



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

- 1. Dott. Antonio Balsamo Presidente
- 2. Dott. Janos Barlotti Giudice
- 3. Sig.ra Tricoli Giuseppina Giudice Popolare
- 4. Sig.ra Callari Beatrice Maria Giudice Popolare
- 5. Sig. Di Ganci Paolo Giudice Popolare
- 6. Sig. Cala' Giuseppe Giudice Popolare
- 7. Sig.ra La Russa Rita Giudice Popolare
- 8. Sig.ra Di Maria Rita Giudice Popolare

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Aprile, con l'intervento del P.M. rappresentato dal dott. Amedeo Bertone, Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dal dott. Gabriele Paci, Procuratore Aggiunto, e dal dott. Stefano Luciani, Sostituto Procuratore, e con l'intervento del Cancelliere Sig.ra Maria Pia Tumminelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) MADONIA SALVATORE MARIO**, nato a Palermo il 16.8.1956, in atto detenuto per altro nella Casa Circondariale di Viterbo

Ordinanza di custodia cautelare emessa in data 2.3.2012, notificata l'8.3.2012.

N. 1/2017 Reg. Sent.
 N. 2/13 R.G. C. Assise
 N. 1595/08 R.G.N.R.

SENTENZA

Pronunciata 20/4/2017
 Depositata il _____
 divenuta irrevocabile il

.....

Redatta scheda il

.....

Redatta parcella il

.....

Campione Penale
 N.

Trasmessi estratti
 esecutivi agli uffici
 Il

IL CANCELLIERE

La Corte di Assise di Caltanissetta con ordinanza emessa in data 19.1.2016 ha disposto la scarcerazione di Madonia Salvatore Mario se non detenuto per altra causa.

Difeso di fiducia dall'Avv. Flavio Sinatra del foro di Gela.

Assente per rinuncia

2) TUTINO VITTORIO, nato a Palermo il 13.4.1966, in atto detenuto per altro nella Casa Circondariale dell'Aquila

Ordinanza di custodia cautelare emessa in data 2.3.2012, notificata l'8.3.2012.

La Corte di Assise di Caltanissetta con ordinanza emessa in data

19.1.2016 ha disposto la scarcerazione di Tutino Vittorio se non detenuto per altra causa

Difeso di fiducia dall'Avv. Flavio Sinatra del foro di Gela

Presente

3) PULCI CALOGERO, nato a Sommatino il 19.8.1960, in atto in detenzione domiciliare per altro.

Ordinanza di custodia cautelare emessa in data 2.3.2012, notificata il 7.3.2012

Il G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta in data 23.3.2012 ha revocato la misura della custodia cautelare applicata a Pulci Calogero e ne ha ordinato l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Difeso di fiducia dall'avv. Francesca Denaro del foro di Enna

Assente per rinuncia

4) SCARANTINO VINCENZO, nato a Palermo il 21.10.1965.

Difeso d'ufficio dall'Avv. Calogero Montante del foro di Caltanissetta

Libero – assente.

5) **ANDRIOTTA FRANCESCO**, nato a Cerignola il 16.6.1964, in atto detenuto per altro nella Casa Circondariale di Pesaro
Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluca Orlando del foro di Torino.
Assente per rinuncia

IMPUTATI

MADONIA Salvatore Mario:

a) per il delitto di strage aggravata e continuata in concorso

(previsto e punito dagli artt. 61 nn. 6 e 10 c.p., 81 c.p., 110 c.p., 112 n.1 c.p., 422 c.p.; art. 7 Legge 203/91; art. 1 legge 15/80),

perché, quale **mandante**, in ragione del suo ruolo di *reggente* del *mandamento* di *Resuttana* e della sua consequenziale appartenenza alla *commissione provinciale di Palermo di cosa nostra*, organo di governo del predetto sodalizio criminale, in concorso con:

RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Corleone);

AGLIERI Pietro e GRECO Carlo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Santa Maria di Gesu');

BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo (capi del mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco);

MADONIA Francesco (capo del mandamento di Resuttana);

CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore (rispettivamente capo mandamento e reggente del mandamento di Porta Nuova);

GANCI Raffaele (capo del mandamento della Noce);

BRUSCA Bernardo (deceduto) e BRUSCA Giovanni (rispettivamente capo mandamento e reggente del mandamento di San Giuseppe Jato);

GERACI Antonino (capo del mandamento di Partinico);

SPERA Benedetto (capo del mandamento di Belmonte Mezzagno);

FARINELLA Giuseppe (capo del mandamento di San Mauro Castelverde);

GIUFFRÈ Antonino (capo del mandamento di Caccamo);

GRAVIANO Giuseppe (capo del mandamento di Brancaccio);

tutti, pure appartenenti alla predetta *commissione provinciale*, presieduta da RIINA Salvatore, nonché in concorso con i componenti della *commissione regionale* di cosa nostra di cui lo stesso RIINA era il capo ed altresì con altri soggetti che curarono l'attività preparatoria ed esecutiva della strage di via D'Amelio:

- partecipava a varie riunioni della *commissione provinciale di Palermo* di cosa nostra dal 1989 sino al 1991, ed in specie a quella tenutasi in Palermo fra la fine di novembre e il 13 dicembre dell'anno 1991, in cui veniva deliberata l'esecuzione di un programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dott. Paolo Borsellino;
- con ciò consentendo l'esecuzione del delitto anche nel territorio del mandamento di Resuttana, di cui faceva parte la via d'Amelio, luogo in cui poi l'attentato fu in effetti eseguito.

Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte del **dott. Paolo BORSELLINO** e degli agenti di scorta appartenenti alla Polizia di Stato **Emanuela LOI, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Eddie Walter CUSINA**, nonché lesioni a diverse persone e la devastazione di beni immobili e mobili.

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, durante il tempo

in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici.

In Palermo, fra la fine di novembre e il 13 dicembre 1991 e sino al 19 luglio 1992.

Con la recidiva reiterata e specifica.

b) per il delitto di devastazione in concorso: previsto e punito dagli artt. 61 nn.2 e 6, 110, 112 n.1, 419 c.p., art. 7 legge n. 203/91, 1 legge n. 15/80,

per avere, nella qualità indicata nel capo che precede, agendo in concorso con le persone indicate nel medesimo capo di contestazione e con le condotte descritte nello stesso capo, facendo uso di sostanze esplosive, compiuto fatti di devastazione, consistenti nell'avere:

- distrutto e rese inservibili le autovetture:

Fiat Croma tg. RM7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula nr. 71, Roma;

Fiat Croma tg. PA889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, Via Francesco Baiardi nr. 11, Palermo;

Fiat Croma tg. PAA83718 di proprietà di Enti riconosciuti di Palermo;

Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di BERLIOZ Giuseppe, nato a Palermo il 18.08.41, residente Palermo in Via Ferdinando Ferri nr. 44;

Fiat Uno tg. PA793188 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Mitsubishi Pajero tg. PAA06930 di proprietà di CALDERONE Margherita, nata a Palermo il 04.07.50, residente a Palermo in Via del Granatiere nr. 33;

Fiat Uno tg. PA824406 di proprietà di MARRETTA Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 04.05.54, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile nr.

235;

Seat Ibiza tg. PAA77A47 di proprietà di MERCANTI Antonia Giuseppa, nata a Palermo il 01.09.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat Panda tg. PAA37333 di proprietà di GUGLIELMO Grazia, nata a Palermo il 06.08.25 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;

Alfa Romeo Giulietta tg. PA599017 di proprietà di INGRAFFIA Claudio, nato a Palermo il 17.01.60 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat Croma tg. PA909151 di proprietà di AMATO Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23.01.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Triumph Acclaim tg. PA775804 di proprietà di PELLITTERI Benedetta, nata a Castelbuono il 10.09.52 , residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Fiat 126 tg. PAA55734 di proprietà di CIPRIANO Concetta, nata a Palermo il 17.03.64, residente a Palermo in Via Salvatore Cusa nr. 1;

Fiat 126 tg. PA476689 di proprietà di TIPA Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20.04.51, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio n. 19;

Austin Rover tg. PA824790 di proprietà di BARONE Eduardo, nato a Palermo il 29.01.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 66;

Ford Fiesta tg. PA492727 di proprietà di DI FAZIO Dorotea nata e Palermo il 31.10.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;

Citroen AX tg. PA913256 di proprietà di BALISTRERI Maria Lucia, residente in Palermo, Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Fiat 126 tg. PA520384 di proprietà di ALONGI Maria nata a Palermo il 17.10.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 127 tg. PA668614 di proprietà di PISCIOTTA Maria, nata a Palermo il 16.04.50, residente a Palermo in Via mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat Uno tg. PA687949 di proprietà di TANI Imerio, nato a Genova il 04.09.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 500 tg. PA322595 di proprietà di LANZA Roberto, nato a Palermo il

11.08.60, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;
Nissan Patrol tg. PA875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico TREVIS Fabrizio, nato a Palermo il 25.08.65, residente a Palermo in Via Mariano D'Aurelio nr. 60;
Citroen Ibiza tg. PA765108 di proprietà di CASARUBEA Rosaria nata a Palermo il 31.07.62, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Fiat Panda tg. PA641731 di proprietà di BARTOLOTTA Mauro nato a Palermo il 24.08.62, residente a Palermo in Via Marano D'Amelio nr 21;
Fiat Uno tg. MI141397 di proprietà. di CANNATI Manuale Nicola, nato a Milano il 28.10.59, residente a Palermo in Via Vanvitelli nr. 10;
Fiat Panda tg. PA936405 di proprietà di SANTANGELO Gaetano Francesco nato a Palermo il 16.03.45, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;
Fiat Uno tg. PA992633 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Autobianchi Y10 tg. PAA85836 di proprietà di LEONE Salvatore, nato a Palermo il 02.08.66, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Fiat 500 tg. PA516182 di proprietà di LICA T A Francesca Maria nata a Palermo il 12.06.46, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Citroen BX tg. PA743987 di proprietà di LO BALBO Maria Teresa nata a Palermo il 02.02.49, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Audi tg. PA835426 di proprietà di LUPO Raffaele, nato a Palermo il 26.04.55, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;
Opel tg. PA889773 di proprietà di AIELLO Nicola s.n.c., con sede in Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 42/21;
Innocenti tg. PA776773 di proprietà di BONTADE Concetta, nata a Palermo il 22.04.37, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Fiat 126 tg. PAA87824 di proprietà' di GAMBINO Crocifissa, nata a

Ravanusa, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Autobianchi Y10 tg. PA917371 di proprietà di MANCUSO Francesca nata a Palermo il 23.11.58, residente a Palermo in Via Tasso nr. 40;
Fiat Uno tg: PA982967 di proprietà della Research Data System Rds, di PINTUS Carlo & C. con sede a Palermo in Via Baldissera nr. 23;
Volkswagen Polo tg. PA665215 di proprietà di CALIRI Carla, nata a Bologna il 16.10.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;
Volkswagen Polo tg. PAA29339 di proprietà di BELLANCA Claudio nato a Palermo il 07.09.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Seat Martella tg. AL567401 di proprietà di FENECH Marcello, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Opel Corsa tg. PA756402 di proprietà di GRECO Antonia, nata a Lascari il 13.02.13, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19 - deceduta;

- distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le strutture murarie, gli infissi e le altre parti degli immobili prospicienti la Via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:

GRASSO Vittorio, nato a Modica il 02.01.10, residente a Palermo, Via Ferri nr. 18;

TOOLSERVICE S.a.s. di VALENZA P. & C. con sede in Via Marlene D'Amelio nr. 70-72 Palermo, nella persona di VALENZA Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di RANDAZZO Giuseppe, domiciliato a Palermo in Via delle Alpi;

OLIVA Emanuele, nato a Palermo il 27.01.12 affittuario dell'abitazione di proprietà di MARASA' Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino nr. 118/1°;

LENTINI Leonardo, nato ad Agrigento il 01.10.38, residente Palermo, Via

Enrico Fazio nr. 6/2°17;

SO.GE.SI. S.p.A. per l'immobile sito in Via E. Morselli nr. 8/10 e Via Mariano D'Amelio nr. 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. nella persona di TERRACCHIO Stefano, nato a Palermo il 07.03.46 nella qualità di responsabile dell' Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi.

Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo a) di contestazione, nel tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata *cosa nostra*, nonché per fini terroristici.

In Palermo, il 19 luglio 1992

Con la recidiva reiterata e specifica.

c) per il delitto di fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo continuato ed in concorso (*previsto e punito dagli art. 61 nn. 2 e 6, 81 cpv. , 110, 112 n.1 C.P., 1, 2 e 4, primo e secondo comma, della L. 2.10.67 nr. 895 e successive modifiche e art. 7 D.L. 13.5.1991 nr. 152 convertito in L. 12.07.1991, nr. 203, art. 1 legge 15/80*)

perché, quale reggente del *mandamento* di *Resuttana* e componente della *commissione provinciale di Palermo*, organo di governo del sodalizio criminale denominato “*cosa nostra*”, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo a) e con le condotte ed i correi ivi indicati, concorreva all'illegale fabbricazione del materiale esplosivo e del congegno micidiale utilizzato per la consumazione della strage di via D'Amelio, nonché all'utilizzo e quindi alla detenzione ed al porto in luogo pubblico da parte di coloro che dovevano curare le fasi

esecutive della strage.

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo a) di contestazione, durante il tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici.

In Palermo dal novembre 1991 e sino al 19 luglio 1992

Con la recidiva reiterata e specifica

TUTINO Vittorio, in concorso con SPATUZZA Gaspare, nei cui confronti si procede separatamente

d) per il delitto di strage aggravata in concorso (previsto e punito dagli artt. 61 nr. 10, 81, 110, 112 n.1, 422 c.p.; art. 7 Legge 203/91, art. 1 legge 15/80)

perché, quali **esecutori materiali** della medesima strage, dopo che le *commissioni regionale e provinciale di Palermo*, organi di governo del sodalizio criminale denominato “cosa nostra”, fra la fine di novembre e il 13 dicembre dell'anno 1991 avevano deliberato il programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dott. Paolo Borsellino, in concorso con i componenti di detta commissione e con altri soggetti che curavano l'attività preparatoria ed esecutiva, tra i quali CANNELLA Cristoforo, TINNIRELLO Lorenzo, TAGLIAVIA Francesco (già giudicati), Fabio TRANCHINA (nei confronti del quale si procede separatamente) ed altri appartenenti al mandamento di Brancaccio (tra cui VITALE Salvatore, nel frattempo deceduto), ponevano in essere le seguenti condotte:

SPATUZZA Gaspare

- perché eseguiva, unitamente a TUTINO Vittorio, il furto della

Fiat 126 avente il numero di telaio ZFA126A008781619, di colore rosso immatricolata il 25.10.1985 con targa PA 790936, di proprietà di DAGUANNO Maria ed in uso a VALENTI Pietrina, da utilizzare quale autobomba, nonché delle targhe della Fiat 126 targata PA 878659, intestata a Sferrazza Anna Maria e custodita all'interno dell'officina gestita da OROFINO Giuseppe, sita nella via Messina Marine n. 94 di Palermo, che dovevano essere apposte sulla prima autovettura per dissimularne la presenza sui luoghi della strage;

- perché metteva a disposizione un garage ubicato in via Ciprì n. 19 di Palermo per ricoverare la Fiat 126 dopo l'esecuzione del furto;
- perché si attivava per effettuare la riparazione del sistema frenante della Fiat 126, avvalendosi di COSTA Maurizio, dopo avere condotto l'autovettura in altro garage nella sua disponibilità sito nella via S 81 di Palermo;
- perché procurava, unitamente a TUTINO Vittorio, due batterie e un'antenna necessarie per alimentare e collegare i micidiali dispositivi destinati a far brillare il materiale esplosivo collocato nella Fiat 126 di proprietà della D'AGUANNO Maria;
- perché operava, unitamente a CANNELLA Cristofaro e MANGANO Antonino, lo spostamento della Fiat 126, il sabato 18 luglio 1992, in un garage sito in via Pietro Villasevaglios di Palermo, ove l'autovettura venne consegnata a TINNIRELLO Lorenzo, TAGLIAVIA Francesco, nonché ad un uomo allo stato non identificato, per collocarvi all'interno

l'ordigno esplosivo,

TUTINO Vittorio

- perché eseguiva, unitamente a Gaspare SPATUZZA, il furto della Fiat 126 telaio ZFA126A008781619, di colore rosso immatricolata il 25.10.1985 con targa PA 790936, di proprietà di DAGUANNO Maria ed in uso a VALENTI Pietrina, da utilizzare quale autobomba, nonché delle targhe della Fiat 126 targata 878659, intestata a Sferrazza Anna Maria e custodita all'interno dell'officina gestita da OROFINO Giuseppe, sita nella via Messina Marine n. 94 di Palermo, che dovevano essere apposte sulla prima autovettura per dissimularne la presenza sui luoghi della strage;
- perché procurava due batterie e un'antenna necessarie per alimentare e collegare i micidiali dispositivi destinati a far brillare il materiale esplosivo collocato nella Fiat 126 di proprietà della D'AGUANNO Maria;

Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte del **dott. Paolo BORSELLINO** e degli agenti di scorta appartenenti alla Polizia di Stato **Emanuela LOI, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Eddie Walter CUSINA**, nonché lesioni a diverse persone e la devastazione di beni immobili e mobili.

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività del predetto sodalizio criminale, nonché per fini terroristici.

In Palermo, fra il giugno e il 19 luglio 1992.

e) **per il delitto di devastazione in concorso**: *previsto e punito dagli artt.61 n.2, 110, 112 n.1, 419 c.p., 7 legge n. 203/91, 1 legge n. 15/80,*

per avere, nelle qualità indicate nel capo d), agendo in concorso con le persone indicate nel capo a) e con le condotte loro proprie descritte nel capo a) e quelle di cui al capo d), facendo uso di sostanze esplosive, compiuto fatti di devastazione, consistenti nell'avere:

▪ **distrutto e rese inservibili le autovetture:**

Fiat Croma tg. RM7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula nr. 71, Roma;

Fiat Croma tg. PA889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, Via Francesco Baiardi nr. 11, Palermo;

Fiat Croma tg. PAA83718 di proprietà di Enti riconosciuti di Palermo;

Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di BERLIOZ Giuseppe, nato a Palermo il 18.08.41, residente Palermo in Via Ferdinando Ferri nr. 44;

Fiat Uno tg. PA793188 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Mitsubishi Pajero tg. PAA06930 di proprietà di CALDERONE Margherita, nata a Palermo il 04.07.50, residente a Palermo in Via del Granatiere nr. 33;

Fiat Uno tg. PA824406 di proprietà di MARRETTA Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 04.05.54, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile nr. 235;

Seat Ibiza tg. PAA77A47 di proprietà di MERCANTI Antonia Giuseppa, nata a Palermo il 01.09.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat Panda tg. PAA37333 di proprietà di GUGLIELMO Grazia, nata a Palermo il 06.08.25 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;

Alfa Romeo Giulietta tg. PA599017 di proprietà di INGRAFFIA Claudio, nato a Palermo il 17.01.60 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat Croma tg. PA909151 di proprietà di AMATO Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23.01.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Triumph Acclaim tg. PA775804 di proprietà di PELLITTERI Benedetta, nata a Castelbuono il 10.09.52 , residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Fiat 126 tg. PAA55734 di proprietà di CIPRIANO Concetta, nata a Palermo il 17.03.64, residente a Palermo in Via Salvatore Cusa nr. 1;

Fiat 126 tg. PA476689 di proprietà di TIPA Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20.04.51, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio n. 19;

Austin Rover tg. PA824790 di proprietà di BARONE Eduardo, nato a Palermo il 29.01.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 66;

Ford Fiesta tg. PA492727 di proprietà di DI FAZIO Dorotea nata e Palermo il 31.10.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;

Citroen AX tg. PA913256 di proprietà di BALISTRERI Maria Lucia, residente in Palermo, Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Fiat 126 tg. PA520384 di proprietà di ALONGI Maria nata a Palermo il 17.10.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 127 tg. PA668614 di proprietà di PISCIOTTA Maria, nata a Palermo il 16.04.50, residente a Palermo in Via mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat Uno tg. PA687949 di proprietà di TANI Imerio, nato a Genova il 04.09.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 500 tg. PA322595 di proprietà di LANZA Roberto, nato a Palermo il 11.08.60, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Nissan Patrol tg. PA875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico TREVIS Fabrizio, nato a Palermo il 25.08.65, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 60;

Citroen Ibiza tg. PA765108 di proprietà di CASARUBEA Rosaria nata a Palermo il 31.07.62, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat Panda tg. PA641731 di proprietà di BARTOLOTTA Mauro nato a

Palermo il 24.08.62, residente a Palermo in Via Marano D'Amelio nr 21;
Fiat Uno tg. MI141397 di proprietà. di CANNATI Manuale Nicola, nato a Milano il 28.10.59, residente a Palermo in Via Vanvitelli nr. 10;
Fiat Panda tg. PA936405 di proprietà di SANTANGELO Gaetano Francesco nato a Palermo il 16.03.45, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;
Fiat Uno tg. PA992633 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Autobianchi Y10 tg. PAA85836 di proprietà di LEONE Salvatore, nato a Palermo il 02.08.66, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Fiat 500 tg. PA516182 di proprietà di LICA T A Francesca Maria nata a Palermo il 12.06.46, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Citroen BX tg. PA743987 di proprietà di LO BALBO Maria Teresa nata a Palermo il 02.02.49, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Audi tg. PA835426 di proprietà di LUPO Raffaele, nato a Palermo il 26.04.55, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;
Opel tg. PA889773 di proprietà di AIELLO Nicola s.n.c., con sede in Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 42/21;
Innocenti tg. PA776773 di proprietà di BONTADE Concetta, nata a Palermo il 22.04.37, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;
Fiat 126 tg. PAA87824 di proprietà' di GAMBINO Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;
Autobianchi Y10 tg. PA917371 di proprietà di MANCUSO Francesca nata a Palermo il 23.11.58, residente a Palermo in Via Tasso nr. 40;
Fiat Uno tg: PA982967 di proprietà della Research Data System Rds, di PINTUS Carlo & C. con sede a Palermo in Via Baldissera nr. 23;
Volkswagen Polo tg. PA665215 di proprietà di CALIRI Carla, nata a Bologna il 16.10.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;

Volkswagen Polo tg. PAA29339 di proprietà di BELLANCA Claudio nato a Palermo il 07.09.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Seat Martella tg. AL567401 di proprietà di FENECH Marcello, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Opel Corsa tg. PA756402 di proprietà di GRECO Antonia, nata a Lascari il 13.02.13, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19 - deceduta;

- distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le strutture murarie, gli infissi e le altre parti degli immobili prospicienti la Via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:

GRASSO Vittorio, nato a Modica il 02.01.10, residente a Palermo, Via Ferri nr. 18;

TOOLSERVICE S.a.s. di VALENZA P. & C. con sede in Via Marlene D'Amelio nr. 70-72 Palermo nella persona di VALENZA Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di RANDAZZO Giuseppe, domiciliato a Palermo in Via delle Alpi;

OLIVA Emanuele, nato a Palermo il 27.01.12 affittuario dell'abitazione di proprietà di MARASA' Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino nr. 118/1°;

LENTINI Leonardo, nato ad Agrigento il 01.10.38, residente Palermo, Via Enrico Fazio nr. 6/2°17;

[SO.GE.SI.](#) S.p.A. per l'immobile sito in Via E. Morselli nr. 8/10 e Via Mariano D'Amelio nr. 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. nella persona di TERRACCHIO Stefano, nato a Palermo il 07.03.46 nella qualità di responsabile dell' Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi.

Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo d) di contestazione, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata *cosa nostra*, nonché per fini terroristici.

In Palermo, il 19 luglio 1992

f) per il delitto di fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo continuato ed in concorso (previsto e punito dagli art. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 1, 2 e 4, primo e secondo comma, della L. 2.10.67 nr. 895 e successive modifiche e art. 7 D.L. 13.5.1991 nr. 152 convertito in L. 12.07.1991, nr. 203, art. 1 legge 15/80),

perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per commettere il delitto di cui al capo d), in concorso con i soggetti indicati nel medesimo capo e con altri, alcuni non ancora identificati, detenevano e portavano in luogo pubblico un'ingente quantità di materiale esplosivo e i congegni micidiali necessari a farlo brillare, per alimentare i quali aveva anche procurato due batterie ed un'antenna.

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici.

In Palermo in data anteriore e prossima al 19 luglio 1992

PULCI Calogero

g) per il delitto di calunnia aggravata (previsto e punito dall'art. 368, commi 1 e 3 cod. pen.),

perché nel corso dell'esame dibattimentale reso, in grado d'appello, nell'ambito del processo c.d. "*Borsellino bis*" (procedimento n. 09/96 Reg. Gen.) per la strage di via D'Amelio, incolpava falsamente MURANA Gaetano,

pur sapendolo innocente, di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992, in particolare dichiarando che il MURANA, in occasione di un colloquio avuto al carcere di Caltanissetta, gli aveva detto, in relazione all'esecuzione dell'attentato, *“il lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna”* e, quindi, accusandolo della commissione del delitto di strage, per il quale il predetto MURANA veniva condannato alla pena dell'ergastolo.

Commesso in Caltanissetta, il 7 marzo 2001.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale

SCARANTINO Vincenzo

h) per il delitto di calunnia aggravata (*previsto e punito dagli artt.*

61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 cod. pen.),

perché, con una pluralità di azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, PROFETA Salvatore, SCOTTO Gaetano, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano ed URSO Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Amelio e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i predetti Profeta, Scotto, Vernengo, Gambino, La Mattina, Murana ed Urso venivano condannati alla pena dell'ergastolo.

In particolare accusava:

PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe e MURANA Gaetano di essere stati presenti alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti VERNENGO, GAMBINO, LA MATTINA e MURANA erano rimasti fuori dal salone in sua compagnia;

PROFETA Salvatore, di averlo incaricato, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

GAMBINO Natale, di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino Giuseppe;

VERNENGO Cosimo e MURANA Gaetano, di aver trasportato, unitamente a lui, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage;

SCOTTO Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo SCOTTO era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla sua presenza, con GAMBINO Natale e VERNENGO Cosimo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio; nonché di averlo visto - la settimana precedente - a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;

GAMBINO Natale di averlo avvisato il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Orofino Giuseppe e lo stesso GAMBINO, nonché MURANA Gaetano di essere stati impegnati, unitamente a lui, nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba;

PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, URSO Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e LA MATTINA Giuseppe di essere stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba

all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe, dove il VERNENGO, unico tra i presenti, aveva fatto ingresso a bordo di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;

LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano e GAMBINO Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.

In Pianosa (provincia di Livorno), Caltanissetta, in luogo imprecisato, Torino e Roma,

il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di MURANA Gaetano;

il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di averlo avvisato il sabato di portarsi presso l'officina di Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di GAMBINO Natale;

il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di URSO Giuseppe;

Il 24.6.1994 e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di LA MATTINA Giuseppe;

il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di VERNENGO Cosimo;

il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto col VERNENGO e GAMBINO Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di SCOTTO Gaetano;

il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di PROFETA Salvatore.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale

ANDRIOTTA Francesco

i) per il delitto di calunnia aggravata (*previsto e punito dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 cod. pen.*),

perché, con una pluralità di azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, SCARANTINO Vincenzo, PROFETA Salvatore, SCOTTO Gaetano e VERNENGO Cosimo di aver partecipato all'organizzazione ed esecuzione dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Amelio e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale il predetto Scarantino veniva condannato alla pena di anni 18 di reclusione e Profeta, Scotto e Vernengo alla pena dell'ergastolo.

In particolare, tra le altre cose, dichiarava di aver saputo da SCARANTINO Vincenzo, in occasione di un periodo di comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che:

lo stesso SCARANTINO Vincenzo aveva svolto funzione di vigilanza all'esterno della carrozzeria di OROFINO Giuseppe allorché la Fiat 126 era stata imbottita con l'esplosivo;

PROFETA Salvatore era stato presente nella carrozzeria di OROFINO Giuseppe al momento in cui lo stesso SCARANTINO aveva ivi condotto la Fiat 126 sottratta a VALENTI Pietrina affinché fosse imbottita di esplosivo, circostanza dapprima riferita, nel corso degli interrogatori cui era stato

sottoposto in fase d'indagine, solo in forma dubitativa e che inoltre lo stesso PROFETA aveva riferito pur sempre allo SCARANTINO, due giorni prima della realizzazione dell'attentato, che "era tutto a posto" e cioè che il "telefonista" era riuscito a mettere sotto controllo il telefono della casa della madre del dott. Borsellino;

SCOTTO Gaetano aveva avuto un ruolo nella strage, avendo quanto meno fornito il consenso dei MADONIA di Resuttana alla sua esecuzione;

VERNENGO Cosimo aveva partecipato all'esecuzione della strage.

In Paliano (provincia di Frosinone), Roma e Torino,

il 26.1.1995 (con particolare riguardo alla riferita condotta di avere il PROFETA avvisato lo SCARANTINO della positiva esecuzione dell'attività d'intercettazione sull'utenza attestata presso l'abitazione della madre del dott. Borsellino) ed il 31.1.1995 (in relazione alla riferita condotta dell'essere stato presente nella carrozzeria di Orofino Giuseppe nel momento in cui Scarantino Vincenzo ivi condusse la Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di PROFETA Salvatore

il 26.1.1995 per le dichiarazioni rese sul conto di SCOTTO Gaetano;

il 16.10.1997 per le dichiarazioni rese sul conto di SCARANTINO Vincenzo e VERNENGO Cosimo.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

PARTI CIVILI

- 1) ASTA Grazia**, nata Trapani il 22.12.1927 e residente a Palermo Via G. Campisi n.9
- 2) TRAINA Luciano**, nato Palermo il 30.3.1954 e residente ad Altavilla Milicia Via Chiesazza Sperone, 30

- 3) **TRAINA Giuseppe**, nato Palermo il 18.3.1945 ed ivi residente in Via G. Campisi, 9
- 4) **TRAINA Giuseppa Filomena**, nata Palermo il 21.03.1959 e residente a Nova Milanese in Via Prealpi, 6
- 5) **TRAINA Antonina**, nata Palermo il 15.4.47 residente i Gran Bretagna elett. domiciliata in Palermo Via Dante, n. 71 presso lo studio dell'Avv. Roberto Avellone
- 6) **LOI Marcello**, nato Cagliari il 20.7.1965 residente a Monastir (CA) In Via Grazia Deledda, n. 32
- 7) **LOI Maria Claudia**, nata Cagliari il 25.7.1966 e residente a Sestu in Via Emanuela Loi n. 7
- 8) **COSLIANI Nella**, nata Muggia il 26.3.1935 ed ivi residente in Via Flavia di Stramare n. 24
- 9) **COSINA Oriana Susanne**, nata a Norwood il 16.8.1957 residente a Muggia in Via Flavia Stramare n. 24
- 10) **COSINA Edna Pasqua Loraine**, nata a Norwood il 17.4.1960 e residente a Trieste in Via Edmondo De Amicis n. 8
- 11) **LI MULI Mariano**, nato a Palermo il 16.12.1939 ed ivi residente in Via Dell'Orsa Maggiore n.72
- 12) **MELIA Provvidenza**, nata a Palermo il 29.12.1943 ed ivi residente in Via Dell'Orsa Maggiore, 72
- 13) **LI MULI Angela**, nata a Palermo il 06.07.1965 ed ivi residente in Viale Michelangelo n. 1004/g
- 14) **LI MULI Tiziana**, nata Palermo il 02.10.1972 ed ivi residente in Via Albiri n. 3/a
- 15) **LI MULI Alessandro**, nato a Palermo il 26.09.1979 ed ivi residente in Via Dell'orsa Maggiore n. 72
- 16) **VULLO ANTONIO**, nato a Palermo il 20.11.1960 residente a Monreale in Via Mulini n.71

**Tutte difese e rappresentate dall'Avv. ROBERTO AVELLONE con
con studio a Palermo in Via Dante n. 71**

17) PIRAINO Agnese, nata Misilmeri il 07.02.1942 residente a Palermo
Via Cilea n. 97

18) BORSELLINO Manfredi, nato Palermo il 10.12.1971 ivi residente
Via Cilea n. 97

19) BORSELLINO Fiammetta, nata Palermo il 18.02.1973 ivi residente
Via Cilea n. 97

20) BORSELLINO Lucia, nata Palermo il 26.09.1969 ivi residente
Via Cilea n.97

21) BORSELLINO Rita, nata Palermo il 02.06.1945 ivi residente in Via
D'Amelio n. 19

22) GATANI Carmelo, nato Palermo il 02.03.1961

23) GATANI Diego, nato Palermo il 02.12.1962

24) GATANI Maurizio, nato Palermo il 15.01.1964

25) GATANI Fabio, nato Palermo il 28.08.1965

26) GATANI Febronia, nata Palermo il 10.10.1968

27) GATANI Roberta, nata Palermo il 31.10.1973

28) GATANI Luca, nato Palermo il 15.11.1974

29) FIORE Cecilia, nata Palermo il 02.02.1971

30) FIORE Marta, nata a Palermo il 27.04.1972

31) FIORE CLAUDIO, nato a Palermo il 30.08.1969

**Tutte difese e rappresentate dall'Avv. FRANCESCO CRESCIMANNO
con studio a Palermo in Via Dante n. 69**

32) BORSELLINO SALVATORE, nato Palermo l'11.04.1942
Residente ad Arese in Via delle Groane n. 1/24

**Difeso e rappresentato dall'Avv. FABIO REPICI con studio a Messina
in Piazza Basicò is. 321 n. 2**

33) INCANDELA IPPOLITO Emilia, nata Palermo il 20.09.1924

34) CATALANO Tommaso, nato Palermo il 30.07.1951

35) CATALANO Rosa, nata Palermo il 24.04.1957

36) CATALANO Giulia, nata Palermo il 20.05.1948

**Tutte difese e rappresentate dall'Avv. FABRIZIO GENCO con studio
in Castelvetro Via Vittorio Emanuele n. 67**

37) CATALANO Giuseppa, nata Palermo l'8.02.1941

38) GIOE' Giuseppe, nato Palermo 04.08.1944

39) CATALANO SALVATORE, nato Palermo l' 8.10.1955

**Tutte difese e rappresentate dall'Avv. GIUSEPPE FERRO con studio
in Castelvetro Via Vittorio Emanuele n. 67**

40) CATALANO Rosalinda, nata Palermo l' 1.12.1979 ed ivi residente in
Via De Spuches Giuseppe n. 8

41) CATALANO Emanuele, nato Palermo il 12.05.1972 ed ivi resident in
Via Catania n.166

42) DOS SANTOS Maria Petrucia, nata a Pilar (Brasile) il 10.04.1961
Residente a Palermo in Viale Regione Siciliana n.3050

43) TRAINA DARIO, nato Palermo il 14.06.1991 ivi residente in Viale Della Regione Siciliana n.3050

44) TRAINA BARTOLOMEO, nato Palermo il 03.05.1949 e residente a Bolzano Novarese in Via Pramagori n.10

45) CATALANO EMILIA, nata Palermo il 05.09.1974 ivi residente in Via Francesco Domenico Guerrazzi n. 53

Tutte difese e rappresentate dall'Avv. FELICE CENTINEO CAVARRETTA MAZZOLENI con studio a Palermo Via Dante n.71

46) MURANA Gaetano, nato a Palermo il 04.11.1958, ivi residente in Via G. Li Bassi n. 86

Difeso e rappresentato dall'Avv. ROSALBA DI GREGORIO con studio a Palermo in Viale della Libertà n. 171

47) SCOTTO GAETANO, nato Palermo il 12.05.1952

Difeso e rappresentato dall'Avv. GIUSEPPE SCOZZOLA con studio a Palermo

48) PRES.DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente Pro-tempore

49) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore

50) MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore

51) REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro-tempore

Difesi e rappresentati dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISSETTA

52) Comune di Palermo, in persona del sindaco e legale rappresentante
Pro-tempore

Difeso e rappresentato dall'avv. GIOVANNI AIRO' FARULLA

53) Centro Studi ed Iniziative culturali Pio La Torre ONLUS di Palermo,
con sede in Palermo Via Remo Sandron n. 61, in persona del Presidente
pro-tempore.

**Difeso e rappresentato dall'Avv. ETTORE BARCELLONA con studio a
Palermo Via Croce Rossa n.130**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PUBBLICO MINISTERO: la Corte di Assise voglia dichiarare:

MADONIA Salvatore Mario colpevole dei delitti a lui ascritti in rubrica ai capi a), b) e c) e, per l'effetto, ritenuta la continuazione, condannarlo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno;

TUTINO Vittorio colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi d), e) ed f) della rubrica e, per l'effetto, esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 L. n. 15/80, ritenuta la continuazione, condannarlo alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno;

ANDRIOTTA Francesco colpevole del delitto di cui al capo i) della rubrica e, per l'effetto, condannarlo alla pena di anni 14 di reclusione;

SCARANTINO Vincenzo colpevole del delitto a lui ascritto al capo h) della rubrica e, per l'effetto, condannarlo alla pena di anni 8 e mesi sei di reclusione;

PULCI Calogero colpevole del delitto a lui ascritto al capo g) della rubrica e, per l'effetto, condannarlo alla pena di anni 14 di reclusione:

Chiede altresì che la Corte dichiari:

MADONIA Salvatore Mario e TUTINO Vittorio, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale;

ANDRIOTTA Francesco, SCARANTINO Vincenzo e PULCI Calogero interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena;

chiede, inoltre, l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre per **MADONIA Salvatore Mario, TUTINO Vittorio, ANDRIOTTA Francesco e PULCI Calogero**;

Chiede che venga ordinata la pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti di **MADONIA Salvatore Mario e TUTINO Vittorio**, per estratto e mediante affissione nel comune di Caltanissetta, Palermo ed in quelli di ultima residenza, nonché la pubblicazione per estratto sui quotidiani che la Corte intenderà individuare, a spese degli imputati.

Chiede infine, la condanna degli imputati **MADONIA Salvatore Mario, TUTINO Vittorio e PULCI Calogero** al pagamento delle spese di mantenimento durante la sofferta custodia cautelare.

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISSETTA

Nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno e della Regione Siciliana conclude come da note conclusive

AVV. ROBERTO AVELLONE

Nell'interesse delle parti civili costituite e dallo stesso difese e rappresentate conclude come da comparsa conclusionale e nota spese

AVV. FRANCESCO CRESCIMANNO

Nell'interesse delle parti civili costituite e dallo stesso difese e rappresentate conclude come da comparsa conclusionale e nota spese

AVV. FABIO REPICI

Nell'interesse di Borsellino Salvatore conclude come da comparsa conclusionale e nota spese.

AVV. FABRIZIO GENCO

Nell'interesse delle parti civili costituite e dallo stesso difese e rappresentate conclude come da comparsa conclusionale e nota spese.

AVV. GIUSEPPE FERRO

Nell'interesse delle parti civili costituite e dallo stesso difese e rappresentate conclude come da comparsa conclusionale e nota spese.

AVV. FELICE CENTINEO CAVARRETTA MAZZOLENI

Nell'interesse delle parti civili costituite e dallo stesso difese e rappresentate conclude come da comparsa conclusionale e nota spese

AVV. ROSA ALBA DI GREGORIO

Nell'interesse di Murana Gaetano conclude come da comparsa conclusionale e nota spese

AVV. GIUSEPPE SCOZZOLA

Nell'interesse di Scotto Gaetano conclude come da comparsa conclusionale e nota spese

AVV. ZELIA DIONISIO, sostituto dell'AVV. GIOVANNI AIRO' FARULLA

Nell'interesse del Comune di Palermo conclude come da comparsa conclusionale e nota spese

AVV. ZELIA DIONISIO, sostituto dell'AVV. ETTORE BARCELLONA

Nell'interesse del Centro Studi ed iniziative culturali "PIO LA TORRE" ONLUS di Palermo conclude come da comparsa conclusionale e nota spese

AVV. GIANLUCA ORLANDO

Nell'interesse dell'imputato Francesco Andriotta conclude chiedendo in via principale l'assoluzione da tutte le calunnie contestate, per insussistenza del fatto quanto alla calunnia contestata ai danni di Scotto e di Vernengo, in ogni caso perché il fatto non costituisce reato in relazione a tutte le ipotesi contestate; in via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche,

equivalenti o prevalenti rispetto alla recidiva contestata, e conseguentemente dichiararsi la prescrizione da tutti i reati contestati, in subordine, retrodatarsi quanto a Vernengo e Scarantino la data di commissione del reato al gennaio del 1995, conseguentemente dichiararsi la prescrizione della calunnia commessa ai danni di Scarantino, retrodatarsi la data di commissione del reato quanto a Profeta a novembre 1993, e conseguentemente dichiararsi la prescrizione commessa ai danni dello stesso; escludere le aggravante di cui all'art. 368, co. 3, nei confronti di Scotto, Vernengo e Profeta, quanto a quest'ultimo limitatamente alle condotte contestate il 26.1.1995 e il 31.1.1995; ridurre la pena nei minimi edittali e applicare il minimo aumento per la continuazione tra i reati.

AVV. CALOGERO MONTANTE

Nell'interesse di Scarantino Vincenzo conclude chiedendo l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto con costituisce reato

AVV. FRANCESCA DENARO

Nell'interesse di Pulci Calogero conclude chiedendo l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste.

AVV. FLAVIO SINATRA

Nell'interesse di Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio conclude chiedendo l'assoluzione dei propri assistiti per non aver commesso il fatto.

Indice

CAPITOLO I - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pag. 31

**CAPITOLO II - I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

- 1) La particolare disciplina probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: ambito operativo e qualifiche dei dichiaranti pag. 67
- 2) L'introduzione della regolamentazione dettata dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. tra modello accusatorio e principio del libero convincimento..... pag. 68
- 3) La natura di prova della "chiamata di correo" e la sua "triplice verifica" pag. 73
- 4) La credibilità soggettiva del dichiarante..... pag. 77
- 5) L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni pag. 80
- 6) I riscontri estrinseci..... pag. 84
- 7) Le dichiarazioni dei testimoni assistiti..... pag. 94
- 8) Le dichiarazioni indirette..... pag. 97

CAPITOLO III - LA STRAGE DI VIA D'AMELIO pag. 103

**CAPITOLO IV - I PRECEDENTI PROGETTI DI ATTENTATO CONTRO
PAOLO BORSELLINO**

- 1) L'esternazione dei primi propositi omicidiari nei confronti del Giudice Borsellino all'inizio degli anni '80 e il diretto interesse dei Madonia all'impresa delittuosa..... pag. 141
- 2) I progetti omicidiari contro Paolo Borsellino nella seconda metà degli anni '80 a Marina Longa e a Palermo presso l'abitazione di Via Cilea..... pag.145

CAPITOLO V - LA DELIBERAZIONE DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI "COSA NOSTRA" CON LA PARTECIPAZIONE DI SALVATORE MADONIA

- 1) La responsabilità dei vertici associativi per i delitti eccellenti: i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità..... pag. 165
- 2) I fatti accertati con sentenza passata in giudicato sulla deliberazione del piano stragista in cui si inseriva l'uccisione di Paolo Borsellino..... pag. 189
- 3) I fatti accertati con sentenza passata in giudicato sulla riunione della Commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra" svoltasi prima del Natale del 1991..... pag. 205
- 4) I fatti accertati con sentenze passate in giudicato sulla vigenza della regola della competenza della Commissione provinciale di Palermo al momento della deliberazione sull'uccisione del Dott. Borsellino..... pag. 231
- 5) Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè nell'incidente probatorio del presente procedimento..... pag. 245
- 6) Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè nel presente dibattimento..... pag. 408

- 7) **La credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca di Antonino Giuffrè..... pag. 506**
- 8) **Il riscontro individualizzante costituito dalle dichiarazioni di Salvatore Cancemi..... pag. 513**
- 9) **Il riscontro individualizzante offerto dalle dichiarazioni di Francesco Onorato e Mario Santo Di Matteo..... pag. 571**
- 10) **Il riscontro individualizzante costituito dall'accertata partecipazione del Madonia ad una ulteriore riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nel 1991..... pag. 596**
- 11) **La impossibilità di trarre un riscontro sulla partecipazione del Madonia alla riunione dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca..... pag. 642**

CAPITOLO VI – IL CONTESTO E LE MOTIVAZIONI DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO: I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI ANTONINO GIUFFRÈ

- 1) **Le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania e le ulteriori indicazioni del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè sui moventi della strategia stragista e sull'accelerazione del progetto omicidiario contro Paolo Borsellino..... pag. 649**
- 2) **I riscontri attinenti al previsto esito del “maxiprocesso” in senso sfavorevole a "Cosa Nostra" al momento della riunione della Commissione provinciale..... pag. 658**
- 3) **I riscontri attinenti al pericolo per l'organizzazione mafiosa rappresentato dall'attività svolta da Paolo Borsellino nel periodo immediatamente**

precedente la strage di Via D'Amelio; la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo, le indagini su mafia e appalti, la ricerca della verità sulla strage di Capaci pag. 681

4) I riscontri riguardanti il clima di isolamento creatosi attorno al Dott. Borsellino e le collusioni tra "Cosa Nostra" e centri di potere esterni..... pag. 712

CAPITOLO VII - CONCLUSIONI SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DI SALVATORE MADONIA

1) Il concorso di Salvatore Madonia nella strage di Via D'Amelio..... pag. 723

2) Le circostanze (in particolare, l'aggravante della finalità di terrorismo)..... pag. 759

3) Le sanzioni penali e le ulteriori conseguenze dei reati..... pag. 766

CAPITOLO VIII - LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO VITTORIO TUTINO E LA RICOSTRUZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO, ALLA LUCE DELLE DICHIARAZIONI DI GASPARE SPATUZZA.

1) Premessa: l'utilizzo, come autobomba, della Fiat 126 di Pietrina Valenti. Le risultanze dei precedenti processi (con la consulenza tecnica esplosivistica) e le conferme del presente processo (con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza,

le consulenze tecniche sui mozzi posteriori dei freni e sul disco frizione, le dichiarazioni di Agostino Trombetta sulla sistemazione dei freni e la consulenza tecnica sulla presenza del blocco motore, sul luogo della strage, già nel pomeriggio del 19 luglio 1992)..... pag. 768

- 2) Alcuni punti oscuri ed incongruenze. La presenza di appartenenti ai servizi di sicurezza, in via D'Amelio, nell'immediatezza della strage, alla ricerca della borsa di Paolo Borsellino. L'anomala cronologia del sopralluogo nella carrozzeria di Giuseppe Orofino il 20 luglio 1992 (prima del rinvenimento del blocco motore della Fiat 126, in via D'Amelio). La presenza del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios. La collaborazione mancata di Mario Santo Di Matteo e l'intercettazione del suo dialogo con la moglie, sugli infiltrati in via D'Amelio. La partecipazione del Sisde alle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate sulla falsa pista di Vincenzo Scarantino pag. 782
- 3) Segue: la vicenda della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino..... pag. 824
- 4) Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla preparazione della strage: l'incarico di Giuseppe Graviano, tramite Cristofaro Cannella, di rubare una Fiat 126. L'adempimento del compito, da parte di Spatuzza, assieme a Vittorio Tutino. Il ricovero dell'automobile nel magazzino di Brancaccio (via Gaspare Ciprì n. 19)..... pag. 966
- 5) La cronologia di questa prima fase, alla luce degli altri elementi istruttori..... pag. 982
- 6) Lo spostamento della Fiat 126 in un altro magazzino, a Roccella. L'incontro con Giuseppe Graviano, nella casa del padre di Fabio Tranchina, e le

direttive del capo mandamento, in particolare, quella di sistemare l'impianto frenante. La sistemazione dell'impianto frenante, da parte di Maurizio Costa..... pag. 1004

- 7) L'incontro con Giuseppe Graviano, nella settimana precedente la strage e le direttive per il furto delle targhe. La vigilia della strage (sabato 18 luglio 1992): le due batterie e l'antennino consegnati da Vittorio Tutino a Gaspare Spatuzza; lo spostamento della Fiat 126, nel garage di via Villasevaglios; la consegna dell'automobile a Lorenzo Tinnirello ed a Francesco Tagliavia (in presenza di un terzo estraneo a Cosa nostra). Il furto delle targhe di un'altra Fiat 126, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino, da parte di Spatuzza e Tutino e la successiva consegna delle stesse, a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale. La raccomandazione del capo mandamento di Brancaccio, per l'indomani 19 luglio 1992, di stare 'il più lontano possibile' da Palermo pag. 1035**
- 8) La cronologia di questa fase, anche alla luce degli altri elementi istruttori: in particolare, l'incontro con Giuseppe Graviano, nella settimana precedente alla strage, con le direttive per il furto delle targhe..... pag. 1102**
- 9) Segue: la consegna della Fiat 126 nel garage di via Villasevaglios ... pag. 1121**
- 10) La credibilità soggettiva delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, in relazione al ruolo criminale in Cosa nostra, al percorso di rescissione del vincolo d'appartenenza al sodalizio mafioso ed alle motivazioni della collaborazione, nonché – per la chiamata in correità di Vittorio Tutino – al suo rapporto d'amicizia fraterna con l'imputato..... pag. 1126**
- 11) L'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla strage di via D'Amelio, anche in relazione alle ulteriori risultanze istruttorie..... pag. 1150**

- 12) **Le consulenze tecniche sui reperti meccanici della Fiat 126 di Pietrina Valenti, rinvenuti in via D'Amelio (mozzi posteriori dei freni e disco frizione). Le dichiarazioni di Agostino Trombetta (*de relato* da Maurizio Costa) sulla sistemazione dei freni. Le ulteriori risultanze istruttorie, sui problemi meccanici dell'automobile..... pag. 1154**
- 13) **Il sopralluogo con Gaspare Spatuzza dove questi rubava la Fiat 126, a Brancaccio (via Bartolomeo Sirillo n. 5). L'indicazione, da parte del collaboratore, del punto esatto dove era posteggiata la Fiat 126 di Pietrina Valenti (l'indicazione errata, invece, di Salvatore Candura); le ulteriori risultanze istruttorie sul punto..... pag. 1184**
- 14) **Le modalità di esecuzione del furto della Fiat 126 con la rottura del bloccasterzo e l'impossibilità di rubarla con lo 'spadino'. Le ulteriori risultanze istruttorie sul punto..... pag. 1209**
- 15) **I due sopralluoghi con Gaspare Spatuzza per l'individuazione del garage di Brancaccio (via Gaspare Ciprì n. 19) dove ricoverava la Fiat 126, subito dopo averla rubata..... pag. 1241**
- 16) **Il sopralluogo con Gaspare Spatuzza nel garage di Roccella (via S 81 n. 15), dove Maurizio Costa riparava i freni della Fiat 126..... pag. 1253**
- 17) **L'individuazione ed il sopralluogo nel garage di via Pietro Villasevaglios, dove Spatuzza consegnava la Fiat 126; gli accertamenti sulla riconducibilità del garage a Giovanni Scardamaglia e la figura di quest'ultimo..... pag. 1260**
- 18) **Le conferme della partecipazione di Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, derivanti dalle acquisizioni del processo c.d. Borsellino bis..... pag. 1275**
- 19) **I sopralluoghi ed i riscontri per l'individuazione dei tre luoghi dove**

- Spatuzza e Tutino facevano ingresso abusivo, sabato 18 luglio 1992, per rubare le targhe da apporre sull'autobomba. In particolare, la carrozzeria di via Messina Marine n. 94..... pag. 1299**
- 20) Le dichiarazioni di Fabio Tranchina sulla fase esecutiva della strage di via D'Amelio..... pag. 1324**
- 21) Segue: la credibilità soggettiva di Fabio Tranchina..... pag. 1373**
- 22) I riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza, nei confronti di Vittorio Tutino: le dichiarazioni di Vito Galatolo..... pag. 1408**
- 23) Segue: i riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza contro Vittorio Tutino. Le dichiarazioni di Francesco Raimo..... pag. 1440**
- 24) Segue: i riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza contro Vittorio Tutino. Le dichiarazioni di Tullio Cannella..... pag. 1464**
- 25) L'inattendibilità della versione fornita da Vittorio Tutino: il suo esame dibattimentale ed i confronti con Gaspare Spatuzza e Vito Galatolo pag. 1498**
- 26) Segue: l'inattendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Graviano..... pag. 1509**
- 27) Considerazioni conclusive sulla posizione di Vittorio Tutino..... pag. 1516**

CAPITOLO IX - LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO FRANCESCO ANDRIOTTA

- 1) Breve premessa sulla confessione dell'imputato e sulla linea difensiva della parte..... pag. 1529
- 2) Le false dichiarazioni del 'collaboratore di giustizia' Andriotta Francesco nei precedenti processi per la strage di via D'Amelio..... pag. 1531
- 3) Segue: le diverse valutazioni di attendibilità delle predette dichiarazioni di Andriotta, secondo le varie sentenze dei precedenti processi per la strage di via D'Amelio..... pag. 1541
- 4) Le dichiarazioni dell'imputato Francesco Andriotta in questo procedimento (nel dibattimento e nelle indagini preliminari): la piena ammissione della falsità della propria 'collaborazione' con la giustizia e delle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino. La contestuale affermazione dell'imputato della propria convinzione circa la colpevolezza dei soggetti falsamente accusati..... pag. 1564
- 5) La responsabilità penale dell'imputato per la calunnia continuata ed aggravata, ai danni di Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Cosimo Vernengo, Gaetano Scotto..... pag. 1654
- 6) Il trattamento sanzionatorio..... pag. 1669

CAPITOLO X - LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO VINCENZO SCARANTINO

- 1) Le false dichiarazioni accusatorie rese da Vincenzo Scarantino pag. 1672
- 2) Le conseguenze delle condotte di calunnia: la condanna all'ergastolo

- di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe..... pag. 1735**
- 3) La configurabilità degli estremi della calunnia aggravata nelle condotte dello Scarantino..... pag. 1763**
- 4) La determinazione dello Scarantino al reato ad opera di altri soggetti..... pag. 1769**

CAPITOLO XI - LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO CALOGERO PULCI.

- 1) Premessa: la condanna all'ergastolo di Gaetano Murana nel processo c.d. Borsellino bis. Gli elementi d'accusa a suo carico: la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino, per concorso nella strage, ed il riscontro estrinseco fornito dalle dichiarazioni di Calogero Pulci..... pag. 1797**
- 2) La valutazione delle dichiarazioni rese da Calogero Pulci nel dibattimento del processo c.d. Borsellino bis. La falsità delle stesse, anche alla luce di quanto emerso nel presente procedimento. Il peculiare percorso di collaborazione con la giustizia e la forte oscillazione delle dichiarazioni di Pulci su questi fatti. La natura contraddittoria ed illogica delle dichiarazioni dell'imputato nell'esame dibattimentale. L'elemento soggettivo della calunnia. La sussistenza della contestata aggravante speciale..... pag. 1812**
- 3) Il trattamento sanzionatorio..... pag. 1848**

CAPITOLO XII - LE QUESTIONI CIVILI pag. 1851

DISPOSITIVO pag. 1854

CAPITOLO I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 13 febbraio 2013 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Pulci Calogero, Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco, per rispondere dei reati specificati in rubrica.

Precisamente, Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio venivano accusati di concorso in strage aggravata, dalla commissione in più di cinque persone ed in danno di Pubblici Ufficiali (oltre che dalla commissione durante il tempo in cui Madonia si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo), per agevolare il sodalizio mafioso d'appartenenza (Cosa nostra) e per fini terroristici (con contestazione della recidiva reiterata e specifica, per Madonia).

In particolare, Madonia Salvatore Mario veniva accusato d'aver partecipato alla strage di via Mariano D'Amelio del 19 luglio 1992, in qualità di mandante (capo A), perché, nel suo ruolo di reggente del mandamento mafioso di Resuttana, partecipava (in tesi d'accusa) alle varie riunioni della commissione provinciale palermitana di Cosa nostra, presieduta da Riina Salvatore, e segnatamente a quella tenutasi fra la fine di novembre ed il 13 dicembre 1991, nel corso della quale veniva deliberato un programma stragista che prevedeva anche l'eccidio del dott. Paolo Borsellino; in tal modo, l'imputato acconsentiva alla realizzazione dell'uccisione del predetto Magistrato e dei cinque agenti della Polizia di Stato della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cusina.

Tutino Vittorio veniva accusato d'aver partecipato alla strage del 19 luglio 1992, con il ruolo di esecutore materiale (capo D), per aver rubato (in tesi d'accusa), unitamente al sodale Spatuzza Gaspare, la Fiat 126 (targata PA 790936, di proprietà di D'Aguanno Maria, in uso a Valenti Pietrina), poi utilizzata come autobomba in via D'Amelio, nonché le targhe di un'altra Fiat 126 (appunto, targata 878659, intestata a Sferrazza Anna Maria), custodita nell'officina gestita da Orofino Giuseppe (in via Messina Marine n. 94 di Palermo), da apporre sulla prima autovettura, per dissimularne la presenza sui luoghi della strage ed, ancora, per aver procurato due batterie ed un'antenna, per alimentare e collegare i dispositivi e far brillare l'esplosivo collocato nella predetta autobomba.

Ancora, i due predetti imputati, venivano altresì accusati degli addebiti connessi, di concorso nella devastazione delle automobili e degli immobili (o parti di immobili: strutture murarie, infissi, etc...), ubicati in via Mariano D'Amelio e nelle strade prospicienti (rispettivamente, capi B ed E), per effetto dell'esplosione della predetta autobomba, con le aggravanti della commissione in più di cinque persone, del fine di eseguire il predetto delitto di strage e di agevolare l'attività di Cosa nostra, oltre che per fini terroristici (Madonia, come detto, anche per aver agito nel tempo in cui si sottraeva ad un provvedimento restrittivo e con contestazione della recidiva reiterata e specifica).

Infine, Madonia e Tutino venivano chiamati a rispondere anche di concorso nella fabbricazione, nel porto e nella detenzione dell'esplosivo utilizzato per la strage (rispettivamente, capi C ed F), sempre con le aggravanti della commissione in più di cinque persone, per agevolare l'attività del sodalizio mafioso e per fini terroristici (Madonia, anche per aver agito nel tempo in cui si sottraeva ad un provvedimento

restrittivo e con contestazione della recidiva reiterata e specifica).

Inoltre, passando agli addebiti relativi alle false dichiarazioni accusatorie (in tesi d'accusa), rese nell'ambito dei precedenti processi per questa strage, Pulci Calogero veniva chiamato a rispondere (con la contestazione della recidiva reiterata ed infra quinquennale) del delitto di calunnia, aggravata dalla condanna all'ergastolo irrogata a Murana Gaetano, nel giudizio d'appello del processo c.d. "Borsellino bis" (capo G), per aver dichiarato, nel corso del proprio esame dibattimentale del 7 marzo 2001, che il predetto Murana gli aveva confidato, in occasione di un colloquio al carcere di Caltanissetta ed in riferimento alla strage di via D'Amelio, "il lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna", così incolpandolo falsamente, pur sapendolo innocente, del concorso nella predetta strage.

Infine, Scarantino Vincenzo ed Andriotta Francesco, venivano anch'essi accusati (con contestazione, ad entrambi, della recidiva reiterata ed infra quinquennale) di calunnia aggravata e continuata (rispettivamente, capi H ed I), perché, con una pluralità di dichiarazioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei precedenti procedimenti per la strage di via D'Amelio, incolpavano falsamente, pur sapendoli innocenti, una pluralità di soggetti, poi condannati per concorso nell'eccidio del 19 luglio 1992.

In particolare, come meglio riportato in rubrica (capo H), Scarantino accusava falsamente (in tesi d'accusa), Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, tutti poi condannati all'ergastolo, di aver partecipato, a vario titolo, alle fasi preparatorie ed esecutive dell'attentato di via D'Amelio; fatti contestati come commessi a Pianosa

(Livorno), a Caltanissetta, in luogo imprecisato ed, ancora, a Torino ed a Roma, nell'arco temporale fra il 24 giugno 1994 e l'8 marzo 1997.

Andriotta Francesco, invece, come meglio descritto in rubrica (capo I), riportando agli inquirenti ed all'autorità giudiziaria delle false confidenze carcerarie di Scarantino, asseritamente ricevute nel carcere di Busto Arsizio, accusava falsamente quest'ultimo, poi condannato alla pena di diciotto anni di reclusione, oltre a Profeta Salvatore, Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo, condannati invece alla pena dell'ergastolo, d'aver partecipato, a vario titolo, all'organizzazione ed all'esecuzione della strage del 19 luglio 1992 in via D'Amelio; fatti commessi (in tesi d'accusa) a Paliano (Frosinone), a Roma ed a Torino, nel periodo compreso fra il 26 gennaio 1995 ed il 16 ottobre 1997.

Il processo, preceduto dall'incidente probatorio tenutosi nei giorni 5, 6, 7, 8 giugno 2012, innanzi al Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, con l'escussione degli imputati di reato connesso Antonino Giuffrè, Giovanni Brusca, Tullio Cannella e Gaspare Spatuzza, veniva celebrato, nei confronti dei cinque imputati, con il rito ordinario e pubblico dibattimento, protrattosi per quattro anni di udienze, con l'audizione di centinaia di testimoni e dichiaranti, l'acquisizione di un'imponente mole di documenti, atti e sentenze.

Alla prima udienza pubblica del 22 marzo 2013, dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione d'apertura del dibattimento, le parti processuali avanzavano le rispettive richieste e deduzioni istruttorie: la Corte d'Assise ammetteva tutte le prove, ivi compresi gli esami dibattimentali dei predetti soggetti già escussi in incidente probatorio (anche al fine di poterne valutare, approfonditamente, la credibilità ed attendibilità, oltre che per assicurare il pieno contraddittorio nella formazione delle

relative prove dichiarative, rispetto alle parti civili che non partecipavano alla fase incidentale), con eccezione della deposizione dell'Onorevole Giorgio Napolitano, non ammessa nella parte relativa alle “eventuali confidenze riferitegli dall'Avv. Nicola Mancino nel corso delle plurime conversazioni telefoniche intercorse tra i due ed intercettate dalla Procura della Repubblica di Palermo”¹.

L'istruttoria veniva poi avviata alla successiva udienza dell'8 aprile 2013, con la testimonianza del superstite della strage, Antonio Vullo e quelle di Pietro Pipitone, Mario Ravidà, Francesco Arena, Anna Autizi, Salvatore Argento e Francesco Graziano (quest'ultimo, escusso come testimone assistito *ex art.* 197-bis c.p.p.) e proseguiva l'indomani 9 aprile 2013, con le deposizioni di Cecilia Fiore e Marta Fiore, l'audizione dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, Michele Minnini e Stefano Romano, l'acquisizione del loro elaborato tecnico, relativo alle immagini ed alle riprese televisive (di emittenti pubbliche e private), sullo scenario della strage (ed, in particolare, sulla presenza del blocco motore della Fiat 126 in via Mariano D'Amelio), le testimonianze di Giacoma Garbo e Francesco Blanco, l'acquisizione concordata dei verbali di sommarie informazioni testimoniali di Antonio Genovese e Concetta Bontade (con revoca della loro audizione orale) e l'acquisizione delle sentenze irrevocabili rese nell'ambito dei precedenti processi, per questi fatti (c.d. “Borsellino uno”, “Borsellino bis” e “Borsellino ter”).

Alla successiva udienza del 22 aprile 2013, dopo che le altre parti processuali interloquivano sulla questione di legittimità costituzionale relativa alle limitazioni dei

¹ Si rinvia alla predetta ordinanza del 22.3.2013. La deposizione del predetto teste sulle ulteriori circostanze indicate nella lista della parte civile Salvatore Borsellino, veniva poi revocata dalla Corte, sentite le parti, con ordinanza del 20 novembre 2015, per la ritenuta superfluità della prova, alla luce delle residue deposizioni *medio tempore* assunte, sul contesto politico ed istituzionale nel quale maturavano i fatti, oggetto del presente processo (cfr. ordinanza nel verbale dell'udienza citata, 20.11.2015, pagg. 13 ss.).

colloqui fra i detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis O.P. ed i propri difensori, già sollevata dalla difesa dell'imputato Madonia, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. (con la Corte che si riservava di provvedere con separata ordinanza), l'istruttoria proseguiva con l'esame del teste Ferdinando Buceti.

All'udienza del 23 aprile 2013, venivano escussi il dott. Vittorio Teresi, Maria Teresa Balbo, Lorenzo Baldo, Sebastiana Cardinale e Giuseppe Lentini (per questi ultimi due testi, con l'acquisizione concordata anche dei relativi verbali di sommarie informazioni testimoniali); inoltre, venivano acquisiti, con il consenso delle parti processuali, le dichiarazioni predibattimentali di Giuseppe Camarda e Mauro Bartolotta (con revoca delle relative prove orali).

Alla successiva udienza del 29 aprile 2013, deponavano Rita Borsellino, Renato Fiore e Felice Cavallaro (con l'acquisizione di alcuni articoli delle testate 'Il Corriere della Sera' e Live Sicilia', a firma di quest'ultimo, nonché un estratto del 'Libro dei Giusti', a firma del medesimo).

Il 30 aprile 2013 era la volta dei testi Rosario Farinella, Giovanni Adinolfi, Marco Minicucci (con anche l'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali rese da quest'ultimo) e Giovanni Farina, mentre il 6 maggio 2013 veniva sentito Carmelo Canale.

All'udienza del 9 maggio 2013, venivano assunte le deposizioni dei testimoni Alessandro Collura, Luciano Abbonato, Gianfranco Calà, oltre all'esame dell'imputato di reato connesso Pietro Giuda; inoltre, venivano acquisiti (altri) articoli di stampa (anche a firma di Felice Cavallaro), sulla vicenda relativa alla scomparsa dell'agenda rossa del dott. Paolo Borsellino e la sentenza irrevocabile sull'omicidio del dott. Rosario Livatino.

Il 14 maggio 2013, era la volta dei testi Giovanni Arcangioli e Giuseppe Ayala (il cui esame veniva, poi, completato ad una successiva udienza); inoltre, veniva ammessa (su richiesta *ex art.* 195 c.p.p. della parte civile Salvatore Borsellino), la deposizione di Natalia Jung².

Il 20 maggio 2013, venivano esaminati il dott. Diego Cavaliero e Francesco Paolo Maggi. L'indomani, 21 maggio 2013, dichiarata l'irrilevanza e la manifesta infondatezza³ della predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis O.P.⁴, l'istruttoria proseguiva con le deposizioni di Giuseppe Ayala e Giovanni Citarda (e l'acquisizione dell'intervista di e alla testata 'L'Unità' del 10 luglio 1989, sulla matrice dell'attentato all'Addura).

Seguiva, poi, la trasferta giudiziaria di Roma, concretatasi nella celebrazione delle udienze dei giorni 11, 12, 13, 14 giugno 2013, con le audizioni degli imputati di reato connesso Gaspare Spatuzza, Fabio Tranchina, Giovanni Brusca ed Antonino Giuffrè e l'acquisizione concordata delle dichiarazioni predibattimentali rese dai predetti collaboratori di giustizia, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero (ad eccezione di quelle di Giovanni Brusca e del colloquio investigativo reso da Spatuzza il 26.6.1998⁵).

² Poi espletata all'udienza del 19 ottobre 2015.

³ Peraltro, l'ordinanza della Corte d'Assise, richiamata nel testo, veniva poi smentita, di lì a poco, quanto al profilo della fondatezza della questione di legittimità costituzionale, dalla sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale n° 143 del 2013, con cui la Consulta dichiarava – appunto – l'illegittimità, per violazione dell'art. 24 Cost. (restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3 e 111, terzo comma, Cost.), dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lett. b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94), “nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del comma 2 del medesimo art. 41-bis, in particolare prevedendo che detti detenuti possono avere con i difensori, <<fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari>> (pari, rispettivamente, a dieci minuti e a un'ora)”.

⁴ Si rinvia all'ordinanza 21.5.2013.

⁵ Peraltro, detto colloquio investigativo veniva poi acquisito, su accordo delle parti (anche se con prospettazioni diverse,

All'udienza del 27 giugno 2013, deponeva poi il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Claudio Canavese, e la Corte acquisiva il relativo elaborato scritto (relativo all'analisi dei reperti meccanici dei freni posteriori, rinvenuti in via Mariano D'Amelio).

Il 2 luglio 2013, deponevano poi Pietrina Valenti, Roberto Valenti, Luciano Valenti e Francesco Spatuzza; inoltre, venivano acquisite, con il consenso delle parti, le sommarie informazioni testimoniali rese da quest'ultimo, nonché quelle rese da Edoardo Berretta (con rinuncia delle parti alla sua escussione orale).

All'udienza del 4 luglio 2013, deponevano Andrea Grassi, Rosaria Bronzolino, Carmelo Guagenti (con l'acquisizione concordata delle sommarie informazioni testimoniali) e Raffaella Accetta.

Il 18 luglio 2013 venivano assunte le deposizioni di Giovanni Stagliano e del consulente tecnico del Pubblico Ministero, Massimo Cima, con l'acquisizione dell'elaborato scritto di quest'ultimo (relativo all'analisi dei reperti meccanici, rinvenuti in via Mariano D'Amelio, relativi alla frizione); inoltre, venivano acquisiti, con l'accordo delle parti processuali, i verbali d'interrogatorio resi dai collaboratori di giustizia Giuseppe Ferone, Angelo Mascali e Franco Tibaldi, nonché i confronti fra i medesimi, con rinuncia delle parti all'escussione orale degli ultimi due e la breve deposizione del primo, contestualmente espletata.

All'udienza del 24 settembre 2013, venivano acquisite, con il consenso delle parti processuali, le sommarie informazioni testimoniali di Salvatore Leone, Claudio Puccio, Antonietta Maria Scicolone, Dario Di Falco e Giovanni Valdina (con rinuncia alla loro escussione orale); inoltre, venivano assunte le deposizioni di Vincenzo

per la sua valenza intrinseca) all'udienza dibattimentale del 7.11.2016.

Guidotto, Maurizio Dianese e quelle dei tre consulenti tecnici del Pubblico Ministero, Damiano Ricci, Gianni Giulio Vadalà, Paolo Zacchei, con l'acquisizione del loro elaborato scritto (relativo alla ricerca d'eventuali tracce d'esplosivo nelle autorimesse di via Gaspare Ciprì e via Villasevaglios, di Palermo).

Alla successiva udienza del 27 settembre 2013, venivano esaminati i testi Fabrizio Mattei, Michele Ribaudò, Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Ganci e Giampiero Valenti; inoltre, venivano acquisiti (consensualmente) i verbali degli esami resi da alcuni dei medesimi testi, nei precedenti processi per questa strage ed, ancora, i verbali d'interrogatorio inerenti la 'collaborazione' di Vincenzo Scarantino con delle annotazioni manoscritte (in 'originale') ed, ancora, il provvedimento (19.5.1995) di deposito dei verbali d'interrogatorio resi da Vincenzo Scarantino, il DVD con l'intervista di quest'ultimo del 26 luglio 1995 ad Angelo Mangano, per la testata 'Studio Aperto', nonché tre articoli di giornale sulla medesima ritrattazione del 'collaboratore'; infine, la Corte disponeva (invano) l'acquisizione della documentazione relativa ad eventuali provvedimenti di sequestro del servizio televisivo appena menzionato, emessi nei precedenti procedimenti.

All'udienza del 3 ottobre 2013, deponeva Gioacchino Genchi e venivano acquisite le due consulenze tecniche (dattiloscopiche) a firma di Gaetano Rocuzzo, relative al reperto papillare sulla Fiat 126 ricoverata nell'officina gestita da Giuseppe Orofino, con rinuncia all'esame orale del predetto consulente del Pubblico Ministero.

L'udienza successiva del 10 ottobre 2013, era integralmente impiegata per l'esame (da parte del P.M.) dell'imputato di reato connesso Salvatore Candura, poi completato (con l'esame delle parti civili; il controesame delle difese degli imputati ed il riesame del P.M.) all'udienza del 22 ottobre 2013, allorquando venivano anche

acquisiti, con l'accordo delle parti processuali, tutti i verbali d'interrogatorio e di sopralluogo con il predetto dichiarante.

All'udienza dell'11 ottobre 2013, venivano assunte le deposizioni di Antonio Eliseo e Paolo Volpini.

Il 24 ottobre 2013 era la volta del teste Vincenzo Pipino, con anche l'acquisizione concordata delle trascrizioni delle sue conversazioni carcerarie con Vincenzo Scarantino, captate in ambientale presso la comune cella della casa circondariale di Venezia, mentre all'udienza successiva, tenuta il 29 ottobre 2013, venivano assunte le deposizioni di Michele D'Avico, Maurizio Giarrusso, Rosalia Pirrello, Vincenzo La Mendola (con l'acquisizione concordata anche delle sommarie informazioni testimoniali rese da quest'ultimo) e Salvatore Coppolino.

All'udienza del 5 novembre 2013, venivano acquisiti, con l'accordo delle parti processuali, le sommarie informazioni testimoniali di Luigi Catuogno, Pietro Murgia e Don Giovanni Neri (oltre ai verbali delle deposizioni resi dagli ultimi due, nei precedenti dibattimenti dei processi c.d. "Borsellino uno" e "Borsellino bis"), con rinuncia all'esame orale del solo Pietro Murgia.

Il 19 novembre 2013, aveva luogo l'esame di Don Giovanni Neri, Luigi Catuogno, Luca Burriesci, con l'acquisizione concordata anche delle sommarie informazioni testimoniali rese da quest'ultimo, oltre a quelle rese dal Pref. Pietro Verga.

All'udienza del 21 novembre 2013, deponevano i testi Luigi De Sena, Vincenzo Biagio Paradiso e Francesco Marchese; di quest'ultimo (esaminato a porte chiuse *ex art. 472, 1° comma, c.p.p.*) venivano anche acquisite, consensualmente, le sommarie informazioni testimoniali.

Alla successiva udienza del 26 novembre 2013, Vincenzo Ricciardi e Mario Bò (all'epoca, indagati per reato connesso), s'avvalevano entrambi della facoltà di non rispondere *ex art. 210 c.p.p.*: sull'accordo delle parti processuali, venivano acquisiti i verbali delle loro testimonianze, rese nel dibattimento del processo c.d. "Borsellino uno", nonché le rispettive sommarie informazioni testimoniali ed i confronti espletati nella fase delle indagini preliminari di questo procedimento.

Diversa era la scelta di Salvatore La Barbera (nella stessa posizione processuale dei predetti funzionari e colleghi della Polizia di Stato), che non s'avvaleva della facoltà *ex art. 210 c.p.p.* e veniva, pertanto, esaminato all'udienza del 3 dicembre 2013 (le parti processuali, comunque, acconsentivano all'acquisizione della sua testimonianza, resa nel dibattimento del c.d. processo "Borsellino uno", nonché a quella delle sue sommarie informazioni testimoniali, rese nelle indagini preliminari di questo procedimento); inoltre, alla medesima udienza venivano escussi anche Leonardo La Vigna (con acquisizione concordata anche delle sue sommarie informazioni testimoniali) e Fiorella Sprio (con acquisizione consensuale delle sue dichiarazioni predibattimentali).

Il 20 dicembre 2013, rigettata la richiesta preliminare della difesa di Madonia e Tutino, di escludere le prove orali con i dott.ri Paolo Giordano e Carmelo Petralia (*ex art. 197, 1° comma, lett. d c.p.p.*), venivano esaminati questi testimoni.

Il 21 gennaio 2014 era la volta dei dott.ri Ilda Boccassini e Roberto Saieva; inoltre, venivano acquisite le note a firma dei predetti testi (10 e 12 ottobre 1994), sui profili critici della collaborazione di Vincenzo Scarantino ed, ancora, sull'accordo delle parti processuali, le sommarie informazioni testimoniali rese da Ilda Boccassini, la nota (19 maggio 1993) a firma di Arnaldo La Barbera, sulla cessazione della

collaborazione investigativa con Gioacchino Genchi e la nota (25 maggio 1993) dei Pubblici Ministeri Boccassini e Cardella, sul medesimo tema.

Alla successiva udienza del 28 gennaio 2014, venivano assunte le deposizioni dei dott.ri Gioacchino Natoli (con l'acquisizione concordata delle sommarie informazioni testimoniali), Vittorio Aliquò (con l'acquisizione concordata delle sue dichiarazioni rese nelle indagini preliminari e della sua testimonianza nel dibattimento del processo "Borsellino ter" ed, ancora, della nota del Ministero della Giustizia del 27/28 ottobre 1993, mostrata al teste nel corso del suo esame, sui quattrocento detenuti circa, in scadenza d'applicazione del 'carcere duro' al 1° novembre 1993), Ignazio De Francisci (con l'acquisizione concordata delle sommarie informazioni testimoniali) e Giuseppe Fici; inoltre, veniva esaminato anche il teste Vincenzo Scotti (con l'acquisizione concordata delle sue sommarie informazioni testimoniali).

All'udienza del 4 febbraio 2014, veniva escussa Fernanda Contri (con l'acquisizione concordata delle sue sommarie informazioni testimoniali e dei relativi allegati); invece, il Gen. Mario Mori ed il Col. Giuseppe De Donno (assistiti dal difensore di fiducia), si avvalevano entrambi della facoltà di non rispondere *ex art.* 210 c.p.p. (sulla base della concorde prospettazione delle parti, in merito alla loro posizione processuale, per le vicende giudiziarie pendenti, nei loro confronti, presso l'autorità giudiziaria palermitana): le parti concordavano l'acquisizione agli atti del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali rese dai due ufficiali dei Carabinieri.

All'udienza dell'11 febbraio 2014, deponevano il dott. Guido Lo Forte ed il teste assistito Massimo Ciancimino: quest'ultimo (appunto, assistito dal legale di

fiducia) si avvaleva della garanzia di cui all'art. 197-bis, 4° comma, c.p.p., per pressoché tutte le domande rivoltegli; le parti processuali acconsentivano all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali e dei relativi allegati, nonché dei documenti mostrati al teste assistito, durante il suo esame.

L'11 marzo 2014 venivano, poi, esaminati i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, Sara Falconi, Marco Pagano, Maria Vincenza Caria e Pietro Angeloni, con l'acquisizione del loro elaborato scritto grafonomico (sui documenti consegnati dal predetto Massimo Ciancimino all'autorità giudiziaria palermitana).

Il 1° aprile 2014, deponevano Liliana Ferraro e Claudio Martelli, con l'acquisizione concordata anche delle relative sommarie informazioni testimoniali e del loro confronto, espletato nella fase delle indagini preliminari; inoltre, veniva espletata anche la deposizione del dott. Antonio Ingroia.

L'8 aprile 2014, deponeva Giovanni Ciancimino, mentre Lorenzo Narracci (esaminato a porte chiuse *ex art. 472, 1° comma, c.p.p.*), s'avvaleva della facoltà di non rispondere *ex art. 210 c.p.p.*

Il 22 aprile 2014 deponevano, poi, Giuliano Amato e Pino Arlacchi, con l'acquisizione concordata delle sommarie informazioni testimoniali rese da entrambi (nonché degli articoli di stampa relativi alla presentazione del libro del secondo, 'Uomini del disonore').

Il 29 aprile era la volta dei testi Virginio Rognoni e Pietro Folena (veniva anche acquisita una fotocopia dell'agenda del Gen. Mario Mori, citata nel corso dell'esame testimoniale), mentre Nicola Mancino s'avvaleva della facoltà di non rispondere, *ex art. 210 c.p.p.* (attesa la pendenza, anche nei suoi confronti, della vicenda giudiziaria relativa al procedimento n. 11719/12 R.G.N.R.DDA – n. 1/13

R.G.C.Ass., presso l'autorità giudiziaria palermitana): le parti processuali acconsentivano all'acquisizione delle sue sommarie informazioni testimoniali, nonché del suo confronto con Claudio Martelli ed, ancora, del verbale della sua audizione in Commissione parlamentare Antimafia.

All'udienza del 20 maggio 2014 deponavano i dott.ri Alessandra Camassa, Massimo Russo ed Eduardo Fazzioli (venivano anche acquisite, con l'accordo delle parti, le relative sommarie informazioni testimoniali, nonché una relazione di servizio di Massimo Russo).

Seguiva, poi, la trasferta giudiziaria di Roma, del 26-29 maggio 2014: il 26 maggio 2014 avevano luogo le audizioni degli imputati di reato connesso Gaspare Mutolo, Agostino Trombetta e Pietro Romeo (con l'acquisizione concordata delle relative dichiarazioni predibattimentali, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero); il 27 maggio 2014, venivano escussi gli imputati di reato connesso Giovan Battista Ferrante, Vincenzo Sinacori, Giovanni Drago e Salvatore Grigoli (con anche l'acquisizione concordata delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero). Ancora, il 28 maggio 2014 venivano escussi Mario Santo Di Matteo (con l'acquisizione concordata delle relative dichiarazioni predibattimentali, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, oltre che della trascrizione del colloquio, captato in ambientale presso i locali della DIA, fra il medesimo e la moglie Franca Castellese, il 14 dicembre 1993), Leonardo Messina ed Angelo Fontana (con l'acquisizione concordata dei relativi verbali d'interrogatorio, contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero); infine, il 29 maggio 2014 venivano esaminati Ciro Vara (all'esito, veniva richiesta, dalla difesa di Madonia ed ammessa dalla Corte, *ex art. 195 c.p.p.*,

l'audizione di Giuseppe Madonia, inteso 'Piddu'⁶), Filippo Mavagna (con l'acquisizione concordata del verbale dibattimentale relativo alle sue dichiarazioni nel dibattimento c.d. "Capaci uno"), Giuseppe Grazioso (con l'acquisizione concordata dei relativi verbali, contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero).

All'udienza del 17 giugno 2014 deponeva Paolo Falco (con l'acquisizione concordata delle sue sommarie informazioni testimoniali, oltre che degli appunti scritti, menzionati nel corso del suo esame, a firma di Nicolò Amato e Adalberto Capriotti).

Il 30 giugno 2014 deponevano i testi Gaetano Gifuni, Franco Ionta (con anche l'acquisizione concordata delle sue sommarie informazioni testimoniali) e Raul Passaretti (con anche l'acquisizione concordata delle sue sommarie informazioni testimoniali e dell'allegata sua intervista del 23.11.2008 a Mario Santo Di Matteo).

All'udienza dell'11 luglio 2014, dopo la richiesta del Pubblico Ministero di sospendere i termini di fase delle misure cautelari applicate agli imputati Madonia e Tutino, con la Corte che provvedeva, in conformità alla richiesta (*ex art. 304, 2° comma c.p.p.*), con ordinanza (emessa il 14 luglio 2014), deponevano Andrea Calabria e Nicola Cristella; inoltre, sull'accordo delle parti processuali, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni predibattimentali dei collaboratori di giustizia Andrea Bonaccorso e Rosario Naima (con rinuncia alla loro escussione orale).

Il 14 luglio 2014 deponeva il dott. Fausto Cardella e venivano acquisiti la nota (25 maggio 1993) a firma del medesimo e della dott.ssa Ilda Boccassini (con l'allegata nota del 19 maggio 1993, a firma di Arnaldo La Barbera), sulla cessazione della collaborazione investigativa di Gioacchino Genchi ed il verbale (5 novembre

⁶ L'esame veniva, poi, espletato all'udienza del 15 gennaio 2016.

1992) di apertura della borsa del dott. Paolo Bosellino, a firma del medesimo dott. Cardella; inoltre, venivano acquisite le sommarie informazioni testimoniali di Andrea Ruggeri (con revoca della sua deposizione orale).

All'udienza del 25 settembre 2014, dato atto della decadenza, per sopravvenuti limiti d'età, di un giudice popolare (Diego Bellini), con il subentro del primo dei giudici supplenti (Rita Di Maria), venivano esaminati gli imputati di reato connesso Gioacchino Schembri (con l'acquisizione concordata del relativo verbale d'interrogatorio, contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero), Francesco Paolo Anzelmo (prova addotta dalla difesa dell'imputato Madonia, espletata con il consenso delle parti processuali, rispetto all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove; inoltre, le parti acconsentivano anche all'acquisizione del verbale delle dichiarazioni dibattimentali rese dal predetto collaboratore di giustizia nel processo c.d. "Borsellino bis"), Francesco Geraci (con l'acquisizione concordata delle sue dichiarazioni dibattimentali rese nel processo c.d. "Borsellino bis") e Francesco La Marca (con l'acquisizione concordata delle sue dichiarazioni predibattimentali, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero).

All'udienza del 7 ottobre 2014, revocata l'ordinanza precedente sulla posizione processuale del Gen. Mario Mori e del Cap. Giuseppe De Donno, ritenuti (sulla base delle sopravvenute allegazioni della parte civile Salvatore Borsellino) testi assistiti *ex art. 197-bis c.p.p.* (e non imputati di reato connesso *ex art. 210, 6° comma, c.p.p.*), la Corte disponeva un nuovo esame dibattimentale dei predetti ufficiali⁷; venivano, poi, esaminati i collaboratori di giustizia Antonio Calvaruso (con anche l'acquisizione concordata delle sue dichiarazioni dibattimentali rese nel procedimento innanzi alla

⁷ L'esame di entrambi veniva, poi, espletato all'udienza del 22 dicembre 2014.

Corte d'Assise di Firenze, nel procedimento a carico di Leoluca Bagarella + 25), Giovanni Ciaramitaro (con anche l'acquisizione concordata delle sue dichiarazioni predibattimentali) ed Antonio Galliano (con l'acquisizione concordata delle dichiarazioni predibattimentali e di quelle rese nel processo c.d. "Borsellino bis").

Il 16 ottobre 2014, venivano esaminati i collaboratori di giustizia Baldassarre Di Maggio e Francesco Onorato (con l'acquisizione concordata dei rispettivi verbali, contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero), oltre a Gioacchino La Barbera; inoltre, venivano acquisite le dichiarazioni rese da Salvatore Cucuzza (per irripetibilità delle stesse, atteso il sopravvenuto decesso del dichiarante). La Corte disponeva anche, su richiesta delle parti, l'acquisizione (a cura della Cancelleria) di informazioni sulle date degli arresti dell'imputato Salvatore Mario Madonia, del fratello Antonio e del padre Francesco, oltre che sulle forze dell'ordine procedenti alle catture (e, ancora, l'acquisizione di informazioni e, eventualmente, delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di Palermo, sugli omicidi di Matteo Zanca e Matteo Corona).

All'udienza successiva del 23 ottobre 2014, venivano esaminati i testi Marina Busetto, Bruno Contrada (quest'ultimo, in qualità di teste assistito *ex art. 197-bis c.p.p.*, con anche l'acquisizione concordata del suo verbale d'interrogatorio, contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero) ed i collaboratori di giustizia Pasquale Di Filippo ed Emanuele Di Filippo (con anche l'acquisizione concordata dei verbali delle loro dichiarazioni, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero).

Seguiva la trasferta giudiziaria di Roma del 10/11 novembre 2014, con l'acquisizione concordata delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi e dal Prof. Giovanni Conso, nonché di

quelle rese da quest'ultimo teste in altro un dibattimento (innanzi alla Corte d'Assise di Firenze: il menzionato procedimento a carico di Leoluca Bagaraella + 25) ed in audizione alla Commissione parlamentare Antimafia (pure contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero); inoltre, deponevano i testi Adalberto Capriotti, Luciano Violante e Nicolò Amato (con anche l'acquisizione concordata dei verbali delle loro dichiarazioni predibattimentali e delle audizioni alla Commissione parlamentare Antimafia, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, oltre che dei documenti citati nel corso dell'esame orale di Nicolò Amato).

Il 15 dicembre 2014, venivano esaminati, come testimoni assistiti, Carlo Greco e Pietro Aglieri (appunto, assistiti dai rispettivi difensori, *ex art. 197-bis c.p.p.*); inoltre, venivano anche acquisite, sull'accordo delle parti, le loro dichiarazioni predibattimentali, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Il 22 dicembre 2014, venivano escussi come testimoni assistiti (sulla base della sopra citata ordinanza), il Gen. Mario Mori ed il Cap. Giuseppe De Donno; inoltre, venivano acquisite, con l'accordo delle parti, le loro precedenti dichiarazioni, contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero. Alla medesima udienza, venivano anche acquisite, con l'accordo delle parti processuali e la rinuncia all'escussione orale, le sommarie informazioni testimoniali di tutti i residenti in via Bartolomeo Sirillo (luogo della sottrazione della Fiat 126 in uso a Pietrina Valenti) ed in via Mariano D'Amelio (luogo della strage), nonché delle persone informate della disponibilità di una Fiat 126 da parte di Pietrina Valenti e della sua conoscenza con Salvatore Candura ed, ancora, delle persone informate in merito alla disponibilità di un garage in via Gaspare Cipri a Palermo (Pietro D'Angelo, Davì Rosario, Francesco Paolo Capozza e Maria Carmela Costantino).

Il 13 gennaio 2015, veniva escusso Stefano Lo Verso (ed acquisita una nota dei Carabinieri di Spoleto relativa alla sua codetenzione con Cosimo Vernengo); Maurizio Costa, invece, s'avvaleva della facoltà di non rispondere, *ex art. 210 c.p.p.*

Alla successiva udienza del 27 gennaio 2015, il Pubblico Ministero dava atto dell'attività d'indagine integrativa, depositata nel proprio fascicolo (a disposizione delle altre parti processuali) e chiedeva, come prove sopravvenute (*ex art. 493, 2° comma, c.p.p.*), gli esami dei collaboratori di giustizia Vito Galatolo, Marco Marino e Francesco Raimo, oltre a quella degli ufficiali di polizia giudiziaria che espletavano le indagini a riscontro delle loro dichiarazioni (Gianfranco Ardizzone, Rosario Merenda, Salvatore Bonferrato): la Corte, sentite le altre parti, concedeva – come richiesto da taluna delle stesse – un termine a difesa, per l'esame delle predette emergenze sopravvenute e revocava, per superfluità, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, alcuni testimoni della relativa lista (quelli *subb* 130, 140, 147, 215, 216, 217, 218); ancora, su richiesta del P.M. e con il consenso delle altre parti processuali, veniva revocata la prova orale con Giuseppe Davì, con l'acquisizione delle sue sommarie informazioni testimoniali.

All'udienza del 5 febbraio 2015, venivano escussi Giuseppe Garofalo, Francesco Paolo Agliuzza (con l'assistenza del difensore *ex art. 197 bis c.p.p.*) e Cosimo Corrao (inoltre, con l'accordo delle parti, venivano acquisite le sommarie informazioni testimoniali rese dal primo e le deposizioni rese dagli altri due, nel processo c.d. "Borsellino uno").

All'udienza successiva dell'11 febbraio 2015 venivano ammesse (*ex art. 493, 2° comma, c.p.p.*), le prove sopravvenute richieste dal P.M., con gli esami dei collaboratori di giustizia Vito Galatolo, Marco Marino e Francesco Raimo, oltre a

quella degli ufficiali di polizia giudiziaria che espletavano le indagini a riscontro delle loro dichiarazioni.

All'udienza del 19 febbraio 2015, aveva poi luogo l'esame del collaboratore di giustizia Vito Galatolo e venivano ammesse, su richiesta della difesa di Tutino, a prova contraria rispetto alle sue dichiarazioni, gli esami di due testi di polizia giudiziaria (Rosario Merenda e Salvatore Bonferrato: peraltro – come detto – i due testi appena menzionati venivano già ammessi, come prove 'a carico', su richiesta del P.M.).

Il 26 marzo 2015 venivano, poi, escussi Francesco Raimo e Marco Marino (con anche l'acquisizione concordata del verbale d'interrogatorio reso da quest'ultimo al P.M., nelle indagini integrative). Gli esami incrociati dei due collaboratori venivano, poi, completati il 2 aprile 2015 (allorquando veniva concordata anche l'acquisizione del verbale d'interrogatorio reso al P.M., da Marino Marco, nelle predette indagini integrative, nonché del verbale illustrativo della collaborazione di Francesco Raimo ed, ancora, quella di alcuni articoli di testate nazionali, sulla diffusione, già ad ottobre 2008, della notizia della sopravvenuta collaborazione di Gaspare Spatuzza; inoltre, su richiesta della difesa dell'imputato Tutino, la Corte disponeva l'acquisizione di informazioni relativa ai giornali, locali e nazionali, cui avevano accesso, nel periodo della codetenzione al carcere di Novara, Francesco Raimo ed i compagni di socialità).

Alla successiva udienza del 20 aprile 2015, venivano acquisiti, su concorde richiesta delle parti, tutti gli atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, notificati, in carcere a Novara, all'imputato Vittorio Tutino.

L'istruttoria proseguiva, poi, come statuito nella precedente ordinanza emessa

dalla Corte il 2 aprile 2015⁸, alle successive udienze del 13 e 14 maggio 2015, con l'esame (richiesto anche dal P.M.) dell'imputato Francesco Andriotta (con l'acquisizione concordata anche dei suoi verbali d'interrogatorio, resi nelle fase delle indagini preliminari, oltre che dei suoi confronti con Franco Tibaldi, Giuseppe Ferone e con i funzionari della Polizia di Stato, Salvatore La Barbera, Mario Bò e Vincenzo Ricciardi; inoltre, veniva disposta l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, nei procedimenti c.d. "Borsellino uno" e "Borsellino bis", trattandosi di corpo del reato di calunnia aggravata, ascritto al prevenuto).

L'esame dell'imputato Vincenzo Scarantino (anch'esso richiesto pure dal P.M.⁹) veniva espletato alle successive udienze del 27/28 maggio e 4 giugno 2015 (con anche l'acquisizione¹⁰, come corpo del reato di calunnia aggravata, ascritto al prevenuto, dei verbali delle sue precedenti dichiarazioni, rese in interrogatorio e nei dibattimenti dei precedenti processi per questi fatti, menzionati nel capo H; inoltre, venivano acquisiti agli atti del dibattimento, i verbali d'interrogatorio e di confronto con l'imputato, espletati nelle indagini preliminari di questo procedimento, c.d. Borsellino quater¹¹).

L'esame dell'imputato Calogero Pulci aveva luogo alla successiva udienza del

⁸ In sintesi, in difetto di un diverso accordo fra tutte le parti processuali, la Corte disponeva (anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia), revocando la precedente ordinanza dell'11 febbraio 2015, che l'esame degli imputati Scarantino ed Andriotta, richiesto anche dal P.M. (e, dunque, da considerare prova a carico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 496 c.p.p. e 150 disp. att. c.p.p.), avesse luogo (come, appunto, richiesto dalla pubblica accusa) prima dell'espletamento delle prove addotte dalle parti private.

⁹ Si veda la precedente nota, sull'ordinanza 2 aprile 2015, in relazione all'ordine di assunzione delle prove richieste dalle parti.

¹⁰ Oltre che di alcuni provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, richiesti dall'Avv. Andrea Orlando, a riscontro delle dichiarazioni di Francesco Andriotta, rese nel corso del proprio esame dibattimentale del 13/14 maggio 2015.

¹¹ Detti verbali, tuttavia, sono utilizzabili, ai fini di prova, soltanto nei confronti dei tre imputati di calunnia aggravata (Scarantino, Andriotta e Pulci), i cui difensori acconsentivano, appunto, alla relativa acquisizione. Invece, la difesa dei due imputati di strage, non acconsentiva a detta acquisizione: detti verbali, pertanto, non possono esser utilizzati nei confronti di Madonna e Tutino (si veda l'ordinanza della Corte, nel verbale d'udienza del 4 giugno 2015, pag. 45).

5 giugno 2015, preceduto dalle sue dichiarazioni spontanee (inoltre, con il consenso delle parti processuali, venivano anche acquisiti i verbali d'interrogatorio resi da Pulci, nell'ambito del procedimento c.d. "Borsellino bis" e quelli resi nelle indagini preliminari e nell'interrogatorio di garanzia di questo procedimento ed, ancora, il verbale del suo esame dibattimentale innanzi alla Corte d'Assise di Catania, nel giudizio di rinvio del processo c.d. "Borsellino ter", riunito al procedimento c.d. "Capaci uno").

Alla successiva udienza del 3 luglio 2015, venivano acquisiti, con l'accordo delle parti, i verbali delle (sopravvenute) dichiarazioni dibattimentali rese dal collaboratore Vito Galatolo (già esaminato oralmente, dalle parti), innanzi alla Corte d'Assise di Palermo, nell'ambito del processo procedimento n. 11719/12 R.G.N.R.DDA – n. 1/13 R.G.C.Ass.; inoltre aveva luogo la deposizione di Claudio Gaetano Castagna.

Il 15 luglio 2015, deponevano i testi Pietro Ganci, Ernesto Cusimano e Rosario Merenda (con anche l'acquisizione concordata delle rispettive annotazione ed informative di polizia giudiziaria, comprensive dei relativi allegati, tranne le sommarie informazioni testimoniali).

All'udienza del 19 ottobre 2015, incominciava l'escussione dei testi delle parti civili, con le deposizioni di Salvo Andò, Natalia Jung, Lucia Borsellino e Manfredi Borsellino, mentre l'indomani 20 ottobre 2015, era la volta di Arcangelo Ferri; inoltre, a quest'ultima udienza, venivano acquisite, con l'accordo delle parti, le sommarie informazioni testimoniali rese da Fabio Salamone, Alessandro Calabrese, Francesco Perrotta, Michele Coscia, Salvatore Tassone, Walter Giustini e Franz Russo, con rinuncia alla loro escussione orale; infine, su richiesta della parte civile

Salvatore Borsellino, la Corte revocava l'ulteriore audizione della dott.ssa Ilda Boccassini, nonché quella del dott. Pietro Giammanco e di Mannino Salvatore.

Il 16 novembre 2015 deponeva il dott. Antonino Di Matteo; inoltre, su richiesta della difesa dell'imputato Madonia, veniva acquisito il verbale delle dichiarazioni dibattimentali rese da Antonino Giuffrè (in data 16 ottobre 2002) innanzi ad altra autorità giudiziaria (Tribunale di Termini Imerese, procedimento Biondolillo Giuseppe + altri).

Il 18 novembre 2015 si proseguiva l'istruttoria con le deposizioni dei dott.ri Giovanni Tinebra ed Annamaria Palma, oltre all'esame di Roberto Campesi; inoltre, su richiesta del P.M. veniva acquisito, con il consenso delle parti (diverse da Madonia e Tutino, nei confronti dei quali la prova è utilizzabile *ex lege*, ai sensi dell'art. 238 c.p.p., poiché assunta in contraddittorio con la loro difesa ed, anzi, su richiesta della stessa) il verbale dell'esame dibattimentale di Giuseppe Graviano, nel procedimento c.d. "Capaci bis", innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Ancora, su richiesta della parte civile rappresentata dall'Avv. Rosalba Di Gregorio, venivano acquisiti (nulla opponendo le altre parti processuali), il foglio di congedo assoluto e permanente dal servizio militare di Vincenzo Scarantino, una nota del Servizio Centrale di Protezione sulla tutela del medesimo ed un verbale dibattimentale reso nel giudizio d'appello del processo c.d. "Borsellino bis", con la deposizione di Luigi Mangino).

All'udienza del 19 novembre 2015, aveva luogo l'esame (non testimoniale) di una delle parti civili, Giuseppe Catalano (fratello di Agostino Catalano, vittima della strage) e veniva acquisito, sull'accordo delle parti, il libro di Agnese Piraino Borsellino e Salvo Palazzolo, 'Ti racconterò tutte le storie che potrò'.

L'indomani 20 novembre 2015, dopo aver fatto interloquire le parti processuali in merito alla nota inviata dal Presidente Emerito della Repubblica, Sen. Giorgio Napolitano, la Corte ne revocava la deposizione (già ammessa con l'ordinanza istruttoria iniziale¹²), ritenendone la sopravvenuta superfluità, ai fini della decisione (*ex art. 495, 4° comma, c.p.p.*).

Alle successive udienze del 14/15 dicembre 2015, dopo la revoca, da parte della Corte, su conforme richiesta delle difese di Vincenzo Scarantino e Francesco Andriotta, delle prove residue addotte, esclusivamente, da dette parti, deponevano (nuovamente, come testi adottati dalla parte civile rappresentata dall'Avv. Giuseppe Scozzola) i dott.ri Ilda Boccassini e Carmelo Petralia; inoltre, la parte civile Gaetano Scotto (rappresentata dal predetto legale), rinunciava ai propri testi residui; ancora, su richiesta della difesa di Madonia e Tutino, veniva disposta l'acquisizione *ex art. 238 c.p.p.*, dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali, rese nel procedimento c.d. "Capaci bis", dal dott. Corrado Carnevale, nonché da Filippo Malvagna, Maurizio Avola e Francesco Di Carlo. Infine, la Corte si riservava di provvedere, con separata ordinanza, sulla richiesta *ex art. 299 c.p.p.*, di revoca delle misure cautelari, applicate agli imputati Madonia e Tutino: la richiesta del P.M. veniva poi rigettata, con ordinanza emanata l'indomani, 16 dicembre 2015¹³.

All'udienza del 7 gennaio 2016, preso atto della documentazione clinica (in lingua francese) relativa a Calogero Pulci (convalescente in territorio francese, dopo un intervento) e ritenuto insussistente un suo legittimo impedimento assoluto a

¹² Ad eccezione che per la parte relativa alle "eventuali confidenze riferitegli dall'Avv. Nicola Mancino nel corso delle plurime conversazioni telefoniche intercorse tra i due ed intercettate dalla Procura della Repubblica di Palermo" (cfr. ordinanza 22.3.2013).

¹³ Si rinvia all'ordinanza cautelare del 16 dicembre 2015, agli atti del processo.

comparire, deponevano il dott. Salvatore Scaduti e Calogero Germanà; inoltre, il P.M. rinunciava all'esame di Salvatore Riina (attese le sue precarie condizioni di salute e la nota del suo legale di fiducia, che preannunciava l'intenzione dell'assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere, ove egualmente citato) e la Corte disponeva in conformità, acquisendo, con il consenso delle parti processuali, i suoi verbali d'interrogatorio al Pubblico Ministero, oltre alle trascrizioni delle conversazioni ambientali intercettate nel carcere di Parma, con il compagno di socialità Alberto Lo Russo.

Il 13 gennaio 2016, era la volta degli esami degli imputati Salvatore Mario Madonia e Vittorio Tutino; inoltre, sull'accordo delle parti, venivano acquisiti i verbali degli esami resi dai medesimi imputati nel procedimento c.d. "Capaci bis", oltre ai confronti, espletati nel medesimo procedimento, innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta, da un lato, fra il predetto Madonia, Antonino Giuffrè e Giovanni Brusca e, dall'altro, fra Vittorio Tutino e Gaspare Spatuzza; infine, in esito all'esame di Tutino, il Pubblico Ministero chiedeva il confronto fra detto imputato ed i collaboratori di giustizia Gaspare Spatuzza, Fabio Tranchina, Vito Galatolo, Francesco Raimo. La Corte, sentite le altre parti, ammetteva il confronto fra Vittorio Tutino, Gaspare Spatuzza e Vito Galatolo, espletato alla successiva udienza del 15 gennaio 2016, dopo l'esame di Giuseppe Madonia (inteso 'Piddu': come detto, citato *ex art. 195 c.p.p.*, rispetto all'esame di Ciro Vara). A quest'ultima udienza, inoltre, il P.M. avanzava una nuova richiesta di revoca delle misure cautelari, applicate agli imputati Madonia e Tutino: la richiesta veniva rigettata, con ordinanza emanata alla

stessa udienza¹⁴. Seguivano le richieste *ex art.* 507 c.p.p. del Pubblico Ministero, quelle delle parti civili rappresentate dagli Avvocati Giuseppe Scozzola, Rosalba Di Gregorio e Fabio Repici, quelle della difesa dei due imputati Madonia e Tutino, quelle della difesa di Scarantino¹⁵. La Corte provvedeva come da ordinanza, contestualmente emanata¹⁶.

Alla successiva udienza del 18 gennaio 2016, venivano avanzate ulteriori richieste *ex art.* 507 c.p.p., da parte del P.M., nonché delle parti civili rappresentate dagli Avv.ti Giuseppe Scozzola e Fabio Repici ed, ancora, dai difensori degli imputati Pulci, Andriotta e Scarantino¹⁷. La Corte emetteva un'altra ordinanza istruttoria, in esito alla quale il legale di fiducia di Scarantino rinunciava al proprio mandato; veniva, pertanto, designato, come nuovo difensore d'ufficio, l'Avv. Calogero Montante del foro di Caltanissetta¹⁸.

L'indomani 19 gennaio 2016, deponeva la teste Francesca Castellese (e venivano anche acquisiti, con l'accordo delle parti, il suo verbale di sommarie informazioni testimoniali del 29 ottobre 1997, così come i verbali delle deposizioni dibattimentali, rese nei precedenti processi c.d. "Borsellino uno" e "Borsellino bis", da Fabrizio Mattei, Giuseppe Di Ganci e Giampiero Valenti). Inoltre, dopo la nuova richiesta, in tal senso, del Pubblico Ministero, la Corte revocava le misure applicate ai due imputati Madonia e Tutino (ritenendo che, con il completamento dell'istruttoria

¹⁴ Si rinvia all'ordinanza cautelare del 15 gennaio 2016, agli atti del processo.

¹⁵ Quest'ultima difesa, si associava alle richieste istruttorie del P.M. ed a quelle delle PP.CC. Gaetano Scotto (Avv. Giuseppe Scozzola) e Gaetano Murana (Avv. Rosalba Di Gregorio).

¹⁶ Si rinvia all'ordinanza istruttoria nel verbale d'udienza del 15 gennaio 2016, pagg. 124 ss.

¹⁷ Quest'ultima difesa si associava alle richieste della P.C. Gaetano Scotto (Avv. Giuseppe Scozzola).

¹⁸ Difensore d'ufficio (*ex art.* 97, 1° comma, c.p.p.), individuato mediante 'call center'.

relativa alle imputazioni di strage, le esigenze cautelari fossero praticamente scemate)¹⁹.

Il 19 febbraio 2016, sia Domenico Militello, che Giacomo Piero Guttadauro, s'avvalevano della facoltà di non rispondere *ex art. 210 c.p.p.*

Alla successiva udienza del 25 febbraio 2016, deponevano Rosalia Basile (con anche l'acquisizione concordata del verbale della sua deposizione testimoniale, nel processo c.d. "Borsellino uno"), il consulente tecnico Rosaria Calvauno, con l'acquisizione del relativo elaborato tecnico grafologico, sulle annotazioni manoscritte (come detto, acquisite agli atti, in originale) nei verbali delle dichiarazioni rese dal 'collaboratore' Vincenzo Scarantino, nei precedenti processi per questi fatti ed, ancora, Fabio Fusco, nonché i due funzionari della Polizia di Stato, Vincenzo Ricciardi e Mario Bò. Gli esami di questi ultimi due, entrambi in qualità di testimoni (attesa la sopravvenuta archiviazione delle ipotesi di reato loro ascritte, connesse ai fatti per cui si procede) venivano poi completati alle successive udienze del 13/14 aprile 2016.

Il 14 aprile 2016, inoltre, sia il P.M. che le parti private (in particolare: le parti civili rappresentate dagli Avv.ti Giuseppe Scozzola, Rosalba Di Gregorio, Fabio Repici e Francesco Crescimanno, oltre alle difese di tutti e cinque gli imputati), avanzavano ulteriori richieste istruttorie e la Corte statuiva, in merito, con una nuova ordinanza *ex art. 507 c.p.p.*²⁰.

Il 27 aprile 2016, quindi, iniziava il relativo supplemento dell'istruttoria dibattimentale, con le deposizioni dei testi Salvatore Coltraro (con anche

¹⁹ Si rinvia all'ordinanza cautelare del 19 gennaio 2016, agli atti del processo.

²⁰ Si rinvia all'ordinanza istruttoria, nel verbale d'udienza dibattimentale 14.4.2016, pagg. 219 s.

l'acquisizione concordata della relazione di servizio del 25 luglio 1995, a firma del Sovr. Francesco Milazzo), Giovanni Guerrera, Maurizio Zerilli e Salvatore Nobile; seguivano ulteriori richieste istruttorie delle parti civili rappresentate dagli Avv.ti Giuseppe Scozzola e Fabio Repici, con la Corte che emetteva ulteriore ordinanza *ex art. 507 c.p.p.*²¹.

All'udienza del 10 maggio 2016, deponeva poi Angelo Tedesco (con alcune parti civili che richiedevano l'immediata trasmissione degli atti alla Procura, per la sua testimonianza), mentre in quelle successive dell'11/12 maggio 2016, dopo le dichiarazioni spontanee di Vincenzo Scarantino, avevano luogo i confronti fra la dott.ssa Anna Maria Palma e Rosalia Basile, quello fra quest'ultima e Mario Bò, quello fra quest'ultimo e Vincenzo Scarantino ed, ancora, dopo la deposizione di Francesca Peppicelli, il confronto fra quest'ultima e l'imputato Vincenzo Scarantino ed, ancora, la nuova deposizione di Vincenzo Ricciardi, su alcune specifiche circostanze, ed il confronto fra quest'ultimo e Vincenzo Scarantino; inoltre, avevano luogo anche i confronti fra l'imputato Francesco Andriotta, da una parte, Vincenzo Ricciardi e Mario Bò, dall'altra.

Alla successiva udienza dell'8 giugno 2016, l'istruttoria proseguiva con la deposizione di Francesco Milazzo, un'ulteriore testimonianza di Salvatore Coltraro, su alcune circostanze specifiche ed il successivo confronti fra quest'ultimo e Francesca Peppicelli; inoltre, la Corte disponeva l'acquisizione di alcune prove dichiarative e documentali richieste dalla parte civile rappresentata dall'Avv. Rosalba Di Gregorio (come la deposizione del teste Massimiliano Domanico, al dibattimento del processo c.d. "Borsellino uno", sulla denuncia del furto delle targhe della Fiat

²¹ Si rinvia, ancora una volta, all'ordinanza istruttoria, nel verbale d'udienza dibattimentale 27.4.2016, pagg. 190 s.

126, intestata a Sferrazza Anna Maria, da parte di Giuseppe Orofino, la mattina del lunedì 20 luglio 1992; l'intervista di Angelo Mangano ed i lanci d'agenzia sulla 'ritrattazione televisiva' di Vincenzo Scarantino del luglio 1995; i verbali sintetici delle udienze dibattimentali del 25 e 26 luglio 1995, al processo c.d. "Borsellino uno").

Ancora, all'udienza del 15 giugno 2016, il Pubblico Ministero dava atto di un'ulteriore attività integrativa d'indagine, sul tema di prova delle pressioni, da parte del *pool* di Arnaldo La Barbera, sui 'collaboratori di giustizia', durante i precedenti processi per questi fatti, avanzando una serie di richieste istruttorie: la Corte, sentite le parti, emetteva ordinanza istruttoria²², ammettendo alcune prove sopravvenute ed escludendone altre, riservandosi poi di decidere, con separata ordinanza, sulla conseguente questione di legittimità costituzionale *ex* artt. 24 e 111 Cost., sollevata dalla parte civile rappresentata dall'Avv. Giuseppe Scozzola, sul divieto testimoniale di cui all'art. 197, 1° comma, lett. d) c.p.p., appunto, applicato dalla Corte, escludendo l'ammissibilità della deposizione del dott. Domenico Gozzo, per il suo pregresso svolgimento delle funzioni di P.M., in questo stesso procedimento (peraltro, un'analogo decisione della Corte, in riferimento alla richiesta istruttoria della difesa di Madonia e Tutino – appunto, rigettata poiché ritenuta inammissibile – di deposizione del dott. Gianfranco Donadio della Procura Nazionale Antimafia, che espletava funzioni d'impulso e direttiva, per le indagini su questa strage, veniva adottata con ordinanza del 22 ottobre 2013, senza che alcuna parte sollevasse analogo q.l.c.). La predetta questione veniva, poi, precisata ed argomentata ulteriormente, dalla predetta parte civile, alla quale si associava pure quella rappresentata dall'Avv.

²² Si rinvia, ancora una volta, all'ordinanza, nel verbale d'udienza dibattimentale 15.6.2016, pagg. 23 ss.

Rosalba Di Gregorio ed anche l'ufficio del Pubblico Ministero, con le rispettive memorie scritte e con gli interventi orali all'udienza del 12 luglio 2016: in sintesi, le predette parti processuali (con argomentazioni, in parte, coincidenti) chiedevano la revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto della deposizione del dott. Domenico Gozzo, propugnando un'interpretazione 'costituzionalmente orientata' dell'art. 197, 1° comma, lett. d) c.p.p., appunto, per evitare l'incostituzionalità della disposizione appena citata, per il paventato contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (questione ritenuta, dalle predette parti, rilevante, ai fini della decisione e non manifestamente infondata)²³.

All'udienza del 12 luglio 2016, dopo gli interventi orali delle predette parti processuali e quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (che chiedeva di non sollevare la questione di legittimità costituzionale, innanzi alla Consulta), la Corte rigettava la richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria d'esclusione della deposizione del dott. Domenico Gozzo, nonché quella (connessa) di sollevare una questione di legittimità costituzionale sul divieto testimoniale *ex art.* 197, 1° comma, lett. d) c.p.p., in ragione dell'irrilevanza e della manifesta infondatezza della questione²⁴. Le parti, preso atto dell'ordinanza della Corte, concordavano, poi, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento della relazione di servizio del 27.5.2016, redatta dal dott. Domenico Gozzo, in merito al suo colloquio con Gioacchino Genchi, presso il Palazzo di Giustizia di Palermo, sulle pressioni del *pool* di Arnaldo La Barbera, nei confronti dei 'collaboratori' dei precedenti processi, nonché quella delle sommarie informazioni testimoniali rese, dal medesimo

²³ Si rinvia alle memorie scritte del P.M. e dell'Avv. Giuseppe Scozzola, depositate il 12 ed il 6 luglio 2016.

²⁴ Si rinvia all'ordinanza della Corte del 12 luglio 2016, in atti (anche nel relativo verbale d'udienza, pagg. 24 ss).

Magistrato, al Pubblico Ministero di Caltanissetta: la Corte disponeva in conformità, acquisendo tali atti e riservando la valutazione relativa alla loro utilizzabilità. Inoltre, alla medesima udienza deponavano Bartolo Iuppa (con anche l'acquisizione concordata delle sue sommarie informazioni testimoniali, rese al P.M. nelle predette indagini integrative, oltre che della sua relazione di servizio sul suo intervento, il 9.2.1994, presso l'abitazione di Agnese Piraino Borsellino, in occasione della visita di protesta della Sig.ra Rosalia Basile, per il trattamento carcerario riservato al marito, Vincenzo Scarantino) e Gioacchino Genchi (con l'acquisizione concordata delle sommarie informazioni testimoniali, rese nell'ambito delle predette indagini integrative).

Alla successiva udienza del 13 luglio 2016, deponavano il Ten. Col. Francesco Papa (con l'acquisizione concordata delle relazioni di servizio DIA, 7 e 9 giugno 2016), Alfonso Bongiorno (con anche l'acquisizione del relativo elaborato tecnico informatico, sulla data di creazione del *file* relativo alla predetta relazione di servizio di Bartolo Iuppa) e Luigi Gioacchino Furitano (con l'acquisizione concordata delle relative sommarie informazioni testimoniali); inoltre, alla medesima udienza, veniva anche acquisito, sull'accordo delle parti, il verbale con la deposizione dibattimentale del 23 maggio 2001, resa da Gioacchino Genchi nel secondo grado del processo c.d. "Borsellino bis".

L'indomani, 14 luglio 2016, deponavano Lucia Borsellino e Manfredi Borsellino (con l'acquisizione delle relative sommarie informazioni testimoniali, rese al P.M., nelle predette indagini integrative).

Alle udienze del 19/20 ottobre 2016, dopo l'acquisizione concordata del verbale dibattimentale con l'esame del collaboratore Vito Lo Forte, reso nel

procedimento c.d. “Capaci bis”, avevano luogo gli esami dei collaboratori di giustizia calabresi, Antonino Lo Giudice (con l’acquisizione concordata della nota DIA 13 ottobre 2016, sugli accertamenti a riscontro) e Consolato Villani (con l’acquisizione concordata dei suoi verbali d’interrogatorio, contenuti nel fascicolo del P.M., nonché del suo esame dibattimentale, nel menzionato procedimento c.d. “Capaci bis” ed anche innanzi alla Corte d’Assise di Palermo, nel procedimento n. 11719/12 R.G.N.R.DDA – n. 1/13 R.G.C.Ass.). In esito a dette audizioni, le parti avanzano ulteriori richieste istruttorie e la Corte emetteva una ulteriore ordinanza *ex art. 507 c.p.p.*²⁵.

Alla successiva udienza del 25 ottobre 2016, Giovanni Aiello e Gaetano Scotto (entrambi citati su richiesta della parte civile rappresentata dall’Avv. Fabio Repici) s’avvalevano della facoltà di non rispondere (il primo, per la sua qualità di indagato in procedimento connesso *ex art. 210 c.p.p.*²⁶; il secondo, in veste di testimone ‘assistito’, *ex art. 197-bis, 4° comma, c.p.p.*, in ragione della strettissima connessione fra il tema di prova per cui veniva citato e la sua condanna irrevocabile per questi fatti²⁷). Seguiva, poi, alla medesima udienza, l’esame di Pietro Scotto, in posizione affatto peculiare, poiché citato (*ex art. 195 c.p.p.*, come fonte di riferimento, rispetto alle predette dichiarazioni di Antonino Lo Giudice, su richiesta della parte civile rappresentata dall’Avv. Fabio Repici), appunto, come testimone (in applicazione di

²⁵ Si rinvia all’ordinanza, nel verbale d’udienza dibattimentale 20.10.2016, pagg. 130 s.

²⁶ Peraltro, rispondendo in maniera piuttosto curiosa, al Presidente della Corte, che lo interpellava in merito all’eventuale esercizio di detta facoltà: “*Io chiedo scusa, intendo rispondere che mi avvalgo per l’ennesima volta, non essendo... essendo completamente estraneo a 'sti fatti, per l’ennesima volta della facoltà di non rispondere*” (cfr. fonotrascrizione del verbale d’udienza 25.10.2016, pag. 14).

²⁷ Infatti, Gaetano Scotto, parte civile in questo processo, veniva condannato, in via definitiva, per concorso nella strage di via Mariano D’Amelio, appunto per le dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Scarantino e Francesco Andriotta, con sentenza irrevocabile (seppur soggetta a giudizio di revisione): si vedano le sentenze emesse nel procedimento c.d. Borsellino bis, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale 21 novembre 2006, n. 381²⁸), poiché assolto, con sentenza irrevocabile, dall'addebito di concorso in strage (e da tutti gli altri reati contestatigli), nel processo c.d. "Borsellino uno", 'per non aver commesso il fatto'²⁹, nonostante la strettissima connessione fra il tema di prova per cui veniva citato³⁰ e gli addebiti a suo carico, nel predetto procedimento. Appunto, in ragione dell'oggettiva peculiarità di detta situazione processuale del dichiarante, la Corte, in assenza di domande delle parti processuali (presenti all'udienza) ed in considerazione del principio generale *nemo tenetur se detegere*, applicabile anche nei confronti del testimone (cfr. art. 198, 2° comma, c.p.p.), si limitava a pochissime domande, poste d'ufficio. Alla medesima udienza, rigettata la richiesta d'audizione del dott. Gianfranco Donadio, in merito ai suoi colloqui investigativi con Antonino Lo Giudice, in quanto la prova testimoniale è vietata dalla legge (cfr. art. 197, 1° comma, lett. d, c.p.p.³¹), la Corte ammetteva, invece, sull'accordo delle parti, l'acquisizione della fonoregistrazione del predetto colloquio, riservandone l'ascolto diretto in camera di consiglio.

Infine, all'udienza del 7 novembre 2016, dopo le produzioni del Pubblico Ministero, le parti processuali concordavano (oltre all'acquisizione delle sentenze irrevocabili, emesse nei confronti di Calogero Pulci, per l'omicidio Carollo, con il

²⁸ Tale sentenza (come è noto), dichiarava, appunto, la parziale illegittimità costituzionale dei commi 3° e 6° dell'art. 197-bis c.p.p., nella parte in cui tali norme prevedevano, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, 3° comma, anche per le dichiarazioni rese dalle persone (come Pietro Scotto) irrevocabilmente assolte «per non aver commesso il fatto».

²⁹ Si vedano le sentenze emesse nel procedimento c.d. "Borsellino uno" (in particolare, quella del giudizio di appello), nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

³⁰ Suoi eventuali sfoghi carcerari, all'Asinara, con il sodale Antonio Lo Presti, in presenza anche di Antonino Lo Giudice, in merito al proprio coinvolgimento nella strage di via D'Amelio, per la captazione abusiva dell'utenza di via D'Amelio, in relazione alla figura di Aiello, lo 'sfregiato'.

³¹ Come, peraltro, già statuito dalla Corte, con ordinanza istruttoria del 22 ottobre 2013.

riconoscimento al prevenuto dell'attenuante speciale della c.d. 'dissociazione attuosa' ex art. 8 D.L. n. 152/1991, anche) sull'acquisizione del verbale relativo al colloquio investigativo dei dott.ri Grasso e Vigna della Procura Nazionale Anti-mafia, con Gaspare Spatuzza, il 26 giugno 1998; detto ultimo verbale, così come quello documentante il colloquio investigativo fra il dott. Gianfranco Donadio ed Antonino Lo Giudice, venivano materialmente acquisiti all'udienza dell'indomani, 8 novembre 2017, quando l'istruttoria dibattimentale veniva dichiarata chiusa, con l'utilizzabilità di tutti gli atti legittimamente contenuti nel relativo fascicolo.

La requisitoria dei Pubblici Ministeri occupava tutta l'udienza dell'8 novembre 2016, quelle successive del 9 e 10 novembre 2016 ed, ancora, quelle di prosecuzione del 13 e 14 dicembre 2016: il Procuratore Capo concludeva, a quest'ultima udienza, chiedendo alla Corte d'Assise di riconoscere la responsabilità penale di tutti e cinque gli imputati, per i delitti loro rispettivamente ascritti, condannando sia Madonia (capi A, B, C) che Tutino (capi D, E, F) alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per un anno, oltre che alle sanzioni accessorie di legge ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Per entrambi gli imputati Pulci (capo G) ed Andriotta (capo I) venivano, invece, richieste pene di quattordici anni di reclusione, con le sanzioni accessorie di legge e la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Infine, per Scarantino (capo H) veniva richiesta la condanna alla pena della reclusione per la durata di otto anni e sei mesi, oltre alle sanzioni accessorie di legge.

Seguivano, alle udienze del 9, 11, 12, 13 gennaio 2017 ed a quella di prosecuzione del 6 febbraio 2017, gli interventi e le conclusioni delle parti civili (per le quali si rinvia alle memorie ed alle conclusioni scritte, presentate dai rispettivi

legali).

Infine, nelle udienze dal 7 al 10 febbraio 2017, venivano svolte le arringhe delle difese dei cinque imputati. In particolare, il 7 febbraio 2017, la difesa di Francesco Andriotta chiedeva, in via principale, l'assoluzione del proprio assistito, con la formula 'perché il fatto non sussiste', rispetto alle calunnie ai danni di Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo, per la ritenuta insussistenza della condotta calunniosa, e, comunque, con la formula 'perché il fatto non costituisce reato', rispetto a tutte le calunnie contestate al capo I), per difetto dell'elemento soggettivo del reato. In via subordinata, la difesa chiedeva il proscioglimento dell'assistito, per decorso della prescrizione ventennale, da tutte le calunnie contestate, previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti od equivalenti alla contestata recidiva (applicando l'art. 69, 4° comma, cod. pen., nel testo previgente rispetto alla L. n° 251/2005), con retrodatazione del *tempus commissi delicti*, rispetto a quello indicato al capo I). In via ulteriormente subordinata, la difesa chiedeva il contenimento del trattamento sanzionatorio, con l'esclusione dell'aggravante speciale di cui al 3° comma dell'art. 368 c.p. (quantomeno per le false accuse di Andriotta a Vernengo Cosimo, Scotto Gaetano e Profeta Salvatore), la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche, equivalenti o prevalenti (applicando, come detto, la normativa previgente alla L. n° 251/2005).

L'indomani 8 febbraio 2017, la difesa di Scarantino concludeva il proprio intervento (iniziato il giorno innanzi), chiedendo in via principale, assoluzione dell'assistito 'perché i fatti sono commessi in stato di necessità' *ex art. 54 c.p. o*, comunque, perché 'non costituiscono reato', per difetto del dolo delle calunnie ascritte all'assistito; in subordine, la difesa chiedeva il proscioglimento dell'imputato,

per l'intervenuta prescrizione, in base alla disciplina previgente (rispetto alla L. n° 251/2005), in concreto più favorevole al reo, quanto meno per le false accuse contenute nel primo verbale indicato al capo d'imputazione *sub H*).

Alla stessa udienza dell'8 febbraio 2017, concludeva anche la difesa di Pulci, chiedendo l'assoluzione dell'assistito dall'accusa di calunnia aggravata di cui al capo G), 'perché il fatto non sussiste', nella sua materialità o, comunque, 'perché il fatto non costituisce reato', per difetto del necessario elemento soggettivo della calunnia, quanto meno rispetto alla necessaria consapevolezza dell'innocenza del soggetto accusato.

Il 9 febbraio 2017 era la volta dell'arringa nell'interesse di Tutino, il cui legale chiedeva l'assoluzione dell'assistito da tutti e tre gli addebiti (capi D, E, F), 'per non aver commesso i fatti'. Il difensore avanzava poi analoga conclusione anche nell'interesse di Madonia, l'indomani 10 febbraio 2017, chiedendone l'assoluzione, 'per non aver commesso i fatti' contestatigli (capi A, B, C).

Infine, dopo le repliche svolte alle udienze del 18 e del 19 aprile 2017 dal Pubblico Ministero e dalla difesa della parte civile Salvatore Borsellino, il 20 aprile 2017 la Corte si ritirava in camera di consiglio, emettendo poi la presente sentenza.

CAPITOLO II

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

1) La particolare disciplina probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: ambito operativo e qualifiche dei dichiaranti.

Poiché nel presente processo rivestono una valenza determinante, ai fini del giudizio sulla responsabilità penale degli imputati, le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, occorre soffermarsi preliminarmente sui criteri di valutazione di questa tipologia di prova.

Ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per la valutazione delle predette dichiarazioni, occorre preliminarmente verificare se il collaborante rivesta o meno una delle qualifiche indicate dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 192, e dall'art. 197 bis c.p.p. (coimputato del medesimo reato, imputato in un procedimento connesso, imputato di un reato collegato, persona imputata o giudicata in un procedimento connesso o per un reato collegato la quale assume l'ufficio di testimone assistito).

Se il soggetto riveste una di queste qualifiche, occorre applicare la regola di giudizio prevista dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. (richiamato dal sesto comma dell'art. 197 bis); invece, in caso contrario, le dichiarazioni del collaborante “sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192 comma terzo c.p.p.” (Cass. Sez. IV sent. n. 10040 del 1993,

ric. P.G. in proc. Lessi e altro).

2) L'introduzione della regolamentazione dettata dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. tra modello accusatorio e principio del libero convincimento.

L'introduzione dell'art. 192 comma 3° nel nuovo codice, secondo le osservazioni espresse nella Relazione al progetto preliminare, è stata compiuta sulla scia delle esperienze dei Paesi in cui vige il sistema accusatorio nel quale la valutazione della *accomplice evidence* (cioè della testimonianza del complice) è accompagnata dalla *corroboration*, e raccogliendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha sancito il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo.

Il codice di procedura penale previgente, a differenza di quello attuale, non prevedeva una specifica disciplina in ordine alla valutazione probatoria delle suddette dichiarazioni, limitandosi a regolare i presupposti e le modalità dell'interrogatorio libero delle persone imputate per lo stesso reato o per reati connessi, nell'ipotesi di separazione dei procedimenti (artt. 348 bis e 450 bis c.p.p.).

Sotto il codice previgente, nella giurisprudenza di legittimità si sono manifestati tre orientamenti sul tema dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni accusatorie, formulate, nei confronti di un imputato, da coimputati dello stesso reato o di un reato connesso (chiamate in correità o in reità):

- un primo indirizzo interpretativo, in considerazione della particolare natura della fonte di prova, ha richiesto che le predette dichiarazioni accusatorie trovino una spiegazione accettabile sul piano logico e sul piano psicologico, ha

specificato che il loro esame deve essere condotto con particolare approfondimento e cautela, ed ha aggiunto che la necessità di riscontri esterni si pone soltanto nei casi in cui la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni non si risolva in maniera tranquillizzante, ovvero nei casi in cui sussistano elementi probatori contrastanti con esse (Cass. sez. I sent. n. 7370 del 1987, ric. Adamoli; Cass. sez. I sent. n. 9153 del 1987, ric. Ruga);

- un diverso orientamento giurisprudenziale ha affermato che l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata ad un suo controllo intrinseco, per accertarne l'attendibilità e ad un riscontro estrinseco, da compiere attraverso elementi obiettivi o attraverso dichiarazioni di testimoni o di altri imputati (Cass. Sez. I sent. n. 8944 del 1987, ric. Alunni);
- un terzo orientamento (Cass. Sez. I sent. n. 2656 del 1987, ric. Graziani), premesso che la chiamata di correo, ai fini della utilizzazione processuale, deve essere vagliata nella sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, ha sostenuto che da un lato vanno esaminate la personalità del suo autore e le cause che la hanno determinata (attendibilità intrinseca), e dall'altro vanno ricercati riscontri oggettivi, cioè elementi certi ed univoci che escludano ogni diversa conclusione (attendibilità estrinseca).

Controversa era, nella giurisprudenza di legittimità, anche la questione concernente la natura giuridica della chiamata in correità o in reità. Ad un indirizzo che sosteneva che la chiamata di correo presenta, di per sé, il semplice valore di indizio (Cass. sez. V sent. n. 1216 del 1972, ric. Calafa) se ne contrapponeva un altro, secondo cui il giudice può attribuire alla chiamata di correo efficacia probatoria piena oppure il valore di un semplice indizio (Cass. Sez. I sent. n. 6036 del 1972, ric.

Muller).

Traendo spunto dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, il legislatore del 1988 ha introdotto, con l'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., una regola positiva di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato ovvero di reati connessi o collegati, stabilendo che le stesse sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Tale previsione è stata poi estesa dall'art. 197 bis c.p.p. (inserito dall'art. 6 della L. 1° marzo 2001 n. 63) alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone assistito; contestualmente, è stata ridefinita l'area di applicabilità dell'art. 210 c.p.p., che disciplina l'esame delle persone imputate in un procedimento connesso.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte si riscontrano diverse definizioni del rapporto intercorrente tra la regola posta dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. ed il principio del libero convincimento del giudice, che è stato ribadito dal comma 1 della medesima disposizione, in aderenza ai principi costituzionali (cfr. sul punto Corte Cost. sent. n. 255 del 1992).

Secondo alcune pronunzie, l'art. 192 comma 3 c.p.p. stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice (v. Cass. Sez. I sent. n. 2667 del 1997, ric. Barcella ed altro, e sent. n. 13272 del 1998, ric. Alletto e altri; in questo senso si è espressa anche Cass. Sez. VI sent. n. 10306 del 1990, ric. Cardaropoli, secondo cui "l'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, ponendo una presunzione di inattendibilità delle persone indicate nei commi terzo e quarto, che può essere superata solo con una valutazione unitaria di tutti gli altri elementi probatori, introduce un nuovo canone di valutazione della prova - limitativo del potere del libero

convincimento del giudice riaffermato nei primi due commi - che non è suscettibile di applicazione analogica, stante la natura di norma eccezionale”).

Il prevalente orientamento giurisprudenziale, invece, ha escluso che, con riferimento alle dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., il codice abbia introdotto una limitazione al principio del libero convincimento.

La sentenza n. 6992 del 1992 (ric. Altadonna ed altri) della I Sezione della Corte di Cassazione ha precisato che “il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti” (negli stessi termini v. Cass. Sez. I sent. n. 13008 del 1998, ric. Bruno e altri).

In questa prospettiva, la sentenza n. 1898 del 1993 (ric. Altamura ed altri) della I Sezione della Suprema Corte ha evidenziato che «l'art. 192 c.p.p., lungi dal limitare l'operatività del principio del "libero convincimento" del giudice, codifica due canoni peraltro, già da tempo acquisiti all'esperienza giurisprudenziale. In base al primo, la chiamata di correo dev'essere vagliata insieme agli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità. Per il secondo, l'esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti».

La sentenza n. 10930 del 1996 (ric. Licciardi) della I Sezione della Corte di Cassazione ha esplicitato che «con riferimento alle dichiarazioni provenienti da uno

dei soggetti indicati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., il codice non introduce una restrizione al principio del libero convincimento del giudice, ma si limita ad indicare i criteri valutativi da adottare quando si tratta di vagliare le loro dichiarazioni».

Si è quindi evidenziato (Cass. Sez. I sent. n. 6182 del 1997, ric. Matrone ed altri) che “in tema di prove, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 del codice di procedura penale - valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso - non rappresenta un limite al principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, ma costituisce soltanto una indicazione di carattere metodologico”.

Questo secondo indirizzo interpretativo è conforme al complessivo significato della regolamentazione dettata dall'art. 192 c.p.p., che predetermina, con la disciplina rispettivamente contenuta nel comma 1, nel comma 2 e nei commi 3 e 4, tre percorsi da seguire necessariamente nello svolgimento dell'argomentazione probatoria allo scopo di facilitare l'accertamento della correttezza logica e della completezza dell'analisi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1898 del 1993, ric. Altamura ed altri).

Il canone valutativo applicabile alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato ovvero dagli imputati di reati connessi o collegati è conforme alle peculiari caratteristiche che connotano la forza rappresentativa di tali acquisizioni probatorie e si pone in sintonia con il criterio (desumibile dal comma 1 dell'art. 192 c.p.p.) di rispondenza della motivazione al principio di razionalità dell'argomentazione probatoria.

L'imposizione al giudice di un più rigoroso impegno motivazionale, consistente nella valutazione unitaria delle dichiarazioni provenienti da uno dei

soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 e nell'art. 197 bis c.p.p. insieme con gli ulteriori elementi di prova che ne corroborano l'attendibilità, si inserisce nel contesto di una complessiva disciplina che ha inteso ribadire il principio del libero convincimento (il quale rimane il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori) ancorandolo alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati attraverso una motivazione che dia conto dell'*iter* argomentativo seguito ai fini della formazione del giudizio. Sul punto, non può trascurarsi di considerare che la stessa Relazione al progetto preliminare del codice ha sottolineato che il raccordo tra il convincimento del giudice e l'obbligo di motivazione denota come la libertà di apprezzamento della prova incontra un limite in principi razionali che devono trovare risalto nella motivazione.

3) La natura di prova della “chiamata di correo” e la sua “triplice verifica”.

La specifica regolamentazione dettata dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. ha condotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere che le dichiarazioni dei soggetti indicati dalla medesima disposizione hanno natura di prova, e non di mero indizio.

Ciò si desume inequivocabilmente dalla locuzione adoperata dal legislatore ("altri elementi di prova") per indicare le ulteriori risultanze richieste per corroborare l'attendibilità alla fonte propalatoria, qualificata appunto come elemento di prova.

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 2654 del 1991, ric. Caniggia) ha evidenziato che «alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art. 192, comma terzo,

nuovo codice di procedura penale, va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio, come appare chiaro non solo dai lavori preparatori del codice stesso, ma anche dalla dizione letterale "altri elementi di prova". La chiamata di correo, pertanto, può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente, da un conto, che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata».

Come hanno esplicitato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 2477 del 1990, ric. Belli), "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputate in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371 lett. B c.p.p.) hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno. Ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità".

In questo senso si è espressa anche la sentenza n. 1048 del 1992 (ric. Scala ed altri) delle Sezioni Unite, la quale ha evidenziato che "l'art 192, commi 3 e 4, del Codice di procedura penale non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. B) c.p.p. perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo

o natura”.

La previsione normativa della necessità del concorso del riscontro esterno confermativo nell’ambito di una obbligatoria valutazione unitaria delle risultanze probatorie richiama, come si evince dalla stessa relazione al progetto preliminare al codice, “la necessità di circondare con maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all’imputato ed ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale”.

La necessaria adozione di particolari cautele non equivale, comunque, ad una presunzione di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. II sent. n. 4000 del 1993, ric. Fedele ed altri) ha precisato che “l’art. 192 commi terzo e quarto c.p.p., ponendo il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata nei casi di cui all’art. 371 comma secondo lett. b), e dando la possibilità di una valutazione congiunta di tali dichiarazioni, cioè di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l’attendibilità, non stabilisce una presunzione d’inattendibilità delle persone summenzionate. Ed infatti, se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non è negata a priori ma solo è insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni”.

Il prevalente orientamento giurisprudenziale richiede una triplice verifica della

chiamata di correo, che deve essere sottoposta prima a un controllo di attendibilità personale del dichiarante, poi a un controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, a un controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alle dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e natura.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sent. n. 1653 del 1993 (ric. Marino), hanno esplicitato che «in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192 comma terzo c.p.p. il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa».

Di recente, è stato comunque chiarito che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle

sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Cass., Sez. Unite, n. 20804/2013 del 29/11/2012).

4) La credibilità soggettiva del dichiarante.

Secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza, nell'ambito della verifica della credibilità soggettiva del dichiarante occorre valutare la sua personalità, il suo grado di conoscenza della materia riferita, la posizione da lui precedentemente assunta all'interno dell'organizzazione criminale, le ragioni che lo hanno indotto alla collaborazione con la giustizia, il suo disinteresse, la mancanza di un movente calunniatorio, i suoi rapporti con le persone accusate (anche con riferimento alla assenza di motivi di odio o inimicizia), le modalità di esternazione delle sue dichiarazioni.

La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 5270 del 1998, ric. Di Martino) ha specificato che “il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti”, ed ha chiarito che “in tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali su collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi”.

È stato, altresì, evidenziato che “l’attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall’intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell’accusa, assecondandone l’indirizzo investigativo” (Cass. Sez. II sent. n. 36 del 1997, ric. Spataro).

Conseguentemente, si è sottolineato che una comprovata situazione di inimicizia o di forte contrasto tra l’indagato e il collaboratore di giustizia che lo accusa, risalente ad epoca anteriore a quella delle indagini, impone l’obbligo di una valutazione caratterizzata dal massimo rigore in ordine alle dichiarazioni rese dal collaborante ed agli altri elementi che ne confermano l’attendibilità (Cass. Sez. II sent. n. 3639 del 1994, ric. Prudentino; v. anche Cass. Sez. I sent. n.2328 del 1995, ric. Carbonaro, secondo cui “in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti compresi nelle categorie di cui all’art. 192 commi terzo e quarto c.p.p., il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l’esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo, tuttavia, presente che l’esito positivo di un tale riscontro non può, di per sé, determinare come automatica e necessaria conseguenza l’inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, se i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza”).

Oltre che con riferimento all’indifferenza rispetto alla posizione processuale del chiamato in correità, il disinteresse del collaborante va valutato con riferimento alla sua posizione processuale al momento della scelta collaborativa; conseguentemente, il contributo investigativo offerto dal collaboratore di giustizia potrà essere considerato tanto più disinteressato, quanto più lieve apparirà la sua

posizione processuale in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della sua collaborazione.

Un significativo indice di disinteresse può, infatti, individuarsi nella circostanza che il soggetto, con la propria scelta collaborativa, abbia consentito di far luce su delitti dei quali gli inquirenti ignoravano gli autori, coinvolgendo nella responsabilità per tali reati innanzi tutto se stesso, oltre che altri soggetti.

Il confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato (specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità) influisce positivamente sul giudizio relativo, oltre che al disinteresse, anche al grado di conoscenza della materia riferita.

È certamente condivisibile l'osservazione che «tra le condizioni previste dal comma terzo dell'art. 192 c.p.p. affinché "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato" possono essere poste a base del convincimento del giudice, non è compresa quella che, per poter essere oggetto di valutazione, le suddette dichiarazioni debbano necessariamente essere rese in sede confessoria» (Cass. Sez. I sent. n. 9818 del 1990, ric. Lucchese; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 11970 del 1991, ric. Spanò, secondo cui «in tema di valutazioni probatorie, l'art. 192 comma terzo c.p.p. nel codificare, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice, la regola della utilizzazione come fonti di prova delle chiamate di correo, purché "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", fa indistinto riferimento "alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o persona imputata in un procedimento connesso", senza nessun riguardo al carattere più o meno confessorio di esse. La mancanza, totale o parziale, di tale carattere non può mai, quindi, costituire ragione di inutilizzabilità di quelle dichiarazioni e neppure di

aprioristico giudizio di inattendibilità delle stesse, salvo, ovviamente, a tenerne conto nel quadro complessivo dell'indagine sulla loro credibilità intrinseca»).

Ma deve pure rilevarsi che «in tema di chiamata in correità, le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il proponente riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correità" in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa» (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri).

Sempre con riferimento alla credibilità del dichiarante, la Suprema Corte (Cass. Sez. V sent. n. 11084 del 1995, ric. P.M. in proc. Alfano ed altri) ha sottolineato che «in tema di chiamata in correità, allorquando il giudice del merito è chiamato a valutare l'attendibilità intrinseca di un collaborante, già ritenuto attendibile in altro procedimento definito con provvedimento irrevocabile, tale apprezzamento, pur rimesso alla libera determinazione del giudicante, non può prescindere dagli elementi di prova già utilizzati nel procedimento esaurito».

5) L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.

Al giudizio sulla credibilità del soggetto deve seguire la verifica sulla attendibilità intrinseca delle sue specifiche dichiarazioni, alla luce dei criteri della

genuinità, spontaneità, precisione, costanza, univocità, coerenza, logica interna del racconto, e della puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti.

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri) ha chiarito che «una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correttezza, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio", all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p.».

Si è pertanto evidenziato che “dalla regola dettata dall’art. 192 comma 3 c.p.p. non deve dedursi che l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso debba essere collegata al solo riscontro esterno, in quanto le dichiarazioni dell’accusatore devono in ogni caso essere di per sé meritevoli di considerazione, cioè apparire serie e precise, essendo caratterizzate da genuinità, specificità, coerenza, univocità, costanza e, altresì, da spontaneità e disinteresse. Quelle generiche, contraddittorie, mutevoli, suggerite o coatte e quelle, comunque, interessate rendono le affermazioni sospette e, perciò, non credibili” (Cass. Sez. IV sent. n. 6461 del 1994, ric. P.G. in proc. Rossit).

Un parametro valutativo di notevole importanza è dato dalla spontaneità, che assume un indubbio rilievo per la verifica della genuinità del contributo offerto. Essendo la spontaneità, per definizione, l’opposto dell’imposizione (cfr. Cass. Sez. VI

sent. n. 295 del 1995, ric. Di Gregorio ed altri), devono considerarsi spontanee le dichiarazioni non determinate da alcuna coazione.

Nella prassi applicativa viene normalmente riconosciuto un alto grado di credibilità alle dichiarazioni accusatorie rese nell'immediatezza della scelta di collaborazione con la giustizia.

In proposito, occorre però osservare che non di rado i collaboranti sono portatori di conoscenze molteplici, che vengono riferite con una gradualità di approfondimenti, sia per problemi mnemonici connessi alla stratificazione nel tempo delle proprie esperienze, sia per le difficoltà spesso incontrate nell'articolazione espressiva dei propri ricordi da soggetti il cui livello culturale è di norma assai modesto.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione” (Cass. Sez. VI sent. n.324 del 1994, ric. P.M. in proc. Greganti; nello stesso senso Cass. Sez. I sent. n.6954 del 1997, ric. Cipolletta e altro, secondo cui “la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti”).

Si è però aggiunto che “in tema di chiamata in correità qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l'irrompere di nuove accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità,

così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l'interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario, non soltanto consegua l'accertamento – da motivare con ancor più stringente rigore logico – della veridicità di quanto successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata” (Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri).

Deve dunque rilevarsi che, in presenza di una graduale modificazione delle dichiarazioni accusatorie, è necessaria una ricostruzione particolarmente attenta delle progressive fasi di esposizione del proprio sapere da parte del collaborante e delle cause che ne hanno determinato l'evoluzione nel tempo, per verificare se ricorrano o meno adattamenti manipolatori.

In particolare, occorre stabilire se le successive modificazioni dell'iniziale versione dei fatti siano state determinate da genuini ripensamenti (connessi ad approfondimenti mnemonici ed a più complete ricostruzioni della materia trattata) oppure discendano dall'adeguamento ad altre risultanze processuali.

È in questi termini che deve essere valorizzato il parametro della costanza delle dichiarazioni, che si sostanzia, tendenzialmente, nella loro reiterazione coerente e nella loro persistenza nel corso del tempo.

Sul piano del contenuto, un significativo indice della credibilità delle dichiarazioni accusatorie è costituito dal loro carattere dettagliato, che ne permette un valido controllo sulla base di circostanze obiettivamente accertabili.

La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 4413 del 1995, ric. Prudentino) ha evidenziato che “le lacune narrative dei collaboratori di giustizia intorno ad un fatto

non si possono colmare con supposizioni. In tal modo, infatti, non solo si trascurerebbe il fattore, che la dichiarazione esaminata è tanto incompleta da essere, di per sé stessa, insufficiente per la rappresentazione storica del fatto, - onde sarebbe impossibile attribuirgli una valenza se non certa anche solo probabile -, ma si elude il dovere di verificare l'attendibilità oggettiva del dichiarante”.

6) I riscontri estrinseci.

Al controllo dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni deve seguire l'individuazione di significativi riscontri esterni, essendo “stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non siano autosufficienti e necessitino quindi di verifiche estrinseche” (così Cass. Sez. I sent. n. 7321 del 1995, ric. Ruzzone ed altri).

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentt. n. 1048 del 1992 e n. 2477 del 1990) è concorde nell'affermare che gli elementi di prova idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. possono essere di qualsiasi tipo o natura. Ed alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle dichiarazioni rese dai soggetti menzionati dall'art. 197 bis c.p.p..

In applicazione di questo principio, si è specificato che «i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere (...) tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione

concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante» (Cass. Sez. 1 sent. n.6784 del 1992, ric. Bruno ed altri).

Si è quindi consolidato l'orientamento secondo cui “in tema di valutazione probatoria, la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correatà, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto; detto riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze” (Cass. Sez. I sent. n. 4807 del 1998, ric. D'Amora).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. IV sent. n. 3501 del 1996, ric. Conti) ha evidenziato che “è da ritenersi riscontro qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga, logicamente, nella stessa direzione della chiamata in correatà, senza pretendere di costituire da solo la prova”.

Quanto all'intrinseca valenza probatoria degli elementi di riscontro, occorre premettere che gli stessi, pur non potendo limitarsi a denotare semplicemente la generica credibilità del dichiarante, non devono necessariamente avere, da soli, la consistenza di una prova sufficiente di colpevolezza.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in primo luogo rilevato che “il riscontro ad una chiamata in correatà non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata al vaglio di attendibilità” (Cass. Sez. VI

sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri), evidenziando che la conferma dell'attendibilità della chiamata di correo attraverso altri elementi di prova logicamente idonei “deve, poi, riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante” (Cass. Sez. I sent. n. 1801 del 1997, ric. Bompressi ed altri; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 9818 del 1990, ric. Lucchese, secondo cui “non possono (...) essere considerati elementi capaci di confermare l'attendibilità delle accuse del coimputato le valutazioni circa l'attendibilità intrinseca di quest'ultimo, posto che esse sono la premessa indefettibile perché le dette accuse possano essere prese in considerazione dal giudice e poste a fondamento della decisione”).

La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 9818 del 1990, ric. Lucchese) ha altresì chiarito che gli elementi capaci di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni “non devono necessariamente avere l'idoneità a fornire la dimostrazione, di per sé, della colpevolezza della persona accusata dal coimputato, posto che, in tal caso, non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al comma secondo del succitato art. 192 sarebbe del tutto inutile”.

In proposito, si è precisato che «in tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla

prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al "thema decidendum" non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice» (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri).

È stato persuasivamente osservato che “se è vero che la sola chiamata di correo non è sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, è anche vero che il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova sufficiente di colpevolezza, essendo necessario, invece, che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente e, soprattutto, formino oggetto di un giudizio complessivo” (Cass. Sez. VI sent. n. 1493 del 1995, ric. Bellagamba ed altri; nello stesso senso Cass. Sez. VI sent. n. 1315 del 1997, ric. Schemmari ed altro, secondo cui “la chiamata di correo, insufficiente da sola per pervenire a un giudizio di colpevolezza, e il riscontro probatorio estrinseco, elemento per sua natura privo della consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza, devono integrarsi reciprocamente e formare oggetto di un giudizio complessivo circa la validità della chiamata in correità”).

Soffermandosi sui requisiti dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che essi devono consistere in elementi esterni alla dichiarazione, certi ed univoci.

In particolare, è stato evidenziato che:

- «i riscontri necessari ex art. 192, comma terzo, c.p.p. per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere in elementi di

qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova. Essi debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare» (Cass. Sez. IV sent. n. 6343 del 1998, ric. Avila G. e altri);

- ai fini della valutazione complessiva di attendibilità della chiamata di correttezza a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., l'elemento assunto come riscontro non deve presentare carattere di ambiguità, risolvibile utilizzando come sostegno il dato probatorio da riscontrare: la necessità che la chiamata in correttezza sia confortata da elementi esterni rifiuta ogni ragionamento circolare e tautologico (Cass. Sez. VI sent. n. 27 del 1996, ric. Castiglia);
- “la condizione perché un dato possa essere suscettibile di utilizzazione come riscontro estrinseco, confermativo dell'attendibilità delle accuse formulate dal correo, è la sua certezza, nel senso che deve trattarsi di un elemento esterno sicuro; ai fini della prova occorre inoltre che detto elemento, oltre che certo, sia anche univocamente interpretabile come conferma dell'accusa” (Cass. Sez. I sent. n. 1657 del 1990, ric. Guarneri);
- gli elementi oggettivi rappresentativi e, in subordine, logici devono “esplicitare

con certezza la loro funzione confermativa *ab extrinseco* dell'attendibilità della chiamata", avere valenza tale da resistere a elementi di segno opposto, non risultare contraddetti *aliunde* e non essere interpretabili diversamente (Cass. Sez. I sent. n. 9876 del 1996);

- "il riscontro esterno (...) non può che consistere in un dato di fatto autonomo rispetto alla chiamata e accertato, la cui correlazione logica con la dichiarazione accusatoria ne rafforzi la attendibilità" (Cass. Sez. I sent. n. 16464 del 1990, ric. P.M. in proc. Andraous ed altri).

Per quanto attiene al grado di specificità del riscontro, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che "affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del c.p.p., che essa sia suffragata da un elemento di riscontro cosiddetto individualizzante: deve esistere in altri termini un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, non proveniente dal proponente, da cui possa trarsi il convincimento dell'esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell'imputato" (Cass. Sez. I sent. n. 10384 del 1996, ric. Locorotondo e altri).

In applicazione di questo criterio, si è specificato che "non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correati provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro - accertati nei confronti di un imputato - a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato. Pertanto se il dichiarante abbia chiamato in correati varie persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o degli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro

elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p.. Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro” (Cass. Sez. II sent. n. 474 del 1998, ric. Greco ed altri).

Tali conclusioni sono conformi al prevalente orientamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione” (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri; nello stesso senso v. anche Cass. Sez. I sent. n. 4495 del 1997, ric. Di Corrado ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 9090 del 1995, ric. Prudente ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 4162 del 1995, ric. P.M. in proc. Aveta ed altri, secondo cui «in tema di chiamata in correità è bene ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro»; Cass. Sez. I sent. n. 6992 del 1992, ric. Altadonna ed altri, ha osservato che la conferma dell'attendibilità della chiamata di correo, ad opera dell'elemento di riscontro, si

limita alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle altre parti della dichiarazione di correttezza: ne consegue che non può inferirsi, dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la sua comunicabilità per traslazione all'intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti).

La giurisprudenza di legittimità ha altresì provveduto ad una delimitazione delle condizioni cui è subordinata la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correttezza, precisando che essa "in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate", e che una simile inferenza "si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra" (Cass. Sez. I sent. n. 468 del 2001, ric. Orofino ed altri).

Tra i possibili elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 192 commi 3 e 4, e dall'art. 197 bis c.p.p., assumono particolare importanza le ulteriori chiamate in correttezza o in reità, provenienti da altri soggetti processuali riconducibili alla medesima previsione normativa.

E' consolidato in giurisprudenza l'indirizzo secondo cui "ai fini della valutazione degli elementi di riscontro della chiamata in correttezza, non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime, sempre che queste ultime siano contrassegnate

dalla concordanza e dall'autonomia delle fonti di delazione” (Cass. Sez. I sent. n. 7301 del 1991, ric. Gavazza ed altri; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 130 del 1990, ric. Romano, che rileva che “secondo la regola collaudata dall'esperienza, più dichiarazioni di accusa, ove siano intrinsecamente attendibili e sia possibile escludere collusione tra i dichiaranti e condizionamenti di qualsiasi specie, si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria necessaria a condurre ad un giudizio di certezza”; con riferimento al tema delle “dichiarazioni incrociate”, Cass. Sez. I sent. n. 6927 del 1992, ric. P.M. in proc. Tomaselli, ha specificato che le dichiarazioni di persone rientranti in una delle categorie previste dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. possono confermare le dichiarazioni di altre persone indicate dalla medesima disposizione “sempre che il giudice abbia proceduto alla valutazione della loro credibilità intrinseca e controllato che siano state rese in modo indipendente, così da escludere che siano frutto di una concertazione o traggano origine dalla stessa fonte d'informazione”).

Mancando ogni predeterminazione legislativa, gli altri elementi di riscontro coprono un'area indefinita e vastissima.

A titolo esemplificativo, può rilevarsi che ulteriori riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. sono stati individuati dalla giurisprudenza negli elementi di seguito elencati:

- il comportamento del chiamato in correttezza, ancorché successivo al fatto-reato (Cass. Sez. VI sent. n. 8148 del 1992, ric. Pellegrini ed altro);
- l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità (Cass. Sez. II

sent. n. 10469 del 1996, ric. P.M., Arena e altri; v. anche Cass. Sez. II sent. n. 10141 del 1995, ric. P.M. in proc. Michelotto, secondo cui “mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia”);

- la causale del delitto (che, se rigorosamente argomentata, può costituire elemento di riscontro individualizzante: Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri);
- le dichiarazioni del soggetto destinatario della altrui chiamata di correo, anche se prive di valenza confessoria (Cass. Sez. I sent. n. 5173 del 1994, ric. Messina);
- la testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato riferite spontaneamente in prossimità temporale al fatto dall'imputato al teste, o ad un terzo alla presenza del teste (Cass. Sez. I sent. n. 7576 del 1993, ric. Rho ed altri);
- il riconoscimento di persone compiuto dal giudice del dibattimento mediante l'esame diretto di riprese televisive e fotogrammi (Cass. Sez. II sent. n. 1545 del 1998, ric. Stratigopaulos ed altri);
- la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze (Cass. Sez. VI sent. n. 5998 del 1998, ric. Biondino G. ed altri; v. anche Cass. Sez. I sent. n.

5466 del 1995, ric. Farinella, secondo cui «per quanto riguarda (...) la prova della appartenenza all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della "affectio societatis" anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del sodalizio»);

- i rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità, indagato per il reato di associazione per delinquere, ed altre persone indagate per il medesimo reato (Cass. Sez. VI sent. n. 3683 del 1998, ric. Fontanella).

7) Le dichiarazioni dei testimoni assistiti.

Sul piano della valutazione della prova, l'art. 197-*bis*, comma 6, stabilisce che alle dichiarazioni dei testimoni assistiti si applica l'art. 192, comma 3, che implica la necessità che il contributo probatorio del teste assistito trovi riscontri nelle altre risultanze probatorie. Tale necessità, secondo la dottrina, è imposta dal legislatore perché gli imputati di reati connessi o collegati sono considerati dichiaranti poco affidabili, essendo ancora forte, nonostante la sentenza irrevocabile, l'interesse a mentire che deriva dal legame tra il processo conclusosi a loro carico è quello nel quale essi sono chiamati a deporre.

La Corte costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-*bis*, comma 6, c.p.p., non solo ha escluso che la sottoposizione delle dichiarazioni rese dai «testimoni assistiti» alla medesima regola di valutazione probatoria operante in rapporto alle dichiarazioni dei soggetti

sentiti ai sensi dell'art. 210 c.p.p. — quantunque soltanto i primi, e non i secondi, abbiano l'obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità — determini, una violazione dell'art. 3 Cost., ma ha anche esplicitato che «la sussistenza o meno di un obbligo di verità del dichiarante potrà essere comunque opportunamente valorizzata dal giudice, in sede di determinazione dell'entità del riscontro esterno idoneo a confermare l'attendibilità della dichiarazione di cui si tratta» (Corte cost., 22 luglio 2004, n. 265).

Sulla base di tale indicazione, una parte della giurisprudenza di merito (Ass. Palermo, 18 aprile 2007) ha affermato che, nella valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito, occorre valorizzare la sussistenza e la concreta incidenza dell'obbligo di verità a carico del dichiarante, al fine di determinare l'entità del riscontro esterno idoneo a confermare l'attendibilità delle sue affermazioni. L'entità del riscontro esterno deve essere particolarmente elevata quando si tratti di valutare il contributo probatorio di soggetti che non sono “terzi estranei” rispetto alla regiudicanda e possono avere un interesse, diretto o indiretto, ad un determinato esito del giudizio, mentre può essere più ridotta quando le dichiarazioni di accusa provengono da soggetti che sono sicuramente estranei al fatto per cui si procede, che sono privi di ogni possibile interesse a un determinato esito del giudizio, e che, per la loro concreta posizione processuale, possono avvertire con forza gli effetti giuridici dell'obbligo di verità su di essi gravante, in quanto l'accertata formulazione di false accuse comporterebbe conseguenze suscettibili di modificare pesantemente, in peggio, la loro condizione personale e familiare. Nella valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito, occorre, infine, evitare una impostazione fondata su standard di tipo “automatico” e “quantitativo”, ed indirizzarsi, invece, verso l'impiego di

criteri qualitativi adattabili alle caratteristiche dei casi concreti.

Tale impostazione è stata recentemente accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha riconosciuto che, in tema di valutazione di attendibilità, l'obbligo di dire la verità gravante sul teste assistito, accrescendo il grado di affidabilità della fonte, può essere valorizzato dal giudice nella valutazione dei riscontri esterni, consentendo di ritenere sufficienti riscontri di peso comparativamente minore rispetto a quelli richiesti nel caso di valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p. (Cass., sez. VI, 2 dicembre 2016, n. 13844/2017).

E' stato così superato il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II, 3 maggio 2005, n. 21998), la quale aveva sostenuto che, una volta che le dichiarazioni accusatorie siano normativamente assoggettate alla disciplina dell'art. 192, comma 3, dall'art. 197-*bis*, comma 6, distinguere il *quantum* di riscontri, necessario per confermare l'attendibilità, in ragione del ruolo "formale" attribuito al dichiarante, sarebbe non soltanto arbitrario (in forza del brocardo *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*), ma anche privo di qualsiasi logica e coerenza sistematica, posto che lo scrutinio di attendibilità è scrutinio di relazione il quale presuppone verifiche variabili che non possono porsi in rapporto esclusivo con le qualità "processuali" del dichiarante, ma che devono tener conto di tutta l'ampia ed innominata gamma dei parametri (anche di ordine logico) che possono fungere da criteri di apprezzamento dei riscontri *ab extrinseco* del narrato.

In ogni caso, si è precisato che le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante (Cass.,

sez. V, 12 gennaio 2012, n. 14991, *C.E.D. Cass.*, n. 252325, che nel caso di specie ha ritenuto non potessero essere considerati riscontri autonomi quelli provenienti da dichiarazioni del medesimo teste assistito, contenute in intercettazioni telefoniche, il cui significato, in uno all'identità dei chiamanti, era stato spiegato dallo stesso propalante).

Inoltre, la Corte di cassazione, nell'affermare che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate — anche se in termini laconici —, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale, ha precisato che nel caso di specie, dovendo essere riconosciuto all'esaminato lo *status* di teste assistito, le sue dichiarazioni andavano valutate «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» (Cass., sez. IV, 9 marzo 2009, n. 18973, *C.E.D. Cass.*, n. 244042).

8) Le dichiarazioni indirette.

L'utilizzazione probatoria della chiamata in correità o in reità non è esclusa qualora le dichiarazioni accusatorie abbiano ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese da terzi (testimone, coimputato o imputato di reato connesso). In tal caso si è in presenza di una chiamata in correità o in reità *de relato*.

In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri) ha specificato che “la chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nei commi terzo e quarto

dell'art. 192 c.p.p., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell'altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche”.

Tuttavia, per costante giurisprudenza, la chiamata di correo *de relato*, di per sé valida, esige un più rigoroso controllo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca (Cass. Sez. IV sent. n. 4727 del 1996, ric. Imperato). Si è infatti osservato che «ai fini della prova, la chiamata di correo "*de relato*" non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo» (Cass. Sez. V sent. n. 2381 del 1993, ric. P.M. e Madonia ed altri).

Occorre quindi procedere ad un rigoroso vaglio critico, consistente in un'attenta valutazione non solo della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle affermazioni del chiamante (al fine di dimostrare che la fonte di riferimento ha effettivamente reso le dichiarazioni menzionate dal chiamante), ma anche dell'attendibilità della fonte di riferimento e della veridicità delle notizie da essa comunicate.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri) ha sostenuto che “la possibilità di valida corroborazione reciproca

fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo, da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma primo del medesimo art. 192 c.p.p. e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma quinto, c.p.p.”.

Più di recente le Sezioni Unite hanno però chiarito che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Cass., Sez. Unite, n. 20804/2013 del 29/11/2012).

Nella giurisprudenza di legittimità, si è anche esplicitato che le dichiarazioni *de*

relato rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate, ai sensi dell'art 192, comma 3, da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (Cass., VI, sent. n. 1639 del 2003, Dolcetti ed altro). Questo indirizzo interpretativo è stato ulteriormente sviluppato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 45276 del 30 ottobre 2003, P.G. in proc. Calò ed altri), che ha affermato il principio di diritto secondo cui «la chiamata in reità fondata su dichiarazioni *de relato*, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa».

Con riferimento, invece, alla testimonianza *de relato*, la giurisprudenza ha affermato che essa, nei limiti di utilizzabilità stabiliti dall'art. 195 commi 3 e 7, assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le

affermazioni del testimone (Cass., sez. II, 17 gennaio 1997, P.M. e Accardo, *C.E.D. Cass.* n. 207843, relativa alla testimonianza resa su fatti dei quali il testimone aveva avuto conoscenza da persona il cui esame risultava impossibile per morte). Non deve quindi tenersi conto della regola probatoria di cui all'art. 192 comma 2, relativa agli indizi, perché il legislatore non ha posto alcuna gerarchia intesa a privilegiare la testimonianza diretta, ma si è affidato al libero convincimento del giudice (Cass., sez. V, 6 febbraio 2004, n. 15006/04, Bossio, *C.E.D. Cass.*, n. 227537; Cass., 13 ottobre 1995, Grimaldi, *ivi*, n. 202849; Cass., 5 novembre 1996, Tedesco, *ivi*, n. 206614, Cass., 21 dicembre 1999, Modeo, *ivi*, n. 215342; Cass., 28 aprile 1995, Vollaro, *C.E.D. Cass.*, n. 201536, che osserva che l'indizio attiene alla dimostrazione di un fatto diverso da quello da provare dal quale si risale a quello oggetto di prova, laddove la testimonianza indiretta attiene sempre e soltanto al *thema probandum*, e che sul piano normativo, inoltre, il legislatore, nel disciplinare la testimonianza indiretta non ha operato alcun riferimento alla prova indiziaria). Ne consegue, altresì, che nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia una persona che abbia la qualità di imputato nel procedimento, ovvero che tale qualità avrebbe potuto assumere se ancora in vita, non è necessario che il giudice compia la verifica sull'esistenza di altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della dichiarazione, come richiesto dall'art. 192 comma 3; e ciò in quanto, mentre la dichiarazione resa al giudice da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato può, per sua natura, ingenerare un erroneo convincimento (tanto che la legge pretende per la chiamata di correo maggior rigore valutativo e necessario riscontro probatorio), invece nell'ipotesi di testimonianza indiretta il racconto del referente è fatto fuori del processo, sicché la cautela imposta dal legislatore è limitata

al controllo delle fonti di conoscenza del testimone *de relato* (Cass., sez. II, 17 gennaio 1997, P.M. e Accardo, *C.E.D. Cass.* n. 207844).

Muovendosi in quest'ordine di idee, si è, poi, specificato che la testimonianza *de relato* è utilizzabile, e può essere liberamente valutata dal giudice ai fini del proprio convincimento, anche quando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto ad esame, si avvale del diritto di non rispondere (Cass., sez. V, 4 febbraio 1993, Bevilacqua, *C.E.D. Cass.* n. 195005; Cass., 26 aprile 1995, Di Bella, *ivi*, n. 205730).

Pur osservandosi che il giudice ha l'obbligo di valutare la testimonianza indiretta con speciale cautela, atteso il carattere "mediato" che ha la rappresentazione del fatto da provare, si è escluso che la stessa necessiti di elementi di riscontro a fini probatori (Cass., sez. III, 13 novembre 2007, n. 2001/08, *C.E.D. Cass.* n. 238849).

CAPITOLO III

LA STRAGE DI VIA D'AMELIO

Cinquantasette giorni dopo la strage di Capaci del 23 maggio 1992, nella quale erano stati uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, “Cosa Nostra” diede attuazione a un altro gravissimo progetto delittuoso, finalizzato ad uccidere il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palermo Paolo Borsellino: il Magistrato che portava con sé l’eredità morale di Giovanni Falcone e, con il suo eroico impegno, rappresentava un pesantissimo ostacolo alla realizzazione dei disegni criminali non soltanto dell’associazione mafiosa, ma anche di molteplici settori del mondo sociale, dell’economia e della politica compromessi con “Cosa Nostra”.

Su Paolo Borsellino, sulla sua intransigente difesa della Legge, sul suo straordinario coraggio, sulla sua eccezionale capacità di investigativa, in quel momento storico si concentravano le speranze di un Paese duramente colpito dall’aggressione mafiosa.

Non a caso, quindi, il piano omicidiario di “Cosa Nostra” contro Paolo Borsellino assunse i caratteri di un attacco terroristico, finalizzato a piegare alla volontà dell’organizzazione mafiosa un Paese che, invece, a seguito delle stragi del 1992, in uno dei momenti più drammatici della sua storia, riuscì a ricostruire una propria forte identità attorno alle idee e all’esempio personale e professionale di quei Magistrati che avevano scelto di compiere il proprio dovere fino in fondo, pienamente coscienti dei gravissimi rischi che ciò avrebbe comportato per la propria vita.

La spaventosa devastazione, del tutto analoga a una scena di guerra, prodotta

dalla strage di Via D'Amelio - nella quale rimasero uccisi, oltre a Paolo Borsellino, l'Assistente Agostino Catalano e gli Agenti della Polizia di Stato Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina, tutti addetti alla scorta del Magistrato – è evidenziata dalla Comunicazione di notizia di reato del 20 luglio 1992 della Squadra Mobile della Questura di Palermo, che inizia con la seguente ricostruzione dell'accaduto: *«Alle ore 16.58 circa del 19 c.m., personale della Volante "21", nel transitare per questa Piazza Giacchery, udiva una forte deflagrazione provenire dalla parte ovest della città, fatto che subito induceva a pensare che era accaduto qualcosa di grave. Notiziata la Sala Operativa il prefato personale si dirigeva immediatamente verso la zona, e giunto in via Autonomia Siciliana, angolo via D'Amelio, si trovava dinanzi ad uno scenario agghiacciante. Decine di auto distrutte dalle fiamme, altre che continuavano a bruciare, proiettili che a causa del calore esplodevano da soli, gente che urlando chiedeva aiuto, nonché alcuni corpi orrendamente dilaniati dall'esplosione. Nell'occorso un individuo, notata la vettura della Polizia, vi correva incontro, imprecando aiuto ed asserendo di essere uno degli uomini della scorta del Dr. Borsellino e che quest'ultimo, unitamente agli altri cinque componenti la scorta erano deceduti a seguito di una violentissima esplosione».*

L'agente della Polizia di Stato sopravvissuto all'attentato era Antonio Vullo, il quale, nell'esame reso all'udienza dell'8 aprile 2013, ha descritto in questi termini i momenti che precedettero e seguirono la strage:

P.M. Dott. LUCIANI - Veniamo al 19 luglio del 1992. Lei quel giorno a che ora prende servizio?

TESTE VULLO A. - Ma in Caserma sono arrivato intorno alle 12.30.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. E quindi?

TESTE VULLO A. - Mi sono incontrato subito dopo con Traina e abbiamo cominciato a prendere il materiale; lui ha preso giubbotti, mitra, e io ho preso l'auto per cui dovevamo fare il servizio. Lui ha preso contatti con l'ufficio servizi per sapere quello che si doveva fare; infatti abbiamo saputo che ci dovevamo recare presso l'abitazione estiva a Villagrazia di Carini.

P.M. Dott. LUCIANI - E quindi?

TESTE VULLO A. - Siamo partiti intorno alle... le 13.00.

P.M. Dott. LUCIANI - E chi c'era? Lei, Traina...

TESTE VULLO A. - Io, Traina e Li Muli.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - Siamo arrivati sul posto intorno alle 13.30.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - Sì, e abbiamo trovato gli altri componenti del... della scorta, che dovevamo darci il cambio.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - Infatti abbiamo fatto il cambio con la scorta H24, loro sono andati via e noi siamo rimasti fermi sul posto.

P.M. Dott. LUCIANI - Poi?

TESTE VULLO A. - Poi, niente, siamo rimasti... parlavamo tra di noi. Io, quando siamo arrivati, ho visto il Giudice assieme alla moglie e al figlio.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - E poi siamo rimasti noi, i componenti della scorta, a parlare fra di noi. Nel frattempo è arrivato anche il cambio della scorta 14.00 - 20.00.

P.M. Dott. LUCIANI - E chi erano i soggetti che poi sono arrivati a dare il cambio?

TESTE VULLO A. - Mi ricordo solamente Lotà, che era nella scorta che doveva andare via per far posto alla scorta che dava il cambio.

P.M. Dott. LUCIANI - E quelli, invece, che sono sopravvenuti?

TESTE VULLO A. - Sopravvenuti c'era Catalano, Cosina e la Loi.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei era già stato in questa abitazione di Villagrazia di Carini?

TESTE VULLO A. - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Era la prima volta, quindi, che andava.

TESTE VULLO A. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Fino a quando siete rimasti in questa abitazione?

TESTE VULLO A. - Intorno alle... le 16.00.

P.M. Dott. LUCIANI - E alle 16.00 che cosa succede?

TESTE VULLO A. - Mah, il Giudice ha chiamato due... i due componenti della... della scorta, diciamo i capipattuglia delle due auto e dicendo che si doveva...

P.M. Dott. LUCIANI - Che...?

TESTE VULLO A. - Il Traina e Catalano.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - Dicendo che da lì a poco si doveva muovere per andare in via D'Amelio e avevamo indicato dove si trovasse la via D'Amelio. Io ero nelle vicinanze; siccome ho visto che erano un po' indecisi, sia Catalano che Traina, io avevo bene o male capito la zona qual era, mi sono intromesso e difatti poi il Giudice mi ha detto dove... dove si trovava esattamente il posto dove si trovava; mi aveva fatto pure cenno di un campetto che c'è in via Autonomia Siciliana, che io conoscevo e... e di conseguenza abbiamo preso accordi e ho fatto io l'auto da staffetta.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma voi eravate già stati... qualcuno dei componenti della scorta di quel giorno era già stato in via D'Amelio?

TESTE VULLO A. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - No.

TESTE VULLO A. - Forse l'unico, che era il più anziano, Catalano, però vedendo che era un po' titubante nella destinazione, presumo che non ci sia stato neanche lui.

P.M. Dott. LUCIANI – (...) in quel momento in cui (...) il dottore Borsellino vi dà le indicazioni per giungere in via D'Amelio, lei ha avuto modo di notare se il dottor Borsellino avesse un qualche oggetto nella sua disponibilità, un qualcosa nella sua disponibilità?

TESTE VULLO A. - No, qualcosa di vistoso no, se aveva qualcosa di piccolo può darsi pure che l'abbia avuto.

P.M. Dott. LUCIANI - Qualcosa di piccolo che intendiamo?

TESTE VULLO A. - Un telefono, un telefonino, un'agenda, qualcosa del genere.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma ha un ricordo certo o è un ricordo, come dire...?

TESTE VULLO A. - E' un ricordo, un normale ricordo che ho di quella situazione là.

P.M. Dott. LUCIANI - Dove l'aveva? In mano, in una borsa?

TESTE VULLO A. - No, non ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo non riesce a ricordarlo.

TESTE VULLO A. - Può darsi che in altre... l'avrò detto, fa fede quello che ho detto anche negli anni passati.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché in un verbale... lei ricorda di essere stato sentito, in verità, più volte.

TESTE VULLO A. - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Sia dal nostro ufficio, che dalla DIA di Caltanissetta.

TESTE VULLO A. - Sì. P.M. Dott. LUCIANI - In un verbale del 6 giugno del 2006 lei dice: "In quei frangenti..." In verità non è molto dissimile dalle dichiarazioni che ha fatto oggi. "In quei frangenti ricordo che il Giudice aveva in mano un qualcosa di simile ad un'agenda, la cui copertina era di colore scuro, ma non sono in grado di indicarne la tonalità".

TESTE VULLO A. - Ah, e sì, e sicuramente allora sarà stato così.

P.M. Dott. LUCIANI - Ok. La conferma, quindi, questa dichiarazione?

TESTE VULLO A. - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo. Quindi il dottore Borsellino vi dà indicazioni per muovervi e cosa succede?

TESTE VULLO A. - Sono... saranno passati un paio di minuti e ci siamo incominciati a muovere dalla... dalla residenza estiva.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. E che tragitto avete fatto, lo ricorda?

TESTE VULLO A. - Ma siamo andati... abbiamo percorso la stradina adiacente l'autostrada, la parallela, non so se si chiama Cristoforo Colombo, il nome... direzione Punta Raisi; poi siamo svoltati sotto il sottopassaggio e ci siamo immessi dall'altro lato della carreggiata e siamo usciti dalla... dall'uscita di Carini, direzione Palermo.

P.M. Dott. LUCIANI - Dell'autostrada?

TESTE VULLO A. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E come viaggiate per andare, diciamo, dalla casa di via Villagrazia fino al luogo di destinazione?

TESTE VULLO A. - Io ero l'auto di testa.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - Facevo da staffetta.

P.M. Dott. LUCIANI - Assieme a lei c'era?

TESTE VULLO A. - Li Muli e Traina.

P.M. Dott. LUCIANI - Poi?

TESTE VULLO A. - Poi c'era l'auto del Giudice, che la guidava lui.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - E l'altra auto di scorta.

P.M. Dott. LUCIANI - All'interno della quale c'erano?

TESTE VULLO A. - C'era Agostino Catalano, la Loi e Cosina.

P.M. Dott. LUCIANI - E Cosina. Quindi uscite allo svincolo di Carini.

TESTE VULLO A. - Sì, abbiamo percorso l'autostrada e siamo usciti dallo svincolo di via Belgio.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Poi?

TESTE VULLO A. - E poi abbiamo fatto... subito dopo abbiamo preso via Dei Nebrodi e poi un percorso che ci siamo immessi in via Autonomia Siciliana, sino ad arrivare in

via D'Amelio. Io mi sono soffermato davanti la via D'Amelio, perché abbiamo visto tante auto parcheggiate e... Cioè il tempo... non abbiamo avuto il tempo di... di prendere una decisione, sia io che Traina, che il Giudice ci ha sorpassato e si è posteggiato al centro della carreggiata.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, una piccola precisazione.

TESTE VULLO A. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel momento in cui voi vi siete mossi da via Villagrazia, avete

comunicato alla Centrale Operativa il vostro spostamento?

TESTE VULLO A. - Non si comunicava subito lo spostamento, solo dopo qualche minuto si dava il codice che il... il corteo era in movimento, senza specificare destinazione.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...

TESTE VULLO A. - Solamente che si era mosso il corteo e basta, e finiva lì il...

P.M. Dott. LUCIANI - Poi lei dice: "Noi arriviamo a via Autonomia Siciliana, angolo via D'Amelio, sostanzialmente".

TESTE VULLO A. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "E notiamo auto parcheggiate". Se può riferire alla Corte proprio visivamente quello che vi appare quando arrivate in via D'Amelio, queste auto dove erano parcheggiate e in che maniera.

TESTE VULLO A. - Mah, le auto erano parcheggiate sia sul lato destro e sinistro della... della strada e al centro della stessa c'erano parcheggiate diverse auto.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei commentò con qualcuno in quel momento il fatto che c'erano tutte queste auto parcheggiate?

TESTE VULLO A. - No, non abbiamo avuto proprio il tempo materiale di potere... Io, sapendo che era l'abitazione della madre, mi è sembrato strano che c'erano parcheggiate tutte quelle auto.

P.M. Dott. LUCIANI - Successivamente ai fatti, lei ebbe modo poi di commentare o di sapere da qualcuno se la situazione, come dire, logistica di via D'Amelio era stata rappresentata?

TESTE VULLO A. - Ma dopo che è successo il... il fatto sì, ho saputo, tramite colleghi e anche giornali, che era stata fatta relazione per avere la zona rimozione,

tutta una

serie di accorgimenti utili alla... alla riuscita del servizio.

P.M. Dott. LUCIANI - E in che epoca questo avvenne? Diciamo prendendo come riferimento...

TESTE VULLO A. - No, dopo...

P.M. Dott. LUCIANI - ...la strage di Capaci, prima o dopo?

TESTE VULLO A. - No, no, dopo la strage di via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Dopo la strage di via D'Am...?

TESTE VULLO A. - Sì, sì, questo io l'ho appreso dopo, questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Dopo la strage di via D'Amelio o la strage di Capaci?

TESTE VULLO A. - No, no, la strage di via D'Amelio, che avevano fatto dei colleghi relazione per quanto riguarda...

P.M. Dott. LUCIANI - No, no, ah, scusi, questo è quando lei apprende la circostanza. Ma queste relazioni erano state fatte?

TESTE VULLO A. - No, questo non lo so.

P.M. Dott. LUCIANI - L'epoca non lo sa, diciamo.

TESTE VULLO A. - No, non lo so.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi lei dice: "Nel momento in cui arriviamo in via Autonomia Siciliana, rimaniamo un po' perplessi, sostanzialmente, da quello che vediamo; non facciamo in tempo a..."

TESTE VULLO A. - Sì, mi sono soffermato e... e il Giudice in quel frattempo...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Quindi il dottore Borsellino vi supera con la sua macchina.

TESTE VULLO A. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E quindi che succede?

TESTE VULLO A. - E si è parcheggiato al centro della carreggiata.

P.M. Dott. LUCIANI - E a che...

TESTE VULLO A. - E a questo punto... Come?

P.M. Dott. LUCIANI - A che altezza?

TESTE VULLO A. - Proprio davanti il cancelletto predisposto sul marciapiede dello stabile.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma entrando in via D'Amelio, questo cancelletto è posizionato dove, sulla sinistra o sulla destra?

TESTE VULLO A. - Sulla sinistra.

P.M. Dott. LUCIANI - Sulla sinistra. E voi poi cosa fate?

TESTE VULLO A. - Allora, io a quel punto ho superato di poco il Giudice, ho fatto scendere i componenti della mia auto, che avevano... dovevano fare la bonifica all'interno dello stabile, e mi sono posizionato alla fine della via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - E gli altri componenti, diciamo, quelli della scorta?

TESTE VULLO A. - Io, posizionandomi alla fine della via D'Amelio, sono sceso dall'auto, ho messo l'auto di traverso, appunto per evitare che ci fosse il passaggio di qualche persona; ho visto che non c'era nessuno e... e guardavo la scena degli altri colleghi, e c'era l'autista Cosina dell'altra auto che era fermo davanti alla... alla sua auto; il Giudice, quando era sceso, è andato quasi per andare a pigiare il... il campanello del cancelletto, si è acceso la sigaretta, assieme ad altri due componenti della scorta, che era Catalano e la Loi.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - Nel frattempo sono ritornati indietro sia Traina che Li Muli.

P.M. Dott. LUCIANI – (...) Ma l'accesso all'abitazione di via D'Amelio, proprio fisicamente, com'è? Cioè c'è un cancello che dà sulla strada.

TESTE VULLO A. - C'è un cancello che dà proprio sulla strada.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - E poi, all'interno, c'era il portone dello stabile.

P.M. Dott. LUCIANI - Dal portone dello stabile all'accesso che dà sulla strada che cosa c'è?

TESTE VULLO A. - Ma ci sarà... c'è un marciapiede, un piccolo cortiletto, due - tre metri, non... non di più, se ricordo...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi quando intende che i suoi colleghi erano andati a fare la bonifica, a cosa facciamo riferimento?

TESTE VULLO A. - Al portone dello stabile, i miei componenti della... della scorta, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - I componenti, diciamo, della...

TESTE VULLO A. - Ma a quanto pare era chiuso e non... non sono riusciti a fare questa bonifica.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei, invece, si posiziona in via D'Amelio a che altezza?

TESTE VULLO A. - Alla fine proprio della via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei...

TESTE VULLO A. - Dove ci sono degli scivoli sia a de... a destra che a sinistra.

P.M. Dott. LUCIANI - Degli scivoli...

TESTE VULLO A. - Se ricordo bene c'erano degli scivoli dello stabile stesso.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi che consentivano l'accesso allo stabile.

TESTE VULLO A. - Sì, aveva... qualche ufficio sotto, non so cosa...

P.M. Dott. LUCIANI - Lei sa o ha saputo, oltre, diciamo, la fine di quel tratto di via D'Amelio cosa c'era?

TESTE VULLO A. - C'era un muro.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. E ha avuto modo di...

TESTE VULLO A. - C'era un muro e un piccolo cancelletto c'era.

P.M. Dott. LUCIANI - Una cancelletto che consentiva l'accesso alla strada?

TESTE VULLO A. - Sicuramente.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei in quel momento, quando va a posizionare l'autovettura, lei scende dall'auto?

TESTE VULLO A. - Sì, sono sceso dall'auto.

P.M. Dott. LUCIANI - Materialmente che cosa ha fatto?

TESTE VULLO A. - Niente, io sono stato fermo davanti l'auto appunto per controllare la zona di pertinenza mia e ho visto che non era una zona di transito e mi ero un po' tranquillizzato, e ho visto il... il Giudice che era sceso dall'auto, i componenti dell'altra scorta e sono rimasti proprio qualche secondo davanti il... il marciapiede dell'ingresso del cancelletto.

P.M. Dott. LUCIANI - Diciamo quello che dà sulla strada, per intenderci.

TESTE VULLO A. - Quello che dà sulla strada.

P.M. Dott. LUCIANI - La domanda è scontata, gliela debbo fare: in quei frangenti ha notato qualcosa di strano?

TESTE VULLO A. - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando lei scende dall'autovettura e si guarda intorno, diciamo.

TESTE VULLO A. - No, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - No. Quindi, poi, cosa avviene?

TESTE VULLO A. - E dopo qualche secondo loro sono entrati all'interno del... dello stabile, del cortiletto che poi dava sul portone dello stabile, e io a quel punto, una volta che non li vedevo più dalla mia visuale dov'ero posizionato io, perché c'erano le... le ringhiere con dei rampicanti e non si riusciva a vedere il portone, ho visto il collega, l'altro collega che stava fumando davanti l'auto e ho pensato di spostare l'auto già pronta per...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh? L'altro collega, lo specifichiamo sempre, cortesemente.

TESTE VULLO A. - Cosina.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - Che era l'autista dell'altra auto.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - E ho... ho pensato di posizionare l'auto già pronta per la ripartenza e fare compagnia al collega che era rimasto... a Cosina, che era rimasto là a fumare. Nel frattempo che ho cominciato a spostare l'auto, avrò fatto qualche metro e mi sono accorto che ancora c'era il Giudice e gli altri componenti della scorta fermi davanti il portone di ingresso e il Giudice che stava pigiando ancora il... il campanello del... dello stabile.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VULLO A. - Mi sono girato per posizionarmi l'auto al centro della carreggiata e... ed è successo quello che poi tutti sapete. (...) Sì, io (...) sono stato investito da una nube caldissima all'interno dell'abitacolo, sono stato sballottato sempre all'interno. In quel momento non avevo capito bene cosa era successo, poi,

subito dopo, quando sono sceso dall'auto, mi sono reso conto di quello che era successo.

P.M. Dott. LUCIANI – (...) Una volta sceso dall'auto, lei cosa fa?

TESTE VULLO A. - Ma non sapendo cosa fare, cercavo aiuto, chiedevo aiuto, volevo dare aiuto, non... non sapevo proprio cosa fare. Era tutto buio, non si riusciva a vedere niente. Ho visto subito il corpo di un collega a terra e andavo alla ricerca degli altri, perché pensavo che erano ancora vivi. Prima sono andato verso il muro, poi sono ritornato verso la... la via Autonomia Siciliana. Nel frattempo che ero là, come un automa... mi ha bloccato un collega delle Volanti, che sono arrivate... sono arrivati i primi soccorsi, e là poi mi sono ritrovato fermo sopra un piede di un collega e... e mi sono ritrovato poi in ospedale.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Senta, facendo un piccolo passo indietro: nel momento in cui il dottore Borsellino scende dall'auto, una volta giunti in via D'Amelio,

quindi per avviarsi verso il cancello esterno, diciamo, dell'abitazione, lei ha avuto modo di notare se avesse, anche qua, qualcosa in mano, un oggetto, qualcosa?

TESTE VULLO A. - Sempre là, qualcosa di vistoso non... non l'ho visto, perché si sarebbe notato. Se era qualcosa di piccolo non lo saprei dire. Sono sicuro che si è acceso la sigaretta, perché l'ho visto, me lo ricordo benissimo questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, nel rielaborare, diciamo, quello che è successo, lei ha, come dire, percepito un qualcosa di strano rispetto alla dinamica? Non so se sono stato chiaro, la domanda, purtroppo, più specifica non la posso fare, altrimenti diventerebbe suggestiva.

TESTE VULLO A. - Diciamo, l'unica cosa di strano, che quando i componenti, il

Giudice e i componenti della scorta erano fermi proprio davanti il cancelletto posto sul marciapiede, dove poi si è saputo che c'era l'autobomba, non ho capito il perché non... non sia successo tutto in quel frangente, che io ero fuori dall'auto e sarei rimasto anch'io sicuramente lì. Invece è successo quando loro già erano proprio davanti il portone.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei, rispetto al muretto, rispetto, diciamo, al muro, al muro finale della via D'Amelio...

TESTE VULLO A. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...all'epoca muro finale della via D'Amelio, e al cancello che lei ha detto essere presente sui luoghi, com'era posizionato rispetto, invece, all'abitazione del dottore Borsellino, dove il dottore Borsellino era in quel momento?

TESTE VULLO A. - Io ero messo trasversalmente, di traverso rispetto la strada e occupavo mezza carreggiata del lato dello stabile del... della madre del Giudice.

P.M. Dott. LUCIANI - E posto di fronte, cioè, diciamo, rispetto ad un soggetto idealmente posizionato dietro il muro, lei ostruiva la visuale del cancello di accesso dell'abitazione del dottore Borsellino?

TESTE VULLO A. - Sicuramente sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Sicuramente sì. Senta, e ancora sempre per fare un passo indietro, sempre in quel verbale che le ho letto prima, alla DIA di Caltanissetta, diciamo, le fanno la stessa domanda che le ho fatto io oggi, le chiedono, appunto, se il dottore Borsellino, sceso dall'auto, recava con sé qualcosa e lei risponde questo: "Non ho un ricordo preciso al riguardo, tuttavia ho un'immagine del dottor Borsellino con un qualcosa che teneva sottobraccio, ma non so assolutamente dire se tale mio ricordo è ricollegabile a quel giorno in via D'Amelio o a qualche altra

circostanza di tempo e di luogo", e poi ribadisce che, invece, è certo che il dottore Borsellino, diciamo, si accese una sigaretta di fronte al cancello di ingresso.

TESTE VULLO A. - Sì, sì, questo ho detto.

P.M. Dott. LUCIANI - Dico, la conferma questa dichiarazione?

TESTE VULLO A. - Sì, sì.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, anche qua mi rendo conto che è difficile in quei momenti, insomma, fissare la memoria e un ricordo, ma lei, subito dopo l'esplosione, ha avuto

modo di vedere come si presentasse la vettura del dottore Borsellino, cioè quello alla guida della quale era il dottor Borsellino?

TESTE VULLO A. - Ma le auto erano tutte distrutte, però non sono andato a guardare i particolari proprio delle auto, che in quel momento mi interessava vedere i colleghi,

trovare i colleghi, non... non immaginavo che potessero essere dappertutto e in quel modo.

P.M. Dott. LUCIANI - Un'altra cosa: lei ha già dichiarato che quella era la prima volta in cui lei e anche gli altri componenti, mi sembra di capire, della scorta andavate in via D'Amelio.

TESTE VULLO A. - Sì, per noi sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Per voi sì. Ecco, perché specifica: "Per noi"?

TESTE VULLO A. - Perché poi ho saputo che altri componenti c'erano stati in via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - E in che epoca?

TESTE VULLO A. - Prima del... di quel giorno.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, le risulta, ha avuto modo di sapere con che frequenza e se c'erano...

TESTE VULLO A. - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - ...giorni in particolare della settimana in cui il dottore Borsellino si recava in via D'Amelio?

TESTE VULLO A. - No, no, per quello no, non... non lo so dire questo.

P.M. Dott. LUCIANI - No. La circostanza che lei apprende è che, comunque, il dottore Borsellino si recava in via D'Amelio.

TESTE VULLO A. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma frequentemente, raramente? Questo...

TESTE VULLO A. - Non lo so dire, questo non lo so dire.

P.M. Dott. LUCIANI - Non lo sa.

TESTE VULLO A. - Però essendo la madre, presumo che ci sia una frequenza molto più...

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, nel rapporto che lei ha avuto con il dottore Borsellino in quel, diciamo, mese e mezzo, quasi cinquanta giorni...

TESTE VULLO A. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...lei ha avuto modo di constatare se il dottore Borsellino in qualche maniera avesse cambiato umore, atteggiamento?

TESTE VULLO A. - Ma nell'ultimo periodo sì, era cambiato qualcosa, perché prima succedeva sempre che dava la battutina spiritosa o... è capitato anche che abbiamo preso il caffè assieme, con gli altri componenti della scorta. Poi, qualche giorno prima della strage, abbiamo visto qualche cambiamento in lui.

P.M. Dott. LUCIANI - C'è stato, diciamo, un fatto, un dato, un evento in conseguenza del quale lei ha notato questo cambiamento di umore?

TESTE VULLO A. - No, no, per quello no.

P.M. Dott. LUCIANI - No. Ma qualche giorno prima della strage, parliamo di quanto tempo prima?

TESTE VULLO A. - Mah, una decina di giorni, era una cosa che avevamo parlato anche con... con Traina di questo, perché eravamo sempre noi due che accompagnavamo il Giudice quando si recava a casa, al Tribunale, in ascensore, oppure...

P.M. Dott. LUCIANI - E Traina...

TESTE VULLO A. - Come?

P.M. Dott. LUCIANI - E Traina cosa...? Cioè, diciamo, l'avete commentato e che cosa vi siete detti, diciamo?

TESTE VULLO A. - Cioè abbiamo notato che c'era un certo distacco nell'ultimo periodo.

Dalla deposizione del teste Antonio Vullo si desume, dunque, che il 19 luglio 1992 egli si recò presso l'abitazione estiva di Paolo Borsellino, a Villagrazia di Carini, insieme a Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. Sul luogo sopraggiunsero poi gli altri componenti della scorta: Walter Cosina, Agostino Catalano e Emanuela Loi. Intorno alle ore 16 il Dott. Borsellino chiamò i due capipattuglia delle autovetture di scorta – il Traina e il Catalano – per comunicare loro che poco dopo avrebbe dovuto recarsi in Via D'Amelio. Il Dott. Borsellino, su richiesta del Vullo, diede loro le indicazioni occorrenti per raggiungere il suddetto luogo; in questo momento, il Vullo notò che il Magistrato aveva in mano un piccolo oggetto simile a un'agenda, con la

copertina di colore scuro.

Pochi minuti dopo il corteo di autovetture partì in direzione di Via D'Amelio; esso era composto dall'autovettura di "staffetta", guidata dal Vullo, con a bordo il Li Muli e il Traina, dall'autovettura condotta dal Dott. Borsellino, e dall'altra autovettura di scorta all'interno della quale vi erano il Catalano, la Loi e il Cosina.

Dopo avere percorso l'autostrada dallo svincolo di Carini a quello di Via Belgio, le autovetture imboccarono via dei Nebrodi e via Autonomia Siciliana, sino ad arrivare in Via D'Amelio, dove il Vullo si soffermò perché vi erano numerosi autoveicoli parcheggiati, circostanza che apparve assai singolare al teste, il quale sapeva che in tale luogo abitava la madre del Magistrato (in seguito, il Vullo avrebbe appreso che era effettivamente stata presentata da alcuni colleghi una relazione finalizzata a ottenere una zona rimozione sul posto).

Prima che il Vullo e il Traina avessero il tempo di prendere qualsiasi decisione, il Dott. Borsellino li sorpassò e posteggiò la propria autovettura al centro della carreggiata, davanti al cancelletto posto sul marciapiede dello stabile. Il Vullo fece scendere dalla propria autovettura gli altri componenti della scorta e si spostò in corrispondenza della fine di Via D'Amelio, per impedire l'accesso di altre persone.

Uscito dall'abitacolo del veicolo, il Vullo vide che il Dott. Borsellino era andato a pressare il campanello del cancelletto ed aveva acceso una sigaretta; accanto a lui vi erano il Catalano e la Loi, mentre il Traina e il Li Muli stavano tornando indietro.

Qualche secondo dopo, il Dott. Borsellino e i suddetti componenti della scorta entrarono all'interno del piccolo cortile nel quale vi era il portone dello stabile. Il Vullo vide che il Cosina era fermo davanti all'altra autovettura, e pensò quindi di

avvicinare ad essa anche l'autoveicolo da lui condotto, in modo da essere pronti per ripartire. Durante questo spostamento, il teste vide che il Dott. Borsellino e gli altri componenti della scorta erano fermi davanti al portone di ingresso dello stabile, dove il Magistrato stava pigiando sul campanello.

Mentre il Vullo stava posizionando l'autovettura al centro della carreggiata, egli venne investito da una corrente di vapore e polvere ad altissima temperatura all'interno dell'abitacolo. Sceso dal veicolo, si rese conto di quanto era accaduto; sul luogo era calata una pesante oscurità, e le condizioni di visibilità erano estremamente limitate. Egli vide subito il corpo di un collega per terra e si pose alla ricerca degli altri, pensando che fossero ancora vivi. Si incamminò quindi in direzione di via Autonomia Siciliana, dove fu raggiunto dai primi soccorsi e poi condotto in ospedale.

Una completa ricostruzione della dinamica della strage è stata operata dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter"), dove si evidenzia che *«gli ultimi istanti di vita di Paolo BORSELLINO e degli agenti della scorta si riflettono nelle parole cariche di commozione pronunciate dall'agente Antonio VULLO, unico superstite della strage.*

Il teste VULLO, nell'udienza del 22.11.1994, ha riferito di avere preso servizio alle 12.45 e di avere avuto la comunicazione di portarsi a Villagrazia di Carini, ove Paolo BORSELLINO si trovava con la sua famiglia.

Dal villino al mare il magistrato si allontanò per raggiungere l'abitazione della madre, in via D'Amelio, intorno alle 16. Il teste ha precisato di avere saputo quale sarebbe stata la destinazione solo poco prima di partire, precisando che né lui né gli altri colleghi della scorta conoscevano l'ubicazione della via D'Amelio, dove non si

erano mai recati con Paolo BORSELLINO. Fu quest'ultimo a spiegare quale percorso avrebbero dovuto fare per arrivarci.

Come di regola avveniva, la destinazione venne comunicata alla sala operativa solo qualche minuto dopo la partenza; egli si trovava a bordo dell'autovettura che apriva il corteo, seguita da quella del magistrato – che stava alla guida ed era solo nell'auto – seguita a sua volta dalla seconda auto di scorta.

A bordo dell'auto con il VULLO – che era alla guida – viaggiavano il caposcorta Claudio TRAINA e Vincenzo LI MULI; nella seconda auto di scorta, guidata da Walter CUSINA, viaggiavano Agostino CATALANO e Emanuela LOI.

In breve tempo, seguendo le indicazioni sul percorso che aveva dato loro Paolo BORSELLINO, arrivarono in via D'Amelio.

P.M. PETRALIA: Descriva come avete trovato Via D'Amelio quando siete arrivati.

TESTE VULLO: Mah, il primo colpo d'occhio: era pieno di automobili parcheggiate, difatti, dato che era la madre, sia a me sia al capomacchina, che era Claudio Traina, ci ha dato un po' di pensiero...

P.M. PETRALIA: Cosa vi ha dato pensiero?

TESTE VULLO: Siccome e' l'abitazione della madre, che noi sapevamo che quella era l'abitazione della madre, tutte 'ste auto parcheggiate...

P.M. PETRALIA: Vi hanno...?

TESTE VULLO: Certo, ci hanno un po' infastidito³².

Dalla sua auto scesero TRAINA e LI MULI, che dovevano fare la “bonifica” al portone dello stabile, mentre egli si posizionò con l'auto in fondo alla via D'Amelio;

³² Verbale cit. nel testo, p. 6.

Paolo BORSELLINO parcheggiò l'auto al centro della strada e scese, accompagnato dal CATALANO e dalla LOI; il TRAINA era già davanti al portone del civico 19 quando venne raggiunto dal magistrato.

A quel punto il VULLO uscì anch'egli dall'auto pistola alla mano, guardò in giro, vide che tutto era normale, anche se la sua visuale era un po' coperta dal fogliame e non vedeva più il magistrato e i colleghi della scorta; vide che CUSINA era anch'egli fermo in piedi vicino alla propria auto e accendeva una sigaretta.

Il teste ha proseguito dicendo che a quel punto egli decise di girare l'auto, mettendola in posizione per ripartire; le altre auto erano ferme così come erano arrivate, con il davanti verso la fine della strada.

Dall'interno dell'auto vide che Paolo BORSELLINO era ancora davanti al portone, intento a pigiare il campanello; il VULLO ha detto di essersi girato poi a guardare il collega CUSINA, che era ancora fermo vicino alla propria auto.

In quel momento vi fu l'esplosione.

TESTE VULLO: L'esplosione... sono stato investito io da una nube abbastanza calda, all'interno dell'abitacolo sono stato sballottato, sono uscito dal veicolo e tutto distrutto, già avevo visto il corpo di un collega, dell'autista CUSINA, che era accanto alla mia macchina, e... mi sono messo a girare così, senza nessuna meta, cercando aiuto o dando aiuto agli altri colleghi...

P.M. PETRALIA: Per quanto è rimasto proprio sul teatro dell'esplosione?

TESTE VULLO: Ma un paio di minuti, tre - quattro minuti.

P.M. PETRALIA: Ha visto nessun estraneo in quei frangenti?

TESTE VULLO: No, no.

P.M. PETRALIA: Poi cosa ha fatto?

TESTE VULLO: Ma prima sono andato verso la fine di Via D'Amelio, così, cercando di... avere qualche aiuto da qualcuno...

P.M. PETRALIA: Quando dice "fine di Via D'Amelio" intende dire il lato del giardino od il lato di Via Autonomia Siciliana?

TESTE VULLO: Il lato del giardino. Ho visto tutto distrutto, non ho visto nessuno che potesse aiutarci e (sono andato a vedere) dall'altra parte, verso la via Autonomia Siciliana, e là ho visto il primo collega... la prima volante che è arrivata, però non ricordo bene chi fossero.

P.M. PETRALIA: E lei è arrivato contemporaneamente all'arrivo della volante oppure è arrivato prima?

TESTE VULLO: Ma un... un paio di secondi prima.

P.M. PETRALIA: Lungo il percorso, diciamo, tra il luogo dove materialmente era esploso l'ordigno e l'inizio di Via D'Amelio da Via Autonomia Siciliana che cosa ha potuto notare?

TESTE VULLO: Solamente alcuni brandelli dei colleghi.

P.M. PETRALIA: Lei ha potuto vedere, per quello che ci ha detto un attimo fa, Paolo BORSELLINO che usciva dalla macchina e si avviava verso il portone della casa della madre...

TESTE VULLO: Sì, esattamente.

P.M. PETRALIA: Ricorda, se lo ricorda, se aveva per caso qualcosa in mano, come una borsa, agende od altri oggetti di una certa dimensione tali da poter colpire la sua attenzione?

TESTE VULLO: No, assolutamente.

P.M. PETRALIA: Cioè non lo ricorda o non aveva nulla?

TESTE VULLO: No, non aveva nulla in mano.

P.M. PETRALIA: Aveva le mani libere?

TESTE VULLO: Se aveva qualcosa di piccolo, tipo un telefonino, non so, però qualcosa di vistoso non l'aveva. Si sarebbe notato subito³³».

Sempre nella sentenza emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta si soggiunge che il teste Vullo, nelle dichiarazioni rese nel processo c.d. “Borsellino ter”, all’udienza del 2.7.1998, ha precisato meglio il percorso seguito da Villagrazia di Carini per raggiungere la via D’Amelio: «*Fecero ingresso in autostrada dallo svincolo di Carini, viaggiarono a velocità piuttosto sostenuta fino alla circonvallazione, dalla quale uscirono dallo svincolo di via Belgio; svoltarono subito a destra in via dei Nebrodi, proseguendo fino a via delle Alpi e svoltando ancora in viale Lazio, percorsero via Massimo D’Azeglio fino alla via Autonomia Siciliana, svoltando infine in via D’Amelio.*

Ha precisato poi che lungo l’intero percorso – compreso il tratto cittadino – il traffico era scarso e che, tra l’ingresso in via Belgio e l’arrivo in via D’Amelio, trascorsero all’incirca dieci minuti».

La citata pronuncia del 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta rileva che, per ricostruire lo svolgersi di quei terribili momenti, che precedettero e seguirono l’esplosione in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, risultano molto utili le testimonianze degli abitanti della via D’Amelio:

«La teste Rosa CATALDO, nell’udienza del 17.1.1995³⁴, ha riferito che il giorno della strage, dopo avere pranzato, uscì sul terrazzino che dà sulla via D’Amelio, al

³³ Verbale cit. nel testo, pp. 9-11.

³⁴ Cfr. retro, nota 2.

primo piano, dove si trattenne per qualche tempo assieme alla figlia e alla nipotina di pochi mesi.

TESTE CATALDO: ... sentimmo arrivare delle macchine, perché c'era un enorme silenzio prima e quindi ci siamo girati ed abbiamo visto dei poli... insomma queste macchine...

P.M. PETRALIA: Le macchine sono arrivate con le sirene in funzione?

TESTE CATALDO: No, le sirene no, c'era un enorme diciamo...

P.M. PETRALIA: Siete stati attratti, allora, da cosa? Dal rumore dei motori?

TESTE CATALDO: Da questo rumore di macchine perché, logicamente, c'era un enorme silenzio prima, entro... io mi giro e neanche il tempo di girarmi vedo questi giovani, anche una ragazza con i cape... con i mitra in mano; immediatamente l'istinto ci ha fatto pensare di rientrare, anche perché avevamo la bambina... subito io e mio genero abbiamo detto: 'Entriamo, entriamo', prendiamo la bambina dalla carrozzina e l'abbiamo messa dentro, il tempo che la misi dentro scoppia la bomba. Io fui spinta, poi risucchiata, ferita, insomma e tutto il resto...

(...)

TESTE CATALDO: ... La mia attenzione si è posata alle macchine che passavano davanti al mio balcone, quindi più verso la via Autonomia Siciliana e contemporaneamente ho visto solo la ragazza, la LOI, diciamo, questa bionda che mi ha colpito in quell'istante perché ho detto: 'Guarda questa povera ragazza... con questo mitra...', ma furono attimi...³⁵.

Nella stessa udienza ha deposto il teste Giuseppe MOSCUZZA³⁶:

³⁵ Verbale cit. nel testo, p. 35.

³⁶ Cfr. nota n. 2.

TESTE MOSCUZZA: Quando è successa la strage... eravamo nella stanza che dà proprio sul posto dove è avvenuta la strage, saranno un trenta – quaranta metri in linea d'aria, ero io con mio figlio e mia sorella seduti sul divano di fronte al balcone; erano le 16.55... insomma c'è stata una fortissima esplosione... poi c'è stata una fortissima fiam... calore sulla parte destra, perché io ero rivolto... ed una fortissima luce, accecante... e mi sono trovato poi tutto... insomma, insanguinato, mio figlio insanguinato...

(...)

TESTE MOSCUZZA: ... Dopo che ho visto la fiammata... intanto ci siamo resi conto di come eravamo combinati, insomma, e subito dopo mi sono affacciato e c'era un enorme fumo, terribile...³⁷.

La teste Nunzia PORRETTO, escussa nell'udienza del 21.12.1994³⁸, ha riferito di essersi affacciata alla finestra del suo appartamento, che dà sulla via D'Amelio, proprio nel momento in cui giunsero le auto di Paolo BORSELLINO e della sua scorta:

P.M. PALMA: Cosa ha visto? Vediamo se se lo ricorda...

TESTE PORRETTO: Sono scesi dalla macchina ed erano tutti attenti che scendesse questa persona...

P.M. PALMA: Erano armati?

TESTE PORRETTO: Sì, sì, avevano le pistole e poi...

(...)

P.M. PALMA: E quindi il giudice si è diretto verso dove? Qual è stato il...

³⁷ Verbale cit. nel testo, p. 35.

³⁸ Cfr. nota 2.

TESTE PORRETTO: Verso la portineria e dopo, ripeto, è successo che è scoppiata la bomba, cioè ho sentito questo boato...

P.M. PALMA: Lei ha avuto modo di vedere se Paolo BORSELLINO ha citofonato?

TESTE PORRETTO: No, si avvicinò, sì, che citofonò non lo so, perché noi abitiamo all'ottavo piano, quindi...

(...)

P.M. PALMA: Cos'è successo dopo?

TESTE PORRETTO: Cioè è scoppiata questo... insomma bomba; io so solo che sono rito... cioè sono caduta all'indietro, ho sbattuto la testa e non... non sentivo più dalle orecchie e niente, dopodiché mi sono alzata ed ho visto che c'era tutto distrutto³⁹.

Dichiarazioni simili hanno rilasciato i testi Mauro BARTOLOTTA⁴⁰ – la cui abitazione, mobilio compreso, è stata pressoché interamente distrutta -, Benedetta PILLITTERI⁴¹, Riccardo RABITA⁴², Luigia BROWN⁴³, Imerio TANI⁴⁴ – che ha riferito di avere avvertito un violento spostamento d'aria, prima come pressione, poi come risucchio -, Maria PORRETTO⁴⁵, Maria Teresa LO BALBO⁴⁶, Dorotea DI FAZIO⁴⁷.

³⁹ Verbale cit. nel testo, pp. 6-8.

⁴⁰ Escusso nell'udienza del 2.3.1995; cfr. nota 2.

⁴¹ Escussa nell'udienza del 2.3.1995; cfr. nota 2.

⁴² Escusso nell'udienza del 17.1.1995; cfr. nota 2.

⁴³ Escussa nell'udienza del 17.1.1995; cfr. nota 2.

⁴⁴ Escusso nell'udienza del 30.3.1995; cfr. nota 2.

⁴⁵ Escussa nell'udienza del 21.12.1994; cfr. nota 2.

⁴⁶ Escussa nell'udienza del 21.12.1994; cfr. nota 2.

⁴⁷ Escussa nell'udienza del 22.3.1995; cfr. nota 2.

Il teste Antonino AMATO, nell'udienza del 9.2.1995⁴⁸, ha anch'egli fissato intorno alle ore 17.00 l'esplosione, che distrusse completamente la camera da letto del suo appartamento:

TESTE AMATO: ... ho sentito un lampo e poi un boato terrificante, cioè un boato che mi è sembrato un'eternità, che non finiva mai... poi ho visto entrare del fumo.

(...)

TESTE AMATO: ... poi mi sono indirizzato verso il balcone dove entrava questo fumo.

P.M. PALMA: Cosa ha visto?

TESTE AMATO: Beh...

P.M. PALMA: ... Ha visto la volante della Polizia arrivare?

TESTE AMATO: Finché sono stato là io no, non c'era... non c'era nessuno. C'erano solamente dei corpi...

P.M. PALMA: Mutilati, straziati.

TESTE AMATO: ... straziati, bruciati, macchine che bruciavano. C'era questo.

P.M. PALMA: Dopo quanto tempo è arrivata la volante della Polizia?

TESTE AMATO: Non so dirglielo perché ad un certo punto sono rimasto là impressionato, scioccato, impietrito... (...)

P.M. PALMA: Ha visto qualcuno ancora vivo in mezzo a questi corpi straziati?

TESTE AMATO: No.

P.M. PALMA: Qualcuno che correva?

⁴⁸ Cfr. retro, nota 2.

*TESTE AMATO: No*⁴⁹.

*Riguardo allo stato dei luoghi, i testi Massimiliano TREVIS*⁵⁰, *Raffaele LUPO*⁵¹, *Benedetta PILLITTERI, Nicolò D'AGOSTINO*⁵², *Maurizio BUTTITA*⁵³ *e Riccardo RABITA hanno riferito che quel giorno nella via D'Amelio vi erano innumerevoli autovetture parcheggiate.*

In particolare, quest'ultimo ha confermato di avere notato una Fiat "126" di colore amaranto, intorno alle 11.00-11.30, nello spazio antistante i civici 19 e 21 di via D'Amelio, ove egli soleva parcheggiare la sua auto.

Il teste Imerio TANI ha riferito di avere notato, intorno alle 8.00 del mattino di domenica 19 luglio, un gruppo di uomini intorno ai trent'anni di età, fermi in fondo alla via D'Amelio, vicino al giardino, intenti a parlare fra loro; la circostanza lo colpì, apparendo insolita la presenza di tante persone a quell'ora del mattino di un giorno festivo; comunque, poiché al momento non diede troppa importanza alla cosa, ha detto di non poter descrivere meglio le persone che vide; peraltro, si è detto quasi certo che non fossero abitanti del luogo.

Il teste Antonino GENOVESE, escusso nell'udienza del 17.11.1994, ha riferito di essere rientrato a casa intorno alle 15.30 di domenica 19 luglio e di avere parcheggiato la propria autovettura davanti alla portineria del civico 19, in retromarcia e obliquamente – cioè a "spina di pesce" - rispetto al marciapiede, tra una Seat "Ibiza" di colore nero, alla sua destra, e una Fiat "Panda" celeste alla sua

⁴⁹ Verbale cit. nel testo, pp. 94-98.

⁵⁰ Escusso nell'udienza del 22.3.1995; cfr. nota 2.

⁵¹ Escusso nell'udienza del 2.3.1995; cfr. nota 2.

⁵² Escusso nell'udienza del 17.1.1995; cfr. nota 2.

⁵³ Escusso nell'udienza del 17.1.1995; cfr. nota 2.

sinistra; a fianco di quest'ultima era parcheggiata una Fiat "126" di colore rosso "piuttosto invecchiato", con il cofano anteriore vicino al marciapiede.

Ha espressamente precisato che la "126" che aveva visto era parcheggiata nel punto esatto ove si è formato il cratere dell'esplosione».

Inoltre, la sentenza del 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta ha sottolineato che gli equipaggi delle "Volanti" "15" e "21" furono i primi ad accorrere in via D'Amelio, ed ha così sintetizzato le dichiarazioni del personale di polizia intervenuto:

«Il teste Vincenzo ALBERGHINA, sentito nell'udienza del 16.11.1994⁵⁴, ha riferito di essersi trovato con i colleghi della "volante 21" in piazza Giaccheri, a circa settecento metri dalla via D'Amelio, quando udì il boato dell'esplosione.

Ha detto di avere individuato il luogo dove si era verificata l'esplosione perché, risalendo la via Monte Pellegrino, vide una colonna di fumo levarsi da via Autonomia Siciliana, poi vide meglio che il fumo proveniva dalla via D'Amelio.

TESTE ALBERGHINA: ... abbiamo visto la via D'Amelio e c'era questa immagine di guerra, sembrava quasi. Tutte le auto in fiamme, tutte le auto in fiamme, non riuscivamo a capire inizialmente di che cosa si trattasse. Dopodiché abbiamo visto uscire... siamo scesi immediatamente, abbiamo visto uscire dalla sinistra il collega che effettivamente era scampato. Non sappiamo di che cosa si trattasse, abbiamo chiesto che cosa era successo e ci disse che si trattava della scorta di BORSELLINO, lui era riuscito a scampare e ha questo punto io ho preso... ho fatto accompagnare il collega direttamente dalla mia volante al pronto soccorso, perché era sanguinante, in evidente stato di choc... io sono rientrato nella zona dov'era successo il fatto.

⁵⁴ Cfr. nota 2.

Siamo risaliti nei piani superiori, abbiamo soccorso le persone che scendevano dai palazzi e quello che c'era a terra era... quello che effettivamente era successo, tutti i corpi mutilati e le macchine in fiamme ancora e nient'altro.

P.M. PALMA: Quanto tempo è passato dal momento in cui lei era a piazza Giaccheri?

TESTE ALBERGHINA: Non più di due minuti e mezzo, anzi forse meno perché consideri che a quell'ora... la strada era abbastanza libera...

P.M. PALMA: In strada oltre all'agente VULLO c'erano altre persone?

TESTE ALBERGHINA: No, era completamente vuota la strada, c'erano solo delle fiamme altissime e solo dalla sinistra abbiamo visto uscire l'agente VULLO.

Il teste Roberto ARMETTA, nell'udienza del 16.11.1994⁵⁵, ha riferito di essere giunto in via D'Amelio con la "volante 15" poco dopo avere udito il boato, su istruzione della centrale operativa, che era stata a sua volta informata dall'equipaggio della "volante 21" che li aveva preceduti sul posto. Anch'egli ha detto di avere visto molte autovetture bruciare, fiamme e fumo e di avere stentato a comprendere che cosa fosse realmente accaduto.

Inoltre, ha riferito di avere appreso dal capo pattuglia della "volante 21" che l'unico superstite della strage aveva riferito che era morto Paolo BORSELLINO; allora in quel momento la sua prima premura fu quella di agevolare l'uscita delle persone dagli stabili adiacenti, e di aiutare chi avesse bisogno di essere soccorso».

In ordine agli effetti provocati dalla strage e allo stato dei luoghi nell'immediatezza dell'esplosione, la sentenza del 9 dicembre 1999 della Corte di

⁵⁵ Cfr. nota 2.

Assise di Caltanissetta ha esplicitato che appaiono significative le circostanze riferite dalla Dott.ssa Margherita Pluchino, Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo:

«La teste, nell'udienza del 15.11.1994⁵⁶, ha riferito che, dopo avere isolato la zona da sottoporre agli accertamenti - pur con le difficoltà conseguenti all'esigenza di consentire comunque l'accesso a mezzi di soccorso e il transito degli inquilini dei palazzi interessati dall'esplosione - assieme a collaboratori giunti da altre città siciliane e anche da Roma, gli agenti della Polizia Scientifica avevano compiuto una prima ispezione dei luoghi, effettuando anche riprese fotografiche e televisive, sia da un elicottero che da terra.

P.M. PALMA: Ma questi resti, sia umani che di macchine, li avete rinvenuti anche a notevole distanza dal luogo?

TESTE PLUCHINO: Sì, a molta distanza dal luogo...

P.M. PALMA: Anche sugli appartamenti? Anche sui tetti?

TESTE PLUCHINO: Sono stati rinvenuti al primo piano, al secondo piano e c'è stato un arto, mi pare che fosse stata una mano, che è stato rinvenuto... praticamente ha fatto un salto di dodici piani ed è stato rinvenuto dietro il palazzo dov'era avvenuto lo scoppio. Sono stati trovati, diciamo, nei giorni immediatamente successivi, in più di una occasione sono stati trovati parti di corpo umano, membra che non si capiva cosa fossero, però si capiva soltanto che erano resti umani⁵⁷.

Inoltre, la sentenza emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta ha riassunto nei seguenti termini i risultati degli accertamenti effettuati

⁵⁶ Cfr. retro, nota 2.

⁵⁷ Cfr. verbale cit. nel testo, p. 5.

dai consulenti medico-legali sui cadaveri delle vittime.

«A poche ore dal fatto, il 20.7.1992 alle 00.25, il Pubblico Ministero di Caltanissetta in persona dei dott. Giovanni TINEBRA, Francesco Paolo GIORDANO e Francesco POLINO, ai sensi dell'art. 360 C.P.P., aveva affidato incarico di consulenza tecnica autoptica sui cadaveri delle vittime della strage a un collegio di esperti medici legali, costituito dal dott. Paolo PROCACCIANTE (rectius Procaccianti: n.d.e.), Direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Palermo, e dai dott. Livio MILONE e Antonina ARGO, assistenti nel predetto Istituto⁵⁸.

L'ispezione esterna dei cadaveri e l'esame autoptico dei medesimi, per la determinazione delle cause della morte, sono stati effettuati nell'immediatezza del conferimento dell'incarico, come appare dai relativi verbali e relazioni autoptiche⁵⁹.

Il cadavere di Paolo BORSELLINO, trovato con indosso una cintura in cuoio marrone con frammento in stoffa, residuo della cintola dei pantaloni e frammento di stoffa di cotone verde, residuo di maglietta tipo "polo", si presentava depezzato, risultando assenti l'arto superiore destro ed entrambi gli arti inferiori.

All'esame esterno si rilevava vasta area di ustione su buona parte dell'addome e del torace, nonché al viso, con colorito nerastro sulle regioni frontali e parietali.

Al capo si riscontrava soluzione di continuo lineare interessante il cuoio capelluto dalla regione frontale al padiglione auricolare destro, con distacco pressoché completo del padiglione stesso ed esposizione del condotto uditivo e della sottostante teca cranica; ferita all'arcata sopraciliare destra, frattura alle ossa nasali, ampia ferita lacero-contusa al cuoio capelluto.

⁵⁸ Cfr. il verbale di conferimento dell'incarico, vol. 9, documento n. 7.

⁵⁹ Cfr. i fascicoli delle relazioni autoptiche e relativa documentazione fotografica, vol. 9, documento n. 7.

Inoltre, si riscontrava asimmetria dell'emitorace destro con spianamento della regione mammaria, e fratture costali multiple; deformazione del profilo dell'addome; squarcio perineale; numerose soluzioni di continuo alla superficie cutanea del dorso. L'esame con il "metal-detector" rilevava in varie sedi la presenza di numerosi frammenti metallici di varie dimensioni, ritenuti superficialmente sino ai piani muscolari, in particolare rinvenuti al capo in regione temporo-occipitale e al dorso in regione lombare.

Unitamente al cadavere si rinvenivano altri residui umani, verosimilmente appartenuti al medesimo, elencati e descritti nella relazione autoptica agli atti.

I medici legali concludevano che il decesso di Paolo BORSELLINO era stato determinato "da imponenti lesioni cranio-encefaliche e toraco-addominali da esplosione".

Il cadavere di Walter CUSINA veniva trovato con indosso un paio di pantaloni tipo "jeans" di colore verde, camicia in cotone a righe, slip in cotone bianco.

L'ispezione esterna evidenziava aree di affumicamento cutaneo alla nuca e alla regione cervicale, nonché deformazione del massiccio facciale, frattura della mandibola e delle ossa nasali; ampio squarcio cutaneo alla regione anteriore del collo, da un angolo all'altro della mandibola, "... da cui protrude grosso frammento metallico, che viene repertato; detto frammento appare penetrare in profondità pervenendo sino alla cavità orale, con ampio sfacelo delle parti molli e recisione del fascio vascolo-nervoso destro del collo".

Inoltre, si rilevava: uno squarcio in regione sternale e soluzioni di continuo al tronco e alle regioni anteriori degli arti inferiori; area di sfacelo delle parti molli alla coscia destra, con perdita di sostanza ed esposizione dei piani ossei; deformazione

della coscia sinistra con aumento di volume; analoga area di sfacelo delle parti molli a carico della gamba destra.

I consulenti concludevano che il decesso di Walter CUSINA era stato determinato da “lesione degli organi vascolo-nervosi del collo e da politraumatismo da esplosione”.

L’ispezione esterna del cadavere di Emanuela LOI evidenziava la copertura della superficie cutanea da indumento nero, vaste aree di disepitelizzazione e carbonizzazione delle estremità; sulla superficie anteriore del tronco si riscontravano varie soluzioni di continuo interessanti il torace e il collo.

Il cadavere appariva depezzato, perché mancante dell’avambraccio destro, degli arti inferiori all’altezza del terzo medio superiore femorale.

Alla regione sottomammaria si trovava ampia breccia interessante i piani ossei, con esposizione dei visceri della cavità toracica; inoltre si rilevavano: un ampio sfacelo delle parti molli residue del piano perineale; lesione da scoppio di tutto l’ovoide cranico, ampia ferita a spacco del cuoio capelluto in regione occipitale con sottostante scoppio della teca cranica; zona di distruzione delle parti molli ed ossee alla regione claveare e latero-cervicale sinistra; fratture costali multiple e squasso di tutti i visceri toracici; eviscerazione completa della matassa intestinale.

Si repertavano poi alcuni resti ritenuti appartenenti al cadavere, elencati e descritti nella relazione dei consulenti.

Gli stessi concludevano che la morte di Emanuela LOI era stata determinata da “ustioni diffuse in soggetto con squasso cranio-encefalico, depezzamento ed eviscerazione toraco-addominale da esplosione”.

Il cadavere di Agostino CATALANO veniva trovato con indosso brandelli di camicia e dei pantaloni, con la relativa cintola.

Il cadavere, la cui intera superficie cutanea appariva ricoperta da indumento nero, risultava depezzato, perché mancante dell'arto superiore sinistro all'altezza del terzo superiore omerale e degli arti inferiori, all'altezza del terzo medio superiore femorale, con ampio sfacelo delle parti molli residue del piano perineale ed esposizione del piano osseo sacrale.

Si rilevava un'estesa carbonizzazione alla cute del viso, alla faccia anteriore del torace e all'addome; la cute del dorso e dei glutei appariva interessata da numerose soluzioni di continuo.

Inoltre, si riscontrava un'ampia soluzione di continuo alla cute della regione occipitale, con frattura della teca cranica; distacco della base di impianto del padiglione auricolare destro; soluzione di continuo in regione frontale destra.

L'apertura della calotta cranica permetteva di rilevare, in corrispondenza delle lesioni sopra descritte, l'infossamento dei margini ossei con presenza di numerose schegge ossee infisse nella materia cerebrale e con fuoriuscita di materiale cerebrale; frammenti di materiale metallico si rinvenivano alla regione temporo-auricolare destra e alle parti molli residue dell'arto inferiore sinistro.

I consulenti del Pubblico Ministero concludevano che la morte di Agostino CATALANO era stata determinata da "ustioni diffuse in soggetto con squasso cranio-encefalico e depezzamento da esplosione".

Il cadavere di Vincenzo LI MULI era stato trovato con indosso brandelli di stoffa appartenenti alla cintola, residuo di "slip" e frammenti di tessuto carbonizzato non identificabile.

L'ispezione esterna del cadavere permetteva di rilevare una copertura pressoché totale di indumento nero e il depezzamento conseguente alla mancanza

dell'avambraccio e della mano sinistra, dell'arto inferiore sinistro e del terzo superiore della gamba destra.

Si rilevava la presenza di vaste aree di abbruciamento agli arti superiori, con carbonizzazione completa degli strati superficiali; inoltre si osservavano: otorragia destra; ampio squarcio in regione occipitale e cervico-occipitale con esposizione dei piani ossei sottostanti; soluzione di continuo in regione frontale, con esposizione della teca cranica, apparsa fratturata con avvallamento di grosso frammento osseo; vasta perdita di parti molli alla regione pubo-perineale, con sfacelo traumatico della regione pelvica.

I medici legali perciò stabilivano che la morte di Vincenzo LI MULI era stata determinata da “ustioni diffuse a tutta la superficie corporea, politraumi e depezzamento da esplosione”.

Il cadavere di Claudio TRAINA si presentava depezzato, mancando l'arto superiore sinistro, e interamente ricoperto da induto nero.

Si riscontrava lo sfacelo completo di tutto il distretto cervico-cefalico e dell'arto superiore destro, con componenti ossee pluriframmentate e vasta perdita di sostanza dell'avambraccio e della mano, ampio squarcio del cavo ascellare; inoltre si osservavano numerose soluzioni di continuo all'addome e al dorso, lo sfacelo dell'intero distretto pelvico, con eviscerazione della matassa intestinale; squasso degli arti inferiori e numerose soluzioni di continuo in tutta la relativa superficie cutanea; frattura della clavicola destra e di quattro costole; squarcio del sacco pericardico; lesione da scoppio della parete laterale del lobo inferiore del polmone sinistro; lesioni da scoppio a carico della faccia anteriore del fegato e della milza.

I consulenti del Pubblico Ministero concludevano che il decesso di Claudio TRAINA

era stato provocato da “squasso cranio-encefalico e dal politraumatismo toraco-addominale con maciullamento degli arti, da esplosione”».

L'atrocità del delitto era, dunque, tale da evidenziare una chiara intenzione di diffondere il terrore tra la popolazione e di riaffermare nel modo più violento il potere di “Cosa Nostra”, compiendo una vera e propria azione di guerra contro lo Stato italiano attraverso l'eliminazione di un Magistrato che era divenuto un grande punto di riferimento ideale per tutto il Paese e degli uomini delle Forze dell'Ordine impegnati nella sua tutela.

Questo progetto criminale di straordinaria gravità veniva portato a compimento meno di due mesi dopo la strage di Capaci, determinando così un effetto di enorme portata sull'opinione pubblica, sulla società civile e sulle istituzioni, a livello nazionale e internazionale. E' quindi naturale domandarsi quale fosse l'obiettivo perseguito da “Cosa Nostra” con la realizzazione di due stragi a brevissima distanza di tempo. Una problematica, questa, che va ricollegata all'analisi della fase deliberativa del delitto, nonché degli eventi che la precedettero e la seguirono.

CAPITOLO IV

I PRECEDENTI PROGETTI DI ATTENTATO CONTRO PAOLO

BORSELLINO

1) L'esternazione dei primi propositi omicidiari nei confronti del Giudice Borsellino all'inizio degli anni '80 e il diretto interesse dei Madonia all'impresa delittuosa.

L'intento di "Cosa Nostra" di uccidere Paolo Borsellino aveva iniziato a manifestarsi già tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, in connessione con le indagini da lui svolte insieme con il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, Capitano Emanuele Basile, che avevano consentito, tra l'altro, di pervenire all'arresto di Pino Leggio e di Giacomo Riina nella zona di Bologna, nonché di far luce su alcune delle attività criminali svolte dall'emergente gruppo dei corleonesi. A tale primo movente se ne aggiungeva un secondo, rappresentato dalla circostanza che dopo l'omicidio del Capitano Basile, consumato il 4 maggio 1980, il Dott. Borsellino aveva emesso dei mandati di cattura nei confronti, tra gli altri, di Francesco Madonia, capo del "mandamento" di Resuttana, e del figlio Giuseppe Madonia.

La vicenda si trova puntualmente ricostruita nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter").

In particolare, nelle dichiarazioni rese il 19.6.1998, il collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo ha riferito che Salvatore Riina dopo l'omicidio del Capitano

Basile e la conseguente attività di indagine del magistrato aveva commentato che *“l’aveva BORSELLINO il capitano BASILE sulla coscienza, perché era stato BORSELLINO a mandare il capitano BASILE a Bologna ad arrestare i suoi”*.

Inoltre, il collaborante Gaspare Mutolo, come evidenziato nella suddetta pronuncia, ha riferito che, mentre si trovava detenuto nel corso del 1981 insieme a Francesco e Giuseppe Madonia, Leoluca Bagarella e Greco, aveva avuto occasione di sentire le loro esternazioni in ordine alla necessità di uccidere il Dott. Borsellino.

Sempre nella sentenza emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta si è sottolineato come il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca abbia dichiarato che l’omicidio del Dott. Borsellino era già stato deliberato da “Cosa Nostra” sin dagli inizi degli anni Ottanta, allorché Salvatore Riina aveva vanamente cercato di farlo contattare per risolvere alcuni problemi giudiziari del cognato Leoluca Bagarella, constatandone in quell’occasione l’incorruttibilità. Da allora il Brusca aveva più volte sentito il Riina ripetere che Borsellino doveva essere eliminato perché “faceva la lotta a Cosa Nostra assieme al dottor Falcone in maniera forte e decisa”.

Tali vicende sono state ricostruite, nel corso del presente procedimento, durante l’incidente probatorio, all’udienza del 6 giugno 2012, dallo stesso Giovanni Brusca, il quale ha fatto risalire l’intenzione di Salvatore Riina di eliminare il Dott. Borsellino al 1979-80, spiegando: *«Totò Riina lo voleva uccidere prima quando fu del cognato, poi quando fu del Capitano Basile... »*. Sul punto, Giovanni Brusca ha reso le seguenti dichiarazioni:

P.M. DOTT. MARINO – Senta, mentre il Dottor Borsellino?

TESTE BRUSCA – Il Dottor Borsellino invece le esternazioni di Salvatore Riina che

voleva uccidere... in quanto lo voleva uccidere cominciano con la vicenda del cognato Leoluca Bagarella del Capitano Basile.

P.M. DOTT. MARINO – E perché?

TESTE BRUSCA – Perché mi aveva chiesto di poterlo più di una volta avvicinare per ottenere un trattamento di favore, insabbiare in qualche modo le indagini, per poterlo scagionare dall'accusa.

P.M. DOTT. MARINO – Ma ci furono tentativi di contattare il Dottor Borsellino all'epoca?

TESTE BRUSCA – Sì, allora... l'ho detto, allora ci sono stati dei tentativi e ci fu un rifiuto totale.

P.M. DOTT. MARINO – Ma lei ricorda chi e in che maniera si fecero questi tentativi, se l'ha mai saputo?

TESTE BRUSCA – Guardi, ora non mi ricordo chi lui... a chi lui abbia incaricato, però di solito si comincia da dove è nato, le amicizie, le amicizia di scuola... un po' conoscendo la città di Palermo si cerca di vedere con chi si può avvicinare. Ripeto, io conosco le esternazioni che lui si è rifiutato di fargli questa cortesia, però con che soggetti abbia...

P.M. DOTT. MARINO – E lei da chi lo apprende?

TESTE BRUSCA – Da Riina.

P.M. DOTT. MARINO – Da Riina direttamente?

TESTE BRUSCA – Sì, perché in quel momento io sono una delle persone più vicine con Leoluca Bagarella. Sono vicino a lui, conosco dove abita, ci vado a casa tutti i comuni, quindi sono quasi a disposizioni... no sono, sono a disposizione... tolgo questo quasi, ero a disposizione sua ventiquattro ore su ventiquattro ore. La mia...

allento un pochettino quando vengo tratto in arresto per le dichiarazioni di Buscetta, ma fino a quel momento gli facevo da autista, lo andavo a prendere, lo accompagnavo da Michele Greco quando andava a Mazara, ci dormivo a casa... tutti i giorni. Difficilmente io avevo qualche momento libero.

Il Brusca ha, poi chiarito che, in epoca anteriore al “maxiprocesso”, le ragioni poste alla base della intenzione di eliminare il Dott. Borsellino si ricollegano al suo intransigente rifiuto di ogni condizionamento e alla sua mancanza di ogni “disponibilità” rispetto alle vicende giudiziarie riguardanti il Bagarella e l’omicidio del Capitano Basile («*Il Dottor Borsellino sì, ma nella sua qualità di Giudice... ancora non era successo il maxiprocesso, non era successo... successivamente poi si sono aggiunti gli altri elementi, però fino a quel momento era perché non si era messo a disposizione, credo per il fatto di Bagarella e qualche altro fatto che in questo momento non mi ricordo. (...) Del Capitano Basile... c’era qualche altra cosa che non si era messo a disposizione*»).

Nella medesima deposizione, Giovanni Brusca ha affermato che l’intenzione di uccidere il Dott. Borsellino aveva radici lontane nel tempo e ad essa erano interessati i Madonia, proprio in relazione all’omicidio del Capitano Basile, per il quale era imputato Giuseppe Madonia, fratello di Salvatore Mario Madonia:

GIUDICE – Allora, la domanda è, signor Brusca, per quello che ho capito io: si è deciso nei tempi di uccidere il Dottor Borsellino e il Dottor Falcone, perché a quanto... insomma si può definire un patrimonio comune, no? , che poi è tramandato. Ora, dal momento della deliberazione in poi lei ricorda periodi in cui, appunto, i Madonia sono stati detenuti? È corretto?

AVV. SINATRA – E si è parlato di questo.

TESTE BRUSCA – Il periodo...

GIUDICE – E si è parlato ovviamente dell'eliminazione, appunto, dei due magistrati.

TESTE BRUSCA – Il periodo quando tutti e tre, padre e due figli erano detenuti, siamo nel '92. Ora non vorrei ricordare... perché non si dice nel '92, però quando io entro nel progetto dell'omicidio del Dottor Borsellino, ma non so quando...

GIUDICE – Falcone.

TESTE BRUSCA – Falcone poi quando viene allargato, quando Biondino dice: “Non ci dimentichiamo di questo”, però siccome la cosa del Dottor Borsellino non è nata... sono proprio interessati i Madonia con il fatto del Capitano Basile tra l'altro... quindi... io come fatto temporale per il momento, credo, se non... almeno così la... perché non riesco ancora a capirla bene. Ci sto andando a naso.

Dalla suddetta deposizione si desume, dunque, che il proposito di uccidere il Dott. Borsellino fu esternato nell'ambito di "Cosa Nostra" già all'inizio degli anni '80, e che ad esso erano particolarmente interessati i Madonia, stante il coinvolgimento del fratello dell'odierno imputato nel procedimento relativo all'omicidio del Capitano Basile.

2) I progetti omicidiari contro Paolo Borsellino nella seconda metà degli anni '80 a Marina Longa e a Palermo presso l'abitazione di Via Cilea.

Nel periodo in cui Paolo Borsellino svolgeva le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, “Cosa Nostra” portò avanti una pluralità di progetti di omicidio nei suoi confronti, con il compimento di una serie di attività preparatorie.

Uno di questi piani criminosi avrebbe dovuto realizzarsi presso la residenza estiva del Magistrato, nella zona di Marina Longa.

Tale episodio è stato ricostruito nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter"), dove si è evidenziato che il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca ha riferito di una concreta attività posta in essere dall'organizzazione mafiosa per seguire i movimenti del magistrato, all'epoca Procuratore della Repubblica a Marsala, e studiarne le abitudini di vita durante la sua permanenza estiva a Marina Longa, in vista dell'esecuzione di un attentato ai suoi danni. A tal fine Salvatore Riina aveva dato incarico a Baldassare Di Maggio - in quel periodo sostituto per il mandamento di San Giuseppe Jato di Brusca Bernardo, detenuto dal 25 novembre 1985 al 18 marzo 1988 e successivamente agli arresti domiciliari sino al 22 ottobre 1991 - di recarsi a Marina Longa, servendosi come punto di appoggio per l'attività di osservazione della vicina abitazione di Angelo Siino. Tale attività era stata poi sospesa per ragioni che il Brusca non ha precisato. Questo racconto ha trovato preciso riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Siino, il quale ha riferito che in "Cosa Nostra" vi erano stati commenti assai negativi perché Paolo Borsellino aveva pubblicamente denunciato un calo di tensione nell'attività di contrasto alla mafia e che Pino Lipari aveva espresso la convinzione che il magistrato, che aveva un temperamento più irruente, avesse dato voce al pensiero dell'amico Giovanni Falcone, più cauto di lui, tanto che in "Cosa Nostra" venivano indicati rispettivamente come "il braccio e la mente". Subito dopo, e cioè intorno al luglio del 1987 o del 1988, egli aveva visto a Marina Longa il Di Maggio, che era venuto a trovarlo con una scusa che egli non faticò a riconoscere come pretestuosa e

che successivamente tornò in quel luogo, sicché egli comprese che l'interesse del Di Maggio era rivolto al magistrato. Il Siino aveva successivamente appreso da Francesco Messina, inteso "Mastro Ciccio", che il progetto di uccidere Borsellino aveva incontrato l'opposizione dei marsalesi di "Cosa Nostra", i quali avevano lasciato trapelare quel progetto all'esterno, sicché erano state predisposte delle rigorose misure di sicurezza, come egli stesso aveva potuto constatare a Marina Longa. A loro volta le indicazioni del Siino sull'opposizione dei marsalesi all'uccisione del Magistrato ha trovato riscontro nelle dichiarazioni di Antonio Patti, appartenente proprio alla "famiglia" mafiosa di Marsala. Quest'ultimo collaborante ha, infatti, riferito che dopo il duplice omicidio di D'Amico Vincenzo, rappresentante della "famiglia" di Marsala, e di Craparotta Francesco, consumato l'11 gennaio 1992, suo cognato Titone Antonino, persona assai vicina al D'Amico, gli aveva confidato che la reale motivazione della soppressione dei due andava ricercata nell'opposizione che essi avevano manifestato al progetto di uccidere Borsellino quando questi era Procuratore della Repubblica a Marsala.

Un ulteriore progetto omicidiario era destinato a trovare realizzazione nei pressi dell'abitazione del Dott. Borsellino, sita a Palermo in Via Cilea.

Sul punto, nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta si rileva come dalle dichiarazioni sostanzialmente conformi di Anselmo Francesco Paolo, Cancemi Salvatore, Galliano Antonino, Ganci Calogero e La Marca Francesco, appartenenti ai "mandamenti" della Noce e di Porta Nuova, emerga che nel corso del 1988 ebbe a concretizzarsi un altro progetto di attentato in danno di Paolo Borsellino da attuarsi questa volta a Palermo, nei pressi della sua abitazione di via Cilea, approfittando sia del fatto che si erano attenuate le misure di

protezione nei suoi confronti, essendo stato revocato il presidio di vigilanza fissa sotto la sua abitazione, sia dell'abitudine del magistrato di recarsi la domenica da solo presso la vicina edicola per l'acquisto del giornale. In un'occasione gli attentatori ebbero a mancare solo per pochi secondi la loro vittima, dopo essere partiti dal vicino negozio di mobili di Sciaratta Franco, sito in Viale delle Alpi, perché erano giunti sul posto a bordo di un motociclo poco dopo che Paolo Borsellino aveva richiuso il portone di ingresso del palazzo. L'attentato doveva essere eseguito con una pistola cal. 7,65, in modo da non attirare l'attenzione su "Cosa Nostra" e da far pensare piuttosto all'opera di un isolato delinquente, tenuto conto della pendenza in grado di appello del maxiprocesso di Palermo, di cui si confidava in un esito favorevole per il sodalizio mafioso. Tale progetto era stato poi abbandonato dopo gli appostamenti protrattisi per circa quattro domeniche consecutive, verosimilmente per non pregiudicare l'esito di quel giudizio, non essendo stata possibile una rapida esecuzione.

Questo secondo episodio ha formato oggetto delle deposizioni rese, nel presente procedimento, dai collaboratori di giustizia Francesco Paolo Anzelmo, Francesco La Marca (escussi all'udienza del 25 settembre 2014) e Antonino Galliano (esaminato all'udienza del 7 ottobre 2014).

In particolare, l'Anzelmo (già sotto-capo della "famiglia" della Noce, il cui rappresentante era Raffaele Ganci) ha dichiarato che, intorno al 1987-88, mentre egli si trovava in stato di latitanza e il Dott. Borsellino era Procuratore della Repubblica di Marsala, approfittando di una riduzione delle misure di protezione attorno all'abitazione di quest'ultimo, le "famiglie" della Noce e di Porta Nuova ricevettero il mandato di uccidere il Magistrato. L'esecuzione del progetto criminoso era affidata

allo stesso Anzelmo, a Francesco La Marca, a Raffaele e Domenico Ganci, a Salvatore Cancemi. Come base operativa venne utilizzato un negozio di mobili sito in Viale delle Alpi, di proprietà di Franco Sciarratta, dove i killer - ruolo, questo, assegnato all'Anzelmo e al La Marca - erano appostati, in attesa della "battuta" che avrebbe dovuto essere data da Raffaele o Domenico Ganci, o Salvatore Cancemi, o Antonino Galliano. L'agguato avrebbe dovuto scattare di domenica, quando il Dott. Borsellino si recava presso un pollaio per acquistare delle uova, oppure presso un'edicola per prendere il giornale. Si sarebbe dovuto trattare di un omicidio da commettere recandosi immediatamente sul luogo con un motoveicolo ed utilizzando le pistole per uccidere il Magistrato. Tuttavia, dopo un paio di appostamenti, Raffaele Ganci comunicò che bisognava sospendere l'esecuzione del delitto, e il progetto quindi si bloccò.

Il collaborante ha specificato che, secondo le regole di "Cosa Nostra", sia il progetto omicidiario, sia la sua sospensione, sia l'inizio di una nuova fase esecutiva, dovevano essere decisi dalla "Commissione". Ha, inoltre, precisato che la motivazione del progetto criminoso si ricollegava all'attività giudiziaria del Dott. Borsellino e al maxiprocesso.

Le dichiarazioni dell'Anzelmo sono di seguito trascritte:

AVV. SINATRA - Le chiedo anche: lei ha mai sentito parlare di un progetto che riguardava l'uccisione di alcuni magistrati di Palermo, nella specie il dottore Falcone, il dottore Borsellino?

TESTE F.P. ANZELMO - Risale a molto tempo prima di quando poi sono stati effettivamente uccisi.

AVV. SINATRA - E quando?

TESTE F.P. ANZELMO - Sicuramente il dottor Borsellino quando si trovava a Marsala, che si vide che ci avevano levato... che lui sotto casa aveva un furgone sempre là piantonato e poi, tutta ad un tratto, ce l'hanno tolto 'sto furgone e quindi noi, in particolar modo noi della Noce, con la collaborazione di Porta Nuova, di Totò Cancemi, avevamo avuto questo mandato di uccidere il dottor Borsellino. E anche... e anche per Falcone si cercava, però non ricordo il periodo preciso quello del dottor Falcone; si parlava di fare in tanti modi.

AVV. SINATRA - Sì, dico, un attimino, parliamo per il momento di questo progetto nei confronti del dottore Borsellino prima. Me lo sa indicare nel tempo? Quindi, lei ha detto che nel...

TESTE F.P. ANZELMO - Non mi...

AVV. SINATRA - Eh.

TESTE F.P. ANZELMO - Io ero latitante, quindi. io ero latitante, ricordo questo.

AVV. SINATRA - Sì.

TESTE F.P. ANZELMO - Che io ero latitante in quel periodo e il dottor Borsellino in quel periodo non era a Palermo, ma era a Marsala, faceva il Procuratore là.

AVV. SINATRA - Quindi prestava servizio a Marsala.

TESTE F.P. ANZELMO - Sì.

AVV. SINATRA - All'incirca l'anno ce lo può dire? Visto che lei in quel periodo era latitante. Riesce a individuare?

TESTE F.P. ANZELMO - Allora, io sono andato latitante dall'84 all'89 e quindi non lo so, penso verso l'87, l'88, una cosa del genere.

AVV. SINATRA - Anni '87 - '88. E può essere più preciso in ordine a questo progetto? Cioè era un progetto che lei l'aveva saputo da chi precisamente?

TESTE F.P. ANZELMO - Io dal mio capomandamento, da Ganci Raffaele l'avevo saputo.

AVV. SINATRA - Cosa le disse di specifico Ganci Raffaele?

TESTE F.P. ANZELMO - Che dovevano ammazzare il dottor Borsellino e ci dovevamo organizzare, e così abbiamo fatto, ci siamo organizzati.

AVV. SINATRA - Aspetti, aspetti un attimo. Quando le disse che si doveva ammazzare il dottore Borsellino e quindi poi si doveva passare alla fase esecutiva, le ha fatto riferimento chi decise?

TESTE F.P. ANZELMO - Quelli erano decisioni di commissione, perché non è che lo decideva Ganci Raffaele, quelle erano decisioni prese dalla commissione e avevamo avuto mandato noi di farlo.

AVV. SINATRA - Scusi, signor Anzelmo, se le faccio una domanda un attimino più precisa, che potrebbe essere anche ovvia: dico, ma le fece lui riferimento alla commissione, oppure lo capì lei che, secondo quelle che erano, come dire, anche le regole o comunque quello che lei aveva vissuto, sapeva che doveva venire per forza dalla commissione? O le disse proprio che ci fu una riunione di commissione?

TESTE F.P. ANZELMO - Ma io questo non me lo ricordo, ma comunque la regola è quella, cioè io ora... sono passati tanti anni, cioè ricordarmi... ricordo il fatto in sé.

AVV. SINATRA - No, no, va beh, è chiaro.

TESTE F.P. ANZELMO - Però era... era, diciamo, la regola, cioè non è che Ganci Raffaele...

AVV. SINATRA - Cioè, voglio dire, Ganci poteva prendere una decisione di questa senza la commissione, dico?

TESTE F.P. ANZELMO - Assolutamente no. Poi, fra l'altro, non è che eravamo solo

come mandamento, c'era un altro mandamento che era quello di Porta Nuova che collaborava con noi.

AVV. SINATRA - Per questo progetto?

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, per questo progetto, sì.

AVV. SINATRA - Eh, quindi gliel'ha riferito e si passa alla fase, diciamo, organizzativa. Può essere più preciso su questo?

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, siamo passati alla fase organizzativa e si... si doveva fare di domenica, perché lui durante la settimana era là; lo dovevamo fare quando usciva di casa, perché lui mi ricordo che...

AVV. SINATRA - Dove? In quale casa?

TESTE F.P. ANZELMO - In via Cilea, abitava nel nostro territorio, non come territorio di Noce, ma come territorio Malaspina, però era... Malaspina faceva mandamento da noi, quindi eravamo noi.

AVV. SINATRA - Non si è sentito bene, ha detto via Cilea?

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, sì, in via Cilea.

AVV. SINATRA - Sì, sì. No, e qua non si è sentito bene. Quindi via Cilea, quindi, ricadeva...

TESTE F.P. ANZELMO - Dietro la chiesa, dove c'è la chiesa, c'è la chiesa che in questo momento non...

AVV. SINATRA - Sì, sì.

TESTE F.P. ANZELMO - ...non mi ricordo come si chiama.

AVV. SINATRA - Non lo metto in dubbio, era solamente che non avevo sentito bene la via e volevo conferma se era via Cilea.

TESTE F.P. ANZELMO - Sì.

AVV. SINATRA - Quindi si doveva fare di domenica.

TESTE F.P. ANZELMO - Si doveva fare di domenica, quando lui... siccome c'erano 'ste notizie che lui andava da un pollaio a prendere le uova, per quello che ricordo, oppure da... dall'edicolante, che c'era un edicolante là, e lui si andava a prendere il giornale là e lo dovevamo fare in questo frangente. E noi come base avevamo un magazzino di mobili, dove si vendevano dei mobili, che faceva capo a Franco Sciarratta, che era un uomo d'onore della nostra famiglia, ed eravamo appostati là. Nel momento in cui ci arrivava la battuta, uscivamo, perché quelli che avevamo incarico era io... che lo dovevamo fare materialmente ero io e Ciccio La Marca.

AVV. SINATRA - Quindi lei e La Marca.

TESTE F.P. ANZELMO - Sì.

AVV. SINATRA - Sì, dico, lei e La Marca. E come doveva essere fatto questo attentato materialmente?

TESTE F.P. ANZELMO - Non era un attentato, era un agguato, un omicidio con le pistole.

AVV. SINATRA - Un agguato, un omicidio, quindi con pistole. E queste pistole voi già ce le avevate o dovevate ancora rifornirvi?

TESTE F.P. ANZELMO - No, noi quando eravamo là la domenica eravamo già pronti, perché ci poteva arrivare la battuta e quindi eravamo già tutti armati.

AVV. SINATRA - Quindi, passando alla fase esecutiva, voi eravate lì appostati.

TESTE F.P. ANZELMO - Sì.

AVV. SINATRA - E poi non si fece nulla perché?

TESTE F.P. ANZELMO - Poi, dopo un paio di volte che ci abbiamo montato, Ganci Raffaele portò la notizia di sospendere il tutto e finì lì la situazione, per quelli che

sono i miei ricordi.

AVV. SINATRA - Eh, ma lei chiese a Ganci Raffaele perché si sospendeva il tutto, o Ganci Raffaele glielo disse spontaneamente il perché si sospendeva il tutto?

TESTE F.P. ANZELMO - No, io non mi ricordo se ce lo chiesi e se lui me lo disse, in questo momento non ce l'ho 'sto ricordo.

AVV. SINATRA - Oltre a lei e a La Marca vi furono altri che in quel preciso frangente, ovviamente con riferimento a questo segmento, ebbero un ruolo?

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, c'era Ganci Raffaele, Totò...

AVV. SINATRA - Esecutivo.

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, c'era Ganci Raffaele, Totò Cancemi, se non ricordo... se non ricordo male c'era... c'era pure Calogero Ganci. Mi sente?

AVV. SINATRA - Sì, sì, la sento. Tutti lì appostati eravate?

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, eravamo tutti in questo magazzino dove si vendevano i mobili, che facevamo la base là. Mentre c'era Ganci Raffaele o Totò Cancemi, o non mi ricordo se c'era pure il Galliano Nino che giravano per... per portarci poi la battuta a noi per dire: "E' uscito", e noi partivamo con la moto, perché noi eravamo appostati in via delle Alpi, quindi via delle Alpi - via Cilea è un tiro, con la moto arrivavamo in un baleno.

AVV. SINATRA - Ho capito. E la indicazione della presenza chi la doveva dare? Della presenza del dottore Borsellino. C'era qualcuno?

TESTE F.P. ANZELMO - Certo che c'era qualcuno, però non ricordo se era il Ganci Raffaele preposto o il Totò Cancemi, o Nino Galliano, o Ganci Calogero, non me lo ricordo chi doveva portare... chi c'era appostato là per portare la battuta.

AVV. SINATRA - Ho capito. Quindi lei dice: "Non mi ricordo il nominativo a

distanza di anni, però c'era qualcuno che ci doveva dare la notizia e quindi noi uscivamo".

TESTE F.P. ANZELMO - Certo, noi eravamo là in viale delle Alpi con la moto e le armi, non è che giravamo là con la moto e con le armi in attesa che il dottor Borsellino usciva, perché ci potevano pure fermare, e poi davamo nell'occhio girare sempre così.

AVV. SINATRA - Quindi, da quello che comprendo, come dire, c'era un progetto omicidiario, quindi non era solamente un avvertimento, proprio era stata decisa la uccisione.

TESTE F.P. ANZELMO - No, noi se in quelle domeniche, ora non mi ricordo quante sono state queste domeniche che noi abbiamo fatto...

AVV. SINATRA - Sì.

TESTE F.P. ANZELMO - ...se in una di queste domeniche il dottor Borsellino usciva, il dottor Borsellino non... moriva.

AVV. SINATRA - Lei sa le ragioni per cui era stata deliberata la morte del dottore Borsellino?

TESTE F.P. ANZELMO - Ma la morte del dottor Borsellino e del dottor Falcone è tutta unica, era la situazione che... cioè non... non davano tregua e poi c'era il fatto del maxiprocesso, tutto di lì parte. Quella era la motivazione, per questo si dovevano uccidere.

AVV. SINATRA - Non davano tregua, nel senso dal punto di vista giudiziario, dico, per...

TESTE F.P. ANZELMO - Dal punto di vista giudiziario, sì, certo.

AVV. SINATRA - Per l'attività giudiziaria che era stata posta in essere.

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, sì.

AVV. SINATRA - E quella fu la prima volta che sentì parlare di questo progetto, di questo attentato, nei confronti, comunque uccisione del dottore Borsellino, oppure anche in passato ne aveva sentito parlare già in Cosa Nostra? Visto che lei, comunque, anche negli anni precedenti ne faceva parte con un ruolo.

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, sì, no, anche negli anni precedenti se... però io non mi c'ero mai trovato in un appostamento, ha capito?

AVV. SINATRA - Sì, sì, no, ho capito, sì.

TESTE F.P. ANZELMO - Ma negli anni precedenti se ne... se ne parlava che si doveva uccidere il dottor Falcone e il dottor Borsellino. Mi ricordo che c'erano dei progetti, si facevano dei progetti che certe volte si parlava e si doveva fare con un lancia-missile, con un bazooka, con un... cioè c'erano tanti...

(...)

AVV. SINATRA - Ma lei non può escludere che ci siano stati anche precedentemente, per averlo saputo, dico, se gliene ha mai parlato Ganci, anche altri fatti e altri episodi dove c'erano stati degli appostamenti già con le armi, pronti per uccidere il dottore Falcone o in questo caso a noi interessa il dottore Borsellino?

TESTE F.P. ANZELMO - No, no, no.

AVV. SINATRA - Lei di questo ne sa proprio di appostamenti?

TESTE F.P. ANZELMO - No, io questo appostamento so questo, dove c'ho partecipato io.

AVV. SINATRA - Ecco, chiaro.

TESTE F.P. ANZELMO - Le ripeto, c'erano... c'erano progetti omicidiari sia ai danni del dottor Falcone che del dottor Borsellino, ma già da anni prima, però io mi sono

trovato in questo.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Buongiorno. Una sola precisazione: lei ha detto che presente a questo tentativo di... tentativo, questi preparativi per l'uccisione del dottore Borsellino nel periodo in cui lui era a Marsala, c'era anche Ciccio La Marca. Ho sentito bene o...?

TESTE F.P. ANZELMO - Sì, sì.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Un'altra cosa che le volevo dire io è: arrivati a un certo punto c'è stato il contrordine. Che lei sappia, questo contrordine è stato preceduto anch'esso da una decisione della commissione o non ha notizie su questi fatti?

TESTE F.P. ANZELMO - Allora...

AVV. SINATRA - Le faccio una domanda più semplice: cioè sia per la deliberazione dell'uccisione che per la sospensione della deliberazione dell'uccisione c'era bisogno di una decisione della commissione?

TESTE F.P. ANZELMO - E non è che lo poteva decidere il Ganci Raffaele di sospendere; se avevamo avuto il mandato qualcun... La commissione ha deciso poi di rinviarla questa situazione di qua, perché non è che poi Ganci Raffaele decideva da sé e diceva: "Va', non lo faccio più".

P.M. Dott. GOZZO - Quindi ogniqualvolta si cominciava una nuova fase esecutiva bisognava passare sempre dalla commissione, per quelle che sono le regole che lei conosce all'interno di Cosa Nostra?

TESTE F.P. ANZELMO - Certo.

Il collaboratore di giustizia Francesco La Marca ha riferito che, intorno al

1988, Salvatore Cancemi (capo della "famiglia" di Porta Nuova, cui egli apparteneva) lo incaricò di recarsi presso un negozio di mobili sito in Viale delle Alpi per commettere un omicidio. Mentre si dirigeva verso tale luogo, il La Marca notò la presenza del Dott. Borsellino presso un'edicola e quindi, pensando che si trattasse della vittima designata, raggiunse nel posto convenuto Raffaele Ganci, Calogero Ganci, Salvatore Cancemi, Francesco Paolo Anzelmo, comunicando loro: "*Ma lo sai a chi ho visto? (...) Al dottor Borsellino*". A questo punto Raffaele Ganci lo invitò a fare in fretta; il La Marca, Calogero Ganci, e Francesco Paolo Anzelmo salirono a bordo di un "Vespone" e si recarono nel punto dove precedentemente era stato avvistato il Magistrato, ma constatarono che quest'ultimo aveva già fatto ritorno nella propria abitazione.

Le dichiarazioni rese sul punto dal La Marca sono di seguito riportate:

AVV. SINATRA - Senta, le chiedo: lei ha mai partecipato ad un agguato, un tentativo di omicidio...

TESTE F. LA MARCA - Sì, ho fatto...

AVV. SINATRA - ...e quindi ad un agguato nei confronti del dottore Borsellino?

TESTE F. LA MARCA - Sì. Siamo fatto... mi sembra che è stato nell'88.

AVV. SINATRA - Eh, può essere più preciso? Cosa è successo e con chi era lei presente?

TESTE F. LA MARCA - Presente... il giorno prima il Salvatore Cancemi mi ha detto, dice... era il mio capo Salvatore Cancemi.

AVV. SINATRA - Sì.

TESTE F. LA MARCA - Della famiglia di Porta Nuova, mi ha detto, dice: "Domani mattina presto - dice - vai in via Alpi - che c'è un negozio di mobili, mi sembra

Sciarabba, non mi ricordo adesso come si chiama, dice che siamo là, si deve fare una... una cosa si deve fare". Cioè quando si dice così: "Si deve fare una cosa", è un omicidio. E quindi... io mentre che camminavo con la macchina, ho visto il dottor Borsellino nell'edicola.

AVV. SINATRA - Sì, prego.

TESTE F. LA MARCA - Nell'edicola. E io ho pensato, dissi: "Vuoi vedere che è lui la vittima, il dottor Borsellino?" E ho accelerato per andare in via Alpi, perché è vicino di là dove abitava il dottor Borsellino. Quando sono sceso, c'era Raffaele Ganci, Paolo Anzelmo, Calogero Ganci, Salvatore Cancemi, il mio capo, e c'ho detto subito, ci dissi: "Ma lo sai a chi ho visto? - ci dissi - Al dottor Borsellino". Poi Raffaele Ganci dice... si ha dato due buffi nel viso così: "Porca... - dice - sbrigati, sbrigati", e ci siamo messi sopra il motore io, Calogero Ganci e Paolo Anzelmo, armati.

AVV. SINATRA - Aspetti un attimo. Ecco, dico, eravate armati?

TESTE F. LA MARCA - Sì, eramo armati già, abbiamo preso il Vespone.

AVV. SINATRA - E cosa avete fatto?

TESTE F. LA MARCA - Niente, siamo andati là, là sul posto dove io ho visto al dottor Borsellino e già era andato sopra il dottor Borsellino, era salito a casa.

AVV. SINATRA - Lei conosce la via Cilea di Palermo?

TESTE F. LA MARCA - Senta, non mi dice di vie, perché sono a zero come vie.

AVV. SINATRA - Ah, ho capito.

TESTE F. LA MARCA - Qualcuno per...

AVV. SINATRA - Quindi, se non ho capito male, quindi lei l'ha visto che era all'edicola, poi è andato dove c'erano questi...

TESTE F. LA MARCA - L'ho visto io al dottor Borsellino proprio.

AVV. SINATRA - Sì, sì, perfetto. Quando lei ha detto: "Poi sono andato in un posto dove c'erano Raffaele Ganci e anche altri..."

TESTE F. LA MARCA - In un garage.

AVV. SINATRA - In un garage, sì.

TESTE F. LA MARCA - Un garage di mobili, che vendevano i mobili.

AVV. SINATRA - Quindi era un magazzino che vendeva mobili?

TESTE F. LA MARCA - Adibito a vendere... vendere i mobili.

AVV. SINATRA - E c'erano tutte queste persone, tra cui anche Anzelmo.

TESTE F. LA MARCA - Sì, Paolo Anzelmo, Calogero Ganci e...

AVV. SINATRA - Perfetto.

TESTE F. LA MARCA - ...Sciarabba, mi sembra che... di essere pure lui, il proprietario, e... e niente, questo.

AVV. SINATRA - Quindi lei esce armato assieme ad altre due persone, è giusto?

TESTE F. LA MARCA - Sì, sì, tutti e tre sopra un motore, che abbiamo rischiato tanto.

AVV. SINATRA - Quindi eravate tre armati su un motore. Ed era lei di preciso e poi chi? Gli altri due.

TESTE F. LA MARCA - Ero io che guidavo, Calogero Ganci e Paolo Anzelmo.

AVV. SINATRA - E quindi poi si è arrivato lì e non l'avete trovato.

TESTE F. LA MARCA - E il dottore per fortuna è salito sopra.

Dal canto suo, il collaboratore di giustizia Antonino Galliano ha affermato che, nel periodo in cui il Dott. Borsellino prestava servizio a Marsala, egli insieme a Raffaele Ganci, Domenico Ganci, Salvatore Cancemi, e qualche volta anche Francesco La Marca effettuarono una serie di appostamenti presso l'abitazione del

Magistrato, soprattutto nei giorni di sabato e domenica, nei quali la vittima designata si recava in chiesa per assistere alla Messa e poi presso un pollaio per acquistare alcune uova. Dopo uno o due mesi i predetti appostamenti vennero però sospesi:

P.M. Dott. GOZZO - Senta, quindi, andando più specificamente al tema che ci interessa, quindi alle stragi del 1992, per quanto riguarda i dottori Falcone e Borsellino, che lei sappia, c'era una decisione, da quanto tempo o quando venne presa, se lei lo sa, la decisione di uccidere Falcone e Borsellino?

TESTE A. GALLIANO - Cioè il dottor Borsellino da quando era a Marsala, Procuratore se non sbaglio a Marsala; poi Falcone, il dottor Falcone, subito dopo la sentenza del maxiprocesso.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Ho capito. Senta, e per quanto riguarda Borsellino, lei invece ha fatto riferimento a un fatto ancora precedente al '92.

TESTE A. GALLIANO - Sì, quando lui era Procuratore, se non sbaglio, a Marsala. C'è stato un apposta... diversi appostamenti sotto casa e poi, dopo qualche mese, due mesi di appostamenti, è stato, diciamo, abbandonato il progetto.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, mi può spiegare questi appostamenti, prima di tutto, chi è che le aveva dato questo incarico?

TESTE A. GALLIANO - Raffaele Ganci, Raffaele... sempre Raffaele Ganci.

P.M. Dott. GOZZO - Chi partecipava a questi appostamenti?

TESTE A. GALLIANO - Raffaele Ganci, io, Domenico Ganci, il Cancemi, qualche volta anche La Marca, che era un uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, quindi con il Cancemi.

P.M. Dott. GOZZO - E in particolare voi li facevate tutti i giorni o c'erano dei giorni

in particolare in cui non...?

TESTE A. GALLIANO - Soprattutto il sabato.

P.M. Dott. GOZZO - E di domenica lo pedinavate?

TESTE A. GALLIANO - Sì, la domenica, perché si pensava che il dottor Borsellino andasse a messa con la moglie.

P.M. Dott. GOZZO - Eh, e che cosa avete verificato in quei mesi? Se lo ricorda, chiaramente, dato il tempo trascorso.

TESTE A. GALLIANO - Guardi, sono passati più di vent'anni, in questo momento non lo ricordo, onestamente.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda se andava in chiesa, andava a fare qualche altra cosa?

TESTE A. GALLIANO - Non mi... onestamente non... in questo momento non ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - Dico, questo sempre per aiuto del ricordo, lei nel dibattito ha detto che andava in chiesa e poi al pollaio per prendere le uova.

TESTE A. GALLIANO - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Lei ha detto poi anche che questo pedinamento poi non ebbe seguito, cioè venne sospeso?

TESTE A. GALLIANO - Venne sospeso, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Ma venne sospeso perché?

TESTE A. GALLIANO - No, no, non lo so.

P.M. Dott. GOZZO - Non le venne mai detto il motivo?

TESTE A. GALLIANO - No, no.

(...)

AVV. SINATRA - Progetto attentato al dottore Borsellino, via Cilea, le chiedo: l'anno

lo ricorda, suppergiù, o il mese? Può essere più preciso rispetto alle domande che le faceva il Pubblico Ministero? Riusciamo a collocarlo?

TESTE A. GALLIANO - L'anno di che?

AVV. SINATRA - Di questo progetto.

TESTE A. GALLIANO - E già l'ho... l'ho detto.

AVV. SINATRA - Sì.

TESTE A. GALLIANO - Quando il dottor Borsellino prestava servizio a Marsala, cioè partì da allora che si doveva... si doveva uccidere il dottor Borsellino.

AVV. SINATRA - Siccome il servizio è durato diverso tempo, io volevo sapere se lei ha un ricordo dell'anno.

TESTE A. GALLIANO - No, no.

AVV. SINATRA - No. Quindi è un periodo quando lui svolgeva la funzione di Procuratore a Marsala. Le chiedo ancora: tra i soggetti che avrebbero avuto un ruolo, sempre con riferimento a questo segmento, ricorda Anselmo Francesco?

TESTE A. GALLIANO - No, Anselmo Francesco non... non partecipava a queste...

AVV. SINATRA - Quindi non ha partecipato.

TESTE A. GALLIANO - No.

AVV. SINATRA - Per quelli che sono i suoi ricordi. Il La Marca sì?

TESTE A. GALLIANO - Il La Marca, quando ci fu il... nel periodo in cui il dottor Borsellino si trovava a Marsala, ci fu anche il La Marca.

AVV. SINATRA - Lei ha mai sentito parlare di un episodio, di una domenica, di un giorno quando uscirono due con una moto, tre anzi con una moto, per attentare alla vita del dottore Borsellino, che si trovava vicino a un giornalista? Ha mai sentito parlare di questo episodio?

TESTE A. GALLIANO - No, no, non mi... non ricordo questa cosa.

AVV. SINATRA - Vicino la casa del dottore Borsellino c'era un magazzino nella disponibilità...

TESTE A. GALLIANO - No.

AVV. SINATRA - ...di qualcuno di voi?

TESTE A. GALLIANO - No.

Dalle deposizioni sopra riassunte si desume, quindi, che intorno al 1988 venne attuata, con una precisa organizzazione di mezzi e di persone, tutta la fase preparatoria di un progetto di omicidio del Dott. Borsellino, che avrebbe dovuto essere realizzato tendendogli un agguato nelle vicinanze della sua abitazione di Palermo, con modalità non eclatanti (verosimilmente, per non compromettere le aspettative di un esito favorevole del maxiprocesso), mentre egli era intento a compiere atti della propria vita quotidiana. Tuttavia, dopo una serie di appostamenti, il progetto venne accantonato, per decisione della stessa "Commissione" che lo aveva deliberato. Anche questo piano delittuoso era motivato dall'attività giudiziaria svolta dal Dott. Borsellino, il quale non dava tregua a "Cosa Nostra".

CAPITOLO V

LA DELIBERAZIONE DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI "COSA NOSTRA" CON LA PARTECIPAZIONE DI SALVATORE MADONIA

1) La responsabilità dei vertici associativi per i delitti eccellenti: i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

All'imputato Salvatore Mario Madonia viene contestato il concorso nella strage di Via D'Amelio, e nei delitti connessi, quale mandante, in ragione del suo ruolo di reggente del "mandamento" di Resuttana e della sua consequenziale appartenenza alla commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra". Secondo l'assunto dell'accusa, egli, infatti, partecipò a varie riunioni della commissione provinciale di Palermo di cosa nostra dal 1989 sino al 1991, ed in specie a quella tenutasi a Palermo fra la fine di novembre e il 13 dicembre dell'anno 1991, in cui venne deliberata l'esecuzione di un programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del Dott. Paolo Borsellino, consentendo così l'esecuzione del delitto anche nel territorio del mandamento di Resuttana, di cui faceva parte la stessa Via D'Amelio.

E' chiaro, quindi, che l'analisi delle prove raccolte a carico dell'imputato deve avvenire alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al tema della responsabilità dei componenti degli organi direttivi di associazioni mafiose fortemente strutturate, come "Cosa Nostra", per i delitti di maggiore gravità, rientranti nel loro programma criminoso.

Al riguardo, occorre tenere in adeguata considerazione l'esigenza -

autorevolmente sottolineata dalla dottrina - di evitare il rischio di attribuire una sorta di responsabilità di posizione ai capi delle associazioni criminali, elevandoli in maniera pressoché automatica al ruolo di concorrenti morali, sotto forma di determinazione o istigazione anche implicita, nei singoli delitti commessi da altri associati.

In questo, come in ogni altro caso, i rispettivi presupposti della responsabilità associativa e di quella concorsuale vanno distinti. Non basta che i singoli atti delittuosi rientrino nelle direttrici programmatiche fissate in via generale dai capi, essendo necessario, piuttosto, che tali direttici generali contengano già *in nuce*, sufficientemente predeterminati, almeno i tratti essenziali dei singoli comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi. Ne deriva, secondo la dottrina, che una responsabilità concorsuale a titolo di dolo dovrebbe riconoscersi anche nell'ipotesi in cui i vertici lancino agli altri associati inviti all'azione apparentemente indeterminati, ma in realtà idonei a concretizzarsi soltanto in un numero circoscritto di reati.

Resta comunque indubbio che la semplice partecipazione ad una associazione criminale non implica, di per sé, la responsabilità per i reati-scopo rientranti nel programma delittuoso, essendo necessario che il soggetto apporti consapevolmente, in qualcuna delle fasi dell'*iter criminis*, un contributo (materiale o psicologico) causalmente rilevante rispetto alla realizzazione del singolo fatto.

Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità all'esito del giudizio di rinvio relativo al primo procedimento riguardante la strage di Capaci e al processo c.d. "Borsellino ter", «il concorso morale nella realizzazione del "reato fine", anche se di rilevanza strategica per la vita associativa, non può essere attribuito a tutti i componenti del gruppo e nemmeno a quelli che tra loro rivestono un ruolo di vertice.

La responsabilità concorsuale del reato fine non può essere affermata "per posizione", ma deve essere dimostrata attraverso la prova di un apporto specifico, anche se soltanto diretto a rafforzare il proposito criminoso dell'ideatore o dell' esecutore (Cass., Sez. I, n. 42990 del 18/9/2008, Montalto e altri, Rv. 241820).

Nella riflessione dottrinale è stato, tuttavia, evidenziato che il rapporto tra la responsabilità per la condotta di partecipazione all'associazione e la distinta responsabilità concorsuale nel delitto-scopo diventa più complesso nell'ipotesi di partecipazione "qualificata", quando cioè il partecipe rivesta un ruolo di rilievo nella struttura organizzativa del sodalizio, come promotore, organizzatore, "capo", e sia investito di funzioni deliberative o decisionali in merito agli obiettivi da perseguire, esistendo in tal caso un'obiettiva «area di interferenza o coincidenza» fra attività decisionale e momento realizzativo del programma. Sul piano storico-politico e sociologico sembra realistico collegare tale problematica al diverso tipo di sodalizio criminoso e di regole che ne disciplinano la struttura e le funzioni operative nel tempo e nello spazio. Si tratta di un dato da non trascurare quanto si tratta di individuare i presupposti della responsabilità concorsuale dei soggetti che hanno assunto un ruolo direttivo di vertice all'interno di "Cosa Nostra" per i reati di maggiore gravità e allarme sociale realizzati nell'ambito delle strategie associative (i c.d. "delitti eccellenti").

A ben vedere, una valida soluzione del problema si riconnette necessariamente alla conoscenza della struttura e dell'ordinamento interno dell'associazione mafiosa nel momento storico in cui colloca l'episodio criminoso, in coerenza con la fondamentale indicazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il giudice deve anzitutto interpretare i fatti, dando di essi spiegazioni non astratte, bensì

adeguate alla realtà storica le quali, già per questo, non possono prescindere dal tenere conto di speciali condizionamenti psicologici e formativi di chi attua condotte criminose» (Cass., Sez. I, n. 8045 del 9/4/1992, Pirisi, Rv. 191302).

L'adozione di una simile metodologia è suggerita anche dal rilevante valore esegetico che va attribuito alla fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p.. Come è stato persuasivamente evidenziato in dottrina, la citata disposizione, che definisce gli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso, rappresenta un importante punto di riferimento al fine di definire il significato concorsuale delle condotte poste in essere dagli associati: è stato esattamente osservato che ciò che è già valutato come requisito per il reato di associazione pone il criterio di analisi di cosa può costituire concorso, in quanto il senso del "concorrere" - non ricavabile dall'art. 110 - è, per sua natura, relativo, e per esplicitarsi richiede un collegamento con sistemi di significatività. Assumono pertanto una indubbia rilevanza, ai fini del giudizio sulla responsabilità concorsuale degli esponenti di vertice dell'associazione tipizzata dall'art. 416 bis c.p., le indicazioni desumibili dal testo normativo (oltre che, naturalmente, dalla realtà storica) in ordine alle dinamiche del metodo mafioso ed alla condizione di assoggettamento, prodotta dal sodalizio criminale non solo rispetto ai terzi, ma anche a carico degli stessi associati, i quali sono ben consapevoli che la violazione delle regole interne di "Cosa Nostra" può esporli a reazioni di estrema gravità. I sistemi di interazione tra la base e il vertice dell'organismo criminale vanno quindi analizzati, sul piano giuridico, tenendo conto delle connotazioni tipiche dell'associazione mafiosa e delle concrete caratteristiche del suo assetto strutturale. In questa prospettiva, le conoscenze raggiunte in merito alla struttura unitaria e gerarchica dell'associazione, ai compiti di governo e di repressione punitiva attribuiti

al suo organismo di vertice, ai poteri coercitivi esercitati dai capi dell'organizzazione mafiosa, al vincolo di assoggettamento operante per gli "uomini d'onore", assumono una precisa valenza al fine di verificare la rilevanza causale del contributo insito nella condotta dei componenti della "Commissione".

Proprio muovendo dall'accertamento della struttura unitaria e verticistica di "Cosa Nostra" (un accertamento reso possibile dal relevantissimo contributo conoscitivo offerto dalla collaborazione con la giustizia di soggetti precedentemente inseriti nell'organizzazione mafiosa), la Corte di Cassazione, con la sentenza conclusiva del "maxiprocesso (Cass., Sez. I, n. 6992 del 30/1/1992, Altadonna ed altri, Rv. 190654 e 190655), ha affermato la responsabilità dei componenti della "Commissione" per i c.d. "omicidi eccellenti"; al riguardo, si è evidenziato che il concorso morale dei "capi-mandamento" si riconnette ad un'approvazione, che può essere manifestata espressamente, ma può anche ricavarsi da un consenso tacito. La Suprema Corte è giunta a questa conclusione avendo accertato l'esistenza di un organismo collegiale centrale, investito del potere di esaminare le iniziative criminose capaci, per gli interessi coinvolti, di assumere una particolare importanza per la vita dell'organizzazione. Di conseguenza, l'approvazione tacita dei soggetti che svolgono un tale ruolo preminente deve essere ritenuta idonea ad istigare o rafforzare la determinazione volitiva di altri associati. Poiché i "capi-mandamento" hanno il potere di interdire l'attuazione del progetto e di imporre gravi sanzioni in caso di disobbedienza, ne consegue che nel consenso da loro prestato, anche in modo tacito, sono ravvisabili i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento delittuoso che viene realizzato. Si è quindi affermato il principio di diritto per cui «una volta riconosciuta l'esistenza, nell'ambito di un'associazione per

delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero di associati ed investito del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla commissione o meno di singoli fatti criminosi da considerare di particolare importanza per la vita dell'organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria, che i componenti del suddetto organismo siano stati corresponsabili dell'avvenuta perpetrazione di uno di tali fatti ad opera di altri associati, quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati e non era stato opposto dai primi alcun esposto divieto».

Con la suddetta pronuncia, la giurisprudenza di legittimità ha pertanto ravvisato una forma di concorso morale nel consenso tacito prestato dai componenti della "Commissione" rispetto a un delitto per cui è necessaria una deliberazione collegiale; tale manifestazione implicita di volontà - con la quale si approva preventivamente, pur potendola impedire, un'iniziativa criminosa relativa ad un “delitto eccellente” proveniente da altri associati - determina, infatti, la rimozione di un ostacolo insito nelle regole interne dell'illecito sodalizio, e rappresenta una premessa indispensabile per l'attività degli esecutori.

L'esistenza della regola che impone la preventiva autorizzazione della "commissione" per l'esecuzione di un delitto “eccellente” è stata posta in risalto da diverse pronunce di legittimità emesse tra il 1992 e il 1997, che hanno fatto emergere le ulteriori implicazioni della tematica.

In particolare, con riferimento alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di misura cautelare, si è ribadito che «una volta riconosciuta l'esistenza, nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero di associati e investito

del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di particolare importanza per la vita dell'organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria, che i componenti del suddetto organismo siano corresponsabili dell'avvenuta perpetrazione dei fatti decisi dall'organismo di cui fanno parte» (Cass., Sez. I, n. 5672 del 28/12/1993, dep. 17/2/1994, Brusca ed altri, Rv. 196530).

Si è, poi, specificato che gli omicidi "eccellenti" ascrivibili alla associazione criminosa "cosa nostra" come quelli commessi in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, giornalisti, imprenditori importanti, uomini d'onore e loro familiari, sono decisi o autorizzati dalla cosiddetta "commissione", titolare in proposito di una sorta di "competenza funzionale", della quale fanno parte i vertici del sodalizio; si tratta infatti di delitti che per la loro importanza e per il rilievo ed i riflessi nei confronti dell'associazione, sono direttamente deliberati da detto consesso - in veste di mandante, ovvero di organo che autorizza ed aderisce - in funzione repressiva o di prevenzione generale. Pertanto il giudice di merito che abbia correttamente e motivatamente dimostrato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, coerentemente e logicamente può ritenere sussistenti i gravi indizi di consapevolezza, idonei a fondare una misura cautelare in relazione ai suindicati delitti, nei confronti di coloro che in tali provalazioni risultano indicati come appartenenti alla "commissione" di vertice dell'organizzazione mafiosa (Cass., Sez. I, n. 6107 del 28/11/1995, dep. 29/1/1996, P.M. in proc. Greco, Rv. 203750).

Sulla stessa linea, si è riconosciuto che l'appartenenza alla commissione provinciale (organo al vertice del sodalizio) ben può costituire grave indizio di

colpevolezza in ordine ad un reato rientrante tra quelli c.d. "eccellenti": invero tali delitti - quali quelli in danno di appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, uomini politici, giornalisti, imprenditori importanti, uomini di onore, collaboranti e famigliari - per la loro importanza, per il rilievo o per i riflessi nei confronti dell'associazione sono direttamente deliberati dal suddetto consesso in veste di mandante o quantomeno hanno il suo nulla-osta sotto forma di adesione, in funzione repressiva o di prevenzione generale (Cass., Sez. I, n. 6111 del 28/11/1995, dep. 31/1/1996, Bano ed altri, Rv. 203873).

E' stato pure precisato che, pur non potendosi in assoluto affermare che il ruolo dirigenziale o verticistico, di cui taluno risulti investito nell'ambito di un sodalizio mafioso, sia di per sé sufficiente a far ritenere quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto materialmente compiuto da altri appartenenti all'organizzazione e rientrante nel quadro generale del programma ad essa riferibile, quando si tratti della formulazione di un giudizio non di definitiva colpevolezza, ma di sola probabilità di essa, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, lo stesso ruolo dirigenziale o verticistico, unito alla accertata rapportabilità del singolo delitto alla associazione in cui quel ruolo viene esercitato, può legittimamente essere qualificato come indizio grave, nel senso richiesto dall'art. 273 comma 1 c.p.p., specie quando il delitto commesso sia di particolare importanza, sì da rendere del tutto ragionevole la presunzione che esso non possa essere stato attuato se non con la preventiva deliberazione dei vertici dell'organizzazione stessa. In tale ipotesi si è considerato irrilevante l'eventuale dissenso nella fase di formazione della specifica deliberazione delittuosa, poiché, una volta che la decisione di compiere quel determinato crimine sia intervenuta, nella successiva fase di esecuzione, in virtù delle

regole ferree dell'organizzazione criminale, il singolo - il quale nella partecipazione con carattere permanente al sodalizio e nell'accettazione preventiva del programma e della strategia operativa comune continua a perseguire e a condividere - concorre a realizzare il perfezionamento, se non altro nella forma del concorso morale con gli autori materiali, nei cui confronti appare anche egli quale mandante comune (Cass., Sez. VI, n. 1763 del 2.5.1995, Santapaola, Rv. 202981).

Si è altresì specificato, in una fattispecie relativa alla strage di Capaci, che «la circostanza che l'eventuale dissenso dalle proposte del vertice di "cosa nostra" esponga il membro dissenziente della "commissione provinciale" ad un grave pericolo di vita, non può configurare in suo favore la scriminante di cui all'art. 54 c.p. in ordine ai delitti la cui esecuzione della commissione medesima venga decisa, essendo stata tale situazione volontariamente causata dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo nel sodalizio criminoso oltre che dall'adesione alla procedura associativa che impone, per le decisioni più importanti, la partecipazione di ogni associato che tale ruolo rivesta» (Cass., Sez. II, n. 5291 dell'1/12/1994, dep. 2/3/1995, Graviano, Rv. 200566).

La giurisprudenza di legittimità ha anche operato una significativa distinzione tra i parametri di responsabilità che valgono per i reati-fine "fisiologici" e i parametri applicabili in caso di reati "strategici" quando si sia in presenza di soggetti aventi un ruolo verticistico nell'organizzazione mafiosa. In particolare, si è evidenziato che «in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la natura totalizzante (o "globale") di tale tipo di associazione riguardo agli interessi delle collettività territoriali - utile per definire i c.d. delitti strategici - sta nella sua potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento intimidatorio, più delitti e/o

di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere, anche per l'ordine economico, nonché di compromettere il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche. Proprio in considerazione della sua natura "globale" di tale associazione, se al pari di tutte le associazioni criminose, i reati c.d. fine vanno individuati in quei fatti criminosi che costituiscono il "fisiologico" ed ordinario svolgimento e l'attuazione del programma associativo, rispetto ai quali il parametro di responsabilità dell'associato va identificato di volta in volta nell'apporto materiale o morale causalmente dato per la commissione dei singoli episodi criminosi (non costituendo che mero indizio la sua appartenenza al sodalizio), in caso di reati "strategici", invece, per i soggetti che hanno un ruolo verticistico nell'associazione (es. componenti della "commissione"), tale ruolo costituisce il presupposto indiziario di responsabilità, cioè un indizio di "qualificato" valore probatorio proprio per la funzione dei fatti delittuosi in considerazione; funzione che va valutata ponendo lo scopo dei medesimi in relazione all'impegno organizzativo ed ai mezzi di realizzazione. Peraltro tali delitti non possono essere attuati se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione, sia perché tali reati trascendono gli interessi dei singoli partecipanti all'organizzazione investendo obiettivi di carattere generale, nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione, sia perché richiedono il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo» (Cass., Sez. VI, n. 4070 del 19/12/1997, dep. 2/4/1998, Greco e altri, Rv. 210209).

Anche in questa fase dell'evoluzione giurisprudenziale, non si è mancato di precisare che «la meramente "formale" appartenenza all'organismo dirigente di un'associazione per delinquere di stampo mafioso non implica concorso morale in

ordine alla commissione di reato rientrante in un interesse strategico dell'organizzazione criminosa, in quanto tale necessariamente deliberato dagli organi di vertice della stessa: invero l'efficienza causale che detta qualità soggettiva comporta presuppone la sostanziale ed attuale - e non la formale ed astratta - partecipazione dell'agente al suddetto organo di vertice del sodalizio» (Cass., Sez. I, n. 6172 del 30/11/1995, dep. 31/1/1996, Greco ed altri, Rv. 203872, che ha annullato un'ordinanza confermativa di misura cautelare la quale aveva ravvisato grave indizio per un omicidio eccellente - uccisione di 3 carabinieri - nella formale appartenenza dell'indagato allo organismo di vertice di associazione mafiosa, senza considerare che lo stesso era risultato privato di funzioni).

Ad una analoga *ratio* appare ispirata una precedente pronuncia che ha annullato con rinvio la condanna nei confronti di uno dei membri della "commissione" mafiosa, evidenziando un suo incipiente esautoramento, oltre allo stretto rapporto esistente fra gli autori materiali del delitto ed altri membri della "commissione". Al riguardo, si è stabilito che «nell'ambito di un'associazione per delinquere di stampo mafioso l'omicidio eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere addebitato sotto il profilo del concorso morale ai componenti della struttura di vertice denominata "commissione" in quanto tali, dovendosi verificare per ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale rappresentato» (Cass., Sez. V, 14.11.1992, P.M. e Madonia ed altri, Rv. 193554).

Di particolare rilievo appare una pronuncia della prima metà degli anni '90 che sembra anticipare i successivi sviluppi della giurisprudenza. Precisamente, si è affermato che «l'accertata esistenza di una regola interna al sodalizio, pur definita

"indefettibile" e "inderogabile", in base alla quale sarebbe stato obbligatorio far conoscere ai "capi mandamento" in stato di detenzione gli argomenti sui quali avrebbe dovuto deliberare l'organo di vertice costituito dalla cosiddetta "commissione provinciale", non esime dalla necessità di verificare, ai fini della configurabilità o meno, a carico dei suddetti capi mandamento, dei gravi indizi di colpevolezza (richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p.), in ordine a singoli delitti decisi dalla medesima "commissione", se la detta regola sia stata, in concreto, osservata o no. In mancanza di siffatta verifica può quindi configurarsi vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità» (Cass., Sez. I, n. 3584 del 14/7/1994, Buscemi, Rv. 199305).

Nella giurisprudenza di merito, si è evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale iniziato con la sentenza conclusiva del "maxiprocesso" non introduce un'automatica correlazione tra ruolo di capo e responsabilità concorsuale, ma si impernia su un'analisi accurata in ordine alle funzioni della "Commissione", alla sua composizione nel tempo, alla qualità ed all'estensione territoriale e soggettiva del suo potere; esso, inoltre, non addebita all'organismo di vertice tutti i delitti-scopo, ma procede mediante un preliminare esame dei fatti e delle conseguenze logiche che ne sono desumibili, effettuando un motivato accertamento in ordine ai loro prodromi, alle loro cause scatenanti ed al loro svolgimento, per attribuire infine alla "Commissione" i soli delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico di comune rilievo.

Si è rilevato che ad essere indice di un contributo nella realizzazione criminosa è qualcosa di più del ruolo preminente. Vengono, infatti, valorizzati precisi elementi di pregnante significato, capaci di collegare i componenti della "Commissione" ai delitti "eccellenti", nel contesto di una struttura rigidamente gerarchica ed effettivamente

regolata da una disciplina interna che stabilisce l'imprescindibile concorso della volontà dei capi al momento in cui viene eseguito un reato di comune interesse strategico, il quale sarebbe altrimenti inattuabile secondo le modalità effettivamente riscontrabili nel caso concreto. Si tratta di un contesto nel quale la esecuzione dei singoli delitti "eccellenti" comprende anche la realizzazione del volere dei componenti della "Commissione", ed il consenso – anche tacito – di ciascun "capo-mandamento" è sicuramente idoneo a favorire l'attuazione del proposito criminoso, rafforzando l'altrui determinazione volitiva. Infatti, quando si tratta di delitti "eccellenti" di stampo mafioso, gli esecutori materiali, in mancanza di un consenso tacito, non solo non potranno contare sulla collaborazione dei vertici, ma avranno anche fondate ragioni per temere per la propria vita.

Si è altresì osservato che, pur nella segretezza che avvolge il funzionamento dell'organismo dirigente, possono essere individuati alcuni elementi di sicura valenza sintomatica, che denotano la presenza di un consenso, comunque manifestato, verso un "delitto eccellente". Innanzitutto, la generale approvazione richiesta dalle regole mafiose, basata su una preventiva informazione in ordine all'iniziativa altrui, è attestata dalla mancanza di reazioni da parte di esponenti di vertice. Inoltre, quando si tratta di un bersaglio di eccezionale rilievo, è fondato ritenere esistente un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, per cui la successiva assenza di punizioni attesta in modo chiaramente percepibile la mancanza di opposizioni all'iniziativa. Si tratta di massime di esperienza tratte dall'osservazione dei comportamenti umani ed idonee a definire il tipo di condotta che ragionevolmente è connessa ad un'altra: la conoscenza acquisita sulle funzioni di governo e sui compiti punitivi che competono alla "Commissione" autorizza a ricavare dall'assenza

di reazioni repressive l'esistenza di un assenso preventivo sui delitti di comune interesse strategico compiuti da "Cosa Nostra".

In questa prospettiva, si è affermato che il significato istigatorio del consenso (espresso o tacito) dei membri della "Commissione" risulta particolarmente incisivo in forza dell'apparato strutturale, della regolamentazione interna e delle caratteristiche essenziali (segnatamente, la condizione di assoggettamento derivante dal vincolo associativo) dell'organizzazione mafiosa. In presenza di queste condizioni oggettive, il consenso – per quanto implicito – dei “capi-mandamento” presenta tutti i requisiti necessari per essere qualificato come una forma di partecipazione psichica, gioca un ruolo determinante nella successiva realizzazione criminosa, e quindi chiama in causa la responsabilità concorsuale dei singoli componenti dell'organismo di vertice.

Si è aggiunto che il potere illimitato, spettante ai soggetti che rivestono un ruolo primario nella struttura associativa, in ordine alla decisione dei delitti “eccellenti”, rappresenta il logico presupposto da cui è possibile desumere univocamente non solo l'inserimento efficiente del loro consenso tacito nell'azione delittuosa materialmente commessa da altri, ma anche la volontarietà della loro condotta concorsuale. Infatti, che, a fronte della preventiva comunicazione del progetto criminoso, il significato istigatorio della propria approvazione (espressa o implicita) non può sfuggire agli individui che, all'interno di un'organizzazione rigidamente strutturata, sono titolari di funzioni direttive cui inserisce il diritto di veto in ordine a quelle iniziative che, per dimensioni e caratteristiche, coinvolgono il comune interesse strategico (Corte di Assise di Palermo, 11.4.2001, Riina ed altri, in *Cass. Pen.* 2002, 2499).

Una valutazione probatoria ispirata a maggiore rigore è stata richiesta dalle pronunce emesse dalla giurisprudenza di legittimità a partire dall'anno 2001.

Tale indirizzo interpretativo è iniziato con la sentenza, emessa nel procedimento per l'omicidio dell'on. Salvatore Lima, commesso il 12 marzo 1992, secondo cui «nell'ambito dell'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata (“Cosa nostra”), la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale (denominato “Commissione” o “Cupola”), composto da un ristretto numero di associati e investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione (particolarmente, i cd. omicidi eccellenti), non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla decisione del reato fine (nella specie, l'omicidio di un importante uomo politico di rilievo nazionale, in precedenza legato alla stessa organizzazione criminosa), in considerazione delle mutate condizioni organizzative dell'associazione che, a partire dalla realizzazione di tale “delitto eccellente”, vede prevalere, in seno alla medesima, un gruppo egemone e sanguinario che non osserva più la prassi relativa alla collegialità delle decisioni» (Cass., Sez. V, n. 22897 del 27/4/2001, Riina S. e altri, Rv. 219435, che ha annullato la sentenza di condanna nei confronti dei componenti della “Commissione”, estranei al ristretto gruppo di coloro che avevano ideato e fatto eseguire il delitto, per non essere stati neppure avvertiti della deliberazione criminosa).

La decisione in esame, in effetti, afferma il principio secondo il quale la mera appartenenza alla "commissione" ha valenza di indizio semplice in ordine al delitto di omicidio, e può essere qualificata come indizio grave e preciso sul presupposto della prova del contributo di ciascuno, che può desumersi dalla conoscenza preventiva e dalla prestazione del consenso.

L'aspetto che questo orientamento interpretativo intende sottolineare è che il

ragionamento probatorio, sul piano della responsabilità personale, deve completarsi con la verifica di concordanza tra l'indizio derivante dall'appartenenza alla "commissione" ed altri indizi. Sotto questo profilo, non si riscontra una autentica soluzione di continuità con il precedente indirizzo interpretativo. Anche in decisioni precedenti la giurisprudenza di legittimità aveva accreditato i criteri elaborati in sede di merito per individuare il collegamento tra la partecipazione del singolo membro e la decisione collegiale delittuosa, come il personale interesse al programma criminoso, l'effettivo impegno sul piano dell'esecuzione dei delitti, il coinvolgimento negli omicidi di persone legate al membro della "commissione" da particolari vincoli di fedeltà e di obbedienza. La giurisprudenza di legittimità non ha mai stabilito che esiste una regola inconfutabile di "Cosa Nostra", da cui derivi l'assioma che i "delitti eccellenti" di mafia sono decisi esclusivamente e in ogni tempo dalla Commissione. Ha, invece, semplicemente riconosciuto che è stata dimostrata l'applicazione di tale "regola" nell'associazione in una determinata epoca, in rapporto ai delitti "eccellenti" (che cioè interessavano l'intera organizzazione), ritenendo quindi corretta l'inferenza di responsabilità per determinati delitti, deliberati dalla Commissione, a carico di chi ne facesse parte. Si tratta, ovviamente, di un criterio d'inferenza storico, che come tale deve essere confermato, essendo ogni fenomeno del genere legato ad evenienze estemporanee, ed alla temperie determinata dallo svolgersi degli avvenimenti. Occorre, dunque, verificare in ciascun caso concreto se sia possibile ripetere lo stesso ragionamento, a fronte di condizioni storiche, o di contesto, dimostrate analoghe; infatti "Cosa Nostra", come ogni altra organizzazione umana, adatta le sue regole e la loro applicazione allo svolgersi degli avvenimenti, in ragione delle esigenze che le si prospettano nel tempo. Secondo la sentenza in esame, l'attribuzione alla

"commissione" di determinate decisioni costituisce, più che una "regola", una prassi, legata all'equilibrio di forze esistente in certi periodi tra i suoi componenti.

Tale indirizzo interpretativo è proseguito nel procedimento relativo alla strage di Capaci, esplicitando che «l'appartenenza ai vertici dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", pur assumendo rilievo ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., non integra *ex se* la prova della colpevolezza dei dirigenti del sodalizio in riferimento ai delitti fine commessi da taluno dei partecipi, anche se in attuazione di un disegno criminoso riferibile, in via programmatica, all'organizzazione. Alla luce della prassi instaurata dai vertici dell'associazione mafiosa e diretta, nell'ambito di un progetto strategico di tipo stragistico, a garantire un livello deliberativo e informativo "protetto" in relazione alla programmazione di delitti "eccellenti", ai fini dell'effettività del concorso morale in ordine ai suddetti reati occorre dimostrare che: a) la regola, attestata in un determinato momento storico di operatività dell'organizzazione, per la quale i delitti "eccellenti" sono decisi dagli organi di vertice di "Cosa Nostra", valga anche in una diversa fase della vita dell'associazione; b) vi sia stata una preventiva conoscenza delle articolazioni concrete del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive; c) vi sia stata una conseguente manifestazione di approvazione ovvero una mancanza di manifesto dissenso. Diversamente, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente rilevante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale finirebbe per rendere quel medesimo soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio - sia pure riferibile all'associazione di stampo mafioso e inserito nel quadro del programma criminoso -, in deroga al principio che dei delitti fine rispondono

soltanto coloro che materialmente e moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità "di posizione"» (Cass., Sez. V, n. 18845 del 30/5/2002, dep. 18/4/2003, Aglieri, Rv. 226423).

Alla stregua di questo nuovo indirizzo interpretativo, l'appartenenza ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale che ha la competenza a deliberare sugli omicidi eccellenti, costituisce un indizio che assume il requisito della gravità nel momento in cui viene dimostrata l'effettiva partecipazione di ogni agente alla decisione di eseguire il singolo omicidio (Cass., Sez. V, n. 552 del 13/3/2003, dep. 12/1/2004, Attanasi ed altri, Rv. 227020).

Il metodo di ragionamento probatorio richiesto da tale orientamento è evidenziato da un'ulteriore pronuncia, emessa nell'ambito del c.d. processo "Borsellino bis", che, da un lato, ha affermato il principio secondo cui «qualora un' associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo collegiale di vertice investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei fatti criminosi di maggiore importanza e, in particolare, degli omicidi di personaggi di rilievo (uomini politici, magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, giornalisti, etc.), l'appartenenza di taluno degli associati al suddetto organismo può costituire indizio ma non prova di penale responsabilità in ordine ai suindicati omicidi», ma, dall'altro lato, ha rilevato - nel rigettare il ricorso proposto da taluni imputati avverso la sentenza che li aveva dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di strage, da cui era derivata la morte del

dott. Paolo Borsellino e di diversi componenti della sua scorta - che i giudici di merito, a sostegno della ritenuta responsabilità dei ricorrenti, si erano basati non sul solo fatto che costoro erano componenti della c.d. "Commissione" del sodalizio mafioso denominato "Cosa nostra", ma anche e soprattutto sul fatto che era risultata dimostrata la prestazione, da parte loro, nell'ambito di detta commissione, di uno specifico assenso all'esecuzione del summenzionato delitto (Cass., Sez. V, n. 11914 del 3/7/2003, dep. 12/3/2004, Riina ed altri, Rv. 228215).

Sulla stessa linea, nel procedimento relativo all'omicidio del cronista giudiziario Mario Francese, si è esplicitato che «nell'ambito dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "cosa nostra", la semplice appartenenza dei cosiddetti "capi-mandamento" all'organismo collegiale centrale (denominato "commissione"), composto da un numero ristretto di associati ed investito del potere di deliberare in merito alla realizzazione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione criminale (nella specie un omicidio "eccellente" di un giornalista particolarmente attivo nella lotta alla mafia), non costituisce concorso morale nel delitto di omicidio, non essendo configurabile per i membri della "commissione" una responsabilità di "posizione". Perché si realizzi una siffatta responsabilità occorre, infatti, che il singolo componente, informato in ordine alla deliberazione da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico reato, quantomeno mediante il rafforzamento delle altrui determinazioni volitive. Peraltro, il consenso tacito non può essere desunto dal semplice silenzio tenuto dal componente che non abbia partecipato alla riunione, salvo che risulti specificamente provata l'esistenza di una regola per le deliberazioni della commissione mafiosa, consistente nell'obbligo di manifestare l'opinione

dissenziente, in forza della quale il silenzio tenuto dal capo-mandamento rappresenti la manifestazione di un parere favorevole all'omicidio (Cass., Sez. I, n. 13349 del 2/12/2003, dep. 18/3/2004, Riina ed altri, Rv. 228379).

Una successiva pronuncia, emessa nel procedimento relativo agli omicidi di Salvatore, Giuseppe e Andrea Savoca, nell'affermare il principio secondo cui «l'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso "Cosa nostra"), titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato», ha precisato che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso Cass., Sez. II, n. 3822 del 18/11/2005, dep. 31/1/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233327).

Una parziale attenuazione del rigore probatorio è sembrata riscontrabile in due sentenze di legittimità emesse tra il 2005 e il 2007.

Con la prima di tali pronunce, in particolare, si è sostenuto che «l'appartenenza dell'imputato ad un organismo di vertice di un'organizzazione criminale di stampo mafioso ("Cosa nostra"), che ha il potere di deliberare in ordine alla commissione di fatti criminosi di speciale importanza per la vita dell'organizzazione, ed in particolare in ordine alla commissione di omicidi di persone di rilievo in un'ottica mafiosa (cosiddetti "omicidi eccellenti"), non è di per sé prova piena della responsabilità per

lo specifico fatto criminoso, potendo però costituirne un grave indizio» (Cass., Sez. VI, n. 6221 del 20/4/2005, dep. 16/2/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233086, che – in relazione agli omicidi del capitano Mario D'Aleo, dell'appuntato Giuseppe Bommarito, e del carabiniere Pietro Morici, commessi il 13 giugno 1983 - ha precisato che per l'affermazione di responsabilità è necessario che, oltre all'indicated grave indizio, ci siano elementi positivi, sia pure di natura logica, per ritenere che il singolo componente dell'organismo di vertice sia stato in concreto informato della deliberazione da assumere ed abbia prestato consenso, seppur tacitamente, fornendo in tal modo il proprio contributo alla realizzazione del reato, anche solo con il rafforzamento delle determinazioni volitive di altri).

Con la seconda sentenza, pronunciata nel procedimento relativo agli omicidi del 9/3/1979 in danno di Michele Reina, segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana, del 6/1/1980 in danno di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia, e del 30.4.1982 in danno di Pio La Torre, Segretario regionale del Partito Comunista, e del suo autista Rosario Di Salvo, si è espressa la tesi per cui «qualora un'associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo di vertice, ogni deliberazione di azioni delittuose di natura strategica è di regola ascrivibile a coloro che ne fanno parte, a meno che non siano acquisiti elementi per ritenere che il soggetto non sia stato consultato o abbia espresso il suo dissenso (Cass., Sez. I, n. 12393 del 6/12/2005, dep. 6/4/2006, P.G. in proc. Geraci, Rv. 234080, che ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione fondata su presunzioni in relazione alla possibile espressione di un dissenso).

Una terza pronuncia, infine, nel procedimento relativo alla c.d. “strage di Pizzolungo” del 2 aprile 1985 (in cui rimasero uccisi Barbara Rizzo ed i figli

Giuseppe e Salvatore Asta e riportarono lesioni il Dott. Carlo Palermo, Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani, l'autista e gli uomini di scorta), ha affermato che, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, sussiste la responsabilità del cosiddetto capo mandamento della provincia, a titolo di concorso nel reato-fine "eccellente" (nella specie strage e delitti connessi) qualora quest'ultimo - ancorché non sussista la prova che abbia partecipato alle riunioni della c.d. commissione in cui si sia deliberato il delitto - sia, tuttavia, in virtù della qualità di capo mandamento, membro di detta "commissione" e legato ai soggetti che all'epoca ne detenevano il controllo e tale delitto sia eseguito nel territorio appartenente al mandamento di cui egli abbia, quale capo, il controllo, considerato che un'eventuale inconsapevolezza al riguardo non solo avrebbe potuto seriamente ostacolare l'attuazione ma anche comportare seri pericoli per i membri inavveduti; consapevolezza, d'altro canto, nella specie, dimostrata anche da ulteriori precise emergenze storiche in relazione al tempo ed al luogo del delitto (presenza nel territorio immediatamente prima, avvertimento al capo del mandamento vicino e conoscenza del luogo del delitto immediatamente dopo annotato su una cartina stradale) (Cass., Sez. V, 31.1.2007, Virga e altro, Rv. 236523).

La successiva giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha ribadito l'indirizzo interpretativo più garantista, specificando che «la sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca circa il contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che i singoli componenti, informati in

ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (Cass., Sez. I, n. 42990 del 18/9/2008, Montalto e altri, Rv. 241820, emessa nel giudizio di rinvio relativo al primo procedimento riguardante la strage di Capaci e al processo c.d. "Borsellino ter").

Più di recente, nella medesima ottica, muovendo dal principio secondo cui «in tema di concorso di persone, è sufficiente che il compartecipe abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, anche soltanto dando il suo tacito assenso», è stato riconosciuto il concorso morale di un personaggio di vertice di un clan mafioso che, avendo partecipato ad una riunione in cui si decise la commissione di un omicidio, si limitò ad ascoltare in silenzio, dimostrando di avere condiviso la decisione (Cass., Sez. V, n. 14991 del 12/1/2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252322).

Allo stesso modo, si è ritenuto configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito (Cass., Sez. I, n. 19778 del 26/2/2015, P.G. in proc. C. e altri, Rv. 263568).

Per converso, si è esclusa la responsabilità del "capo famiglia", a titolo di concorso nel reato-fine "eccellente" (nella specie strage e delitti connessi), qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo di "suoi" uomini, non abbia prestato fattiva e concreta collaborazione nell'organizzazione e

gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l'omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini (Cass., Sez. VI, n. 8929 del 17/9/2014, dep. 27/2/2015, Tagliavia, Rv. 263654, relativa ai fatti inseriti nella strategia stragista portata avanti da "Cosa Nostra" negli anni 1993-1994).

E' stato, inoltre, precisato che, ai fini della prova di un omicidio avvenuto all'interno di sodalizio mafioso, non rientrante tra i cosiddetti "delitti eccellenti" che, come tali, richiedono il necessario *placet* dell'organismo apicale dell'associazione criminosa, la chiamata in correità non può ritenersi riscontrata semplicemente con il dato della riconosciuta appartenenza ad essa, sia pure in posizione tendenziale di vertice, del chiamato, ma necessita di ulteriori e significativi riscontri (Cass., Sez. VI, n. 30402 del 20/4/2010, Emmanuello e altri, Rv. 248022).

Un bilancio complessivo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità conduce quindi a ritenere, di regola, necessario, ai fini della configurabilità del concorso di ciascun esponente di vertice di un'associazione mafiosa nei "delitti eccellenti", uno *standard* probatorio che comprenda la dimostrazione:

a) della partecipazione dell'imputato alla riunione deliberativa del delitto, ovvero della informazione doverosamente fornita al medesimo soggetto da parte di un altro componente del sodalizio criminale sulla delibera da assumere;

b) della prestazione, ad opera dello stesso imputato, di un esplicito assenso o di un consenso tacito, desumibile anche dal comportamento silente da lui tenuto in una delle predette occasioni nelle quali si è realizzata la conoscenza preventiva del progetto delittuoso;

c) della valenza causale di tale comportamento, in relazione alla competenza attribuita, nello specifico momento storico di cui si tratta, all'organismo direttivo di cui l'imputato faceva parte.

2) I fatti accertati con sentenza passata in giudicato sulla deliberazione del piano stragista in cui si inseriva l'uccisione di Paolo Borsellino.

La deliberazione, ad opera della commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra", del piano stragista nel quale si inserisce l'attentato di Via D'Amelio è stata accertata, da ultimo, dalla sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, passata in giudicato.

La sentenza in esame, resa in sede di giudizio di rinvio, ha dovuto anzitutto assolvere al compito, demandato dalla precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione VI, n. 6262 del 17/1/2003) relativa alla strage di via D'Amelio, di stabilire quale sia stato il momento "ultimo e finale" della decisione di morte adottata nei confronti del Dott. Borsellino, riformulando un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage.

In proposito, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha evidenziato, anzitutto, che la decisione di morte del giudice Borsellino non è stata isolata ma è stata adottata nel contesto deliberativo di un "piano stragista" comprensivo anche della decisione di uccidere altri personaggi "eccellenti", tra i quali il giudice Falcone, e che il collaborante antonino Giuffrè, con riguardo al periodo in cui era prevedibile l'esito negativo dei maxiprocesso pendente ancora presso la Corte di Cassazione (poi definito con sentenza del 30 gennaio 1992), ha riferito di una

riunione avvenuta a metà dicembre 1991, in cui, in occasione degli auguri natalizi e quindi in presenza della quasi totalità dei rappresentanti della Commissione Provinciale (liberi o sostituti dei detenuti), venne decisa, tra gli altri, anche la morte dei giudici Falcone e Borsellino.

La sentenza in esame ha quindi ravvisato l'esistenza di un "piano stragista", nel cui ambito concettuale occorre poi distinguere un duplice "contenuto" decisionale, di natura "deliberativa" e di natura "strategica": infatti non si tratta di una generica "linea strategica" avulsa da una "decisione collegiale", ma, all'opposto, si tratta di un vero e proprio piano di contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico.

Quanto al contenuto decisionale-deliberativo, la sentenza *de qua* ha sottolineato che: *«nel caso di specie viene deliberata la morte di più personaggi eccellenti, ben individuati, i cui nomi ricorrenti sono quelli dei giudici Falcone e Borsellino, nonché degli onorevoli Lima, Mannino, Martelli. (...)*

Il piano stragista costituisce "atto collegiale" che viene posto in essere con la volontà manifestata, in apposita riunione, da più soggetti agenti: i rappresentanti di vertice di Cosa Nostra, quali componenti, rispettivamente, della Commissione Regionale e di quella Provinciale (per i non presenti, assenti o detenuti, è necessaria la preventiva informativa di quanto deliberato nella riunione, seguita dalla manifestazione di assenso, nelle forme del consenso (eventualmente anche tacito) o della non espressa opposizione.

Una volta manifesta la volontà delittuosa, il piano si viene a "perfezionare" nel suo contenuto deliberativo (ed anche strategico, v. infra) e non necessita dunque di ulteriore decisione.

Di particolare rilievo è l'individuazione del "tempo" in cui viene a formarsi la volontà collegiale (la riunione o le riunioni in cui viene deliberato il piano), che segna il preciso momento di perfezionamento del piano stragista e che distingue il successivo momento della sua fase esecutiva, attuata attraverso la realizzazione dei delitti già deliberati.

Tale piano non costituisce un "mero progetto" o una semplice "linea strategica", come dimostrano, in modo indubbio, gli eventi delittuosi con esso deliberati e poi in concreto realizzati.

Neil' arco di pochi mesi vennero infatti uccisi: l'onorevole Salvatore Lima (13 marzo 1992), il giudice Giovanni Falcone (strage di Capaci del 23 maggio 1992), il giudice Paolo Borsellino (strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992), l'esattore Ignazio Salvo (17 settembre 1992).

Risulta inoltre agli atti (v. in particolare, sentenza di secondo grado relativa alla strage di Capaci, pag. 900 e segg.) che:

Fu programmato, ad opera del Brusca, l'attentato all'on.le Mannino, poi sospeso per accelerare quello in pregiudizio del giudice Borsellino;

Venne progettato l'attentato all'on.le Martelli affidato a Sangiorgi Gaetano, ma l'esecuzione venne interrotta poiché il Sangiorgi era stato controllato dalle forze dell'ordine, mentre si stava recando a Mantova ove la vittima abitava. Il Sangiorgi nell'occorso era in compagnia del cardiocirurgo Gaetano Azzolina col quale cercava di stringere amicizia e sapere dove abitasse l'on. Martelli. Al rientro del Sangiorgi in Sicilia si era deciso di accantonare per il momento il progetto (in tal senso il Brusca, pagg. 67 e segg., ud. 1° luglio 1999);

L'attentato a carico dell'on.le Purpura. Fu sospeso poiché erano nel frattempo

sopravvenuti eventi più importanti: " poi non si è fatto più perché poi sono successe tante altre cose e questo progetto si accantonò ...". (cfr. dich. Brusca del 27 marzo 1997 pp. 210-214)».

La sentenza in esame ha posto in risalto come del tutto diverso dal suindicato contenuto decisionale-deliberativo del piano stragista sia il contenuto "decisionale-esecutivo" che concerne l'attività successiva di predisposizione ed organizzazione dei mezzi necessari alla concreta realizzazione dei vari delitti, prima già deliberati. Siffatta attività viene di regola affidata ad un ristretto gruppo di associati, a volte anche estranei alla pregressa fase di decisione deliberativa, e si manifesta attraverso il compimento di atti "preparatori" all' esecuzione o di "concreta" esecuzione.

Quanto al contenuto strategico, la sentenza *de qua* ha sottolineato che «*la parte strategica del piano ha un rilievo "subordinato", ma comunque sempre di rilevante importanza, rispetto alla sua parte deliberativa. Si sostanzia nell' individuazione dell' "obiettivo" che si intende conseguire attraverso la deliberazione del piano stragista e la successiva sua realizzazione, attuata mediante la materiale esecuzione dei vari delitti in esso previsti. Trattasi, di obiettivo stragista di "vendetta" e di "regolamento di conti", nonché, soprattutto, di destabilizzazione della compagine statale, conseguibile, appunto, attraverso l' uccisione di numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali (...). Siffatto contenuto strategico costituisce anche il "movente generale" del piano*».

Con riguardo al contenuto deliberativo del piano stragista, la sentenza in oggetto ha introdotto una distinzione che consente di diversificarne in esso una natura "ricognitiva" ed una natura "costitutiva", specificando quanto segue in ordine alla prima natura:

«A tale fine è necessario richiamare la pacifica esistenza di una originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra già negli anni '80, e mai revocata, nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino a causa della tenace e continuativa azione giudiziaria da entrambi condotta contro l'organizzazione criminale (...).

In esecuzione della su indicata decisione di morte vennero commessi due attentati a carico del giudice Borsellino negli anni 1987 e 1988.

Più numerosi furono gli attentati commessi a carico del giudice Falcone dal 1983 al gennaio 1992, di cui il più eclatante e notorio è quello effettuato nella villa della "Addaura" nell'anno 1989 (...).

Ora, la peculiarità della su indicata decisione di morte, che la rende "unica" nel suo genere, è, costituita da tre elementi:

Innanzitutto la presenza dei sopra citati "molteplici attentati" ad essa conseguenti e dai quali, per varie ragioni, non era mai derivata l'uccisione dei due giudici.

In secondo luogo la ricorrente "reiterazione" di tale decisione di morte nel corso delle riunioni di Cosa Nostra (...) a punto tale che era diventata "abitudinaria". In tal senso basti richiamare le dichiarazioni del Brusca rese nel corso dei giudizi di merito relativi alle due stragi in esame, e, per ultimo, quelle rese nel presente processo: "perchè io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone lo sapevo da una vita, si è rinnovato il da farsi, e più si è aggiunto anche un'altra serie, un'altra rosa di nomi, più quella del dottore Borsellino ... Per me non è che ho saputo quel giorno [riunione in casa Guddo dei primi di febbraio/metà febbraio 1992] che si doveva uccidere Giovanni Falcone; io della morte di Giovanni Falcone lo sapevo già dal 1982. Ho partecipato a dei tentativi già per mettere in atto quel fatto. Mi è stato rinnovato quello che già io sapevo. Prima da soldato e poi da capo mandamento.

Non l'ho appreso quel giorno cioè quella mattina" (udienza antimeridiana 23 gennaio 2004 pagg. 18,19,20).

Lo stesso dicasi per le dichiarazioni rese dal Giuffrè nel presente giudizio: " ...ma non era che noi abbiamo parlato solo di questi discorsi il dicembre del '91, erano tutti argomenti che durante l'arco degli anni spesso e volentieri si ci tornava, si tornava a parlare di Falcone quando c'era l'operazione nell'88 e si diceva, diceva, si diceva 'Prima o poi ni nama nesciri', cioè prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare... insomma per essere chiari all' uccisione del dottore Falcone. Sono tutti discorsi questi che ci trasciniamo, ci siamo trascinati nel tempo" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 28). Ed ancora: "Era notorio all'interno di Cosa Nostra, ed in modo particolare all'interno della commissione, che prima o poi sia il Giudice Falcone che il Giudice Borsellino sarebbero stati uccisi (pag. 43 udienza 28 gennaio 2004).

3) In terzo luogo, e soprattutto, la "sopravvenienza", alla su indicata decisione di morte, di una situazione di estrema e fondamentale importanza nella vita di Cosa Nostra, riconducibile alle vicende del maxi processo istruito dal giudice Falcone contro Cosa Nostra. In proposito è sufficiente qui richiamare (ma v. gli ampi riferimenti nelle due sentenze di merito) che i giudici di primo grado avevano condiviso l'impostazione data dal magistrato in ordine alla struttura piramidale e compatta dell' organizzazione criminale, mentre quelli di secondo grado avevano ridimensionato tale tesi. Fondamentale era pertanto il definitivo giudizio della Corte di Cassazione.

Siffatta situazione aveva raggiunto il punto di massima criticità e conseguente maturazione nel periodo intercorrente tra:

l'estate dell'anno 1991, quando il Riina, nonostante gli spasmodici tentativi effettuati invano, aveva fondato motivo per prevedere l' esito negativo del maxi processo (...);

l'inizio dell'anno 1992, quando il processo è stato deciso, con esito negativo, con la sentenza 30 gennaio 1992, n. 80, della Cassazione.

Il contenuto di tale sentenza veniva invero ad assumere effetti devastanti per Cosa Nostra a motivo del modo in cui si configurava la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice; infatti veniva ad essere riconosciuta, con l'autorità derivante da una pronuncia della Corte di Legittimità, l'esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti.

Di qui è scaturita in Cosa Nostra l'insorgenza di una reazione di violenta aggressione contro "personaggi eccellenti" rappresentativi delle istituzioni statali tra cui i giudici Falcone e Borsellino, (e il punto è stato pacificamente condiviso dalle due sentenze di parziale annullamento della Corte di Legittimità relative alle due stragi di Capaci e di via D'Amelio in esame), che è stata espressa mediante il piano stragista, adottato in sede di Commissione Regionale (...) e di Commissione Provinciale (...). Per cui è dato affermare che:

a) Il prevedibile esito negativo del maxi processo ed il successivo suo effettivo esito negativo, hanno costituito, rispettivamente in tempi diversi, la ragione "genetica" dell'adozione del piano stragista. In sostanza era indispensabile una "reazione" immediata da parte di Cosa Nostra nei confronti di tutti quei personaggi istituzionali che, a diverso titolo, dovevano ritenersi coinvolti nelle vicende relative all' evoluzione avuta dal maxi processo nel corso del tempo. Per cui (...) si era

"arrivati al capolinea e occorre procedere ad una resa dei conti" (Giuffrè, udienza 12 dicembre 2003, pag. 20 e segg) (...).

b) E' quindi evidente che l'adozione del piano, in considerazione della sua ragione genetica (maxi processo), doveva per forza contemplare anche i giudici Falcone e Borsellino, entrambi oramai qualificati come "nemici" storici di Cosa Nostra (...). Per cui in tale piano è venuta a "confluire", necessariamente, l'originaria decisione di morte già da tempo decretata da Cosa Nostra a carico dei due magistrati e che è stata deliberata contestualmente alla decisione di morte relativa ad altri "personaggi eccellenti" delle istituzioni statali (onorevoli Lima, Mannino, ecc).

La confluenza in tale piano ha pertanto costituito il "motivo determinante" per il quale è stato necessario ed indispensabile provvedere a "rinnovare" l'originaria decisione di morte. In sostanza il piano stragista ha assunto natura di "strumento" di rinnovazione di tale originaria decisione.

Rileva quindi evidenziare che l'adozione del piano stragista viene ad assumere, nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, un contenuto "rinnovativo" dell'originaria decisione di morte (risalente agli anni '80 e mai revocata), nel senso di una rinnovazione attuata mediante "conferma" di tale decisione (v. infra, la riunione degli auguri di fine anno 1991, riferita dal Giuffrè) o mediante sua "riconferma" (v. infra le riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, riferire dai collaboranti Brusca e Cancemi).

Nessuna natura "costitutiva", nel senso di decisione mai prima adotta, è dato riscontrare, sempre con riguardo alla posizione dei due giudici, nella parte decisionale-deliberativa del piano stragista. Non perchè tale piano non potesse

presentare elementi "costitutivi", quali l' indicazione di "nuovi nomi" che agli atti non risultano mai prima indicati in riunioni di Cosa Nostra (come in concreto è anche avvenuto con l'indicazione, ad esempio, degli on.li Purpura e Vizzini, del questore La Barbera, ecc.), quanto perchè tali elementi costitutivi sono del tutto estranei ai nomi dei giudici Falcone e Borsellino.

Pertanto, qualunque sia il contenuto "costitutivo" che si voglia attribuire al piano stragista devesi affermare che, con riferimento alla specifica posizione dei giudici Falcone e Borsellino, la parte deliberativa di tale piano viene ad assumere natura di deliberazione "rinnovativa" della originaria decisione di morte risalente agli anni '80 (seguita da numerosi attentati e mai revocata). Rinnovazione deliberativa, questa, attuata mediante "conferma" (...) o "riconferma" (...) di tale decisione (e dell' originario movente).

In aderenza a siffatta considerazione, il Brusca ha affermato che l' omicidio del giudice Falcone e del giudice Borsellino "era stato già stabilito", per cui la relativa decisione "ogni volta veniva rinnovata" e portata a conoscenza "di qualche altro che possibilmente non sapeva nulla" (in tal senso, v. pagg. 825 e 826 della sentenza 18 marzo 2002, della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, passata in giudicata il 10 luglio 2003, relativa alla strage di via D' Amelio nel processo c.d. "Borsellino bis")».

La sentenza *de qua* ha precisato che il piano stragista ha anche natura "ricognitiva", e quindi natura di "conferma", rispetto all' originario "movente specifico" in base al quale venne adottata la decisione di morte risalente agli anni '80, mai revocata. Movente costituito dalla "persistente pericolosità" derivante dalla continuativa azione giudiziaria svolta dai due magistrati in netta opposizione agli

interessi, specie economici, di Cosa Nostra. In proposito, sono state riportate le ulteriori conferme derivanti dalle dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio dal Giuffrè, che ha riferito in merito alla "notoria" pericolosità dell'azione giudiziaria dei due magistrati, i quali miravano a colpire gli interessi economici dell'organizzazione: *"Sin dall'inizio degli anni '80, comincia a delinarsi la pericolosità, tra virgolette, del dottore Falcone. Il dottore Falcone ... mirerà al cuore di Cosa Nostra, quando arriva al cuore e intendo riferirmi in modo particolare all'economia di Cosa Nostra ... Giovanni Falcone era diventato un nemico non solo della Cosa Nostra italiana, era diventato anche per Cosa Nostra americana, mirando appositamente all'economia di Cosa Nostra"* (pag. 21-22, udienza 12 dicembre 2003); ed ancora: *"che il dottore Borsellino forse, addirittura, stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato. Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, per quanto riguarda il discorso degli appalti"*; *"Perché il dottore Borsellino, si sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. E forse forse alla pari del dottore Falcone"* (pagg. 46 – 48, udienza 28 gennaio 2004).

La sentenza in esame ha poi chiarito che il piano stragista adottato nel corso della riunione degli auguri di fine anno 1991 riferita dal Giuffrè ed avente la sua causa genetica nel "previsto" esito negativo del maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione, non poteva essere certo portato a "concreta esecuzione" se non dopo che la Cassazione avesse negativamente deciso il processo, come poi era avvenuto con la sentenza del 30 gennaio 1992: *«Infatti qualora la sentenza avesse avuto un esito positivo non sarebbe stato plausibile portare ad esecuzione, nell'immediatezza, il piano stragista che avrebbe implicato una sicura reazione da parte dello Stato*

ponendo così l'intera organizzazione ad un immotivato pregiudizio. In tal senso depongono, peraltro, le affermazioni del Brusca: "Non si uccidono prima, perché non si voleva trovare la scusante che la sentenza del maxi andasse bene, perché si era commesso un omicidio o un fatto eclatante, che poteva avere delle ripercussioni. Dopodiché viene la sentenza e si comincia a fare tutta una serie di omicidi per... per toglierci le spine dal fianco, come si suol dire, o quelli che prima, tramite la mafia hanno avuto del bene, tipo l'onorevole Lima, la corrente andreottiana e lo stesso onorevole Andreotti e... e ne hanno avuto beneficio e poi ci hanno abbandonato, cioè si sono un po' defilati e si sono guardati i suoi fatti e ci hanno un po' abbandonati. E per questo sono morti il Ignazio Salvo e il... l'onorevole Lima. Il dottor Giovanni Falcone era un nemico storico di "Cosa Nostra" ed era diventato più pericoloso, in quanto era andato a prendersi il posto agli Affari Penali, quindi, da lì doveva fare strada, però il rancore c'era da sempre, e quello che aveva istruito il maxiprocesso e, quindi, si doveva eliminare. Cioè si doveva eliminare, cioè metterci mano per portarla a compimento, perché tante volte i tentativi ci sono stati, quello dell'Addaura è andato a vuoto, non era un tentativo fasullo. Questa volta, invece, si ci mise mano per portarlo a buon fine" (v. sentenza primo grado, strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo secondo, paragrafo quarto)».

Come evidenziato nella citata sentenza, il rilievo, secondo cui il piano stragista non poteva essere portato a "concreta" esecuzione durante la pendenza del maxiprocesso, non incide tuttavia sull'avvenuto "perfezionamento" deliberativo del piano, nel senso che non ne esclude la validità. In sostanza il piano stragista adottato nella suindicata riunione degli auguri di dicembre 1991 riferita dal Giuffrè è già "perfetto", dato che la volontà delittuosa è stata manifestata in maniera completa, ma

non è ancora efficace. La sentenza "negativa" della Cassazione si pone dunque, rispetto al piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo, come "condizione sospensiva" che ne impedisce l'efficacia "esecutiva". In particolare impedisce il compimento di atti di "concreta" esecuzione.

Con riferimento al periodo di "pendenza" del maxiprocesso, la sentenza in oggetto ha altresì rilevato che:

a) Il Riina si era impegnato, in modo spasmodico, onde ottenere un esito favorevole del maxiprocesso per gli interessi di Cosa Nostra. Non era per lui importante la conferma delle statuizioni di responsabilità per i reati associativi, era invece fondamentale che venisse smentita l'impostazione data dal giudice Falcone in merito alla struttura organizzativa di Cosa Nostra ed alla responsabilità dei suoi organi di vertice. Era in gioco la credibilità del Riina nei confronti dell'intera organizzazione ed anche la stessa immagine di Cosa Nostra. In proposito, il collaborante Giuffrè ha dichiarato nel giudizio di rinvio che: *“Il maxi processo era la spina nel fianco di Salvatore Riina, cioè il maxi processo, cioè l'esito positivo del maxi processo era di importanza vitale sia per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione di per se stessa, sia per quanto riguarda l'immagine stessa della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, perché nel momento in cui detta immagine veniva offuscata ne veniva compromessa la stessa credibilità e della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, cioè diciamo che è stato un argomento importantissimo e si è giocata, qualcuno diceva addirittura, la testa affinché questo procedimento andava bene. Mi permetto di fare presente che quanto sto dicendo, in modo particolare per Salvatore Riina, aveva assunto lo stesso una responsabilità ben precisa nei confronti della Commissione e anche*

poi il discorso si allargava nei confronti anche di tutti gli esponenti che si trovavano in carcere in questo periodo” (...). Ed ancora: “A dimostrazione, come ho detto, che Salvatore Riina era in prima linea in questa battaglia per il buon esito del maxi, del maxi processo, addirittura ebbe ad avanzare un ragionamento che dovrebbe essere datato verso l'88, e con un certo ottimismo dicendo che per quanto riguarda l'associazione mafiosa ci si doveva mettere il cuore in pace, perché non ci sarebbe stato nulla da fare, ragion per cui cinque anni, sette anni, sei anni si dovevano fare, viceversa per quanto riguarda le cose più grandi, le cose più grosse, gli omicidi, cioè gli ergastoli poi in parole povere dovevano essere tutti messi da parte, annullati, ragion per cui come sto dicendo c'era una presa di posizione diretta del Salvatore Riina nei confronti del maxi processo, affinché andasse bene. C'è stata una battaglia che si è protratta nel tempo, dal'87 quando, se ricordo bene, c'è stata la prima sentenza del maxi processo e che non è che sia andata bene. Ecco perché poi faccio riferimento al discorso successivo che se ricordo bene lo vado ad inquadrare nell'88- '89, che poi ci sarà una sentenza che ribalterà un pochino la situazione della prima sentenza, restava successivamente quella della Cassazione e in un primo tempo Salvatore Riina asseriva che non ci sarebbero stati dei problemi. Successivamente i problemi ci sono stati ed è stato molto esplicito nel dire che all'orizzonte c'era... cioè si cominciava a vedere qualche cosa che diventava sempre più meno positivo nei confronti dei mafiosi coinvolti nel maxi processo. E all'ultimo, cioè è storia, è storia abbastanza nota che la situazione all'interno cioè come sentenza della Cassazione è tale e cioè stata un pochino... è stata negativa perché ci sono state parecchie condanne e parecchi ergastoli” (udienza 12 dicembre 2003, pag. 9,10).

b) Sull'altro ed opposto versante era opinione diffusa nell'ambito di "Cosa Nostra" che il giudice Falcone si era impegnato per neutralizzare i tentativi del Riina. Ha riferito in proposito il Brusca che *"Il dottor Giovanni Falcone c'è da fare un... un romanzo per tutto quello che lui faceva durante il suo cammino ... poi all'ultimo... all'ultimo, quando poi c'era che lui aveva istruito il maxiprocesso, all'ultimo fu quando fu trasferito a Roma, non so se di sua volontà o per volontà dell'onorevole Martelli, andando a Roma per completare, diciamo, il suo lavoro e interessandosi per mettere fine al maxiprocesso e quindi dare... dare frutto al suo lavoro"* (v. udienza 1° luglio 1999, processo di appello sulla strage di Capaci, p. 23)". In modo ancora più specifico, alla domanda *"Se attribuite al dottor Falcone una responsabilità per l'esito nefasto per l'organizzazione del maxiprocesso"*, il Brusca ha risposto affermativamente precisando che il giudice teneva i riflettori puntati su quelle persone che potevano intervenire a favore di Cosa Nostra: *"Eh, sia per il maxiprocesso e per gli impedimenti che avevamo per poter arrivare ad un esito positivo. Cioè, indagava su quelle persone che noi avremmo potuto agganciare nuovamente, cosa che non è stata possibile; i vecchi amici, ripeto, mi riferisco all'onorevole Lima e lui, diciamo, ha fatto in modo che non intervenissero. Cioè, essendo che lui rifletteva, i suoi riflettori erano puntati in Cassazione tramite agganci politici, quindi non potevamo intervenire"* (loc. cit. pag. 25).

La sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania è quindi pervenuta alla conclusione che già dall'estate del 1991 Salvatore Riina aveva il fondato timore di non avere la possibilità di incidere sull'esito del maxiprocesso in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti.

Sul punto, sono state richiamate le risultanze (coperte dal c.d. "giudicato parziale" in quanto su di esse non era stata rivolta alcuna censura da parte delle pronunce di annullamento della Corte di Cassazione, dalle quali era scaturito il giudizio di rinvio) della sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento c.d. "Borsellino ter", da cui si desume che già nell'estate del 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva manifestato la sua chiara volontà che il maxiprocesso di Palermo non venisse presieduto dal Dott. Carnevale, e pertanto, nell'ottobre del 1991, era stato designato a presiedere il Dott. Valente. In particolare, *«è stato in proposito documentalmente e con deposizioni testimoniali accertato che sull'operato di Corrado CARNEVALE era stato già avviato un monitoraggio da parte del Ministro della Giustizia pro tempore Giuliano VASSALLI, che aveva preceduto in tale carica l'onorevole MARTELLI. Tale monitoraggio però riguardava tutte le sentenze del Collegio dallo stesso presieduto ed avrebbe, quindi, richiesto dei tempi assai lunghi. Il successivo Ministro MARTELLI aveva, quindi, pensato, avvalendosi anche della competenza tecnica di Giovanni FALCONE, di restringere il campo di osservazione alle pronunce che avevano suscitato maggiore scalpore, circa un centinaio di casi ed aveva munito l'ufficio incaricato di tale compito di una maggiore dotazione di uomini e di mezzi, onde pervenire più rapidamente a dei risultati. L'Onorevole VIOLANTE aveva anche sottoposto all'esame del Ministro un dossier di soli otto casi, contenenti a suo avviso "errori plateali o addirittura una preconcepita volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito". Il Ministro aveva, pertanto, convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio BRANCACCIO, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato "generale turbamento e*

sconcerto”, suggerendogli di adottare dei criteri di rotazione nell’assegnazione dei processi di criminalità organizzata. Tale suggerimento era stato poi recepito dal Primo Presidente, che aveva, infatti, designato Arnaldo VALENTE a presiedere il collegio che doveva trattare il maxiprocesso. E, invero, risulta che già con nota del 27.6.1991 il Primo Presidente aveva segnalato a Corrado Carnevale la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo e che, essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso CARNEVALE e dell’altro presidente della sezione MOLINARI, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il Primo Presidente BRANCACCIO aveva assunto l’iniziativa di assegnare alla prima sezione il Presidente Arnaldo VALENTE, che aveva assunto le funzioni all’inizio dell’autunno del 1991. Proprio in quel periodo il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Corrado CARNEVALE, segnalandogli l’opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità di Arnaldo VALENTE a presiedere il maxiprocesso. Quest’ultimo era stato officiato nel mese di ottobre della presidenza del maxiprocesso, che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991».

Sono state pure menzionate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, indicate nella medesima sentenza del 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta, secondo le quali le aspettative erano riposte nel Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione Corrado Carnevale, competente a trattare il processo e dal quale ci si attendeva non solo una radicale riforma delle pronunce dei gradi di giudizio precedenti ma anche una sconfessione dell’operato dei giudici istruttori ed in particolare di Giovanni Falcone, che avrebbe dovuto risultare

delegittimato sotto il profilo professionale. Sul finire del novembre del 1991 il Mutolo si era incontrato presso il carcere di Spoleto con Giuseppe Gambino, che si era mostrato molto preoccupato perché Carnevale aveva subito degli attacchi politici e non avrebbe presieduto il maxiprocesso, sul cui esito il Gambino era divenuto a quel punto pessimista. In tali dichiarazioni la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha ravvisato un valido riscontro alle dichiarazioni di Giovanni Brusca il quale ha riferito che già nell' agosto del 1991 il Riina gli aveva comunicato di non avere la possibilità di incidere sull'esito del maxiprocesso in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti (v. udienza 1° luglio 1999, processo di appello sulla strage di Capaci).

3) I fatti accertati con sentenza passata in giudicato sulla riunione della Commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra" svoltasi prima del Natale del 1991.

Dopo avere descritto i contenuti del complessivo piano stragista sopra menzionato, la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, passata in giudicato, ha accertato con precisione il momento deliberativo della strage di via D'Amelio anche con riferimento alle riunioni della commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra"

La sentenza in esame, resa in sede di giudizio di rinvio, ha anzitutto segnalato che nei precedenti giudizi di merito relativi alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, ai quali avevano fatto seguito le pronunce di annullamento della Corte di Cassazione, le deliberazioni adottate dalla Commissione Provinciale, in cui era stata decisa la morte

dei giudici Falcone e Borsellino, erano state sempre ricondotte alle c.d. riunioni ristrette, tenutesi nei mesi di febbraio/marzo 1992 dopo l'accertato esito negativo del maxiprocesso (30 gennaio 1992) e riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi.

In proposito, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha sottolineato che il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, esaminato nel giudizio di rinvio alle udienze del 12 dicembre 2003, 28 gennaio, 13, 18 e 27 febbraio, 3 e 12 marzo 2004, ha riferito, per la prima volta, di una riunione avvenuta in occasione dello scambio degli auguri natalizi dell'anno 1991, nella quale, in presenza della quasi totalità dei rappresentanti liberi della Commissione Provinciale (capi mandamento o loro sostituti), venne decisa, tra gli altri, anche la morte dei giudici Falcone e Borsellino.

Precisamente, all'udienza del 12 dicembre 2003 (p. 14) il Giuffrè ha dichiarato: *"era quasi sempre che nell' approssimarsi delle festività natalizie Salvatore Riina faceva sempre una riunione per lo scambio degli "auguri" e diciamo che la data era sempre tra i primi di dicembre o le ultime di novembre"*. Ha aggiunto che uno dei partecipanti, Salvo Madonia, *"dopo pochissimo tempo"* venne arrestato. La sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania sul punto ha esplicitato: *«In effetti risulta agli atti (v. relazione 16 marzo 2004 dei Carabinieri, depositata all'udienza del 19 marzo 2004), che il Madonia è stato arrestato il 13 dicembre 1991»*.

La pronuncia in esame ha, poi, evidenziato che si tratta di un periodo di poco antecedente la definizione del maxiprocesso (30 gennaio 1992), su cui il Riina aveva già il fondato timore di un esito negativo. Il Giuffrè ha infatti premesso che nonostante i tentativi spasmodici effettuati dal Riina al fine di ottenere una decisione favorevole del processo, all'epoca ancora pendente presso la Corte di Cassazione,

tuttavia non si prospettava "nulla di buono" per Cosa Nostra.

Come sottolineato dalla sentenza in oggetto, il Giuffrè ha riferito che partecipavano alla riunione la quasi totalità dei rappresentanti liberi della Commissione Provinciale (capi mandamento o loro sostituti): Matteo Motisi, Giuseppe Farinella, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Salvatore Madonia, Giuseppe Montalto e Giuseppe Graviano (udienza 12 dicembre 2003 p. 19, e udienza 28 gennaio 2004, pagg. 12-14). Il collaborante ha sottolineato che si trattava di una riunione "importantissima" perché *"stava per concludersi un ciclo all' interno di Cosa Nostra, cioè ci si avviava alla resa dei conti"* (udienza 12 dicembre 2003, p. 11 e segg.). *"Ripeto che nel novembre-dicembre del '91 c'è stata una riunione al completo di Cosa Nostra dove è stato messo in evidenza da Salvatore Riina che eravamo arrivati, come ho detto e ripeto, al capolinea, cioè ci doveva essere la resa dei conti"* (ud. cit. p. 14). Il Giuffrè, poi, ha più volte evidenziato di essere rimasto impressionato dall' atmosfera "gelida" che si respirava in quella riunione: *"Cioè come ho detto in altre circostanze, qualche riunione io l'ho fatta in seno alla commissione, però non ricordo mai, e in una riunione c'era un clima così gelido, cioè un discorso che almeno a me mi è rimasto impresso nella mente, cioè è stata una riunione dove il discorso natalizio, cioè tutto è passato in seconda... cioè in quella sala c'era il gelo più assoluto"* (ud. cit. p. 14).

Secondo quanto accertato con la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, le modalità di svolgimento della suindicata riunione (come risulta dalle numerose udienze in cui essa è stata riferita) possono così sintetizzarsi: il Riina ha comunicato ai presenti che si era "arrivati al capolinea", alla "resa dei conti"; ha

poi proceduto a fare un elenco di nomi: prima quelli di Falcone, Borsellino, Lima e poi quelli di Martelli, Mannino; ha aggiunto che era arrivato il momento in cui "ognuno di noi si deve assumere le sue responsabilità"; ha concluso, con riferimento alla prevedibile reazione dello Stato: "ci pigliamo quello che viene".

La sentenza *de qua* ha esplicitato che il piano stragista in esame presenta un suo specifico contenuto strategico-deliberativo che è di "minore estensione" rispetto a quello "più esteso" che il "medesimo" piano verrà ad assumere, dopo l'accertato esito negativo del maxiprocesso (30 gennaio 1992), nel corso delle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992 riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi; non si tratta però di due "diversi piani" tra loro contrapposti ed incompatibili, bensì dello stesso piano stragista che, nel corso del tempo viene ad assumere un contenuto decisionale-strategico di "estensione maggiore" rispetto a quella originaria. Comunque, *«nella sopra indicata riunione è stato adottato un vero e proprio piano stragista. E' stata formulata una decisione di indubbio contenuto "deliberativo" che, per i presenti, viene a perfezionarsi con riferimento ai singoli delitti ivi contemplati. La deliberazione adottata nel corso della riunione è ben precisa. Si riferisce ad una decisione di morte nei confronti di ben individuati personaggi istituzionali: i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli, l'esattore Ignazio Salvo. Tutte persone che, a diverso titolo, erano state coinvolte nella vita di Cosa Nostra: o perché "nemici" in quanto si erano schierati "contro" l'organizzazione mafiosa con una persistente azione giudiziaria, oppure perché erano "traditori" in quanto avevano ottenuto benefici elettorali o di altra natura e poi non avevano ricambiato i favori ricevuti. Si trattava peraltro di una situazione complessiva che era maturata nel tempo, gradualmente, sin dall' inizio degli anni '80, ed in merito*

alla quale era giunto oramai il momento di provvedere in modo definitivo. I nomi già noti in "Cosa Nostra", per i quali era stata da tempo prevista l'eliminazione, erano quelli dell'on.le Lima e dei giudici Falcone e Borsellino». In proposito, sono state riportate le seguenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè: “Sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino e di Lima. Ma questi nomi non è che siano nati in quella riunione, lo vado a ripetere di nuovo. Questa strategia, cioè la strategia stragistica, la così detta strategia stragistica, non è che ... cioè si va a trovare ... cioè, viene decisa, cioè viene ad essere applicata nel tempo ...” (udienza del 18 febbraio 2004, pag. 43); “Il soggetto del discorso va ad interessare, ripeto su uomini politici, e uomini della magistratura Falcone e Borsellino, quando io dico uomini politici, la risposta è un po' generica, perché può sembrare che il discorso si chiudeva prima ai cugini Salvo, .. ma nell'elenco non c'era solo il Lima, non c'era solo Ignazio Salvo, c'erano altri personaggi politici” (udienza 12 dicembre 2003 p. 33 -36); “Vi era una certa strategia per eliminare anche degli uomini politici, cioè a capo testa di questi vi era Salvo Lima, successivamente vi erano altri uomini politici che dovevano morire, Mannino ...” (udienza 13 febbraio 2004, pagg. 20 e 21); “In modo particolare c'era già una parte politica legata all'onorevole Lima che già da diverso tempo si era defilata, e in modo particolare lui, tant'è vero che poi è stato ucciso; assieme, diciamo, ad altre parti, ad altri personaggi politici, che piano piano hanno fatto un passo indietro, ed in modo particolare mi sembra che ho fatto un certo collegamento fra l'87e quella parte in cui... di partiti che noi appositamente in data '87 in queste elezioni avevamo appoggiato, con riferimento al Partito Socialista Italiano. E se è vero come è vero che in quel periodo, che abbiamo appoggiato il Partito Socialista e in modo particolare, come ho detto, l'onorevole Martelli, è

altrettanto evidente che poi, strada facendo, il Partito Socialista, e in modo particolare il Martelli, si è molto defilato. Tanto è vero che, quando Falcone sale a Roma, darà un appoggio non indifferente allo stesso Falcone” (udienza 18 febbraio 2004, pag. 11).

Quanto al contenuto deliberativo della riunione, la sentenza in oggetto ha accertato quanto segue: *«Nessun dubbio che si trattava di una vera e propria decisione di morte.*

E' stato lo stesso Giuffrè a spiegare che "la resa dei conti" significa "eliminare" i personaggi indicati in quella riunione: " veda, nel momento in cui in cui si avviava la resa dei conti, cioè con l ' eliminazione delle persone già programmata" (udienza 12 dicembre 2003. p 27). In sostanza, occorre provvedere alla relativa uccisione: "prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare... insomma per essere chiari all'uccisione del dottore Falcone ... sono discorsi di una rilevanza notevole, sono discorsi importantissimi e pericolosissimi perché stiamo parlando del dottore Falcone, stiamo parlando di onorevole Lima, stiamo parlando di personaggi di una certa importanza" (udienza 12 dicembre 2003, p. 28)... "Nel momento in cui il discorso va ad interessare, la provincia di Palermo e non solo, perché ha una ripercussione, come Salvo Lima, l'omicidio Falcone, l'omicidio Ignazio Salvo, va oltre i confini provinciali, dico che quando ci deve essere un omicidio, cioè un fatto eclatante, un fatto importante, questo veniva deciso dalla commissione provinciale" (udienza 12 dicembre 2003 p. 36)... "Non so se poi da un punto di vista deliberativo ci siano state altre riunioni. Potevano succedere, poteva succedere cioè per mettere, aggiungere a quei nominativi già noti, cioè altri nominativi che magari erano poco noti nell' elenco delle persone che dovevano

essere uccise".... (udienza 28 gennaio 2004, p 18). "Era notorio all'interno di Cosa Nostra, ed in modo particolare all'interno della commissione, che prima o poi sia il Giudice Falcone che il Giudice Borsellino sarebbero stati uccisi..." (udienza 18 gennaio 2004, p.41). Ed ancora, in sede di controesame, all'udienza del 18 febbraio 2004 (pagg. 33, 34), uno dei difensori ha posto una domanda specifica: "Io desidero sapere questo: nel corso di questa riunione della commissione sono stati fatti esplicitamente, cioè nome e cognome, le indicazioni dei soggetti i cui omicidi erano, appunto, facenti parte di questa nuova linea d'attacco? Cioè, in altri termini, si è detto "ora ammazziamo Lima, poi ammazziamo Falcone, poi ammazziamo Borsellino oppure Mannino e poi si cambia programma?" o i nomi non sono stati fatti in quella riunione?". La risposta del Giuffrè è stata sempre confermativa di quanto in precedenza detto, ovverosia si trattava di uccidere i personaggi indicati in quella riunione: "In quella riunione del novembre, dicembre del '91, appositamente ho detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturando nel tempo, e siccome sono discorsi di una gravità estrema, perché andare ad uccidere Lima, andare ad uccidere Falcone, Borsellino e così via di seguito, non è che sia una passeggiata! E nemmeno questo è nato solo in quella riunione, quando noi nel '91 dice 'ora ammazziamo a questi' Sono discorsi che ci trasciniamo nel tempo"».

Sempre in ordine al contenuto deliberativo, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha affermato che «*La volontà manifestata dai deliberanti in quella riunione è "perfetta", nel senso che essa è completa in ordine ai delitti approvati. Si è manifestata attraverso un "corale" silenzio, quale approvazione della "relazione" esposta dal Riina e del relativo "ordine del giorno". Il Riina aveva detto: "Ora è arrivato il momento in cui ognuno di noi si deve assumere le sue*

responsabilità" (udienza 12 dicembre 2003, p. 20). Nessuno dei presenti ha formulato un' espressa dichiarazione di "contrarietà" e non vi è stata "alcuna replica" di dissenso. Ciascuno ha assunto la propria parte di responsabilità. Del resto i fatti erano già noti a tutti. Per cui il Giuffrè, se pur consapevole della gravità della decisione adottata in quella riunione, si è alzato dalla sedia soddisfatto, poiché finalmente "la vendetta si abbatteva sui nemici di Cosa Nostra": "Al discorso fatto da Salvatore Riina, eravamo alla resa dei conti e cioè non c'è stata nessuna replica, cioè non ha parlato più nessuno, cioè non c'è stato uno, nemmeno io, che ha detto che si era contrari a questo fatto, cioè c'è stato il silenzio più assoluto, è importante lo ribadisco, non era un discorso nuovo è un discorso che si trascinava nel tempo" ... (udienza 12 dicembre 2003 p. 30). "Non so come devo fare per farmi capire, cioè per spiegarmi, non c'è in questo discorso una meraviglia, da parte nostra c'è la coscienza che finalmente la vendetta di Cosa Nostra nei confronti dei nemici prende l'avvio, non è che Salvatore Reina su questi argomenti si sia prolungato più di tanto, prima perché mi sento sempre sottolinearlo questo argomento era abbastanza noto a tutti, diciamo che abbiamo appreso questa notizia e non c'è stata da parte nostra nessuna replica" ... (udienza 12 dicembre 2003, p. 32) "Quando io mi sono alzato dalla sedia, mi sono alzato da un lato, perché incosciente non ero e non lo sono tuttora, che si andava incontro a un periodo poco bello, nello stesso tempo mi sono alzato dalla sedia con la soddisfazione tra virgolette e non lo dico con leggerezza che finalmente, ripeto la vendetta di Cosa Nostra, si abbatteva sui nostri nemici" (udienza 12 dicembre 2003, p. 36). E' dunque evidente che l'assoluto "silenzio", seguito alle parole del Riina, aveva assunto il significato di un unanime "tacito consenso" e non certo quello di una mera adesione "interna" di significato

meramente psicologico. La prova al riguardo è stata data dal Giuffrè. Egli, alla fine della seduta, si è alzato soddisfatto poiché "finalmente la vendetta di Cosa Nostra cominciava ad abbattersi contro i suoi nemici. Segno evidente che, rimanendo silente, aveva espresso il proprio consenso per la "resa dei conti" ovverosia per l'eliminazione dei personaggi eccellenti indicati dal Riina. Per quest'ultimo pertanto il silenzio dei presenti aveva assunto il significato di un tacito consenso, ovverosia di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile". Non si trattava peraltro di una personale opinione del Giuffrè sul modo di intendere anche il silenzio serbato dagli altri componenti della Commissione, presenti a quella riunione. E' fondamentale infatti rilevare che per "dissentire" occorre formulare un'espressa dichiarazione al riguardo, con una manifestazione di "contrarietà" o di "replica", rispetto a fatti già da tempo noti a tutti. (...) Per cui, in sostanza, la mancanza di replica, l'assenza di contrarietà, e dunque il silenzio, ha assunto il significato di una pacifica "approvazione". La riprova dell'assenso prestato in quella riunione degli "auguri" di fine anno 1991 è stata data dallo stesso Riina. Egli infatti, come risulta dalle dichiarazioni del Cancemi (...), se avesse attribuito a quel silenzio il significato di un dissenso avrebbe sentito suonare il proprio "campanello di allarme" e si sarebbe "precipitato" per convocare la Commissione e discuterne. Nel caso di specie non vi era alcuna necessità di convocazione, in quanto la maggior parte dei componenti liberi della Commissione erano, in quel momento, presenti. Il non avere richiesto alcuna spiegazione del silenzio che aveva fatto seguito alle sue affermazioni, comprova, in modo incontrovertibile, che il Riina ha attribuito il significato di "tacito consenso" al comportamento silente di tutti i presenti alla riunione, nessuno escluso».

A proposito della rilevanza del "silenzio" nell'ambito di Cosa Nostra, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha richiamato quanto dichiarato dal collaborante Cancemi nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di via D' Amelio (pag. 29 udienza del 23 giugno 1999), con riferimento specifico alle regole vigenti in Cosa Nostra, per quanto concerne le concrete modalità con cui veniva espresso "il parere" dei presenti nel corso delle riunioni dell'organizzazione: *«Io voglio dire che tutte le persone che sono state messe nei vari mandamenti erano persone tutti di Riina, quindi quando c'erano questi incontri, quando c'erano queste riunioni, quando c'erano queste decisioni, io non ho nessun ricordo, diciamo, che qualcuno si ribellava o qualcuno alzava la mano e diceva: "Senti, io non sono d'accordo". Eravamo tutti d'accordo, pure se magari qualcuno con il silenzio o qualcuno abbassava la testa o qualcuno diceva: "Io sono d'accordo". Quindi, questo è il punto che dobbiamo capire, perché "Cosa Nostra" non è un Codice di Procedura Penale e quindi dice: "Ma com'è', qua lo dobbiamo rispettare". "Cosa Nostra" funzionava così e la dobbiamo accettare per quella che era; poi se la vogliamo modificare la modifichiamo, ma "Cosa Nostra" era questa, attenzione».*

La sentenza in esame, facendo leva sulla *«collaudata esperienza di Salvatore Cancemi, componente della Commissione Provinciale (con ruolo di sostituto del Calò) e partecipe ad innumerevoli riunioni»*, è dunque pervenuta alla conclusione che: *«Cosa Nostra era governata da regole "proprie", di sicuro "diverse" da quelle dettate dal codice di procedura penale "per cui la dobbiamo accettare per quello che era". Nel corso delle riunioni di Commissione il consenso veniva espresso con triplice modalità: abbassando la testa, oppure dicendo "sono d'accordo", oppure ancora con il semplice "silenzio". Pertanto, come risulta dalle dichiarazioni del*

Giuffrè, nella riunione da lui riferita, l'approvazione si è manifestata attraverso l'assenza di una manifestazione di "contrarietà" e di "replica", e quindi si è appunto manifestata attraverso il "silenzio". In definitiva risulta ribadito che: nell'ambito della "peculiare struttura" di Cosa Nostra le regole che disciplinavano la capacità deliberativa della Commissione Provinciale, diverse da quelle dell'ordinamento statale, venivano ad attribuire, recta via, specifica rilevanza al "silenzio" serbato dai componenti, nel senso che esso assumeva il significato di consenso tacito e non già di opposizione».

Soffermandosi sui moventi specifici relativi ai singoli delitti decisi nella suddetta riunione, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha sottolineato come fosse stato stabilito di uccidere «i giudici Falcone e Borsellino in quanto "vecchi nemici di Cosa Nostra" e sempre "pericolosi": "questa è una riunione che in modo più marcatamente più esplicitamente va ad interessare ...al nemico o ai nemici storici di Cosa Nostra che erano personificati dal dottore Falcone prima e Borsellino dopo"» (udienza 12 dicembre 2003, p .25-26)

Come segnalato dalla pronuncia in questione, «l'adozione del piano stragista in esame è collegata al maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione: vi è il fondato timore che il processo si concluda in modo sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra (...). Il collaborante ha infatti premesso che nonostante i tentativi effettuati dal Riina al fine di interferire sull'esito del maxi processo, all'epoca ancora pendente presso la Corte di Cassazione, tuttavia non si prospettava "nulla di buono" per Cosa Nostra (udienza 12 dicembre 2003, p. 18). Tanto che ha più volte evidenziato di essere rimasto impressionato dall'atmosfera "gelida" che si respirava in quella riunione. Dunque la "ragione genetica" dell'adozione del piano stragista è

costituita dal fondato timore di un esito negativo del maxi processo: "Questa è una riunione che in modo più marcatamente più esplicitamente va ad interessare il discorso politico, ma che per altri versi va ad interessare perché già c'erano sentori che la sentenza della Cassazione non sarebbe stata per niente positiva nei nostri confronti" (udienza 12 dicembre 2003, p.25-26)... si è costretti quasi in continuazione [a parlare] e per quanto riguarda i discorsi del maxiprocesso e per quanto riguarda i discorsi politici, (udienza 18 febbraio 2004, p. 46). Nel piano stragista in esame è venuta a confluire l'originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra agli inizi degli anni '80 nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, e mai revocata: "Ma non era che noi abbiamo parlato solo di questi discorsi il dicembre del '91, erano tutti argomenti che durante l'arco degli anni spesso e volentieri si ci tornava, si tornava a parlare di Falcone quando c'era l'operazione nell'88 e si diceva 'prima o poi ni nama nesciri' cioè prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare... insomma per essere chiari all'uccisione del dottore Falcone. Sono tutti discorsi questi che ci siamo trascinati nel tempo appresso, sia per quanto riguarda i personaggi politici, sia per quanto riguarda i personaggi della magistratura ..." (udienza 12 dicembre 2003, p. 28)».

Secondo la sentenza de qua, «la confluenza nel piano stragista in esame ha pertanto costituito il "motivo determinante" per il quale è stato indispensabile provvedere a rinnovare l'originaria decisione di morte, nel senso di una rinnovazione attuata mediante una sua "conferma". Nel piano stragista, per quanto concerne i due magistrati, non è dato ravvisare nessuna deliberazione "costitutiva", nel senso di decisione mai prima adottata. Pertanto, deve affermarsi che, con riferimento alla specifica posizione dei giudici Falcone e Borsellino la parte

decisionale del piano approvato nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991, viene ad assumere natura di deliberazione "rinnovativa" della originaria decisione di morte risalente agli anni '80 (seguita da numerosi attentati e mai revocata). Rinnovazione deliberativa, questa, attuata mediante "conferma" di tale decisione. Al tempo stesso il piano ha assunto natura di "conferma" dell' originario "movente specifico", per cui venne adottata la decisione di morte risalente agli anni '80, e costituito dal fatto che i due magistrati erano rimasti e continuavano ad essere "pericolosi nemici" di Cosa Nostra, in funzione della persistente azione giudiziaria svolta da entrambi contro l'organizzazione mafiosa. Con riferimento a tale "pericolosità", è sufficiente il rinvio alle considerazioni che saranno ulteriormente sviluppate (...), per cui è qui sufficiente solo riportare le affermazioni del collaborante Giuffrè: "il dottore Borsellino forse, addirittura, stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato. Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, per quanto riguarda il discorso degli appalti" ... "Perché il dottore Borsellino, si sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. E forse forse alla pari del dottore Falcone" (udienza 28 gennaio 2004, p. 46-47). In particolare, poi, per il giudice Falcone, il suo persistente interesse per Cosa Nostra, ne aveva fatto, a dire del Giuffrè, il "maggiore male" ed il "maggiore pericolo" per l'organizzazione: "Il dottore Falcone era diventato il male principale che c'era a Palermo, e questo processo, come penso che è abbastanza ora evidente, di 'strubiciamento', come si suole dire in Sicilia, continuo perché poi c'è un'altra frase che dice che 'a goccia continua spunna u sularu', cioè la goccia continua perfora anche la roccia. Cioè in tutti i posti, in tutti i luoghi, con chi si sentiva parlare Falcone era il nemico numero uno" (udienza 18

gennaio 2004 p. 62). A tanto si è aggiunto l'interessamento svolto dal giudice Falcone per assicurare l'imparzialità della decisione della Cassazione sull'esito del maxi processo, coadiuvato in proposito dall'on.le Martelli (...) il quale aveva però "dimenticato" l'appoggio politico ricevuto da Cosa Nostra nella sua campagna elettorale del 1987. Per cui il trasferimento a Roma del giudice Falcone, inizialmente accolto con un sospiro di sollievo, era stato poi commentato negativamente: "quando la buonanima di Falcone viene trasferito a Roma. Uh! Finalmente! Eh... ben presto ci si accorge dentro Cosa Nostra che si va peggio di prima" (udienza 13 febbraio 2004, pag. 59)».

La sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha altresì rilevato che «nella riunione in esame, caratterizzata dalla fondata certezza che il maxi processo avrebbe avuto un esito negativo per Cosa Nostra, è stata affermato un obiettivo strategico che si può definire come quello della reazione vendicativa: "l'arrivo al capolinea e la resa dei conti". Il Giuffrè ha infatti più volte dichiarato che: "è stato messo in evidenza da Salvatore Riina che eravamo arrivati al capolinea, cioè ci doveva essere la resa dei conti"... "in quella riunione del novembre dicembre del '91, ho detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino e di Lima" (udienza 12 dicembre 2003)». I singoli delitti, pur sorretti dai rispetti moventi "specifici", si presentano "accomunati" dal conseguimento del medesimo risultato strategico.

In particolare, secondo la suddetta sentenza, sotto il profilo "interno" all'organizzazione mafiosa «l'obiettivo è soltanto quello della "vendetta" contro i già "noti" nemici e traditori di Cosa Nostra, da attuarsi attraverso una "resa dei conti".

Alla fine della riunione, infatti, il Giuffrè dice di essersi "alzato dalla sedia con la soddisfazione che finalmente la vendetta di Cosa Nostra si abbatteva sui nostri nemici (udienza. 12 dicembre 2003, p. 34)».

Sotto il profilo "esterno", l'obiettivo di "Cosa Nostra", secondo quanto evidenziato dalla sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, consiste nel «*dimostrare allo Stato che l'organizzazione mafiosa non verrà per nulla impressionata dallo scacco di prossima verifica (esito negativo del maxi processo) e che essa è sempre più vitale e più presente che mai nella compagine sociale. Più "esteso" è il contenuto strategico che il medesimo piano verrà ad assumere (...) nel corso delle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992: la "destabilizzare" della compagine statale e la ricerca di referenti politici in sostituzione dei precedenti dimostratisi del tutto inadeguati. Quest'ultimo obiettivo è uguale a quello risultante dalle riunioni, già esaminate, della Commissione Regionale e riferita dal collaborante Messina (...) nonché dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti (...). Comunque, se pur il Giuffrè ha più volte insistito sull'obiettivo del "regolamento dei conti e della vendetta", ha pure accennato, ma una volta sola, a quello della "destabilizzazione": "Questa guerra, chiamiamola così, fatta allo Stato mirava semplicemente ad un obiettivo ben preciso, cioè cercare che lo Stato o parte, siamo sempre lì, nello Stato, entrasse in contatto con Cosa Nostra. Cioè, che si trovasse un nuovo referente politico perché quelli... quello che c'era in precedenza era ormai inaffidabile" (udienza 18 febbraio 2004, pag.23)».*

La sentenza ha, poi, ribadito che «*ai fini del "perfezionamento" deliberativo del piano stragista in esame, è del tutto irrilevante la circostanza secondo cui, nel momento di relativa adozione (metà dicembre 1991) la Cassazione non abbia ancora*

deciso il maxi processo che verrà definito soltanto il successivo 30 gennaio 1992. L'esistenza di tale decisione, infatti, rispetto al piano "anticipato, già perfetto nel suo contenuto strategico-deliberativo, si pone solo come una "condizione sospensiva" (come evento "futuro ed incerto") avente esclusiva incidenza sulla fase "concretamente esecutiva". Nel senso che solo "dopo" la citata decisione negativa della Corte di Cassazione diviene possibile la "concreta" realizzazione dei delitti decisi con il piano stragista anticipato. In definitiva il piano stragista adottato nella riunione di fine anno 1991 presenta un contenuto deliberativo-strategico "perfetto", sul quale, la successiva sentenza della Corte di Cassazione relativa al maxi processo (30 gennaio 1992), ne può condizionare solo l'immediata efficacia esecutiva».

Inoltre, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha preso in esame le dichiarazioni rese, all'udienza del 19 marzo 2004, dai collaboranti Brusca e Cancemi indicati dal Giuffrè quali presenti insieme agli altri.

In particolare, il Cancemi ha ricordato l'esistenza della riunione in esame: *"Ma sì, diciamo... mi ricordo così, che c'è stato che poi Riina, diciamo, ha fatto gli "auguri", che si trattava che era vicino, diciamo, a Natale..."* (p. 26); *"era vicino il periodo di Natale, e siccome Riina manteneva sempre la forma pulita, la forma, diciamo, di persona perbene, tra virgolette, quindi faceva gli "auguri", era il periodo di Natale, quindi... Sì, mi ricordo"* (p. 27). Ha precisato, in replica alla contestazione rivoltagli da uno dei difensori (Avv. D'Acqui) di averne riferito solo ora, per la prima volta, in quanto specificamente sollecitato dal Pubblico Ministero (pagg. 28- 31). Ha localizzato la riunione in casa Guddo (pag. 27). Ha menzionato alcuni degli stessi presenti indicati dal Giuffrè: erano presenti Riina, Biondino, Brusca, Ganci Raffaele, per Giuffrè "non lo conferma né lo esclude" (pag. 25). Ha aggiunto che vi erano di

sicuro ulteriori persone oltre quelle indicate: *"però qualche altro c'era che magari in questo momento non lo ricordo bene, ma sicuramente ce ne erano altri di quelli che ho detto io"* (pag. 25). Ha detto ancora che nel corso della riunione si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, come del resto se ne accennava anche in molte altre riunioni in cui il Riina "lasciava e riprendeva il discorso", ma il discorso è divenuto "più forte" nelle riunioni successive a quella in esame specie nel mese di giugno per Borsellino: *"Ma io, guardi, io mi ricordo che si parlava di più dell'omicidio Lima e poi Riina diceva: 'Facciamo questo che poi pensiamo per Falcone...' ... e qualche cosa anche per il dottor Borsellino. Però poi i discorsi, specialmente per il dottor Borsellino, sono stati più forti più avanti, credo che è stato poi... qualche altra riunione c'è stata, ma nel mese di giugno Riina ha incalzato diciamo di fare questa strage (pagg. 26, 27) ... Invece prima faceva discorsi così, li faceva e poi li lasciava, li faceva e poi li lasciava nelle diverse riunioni che si facevano"* (p.36).

Secondo la ricostruzione compiuta nella sentenza in questione, in sostanza il Cancemi ha parlato di diverse riunioni in cui veniva "accennato" il discorso, che poi si fece "più forte". Nel parlare di quando il discorso si faceva "più forte", il Cancemi si riferisce alla fase "esecutiva": a) con riguardo al giudice Borsellino indica il mese di giugno (pag. 36); b) con riguardo all'on.le Lima indica i mesi di febbraio-marzo (pag. 37). In definitiva il Cancemi ha confermato la riunione anche se ne ha ricevuto una "impressione" più modesta di quella registrata dal Giuffrè, il quale ha sottolineato che si trattava di una riunione "importantissima" per Cosa Nostra ed ha più volte ripetuto di essere rimasto "impressionato" dall'aria gelida che si respirava durante tutto il suo svolgimento. Il Giuffrè pertanto, a differenza del Cancemi, ha ricevuto

una percezione più significativa, conservando un ricordo nitido e preciso. Il Cancemi, pur nel suo "sbiadito" ricordo, ha comunque concordato sull'esistenza della riunione e sul preciso periodo di relativo svolgimento. Ha anche affermato, nella sostanza, che, al pari di altri precedenti riunioni, venne discusso in merito all'uccisione dell'on.le Lima e dei giudici Falcone e Borsellino, solo che il discorso si è fatto "più forte" (nel significato già sopra precisato) in successive riunioni. Ha indicato, tra le persone presenti, quelle stesse menzionate dal Giuffrè, ma in numero minore, non ricordando le altre, comunque ha precisato che i presenti erano in numero maggiore di quelli nominativamente da lui specificati.

Nelle dichiarazioni del Brusca sulla riunione degli "auguri" natalizi è stato, invece, ravvisato un insanabile contrasto che ha condotto la pronuncia *de qua* alla conclusione che i suoi riferimenti non costituiscono una smentita alle affermazioni del Giuffrè ma assumono un significato "neutro" rispetto a tali affermazioni.

Una conferma alla validità delle dichiarazioni del Giuffrè è stata, infine, tratta da due ulteriori considerazioni:

a) La prima considerazione si riferisce alla circostanza che il Giuffrè, nel rendere inizialmente le sue dichiarazioni, ha riferito due date per lui di fondamentale importanza. La prima data, febbraio/marzo 1987, è quella relativa al suo "ingresso" nella Commissione Provinciale di Cosa Nostra. La seconda data, novembre/dicembre 1991, è quella della riunione in esame, che, per lui, rappresenta "l'ultima riunione" di Commissione alla quale ha partecipato. Nel marzo del 1992 è stato arrestato, poi ha trascorso un periodo di latitanza e dal 2002 ha iniziato la sua collaborazione: *“Io, come ho detto a codesta Corte di una data che è il febbraio-marzo dell'87 ed è la data in cui io entrerò a fare parte della commissione provinciale, ho fatto ora*

riferimento ad un'altra data che è il novembre- dicembre del '91, cioè che per me è l'inizio e la fine del discorso della commissione, cioè in quella data e cioè nel '91, nel novembre-dicembre, è per l'ultima volta che io parteciperò ad una riunione della commissione, perché poi successivamente, come ho detto, sarò arrestato” (udienza 12 dicembre 2003, pag. 11). Si è quindi ritenuto che, trattandosi dell'ultima riunione di Commissione, egli abbia conservato un ricordo ben preciso e dettagliato, come dimostra la dovizia di particolari riferiti, tutti sorretti da vari riscontri logici e temporali.

b) La seconda considerazione è che, in effetti, nella riunione, come più volte affermato dal Giuffrè, sono stati trattati argomenti che "si trascinavano nel tempo" e di cui si parlava continuamente: il maxiprocesso, l'uccisione dei due magistrati nemici e dei politici traditori di Cosa Nostra: *"nel momento in cui si era costretti a parlare quasi in continuazione del maxi processo e dei politici ... in quella riunione del novembre dicembre del '91, ho detto e ripeto verrà attuato quel piano che è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino e di Lima. Ma questi nomi non è che siano nati in quella riunione, lo vado a ripetere di nuovo"* (ud. 18 febbraio 2004). Pertanto, non si trattava di una decisione da adottare per la prima volta, da discutere e da ponderare, ma solo da rinnovare, essendone state già valutate le conseguenze che essa implicava. Infatti la riunione è durata tre quarti d'ora al massimo (v. udienza 12 dicembre 2003) e *"non è che Salvatore Riina su questi argomenti si sia prolungato più di tanto, perché mi sento sempre sottolinearlo questo argomento era abbastanza noto a tutti ..."* (ud. 12 dicembre 2003). Pertanto, nella sostanza, nulla di nuovo veniva trattato se non l'ennesima conferma di quanto più volte discusso. Da ciò si è ritenuto derivi l'appannato ricordo del Cancemi che,

comunque, ha in parte riscontrato le dichiarazioni del Giuffrè.

Il successivo sviluppo degli eventi è stato ricostruito dalla sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania partendo dalla premessa che Salvatore Riina, dopo avere avuto intorno alla metà del mese di febbraio 1992 la certezza che l'attentato a carico del Dott. Falcone doveva essere eseguito in Sicilia, *«ha coinvolto i rappresentanti della Commissione Provinciale, convocati per partecipare alle "riunioni ristrette" riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, cui ha fatto seguito il primo dei delitti "eccellenti" previsti nel piano stragista, costituito dall' uccisione dell'on.le Lima avvenuto il 13 marzo 1992»*. Sul punto, si è osservato che *«il piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (collaborante Giuffrè), presentava già un "perfetto" contenuto strategico-deliberativo che consentiva l' immediato passaggio alla fase "concretamente esecutiva" dei delitti in esso decisi e che quindi non necessitava, dopo la sentenza 30 gennaio della Cassazione sul maxi processo, di alcuna ulteriore approvazione»*. Si è quindi soggiunto che le riunioni ristrette in esame *«per un verso hanno avuto ad oggetto il compimento di atti di "effettiva organizzazione esecutiva" di quanto già deliberato con la riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (riferita dal Giuffrè), in particolare concernenti l'uccisione del giudice Falcone da realizzare con modalità stragista»*, ma *«per altro verso, in "occasione" di tale organizzazione esecutiva, hanno avuto anche ad oggetto la "conferma" del piano già adottato nella riunione di metà dicembre 1991 che è stato ulteriormente "ampliato", sia nel suo contenuto deliberativo prevedendosi pure l'uccisione di ulteriori personaggi eccellenti, e sia nel suo contenuto strategico mirando a conseguire l' obiettivo della destabilizzazione statale»*.

La sentenza in questione, dopo avere rilevato che «sono oramai coperti da parziale giudicato i punti relativi all' "esistenza" delle riunioni ristrette ed alle "decisioni di morte" ivi adottate (anche nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino), quali risultano dalle rispettive sentenze di primo grado (strage di Capaci e strage di via D'Amelio) fondate sulle su indicate dichiarazioni collaborative (Brusca e Cancemi)», ha ulteriormente approfondito l'analisi di tali dichiarazioni per adempiere al mandato devoluto al giudice di rinvio, ed ha concluso che dalle stesse risulta «che nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, cui parteciparono personalmente il Brusca ed il Cancemi, venne adottato un vero e proprio "piano stragista" avente duplice contenuto decisionale e strategico. Un piano stragista, questo, di dimensione certamente "maggiore" rispetto a quella che il "medesimo" piano aveva assunto nella precedente riunione degli "auguri" di fine anno 1991 riferita dal Giuffrè (...). In particolare è stata formulata una decisione di indubbio contenuto deliberativo che, per i presenti, viene a perfezionarsi con riferimento ai singoli delitti ivi contemplati». Precisamente, dalle suindicate dichiarazioni collaborative si è desunta l'esistenza di riunioni "aperte", in cui ciascuno dei partecipi era facultato ad indicare i nomi di quei personaggi "eccellenti" che si dovevano uccidere; non solo i nomi già noti nell'ambito di Cosa Nostra (giudici Falcone e Borsellino, onorevoli Lima, Mannino, Martelli), ma anche nomi "nuovi" (gli onorevoli Purpura e Vizzini, il questore La Barbera, il procuratore Grasso). Ciò denota come sia stato "più esteso" il contenuto deliberativo del piano stragista rispetto al contenuto "meno esteso" che il medesimo piano stragista aveva assunto nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991.

In particolare, per quanto attiene alla strage di via D'Amelio, la sentenza n.

24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, nell'assolvere al mandato assegnato dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio sul punto relativo alla individuazione del momento deliberativo, si è soffermata anche sulla "repentina accelerazione" - verificatasi dopo la strage di Capaci – della decisione di uccidere il giudice Borsellino. Tanto che, secondo la sentenza n. 1/2002 emessa il 7 febbraio 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel c.d. processo "Borsellino ter", da un lato, il mandato di uccidere Calogero Mannino, dato a Giovanni Brusca, venne sospeso per consentire la realizzazione del delitto Borsellino, e, dall'altro lato, il Riina era apparso a molti in preda a frenesia, aveva parlato di "impegni presi da fare subito" e si era assunto in proprio la responsabilità: "*Falluzzo, la responsabilità è mia*". Al riguardo, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha esplicitato che la precedente pronuncia n. 1/2002 si è «*limitata ad ipotizzare, senza peraltro pervenire ad alcun riscontro certo, quali possano essere stati i motivi che hanno impresso un'accelerazione improvvisa alla realizzazione della strage di via D'Amelio. Precisamente:*

- *intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti;*
- *presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione;*
- *necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale».*

La sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha sottolineato che i suindicati motivi, come rilevato dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, non vengono a creare una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista: anzi con tali motivi si armonizzano e ad essi si aggiungono. Si è quindi concluso che il piano stragista della Commissione Provinciale ha natura di deliberazione "finale" e non è quindi

necessario avere riguardo alla successiva delibera, di natura esecutiva, perfezionatasi nei successivi mesi di maggio- giugno 1992, adottata da un "direttorio" costituito dal Riina e dai suoi più fidi collaboratori. Sul punto, si è specificato che nel giudizio di rinvio il Cancemi, all'udienza del 24 gennaio 2004, ha dichiarato che nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 cui egli ebbe a partecipare venne deciso di eliminare il giudice Falcone (pag. 275), l'on.le Lima (pag. 277) e il giudice Borsellino (pagg. 278-279), precisando pure che l'esecuzione dell'uccisione del giudice Borsellino venne decisa nel successivo mese di giugno e che la relativa organizzazione esecutiva venne affidata dal Riina a Salvatore Biondino (pagg. 279-280). Dal canto suo, il Giuffrè, nel medesimo processo, ha precisato che, di regola, in "Cosa Nostra", una volta deliberato il delitto, la fase esecutiva veniva ad essere affidata ad un ristretto gruppo di persone: *“Era logico che nel momento in cui veniva deliberata una determinata operazione all'interno della Commissione, nel momento in cui doveva essere messa in atto, seguivano delle riunioni ristrette, cioè fra quelle persone che dovevano partecipare all'operazione stessa”* (udienza 28 gennaio 2004 p. 17) *“... E che poi, diciamo, quel gruppo ristretto che doveva portare avanti quell'omicidio, quell'attentato, che dir si voglia, se... se la vedevano loro e portavano avanti il progetto direttamente loro”* (udienza 18 febbraio 2004 p.18). Inoltre, nelle dichiarazioni del 17 settembre 1996, riportate nella sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci, il Cancemi ha affermato che, nel corso delle varie riunioni più o meno ristrette cui aveva partecipato, si discuteva anche delle modalità organizzative di carattere più generale del delitto, mentre i particolari esecutivi venivano curati da chi era stato incaricato della sua attuazione.

Operando, quindi, una netta distinzione tra il momento esecutivo (il quale, a

sua volta, può diversificarsi in una fase "preparatoria" o organizzativa ed una fase di "concreta esecuzione" o operativa) e il pregresso momento deliberativo, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha rilevato che le riunioni dei mesi di maggio-giugno 1992, aventi natura organizzativa-esecutiva, sono del tutto estranee al perfezionamento della decisione "novativa" di morte del giudice Borsellino, adottata come decisione "ultima e finale" nell'ambito del piano stragista della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale, avente contenuto deliberativo "perfetto". La vicenda in questione è stata così ricostruita dalla predetta sentenza conclusiva del giudizio di rinvio: *«Per quanto concerne l'uccisione del giudice Falcone, risulta dagli atti che, il Riina, ha partecipato alla riunione di Castelvetro (v. retro collaboratori Sinacori-Geraci) di ottobre novembre 1991, avente natura "preparatoria" all'esecuzione dell'attentato da effettuarsi in Roma a carico del magistrato. Ha pure partecipato alla riunione palermitana del 31 gennaio 1992, con cui è stato autorizzato l'avvio di tale missione affidata ad un gruppo di Trapani, avente natura di "concreta" esecuzione stante che il commando è partito con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo. Ha anche partecipato alla fase concretamente operativa concernente la realizzazione della strage di Capaci.*

Il Brusca, che ha partecipato al momento deliberativo della decisione di morte del giudice Falcone e del giudice Borsellino, ha partecipato alla fase esecutiva della sola strage di Capaci non pure di quella relativa alla strage di via D'Amelio (di cui addirittura non era stato nemmeno informato, proprio in quanto non vi doveva partecipare).

Il Riina, ancora, in sede di Commissione Regionale e Provinciale, come risulta dall'analisi in precedenza condotta, ha partecipato al piano stragista avente un

contenuto strategico-decisionale "perfetto" ed includente anche la decisione di morte del giudice Borsellino. Ha pure partecipato alle "successive" riunioni di maggio-giugno 1992, aventi natura esecutiva, con cui è stato "in concreto" organizzata l'uccisione del magistrato (poi avvenuta con modalità stragista). Del resto, il numero "limitato" di fidati che parteciparono alle su indicate riunioni di maggio-giugno 1992, costituisce ulteriore conferma che, con esse, venne solo organizzata la concreta esecuzione dell'uccisione del giudice Borsellino, in base alla precedente deliberazione "ultima e finale" adottata da Cosa Nostra in sede di Commissione Regionale e Provinciale. Il Riina non ha pure partecipato alla ulteriore fase propriamente "operativa", eseguita da altri».

Sempre la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha osservato come le ragioni dell'anticipata uccisione del giudice Borsellino siano state precisate dal collaborante Giuffrè, il quale ha dichiarato che, dalle notizie apprese dopo la sua uscita dal carcere, ha potuto comprendere come i timori di Cosa Nostra fossero basati su due motivi: la possibilità che il dott. Borsellino venisse ad assumere la posizione di Capo della Direzione Nazionale Antimafia, e, soprattutto, la pericolosità delle indagini che egli avrebbe potuto svolgere in materia di mafia e appalti: *"Poi dai miei discorsi che ho avuto in seno con le persone che frequenterò, e siamo dopo l'uscita dal carcere, c'è stato un certo anticipo, dovuto anche da un fatto per quello che io, per quel poco che sono riuscito a capire poi. Perché si è visto, hanno avuto, si è avuto notizia, hanno avuto notizie che il dottore Borsellino forse, addirittura, stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato. Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, per quanto riguarda il discorso degli appalti. Mi permetto di aggiungere un altro piccolo*

particolare, penso noto. Che il dottore Falcone mirava a dirigere la Procura Antimafia Nazionale, e che poi forse dopo l'uccisione del dottore Falcone, si è avuta notizia che il dottore Borsellino poteva prendere questo posto. Però, diciamo che, è un discorso sempre molto, ma molto importante, è il discorso sugli appalti. Il motivo, come le ho detto, è da ricercarsi nella pericolosità. Cioè, hanno avuto notizia, ed in modo particolare c'è sempre quel rapporto che era stato presentato alla Procura di Palermo da parte del R.O.S. all'allora Procuratore Giammanco. Un motivo è da ricercarsi, per quello che io so, sempre nel discorso degli appalti. Perché il dottore Borsellino, si sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. E forse forse alla pari del dottore Falcone" (udienza del 18 gennaio 2004, pagg. 46-47).

Le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania sono state considerate, nel successivo giudizio di legittimità (Cass., Sez. I, n. 42990 del 18/9/2008, Montalto e altri, Rv. 241820), pienamente conformi all' «obbligo per il giudice di rinvio di utilizzare la posizione di vertice dei singoli uomini d'onore, appartenenti alla commissione provinciale o a quella regionale, soltanto come uno degli elementi da cui "partire" per l'accertamento delle singole responsabilità in ordine al mandato omicidiario, che devono poi essere "vestite" dalla prova della conoscenza "cognita re" e dell'assenso del singolo soggetto con riguardo al "momento deliberativo" delle stragi e non necessariamente, anche, di quello esecutivo». La Suprema Corte ha infatti riconosciuto che «la sentenza di rinvio ha infatti non solo riportato esattamente i principi di diritto indicati dalla sentenze di annullamento, cui era obbligata ad attenersi, ma ne ha fatto pure leale ed esatta applicazione individuando ed enucleando dal materiale probatorio già

in atti e da quello acquisito in sede di rinvio gli elementi da cui ha tratto il convincimento che le stragi fossero state deliberate in modo compiuto ben prima dell'inizio della loro esecuzione con l'omicidio Lima e che in particolare la deliberazione fosse avvenuta prima nell'ambito della Commissione regionale e poi nell'ambito di quella provinciale allargata, con il coinvolgimento di tutti i vertici mafiosi, anche di quelli detenuti, onde ottenerne il preventivo assenso che era necessario per operazioni di tali portata che avrebbe sconvolto la economia mafiosa creando pesanti ricadute anche sui mafiosi detenuti».

4) I fatti accertati con sentenze passate in giudicato sulla vigenza della regola della competenza della Commissione provinciale di Palermo al momento della deliberazione sull'uccisione del Dott. Borsellino.

La sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, dopo avere accertato il "momento deliberativo" in cui si è perfezionato il piano stragista, si è soffermata anche sulla vigenza della "regola" della competenza della Commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra" a decidere in materia di delitti "eccellenti" nel suddetto momento.

In proposito, la sentenza in esame ha anzitutto segnalato che la vigenza di tale "regola" nel momento in cui venne decisa l'uccisione del giudice Falcone e del giudice Borsellino è stata affermata, in modo inequivoco, nel corso del giudizio di rinvio dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, il quale ha parlato della sopra descritta riunione degli "auguri" del dicembre 1991 e ha dichiarato che: *"Nel momento in cui si tratta, l'idea di andare ad assumere delle responsabilità di una*

certa importanza e che il discorso va ad interessare la Provincia di Palermo e non solo, perché, diciamo, e non solo, perché ha una ripercussione l'omicidio Lima, l'omicidio Falcone, l'omicidio Ignazio Salvo, che va oltre i confini provinciali, per essere e rispondere secco alla sua domanda dico che quando ci deve essere un omicidio, cioè un fatto eclatante, un fatto importante, questo veniva deciso dalla Commissione Provinciale" (pag. 72, udienza 12 dicembre 2003).

Anche con riferimento alla deposizione resa dal Giuffrè nel corso del giudizio di rinvio, la Corte di Assise di Appello di Catania ha formulato le seguenti considerazioni: *«Devesi rilevare che le superiori dichiarazioni collaborative, se pur di importanza fondamentale ai fini della dimostrazione della vigenza della regola della competenza della Commissione Provinciale nel momento in cui fu decisa l'uccisione del giudice Falcone (confluita nell'ambito del più vasto piano stragista), tuttavia non presentano elementi di assoluta "novità", in quanto esse, in effetti, costituiscono valido riscontro alle "analoghe" dichiarazioni riportate dai collaboranti Brusca e Cancemi nella sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci (confermata sul punto dalla sentenza di appello).*

Trattasi dei due più importanti collaboranti tra quelli escussi, dato che loro, per il ruolo rivestito e per il rapporto che li legava al Riina, hanno "vissuto" le più intime vicende dell'organizzazione mafiosa di appartenenza. Entrambi hanno affermato la vigenza della "regola" della competenza della Commissione all'epoca in cui venne decisa la morte del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), alla cui concreta esecuzione con modalità stragista hanno entrambi effettivamente concorso.

Ha affermato il Cancemi "di aver partecipato a riunioni sia di gruppi di cinque-sei persone, sia di gruppi più allargati e che in queste occasioni il Riina riferiva

dell'esito degli incontri con gli altri capi mandamento e la decisione diveniva esecutiva solo dopo che erano stati sentiti tutti gli aventi diritto" (cfr., dich. del 17 settembre 1996 pp. 352 ss, riportata nella citata parte terza della sentenza).

Il Brusca, in modo ancora più specifico, ha dichiarato che sino alla cattura del Riina la Commissione Provinciale di Palermo era "rimasta integra e funzionante" e che non gli risultava alcun mutamento della regola per cui "gli omicidi eccellenti" dovevano essere deliberati dalla Commissione composta da tutti i capi mandamento di Palermo" (v., sentenza, parte terza, pag. 73).

Sempre il Brusca, nel corso del processo "Borsellino bis" relativo alla strage di via D'Amelio (la cui sentenza 18 marzo 2002, della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, è passata in giudicato il 10 luglio 2003) ha dichiarato, che l'omicidio del giudice Falcone e del giudice Borsellino "era stato già stabilito", per cui la relativa decisione "ogni volta veniva rinnovata" e portata a conoscenza "di qualche altro che possibilmente non sapeva nulla" (in tal senso, v. pagg. 825 e 826)».

La stessa sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha addotto un ulteriore argomento a sostegno della regola della competenza della Commissione provinciale al momento deliberativo del piano stragista.

Al riguardo, si è osservato che l'esistenza della Commissione "Regionale" di Cosa Nostra, quale organo di vertice rappresentativo delle province mafiose siciliane e competente a decidere in materia di delitti eccellenti aventi rilevanza tale da trascendere l'ambito territoriale di una singola provincia, è stata affermata con la sentenza di primo grado (confermata in appello) relativa alla strage di Capaci e con la sentenza di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio. Tale punto è stato espressamente confermato, con autorità di giudicato parziale, dalla sentenza di

annullamento parziale n. 18845 del 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione, la quale ha specificato che: *«i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi sull'esistenza e sulla competenza della Commissione regionale comportano la svalutazione dell'assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina (...). Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata Commissione regionale, della sua competenza deliberativa. La consistenza indiziaria di tale quadro già non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina, posto che l'istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di preservare la regola della collegialità deliberativa rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese».*

Nella sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania si è rilevato che la rivalutazione delle risultanze processuali effettuata nel corso del giudizio di rinvio *«ha dimostrato il pieno coinvolgimento della Commissione Regionale nell'adozione del piano stragista, con cui è stata anche decisa l'uccisione del giudice Falcone, avente contenuto strategico-deliberativo pressoché identico a quello adottato dalla Commissione Provinciale in data anteriore a quest'ultimo. Molteplici sono state le riunioni tenute al riguardo (collaboranti, Messina, Malvagna, Pulvirenti, Pulci, Grazioso, Sinacori, Geraci) con la partecipazione di tutti i rappresentanti di vertice delle province siciliane interessate al fenomeno mafioso (Madonia, Santapaola, Saitta, Agate, Riina, Provenzano)».*

La sentenza *de qua* ha pertanto rilevato che *«una siffatta incontrovertibile prova*

sulla vigenza della regola della competenza della Commissione Regionale a decidere in materia di delitti eccellenti nel momento in cui è stata deliberata la morte del giudice Falcone (confluita nel piano stragista) costituisce riscontro probatorio all'esistenza di una pari competenza della Commissione Provinciale. Competenza, questa, che potrebbe escludersi solo ricorrendo ad un'insanabile contraddizione logica. Inoltre l'esistenza e la competenza della Commissione Regionale sono state affermate dalla Corte di legittimità in base al rilievo secondo cui tale organismo serviva anche ad assolvere la "finalità di preservare la regola della collegialità deliberativa rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (...). Ne consegue che tale finalità di "preservazione" della collegialità decisionale era pure necessariamente presente, e a maggior ragione, nella Commissione Provinciale ove, ancor più di quella Regionale, si avvertiva la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese capeggiato dal Riina».

Inoltre, la sentenza emessa nel giudizio di rinvio ha posto in risalto che «la sentenza di merito relativa alla strage di Capaci ha evidenziato che eventuali delitti "comuni" commessi dal Riina e da alcuni soltanto dei capi mafiosi, non valgono ad invalidare la regola della competenza della Commissione che riguardava soltanto i delitti "eccellenti" o di "interesse strategico"; la citata sentenza ha pure sottolineato che la regola in esame non venne "derogata" nel momento in cui fu rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone», ed ha precisato che «la realizzazione di delitti "eccellenti" effettuata in deroga alla regola della competenza della Commissione (esempio, uccisione del capitano Basile, ecc.), si riferisce ad un periodo diverso da quello qui considerato, precisamente al periodo anteriore alla

c.d. seconda guerra di mafia conclusasi con la vittoria della fazione corleonese capeggiata dal Riina; nel periodo successivo alla su indicata guerra, e che concerne il caso di specie, non risultano delitti eccellenti realizzati in deroga alla regola della competenza».

Avendo così escluso la concreta configurabilità, nel periodo in esame, di eccezioni alla regola della competenza della Commissione provinciale, la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio ha preso in esame un ulteriore elemento confermativo della suddetta regola, traendolo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Salvatore Cancemi e Antonino Giuffrè.

In particolare, si è osservato che il Cancemi, nel corso del primo giudizio di merito sulla strage di Capaci, ha riferito che il Riina era solito ripetere la frase *"ai detenuti ci penso io"*. Tale dichiarazione è stata confermata anche nel giudizio di rinvio all'udienza del 24 gennaio 2004. Secondo la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, l'espressione di Salvatore Riina *«vale a significare che, al momento della rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (febbraio-marzo 1992), la fase deliberativa non si esauriva nell'ambito dei soli presenti alla riunione ristretta appositamente indetta, ma si estendeva anche ai capi mandamento "detenuti"*. Tanto dimostra, in modo certo, la vigenza della *"regola" della competenza dell'organismo di vertice di Cosa Nostra a decidere in materia di delitti eccellenti»*.

Nella sentenza in esame si è altresì esplicitato che nel corso del giudizio di rinvio *«il collaborante Giuffrè, oltre a riscontrare le su indicate dichiarazioni del Cancemi, ribadendo che sovente il Riina affermava "per i detenuti ci penso io" (udienze 13 febbraio 2004, pagg. 38-39; 18 febbraio 2004, pag. 22), ha reso al riguardo uno specifico chiarimento. Ha infatti precisato di non essersi mai curato di verificare se*

poi, in effetti, il Riina provvedesse ad informare i detenuti, in quanto con quella frase il Riina veniva ad assumere una propria e diretta "responsabilità": "nel momento in cui la responsabilità se la prendeva Salvatore Riina a me non mi interessava più di tanto" (udienza 12 marzo 2004, pagg. 18,19,20). Questo chiarimento viene ulteriormente a confermare la vigenza della "regola" relativa alla competenza della Commissione Provinciale in materia di delitti eccellenti, stante, appunto, che il Riina, con la propria affermazione "per i detenuti ci penso io", veniva ad assumersi una "diretta responsabilità" verso i componenti dell'organismo di vertice i quali si trovavano in stato di detenzione. Responsabilità che aveva ragion d'essere solo in funzione dell'obbligatoria osservanza della su indicata regola. Ove tale regola non fosse stata operante, non vi sarebbe stata alcuna assunzione di "responsabilità" a carico del Riina in caso di omessa informativa ai componenti detenuti».

L'accertamento della effettiva vigenza, al momento della riunione degli "auguri" di fine anno 1991, della "regola" della competenza della Commissione provinciale a decidere nella materia dei delitti di importanza strategica per l'intera organizzazione e dei delitti eccellenti, è stata fondato dalla sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania anche sui fatti affermati con una serie di sentenze passate in giudicato, e in particolare:

- con il giudicato formatosi in ordine alla sentenza relativa all'omicidio dell'onorevole Lima (sentenza del 10 maggio 2002 della Corte di Assise di Appello di Palermo, divenuta definitiva in seguito alla sentenza n. 37537 del 13 giugno 2003 della Corte di Cassazione);

- con il giudicato formatosi in ordine alla sentenza relativa alla strage di via D'Amelio, nel processo c.d. "Borsellino bis" (sentenza del 18 marzo 2002 della Corte

di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta definitiva il 3 luglio 2003);

- con il giudicato parziale formatosi in ordine alla sentenza relativa alla strage di via D'Amelio, nel processo c.d. "Borsellino ter" (oggetto del giudizio di rinvio).

In particolare, a proposito dell'omicidio Lima (consumato il 12 marzo 1992) la sentenza n. 37537 del 13 giugno 2003 della Corte di Cassazione, I Sezione Penale, giudicando sulla pronuncia emessa il 10 maggio 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo a seguito del precedente annullamento con rinvio disposto dalla V Sezione Penale della Suprema Corte con sentenza n. 22897 del 27 aprile 2001, ha affermato che *«per risolvere il primo quesito -quello diretto a stabilire se, all'epoca dell'omicidio dell'on. Lima, fosse ancora operante la regola di "cosa nostra" per cui per l'esecuzione di omicidi "eccellenti" era indispensabile la deliberazione della commissione provinciale e, quindi, l'assenso dei capi mandamento, liberi e detenuti- la Corte di rinvio ha provveduto ad una completa e organica valutazione delle dichiarazioni di numerosissimi collaboratori, alcuni dei quali, avendo occupato posizioni di vertice all'interno dell'organizzazione mafiosa, ben ne conoscevano la struttura rigidamente gerarchica e di tipo piramidale, le vicende storiche e le regole interne di funzionamento. A conclusione di un puntuale e argomentato vaglio dell'ampio materiale probatorio, nella sentenza impugnata è stata compiuta una ricostruzione affidabile della guerra di mafia scatenatasi nel corso degli anni '80, all'esito della quale furono eliminati i capi mandamento dell'ala "tradizionalista", il gruppo dei corleonesi conquistò tutte le posizioni di vertice e Riina Salvatore acquisì il controllo dell'organizzazione criminosa, ponendo a capo dei singoli mandamenti uomini d'onore di sua fiducia. Sicchè -si aggiunge nella sentenza impugnata- in "cosa nostra" si verificò un processo di verticizzazione e di concentrazione del*

potere, che, esauritosi alla fine degli anni '80, trasformò l'organizzazione mafiosa in una struttura monolitica, al cui centro si trovava il Riina, divenuto l'ispiratore di una cruenta strategia. Sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti storici (Buscetta, Contorno, Calderone) e di quelli più recenti (Marino Mannoia, Mutolo, Marchese, Messina, Drago, La Barbera, Onorato, Siino, Cancemi e Brusca, alcuni dei quali erano inseriti in posizione primaria anche nel periodo del predominio di Riina), la Corte di rinvio ha accertato che, nonostante le modifiche intervenute nella struttura di "cosa nostra", anche all'epoca dell'omicidio Lima era rispettata dai vertici dell'associazione mafiosa la regola interna relativa agli omicidi "eccellenti", per cui i delitti caratterizzati da una particolare rilevanza istituzionale o sociale della vittima dovevano essere deliberati dalla commissione, essendo necessario ricondurne la responsabilità a tutti i capi mandamento in relazione alla gravità delle conseguenze dovute alle incisive e drastiche reazioni dello Stato. Inoltre, nella sentenza impugnata è stato dato giustamente primario rilievo a quanto riferito, sull'argomento, da Cancemi Salvatore e da Brusca Giovanni - componenti della commissione provinciale all'epoca dell'omicidio dell'on. Lima, il primo quale sostituto del detenuto capo mandamento di Porta Nuova, Calò Giuseppe, e il secondo quale sostituto del padre Bernardo- dalle cui concordi dichiarazioni la Corte di rinvio ha tratto l'argomentato convincimento che si era verificato un mutamento delle modalità della deliberazioni della commissione, nel senso che, se in qualche occasione si era continuato ad adottare le decisioni in riunioni plenarie o "a tavolo rotondo" dei capi mandamenti, tuttavia erano divenute frequenti, per ragioni di sicurezza, le riunioni ristrette o "a compartimento stagno", tra Riina e alcuni capi mandamento, seguite dall'informazione data agli assenti e dal loro mancato dissenso, avendo così assunto

le deliberazioni della commissione i caratteri di una sorta di fattispecie a formazione successiva».

Quanto alla strage di Via D'Amelio, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha rilevato anzitutto che la precedente pronuncia di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione (Sezione VI, n. 6262 del 17/1/2003) nel processo c.d. "Borsellino ter" non ha mosso alcun rilievo critico sulla punto relativo alla provata vigenza della regola della competenza della Commissione provinciale nel momento in cui venne decisa l'uccisione del giudice Falcone, unitamente ad altri personaggi eccellenti tra cui il giudice Borsellino (piano stragista). In particolare, la pronuncia n. 6262 del 17/1/2003 ha così sintetizzato le argomentazioni dei giudici di merito: *«Il nuovo corso, che rappresentava una svolta epocale nel proporsi della mafia verso i pubblici poteri, sia pure non estemporanea dato il già precedente impiego del mezzo attentato, era però condizionato dal consenso dei capi rappresentativi delle varie articolazioni territoriali del gruppo. Vero che il Riina (spalleggiato dal Provenzano) era a guida dei Corleonesi, la fazione dominante su tutte le altre, ma le regole mafiose imponevano e l'esperienza storica dimostrava la necessità che l'esecuzione di omicidi di un rilievo devastante fosse approvata coralmemente onde evitare una guerra di bande, quale, in occasioni del genere in cui le consuetudini mafiose erano state violate (cfr. ad esempio omicidio Dalla Chiesa), era deflagrata e perché gli ideatori avevano violato sfere di "sovranità" territoriale di altri gruppi mafiosi e perché questi ultimi avevano subito una dura reazione delle forze dell'ordine, senza essere stati partecipi di decisioni così gravide di conseguenze. Per ciò, per mantenere dunque la pax mafiosa, la convocazione, frazionata per motivi di sicurezza, dei vertici di Cosa Nostra in una serie di riunioni tra*

febbraio e marzo del 1992, finalizzate all'approvazione della linea generale e dei suoi particolari obbiettivi» (pag. 9).

La sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha quindi evidenziato che con la citata sentenza di parziale annullamento relativa al processo c.d. "Borsellino ter" la Corte di Cassazione ha affermato, con valore di parziale giudicato, la vigenza della regola della competenza della Commissione Provinciale a decidere in materia di delitti eccellenti, nel momento in cui, con le riunioni ristrette del febbraio-marzo 1992, venne adottato il piano stragista comprendente, tra l'altro, anche la decisione di morte a carico del giudice Borsellino e del giudice Falcone.

La Corte di Assise di Appello di Catania, nella pronuncia emessa all'esito del giudizio di rinvio, ha osservato che nello stesso ordine di idee si è posta la sentenza n. 11914/2004 emessa il 3 luglio 2003 della Corte di Cassazione, V Sezione Penale, la quale, definendo il processo c.d. "Borsellino bis" relativo alla sentenza del 18 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, *«ha affermato che nel momento in cui venne adottata la decisione di morte nei confronti del giudice Borsellino, rientrando nell'ambito delle previsioni del piano stragista, era in pieno vigore la "regola" della competenza della Commissione Provinciale di "Cosa Nostra" a deliberare sui delitti eccellenti»*. Al riguardo, si è sottolineato come con la sentenza del 18 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, passata in giudicato il 3 luglio 2003, si fosse precisato che:

a) *«la c.d. "regola della commissione" è elemento costitutivo dell'organizzazione, ne garantisce l'esistenza e l'identità perché permette di attivare nell'esecuzione dei grandi delitti tutti i clan dislocati nel territorio, di contare sul contributo operativo di tutte le diverse cosche che rendono quindi l'operazione criminosa tecnicamente*

perfetta per la disponibilità di uomini, mezzi, risorse logistiche, per il potenziale operativo che l'organizzazione è in grado in tal modo di mettere in campo. L'errore che si compie nel giudizio sulla c.d. "regola della commissione" è di non valutare tutte le implicazioni di questa regola, di non comprendere che Cosa nostra in tanto può commettere i grandi delitti che le vengono ascritti, in quanto può contare sul controllo dell'intero territorio sul quale è insediata con le sue famiglie e sul coordinamento operativo di tutti. Ignorare la regola porta a conclusioni assurde: in teoria Riina, dopo avere deliberato con pochi fedelissimi, potrebbe contare soltanto sulle ristrette forze del mandamento di Corleone o dei mandamenti dei fidi Biondino e Ganci per realizzare delitti che implicano supporti logistici ed operativi estesi su tutto il territorio controllato dall'organizzazione. Se ciò è evidentemente impossibile, la regola della commissione implica che il preventivo assenso dei capi commissione ha come risolto pratico la possibilità di poter contare sulle forze di tutti secondo le necessità e le convenienze. Nessuno in Cosa nostra dubita dell'effettività della regola perché tutti sanno che al delitto è obbligato a partecipare, se richiesto, qualsiasi componente dell'organizzazione» (pagg. 814-815).

b) «deve ritenersi confermata con indicazioni fattuali precise la regola secondo la quale nessun omicidio di un importante uomo di Stato da parte dell'organizzazione mafiosa può essere deliberato senza il consenso dei componenti della commissione provinciale» (p.845); «i collaboratori di giustizia Cancemi e Brusca hanno spiegato come l'assenza di una riunione plenaria nella quale quel delitto fosse discusso e deliberato non significava affatto il venir meno della regola» ... I collaboratori di giustizia Cancemi e Brusca hanno spiegato come l'assenza di una riunione plenaria nella quale quel delitto fosse discusso e deliberato non significa affatto il venir meno

della regola» (p. 846); «la commissione al tempo della strage era l'organo di vertice dell'organizzazione che aveva il compito di deliberare gli omicidi di politici e magistrati perché le conseguenze di quegli omicidi si sarebbero riflesse sull'intera organizzazione. Era quindi necessaria un'intesa preventiva favorevole tra tutti i capi dell'organizzazione onde mantenere la compattezza e la solidarietà tra tutti. Era inoltre necessario poter disporre di piena libertà d'azione sull'intero territorio cittadino» (pagg. 848-849).

c) «Ciò che risulta con assoluta evidenza è che, a parte le forme, largamente mutate dal tempo in cui i capimandamento mantenevano una forte autonomia dal Riina, anche nel 1992 per procedersi ad un delitto “eccellente” occorreva che il consenso di ciascun capomandamento fosse acquisito nel corso di un rapporto e di un dialogo con Salvatore Riina che non poteva mancare, pena il dissolvimento dell'organizzazione, priva del cemento del coinvolgimento di tutti i capi nelle decisioni determinanti per la vita della stessa. L'esistenza della commissione, il suo regolare funzionamento, l'appartenenza ad essa e i comportamenti concludenti precedenti e successivi alle singole azioni delittuose costituiscono, quindi, prova dell'effettività della regola della commissione e della sua concreta applicazione in rapporto a ciascun singolo delitto “eccellente”. In questo processo abbiamo provato che la commissione esisteva e funzionava nel 1992, secondo i dettami della “costituzione” di Cosa Nostra. Che l'esistenza della commissione ed il rispetto delle regole erano elemento essenziale e costitutivo dell'esistenza dell'organizzazione e del suo organo dirigente. Le decisioni fondamentali per la vita dell'organizzazione – e l'organizzazione e l'esecuzione di una strage contro un magistrato lo erano – dovevano essere adottate con l'appoggio di tutti i capimandamento in mancanza del

quale (per mancata consultazione o dissenso) l'organizzazione sarebbe andata incontro ad una inevitabile scissione con guerra civile certa» (pagg. 870-871).

In sintesi, pertanto, la sentenza la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha riconosciuto che *«la "regola" della competenza della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, a decidere in materia di delitti eccellenti e di importanza strategica per gli interessi dell'intera organizzazione, era in pieno vigore, senza deroghe, anche con riferimento al momento in cui venne adottata la decisione di morte del giudice Falcone, confluita nel piano stragista perfezionatosi nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (ove è stata "confermata" l'originaria decisione risalente agli anni '80), piano che è stato poi ampliato nelle riunioni ristrette del febbraio/ marzo 1992 (ove quell'originaria decisione è stata "riconfermata")».*

Ciò posto, occorre osservare che l'acquisizione agli atti del presente procedimento, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., delle predette sentenze divenute irrevocabili non comporta alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che questo giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio (Cass. Sez. I, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 16/03/2016, Rv. 266338).

Le suddette decisioni offrono, però, una serie di elementi da valutare necessariamente ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. (Cass. Sez. I, n. 18343 del 21/12/2016, dep. 11/04/2017 Rv. 270658).

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. devono essere

valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino (Cass. Sez. I, n. 4704 dell'8/1/2014, Rv. 259414); e i necessari riscontri possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, al pari di quanto avviene per le dichiarazioni dei coimputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso (Cass. Sez. VI, n. 42799 del 30/9/2008, Rv. 241860).

La giurisprudenza ha altresì chiarito che le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse, sono state pronunciate (Cass. Sez. V, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 19/2/2013, Rv. 255058), fermo restando che le dichiarazioni rese *contra alios* da chi si è sempre sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore sono inutilizzabili anche se contenute in una sentenza irrevocabile legittimamente acquisita ai sensi della predetta disposizione, in quanto tale modalità acquisitiva delle dichiarazioni si risolverebbe in un espediente elusivo delle garanzie dettate dall'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. (Cass. Sez. V, n. 36080 del 27/3/2015, Rv. 264862).

5) Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè nell'incidente probatorio del presente procedimento.

Nel presente procedimento il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè è stato escusso sia nell'incidente probatorio sia nel dibattimento, rendendo sempre dichiarazioni ampiamente conformi a quelle che avevano formato oggetto della

sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania.

In particolare, nel corso dell'incidente probatorio, all'udienza del 5 giugno 2012, il Giuffrè, esaminato nella qualità di imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ha anzitutto fornito le coordinate cronologiche essenziali della propria appartenenza alla "famiglia" di Caccamo di "Cosa Nostra", dal suo ingresso nell'organizzazione, avvenuto nel 1980, fino al suo arresto, effettuato il 16 aprile 2002:

P.M. DOTT. PACI – Senta, le chiediamo innanzitutto, come di prammatica, di illustrare innanzitutto la sua partecipazione all'organizzazione Cosa Nostra. In che periodo, data, e fino a quando arriva?

TESTE GIUFFRÈ – Sono entrato in Cosa Nostra nel 1980 e fino al 2002, giorno del mio arresto, il 16 di aprile del 2002, ho fatto parte di Cosa Nostra. Prego.

(...)

P.M. DOTT. PACI – Sì. Senta, ci può illustrare esattamente di quale famiglia ha fatto parte e quali ruoli ha rivestito in Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Ho fatto parte della famiglia mafiosa di Caccamo, allora guidata dal capofamiglia e capomandamento Intile Francesco e dall'87 fino al 2002 ho retto io il mandamento dei Caccamo, quindi ho rivestito la funzione del reggente del mandamento dei Caccamo dall'87 al 2002. Prego.

P.M. DOTT. PACI – Senta, in questo periodo lei è sempre stato in libertà? Ci può indicare quali sono stati i periodi di carcerazione sofferta?

TESTE GIUFFRÈ – Io sono stato in carcere nel '92, febbraio/marzo del '92 mi pare. A dicembre sono uscito, sempre del '92. Dal '94, la prima metà, marzo/aprile del '94, sarò latitante e lo sarò fino al 16 aprile del 2002.

P.M. DOTT. PACI – Perfetto. Senta signor Giuffrè, una informazione: innanzitutto il suo mandamento comprendeva quali territori e quali famiglie?

TESTE GIUFFRÈ – Il vecchio mandamento dei Caccamo comprendeva la famiglia di Caccamo, Termini Imerese, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Sciara, Cerda, Aliminusa e Montemaggiore. Poi successivamente, dopo la guerra di mafia, dall'80 in poi, e per la precisione dopo l'uccisione di Gigino Pizzuto, capomandamento di Castronovo di Sicilia, questo mandamento è stato accorpato a quello dei Caccamo e comprendeva... comprende... comprendeva le famiglie di Alea, Valledolmo, Roccapalumba, Micali, Lescara e Castronovo di Sicilia. Prego.

Il collaborante ha poi esposto le proprie conoscenze sulla Commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra", spiegando di averne fatto parte dal 1987 al 1991, e sottolineando che questo «organo che governava appositamente la stessa Cosa Nostra nelle deliberazioni più importanti» si riuniva quasi sempre («era quasi un rito») nei primi dieci giorni del mese di dicembre, «prima delle festività natalizie per lo scambio degli auguri e nello stesso tempo per la discussione (...) di problemi che interessavano Cosa Nostra»:

P.M. DOTT. PACI – Senta, avvicinandoci all'argomento che oggi ci interessa le chiedo: lei ha partecipato... innanzitutto è a conoscenza dell'esistenza in Cosa Nostra di un organismo a base provinciale?

TESTE GIUFFRÈ – Esiste la... esisteva la commissione provinciale di Cosa Nostra.

P.M. DOTT. PACI – Lei ne ha fatto parte?

TESTE GIUFFRÈ – Dall'87 in poi sì, fino al '91.

P.M. DOTT. PACI – Senta signor Giuffrè, lei ci può parlare innanzitutto in generale di quali erano i compiti, le funzioni di questo organismo all'interno di Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo in poche parole che la commissione era rappresentata da tutti i capimandamento della Provincia di Palermo e che aveva il compito appositamente di deliberare i fatti più importanti che dovevano avvenire all'interno di Cosa Nostra. Quindi era l'organo che governava appositamente la stessa Cosa Nostra nelle deliberazioni più importanti.

P.M. DOTT. PACI – Nelle deliberazioni più importanti. Senta, questa commissione si riuniva a scadenze periodiche oppure in relazione alle necessità contingenti?

TESTE GIUFFRÈ – Eh, dipendeva da un complesso di cose: dalla necessità, dall'urgenza dei problemi diciamo che vi erano da discutere e diciamo anche dai problemi più o meno delle pressioni – diciamo – delle Forze dell'Ordine nelle zone, ma principalmente diciamo che dipendeva dalle motivazioni, dall'importanza degli argomenti che dovevano essere trattati.

P.M. DOTT. PACI – Lei dall'87 al '91, signor Giuffrè, quante volte ha partecipato a queste riunioni?

TESTE GIUFFRÈ – Eh, non è che...

P.M. DOTT. PACI – Indicativamente ovviamente. È chiaro che non può indicarlo puntualmente.

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che una delle date che, se la memoria non mi inganna, era quasi un rito era – e si ricordo bene si faceva quasi sempre, si faceva sempre – nel mese di dicembre, prima delle festività natalizie per lo scambio degli auguri e nello stesso tempo per la discussione, come ho detto, di problemi che interessavano Cosa Nostra.

P.M. DOTT. PACI – Quindi diciamo che quella era una scadenza fissa?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che...

P.M. DOTT. PACI – Se non c'erano altri ordini del giorno...

TESTE GIUFFRÈ – ...se ricordo bene ogni dicembre, giorno più giorno meno, la prima decina di dicembre si faceva questa riunione.

P.M. DOTT. PACI – Senta, a questa riunione partecipano tutti i capimandamento? Lei ha sempre partecipato personalmente o ha a volte delegato la partecipazione in rappresentanza del mandamento?

TESTE GIUFFRÈ – Io non ho mai delegato a nessuno per quel periodo che le ho detto in cui sono stato in carcere.

P.M. DOTT. PACI – Senta, e...

TESTE GIUFFRÈ – Anzi facevo io alcune delle volte, diciamo... mi ricordo un particolare che vi era stato un periodo in cui Peppino Farinella era stato arrestato e diciamo che facevo da tramite io tra la commissione Totò Riina e il mandamento di San Mauro Castelverde. Prego.

Proseguendo nel suo racconto, il Giuffrè ha ricostruito puntualmente le modalità di funzionamento delle riunioni della Commissione provinciale, il ruolo della Commissione regionale e i rapporti intercorrenti tra Salvatore Riina e Bernardo Provenzano:

P.M. DOTT. PACI – Senta, ci può parlare del funzionamento di queste riunioni, di come venivano... diciamo della procedura di questa riunione? C'era una discussione collettiva o c'era un rapporto volta per volta con il capo di questa commissione?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che a capo di questa commissione, com'è noto, c'era Salvatore Riina ed era lui che prospettava gli argomenti che dovevano essere affrontati e trattati. Le posso altrettanto dire che poi successivamente, quando finiva questa riunione e il... diciamo che era in modo particolare Salvatore Riina che

affrontava i problemi più importanti che dovevano essere attuati all'interno della nostra Provincia. Poi successivamente spesso succedeva anche che ognuno di noi, alla fine di questa commissione, di questa riunione, se vi erano degli argomenti che andavano ad interessare singolarmente ogni singolo mandamento, ogni singolo capomandamento, Salvatore Riina dedicava un pochino di tempo a ciascuno dei presenti sull'argomento oppure specificava ulteriormente alcuni problemi che interessavano.

P.M. DOTT. PACI – Direttamente col capomandamento interessato diciamo?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, prego.

P.M. DOTT. PACI – Senta, oltre alla commissione provinciale esisteva in Cosa Nostra un analogo organismo a livello regionale?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. PACI – Lei...

TESTE GIUFFRÈ – Appositamente una commissione regionale.

P.M. DOTT. PACI – Ecco, questa commissione in che periodo, per quanto è a sua conoscenza, si è riunita? Fino a quando si è riunita?

TESTE GIUFFRÈ – Non sono io in grado di dare dettagli particolari su questa commissione perché io non partecipavo, quindi non... Posso dire però di avere esperienza personale dell'esistenza di detta commissione perché detta commissione stessa era per un periodo di tempo, alla fine degli anni '70 governava e presieduta da Michele Greco di Ciaculli o Croceverde-Giardina. Successivamente... Michele Greco presiedeva sia la commissione provinciale e sia la commissione regionale. Successivamente, se vado bene con la memoria, nell'81/'82, si è svolta una riunione a Caccamo dove hanno partecipato i vari rappresentanti provinciali di Cosa Nostra

appositamente per deliberare che Michele Greco non era più a capo della commissione né provinciale... che non interessava quella riunione giustamente, a capo della commissione regionale e veniva sancita in quella riunione l'ascesa al potere di Salvatore Riina, sia per quanto riguarda la commissione provinciale - che era già a capo, diciamo, della commissione provinciale - sia per quanto riguarda la commissione regionale, quindi Salvatore Riina dall'82/'83 ufficialmente sarà a capo della commissione provinciale e regionale di Cosa Nostra.

P.M. DOTT. PACI – Senta Giuffrè, di questa commissione provinciale ha mai fatto parte Bernardo Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – No.

P.M. DOTT. PACI – Che ruolo aveva all'interno...

TESTE GIUFFRÈ – Almeno, per quello che mi riguarda a me, nel momento in cui c'era una riunione di commissione Bernardo Provenzano non partecipava, per il periodo che io ho riferito dall'87... per quelle che sono le mie conoscenze, diciamo.

P.M. DOTT. PACI – Quindi, diciamo, in questo periodo dall'87 al '91 all'interno di Cosa Nostra il ruolo di Bernardo Provenzano qual è per quanto è a sua conoscenza?

TESTE GIUFFRÈ – Il ruolo di Bernardo Provenzano era un ruolo anomalo, però è un ruolo di parigrado quasi quasi con quello di Salvatore Riina. Diciamo che si erano divisi le zone di influenza della Sicilia, in parole povere, di comune accordo. In modo particolare il Bernardo Provenzano si occupava della Sicilia orientale e il Salvatore Riina della Sicilia occidentale. In modo particolare nel periodo della guerra di mafia dall'81 in poi, dall'80 in poi per meglio dire.

P.M. DOTT. PACI – E per quanto riguarda la Provincia di Palermo?

TESTE GIUFFRÈ – Per quanto riguarda la Provincia di Palermo io per ipotesi sono

nato, a dimostrazione di quanto sto dicendo, nelle mani di Provenzano e non di Salvatore Riina. Poi approderò successivamente da Salvatore Riina e nella commissione – come ho detto – provinciale, ma io da... per un periodo di tempo, quando ufficiosamente dopo l'arresto di Intile e di (inc.) mi occupavo del mandamento su indicazione del Bernardo Provenzano, ma anche diciamo del Salvatore Riina; io ero in contatto con Bernardo Provenzano, non ero in contatto con il Salvatore Riina. Questo sta a dimostrare appositamente la statura del Bernardo Provenzano. Lo sta ancora a dimostrare che su Caltanissetta regnava Provenzano, su Catania in parte regnava Provenzano e su Enna in parte regnava Provenzano con i suoi uomini di fiducia, che in modo particolare era Madonia Giuseppe, (inc.) Madonia di Vallelunga.

P.M. DOTT. PACI – E su Catania?

TESTE GIUFFRÈ – Su Catania diciamo che vi era un influsso dello stesso Madonia Giuseppe direttamente su Santapaola e quindi con lo stesso Bernardo Provenzano e lo stesso dicasi su Enna.

P.M. DOTT. PACI – Senta signor Giuffrè, lei nel periodo '87/'91 viene – ha detto – attratto nell'orbita nel di Totò Riina facendo parte della commissione provinciale; lei mantiene in questo periodo, anche in questo periodo i contatti che aveva in precedenza con Bernardo Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, confermo.

P.M. DOTT. PACI – Senta, il Provenzano era a conoscenza, diciamo, del contenuto delle decisioni della commissione provinciale? Cioè le chiedo: non facendone parte formalmente...

TESTE GIUFFRÈ – È una domanda... le posso tranquillamente dire una cosa, che il

Bernardo Provenzano e Totò Riina si vedevano e si scrivevano, quindi veniva informato Provenzano direttamente da Salvatore Riina, primo. Secondo: io in tutta onestà di quello che si discuteva all'interno della commissione non l'ho informato, ma per ipotesi le porto un esempio su un discorso politico dell'87 sull'elezione... sull'appoggio venuto meno alla Democrazia Cristiana e passato al Partito Socialista per un verso e al Partito Radicale per l'altro verso, automaticamente di questo che è avvenuto per iniziativa all'interno della commissione, perché giustamente tutti i discorsi partivano sempre di là, il Provenzano ne era stato informato e ha dovuto, diciamo suo malgrado, questo discorso accettarlo. Quindi era informato di tutto. Per dirla tutta diciamo che vi erano anche soggetti molto legati allo stesso Provenzano quali Pietro Aglieri e Carlo Greco del mandamento di Villagrazia a Palermo, che diciamo lo informavano sempre di quello che avveniva all'interno, quindi aveva Totò Riina per un verso e diciamo che anche il mandamento di Villagrazia. Prego.

Il collaborante si è quindi soffermato sulla decisione di eliminare il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino, precisando che nell'ambito della commissione se ne era discusso da lungo tempo, in quanto «*come è vero che Falcone e Borsellino avevano giurato lotta alla mafia, è altrettanto vero che Cosa Nostra aveva giurato vendetta contro Borsellino e Falcone*». Ai propositi di vendetta scaturenti dalle indagini che avevano colpito interessi vitali di "Cosa Nostra", come l'organizzazione e i «discorsi economici», dalle attività giudiziarie sviluppate mediante contatti diretti con le autorità statunitensi (come quelli instaurati da Giovanni Falcone con Rudolph Giuliani), e dalle iniziative contro il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti (come, per quanto riguarda la Svizzera, quelle realizzate dal Dott. Falcone con la Dott.ssa Del Ponte, che avevano costituito il

movente dell'attentato all'Addaura), si era aggiunta una ulteriore motivazione concernente il "maxiprocesso". Questo insieme di fatti avevano portato "Cosa Nostra" a «scatenare la guerra contro la politica e i politici per un verso e la magistratura per l'altro verso». Un progetto, questo, nel quale aveva assunto un ruolo centrale la riunione effettuata nel dicembre 1991, dalla quale erano derivati, l'anno successivo, gli omicidi di Salvo Lima, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino:

P.M. DOTT. PACI – Senta, nell'ambito di questa commissione si è mai discusso dell'eliminazione del Dottor Falcone e del Dottor Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ – Nell'ambito della commissione si è discusso...

P.M. DOTT. PACI – Da quando? Quand'è che lei ricorda per la prima volta di aver sentito in commissione il discorso che asseriva a questo oggetto?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo da sempre, perché vi era un discorso molto negativo nei confronti del Dottore Falcone e del Dottore Borsellino, ma non solo.

P.M. DOTT. PACI – Mi scusi signor Giuffrè, ci può spiegare esattamente perché sin da quando lei entra a far parte di questo organismo lei sente parlare del Dottor Falcone e Borsellino? Quali erano, diciamo, le imputazioni? Che cosa si imputava a questi due magistrati?

TESTE GIUFFRÈ – Si imputava che... erano considerati due nemici che avevano fatto della lotta alla mafia la loro argomentazione principale con fatti reali. Ricordiamo alcuni procedimenti fatti contro Cosa Nostra e mi viene in mente la Pizza Connection ed altri blitz di natura molto rilevante e di natura... cioè che andava ad intaccare i discorsi vitali di Cosa Nostra, quale l'organizzazione e discorsi economici, quindi è vero come è vero che Falcone e Borsellino avevano giurato lotta alla mafia, è altrettanto vero che Cosa Nostra aveva giurato vendetta contro

Borsellino e Falcone. Quindi queste argomentazioni un pochino a mezza voce, un pochino sussurrate, un pochino... cioè cominciavano... hanno cominciato a prendere piede molto prima delle stragi, che si sono il tutto concentrate e poi ci sarà il discorso del maxiprocesso, cioè ci saranno un'infinità di fatti contro Cosa Nostra che porterà appositamente a scatenare la guerra contro la politica e i politici per un verso e la magistratura per l'altro verso e il tutto è stato accentrato in quella riunione che sarà fatta nel '91, nel dicembre del '91 che poi nel '92 costerà la vita a Salvo Lima, costerà la vita al Dottore Falcone e al Dottore Borsellino e così via di seguito. Prego.

P.M. DOTT. PACI – Senta, ma questa... lei ha premesso sostanzialmente l'esistenza diciamo, chiamiamole così, di due cordate, una facente capo a Riina e l'altra a Provenzano. Questi discorsi che maturano e che lei ascolta sin dall'87 e che poi esplodono nella famosa commissione del '91, del dicembre '91 di cui parleremo, hanno sempre trovato condivisione nel Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Per quanto riguarda il discorso politico le posso dire di no, però ha ubbidito, almeno per quello che si vedeva.

(...)

TESTE GIUFFRÈ – Allora, (inc.)...

P.M. DOTT. PACI – Sì, prego.

TESTE GIUFFRÈ – ...le posso tranquillamente dire che questi erano discorsi, diciamo, inter nos tra me e il Provenzano. Le posso altrettanto dire che erano discorsi che faceva con lo stesso Carlo Greco, con lo stesso Pietro Aglieri. Poi se li faceva anche con altri io non... non lo so diciamo. Quindi... e forse forse diciamo che sarà il punto di partenza di questo divaricamento di pensiero tra il Provenzano e il

Salvatore Riina, perché Provenzano asseriva che questo cambiamento non portava a niente di buono e che addirittura avrebbe creato delle conseguenze future e... lui dicendo che “Totuccio vuole questo e noi lo facciamo”. Poi per rispondere ulteriormente alla sua domanda nel dire che... se erano d'accordo o meno, ricordo...

(...)

TESTE GIUFFRÈ – Le stavo dicendo che ricordo una frase che mi è stata detta direttamente da Salvatore Riina in una occasione di un nostro incontro: “Io e Dino – che è Provenzano – spesso abbiamo vedute diverse, però noi ci alziamo dalla sedia quando abbiamo raggiunto un accordo”. Prego.

P.M. DOTT. PACI – Senta, veniamo... un'altra domanda le volevo fare prima di parlare di questa riunione e cioè lei prima ha introdotto il discorso... ha accennato al discorso del maxiprocesso, le voglio chiedere se e in che termini il maxiprocesso ha influenzato... cioè l'evolversi della situazione processuale e l'esito, almeno fino al '90, dall'87 al '90, ha determinato Cosa Nostra nel senso che lei ha spiegato?

TESTE GIUFFRÈ – È stato il maxiprocesso, come ho detto... vi sono state delle retate che hanno coinvolto personaggi di primo piano italiani ed americani, tra l'altro Jonny... i Gambino e così via di seguito; cioè sono stati, grazie a Falcone diciamo, instaurati dei contatti diretti con gli Stati Uniti, con Giuliani se ricordo bene, cioè che per la prima volta sono stati affrontati degli arresti da entrambe le due sponde. Vi è un altro processo (inc.) o qualche cosa del genere che non mi ricordo... Un altro discorso importante, ma non secondario, un discorso tra Palermo, Dottore Falcone, e la Svizzera, riciclaggio di denaro proveniente dal commercio della droga con gli Stati Uniti; la Dottoressa Del Ponte, attentato all'Addaura. Prego.

A questo punto, esponendo le proprie conoscenze sulla riunione del dicembre 1991, il Giuffrè ha precisato che si trattò dell'ultima riunione cui egli ebbe a partecipare e ha ricordato con assoluta sicurezza che erano presenti Giuseppe Farinella per il mandamento di San Mauro Castelverde, Giovanni Brusca per il mandamento di San Giuseppe Jato, Giuseppe Graviano per il mandamento di Brancaccio, Salvatore Cancemi per Palermo centro e la zona della cattedrale, Giuseppe Montalto per Villabate e Bagheria, Michelangelo La Barbera per il mandamento di Passo di Rigano – Boccadifalco, Raffaele Ganci per il mandamento della Noce, Pietro Aglieri e Carlo Greco per il mandamento di Santa Maria di Gesù, Salvatore Biondino per il mandamento di San Lorenzo nonché, per il mandamento di Resuttana, Salvatore Madonia, il quale era subentrato al fratello Antonino dopo l'arresto di quest'ultimo, sul finire degli anni '80:

P.M. DOTT. PACI – Senta, allora parliamo della riunione, la riunione del dicembre del '91, signor Giuffrè, è la famosa riunione per lo scambio degli auguri?

TESTE GIUFFRÈ – Questa è stata la prima... cioè l'ultima riunione di cui io ho partecipato, che di auguri se ne sono visti pochi in quella riunione.

P.M. DOTT. PACI – Eh, innanzitutto ci può ricordare – l'ha detto in tutte le salse e parecchie volte, ma anche in questa sede mi corre l'obbligo di chiederle – chi erano i partecipanti e il relativo mandamento.

TESTE GIUFFRÈ – I partecipanti... eh, cerchiamo di fare uno sforzo. Io per quanto riguarda il mandamento di Caccamo; Peppino Farinella per quanto riguarda il mandamento di San Mauro Castelverde; Giovanni Brusca per quanto riguarda il mandamento di San Giuseppe; Giuseppe Graviano per quanto riguarda il mandamento di Brancaccio... Apro una breve parentesi nel dire che fino all'89 il

mandamento era a Ciaculli e l'ultimo è stato Lucchese; successivamente il mandamento è passato a Brancaccio li fratelli Graviano, in modo particolare a Giuseppe Graviano. Successivamente troviamo Cancemi Salvatore per quanto riguarda Palermo centro e la zona della cattedrale, che non mi viene il nome in questo minuto; Villabate e Bagheria: Peppuccio Montalto; Passo di Rigano – Boccadifalco: Michelangelo... Angelo La Barbera; Resuttana: Madonia Salvino, che ha preso il posto dopo Madonia Antonino, il fratello; Biondino Salvatore per quanto riguarda San Lorenzo; per quanto riguarda Partinico non mi ricordo se era presente qualcuno, ma probabilmente no. Non mi vengono altre... non so se dimentico qualche mandamento.

P.M. DOTT. PACI – Per la Noce qualcuno?

TESTE GIUFFRÈ – Nella Noce c'era Ganci Raffaele.

P.M. DOTT. PACI – Se non sbaglio manca Santa Maria forse.

TESTE GIUFFRÈ – Santa Maria, come le ho detto, erano Pietro Aglieri e Carlo Greco, entrambi che partecipano alla riunione. Questi due erano sempre, diciamo, presenti entrambi. Mi sembra ora che non dimentichiamo qualche mandamento.

P.M. DOTT. PACI – Senta, per quanto riguarda Salvuccio Madonia lei ricorda da quanto tempo aveva preso il posto del fratello Nino?

TESTE GIUFFRÈ – Non è che vado a ricordarlo con la precisione, però Nino Madonia è stato arrestato una prima volta grossomodo nel periodo in cui io sono entrato a fare parte della commissione di Cosa Nostra, quindi verso l'87.

P.M. DOTT. PACI – Mi scusi...

TESTE GIUFFRÈ – Poi... prego.

P.M. DOTT. PACI – ...le giro la domanda in questo modo: era la prima volta che lei

vedeva il Salvatore Madonia presente nella commissione provinciale?

TESTE GIUFFRÈ – Non sono sicuro di quello che sto dicendo, però ho l'impressione che in questo lasso di tempo di cui io sto parlando, grossomodo dell'87, qualche volta di averlo visto, però non sono... non ho la certezza assoluta. Viceversa ho la certezza che dopo l'arresto del Nino Madonia sul finire degli anni '80 subentrerà ufficialmente il fratello Salvino Madonia. Prego.

Il collaborante ha aggiunto un altro significativo particolare riguardante Salvatore Madonia, specificando di averlo incontrato nuovamente tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, prima di essere arrestato. L'incontro fece seguito a un appuntamento fissato da Michelangelo La Barbera a Boccadifalco, nelle ore serali, presso i locali di una agenzia di assicurazioni. Il Giuffrè, giunto in tale luogo, fu condotto altrove dal La Barbera. L'incontro con il Madonia verteva su disponibilità, da parte del Giuffrè, per lavori e imprese nella zona di Termini Imerese. In proposito, il Giuffrè ha precisato che fu quella l'ultima occasione in cui egli incontrò Salvatore Madonia, il quale era allora in stato di latitanza:

P.M. DOTT. PACI – Senta, lei dopo quella riunione... rimaniamo sempre a Salvuccio Madonia, lei dopo quella riunione lo vede più? Lo incontra più?

TESTE GIUFFRÈ – Io incontrerò di nuovo Salvino Madonia prima di essere arrestato io. Ora non vado a ricordarmi se sia la fine del '91 o l'inizio del '92, c'è stato un appuntamento che mi è stato fatto da Angelo La Barbera o Michelangelo come... e sono andato. Lui, se ricordo bene, era latitante e di sera sono andato alla assicurazione di Boccadifalco da Franco... il nome non mi viene e di lì mi è venuto a prendere Angelo La Barbera e mi ha portato...

P.M. DOTT. PACI – L'oggetto dell'incontro qual era?

TESTE GIUFFRÈ – Non mi ricordo più con precisione, ma si trattava se vi erano, mi pare, delle disponibilità da parte mia nella zona, in modo particolare su quella di Termini Imerese, per quanto riguarda lavori, imprese, eccetera, eccetera. Se ricordo bene si trattava di qualche cosa del genere, però non ho dei ricordi molto nitidi. Da allora in poi io non vedrò più a Salvo Madonia. Questa è stata l'ultima volta che ho visto a Salvino Madonia.

Secondo il ricordo del Giuffrè, nella riunione della Commissione provinciale del dicembre 1991 si parlò di una vera e propria resa dei conti, con una «chiusura del cerchio dei discorsi che si erano protratti nel tempo su Falcone e Borsellino» (i quali avevano «dichiarato guerra» a "Cosa Nostra"), ma anche sui politici che non avevano mantenuto i patti con l'organizzazione mafiosa.

Il collaborante ha chiarito che nel corso della riunione vennero fatti espressamente i nomi di Falcone, Borsellino, e di diversi esponenti politici, come Lima, Salvo, Andò, Mannino, nell'ambito di «discorsi lapidari» con i quali Salvatore Riina spiegava che si era giunti alla resa dei conti con i nemici ed invitava tutti ad assumersi le proprie responsabilità. Sull'argomento, nessun altro dei partecipanti prese la parola, e quando il Giuffrè provò ad intervenire fu bloccato da un colpo di ginocchio datogli, sotto il tavolo, da Raffaele Ganci o Michelangelo La Barbera:

P.M. DOTT. PACI – Senta, nel corso di questo incontro successivo alla riunione lei ricorda se ha fatto cenno a quello che si era detto nel corso della riunione plenaria, quella cioè della commissione provinciale?

TESTE GIUFFRÈ – L'argomento, come io le ho detto poco fa, che era la cosiddetta riunione degli auguri è stata la riunione più brutta, più terribile che io ricordo di avere assistito all'interno di questa commissione, cioè dato che ormai, come ha detto

Salvatore Riina, siamo alla resa dei conti, quindi tutti coloro che hanno dichiarato guerra a noi, in modo particolare si arrivava al punto della chiusura del cerchio dei discorsi che si erano protratti nel tempo su Falcone e Borsellino, ma anche per tutti coloro che non avevano mantenuto i patti e quindi parliamo di politici. Non è stato sufficiente nell'87 il cambio, quindi ci sarà in primis l'uccisione di Lima. Teniamo presente che vi era un lungo elenco di politici. Ricordo Andò (inc.), ricordo Mannino, molto...

P.M. DOTT. PACI – Mi scusi signor Giuffrè...

TESTE GIUFFRÈ – Prego.

P.M. DOTT. PACI – ...questo elenco che lei sta facendo di politici e lo stesso riferimento a Falcone e Borsellino...

TESTE GIUFFRÈ – Sono stati fatti...

P.M. DOTT. PACI – ...nel corso della riunione del '91 è esplicitato?

TESTE GIUFFRÈ – È stato...

P.M. DOTT. PACI – Cioè sono stati fatti i nomi di questi politici e di quei gi?

TESTE GIUFFRÈ – Sono stati fatti i nomi - sì, fra l'altro si sapevano – da Salvatore Riina in seno... nomi... nomi... cioè che li sapevamo tutti, non era una novità. Era un discorso che ci trascinavamo nel tempo da diversi e diversi anni, quindi sono stati fatti e successivamente alcuni sono stati eseguiti. Altri poi sono stati, diciamo, condonati.

P.M. DOTT. PACI – Lei ha detto che il clima era teso nel corso di questa...

TESTE GIUFFRÈ – Come?

P.M. DOTT. PACI – Ha parlato di un clima teso. Dice che non aveva mai assistito a una riunione in quelle...

TESTE GIUFFRÈ – Terribile! Terribile! Terribile!

P.M. DOTT. PACI – Ricorda la frase o le frasi utilizzate da Salvatore Riina in quella circostanza?

TESTE GIUFFRÈ – La circostanza era... cioè Salvatore Riina, anche lui stesso non era diciamo nella sua... voglio dire nella sua glacialità attuale, cioè di sempre. Lui stesso era un pochino tirato, ma in modo particolare oltre a lui più tirati di tutti erano determinati altri soggetti. Mi ricordo a Raffaele Ganci che... ad Angelo La Barbera... cioè sono state delle frasi così... pronunciate lapidariamente e il discorso, diciamo, è finito lì. “Siamo alla resa dei conti con i nostri nemici”, basta.

P.M. DOTT. PACI – Senta, io per aiuto alla memoria, se lei non ricordo testualmente altre frasi... Signor Giuffrè, se lei non ricorda altre frasi pronunciate quel giorno da Riina gliene leggo una significativa che lei ha riferito in quasi tutti gli interrogatori e gli esami a cui è stato sottoposto. Prendo all’esempio quello del 12 dicembre 2003 in cui lei dice che Riina dice: “Ora è arrivato il momento in cui ognuno di noi si deve assumere le sue responsabilità”.

TESTE GIUFFRÈ – Ah, si assume le sue responsabilità, perfetto. Queste sono state l’introduzione dell’argomento: “Da questo minuto in poi ognuno di noi prendiamoci le nostre responsabilità” e...

P.M. DOTT. PACI – Prego.

TESTE GIUFFRÈ - ...mi ricordo anche in un’altra riunione dove ha dato ad ognuno di noi dalla facoltà di potersi interessare nel maxiprocesso, dice: “Se ogni mandamento ha delle possibilità di andare a trovare delle strade che possono portare a un aiuto per i nostri associati che ben venga”. Diciamo che è una delle poche... cioè sta a significare anche un senso di debolezza da parte di Riina stesso.

P.M. DOTT. PACI – Scusi, questa indicazione...

GIUDICE – Scusi Pubblico Ministero, perché? Perché si affidava agli altri?

TESTE GIUFFRÈ – Perché chiedeva aiuto.

GIUDICE – Chiedeva aiuto.

P.M. DOTT. PACI – E questa, diciamo, richiesta fu fatta in che sede? Cioè in quella sede o in riunioni precedenti?

TESTE GIUFFRÈ – Quale? Quella che ho detto ora ultimamente?

P.M. DOTT. PACI – Sì, quella che ha detto poc'anzi.

TESTE GIUFFRÈ – Questi sono discorsi del maxiprocesso, discorsi di prima, qualche anno prima e in modo particolare quando già si cominciò a capire che il maxiprocesso era perso.

P.M. DOTT. PACI – Senta signor Giuffrè, nel corso della riunione...

TESTE GIUFFRÈ – Mi perdoni...

P.M. DOTT. PACI – Prego.

TESTE GIUFFRÈ – ...un'altra breve parentesi: il maxiprocesso per Salvatore Riina era il cavallo di battaglia, perché? Perché in seno a riunioni precedenti... ora ritorno indietro, l'87, l'88... ha detto: "Mettiamoci il cuore in pace, l'associazione la dobbiamo fare, sei/sette anni e il discorso si chiuderà lì", quindi aveva preso un impegno ben preciso nei confronti della commissione, che poi va ad interessare, diciamo, tutta la Sicilia. Ecco perché ci teneva... per lui cioè ha fatto la figura un pochino... prego.

P.M. DOTT. PACI – Nel corso della riunione qualcuno prende la parola? Cioè c'è stata una discussione anche minima?

TESTE GIUFFRÈ – Non c'è stato niente. Sull'argomento nessun discorso, per quello

che io ricordo.

P.M. DOTT. PACI – Lei aveva osservazioni da fare a questo discorso?

TESTE GIUFFRÈ – Io mi stavo permettendo... non mi ricordo se è stato Raffaele Ganci o è stato Angelo La Barbera mi hanno dato un colpo di ginocchio da sotto il tavolo e sono stato muto peggio degli altri. Tutto qua.

P.M. DOTT. PACI – Quindi, mi scusi, mi può rielencare i nomi che sono stati fatti da Totò Riina quel giorno?

TESTE GIUFFRÈ – Principalmente per noi erano importanti Salvatore Lima, che già se ne parlava anche di lui quando si è candidato agli europei, quindi quella mossa, quel passaggio già è stato calcolato come un tradimento, cioè che aveva abbandonato il campo e se ne è andato, quindi in primis il primo lui. Poi vi erano i cugini Salvo, che avevano i contatti con Roma, eccetera, eccetera. Quindi questi tre erano in modo particolare quelli più importanti e mi permetto di aggiungere, e sono stati detti, il signor Andò, che mi pare che per un periodo di tempo addirittura era stato Ministro della Difesa, qualcosa del genere, e un altro candidato importante era nel cuore di Salvatore Riina era Mannino.

P.M. DOTT. PACI – Era? Scusi, non ho sentito.

TESTE GIUFFRÈ – Mannino.

P.M. DOTT. PACI – Mannino. Oltre i nominativi dei due magistrati?

TESTE GIUFFRÈ – Oltre, come ho detto, a Falcone e Borsellino. Ma discorsi lapidari così e il discorso è stato chiuso.

Il ricordo del collaboratore di giustizia è apparso alquanto incerto sulla circostanza che il mandamento di Belmonte Mezzagno fosse o meno rappresentato alla riunione. Al riguardo, il Giuffrè, dopo alcune esitazioni, ha sostenuto che

verosimilmente non era presente un rappresentante del suddetto mandamento in quanto Pietro Ocello era stato ucciso e Salvatore Riina aveva comunicato che dalla prossima riunione sarebbe intervenuto Benedetto Spera:

P.M. DOTT. PACI – Senta, Belmonte Mezzagno era rappresentato?

TESTE GIUFFRÈ – Belmonte Mezzagno era rappresentato sì, sì, me lo sono dimenticato.

P.M. DOTT. PACI – Da chi?

TESTE GIUFFRÈ – Pietro Cello o forse era stato ucciso... ora, vede, non ricordo bene e in quella riunione è stato sancito, è stato detto per meglio dire da Salvatore Riina probabilmente che non c'era perché non mi ricordo se era stato ucciso Pietro Cello, che dalla prossima riunione in poi – diciamo – a capo del mandamento non era più Misilmeri, ma... che era stato con Pietro Cello e quello precedente anche Misilmeri... poi ci sono state delle guerre interne al mandamento di Misilmeri, alla famiglia di Misilmeri, tra Palermo e Misilmeri, tra quelli che sono andati a Palermo per meglio dire e la parte... ed è passato il mandamento a Belmonte Mezzagno a Benedetto Spera.

P.M. DOTT. PACI – E quindi a...

TESTE GIUFFRÈ – Però io Benedetto Spera in seno alla commissione non l'ho mai visto.

Il Giuffrè ha anche ricostruito le vicende relative allo spostamento del sostegno elettorale di "Cosa Nostra" dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista Italiano nelle elezioni del 1987:

P.M. DOTT. PACI – Ho capito. Senta, lei prima ha parlato di questo spostamento dell'appoggio elettorale dalla Democrazia Cristiana ai Socialisti nell'87, quindi il

fatto che gli obiettivi principali, dopo quattro anni, rimangano sostanzialmente immutati, cioè persone vicine alla Democrazia Cristiana, significa che poi questo spostamento è stato fatto per indurre la Democrazia Cristiana a... per sollecitare un intervento, che cosa... qual era, diciamo, il senso di questo cambio di strategia nell'87? Cioè era puntare sui Socialisti o indurre la Democrazia Cristiana a fare qualche cosa, cioè i politici vicini alla Democrazia Cristiana a compiere qualche atto particolare in favore di Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Secondo me il senso era quello di cambiare cavallo, perché molti erano i malumori all'interno di determinati esponenti politici e se è vero che da parte di Provenzano vi era un discorso più tenue contro... più diplomatico, più fine, da parte di Salvatore Riina invece vi era una aggressività maggiore e molti soleva dire ben pubblicamente che erano dei miserabili, cioè all'atto in cui prendevano i voti o mangiavano erano a disposizione, quando poi... si tiravano indietro. È tutto qua il discorso, Signor Presidente. Quindi Salvatore Riina, giustamente appoggiato anche da altre persone che hanno contribuito a fare questa scelta, (inc.) avevano ricevuto delle aperture di aiuto. Per questo, diciamo, Salvatore Riina si è fatto avanti e ci ha obbligati a percorrere questa strada e non è stata una strada indolore perché questo cambiamento, mi ricordo io, è avvenuto poco tempo prima delle elezioni e vi erano anche discorsi che dovevano andare ad interessare anche nelle elezioni comunali, quindi vi erano dei candidati nostri che erano stati inseriti... cioè è successo un pochino di discorsi che poi ogni capomandamento sentiva a quelli di ogni paese, dice: "Ma ora come facciamo? ", cioè c'è stato un discorso poco diplomatico e poco bello, che poi alla fine – diciamo – posso tranquillamente asserire che aveva ragione Bernardo Provenzano e non Salvatore Riina perché, fatta questa

breve parentesi, dei discorsi con i Socialisti non se ne è parlato più. Successivamente, dopo l'uccisione di Salvo Lima, Provenzano cercava un altro candidato all'interno della Democrazia Cristiana per poter prendere il posto che era di Salvatore Lima. Nel mentre poi hanno arrestato a Salvatore Riina e il discorso diciamo che con i Socialisti si è chiuso.

P.M. DOTT. PACI – Senta signor Giuffrè, la riunione avviene...

TESTE GIUFFRÈ – Vi erano anche... mi perdoni...

P.M. DOTT. PACI – Prego.

TESTE GIUFFRÈ – Vi erano anche i Radicali, ma più che altro perché quelli erano sempre a favore alle restrizioni carcerarie, a favore di leggi... diciamo che a questa... a questa politica...

P.M. DOTT. PACI – Una politica affine, diciamo, ai vostri interessi.

TESTE GIUFFRÈ – Perfettamente. Quello, invece, era un discorso più... più mirato.

Il collaboratore di giustizia ha quindi fornito alcuni ulteriori dettagli sulla riunione, affermando che essa si svolse verosimilmente presso l'abitazione di Guddo all'inizio del mese di dicembre, che Salvatore Riina era consapevole del prevedibile esito del maxiprocesso, e che era presente, per il mandamento di Pagliarelli, Matteo Motisi, il quale era seduto sulla destra dello stesso Riina. Il Giuffrè si è altresì soffermando sull'atteggiamento critico successivamente tenuto da Bernardo Provenzano in ordine alla strategia stragista:

P.M. DOTT. PACI – Senta, le voglio chiedere questa circostanza: questa riunione avviene lei ha detto tra la fine di novembre e l'inizio del dicembre...

TESTE GIUFFRÈ – Siamo all'inizio del dicembre del '91.

P.M. DOTT. PACI – Inizio dicembre del '91 e il maxiprocesso in quel momento

ancora si deve celebrare o meglio la Cassazione ancora non si è pronunciata sul ricorso del maxiprocesso. Questa sortita di Riina prima che ci sia stata la sentenza significa che Riina era già consapevole di quello che sarebbe stato l'esito del... (...)
La domanda era se Riina era consapevole o meno di quello che sarebbe stato l'esito del maxiprocesso.

(...)

TESTE GIUFFRÈ – Io mi sembra che già in precedenza avevo dato una risposta a questa domanda, se la memoria non mi inganna, quindi avevo detto che già Salvatore Riina era a conoscenza dell'esito del maxi, quindi avevo già risposto prima.

P.M. DOTT. PACI – Ho capito. Lei sa...

TESTE GIUFFRÈ – Quali siano le strade...

P.M. DOTT. PACI – ...quali fossero i canali?

TESTE GIUFFRÈ – ...quali siano le cose, questo non... non... non me l'ha detto. No, non lo so. So di sicuro che sapeva dell'esito del... che fra l'altro c'era stato il discorso del Carnevale che era stato messo... c'è tutto un complesso di situazioni abbastanza anche chiare e evidenti.

P.M. DOTT. PACI – Mi scusi, non le ho chiesto prima... quando Michelangelo La Barbera da sotto il tavolo, diciamo, scoraggia il suo intervento, non le ho chiesto lei intervenendo che cosa avrebbe voluto dire?

TESTE GIUFFRÈ – Volevo dire se tutto questo discorso non ci portava a ulteriori conseguenze come nell'87 in un certo qual modo, cioè – veda – dentro di noi era calato... cioè non so se devo dire una certa sensazione che per noi i veri guai erano ancora da venire. Ora, erano delle sensazioni, erano dei discorsi che si vedeva che da un periodo di tempo andavano sempre peggio e se non questo che poteva essere,

diciamo, dentro di noi, ma non esternato però, perché era la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso come si suol dire, cioè che avrebbe arrecato più danno che bene e mi ricordo ancora una volta Bernardo Provenzano - dopo stragi, dopo fatti che poi io sarò in carcere, nel '92, nel '93, dopo l'arresto di Riina - ci incontreremo dice: "Hai visto - dice - che è successo? Prima i discorsi politici, poi i discorsi ora delle stragi...", cioè il Bernardo Provenzano si rifà un nuovo look, la colpa delle stragi era di Salvatore Riina e della commissione, lui non faceva parte della commissione e tiriamo avanti.

P.M. DOTT. PACI – Senta, le voglio chiedere questo: siamo ai primi del dicembre del '91, lei ha avuto modo successivamente, prima del suo arresto, che se non erro risale al marzo del '92... ha avuto più modo di incontrare altri uomini d'onore e di confrontarsi su quello che era stato detto e su quello che era stato deciso in quella riunione?

TESTE GIUFFRÈ – Ma io mi incontravo con Carlo Greco, mi incontravo con Pietro Aglieri, mi incontravo con Angelo La Barbera, mi incontravo con Raffaele Ganci e le posso dire che a mezze parole, perché giustamente non è che ci andavamo a mettere contro Salvatore Riina, Signor Procuratore, questo è poco ma è sicuro, dopo la storia che avevamo vissuto bastava mezza parola, quindi diciamo eravamo – come le ho detto – coscienti... mi ricordo probabilmente con Pietro Aglieri in modo particolare e con Carlo Greco, che erano persone più... diciamo che ci aprivamo nei discorsi, che era l'inizio della fine in poco parole.

P.M. DOTT. PACI – Con Provenzano ci ha parlato di questo nel '92, cioè dopo la riunione e prima del suo arresto ci ha parlato con Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Ma io, come le ho detto, dei discorsi... se li apriva lui io entravo

in discussione, però io non andavo a riferire discorsi che avvenivano all'interno di Cosa Nostra a lui, ma lui era informato.

P.M. DOTT. PACI – Ho capito. Senta, torniamo un attimo a questa riunione, le chiedo se ricorda dove si tenne? Dove si è tenuta questa riunione?

TESTE GIUFFRÈ – Se ricordo bene in casa di Guddo, se ricordo bene.

P.M. DOTT. PACI – Senta, nel corso della riunione o successivamente lei ha avuto modo di sapere se si era affrontato il problema delle stragi nel continente, cioè se operare in Sicilia o fuori dal contesto siciliano?

TESTE GIUFFRÈ – Di questo discorso io non ne so niente. È stato un discorso che è venuto dopo, dopo quella riunione probabilmente.

P.M. DOTT. PACI – Lei ha mai sentito, è a conoscenza di progetti di attentato avvenuti fuori dalla Sicilia nel corso del '92? In particolar modo a Roma.

TESTE GIUFFRÈ – Procuratore, mi sembra che nel '92 poi ci sarà tutto - '92/'93 – un susseguirsi di attentati: Firenze, Roma, Milano, eccetera, eccetera. Si riferisce a questo?

P.M. DOTT. PACI – No, mi riferisco a un tentativo...

TESTE GIUFFRÈ – Ah, c'è stato... però io non... non... dei dettagli del discorso... probabilmente lei si riferisce all'uccisione di Falcone a Roma... non... non so di questo.

P.M. DOTT. PACI – Va bene, non ne è a conoscenza?

TESTE GIUFFRÈ – No.

P.M. DOTT. PACI – Non ne ha avuto conoscenza se non evidentemente dai giornali?

TESTE GIUFFRÈ – No.

P.M. DOTT. PACI – Senta, nell'elenco dei partecipati alla commissione le chiedo se

il mandamento di Pagliarelli era rappresentato e da chi?

TESTE GIUFFRÈ – Me lo sono dimenticato, era rappresentato sì. Tanto è vero che Matteo Motisi era seduto sulla destra di Salvatore Riina. Matteo Motisi però era vecchio, non so se magari il giovane... era settantino a quel tempo e sarà morto sicuramente.

P.M. DOTT. PACI – Senta, ci sono altri luoghi dove la commissione provinciale si è riunita in passato, dove eravate soliti riunirvi?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, ci sono... erano dei posti che io fra l'altro non... sconosco, cioè non li ho mai frequentati questi posti nella zona di Passo di Rigano e quelle zone lì (inc.) dietro Villa Serena, in quelle zone; quindi non sono...

P.M. DOTT. PACI – Lei ha conosciuto un certo Priolo?

TESTE GIUFFRÈ – Di Priolo ne ho conosciuti diversi.

P.M. DOTT. PACI – E all'interno di questo... Sa se ha la disponibilità di appartamenti adibiti a luoghi d'incontro?

TESTE GIUFFRÈ – Probabilmente sì.

(...)

GIUDICE – Ci dica qualche Priolo che conosce, per esempio.

AVV. BUSATTO – Ci sarà un Priolo che avrà un appartamento (inc.)...

TESTE GIUFFRÈ – Io conosco Priolo Antonino, l'imprenditore, Priolo Filippo, imprenditore, e qualche altro Priolo, però non... non mi ricordo. Tengo a precisare che ci stati dei luoghi frequentati da Salvatore Riina nel fare delle riunioni, ma più che altro facevano delle riunioni cosiddette ristrette nel pollaio di Michelangelo La Barbera nei pressi di Boccadifalco – Passo di Rigano, ma in modo particolare delle riunioni... vi era un altro posto oltre a Guddo che si facevano queste riunioni, però

buona parte di questa avvenivano nella casa... nella casa, diciamo vi era un pianoterra molto grande con un garage dove si accedeva con le macchine che ci portavano, noi non ci andavamo con le nostre macchine, ci portavano sempre, quindi poi attigua vi era una grande sala da pranzo con un grosso tavolino e noi ci sedevamo là. Poi di tanto in tanto poi qualche volta...

GIUDICE – Scusi, di chi era questo ultimo...

TESTE GIUFFRÈ – Guddo, se ricordo bene era Guddo.

GIUDICE – Perfetto.

TESTE GIUFFRÈ – Si saliva anche sopra che c'era un salottino dove facevamo dei ragionamenti poi da soli. Prego.

P.M. DOTT. PACI – Senta, c'è un'altra frase che lei non ricorda e che io le cito testualmente per come l'ha riferita lei a suo tempo, cioè un'altra delle frasi pronunciate da Riina quel giorno fu: “Quello che viene... – tradotto in italiano – quello che viene...”... (...) Allora, signor Giuffrè, un'altra delle frasi che lei abbiamo capito non può ricordare e che quindi le sollecito perché è un verbale reso il 12 dicembre del 2003...

TESTE GIUFFRÈ – Sì, mi è venuto in mente cioè quello già... quello che viene... “Chiddu chi veni ni pigghiamu”.

P.M. DOTT. PACI – Ecco. La spiegazione, se ci può dare diciamo la... cosa avete inteso voi.

TESTE GIUFFRÈ – Che è un discorso già ricollegato a quello che avevamo detto in precedenza: ognuno di noi si prende le sue responsabilità, cioè chiddu chi veni ni pigghiamu, quindi lo stesso diciamo non era tanto euforico nemmeno lui sotto alcuni punti di vista, quindi era un salto nel buio che facevamo.

P.M. DOTT. PACI – Ho capito. Senta, tornando ai discorsi che lei ebbe in passato con Provenzano, a proposito della – diciamo così – strategia politica di Riina ricorda se Provenzano ha avuto mai da... avete mai commentato l'atteggiamento tenuto da Lima, da Salvo Lima?

TESTE GIUFFRÈ – Un traditore, cioè che aveva... anche – diciamo - da Provenzano, che su Salvo Lima e sui cugini Salvo...

P.M. DOTT. PACI – No, le chiedo quale fosse, diciamo, il...

TESTE GIUFFRÈ – Non era contento nemmeno il Provenzano, anche se a volte il Provenzano ammetteva di esserci comportati molto pesantemente anche nelle richieste nei confronti di alcuni politici e quindi per quella ragione che ho detto in precedenza sul discorso del divaricamento delle strade tra i due diciamo che additava anche un pochino il Riina di avere calcato molto... mi ricordo che vi sono stati diversi omicidi non eccellenti, ma diciamo di sindaci, segretari di partito pure a Palermo, cioè che si era creato già un clima di terrore – diciamo – nell'ambito del contesto politico. Diciamo che tra i due... per quanto riguarda il Provenzano – come ho detto – nei confronti dei politici vi era più diplomazia, un pochino più morbidezza; nei confronti di Salvatore Riina ed altri vi era pugno di ferro e basta. Prego.

P.M. DOTT. PACI – Senta, nel corso... sempre rimanendo alla riunione del dicembre '91 lei ha detto che era presente Brusca, Giovanni Brusca se non ho capito male.

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. PACI – Senta, ricorda se disse qualcosa quel giorno Brusca, se intervenne?

TESTE GIUFFRÈ – In quella sede non ricordo di avere detto qualche cosa. Se poi ha detto...

P.M. DOTT. PACI – Lei ha ricordo se il Brusca partecipò all'intera riunione?

TESTE GIUFFRÈ – Questo ora... questo particolare non...

P.M. DOTT. PACI – Non è in grado di ricordare?

TESTE GIUFFRÈ – Non me lo ricordo onestamente. Poi se...

GIUDICE – Mi scusi, ma – dico – a seduta plenaria instaurata capitava che qualcuno si alzasse e ne andasse?

TESTE GIUFFRÈ – Non era... non era un discorso rituale, però poteva succedere che una persona doveva andare in bagno oppure...

GIUDICE – Ovvio, dico ma... appunto, lei ha inteso la mia domanda?

TESTE GIUFFRÈ – Era un'assenza diciamo molto limitata nel tempo.

GIUDICE – Ovviamente.

TESTE GIUFFRÈ – Poi giustamente quello che si sono detti in camera caritatis, come ho detto poi che ci sono degli incontri riservati singolarmente...

GIUDICE – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – ...io non sono in grado di dire né quello che ha detto né quello che gli ha detto.

P.M. DOTT. PACI – Ma quel giorno, scusi, è venuto quello che lei ha detto avveniva di solito e cioè che Riina si sia intrattenuto con i singoli capimandamento?

TESTE GIUFFRÈ – Mi pare di sì. Mi pare di sì.

P.M. DOTT. PACI – C'erano altri temi all'ordine del giorno? Lei ha parlato del discorso di Spera.

TESTE GIUFFRÈ – Questo è stato uno degli argomenti, se ricordo bene, che il Salvatore Riina ha detto. D'altronde era un argomento importante perché c'erano stati diversi morti nella faida di Misilmeri, quindi era un argomento particolarmente

sentito, particolarmente poi... anche all'interno di Cosa Nostra, perché poi... anche successivamente vi è stata l'uccisione del fratello di Benedetto stesso... discorsi abbastanza complicati.

Il Giuffrè ha anche chiarito che la via D'Amelio si trovava «*appositamente*» nel territorio del mandamento di Resuttana, a capo del quale era stato posto il padre dell'odierno imputato, Francesco Madonia, che era una persona di assoluta fiducia di Salvatore Riina ed aveva costituito uno dei suoi punti di riferimento nel momento in cui i corleonesi erano «*sbarcati a Palermo*»:

P.M. DOTT. PACI – Senta, passiamo a Salvo Madonia. Lei ha detto che rappresenta quel giorno il mandamento di Resuttana. Lei ci può indicare quali famiglie componevano il mandamento di Resuttana al tempo?

TESTE GIUFFRÈ – Io non so con precisione perché non mi sono mai interessato dei limiti di ogni mandamento, ma le posso dire che arrivava all'Arenella, a mare, là sotto, comprendente parte del porto, molto vasto... scendeva dalla parte di Via Libertà...

P.M. DOTT. PACI – Lei sa via D'Amelio esattamente in quale territorio...

TESTE GIUFFRÈ – Via D'Amelio è nel mandamento... anche se io sconosco completamente dove sia... cioè a via D'Amelio non ci sono mai stato e non so niente di tutto questo... se ricordo bene è nel mandamento di Madonia appositamente.

P.M. DOTT. PACI – Senta, i mandamenti sono numerosi, lo sappiamo; diciamo, c'erano dei mandamenti o meglio degli uomini e quindi dei territori cui Totò Riina teneva in particolar modo?

TESTE GIUFFRÈ – Principalmente questo. Questo era...

P.M. DOTT. PACI – Ci può spiegare perché?

TESTE GIUFFRÈ – Non è che mi sia facile sapere i discorsi vecchi che sono intercorsi tra Ciccio Madonia e Salvatore Riina. Le posso dire tranquillamente una cosa...

P.M. DOTT. PACI – Ciccio Madonia, scusi, sarebbe il padre di Salvo?

TESTE GIUFFRÈ – Era il padre di Giuseppe, di Antonino, di Aldo e di Salvino. Le posso tranquillamente dire una cosa: che quando i corleonesi come Corleone, non inteso come i fiancheggiatori, sono sbarcati a Palermo diciamo che Ciccio Madonia è stato uno dei punti di riferimento, diciamo, di Salvatore Riina. Probabilmente, se la memoria non mi inganna, troveremo anche delle residenze di Salvatore Riina su Resuttana... cioè si è instaurato un rapporto di fiducia e di attaccamento da entrambe le parti. Poi, se ricordo bene, vi sarà l'uccisione del capomandamento, vecchio capomandamento che nemmeno mi ricordo chi fosse, di Resuttana e lo stesso Madonia Francesco prenderà il posto; quindi Salvatore Riina dà il mandamento di Resuttana a una persona di assoluta sua fiducia. Un altro mandamento importante per Salvatore Riina... erano diversi... mi ricordo a Raffaele Ganci il mandamento della Noce. Ricordo il mandamento di Brancaccio che tanto si è fatto eliminando Michele Greco da un punto di vista... neutralizzandolo perché era una figura, diciamo, opaca; quindi vi era Salvatore Riina e compagni... neutralizzando esponenti più importanti della famiglia di Ciaculli – Croceverde quali Mario Prestifilippo, Puccio, Scarpuzzedda e così via di seguito. E poi successivamente, diciamo, che il mandamento è passato a persone di fiducia del Riina e, diciamo, altrettanto persone di fiducia del cognato di Riina, Luchino Bagarella. Vi erano poi il mandamento di San Giuseppe Jato ai tempi del padre di Giovanni Brusca, Bernardo Bruca; vi era Nanì Gerace per quanto riguarda il mandamento di Partinico; vi era il... San

Lorenzo che prima di Salvatoreddu Biondino c'era U Tignusu, non mi ricordo per momento il nome. Diciamo che vi erano diversi mandamenti che... ma uno di quelli che più stavano – come soleva dire lui – a cuore era uno: il mandamento di Resuttana e di Raffaele Ganci. Prego.

Il collaborante ha poi esplicitato che era possibile l'organizzazione di riunioni ristrette per discutere questioni che riguardavano solo alcuni mandamenti, ed ha sottolineato come la decisione di uccidere il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino fosse nota da tempo, evidenziando che con la “resa dei conti” si «passava all'atto pratico»:
P.M. DOTT. PACI – Senta, ci sono state riunioni, diciamo, ristrette della commissione provinciale, ossia il fatto che ci potessero essere delle questioni che riguardavano alcuni mandamenti e non altri, poteva dar luogo a riunioni – diciamo – ristrette della commissione?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, diverse e diverse. Onde evitare di... giustamente andare ad avvisare tutti i vari capimandamento, a partire da Farinella e... venivano per snellirli e per quanto si trattavano di discorsi circoscritti, quale Misilmeri... nel momento in cui inizierà la faida all'interno della famiglia di Misilmeri il discorso sarà fatto per quello che mi risulta a me, di cui ho partecipato, una riunione ristretta dove hanno partecipato il capomandamento di Misilmeri, Pietro Cello e un altro che poi in questo momento non mi ricordo, probabilmente che era stato ucciso, dove Salvatore Riina ha dichiarato a quattro piedi che il discorso della scissione di quel... di Misilmeri che se n'era andato a Palermo cercando di farsi una famiglia dovevano essere uccisi e il discorso si è chiuso là. Poi giustamente sulle problematiche dei fatti avvisava in un secondo tempo gli altri. Decideva lei con il capomandamento di quella zona e altri due/tre capimandamento che partecipavano diciamo come

testimoni e non altro.

P.M. DOTT. PACI – Ho capito. Senta, ma noi volevamo capire una cosa, signor Giuffrè: la decisione di uccidere Falcone – lei dice – era nota, mi sembra di aver capito, da tempo?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. PACI – La stessa cosa possiamo dire del Dottor Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. PACI – Dunque, quando Totò Riina nel corso del dicembre '91 dice che si deve... con le parole che lei ha riferito, insomma si devono chiudere i conti, c'è un elemento di...

TESTE GIUFFRÈ – Siamo alla resa dei conti.

P.M. DOTT. PACI – ...c'è un elemento di novità rispetto a quello che era stato già deciso dalla commissione in precedenti riunioni?

TESTE GIUFFRÈ – Non c'era una riunione. Si passava all'atto pratico.

P.M. DOTT. PACI – Voglio dire, il Dottor Falcone ha subito nel... due anni prima aveva subito l'attentato all'Addaura.

TESTE GIUFFRÈ – Perfetto.

P.M. DOTT. PACI – Questo attentato era stato oggetto di discussione nel corso delle riunioni della commissione?

TESTE GIUFFRÈ – Faceva parte del discorso che Giovanni Falcone doveva essere... cioè era un nostro nemico. Nel momento in cui si parla di un nostro nemico deve essere eliminato. Non mi ricordo, per essere preciso, di un discorso espressamente di una riunione che è stata fatta alla mia presenza sul discorso dell'Addaura. Questo non mi ricordo.

P.M. DOTT. PACI – Ma per tornare al discorso che abbiamo fatto prima e cioè delle possibili riunioni settoriali è possibile che dell'Addaura si sia discusso nell'ambito di un comitato ristretto che riguardava il mandamento interessato?

TESTE GIUFFRÈ – Perfettamente. Può essere successo lo stesso discorso nel momento in cui doveva essere già... con il mandamento interessato e con altri due/tre mandamenti, come tanti altri discorsi che sono successi. Può benissimo essere successo e sicuramente che è successo.

P.M. DOTT. PACI – Senta, si è mai parlato nel corso delle riunioni in commissione di un'altra figura politica e cioè del Ministro Martelli?

TESTE GIUFFRÈ – Martelli doveva essere... quando io poco fa ho detto un cambio di cavallo, cioè si era puntato o per meglio dire Salvatore Riina aveva puntato tutto su Martelli. Prego.

Il Giuffrè ha inoltre posto in evidenza alcuni ulteriori aspetti di notevole rilievo.

Anzitutto, il fatto che, prima di attuare la strategia stragista, erano stati effettuati “sondaggi” con «*persone importanti*» appartenenti al mondo economico e politico. In secondo luogo, una indicazione sul ruolo di Vito Ciancimino, espressa da Bernardo Provenzano al collaborante prima che quest'ultimo fosse tratto in arresto, nel 1992: in un contesto nel quale cominciava a serpeggiare la voce che il Ciancimino fosse «*uno sbirro*», il Provenzano gli aveva comunicato: «*Vito è in missione e si occupa, cerca di occuparsi dei nostri problemi*». In terzo luogo, che nell'ambito di "Cosa Nostra" girava la voce che «*Corrado Carnevale era colui che sistemava i processi*». In quarto luogo, l'informazione, datagli da Salvatore Riina, che Antonino Madonia aveva “raccomandato” Alberto Gaeta, esponente mafioso di Termini Imerese, presso la

Corte di Cassazione, ottenendo la sua scarcerazione per un procedimento nel quale era stato tratto in arresto, in cambio di un “regalo” di 90 o 60 milioni di lire, somma che lo stesso Giuffrè aveva dovuto rifondere nella sua qualità di capo-mandamento:

P.M. DOTT. PACI – Sì. Signor Giuffrè senta, è accaduto che Cosa Nostra prima di deliberare questi attentati abbia assunto contatti, preso contatti con soggetti esterni a Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. PACI – Cioè se prima di attuare una strategia stragista, prima di attuare una strategia del genere si è cercato di verificarne le condizioni di quelle possibili azioni attraverso contatti con soggetti esterni a Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. PACI – Ecco, può spiegare questo punto?

TESTE GIUFFRÈ – Io discorsi diretti non ce ne ho. Ho detto che si facevano dei sondaggi...

P.M. DOTT. PACI – Sì, chi erano diciamo...

TESTE GIUFFRÈ – ...prima di intraprendere...

P.M. DOTT. PACI – Prego.

TESTE GIUFFRÈ – ...si sentivano gli umori in quelle persone importanti e quando io parlo di persone importanti parlo di imprenditori e se è vero come è vero che vi erano una parte, cioè gli uomini politici che si erano scoperti, altri – diciamo - che potevano essere... potevano essere di aiuto. Si è parlato di... e mai come questo discorso di Borsellino e di Falcone hanno inciso profondamente in discorsi economici e in modo particolare anche il discorso degli appalti pubblici, lavori pubblici; discorsi a livello massonici. Non era una novità che la sto scoprendo io

oggi che Salvatore Riina e Provenzano erano in contatti con personaggi importanti.

P.M. DOTT. PACI – Ecco, le chiedo, scusi ma attraverso quali personaggi avviene l'attuazione di questa strategia, esattamente mirata a che cosa? Finalizzata a che cosa?

TESTE GIUFFRÈ – Io questo... come io ho detto, non... non ho dei discorsi miei nelle mani da potere riferire. Tenga presente che io nel marzo del '92 sarò arrestato e io non so più niente. Quindi cioè andarle a fare dei nomi... io non sono in grado di andare a fare dei nomi ben precisi.

P.M. DOTT. PACI – Giuffrè, lei avrà sentito parlare senz'altro... ha conosciuto Vito Ciancimino?

TESTE GIUFFRÈ – Vito Ciancimino di persona io non l'ho conosciuto. Ho detto e le ripeto che Vito Ciancimino è stato forse il personaggio più importante legato a Bernardo Provenzano. Potrei dire ai corleonesi come Totò Riina e Bernardo Provenzano, eccetera, eccetera, però da quello che sono state le mie conoscenze e i miei discorsi fatti con Provenzano diciamo che Vito Ciancimino era una persona legatissima al Bernardo Provenzano, quindi... io non l'ho conosciuto direttamente che però non c'era nessun bisogno, cioè non mi ricordo io di avere avuto di bisogno di Vito Ciancimino.

P.M. DOTT. PACI – Ma Provenzano le disse mai in che cosa si concretizzò questo rapporto con Vito Ciancimino?

TESTE GIUFFRÈ – Con Vito Ciancimino avevano... cioè per quanto riguarda la politica le posso dire che Ciancimino era uno dei consiglieri di Provenzano per quanto riguarda il discorso politica. Le posso dire tranquillamente che nel momento in cui Provenzano non sposa la causa del Partito Socialista uno dei consiglieri è

stato appositamente Vito Ciancimino che non credeva in questa svolta storica, quindi non è un discorso prettamente politico, ma vi è anche un discorso prettamente imprenditoriale. Bernardo Provenzano sarà legato a Vito Ciancimino per quanto riguarda il discorso degli appalti pubblici. Bernardo Provenzano sarà legato a Vito Ciancimino per quanto riguarda il Gas S.p.a. Sicilia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che Vito Ciancimino... fin da quando sono sbarcati a Palermo i protettori politici e imprenditoriali saranno Bernardo Provenzano prima e Totò Riina dopo.

P.M. DOTT. PACI – Senta, è mai emerso ed è stato mai oggetto di commento, diciamo, la possibilità che il Ciancimino collaborasse con le Forze dell’Ordine e con la magistratura?

TESTE GIUFFRÈ – Io ho un piccolo particolare in merito, che avendo fatto una domanda di questa al Provenzano, Provenzano mi ha detto: “Vito è in missione e si occupa, cerca di occuparsi dei nostri problemi. Il discorso è tutto e niente e qua; altro non sono in grado di aggiungere.

P.M. DOTT. PACI – Senta, questo discorso che le fa Provenzano lei è in grado di collocarlo nel tempo?

TESTE GIUFFRÈ – Non mi viene per niente facile, specialmente oggi. Non mi ricordo se sia stato antecedente al suo arresto, ma comunque dovremmo essere attorno al ‘91, prima di essere arrestato pure io, se la memoria non mi inganna. Cioè non ho...

P.M. DOTT. PACI – Scusi, l’arresto parla del ‘92?

TESTE GIUFFRÈ – ‘92, sì.

P.M. DOTT. PACI – Quello lì e quindi prima delle stragi?

TESTE GIUFFRÈ – Se io ricordo bene sì.

P.M. DOTT. PACI – Qual era la voce che girava su Vito Ciancimino per cui fu impostato... fu fatto questo discorso? Ricorda quale fu il motivo per cui lei discusse di questo con Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Che fosse uno sbirro.

P.M. DOTT. PACI – Le posso leggere un passaggio del 3 aprile del 2009, a pagina 102, dove lei dice: “Si riferiva a un contesto che cominciava a serpeggiare come se Ciancimino fosse un confidente”.

TESTE GIUFFRÈ – Uno sbirro.

P.M. DOTT. PACI – Era questa la voce che circolava in Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Ho detto sbirro e non confidente. Sì. E il Provenzano ha tagliato subito il mio discorso e poi mi ha detto semplicemente quelle frasi lapidarie che voglio dire tanto. Prego.

P.M. DOTT. PACI – Senta, un'altra domanda, si è mai discusso nella commissione o nei contatti con Provenzano della possibilità di aggiustare il maxiprocesso sotto il profilo dell'assegnazione a una o all'altra Sezione della Corte di Cassazione?

TESTE GIUFFRÈ – È una bella domanda. A me tocca rispondere a questa domanda andando controcorrente. Per noi e per quello che girava all'interno nostro Corrado Carnevale era colui che sistemava i processi. Ecco perché io all'inizio, durante il mio discorso, ho detto che vi era stato il passaggio della discussione in Cassazione da Carnevale – se ora la mia memoria non mi assiste – ad un'altra Sezione. Prego Signor Procuratore. Posso?

P.M. DOTT. PACI – Prego.

TESTE GIUFFRÈ – E mi ricordo, dato che l'argomento odierno... anche se non c'entra niente il Giudice Carnevale, però mi ricorda qualche cosa su Madonia, che

Nino Madonia che era in carcere... avevano raccomandato – e mi sembra di averlo anche dichiarato – a Alberto Gaeta, che era e che è di Termini Imerese, che se ricordo bene erano stati in carcere assieme... lo avevano raccomandato in Cassazione, tanto che poi è uscito per un processo che era stato arrestato assieme a me e quindi il discorso per quello che mi è stato detto da Salvatore Riina, che io in qualità di capomandamento ho dovuto... hanno fatto un regalo, 90 milioni di lire per quei tempi e che io ho dovuto ritornare indietro per il discorso dell'aggiustamento in Cassazione del processo di Gaeta; 90 milioni. O 90 o 60 milioni. Prego Signor Procuratore. E questo è avvenuto tramite Riina in persona.

P.M. DOTT. PACI – Senta, ci furono riferimenti, indicazioni, fatte da Riina o da altri uomini d'onore alla scarcerazione e alla successiva carcerazione di alcuni uomini d'onore al tempo detenuti a seguito di un decreto legge emesso nel corso del '91, se non sbaglio?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, questo è stato un successo da parte di Riina, ma il successo è durato poco. Successivamente diciamo che c'è stato il ribaltamento delle sentenze e sono finiti... perché è successo all'interno di Cosa Nostra un manicomio, perché nel momento in cui erano tutti felici che erano usciti, dopo quattro giorni, diciamo pochi giorni, sono ritornati... è successo quello che è successo.

P.M. DOTT. PACI – Mi scusi, la responsabilità di questo evento Cosa Nostra, cioè gli uomini d'onore di Cosa Nostra a chi la imputano? Cioè chi è che viene indicato come il fautore, il promotore di questa iniziativa, normativa che riporta in carcere i detenuti che erano stati scarcerati?

TESTE GIUFFRÈ – Ma, vede, io non ho dei ricordi particolari in merito, ma ricordo che per questo discorso diciamo che in prima linea c'era il Provenzano stesso... il

Salvatore Riina. Poi non ricordo se ci sia stato un intervento del Dottore Falcone o di altri diciamo che questo discorso è stato capovolto.

Il collaboratore di giustizia ha poi riportato i seguenti commenti di esponenti mafiosi sulle stragi del 1992 e su Vincenzo Scarantino:

P.M. DOTT. PACI – Senta signor Giuffrè, lei dopo la sua scarcerazione che avviene – lei ci ha detto – verso la fine del ‘92, se non sbaglio...

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. PACI – ...ha modo di... parlando con gli altri uomini d’onore di avere notizie su quanto era accaduto nel corso del ‘92, cioè sulle stragi verificatisi nel corso del ‘92 in Sicilia?

TESTE GIUFFRÈ – Ma eravamo... cioè nel mentre c’è stato l’arresto di Salvatore Riina, dovremmo essere a gennaio del ‘93 e nel momento in cui ci sarà questo arresto io avrò pochi contatti e poi sarò pure arrestato, mi sembra, con Angelo La Barbera che forse forse sarà pure lui latitante, cioè c’è stato successivamente uno schieramento nelle due fazioni abbastanza chiaro e assisteremo da un lato... per rispondere con precisione alla sua domanda, per quanto riguarda il discorso delle stragi, in modo particolare abbiamo affrontato... abbiamo parlato un pochino con Pietro Aglieri, con Carlo Greco in modo particolare, mettendone in risalto la negatività che in primo tempo... diciamo il primo ad avere pagato è stato il Salvatore Riina stesso. Non mi ricordo con altri, perché poi successivamente a breve sarà arrestato Raffaele Ganci, sarà arrestato... sarà latitante Michele... Michelangelo Aiello... Peppuccio Montalto era latitante... comunque si sarà un ferrate le file per quanto riguarda il discorso di Provenzano e un serrate le file per quanto riguarda il discorso di Bagarella. Quindi diciamo che siamo quasi allo scoperto ormai come le

due fazioni di Cosa Nostra, da un lato quella di Provenzano e da un lato quella di Bagarella e quindi...

P.M. DOTT. PACI – Senta, lei ha avuto... lei, scusi, ha avuto notizia indirettamente sulle persone coinvolte nelle stragi, cioè in particolare per quello che ci interessa la strage del Dottor Borsellino e degli uomini della sua scorta?

TESTE GIUFFRÈ – No, per questo non... né ho chiesto, né mi hanno detto, né ho riferito. Non sono in grado di dire assolutamente nulla.

P.M. DOTT. PACI – Senta, lei Scarantino... ha mai sentito parlare di Scarantino?

TESTE GIUFFRÈ – Di stampa.

GIUDICE – Di stampa?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, sì, perfetto.

P.M. DOTT. PACI – Ha mai avuto indicazioni su questa persona da parte di soggetti appartenenti a Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Se la memoria non mi inganna no.

P.M. DOTT. PACI – Un attimo solo... Senta, lei conosce Rinella, Salvatore Rinella?

TESTE GIUFFRÈ – Rinella Salvatore di Trabia?

P.M. DOTT. PACI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Certo che lo conosco. Capofamiglia di Trabia.

P.M. DOTT. PACI – Fa parte del suo mandamento?

TESTE GIUFFRÈ – Certo.

P.M. DOTT. PACI – Ha mai sentito parlare dell'Hotel Avetrana?

TESTE GIUFFRÈ – Del?

P.M. - Dell'Avetrana?

TESTE GIUFFRÈ – Sì. L'Avetrana era... penso che è Lido Avetrana, un posto con un albergo e un ristorante e una spiaggia per andare a fare il bagno.

P.M. DOTT. PACI – Ricorda di avere mai incaricato Rinella di recarsi presso questo lido?

TESTE GIUFFRÈ – Rinella presso questo lido era di casa, assieme al Rancadore Domenico e assieme al Rancadore Giuseppe, padre e figlio, il padre Giuseppe e Domenico il figlio. Uno dei parenti di Rancadore avevano un'attività commerciale presso questo stabilimento, se così lo possiamo definire, e il Rancadore Giuseppe era...

P.M. DOTT. PACI – Sì, mi scusi...

TESTE GIUFFRÈ – ...figlioccio...

P.M. DOTT. PACI – No, ma non è questo l'oggetto...

TESTE GIUFFRÈ – Ora ci arrivo. Ci arrivo, Signor Procuratore.

P.M. DOTT. PACI – Prego, prego.

TESTE GIUFFRÈ – Ora ci arrivo. Era figlioccio del proprietario dello stabilimento. Ci arrivo ora se la sua domanda era questa, tanto è vero che erano di casa che ho raccomandato di... Madonia Giuseppe, un ragazzo, è andato a lavorare - se la domanda che mi voleva fare era questa – al lido Avetrana. Prego.

P.M. DOTT. PACI – No, la domanda però non era questa, signor Giuffrè.

TESTE GIUFFRÈ – E allora me la faccia, per favore.

P.M. DOTT. PACI – La domanda era con riguardo alla persona di Scarantino che lei dice...

(...)

TESTE GIUFFRÈ – La vicenda non mi era venuta. La vicenda Scarantino saranno...

Pietro Aglieri in persona che mi farà un appuntamento Carlo Greco appositamente per dirmi, sapendo appositamente di questa vicinanza tra il Rinella, capofamiglia, e il Domenico Rancadore, figlioccio del proprietario, di fare un intervento. Ora con precisione non è... presso il proprietario per fare scomparire il... questo soggetto... Tarantino? Interpreto giusto?

P.M. DOTT. PACI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – ...dai registri dell'Avetrana perché forse ci andava con una donna. Insomma ci è andava per... per metterlo in cattiva luce che era un gay, insomma in parole povere. (inc.) perché dice che stava consumando... disse proprio: "Stu curnutu sta cunsumannu 'nmunnu". Tutto qua.

P.M. DOTT. PACI – Lei ne ha parlato con Provenzano di questa richiesta fattale da Carlo...

TESTE GIUFFRÈ – Certo, io tutto raccontavo sempre al Provenzano.

P.M. DOTT. PACI – E Provenzano...

TESTE GIUFFRÈ – Questo l'ho raccontato a Provenzano, l'ho raccontato a Rinella, che poi mi ha dato la risposta – per finire la domanda – che aveva fatto tutto e io ho riferito che era... avevano sistemato tutto. Poi non so altro.

P.M. DOTT. PACI – Provenzano che le disse di questa cosa? Cioè la ragione per cui le venne data questa... cioè Carlo Greco spinse perché si facesse questa?

TESTE GIUFFRÈ – A che a me, sempre che la memoria mi assiste, mi scattò la molla a dire: "Ma sul discorso delle stragi sono coinvolti anche... cioè hanno partecipato pure Carlo Greco e Pietro Aglieri" ed è stata una risposta affermativa, perché c'era anche un discorso che legava in modo particolare i due, Carlo Greco e Pietro Aglieri, ad un personaggio importante di via Messina Marina che era Renzino

Tinnirello. C'era questo legame, diciamo, tra i tre; quindi da questo io ho capito che in un certo qual modo c'era anche un legame tra il mandamento... tra Carlo Greco e Pietro Aglieri. Teniamo presente che Carlo Greco e Renzino Tinnirello sono stati latitanti tutti e due assieme nel mio mandamento a Termini Imerese e tutti e due, diciamo, erano quasi sempre assieme. Ecco perché c'è...

P.M. DOTT. PACI – Scusi, Tinnirello appartiene a quale mandamento?

TESTE GIUFFRÈ – Al mandamento di Brancaccio che fu mandamento di Michele Greco... che Renzino Tinnirello era praticamente legato a Michele Greco, Prestifilippo... poi successivamente ha fatto un passo indietro ed è passato con i Graviano e quindi ha lasciato il... quel legame che lo univa ai Greco e ai Prestifilippo di Ciaculli... Messina Marina è quindi con Giuseppe Graviano e che nel periodo che era latitante a Termini spesso si andava a incontrare... scendeva a Palermo per incontrarsi con i Graviano. Prego Signor Procuratore.

Il Giuffrè, nel confermare le precedenti dichiarazioni secondo cui «il Dottor Borsellino forse stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato, in particolare (...) per quanto riguarda il discorso degli appalti», ha chiarito che gli esponenti di "Cosa Nostra" «avevano avuto notizia di un «rapporto che era stato presentato alla Procura di Palermo da parte dei R.O.S. all'allora Procuratore Giammanco»:

P.M. DOTT. PACI – Senta, sto finendo, alcune ultime domande. Senta, ma volevo tornare un attimo alla figura del Dottor Borsellino, lei ha notizie particolari, specifiche sulla... diciamo, e aggiornate in ordine a quello che erano le ragioni dell'odio, dell'astio nei confronti del Dottor Borsellino? Cioè c'erano delle ragioni dopo il maxiprocesso, dopo l'87 c'erano ragioni che maturano successivamente e

che supportano questa ragione di alzare il tiro e di allargare la resa dei conti anche al Dottor Borsellino? Cioè c'erano dei fatti pregnanti anche più recenti rispetto a quelli che lei ha indicato?

TESTE GIUFFRÈ – No, non sono in grado di rispondere a questa domanda.

P.M. DOTT. PACI – Le leggo un passaggio di una sua dichiarazione del 28 gennaio 2004 in cui lei dice: “Si è avuta notizia, hanno avuto notizia che il Dottor Borsellino forse stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato, in particolare – e lo dico tranquillamente e serenamente – per quanto riguarda il discorso degli appalti”.

TESTE GIUFFRÈ – Confermo quanto lei mi sta dicendo.

P.M. DOTT. PACI – Sì. Il discorso degli appalti lei lo può riferire a qualche circostanza particolare che riguarda il Dottor Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, vi era un dossier presentato dai R.O.S., se ricordo bene, ultimamente...

(...)

TESTE GIUFFRÈ – Vi era un dossier che era stato presentato dai Carabinieri del R.O.S. appositamente su quello che era il discorso degli appalti e veniva considerato un discorso... non è a caso che io in precedenza ho parlato di appalti, imprenditori, eccetera, eccetera, cioè abbastanza...

P.M. DOTT. PACI – Questo rapporto lei ricorda quando era stato consegnato e a chi era stato consegnato per individuarlo?

TESTE GIUFFRÈ – Non mi ricordo... Non mi ricordo, Signor Procuratore.

P.M. DOTT. PACI – Glielo leggo sempre a conforto della memoria, lei dice: “Cioè hanno avuto notizia – qui è pagina 47 dello stesso verbale – e in modo particolare

c'è sempre quel rapporto che era stato presentato alla Procura di Palermo da parte dei R.O.S. all'allora Procuratore Giammanco"; è questo il rapporto a cui lei fa riferimento?

TESTE GIUFFRÈ – Perfetto.

Il collaboratore di giustizia ha parlato altresì della voce relativa all'intenzione di organizzare un attentato contro il Dott. Borsellino a Trapani, nonché dell'intenzione di Bernardo Provenzano di uccidere il Dott. De Gennaro dopo l'arresto di Salvatore Riina:

P.M. DOTT. PACI – Lei ha mai affrontato con appartenenti a Cosa Nostra un discorso che riguardava l'attentato al Dottor Borsellino e in particolare una sorta di anticipazione dell'attentato?

TESTE GIUFFRÈ – Mi sembra che ci siano stati dei discorsi su Trapani quando... non ricordo se lo stesso lavorava in... a Trapani. C'era stata voce che si ci voleva fare un attentato da quelle parti; non più di tanto però, non ricordo altro.

P.M. DOTT. PACI – Senta, stavo rileggendo le sue dichiarazioni, signor Giuffrè, e prima le ho fatto una domanda alla quale lei ha detto di non essere a conoscenza di alcun particolare significativo. Io le ho fatto una domanda in ordine a un progetto di attentato nei confronti del Dottore Falcone e verificatosi... attuatosi in Roma e non andato ovviamente in porto. Lei mi ha detto che di questa circostanza non ne è a conoscenza e allora io le volevo leggere un passaggio dell'interrogatorio del 7 ottobre 2002. Il passaggio riguardava, scusi, non un progetto nei confronti del Dottor Falcone, ma nei confronti dell'ex Ministro Martelli, cui la domanda io gliel'ho fatta prima e lei non ha saputo dare indicazioni.

TESTE GIUFFRÈ – Martelli era uno di quei politici, ora mi sto ricordando pure, che

si voleva uccidere e assieme a questo vi era un altro personaggio – posso dire che mi sta venendo pure in mente – che era De Gennaro, il...

P.M. DOTT. PACI – Sì. De Gennaro inteso l'ex capo della Polizia?

TESTE GIUFFRÈ – Perfetto, della Polizia, perfetto. Questo discorso...

P.M. DOTT. PACI – Sì, con riferimento a questi personaggi che cosa...

TESTE GIUFFRÈ – ...questo discorso mi è stato fatto direttamente da Provenzano.

P.M. DOTT. PACI – In che occasione, signor Giuffrè?

TESTE GIUFFRÈ – Prego?

P.M. DOTT. PACI – In che occasione glielo fece questo accenno Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Che dovevamo cercare di uccidere a De Gennaro. Cercare...

P.M. DOTT. PACI – In che anno siamo?

TESTE GIUFFRÈ – Probabilmente siamo dopo l'arresto di Riina, nel '93, però non ricordo sicuro, ma dovremmo essere attorno al '93.

P.M. DOTT. PACI – Le ragioni per cui doveva essere effettuato questo attentato?

C'erano state delle ragioni particolari che avevano indotto...

TESTE GIUFFRÈ – Ragioni particolari la sua "pericolosità" nel suo lavoro. Era considerato anche lui... e mi pare che ci fosse anche qualche altro motivo che andava ad interessare anche alcuni arresti che erano stati fatti anche per una questione di vendetta in un certo qual modo. Prego.

P.M. DOTT. PACI – Senta, lei ha conosciuto Matteo Messina Denaro?

TESTE GIUFFRÈ – Io ho conosciuto Matteo Messina Denaro. L'ho conosciuto attorno al '91. L'ho conosciuto nelle zone di Capaci. L'ho conosciuto in una riunione ristretta con Salvatore Riina dove partecipava pure lui.

P.M. DOTT. PACI – A proposito di che cosa...

TESTE GIUFFRÈ – A proposito...

P.M. DOTT. PACI – Prego.

TESTE GIUFFRÈ – ...del discorso della guerra che c'era a Palma di Montechiaro tra i Ribisi da un lato, alcuni Stiddari ed altri dall'altra parte.

P.M. DOTT. PACI – Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ – I Ribisi erano latitanti nella mia zona e ricordo...

P.M. DOTT. PACI – No, no, no, le chiedo un altro particolare su Matteo Messina Denaro: se lei ricorda se in quel periodo venne incaricato o ebbe incarichi che riguardano la zona di Roma?

TESTE GIUFFRÈ – La presenza in quella circostanza di un uomo d'onore di un'altra Provincia è da ricercarsi appositamente, Castelvetro – Trapani, in un appoggio su Roma che Matteo Messina Denaro doveva dare ai Ribisi per uccidere una o più persone che si trovavano a Roma. Questa era la motivazione di quella riunione, il motivo della presenza di un personaggio di un'altra Provincia in quella sede a Palermo; che poi non se ne è fatto niente.

P.M. DOTT. PACI – Quindi era in favore degli agrigentini, per Cosa Nostra di Agrigento?

TESTE GIUFFRÈ – Era in favore degli agrigentini, dei Ribisi, dove noi alla stazione di Palermo avevamo già ucciso una persona legata ai Calafato ed altri della parte avversa dei Ribisi. Cioè Totò Riina si era schierato in un'altra riunione ristretta con il Ribisi per andarli ad appoggiare.

P.M. DOTT. PACI – Scusi, Matteo Messina Denaro... il rapporto con Roma come nasce? Cioè perché Matteo Messina Denaro aveva questo incarico su Roma?

TESTE GIUFFRÈ – Aveva questo incarico su Roma perché Matteo Messina Denaro

aveva diversi punti di appoggio, perché per fare un omicidio ci vogliono le basi: dove mettere le macchine, dove andarsi a rifugiare dopo che si commette l'omicidio e tutta una logistica da fare prima e dopo l'omicidio, punti di appoggio. Aveva delle persone, uomini d'onore suoi, su Roma che ne poteva perfettamente contare e che erano a disposizione di Matteo Messina Denaro.

P.M. DOTT. PACI – Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ – E quindi, diciamo, il Riina, perché Matteo Messina Denaro era legatissimo a Riina.

P.M. DOTT. PACI – Senta, il Nino Buscemi l'ha conosciuto?

TESTE GIUFFRÈ – Nino?

P.M. DOTT. PACI – Buscemi.

TESTE GIUFFRÈ – Nino Buscemi è della famiglia... era o è della... era, probabilmente è morto, della famiglia di mandamento di Passo di Rigano - Boccadifalco qualche volta, ma non c'ho avuto rapporti.

P.M. DOTT. PACI – È stato capomandamento?

TESTE GIUFFRÈ – Se ricordo bene sì, antecedentemente al discorso di Michelangelo La Barbera, però io come capomandamento non l'ho conosciuto.

P.M. DOTT. PACI – Senta, era presente alla riunione del dicembre '91?

TESTE GIUFFRÈ – No, c'era come le ho detto il Michelangelo La Barbera e non... non mi risulta che lui fosse a capo del mandamento in quel momento. Mi risulta che fosse Michelangelo La Barbera e mi risulta altrettanto che Michelangelo La Barbera era il vice della Provincia di Riina.

Passando quindi a rispondere alle domande della difesa della parte civile Salvatore Borsellino, il collaboratore di giustizia ha anzitutto riferito che, nelle

riunioni della Commissione provinciale cui aveva assistito, si era discusso dell'eliminazione di Giovanni Falcone e di quella di Paolo Borsellino a volte separatamente e a volte congiuntamente:

AVV. REPICI – Avvocato Fabio Repici, difesa Salvatore Borsellino. Signor Giuffrè, lei poco fa ha detto che già prima della riunione del dicembre '91 della commissione provinciale si discusso dell'obiettivo di uccidere il Dottore Falcone e il Dottore Borsellino. Ha anche detto che lei per la prima volta nell'87 partecipa a riunioni della commissione provinciale. Può riferire se già dalla prima occasione in cui lei partecipo a una riunione della commissione provinciale sentì questi discorsi oppure se intervennero in un periodo intermedio fra l'87 e il '91?

TESTE GIUFFRÈ – Come le ho detto questi erano degli argomenti molto importanti, questi e quelli politici, appositamente che andavano ad interessare i nemici di Cosa Nostra, quindi spesso - ora giustamente non sono in grado di quantificare quante volte – questi argomenti sono stati, o in forma ristretta o in forma... diciamo quando si incontrava a solo, cioè sono discorsi da sempre molto attuali all'interno della commissione di Cosa Nostra.

AVV. REPICI – Nello specifico quindi da sempre c'era questo obiettivo di eliminare il Dottore Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ – Da sempre sono stati indicati dei fatti, in modo particolare – come ho detto in precedenza – in Falcone come dei nemici da eliminare senza mezzi termini.

AVV. REPICI – E per quel che lei ha appreso per le riunioni a cui ha assistito i due nomi dei due magistrati, cioè Falcone e Borsellino, venivano fatti oggetto di – come dire – discussioni separate, nel senso se ne parlava separatamente come nemici da

abbattere oppure rientravano nello stesso discorso?

TESTE GIUFFRÈ – Tutti e due le cose. Di tanto in tanto separatamente perché c'erano dei motivi... Falcone con la Svizzera, per ipotesi, e veniva in risalto questa traccia importante che seguiva Falcone con la sua collega Del Ponte e non era una situazione... Quindi a seconda anche dell'evolversi delle singole faccende che... lì non è un discorso secondario. Lì c'è un discorso che parte dagli Stati Uniti, arriva a Palermo e da Palermo va a finisce in Svizzera. A volte separatamente e a volte anche assieme perché... cioè erano considerati - come si vede oggi nelle fotografie - due persone inseparabili.

AVV. REPICI – Sì. Lei prima ha fatto cenno a due categorie di soggetti, ha detto: i politici per un verso, per delle ragioni, e poi ha detto i magistrati Falcone e Borsellino che erano i nemici storici. Solo di Falcone e Borsellino lei sentì parlare come di magistrati nemici storici da abbattere o fu fatto anche qualche altro nome, per quel che è il suo ricordo?

TESTE GIUFFRÈ – Con tutta onestà non ricordo... altri nomi non li ricordo. Stavo meditando su questa sua domanda.

Il collaborante ha fornito i seguenti chiarimenti sulla composizione della Commissione provinciale, sullo svolgimento della riunione, sui capi-mandamento più vicini rispettivamente a Bernardo Provenzano e Salvatore Riina (al quale era legato, in particolare, Salvatore Madonia), e sui rispettivi orientamenti del Riina e del Provenzano, resosi fautore della linea della “sommersione” specialmente dal 1995-1996:

AVV. REPICI – Senta, lei ha spiegato – come dire – il rapporto fra Provenzano e Riina e anche la distribuzione dei territori e anche dei collegamenti con i vari capi

mafia dei vari territori. Le vorrei fare io una domanda partecipante per partecipante della riunione del dicembre '91 della commissione provinciale alla quale lei seccamente su ogni nome mi può dire, se è in grado, se il soggetto in questione era più legato a Provenzano o più legato a Riina e seguo i nomi che lei ha fatto poco fa. Lei ha fatto come primo nome il suo quale capomandamento di Caccamo. È in grado di dare una specificazione sui suoi rapporti eventualmente preferenziali rispetto a Riina o rispetto a Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Sì. Io le ho detto... ho detto che sono nato nelle mani di Provenzano.

AVV. REPICI – Bene.

TESTE GIUFFRÈ – Io Salvatore Riina l'avevo conosciuto in riunioni fatte dallo stesso, dove andava Ciccio Intile capomandamento. Non avevo mai avuto nessun rapporto con Salvatore Riina.

AVV. REPICI – Bene. Poi lei ha fatto il nome di Peppino Farinella, capomandamento di San Mauro Castelverde. Rispetto a Farinella?

TESTE GIUFFRÈ – Farinella Giuseppe sarà in un primo tempo, all'inizio degli anni '80 e anche prima – e io di questo ufficialmente non posso parlare – legato a Provenzano. Successivamente Farinella nella seconda metà degli anni '80 si legherà a Salvatore Riina, quindi lo possiamo schierare con Salvatore Riina.

AVV. REPICI – Giovanni Brusca, capomandamento o meglio reggente di San Giuseppe Jato?

TESTE GIUFFRÈ – Giovanni, Riina, figlioccio di Salvatore Riina.

AVV. REPICI – Giuseppe Graviano che partecipava per Brancaccio?

TESTE GIUFFRÈ – Riina, 100 su 100.

AVV. REPICI – Salvatore Cancemi che partecipava per Palermo centro e lei ha detto anche la zona della cattedrale?

TESTE GIUFFRÈ – Raffaele Ganci.

AVV. REPICI – E a questo punto allora Raffaele Ganci...

TESTE GIUFFRÈ – A questo punto le sto rispondendo, perché solitamente...

AVV. REPICI – No, no, no, mi va bene la risposta, nel senso che questo è quello che lei sa e a questo punto io le chiedo di Raffaele Ganci.

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che la mia è stata, così, cioè una battuta perché Salvatore Cancemi era... aveva in Raffaele Ganci l'angelo protettore, perché se non fosse stato per Raffaele Ganci Salvatore Cancemi... ecco, perché mi sono permesso di fare... di dire questo. Raffaele Ganci era legato al Salvatore Riina. Tenga presente che in assenza del Raffaele Ganci andava... veniva in commissione Domenico, il figlio, quindi c'era un rapporto strettissimo. Tenga presente però che quando... e probabilmente... questo mi porta a fare una considerazione sul colpo di ginocchio, se è stato lui, o che poi non era particolarmente contento del discorso delle stragi... nel '91, mi pare, prima di essere arrestato Raffaele Ganci in via Mariano Stabile si era incontrato con Bernardo Provenzano e ci siamo visti là. Dopo pochi giorni lo hanno arrestato, ma già Riina... chiedo scusa, Riina era stato arrestato, quindi siamo nel '93.

AVV. REPICI – Vediamo se ho compreso bene. Lei dice: se Raffaele Ganci mi ha fatto quel... mi ha toccato il ginocchio sotto il tavolo è perché non era molto convinto del programma che stava esponendo Salvatore Riina?

TESTE GIUFFRÈ – Perfetto e si era avvicinato... e si era avvicinato a Bernardo Provenzano e non al Luchino Bagarella, discorso con il Brusca e compagni.

AVV. REPICI – *Quindi già a dicembre del '91 la posizione di Raffaele Ganci si era un po' modificata rispetto al passato, è questo il senso?*

TESTE GIUFFRÈ – *Si era in parte... buona parte, diciamo, modificata perché cioè le persone... cioè, veda, per dirla in due frasi abbastanza concise c'era una voce, c'era un detto all'interno di Cosa Nostra vecchio e come tutti i detti hanno un fondo di verità e in uno dei divulgatori di questo detto era Pippo Calò, l'ex capomandamento prima di Salvatore Cancemi di Porta Nuova.*

AVV. REPICI – *Sì.*

TESTE GIUFFRÈ – *“Contro lo Stato non si ci può” detto alla siciliana. Contro lo Stato non si ci può perché si è coscienti che nel momento in cui tu dichiari guerra allo Stato lo Stato ti frega. Ecco perché questo famoso detto antico all'interno di Cosa Nostra: contro lo Stato non si ci può. Quindi nel momento in cui noi dichiariamo apertamente guerra allo Stato il vecchio detto ha avuto ragione.*

AVV. REPICI – *Ora, per non arrivare a conclusioni mie che deformino eventualmente le sue risposte, rispetto a questa morale, a questo vecchio detto: “Contro lo Stato non bisogna fare la guerra” c'era differenza fra la posizione di Riina e quella di Provenzano e se sì quale era la differenza?*

TESTE GIUFFRÈ – *Diciamo sì.*

AVV. REPICI – *Nel senso che uno l'approvata e uno no? E se sì chi?*

TESTE GIUFFRÈ – *Sono concetti non semplici nemmeno a me da rispondere. Noi troviamo un Provenzano che scende in guerra con Riina. Lui fa gli omicidi per un verso base Bagheria, strangolamenti, acidi e tutto il resto; Riina a Palermo. Guerra in comune, tu ti occupi della Sicilia est e io mi occupo da questo lato.*

AVV. REPICI – *Questo stiamo parlando della guerra di mafia dell'81?*

TESTE GIUFFRÈ – Stiamo parlando degli anni '80, ma possiamo parlare anche degli anni '70.

AVV. REPICI – Uhm!

TESTE GIUFFRÈ – Da quando... diciamo dopo l'omicidio di Navarra, del vecchio capomandamento di Corleone.

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Successivamente, come ho detto, incominciano ad avere delle vedute diverse. Può anche darsi che ci viene incontro un altro detto siciliano importante: du jaddi no stessu munnizzaru nun ponu stari.

AVV. REPICI – Uhm!

TESTE GIUFFRÈ – Tradotto in italiano: due galli nello stesso posto si azzuffano e non ci possono stare. Da che legge e legge è la legge di uno, non è che... era una situazione in un certo qual modo anche anomala, dovuta... e qua è la parte sottile della potenza di entrambi. Lui era un generale.

AVV. REPICI – Chi?

TESTE GIUFFRÈ – Riina.

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Che non perdeva mai una battaglia. Era un generale perfetto militarmente, anche che lui non era secondario. Lui era più diplomatico, più sottile.

AVV. REPICI – Chi era più sottile?

TESTE GIUFFRÈ – Provenzano.

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Quando ha visto che la strada politica e qui doveva essere d'accordo... quando si è reso conto matematicamente che la strada del Riina portava

solo alla distruzione ha fatto un passo indietro.

AVV. REPICI – Era questo ciò a cui si riferiva quando ha detto: “Si è cambiato il look”?

TESTE GIUFFRÈ – Perfetto. Come vede c'è coerenza. Perfetto. Io ho detto sempre: quando io esco dal carcere e dopo un mesetto... (...) cioè nel momento in cui esco dal carcere e dopo un mesetto, un mesetto e mezzo incontro il Provenzano, da qui ho detto un cambiamento di look nel Provenzano stesso; diciamo che è storia, si avrà piano piano, ma in modo particolare dopo il '95/'96... perché dico '95/'96? Dopo l'arresto di Bruca e di Bagarella...

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – ...la famosa teoria della sommersione che già parte da questo cambiamento... cioè c'è un cambiamento di strategia appositamente con un altro detto alla siciliana: caliti uncu ca passa a china, cioè contro lo Stato si prende coscienza che non si ci può, quindi vediamo quello che si deve fare.

AVV. REPICI – Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ – Si ha una sommersione da parte di Cosa Nostra, non si hanno più cose eclatanti, non si... gli unici focolai che troveremo sono su Belmonte Mezzagno, una guerra tra Benedetto Spera ed altri che piano piano il Provenzano cerca di spegnere (inc.) e quindi c'è la prevalenza dicendo a Benedetto di finirla e quindi c'è la prevalenza... ci saranno poi là (inc.) Bagarella, Brusca e di tutta quella parte cosiddetta militare di Cosa Nostra.

AVV. REPICI – Cioè la parte più vicina a Riina?

TESTE GIUFFRÈ – Sempre Riina quello è. Quello è sempre Riina.

AVV. REPICI – Va bene.

TESTE GIUFFRÈ – E resta sempre Riina. Non...

AVV. REPICI – Senta...

TESTE GIUFFRÈ – È il prevalere, diciamo, della teoria della sommersione, il pensiero Provenzano...

AVV. REPICI – Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ – ...che viene fuori.

AVV. REPICI – Quindi a quel punto la cattura dei fedeli alla linea di Riina rende più facile la strategia di Provenzano, è questo il senso?

TESTE GIUFFRÈ – Direi proprio di sì.

AVV. REPICI – Torniamo ai partecipati di quella commissione provinciale. Lei ha indicato anche Giuseppe Montalto per il territorio Villabate – Bagheria. Rispetto a Riina o a Provenzano...

TESTE GIUFFRÈ – Anche qua non è che sia facile andarlo a decifrare, perché? Peppuccio Montalto è a Bagheria, sarà a Bagheria dopo l'arresto del padre e sarà nelle mani di Nino Gargano, di Eucaliptus e del Provenzano. Si muoverà per conto del Provenzano piano piano, piano piano, piano piano si sposterà e si legherà a Salvatore Riina e a Michelangelo La Barbera. Diciamo resterà il capomandamento di... fino a quando lo hanno arrestato, di Villabate e Bagheria, però ci ha una spina nel fianco. A Bagheria, come è noto, c'è Provenzano, quindi non gli danno vita facile.

AVV. REPICI – Quindi, seppure a un certo punto si avvicinò di più alle posizioni di Riina, era espressione del territorio che però era più vicino a Provenzano, è questo il senso?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che per quanto riguarda Bagheria, Bagheria era nelle

mani di... da sempre di Provenzano con Leonardo Greco, Nicola Eucaliptus, Nino Gargano e Morreale successivamente e un altro che non mi viene il nome; quindi anche lì diciamo che come mandamento - non è una bestemmia – troviamo una corrente che farà parte al Provenzano e una a Salvatore Riina e a Peppuccio Montalto. Comunque è un capomandamento molto debole.

AVV. REPICI – Ho capito. Poi da fatto il nome di Michelangelo La Barbera.

TESTE GIUFFRÈ – Michelangelo La Barbera è... d'altronde gliel'ha messo Salvatore Riina... non è che è molto... è il vice di Riina. È legato al Salvatore Riina. Il Provenzano non lo vede di buon occhio e non manca occasione negli incontri nostri con Pietro Aglieri, con Carlo Greco ed altri nel definirlo una persona non adatta alla carica che riveste perché ha poca esperienza. Prego.

AVV. REPICI – Poi ha fatto il nome di Salvino Madonia per Resuttana.

TESTE GIUFFRÈ – Salvatore Riina.

AVV. REPICI – Poi ha fatto il nome di Salvatore Biondino per San Lorenzo.

TESTE GIUFFRÈ – Salvatore Riina.

AVV. REPICI – E infatti ha i nomi di Pietro Aglieri e Carlo Greco per Santa Maria del Gesù.

TESTE GIUFFRÈ – Questi, diciamo, Bernardo Provenzano.

AVV. REPICI – In ultimo aveva aggiunto Matteo Motisi seduto alla destra di Riina, per il territorio di Pagliarelli.

TESTE GIUFFRÈ – Una persona anziana con dei problemi (inc.) sia da Riina che dal Provenzano stesso. Il Riina gli dava l'onore di sederselo sempre, sempre sulla sua destra come un senso di rispetto per la sua anzianità, ma poi era un mandamento piccolo e cioè non è che avesse...

AVV. REPICI – Ho capito. Senta, più o meno può riferire al Giudice quanto durò la parte della riunione in cui eravate tutti insieme, prima che ci fossero incontri separati?

TESTE GIUFFRÈ – Non mi viene semplice, cioè non è... l'orologio non l'ho guardato in tutta onestà.

AVV. REPICI – No, no, naturalmente.

TESTE GIUFFRÈ – Una mezz'oretta grossomodo e poi ci sono stati degli incontri isolati.

AVV. REPICI – Quindi fu particolarmente breve la riunione, diciamo, di tutti?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, non pensi che le riunioni cioè duravano mezza giornate intere. Diciamo che duravano più a volte quelle ristrette che quelle...

AVV. REPICI – Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ – Perché magari in quelle ristrette poi si metteva in discussione come si doveva fare, quello che si doveva fare e tutto un complesso di cose; là invece no, ti davano le direttive e basta.

AVV. REPICI – Quindi possiamo dire che in quella riunione di commissione provinciale, dicembre '91, la riunione diciamo con presenti tutti i capimandamento fu l'indicazione da parte di Riina di questa resa dei conti?

TESTE GIUFFRÈ – Guerra.

AVV. REPICI – Lei ha fatto un elenco di nomi di politici che erano anche nella lista dei soggetti da abbattere, ha detto Andò di Catania?

TESTE GIUFFRÈ – Se non mi ricordo male, sì.

AVV. REPICI – Il nome di battesimo non lo ricorda?

TESTE GIUFFRÈ – Salvo.

AVV. REPICI – Salvo Andò.

TESTE GIUFFRÈ – Forse.

AVV. REPICI – Poi ha fatto il nome di Mannino.

TESTE GIUFFRÈ – Sì, Agrigento questo.

AVV. REPICI – Che è di Agrigento. Se non ho capito male lei poco fa ha detto: “Mannino era proprio... - cioè - la decisione di uccidere Mannino era proprio in testa a Riina”, ho capito bene?

TESTE GIUFFRÈ – Ha capito benissimo.

AVV. REPICI – Ecco! Le è nota la ragione?

TESTE GIUFFRÈ – È stato uno dei personaggi più importanti nella gestione e nella spartizione degli appalti, perché per un periodo di tempo Agrigento, diciamo con diversi soggetti, sono stati al centro della spartizione. Salamone ne era un esempio.

AVV. REPICI – Salamone che attività svolgeva?

TESTE GIUFFRÈ – Imprenditore.

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Non mi riferisco al...

AVV. REPICI – No, no, no, era per individuarlo.

TESTE GIUFFRÈ – No, no, no, è giusto, non mi riferisco al fratello che non ha niente a che vedere con... perché se ricordo bene c'è un fratello che fa il magistrato.

AVV. REPICI – Va bene.

TESTE GIUFFRÈ – Quindi parlo come... del Salamone, non mi ricordo il nome, imprenditore.

AVV. REPICI – Imprenditore.

TESTE GIUFFRÈ – Legato a un altro imprenditore, se fosse Salamone – Vita, mi

pare... cioè per un periodo di tempo sono stati coloro... la Democrazia Cristiana e Mannino finanziavano e gli altri si spartivano. Poi c'è stato un passo indietro da parte di Mannino come Lima e quindi l'attenzione di Salvatore Riina e di Cosa Nostra agrigentina e palermitana... i fatti scatenanti sono questi per quello che so io.

AVV. REPICI – Quando dice Cosa Nostra agrigentina a chi fa riferimento?

TESTE GIUFFRÈ – Dunque, dunque, dunque, dunque, dunque siamo in quel periodo – e spero di non sbagliare – Di Caro che poi sarà ucciso e sarà Fracapane a prenderne il posto. Prego.

AVV. REPICI – Senta, andiamo un attimo avanti nel tempo al periodo in cui lei dopo la sua scarcerazione di fine '92 riprende i contatti con Provenzano. Da quel momento in poi le è capitato più di parlare con Provenzano del progetto di uccidere Mannino?

TESTE GIUFFRÈ – No. Io l'unico... né Mannino né altri. Anche, come le ho detto, l'unico soggetto - mi vado a ripetere di nuovo – che vuole morto è De Gennaro.

AVV. REPICI – Quindi...

TESTE GIUFFRÈ – Non ci sono più discussioni fatte da parte di Bernardo Provenzano a livello personale...

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – ...su omicidi eccellenti. Mi ricordo che quando è stato ucciso a Brancaccio Padre Puglisi ci ha detto: “Niente, lasciamo andare. – dice – Giuseppe Graviano è un pazzo”, l'ha definito così e basta. Dice: “Vediamo di non...”... cioè, come vede, vanno... cioè i discorsi su Provenzano, come le ho detto, cominciano completamente a cambiare, ma cominciano anche a cambiare nel senso delle lotte tra l'interno dei mandamenti, tra mandamenti diversi e c'è una strategia... l'avvio di

una strategia completamente diversa.

AVV. REPICI – Quindi nel complesso Provenzano dal '93 in poi non ha più in testa di eliminare politici?

TESTE GIUFFRÈ – Che mi risulta discussione sui politici non... di eliminare politici non... almeno a me non me ne fa.

AVV. REPICI – L'unica cosa che le ribadisce è l'obiettivo di uccidere il funzionario De Gennaro?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, di fatto eclatante questo. E un altro fatto, come avevo detto all'inizio del mio discorso di rimettere le cose politicamente al posto, mettendo un altro democratico cristiano al posto di Lima. Le faccio pure il nome che era D'Acquisto. Che poi non se ne è fatto niente perché doveva dare anche lui... questo non dimentichiamolo, che siamo nel '93 e fino al '95 si trova in discussione con Luchino Bagarella e quindi diciamo che per alcuni versi continueranno... ci sarà il discorso del piccolo Di Matteo, per ipotesi, dove parte di Cosa Nostra si schiera per la liberazione del piccolo e si dà incarico al Provenzano di parlare con il suo paesano da parte di Benedetto Spera, di Pietro Aglieri, mio, di Carlo Greco, eccetera, eccetera. In risposta ci è stato detto che aveva dei soci in questo discorso Bagarella che non poteva fare nulla, quindi diciamo che in questo periodo, in questi due anni, tre anni, è condizionato anche - in modo particolare esternamente - al cognato di Salvatore Riina, a Luchino Bagarella. Prego.

AVV. REPICI – Quindi quando ha detto che avete rivolto quella frase a Provenzano circa il suo compaesano intendevate Bagarella?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

AVV. REPICI – A conclusione del discorso che prima ha fatto sui politici che

andavano eliminati, lei poco fa ha concluso dicendo: “Alcuni sono stati eliminati, altre pene – più o meno ha detto – sono state condonate”, ricorda?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

AVV. REPICI – Che cosa intendeva esattamente e a chi ha fatto riferimento sui condoni?

TESTE GIUFFRÈ – Cioè successivamente la freddezza di questi, sia stata l’arresto di Riina, sia stato un complesso di concause, sia stato che nel momento in cui qualcuno ha preso pausa e ha cercato di rimettersi a disposizione... poi c’è stato tutto un complesso di arresti e quindi ci saranno degli scenari completamente nuovi, diciamo, che si viene a sviluppare sempre più il pensiero di Provenzano. Se da un lato troviamo un detto che dice: facciamo la guerra che poi viene la pace, dall’altro lato troviamo di starcene perfettamente tranquilli e dal ‘93 in poi le posso tranquillamente assicurare che il Provenzano diventerà il predicatore della pace.

AVV. REPICI – Ho capito. Senta, poco fa ha ricordato la frase detta da Riina in una riunione: “Se ogni mandamento può trovare strade per aiutare i nostri associati al maxiprocesso che ben vengano”. Questa frase, mi pare di capire, non fu detta nel dicembre ‘91?

TESTE GIUFFRÈ – No, completamente. Cioè è stata fatta in riunione precedente appositamente nel contesto proprio del maxi dove voleva dire che chi ha delle conoscenze a livello politico, a livello di Avvocati o altro livello di darsi da fare e portare tutti acqua al mulino per il ben... l’andamento del processo stesso.

AVV. REPICI – Lei si adoperò?

TESTE GIUFFRÈ – Io non avevo...

AVV. REPICI – Sa di qualcuno...

TESTE GIUFFRÈ – ...né conoscenze diciamo, ma non... cioè e nemmeno imputati fra l'altro da andare a difendere al maxiprocesso, quindi sono stata una persona neutrale, esterna.

AVV. REPICI – Ho capito. E sa se qualcuno, e nel caso chi, si adoperò nel senso indicato da Riina?

TESTE GIUFFRÈ – No.

AVV. REPICI – Poco fa, quando ha descritto la differenza nelle strategie fra Riina e Provenzano, ha detto che Provenzano in una occasione le disse che Riina aveva creato un clima di eccessivo terrore nella politica con omicidi di varie personalità, ho capito bene?

TESTE GIUFFRÈ – Anche diciamo. Veda...

AVV. REPICI – Nel senso... le faccio la domanda in modo esplicito: si riferiva a fatti del passato o ai fatti di cui si era discusso nella riunione del '91?

TESTE GIUFFRÈ – No, in modo particolare a un atteggiamento del Riina, in modo particolare. Posso fare una breve parentesi, per ipotesi troveremo noi Bagheria perfettamente allineati con le Cooperative Rosse, Provenzano, Gargano, io che mi ci siedo a tavola, eccetera, eccetera. Riina per un certo qual modo che non vuole... cioè ci sono delle vedute divergenti sotto alcuni punti di vista all'origine tra il Provenzano che cerca diplomaticamente di andare d'accordo con tutti e il Riina che sempre da un punto... cioè, in parole povere, il Riina nei politici non ha fiducia.

AVV. REPICI – Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ – E come soleva dire, se posso usare un termine che usava, c'ana rumpiri i corna.

Il Giuffrè ha poi specificato che l'attentato dell'Addaura – zona rientrante nel

territorio del mandamento di Resuttana, diretto dalla famiglia Madonia - sarebbe servito a eliminare non solo il Dott. Falcone ma anche la Dott.ssa Del Ponte, che assieme a lui indagava sui canali del riciclaggio internazionale:

AVV. REPICI – Ho capito bene, lei ha detto che l’attentato all’Addaura del 1989 rientrava nel progetto complessivo che Falcone era un nemico da abbattere?

TESTE GIUFFRÈ – Andava oltre. Con una fava prendiamo due piccioni.

AVV. REPICI – E perché?

TESTE GIUFFRÈ – Perché, come ho detto, tutti e due messi assieme erano diventati un pericolo a livello internazionale, non solo a livello nazionale.

AVV. REPICI – E tutti e due, oltre a Falcone chi è?

TESTE GIUFFRÈ – La Del Ponte, che a sua volta... non mi ricordo più il nome... assieme alla Del Ponte collaborava un altro magistrato. Non mi ricordo più il nome, ma principalmente diciamo che era la Del Ponte che in quel periodo, se vado bene, si occupava di criminalità e del riciclaggio di denaro, quindi avevano messo... cioè si erano messi sulla strada dei soldi che – questo lo ricordo benissimo – che arrivano dall’America e che poi venivano spartiti tra Bagheria e Palermo.

AVV. REPICI – Di questo attentato dell’Addaura, prima della sua esecuzione o successivamente, lei ha ricordo di averne parlato con qualche altro esponente di Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Dopo non so se ne ho parlato anche... se ne abbiamo parlato con Riina e con Provenzano. Ne abbiamo parlato, ma più che altro il discorso che è andato male diciamo, anche se...

AVV. REPICI – Lei sa riferire il territorio dell’Addaura a quale mandamento apparteneva?

TESTE GIUFFRÈ – Se ricordo bene e vado bene con la memoria sempre Resuttana.

AVV. REPICI – Quindi famiglia Madonia?

TESTE GIUFFRÈ – Quindi famiglia Madonia.

Sui consiglieri politici del Provenzano e su Vito Ciancimino, il Giuffrè ha fornito le seguenti precisazioni:

AVV. REPICI – Poco fa ha detto che Ciancimino Vito era il personaggio più importante legato a Bernardo Provenzano, il suo consigliere politico. Era l'unico dei consiglieri politici di Provenzano, che lei sappia?

TESTE GIUFFRÈ – Direi di no.

AVV. REPICI – E può riferire se conosce l'identità di altri consiglieri?

TESTE GIUFFRÈ – Ma vi erano altri consiglieri non solo nel campo politico, ma anche imprenditoriale. Mi ricordo di un altro personaggio che era Pino Lipari.

AVV. REPICI – Pino Lipari era un esponente di Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Pino Lipari non era uomo d'onore, ma era più che un uomo d'onore, perché non è detto che per essere personaggio importante all'interno di Cosa Nostra dovevi essere per forza punciutu. Ci sono dei personaggi che non sono punciuti e che hanno un ruolo d'importanza molto, ma molto rilevante.

AVV. REPICI – E Pino Lipari era uno di questi?

TESTE GIUFFRÈ – Che mi risulta no, non mi è stato presentato come uomo d'onore. Lo conoscevo perfettamente come imprenditore e come colui che spartiva... che si occupava per conto del Provenzano della spartizione dei lavori e diciamo dell'aggiudicazione delle forniture anche di materiale ospedaliero.

AVV. REPICI – Oltre a lui?

TESTE GIUFFRÈ – Oltre a lui possiamo ricordare su Bagheria i Giammanco,

l'Ingegnere Giammanco, impiegato al Comune, il Dottore Napoli, veterinario di mandamento dei Corleone... e su diversi altri soggetti... un altro personaggio importante, che non era del palermitano, era su Agrigento i Ferro... e politicamente era anche un uomo d'onore che era abbastanza addentrato nelle vicissitudini politiche, che era Madonia Giuseppe.

AVV. REPICI – Madonia Giuseppe di dove?

TESTE GIUFFRÈ – Valledlunga.

AVV. REPICI – Quindi Piddu Madonia per intenderci?

TESTE GIUFFRÈ – Quindi Piddu Madonia.

AVV. REPICI – Piddu Madonia aveva rapporti preferenziali con qualcuno dei due o indistinti fra Riina e Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Madonia era nelle mani di Provenzano.

AVV. REPICI – Senta, le faccio...

TESTE GIUFFRÈ – Ed è rimasto dopo l'arresto del Madonia Giuseppe, dopo l'arresto di Vaccaro e così via di seguito.

AVV. REPICI – Le faccio questa domanda: lei nel '93 le capitò di apprendere mai dalla stampa notizie relative a una presunta collaborazione con le autorità da parte di Vito Ciancimino con le Forze dell'Ordine o la magistratura?

TESTE GIUFFRÈ – Se ricordo bene sì.

AVV. REPICI – In quella occasione ne parlò con qualcuno?

TESTE GIUFFRÈ – Con Provenzano.

AVV. REPICI – E le allora faccio la domanda diretta: quando lei ha spiegato... ha riferito al Giudice quella frase dettata da Provenzano: “Vito è in missione, cerca di occuparsi dei nostri problemi”, questa frase gliela dice quando lei aveva letto queste

notizie sulla stampa?

TESTE GIUFFRÈ – Se ricordo bene questo è l'argomento che mi porta ad entrare in questo discorso e per discolparlo, diciamo per... dice: "Vito è in missione e non... si occupa di faccende che interessano a noi" e il discorso è finito lì.

AVV. REPICI – Sì. Ora lei già in quel momento sapeva che Vito Ciancimino era una persona particolarmente importante per Provenzano, giusto?

TESTE GIUFFRÈ – Questo è poco ma è sicuro.

AVV. REPICI – E quando lesse questa notizia sulla stampa la assunse con preoccupazione oppure, così, ci passò sopra?

TESTE GIUFFRÈ – Mah...

AVV. REPICI – Nel senso...

TESTE GIUFFRÈ – ...ci sono passato sopra, però sono discorsi che lasciano sempre traccia.

AVV. REPICI – Nel senso, in quella occasione lo prese lei il discorso con Provenzano su Ciancimino, giusto?

TESTE GIUFFRÈ – Se è un discorso pubblico sì.

AVV. REPICI – Eh! Che cosa la spinse a prendere questo discorso con Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Perché c'era un discorso... un discorso pubblico e siccome c'è un discorso che il Provenzano mi parlava sempre di Vito Ciancimino di qua, Vito Ciancimino di là, veniva in carcere, usciva e subito lo voleva mettere in carreggiata, quindi diciamo anche da questa vicinanza, da questo... ho detto questa decisione di parlarne così... mi è venuta fuori istintivamente, senza...

AVV. REPICI – Sì. La risposta di Provenzano la tranquillizzò?

TESTE GIUFFRÈ – Sono domande le sue molto complesse, molto difficili. Le

potrei...

AVV. REPICI – Allora, le faccio... Mi scusi, mi scusi signor Giuffrè, le faccio una prima domanda: dalla risposta che le diede Provenzano lei ebbe impressione che Provenzano era tranquillo o aveva preoccupazioni?

TESTE GIUFFRÈ – No, Provenzano era tranquillo.

AVV. REPICI – Eh, volevo sapere questo.

TESTE GIUFFRÈ – Questo è poco ma è sicuro.

Il collaboratore di giustizia si è soffermato anche sulla Commissione regionale di "Cosa Nostra" e sulle dinamiche relative alle altre provincie, rendendo le seguenti dichiarazioni:

AVV. REPICI – Lei prima ha detto di avere contezza personale dell'esistenza dell'altro organismo commissione regionale, perché in una occasione lei in qualche modo...

TESTE GIUFFRÈ – Sono stato l'organizzatore, però non ho partecipato per la precisione.

AVV. REPICI – Sì, esatto. Ora le voglio chiedere questo: lei ha notizia di riunioni della commissione regionale poco prima o poco dopo la commissione provinciale del dicembre '91?

TESTE GIUFFRÈ – No.

AVV. REPICI – Lei poco fa ha detto della strategia di Provenzano, l'ha definita poi della sommersione; lei all'interno di Cosa Nostra con Provenzano o con chiunque altro ha mai sentito parlare di progetti relativi alla dissociazione degli appartenenti a Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Come una voce e non oltre.

AVV. REPICI – Una voce raccolta all'interno di Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

AVV. REPICI – In che periodo riesce a ricordarlo?

TESTE GIUFFRÈ – Nel periodo della prima metà degli anni '90.

AVV. REPICI – Diciamo dopo la sua scarcerazione di fine '92?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo sì.

AVV. REPICI – Siamo, per quel che ricorda, in periodo successivo alla cattura di Riina o precedente?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, sarà un discorso precedente e anche dopo, ma principalmente – se ricordo bene – anche dopo, che ha preso piede...

AVV. REPICI – Con Provenzano le capitò mai di parlarne o di raccogliere qualche sua battuta?

TESTE GIUFFRÈ – No, no, su questo no, mai.

AVV. REPICI – Uhm! Senta, lei ha detto che catturato Riina c'è un periodo – come dire – contrapposizione, da un lato Provenzano con la sua strategia e dall'altro Bagarella e Brusca; è dalla cattura di Riina che nasce questa contrapposizione tra due diverse tendenze?

TESTE GIUFFRÈ – No. Diciamo che era anche prima, come abbiamo detto, per quello che io ho potuto vedere dall'87 in poi, prendendo il discorso politico e poi si è andato sempre più allargando.

AVV. REPICI – E con l'arresto di Riina cambia qualche cosa, nel senso che prima certi discorsi erano più riservati e poi diventano più – come dire – divulgati?

TESTE GIUFFRÈ – Certo, in presenza di Riina Bernardo Provenzano non avrebbe mai detto che Totuccio aveva fatto tanti errori o magari si limitava a discorsi leggeri,

politici, cose di poco... su discorsi più eclatanti diciamo ha calcato la mano. Tenga presente che vi era in gioco la leadership di Cosa Nostra, non era un discorso secondario tra lui e gli eredi di Riina stesso. Ecco perché quando diciamo il look doveva... si doveva presentare dopo tutto quello che era successo, diciamo, in una forma più presentabile, anche in ambiente esterno diciamo a Cosa Nostra.

AVV. REPICI – Senta, nel 1992 chi era il rappresentante provinciale di Cosa Nostra per Catania?

TESTE GIUFFRÈ – Nel '92 mi sembra che ancora Nitto Santapaola non era stato arrestato, se ricordo bene, quindi era lui.

AVV. REPICI – Cioè la risposta è che fino all'arresto è stato Benedetto Santapaola?

TESTE GIUFFRÈ – Per quello che mi riguarda sì.

AVV. REPICI – Lei lo ha mai conosciuto?

TESTE GIUFFRÈ – Io no. Tanto è vero che quando c'è stata la famosa riunione che ho detto interprovinciale, regionale che dir si voglia...

AVV. REPICI – Quella dell'82?

TESTE GIUFFRÈ – Quella dell'82, è venuto... ha mandato un'altra persona, mi pare che c'era il fratello e un'altra persona in sue veci.

AVV. REPICI – Ma lei con appartenenti al mandamento di Catania ha mai avuto relazioni per gli affari di Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

AVV. REPICI – E in particolare con chi?

TESTE GIUFFRÈ – In particolare con un paio di soggetti nel '91 e ora vediamo se... in particolare uno... se mi viene il nome... l'argomento era lavori che si dovevano fare su Termini Imerese, sulla condotta idrica del San Leonardo ad arrivare alla

zona industriale di Termini Imerese. Vi erano delle imprese che erano interessate a questi lavori e che quindi vi erano degli esponenti... l'esponente, il reggente per meglio dire era il vice di Santapaola e siamo nel '91 che... nel '91 e forse anche nel '93, per la precisione nel '93... avevo dei contatti diretti con questo personaggio... sono due i personaggi di Catania che avrò contatti. Farò delle riunioni a Termini Imerese e alla zona industriale sempre di Termini Imerese.

AVV. REPICI – Lei ha mai conosciuto Eugenio Galea?

TESTE GIUFFRÈ – Appositamente una delle persone che ho incontrato quando ho detto che veniva per questi lavori, sì.

AVV. REPICI – Fino a che periodo ha avuto contatti con Galea?

TESTE GIUFFRÈ – Fino a quando è stato arrestato, perché poi mi sembra che è stato arrestato ed è venuto un altro signore che poi l'ho incontrato una volta o due volte e non l'ho... poi non l'ho visto più, però non mi ricordo più il nome che... chi fosse questo.

AVV. REPICI – Sì. Quanto agli incontri fra lei e Galea ce ne sono stati in periodo successivo all'arresto di Benedetto Santapaola?

TESTE GIUFFRÈ – Non ricordo con precisione quando sia stato arrestato il Santapaola, ma penso di sì. Sempre su mandato di Michelangelo La Berbera diciamo e sempre assieme c'era anche Giovanni Marciandò, sempre del mandamento di Boccadifalco e Passo di Rigano.

AVV. REPICI – A lei è capitato di avere conversazione riservate, nel senso solo voi due con Eugenio Galea?

TESTE GIUFFRÈ – Io non avevo segreti. Rispondo di no, perché penso di non avere nessun segreto né con Giovanni Marciandò né con Michelangelo né con nessuno.

AVV. REPICI – No, no, non intendevo io riunioni che appositamente dovevano essere segrete; occasioni in cui vi siete trovati a parlare soltanto, pure solo per caso, lei e Galea, non perché ci fosse un segreto da tenere nascosto a qualcuno.

TESTE GIUFFRÈ – Può essere magari successo che il Giovanni Marciànò sia arrivato più in ritardo o... però niente di particolare, di tutto questo. Non... i discorsi miei erano abbastanza noti e alla luce del sole.

AVV. REPICI – Le faccio una domanda diretta: con Eugenio Galea lei ha mai parlato di Bernardo Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Di Bernardo Provenzano se ne parlava perché su Catania diciamo che era abbastanza noto. Se ricordo bene c'è stato qualche scambio di opinioni, sempre a qualche voce... non so se si vuole riferire a questo.

AVV. REPICI – Esatto. Esatto. Naturalmente...

TESTE GIUFFRÈ – Qualche discorso di Provenzano sbirro, per dirla tra virgolette e per dirla tutta. Che lì su Catania girava questa voce e io ho smentito dicendo che non ci potevo credere e che non era vero e il discorso è finito lì.

AVV. REPICI – Cioè fu Galea a dire a lei che a Catania aveva raccolto voci secondo cui Provenzano era sbirro?

TESTE GIUFFRÈ – C'erano voci di rapporti tra il Provenzano e le Forze dell'Ordine, sì.

AVV. REPICI – In particolar modo Galea disse quale delle Forze dell'Ordine, fece riferimento a un corpo particolare?

TESTE GIUFFRÈ – Se ricordo bene... se ricordo bene, con i Carabinieri, però niente di preciso.

AVV. REPICI – Fece riferimenti solo a Bernardo Provenzano o anche qualche

parente, congiunto diciamo?

TESTE GIUFFRÈ – Ho un vago ricordo, se non... addirittura se non parlavano pure della moglie, però niente di... cioè questo era un discorso che andò così vagamente... non sono sicuro se ci sia stato questo discorso della moglie.

AVV. REPICI – Lei sa di dov'era o di dov'è la moglie di Bernardo Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – La moglie di Bernardo Provenzano era del...

AVV. REPICI – Di quale paese?

TESTE GIUFFRÈ – Del paese vicino Punta Raisi, da quelle parti. Non mi viene il nome... vediamo... il regno... non mi viene il nome in questo minuto.

AVV. REPICI – Il regno di chi?

TESTE GIUFFRÈ – Il regno di quello che hanno arrestato in America che poi è morto in America.

AVV. REPICI – Eh, sì.

TESTE GIUFFRÈ – Un personaggio importante.

AVV. REPICI – Può riferire il nome?

TESTE GIUFFRÈ – Eh, non mi viene nemmeno. Ora comincio a essere un pochino stanco. Badalamenti.

AVV. REPICI – Badalamenti...

TESTE GIUFFRÈ – Tano Badalamenti.

AVV. REPICI – Tano Badalamenti, quindi la moglie...

TESTE GIUFFRÈ – Il paese... il paese dovrebbe essere Cinisi.

AVV. REPICI – Sì. Quindi la moglie di Provenzano era compaesana di Tano Badalamenti. Ora, quando lei ebbe... dopo che lei ebbe questo approccio con Galea che le riferì di queste voci lei successivamente ebbe a parlarne con Provenzano in

qualche suo incontro successivo?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, questo non mi ricordo perché se non... nel primo discorso c'è stato un discorso di stampa, ora non so se ci sia stato un discorso di stampa, ma giustamente non sono andato da Provenzano a dire che Galea mi disse che c'era un discorso di sbirritudine.

AVV. REPICI – No, no, al di là del nome di Galea. Non dico se lei ha fatto il nome di Galea a Provenzano.

TESTE GIUFFRÈ – No, questo no.

AVV. REPICI – Dico se sull'argomento...

TESTE GIUFFRÈ – Cioè non mi ricordo, Avvocato, completamente se abbia detto qualche cosa o me la sono conservata. Non mi ricordo più.

Dopo avere analizzato i problemi provocati alla mafia sia siciliana sia americana dalle indagini sul riciclaggio internazionale dei proventi del traffico di stupefacenti, il Giuffrè ha incluso tra le concause della uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino le pressioni esercitate a questo scopo dalla mafia americana su quella siciliana:

AVV. REPICI – Va bene. Signor Giuffrè, lei poco fa ha fatto riferimento a grossi problemi cagionati sia alla mafia siciliana, sia alla mafia americana da alcune indagini e processi condotti dal Dottore Falcone e, se non ho capito male, ha parlato anche dei fratelli Gambino; è così?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

AVV. REPICI – Lei ha mai incontrato qualche emissario dei fratelli Gambino?

TESTE GIUFFRÈ – Io ho incontrato un Avvocato.

AVV. REPICI – L'Avvocato dei Gambino?

TESTE GIUFFRÈ – Non ricordo se fosse dei Gambino, ma comunque un Avvocato che difendeva dei mafiosi in America, che è venuto a Palermo, per la precisione a Mondello.

AVV. REPICI – E...

TESTE GIUFFRÈ – Dove questo Avvocato... in quel periodo c'era Buscetta che aveva collaborato con le autorità americane e italiane e quindi è venuto di proposito per prendere notizie anche a livello di atti giudiziari, anche a livello di stampa di libri dove si mettevano in risalto le contraddizioni del Buscetta per farne arma per difendere i suoi clienti. Questo Avvocato io, che non mi ricordo più il nome, l'ho incontrato personalmente. L'ho incontrato al... come le ho detto, a Mondello successivamente...

(...)

AVV. REPICI – (...) Quando lei lo incontrò lei era già, diciamo, componente della commissione provinciale?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, autorizzato da Salvatore Riina a fare questo incontro.

AVV. REPICI – Quindi venne autorizzato da Riina a questo incontro?

TESTE GIUFFRÈ – In commissione perché sennò non potevo... parliamo di una persona... e vi era interessato anche Raffaele Ganci, se vado bene con la memoria. Un altro personaggio che io incontrerò su a Palermo è un certo Mimmo, che aveva una catena di pizzerie su Philadelphia e che un uomo d'onore di là e che era originario di Boccadifalco e quindi della... vicino agli Inzerillo che erano in parte stati uccisi, in parte erano là e vicino ai Gambino stesso. Prego.

AVV. REPICI – Le faccio la domanda specifica: lei sa se in relazione alle stragi poi verificatisi nel '92 ci fu una qualche consultazione... lei ha parlato di sondaggi, una

qualche consultazione di Cosa Nostra con esponenti americani? Esponenti mafiosi intendo.

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che il discorso o “il problema Falcone” aveva superato i confini e che si era abbattuto anche in America, quindi gli uomini d’onore e le famiglie mafiose, in modo particolare i Gambino e quelle originarie di Passo di Rigano, Boccadifalco, quelli palermitani, si erano venuti a trovare in difficoltà uno per il discorso delle indagini e delle inchieste e degli arresti che erano stati fatti, ma anche – come le ho detto in precedenza – per il fatto che cominciavano a venire alla luce i... più che altro si erano messi sulle tracce del denaro che in quel periodo proveniva nella Sicilia dagli Stati Uniti, dove in Sicilia sappiamo – come è noto oggi a tutti – vi erano diverse raffinerie di eroina e diciamo che Cosa Nostra ne aveva quasi in esclusiva il monopolio a livello mondiale, internazionale. Un discorso di questo - mi ricordo a me stesso – Boris Giuliano quando ha scoperto... altro discorso, diciamo i soldi che provenivano dagli Stati Uniti e quindi si erano messi alla ricerca di questo viaggio che andava a finire in Svizzera. Prego.

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Quindi interessavano... preoccupava tutto questo discorso sia gli americani per un verso e sia gli italiani, cioè se era stato fatto... si era instaurato un legame, come si era instaurato con la Del Ponte con... mi sembra che era il sindaco di New York Boris Giuliano o era magistrato prima di diventare sindaco, comunque Falcone aveva tessuto una ragnatela abbastanza efficace e nello stesso tempo abbastanza pericolosa. Prego.

AVV. REPICI – Con questo vuole dire che era anche interesse della mafia americana l’uccisione di Falcone?

TESTE GIUFFRÈ – Io volevo dire proprio questo, anche.

AVV. REPICI – Sì, anche naturalmente. Ora, lei ha nella sua parentela esponenti della mafia americana?

TESTE GIUFFRÈ – Mi perdoni, diciamo che oltre (inc.) discusso di questo e diciamo che mi posso permettere di dire che Salvatore Riina già aveva avuto dei problemi con gli americani, con gli Inzerillo nella guerra di mafia, ora ne aveva un altro che faceva cattiva figura sempre con gli americani per quanto riguarda la magistratura, quindi poverino aveva sempre qualche problema con questi americani. Io avevo un parente che era Stanfa Giovanni, che abitava a Philadelphia.

AVV. REPICI – E questo suo parente ebbe un qualche ruolo nei contatti che lei ha avuto?

TESTE GIUFFRÈ – Ebbe un ruolo per quanto riguarda l'incontro con l'Avvocato, che me l'ha detto lui che doveva venire e ho avuto un incontro con il Mimmo, da tenere presente – per dire – tutto questo discorso che io con Mimmo, diciamo U Pizzaiolu, avevo avuto un contatto indiretto ai tempi di... '88/'89, non mi ricordo più con precisione perché questo Stanfa aveva avuto dei problemi all'interno della sua famiglia e lo abbiamo raccomandato da Palermo per cercare di salvaguardarlo e per non farlo uccidere e un ruolo importante l'avevo questo Mimmo. Poi successivamente il Mimmo ha avuto di bisogno del Giovanni Stanfa, che lui era latitante in America, però si trovava a Palermo, per dare un occhio alle sue attività, alle pizzerie ed altro. Prego.

AVV. REPICI – Sì. Lei dice: Riina non faceva un gran bella figura agli occhi degli americani con i problemi con la magistratura. Ora le faccio una domanda specifica in relazione ai fatti del processo di oggi, che è la strada di via D'Amelio in cui fu

ucciso il Dottor Paolo Borsellino. Che lei sappia ha avuto modo una qualche interlocuzione la mafia siciliana, Cosa Nostra, con gli americani in relazione a via D'Amelio o alla decisione di uccidere il Dottore Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ – Domanda difficile. Diciamo di sì, perché come io ho sempre asserito vi sono state non... sull'eliminazione del Dottore Borsellino e del Dottore Falcone non possiamo dire che vi sia una causa. Io sempre asserito che vi sono delle concause, un insieme di fattori che hanno portato a questa decisione. Quindi una di queste concause può essere ed è appositamente il discorso che... anche delle pressioni ricevute – parliamo di mafia americana, non parlo di altro – nei confronti della mafia siciliana per l'eliminazione. Teniamo presente che cosa? Che buona parte del... in modo particolare negli anni passati, delle... quando parliamo di mafia americana, buona parte sono tutti originari palermitani o del circondario; i vari Gambino, i vari Inzerillo sono tutti legati da un vincolo di parentela tra di loro che provengono tutti tra Boccadifalco e Passa di Rigano, quindi ci sono degli interessi che sono accomunati tra di loro e sono inscindibili. Quando si parla di mafia americana, cioè di Cosa Nostra americana troviamo un legame molto consistente con la mafia palermitana, con la mafia siciliana.

AVV. REPICI – Ho capito. Senta, lei poco fa ha riferito dei sondaggi...

TESTE GIUFFRÈ – E non è un caso, mi perdoni...

AVV. REPICI – Prego, prego.

TESTE GIUFFRÈ – Diversi uomini d'onore che erano andati a trovare rifugio nella famiglia Inzerillo in America li hanno uccisi gli stessi parenti e gli stessi amici per farsi amico con Riina e con la parte vincente dei corleonesi.

AVV. REPICI – Il senso è che gli stessi parenti dei Inzerillo e dei... va beh, dei

Inzerillo palermitani, della gente di Passo di Rigano poi – seppure parenti delle vittime della guerra di mafia – in realtà si allearono con i corleonesi vincenti?

TESTE GIUFFRÈ – Perfetto, perché poi diciamo a livello di traffici, di conoscenze il mondo... in modo particolare quello americano, lo avevano – è storia – Stefano Bontà e gli Inzerillo, quindi poi si sono messi nelle mani tutto questo meccanismo diciamo che era di Stefano Bontà e degli Inzerillo nelle mani, cioè eliminando anche quelle persone o quelli parenti che erano stati avversi ai corleonesi in Sicilia. Prego.

Il collaborante ha poi operato una serie di precisazioni sui “sondaggi” effettuati da "Cosa Nostra" prima delle stragi del 1992, puntualizzando che gli stessi si fondavano sulla “pericolosità” di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a fare affari con essa; che da questo tipo di discorsi iniziava l’isolamento che portava all’uccisione dei predetti soggetti; che la forza della mafia derivava dai suoi rapporti, imperniati su interessi comuni, con ambienti dell’economia, della politica, delle professioni, della magistratura e dei servizi deviati; che in quel periodo erano ben pochi i sostenitori di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali «*non interessavano proprio a nessuno*» e non erano ben visti neppure all’interno della magistratura; che nella decisione di eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino aveva avuto un peso proprio il loro isolamento; che la strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione (rivelatasi poi infondata anche a causa della paura insorta in buona parte del mondo politico e della conseguente reazione dello Stato) che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla normalità:

AVV. REPICI – Ho capito. Senta, torniamo un attimo a quei sondaggi, come li ha

definiti lei, fatti prima delle stragi da parte di Cosa Nostra nei confronti di entità esterne a Cosa Nostra. La prima cosa che le voglio chiedere è questa di fare sondaggi nei confronti dell'esterno oppure era – come dire – una strategia consueta?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che dipendeva dall'importanza del soggetto che si doveva eliminare. Ricordo una frase probabilmente pronunciata o dopo... o prima, ma era una frase del Provenzano inerente alla sua domanda...

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – ...bisogna valutare il danno che una persona fa da vivo e il danno che fa una persona da morto, perché spesso e volentieri vi sono persone che fanno più danno da morti che da vivi.

AVV. REPICI – E questa affermazione Provenzano la fece in riferimento a una persona specifica o in generale?

TESTE GIUFFRÈ – Era una frase che il Provenzano diceva anche quando si dovevano commettere degli omicidi all'interno di Cosa Nostra, quindi perché ogni omicidio poi restavano sempre... anche se come si è visto nella guerra di mafia che sono stati uccisi migliaia di persone, il numero probabilmente non si saprà mai perché ci saranno persone e ci sono state persone che nemmeno hanno denunciato la scomparsa dei loro parenti e resteranno sempre dei discorsi che si vedono anche ora che poi quella parte... io l'avevo visto già quando ero latitante che quella parte di scappati, di perdenti che in un primo tempo erano stati scappati, che erano stati perdenti potevano parlare dei figli di Bontate o dei Inzerillo e così... poi, diciamo, nel tempo verranno sempre fuori. Ecco perché la premura del Riina di cercare di fare piazza pulita di tutti.

AVV. REPICI – Ho capito. Tornando ai sondaggi, mi pare di capire che lei dice:

quando c'era da deliberare qualche evento particolarmente importante era l'occasione in cui Cosa Nostra faceva dei sondaggi all'esterno?

TESTE GIUFFRÈ – Era semplice, Avvocato. Cioè nel momento in cui c'è un personaggio che è pericoloso, allora diciamo pericoloso nel senso Cosa Nostra, non sarà solo un personaggio pericoloso per Cosa Nostra, ma sarà anche un personaggio pericoloso per i legami che ha Cosa Nostra anche esterni a Cosa Nostra, sarà il mondo politico, sarà il mondo imprenditoriale,; quindi tutte quelle persone che hanno interesse a convivere, che ci fanno affari con Cosa Nostra saranno a favore di Cosa Nostra e saranno contro quel determinato soggetto che appositamente è contro gli interessi di Cosa Nostra e di tutto il circondario di Cosa Nostra. È un sondaggio che non è che vanno a fanno... cioè che si vede... si vede facilmente con le persone quando... che uno parla con l'imprenditore o col politico... cioè vengono istintivamente fuori già questi sondaggi che ti lasciano dire già che quel... inizia con questi discorsi, l'isolamento del soggetto e che porta all'uccisione.

AVV. REPICI – Ho capito. Quindi lei dice: i sondaggi verso l'esterno Cosa Nostra li fece nei confronti di entità che potevano comunque avere un interesse a quelle decisioni; è corretto?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, però qua c'è stato... cioè i discorsi... me ne vado in contraddizione perché qua i discorsi sono saltati, cioè per quanto riguarda il discorso contro lo Stato non c'è sondaggio che tiene in un certo qual modo.

AVV. REPICI – Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ – Cioè nel momento in cui si dichiara guerra allo Stato lo Stato è più forte e interviene e da che storia è storia ha la meglio.

AVV. REPICI – Ho capito. Senta, lei a proposito dei sondaggi precedenti le stragi del

'92 ha detto: "Io non posso fare nomi", ha fatto riferimento a categorie, ha fatto riferimento a imprenditori, ho capito bene?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, vi sono tutto un insieme di interessi. Cosa Nostra perché è forte? Non è che era Totò Riina perché era il generale, aveva un esercito, metteva le bombe... ha visto com'è finito? È forte perché ha tutto un... dei legami con tantissimi altri interessi che messi tutti assieme hanno degli interessi comuni: interessi per la sopravvivenza, interessi economici, interessi politici... e troveremo le più diverse categorie di persone: commercialisti, medici, professori, Avvocato – chiedo scusa...

AVV. REPICI – No, ci mancherebbe, lei dica...

TESTE GIUFFRÈ – ...magistrati, chiedo scusa...

AVV. REPICI – ...lei dica quello che sa. Non si preoccupi...

TESTE GIUFFRÈ – ...servizi più o meno deviati e più o meno... non lo come devo...

AVV. REPICI – Al di là dell'aggettivo deviati, quando dice servizi cosa intende?

TESTE GIUFFRÈ – I servizi segreti.

AVV. REPICI – Per quel che lei è in grado di riferire questi sondaggi prima delle stragi del '92 li fece solo Riina, li fece anche Provenzano, li fece qualcuno per conto loro? Cosa può dire in proposito?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, veda Avvocato, ormai c'era la disperazione e parlando dei discorsi su Borsellino e su Falcone sono messe da parte la logica ed è prevalsa la... l'istinto diciamo bestiale che ci può essere dentro Cosa Nostra per la conservazione, quell'istinto di conservazione basato... è semplice Avvocato, basato su un principio militare: fai la guerra che poi viene la pace, scordandosi tutto il resto e la guerra ha portato dove ci ha portato.

AVV. REPICI – Sì. La mia domanda era su chi effettuò i sondaggi. Lei dice che era una situazione di disperazione nel senso che chiunque dei personaggi di vertice di Cosa Nostra a quel punto cercò di effettuare sondaggi oppure cosa?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, quando io poco fa ho detto una frase del Provenzano, vedere il danno da vivo e quello da morto, parlo con estrema franchezza e schiettezza...

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – ...oggi io assisto – pochi giorni fa – alla santificazione di Falcone...

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – ...con autorità... cioè tutti... cioè e non c'è una persona, per quel poco che io riesco a capire e a percepire, che dice una parola contro Falcone e poi successivamente contro di Borsellino.

AVV. REPICI – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Io le posso dire che... come le sto parlando di oggi, ora le parlo di ieri con estrema franchezza...

AVV. REPICI – Esatto.

TESTE GIUFFRÈ – ...poche erano le persone che erano a favore a Falcone e Borsellino. Io ne ricordo pochissime. Non c'era una difesa e penso che di quello che sto dicendo ne può dare atto la stampa, cioè tutto un contesto di questo, cioè Falcone e Borsellino non interessavano proprio a nessuno.

AVV. REPICI – Siamo arrivati proprio al punto su cui io volevo fare la domanda e non volevo in nessun modo suggerire, visto che c'è arrivato lei da solo le posso fare la domanda: prima delle stragi del '92 Cosa Nostra ebbe consapevolezza di

isolamento di Falcone e Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ – Falcone e Borsellino... cioè non erano ben visti né all'interno probabilmente di parte della magistratura che non erano tanto favorevoli né a lui né a Borsellino...

AVV. REPICI – Nelle decisioni di Cosa Nostra di eliminare Falcone e Borsellino aveva un qualche peso l'essere quei due magistrati isolati oppure no?

TESTE GIUFFRÈ – Certo. La forza di Salvatore Riina risiedeva proprio in questo.

AVV. REPICI – Cioè?

TESTE GIUFFRÈ – Che pensando – e come io ho detto – che vi era un pensiero... lei poco fa parlava di sondaggi...

AVV. REPICI – No, ho ripetuto però la sua...

TESTE GIUFFRÈ – ...diciamo che un buon 60% avverse a quello che era il discorso Falcone e Borsellino, per fare anch'io un sondaggio, ma forse erano di più e quindi diciamo che questo isolamento... e mi sembra anche che questo isolamento anche istituzionale ha portato a tante sconfitte da vivo di Falcone.

AVV. REPICI – Sì. Ora...

TESTE GIUFFRÈ – Non ultimo determinate cariche all'interno del Tribunale stesso di Palermo, se le mie memorie...

AVV. REPICI – Sì, quello che a me interessava sapere era se queste cose che lei sta dicendo... cioè di queste cose c'era consapevolezza all'interno di Cosa Nostra al momento in cui venne fatta la lista dei nemici da abbattere?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, perfetto. In modo particolare nei confronti del Giudice Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e mi permetto di dire di nuovo... cioè la forza del Salvatore Riina e compagni era appositamente in questo, che passato questo discorso

di stragi, di tensione, di terrorismo – come lo vogliamo chiamare – si sarebbe tornati alla normalità. Vorrei aggiungere un'altra piccola cosa...

AVV. REPICI – Dica.

TESTE GIUFFRÈ – ...probabilmente che l'errore che ha fatto Riina o che gli hanno fatto fare è stato quello di uccidere Lima.

AVV. REPICI – Di uccidere?

TESTE GIUFFRÈ – Lima.

AVV. REPICI – L'Onorevole Salvo Lima?

TESTE GIUFFRÈ – Sì. E quell'elenco di quegli altri, perché si è instaurato... è scattato, per meglio dire, un meccanismo che siccome Salvatore Riina aveva paura di fare cattiva figura, di perdere la sua credibilità, la sua immagine, il suo potere, la sua... anche parte di uomini politici hanno avuto paura... c'è stata quella reazione che ha portato lo Stato ad avere quei risultati che ha avuto. Mi sono spiegato Avvocato?

Il Giuffrè ha altresì esplicitato che dopo la cattura di Salvatore Riina all'interno di "Cosa Nostra" si diffuse l'impressione di un "tradimento" realizzato nel quadro di una tendenza a smantellare «*tutto quell'apparato militare che aveva messo sopra Riina*»:

AVV. REPICI – Sì. Lei fino a quando ha avuto contatti prima del suo ultimo arresto con Bernardo Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Pochi giorni prima di essere arrestato, quindi nel...

AVV. REPICI – L'arresto è avvenuto più o meno in che periodo?

TESTE GIUFFRÈ – Il 13 di aprile del 2002, quindi ai primi di aprile. Cioè io a Provenzano l'avevo là a portata di mano fra l'altro nel...

AVV. REPICI – E ha avuto rapporti di frequentazioni costanti a partire dalla sua scarcerazione di fine '92?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo di sì. Sì, quasi sempre diciamo, ogni quindici giorni, ogni settimana, ogni venti giorni, a secondo delle esigenze, degli impegni e delle possibilità che aveva lui latitante di spostarsi e poi successivamente anche latitante di spostarmi.

(...)

AVV. REPICI – Grazie Giudice. Allora signor Giuffrè, le ripeto la domanda se per caso le è sfuggita: se lei ha avuto occasione di raccogliere impressioni, di colloquiare con qualcuno, con qualche esponente di Cosa Nostra a proposito dell'avvenuta cattura di Riina nel gennaio '93?

TESTE GIUFFRÈ – Andare a rispondere a questa domanda... è una domanda difficile... non è...

AVV. REPICI – Io lo capisco, però le chiedo di fare uno sforzo.

TESTE GIUFFRÈ – Eh, cerchiamo...

AVV. REPICI – Dica.

TESTE GIUFFRÈ – Cerchiamo... L'impressione nostra è stata quella del tradimento.

AVV. REPICI – Quando dice nostra a chi si riferisce?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, diciamo che... veda, è difficile andarle a rispondere perché per chi è esterno ai fatti di Cosa Nostra non è facile addentrarsi e capire... spesso e volentieri dentro Cosa Nostra già quando c'era un arresto si parlava (inc.) per essere... quindi anche questo, diciamo, in modo particolare per Salvatore Riina rientra nel discorso che... nella forma mentis o educativa che esiste dentro Cosa Nostra, in modo particolare di Salvatore Riina che era stato latitante per decenni.

Diciamo che era un pensiero quindi che dentro Cosa Nostra scatta automaticamente, tanto è vero che nel momento in cui scatta un arresto si va alla ricerca del traditore. A me... arrestano Michele Greco in casa. Lo vado cercare o, per meglio dire, lo vanno a cercare quelli di Ciaculli. Lo vanno a trovare Galati. Lo vanno a uccidere a Bagheria. Ora, siamo riusciti a trovare... in molti arresti che si sono susseguiti nel tempo... dice: ma... me lo chiedevo io, se lo chiedeva Benedetto Spera, se lo chiedeva Pietro Aglieri, ce lo chiedevamo tutti quanti: “Ma che sta succedendo? C’è l’epidemia degli arresti? ”. Santapaola... cioè... Quindi rispondere alla sua domanda... sto rispondendo per le mie esperienze e per quello che si diceva all’interno di Cosa Nostra. Io non ho elementi a dire che tizio era l’autore perché farei dei nomi e non... potrei avere dei sospetti che non hanno nessun valore, quindi eravamo sicuri che ci fosse qualche cosa che non andava che stava smantellando tutto quell’apparato militare che aveva messo sopra Riina e mi fermo qua perché non sono in grado né di fare né il nome di Provenzano né il nome di questo e né il nome di quello.

AVV. REPICI – Va bene. Senta, una sola specificazione le chiedo: quella conversazione che lei ebbe con Eugenio Galea a proposito della sbirritudine di Provenzano avvenne successivamente all’arresto di Riina?

TESTE GIUFFRÈ – Non mi viene facile collocarlo, Avvocato. Aspetti un secondo...

AVV. REPICI – Prego.

TESTE GIUFFRÈ – Lo si può vedere dall’arresto del Galea stesso, ma se io sono sicuro dovremmo essere dopo il ‘93. Dovremmo, però non sono sicuro. Comunque si può vedere dal...

AVV. REPICI – Eh, perché noi lo potremmo vedere dall’arresto di Galea?

TESTE GIUFFRÈ – Perché fino a quando io... Galea era libero io incontravo Galea, poi non l'ho incontrato e mi hanno mandato un altro dopo l'arresto del Galea stesso.

AVV. REPICI – E quindi questa conversazione è avvenuta poco prima dell'arresto di Galea?

TESTE GIUFFRÈ – Galea scendeva a Termini tranquillamente, quindi io l'ho visto in due/tre volte, ora non mi ricordo più con precisione.

AVV. REPICI – Senta, dopo l'arresto di Riina quegli schieramenti che lei ha già delineato in relazione alla riunione della commissione provinciale del '91 rimangono uguali?

TESTE GIUFFRÈ – Direi proprio di sì.

AVV. REPICI – E quindi, ad esempio, i Graviano rimangono nella linea Riina?

TESTE GIUFFRÈ – I Graviano saranno Riina sempre, il mandamento è di San Mauro Castelverde sarà Bagarella quindi Riina, il mandamento di San Giuseppe Jato sarà Giovanni Brusca e il mandamento di Resuttana sarà sempre vicino al cuore di Riina e così via.

Quanto a Matteo Messina Denaro, il Giuffrè ha affermato che si trattava di una «creatura di Riina» e probabilmente aveva ereditato buona parte dell'archivio tenuto da quest'ultimo durante la sua latitanza:

AVV. REPICI – Una sola ulteriore precisazione: quel Matteo Messina Denaro che lei conobbe nel '91, per quella che è la sua conoscenza dei fatti, aveva rapporti privilegiati con qualcuno dei due tra Riina e Provenzano, uguali oppure cosa?

TESTE GIUFFRÈ – Quello era creatura di Riina, Matteo.

AVV. REPICI – E dopo la cattura di Riina, per quel che è a sua conoscenza, mantenne la stessa linea?

TESTE GIUFFRÈ – Matteo in Riina, per quello che mi disse il Provenzano, perché io con Matteo non ho avuto... più notizie tranne di una richiesta di un riavvicinamento tra me e lui...

AVV. REPICI – E cosa le dice Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Che per un periodo di tempo il... e siamo nel '93, '94, '95... cioè tenga presente che per un periodo di tempo Matteo Messina Denaro sarà... giocherà in casa a Provenzano stesso nella zona di Bagheria, no? , e nella zona di Misilmeri, in quelle zone e poi successivamente, dopo l'arresto del Riina e successivamente il Matteo si ritirerà nelle sue roccaforti e quindi per un periodo di tempo non ho notizie di contatti con il Provenzano. Mi sembra altrettanto logico nel fare presente che il Matteo era legato al Riina e quindi restava legato alla sua parte, alla sua corrente e quindi a Brusca, ma in modo particolare a Luchino Bagarella che in quel periodo, diciamo, andava forte. Poi successivamente... successivamente ci sarà... e siamo attorno al 2000... fra il '99 e il 2000 ci sarà un discorso epistolare tra il... e forse anche qualche annetto prima, il '98... tra il Matteo e il Provenzano e vi era Totuccio Lo Piccolo che al confine con Trapani aveva chiesto di fare da tramite, da ponte diciamo con Matteo, perché avevano degli interessi comuni e il Provenzano, per pura gelosia... diciamo "Lasciamo stare le cose, vediamo se è lui che si fa sentire". Poi nel mentre si era fatto sentire tramite Agrigento per avere un aggancio con me. Prego Avvocato.

(...)

AVV. REPICI – Un'ultima domanda signor Giuffrè, a seguito della cattura di Riina, in virtù dei suoi rapporti Matteo Messina Denaro ha ricevuto qualcosa? È entrato in possesso di qualcosa?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, io avevo... aveva detto, però diciamo non è che abbia nelle mani delle prove nell'asserire quanto detto o quanto riferisco, che ogni persona latitante ha i suoi archivi, appunti e tutto un complesso di cose, ha detto che probabilmente – essendo il Matteo molto legato, e viceversa, al Riina – buona parte di questo archivio possa essere finito nelle sue mani. Prego.

Rispondendo alle domande della difesa degli odierni imputati Madonia e Tutino, il Giuffrè ha esternato le proprie incertezze mnemoniche sul luogo di svolgimento delle riunioni della Commissione provinciale per lo scambio degli auguri natalizi (spiegando che le stesse di solito si svolgevano presso l'abitazione del Guddo, ma potevano essere tenute anche in altri posti) e sulla partecipazione di Salvatore Madonia a riunioni diverse da quella del 1991, prima descritta, per la quale ha invece evidenziato di possedere un ricordo sufficientemente preciso:

AVV. SINATRA – Senta, lei ha detto che è entrato... fa parte della commissione nell'87, ci può dare un riferimento temporale?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, il riferimento temporale è... che mi ricordo quando abbiamo parlato del discorso politico, dovremmo essere grossomodo nel mese di aprile, maggio; quindi marzo, in quel periodo...

AVV. SINATRA – Quindi, diciamo, nella primavera nell'87?

TESTE GIUFFRÈ – Grossomodo, Avvocato, sì.

AVV. SINATRA – Poiché lei ha detto che era consuetudine quella di riunirsi alla fine dell'anno per gli auguri, io le chiedo: lei ha un ricordo della riunione di fine anno, se c'è stata, dell'87 e con chi e dove?

TESTE GIUFFRÈ – No, ora andarmi a ricordare dove ho fatto la riunione, dove... le posso dire che...

AVV. SINATRA – Siccome lei ha detto...

TESTE GIUFFRÈ – ...come ho detto... mi perdoni...

AVV. SINATRA – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – ...come ho detto, si tratta di un incontro dove appositamente avviene uno scambio di saluti, di auguri per meglio dire tra i vari componenti. Quella è stata un'eccezione diciamo... di fatti che poi ogni volta si sono... eclatanti per meglio dire, cioè non... non mi vengono in mente.

AVV. SINATRA – Infatti la mia domanda era questa; se le vengono in mente lei mi dice: “Me lo ricordo”, se invece non le vengono in mente mi dice: “Non me lo ricordo”. Allora, io le chiedo: nell’87 lei... non le viene in mente. Nell’88 le viene in mente il luogo e con chi è avvenuto questo fatto, cioè questo dei saluti?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, andare a dire il luogo quando ogni anno si facevano cinque/sei/sette... ora non so... in linea di massima, come ho detto, le riunioni avvenivano in queste... al completo nella casa, diciamo, del Guddo però vi era qualche altro posto che andavamo, però in linea di massima erano questi e qualche volta – come le ho detto – nel...

AVV. SINATRA – No, la mia domanda era diversa, cioè la mia domanda era questa: nel periodo ‘87 fino al ‘91 di cui lei ha avuto... diciamo prima ha riferito, quindi tra l’87 e il ‘90 lei, a prescindere diciamo dalle riunioni e poi eventualmente se ci sono state lo vedremo, dico lei ha un ricordo dove vi siete riuniti e con chi per i saluti di natale, per gli auguri di natale?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

AVV. SINATRA – Se lei ha un ricordo in questi anni, ‘87, ‘88, ‘89 e ‘90, che sono quindi quattro natali?

TESTE GIUFFRÈ – Con chi in linea di massima le possiamo anche dire perché nel momento in cui i capimandamento non erano in carcere... ho ricordato poco fa Peppino Farinella che era in carcere e non partecipò all'inizio... nel periodo dell'87 quando era in carcere e me ne occupavo io. Certe volte c'era lo stesso Raffaele Ganci, che come ho detto era in carcere e mi ricordo che qualche volta partecipava il figlio Domenico. Quindi non... Lo stesso Brusca mi pare che cominciò a partecipare alle riunioni sul finire degli anni '90, '89 qualche cosa del genere...

AVV. SINATRA – Sì, dico, quindi ha questi ricordi...

TESTE GIUFFRÈ – Sugli argomenti, diciamo, non mi sono soffermato ad andare a vedere perché spesso e volentieri magari si parlava di discorsi della politica, di discorsi... ma principalmente, diciamo, c'era uno scambio di auguri e si parlava... Quella, invece, è stata una cosa tutta particolare.

AVV. SINATRA – Sì, sì, dico... io non sto parlando di quella che è stata una cosa particolare.

TESTE GIUFFRÈ – No, no, ricordo precisi non ce ne ho, Avvocato.

AVV. SINATRA – Non ha ricordi precisi, va bene. Ecco e questo va benissimo, quindi... va benissimo in relazione a quello che io le ho chiesto. Lei ha un ricordo della partecipazione, sempre nell'87/'88/'89 a riunioni quindi della commissione a cui avrebbe fatto parte o partecipato Madonia Salvatore?

TESTE GIUFFRÈ – Io, come ho detto...

AVV. SINATRA – Io le sto chiedendo: lei ha ricordo nell'87/'88/'89 e '90?

TESTE GIUFFRÈ – Ho un vago ricordo... quello che potrebbe essere vago un ricordo, però non sono sicuro e lo vado a ri-sottolineare come l'ho sottolineato questa mattina e quando io non sono sicuro dico che non sono sicuro della presenza

di Salvino Madonia. Vago ricordo e passo oltre. Ho un ricordo abbastanza fondato della presenza del Madonia in quello che è stato il 1991.

Dopo avere fornito alcuni chiarimenti sulle riunioni della Commissione deliberative di omicidi, il Giuffrè ha spiegato che a capo del mandamento di Resuttana vi era ufficialmente Francesco Madonia, e, in assenza di quest'ultimo, era retto dal figlio Antonino, al quale, in caso di assenza, subentrava l'altro figlio Salvatore:

AVV. SINATRA – Ora le chiedo: negli anni '87/'91, quindi fino al '90, lei ha partecipato a riunioni della commissione deliberative di omicidi di un certo tipo? Se sì a chi si riferivano questi omicidi?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, vi erano degli omicidi che sono interessati il mandamento di Misilmeri, come ho detto in precedenza.

AVV. SINATRA – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Sia per quanto riguarda in riunioni ristrette, che poi il discorso anche in termini più allargati. In forma ristretta e poi ne è stata data anche probabilmente, se ricordo bene, per l'eliminazione dei fratelli Lo Cascio di Lercara e quindi sono discorsi che andavano a interessare direttamente me. Ci sono state delle delibere in seno alla commissione su quelle che sono state le eliminazioni dei collaboratori di giustizia con i familiari avvenute in seno alle commissioni di Cosa Nostra. Non solo dei collaboratori, ma anche di...

GIUDICE – In quel periodo?

TESTE GIUFFRÈ – In quel periodo, diciamo sarà '89 e poi sarà '90, sarà '91... nel periodo in cui, diciamo, ci sarà il discorso dei collaboratori.

AVV. SINATRA – Ma lei ha un ricordo preciso dell'anno oppure ci può indicare

solamente per larghi tratti il periodo di riferimento?

TESTE GIUFFRÈ – Io le posso dire quello che io ricordo che si è discusso di cose di un certo rilievo. Quello dei collaboratori di giustizia me lo ricordo che ha fatto cioè anche all'interno nostro diciamo un discorso eclatante e mi è rimasto particolarmente in mente.

GIUDICE – Temporalmente? L'Avvocato Sinatra vuole sapere temporalmente si ricorda?

TESTE GIUFFRÈ – Saremo attorno al '90, '89/'90, Signor Presidente.

GIUDICE – Va bene.

AVV. SINATRA – E a questa riunione ha partecipato qualcuno dei Madonia?

TESTE GIUFFRÈ – Veda, ora io non sono in grado di andare a stabilire se nella riunione in cui abbiamo parlato dei collaboratori di giustizia fosse Nino Madonia o Salvino Madonia; una cosa è certa, per quelli che sono i miei ricordi, ufficialmente il mandamento era nelle mani di Ciccio Madonia. In assenza dello stesso veniva retto dal figlio... di Giuseppe io non posso dire assolutamente nulla perché non l'ho conosciuto né niente. Da parte di Antonino Madonia. In assenza del Madonia Antonino è subentrato il Madonia Salvino. Più di questo non posso dire.

Il collaboratore di giustizia è quindi passato a descrivere le regole di "Cosa Nostra" vigenti fino al 1992, in forza delle quali il capo-mandamento assente ad una riunione della Commissione provinciale, ad esempio perché detenuto, doveva essere informato dal "reggente", o, in mancanza di quest'ultimo, direttamente da Salvatore Riina:

AVV. SINATRA – Senta, le chiedo, vi erano... a proposito diciamo di alcune regole in seno alla commissione, se si doveva commettere un omicidio eclatante o comunque

un omicidio importante e il capomandamento era detenuto lo sostituiva l'altra persona che era – come dire – in libertà oppure occorreva l'assenso del capomandamento ugualmente, anche se era in carcere?

TESTE GIUFFRÈ – Veda, Avvocato, vi è un discorso importante da dire in virtù della sua domanda, che quando un capomandamento non era presente alla riunione perché era assente perché in carcere la frase che Salvatore Riina soleva sempre dire: “Per quanto riguarda il carcerato o i carcerati capimandamento che sono assenti me la vedo io ad informarli”. Questo lo diceva sempre pubblicamente. La responsabilità se la assumeva lui nell'informare i capimandamento assenti, qualora non c'era un reggente, un sostituto del capomandamento in carcere.

AVV. SINATRA – E quindi, voglio dire, se ci fosse stato il sostituto non c'era bisogno di farlo sapere a chi era in carcere, per quello che sta dicendo lei?

TESTE GIUFFRÈ – È una situazione anche difficoltosa a dirla, perché nel momento in cui c'è un reggente che regge il mandamento e il capomandamento si trova in carcere, il reggente se non lo fa come diceva Totò Riina perché... è compito del reggente stesso, se ne ha la possibilità e diciamo il tempo per poterlo informare, di informarlo, perché il capomandamento che si trova in carcere ed è a tutti gli effetti in carica riconosciuto da Salvatore Riina prima e dalla commissione successivamente, diciamo che riveste tutta la carica di capomandamento.

AVV. SINATRA – Scusi, però io non comprendo una cosa. Lei dice: è stato Riina a dire o comunque era Riina a dire: “Con chi è detenuto come capomandamento me la vedo io”.

TESTE GIUFFRÈ – Quando non ci sono sostituti o reggenti fuori.

AVV. SINATRA – Se ci sono i sostituti allora lei mi sta dicendo a questo punto che il

sostituto doveva farlo sapere lui? Quindi non più Riina lo faceva sapere, lo faceva sapere direttamente il sostituto?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, io mi sembra di essere abbastanza chiaro. Riina se ne occupava...

AVV. SINATRA – Nella misura in cui non c'erano i sostituti.

TESTE GIUFFRÈ – ...nel momento in cui non c'era né... se per ipotesi non c'era né Madonia Giuseppe né Madonia Antonino né Madonia Salvino se ne occupava direttamente a farlo sapere a Madonia Francesco.

AVV. SINATRA – In quelli anni, per quelle che sono le sue conoscenze, quindi '88/'89/'90 e '91 c'erano mandamenti scoperti?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, di tanto in tanto succedeva. Io le ho detto il mandamento di San Mauro Castelverde e in parte è successo sul mandamento di San Giuseppe Jato quando c'era Balduccio Di Maggio che reggeva il mandamento e poi chi c'era? Ce ne saranno altri. Il mandamento di Partinico...

AVV. SINATRA – Oh! E quindi tracciando le fila – ho capito perfettamente quello che ha detto lei – quindi a lei non risulta che Riina comunque compulsava il capomandamento in carcere prima di commettere un delitto nel territorio di competenza del capomandamento? A lei questa regola della territorialità risulta o non risulta?

TESTE GIUFFRÈ – Non riesco a percepire bene la sua domanda. Speriamo di averla capita...

AVV. SINATRA – La mia domanda è questa. Lei ha detto: “Se c'era il capomandamento... se il mandamento era scoperto e allora Riina doveva rivolgersi al capomandamento che si trovava in carcere. Se il capomandamento era fuori, cioè

c'era il suo vice, quindi quello era in carcere e c'era un altro che aveva preso il suo posto, non era necessario chiedere l'assenso al capomandamento in carcere perché aveva il soggetto di riferimento e ce l'aveva fuori". Quindi io le sto chiedendo tirando le fila del discorso: per quelle che sono le sue conoscenze quindi non c'era una regola in virtù della quale Riina doveva sempre sentire il capimandamento in carcere, anche se detenuti in relazione ad un omicidio da commettere lì, anche se c'era fuori un altro capomandamento?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo di sì e diciamo altrettanto un'altra cosa...

AVV. SINATRA – Diciamo di sì cosa?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo di sì. Rispondo sì alla sua domanda, però vado ad aggiungere – se mi è concesso – un altro particolare, che nel momento in cui un capomandamento che si trova in carcere per... quello di fuori, il suo sostituto potersi muovere... prima di tutto doveva ricevere lo stabbene del capomandamento che si trova in carcere, quindi per questo noi lo chiamiamo sostituto di quello che si trova in carcere. Dal momento in cui, viceversa, quello che si trova in carcere non può più esercitare la sua funzione di capomandamento o perché ha sbagliato o per determinati motivi diciamo che il discorso passa direttamente a Riina e alla commissione nell'andare a prendere un soggetto che non piace o che... su designazione dell'altro capomandamento in carcere.

AVV. SINATRA – Nel caso specifico quando lei, voglio dire, è stato detenuto ed era capomandamento ci sono stati degli omicidi che sono stati commessi nel territorio che ricadeva nella sua sfera di competenza commessi senza il suo assenso, cioè senza che lei ne sapesse nulla? Parlo di omicidi commessi ad esempio a Caccamo. Mi pare che ci fu l'omicidio di un sindacalista, adesso non mi ricordo...

TESTE GIUFFRÈ – Mah, diciamo che nell’89... sì, perfettamente, diciamo che nell’89... ‘88... cioè nel ‘98/’99 sul discorso di Geraci Domenico...

AVV. SINATRA – Geraci.

TESTE GIUFFRÈ – Ma tengo a precisare un’altra cosa per quello che mi riguarda in quel periodo non possiamo parlare di commissione, perché per quello che mi concerne il discorso come capomandamento va bene. Cioè io non ne ho saputo (inc.) assolutamente nulla. Questa è la verità e la dico.

(...)

GIUDICE – Però lei ha precisato che in questo caso la commissione...

TESTE GIUFFRÈ – Non c’entrano i discorsi più di commissione.

GIUDICE – Ecco, non c’entra più nulla?

TESTE GIUFFRÈ – Non c’entrano più i discorsi di commissione. Fino al ‘92 parliamo di commissione per quello che mi riguarda. ‘92 o anche parte del ‘93 prima dell’arresto di Riina. Dopo di ciò il discorso è cambiato completamente.

AVV. SINATRA – Sì, sì. No, io dico questo omicidio Geraci è stato commesso, diciamo, nel suo territorio e lei non le sapeva nulla, giusto? È corretto dire?

TESTE GIUFFRÈ – È correttissimo dirlo, anche se c’è tutta una storia che io... non va a interessare, penso, questo Tribunale che io ho chiarito.

AVV. SINATRA – No, ma io volevo sapere era un omicidio, come dire, che rientrava in un omicidio di mafia o c’era altro, ecco?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, diciamo che lo possiamo includere ad onore del vero, senza... diciamo per quello che è successo prima e dopo in un omicidio di mafia.

AVV. SINATRA – Ora, dico, si poteva qualcuno quindi anche “permettere”, anche scagliando contro lo Stato voglio dire, un omicidio – peraltro era di un sindacalista,

quindi una persona in vista – in un suo territorio senza che lei ne sapesse nulla?

TESTE GIUFFRÈ – Siamo...

AVV. SINATRA – Dico, ha rimproverato qualcuno? Ha indagato? Come è possibile fare un omicidio “a casa mia”, ecco?

TESTE GIUFFRÈ – Non ho indagato completamente perché se nel momento in cui... vado a fare un altro discorso su... il Provenzano due mesi prima mi ha detto che voleva una persona a disposizione perché a Caccamo volevano fare una determinata cosa e io ci ho detto che non avevo a nessuno... (inc.) questo omicidio.

Il collaborante ha altresì ricordato di avere avuto un colloquio all'interno del carcere di Termini Imerese con Galatolo Vincenzo, il quale si era lamentato per la strage di Via D'Amelio, osservando che avrebbero potuto esserci sul luogo anche persone a lui legate da rapporti di parentela:

AVV. SINATRA – Lei ha mai avuto un colloquio all'interno del carcere di Termini Imerese con Galatro Vincenzo?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, eravamo in carcere insieme.

AVV. SINATRA – E si ricorda l'oggetto, se ci fu una lamentala dello stesso?

TESTE GIUFFRÈ – Lo stesso si è lamentato quando è stato della strage di Borsellino, che avevano fatto in casa loro questo botto, lamentandosi che “Ci potevano essere pure parenti miei”, “Mi ti vieni a lamenti con me... che mi racconti a me? Vai a lamentarti con chi di competenza”.

AVV. SINATRA – Ma il Galatro Vincenzo faceva parte di quale mandamento, la sua famiglia?

TESTE GIUFFRÈ – Mandamento di Resuttana perché avevano un processo assieme allora, se ricordo bene, con il Nino Madonia, se ricordo bene. E di tanto in tanto mi

portava pure i saluti di Nino Madonia, per dirla tutta.

AVV. SINATRA – Sì, ma c'era una regola... come dire, magari c'era una regola, però poi non veniva osservata come... dico, in virtù della quale la famiglia di appartenenza al mandamento doveva essere notiziata circa i fatti che venivano all'interno del mandamento?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, dipende tutto da un complesso di cose e dalla portata, dall'entità del fatto.

AVV. SINATRA – Quindi ci potevano essere delle eccezioni?

TESTE GIUFFRÈ – Ci potevano essere le eccezioni. Nel momento in cui il capomandamento e Totò Riina stabilivano determinate situazione si (inc.) e poi se più in là volevano dare giustificazioni o chiarimenti li davano, ma non ne davano.

(...)

GIUDICE – Naturalmente l'eccezionalità è rapportata all'importanza del fatto da compiere?

TESTE GIUFFRÈ – L'ho detto.

(...)

TESTE GIUFFRÈ – Dall'urgenza... da tutto un complesso, diciamo, di piccoli...

AVV. SINATRA – Senta...

GIUDICE – Sì, però – mi scusi – quand'anche ci fosse l'urgenza...

TESTE GIUFFRÈ – Se c'è l'urgenza si informa dopo.

GIUDICE – Ecco! Anche nel caso di un delitto eccellente? Questo io vorrei capire.

TESTE GIUFFRÈ – Un delitto eccellente a seconda dell'importanza del capofamiglia e secondo... cioè di un complesso di situazioni, però nel momento in cui un capomandamento e Salvatore Riina e la commissione stabiliscono una

determinata cosa quella è legge. In modo particolare questo sotto di Salvatore Riina.

AVV. SINATRA – Sì. Dico, quello che a me interessava era nello specifico quella lamentela, quindi da quella lamentela lei cosa capì, che il capofamiglia in quel caso non era stato...

TESTE GIUFFRÈ – Su questo o mi prendeva per i fondelli, perdonatemi l'espressione... mi prendeva in giro o sennò poverino era allo scuro di tutto e io sono convinto che il Galatro era allo scuro di tutto.

AVV. SINATRA – Sì, dico, non c'era il motivo di prenderla in giro, no? Lei non è che...

TESTE GIUFFRÈ – Ecco.

AVV. SINATRA – Voglio dire... giusto? Cioè, dico, c'era un motivo per prenderla in giro? Non credo, no?

TESTE GIUFFRÈ – Va beh, certe volte si abbabbia dentro il carcere, no? , però in quel caso...

AVV. SINATRA – L'argomento era delicato, dico...

TESTE GIUFFRÈ – L'argomento era delicato e per come me l'ha detto poverino... cioè era preoccupato, "Se c'era un mio familiare là"...

Con riguardo alla riunione della Commissione provinciale del novembre-dicembre del 1991, il Giuffrè ha chiarito che non si fece riferimento al luogo né alla modalità dell'uccisione delle vittime designate:

AVV. SINATRA – Ora, facendo un passo indietro a quella riunione, supposta riunione del novembre/dicembre del '91, io le chiedo: nell'ambito di quella riunione si fece riferimento al luogo di uccisione eventualmente di Falcone e Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ – No.

AVV. SINATRA – No.

TESTE GIUFFRÈ – Perché quello che io... non... tengo a precisare queste cose non...

AVV. SINATRA – Sì, sì, io le sto facendo la domanda specifica se si è fatto riferimento e lei mi dice di no. Si è fatto riferimento alla modalità di esecuzione o comunque...

TESTE GIUFFRÈ – No.

AVV. SINATRA – Aspetti, aspetti, aspetti, aspetti, aspetti. A questo ha già risposto. ...modalità di esecuzione o deliberative dell'omicidio di Salvo Lima?

TESTE GIUFFRÈ – No.

AVV. SINATRA – No. Si è fatto riferimento alle modalità deliberative o di esecuzione dell'omicidio dei cugini Salvo?

TESTE GIUFFRÈ – No.

Il collaboratore di giustizia ha pure rammentato che in una riunione della Commissione provinciale si fece riferimento alle rapine commesse a Palermo in danno dei conducenti dei Tir, le quali davano fastidio a diversi capi-mandamento, tanto che si programmò l'eliminazione degli autori di questi reati. In proposito, il Giuffrè ha rilevato che tale discussione si era svolta in epoca anteriore alla riunione del dicembre 1991, e ha soggiunto di non essere sicuro della presenza di Salvatore Madonia alla relativa deliberazione.

Essendogli stato contestato che nel corso dell'esame dibattimentale reso il 29/10/2002 davanti alla Corte d'Assise di Palermo nel processo n. 24/2000 a carico di Aglieri ed altri per gli omicidi in danno dei fratelli Savoca egli aveva dichiarato di non ricordare la presenza di Salvatore Madonia Salvatore a riunioni della Commissione svoltesi negli anni 1990-91 e diverse da quella in cui si era discusso

dell'uccisione degli autori delle rapine ai conducenti dei Tir, il Giuffrè ha esplicitato che il suo specifico ricordo della presenza del medesimo imputato in occasione della riunione del dicembre 1991 si ricollega alla circostanza che nello stesso periodo vi fu il successivo incontro tra lui e Salvatore Madonia, alla presenza di Michelangelo La Barbera:

AVV. SINATRA – Si è fatto riferimento a delle rapine a dei tir che avvenivano in Palermo e che davano fastidio a diversi capimandamento?

TESTE GIUFFRÈ – Sì. Tanto è vero che si cercavano per ammazzare quelli che facevano questo discorso.

AVV. SINATRA – Sa se quella riunione era stata...

TESTE GIUFFRÈ – Ma questo ha un altro discorso, non ha niente a che vedere col '91 però.

AVV. SINATRA – No, ora poi ci arriviamo se non ha niente a che vedere col '91; un attimo signor Giuffrè. Io le chiedo: lei sa se in quella riunione si è parlato della soppressione o comunque si era deliberato l'omicidio dei fratelli Savoca?

TESTE GIUFFRÈ – Nel '91?

AVV. SINATRA – Sì, nel '91. Proprio in quella occasione.

TESTE GIUFFRÈ – In quella occasione del dicembre?

AVV. SINATRA – Presenti Cangemi, Brusca, (inc.)...

TESTE GIUFFRÈ – Del dicembre del...

AVV. SINATRA – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – In verità io questo non lo ricordo. Ricordo con precisione che vi è stato un argomento in seno alla commissione per la ricerca e l'eliminazione del discorso dei tir, questo me lo ricordo perfettamente, però se sia avvenuto in quella

data o sia avvenuto prima questo non lo ricordo. Ma probabilmente che sia un discorso un pochino... avvenuto in precedenza.

AVV. SINATRA – Allora, su questo poi magari ci torniamo un attimino dopo, sui tempi. Lei ricorda se ci fu, sempre nel '91, una riunione o se era sempre la stessa riunione nel corso della quale Motisi fece riferimento ad una consuetudine che lui – come dire – voleva combattere, cioè quella di salutarsi per strada?

TESTE GIUFFRÈ – Non ho capito.

AVV. SINATRA – Lei ha fatto riferimento ad una persona, tale Motisi, giusto?

TESTE GIUFFRÈ – Matteo Motisi di Pagliarelli.

AVV. SINATRA – C'è mai stata una riunione o se è stata questa la riunione, questa del dicembre o comunque del novembre o del settembre, poi lo vedremo, dico nel corso della quale qualcuno si era lamentato perché diversi uomini d'onore – come dire – si salutavano apertamente per strada?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che il discorso è sul saluto che va un pochino oltre, in modo particolare sul bacio, cioè sta vasata che si... cioè che diamo il marchio di mafiosità, c'è stato qualcuno che si è lamentato, ma sul bacio in modo particolare, non sul saluto.

AVV. SINATRA – Questo dico. E si ricorda se era la stessa riunione nel corso della quale si è parlato della rapina dei tir ed era anche...

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, mi chiede troppo. Non sono in grado di... cioè è un discorso che è stato detto, ma non è stato detto solo in sede di commissione, diciamo che... questo del saluto, quello - andiamo un pochino oltre – di andare nei luoghi pubblici a cenare, a pranzare, a farsi vedere tutti assieme... cioè da parte dei corleonesi questo discorso cercavano... in modo particolare era un riferimento fatto

a quelli della città di Palermo, quindi oltre al discorso del saluto mettiamoci quello dei ritrovamenti nei luoghi pubblici, bar, pizzerie e così via di seguito.

AVV. SINATRA – Senta, lei ricorda di avere reso dichiarazioni nell’ambito di un procedimento per l’omicidio Savoca, dei fratelli Savoca – ricorda? – in Corte d’Assise a Palermo?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo vaghi ricordi sì.

(...)

AVV. SINATRA – Sì. Io le parlo di un verbale di dibattimento, che peraltro è agli atti, dove si fa riferimento a queste rapine, si fa riferimento a questa riunione della commissione avvenuta nel ‘91; dico, lei ha un ricordo specifico di questi fatti?

TESTE GIUFFRÈ – Sui fatti sì, sulla data meno. Sui fatti sono perfettamente... cioè mi ricordo perfettamente. Sulla datazione del ‘90 o ‘91 non ho ricordi chiari.

AVV. SINATRA – Senta, lo sa perché? Perché a pagina 67 e 68... (...) Il verbale è del 29/10/2002 reso alla Corte d’Assise di Palermo (...) Ora, in quella data fu sentito a proposito, diciamo, di questi fatti, che comunque riguardavano riunioni della commissione deliberative di omicidi; lì si parlava del duplice omicidio Savoca, che era la ragione per cui si era riunita – diceva Giuffrè – la commissione perché comunque interessava il territorio di Palermo tutto, perché davano fastidio questi rapinatori e nell’ambito...

TESTE GIUFFRÈ – Infatti.

AVV. SINATRA – Sì, infatti lei l’ha detto... Nell’ambito di questo verbale a pagina 19 lei dice, a proposito di riunioni tra il ‘90 e il ‘91... Pubblico Ministero: “Vuole riferire alla Corte d’Assise in che periodo si è verificata o si sono verificate riunioni, quale fu l’oggetto della riunione e quali furono le persone presenti? ”, “È stata

tenuta una riunione con oggetto specifico rapina ai tir tra il '90 e il '91, se ricordo bene...

TESTE GIUFFRÈ – Non mi ricordavo allora.

AVV. SINATRA – ...a causa di rapine effettuate a camion e tir”.

P.M. DOTT. PACI – Avvocato, mi scusi, la data di questa...

AVV. SINATRA – 29/10/2002. (...) Sì, sì. Sì, Assise Palermo. È il processo Aglieri Pietro più altri. È un verbale di dibattimento e come tale è contestabile.

(...)

AVV. SINATRA – (...) Allora, lei poc'anzi... quindi la prima ovviamente è sulla data, '90/'91, aveva dei ricordi – come dire – così, vaghi. Ora a proposito di Madonia lei ha detto: “Non mi ricordo se l’ho visto in precedenza al '91, però è sicuro che io a Madonia l’ho visto quella volta in cui si è discusso... questa famosa riunione del dicembre del '91”. (...) Adesso io vado a Madonia perché lui lo da come presente sicuramente quella volta e ha un ricordo – oggi dice – nitido. “Non mi ricordo se altre volte è successo”, che è l’esatto contrario di quello che avviene qui, perché sentito dice... controesame Avvocato Viola: “Madonia è stato visto in commissione. Presidente, io credo a questo punto di non dover porre nessuna domanda, anzi la domanda è la seguente: signor Giuffrè, le dicevo, quante volte lei ha visto Salvatore Madonia in commissione in quel periodo sostanzialmente? ”. Giuffrè Antonino: “Avvocato, io non sono in condizione di andare a quantificare...”. Avvocato Viola: “Perfetto”. Giuffrè Antonino: “...quante volte io ho visto il Madonia in seno alla commissione”. Avvocato Viola: “Senta, io lo capivo che lei non può quantificarlo, immaginavo, però dico...”. Presidente: “I commenti lasciamoli stare”, “Va bene, ci mancherebbe, non mi permetterei mai. Stavo dicendo, anche se quantitativamente lei

non è in condizione di poterlo determinare, altre volte, sempre in quel periodo, limitatamente a quel periodo, lei ha visto – quindi parliamo '90/'91 – Madonia Salvatore in commissione limitatamente, stiamo parlando al '90/'91, a parte questa riunione dei tir? ”. Presidente: “Va bene, la domanda è ammessa”. Giuffrè Antonino: “Non ricordo”. Ora, dico, tenuto conto di quella che è stata la risposta odierna rispetto ad una risposta che lei aveva dato dieci anni fa dove non ricordava le chiedo: come mai oggi lei asserisce, afferma con certezza di aver visto in quella occasione Madonia Salvatore quando all’epoca, dieci anni fa, non aveva indicato la presenza di Madonia a quella riunione e se c’è stata una ragione per la quale le è venuto in mente adesso la presenza di Madonia rispetto a dieci anni fa?

(...)

AVV. SINATRA – Il Presidente interviene e dice: “Limiti le sue domande a ciò che può essere d’interesse (inc.) quella che se ha visto in altre occasioni Salvatore Madonia presente ad altre riunioni alla commissione”, è il Presidente che fa la domanda. “Aveva già risposto, ha detto che non è in grado di quantificarle – dice lo stesso Presidente a pagina 72 – anche perché accanto alle cosiddette riunioni private vi erano anche altre. Benissimo, perfetto. Benissimo, altre parziali”. Giuffrè: “Oltre a quello che ho detto...”, “Pensa che abbia partecipato ad altre riunioni? ”, “Non lo so”. Avvocato Viola: “E questo volevo sapere io, se in quel periodo – focalizziamo '90/'91 – si ricorda qualche... qualcuna di queste riunioni, qualche specifico riferimento? ”, il Presidente richiama l’Avvocato perché più volte fa la stessa domanda e lui dice che non se lo ricorda, pagina 75. Questo è il verbale. Siamo nel 2002. Completo, pagina 77: “Oltre a queste riunioni che ha citato di questa persona non ben identificata vicino a Ganci... oltre a questi riunioni lei non si ricorda

specificatamente alla presenza di Salvo Madonia in altre riunioni? ”, Giuffrè Antonino: “Non mi ricordo, Avvocato” e basta. Signor Giuffrè, queste sono le contestazioni che le vengono mosse.

TESTE GIUFFRÈ – Posso rispondere?

GIUDICE – Deve, prego.

TESTE GIUFFRÈ – Il punto principale che mi ha portato al discorso di Salvino Madonia è uno: il ricordo che ho avuto per queste riunioni quando io – come ho detto questa mattina – dopo... non mi ricordo quando, Signor Presidente, se sia passato un paese, se siano passati due mesi, se siano passati quindici giorni da quella riunione del dicembre del '91 appositamente su incarico di Totò Riina e successivamente di Michelangelo La Barbera io rincontrerò a Salvino Madonia per quei discorsi che ho detto in precedenza sulla zona del mio mandamento su (inc.) e su Caccamo. Da questo discorso mi nasce e faccio la congiunzione perché è avvenuto nello stesso periodo della riunione, che è stato dopo la riunione, quindi due particolari... ma in modo particolare l'altro, che mi porta a collegare (inc.) presenza del Salvino Madonia alla riunione del '91. Quindi il ragionamento che mi è venuto a me in mente è appositamente l'incontro che io farò col Salvino Madonia dopo questa riunione alla presenza di Michelangelo La Barbera.

AVV. SINATRA – Quella che lei ha detto tra la fine di dicembre e gli inizi del gennaio del '92?

TESTE GIUFFRÈ – Perfetto Avvocato.

Il collaboratore di giustizia ha inoltre precisato che nella riunione del dicembre 1991 si parlò della successione di Benedetto Spera nella posizione di capomandamento prima ricoperta da Pietro Ocello, mentre dell'avvenuta uccisione di

quest'ultimo si era discusso in una precedente riunione, allargata o ristretta:

AVV. SINATRA – Ah, sì, sì. Quindi fine dicembre, inizi del '92. Ora le chiedo: lei ha un ricordo se nella stessa riunione, quindi quando si è parlato dei tir, si è parlato anche dell'uccisione di Ocello ?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, non è... come posso andare a ricordare tutti gli argomenti che sono stati...

AVV. SINATRA – No, se lei ha un ricordo.

TESTE GIUFFRÈ – ...sono stati trattati in seno...

AVV. SINATRA – No, siccome ho visto...

TESTE GIUFFRÈ – I discorsi di Ocello e l'uccisione di Ocello mi sembra che... non è che io ricordo con precisione quando è avvenuta l'uccisione di Ocello. Ricordo che in seno – come ho detto stamattina – alla...

AVV. SINATRA – No, l'uccisione glielo dico io settembre del... la aiuto io, settembre '91. Ora, rispetto a questa data...

TESTE GIUFFRÈ – La ringrazio, Avvocato. Come ben vede... come ben vede... mi ha fatto una grande cortesia. Come ben vede era giusto il discorso di Salvatore Riina quando asseriva che al posto di Ocello morto quindi non potevamo... cioè si è parlato dell'uccisione di Ocello in senso di successione al mandamento come ho detto e di questo se ne è parlato, l'ho detto e lo ripeto.

AVV. SINATRA – Esatto. Quindi, dico, era possibile che la riunione successiva all'uccisione di Ocello, che era avvenuta nel settembre del '91, fosse stata convocata in ragione del fatto che bisognava discutere dell'uccisione di questo personaggio, quindi da chi veniva la mano, come fare, se prendere delle contromisure... lei ricorda se è per questo che sono stati chiamati i vari capimandamento? Se lo ricorda questo.

TESTE GIUFFRÈ – Sul discorso specifico dell’Ocello si è navigato, diciamo, un pochino nel buio, perché è stato – come si suol dire – un fulmine a ciel sereno, perché era un capo di mandamento che era stato ucciso. Che poi sia stato ucciso in una lite, che sia stata ucciso dovutamente, che non sia... io ho delle conoscenze limitate perché poi successivamente non avrò il prosieguo del discorso perché sarò arrestato. Subentrerà Benedetto Spera a capo del mandamento. Poi successivamente al capo... cioè al fratello di Spera sarà ucciso anche il fratello, cioè c’è tutta una situazione particolarmente ingarbugliata su Misilmeri che non bastava un mese per cercare...

AVV. SINATRA – Mi scusi se la interrompo, però la mia domanda era un attimino diversa, cioè nel senso che probabilmente sono stato poco felice. Ascolti, io non volevo sapere che tipo di indagine ha condotto la commissione, non mi interessa saperlo e non è questa la mia domanda. Io le ho fatto un’altra domanda, anche perché tenga presente che si sono dichiarazioni anche di altri collaboratori di giustizia come fatto storico.

TESTE GIUFFRÈ – Di questo non mi interessa a me.

AVV. SINATRA – Allora, le dico, se per caso questa riunione avvenuta dopo l’omicidio di Ocello era stata convocata proprio a ragione di quello che lei sta dicendo, cioè per verificare attraverso tutti i capimandamento cosa era successo? Ecco, questo...

TESTE GIUFFRÈ – Sono due cose distinte e separate.

AVV. SINATRA – Quindi lei dice che era una cosa distinta e separata rispetto alla riunione, va bene.

TESTE GIUFFRÈ – Sono due cose distinte e separate. In quella riunione, le ripeto,

sono stati affrontati gli argomenti di cui abbiamo parlato stamattina e in più la successione ad Ocello. In una delle riunioni allargate o ristrette precedenti sono stati affrontati i discorsi che andavano ad interessare Ocello, ma sono due discorsi – per quello che mi riguarda – distinti e separati.

AVV. SINATRA – Benedetto Spera alla riunione fine novembre e inizi del dicembre era presente alla riunione?

TESTE GIUFFRÈ – Ho detto di no. Tanto è vero che nel momento in cui...

AVV. SINATRA – Allora scusi un attimo, se già era avvenuta prima...

TESTE GIUFFRÈ – ...se nel momento in cui, Avvocato, Totò Riina (...) Totò Riina dice che dalla prossima riunione siederà in commissione Benedetto Spera, lo ha annunciato, non ci poteva essere.

AVV. SINATRA – Io le chiedo: lei ha un ricordo di una riunione che è avvenuta per parlare di questa, diciamo, problematica dell'uccisione di Ocello, giusto? E lei mi dice di sì, se lo ricorda che se ne è parlato in commissione?

TESTE GIUFFRÈ – Io ho detto che io ho partecipato...

AVV. SINATRA – Perfetto.

TESTE GIUFFRÈ – ...a delle riunioni ancora antecedenti a queste che andavano ad interessare la situazione di Misilmeri sulle famiglie di Palermo e sulle famiglie di... ed è ancora un'altra discussione diversa e sono tre i discorsi già.

AVV. SINATRA – Sì, guardi, però se un attimino segue il mio ragionamento. A settembre viene uccisa questa persona, giusto? Ora io le dico: c'è stata una riunione fatta a ottobre o a novembre dove si è parlato dell'uccisione di Ocello oppure se ne è parlato nell'ambito di quella riunione di dicembre? Perché le dico questo? Perché se lei mi dice che la discussione Ocello è avvenuta in un'altra riunione a quella

successiva, perché già c'era stata la nomina di Spera, ci doveva essere Spera, quindi non è possibile invece che sia avvenuto contestualmente, cioè nell'ambito sempre della stessa riunione che si è parlato di Ocello, tant'è che Spera non c'era ancora in riunione? Ecco, questa è la mia domanda. Se lei ha un ricordo, se non ricorda...

TESTE GIUFFRÈ – È possibile perché il lasso di tempo è molto limitato.

AVV. SINATRA – Appunto.

TESTE GIUFFRÈ – Il discorso che ha interessato Ocello era abbastanza grosso. Ora mi ricordo io che all'interno di Cosa Nostra c'è stato un discorso - che sia stato ristretto, che sia stato allargato non lo so - per cercare di risalire ai discorsi sull'uccisione di Ocello. Questo me lo ricordo benissimo e mi ricordo altrettanto benissimo che poi a dicembre il discorso di Ocello era stato messo da parte e si è parlato del discorso della successione e il discorso di Ocello è stato messo da parte in quel contesto per motivi che forse io stesso nemmeno so e non... non... non...

AVV. SINATRA – La discussione dei tir quando è avvenuta? Riunione Ocello o riunione di dicembre, per quelli che sono i suoi ricordi?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, mi mette in difficoltà perché non sono in grado di andare a scindere tutti i vari passaggi, i vari discorsi a distanza di vent'anni dei singoli particolari.

AVV. SINATRA – (inc.) per questo, guardi.

TESTE GIUFFRÈ – Non...

GIUDICE – Non lo ricorda.

Il Giuffrè ha esplicitato di non avere un ricordo preciso sul luogo dove si svolse la riunione del dicembre 1991, propendendo per la collocazione presso l'abitazione del Guddo, senza però poter escludere altre sedi (come l'abitazione di Priolo o il

pollaio di Michelangelo La Barbera):

AVV. SINATRA – Non lo ricorda, va bene, ne prendo atto. Senta, lei poc'anzi, stamattina a domanda del Pubblico Ministero lei ha detto che questa riunione di dicembre è avvenuto presso la casa di Guddo, giusto?

TESTE GIUFFRÈ – Ho detto anche: se ricordo bene.

AVV. SINATRA – Come?

GIUDICE – Ha detto anche: se ricorda bene.

AVV. SINATRA – Ah, sì. No, perfettamente. No, le faccio questo perché tante volte magari non c'ho il ritorno.

GIUDICE – Sì.

AVV. SINATRA – C'ho capito signor Giuffrè. Le chiedo anche: siccome lei ha detto però che non ha... ha conosciuto dei Priolo, ma non è stato presso l'abitazione di soggetti che si chiamano Priolo.

TESTE GIUFFRÈ – Probabilmente ora...

AVV. SINATRA – Non ricorda.

TESTE GIUFFRÈ – ...cioè a ricordo dei discorsi di Priolo ci sia stato un Priolo che non ha niente... sto andando a lume di candela proprio, che ci sia stato un omonimo di quelli che io ho menzionato, che non hanno niente a che vedere e che avevano messo a disposizione un proprio fabbricato nelle zone di quelle di cui abbiamo parlato stamattina.

AVV. SINATRA – Sì. Ora il fatto che adesso si sta ricordando di questo fabbricato, di un certo Priolo che però è solo un omonimo di quelli che aveva riferito stamattina, ma lei queste riunioni della fine del '91 dove le ha fatte, nella casa di Guddo o nella casa di Priolo?

TESTE GIUFFRÈ – Buona parte... cioè ora io, Avvocato, non sono in grado...

AVV. SINATRA – Stamattina lei l'ha escluso.

TESTE GIUFFRÈ – Non è che l'ho escluso, non mi ricordavo il discorso di Priolo.

Non è che ho escluso... ho detto anche che sono avvenuti in altri posti, ma non mi ricordavo il discorso di Priolo. È diverso il discorso come (inc.).

AVV. SINATRA – Allora, adesso tirando le fila del discorso...

TESTE GIUFFRÈ – Ora che... tirando le fila del discorso...

AVV. SINATRA – Dove sono avvenute queste riunioni?

TESTE GIUFFRÈ – ...io ancora ora non sono in grado di dirle se quella di settembre è avvenuta da Guddo, se quella di dicembre è avvenuta da Priolo o viceversa ce ne sia stata un'altra che sia avvenuta nel pollaio di Michelangelo La Barbera... cioè, Avvocato...

AVV. SINATRA – Non ha un ricordo su questo.

TESTE GIUFFRÈ – ...non ho... non ho un ricordo preciso su questi discorso.

GIUDICE – Però lei stamattina è stato chiaro.

TESTE GIUFFRÈ – 90 su 100 il discorso del dicembre del '91 è Guddo.

AVV. SINATRA – Va bene, prendiamo atto. Volevo contestare, però già mi ha dato la risposta, quindi non c'è bisogno della contestazione.

GIUDICE – Va bene.

Dopo avere esposto le proprie limitate conoscenze sulla Commissione regionale di "Cosa Nostra", ed avere chiarito di non aver ricevuto alcuna informazione su una riunione a Castelvetro, il Giuffrè ha sottolineato di avere sentito parlare già attorno al 1984, ufficiosamente, di un progetto omicidiario nei confronti del Dott. Falcone e del Dott. Borsellino, ufficializzato poi nel 1987. Ha,

altresì, chiarito che nella riunione del dicembre 1991 si decise di attuare concretamente questo progetto delittuoso già maturato, ma si provvide anche a rinnovare la relativa deliberazione, in quanto erano stati sostituiti numerosi componenti della Commissione provinciale, che erano in stato di detenzione o condannati a pene detentive perpetue o deceduti:

AVV. SINATRA – Le chiedo: lei sa, è a conoscenza, signor Giuffrè, di riunioni avvenute per la commissione regionale nel settembre/ottobre '91 aventi ad oggetto – come dire – deliberazioni di fatti? Sa? In quel periodo, dico, riunioni della commissione regionale; lei ne è a conoscenza, nel settembre/ottobre del '91?

TESTE GIUFFRÈ – Mi sembra di avere risposto stamattina quando ho detto no.

AVV. SINATRA – No, siccome poc'anzi ha ricordato una cosa, glielo chiedo per questo, magari lo ricorda dico. No. E una riunione sempre della commissione regionale del febbraio del '92 lei la ricorda? Quindi prima del suo arresto.

TESTE GIUFFRÈ – Ho detto stamattina no e ripeto no.

AVV. SINATRA – Ricorda se c'è stata anche una riunione a cui avrebbe partecipato Giuseppe anche Madonia il 23 dicembre del '91 a Palermo, sempre a proposito di commissioni regionali, provinciali? Il 23 dicembre, poco prima...

TESTE GIUFFRÈ – Stiamo parlando di Madonia...

AVV. SINATRA – Piddu.

TESTE GIUFFRÈ - ...Piddu? Io, come ho detto questa mattina, ripeto oltre ad aver organizzato una riunione regionale non so altro di riunioni...

AVV. SINATRA – Quella dell'83?

TESTE GIUFFRÈ – ...di riunioni regionali.

AVV. SINATRA – Signor Giuffrè, quella dell'83 lei dice, giusto?

TESTE GIUFFRÈ – Perfetto.

AVV. SINATRA – Perfetto.

TESTE GIUFFRÈ – Le posso dire però, in aggiunta a questo, che in questo periodo del '91... ora cioè non è che mi vado a ricordare i giorni o il mese... Madonia Giuseppe, Piddu... l'ambasciatore degli appuntamenti (inc.) passava da Bernardo Provenzano, quindi succedeva spesso che Madonia Giuseppe scendeva ad incontrarsi con il... e io lo so per il discorso... saputo da... tramite Bernardo Provenzano che Piddu Madonia era andato ad incontrarsi con Salvatore Riina. Ora, se era una riunione a due, se era una riunione a livello regionale, com'era non lo so. So che Madonia è andato e andava ad incontrarsi con Salvatore Riina.

AVV. SINATRA – E questo lei lo riesce a datare se era effettivamente (inc.)?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, è successo nel dicembre del '91 ed è successo tante altre volte che Madonia Giuseppe, tramite appuntamenti dati, veniva accompagnato spesso anche da persone di Bagheria a Palermo da Totò Riina.

AVV. SINATRA – Sì. Allora, veda, una cosa è essere accompagnato a parlare con una persona; io le stavo dicendo se lei invece è a conoscenza di una riunione della commissione il 23 di dicembre. Se lei ne è a conoscenza.

GIUDICE – Ha già risposto. Ha detto no.

TESTE GIUFFRÈ – Ho detto no e ripeto no.

AVV. SINATRA – Sa anche... capisco che ha già detto no, però le chiedo: lei conosce Sinacori e Geraci?

TESTE GIUFFRÈ – Sinacori?

AVV. SINATRA – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – E di dov'è?

AVV. SINATRA – Dico, se lei lo conosce... della Provincia di Trapani, qualcosa del genere.

TESTE GIUFFRÈ – Penso di no.

AVV. SINATRA – No.

TESTE GIUFFRÈ – Però se si tratta di uomo d'onore posso averlo incontrato, perché io mi sono recato a Trapani, mi sono... ho incontrato diversi personaggi di Trapani. Posso averlo anche incontrato, però io rapporti personali non ne ho avuti. Su questo...

GIUDICE – Va bene.

AVV. SINATRA – Però la domanda che – voglio dire – è ripetitiva rispetto a prima, però vorrei così almeno sgombrare il campo da qualsivoglia dubbio rispetto a quella che può essere la sua affermazione: lei è a conoscenza di una riunione della commissione che si è tenuta alla fine del '91 a Castelvetro? Le do questa indicazione: Castelvetro.

TESTE GIUFFRÈ – Commissione provinciale?

AVV. SINATRA – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Di Palermo?

AVV. SINATRA – O comunque regionale. Riunioni.

TESTE GIUFFRÈ – No, sono due cose diverse, due completamente diverse.

(...)

AVV. SINATRA – Aspetti, allora a pagina 31 vengono riportate le dichiarazioni di costoro, non voglio anticipare, e si parla di una riunione a Castelvetro.

(...)

GIUDICE – Lei può porla ovviamente sotto entrambi i profili, come commissione

provinciale è possibile che ci sia stata una riunione – appunto – a Castelvetro, signor Giuffrè? Come commissione regionale lei ne ha notizia?

TESTE GIUFFRÈ – Dunque, diciamo, per quanto riguarda una commissione provinciale che va ad interessare Trapani e che magari vi partecipa il Salvatore Riina è verosimile, può succedere; commissione provinciale di Trapani. Viceversa, una commissione provinciale di Palermo che se ne va in trasferta con tutti i rischi e i pericoli dei latitanti che... cioè diciamo che per me è fantascienza.

AVV. SINATRA – Sì. Dico, capisce che le domande vengono fatte non solo per...

GIUDICE – C'è un riferimento, certo.

AVV. SINATRA – ...per avere anche un parametro di riferimento, quindi non è che...

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, io in assoluta sincerità e in assoluta... le rispondo sempre.

GIUDICE – Va bene. Regionale è possibile? Ne ha notizia?

TESTE GIUFFRÈ – Regionale può essere. Può avvenire perché quella regionale, magari per una questione di equilibri, una volta viene fatta a Palermo, una volta viene fatta a Castelvetro per ipotesi, una volta ad Agrigento, una volta a Caltanissetta. Questo è possibile. Può succedere.

AVV. SINATRA – Perfetto. Ora, dico, al di là della possibilità, quindi faccio questa domanda che capisce che può essere anche a computazione di altre dichiarazioni, anche per valutare l'attendibilità di altri; io le dico: rispetto a ciò lei ne è a conoscenza non se è possibile... dico, lei l'ha saputo, ecco tra virgolette, che c'è stata questa riunione a Castelvetro sì o no?

TESTE GIUFFRÈ – Assolutamente no.

AVV. SINATRA – Perfetto.

GIUDICE – Mi scusi, faccio una domanda in più. Ovviamente se ci fosse stata lei l'avrebbe saputo?

TESTE GIUFFRÈ – Non è detto che mi... non ero tenuto a saperlo fra l'altro. Il discorso di Madonia quando lo scendevo lo sapevo indirettamente, non è che Salvatore Riina faceva la sua riunione interregionale e me lo veniva a dire a me o a qualche altro.

AVV. SINATRA – Scusi Giuffrè...

TESTE GIUFFRÈ – Ci doveva essere un motivo particolare per cui io o un altro lo potevamo venire a sapere.

GIUDICE – Di interessamento diretto.

TESTE GIUFFRÈ – Indirettamente diciamo o per un motivo organizzativo o perché quella riunione avviene all'interno di un mandamento tot... però...

GIUDICE – Quindi è corretto dire che potrebbe anche essere avvenuta e lei non ne sapeva niente?

TESTE GIUFFRÈ – Benissimo, Signor Presidente, certo.

GIUDICE – Va bene.

TESTE GIUFFRÈ – Sfido qualche altro a sapere quando si è fatta nell'83 la riunione se non di persone proprio che sapevano tramite Piddu Madonia o altri... chi lo sapeva questo? Nessuno.

GIUDICE – Va bene.

AVV. SINATRA – Senta, lei è a conoscenza se prima... ha fatto riferimento ad una riunione dell'83, quella che è avvenuta da lei, se nell'82 c'erano state anche delle riunioni della commissione regionale a Favarella?

TESTE GIUFFRÈ – Nell'82?

AVV. SINATRA – '82, sì. Se lei ne è a conoscenza.

TESTE GIUFFRÈ – Me lo hanno... non sono a conoscenza, però le posso dire una cosa... sempre per quella questione che ha detto lei, per spirito di verità, che nel momento in cui è iniziata la guerra di mafia io ho accompagnato a Ciccio Intile a Favarella per un incontro tra Ciccio Intile e Michele Greco. Da dietro il cancello è affacciata la lupara per dire che cosa? Che per quello che mi riguarda, dopo che inizio la guerra di mafia, a Favarella si sono fatte pochissime riunioni perché c'era...

AVV. SINATRA – No, io le parlo di una riunione dell'82 comunque deliberativa di strategia di Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – No, no, no, no, no, io... le riunioni a cui io ho partecipato accompagnando a Ciccio Intile sono avvenute in parte a Palermo, sulla zona di San Lorenzo, nella zona di San Giuseppe. Su Favarella come riunioni io non... non ho un ricordo e non sono a conoscenza.

AVV. SINATRA – Lei ha un ricordo oppure è venuto a conoscenza da qualcuno circa la deliberazione fatta in seno a Cosa Nostra all'uccisione già negli anni '80 dei magistrati Falcone e Borsellino, oltre Chinnici, Costa e quant'altri? Ricorda o comunque qualcuno gliel'ha detto che già c'era questo progetto che era stato già deliberato dalla commissione regionale nell'82?

TESTE GIUFFRÈ – E chi me lo doveva dire?

AVV. SINATRA – Qualcuno, visto che aveva anche delle confidenze all'interno di Cosa Nostra.

TESTE GIUFFRÈ – Nell'80...

AVV. SINATRA – Sì, nell'81/'82. ?

TESTE GIUFFRÈ – Nell'81/'82 ero il signor nessuno.

AVV. SINATRA – *Ho capito. Anche successivamente non è mai venuto a sapere di queste riunioni aventi oggetto l'avvenuto, come dire... ha compreso, no? Cioè l'avvenuta deliberazione proprio dell'omicidio?*

TESTE GIUFFRÈ – *Che siano state tutte deliberate in epoca dell'80/'81/'82 Chinnici ed altri mi sembrano...*

AVV. SINATRA – *Sì, questo dico, già lì se ne parlò anche di Falcone e Borsellino.*

TESTE GIUFFRÈ – *No, no, io comincio a sentire parlare di Falcone e Borsellino...*

AVV. SINATRA – *Va bene.*

TESTE GIUFFRÈ – *...la verità, quando già Michele Greco era latitante da me, prima di tutto da lui stesso.*

AVV. SINATRA – *E quando?*

TESTE GIUFFRÈ – *Quando... attorno al...*

AVV. SINATRA – *In quale anno?*

TESTE GIUFFRÈ – *'84... In questo periodo.*

AVV. SINATRA – *Ho capito, sì. Quello era l'82, scusi, non mi sembra che ci sia tanta differenza, voglio dire. io le chiedo...*

TESTE GIUFFRÈ – *No, ma non stiamo parlando di Chinnici, stiamo parlando di altre cose. Cioè non confondiamo i discorsi di Chinnici con i discorsi...*

AVV. SINATRA – *Io le sto dicendo se... allora le faccio una domanda più specifica: dell'obiettivo Borsellino – Falcone in seno a Cosa Nostra, quindi obiettivo, quindi l'uccisione, lei quando ne sente parlare per la prima volta? In quale epoca?*

TESTE GIUFFRÈ – *Ne sento parlare appositamente quando iniziano – come ho detto stamattina – i discorsi seri di Borsellino e di Falcone contro Cosa Nostra e quindi siamo nell'84/'85/'86 e va sempre più il discorso...*

AVV. SINATRA – Ho capito, quindi già dico...

TESTE GIUFFRÈ – ...verso un contesto... diciamo come voce all'interno di Cosa Nostra ufficiosa, perché io non ho un... ufficiale diventerà dall'87 in poi.

AVV. SINATRA – Perfetto. Ora le chiedo, secondo quello che è il suo bagaglio di conoscenza essendo stato soggetto intraneo a Cosa Nostra e come regola, una volta che la commissione ha deliberato l'uccisione di X, giusto? Io le chiedo: poi bisognava ritornarci a parlare oppure era solo un problema di esecuzione del progetto, visto che già la commissione aveva deliberato in illo tempore l'uccisione di X o di Y? Le chiedo questo, come regola.

TESTE GIUFFRÈ – È difficile rispondere alla sua domanda, Avvocato. Come regola possiamo che ogni regola ha le sue eccezioni e molte delle regole sotto Salvatore Riina si sono fatte anche benedire. Diciamo che spesso e volentieri, come abbiamo detto stamattina, "A chistu prima o poi c'ama rumpiri...", a questo prima o poi... cioè si fa un discorso di questo genere, fino a quando si arriva al punto conclusivo, però già nel momento in cui Salvatore Riina dice in seno a una riunione, ristretta, allargata che sia, ai presenti che a questo prima o poi c'ama rumpiri i trunza o i corna sta a significare che quello prima o poi sarà ucciso. In quella data del '91 appositamente tutte queste voci sono state messe assieme nei fatti, nell'esecuzione della messa in atto del discorso esecutivo.

AVV. SINATRA – Sì, però – voglio dire – lei dice giustamente: ogni regola aveva la sua eccezione e questo mi può star bene. Quello che invece io le chiedo: siccome già nell'87 c'era il fallito quindi del 21 giugno dell'Addaura, dico dal momento in cui c'è stato il fallimento agguato a Falcone significa che era già stato deliberato, giusto? È chiaro, no?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, però...

AVV. SINATRA – No, dico, è chiaro questo. Ora, dico, una volta che era già stato deliberato poi era un problema solamente quando farlo, giusto?

TESTE GIUFFRÈ – E come farlo.

AVV. SINATRA – Ora io le chiedo: rispetto a quella che era stata già una volontà... capisce quello che le voglio dire?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

AVV. SINATRA – Perché poi nuovamente riparlare in seno alla commissione se non come motivo di sfogo, dico visto che già c'era... addirittura negli anni '84, '83... allora o è scattato...

TESTE GIUFFRÈ – Sì, però io non so se in quella data... in quella data c'era stata... non sono in grado di dirglielo, Avvocato... una delibera ufficiale in seno alla commissione o erano discorsi di proposte.

GIUDICE – Esattamente.

TESTE GIUFFRÈ – Questo chi lo dice? Io non sono in grado assolutamente di dirlo.

AVV. SINATRA – Voglio dire, una volta che c'è stato l'attentato – come dire – fallito all'Addaura, più che una proposta era stata...

TESTE GIUFFRÈ – Ma siamo nell'87... nell'89, non siamo più... Quando io ho detto che già dall'87/'88 già...

GIUDICE – Dunque la domanda, signor Giuffrè, che viene in mente a me e comunque credo me sia quella dell'Avvocato, è questa: il progetto diciamo delittuoso è maturato prima del '91, lo ha detto lei anche stamattina, no? Erano nemici storici.

TESTE GIUFFRÈ – Sui due senz'altro.

GIUDICE – Perfetto.

TESTE GIUFFRÈ – Sugli uomini politici invece...

GIUDICE – No, no, io sto parlando per adesso, appunto, di via D'Amelio. Quindi, secondo quelle che sono le sue conoscenze appunto, si può dire che in realtà il momento determinante è il '91, perché in realtà è il momento in cui si decide concretamente, appunto, di realizzare il progetto o bisogna riportarsi al momento deliberativo in cui si decise: “Questi sono nemici storici, prima o poi saranno fatti fuori”?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo tutte e due le cose.

GIUDICE – Tutte e due le cose?

TESTE GIUFFRÈ – Tutte e due le cose abbinare assieme, tanto è vero che sul...

GIUDICE – No, perché c'è un problema ovviamente di successione di persone, ovviamente.

TESTE GIUFFRÈ – I capimandamento sono diversi fra l'altro. Molti sono diversi, molti sono in carcere, molti...

GIUDICE – Ecco, a parte che molti sono diversi, ma poi molte persone nel tempo, in dieci anni...

AVV. SINATRA – C'è gente che è stata condannata all'ergastolo...

GIUDICE – Ecco!

TESTE GIUFFRÈ – Molte cose cambiano.

GIUDICE – Quindi un conto è dire: no, noi dobbiamo guardare al '91 e quindi a quelli che erano presenti a quella riunione, un conto è dire: no, la riunione del '91 in realtà...

TESTE GIUFFRÈ – Nell'84 io non c'ero e come me c'erano altri che non c'erano, tanto per essere... molte persone non c'erano o erano già morte nel '91. Però tenga

presente anche un altro piccolo particolare: il discorso con l'Addaura è un stato un discorso fatto a muta a muta, come si suole dire, senza cercare di...

AVV. SINATRA – Quindi questo era... quello che dice lei a muta a muta, cioè nel senso di nascosto, quindi significa che addirittura un fatto così eclatante come poteva essere l'Addaura, quindi con obiettivo non solo Falcone, ma anche altre persone, un altro magistrato, non era passato per il tramite della commissione?

TESTE GIUFFRÈ – Non è passata la Del Ponte.

AVV. SINATRA – No, no, dico non è...

TESTE GIUFFRÈ – (inc.) sempre questo, Falcone era passato dalla commissione, la Del Ponte... ecco, certi discorsi che vanno un pochino a Cosa Nostra, perché stiamo parlando di un magistrato svizzero, non stiamo parlando più...

AVV. SINATRA – Le sto dicendo questo. Dico, a maggior ragione quindi poteva succedere che anche per un omicidio eccellente di quel tipo c'era una successione, dico?

TESTE GIUFFRÈ – Altre responsabilità e quindi...

AVV. SINATRA – Perfetto, va bene.

GIUDICE – E quindi? Me lo dica.

TESTE GIUFFRÈ – E quindi, diciamo, il discorso è stato fatto come ho detto a muta a muta, cioè nel senso di non destare particolarmente sospetti su Cosa Nostra in modo particolare.

GIUDICE – Di non coinvolgere, di non coinvolgere.

TESTE GIUFFRÈ – Perché c'era anche un soggetto esterno e poi chi dice che nel momento in cui la Del Ponte non... forse non sia potuta andare là, non è stato fatto di proposito?

Il collaboratore di giustizia non è stato in grado di rammentare dove fossero seduti i componenti della Commissione provinciale, né di precisare se qualcuno di essi non avesse udito le parole di Salvatore Riina o si fosse allontanato:

AVV. SINATRA – Allora, tornando a noi, le volevo chiedere: lei ha un ricordo a proposito di quella riunione della commissione a cui lei ha fatto riferimento dove si trovava seduto, facendo uno sforzo di memoria... mi rendo conto signor Giuffrè che lei mi dice: mica posso...

(...)

AVV. SINATRA – Non le chiedo com'era vestito, però le dico: lei ha un ricordo dov'era seduto Brusca Giovanni e dov'era seduto anche Cancemi Salvatore?

TESTE GIUFFRÈ – Ma Cancemi Salvatore in linea...

AVV. SINATRA – Siamo nel '91.

TESTE GIUFFRÈ - ...in linea di massima, come ho detto questa mattina, stava quasi sempre seduto accanto a Raffaele Ganci. Mi ricordo l'altro particolare, le ho detto, di Motisi e poi non è che c'era un... almeno che io sappia non c'era un posto assegnato con i numeri, cioè ognuno poi arrivava si sedeva. Se mi chiede accanto a chi era seduto Madonia Salvatore le dico, Avvocato, ma chi si deve ricordare?

AVV. SINATRA – Sì, sì. No, no, va bene. Ora, dico, le espressioni... le faccio una domanda che potrebbe essere considerata superflua, pleonastica rispetto a quello che lei già ha detto, però vorrei a maggiore (inc.), le frasi dette da Riina in sede alla commissione, cioè quelle frasi che ha detto lei, che c'era questo clima terribile, che ognuno si doveva prendere le responsabilità, per quello che è il suo ricordo, furono sentite da tutti i presenti?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, io le posso rispondere del mio udito. Non le posso

rispondere da...

AVV. SINATRA – C'era silenzio, qualcuno si era alzato, se n'era andato, non l'ha sentito?

TESTE GIUFFRÈ – Dell'udito degli altri non sono in grado io di dare una risposta. Io ho sentito bene. Gli altri non lo so quello che hanno sentito.

AVV. SINATRA – Non lo sa, dico, quello che hanno sentito. Dico, però ha un ricordo se qualcuno era andato via, se si era alzato, se in quel momento c'era un frastuono oppure c'era un silenzio, come dire...

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, può essere pure successo che antecedente a questo discorso o durante una persona si sia allontanata temporaneamente per motivi particolari; non è che vado a discuterlo aprioristicamente.

Il Giuffrè ha riferito che ai soggetti sostenuti da "Cosa Nostra" nelle competizioni elettorali veniva richiesto di prestare il proprio apporto su temi come le condanne all'ergastolo o il regime previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario o il sequestro dei beni. Il collaboratore di giustizia ha però escluso di avere sentito parlare di una trattativa tra "Cosa Nostra" e settori dello Stato, sviluppatasi prima dell'uccisione di Paolo Borsellino:

AVV. SINATRA – Le chiedo anche se lei... Scusi un attimo. Le chiedo anche se lei è a conoscenza di trattative fallite o non fallite avvenute nel '92. Lo so che lei era detenuto, però anche se ha saputo in carcere, se lo ha saputo dopo... trattative avvenute prima dell'uccisione di Borsellino, se lei ne è a conoscenza?

(...)

AVV. SINATRA – Trattative tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato, anche attraverso interposte persone, se lei ne è a conoscenza.

TESTE GIUFFRÈ – Io sono a conoscenza che c'è stata una discussione all'interno di Cosa Nostra nel cercare, oltre ai discorsi di processi, di aiutarsi nel dare anche una mano ad altri problemi, anche successivi a quelli che erano i problemi di Cosa Nostra, quali il 41, quali il sequestro di beni, che vi erano nel... su questo ho la massima certezza di quello che sto dicendo, di determinati punti che poi siano stati fatti in virtù di trattative o meno su questo io non posso dire. Io posso semplicemente dire che a me mi è stato detto che nel momento in cui io appoggiavo un determinato soggetto politico dovevo sottoporre e pregarlo di ricevere in cambio determinati aiuti in determinati punti che sono appositamente gli ergastoli, il 41 bis, il sequestro di beni e qualche altro discorso. Di questo sono assolutamente sicuro, però il discorso del trattative, non trattative, questo non...

AVV. SINATRA – Io le dico ma di questo lei ne è a...

TESTE GIUFFRÈ – No, non so assolutamente nulla.

AVV. SINATRA – Aspetti, aspetti. Di questo che lei ne ha saputo lo ricollega all'uccisione di Borsellino o quando le è stato prospettato le due cose le sono state messe vicino oppure erano due dichiarazioni o comunque due fatti che andavano su due binari diversi?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, sono discorsi antecedenti e post discorso di Riina. Anche questi discorsi poi successivamente sono stati ripresi dallo stesso Provenzano gli argomenti trattati di cui ho detto.

AVV. SINATRA – In termini positivi o in termini negativi? Come stati... cioè nel senso che effettivamente le due cose dovevano camminare di pari passo oppure no?

TESTE GIUFFRÈ – Diciamo che vi era un pacchetto di richieste. Il risultato finale poi mi sembra che è stato abbastanza deludente ed ecco perché...

AVV. SINATRA – Questo può avere inciso per quanto riguarda l’uccisione del Dottore Borsellino, per quelle che sono le sue conoscenze e se l’ha mai saputo?

TESTE GIUFFRÈ – No, sul Dottore Borsellino dei discorsi trattative e non trattative non so assolutamente nulla.

Il collaborante ha inoltre ribadito che Salvatore Madonia reggeva il mandamento di Resuttana a seguito dell’arresto del fratello Antonino:

AVV. SINATRA – Le chiedevo: lei sa chi fosse il capomandamento nel 1987 di Resuttana? Quindi quando lei è entrato, diciamo, in Cosa Nostra con quel ruolo?

TESTE GIUFFRÈ – Ma per quello che diceva Salvatore Riina era sempre Ciccio Madonia. Come ho detto in assenza...

AVV. SINATRA – Ma, dico, c’è stato un periodo in cui i tre erano tutti... cioè sia lui...

GIUDICE – Avvocato Sinatra, scusi, sta completando. In assenza stava dicendo...

TESTE GIUFFRÈ – ...in assenza di Ciccio Madonia, per quelle che sono le mie conoscenze, c’è stato prima... per quelle che sono le mie conoscenze, Nino Madonia, figlio di Francesco, quando era in condizione di libertà. Quando è stato in carcere è stato preso il posto sempre da Ciccio Madonia per conto del figlio Salvino. Questo è poco ma è sicuro.

AVV. SINATRA – Perfetto. La mia domanda non era questa, era la successione, la mia domanda era diversa: poiché nell’87 – lo dicono gli atti, quindi... – erano tutti e tre detenuti, dico, chi c’era al loro posto?

TESTE GIUFFRÈ – Tutti e tre detenuti compreso Salvino?

AVV. SINATRA – Io le sto dicendo... questo è un dato storico. Dico, lei ha un ricordo...

GIUDICE – Tutti e tre chi, Avvocato Sinatra?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, è inutile che giriamo...

GIUDICE – Tutti e tre i...

AVV. SINATRA – Sì, i tre... Salvino, Antonino e Francesco.

TESTE GIUFFRÈ – Che io sappia... non so che Salvino fosse arrestato, tanto per incominciare, nell'87. Io so...

AVV. SINATRA – Lei sa se è stato detenuto dall'82 all'87?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, però a me deve dare pure la possibilità di parlare.

AVV. SINATRA – Prego, prego, come no.

TESTE GIUFFRÈ – Quando lei parla di tre...

AVV. SINATRA – Sì, di tre.

TESTE GIUFFRÈ – ...Madonia, parliamo di Francesco Madonia, parliamo di Giuseppe Madonia, parliamo di Nino Madonia.

AVV. SINATRA – No Giuseppe, Francesco.

TESTE GIUFFRÈ – Parliamo di Francesco Madonia padre, parliamo di Giuseppe Madonia figlio, parliamo di Madonia Antonino figlio e sono tre e siamo nell'87 grossomodo.

GIUDICE – Giuseppe, signor Giuffrè?

TESTE GIUFFRÈ – Giuseppe era stato... e già c'aveva avuto il processo per quanto riguarda l'uccisione di Puccio, tanto per incominciare, e quindi io le ho detto che non l'ho conosciuto.

AVV. SINATRA – Perfetto.

TESTE GIUFFRÈ – Come non ho conosciuto nemmeno a Francesco Madonia. Io ho conosciuto a Nino Madonia e a Salvino Madonia e basta.

AVV. SINATRA – Ora io dico, lei ha un ricordo che nell'87, quando lei è entrato

come capomandamento in Cosa Nostra, eccetera, lei ha incontrato Madonia Salvatore? Cioè lei l'ha vista fisicamente nell'87 o era detenuto Madonia Salvatore, per quelli che sono i suoi ricordi. Se lei mi dice: non me lo ricordo...

TESTE GIUFFRÈ – Per quello che sono i miei ricordi detenuto nell'87 c'è stato... ora se mi si chiede se fosse il mese di gennaio, se fosse il mese di febbraio, se fosse il mese di marzo io non lo so.

GIUDICE – Non se lo ricorda.

TESTE GIUFFRÈ – So per certo che nel periodo... se è stato mentre che io sono entrato e poi è stato arrestato o è stato arrestato prima che io... entrare, da questo mi nasce il dubbio quando io ho detto che ho delle incertezze nel collocare a Salvino Madonia nel contesto dell'87 se posso averlo visto appositamente perché sono insicuro nei miei ricordi quando è stato arrestato Nino Madonia e sono tranquillamente sicuro che nel momento in cui è stato arrestato Nino Madonia il posto, anche nell'87, però io non sono sicuro e quindi questa sicurezza me la tengo per serietà o per... come voglio dire... quindi sono sicuro che Madonia Antonino è stato arrestato per un periodo di tempo. Poi successivamente è ritornato in commissione, Signor Presidente. Poi è stato arrestato ed è subentrato Salvino. E poi è stato arrestato pure... e poi non ne so più niente.

AVV. SINATRA – Oh, perfetto. Ora, dico, lei ha un ricordo se c'è stato un periodo storico tra l'87, '86 e comunque fino all'87, 26 dicembre '87 che tutti e tre i Madonia, padre e figli, erano detenuti? Ha un ricordo di ciò?

TESTE GIUFFRÈ – Io di Salvino Madonia che sia arrestato nell'87 non ho completamente un ricordo, Avvocato.

Rispondendo alle nuove domande poste dal Pubblico Ministero, il Giuffrè ha

riferito di avere iniziato a collaborare con la giustizia intorno al 15 giugno 2002 e ha fornito i seguenti chiarimenti:

P.M. DOTT. MARINO – Signor Giuffrè, volevamo chiederle: lei ricorda il giorno esatto in cui ha iniziato a collaborare ?

TESTE GIUFFRÈ – Tra il 15 e il 16 di giugno, mi sembra, del 2002 si intende.

P.M. DOTT. MARINO – Del 2002, giusto?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. MARINO – Ora, l'Avvocato poc'anzi le ha letto delle sue dichiarazioni nel processo Aglieri più altri all'udienza del 29/10/2002, volevo chiederle...

(...)

P.M. DOTT. MARINO – Quindi, le dicevo, lei inizia a collaborare nel giugno del 2002 ricorda?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. MARINO – L'udienza che le ha citato l'Avvocato e gliene ha dato lettura è quella del 29 ottobre 2002. Ora volevo chiederle: lei ricorda se di questa riunione per gli auguri di natale del '91 prima del 29 ottobre ne aveva già parlato ai Pubblici Ministeri in interrogatori durante fasi delle preliminari investigazioni dei vari procedimenti?

TESTE GIUFFRÈ – Penso di sì, però ora andare a ricordare...

P.M. DOTT. MARINO – No, no... Ricorda se... quando per la prima volta in dibattimento, quindi non durante le preliminari investigazioni, ebbe a riferire di questa riunione del '91? In dibattimento dico.

TESTE GIUFFRÈ – Signor Procuratore, io... di processi in quel periodo quanti ne ho fatti ho perso pure...

P.M. DOTT. MARINO – No, attenzione, sto parlando di questa riunione per gli auguri di natale del '91 in cui lei in riferimento di questo programma di morte che riguardava il Dottor Falcone, il Dottor Borsellino, Salvo Lima e così via.

TESTE GIUFFRÈ – Ah, sì.

P.M. DOTT. MARINO – Io parlo... faccio riferimento a questo argomento trattato in quella riunione secondo quelli che sono i suoi ricordi che ci ha manifestato oggi. Ecco, in dibattimento ricorda quando ne parla per la prima volta?

TESTE GIUFFRÈ – Non mi ricordo se fu nell'omicidio Lima o in qualche altro omicidio, però mi sembra...

P.M. DOTT. MARINO – Ecco, lei ricorda se è stato sentito in processi che si celebrarono proprio per le stragi del '92, le stragi di Capaci e di via D'Amelio? Lei è stato sentito in quei processi?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, sono stato sentito in quei processi. Ho fatto un processo a Catania.

P.M. DOTT. MARINO – Ecco, un processo a Catania.

TESTE GIUFFRÈ – Ho fatto probabilmente anche processi a Catania, a Caltanissetta...

P.M. DOTT. MARINO – Ha parlato di Catania; lei quello di Catania lo ricorda?

TESTE GIUFFRÈ – Quello di Catania lo ricordo, sì.

P.M. DOTT. MARINO – E ricorda che nel processo di Catania ebbe a parlare di quella riunione...

TESTE GIUFFRÈ – In quello di Catania ho parlato della riunione del '91...

P.M. DOTT. MARINO – Con riferimento alle stragi parliamo?

TESTE GIUFFRÈ – ...quando è stato deliberato appositamente la morte di Falcone e

Borsellino e degli uomini politici; questo lo ricordo perfetto.

P.M. DOTT. MARINO – Lei ricorda se a Catania, durante quelle udienze, ebbe a fare il nome di Salvino Madonia?

TESTE GIUFFRÈ – Mah, mi sembra di sì.

P.M. DOTT. MARINO – Sul non ricordo, Presidente, giusto per puntualizzare il...

TESTE GIUFFRÈ – Io penso che... mi perdoni Signor Procuratore, che Salvino Madonia ne ho parlato... sulla riunione del '91 ne ho parlato ovunque; questo è poco ma è sicuro.

P.M. DOTT. MARINO – Sì, sì. No, io volevo... stavo dicendo un'altra cosa. Siccome la domanda che avevo posto prima era se durante le preliminari investigazioni, prima di quell'udienza citata dall'Avvocato Sinatra, avesse fatto riferimento a quella riunione del '91. La domanda che avevo fatto era questa e se non ricordo male il signor Giuffrè ha detto: "Non ricordo". In effetti risulta che nel... e questo peraltro lo citiamo anche nella nostra richiesta, che a quella riunione – anche se la trascrizione è abbastanza confusa, devo dire, su questo argomento – ne ebbe a parlare nell'interrogatorio avanti l'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta e Palermo in data 07/10/2002. Questo vale come contestazione sul ricordo, Presidente.

GIUDICE – Sì.

P.M. DOTT. MARINO – Altra cosa che volevo chiederle, signor Giuffrè, è: per la sua esperienza e per la sua partecipazione alle riunioni della commissione provinciale di Palermo o per sentito dire eventualmente all'interno di Cosa Nostra, capitò mai di dare il via contestualmente a più omicidi, come quelli che ha indicato nella riunione del '91 per gli auguri di natale? Non so se sono stato chiaro. Si discusse mai in commissione di commettere più omicidi così come avvenne in quella riunione per gli

auguri di natale del '91?

TESTE GIUFFRÈ – Sì. In modo particolare e in modo preciso, dettagliato sui collaboratori di giustizia, tanto è vero che poi ci saranno le stragi di Bagheria, ci saranno tutto un complesso...

P.M. DOTT. MARINO – Ecco, però cerchiamo di essere precisi nel...

TESTE GIUFFRÈ – ...di altri omicidi.

P.M. DOTT. MARINO – Ecco, a quale collaboratore ci riferiamo? A quali collaboratori ci riferiamo?

TESTE GIUFFRÈ – In quel periodo siamo a Bagheria sui familiari di Mannoia.

P.M. DOTT. MARINO – Quindi in che anno siamo?

TESTE GIUFFRÈ – Siamo attorno all'89 dovremmo grossomodo, ma antecedentemente ci sono tutti gli omicidi che hanno interessato Buscetta e i familiari di Buscetta per meglio dire, di Buscetta e di Contorno. Questi sono l'inizio...

P.M. DOTT. MARINO – Lei era già rappresentante del mandamento di Caccamo?

TESTE GIUFFRÈ – Nell'87 veniva spesso e volentieri marcato in più riunioni, Signor Procuratore, questo discorso sui collaboratori di giustizia e sui familiari, diciamo anche sulla brutalità di come venivano enunciati i fatti, in modo particolare sui... c'è una contraddizione, mi pare, tra me e qualche altro, perché io ricordo che Totò Riina diceva: "Quelli superiori ai 18 anni", qualcun altro ricordava anche quelli inferiori... dovevano essere uccisi quelli inferiori ai 18 anni e il Di Matteo ne è un esempio, che era al di sotto dei 18 anni.

P.M. DOTT. MARINO – A proposito dei collaboratori di giustizia, ecco, può indicare in quale riunione della commissione cui lei prese parte si ebbe a parlare di questo argomento? In quale anno mi interessa.

TESTE GIUFFRÈ – Da quando... da sempre, diciamo, su questo contesto dell'87/'88/'89, per quanto riguarda i discorsi dei collaboratori di giustizia e degli scappati di quelli avversi alla nostra parte.

P.M. DOTT. MARINO – Ho capito.

TESTE GIUFFRÈ – Non c'era bisogno di niente. Né di autorizzazione e né di niente. Chi li vedeva li poteva uccidere tranquillamente.

P.M. DOTT. MARINO – Lei ha riferito di precedenti condanne a morte in danno del Dottor Falcone e in danno del Dottor Borsellino. La domanda io adesso le pongo è la seguente: lei ha riferito che nella riunione del '91 viene deliberata e si fanno espressamente i nomi del Dottor Falcone, del Dottor Borsellino, cita Salvo Lima... capitò qualche altra riunione della commissione provinciale in cui si decise di commettere contestualmente in successione temporale sia la morte del Dottor Falcone, del Dottor Borsellino o di Salvo Lima o di altri?

TESTE GIUFFRÈ – Non riesco a percepire questa domanda.

P.M. DOTT. MARINO – Allora, nella riunione...

GIUDICE – Un'altra riunione oltre a quella di cui abbiamo...

P.M. DOTT. MARINO – Allora, nella riunione del '91 si discusse di commettere più omicidi, quello del Dottor Falcone, del Dottor Borsellino, ha riferito l'omicidio di Salvo Lima... ci siamo fin qua?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. MARINO – Ora, le volevo chiedere: capitò qualche altra riunione della commissione provinciale in cui venne trattato lo stesso argomento nel passato, di ucciderli contestualmente in un programma, se mi si consente il termine?

GIUDICE – Mi scusi Pubblico Ministero, prima di questa di cui stiamo parlando,

giusto?

P.M. DOTT. MARINO – Prima di quella data, certo. Non singolarmente, se nell'ambito della stessa riunione si decise: “Ammazziamo tizio, caio e sempronio”, stiamo parlando del Dottor Falcone, del Dottor Borsellino e di Salvo Lima.

TESTE GIUFFRÈ – Di Salvo Lima non ho...

GIUDICE – Prima del '91.

(...)

INTERVENTO – C'è opposizione perché credo che comunque sia riduttiva, perché lui ha fatto riferimento anche ad altri nominativi, no? Perché poi si parlava di progetti che dovevano investire anche altre... altri politici, quindi Mannino, Salvo Andò... cioè non è che...

P.M. DOTT. MARINO – Allora, io voglio limitare la domanda al Dottor Falcone e al Dottor Borsellino.

TESTE GIUFFRÈ – Per quanto riguarda...

P.M. DOTT. MARINO – Ecco, ci fu qualche altra riunione in cui si decise: portiamo ad esecuzione l'omicidio del Dottor Falcone e del Dottor Borsellino? Non so se sono stato chiaro.

TESTE GIUFFRÈ – Sì, è stato chiarissimo. Per quanto riguarda i due, come ho detto anche se ricordo bene stamattina, sui due vi erano dei discorsi – come ho detto – che li dobbiamo uccidere e basta, ma sui due soggetti assieme e contestualmente ad altri soggetti, in modo particolare politici, se ne è parlato ma in sede... ora se quello è... anche singolarmente per... in un altro contesto, diciamo, politico. In quella sede, diciamo, che è stata forse – a memoria mia – la prima volta che si è fatto un quadro d'unione di tutto il discorso.

P.M. DOTT. MARINO – Ecco, allora io volevo chiederle: in questa riunione della commissione provinciale per gli auguri di natale del '91 c'è qualcosa di nuovo o è una riunione normale rispetto a riunioni del passato della commissione provinciale?

TESTE GIUFFRÈ – Purtroppo c'è qualche cosa di nuovo, cioè... come ho detto e lo vado a ripetere perché cioè questo è stato un discorso che mi è rimasto dentro ancora a distanza di tempo. Questo clima di tensione che c'era in quella stanza tra di noi stessi, un clima fatto... non c'erano nemmeno tante parole, ma questa tensione, questa... a volte anche paura, diciamo che si è condensata nel tempo – per quelli che sono i miei ricordi pochi di questi quattro anni – tutto in quel momento storico per me particolare, che era quella riunione del '91. Ma non era solo un discorso che andavo a percepire io, ma era un discorso che la stragrande maggioranza dei presenti percepiva e anche forse in un certo senso di scoraggiamento in questa iniziativa, di scoramento, di preoccupazione, perché come probabilmente ha detto qualcuno, dice: “Questo ci consuma a tutti, ci rovina a tutti” ed è stata una frase profetica. Quindi non era... le altre, Signor Procuratore, erano riunioni di routine per le festività, ecco perché spesso nemmeno si discuteva di problemi importanti, per quelli che sono i miei ricordi, ma veniva il tutto allietato dalla festività, dal periodo che stavamo... natalizio. Lì invece il discorso non era più allietato da niente. Era allietato da una tensione, da uno scoramento, da una paura, quindi...

P.M. DOTT. MARINO – Al di là, appunto, di queste sensazioni, di questo clima, ecco, cosa c'era di nuovo rispetto al... questo io vorrei un attimino capire, visto che noi dobbiamo...

TESTE GIUFFRÈ – C'era di nuovo semplicemente...

P.M. DOTT. MARINO – Cosa c'era di nuovo rispetto al passato? Se c'era qualcosa

di nuovo, per carità.

TESTE GIUFFRÈ – La guerra dichiarata allo Stato. Questo era poco ma è sicuro di nuovo. Questo.

(...)

GIUDICE – È corretto, signor Giuffrè, dire che è come se, non lo so... lei era lì, no?

TESTE GIUFFRÈ – Purtroppo sì.

GIUDICE – Partecipava e quindi è come se ci si trovasse di fronte poi a qualcosa che si doveva realizzare?

TESTE GIUFFRÈ – Sì. Ormai era certo, ma era certa anche un'altra cosa, perché io non è...

GIUDICE – Cioè lì fu dato il via?

TESTE GIUFFRÈ – È stato dato il via, anche se probabilmente che già altre persone che erano vicino a Riina, quale Raffaele Ganci, quale Michelangelo La Barbera o altri che giornalmente facevano... o giornalmente o settimanalmente praticamente delle riunioni ristrette tra di loro Michelangelo La Barbera perché dice già questo discorso loro lo sapevano... quindi vi erano delle persone che l'avevamo appreso, ma ce n'erano già che era una ripetizione del discorso che il Riina aveva fatto. È una, diciamo, delle pagine più brutte che probabilmente abbiamo vissuto la stragrande maggioranza dei presenti là dentro perché si era coscienti di quello a cui si andava incontro, Signor Presidente.

P.M. DOTT. MARINO – Volevo chiederle, signor Giuffrè: vista – appunto – questa esperienza bruttissima, la partecipazione a questa riunione, ebbe mai poi a parlarne, a rappresentare a Provenzano il suo pensiero su questo argomento?

TESTE GIUFFRÈ – No, dal momento in cui c'è stata quella ginocchiata mi sono

chiuso in me stesso...

P.M. DOTT. MARINO – Quindi non ne parlò mai con Provenzano?

TESTE GIUFFRÈ – Dunque, del discorso delle stragi durante questo periodo, dopo il dicembre o durante il dicembre del '91 mi sembra di non averne fatte io.

P.M. DOTT. MARINO – Volevo chiederle... stamattina le abbiamo chiesto della dissociazione, ricorda signor Giuffrè?

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. MARINO – Volevo chiederle: ci fu un momento in cui – per quella che è la sua perizia – si decise di sciogliere Cosa Nostra?

TESTE GIUFFRÈ – Vi era qualcuno...

P.M. DOTT. MARINO – E se lei ha mai parlato di questi argomenti in altre occasioni, di dissociazione o...

TESTE GIUFFRÈ – No, di dissociazione diciamo niente. Questo invece discorso di sospendere i discorsi comuni di Cosa Nostra quale la commissione provinciale, mandamenti, eccetera, sciogliere Cosa Nostra, in più persone, in modo particolare quelle più grandi di età e di esperienza è balenato in mente, anche se non so se in forma ufficioso o ufficiale perché sono perfettamente sicuro che un discorso del genere Salvatore Riina non lo avrebbe accettato mai. Si facevano dei riferimenti a quelli che sono stati gli anni '60, se vado bene con la mia memoria, a quelle che sono state le stragi delle Giuliette contro i Carabinieri ai tempi di La Barbera, Greco, Cicchitedda, eccetera, eccetera. Poi c'è un periodo in cui Cosa Nostra è stata sciolta e poi si è riformata. Quindi qualcuno pensava di rifare qualche cosa del genere per limitare i danni, però non...

P.M. DOTT. MARINO – Ecco, quando lo pensò?

TESTE GIUFFRÈ – Non...

P.M. DOTT. MARINO – Pensava di fare qualcosa del genere per limitare i danni in che periodo?

TESTE GIUFFRÈ – Probabilmente siamo sul finire degli anni '90. Se la memoria non mi inganna è addirittura prima delle stragi.

P.M. DOTT. MARINO – Chi era questo qualcuno?

TESTE GIUFFRÈ – Ma non mi ricordo più se era... a Provenzano di tanto in tanto balenava pure qualche pensiero del genere. Vi era pure qualche altra persona, ma così discorsi un pochino sotto voce e una lamentela che come... come dico, era anche un questo un presagio che già si vedeva qualche cosa di oscuro che si andava a sbattere andando dritti contro lo Stato.

P.M. DOTT. MARINO – Lei non è stato coinvolto nel maxi 1, vero?

TESTE GIUFFRÈ – No.

P.M. DOTT. MARINO – Ha detto stamattina, mi pare, questo. Ecco, questo problema delle condanne nel maxiprocesso ricorda quante volte se ne discusse in commissione? Parlo della commissione provinciale di Palermo chiaramente.

TESTE GIUFFRÈ – È stato un argomento molto trattato all'interno della commissione perché vi erano diversi soggetti implicati nel maxiprocesso e se ricordo bene vi era anche Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, se la memoria non mi inganna, assieme ad altrettanti altri soggetti importanti. Diciamo che era per una questione – come ho detto stamattina – di principio della famosa immunità da parte di Cosa Nostra e in modo particolare dei corleonesi, Riina, Provenzano ed altri e diciamo anche perché erano stati colpiti in modo particolare (inc.) e direttamente loro e lo stesso Salvatore Riina chiedeva, laddove vi erano delle possibilità, di

spendere sempre qualche parola di buono a favore a tutti e poi magari dietro le quinte in modo particolare a favore a lui stesso.

P.M. DOTT. MARINO – Poc'anzi le è stato citato Vincenzo Galatro, per quelle che sono le sue conoscenze a quale famiglia esattamente apparteneva Vincenzo Galatro e che ruolo ha ricoperto nell'ambito della famiglia?

TESTE GIUFFRÈ – Se ricordo...

P.M. DOTT. MARINO – O se nel caso del mandamento di Resuttana che lei ha indicato.

TESTE GIUFFRÈ – Se ricordo bene faceva parte... fa parte, faceva parte della famiglia dell'Arenella. Non so se era lui il capofamiglia... ma probabilmente che era lui, perché erano il fratello Raffaele... e che fra l'altro diciamo che per quello che diceva lui era in ottimi rapporti con il Nino Madonia. Prego.

P.M. DOTT. MARINO – Lei Angelo Galatro l'ha conosciuto o l'ha sentito nominare?

TESTE GIUFFRÈ – Erano più di un fratello che erano in carcere a Termini Imerese.

P.M. DOTT. MARINO – In che anno siamo?

TESTE GIUFFRÈ – Siamo nel '92. Vincenzo sono sicuro. Vi era un altro fratello pure detenuto là e non mi ricordo se era Angelo o se fosse Raffaele, questo non mi ricordo. (inc.) era più sofferente diciamo e stava più dietro le quinte. Lui invece era più... si apriva di più a parlare.

P.M. DOTT. MARINO – E perché era detenuto Vincenzo Galatro lo ricorda?

TESTE GIUFFRÈ – Avevano un processo, come ho detto, che di tanto in tanto si recava a Palermo per un processo... di che natura fosse... ma era un processo... se era di omicidio o di associazione mafiosa con il Nino Madonia, detenuto nel '92, si incontravano per ragioni processuali e come le ho detto di tanto in tanto quando

ritornava e capitava l'occasione di incontrarci, perché in un primo tempo eravamo in sezioni diverse, mi portava i saluti di Nino Madonia. Prego.

P.M. DOTT. MARINO – Sa se qualcuno dei Galatro poi venne coinvolto in processi per l'attentato dell'Addaura?

TESTE GIUFFRÈ – Non lo so. Probabilmente sì. Mi sta venendo in mente che probabilmente quando lei ha detto Angelo può anche darsi che si tratta di qualche figlio o di Raffaele o di Vincenzo proprio.

P.M. DOTT. MARINO – Lei ha mai sentito, chiaramente in ambito di Cosa Nostra, fare il nome del Generale Subranni?

TESTE GIUFFRÈ – No.

Il collaborante ha evidenziato di non avere più partecipato, dopo il 1991, alle riunioni della Commissione provinciale, la quale però aveva continuato a funzionare fino all'arresto di Salvatore Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993:

P.M. DOTT. PACI – Allora, le ultime due domande. Senta signor Giuffrè, l'avremo già detto, ma in questo caso lo ripetiamo: la commissione opera fino a quando?

TESTE GIUFFRÈ – Per quello che mi riguarda e quelle che sono le mie conoscenze il dicembre del '91, però opererà fino a quando... fino al giorno in cui sarà arrestato il Riina Salvatore.

P.M. DOTT. PACI – Successivamente perché... dal momento in cui lei viene liberato non ci più convocazioni di questa riunione?

TESTE GIUFFRÈ – Non ho detto questo, Signor Procuratore.

P.M. DOTT. PACI – Prego.

TESTE GIUFFRÈ – Ho detto che io non parteciperò più a riunioni dopo quella del '91 perché poi successivamente sarò arrestato. Non ho detto che non ci sono, ma ci

possono essere benissimo state, come sicuramente ci sono state.

P.M. DOTT. PACI – Sì, però lei viene liberato alla fine del '92.

TESTE GIUFFRÈ – E a gennaio... Io sono liberato nel dicembre del '92.

P.M. DOTT. PACI – Quindi nel periodo che segue...

TESTE GIUFFRÈ – Il 15 gennaio del '93 Salvatore Riina, se i miei ricordi e la mia mente ancora mi assiste, è stato arrestato.

P.M. DOTT. PACI – Sì, dico...

TESTE GIUFFRÈ – Io dal... per essere precisi, da quella riunione non vedrò più Salvatore Riina.

P.M. DOTT. PACI – Perfetto. Voglio dire, non ci sono state reggenze, dico non ci sono stati – una volta arrestato Riina – soggetti che hanno potuto in sua sostituzione convocare questa riunione? Lei ha parlato stamattina di due cordate che si creano tra, diciamo, i seguaci di Riina e quelli di Provenzano; tutti questi soggetti, che lei sappia, nella Provincia di Palermo non si riuniscono più intorno a un tavolo nel periodo in cui lei è libero, dal '93 in poi?

TESTE GIUFFRÈ – Questi soggetti si riuniscono attorno a un tavolo, ma sono delle riunioni abbastanza ristrette.

P.M. DOTT. PACI – Quindi non allargate a tutti i mandamenti?

TESTE GIUFFRÈ – Assolutamente no. Primo perché siamo in un periodo di transizione, secondo c'è anche un altro motivo molto importante: la mancanza di fiducia tra le due parti, fra le due fazioni. Tanto è vero che Giovanni Brusca - sarà il '94, sarà il '95, non ho un ricordo preciso della data, potrà essere più chiaro lui – farà un incontro con il Provenzano. Posso tranquillamente dire - lui queste cose non le sa, però io sì – che per questo incontro il Provenzano prenderà parecchie

precauzioni e diciamo che farà da guardaspalle, all'insaputa di Giovanni Brusca, di Benedetto Spira e di persone vicine a Benedetto Spira perché questo incontro avviene al limite diciamo tra il mandamento di Corleone e quello di Belmonte Mezzagno che è stato in quel periodo, quindi siamo in una situazione che se non ci fossero stati gli arresti probabilmente che sarebbe sfociata in un altro conflitto interno a Cosa Nostra fra le due fazioni.

P.M. DOTT. PACI – Il che avviene in che anno?

TESTE GIUFFRÈ – Siamo nel periodo in cui Brusca è libero, Bagarella è libero, eccetera, eccetera; quindi siamo nel '93/'94, dopo l'arresto di Riina, ma in modo particolare arriviamo verso il '95, che poi diciamo un sospiro di sollievo... cioè loro studiano noi e noi studiamo loro. Questo in parole povere è il contesto in cui abbiamo vissuto in quel periodo. Il reparto di Bagarella che sta prendendo terreno su Agrigento, su Catania, sulle Madonie, eccetera, eccetera e noi che perdiamo terreno perché Agrigento troveremo a Fragapane che è l'ultimo nominato di Salvatore Riina come Provincia; su Caltanissetta troveremo... non troveremo più a Madonia Giuseppe, troveremo a Vaccaro. Uno dei Vaccaro poi sarà ucciso a Catania. Poi successivamente subentreranno questi di Gela... È un discorso in notevole evoluzione e c'è il pericolo appositamente di uno sfocio in un conflitto interno. Se magari a me mi mandavano in un appuntamento Brusca o qualche altro magari io cercavo una scusa e non è detto che ci andavo...(...) se non c'erano le condizioni adatte, in modo particolare diciamo l'arresto di Riina, in modo particolare cioè nel '94/'95/'96 è il periodo più brutto che noi viviamo, cioè questo momento lo vivo io, lo vive Aglieri, lo vive Carlo Greco, lo vive Benedetto Spira ed altre persone, quindi andare a parlare in un contesto di questo genere di una

riunione, di commissione fatta non trova nessun... cioè si va ognuno per i fatti propri. Avvengono degli incontri. Brusca si incontrerà con Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano, che sono paesani, si incontrerà con Luchino Bagarella in posti magari che stabilirà Provenzano perché è più anziano, più malaticcio e per tutto un complesso di cose... non passiamo, per quelle che sono sempre le mie modeste conoscenze... Poi dopo l'arresto di Bagarella e di Brusca diciamo che cominciamo a prenderci nelle mano un pochino i discorsi di Cosa Nostra e allora in quel momento possiamo parlare di un direttorio formato da Benedetto Spera, Bernardo Provenzano, Giuffrè; poi allargato a Totuccio Lo Piccolo... in questo contesto, diciamo, cominciava a nascere qualche discorso concreto dei discorsi di Cosa Nostra, ad avere contatti con Trapani, con Agrigento, con Catania, Caltanissetta e così via.

P.M. DOTT. PACI – Senta, nel corso del controesame lei ha parlato... rispondendo all'Avvocato Sinatra ha indicato questo incontro tra Piddu Madonna e Riina nel dicembre del '91, se non ho capito male.

TESTE GIUFFRÈ – Sì.

P.M. DOTT. PACI – Cosa che lei seppe da Bernardo Provenzano.

TESTE GIUFFRÈ – Sì, seppi da Bernardo Provenzano...

P.M. DOTT. PACI – Sì. Ha qualche particolare sulle ragioni di questo incontro, su che cosa si disse o qual era l'oggetto dell'incontro in quel momento particolare?

TESTE GIUFFRÈ – Le potrei dire discorsi eclatanti e cose, però io non... su argomenti zero, non posso dire niente.

P.M. DOTT. PACI – Né è in grado di dire se c'erano altre persone oltre a Piddu Madonna...

TESTE GIUFFRÈ – Non sono in grado di dire se c'erano altre persone, come ho detto stamattina. E stato accompagnato, le posso dire, da persone di Bagheria a Palermo, che questo mi risulta che me l'hanno confermato Bernardo Provenzano e persone di Bagheria, questo sì. Altro no.

P.M. DOTT. PACI – Quindi il luogo dell'incontro ne è a conoscenza?

TESTE GIUFFRÈ – Nemmeno. Né l'ho chiesto e nemmeno me l'hanno detto. Chi lo dice?

P.M. DOTT. PACI – La ragione per cui Provenzano le fa questa confidenza, senza... apparentemente senza motivo, perché se non le dice di che cosa hanno parlato... c'era un motivo per cui questa notizia poteva essere importante per trasmettergliela?

TESTE GIUFFRÈ – Ma questo motivo era importante... non so la motivazione diciamo... siamo nel periodo cupo del '91, quindi mi dovevo spingere oltre dopo il discorso che sapevo già dall'inizio del dicembre, però mi fermo su quello che ho detto e non vado avanti perché non...

P.M. DOTT. PACI – Va bene, d'accordo.

TESTE GIUFFRÈ – ...non lo so. La motivazione è abbastanza semplice, che io con Madonia Giuseppe a Bagheria... e con Bernardo Provenzano eravamo tutti di casa appositamente a Bagheria con i vari rappresentanti che si sono susseguiti, quindi era un discorso normale quando... sapevo io quando Madonia Giuseppe era a Bagheria. Sapevo spesso e volentieri quando... non era l'unica volta che si era andato ad incontrare con Salvatore Riina. Ci sono state tantissime volte che Madonia Giuseppe se ne andava ad incontrarsi con il... ma sapevo questo, però non... di altro non...

P.M. DOTT. PACI – L'ultima domanda riguarda una contestazione che le è stata fatta e ho bisogno dell'aiuto dell'Avvocato Sinatra perché mi ricordi esattamente

l'oggetto di quella contestazione, cioè le è stata fatta una contestazione che riguardava delle dichiarazioni rese in un processo del 2002. (...) Premesso che la contestazione è stata mossa dal fatto – mi corregga se sbaglio – che, appunto, il signor Giuffrè ha riferito di essere certo che Madonia era presente alla riunione del dicembre '91, mentre di non essere certo che fosse presente nelle riunioni precedenti, giusto signor Giuffrè?

TESTE GIUFFRÈ – Sì. In altre...

GIUDICE – Quindi la contestazione muoveva, diciamo...

TESTE GIUFFRÈ – In altre riunioni era presente.

P.M. DOTT. PACI – La contestazione mi sembra, Giudice, nel senso...

TESTE GIUFFRÈ – Era presente, Signor Presidente. Però andare a quantificare o a ricordare la data di quelle che...

(...)

GIUDICE – Però, scusatemi, non è per interrompervi, ma dobbiamo partire da quello che ha detto qui il signor Giuffrè. Su questa riunione dei tir oggi...

AVV. SINATRA – Ha detto che era diversa rispetto a quella.

GIUDICE – Ecco, ha detto che era diversa. È giusto signor Giuffrè? Ha detto che non ricorda chi partecipò a quella riunione.

TESTE GIUFFRÈ – Io non ricordo...

AVV. SINATRA – Però non era sicuramente quella riunione del dicembre.

GIUDICE – Ecco, esatto. Che però era sicuramente una riunione diversa da quella del dicembre del '91 di cui...

TESTE GIUFFRÈ – Io non ricordo se nel dicembre del '91 sia stato affrontato l'argomento dei tir. C'è stato un discorso, se la mia memoria mi assiste, precedente a

questo discorso.

GIUDICE – Perfetto. Su questa risposta si è inserito...

TESTE GIUFFRÈ – Ora quando, se sia un mese prima, se sia un anno prima...

Il collaboratore di giustizia ha affermato che Salvatore Madonia era presente anche ad altre riunioni della Commissione provinciale, oltre quella in prossimità del Natale 1991:

P.M. DOTT. PACI – Abbia pazienza, dicendo che nel 2002 non ha riferito di altri passaggi, di altre... nel 2002 il Giuffrè non avrebbe riferito di altre riunioni della commissione alle quali avrebbe partecipato Salvuccio Madonia, siccome a pagina 73, pagina diversa da quella che lei letta, il Giuffrè riferisce che ricordava nel 2002 che anche in altri casi il Madonia era presente, senza specificare quali, volevo capire se questa circostanza è emersa o no perché è importante, perché il Giuffrè ebbe dichiararlo.

GIUDICE – Sì.

P.M. DOTT. PACI – Quindi se è emersa taccio, altrimenti insisto.

TESTE GIUFFRÈ – Ma l'ho confermato.

GIUDICE – Infatti, ma lo ha detto anche oggi. Insomma credo che l'abbia detto anche oggi, no?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, gliel'ho e lo vado a riconfermare ancora una volta.

P.M. DOTT. PACI – Signor Giuffrè, allora forse io non ho il pregio della chiarezza. Non è il problema di quello che dice oggi Giuffrè. Il problema è quello che ha detto nel 2002. È quello che viene introdotto, è quello che mina l'attendibilità perché si dice: "Perché nel 2002 non l'hai detto?". Allora questa contestazione in realtà non è completa a mio avviso perché già nel 2002... ripeto, non è il problema di quello che

dice il signor Giuffrè oggi. Il problema è quello che entra con la contestazione perché gli viene detto: “Tu nel 2002 non hai detto che Madonia oltre alla riunione per i tir era presente anche in altri casi”. Questo fatto non è correttamente contestato a mio parere perché il signor Giuffrè dice in quel verbale a pagina 73: “Per quelli che sono i miei ricordi il Madonia era presente anche in altre riunioni della commissione”, senza specificare quali. Questo è il concetto.

TESTE GIUFFRÈ – E lo vado a confermare.

(...)

AVV. SINATRA – Ora leggo tutto. “Madonia è stato visto in commissione. Presidente, io credo a questo punto di non dover porre nessuna domanda”. Presidente: “La domanda la ponga quante volte ha visto Salvatore Madonia in commissione; gliela ammetto questa domanda”. Avvocato Viola: “Signor Giuffrè, le dicevo quante volte lei ha visto Salvatore Madonia in commissione in quel periodo sostanzialmente? ”. Giuffrè: “Avvocato, io non sono in condizione di andare a quantificare...”. Avvocato Viola: “Perfetto”. Giuffrè Antonino: “...quante volte io ho visto il Madonia in seno alla commissione”. Avvocato Viola: “Senta, io lo capivo che lei non può quantificarlo, lo immaginavo, però dico...”. Presidente: “I commenti lasciamoli stare”, “Va bene, ci mancherebbe, non mi permetterei altro” dice l’Avvocato. Salto la prima parte che non ci interessa “Madonia Salvatore in commissione limitatamente, stiamo parlando anni’90/’91, a parte questa riunione dei tir quando lo vede? ”. Presidente: “Va bene, la domanda è ammessa”. Giuffrè Antonino: “Non lo ricordo”. Avvocato Viola: “Cioè non ricordo che cosa, che c’era o non ricorda se l’ha mai visto o esclude che l’abbia mai visto? ”. Giuffrè Antonino: “Non ricordo. Non ricordo quante altre volte io abbia visto Salvatore Madonia in

seno alla commissione” (inc.). *Avvocato Viola*: “Allora, ascolti un secondo, quello dei tir”. *Giuffrè*: “Il discorso non è Avvocato... il discorso non è semplice perché a volte avvenivano altrettante riunioni ristrette assieme a Riina e con questi partecipavano anche... partecipavano altri rappresentanti dei vari mandamenti, ragion per cui andare a scindere cioè le riunioni fatte ristrettamente, le riunioni fatte in senso largo, dopo la bellezza di dieci anni, mi creda che non è una cosa abbastanza semplice da fare”, oggi abbiamo saputo altro. *Avvocato Viola*: “Io lo comprendo perfettamente, signor Giuffrè. Infatti proprio per questo io le chiedevo... stiamo parlando anche di undici anni fa. Lei ha detto che Salvatore Madonia era presente a queste riunioni di commissione in cui parlò di questo problema dei tir e allora io le ribadisco ancora una volta, senza voler sapere quante altre volte, ma sempre in quel periodo, perché è chiaro che se Nino Madonia è arrestato e Salvatore Madonia partecipava a queste riunioni di commissione ci sono state altre riunioni...”

TESTE GIUFFRÈ – Questo è poco ma è sicuro.

AVV. SINATRA - ...allora come giustamente poc'anzi diceva il Presidente, queste riunioni avvenivano periodicamente, avevano delle frequenze fisse intanto? Cioè le riunioni non...”. *Giuffrè*: “Non venivano fatte in date fisse”. *Avvocato*: “Eh!”. *Giuffrè*: “Per quello che mi è dato sapere”. *Avvocato*: “Sì”. *Giuffrè*: “Le riunioni andavano fatte quando Salvatore Riina riteneva opportuno riunire la commissione”. *Avvocato*: “Oh, benissimo”. *Giuffrè*: “Ripeto che spesso per discorsi, per altri discorsi venivano fatte delle riunioni più ristrette, esponevano i problemi di ognuno di noi in forma molto più ristretta”, “Ho capito. Centrando su Salvatore Madonia in quel periodo a riunioni di commissione ristretta o riunioni di commissione non ristretta, allargata, lei intanto ricorda se in quel periodo oltre a questa questione

della rapina dei tir la commissione ebbe ad affrontare altri argomenti – forse non le conveniva, Pubblico Ministero, che lo contestavo tutto – in altre riunioni? Lei lo ricorda? ”. Pubblico Ministero: “Presidente, reitero sempre l’opposizione perché ha già detto che non lo ricorda”. Avvocato Falsone: “Presidente, l’Avvocato Falsone, opposizione. Ha già risposto”. Presidente: “Avvocato Viola, si limiti. Limiti le sue domande a ciò che può essere di interesse per la posizione del suo assistito. Era opportunamente posta da lei... era stata posta da lei quella se ha visto in altre occasioni Madonia... Salvatore Madonia presente ad altre riunioni della commissione”. Avvocato Viola: “Sì, giusto Presidente. Io desideravo chiedere se... intanto se c’erano state altre riunioni, questo lo potrà dire. Non quantificarle, io non chiedo tanto, ma... di non quantificarle, ma quantomeno sapere se c’erano state perché può darsi che non ve n’erano state”. Presidente: “Aveva già risposto, ha detto che non è in grado di quantificarle, anche perché accanto alle riunioni cosiddette primarie vi erano quelle...” probabilmente ristrette. Avvocato Viola: “Perfetto”. Presidente: “Soltanto...”. Avvocato Viola: “Benissimo”. Presidente: “...parziale”. Avvocato Viola: “Quantificarle no, ma sapere che io non voglio sapere il quantum, ma (inc.) ci sono state? Questo solo ho chiesto. Può darsi che non ve ne siano state”. Presidente: “In quel momento, abbiamo centrato temporalmente quello di cui ci occupiamo, ‘90/’91, ce ne sono state altre riunioni? Sono state tenute altre riunioni della commissione? ”. Giuffrè: “Sì, Signor Presidente”. Presidente: “Benissimo”. Avvocato Viola: “A queste riunioni in quel periodo Salvatore Madonia ha partecipato? ”, “Oltre a quello che ho detto penso che abbia partecipato ad altre riunioni”. Avvocato Viola: “Oh, questo volevo sapere. Sempre in quel periodo focalizziamo, ‘90/’91, si ricorda... fa qualche esempio di queste riunioni dove si è

*parlato... qualche episodio specifico”, “Purché non andiamo troppo avanti”
interviene il Presidente. Io cerco di sintetizzare. “Presidente, perché poi le domande
– lei lo sa – sono come le ciligie, una tira l’altra”. Giuffrè: “Signor Presidente, mi
sta venendo in mente un discorso appositamente di un caso specifico. A Palermo era
stato ucciso un uomo d’onore, Raffaele Ganci...” “E questo a noi non ci interessa. A
cui era presente Madonia? ”, “E penso di sì”, “Ma lei lo ricorda fisicamente? Dico,
lo ricorda di presenza Madonia in quella occasione? Siccome lei dice qua penso di
sì...”, “Io le ripeto che a Salvatore l’ho conosciuto. Se ho capito...”, “No, no, si
ricorda la presenza? ” e siamo a pagina 76. A pagina 78, sempre continuando: “Io
le sto dicendo – 77 – oltre a queste riunioni, oltre a queste due riunioni che lei ha
citato di questa persona non bene identificata vicina a Ganci che era stata uccisa,
eccetera... oltre a queste due riunioni lei si ricorda specificamente la presenza di
Salvo Madonia in altre riunioni? ”. Giuffrè Antonino: “Non mi ricordo”, pagina 78.
Io più di questo non posso fare.*

*GIUDICE – Adesso l’abbiamo letta tutta. In tutta sincerità non credo che ci sia una
discrepanza così evidente rispetto alle dichiarazioni che ha reso oggi, credo. Nel
senso che... dico, senza voler appunto riassumere in modo infedele, stamattina il
signor Giuffrè ha riferito, appunto, che per certo era presente alla riunione di
dicembre ‘91, che era presente Madonia anche ad altre riunioni, che questa riunione
del tir è un’altra riunione rispetto a questa di dicembre del ‘91, mi corregga se
sbaglio e se vuole aggiungere qualcosa rispetto, appunto, alla contestazione le do la
parola. Dopodiché non so se le parti vogliono aggiungere, appunto, qualcosa.*

TESTE GIUFFRÈ – Posso...

GIUDICE – Prego.

TESTE GIUFFRÈ – È un terreno minato, perché c'è un discorso che va in un lasso di tempo molto limitato tra l'arresto del Madonia Antonino e... e tra l'altro un tempo altrettanto limitato di detenzione, quindi io andare a scindere non ricordando quali sono...

GIUDICE – Di detenzione di chi?

TESTE GIUFFRÈ – Di Madonia Antonino, del fratello. Mi viene difficile andare a navigare su questo terreno perché è un terreno minato che posso facilmente sbagliare perché il tempo è molto limitato delle detenzioni e io non è che mi posso andare a ricordare il giorno, il mese e l'ho preciso o l'ora di quando Madonia Giuseppe è stato arrestato. L'unica cosa certa...

GIUDICE – Antonino.

TESTE GIUFFRÈ – Antonino. ...che io posso dire... l'unica cosa certa che io posso dire è che nel momento in cui Madonia Antonino viene arrestato subentra il fratello Salvino. Questo è poco ma è sicuro. Ora andare a chiarire quante riunioni, se nell'88 c'era Madonia Salvino o meno... io ricordo che vi è stato l'arresto di Madonia Antonino. Ecco perché le dicevo, Signor Presidente, ho la vaga sensazione che c'è stato un periodo dell'87 cui era presente il Salvino Madonia.

GIUDICE – Lei l'ha detto stamattina in modo chiaro questo.

TESTE GIUFFRÈ – Poi è uscito il Madonia Antonino e si è venuto a sedere in commissione sempre con giacca e cravatta, che era l'unico là dentro sempre in perfetta tenuta stretta di cravatta, giacca, eccetera, eccetera. Successivamente sarò arrestato di nuovo il Madonia Antonino e fino al giorno in cui sarà arrestato pure Salvino sarà lui che porterà avanti il mandamento di Resuttana. Questo è poco ma è sicuro.

Il collaborante, infine, ha esposto le seguenti precisazioni su alcuni temi già trattati:

AVV. SINATRA – C'erano solamente due contestazioni da farle. La prima è questa: lei sentito a proposito di... per quanto riguarda l'uccisione di Pietro Ocello, ricorda? Ne abbiamo parlato più volte di questa uccisione, signor Giuffrè. Mi sente?

GIUDICE – Sì, sì, sì, la sente.

TESTE GIUFFRÈ – Sì, sì, qua siamo.

AVV. SINATRA – Nell'ambito del verbale che le dico subito, riportato a pagina 15 e seguenti dell'ordinanza di custodia cautelare, che dovrebbe essere il verbale di dichiarazioni rese nel procedimento quello di Catania, lei sostanzialmente parte... fa riferimento a questa riunione del '91 e poi dice che nell'ambito di questa riunione del '91, questa di natale, un altro argomento che è stato trattato in quella sede e che ha preso un pochino di tempo è stata l'uccisione di Pietro Ocello, capomandamento di Misilmeri. In quella sede è stata data notizia che c'era già una persona pronta a sostituire, eccetera, eccetera. Quindi nell'ambito di questo verbale, mentre prima lei aveva collocato la discussione, diciamo, post-Ocello in un'altra riunione qua invece dice che è avvenuta sempre in quella riunione di natale. Sembrerebbe così dal verbale.

TESTE GIUFFRÈ – Non è esatto il discorso.

GIUDICE – Se vuole dirlo lei, signor Giuffrè, di nuovo.

TESTE GIUFFRÈ – In quel contesto, come io già ho detto, è stato sancito in quella data il successore dell'Ocello. Il discorso non c'entra niente con l'uccisione dell'Ocello.

AVV. SINATRA – No, le stavo dicendo: lei mi ha detto... la discussione è avvenuta in

un'altra sede, capito?

GIUDICE – Sì.

AVV. SINATRA – Invece nell'ambito di questo verbale che è riportato nell'ordinanza da pagina 15 a pagina 19, proprio per intero, lei parla di questa riunione e poi inserisce che un altro argomento che è stato trattato...

GIUDICE – Sì, ma con riferimento alla successione.

AVV. SINATRA – Alla successione, quindi lei dice questo, non...

TESTE GIUFFRÈ – Sulla successione dell'Ocello.

GIUDICE – Esatto.

TESTE GIUFFRÈ – Che era già stato ucciso.

GIUDICE – Esatto. E di cui già si era discusso, giusto?

TESTE GIUFFRÈ – Sì, sì, sì.

AVV. SINATRA – Ora le chiedo: nell'88 già era stato fissato per quello... o comunque già si era fatto l'appello del processo, del maxiprocesso nell'88, per quelle che potevano essere le sue conoscenze?

TESTE GIUFFRÈ – L'appello mi sembra di no, come appello del maxiprocesso.

AVV. SINATRA – Perché sempre nell'ambito di questo verbale...

TESTE GIUFFRÈ – Poi siamo sempre là con le date che...

AVV. SINATRA – Sì, lei dice: “A dimostrazione di come ho detto che Salvatore Riina era in prima linea in questa battaglia per il buon esito del maxiprocesso addirittura ebbe ad avanzare un ragionamento che dovrebbe essere datato verso l'88 e con un certo ottimismo dicendo che per quanto riguarda l'associazione mafiosa ci si doveva mettere il cuore in pace...”.

TESTE GIUFFRÈ – E l'ho detto stamattina.

AVV. SINATRA – Sì. No, no, le dico nell’88 lei lo ricorda? Siccome prima non l’aveva detto...

TESTE GIUFFRÈ – Probabilmente si parlava già... cioè ancora in...

AVV. SINATRA – Scusi, infatti questa era la mia domanda: se nell’88 non c’era nemmeno l’appello come facevano a discutere già nell’88 dell’esito del processo in Cassazione? Siamo nell’88.

TESTE GIUFFRÈ – Ma non stiamo parlando di Cassazione. Stiamo parlando delle previsioni come maxiprocesso in genere.

AVV. SINATRA – Quindi in genere?

TESTE GIUFFRÈ – Non ricordo se siamo in sentenza di primo grado, se siamo in... cioè dove il Salvatore Riina, come ho detto, in pubblico, di fronte alla commissione aveva asserito che le cose andavano con un pochino di pazienza che si doveva fare l’associazione, sette/otto anni e basta.

AVV. SINATRA – Sì.

TESTE GIUFFRÈ – Quindi non siamo né in Cassazione né nemmeno con la condanna di appello, perché come ho detto in precedenza già...

AVV. SINATRA – Io volevo anche concludere l’argomento e poi ho finito, che sempre nell’ambito dello stesso verbale lei dice a proposito... prima gliel’avevo contestato: “Un altro argomento, come stavo dicendo, che è stato trattato in quella sede e che ha preso un pochino di tempo è stata l’uccisione, eccetera, eccetera. In quella sede è stata data notizia che c’era già una persona pronta a sostituire, a prendere in mano le reti del mandamento di Misilmeri, per meglio dire il mandamento adempimenti Misilmeri si spostava a Belmonte Mezzagno...”...

TESTE GIUFFRÈ – No.

AVV. SINATRA – *Aspetti un attimo, è lei che parla. “...e nuovo capomandamento era Benedetto Spera. L’argomento primo della riunione era politico. L’argomento secondo era Falcone. E, veda, da parte di noi, non so come devo farmi per spiegare, non c’è in questo discorso una meraviglia da parte nostra. C’è presa di coscienza che finalmente la vendetta di Cosa Nostra nei confronti dei propri nemici prende l’avvio”. Continuando poi lei dice... parla di uomini politici... l’oggetto del discorso va ad interessare uomini politici, uomini della magistratura, Falcone e Borsellino. Poi dice: “Nel momento in cui si tratta di andare ad assumere delle responsabilità di una certa importanza e che il discorso va ad interessare la Provincia di Palermo e non solo perché, diciamo, ha una ripercussione l’omicidio Lima, omicidio Falcone, omicidio Ignazio Salvo che va oltre i confini provinciali. Per essere e rispondere secco alla sua domanda dico che quando ci doveva essere un omicidio, cioè un fatto eclatante, un fatto così importante questo veniva deciso dalla commissione provinciale”.*

GIUDICE – *Dov’è la contestazione?*

AVV. SINATRA – *No, io le volevo chiedere: nell’ambito di questo verbale, dico, lei ha fatto riferimento ad una deliberazione della commissione provinciale, quella che ci ha detto oggi, perché non fa riferimento alla questione regionale, però in più passi non fa riferimento ad una – come dire – strategia a catena che avrebbe dovuto interessare Lima, Falcone, Borsellino, Ignazio Salvo... così come oggi ce l’ha prospettato. Ecco, siccome c’era questa indicazione di massima, mentre oggi ce l’ha... almeno così è stata la mia percezione, ce l’ha detto come una cosa che si era discussa a tavolino, ecco.*

(...)

AVV. SINATRA – Nell’ambito di questo verbale in più punti lui non fa riferimento a... ad esempio all’omicidio... fa riferimento all’omicidio Lima e poi si dice... fa riferimento alla vicenda Falcone, all’omicidio Falcone.

GIUDICE – Sì.

AVV. SINATRA – Non dice mai: anche in quella occasione deliberammo o comunque si è parlato dell’omicidio di Borsellino in maniera esplicita come piano da eseguire. Allora io... no, siccome c’è un’indicazione qua che è una indicazione di massima, oggi mi è sembrato, almeno... che fosse andato più nel dettaglio, può essere che l’ho percepito male, rispetto a quella che è stata la dichiarazione precedente, che mi era sembrata come una dichiarazione di intenti generica, ecco questo sto dicendo. Siccome fa riferimento a dei nominativi e gliel’ho letto, dico, quali sono i passaggi. Dico, mi era sembrato questo, se... era anche a compassazione, voglio dire. (...)

AVV. SINATRA – Sì, la domanda è: in quella sede si parlò genericamente oppure già in quella sede si era parlato di fare questi omicidi con una certa modalità?

GIUDICE – No, non ha parlato di modalità. Ha parlato di nomi...

AVV. SINATRA – Esatto, sì.

GIUDICE – Basta.

AVV. SINATRA – Questo volevo... cioè espressamente si è detto: Borsellino, Falcone, Salvo Lima...

TESTE GIUFFRÈ – Abbiamo fatto i nomi e i cognomi, ma non abbiamo parlato perché non ne posso parlare perché io non c’ero e non li so gli altri passaggi, quindi mi sono fermato.

(...)

TESTE GIUFFRÈ – Io posso parlare dei nomi che sono stati fatti in sede di riunione.

GIUDICE – In quella sede, sì.

TESTE GIUFFRÈ – Le procedure per le esecuzioni, i posti e tutto il resto non posso dire assolutamente nulla perché non li so.

GIUDICE – E lei l’ha già detto questo, sì. Allora, sembra che i nomi non corrispondano esattamente a quelli di questo verbale, è così?

AVV. SINATRA – O comunque in maniera dettagliata.

GIUDICE – Ecco.

AVV. SINATRA – No, io le sto chiedendo: si è fatto proprio il nome preciso, cioè specifico... ad esempio: adesso attacchiamo, uccidiamo o comunque dobbiamo colpire Borsellino, Falcone, Salvo Lima, Andò, Mannino... cioè tutti quei nomi che oggi ci ha fatto?

TESTE GIUFFRÈ – Ma quando noi abbiamo parlato dei nemici nei magistrati, quando abbiamo parlato dei traditori politici con magistrati intendiamo – lo vado a riconfermare per l’ennesima volta – il Dottore Borsellino e il Dottore Falcone...

AVV. SINATRA – Però...

TESTE GIUFFRÈ – ...per quanto riguarda... tenga presente l’altro discorso, Signor Presidente, che già del Dottore Falcone in qualche altro verbale avevo parlato già che lo volevano uccidere a Trapani, quindi siamo in epoca ancora prima del dicembre del ‘91, quindi...

GIUDICE – Va bene, Avvocato...

AVV. SINATRA – Presidente, è questa la domanda... lo capisco, è tardi e siamo stanchi. Io volevo dire solamente una cosa: in quella occasione si sono fatti i nomi – e lei mi ha capito – espressamente i cognomi oppure si è detto dobbiamo attaccare i nostri nemici e per voi era inteso ciò o almeno per lei? Quindi io le dico si sono fatti

espressamente in quella riunione, tenga presente che ci sono anche altre persone... quindi io le chiedo questo... dico, che poi potrebbero computare o meno ciò... quindi, dico, si è fatto espressamente il nome di Falcone, di Borsellino, di Salvo Andò oppure si è detto: attacchiamo i nemici nostri genericamente?

TESTE GIUFFRÈ – Avvocato, a me delle altre persone non mi interessa. A me mi interessa riferire di fronte al Tribunale le cose che io ricordo che sono state dette in seno a quella riunione.

AVV. SINATRA – E quindi cosa...

TESTE GIUFFRÈ – E le ho già elencate. Borsellino e Falcone per quanto riguarda i magistrati e i politici Lima, Andò, Mannino, Lima, eccetera, eccetera.

(...)

P.M. DOTT. PACI – Perché adesso riferendo dell'attentato a Trapani ha parlato del Dottore Falcone mentre credo che si riferisce – ormai è noto a tutti – al Dottor Borsellino.

TESTE GIUFFRÈ – No...

GIUDICE – Non è così.

P.M. DOTT. PACI – Ha fatto riferimento a un progetto di attentato a Trapani, si riferiva al Dottore Falcone o al Dottore Borsellino?

TESTE GIUFFRÈ – Mi riferivo...

P.M. DOTT. PACI – Siccome ha detto Falcone...

TESTE GIUFFRÈ – No, no, intendevo riferirmi al Dottore Borsellino.

P.M. DOTT. PACI – Borsellino, come ha detto da sempre. Era per il verbale per evitare poi...

TESTE GIUFFRÈ – Se ho fatto un errore è stato un lapsus, chiedo scusa.

6) Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè nel presente dibattimento.

Come si è anticipato, nel presente procedimento il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè è stato escusso anche in sede dibattimentale, e precisamente all'udienza del 14 giugno 2013, dove ha reso dichiarazioni ampiamente coerenti con quelle effettuate sia nell'incidente probatorio, sia nel precedente processo conclusosi con la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania.

Il collaborante ha iniziato la sua deposizione affermando di essere stato affiliato nel 1980 alla "famiglia" mafiosa di Caccamo, allora capeggiata da Francesco Intile (il quale successivamente era stato tratto in arresto), di avere retto ufficiosamente dal 1986 il mandamento di Caccamo, e di avere diretto ufficialmente lo stesso mandamento dal 1987, divenendo quindi componente della Commissione provinciale di "Cosa Nostra".

Tale ruolo direttivo era stato ricoperto dal Giuffrè fino al momento del suo arresto, avvenuto il 16 aprile 2002, ed era proseguito nonostante un periodo di detenzione da lui sofferto nel 1992. Il 15 giugno 2002 egli aveva iniziato la propria collaborazione con la giustizia:

P.M. DOTT. LARI - Senta, signor Giuffrè, potrebbe innanzitutto dire alla Corte quand'è che lei è entrato a far parte di Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel 1980.

P.M. DOTT. LARI - Da chi è stato combinato?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sono stato combinato nella

famiglia mafiosa di Caccamo, allora il capo famiglia era Intile Francesco, era anche il capo mandamento, il...

P.M. DOTT. LARI - Senta, signor Giuffrè, diciamo se può descrivere sinteticamente qual è stato il suo percorso all'interno di Cosa Nostra, cioè quando poi è diventato capo mandamento e quand'è che è entrato a far parte della Commissione Provinciale di Cosa Nostra.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Come ho detto sono entrato a fare parte di Cosa Nostra nel 1980, diciamo che ho fatto in questo periodo l'autista al mio capo famiglia nonché come ho detto capo mandamento, diciamo che fino all'85 ho avuto un ruolo non primario, poi successivamente ci sarà l'arresto di Ciccio Intile e successivamente anche del cognato e quindi nell'86 circa mi muoverò portando diciamo, come ho sempre detto, ufficiosamente avanti il mandamento di Caccamo. Nell'87 farò parte della Commissione Provinciale di Palermo e quindi ufficialmente porterò avanti il mandamento di Caccamo, cosa che ho fatto fino al momento del mio arresto il 16 di aprile del 2002. Prego.

P.M. DOTT. LARI - Lei si ricorda quand'è che è stato arrestato durante diciamo il periodo in cui rivestiva il ruolo di capo mandamento?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io sono stato arrestato due volte, la prima volta sono stato arrestato nel '92...

P.M. DOTT. LARI - Si ricorda il mese?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Grossomodo a marzo del '92, a fine anno poi sono uscito, e successivamente sono stato... nel '94 sarò latitante e sarò latitante fino al 16 di aprile del 2002, quando sono stato arrestato.

P.M. DOTT. LARI - E quand'è che ha iniziato a collaborare con la giustizia?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ho iniziato a collaborare con la giustizia il 15 di giugno del 2002.

Il collaboratore di giustizia ha poi riferito che nel 1983 Salvatore Riina subentrò a Michele Greco nella carica di capo della Commissione provinciale e di quella regionale di "Cosa Nostra". Ha ricostruito le competenze e il funzionamento della Commissione provinciale. Ha, inoltre, illustrato il ruolo di Bernardo Provenzano:

P.M. DOTT. LARI - Senta, signor Giuffrè, durante il periodo in cui lei ha fatto parte di Cosa Nostra lei può descrivere alla Corte un episodio, di cui ha già parlato, che si è verificato nel 1983 che riguarda diciamo un cambio di guardia nella Commissione Regionale di Cosa Nostra.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - '83?

P.M. DOTT. LARI - 1983.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nella Commissione Provinciale di Cosa Nostra... diciamo ufficialmente...

P.M. DOTT. LARI - Riformulo la domanda, lei è a conoscenza del fatto che oltre alla Commissione Provinciale di cui lei ha fatto parte esiste anche una Commissione Regionale di Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

P.M. DOTT. LARI - Ecco. Lei lo sa da quando lei è entrato a far parte di Cosa Nostra nell'80 chi era il capo della Commissione Regionale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A capo della Commissione Regionale c'era... Michele Greco era come Commissione Provinciale e Regionale mi pare che c'era quello di Catania.

P.M. DOTT. LARI - Signor Giuffrè lei si ricorda chi è che prese il posto di Michele Greco?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Michele Greco successivamente dopo che ha ricevuto il mandato di cattura si è dato alla latitanza, ben presto, precisamente nell'83, dall'83 in poi diciamo che il posto di Michele Greco l'ha preso Salvatore Riina, diciamo altrettanto che... poco fa avevo detto ufficialmente perché possiamo tranquillamente asserire che Michele Greco era nelle mani completamente di Salvatore Riina e dei corleonesi in genere, quindi faceva quello che Salvatore Riina gli diceva, diciamo che è stato quasi ufficialmente piano piano posato ed il potere sarà accentrato nelle mani Salvatore Riina per quanto riguarda sia il discorso a livello provinciale, ma diciamo anche a livello regionale. Prego.

P.M. DOTT. LARI - Lei come lo fa a sapere che nel 1983 Riina prese il posto di Michele Greco?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io lo sapevo perché in quel periodo c'era Ciccio Intile che faceva parte della Commissione Provinciale, primo, secondo Michele Greco poi è stato latitante nel mandamento di Caccamo, prima ad Alia e poi a Caccamo direttamente, quindi diciamo che erano tutte notizie di prima mano che io avevo.

(...)

P.M. DOTT. LARI - Quindi Riina nell'83 diventa capo della Commissione Regionale di Cosa Nostra, ma rispetto alla Commissione Provinciale che ruolo ha Riina?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Riina è il capo delle province.

P.M. DOTT. LARI - Della Commissione Provinciale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Della Commissione Provinciale.

P.M. DOTT. LARI - E chi fa parte della Commissione Provinciale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel periodo quale?

P.M. DOTT. LARI - Per le regole di Cosa Nostra chi sono i componenti della Commissione Provinciale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Tutti i capi mandamenti che fanno parte della provincia.

P.M. DOTT. LARI - E quali sono le competenze della Commissione Provinciale, cioè normalmente perché si riunisce la Commissione Provinciale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Per deliberare gli argomenti più importanti quali gli omicidi importanti, deliberare anche omicidi all'interno di Cosa Nostra e le attività diciamo anche rilevanti all'interno di Cosa Nostra, quindi tutti i problemi di una certa levatura che vanno ad interessare il territorio in oggetto, quindi la provincia di Palermo.

P.M. DOTT. LARI - Senta e se mancava qualche capo mandamento si faceva lo stesso la riunione oppure il posto del capo mandamento mancante lo pigliava un altro capo mandamento?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che potevano succedere tutte e due le cose, se vi era un capo mandamento che da diverso tempo era in carcere e che godeva diciamo del rispetto e della fiducia di Salvatore Riina possiamo dire che lo stesso spesso e volentieri diceva che per quanto riguarda quel capo mandamento, mi viene un nome così ora, per ipotesi Ciccio Madonna o altri diciamo di un'importanza se la vedeva lui, se era un discorso provvisorio, a me per ipotesi mi era successo che era stato arrestato Peppino Farinella, capo mandamento di San Mauro Castelverde, e per un periodo di tempo me ne sono occupato direttamente io

con il beneplacito di Salvatore Riina, quindi vi sono dei casi che può succedere che sia un altro capo mandamento come può essere anche che sia... vi è anche una terza ipotesi che se vi è fiducia nel suo sostituto o in una persona che lo stesso capo mandamento che si trova in carcere designerà diciamo che prenderà il posto dell'assente, esempio, per ipotesi, Raffaele Ganci è stato arrestato per un periodo di tempo ed il figlio Mimmo, Domenico, diciamo ne faceva le sue veci. Prego, signor Procuratore.

P.M. DOTT. LARI - Senta Bernardo Provenzano non faceva parte della Commissione Provinciale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo no.

P.M. DOTT. LARI - Quindi non veniva coinvolto nelle decisioni che venivano assunte dalla Commissione Provinciale? Che rapporti aveva con Riina Bernardo Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Bella domanda! Bernardo Provenzano non faceva parte o per meglio dire non si sedeva, per quello che mi riguarda a me, nel periodo di cui io ho parlato, in seno alla Commissione, però posso tranquillamente dire che aveva un ruolo paritario a quello di Salvatore Riina. Può essere il discorso un pochino... spero di sapermi spiegare, capito anche un pochino male però il discorso è questo, chi ve ne parla è testimone oculare, cioè in modo particolare all'inizio degli anni '80 il Provenzano si occupava di determinati territori, e non è un caso che il mandamento di Caccamo diciamo che era stato in mano a Ciccio Intile ed a me dopo, molto vicino al Bernardo Provenzano, diciamo che le decisioni più importanti li prendevano assieme, si sedevano... poi quando si dovevano affrontare problemi importanti i due si incontravano, discutevano e come

mi ha detto personalmente Salvatore Riina un giorno: "Potevamo avere anche delle vedute diverse, però ci alziamo quando abbiamo deciso assieme", quindi penso che con questa frase di avere detto tutto.

Proseguendo nella sua deposizione, il Giuffrè ha affermato di avere preso parte a un buon numero di riunioni della Commissione provinciale. L'ultima riunione cui egli aveva presenziato era stata quella svoltasi intorno al dicembre del 1991, nel corso della quale Salvatore Riina aveva «dichiarato guerra a Falcone ed a Borsellino», oltre che a numerosi esponenti politici.

Il ricordo particolarmente vivo conservato in ordine alla riunione in esame è stato spiegato dal collaboratore di giustizia premettendo che secondo la sua esperienza «nel dicembre si faceva sempre (...) una riunione cosiddetta degli auguri di Natale», ma soggiungendo che quella riunione gli era «rimasta impressa come la riunione più terribile» che egli avesse mai fatto.

Precisando i contorni dei suoi ricordi in ordine alla riunione, il Giuffrè ha indicato le persone presenti (compreso Salvatore Madonia) in termini perfettamente coincidenti con quanto già riferito in sede di incidente probatorio. Ha sottolineato che Salvatore Riina iniziò il proprio discorso dicendo: «È arrivato il momento che ognuno di noi si prende le sue responsabilità, siamo alla resa dei conti», e specificando che «chi ha sbagliato o chi si è comportato in modo molto duro con Cosa Nostra deve pagare». Ha rilevato che nel periodo precedente si era assistito a un «susseguirsi di fatti (...) abbastanza pesanti contro Cosa Nostra», come gli arresti di personaggi di elevato rango mafioso, le operazioni investigative sviluppate non solo in Sicilia ma anche nell'Italia settentrionale (segnatamente, a Milano), nonché all'estero, grazie alla collaborazione tra Giovanni Falcone e le autorità statunitensi (in

particolare, con Rudolph Giuliani), e «*il discorso culminante (...) del maxi processo*». Ha evidenziato che il clima glaciale, da lui mai visto in precedenza all'interno dell'organismo direttivo di "Cosa Nostra", nasceva dalla consapevolezza che si doveva fare «*un passo molto... molto pericoloso*», benché non si trattasse di vere e proprie novità, in quanto nell'ambito dell'organizzazione «*il discorso di Lima, il discorso di Falcone, il discorso di Borsellino, il discorso di altri uomini politici (...) già circolava da tempo*»; il maxiprocesso e altri fattori avevano rappresentato semplicemente «*la goccia che ha fatto traboccare il vaso*». Ha descritto il comportamento degli altri componenti della Commissione nei seguenti termini: «*C'è stato il consenso del silenzio, (...) siamo stati tutti accondiscendenti alla proposta, che peraltro come ho detto non era... queste non erano delle novità, di Salvatore Riina*»:

P.M. DOTT. LARI - Senta lei ha partecipato a molte riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Andarle a quantificare no, ma diciamo un buon numero.

(...)

P.M. DOTT. LARI - Ci può dire qual è stata l'ultima riunione della Commissione Provinciale a cui lei ha partecipato? E se ricorda qual è stato l'argomento di cui si è parlato?

(...)

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Siamo nel... grossomodo dicembre del 1991, e questa è l'ultima volta che io, se la memoria non mi inganna, parteciperò ad una riunione in seno alla Commissione, che poi sarò arrestato come ho detto a

febbraio - marzo. Questa è stata la riunione dove sono stati... diciamo dove è stato sancito la resa dei conti, cioè dove in parole povere Salvatore Riina ha dichiarato guerra, ha dichiarato guerra a Falcone ed a Borsellino, ha dichiarato guerra ai politici Lima, Vizzini e molti altri, questa è stata la riunione del dicembre del '91, per essere ancora più chiaro diciamo che nel dicembre si faceva sempre, per quella che è la mia esperienza, una riunione cosiddetta degli auguri di Natale, quella è stata la riunione appositamente, cioè a me mi è rimasta impressa come la riunione più terribile che io abbia fatto. Prego, signor Procuratore.

P.M. DOTT. LARI - Ecco. Lei si ricorda chi era presente a quella riunione?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Vediamo se la memoria mi assiste.

(...)

P.M. DOTT. LARI - (...) Allora diceva chi erano presenti?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - (...) Partiamo dalle Madonie.

P.M. DOTT. LARI - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Peppino Farinella per quanto riguarda San Mauro Castelverde, Caccamo c'ero io, poi siamo a Bagheria, a Bagheria c'era Peppuccio Montalto, figlio di Salvatore Montalto, diciamo Bagheria è una... questa è imperfetta perché il mandamento era passato a Villabate. San Giuseppe Jato Brusca, Giovanni Brusca, Bocca di Falco, Passo di Rigano Michelangelo Barbera, Matteo Motisi per quanto riguarda Pagliarelle, successivamente Brancaccio... diciamo Brancaccio perché Ciaculli non c'era più come mandamento, Graviano Giuseppe, Palermo centro Cancemi Salvatore, Resuttana Madonia Salvatore, a San Lorenzo quello che hanno arrestato assieme a Salvatore Riina, il nome non mi viene, poi che mi... A Partinico non mi ricordo se

c'era qualcuno.

P.M. DOTT. LARI - Si ricorda se c'erano da Santa Maria di Gesù qualcuno?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Di Santa Maria di Gesù c'era Carlo Greco e Pietro Aglieri.

P.M. DOTT. LARI - E San Lorenzo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - San Lorenzo non mi viene il nome adesso. Era l'autista di Salvatore Riina diciamo, così per capirci, il nome non mi viene, quando mi viene ve lo dico.

P.M. DOTT. LARI - Per la Noce si ricorda chi c'era?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Per la Noce c'era Raffaele Ganci. Mi pare che non mi dimentico altro.

P.M. DOTT. LARI - Ricorda se c'era Salvatore Biondino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Se c'era?

P.M. DOTT. LARI - Salvatore Biondino.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Salvatore Biondino è San Lorenzo, l'autista di...

P.M. DOTT. LARI - C'era?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, c'era.

PRESIDENTE - È questa persona di cui lei ha parlato adesso, è giusto? (...) È questa persona a cui lei faceva riferimento adesso senza prima nominarla.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Perfetto, l'autista, è stato arrestato assieme a Salvatore Riina.

(...)

P.M. DOTT. LARI - Lei su questo tema ha reso già ampie dichiarazioni anche in

dibattimento, etc., mi rendo conto che ripetere sempre le stesse cose non è facile, però io vorrei che lei descrivesse alla Corte con maggiore ricchezza di dettagli, diciamo così, quello che disse Salvatore Riina in quell'occasione, ma soprattutto come si arrivò a quel tipo di deliberazione da parte di Salvatore Riina, se potesse ricostruirci... lei è stato testimone diretto di questa riunione, se potesse descrivercela con maggiore ricchezza di particolari e poi dirci anche qual è stata la reazione dei capi mandamento presenti a quella riunione, cioè come essi reagirono rispetto a quello che disse Riina, ecco. Cominciamo da Riina, che parole usò Riina? Che clima c'era?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il clima era glaciale, su questo ho dei ricordi perfetti, altrettanto ricordo le sue frasi iniziali, quando iniziò a parlare: "È arrivato il momento che ognuno di noi si prende le sue responsabilità, siamo alla resa dei conti", questo lui ha detto prima, "Diciamo che chi ha sbagliato o chi si è comportato in modo molto duro con Cosa Nostra deve pagare", diciamo che questo poteva anche non essere una novità perché era stato un periodo di un susseguirsi di fatti diciamo abbastanza pesanti contro Cosa Nostra, cioè si sono avuti degli arresti importanti, quando abbiamo parlato dell'82 Michele Greco, vi erano anche dei collaboratori di un certo livello, ci sono stati dei blitz di un certo livello non solo a Palermo, non solo in Italia, anche... cioè quando dico in Italia parlo anche qualche blitz importante è stato fatto anche a Milano, vi sono stati dei blitz anche in America, cioè c'è stata una collaborazione tra Falcone e l'America, se ricordo bene era Giuliani in quel periodo che poi è diventato Sindaco di New York, c'è stato poi il discorso culminante diciamo del maxi processo, cioè da un lato troviamo dei Magistrati ed anche dei personaggi delle Forze dell'Ordine che andavano duro,

andavano sotto, da un lato c'erano determinati uomini politici che avevano fatto un passo indietro nel tutelare, nel difendere gli interessi di Cosa Nostra...

P.M. DOTT. LARI - Ci può fare i nomi di questi Magistrati ed i nomi di questi uomini politici?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che i più importanti sono Falcone e Borsellino, per quanto riguarda gli uomini politici ricordiamo che il numero uno a livello regionale era Salvo Lima, troveremo i Salvo, troveremo Vizzini e troveremo un personaggio di Catania, altri politici. Mi sono permesso di soffermarmi sul discorso maxi processo perché c'è un risvolto importante nel maxi processo, cosa che io ho detto mi sembra qualche altra volta, dove Salvatore Riina, qua siamo prima della sentenza del maxi, siamo sul finire degli anni '80, ci aveva messo come si suole dire la faccia in questo processo asserendo in sede alla Commissione Provinciale di Cosa Nostra che questo processo sarebbe stato un processo di paglia, come un fuoco di paglia, cioè che si sarebbe concluso bene, dicendo altrettanto: "Signori miei l'associazione mafiosa mettiamoci il cuore in pace ce la dobbiamo fare, a noi interessano gli ergastoli, le condanne pesanti", fatta una dichiarazione di queste di fronte a tutta la Commissione con il risultato che poi è stato completamente capovolto ecco perché mi sono messo di dire ci aveva messo la faccia, cioè ha fatto una figura abbastanza brutta, diciamo che... mi posso permettere di dire che anche questo motivo ha esasperato ulteriormente il Salvatore Riina. Diciamo che, per ritornare nel contesto della Commissione di quella sera, come ho detto c'era un clima che io non avevo mai visto in seno a noi, ho detto e ripeto proprio un clima glaciale, cioè quando si parlava di responsabilità ormai si era coscienti che era un passo molto... molto pericoloso su quello che si doveva fare,

anche se diciamo di novità posso dire che non c'era niente, perché erano tutti discorsi diciamo che già antecedentemente a questa data diciamo che nell'ambito nostro, il discorso di Lima, il discorso di Falcone, il discorso di Borsellino, il discorso di altri uomini politici diciamo che già circolava da tempo, diciamo che fra il maxi, fra qualche altro discorso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè è arrivato il momento in cui... la resa dei conti. Prego, signor Procuratore.

P.M. DOTT. LARI - Sì. E quale fu, signor Giuffrè, la reazione dei capi mandamento presenti?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma vede ad oggi posso tranquillamente dire che ufficialmente diciamo per quello che mi riguarda io lo avevo appreso in quella data, ufficialmente, anche se come ho detto sono discorsi che già ci si portava appresso da diverso tempo, per ipotesi parlando di Lima quando già lui è andato... mi viene questo flash, mi sembra che è stato al Parlamento Europeo, è stato visto come un atto di tradimento bello e buono, e cioè già anche questo fatto, abbandonare diciamo il campo ed andarsene, stavo dicendo che per me diciamo che ufficialmente in quella sede e quella sera avevo appreso ufficialmente dalla voce di Riina il discorso però già in seno alla Commissione Raffaele Cangi e Michelangelo La Barbera ed altri il discorso già lo sapevano, ne erano già stati informati. Prego.

P.M. DOTT. LARI - Quindi la domanda era per capire come fu espresso il consenso e se fu espresso il consenso da parte di tutti i componenti...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non ci...

P.M. DOTT. LARI - Ci fu qualcuno che si è opposto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'è stato il consenso del silenzio, diciamo che siamo stati tutti accondiscendenti alla proposta, che peraltro come ho

detto non era... queste non erano delle novità, di Salvatore Riina.

Il collaborante ha spiegato che, secondo le regole di "Cosa Nostra", dopo l'approvazione del suddetto progetto omicidiario da parte della Commissione provinciale, Salvatore Riina era libero di poterlo eseguire come e quando voleva, fermo restando che un ruolo molto importante di collaborazione avrebbe dovuto essere assegnato ai capi dei mandamenti rispettivamente competenti per i territori nei quali avrebbero dovuto essere realizzate operazioni di tipo militare e di natura terroristica, come le stragi di Capaci e di Via D'Amelio.

Le ragioni della presenza alla suddetta riunione dell'odierno imputato sono state indicate dal Giuffrè specificando che in assenza di Francesco Madonia (il quale si trovava in stato di detenzione), *«ne aveva preso il posto il figlio Antonino»*, ma nel 1991 *«Salvatore Madonia aveva preso il posto del fratello Antonino che era stato arrestato, quindi ufficialmente reggeva il mandamento di Resuttana»*.

Secondo il ricordo del collaboratore di giustizia, nel corso della medesima riunione *«era stato ufficializzato il discorso che Benedetto Spera sarebbe diventato il capo mandamento di Belmonte Mezzagno, compreso Misilmeri»*; infatti, a seguito dell'uccisione del capo-mandamento Pietro Ocello, era *«stato annunciato da parte di Salvatore Riina che il mandamento non era più a Misilmeri ma passava per Belmonte Mezzagno e che il capo mandamento era Benedetto Spera»*, il quale però non aveva presenziato alla riunione in esame, cui, invece, avevano partecipato, tra gli altri, Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi:

P.M. DOTT. LARI - Senta secondo le regole di Cosa Nostra una volta che la Commissione diciamo aveva approvato questo progetto stragista diciamo, questo progetto omicidiario di cui lei ci sta parlando, Riina era libero di poterlo eseguire

come e quando voleva lui?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

P.M. DOTT. LARI - Ed in questo caso avrebbe dovuto rivolgersi a chi? Cioè nel senso per poi eseguire era libero di rivolgersi a chi voleva lui nella fase esecutiva di questi delitti o aveva delle regole da rispettare?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo era libero di rivolgersi a chi voleva lui però tra... diciamo tra virgolette questo, perché poi le operazioni che per ipotesi che se vanno a svolgere chiamiamola operazione militare, terroristica, quella che è stata l'esplosione della bomba che ha ucciso Borsellino o quella di Capaci diciamo va ad interessare un territorio ben preciso, in questo territorio diciamo che troveremo un capo mandamento, diciamo che il ruolo più importante poi va ad essere... non più importante diciamo una collaborazione stretta con il capo mandamento di quella zona, uno che conosce i territori, uno per rispetto, uno perché ci tocca, quindi diciamo che un ruolo importante nelle operazioni l'avranno anche il capo mandamento dove le operazioni ricadranno su quel determinato territorio.

P.M. DOTT. LARI - Bene. Si ricorda in particolare perché Salvo Madonia partecipava a quella Commissione? (...) Forse la domanda non è chiara. A quella riunione partecipavano i capi mandamento...

(...)

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Dunque, Salvo Madonia. Io in sede alla Commissione Provinciale di Cosa Nostra ho conosciuto a Nino Madonia, fratello di Salvo Madonia, che a sua volta Nino Madonia era il sostituto di Francesco Madonia che era il padre, ora essendo questa famiglia particolarmente vicina al Salvatore Riina diciamo che era particolarmente rispettata come famiglia diciamo

Madonia, in assenza di Francesco Madonia, era in carcere, ne aveva preso il posto il figlio Antonino, per quelle che sono le mie conoscenze. Ora c'è stato un intervallo che non mi ricordo ora con precisione quando che Nino Madonia era andato in carcere per un periodo provvisorio e se la memoria non mi inganna Salvatore Madonia è subentrato in questa assenza. Ora per ritornare al discorso del '91 diciamo che Salvatore Madonia aveva preso il posto del fratello Antonino che era stato arrestato, quindi ufficialmente reggeva il mandamento di Resuttana, tutto qua, ecco perché era presente il Madonia Salvatore.

P.M. DOTT. LARI - Senta si ricorda se quando c'è stata questa riunione Belmonte Mezzagno da chi era rappresentato? Se si parlò della vicenda di un certo Ocello?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Belmonte Mezzagno non era rappresentato da nessuno, perché il capo mandamento era a Misilmeri o per meglio dire era stato, il capo mandamento Ocello appositamente era stato ucciso ed in quella sede è stato annunciato da parte di Salvatore Riina che il mandamento non era più a Misilmeri ma passava per Belmonte Mezzagno e che il capo mandamento era Benedetto Spera, in quella riunione però Benedetto Spera diciamo non c'era, era stato ufficializzato il discorso che Benedetto Spera sarebbe diventato il capo mandamento di Belmonte Mezzagno, compreso Misilmeri.

P.M. DOTT. LARI - Quindi questo avvenne contestualmente diciamo...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - In quella riunione.

P.M. DOTT. LARI - In quella stessa riunione, alla quale come lei ha già detto, me lo può confermare, era presente anche Giovanni Brusca.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Confermo.

P.M. DOTT. LARI - Ed anche Salvatore Cancemi?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Confermo.

Proseguendo nella sua deposizione, Antonino Giuffrè ha ricostruito anche una vicenda relativa ad un suo intervento finalizzato a cancellare il nominativo di Vincenzo Scarantino dal registro delle persone ospitate presso un piccolo albergo sito nel Lido Vetrana:

P.M. DOTT. LARI - Senta lei successivamente, nel marzo del 1992 venne arrestato e poi come ha già dichiarato fu scarcerato nel dicembre del 1992, lei ha ricordo successivamente alla sua scarcerazione di essere stato interessato, diciamo così, per una vicenda che riguardava Scarantino e Lido Vetrana? Non aggiungo altro perché vorrei che lei la descrivesse un attimo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, ricordo, vediamo quello che riesco a ricordare. C'è stato Carlo Greco e Pietro Aglieri, reggenti del mandamento di Villa Grazia di Palermo, che mi avevano pregato di far fare a Salvatore Rinella ed a Mimmo Rancadore, Salvatore Rinella è capo famiglia di Trabia e Mimmo Rancadore diciamo consigliere della famiglia di Trabia, Trabia che ricadeva nel mandamento di Caccamo, cioè di fare un intervento sul proprietario del Lido Vetrana, il proprietario non mi ricordo più chi fosse, però il Salvatore Rinella in modo particolare ed il Mimmo Rancadore ci stavano bene perché se vado bene con la memoria il Mimmo Rancadore era figlioccio di questo signore proprietario della Vetrana, di fare un intervento appositamente su questo signore, sulla Vetrana perché c'era stato Scarantino che era della famiglia di Villa Grazia, quindi di Carlo Greco e Pietro Aglieri...

P.M. DOTT. LARI - Signor Giuffrè c'era stato Scarantino con chi?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'era stato Scarantino con una

donna mi pare.

P.M. DOTT. LARI - Ecco, per capire.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Per essere preciso Lido Vetrana è stazione balneare però nel contesto vi era anche un piccolo alberghetto dove spesso delle Coppiette, per essere chiaro, usavano questo Lido Vetrana. Poi se ora la memoria non mi inganna volevano che scomparisse dal registro il nome dello Scarantino perché mi ricordo dice che stava facendo... scusate, un casino e che era un finocchio, cioè qualche cosa del genere, ora io con precisione non è che mi vado a ricordare l'intervento preciso, cioè dovevano fare un intervento affinché cambiasse perché questi stava facendo un danno enorme, questo è quello che mi viene e che ricordo, signor Procuratore.

P.M. DOTT. LARI - Quindi se ho capito bene il suo intervento serviva a non fare risultare la presenza di Scarantino con una donna perché doveva passare il messaggio che Scarantino era un omosessuale, è giusto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Perfetto. Perfettamente.

P.M. DOTT. LARI - Ma lei visto che questo intervento era finalizzato diciamo ad impedire che fossero prese per vere le dichiarazioni di Scarantino, lei prima di fare questo intervento... lei lo fece direttamente su input di Carlo Greco oppure prima di fare questo intervento si sincerò con qualcuno se poteva assumersi questa responsabilità?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io come quasi sempre passavo da Provenzano.

P.M. DOTT. LARI - Ah, ecco, quindi lei...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - E quindi anche questa volta sono

passato da Provenzano informandolo, dicendo appositamente che c'era stato questo discorso che mi aveva detto Pietro e Carlo, mi ricordo che Pietro e Carlo erano delle persone particolarmente vicine, e parlo di Pietro Aglieri e Carlo Greco, molto vicine a Bernardo Provenzano, Bernardo Provenzano mi ha dato lo star bene diciamo, dice: "Vai, se ti hanno detto questo fallo", cosa che io ho fatto, e poi successivamente Salvatore Rinella mi ha detto che era stato tutto apposto, ho dato la risposta e non mi sono più interessato di questo...

P.M. DOTT. LARI - Senta ma quando lei disse a Provenzano che Carlo Greco per conto di Pietro Aglieri le aveva fatto questa richiesta non fu normale diciamo che lei a Provenzano chiedesse qualcosa, qualche informazione, qualche notizia? Non le disse nulla Provenzano circa questo Scarantino, non le disse alcunché?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Dice: "Cerchiamo di aiutarli perché questi hanno avuto..." ora non è che mi vado a ricordare... un ruolo per quanto riguardava il discorso del dottore Borsellino, avevano avuto un ruolo in questo, anche diciamo...

P.M. DOTT. LARI - La domanda riguardava non loro, la domanda riguardava il ruolo di Scarantino, cioè su Scarantino cosa le disse Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Se mi ricordo...

P.M. DOTT. LARI - Che era un soggetto attendibile, falso, non falso? Le fece alcun commento su Scarantino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma già quando diciamo che Carlo Greco... cioè se mi abbiano detto pure qualche cosa loro non... lui non mi ricordo, cioè quelli mi hanno detto: "Sta facendo un casino", quindi non... Se mi abbia detto qualche altra cosa il Provenzano non mi ricordo onestamente.

Il collaboratore di giustizia si è, poi, soffermato sui suoi rapporti, particolarmente intensi, con Bernardo Provenzano (da lui conosciuto sin dal 1991), sulle modalità di comunicazione (attraverso “pizzini”) con il medesimo soggetto, e sulla figura di Vito Ciancimino, indicato come «*la persona che ha influenzato maggiormente il Provenzano, cioè come consigliere*» nel contesto politico.

Quando gli sono state esibite alcune fotocopie di “pizzini” prodotti da Massimo Ciancimino e da quest’ultimo attribuiti a Bernardo Provenzano, il Giuffrè non ha nascosto le proprie perplessità sull’esattezza di tale indicazione. Ha, poi, escluso di avere conosciuto Massimo Ciancimino, mentre ha esposto le proprie conoscenze sul conto di Lorenzo Tinnirello:

P.M. DOTT. LARI - Senta lei quand'è la prima volta che ho conosciuto Provenzano, mafiosamente parlando?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io l'ho conosciuto sempre da mafioso.

P.M. DOTT. LARI - Quando?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - L'ho conosciuto sempre da mafioso.

P.M. DOTT. LARI - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - E l'ho conosciuto nell'81 circa, fra la fine dell'80 e l'inizio dell'81 ed in modo particolare diciamo già quando... nel concetto che io ho espresso in precedenza, il discorso di Michele Greco già diciamo che sottobanco... diciamo Michele Greco come capo provincia diciamo che si andava sempre più affievolendo e c'era Totò Riina e Bernardo Provenzano diciamo che controllavano già la zona ed in modo particolare diciamo che questa conoscenza è

avvenuta in un preciso momento, prima dello scoppio della guerra di Mafia, quindi dall'81, siamo su Bagheria, e da lì diciamo che io l'ho conosciuto e diciamo che starò appresso a Provenzano. Prego.

P.M. DOTT. LARI - Quindi diciamo volendo fare un rapporto nei suoi rapporti tra lei e Provenzano e lei e Riina lei era più vicino a Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Potrei dire che io mafiosamente sono nato nelle mani di Provenzano, cioè con Provenzano io avevo prima per quanto riguarda il discorso di Ciccio Intile su Bagheria che quasi settimanalmente si incontravano, io come ho detto accompagnavo a Ciccio Intile prima ed Aguzzino Diego dopo, poi successivamente diciamo che ho continuato io, dopo l'arresto di Intile e di Aguzzino, ad incontrarmi più spesso diciamo con il Provenzano, quindi avevo un rapporto diciamo più intenso, con lo stesso Intile Francesco abbiamo in diverse occasioni... ho conosciuto a Salvatore Riina anche con Ciccio Intile, mi ricordo due Commissioni ristrette con lo stesso Intile Francesco dove tengo a precisare che non partecipavo, partecipava Intile Francesco, io semplicemente lo accompagnavo, però ho conosciuto Salvatore Riina in quelle circostanze, una su San Giuseppe Jato, nel territorio di San Giuseppe Jato, però qua siamo probabilmente all'inizio di guerra di Mafia, ed un'altra su Bagheria che probabilmente era una villa dei Salvo. Successivamente per completare il discorso tra me e Provenzano diciamo che attorno all'86, prima di passare io da Salvatore Riina, mi era stato già annunciato da Bernardo Provenzano che ci sarebbe stato un passaggio e che sarei passato anche da Totuccio, quando lui diceva Totuccio si intende per Totuccio Riina, e da allora poi diciamo che ufficialmente ho conosciuto Salvatore Riina ed ufficialmente facevo parte della Commissione Provinciale di Cosa Nostra. Prego.

P.M. DOTT. LARI - Senta e quindi diciamo lei ricorderà che quando è stato arrestato il 16 aprile del 2002 lei aveva anche... diciamo sono stati trovati in suo possesso anche dei cosiddetti pizzini che erano diretti a lei da Provenzano e che lei stava mandando a Provenzano, la domanda è: possiamo sostenere che lei ha avuto rapporti epistolari con Provenzano fino al giorno del suo arresto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Eh, è proprio così, diciamo che io con Salvatore Riina...

P.M. DOTT. LARI - Provenzano sto dicendo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, no, io con Salvatore Riina rapporti epistolari non ne ricordo, con Provenzano diciamo da sempre perché poteva succedere che un periodo di tempo lui era assente che se ne andava in ferie in estate, in vacanza per meglio dire, non in ferie, e quindi c'era... oppure che dovevo dare una notizia urgente, diciamo che era la persona che io... anche in presenza di Salvatore Riina quando c'era, diciamo che avevo più a portata di mano tra virgolette il Bernardo Provenzano che il Salvatore Riina, scendeva a Bagheria ed io subito subito già facevo pervenire una lettera oppure un appuntamento urgente con il Bernardo Provenzano.

P.M. DOTT. LARI - Senta le faccio questa domanda anche sulla base di un verbale che abbiamo fatto durante la fase delle indagini, lei può descrivere alla Corte diciamo... siccome lei ha avuto questi rapporti epistolari con Provenzano qual è diciamo così la storia di Provenzano dal punto di vista della redazione dei cosiddetti pizzini di Provenzano? Cioè quali sono i primi pizzini che lei riceve da Provenzano, che caratteristiche avevano, come erano redatti e poi successivamente qual è stata l'evoluzione di Provenzano nei suoi pizzini diciamo così, e come usava i pizzini

Provenzano, per quali scopi li usava, per comunicare che cosa, per comunicare con chi? Se potesse farci una storia, una pizzino - story, diciamo così, di Provenzano.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io posso partire dall'85 grossomodo, quando ho incominciato io personalmente ad avere contatti con Provenzano, in virtù della mia esperienza personale posso dire che i primi pizzini che il Provenzano, parlo per me, ha mandato a me erano scritti di suo pugno ed erano scritti con una matita, non una matita di queste normali, cioè che vengono usate dai geometri, quelle che si pressa di sopra ed esce la mina fina fina di sempre, aveva una matita di queste e scriveva con queste, questo è stata la prima forma di scrittura che io... di biglietto di suo pugno che ricevevo dal Provenzano. Scritta fra l'altro in corsivo, da tenere presente che dato il basso tenore culturale, scolastico del Provenzano, a volte andare ad interpretare la sua calligrafia era un pochino difficile, cosciente di questo si è... ma nello stesso tempo anche lui aveva difficoltà ad interpretare la mia scrittura, sempre per questo alto tasso di cultura scolastico, dice: "Sai facciamo una cosa, scriviamo a stampatello così cerchiamo di capire meglio", benissimo, e si scriveva a mano ed a stampatello. Poi successivamente ci sarà il salto di qualità da parte di Provenzano, io scrivevo sempre a stampatello fino al 2002. Posso tranquillamente dire che questo salto di qualità è avvenuto grazie ai suoi figli Angelo ed all'altro che cominciavano a giocare, a studiare con i computer, la macchina da scrivere ed allora diciamo che ha fatto questo salto di qualità e cominciò a scrivere a macchina. Aveva una sua arte, che poi ci siamo tramandata, nell'andare a confezionare questi pizzini, come prima cosa bisognava usare della carta abbastanza fine in modo che il biglietto, il pizzino, la lettera, avesse il minimo ingombro e si potesse facilmente piegare, perché veniva piegata a fisarmonica e poi

piegata su se stessa in due parti ed a volte con lo scotch, prima di mettere lo scotch si metteva l'iniziale o il nome di battaglia, tra virgolette diciamo, a chi era indirizzato il biglietto, ed iniziava il viaggio di questo pizzino, a secondo poi dove doveva andare, passava in diverse mani. Diciamo il contenuto, si parlava... in modo particolare l'80 - 90% era sempre della messa apposto di imprese o di lavori se si poteva muovere o meno su determinati lavori, etc., etc., quindi diciamo che uno degli argomenti più importanti erano sempre quelli di natura economica che andavano ad interessare diciamo il lato economico di Cosa Nostra, da un punto di vista il legame tra imprenditoria e Mafia, e spesso si poteva trattare di risposte che già noi avevamo parlato di presenza e quindi si capiva l'argomento, bastava fare un piccolo riferimento su un determinata situazione di un danneggiamento, di cose anche abbastanza più pesanti, o si poteva anche dire un appuntamento di una certa urgenza ad incontrarci di presenza, ma diciamo anche si poteva... anche discorsi di bisogno, poteva anche interessare (...) la latitanza di lui o anche di altre persone a noi vicine, diciamo che questo era il contenuto di questi biglietti.

P.M. DOTT. LARI - Ma nei biglietti quindi non capitava che si parlasse di omicidi o di rapporti con politici?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il discorso di politici o rapporti politici o di dare lezioni su queste... però si poteva anche parlare come ho detto per sottinteso. Si parlava di un omicidio? "Allora per quel discorso può andare avanti", quindi io già sapevo che il discorso che avevamo fatto andava ad interessare come ho detto un danneggiamento o anche... però per quanto riguarda l'omicidio non è che si metteva a scrivere con tutto quello che io dovevo fare, non dovevo fare, cioè bastava magari un discorso solo per quanto... cioè si discuteva di presenza delle cose

importanti, poi magari in quel biglietto si poteva trovare che quel discorso a lui sta bene, io capivo già che per quel determinato... anche per un omicidio diciamo, però non troverete, almeno in quella che è la mia memoria, una descrizione...

P.M. DOTT. LARI - Senta e per sua abitudine Provenzano se doveva indicare un nominativo di una persona, le faccio un esempio: Giovanni Privitera, lui come lo abbreviava normalmente nei pizzini quel nominativo? C'aveva un suo stile, una sua abitudine?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che lo stile suo era, cioè che aveva da sempre usato, l'iniziale per meglio dire.

P.M. DOTT. LARI - Metteva una lettera?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Se lui doveva mandare un biglietto a Nino, io, per fare un discorso concreto, bastava che ci metteva nel biglietto Nn, eliminava le vocali, quindi scriveva le consonanti, se doveva scrivere Giovanni, che già io sapevo che stava ad indicare Privitera, bastava scrivere Gmn, era apposto, già sapevo chi era io.

P.M. DOTT. LARI - E usava lui delle frasi di stile nelle sue lettere in maniera ripetitiva?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nelle lettere spesso vi erano anche dei soprannomi, dei nomignoli diciamo che venivano usati.

P.M. DOTT. LARI - Per esempio la domanda è se usava fare riferimenti che so a frasi della Bibbia, a benedizioni o cose del genere.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Lui chiedeva sempre le sue... almeno quelle che mi riguarda a me, con la benedizione: "Che Dio vi protegga e vi benedica", ma vedrete altrettanto che quando io parlo delle consonanti, come

destinatario dei nomi, troverete le stesse diciture nella Bibbia, troverete Giovanni per ipotesi scritto Gnn e poi capitolo, verso, etc., etc.. Quindi diciamo che all'origine la fonte di queste... l'ha presa della Bibbia. Prego.

P.M. DOTT. LARI - Un'altra domanda e mi avvio su questo tema perché poi si capirà perché faccio queste domande. Lui normalmente si rivolgeva dando del lei o dando del tu nelle lettere?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A me mi dava sempre del tu, però bisogna vedere...

P.M. DOTT. LARI - Se se lo ricorda.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Una delle cose... a me mi dava del tu, cioè alle persone diciamo più vicine per quello che penso era sempre del tu, però per quanto riguarda personaggi di un certo... diciamo un ingegnere, dei professionisti, imprenditori per quello che mi riguarda al 90% dava sempre del lei. Prego.

P.M. DOTT. LARI - Senta, signor Giuffrè, lei ha mai conosciuto Vito Ciancimino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, non l'ho conosciuto.

P.M. DOTT. LARI - Ha mai parlato di Vito Ciancimino con Bernardo Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io ho parlato con Bernardo Provenzano di Vito Ciancimino, per meglio dire, come ho sempre detto, lo vado a ribadire, Vito Ciancimino una delle persone che il Provenzano teneva di più, questo è poco ma è sicuro, perché? Me ne parlava sempre, in modo particolare uno degli argomenti più importanti era il discorso sugli appalti, ora siccome da sempre (...) Da sempre Vito Ciancimino aveva avuto un ruolo, e la storia ce lo insegna, in quelli che sono stati gli appalti a Palermo, diciamo che in questo campo, nel campo dei lavori

pubblici e nel contesto politico posso tranquillamente dire che probabilmente è stata la persona che ha influenzato maggiormente il Provenzano, cioè come consigliere.

P.M. DOTT. LARI - Senta lei in istruttoria ci ha raccontato un episodio, io ovviamente non glielo posso...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì, sì, sì, tanto è vero che per rimanere sempre nel contesto degli appalti vi era stato un momento in cui il Ciancimino era stato fuori, era stato arrestato, era al confine, non mi ricordo, ed il Provenzano una volta che era rientrato a Palermo lo voleva subito mettere di nuovo in corsa nel contesto degli appalti, e questo era stato un motivo anche di cui mi parlava dello stesso Ciancimino, diciamo che sono due, Vito Ciancimino per un verso e quello che lavorava all'Anas per un altro verso diciamo i personaggi importanti vicino al Provenzano.

P.M. DOTT. LARI - Quello che lavorava all'Anas...

PRESIDENTE - Chi è questo che... Prego, prego.

P.M. DOTT. LARI - Chi sarebbe?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Eh! Quando mi viene ve lo dico.

PRESIDENTE - Vuole riferire magari sulla base della qualifica professionale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Geometra, che è stato arrestato, uno dei fiancheggiatori di Provenzano, etc., etc., nel periodo in cui hanno arrestato a me e poi ho avuto pure un confronto con lui quando sono arrivato, comunque ora come mi viene glielo dico.

PRESIDENTE - Quindi un geometra che lavorava all'Anas.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Un geometra che lavorava all'Anas.

PRESIDENTE - E dove viveva questo geometra?

(...)

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A Palermo, ma era anche vicino a Cinisi, in quelle zone, la figlia faceva l'Avvocato.

PRESIDENTE - Lei non lo ricorda lo...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Pino Lipari, apposto.

PRESIDENTE - Può continuare.

P.M. DOTT. LARI - Lei si ricorda una volta di avere letto su un giornale, l'Espresso, un riferimento a Ciancimino che la incuriosì e la indusse a chiedere informazioni a Provenzano perché si temeva che Ciancimino potesse essere un confidente, qualcosa, ricorda questo episodio?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì, mi ricordo perfettamente dicendo che mi ha troncato subito nel discorso che Vito Ciancimino era in missione, il discorso si è chiuso là.

P.M. DOTT. LARI - E cosa intendeva dire secondo lei Provenzano con quella frase?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Che si muoveva nell'interesse di Cosa Nostra.

P.M. DOTT. LARI - Benissimo. Che lei sappia Provenzano a Ciancimino gli dava del lei o del tu?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Per la verità io non avendo partecipato, perché io non ho mai partecipato...

P.M. DOTT. LARI - Ma lo chiamava in qualche modo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Però sapendo, sapendo, come ho detto, e conoscendolo diciamo che spesso magari era... un pochino diplomatico,

penso che gli dava del lei.

P.M. DOTT. LARI - Ma lei pensa? Lei sa se lo chiamava in qualche modo, se gli dava un titolo, qualche cosa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Con me parlava Vito.

P.M. DOTT. LARI - Con lei lo chiamava...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Con me quando è parlava di Vito.

P.M. DOTT. LARI - Di Vito. Presidente se possiamo mostrare al collaboratore... ho qua delle fotocopie di pizzini che sono stati acquisiti agli atti del processo perché prodotti da Massimo Ciancimino, pizzini che sono stati diciamo attribuiti a Bernardo Provenzano da Massimo Ciancimino e sono stati acquisiti al verbale di questo ufficio il primo dicembre del 2009.

PRESIDENTE - Non so se le parti già ne hanno preso visione oppure volete esibirlo alle altre parti?

P.M. DOTT. LARI - Nel pizzino numero 1, nel pizzino numero 2, nel pizzino numero 3, 4, 5 e 6 esordisce diciamo, apparentemente secondo quello che dice Ciancimino, Provenzano con: "Carissimo ingegnere", io volevo quindi fare una domanda, se risulta innanzitutto al collaboratore se abbia mai il Provenzano dato diciamo dell'ingegnere a Vito Ciancimino.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che 99 su 100 quando si parlava dell'ingegnere era Vito Ciancimino.

(...)

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusate per chiarezza i documenti che... anche per consentire di rintracciare, i documenti oltre ad essere stati acquisiti, chiaramente, sono allegati proprio ad un verbale che è stato fatto al signor Giuffrè da questo

ufficio in data 18 novembre 2010, quindi sono in allegato a questo verbale. (...) Ad un verbale di interrogatorio fatto dal signor Giuffrè in cui sono stati mostrati i propri pizzini.

(...)

P.M. DOTT. LUCIANI - Se posso una domanda prima di rispondere. Signor Giuffrè io se non ho capito male lei ha detto al 99% quando si riferiva ad ingegnere si riferiva a Vito Ciancimino, ho capito bene?

PRESIDENTE - Giuffrè vuole riferire sul punto? E esatta l'interpretazione del Pubblico Ministero cioè che il riferimento ad ingegnere riguardava Vito Ciancimino da parte di Bernardo Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questo lo sa perché si riferiva a lui come ingegnere in discorsi che ha fatto con lei?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Come io ho detto per non andare in contraddizione con il discorso in linea di massima già si parlava di Vito Ciancimino, Vito, però se è c'è anche un discorso di ingegnere, e come io ho detto spesso e volentieri lui in personaggi... usava sempre del lei ed il quel caso anche ingegnere.

P.M. DOTT. LUCIANI - La domanda è leggermente diversa, mi perdoni, cioè il fatto che lui si riferisca a Vito Ciancimino anche come ingegnere le risulta per discorsi fatti con lei o aliunde? Questo volevo capire.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ripeto di nuovo allora, per quanto riguarda il 99% era sempre Vito...

PRESIDENTE - Sì, il Pubblico Ministero voleva sapere...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sto arrivando, usava anche il termine ingegnere riferendosi...

PRESIDENTE - Sì, però voleva sapere lei questa abitudine di Provenzano di riferirsi a Vito Ciancimino con il termine ingegnere come lo sa? Sono dei discorsi...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Direttamente da lui, sempre dal Provenzano.

PRESIDENTE - Da lui dico con dei discorsi che avete avuto con Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Perfetto, però in linea di massima nella maggior parte dei casi nel discorso era Vito, usava un termine magari più confidenziale, non lo so.

PRESIDENTE - Senta un'altra cosa per chiarire questo tema, il fatto che usasse sia Vito, sia ingegnere come appellativo lei lo sa sulla base di conversazioni avute con Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Dirette avute con il Provenzano.

PRESIDENTE - Altra cosa, questa usanza era espressa nelle conversazioni verbali o anche appunto in pizzini? Cioè in sostanza lei sa come si rivolgesse in pizzini a Vito Ciancimino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Per... ora ci vado...

PRESIDENTE - No, no, per deduzioni, se lo sa per...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mi sforzo di... onde evitare nei pizzini si usava come ho detto spesso il nomignolo, quindi era il nome di battaglia, invece di usare il termine Vito si usava il termine ingegnere che già si capiva di chi parlava.

PRESIDENTE - E quindi lei sa che nei pizzini veniva impiegato questo termine?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì.

PRESIDENTE - Va bene, speriamo di avere interpretato correttamente la domanda del Pubblico Ministero, è giusto? Pubblico Ministero era questo che voleva chiarito, no?

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, giusto per ulteriormente fare chiarezza in quel verbale a cui abbiamo fatto riferimento, appunto questo in cui poi vengono mostrati i pizzini che sono stati ora consegnati al signor Giuffrè, il signor Giuffrè sondato sul punto dichiara...

(...)

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi quello che voglio dire è questo, si chiama contestazione in aiuto alla memoria, questo per chi chiedeva se era una contestazione, il verbale è il verbale del 18 novembre 2010, la pagina è il foglio 2 del verbale sintetico, in questo verbale il signor Giuffrè dichiara questo, ma dico per fare chiarezza ed in aiuto alla memoria, c'è la prima parte che dice: "Confermo che il Provenzano...", che è cosa che ha anche detto oggi, "Confermo che il Provenzano mi disse che Vito Ciancimino era in missione per conto di Cosa Nostra. Non mi risulta che il Provenzano abbia mai chiamato ingegnere il Vito Ciancimino nel corso di discorsi che faceva in sua assenza", tutto qua, giusto per comprendere ancor meglio il pensiero del signor Giuffrè.

PRESIDENTE - Sì, su questa dichiarazione lei vuole dare qualche chiarimento?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non mi ricordo del Ciancimino, ma sul Vito si parlava di Vito. Nei miei discorsi quando si parlava di Ciancimino diceva Vito, quindi aggiungo questo particolare. Mi spiego?

PRESIDENTE - Va bene. Comunque se devono essergli esibiti questi pizzini è

possibile farlo adesso.

P.M. DOTT. LARI - Se possiamo mostrare i pizzini e domandare se riconosce lo stile.

PRESIDENTE - Sì, ecco veda se appunto riconosce questi pizzini come appartenenti a Bernardo Provenzano.

P.M. DOTT. LARI - La domanda la facciamo perché Giuffrè diciamo è quello che ha in assoluto in Cosa Nostra la maggiore conoscenza dello stile, delle abitudini grafiche di Bernardo Provenzano, soltanto per questo, Presidente, non esiste nessun altro in Cosa Nostra che più di Giuffrè abbia avuto la corrispondenza di Provenzano, come egli stesso ha detto precedentemente, dall'81 fino a quando non è stato arrestato, solo per questo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io giustamente non è che sono... cioè per quanto riguarda la macchina mi sembra che sia quella la macchina che usava il Provenzano, poi c'è il carissimo che inizia ed è sempre una frase che usava il Provenzano, conclude senza la benedizione però c'è il discorso: "Che Dio ci protegga", diciamo...

PRESIDENTE - Questo di cui ha preso visione è il numero?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - 1.

PRESIDENTE - Sì, ed allora diceva?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che come stile, come...

P.M. DOTT. LARI - Forse è meglio che guarda anche gli altri.

PRESIDENTE - Li guardi tutti allora e poi dà le...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sono tre? Il numero 2 non lo so, sembra un pochino...

PRESIDENTE - Sembra un pochino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non trovo diciamo... non mi viene di andare a dire la frase... Forse non me la sento di dire che 100 su 100 sia questo fatto dal Provenzano, nello stile provenzianiano.

PRESIDENTE - Il numero 2 quindi lei percepisce una differenza rispetto al...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel primo di più.

PRESIDENTE - Come?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel primo di più, lo stile lo vedo più marcatamente, nel secondo di meno, può anche darsi perché...

PRESIDENTE - Quindi è il numero 2 a cui sta facendo riferimento adesso, è giusto?

(...)

P.M. DOTT. LUCIANI - In riferimento al pizzino 1, signor Giuffrè, lei trova in questo pizzino delle abbreviazioni come ha detto, ad esempio il testo è: "Carissimo ingegnere, M mi ha detto", etc., etc., l'abbreviazione che dovrebbe essere un nominativo per quella che è la sua esperienza era così come Bernardo Provenzano usava farla nei pizzini che lei ha avuto modo di visionare per corrispondenza diretta insomma?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - In tutta onestà no.

P.M. DOTT. LUCIANI - Cioè che cosa intende?

PRESIDENTE - In che senso?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Perché se questo M, che poi lo ritroviamo scritto due volte...

PRESIDENTE - Quindi c'è un MM, cosa c'è?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Almeno per quello... la prima può anche darsi che magari che sbagliava nel modo di scrivere, però poi c'è una seconda

M, a meno che non avessero un discorso interpretativo fra i due, fra il Provenzano ed il destinatario di questa lettera, cioè viene a mancare la seconda lettera, minimo, di quello che io avevo detto, se qua parliamo di Mimmo, per ipotesi, soleva lui scrivere MM, quindi o questo di qua è un discorso che loro si capiscono...

PRESIDENTE - Lì invece quante M ci sono?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Una sola.

PRESIDENTE - Quindi nel primo pizzino trova una sola M invece che due

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, in tutte e due le M ce n'è solo una M, maiuscola. Spesso lui magari scriveva minuscola, nn minuscolo. Mi spiego? nn senza maiuscola.

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Con me per ipotesi spesso usava anche il nomignolo, cioè nel momento in cui magari il nome o perché veniva... si bruciava, nel comignolo per ipotesi c'era manuzza.

PRESIDENTE - E quindi come la indicava?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mnz.

PRESIDENTE - Mnz.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Addirittura ce ne metteva tre.

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ora qua ne trovo una, ora questo o è l'inizio del nome o del cognome dell'interessato che loro sanno, di questo Mimmo, di questo Micelio, di questo Micalizzi, che dirsi voglia...

PRESIDENTE - Oppure?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Oppure diciamo che fra lo stile e

quello che io avevo usato diciamo con il Provenzano... è da tenere presente anche un altro particolare, signor Presidente, che nell'ultimo periodo poi della latitanza cioè cambiò tutto un pochino, ha rivoluzionato il suo sistema addirittura usando dei numeri, ora non so questo...

PRESIDENTE - In realtà questo secondo la indicazione data da chi ha fornito i pizzini a quale periodo dovrebbe risalire?

P.M. DOTT. LUCIANI - Ora questo onestamente non lo ricordo.

P.M. DOTT. LARI - Presidente nel pizzino numero 1 il riferimento è esattamente ad un appuntamento del 23 luglio del '92 in cui l'interlocutore scrive dicendo: "Dopo quello che è successo", il riferimento sarebbe alla strage di via D'Amelio...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '92 ci sono le lettere.

PRESIDENTE - Nel '92 usava le lettere quindi.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

P.M. DOTT. LARI - Quindi siamo nel luglio del '92?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Le lettere ci sono, il discorso è quello nn, Nino: nn o per ipotesi Ninuzzo: nnz.

PRESIDENTE - Va bene, può continuare allora a prendere visione degli altri.

P.M. DOTT. LARI - Scusi se interrompo, Presidente, in quel pizzino numero 1 l'interlocutore fa riferimento a quello che è successo, che sarebbe il 19 luglio '92, strage di via D'Amelio ed un appuntamento che doveva essere del 23 che viene rinviato, diciamo questa è la...

PRESIDENTE - Sì, e quindi lei trova questo riferimento? Ha qualche indicazione che può fornire sulle circostanze che formano oggetto di questi pizzini?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - ...

P.M. DOTT. LARI - Poi su questo, Presidente, sentiremo Massimo Ciancimino successivamente diciamo.

PRESIDENTE - Deve prendere visione anche degli altri?

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, giusto per completezza.

PRESIDENTE - Allora prenda visione anche degli altri pizzini.

P.M. DOTT. LARI - Stiamo cercando di capire il grado di affidabilità di questi...

PRESIDENTE - Così dà le sue indicazioni appunto sia diciamo formali sia contetunistiche sul punto, anche se ci fossero delle circostanze indicate nei pizzini su cui lei è in grado di riferire qualche cosa.

P.M. DOTT. LARI - L'esame, Presidente, assolve allo scopo di cercare di comprendere il grado di affidabilità di questi pizzini attribuibili a Provenzano, questo è lo scopo.

PRESIDENTE - Che numero sta visionando attualmente?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il numero 3.

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Vede una cosa che non riesco io... fra 1, 2 e 3 che sto leggendo.

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ora io all'inizio parlando dei pizzini di Provenzano mi ero permesso di dire in senso di battuta la... diciamo che era quasi analfabeta Provenzano, signor Presidente, è per quello che erano, almeno quelle mie, c'erano un sacco di errori di ortografia, grammaticali, etc., etc., qua mi pare che...

PRESIDENTE - Cioè non presentano errori?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non ce sono diciamo errori particolarmente rilevanti, diciamo va. Ora guardo la numero 4, mi sembra un pochino più... più ampia come scrittura. Questo addirittura è scritto ancora più in italiano, la numero 4.

PRESIDENTE - Quindi intende in italiano senza errori particolari.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Senza errori, sì, sì, sì.

PRESIDENTE - Che possano diciamo in qualche modo rappresentare il modo abituale di scrivere...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - A proposito di questo pizzino contrassegnato con il numero 4 che lei ha sottomano c'è una espressione...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Qua manca... mi perdoni, qua manca addirittura la conclusione solita sua nel numero 4, mi perdoni, signor Procuratore.

PRESIDENTE - La conclusione quella...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Della benedizione: "Che Dio ci benedica".

PRESIDENTE - Va bene.

P.M. DOTT. LUCIANI - È contenuta l'espressione alla sesta riga: "Se ci fosse il tempo".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Questa è una frase sua senza io... Dove? Nella numero 4?

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, esatto la quarta...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì, sì, l'ho visto, questa è una

frase sua: "Se ci fosse il tempo".

PRESIDENTE - È una frase tipica di Bernardo Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - "Il tempo se ci fosse", sì, questa sì.

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Questa sì. Poi guardo la numero 5.

Anche questa diciamo che è scritta...

PRESIDENTE - È scritta?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Abbastanza diciamo corretta, la numero 5. "Non mi è arrivata alcuna notizia sul gas...".

PRESIDENTE - Come?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - "Non mi è arrivata alcuna notizia sul gas, se il problema è risolto, ci faccio sapere", anche qua manca la chiusura sempre per eccellenza del Provenzano, con la benedizione, etc., etc.. La numero 6.

PRESIDENTE - Su questa che è la numero?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - La numero 6.

PRESIDENTE - Sì, ci sono altre indicazioni che a suo parere vanno espresse su questa missiva?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non trovo proprio niente qua di...

PRESIDENTE - Di?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Di stile provenziano diciamo, per quello che mi viene così, dopo la lettura.

PRESIDENTE - Ci sono altre domande che vuole fare il Pubblico Ministero su questa percezione appena avuta dal collaborante?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Posso dire, signor Presidente, una

cosa? Cioè secondo... da quello così a caldo ci sono delle cose che portano al Provenzano diciamo, delle lettere come quelle di poco fa, come se fossero prese ed altre che non le vedo nello stile Provenzano, con queste due frasi penso di avere espresso il mio... quello che ho potuto capire così, leggendo superficialmente.

PRESIDENTE - Ci sono altre domande del Pubblico Ministero?

P.M. DOTT. LARI - No, sul tema Ciancimino se lui ha mai conosciuto Massimo Ciancimino, il figlio di Don Vito.

PRESIDENTE - Ha conosciuto quindi Massimo Ciancimino lei?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io Massimo Ciancimino non l'ho conosciuto nemmeno.

(...)

P.M. DOTT. LARI - Signor Giuffrè lei ha conosciuto Renzino Tinnirello? Ci può dire se era in rapporti con Aglieri e Greco?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io ho conosciuto Renzino Tinnirello, l'ho conosciuto nell'83 e precisamente durante la latitanza di Michele Greco che era una delle persone assieme a Mario Prestifilippo, Giuseppe Prestifilippo, etc., etc., molto vicine, successivamente si staccherà, verso l'84, dopo un annetto circa, da Michele Greco e diciamo che si appoggerà sui Graviano e su Villa Grazia, tanto è vero che poi successivamente sarà molto vicino a Michele Greco ed a... chiedo scusa, a Carlo Greco ed a Pietro Aglieri. Troveremo un momento a dimostrazione di quanto io sto dicendo che Renzino Tinnirello attorno al '90, grossomodo, '90 - '91 lo troveremo a Termini Imerese, città del mandamento di Caccamo, aveva bisogno di una casa dove potere trascorrere, da latitante giustamente, la sua latitanza ed in territorio di Termini Imerese c'ho affittato una

casa e Renzino Tinnirello è stato per un periodo di tempo lì, e troveremo Renzino Tinnirello a monte di Termini Imerese e Carlo Greco a valle di Termini Imerese, entrambi posizionati in una casa, entrambi tutti e due latitanti, di tanto in tanto lui saliva a trovare Carlo a Renzino e Renzino di tanto in tanto scendeva e lo andava a trovare, ecco per dire che erano tutta una cosa.

P.M. DOTT. LARI - I rapporti tra Tinnirello, Aglieri e Greco erano buoni quindi?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ottimi.

Tra gli uomini politici inclusi nel progetto omicidiario di cui si era parlato nella riunione del dicembre 1991, il collaboratore di giustizia ha indicato anche Salvo Andò e Calogero Mannino:

P.M. DOTT. LARI - Senta un'altra domanda. Stamattina, cioè quando abbiamo parlato del riunione della Commissione lei ha riferito che diciamo l'intento di vendetta, chiamiamolo così, insomma nei confronti dei politici ed ha fatto i nomi in prima battuta di Salvo Lima e poi di Ignazio Salvo, poi ha fatto il nome di un politico di... ci ha detto un politico catanese di cui non ricordava il nome.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Andò mi sembra che era, signor Procuratore.

P.M. DOTT. LARI - L'ha detto? Quindi Salvo Andò, conferma che si chiama...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì, sì.

P.M. DOTT. LARI - Si ricorda se si è fatto il nome anche di Calogero Mannino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Calogero Mannino diciamo che era in seconda posizione, perché possiamo fare una scala, una graduatoria, dopo Lima c'era lui per tutta una storia di appalti, etc., etc., su Agrigento.

P.M. DOTT. LARI - Ma Mannino veniva considerato come? Cioè che cos'era, un

traditore o un inaffidabile?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo un traditore.

PRESIDENTE - Per evitare di lasciare in sospeso questo tema, siccome ha accennato ad una storia di appalti se vuole in maniera molto sintetica spiegare.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che Mannino avrà un ruolo appoggiato da altri imprenditori di Agrigento, quale Salamone, Pullana, molto rilevante, rivestirà nel discorso del finanziamento degli appalti un ruolo particolarmente importante in seno alla Democrazia Cristiana ed in seno finanziamento degli appalti pubblici, signor Presidente. Poi successivamente diciamo che... un ruolo primario in questo contesto di contatto tra Mafia e appalti pubblici.

(...)

P.M. DOTT. LARI - Quindi diciamo la uccisione di Mannino faceva parte del progetto di cui si parlò durante la Commissione per gli auguri di Natale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, diciamo che Mannino faceva parte di quel quadro di uomini politici che dovevano essere eliminati, perché ormai diciamo che... cioè si usava un termine ed era un termine anche del Riina: "Mangiare nel piatto e poi sputarci" e stava a significare tante cose. Prego.

Il collaboratore di giustizia ha riferito che a seguito dell'arresto di Salvatore Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, Bernardo Provenzano (incontrato a breve distanza di tempo dal Giuffrè) si rese protagonista di un radicale cambiamento di strategia, dando inizio alla «sommersione di Cosa Nostra», anche se erano ancora in stato di libertà i «soggetti legati a Salvatore Riina da un punto di vista stragistico – militare», come Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro. Si crearono quindi «due correnti» nell'ambito di "Cosa Nostra"; tra i soggetti vicini al

Provenzano vi erano Carlo Greco, Pietro Aglieri, e lo stesso Antonino Giuffrè. Dopo l'arresto di Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella la tendenza alla sommersione, avviata dal Provenzano, si affermò sempre di più:

P.M. DOTT. LARI - Senta dopo l'arresto di Salvatore Riina, lei si ricorda quando fu arrestato?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il 15 di gennaio del '93 mi pare.

P.M. DOTT. LARI - Esatto, perfettamente. Diciamo sinteticamente perché... all'interno di Cosa Nostra lei può dirci quali furono gli schieramenti che si crearono e quale fu rispetto al fenomeno stragismo l'atteggiamento di Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io come le ho detto ed ho detto alla Corte uscirò dal carcere a fine '92, a gennaio del '93 sarà arrestato Riina, quindi ci sarà uno scombussolamento all'interno di Cosa Nostra. Io ho detto che il punto di riferimento mio era da sempre Bernardo Provenzano, tanto è vero che un personaggio di cui ho parlato in sede... che in sede della Commissione Provinciale di Cosa Nostra del '91, Benedetto Spera, a capo del mandamento di Mezzojuso, Misilmeri, che ancora non era stato ufficializzato, quando sono uscito dal carcere Benedetto Spera era capo mandamento di Belmonte Mezzagno e quindi anche di Misilmeri e di tutti gli altri paesi facenti parte del mandamento, dopo un mesetto circa che esco dal carcere, Benedetto Spera io lo conoscevo fra l'altro, diciamo che era stato anche in carcere con Salvatore Rinella antecedentemente alla data che io diventavo ufficialmente a capo del mandamento di Caccamo, mi manderà un appuntamento con Totuccio Rinella Benedetto Spera in un maneggio sopra Trabia, il proprietario mi pare che era Rizzo, vado all'appuntamento e mi porta i saluti di Bernardo Provenzano, mi disse che ci potevano incontrare. In questo periodo

troveremo noi nel... nel gennaio febbraio del '93 lo avevamo avuto nelle mani di Ciccio Pastoia sempre di Belmonte Mezzagno, ora lo troveremo in mano a Benedetto Spera Belmonte Mezzagno per un periodo di tempo. Poi io andrò in un posto che stabilirò con Benedetto Spera e riprenderò i contatti con il Provenzano. Ora per rispondere alla domanda del signor Procuratore sulla figura del Provenzano. Provenzano... ho trovato un altro Provenzano io, cioè c'è una strategia completamente... cioè siamo all'inizio giustamente, perché è 15 gennaio, cioè c'è l'inizio del cambiamento di strategia del Provenzano, cioè non troveremo più un Provenzano militare, non voglio usare il termine stragista, da quel momento in poi è appositamente l'inizio... sarà l'inizio della sommersione di Cosa Nostra, ci sarà un cambiamento nella strategia di Provenzano, anche se è da tenere presente che Luchino Bagarella è fuori, Giovanni Brusca è fuori, Matteo Messina Denaro è uccel di bosco, e cioè altri soggetti legati a Salvatore Riina da un punto di vista stragistico - militare sono liberi, diciamo che in modo particolare il Brusca ed il Bagarella, il suo paesano, vedranno le cose ora in un'ottica completamente diversa, Provenzano butterà le basi della sommersione, quelli avranno sempre un discorso prettamente militare di Cosa Nostra. Si creeranno due correnti se possiamo chiamarle così, da un lato troveremo appositamente Luchino Bagarella, paesano di Provenzano e cognato di Riina, con Brusca, Matteo Messina Denaro ed altri, dall'altro troveremo Carlo Greco, Pietro Aglieri, io ed altri diciamo nel contesto di Provenzano, poi piano piano la storia è storia, sarà arrestato Bagarella, sarà arrestato Brusca e diciamo che il pensiero di Provenzano della sommersione si acclarerà sempre più. Prego, signor Procuratore.

(...)

P.M. DOTT. LARI - Presidente non ho molte altre domande di fare, volevo concludere sul filone Provenzano chiedendo al signor Giuffrè visti i suoi rapporti di frequentazione con Bernardo Provenzano se gli risulta che Provenzano si sia recato o meno diciamo fuori dalla Sicilia per fare incontri con Vito Ciancimino e gli abbia riferito di questi incontri, o comunque se fosse abitudine di Bernardo Provenzano fare incontri fuori dalla Sicilia.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A me non mi risulta, mi risulta solo come ho detto in precedenza che qualche volta andava in vacanza ma sempre in Sicilia con la moglie ed i figli, di discorsi fuori dalla Sicilia a me non mi risultano. Prego.

Il Giuffrè ha posto in risalto anche il pericolo rappresentato per "Cosa Nostra" americana dall'attività giudiziaria sviluppata da Giovanni Falcone, rammentando di avere incontrato nel 1986-87 a Mondello un avvocato venuto da New York allo scopo di raccogliere documentazione sfavorevole a Tommaso Buscetta:

P.M. DOTT. LARI - Poi facendo un piccolo passo indietro lei stamattina diciamo ha fatto una ricostruzione delle ragioni che portarono a quelle drammatiche decisioni assunte nella riunione della Commissione Provinciale per gli auguri di Natale ed ha fatto riferimento ai politici che avevano tradito le aspettative ed ai Magistrati che avevano contrastato efficacemente Cosa Nostra, Falcone e Borsellino, lei ricorda che in questa attività di contrasto posta in essere soprattutto da Falcone fossero stati danneggiati oltre che gli interessi di Cosa Nostra siciliana anche gli interessi di Cosa Nostra americana? E se in caso positivo lei ha avuto occasione di avere contatti con persone provenienti diciamo da Cosa Nostra americana?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Forse allora, in quel periodo il

personaggio o per meglio dire possiamo parlare anche al plurale, i personaggi più importanti erano i Gambino, Giovanni Gambino e altri due fratelli, diciamo che erano originari del mandamento di Bocca di Falco, Passo del Rigano che fu di Inzerillo, Salvatore Inzerillo, ed è appositamente grazie a questo contatto, a questo rapporto che si era creato tra Palermo Falcone e New York c'è stato dato un colpo e sono stati arrestati anche questi soggetti, diciamo i soggetti forse più importanti, quindi diciamo che anche la Mafia italo - americana o per meglio dire siculo - americana ha avuto un danno non indifferente, ricordo altrettanto che in quel periodo, in questo momento storico un ruolo importante l'ha avuto anche Buscetta e ricordo che allora... non mi ricordo più con precisione l'anno, se siamo nell'86 - '87, in quel periodo grossomodo, addirittura era venuto un Avvocato da New York, dall'America in Sicilia, a Mondello aveva preso alloggio presso un albergo appositamente cercando di studiare, di trovare delle carte contro il Buscetta stesso, perché difendeva dei grossi personaggi di Mafia in America, io con questo Avvocato mandato da Salvatore Riina, ma vi era anche Raffaele Ganci, diciamo che ho avuto un appuntamento per dare delle delucidazioni, delle notizie ed anche delle documentazioni che in questo mi aveva aiutato il Domenico e Raffaele Ganci. Penso di avere risposto alla sua domanda.

Dopo avere fornito alcuni chiarimenti sulla tematica della “dissociazione” e sul ruolo disimpegnato dal Dott. Cinà (indicato come soggetto “nelle mani” del Provenzano), il collaborante ha precisato di avere rivisto Salvatore Madonia poco tempo dopo la riunione del dicembre 1992, in occasione di un appuntamento appositamente fissato nella zona di Baida da Michelangelo La Barbera. Fu questa l’ultima occasione in cui il Giuffrè vide Salvatore Madonia, perché poco tempo dopo

entrambi vennero tratti in arresto:

P.M. DOTT. LARI - Un'ultima domanda riguarda la vicenda della dissociazione.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - La?

P.M. DOTT. LARI - Della dissociazione, lei su questo ha già riferito in passato.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Dissociazione, sì.

P.M. DOTT. LARI - Quand'è che si parlò di dissociazione che lei ricordi? Perché lei ne ha riferito nel corso di un'udienza dibattimentale davanti al Tribunale di Termini Imerese.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'era una notizia diciamo che girava nel contesto di Cosa Nostra di cui diciamo che anche il Brusca ed altri parlavano di dissociarsi, però diciamo che per quello che mi riguarda per quello è rimasta... cioè come effetti diciamo pratici o per una risposta... cioè non sono poi in grado io qua di dare delle precisazioni ove vi siano state delle... da parte dello Stato una presa di posizione abbastanza dura, comunque il discorso è rimasto poi mi sembra opera morta.

P.M. DOTT. LARI - Si ricorda il periodo in cui se ne parlò di questa dissociazione?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma se parlo io di Brusca quindi siamo nella metà degli anni '90, attorno al '94 '95.

P.M. DOTT. LARI - Lei però nel verbale che ha reso davanti al Tribunale di Termini Imerese ha fatto riferimento anche ad un discorso che avvenne verso la fine degli anni '80, un discorso...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ci sarà un discorso che è stato poi ripreso, sì, siamo fra la fine degli '80 ed a metà degli anni '90, signor Procuratore.

(...)

P.M. DOTT. PACI - Senta innanzitutto le chiedo se lei ha avuto mai rapporti o contatti con Cinà.

(...)

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io ho conosciuto ed ho avuto rapporti con il dottore Cinà di cui in precedenza, cioè nei miei interrogatori ho parlato, ho conosciuto ed ho avuto rapporti con questo signore Cinà, con il dottore Cinà, che aveva un laboratorio di analisi cliniche, si occupava nel mandamento di Raffaele Ganci, questo sì. Se vuole le posso raccontare...

(...)

P.M. DOTT. PACI - Volevo sapere in ordine a questi rapporti che ha avuto con il dottor Cinà.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - I rapporti risalgono, risalgono per meglio dire a prima io di essere arrestato e quindi nel '92, dovremmo essere attorno al '91, in questo momento vi sono... in questo periodo sono latitanti in mio possesso, diciamo nel mio territorio ed a mia conoscenza due signori di Palma di Montechiaro, Pietro Ribisi e l'altro fratello, che erano gli unici rimasti della famiglia di sangue di questi, altri tre se non di più erano stati uccisi per una guerra che avevano all'interno di Palma di Montechiaro. Ora per farla breve, vi era stato Pietro... l'altro era Ignazio, Ignazio che aveva dei disturbi visivi aveva bisogno di un esame radiologico allora ho parlato di questo con Michelangelo La Barbera che avevo bisogno di questo esame, spero di non confondermi, ed allora mi sembra che siamo andati nella clinica Noto dove abbiamo fatto questi...

P.M. DOTT. PACI - Accertamenti.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Questi esami.

P.M. DOTT. PACI - Senta lei sa se il dottor Cinà aveva contatti, rapporti con Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, aveva rapporti con Provenzano. Da che cosa l'ho potuto constatare? Dal fatto che io sono andato nel mandamento di Bocca di Falco da Michelangelo La Barbera, che poi mi aiutò Giovanni Marcianò in questo contatto, in questo primo contatto, poi successivamente nel discorso parlandone con il Provenzano, la dico bella bella, per come è andata, mi fece una bella cazziata perché il dottore Cinà, ed io non lo sapevo, l'aveva nelle sue mani e quindi io avevo mancato di rispetto involontariamente nei confronti di Provenzano. Quindi le rispondo affermativamente di sì.

P.M. DOTT. PACI - Senta in che anno siamo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Attorno al '91.

P.M. DOTT. PACI - Senta un'altra domanda le faccio con riguardo a Salvatore Madonia. Lei dopo la riunione di cui ha parlato, e quindi quella degli auguri di Natale, l'ha più rivisto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io rivedo di nuovo Madonia Salvatore all'inizio del '93, nel '92, chiedo scusa, lo rivedrò poco prima poi di essere arrestato io e forse poi è stato arrestato anche lui, mi mandò un appuntamento appositamente, perché già ci conoscevamo per quegli incontri di cui ho detto in precedenza, tramite Michelangelo La Barbera, una sera ci siamo incontrati in territorio... era Baida, in quella zona, si è parlato di disponibilità o meno, perché io con lui non avevo avuto mai... né con lui e nemmeno con il fratello in tutta onestà, nessun rapporto, se aveva di bisogno mi sono messo a disposizione...

P.M. DOTT. PACI - Questo incontro scusi chi l'ha organizzato, chi l'aveva

sollecitato?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Michelangelo La Barbera ripeto, e se ricordo bene proprio Michelangelo La Barbera era presente a questo incontro, da allora in poi non l'ho più visto perché lui è stato arrestato ed io prima...

P.M. DOTT. PACI - Lei sa quanto tempo dopo quell'incontro venne arrestato il Madonia?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Dopo poco tempo, dopo poco tempo perché c'è un lasso di tempo abbastanza breve fra il discorso del '91 e poi questo incontro...

P.M. DOTT. PACI - Il discorso del '91, signor Giuffrè, sarebbe la famosa riunione?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, poi nel '92, ora non mi ricordo con precisione se sia stato gennaio, se sia stato gennaio, comunque all'inizio del febbraio, poi fra e me e me magari... forse io sono stato arrestato prima di lui e...

P.M. DOTT. PACI - Comunque lei è certo che questo incontro avvenne dopo la riunione della Commissione?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, perché diciamo che... Sì, sì, penso proprio di sì.

Tra le concause delle stragi del 1992, Antonino Giuffrè ha incluso le indagini allora in corso in materia di appalti, specificando che «vi era stato un rapporto da parte dei Carabinieri (...) dove veniva messo forse per la prima volta in risalto il legame tra imprenditoria e Mafia», aggiungendo che «il dottore Falcone prima ed anche il dottore Borsellino nel campo delle attività mafiose ci andavano abbastanza vicino», ed evidenziando che «lo stesso dottore Borsellino aveva le idee abbastanza chiare, poi dopo il discorso dell'uccisione del dottore Falcone c'è stato qualche

impulso che ha accelerato la sua fine»:

P.M. DOTT. PACI - Senta le faccio un'altra domanda che riguarda il discorso relativo agli appalti.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Appalti?

P.M. DOTT. PACI - Sì, cioè se in seno a Cosa Nostra con riguardo appunto alle stragi del '92 si è dato mai importanza a questo tema, cioè al tema delle indagini allora in corso in materia di appalti, appalti naturalmente ai quali era interessata Cosa Nostra.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che potrei pure dire una concausa perché se la memoria non mi inganna in periodo antecedente a questo vi era stato un rapporto da parte dei Carabinieri, se ricordo bene, dove veniva messo forse per la prima volta in risalto il legame tra imprenditoria e Mafia, diciamo che il dottore Falcone prima ed anche il dottore Borsellino nel campo delle attività mafiose ci andavano abbastanza vicino, abbastanza bene. Prego, Avvocato.

P.M. DOTT. PACI - Quindi voglio dire nei ragionamenti che si fecero al tempo c'era anche questo fattore, giocava anche questo fattore nei riguardi dei due Magistrati?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che la figura come... nei confronti dei Magistrati, in modo particolare tutto il danno che stavano arrecando, che avevano arrecato, diciamo che si è arrivati fino in America, quindi.

P.M. DOTT. PACI - Sì, con riguardo specifico alla figura del dottor Borsellino le facevo questo discorso, lei ha affermato nel verbale del 5 giugno dello scorso anno, quindi durante l'incidente probatorio che: "Forse stava diventando più pericoloso di quello che si era pensato, in particolare per quanto riguarda il discorso degli appalti".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, perché diciamo che ormai era chiaro penso agli occhi di chi indagava e quindi delle Forze dell'Ordine, dei Magistrati Falcone e Borsellino pure, cioè che una delle attività, ed ecco qua c'è anche quando ho detto in precedenza su Mannino, sul discorso dei finanziamenti pubblici, etc., etc., quindi diciamo che anche lo stesso dottore Borsellino aveva le idee abbastanza chiare, poi dopo il discorso dell'uccisione del dottore Falcone c'è stato qualche impulso che ha accelerato la sua fine.

Antonino Giuffrè ha riferito che, nel corso del primo incontro avvenuto nel 1993 dopo l'arresto di Salvatore Riina, Bernardo Provenzano discusse con lui su come portare avanti le richieste già sostenute dal precedente capo di "Cosa Nostra", in materia di collaboratori di giustizia, regime previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario, confisca di beni. Ha, inoltre, rilevato che dopo l'arresto di Salvatore Riina non si svolsero più riunioni della Commissione provinciale, ma soltanto "riunioni di gruppi", ad esempio con lo stesso Giuffrè, il Provenzano, Benedetto Spera, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca:

P.M. DOTT. PACI - Le ultime domande. Lei ha mai affrontato con Provenzano il tema dell'amnistia?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Potrei rispondere con una battuta, ma perché dire una battuta? Perché in altre occasioni ebbi a dire che Provenzano si occupava più di affari che di discorsi delle persone in carcere, quindi direi che per quanto risposta l'amnistia proprio no, si è parlato nel contesto di quel primo incontro del '93 con il Provenzano nel portare avanti i discorsi che avevamo portato avanti con Salvatore Riina, quale? Collaboratori, ma principalmente 41 bis, confisca di beni, 41, confisca di beni, collaboratori, di screditare i collaboratori e qualche altro

argomento che magari non mi viene. Non penso di trovare nei miei ricordi discorsi fatti sull'amnistia.

P.M. DOTT. PACI - Senta dopo quella riunione della Commissione ce ne furono altre?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non posso più rispondere io, Avvocato, perché come ho detto non ho più partecipato e poi sono stato arrestato, quindi da quel momento in poi io poi diciamo che con Salvatore Riina ho chiuso.

PRESIDENTE - Lei non partecipò più a nessuna riunione da quel momento? (...) Da quel momento del suo arresto...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io non ho partecipato più a riunioni di Commissione.

P.M. DOTT. PACI - Quindi neanche dopo che riacquistò la libertà dico? Lei torna libero...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Avvocato io esco dal carcere nel dicembre del 2002, a gennaio del 2003...

P.M. DOTT. PACI - Scusi a dicembre del '92.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il 15 gennaio del 2003 sarà arrestato Salvatore Riina e per conto mio, per conto mio Commissione non ce n'è più e non ci sarà una riunione di Commissione. Troveremo delle riunioni tra me, Provenzano, Benedetto Spera, Luchino Bagarella, Giovanni Brusca, ma troveremo delle riunioni diciamo di gruppi, io non posso parlare di Commissioni più, non mi sento di usare questo termine di Commissione in quel senso della parola per quella che era ai tempi di Salvatore Riina, con Provenzano e nemmeno con Bagarella.

P.M. DOTT. PACI - Senta l'ultima domanda riguarda Piddu Madonna, lei l'ha

conosciuto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io ho conosciuto Piddu Madonia, era il capo provincia di Caltanissetta.

P.M. DOTT. PACI - Senta lei è a conoscenza di incontri nel periodo che precede le stragi, e quindi nel periodo che precede naturalmente il suo arresto nel '92, di incontri tra Piddu Madonia e soggetti appartenenti a Cosa Nostra palermitana?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Veda Madonia abbiamo detto che è di Caltanissetta, ma forse è un termine improprio, perché risiedeva nel palermitano, in modo particolare a Bagheria, quando io parlo nel palermitano mi intendo riferire a Bagheria, quindi io, Provenzano, cioè con Madonia eravamo di casi, assieme a Nicola Eucaliptus, a Nino Gargano, etc., etc., e quando il Salvatore Riina si incontrava o si doveva incontrare con Madonia diciamo che fra Bagheria e Palermo il tratto era breve, diciamo che si incontravano anche con il Salvatore Riina, con Provenzano erano ed eravamo diciamo nella stessa città. Prego, Avvocato.

P.M. DOTT. PACI - E con specifico riguardo a quell'anno, cioè a cavallo tra la fine del '91 e gli inizi del '92 lei ha memoria di incontri tra questi soggetti?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Madonia... parliamo sempre di Piddu Madonia di Vallelunga, no? L'oggetto è questo?

P.M. DOTT. PACI - Sì.

(...)

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Questi incontri vi erano, me lo diceva direttamente il Madonia Giuseppe con cui io avevo un ottimo rapporto, ci si incontrava sempre e spesso, ci si incontrava spesso anche assieme al Provenzano,

posso dire... cioè andarle a dire che il giorno 20 del mese di novembre non sono in grado di dirglielo, ma so che spesso e volentieri il Madonia, fra l'altro diciamo che era anche a portata di mano spesso e volentieri, si incontrava con il Salvatore Riina.

Nel corso del controesame condotto dalla difesa della parte civile Salvatore Borsellino, il collaboratore di giustizia ha parlato della cerchia dei consiglieri di Bernardo Provenzano (composta, tra gli altri, da Pino Lipari, dall'ing. Giammanco di Bagheria, da Vito Palazzolo). Ha esplicitato che all'interno di "Cosa Nostra" girava la voce (riferitagli per primo dall'esponente mafioso catanese Eugenio Galea) che il Provenzano potesse avere dei contatti con le Forze dell'Ordine. Ha confermato che, quando la stampa diede la notizia che Vito Ciancimino stava collaborando con l'Autorità Giudiziaria, Bernardo Provenzano gli disse seccamente: «*Stai aiutando Cosa Nostra, è in missione*». Ha affermato di avere appreso che i Graviano «*avevano interessi economici al nord*» e di avere constatato che essi talvolta si allontanavano dalla Sicilia per recarsi nell'Italia settentrionale. Ha inserito tra le concause dell'accelerazione dell'uccisione del Dott. Borsellino la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo:

AVV. REPICI - (...) Lei ha fatto i nomi di alcuni personaggi nell'ambito di Cosa Nostra, di alcuni ha riferito dei loro rapporti con Provenzano, io vorrei chiederle se per quel che è a sua conoscenza Provenzano avesse una cerchia di fidati consiglieri.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma uno ne ho parlato stamattina.

AVV. REPICI - E sarebbe?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Vito Ciancimino.

AVV. REPICI - E poi? È l'unico o ce ne sono altri?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poi troveremo a Pino Lipari,

troveremo... troveremo, troveremo l'ingegnere Giammanco di Bagheria assieme al figlio, troveremo anche un altro personaggio che non mi ricordo se si chiama Vito Palazzolo che poi è un personaggio importante che ha gravitato nella zona di Bagheria, cioè questi sono i personaggi che più mi vengono in questo momento in mente.

AVV. REPICI - Le faccio una domanda specifica, il dottor Cinà era uno dei consiglieri di Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - È una domanda difficile.

AVV. REPICI - Spieghi nel modo in cui riesce.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che con Provenzano lo visitava, c'aveva dei rapporti, però non mi sento di dire che fosse alla pari del Vito Ciancimino, penso che era più legato a Salvatore Riina il dottore Cinà, anche se le ripeto con Provenzano il dottore Cinà era in ottimi rapporti, le ho raccontato il fatto della cazziata che mi fece.

AVV. REPICI - A proposito di Pino Lipari di cui ha parlato è persona che rientrava nel...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mi perdoni Avvocato, non ho percepito il nome.

AVV. REPICI - Pino Lipari.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ah, sì.

AVV. REPICI - Di cui parlava, il geometra Lipari per intenderci.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. REPICI - Le volevo chiedere se la sua vicinanza a Cosa Nostra risale solo al periodo di cui ha parlato prevalentemente, cioè '91, '92 ed anni successivi, oppure è

una cosa che risale indietro nel tempo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - È molto antecedente, per quello che mi riguarda possiamo partire dall'85 in poi, dall'86, in quel periodo.

AVV. REPICI - Lei prima ha dato un'indicazione anche geografica per Pino Lipari, se io non ho capito male lei ha citato anche il nome di un paese.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Cinisi ho parlato.

AVV. REPICI - Esatto. Io le volevo chiedere se le risultano, anche per averli appresi dopo i fatti, collegamenti stretti fra Pino Lipari e Gaetano Badalamenti.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - La storia è questa, sì.

AVV. REPICI - La risposta è affermativa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. REPICI - Sì. Allora le faccio questa domanda, lei poi ha detto che Pino Lipari è un consigliere stretto di Provenzano, come spiega alla Corte questo passaggio di Pino Lipari da essere persona vicinissima a Badalamenti ed essere consigliere di Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io non me la sento di dire che era vicinissimo, tante persone diciamo che...

AVV. REPICI - No, no, ed allora...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - ... vivendo in un determinato territorio o per bisogno, o per paura o per bisogno si avvicinano a determinati personaggi, io le posso dire che durante la sua adolescenza di vicinanza a Cosa Nostra è nato vicino a Badalamenti, però facendo... diciamo che ha avuto la fortuna o la sfortuna di essere impiegato presso l'Anas e da cosa nasce cosa, si è legato al Provenzano e le posso tranquillamente asserire che era... il Provenzano del Pino

Lipari si fidava ciecamente e c'ho 50 motivi per asserire quanto sto dicendo, diciamo che oltre ad un discorso che diciamo era una persona, è una persona Pino Lipari abbastanza intelligente, colta, di vedute un pochino fuori del comune, diciamo che ha sopperito al discorso di Vito Lipari nel contesto degli appalti, diciamo che Pino Lipari è subentrato nel circuito degli appalti per conto di Provenzano...

(...)

PRESIDENTE - Subentrato a chi?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sempre nel discorso di Provenzano al Vito Ciancimino.

PRESIDENTE - Sì, perché ha detto Vito Lipari poco fa e quindi...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Pino Lipari diciamo è subentrato, poi per discorsi di carcerazione, per discorsi giudiziari di Vito Ciancimino, diciamo che piano piano prima nel contesto Anas, come specializzazione dei lavori, e sappiamo tutti che l'Anas è un reparto a parte diciamo perché va ad interessare dei lavori, su questo, e poi in un contesto più ampio che è andato fuori dal contesto Anas, suscitando il contrasto con Brusca da un lato ed Angelo Sirino dall'altro lato, che Brusca e Angelo Sirino sappiamo benissimo che erano tutto un discorso, tanto è vero che Provenzano ad Angelo Sirino non ci... (inc.) più di tanto, poi ci saranno altri discorsi, il tavolino, etc., etc., dove il Pino Lipari parteciperà, poi le cose si sfasceranno pochi noi, troveremo poi i discorsi con Salamone, Pullarà, etc., etc..

Prego, Avvocato.

AVV. REPICI - Signor Giuffrè volevo sapere questo: per quel che ne sa lei Provenzano aveva qualche legame con Cinisi?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - È cognato.

AVV. REPICI - Cioè?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Un altro Palazzolo che non è quello di cui ho parlato in precedenza perché quello lo troveremo poi... quello è il fratello, per la precisione, della moglie.

AVV. REPICI - Quindi il Palazzolo di Cinisi è il fratello della moglie di Provenzano.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Che non ha niente a che vedere con il Palazzolo di cui ho parlato stamattina.

AVV. REPICI - Di cui ha parlato prima a proposito di Bagheria.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sono due Palazzolo distinti e separati, mi sembra che si chiama... non lo so se si chiama Vito il cognato di Provenzano o meno, non ricordo, comunque sono... cioè uno è il cognato ed un altro è un Palazzolo importante, cioè che a Bagheria era di casa negli incontri con il Provenzano all'inizio degli anni '80 assieme ad un altro imprenditore famoso delle acciaierie che il nome non mi viene. Prego.

AVV. REPICI - Il cognato di Provenzano che è di Cinisi e si chiama Palazzolo faceva parte di Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io personalmente, Avvocato, non l'ho conosciuto, però da quello... con il Provenzano se n'è parlato poco di cose che aveva di bisogno, rispondo affermativamente di sì.

AVV. REPICI - Lei sa più o meno che età aveva questo cognato di Provenzano? Se è coetaneo...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, Avvocato, non sono in grado di rispondere a questa domanda perché non l'ho visto, non l'ho conosciuto e non...

AVV. REPICI - Non l'ha mai visto, va bene. Una cosa le volevo chiedere, lei ha mai

ricevuto notizie di legami fra Provenzano e Carabinieri?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Avvocato non posso rispondere cioè per alcuni versi come notizie precise che il Provenzano fosse un confidente del Capitano, del Generale, Tizio, c'era una voce che come io ho detto, la vado a sottolineare, che girava all'interno di Cosa Nostra, una voce, che si parlava che potesse avere dei contatti con le Forze dell'Ordine, questo so, questo dico e non posso andare oltre perché non lo so.

AVV. REPICI - Bene, io...

PRESIDENTE - Una voce in che senso, che qualcuno glielo disse, eventualmente chi?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - All'interno di Cosa Nostra c'era questa voce che un pochino veniva da Catania, un pochino girava su Palermo che...

PRESIDENTE - Ci fu qualche soggetto specifico che glielo disse?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - La prima voce che è uscita mi è arrivata da Catania, se ora vado bene con la memoria, signor Presidente, è venuta in quel periodo da Eugenio Galea, nel contesto di Santa Paola che già era in carcere comunque lui.

AVV. REPICI - Eugenio Galea?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. REPICI - Io, Presidente, non posso contestare nulla perché è esattamente quello che ha già riferito in fase di indagini, proprio questo nome aveva fatto sul punto, però una precisazione, signor Giuffrè, io le avevo fatto domanda specificamente su Carabinieri, ricorda che Eugenio Galea le disse a proposito della ipotesi che Provenzano fosse... come dire? Avesse rapporti confidenziali le riferì di

Carabinieri?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non posso rispondere perché non... si parlò a livello confidenziale, però in tutta onestà non posso dire né Carabinieri, né Finanza, né Esercito, né niente, mi devo attenere a questo.

AVV. REPICI - Si ricorda se nel discorso fattole da Eugenio Galea c'entrava in qualche modo la moglie di Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, c'era questa voce che la stessa potesse portare in quelle zone di Catania cioè delle notizie per conto del Provenzano.

AVV. REPICI - Ecco, ora le voglio...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io non sono in grado di asserire che sia vero o che non sia vero.

AVV. REPICI - Naturalmente. Ora le voglio chiedere questo: lei ha mai saputo, ha avuto notizia, anche naturalmente in epoca successiva, anzi sicuramente in epoca successiva, di rapporti confidenziali di Gaetano Badalamenti con i Carabinieri?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - È la prima volta che mi viene posta una domanda del genere, ora io se la memoria non mi inganna, se non mi inganna la memoria, sono discorsi di ieri o dell'altro ieri, vi erano stati dei contatti da parte di Autorità, siano essi i Carabinieri, presso il Badalamenti, ma sono cose così, che mi affiorano in modo molto labile, molto... quindi potrei pure dire, posso pure rispondere alla sua domanda affermativamente di sì, che vi erano stati dei tentativi, non mi ricordo più ora da parte di chi però, sappiamo tutti che il discorso non è andato in porto.

AVV. REPICI - Ora le volevo chiedere una cosa a proposito di Ciancimino, lei ha già spiegato di quel commento che le fece Provenzano commentando l'articolo di

giornale sul fatto che Ciancimino fosse in missione, volevo una precisazione, il discorso del giornale, cioè la notizia del giornale era che Ciancimino avesse reso dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Cioè io non è che mi vado più a ricordare che c'era scritto nel giornale o meno, il discorso, cioè l'argomento era come se il Vito Ciancimino stesse collaborando con... cioè dando notizie contro Cosa Nostra. Ora veda da questa domanda ancora una volta posso mettere in risalto la figura di Ciancimino con il Provenzano, cioè la difesa, questo lo posso tranquillamente asserire, del... cioè scattò in un certo qual modo una risposta: "Sta aiutando Cosa Nostra, è in missione", discorso chiuso.

AVV. REPICI - Bene. Ora le voglio chiedere questo...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Discorso chiuso diciamo fra me e Provenzano non...

AVV. REPICI - Mi scusi, allora prosegua.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non con lei, Avvocato.

AVV. REPICI - Mi perdoni, allora prosegua.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ho cercato subito di... non era un discorso riferito a lei, Avvocato.

AVV. REPICI - No, ci mancherebbe, signor Giuffrè.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Chiedo scusa comunque.

AVV. REPICI - No, no, non lo deve neanche chiedere. Un'ultima cosa sul punto. Lei ha mai saputo, anche in epoca successiva, di contatti fra Vito Ciancimino ed i Carabinieri?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No.

AVV. REPICI - Ha mai saputo di richieste avanzate da Cosa Nostra...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Anche se questa risposta diciamo che resta... perché se prima abbiamo detto... abbiamo fatto un certo ragionamento, che era in missione, certo a (pare dica: Coccobanna) era in missione!

AVV. REPICI - Ha mai saputo di richieste avanzate da Cosa Nostra allo Stato?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ne ho parlato stamattina.

AVV. REPICI - Lei sa in che modo furono inviate queste richieste?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No. Sapevo per certo che poi nel contesto di queste richieste oltre ad un canale diciamo ufficiale, siamo però apposto '92, quindi siamo al periodo in cui io esco dal carcere e quindi nel '93, cioè che anche singolarmente chi avesse avuto delle possibilità a livello politico di avanzare queste richieste che interessavano Cosa Nostra si potevano fare. Prego.

AVV. REPICI - Dovrei chiederle una opinione e quindi non lo faccio, però una domanda specifica gliela voglio fare. Nel periodo... lei naturalmente può rispondere fino a marzo '92 e poi da dicembre '92, perché nel periodo intermedio è in carcere, fino al marzo del '92 per quel che è a sua conoscenza Vito Ciancimino era proprio nelle mani di Provenzano o aveva autonomia?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Giustamente si trovava l'incudine ed il martello, come si suole dire usando un proverbio siciliano. Che avesse dei contatti non poteva essere diversamente, Avvocato, perché se noi stamattina abbiamo fatto un ragionamento che Provenzano in sede alla Commissione Provinciale non c'era c'è una ragione ben precisa, e lei mi aiuta a chiarirla. Il capo mandamento di Corleone non era Provenzano, era Salvatore Riina, quindi diciamo ne era il capo famiglia ed il capo mandamento ed il capo provincia, quindi diciamo che era la

persona di fiducia reciproca fra il Provenzano ed il Ciancimino ed il Ciancimino ed il Provenzano, però giustamente con il Salvatore Riina non posso dire che non avesse contatti perché non può essere così, essendo di Corleone, essendo un uomo cioè di un'importanza e di prestigio anche con il Riina aveva... e doveva avere per forza per le ragioni di cui ho detto anche dei contatti con Riina o quantomeno diciamo doveva sottostare a quello che era anche il suo volere, per le ragioni sempre che ho detto in precedenza. Prego, Avvocato.

AVV. REPICI - Per quel che è a sua conoscenza i rapporti fra il Provenzano e Vito Ciancimino erano costanti o come dire diradati?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Per quello che io ho vissuto durante il mio periodo direi di sì.

AVV. REPICI - Sì, cioè costanti?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì.

AVV. REPICI - Stamattina lei nel riferire le ragioni delle difficoltà che ad un certo punto erano venute a Cosa Nostra e da cui erano scaturite alcune decisioni ha parlato del maxi processo, ha parlato anche di colpi subiti in America, colpi diciamo giudiziari, e poi ha fatto anche riferimento a blitz importanti anche a Milano, ho capito bene?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mi pare che se la memoria non mi inganna vi sono stati anche degli arresti di personaggi legati al... siamo nella prima metà degli anni '80 però, anche su Milano, non vorrei sbagliarmi.

AVV. REPICI - Quindi lei si riferiva alla prima metà degli anni '80?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. REPICI - Poco fa ha raccontato di Gambino, degli Stati Uniti dell'incontro con

l'Avvocato, volevo chiederle se...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Pranzo non ce n'è, Avvocato.

AVV. REPICI - Come? Non ho capito, chiedo scusa.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Pranzo niente, incontro sì, pranzo no, per la precisione.

AVV. REPICI - Io ho detto pranzo, chiedo scusa? Io credo di aver detto incontro.

PRESIDENTE - Io incontro ricordo, comunque ha voluto chiarirlo.

AVV. REPICI - No, no, io intendevo incontro avuto con...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Incontro, sì.

AVV. REPICI - Sì, sì. Io volevo chiederle un ragguaglio. Questi Gambino e l'Inzerillo Salvatore di cui lei ha parlato erano in rapporti con la famiglia di Torretta?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. REPICI - Con Rosario Di Maggio?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Probabilmente sì, però non sono molto... come notizie diciamo non sono di prima mano.

AVV. REPICI - Non ha molta conoscenza sulla famiglia di Torretta, è questo il senso?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Perfetto, Avvocato.

AVV. REPICI - Va bene. Presidente ho alcune precisazioni da chiedere sui pizzini, le fotocopie che sono state mostrate oggi, sono nel possesso della Corte ora o sono...

(...)

AVV. REPICI - Signor Giuffrè ha in mano questi documenti?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, mi dica il numero.

AVV. REPICI - Una domanda è complessiva nel senso che lei ha dato un'indicazione circa la provenienza dei pizzini o meglio la scrittura dei pizzini solo credo in relazione al primo o al massimo ai primi due, io vorrei che lei specificasse se analizzando tutti e sei quei documenti lei può riferire se, per quel che è a sua conoscenza, sono scritti come gli scritti che lei conosce della macchina da scrivere di Provenzano, tutti e sei e non solo uno o due.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io, Avvocato, andare a rispondere alla sua domanda se sono scritti con la stessa macchina da scrivere non è che mi viene facile dare una risposta.

AVV. REPICI - Siccome prima che lei su uno l'ha detto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che non posso dire che è la stessa macchina perché non mi sento di dirlo, posso...

PRESIDENTE - Per quello che lei può percepire, ecco.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Posso dire... posso dire simile alle macchine, perché lui ne usava due in modo particolare quasi sempre, ora siccome macchine cioè simili a quella per risalire non è che sia...

AVV. REPICI - Certo, certo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non ho gli elementi diciamo, a me mi viene più semplice guardare la dicitura.

AVV. REPICI - Certo, il linguaggio, il testo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il linguaggio, perfetto, Avvocato. Sulla macchina da scrivere le posso dire che... diciamo che è simile a quella che lui usava.

AVV. REPICI - Quello che quindi...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Anche se, mi perdoni, Avvocato.

AVV. REPICI - Dica. Prego.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Facciamo un'altra precisazione allora. Poteva succedere, come è successo, che il Provenzano avesse degli appuntamenti in qualche ufficio e lì c'era qualche macchina da scrivere, e spesso, ma raramente, così, per essere ulteriormente precisi, poteva scrivere anche con una macchina che non fosse quella sua, ma questi sono casi... a me mi è successo semplicemente una volta, che poi si è visto che era una macchina completamente diversa, e mi disse pure dov'è che la scrisse, che la scrisse in un paese del mandamento di Benedetto Spera. Queste qua per quanto riguarda... ora, Avvocato, il numero 5 ed il numero 6 sono scritte più piccole ed onestamente con la vista non sono in grado di dire, le altre sono più grandi e diciamo che sono più confacenti, ora se quella è un discorso a livello della...

AVV. REPICI - Sono le fotocopie purtroppo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Della fotocopia che è stata rimpicciolita o meno...

AVV. REPICI - Esatto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non sono in grado di rispondere. Quindi per quanto riguarda la macchina da scrivere probabilmente è simile, io mi ricordo per quel poco che... vi era per ipotesi l'Olivetti 44 che era una delle prime macchine da scrivere che c'era, che poi ce n'erano 50 mila in giro, diciamo che io sono più nel modo di esprimersi... ma poi c'era... veda degli errori che lui quando scriveva li commetteva sempre, lo stesso errore lo faceva sempre in determinate... se voi prendete i pizzini sempre la stessa parola poi era sempre detta in modo errato, i

verbi o cose... condizionale non esisteva proprio. Allora, Avvocato, dove devo precisare?

AVV. REPICI - No, per ora la precisazione sul punto mi basta. Le volevo chiedere se lei ha mai saputo se un tale Luigi Ilardo, cugino di Piddu Madonia, ricevette mai pizzini da Provenzano.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. REPICI - Un'altra cosa perché l'è stato chiesto dal Pubblico Ministero stamattina ed io però non ho del tutto compreso la risposta. A lei Bernardo Provenzano ha mai parlato del figlio di Vito Ciancimino, Massimo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poche volte in sua assenza, in assenza di Vito Ciancimino, poi come le ho detto io non c'ho avuto rapporti, non lo conoscevo, né niente.

AVV. REPICI - Provenzano le disse se il figlio di Ciancimino si occupava di qualcosa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non siamo scesi cioè... probabilmente per quanto riguarda, però veda, Avvocato, non... cerco nei miei ricordi sperando di non sbagliare per quanto riguarda qualche cosa nel discorso della gas...

AVV. REPICI - Del gas.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Perché diciamo che come ho detto tante volte Provenzano nel discorso del metano, della Siciliana Gas, se vado bene con la memoria, ne era particolarmente interessato e quindi probabilmente nel contesto del figlio di Vito Ciancimino ne abbiamo potuto parlare nel contesto dei lavori della Siciliana Gas.

AVV. REPICI - Lei oggi non ne ha, mi sembrerebbe, perché lei ha usato la parola probabilmente, non ne ha un ricordo certo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Avvocato ho detto che sto cercando...

AVV. REPICI - No, no, per carità, io lo capisco, stiamo parlando di discorsi di venti anni fa.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sono tutte domande nuove ed io mi sforzo, giustamente quando sono sicuro dico che sono sicuro, quando ho delle incertezze...

AVV. REPICI - Certo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mi sembra, diciamo per un 90%, che nel contesto dei lavori ne avevo parlato con il Provenzano.

AVV. REPICI - Le disse mai il signor Provenzano se Vito Ciancimino si fidasse di suo figlio Massimo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non siamo scesi in questi discorsi, Avvocato.

AVV. REPICI - Ora, signor Giuffrè, per dare possibilità alla sua memoria di riagganciarsi a discorsi che lei ha fatto, signor Presidente ai sensi dell'articolo 500 leggo la trascrizione del verbale di interrogatorio del 18 novembre 2010, è lo stesso nel quale si commentarono i pizzini.

PRESIDENTE - È quello in cui si erano allegati, sì, sì.

AVV. REPICI - Esatto. È la pagina 16 della trascrizione, la domanda fatta dal Procuratore è: "E le parlò mai Provenzano di Massimo Ciancimino, del figlio di Vito?" la risposta del signor Giuffrè la leggo integralmente è questa: "Diciamo che

qualche volta così sporadicamente come ad una persona con cui il padre si fidava ed in modo particolare nel contesto metanizzazione e gas, su questo discorso", queste sono, signor Giuffrè, le parole che lei riferì al...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - E le vado a confermare in pieno, Avvocato.

AVV. REPICI - Benissimo. Lei oggi ha parlato dei Graviano di Brancaccio, lei ha mai avuto notizie sul padre di Giuseppe e Filippo Graviano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Le notizie non sono belle, è stato ucciso all'inizio della guerra di Mafia, io non l'ho conosciuto, non ho avuto nessun rapporto, etc., etc..

AVV. REPICI - Ma per quel che lei sa era appartenente a Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Direi, cioè a me non mi è stato presentato, Avvocato.

AVV. REPICI - Sì, lei non l'ha conosciuto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non è che abbia fatto tanto... perché siamo all'inizio '81 - '82 grossomodo quando sarà ucciso, diciamo non ero nemmeno niente, cioè non avevo nessun argomento di... penso che... il mio è un pensiero, cioè nato da sporadici ricordi che ho di pensare che fosse uomo d'onore, però io con il padre non ho... non l'ho mai visto e non l'ho mai conosciuto, non ho avuto rapporti e diciamo che non so nemmeno niente.

AVV. REPICI - Lei ha mai saputo di investimenti dei fratelli Graviano o del loro padre al nord?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sapevo che avessero degli interessi economici al nord, questo sì, che c'era stato... ora dire chi mi abbia riferito queste

frasi, cioè questo discorso non mi ricordo se è stato il Tinnirello, se sia stato il Provenzano, se sia stato Carlo Greco, che sia stato in tutta onestà non mi ricordo, mi ricordo che avevano degli interessi e mi ricordo altrettanto che forse quando lo stesso Tinnirello era latitante nel mio territorio che di tanto in tanto si assentavano per andare nel nord, di altro non le posso dire, Avvocato.

AVV. REPICI - Nel senso che non sa in che ambito erano stati fatti gli investimenti.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, no, né ambito, cose, cioè non sono in grado di...

AVV. REPICI - Va bene. Lei poco fa ha parlato di quelle indagini sugli appalti ed il coinvolgimento di Cosa Nostra. Lei ha mai avuto notizie di un documento anonimo mandato ad un sacco di Autorità nel giugno del 1992 che riguardava anche Mafia e appalti?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Giugno '92?

AVV. REPICI - Sì, lei era in carcere e lo sappiamo, però magari potrebbe averne saputo anche fuori dal carcere dopo, quando uscì, oppure anche in carcere in teoria.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, Avvocato, non ho ricordi in merito.

AVV. REPICI - Va bene. L'ultima domanda. Lei poco fa, verso la fine dell'esame del Pubblico Ministero parlando del dottor Borsellino e della uccisione del dottor Borsellino testualmente ha detto di un impulso che ha accelerato la sua fine, può riferire alla Corte cosa sa di questo impulso?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non ho detto... non sono andato oltre perché non... non so altro, c'è successivamente un fatto... Eh! Vai a ricordarti le date!

AVV. REPICI - Anche senza date.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Che... ma un cenno così, sul discorso di Mutolo, sulla collaborazione di Mutolo, qualche cosa in quel senso, cioè, Avvocato, oltre di là non posso andare perché non...

AVV. REPICI - Ho capito. Lei ha questo vago ricordo di un impulso e di Mutolo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Potremmo trovare diciamo anche una concausa in questa collaborazione del Mutolo.

Rispondendo alle domande dei difensori di altre parti civili, Antonino Giuffrè ha dichiarato che la notizia della strage di Via D'Amelio venne generalmente accolta con entusiasmo dai detenuti, con l'eccezione di Vincenzo Galatolo, il quale si lamentò «dicendo che là nelle vicinanze ci poteva essere qualche loro parente e poteva saltare». Ha, poi, escluso di avere sentito parlare Bernardo Provenzano o Salvatore Riina dell'On. Mancino, esplicitando, invece, che il Provenzano gli parlava dell'On. Andreotti, il quale era «la persona (...) di fiducia di Cosa Nostra su Roma», mentre l'On. Lima era «il suo interlocutore a livello siciliano», al pari dei cugini Salvo:

AVV. FERRO - Senta, signor Giuffrè, quando ci fu la strage di via D'Amelio lei era detenuto, giusto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - In via D'Amelio e Capaci, sì.

AVV. FERRO - Ebbe modo di commentare l'accaduto con qualcuno in carcere?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - In carcere... in carcere c'è stato... cioè là dentro c'era stata... la notizia è stata accolta con entusiasmo, tra virgolette, poi per quanto riguarda, vado a scavare nei miei ricordi, c'era in quel periodo in carcere con me due fratelli dell'Acquasanta, ora come si chiamano non... personaggi

importanti comunque, legati ai Madonia di Resuttana, che diciamo ha fatto... Galatolo mi pare si chiamano, Enzo Galatolo, Vincenzo Galatolo mi pare quello che in modo particolare ha fatto una... contro di me, diciamo si è lamentato, dice: "Ma determinate situazioni...", ora io racconto quello che lui mi ha raccontato, poi il motivo per cui me l'abbia raccontato non... non sono in grado di andarci a fare la radiografia, si è lamentato del discorso della bomba dicendo che là nelle vicinanze ci poteva essere qualche loro parente e poteva saltare ed io in tutta onestà ci dissi: "Ma a me che cosa mi racconti? Io non so niente di questo", poi mi sembra di non avere altri ricordi di commenti fatti in seno al carcere. Prego, Avvocato.

(...)

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il Galatolo allora mi ricordo che aveva... Posso, signor Presidente?

PRESIDENTE - Sì, sì, prego, prego.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Aveva un processo con Nino Madonia e scendeva, lui a Termini, Vincenzo Galatolo con suo fratello, e Nino Madonia era... si vedevano al processo e spesso mi portava i saluti del Nino Madonia. Prego.

(...)

AVV. AIRÒ - Sono l'Avvocato Airò Farulla. Buongiorno, signor Giuffrè. Innanzitutto un chiarimento. Poco fa lei rispondendo al Procuratore ha precisato, dopo una prima risposta che aveva dato, che quando lei parlava di Vito Ciancimino con Provenzano lo indicavate, sì, entrambi, come Vito, mentre è solo nei pizzini che veniva indicato come l'ingegnere, ho capito bene?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, non è... cioè diciamo in linea

di massima... cioè veda erano tanti... che in linea di massima lui lo chiamava confidenzialmente Vito, di tanto in tanto... ma non era solo con... lo chiamava pure l'ingegnere.

AVV. AIRÒ - Quindi anche verbalmente, non solo nei pizzini, lo chiamava l'ingegnere.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. AIRÒ - Talvolta.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. AIRÒ - Va bene. Appunto, quindi bisognava chiarirlo. Poi per quanto riguarda i cosiddetti pizzini che lei credo ha ancora in mano o no?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, qua, sono sul tavolo.

AVV. AIRÒ - Sempre nel rispondere al Procuratore lei ha detto: "Il numero 1 dei Pizzini che mi mostrano è nello stile di Provenzano, il numero 2 invece non me la sento di dire che al 100% rientra nello stile di Provenzano", e fino a qua ci siamo, poi lei riprende di nuovo il numero 1 e dice: "Riguardo al numero 1 trovo come destinatario una sola lettera, la lettera M", e poi fa degli esempi per farci capire, perché si stranizzava, perché dice: " esempio se lui doveva dire Mimmo indicava una doppia M".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Se doveva dire Massimo usava Ms o...

AVV. AIRÒ - Se doveva dire Massimo usava Ms e poi lei aggiunge dicendo: "Il fatto che ci sia una sola M mi fa comprendere che forse era riferita alla prima lettera del nome o del cognome", e fa degli esempi presumo a caso, dice: "Per esempio Miceli o Micalizzi", ora io le chiedo nell'esempio da lei fatto Micalizzi, dove c'è una doppia Z,

quindi è possibile che anche dove c'è una doppia lettera nel nome o nel cognome lui potesse utilizzare solo nel caso di caso di Micalizzi una M e non anche una Mz o una doppia Z?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, questo poteva succedere quando diciamo il destinatario era quasi unico e solo.

AVV. AIRÒ - Quindi poteva succedere cosa, che indicasse una sola lettera?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poteva succedere che se per ipotesi io ero sicuro che si trattava di una persona a me vicina, che la sapevo quasi io solo, cioè che ero sicuro di interpretarlo, mi spiego? Il discorso delle lettere va ad interessare a lui che li manda, perché è un indirizzo, perché voi non trovate semplicemente le lettere qua scritte con la lettera M, questo foglio poi successivamente sarà avvolto, sarà chiuso con lo scotch e come ho detto prima di essere chiuso con lo scotch ci sarà messo l'indirizzo e l'indirizzo sarà quello appositamente Nn che ho fatto il mio, Mz che sarà sempre il mio, che sarà a lui che giustamente di biglietti durante il giorno ne scriveva 10, 20, 30 per ricordarsi a chi li doveva dare e dove dovevano andare a finire e nello stesso tempo a chi a me me lo doveva dare perché ne poteva avere più di uno, per essere sicuro di non sbagliare che portava il pizzino mio ad un'altra persona. Mi sono spiegato?

AVV. AIRÒ - Sì, sì, si è spiegato. Mi scusi quando a lei per esempio dava dei pizzini da consegnare poi ad altri fuori lui, se ho capito bene, metteva un'indicazione riferibile a lei e quindi per dire: Questi due - tre li devo dare a Giuffrè.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io non ho mai fatto il postino di Provenzano, Avvocato, chiariamo, chiariamo.

AVV. AIRÒ - Ah, ho capito, siccome lei ha fatto un esempio su di se mi era sembrato

che...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, veda mi porta ad un ragionamento, cioè io non ho... dovrei andare a scavare nella mia mente ma non ne trovo nei casi in cui il Provenzano mi ha dato un biglietto a me per poi consegnarlo ad altri.

AVV. AIRÒ - Mi ha ingannato la sua precedente risposta in cui faceva l'esempio su di sé e quindi avevo pensato che fosse anche lei...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, no, il postino, cioè non mi è mai successo a me di...

AVV. AIRÒ - Ho capito. E lei quindi i pizzini di Provenzano quando li vedeva, cioè il contenuto, quello che lui scriveva agli altri? In che occasione gli capitava di vederli?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non ho capito, il contenuto di quello che scriveva lui agli altri?

AVV. AIRÒ - Lei adesso, oggi ha visto 5 - 6 pizzini o fotocopie di pizzini e ne ha giudicato lo stile, il contenuto, per fare questo paragone evidentemente lei in passato dovrebbe avere, ritengo, avuto l'occasione di vedere quello che scriveva Provenzano o no?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Veda c'è un discorso che mi porta a fare un'ulteriore chiarimento. Spesso il Provenzano... cioè tenga presente prima di tutto che io di biglietti con il Provenzano per venti anni ne ho ricevuti, sono partito da quando li scriveva con la matita fino a quando li scriveva a macchina, con i vari... spesso poteva succedere che cosa, Avvocato? Che trattandosi nel nostro ambiente per ipotesi che mandava una lettera anche a Pino Lipari su discorsi che venivano ad interessare me, cioè la lettera la chiudeva, magari in presenza mia mi informava, me

la leggeva, "Sto mandando a dire a Pino questo, questo", come a Pino, come a Benedetto Spera o come ad altri, poi giustamente non è che Provenzano le lettere che scriveva passavano da me. Diciamo che io nel contesto di potere leggere gli errori, l'inizio, la chiusura, cioè il modo, il modo di i scrivere, su questo diciamo che...

AVV. AIRÒ - Quindi la sua esperienza è fatta sui pizzini che Provenzano per venti anni ha mandato a lei?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A me e c'è le ripeto...

AVV. AIRÒ - E qualche altra volta...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - E le ripeto c'erano altri discorsi diciamo che potevano interessare altri e prima lui, perché spesso era abbastanza preciso...

AVV. AIRÒ - Bene. Allora io le chiedo...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Me li leggeva e poi glieli mandava, ed il contenuto era sempre diciamo in parole povere sempre lo stesso, per ipotesi veda leggevo io, dato che siamo in argomento, lettere che mandava a Benedetto Spera, lettere che interessavano diciamo discorsi comuni, cioè erano altri soggetti con cui poi io le lettere magari o i pizzini li leggevo.

AVV. AIRÒ - Sì, va bene, ho capito.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Tenga presente che poi è un discorso che quando mandava... vi erano dei pizzini che erano chiusi, vi potevano essere anche dei pizzini aperti sulla messa apposto di imprese o altro che viaggiavano o che magari poi interessavano altri luoghi, altre persone.

AVV. AIRÒ - Sì, avevo capito. Grazie. Per quanto riguarda per esempio il pizzino numero 4 lei rispondendo sempre al Procuratore ha detto: "C'è una fase che

riconosco che lui abitualmente scriveva ed è: "Se ci fosse il tempo"', però poi aggiunge: "Però manca la benedizione", ora io le chiedo è possibile che questa benedizione finale, conclusiva dei pizzini del Provenzano non fosse in realtà per tutti ed in ogni pizzino? Lei può affermare con certezza che la benedizione c'era sempre oppure l'è capitato anche di vedere pizzini dove questa famosa benedizione in realtà non c'era?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Avvocato io non sono... non ero dentro il cuore di Provenzano che mandava benedizioni a certi uno, a certi uno no, a secondo... le posso tranquillamente dire che era un suo modo di... anche nel modo di salutare, non solo per quanto riguarda le lettere...

AVV. AIRÒ - Scusi, signor Giuffrè se la interrompo, noi stiamo esaminando i pizzini, quindi di come lui salutava verbalmente quando incontrava la gente...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, ma è importante quello che le sto dicendo, Avvocato. (...) Se posso parlare. Anche nei discorsi verbali quando ci salutavamo, ma non solo con me, con tutti e con quelle persone, mandava sempre la benedizione: "Che Dio ti aiuti, che Dio ti benedica", e come questo discorso verbale lo applicava anche in discorso scritto. Questo so, poi giustamente non è che sono in condizione ad altre persone di... che con tutti mi posso arrogare che mandava benedizione a tutti, Avvocato.

AVV. AIRÒ - Quindi ritornando ai pizzini lei non esclude che in alcuni pizzini questa benedizione fosse normale che non ci sia stata.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Lui le posso tranquillamente dire ed anche le ripeto per quanto riguarda il discorso dei saluti baciava e chiudeva il discorso con la benedizione: "Che Dio ti aiuti". Lo stesso discorso faceva, come un

discorso lui... dentro di sé che portava, era forse più forte di lui, non lo so, Avvocato.

Questa è la storia.

AVV. AIRÒ - Ho capito. Va bene. Senta un'altra domanda. Lei che titolo di studio ha?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io sono perito agrario.

AVV. AIRÒ - E sa il Provenzano, se lo sa, che titolo di studio ha?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il Provenzano?

AVV. AIRÒ - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Per quello che a me mi dicevano nessuno.

AVV. AIRÒ - Scusi non ho sentito. Nessuno? Cosa ha detto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nessuno.

AVV. AIRÒ - Quindi neanche la quinta elementare?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Penso di no.

AVV. AIRÒ - Però non lo sa con certezza a quanto intuisco.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Se le dico che era semi-analfabeta.

AVV. AIRÒ - Scusi un secondo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'erano sua moglie ed i suoi figli che poi l'aiutavano.

AVV. AIRÒ - Senta ha mai sentito parlare il Provenzano o anche Salvatore Riina dell'onorevole Mancino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No.

AVV. AIRÒ - E di altri politici? Lei ha parlato dei politici diciamo di caratura siciliana, invece altri politici di caratura nazionale ne ha mai sentito parlare?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Va beh, uno su tutti era Andreotti.

AVV. AIRÒ - E che cosa le diceva di Andreotti il Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Che cosa mi diceva di Andreotti?

Che era appositamente la persona diciamo di fiducia di Cosa Nostra su Roma, questo era l'argomento che girava dentro Cosa Nostra, non è un discorso che sto facendo oggi io, e Lima ne era il suo interlocutore a livello siciliano, oltre a questo come interlocutori vi erano pure i Salvo.

Infine, nel corso del controesame condotto dalla difesa dell'imputato Salvatore Madonia, Antonino Giuffrè ha incluso tra le questioni trattate in altre riunioni della Commissione provinciale l'eliminazione dei collaboratori di giustizia, l'uccisione dei responsabili delle rapine in danno dei conducenti dei Tir, gli omicidi commessi a Palermo in danno di alcuni componenti della "famiglia" di Misilmeri, gli ordini sulle scelte da compiere in occasione delle elezioni del 1987:

AVV. SINATRA - Ah, perfetto. Le chiedo lei oltre a questa riunione del Natale ha anche ricordi di altre riunioni che erano avvenute sempre nel '91 e se sì se le riesce a datare nel tempo, come Commissione Provinciale.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma veda andarle a datare nel tempo non è... non è che mi viene facile, ve ne sono più di una sicuramente, stiamo parlando del '91.

AVV. SINATRA - Se lei non ha un ricordo in maniera dettagliata mi dice: "Non me lo ricordo", ecco.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non me lo ricordo allora, Avvocato.

AVV. SINATRA - Lei ha un ricordo di... come dire qual era l'oggetto di queste

riunioni della Commissione, al di là questa degli auguri, altre, ha un ricordo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Vi erano discorsi che andavano ad interessare appositamente discorsi dei collaboratori di giustizia per ipotesi.

AVV. SINATRA - Dei collaboratori di giustizia in che senso?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - L'eliminazione dei...

AVV. SINATRA - L'eliminazione dei collaboratori di giustizia.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Dei collaboratori di giustizia per esempio.

AVV. SINATRA - Poi altri discorsi?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'era stato un caso in cui vi erano stati dei tir, dei camion che scomparivano e che poi di interessarci e che sono stati uccisi gli autori, cioè un discorso un pochino vasto ha interessato il discorso tra Misilmeri e la famiglia di Misilmeri che poi si era spostata a Palermo che è scaturita in diversi omicidi di persone di Misilmeri che abitavano a Palermo, discorsi di commissione di natura politica dove venivano dati ordini su come ci si doveva comportare, e siamo qua nell'87 a...

AVV. SINATRA - No, no, io le parlo del '91 non dell'87.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '91, Avvocato, cioè non è che io sono... No, allora non avevo capito io la domanda.

AVV. SINATRA - Io le parlo sempre del '91.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '91 cioè diverse... cioè non ricordo con precisione quante possono essere.

AVV. SINATRA - Non ricorda con precisione, va bene.

(...)

AVV. SINATRA - Non ha un ricordo, ora io le chiedo lei ha un ricordo o comunque se n'è mai parlato in Commissione dell'omicidio Scopelliti, del Magistrato?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - ...

AVV. SINATRA - Lei sa che è stato ucciso un Magistrato?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, sì, sì, perfettamente, sto facendo mente locale alla sua domanda.

AVV. SINATRA - Ah, prego, prego.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, non ho un ricordo.

Anche a fronte della contestazione delle dichiarazioni contenute nel verbale dell'interrogatorio da lui reso in data 7 ottobre 2002, il Giuffrè ha affermato di non essere stato chiamato a dare la sua risposta sull'eliminazione di Salvo Lima, di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino a Bernardo Provenzano, in quanto l'organo competente era invece la Commissione provinciale con a capo Salvatore Riina; ha ribadito che una delle concause della decisione di assassinare il Dott. Falcone era costituita dalla convinzione che egli fosse intervenuto per ottenere la nuova incarcerazione di alcuni boss mafiosi i quali erano stati scarcerati per decorrenza termini nel marzo 1991; ha specificato che nell'ultimo periodo, per evitare fughe di notizie, alcune questioni di una certa riservatezza e importanza, che però non interessavano tutti i componenti della Commissione provinciale, non venivano più discusse in seduta plenaria, ma negli incontri "bilaterali" di Salvatore Riina con ciascuno dei capi-mandamento:

AVV. SINATRA - Lei ha un ricordo se in seno alla Commissione si è parlato anche del fatto che comunque c'erano state delle... come dire una linea dura da un punto di vista legislativo dopo le scarcerazioni del marzo del '91, con un intervento da parte

del dottore Falcone?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Cioè c'erano da sempre, come ho detto questa mattina, dei discorsi in seno alla Commissione di Cosa Nostra e là si discuteva perché giustamente c'erano diverse persone che avevano persone in carcere che avevano interesse, appositamente per cercare di aiutare, andare incontro a quelle persone che erano i carcerati, come usava dire il Salvatore Riina.

AVV. SINATRA - No, io le parlo proprio di un... al di là dell'interesse generico, cioè se venne trattato questo argomento, lei ha un ricordo se nel febbraio - marzo del '91 ci furono delle...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io...

AVV. SINATRA - Aspetti. Delle scarcerazioni per decorrenza e poi ci fu una legge o un decreto legge che vide anche l'intervento del dottore Falcone, e se questo è stato oggetto nel marzo di... come dire di discussione in seno alla Commissione. Già il dottore Falcone era a Roma.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mi sembra che poi ci sia stata una marcia indietro in questi discorsi, che prima c'è stata una... un aiuto in questa scarcerazione e poi successivamente mi sembra gli stessi carcerati sono ritornati di nuovo in carcere.

AVV. SINATRA - E questo lei sa il periodo di tempo, quando è avvenuto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, Avvocato.

AVV. SINATRA - Non se lo ricorda.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sono discorsi che abbiamo fatto però non è che... non mi sento di andarlo a dire se è stato fatto a gennaio '91 non... completamente.

AVV. SINATRA - Lei ha saputo sempre in quell'anno, quindi nel 1991 se c'era un progetto omicidiario nei confronti del dottore Falcone a Roma? Parlo del 1991.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '91, come ho detto questa mattina, si parlava.

AVV. SINATRA - No, se c'era proprio... come dire si era già passati alla fase esecutiva, vale a dire se qualcuno era salito a Roma per pedinare il dottore Falcone.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, io su questo non posso rispondere affermativamente.

AVV. SINATRA - In Commissione si era mai parlato, qualcuno aveva riferito che c'erano delle persone a Roma che stavano cercando il dottore Falcone?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, veda... cioè no.

AVV. SINATRA - No. Lei viene arrestato se non vado errato, mi corregga, il 21 marzo del '92, giusto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo nel marzo del '92, sì.

AVV. SINATRA - Io le dico il 21, ha un ricordo? Lo ricordo io e non lei.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, sul giorno no, su marzo sì.

AVV. SINATRA - Va bene, è il 21 marzo. Ora le dico l'omicidio Lima è avvenuto prima del suo arresto, è corretto? Lei era libero quando è avvenuto l'omicidio Lima?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì.

AVV. SINATRA - Lei poco prima dell'omicidio Lima ha saputo qualcosa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sapevo che alla famosa seduta...

AVV. SINATRA - No, no, se ha saputo altre cose dell'omicidio...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, no, io non sono servito perché quando servivo mi chiamavano, quando non servivo me ne stavo al mio mandamento.

AVV. SINATRA - Lei ha avuto notizie per quanto riguarda l'omicidio Lima da Provenzano?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non mi ricordo se con il Provenzano abbiamo parlato dell'omicidio Lima, non ricordo, Avvocato.

AVV. SINATRA - Perché c'è... Posso, Presidente?

PRESIDENTE - Certo.

AVV. SINATRA - Dovrei contestare un passo di un verbale, è quello del 07/10/2002, è il verbale di trascrizione da me affoliato 163 su 270, domanda del dottore Messineo: "12 marzo addirittura, quindi dobbiamo presumere che le date...", è la data del suo arresto, poi dice: "Signor Procuratore..." Giuffrè...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il dottore Messineo?

AVV. SINATRA - Sì, dottor Messineo, sì. Poi dice Giuffrè Antonino: "Io non sono stato chiamato a dare la mia risposta sull'eliminazione di Lima, di Falcone e di Borsellino, tanto è vero negli altri che io ho parlato di Lima, mi sono permesso a lei a dire che il Provenzano parlandomi di Lima ne ha fatto e che babbia, e che prima o poi sbatte la testa, diciamo che già tutto questo discorso sì", quindi da questa frase sembrerebbe che lei dica: "Io ho parlato, comunque ho sentito parlare di Lima da Provenzano e che Provenzano avrebbe detto questo babbia, prima o dopo... e poi lei in quella contestazione che le ho fatto dice: "Io non sono stato chiamato a dare la mia risposta sull'eliminazione di Lima, di Falcone e di Borsellino".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A Provenzano sì, certo.

AVV. SINATRA - Quindi conferma questa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Cioè con il Provenzano non è che ero tenuto ad andare a dare lo star bene sul... non era l'organo competente fra

l'altro, l'organo competente era la Commissione e Salvatore Riina. Per fare un chiarimento a quello che lei sta dicendo e sta leggendo mi...

AVV. SINATRA - Ma io leggo quello che ha detto lei all'epoca.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mi annodo al discorso del dottore Messineo, cioè Bernardo Provenzano era, come io ho sempre asserito, un filo democristiano, tanto è vero come che come ha detto... una breve parentesi sul discorso socialista era stato contro, dopo l'uccisione di Lima, ecco qua ora il chiarimento del discorso, il Provenzano cercava un altro punto di appoggio dato che Lima non c'era più, questo era l'argomento del discorso, su un altro democristiano che era Salvo D'Acquisto e che poi non se n'è fatto nulla.

PRESIDENTE - Salvo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - D'Acquisto.

PRESIDENTE - Si ricorda il nome, forse Salvo oppure...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Mario, Mario forse, che era questo... Signor Presidente, posso?

PRESIDENTE - Sì.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Era un deputato molto noto nel nostro... diciamo a Caccamo e dintorni, si potevano trovare degli agganci per sostituirlo a Lima in parole povere, questo era il pensiero di Provenzano, poi il pensiero di Provenzano non è andato avanti, questo è il discorso.

PRESIDENTE - Non abbiamo capito, è andato avanti questo pensiero?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non è andato più avanti.

PRESIDENTE - Di sostituire Lima con D'Acquisto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Cioè su Mario D'Acquisto poi il

discorso è stato accantonato, signor Presidente, da parte di Provenzano diciamo.

PRESIDENTE - Va bene. Prego.

AVV. SINATRA - Sì. Io dovrei anche in aiuto alla memoria contestare anche l'altro passo che è pagina 165, sempre a domanda del dottore Messineo a proposito del dottore Falcone, pocanzi gli è stata fatta la domanda sulla ricarcerazione dei soggetti che erano stati scarcerati per decorrenza termini, Giuffrè Antonino dice: "Tenga presente una cosa, che non voglio andare in contraddizioni poco io... quando io poco fa ho detto: "La buonanima di Falcone si è allontanata perché è un sospiro di sollievo" per collegarmi alla parola, alla frase che diceva, ha valutato il discorso del danno che si fa giustamente nel momento in cui, signor Procuratore, il dottor Falcone se ne va a Roma con la sua bella promozione, come ho detto, e non disturba più a nessuno, io ho l'impressione che le datture Falcone non lo toccava nessuno, no, il dottore Falcone è stato condannato a morte, è stata ripeto la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo il discorso che lui...", poi il dottore Messineo: "La mancata scarcerazione, la mancata scarcerazione di quei boss, va bene?" - dottore Giordano: "La ricarcerazione?" - dottore Messineo: "O ricarcerazione" - risponde Giuffrè e dice: "La ricarcerazione, chiamiamola così, lu discursu", quindi sarà il discorso, si accavallano poi le voci, "che ha accelerato, cioè che si è stabilito, si è chiuso il cerchio attorno ai discorsi", ora la mia domanda è questa: c'è stato un momento storico, sembrerebbe da questo verbale, che lei dice: "Quando c'è stata la decorrenza e poi c'è stata la ricarcerazione dei soggetti", a seguito probabilmente di un decreto legge", lei dice: "In quel momento si è chiuso il cerchio e ce l'avevamo con Falcone perché si era convinti perché fosse lui intervenuto a Roma", e siamo nei primi, come le contestano i Pubblici Ministeri, del '91, è una sua dichiarazione, pagina 166.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma questa è posso dire ed usare il termine un'altra concausa che ha dimostrato, se c'era di bisogno, la pericolosità del dottore Falcone, un altro motivo per cui poteva essere eliminato. Per quanto riguarda invece la frase del guardare... può fare più danno da morto che da vivo, è una frase del Provenzano, forse 2003, quando questa mattina ho fatto il cambiamento della strategia del Provenzano...

PRESIDENTE - 2003 oppure...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, no, '93 mi perdoni, sono stanco, signor Presidente.

AVV. SINATRA - Non lo so, vuole fare una pausa? Non lo so.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - E successivamente... No, no, no, vado... È successivamente diciamo che il Provenzano soleva dire che si doveva finire con questi discorsi perché spesso bisogna valutare, parole..., il danno che una persona fa da vivo o da morto, perché spesso una persona fa più danno da morto che da vivo, questo era il concetto del discorso del Provenzano su quel lato là.

AVV. SINATRA - Sì, però, signor Giuffrè, la mia contestazione era quando ancora il dottore Falcone era vivo ed era successo questo fatto, ora capisco che lei ha voluto ampliare il discorso ed io la ringrazio, però il mio discorso era un altro, cioè era che in quel momento storico, quando vengono ricarcerati i boss nel marzo '91, se lei ha sentito dire in Commissione che lì in quel momento si chiude il cerchio e ce l'avevano ulteriormente con il dottore Falcone, ecco questo.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Gliel'ho detto e le ripeto, Avvocato, che è stata questa un'altra concausa diciamo del discorso contro... se ce ne fosse di bisogno...

AVV. SINATRA - Esatto, perché già c'era un progetto da anni, giusto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Contro... l'abbiamo detto stamattina, mi pare che...

AVV. SINATRA - Perfetto. È stato chiaro. Ora le dico lei ha avuto sentore o comunque ha avuto conoscenza se nel '91, o meglio all'interno della Commissione Riina decise di non far riunire più la Commissione plenaria perché vi erano delle spie?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, non è perfettamente così quello che...

AVV. SINATRA - Allora me lo spieghi lei com'è.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Che sono i miei ricordi.

AVV. SINATRA - Sì, me lo spieghi lei allora.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'era in quel periodo una fuga di notizie.

AVV. SINATRA - In quale periodo intanto?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Siamo attorno al '91, nell'ultimo periodo diciamo della Commissione per quelle che sono le mie conoscenze, e sottolineava sempre in questo periodo, e lo ha detto anche in pubblico, che... ma non tanto un discorso a livello di sbirri, cioè che c'era una fuga di notizie, che bisognava stare attenti, però non mi risulta che abbia detto di non fare riunioni al completo, da dire in questo contesto che si cercava di diminuirle, perché tante volte si facevano delle riunioni di gruppo di tre - quattro o cinque appositamente per dare meno all'occhio, per tutto un complesso, per questioni anche logistiche, questo sì, ma che Totò Riina abbia detto che non faceva più riunioni in tutta onestà questo non... non lo

posso dire.

AVV. SINATRA - Non lo può dire, allora le dico quello che lei ha detto all'epoca: "Dalla Commissione uscivano fuori notizie e Totò Riina in più di un'occasione, tutti erano riuniti, ha detto testuali parole che si possono andare a riscontrare in altre persone: "Ma è possibile che noi quando la sera ci riuniamo l'indomani mattina la Caserma sa tutto?" - dottore Messineo: "Eh" - "Ragione per cui determinate cose di una certa riservatezza", quindi cosa differente rispetto a quello che sta dicendo oggi, "e di una certa importanza non venivano più discusse in seno nell'ultimo periodo di fronte a tutti, tanto è vero che diciamo Cosa Nostra parlando di discorsi di politica come se le strategie in linea di massima poi Salvatore Riina si appartava ed ognuno di loro aveva grossomodo dieci minuti, un quarto d'ora per entrare in intima discussione, in quel momento si aveva un discorso diretto con lui, né io so che cosa diversa diceva a Ganci o a Brusca o a Salvatore Ganci o a Domenico Ganci", quindi sostanzialmente nell'ambito di questo verbale lei dice una cosa diversa rispetto a quella che oggi ci ha voluto dire, ed è lei parla.

PRESIDENTE - Comunque se vuole chiarire questo punto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Sì, certo, certo lo chiariamo.

AVV. SINATRA - Se chiarisce, Presidente chiedo scusa, perché mi salta la pagina, soprattutto quando dice che "Quando si dovevano" - ed è lui che lo dice - "dire cose di una certa riservatezza, di una certa importanza non venivano più discussi in seno nell'ultimo periodo nella Commissione".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Posso?

AVV. SINATRA - Presidente circostanza che ripete anche nel verbale di interrogatorio pagina 7 di 226 del verbale del 25/11/2002, quindi lo ripete, non sto

qui a... però il senso è questo, però se volete lo trovo e lo possiamo...

PRESIDENTE - Va bene, comunque se vuole chiarire questo punto.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Il chiarimento parte del discorso che ho detto in precedenza, che c'era una fuga di notizie però non ha mai detto che ci fosse u sbirru da intra, cioè c'era questa fuga di notizie, e questo è il discorso basilare, detto in seno alla Commissione, ora se sia stata l'ultima, se sia stata la penultima non sono in grado di ricordare. Perché ci si appartava con Salvatore Riina per discutere discorsi? Tutti. Giustamente che non mi andavo ad appartare con Salvatore Riina e Salvatore Riina mi diceva a me una cosa che non diceva in seno alla Commissione, si andava a discutere dei miei problemi personali, sul discorso territoriale e del mandamento o anche su discorsi personali o contrasti, se no che funzione aveva questa Commissione? Non c'era bisogno nemmeno che esistesse, si andava da Salvatore Riina, cioè quei discorsi di natura che andavano ad interessare tutti, ci potevano essere dei discorsi che poi io potevo avere un contrasto con il mio capo mandamento ex, che potevo avere un discorso contro un altro capo di mandamento, ma erano discorsi poi personali, che andavano ad interessare io capo mandamento, che non aveva niente a che vedere diciamo con il discorso della Commissione, poi se il discorso era di natura che andava interessare gli altri si portava a conoscenza. Esempio, un discorso sulla calcestruzzo di Ganci che io ho fatto a quattrocchi con il Salvatore Riina, le porto questo esempio, dove il Barreca che era il capo mandamento di là nel periodo in cui stiamo parlando quando Buscemi e compagni stavano facendo il monopolio delle calcestruzzi, la Calcestruzzi S.p.A. Sto parlando, io il discorso l'ho fatto singolarmente a quattrocchi con Salvatore Riina, non ho motivo di andarlo a fare in seno alla Commissione, poi se

Salvatore Riina lo riteneva che andava ad interessare ad altri lo faceva in pubblico, quindi non è che Salvatore Riina è venuto mai da me a darmi una notizia riservata, se c'era un discorso di fuga di notizie lo ha detto in pubblico, quindi non tanto contro i presenti, ma stare attenti con chi si parla, stare attenti perché ci sono le microspie, stare attenti per tutto un complesso di cose.

AVV. SINATRA - Sì, ho capito, questo è quello che oggi ci ha detto che all'epoca però non aveva detto, ora le chiedo invece...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Questo è il mio pensiero di allora e di ora.

AVV. SINATRA - Sì, ho capito però allora scusi, non voglio qui immolare, però quando lei dice: "Ragioni per cui determinate cose di una certa riservatezza certa importanza non venivano...".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma sempre personale, Avvocato, la riservatezza...

AVV. SINATRA - E perché non l'ha detta...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Se io devo andare ad uccidere Lima che faccio...

AVV. SINATRA - Scusi io le sto dicendo...

PRESIDENTE - Facciamo finire la contestazione.

AVV. SINATRA - Io le sto dicendo visto che è un passo delle sue dichiarazioni come mai lei non ha specificato questo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Si vede... mi sta dando l'occasione di specificarlo e lo sto specificando.

AVV. SINATRA - Perfetto. Quindi da un punto di vista personale e non si fece

riferimento, ad esempio non si fece riferimento a Siino, a Cancemi, quali persone che potevano andare a riferire qualcosa? Lei ricorda questo di aver fatto...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Siino era stato... era stato... diciamo ha avuto un periodo di rilevanza a livello siciliano e poi successivamente è stato ridimensionato ed è stato ridimensionato quando io ho parlato del tavolino, quando ho parlato di Pino Lipari e così via di seguito, quindi... Fra l'altro Angelo Siino non è che faceva parte della Commissione.

AVV. SINATRA - Io le sto dicendo siccome lei...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poteva essere anche una persona che era lui... e quindi poteva essere un monito del Salvatore Riina a che i discorsi fatti in seno alla Commissione restavano chiusi e che non si portavano anche con chi non c'entrava nel... nel ragionamento, poche confidenze diciamo in un certo qual modo.

Infine, dopo avere esposto le sue conoscenze sul “tavolino” per la spartizione degli appalti pubblici in Sicilia, il Giuffrè ha esplicitato di non ricordare se la riunione del dicembre 1991 si fosse svolta, o meno, presso l’abitazione del Guddo, che era solitamente utilizzata per tali incontri e che è stata descritta dal collaborante, il quale poi ha fornito alcuni chiarimenti sulla partecipazione del Brusca e del Cancemi:

PRESIDENTE - Nel frattempo chiediamo una precisazione su una questione che è stata appena introdotta. Lei parlava di un tavolino, vuole riferire chi ne faceva parte di questo tavolino?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - C'erano... in questo c'era... cioè già Angelo Siino era stato... parlando di Angelo Siino era stato... (inc.) perché per lavori al di sopra... ora non mi ricordo se erano quattro miliardi, cinque miliardi non

si doveva più interessare, viceversa si interessava diciamo un gruppo di cui Salamone Angelo, Pino Lipari e c'era un altro paio di persone del palermitano, quindi è un discorso collegiale, quindi già Angelo...

PRESIDENTE - Quindi ne facevano parte, questo Salomone che lavoro svolgeva?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Imprenditore.

PRESIDENTE - Poi Lipari l'ha già spiegato.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poi vi era Pino Lipari che era la persona di fiducia del Provenzano, diciamo fra i corleonesi, e vi erano altre persone che in questo minuto non vado ad interessarmi, un gruppo di persone dove si spartivano i lavori pubblici in Sicilia, signor Presidente, questo era.

PRESIDENTE - Salamone interveniva in proprio o in rappresentanza di qualcuno?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Salamone aveva l'impresa lui personale, assieme a Micciché o... ed inoltre diciamo che era un punto di riferimento, aveva preso un punto di riferimento non irrilevante nel contesto regionale.

PRESIDENTE - In che senso nel contesto regionale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Prego.

PRESIDENTE - In che senso contesto regionale?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nella spartizione dei lavori a livello regionale che andavano ad interessare tutto il territorio regionale di una certa importanza diciamo, assieme agli altri, che sono tutti in rappresentanza di Salvatore Riina. È stato anche, vede, in seno alla Commissione, che ora grazie all'Avvocato mi viene, che una percentuale era stata detta da Salvatore Riina che doveva andare ad una cassa comune, lo 0,50 o l'1%, non mi ricordo più, signor Presidente, come fondo di Cosa Nostra.

(...)

AVV. SINATRA - (...) Senta questa riunione diciamo della fine del '91 dove avvenne, in quella casa?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non è che mi vado a ricordare se sia stata nella casa di Guddo... in linea di massima mi pare che si facevano là le riunioni.

AVV. SINATRA - Lei ha mai...

PRESIDENTE - Un attimo per precisione su questo punto. Questa casa di Guddo dove si trovava, se lo ricorda?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Si trovava nelle vicinanze... con precisione non è che... perché mi mettevo nella macchina e andavo là, fra Bocca di Falco, Passo di Rigano, in quelle zone, diciamo dietro la villa... Circumvallazione Villa Serena, non so che cos'è che c'era pure.

PRESIDENTE - Questo Guddo come si chiama?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Non mi ricordo.

PRESIDENTE - Che qualità aveva?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Aveva appositamente la qualità che poi io me lo sono trovato a raccomandarmi più in là del tempo dei discorsi che interessavano a lui su Termini Imerese, però cioè non... che attività... cioè non ho avuto mai nessuna...

PRESIDENTE - Insomma era un soggetto inserito in Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Eh?

PRESIDENTE - Era un componente di Cosa Nostra?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Penso di sì, però io, signor

Presidente, non ho avuto nessun rapporto con il signor Guddo.

(...)

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Le posso dire che c'era un grande garage, poi si entrava in un'altra stanza e c'era un grande tavolo per la lunghezza, la descrizione la posso fare benissimo.

PRESIDENTE - E queste riunioni le facevate in questo tavolo?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Queste riunioni spesso le facevamo in questo tavolo, poi c'erano le riunioni magari che si facevano a solo e c'era una stanza, ma questo anche al primo piano dove ognuno si faceva... questo è uno, poi vi erano delle riunioni... però non mi risulta che vi siano state delle riunioni al completo nel famoso pollaio di Michelangelo La Barbera, là c'erano sempre riunioni diciamo di gruppo più ristrette, quattro, cinque, sei, sette, otto, in un salottino si facevano le riunioni.

(...)

AVV. SINATRA - Le chiedevo lei ha un ricordo di riunioni che si tennero in seno alla Commissione avente oggetto la ricerca, diciamo così, individuale di aggiustare il maxi processo in Cassazione? Cioè ne ha mai sentito parlare? Non che ci dovesse pensare Riina, dico che Riina avesse indicato dicendo: "Chi vuole aggiustare il processo se l'aggiusta da solo, cercate le vie".

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - No, non è... non è proprio in questi termini...

AVV. SINATRA - Io le chiedo se lei ha mai...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo che... sì, Avvocato, arrivo. Quando il Riina si è reso conto che come detto questa mattina ci aveva messo

la faccia e la stava perdendo e si è reso conto allora ha detto che anche da quel momento chi si poteva aiutare si aiutava, e come quelli che quando la barca sta affondando chi si può aiutare si aiuta, come nel discorso che ho fatto sulla politica stamattina, è un discorso che ho fatto anche a livello dei carcerati che chi poteva aiutare si aiutava.

AVV. SINATRA - E quindi era un invito a che voi vi aiutaste per cercare...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Era un invito, cioè aveva messo... aveva dato la disponibilità, chiamiamola così, ad ogni persona che aveva delle persone in carcere che si avevano delle possibilità a livello individuale di poterlo fare.

Avv. SINATRA Ha mai sentito parlare sempre in seno alla Commissione di un via libera dato da Riina per commettere, per fare pulizia interna al mandamento senza passare dalla Commissione? Tipo omicidi che si potevano commettere anche nei confronti degli appartenenti delle Forze dell'Ordine senza passare il bene...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - A me non mi risulta questo, Avvocato.

AVV. SINATRA - A lei non le risulta. In tutte le riunioni a cui lei è stato presente è stato presente anche Cancemi Salvatore?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Diciamo in linea di massima sì, per quello che sono i miei ricordi.

AVV. SINATRA - E Brusca Giovanni?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Brusca è arrivato dopo diciamo...

AVV. SINATRA - No, no, io le parlo nel '91 le vedeva sempre persone oppure potevano mancare?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '91 mi pare che Brusca in linea di massima... anche se tenga presente che era un pochino Salvatore Riina incazzato, perdonatemi l'espressione, con... cioè in buona parte diciamo che il Brusca c'era.

AVV. SINATRA - Siccome io le ho fatto una domanda e le ho detto quante magari riunioni avete tenuto, qual era stato l'oggetto e lei non l'ha ricordato, adesso come fa a dire che c'era quasi sempre Brusca e c'era anche Cancemi se lei non ricordava né le volte che vi siete riuniti, né l'oggetto? Dico c'erano sempre le stesse persone oppure mancavano? Come fa a...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Ma veda Brusca è subentrato...

AVV. SINATRA - No, sempre il '91 io le parlo non...

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Nel '91, sì, poteva...

AVV. SINATRA - Potevano mancare, no?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Poteva succedere anche se raramente forse.

AVV. SINATRA - Lei sa se un periodo di tempo Brusca è stato a Roma? Faccio un esempio, mi viene Brusca adesso.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Io dei discorso di Brusca se...

AVV. SINATRA - No, no, dico se è stato a Roma chi partecipava al suo posto in Commissione?

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Al posto di Brusca Totò Riina.

AVV. SINATRA - Totò Riina.

IMPUTATO DI REATO CONNESSO GIUFFRÈ - Perché non penso che c'erano altre persone per quelle che sono le mie conoscenze in quel periodo, nel '91, che potessero sostituire Giovanni Brusca, quando uno non poteva venire o era assente diciamo che

il discorso... se ne avvallava Salvatore Riina personalmente e non c'era un sostituto.

7) La credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca di Antonino Giuffrè.

Una approfondita valutazione delle susposte dichiarazioni, nel loro sviluppo cronologico e nella loro logica interna, porta a esprimere una valutazione ampiamente positiva sulla credibilità soggettiva di Antonino Giuffrè.

Con riguardo all'esame del vissuto criminale del collaboratore di giustizia, occorre premettere che egli, dopo essere stato affiliato all'associazione mafiosa nel 1980, sviluppò un rapporto di intensa fiducia e stretta collaborazione con il capo del "mandamento" di Caccamo, Francesco Intile, lo accompagnò nei suoi spostamenti per le riunioni del sodalizio criminale, ed entrò quindi in contatto con i maggiori esponenti dello schieramento "corleonese" di "Cosa Nostra", fino a divenire uno dei loro più importanti referenti.

Il Giuffrè, colmando il "vuoto di potere" venutosi a creare per effetto degli arresti di Francesco Intile e del cugino di quest'ultimo, Diego Guzzino, acquisì progressivamente un ruolo di preminenza all'interno del "mandamento" di Caccamo e, già prima di divenirne ufficialmente il capo, esercitò di fatto una funzione di direzione dello stesso per circa un anno.

Nel 1987 il Giuffrè assunse la carica di reggente del "mandamento" di Caccamo. Egli rimase al vertice del "mandamento" anche dopo il suo primo arresto, avvenuto nel 1992, e seguito dalla scarcerazione alcuni mesi dopo, fino alla data della sua nuova cattura, effettuata il 16 aprile 2002 dalle forze dell'ordine, dopo otto anni di latitanza. In tale periodo egli divenne uno degli esponenti più autorevoli dello

schieramento mafioso facente capo a Bernardo Provenzano.

Antonino Giuffrè è stato, quindi, coinvolto, ai massimi livelli, nelle diverse fasi storiche che hanno contrassegnato l'evoluzione delle strategie di "Cosa Nostra" negli ultimi decenni: dalla sanguinosa "guerra di mafia" degli anni '80 alla stagione del "terrorismo mafioso" con l'attacco contro le istituzioni, e al più recente periodo della "sommersione", caratterizzato dal tentativo di ridurre la pressione delle iniziative di contrasto sviluppate dallo Stato.

Due mesi dopo la cattura, nel giugno del 2002, il Giuffrè ha intrapreso la propria collaborazione con la giustizia, sulla base di un profondo ripensamento delle scelte criminali compiute, accompagnato dal desiderio di modificare radicalmente i propri percorsi esistenziali.

Il livello di informazioni – particolarmente elevato – in possesso del Giuffrè è risultato idoneo a consentire una ricostruzione completa di molti dei più gravi delitti posti in essere dal sodalizio mafioso, per quanto attiene alla fase deliberativa e spesso anche a quella esecutiva. Il contributo conoscitivo da lui fornito si è rivelato prezioso al fine di far luce sul recente assetto del potere mafioso: egli, all'atto della cattura, era accreditato del ruolo di "braccio destro" di Bernardo Provenzano, e di capo indiscusso di uno dei "mandamenti" più vasti e più ricchi della "provincia" di Palermo. Il suo ruolo apicale all'interno di "Cosa Nostra" è evidenziato, oltre che dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboratori di giustizia, dalle condanne già riportate per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., aggravato anche ai sensi del comma secondo, e per altri gravissimi delitti ascrittigli nella qualità di componente della "commissione".

Il Giuffrè, una volta apertosi alla collaborazione con la giustizia, ha confessato

numerosi altri delitti da lui commessi e dei quali non era neppure sospettato, senza subire alcun condizionamento o influenza da parte di altri “pentiti”; egli, peraltro, non si è mai “appiattito” sulla versione dei fatti esposta da altri, ed ha, invece, cercato di scavare a fondo nei propri ricordi, allo scopo di fornire una descrizione completa delle vicende per cui è processo.

La piena autonomia delle dichiarazioni del Giuffrè è posta in risalto dalla circostanza che proprio la riunione degli auguri del dicembre 1991, da lui ricordata con dovizia di particolari, non avesse formato oggetto, in precedenza, delle deposizioni dei collaboratore di giustizia Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi.

Deve pertanto riconoscersi la piena attendibilità del suo contributo alla ricostruzione dei fatti per cui è processo: il Giuffrè ha delineato con precisione di contorni e ricchezza di dettagli gli episodi da lui direttamente percepiti e le informazioni fornitegli da altri personaggi che erano a lui legati da uno stretto rapporto personale e fiduciario e non avevano alcun motivo di esporgli false indicazioni in proposito.

In proposito, deve anzi rilevarsi che tutte le notizie riferite da altri associati al collaborante erano funzionali a consentire a quest’ultimo di avere una precisa conoscenza di persone e situazioni con cui si sarebbero dovuti necessariamente sviluppare ulteriori rapporti e nuove sinergie nell’interesse dell’organizzazione.

Nel contegno tenuto dal collaboratore di giustizia nel corso dell’incidente probatorio e dell’esame dibattimentale è ravvisabile una scrupolosa attenzione che lo ha indotto ad una esposizione estremamente accurata e completa delle sue conoscenze; Antonino Giuffrè è apparso assai puntuale nelle risposte, che sono state sempre estremamente precise; egli, inoltre, si è espresso con una notevole proprietà di

linguaggio, manifestando una sicura padronanza degli argomenti trattati, ma anche, non di rado, una assorta riflessione volta ad approfondire le dinamiche del ricordo e ad agevolare la comprensione del contesto socio-criminale da parte dell'autorità giudiziaria e delle parti processuali private.

Nelle affermazioni del predetto collaborante non si riscontra alcun sentimento di avversione nei confronti delle persone accusate; né dagli elementi di convincimento raccolti è emerso il benché minimo motivo di astio nei confronti dell'imputato Salvatore Madonia.

Quanto alla accuratezza del ricordo, va segnalata la circostanza che la presenza di Salvatore Madonia alla riunione degli "auguri" prima del Natale del 1991 è stata rammentata dal collaborante in modo assolutamente netto, facendo altresì riferimento a un ulteriore specifico evento, rappresentato dal successivo incontro con lo stesso imputato, allora latitante, per discutere su questioni connesse a lavori e imprese nella zona di Termini Imerese. Il Giuffrè ha serbato un preciso ricordo di tale incontro, che costituì l'ultima occasione in cui egli vide il Madonia prima di essere arrestato. Si tratta, dunque, di un fatto non sovrapponibile con altri analoghi eventi. Da ciò discende una valutazione positiva anche del ricordo espresso dal Giuffrè sulla partecipazione del Madonia alla riunione della Commissione provinciale immediatamente precedente.

La parziale incertezza manifestata dal collaborante in ordine alla esatta collocazione temporale del predetto incontro, che egli ha rammentato essere avvenuto tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, costituisce, a ben vedere, una conferma della genuinità delle sue dichiarazioni, le quali non risultano in alcun modo appiattite su altre risultanze istruttorie. Si tratta, oltretutto, di una incertezza facilmente spiegabile

in considerazione del lungo tempo trascorso.

Alla luce di una valutazione complessiva delle dichiarazioni rese rispettivamente nel giudizio di rinvio davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania e nel presente procedimento, in sede di incidente probatorio e di dibattimento, è facile constatare che i dati che sono rimasti impressi nella memoria del collaboratore di giustizia, sul piano cronologico, sono tre: anzitutto, lo svolgimento della riunione della Commissione provinciale, cui partecipò il Madonia, tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 1991; in secondo luogo, l'ultimo incontro tra lui e il Madonia, allora latitante, avvenuto dopo *“un lasso di tempo abbastanza breve”* dalla riunione; in terzo luogo, la circostanza che Salvatore Madonia, *“dopo poco tempo”*, venne arrestato, e lo stesso accadde al Giuffrè.

Si tratta di una pluralità di dati pienamente coerente con la data dell'arresto di Salvatore Madonia, effettuato il 13 dicembre 1991, dopo un periodo di latitanza.

Nessuna autentica incongruenza è dunque ravvisabile nelle dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore di giustizia, le quali, anzi, si caratterizzano per essere frutto di una esposizione del tutto spontanea del proprio ricordo, senza aggiunte posticce volte ad adeguarlo ad altri elementi di prova.

Né può ravvisarsi una contraddizione tra le deposizioni rese dal Giuffrè rispettivamente nel presente procedimento e in quello avente ad oggetto l'omicidio di Giuseppe e Salvatore Savoca, nonché del piccolo Andrea Savoca, definito dall'autorità giudiziaria di Palermo.

Risulta, infatti, perfettamente naturale che nell'altro procedimento, in cui è stato chiamato a focalizzare i propri ricordi esclusivamente sulla riunione della Commissione provinciale svoltasi prima del 24 luglio 1991, il Giuffrè non sia stato,

in un primo tempo, in grado di riferire quante altre volte vide Salvatore Madonia partecipare a riunioni di Commissione in quel periodo; nello stesso procedimento, tuttavia, il Giuffrè ha anche chiarito nel periodo tra il 1990 e il 1991 vi furono altre riunioni di Commissione, e ha soggiunto di ritenere che il Madonia “*abbia partecipato anche ad altre riunioni*”.

Analogamente, nel presente procedimento, il Giuffrè, concentrando i propri ricordi sulla riunione della Commissione provinciale svoltasi intorno al dicembre 1991, ha esplicitato che la sua specifica indicazione sulla presenza del Madonia in quest’ultima seduta si ricollega alla circostanza che nello stesso periodo vi fu il successivo incontro tra lui e il medesimo imputato, alla presenza di Michelangelo La Barbera. Ha, comunque, precisato che Salvatore Madonia era presente anche ad altre riunioni della Commissione provinciale, oltre quella in prossimità del Natale 1991.

Si tratta, dunque, di dichiarazioni che non solo non si pongono in contrasto, ma appaiono anzi complementari tra loro; il Giuffrè ha sempre distinto nettamente le due riunioni, concentrando la propria memoria su quella che formava di volta in volta oggetto dell’esame dibattimentale, e chiarendo in modo inequivocabile le ragioni che lo hanno indotto a rammentare con sicurezza la presenza di Salvatore Madonia. Sotto quest’ultimo profilo, deve osservarsi che il collegamento tra la riunione prima del Natale dell’anno 1991, il successivo incontro con il Madonia, e l’arresto di quest’ultimo (avvenuto il 13 dicembre 1991), consente di escludere ogni possibile sovrapposizione con i ricordi relativi ad altre riunioni dell’organo direttivo di "Cosa Nostra".

La costanza delle dichiarazioni del Giuffrè non viene intaccata neppure dal contenuto del verbale di esame dibattimentale reso dal collaboratore, in data 16

ottobre 2002, innanzi al Tribunale di Termini Imerese.

In tale occasione il Giuffrè, quando gli è stato domandato dal Pubblico ministero fino a quando aveva partecipato alle riunioni della “commissione”, ha risposto *«io partecipo a poco prima di essere arrestato, cioè a poco prima che mi arrestassero che è avvenuto nel '92, se ricordo bene nel marzo del '92 e facciamo una riunione nel mese di dicembre del '91 perché era tradizione scambiarsi gli auguri con (...) Riina e con tutti i componenti della Commissione»*. Ha però, subito dopo, affermato: *«Se ora faccio mente locale e penso di ricordare bene, cioè mettendo a fuoco, cercando di chiarire ulteriormente i miei ricordi, penso che dopo di questa riunione io ho partecipato all'ultima riunione e dovremmo essere circa alla fine di gennaio, febbraio del '92, cioè poco tempo prima di essere io arrestato. In questa riunione che penso di ricordare bene, in un discorso poi a parte il Riina mi aveva dato comunicazione che a Misilmeri, dopo l'uccisione di Uccello, Pietro Uccello, non c'era più il mandamento ma che era passato a Belmonte Mezzagno nella persona di Benedetto Spera. Forse io attribuisco determinati atteggiamenti, determinate frasi di Riina che non corrispondevano al periodo storico del dicembre del '91, ma addirittura al febbraio del '92, cioè diciamo che siamo a poco prima del mio arresto»*.

In realtà, il Giuffrè, nel verbale del 16 ottobre 2002, ha semplicemente introdotto in chiave dubitativa la individuazione dell'ultima riunione cui egli ebbe a partecipare, per cui non può ritenersi che una momentanea incrinatura del ricordo, nell'ambito di un percorso dichiarativo lungo e sostanzialmente omogeneo, sia idonea ad infirmare la attendibilità delle altre dichiarazioni rese, soprattutto se si considera che tale temporaneo stato di incertezza mnemonica non incide sul nucleo essenziale

della vicenda, avente ad oggetto la partecipazione di Salvatore Madonia alla riunione della Commissione del dicembre 1991, in cui si deliberò l'uccisione di Paolo Borsellino.

In proposito, va anzi osservato che lo stesso Giuffrè, proprio nell'esame del 16 ottobre 2002, ha affermato con sicurezza di avere partecipato alla riunione del dicembre 1991, e ha chiarito che, dopo l'arresto di Antonino Madonia, nella partecipazione alle riunioni della "commissione" «è subentrato suo fratello Salvo, o Salvatore».

Appaiono parimenti infondate tutte le ulteriori critiche mosse alla precisione e costanza delle dichiarazioni del Giuffrè.

Tra l'altro, deve rilevarsi che, pur manifestando qualche incertezza sulla circostanza che il mandamento di Belmonte Mezzagno fosse o meno rappresentato alla riunione degli "auguri" in prossimità del Natale del 1991, il Giuffrè non soltanto ha risolto tale dubbio in senso negativo sulla base della duplice considerazione (ancorata ai suoi ricordi) che Pietro Ocello era stato ucciso e Salvatore Riina aveva comunicato che dalla prossima riunione sarebbe intervenuto Benedetto Spera, ma, soprattutto, è stato univoco nell'escludere di avere visto Benedetto Spera nella predetta riunione, svoltasi tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1991.

Deve dunque rilevarsi che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè, intrinsecamente considerate, si caratterizzano per la autonomia, la spontaneità, la coerenza logica, la precisione, la costanza, la puntualità dei riferimenti descrittivi.

8) Il riscontro individualizzante costituito dalle dichiarazioni di Salvatore Cancemi.

Le suindicate dichiarazioni rese da Antonino Giuffrè trovano un pregnante riscontro in una serie di ulteriori elementi di convincimento, tra cui vengono anzitutto in rilievo le indicazioni fornite da un altro collaboratore di giustizia che ha ricoperto, anch'egli, il ruolo di componente della Commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra": Salvatore Cancemi.

Il Cancemi, affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova già nel 1976, dalla metà degli anni '80 aveva assunto una posizione di vertice all'interno dell'organizzazione mafiosa, quale sostituto di Giuseppe Calò nella direzione del "mandamento" di Porta Nuova, e, quindi, quale componente della "Commissione" provinciale.

Salvatore Cancemi, dopo essersi costituito spontaneamente in data 22 luglio 1993 presso la Caserma dei Carabinieri di Piazza Verdi a Palermo, ha immediatamente manifestato la propria scelta di rottura con l'illecito sodalizio, riferendo altresì che quel giorno si sarebbe dovuto recare ad un appuntamento con Bernardo Provenzano, ma Raffaele Ganci, al quale egli era molto vicino, gli aveva consigliato di non recarsi a questo genere di incontri.

Il Cancemi ha quindi intrapreso la strada della collaborazione con la giustizia, attraverso un percorso complesso, contrassegnato da una progressiva ammissione della propria responsabilità per la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio.

Nel giudizio di rinvio celebratosi davanti all'autorità giudiziaria catanese, all'udienza del 19 marzo 2004, il Cancemi – come viene sottolineato nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania - ha anzitutto ricordato l'esistenza della riunione degli "auguri" in prossimità del Natale del 1991, menzionata dal Giuffrè: *"Ma sì, diciamo... mi ricordo così, che c'è stato che*

poi Riina, diciamo, ha fatto gli "auguri", che si trattava che era vicino, diciamo, a Natale..." (p. 26); "era vicino il periodo di Natale, e siccome Riina manteneva sempre la forma pulita, la forma, diciamo, di persona perbene, tra virgolette, quindi faceva gli "auguri", era il periodo di Natale, quindi... Sì, mi ricordo" (p. 27).

Inoltre il Cancemi ha precisato, in replica alla contestazione rivoltagli da uno dei difensori, di avere riferito della predetta riunione per la prima volta soltanto nel giudizio di rinvio celebratosi davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania, in quanto specificamente sollecitato dal Pubblico Ministero (pagg. 28- 31). Ha localizzato la riunione in casa Guddo (pag. 27). Ha menzionato come presenti alcuni dei soggetti indicati dal Giuffrè, come Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Giovanni Brusca, Raffaele Ganci, senza confermare né escludere la presenza dello stesso Antonino Giuffrè, ed aggiungendo che vi erano di sicuro ulteriori persone oltre quelle indicate: *"però qualche altro c'era che magari in questo momento non lo ricordo bene, ma sicuramente ce ne erano altri di quelli che ho detto io"* (pag. 25). Ha riferito ancora che nel corso della riunione si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, come del resto se ne accennava anche in molte altre riunioni in cui il Riina "lasciava e riprendeva il discorso", ma il discorso è divenuto "più forte" nelle riunioni successive a quella in esame, specie nel mese di giugno per Borsellino: *"Ma io, guardi, io mi ricordo che si parlava di più dell'omicidio Lima e poi Riina diceva: 'Facciamo questo che poi pensiamo per Falcone...' ... e qualche cosa anche per il dottor Borsellino. Però poi i discorsi, specialmente per il dottor Borsellino, sono stati più forti più avanti, credo che è stato poi... qualche altra riunione c'è stata, ma nel mese di giugno Riina ha incalzato diciamo di fare questa strage (pagg. 26, 27) ... Invece prima faceva discorsi così, li*

faceva e poi li lasciava, li faceva e poi li lasciava nelle diverse riunioni che si facevano" (p.36).

Secondo la ricostruzione compiuta nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, in sostanza il Cancemi prima ha parlato di diverse riunioni in cui veniva "accennato" il discorso. Nel soffermarsi, poi, su quando il discorso si fece "più forte", il Cancemi si è riferito alla fase "esecutiva". In particolare, egli: a) con riguardo al giudice Borsellino ha indicato il mese di giugno (pag. 36); b) con riguardo all'on.le Lima ha indicato i mesi di febbraio-marzo (pag. 37). Dunque in definitiva il Cancemi ha confermato la riunione anche se ne ha ricevuto una "impressione" più modesta di quella registrata dal Giuffrè, il quale ha sottolineato che si trattava di una riunione "importantissima" per Cosa Nostra ed ha più volte ripetuto di essere rimasto "impressionato" dall' aria gelida che si respirava durante tutto il suo svolgimento. Il Giuffrè pertanto, a differenza del Cancemi, ha ricevuto una percezione più significativa, conservando un ricordo nitido e preciso. Il Cancemi, pur nel suo "sbiadito" ricordo, ha comunque concordato sull'esistenza della riunione e sul preciso periodo di relativo svolgimento. Ha anche affermato, nella sostanza, che, al pari di altri precedenti riunioni, venne discusso in merito all'uccisione dell' on.le Lima e dei giudici Falcone e Borsellino, solo che il discorso si è fece "più forte" (nel significato già sopra precisato) in successive riunioni. Ha indicato, tra le persone presenti, quelle stesse menzionate dal Giuffrè, ma in numero minore, non ricordando le altre; comunque ha precisato che i presenti erano in numero maggiore di quelli nominativamente da lui specificati.

Al suddetto riscontro, già emerso nel giudizio di rinvio, e riguardante l'effettivo svolgimento, in prossimità del Natale del 1991, della riunione nella quale il

Riina aveva discusso con gli altri componenti della Commissione provinciale anche in ordine all'eliminazione del Dott. Borsellino, si è venuto ad aggiungere, in epoca successiva, un ulteriore riscontro di natura individualizzante, specificamente attinente alla posizione dell'imputato Salvatore Madonia, su cui il Cancemi ha reso precise dichiarazioni in sede di interrogatorio, quale persona indagata di procedimento connesso, in data 22 gennaio 2009. La successiva morte del collaborante ne ha impedito l'esame dibattimentale, giustificando l'acquisizione, ex art. 512 c.p.p., del verbale di interrogatorio *de quo*.

Nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009 il Cancemi ha reso, in particolare, le dichiarazioni di seguito trascritte: *«Ho conosciuto Salvuccio MADONIA, che ha retto il mandamento di Resuttata (rectius Resuttana: n.d.e.), in ciò alternandosi con il fratello Antonino, a seconda dei periodi di carcerazione che, negli anni, entrambi hanno sofferto. (...) Dato il tempo trascorso non posso essere estremamente preciso sulle date, pur tuttavia posso dire che dall'anno 1989 circa, reggente della famiglia di Resuttana era proprio Salvuccio Madonia. (...) Per quanto mi consta direttamente, anche per il ruolo di reggente della famiglia di Porta Nuova che ho ricoperto, posso dire che Totò RIINA, e comunque i vertici della cosa nostra, avevano deliberato di uccidere i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dagli anni '88/'89; c'erano periodi in cui Totò Riina ne parlava spesso, periodi in cui, invece, non ne discuteva. Probabilmente la volontà di uccidere i magistrati risale più indietro nel tempo, ma io devo parlare soltanto delle mie conoscenze dirette, che, a tal proposito, risalgono agli anni 1988/'89. (...) Ho preso parte a riunioni della "commissione provinciale" di cosa nostra, riunioni che venivano fissate, chiaramente, da Totò Riina e di cui io venivo a conoscenza da Raffaele GANGI (rectius Ganci: n.d.e.), che*

ricopriva il ruolo di capo mandamento della "Noce". Tali riunioni della commissione provinciale, per quello che sono i miei ricordi, risalgono agli anni '90/91. (...) Poiché mi si chiede di specificare, in base ai miei ricordi, se il Salvuccio Madonna abbia preso parte a riunioni della commissione provinciale negli anni 1990/'91, nella qualità di reggente del mandamento di Resuttana, posso rispondere con certezza di sì, in quanto ricordo che il fratello Antonino all'epoca era detenuto e ricordo, altresì, la presenza di Salvuccio Madonna in occasione della riunione della commissione provinciale, indetta da Totò Riina, anche per chiarire le ragioni e le modalità della uccisione di Pietro OCELLO. Ho già reso dichiarazioni a proposito della vicenda Ocello, alle quali mi riporto; qui, per rispondere alla domanda che mi è stata posta su Salvuccio Madonna, posso dire che tale riunione della commissione provinciale, riunione allargata, si tenne subito dopo l'uccisione di Pietro Ocello e, oltre a me e Salvuccio Madonna, vi presero parte Raffaele Gangi (rectius Ganci: n.d.e.), Salvatore Biondino, Michelangelo La Barbera, Giovanni Brusca, Giuseppe Montalto, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, Pietro Aglieri, Benedetto Spera, Carlo Greco ed altri. (...) Ho parlato di riunione allargata, a differenza di altre che Riina volle fossero ristrette, in quanto, nell'occasione da me citata, bisognava chiarire se dietro la morte di Pietro Ocello ci fossero, come aveva inteso inizialmente Riina, mire espansionistiche di Benedetto Spera; pertanto era necessaria la presenza di tutti i capi mandamento e anche dei responsabili delle famiglie; preciso che all'epoca io fungevo da reggente del mandamento in quanto il capo mandamento, Pippo Calò, era detenuto: aggiungo che, comunque, Riina diceva spesso che era in condizione di conoscere il parere dei capi mandamento detenuti; voglio dire che se avesse voluto, prescindendo da me, conoscere la posizione di Pippo Calò, egli aveva

il modo di comunicare direttamente con lui per il tramite di altre persone da me non conosciute. Non ricordo se proprio nel contesto di tale riunione allargata, relativa all'uccisione di Pietro Ocello, si discusse anche dell'eliminazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. (...) Certamente, come ho avuto modo di riferire in numerose occasioni ed anche in dibattimenti, vi furono delle riunioni della commissione provinciale, generalmente ristrette, in cui si discusse dell'eliminazione di Giovanni Falcone; tali riunioni per quello che sono i miei ricordi, risalgono a 2/3 mesi prima dell'attentato di Capaci; sempre per quello che sono i miei ricordi, dell'eliminazione di Paolo Borsellino si parlò subito dopo la strage di Capaci».

Anche nelle dichiarazioni del Cancemi contenute nel predetto verbale di interrogatorio si rinvennero una serie di importanti elementi di conferma alle dichiarazioni di Antonino Giuffrè.

Anzitutto, il Cancemi ha evidenziato la piena operatività, negli anni 1990-91, della Commissione provinciale di Cosa Nostra, ammettendo la propria partecipazione ad essa, nella qualità di “reggente” del “mandamento” di Porta Nuova.

Il Cancemi ha confermato altresì il ruolo di “reggente” svolto dall'imputato Salvatore Madonia rispetto al mandamento di Resuttana, in alternanza con il fratello Antonino a seconda dei periodi di detenzione rispettivamente sofferti, e ha ricordato che dal 1989 circa in poi la reggenza spettava proprio a Salvatore Madonia.

Il collaboratore di giustizia ha, inoltre, esplicitato che Salvatore Madonia prese parte certamente alla riunione allargata della Commissione provinciale indetta dal Riina per discutere dell'avvenuta uccisione di Pietro Ocello e del contesto in cui essa era maturata, in presenza di tutti i capi-mandamento, che ha nominativamente indicato in termini largamente coincidenti con quelli menzionati dal Giuffrè.

Quanto all'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il Cancemi ha sottolineato come la relativa intenzione risalisse a diversi anni prima, soggiungendo che in alcuni periodi il Riina ne parlava spesso e in altri invece non ne discuteva.

Nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009 il collaboratore di giustizia non è stato in grado di ricostruire se, nella riunione in cui di discusse dell'avvenuta uccisione di Pietro Ocello, Salvatore Riina avesse ribadito anche la propria intenzione di eliminare i due magistrati. Lo stesso collaboratore di giustizia tuttavia, nel precedente giudizio di rinvio celebratosi davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania, all'udienza del 19 marzo 2004, aveva chiarito che proprio nella riunione degli "auguri" svoltasi in casa Guddo in prossimità del Natale del 1991 si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, come evidenziato nella citata sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006, passata in giudicato.

La trattazione, nell'ambito della stessa riunione svoltasi nel dicembre 1991, sia della questione relativa all'uccisione dell'Ocello e al conseguente assetto del mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno, sia del progetto di eliminare l'on. Lima, il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino, oltre ad essere stata ricordata con assoluta precisione da Antonino Giuffrè, risulta pienamente coerente con la successione cronologica degli eventi, in quanto:

- l'omicidio di Pietro Ocello, capo del "mandamento" di Misilmeri, fu attuato il 7 settembre 1991;

- nel mese di ottobre 1991 il compito di presiedere il collegio della Corte di Cassazione incaricato della trattazione del "maxiprocesso" fu assegnato al dott. Arnaldo Valente, vanificando le attese riposte da "Cosa Nostra" sull'esito del giudizio;

- tra la fine del mese di novembre e i primi giorni del mese di dicembre 1991 si tenne la riunione prenatalizia con la partecipazione di quasi tutti i capi-mandamento;
- alla fine del mese di gennaio 1992 venne emessa la sentenza conclusiva del maxiprocesso;
- tra il 24 febbraio e il 5 marzo 1992 si svolse la “missione romana” finalizzata ad uccidere il Giudice Giovanni Falcone o il Ministro Claudio Martelli o il giornalista Maurizio Costanzo, la quale venne sospesa per ordine di Salvatore Riina;
- il 12 marzo 1992 venne assassinato l'on. Lima.
- il 23 maggio 1992 fu realizzata la strage di Capaci;
- il 19 luglio 1992 fu compiuta la strage di Via D'Amelio.

E' chiaro, quindi, che la discussione sull'avvenuto omicidio di Pietro Ocello, e sulle implicazioni che ne derivavano per gli assetti mafiosi della zona, si collocava necessariamente in un periodo coincidente con quello in cui Salvatore Riina, viste naufragare le attese su un esito positivo per "Cosa Nostra" del maxiprocesso davanti alla Corte di Cassazione, dava avvio alla catena di eventi che avrebbe condotto alle stradi del 1992.

La difficoltà del Cancemi di ricordare la trattazione, nello stesso contesto, delle due questioni sopra menzionate, si ricollega al fatto che, mentre dell'uccisione di Pietro Ocello e del nuovo ruolo di Benedetto Spina non si discusse in altre occasioni, invece la programmata eliminazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non costituiva affatto una novità per il collaborante, e divenne oggetto di ulteriori discorsi «*più forti*» nelle riunioni ristrette tenute nei mesi di febbraio o marzo 1992 con riferimento alla strage di Capaci, e dopo quest'ultimo fatto delittuoso con riguardo alla strage di Via D'Amelio.

E' chiaro, quindi, che il Cancemi ha focalizzato i propri ricordi relativi alla strage di Capaci e alla strage di Via D'Amelio principalmente sulle ultime riunioni in cui egli ne discusse con altri esponenti di vertice di "Cosa Nostra".

Qualcosa di analogo, a ben vedere, è accaduto anche al collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, il quale ha concentrato la propria ricostruzione mnemonica sull'ultima riunione della "cupola" di "Cosa Nostra" in cui, alla sua presenza, si discusse dell'eliminazione dei due magistrati, e cioè quella del dicembre 1991.

Si tratta, dunque, di una discrasia solo apparente, la quale trova una ragionevole spiegazione nei meccanismi di funzionamento della memoria, che hanno indotto entrambi i collaboranti a conservare un ricordo particolarmente forte dell'ultima volta in cui essi parteciparono alle riunioni di vertice nelle quali si sviluppò, ampliando progressivamente i propri contenuti, la fase decisionale relativa alle stragi del 1992: rispettivamente la riunione plenaria del dicembre 1991 per Antonino Giuffrè e le riunioni ristrette dei primi mesi del 1992 per Salvatore Cancemi.

La mancanza di una completa sovrapposizione tra i ricordi esposti dai due collaboratori di giustizia rende evidente la reciproca autonomia del contributo probatorio fornito da ciascuno di essi, e valorizza la valenza corroborativa del riscontro offerto alle dichiarazioni del Giuffrè da Salvatore Cancemi, il quale ha confermato il periodo, il luogo, la estensione soggettiva della riunione del dicembre 1991, la partecipazione ad essa di Salvatore Madonia, la inclusione nel suo oggetto della discussione sull'avvenuta uccisione di Pietro Ocello nonché (secondo la deposizione da lui resa nel 2004) della programmata eliminazione di Salvo Lima,

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Nessun autentico contrasto è ravvisabile tra le suindicate dichiarazioni sulla riunione plenaria del 1991 rese dal Cancemi negli anni 2004 e 2009, da un lato, e, dall'altro, le restanti deposizioni con le quali il medesimo collaboratore di giustizia ha riferito sulle ulteriori riunioni, limitate ai rappresentanti di alcuni soltanto dei "mandamenti" e finalizzate alla preparazione dell'omicidio Lima, della strage di Capaci e della strage di Via D'Amelio.

Si tratta, infatti, di una serie di percorsi mnemonici che si integrano a vicenda, posto che le riunioni ristrette costituivano l'ulteriore sviluppo di una deliberazione assunta in un momento antecedente, quando la Commissione provinciale aveva tacitamente ma inequivocabilmente manifestato il proprio consenso alla volontà, espressa da Salvatore Riina, di rinnovare e portare ad esecuzione il progetto di eliminazione del Dott. Falcone e del Dott. Borsellino.

E', poi, indubbio che la riunione prenatalizia del 1991, cui si è riferito il Cancemi, sia la medesima riunione della quale ha parlato il Giuffrè: depongono univocamente in questo senso le coincidenti indicazioni rispettivamente fornite, in modo del tutto autonomo, dai due collaboratori di giustizia sul tempo (un periodo di poco antecedente al Natale del 1991), sull'occasione (lo scambio di auguri), sul luogo (l'abitazione del Guddo), sulla estesa partecipazione dei capi-mandamento, sugli argomenti trattati (il già consumato omicidio di Pietro Ocello, con le sue conseguenze sul piano associative, nonché gli omicidi "eccellenti" contro i magistrati e l'on. Lima), e, infine, sulla presenza di Salvatore Madonia.

La circostanza che il Cancemi non abbia rammentato la presenza del Giuffrè alla riunione in esame, a ben vedere, non vale a sminuire l'attendibilità delle

dichiarazioni del primo, ma semmai a rafforzarla. Infatti il ricordo solo parziale dei capi-mandamento presenti si riconnette alla sopra menzionata difficoltà mnemonica mostrata dal Cancemi, il cui ricordo, a proposito delle stragi del 1992, si è focalizzato sulle riunioni organizzative svoltesi in tale anno, piuttosto che sulla riunione deliberativa tenutasi nell'anno precedente. Tale carenza mnemonica, tuttavia, non è stata affatto colmata attraverso un allineamento alle dichiarazioni del Giuffrè; non vi è dubbio, infatti, che il Cancemi, se avesse voluto adeguare il contenuto del suo racconto alla versione fornita dall'altro collaborante, avrebbe, per prima cosa, menzionato la presenza di quest'ultimo nella riunione del dicembre 1991. L'opposto atteggiamento tenuto dal Cancemi pone in risalto, quindi, l'autonomia e la spontaneità del suo contributo probatorio.

Poco significativo è un ulteriore profilo di divergenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia: quello concernente la partecipazione alla riunione plenaria di Benedetto Spera, rammentata dal Cancemi e negata dal Giuffrè. E' ben possibile, infatti, che uno dei due collaboranti abbia serbato un ricordo inesatto sulla presenza fisica dello Spera in tale occasione. Entrambi, comunque, hanno fornito una versione concorde su un aspetto fortemente significativo, costituito dalla sostituzione dello Spera all'Ocello nella posizione di capo del mandamento nel quale rientravano le "famiglie" di Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Il concorde ricordo manifestato da tutti e due i collaboratori di giustizia su tale profilo caratterizzante, legato a un preciso momento storico, costituisce un ulteriore argomento che induce a riconoscere la medesimezza della riunione da essi rispettivamente descritta con una varietà di accenti che lascia intatto il nucleo significativo essenziale dell'episodio.

La tendenza del Cancemi a concentrare il ricordo, quanto alla fase preparatoria

della strage di Via D'Amelio, sulle riunioni ristrette verificatesi dopo la strage di Capaci, discende dal preminente rilievo da lui assegnato alla concreta progettazione esecutiva rispetto alla precedente deliberazione, che oltretutto si risolveva in una rinnovazione di decisioni già adottate in passato. Ciò non esclude, comunque, la esattezza delle sue indicazioni sulla partecipazione alla riunione del dicembre 1991 di Salvatore Madonia, il quale era subentrato nella reggenza del mandamento di Resuttana al fratello Antonino, tratto in arresto il 29 dicembre 1989, e cioè proprio nell'anno cui ha fatto riferimento il Cancemi. Si tratta, peraltro, di una indicazione coerente con il dato storico che, negli ultimi mesi del 1991, a seguito degli arresti di Francesco, Giuseppe e Antonino, l'unico componente della famiglia Madonia idoneo a ricoprire tale ruolo era proprio Salvatore; l'ultimo fratello, Aldo, non è mai stato menzionato dai collaboratori di giustizia come inserito in "Cosa Nostra" con funzioni direttive.

Deve dunque riconoscersi che il Cancemi ha menzionato correttamente la presenza di Salvatore Madonia nella riunione della Commissione provinciale nella quale si discusse dell'avvenuto omicidio di Pietro Ocello (commesso il 7 settembre 1991), la quale viene sicuramente a identificarsi – per le ragioni sopra esposte – con quella nella quale vennero assunte le deliberazioni di uccidere il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino (come, del resto, lo stesso Cancemi aveva rammentato nel 2004).

Le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, sopra indicate, possono essere senz'altro valutate positivamente quanto alla loro credibilità.

Il predetto collaboratore di giustizia, infatti, all'esito di un percorso complesso, è giunto ad esporre in modo esaustivo il proprio patrimonio conoscitivo, il quale risulta di livello particolarmente elevato proprio per la posizione di vertice

precedentemente ricoperta dal Cancemi all'interno di "Cosa Nostra".

Dopo essersi costituito spontaneamente, in data 22 luglio 1993, presso la Caserma dei Carabinieri di Piazza Verdi a Palermo, il Cancemi avviò una collaborazione con l'autorità giudiziaria che, nella prima fase, fu caratterizzata da una forte difficoltà di ammettere la propria responsabilità in ordine a numerosi gravi delitti da lui deliberati ed eseguiti in connessione con il ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa. Questa difficoltà è stata, però, progressivamente superata dal Cancemi, il quale è giunto infine ad attuare pienamente la propria scelta collaborativa e a ricostruire con dovizia di particolari e ampia coerenza logica le attività delittuose di cui era stato protagonista.

Il travagliato percorso attraverso il quale Salvatore Cancemi è giunto alla piena ammissione delle proprie gravissime responsabilità non esclude l'attendibilità intrinseca delle deposizioni che egli ha reso dopo il superamento delle riserve e delle remore che avevano inizialmente circoscritto in senso riduttivo l'ambito della sua collaborazione con la giustizia.

Sul punto va infatti osservato che – dopo avere abbandonato l'originario intento di sminuire le proprie responsabilità, divenuto insostenibile anche per effetto delle deposizioni rese da altri componenti di "Cosa Nostra" resisi *medio tempore* disponibili alla collaborazione con l'autorità giudiziaria – il Cancemi ha fornito un contributo di grande rilevanza per la ricostruzione di una serie di episodi criminosi di particolare gravità, tra cui proprio la strage di Via D'Amelio, senza essere soggetto a condizionamenti o influenze per effetto delle dichiarazioni altrui.

La completa autonomia del bagaglio conoscitivo e del contenuto mnemonico offerti dal Cancemi dopo essersi aperto pienamente alla scelta di collaborare con la

giustizia è, peraltro, confermata proprio da un esame accurato delle sue dichiarazioni aventi ad oggetto la riunione della Commissione provinciale nella quale si parlò dell'avvenuto omicidio di Pietro Ocello e della futura uccisione del Dott. Borsellino.

Non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni effettuate dal Cancemi nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009 e nel precedente giudizio di rinvio davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania trovino fondamento in una effettiva e diretta conoscenza dei fatti narrati. Depongono univocamente in tal senso, infatti, le dichiarazioni rese dal Giuffrè che ha costantemente rammentato la partecipazione del Cancemi alla stessa riunione.

Già nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino ter" si è osservato che *«anche le dichiarazioni inizialmente rese dal CANCEMI in ordine ai fatti per cui è processo ed a quelli comunque ascrivibili alla medesima strategia stragista non hanno trovato nelle propalazioni dei successivi collaboranti delle smentite per eccesso ma semmai per difetto»*, si è sottolineato che *«anche laddove le indicazioni del CANCEMI sono state rese dopo quelle di altri collaboranti, esse hanno sempre avuto un'indiscutibile autonomia, poiché la diretta e profonda conoscenza dei fatti riferiti, derivantegli dalla sua accertata posizione di vertice nel sodalizio mafioso, gli ha consentito di riferire dettagli e prospettare motivazioni che non possono attribuirsi ad una supina adesione alle altrui dichiarazioni né tanto meno ad intenti calunniatori o a sentimenti di rivalsa nei confronti di alcuno»*, e si è individuato il solo fattore inquinante della collaborazione del Cancemi nella sua volontà di esasperata autoprotezione, così spiegando l'indubbia progressione accusatoria delle sue dichiarazioni.

Alle medesime conclusioni può pervenirsi nella valutazione delle sopra

indicate dichiarazioni rese dal Cancemi – dopo avere superato le iniziali reticenze - negli anni 2004 e 2009, le quali appaiono caratterizzate da un alto grado di autonomia e non risultano in alcun modo inquinate da sentimenti di ostilità o di rivalsa nei confronti dell'imputato Salvatore Madonia.

Ciò premesso, dato che quelle rese dal Cancemi nell'interrogatorio del 22 gennaio 2009 sono dichiarazioni "irripetibili", acquisite in forza del disposto dell'art. 512 c.p.p., occorre soffermarsi approfonditamente sul valore probatorio che ad esse deve attribuirsi sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata di tale norma codicistica.

Com'è noto, fino ad un recentissimo passato, un punto critico del sistema processuale italiano era rappresentato dalla abituale applicazione giurisprudenziale della disciplina delle precedenti dichiarazioni, unilateralmente assunte da una delle parti, che formano oggetto di lettura o di acquisizione nel corso del dibattimento secondo il disposto degli artt. 512 e 512-bis c.p.p., ricorrendo le ipotesi di contraddittorio "impossibile".

Nell'applicazione delle suddette norme, l'*habitus* mentale assunto dall'interprete italiano concentrava la sfera di operatività del contraddittorio sull'accertamento delle ragioni e della natura dell'irripetibilità, e riteneva che, una volta compiuta con esito positivo tale verifica, l'elemento di prova formato unilateralmente potesse costituire una potenziale prova esclusiva di colpevolezza.

L'insegnamento della Corte di Strasburgo suggeriva, invece, al giudice italiano di focalizzare l'attenzione sull'uso probatorio degli atti irripetibili, impedendone l'impiego come fondamento unico o decisivo di una statuizione di responsabilità.

Precisamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con numerose sentenze,

come quelle emesse il 13 ottobre 2005 nel caso Bracci c. Italia, il 19 ottobre 2006 nel caso Majadallah contro Italia, l'8 febbraio 2007 nel caso Kollcaku contro Italia, il 18 maggio 2010 nel caso Ogaristi contro Italia, ha ravvisato una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione nei casi in cui la prova della colpevolezza dell'imputato sia tratta, in misura esclusiva o determinante, da tali dichiarazioni.

La Corte di Strasburgo ha così fatto applicazione della propria consolidata elaborazione secondo cui l'art. 6 § 3 lett. d) della Convenzione consacra il principio secondo cui, prima che un accusato possa essere condannato, tutti gli elementi di prova a suo carico devono di norma essere prodotti alla sua presenza in udienza pubblica, in vista di un confronto contraddittorio. A tale regola possono essere apportate eccezioni ma a condizione che siano rispettati i diritti della difesa, i quali, di regola, richiedono che sia concessa all'accusato una occasione adeguata e sufficiente di contestare le testimonianze a suo carico e di interrogarne gli autori, al momento delle loro iniziali deposizioni o in un successivo stadio del procedimento

Da questo principio generale discendono due requisiti.

Il primo è la necessità che la mancata comparizione dei testimoni sia dovuta a valide ragioni. Tale requisito ha carattere preliminare e può condurre all'accertamento di una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) anche in vicende processuali nelle quali le precedenti dichiarazioni del teste rimasto assente non assumevano una valenza determinante ai fini della condanna (sentt. 15 giugno 1992, Lüdi c. Svizzera; 26 luglio 2005, Mild e Virtanen c. Finlandia; 8 giugno 2006, Bonev c. Bulgaria; 12 aprile 2007, Pello c. Estonia). Esso si fonda sulla regola generale secondo cui i testimoni devono offrire il loro contributo probatorio durante il dibattimento, ed occorre quindi fare tutti gli sforzi ragionevoli per assicurare la loro comparizione.

Si è inoltre precisato che l'ammissione delle precedenti dichiarazioni di un testimone che non è mai stato controesaminato dalla difesa in alcuna fase del procedimento, per la sua incidenza negativa sui diritti della difesa, deve costituire l'*extrema ratio*, praticabile soltanto qualora non possa farsi appropriatamente ricorso ad altre alternative (come l'anonimato del teste o ulteriori misure speciali: cfr. la sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito).

Il secondo requisito è rappresentato dalla c.d. "*sole or decisive rule*", secondo cui quando una condanna è basata esclusivamente o in misura decisiva su deposizioni fatte da persone che l'accusato non ha avuto la possibilità di interrogare o fare interrogare né durante la fase investigativa né al dibattimento, i diritti della difesa possono considerarsi ristretti in maniera incompatibile con le garanzie previste dall'art. 6.

La c.d. "*sole or decisive rule*" si ricollega alla lettura articolata del principio del contraddittorio elaborata dalla Corte di Strasburgo, che non ha mai ritenuto necessaria una rigida applicazione del "principio della separazione funzionale delle fasi" (il quale, com'è noto, esclude in via generale che gli atti delle indagini preliminari possano essere utilizzati come prove in dibattimento) ed ammette che la condanna dell'imputato possa fondarsi, anche in via esclusiva, sulle dichiarazioni rese dal teste nella fase delle indagini davanti agli organi inquirenti e successivamente ritrattate, sempre che nel corso del dibattimento la difesa abbia avuto la possibilità di controesaminare il dichiarante; in tal caso il giudice è libero di attribuire la prevalenza alle dichiarazioni rese in udienza pubblica o a quelle rese nel corso delle indagini preliminari (sent. 16 marzo 2000, Camilleri c. Malta).

Secondo questa impostazione, il requisito minimo di un “processo equo” è che la fonte di prova determinante, utilizzata in sentenza al fine dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, sia stata comunque inserita nel circuito del contraddittorio, anche sotto forma di contraddittorio “differito”.

In altri termini, se la difesa non ha avuto la possibilità di interrogare il teste né durante la fase investigativa né nel corso del giudizio, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo richiede che, al momento della valutazione della prova, operi una adeguata “compensazione” a vantaggio dell'accusato, attraverso il ridimensionamento del valore dimostrativo delle dichiarazioni acquisite in deroga al paradigma del contraddittorio. Precisamente, le suddette dichiarazioni non possono costituire l'unico o il principale elemento di prova a fondamento di un giudizio di condanna.

Dall'effettività – o meno - del diritto della difesa di interrogare i testi a carico discende, dunque, una netta differenziazione di “forza” probatoria delle dichiarazioni raccolte nel corso della fase investigativa. Esse possono valere come prova “piena” del fatto soltanto se il difensore ha avuto la possibilità di esercitare il predetto diritto in almeno una delle fasi del procedimento penale.

Nel modello processuale “partecipativo” delineato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il contraddittorio vede ridotta la sua efficacia di “regola di esclusione” della ammissibilità di determinate tipologie probatorie, ma, al tempo stesso, vede potenziata la sua incidenza sul terreno della valutazione della prova. Ad un assetto nel quale la rigorosa delimitazione della gamma degli elementi utilizzabili in giudizio è accompagnata, di regola, dalla loro equiparazione sul piano della formazione del convincimento del giudice, si preferisce un diverso punto di

equilibrio, in cui la maggiore estensione del materiale dimostrativo disponibile per il giudice del dibattimento è controbilanciata dalla affermazione di un metodo di ricostruzione dei fatti che privilegia il valore determinante delle fonti di prova sottoposte al controesame della difesa.

Nel definire la nozione di prova “determinante” o “decisiva”, la Corte di Strasburgo ha chiarito che si tratta di un concetto più pregnante della semplice valenza dimostrativa intesa quale attitudine ad accrescere le probabilità di giungere a un verdetto di condanna. La qualifica in esame designa, piuttosto, la prova di tale significato e importanza da determinare la decisione della causa. Pertanto, quando la deposizione del testimone non controesaminato dalla difesa è corroborata da altri elementi, la valutazione del suo carattere determinante dipende, secondo un rapporto di proporzionalità inversa, dalla forza probante di questi ultimi (così la cit. sent. Al-Khawaja).

In effetti, nella giurisprudenza della Corte europea, si tende ad escludere la decisività della testimonianza che ha avuto semplicemente la funzione di corroborare le altre prove a carico e persino di quella che rappresenta l’elemento “catalizzatore” che, nell’ambito di una valutazione congiunta, fornisce una logica spiegazione di un insieme di dati oggettivi, convergenti nella medesima direzione probatoria (cfr. sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia).

In numerose pronunce, la Corte di Strasburgo è apparsa molto attenta alle caratteristiche “genetiche” degli ulteriori elementi di prova raccolti, i quali devono presentare una effettiva autonomia rispetto alle dichiarazioni della persona non sottoposta al controesame della difesa. In particolare, si è frequentemente escluso che la deposizione testimoniale *de relato* possa fare venir meno la valenza decisiva delle

dichiarazioni della fonte primaria (sentt. 16 febbraio 2010, V.D. c. Romania; 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia).

I suesposti principi sono stati affermati dai giudici di Strasburgo in relazione alle tipologie di prove dichiarative che determinano significative deviazioni dal modello imperniato sul principio del contraddittorio, comprese le deposizioni rese dai testimoni “assenti”. Secondo la definizione offerta dalla prevalente dottrina, si tratta di quei soggetti che, dopo avere reso dichiarazioni a contenuto testimoniale nelle fasi anteriori al giudizio, non depongono in sede dibattimentale.

Nella nozione generale dei testimoni “assenti” rientrano cinque distinte categorie di dichiaranti:

a) le persone decedute, o in condizioni di salute così gravi da rendere impossibile la prestazione della testimonianza (sentt. 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia; 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio; 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia);

b) i soggetti divenuti irreperibili (sent. 19 dicembre 1990, Delta c. Francia);

c) le persone le cui dichiarazioni siano state raccolte all'estero da autorità giudiziarie o investigative di altri Stati (sent. 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia);

d) i soggetti titolari della facoltà di non rispondere in giudizio, in quanto prossimi congiunti dell'imputato (sent. 26 aprile 1991, Asch contro Austria) ovvero coimputati (sent. 20 aprile 2006, Carta c. Italia) o imputati in un procedimento connesso (sent. 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia);

e) le persone che non si sottopongono all'esame dibattimentale a causa di uno stato di timore (*fear*).

In relazione alle prime quattro ipotesi, la Corte di Strasburgo ha

frequentemente ribadito il suesposto indirizzo interpretativo, segnato, in linea di principio, dalla corrispondenza tra la elaborazione dialettica e la autosufficienza dimostrativa della prova dichiarativa, considerando irrilevante la circostanza che l'utilizzazione di dichiarazioni rese da testimoni "assenti" come prove sia consentita da specifiche disposizioni di legge.

L'assolutezza di tale regola è stata però, in un una certa misura, ridimensionata dalle precisazioni fornite dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nella citata sentenza Al-Khawaja, che ha affermato che non sarebbe corretto applicare la "*sole or decisive rule*" in modo inflessibile ed ignorare le particolarità della disciplina probatoria contenuta in ciascun ordinamento giuridico, dovendo invece richiamarsi il consolidato orientamento interpretativo che colloca l'art. 6 § 3 della Convenzione nel contesto dell'esame complessivo dell'equità processuale, tradizionalmente contrassegnato da un approccio volto a bilanciare i concorrenti interessi della difesa, della vittima, e dei testimoni, nonché l'interesse pubblico all'effettiva amministrazione della giustizia.

Pertanto, si è riconosciuto che dall'utilizzazione di dichiarazioni rese da soggetti non controesaminati dalla difesa, anche quando esse costituiscono la prova esclusiva o determinante a carico dell'imputato, non discende automaticamente una violazione dell'art. 6 § 1, occorrendo invece verificare se vi siano adeguati fattori di bilanciamento, che possono consistere in forti garanzie procedurali e misure che rendano possibile un'equa e congrua valutazione dell'attendibilità della stessa prova.

Con riguardo alla quinta ipotesi di assenza del testimone, e cioè quella derivante dallo stato di timore, la citata sentenza Al-Khawaja ha tracciato una distinzione tra due tipologie cui si ricollegano diversi effetti sul piano della "*sole or*

decisive rule”: lo stato di timore derivante da minacce o altre azioni ricollegabili all'imputato, e quello attribuibile ad una più generale preoccupazione per le possibili conseguenze della deposizione dibattimentale.

Quanto alla prima fattispecie, la giurisprudenza della corte di Strasburgo è giunta a ravvisare una rinuncia dell'imputato al diritto di interrogare i testimoni nelle ipotesi in cui lo stato di timore di questi ultimi sia stato ingenerato da violenze o minacce provenienti dallo stesso accusato, o da coloro che agiscono per conto suo o con la sua consapevole approvazione.

Da questa premessa si è tratta la conseguenza che, in tal caso, le precedenti dichiarazioni dei testimoni intimoriti possono essere utilizzate anche come prova esclusiva o determinante della colpevolezza dell'imputato senza che gli stessi debbano comparire in giudizio ed essere esaminati dalla difesa (al riguardo la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza in esame, ha sottolineato che consentire all'imputato di trarre benefici dallo stato di timore che egli stesso ha ingenerato sarebbe incompatibile con i diritti delle vittime e dei testimoni, e che nessun giudice potrebbe permettere una simile lesione dell'integrità del procedimento).

La valenza probatoria “piena” delle precedenti dichiarazioni non è stata invece estesa alle ulteriori fattispecie di stato di timore (derivanti, ad esempio, dalla notorietà dell'imputato o dei suoi associati, o dalla preoccupazione per la vita o l'integrità fisica di terzi, o dall'eventualità di negative ripercussioni economiche); in proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è limitata a specificare il tipo di accertamento da condurre sul diverso tema della valida giustificazione dell'assenza del testimone, affermando che il giudice del dibattimento deve sviluppare una

adeguata indagine per verificare se alla sua base vi siano ragioni obiettive e supportate da elementi probatori (non essendo sufficiente un qualsiasi stato soggettivo di paura).

Dal suesposto orientamento del giudice europeo è scaturito, negli ultimi anni, un “dialogo tra le Corti” che ha rappresentato una importante occasione per un ripensamento delle linee-guida che devono ispirare l’interpretazione della disciplina delle dichiarazioni “irripetibili”, alla luce dei principi convenzionali e costituzionali.

Le indicazioni offerte dalla Corte di Strasburgo, in effetti, convergono, sul piano ermeneutico, con le implicazioni che è possibile desumere con chiarezza da una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 512 e 512-bis c.p.p..

Le norme codicistiche, che introducono una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, trovano il loro fondamento nel quinto comma dell’art. 111 Cost., che ne definisce rigorosamente i presupposti applicativi.

Una diretta conseguenza che discende dallo stretto collegamento tra la normativa ordinaria e il nuovo testo costituzionale è stata posta in luce della Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 del 12 ottobre 2000: la sopravvenuta impossibilità di ripetizione, cui consegue la possibilità della lettura dell’atto, deve avere natura oggettiva, e quindi deve riferirsi a circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante; restano, pertanto, estranee all’ambito di applicazione dell’art. 512 sia le ipotesi di rifiuto di deporre (anche se conseguenti all’esercizio di una facoltà legittima), sia le situazioni di volontaria irreperibilità provocate ad arte dall’autore delle dichiarazioni al fine di eludere l’esame dibattimentale (si tratta delle c.d. *actiones liberae in causa*).

Vi sono, però, anche altre importanti conseguenze che possono trarsi

dall'affermazione del principio del contraddittorio come fondamentale metodo di conoscenza oggettiva dei fatti e di approssimazione della “verità processuale” alla realtà esterna, nel quadro del modello “cognitivo” di processo penale delineato dalla Carta Costituzionale.

La dinamica attivata dall'inserimento dei principi del “giusto processo” e del contraddittorio nella costituzione è giunta, infatti, a coinvolgere anche il momento della valutazione della prova, imperniato sul sistema del libero convincimento, che costituisce un valore-chiave della procedura penale europea per la sua pregnante valenza epistemica.

Il tessuto costituzionale viene ad istituire, nell'attività del giudice, uno stretto raccordo tra il libero convincimento, l'obbligo di motivazione e la valorizzazione della funzione conoscitiva del contraddittorio. Ed una delle più emblematiche manifestazioni di questa correlazione è costituita, senza dubbio, dall'uso probatorio delle dichiarazioni “irripetibili”.

Come è stato efficacemente chiarito in dottrina nel quadro di una approfondita riflessione sulle implicazioni del “giusto processo”, la circostanza della sopravvenuta irripetibilità rappresenta, di per sé, un evento accidentale, epistemologicamente neutro, e quindi inidoneo a convalidare retrospettivamente l'atto formato fuori del contraddittorio; ma proprio di questo dovrà tenere conto il giudice nella sua prudente valutazione. Infatti la deroga al principio della formazione dialettica della prova autorizza l'acquisizione al processo dell'atto compiuto unilateralmente, ma non pregiudica la questione del valore probatorio che ad esso, in concreto, va attribuito; ed è inevitabile che l'assenza del controesame abbassi fortemente il grado di attendibilità della prova, rispetto al modello ideale della testimonianza raccolta con

l'esame incrociato. La circostanza che il codice abbia sottoposto ad un più rigoroso vaglio solo le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso o del testimone assistito, richiedendo specificamente la presenza di riscontri esterni che ne confermino l'attendibilità, non esclude che una analoga cautela debba essere adottata quando una dichiarazione, da chiunque resa, sia stata raccolta al di fuori del contraddittorio. Bisogna, infatti, guardarsi bene dal ritenere che, in assenza di criteri legali di valutazione, vigga la più sfrenata libertà di convincimento, tale da sconfinare nell'arbitrio giudiziale: nel quadro di una razionale e motivata valutazione delle prove, il metodo con cui è stata assunta la dichiarazione è rilevante almeno quanto la qualifica del dichiarante.

Il superamento della frizione tra il "diritto vivente" italiano e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo presuppone, pertanto, lo sviluppo di una interpretazione "costituzionalmente e convenzionalmente orientata" delle predette norme del codice di rito, che richieda, ai fini del giudizio di colpevolezza, la presenza di riscontri esterni, acquisiti nel contraddittorio, ed idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni "irripetibili".

E' questa la strada percorsa da una serie di pronunce emesse dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità, che hanno adottato criteri di valutazione delle prove idonei ad uniformare la prassi processuale interna alle indicazioni della Corte Europea.

Precisamente, la sentenza del 3 agosto 2005 della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere ha esplicitato che gli elementi di prova non formati nel contraddittorio non possono costituire l'unica e decisiva fonte di convincimento per affermare la responsabilità penale dell'imputato, anche nei casi in cui l'assenza di

contraddittorio sia dovuta a fattori oggettivi non ascrivibili ad alcuna delle parti o alla libera scelta dei dichiaranti, come nella vicenda determinata dalla morte del testimone. In applicazione di questo principio, si è esclusa la possibilità di affermare la colpevolezza dell'imputato in ipotesi in cui l'unico elemento a suo carico era costituito dalle dichiarazioni di un testimone escusso dalle autorità investigative e deceduto prima che l'imputato o il suo difensore avessero avuto la possibilità di esaminarlo.

La sentenza n. 43331 del 18/10/2007 della II Sezione Penale della Corte di Cassazione (ric. Poltronieri ed altro) ha fissato il seguente principio di diritto: «le dichiarazioni predibattimentali, di cui sia data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, devono essere valutate non solo sulla base della credibilità sia soggettiva che oggettiva del dichiarante, ma anche in relazione agli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali».

Di grande interesse sono le premesse sviluppate nella predetta pronuncia dalla Corte di Cassazione sul piano del metodo interpretativo da seguire per dirimere il contrasto tra l'applicazione pratica dell'art. 512 c.p.p. e la giurisprudenza della Corte europea: il giudice di legittimità, infatti, prospetta una «interpretazione adeguatrice alle norme costituzionali e convenzionali», sulla base del rilievo che «il nuovo testo dell'art. 111 Cost. trova la sua origine proprio in fonti convenzionali internazionali e ciò invita l'interprete a non isolarsi in un contesto nazionale, ma a cercare quella che è stata chiamata una "osmosi" tra le diverse formulazioni, della normativa convenzionale e di quella nazionale, ordinaria e costituzionale».

Nello stesso senso si è sostenuto che, nel caso di dichiarazione predibattimentale legittimamente acquisita, deve poi comunque trovare applicazione

il principio ricavabile dall'art. 6, commi 1 e 3, lett. d), della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo - principio che "bene può integrare gli approdi interpretativi in materia di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p." - secondo cui "la dichiarazione accusatoria della persona offesa, acquisita fuori dalla fase processuale vera e propria ed in assenza della possibilità presente o futura di contestazione del mezzo stesso in contraddicono con la difesa, per sostenere l'impianto accusatorio deve trovare conforto in ulteriori elementi che il giudice, con la doverosa disamina critica che gli è richiesta dalle norme di rito, individui nelle emergenze di causa". E ciò perché si tratta "di una regola di giudizio tutt'altro che estranea al sistema vigente così come già interpretato dalla giurisprudenza" in caso di responsabilità ritenuta, senza riscontri oggettivi, esclusivamente sulla base di dichiarazioni della persona offesa (Cass. Sez. V, sent. n. 21877 del 26/3/2010, T.). E si è anche rilevato - in un caso in cui il giudice del merito aveva escluso la volontaria scelta del teste di sottrarsi all'esame dell'imputato - che una sentenza di condanna che si fonda sulle sole dichiarazioni rese dai testi fuori del contraddicono con la difesa ed acquisite a norma dell'art. 512 c.p.p. è in sintonia con i principi costituzionali ma non con quelli desumibili dall'art. 6 della CEDU, con la conseguenza che l'obbligo del giudice nazionale di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti della CEDU come interpretati dalla Corte di Strasburgo, viene adempiuto ritenendo che "la regola dettata dall'art. 526 c.p.p., comma 1-bis, vieta al giudice di fondare, in modo esclusivo o significativo, l'affermazione della responsabilità penale su atti di cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione" (Cass. Sez. III, sent. n. 27582 del 15/6/2010, R.; nel senso della possibilità, e quindi della necessità, di una interpretazione adeguatrice delle norme di valutazione probatoria nazionali con la

norma CEDU, v. anche Cass. Sez. I, sent. n. 44158 del 23/9/2009, Marinkovic, e sent. n. 20254 del 6/5/2010, Mzoughin).

Tale operazione ermeneutica ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 27918, emessa il 25 novembre 2010 (depositata il 14 luglio 2011), hanno stabilito che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che «dall'art. 6 della CEDU, per come costantemente e vincolativamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, discende una norma specifica e dettagliata, una vera e propria regola di diritto - recepita nel nostro ordinamento tramite l'ordine di esecuzione contenuto nella L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 2 - che prescrive un criterio di valutazione della prova nel processo penale, nel senso che una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento».

Pertanto, qualora le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio siano legittimamente acquisibili, il giudice dovrà tenere conto sia della regola di inutilizzabilità probatoria desumibile dall'art. 526 c.p.p., comma 1-bis, sia delle regole di valutazione discendenti dalla predetta norma convenzionale.

Ad avviso delle Sezioni Unite, la norma convenzionale in questione, essendo stata recepita con un atto avente forza di legge, ha anch'essa, quanto meno, forza e

valore di legge, anche se poi, sotto altri profili, funge anche da parametro di costituzionalità, ossia da norma interposta, ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost., tanto da essere stata anche collocata ad un livello sub-costituzionale (Corte cost., sentenze nn. 348 e 349 del 2007). Inoltre, non si tratta di una norma-principio, ossia di una norma generica ed aspecifica, che di solito si ritiene, in quanto tale, insuscettibile di automatica operatività e di immediata applicazione da parte del giudice, bensì di una norma che è stata resa specifica e dettagliata dalla giurisprudenza della Corte EDU, sicché non vi sono ostacoli alla sua immediata operatività ed alla sua diretta applicabilità da parte del giudice italiano.

Le Sezioni Unite hanno altresì ribadito il principio che il giudice ha il precipuo obbligo di tentare preliminarmente, attraverso l'utilizzo di tutti gli ordinari strumenti ermeneutici, di giungere ad una interpretazione convenzionalmente adeguatrice del sistema normativo nazionale, tale da renderlo conforme alle norme della CEDU o non incompatibile con le stesse.

Nella specie, una tale interpretazione adeguatrice è stata ritenuta possibile.

In primo luogo, infatti, si è rilevato che l'art. 111 comma 5 Cost. detta norme sulla formazione ed acquisizione della prova, mentre la regola convenzionale in esame pone un criterio di valutazione della prova dichiarativa regolarmente acquisita (Sez. 5, sent. n. 16269 del 16/3/2010). La deroga al principio della formazione dialettica della prova autorizza l'acquisizione al processo dell'atto compiuto unilateralmente, ma non pregiudica la questione del valore probatorio che ad esso, in concreto, va attribuito. Non vi è quindi incompatibilità tra la norma CEDU e l'art. 111 comma 5 Cost..

Con riguardo all'art. 111, comma 4, seconda parte, Cost., ed all'art. 526,

comma 1-bis, c.p.p., le Sezioni Unite hanno fatto ricorso al tradizionale criterio ermeneutico della presunzione di conformità delle norme interne successive rispetto ai vincoli internazionali pattizi, ossia alla presunzione che il legislatore (di revisione costituzionale ed ordinario) non abbia inteso sottrarsi all'obbligo internazionale assunto dallo Stato, non volendo incorrere nella conseguente responsabilità per inadempimento nei rapporti con gli altri Stati. Nel caso di specie questo criterio ermeneutico acquista poi tanto più valore in quanto è pacifico - per espressa dichiarazione di intenti del legislatore - che l'art. 526, comma 1-bis, c.p.p., è stato introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 19, a mo' di traduzione codicistica (con aggiustamenti esclusivamente formali) del precetto recato dall'art. 111, comma 4, seconda parte, come novellato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, la quale si proponeva proprio di rendere espliciti a livello costituzionale i principi del giusto processo enunziati dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Le Sezioni Unite hanno quindi sottolineato che sarebbe incongruo ritenere che il legislatore, proprio nel momento in cui ha operato una revisione dell'art. 111 Cost. al fine introdurre i principi convenzionali sul giusto processo, abbia poi posto invece una norma incompatibile con quella convenzionale. La differenza di formulazione rispetto alla norma CEDU non può pertanto essere intesa nel senso di una volontà del legislatore di impedire l'applicazione della regola convenzionale. La diversità di articolazione delle norme non esclude che esse costituiscono comunque applicazione di un identico o analogo principio generale inteso a porre un rigoroso criterio di valutazione delle dichiarazioni dei soggetti che la difesa non ha mai avuto la possibilità di esaminare e ad eliminare o limitare statuizioni di condanna fondate

esclusivamente su tali dichiarazioni. Le norme nazionali e convenzionali, dunque, rispondono ad una *ratio* e perseguono finalità non dissimili.

In aggiunta, le Sezioni Unite hanno rilevato che l'art. 526 comma 1-bis c.p.p. (riproducendo l'art. 111 comma 4 Cost.) pone un limite alla utilizzazione probatoria delle dichiarazioni non rese in contraddittorio valevole per alcune determinate ipotesi, mentre la norma convenzionale pone una analoga regola di valutazione probatoria delle stesse dichiarazioni valevole anche per altre ipotesi. Ora, la norma nazionale dice solo che in quelle ipotesi si applica quella regola, ma non dice anche che in ipotesi diverse debba valere un opposto criterio, ossia non esclude che anche nelle altre ipotesi possa applicarsi un analogo criterio di valutazione probatoria, ricavato in via interpretativa dalle norme o dai principi in materia o anche posto da una diversa norma comunque operativa nell'ordinamento. La norma nazionale, in applicazione del principio generale del giusto processo, pone una determinata tutela per l'imputato, ma non esclude che una tutela più estesa possa essere posta o ricavata da norme diverse.

Del resto, se si considera il rapporto tra il principio generale del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale posto dalla prima parte del comma 4 dell'art. 111 Cost., e la regola posta dalla seconda parte del medesimo comma, si deve convenire che questa regola va intesa non già come eccezione, bensì come svolgimento ed attuazione del principio generale. Essa pertanto non può essere considerata come eccezionale, sicché identica o analoga regola di valutazione probatoria legittimamente può essere prevista per ipotesi ulteriori.

Proprio in questa direzione si è posto l'indirizzo interpretativo sopra ricordato che ha ricavato una regola di valutazione identica o analoga a quella convenzionale (e valevole anche al di là delle ipotesi specificamente previste dall'art. 526 comma 1-bis

c.p.p.) dai consolidati principi giurisprudenziali, formulati in riferimento alla testimonianza della persona offesa o danneggiata dal reato o anche dagli approdi interpretativi in materia di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., ossia da regole di giudizio già presenti nel sistema vigente.

Le Sezioni Unite hanno quindi riconosciuto che effettivamente il criterio di valutazione posto dalla norma convenzionale ben si integra nel sistema degli altri criteri di valutazione ricavati da norme nazionali. Può, ad esempio, farsi riferimento ad una interpretazione sistematica del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e della regola di giudizio formalizzata nell'art. 533 comma 1 c.p.p., e compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", per dedurre che, nel caso concreto, il dato probatorio costituito esclusivamente da dichiarazioni rese senza la possibilità di contraddittorio e prive di qualsiasi elemento di riscontro, ha un ridotto valore euristico, costituisce una fonte ontologicamente meno affidabile, e quindi non è idoneo a fondare la certezza processuale della responsabilità dell'imputato. Nella stessa prospettiva, si è richiesta una rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali sulla valutazione delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa o danneggiata dal reato, ritenuti - stante l'identità di *ratio* - estensibili a tutti i casi di impossibilità di ripetizione di dichiarazioni predibattimentali e che impongono al giudice una cauta ed approfondita indagine sulla credibilità di dette dichiarazioni, da valutarsi ponendole in relazione con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. Inoltre, si è fatto ricorso all'applicazione analogica dell'art. 192 comma 3 c.p.p., che prevede, per le dichiarazioni di certi soggetti, la valutazione unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Secondo le Sezioni Unite, risulta quindi conforme al sistema ritenere che analoghi criteri valutativi, ed in particolare la necessità di esaminare le dichiarazioni congiuntamente ad altri elementi di riscontro, debbano operare anche quando l'imputato non abbia mai avuto la possibilità di interrogare il dichiarante, considerando che l'assenza del controesame abbassi fortemente il grado di attendibilità della prova, rispetto al modello ideale della testimonianza raccolta con l'esame incrociato. Del resto, nel quadro di una razionale e motivata valutazione delle prove, il metodo con cui è stata assunta la dichiarazione è rilevante almeno quanto la qualifica del dichiarante (che in alcuni casi, come per l'imputato di reato connesso o del testimone assistito, richiede la presenza di riscontri esterni che ne confermino l'attendibilità).

La successiva giurisprudenza si è mossa nel solco tracciato dalle Sezioni Unite.

E' stato così affermato che le dichiarazioni predibattimentali di cui sia data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione devono essere valutate non solo sulla base della credibilità, sia soggettiva che oggettiva, del dichiarante, ma anche in relazione agli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali (Cass., Sez. II, n. 13387 del 14/3/2012). Si è precisato che la responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (Cass., Sez. I, n. 14807 del 4/4/2012). In termini generali, si è sostenuto che la responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in

sede di indagini preliminari da un soggetto che l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento (Cass., Sez. Fer., n. 35729 dell'1/8/2013, che, nella specie, ha ritenuto non configurabile la violazione dell'art. 6 risultando la sentenza di condanna fondata in misura minimale ed assolutamente residuale sulle dichiarazioni rese da un testimone in fase di indagini ed acquisite in dibattimento ex art. 512 bis c.p.p.).

E si è opportunamente chiarito che le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., per fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, devono trovare conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle risultanze processuali, che non possono essere costituiti da altre dichiarazioni acquisite con le medesime modalità (Cass., Sez. III, n. 28988 del 20/6/2012).

La stretta connessione tra il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità italiana e l'orientamento interpretativo seguito dalla Corte di Strasburgo è posta in luce dalla recente pronuncia secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Cass., Sez. I, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 8/4/2016).

Per definire con maggiore chiarezza le conseguenze concrete dell'interpretazione "convenzionalmente conforme" operata dalla Corte di Cassazione, occorre verificare, alla luce della giurisprudenza europea, quali debbano essere la natura e la valenza dimostrativa degli ulteriori elementi probatori che devono corroborare le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio.

I nodi da sciogliere con riguardo a questi ulteriori elementi di prova riguardano, essenzialmente, due aspetti: la individuazione del grado di autonomia “genetica” che essi devono possedere rispetto alle dichiarazioni, e la determinazione della loro valenza dimostrativa.

Sotto il primo profilo, la Corte europea è apparsa molto attenta alle caratteristiche “genetiche” degli ulteriori elementi di prova, esigendo che gli stessi presentino una effettiva autonomia rispetto alle dichiarazioni della persona non sottoposta al controesame della difesa.

In particolare, nella sentenza *Majadallah*, al fine di verificare se le dichiarazioni irripetibili avessero assunto una valenza determinante ai fini del giudizio di condanna, la Corte di Strasburgo ha escluso che la deposizione testimoniale *de relato* dell'agente di polizia che le aveva raccolte potesse considerarsi come una prova confermativa assunta nel contraddittorio delle parti.

Secondo il giudice europeo, dunque, gli elementi di riscontro devono provenire da una fonte del tutto autonoma rispetto alle dichiarazioni “irripetibili” e devono essersi stati acquisiti con modalità conformi al principio del contraddittorio, in quanto la dialettica delle parti deve avere accompagnato la loro formazione o deve essere risultata *ab origine* irrealizzabile, come nel caso delle prove documentali.

Con riguardo al secondo profilo, la sentenza *Bracci* della Corte europea dei diritti dell'uomo assume uno spiccato interesse per il diverso trattamento che essa riserva a due ipotesi apparentemente simili, rappresentate dalle dichiarazioni rispettivamente rese da due prostitute le quali avevano entrambe riferito alla polizia di essere rimaste vittime delle condotte delittuose (di rapina e di abuso sessuale) contestate all'imputato e lo avevano riconosciuto fotograficamente.

Per effetto della sopravvenuta irreperibilità delle persone offese, le loro dichiarazioni erano state acquisite al fascicolo del dibattimento ed erano state utilizzate per stabilire la fondatezza delle accuse rivolte all'imputato.

In proposito, solo con riferimento all'episodio criminoso commesso in danno di una delle donne la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che l'imputato non ha potuto beneficiare di un processo equo, rilevando che il giudice nazionale, per giungere ad una decisione di condanna, si era basato esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa che l'accusato non aveva potuto sottoporre ad esame.

Al contrario, la Corte europea ha escluso che l'impossibilità di interrogare l'altra persona offesa abbia pregiudicato i diritti della difesa in misura tale da determinare una violazione dell'art. 6 della Convenzione di Roma, sottolineando che alle sue dichiarazioni si accompagnavano una serie di elementi indiziari (precisamente, la testimonianza di un agente di polizia che aveva soccorso la vittima, la similitudine tra la vettura descritta dalla donna e quella condotta dall'imputato, e il sequestro di un coltello all'interno di tale veicolo), i quali, "letti in congiunzione" con la suddetta deposizione, avevano portato il giudice nazionale al verdetto di colpevolezza.

E', quindi, la presenza di un mosaico probatorio, nel quale le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa rappresentavano un dato conoscitivo univocamente convergente con una pluralità di altri elementi di convincimento acquisiti, il criterio distintivo che ha condotto la Corte di Strasburgo, nella sentenza Bracci, ad una diversa valutazione delle due fattispecie sotto il profilo della conformità ai principi del "processo equo".

Dalla sentenza Bracci, e dalla precedente decisione adottata il 7 giugno 2005 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Jerino' contro Italia, sembra emergere l'idea che, per stabilire se le dichiarazioni raccolte al di fuori del contraddittorio abbiano o meno una valenza determinante, occorre procedere ad una "lettura congiunta" degli elementi di prova, in quanto il "peso" delle stesse dichiarazioni può variare nella misura in cui tutti i tasselli raccolti si sorreggano tra loro a guisa di presidi confermativi.

La sentenza emessa il 20 aprile 2006 nel caso Carta c. Italia, oltre a richiamare espressamente le pronunce sopra citate, fa un importante passo avanti: la Corte Europea, dopo avere ripercorso il tessuto argomentativo tracciato dal giudice nazionale, procede direttamente ad una "lettura congiunta" degli elementi di prova evidenziati dalle decisioni di merito, ed, al termine di questa operazione logica, attribuisce alle dichiarazioni raccolte al di fuori del contraddittorio il ruolo che ad esse propriamente compete nel quadro di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

La Corte di Strasburgo ha così rilevato che le dichiarazioni predibattimentali non rappresentavano un elemento determinante ai fini della condanna in quanto erano "servite a corroborare le altre prove a carico", costituite da fatti obiettivi e da deposizioni testimoniali, acquisite in dibattimento, nel contraddittorio delle parti.

Se si passa ad analizzare la concluzione di questi altri elementi di prova, ci si accorge che la possibilità di una spiegazione alternativa era agevolmente praticabile per ciascuno di essi, singolarmente considerato, ma non per il quadro indiziario complessivo che nasceva dalla loro concatenazione logica.

Il "livello di compatibilità" con i principi convenzionali, individuato dalla

Corte Europea con le pronunce adottate nei casi Jerino', Bracci e Carta, è decisamente elevato: si ammette che possano essere raccolte al di fuori dell'intervento della difesa anche quelle dichiarazioni che rappresentano l'elemento "catalizzatore" che, nell'ambito di una valutazione congiunta, fornisce una logica spiegazione di un insieme di dati oggettivi, convergenti nella medesima direzione probatoria.

In altri termini, ciò che assume essenziale rilevanza ai fini del rispetto dei principi del "giusto processo", secondo l'orientamento della Corte europea, è la presenza di molteplici e svariate conferme del contenuto delle dichiarazioni, le quali devono rappresentare l'unica spiegazione possibile di tutti i dati disponibili, compresi quelli inizialmente ignoti. Quando si è in presenza di un sistema coerente di elementi probatori resistente a ogni tentativo di "falsificazione", ciò che assume una valenza dimostrativa determinante, a ben vedere, è il risultato della dialettica dibattimentale nella sua globalità, e non ciascuna delle sue componenti, in sé considerata. E', con ogni probabilità, questo il presupposto logico implicito nel riconoscimento, da parte della Corte, che la condanna pronunciata dal giudice nazionale, in casi del genere, non si basa in misura determinante sulle dichiarazioni acquisite da una sola delle parti.

La Corte di Strasburgo viene, così, a identificare il carattere "corroborativo" delle dichiarazioni con un concetto di sinergia probatoria definito in conformità al suo metodo "olistico" di apprezzamento delle concrete vicende processuali.

Il metodo "olistico" - che porta a verificare in che misura le dichiarazioni del testimone non sottoposto al controesame risultino decisive rispetto alla vicenda processuale nel suo insieme – finisce per attribuire al giudice un ruolo attivo anche

nei sistemi di tipo *adversarial*: il compito dell'organo giudicante si sostanzia non nell'applicare le regole probatorie in modo atomistico, ma piuttosto nel valutare la "forza" degli ulteriori elementi di prova raccolti, al fine di stabilire se i principi del "giusto processo" impongano necessariamente l'esame dialettico di un determinato testimone.

In via generale, occorre dunque che le dichiarazioni assunte unilateralmente siano accompagnate da una pluralità di elementi di prova, del tutto autonomi ed acquisiti con modalità conformi al principio del contraddittorio, i quali, nel loro complesso, trovino una logica spiegazione soltanto nella ricostruzione dell'episodio compiuta dal dichiarante quando era stato escusso dagli organi investigativi.

La suesposta conclusione, che rappresenta il frutto di un adeguamento della giurisprudenza interna alle indicazioni ermeneutiche provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, va adesso verificata alla luce delle nuove prospettive aperte dalla già citata sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 15 dicembre 2011 nel caso *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*.

La problematica in questione è stata infatti avvertita con chiarezza dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha esplicitato che una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell'art. 6 CEDU - così come interpretato, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Strasburgo del 15 dicembre 2011, *Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito* - solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del

processo nel suo insieme (così Cass., Sez. VI, n. 2296/2014 del 13/11/2013).

In effetti, la valorizzazione dello strumento dell'interpretazione conforme, che ha condotto i giudici italiani a rimuovere alcuni dei principali “punti di frizione” tra il nostro sistema processuale e le indicazioni della Corte di Strasburgo, leggendo la disciplina interna sulla base del “punto di vista esterno” della giurisprudenza europea, costituisce un percorso evolutivo di notevole complessità.

Occorre, al riguardo, considerare che la natura casistica, dinamica e dialogica dell'attività interpretativa della Corte europea dei diritti dell'uomo si riflette necessariamente anche sulla interpretazione conforme da parte del giudice interno.

In primo luogo, deve osservarsi che nella natura casistica si esprime una costante attenzione alla molteplicità degli elementi rilevanti insiti nella fattispecie concreta. Poiché le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sono spesso il frutto di bilanciamenti che valorizzano la peculiarità del caso sottoposto al suo esame, esse non potrebbero essere meccanicamente trasposte in contesti differenti.

In secondo luogo, una ricorrente affermazione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo è che la Convenzione è uno “strumento vivente” e che quindi anche la sua interpretazione deve essere “dinamica ed evolutiva”. Già nella sentenza emessa il 25 aprile 1978 nel caso Tyrer contro Regno Unito la Corte ha esplicitato che la CEDU deve essere interpretata “alla luce delle condizioni di vita attuali” e che tale interpretazione non può non essere “influenzata dall'evoluzione e dalle norme comunemente accettate della politica penale degli Stati membri del Consiglio d'Europa”.

In terzo luogo, va sottolineato che l'attività interpretativa del giudice interno in alcuni casi ha condotto la Corte di Strasburgo a ripensare determinate linee-guida

della propria giurisprudenza che sembravano ormai consolidate. Ciò è avvenuto, in particolare, con la sentenza pronunciata dalla Grande Camera il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, a proposito dell'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni "irripetibili" rese al di fuori del dibattimento. Si tratta di una decisione di cui la stessa Corte europea ha posto in risalto l'importanza, qualificandola come un significativo esempio di "dialogo giudiziario" (in questi termini l'*Opinione preliminare della Corte in preparazione della Conferenza di Brighton*, adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in seduta plenaria il 20 febbraio 2012).

Si è già accennato all'assetto interpretativo che scaturisce dalla sentenza emessa il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e dalla precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo,

Occorre adesso soffermarsi sulla portata innovativa di tale decisione della Grande Camera, che ha riesaminato le conclusioni cui era pervenuta la IV Sezione della Corte di Strasburgo con la sentenza emessa il 20 gennaio 2009 nel medesimo caso, dove era stata riscontrata una violazione dell'art. 6 § 1 e 3 della Convenzione in due fattispecie nelle quali le dichiarazioni rese, nella fase anteriore al dibattimento, da testimoni non controesaminati dalla difesa avevano costituito il fondamento esclusivo o determinante dell'affermazione di responsabilità penale.

La pronuncia del 2009 aveva suscitato nel contesto britannico vivaci reazioni. La questione della compatibilità della disciplina inglese relativa all'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni dei testimoni assenti con i principi del "processo equo" sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo era stata sottoposta alla Corte Suprema del Regno Unito, la quale si era pronunciata sul punto con la sentenza

emessa il 9 Dicembre 2009 nel caso *Horncastle* e altri.

Con quest'ultima decisione la *Supreme Court* aveva respinto i ricorsi di alcuni soggetti condannati per gravi delitti sulla base di dichiarazioni rese da vittime che non avevano deposto in sede dibattimentale per ragioni in presenza delle quali la disciplina processuale interna (precisamente, la *section 116* del *Criminal Justice Act* del 2003) consentiva di ammettere come prova le deposizioni predibattimentali.

Alla base di tale pronuncia vi è l'assunto che il dovere (sancito dall'*Human Rights Act* del 1998) di "tenere conto" di tutte le decisioni della Corte di Strasburgo che appaiano rilevanti in relazione al singolo procedimento, se normalmente impone al giudice nazionale di applicare i principi chiaramente fissati dal giudice europeo, non gli impedisce, in alcune specifiche ipotesi, di rifiutare motivatamente di adeguarsi alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che non abbiano valutato adeguatamente particolari aspetti del sistema processuale interno.

Tra le ragioni poste a fondamento dell'indirizzo seguito dalla *Supreme Court* britannica, oltre alla differenza esistente tra la procedura penale inglese e i sistemi di *civil law*, vi sono alcune tematiche che hanno formato oggetto della sentenza adottata il 15 dicembre 2011 dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, come la difficoltà di stabilire quando una prova sia veramente decisiva, e la considerazione che una rigorosa osservanza dei principi fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo implicherebbe l'assoluzione degli imputati in situazioni nelle quali vi è una prova assolutamente persuasiva della loro colpevolezza, con il connesso danno per le vittime.

Le argomentazioni sviluppate dalla Corte Suprema del Regno Unito hanno condotto ad una significativa revisione di un panorama giurisprudenziale che

sembrava ormai consolidato nel senso di applicare per tutte le categorie di testimoni “assenti” un parametro semplice ed omogeneo di giudizio, rappresentato dalla c.d. “*sole or decisive rule*”, secondo cui quando una condanna è basata esclusivamente o in misura decisiva su deposizioni fatte da persone che l'accusato non ha avuto la possibilità di interrogare o fare interrogare né durante la fase investigativa né al dibattimento, i diritti della difesa si considerano ristretti in misura incompatibile con le garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La sentenza emessa dalla Grande Camera il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito ha, anzitutto, posto in evidenza un ulteriore requisito che concorre con la “regola della prova unica o determinante”, rappresentato dalla necessità del riscontro di una valida ragione che giustifichi l'ammissione della prova costituita dalle dichiarazioni di un testimone non comparso nel corso del giudizio.

Ma, soprattutto, la Corte di Strasburgo ha ridimensionato l'assolutezza della “regola della prova unica o determinante”, esplicitando che non sarebbe corretto applicarla in modo inflessibile ed ignorare le particolarità della disciplina probatoria contenuta in ciascun ordinamento giuridico.

Al riguardo, si è richiamato il consolidato orientamento interpretativo che colloca l'art. 6 § 3 della Convenzione nel contesto dell'esame complessivo dell'equità processuale, tradizionalmente contrassegnato da un approccio volto a bilanciare i concorrenti interessi della difesa, della vittima, e dei testimoni, nonché l'interesse pubblico all'effettiva amministrazione della giustizia.

In questa prospettiva, si è riconosciuto che dall'utilizzazione di dichiarazioni rese da soggetti non controesaminati dalla difesa, anche quando esse costituiscono la

prova esclusiva o determinante a carico dell'imputato, non discende automaticamente una violazione dell'art. 6 § 1, occorrendo invece verificare se vi siano adeguati fattori di bilanciamento, che possono consistere in forti garanzie procedurali e misure che rendano possibile un'equa e congrua valutazione dell'attendibilità della stessa prova.

Alla sentenza emessa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 15 dicembre 2011 nel caso *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito* hanno fatto seguito numerose altre pronunce che ne hanno recepito i principi ispiratori traendone precise conseguenze applicative.

Un particolare interesse, al riguardo, è riscontrabile nella sentenza emessa il 19 febbraio 2013 dalla Corte di Strasburgo nel caso *Gani c. Spagna*, che ha ritenuto compatibile con l'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione una fattispecie concreta in cui la condanna dell'imputato era fondata in misura determinante sulle dichiarazioni predibattimentali rese da una vittima che, chiamata a deporre quale testimone al dibattimento, non aveva potuto essere sottoposta al controesame della difesa a causa del suo stato di stress post-traumatico.

Nel caso *Gani*, la Corte ha sottolineato che il giudice nazionale aveva proceduto ad una accurata valutazione del complesso delle prove e che le suddette dichiarazioni erano confermate da elementi di riscontro.

L'esistenza di sufficienti fattori di compensazione che si accompagnassero all'utilizzazione probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, e comprendessero misure idonee a consentire un'appropriata valutazione dell'attendibilità di tale prova, è stata affermata, nel caso di specie, sulla base del riscontro di una sequenza formata dai seguenti elementi: l'effettiva lettura delle predette dichiarazioni davanti al giudice del dibattimento; la deposizione dibattimentale – seppure incompleta – della vittima;

la sottoposizione dell'imputato ad esame per consentirgli di esporre la propria versione dei fatti; l'accurato confronto compiuto dai giudici nazionali su entrambe le versioni dei fatti, con l'analitica valutazione delle stesse; la individuazione di prove indirette che confermavano il contenuto delle dichiarazioni della vittima.

Tra i suddetti elementi, sembra assumere rilevanza determinante il profilo della valutazione delle prove, quale evidenziato dalla motivazione dell'organo giudicante nazionale.

E' questa, infatti, la conclusione che si trae dal raffronto con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Strasburgo nella sentenza emessa il 22 novembre 2012 nel caso Tseber contro Repubblica Ceca.

Quest'ultima sentenza fa riferimento ad una fattispecie concreta nella quale il principale elemento di prova a carico dell'imputato era rappresentato dalle dichiarazioni rese davanti ad un commissario di polizia, ed in presenza di un giudice, da un individuo di nazionalità straniera, escusso nell'ospedale dove si trovava ricoverato. Tale soggetto aveva indicato il Tseber come autore di un'aggressione compiuta ai suoi danni nella sua abitazione, e concretatasi nel ferimento con un'arma da fuoco.

Il dichiarante si era poi reso irreperibile e non era comparso nel giudizio instaurato a carico del Tseber. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era stato escusso un amico della vittima, che aveva riferito che, circa mezz'ora prima del momento in cui si sarebbe verificata l'aggressione, aveva incontrato in un bar l'imputato, il quale era armato ed aveva preso congedo da lui come se si incontrassero per l'ultima volta in quanto si preparava a vivere una situazione pericolosa.

Il Tseber, all'esito del giudizio, era stato condannato ad una pena detentiva quale autore delle lesioni gravi riportate dalla vittima. Egli, una volta conclusosi il procedimento davanti alle autorità nazionali, aveva fatto ricorso alla Corte di Strasburgo lamentando di essere stato condannato sulla base della deposizione della principale fonte di accusa a suo carico che egli non aveva avuto la possibilità di interrogare.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato, nel caso Tseber, una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione, affermando l'inadeguatezza delle garanzie procedurali offerte dall'intervento del giudice nel corso dell'interrogatorio (che potrebbe valere a assicurare la correttezza dell'operato della polizia, ma non una approfondita verifica della credibilità del testimone, essendo il magistrato ancora privo di una adeguata conoscenza dei fatti di causa nella fase iniziale in cui sono state raccolte le dichiarazioni), dalla possibilità per la difesa di contestare la credibilità del teste anche producendo altri mezzi di prova nel corso del dibattimento svoltosi in sua assenza (trattandosi di una misura che non può supplire alla impossibilità di controesame direttamente il dichiarante), e dalla possibilità di interrogare gli altri testimoni a carico (posto che le dichiarazioni di questi ultimi non assumevano diretta rilevanza per la prova della responsabilità penale dell'imputato).

Nel caso Tseber, la Corte europea ha attribuito un peso notevole alla circostanza che le decisioni degli organi giudiziari interni si fossero limitate ad enucleare le prove indirette che confermavano alcuni aspetti delle dichiarazioni del testimone assente, senza spiegare le ragioni per cui la sua deposizione era ritenuta attendibile, nonostante i dubbi sulla sua credibilità che emergevano dall'esame degli imputati e dei testimoni adottati dalla difesa. Inoltre, la Corte ha rilevato che le

autorità nazionali non si erano adoperate per rinvenire altre prove rilevanti ai fini della verifica dell'attendibilità delle deposizioni della persona offesa, né per individuare altri testimoni che confermassero o smentissero la sua versione dei fatti, né per procedere ad un altro interrogatorio della vittima in presenza dell'accusato. Peraltro, la legislazione interna non prevedeva neppure la possibilità di effettuare una videoregistrazione, suscettibile di essere visionata in udienza, dell'interrogatorio del testimone che rischiasse di non poter rendere la sua deposizione in sede processuale.

Pertanto, nella sentenza Tseber, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il carattere determinante della deposizione della persona offesa divenuta poi irreperibile, in assenza di prove solide idonee a corroborarla, implichi la conclusione che i giudici nazionali non abbiano potuto valutare correttamente ed equamente l'attendibilità di tale prova, e che quindi i diritti della difesa abbiano subito una limitazione incompatibile con le esigenze del "giusto processo".

Se ne desume, *a contrario*, la centralità del momento della valutazione della prova, che sotto il profilo della tecnica motivazionale deve tradursi in una analitica comparazione delle diverse ricostruzioni dei fatti esposte dalle parti, ed in una puntuale evidenziazione degli elementi di riscontro che fanno propendere per una delle due tesi, secondo il modello riscontrato nel caso Gani.

Una conferma di tale impostazione si trae dalla sentenza emessa il 17 Settembre 2013 nel caso Brzuszczyński c. Polonia, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso ogni violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione in una fattispecie concreta dove la condanna dell'imputato era fondata sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da un concorrente nello stesso reato, poi suicidatosi. Sul punto la Corte di Strasburgo ha evidenziato che la credibilità del

dichiarante, e l'attendibilità delle sue deposizioni, avevano formato oggetto di un approfondito e dettagliato esame da parte dei giudici nazionali, alla luce di tutte le altre prove disponibili.

Un analogo approccio è stato seguito con riferimento al modello processuale di *common law*, contrassegnato dal verdetto immotivato della giuria.

Precisamente, nella sentenza emessa il 16 dicembre 2014 nel caso *Horncastle e altri c. Regno Unito* (che aveva formato oggetto della precedente pronuncia della Corte Suprema britannica), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso ogni violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione, ravvisando l'esistenza di fattori di bilanciamento sufficienti a compensare le difficoltà arrecate alla difesa dall'ammissione delle dichiarazioni predibattimentali di un testimone qualificabili come decisive. In particolare, la Corte ha sottolineato che il giudice aveva dato alla giuria, nel *summing-up*, precise indicazioni, con l'avviso dell'esigenza di trattare con cautela le dichiarazioni e identificando le varie limitazioni difensive derivanti dall'assenza del teste, con la conseguenza che alla giuria non poteva residuare alcun dubbio sui limiti di affidabilità delle deposizioni in questione. In aggiunta, la difesa aveva avuto l'opportunità di contestare, adducendo gli opportuni elementi di convincimento, la credibilità del dichiarante, e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, le quali, comunque, erano corroborate da autonomi elementi di prova. Pertanto, la forza delle restanti prove di accusa, e l'applicazione delle regole processuali, avevano consentito alla giuria di condurre un'equa e appropriata valutazione delle suddette dichiarazioni.

Per converso, in alcune pronunce la Corte di Strasburgo, nel segnalare l'assenza di fattori idonei a compensare le difficoltà arrecate alla difesa dall'assenza

in dibattimento degli autori delle dichiarazioni ammesse come prove ed aventi valenza determinante, ha posto in risalto come l'imputato non avesse avuto la possibilità di controesaminarli prima del giudizio, e come la mancata videoregistrazione delle deposizioni rese nella fase investigativa impedisse all'imputato e ai giudici di osservare il comportamento dei soggetti sotto interrogatorio e di formarsi le proprie impressioni sull'attendibilità dei dichiaranti.

Si sono espresse in tal senso le sentenze emesse il 25 Aprile 2013 nel caso *Yevgeniy Ivanov v. Russia* e il 14 Novembre 2013 nel caso *Blokhin c. Russia*.

Con quest'ultima pronuncia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione in un caso in cui le autorità non avevano compiuto alcuno sforzo per assicurare la presenza davanti al giudice dei testimoni, le cui dichiarazioni assumevano una decisiva importanza per l'accertamento del reato e per la collocazione dell'imputato presso un centro di detenzione temporanea per minori. In proposito, la Corte ha evidenziato, oltre alla impossibilità per l'imputato di controllare l'assunzione di informazioni dai testimoni ad opera degli investigatori e di far esaminare gli stessi testi, anche la circostanza che le dichiarazioni da essi rese alle autorità investigative non erano state videoregistrate, con la conseguenza che né l'imputato né i giudici avevano potuto osservare il loro comportamento a fronte delle domande poste e formarsi una propria impressione sulla loro credibilità.

La videoregistrazione della deposizione non è stata però considerata come un fattore di bilanciamento sufficiente a garantire, da solo, la possibilità di una appropriata valutazione della credibilità dei testimoni, e quindi l'equità complessiva del processo, da altre pronunce, come la sentenza emessa il 19 Dicembre 2013 nel

caso Rosin c. Estonia, dove la condanna si fondava sulle dichiarazioni rese da un bambino di 11 anni, vittima di violenza sessuale, il quale era stato escusso il giorno dopo il delitto da un investigatore della polizia alla presenza di uno psicologo, e non era stato citato per comparire nel corso del dibattimento sulla base dell'opinione degli esperti che avevano specificato che ciò sarebbe stato nocivo per il minore e che la reiterazione del suo esame non avrebbe permesso di chiarire ulteriormente i fatti di causa.

Al riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che la riproduzione della videoregistrazione delle dichiarazioni della vittima consentiva al ricorrente di osservare il modo in cui era stata condotta l'assunzione di informazioni, di valutare il comportamento del minore e di vagliare, almeno in una certa misura, la credibilità del suo racconto. Tuttavia, data l'importanza della sua testimonianza, la Corte ha ritenuto che tale misura fosse insufficiente a garantire i diritti della difesa, ed ha evidenziato che, pur senza richiedere un esame incrociato nel dibattimento, l'assunzione di informazioni durante le indagini avrebbe potuto essere condotta consentendo all'imputato (la cui identità era nota sin dall'inizio del procedimento) di porre ulteriori domande al minore per mezzo del proprio difensore, del personale di polizia o di uno psicologo, in un ambiente controllato dalle autorità investigative.

Più di recente, la Grande Camera della Corte di Strasburgo, con la sentenza emessa il 15 dicembre 2015 nel caso Schatschaschwili c. Germania, ha precisato che la portata dei fattori di compensazione necessari perché un processo sia considerato equo dipende dall'importanza della testimonianza resa dal testimone assente; quanto più è importante tale testimonianza tanto più rilevanti dovranno essere i fattori di compensazione perché il procedimento sia considerato complessivamente equo. Tra i

fattori di compensazione sono stati inclusi: a) una motivazione dettagliata delle ragioni per cui si è considerata attendibile la testimonianza, esaminando allo stesso tempo le altre prove disponibili; b) la riproduzione, nel corso dell'udienza, della videoregistrazione della deposizione resa del testimone nella fase delle indagini, per consentire al tribunale, al pubblico ministero e alla difesa di osservare il suo comportamento e formarsi un'opinione della sua attendibilità; c) la raccolta di prove che corroborano la testimonianza (come le dichiarazioni rese al processo da persone cui il testimone assente aveva riferito gli eventi immediatamente dopo che essi erano avvenuti; le prove scientifiche, quali la prova del DNA o le perizie relative alle lesioni subite dalla vittima o alla sua credibilità; le forti similitudini tra la descrizione che il testimone assente aveva effettuato del reato commesso nei suoi confronti e la descrizione, autonomamente effettuata da un altro testimone nell'esame dibattimentale, di un reato analogo commesso dallo stesso imputato); d) la possibilità, offerta alla difesa, di porre indirettamente (ad esempio per iscritto) le proprie domande al testimone nel corso del giudizio; e) la possibilità, offerta alla difesa, di interrogare il testimone durante la fase delle indagini; f) la possibilità, per l'imputato, di fornire la propria versione degli eventi e contestare la credibilità del testimone assente, sottolineando le incoerenze e le contraddittorietà con le dichiarazioni di altri testimoni, conoscendo la sua identità e indagando sui motivi che egli possa aver avuto per mentire.

Dal "nuovo corso" della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge l'esigenza di ripensare i risultati di quella "interpretazione convenzionalmente conforme" che aveva condotto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ad affermare, con la sentenza n. 27918 del 25 novembre 2010, che le

dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.

Tale soluzione, sicuramente valida come principio generale, dovrà però essere applicata in modo da mitigare la sua apparente absolutezza, al fine di evitare che l'intento di rimuovere una situazione di contrasto tra il sistema interno e quello convenzionale vada incontro ad una sorta di "eterogenesi dei fini", traducendosi in un nuovo, impreveduto, elemento di frizione.

Nell'ottica dell'esame complessivo dell'equità processuale, per accertare la compatibilità della prova raccolta unilateralmente con i principi desumibili dall'art. 6 della Convenzione, occorrerà infatti procedere ad una valutazione articolata in tre distinte verifiche, volte a stabilire rispettivamente:

- a) se l'impossibilità per la difesa di interrogare il dichiarante è stata giustificata da un motivo serio, e se le autorità hanno compiuto uno sforzo ragionevole per assicurare la comparizione del teste davanti al giudice;
- b) se la deposizione del soggetto, che la difesa non ha avuto la possibilità di interrogare né durante le indagini né nel corso del dibattimentale, è stata la prova esclusiva o determinante posta a fondamento della condanna dell'imputato;
- c) se sono state adottate forti garanzie procedurali idonee a controbilanciare gli inconvenienti connessi all'ammissione di una simile deposizione, a consentire che una condanna sia fondata su una prova siffatta solo se essa è sufficientemente affidabile tenuto conto nella sua importanza nel caso

concreto, e ad assicurare così l'equità complessiva del processo.

Nell'ambito della prima verifica, il riscontro dell'impedimento del testimone (per irreperibilità, malattia, ecc.) costituisce una condizione necessaria, ma non sufficiente; occorre, infatti, che le autorità nazionali abbiano fatto tutto ciò che poteva ragionevolmente attendersi da loro per rintracciare e far deporre il dichiarante, senza mancare di diligenza nei loro tentativi di assicurare la sua comparizione nel dibattimento. Nel definire i confini dello "sforzo diligente" richiesto al giudice interno per garantire all'imputato il diritto al controesame dei testi di accusa, la Corte di Strasburgo, con la sentenza Gani, sembra comunque ammettere la legittimità di misure volte a contemperare tale diritto con il principio di ragionevole durata del processo, specialmente in presenza di situazioni, come lo stato di custodia cautelare, che rendano necessaria una particolare rapidità di trattazione del dibattimento.

Nel quadro della seconda verifica, quando la deposizione del testimone assente è corroborata da altri elementi, la valutazione del suo carattere determinante dipende, secondo un rapporto di proporzionalità inversa, dalla forza probante di questi ultimi. In particolare, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, deve ritenersi che la deposizione assuma carattere determinante qualora gli ulteriori elementi di prova raccolti forniscano ad essa soltanto un riscontro di natura indiretta.

Quanto più, in base alla seconda verifica, deve attribuirsi carattere determinante alla prova formata unilateralmente, tanto più occorre procedere rigorosamente alla terza verifica, volta a stabilire se vi siano adeguati fattori di bilanciamento delle difficoltà arrecate alla difesa, e in particolare se si configurino solide garanzie procedurali che rendano possibile un'equa e corretta valutazione dell'attendibilità della stessa prova.

Sotto quest'ultimo profilo, il nuovo corso della giurisprudenza europea sembra richiedere, anzitutto, un particolare impegno motivazionale da parte del giudice, tale da fugare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza mediante la esposizione dettagliata delle ragioni per cui si sono considerate attendibili le dichiarazioni del soggetto non controesaminato dalla difesa, e un contestuale esame delle altre prove disponibili, con la costruzione di un ragionamento giudiziale imperniato sull'analitica comparazione delle diverse ricostruzioni dei fatti esposte dalle parti, e sulla puntuale evidenziazione degli elementi di riscontro che fanno propendere per una delle due tesi.

Tra gli ulteriori fattori di compensazione suscettibili di assicurare la conformità complessiva del procedimento rispetto agli standard convenzionali rientrano: la raccolta di tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del teste non controesaminato dalla difesa; la possibilità, per l'imputato, di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del testimone assente, sottolineando le incoerenze e le contraddittorietà con le dichiarazioni di altri testimoni, conoscendo la sua identità e indagando sui motivi che egli possa aver avuto per mentire; il ricorso a forme anticipate di assunzione della prova o a modalità indirette di attuazione della *cross examination*; l'utilizzazione di modalità di documentazione (come la videoregistrazione) suscettibili di agevolare la verifica della credibilità soggettiva.

E' su questo terreno che si gioca la scommessa di un effettivo rispetto del principio del contraddittorio quale nucleo essenziale del diritto alla prova. Si tratta di una dinamica che investe non solo il giudizio dibattimentale, ma anche, da un lato, la fase delle indagini, e dall'altro, il momento della decisione.

Applicando alle peculiarità del sistema processuale italiano i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo successivamente alla sentenza emessa il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, deve riconoscersi che le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio possono valere come riscontro rispetto ad altre prove formatesi con la partecipazione dialettica delle parti processuali, purché sussistano solide garanzie procedurali che rendano possibile un'equa e corretta valutazione dell'attendibilità delle medesime dichiarazioni. Tali garanzie possono consistere, *in primis*, nel suindicato particolare impegno motivazionale da parte del giudice, ma anche in ulteriori fattori di bilanciamento, attinenti alla raccolta di tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del dichiarante, alla possibilità, per l'imputato, di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del testimone assente, al ricorso a forme anticipate di assunzione della prova o a modalità indirette di attuazione del controesame difensivo, all'utilizzazione di modalità di documentazione come la videoregistrazione.

Quanto alla necessità di una applicazione congiunta o alternativa dei suddetti fattori di bilanciamento, va sottolineata la essenziale differenza tra il riscontro e la prova autosufficiente o principale. Una differenza che è stata colta con chiarezza dalla giurisprudenza di legittimità quando ha esplicitato che «in tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in caso contrario, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica; la loro funzione processuale è, invece, semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il

che comporta che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità» (così Cass., Sez. II, n. 8125 del 30/1/2013, che ha precisato che, ove gli "altri elementi di prova" avessero autonoma valenza dimostrativa della responsabilità dell'indagato, non entrerebbe in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice).

Nella stessa ottica, si è riconosciuto che le dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità quando fungono non da prova principale della penale responsabilità degli accusati, bensì da integrazione e conferma di altre prove di diversa ed autonoma matrice con valenza anche individualizzante, postulano una verifica meno rigorosa, costituendo esse stesse supporto di altri elementi e non fondamenti probatori, che esigono, a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., conferme esterne (Cass., Sez. I n. 48421 del 19/6/2013, relativa ad una fattispecie in cui la chiamata in correità era stata utilizzata a riscontro di intercettazioni ambientali effettuate in ambiente carcerario).

La giurisprudenza è quindi giunta a ritenere che le dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o coindagata nel medesimo procedimento, ovvero coimputata o coindagata in procedimento connesso o collegato, e che in dibattimento si sia sottratta all'esame dell'imputato e del suo difensore avvalendosi della facoltà di non rispondere, sono utilizzabili ai fini della valutazione della prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 c.p.p. come riscontri alle dichiarazioni di accusa rese da altri soggetti che rivestano analoga qualifica processuale, atteso che i meccanismi di tutela, posti dal legislatore con norma costituzionale, della formazione della prova attraverso il contraddittorio tra le parti in giudizio non si estendono agli elementi che il giudice può valutare nella formazione del proprio convincimento laddove, come

nella fattispecie, le dichiarazioni di accusa "principali" siano state confermate in dibattimento (Cass., Sez. IV, n. 11626 del 23/6/2000; conf. Cass., Sez. III, n. 36501 del 22/5/2002).

E' questo il significato che, secondo una interpretazione "convenzionalmente orientata", può attribuirsi alla locuzione "sulla base", contenuta nel testo dell'art. 526 comma 1-bis c.p.p., che preclude la valutazione quale prova determinante ai fini della verifica della colpevolezza, delle "dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve ritenersi che le dichiarazioni irripetibili rese dal Cancemi possano sicuramente valere come riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè, le quali sono state assunte nel pieno contraddittorio delle parti e assumono un rilievo determinante per l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato Madonia.

Si ravvisano, infatti, molteplici garanzie procedurali, particolarmente solide, che rendono possibile un'equa e corretta valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del Cancemi.

In primo luogo, è possibile, attraverso un adeguato impegno motivazionale, fugare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato Madonia, procedendo sia ad una esposizione dettagliata delle ragioni per cui si sono considerate attendibili le dichiarazioni del Cancemi, sia ad un approfondito esame delle altre prove disponibili, e costruendo quindi un ragionamento giudiziale imperniato, da un lato, sull'analitica comparazione delle diverse ricostruzioni dei fatti esposte dalle parti, e, dall'altro lato, sulla puntuale evidenziazione degli elementi di riscontro che

fanno propendere per la tesi dell'accusa.

In secondo luogo, è stata condotta una istruttoria dibattimentale particolarmente ampia, con la raccolta di tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del Cancemi.

In terzo luogo, l'imputato Madonia ha avuto la più completa possibilità di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del Cancemi, ponendo le dichiarazioni di quest'ultimo a confronto con le ulteriori prove acquisite, indagando sulle eventuali ragioni che potessero indurre il collaborante a mentire, presentando tutti gli elementi di convincimento idonei a suffragare la propria ricostruzione dell'accaduto, e rappresentando senza alcuna limitazione gli argomenti a sostegno della propria tesi nell'ambito della discussione.

Pertanto, nel caso in esame, si ravvisa senza ombra di dubbio una molteplicità di solide garanzie procedurali che sono in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme e che escludono ogni violazione dell'art. 6 CEDU con riferimento all'utilizzazione, quale riscontro alle deposizioni del Giuffrè, delle dichiarazioni rese dal Cancemi.

Al suddetto riscontro se ne aggiungono, comunque, diversi altri, che confermano in modo inequivocabile il contenuto delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè, sulle quali si impernia la dimostrazione della responsabilità dell'imputato Madonia.

9) Il riscontro individualizzante offerto dalle dichiarazioni di Francesco Onorato e Mario Santo Di Matteo.

Un preciso riscontro in ordine sia all'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nel 1991, sia alla riconducibilità a quest'ultimo organismo direttivo della decisione di realizzare la strage di Via D'Amelio, si desume dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Onorato, esaminato come testimone assistito all'udienza del 16 ottobre 2014.

L'Onorato, dopo avere ricostruito la propria appartenenza alla "famiglia" di Partanna Mondello (inserita nel mandamento di San Lorenzo, diretto da Salvatore Biondino), della quale era divenuto reggente nel 1987 *«per il volere di Salvatore Riina e Salvatore Biondino»*, ed avere indicato le principali attività delittuose da lui commesse per conto di "Cosa Nostra", tra cui l'omicidio di Salvo Lima e il fallito attentato all'Addaura contro Giovanni Falcone, ha spiegato di avere intrattenuto stretti rapporti anche con i Madonia (*«Ma io con i Madonia, con i Galatolo ci... ero intimo, anche perché io nasco nella zona dell'Acquasanta, non è che nasco a Mondello, io nasco nella zona dell'Acquasanta con i Galatolo; a vent'anni, a diciannove anni mi avvicinano la famiglia di Partanna - Mondello, Riccobono, perché io c'ho un rapporto pure di amicizia con i Micalizzi, con i... i ragazzi che appartenevano ai Micalizzi, i Riccobono, e quindi mi affiliano nella famiglia di Partanna - Mondello. Ma io nativo sono di... dell'Acquasanta e sono in ottimi rapporti con i Madonia, con i Galatolo»*). Egli, quindi, ha riferito quanto segue sui reggenti del mandamento di Resuttana:

P.M. Dott. GOZZO - Ho capito. Senta, mi può riferire, visto che lei faceva parte del mandamento... no, anzi, visto che lei comunque abitava là, quali sono stati i diversi reggenti del mandamento di Resuttana, diciamo, dal 1985 in poi?

TESTE F. ONORATO - Mandamento di Resuttana?

P.M. Dott. GOZZO - Sì.

TESTE F. ONORATO - Dall'85 in poi c'è stato Nino Madonia, c'è stato Salvo Madonia, c'è stato... poi i Madonia erano in carcere e ci fu nell'86 - '87 Armando Bonanno, poi è uscito Salvo Madonia e l'ha preso di nuovo Salvo Madonia il mandamento, un certo Pino Guastella e...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, se ci può specificare, mi scusi, i periodi di reggenza di Salvo Madonia.

TESTE F. ONORATO - I periodi di Salvo Madonia sono nel... se non erro, perché passarono... sono passati 24 anni, 25, 23, perciò... nel '90 - '91.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, agganciamoci a dati oggettivi. Cioè Salvo Madonia diventa reggente perché?

TESTE F. ONORATO - Capomandamento diventa, no reggente. Il mandamento Salvo Madonia ce l'ha nel periodo del '90, '91, in questo periodo.

P.M. Dott. GOZZO - Ma capomandamento non era il padre di Salvo Madonia?

TESTE F. ONORATO - Sì, sostituiva a suo padre.

P.M. Dott. GOZZO - Eh, quindi non ho sbagliato a dire reggente, ecco.

TESTE F. ONORATO - Il capomandamento era Ciccio Madonia, il reggente è un'altra cosa, il reggente.

P.M. Dott. GOZZO - E Ciccio Madonia dov'era mentre suo figlio reggeva?

TESTE F. ONORATO - Ciccio Madonia era stato prima, nel '90, era ricoverato all'ospedale Civico, che io ci andavo a trovarlo, che ci portavo...

P.M. Dott. GOZZO - Ma era in carcere? Era in carcere?

TESTE F. ONORATO - Ma ci fu un periodo che era in... in carcere, poi è uscito con la Legge Martelli, quando Martelli ha fatto la Legge che ci ha promesso... Martelli ci

aveva promesso che ci faceva uscire tutti i mafiosi dal carcere, a Cosa Nostra, e Ciccio Madonia è stato... ha avuto... ha usufruito di questo beneficio e ha avuto gli arresti ospedalieri al Civico di Palermo e c'era un dottore che era intimo con lui, con... con Ciccio Madonia, che non ricordo come si chiama in questo momento, comunque, e... ha lo stesso cognome di quello che fa il... il quiz la sera in televisione a Rai 1, quello dei... dei pacchi, non mi ricordo questo attore come si chiama.

P.M. Dott. GOZZO - Insinna? Non può essere.

TESTE F. ONORATO - Comunque, 'sto primario era in mano a Ciccio Madonia, che se lo teneva nel... nel reparto al Civico. E poi, successivamente, con la Legge nuova che avevano fatto...

P.M. Dott. GOZZO - Sì, ho capito.

TESTE F. ONORATO - ...era rientrato di nuovo in carcere. E in quel periodo reggeva... reggeva il mandamento il figlio Salvo.

P.M. Dott. GOZZO - Salvo Madonia. Quindi nel periodo in cui lui era in carcere o agli arresti ospedalieri reggeva Salvo Madonia.

TESTE F. ONORATO - Sì. Quando Salvo era fuori, sì, poi quando c'era Nino, reggeva Nino.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, c'è stato un periodo in cui reggeva Nino e...?

TESTE F. ONORATO - Ci fu un periodo in cui reggeva nell'83...

(...)

P.M. Dott. GOZZO - C'è stato un periodo in cui reggeva Nino e quando è finito questo periodo?

TESTE F. ONORATO - Ma parliamo sempre saltuariamente, perché Nino... Nino Madonia, addirittura, reggeva pure se il padre era fuori, perché il più... il più potente

della famiglia non era Ciccio Madonia, ma Nino Madonia, non si muoveva una foglia se... se non decideva Nino Madonia.

P.M. Dott. GOZZO - Mi rendo conto.

TESTE F. ONORATO - Anche se c'era il padre, si figuri.

P.M. Dott. GOZZO - Ma Nino Madonia venne arrestato pure?

TESTE F. ONORATO - Nino Madonia, sì, venne arrestato, venne arrestato. Io parlo dell'86 - '87, venne arrestato e portato al... al carcere dell'Ucciardone, dov'è che ci siamo incontrati, che io ero pure detenuto al carcere dell'Ucciardone, ci siamo incontrati al campo, che lui era in infermeria che si era fatto male la gamba; avevano arrestato pure ad Enzo Galatolo assieme, che avevano fatto pure le perquisizioni ai fratelli Graziano per questo motivo, che cercavano a Nino Madonia... a Ciccio Madonia e a Nino Madonia.

P.M. Dott. GOZZO - Guardi, Nino Madonia è stato arrestato due volte, praticamente.

TESTE F. ONORATO - '86 - '87.

P.M. Dott. GOZZO - Lei parla della prima volta, sta parlando adesso, o della seconda?

TESTE F. ONORATO - No, e poi viene arrestato di nuovo.

Dalla deposizione dell'Onorato, dunque, si desume che negli anni 1990-91 Salvatore Madonia era reggente del mandamento di Resuttana, in sostituzione del padre Francesco. La reggenza di Salvatore Madonia si riferiva, precisamente, ai periodi in cui sia il padre Francesco, sia il fratello Antonino, si trovavano in stato di detenzione in carcere, o, per quanto riguarda il genitore, agli arresti ospedalieri. Sul punto, il collaborante ha evidenziato di riferirsi, in particolare, al secondo arresto di

Antonino Madonia.

Le suindicate indicazioni fornite dall'Onorato sulla collocazione cronologica nel 1990-1991 del periodo di reggenza del mandamento di Resuttana da parte di Salvatore Madonia, e sul collegamento di tale reggenza con il secondo arresto subito da Antonino Madonia, appaiono pienamente coerenti con l'effettiva data di quest'ultimo evento, verificatosi il 29 dicembre 1989.

Nel prosieguo della sua deposizione, l'Onorato ha sottolineato che le stragi del 1992 vennero decise sulla base di un consenso unanime della Commissione regionale e della Commissione provinciale di "Cosa Nostra", secondo le conoscenze di cui egli era entrato in possesso nell'ambito della sua militanza all'interno dell'organizzazione mafiosa, e in particolare secondo le indicazioni dategli da Salvatore Biondino:

AVV. SINATRA - Sì, le chiedo: per quanto è a sua conoscenza, le stragi del '92 chi le ha volute? Chi l'hanno voluto le stragi del '92? Solo Cosa Nostra o anche altri apparati?

TESTE F. ONORATO - No, io posso parlare di... che l'hanno voluto Cosa Nostra.

AVV. SINATRA - Cosa Nostra.

TESTE F. ONORATO - Se ci sono altri...

AVV. SINATRA - Quindi altri apparati no, lo esclude.

TESTE F. ONORATO - No, io non ne posso parlare.

AVV. SINATRA - Non ne può parlare.

TESTE F. ONORATO - Non mi è stato... non mi è stato detto.

AVV. SINATRA - Non le è stato detto. Quando lei parla di Cosa Nostra a chi si riferisce? A quale commissione?

TESTE F. ONORATO - La commissione di Cosa Nostra, la commissione...

AVV. SINATRA - Quale?

TESTE F. ONORATO - Queste sono responsabilità di commissione di Cosa Nostra.

AVV. SINATRA - Sì, ma queste commissioni lei conosce?

TESTE F. ONORATO - Eh, c'è la commissione provinciale e la commissione regionale.

AVV. SINATRA - E la commissione regionale, quindi sono due. Per quelle che sono le sue conoscenze e per quello che le hanno detto, chi l'ha voluto? Se l'hanno voluto entrambe le commissioni o solamente una di queste commissioni.

TESTE F. ONORATO - Entrambe le commissioni.

AVV. SINATRA - Entrambe le commissioni.

TESTE F. ONORATO - Erano tutti d'accordo.

AVV. SINATRA - Erano tutti d'accordo.

TESTE F. ONORATO - Sì.

AVV. SINATRA - Per quelle che sono sempre le sue conoscenze, e poi mi dice quali erano...

TESTE F. ONORATO - Le mie conoscenze, parlando sempre con Salvatore Biondino, parlando sempre con...

AVV. SINATRA - La decisione della commissione regionale sarebbe avvenuta prima di quella provinciale o successivamente a quella provinciale? Se gliel'ha specificato il...

TESTE F. ONORATO - No, no, no, non lo so.

AVV. SINATRA - Non lo sa.

TESTE F. ONORATO - No, questo non...

AVV. SINATRA - Però si passava attraverso questa doppia, diciamo, votazione.

TESTE F. ONORATO - E sì, perché quelle sono cose che in Cosa Nostra né Riina e né Ciccio Madonia o qualche altro volevano detto: "Questo ci ha rovinato a tutti", e quindi era una cosa... certo, erano personaggi di spicco più superiori agli altri capimandamento, perché comandavano loro, però quando succedono in Cosa Nostra questi tipi di delitti eclatanti, decide sempre la commissione per quanto riguarda questo omicidio, perché nessuno vuole detto: "Pezzo di... di merda - scusando la frase - ci hai rovinato". Quindi è una cosa che fanno sempre in comune accordo.

AVV. SINATRA - Quindi di comune accordo. Ma questo riguardava solamente gli attentati o comunque l'omicidio Falcone Borsellino o riguardava anche gli altri omicidi, quindi Lima e quant'altro?

TESTE F. ONORATO - Anche gli omicidi importanti, importante che è omicidi politici, magistrati, omicidi eclatanti, decidono sempre la commissione.

AVV. SINATRA - Per quelle che sono le sue conoscenze...

TESTE F. ONORATO - Sempre le mie conoscenze.

AVV. SINATRA - ...per quello che le è stato riferito, anche un omicidio di un uomo di Cosa Nostra doveva passare attraverso la commissione?

TESTE F. ONORATO - Sì.

AVV. SINATRA - E se sì, quale commissione?

TESTE F. ONORATO - Questo è stato fatto... prima no, dopo la... lo strangolamento di Angelo Graziano, nel '75, si è... in Cosa Nostra si è stabilito pure che quando si doveva strangolare un uomo d'onore, che doveva morire, o strangolare o morire, quello che è, si doveva decidere... doveva riunirsi la commissione.

AVV. SINATRA - Questo chi gliel'ha detto a lei?

TESTE F. ONORATO - E questo me l'hanno detto tanti uomini d'onore, che... per

quel fatto che Angelo Graziano era stato strangolato all'insaputa dei...

AVV. SINATRA - No, no, dico, quindi lei l'ha saputo come notizia diffusa in seno a Cosa Nostra?

TESTE F. ONORATO - Sì, sì, sì.

AVV. SINATRA - Mentre lei non ha, ovviamente, partecipato a nessuna riunione della commissione.

TESTE F. ONORATO - No, io...

AVV. SINATRA - Né provinciale, né tanto meno regionale, giusto?

TESTE F. ONORATO - Io partecipato no, partecipato no, perché non ero un capomandamento, io ero un reggente, un capofamiglia.

AVV. SINATRA - Sì.

TESTE F. ONORATO - Perché il capofamiglia non partecipa in commissione.

AVV. SINATRA - Sì.

TESTE F. ONORATO - Partecipano i capimandamento.

AVV. SINATRA - E dico, lei non ha mai partecipato.

TESTE F. ONORATO - No, no.

AVV. SINATRA - Ma ha accompagnato mai qualcuno a queste riunioni?

TESTE F. ONORATO - Accompagnato Rosario Riccobono, Salvatore Micalizzi a Partinico, a Torretta...

AVV. SINATRA - Eh, ho capito.

TESTE F. ONORATO - ...con Totò Riina, cose, sì, quello sì.

Le dichiarazioni di Francesco Onorato in ordine alla qualità di reggente del mandamento di Resuttana da parte di Salvatore Madonia negli anni 1990-1991, e alla riconducibilità alla decisione della Commissione provinciale della decisione di

eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si sostanziano in conoscenze riferite con assoluta certezza dal collaboratore di giustizia e strettamente connesse alle attività da lui svolte nell'ambito mafioso, anche per l'attuazione della strategia stragista che comprendeva, oltre alla uccisione dei due magistrati, una serie di ulteriori delitti "eccellenti", il primo dei quali fu proprio l'assassinio dell'on. Lima, della cui materiale esecuzione fu protagonista lo stesso Onorato.

Al riguardo, deve rilevarsi che la deposizione di Francesco Onorato assume una valenza probatoria assai più pregnante delle dichiarazioni *de relato*, avendo ad oggetto un flusso circolare di informazioni con funzioni programmatiche ed operative, sviluppatosi nell'ambito di un contesto associativo nel quale egli era profondamente inserito.

Sul punto, occorre premettere che l'art. 195 c.p.p., pur non contenendo una esplicita ed esaustiva definizione della testimonianza indiretta, offre diverse indicazioni che presentano una grande utilità al fine di delimitare in termini precisi ed univoci la relativa nozione.

Appaiono assai significative le espressioni usate nel primo e nel terzo comma della norma, che evidenziano i requisiti che caratterizzano, sul piano teleologico, questo particolare mezzo di prova, finalizzato ad ottenere una conoscenza mediata dei fatti.

In particolare, il primo comma specifica che il meccanismo di controllo della fonte primaria, su impulso di parte, si attua "*quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone*".

Il terzo comma della norma limita in termini coerenti con il suesposto profilo teleologico l'ambito di applicazione della sanzione per l'inosservanza del primo

comma, stabilendo che ad essa consegue l'inutilizzabilità delle “*dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone*”.

Un ulteriore requisito di essenziale importanza emerge dal quinto comma dell'art. 195, secondo cui “*le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale*”. Viene così posta in evidenza la centralità della nozione di “comunicazione”, quale connotato strutturale del concetto di testimonianza indiretta.

Una opportuna specificazione riguardante il carattere informativo della “comunicazione” è compiuta dal settimo comma della norma, che sancisce la inutilizzabilità della testimonianza del soggetto che non voglia o non possa indicare “*la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame*”.

Dunque, dalla regolamentazione dettata dall'art. 195 c.p.p. si desume uno specifico requisito che contraddistingue in modo necessario il concetto di deposizione indiretta sotto il profilo gnoseologico: la derivazione della notizia - appresa dal dichiarante *de relato* - dal patrimonio conoscitivo della fonte primaria.

L'esigenza di una speciale regolamentazione normativa si riconnette appunto alla circostanza che il teste indiretto filtra un'esperienza che non gli è propria: è questo il fattore che impone la configurazione di uno specifico meccanismo di controllo sull'attendibilità della fonte primaria.

Anche sul piano della valutazione delle dichiarazioni, ciò che impone una particolare cautela è il risultato di conoscenza mediata che tale mezzo di prova tende a realizzare, avendo ad oggetto fatti comunicati dalla fonte primaria al teste *de relato*, il quale viene così ad apprendere vicende che non rientrano nella sua diretta esperienza.

L'esame delle suddette previsioni consente di effettuare una puntuale delimitazione del concetto di testimonianza indiretta, che viene a caratterizzarsi:

a) sul piano teleologico, per il risultato di conoscenza mediata che tale mezzo di prova tende a realizzare, avendo ad oggetto fatti già noti alla fonte primaria e da questa comunicati al teste *de relato*, il quale viene così ad apprendere vicende che non rientrano nella sua diretta esperienza;

b) sul piano strutturale, per la natura di "comunicazione", con carattere informativo, che è propria della relazione intercorrente tra la fonte originaria e il teste indiretto (o, comunque, dell'originaria asserzione riportata dal teste *de relato*);

c) sul piano gnoseologico, per la derivazione dal patrimonio conoscitivo della fonte primaria della notizia appresa dal teste *de relato*.

La disciplina dettata dall'art. 195 c.p.p., ed il più rigoroso metro di valutazione connesso alla natura indiretta della prova dichiarativa, devono, pertanto, trovare applicazione nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esame, il testimone riferisce in ordine a un fatto estraneo alla sua personale esperienza, sul quale ha appreso informazioni in virtù della comunicazione proveniente da un altro soggetto.

In dottrina si è specificato che sono soggetti alla disciplina della testimonianza indiretta non tutti i comportamenti comunicativi, ma soltanto quelli che hanno una funzione informativa (e cioè descrittiva o dichiarativa). Sul punto, si è rilevato che il testimone "si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone" solo quando riporta una descrizione o una dichiarazione altrui, e non quando afferma di avere percepito un comportamento comunicativo avente una funzione programmatica o esecutiva o operativa.

E' orientata in questo senso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione,

che - con riferimento alle dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente provocatore il quale si dimostra disponibile all'acquisto - ha ritenuto applicabile il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 c.p.p. esclusivamente se si tratta di dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti, e non anche quando si è in presenza di condotte e di dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero di dichiarazioni programmatiche di future condotte, in quanto “rispetto a tali condotte e dichiarazioni, che hanno la portata di fatti storici, il divieto ex art. 62 non può operare e la testimonianza dell'agente provocatore assume il valore di rappresentazione di fatti storici e non di rappresentazione di dichiarazioni a loro volta rappresentative di fatti storici” (Cass., sez. VI, 28 aprile 1997, n. 1732, Console, *C.E.D. Cass.*, n. 208645; nello stesso senso Cass., sez. IV, 11 giugno 2009, n. 41799, *C.E.D. Cass.*, n. 245445; v. altresì Cass., sez. V, 1° dicembre 2011, n. 7127/12, *C.E.D. Cass.*, n. 251947).

Alle stesse conclusioni era già pervenuta la giurisprudenza di merito e di legittimità nella prima fase di vigenza del nuovo codice di rito, in relazione all'analoga ipotesi delle frasi di contenuto indiziante (“buonasera... dove sta? ho portato quella cosa”) pronunciate spontaneamente, nell'esibire un pacchetto di droga da consegnare ad una determinata persona, da un soggetto sopraggiunto nell'abitazione altrui dove era in corso una perquisizione domiciliare, eseguita da agenti di polizia giudiziaria in borghese, da lui verosimilmente scambiati per amici del padrone di casa. Tale ipotesi è stata ritenuta estranea all'area di applicazione dell'art. 62 c.p.p., per la considerazione che si era in presenza di un “fatto” piuttosto che di una “dichiarazione” (Cfr. Trib. Roma, sent. 4/12/1989, imp. Zumpano, in *Giur. It.*, 1990, II, p. 132; Corte di Appello di Roma, sent. 27/6/1990, ric. Zumpano, in

Giur. Merito, 1992, p. 151; Cass. Sez. VI, sent. n. 6007 del 10/5/1991, ric. Zumpano ed altro, in Giur. It., 1992, II, p. 225).

Attraverso questo percorso interpretativo, la giurisprudenza italiana ha ammesso la prova testimoniale su espressioni verbali che non sono il veicolo del racconto di un determinato fatto, ma sono esse stesse un fatto, trattandosi di “parole che implicano azioni”.

Si tratta di ipotesi che la giurisprudenza americana ricomprende nella categoria dei *verbal acts*, la quale si colloca al confine – e talvolta in sovrapposizione – con la categoria delle *res gestae*.

Restano, quindi, fuori dalla fattispecie della testimonianza indiretta gli enunciati “performativi” (ordini, consigli, avvertimenti, assunzioni di impegni, scuse, congratulazioni, saluti, ecc.), che sono fatti linguistici suscettibili di valutazione in termini di efficacia o inefficacia, prima ancora che in termini di verità o falsità.

Secondo la nozione elaborata nell’ambito della filosofia del linguaggio, gli enunciati performativi, il cui nome deriva dal verbo inglese *to perform* (eseguire), si caratterizzano perché sono parte dell’esecuzione di un’azione che normalmente non verrebbe descritta semplicemente come “dire qualcosa”; essi si differenziano dagli enunciati constativi o “informativi”, i quali descrivono o riportano o constatano qualcosa.

Pertanto, rientrano nell’area di applicazione della disciplina normativa in materia di testimonianza indiretta le deposizioni che abbiano ad oggetto una comunicazione avente una funzione informativa (e cioè descrittiva o narrativa o dichiarativa).

Restano, invece, fuori dell’ambito della testimonianza indiretta le deposizioni

che si riferiscono ad atti comunicativi con contenuto performativo, e cioè caratterizzati da una funzione programmatica o esecutiva o operativa. In queste ipotesi, si è in presenza di una comune deposizione su un fatto storico, la cui credibilità va verificata nelle forme ordinarie, senza che occorra adottare un più rigoroso metro di valutazione.

Una ulteriore delimitazione dei presupposti applicativi della disciplina della testimonianza indiretta viene prospettata dall'orientamento giurisprudenziale che ha puntualizzato che non possono considerarsi forme di deposizioni *de relato* alcune ipotesi ricorrenti nella realtà processuale, quali:

- la narrazione di un fatto avvenuto solo in parte sotto la percezione diretta del testimone, ma da lui ricostruito interamente in via di logica consequenzialità (così Cass., sez. I, 23 marzo 1998, n. 5285, Calia, *C.E.D. Cass.* n. 210542: «La "ratio" dell'art. 195 c.p.p. consiste non nell'impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente nel consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica consequenzialità, i medesimi fatti nella loro totalità»; anche Cass., sez. VI, 4 aprile 1990, n. 11716, Mazzotti, *ivi*, n. 185153, ha esplicitato che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta, e pertanto non necessita di controllo, quanto piuttosto di valutazione *ex art.* 194, la narrazione di una vicenda alla quale il teste abbia preso parte solo parzialmente, ma che tuttavia ricostruisca per intero, in via di logica consequenzialità);

- l'accusa proveniente da un correo di associazione mafiosa, il quale proprio

per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio (Cass., sez. V, 22 settembre 1998, n. 5121, Di Natale, *C.E.D. Cass.*, n. 211926, e Cass., sez. I, 19 settembre 2008, n. 38321, *ivi*, n. 241490, secondo cui tale accusa non può definirsi chiamata *de relato* neppure nell'ipotesi in cui il dichiarante non abbia avuto contatti diretti con l'accusato, collocato in una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione);

- le dichiarazioni con le quali con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune (Cass., I, 10 maggio 1993, n. 11344, Algranati, *C.E.D. Cass.*, n. 195766, in tema di banda armata e associazione terroristicо-eversiva; nello stesso senso Cass., sez. VI, 2 novembre 1998, n. 1472/99, Archesso, *ivi*, n. 213445, in una fattispecie di associazione per delinquere dedita a rapine); è stato quindi sottolineato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente, specie se di vertice, del sodalizio, non sono assimilabili a dichiarazioni *de relato* ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa (Cass., sez. II, 20 gennaio 2009, n. 6134, *C.E.D. Cass.*, n. 243425).

Quest'ultima ipotesi ha ricevuto molteplici applicazioni ai fini della prova dei

delitti posti in essere da soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso. In proposito, si è esplicitato che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente alla medesima consorteria, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune; pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le provalazioni dei collaboratori di giustizia (così, in motivazione, Cass., sez. I, 13 marzo 2009, n. 15554, *C.E.D. Cass.*, n. 243986). Si è puntualizzato che sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni *de relato*, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195, né alle c.d. « voci correnti nel pubblico » delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità (Cass., sez. V, 8 ottobre 2009, n. 4977/10, *C.E.D. Cass.*, n. 245579). Si è, conclusivamente, rilevato che in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo,

costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Cass., sez. I, 6 maggio 2010, n. 23242, *C.E.D. Cass.*, n. 247585).

Con riguardo ad un'ipotesi analoga, una pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. V sent. del 29/5/2002, ric. Fraddosio, in *Foro It.*, 2003, II, col. 83 e ss.) ha fatto ricorso alla categoria del notorio, sviluppando le seguenti argomentazioni: *“non viene in considerazione l'art. 195 c.p.p. quando il chiamante in correità (e lo stesso può dirsi per il testimone) non riferisce un fatto specificamente appreso da altri ma un fatto che costituisce conoscenza comune e certa di un gruppo di persone. Sotto questo aspetto, ad esempio, può dirsi che non viene in questione l'art. 195 c.p.p. se un associato riferisce che le armi dell'associazione erano notoriamente conservate in un certo posto, anche nel caso in cui l'associato non ha visto il posto e non è in grado di indicare come ha appreso la notizia. E' da aggiungere che per un'associazione di tipo mafioso è di vitale importanza che gli associati si conoscano tra loro e non trattino come appartenenti all'associazione persone che appartenenti non sono. Perciò si spiega che l'appartenenza possa essere un fatto notorio”*.

Nella sentenza appena citata, la Suprema Corte è apparsa attenta ed escludere facili automatismi, pretendendo dal giudice una verifica rigorosa circa l'ascrivibilità del fatto dichiarato alla categoria del notorio.

In realtà la sottrazione delle ipotesi sopra esaminate all'area di applicazione della disciplina della testimonianza indiretta può essere fondata, più che sul ricorso alla categoria del notorio, su un diverso dato, che rappresenta il denominatore comune delle varie fattispecie, per altri versi assai differenti tra loro: si tratta, in effetti, di ipotesi nelle quali il patrimonio conoscitivo di cui è direttamente in possesso il teste è indissolubilmente legato a quello degli altri soggetti da cui egli ha

ricevuto ulteriori informazioni attinenti ad una vicenda che lo ha visto personalmente partecipante. La situazione è, quindi, ben diversa da quella nella quale il teste risulta privo di una percezione originale e diretta del fatto.

Le ipotesi precedentemente passate in rassegna esulano pertanto dalla nozione di testimonianza indiretta, che - come si è visto - è necessariamente caratterizzata da uno specifico requisito gnoseologico, consistente nella derivazione dal patrimonio conoscitivo della fonte primaria (e non da un patrimonio conoscitivo comune) della notizia appresa dal teste *de relato*. L'applicazione del meccanismo di controllo sull'attendibilità della fonte prefigurato dall'art. 195 c.p.p., e l'adozione di un più rigoroso metro di valutazione, hanno, evidentemente, un senso solo quando il fatto oggetto dell'informazione risulta estraneo alla personale esperienza del dichiarante *de relato*.

Una soluzione analoga viene adottata nei sistemi di *common law*, dove vige la regola per cui la dichiarazione del concorrente nel reato di *conspiracy* (accordo tra più persone per commettere un delitto) può esser ammessa contro ciascuno degli altri partecipanti, come se le affermazioni di ognuno dei componenti siano riferibili all'intero gruppo; occorre, comunque, che tali dichiarazioni si riferiscano ad un atto caratterizzato da un collegamento cronologico e teleologico con la realizzazione dell'accordo criminoso.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve dunque rilevarsi che le indicazioni esposte dall'Onorato non attengono a fatti estranei al personale e diretto patrimonio conoscitivo del dichiarante.

Il collaboratore di giustizia, infatti, ha esposto un insieme di circostanze che, nell'immediatezza del loro verificarsi, sono entrate nel suo personale patrimonio

conoscitivo. Si tratta, in particolare, di una serie di atti e di comunicazioni che inerivano alle attività criminali da lui sviluppate nel contesto associativo, e assumevano una evidente funzione di carattere operativo anche ai fini dell'attuazione della strategia stragista nella quale erano compresi sia l'omicidio Lima, sia le stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Attraverso siffatte comunicazioni veniva a dipanarsi un flusso circolare di dati conoscitivi su fatti in corso di realizzazione: quello che si costituiva, per questa via, era un bagaglio comune di esperienze e di nozioni attinenti ad una complessiva vicenda di cui ciascuno dei correi era personalmente partecipe.

Si tratta, inoltre, di una situazione nella quale le condotte direttamente percepite dall'Onorato risultano indissolubilmente legate a quelle su cui egli ha ricevuto ulteriori notizie da altri autorevoli esponenti di "Cosa Nostra" (in particolare, come Salvatore Biondino), impegnati nella realizzazione di un programma criminoso snodatosi per un consistente periodo di tempo.

In ogni caso, si è in presenza di un insieme di fattori che rendono del tutto inverosimile l'ipotesi di un equivoco, o di un fraintendimento, o di una intenzionale distorsione delle conoscenze man mano transitate nel bagaglio conoscitivo del collaboratore di giustizia.

Pertanto, deve attribuirsi una pregnante valenza dimostrativa alle dichiarazioni con le quali Francesco Onorato ha confermato che la reggenza del mandamento di Resuttana, nel 1991, era esercitata da Salvatore Madonia, e che la strage di Via D'Amelio era stata decisa dalla Commissione provinciale di "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Francesco Onorato, del tutto autonome rispetto a quelle del Giuffrè e del Cancemi, meritano una valutazione positiva anche sotto il profilo della

verifica della credibilità del collaboratore di giustizia.

Già nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. “Borsellino ter” si è osservato che Francesco Onorato *«ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nel 1980, dopo aver commesso alcuni omicidi nel periodo “di osservazione”, entrò nella “famiglia” di Partanna Mondello, il cui rappresentante RICCOBONO Rosario era anche capomandamento. Lo ONORATO era stato uomo di fiducia del RICCOBONO e di MICALIZZI Salvatore, vice del RICCOBONO, e da loro aveva appreso varie regole sul meccanismo di formazione del consenso all’interno della consorteria mafiosa e sugli organi di vertice, costituiti dalla commissione provinciale e da quella regionale. Il 30 novembre 1982 GAMBINO Giuseppe e BIONDINO Salvatore gli avevano comunicato l’uccisione del RICCOBONO, ritenuto “un infame” e la nomina a capo del mandamento del GAMBINO, rappresentante della “famiglia” di San Lorenzo.*

Detenuto dal 1984 al 1987, all’atto della sua scarcerazione era stato nominato reggente della “famiglia” di Partanna Mondello perché CIVILETTI Giuseppe era stato ucciso e PORCELLI Nino era ristretto in carcere. Rimasto in stato di libertà sino al 1993, si era reso autore di circa una trentina di omicidi, spontaneamente confessati all’inizio della sua collaborazione. Tra l’altro era stato il killer dell’eurodeputato Salvo LIMA, ucciso il 12 marzo del 1992 in territorio di Partanna Mondello. Fu arrestato nel 1993 per il reato associativo, per l’omicidio di un appartenente alla famiglia BADALAMENTI commesso nel 1981, nonché per l’omicidio LIMA, ma per quest’ultima imputazione la Cassazione aveva annullato il provvedimento restrittivo, fondato principalmente sulle accuse del MUTOLO, che lo aveva indicato come reggente della “famiglia” mafiosa nel cui territorio il delitto

era stato commesso. Iniziò a collaborare nel corso del 1996, confessando tutti gli omicidi commessi, tra cui quello da ultimo indicato e rivelando un progetto di attentato ai danni del Questore Arnaldo LA BARBERA, progetto già deliberato nel 1992, tanto che nel periodo da giugno a settembre di quell'anno, mentre egli era alloggiato con la famiglia di sangue presso il villaggio turistico LA PERLA DEL GOLFO a Terrasini, gli era stato dato l'incarico di osservare i movimenti del LA BARBERA, pure alloggiato in quel villaggio. Nel corso del 1993, dopo l'arresto del RIINA e del BIONDINO, egli era stato latore dal carcere di un messaggio dei predetti perché si desse ulteriore corso a quel progetto omicidiario, come si dirà più specificamente allorché si tratterà la questione delle comunicazioni dal carcere dei capimandamento detenuti.

L'ONORATO ha motivato la sua scelta collaborativa con la disapprovazione per la folle strategia di sangue perseguita negli ultimi anni con particolare determinazione dai vertici di COSA NOSTRA e con il desiderio di offrire un futuro diverso da quello criminale ai tre figli, ancora piccoli.

La piena e spontanea ammissione da parte del collaborante di vari omicidi per i quali non esistevano validi elementi a suo carico, ne conferma la complessiva affidabilità ed il contributo dallo stesso offerto appare rilevante per la posizione elevata da lui occupata nell'ambito di uno dei mandamenti maggiormente coinvolti nella strategia stragista».

Alle medesime conclusioni può pervenirsi nella valutazione delle dichiarazioni rese dall'Onorato nel presente procedimento, le quali appaiono caratterizzate da un alto grado di coerenza logica, precisione, univocità, costanza ed autonomia, non risultano in alcun modo inquinate da risentimenti nei confronti dell'imputato

Salvatore Madonia, e si ricollegano al profondo radicamento del collaboratore di giustizia nel tessuto associativo, nonché alla sua partecipazione ad alcuni dei più gravi episodi della strategia stragista deliberata nel 1991 (come l'omicidio Lima) e all'attentato dell'Addaura contro Giovanni Falcone. Per quest'ultimo delitto hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, sia l'Onorato, sia Antonino Madonia; un dato, questo, che conferma il particolare spessore dei legami associativi intercorsi tra il collaborante e i Madonia nel quadro dell'attuazione dei disegni delittuosi di maggiore rilevanza sviluppati da "Cosa Nostra" tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90.

Al pregnante riscontro individualizzante offerto dalle dichiarazioni di Francesco Onorato se ne aggiunge un altro, convergente nel medesimo significato probatorio e tratto dalle dichiarazioni di Mario Santo Di Matteo, il quale, nell'esame reso quale testimone assistito all'udienza del 28 maggio 2014, rispondendo alle domande del difensore della parte civile Salvatore Borsellino, ha confermato che, nel periodo in cui Francesco Madonia si trovava in stato di arresto, alla Commissione provinciale partecipavano i suoi figli, e in particolare, fino al 1992, Salvatore Madonia, poiché anche Antonino Madonia era stato arrestato:

AVV. REPICI - Senta, lei ha mai conosciuto componenti della famiglia mafiosa di Resuttana - Palermo?

COLLABORANTE DI MATTEO - Resuttana sì, certo che conosco qualcuno.

AVV. REPICI - Può dire chi...?

COLLABORANTE DI MATTEO - Resuttana, San Lorenzo, tutte queste...

PRESIDENTE - E chi conosceva?

COLLABORANTE DI MATTEO - Eh?

PRESIDENTE - Chi ha conosciuto?

COLLABORANTE DI MATTEO - La famiglia Madonia. L'ho conosciuta tutta io la famiglia di Pippuccio Madonia, i figli, tutti.

AVV. REPICI - Può riferire i nomi? Dica i nomi di tutti quelli che ha conosciuto?

COLLABORANTE DI MATTEO - Giuseppe Madonia, Salvino Madonia, Antonino Madonia, il padre Francesco Madonia, ma è che lo conosco da una vita io, da bambino.

AVV. REPICI - Nel '91 lei già li conosceva?

COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi che li conosco dal 1960.

AVV. REPICI - Bene. Ora, nel '91 lei sa che tipo di rapporti... Intanto, per quel che è a sua conoscenza, se è a sua conoscenza, qualcuno dei Madonia partecipava alla commissione provinciale?

COLLABORANTE DI MATTEO - E certo, Francesco Madonia.

AVV. REPICI - E Francesco Madonia era libero nella seconda metà nel '91 per quel che lei sa?

COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi, questo non me lo ricordo se era libero o era... Comunque, io mi ricordo quando... c'era ancora Michele Greco, lui stava in commissione, stava... era lui diciamo. Poi c'era, non so, se era arrestato c'erano i figli che tenevano. Fino all'ultimo, fino al '92, c'era Salvino perché mi pare che anche Antonino Madonia era stato arrestato. C'era Salvino.

Il collaboratore di giustizia ha poi sottolineato la particolare vicinanza dei Madonia a Salvatore Riina:

AVV. REPICI - Sì. Può riferire alla Corte, sempre se è a sua conoscenza, che tipo di rapporti ci fossero fra i Madonia e Salvatore Riina?

COLLABORANTE DI MATTEO - Erano molto amici.

AVV. REPICI - Nel senso... Naturalmente, facevate parte tutti della stessa organizzazione?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì. Ma anche...

AVV. REPICI - Fra di loro c'era un rapporto ancora più...?

COLLABORANTE DI MATTEO - Era molto amico, era molto amico di Riina. Francesco Madonia quello che diceva Riina, diceva lui; se diceva sì, diceva sì pure lui. Per cui non è che..., erano della stessa pasta. Era lui, la stessa pasta era lui, Madonia Francesco e Bernardo Brusca.

AVV. REPICI - E in questo tipo di rapporti i figli di Francesco Madonia erano esattamente in linea?

COLLABORANTE DI MATTEO - Come?

AVV. REPICI - Lei ha detto Francesco Madonia era la stessa pasta con Bernardo Brusca e con Riina.

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.

AVV. REPICI - Aveva parlato anche dei figli di Francesco Madonia, erano nella stessa linea di quei rapporti?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, la stessa linea. Sì, sì, i rapporti sì.

Ciò posto, non possono disconoscersi l'autonomia e la coerenza logica delle suesposte dichiarazioni del Di Matteo, che ha collocato la partecipazione di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" in un arco temporale intercorrente tra l'arresto del fratello Antonino (avvenuto alla fine del 1989) e il 1992; quest'ultima indicazione appare sostanzialmente convergente con il dato obiettivo dell'arresto del predetto imputato, avvenuto alla fine del 1991

(precisamente, il 13 dicembre). Si tratta, inoltre, di dichiarazioni che non appaiono dettate da alcun intento calunniatorio nei confronti del Madonia (contro il quale il Di Matteo non ha coltivato nessuna forma di risentimento o astio) e si ricollegano a una conoscenza di antica data con la famiglia dell'imputato, da sempre strettamente legata a Salvatore Riina.

Deve quindi rilevarsi che la partecipazione di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" alla fine del 1991 trova univoco riscontro anche nella deposizione testimoniale di Mario Santo Di Matteo.

10) Il riscontro individualizzante costituito dall'accertata partecipazione del Madonia ad una ulteriore riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nel 1991.

Un altro riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè circa la partecipazione di Madonia Salvatore alla riunione della Commissione provinciale tenutasi poco prima del 13 dicembre 1991 si desume dalla partecipazione del medesimo imputato ad una precedente riunione dello stesso organismo direttivo, tenutasi nello stesso anno, nel corso della quale era stata deliberata l'eliminazione dei fratelli Salvatore e Giuseppe Savoca, assassinati rispettivamente il 24 e il 26 luglio 1991; nell'agguato teso a Giuseppe Savoca rimase ucciso anche il figlio Andrea, di appena quattro anni.

L'imputato Salvatore Madonia è stato riconosciuto responsabile di questi tre omicidi con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 6 dicembre 2002, confermata dalla sentenza pronunciata l'8 novembre 2004 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, e passata in giudicato il 18 novembre 2005. Di tali pronunce è

stata disposta l'acquisizione all'udienza del 18 gennaio 2016.

Nel suddetto procedimento, trattato davanti all'autorità giudiziaria di Palermo, a Salvatore Madonia e agli altri imputati è stato contestato, anzitutto, di avere - in concorso morale e materiale tra loro, con Ocello Pietro, poi deceduto, e con Cancemi Salvatore, La Barbera Michelangelo, Ferrante Giovan Battista, Pullarà Santi, Troia Antonino Erasmo, Battaglia Giovanni, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, e agendo Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Brusca Giovanni, Farinella Giuseppe, Ganci Raffaele, Giuffré Antonino, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Lo Iacono Francesco, Madonia Salvatore, Montalto Giuseppe e Riina Salvatore, unitamente all'Ocello, tutti componenti la Commissione provinciale di "Cosa Nostra", come mandanti - cagionato con premeditazione la morte di Savoca Salvatore che con una scusa veniva condotto da Pullarà Santi, intervenuto nella vicenda su richiesta di Brusca Giovanni e Madonia Salvatore, all'interno di uno scantinato sottostante il negozio di mobili di Troia Antonino, sito in Capaci, ove lo attendevano lo stesso Troia, Battaglia Giovanni, Biondino Salvatore, Biondo Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Troia Antonino Erasmo, che lo strangolavano (in Capaci, il 24 luglio 1991). Inoltre, al Madonia e agli altri imputati è stato contestato di avere - in concorso morale e materiale tra loro, con ignoti e con Ocello Pietro, poi deceduto, agendo Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Farinella Giuseppe, Ganci Raffaele, Giuffré Antonino, Graviano Giuseppe, Greco Carlo, Lo Iacono Francesco, Madonia Salvatore, Montalto Giuseppe, Riina Salvatore, unitamente a La Barbera Michelangelo, Motisi Matteo e Cancemi Salvatore, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, nonché a Brusca e Ocello, tutti componenti la Commissione provinciale di "Cosa Nostra", come mandanti - cagionato con

premeditazione la morte di Savoca Giuseppe e, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione, la morte di Savoca Andrea, contro i quali Madonia Salvatore, mentre si trovava a bordo di una moto condotta da persona rimasta non identificata, con l'appoggio di Graviano Giuseppe ed ignoti, aveva esploso, unitamente ad altri, diversi colpi di arma da fuoco di cui otto avevano attinto Savoca Giuseppe in varie parti del corpo provocandone l'immediato decesso, e di cui uno aveva raggiunto Savoca Andrea alla regione latero-cervicale sinistra, cagionando lesioni che ne avevano provocato la morte dopo poche ore (in Palermo, il 26 luglio 1991).

Dalle suddette sentenze, passate in giudicato, si trae una precisa ed inequivocabile dimostrazione della qualità di reggente del mandamento di Resuttana ricoperta dal Madonia nel 1991, nonché della sua partecipazione ad un'analogo riunione della Commissione provinciale, svoltasi pochi mesi prima di quella per cui è processo, ed avente ad oggetto la deliberazione di gravi fatti omicidiari.

In particolare, la responsabilità del Madonia è stata affermata sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cancemi, Brusca e Giuffrè, i quali rivestivano la qualifica di capi-mandamento. Sulla base degli elementi di prova raccolti, si sono accertati non solo l'assunzione del ruolo di componente della Commissione provinciale da parte del Madonia, ma anche la sua partecipazione alla riunione di tale organismo nel corso della quale si era discusso, tra l'altro, della questione delle rapine commesse in danno dei conducenti dei Tir (questione divenuta di particolare importanza per l'elevato numero degli episodi, che metteva in cattiva luce l'organizzazione mafiosa nei confronti delle ditte di trasporto merci che versavano regolarmente il "pizzo" per ottenere la "protezione"), e si era deliberato un programma di eliminazione di alcuni rapinatori già individuati, come appunto i

fratelli Savoca, e degli eventuali altri che potevano essere individuati in un secondo momento. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono risultate sostanzialmente sovrapponibili, sia nella parte relativa ai nominativi dei soggetti – tra cui proprio Salvatore Madonia - che avevano direttamente partecipato alla riunione, indicati anche con riferimento alle rispettive qualità, sia nella parte concernente il motivo per il quale era stata ritenuta necessaria la convocazione di una riunione della Commissione provinciale, nella sua forma "plenaria", per la natura "strategica" delle decisioni da adottare, rispetto alle finalità e agli interessi dell'organizzazione.

Le dichiarazioni di Giovanni Brusca sulla riunione deliberativa degli omicidi dei fratelli Savoca sono state così sintetizzate nella sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dalla Corte di Assise di Palermo:

«L'esame di Giovanni BRUSCA è stato (...) assorbito principalmente dalla rievocazione dei delittuosi oggetto di questo processo, rispetto ai quali il collaborante ha sostanzialmente confermato le pregresse rivelazioni, quanto all'antefatto e alla causale che li lega, nonché alle circostanze in cui maturò la decisione di uccidere i due SAVOCA.

Sebbene nessuno dei due, per quanto a sua conoscenza, fosse uomo d'onore – come BRUSCA ha puntualizzato, rispondendo alla specifica domanda che gli è stata rivolta sul punto, in sede di contro esame - la loro soppressione fu decisa contestualmente dalla Commissione provinciale di Cosa Nostra, nel corso di una riunione che, peraltro, era stata convocata per discutere di vari argomenti. E tra questi, anche *“un argomento che riguardava alcuni soggetti di mandamenti palermitani. Qui si denunciava, fra virgolette, cioè si portava a conoscenza di tutti gli altri che c'erano questi rapinatori di TIR che davano fastidio alle ditte, le ditte che ricevevano questo*

materiale; sia alle ditte trasportatrici, alle ditte import-export, ai negozianti che, bene o male, sui territori palermitani, come è ormai noto, pagavano il cosiddetto... mensilità, il pizzo, per avere una certa garanzia, e quindi attraverso questi fatti non riuscivano a poter lavorare con una certa tranquillità”.

In pratica, la situazione si era fatta insostenibile e urgeva dare una lezione che servisse da monito per tutti e ponesse fine a queste rapine, commesse senza la necessaria *autorizzazione* di Cosa Nostra: *“siccome questa cosa stava andando per le lunghe, non c’era più, tra virgolette, pace, perché si rubava dal furgone, dal camion, quindi si è deciso di dare una lezione a questi che commettevano questi reati, fra virgolette, anche perché non avevano chiesto le varie autorizzazioni agli uomini del territorio, cioè di Cosa Nostra. Quindi facevano queste rapine senza la necessaria autorizzazione”.*

Il collaborante precisa subito che la riunione era stata però convocata per discutere anche di altri argomenti e anzi, principalmente, per informare i vari capi mandamento degli sviluppi inerenti al c.d. complotto PUCCIO, una vicenda che aveva provocato un sanguinoso conflitto interno ma che, dice BRUSCA, all’epoca era già *in fase di completamento*. E quella riunione era stata convocata proprio per fare il punto sulla situazione: *“Puccio Vincenzo, uomo d’onore della famiglia di Ciaculli, assieme ad altri aveva organizzato un complotto a sua volta, contro Salvatore Riina e tutti i suoi uomini più vicini, quindi scoperto anche quest’altro piano, si era andato all’aggressione di quest’altro gruppo che all’interno di Cosa Nostra aveva creato dei fastidi, quindi si era... Salvatore Riina aveva convocato, per dire dove eravamo arrivati con questa situazione”.*

Altro argomento di cui si discusse nel corso della medesima riunione fu la

costituzione di una cassa comune dell'organizzazione, che ciascun mandamento avrebbe dovuto finanziare con una percentuale dello 0,80%, ricavata dai proventi delle estorsioni. E si parlò anche dell'opportunità di adottare particolari cautele nello scambio dei saluti in pubblico tra affiliati, per dare meno nell'occhio. (In particolare, BRUSCA ricorda la proposta avanzata in quell'occasione da Matteo MOTISI di abolire l'uso di salutarsi in pubblico con un bacio sulla guancia)

Ha poi precisato che alla questione delle rapine ai TIR il suo mandamento non era particolarmente interessato, mentre *“c'erano altri soggetti componenti della Commissione che avevano questa necessità”*. E la questione riguardava prevalentemente quello che BRUSCA chiama il *territorio palermitano*, cioè la città di Palermo, nel cui perimetro ricadevano le zone più colpite dal fenomeno delle rapine non autorizzate. Tuttavia, chi poteva *dare una mano* era tenuto a farlo, e così fece anche lui, mettendo a disposizione le proprie conoscenze: *“e quindi si è affrontato l'argomento, per dire, chi può dare una mano d'aiuto si metta a disposizione per risolvere questo problema. Io non avevo nessun interesse, io avevo un... sapevo di qualche cosa, e quello che era a mia conoscenza subito l'ho messo a disposizione”*.

Nello sforzo di datare la riunione predetta, ha dichiarato, in un primo momento, e palesando subito qualche difficoltà nel fornire un'esatta collocazione temporale dell'evento e della sequenza degli omicidi: *“Guardi, dobbiamo essere...inizi del '90. Comunque una settimana, dieci giorni prima dell'omicidio del SAVOCA e il giorno prima della scomparsa”*.

Quando gli è stato contestato che gli omicidi in oggetto risalgono all'Estate del '91, BRUSCA ha parzialmente rettificato la precedente dichiarazione e ha parlato di *“anni*

'90, cioè agli inizi degli anni '90", ribadendo però che la riunione si tenne dieci o 15 giorni prima che venissero commessi i due omicidi. Sul punto il collaborante è tornato più volte nel corso dell'esame dibattimentale, sempre ribadendo comunque la stretta contiguità temporale tra i due eventi, cioè tra la riunione deliberativa e la materiale consumazione dei due omicidi. E si è spinto ad azzardare, con una certa approssimazione, a suo dire, *per eccesso*, che la riunione sarà stata al più *un mese o 20 giorni* prima: giusto il tempo di deliberare e poi organizzarsi per dare concreta esecuzione alla deliberazione omicidiaria. Ed ha aggiunto: *"Essendo che non c'era una urgenza lì per lì, con la massima tranquillità si è portato a termine questo fatto, però non ce lo siamo dimenticato e subito ci siamo attivati e quindi è successo quello che poi è successo"*.

BRUSCA ha poi spiegato, con innegabile efficacia nella sua estrema semplicità, che l'argomento delle rapine ai TIR fu affrontato in Commissione perché al fenomeno erano in qualche modo interessati, direttamente o indirettamente, tutti i mandamenti, ovvero tutti dovevano farsi carico della soluzione del problema: *"Anche se uno non era interessato in prima persona, però poteva contribuire se conosceva qualche soggetto o qualche particolare, o, che so, conosceva quello che possibilmente riceveva la refurtiva... cioè, ognuno, per quello che poteva dare, poteva dare un contributo. Siccome gli interessi erano i mandamenti palermitani principalmente, però se poi qualcuno di noi poteva dare un contributo affinché si resolvesse il problema, lo dava. E così è avvenuto"*.

Inoltre, urgeva una riunione in forma plenaria della Commissione *"perché il fatto dei TIR era un fatto nuovo, era un fatto che si doveva....per la prima volta si affrontava"*.

In pratica, non c'era mai stato un pronunciamento della Commissione in precedenza,

a differenza che per l'omicidio FALCONE, circostanza nella quale *“si è portato a termine un progetto che era stabilito nel tempo”*. Ha ammesso però che della vicenda delle rapine ai TIR aveva già sentito parlare prima di quella riunione di Commissione, ma soltanto attraverso discorsi *privati* o *a quattr'occhi* con Salvuccio MADONIA e qualche altro uomo d'onore. A livello di Commissione, invece, quella riunione fu la prima volta in cui l'argomento venne affrontato *“davanti a tutti”*.

Nel ribadire che nel corso della stessa riunione si discussero anche altri argomenti che riguardavano pure tutti i mandamenti, BRUSCA ha rievocato il famoso complotto di PUCCIO Vincenzo. Questi aveva preso il posto (nella reggenza del mandamento di Ciaculli-Brancaccio) di GRECO *Scarpa*, insieme a LUCCHESI Giuseppe. Dopo che lo stesso PUCCIO fu arrestato, unitamente ad altri noti personaggi come Pino LEGGIO, Francesco MARINO MANNOIA e altri uomini d'onore di Bagheria, *“si è scoperto che costui stava complottando contro Salvatore RIINA e ai suoi... alle persone a lui più vicine, ai Ganci, Giuseppe Giacomo Gambino ed altri soggetti a lui più vicini. Di questo fatto si è venuti a conoscenza tramite i fratelli Marchese, Giuseppe e Antonino, perché anche loro erano stati portati... invitati a partecipare a questo complotto e quindi arriva fuori questa notizia e quindi subito si porta, si mette in atto quello che era il programma di aggressione verso questo gruppo. Anche perché un segnale noi l'avevamo avuto, che era stato ucciso un certo Franco Beamonte di Bagheria e di Cosa Nostra non sapeva niente nessuno, quindi subito si pensava: è scappato, invece poi si è scoperto che a commettere questo omicidio era stato Agostino, fratello di Francesco Marino Mannoia, e quindi subito si sono riuniti tutti i componenti della commissione per capire da dove veniva e che cosa si doveva fare. Quindi da lì... perché nel frattempo, in quel periodo, ci fu anche la presenza di*

Contorno Salvatore, l'ex collaboratore di giustizia, assieme ai fratelli Grado, quindi si è mossa tutta Cosa Nostra per vedere cosa stava succedendo. Quando poi si è scoperto il fatto eravamo arrivati al '91, Salvatore Riina ci invitò a tutti per dare, in maniera sintetica, senza scendere in dettagli, dove eravamo arrivati con la situazione di Vincenzo Puccio e c'erano altri residui da risolvere, dopodiché si sono affrontati anche altri argomenti".

In sostanza ha detto BRUSCA che la riunione in cui si discusse, insieme ad altri argomenti (tra i quali il complotto PUCCIO), anche delle rapine ai TIR, si tenne quando la vicenda del complotto PUCCIO volgeva ormai al termine, poiché non solo erano stati uccisi i fratelli PUCCIO, ma anche tante altre persone erano state eliminate; e la riunione doveva servire proprio a fare il punto della situazione, per capire *"dove eravamo arrivati"* (*"era cominciato nell'89, però poi, siccome queste cose vanno nel tempo, quella era per, diciamo, una chiusura, un resoconto di dove eravamo arrivati"*).

Quanto al luogo della riunione, il collaborante lo ha indicato in un immobile nella disponibilità di un cugino del CANCEMI, tal PRIOLO, sito nella zona di Altarello di Baida (una borgata della città di Palermo), alle spalle della clinica privata Villa Serena: *"c'era una villa, c'era uno scantinato, un semiscantinato, era dove c'era un locale, una cucina abitabile e ci siamo riuniti... nel tempo di riunirci tutti, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, ci siamo seduti, c'era un tavolo abbastanza lungo, e poi ci siamo subito messi a discutere"*.

A questo punto, BRUSCA ha indicato nominativamente i partecipanti alla riunione, associando il nome di ciascuno al rispettivo mandamento in rappresentanza del quale partecipava alla riunione, non senza aver premesso che *"questa era una delle tante*

riunioni che eravamo tutti”. E’ opportuno, per la delicatezza di questo passaggio che ha formato oggetto di e dato spunto a rilievi critici ricorrenti nelle argomentazione difensive dirette a confutare l’attendibilità delle chiamate di correo che promanano dallo stesso BRUSCA – come pure dal CANCEMI e dal GIUFFRE’ – riportarlo testualmente (con l’avvertenza che alcuni nomi (come quelli di *Salvuccio MADONIA* e di Giuseppe GRAVIANO, o di Matteo MOTISI risultano storpiati non dal BRUSCA ma dal perito trascrittore):

DOMANDA – Ricorda i nomi dei partecipanti?

RISPOSTA – Questa era una delle tante riunioni che eravamo tutti: allora...

DOMANDA – Semmai dove non ricorda io posso sempre sollecitarle la memoria con il verbale che lei ha reso, in ogni caso vediamo se riesce a ricordarlo senza alcun aiuto.

RISPOSTA – Allora, per San Giuseppe Iato c’ero io, in rappresentazione del mandamento di San Giuseppe Iato; per Partinico c’era Francesco Lo Iacono; per Palermo Noce Raffaele Ganci; per San Lorenzo Salvatore Biondino cosiddetto autista di Salvatore Riina, cioè quello che è stato arrestato nello stesso giorno; Corleone Salvatore Riina; per Resuttana c’era Santuccio Madonia; per Santa Maria di Gesù c’era Pietro Aglieri e Carlo Greco; per Brancaccio c’era Giuseppe Gaviano; per Pagliarelli c’era Matteo Mutisi.

DOMANDA – Matteo Mutisi quale?

RISPOSTA – Matteo Mutisi l’ho riconosciuto in fotografia, non è il cosiddetto Matteazzo, comunque io lo conoscevo per Matteo Mutisi non un soprannome.

DOMANDA – La persona che le è stata mostrata in fotografia, proprio relativamente a questo processo?

RISPOSTA – Sì, io l’ho riconosciuta in diverse occasioni, ma anche in questo processo. Per Caccamo Antonino Giuffrè; per Villabate Giuseppe Montalto; per San Mauro Castelverde Peppino Farinella; Portanuova c’era Cancemi Salvatore; e altri mandamenti al momento non...

DOMANDA – Per Boccadifalco?

RISPOSTA – Ah, Angelo La Barbera.

DOMANDA – Senta, per Misimmeri invece chi era presente?

RISPOSTA – Misimmeri c’era Pietro Cello.”.

(NdR.: per un evidente errore materiale di trascrizione, il cognome MOTISI, è stato erroneamente riportato come MUTISI; e il cognome OCELLO, come CELLO; il cognome GRAVIANO come GAVIANO e il diminutivo Salvuccio come Santuccio).

Da sottolineare come a proposito del menzionato OCELLO, il BRUSCA abbia rammentato che sarebbe stato ucciso di lì a poco. E in ordine alla presenza di due rappresentanti per il mandamento di Santa Maria di Gesù-Guadagna, ne ha spiegato la ragione: *“Perché quando è stato combinato questo mandamento è stato stabilito che dovevano venire tutti e due; tant’è vero che poi, successivamente, in un’altra riunione, però non eravamo tutti, Salvatore Riina disse che questo privilegio per i due doveva finire, perché doveva venire solo uno”*. Questa ulteriore riunione di Commissione (non plenaria) sarebbe avvenuta dopo l’uccisione del fratello di Benedetto SPERA. In precedenza, del privilegio di poter contare su due rappresentanti in Commissione aveva fruito solo il mandamento di Corleone, con RIINA e PROVENZANO. Nel caso di AGLIERI e Carlo GRECO, non v’era alcuna distinzione di grado, rappresentando entrambi e a pari titolo il loro mandamento (*“...e non sono venuti uno con un grado in meno o in più, in quelle circostanze*

venivano tutti e due per lo stesso motivo e lo stesso grado”).

Degno di nota è ancora il fatto che BRUSCA abbia motivato la presenza di Salvo MADONIA, in rappresentanza del mandamento di Resuttana, in relazione alle vicissitudini giudiziarie degli altri componenti della famiglia MADONIA: infatti, ha detto, MADONIA Antonino era stato arrestato e così pure il padre e l'altro fratello (Giuseppe), sicché *“c'era solo lui libero”*.

Tra i presenti ci fu poi chi partecipò più attivamente alla discussione o mostrò di essere più interessato alla soluzione del problema: *“Prevalentemente era Brancaccio, Salvuccio MADONIA, cioè Resuttana, San Lorenzo, Palermo Centro (NdR: cioè il mandamento di Porta Nuova, rappresentato da CANCEMI) e poi non so se altri; credo che gli altri non avessero interesse”*.

Ma a dire del BRUSCA fu proprio Salvuccio MADONIA a intervenire con maggiore enfasi: *“Quello che aveva più interessi di tutti, cioè che mostrava più interesse al problema, c'era chi lo dimostrava in maniera molto più calma, c'era chi lo dimostrava in maniera più forte, era Salvuccio Madonia; però poi gli altri avevano lo stesso interesse, è che magari lo dimostravano diversamente però avevano lo stesso interesse”*.

A specifica domanda del difensore dell'imputato LO IACONO Francesco, ha dichiarato che, per quanto ricorda, il mandamento di Partinico non era tra quelli particolarmente interessati all'uccisione dei fratelli SAVOCA.

Un evidente equivoco delle parole del dichiarante ha dato poi luogo ad una contestazione che, a ben vedere, non aveva ragion d'essere, in ordine alla sussistenza di un interesse del CANCEMI *in prima persona* alla questione: in un primo momento alla domanda sul punto *“ricorda se Salvatore Cancemi, riferendosi a questo*

*problema, parlò anche di qualcosa che lo interessava in prima persona?”), BRUSCA ha risposto di non ricordarlo, poi, ha confermato, a seguito di contestazione, quanto aveva dichiarato nell’interrogatorio del 7 Ottobre 1998 circa il particolare interesse del CANCEMI in relazione ai furti subiti da BELLINO Gaspare, titolare di una ditta di collettame. Il BRUSCA, invero, intendeva dire che CANCEMI non aveva un interesse personale, ma il BELLINO apparteneva alla sua famiglia e quindi “*si lamentavano perché BELLINO subiva continuamente questo tipo di furti*”. E in effetti, tra i mandamenti più interessati fin dall’inizio aveva menzionato proprio quello di Porta Nuova. BRUSCA ricorda anzi che il CANCEMI nel corso della discussione fece espresso riferimento alla situazione del BELLINO; ed ebbe a dire che se non si fosse risolto il problema, avrebbe provveduto personalmente a “*mettersi dietro i camion e quando succedeva che qualcuno si avvicinava per fermarlo o per rapinarlo, lui li avrebbe sparati, cioè per risolvere il problema, ci sarebbero stati a scortarlo, finché risolvesse il problema*”. E soggiunge: “*Cioè, finché questi camion non subivano più furti, perché il Bellini verso le ditte, diciamo, perdeva di credibilità*”.*

Sempre nel corso della medesima discussione si fece riferimento anche ad un altro episodio specifico, di una rapina in danno di un TIR carico di carne macellata, diretto ad Alcamo. La rapina fu consumata a Palermo e poi la refurtiva fu recuperata: lui stesso si occupò del caso e lo ricorda bene, perché quando tornò da Alcamo, dove si era incontrato con alcuni uomini d’onore della locale famiglia mafiosa per risolvere la questione (proprietario della merce era infatti Antonino MELODIA e BRUSCA si incontrò nell’occasione con Giuseppe FERRO che all’epoca era il rappresentante della famiglia di Alcamo e capo di quel mandamento), ebbe un incidente d’auto a

seguito del quale fu ricoverato all'Ospedale "Ingrassia".

BRUSCA ha però precisato che quando se ne parlò in Commissione, il problema del recupero del carico che interessava al MELODIA era stato già risolto, grazie al suo personale interessamento, o era in via di risoluzione. Sicché, se la Corte non ha inteso male, l'episodio fu citato nel corso della riunione di Commissione solo a titolo esemplificativo. (Sull'episodio si tornerà in prosieguo, per alcune implicazioni in ordine alla datazione della riunione e per i riscontri al racconto del BRUSCA: fin d'ora può anticiparsi infatti che si è acclarato che BRUSCA ebbe un incidente a seguito del quale riportò lesioni e contusioni all'occhio e al braccio il 2 Aprile 1990, esattamente due giorni dopo che si era verificata una rapina in danno di un trasporto di carne della Ditta MELODIA di Alcamo).

Rammenta ancora il collaborante che una volta affrontato il problema in Commissione, si puntò il dito contro i fratelli SAVOCA. In realtà, i soggetti ritenuti o sospettati di essere responsabili delle rapine non autorizzate erano molti altri (*"la rosa era più larga"*), ma *"...lì per lì subito si è pensato a questi due fratelli SAVOCA..."*. E BRUSCA ne ha sommariamente indicato la ragione nel fatto che, stando alle informazioni fornite da chi meglio li conosceva, *"questi qua erano i più agguerriti in questo tipo di reati"*. Ma un'altra concorrente ragione era che i due SAVOCA si erano dimostrati sordi a qualsiasi pregresso richiamo e monito (V. infra).

C'era però una complicazione. I SAVOCA erano legati ad ambienti e personaggi di Cosa Nostra per più di un motivo. Anzitutto erano nipoti di Pino SAVOCA, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, che, per qualche tempo, aveva avuto un ruolo di comando in quel sodalizio mafioso. Poi era stato estromesso. BRUSCA ne ignora il

motivo, forse *“aveva dato le dimissioni”* perché essendo detenuto, non poteva più adempiere a quell’incarico. Ma non ha mai sentito dire che fosse stato *“sospeso”*, cioè messo fuori famiglia: *“comunque non era più in quel ruolo”*. Inoltre, lo stesso SAVOCA e Salvatore RIINA *“sono compari. Oltre ai rapporti di Cosa Nostra, c’è questo rapporto personale”*.

In sede di contro-esame, BRUSCA ha precisato altresì che Pino SAVOCA, pur non avendo più alcuna carica, era sempre un uomo d’onore tenuto *“in considerazione”*.

Altro motivo di vicinanza dei fratelli SAVOCA a Cosa Nostra era, a dire di BRUSCA, la parentela acquisita con il costruttore LO SICCO Pietro (a giudizio per associazione mafiosa: lo stesso che in questo processo si è avvalso della facoltà di non rispondere).

I due SAVOCA uccisi avevano anche un fratello che gestiva due negozi di abbigliamento in P.zza Politeama: sia Giovanni BRUSCA che l’intera sua famiglia si servivano presso tali esercizi, ma ignorava che il titolare fosse fratello dei due SAVOCA uccisi.

La parentela con Pino SAVOCA fu motivo di preoccupazione per qualcuno, che ne paventava possibili reazioni all’eventuale uccisione dei nipoti (*“ma appena succede questo a Pino Savoca, dice, come si affronta l’argomento?”*). Ma Salvatore RIINA in persona tagliò corto, dicendo *“me la vedo io col mio compare”*.

D’altra parte, i tentativi che *forse* erano stati compiuti per indurli a desistere dalle rapine erano risultati vani perché non volevano smettere. E BRUSCA ribadisce che quando RIINA si assunse l’incarico di avvisare lui il suo compare, si riferiva appunto alla soppressione dei due SAVOCA, già decisa nel corso di quella riunione. D’altra parte, la decisione fu adottata *“proprio perché erano stati più volte avvertiti, ma*

avevano persistito nella loro attività criminosa” (Sulle intenzioni di RIINA e il tenore dell’avviso da dare a Pino SAVOCA, BRUSCA è lapidario: “*Si, fu chiaro l’argomento*”: cfr. pag. 150).

E RIINA disse che avrebbe provveduto lui ad avvisare suo compare, perché era chiaro che lo zio degli uccisi avrebbe poi chiesto conto e ragione del fatto di non essere stato previamente informato, per una questione di rispetto del suo status di uomo d’onore e tenuto conto del vincolo di parentela con i fratelli SAVOCA. Ma quell’avviso (a Pino SAVOCA) non era finalizzato a premere su di lui perché si adoperasse per far desistere i nipoti dal loro *criminoso* comportamento: anche in sede di contro-esame, BRUSCA rammenta che tentativi del genere erano stati già fatti in passato (“*i tentativi a quanto pare erano stati fatti*”); piuttosto, “*era per dire al suo compare: Pino, è successo questo fatto, prenditela con me, non te la prendere con nessuno..... non chiedere niente a nessuno, prenditela con me e non chiedere questo...*” .

Su questi aspetti della vicenda BRUSCA è tornato più volte nel corso del suo esame (e soprattutto del contro-esame). Così ha ribadito che il comportamento irriverente o strafottente dei SAVOCA non fu di poco peso nel deciderne la sorte. In pratica, il fatto che essi fossero parenti di Pino SAVOCA, e che questi a sua volta fosse non solo un uomo d’onore ancora tenuto in considerazione, ma anche compare di Salvatore RIINA, non bastò a salvare loro la vita anche perché più di una volta erano stati avvertiti in precedenza, ma la loro assicurazione che non avrebbero più commesso rapine (non autorizzate), sulla scorta delle informazioni fornite da quelli che BRUSCA definisce “*uomini d’onore del luogo*”, cioè di Brancaccio, si era rivelata del tutto mendace: “*questi qua dice che non commettevano più niente, invece*

poi dalle informazioni degli uomini d'onore del luogo, risultava che questi continuavano a commettere questi crimini, quindi non solo negavano, prendevano pure in giro chi gli andava a chiedere di questo fatto”.

In buona sostanza, i fratelli SAVOCA aggiungevano offesa a offesa: non solo trasgredivano sistematicamente una regola fondamentale dell'organizzazione, ma per di più si facevano beffe di chi chiedeva loro conto e ragione del loro comportamento o si premurava di ammonirli a desistere.

Quanto agli altri rapinatori non ancora individuati, via via che fossero identificati, poteva essere senz'altro eliminati, se se ne presentava l'occasione, giacché ormai la loro uccisione era stata autorizzata. In pratica, in esito a quella riunione di Commissione, oltre alla deliberazione di morte per i fratelli SAVOCA, altri omicidi vennero autorizzati, perché appunto quella fu la risposta concertata come strategia da opporre alle rapine non autorizzate che infestavano il territorio controllato da Cosa Nostra. E la decisione riguardava già tutti i presunti responsabili di quelle rapine: *“da quel momento, che so, se un altro di un altro mandamento veniva a sapere che uno di altro mandamento commetteva questi furti di TIR, e fino a quel momento non era stato eliminato, e io porto le prove, dico: guarda che questo tuo paesano, o tuo concittadino, come lo vogliamo chiamare, è responsabile di questi fatti, e lui non porta a termine questo fatto criminoso, se poi a me mi capita io lo faccio, tanto nessuno più mi può dire nulla”.*

Non occorre quindi ulteriori autorizzazioni e tanto meno una nuova riunione di Commissione per decidere l'uccisione dei predetti responsabili: *“una volta che erano stati tutti autorizzati, se qualcuno l'incontrava, non lo faceva l'interessato, ma se qualcuno lo incontrava sul suo mandamento e gli capitava di eliminarlo lo faceva,*

tanto nessuno gli poteva dire più niente”».

A sua volta, Salvatore Cancemi ha ricostruito la deliberazione dell’omicidio dei fratelli Savoca con le dichiarazioni che sono state così riassunte e analizzate nella stessa sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dalla Corte di Assise di Palermo:

«Il racconto della riunione di Commissione in cui, a dire di CANCEMI, fu deliberata l’uccisione dei fratelli SAVOCA, è stato introdotto da una domanda sui suoi rapporti con Gaspare BELLINO. Questi, ha detto CANCEMI, era un uomo d’onore della famiglia di Porta Nuova alle sue dirette dipendenze (“*era un mio soldato*”). E si occupava, come attività lecita, di una ditta di autotrasporti di generi alimentari, che aveva subito più volte delle rapine, nel senso che gli erano stati rubati interi camions carichi di salumi, prosciutti, insomma questi generi alimentari. E più volte il BELLINO se ne era lamentato con lui.

In particolare a CANCEMI si rivolse anzitutto per trovare il modo di recuperare la merce (del valore di diversi milioni) e poi per individuare i responsabili.

Ma la questione delle rapine ai TIR aveva un ben più ampio risalto, tanto che venne affrontata – insieme ad altri argomenti di interesse generale - in una riunione di Commissione, “*perché non era soltanto che era stato colpito Gaspare BELLINO, mi ricordo che c’erano stati altri che avevano subito le stesse sorti di Gaspare BELLINO*” (Cfr. pag. 218 del verbale di udienza del 29.10.01).

CANCEMI non ricorda con esattezza la data di questa riunione, che dovrebbe essere avvenuta nel ’91, o “*forse un po’ prima*”. Si trattò comunque di una riunione *plenaria*, cioè allargata a tutti i capi mandamento, ed ebbe luogo a casa di PRIOLO o a casa di GUDDO, “*uno dei due, perché quasi sempre là si tenevano queste riunioni*”.

Il collaborante ha quindi elencato nominativamente i partecipanti alla riunione. In particolare, ha spontaneamente indicato subito, precisando di averne un ricordo certo, oltre a Salvatore RIINA - nella qualità di capo Provincia e capo del mandamento di Corleone – BIONDINO Salvatore, che all'epoca era solo capodecina *“però funzionava come capo mandamento di San Lorenzo”*; ed ancora, GANCI Raffaele per il mandamento della Noce, BRUSCA Giovanni, per il mandamento di San Giuseppe (Jato) e *“mi ricordo che c'era Michelangelo LA BARBERA (per) Bocca di Falco; GIUFFRE' Antonino, Caccamo; e qualche altro sicuramente c'era, che al momento magari non mi viene”*.

A questo punto, su sollecitazione del P.M., e cioè rispondendo alle domande che lo sollecitavano a specificare chi fosse presente alla riunione, oltre ai soggetti già nominati, in rappresentanza dei mandamenti che non aveva ancora menzionato, il CANCEMI ha indicato, per Brancaccio, GRAVIANO Giuseppe (*“io mi ricordo che c'era Giuseppe...Giuseppe GRAVIANO”*); MONTALTO Giuseppe per Villabate; per Partinico, *“mi ricordo che c'era un certo LO IACONO...non mi ricordo il nome in questo momento”*; e ancora, ha fatto il nome di Giuseppe FARINELLA per le Madonie e San Mauro Castelverde; e Matteo MOTISI per Pagliarelli, da non confondere, ha specificato, con l'omonimo MOTISI soprannominato *“Matteazzo”*.

Ha confermato poi che, in rappresentanza del mandamento della Guadagna (o Santa Maria del Gesù) parteciparono sia Pietro AGLIERI che Carlo GRECO (*“io mi ricordo che proprio in quell'occasione c'erano tutti e due”*). E' incorso in un'iniziale incertezza solo per il mandamento di Misilmeri, in rappresentanza del quale ha dato come presente Pietro LO BIANCO, ma esprimendosi in termini dubitativi: *“mi sembra che c'era quello....come si chiama questo....LO BIANCO, un ragazzo che si*

chiamava LO BIANCO. Pietro LO BIANCO". Ma a fronte della contestazione di quanto aveva dichiarato nell'interrogatorio reso al P.M. il 19 Ottobre 1998, ha confermato che in effetti a rappresentare il mandamento di Misilmeri in quell'occasione era Pietro OCELLO, il quale però *"era in compagnia di questo Piero LO BIANCO"*.

Successivamente, lo stesso OCELLO fu ucciso (*"si è dato una coltellata con un altro e sono morti tutti e due, questo Pietro Aucello e quell'altro..."*), ma non sa dire quanto tempo prima di tale evento si svolse la riunione in questione. Aggiunge però che *"poi c'è stato appunto, dopo la morte di questo Aucello (NdR: trattasi di errore materiale di trascrizione del nome esatto di questo personaggio), ne abbiamo fatta un'altra pure nel pollaio...che lo gestiva Michelangelo LA BARBERA, alla casa del Sole"*.

L'elenco dei partecipanti si chiude con Salvo MADONIA, che è stato menzionato dal CANCEMI soltanto quando, nel prosieguo dell'esame, il P.M. gli ha chiesto espressamente di precisare se era presente uno dei MADONIA alla riunione.

Anche in questo caso il collaborante ha mostrato un'iniziale incertezza superata solo a seguito di contestazione delle pregresse dichiarazioni sul punto.

Più esattamente, il CANCEMI ha detto di ricordare che *"c'era uno dei MADONIA, ma in questo momento non sono preciso, se era Antonino o Salvatore, che c'erano stati pure dei furti nella zona della Resuttana, insomma è stata una cosa collettiva, diciamo, una lamentela generale su queste cose"*. Ed ancora ha ribadito di essere *"sicurissimo al 100 per cento"* che era presente uno dei due MADONIA menzionati, ma di non essere in grado di precisare chi fosse dei due (Cfr. pag. 231).

Ma nell'interrogatorio reso al P.M. il 19 Ottobre 1998, come risulta testualmente dal verbale letto per la relativa contestazione, aveva dichiarato quanto segue:

“Devo rappresentare che nelle varie riunioni della commissione partecipava quasi sempre qualcuno dei Madonia, i fratelli Madonia infatti, a seconda dei periodi di detenzione di ciascuno, si alternavano nella partecipazione alle riunioni. Alla riunione specifica di cui mi si è chiesto, ebbe a partecipare Salvo Madonia, che in quel periodo era latitante”.

A tale contestazione, il CANCEMI ha ribadito la spiegazione che allora ebbe a dare circa l’alternarsi dei MADONIA in Commissione a causa delle loro traversie giudiziarie, e ha soggiunto: *“si, mi ricordo che ho detto queste cose e ho detto che era il Salvo”*. Indi, ha confermato la circostanza relativa alla presenza di MADONIA Salvatore alla riunione in questione. (Cfr. pag. 232 e v. infra, per l’ulteriore contestazione sul contegno del MADONIA).

Detto questo, e salvo l’incertezza sulla presenza di OCELLO – incertezza che comunque il CANCEMI non aveva avuto nell’interrogatorio reso tre anni prima – alla Corte non sembra proprio che le indicazioni del CANCEMI sui nomi dei partecipanti a quella riunione di Commissione, meritino censura sotto il profilo della genuinità e della certezza, neppure per i nomi che egli ha fatto solo a seguito di una (peraltro doverosa) sollecitazione a scavare meglio nei suoi ricordi.

Ed invero, egli ha subito precisato che, oltre ai soggetti menzionati senza alcuna sollecitazione, ve ne erano anche altri che in quel momento non ricordava. E non v’è dubbio che procedendo con ordine a scavare nei propri ricordi, come ha fatto seguendo la traccia dei vari mandamenti, era più facile che tali ricordi potessero riaffiorare, senza pericolo di inquinare anche involontariamente l’attendibilità. E ciò in considerazione del fatto che, prima ancora di inoltrarsi nell’elencazione nominativa dei partecipanti alla riunione, lo stesso CANCEMI a specifica domanda del P.M.

aveva risposto chiaramente e nettamente che la riunione in questione fu una riunione plenaria, nella quale cioè erano presenti tutti i capi mandamento (Cfr. pag. 218).

Pertanto, il collaborante ha e ha sempre avuto un ricordo sicuro e nitido del fatto che a quella riunione parteciparono i rappresentanti (a vario titolo: v. il caso di BIONDINO e dello stesso BRUSCA Giovanni, o di MONTALTO Giuseppe che sostituiva il padre) di tutti i mandamenti. E questo ricordo è legato ad una percezione diretta del fatto e di come si svolse la riunione predetta, poiché non v'era alcun ordine del giorno che ne preannunziasse il carattere plenario.

Quanto all'iniziale incertezza su Salvo MADONIA, questa è superata dalla convinta conferma di quanto il CANCEMI ebbe a dichiarare nell'interrogatorio citato, allorché i suoi ricordi erano verosimilmente più nitidi. Ma soprattutto, il collaborante si è detto subito "sicurissimo al 100 per cento" che alla riunione fosse presente o Antonino o Salvo MADONIA. La sua iniziale incertezza, pertanto, non investiva l'intera famiglia dei MADONIA che annovera ben cinque componenti (e cioè, oltre a Salvatore e Antonino, anche i loro due fratelli Aldo e Giuseppe e il padre Francesco) a vario titolo coinvolti in vicende di mafia e relative traversie giudiziarie, ma era circoscritta ad una secca alternativa tra Antonino e Salvo. E il collaborante si è detto subito altrettanto certo che uno solo dei due, all'epoca, era in libertà, mentre l'altro era detenuto (ma non ricordava chi, e da qui la sua incertezza).

A proposito poi del convegno tenuto dal MADONIA presente alla riunione, il collaborante ha detto in un primo momento, di non ricordare se egli fosse tra coloro che più caldeggiavano una soluzione drastica del problema delle rapine ai TIR, ribadendo che un po' tutti i partecipanti, a cominciare dallo stesso CANCEMI, erano intenzionati a farla finita con questa storia. Ma puntuale è giunta anche qui una

contestazione dal verbale dell'interrogatorio 19 Ottobre 1998, in cui aveva dichiarato: *“Ricordo infatti che MADONIA era uno dei più determinati nel sostenere la necessità di eliminare i responsabili delle rapine ai TIR”*. CANCEMI ha allora confermato tale circostanza, e, pur ribadendo il concetto già espresso sulla determinazione comune un po' a tutti i partecipanti, ha aggiunto che *“...è vero, era uno che parlava pure, diciamo, un pochettino più esagerato, come a me come agli altri, perché anche io dicevo che questa storia si deve finire, non è che lo diceva solo il Madonia”*. (Cfr. pag. 232-233).

Sul contenuto e sull'esito della riunione, CANCEMI ha confermato che si discusse di vari altri argomenti, ma, a suo dire, l'attenzione fu principalmente rivolta alla questione delle rapine ai TIR, per *“vedere di dare la caccia a questi rapinatori che disturbavano persone che appartenevano a Cosa Nostra”*. E in tale contesto fu decisa anche la soppressione dei due SAVOCA. Il collaborante ricorda che fu GRAVIANO Giuseppe a dire che *“erano questi, diciamo, quelli che facevano queste rapine”*, ma aggiunge che fece pure il nome di qualche altro. Si decise pertanto di eliminare i due SAVOCA, ma anche di indagare per individuare gli altri responsabili, e, una volta trovati, ammazzarli: *“si decise di ammazzarli e di scavare e di cercare questi e punirli, ammazzandoli”*.

Alla domanda se ai due fratelli SAVOCA si fece appunto riferimento come persone abitualmente dedite alle rapine ai TIR, CANCEMI risponde: *“Sì, sì, principalmente dice che erano questi. C'era uno, mi sembra, che aveva... usciva dal carcere, andava al sera e ritornava al carcere, si sapeva pure questo”*. (Dalle parole di CANCEMI parrebbe che anche questa informazione sia emersa nel corso della riunione di Commissione, ma non può del tutto escludersi che si tratti piuttosto della

reminiscenza di una notizia appresa dal CANCEMI solo in seguito).

Come pure si sapeva che i due SAVOCA erano parenti di Pino SAVOCA, anche se sul momento non ricorda chi fece presente l'esistenza di questa parentela. E Pino SAVOCA era un uomo d'onore, ed anzi il rappresentante della famiglia di Brancaccio e per di più *compare* di Salvatore RIINA. E fu proprio quest'ultimo a dire, in quell'occasione, che avrebbe provveduto lui ad avvisare suo compare Pino SAVOCA.

A specifica domanda postagli in sede di contro-esame, il collaborante ha confermato che Pino SAVOCA era sì il rappresentante della famiglia di Brancaccio, ma a capo del mandamento erano i tre fratelli GRAVIANO, cioè Benedetto, Filippo e Giuseppe, o meglio, per dirla con le sue parole, *funzionavano come capo mandamento* (Cfr. pag. 240: “*Quando RIINA ha comunicato questa cosa, ha spiegato a tutti noi che loro erano come capi mandamento di Brancaccio*”); alle riunioni di Commissione a volte partecipavano tutti e tre i GRAVIANO, a volte due, a volte uno soltanto, “*però erano sempre tutti e tre, diciamo, i responsabili*”. Ma ricorda anche che a rappresentare il mandamento di Brancaccio in occasione di quella riunione fu il solo Giuseppe GRAVIANO.

Ha precisato altresì che Brancaccio era una *famiglia* e al contempo faceva *mandamento*: mandamento che prima era della famiglia di Ciaculli, ma per volere di RIINA fu trasferito a Brancaccio (trasferimento che, all'epoca della riunione in questione, era già avvenuto: cfr. pag. 245), “*perché in diverse riunioni diceva che a Ciaculli ci doveva portare un trattore e lo doveva portare da solo, perché, lui diceva, il male veniva da questi GRECHI*”, cioè dai GRECO.

(...) Tornando al merito della discussione che si sarebbe svolta in Commissione, ha

detto CANCEMI che ciascuno dei partecipanti disse la propria sull'argomento (delle rapine ai TIR) e lui stesso riferì delle rapine patite dal BELLINO, e di quanto lo avessero danneggiato. E ricorda che nella discussione *“un po' tutti ci eravamo accaniti perché ognuno portava la sua lamentela”*. Ricorda altresì che tra gli altri ci fu chi si lamentò del furto di un carico di pellicce commesso nella zona di Brancaccio: se ne dolevano i GRAVIANO. Ma subito dopo si corregge spontaneamente, dicendo che al camion carico di pellicce era interessato Michelangelo LA BARBERA. In ogni caso, l'interesse a farla finita con quelle rapine era condiviso un po' da tutti: *“là, diciamo, cominciando io prima, tutti dicevamo di vedere questa storia di chiuderla, di cercare queste persone perché facevano danno a tutti, non è che....eravamo toccati un po' tutti”* (Cfr. pag.231)».

Infine, un importante contributo all'accertamento dei fatti costituenti oggetto del suddetto processo è stato fornito da Antonino Giuffrè, le cui dichiarazioni sono state sintetizzate nei seguenti termini dalla sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dalla Corte di Assise di Palermo:

«In merito ai fatti di causa, ha raccontato di avere partecipato, in qualità di membro della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, ad una riunione nella quale si discusse del fenomeno, divenuto sempre più grave negli ultimi anni, delle rapine a camion e TIR. Tale riunione si tenne *“tra il 90 e il 91, se ricordo bene... perché... a causa di... rapine effettuate a camion e TIR si era creata nella zona... cioè nel palermitano e nel circondario si era creata una situazione di disagio per "cosa nostra", cioè molti carichi che erano indirizzati a persone vicine a "cosa nostra" o anche a uomini di "cosa nostra" scomparivano, cioè venivano... rapiti... venivano... cioè non se ne sapeva più nulla”*.

Vittime di queste rapine erano dunque *uomini d'onore* o *persone vicine a Cosa Nostra* e “*questo è durato per diversi anni*”, finché RIINA decise di indire una riunione di vertice proprio per affrontare specificamente il problema. I luoghi più colpiti, cioè quelli in cui più frequentemente si consumavano le rapine, ricadevano soprattutto nel territorio della città di Palermo, ma neppure il circondario ne era immune; e nel corso del suo esame l'imputato ricorda anche diverse rapine consumate lungo l'autostrada Palermo Catania e in prossimità di Termini Imerese.

Uno degli aspetti più allarmanti o che maggior disagio suscitava in Cosa Nostra (e in Salvatore RIINA in particolare), era che si fosse all'oscuro, “almeno per quello che si diceva”, degli autori e di eventuali mandanti di quelle rapine.

E proprio in occasione di tale riunione, “*appositamente RIINA ha dato incarico a ognuno di noi di cercare di scoprire gli autori di queste rapine, affinché queste venissero a cessare*”. Se la Corte non ha inteso male, l'individuazione degli autori di quelle rapine, o meglio dei responsabili, non escludendosi anche oscuri mandanti celati dietro gli esecutori materiali, sarebbe stato un tutt'uno con la cessazione delle rapine medesime: e ciò lascia intendere quale potesse essere, nella previsione e negli intendimenti di RIINA, non meno che nella piena consapevolezza dei membri della Commissione che quegli intendimenti condivisero, la sorte dei soggetti individuati come responsabili.

Sul contenuto della deliberazione e sul tenore dell'*incarico* conferito dal RIINA il neo collaborante è tornato più volte nel corso dell'esame, ribadendo che i rapinatori, una volta individuati, dovevano essere eliminati, a meno che non fosse possibile far cessare altrimenti le rapine (cioè convincerli a non persistere): “*o le persone dovevano cessare – se si ci poteva parlare – di fare queste rapine o dovevano essere*

soppresse”. Ma l’importante era che si venisse a capo del problema, e cioè che le rapine in un modo o nell’altro cessassero, e proprio quello era il motivo per cui era stata indetta la riunione (*“L’oggetto della riunione era... risolvere alla base il problema”*).

L’imputato ha anche precisato che non era necessaria un’ulteriore autorizzazione (della Commissione) per sopprimere i responsabili delle rapine in questione, una volta che fossero stati individuati. Di fatto, era quindi rimesso alla discrezionalità del capo mandamento competente per territorio stabilire se si dovesse procedere senza indugio all’eliminazione fisica o esperire prima un tentativo di dissuasione, ma in ogni caso, e in un modo o nell’altro, *“il problema doveva essere risolto”*.

Peraltro, si trattava di una discrezionalità più apparente che reale. Il collaborante, infatti, lascia chiaramente intendere che il capo mandamento che avesse optato, almeno in prima battuta, per la soluzione meno drastica e meno cruenta, si sarebbe assunto, così facendo, una grave responsabilità, poiché *“Il "capo mandamento" aveva un obbligo ed una responsabilità; la responsabilità appositamente perché persone del suo "mandamento"... facevano delle attività all’insaputa del "capo mandamento" stesso. Diciamo che questo già per lui era un motivo di difficoltà. Secondo discorso era un obbligo effettuare la soppressione degli individui”*.

E anche in sede di contro-esame, anzi in termini ancora più espliciti, il GIUFFRE’ ha ribadito questo concetto. La possibilità, cioè, che i responsabili delle rapine, una volta individuati, venissero ammoniti e dissuasi, invece che eliminati direttamente, era piuttosto remota, appunto perché esponeva a gravissimo rischio personale il capo mandamento che si fosse assunto una simile responsabilità: *“in linea di massima questo discorso di tenerli a bada, come ho detto in precedenza, avviene pochissime*

volte e cioè e prendendosi anche delle responsabilità, perché se io... voglio salvare delle... dei rapinatori e cioè o perché sono vicini a persone di "cosa nostra" o perché sono parenti di "cosa nostra", me ne devo assumere la responsabilità e quando parlo di responsabilità, intendo che metto in gioco la mia vita stessa". (Cfr. pagg. 44-45 del verbale di udienza 29.10.02).

D'altra parte il discorso di RIINA in Commissione non dava adito ad equivoci. Spiega in proposito il GIUFFRE' che, quando RIINA diceva che dal quel problema *"ce ne dobbiamo uscire"*, intendeva dire *"che si dovevano uccidere"* (i rapinatori e quant'altri fossero sospettati di dare loro appoggio). Nessun dubbio quindi sul contenuto sostanziale della deliberazione adottata o sottoscritta dai partecipanti a quella riunione di Commissione: i rapinatori (dei TIR), una volta individuati, dovevano essere eliminati, a meno che – eventualità piuttosto remota - non fosse possibile far cessare altrimenti le rapine, cioè *"convincerli"* a non persistere: ma la cosa più importante era che si venisse a capo del problema, e cioè che le rapine in un modo o nell'altro cessassero.

Sempre in sede di contro-esame, il GIUFFRE', a domanda dell'Avv. LA BLASCA, ha confermato che un capo mandamento, secondo le regole consolidate di Cosa Nostra, ha l'autorità necessaria e sufficiente per uccidere o far uccidere un semplice rapinatore. Ma prima di fornire questa risposta, il collaborante ha tenuto a precisare che altro fu l'oggetto specifico di quella riunione di Commissione e il motivo per cui era stata indetta: *"la riunione che si è fatta... ora arrivo poi successivamente alla domanda dell'avvocato... la riunione che si è fatta in seno alla "commissione", non era per andare a deliberare sull'uccisione dei rapinatori, ma era appositamente per cercare di dare tutti un contributo per venire a capo di questi rapinatori affinché si*

scoprissero appositamente gli autori. Per quanto riguarda successivamente il discorso se un "capo mandamento" ha l'autorità di uccidere un rapinatore, la mia risposta è sì". (Cfr. pag. 87).

E' appena il caso di aggiungere – ma su questo punto si tornerà tra breve – che tale dichiarazione non è affatto in contrasto con quanto asserito dallo stesso GIUFFRE' circa il contenuto della deliberazione adottata in esito a quella riunione. Invero, il fatto che essa fosse stata convocata per risolvere una volta per tutte il problema delle rapine ai TIR – e non per deliberare l'uccisione di questo o quel rapinatore – non esclude che si sia poi deliberato proprio questo, avendo la Commissione concertato come soluzione radicale e definitiva del problema sul tappeto, appunto l'eliminazione fisica e lo sterminio dei responsabili delle rapine in questione.

E in effetti, proprio a seguito di quella riunione, il collaborante ricorda che furono uccisi due rapinatori. E negli anni successivi, per quello che ricorda, le rapine, almeno quelle *di una certa levatura, di una certa grandezza*, diminuirono.

Si ricorda dei due rapinatori uccisi, che portavano entrambi il cognome SAVOCA, perché uno dei due omicidi ebbe grande scalpore (*"è stato un omicidio molto eclatante"*), in quanto *"assieme ad una persona adulta, se ricordo bene, era stato ucciso anche un bambino, ragion per cui in seno a "cosa nostra" questo discorso era stato commentato. E si è avuta... la risposta che... uno... cioè l'ucciso era uno degli autori delle rapine dei TIR... e che il discorso del bambino era un pochino dispiaciuto a tutti"*.

Ricorda con certezza di averne parlato con Michelangelo LA BARBERA, in una discussione che prese spunto proprio dalla notizia della morte del bambino (*"prendendo lo spunto del bambino, diciamo, si è venuto fuori che il discorso dei*

rapinatori dei TIR... è venuto fuori... in questa discussione...”). E in tale occasione si disse appunto che l’omicidio era stato fatto “in esecuzione” della precedente deliberazione della Commissione: “Cioè appositamente era la fase conclusiva del discorso che avevamo discusso in seno alla "commissione””.

Il GIUFFRÈ però ha detto che due furono gli omicidi “*sempre inerenti al discorso delle rapine dei TIR*”; e anche l’altro rapinatore ucciso si chiamava SAVOCA: venne ucciso con il metodo della lupara bianca, ma non sa se fosse fratello o cugino del SAVOCA che fu ucciso in auto assieme al bambino. Ha ribadito che anche lui era stato ucciso in esecuzione della medesima deliberazione e che “*era stato catturato in un tranello nella zona di Capaci...Carini...Capaci*”. Anche queste notizie le apprese da “*discussioni in seno a cosa nostra*”. Ma non sa altro di quell’omicidio. E volendo circostanziare le discussioni predette, ha precisato che “*diciamo che spesso e volentieri questi scambi di idee del palermitano, avvenivano nell’assicurazione dei MARCIANO' dove c’era in presenza quasi sempre sia Giovanni MARCIANO' che Angelo LA BARBERA, quando io scendevo a Palermo...*”.

Di questi SAVOCA non aveva mai sentito parlare in precedenza. Ricorda che c’erano persone di Cosa Nostra che portavano lo stesso cognome, “*ma non so però se siano parenti o meno, che erano questi... erano inseriti in seno a "cosa nostra"... e dovrebbero essere anche... se ricordo bene, di Brancaccio, della zona di Brancaccio per meglio dire...*”. A specifica domanda (della Corte), ha detto che se ricorda bene, i nomi dei SAVOCA non furono fatti nel corso della famosa riunione di Commissione. Tutt’al più, ha precisato, “*in seno alle riunioni, quando c’è qualcosa del genere, ognuno... mette diciamo... le persone, ogni "mandamento", che lui potrebbe sospettare, diciamo un discorso di questo... di questo genere, però di specifico... non*

ricordo cioè che si siano fatte cioè appositamente il nome... dei SAVOCA". E poi ha soggiunto: *"se già antecedentemente alla riunione, le persone appositamente che... risiedevano nel "mandamento" di competenza, cioè penso che non c'era addirittura nemmeno bisogno di fare la riunione"*. (Anche in precedenza, a domanda del P.M., se nel corso della riunione fossero stati fatti i nomi di persone già individuate come possibili autori delle rapine in questione, aveva fornito una risposta analoga: *"se ricordo bene, no"*).

Nell'ambito dei discorsi e dei commenti che si fecero in Cosa Nostra in merito all'omicidio SAVOCA, quello in cui in cui era rimasto ucciso il bambino, e con riferimento alla fase esecutiva, ha detto GIUFFRÈ che a MADONIA Salvatore si additava la responsabilità dell'errore che era costata la vita al bimbo, nel senso che *"si additava a Salvatore MADONIA come l'autore di questo errore..."*, sebbene l'omicidio non fosse stato commesso nel mandamento dello stesso MADONIA. Ma in casi del genere, ha spiegato il collaborante, il coinvolgimento di uomini d'onore di mandamenti diversi non era un fatto insolito o contrario alle regole dell'organizzazione. In effetti, quando un omicidio veniva deciso dalla Commissione e quindi tutta l'organizzazione era interessata al suo compimento, *"c'era una certa collaborazione tra mandamenti diversi. E più precisamente, "quando un "mandamento" aveva di bisogno di un altro "mandamento", cioè c'era... si creava una certa collaborazione tra uno, fra due o più "mandamenti"... affinché si facesse... si resolvesse il caso... cioè... e spesso... in zone dove magari le persone del posto erano conosciute, andavano altre persone di altri posti appositamente perché non noti in quella zona"*.

Per l'omicidio SAVOCA accadde appunto qualcosa del genere, *"tra quei*

mandamenti che si potevano....cioè fra di loro molto...che collaboravano e in modo particolare tra il mandamento di Resuttana e quello di...Brancaccio, se vado bene con i ricordi...". Infatti, ha aggiunto, l'omicidio fu commesso in una zona che ricadeva nel mandamento di Brancaccio. A proposito del quale precisa che, dapprima, il mandamento era a Ciaculli e a rappresentarlo in Commissione era Giuseppe LUCCHESI, inteso "Lucchiseddu". Questa almeno era la situazione che lui trovò quando iniziò a partecipare personalmente a riunioni di Commissione. Successivamente ci furono dei *capovolgimenti* al vertice di questo mandamento (che passò appunto a Brancaccio) e, per un periodo di tempo che GIUFFRÈ definisce *piuttosto breve*, a rappresentarlo in Commissione fu Filippo GRAVIANO (Come si ricorderà, CANCEMI ha dichiarato di avere visto anche Filippo GRAVIANO a qualche riunione di Commissione). Poi fu la volta di Giuseppe GRAVIANO: e ribadisce che proprio lui partecipò alla riunione vertente sulle rapine ai TIR in rappresentanza di Brancaccio.

Sempre nell'ambito dei commenti sull'omicidio SAVOCA che aveva provocato anche la morte del bambino, si disse espressamente che, in quell'occasione, MADONIA Salvatore "*...non aveva fatto per niente un lavoro buono*": ossia, si parlò di lui esplicitamente come autore materiale dell'omicidio. E fu Michelangelo LA BARBERA a fare questo tipo di commento. (Cfr. pag. 112).

In più momenti del suo esame (e anche del contro-esame – GIUFFRÈ) si è soffermato sui profili di pericolosità del fenomeno delle rapine ai TIR e sui motivi per i quali tanto allarme e disagio aveva creato in tutta Cosa Nostra, ed era divenuto fonte di grave preoccupazione in particolare per Salvatore RIINA.

Quando se ne parlò in Commissione, la questione era di grande attualità, ma si

trascinava già da diversi anni. E GIUFFRE' conferma – riscontrando anche su questo punto le dichiarazioni di BRUSCA e CANCEMI – che quella riunione fu la prima e l'unica che la Commissione dedicò specificamente all'argomento, del quale, però, si parlava spesso in Cosa Nostra, in incontri individuali tra singoli uomini d'onore o “privatamente tra gruppi”, senza però che fosse mai stata adottata o proposta alcuna iniziativa specifica. Forse in qualche incontro se ne era fatto cenno anche con Salvatore RIINA, ma *niente di specifico*.

Negli ultimi anni però il fenomeno aveva assunto proporzioni sempre più allarmanti e cresceva il numero dei capi mandamento che invocavano una soluzione efficace, per un problema nuoceva anche all'immagine di tutta l'organizzazione: *“non se ne poteva più... e appositamente perché vi erano sempre più delle insistenze... da parte di determinati "capi mandamento"... affinché cessasse questo stato di cose che, come ho detto, era... un discorso importante per... la nostra immagine... e siccome appositamente poi nell'ultimo periodo si andavano sempre più accentuando, diciamo che quella è stata una situazione... una goccia che ha fatto traboccare il vaso”*.

Il collaborante ha accennato in proposito anche ad un clima crescente di diffidenza e di sospetto che cominciava ad aleggiare proprio in quel periodo, essendosi verificati fatti anche più gravi (cioè omicidi) delle rapine ai TIR, che mettevano in discussione, in pratica, il proverbiale *controllo del territorio* da parte di Cosa Nostra, appunto perché, come per le rapine ai TIR, *“non si sapeva nulla”*. (Tra i fatti più eclatanti GIUFFRE' ricorda l'uccisione del fratello di Benedetto SPERA, nei pressi di Misilmeri).

E Salvatore RIINA era particolarmente sensibile a questo aspetto del problema: *“Salvatore RIINA era molto seccato... di... di tutto questo discorso che succedeva,*

perché per un lungo periodo sono successe queste rapine e almeno ufficialmente dei "rappresentanti" provinciali non ne sapeva nessuno niente". Questa mancanza di notizie, ufficialmente dichiarata dai rappresentanti dei vari mandamenti, "era anche un atto di debolezza" da parte dell'organizzazione e del suo capo riconosciuto, perché sottintendeva una "assenza di controllo del territorio". E ciò era un fatto grave di per sé e "abbastanza insolito per Cosa Nostra in modo particolare in quel periodo".

La riunione fu fatta proprio per risolvere questo problema: per colmare il vuoto di informazione e reagire a questa "assenza di controllo", che preoccupavano un po' tutti e in modo particolare Salvatore RIINA.

E fu proprio RIINA a dire che ognuno di loro doveva "rivoltarsi le tasche", e cioè impegnarsi a fondo "affinché appositamente venisse a cessare questo stato di cose".

Su invito del P.M., il GIUFFRÈ ha spiegato in termini ancora più espliciti perché il fenomeno delle rapine ai TIR rappresentava una fonte di grave preoccupazione e un pesante smacco per il prestigio di Cosa Nostra; e in che senso esso involgesse anche un problema di controllo del territorio: "Cioè nel momento in cui a Palermo e dintorni succedono dei fatti e "cosa nostra" ne è all'oscuro... per "cosa nostra" viene intaccata in prestigio e appositamente... a causa del mancato controllo del territorio, c'è... un senso di disagio e anche di preoccupazione, perché diciamo che si cominciano a vedere determinate cose, cioè succedono determinate cose, che almeno in seno alla "commissione" e in modo particolare Salvatore RIINA sia all'oscuro di questi". (In effetti, come abbiamo appreso da molti altri collaboratori di Giustizia, l'efficienza della rete informativa di Cosa Nostra e i suoi personali terminali, erano uno dei punti di forza del suo potere).

Ma un altro pericolo si annidava nel fatto che prendessero campo bande di rapinatori

fuori controllo (ossia non controllate dall'organizzazione) e dedite all'impiego di armi da fuoco, che, in futuro, avrebbero potuto rivolgersi contro Cosa Nostra: *“Un altro fattore importante per quanto riguarda le rapine è dato dal fatto che in modo particolare Salvatore RIINA consigliava sempre a noi di tenere a bada i rapinatori, perché questi una volta che cominciavano a fare rapine a mano armata e maneggiando le armi, queste stesse un domani potessero essere rivolte contro "cosa nostra"; quindi il discorso dei ra... delle rapine e dei rapinatori era un discorso che stava a cuore e a "cosa nostra" ... a "cosa nostra" in generale e in modo particolare a Totò RIINA”*.

E' di tutta evidenza che anche questo ulteriore aspetto del fenomeno poneva in termini allarmanti un problema di controllo del territorio. Ed invero, come poteva un'organizzazione criminale come Cosa Nostra dettare legge in un territorio in cui scorazzavano bande di rapinatori armati che si facevano beffe della protezione mafiosa, e di ogni regola di *autorizzazione*, e che operavano indisturbati e all'insaputa degli stessi capi di Cosa Nostra?

Quanto ai mandamenti più colpiti o interessati a risolvere il problema, GIUFFRE' conferma che *“il discorso era particolarmente sentito nella città di Palermo, “che era il posto dove erano diretti i carichi con i camion”*.

E tra i partecipanti alla riunione, uno di coloro che più si lamentavano per questi *“furti”* era Salvatore CANCEMI. Ma anche altri capi mandamento si lamentavano: ricorda in particolare Angelo LA BARBERA e Giuseppe GRAVIANO (cnf CANCEMI; ma anche Giovanni BRUSCA indicava Brancaccio tra i mandamenti più colpiti), che insieme al CANCEMI intervennero animatamente nella discussione (cfr. pag. 22 e pag. 34).

In particolare, *“La zona di CANCEMI era la zona più tartassata dai rapinatori, e diciamo che lui in modo particolare si trovava a disagio nei confronti di quelle persone a cui erano indirizzati i carichi, cioè a tutte quelle persone che... a quei commercianti per meglio dire che pagavano il pizzo, e che quindi non si sentivano perfettamente tutelati; in modo particolare mi ricordo che parlava di una persona a lui... che lui ci teneva tanto, u zu Asparino...”* .

Ha precisato poi il collaborante che questo zù *Gasparino*, che altri non era che Gaspare BELLINO, era un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Salvatore CANCEMI, che aveva subito diverse rapine ai Tir. Ma aggiunge che erano andati perduti anche diversi carichi diretti a persone vicine ad Angelo LA BARBERA; e ribadisce che Giuseppe GRAVIANO era tra coloro che si lamentavano di più

Scopo della riunione era dunque affrontare e risolvere una volta per tutte il problema, scoprendo i responsabili e facendo cessare le rapine. Si decise a tal fine che ognuno di loro (e cioè ogni capo mandamento, o chi per lui) dovesse interessarsi per il territorio di propria competenza, per venire a capo del problema e scoprire chi fossero gli autori di dette rapine o chi li favoriva. Lui stesso si attivò per il suo territorio, ma senza alcun esito: *“Io mi ricordo che mi sono interessato presso il mio "mandamento", in modo particolare nella zona di Termini, però in quel periodo non sono riuscito... cioè non ho scoperto che nelle nostre parti ci fossero delle persone che direttamente o indirettamente facessero di queste rapine; quando dico indirettamente, intendo riferire che potessero aiutare a queste persone... agli autori diretti delle rapine”*. Non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore autorizzazione per procedere alla loro eliminazione: il capo mandamento della zona interessata doveva ritenersi già autorizzato a farlo e poteva quindi agire per eliminare i responsabili, *“nel*

momento in cui venivano scoperti”.

Il collaborante si è inoltre soffermato su alcune circostanze della riunione di Commissione, che ebbe luogo presso un immobile che era nella disponibilità di tal Vito PRIOLO. Sulla ubicazione di tale immobile ha fornito indicazioni assai generiche perché era in una zona che frequentava poco e comunque vi fu accompagnato da altri, che erano andati a prenderlo a Boccadifalco. Non era comunque molto distante dalla zona di Boccadifalco, anche se per raggiungerlo seguirono un percorso molto tortuoso, fatto di vie secondarie e viuzze. (In effetti chi conosce la topografia della città di Palermo sa che la zona di Altarello di Baida, ove era ubicata, a dire di CANCEMI e di BRUSCA, la villa di Vito PROLO, teatro della riunione in oggetto, è limitrofa alla borgata di Boccadifalco)

La riunione si svolse al piano terra dell’edificio, in un locale al quale si accedeva da un garage, anch’esso a piano terra (*“era tutto molto grande il garage e vi era una porta in cui si accedeva in un’altra stanza... dove si facevano le riunioni...”*). Ricorda che si sedettero attorno ad un tavolo disposto in lunghezza attraverso la stanza, e la stanza era rettangolare (Si trattava dunque di un tavolo rettangolare, come lo ricorda anche Giovanni BRUSCA). Ma non fu quella l’unica riunione che si svolse in quel luogo: ve ne furono altre, anche al piano di sopra dello stesso edificio, e si trattò sia di “riunioni di gruppo” che di “incontri a solo”. Non sa dire però quanti piani avesse quell’edificio.

Il garage era molto grande e *“noi ci soffermavamo in detto garage a discutere con le persone che eravamo presenti e poi successivamente venivamo fatti accomodare in una stanza attigua... dove si teneva la riunione di "commissione"”*.

Questi ripetuti riferimenti al garage, alle sue dimensioni e al particolare per cui la

stanza in cui si riunirono era attigua e vi si accedeva direttamente da detto garage non sono certo irrilevanti ai fini della verifica dell'attendibilità del racconto, perché concorrono a rappresentare uno scenario non del tutto usuale, ma che ritroviamo descritto in termini analoghi nelle dichiarazioni rese al riguardo da CANCEMI Salvatore: non solo nel presente dibattimento, ma anche e soprattutto nel proc. nr. 12/96, udienza del 24.06.99. CANCEMI è, dei tre collaboranti, quello che ha descritto con maggior ricchezza di dettagli lo stato dei luoghi in cui si sarebbe svolta la riunione in questione. E la cosa non può sorprendere ove si consideri che si trattava di un immobile messo a disposizione da un suo stretto parente (Vito PRIOLO è cugino di primo grado, in quanto figlio di una sorella della madre), sovente utilizzato per ospitarvi riunioni della Commissione sia ristrette che allargate. E il CANCEMI non poteva mancare alle riunioni che lui stesso provvedeva ad organizzare presso gli immobili dello stesso PRIOLO o di tal GULLO, sito nella medesima zona di Altarello di Baida. Ebbene, CANCEMI, all'udienza predetta del 24.06.99, il cui verbale è stato ritualmente acquisito, dopo aver premesso che rammenta perfettamente lo stato dei luoghi perché *“io si può dire che sono nato là”*, lo ha così descritto: *“Là c'è un cancello prima dell'ingresso, poi c'è un garage larghissimo, e poi, diciamo, all'interno di questo garage c'è un salotto, diciamo, così pure a tipo garage che si cucinava, facevamo il mangiare”*. (Cfr. pag. 76 del verbale citato).

Indi ha fornito ulteriori precisazioni, sulla conformazione dei luoghi e il percorso per accedere alla stanza in cui si riunivano: *“Là quando si entra in questa via Scillato, c'è un cancello elettrico. Si entra facendo quindici passi, venti passi, non più di questi, a sinistra c'è questo garage, e c'è una saracinesca, una saracinesca, diciamo, c'era la saracinesca. Questo garage è larghissimo, che ci sono dei pilastri, è un garage*

grezzo e ci sono dei pilastri. Di fronte a questo garage, sempre dentro questo garage, c'è una porticina che si va in questo, questa camera, questo salone, come lo vogliamo chiamare, e c'è un cucinino dove si cucina, all'angolo c'è un televisore...io sto parlando di allora, ora se l'hanno levato non lo so. C'è un tavolo con le sedie, quindi poi c'è alle spalle c'è la stalla con i vitelli, c'è u spiazzale fuori, diciamo c'è una specie di baglio fuori, un marciapiede così, un po' di ortaggi così, cose per la casa". (Cfr. pagg. 80-81, verbale di udienza 24.06.99).

Circa l'oggetto della riunione, il collaborante non ricorda se furono affrontati anche altri argomenti e su questo punto ha tenuto a precisare espressamente di non voler incorrere in confusione con altri fatti che magari sono stati oggetto di distinte riunioni di Commissione: *"Non mi ricordo di specifico se vi siano stati altri... affrontati pubblicamente cioè... altre... altri fatti e non vorrei nemmeno fare confusione con altri fatti che sono successi in altre sedute e metterli in questa..."*. Ha premesso peraltro che, a margine delle sedute, accadeva sovente che, magari al termine della discussione collegiale, Salvatore RIINA concedesse a ciascuno di loro un'udienza di dieci o quindici minuti per consentire a ognuno di esporre riservatamente i suoi problemi e i *discorsi inerenti ad ogni singolo mandamento*. (Cfr. pag. 108).

Particolarmente penetrante è stata, in sede di contro-esame, l'indagine sulla presenza alla riunione di alcuni dei soggetti indicati dal GIUFFRÈ'.

Così in ordine a Giovanni BRUSCA, dopo essersi detto certo della sua presenza, il collaborante ha aggiunto di ricordare perfettamente che aveva avuto un incidente stradale – e se non ricorda male, tale incidente era avvenuto nei pressi di Giacalone – ed era infatti con il braccio e la testa fasciati. Tali affermazioni sono state però introdotte e sollecitate da una domanda assai mirata da parte del difensore

dell'imputato MADONIA (...).

Quanto a MADONIA Salvatore, il collaborante non ricorda se prese specificamente la parola nel corso della discussione, ma si è detto certo che alla riunione sulle rapine ai TIR fosse presente lui, in rappresentanza del mandamento di Resuttana, e non il fratello Antonino. Li conosceva personalmente entrambi. In particolare, conobbe Antonino MADONIA in una circostanza che non può dimenticare perché si trattava della prima riunione di Commissione cui lo stesso GIUFFRÈ prese parte, intorno alla metà del 1987, o una delle prime riunioni. E ha così rievocato il suo incontro con Antonino MADONIA:

“La prima volta che io sono entrato a fare parte della "commissione", mi ricordo un fatto specifico, avvocato... che... vi era un signore che io non conoscevo... e che anche lui non mi conosceva. E questi ha detto a Totò RIINA appositamente che non mi conosceva, dice ora vi conoscete... ed era appositamente la prima, se vado bene con la memoria, riunione che abbiamo fatto o una delle prime ed era Nino MADONIA...”

Per il mandamento di Resuttana, peraltro, si registravano frequenti avvicendamenti delle persone, membri comunque della famiglia dei MADONIA, deputate a rappresentarlo, in relazione alle loro vicende giudiziarie. Lo stesso accadeva del resto anche per altri mandamenti, come per quello della Noce in relazione agli arresti di Raffaele GANCI; e anche per il mandamento di Brancaccio:

“...durante la mia permanenza dentro la "commissione", succedeva spesso che avvenissero dei cambiamenti, perché c'erano degli arresti e successivamente a questi arresti il posto dell'arrestato veniva preso da un altro... cioè cerco di spiegarmi meglio... cioè mi ricordo per ipotesi che... Raffaele GANCI per un periodo di tempo

era stato arrestato; successivamente durante il suo arresto era intervenuto suo figlio Domenico, cioè... e questo discorso vale anche per altri e in modo particolare vale anche per il discorso dei MADONIA, cioè... all'inizio - di quello che io ricordo - c'era Nino MADONIA, successivamente, dopo l'arresto di Nino MADONIA, è subentrato suo fratello Salvatore. Lo stesso discorso in un certo qual modo si può dire anche per i GRAVIANO che in un primo tempo c'era Filippo, poi successivamente è subentrato Giuseppe e andare a datare questi discorsi non è... non è molto facile...".

Non è facile quindi a distanza di dieci anni stabilire con certezza chi rappresentasse il mandamento di Resuttana nel periodo 90/91, ovvero all'epoca della riunione in questione. Ma se ricorda bene, ha detto il GIUFFRE', si trattava proprio di Salvuccio MADONIA, anche se non è in grado di quantificare le volte in cui lo vide partecipare a riunioni di Commissione in quello stesso periodo.

In ogni caso ha ribadito di essere assolutamente sicuro che a quella riunione partecipò proprio *Salvuccio*, anche se non può di dire se in quel momento Antonino MADONIA fosse libero o detenuto, poiché non è certo di sua competenza (come non lo era allora) andare a verificare la sua posizione giuridica. E soggiunge: *“Le riunioni venivano organizzate da Salvatore RIINA, ragion per cui gli inviti li faceva lui, non io”*. Esclude comunque in termini tanto perentori quanto persuasivi, che il suo ricordo, come insinuato dal difensore di MADONIA Salvatore, possa essere frutto di congetture induttive o deduttive ricavate dal fatto che MADONIA Antonino fosse detenuto in quel periodo, fatto peraltro di cui il GIUFFRE' non ha mai detto di essere a conoscenza:

“Avvocato... io questi... induttivamente o deduttivamente, tutti sti discorsi non... le

posso tranquillamente dire semplicemente quello che io mi ricordo... chiaro avvocato? E mi ricordo che Salvatore era presente e per essere presente lui... e non il fratello, ci doveva essere una spiegazione ben precisa, perché non si può sostituire un "capo mandamento" così dall'oggi al domani... ci devono essere ragioni specifiche, una di queste ragioni è un impedimento o di natura... cioè che è ammalato o perché che è arrestato, degli impedimenti ben specifici. Spero di essermi spiegato, avvocato...". (Cfr.pag. 63).

Quanto ai suoi rapporti con lo stesso MADONIA Salvatore, ricorda di averlo conosciuto *"di presenza ed inoltre tramite il... Angelo LA BARBERA, spesso e volentieri facevamo degli appuntamenti nella sua zona per discorsi che interessavano a lui, ragion per cui a prescindere il discorso delle riunioni... che facevamo insieme alla "commissione", io in diverse circostanze ho incontrato per altre ragioni il Salvatore MADONIA assieme ad Angelo LA BARBERA". (Cfr. pag. 62).*

Ha anche spiegato perché non è in grado di dire quante altre volte vide MADONIA Salvatore partecipare a riunioni di Commissione in quel periodo, a parte la riunione dei TIR: *"Il discorso non è come... avvocato, il discorso non è così semplice, perché a volte avvenivano altrettante riunioni ristrette assieme... assieme al RIINA e con questi partecipavano anche... partecipavamo altri "rappresentanti" dei vari "mandamenti", ragion per cui andare a scindere... cioè le riunioni fatte ristrettamente, le riunioni fatte in senso largo, dopo la bellezza di 10 anni, mi creda che non è una cosa abbastanza semplice da fare". (Cfr. pag. 69).*

D'altra parte, non è neppure possibile quantificare la frequenza delle riunioni di Commissione, anche perché *"non venivano fatte in date fisse", ma "andavano fatte*

quando Salvatore RIINA riteneva opportuno riunire la Commissione". E ha soggiunto che "spesso per altri discorsi venivano fatte delle riunioni più ristrette, dove si... esponevano i problemi di... di ognuno di noi in forma molto più ristretta".

E' certo comunque che nel periodo 90/91 vi furono altre riunioni di Commissione – oltre a quella dei TIR – e MADONIA Salvatore *"penso che abbia partecipato anche ad altre riunioni"*.

Ma i nomi di CANCEMI Salvatore, BRUSCA Giovanni, MADONIA Salvatore, LA BARBERA Michelangelo e GRAVIANO Giuseppe, oltre ovviamente a Salvatore RIINA, non sono gli unici che GIUFFRE' ha fatto in relazione alla riunione di Commissione vertente sulle rapine ai TIR. Egli ha infatti espressamente indicato come presenti anche Salvatore BIONDINO, GANCI Raffaele, MONTALTO Giuseppe, Matteo MOTISI, Carlo GRECO e Pietro AGLIERI, nonché Giuseppe FARINELLA e Pietro OCELLO.

Più precisamente, nel menzionare i partecipanti a detta riunione, in un primo momento ne ha, senza alcuna sollecitazione, indicato undici : *"Mi ricordo tra i partecipanti, oltre a Totò RIINA, Matteo MOTISI... Angelo LA BARBERA, Raffaele GANCI, Salvatore MADONIA, Giuseppe MONTALTO, Pietro OCELLO, Peppino FARINELLA, BRUSCA Giovanni, CANGEMI Salvatore... Salvatore BIONDINO"*. Come si vede, ha elencato tali soggetti chiamandoli per nome e senza associare ogni nome ad un corrispondente mandamento. Ha palesato incertezza solo nel ricordare se fosse presente qualcuno (ed eventualmente chi) per il mandamento di Partinico. Poi, sempre spontaneamente, o almeno prima che il P.M. gli muovesse specifiche contestazioni, si è ricordato che era presente altresì Giuseppe GRAVIANO, per il mandamento di Brancaccio. A domanda del P.M. se fosse

presente qualcuno per la Guadagna, ha quindi aggiunto i nomi di Carlo GRECO, presente in rappresentanza della Guadagna, e Pietro AGLIERI, in rappresentanza di Santa Maria del Gesù-Villagrazia.

Si tratta in pratica degli stessi nomi che aveva fatto nell'interrogatorio reso al P.M. il 19/10/2002, ossia appena dieci giorni prima, con la sola eccezione, secondo quanto sembra evincersi dalla contestazione che ne è seguita in sede di contro-esame, del nome di Giuseppe MONTALTO, che avrebbe menzionato per la prima volta al presente dibattimento. Il collaborante ha semplicemente ammesso che nell'interrogatorio reso al P.M., se ne era dimenticato e lo ha ricordato solo adesso. E a parere della Corte non v'è alcun elemento per sospettare di una deliberata progressione accusatoria nei riguardi del MONTALTO, ben potendo un nome su quattordici sfuggire ad una elencazione nominativa la prima volta che tale elencazione è stata fatta. Né può trascurarsi che all'iniziale omissione il dichiarante abbia rimediato appena dieci giorni dopo, e non certo a distanza di anni o di mesi. Piuttosto, degno di nota è il fatto che non vi sia alcun contrasto di indicazioni in ordine al rappresentante di Villabate. In altri termini, il GIUFFRÈ', nel primo e per quanto consta unico interrogatorio al P.M. sull'argomento aveva ommesso qualsiasi riferimento al mandamento di Villabate.

Ha poi precisato di conoscere bene Giuseppe MONTALTO (figlio di Salvatore MONTALTO, capo appunto del mandamento di Villabate) e lo ha indicato come *assiduo frequentatore* delle riunioni di Commissione, fino a quando lo stesso Giuseppe MONTALTO non fu arrestato. GIUFFRÈ' si è detto certo che fosse presente alla riunione sulle rapine ai TIR proprio in ragione della loro assidua frequentazione: "*MONTALTO Giuseppe io l' ho visto diciamo... quasi sempre fino al*

giorno in cui lui poi è arrestato... ragion per cui... cioè non mi ricordo di preciso la data in cui è stato arrestato, però... era presente”. Di contro, Salvatore MONTALTO non l’ha mai visto in Commissione. (Cfr. pag. 87-91).

In ordine alla singolare circostanza della presenza di due rappresentanti per il mandamento di Santa Maria del Gesù-Guadagna, il collaborante ha precisato che Carlo GRECO rappresentava la Guadagna e Pietro AGLIERI (i territori e le famiglie di) del mandamento di Villagrazia e Santa Maria del Gesù. Ma in effetti si trattava di un unico mandamento, essendo la Guadagna *sotto l’influenza* di Pietro AGLIERI. Ma Carlo GRECO, essendo persona di assoluta fiducia dello stesso AGLIERI, e con il beneplacito di RIINA e di PROVENZANO, si occupava in particolare del territorio della Guadagna. I due comunque partecipavano sempre insieme alle riunioni della Commissione provinciale.

Quanto a Pietro OCELLO, ha precisato che era il rappresentante del mandamento di Misilmeri, *“che poi a breve... dopo circa un anno da queste... un anno – due anni... cioè poi successivamente è stato ucciso. Il "mandamento" passava a Belmonte Mezzagno nelle mani di Benedetto SPERA”*.

Anche in sede di contro-esame, il GIUFFRÈ’ ha reiterato la sua incertezza sulla presenza di un rappresentante per il mandamento di Partinico, verosimilmente imputabile anche al fatto che non conosceva i soggetti che sostituivano il capo di quel mandamento e cioè il vecchio Nenè GERACI, che se mal non ricorda, all’epoca della riunione dei TIR era detenuto. Ha solo *“un ricordo di una persona che... una volta era venuta da Partinico a sedersi in "commissione" e che poi successivamente era stata uccisa”*. Ma *“come altre persone appositamente – ripeto – di Partinico che poi hanno partecipato alle riunioni, questo non me lo ricordo”*.(Cfr. pagg. 101-102).

Infine, ha escluso che fosse presente alla riunione Bernardo PROVENZANO, che pure era già all'epoca uno dei capi indiscussi di Cosa Nostra: spesso RIINA lo delegava, ha detto GIUFFRÈ, ad occuparsi di determinati affari di Cosa Nostra o di gestire intere zone della Sicilia. Ma non lo ha mai visto presente a riunioni della Commissione».

Ciò posto, deve rilevarsi che la prova così formata sulla qualità di reggente del mandamento di Resuttana ricoperta da Salvatore Madonia nel 1991, nonché sulla sua partecipazione ad un'analogo riunione della Commissione provinciale, svoltasi pochi mesi prima di quella costituente oggetto del presente processo (precisamente, in un'epoca approssimativamente compresa tra Maggio e Luglio del 1991, secondo la citata sentenza della Corte di Assise di Palermo), ed avente ad oggetto la deliberazione di gravi fatti omicidiari, assume un pregnante valore di riscontro anche in ordine alla chiamata in correità compiuta dal Giuffrè nei confronti del medesimo imputato in relazione alla decisione della strage di Via D'Amelio.

In proposito, occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, «in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo» (Cass., Sez. VI, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355; Cass., Sez. VI, n. 41352 del

24/9/2010, Contini e altro, Rv. 248713; Cass., Sez. VI, n. 1472/1999 del 2/11/1998, Archesso ed altri, Rv. 213446; Cass., Sez. VI, n. 231 del 24/1/1991, Poli ed altro, Rv. 187035).

A sostegno di tale conclusione, va osservato che alla generale considerazione secondo cui «la circostanza che il soggetto chiamato in reità o in correità abbia commesso altri fatti in tutto analoghi a quello oggetto delle accuse può senza dubbio costituire valido riscontro alle propalazioni» (Cass., Sez. VI, n. 36425 del 3/6/2014, Tutino Filippo Marcello), si accompagnano ulteriori fattori rilevanti, come la reciproca autonomia delle fonti probatorie utilizzate, l'analogia natura dei reati commessi, la loro vicinanza temporale, la identità di numerosi protagonisti di tali condotte.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi la configurabilità di quelle ragioni che, secondo la giurisprudenza di legittimità, permettono all'elemento di riscontro esterno, direttamente attinente ad alcuni dei fatti riferiti dal collaborante Giuffrè, di fornire sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri fatti-reato commessi dallo stesso imputato. Si tratta, infatti, di una pluralità di gravissimi fatti omicidiari, deliberati nel corso di riunioni della Commissione provinciale tenutesi, con la partecipazione di persone largamente coincidenti, in un arco temporale fortemente ristretto.

11) La impossibilità di trarre un riscontro sulla partecipazione del Madonia alla riunione dalle dichiarazioni di Giovanni Brusca.

Questa Corte ritiene, invece, che il quadro probatorio su cui si fonda la

dimostrazione della partecipazione dell'imputato Madonia alla riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" svoltasi in prossimità del Natale del 1991 non possa essere integrato anche dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, in considerazione delle vistose carenze e oscillazioni mnemoniche che quest'ultimo ha manifestato su tale specifica vicenda.

Merita, infatti, di essere condivisa la valutazione già compiuta dalla sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, secondo cui i riferimenti di Giovanni Brusca alla riunione in esame assumono un significato "neutro" rispetto alle affermazioni di Antonino Giuffrè.

Tale sentenza ha, anzitutto, sottolineato che *«il Brusca è stato indicato, al pari del Cancemi, quale presente alla riunione degli "auguri" di fine anno 1991. A differenza del Cancemi ha però assunto, sul punto, una posizione "incerta", che non è dato mai riscontrare in alcuno degli atti processuali relativi alle sue dichiarazioni, sempre precise e puntuali»*.

Nella citata pronuncia si è quindi segnalato che il Brusca, esaminato per la prima volta nel giudizio di rinvio all'udienza del 19 marzo 2004, non ha mostrato un ricordo specifico sul "particolare" degli "auguri" natalizi, con riferimento ad una riunione di fine anno 1991 (riferita dal Giuffrè), avendo partecipato a tante riunioni, anche in quel periodo (*"Non mi ricordo se ci fu una riunione particolare solo per gli "auguri" di Natale o per le festività in prosieguo. Non ho un ricordo particolare. Le posso confermare che ho fatto tantissime riunioni"*: p. 8). Ha ribadito che erano state fatte riunioni anche a novembre e dicembre 1991, per cui non poteva escludere che vi fosse stata pure quella (del Giuffrè) su cui è stato interrogato dal Procuratore Generale (*"Non ricordo il dettaglio del contenuto della riunione avvenuta a fine*

dicembre o a fine... a fine '91, cioè novembre-dicembre di quell'anno, ripeto, perché le riunioni si facevano spesso e volentieri; cioè, non è che ce n'è stata una, quindi posso escludere una o l'altra! Non la escludo completamente": p. 9, 10, 11). Ha sostenuto che il luogo delle suindicate riunioni tenutesi tra novembre e dicembre 1991 era in prevalenza la casa Guddo (p. 11). Alla domanda del Procuratore Generale, che gli chiedeva se nelle riunioni, che potevano essere state fatte nel novembre-dicembre 1991, si era parlato della intenzione di uccidere i magistrati Falcone e Borsellino, il Brusca ha dato la seguente risposta: *"Guardi, io l'altra volta ho risposto dicendo che sicuramente se ne sarà parlato. Io sarò stato o distratto o non ci ho fatto caso o attenzione più di tanto poiché di questa materia me ne ero occupato da decenni, no da un anno dal... di quel giorno. Quindi possibilmente un altro che non aveva assistito all'argomento ci ha fatto più attenzione, io sicuramente mi ero distratto; per me era un fatto acquisito. Non posso né confermare né smentire. Non ho un ricordo ben preciso"* (p. 11 e 12).

Il Brusca ha inoltre riferito che il Giuffrè di regola era sempre presente, più di lui stesso Brusca, nelle riunioni sia allargate e sia ristrette (*"Era presente sia in quelle collettive, dove eravamo tutti, e quando capitava che non eravamo tutti, il Giuffrè era uno dei... quasi sempre degli assidui; anzi, posso dire forse più di me. Io qualche volta saltavo, lui era sempre presente, per quello che sapevo"*: p. 12) e che in quel periodo di novembre-dicembre 1991 alle riunioni erano quasi sempre presenti tutti capi mandamento (*"Ma c'è stato, ripeto, '90, '91, che erano quasi sempre tutti presenti i capi mandamento, tranne che capita che qualcuno magari si trovava fuori per motivi personali o era impedito di qualche cosa, ma in linea di massima era il momento storico che erano quasi tutti sempre presenti"*: p. 12), soggiungendo che

l'atmosfera di quelle riunioni era, come sempre, condizionata dagli umori del Riina (*“Ma il clima era sempre quello... sempre nel senso che si affrontavano gli argomenti e poi c'erano gli umori di Salvatore Riina che venivano trasmessi agli altri”*: p. 19).

Al contempo, la stessa sentenza ha posto in evidenza che il Brusca, rispondendo alle domande della Difesa, ha detto di non ricordare, e anzi di potere "escludere", di avere partecipato ad una riunione di fine anno 1991 in cui venne deciso di uccidere i due giudici e l'on.le Lima; decisione che venne solo presa nella riunione ("ristretta") di febbraio del 1992 in cui era presente un gruppo di quattro, cinque persone.

Precisamente, la domanda della difesa era così formulata: *“ha ricordo di una riunione del '91, novembre-dicembre, nella quale lei - ovviamente per quello che la riguarda che la interessa, nella sua qualità di reggente il mandamento- ha deciso insieme agli altri la morte di Lima Falcone e Borsellino?”*. Il Brusca ha risposto: *“Io in sede di riunioni, come già ho detto nella volta precedente, non ricordo di avere sentito l'esternazione dei nomi e cognomi dei soggetti che dovevano essere eliminati, tranne che, quando ci fu la riunione, che eravamo quei quattro, cinque... in altre circostanze non ho mai... non ho ricordo ben preciso, lo posso pure escludere, il nome e cognome di vari soggetti da eliminare. ... Ma siamo... febbraio '92...”* (p. 14 - 15).

La sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio ha quindi sottolineato che questa risposta si pone in assoluto contrasto sia con quanto, poco prima, aveva dichiarato lo stesso collaborante, ovvero che "sicuramente", in una delle riunioni di fine anno 1991 si era parlato anche di uccidere l'on.le Lima ed i giudici Falcone e Borsellino (un fatto, questo, per lui "acquisito" in quanto se ne era occupato da un

"decennio"), sia con quanto il Brusca avrebbe dichiarato poco dopo nel corso della medesima udienza, ribadendo che già da dieci anni aveva "saputo e risaputo" della decisione di morte adottata nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino e che pertanto nella riunione ristretta del 1992 si era solo provveduto la rinnovarla (*"della morte del dottor Falcone che di Paolo Borsellino lo sapevo da... ripeto, da decenni, da una vita. In quella circostanza si è rinnovato e si ci è aggiunto più di quello che già si era stabilito nel passato, che io sapevo, risapevo, l'avevo appreso in sillabe, in discorsi interi., chiamiamolo come vogliamo; cioè, per me è era un fatto già appreso, ripreso, saputo, risaputo"*: p. 15).

Questo insanabile contrasto nelle dichiarazioni di Giovanni Brusca si è riscontrato anche nel presente processo.

In particolare, nel corso dell'incidente probatorio, all'udienza del 6 giugno 2012, il Brusca ha dichiarato quanto segue sulla riunione degli auguri del Natale del 1991:

P.M. DOTT. MARINO – A questo punto le chiedo se per natale ricorda se ci fu una riunione, nel '91 una riunione della commissione provinciale? Se lei ricorda se...

TESTE BRUSCA – Mah, ce n'è stata una credo nei periodi di natale e un'altra – ripeto – per il caso di Vincenzo Puccio, perché dopo...

P.M. DOTT. MARINO – Aspetti Puccio in che anno siamo però? Sto parlando io del '91.

TESTE BRUSCA – Eh! No, Puccio siamo nel '90.

P.M. DOTT. MARINO – Puccio siamo nel '90. Io dico: nel '91 lei ricorda... siccome ha detto tendenzialmente si facevano in occasione delle festività, Pasquale, Natale... nel '91 lei ricorda se dopo questa riunione in cui si discusse della vicenda Savoca e

che sappiamo essere quindi ai primi di luglio o comunque prima del luglio del 1991 ce ne fu un'altra per gli auguri di natale?

TESTE BRUSCA – Credo di sì. '91 però stiamo parlando.

P.M. DOTT. MARINO – '91, Sì.

TESTE BRUSCA – Nel '92 no, perché ho dati certi che non è avvenuta. '91 Sì.

P.M. DOTT. MARINO – '91 sto parlando, '91.

TESTE BRUSCA – Sì, sì, credo che sia avvenuta... no credo, sia avvenuta... ma più che altro era una sorta di convivialità per scambiarsi gli auguri di natale. Che mi ricordo però non è stato discusso... ripeto, almeno che io mi ricordi, nulla che mi sia rimasto impresso.

Si tratta di risposte che rendono palese come il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca non abbia affatto conservato un ricordo nitido della riunione svoltasi alla fine del 1991. Ciò spiega le oscillazioni riscontrabili, sul tema, nelle deposizioni da lui rese nel corso del tempo.

Tale vistosa carenza mnemonica esclude la possibilità di utilizzare le dichiarazioni del Brusca come riscontro, sia in positivo sia in negativo, della presenza del Madonia alla citata riunione nella quale si discusse dell'eliminazione del Dott. Borsellino. Nessuna seria conferma o smentita può trarsi da tali dichiarazioni, estremamente incerte e mutevoli, alle affermazioni compiute dal Giuffrè, le quali, comunque, oltre ad essere caratterizzate da un elevato di attendibilità intrinseca, sono corroborate da molteplici elementi di convincimento, sia con riferimento alla posizione di Salvatore Madonia, sia con riguardo al contesto più generale in cui si inseriva la decisione di uccidere il Dott. Borsellino, nonché alle motivazioni che determinarono la scelta stragista di "Cosa Nostra".

CAPITOLO VI

IL CONTESTO E LE MOTIVAZIONI DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO: I RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DI ANTONINO GIUFFRÈ

1) **Le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania e le ulteriori indicazioni del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè sui moventi della strategia stragista e sull'accelerazione del progetto omicidiario contro il Dott. Borsellino.**

Oltre ai riscontri di tipo individualizzante già presi in considerazione nel capitolo precedente, le dichiarazioni di Antonino Giuffrè ricevono ulteriori conferme da molteplici elementi di prova raccolti per quanto attiene al contesto nel quale si inserì l'attentato di Via D'Amelio, agli obiettivi perseguiti da "Cosa Nostra" con la strategia stragista e alle cause della accelerazione dell'esecuzione del progetto criminoso in danno del Dott. Borsellino

In proposito, la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, nel ricostruire la deliberazione del piano stragista assunta dalla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 1991, ha rilevato che «nella riunione in esame, caratterizzata dalla fondata certezza che il maxi processo avrebbe avuto un esito negativo per Cosa Nostra, è stato affermato un obiettivo strategico che si può definire come quello della reazione vendicativa (...). Il Giuffrè ha infatti più volte dichiarato che: *"è stato messo in evidenza da Salvatore Riina che eravamo arrivati al capolinea, cioè ci doveva essere la resa dei conti"...* *"in quella riunione del novembre dicembre del '91, ho*

detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino e di Lima" (udienza 12 dicembre 2003)».

Secondo la suddetta sentenza, il medesimo piano assunse un contenuto strategico più "esteso" nel corso delle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992, mirando anche alla "destabilizzazione" della compagine statale e alla ricerca di referenti politici in sostituzione dei precedenti dimostratisi del tutto inidonei. Quest'ultimo obiettivo coincide con quello risultante dalle riunioni della Commissione regionale di "Cosa Nostra". Anche il Giuffrè, pur insistendo sull'obiettivo del "regolamento dei conti" e della "vendetta", ha fatto menzione anche di queste ulteriori finalità, specificando: *"Questa guerra, chiamiamola così, fatta allo Stato mirava semplicemente ad un obiettivo ben preciso, cioè cercare che lo Stato o parte, siamo sempre lì, nello Stato, entrasse in contatto con Cosa Nostra. Cioè, che si trovasse un nuovo referente politico perché quelli... quello che c'era in precedenza era ormai inaffidabile"* (udienza del 18 febbraio 2004, p. 23).

Alla indicazione di questo triplice, complesso movente della strategia stragista – che comprendeva la reazione vendicativa susseguente al previsto esito sfavorevole del "maxiprocesso", la destabilizzazione della compagine statale e la ricerca di referenti politici in sostituzione dei precedenti dimostratisi inaffidabili - la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha fatto seguire una specifica analisi della catena di eventi che condusse all'attentato di Via D'Amelio, sottolineando che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva ricevuto una "repentina accelerazione" nel mese di maggio 1992, dopo la strage di Capaci, tanto che, secondo la sentenza n. 1/2002 emessa il 7 febbraio 2002 dalla

Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel c.d. processo “Borsellino ter”, da un lato, il mandato di uccidere Calogero Mannino, dato a Giovanni Brusca, venne sospeso per consentire la realizzazione del delitto in danno di Paolo Borsellino, e, dall’altro lato, Salvatore Riina era apparso in preda a una frenesia, aveva parlato di "impegni presi da fare subito" e si era assunto in proprio la responsabilità di quanto sarebbe accaduto.

Al riguardo, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha esplicitato che la precedente pronuncia n. 1/2002 si è «*limitata ad ipotizzare, senza peraltro pervenire ad alcun riscontro certo, quali possano essere stati i motivi che hanno impresso un'accelerazione improvvisa alla realizzazione della strage di via D'Amelio. Precisamente:*

- *intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti;*
- *presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione;*
- *necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale».*

La sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha sottolineato che i suindicati motivi, come rilevato dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, non vengono a creare una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista, ma si aggiungono ad essi.

Inoltre, sempre la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha osservato come le ragioni dell’anticipata uccisione del giudice Borsellino siano state precisate dal collaborante Antonino Giuffrè, il quale, sulla base delle notizie apprese dopo la sua uscita dal carcere, aveva potuto comprendere come i timori di “Cosa Nostra fossero basati essenzialmente su due motivi: la possibilità che il dott. Borsellino venisse ad assumere la posizione di Capo della Direzione

Nazionale Antimafia, e, soprattutto, la pericolosità delle indagini che egli avrebbe potuto svolgere in materia di mafia e appalti (con specifico riferimento al rapporto che era stato presentato dal R.O.S. dei Carabinieri alla Procura di Palermo, allora diretta dal Dott. Giammanco): *“Poi dai miei discorsi che ho avuto in seno con le persone che frequenterò, e siamo dopo l'uscita dal carcere, c'è stato un certo anticipo, dovuto anche da un fatto per quello che io, per quel poco che sono riuscito a capire poi. Perché si è visto, hanno avuto, si è avuto notizia, hanno avuto notizie che il dottore Borsellino forse, addirittura, stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato. Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, per quanto riguarda il discorso degli appalti. Mi permetto di aggiungere un altro piccolo particolare, penso noto. Che il dottore Falcone mirava a dirigere la Procura Antimafia Nazionale, e che poi forse dopo l'uccisione del dottore Falcone, si è avuta notizia che il dottore Borsellino poteva prendere questo posto. Però, diciamo che, è un discorso sempre molto, ma molto importante, è il discorso sugli appalti. Il motivo, come le ho detto, è da ricercarsi nella pericolosità. Cioè, hanno avuto notizia, ed in modo particolare c'è sempre quel rapporto che era stato presentato alla Procura di Palermo da parte del R.O.S. all'allora Procuratore Giammanco. Un motivo è da ricercarsi, per quello che io so, sempre nel discorso degli appalti. Perché il dottore Borsellino, si sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. E forse forse alla pari del dottore Falcone”* (udienza del 18 gennaio 2004, p. 46-47).

Alle suesposte circostanze, accertate con la predetta pronuncia passata in giudicato, sono venute ad aggiungersi, nel presente procedimento, alcune importanti indicazioni fornite dal Giuffrè nelle sue deposizioni.

In particolare, nel corso dell'incidente probatorio, all'udienza del 5 giugno 2012, il Giuffrè si è quindi soffermato sulla decisione di eliminare il Dott. Falcone e il Dott. Borsellino, precisando che nell'ambito della commissione se ne era discusso da lungo tempo, in quanto *«come è vero che Falcone e Borsellino avevano giurato lotta alla mafia, è altrettanto vero che Cosa Nostra aveva giurato vendetta contro Borsellino e Falcone»*. Ai propositi di vendetta scaturenti dalle indagini che avevano colpito l'organizzazione e gli interessi economici di "Cosa Nostra", dalle attività giudiziarie sviluppate mediante contatti diretti con le autorità statunitensi (come quelli instaurati da Giovanni Falcone con Rudolph Giuliani), e dalle iniziative contro il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti (come, per quanto riguarda la Svizzera, quelle realizzate dal Dott. Falcone con la Dott.ssa Del Ponte, che avevano costituito il movente dell'attentato all'Addaura), si era aggiunta una ulteriore motivazione concernente il previsto esito del "maxiprocesso" in senso sfavorevole all'associazione mafiosa. Ciò aveva comportato una profonda frattura delle aspettative di "Cosa Nostra", nel cui ambito, in precedenza, girava la voce che *«Corrado Carnevale era colui che sistemava i processi»*; peraltro, lo stesso Giuffrè aveva appreso da Salvatore Riina che Antonino Madonia aveva "raccomandato" Alberto Gaeta, esponente mafioso di Termini Imerese, presso la Corte di Cassazione, ottenendo la sua scarcerazione per un procedimento nel quale era stato tratto in arresto, in cambio di un "regalo" di 90 o 60 milioni di lire, somma che lo stesso Giuffrè aveva dovuto rifondere nella sua qualità di capo-mandamento

Questo insieme di motivazioni, secondo il collaboratore di giustizia, avevano portato "Cosa Nostra" a *«scatenare la guerra contro la politica e i politici per un*

verso e la magistratura per l'altro verso».

Peraltro, dopo avere analizzato i problemi provocati alla mafia sia siciliana sia americana dalle indagini sul riciclaggio internazionale dei proventi del traffico di stupefacenti, il Giuffrè ha incluso tra le concause della uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino le pressioni esercitate a questo scopo dalla mafia americana su quella siciliana.

Il Giuffrè ha inoltre posto in evidenza alcuni ulteriori aspetti di notevole rilievo.

Anzitutto, il collaboratore di giustizia ha esplicitato che, prima di attuare la strategia stragista, erano stati effettuati “sondaggi” con «*persone importanti*» appartenenti al mondo economico e politico. Questi “sondaggi” si fondavano sulla “pericolosità” di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a fare affari con essa.

Al riguardo, il Giuffrè ha spiegato che da questo tipo di discorsi iniziava l’isolamento che portava all’uccisione dei predetti soggetti; che la forza della mafia derivava dai suoi rapporti, imperniati su interessi comuni, con ambienti dell’economia, della politica, delle professioni, della magistratura e dei servizi deviati; che in quel periodo erano ben pochi i sostenitori di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali «*non interessavano proprio a nessuno*» e non erano ben visti neppure all’interno della magistratura; che nella decisione di eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino aveva avuto un peso proprio il loro isolamento; che la strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione (rivelatasi poi infondata anche a causa della paura insorta in buona parte del mondo politico e

della conseguente reazione dello Stato) che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla normalità.

In secondo luogo, il collaboratore di giustizia ha riportato una significativa indicazione sul ruolo di Vito Ciancimino, espressa da Bernardo Provenzano allo stesso Giuffrè prima che quest'ultimo fosse in arresto, nel 1992: in un contesto nel quale cominciava a serpeggiare la voce che il Ciancimino fosse «*uno sbirro*», il Provenzano gli aveva comunicato: «*Vito è in missione e si occupa, cerca di occuparsi dei nostri problemi*».

In terzo luogo, Antonino Giuffrè ha affermato Matteo Messina Denaro era una «*creatura di Riina*» e probabilmente aveva ereditato buona parte dell'archivio tenuto da quest'ultimo durante la sua latitanza.

In quarto luogo, il collaboratore di giustizia ha esplicitato che dopo la cattura di Salvatore Riina all'interno di "Cosa Nostra" si diffuse l'impressione di un "tradimento" realizzato nel quadro di una tendenza a smantellare «*tutto quell'apparato militare che aveva messo sopra Riina*»; egli ha poi delineato con chiarezza la diversità riscontrabile tra i rispettivi orientamenti del Riina e del Provenzano, resosi fautore della linea della "sommersione" specialmente dal 1995-1996 in poi.

Infine, il Giuffrè ha riferito che ai soggetti sostenuti da "Cosa Nostra" nelle competizioni elettorali veniva richiesto di prestare il proprio apporto su temi come le condanne all'ergastolo o il regime previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario o il sequestro dei beni. Il collaboratore di giustizia ha però escluso di avere sentito parlare di una trattativa tra "Cosa Nostra" e settori dello Stato, sviluppatasi prima dell'uccisione di Paolo Borsellino:

Pienamente coerenti con le suesposte indicazioni sono le dichiarazioni rese da Antonino Giuffrè in sede dibattimentale, all'udienza del 14 giugno 2013.

In tale udienza, tra l'altro, il collaboratore di giustizia ha sottolineato che, nel periodo che precedette la riunione della Commissione provinciale svoltasi intorno al dicembre del 1991, nel corso della quale Salvatore Riina aveva «*dichiarato guerra a Falcone ed a Borsellino*», si era assistito a un «*susseguirsi di fatti (...) abbastanza pesanti contro Cosa Nostra*», come gli arresti di personaggi di elevato rango mafioso, le operazioni investigative sviluppate non solo in Sicilia ma anche nell'Italia settentrionale (segnatamente, a Milano), nonché all'estero, grazie alla collaborazione tra Giovanni Falcone e le autorità statunitensi (in particolare, con Rudolph Giuliani), e «*il discorso culminante (...) del maxi processo*».

Il collaboratore di giustizia ha riferito di avere incontrato, a breve distanza di tempo dall'arresto di Salvatore Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, Bernardo Provenzano, e di avere discusso con lui su come portare avanti le richieste già sostenute dal precedente capo di "Cosa Nostra", in materia di collaboratori di giustizia, regime previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario, confisca di beni. Ha quindi aggiunto che in seguito Bernardo Provenzano si rese protagonista di un radicale cambiamento di strategia, dando inizio alla «*sommersione di Cosa Nostra*», anche se erano ancora in stato di libertà i «*soggetti legati a Salvatore Riina da un punto di vista stragistico – militare*», come Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro. Si crearono quindi «*due correnti*» nell'ambito di "Cosa Nostra"; tra i soggetti vicini al Provenzano vi erano Carlo Greco, Pietro Aglieri, e lo stesso Antonino Giuffrè. Dopo l'arresto di Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella la tendenza alla sommersione, avviata dal Provenzano, si affermò sempre

di più.

Il collaboratore di giustizia ha parlato della cerchia dei consiglieri di Bernardo Provenzano (composta, tra gli altri, da Pino Lipari, dall'ing. Giammanco di Bagheria, da Vito Palazzolo). Ha esplicitato che all'interno di "Cosa Nostra" girava la voce (riferitagli per primo dall'esponente mafioso catanese Eugenio Galea) che il Provenzano potesse avere dei contatti con le Forze dell'Ordine. Ha confermato che, quando la stampa diede la notizia che Vito Ciancimino stava collaborando con l'Autorità Giudiziaria, Bernardo Provenzano gli disse seccamente: «*Stai aiutando Cosa Nostra, è in missione*». Ha, poi, escluso di avere sentito parlare Bernardo Provenzano o Salvatore Riina dell'On. Mancino, esplicitando, invece, che il Provenzano gli parlava dell'On. Andreotti, il quale era «*la persona (...) di fiducia di Cosa Nostra su Roma*», mentre l'On. Lima era «*il suo interlocutore a livello siciliano*», al pari dei cugini Salvo. Ha affermato di avere appreso che i Graviano «*avevano interessi economici al nord*» e di avere constatato che essi talvolta si allontanavano dalla Sicilia per recarsi nell'Italia settentrionale.

Tra le concause delle stragi del 1992, Antonino Giuffrè ha incluso le indagini allora in corso in materia di appalti, specificando che «*vi era stato un rapporto da parte dei Carabinieri (...) dove veniva messo forse per la prima volta in risalto il legame tra imprenditoria e Mafia*», aggiungendo che «*il dottore Falcone prima ed anche il dottore Borsellino nel campo delle attività mafiose ci andavano abbastanza vicino*», ed evidenziando che «*lo stesso dottore Borsellino aveva le idee abbastanza chiare, poi dopo il discorso dell'uccisione del dottore Falcone c'è stato qualche impulso che ha accelerato la sua fine*». Egli ha, poi, descritto il sistema del "tavolino", attraverso cui avveniva la spartizione degli appalti dei lavori pubblici in

Sicilia.

Il Giuffrè, inoltre, ha inserito tra le concause dell'accelerazione dell'uccisione del Dott. Borsellino la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo.

Le sopra riassunte indicazioni fornite dal Giuffrè trovano conferma in una ampia serie di elementi di convincimento raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che verranno di seguito esaminati, soffermandosi essenzialmente sulle fonti di prova dotate di univoca valenza dimostrativa, ed evitando ogni rivalutazione di vicende che formano oggetto di altri procedimenti attualmente pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie, alle quali spetta il relativo giudizio (come nel caso del procedimento n. 11719/12 R.G.N.R.DDA – n. 1/13 R.G.C.Ass., in corso di trattazione dinanzi all'autorità giudiziaria di Palermo).

2) I riscontri attinenti al previsto esito del “maxiprocesso” in senso sfavorevole a "Cosa Nostra" al momento della riunione della Commissione provinciale.

La circostanza che, al momento della riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" svoltasi tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 1991, i vertici dell'organizzazione mafiosa fossero nelle condizioni di prevedere, fondatamente, un esito per loro negativo del “maxiprocesso”, è desumibile inequivocabilmente dagli elementi di prova indicati in una serie di pronunce passate in giudicato.

In particolare, nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania si è sottolineato che Giovanni Falcone, «*dopo gli attentati subiti a Palermo, non ha per nulla retrocesso dalla propria attività*

giudiziaria. Egli, dopo il 1989, data dell'eclatante attentato all'Addaura, trasferitosi a Roma presso il Ministero della Giustizia, ha raggiunto il picco della sua "pericolosità" quando si è interessato per garantire l'imparzialità dell'esito del maxi processo, cui invece si opponeva il diverso interesse del Riina il quale, strumentalizzando le interferenze dei politici "vicini" a Cosa Nostra, voleva ottenerne un risultato favorevole per l'organizzazione mafiosa».

Con riferimento al periodo di "pendenza" del "maxiprocesso", la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha rilevato che «il Riina si è impegnato, in modo spasmodico, onde ottenere un esito favorevole di tale maxi processo per gli interessi di Cosa Nostra. Non era per lui importante la conferma delle statuizioni di responsabilità per i reati associativi, era invece fondamentale che venisse smentito l'impostazione data dal giudice Falcone in merito alla struttura organizzativa di Cosa Nostra ed alla responsabilità dei suoi organi di vertice. Era in gioco la credibilità del Riina nei confronti dell'intera organizzazione ed anche la stessa immagine di Cosa Nostra. In proposito, in modo incisivo e sintetico, il collaborante Giuffrè ha dichiarato nel presente processo che: "il maxi processo era la spina nel fianco di Salvatore Riina, cioè il maxi processo, cioè l'esito positivo del maxi processo era di importanza vitale sia per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione di per se stessa, sia per quanto riguarda l'immagine stessa della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, perché nel momento in cui detta immagine veniva offuscata ne veniva compromessa la stessa credibilità e della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, cioè diciamo che è stato un argomento importantissimo e si è giocata, qualcuno diceva addirittura, la testa affinché questo procedimento andava bene. Mi permetto di fare presente che quanto

sto dicendo, in modo particolare per Salvatore Riina, aveva assunto lo stesso una responsabilità ben precisa nei confronti della Commissione e anche poi il discorso si allargava nei confronti anche di tutti gli esponenti che si trovavano in carcere in questo periodo” (...) Ed ancora: "A dimostrazione, come ho detto, che Salvatore Riina era in prima linea in questa battaglia per il buon esito del maxi, del maxi processo, addirittura ebbe ad avanzare un ragionamento che dovrebbe essere datato verso l'88, e con un certo ottimismo dicendo che per quanto riguarda l'associazione mafiosa ci si doveva mettere il cuore in pace, perché non ci sarebbe stato nulla da fare, ragion per cui cinque anni, sette anni, sei anni si dovevano fare, viceversa per quanto riguarda le cose più grandi, le cose più grosse, gli omicidi, cioè gli ergastoli poi in parole povere dovevano essere tutti messi da parte, annullati, ragion per cui come sto dicendo c'era una presa di posizione diretta del Salvatore Riina nei confronti del maxi processo, affinché andasse bene. C'è stata una battaglia che si è protratta nel tempo, dall'87 quando, se ricordo bene, c'è stata la prima sentenza del maxi processo e che non è che sia andata bene. Ecco perché poi faccio riferimento al discorso successivo che se ricordo bene lo vado ad inquadrare nell'88- '89, che poi ci sarà una sentenza che ribalterà un pochino la situazione della prima sentenza, restava successivamente quella della Cassazione e in un primo tempo Salvatore Riina asseriva che non ci sarebbero stati dei problemi. Successivamente i problemi ci sono stati ed è stato molto esplicito nel dire che all'orizzonte c'era... cioè si cominciava a vedere qualche cosa che diventava sempre più meno positivo nei confronti dei mafiosi coinvolti nel maxi processo. E all'ultimo, cioè è storia, è storia abbastanza nota che la situazione all'interno cioè come sentenza della Cassazione è tale e cioè stata un pochino... è stata negativa perché ci sono state parecchie condanne e parecchi

ergastoli”».

La sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania ha inoltre segnalato che era opinione diffusa nell'ambito di "Cosa Nostra" che il giudice Falcone si fosse impegnato per neutralizzare i tentativi del Riina: *«Ha riferito in proposito il Brusca che "Il dottor Giovanni Falcone c'è da fare un... un romanzo per tutto quello che lui faceva durante il suo cammino ... poi all'ultimo... all'ultimo, quando poi c'era che lui aveva istruito il maxiprocesso, all'ultimo fu quando fu trasferito a Roma, non so se di sua volontà o per volontà dell'onorevole Martelli, andando a Roma per completare, diciamo, il suo lavoro e interessandosi per mettere fine al maxiprocesso e quindi dare... dare frutto al suo lavoro" (v. udienza 1° luglio 1999, processo di appello sulla strage Capaci, p. 23). In modo ancora più specifico, alla domanda "Se attribuite al dottor Falcone una responsabilità per l'esito nefasto per l'organizzazione del maxiprocesso", il Brusca ha risposto affermativamente precisando che il giudice teneva i riflettori puntati su quelle persone che potevano intervenire a favore di Cosa Nostra: "Eh, sia per il maxiprocesso e per gli impedimenti che avevamo per poter arrivare ad un esito positivo. Cioè, indagava su quelle persone che noi avremmo potuto agganciare nuovamente, cosa che non è stata possibile; i vecchi amici, ripeto, mi riferisco all'onorevole Lima e lui, diciamo, ha fatto in modo che non intervenissero. Cioè, essendo che lui rifletteva, i suoi riflettori erano puntati in Cassazione tramite agganci politici, quindi non potevamo intervenire" (loc. cit. pag. 25)».*

Sul punto, sono state richiamate le risultanze (coperte dal c.d. "giudicato parziale" in quanto su di esse non era stata rivolta alcuna censura da parte delle pronunce di annullamento della Corte di Cassazione, dalle quali era scaturito il

giudizio di rinvio) della sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento c.d. “Borsellino ter”, da cui si desume che già nell'estate del 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva manifestato la sua chiara volontà che il maxiprocesso di Palermo non venisse presieduto dal Dott. Carnevale, e pertanto, nell'ottobre del 1991, era stato designato a presiedere il Dott. Valente.

In particolare, quest'ultima sentenza ha evidenziato che *«è stato in proposito documentalmente e con deposizioni testimoniali accertato che sull'operato di Corrado CARNEVALE era stato già avviato un monitoraggio da parte del Ministro della Giustizia pro tempore Giuliano VASSALLI, che aveva preceduto in tale carica l'onorevole MARTELLI. Tale monitoraggio però riguardava tutte le sentenze del Collegio dallo stesso presieduto ed avrebbe, quindi, richiesto dei tempi assai lunghi. Il successivo Ministro MARTELLI aveva, quindi, pensato, avvalendosi anche della competenza tecnica di Giovanni FALCONE, di restringere il campo di osservazione alle pronunce che avevano suscitato maggiore scalpore, circa un centinaio di casi ed aveva munito l'ufficio incaricato di tale compito di una maggiore dotazione di uomini e di mezzi, onde pervenire più rapidamente a dei risultati. L'Onorevole VIOLANTE aveva anche sottoposto all'esame del Ministro un dossier di soli otto casi, contenenti a suo avviso “errori plateali o addirittura una preconcepita volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito”. Il Ministro aveva, pertanto, convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio BRANCACCIO, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato “generale turbamento e sconcerto”, suggerendogli di adottare dei criteri di rotazione nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata. Tale suggerimento era stato poi recepito dal*

Primo Presidente, che aveva, infatti, designato Arnaldo VALENTE a presiedere il collegio che doveva trattare il maxiprocesso. E, invero, risulta che già con nota del 27.6.1991 il Primo Presidente aveva segnalato a Corrado Carnevale la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo e che, essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso CARNEVALE e dell'altro presidente della sezione MOLINARI, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il Primo Presidente BRANCACCIO aveva assunto l'iniziativa di assegnare alla prima sezione il Presidente Arnaldo VALENTE, che aveva assunto le funzioni all'inizio dell'autunno del 1991. Proprio in quel periodo il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Corrado CARNEVALE, segnalandogli l'opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità di Arnaldo VALENTE a presiedere il maxiprocesso. Quest'ultimo era stato officiato nel mese di ottobre della presidenza del maxiprocesso, che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991».

Nella medesima sentenza del 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta, state pure menzionate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, secondo le quali le aspettative erano riposte nel Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione Corrado Carnevale, competente a trattare il processo e dal quale ci si attendeva non solo una radicale riforma delle pronunce dei gradi di giudizio precedenti ma anche una sconfessione dell'operato dei giudici istruttori ed in particolare di Giovanni Falcone, che avrebbe dovuto risultare delegittimato sotto il profilo professionale. Sul finire del novembre del 1991 il Mutolo si era incontrato presso il carcere di Spoleto con Giuseppe Gambino, che si

era mostrato molto preoccupato perché Carnevale aveva subito degli attacchi politici e non avrebbe presieduto il maxiprocesso, sul cui esito il Gambino era divenuto a quel punto pessimista.

In tali dichiarazioni la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha ravvisato un valido riscontro alle dichiarazioni di Giovanni Brusca il quale ha riferito che già nell' agosto del 1991 il Riina gli aveva comunicato di non avere la possibilità di incidere sull'esito del maxiprocesso in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti (v. udienza del 1° luglio 1999 del processo di appello sulla strage di Capaci).

Il percorso seguito dal “maxiprocesso”, e le fondamentali acquisizioni conseguite grazie ad esso, sono stato puntualmente descritti nella sentenza n. 10/1997 pronunciata il 26 settembre 1997 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo relativo alla strage di Capaci, allo scopo di verificare che realmente la pronuncia di legittimità emessa a conclusione del “maxiprocesso” avesse confermato il principio, sul quale Giovanni Falcone aveva impostato tutto il suo lavoro, del carattere unitario di "Cosa Nostra" e, quindi, della riconducibilità degli “omicidi eccellenti” alla volontà della “commissione” provinciale di Palermo.

I passaggi rilevanti della sentenza di primo grado sono di seguito trascritti:

«Per quanto attiene agli omicidi ed ai tentati omicidi trattati nel primo maxiprocesso e commessi sino al primo semestre del 1983, essi riguardavano oltre cento vittime e potevano ricomprendersi nel seguente schema classificatorio: 1) delitti costituenti l'inizio della seconda “guerra di mafia” (tra cui gli omicidi di BONTATE Stefano e di INZERILLO Salvatore); 2) delitti con cui si attuava il sistematico sterminio della fazione perdente, tra cui gli attentati a parenti ed amici dei c.d. scappati, e cioè

CONTORNO Salvatore e GRECO Giovanni, inteso “Giovannello” (tra tali omicidi si ricorda quello in danno di MARCHESE Pietro, raggiunto dalla vendetta mafiosa all’interno del carcere dell’Ucciardone a Palermo il 25.2.1982 ed il duplice tentato omicidio del CONTORNO e del FOGLIETTA, commesso il 25.6.1981); 3) delitti concernenti la c.d. tufiata di Ciaculli”, e cioè il tentato omicidio del 25.12.1982 in danno di GRECO Giuseppe Giovanni, inteso “Pino scarpa” o “scarpuzzedda”, ritenuto uno dei più pericolosi killer della fazione corleonese e che rappresentarono la sanguinosa reazione del suo gruppo ai danni di persone considerate legate agli autori della “tufiata”, tra cui alcuni parenti del BUSCETTA; 4) gli altri omicidi comunque ricollegabili alla “guerra di mafia”; 5) gli omicidi attribuiti ad affiliati della cosca di Corso dei Mille capeggiata da MARCHESE Filippo; 6) gli omicidi ai danni di pubblici funzionari, ed in particolare quelli del Capo della Squadra Mobile di Palermo Boris GIULIANO, commesso il 21.7.1979; del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale Emanuele BASILE, consumato il 4.5.1980; dei Carabinieri FRANZOLIN Silvano, RAITI Salvatore, DI BARCA Luigi e dell’autista privato DI LAVORE Giuseppe, uccisi il 16.6.1982 insieme al detenuto FERLITO Alfio, che essi stavano scortando durante una traduzione e che costituiva il vero obiettivo di questo efferato omicidio collettivo, noto come la “strage della circonvallazione di Palermo”; di Paolo GIACCONE, docente di medicina legale ed incaricato di numerose perizie dai magistrati di Palermo per delitti di mafia, ucciso l’11.8.1982; del Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, Prefetto di Palermo, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell’Agente della P.S. Domenico RUSSO, uccisi il 3.9.1982 (il RUSSO sarebbe deceduto in conseguenza delle ferite riportate il 15 settembre); dell’Agente della P.S. in servizio presso la Questura di Palermo

Calogero ZUCCHETTO, ucciso il 14.11.1982.

L'ordinanza di rinvio a giudizio dell'8 novembre 1985 aveva ascritto gli omicidi dei personaggi più importanti della fazione anticorleonese, tra gli altri, ai seguenti imputati, già all'epoca o successivamente divenuti membri della commissione provinciale di Palermo: GRECO Michele, GRECO Salvatore del 1927, RIINA Salvatore, RICCOBONO Rosario, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Bernardo, SCAGLIONE Salvatore, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, GERACI Antonio, GRECO Giuseppe "scarpa", SCADUTO Giovanni, MARCHESE Filippo e MOTISI Ignazio.

Aveva, inoltre, ascritto tutti gli "omicidi eccellenti" sopra indicati al n. 6) ai seguenti imputati tra quelli appena menzionati: GRECO Michele, GRECO Salvatore, RIINA, PROVENZANO, BRUSCA, SCAGLIONE, CALO', GERACI, GRECO Giuseppe "scarpa", SCADUTO, MARCHESE e MOTISI, mentre aveva rinviato a giudizio MADONIA Francesco, tra l'altro, per gli omicidi di Boris Giuliano, Emanuele BASILE e Calogero ZUCCHETTO.

La sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 aveva affermato, tra l'altro, la penale responsabilità del RIINA e del PROVENZANO, ritenuti entrambi rappresentanti del mandamento di Corleone in seno alla commissione provinciale, per la maggior parte degli omicidi loro ascritti, tra cui quelli "eccellenti"; di GRECO Michele per numerosi omicidi, tra cui quelli della "circonvallazione di Palermo" e di DALLA CHIESA, SETTI CARRARO e RUSSO; del MADONIA per l'omicidio BASILE. Venivano assolti da tutte le imputazioni riguardanti delitti contro la vita BRUSCA, CALO', GERACI, MOTISI e SCADUTO tra coloro cui tali reati erano stati ascritti nella qualità di componenti della

commissione provinciale (non ci si occupa delle posizioni di GRECO Giuseppe “scarpa”, dello SCAGLIONE e del MARCHESE perché le stesse sarebbero state poi stralciate in sede di appello, essendo emersi elementi che deponevano per la loro scomparsa).

Per gli aspetti che sono in questa sede di maggiore interesse mette conto di rilevare che il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'associazione denominata COSA NOSTRA non fosse costituita da una pluralità di cosche mafiose tra loro autonome, bensì che fosse strutturata come un organismo unitario di tipo federalistico – verticistico, articolato in unità territoriali di base, le “famiglie”, che avevano poteri decisionali solo su questioni di loro esclusivo interesse, mentre le deliberazioni su tutte le questioni di maggiore importanza e di più vasta portata erano attribuite all'organo di vertice, denominato cupola o commissione, nel quale sedevano i rappresentanti delle “famiglie” più importanti, cui era attribuita il governo dei mandamenti. Riteneva ancora quella Corte che in seno all'organizzazione fosse intervenuta una spaccatura, culminata nella “guerra di mafia” del 1981, a seguito della quale gli esponenti vicini alla linea dei corleonesi RIINA e PROVENZANO avevano preso il sopravvento, dominando anche all'interno della commissione. Ai componenti di quest'ultimo organismo venivano, quindi, addebitati nella qualità di mandanti gli omicidi che coinvolgevano interessi strategici di più ampia portata solo a condizione che fossero comprovati non solo la carica summenzionata ma anche il personale collegamento con il singolo episodio delittuoso (sotto l'aspetto materiale, strumentale o anche solo logico), essendo stata in concreto verificata anche l'ipotesi di omicidi di rilievo legati ad iniziative individuali, non sostenute dall'assenso di altri membri della commissione.

La sentenza della Corte d'assise di Appello di Palermo del 10 dicembre 1990 assolveva GRECO Michele dalla maggior parte degli omicidi per i quali era stata dichiarata la sua responsabilità in primo grado, condannandolo però per gli omicidi dei due più importanti esponenti della fazione anticorleonese, e cioè lo INZERILLO ed il BONTATE (per quest'ultimo episodio il GRECO era stato assolto in primo grado); il PROVENZANO veniva assolto da tutte le imputazioni per delitti contro la vita; il RIINA veniva assolto dalla gran parte degli omicidi ascrittigli, essendo stata ritenuta la sua responsabilità solo per gli omicidi BONTATE, INZERILLO, MARCHESE Pietro, TERESI Girolamo, DI FRANCO e dei due FEDERICO (per gli omicidi di queste ultime quattro persone, consumati in un unico contesto il 26.5.1981, il RIINA era stato assolto in prime cure), nonché per il tentato omicidio del CONTORNO. Venivano, altresì, confermate tutte le assoluzioni per episodi omicidiari pronunciate dal primo Giudice, con le eccezioni sopra indicate, mentre si stralciavano gli atti riguardanti, tra l'altro, l'omicidio del Capitano BASILE.

Nelle motivazioni della propria decisione il Giudice di secondo grado riconosceva l'unitarietà di COSA NOSTRA ed evidenziava che essa era stata sconvolta al suo interno da una guerra che non aveva visto lo scontro frontale di due gruppi ma la contrapposizione di due schieramenti, che avevano diviso trasversalmente varie "famiglie". Tali contrasti non erano riconducibili alla dicotomia mafia buona (quella dei perdenti) – mafia cattiva (quella dei filocorleonesi), come emergeva dalle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO, ma a conflitti di interesse che avevano portato questi ultimi a rimproverare ai primi, che svolgevano un ruolo predominante nel traffico degli stupefacenti, l'appropriazione di somme destinate ai fondi comuni; conflitti che avevano indotto gli anticorleonesi a progettare

l'eliminazione del RIINA e dei maggiori esponenti della fazione avversa e che avevano, infine, comportato la sanguinosa reazione dei corleonesi, avvisati di tali progetti da elementi che militavano nelle medesime "famiglie" alle quali appartenevano coloro che avevano ideato questi progetti. Assegnando, pertanto, diversi livelli di attendibilità alle dichiarazioni rese dai predetti collaboranti, massima per quanto atteneva ai dati riguardanti la struttura di COSA NOSTRA, la sua articolazione territoriale, la composizione dei vari gruppi, gli organismi decisionali e gradatamente scemante per le parti riguardanti i singoli episodi della "guerra di mafia" ed i delitti dei pubblici funzionari, quel Giudice riteneva necessaria una particolare cautela nella valutazione delle propalazioni del BUSCETTA e del CONTORNO in ordine ai predetti delitti. Pur riconoscendo, quindi, che la competenza in ordine alla deliberazione dei c.d. omicidi eccellenti e degli altri omicidi strategici era di norma attribuita alla commissione di Palermo, riteneva la Corte che ai fini dell'affermazione della personale responsabilità di ciascuno di quei componenti dovesse in primo luogo accertarsi se il singolo delitto, che per la sua qualità doveva essere deliberato dall'organo di vertice, effettivamente interessasse l'organizzazione nel suo complesso, tenuto conto della frattura che si era verificata al suo interno e che, inoltre, fosse necessario accertare in concreto se il singolo membro dell'organo direttivo fosse stato messo in condizione di partecipare alla riunione deliberativa, ove avrebbe potuto esprimere – per andare esente da responsabilità per la decisione collegiale – un dissenso che costituisse aperta sconfessione dell'operato della commissione e che fosse, quindi, accompagnato dall'abbandono dell'associazione.

Con specifico riferimento agli "omicidi eccellenti" la Corte rilevava che erano state

accertate deviazioni dalla regola del preventivo assenso dell'organo collegiale di vertice e che, quindi, era necessario verificare in concreto l'esistenza di un interesse collettivo riferibile all'organizzazione nella sua globalità quale premessa per attribuire il delitto all'organo predetto. Veniva, quindi, esclusa la sussistenza di tale interesse collettivo per tutti gli omicidi di pubblici funzionari sottoposti all'esame di quel Giudice, che venivano ricondotti, invece, a moventi particolari collegati con il traffico delle sostanze stupefacenti.

L'assoluzione dai reati omicidiari dei vertici di COSA NOSTRA, ad eccezione del RIINA, la cui responsabilità era stata peraltro notevolmente ridimensionata dalla predetta sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo (Michele GRECO era ormai sostanzialmente esautorato, essendo venuto meno quella sua funzione di copertura agli occhi degli esponenti delle fazione avversaria della reale gestione del potere da parte dei corleonesi) determinava una situazione oggettivamente favorevole per i vertici predetti, le cui aspettative erano quelle di ottenere in ultimo grado un consolidamento di tale situazione, se non addirittura una pronuncia ancor più propizia, nel senso di un'esclusione dell'unitarietà dell'associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA e della regola della competenza del suo organismo di vertice per la deliberazione degli omicidi più importanti, regola la cui esistenza il Giudice d'appello non aveva smentito, anche se per le violazioni accertate della medesima regola e per talune incongruenze logiche, poi rilevate dalla Corte di Cassazione, in cui detto Giudice era incorso tale regola era stata di fatto svuotata di qualsiasi valenza probatoria.

Secondo le concordi dichiarazioni dei collaboranti summenzionate, dette aspettative erano riposte nel Presidente della prima sezione della Corte di Cassazione che

avrebbe dovuto trattare il processo, e cioè in Corrado CARNEVALE. Di quest'ultimo erano note alcune sentenze che applicando con particolare rigore, ed in senso difforme dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, le norme che disciplinano la composizione dei Collegi giudicanti, in particolare delle Corti d'Assise, e quelle che presiedono allo svolgimento dell'iter procedurale dell'accertamento giudiziario, avevano annullato varie pronunce di merito, a volte decretando la regressione del processo alla fase istruttoria. E non v'è dubbio che una tale eventualità, cui miravano numerose eccezioni di nullità proposte dall'agguerrita compagine difensiva, avrebbe consentito a COSA NOSTRA di ottenere un primo notevole risultato, e cioè la sconfessione dell'operato di Giovanni FALCONE, che della fase istruttoria era stato uno dei principali artefici.

Di quella sezione presieduta da Corrado CARNEVALE era, altresì, nota la sentenza dell'11 febbraio 1991 (depositata il 14.2.1991), che interpretando in modo tecnicamente discutibile le disposizioni in tema di custodia cautelare di cui agli artt. 297 e 304 del nuovo codice di rito - statuendo tra l'altro che il "congelamento" dei termini previsto dalla prima norma summenzionata non operasse "ope legis" ma richiedesse un'ordinanza del Giudice procedente, benché tale provvedimento non fosse espressamente richiesto da questa norma ma solo dalla seconda, che peraltro prevedeva effetti più ampi di sospensione dei termini di custodia cautelare – aveva disposto la scarcerazione di circa quaranta imputati di delitti di mafia nel maxiprocesso palermitano, provocando così l'emanazione del decreto legge interpretativo 1.3.1991 n. 60, che aveva ripristinato una situazione normativa che appariva rispondente ad una più corretta interpretazione delle disposizioni summenzionate, ma che era stata criticata da più parti come un "inammissibile

intervento governativo su una decisione giudiziaria”, il cui ispiratore era stato individuato anche da COSA NOSTRA in Giovanni FALCONE. Sul punto il Ministro pro tempore MARTELLI ha confermato che all’epoca il Magistrato, pur non avendo ancora assunto formalmente la carica di direttore generale, frequentava gli ambienti ministeriali, avendo ricevuto la proposta di rivestire questo incarico, ed era stato da lui consultato sull’opportunità di un tale provvedimento legislativo, ricevendone una risposta affermativa, che sottolineava non solo la necessità ma anche l’urgenza del provvedimento per potere addivenire al nuovo arresto degli imputati scarcerati (cfr. verb. del 9.1.1996 pag. 199).

Ma Corrado CARNEVALE non faceva misteri neanche del suo convincimento, che lo portava a ritenere erronea - perché non supportata da alcun elemento probatorio, ma anzi smentita dalle emergenze processuali da lui esaminate in altri procedimenti, ed in particolare dalla grave conflittualità che aveva determinate cruente “guerre di mafia” - la tesi del carattere unitario di COSA NOSTRA, a suo avviso formata, invece, da cosche criminali tra loro autonome e solo occasionalmente alleate. Non v’è dubbio che un tale convincimento, se avesse trovato espressione nella sentenza del maxiprocesso, avrebbe vanificato anni di intensa attività investigativa e determinato probabilmente anche un diverso modello di interventi legislativi, non più calibrati sulle dimensioni di un grande organismo criminale centralizzato, capace quindi di progettare grandi strategie e di incidere pesantemente sulla realtà esterna.

La ricostruzione delle vicende che portarono alla designazione del Presidente del Collegio che doveva trattare il maxiprocesso emerge in primo luogo dalle dichiarazioni rese dal Ministro pro tempore MARTELLI (cfr. pagg. 189 ss. del verb. del 9.1.1996), che ha riferito che sull’operato di Corrado CARNEVALE era stato già

avviato un monitoraggio dal suo predecessore Giuliano VASSALLI, che però riguardava tutte le sentenze del Collegio dallo stesso presieduto ed avrebbe, quindi, richiesto dei tempi assai lunghi. Da parte sua egli aveva pensato, avvalendosi anche della competenza tecnica di Giovanni FALCONE, di restringere il campo di osservazione alle pronunce che avevano suscitato maggiore scalpore, circa un centinaio di casi ed aveva munito l'ufficio incaricato di tale compito di un maggiore dotazione di uomini e di mezzi, onde pervenire più rapidamente a dei risultati. L'On. VIOLANTE aveva anche sottoposto al suo esame un dossier di soli otto casi, contenenti a suo avviso "errori plateali o addirittura una preconcepita volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito". L'attività di monitoraggio avviata dal suo Ufficio aveva evidenziato, secondo il teste, che "nei processi di maggiore rilievo e quelli che avevano sollevato piu' dubbi e piu' contestazioni in realtà i membri del Collegio erano quasi sempre gli stessi con rare e piccole variazioni". Egli aveva, pertanto, convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio BRANCACCIO, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato "generale turbamento e sconcerto" e suggerendogli di adottare "dei criteri di rotazione nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata". Tale suggerimento era stato poi recepito dal Primo Presidente, che aveva, infatti, designato Arnaldo VALENTE a presiedere il collegio che doveva trattare il maxiprocesso. E, invero, dalle dichiarazioni dal dottor BRANCACCIO in data 12.10.1992, 30.3.94 e il 9.11.1994, acquisite al fascicolo del dibattimento per sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti per il decesso del teste, nonché dalla documentazione acquisita presso la Suprema Corte di Cassazione risulta che già con nota del 27.6.1991 il Primo Presidente aveva segnalato a Corrado Carnevale

la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo e che, essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso CARNEVALE e dell'altro presidente della sezione MOLINARI, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, Antonio BRANCACCIO aveva assunto l'iniziativa di assegnare alla prima sezione il Presidente VALENTE, giunto in Cassazione all'inizio dell'autunno del 1991. Proprio in quel periodo il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Corrado CARNEVALE, segnalandogli l'opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità di Arnaldo VALENTE a presiedere il maxiprocesso. Quest'ultimo da parte sua ha confermato con nota del 10.5.1994 in atti di essere stato officiato qualche mese prima del 9.12.1991, e quindi intorno al mese di ottobre, della presidenza del maxiprocesso, che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991.

In proposito va segnalato che il MUTOLO ha dichiarato il 21.2.1996 di aver appreso dal GAMBINO, quando questi venne trasferito al carcere di Spoleto, che il dottor CARNEVALE "aveva avuto paura" e non aveva, quindi, presieduto il maxiprocesso. Ove si tenga conto dei tempi sopra indicati e del fatto che il GAMBINO venne trasferito presso quella Casa di Reclusione il 31.10.1991 appare evidente come gli esponenti più autorevoli di COSA NOSTRA seguissero con particolare attenzione e premura le vicende relative alla composizione del collegio che avrebbe dovuto trattare in Cassazione il maxiprocesso, nel quale peraltro il GAMBINO era imputato. Con sentenza del 30.1.1992 n. 80 la Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, annullava con rinvio le seguenti assoluzioni di componenti della commissione di Palermo :

per l'omicidio di DI CRISTINA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta ed esponente di rilievo della fazione anticorleonese, ucciso a Palermo il 30.5.1978, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', MADONIA;

per gli omicidi GNOFFO, ROMANO e SPICA, commessi rispettivamente il 15.6.1981, il 15.3.1982 ed il 15.4.1982 e legati il primo alla "guerra di mafia" e gli altri due in particolare allo sterminio di persone vicine agli "scappati", nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO e CALO';

per gli omicidi BONTATE, INZERILLO, MARCHESE Pietro ed il quadruplice omicidio del TERESI, del DI FRANCO e dei due FEDERICO, di cui si è già detto sopra, nonché per il duplice tentato omicidio del CONTORNO e del FOGLIETTA, di cui pure si è detto, nei confronti di PROVENZANO, BRUSCA e CALO';

per l'omicidio di Boris GIULIANO, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', MADONIA e GERACI;

per i plurimi omicidi noti come "la strage della circonvallazione di Palermo", nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO';

per l'omicidio di Paolo GIACCONE, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO';

per l'omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell'agente di P.S. Domenico RUSSO, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO e CALO'. Per tale plurimo omicidio veniva, altresì, annullata con rinvio l'assoluzione di Benedetto SANTAPAOLA.

Nel motivare tale decisione la Suprema Corte di Cassazione partiva dalla premessa per cui non poteva più essere posto in discussione, perché questione esclusivamente

di fatto, il criterio individuato da entrambi i Giudici di merito per cui erano di competenza della commissione i delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico comune all'intera organizzazione mafiosa. Dovevano, pertanto, essere assoggettate al sindacato di merito solo quelle parti della motivazione del Giudice d'appello che si fossero discostate senza ragione dai principi enunciati o che fossero affette da vistose cadute di razionalità o da travisamenti evidenti. E così, ad esempio, per l'omicidio di Boris GIULIANO, che appare sotto vari profili emblematico delle questioni pure sottoposte al vaglio di questa A.G., il Giudice di legittimità rilevava che la sentenza della Corte d'Appello presentava "il vizio logico e motivazionale di aver accentrato l'iniziativa del crimine nel solo gruppo BONTATE – INZERILLO – MAFARA, certamente e duramente colpito dall'attività del dr. GIULIANO, trascurando l'esame del possibile ed anzi probabile concorso di altri gruppi (fra cui quello dei corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del funzionario, ad esempio nella scoperta del covo di via Pecori Giraldi), rappresentati in commissione e qui verosimilmente interpreti del comune risentimento e del diffuso timore che le perduranti indagini approdassero ad ulteriori traguardi". Riteneva, quindi, il Supremo Collegio che fosse "rimasto così inesplorato ed emarginato ingiustificatamente un importante versante di prova che, sul sotteso supposto di un ampio schieramento avverso al funzionario, avrebbe potuto fondatamente accreditare l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, specie se combinata alla rilevanza straordinaria di tale evento ed alla successiva assenza di punizioni, dato – questo – ordinariamente significativo, secondo i pentiti, di un preventivo assenso della cupola".

Altro aspetto di rilievo sottolineato nella motivazione riguardante tale episodio

criminoso riguardava i presupposti giuridici per la configurabilità del concorso morale nel delitto dei componenti della commissione di Palermo. In proposito la Corte di Cassazione riteneva rilevante il consenso preventivo, anche se espresso nella forma del consenso tacito, laddove esso comportava “l’approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un’iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita...il potere-dovere di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l’attuazione, anche con l’imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza”, poiché tale consenso rientrava in questo caso nella categoria degli atti concorsuali, “nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell’altrui determinazione volitiva”. In questa ipotesi, infatti, l’ipotesi del concorso avrebbe potuto essere esclusa solo fornendo la prova contraria e concreta dell’inesistenza di un nesso causale per l’inefficacia del rafforzamento rispetto all’altrui volontà, che si sarebbe ugualmente determinata in modo autonomo al compimento del fatto, anche se consapevole del dissenso dei componenti della commissione.

Ugualmente interessante, ai fini dell’oggetto del presente giudizio, è il rilievo mosso dal Giudice di legittimità in relazione alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo alla decisione del Giudice di secondo grado, che aveva ritenuto questione di limitata portata, e quindi non tale da determinare la competenza della commissione, l’uccisione del boss mafioso FERLITO Alfio, che sarebbe stata da ricondurre ad interessi nel traffico degli stupefacenti di alcuni gruppi di COSA NOSTRA. Osservava, invece, la Corte di Cassazione che l’uccisione nel corso dell’attentato di tre appartenenti alle forze dell’ordine, che costituiva un evento facilmente

preventivabile, attese le modalità prescelte, avendo “intuitivi riflessi in punto di energica e pesante risposta da parte dello Stato”, era questione “di portata globale e dunque involgente l’interesse dell’intera organizzazione mafiosa”.

Particolare rilievo riveste anche quella parte della motivazione della Corte di Cassazione che, annullando con rinvio, come si è detto, l’assoluzione dei componenti della commissione per il plurimo omicidio di via Isidoro Carini - che vari punti di contatto presenta con la strage per cui è processo, quanto meno per l’elevato livello della lotta a COSA NOSTRA condotta dalla vittima predestinata dell’azione criminosa - osservava che la Corte d’Appello aveva accreditato “ipotesi congetturali ingiustificatamente divergenti da quella collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, l’impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell’aggregazione mafiosa. L’eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell’impegno dimostrato nei compiti assunti, l’entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, conclamano l’evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale, il solo in grado di maturare e di deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze e tentennamenti.... un delitto di tale gravità e spessore,

foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza”.

A conclusione di tale esame può, pertanto, ritenersi verificato in modo incontestabile sia che uno degli oggetti del giudizio nel maxiprocesso era costituito dall'accertamento della competenza della commissione provinciale di Palermo a deliberare gli “omicidi eccellenti” e quelli comunque di interesse strategico comune all'intera organizzazione, sia che la Suprema Corte di Cassazione non solo non si limitò ad affermare la validità di tale criterio, già riconosciuto da entrambi i giudici di merito, ma ebbe a correggere le incongruenze logiche e le carenze motivazionali che avevano indotto il Giudice di secondo grado a disapplicarlo di fatto, mandando assolti tutti i componenti della commissione provinciale dalle imputazioni riguardanti i delitti contro gli uomini delle istituzioni».

Gli elementi di convincimento indicati nelle citate pronunce, coperte da giudicato nelle parti in esame, denotano in modo inequivocabile che la designazione del dott. Arnaldo Valente per la presidenza del “maxiprocesso”, avvenuta nell'ottobre del 1991, era agevolmente interpretabile da "Cosa Nostra" come un segnale estremamente negativo sull'esito finale del relativo giudizio, confermato, poi, dalla sentenza emessa dalla I Sezione della Corte di Cassazione il successivo 30 gennaio 1992. I principi affermati in tale occasione confermarono pienamente il principio del carattere unitario di "Cosa Nostra" e, quindi, della riconducibilità degli “omicidi eccellenti” alla volontà della “commissione” provinciale di Palermo. Il mutamento di orientamento compiuto dalla giurisprudenza di legittimità fu interpretato da "Cosa Nostra" come l'effetto del costante impegno di Giovanni Falcone per assicurare un esito imparziale del giudizio, vanificando i tentativi di condizionamento indebito su cui lo stesso Salvatore Riina si era giocato gran parte della propria credibilità.

Non vi è dubbio, quindi, che al momento della riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" svoltasi tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 1991, i vertici dell'organizzazione mafiosa fossero nelle condizioni di prevedere, fondatamente, un esito per loro negativo del "maxiprocesso", e considerassero questa prospettiva come una minaccia gravissima per gli assetti di potere su cui poggiava l'illecito sodalizio.

Come è stato sottolineato dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento c.d. "Borsellino ter", una tale impostazione aveva effetti devastanti per l'intera organizzazione, poiché chiamava a rispondere dei delitti più gravi i soggetti che avevano ruoli direttivi, compromettendo la stabilità di una struttura le cui fortune si fondavano essenzialmente sull'impunità dei suoi componenti, impunità che operava con gradazioni diverse e crescenti a seconda del ruolo ricoperto. Se, infatti, coloro che intervenivano nella fase esecutiva del delitto si esponevano in certa misura al rischio dell'intervento repressivo, specie nella flagranza del reato, coloro che deliberavano il delitto e svolgevano solo il ruolo di mandanti erano sottratti anche a tale rischio e l'omertà per lungo tempo imperante all'interno del sodalizio criminale impediva l'accesso ai segreti della fase decisionale e quindi la verifica delle responsabilità penali. L'accertamento, invece, del meccanismo di formazione del consenso per le deliberazioni più importanti, unitamente alla nascita del fenomeno delle collaborazioni di coloro che si dissociavano dall'organizzazione, scardinava tali certezze ed esponeva al concreto pericolo di una lunga detenzione anche i titolari del potere decisionale in "Cosa Nostra".

Tra le persone che riportarono una condanna all'ergastolo per effetto di questa

impostazione, vi era Francesco Madonia, capo del mandamento di Resuttana e padre dell'odierno imputato. Francesco Madonia era, infatti, imputato, e sottoposto a restrizione della libertà personale, proprio nel "maxiprocesso", nella qualità di componente della Commissione provinciale di "Cosa Nostra".

Non vi è dubbio, quindi, che per l'imputato Salvatore Madonia, fosse configurabile, accanto all'interesse collettivo dell'intera associazione mafiosa, anche uno specifico interesse familiare alla reazione vendicativa verso Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché, in termini più generali, all'attacco contro lo Stato, in dipendenza del previsto esito negativo del "maxiprocesso".

E', poi, appena il caso di segnalare come tale reazione si indirizzasse, oltre che nei confronti di Giovanni Falcone, anche contro Paolo Borsellino, il quale aveva intrapreso con gli altri colleghi del "pool" antimafia dell'Ufficio istruzione di Palermo, diretto prima da Rocco Chinnici e successivamente da Antonino Caponnetto, la straordinaria attività investigativa sfociata nell'ordinanza di rinvio a giudizio del "maxiprocesso".

3) I riscontri attinenti al pericolo per l'organizzazione mafiosa rappresentato dall'attività svolta da Paolo Borsellino nel periodo immediatamente precedente la strage di Via D'Amelio; la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo, le indagini su mafia e appalti, la ricerca della verità sulla strage di Capaci.

Come è stato sottolineato dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento c.d. "Borsellino ter", se il

desiderio di vendetta che animava gli affiliati di "Cosa Nostra" nei confronti di Paolo Borsellino per l'attività giudiziaria che egli aveva saputo svolgere costituiva un forte movente per volerne l'uccisione, altrettanto certo appare che tale volontà era rafforzata dalla precisa consapevolezza che il magistrato rappresentava anche per il futuro un concreto pericolo per l'organizzazione mafiosa proprio a causa del particolare impegno e della straordinaria efficacia della sua attività professionale, che si avvaleva della profonda conoscenza e della memoria storica da lui acquisite su quel fenomeno criminale.

Tale pericolo nasceva sia dalle funzioni giudiziarie allora svolte dal magistrato, nonché dallo specifico oggetto delle attività di indagine da lui espletate nel periodo in esame, sia dalla prospettiva che egli fosse nominato Procuratore Nazionale Antimafia.

In proposito, la predetta sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta ha evidenziato che Paolo Borsellino si era insediato nel nuovo ufficio di Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel gennaio del 1992, proprio nel periodo in cui venivano introdotte all'interno dell'organizzazione giudiziaria italiana le Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.) con competenza esclusiva nelle le indagini per i reati di mafia, sulla base del decreto legge 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8: una normativa, questa, fortemente voluta da Giovanni Falcone, che vi aveva dato un impulso decisivo nell'ambito dell'attività da lui svolta presso il Ministero della Giustizia. Il trasferimento era stato recepito con preoccupazione all'interno di "Cosa Nostra", come è emerso con chiarezza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Siino, che, nel procedimento concluso con la suddetta pronuncia di

primo grado, ha riferito i commenti di Pino Lipari, secondo cui l'arrivo di Borsellino avrebbe certamente creato delle difficoltà a “*quel santo cristiano di Giammanco*”, e cioè al Procuratore della Repubblica con il quale già Giovanni Falcone aveva avuto contrasti ed incomprensioni dal punto di vista professionale, che lo avevano determinato ad accettare il nuovo incarico propostogli dal Ministro della Giustizia Claudio Martelli.

Al riguardo, la sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta ha specificato che «*effettivamente, nonostante l'insuperabile esperienza di BORSELLINO rendesse particolarmente preziosa la sua attività di indagine su COSA NOSTRA nella città di Palermo, ove era il centro direttivo dell'organizzazione, il Procuratore ebbe ad affidargli la delega solo per le province di Trapani ed Agrigento ed oppose delle resistenze persino a consentirgli di recarsi ad interrogare il MUTOLO, quando questi iniziò a collaborare con l'A.G. e chiese espressamente di essere sentito da quel magistrato. GIAMMANCO, infatti, ebbe a dire a Vittorio ALIQUO', altro Procuratore aggiunto di quell'Ufficio, che non intendeva consentire ai collaboranti di scegliersi il magistrato e che sulla base delle deleghe sarebbe stato designato lo stesso ALIQUO' ad interrogare il MUTOLO. E fu solo per l'insistenza di quest'ultimo magistrato - che con molta maggiore sensibilità aveva compreso quanto fosse utile che specie nella prima fase la collaborazione del MUTOLO fosse seguita da chi riscuoteva la piena fiducia del collaborante per il prestigio conseguito nel contrasto alla mafia ed al tempo stesso aveva la più profonda conoscenza della materia di cui il MUTOLO doveva trattare - che il Procuratore acconsentì a coassegnare quell'inchiesta ad ALIQUO' e BORSELLINO.*

La decisione di dare poi a BORSELLINO la delega per le inchieste di mafia sul

Palermitano fu presa da GIAMMANCO in un momento ancora successivo, tanto che la vedova del magistrato nel corso dell'udienza del 23 marzo 1995 del primo processo per la strage di via D'Amelio, il cui verbale è stato acquisito agli atti, ha riferito che proprio la mattina dell'ultimo giorno di vita del marito questi ebbe a ricevere la telefonata del Procuratore che gli comunicava che egli aveva ottenuto ciò che desiderava – e cioè quella delega –, dicendogli “così la partita è chiusa”, al che BORSELLINO aveva ben a ragione replicato che “la partita è aperta”, che cioè si era appena agli inizi, costituendo quella delega solo il presupposto iniziale per occuparsi delle indagini sulle attività di COSA NOSTRA e sugli sviluppi che l'avevano portata all'omicidio LIMA prima ed alla strage di Capaci poi».

Sempre nella sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta si è segnalato che la suddetta telefonata, fattagli dal Procuratore Giammanco intorno alle ore 7 della mattina di domenica 19 luglio 1992, lasciò molto turbato Paolo Borsellino. Al riguardo, la vedova del magistrato, Agnese Piraino, nel corso dell'udienza del 23 marzo 1995 del primo processo per la strage di via D'Amelio, ha dichiarato: «Avevamo in programma di andare a Villagrazia a fare una passeggiata e l'ho visto turbatissimo, ma non ha cambiato i suoi programmi».

Nelle sommarie informazioni rese il 27 gennaio 2010 al Pubblico Ministero, la signora Agnese Piraino Borsellino ha spiegato: «Giammanco, ha telefonato alle 7 e 30 del mattino, (...) dicendo che dava la delega a Paolo a Luglio, per (...) interessarsi dei processi di mafia riguardante il territorio di Palermo e provincia, ma o era già troppo tardi, perché già avevano deciso di farlo fuori».

Sul punto, appaiono sicuramente significative anche le dichiarazioni rese da Lucia Borsellino, la quale all'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, dopo avere

ricordato che nella mattina del 19 luglio 1992 si svegliò presto perché chiamò il padre per l'arrivo di una telefonata della propria sorella dalla Thailandia, cui ne seguì un'altra del Procuratore Giammanco, ha riferito quanto segue:

P.M. Dott. LUCIANI – (...) lei poi, successivamente, ha saputo quale fu il contenuto della telefonata che il Procuratore Giammanco aveva fatto a suo papà?

TESTE L. BORSELLINO - Ma lo seppi da mia madre, perché probabilmente ne parlò con mio... con mio padre. Credo che quella mattina il Procuratore Giammanco avesse

assunto la decisione di attribuire la sfera di competenze delle... delle attività di cui mio padre si occupava anche sulla... sul palermitano.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché prima suo papà era dedicato ad altre aree geografiche nel piano della DDA di Palermo.

TESTE L. BORSELLINO - Esattamente, esattamente, esattamente.

P.M. Dott. LUCIANI - E ne commentaste con sua mamma perché? Cioè quale fu lo spunto?

TESTE L. BORSELLINO - Lo spunto fu che mio padre attendeva da tempo questa... questa risposta, che evidentemente arrivò troppo tardivamente e anche in maniera insolita.

L'indicazione (strettamente connessa al racconto dei fatti) della teste Lucia Borsellino, secondo cui la risposta del Procuratore Giammanco, che Paolo Borsellino attendeva da molto tempo, sulla sua richiesta di ricevere la delega per le inchieste di mafia sul territorio palermitano, arrivò troppo tardi e in maniera insolita, appare quanto mai pertinente, soprattutto se si tiene presente una ulteriore circostanza riferita dal teste Ignazio De Francisci, il quale in quel periodo svolgeva le funzioni di

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed era legato da una profonda amicizia ai colleghi Falcone e Borsellino.

Il Dott. De Francisci all'udienza del 28 gennaio 2014 ha chiarito di avere incontrato nella mattina di sabato 18 luglio 1992, presso la stanza del Procuratore Giammanco, Paolo Borsellino, il quale, mentre il Capo dell'Ufficio rispondeva a una telefonata, aveva raccontato allo stesso teste che il collaborante Gaspare Mutolo «*gli aveva fatto delle confidenze su alcune importanti rivelazioni che avrebbe dovuto fare nel corso della verbalizzazione*» e in particolare «*gli aveva anticipato che avrebbe parlato del dottore Contrada e del collega Mimmo Signorino*». Il Dott. De Francisci ha precisato di essersene poi andato dalla suddetta stanza, lasciando il Dott. Borsellino da solo con il Dott. Giammanco.

Ciò posto, appare davvero singolare che il Procuratore Giammanco, il quale avrebbe potuto benissimo conferire la predetta delega al Dott. Borsellino nel corso dell'incontro della giornata precedente presso il proprio ufficio, abbia invece deciso di comunicargli una simile decisione telefonandogli a casa alle ore 7 della mattina della domenica, proprio in quello stesso giorno nel quale venne attuata, meno di dieci ore dopo, la strage di Via D'Amelio. Le ragioni che determinarono una comunicazione così frettolosa e inusuale sono tutt'altro che chiare. Risulta quindi perfettamente comprensibile il grave turbamento mostrato da Paolo Borsellino dopo questa telefonata.

Come ha ricordato la teste Agnese Piraino, Paolo Borsellino aveva replicato al Procuratore Giammanco con la frase "la partita è aperta", alludendo alla circostanza che quella delega costituiva il presupposto iniziale per occuparsi delle indagini sugli sviluppi che avevano portato "Cosa Nostra" all'omicidio Lima ed alla strage di

Capaci.

Al riguardo, deve osservarsi che l'attività svolta da Paolo Borsellino nei 57 giorni intercorrenti tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio si riferiva sia alla raccolta delle dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo a seguito della sua scelta di collaborazione con la giustizia, sia alla gestione mafiosa degli appalti pubblici, sia ad una coraggiosa ricerca della verità sulle ragioni che avevano indotto "Cosa Nostra" a progettare e attuare l'eliminazione di Giovanni Falcone, a breve distanza di tempo dall'omicidio Lima.

Tutta questa tematica ha formato oggetto della seguente ricostruzione compiuta dalla predetta sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta:

«Il secondo profilo da esaminare per comprendere il pericolo che BORSELLINO rappresentava per COSA NOSTRA è costituito, come si è detto, dai filoni di indagine cui il magistrato intendeva dedicarsi. Non v'è dubbio al riguardo sul fatto che l'interesse di BORSELLINO era incentrato sul tentativo di comprendere le scelte strategiche che avevano indotto quella consorteria mafiosa a porre in essere, dopo l'esito sfavorevole del maxiprocesso, prima l'omicidio LIMA e poi la strage di Capaci. La portata del primo delitto non era certamente sfuggita a FALCONE ed a BORSELLINO, sempre in contatto tra loro, perché segnava la rottura di una perversa alleanza tra il sodalizio mafioso ed uno dei più potenti esponenti politici siciliani, alleanza fondata su un reciproco scambio di aiuti e favori, che coinvolgeva il settore politico, quello economico-affaristico e quello giudiziario. Per quanto concerne l'attentato a FALCONE, superato il primo impulso di chiedere l'applicazione presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta per seguire direttamente le indagini, anche per le difficoltà tecnico-giuridiche che ciò

comportava, BORSELLINO aveva manifestato pubblicamente la propria volontà di collaborare a quell'inchiesta, riversando sui magistrati che ne erano titolari il cospicuo patrimonio di conoscenze che gli derivava sia dalla esperienza professionale che dalle confidenze raccolte da FALCONE in occasione dei frequenti ed anche recenti incontri con lo stesso. Tale intento BORSELLINO aveva, ad esempio, esternato in un'intervista al quotidiano "La Repubblica", comunicando il proprio rammarico per non poter seguire direttamente l'indagine perché in ciò avrebbe "trovato un lenimento al mio dolore, così com'era successo per l'omicidio del capitano Emanuele BASILE" ed asserendo che sarebbe comunque andato a Caltanissetta "come testimone" per riferire al procuratore "fatti, episodi, circostanze, gli ultimi colloqui avuti con FALCONE".

Ed ancora il 25 giugno 1992, in occasione di una commemorazione di FALCONE a Casa Professa (il suo intervento è documentato dalla videoregistrazione in atti), egli aveva dichiarato tra l'altro: "In questo momento inoltre, oltre a magistrato, io sono testimone, sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni FALCONE, avendo raccolto....degli elementi probatori che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rappresentarli all'autorità giudiziaria che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so, non che io penso, che io so, possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che pose fine alla vita di Giovanni FALCONE....".

Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, che ha riferito che COSA NOSTRA era a conoscenza del fatto che BORSELLINO voleva capire le ragioni dell'attentato a FALCONE e voleva continuarne l'opera, dimostrano inequivocabilmente come non fosse sfuggita a quella consorteria criminale la manifestazione di intenti

coraggiosamente enunciata dal magistrato in un momento in cui un senso di frustrazione poteva assalire gli investigatori per la gravità del reato che tale sodalizio era stato in grado di porre in essere.

Ben comprensibile doveva essere, quindi, l'allarme suscitato in COSA NOSTRA dalle esternazioni del magistrato, allarme destinato ad acuirsi quando nel giugno del 1992 incominciarono, dopo un lungo periodo di interruzione di nuove scelte collaborative, le collaborazioni del MUTOLO e del MESSINA, ed entrambi vennero sentiti tra il giugno ed il luglio di quell'anno da BORSELLINO, di cui si aveva ragione di temere che potesse nuovamente ripetere, dall'alto della sua grande esperienza e capacità e grazie alle più recenti acquisizioni probatorie che i predetti consentivano, le fruttuose inchieste che avevano portato al primo maxiprocesso. Ed appare ovvio che le indagini che maggiormente si prospettavano dannose per gli esponenti di COSA NOSTRA erano da una parte quelle aventi ad oggetto i delitti di sangue, puniti con la pena perpetua, veramente temuta dagli affiliati – significative sono al riguardo le parole del RIINA ricordate dal CANCEMI, per cui il primo era disposto anche a scontare alcuni anni di reclusione per il reato associativo “legato ad una branda” mentre diceva che occorreva evitare il coinvolgimento giudiziario della commissione negli omicidi – dall'altra le indagini che toccavano gli interessi strategici dell'organizzazione, e cioè le sue fonti di arricchimento ed i collegamenti con ambienti del mondo politico ed imprenditoriale.

Nell'ambito di questo secondo filone di indagini varie deposizioni dimostrano che BORSELLINO aveva mostrato particolare interesse dopo la morte di FALCONE alle inchieste riguardanti il coinvolgimento di COSA NOSTRA nel settore degli appalti, e ciò non solo perché lo riteneva di fondamentale importanza per quella

organizzazione ma anche perché convinto che potesse lì rinvenirsi una delle principali ragioni della strage di Capaci. In proposito giova ricordare le testimonianze di vari colleghi del magistrato dell'epoca, tra cui anche Antonio DI PIETRO, nonché del Generale MORI e del Capitano DE DONNO.

Il senatore DI PIETRO ha ricordato che BORSELLINO anche in occasione dei funerali di FALCONE gli aveva manifestato la piena convinzione che le indagini che avessero accertato il ruolo di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti e nella spartizione delle relative tangenti pagate dagli imprenditori avrebbero consentito di penetrare nel cuore del sistema di potere e di arricchimento di quell'organizzazione. Ha altresì riferito il teste che mentre a Milano e nella maggior parte del territorio nazionale si stava registrando in misura massiccia il fenomeno della collaborazione con la giustizia di molti degli imprenditori che erano rimasti coinvolti nel circuito tangenziale, ciò non si era verificato in Sicilia e BORSELLINO spiegava tale diversità con la peculiarità del circuito siciliano, in cui l'accordo non si basava solo sui due poli, quello politico e quello imprenditoriale, ma era tripolare, in quanto COSA NOSTRA interveniva direttamente per gestire ed assicurare il funzionamento del meccanismo e con la sua forza di intimidazione determinava così l'omertà di quegli stessi imprenditori che non avevano, invece, remore a denunciare l'esistenza di quel sistema in relazione agli appalti loro assegnati nel resto d'Italia. Intenzione di BORSELLINO e DI PIETRO era quella di sviluppare di comune intesa delle modalità investigative, fondate anche sulle conoscenze già acquisite, per ottenere anche in Sicilia i risultati conseguiti altrove.

E BORSELLINO stava già traducendo in atto questo progetto, come dimostrano le dichiarazioni rese dai predetti testi MORI e DE DONNO, che hanno

riferito di un incontro da loro avuto con BORSELLINO il 25 giugno 1992 presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Palermo. Il magistrato, aveva, infatti, chiesto un incontro in sede diversa dall'Ufficio giudiziario, perché voleva mantenere sul medesimo il massimo riserbo – ad ulteriore dimostrazione della situazione di disagio e tensione che già caratterizzava i suoi rapporti con il Procuratore GIAMMANCO – ed in quell'occasione aveva proposto la costituzione presso il R.O.S. dei Carabinieri di un gruppo coordinato dal DE DONNO che avrebbe dovuto sviluppare le indagini in tema di mafia ed appalti, riferendo direttamente ed esclusivamente a BORSELLINO. In quell'incontro non si era andati oltre la formulazione generale della proposta, essendo stata rinviata la definizione concreta dei particolari ad un momento successivo al rientro del magistrato dalla Germania, ove doveva recarsi per ragioni professionali. Quello era però stata l'ultimo incontro dei testi con BORSELLINO. In proposito occorre evidenziare che il magistrato, non potendosi direttamente occupare per ragioni di competenza della strage di Capaci, perseguiva l'intento di incidere su uno degli snodi cruciali del sistema su cui si fondava il potere di COSA NOSTRA, nella speranza di indebolirla definitivamente e di impedirle così di raggiungere gli obiettivi che si era prefissa con la strategia iniziata con l'omicidio LIMA e proseguita con l'attentato a FALCONE. E la scelta da parte di BORSELLINO degli investigatori cui affidare l'inchiesta che maggiormente gli stava a cuore in quel momento non era casuale, poiché il DE DONNO era l'autore delle indagini del R.O.S. che avevano portato alla stesura del rapporto su mafia ed appalti consegnato, come si è detto, a FALCONE nel febbraio del 1991, alla vigilia della sua partenza per Roma. Il DE DONNO ha spiegato come quel rapporto costituiva solo la premessa di una serie di indagini su quel tema, in quanto individuava

l'obiettivo da perseguire, e cioè l'accertamento dell'intervento di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti pubblici in Sicilia, nonché uno dei personaggi maggiormente coinvolti in tale sistema, e cioè il SIINO. E, pertanto, i limiti di quel rapporto, sottolineati dal SIINO durante la sua collaborazione, erano ben presenti agli investigatori, anche se essi non conoscevano ancora gli altri personaggi coinvolti nel sistema e le loro aspettative erano proprio quelle di poter proseguire le indagini sino alla loro individuazione. Al riguardo il DE DONNO ha manifestato l'insoddisfazione non solo per il ritardo con cui il Procuratore GIAMMANCO, che tenne chiuso nella sua cassaforte il rapporto consegnatogli da FALCONE, consentì ai magistrati del suo Ufficio di conoscerlo e, quindi, di poter adottare le opportune iniziative giudiziarie, ma anche per la scarsa considerazione mostrata a suo avviso dalla Procura per le prospettive di un approfondimento delle indagini, che non si era verificato. Particolarmente gradito doveva, quindi, risultare al DE DONNO il proposito di BORSELLINO di valorizzare le sue conoscenze per far compiere all'indagine quel salto di qualità che sino ad allora non vi era stato, proponendosi quale referente del costituendo gruppo investigativo.

Le precise indicazioni al riguardo provenienti dalle dichiarazioni di BRUSCA e SIINO hanno confermato che ancora una volta l'acume investigativo di BORSELLINO aveva colto nel segno, intuendo ben al di là di quanto ancora era emerso dal primo rapporto del R.OS. quanto fosse strategico per COSA NOSTRA il suo coinvolgimento nella gestione degli appalti.

Il BRUSCA, pertanto, da prospettive diverse da quelle del SIINO e quindi in modo autonomo, ha fornito un quadro sostanzialmente conforme dell'evoluzione dei rapporti creati da COSA NOSTRA con ambienti politici ed imprenditoriali per la

gestione dei pubblici appalti. Dopo una fase in cui l'organizzazione mafiosa si era occupata solo della riscossione delle tangenti pagate dagli imprenditori che si aggiudicavano gli appalti alle "famiglie" che controllavano il territorio in cui venivano realizzati i lavori, lasciando salvo qualche eccezione che fossero i politici ad individuare le imprese da favorire nella fase dell'assegnazione dell'appalto, il SIINO era stato incaricato da lui di gestire per conto di COSA NOSTRA gli appalti indetti dall'Amministrazione provinciale di Palermo, di cui uno dei primi e più cospicui era stato quello riguardante la realizzazione del tratto stradale per SAN Mauro Castelverde. Da allora il SIINO si era occupato della gestione di tali appalti anche nell'ambito delle altre province, prendendo contatti con gli esponenti di vertice di COSA NOSTRA interessati in quei territori. Un momento cruciale era stato costituito dalla gestione degli appalti indetti dalla SIRAP, di importo ben più consistente di quelli della Provincia e rispetto ai quali COSA NOSTRA era sino ad allora rimasta estranea alla fase dell'aggiudicazione. Allorché il BRUSCA aveva iniziato ad interessarsi di tali lavori tramite il SIINO, si erano registrate delle resistenze da parte di alcuni politici, come il Presidente pro tempore della Regione Sicilia Rino NICOLOSI, che sino ad allora aveva controllato tale gestione con l'intervento dell'imprenditore agrigentino SALAMONE Filippo, titolare dell'IMPRESEM. Per superare gli intralci burocratici con i quali si voleva impedire a COSA NOSTRA di gestire tali appalti, il BRUSCA era dovuto ricorrere al messaggio intimidatorio, che era stato recepito, sicché si era raggiunto un accordo sulla base del quale il SALOMONE avrebbe continuato a gestire formalmente i rapporti con gli altri imprenditori mentre le decisioni sull'aggiudicazione dei lavori sarebbero state prese dal SIINO per conto di COSA NOSTRA. Da quel momento

quell'associazione aveva anche esteso il proprio controllo sulla gestione degli appalti da quelli indetti dalla Provincia a tutti gli altri di ben maggiore importo indetti dalla Regione e da altri enti pubblici, lasciando al SALAMONE la cura dei rapporti con gli imprenditori ed i politici a livello regionale e nazionale ma riservando a sé il momento decisionale. In quello stesso tempo, intorno al 1988-89, era stata introdotta a carico degli imprenditori una quota tangenziale dello 0,80% sull'importo dei lavori, che veniva prelevata dalla quota spettante ai politici e che veniva versata in una cassa centrale dell'organizzazione controllata dal RIINA. Era però presto subentrata la volontà di creare dei rapporti diretti tra i gruppi imprenditoriali di livello nazionale ed alcuni esponenti politici nazionali, approfittando del controllo del sistema degli appalti per creare un'occasione di contatti in cui COSA NOSTRA avrebbe potuto dialogare da una posizione di forza. Tale progetto prevedeva, quindi, l'accantonamento del SIINO, che con il consenso del BRUSCA venne relegato ad occuparsi degli appalti banditi dalla Provincia, solitamente di importo limitato e per i quali, quindi, non vi era interesse né degli imprenditori né dei politici nazionali. Della gestione degli appalti di maggiore consistenza venne, invece, incaricato l'ingegnere BINI Giovanni, amministratore della Calcestruzzi S.p.A. del gruppo FERRUZZI – GARDINI, legato a BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, dal quale aveva rilevato come prestanome l'impresa di calcestruzzi per sottrarla ai procedimenti di sequestro e confisca in corso a carico dei fratelli BUSCEMI nell'ambito delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Con il BINI tenevano contatti lo stesso BUSCEMI Antonino e LIPARI Pino, uomo di fiducia del RIINA, che quindi trasmettevano la volontà di COSA NOSTRA ai suoi massimi livelli. Intorno al 1991, infine, il RIINA aveva detto al

BRUSCA di considerare l'impresa di costruzioni REALE come una sua impresa, cosa che il all'inizio lo aveva sorpreso perché il RIINA non aveva mai voluto interessarsi direttamente di imprese ed anzi era ironico nei confronti di quegli "uomini d'onore" che lo facevano, ma aveva poi compreso che tramite la REALE il RIINA voleva creare un "tavolo rotondo" di trattativa con i politici. La predetta impresa, che era stata in precedenza sull'orlo del fallimento, era stata salvata ed era adesso controllata da CATALANO Agostino e D'AGOSTINO "Benni", persone formalmente incensurate ma contigue alla loro organizzazione. Tale impresa avrebbe dovuto sostituire l'IMPRESSEM di SALAMONE nel ruolo di cerniera con i gruppi imprenditoriali nazionali, aggiudicandosi anche in associazione con loro gli appalti di maggiore importo, e tale progetto era stato coltivato sino a quando nel 1997, a seguito della sua collaborazione, erano stati tratti in arresto il D'AGOSTINO ed il CATALANO nell'ambito di una nuova inchiesta su mafia ed appalti.

Il BRUSCA ha anche spiegato che da parte di COSA NOSTRA si era seguita con attenzione l'inchiesta del R.O.S. che aveva dato luogo all'informativa del 1991 e che essi erano riusciti a venire in possesso di una copia della medesima, constatando che non vi erano coinvolti i personaggi di maggiore rilievo e che non si era approdati alla conoscenza degli effettivi livelli di interessi messi in gioco, sicché, mancando un pericolo immediato, si era deciso di rinviare un intervento di COSA NOSTRA alla fase del dibattimento per "aggiustare" il processo.

Anche il SIINO, oltre a riferire sull'impresa REALE quanto già ricordato nella Parte prima della motivazione allorché si è trattato della sua collaborazione, ha chiarito che la quota di quell'impresa intestata a D'AGOSTINO "Benni" era in realtà di BUSCEMI Antonino e che vi erano altre quote del CATALANO e

dell'ingegnere BINI controllate da COSA NOSTRA. Ha inoltre confermato di aver avuto alcune pagine dell'informativa del R.O.S. già nel febbraio del 1991, consegnategli dal maresciallo LOMBARDO, e che dopo una ventina di giorni l'Onorevole LIMA gli aveva messo a disposizione l'intero rapporto, consentendogli di constatare che a lui era stato attribuito anche il ruolo del SALAMONE. Già allora, parlandone con LIMA, BRUSCA Giovanni e LIPARI aveva saputo che il BUSCEMI non aveva nulla da temere dall'inchiesta, e, infatti, era poi stato arrestato insieme al SIINO un geometra BUSCEMI che nulla aveva a che vedere con loro.

Dalle dichiarazioni del BRUSCA e del SIINO risulta, quindi, confermato l'interesse strategico che rivestiva per COSA NOSTRA la gestione degli appalti pubblici e la particolare attenzione con cui essa seguiva le inchieste giudiziarie condotte in tale settore, inchieste di cui essa veniva a conoscenza prima del tempo debito, sicché poteva modulare i suoi interventi, a seconda delle necessità, ancor prima che fossero emessi i provvedimenti giudiziari. Occorre poi ricordare che l'organizzazione mafiosa in esame era a conoscenza del fatto che FALCONE si interessava a tale settore e che aveva compreso il fondamentale passaggio del sodalizio criminale da un ruolo meramente parassitario, di riscossione delle tangenti, ad un ruolo attivo di partecipazione nelle imprese che si aggiudicavano gli appalti anche in associazione con l'imprenditoria nazionale. Significative al riguardo le indicazioni del SIINO, che ha dichiarato: “.. Ma perche' praticamente il dottore Falcone... io leggevo quello che il dottore Falcone mandava a dire tramite i giornali, e ad un certo punto, praticamente... e poi sentivo anche gli ambienti di "Cosa Nostra", gli ambienti imprenditoriali e praticamente tutti dicevano che sapevano che il... "Cosa Nostra" aveva fatto votare per i socialisti. E poi debbo dire che una volta

Falcone fece un preciso riferimento a livello di giornale quando la Ferruzzi fu quotata in borsa, disse che... l'indomani uscì un articolo sul "Giornale di Sicilia" che aveva ragionevoli motivi da pensare che da un certo momento quel... la mafia era stata quotata in borsa. Lui ben sapeva, secondo me, il... che questo gruppo appoggiava Gardini" (cfr. dich. del 27.2.1999, p. 83).

Ed ancora lo stesso SIINO ha riferito che COSA NOSTRA sapeva che anche BORSELLINO aveva espresso sui giornali la conoscenza su quel fenomeno e la convinzione che uno dei motivi dell'attentato a FALCONE risiedesse proprio nell'acquisita consapevolezza da parte sua di quel collegamento perverso. Il collaborante ha anche riferito che durante la sua permanenza dall'ottobre del 1992 nel carcere di Termini Imerese, ove erano detenuti anche BRUSCA Bernardo, CALO' e MONTALTO Salvatore, quest'ultimo gli aveva detto in relazione alle interviste rilasciate da BORSELLINO su quell'argomento "chi glielo ha portato a parlare di queste cose?" .

Appare, pertanto, esatto ritenere che se le indagini condotte dal R.O.S. in materia di mafia ed appalti non avevano ancora avuto all'epoca uno sviluppo tale da rappresentare un pericolo immediato per gli interessi strategici di COSA NOSTRA, tuttavia l'interesse mostrato anche pubblicamente da BORSELLINO per quel settore di indagini, unitamente all'incarico che egli ricopriva nell'Ufficio titolare dell'inchiesta ed ancor più la prospettiva dell'incarico alla Procura nazionale per la quale veniva autorevolmente proposta la sua candidatura anche pubblicamente, costituivano un complesso di circostanze che facevano apparire a COSA NOSTRA quanto mai opportuna la realizzazione dell'attentato a quel magistrato subito dopo quello a FALCONE.

Queste ultime considerazioni, nonché il ruolo, che BORSELLINO si era assunto con le sue esternazioni, di sensibilizzazione della coscienza pubblica sui più delicati e concreti problemi che poneva l'attività di contrasto alla mafia – verosimilmente perché convinto di poterne ricevere un aiuto per vincere le resistenze che incontrava anche in alcuni personaggi delle Istituzioni – introducono direttamente alla terza componente del movente complesso della strage di via D'Amelio, e cioè la strategia stragista perseguita in quel momento da COSA NOSTRA».

Alcune delle iniziative assunte da Paolo Borsellino durante i 57 giorni successivi alla strage di Capaci costituiscono un fatto notorio, appartengono alla Storia italiana.

Ciò vale, in particolare, per il coraggioso e appassionato discorso da lui pronunciato il 25 giugno 1992 nell'atrio della biblioteca comunale di Casa Professa, a Palermo, in cui Paolo Borsellino manifestava pubblicamente la sua forte determinazione di contribuire alla ricostruzione dell'evento che aveva posto fine alla vita di Giovanni Falcone, esponendo tutte le proprie conoscenze rilevanti all'autorità giudiziaria competente per le indagini sulla strage di Capaci; confermava l'autenticità dei "diari di Giovanni Falcone" che erano stati pubblicati dal "Sole 24 Ore", al fine di evitare che qualcuno potesse avanzare dubbi in futuro; evidenziava le colpe del paese, dello Stato, e soprattutto della magistratura nel processo di delegittimazione e di isolamento di Giovanni Falcone, iniziato nel 1988 (se non l'anno precedente), e conclusosi soltanto al momento della sua morte; spiegava le ragioni che avevano indotto Giovanni Falcone, ormai convinto di non potere operare al meglio presso la Procura della Repubblica di Palermo, ad accettare il nuovo incarico di Direttore

Generale degli Affari Penali al ministero di Grazia e Giustizia, con l'intento di svolgere a Roma un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità mafiosa, specialmente attraverso la istituzione di strutture – come la Direzione Nazionale Antimafia - destinate a ricreare in campo nazionale e con leggi dello Stato le esperienze del pool antimafia; sottolineava che l'organizzazione mafiosa aveva realizzato la strage di Capaci proprio nel momento in cui, nonostante la violenta opposizione di buona parte del Consiglio Superiore della Magistratura, si erano concretizzate tutte le condizioni perché Giovanni Falcone fosse nominato Procuratore Nazionale Antimafia, con un ritorno all'attività giudiziaria che gli venne così impedito perché era proprio “*questo che faceva paura*”:

«Io sono venuto questa sera soprattutto per ascoltare. Purtroppo ragioni di lavoro mi hanno costretto ad arrivare in ritardo e forse mi costringeranno ad allontanarmi prima che questa riunione finisca. Sono venuto soprattutto per ascoltare perché ritengo che mai come in questo momento sia necessario che io ricordi a me stesso e ricordi a voi che sono un magistrato. E poiché sono un magistrato devo essere anche cosciente che il mio primo dovere non è quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze partecipando a convegni e dibattiti ma quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze nel mio lavoro. In questo momento inoltre, oltre che magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto, non voglio dire più di ogni altro, perché non voglio imbarcarmi in questa gara che purtroppo vedo fare in questi giorni per ristabilire chi era più amico di Giovanni Falcone, ma avendo raccolto comunque più o meno di altri, come amico di Giovanni Falcone, tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle

convinzioni che io mi sono fatte raccogliendo tali confidenze, questi elementi che io porto dentro di me, debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone, e che soprattutto, nell'immediatezza di questa tragedia, ha fatto pensare a me, e non soltanto a me, che era finita una parte della mia e della nostra vita.

Quindi io questa sera debbo astenermi rigidamente - e mi dispiace, se deluderò qualcuno di voi - dal riferire circostanze che probabilmente molti di voi si aspettano che io riferisca, a cominciare da quelle che in questi giorni sono arrivate sui giornali e che riguardano i cosiddetti diari di Giovanni Falcone. Per prima cosa ne parlerò all'autorità giudiziaria, poi - se è il caso - ne parlerò in pubblico. Posso dire soltanto, e qui mi fermo affrontando l'argomento, e per evitare che si possano anche su questo punto innestare speculazioni fuorvianti, che questi appunti che sono stati pubblicati dalla stampa, sul "Sole 24 Ore" dalla giornalista - in questo momento non mi ricordo come si chiama... - Milella, li avevo letti in vita di Giovanni Falcone. Sono proprio appunti di Giovanni Falcone, perché non vorrei che su questo un giorno potessero essere avanzati dei dubbi.

Ho letto giorni fa, ho ascoltato alla televisione - in questo momento i miei ricordi non sono precisi - un'affermazione di Antonino Caponnetto secondo cui Giovanni Falcone cominciò a morire nel gennaio del 1988. Io condivido questa affermazione di Caponnetto. Con questo non intendo dire che so il perché dell'evento criminoso avvenuto a fine maggio, per quanto io possa sapere qualche elemento che possa aiutare a ricostruirlo, e come ho detto ne riferirò all'autorità giudiziaria; non voglio dire che cominciò a morire nel gennaio del 1988 e che questo, questa strage del

1992, sia il naturale epilogo di questo processo di morte. Però quello che ha detto Antonino Caponnetto è vero, perché oggi che tutti ci rendiamo conto di quale è stata la statura di quest'uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il paese, lo Stato, la magistratura che forse ha più colpe di ogni altro, cominciò proprio a farlo morire il 1° gennaio del 1988, se non forse l'anno prima, in quella data che ha or ora ricordato Leoluca Orlando: cioè quell'articolo di Leonardo Sciascia sul "Corriere della Sera" che bollava me come un professionista dell'antimafia, l'amico Orlando come professionista della politica, dell'antimafia nella politica. Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, il Consiglio superiore della magistratura con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Antonino Meli. C'eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi due anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva. E a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pure estremamente convinti del pericolo che si correva così convincendolo, lo convincemmo riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione al tribunale di Palermo. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno il Consiglio superiore della magistratura ci fece questo regalo: preferì Antonino Meli.

Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che egli aveva e la

sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e nel quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio superiore della magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d'Agrigento, denunciassi quello che stava accadendo a Palermo con un intervento che venne subito commentato da Leoluca Orlando, allora presente, dicendo che quella sera l'aria ci stava pesando addosso per quello che era stato detto. Leoluca Orlando ha ricordato cosa avvenne subito dopo: per aver denunciato questa verità io rischiassi conseguenze professionali gravissime, ma quel che è peggio il Consiglio superiore immediatamente scoprì quale era il suo vero obiettivo: proprio approfittando del problema che io avevo sollevato, doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone. E forse questo io lo avevo pure messo nel conto perché ero convinto che lo avrebbero eliminato comunque; almeno, dissi, se deve essere eliminato, l'opinione pubblica lo deve sapere, lo deve conoscere, il pool antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio.

L'opinione pubblica fece il miracolo, perché ricordo quella caldissima estate dell'agosto 1988, l'opinione pubblica si mobilitò e costrinse il Consiglio superiore della magistratura a rimangiarsi in parte la sua precedente decisione dei primi di

agosto, tant'è che il 15 settembre, se pur zoppicante, il pool antimafia fu rimesso in piedi. La protervia del consigliere istruttore, l'intervento nefasto della Cassazione cominciato allora e continuato fino a ieri (perché, nonostante quello che è successo in Sicilia, la Corte di cassazione continua sostanzialmente ad affermare che la mafia non esiste) continuarono a fare morire Giovanni Falcone. E Giovanni Falcone, uomo che sentì sempre di essere uomo delle istituzioni, con un profondissimo senso dello Stato, nonostante questo, continuò incessantemente a lavorare. Approdò alla procura della Repubblica di Palermo dove, a un certo punto ritenne, e le motivazioni le riservo a quella parte di espressione delle mie convinzioni che deve in questo momento essere indirizzata verso altri ascoltatori, ritenne a un certo momento di non poter più continuare ad operare al meglio. Giovanni Falcone è andato al ministero di Grazia e Giustizia, e questo lo posso dire sì prima di essere ascoltato dal giudice, non perché aspirasse a trovarsi a Roma in un posto privilegiato, non perché si era innamorato dei socialisti, non perché si era innamorato di Claudio Martelli, ma perché a un certo punto della sua vita ritenne, da uomo delle istituzioni, di poter continuare a svolgere a Roma un ruolo importante e nelle sue convinzioni decisivo, con riferimento alla lotta alla criminalità mafiosa. Dopo aver appreso dalla radio della sua nomina a Roma (in quei tempi ci vedevamo un po' più raramente perché io ero molto impegnato professionalmente a Marsala e venivo raramente a Palermo), una volta Giovanni Falcone alla presenza del collega Leonardo Guarnotta e di Ayala tirò fuori, non so come si chiama, l'ordinamento interno del ministero di Grazia e Giustizia, e scorrendo i singoli punti di non so quale articolo di questo ordinamento cominciò fin da allora, fin dal primo giorno, cominciò ad illustrare quel che lì egli poteva fare e che riteneva di poter fare per la lotta alla criminalità mafiosa.

Certo anch'io talvolta ho assistito con un certo disagio a quella che è la vita, o alcune manifestazioni della vita e dell'attività di un magistrato improvvisamente sbalzato in una struttura gerarchica diversa da quelle che sono le strutture, anch'esse gerarchiche ma in altro senso, previste dall'ordinamento giudiziario. Si trattava di un lavoro nuovo, di una situazione nuova, di vicinanze nuove, ma Giovanni Falcone è andato lì solo per questo. Con la mente a Palermo, perché sin dal primo momento mi illustrò quello che riteneva di poter e di voler fare lui per Palermo. E in fin dei conti, se vogliamo fare un bilancio di questa sua permanenza al ministero di Grazia e Giustizia, il bilancio anche se contestato, anche se criticato, è un bilancio che riguarda soprattutto la creazione di strutture che, a torto o a ragione, lui pensava che potessero funzionare specialmente con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al lavoro che aveva fatto a Palermo. Cercò di ricreare in campo nazionale e con leggi dello Stato quelle esperienze del pool antimafia che erano nate artigianalmente senza che la legge le prevedesse e senza che la legge, anche nei momenti di maggiore successo, le sostenesse. Questo, a torto o a ragione, ma comunque sicuramente nei suoi intenti, era la superprocura, sulla quale anch'io ho espresso nell'immediatezza delle perplessità, firmando la lettera sostanzialmente critica sulla superprocura predisposta dal collega Marcello Maddalena, ma mai neanche un istante ho dubitato che questo strumento sulla cui creazione Giovanni Falcone aveva lavorato servisse nei suoi intenti, nelle sue idee, a torto o a ragione, per ritornare, soprattutto, per consentirgli di ritornare a fare il magistrato, come egli voleva. Il suo intento era questo e l'organizzazione mafiosa - non voglio esprimere opinioni circa il fatto se si è trattato di mafia e soltanto di mafia, ma di mafia si è trattato comunque - e l'organizzazione mafiosa, quando ha preparato ed attuato

l'attentato del 23 maggio, l'ha preparato ed attuato proprio nel momento in cui, a mio parere, si erano concretizzate tutte le condizioni perché Giovanni Falcone, nonostante la violenta opposizione di buona parte del Consiglio superiore della magistratura, era ormai a un passo, secondo le notizie che io conoscevo, che gli avevo comunicato e che egli sapeva e che ritengo fossero conosciute anche al di fuori del Consiglio, al di fuori del Palazzo, dico, era ormai a un passo dal diventare il direttore nazionale antimafia.

Ecco perché, forse, ripensandoci, quando Caponnetto dice cominciò a morire nel gennaio del 1988 aveva proprio ragione anche con riferimento all'esito di questa lotta che egli fece soprattutto per potere continuare a lavorare. Poi possono essere avanzate tutte le critiche, se avanzate in buona fede e se avanzate riconoscendo questo intento di Giovanni Falcone, si può anche dire che si prestò alla creazione di uno strumento che poteva mettere in pericolo l'indipendenza della magistratura, si può anche dire che per creare questo strumento egli si avvicinò troppo al potere politico, ma quello che non si può contestare è che Giovanni Falcone in questa sua breve, brevissima esperienza ministeriale lavorò soprattutto per potere al più presto tornare a fare il magistrato. Ed è questo che gli è stato impedito, perché è questo che faceva paura».

Occorre aggiungere che, dopo l'uccisione di Giovanni Falcone, numerosi settori istituzionali avevano indicato in Paolo Borsellino il candidato naturale alla guida della Direzione Nazionale Antimafia.

In proposito, la sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta ha rilevato che «*il Ministro degli Interni pro tempore Vincenzo SCOTTI, dopo la strage di Capaci, aveva pubblicamente indicato in*

BORSELLINO il candidato più naturale per l'incarico di Procuratore nazionale, e ciò in occasione della cerimonia di presentazione di un libro del criminologo Pino ARLACCHI. Identico giudizio era stato espresso dal Ministro della Giustizia MARTELLI ed entrambi, pensando proprio a BORSELLINO, avevano chiesto che il Consiglio Superiore della Magistratura riaprisse i termini per la presentazione delle candidature a quell'incarico, per consentire di concorrere a magistrati che in precedenza non avevano proposto domanda perché convinti che la scelta di Giovanni FALCONE per quel posto fosse la migliore possibile. Ed in effetti risulta che BORSELLINO, superando le iniziali perplessità - legate soprattutto alla ripercussioni negative che tale scelta avrebbe avuto sui familiari, già duramente provati dalle esperienze passate e dalla recente tragica scomparsa di Giovanni FALCONE - era ormai deciso a presentare la propria candidatura, soprattutto perché ciò gli avrebbe consentito di seguire da una prospettiva più completa le indagini sull'organizzazione criminale che gli aveva sottratto il caro amico. Ed a dimostrazione di come COSA NOSTRA seguisse tale vicenda, vanno ricordate le dichiarazioni del MARCHESE, che ha riferito le parole del codetenuuto MADONIA Giuseppe, figlio del capomandamento di Resuttana, nel periodo della strage di via D'Amelio, allorché ebbe a dire che BORSELLINO "correva troppo" proprio in relazione agli incarichi che si apprestava ad assumere. Ed appare evidente che dopo che FALCONE aveva mostrato tutta la sua pericolosità per COSA NOSTRA anche dopo essersi allontanato da Palermo per assumere un incarico a Roma, questa organizzazione non volesse ripetere l'esperienza consentendo a BORSELLINO di assumere un incarico a livello nazionale certamente non meno incisivo per il contrasto alla mafia».

La percezione da parte di "Cosa Nostra" del pericolo rappresentato dalla nomina di Paolo Borsellino a Procuratore Nazionale Antimafia era dunque stato espresso proprio dal fratello dell'odierno imputato, Giuseppe Madonia.

La prospettata possibilità di riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la nomina a Procuratore Nazionale Antimafia, tuttavia, non venne più a concretizzarsi, come si desume dalla deposizione resa all'udienza dibattimentale del 28 gennaio 2014 dal teste On. Vincenzo Scotti:

TESTE SCOTTI V. - Ma il problema era in qualsiasi cambiamento, fase di trapasso, diciamo così, i pericoli di allentare la tensione sono sempre presenti, non... non faccio... non avevo nessun, in quel momento, elemento di valutazione. Era la stessa ragione che mi aveva spinto nell'immediato della uccisione di Falcone di chiedere un incontro, in un incontro pubblico a Roma, alla Mondadori, in occasione della presentazione del libro di Arlacchi.

P.M. Dott. GOZZO - Sì.

TESTE SCOTTI V. - Ed eravamo io, Martelli, Parisi e Borsellino, di chiedere a Borsellino la utilità di riaprire i termini del concorso e che fosse...

P.M. Dott. GOZZO - Per Procuratore Nazionale Antimafia.

TESTE SCOTTI V. - Procuratore Antimafia, che fosse stata necessaria questa riapertura, anche per consentire, io dissi a lei, Borsellino, di presentare la sua candidatura, perché in questo momento, al di là di qualsiasi cosa, bisogna presentare una forte continuità con Falcone e con le linee di politica antimafia che sono state portate avanti, cioè non dare impressione... Questa era la ragione. Siccome già la candidatura di Falcone non era, sostanzialmente, passata e la commissione si era espressa anche in modo divergente, ecco, questa era la... l'assunzione di

responsabilità

era questa. E queste erano le ragioni per cui ritenevo che fosse essenziale, da parte del partito da una parte e da parte delle istituzioni, non mostrare nessun cedimento, ma mostrare, invece, come... continuità e dare anche in immagine. E l'indicazione di Borsellino era nell'indicazione della continuità...

P.M. Dott. GOZZO - Continuità, certo.

TESTE SCOTTI V. - ...di un'azione anche dal punto di vista, in un mondo come viviamo oggi, di comunicazione e televisiva, un'immagine molto forte e più forte di qualsiasi anche dichiarazione.

(...)

PRESIDENTE - Su questo punto un chiarimento. Fu poi riaperto il concorso?

TESTE SCOTTI V. - No. Si dimostrarono tutti contrari all'apertura del concorso.

Anche l'intenzione, pubblicamente manifestata da Paolo Borsellino, di riferire all'autorità giudiziaria competente una serie di circostanze rilevanti per le indagini sulla strage di Capaci, non poté realizzarsi. La strage di Via D'Amelio, anzi, fu attuata proprio la domenica prima dell'inizio di quella settimana nella quale Paolo Borsellino avrebbe dovuto incontrare i magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, secondo quanto ha riferito il Dott. Francesco Paolo Giordano nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 20 dicembre 2013.

Quanto alla collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo, l'istruttoria dibattimentale ha offerto una ampia e incontrovertibile dimostrazione di un ulteriore fatto, estremamente inquietante, che accompagnò l'attività svolta da Paolo Borsellino nella raccolta delle prime dichiarazioni del pentito.

Si tratta, precisamente, dell'incontro con Dott. Bruno Contrada, verificatosi,

secondo le dichiarazioni rese dal Dott. Gioacchino Natoli, il 1° luglio 1992, nell'arco di tempo in cui il Dott. Borsellino aveva interrotto il primo interrogatorio di Gaspare Mutolo per recarsi al Ministero dell'Interno, allo scopo di incontrare il nuovo Ministro Nicola Mancino, insediatosi in quello stesso giorno. L'indomani il Dott. Borsellino riferì al Dott. Natoli che, mentre si trovava in una stanza in attesa di conferire con il Ministro Mancino, aveva visto aprirsi una porta, dalla quale apparve il Dott. Contrada, alle cui spalle vi era il Capo della Polizia, Dott. Parisi. Il Dott. Borsellino scambiò qualche parola di saluto con il Dott. Contrada, che nell'allontanarsi gli disse: *"So che ha incontrato Gaspare Mutolo. Ricordi, se le dovesse tornare utile, che io in passato mi sono occupato di Gaspare Mutolo. Se ha bisogno di notizie, può rivolgersi a me"*. Tale comportamento suscitò lo stupore del Dott. Borsellino, il quale andò su tutte le furie.

I passaggi essenziali delle dichiarazioni rese dal Dott. Natoli sul punto sono di seguito riportati:

«Il primo interrogatorio avvenne il primo luglio del 1992 e proprio perché seguivamo

delle procedure che fino a quel momento si erano rivelate assolutamente efficaci, il primo interrogatorio venne condotto da Paolo Borsellino, che appunto era stato designato dal Procuratore Giammanco, e dall'altro Procuratore Aggiunto Vittorio Aliquò; anche perché contemporaneamente i due stavano seguendo o avevano cominciato a seguire, in questo i miei ricordi non sono precisissimi oggi, anche l'altrettanta... l'altrettanto importante collaborazione di Leonardo Messina, un importante esponente di Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta che aveva iniziato anch'egli la sua collaborazione con... con la giustizia. Quindi quella mattina,

se non sbaglio, era già stato... anzi sono sicuro, era già stato fissato un interrogatorio con Leonardo Messina e non so in quale sequenza, se prima Leonardo Messina e poi Mutolo o viceversa, i due Procuratori Aggiunti di Palermo, ripeto, Borsellino ed Aliquò, interrogarono Gaspare Mutolo. Relativamente a questa prima presa di contatto, alla quale, come dicevo, né io né Guido Lo Forte partecipammo, seppi immediatamente dopo, cioè la mattina del 2 di luglio, da Paolo Borsellino; il quale, con, diciamo, grande disagio, era abbastanza adirato, mi raccontò, non certamente soltanto a me, ci doveva essere qualche altro collega, ma non sono in condizione oggi di ricordarlo, che aveva interrotto ad un certo punto l'interrogatorio di Gaspare Mutolo perché era stato richiesto di andare al Ministero dell'Interno, dove quella mattina si insediava il Ministro Mancino. Ad un certo punto, ad un certo punto di questa... di questa mattinata, Paolo Borsellino era stato fatto accomodare in un... in un salotto, in attesa, appunto, che il Ministro Mancino si liberasse, stava fumando, come era solito fare, nervosamente, allorché vide aprirsi una porta di questo... di questo salotto nel quale era stato fatto accomodare e gli apparve, così si affacciò con... con la testa, il dottor Bruno Contrada e dietro di lui l'allora Capo della Polizia Parisi. Il Contrada lo... lo salutò, Paolo Borsellino si meravigliò non poco di vedere il dottore... il dottore Contrada, e scambiarono qualche parola di saluto e, nell'allontanarsi, il dottore Contrada ebbe a dirgli: "So che ha incontrato Gaspare Mutolo. Ricordi, se le dovesse tornare utile, che io in passato mi sono occupato di Gaspare Mutolo. Se ha bisogno di notizie, può rivolgersi a me". La cosa perché aveva fatto adirare ed aveva sorpreso non poco Paolo Borsellino? E questo fu il motivo per il quale, appunto, ritornato a Palermo ne parlò a me e certamente ad altri colleghi: perché la collaborazione di Gaspare Mutolo era appena iniziata.

Come ovviamente si faceva in quel caso e si continua a fare, l'inizio di una collaborazione viene, ovviamente, coperta da tutta una serie di cautele che sono logiche e facilmente immaginabili. Nel caso di Gaspare Mutolo erano state ulteriormente rafforzate, perché, come dicevo, il clima generale che si respirava dopo la strage di Capaci non era dei più facili e quindi che, a fronte di tutta questa estrema cautela e riservatezza che erano state poste in essere dalla Procura di Palermo, il dottor Contrada, che in quel momento rivestiva la funzione di numero tre, credo, del SISDE, dicesse con assoluta naturalezza a lui: "So che ha visto il Gaspare Mutolo e se ha bisogno di qualcosa si rivolga a me", ovviamente lo aveva fatto saltare in aria e lo aveva mandato su tutte le furie».

La vicenda, già grave di per sé in quanto denotava la conoscenza, da parte di un dirigente del SISDE, di una collaborazione processuale appena iniziata, la quale avrebbe dovuto essere circondata dal massimo segreto, appare ancora più inquietante se si tiene conto delle pesanti accuse di collusione con "Cosa Nostra" formulate a carico del Dott. Contrada dal Mutolo. Come si è già sottolineato, il giorno prima della strage di Via D'Amelio il Dott. Borsellino riferì al Dott. De Francisci che il Mutolo «gli aveva fatto delle confidenze su alcune importanti rivelazioni che avrebbe dovuto fare nel corso della verbalizzazione» e in particolare «gli aveva anticipato che avrebbe parlato del dottore Contrada e del collega Mimmo Signorino».

Gli elementi di convincimento acquisiti forniscono, pertanto, un preciso riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè non solo nella parte in cui inseriscono tra le concause dell'accelerazione dell'uccisione del Dott. Borsellino la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo, la pericolosità delle indagini che il Magistrato avrebbe potuto svolgere in materia di mafia, politica e appalti, e la sua prospettata nomina a

capo della Direzione Nazionale Antimafia, ma anche nella parte in cui descrivono il difficilissimo clima nel quale il Dott. Borsellino dovette svolgere la sua attività di contrasto nei confronti di un'organizzazione mafiosa che traeva la sua forza dai legami con ambienti esterni, i quali avvertivano con chiarezza la minaccia rappresentata dalla sua coraggiosa opera investigativa, portata avanti senza compromessi di sorta.

Anche sotto quest'ultimo profilo, dal presente procedimento sono emersi importanti elementi di prova, sui quali occorre soffermarsi analiticamente.

4) I riscontri riguardanti il clima di isolamento creatosi attorno al Dott. Borsellino e le collusioni tra "Cosa Nostra" e centri di potere esterni.

Come si è già segnalato, il Giuffrè ha riferito che, prima di passare all'attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con «*persone importanti*» appartenenti al mondo economico e politico. Questi "sondaggi" si fondavano sulla "pericolosità" di determinati soggetti non solo per l'organizzazione mafiosa, ma anche per i suoi legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a fare affari con essa. Da questo tipo di discorsi iniziava l'isolamento che portava all'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali «*non interessavano proprio a nessuno*» e non erano ben visti neppure all'interno della magistratura. Nella decisione di eliminare i due Magistrati aveva avuto un peso proprio il loro isolamento. La stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione (rivelatasi poi infondata anche a causa della paura insorta in buona parte del mondo politico e della conseguente reazione dello Stato) che

passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla normalità.

L'inquietante scenario descritto dal collaboratore di giustizia trova, in effetti, precisi riscontri negli elementi di prova emersi nell'ambito del presente procedimento, che evidenziano l'isolamento creatosi intorno a Paolo Borsellino, e la sua convinzione che la sua uccisione sarebbe stata resa possibile dal comportamento della stessa magistratura.

Al riguardo, sono estremamente significative le dichiarazioni rese da Agnese Piraino, vedova di Paolo Borsellino, che ha riferito con grande precisione quanto confidatogli dal marito nell'ultimo periodo della sua vita, quando il Magistrato *«era perfettamente consapevole (...) che il suo destino era segnato»*, tanto da dirle *«in più circostanze che il suo tempo stava per scadere»*, e da confessarsi e fare la comunione pochi giorni prima di essere ucciso.

Nel verbale di assunzione di informazioni del 18 agosto 2009, davanti al Pubblico Ministero presso questo Tribunale, la signora Agnese Piraino Borsellino ha dichiarato: *«Ricordo perfettamente che il sabato 18 luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini senza essere seguiti dalla scorta. In tale circostanza, Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere. In quel momento era allo stesso tempo sconfortato, ma certo di quello che mi stava dicendo»*. Paolo Borsellino, in tale occasione, non fece nessun nome alla moglie, la quale però ha soggiunto: *«comunque non posso negare che quando Paolo si riferì ai colleghi non potei fare a meno di pensare ai contrasti che egli aveva in quel momento con l'allora Procuratore GIAMMANCO»*.

Nel successivo verbale di sommarie informazioni del 27 gennaio 2010, Agnese Piraino Borsellino ha ricostruito una serie di vicende di speciale rilevanza, verificatesi anch'esse nell'ultimo periodo di vita del marito. Il contenuto del verbale è di seguito trascritto:

«A.d.r.: Confermo che il 28 giugno 1992 mio marito, il dott. Paolo Borsellino, si è incontrato sia con la dott.ssa FERRARO che con il ministro ANDÒ tornando da un convegno di Magistratura Indipendente che si era tenuto a Giovinazzo in Puglia. Il Ministro ANDÒ arrivò dopo il discorso tra Paolo e la dott.ssa FERRARO, e, se ben ricordo, i due non si incontrarono. Ricordo che eravamo insieme a mio marito in occasione di quel viaggio, e che al convegno e per tutto il viaggio siamo stati "superscortati". Si trattò di una protezione molto stretta, che non era mai stata apprestata in questi termini per la sicurezza di Paolo. Non ricordo se vi era un appuntamento tra Paolo e la dott.ssa FERRARO. Ricordo che eravamo nella sala V.I.P. dell'aeroporto di Fiumicino. Ricordo ancora che l'aereo per Palermo partì con un'ora di ritardo proprio per la presenza di mio marito e gli accertamenti per la sua sicurezza che si resero necessari.

In ogni caso, mio marito non mi fece partecipare all'incontro con la dott.ssa FERRARO. Anche successivamente, non mi riferì nulla, salvo quanto detto dal Ministro ANDÒ, che — per quello che mi venne riferito da mio marito disse che era giunta notizia da fonte confidenziale che dovevano fare una strage per ucciderlo, e che ciò sarebbe avvenuto a mezzo di esplosivo. Mi disse che era stata inviata una nota alla Procura di Palermo al riguardo, e che ANDO', di fronte alla sorpresa di mio marito, gli chiese: "Come mai non sa niente?". In pratica, la nota che riguardava la sicurezza di mio marito era arrivata sul tavolo del Procuratore

GIAMMANCO, ma Paolo non lo sapeva.

Paolo mi disse, poi, che l'indomani incontrò GIAMMANCO nel suo ufficio, e gli chiese conto di questo fatto. GIAMMANCO si giustificò dicendo che aveva mandato la lettera alla magistratura competente, e cioè alla Procura di Caltanissetta. Mi ricordo che Paolo perse le staffe, tanto da farsi male ad una delle mani, che — mi disse — battè violentemente sul tavolo del Procuratore.

A.d.r. Mio marito, dopo l'incontro alla sala V.I.P, non mi disse nulla che riguardava CIANCIMINO.

Ricordo, invece, che mio marito mi disse testualmente che "c'era un colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato". Ciò mi disse intorno alla metà di giugno del 1992.

In quello stesso periodo mi disse che aveva visto la "mafia in diretta", parlandomi anche in quel caso di contiguità tra la mafia e pezzi di apparati dello Stato italiano.

In quello stesso periodo chiudeva sempre le serrande della stanza da letto di questa casa, temendo di essere visto da Castello Utveggio. Mi diceva: "ci possono vedere a casa".

A.d.r. Paolo mi disse dell'incontro con MORI a Roma presso il R.O.S.

In quella occasione so che dopo doveva andare insieme ai carabinieri che incontrò a battezzare il bambino di un giovane magistrato da lui conosciuto, il dott.

CAVALIERO.

Devo specificare a questo punto che mio marito non mi diceva tutto perché non voleva mettermi in pericolo.

Confermo che mi disse che il gen. SUBRANNI era "panciuto". Mi ricordo che quando me lo disse era sbalordito, ma aggiungo che me lo disse con tono assolutamente certo. Non mi disse chi glielo aveva detto. Mi disse, comunque, che quando glielo

avevano detto era stato tanto male da aver avuto conati di vomito. Per lui, infatti, l'Arma dei Carabinieri era intoccabile.

Spontaneamente aggiunge: Mi è stato detto che CIANCIMINO il 19 luglio era a Roma, e che sturò una bottiglia di champagne per la morte di mio marito. In conseguenza di ciò fu cacciato dall'albergo in cui si trovava.

A d.r. In effetti mio marito mi disse che si era recato al ministero perchè era stato chiamato mentre interrogava MUTOLO. Per questo motivo — mi disse non potè verbalizzare la seconda parte dell'interrogatorio.

A d.r. Riguardo all'incontro presso la sala V.I.P. non ricordo se la dott.ssa FERRARO e mio marito si spostarono fuori per fare telefonate, tra cui una telefonata al Procuratore GIAMMANCO.

Ricordo invece, così come mi evidenziate, che intervenni durante l'incontro, manifestando il desiderio che mio marito curasse maggiormente la propria sicurezza perché temevo che i miei figli potessero restare orfani».

L'incontro con l'on. Salvo Andò e con la Dott.ssa Liliana Ferraro presso l'aeroporto di Fiumicino è stato puntualmente confermato da questi ultimi soggetti nelle loro deposizioni dibattimentali.

In particolare, all'udienza del 19 ottobre 2015, il teste Salvo Andò ha evidenziato che, nel corso dell'incontro, verificatosi il 28 giugno 1992, chiese al Dott. Borsellino ulteriori ragguagli su una informativa che il primo aveva ricevuto dal Capo della Polizia, Prefetto Vincenzo Parisi, e che riguardava i possibili attentati programmati in danno proprio dell'On. Andò e del Dott. Borsellino. Quest'ultimo si mostrò visibilmente sorpreso, non avendo avuto conoscenza di tale informativa («nessuno mi ha detto nulla di questa informativa, è una cosa veramente strana»).

A sua volta, la Dott.ssa Ferraro, esaminata come testimone all'udienza dell'1/4/2014, ha affermato che, nel corso dell'incontro presso l'aeroporto di Fiumicino, parlò al Dott. Borsellino di quanto le aveva riferito, in un colloquio svoltosi alcuni giorni prima, il capitano De Donno, in servizio presso il ROS dei Carabinieri. L'ufficiale, infatti, le aveva comunicato che aveva preso, o stava per prendere, contatti con Massimo Ciancimino, allo scopo di verificare se fosse possibile ottenere una collaborazione con la giustizia del padre, Vito Ciancimino, per fermare lo stragismo, e le aveva domandato se non fosse opportuno avvertire il Ministro della Giustizia, Claudio Martelli, per avere la condivisione politica da parte sua; la Dott.ssa Ferraro aveva risposto che non riteneva necessario un sostegno politico a questa iniziativa, si era impegnata a riferirne al Ministro Martelli, e aveva segnalato all'ufficiale l'opportunità di parlarne immediatamente con il Dott. Borsellino, con il quale lei stessa avrebbe conferito il più presto possibile. Nell'incontro svoltosi all'aeroporto di Fiumicino, quando la Dott.ssa Ferraro le riferì quanto dette dal capitano De Donno, il Dott. Borsellino la ascoltò con l'attenzione di sempre e poi le disse: "Va bene, ho capito, ci penso io", senza esprimere alcuna valutazione. Essi, poi, discussero a lungo del rapporto "mafia e appalti", che era stato consegnato dai Carabinieri del ROS alla Procura della Repubblica di Palermo, la quale lo aveva irritualmente trasmesso al Ministero della Giustizia, dove il Dott. Giovanni Falcone ne aveva disposto l'immediata restituzione al suddetto ufficio requirente.

La vibrata protesta del Dott. Borsellino per non essere stato informato del progetto di attentato nei suoi confronti dal Dott. Giammanco, e il «*confronto molto duro*» svoltosi tra i due magistrati, sono stati confermati, nella deposizione testimoniale resa all'udienza dell'1/4/2014, dal Dott. Antonio Ingroia, che,

nell'immediatezza del fatto, raccolse lo sfogo del Dott. Borsellino, visibilmente alterato per quanto era successo.

La già grave omissione di ogni comunicazione al Dott. Borsellino delle informazioni relative all'attentato programmato contro di lui fu, poi, seguita da un comportamento ancora più grave, consistente nella sottovalutazione delle sue esigenze di sicurezza, con la mancata predisposizione di una "zona rimozione" in Via D'Amelio, nonostante tale esigenza fosse stata segnalata dal personale di tutela presentando una relazione a ciò diretta (come ha riferito il teste Antonio Vullo all'udienza dell'8 aprile 2013). In proposito, va osservato che – come rilevato nella sentenza n. 23/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta – le visite del Dott. Borsellino alla propria madre avevano un carattere di abitudine nella giornata di domenica, quando ella risiedeva di solito dalla figlia Rita nella sua casa di via D'Amelio, e tale abitudine era sicuramente osservabile da parte del vicinato o da chi avesse studiato gli spostamenti del magistrato; tuttavia in tale luogo non era stata istituita una "zona rimozione".

Paolo Borsellino, peraltro, era ben consapevole dell'altissimo livello di rischio che correva; proprio per questo motivo aveva deciso di impegnare tutte le proprie energie nel lavoro, in una vera e propria corsa contro il tempo per contribuire alla ricerca della verità sulla strage di Capaci, su cui era sicuro di avere conseguito una piena conoscenza, come si desume dalle seguenti dichiarazioni rese dalla teste Agnese Piraino all'udienza del 23 marzo 1995 nel processo c.d. "Borsellino uno":

P.M. PALMA: *Ma suo marito dopo la strage di Capaci si sentiva maggiormente esposto e le aveva esternato questa preoccupazione?*

TESTE PIRAINO: *Sì, era preoccupatissimo, era preoccupatissimo e mi diceva:*

«Sino a quando ci sarà Giovanni vivo mi farà da scudo». Giovanni è morto ed era sì, molto, molto preoccupato. Mi diceva: «Faccio una corsa contro il tempo, devo lavorare, devo lavorare tantissimo e se mi fanno arrivare... Io ho capito tutto della morte di Giovanni»...

A questo straordinario impegno investigativo si accompagnava, però, l'amara consapevolezza dell'isolamento in cui egli si trovava ad operare, in un ambiente estremamente infido e pericoloso.

Al riguardo, appaiono quanto mai significative le dichiarazioni rese dal Dott. Massimo Russo e dalla Dott.ssa Alessandra Camassa, esaminati come testimoni all'udienza del 20 maggio 2014.

La Dott.ssa Camassa ha riferito che, nel corso di un incontro avvenuto presso la stanza del Dott. Paolo Borsellino alla Procura della Repubblica di Palermo, intorno alla fine del mese di giugno 1992, con la presenza della stessa teste e del Dott. Massimo Russo, la discussione, fino ad allora abbastanza serena venne improvvisamente interrotta da un fatto del tutto inaspettato: il Dott. Borsellino si alzò dalla scrivania, si sedette sulla poltrona, fino quasi a sdraiarsi, e, tra le lacrime, cominciò a dire: "non posso credere che un amico mi abbia tradito" (*«giornata normale, abbastanza serena, in cui stavamo parlando, Paolo era seduto al suo tavolo, che era... dava le spalle alla finestra, quindi dopo aver parlato, non lo so, probabilmente di indagini, probabilmente di... di altri fatti investigativi, perché io quando andavo lì essenzialmente ci andavo per ragioni di lavoro, quindi... Dopo avere... a un certo punto, abbastanza inaspettatamente, il dottore Borsellino si alza e si va a sedere sulla poltrona, che era messa nell'altra... nell'altro muro, e tra l'altro non si limita a sedersi, mette i piedi anche sulla poltrona, si distende quasi, quasi*

completamente, e sempre molto inaspettatamente comincia a... non proprio a piangere e a singhiozzare, ma comi... gli escono delle lacrime e comincia a dire: "Non... non avrei mai creduto, non posso credere, non posso credere che un amico mi abbia potuto tradire, non posso credere che un amico mi abbia tradito"»).

Tale episodio è stato confermato dal Dott. Massimo Russo, che ha collocato l'incontro in un periodo tra il 23 maggio e il 12 giugno 1992, e ha aggiunto che in questa occasione il Dott. Borsellino, parlando della Procura di Palermo, disse: *"qui è un nido di vipere"* («C'era la scrivania posta davanti alla finestra; Paolo Borsellino dava le spalle alla finestra, cioè una scrivania in legno di noce. Bussammo, si aprì la porta blindata, entrammo e c'era Paolo Borsellino seduto lì. Sì, ci fece un mezzo sorriso, qualche convenevole: "Che siete venuti a fare?" Insomma, qualche battuta, le indagini. Ora questo, per la verità, lo ricostruisco io, ma non ho la memoria precisa di questa... questa prima fase. A un certo punto, ecco, io ho memoria che... che lui iniziò un discorso, fece un accenno ad un pranzo, ad una cena che aveva avuto a Roma, che veniva... era stato il giorno precedente o qualche giorno prima a Roma, e ho memoria del fatto che si riferisse ad una cena con degli investigatori, credo i Carabinieri. (...) A un certo punto si alzò e più avanti c'era una... una poltrona a due - tre posti, cioè fece questo... questo arco, semiarco, si accasciò praticamente sul... sul divano e proprio con le lacrime negli occhi disse: "Mi hanno tradito, qualcuno mi ha tradito - o - un amico mi ha tradito". Io ricordo: "Qualcuno mi ha tradito". Io ricordo, con Alessandra ci guardammo e rimanemmo, praticamente, basiti, senza parole, non... io non riuscivo, ma nemmeno Alessandra credo, a capire a cosa si... si riferisse, e poi aggiunse, parlando della Procura di Palermo: "Qui è un... è un nido di vipere", questo lo ricordo nettamente»).

Dunque, nel giugno 1992, Paolo Borsellino manifestò chiaramente ai due giovani magistrati, che avevano collaborato con lui presso la Procura di Marsala, la propria dolorosa delusione per il tradimento subito ad opera di una persona a cui era stato legato da un rapporto di amicizia, con un giudizio pesantemente negativo sull'affidabilità dell'ambiente giudiziario della Procura di Palermo. Nello stesso periodo egli espresse alla propria moglie la drammatica percezione dell'esistenza di un «*colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato*», le comunicò di avere «*visto la "mafia in diretta"*» riferendosi proprio alla «*contiguità tra la mafia e pezzi di apparati dello Stato italiano*», e le esternò la preoccupazione di essere spiato, prendendo alcune contromisure.

Nel medesimo periodo, vennero realizzati nei confronti del Dott. Borsellino, anche nell'ambito giudiziario, una serie di comportamenti che suscitarono in lui forti preoccupazioni e pesanti reazioni, tra cui il tardivo conferimento della delega per le inchieste di mafia sul territorio palermitano e la mancata comunicazione delle informazioni sul progetto di attentato contro di lui.

A ciò si accompagnavano ulteriori segnali profondamente allarmanti, come il singolare incontro con il Dott. Contrada nel periodo iniziale della collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo.

In questo contesto estremamente ambiguo e inquietante, Paolo Borsellino, proprio il giorno prima della strage di Via D'Amelio, espresse alla moglie la convinzione «*che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (...) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere*». Una espressione, questa, che evidenzia la lucida consapevolezza del ruolo essenziale che le azioni o omissioni di ambienti esterni potevano assumere per rendere possibile la

realizzazione del progetto criminale attuato da "Cosa Nostra" attraverso la strage di Via D'Amelio.

CAPITOLO VII
CONCLUSIONI SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DI SALVATORE
MADONIA

1) Il concorso di Salvatore Madonia nella strage di Via D'Amelio.

Alla luce delle considerazioni sviluppate nei capitoli precedenti, deve riconoscersi che gli elementi di prova acquisiti dimostrano con certezza la partecipazione dell'imputato Salvatore Madonia alla riunione della Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nella quale venne decisa l'eliminazione di Paolo Borsellino.

Le dichiarazioni del Giuffrè, intrinsecamente attendibili e corroborate da molteplici riscontri esterni, non sono in alcun modo inficiate dagli altri elementi di prova raccolti, che anzi segnalano un diretto interesse di Salvatore Madonia alla reazione vendicativa contro il Dott. Borsellino, tenuto conto del coinvolgimento del fratello Giuseppe nel procedimento relativo all'omicidio del Capitano Basile, e del padre Francesco nel maxiprocesso.

E' pure emersa una strettissima fiducia e collaborazione tra il Riina e i Madonia, protrattasi per decenni, che non poteva certamente essere infranta in modo irreparabile da singoli dissidi insorti in relazione a specifiche vicende delittuose, come quella dell'omicidio di Libero Grassi. Peraltro, sul punto il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, nell'esame reso all'udienza dell'11 giugno 2013, ha chiarito che la iniziale reazione infuriata di Salvatore Riina contro Salvatore Madonia venne poi meno grazie all'intercessione di Giuseppe Graviano («*Mi raccontava*

Filippo Graviano: "Proprio noi che gli abbiamo salvato la via a Salvino Madonia".
(...) Si riferiva perché quando ha commesso, Salvino Madonia, l'omicidio di Libero Grassi a Palermo non so se aveva dato un colpo di testa o., non credo che abbia chiesto l'autorizzazione a livello., perché un omicidio all'interno della famiglia e quindi non credo che ha chiesto l'avallo di Riina, quindi da questo omicidio e da quello che poi ne uscì fuori Riina contestava questo omicidio e addirittura aveva pensato di sopprimere, di uccidere Salvino Madonia. Giuseppe Graviano se ne è preso carico lui e gli ha messo a disposizione non solo la tutela di protezione ma anche il supporto logistico che lui per un dato tempo abitava, lì nei pressi di Corso dei Mille, sempre nel territorio di Brancaccio. Però io voglio dire che se Totò Riina aveva deciso di ucciderlo., però Giuseppe Graviano si è prestato e poi., nel tempo a fare ragionare Riina a desistere da questa follia perché di follia si trattava di uccidere Madonia Salvatore, Salvino»). In ogni caso, è chiaro che la reazione irata di Salvatore Riina, determinata da una infrazione delle regole di "Cosa Nostra", non poteva certo tradursi in una ulteriore violazione di tali regole, come sarebbe avvenuto qualora Salvatore Madonia non fosse stato invitato alle sedute successive della Commissione provinciale.

Del tutto ininfluyente è, poi, il contenuto della conversazione intercettata il 6 agosto 2013, nella quale l'espressione *“neanche i Madonia lo sanno”* era chiaramente riferita ad una giustificazione data da Salvatore Riina a Bernardo Provenzano per mantenere riservato il rifugio nel quale il capo di "Cosa Nostra" conduceva la propria latitanza.

Quanto alla riunione del dicembre 1991, si è già avuto occasione di segnalare il *“silenzio assordante”*, in cui il capo della Commissione provinciale, Salvatore Riina

espresse la ferma volontà di giungere alla “resa dei conti” anche nei confronti di un nemico storico di "Cosa Nostra" come Paolo Borsellino, soffermandosi sulla necessità che ognuno dei capi-mandamento si assumesse la propria responsabilità.

Tutti i partecipanti, aventi la posizione di capi o reggenti dei “mandamenti” della provincia di Palermo, erano fortemente legati al capo della Commissione provinciale, a cominciare da Salvatore Madonia, la cui famiglia rientrava tra gli alleati “storici” di Salvatore Riina, quelli che per primi ne avevano agevolato l’ascesa al vertice di "Cosa Nostra".

Il silenzio mantenuto dai componenti della Commissione è univocamente interpretabile come un preciso atto di assenso, avente ad oggetto non solo una generica strategia stragista, ma anche una specifica attività delittuosa contro bersagli ben individuati, tra cui proprio Paolo Borsellino, i quali avrebbero dovuto essere eliminati con l’attiva partecipazione di tutti i componenti di "Cosa Nostra" destinati a svolgere tale ruolo, e in particolare dei vertici dei mandamenti nel cui territorio avrebbero dovuto avvenire i singoli attentati.

Si noti, al riguardo, che la via D’Amelio rientrava nel mandamento di Resuttana, il cui rappresentante era da lunghissimo tempo il padre dell’imputato, Francesco Madonia. In Via D’Amelio, inoltre, era ubicato il covo ove venne rinvenuto il “libro mastro” delle estorsioni sequestrato nel 1989 al fratello dell’imputato, Antonino Madonia, documento che consentì di ricostruire la gestione del racket del “pizzo” in una vasta zona di Palermo. Nelle immediate adiacenze del luogo della strage vi era, poi, un edificio in costruzione ad opera della ditta facente capo ai fratelli Graziano, imprenditori edili inclusi tra i prestanome dei Madonia. Si trattava, dunque, di un luogo sul quale i Madonia avevano mostrato di esercitare un

completo controllo.

Nel caso di specie, con specifico riferimento alla posizione dell'imputato Salvatore Madonia, ricorrono tutti i presupposti cui è subordinata la responsabilità dei vertici mafiosi per i delitti eccellenti, essendo rimasti dimostrati, sulla base degli accertamenti compiuti dalla sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania e degli ulteriori elementi probatori raccolti nel presente procedimento:

- a) l'effettivo funzionamento della Commissione provinciale di Cosa Nostra e la sua competenza a deliberare sui delitti "eccellenti", nel momento in cui fu assunta la decisione di uccidere Paolo Borsellino;
- b) la qualificazione come delitto "eccellente" del fatto per cui è processo, trattandosi del barbaro assassinio di un magistrato che era tra i più importanti protagonisti della lotta alla mafia, inquadrato, per giunta, nel contesto di una strategia terroristica di guerra allo Stato;
- c) l'appartenenza di Salvatore Madonia alla Commissione provinciale di Cosa Nostra nella qualità di reggente del mandamento di Resuttana;
- d) la effettiva partecipazione di Salvatore Madonia alla riunione della Commissione nella quale venne assunta la deliberazione di commettere l'episodio criminoso per cui è processo;
- e) la prestazione, da parte di Salvatore Madonia, di un consenso tacito, univocamente desumibile dal comportamento da lui tenuto dopo le parole di Salvatore Riina;
- f) la rilevanza causale di tale manifestazione di volontà ai fini della successiva commissione della strage.

A quest'ultimo riguardo deve osservarsi che il comportamento silente tenuto dall'imputato, unito al silenzio di tutti gli altri capi-mandamento o reggenti presenti, ebbe il significato di una approvazione tacita e di una unanime condivisione della proposta di Salvatore Riina, rafforzando il proposito criminoso di portare avanti la strategia stragista adottata in tale occasione, attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, e in particolare dell'attentato contro Paolo Borsellino.

Né può assumere rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell'imputato, la circostanza che suo padre Francesco Madonia, rappresentante del "mandamento" di Resuttana, sia stato definitivamente condannato come mandante per la strage di Via D'Amelio.

Si tratta, infatti, di una responsabilità concorrente con quella dell'imputato, sul quale, come si è visto, nella qualità di reggente del mandamento, gravava – secondo le regole dell'organizzazione mafiosa cui ha fatto riferimento il Giuffrè – semplicemente l'onere di informare il rappresentante che si trovava in stato di detenzione, senza che ciò escludesse la sua responsabilità di esprimere nell'ambito della Commissione provinciale la volontà dell'articolazione territoriale di "Cosa Nostra" da lui retta in quel periodo storico. Sia il rappresentante, sia il reggente del mandamento concorrevano in tal modo nell'attività deliberativa dei delitti rientranti nella competenza della Commissione provinciale.

Peraltro, essendo stati arrestati numerosi capi-mandamento, la maggior parte dei presenti alle riunioni erano i rispettivi reggenti, ed anzi la convocazione delle riunioni della Commissione provinciale si rendeva necessaria anche per le variazioni soggettive intervenute frattanto nella sua composizione, come ha evidenziato il Giuffrè.

Sul punto, occorre aggiungere che la giurisprudenza di legittimità, proprio in relazione alle stragi del 1992, ha affermato la concorrente responsabilità del rappresentante e del reggente dello stesso mandamento laddove siano emersi elementi di prova idonei a dimostrare che il capo-mandamento, sebbene detenuto, avesse continuato ad esercitare il suo potere e, contestualmente, il reggente avesse manifestato il proprio consenso tacito nella riunione della “commissione” provinciale.

Su questa base, la sentenza n. 42990 del 18 settembre 2008 della I Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati nell’interesse di Salvatore Montalto e del figlio Giuseppe Montalto, rispettivamente capo e reggente del mandamento di Villabate, il secondo dei quali aveva partecipato personalmente alla riunione del dicembre 1991 della Commissione provinciale di "Cosa Nostra", essendo detenuto il primo.

La citata pronuncia di legittimità è così motivata in ordine alla posizione di Salvatore Montalto:

« 1 . 1 Con riguardo alla posizione di Montalto Salvatore, che deve rispondere della strage di Capaci e dei reati connessi, la sentenza impugnata ha ritenuto che egli, pur se detenuto, al momento della deliberazione e delle realizzazione delle stragi fosse capo del mandamento di Villabate, elevato a tale carica da Riina nel 1983 a ricompensa della fedeltà dimostratagli durante la cd. guerra di mafia e perché gli aveva addirittura salvato la vita, come tale partecipante di diritto alla commissione provinciale pur se sostituito durante la sua detenzione dal figlio Giuseppe (a sua volta latitante dal 1984 al 1993); e ciò in base al giudicato implicito della sentenza di annullamento in relazione al presente processo, di altri giudicati specificamente

richiamati, delle dichiarazioni dei collaboratori Vara, Marchese, Mutolo, Ganci Calogero e Cancemi sentiti nel giudizio di rinvio e di tre sentenze definitive di condanna, di cui l'ultima del 10.5.2002, per associazione mafiosa.

1. 2 Ha poi rilevato che: il figlio Salvatore, nella specifica qualità di sostituto, aveva partecipato alla riunione degli auguri del dicembre del 1991 nel corso della quale era stata rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone (e Borsellino) e la aveva approvata come tutti i presenti; Cancemi aveva riferito nel giudizio di rinvio che Riina aveva assicurato che Montalto Salvatore lo aveva avvertito lui personalmente e di ciò non si poteva dubitare non solo perché la parola di Riina era “ oro “ ma soprattutto perché Riina aveva una particolare considerazione per Montalto Salvatore in quanto gli doveva la vita; era conforme alle regole di cosa nostra, riferite da Marchese e da Mutolo nel giudizio di rinvio, che il titolare del mandamento venisse avvertito e ciò tanto più per la posizione di Montalto Salvatore che era amico personale di Riina; il coinvolgimento di Montalto Salvatore nella fase esecutiva dell'omicidio Salvo (che faceva parte dello steso piano strategico – deliberativo già approvato negli anni ‘ 80 e poi rinnovato più volte fino al 1991), mediante la messa a disposizione del territorio nel suo mandamento in cui era avvenuto, costituiva rilevante indizio anche in ordine alla preventiva informativa e conseguente prestazione di consenso a quanto deciso contestualmente con il piano stragista concernente la deliberazione dalla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone; il consenso espresso dal figlio Salvatore in seno alla commissione provinciale impegnava anche il padre che aveva avuto costanti colloqui con i familiari ed in particolare con l'altro figlio Francesco con precedenti penali e poi ucciso nel 1994, mentre era provato che il suo sostituto, benché latitante, potesse

muoversi liberamente, avendo partecipato alle riunioni della commissione provinciale e che nel contempo la situazione carceraria del Montalto Salvatore non impediva i contatti con l'esterno.

1 . 3 Da tali elementi il giudice del rinvio ha tratto la prova indiziaria del fatto che Montalto Salvatore fosse stato avvertito ed avesse prestato il suo consenso per il duplice canale del sostituto che aveva espresso il consenso alle riunioni e di Riina che lo aveva confermato a Cancemi, non essendovi invece necessità della prova delle modalità concrete con cui l'informativa era stata trasmessa e non essendovi nel contempo traccia del dissenso di cui era onerato l'interessato una volta ottenuta la informativa; il che integrava pure la prova del concorso morale poiché il Montalto con il suo consenso aveva contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso.

1 . 4 La sentenza di rinvio ha altresì risposto ai motivi di appello dell'imputato, osservando, con riferimento ai motivi più rilevanti: non era vero che un mafioso detenuto non potesse essere nominato capo mandamento e poi fra l'altro il Montalto era in custodia cautelare per cui la nomina, secondo le regole di cosa nostra, poteva avvenire attraverso il rappresentante designato; la soddisfazione dimostrata dal Montalto subito dopo la strage di Capaci alla presenza di Mutolo (insieme al quale era stato detenuto nello stesso carcere), valutata unitamente agli altri elementi, non valeva come consenso postumo irrilevante, bensì come conferma ulteriore di una informativa e di un previo assenso già esposto; la assoluzione definitiva del Montalto per la strage di via D'Amelio non rilevava poiché si trattava di processi diversi con prove diverse, tanto che era successo che Giuffrè era stato addirittura assolto per l'omicidio Lima che poi aveva confessato e sul punto la Corte di Cassazione, proprio con la sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, aveva dato atto che

tale assoluzione era priva di significato poiché basata su un materiale probatorio più povero.

1 . 5 Nell'interesse di MONTALTO SALVATORE i due difensori hanno proposto due separati ricorsi.

Il difensore Avvocato Domenico La Blasca ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione rilevando che, anche ammesso che Montalto Salvatore avesse rivestito il ruolo di capo – mandamento di Villabate, avente come suo sostituto il figlio Giuseppe a causa della sua costante detenzione, come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base del rilievo che tale elemento non sarebbe stato oggetto di censura da parte della sentenza di annullamento con rinvio, e che in tale veste avesse partecipato alla Commissione di Cosa Nostra, non sarebbero state comunque individuate le prove del fatto che era stato informato della deliberazione della strage di Capaci e non aveva opposto divieti, tali non essendo le supposizioni della sentenza impugnata in ordine a possibili contatti con i figli Giuseppe e Francesco e con Salvatore Riina, che gli doveva la vita, perché prive di concretezza. Era rimasto al contrario provato: che il Montalto era stato detenuto in carcere quasi ininterrottamente dal 1982, per cui non aveva potuto partecipare ad alcuna riunione della Commissione e che neppure il figlio Giuseppe, latitante dal 1984 al 1992, aveva potuto informarlo di eventuali deliberazioni della Commissione; che era stato assolto dalla strage di via D'Amelio e dall'omicidio Lima; che per l'omicidio di Ignazio Salvo non era stato neppure imputato; che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè in ordine alla riunione per gli auguri di Natale del 1991, alla quale avrebbe partecipato Montalto Giuseppe per conto del padre, non erano state confermate dagli altri collaboratori Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore.

1 . 6 Il difensore Avvocato Antonio Impellizzeri ha ugualmente dedotto violazione della legge penale e di norme procedurali stabilite a pena di invalidità, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando: non era provato che la Commissione Provinciale fosse stata convocata nella sua composizione plenaria per la deliberazione delle stragi di Capaci e di via D'Amelio e che ciò fosse la regola, comunque oggetto di numerose eccezioni secondo lo stesso racconto di Buscetta e basata sulla mera asserzione di Cancemi per cui Riina avrebbe garantito il preavviso ai capi mandamento, senza però alcuna garanzia del rispetto di tale prassi; era al contrario provato, sulla base delle dichiarazioni del Brusca, che la decisione di eliminare i rami secchi ed i magistrati maggiormente impegnati nella lotta contro la mafia apparteneva esclusivamente a Riina ed al suo direttorio, di cui non faceva parte il Montalto; Montalto Giuseppe non aveva preso parte alle riunioni ristrette del febbraio – marzo 1992 in cui erano state decise le stragi, mentre la sua partecipazione alla riunione di metà dicembre del 1991, di cui aveva parlato Giuffè Antonino, era priva di riscontri e comunque atteneva al programma associativo e non alla decisione degli omicidi; era provato che nessun apporto in termini di uomini e di mezzi era stato garantito dal ricorrente; pur se il ricorrente avesse manifestato il suo dissenso le stragi sarebbero state commesse ugualmente, il che escludeva il suo concorso nelle stesse, dovendosi escludere nel contempo che la approvazione postuma ovvero il consenso successivo, anche sotto forma di mancata dissociazione, potessero rafforzare l'altrui volontà, già capace di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto; non era stato spiegato per quale motivo il Montalto, che era rimasto estraneo ai delitti Lima, Borsellino e Salvo, avrebbe dovuto assentire alla sola strage di Capaci che pure si assumeva deliberata

in un contesto unitario e su quali prove fosse basato l'apporto alla deliberazione criminosa da parte di un soggetto che era detenuto; era stata disattesa la regola di valutazione delle prove sancita dall'art. 192 C.P.P., in particolare laddove era stata ritenuta la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e segnatamente di Antonino Giuffrè che aveva iniziato la sua collaborazione dopo che lo stesso aveva già preso parte ai processi per le stragi di Capaci e di via D'Amelio in qualità di imputato venendo così a conoscenza di tutte le sentenze e di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori; in via subordinata ha dedotto violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

I . 7 I ricorsi, che nel nucleo centrale contestano la esistenza della prova dell'assenso preventivo di Montalto Giuseppe alla commissione della strage di Capaci, sono entrambi infondati.

I . 8 Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il ruolo, attribuito a Montalto Giuseppe, di capo del mandamento di Villabate, come tale partecipante di diritto alla Commissione provinciale attraverso il figlio sostituto, fosse coperto da giudicato alla stregua della sentenza di annullamento con rinvio che lo aveva dato per assolto. A parte ciò sono state comunque indicate numerose prove (tre

precedenti giudicati, le dichiarazioni di ben cinque collaboratori di giustizia, la condanna definitiva di Montalto Salvatore per associazione mafiosa con quello specifico ruolo), tutte concordanti, che dimostravano come il detto imputato fosse capo mandamento dal 1983, quale ricompensa per la fedeltà dimostrata a Riina cui aveva salvato la vita, ed avesse mantenuto tale ruolo anche durante la detenzione, non essendo la detenzione (specie se a titolo di custodia cautelare, come nel caso di Montalto Salvatore, che quindi poteva essere liberato in qualsiasi momento) incompatibile con la conservazione del ruolo che, in base ad accertate regole della comunità mafiosa, veniva esercitato, in parte, attraverso un sostituto - nella specie individuato nella persona del figlio di Montalto Salvatore, che era in naturale sostituto del padre in attesa che quest'ultimo venisse scarcerato – ma anche, per altra parte, direttamente, essendo stato dimostrato che i mafiosi, pur se detenuti, attraverso i colloqui con i familiari (e nella specie era stato accertato che Montalto Salvatore aveva avuto colloqui, oltre che con altri familiari, con il figlio Francesco, pregiudicato e poi ucciso nel 1994), ma anche attraverso altri canali, potevano continuare ad essere informati di quanto avveniva all'esterno ed a fare pervenire all'esterno le proprie direttive.

Il ruolo di Montalto Salvatore quale capo mandamento e quindi partecipante di diritto alla Commissione provinciale che aveva deliberato, fra le altre, la strage di Capaci, pur se accertato e pacifico, come affermato dalla sentenza di annullamento di rinvio, non era però sufficiente per la affermazione di responsabilità del suddetto imputato quale mandante della strage, che non poteva consistere nella sola posizione rivestita dal capo mandamento, come ritenuto dalla sentenza di appello, dovendosi invece verificare se fosse avvenuta o meno consultazione informativa ed il

conseguente assenso alla strage che sarebbe stato idoneo ad integrare il rilevante apporto causale per il titolo di responsabilità contestato.

1. 9 La sentenza di annullamento di rinvio applica sul punto un indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico per cui la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale di cosa nostra, investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cd. "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha più valenza indiziaria univoca dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato fine, essendo invece necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il loro consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (v. Cass. n. 22897 del 27.4.2001, Riina ed altri, rv. 219435; Cass. sez. 2 n. 3822 del 2005, Aglieri ed altri, rv. 233327; Cass. sez. 1 n. 13349 del 2003, Riina ed altri, rv. 228379; Cass. sez. 5 n. 552 del 2003, Attanasi ed altri, rv. 227020), ma non indica poi specifici percorsi attraverso cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto eseguire la verifica dell'assenso "cognita re", lasciando così libero il giudice di seguire qualsiasi percorso, purchè dimostrativo dell'apporto causale al mandato stragista.

1. 10 Si tratta quindi di verificare se il percorso seguito dal giudice del rinvio risponda a parametri di correttezza e di logicità, ovvero incorra negli stessi vizi che avevano determinato il precedente annullamento con rinvio.

1. 11 Orbene, la sentenza di rinvio ritiene provati la informativa e l'assenso di Montalto Salvatore attraverso più elementi indiziari convergenti di carattere storico e logico, discendenti, oltre che dal suo ruolo di partecipante di diritto alla Commissione: dalla effettiva partecipazione del suo sostituto e figlio alla riunione degli auguri del dicembre 1991, nel corso della quale era stata rinnovata la

decisione di morte, fra gli altri, del giudice Falcone, già fra l'altro decisa in linea di massima fin dagli anni '80 e cioè quando Montalto Salvatore era ancora libero; dal rilievo che il consenso espresso dal sostituto nel corso degli auguri impegnava anche il sostituto di cui il sostituto doveva avere avuto il preventivo assenso, trattandosi oltretutto di un figlio fedele al padre; dai comprovati colloqui di Montalto Salvatore, nel periodo delle stragi, con altro suo figlio (pregiudicato e in seguito ucciso nel 1994) che aveva quindi avuto la possibilità di portargli in carcere la notizia della deliberazione finale delle stragi e riceverne il consenso; dalle assicurazioni di Riina a Cancemi circa il fatto che Montalto Salvatore "lo aveva avvertito lui"; dalla esistenza di una regola di cosa nostra (riferita dai collaboratori Marchese e Mutolo nel giudizio di rinvio) per cui i capi mandamento dovevano essere avvertiti ed erano stati anche di fatto avvertiti stante la esigenza di Riina di avere in quel preciso momento il consenso di tutti i partecipanti alle commissioni onde evitare rivolte nel momento in cui le istituzioni avrebbero posto in essere le contromisure alle stragi; dai rapporti strettissimi esistenti fra Riina e Montalto Salvatore che imponevano ancor più a Riina di non fare sgarbi ad un suo amico personale; dal coinvolgimento di Montalto Salvatore, attraverso la messa a disposizione del territorio del suo mandamento nell'omicidio Salvo, che era stato deliberato contestualmente alla strage di Capaci e per cui quindi contestualmente vi era stato l'assenso; dalla mancanza di qualsiasi successiva rimostranza, alla notizia della strage di Capaci, da parte di Montalto Salvatore, che anzi era rimasto altamente soddisfatto come riferito dal collaboratore Mutolo.

E' vero che non vi è la prova del preciso canale attraverso cui Montalto Salvatore ha ricevuto in carcere la informativa ed ha fatto uscire dal carcere il suo consenso

finale al progetto stragista, così rafforzando la volontà stragista dei vertici mafiosi ed in particolare di Riina, che aveva in quel momento necessità del consenso di tutti, sia per carattere sia per le conseguenze, per gli affari mafiosi e per la stessa vita della mafia, delle prevedibili ritorsioni istituzionali immediate, però vi è la prova, raccolta nel giudizio di rinvio, che il suo consenso è intervenuto quanto meno attraverso il figlio Giuseppe e che Riina aveva garantito personalmente che era stato avvertito e la parola di Riina era oro; e tali elementi precisi e convergenti, fra l'altro rafforzati dalla messa a disposizione per l'omicidio Salvo e dalla soddisfazione successiva dimostrata dal Montalto per la strage di Capaci integrano, in base ad un procedimento logicamente inattaccabile e rispondente ai criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte sul carattere che deve avere il consenso degli assenti e dei detenuti, la prova che Montalto Giuseppe, assente ai vertici mafiosi deliberativi perché detenuto, è stato preventivamente consultato ed ha assentito.

1. 12 Le critiche mosse a tale ricostruzione dal ricorso dell'Avvocato La Blasca e da quello dell'Avvocato Impellizzeri si rivelano, sotto tale profilo, inammissibili, poiché, da un lato, non tengono conto che sul ruolo di capo mandamento del Montalto si è già formato il giudicato, e, da altro lato, che la ricostruzione del fatto, in ordine alle riunioni che si sono svolte nel periodo compreso fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per mettere a punto le stragi è compito esclusivo del giudice di merito e non può essere censurata in questa sede, così come non possono essere censurati i singoli indizi se non nell'ambito di una visione unitaria, in quanto il nostro ordinamento processuale non ammette il procedimento di frazionamento degli indizi, i quali, se molteplici e di diversa natura, come nel caso in esame, possono essere oggetto di critica soltanto nella loro combinazione logica e fattuale e non con riguardo al

singolo indizio quando poi ne restano validi numerosi altri autosufficienti e convergenti.

1 . 13 La circostanza che il Montalto sia stato assolto dalla strage di via D'Amelio e dall'omicidio Lima e non sia stato neppure inquisito per l'omicidio Salvo è elemento inconsistente, poiché, come rilevato specificamente dalla sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, si tratta di processi svolti anni addietro e decisi sulla base del materiale probatorio allora esistente, molto più povero dell'attuale, considerato che diversi collaboratori importanti avevano per la prima volta nel giudizio di rinvio, consentendo di accertare fatti in precedenza sconosciuti, la cui ignoranza aveva determinato le precedenti assoluzioni; come era avvenuto, ad esempio, per Giuffrè Antonino che era stato assolto per l'omicidio Lima per cui aveva poi reso confessione indicando una serie di prove che avrebbero imposto la sua condanna se il processo non fosse già definitivamente chiuso con la assoluzione.

1. 14 Anche le critiche mosse dal ricorso dell'Avvocato Impellizzeri alla ricostruzione fattuale ed in particolare alla partecipazione di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del dicembre del 1991, di cui aveva parlato specificamente Giuffrè nel giudizio di rinvio, appaiono inconsistenti poiché: le dichiarazioni di Brusca circa la posizione preminente di Riina in ordine alla deliberazione delle stragi deve essere coordinata con quella dei nuovi collaboratori che, pur non disconoscendo il ruolo di Riina, hanno però dimostrato la necessità, anche caratteriale, di Riina, di avere il consenso di tutti e la cura che metteva nei rapporti con i sodali; la mancanza di partecipazione di uomini e mezzi provenienti dal mandamento di Villabate alla strage di Capaci non significa che Montalto Giuseppe non vi avesse consentito, non essendovi (né poteva esserci) la necessaria

partecipazione materiale di tutti i mandamenti in tutti gli omicidi eccellenti; la circostanza che della partecipazione diretta di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del 1991 avesse parlato solo Giuffrè non inficiava il valore dell'indizio poiché la prova dichiarativa non doveva essere necessariamente riscontrata da una seconda prova dichiarativa, potendo il riscontro essere di qualsiasi natura; la valutazione della attendibilità del collaboratore Giuffrè è stata estremamente dettagliata e precisa ed avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati ed aveva consentito la acquisizione di numerosi riscontri, il che rendeva irrilevante la circostanza che avesse testimoniato quando poteva essere già a conoscenza degli atti processuali; la circostanza che anche senza il consenso di Montalto Salvatore la strage di Capaci sarebbe avvenuta ugualmente appare del tutto irrilevante, poiché, trattandosi di concorso morale, non si può pretendere la prova, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta, consapevolmente posta in essere dal concorrente, a produrre, sia pure in misura modeta, anche il semplice rafforzamento dell'altrui volontà; ed infine la approvazione postuma sarebbe in effetti irrilevante se fosse l'unico elemento esistente a carico di Montalto Salvatore, mentre non è irrilevante se coordinata con altri ben più pregnanti indizi a conforto del rilievo che, se avesse espresso un preventivo dissenso, Montalto Salvatore non avrebbe gioito per la strage posta in essere senza tenere conto del suo dissenso.

1. 15 Si deve quindi ritenere che la valutazione della prova circa l'assenso alla

strage di Capaci da parte di Montalto Salvatore sia stata logicamente corretta e come tale incensurabile in questa sede».

Sulla posizione di Montalto Giuseppe, la medesima sentenza della Corte di Cassazione è motivata nei seguenti termini:

« 6 . 1 Montalto Giuseppe deve rispondere delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio per cui aveva riportato condanna nel giudizio di primo grado e di appello ed ha riportato condanna anche in sede di rinvio a seguito di annullamento delle sentenze di appello da parte della Corte di Cassazione.

E' dato ormai pacifico che Montalto Giuseppe, benché latitante, sostituisse il padre Salvatore detenuto come capo del mandamento di Villabate che era stato assegnato a Montalto Salvatore per ricompensa per i servizi resi a Riina cui aveva salvato anche la vita.

6 . 2 L'annullamento della sentenza di condanna per la strage di Capaci è avvenuto poiché era basata soltanto sul ruolo dell'imputato rappresentativo del mandamento, che, pur se costituente un indizio di rilievo, non risultava confermato da elementi dimostrativi della consapevolezza del disegno criminoso e di rilevante concorso morale, dovendosi in sede di rinvio esaminare anche le questioni difensive ed in particolare la assoluzione dall'omicidio Lima e ricercare, se esistenti, altri elementi confermativi della informativa al capo mandamento e della eventuale partecipazione alla strage di affiliati di quel mandamento.

6 . 3 Il giudice di rinvio, premesso che il Montalto era già stato ripetutamente condannato per associazione mafiosa, da ultimo con sentenza del 2002, ha ritenuto la sussistenza di elementi indiziari decisivi e concordanti ai fini della conferma della responsabilità del Montalto Giuseppe, quali: la partecipazione del suddetto a

numerose riunioni della commissione nel periodo in cui era stata rinnovata la deliberazione della strage di Capaci e degli altri omicidi eccellenti, fino al 1993, ed in particolare alla più volte citata riunione degli auguri del dicembre del 1991, anche alla tregua delle dichiarazioni dei collaboratori sentiti nel giudizio di rinvio (Vara, Ganci Calogero, Brusca e Giuffrè); era stata coinvolto nell'omicidio di Ignazio Salvo commesso nel territorio del suo mandamento e che era stato deliberato unitariamente con le stragi; poiché era provato che Montalto Salvatore aveva prestato il suo consenso per le stragi e poteva farlo, pur essendo detenuto, avendo fra l'altro colloqui con il figlio Francesco, era evidente che il figlio Giuseppe, che era sostituto del padre detenuto, in base alle regole mafiose era tenuto ad esprimere in seno alla commissione lo stesso parere del titolare del mandamento.

6. 4 Da tali elementi, speculari rispetto a quelli già utilizzati per il padre Montalto Salvatore, la sentenza di rinvio ha ritenuto provata la posizione di Montalto Giuseppe di mandante della strage di Capaci in conseguenza del contributo che aveva offerto al rafforzamento della volontà di compierla agli altri correi, mentre ha escluso la rilevanza della assoluzione dell'imputato dall'omicidio Lima poiché si trattava di processo diverso in base a prove diverse.

6 . 5 Quanto alla strage di via D'Amelio, la sentenza di annullamento della Corte di cassazione è fondata soltanto sulla contraddittorietà fra la condanna del Montalto e la assoluzione di altri imputati che era stata basata sul rilievo che non avrebbero partecipato alle riunioni di maggio – giugno 1992 nel corso delle quali era stata anticipata la esecuzione della strage di via D'Amelio, pur non avendo partecipato a tali riunioni neppure Montalto Giuseppe che era stato invece condannato.

6 . 7 Il giudice di rinvio ha confermato la condanna di Montalto Giuseppe anche per

tale strage valorizzando gli stessi elementi sopra indicati con riguardo alla strage di Capaci e ritenendo in particolare che la deliberazione fosse avvenuta contestualmente e unitariamente per entrambe le stragi in base a decisioni della Commissione provinciale cui aveva partecipato anche Montalto Giuseppe, mentre le riunioni del maggio - giugno 1992 erano riunioni attuative della strage di via D'Amelio che coinvolgevano soltanto i diretti interessati ma nulla toglievano al mandato ormai perfezionato.

6 . 5 Nell'interesse di Montalto Giuseppe il difensore Avvocato Antonio Impellizzeri ha dedotto violazione della legge penale e di norme procedurali stabilite a pena di invalidità, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando, in parte riproponendo stessi motivi già svolti nell'interesse di Montalto Salvatore: non era provato che la Commissione Provinciale fosse stata convocata nella sua composizione plenaria per la deliberazione delle stragi di Capaci e di via D'Amelio e che ciò fosse la regola, comunque oggetto di numerose eccezioni secondo lo stesso racconto di Buscetta e basata sulla mera asserzione di Cancemi per cui Riina avrebbe garantito il preavviso ai capi mandamento, senza però alcuna garanzia del rispetto di tale prassi; era al contrario provato, sulla base delle dichiarazioni del Brusca, che la decisione di eliminare i rami secchi ed i magistrati maggiormente impegnati nella lotta contro la mafia apparteneva esclusivamente a Riina ed al suo direttorio, di cui non faceva parte il Montalto; Montalto Giuseppe non aveva preso parte alle riunioni ristrette del febbraio – marzo 1992 in cui erano state decise le stragi, mentre la sua partecipazione alla riunione di metà dicembre del 1991, di cui aveva parlato Giuffè Antonino, era priva di riscontri e comunque atteneva al programma associativo e non alla decisione degli omicidi; era provato che nessun

apporto in termini di uomini e di mezzi era stato garantito dal ricorrente; pur se il ricorrente avesse manifestato il suo dissenso le stragi sarebbero state commesse ugualmente, il che escludeva il suo concorso nelle stesse dovendosi escludere nel contempo che la approvazione postuma ovvero il consenso successivo, anche sotto forma di mancata dissociazione, potessero rafforzare l'altrui volontà, già capace di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto; non era stato spiegato come in concreto Montalto Giuseppe avesse espletato il ruolo di sostituto del padre detenuto e soprattutto per quale motivo, assolto il padre capo mandamento per la strage di via D'Amelio, dovesse continuare a risponderne il figlio che risultava imputato per avere comunicato l'assenso del padre; era stata disattesa la regola di valutazione delle prove sancita dall'art. 192 C.P.P., in particolare laddove era stata ritenuta la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e segnatamente di Antonino Giuffrè che aveva iniziato la sua collaborazione dopo che lo stesso aveva già preso ai processi per le stragi di Capaci e di via D'Amelio in qualità di imputato, venendo così a conoscenza di tutte le sentenze e di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori; in via subordinata violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

6 . 8 Il ricorso presentato dall'Avvocato Impellizzeri nell'interesse di Montalto Giuseppe ripercorre le stesse censure dell'analogo ricorso presentato dallo stesso difensore nell'interesse del padre di Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, per cui anche le risposte sono analoghe.

In primo luogo tutte le censure mosse alla ricostruzione dei fatti (in particolare con riguardo alla posizione di Montalto Giuseppe quale responsabile del mandamento di Villabate in sostituzione del padre detenuto, alla vigenza della regola, al momento della deliberazione delle stragi, della competenza delle Commissioni regionali e provinciali ed alla partecipazione di Montalto Giuseppe alle riunioni deliberative della stragi ed in particolare a quella degli auguri del dicembre del 1991) sono inammissibili, poiché, da un lato, non tengono conto che sul ruolo del Montalto Giuseppe di responsabile del mandamento di Villabate si è già formato il giudicato, e, da altro lato, che la ricostruzione del fatto, in ordine alle riunioni che si sono svolte nel periodo compreso fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per mettere a punto le stragi è compito esclusivo del giudice di merito e non può essere censurata in questa sede, così come non possono essere censurati i singoli indizi se non nell'ambito di una visione unitaria, in quanto il nostro ordinamento processuale non ammette il procedimento di frazionamento degli indizi, i quali, se molteplici e di diversa natura, come nel caso in esame, possono essere oggetto di critica soltanto nella loro combinazione logica e fattuale e non con riguardo al singolo indizio quando poi ne restano validi numerosi altri autosufficienti e convergenti.

6. 9 La circostanza che Montalto Salvatore, padre di Giuseppe, sia stato assolto dalla strage di via D'Amelio è elemento inconsistente, poiché, come rilevato specificamente dalla sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, si tratta

di processi svolti anni addietro e decisi sulla base del materiale probatorio allora esistente, molto più povero dell'attuale, considerato che diversi collaboratori importanti hanno deposto per la prima volta nel giudizio di rinvio, consentendo di accertare fatti in precedenza sconosciuti, la cui ignoranza aveva determinato le precedenti assoluzioni; come era avvenuto, ad esempio, per Giuffrè Antonino che era stato assolto per l'omicidio Lima per cui aveva poi reso confessione indicando una serie di prove che avrebbero imposto la sua condanna se il processo non fosse già definitivamente chiuso con la assoluzione.

6 . 10 Anche le critiche mosse dal ricorso alla ricostruzione fattuale circa il carattere deliberativo di entrambe le stragi delle riunioni fino all'inizio del 1992 ed il carattere invece esecutivo di quelle successive, con conseguente irrilevanza della mancata partecipazione di Montalto Giuseppe alle riunioni ristrette di febbraio – marzo 1992 appaiono inconsistenti poiché: le dichiarazioni di Brusca circa la posizione preminente di Riina in ordine alla deliberazione delle stragi deve essere coordinata con quella dei nuovi collaboratori che, pur non disconoscendo il ruolo di Riina, hanno però dimostrato la necessità, anche caratteriale, di Riina, di avere il consenso di tutti e la cura che metteva nei rapporti con i sodali; la mancanza di partecipazione di uomini e mezzi provenienti dal mandamento di Villabate alle stragi di Capaci e di via D'Amelio non significa che Montalto Salvatore non vi avesse consentito, non essendovi (né poteva esserci) la necessaria partecipazione materiale di tutti i mandamenti in tutti gli omicidi eccellenti; la circostanza che della partecipazione diretta di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del 1991 avesse parlato solo Giuffrè non inficiava il valore dell'indizio poiché la prova dichiarativa non doveva essere necessariamente riscontrata da una seconda prova dichiarativa, potendo il

riscontro essere di qualsiasi natura; la valutazione della attendibilità del collaboratore Giuffrè è stata estremamente dettagliata e precisa ed è avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati ed aveva consentito la acquisizione di numerosi riscontri, il che rendeva irrilevante la circostanza che avesse testimoniato quando poteva essere già a conoscenza degli atti processuali; la circostanza che anche senza il consenso di Montalto Giuseppe la strage di Capaci sarebbe avvenuta ugualmente appare del tutto irrilevante, poiché, trattandosi di concorso morale, non si può pretendere la prova, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta, consapevolmente posta in essere dal concorrente, a produrre, sia pure in misura modesta, anche il semplice rafforzamento dell'altrui volontà.

6 . 11 Si deve quindi ritenere che la valutazione della prova circa l'assenso alle stragi di Capaci e di via D'Amelio da parte di Montalto Giuseppe sia stata logicamente corretta e come tale incensurabile in questa sede».

L'evidente analogia tra la posizione di Salvatore Madonia e a quella di Giuseppe Montalto consente certamente di estendere all'odierno imputato le suesposte argomentazioni sviluppate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione a proposito della corresponsabilità del "reggente" e del capo del "mandamento".

Va poi osservato che la riunione dalla Commissione provinciale del dicembre 1991 - in cui vi fu l'unanime approvazione, senza alcuna discussione, da parte degli esponenti di vertice dei mandamenti mafiosi, della proposta di Salvatore Riina,

relativa in particolare all'eliminazione del Dott. Borsellino - ebbe una natura autenticamente deliberativa, mentre nel contesto delle successive riunioni ristrette venne compiuta la definizione dell'aspetto esecutivo del delitto, il quale era già individuabile nelle sue essenziali coordinate oggettive e soggettive.

Gli elementi di prova acquisiti nel corso del presente procedimento risultano pienamente coerenti con l'accertamento contenuto nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, secondo cui *«il piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (collaborante Giuffrè), presentava già un "perfetto" contenuto strategico-deliberativo che consentiva l'immediato passaggio alla fase "concretamente esecutiva" dei delitti in esso decisi e che quindi non necessitava, dopo la sentenza 30 gennaio della Cassazione sul maxi processo, di alcuna ulteriore approvazione. (...) In concreto è però avvenuto che le riunioni ristrette in esame:*

a) *per un verso hanno avuto ad oggetto il compimento di atti di "effettiva organizzazione esecutiva" di quanto già deliberato con la riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (riferita dal Giuffrè), in particolare concernenti l'uccisione del giudice Falcone da realizzare con modalità stragista (...);*

b) *per altro verso, in "occasione" di tale organizzazione esecutiva, hanno avuto anche ad oggetto la "conferma" del piano già adottato nella riunione di metà dicembre 1991 che è stato ulteriormente "ampliato", sia nel suo contenuto deliberativo prevedendosi pure l'uccisione di ulteriori personaggi eccellenti, e sia nel suo contenuto strategico mirando a conseguire l'obiettivo della destabilizzazione statale».*

Con specifico riguardo all'uccisione del dott. Paolo Borsellino, la valenza

deliberativa della riunione della Commissione provinciale del dicembre 1991 è confermata dalla sua personale indicazione come vittima del piano criminoso programmato in tale occasione. Come si è visto, Antonino Giuffrè ha ricordato che il nome di Paolo Borsellino, nell'ambito delle vittime designate, fu sicuramente fatto nella riunione prenatalizia del 1991, sebbene fosse stata già da tempo espressa nell'ambiente mafioso la volontà di eliminarlo. E anche Salvatore Cancemi, da parte sua, ha rammentato nel corso della riunione si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, come del resto se ne accennava anche in molte altre riunioni in cui il Riina "lasciava e riprendeva il discorso", pur sottolineando che il discorso è divenuto "più forte" nelle riunioni successive a quella in esame, specie nel mese di giugno per Borsellino.

Anche l'accelerazione dell'attentato di Via D'Amelio non rappresenta una soluzione di continuità della strategia stragista, quanto, piuttosto, l'anticipata realizzazione di un episodio delittuoso già programmato. Deve escludersi la presenza, nel caso di specie, di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, che sarebbe necessaria per privare di rilevanza eziologica la precedente deliberazione.

La natura deliberativa della riunione dalla Commissione provinciale del dicembre 1991 emerge anche in rapporto alle precedenti occasioni nelle quali si era discusso dell'omicidio dello stesso Magistrato, compresa la riunione riferita dal Sinacori.

La pregressa esistenza di una decisione omicidiaria nei confronti di Paolo Borsellino non vale certamente a privare di valenza determinante la deliberazione del 1991, riducendola ad una mera presa d'atto della precedente risoluzione.

E' vero che può attribuirsi alla deliberazione assunta nel dicembre 1991 una natura "rinnovativa". Ciò non si pone, però, in contrasto con il suo essenziale carattere di contributo causalmente rilevante alla commissione del reato.

In linea generale, occorre anzitutto osservare che la condivisione successiva, da parte di ulteriori soggetti, di una risoluzione delittuosa già presente in altri, può certamente integrare gli estremi del concorso di persone nel reato, *ex art. 110 c.p., sub specie* di agevolazione o rinforzo dell'altrui proposito criminoso.

Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (Cass., Sez. I, n. 8763 del 17/2/1999, Doronzo R e altri, Rv. 214114).

Nel caso di specie, il rafforzamento dell'intenzione delittuosa prodotto dalla deliberazione della Commissione provinciale era tutt'altro che modesto.

Al contrario, la rinnovazione, da parte dell'organo direttivo di "Cosa Nostra", della decisione omicidiaria nei confronti di Paolo Borsellino fortificava intensamente il proposito criminoso già presente, attualizzandolo in rapporto alle circostanze sopraggiunte, tra cui, in primo luogo, il previsto esito negativo del "maxiprocesso".

Occorre inoltre osservare che la composizione della "commissione" era stata soggetta a notevoli mutamenti, a causa dell'arresto di numerosi capi-mandamento, del decesso di altri (come nel caso dell'Ocello), e delle variazioni "fisiologiche"

discendenti dalle dinamiche associative. E' quindi perfettamente logico che alla decisione collegiale assunta alcuni anni addietro ne facesse seguito una nuova, adottata dallo stesso organo direttivo ma con la partecipazione dei soggetti che frattanto avevano assunto la posizione di vertice nei diversi "mandamenti".

Deve, peraltro, sottolinearsi che l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i capi-mandamento presenti alla riunione implicava necessariamente anche la "messa a disposizione" di tutto quanto eventualmente occorrente per la fase esecutiva, rafforzando anche sotto questo profilo il proposito criminoso già emerso.

Va, altresì, rilevato che l'attentato contro Paolo Borsellino costituiva un attacco terroristico diretto a piegare lo Stato. L'obiettivo perseguito con questo e con analoghi delitti era quello di destabilizzare le Istituzioni e favorire nuovi equilibri con il potere politico, strumentali alla tutela degli interessi di "Cosa Nostra", ma nulla escludeva che, nella fase successiva, lo Stato avrebbe potuto reagire, come effettivamente avvenne, mediante misure dirette ad assicurare una più forte repressione del fenomeno mafioso. E proprio in considerazione della possibile reazione negativa dello Stato, ogni capo-mandamento fu chiamato dal Riina ad una assunzione di responsabilità all'interno di "Cosa Nostra". Anche su questo punto la ricostruzione della vicenda esposta dal Giuffrè appare perfettamente logica.

Deve quindi riconoscersi che la decisione assunta nel 1991, avente ad oggetto la eliminazione di Paolo Borsellino, costituì la rinnovazione e attualizzazione dei propositi criminosi già emersi, con l'inserimento del programma omicidiario in una più ampia strategia terroristica, da attuarsi mediante una serie di delitti "eccellenti", e con la condivisione della decisione ultima, anche nei suoi aspetti strategici, da parte dei componenti della Commissione provinciale in carica nel momento storico in

esame.

Del tutto analoghe furono le ragioni poste a fondamento della riunione della Commissione regionale di "Cosa Nostra", ampiamente ricostruita nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, la quale ha rilevato come le stragi fossero state deliberate in modo compiuto ben prima dell'inizio della loro esecuzione, e che in particolare la deliberazione fosse avvenuta prima nell'ambito della Commissione regionale e poi nell'ambito di quella provinciale, con il coinvolgimento di tutti i vertici mafiosi, onde ottenerne il preventivo assenso che era necessario per operazioni di una tale portata. La accertata esistenza, all'epoca della deliberazione delle stragi, della Commissione regionale, di cui facevano parte i capi delle province mafiose, come organo deliberativo degli omicidi e degli eventi mafiosi di maggiore importanza che coinvolgevano la vita della stessa organizzazione, costituisce, a ben vedere, una conferma della effettiva funzionalità, in tale momento, di un sistema di regole interne all'organizzazione che comprendeva anche la necessità della decisione della Commissione provinciale per i delitti "eccellenti". Si è dunque in presenza di una medesima strategia, riconducibile ad entrambi gli organi deliberativi, in coerenza con il sistema ordinamentale interno a "Cosa Nostra". Ne consegue che la responsabilità dei componenti della Commissione provinciale non viene esclusa, ma anzi risulta confermata, dall'analoga responsabilità dei membri della Commissione regionale.

Per le suesposte ragioni, la effettuazione di precedenti riunioni plenarie degli organi deliberativi di "Cosa Nostra", di ulteriori riunioni degli esponenti mafiosi più vicini al Riina, e di successive riunioni ristrette aventi ad oggetto la programmazione esecutiva e l'ulteriore estensione del piano stragista, non esclude la valenza

deliberativa, e la rilevanza causale, di quanto deciso nella riunione della Commissione provinciale svoltasi prima del Natale del 1991.

Peraltro, la pendenza del “maxiprocesso” non costituiva affatto un elemento impeditivo della formazione della volontà criminosa, in quanto l’esito negativo del giudizio di legittimità si poneva come una mera condizione sospensiva dell’efficacia della relativa deliberazione, da considerarsi in sé perfetta in quanto avente ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del fatto delittuoso in esame.

Coglie, perciò, pienamente nel segno la sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania quando definisce la decisione assunta nella riunione della “commissione” in prossimità del Natale 1991 come una delibera intrinsecamente perfetta e soggetta a condizione sospensiva, ove l’evento condizionante viene ravvisato nella definizione formale del “maxiprocesso” in senso sfavorevole a “Cosa Nostra”: *«Questo rilievo, secondo cui il piano stragista non poteva essere portato a “concreta” esecuzione durante la pendenza del maxi processo, non incide tuttavia sull’avvenuto “perfezionamento” deliberativo del piano, nel senso che non ne esclude la validità. In sostanza il piano stragista adottato nella su indicata riunione degli auguri di dicembre 1991 riferita dal Giuffrè (...) è già “perfetto”, dato che la volontà delittuosa è stata manifestata in maniera completa, ma non è ancora efficace. La sentenza “negativa” della Cassazione si pone dunque, rispetto al piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo, come “condizione sospensiva” che ne impedisce l’efficacia “esecutiva”. In particolare impedisce il compimento di atti di “concreta” esecuzione. Non impedisce pure il compimento di atti di esecuzione “preparatoria”, i quali possono essere subito predisposti ma dovranno essere realizzati “in concreto” soltanto dopo il verificarsi dell’evento*

dedotto in condizione, ovverosia dopo l'intervenuta decisione negativa della Cassazione».

La responsabilità per il delitto di strage da parte dei soggetti intervenuti alla riunione degli auguri di Natale del 1991 non può essere esclusa, sul piano dell'elemento soggettivo, sulla base della considerazione che in essa non si discusse minimamente delle modalità esecutive dell'attentato contro Paolo Borsellino.

Depongono univocamente in tal senso una serie di argomenti incontrovertibili, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto il profilo fattuale.

Come si è visto, gli elementi di prova acquisiti dimostrano che, nella riunione della Commissione provinciale della fine del 1991, tutti i partecipanti espressero, sia pure con modalità implicite, il proprio assenso alla realizzazione di una strategia terroristica, che prevedeva la eliminazione sia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sia di una serie di uomini politici che non avevano corrisposto alle attese di "Cosa Nostra", senza però definire le specifiche modalità esecutive dei singoli delitti.

Dalle prove raccolte emergono comunque un complesso di elementi altamente sintomatici della inclusione della strage - quali che fossero le modalità attuative - nel processo rappresentativo e volitivo dei partecipanti alla riunione, tra cui l'imputato Salvatore Madonia.

Anzitutto, come si è anticipato, il disegno di "Cosa Nostra" era quello di attuare un piano terroristico mediante la eliminazione di personaggi "eccellenti", inseriti nel contesto istituzionale: da un lato, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; dall'altro, una serie di uomini politici. Questo aspetto teleologico dell'intero disegno criminoso, ravvisabile nella finalità di diffondere uno stato di fortissimo timore nella

popolazione e di costringere lo Stato a piegarsi alla volontà dell'associazione mafiosa, risulta pienamente coerente, sul piano logico, con l'esecuzione di una o più stragi e di atti di devastazione, oltre che con la uccisione delle vittime designate.

E' chiaro infatti che, in ogni caso, al perseguimento del suddetto obiettivo, nei confronti di alcune delle vittime designate, era connaturato l'uso di un ingente quantitativo di esplosivo, necessario, in particolare, per colpire Paolo Borsellino, il quale era sottoposto a misure di protezione personale particolarmente rilevanti e a tutti note. Conseguentemente il pericolo per la pubblica incolumità e la devastazione del territorio dovevano inevitabilmente essere presi in considerazione quali conseguenze altamente probabili dell'azione delittuosa.

Ciò induce a ritenere che la strage abbia formato oggetto di dolo diretto da parte dei presenti alla riunione, secondo criteri logici che valgono anche per il reato di devastazione.

Occorre inoltre evidenziare come non potessero sfuggire al ricordo degli appartenenti a "Cosa Nostra" le modalità con le quali, meno di nove anni prima, era stato ucciso a Palermo, in via Pipitone Federico, il giudice Rocco Chinnici, protagonista di un eroico impegno per l'affermazione della legalità contro i livelli più alti della criminalità organizzata, dotati di solidi legami con importantissimi settori del mondo politico ed economico.

Rocco Chinnici, infatti, fu assassinato il 29 luglio 1983 mediante la esplosione di una autovettura imbottita di esplosivo, previo azionamento del detonatore da parte di Antonino Madonia, fratello dell'odierno imputato Salvatore Madonia.

Tutt'al più potrebbe ritenersi che il dolo di strage (e di devastazione) si affiancasse, secondo criteri di alternatività, al dolo di omicidio, visto che, al momento

della deliberazione, non poteva escludersi la realizzazione dell'obiettivo di assassinare Paolo Borsellino mediante il semplice uso di armi da fuoco. La configurabilità di un dolo alternativo, comunque, non vale in alcun modo ad escludere la responsabilità per il reato di strage.

Tali conclusioni, che consentono di ravvisare nel caso concreto, un atteggiamento psicologico doloso (sotto forma di dolo diretto) rispetto al reato di strage per tutti i partecipanti alla riunione della “commissione”, inducono ad escludere la rilevanza della mancata programmazione delle modalità esecutive ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo.

Le suesposte argomentazioni risultano, poi, coerenti con la considerazione della pluralità di livelli decisionali e operativi che contrassegnava una impresa criminosa come la strage di Via D'Amelio, per la quale sarebbe manifestamente contrastante con i principi giuridici in tema di concorso di persone la scelta di escludere la responsabilità dei componenti dell'organo deliberante a causa del loro omesso coinvolgimento nella fase organizzativa, con l'ulteriore conseguenza di frazionare la complessiva azione criminosa ed impedirne la ricostruzione unitaria ai fini della imputazione soggettiva delle fattispecie penali violate.

Significativo è, sul punto, l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità intorno al reato di strage.

Com'è noto, l'elemento materiale caratterizzante il delitto di strage è rappresentato dal compimento di atti aventi, obiettivamente, l'idoneità a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno: Cass., Sez. II, n. 1695 del 13/1/1994, Rv. 196506).

Correlativamente, nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano (così Cass., Sez. I, n. 42990 del 18/09/2008, Rv. 241824, che ha ritenuto corretta la qualificazione di strage dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta, realizzato mediante impiego di un'enorme quantità d'esplosivo, in luogo pubblico, con effetti distruttivi di straordinaria portata; in senso conforme Cass., Sez. I, n. 43681 del 13/5/2015, Rv. 264747).

La più recente giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità del dolo di partecipazione in strage anche per il soggetto che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa senza conoscere l'identità degli esecutori materiali, le modalità esecutive della condotta e la stessa identità della vittima designata, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio (Cass. Sez. I, n. 25846 del 30/11/2015, dep. 22/6/2016, Tranchina e altro, Rv. 267297; tale pronuncia, in motivazione, valorizza anche le seguenti argomentazioni: *«la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata*

da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. (Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250688; Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza, Rv. 210757; Sez. 1, n. 11159 del 10/06/1982, Valpreda, Rv. 156308). Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424). Discende che il contributo causale alla verifica dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta

è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna»).

Le suesposte argomentazioni, sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del concorso nella fase preparatoria del delitto di strage, ben possono applicarsi al contributo prestato nella fase deliberativa; anche in quest'ultima ipotesi, non è necessario che il partecipe sia posto a conoscenza delle modalità esecutive della strage, purché egli abbia la consapevolezza che la propria condotta si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio, come era senza dubbio l'uccisione di Paolo Borsellino.

Deve quindi rilevarsi che la condotta posta in essere da Salvatore Madonia presenta tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, necessari per integrare gli estremi del concorso nella strage di via D'Amelio.

Per le stesse ragioni, deve ritenersi configurabile il concorso dell'imputato Salvatore Madonia anche nel reato di devastazione, il cui elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato,

vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza (Cass., Sez. VI, n. 37367 del 6/5/2014, Seppia, Rv. 261932). E' poi evidente la presenza del necessario coefficiente di colpevolezza, costituito dalla volontà della condotta distruttiva posta in essere, con la percezione dell'inserimento di tale condotta in un contesto che la rendeva concausa di un evento di devastazione.

E', poi, indiscutibile la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dei reati di detenzione, fabbricazione e porto di esplosivi, anche per Salvatore Madonia (che, partecipando alla già menzionata deliberazione della "commissione", ha certamente rafforzato il proposito criminoso volto all'eliminazione di Paolo Borsellino, con la consapevolezza che proprio l'impiego dell'esplosivo sarebbe stato una modalità assai probabile per realizzare tale obiettivo in presenza di un elevatissimo livello di misure protezione notoriamente predisposto in favore del magistrato).

2) Le circostanze (in particolare, l'aggravante della finalità di terrorismo).

Nel caso di specie sono configurabili tutte le circostanze aggravanti contestate.

Del tutto evidente è la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante consistente nell'aver commesso i reati in concorso con più di cinque persone, nonché di quella relativa alla finalità di agevolare l'attività del sodalizio mafioso.

Al riconoscimento di quest'ultima circostanza non osta l'applicazione della pena dell'ergastolo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti riconosciuto che l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso) è applicabile anche ai delitti punibili con la pena edittale dell'ergastolo, può pertanto essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, e, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, anche nel caso di inflizione dell'ergastolo, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena (Cass., Sez. Unite, n. 337 del 18/12/2008, dep. 9/1/2009, Antonucci e altri, Rv. 241578).

Pure evidente è la configurabilità, per il reato di strage, dell'aggravante della morte di più persone e di quella insita nella commissione del delitto in danno di Pubblici Ufficiali; per i reati in materia di esplosivi ed il delitto di devastazione, del nesso teleologico con il reato di strage; e, per tutti i reati ascritti a Salvatore Madonia, dell'ulteriore aggravante consistente nell'averli commessi nel tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo e della contestata recidiva (essendo ravvisabile una precisa correlazione criminologica con i delitti già commessi dal medesimo imputato).

Mentre per le suddette circostanze non si pongono particolari problemi interpretativi, occorre invece esaminare con maggiore approfondimento l'ulteriore circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, che deve essere contestata anche per i reati punibili, indipendentemente da essa, con la pena dell'ergastolo (Cass., Sez. I, n. 965 del 21/10/1985, dep. 25/1/1986, Rv. 171675).

Con tale circostanza si è inteso inasprire il trattamento sanzionatorio per tutti quei reati comunque riconducibili a fini di terrorismo o di eversione, senza distinzione tra fatti che si pongono in correlazione diretta ed immediata con tali fini, e fatti la cui perpetrazione sia strumentale (Cass., Sez. II, n. 1341 del 9/7/1984, dep. 9/2/1985, Rv. 167806).

Secondo la giurisprudenza, la circostanza aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inerisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione. Essa si ricollega a una particolare connotazione del dolo e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, né un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone (Cass., Sez. Unite, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 23/2/1996, Rv. 203770; conf. Sez. unite, 4 febbraio 1992 n. 6682, Musumeci).

Quanto al significato della norma, si è precisato che la finalità di terrorismo e quella di eversione dell'ordinamento costituzionale sono concettualmente distinte.

Costituisce finalità di terrorismo quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolirne le strutture. La finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto pluralistico e democratico dello stato disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale (Cass., Sez. I, n. 11382 dell'11/7/1987, Rv. 176946).

La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'aggravante della finalità di terrorismo può sussistere anche quando obiettivo immediato dell'atto sono uno o più soggetti determinati, se destinataria dell'effetto (diffusione panico, paura, ecc.) sia una pluralità indeterminata di persone (Cass., Sez. I, n. 12076 dell'8/10/1985, Rv. 171362).

Occorre quindi verificare se tale circostanza possa applicarsi anche in rapporto a stragi di matrice mafiosa, secondo una linea interpretativa coerente con la più generale linea di tendenza del legislatore verso una estensione degli strumenti di contrasto del terrorismo anche al settore della criminalità organizzata, tenuto conto della sua intensa potenzialità di destabilizzazione del sistema democratico.

In passato, la giurisprudenza ha riconosciuto la configurabilità della circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione in relazione alle stragi del 1993.

In proposito, la sentenza n. 4 emessa il 13 febbraio 2001 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze (divenuta definitiva) ha osservato: «*Le stragi di Firenze, via dei*

Georgofili, di Milano, padiglione di arte contemporanea, di Roma, S. Giovanni in Laterano [il vero e proprio Duomo di Roma] e S. Giorgio in Velabro e quella dell'Olimpico, ove per puro caso non sono morti decide di uomini delle forze dell'ordine, sono stati veri e propri attentati a beni artistici che si appartengono non solo all'Italia ma al mondo intero nonché a rappresentanti dello Stato Italiano (...). Appare a tutti evidente che si trattava di un vero e proprio attacco terroristico contro lo Stato Italiano per costringerlo addirittura a venire a patti con quella struttura criminale al fine di fare allentare la presa che la struttura statale stava stringendo sempre di più».

Anche nel caso di specie, per ragioni del tutto analoghe, ricorrono i presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione.

Sul punto, occorre segnalare come la strage di Via D'Amelio abbia rappresentato una delle più gravi espressioni di una vera e propria dichiarazione di guerra allo Stato, adottata dalla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" nella riunione del dicembre 1991. Se la finalità fosse stata soltanto quella di eliminare un magistrato "scomodo", non sarebbe stato necessario commettere un attentato di proporzioni gigantesche, come la strage di Via D'Amelio. Nella citata sentenza del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania è stato reiteratamente messo in luce l'obiettivo che costituisce il "movente generale" del piano stragista e che consiste nel "destabilizzare" la compagine statale: *«destabilizzazione che, è evidente, non poteva essere fine a sé stessa ma che doveva condurre alla ricerca di nuovi referenti istituzionali in sostituzione di quello precedenti, dimostratisi del tutto inidonei».*

Come ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua memoria conclusiva, appare incontestabile «come la strage di Via D'Amelio, inserita nella complessiva strategia stragista di cui si è ampiamente riferito, oltre a soddisfare un viscerale istinto vendicativo, si proponesse il fine di “spargere terrore” allo scopo di “destare panico nella popolazione”, di creare una situazione di diffuso allarme che piegasse la resistenza delle Istituzioni, così costringendo gli organi dello Stato a sedere da “vinti” al tavolo della “trattativa” per accettare le condizioni che il RIINA ed i suoi sodali intendevano imporre».

Nella strage di Via D'Amelio, dunque, era sicuramente riscontrabile la finalità di incutere terrore nella collettività con un'azione criminosa diretta contro Paolo Borsellino per tutto quello che egli rappresentava per la società italiana e volta a destabilizzare pesantemente le istituzioni, scuotendo la fiducia nell'ordinamento costituito.

Ne consegue che la finalità terroristica è sicuramente riscontrabile nella strage di Via D'Amelio, la quale non fu soltanto un fatto di mafia, ma un fatto di terrorismo mafioso.

L'espressione “terrorismo mafioso”, com'è notorio, fu coniata da Pio La Torre, il quale già nel 1966 aveva parlato di «un sistema di potere poggiato sul terrorismo mafioso». Lo stesso Pio La Torre, dopo l'omicidio di Cesare Terranova, aveva scritto: «negli ultimi tempi, la mafia ha sfidato apertamente lo Stato compiendo alcuni delitti secondo i canoni del terrorismo». Il giorno dopo l'omicidio del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella (sul quale si incentravano le speranze di un rinnovamento delle istituzioni in Sicilia, per la coraggiosa azione da lui intrapresa contro gli interessi di "Cosa Nostra"), sempre Pio La Torre aveva

commentato: «in realtà esiste una convergenza oggettiva tra mafia, terrorismo e forze eversive, come la Commissione antimafia ha sempre sostenuto. Mafia e terrorismo sono interessati all'indebolimento dello Stato». Tre mesi dopo, nella seduta del 6 marzo 1980 della Camera dei Deputati, Pio La Torre aveva precisato: «la mafia (..) sfida sempre più apertamente lo Stato democratico, mutando anche i metodi del terrorismo politico».

E' pure notorio che il concetto di "terrorismo mafioso" venne utilizzato da Giovanni Falcone, in un famoso scritto del 1982, per definire i «reati del terzo livello», e cioè quei delitti di mafia che non hanno un immediato risvolto finanziario ma «mirano a salvaguardare il perpetuarsi del sistema mafioso in genere» («si pensi ad esempio all'omicidio di un uomo politico, o di altro rappresentante delle pubbliche istituzioni, considerati pericolosi per l'assetto di potere mafioso»).

Della convergenza, sul piano metodologico e finalistico, tra criminalità organizzata e terrorismo, erano quindi ben consapevoli due dei principali nemici di "Cosa Nostra", rimasti poi vittime del disegno eversivo perseguito dall'associazione mafiosa tra gli anni '80 e la prima metà degli anni '90.

Non vi è dubbio, in effetti, che gli attentati compiuti da "Cosa Nostra" nel 1992, e in particolare quello di Via D'Amelio, al pari di una serie di gravissimi delitti contro esponenti delle istituzioni realizzati negli anni precedenti, come pure delle stragi del 1993, hanno presentato anche i caratteri tipici del terrorismo: segnatamente le finalità di intimidire la popolazione e di costringere i pubblici poteri a compiere o ad astenersi dal compiere determinati atti, le quali costituiscono il baricentro delle definizioni di terrorismo accolte anche a livello internazionale.

L'aggravante di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. nella L.

6 febbraio 1980, n. 15, deve dunque trovare sicuramente applicazione nei confronti del Madonia, che partecipò alla deliberazione del programma criminale del quale la strage di Via D'Amelio costituiva coerente attuazione anche sul piano delle finalità perseguite.

3) Le sanzioni penali e le ulteriori conseguenze dei reati.

I reati ascritti all'imputato Madonia vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo stati posti in essere in esecuzione di una risoluzione criminosa unitaria e in vista di un medesimo fine.

La pena applicabile per il delitto di strage aggravata alla morte di più persone, è quella dell'ergastolo, ai sensi dell'art. 422 comma primo c.p.. Né si ravvisano elementi che giustifichino la concessione di circostanze attenuanti.

Ne consegue che la sola discrezionalità legislativamente attribuita alla Corte, nella determinazione della pena da irrogare al predetto imputato (in applicazione del combinato disposto degli artt. 81, commi 2° e 3°, e 72, comma 2°, c.p.), riguarda la determinazione della durata dell'isolamento diurno (da un minimo di due ad un massimo di diciotto mesi, in base all'art. 72 c.p.).

Alla luce di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e, in particolare, sia della elevatissima gravità dei fatti commessi, per i mezzi e le modalità oggettive delle azioni, oltre che per la notevole intensità del dolo, sia della rilevantissima capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai motivi dell'impresa criminosa e dal suo inserimento al vertice dell'associazione mafiosa, si reputa congruo infliggere un anno di isolamento diurno.

All'anzidetta condanna segue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali e delle spese relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La condanna importa altresì, ai sensi degli artt. 29, 32 e 36 c.p., le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale, della decadenza dalla potestà genitoriale e della pubblicazione della sentenza di condanna.

La presente pronunzia dovrà essere pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo, nonché pubblicata, per intero (stante la particolare rilevanza e gravità dei fatti commessi) e per trenta giorni, a spese del condannato, nel sito internet del Ministero della giustizia.

CAPITOLO VIII

LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO VITTORIO TUTINO E LA RICOSTRUZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO, ALLA LUCE DELLE DICHIARAZIONI DI GASPARE SPATUZZA.

- 1) Premessa: l'utilizzo, come autobomba, della Fiat 126 di Pietrina Valenti. Le risultanze dei precedenti processi (con la consulenza tecnica esplosivistica) e le conferme del presente processo (con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, le consulenze tecniche sui mozzi posteriori dei freni e sul disco frizione, le dichiarazioni di Agostino Trombetta sulla sistemazione dei freni e la consulenza tecnica sulla presenza del blocco motore, sul luogo della strage, già nel pomeriggio del 19 luglio 1992).**

Prima di analizzare le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, sulla preparazione e sull'esecuzione della strage del 19 luglio 1992, pare utile, innanzitutto, ricordare come si addiveniva all'identificazione del mezzo utilizzato come autobomba in via D'Amelio, nonché delle targhe (anch'esse rubate), apposte a tale mezzo per dissimularne la presenza sul luogo della strage, anche utilizzando le puntuali motivazioni delle sentenze irrevocabili, emesse nell'ambito dei precedenti processi per questa strage (cfr. capitolo II, paragrafo 2.2. della sentenza n. 6211/1997, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino

uno¹; la motivazione, sul punto, veniva ampiamente ripresa dalla Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, sentenza n. 5/2002 del 18.3.2002, capitolo VI, paragrafo I²).

Dette sentenze, infatti, in queste parti, non risultano affatto messe in discussione dalle sopravvenute risultanze istruttorie di questo procedimento, che anzi ne confermano decisamente gli approdi in merito all'esecuzione della strage, appunto, utilizzando come autobomba la Fiat 126 di Pietrina Valenti. Le sentenze, dunque, possono senz'altro esser utilizzate, secondo la regola probatoria dettata dall'art. 238-bis c.p.p., in quanto corroborate, sul punto, proprio dalle sopravvenute dichiarazioni di Gaspare Spatuzza in merito alla preparazione della strage e dalle ulteriori risultanze istruttorie di seguito analizzate (le consulenze tecniche sui reperti meccanici della Fiat 126 e sulle immagini girate in via D'Amelio dopo la strage, oltre alle dichiarazioni di Agostino Trombetta, *de relato* da Costa Maurizio, sulla sistemazione dei freni della Fiat 126). Peraltro, è il caso di rilevare come il punto delle modalità esecutive della strage di via D'Amelio, mediante l'autobomba Fiat 126, rubata a Pietrina Valenti, non veniva mai messo in discussione da alcuna delle parti di questo processo (né durante l'istruttoria, né nella discussione finale), di modo che (come anticipato) se ne tratterà, in gran parte, richiamando gli approdi dei precedenti processi, sul punto specifico, per l'inevitabile refluenza della tematica sulla posizione dell'imputato Vittorio Tutino, accusato di aver contribuito alla consumazione strage, proprio rubando detta automobile, assieme a Gaspare Spatuzza, oltre alle targhe apposte alla medesima, procurando anche due batterie ed un

¹ Cfr. sentenza cit., pagg 61 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

² Cfr. sentenza cit., pagg 942 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

antennino necessari per attivare a distanza la carica esplosiva.

La complessa attività di sopralluogo, successiva alla realizzazione della strage di via D'Amelio ed i primissimi accertamenti tecnici sull'apocalittico scenario della stessa (dopo la prioritaria attività di spegnimento dei focolai d'incendio e di soccorso alle persone rimaste ferite o intrappolate nelle proprie abitazioni), con l'osservazione degli effetti dell'esplosione ed, in particolare, della conformazione del cratere originato dall'esplosione (a forma di calotta quasi sferica e con orli particolarmente stonati) e l'analisi delle altre tracce rinvenute (in particolare, delle schegge quasi orizzontali, conficcate nel muretto di recinzione antistante ai civici 19 e 21 della Via D'Amelio)³, orientavano gli inquirenti ed i loro consulenti tecnici, a ritenere che la carica esplosiva non fosse stata collocata, dagli attentatori, a contatto col suolo.

Alla luce di tali primissime considerazioni, venivano avviate (intorno alle ore 11.00 del 20 luglio 1992⁴) le ricerche dei residui di un contenitore della carica esplosiva ed il successivo setacciamento della zona, iniziando dal cratere (nel quale venivano rinvenuti, conficcati, anche dei residui di balestre, poi risultati di pertinenza della Fiat 126) e proseguendo nell'area circostante, con il rinvenimento anche un blocco motore (verso le ore 13.00/13.30⁵), nella sede stradale, presso il pneumatico posteriore destro della Fiat Croma blindata, di colore celeste (targata PA 889985), che portava Paolo Borsellino in via D'Amelio, quel 19 luglio 1992.

Detto relitto non era ricollegabile ad alcun automezzo presente sui luoghi, poiché

³ Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pagg. 52 s (come detto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

⁴ Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pag. 53.

⁵ Cfr. sentenza n. 2/1999 emessa il 23.1.1999, processo d'appello c.d. Borsellino uno, pagg. 21 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

gli altri mezzi, ancorché danneggiati o divelti, avevano tutti il motore⁶. Proprio attraverso il numero di matricola, ancora leggibile, stampigliato su tale blocco motore, con tracce d'olio (a dimostrazione di un suo recente utilizzo), si risaliva all'autovettura ad esso abbinata, anche grazie all'intervento di un tecnico della Fiat di Termini Imerese, Bellomonte Ciro, che (nel pomeriggio del 20 luglio 1992) riconosceva quel reperto meccanico per un motore bicilindrico del tipo di quelli montati sulle Fiat 126. Il blocco motore rinvenuto sul luogo della strage, recante il numero 9406531, risultava, infatti, abbinato ad una Fiat 126, con numero di telaio ZFA 1260008781619.

Dagli accertamenti presso gli uffici della Motorizzazione Civile, emergeva che la stessa autovettura, in data 25.10.1985, era stata immatricolata (con targa PA 790936), a favore di D'Aguanno Maria (residente in Palermo, via Villagrazia n. 102/A). Inoltre, il 10 luglio 1992, detta autovettura era stata inserita nell'archivio del Ministero dell'Interno, poiché Pietrina Valenti, figlia della predetta D'Aguanno Maria (all'epoca dei fatti, già deceduta), ne aveva denunciato il furto presso la Stazione dei Carabinieri di Palermo-Oreto.

Inoltre, da accertamenti delegati (*ex art. 507 c.p.p.*) dalla Corte di Assise del processo c.d. Borsellino uno, presso la Mains di Torino, risultava che detta Fiat 126, con il numero di telaio sopra riportato, usciva dalla fabbrica verniciata di rosso, vale a dire con lo stesso colore ancora visibile nei moltissimi frammenti di lamiera, di varia pezzatura, rinvenuti sparsi in via D'Amelio e repertati con l'ausilio del predetto tecnico Fiat (che, dal pomeriggio del 20 luglio 1992 e per circa una settimana,

⁶ Cfr. sentenza n. 5/2002 cit., processo d'appello c.d. Borsellino bis, pag. 985.

coadiuvava, appunto, gli inquirenti, nel setacciamento della zona)⁷. Detti pezzi di lamiera, senza alcun dubbio, erano di pertinenza dell'autobomba, oltre che (come detto) per la colorazione, ancora visibile, per le 'stimate' (frammentazione minuta, segni di fusione, bordi frastagliati e ritorsione delle superfici vicine ai bordi)⁸, indicative della prossimità con il punto scoppio della carica esplosiva ed, ancora, per gli esiti degli esperimenti balistico-esplosivisti (accennati fra breve e, comunque, analiticamente indicati nell'esautiva motivazione della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino uno⁹, ripresi, come detto, anche in quella d'appello del processo c.d. Borsellino bis¹⁰).

Ancora, durante l'effettuazione delle attività di sopralluogo e setacciamento della zona, venivano altresì rinvenuti anche altri pezzi meccanici della Fiat 126 ed, in particolare, oltre alla marmitta, alla sospensione destra ed alle ruote, anche i mozzi ed il cambio, nonché (in data 22 luglio 1992) sotto il vano bagagli di un'Alfa Romeo Giulietta, parcheggiata nei pressi del civico 61 di via Mariano D'Amelio, una targa accartocciata, sporca ed annerita, con serie alfa numerica leggibile: PA 878659¹¹.

Di detta targa, che apparteneva ad un'altra Fiat 126, di proprietà di Sferrazza Anna Maria, veniva denunciato il furto all'indomani della strage, nella prima mattinata del lunedì 20 luglio 1992, da parte di Giuseppe Orofino¹², titolare (unitamente ai cognati,

⁷ Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pag. 57.

⁸ Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pag. 56.

⁹ Si rinvia, sul punto, al capitolo II, paragrafo 2.3 (pagg. 61 ss) della sentenza citata.

¹⁰ Si rinvia, sul punto, al capitolo VI, paragrafo 1 (pagg. 942 ss) della sentenza citata.

¹¹ Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pagg. 57 s.

¹² Poi imputato, nel processo c.d. Borsellino uno e condannato – in primo grado – alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per diciotto mesi, per concorso in strage aggravata, oltre che vari reati 'satellite', ivi compresa la simulazione di reato aggravata, proprio per tale denuncia di furto, appropriazione indebita aggravata, avente ad oggetto

Gaspare Agliuzza e Francesco Paolo Agliuzza) di un'autocarrozzeria, sita nella via Messina Marine n. 94 di Palermo, dove appunto era ricoverata la predetta autovettura della signora Sferrazza, per delle riparazioni.

Dalla denuncia di Orofino risultava che, unitamente alle targhe (quella anteriore e quella posteriore), venivano asportati dalla Fiat 126 della Signora Sferrazza, anche il contrassegno assicurativo e la tassa di circolazione. Peraltro, il rinvenimento sul luogo della strage del predetto blocco motore, veniva anche messo in discussione, nei giudizi di merito dei primi due processi celebrati per la strage, anche con l'apporto di un consulente tecnico (il prof. Ugolini, come può leggersi alle pagine 72 e seguenti della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino uno, nonché nelle pagine 958 e seguenti della sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis, che, come detto, riprendeva ampiamente la prima, a confutazione dei motivi di gravame).

In sintesi, il consulente tecnico della difesa, traendo spunto dalle riprese filmate, fatte nell'immediatezza, dalla Polizia Scientifica e dalla Rai, sosteneva che l'ammasso di lamiera visibile in prossimità della ruota posteriore destra della menzionata Fiat Croma (targata PA 889985), veniva sostituito con il blocco motore poi individuato, dagli inquirenti, come appartenente all'autobomba.

Tale assunto veniva decisamente confutato nelle sentenze, che davano (condivisibilmente) credito alla consulenza tecnica, fatta anche con tre esperimenti di scoppio: in particolare, la terza deflagrazione sperimentale effettuata a Sassetta, con una Fiat 126, dopo aver tolto la ruota di scorta dal vano portabagagli (collocato

le targhe stesse. La pena veniva, poi, rideterminata, in appello, con statuizione divenuta irrevocabile, in quella della reclusione di nove anni, in virtù della riqualificazione della condotta, contestata come concorso in strage, come favoreggiamento aggravato dalla finalità mafiosa (cfr. sentenze di 1° e 2° grado, nonché della Corte di Cassazione, nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50).

nell'anteriore), stipandovi 90 kilogrammi di esplosivo al plastico (alla luce dei calcoli fatti dai consulenti, partendo dalle dimensioni del cratere, tenendo conto delle tracce d'esplosivo individuate nei reperti maggiormente significativi¹³) e posteggiando l'automobile a pettine, in prossimità di un marciapiede (con il baricentro della carica esplosiva a circa 50 centimetri dal margine del marciapiede stesso¹⁴), provocava degli effetti molto simili a quelli constatati in via D'Amelio, sia per la dimensione e la morfologia del cratere, praticamente sovrapponibili rispetto a quello apertosi il 19 luglio 1992, che per la frammentazione minuta della carrozzeria e delle residue parti meccaniche del mezzo, oltretutto proiettate ad una distanza simile, rispetto a quella constatata sui luoghi della strage. Inoltre, i frammenti di carrozzeria rinvenuti in via D'Amelio e quelli risultanti dalla deflagrazione sperimentale, venivano raccolti e collocati su apposite intelaiature, con esiti, ancora una volta, sovrapponibili (residuavano, in entrambi i casi, i soli frammenti delle parti posteriori delle due automobili, mentre le parti anteriori venivano praticamente distrutte dalle esplosioni: come detto, nella Fiat 126, il portabagagli – dove veniva collocato l'esplosivo – era ubicato all'anteriore). Ancora, i residui conficcati sul fondo del cratere della via D'Amelio, erano dello stesso tipo e pezzatura (in particolare, dei frammenti di

¹³ Per la terza prova di scoppio veniva utilizzato esplosivo plastico del tipo C4, di dirompenza analoga rispetto all'esplosivo utilizzato per la strage, determinato dai consulenti in base all'analisi dei reperti più significativi (poiché maggiormente prossimi al punto di scoppio): in particolare, venivano rinvenute, in misura preponderante, tracce di T4 e di pentrite; inoltre, vi erano tracce significative anche di tritolo, nonché – in misura minore – dinitrotoluene (che, tuttavia, poteva essere anche un prodotto della decomposizione del tritolo), nitroglicerina, nitroglicole; dunque, in considerazione della circostanza che la stragrande maggioranza degli esplosivi che contengono pentrite e T4 sono del tipo plastico, i consulenti ritenevano che fossero state utilizzate due cariche esplosive al plastico, una a base di T4 e l'altra a base di pentrite, oppure il solo sementex-h (esplosivo di fabbricazione cecoslovacca e di uso militare, che contiene sia T4 che pentrite) ed, ancora, qualche saponetta di tritolo, verosimilmente posta sopra al plastico, assieme a poche cartucce d'esplosivo ad uso civile del tipo gelatinato o polverulento-nitroglicerinato.

¹⁴ Si consideri che – come si ricava dalla lettura della motivazione della prima sentenza di merito per questi fatti (cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., pagg. 98 ss) – nel primo pomeriggio di quel 19 luglio 1992, Antonino Genovese (condomino dello stabile di via Mariano D'Amelio), mentre cercava e trovava parcheggio in quella zona, notava la presenza di una automobile, mai vista prima in quella zona, “*quasi certamente*” una Fiat 126 rossa, posteggiata con l'anteriore verso il marciapiede, proprio in corrispondenza della zona dove si apriva poi il cratere.

balestre di una Fiat 126) di quelli rinvenuti nel cratere causato dalla prova di scoppio, a Sassetta. Infine, il blocco motore dell'automobile utilizzata per detta prova, subiva demolizioni simili a quelle constatate nel reperto della strage e (si noti) recava ancora i numeri identificativi leggibili¹⁵. Peraltro, la motivazione della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino uno (riportata in nota, nello stralcio d'interesse) dava anche atto, ad ulteriore confutazione dell'ipotesi del depistaggio operato in via D'Amelio, che, dalle testimonianze raccolte in quel processo, risultava che alcuni reperti, ivi compreso proprio il blocco motore, *“per necessità connesse alla prestazione dei primi soccorsi ed all'intervento dei Vigili del Fuoco”*, venivano spostati dai punti esatti dove erano proiettati per effetto dell'esplosione¹⁶.

Dunque, pur trattandosi di tema risolto, in maniera soddisfacente, nell'ambito dei precedenti processi già celebrati per la strage di via D'Amelio¹⁷ e non intaccato dalle sopravvenute emergenze istruttorie (anzi, significativamente confermato dalle stesse),

¹⁵ Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pagg. 61 ss.

¹⁶ Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pagg. 89 ss: *“Prive di consistenza risultano poi le insinuazioni effettuate dal prof. Ugolini in ordine alla asserita sostituzione dell'ammasso di lamiera, che dalle riprese filmate effettuate nell'immediatezza del fatto dalla RAI e dalla Polizia Scientifica è visibile in prossimità della ruota posteriore destra della Fiat Croma celeste targata PA 889985 (il prof. Ugolini ha segnalato i videogrammi allegati sub. nn. 36 e 37 alla propria consulenza), con il blocco motore individuato come appartenente all'autobomba, che ivi si assume essere stato rinvenuto dai consulenti del P.M.- Ampio testimoniale in atti ha invero confermato l'avvenuto rinvenimento in quel sito del blocco motore da parte dei consulenti del P.M.- Va tenuto presente peraltro che sui luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spostato molto materiale dalla carreggiata e persino delle autovetture per consentire il transito dei propri automezzi. E' probabile quindi che il blocco motore sia stato spostato, dal luogo dove era stato proiettato per effetto dello scoppio nel sito dove è stato rinvenuto dai consulenti, per necessità connesse alla prestazione dei primi soccorsi ed all'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli stessi consulenti hanno del resto escluso la possibilità che il blocco motore sia stato proiettato dall'esplosione in quel sito dove è stato rinvenuto. Essendo il motore molto basso rispetto alla carica è più probabile che lo stesso sia stato spinto al livello del manto stradale verso il centro della carreggiata e poi sia stato da lì spostato proprio per consentire il transito agli automezzi più ingombranti. D'altra parte nel videogramma in allegato 37 alla consulenza del prof. Ugolini quello che viene indicato, accanto alla ruota posteriore destra dell'autovettura, come ammasso di lamiere è stato individuato dai consulenti del P.M. come il gruppo cambio e differenziale dell'autobomba (la forma è invero perfettamente corrispondente a quella del reperto n.28 barrato v. foto n. 32 in allegato 3/2 alla consulenza del P.M.), che è stato dai medesimi rinvenuto sopra il marciapiede di fronte allo stabile sito al civico 68. Anche questo reperto dunque ha subito uno spostamento anteriormente all'intervento dei consulenti”*.

¹⁷ Cfr. sentenza n. 6211/1997 cit., processo c.d. Borsellino uno, pagg. 61 ss., nonché sentenza n. 2/1999 cit., processo d'appello c.d. Borsellino uno, pagg. 21 ss. e, ancora, sentenza n. 5/2002 cit., processo d'appello c.d. Borsellino bis, pagg. 942 ss (tutte nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

nel presente processo veniva espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, riguardo alla presenza del blocco motore della Fiat 126, in via D'Amelio, già il 19 luglio 1992¹⁸, poiché la questione, come detto, veniva dibattuta in due dei tre precedenti processi, per questi fatti.

All'udienza dibattimentale del 9 aprile 2013 venivano, pertanto, escussi due ufficiali della Polizia Scientifica (gli Ispettori Capo Michele Minnini e Stefano Romano), incaricati dalla Procura di visionare una notevole quantità d'immagini e filmati della via D'Amelio, dopo la strage, forniti da emittenti pubbliche e private, alla ricerca di eventuali riprese del blocco motore, rinvenuto (come detto), soltanto l'indomani della strage (il 20 luglio 1992, verso le ore 13.00/13.30). Inoltre, i due consulenti tecnici classificavano anche le immagini (in assenza dei c.d. 'meta-dati' sulla data e l'orario delle riprese, nel materiale a loro disposizione), in base alle condizioni di luminosità dei luoghi, fra immagini riprese già nel pomeriggio del 19 luglio 1992, quelle della notte successiva e quelle dell'indomani mattina, 20 luglio 1992. Ebbene, i consulenti individuavano il blocco motore della Fiat 126, in diversi

¹⁸ Si riporta (qui in nota) anche uno stralcio della motivazione della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis (anch'essa, come detto, nelle acquisizioni del 7.11.2016, *sub* 50), dove, nella parte dedicata alla confutazione della (sopravvenuta) ritrattazione di Scarantino, si legge quanto segue, a proposito di un paventato inquinamento probatorio dello scenario della strage: *“Addirittura ridicole appaiono, poi, le dichiarazioni di Scarantino sull'attività di depistaggio ed inquinamento probatorio, che sarebbe stata svolta con la partecipazione anche del dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca capo della squadra mobile della Questura di Palermo, concretatasi fra l'altro, secondo l'ultima versione dei fatti fornita dal collaboratore, nell'aver fatto esplodere presso una discarica una Fiat 126 e nell'aver poi trasferito i pezzi sul luogo della strage allo scopo di fare incolpare gli odierni imputati e quelli del primo procedimento per gli stessi fatti. Invero, anche prescindendo da facili considerazioni circa la manifesta irragionevolezza di una azione così congegnata, appare evidente come l'assoluta coerenza dei dati emersi nel corso degli accertamenti e dei rilievi tecnici compiuti nell'immediatezza dei fatti rende materialmente impossibile lo svolgimento dei fatti prospettati dallo Scarantino, apparendo peraltro assolutamente assurdo che qualcuno, mentre erano in corso i rilievi tecnici protrattisi per diversi giorni dopo la strage con la costante presenza di ingenti forze di polizia appartenenti a diversi corpi, possa avere portato sui luoghi i pezzi di un'altra autovettura fatta esplodere altrove, realizzando una dispersione dei vari frammenti di meccanica e carrozzeria compatibile con le prove di scoppio eseguite in via sperimentale dai consulenti tecnici, evitando che fossero trovati residui meccanici dell'autobomba effettivamente esplosa in via D'Amelio e curando addirittura dettagli raffinatissimi come ad esempio quello di conficcare nel cratere stonato creato dall'esplosione i frammenti delle balestre di una Fiat 126 trovati dai consulenti tecnici”*.

video e fotografie, alcuni dei quali databili (come detto, in via empirica) al pomeriggio del 19 luglio 1992¹⁹. In particolare, i due consulenti indicavano, in maniera ben argomentata e convincente, gli elementi in base ai quali ritenevano che l'oggetto presente in un fotogramma (classificato come DVD Mediaset, file 36, clip 070 – di seguito riportato – databile al pomeriggio del 19 luglio 1992), fosse da individuarsi, con giudizio di “*elevata compatibilità*”, proprio nel blocco motore della Fiat 126, in sequestro (in sintesi: soprattutto, per la morfologia dell'oggetto, con particolare riferimento alle linee di deformazione, oltre che per la colorazione):

¹⁹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 9.4.2013, pagg. 68 ss: “*TESTE MININNI M. - Grazie. Allora, il blocco motore è stato individuato nel DVD numero 2 del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, esattamente file 45, clip 007; DVD fotografico Lannino, cartella 115, file fotografico 033_3JPEG; DVD fotografico Lannino, cartella 115, file fotografico 34_3 sempre in estensione JPEG; DVD numero 1, Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, clip numero 1, 44; DVD Mediaset, file 36, clip 070; DVD Mediaset, file 35, clip 059; DVD Vigili del Fuoco di Palermo, clip 014; DVD Vigili del Fuoco di Palermo, clip 018. (...) Ok. Le immagini che noi abbiamo riferito come databili al pomeriggio del 19 luglio - sempre Michele Mininni - 1992 sono le immagini relative al DVD Mediaset, file 35, clip 059; DVD Mediaset, file 36, clip 070; DVD Vigili del Fuoco di Palermo, clip 014; DVD Vigili del Fuoco di Palermo, clip 018; DVD numero 1 del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, file 1, clip 44. La notte, invece, abbiamo solo le foto prodotte... riportate all'interno del DVD fotografico Lannino, cartella 115, file fotografico 033_3, e sempre dal DVD fotografico Lannino, cartella 115, file fotografico 034JPEG. Mentre, invece, la mattina del 20 luglio abbiamo le immagini che provengono dal DVD numero 2 del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, file 45, clip 007”.*



Si riporta un breve stralcio della deposizione del consulente tecnico che, come detto, visionava ed analizzava le immagini ed i filmati della via D'Amelio²⁰:

TESTE MININNI M. - Ok, quindi questa è stata la foto che ci ha dato maggiori indicazioni, cioè il blocco motore si distingue in diversi... in diverse fotografie, però in questa foto qui, diciamo, si presenta con una prospettiva che ci ha consentito di individuare degli elementi di elevata compatibilità. Infatti la particolare deformazione che noi osserviamo sulla coppa dell'olio ci ha consentito di tracciare, praticamente, una linea di deformazione, siccome avevamo necessità di trovare dei criteri per poter

²⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 9.4.2013, pagg. 72 ss.

stabilire l'eventuale compatibilità, criteri che sono determinati dalla morfologia, innanzitutto, dell'oggetto, poi dal colore, oltre che da altre... altri elementi, però la morfologia dell'oggetto era uno dei criteri maggiormente significativi per quello che riguardava, diciamo, il giudizio di compatibilità con il motore presente nelle immagini che abbiamo esaminato. In questo caso alcuni componenti della lamiera e alcune deformazioni tipiche della coppa dell'olio ci hanno consentito di stabilire, praticamente, graficamente questa... questo tipo di deformazione e di sovrapporre successivamente la deformazione grafica ricavata dalla immagine del motore rilevato nella clip Mediaset registrata in via D'Amelio con, diciamo, la deformazione del motore che è stato rilevato in sequestro. Infatti in questa successiva... in queste successive foto si può osservare come la deformazione del motore presente nella foto di destra con la deformazione presente sul motore sequestrato... appunto oggetto di sequestro e fotografato a Sassetta per l'esperimento giudiziale siano perfettamente compatibili. Questo ci ha portato a concludere che il motore era esattamente quello che poi è stato sequestrato ed era presente in quel momento in via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Poi? Diciamo, alla fine le conclusioni a cui siete giunti quali sono?

TESTE MININNI M. - Allora, alla fine la conclusione alle quali siamo giunti, appunto, è che c'era una elevata compatibilità tra gli oggetti messi a confronto per...in particolare per la clip... devo vederle un attimo.

Un'elevata compatibilità tra l'oggetto, quindi il motore, presente nel DVD Mediaset, file 36, clip 70, registrata nel pomeriggio del 19 luglio 1992 con le immagini del blocco motore utilizzato, praticamente...rinvenuto sul luogo della strage e quindi sequestrato e presente in sequestro, insomma, riferito alla 126 in sequestro.



Si può, dunque, ritenere provato, anche sulla scorta della consulenza tecnica in atti (cfr. relazione del 30 luglio 2011²¹), che il blocco motore della Fiat 126 era già presente sui luoghi dell'esplosione, nell'immediatezza dei fatti.

Pertanto, l'utilizzo, quale autobomba, della vettura rubata a Pietrina Valenti è confermato anche dalle ulteriori risultanze di questo procedimento, come si vedrà, analizzando le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza (oltre a quelle, a conferma delle stesse, rese da Agostino Trombetta, *de relato* da Maurizio Costa, sulla sistemazione dei freni della medesima automobile) e le consulenze tecniche disposte a riscontro

²¹ Acquisita, dopo l'esame orale dei predetti consulenti, alla medesima udienza dibattimentale del 9.4.2013.

delle stesse dichiarazioni, sui reperti meccanici (freni e frizioni) di quella Fiat 126, pure rinvenuti (come detto) in via D'Amelio. Ne risulta, come si vedrà, un complessivo quadro assolutamente coerente con gli approdi dei precedenti processi celebrati per questi fatti. Del resto, ogni diversa conclusione, in merito alle modalità esecutive della strage di via D'Amelio, oltre che decisamente smentita da tutte le risultanze oggettive, sarebbe anche illogica ed – a ben vedere – totalmente assurda, dovendosi altrimenti ipotizzare (come rilevato anche dai giudici del processo c.d. Borsellino bis) che *“qualcuno, mentre erano in corso i rilievi tecnici protrattisi per diversi giorni dopo la strage con la costante presenza di ingenti forze di polizia appartenenti a diversi corpi, possa avere portato sui luoghi i pezzi di un'altra autovettura fatta esplodere altrove, realizzando una dispersione dei vari frammenti di meccanica e carrozzeria compatibile con le prove di scoppio eseguite in via sperimentale dai consulenti tecnici, evitando che fossero trovati residui meccanici dell'autobomba effettivamente esplosa in via D'Amelio e curando addirittura dettagli raffinatissimi come ad esempio quello di conficcare nel cratere stonato creato dall'esplosione i frammenti delle balestre di una Fiat 126 trovati dai consulenti tecnici”*²².

Peraltro, se quanto appena esposto vale ad escludere decisamente l'ipotesi dell'inquinamento probatorio dello scenario della strage, smentita da numerosi e convergenti elementi oggettivi (la presenza del blocco motore e di altri reperti meccanici della Fiat 126 di Pietrina Valenti, la collocazione dei relitti in maniera perfettamente compatibile con quanto poi constatato nella prova di scoppio), oltre che

²² Così si legge nella motivazione della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

palesamente inverosimile (e, come detto, persino assurda), rimangono, invece, come rilevato soprattutto da taluna delle parti civili di questo procedimento, delle incongruenze nello sviluppo delle primissime indagini per questi fatti²³, se non delle emergenze addirittura inquietanti, in merito all'attività di soggetti estranei a Cosa nostra²⁴.

2) Alcuni punti oscuri ed incongruenze. La presenza di appartenenti ai servizi di sicurezza, in via D'Amelio, nell'immediatezza della strage, alla ricerca della borsa di Paolo Borsellino. L'anomala cronologia del sopralluogo nella carrozzeria di Giuseppe Orofino il 20 luglio 1992 (prima del rinvenimento del blocco motore della Fiat 126, in via D'Amelio). La presenza del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios. La collaborazione mancata di Mario Santo Di Matteo e l'intercettazione del suo dialogo con la moglie, sugli infiltrati in via D'Amelio. La partecipazione del Sisde alle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate sulla falsa pista di Vincenzo Scarantino.

Come già accennato alla fine del precedente paragrafo, se -da un lato- è assolutamente certo, alla luce degli approdi dei precedenti processi (sul punto,

²³ Cfr. memoria conclusiva dell'Avv. Rosalba Di Gregorio (nell'interesse della P.C. Gaetano Murana), pagg. 11 ss.

²⁴ Si rinvia, sul punto, all'intervento conclusivo della parte civile Salvatore Borsellino, rappresentata dall'Avv. Fabio Repici.

confermati dalle risultanze di questo), che la consumazione della strage del 19 luglio 1992 avveniva utilizzando, come autobomba, proprio la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti, è innegabile che vi sono delle oggettive incongruenze nello sviluppo delle primissime indagini per questi fatti e che rimangano diverse zone d'ombra sulla quali non si addiveniva a risposte soddisfacenti, nemmeno con la poderosa istruttoria espletata nel presente procedimento.

Tutt'altro che rassicuranti, ad esempio (come si vedrà, in maniera più approfondita, nella parte dedicata alla vicenda della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino), sono le emergenze istruttorie relative alla presenza, in via D'Amelio, nell'immediatezza della strage, di appartenenti ai servizi di sicurezza, intenti a ricercare la borsa del Magistrato. Infatti, uno dei primissimi poliziotti che arrivava in via D'Amelio, dopo la deflagrazione delle ore 16:58 del 19 luglio 1992, era il Sovrintendente Francesco Paolo Maggi, in servizio alla Squadra Mobile di Palermo. Il poliziotto arrivava sul posto circa una decina di minuti dopo la deflagrazione, mentre Antonio Vullo, l'unico superstite fra gli appartenenti alla scorta di Paolo Borsellino, in evidente stato di shock emotivo e psicologico, era seduto sul marciapiede, con la testa fra le mani. Il Sovrintendente Maggi, dunque, confidando di poter trovare qualche altra persona ancora in vita, si faceva strada fra i rottami, entrando nella densa colonna di fumo che avvolgeva i relitti. Purtroppo, era subito evidente che non c'era più nulla da fare, né per il Magistrato, né per gli altri colleghi della scorta, poiché i loro corpi erano tutti carbonizzati ed orrendamente mutilati²⁵. In questo contesto, mentre le ambulanze prestavano i soccorsi ai feriti ed i Vigili del

²⁵ Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 56 ss.

Fuoco spegnevano i focolai d'incendio, anche sulla Croma blindata del Magistrato, il poliziotto della Squadra Mobile notava quattro o cinque persone, vestite tutte uguali, in giacca e cravatta, che si aggiravano nello scenario della strage, anche nei pressi della predetta blindata: *“uscii da... da 'sta nebbia che... e subito vedevo che arrivavano tutti 'sti... tutti chissi giacca e cravatta, tutti cu' 'u stesso abito, una cosa meravigliosa”, “proprio senza una goccia di sudore”*. Si trattava di *“gente di Roma”*, appartenente ai Servizi Segreti; infatti, alcuni erano conosciuti di vista (anche se non davano alcuna confidenza) ed, inoltre, venivano notati a Palermo, presso gli uffici del Dirigente della Squadra Mobile, Arnaldo La Barbera, anche in occasione delle indagini sulla strage di Capaci²⁶. La circostanza (mai riferita prima dal teste, nonostante le sue diverse audizioni) veniva confermata da un altro appartenente alla Polizia di Stato, vale a dire il Vice Sovrintendente Giuseppe Garofalo, in servizio alla Sezione Volanti della Questura di Palermo. Anche quest'ultimo, che arrivava sul posto ad appena cinque minuti dalla deflagrazione, dopo aver constatato che non c'era più nulla da fare per il Magistrato ed i colleghi della Polizia di Stato che gli facevano da scorta, aiutava i residenti nello stabile di via D'Amelio, soccorrendo forse anche la madre del Magistrato. Quando riscendeva in strada, il poliziotto notava, nei pressi della Croma blindata di Paolo Borsellino, un uomo in borghese, con indosso la giacca (nonostante il torrido clima estivo) e pochi capelli in testa. Alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza lì, l'uomo si qualificava come appartenente ai *“Servizi”*, mostrando anche un tesserino di riconoscimento: sebbene il ricordo del teste, sul punto specifico, non sia affatto nitido, vi era persino un veloce scambio di battute fra i due sulla borsa di Paolo Borsellino. Infatti, l'agente dei Servizi Segreti

²⁶ Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 71 ss.

chiedeva se c'era la borsa del Magistrato dentro l'auto blindata, oppure (addirittura) si giustificava per il fatto che aveva detta borsa in mano: *“Ho un contatto con una persona, ma questo contatto è immediato, velocissimo, dura pochissimo, perché evidentemente (...) il nostro intento era quello di mantenere le persone al di fuori (...) della zona e quindi non fare avvicinare a nessuno (...). E incontro (...) un soggetto, una persona, al quale... ecco, e questo è il momento, non riesco a ricordare se questo soggetto mi chiede (...) della valigia, della borsetta del dottore o se lui era in possesso della valigia. (...) Con questa persona, al quale io chiedo, evidentemente, il motivo perché si trovava su (...) quel luogo. Questo soggetto mi dice di essere... di appartenere ai Servizi”*²⁷.

Sul punto si tornerà (come detto) nel prossimo paragrafo, trattando della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, anche riportando (più diffusamente) gli stralci di interesse delle suddette deposizioni dibattimentali.

Proseguendo nella breve rassegna di alcune delle anomalie e zone d'ombra emerse attraverso le prove raccolte nel presente processo, si deve anche rilevare la singolare cronologia del sopralluogo eseguito dalla Polizia Scientifica di Palermo (*“su richiesta della locale Squadra Mobile”*), nella carrozzeria di Giuseppe Orofino alle ore 11 del lunedì 20 luglio 1992 (come si legge nel verbale citato in nota²⁸), perché quest'ultimo aveva denunciato, appena un paio d'ore prima, il furto delle targhe (ed altro) da una Fiat 126 di una sua cliente, all'interno della sua autofficina²⁹.

²⁷ Cfr. deposizione Giuseppe Garofalo, verbale d'udienza 5.2.2015, pagg. 19 ss.

²⁸ Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35.

²⁹ Si veda la deposizione di Massimiliano Domanico al dibattimento del processo c.d. Borsellino uno, udienza del 6.12.1994 (acquisita agli atti, all'udienza dibattimentale dell'8.6.2016), sulla presentazione di Giuseppe Orofino, nella prima mattinata (ore 8:30/8:45 circa) del lunedì 20 luglio 1992, al Commissariato di Brancaccio, per denunciare il furto delle targhe della Fiat 126, intestata a Sferrazza Anna Maria, ricoverata presso la sua officina.

Ebbene, quando la Polizia Scientifica eseguiva detti rilievi nell'officina di via Messina Marine, non erano stati ancora rinvenuti, in via D'Amelio, né la targa oggetto della denuncia di Orofino (la stessa, come detto, veniva ritrovata soltanto il 22 luglio 1992), né il blocco motore della Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti (rinvenuto verso le 13.00/13.30 di quel 20 luglio 1992). Inoltre, come già esposto, era soltanto nel successivo pomeriggio del 20 luglio 1992, a seguito del menzionato intervento del tecnico Fiat di Termini Imerese, che detto blocco motore veniva attribuito ad una Fiat 126. Dette circostanze non sono affatto di poco momento, ove si rifletta sulla circostanza che, invece, già nel pomeriggio del 19 luglio 1992, fonti della Polizia di Stato ipotizzavano l'utilizzo, come autobomba, proprio di una Fiat di piccole dimensioni e, in particolare, «una 600, una Panda, una 126»³⁰.

Detta ipotesi investigativa, rivelatasi fondata e coerente con i successivi rinvenimenti sullo scenario della strage, dei reperti dell'autobomba, non è spiegabile soltanto con l'efficienza e la solerzia profusa dagli inquirenti nel cercare di far immediatamente luce, con il massimo sforzo investigativo praticabile, su di un fatto gravissimo, che cagionava anche la scomparsa prematura dei cinque appartenenti alla Polizia di Stato, bensì necessariamente ipotizzando un apporto di tipo confidenziale da parte di taluno che (evidentemente) era ben informato sulle concrete modalità esecutive dell'attentato.

Diversamente, non si spiegherebbe, sul piano logico, il motivo per cui la Squadra Mobile di Palermo, diretta da Arnaldo La Barbera (già collaboratore del

³⁰ Come si legge nell'Ansa, lanciata poco dopo la strage (prodotta agli atti del primo grado del processo c.d. Borsellino bis). Si rinvia, sul punto, alla memoria conclusiva dell'Avv. Rosalba Di Gregorio, in difesa della parte civile Gaetano Murana (memoria cit., pag. 11).

Sisde, con il nome in codice “*Rutilius*”, sin dal 1986), sollecitasse un intervento della Polizia Scientifica, per un immediato sopralluogo nell’officina di un carrozziere qualunque di Palermo, che aveva soltanto denunciato (appena un paio d’ore prima) il furto di alcune targhe da un’automobile di un suo cliente (targhe che, come detto, verranno rinvenute soltanto alcuni giorni dopo, in via D’Amelio), in un momento in cui nemmeno era rinvenuto il blocco motore (poi associato ad una Fiat 126).

L’aspetto appena menzionato si colora di tinte decisamente fosche, alla luce di quanto riferito da Gaspare Spatuzza (in maniera assolutamente attendibile, come si vedrà -diffusamente- nella parte della motivazione a ciò dedicata), sulla presenza di un terzo estraneo a Cosa nostra al momento della consegna della Fiat 126, alla vigilia della strage, nel garage di via Villasevaglios, prima del suo caricamento con l’esplosivo. Su detta persona, non conosciuta e mai più rivista, che non aveva proferito alcuna parola, durante la breve permanenza del collaboratore nel suddetto garage, sabato 18 luglio 1992, Gaspare Spatuzza si spingeva a qualche considerazione relativa all’estraneità al sodalizio mafioso di Cosa nostra e, persino, sull’eventuale appartenenza alle istituzioni: *“se fosse stata una persona che io conoscevo (...), sicuramente sarebbe rimasta qualche cosa (...) più incisiva; ma siccome c’è un’immagine così sfocata (...). Mi dispiace tantissimo e aggiungo di più, che fin quando non si sarà chiarito questo mistero, che per me è fondamentale, è un problema serio per tutto quello che riguarda la mia sicurezza (...). Io sono convinto che non sia una persona riconducibile a Cosa nostra perché (...) c’è questa anomalia di cui per me è inspiegabile”*. *“C’è un flash di una sembianza umana. (...) c’è questa immagine sfocata che io purtroppo... (...) c’è questo punto, questo mistero da chiarire”*; *“ho più ragione io a vedere questo soggetto in carcere, se appartiene alle*

istituzioni, che vedendolo domani fuori”³¹. Peraltro, quest’ultimo spunto del collaboratore di giustizia, sull’eventuale appartenenza alle istituzioni del terzo estraneo, presente alla consegna della Fiat 126, nel pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, prima del caricamento dell’esplosivo, veniva approfondito dalla Procura, nella fase delle indagini preliminari di questo procedimento, sondando ulteriormente Gaspare Spatuzza, e anche sottoponendogli diversi album fotografici, con immagini di vari appartenenti al Sisd, senza approdare a risultati tangibili³².

Anche la tormentata vicenda relativa alla collaborazione di Mario Santo Di Matteo, avviata ad ottobre 1993 e seguita, a stretto giro, dal sequestro del figlio

³¹ Cfr. esame di Gaspare Spatuzza, nel verbale d’udienza dibattimentale, 11 giugno 2013, pagg. 101 e 110.

³² A tal riguardo, si deve almeno menzionare come, nell’interrogatorio al Pubblico Ministero del 23.3.2010 (acquisito agli atti, con l’accordo delle parti, al pari di tutti gli altri verbali d’interrogatorio del collaboratore di giustizia), Gaspare Spatuzza, pur non effettuando alcun riconoscimento fotografico positivo, fra i vari album sottopostigli, indicava come ‘compatibili’, con il suo sfocato ricordo di quella persona, soprattutto per l’età, ma non solo (giacché, poi, escludeva uno dei soggetti inizialmente indicati, per il viso troppo magro), sette soggetti, fra diverse decine di foto mostrategli, ivi compreso Lorenzo Narracci, poi escludendolo, per i troppi capelli (tant’è che, ad un certo punto dell’atto istruttorio, il collaboratore si soffermava a lungo sulla sua fotografia, indugiando ed anche mettendo un foglio di carta sopra l’immagine della sua testa, evidentemente, per cercare di visualizzarlo senza i capelli). Quest’ultimo, all’epoca dei fatti, era vice capo del centro Sisd di Palermo e stretto collaboratore di Bruno Contrada, in compagnia del quale si trovava, in mare, al largo della costa siciliana, al momento dello scoppio dell’autobomba del 19 luglio 1992 (cfr. deposizione ‘assistita’ Bruno Contrada, verbale 23.10.2014, pagg. 135 ss.). Peraltro, nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero (alle pagine 95 e 96), si legge anche che Lorenzo Narracci (attualmente, in servizio presso l’Aisi) veniva sentito, come persona informata sui fatti, nell’ambito delle indagini collegate, sulla strage di Capaci, in relazione al ritrovamento, proprio sul luogo dell’esplosione, di un foglietto di carta contenente alcune annotazioni ed un numero di telefono cellulare a lui riconducibile. Inoltre, lo stesso veniva poi iscritto, dalla Procura di Caltanissetta, nel registro delle notizie di reato, per le ipotesi di strage e concorso esterno in associazione mafiosa (tant’è che, innanzi alla Corte, egli s’avvaleva della facoltà di non rispondere *ex art. 210 c.p.p.*: cfr. verbale d’udienza 8.4.2014), dopo le dichiarazioni di Massimo Ciancimino (acquisite agli atti, con il consenso delle parti processuali, all’udienza dell’11 febbraio 2014), che lo riconosceva, fotograficamente, per un soggetto che (a suo dire), aveva collaborato, per lungo tempo, con il suo superiore “Carlo/Franco”, nel tenere i rapporti con Vito Ciancimino, oltre che quelli tra quest’ultimo e Bernardo Provenzano (cfr. verbale 8 aprile 2010, dove Massimo Ciancimino riconosceva l’effigie di Lorenzo Narracci, riportata in tre diversi album fotografici, forniti dall’Aisi). Tuttavia, si deve anche dare atto che gli ulteriori approfondimenti svolti dalla Procura nissena, non consentivano di suffragare le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, il quale, anzi, veniva iscritto (a sua volta) nel registro delle notizie di reato, per l’ipotesi di calunnia aggravata, ai danni del predetto funzionario dell’Aisi, in ragione del suo comportamento, estremamente contraddittorio (ed assai poco comprensibile). Infatti, Massimo Ciancimino, che pure sosteneva d’aver incontrato, di persona, in diverse occasioni, Lorenzo Narracci, a Roma, sia presso l’abitazione paterna, sia vicino al carcere di Rebibbia, allorché il funzionario gli avrebbe pure consegnato della documentazione, avuta in carcere da Vito Ciancimino, affinché fosse data a Bernardo Provenzano, non lo indicava, poi, nel corso di un formale atto di ricognizione personale, individuando, anzi, una persona del tutto diversa, anche per la minore altezza e per l’evidente calvizie. Lo stesso Massimo Ciancimino, tuttavia, posto successivamente a confronto diretto con Lorenzo Narracci (l’atto istruttorio veniva video-registrato), dichiarava invece di riconoscerlo come il soggetto di cui aveva riferito nel corso dell’individuazione fotografica, senza fornire alcuna plausibile spiegazione dell’esito negativo della precedente ricognizione personale, preceduta anche dall’indicazione di alcune caratteristiche fisiche, non presenti nel soggetto riconosciuto, in quella occasione.

Giuseppe Di Matteo, rapito il 23 novembre 1993, in un maneggio di Piana degli Albanesi, da un gruppo di mafiosi, travestiti da poliziotti della DIA, facendo credere al ragazzino di poter rivedere il padre (che, in quel periodo, era sotto protezione, lontano dalla Sicilia), contribuisce ulteriormente a rendere il quadro complessivo, se possibile, ancor più inquietante. Infatti, il collaboratore di giustizia, a fine ottobre 1993, rendeva dichiarazioni sulla strage di Capaci e preannunciava agli inquirenti della Procura della Repubblica di Caltanissetta (all'epoca, come è noto, diretta da Giovanni Tinebra) di averne anche sulla strage di via D'Amelio.

Poche settimane dopo (come detto), il figlio del collaboratore di giustizia veniva rapito e pervenivano, a casa del padre di Mario Santo Di Matteo, alcuni messaggi minatori, come uno (il 1° dicembre 1993) con la fotografia del ragazzino con i giornali di fine novembre e la scritta "*tappaci la bocca*" ed un altro (il 14 dicembre 1993) dove si leggeva: "*Il bambino lo abbiamo noi e tuo figlio non deve fare tragedie*"³³. Il collegamento fra il rapimento del figlio del collaboratore di giustizia e le sue conoscenze (specifiche) sulla strage di via D'Amelio (mai completamente disvelate), emergeva con lampante evidenza proprio nel corso di un colloquio del giorno 14 dicembre 1993, fra il medesimo Mario Santo Di Matteo e sua moglie Francesca Castellese, oggetto di intercettazione ambientale presso i locali della DIA³⁴, nel corso del quale si parlava di "*infiltrati*" nella strage del 19 luglio 1992, con la donna che invitava il marito a "*ritrattare*" ed a non ricordarsi più della strage di Borsellino.

³³ Cfr. sommarie informazioni testimoniali Francesca Castellese 29.10.1997 (nelle produzioni del 15.1.2016): la moglie del collaboratore di giustizia Mario Santo Di Matteo affermava che, sin dal giorno della scomparsa del figlio Giuseppe, riceveva dei bigliettini, sotto la porta di casa del suocero, per intimarle di "*tappare la bocca a suo marito*".

³⁴ Cfr. conversazione ambientale del 14.12.1993, fra Francesca Castellese e Mario Santo Di Matteo (nelle produzioni del 15.1.2016).

Il testo del colloquio è di seguito trascritto:

D = Donna U = Uomo

C = Uomo

Le voci sono basse e coperte da fruscio. Spesso parlano sottovoce.

U = (?) perche' noi dobbiamo prendere le persone che hai contattato.

D = No (?)

U = (?) hama capiri cu e', cu nun e'.

Incomprensibile.

*U = Tu mi devi dire come era combinato, buttana della Madonna. Ti l'ha fari diri, io
(?)*

D = (?) 1,65 (?) (66, 67, 68) ..

U = Uhm.

D = ?) tu ritratta (?)

Incomprensibile.

U = Tu mi devi dire perche'.

D = Ah?

U = Perche'?

D = Pirchi'? (?)

Incomprensibile. Voci basse che rimbombano.

U = (?) senti, pirchi' chiddu ti vinni a diri (?)

D = (?)

U = Cu e' chiddu ca vinni? Cu e' chiddu ca vinni ha diri.

D = Ti l'haiu dittu, Sa'.

U = Insomma, io t'haiu dittu a tia: "Franca, dicci a me' patri ca (?)" e tu nun ci cridi.

(?) Gesu'

Bambino. (?) di pigliari `u picciriddu (?) tu dici Giovanni BRUSCA, BAGARELLA, avete fatto la chiave di cioccolata e poi non l'arrestano.

Incomprensibile.

D = L'ha finiri, la devi smettere (?) e non ti guardo piu' (?)

U = (?) aspetta e statti calma.

D = A me' figliu mi l'hata dari (?)

U = Pero' mi devi dire (?) Franca pigliati 'i cosi (?) e poi sapemu cumu hama cuminciari.

D = 'I cosi chisti sunnu, Sa'; 'i cosi sunnu chisti.

U = Uhm, nuatri `u sapemu soccu hama fari (?)

Incomprensibile.

U = Va' camina! Cu si l'avia a pigliari di dintra! Au paisi nun ci vinivano pirchi' ci sunu 'i sbirri (?)

U = Io lu sacciu cu c'e' dda (?) (hanna) arrestari a (Ciro), chiddu cu i cavaddi.

D = No, nun c'e' cchiu' al (lido) albanese; nun e' cchiu' al (lido) albanese (=) `u picciriddu dda si ni iu, a .., a cosa ... aspe' (?)

U = (?) ma cumu fannu? (?)

D = A Villabate, ma chistu iddu fu ca ... e' stato lui, e' stato lui.

U = (?)

D = Io? Io no.

U = tutti `sti cosi nun e' ca ci vidu chiaru. Ora mi l'haia ghiri a circari iu a me' figliu.

Mi dispiaci, ci lu po' diri a me' (matri)

D = No, Sa' (?)

Incomprensibile.

A questo punto entra un uomo.

C = (?) perche' ha detto che viene tra un momento, (se intanto gli vuole parlare per telefono) ...

D = (No) ...

U = (?) deve venire qua.

C = Si, ha detto che viene, solo che adesso deve fare un attimo una cosa con i magistrati, il tempo di sbrigarsi e viene. Intanto se vuole (?) per telefono (?)

U = Uh (?) andiamo.

Si allontanano.

Breve pausa. Si odono solo rumori di fondo.

Riprende la conversazione, ma le voci sono basse.

D = Ah, `u picciriddu ava essiri vivu prima.

U = Si, ma `u picciriddu va cercalu, nsa' urani minchia si ni i', spiri' (?) diccillu a me' patri: "E' inutili, a to' figliu nun ci lu leva nuddu di `ntesta".

Incomprensibile.

D = (?) no ca iddu, cioe' io se tu (?) tappaci la bocca. Che significa "tappaci la bocca"? Tu lo sai? (?)

Incomprensibile. La donna parla singhiozzando.

U = Io ti dico una cosa (?)

Incomprensibile.

U = (?) se loro, se loro ... io ora ci nesciu `u discursu, Franca, ti fazzu cuntenta, pero' poi non mi devi dire (?) Villabate (?) a Villabate mancu (?) cchiu' luntanu ancora.

La donna parla piangendo. Incomprensibile.

U = A Villabate. Ma poi, senti una cosa, invece di chiangiri, pirchi' nun mi spieghi cumu stannu li cosi ...

Incomprensibile.

U = A Villabate, a Villabate si ni iu.

D = (?) ci vosi iri iddu dda, c'e' voluto andare lui. Dice: "Mamma, mi ni vaiu dda (?)".

*U = (?) to' figliu (?) eh, cchi ni finiu ladia, vuantri nun ci crediti e allora continuate
(?)*

Incomprensibile.

*U = Va be', nun c'e' bisugnu ... Franca, o tu nun mi vo' capiri o fa' finta di non
capire, pirchi' io lu sacciu quannu si mittinu a unu, quannu s'hanna purtari a `nautru
(?) e come si fa? Dimmillu tu (?) pirchi' nun ci lu dicu a iddu.*

Incomprensibile.

U = Mah, iddu e' convinto ca pari (?)

*Incomprensibile. Si sente bussare. Entra un uomo dicendo qualcosa, quindi si
allontanano.*

*Dopo una breve pausa di silenzio, riprende la conversazione ma le voci sono basse e
distorte.*

U = Cu voli nesciri di dda intra ava parlari (?)

Entra qualcuno.

C = Caffè'. (?) Ci basta lo zucchero?

D = (?) Se lo prenda (?)

C = No, no, io c'ho tutt'altra (?) U = Grazie.

L'uomo esce, i due riprendono a parlare sottovoce.

U = (?) si piglia a so' muglieri na machina e va firriannu (?)

Incomprensibile.

U = (?) scusa, a dda persona ci desiru la liberta', 'a machina (?)

Incomprensibile.

D = (?) au scuru, nun c'era anima viva.

Incomprensibile.

D = Ma che dici, Sa'?

U = Iu ci lu dissi (?)

D = Ma perche'? Ma perche' (?)

Incomprensibile.

U = (?) per i cazzi suoi; cu e' ca collabora nesci di dda intra, cu nun collabora resta dda intra.

Incomprensibile.

U = Mah (?) a Villabate.

Incomprensibile.

D = (?) ti lu scurdasti (?) quannu fannu stragi di parenti ...

U = (?)

D = Io non lo so, cioe' io a te ...

Sovrapposizione di voci.

D = Io devo capire (?)

U = (?)

D = A me, Sa', a me ste cose mi danno fastidio; mi dispiace ...

Voci basse.

U = Chistu CANCEMI (?) ca attacco' a parlari (?)

D = Si, ma tu pensa ai figli ...

U = (?)

D = Devi smetterla (?)

Incomprensibile.

*D = Tu ha vidiri a trecento (?) gradi (?) Capisti? Nuantri hama fari finta ca tu stai
(?) cosi'; capisti,*

Sa'?

U = Tu dici ca `u discursu e' cosi'.

Incomprensibile.

D = (?) al cento per cento, affrontiamo questo discorso al cento per cento (?)

U = (?) •

D = (?) discursi, discursi. Si tratta della vita di to' figlio e tu discuti ancora!

U = (?)

D = Pensa a chistu, pensa a chiddu, lassali futtiri 'i cristiani.

La donna piange.

D = Anzi, dammi `u numero (?) chiama a iddu invece di chiamare Palermo (?)

U = (?)

D = (?) stu maneggio e' di Andrea, Andrea (VITALE).

U = Iddu nun e' chiddu ca (?)

Incomprensibile.

D = (?) tu a to' figliu accussi' l'ha fari nesciri, si fa questo discorso.

U = Ma che discorso? Ma che fa (?)

D = (?) parlare della mafia (?)

U = Ah, nun ha caputu un cazzu!

D = Come "nun ha caputu un cazzu?"

Parlano sottovoce.

D = Oh, senti a mia, qualcuno e' infiltrato (?) per conto della mafia.

U = (?)

D = Aspe', fammi parlare (?)

Incomprensibile.

D = (?) tu questo stai facendo, pirchi' tu ha pinsari alla strage di BORSELLINO, a BORSELLINO c'e' stato qualcuno infiltrato che ha preso (?)

U = (?)

D = Io chistu ti dico, io questo ti dico.

D = Forse non hai capito (?)

D = (?)

U = (?) tu fa' finta, ora parlamu cu

D = Io haia fari finta, io quannu (?) cu papa' (?) ci dissi ca dda vota vinni ni ti' (?) capito (?) parlare cu to' figlio (?)

Parlano sottovoce e velocemente. Incomprensibile.

U = No, tu dici se `u sannu , lu sta dicinni tu ...

D = (?) capire se c'e' qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia e ti (?)

U = Cu?

D = (?) mi devi aiutare su tutti i punti di vista (?) pirchi' io mi scantu, mi scantu.

U = (?) intanto pensa a to' (figliu).

La donna piange.

D = Pirchi' tu certi voti quannu parlo .

U = Mi la fai vidiri la fotografia (?) i fotografie (?) 'i fotografie nun li puzzu taliari.

Incomprensibile.

D = Si cummoglianu 'i cosi, Sa' (?) capisci? (?) ma cca (?) Ah?

U = Cchi ni sacciu! (?)

Le voci si fanno piu' lontane. Incomprensibile.

D = (?) `u Signuri mi deve aiutare, mi deve proprio aiutare, m'avissi cuntintatu di moriri, no tutti `sti disgrazie ...

La donna piange. Incomprensibile.

D = (?) "Di' a to' figliu di non fare tragedie; non avviate i Carabinieri, non avviate i Carabinieri; aspetti, ci facciamo sentire".

Incomprensibile.

U = (?) ti lu dissi l'otra vota

D = Mi lu dicisti l'otra vota

U = Ca tuttu (?)

La donna continua a piangere e non si comprendono le sue parole.

U = E chiangi!

Incomprensibile. Voci basse.

D = No, no, niente.

U = (?)

D = Cioe', nuatri hamma iucari tutte le carte, tutte le carte (?) e' passato gia' troppo tempo (?)

Rumori di fondo coprono la conversazione.

U = (?) a Villabate.

D = (?) una parola mia (?) non mi scappa (?) non mi deve scappare, per come e' stato fino ad ora (?)

Incomprensibile.

U = Quannu fu `stu (?) ti ricordi?

D = (?)

U = Si, ma tu ci cridi ca (?) la Croma (?) tri miliuna e setti (?)

Incomprensibile.

U = Va bene, come vo' fari. Io ti dissi a tia una cosa (?) pero' tu devi vedere le cose come vanno (?)

D = Lo so.

U = (?) ancora nun l'haiu pututu capiri.

D = Lo so (?) quannu mi facisti `stu discursu

U = Ma tu non ti devi preoccupare.

Incomprensibile.

D = (?) cioe' io penso au picciriddu; caputu? Tu m'ha capiri!

Sovrapposizione di voci.

D = Pero', Sa', `u discursu e' chistu, nuantri hamma fari (?)

Incomprensibile. Parlano a bassa voce.

U = (?) iddu mi dissi, dice, to' muglieri (?) suo marito ava ritrattari (?)

Incomprensibile.

U = (?) iddu, BAGARELLA e Toto' (?) sanno pure che c'hanno (?)

Incomprensibile.

Parlano a bassa voce.

D = (?) quannu vinni a pigliari a tia (?) maresciallo ...

U = Uhm.

D = ... a Punta Raisi (?)

Incomprensibile.

U = (?) tutti 'i sbirri ci su', nun sai quanti Carabinieri e Polizia c'e' (?) stanno arrestannu a tutti quanti, hanno (?) per intercettare (?) a BAGARELLA (?) unu cerca i latitanti (?) nei paesi (?)

D = (?) alla televisione, Sa', io nun ci pozzu cridiri; capisci? Io (?)

Incomprensibile.

D = (?) fai 'i stessi discursi ca dici na littra a so' muglieri, dice: mi dispiace ma non ti ho mai amato, dice, non ti ho mai voluto bene.

U = Ma pirchi'?

D = (?)

U = Ma chistu, sai, secondo me (?) iddu gia' era ca vuliva parlari e nun vuliva parlari, vuliva parla' e ... allora (?)

D = (?) ti voglio dire (?) se io (?)

U = Ma quannu fu?

D = Ma fu qualchi quattru iorna narreri, cinqu iorna narreri (?)

U = (?)

D = Verso venerdì vinni (?) a pigliari (?)

Incomprensibile.

D = (?) `u picciriddu ci dissi (?)

Incomprensibile.

U = Sì, ma me' patri cchi ava diri (?)

D = (?)

U = ci dissi a cu?

D = (?) al magistrato (?)

Incomprensibile.

D = (?) colpa tua e', stai attenta; capito?

U = (?) ma mi pare ca ci su' picciriddi, sta parlannu ppi"i cazzi sua.

Incomprensibile.

U = Mi dissi: "Santinu, to' muglieri sbaglio' completamente".

Incomprensibile.

D = "Mi ha rovinato - ci dissi - dopo dieci anni di lavoro ... vidissi, tutto quello che c'e' qua dentro e' tutto di mio padre, roba che mi ha fatto mio padre. 'A verita'!" (?)

U (?)

D = Il maresciallo con me e' stato proprio coglione.

U = (?)

D = E' un peccato (?)

U = Oh, Fra', `u vidi com'e'? Appena nesci stu discursu (?)

D = (?)

U = (?) nun fanno niente (?) a mala figura (?)

Incomprensibile.

U = Idda avia ristatu sempri cu mi', a mia mi diciva: "Santinu, nescitinni" (?) non ti preoccupare (?)

Incomprensibile.

D = (?) ci dissi ca MARTELLI e' (?)

Incomprensibile.

U = (?) ma vuantri ci `u dicistivu a CANCEMI da commissioni (?) che cazzo vuliti di mi', che

CANCEMI dici chistu.

D = (?) `1.1 fattu e' chistu.

U = Che CANCEMI disse chistu ... e iddu (?) a commissione ... a GANCI, all'epoca c'era MONGILE, GANCI ci dissi a iddu personalmente: "Statti cca (?) di mattina non ci andare all'appuntamento perche' senno' ti ammazzano"; iddu dda, `nveci di iri all'appuntamento, si ni 'i a (casa) (?) GANCI lu fermo'. Ora, dicu, se GANCI parla (?) i' ci dissi: "Se parla GANCI (?)".

Incomprensibile.

U = Sì, però ti voglio dire ...

D = (?) come fai a (?) non ci posso credere, perché non ha (?)

U = (?)

D = (?) i' ci dissi: "Tu ha sentiti a mia (?) fammi cuntenta; la vo' fari una cosa?

Taglia brodo e (?)"

U (?)

D = (?) ma unni haia ghiri? Io mi scantu la sira (?) tu lu vo' capiti?

U = Io?

*D = Io? Ti lu giuru 'a vista di l'occhi, te lo giuro sopra la vista di l'occhi, trasu dda
intra e mi veni di chiangiri (?)*

U = (?)

D = (?) con il cuore in gola.

Incomprensibile.

D = (?) ma iu nun ci cridu (?) era una vittima come a me; `u capisti?

U = Eh (?)

D = Dicu, chistu tu ha pinsari.

Incomprensibile.

D = (?) per come sono stata obbligata pure io.

U = Va bene, va bene; ora vidimu (?) ora facennu facennu `u fattu ca dici tu, hanna

(?)

D = Si, si (?) lo capisci?

U = Quannu noi ci iamu a nesciri un fattu di chistu (?) non e' ca

D = (?)

U = Ma chiddu non lo toccherà nessuno.

D = (?) tutte le altre cose, eventualmente la questione (?)

U = Forse non ha caputu, stiamo parlando.

D = Ecco (?) tutte `ste cose (?) piu' grande del mondo, piu' grande del mondo (?)

*U = Forse nun hai caputu, dducu nun fannu nenti, pero' nun e' ca putimu stari (?)
chistu vogliu diri.*

D = (?)

*U = Eh, perche' tu fai nesciri una cosa di chista, iddi (?) pirchi' poi nun ci cridi
mancu iddu.*

D = Che fai? Mancu iu (?)

U = Poi nun ci cridi cchiu' nuddu (?)

Incomprensibile.

U = A chi ura partisti?

D = Partemmu nuantri (?) meno cinque (?)

U = Nun e' ca hai `u bigliettu ppi' scinniri?

D = Il cosa haiu `u bigliettu l'haiu, pero' s'ava fari (?)

Incomprensibile.

U = Cu BAGARELLA (?) piglia me' figliu (?)

Incomprensibile.

D = (?) io sono rimasta cosi' sconcertata, cosi' sbalordita . .

U = (?)

D = ... sono rimasta cosi' sbalordita di quello ... di come vi comportavate ...

U = Uhm (?)

D = perche' io non e' che ti approvo, (?) pero' non lo so (?) ppi' carita'.

U = (?) cristiani (?)

D = (?)

U = No (?) sapeva che io facevo le cose con malo cuore. Lo sapeva, allora io ci parlavo, ci diceva: "Quannu e' ca ava finiri `stu burdellu?"

D= Tu a stu puntu (?)

Incomprensibile.

U = (?) comu ficiru 'i picciotti ca si ni iru dda, pirchi"i picciotti avianu ad ammazzari (`natru capitano) ca avia arristari a Toto' RIINA (?)

Incomprensibile.

U = (?) patri e figliu tutti arrestati (?)

D = (?)

U = (?) pigliavu tutti quaranta.

D = (?)

U = No (?) sintennu 'sta minchiata ddocu, comu minchia (?) truvati, aspetta ca mi ni vaiu (?)

Incomprensibile.

D = (?) Si, sempre come autista, iddu dici ca faciva autista a MARTELLI, no a MARTELLI

Onorevole ...

U = A `nautru?

D = `Nautru MARTELLI.

Incomprensibile.

U = Pirchi', tantu, `na fimmina stari cu iddu a

Roma ...

D = (?)

U = nun e' ca cu idda putiva stari, secunnu mia tantu assai nun putiva stari (?)

Incomprensibile.

U = (?) a mia a (?) a MARCHISI (?)

D = (?)

U = Si, nuatri parlamu ... ma ppi' chistu `u sa' quanti ci n'e' cristiani ca parlanu?

Incomprensibile. Voci basse.

U = (?) il bambino non torna piu', pero' fara' piu' danno da morto che da vivo (?) iddu `u sapiva.

Incomprensibile.

U = Senza nessun motivo mi staiu innu a livari la dignita'.

Incomprensibile.

U = Chi ce l'ha mandato? Chi e' che ce l'e' andato a scrivere, cu ci lu purto'?

D = Ah? (?)

U = (?) ce l'ha fatto scrivere tuo suocero a `stu bambino.

D = No, no, perche' tuo padre non voleva.

U = E allora perche' sta storia che il bambino l'ha fatto scrivere ...

D = La storia ... ti la dicu io, il bambino (?) `u canusci a.

Incomprensibile.

D = Allora e' colpa mia?

U = (?) ma percio' chiddu ti dice (?) quannu

D = (?)

U = Pirchi' chiddu ti dice: "Quando noi andiamo allo S.C.O." (?)

Incomprensibile.

U = Poi noi prendiamo un altro discorso (?) pigliamu me' patri, pigliamu (?)

D = (?)

U = Nun ci passa mancu ppi" a minchia!

D = (?)

U = Ma cca `u discursu stamu facennu (?)

D = (?) manco i soldi (?) `u discursu e' che lei mi ha detto a me ca ristamu in tri e (?)

Incomprensibile.

Entra qualcuno che li chiama, quindi escono.

Dopo una breve pausa la conversazione riprende, ma le voci sono basse.

U = (?) tu, giustamente, (?) uno che e' fuori (?) allora uno che e' stato dda intra, in galera, sapi cu c'e', cumu fannu; e' inutile ca mi fazzu spiegare (?) Allora che cazzo ci stiamo a fare?

D = Io mi auguro che iddi (?) 'sta cosa ...

U = Che me ne frega? Nuatri n'hama taliari, n'hama taliari 'a nostra cosa (?)

D (?)

U = (?) poi niscemu 'u discursu di chiddu, nun e' ca putimu fari (?)

D = No, penso che cadra' (la situazione).

Incomprensibile.

U = Ti dicu io: non parlano (?) cioe' loro stessi `u capiscinu ca iddi stessi nun lu

capiscinu ca stannu facennu minchiate, che cazzo (?)

Incomprensibile.

U = (?) allora n'abbannunanu, ah? N'abbannunanu. •

D = No.

U = Mi pariva! (?) cristiani.

D = (?)

U = Come ?

Incomprensibile.

U = Ma io ci dissi l'otra vota: "Nun ti preoccupare ca nun succede niente, fai passare quattru misi, cinqu, sei misi e poi (?)". Chistu ci dissi.

D = (?) `u picciriddu (?)

U = Uhm.

D = Mi ha risposto lui, prima ha (?) e mi ha risposto lui.

Incomprensibile.

D = Ecco, iddu si ni va dda (?) per esempio (?)

Incomprensibile.

U = (?) non me l'aspettavo, no, perche' (?) non ci potevo credere mai a queste cose, no (?)

Incomprensibile.

U = [ride] per ora, per ora nun sapi unni s'ava ghiri ad ammucciari, ti lu dicu io.

D = In che senso s'ava ghiri ad ammucciari?

U = Per ora nu sapi unni s'ava ghiri a `ntanaii (?) minchia.

Incomprensibile.

D = Io di queste cose (?)

U = Ti staiu dicennu

D = (?)

Incomprensibile.

U = Ti pare comu fannu (?) controllare 'i picciriddi se vanno a scola o nun vannu a scola.

Incomprensibile.

U = Minchia, ma tu allura ci l'ha cu 'i cristiani (?) giustu e'? Ddu cristianu l'avi (?) giustu e'? (?)

Incomprensibile. La donna piange.

D = (?) non interessava, 'i discursi (?) direttamente.

U = Allora tu ... tu vo' fari `u discursu (?) pirchi' tu avisti tuttu `u tempu che volevi (?) `u sintisti tu `u discursu? (?) ti metti a parlare pure cu `u picciriddu, senti tu, putiva fari socchi

Incomprensibile.

U = picciriddu d'estate nun ci po' ghiri?

D = [parla singhiozzando] ci lu dissi io (?) ppi' canta', Sa', (?) `u capisci? (?)

U = (?)

D = No, Sa', (?) 'a testa dura, 'a testa dura (?)

Incomprensibile.

D = (?) devi leggere, devi studiare, t'ha fari fari scola, devi studiare (?)

U = Poi vidimu.

D = Leggi. T'ha pigliari libri e leggi, libri gialli, fatti accattar libri gialli e leggi;

libri gialli t'ha fari

accattaci.

U = Libri gialli?

D = Si, libri gialli (?) no solo l'Espresso, Panorama; chisti fissane su' (?)

Incomprensibile.

Bussano alla porta ed escono.

Si reputa utile, a questo punto, riportare uno stralcio dell'esame dibattimentale di Mario Santo Di Matteo, con il Pubblico Ministero che cercava di spronarlo a rivelare tutto quanto a sua conoscenza sulla strage del 19 luglio 1992, anche dando lettura della trascrizione della predetta conversazione³⁵:

P.M. GOZZO - Senta, lei tra le altre cose di cui ha riferito direi forse in maniera proprio all'inizio della sua collaborazione, ecco: lei quando

³⁵ Cfr. esame Di Matteo Mario Santo, nel verbale dell'udienza dibattimentale del 28.5.2014, pagg. 9 ss.

comincia a collaborare, se ricorda la data?

COLLABORANTE DI MATTEO - Se non vado errato, mi pare '93 Ottobre o Novembre, quel periodo.

P.M. GOZZO - Ottobre del '93, sì. Senta, ha riferito appunto delle stragi del 1992 in queste sue dichiarazioni?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, sono stato il primo del fatto di Capaci. Sono stato il primo collaboratore a dire come sono andate le cose.

P.M. GOZZO - Quindi lei ha riferito quello che sa in ordine alla strage di Capaci?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.

P.M. GOZZO - Ha riferito quello che sa in ordine alla strage di via D'Amelio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Cioè di quello che sapevo io della strage di via D'Amelio, so soltanto che dopo la strage di Capaci è venuto... Cioè, mi hanno lasciato dei telecomandi questi che giocavano con le macchinine, è venuto Gioè Antonino e ha preso questi... ce n'erano rimasti due, e ha voluto questi telecomandi e gliel'ha dato mi pare che a Filippo Graviano o a Giuseppe Graviano, a uno dei fratelli, che ci servivano a loro. Però non sapevamo che cosa ci dovevano fare.

P.M. GOZZO - Di questo fatto era a conoscenza Brusca Giovanni?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, come no.

P.M. GOZZO - Perché dice che... Si ricorda qualche fatto in particolare?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, perché Brusca gli ha detto a Gioè Antonino, dice: "Fatti dare quei due telecomandi che ci servono". Gioè

Antonino ha preso questi due telecomandi. Poi io gli ho chiesto ad Antonino Gioè, ci dissi: "Ma che devono fare?" - "Non lo so guarda, forse ci serve per qualche altra cosa, però non so nulla".

P.M. GOZZO - Senta, questi telecomandi da chi erano stati forniti?

COLLABORANTE DI MATTEO - Questi telecomandi erano stati forniti, uno, mi pare che uno o due li aveva comprati Brusca assieme a me a Palermo questi macchi... Poi mi pare che, se non ricordo male, c'è stato Rampulla nella zona di Catania che aveva, se n'aveva portato qualche altro, o uno o due, non mi ricordo di preciso, però avevano portato questi telecomandi. Che poi questi telecomandi non è che erano.., li usavano per le macchinette, poi venivano svuotati e li preparava. Non è che era il fatto de... Ci serviva per fare diciamo, dare un impulso, no?

P.M. GOZZO - Senta, questo è tutto quello che lei può riferire sulla strage di via D'Amelio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì. Di via D'Amelio sì.

P.M. GOZZO - Perché, dico, lei ricorda che quando per la prima volta le viene chiesto della strage di via D'Amelio, dopo che lei aveva parlato della strage di Capaci, lei chiese di differire il verbale perché era molto stanco - e questo glielo dico-, come se ci fosse da dire molto insomma. Ricorda questo fatto, il 25 ottobre 1993?

COLLABORANTE DI MATTEO - Questo non me lo ricordo, però...

P.M. GOZZO - Guardi, le posso fare contestazione della parte in questione. Diciamo, l'Ufficio di Caltanissetta, costituito dal dottor Tinella [ndr Tinebra], dottoressa Boccassini, dal dottor Cardella, le chiede: "Può

riferire qualcosa anche in ordine alla strage di via D'Amelio" e lei risponde: "Sì ma in questo momento sono particolarmente stanco e preferirei che l'interrogatorio cessasse qui, dichiarandomi tuttavia pronto a fornire una totale collaborazione in un prossimo momento", su via D'Amelio quindi. L'Ufficio dà atto che non è concluso né l'interrogatorio relativo ai fatti attinenti l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, né tantomeno quello relativo alla morte del giudice Borsellino. Si tiene comunque conto dell'esigenza dell'indagato e si rinvia l'interrogatorio. Quindi sembra di comprendere che lei avesse da dire, questo glielo dico come deduzione chiaramente, molte cose relativamente a questi fatti.

COLLABORANTE DI MATTEO - No. Per quello che io sapevo di Borsellino era solo questo, il fatto dei telecomandi, e l'ho detto sempre. Tant'è vero che se io dovevo fare una collaborazione come ho fatto quella del dottor Falcone, la facevo ugualmente perché era proprio..., tutti e due camminavano assieme. Per cui, io quello infatti, ho detto tutta la verità ma di quello di Borsellino io sapevo solo il fatto dei telecomandi che l'abbiamo dato ai fratelli Graviano dando ordine Brusca a Gioè Antonino. Questo solo sapevo e questo ho detto sempre. Sennò la mia collaborazione era uguale a quella del dottor Falcone, mica avevo niente da nascondere. Per me non cambiava niente.

P.M. GOZZO - Lei è sicuro che ha detto sempre questo signor...?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, io per me gli ho detto sempre la verità.

P.M. GOZZO - Perché a questo punto devo fare un'altra contestazione,

perché il 29 ottobre del '97 lei ha detto delle cose molto diverse. Gliene do lettura, pagina 2: "Mi viene chiesto se sono a conoscenza di fatti, notizie o elemento relativi al coinvolgimento nella strage di via D'Amelio di soggetti estranei a Cosa Nostra. Non so indicare al momento nulla che riguardi soggetti estranei a Cosa Nostra. L'ho già detto che consegnai dopo la strage di Capaci un telecomando a Gioè Antonino, il quale a sua volta lo consegnò ai Graviano. I Graviano hanno partecipato alla strage di via D'Amelio. Venivano sempre a casa mia prima della strage a incontrarsi con Giovanni Brusca. Non sempre venivano tutti e tre insieme, più di frequente veniva quello dei fratelli che ha i capelli biondi e che al momento non ricordo come si chiama. Anche Pietro Aglieri e Carlo Greco erano là" -questa è la parte diversa- "Mi chiedete cosa intenda con questa frase. Intendo dire che hanno partecipato alla strage di via D'Amelio la cui esecuzione, anzi, è stata almeno per una parte sicuramente affidata a loro. Mi chiedete come faccia ad affermare ciò. Lo so perché almeno due o tre volte, dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio, ho accompagnato Giovanni Brusca presso una tenuta di proprietà del Conte Naselli, nella disponibilità di Giovanni Tusa. In questo luogo, nella casa che lì si trova, Giovanni Brusca si incontrava con Pietro Aglieri e Carlo Greco. Erano presenti anche Gioacchino Capizzi, Antonino Pipitone ed il padrone di casa, cioè il già detto Giovanni Tusa. L'oggetto era l'esecuzione di un prossimo lavoro". Vado oltre e alla fine lei dice esattamente: "Ribadisco che Aglieri, Greco e Brusca c'entrano con tutte le scarpe nella strage di via D'Amelio" questa è quasi virgolettata come frase, diciamo è

una frase abbastanza particolare. Dubito che esca dal sacco dei colleghi che hanno verbalizzato allora. Lei poi successivamente queste dichiarazioni le ha ritrattate. Dico, ma queste dichiarazioni le aveva rese?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì dottore, guardi, io le posso dire quello... Magari uno non si ricorda dopo vent'anni, però questo discorso che lei dice di Brusca questo io l'ho detto sempre dall'inizio: "Guardate che Brusca è a conoscenza della strage di via D'Amelio", perché un capo mandamento non può sapere... Se tutte le altre stragi le sapeva lui, come mai che questa non la sapeva? Che c'erano questi personaggi. E poi perché ha dato il telecomando?

P.M. GOZZO - Di Brusca è un fatto, perché lei di Brusca aveva parlato. Ma Aglieri e Greco?

COLLABORANTE DI MATTEO - Ma Aglieri e Greco, questo l'ho detto io, c'è stata una riunione, poi accompagnato a Brusca io là, che mi pare che non so in che periodo è stato, ho accompagnato che lui là che, cioè, voleva essere accompagnato e l'ho accompagnato là. Ma io sono stato fuori, mica sapevo quello che hanno detto e quello che non hanno detto.

P.M. GOZZO - Quindi lei conferma che c'entrano Aglieri e Greco?

COLLABORANTE DI MATTEO - Io... Cioè, in quel periodo erano questi i personaggi che giravano attorno a Riina e Brusca. Era Pietro Aglieri, Carlo Greco, i fratelli Graviano, questi erano i personaggi che giravano in quel periodo.

P.M. GOZZO - Questa che lei mi sta facendo è un'altra dichiarazione completamente...

COLLABORANTE DI MATTEO - Dottore, io ho ci vado...

P.M. GOZZO - Dico, io le ricordo che poi successivamente... Mi scusi signor Di Matteo, io le ricordo che poi successivamente il 7 maggio del 2009 lei mi ha detto: "Riina incaricò solo i Graviano di compiere la strage". Quando io il 29 ottobre del '97 ho affermato che Aglieri, Greco e Brusca c'entrano con tutte le scarpe nella strage di via D' Amelio - e si riferiva anche a una parte, diciamo così, esecutiva - intendevo riferirmi a una responsabilità di Aglieri e Greco come mandanti e non come esecutori". Allora signor Di Matteo, qual è la verità e soprattutto perché ha detto una cosa non vera nel 1997?

COLLABORANTE DI MATTEO - Ma io la verità guardi... No, ma non è così dottore, lei lo sa benissimo che io la verità è dall'inizio che la dico, tant'è vero - che può dire la verità - lei lo sa che mi è costato la vita di mio figlio, ho perso un bambino a 12 anni. Per cui quello che ho detto io dall'inizio ho detto sempre la verità. E in qualunque mo..., fino a oggi, sempre, quando mi chiamate io dico sempre la verità come stanno i fatti, perché è meglio dire la verità che una bugia. Perché poi le bugie vengono a galla. Siccome io ho detto sempre la verità su tutto, oggi mi sento la coscienza a posta e dico sempre la verità. Ci può essere pure qualche disguido quando...

P.M. GOZZO - Signor Di Matteo, questo lo dobbiamo dire noi se lei ha detto la verità.

COLLABORANTE DI MATTEO - ...dichiarazioni che ho fatto.

P.M. GOZZO - Lei si limiti a rispondere alle domande. Facciamo quindi

un passo indietro. Lei ha detto lei ha perso un foglio, ed è vero ed è una cosa che qualunque padre comprende profondamente. Dico, ma lei ha detto di avere iniziato a collaborare nell'Ottobre del '93.

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.

P.M. GOZZO - Suo figlio viene rapito il 23 novembre del '93, giusto?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì.

P.M. GOZZO - Aveva 12 anni?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, 12 anni.

P.M. GOZZO - Cosa avete fatto lei, sua moglie, suo padre, dopo la sparizione di suo figlio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Come che cosa abbiamo fatto?

P.M. GOZZO - Avete cercato?

COLLABORANTE DI MATTEO - Abbiamo cercato, l'hanno cercato le Forze dell'ordine il bambino. Come no, non abbiamo cercato?!

P.M. GOZZO - Avete ricevuto un messaggio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, ci hanno mandato un messaggio col bambino e mi ricordo con una foto "attopaci la bocca" in siciliano, fallo stare zitto.

P.M. GOZZO - "Tappaci la bocca".

COLLABORANTE DI MATTEO - Tappaci la bocca, esatto.

P.M. GOZZO - 1 dicembre del 1993. Che conteneva anche due foto di suo figlio con i giornali del 29 novembre, se lo ricorda questo?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì.

P.M. GOZZO - Mi dispiace ricordarle queste cose spiacevoli ma purtroppo

fanno parte anche di questo processo. Lei poi ha ricevuto altri messaggi?

COLLABORANTE DI MATTEO - Il messaggio mio era questo, cioè le foto che avevano mandato loro "attappaci la bocca" per fare stare zitto a me. Quando me l'hanno detto gli inquirenti, mi hanno portato le foto, ci dissi: "Non è che... Se hanno rapito il bambino è inutile che io mi attappo la bocca, anzi andiamo avanti perché è tutto perso (pare dica), che quando una persona viene sequestrato, un bambino o un adulto, non torna più indietro. Cioè è tutta una falsa". Infatti io sono andato sempre avanti, ho fatto il processo...

P.M. GOZZO - Sì, questo l'ho capito. Ma ricorda che ha ricevuto, che suo padre ricevette un altro messaggio?

COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi, io in questo momento non mi ricordo.

P.M. GOZZO - Allora, il 14 dicembre dello stesso anno, questo glielo dico io, del '93 suo padre riceve un altro messaggio: "Il bambino lo abbiamo noi e tuo figlio non deve fare tragedie", tuo figlio sarebbe lei.

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, questo è vero.

P.M. GOZZO - Se lo ricorda?

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì, questo sì.

P.M. GOZZO - Ecco. Proprio il 14 dicembre del '93 lo stesso giorno viene intercettato un colloquio tra lei e sua moglie Castellese Francesca presso i locali della Dia. 14 dicembre del 1993. E voi parlate di tutte queste cose. Lo ricorda?

COLLABORANTE DI MATTEO - Guardi, io... Cioè questa cosa, questa

dichiarazione da un po' di anni che dicono sempre questa storia ma guardi che io non c'ho avuto... Cioè, un colloquio con mia moglie l'abbiamo avuto nel senso di salutarci come stai, come non stai, tutte queste cose, perché mi davano l'autorizzazione di parlare con mia moglie la sera. Ma non è che... Che potevamo dire per telefono? Il bambino, cioè parlavamo del bam...

P.M. GOZZO - No, no, no, questo è un colloquio di presenza.

COLLABORANTE DI MATTEO - Di presenza?

P.M. GOZZO - Registrato.

PRESIDENTE - Se non abbiamo capito male di un colloquio fra presenti fatto presso la sede della Dia.

P.M. GOZZO - Alla Dia.

COLLABORANTE DI MATTEO - Sì, sì. Sì, l'abbiamo avuto questo, quando all'inizio sì era sparito il bambino sì, come no.

P.M. GOZZO - Guardi, siccome è acquisito agli atti io gliene posso dare lettura. Sua moglie le dice: "Tu a tò figliu accussì l'ha fari nesciri, si fa questo discorso" e lei dice: "Ma che discorso? Ma che fa?" E sua moglie: "Parlare della Mafia" e lei: "Nun ha caputu un cazzo" chiedo scusa Presidente ma leggo - e sua moglie: "Come nun ha caputu un cazzo?" - parlano sottovoce - "Oh, senti a mia - dice sua moglie - qualcuno è infiltrato per conto della Mafia" e sempre continua sua moglie: "Aspe', fammi parlare - perché lei forse aveva tentato di interromperla - tu questo stai facendo, pirchè tu nun ha pinsari alla strage di Borsellino. A Borsellino c'è stato qualcuno infiltrato che ha preso. Io chistu ti dicu..., forse non hai capito. Tu fa finta, ora parramu". E più avanti: "Bisogna

capire se c'è qualcuno della Polizia infiltrato pure nella Mafia" e poi lei dice: "Iddu mi dissi, dice, tò muglieri suo marito ava a ritrattari. Iddu, Bagarella e Totò sanno pure che c'hanno..."

Sebbene l'esame di Mario Santo Di Matteo non abbia apportato i chiarimenti sperati in ordine a detto tassello, molto oscuro e problematico della vicenda, rimane il dato oggettivo che il collaboratore di giustizia e la moglie, in costanza del sequestro del loro figlio di 12 anni, parlavano di una ritrattazione del primo, non generica (cioè riferita all'intera collaborazione), bensì specificatamente riferita alla strage di Borsellino (*"pirchè tu nun ha pinsari alla strage di Borsellino"*), nella quale qualcuno operava come *"infiltrato"*.

Infine, si deve almeno accennare (prima di passare a trattare più diffusamente della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino), ad alcune emergenze che dimostrano il coinvolgimento diretto del Sise, al di fuori di qualsivoglia logica e regola processuale, nelle prime indagini sulla strage di via D'Amelio, orientate verso la falsa pista di Vincenzo Scarantino. Quest'ultima circostanza, neppure ricordata dal neo-Procuratore Capo di Caltanissetta (dell'epoca), Giovanni Tinebra³⁶, veniva invece confermata persino dal dirigente del Sise, Bruno Contrada, il quale spiegava come detta richiesta della Procura nissena, veniva appunto assecondata, per l'insistenza del Capo Centro di Palermo, Andrea Ruggeri³⁷. Peraltro, già nell'ambito del precedente processo c.d. Borsellino bis, veniva accertato che il 10 ottobre 1992, veniva trasmessa alla Squadra Mobile di Caltanissetta, una nota (sul contenuto della quale riferiva il Dirigente della predetta Squadra Mobile, all'epoca delle stragi, dott.

³⁶ Cfr. deposizione Giovanni Tinebra, nel verbale d'udienza dibattimentale del 18.11.2015, pagg. 8 ss.

³⁷ Cfr. deposizione 'assistita' di Bruno Contrada, nel verbale dibattimentale del 23.10.2014, pagg. 40 ss, 102 s.

Mario Finocchiaro), elaborata proprio dal centro Sisde di Palermo, su specifica richiesta del Procuratore Giovanni Tinebra (sulla cui deposizione, innanzi a questa Corte, non vale più la pena d'indugiare³⁸).

Quest'ultimo, dopo aver constatato che le forze di polizia nissene non avevano alcuna specifica conoscenza delle dinamiche interne alle famiglie mafiose palermitane, con un'iniziativa affatto singolare, sollecitava una più stretta collaborazione del Sisde nell'espletamento delle indagini per la strage di Via D'Amelio. I frutti avvelenati di detta improvvida iniziativa non tardavano a maturare, posto che nella predetta nota del 10 ottobre 1992, confezionata dal Sisde proprio nel periodo in cui era in atto il tentativo di far 'collaborare' Vincenzo Scarantino, utilizzando Vincenzo Pipino (costretto ad andare in cella con lui, dal dottor Arnaldo La Barbera³⁹), vi era una dettagliata radiografia con tutto ciò che, al tempo, risultava

³⁸ Parendo alquanto improbabile (al netto delle debilitate condizioni psico-fisiche del teste, all'epoca della sua audizione), che egli si ricordasse del momento di "vivacità", all'interno dell'ufficio di Procura, fra i vari Sostituti della D.D.A, a proposito della tematica relativa alla necessità, rilevata dalla dott.ssa Ilda Boccassini, di operare unicamente con le forme prescritte dal codice di procedura penale e non anche dell'apporto info-investigativo da lui stesso richiesto al Sisde (cfr. deposizione Giovanni Tinebra, verbale d'udienza dibattimentale del 18.11.2015, pagg. 8 ss).

³⁹ Cfr. deposizione Pipino Vincenzo, nel verbale dibattimentale del 24.10.2013, pagg. 11 ss ed, in particolare, pag. 16 e s. Si riporta qui di seguito un breve stralcio della deposizione dibattimentale.

TESTE PIPINO V. - No responsabile di un delitto, testimone oppure... è successo, non so, è successo che a Palermo hanno ucciso uno, un mafioso, ecco, questo dico la verità, ma dopo non posso andare oltre perché... E questo... questo ha telefonato a casa mia e mentre stava

al telefono...

P.M. Dott. PACI - Scusi, chi ha telefonato a casa sua?

TESTE PIPINO V. - E non lo so chi è, lo sa La Barbera, cioè non mi ricordo adesso. E' stato ucciso a Palermo in diretta telefonica. Quando l'hanno ucciso, hanno trovato sul display del suo cellulare il mio numero di telefono.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

TESTE PIPINO V. - Allora lui era... allora era passato capo della Squadra Mobile di... qui, di Palermo, e per delega è andato a Venezia e voleva sapere il motivo per cui questo mi aveva telefonato da... E dopo un minuto e mezzo - due è stato ucciso, in diretta diciamo. E io venni interrogato a Venezia per delega dal capo della Squadra Mobile, allora Antonio Palmosi; io dissi: "Evidentemente questo qua si sarà sbagliato numero". Dice: "No, sono stati due minuti di conversazione". Dico: "Beh, il telefono era quello di casa, il numero fisso - dico - può essere un amante di mia moglie, può essere qualcuno che cercava... non so, cercava un aiuto giuridico, che

alle forze dell'ordine su Vincenzo Scarantino ed i suoi familiari, con i precedenti penali e giudiziari a carico degli stessi, nonché i rapporti di parentela ed affinità con esponenti delle famiglie mafiose palermitane. La tematica della genesi e della gestione della 'collaborazione' di Vincenzo Scarantino verrà ampiamente ripresa e trattata nella parte della motivazione dedicata alla sua posizione.

3) Segue: la vicenda della scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Ci si deve poi soffermare (come preannunciato) sulla vicenda relativa alla misteriosa scomparsa dell'agenda rossa del dottor Paolo Borsellino, dalla quale (come è noto) il Magistrato, nel periodo successivo alla morte di Giovanni Falcone, "non si separava mai"⁴⁰, portandola sempre nella sua borsa di cuoio⁴¹ e nella quale appuntava, in modo "quasi maniacale"⁴² e con grande ampiezza di dettagli⁴³, fatti e notizie riservate, nonché le proprie riflessioni sugli accadimenti che si susseguivano

ne so?" Perché ne ho fatti tanti, ricevevo lettere parecchie quando ero in libertà, da detenuti che avevano bisogno di fare istanze, queste cose qua. E me la sono tolta così, e La Barbera invece, in realtà, diceva che lui conosceva il motivo - va bene? - di questo mio... di questa telefonata.

(...)

P.M. Dott. PACI - Ho capito, quindi brandendo questa telefonata l'ha convinta ad accettare la proposta.

TESTE PIPINO V. - Sì, io ho detto: "Va beh, dai". Allora per andare in cerca di ulteriori motivi, spiegazioni, che poi era una cosa un po'... che io non avrei rischiato nulla, ma non dico... evitando questa storia, dico: "Dimmi cosa devo... vuoi da me e facciamola finita", insomma.

⁴⁰ Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pag. 59.

⁴¹ Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pag. 86.

⁴² Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 87 s.

⁴³ Cfr. deposizione di Diego Cavaliero, nel verbale d'udienza dibattimentale del 20.5.2013, pagg. 23 ss, 49 ss.

nell'ultimo periodo della sua vita, poiché, nella vana attesa d'essere convocato dal Procuratore Capo di Caltanissetta, per essere sentito sulla strage di Capaci, riteneva che era giunto "il momento di scrivere"⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 88 ss:

“TESTE CANALE C. - Sì, ci sono due circostanze, se è per questo: una, la circostanza è... eravamo a Salerno ed eravamo in albergo. (...) Al ritorno dalla... dalla Germania. (...) Una settimana prima di morire. (...) La mattina, mi riferisco alla... alla cosa principale, quello che è successo principalmente la mattina. La mattina lui, come al solito, si svegliava alle sei, cinque e mezzo, perché lui aveva... da buon palermitano sosteneva che si alzava prima per fottare almeno i palermitani di un'ora, questa era... così, proprio la diceva così. Mi venne a svegliare verso le sei - sei e mezzo. (...) non le... non le nascondo la felicità nel sentire bussare alle sei e mezzo, di farmi la sveglia, avevamo fatto tardi la sera prima, quindi... E nella circostanza mi disse di andarci a prendere il caffè, che già lui ne aveva preso uno. Naturalmente io mi alzai, mi feci in fretta e in furia la doccia, non... non lo volevo fare aspettare, e lui era... io credo che... io ho un ricordo, ricordo che era disteso... no disteso, seduto sul letto che stava scrivendo proprio, o sul letto o sulla scrivania, ma io ho la certezza è sul letto, ho un ricordo... (...) Stava scrivendo. (...) E io... mi venne così, ma perché noi eravamo due palermitani, tutti e due nati alla Kalsa, avevamo questo modo di parlare, tutti e due scherzavamo, la prendevamo perché non si poteva essere seri, sennò finiva prima la vita, quindi la prendevamo scherzando, gli dissi: "Procurato', ma che fa, scrive a quest'ora? Ma che fa, 'u pentito pure lei?" E lui inizialmente accennò ad un sorriso, ma poi, molto seriamente, disse che era venuto il momento di scrivere e che ce ne sarebbe stato per tutti: "Ivi compreso anche per lei", naturalmente rideva, ma questa fu una battuta che... chiuse l'agenda, la ripose nella sua valigetta, nella sua borsa, e siamo scesi giù a prenderci il caffè in riva al mare, perché c'era... eravamo sul mare noi, era un albergo sul mare. Ecco, lo vidi però molto... non era al solito suo la mattina. Tra l'altro io mi pigliai il caffè, ma lui si mangiò il gelato, e quindi lo vidi, era un po'... era molto teso. Questo. (...) No, no, no, l'ho visto... io... allora, bisognerebbe conoscere Borsellino. Quando lui era così, c'era qualche cosa che non andava; io cercavo di... così, di rompere questo ghiaccio per farlo stare tranquillo, ma non... non è che stava poi bene bene, era proprio teso, molto teso, nervoso. (...) Andammo giù. Io presi il caffè, ma lui mangiò un gelato, se non ricordo male. (...) E lui in quella circostanza mi disse questa... questa battuta, cioè: "Sarei ipocrita - dice - a dirle che il dolore che lei, in quanto padre, ha provato per la morte di sua figlia, sia la stessa che io provo per Giovanni, per la morte di Giovanni Falcone, ma le assicuro che sono veramente colpito di questo". Cioè assimilò al dolore che io provavo come padre, che mi era venuta a mancare una bambina, rispetto alla morte di Giovanni Falcone, che aveva lui. (...) E io credo che la connessione potrebbe essere in quello che lui aveva scritto in quel diario. (...) In quell'agenda. (...) Come se lui avesse trasferito qualche pensiero legato a Falcone su quell'agenda, non c'è dubbio.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma glielo esplicitò chiaramente o è una sua deduzione?

TESTE CANALE C. - No, no, no, è una mia intuizione, perché non avevamo altri discorsi, ecco. E andare a toccare poi mia figlia, che lui sapeva che era un argomento che mi pesava tantissimo, era appena morta la bambina, quindi era un argomento molto pesante.

P.M. Dott. LUCIANI - Certo. Giusto per chiarire, lei, proseguendo, dice: "Ma certo, per me è stato un dolore immenso - riferendosi alla morte del dottore Falcone - per questo ho deciso che è giunto il momento di scrivere".

TESTE CANALE C. - "E' il momento di scrivere", sì, questo io l'ho detto, certo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ah, ok. Fa riferimento, comunque, al fatto.

TESTE CANALE C. - Certamente sì, di scrivere. Ed ecco perché io lo trovo mentre scrive. Guardi, poi questa sua... a questa agenda è legato un altro... un altro fatto, io ho un vago ricordo, ma io credo che ci siamo allontanati, credo, il sabato dalla... dall'albergo e Borsellino dimenticò l'agenda. Se la portava sempre dietro, e allora, arrivato a casa di Cavaliere successe l'inferno, perché dovevamo andare a prendere 'sta agenda, cioè per lui l'agenda era sacra. (...) L'aveva dimenticata in albergo. (...) Lui pensava: "Non è che l'ho persa?" Cioè aveva tutte le... secondo me aveva tutti gli appunti in quell'agenda, che gli servivano, perché lui aspettava, e lo diceva sempre, non ne faceva mistero, lui aspettava di essere sentito dal Procuratore di Caltanissetta.

Ebbene, che Paolo Borsellino avesse portato con sé l'agenda in questione anche quel 19 luglio 1992, non v'è alcun dubbio.

Infatti, la figlia Lucia Borsellino, quella mattina, era con lui, nello studio di casa, quando il padre riordinava la propria scrivania e metteva proprio quell'agenda rossa dentro la sua borsa, subito prima di uscire⁴⁵. Inoltre, nel pomeriggio, quando il Magistrato riceveva una telefonata di lavoro a Villagrazia di Carini, usava proprio l'agenda rossa per annotarvi un lungo numero di telefono tedesco, in vista della nuova rogatoria che s'apprestava ad effettuare in Germania⁴⁶. Ancora, quando usciva dalla casa di villeggiatura di detta località, per recarsi a Palermo, dalla madre, in via D'Amelio, Paolo Borsellino aveva con sé la sua borsa⁴⁷, così come l'aveva quando

P.M. Dott. LUCIANI - E si mostrò agitato per il fatto che non trovava la borsa?

TESTE CANALE C. - Certo, era agitatissimo, abbiamo dovuto ritornare nuovamente in albergo e quando ha visto che la borsa era là, l'agenda era là, insomma, si è tranquillizzato. Ma lui non se ne distaccava mai, soprattutto negli ultimi tempi”.

⁴⁵ Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pag. 55:

TESTE L. BORSELLINO - Lo ricordo perché dormendo nel suo studio vidi proprio gli oggetti che stava recuperando, tra cui un'agenda marrone, un'agenda rossa, il costume da bagno, le chiavi, le sigarette e qualche altra cosa; non ricordo se avesse anche qualche carta con sé, però ricordo tranquillamente che ordinò il tavolo riponendo all'interno della borsa questi oggetti..

⁴⁶ Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pag. 98:

“TESTE CANALE C. - Allora, per quelli che sono i miei ricordi, credo che sia o Agnese Borsellino o Lucia mi riferirono... mi riferirono che suo marito aveva ricevuto... o l'aveva visto il professore Tricoli, aveva ricevuto una telefonata da un funzionario e lui aveva annotato un numero lunghissimo della Germania, perché, come le dicevo poc'anzi, ci preparavamo per andare a fare la rogatoria nuovamente in Germania, e quindi lui aveva annotato il numero di telefono proprio su quell'agenda rossa.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo il giorno della domenica, il 19 luglio?

TESTE CANALE C. - Sì, prima di... prima di andarsene a Palermo. Questo me lo riferisce o la signora Agnese Borsellino o Lucia, o qualcuno della famiglia, o lo stesso professore Tricoli, non... non ho un ricordo”.

⁴⁷ Cfr. deposizione di Antonio Vullo, nel verbale d'udienza dibattimentale del 8.4.2013, pag. 34:

AVV. REPICI - La prima: ha ricordo se... o meglio, il giorno in cui andaste, il pomeriggio del 19 luglio andaste a prendere il dottor Borsellino a Villagrazia di Carini, partendo verso Palermo il dottor Borsellino aveva una borsa professionale con sé?

TESTE VULLO A. - Ma io l'ho... l'ho visto uscire con la borsa, però non... non l'ho visto se l'ha messa in auto o meno, però l'ho visto con la borsa.

AVV. REPICI - Cioè lui è uscito di casa con la borsa.

salutava, per l'ultima volta, il figlio Manfredi⁴⁸.

TESTE VULLO A. - Sì, sì.

⁴⁸ Cfr. deposizione di Manfredi Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 85 ss:

AVV. REPICI - Dottore, una precisazione: lei vide allontanarsi suo padre da Villagrazia di Carini nel pomeriggio?

TESTE M. BORSELLINO - Allora, mio padre da Villagrazia di Carini è andato via una volta che già, previ accordi con mia nonna, doveva... doveva raggiungerla per portarla dal cardiologo. Io ho trascorso buona parte della mattinata, il pranzo con mio padre; il pranzo un po' come tanti pranzi siciliani durò abbastanza, dopodiché mio padre credo che ricevette pure una o due telefonate, non ricordo bene, tant'è che forse cercava una penna per annotarsi qualche cosa, comunque dopo il pranzo, ripeto, la nostra villa era aperta, probabilmente all'interno di quella villa aveva lasciato lui la borsa, perché comunque la nostra villa rimane tutto il tempo aperta, era da molto che era chiusa, per cui l'abitudine era di aprire finestre, porte, etc. Dopo pranzo mio padre è andato a riposare. Io mi trattenni, invece, presso la villa del professore Tricoli, c'era un campo da... un tavolo da ping-pong, quindi mi misi a giocare a ping-pong, e mio padre è rimasto nella villa a riposare. In realtà lo capimmo dopo che non era andato a riposare, perché accanto... intanto non era salito sopra, dove c'era la camera matrimoniale dei miei genitori, ma si era trattenuto in una stanza giù, che, diciamo, ai tempi era adibita a... era la stanza matrimoniale dei... la camera matrimoniale dei miei nonni; e poi abbiamo notato che c'era un portacenere pieno, proprio carico di cicche di sigarette, cicche peraltro abbastanza recenti, perché lì la casa era chiusa da diverso tempo, per cui non poteva che... non potevano che essere riconducibili a lui. Si trattenne poco a riposare, perché, ripeto, il pranzo era finito tardi, abbastanza tardi; peraltro durante quelle ore abbiamo trascorso dei momenti assolutamente sereni, spensierati, anche mio padre pareva di buonumore. Poi però, ripeto, si andò a riposare. Era sua abitudine fare una (...) una piccola pausa dopo pranzo, però dovrebbe essere durata abbastanza poco, perché già era tardi, eravamo nel pomeriggio inoltrato. Quando mio padre ha deciso di... di prepararsi per fare rientro a Palermo, si è vestito lì nella casa nostra, ci ha raggiunto nella villa del professore Tricoli; ricordo che aveva questa borsa che teneva nella mano; chiese anche notizie un po' del tour de France com'era andato, come non era andato, salutò tutti i commensali di quella... perché comunque aveva detto che si sarebbe allontanato, poi però è ritornato per salutare tutte le persone con cui aveva pranzato; ovviamente salutò mia madre, i miei zii, mia nipote, dopodiché io lo aspettavo in qualche modo sull'uscio della... del cancello della villa Tricoli e lui mi fece segno come dire: "Manfredi, vieni con me, accompagnami fino alla macchina". Tra l'altro io credo che seppi in quel momento che stava andando da mia nonna, perché sapevo che sarebbe rientrato anticipatamente perché aveva necessità di... lavorava tantissimo in quei giorni e comunque lui era un momento in cui non gradiva probabilmente che noi familiari (...) entrassimo con lui nella macchina blindata o ci muovessimo con lui. Non lo so, probabilmente percepiva... anzi, no, sicuramente percepiva un pericolo maggiore dopo la morte di Falcone, ce lo disse in modo evidente: "Guardate, siamo a un punto di non ritorno, la morte... cioè Giovanni Falcone per me rappresentava uno scudo, dopo di lui io non ho più..." Ci diceva, siccome per tanti anni si era sforzato di farci condurre una vita normale, ci disse che non sarebbe più riuscito a garantirci questa vita normale, probabilmente avremmo vissuto tutti una situazione, lui in particolare, dalla quale non sarebbe più potuto sfuggire, non si sarebbe potuto sottrarre più a certi dispositivi di sicurezza. Io che in quei giorni seguivo molto mio padre anche con lo sguardo, quando andava via al Palazzo di Giustizia la mattina, quando rientrava, ero un po' ansioso devo dire, anche quella mattina effettivamente mi è venuto naturale, a prescindere che mio padre mi chiedesse di fare questi due passi insieme, che poi...

AVV. REPICI - Quindi quel pomeriggio intende?

TESTE M. BORSELLINO - Sì, sì, quel pomeriggio, quando... dico, la distanza tra la villa del professore Tricoli e dove erano parcheggiate le tre macchine blindate, inclusa quella in cui poi entrò mio padre, che guidava mio padre, dico, è una distanza veramente irrisoria, parliamo di settanta metri, però io me li feci tutti insieme a... a mio padre. Scusate, non è facile parlare di questo istante, perché... (...) Niente, quindi percorro questo tratto di strada con mio padre. Ricordo bene anche un particolare: mio padre aveva la borsa da una parte e la mano assolutamente libera dall'altra. Ho solo un piccolo... faccio solo una piccola confusione sul fatto che questa borsa per un piccolo tratto gliel'ho portata io; però, in realtà, o gliel'ho portata io o l'ha portata lui, perché poi è stato lui a metterla dentro la macchina blindata, lui aveva la borsa, tutto il contenuto all'interno della borsa, l'altra mano era assolutamente libera, lo accompagno... proprio le macchine, gli agenti di scorta, i ragazzi, erano tutti che l'aspettavano, tranne forse uno che l'ha seguito insieme a me in questi settanta metri, tutti che

Di detta agenda rossa, tuttavia, non v'era più alcuna traccia, quando la borsa del Magistrato veniva restituita ai suoi familiari, diversi mesi dopo la strage, con ancora dentro tutti gli altri effetti personali, integri (fra i quali persino un pacchetto di sigarette, oltre ad un'altra agenda marrone).

L'istruttoria dibattimentale, oltre a far emergere molteplici contraddizioni fra le deposizioni dei vari testi esaminati sulla sparizione dell'agenda in questione, evidenziava un comportamento veramente inqualificabile da parte del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo: infatti, il dottor Arnaldo La Barbera dapprima diceva alla vedova Borsellino che la borsa del marito era andata distrutta ed incenerita nella deflagrazione (come risulta dalla deposizione del Maggiore Carmelo Canale, sul punto, *de relato* dalla Sig.ra Agnese Piraino⁴⁹), salvo poi restituirla, diversi mesi

l'aspettavano in questo piazzale che c'è all'ingresso del residence. Mio padre mi sa... mi salutò due volte. (...)

⁴⁹ Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 100 s:

"P.M. Dott. LUCIANI - Questa circostanza che ora le leggo. Le ho già menzionato l'articolo apparso (...) sul settimanale "Esse".

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - In quella circostanza lei, è un virgolettato, quindi volevo capire se è... ma poi, diciamo, sul punto lei è stato anche specificamente sondato da questo ufficio, lei dice, o meglio, almeno è riportato virgolettato, quindi dovrebbero essere le sue parole: "Arnaldo La Barbera mi ha detto che la borsa è andata distrutta..."

TESTE CANALE C. - E' così.

P.M. Dott. LUCIANI - "...disse a Canale la signora Agnese Borsellino". E infatti sul punto lei viene escusso il 13 novembre del 2012 dalla Procura di Caltanissetta e anche in quella sede lei dichiara: "Sul punto confermo sostanzialmente, il contenuto di quanto riferito nell'intervista, precisando che la notizia secondo cui Arnaldo La Barbera aveva detto che la borsa era andata distrutta è stata da me appresa da Agnese Borsellino..."

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "...che me lo disse pochi giorni dopo il 19 luglio del '92".

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Glielo leggo perché, diciamo, lei l'ha posta in forma dubitativa ora.

TESTE CANALE C. - Sì, sì, ma io credo... credo di aver detto questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Qua è assertivo, invece.

TESTE CANALE C. - Io credo di aver detto questo. Io confermo integralmente questo, cioè perché io quando... quando ho avuto l'opportunità di parlare con Agnese Borsellino, lei immagini l'indomani cosa c'era a casa

dopo (come si vedrà a breve), negando -in malo modo- l'esistenza di agende rosse.

Appare pure molto grave il comportamento tenuto dal Capitano Giovanni Arcangioli del Nucleo Operativo Provinciale dei Carabinieri di Palermo, immortalato⁵⁰ nell'atto di allontanarsi dal luogo della strage, il pomeriggio del 19 luglio 1992, in direzione di via dell'Autonomia Siciliana, con in mano proprio la borsa del Magistrato.



L'ufficiale dei Carabinieri, sotto impegno testimoniale⁵¹, ammetteva la circostanza appena riportata, senza fornire alcuna spiegazione plausibile del suo

Borsellino, lei non ne ha l'idea. Io presi Agnese Borsellino e chiesi specificatamente di questa agenda, che fine avesse fatto, perché i ricordi erano a pochi giorni prima, che Borsellino faceva sul serio, non scherzava più e stava scrivendo su quell'agenda rossa. Quindi la mia preoccupazione di amico e poi di investigatore è di capire: dov'è l'agenda rossa? (...) Agenda rossa che a casa non c'era, le assicuro che non c'era, che l'abbiamo cercata tutti, non c'era 'sta agenda rossa'.

⁵⁰ Cfr. fotografie allegate alla relazione della Polizia Scientifica del 22 marzo del 2011, acquisita agli atti del processo.

⁵¹ Il Capitano Arcangioli veniva prosciolto dall'accusa di furto dell'agenda rossa, aggravato dalla finalità mafiosa (nell'ambito del procedimento penale n° 287/2008 rgnr) con sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Caltanissetta il 1° aprile 2008, confermata dalla Corte di Cassazione, per cui veniva sentito nel presente processo, come testimone (cfr. ordinanza della Corte d'Assise, nel verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 21 s).

comportamento, poco chiaro, limitandosi a dichiarare (in maniera assai poco convincente) che la borsa in questione -dal suo punto di vista- in quel momento, era un oggetto di scarsa o nulla rilevanza investigativa e che non ricordava alcunché⁵². Detta affermazione, tuttavia, oltre che scarsamente credibile è anche in palese contraddizione con la circostanza che il teste, in quel contesto così caotico e drammatico, si premurava di prelevare la borsa dalla blindata, guardando all'interno della stessa.

La deposizione dell'ufficiale dei Carabinieri (al netto del suo evidente timore - palesato in diversi passaggi della testimonianza- di rendere dichiarazioni autoincriminanti), pare ben poco convincente, tanto più considerando le sue pregresse dichiarazioni, con le quali il teste spiegava (nel maggio 2005) che veniva informato, dal dottor Ayala oppure dal dottor Teresi (più probabilmente dal primo dei due) del fatto che esisteva un'agenda tenuta dal dottor Paolo Borsellino e che, su specifica richiesta, andava a controllare all'interno dell'automobile blindata, dove effettivamente rinveniva la borsa in pelle di color marrone, sul pianale dietro al sedile del conducente. Dopo aver prelevato la borsa dall'automobile blindata, portandola dove stavano in attesa i dottori Ayala e Teresi, *“uno dei due predetti magistrati aprì la borsa”*⁵³, dentro la quale non vi era alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Dopo detta verifica, l'ufficiale dei Carabinieri incaricava uno dei propri sottoposti di mettere la borsa nella macchina di servizio di uno dei due Magistrati predetti. Si riporta qui di seguito il relativo stralcio del verbale dibattimentale, con anche la

⁵² Cfr. deposizione Giovanni Arcangioli, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 22 ss.

⁵³ In realtà, va rilevato come il dottor Teresi arrivava in via D'Amelio, proveniente da Terrasini, con l'auto blindata - fatta appositamente arrivare da Palermo- quasi due ore dopo rispetto alla deflagrazione (cfr. deposizione Vittorio Teresi, verbale d'udienza 23.4.2013, pagg. 25 ss), mentre il dottor Ayala era già presente in via D'Amelio quasi nell'immediatezza della strage, come da lui stesso (e da diversi altri testi) dichiarato.

contestazione delle precedenti dichiarazioni rese da Arcangioli in fase d'indagine preliminare⁵⁴:

P.M. Dott. LARI - Sì, questa foto la ritrae in possesso di quella che è la borsa, diciamo, del dottor Borsellino. Lei si riconosce in quella fotografia?

TESTE ARCANGIOLI G. - Eh, certo, sono io.

P.M. Dott. LARI - Ecco, quindi allora a questa domanda risponde positivamente. Ecco, lei ci può, diciamo, ricostruire oggi le ragioni, le modalità che la portarono ad entrare in possesso di questa borsa?

TESTE ARCANGIOLI G. - Allora, Signor Presidente, anche in questo caso questa domanda mi è già stata rivolta (...). La ringrazio, ma nonostante la lettura dell'art. 63, la risposta a questa domanda molto probabilmente può contenere, diciamo così, elementi autoaccusatori, perché questa domanda mi è stata fatta in passato e l'esito è stato che sono stato accusato. Allora, anche tornando... quindi... anche tornando, diciamo così, alla premessa che ho fatto, io non me lo ricordo com'è andata a finire, cioè com'è iniziata che io avessi questa borsa e che fine ha fatto questa borsa, non me lo ricordo. E' quello che dicevo prima, che ho provato a ricostruire con l'ufficio di Procura quello che poteva essere accaduto e la conseguenza è stata che sono stato indagato in un processo e indagato e imputato in un secondo processo. Quindi non me lo ricordo.

(...)

P.M. Dott. LARI - Presidente, forse potrei, per aiutare la memoria del teste, potrei leggere quello che nel 2005 egli ebbe a dichiarare all'ufficio del

⁵⁴ Cfr. deposizione Giovanni Arcangioli, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 39 ss.

Pubblico Ministero, esattamente il 5 maggio del 2005, quando, e ci tengo a precisarlo, non vi era alcun indizio nei suoi confronti di essere il responsabile del furto dell'agenda, perché quegli elementi indiziari nei suoi confronti vennero fuori soltanto nel 2006, quando il giornalista Baldo di Antimafia 2000 portò in Procura... anzi, portò presso la DIA la fotografia che oggi abbiamo mostrato al teste, quindi allora venne sentito...

TESTE ARCANGIOLI G. - No, la foto era già presente nel 2005, signor Procuratore.

P.M. Dott. LARI - Nel 2005 alla DIA, scusi, nel 2005. Comunque questo primo verbale sicuramente, diciamo, è un verbale in cui egli venne sentito come persona informata sui fatti.

TESTE ARCANGIOLI G. - Anche nel secondo sono stato sentito come persona informata...

P.M. Dott. LARI - Ma io sto parlando del primo. Lei mi deve fare la cortesia, colonnello, di non interrompermi mentre parlo, è una questione di rispetto. E allora, lei ha dichiarato: "Non ricordo se il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due e sicuramente non il dottor Di Pisa, mi informarono del fatto che doveva esistere un'agenda tenuta dal dottor Borsellino e mi chiesero di controllare se per caso all'interno della vettura di fosse una tale agenda, eventualmente all'interno di una borsa. Se non ricordo male, aprii lo sportello posteriore sinistro e, posata sul pianale dove si poggiano di solito i piedi, rinvenni una borsa, credo di color marrone in pelle, che prelevai e portai dove stavano in attesa il dottor Ayala e il dottor Teresi. Uno dei due predetti magistrati aprì

la borsa e constatammo che non vi era all'interno alcuna agenda, ma soltanto dei fogli di carta. Verificato ciò, non ricordo esattamente lo svolgersi dei fatti, per quanto posso ricordare, incaricai uno dei miei collaboratori, di cui non ricordo il nome, di depositare la borsa nella macchina di servizio di uno dei due magistrati di cui ho detto. Si tratta di un ricordo molto labile e potrebbe essere impreciso". Ecco, questa sua dichiarazione poi lei, successivamente, l'ha modificata nel successivo verbale del 2006. Ecco, serve a ricordarle qualcosa questa dichiarazione? Che sono due parole quelle che io ho letto.

TESTE ARCANGIOLI G. - Allora, Signor Presidente, la fotografia già esisteva ai tempi del verbale del 2005, era già nella... diciamo così, ce l'aveva già l'ufficio di Procura. Quel verbale come... quell'audizione come teste, come la successiva, purtroppo non sono stati registrati; se ci fossero le registrazioni oggi saremmo in ben altra situazione. Il "non ricordo" all'inizio della frase, e questi sono i miei timori che Le anticipavo prima, mi è già stata fatta la contestazione nel verbale del febbraio del 2006. Allora, quel "non ricordo" all'inizio della frase significa: non ricordo quello che poi viene detto successivamente. Quindi non ricordo tutto quello che ha letto il signor Procuratore della Repubblica, non lo ricordo. Come... sennò ricado nello stesso errore. Allora se è una ricostruzione, posso provare a farla con grandissimi limiti e dicendo che è una ricostruzione; se è un ricordo, come ho scritto lì, è non ricordo quello che avviene successivamente. Non si può togliere il "non ricordo" e prendere per una positività quello che viene dopo. Non lo ricordo, poi...

P.M. Dott. LARI - Il "non ricordo" si riferisce se il dottor Ayala o il dottor Teresi.

TESTE ARCANGIOLI G. - No, il "non ricordo", visto che l'ho firmato io, si riferisce a tutta la frase. Certo, come si redige un verbale, e anch'io ho la mia esperienza, non è che metto "non ricordo se si riferisce ad Ayala o Teresi, non ricordo..." Mette "non ricordo" all'inizio, è quello che segue che non ricordo, non è...

P.M. Dott. LARI - Allora, Presidente, io lo rileggo per chiarezza anche dei Giudici della Corte d'Assise: "Non ricordo se il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due, mi informarono del fatto che doveva esistere un'agenda". Quindi l'affermazione su informato del fatto che vi era un'agenda, "non ricordo se ad informarmi fu il dottor Ayala o il dottor Teresi, ma più probabilmente il primo dei due", questa è la dichiarazione.

TESTE ARCANGIOLI G. - No, il... no, il "non ricordo" vale per tutta la frase, tant'è che all'ultimo insistii per mettere quell'altro periodo, fortunatamente, che lei ha letto poco fa, dove dice che il ricordo è molto labile. Insistii per mettere questo periodo a suggello del "non ricordo" iniziale.

P.M. Dott. LARI - Comunque la mia domanda è: avendole letto io questa frase, al di là dell'interpretazione autentica del suo pensiero, se questo serve a rinfrescare la sua memoria.

TESTE ARCANGIOLI G. - Eh, Signor Presidente, io non me lo ricordo quando...

P.M. Dott. LARI - Quindi lei oggi, essendole mostrata una foto in cui lei viene ritratto con la borsa di Paolo Borsellino, lei risponde: "Non mi ricordo come sono venuto in possesso di questa borsa"?

TESTE ARCANGIOLI G. - E' la veri... è la verità, è la verità, con tutti i limiti che essa può essere, con tutte le fallacità che essa può contenere, ma non me lo ricordo come ne sono venuto in possesso. Era una borsa... non... non me lo ricordo.

P.M. Dott. LARI - Lei è stato anche fotografato con questa borsa mentre si allontanava, tra l'altro, dal luogo, diciamo, dove la borsa era custodita, cioè la macchina del dottore Borsellino, ad una distanza di circa... è stato fotografato anche a circa settanta - ottanta metri, sessanta - settanta metri, in direzione della via Autonomia Siciliana; vi sono immagini, appunto, che la ritraggono con questa borsa in mano dapprima nella parte opposta dell'abitazione della madre del dottor Borsellino ed in seguito quasi all'imbocco della via Autonomia Siciliana. Vi sono diversi fotogrammi, non è soltanto questo che le è stato mostrato. Adesso glieli mostriamo un attimo. Possiamo, Presidente?

(...)

P.M. Dott. LARI - Sì. Allora, l'altra domanda è: lei non ricorda, ha detto, come sia venuto in possesso della borsa, ma ricorda di avere aperto la borsa e avervi guardato dentro? Le abbiamo letto la sua dichiarazione, che lei ha aperto e ha guardato dentro.

TESTE ARCANGIOLI G. - Sì, io ricordo di aver guardato dentro quella borsa; se le dovessi dire esattamente dove, non sono in grado di stabilirlo,

non sono in grado di... forse dalla parte opposta, diciamo così, da dove si trovava l'abitazione del Giudice. C'ho guardato dentro, non mi ricordo di aver visto alcunché che potesse attirare l'attenzione. Ho invece un ricordo, perché.. di quello che c'era dentro, ed era un crest dei Carabinieri. Eh, il mio... la mia mente lì si è fermata, perché il Giudice dentro la sua borsa teneva un crest dei Carabinieri.

P.M. Dott. LARI - E soltanto un crest? Lei ha parlato...

TESTE ARCANGIOLI G. - Il mio ricordo si ferma al crest, poi forse probabilmente c'era anche altro, però il mio ricordo è il crest; era un crest dei Carabinieri, per questo ha colpito la mia memoria, il mio ricordo.

P.M. Dott. LARI - E lei ricorda se quando ha guardato all'interno della borsa, ha guardato da solo o era in compagnia di un magistrato? Ed eventualmente chi era questo magistrato?

TESTE ARCANGIOLI G. - Sono domande che la Corte non conosce, ma mi sono già state ovviamente rivolte e sono in atti. Io non ho la certezza, non ho un ricordo nitido con chi ho guardato all'interno della borsa. Anche all'epoca, come dico oggi, mi sembra, ma rimane un "mi sembra", che ci fosse anche il dottor Ayala, ma rimane un "mi sembra", non è un ricordo nitido, non è un'affermazione che posso fare sotto giuramento.

Le predette dichiarazioni, contestate a Giovanni Arcangioli, venivano confermate dal suo superiore gerarchico, dell'epoca, al Nucleo Operativo Provinciale dei Carabinieri di Palermo, il Colonnello Marco Minicucci, che giungeva in via D'Amelio circa mezz'ora dopo lo scoppio dell'autobomba e si recava con il dott. Giuseppe Ayala a riconoscere i resti di Paolo Borsellino. Il teste, infatti, vedeva

Giovanni Arcangioli in via D'Amelio ed il sottoposto -che non faceva alcuna relazione di servizio- gli riferiva, il giorno stesso oppure l'indomani, che, su disposizione di un Magistrato, prelevava la borsa del dottor Paolo Borsellino dall'automobile blindata, guardandoci dentro. Si riporta, qui di seguito, un breve stralcio della relativa deposizione⁵⁵:

P.M. Dott. GOZZO - Il 19 di luglio del 1992 lei ricorda se ebbe modo di recarsi in via D'Amelio e quando, soprattutto?

TESTE MINICUCCI M. - Mah, io sono arrivato a via D'Amelio... ho sentito da Carini lo scoppio, sono arrivato a via D'Amelio praticamente subito dopo insieme a tante altre persone; sul posto ho visto c'erano Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri; diciamo che sono arrivato intorno alle 17.25 - 17.30.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi dopo una mezz'oretta dai fatti. (...) All'incirca. Lei ricorda chi vi era sui luoghi al momento del suo arrivo? Cioè chi era presente, come altre Forze di Polizia, nella fattispecie, chiaramente.

TESTE MINICUCCI M. - Beh, ricordare tutti è impossibile, considerato che in quel luogo c'era veramente di tutto e poi, man mano, sono aumentate le persone; riguardandolo dopo vent'anni ci accorgiamo che eravamo veramente tanti sulla scena del delitto, era impressionante, riguardando i filmati dell'epoca. Ricordo che con me è arrivato contestual... quasi contestualmente, ancorché da località diversa, il comandante della prima Sezione del Nucleo, il capitano Arcangioli; ricordo che sul posto ho visto il dottor Ayala. C'erano tante altre persone,

⁵⁵ Cfr. deposizione Marco Minucucci, verbale d'udienza 30.4.2013, pagg.101 ss.

adesso fare l'elenco sarebbe per me difficile in questo momento.

P.M. Dott. GOZZO - Altri magistrati non ne ricorda?

TESTE MINICUCCI M. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, a proposito proprio del dottor Ayala, lei ricorda se ebbe modo, insieme al dottor Ayala, di fare qualcosa in via D'Amelio?

TESTE MINICUCCI M. - Ma io ricordo, e ce l'ho ben chiaro, che insieme al dottor Ayala andammo a vedere il cadavere di quello che poi è risultato essere il dottor Borsellino, quindi all'interno del... del cortile dal quale poi si accedeva al palazzo dove abitava la mamma, e quindi guardammo, ovviamente riconoscendo il magistrato che tutti noi avevamo avuto modo di... con il quale avevamo avuto modo di collaborare. Quindi questo è un atto che io ho fatto e che avevo a fianco il dottor Ayala, questo lo ricordo bene.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei successivamente, cioè in quella occasione, diciamo, quando si è trovato là o successivamente ai fatti, ebbe mai modo di parlare o di vedere, diciamo, della borsa del dottore Borsellino con il capitano Arcangioli?

TESTE MINICUCCI M. - Io sono stato sentito... sono stato sentito sull'argomento nel 2006, se non erro, e ho ricostruito quello che ricordavo e quindi che con Arcangioli... Arcangioli mi riferì di aver prelevato la borsa e mi raccontò che all'interno aveva visto un crest e quindi questo era il particolare che mi riferì Arcangioli, e come ho avuto modo di dire

qualche anno fa, non ricordo se me lo disse nella stessa giornata o qualche giorno dopo. Sicuramente mi parlò di aver prelevato la borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Le disse anche perché aveva prelevato la borsa?

TESTE MINICUCCI M. - Mi disse che gliel'aveva detto un magistrato di prelevare la borsa, questa era l'informazione che lui mi aveva dato; informazione che lui mi dava perché ero il suo superiore gerarchico, quindi (...) ovviamente era il suo dovere quello anche di... di raccontare quello che stava facendo in quel momento. Se è stato lo stesso giorno o se è stato il giorno dopo, ripeto, questo non... non lo ricordavo nel 2006, quando ho rilasciato le mie dichiarazioni, e non lo ricordo ora.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Sì. Le fece una relazione di servizio relativamente a questi fatti?

TESTE MINICUCCI M. - No, non ho... io non ho fatto relazione di servizio, e così come mi è stato modo di... mi è stato detto quando fui sentito dalla DIA a Roma, non la fece neanche, da quello che ricordo, neanche Arcangioli questa relazione di servizio, quindi... E io non gli ho fatto neanche nessun rilievo, perché mi fu contestato di non aver fatto un rilievo ad Arcangioli per avere omesso una relazione di servizio. Non fu fatta, in quel caso di questo non se n'è...

P.M. Dott. GOZZO - Però possiamo convenire sul fatto che effettivamente, diciamo (...) normalmente una relazione di servizio...

TESTE MINICUCCI M. - Convengo, convengo su tutto.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, soprattutto se lei mi dice...

TESTE MINICUCCI M. - Convengo su tutto.

P.M. Dott. GOZZO - ...che la borsa è stata aperta, perché se lei mi dice che dentro c'era un crest (...) evidentemente è stata aperta.

TESTE MINICUCCI M. - No, no, no, ma sicuramente, io convengo sul fatto che la relazione andava sicuramente fatta e io... lei era a Palermo, ricordo solo quello che era via D'Amelio il 19 luglio del '92.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Dico, e lei non ricorda che Arcangioli sia venuto in qualche modo o da lei o da altre persone con la borsa in mano per sapere cosa fare? Ecco.(...) Per prendere disposizioni.

TESTE MINICUCCI M. - No, onestamente no.

P.M. Dott. GOZZO - No. Arcangioli le disse, comunque, cosa fece con la borsa dopo averla ricevuta?

TESTE MINICUCCI M. - No, lui mi disse che l'aveva presa, che aveva visto l'interno, ma non mi ha detto poi che cosa ne ha fatto.

P.M. Dott. GOZZO - Non le disse che l'aveva...?

TESTE MINICUCCI M. - No, no.

P.M. Dott. GOZZO - Le disse se poi, successivamente, aveva deciso di riposizionare la borsa dove l'aveva presa?

TESTE MINICUCCI M. - No, no, no, lui mi ha detto che l'aveva aperta su disposizione del magistrato, il contenuto all'interno e mi ricordo che parlò del crest, ma poi non ho più saputo, né ho approfondito in quella circostanza sulla borsa, perché probabilmente non ho dato il peso alla questione, quindi non...

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Un attimo solo. Quando Arcangioli le disse di avere visto che dentro la borsa vi era un crest araldico, le disse anche, cioè, se aveva aperto la borsa su disposizione di un magistrato o se lo aveva fatto di sua iniziativa?

TESTE MINICUCCI M. - No, io ricordo che lui l'aveva presa su disposizione del magistrato; non ricordo se il magistrato gli aveva detto di aprirla. Probabilmente l'apertura è una cosa che poteva essere anche... che possa avvenire anche dall'appartenente alle Forze di Polizia per controllare quello che c'è dentro, poteva esserci un'arma, poteva esserci di tutto, dico, non... Però, dico, non mi ricordo materialmente chi; se mi raccontò: "Mi ha detto di prenderla e aprirla". Che il magistrato gli disse di prenderla, questo mi ricordo che lui me lo disse.

Affatto diversa è la versione del dottor Giuseppe Ayala, fra i primi a giungere nel luogo della strage, con la sua scorta, dopo avere udito il boato della deflagrazione dal vicino Residence 'Marbella', a pochissime centinaia di metri dalla via D'Amelio, dove il teste (all'epoca fuori ruolo dalla Magistratura), soggiornava nei fine settimana, in occasione dei suoi rientri a Palermo (da Roma, dove faceva il Parlamentare). Infatti, il teste (non senza alcune difficoltà mnemoniche⁵⁶) spiegava che non sapeva nemmeno che Paolo Borsellino teneva un'agenda nella quale annotava le proprie riflessioni più delicate, anche perché, da diversi anni (cioè da

⁵⁶ Anche al netto della sua erronea convinzione d'esser stato il primo a parlare della tematica della borsa del Magistrato, così inaugurando il filone dell'agenda rossa. Come si vedrà a breve, infatti, già pochi giorni dopo la strage (precisamente, in data 25 luglio 1992) testate giornalistiche nazionali di grande diffusione (il 'Corriere della Sera' e 'La Stampa') pubblicavano un'intervista ad Antonino Caponnetto che parlava dell'allarme dei familiari di Paolo Borsellino, per la scomparsa della sua agenda rossa (i relativi articoli, a firma di Andrea Purgatori e Paolo Guzzanti, sono agli atti del presente processo).

quando non lavoravano più -entrambi- alla Procura di Palermo), aveva pochissime occasioni di frequentarlo. Comunque, Ayala escludeva decisamente d'aver guardato dentro alla borsa di Paolo Borsellino, che pure passava fuggacemente fra le sue mani, così come escludeva d'averla portata via sulla autovettura blindata della propria scorta. Ayala giungeva in via D'Amelio con la sua scorta ed intuiva quanto poteva essere accaduto, pur non sapendo che la madre di Paolo Borsellino abitava lì, dopo notato che la blindata vicino al cratere dell'esplosione era una di quelle in dotazione alla Procura della Repubblica di Palermo. Il teste aveva conferma dei propri sospetti quando andava a riconoscere i resti di Paolo Borsellino (assieme al dottor Guido Lo Forte) e vedeva anche la sua borsa in pelle dentro alla Fiat Croma, dopo che un ufficiale dei Carabinieri apriva lo sportello (come il teste dichiarava nelle indagini preliminari) od approfittando del fatto che lo sportello posteriore sinistro era già aperto (come dichiarava, invece, al dibattimento). La borsa del Magistrato era nel sedile posteriore oppure nel pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori, ma Ayala (come già detto) non vi guardava dentro, limitandosi a prenderla in mano per pochi attimi (forse, era una persona in borghese che gliela passava), consegnandola -subito dopo- ad un ufficiale dei Carabinieri che nemmeno conosceva, per poi recarsi a Mondello a assicurare i propri figli, poiché il giornalista Felice Cavallaro gli spiegava che si stava diffondendo la falsa notizia che fosse proprio lui la vittima dell'attentato. Si riporta qui di seguito un ampio stralcio dell'articolata deposizione dibattimentale del teste⁵⁷:

TESTE AYALA G. - Guardi, io... siccome sappiamo di cosa stiamo

⁵⁷ Cfr. deposizione Giuseppe Ayala, verbale d'udienza 14.5.2013, pagg. 134 ss, nonché verbale d'udienza 21.5.2013, pagg. 12 ss.

parlando, e cioè dell'agenda di Paolo, la cui esistenza ovviamente è confermata dai familiari più stretti, dai collaboratori più stretti di Paolo, e che non essendosi trovata da nessun'altra parte è presumibile, è chiaro che era dentro quella borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Lei ne era a conoscenza che comunque...

TESTE AYALA G. - No.

P.M. Dott. GOZZO - ...Paolo Borsellino scriveva tutto sulle sue agende?

TESTE AYALA G. - Non ne avevo idea di questo.

(...)

TESTE AYALA G. - Questo sapevo che faceva, agende non... non me ne ricordo affatto, ma soprattutto, dico questo perché, sa, poi si alimentano tante cose, ma insomma, lasciamo perdere. Io non potevo sapere... da sei anni non avevo contatti con Paolo di rapporti di lavoro, di ufficio, di frequentazione, da sei anni, a parte in alcune vicende occasionali, quindi non avevo idea: a), che lui avesse un'agenda, ma dico l'agenda ce l'abbiamo tutti, soprattutto di che cosa ci fosse scritto; che evidentemente, questa è una cosa, diciamo, di percezione immediata, eh, dovevano essere delle annotazioni delicate, altrimenti non si capisce perché qualcuno, tradendo le istituzioni, l'ha fatta scomparire. Ora, delle annotazioni, da quello che so io, non ne sapevano niente neanche i suoi collaboratori più stretti, più fidati, quelli con cui si vedeva quotidianamente, credo neanche i parenti più stretti. (...) Per cui io non avevo idea, a), che esistesse questa agenda di Paolo; b), che fosse nella borsa, ma meno che mai che ci potessero essere delle annotazioni delicate. Rispondo alla sua domanda

sul...

P.M. Dott. GOZZO - Certo.

TESTE AYALA G. - Perché poi era pure domenica.

P.M. Dott. GOZZO - Va bene.

TESTE AYALA G. - Nella borsa non pensi che ci sia qualche cosa...

P.M. Dott. GOZZO - Ho capito questa risposta. No, volevo chiederle un'altra cosa a questo punto: ma lei comunque, a questo punto, ha cercato di verificare dove fosse la macchina? L'aveva vista, diciamo. (...) Verificare se nella macchina ci fosse qualcosa.

TESTE AYALA G. - No, no, io proprio... siccome lo sportello aperto era quello lato... come è normale che sia, perché quando tu arrivi, si apre lo sportello di dietro, o scende il Giudice, se siede dietro, o scende uno della scorta per proteggerti, quindi quello sportello avrebbe fatto notizia se fosse stato chiuso. E proprio io ho il fotogramma, quello... ho visto questa borsa che era proprio sul sedile posteriore, non c'è dubbio; ed era proprio lì, vicinissima a me. In quel momento è arrivato Felice Cavallaro, stravolto, che ove ci fossero spazi ancora, mi ha ulteriormente, come dire, proiettato in una dimensione che faccio fatica a descrivere, perché mi ha detto che si era sparsa la voce, anzi, forse qualche media palermitano aveva dato notizia che avevano ammazzato a me; credo che sia comparsa su qualche TV privata, adesso non so bene. E allora lì proprio io... io non c'è dubbio che questa borsa è transitata dalla mia mano, ma non c'è neanche dubbio che io l'abbia consegnata, ma secondi è stato, subito, a un ufficiale dei Carabinieri, perché io non avevo nessun titolo per tenerla. E poi, devo dire

la verità, certo, con il senno di poi, visto quello che è successo, forse sarebbe stato meglio che non l'avessi fatto, ma in generale quando tu consegni un reperto, poi in fondo questo era, ad un ufficiale dei Carabinieri, sei convinto di averlo affidato nelle mani migliori. Quante volte noi Sostituti Procuratori interveniamo (...) e diciamo: "Maresciallo, questo lo prenda lei, lo reperti lei", oppure capitano, secondo il tipo di ufficiale che... o il sottufficiale che è presente. Quindi io, affidando... ma dico, l'ho avuta, io l'ho avuta in mano, forse neanche il tempo di stringere la mani... come si chiama, la... la maniglia. E allora...

P.M. Dott. GOZZO - Ora ci arriviamo, io vorrei che facessimo un attimo un passo indietro e poi arriviamo proprio a questo punto, che è il punto, chiaramente, nodale di tutta la vicenda. Relativamente all'autovettura, quando lei la vede la prima volta, era chiusa l'autovettura?

TESTE AYALA G. - No, no, lo sportello è aperto.

P.M. Dott. GOZZO - Io sto parlando quando la vede arrivando in...

TESTE AYALA G. - Quando io arrivo, noto questa macchina con lo sportello posteriore aperto; e ripeto, la cosa non poteva essere diversamente, perché per chi è abituato a fare una vita da scortato, quella macchina... quello sportello doveva essere aperto, perché o c'era seduto il... Io non so se Paolo era seduto dietro o davanti, lo sportello è lato cancelletto, proprio il la... quello che porta in direzione, sennò devi fare il giro della macchina o scendi dall'altro lato; o scendeva uno della scorta. Quindi... questo dello sportello aperta era...

P.M. Dott. GOZZO - Questo però, ecco, io chiedo sempre ai testi di

distinguere tra quelli che sono i loro ricordi effettivi, diciamo così (...) dai ricordi ricostruiti in punto logico, diciamo così.

TESTE AYALA G. - No, no, questo è un ricordo proprio...

P.M. Dott. GOZZO - No, le spiego, perché quando lei è stato sentito nel 1998, questo lo dico anche per aiuto della sua memoria, a pagina 2 del verbale lei dice, proprio racconta di quando arriva alla via D'Amelio: "Vidi i primi cadaveri a brandelli e osservai la blindata che era ancora integra. Cercai di guardare all'interno senza risultato per via del fumo che avvolgeva tutto, cercando

di capire chi fosse stato l'obiettivo. Allora mi guardai intorno e vidi il cratere causato dallo scoppio". Quindi va al...

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - "Frattanto i pompieri avevano spento le fiamme. Tornai indietro verso la blindata, anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell'auto". Da queste dichiarazioni, ecco, si evince che prima la macchina era chiusa, evidentemente lei non riusciva a vedere all'interno.

TESTE AYALA G. - Guardi... guardi, può darsi che... il fatto che lo sportello era aperto è quando io faccio ritorno, diciamo, dopo avere...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, io questo le chiedevo poco fa.

TESTE AYALA G. - Io in questo momento... beh, insomma, e ventun anni sono passati.

P.M. Dott. GOZZO - No, lo so, questo...

TESTE AYALA G. - Per me... per me vedere quella macchina con lo sportello aperto mi sembrò la cosa più normale. Probabilmente forse nel '98 magari ricordavo meglio, insomma. Però, ripeto, quando sono ritornato dalla scoperta tremenda che avevo fatto, lo sportello era sicuramente aperto, questo è... Perché ho il fotogramma della borsa, la vedo io sul sedile posteriore, sono lì vicino; ci sono... nel frattempo erano arrivate altre persone.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi possiamo dire che la seconda volta che si avvicina alla macchina, lo sportello era aperto.

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se accanto alla macchina... appunto, lei diceva, in quello che io ora le ho letto si parla dei pompieri. C'erano dei pompieri vicino alla macchina, che ricordi? Ancora stavano cercando di spegnere qualcosa?

TESTE AYALA G. - I pompieri non me li ricordo, no. Delle persone sì, perché nel frattempo c'erano... erano arrivate molte persone. Quello che mi scombinò molto in quel momento fu l'arrivo di Cavallaro, che mi dice questa cosa tremenda e mi dice: "Corri dai tuoi figli. Dove sono i tuoi figli?" "Mah, penso che saranno a Mondello". "Corri dai tuoi figli - fa - vacci subito, perché guarda che a Palermo tutti sanno che hanno ammazzato a te", questo è sicuro. E questo spiega anche perché, dico, sempre con i limiti, naturalmente, della mia memoria, legati anche a un momento, insomma, umanamente penso che non ci sia bisogno di spiegarlo, io proprio non c'ero con la testa, ero fuori di testa

completamente, ma io mi sono fermato lì per pochissimo, perché dopo questa consegna della borsa, che ho fatto quasi come un gesto automatico, mi sono interrogato se per caso ho peccato di superficialità o di leggerezza, ma non avendo idea di cosa contenesse, se ci potesse essere... non ci pensi mai, una borsa, una giornata di domenica, neanche si sta uscendo dall'ufficio, chissà che carte ci sono. Dico, non mi rimprovero neanche di questo. Ma ripeto, il tutto è avvenuto in un contesto in cui io veramente ero dentro un tunnel buio, non vedevo luce, non capivo niente, proprio non capivo niente e non mi vergogno a dirlo. Questo gesto è stato quasi un automatismo; mi ha confortato il fatto che lo mettessi in mano ai Carabinieri e questo... Dopodiché sarò stato, ma due minuti, e me ne sono andato a Mondello; sono rimasto altri due minuti.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, per riuscire a capire e quindi tornando a questo punto sul tema oggetto di questa testi... anche oggetto, oltre ad altri, di questa testimonianza: la borsa viene presa da lei, viene presa dalla persona che aveva aperto la macchina?

TESTE AYALA G. - Guardi, la borsa era lì, io me la sono ritrovata in mano. Mi sembra che ci fosse uno che me la... ma erano questione di centimetri, insomma, era proprio lì, vicinissima. Ripeto, io l'ho tenuta pochissimi secondi in mano, ho visto questo ufficiale dei Carabinieri: "Guardi, la tenga", anche perché io non avevo nessun titolo per tenerla, in ogni caso, non essendo neanche in quel momento in ruolo, non facevo il magistrato, non facevo il Sostituto. Quindi io... io ho questo ricordo, ripeto, legato al momento, proprio di un attimo, di... tanto è vero che, ripeto, mi sono poi

detto: "Ma può darsi che... Ma che dovevo fare?" Poi, ripeto, io questo lo voglio ribadire, perché ognuno di noi c'ha una storia personale alla quale tiene. Se nessuno di quelli che Paolo sapeva... che sapevano che Paolo aveva questa agenda sa che cosa c'era scritto, io potevo pensare mai che fosse uno di quei documenti in cui bisogna stare molto attenti in questi casi? Cioè non avevo... non potevo avere... dico, a una dimensione dell'umano, fino ai confini estremi, qualcuno che è generoso nei miei giudizi può pensare che io ci arrivi, ma qui siamo fuori dalla... dall'umano, cioè è una cosa che ignori, non... non ne sai nulla; non ne sapevano nulla nemmeno quelli che sapevano che lui l'aveva, la portava sempre con... con sé, era... Quindi, ripeto, non mi... non mi sento di muovermi neanche un rimprovero di leggerezza, non...

P.M. Dott. GOZZO - Senta, una cosa non sono riuscito a capire: se in questa scena, diciamo così, in cui stiamo parlando proprio dell'apprensione della borsa, se trova in qualche modo spazio anche un soggetto che non è un ufficiale dei Carabinieri o comunque che è in abiti borghesi. Che lei ricordi.

TESTE AYALA G. - C'era, sì, c'era qualcuno, ma forse più di uno lì vicino. Cioè c'era molta gente che si andava avvicinando. Io avevo, quello che ricordo perfetto è, Cavallaro alla mia sinistra, che mi ripeteva 'sta storia, che era sconvolto pure lui, esagitato, e poi c'era questo ufficiale dei Carabinieri che era quasi di fronte a me e poi ho intravisto con l'altra... con l'altra parte dell'occhio, c'erano altre persone, tre, due, non me lo ricordo, insomma, ma certo non eravamo soltanto io, Cavallaro e l'ufficiale

dei Carabinieri, c'era altra gente e altra ne arrivava, cioè c'era una certa... Perché ormai si era sparsa la voce, arrivavano persone, magari forse gente che abitava nei palazzi e scendeva, adesso non so, non ho idea di chi potessero essere, né li ho memorizzati, non avevo nessun motivo di memorizzarli.

P.M. Dott. GOZZO - No, no, io le faccio questa domanda, dico (...) proprio e glielo dico sempre anche in questo caso per aiuto della memoria, perché lei l'8 febbraio del 2006 ha detto che riceve la borsa da un uomo in borghese e poi lei la dà all'ufficiale, la consegna all'ufficiale.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, quello che dicevo prima, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi ci sarebbe stata questa specie di passaggio di mano.

TESTE AYALA G. - Sì, ma una cosa proprio contestuale, che so, distanza zero, insomma. E poi io... io l'unica cosa ferma che ho sempre ricordato e che ho sempre detto, malgrado, diciamo, la particolarità del momento è che non mi sembrò vero, addirittura, che ci fosse 'sto ufficiale dei Carabinieri per consegnarmi questa borsa e scapparmene via. Dico, io vorrei molto insistere su questo, sono rimasto...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, inizialmente lei questo, la presenza della persona in borghese non la ricordava. Ecco, volevo riuscire a capire (...) quanto di questo suo ricordo sia suo o sia, invece, un apporto di persone che conosceva, come per esempio il dottore Cavallaro, che aveva altri ricordi, ecco.

TESTE AYALA G. - Guardi, io... io la ringrazio di questa osservazione,

perché io, c'è chi mi conosce da molto tempo, sono fatto in una certa maniera, che non sempre... per carità, forse è encomiabile. Io con Cavallaro non ho parlato mai di questo, di quello che è successo, anche perché, forse ingenuamente, ritenevo di... visto quello che è stato in questo momento il mio ruolo, ritenevo, insomma, la cosa... cioè da che cosa... di che cosa mi devo preoccupare? Di una entità a me ignota, del tutto ignota? Ragionevolmente ignota, perché, insomma, quando tu con una persona da sei anni,

con tutto l'affetto, la stima che Paolo mi ha dimostrato anche nel '92, perché lui nel '92 ha fatto una cosa che... cioè lui ha partecipato ad un'iniziativa elettorale a mio favore, ma non che era seduto in mezzo al pubblico, no, no, Giovanni Falcone, lui e l'allora vicesindaco...

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Senta, torniamo un attimo... mi scuso, sembro (...) settato solo su quello, ma in effetti il nostro interesse è quello. (...) La borsa, se ce la può descrivere.

TESTE AYALA G. - Ma era una borsa evidentemente un po' bruciacchiata, non era un colore omogeneo, ma quasi...

P.M. Dott. GOZZO - Questo è un ricordo che lei ha o è sempre una sovrapposizione razionale?

TESTE AYALA G. - No, mi sembra... no, grossomodo, grossomodo mi pare che fosse così. La classica borsa quella con il manico imbottito, tipica borsa dei magistrati. (...) Sì, tipo... sì, quella che abbiamo tutti, insomma, abbiamo avuto tutti. Non in condizioni ottimali, questo me lo ricordo, però

chiusa, questo non c'è dubbio, chiusa, l'ho presa... per cinque secondi l'ho avuta in mano e chiusa l'ho consegnata.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dov'era esattamente posizionata la borsa?

TESTE AYALA G. - Sul sedile posteriore, lato... abbastanza vicino al lato, diciamo, dove c'era lo sportello aperto, per capirci.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi quello sinistro? Se lei era...

TESTE AYALA G. - Sì. (...) Sì, ricordavo posteriore sinistro, giusto.

P.M. Dott. GOZZO - Rispetto al sedile di guida da quale parte si trovava?

Lo stesso lato del sedile di guida o l'altro?

TESTE AYALA G. - Era non proprio simmetricamente dietro il sedile di guida, ma verso il centro, ma dal lato del sedile di guida, questo è un fotogramma che ho perfettamente... questo nelle poche cose che ricordo con chiarezza.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda poi se la borsa venne aperta in sua presenza?

TESTE AYALA G. - Questa è un'altra cosa che... io me ne sono andato dopo due minuti, aperta in mia presenza...

P.M. Dott. GOZZO - No, è una domanda che le faccio perché qualcun altro l'ha detto, non glielo contesto...

TESTE AYALA G. - Sì, ma cioè... no, l'ho sentito.

P.M. Dott. GOZZO - ...perché non è formalmente contestabile, dico, però...

TESTE AYALA G. - Va beh.

P.M. Dott. GOZZO - Altrimenti non gliela farei la domanda, chiaramente.

TESTE AYALA G. - Io poi, voglio dire, siccome di queste cose se n'è parlato

anche, insomma, in maniera a mio parere strumentale, posto che l'agenda era nella borsa, non possiamo dubitarne, posto che il contenuto di quell'agenda era ignoto, tranne che al povero Paolo, la mia... dico, io qualche indagine nella mia vita l'ho fatta e un po' di mestiere l'ho maturato. La borsa non viene svuotata, viene eliminata l'agenda. Non penso che il criterio selettivo, perché di prelievo selettivo si tratta, sia stato in base al colore dell'agenda. (...) Io credo che sia stato in base al contenuto dell'agenda. Allora ci vuole qualcuno che ha avuto il tempo di tirarla fuori, leggere e ritenere, tradendo le istituzioni, che era meglio che quella roba lì non venisse fuori. Ma dico, è un ragionamento... Tutto questo lei pensa sia possibile farlo in quel contesto, davanti a decine di persone?

P.M. Dott. GOZZO - Ragionamento deduttivo, chiaramente.

TESTE AYALA G. - Non dico estrarre l'agenda.

P.M. Dott. GOZZO - Dico, lo vorrei specificare, è un ragionamento deduttivo il suo.

TESTE AYALA G. - Ma è deduttivo fino a un certo punto, perché, vede, un approccio corretto, come certamente è quello suo, ex post è un discorso, ex ante è la valutazione che bisogna fare. Lì il contenuto dell'agenda, la presenza dell'agenda, non so, magari qualcuno lo sapeva, che ne so, lo escluderei, ma la selezione del prelievo è legata al suo contenuto, non al suo colore o alle sue dimensioni, non ad un fatto oggettivo. E quindi te la devi guardare 'sta agenda, la devi esaminare e devi decidere che non sei un servitore fedele dello Stato e che... per cui questa agenda deve rimanere da qualche parte nascosta. Tutto questo si fa davanti a decine di persone? Sia

ha il tempo materiale di farlo, senza che nessuno se ne accorga? A parte il fatto che il famoso filmato è arrivato, chissà perché, tanti anni dopo, ritrae un ufficiale dei Carabinieri con la borsa chiusa che si allontana dalla macchina. Tutto questo a me, sul piano personale, della testimonianza che io sto dando, non mi riguarda, perché io non c'ero. Io consegno la borsa, mi risento 'sto Cavallaro che mi dice dei figli e mi dice anche: "Scappa a telefonare al giornale", dopo, subito dopo me ne sono andato e io non sono più tornato, naturalmente. Sono andato a Mondello dai miei figli. La notizia era fondata, tra l'altro. (...) Che lo so io come ho trovato i miei figli.

P.M. Dott. GOZZO - Un'altra cosa le volevo chiedere e vorrei fare un passo indietro, anzi due: lei, quindi, va dal Marbella fino al luogo del delitto, diciamo così, fino al luogo della strage.

TESTE AYALA G. - Della strage.

P.M. Dott. GOZZO - Come ci arriva, a piedi o in macchina?

TESTE AYALA G. - No, con la ma... no, no, io a piedi a Palermo non facevo un passo. Adesso non ricordo preci... ma sicuramente con la scorta, sicuramente, lo darei per scontato.

P.M. Dott. GOZZO - E questo... lo so che le sto chiedendo troppo: ricorda se posteggiò... dove posteggiaste?

TESTE AYALA G. - Mi pare all'inizio della strada ci siamo fermati, ho fatto a piedi sicuramente un bel tratto di via D'Amelio, marciapiede sinistro.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Sul lato sinistro. Senta, e un'altra cosa le volevo

chiedere: quando lei arriva chi era presente? Per quello che ricorda, chiaramente.

TESTE AYALA G. - Sì, qualcuno c'era, ma... non ho memorizzato niente. Ma insomma, lei capisce, adesso, voglio dire, siccome viviamo l'era dei computer, proviamo a vivere l'era... la dimensione umana. Io, mentre mi avvicino a quel posto, ho visto pezzi di corpo su un albero, pezzi di corpo per terra, dilaniati. (...) Quelli me li ricordo, quelli me li ricordo. Se poi c'era una, due o tre persone non me lo ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - Sempre per aiuto della memoria, lei ha reso, appunto, due diverse dichiarazioni, gliele dico tutte e due per vedere quale delle due sia quella giusta. A pagina 2 del verbale dell'8 aprile del '98 lei ha detto che già, arrivato là, c'era già una Volante della Polizia e poi arrivarono, poco dopo, i Vigili del Fuoco.

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Risentito il 12 settembre del 2005, ha detto che non c'erano i Vigili del Fuoco, quindi lo ha confermato, ma non c'erano neanche Forze dell'Ordine, quindi che lei sarebbe arrivato, praticamente, quasi per primo. Ecco, le chiedo se può (...) se può ricordare con noi quale fosse...

TESTE AYALA G. - Adesso anche, voglio dire, io... qualche minuto è passato, perché, come dicevo prima...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, quanti minuti sono passati rispetto a quando lei ha sentito la deflagrazione?

TESTE AYALA G. - Sì, capisco. Ma guardi, qualche minuto è passato,

cinque, quattro, adesso non le so dire, poi sono sceso giù, siamo saliti in macchina, bene o male 'sti trecento - quattrocento metri li abbiamo fatti, poi sono sceso, insomma, a piedi ho percorso... non che via D'Amelio sia lunghissima, ma insomma, ho percorso questa strada, quindi al momento... penso dieci minuti saranno passati sicuro, quindi io penso che forse una Volante c'era, adesso però, francamente, non me lo ricordo, ma...

P.M. Dott. GOZZO - Quindi lo ricostruisce logicamente, ma non ha un ricordo.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, non ho un ricordo preciso, ma mi sembra ragionevole supporre di sì.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per quello che è il suo ricordo, oltre al dottore Lo Forte, nel momento in cui lei si avvicina lì poi, insomma, diciamo, al cratere, c'erano altri magistrati? (...) Che si avvicinano in quella circostanza o anche successivamente.

TESTE AYALA G. - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Altri magistrati con i quali lei è entrato in contatto in quel momento.

TESTE AYALA G. - No, non ricordo assolutamente. Il dottore Lo Forte me lo ricordo, perché... perché si è piegato assieme a me sul povero Paolo, su quello che restava del povero Paolo.

P.M. Dott. LUCIANI - Glielo chiedo perché, sempre in questo verbale dell'8 aprile del '98, lei dichiara: "Nel frattempo - dico, sta facendo riferimento, appunto, all'avvicinarsi del luogo dove era il dottore Borsellino, e lei dice -

nel frattempo arrivarono, infatti, i colleghi Lo Forte e Natoli e insieme cercammo conferma del sospetto che già avevamo".

TESTE AYALA G. - Se ho dichiarato che c'era Natoli, c'era; in questo momento non me lo ricordavo. Lo Forte... lo sa probabilmente la differenza di ricordo qual è? Che Lo Forte io me lo ricordo proprio piegato assieme a me, perché, dico, lo abbiamo dovuto guardare molto da vicino per cercare di confermare la... l'identificazione, chiamiamola così. Magari Gioacchino Natoli sarà rimasto in piedi, insomma, ma se ho detto che c'era, c'era.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei arriva proprio nell'immediatezza, insomma, da come ha descritto, quindi immagino che ci fossero fiamme e, insomma...

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...la devastazione più totale in via D'Amelio. Qualcuno le disse che non era prudente avvicinarsi? Diciamo, perché lei poi si dirige. Qualcuno al fermò per dirle: "No, si fermi, aspetti un attimo"?

TESTE AYALA G. - No, no. A parte il fatto che non mi sarei fermato, ma non ricordo che qualcuno me l'abbia detto. Sì, ma non era una situazione da dire, come dire, pregiudizievole per l'incolumità, erano più macerie, non c'erano queste grandi fiamme, erano macerie, fumo, pezzi di palazzo caduto, ma insomma, non era una cosa che... non devi attraversare il cerchio di fuoco, insomma.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha già detto che mentre si avvicina, nota la presenza di questa autovettura blindata che, per le caratteristiche,

insomma, la collega alla...

TESTE AYALA G. - L'antenna.

P.M. Dott. LUCIANI - ...per l'antenna la collega alle macchine in dotazione alla Procura in quel periodo. Lei ricorda quali fossero le...? Dico, a prescindere da questo particolare dell'antenna, ma le condizioni di questa macchina, cioè proprio da un punto di vista esteriore, lei le riesce a ricordare?

TESTE AYALA G. - Certo, come nuova non era, era segnata in qualche maniera dall'esplosione, insomma.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, per quello che ricorda lei, aveva dei chiari segni, insomma, di...

TESTE AYALA G. - Sì, perché era stata in qualche maniera toccata dagli effetti dell'esplosione, sì, insomma.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - La domanda successiva è questa: la borsa, prescindendo comunque da questi segni di bruciatura che lei ha notato e ha riferito, ma era integra o era parzialmente distrutta?

TESTE AYALA G. - No, distrutta sicuramente no, ma ho già risposto.

P.M. Dott. LUCIANI - No...

TESTE AYALA G. - Aveva dei segni.

P.M. Dott. LUCIANI - Dei segni.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Però era integra, non era mancante di parti o eccessivamente danneggiata, ecco, questo.

TESTE AYALA G. - No, ecco, ecco, non era particolarmente danneggiata, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, se ho capito bene, la borsa era sul sedile.

TESTE AYALA G. - Posteriore.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi poggiata proprio sul sedile.

TESTE AYALA G. - Poggiata sul sedile, più verso il retro posto guida, diciamo.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché sempre in questo verbale dell'8 aprile, per capire se è un... dell'8 aprile del '98, lei dice: "Guardammo insieme in particolare verso il sedile posteriore, dove notammo, tra questo e il sedile anteriore", quindi sembrerebbe però, per chiarire un po' il suo pensiero, sembrerebbe da questa verbalizzazione che era poggiata in terra, almeno questa.

TESTE AYALA G. - No, no, ha ragione lei a dire questo, ma io... il mio ricordo è che era... non credo che differenza comporti, per la verità, ma il mio ricordo... cioè o era tra il sedile anteriore e il sedile posteriore o era posata sul sedile posteriore, tutto sommato...

P.M. Dott. LUCIANI - No, le chiederei di fare uno sforzo di memoria, perché magari, diciamo, sono altre risultanze processuali. Quindi, diciamo, il suo ricordo è quello del sedile posteriore.

TESTE AYALA G. - Il mio ricordo oggi è che fosse poggiata sul sedile posteriore.

P.M. Dott. LUCIANI - Mi perdonerà, ma io ancora non ho compreso se, per quello che è il suo ricordo oggi, cioè lei ricorda di essere stato lei

materialmente a prendere la borsa o se la borsa le venne consegnata da altri.

TESTE AYALA G. - Guardi, il tutto è avvenuto in un contesto talmente di confusione mentale, che l'unica cosa di cui sono sicuro e ho sempre detto è che questa borsa è transitata per le mie mani ed è stata consegnata immediatamente ad un ufficiale dei Carabinieri. Che poi l'abbia presa io da lì o c'era questo in borghese che me l'ha avvicinata, io francamente non lo so.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma anche qua le sembrerà banale, dico, ma il fatto che fosse un ufficiale dei Carabinieri da cosa lo ha ricavato?

TESTE AYALA G. - Guardi, dal fatto che aveva un'uniforme, perché quando... in un primo momento dico: ma come ho individuato 'sto ufficiale dei Carabinieri? Poi c'ho riflettuto ed era un'uniforme non estiva, cioè non, sa, di queste camicia azzurra, diciamo; era un'uniforme, un'uniforme classica.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè, quindi, quella nera, per intenderci.

TESTE AYALA G. - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quella...

TESTE AYALA G. - Sì, sì. Comunque, l'ho riconosciuto certamente come ufficiale dei Carabinieri.

P.M. Dott. LUCIANI - E il dato che fosse un ufficiale e non...

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché un ufficiale intendiamo, no? capitano, colonnello.

TESTE AYALA G. - Il grado non glielo so dire assolutamente, ma insomma, era un ufficiale, ho capito che era un ufficiale. Così mi è sembrato. Che era un carabiniere è sicuro, cioè che io in quel momento ero sicuro di dare la borsa ad un esponente dell'Arma dei Carabinieri è sicurissimo.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, ora le posso dare lettura integrale, perché, come le dicevo prima, da questo verbale del '98 sembrerebbe che la successione degli eventi sia inversa, nel senso che... Allora: "Cercando di capire, cercai di guardare all'interno, senza risultato per via del fumo che avvolgeva tutto, cercando di capire chi fosse stato l'obiettivo dell'attentato, mi guardai intorno e vidi il cratere. Frattanto i pompieri avevano spento le fiamme. Tornai indietro verso la blindata, anche perché nel frattempo un carabiniere in divisa, quasi certamente un ufficiale, se mal non ricordo aveva aperto lo sportello posteriore sinistro dell'auto. Guardammo insieme", etc., etc., posso saltare perché, diciamo, le sue dichiarazioni le ha rese.

TESTE AYALA G. - Sì, ma questo "torno indietro" vuol dire dopo il riconoscimento di Paolo.

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, però proseguendo lei dice: "Subito dopo - quindi subito dopo aver descritto le fasi della borsa, lei dice - subito dopo mi diressi verso lo stabile. In prossimità dell'ingresso, sulla sinistra per chi lo guardava, inciampai in un troncone umano", etc., etc. Quindi da questa verbalizzazione sembrerebbe che la successione degli eventi sia inversa rispetto a quella che ha descritto oggi.

TESTE AYALA G. - No... sì, sì, lei...

P.M. Dott. LUCIANI - E che, per la verità, poi lei ha descritto esattamente come oggi nelle verbalizzazioni successive, quindi per capire.

TESTE AYALA G. - Sì, sarà stato... guardi, è sicuro che... ma poi c'era il collega Lo Forte, ci siamo ricordati anche oggi di Natoli, eravamo lì assieme, abbiamo... la prima cosa, ma insomma, la cosa della macchina, della borsa, è successiva.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il suo ricordo è che la borsa è successivo.

TESTE AYALA G. - Sì. Io cercavo di capire chi era questa... non avendo, come dire... a parte l'indicazione dell'antenna, che mi portava alla Procura, beh, lì, insomma, già cominci a capire chi poteva essere.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, anche sulla presenza del dottore Cavallaro, diciamo, sia nel verbale dell'8 aprile del '98 che in quello del 12 settembre del 2005, inizio con quello dell'8 aprile del '98, lei dice: "Poco dopo..." Quindi sta facendo riferimento, qui la successione degli eventi è invertita, come le dicevo prima, perché lei descrive prima la borsa e poi, diciamo, il riconoscimento del dottore Borsellino, comunque, in ogni caso, non descrive la contestualità della presenza del dottore Cavallaro, perché dice: "Poco dopo arrivò Felice Cavallaro, il quale mi invitò ad avvisare i miei figli", e poi, insomma, quello che ha dichiarato oggi. Stessa cosa nel verbale del 12 settembre del 2005, nel quale lei dice... (...) In questo del 2005, in realtà è una contestazione... come dire, una contestazione... Ecco qua. "Nell'affidargli la borsa - quindi sta facendo riferimento al momento

in cui le viene tra le mani la borsa - nell'affidargli la borsa, gli spiegai che probabilmente era la borsa appartenente al dottore Borsellino. Poco dopo fui raggiunto dal dottore Felice Cavallaro". Quindi, diciamo, in...

TESTE AYALA G. - Il contesto è quello, sì, il contesto è quello.

P.M. Dott. LUCIANI - Però, diciamo, da questi verbali, almeno per quella che è la verbalizzazione, si evincerebbe che il dottore Cavallaro arriva dopo rispetto a questa...

TESTE AYALA G. - Arriva contestualmente, è lì; Cavallaro, quando io consegno la borsa, è lì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, ma questo ufficiale lei lo conosceva?

TESTE AYALA G. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi né le si è qualificato, cioè: "Sono il capitano Tizio del Reparto tot", etc.? No. Cioè per lei è stato sufficiente, diciamo, che fosse in divisa, ecco, però non si è qualificato, l'ufficiale ha detto: "Mi chiamo..."

TESTE AYALA G. - Guardi, per quello che era il mio stato complessivo magari l'avrà fatto e non me lo ricordo, io... per me mi ha assicurato la divisa.

P.M. Dott. LUCIANI - Per quello che era il suo ricordo, negli istanti in cui lei è stato lì in via D'Amelio, l'autovettura dove poi c'era la borsa è stata mai presa dal fuoco in qualche circostanza?

TESTE AYALA G. - Guardi, non credo. Io sono rimasto, ma...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, no, ho capito che sono stati attimi.

TESTE AYALA G. - Due minuti.

P.M. Dott. LUCIANI - Però, dico, in quel momento...

TESTE AYALA G. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - ...facendo mente locale, ha avuto modo di vedere se l'autovettura fosse presa dalle fiamme?

TESTE AYALA G. - No, ho capito, ho capito la domanda. Non vorrei che la domanda... perché poi prese fuoco. Io due minuti ci sono stato, tre minuti.

P.M. Dott. LUCIANI - E infatti, diciamo, per il suo ricordo per quel momento.

TESTE AYALA G. - Sì. Finché ci sono stato io, sicuramente no.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma lei complessivamente, più o meno, quanto ritiene di essere stato in via D'Amelio?

TESTE AYALA G. - Pochissimo, pochissimo.

P.M. Dott. LUCIANI - Pochissimo?

TESTE AYALA G. - Pochissimo, pochissimo.

P.M. Dott. LUCIANI - Più o meno quanto?

TESTE AYALA G. - Mah, arrivo, percorro questo pezzo di via D'Amelio, arrivo lì, succede quello che succede, riconosco, eh, mi si avvicina Guido Lo Forte, probabilmente c'era anche Gioacchino Natoli. Va beh, è superfluo dire che scoppiamo a piangere tutti, proprio assolutamente in maniera... va beh, questo c'è stato. Esco, mi trovo la macchina vicino, lo sportello aperto, delle persone, uno o due, sì, sicuramente c'erano. Poi mi ritrovo... arriva Cavallaro, mi ritrovo 'sta borsa in mano e questo ufficiale dei Carabinieri a cui la consegno. Dopo ma sarò rimasto ma neanche un minuto, perché c'era il problema di andare ad avvertire i miei figli, questo;

cosa che io, naturalmente, non potevo sapere essendo lì, perché non è che guardavo la televisione, ovviamente. Quindi mi arriva la notizia che addirittura avevano dato questa notizia come probabile vittima, e questo crea in me un ulteriore... Va beh, insomma, non ci sono... non c'è bisogno di spiegare.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché in questo verbale (...) dell'8 aprile del '98 lei fa una stima di questo tempo e dice: "Complessivamente, pertanto, rimasi sul posto circa un'ora, forse anche meno".

TESTE AYALA G. - Un'ora?

P.M. Dott. LUCIANI - E questa è la verbalizzazione.

TESTE AYALA G. - Ma questo è un errore clamoroso, bisogna leggere i verbali prima di firmarli. Ma quale un'ora? (...) Questo è un errore di verbalizzazione clamoroso.

P.M. Dott. LUCIANI - Siccome...

TESTE AYALA G. - E nel verbale del 2005 che cosa ho detto?

P.M. Dott. LUCIANI - No, no, in effetti, poi, nel verbale del 2005 lei dichiara di essere rimasto sul posto (...). Io l'ho segnato, che è quello del settembre del 2005, lei dice per non più di venti minuti.

TESTE AYALA G. - Che già sono troppi. Va beh, forse dall'inizio, da quando sono entrato nella strada, ho camminato. Venti sono... venti sono molti. Quelli che... adesso credo che ai fini, diciamo, del mio esame sia più rilevante stabilire che dal momento in cui ho capito che era Paolo, al momento in cui apprendo la notizia e c'è questa assoluta priorità dei miei figli, saranno passati due minuti; dal momento in cui ho questa notizia,

altri due e me ne sono andato. Poi complessivamente magari sarà stato un quarto d'ora da quando sono arrivato in via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma lei va direttamente a Mondello?

TESTE AYALA G. - A Mondello dai miei figli, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - O avvisa prima e poi va a Mondello?

TESTE AYALA G. - No, no, vado direttamente a Mondello.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non torna al residence, per dire...

TESTE AYALA G. - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - ...per telefonare e poi va direttamente?

TESTE AYALA G. - Vado direttamente dai miei figli. Come avrebbe fatto chiunque, insomma, voglio dire.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché sempre in questo verbale del '98 lei dice: "Per tale ragione corsi subito a casa a telefonare".

TESTE AYALA G. - No, no, sono andato subito dai miei figli.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il suo ricordo è che andò direttamente.

TESTE AYALA G. - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E poi è rimasto lì, immagino, per...

TESTE AYALA G. - Sono rimasto per un bel po', sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, nel momento in cui lei era in via D'Amelio, anche qua la domanda è scontata, ma gliela debbo fare, il personale di scorta la seguiva?

TESTE AYALA G. - Sicuramente. Cioè io non stavo lì a guardare se c'erano, però è normale che mi seguono.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ebbe a dire a qualcuno della sua scorta che c'era

la borsa del dottore Borsellino dentro la vettura? Per quello che è il suo ricordo.

TESTE AYALA G. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Dice: "Guarda, lì c'è la borsa del dottore Borsellino"?

TESTE AYALA G. - Non ricordo assolutamente.

P.M. Dott. LUCIANI - No. Né ricorda se qualcuno della sua scorta si sia, come dire, intromesso o comunque si sia adoperato in riferimento a questo prelievo della borsa dall'autovettura?

TESTE AYALA G. - No, no, assolutamente.

P.M. Dott. LUCIANI - No, non lo ricorda o no, lo esclude?

TESTE AYALA G. - No, no, lo escludo, lo escludo.

P.M. Dott. LUCIANI - Lo esclude.

TESTE AYALA G. - Il tutto è avvenuto in maniera talmente repentina e non programmata, diciamo.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, rileggendo il verbale della sua scorsa deposizione, su domanda lei ha detto che effettivamente, per quello che è il suo ricordo, a fianco all'autovettura del dottore Borsellino vi erano delle persone in abiti civili, se non ho mal compreso.

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Credo non sia stato chiarito se il suo ricordo è in ordine al fatto che queste persone, una o più di queste persone, l'hanno coadiuvata, hanno coadiuvato con lei o comunque qualcuno dei presenti,

nel prelievo della borsa materialmente dalla macchina.

TESTE AYALA G. - No, no, io credevo di averlo precisato l'altra volta.

P.M. Dott. LUCIANI - No.

TESTE AYALA G. - Però è giusto ogni approfondimento.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE AYALA G. - Come ho premesso e devo ribadire, io in quei momenti ero... a parte che parliamo di ventun anni fa. (...) Quasi ventun anni fa. Ero in condizioni proprio, come dire, insomma... c'ero fisicamente, ma solo fisicamente, quindi, diciamo, c'era una componente proprio di stravolgimento emotivo e forse sono quei momenti in cui le fragilità che ciascuno di noi si porta dentro, chi è che è immune da fragilità vengono fuori in maniera prorompente. Quindi io l'ho detto e lo ripeto, e lo rivendico un po' anche a genuinità delle cose che dico, non è... non riesco ad avere un ricordo dettagliato di ogni fotogramma. Quello che rimane nella mia memoria in maniera precisa è che questa borsa è transitata, attraverso il suo manico naturalmente, per pochissimo tempo alle mie mani, perché ne ho avvertito... come dire, non avevo titolo per tenerla io questa borsa. (...) E l'ho consegnata ad un ufficiale dei Carabinieri, ma nel giro di secondi stiamo parlando, proprio di brevissimo arco di tempo. Ora, se materialmente l'ho presa io o se questa persona me l'ha data, io, francamente, questo è un dettaglio che non ricordo; non sta a me fare apprezzamenti, ci mancherebbe altro, ma dico, la cosa importante è che io questa borsa l'ho avuta in mano, non c'è dubbio, e l'ho consegnata immediatamente ad un ufficiale dei Carabinieri, e lì finisce, insomma, il

mio rapporto con la borsa.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo sempre, diciamo, in aiuto al suo ricordo, perché (...) l'8 febbraio del 2006 su questo punto lei dichiara che, appunto, sopraggiunge in quel momento il dottore Cavallaro, il giornalista Cavallaro.

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei dice: "In tale momento ebbi modo di vedere una persona in abiti borghesi, che non sono in grado di descrivere neanche nell'abbigliamento, ma che comunque è certo che non fosse in divisa, la quale prelevava dall'autovettura, attraverso lo sportello posteriore sinistro aperto, una borsa. Io mi trovavo a pochissima distanza dallo sportello e la persona in divisa - qui credo che ci sia un errore di verbalizzazione, la persona comunque quella in borghese che ha preso la borsa - si volse..."

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "...verso di me e mi consegnò la borsa", e poi lei dice: "Io l'ho data poi all'ufficiale dei Carabinieri".

TESTE AYALA G. - Che è quello che ho ripetuto adesso.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Un'ultima circostanza su questo, perché era sfuggita nel corso della precedente udienza: per quello che è il suo ricordo, capisco che sono stati attimi, ma la borsa le parve piena oppure...? Se riesce a ricordarlo. Capisco che è al limite dell'impossibile, però abbiamo il dovere di sondare tutto.

TESTE AYALA G. - Dico, noi facciamo... io ho fatto lo stesso mestiere suo,

la borsa dei magistrati più o meno sono sempre tutte uguali, hanno un certo peso. Certo, se ci metti dentro un faldone, lo senti; se ci sono dentro... se c'è dentro un rapporto di Polizia Giudiziaria e quattro appunti, io, francamente, il dato ponderale onestamente non...

P.M. Dott. LUCIANI - Non l'ha... chiaramente non è riuscito...

TESTE AYALA G. - No, ma poi non ci pensavo nemmeno, voglio dire. E poi, ripeto, è stato brevissimo questo arco di tempo.

(...)

AVV. REPICI - Senta, a proposito del frangente in cui le passa la borsa in mano, la borsa del dottor Borsellino, lei ricorda se la borsa passò anche nella mano del dottor Felice Cavallaro?

TESTE AYALA G. - Non credo. Eravamo accanto proprio, a me mi sembra che... che sia stata... era soltanto nella mia mano; forse Cavallaro era accanto, non glielo so dire. Ma insomma, è stata una cosa molto breve, perché subito mi è sembrato 'sto ufficiale dei Carabinieri e gliel'ho data. Vede, anche qui vale il discorso ex post. Era un oggetto... cioè era un reperto ai miei occhi insignificante, perché...

AVV. REPICI - Eh!

TESTE AYALA G. - No, e lo sapevo che lei faceva questo gesto, perché oggi sappiamo che probabilmente dentro c'era la...

AVV. REPICI - No, ma è stato lei che l'ha affidata ad un ufficiale dei Carabinieri, quindi un qualche rilievo gliel'avrà dato pure, gliel'avrà pure dato.

TESTE AYALA G. - Era un reperto. Allora, io diciamo che sono intervenuto

come Sostituto Procuratore della Repubblica, non so, in occasione di un centinaio perlomeno di omicidi ed è un classico della nostra professionalità, il reperto lo affidi all'ufficiale di Polizia Giudiziaria. (...)
Non ho visto mai un magistrato che si porta il reperto.

AVV. REPICI - In quanto reperto.

TESTE AYALA G. - In quanto reperto, poi la Polizia Giudiziaria vede che cos'è.

AVV. REPICI - In quanto reperto astrattamente utile.

TESTE AYALA G. - Allora, lei pensa che una borsa che presumibilmente era di un mio collega, io... me la tengo in mano io, che non avevo nessun titolo?

AVV. REPICI - No.

TESTE AYALA G. - L'affido ad un ufficiale dei Carabinieri.

AVV. REPICI - Giusto.

TESTE AYALA G. - Ma non avendo idea del significato che poi - sennò non staremmo qui a parlarne - la cosa ha avuto, perché non sapevo che c'era dentro questa... questo delicato oggetto, chiamiamolo così, né potevo saperlo.

AVV. REPICI - Nel senso che lei, ex ante, pensava che qualunque cosa ci fosse nella borsa del dottor Borsellino, doveva essere cosa di nessuna rilevanza?

TESTE AYALA G. - Guardi...

PRESIDENTE - No, no, la domanda in questi termini è troppo riferita ad uno stato soggettivo, non la possiamo ammettere in questi termini.

(...)

AVV. REPICI - Senta, lei stamattina ha detto che, tutto sommato, la circostanza relativa alla sparizione della borsa, mettiamola in... no alla sparizione, al percorso fatto dalla borsa si deve ad una sua precisazione, puntualizzazione fatta qualche anno dopo la strage.

TESTE AYALA G. - Io credo di essere stato... questa mattina un Avvocato mi ha detto che ne aveva parlato della borsa prima Nino Caponnetto, ma io non lo ricordavo. Io credo, quando è venuta fuori... va beh, lei su questo ne saprà sicuramente molto più di me. Quando è venuto fuori il problema dell'agenda di Paolo, scomparso ovviamente, non è avvenuto nell'immediato, è avvenuto diverso tempo dopo. Io ho appreso questa circostanza, siccome ho fatto la deduzione della borsa, sono stato io a dirlo: io non lo so se era lì, però c'è stata questa cosa della borsa. Questo penso sia verificabile.

AVV. REPICI - Sì, e (...) Io l'ho verificato (...) e le vorrei chiedere questo, la domanda sembra banale, però è doveroso farla. (...) Lei, nelle settimane successive al 19 luglio, aveva assiduità di lettura dei quotidiani?

TESTE AYALA G. - Io non li amo molto i quotidiani, li leggo, ma... d'estate, semi-vacanza. Sì, l'avrò letto qualche giornale, sì.

AVV. REPICI - Lei ha riferito già alla Corte, e su questo non ci torno, della sollecitazione rivolta dal dottore Caponnetto di mettersi in contatto con Paolo Borsellino.

TESTE AYALA G. - Di andarlo a trovare.

AVV. REPICI - Eh, esatto.

TESTE AYALA G. - L'ho raccontato, mi pare.

AVV. REPICI - Sì, sì, no, e infatti le ho detto non le faccio domanda. Volevo chiederle: dopo la strage lei mantenne contatti con il dottor Caponnetto?

Dopo la strage di via D'Amelio.

TESTE AYALA G. - Non intesi. Stamattina ho letto un passo del... così, forse... del libro di Caponnetto, del quale sono molto orgoglioso, perché Nino era una persona notoriamente molto cauta nei giudizi e su di me, ma non è questo che volevo evidenziare, lui dice... (...) "Ho sempre avuto e conservo rapporti molto affettuosi".(...) Questo ad ottobre '92, adesso ci sentiamo per telefono ogni tanto.

AVV. REPICI - Rispetto alla mia domanda questo non ha alcun rilievo, era un altro il senso della mia domanda. (...) Ora è un dato già acquisito dalla Corte che il 25 luglio del 1992 vennero pubblicate dal "Corriere della Sera" e da "La Stampa", a firma per il "Corriere" di Andrea Purgatori e per "La Stampa" di Paolo Guzzanti, due interviste al dottor Antonino Caponnetto, nelle quali il dottor Antonino Caponnetto riferì delle parole rivoltegli da Agnese Borsellino circa la sparizione dell'agenda dalla borsa. Lei ha mai avuto contezza di queste interviste di Antonino Caponnetto?

TESTE AYALA G. - Avvocato, questo... io non metto in dubbio che quei giornali siano usciti con questa... dico, però con i miei ricordi... i miei ricordi lo spostavano un po' più avanti il problema dell'agenda. Ma probabilmente sì, non lo so.

PRESIDENTE - Comunque, in effetti sono state acquisite queste due...

TESTE AYALA G. - Sì, sì, no, ma non discuto.

PRESIDENTE - ...questi due articoli giornalistici.

AVV. REPICI - E le assicuro che non sono dei falsi, cioè sono...

TESTE AYALA G. - No, ma ci mancherebbe altro, non me lo sogno nemmeno.

AVV. REPICI - Il 25 luglio, quindi le interviste saranno del 24 (...) Antonino Caponnetto riferisce a due testate di grande diffusione le parole di Agnese Borsellino sulla scomparsa dell'agenda.

TESTE AYALA G. - Io sapevo che i familiari più stretti di Paolo avevano parlato di questa agenda che non si era ritrovata.

AVV. REPICI - E da chi l'aveva saputo o come?

TESTE AYALA G. - No, via stampa credo, non ho parlato personalmente con Agnese.

AVV. REPICI - Ah.

TESTE AYALA G. - Però questa cosa della borsa mi viene nuova. Io ricordavo, invece, che ad un certo punto mi fossi posto il problema io.

AVV. REPICI - No, non era così.

TESTE AYALA G. - Ma non è così, va beh.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Che arriva proprio da una domanda che le ha fatto ora il difensore circa l'interlocuzione con il dottor Cavallaro sulla borsa, perché sempre in questo verbale, che è quello dell'8 febbraio 2006, che le ha letto il difensore, in realtà alcuni passi prima lei dice: "Successivamente a tali dichiarazioni", quindi sta facendo riferimento successivamente al 2005, quando lei viene sentito per la prima volta (...)

"...sono stato contattato specificamente nella giornata di ieri dal giornalista Felice Cavallaro, il quale, come ho già riferito, giunse sul posto dell'attentato dopo che vi ero arrivato io e che, quindi, mi ha riferito ieri di avere assistito all'episodio della borsa. Verificando insieme i nostri ricordi, ritengo di avere ricostruito..." Dico, la ricorda questa circostanza?

TESTE AYALA G. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché le è stato chiesto quando c'era questa interlocuzione.

TESTE AYALA G. - Se l'ho verbalizzata, insomma (...) Non è mia abitudine dire cose non vere. (...) Posso non ricordare bene.

TESTE AYALA G. - Una o due volte, adesso non di più, perché, voglio dire, vede, oggi siamo in un'aula di giustizia, stiamo ricostruendo gli eventi in un processo, c'è un discorso che ha una sua anche ritualità. Per Cavallaro e me, che abbiamo vissuto questo incredibile momento, durato, ripeto... adesso non ci avevo il cronometro in mano, ma sarà durato pochissimo, in cui io non mi ricordavo quasi nulla, e lui era un po' confuso pure lui. Ne avevamo parlato, ma come, come dire, rievocazione di un momento tremendo vissuto assieme, non è che... Di che dovevamo parlare?

(...)

PRESIDENTE - Un chiarimento (...) su una risposta di questa mattina. (...) Per quanto riguarda la consegna della borsa. Lei ricorda come fosse vestita la persona a cui lei l'ha consegnata?

TESTE AYALA G. - Se io ho dato per certo che era l'identità di ufficiale dei

Carabinieri, penso che avesse la divisa. Sicuramente non era ufficiale dei Carabinieri, perché lo conoscevo e magari era in borghese; avrà avuto la divisa sicuramente. (...) Perché sono andato a colpo sicuro proprio.

PRESIDENTE - E invece la persona da cui lei ha ricevuto la borsa si ricorda se indossava la divisa...

TESTE AYALA G. - Secondo me era in borghese.

PRESIDENTE - ...o era in abiti civili?

TESTE AYALA G. - Secondo me era... no, era in abiti civili.

PRESIDENTE - Era in abiti civili, secondo...

TESTE AYALA G. - Però... mi fa piacere fare capire, la borsa era qua, io ero qua, questa persona era lì, non è che l'ho guardata; manco in faccia l'ho guardata, credo. Mi sono trovato 'sta cosa che mi veniva consegnata. Forse... forse anche Cavallaro ci mise mano pure lui, dopodiché ho trovato 'sto ufficiale dei Carabinieri. Ora, vede, il punto è questo, ecco perché dico il discorso ex ante ed ex post. Quando un... Io non ero magistrato in quel momento, ma insomma, avevo fatto molti anni. Quando consegnai un reperto ad un ufficiale dei Carabinieri sei sicuro che l'hai messo nelle mani migliori, quindi anche in forza di questo, io non... sommato all'assoluta ignoranza da parte mia del contenuto della borsa, questo fa capire proprio che è stato un atto, quasi un automatismo: va beh, questa la diamo ai Carabinieri e siamo a posto. Poi i Carabinieri faranno... non certamente con me, che ero in Parlamento, con i miei colleghi, faranno il loro verbale, la relazione di servizio, tutti quegli atti di Polizia Giudiziaria. Quindi... Poi, se invece dobbiamo ricostruire tutto, c'era l'agenda, nell'agenda

c'erano annotazioni tali per cui si faceva scomparire...

Analoga, rispetto a quella appena esaminata, anche la deposizione del giornalista Felice Cavallaro, che -quel pomeriggio del 19 luglio 1992- vedeva dal terrazzo di casa sua, ad alcuni chilometri di distanza, una colonna di fumo, proprio nella zona della Fiera del Mediterraneo, dove soggiornava Giuseppe Ayala, con il quale doveva incontrarsi proprio in quelle ore, poiché i due stavano preparando un libro fotografico, con prefazione del Magistrato. Pertanto, il giornalista si preoccupava e telefonava subito al residence 'Marbella', dove (come già esposto) soggiornava Giuseppe Ayala, quando stava a Palermo. Rispondeva Natalia Jung, compagna di Ayala, che lo rassicurava sul fatto che quest'ultimo era sceso in strada, con la sua scorta, proprio per andare a sincerarsi dell'accaduto. Circa un quarto d'ora dopo il boato, il giornalista era già in via D'Amelio, dove erano presenti le forze dell'ordine e vedeva, vicino al cratere creatosi per effetto dell'esplosione, un capannello di persone, fra le quali proprio Ayala, al quale si avvicinava. Quest'ultimo riconosceva i resti della vittima dell'attentato per quelli di Paolo Borsellino. Cavallaro era vicino all'automobile blindata del Magistrato, che aveva lo sportello posteriore sinistro aperto, quando una persona di circa trent'anni d'età, in borghese⁵⁸, prelevava la borsa dal pianale fra i sedili anteriori e quelli posteriori, facendo il gesto di consegnarla proprio a lui, ritenendo, erroneamente, che facesse parte della scorta di Ayala. La borsa finiva nelle mani di Ayala stesso, che la consegnava ad un ufficiale dei Carabinieri, con i gradi di colonello o tenente colonnello.

A dire del giornalista, la persona in borghese che prelevava la borsa non

⁵⁸ Persona che (come si vedrà) potrebbe identificarsi con l'Appuntato Rosario Farinella (nato il 25.2.1960), a capo della scorta di Giuseppe Ayala, quel pomeriggio e presente al suo fianco in via D'Amelio.

corrispondeva affatto (né per fisionomia, né per l'abbigliamento) al Capitano Giovanni Arcangioli, la cui fotografia, con la pettorina azzurra ed il distintivo veniva mostrata al teste durante la sua deposizione.

Cavallaro esortava, poi, Ayala ad avvisare subito i suoi figli, a Mondello, del fatto che non era lui la vittima dell'attentato, come taluno andava dicendo.

Si riporta qui di seguito uno stralcio della deposizione⁵⁹:

P.M. Dott. GOZZO - Le volevo fare alcune domande relativamente a quanto è a sua conoscenza sui fatti verificatisi il pomeriggio del 19 luglio del 1992. Se può dirci, in primo luogo, dove si trovava lei nel momento in cui vi fu la strage.

TESTE CAVALLARO F. - Io mi trovavo nella mia abitazione di via Villafranca, allora abitavo in via Villafranca; stavo lavorando alla stesura di un libro sulla strage di Capaci e attendevo a casa mia il dottore Giuseppe Ayala, che avrebbe curato l'introduzione di questo testo. Intorno alle cinque meno cinque, mi pare, sentii un... avvertiti un rumore sordo proprio mentre lavoravo e andando su in terrazza vidi una colonna di fumo sollevarsi dalle parti di... in direzione di Monte Pellegrino, un po' prima, verso la Fiera del Mediterraneo. Il rumore, il ricordo di Capaci, aspettavo Ayala, Ayala abitava in quel momento nel residence Marbella che si trovava proprio in quella direzione.

AVV. SINATRA - P.M. Dott. GOZZO - Sì, un 200 - 300 metri.

TESTE CAVALLARO F. - Sì. Ho temuto fortemente che fosse accaduto qualcosa, comunque istintivamente la prima cosa che ho fatto, è chiamare casa Ayala, cioè il residence dove abitava.

P.M. Dott. GOZZO - Marbella.

⁵⁹ Cfr. deposizione Felice Cavallaro, verbale d'udienza 29.4.2013, pagg. 67 ss.

TESTE CAVALLARO F. - Mi ha risposto la moglie, dicendo che anche il marito... che avevano sentito il boato e che però loro non sapevano di cosa si trattava; che il marito era sceso giù con gli uomini di scorta per capire cos'era accaduto e dov'era accaduto. Davanti a questa incertezza, io ho preso la mia moto e mi sono diretto in quella direzione. Quindi sono arrivato sul posto pochi minuti dopo il fatto e ho attraversato una scena infernale, che è quella che non... non ha bisogno di descrizioni. Non c'erano ancora controlli, quindi chiunque poteva muoversi quasi liberamente scansando macchine che bruciavano o cose del genere. (...) Quando io sono arrivato, ho percorso il marciapiede rasente l'edificio, i due edifici di via D'Amelio e mi è capitato di... di capire improvvisamente che c'erano dei corpi a terra o, ancora peggio, degli spezzoni di corpi a terra. E quindi scansando, deviando, sono arrivato davanti a... a un gruppo di persone raccolte vicino alla... al cuore dell'attentato.

P.M. Dott. GOZZO - Al cratere, diciamo così.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, e lì ho visto Giuseppe Ayala, al quale mi sono avvicinato; un cenno, un segnale, ma si capiva che eravamo in un inferno. Questo è... questo è l'arrivo.

P.M. Dott. GOZZO - Sì, perfetto. E allora, per quanto riguarda proprio questo momento dell'arrivo, se lo ricorda, lei ricorda se la zona era già perimetrata e se erano arrivati, per esempio, i Vigili del Fuoco, le Forze dell'Ordine?

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì, c'erano le prime macchine dei... i Vigili del Fuoco adesso io, per la verità, non... non posso esserne sicuro, ma io penso di sì.

P.M. Dott. GOZZO - Le prime macchine delle Forze dell'Ordine c'erano.

TESTE CAVALLARO F. - Ma comunque c'erano le prime macchine della Polizia, c'erano agenti in divisa, ufficiali dei Carabinieri, c'era un gran movimento e tante persone che continuavano ad arrivare.

P.M. Dott. GOZZO - Se ho capito, la perimetrazione della zona non la ricorda, perché non ha risposto.

TESTE CAVALLARO F. - Credo che non fosse perimetrato in quel momento.

P.M. Dott. GOZZO - Crede che non fosse perimetrata. E diciamo, quando vi siete incontrati con il dottore Ayala, siete poi... diciamo, avete...

TESTE CAVALLARO F. - Siamo rimasti sempre in quell'area. (...) Ma è un racconto che... per quanto riguarda il dottore Ayala, saremo stati lì pochi minuti, dieci minuti, un quarto d'ora.

P.M. Dott. GOZZO - Stiamo parlando dell'area dove vi era il corpo?

TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quell'area, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Per capirci, mi dispiace. (...) Dove c'era il corpo del dottore Borsellino, per comprenderci.

TESTE CAVALLARO F. - Esattamente. (...) Anzi, il dottore Ayala poi si avvicinò e diede conferma che si trattava del dottore Borsellino, perché riconobbe un po' la fisionomia, per quanto (...) devastata.

P.M. Dott. GOZZO - Volevo sapere se in qualche modo avevate cercato di individuare o vi eravate trovati vicino a quella che era stata l'autovettura del dottore Borsellino.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, io credo che ci siamo ritrovati proprio accanto all'autovettura, sul lato sinistro, lato guida dell'autovettura. In particolare ricordo che la portiera posteriore era aperta e a terra, fra il sedile posteriore

quello anteriore, a terra, c'era una borsa di cuoio, alla quale ho fatto caso quando un... un uomo, che presumo fosse un agente di Polizia o un carabiniere, la... la prese, quasi pensando di doverla consegnare a me, in quanto assistente di Ayala. Questo è quello che io ho capito, perché non ci sarebbe stato certo ragione per dare a me la borsa di... fu un reperto come importante. Allora non si capiva nemmeno se era importante, le storie sull'agenda vengono ben dopo, ovviamente.

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, questa è una domanda che le dovevo fare. Non si parlò di agende, di...?

TESTE CAVALLARO F. - No, assolutamente, no. La scena è di questo agente o carabiniere che, pensando di avere individuato un collega che stava accanto ad Ayala, quindi non riconoscendomi come giornalista o curioso, pensava di dovere dare a me, perché poi c'era il magistrato; che poi in quel momento non era neanche magistrato, quindi è proprio una commedia degli equivoci che si svolge... si sviluppa nell'arco di pochi secondi, perché io credo di avere quasi sfiorato il manico della borsa, ma senza neanche averlo tenuto per qualche minuto. Però lo sguardo mio rivolto al dottore Ayala era per dire, dice: "Ma che ne facciamo? Perché la dà a noi?" E a quel punto si materializza davanti a noi un ufficiale dei Carabinieri in divisa, io adesso non so dirle se era un colonnello o un maggiore o un capitano, perché non... non lo ricordo, però certamente un ufficiale dei Carabinieri, che non... non sono mai riuscito a riconoscere in tante foto che ho visto, perché ho cercato io stesso di capire, ma... a chi l'abbiano data 'sta cosa così importante. E Ayala credo che abbia scambiato una battuta o comunque la cosa più normale in quel momento era di consegnare una borsa

così importante ad un rappresentante dell'apparato investigativo, anche perché tra l'altro Ayala, non essendo magistrato, non aveva alcun titolo per prendere (...) trattenere la borsa. E quindi questa borsa per noi, così, è un ricordo sfumato, ma indelebile nella successione, no? Questo ragazzo, un agente, un carabiniere giovane in borghese, io che sfioro il manico, uno sguardo con il dottore Ayala, Ayala che dice: "Ma io che c'entro?" Anche se me lo dice con gli occhi, il carabiniere davanti a noi, la cosa più logica è consegnare la borsa all'ufficiale.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, me lo può descrivere, per quello che ricorda, mi rendo conto che sono passati venti anni, chiaramente, lei, se ho capito bene, ha detto che era giovane, questo l'ho capito.

TESTE CAVALLARO F. - Il ragazzo...?

P.M. Dott. GOZZO - Il ragazzo che dà la borsa.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì, ma... ho cercato tante volte di fare da solo un identikit sia del ragazzo in divisa... in borghese che soprattutto dell'ufficiale e io, purtroppo, non sono in grado di... Mi sarebbe piaciuto fare un bel colpo giornalistico...

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Certo. Dico, ma al di là di questo, cioè al di là della giovane età che lei comunque quantifica in che età? Ecco, per riuscire a capire.

TESTE CAVALLARO F. - Intorno ai trent'anni.

P.M. Dott. GOZZO - Intorno ai trent'anni. (...) Lei ha detto che indossava abiti civili.

TESTE CAVALLARO F. - Con tutto il beneficio dell'inventario.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Riesce a ricordare che tipo di abiti? Abiti da mare, abiti...

TESTE CAVALLARO F. - Ma credo una polo, potrebbe essere marrone, o una camicia marrone; era estate, quindi...

P.M. Dott. GOZZO - Non aveva giacca?

TESTE CAVALLARO F. - Secondo me no, nei miei ricordi non c'è la giacca, però se ci fosse una fotografia con lui con la giacca, potrei essere smentito.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, e per quanto riguarda l'ufficiale dei Carabinieri, quello che lei ha detto a cui sarebbe stata consegnata poi la borsa, non ho capito se da lei o dal dottore Ayala.

TESTE CAVALLARO F. - C'è questa successione, gliel'ho descritta poc'anzi, che si sviluppa nell'arco di secondi: io che sfioro il manico, il dottore Ayala che mi pare l'abbia presa materialmente un attimo e per fortuna si materializza l'ufficiale e la diamo a lui, e la dà a lui.

P.M. Dott. GOZZO - Che si sarà qualificato l'ufficiale, immagino.

TESTE CAVALLARO F. - No.

P.M. Dott. GOZZO - No?

TESTE CAVALLARO F. - Assolutamente no. Siamo noi che... o meglio, a quel punto è il dottore Ayala che vedendo un ufficiale dei Carabinieri gli si...

P.M. Dott. GOZZO - Ma conosceva questo ufficiale il dottor Ayala, che lei sappia?

TESTE CAVALLARO F. - Questo... questo io... (...) Questo io non lo so. (...) Ma credo di no.(...) Mi pare, credo di no perché con il dottore Ayala abbiamo parlato qualche volta di questa circostanza che ci ha visti involontari testimoni

e non mi... non mi pare assolutamente che lui mi abbia detto di avere riconosciuto l'ufficiale.

P.M. Dott. GOZZO - Di averlo riconosciuto.

TESTE CAVALLARO F. - Anzi, guardi, lo escludo totalmente, perché la mia ricerca personale di questo ufficiale è stata, così, molto attenta, perché io avrei voluto trovarlo, però non sono riuscito a trovare nella mia memoria (...) gli elementi utili, né in quella del dottore Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Lei, nel verbale del 23 febbraio del 2006, questo in aiuto alla sua memoria, aveva detto, proprio descrivendo l'ufficiale, che si trattava di un colonnello, leggo pagina 3: "Si trattava di un colonnello o di un tenente colonnello, perché le spalline portavano il contrassegno di una torre, e comunque certamente non si trattava di un capitano, perché non aveva le tre stelle che io riconosco".

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, sì. Sì, ma anche un maggiore poteva essere.

P.M. Dott. GOZZO - Però ricordava una torre allora.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, e il maggiore non ha pure la torre? Perdoni la mia ignoranza.

P.M. Dott. GOZZO - Il maggiore dovrebbe avere la torre, sì.

TESTE CAVALLARO F. - Mi pare di sì.

P.M. Dott. GOZZO - O il tenente colonnello ha la torre?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, il maggiore, il maggiore ce l'ha.

P.M. Dott. GOZZO - Il maggiore ha la torre, sì.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Dico, questa è una sua ricostruzione? Anche sulla base del

fatto che, chiaramente, cioè consegnare una cosa di questo genere ad una persona che non si conosce, dice, quantomeno è una persona che (...) ha una mostrina, ecco.

TESTE CAVALLARO F. - Per noi il fatto di non conoscerlo, neanche... non era un problema, era lo Stato quell'ufficiale.

P.M. Dott. GOZZO - Perché aveva i contrassegni dello Stato, questo vuole dire.

TESTE CAVALLARO F. - In quel disastro il carabiniere... un ufficiale dei Carabinieri per noi in quel momento è l'ancora a cui aggrapparsi, per non abbandonare la borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, è stato il contrassegno che ha convinto anche, diciamo, della bontà del soggetto.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, insomma, un ufficiale dei Carabinieri, non...

P.M. Dott. GOZZO - Un ufficiale dei Carabinieri. Una cosa le volevo chiedere, visto anche... va beh, lei è un giornalista che da molto tempo si occupa di questo genere di cose, evidentemente diciamo che problemi nel momento immediatamente successivo a un delitto commesso da Cosa Nostra non ce n'è stato soltanto in questo caso, ce ne sono stati anche in altri casi. Dico, c'era una preoccupazione da parte sua, da parte del dottore Ayala in qualche modo di preservare da possibili interventi qualcosa che poteva...? Dico, non sapevate dell'agenda rossa, ma qualcosa che comunque potenzialmente poteva essere utile alle indagini.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quel momento pensavamo che consegnando una borsa a un ufficiale dei Carabinieri fosse in mani sicure. (...) Poi lei può dirmi: "Ma non ti ricordi cosa è accaduto con la cassaforte di Dalla Chiesa?" o.. e

porca miseria, certo, ma è... (...) Però in quel momento (...) Forse se accadesse un'altra volta, e speriamo che non accada mai più (...) forse saremmo tutti molto più circospetti.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, che lei ricordi, lo sportello della macchina era aperto quando voi arrivate.

TESTE CAVALLARO F. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi non era chiuso.

TESTE CAVALLARO F. - Credo di no.

P.M. Dott. GOZZO - La macchina bruciava o era...?

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - Non c'erano delle fiamme.

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - C'erano dei... questo le avevo detto se c'erano quando lei è arrivato, ora le chiedo se quando si avvicina alla macchina se c'erano i Vigili del Fuoco.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, in quell'area sì, c'erano sicuramente dei Vigili del Fuoco.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda che magistrati erano presenti? Oltre al dottore Ayala, che comunque non era più magistrato, diciamo, era in aspettativa.

TESTE CAVALLARO F. - No, in quella fase, in quella circostanza io non ricordo altri nomi di magistrati.

P.M. Dott. GOZZO - Per esempio, quando ha incontrato il dottore Ayala, lei ricorda se c'era anche il dottore Lo Forte? Glielo chiedo perché dipende da

alcune dichiarazioni del dottor Ayala, che ha detto, appunto, di essersi abbracciato con il dottore Lo Forte nell'immediatezza del fatto.

TESTE CAVALLARO F. - Guardi, sì, io sono sicuro che poi sono arrivati tanti magistrati; io adesso questo abbraccio davanti a...

P.M. Dott. GOZZO - Non lo ricorda.

TESTE CAVALLARO F. - Non me lo ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, questa divisa che... lei ha detto che era in divisa il carabiniere. Era la divisa estiva? Lo ricorda?

TESTE CAVALLARO F. - Adesso penso fosse nera.

P.M. Dott. GOZZO - Sì, la divisa estiva è quella con le maniche corte, sì.

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no, era... era con una giacca il (...) Era sicuramente in giacca.

P.M. Dott. GOZZO - Però, dico, le ricordo sempre a mo' di ricordo, diciamo, a pagina 3 sempre del verbale lei ha detto: "L'ufficiale indossava la divisa estiva – stiamo parlando di quello che lei ha detto nel 2006 – indossava la divisa estiva dei Carabinieri, completa della giacca".

TESTE CAVALLARO F. - Sì, adesso...

P.M. Dott. GOZZO - Però la divisa estiva, diciamo, per completezza.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, ci aveva la giacca, sì. (...) Era un uomo distinto, anche alto. (...) Non posso aggiungere altro, purtroppo, cioè non sono nelle condizioni di aggiungere altro.

P.M. Dott. GOZZO - E che lei ricordi, era una persona di che corporatura?

TESTE CAVALLARO F. - Mah, non... non robusta, alta.

P.M. Dott. GOZZO - Non ricordo in particolare, mi pare di capire.

TESTE CAVALLARO F. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Dopo aver dato la borsa, voi non ve ne siete più occupati o avete in qualche modo verificato cosa succedeva?

TESTE CAVALLARO F. - Il tema della borsa è stato totalmente cancellato. (...) Non... tanto che neanche io ho scritto questo particolare nel... nei miei resoconti del giorno dopo sul "Corriere della Sera".

P.M. Dott. GOZZO - Senta, quando vi siete avvicinati all'autovettura, è una cosa che le chiedo anche sulla base di altre testimonianze per riuscire a capire se ha un ricordo simile, si ricorda com'era l'autovettura? Cioè l'autovettura aveva dei danni?

TESTE CAVALLARO F. - Intanto mi sono avvicinato io da solo, perché Ayala era già lì, l'ho raggiunto io. Sì, probabilmente... ma cioè non c'erano fiamme, era una macchina messa di traverso, la porta aperta, al centro del disastro. Probabilmente era annerita in qualche parte, ma non... non saprei.

P.M. Dott. GOZZO - No, le chiedo questo perché altri testi hanno riferito, addirittura, fosse non annerita, ma imbiancata in alcune parti, tanto è vero che avevano avuto difficoltà a riconoscerla, cioè per il calore essenzialmente. Lei questo lo ricorda o...?

TESTE CAVALLARO F. - Imbiancata no, non me lo ricordo veramente.

P.M. Dott. GOZZO - No. Che lei sappia, sulla base di quello che le venne detto quella giornata, che sapeva precedentemente o che ha saputo successivamente, il dottore Ayala era a conoscenza dell'esistenza, comunque, di un'agenda che il dottore Borsellino portava sempre con sé?

TESTE CAVALLARO F. - No, non... non saprei rispondere.

P.M. Dott. GOZZO - Non ne avete mai parlato di questa cosa?

TESTE CAVALLARO F. - Può darsi che ne abbiamo parlato, però io non... non so. Ne ho parlato con tanti del...

P.M. Dott. GOZZO - Non ricorda una discussione di questo genere con l'Onorevole Ayala?

TESTE CAVALLARO F. - No, no.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se in quella occasione venne consegnata la borsa, ma venne aperta la borsa o rimase chiusa?

TESTE CAVALLARO F. - No, no, no, la borsa rimase chiusa.

P.M. Dott. GOZZO - Un'ultima cosa: che lei ricordi, quando lei incontrò Ayala, disse ad Ayala che si era pensato anche a lui come una possibile vittima e quindi, diciamo, anche emozionato da questo fatto di rivederlo?

TESTE CAVALLARO F. - Sì, sì, beh, considerato il... il timore sulla sua vita, così, ci fu un'emozione. No, gli dissi dopo che si... perché con i telefonini ci si scambiava messaggi, che si era sparsa la voce che avessero ucciso lui e che qui... Tra l'altro io (...) avevo parlato con... con la moglie e che comunque era preoccupatissima, aveva detto: "Se ci vai, dammi notizie". Allora io dico: "Dai notizie a tua moglie e non ti dimenticare che hai i figli a Mondello, che appena si sparge la voce pensano che ti hanno ammazzato". (...) "Quindi avverti, fai qualcosa".

P.M. Dott. GOZZO - E lei mi sembra che ha specificato dove fosse la borsa, mi ha detto che era dietro

(...) Sì, io ricordo (...) che fosse a terra, fra il sedile an... anzi, lato... il sedile dell'autista e il... e il divano posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Tra il sedile dell'autista e il divano... Quindi dietro il sedile dell'autista, essenzialmente.

TESTE CAVALLARO F. - Perfetto.

P.M. Dott. GOZZO - Per riuscire a comprenderci. Io a questo punto, Presidente, vorrei mostrare, già l'ho mostrato alla Difesa degli imputati, vorrei mostrare alcuni fotogrammi che sono contenuti nella relazione... anzi, è un allegato alla relazione della Polizia Scientifica del 22 marzo del 2011, quindi è a disposizione delle difese, nella fattispecie le figure da 2 a 11 di questa... Se è possibile, se glielo posso mostrare (...). Le chiedo semplicemente di verificare tra i suoi ricordi e nella fattispecie le prime fotografie sono del capitano Arcangioli. Io vorrei chiederle questo: come vede dalla fotografia, il capitano Arcangioli è vestito in una maniera molto particolare, cioè ha un giubbino, diciamo così, azzurro e un distintivo. Dico, si tratta anche in questo caso, diciamo, di una divisa, siamo d'accordo? Cioè è riconoscibile che si tratta (...) di una persona delle Forze dell'Ordine. (...) E allora volevo dirle: lei è sicuro, cioè lei lo ricorda Arcangioli sul luogo dei fatti?

TESTE CAVALLARO F. - No.

P.M. Dott. GOZZO - No.

TESTE CAVALLARO F. - Io non ricordo Arcangioli o Arcangioli (...) sul luogo dei fatti. Anzi, le debbo dire che io ho conosciuto il capitano, allora capitano Arcangioli, dopo gli eventi. (...) Per un... cioè io in quel... in quel teatro non ho visto il capitano Arcangioli o comunque non l'ho riconosciuto, anche perché me lo hanno presentato forse un mese dopo per altre circostanze.

P.M. Dott. GOZZO - Comunque, dico, questa è una domanda che le faccio:

chiaramente se anche si fosse presentato Arcangioli, comunque è una persona dello Stato anche in questo caso.

TESTE CAVALLARO F. - Sì, ma devo dire che escludo che quella borsa sia finita nelle mani di Arcangioli in quel con... in quel... nella scena in cui le ho descritto io, perché Arcangioli poteva essere anche accanto al suo superiore, al quale è stata data la... e se era accanto, io non me ne sono accorto e non ne ho memoria. Immagino che il passaggio dal maggiore o colonnello ad Arcangioli sia avvenuto probabilmente subito dopo, data...

P.M. Dott. GOZZO - No, glielo chiedo perché poi proprio Arcangioli parla di Ayala come persona che (...) avrebbe consegnato...

TESTE CAVALLARO F. - A lui?

P.M. Dott. GOZZO - Ayala o Teresi, ma poi dice preferibilmente Ayala.

TESTE CAVALLARO F. - Può darsi anche che accanto all'ufficiale che ricordo io ci fosse Arcangioli, che poi materialmente prese nelle mani la borsa, però io questo (...) non lo ricordo assolutamente.

P.M. Dott. GOZZO - Dico, anche per comprenderci, dico, era un momento particolare quello. (...) Dico, lei ha ricordi nettissimi di tutto quello che accadde quel pomeriggio o...?

TESTE CAVALLARO F. - Ho cercato... li ho quasi tutti netti, soprattutto ho memorizzato le cose che mi hanno creato grandi emozioni, le cose che ho appuntato e che ho... per la stesura di un articolo. Però la persona... se c'erano delle persone accanto al colonnello o al maggiore, se queste persone hanno poi materialmente preso questa borsa, io non lo so e non lo ricordo.

Parzialmente divergente rispetto alle predette deposizioni del giornalista Felice

Cavallaro e del dottor Giuseppe Ayala, anche sulla durata della permanenza di quest'ultimo in via D'Amelio, oltre che su diversi altri particolari, tutt'altro che secondari, si rivela la deposizione del Carabiniere che faceva da capo scorta ad Ayala, quel pomeriggio, vale a dire l'Appuntato Rosario Farinella. Il Carabiniere, infatti, ricordava che, subito dopo la deflagrazione, quando si muovevano, con l'automobile blindata, dal residence 'Marbella', per andare ad accertarsi dell'accaduto, parcheggiando poi all'incrocio fra la via dell'Autonomia Siciliana e la via D'Amelio, Ayala faceva presente che in quella strada abitava la madre di Paolo Borsellino (circostanza che contrasta con quanto affermato dallo stesso Ayala, in merito al fatto che, prima della strage, non era al corrente della circostanza appena menzionata). Dopo il riconoscimento dei resti di Paolo Borsellino e delle altre vittime, il militare si recava presso la Croma blindata, unitamente ad Ayala, che non perdeva mai di vista. Vi era qualche fiammata dal lato posteriore destro ed un vigile del fuoco la spegneva. Poi, Farinella e il vigile del fuoco aprivano la portiera posteriore destra della Croma, forzandola, poiché Ayala si accorgeva che dentro vi era la borsa di Paolo Borsellino. Lo stesso Farinella, inoltre, prelevava direttamente la borsa dal sedile posteriore e, dopo un certo lasso di tempo in cui la teneva in mano, su indicazione di Ayala, la consegnava ad una persona -in abiti civili- conosciuta dal Parlamentare (anche questo ricordo del teste contrasta decisamente con quanto affermato da Ayala ed anche da Cavallaro, in merito alla consegna della borsa ad un ufficiale in uniforme, neppure conosciuto). Il soggetto che riceveva la borsa non era Giovanni Arcangioli (la cui fotografia veniva mostrata al teste) ed era una persona (si ripete) conosciuta da Ayala. Quest'ultimo spiegava al consegnatario che si trattava della borsa del Magistrato (*“Questa è la borsa che abbiamo preso della macchina del dottore Borsellino”*) e

veniva assicurato dall'interlocutore, prima che questi s'allontanasse verso via dell'Autonomia Siciliana (*“lo stesso ci assicurò, dicendo che si sarebbe occupato della cosa, per cui gli consegnai la borsa”*).

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della deposizione⁶⁰:

P.M. Dott. GOZZO - Sì, buonasera, appuntato, buongiorno. Le volevo fare in primo luogo la domanda specifica, diciamo, orientiamoci nel tempo e nello spazio: lei dove prestava servizio il 19 luglio del 1992?

TESTE FARINELLA R. - Ero in servizio al Nucleo Radiomobile di Palermo, però in servizio provvisorio presso le scorte di Palermo. (...) Scortavo il dottor Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Seguiva, quindi, il dottor Ayala. Si ricorda se in particolare proprio il giorno 19 luglio del 1992 lei era in servizio di scorta al dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Sì, come caposcorta.

P.M. Dott. GOZZO - Come caposcorta. Nella fattispecie, nel momento in cui... lei dove si trovava nel momento della strage, diciamo al momento dello scoppio?

TESTE FARINELLA R. - Circa cinquanta metri, cento metri in linea d'aria, eravamo all'hotel Marbella, se ricordo male. (...) Perché la personalità abitava lì.

P.M. Dott. GOZZO - La personalità abitava là. Quindi stavate aspettando la personalità, doveva scendere?

TESTE FARINELLA R. - Sì.

⁶⁰ Cfr. deposizione Rosario Farinella, verbale d'udienza 30.4.2013, pagg. 5 ss.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto subito dopo lo scoppio?

TESTE FARINELLA R. - Subito l'abbiamo avvisato e abbiamo capito che veniva il fumo di là. Lui diceva che là ci abitava la... la mamma e siamo andati subito lì.

P.M. Dott. GOZZO - La mamma di chi?

TESTE FARINELLA R. - Del Giudice Borsellino.

P.M. Dott. GOZZO - Dunque il dottor Ayala sapeva di questo fatto.

TESTE FARINELLA R. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - Una cosa le volevo chiedere: se ci può descrivere, se può descrivere alla Corte, che potrebbe anche non saperlo, quanto dista l'hotel Marbella da via D'Amelio.

(...)

TESTE FARINELLA R. - In linea d'aria nemmeno cento metri, perché deve passare la ferrovia, il palazzo e quello.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Quindi nel momento in cui il dottore Ayala ha ricostruito che poteva essere il dottore Borsellino la vittima dell'attentato, perché diceva...

TESTE FARINELLA R. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - Cioè che, insomma, proveniva comunque dai pressi...

TESTE FARINELLA R. - Proveniva di là.

P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto?

TESTE FARINELLA R. - Mica avevamo la sfera magica.

P.M. Dott. GOZZO - Cosa avete fatto?

TESTE FARINELLA R. - Niente, ci siamo portati su quella parte e poi siamo entrati; non potevamo entrare, perché siamo entrati i primi di tutti quasi là, perché eravamo vicino. Siamo arrivati contemporaneamente ai Vigili del Fuoco, quindi nemmeno potevamo entrare con le fiamme che c'erano.

P.M. Dott. GOZZO - Può quantificare all'incirca quanto tempo era passato dall'esplosione che lei ha sentito da lontano?

TESTE FARINELLA R. - Non lo saprei dire. (...) Poco tempo.

P.M. Dott. GOZZO - ...cronologicamente quando siete arrivati, siete arrivati contemporaneamente ai Vigili del Fuoco.

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Chi c'era lì di altre Forze di Polizia lo ricorda?

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Quando siete arrivati voi.

TESTE FARINELLA R. - No, perché noi siamo arrivati, io mi... stavo dietro; c'era tanta gente, quindi ho dato ordine al mio carabiniere di lasciare la macchina, chiudere la macchina e stare con me, insieme con la personalità, cosa che è fuori dalla regola, visto la gravità della situazione.

P.M. Dott. GOZZO - Certo. Senta, che cosa avete fatto una volta arrivati in via D'Amelio? Quindi arrivate insieme ai Vigili del Fuoco. Cosa fate con il dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Andiamo dove è successo il cratere, camminando vedevamo dei corpi dei colleghi della scorta.

P.M. Dott. GOZZO - Sì. E in particolare vi siete diretti ad un posto specifico?

TESTE FARINELLA R. - Sì, siamo entrati dentro, abbiamo visto...

P.M. Dott. GOZZO - Dentro il cortiletto, stiamo parlando...

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - ...dei numeri 19 e 21 di via D'Amelio.

TESTE FARINELLA R. - Ma... sì, sì. Poi abbiamo visto il dottore che era lì per terra, l'abbiamo conosciuto tramite i baffi.

P.M. Dott. GOZZO - Parliamo del dottore Borsellino, evidentemente.

TESTE FARINELLA R. - Sì, perché era senza gambe e senza arti.

P.M. Dott. GOZZO - Il dottor Ayala l'ha riconosciuto da questo.

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Dopo avere visto queste scene terribili, dove siete andati? Se lo ricorda.

TESTE FARINELLA R. - Ma abbiamo visto un po' sia la collega, la poliziotta, era sul marciapiede, vicino la macchina, e altri colleghi.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, avete fatto un giro dei luoghi per riuscire a verificare qual era lo stato.

TESTE FARINELLA R. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - E ricorda se vi siete avvicinati all'autovettura (...) che doveva essere del magistrato?

TESTE FARINELLA R. - No, dopo. (...) Al momento pensavamo soltanto alle persone (...) Alle vittime.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, c'è stato un periodo in cui avete

pensato a verificare dov'erano i corpi, essenzialmente.

TESTE FARINELLA R. - Sì, vedere tutti i colleghi che, cioè, conoscevamo e uscivamo insieme.

P.M. Dott. GOZZO - Dopo avere fatto questa cosa tremenda, diciamo, siete andati poi sulla macchina, vicino alla macchina?

TESTE FARINELLA R. - Poi, appena siamo usciti, le due macchine erano posizionate al centro della strada e guardando le macchine il dottor Ayala ha notato che c'era la borsa dentro il sedile posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Ci può descrivere la macchina com'era? Prima di tutto se vi erano delle fiamme, se non vi erano delle fiamme, se era chiusa, se era aperta.

TESTE FARINELLA R. - Ma no, la macchina era chiusa, chiusa ma non forse a chiave, era chiusa e c'era un po' di... di fiamma nel lato destro, la ruota, non mi ricordo bene. Abbiamo chiamato i Vigili del Fuoco e abbiamo fatto spegnere.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Dico, il vigile del fuoco in particolare cosa ha fatto?

TESTE FARINELLA R. - Abbiamo... ha spento la... quell'incendio che c'era all'esterno e poi abbiamo... ha forzato la macchina per aprire lo sportello posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi per aprire la porta, l'ha fatto da solo o lei lo ha aiutato?

TESTE FARINELLA R. - Non ricordo se l'ho aiutato io o l'abbiamo fatto insieme o l'ha fatto solo lui, non... è impossibile ricordare queste cose.

P.M. Dott. GOZZO - E allora, per aiuto del suo ricordo, il 2 marzo del 2006 lei ha detto, a pagina 1: "Con l'aiuto dello stesso vigile del fuoco abbiamo aperto la portiera posteriore".

TESTE FARINELLA R. - Sì, dico... può essere, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dove il dottor Ayala aveva visto la borsa? Va beh, l'ha vista anche lei, immagino, facendo...

TESTE FARINELLA R. - Sì, passando da là, vicino le macchine.

P.M. Dott. GOZZO - Dov'era la borsa del dottore Borsellino?

TESTE FARINELLA R. - Nel sedile posteriore.

P.M. Dott. GOZZO - Nel sedile posteriore. Dove ci si siede, diciamo così, o sotto, diciamo, dove si poggiano i piedi?

TESTE FARINELLA R. - No, no, dove... nel seggiolino.

P.M. Dott. GOZZO - Nel seggiolino.

TESTE FARINELLA R. - Altrimenti, se era sotto, come facevamo a vederlo?

P.M. Dott. GOZZO - Senta, l'operazione di aprire la porta è stata difficile, facile? Da che cosa dipendeva?

TESTE FARINELLA R. - Sì, era un po' incastrata dall'onda d'urto, naturalmente.

P.M. Dott. GOZZO - Dal calore anche?

TESTE FARINELLA R. - Non sono un esperto per questo.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, l'ha prelevata lei la borsa poi dall'autovettura?

TESTE FARINELLA R. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - Ma l'ha fatto autonomamente o su disposizione del

dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Io l'ho presa la borsa, se ricordo... se non ricordo male, l'ho presa io, perché aprendo la porta ho preso la borsa e volevo darla a lui; lui non l'ha voluta prendere perché non era più magistrato, quindi mi ha detto di tenerla io, e l'ho tenuta io.

P.M. Dott. GOZZO - Tenerla in attesa di qualcosa o tenerla definitivamente?

TESTE FARINELLA R. - No, tenerla in... che lui individuasse qualche persona da dare la borsa e dire la borsa di chi era.

P.M. Dott. GOZZO - Sì. E a chi dovevate... cioè aveva già individuato a chi dovevate consegnarla? No nel senso della persona, dico, dovevate consegnarla alle Forze dell'Ordine?

TESTE FARINELLA R. - Mah, di questo non me ne ha parlato e non abbiamo parlato, mi ha detto, dice, di tenerla, che... di consegnarla a qualche persona, o qualche ufficiale o qualche ispettore di Polizia e di darla, a qualche persona.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi a qualcuno delle Forze dell'Ordine.

TESTE FARINELLA R. - Certo. Che noi non avevamo il potere, cioè la cosa per tenerla, non è che la possiamo tenere una borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Una volta che il dottor Ayala ha individuato questa persona... l'ha individuata questa persona? Domanda preliminare che non ho fatto. Dico, ha individuato questa persona appartenente alle Forze dell'Ordine a cui darla?

TESTE FARINELLA R. - Sì, lui ha individuato una persona, che mi... mi

disse, dice: "Appuntato, dia la borsa", mi avrebbe detto il nome, ma non ricordo, e io ho consegnato la borsa alla persona che mi ha detto il dottor Ayala. Io non conoscevo.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, il dottor Ayala le disse che si trattava di una persona delle Forze dell'Ordine o le disse semplicemente di darla a questa persona?

TESTE FARINELLA R. - Mi ha detto allora che era o un ufficiale o un ispettore, non ricordo. Mi ha detto che era un funzionario, appartenente o alla Polizia o ai Carabinieri, non ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - Si trattava di una persona, che lei rico... prima di tutto se ricorda come era fatta, diciamo, questa persona e poi com'era vestita anche.

TESTE FARINELLA R. - Come era vestita non... non ricordo.

P.M. Dott. GOZZO - No, non intendo dire se aveva un vestito rosso o verde.

TESTE FARINELLA R. - Ah.

P.M. Dott. GOZZO - No, non le sto chiedendo questo. (...) Le sto chiedendo, visto che le è stato presentato come un ufficiale, se era vestito, diciamo così, d'ordinanza o se invece era in abiti civili.

TESTE FARINELLA R. - Adesso ho capito. No, in abiti civili. (...) Se era in divisa, era facile capirlo.

P.M. Dott. GOZZO - Certo. Che lei sappia, il dottor Ayala lo conosceva o si è qualificato lui come persona appartenente alle Forze di Polizia?

TESTE FARINELLA R. - No, penso che lo conosceva.

P.M. Dott. GOZZO - Pensa che lo conoscesse.

TESTE FARINELLA R. - Perché mi ha detto: "Dagliela a lui", che è una persona che conosceva lui, perché... Gli ho detto: "Devo darla a lui?" "Sì - dice - è una persona che conosco io". "Ecco qua la borsa".

P.M. Dott. GOZZO - Nel consegnare la borsa, il dottor Ayala spiegò di che cosa si trattava all'ufficiale?

TESTE FARINELLA R. - Certo, ha detto, dice: "Questa è la borsa che abbiamo preso della macchina del dottore Borsellino".

P.M. Dott. GOZZO - Quindi che era la borsa di Borsellino, essenzialmente.

TESTE FARINELLA R. - Certo, quella era.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda se vi disse qualche cosa, a questo punto, questo ufficiale che lei non conosceva?

TESTE FARINELLA R. - No, perché non... io ho consegnato, loro si sono parlati e basta. Non è che... io non conoscevo, quindi ho stato in fiducia del dottor Ayala e basta.

P.M. Dott. GOZZO - Sempre per aiuto alla sua memoria, le ricordo che il 2 marzo del 2006 lei ha detto, a pagina 2: "Lo stesso ci rassicurò, dicendo che si sarebbe occupato della cosa, per cui gli consegnai la borsa".

TESTE FARINELLA R. - Certamente, una volta che la... prende la borsa, è normale che...

P.M. Dott. GOZZO - Quindi lo conferma questo, che vi disse: "Non vi preoccupate, ci penso io".

TESTE FARINELLA R. - E certo.

P.M. Dott. GOZZO - E voi vi siete disinteressati di questa vicenda.

TESTE FARINELLA R. - Certamente, eh, certo.

P.M. Dott. GOZZO - Avete aperto la borsa mentre l'avevate nella vostra disponibilità? Sto parlando di lei e del dottor Ayala, chiaramente.

TESTE FARINELLA R. - Assolutamente no, perché l'avevo io soltanto.

P.M. Dott. GOZZO - Quando il dottor Ayala ha avuto la borsa, ricorda se si sono avvicinate... quando lei aveva la borsa, diciamo, si sono avvicinate delle persone, degli amici del dottor Ayala che lo hanno salutato?

TESTE FARINELLA R. - No, no, ma...

P.M. Dott. GOZZO - Le faccio una domanda specifica: ricorda se si è avvicinato il giornalista Cavallaro? Con cui oltretutto la personalità stava scrivendo in qualche modo un libro e quindi lei avrà avuto modo di vedere altre volte.

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Non ricorda il dottore Cavallaro nel...

TESTE FARINELLA R. - Assolutamente. Ma lì c'erano una calca di persone, quindi parlava con tante persone, non è che parlava solo con una persona in una parte da soli, allora vedevo con chi parlava. Si parlava con tante persone che... in divisa, colleghi, quindi non è che era... Deve pensare che eravamo avvolti da... da una folla di persone.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda se vi erano dei magistrati sul luogo del...? Degli altri magistrati, perché il dottore era in quiescenza, ma era ancora magistrato. C'erano degli altri magistrati in servizio che lei conosceva lì sui luoghi?

TESTE FARINELLA R. - No, no.

P.M. Dott. GOZZO - Il dottore Lo Forte, nella fattispecie.

TESTE FARINELLA R. - No, no, no.

P.M. Dott. GOZZO - Non lo ricorda. Quanto tempo siete rimasti sui luoghi? Se ricorda.

TESTE FARINELLA R. - Un'ora, non ricordo con... circa un'oretta o di più o di meno, non... non saprei dire, perché non è che stavamo lì a guardare l'orologio in quei momenti, una cosa...

P.M. Dott. GOZZO - Lei aveva detto nel 2006: "Almeno un paio d'ore". (...) Ecco, le volevo fare una domanda: prima di tutto se lo conferma questo, almeno un paio d'ore, che aveva detto allora.

TESTE FARINELLA R. - Dico (...) non saprei quantificare. Se allora ho detto così, io adesso non riesco a quantificarlo.

P.M. Dott. GOZZO - Certo.

TESTE FARINELLA R. - Dopo ventun anni come facciamo?

P.M. Dott. GOZZO - Dico, ma ricorda se vi siete allontanati per recarvi da qualche altra parte?

TESTE FARINELLA R. - Poi siamo andati... ce ne siamo andati di lì e siamo andati a Mondello.

P.M. Dott. GOZZO - Volevo riuscire a capire. Quindi è stato successivo questo fatto, dico, non è stata una parentesi, cioè prima siete stati in via D'Amelio, siete andati là e poi siete tornati?

(...)

TESTE FARINELLA R. - No, no, siamo andati via e non siamo più ritornati.

P.M. Dott. GOZZO - Una volta che l'ufficiale ebbe la borsa, lei ricorda cosa fece l'ufficiale? Al di là di quello che ha detto. Che cosa fece? Dove si recò?

TESTE FARINELLA R. - Ha preso la borsa ed è andato verso l'uscita.

P.M. Dott. GOZZO - Aprì la borsa?

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Non lei, l'ufficiale.

TESTE FARINELLA R. - No, assolutamente.

P.M. Dott. GOZZO - E' un'altra domanda rispetto a quella che ho fatto prima.

TESTE FARINELLA R. - No, no, no, assolutamente. Davanti a noi ha preso la borsa, si è parlato con il dottor Ayala, ha girato, ha salutato e se n'è andato verso l'uscita.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi verso via D'Amelio, verso l'uscita di via D'Amelio, diciamo.

TESTE FARINELLA R. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Verso via Autonomia Siciliana.

TESTE FARINELLA R. - Sì, verso via Autonomia Siciliana.

P.M. Dott. GOZZO - Io le volevo mostrare, a questo punto... Presidente, sono le stesse foto che ho mostrato, quelle allegate (...) Quelle esibite già ieri, sì. (...) allora, le volevo fare le domande specifiche: se riconosce qualcuno nelle prime due foto che... quindi nella prima pagina che le viene mostrata, la pagina 3 di questa relazione.

TESTE FARINELLA R. - Il dottor Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Sì. E l'altra persona, invece, quella vestita con...

TESTE FARINELLA R. - Arcangioli.

P.M. Dott. GOZZO - Eh.

TESTE FARINELLA R. - No, no, non la ricono... non la ricordo, perché non... completamente.

(...)

P.M. Dott. GOZZO – (...) E io questo le volevo chiedere, non gliel'ho chiesto immediatamente. Un'altra cosa le volevo chiedere: quella persona a cui avete consegnato la borsa, se lo ricorda, ricorda, prendendo a base la sua altezza, se fosse della sua altezza, altezza superiore, altezza inferiore?

*TESTE FARINELLA R. - Guardi, in quel momento io ho avuto solo ed esclusivamente fiducia del dottor Ayala; mi sono disinteressato della persona, chi poteva essere e chi non poteva essere, quindi non ho fatto tanta attenzione alla persona in cui io ho consegnato la borsa, perché il dottor Ayala ha garantito lui, dice: "Dagliela a lui, è una persona che conosco io", basta, per me... non dovevo... cioè la mia idea, la mia mente non doveva stare... avevo tante cose in testa all'infuori di quella persona.
(...) Ha garantito lui, me l'ha detto lui, per me...*

P.M. Dott. GOZZO - Per lei va bene. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere: lei ricorda se, diciamo, quando avete aperto l'autovettura vi erano delle fiamme all'interno?

TESTE FARINELLA R. - No.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi non è stato necessario utilizzare l'idrante per...

TESTE FARINELLA R. - Era... no.

P.M. Dott. GOZZO - Per la macchina, per l'interno della macchina intendo.

TESTE FARINELLA R. - No, all'interno non c'era...

P.M. Dott. GOZZO - No, glielo chiedo relativamente allo stato della borsa. Lei ricorda in che stato era la borsa? Perché lei l'ha tenuta per un po' di tempo, ha detto.

TESTE FARINELLA R. - Perfetto.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi era assolutamente intonsa, diciamo così, non era...

TESTE FARINELLA R. - Integra, ma si vede come... si evince anche nelle foto, quindi... La borsa...

P.M. Dott. GOZZO - E no, adesso le mostro le foto, perché, diciamo, lo stato della borsa è un po' diverso poi, successivamente. Ecco, volevo sapere prima di tutto se riconosce il tipo di borsa. Presidente, chiederei di mostrare questo, è un album fotografico che era allegato al verbale di s.i.t. di una persona che dovremmo sentire oggi, cioè Maggi. (...) E' la fotografia della borsa del dottore

Borsellino. (...) Dico, io le specifico che dalle fotografie si evince che la borsa è da un lato, diciamo, abbastanza direi carbonizzata, mentre dall'altro lato è perfetta. Dico, quando lei l'ha presa era in queste condizioni o era in condizioni perfette, come ha detto lei?

TESTE FARINELLA R. - No, la borsa era integra.

(...)

AVV. REPICI - Quando, quindi, fermate la macchina, il dottor Ayala vi

spiega che cosa ci fosse lì nei pressi, nella zona dell'esplosione, in via D'Amelio? Se ci abitasse qualcuno.

TESTE FARINELLA R. - Quando siamo entrati, dice: "Ma qua c'è... - dice - abita la mamma del dottor Borsellino".

AVV. REPICI - Ah, quindi ve lo dice lui.

TESTE FARINELLA R. - Sì.

(...)

TESTE FARINELLA R. - Io ricordo che passando di là, il dottor Ayala ha detto: "C'è la borsa all'interno". Poi se hanno detto gli altri o gli altri hanno visto, non lo so, non l'ho sentito io. AVV. REPICI - A lei l'ha detto il dottor Ayala?

TESTE FARINELLA R. - Sì, certo.

AVV. REPICI - Può riferire le modalità pratiche con cui fu forzata la portiera?

TESTE FARINELLA R. - Avvocato, come faccio a saperlo adesso? Se è stata forzata, c'era un vigile del fuoco. (...) Aveva... non so, in quel momento aveva un attrezzo e l'ho aiutato pure io ad aprire la portiera, non...

AVV. REPICI - Non ha ricordo.

TESTE FARINELLA R. - E' impossibile, cioè è impossibile ricordare quegli attimi di...

AVV. REPICI - Lo capisco.

TESTE FARINELLA R. - Queste piccolezze che... visto la gravità della situazione andavo...

AVV. REPICI - Lo capisco, appunto, lo capisco, cerchiamo di riuscire a recuperare ogni dettaglio. Mentre lei fa questa operazione, cioè cerca di aprire la porta, poi si avvale dell'aiuto del vigile del fuoco e poi, infine, una volta aperta la portiera, estrae dalla macchina la borsa, il dottor Ayala è rimasto lì al suo fianco?

TESTE FARINELLA R. - Certamente. Mica posso lasciare la personalità. Il mio compito era la personalità, non la borsa.

(...)

AVV. REPICI - E' chiaro. In quel frangente lei sentì il dottor Ayala o chiunque altro parlare di un'agenda del dottor Borsellino?

TESTE FARINELLA R. - Assolutamente no, nessuno ha parlato di questo finché avevo la borsa io, o successivamente non abbiamo mai parlato, che non c'è stato nessun motivo.

Un altro contributo alla ricostruzione della vicenda in esame, difficilmente compatibile con tutti quelli sopra analizzati, veniva fornito con la deposizione (in parte già anticipata) di Francesco Paolo Maggi, Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile di Palermo. Il poliziotto era uno dei primissimi rappresentanti delle forze dell'ordine ad intervenire in via D'Amelio ed arrivava sul posto, con il funzionario di turno (dottor Fassari della Sezione Omicidi), con l'automobile di servizio (fondendone il motore), appena una decina di minuti dopo la deflagrazione. Al momento del suo arrivo, il poliziotto notava l'Agente Antonio Vullo, unico superstite fra gli appartenenti alla scorta del dottor Paolo Borsellino, in evidente stato di shock, seduto sul marciapiede, con il capo fra le mani. Il poliziotto, dunque, confidando di poter trovare qualcun altro ancora in vita, si faceva strada fra i

rottami, entrando nella densa colonna di fumo che avvolgeva i relitti, mettendo un panno bagnato sul naso. Purtroppo, era subito evidente che non c'era più nulla da fare, né per il Magistrato, né per gli altri colleghi della scorta: i corpi, infatti, erano tutti carbonizzati ed orrendamente mutilati. I resti del dottor Paolo Borsellino erano riconoscibili solo dai tratti somatici del viso e dai baffi. I resti di Claudio Traina erano finiti addirittura sull'albero rampicante che si trovava all'ingresso dello stabile di via D'Amelio, mentre Eddie Walter Cosina era carbonizzato dentro l'automobile. I resti di Emanuela Loi erano riconoscibili unicamente per un seno rimasto intatto, mentre i resti delle altre due vittime della Polizia di Stato, vale a dire Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli erano irriconoscibili.

Il Sovrintendente Maggi si metteva alla ricerca di eventuali tracce o reperti, anche scavalcando un muretto di recinzione posto alla fine (del lato chiuso) della via D'Amelio. Nel frattempo, le ambulanze prestavano i soccorsi ai feriti ed i Vigili del Fuoco spegnevano i focolai d'incendio. Uno di questi interessava proprio la Croma blindata del Magistrato.

Mentre si diradava il fumo, si potevano notare quattro o cinque persone, vestite tutte uguali, in giacca e cravatta, che si aggiravano nello scenario della strage, anche nei pressi della predetta blindata: si trattava, a dire del teste (come già anticipato nel precedente paragrafo), di appartenenti ai Servizi Segreti, alcuni dei quali conosciuti di vista da Maggi e già notati a Palermo, presso gli uffici del Dirigente della Squadra Mobile, anche in occasione delle indagini sulla strage di Capaci (come detto, la circostanza, prima della deposizione dibattimentale era assolutamente inedita, nonostante le diverse audizioni precedenti del teste, in fase d'indagine preliminare).

Un vigile del fuoco, non meglio identificato (dell'età di circa quarant'anni),

seguendo le disposizioni di Maggi, spegneva il focolaio d'incendio che interessava la Fiat Croma blindata, che aveva già lo sportello posteriore sinistro aperto. Il fuoco cominciava ad attingere anche la borsa che era all'interno dell'abitacolo, in posizione inclinata, fra il sedile anteriore del passeggero e quello posteriore. La borsa, bruciata ma integra, veniva prelevata (quasi sicuramente) dal predetto vigile del fuoco, che la passava a Maggi. Nei pressi non vi era il dottor Giuseppe Ayala (pure notato e riconosciuto dal teste, prima di allontanarsi dalla via D'Amelio). Il poliziotto poteva constatare che la borsa era piena, anche se non ne controllava il contenuto all'interno. Maggi consegnava la borsa al proprio superiore gerarchico, rimasto all'inizio della Via D'Amelio (lato via Dell'Autonomia Siciliana) a comunicare, via radio, con gli altri funzionari. Quest'ultimo funzionario (trattasi del menzionato dottor Fassari della Sezione Omicidi) teneva la borsa del Magistrato fino a quando, ad un certo punto, rivedendo il sottoposto, gli ordinava di portarla subito negli uffici della Squadra Mobile (*"Ancora qua sei? -dice- Piglia 'sta borsa e portala alla Mobile"*). Così faceva il Maggi, che la portava dentro l'ufficio del dottor Arnaldo La Barbera (dove entrava con l'aiuto dell'autista del dirigente), lasciandola sul divano dell'ufficio.

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della relativa deposizione, dalla quale risulta anche che la relazione di servizio sulla propria attività di polizia giudiziaria (come appena visto, tutt'altro che secondaria), veniva redatta soltanto 5 mesi più tardi, su esplicita richiesta del dottor Arnaldo La Barbera ed unicamente in vista dell'audizione (pochi giorni dopo) del teste davanti al Pubblico Ministero di

Caltanissetta, dottor Fausto Cardella⁶¹:

P.M. Dott. GOZZO - Sovrintendente, perfetto. Le volevo chiedere se lei ebbe modo, il 19 luglio del 1992, di intervenire presso via D'Amelio.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, le spiego: io quel giorno non dovevo lavorare, mi hanno chiesto un turno di servizio perché periodo di ferie e quindi ho acconsentito a questa cosa. Mi trovavo negli uffici dove noi espletavamo servizio normalmente, a disposizione del funzionario di turno, di...

P.M. Dott. GOZZO - Quindi stiamo parlando, mi scusi, degli uffici della Squadra Mobile di Palermo?

TESTE MAGGI F.P. - Della Squadra Mobile di Palermo. Ora non ricordo bene l'orario, all'incirca è quello che sappiamo tutti, la... quando sono successi i fatti. Ho sentito un po' di trambusto e quindi... la cosa era abbastanza grave, perché c'erano colleghi abbastanza concitati, chi correva a destra. Io, così, istintivamente presi le chiavi e mi recai subito a prendere il funzionario di turno; quel giorno era il dottor Fassari della Sezione Omicidi, e subito mi recai sul posto, presi contatto con la Sala Operativa, gli dissi che avevo il funzionario a bordo e quindi mi portavo in via... in via D'Amelio. Avrò messo pochissimo, Signor Presidente, ora non riesco a quantificare, fatto sia che il Ministero addirittura mi voleva addebitare l'auto, in quanto ho bruciato il motore e quindi... saranno passati minuti, non... Arrivato, giunto sul posto, notai subito che c'erano i Vigili del Fuoco che già stavano operando, una coltre di fumo e ancora vetri che... che saltavano in aria,

⁶¹ Cfr. deposizione Francesco Paolo Maggi, verbale d'udienza 20.5.2013, pagg. 56 ss.

macchine andate a fuoco. Mi addentrai per vedere, cioè, se c'era qualcosa da fare; subito mi sono reso conto che per i colleghi purtroppo non c'era niente da fare e mi misi alla ricerca subito di prove, di qualche indizio che poteva servire. Non potendo fare altro, feci quello; solo che lo feci in più riprese, perché il fumo era così denso che non mi permetteva di permanere molto tempo sul posto e quindi trovai uno straccio, lo bagnai e mi feci spazio. Arrivato a un certo punto, notai... presumo che era l'auto del magistrato, una Croma azzurra. I miei ricordi sono sfuocati, la mia relazione di servizio al tempo è abbastanza dettagliata.

P.M. Dott. GOZZO - Eh, ma siccome non si può acquisire, io, Presidente, chiederei, visto che è una nota a firma proprio del... del 21 dicembre '92, di mostrarla al teste.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. E allora, la prima domanda che le vorrei fare, perché adesso vorrei che... lei già ha dato, diciamo così, una prima descrizione dei fatti come li ricorda. Io le volevo chiedere, ma è un dato, diciamo, che salta agli occhi: questa nota ha una data, che è quella del 22 dicembre del 1992, stiamo parlando del 21 dicembre 1992, stiamo parlando, quindi, di -mi scusi- cinque mesi dopo i fatti. Può specificare alla Corte per quale motivo venne fatta questa relazione (...) tutto questo tempo dopo?

TESTE MAGGI F.P. - ...al momento poi io subentrai a far parte del gruppo di lavoro Falcone - Borsellino, che è stato instaurato. 'Sta relazione non so perché non... non la feci al momento, l'ho fatta successivamente e la

consegnai al dottor La Barbera personalmente, il capo della...

P.M. Dott. GOZZO - Ecco, infatti, questa è un'altra cosa che le volevo chiedere: la relazione è diretta al signor dirigente della Squadra Mobile sede. Ebbe una richiesta in questo senso da parte del dottore La Barbera?

TESTE MAGGI F.P. - Una richiesta in che senso? Mi scusi.

P.M. Dott. GOZZO - Una richiesta di redigere dopo tutti questi mesi, insomma...

TESTE MAGGI F.P. - Sì, magari lui sì... si incavolò su questa cosa, dice: "Come mai ancora non l'hai fatta la relazione?" "Dottore, fra una cosa e un'altra mi... non l'ho fatta", mi... mi giustificai così.

P.M. Dott. GOZZO - E si ricorda, appunto, quali erano i motivi per cui le venne chiesta la relazione? Si ricorda se in quei giorni...?

TESTE MAGGI F.P. - E perché dovevo essere sentito a... al tempo mi sentì il dottor Garofalo, mi pare, se non...

P.M. Dott. GOZZO - Il dottore Cardella.

TESTE MAGGI F.P. - Cardella, mi scusi, Cardella.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi doveva essere sentito il 29 dicembre dal dottore Cardella. (...) Quindi fu questo il motivo.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - E il dottore La Barbera lo sapeva, evidentemente, e quindi...

TESTE MAGGI F.P. - Sì, esatto.

P.M. Dott. GOZZO - ...le chiese di fare questa relazione.

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei ricorda... ecco, lei già ha riferito su quello che ricordava oggi, diciamo, relativamente a quello che le venne detto quando avvenne lo scoppio. Lei ricorda, in particolare, se venne detto dove vi era stato questo scoppio? Subito, diciamo così.

TESTE MAGGI F.P. - No, subito no, lo appresi tramite... tramite radio, dando la mia sigla radio, ho chiesto più... più informazioni alla Sala Operativa e... mi specificò che c'era stata una deflagrazione, si presume che fosse la scorta del dottore Borsellino.

P.M. Dott. GOZZO - Ma visto che lei si è recato a prendere il dottore Fassari, doveva avere un'idea su dove recarsi. (...) Dico, è sicuro? E' sicuro, e per questo. (...) a suo ricordo, la invito a leggere la sua relazione, che inizialmente non venisse riportata, anche se genericamente, la zona in cui era avvenuta l'esplosione?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, qua io lo menziono che lo apprendevo dalla Sala Operativa che...

(...) Via Autonomia Siciliana.

P.M. Dott. GOZZO - Via Autonomia Siciliana, perfetto. Poi, successivamente, in macchina apprendeste di via D'Amelio.

TESTE MAGGI F.P. - E' chiaro, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Avete appreso proprio che si trattava di via D'Amelio.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, e quand'è che ha avuto la consapevolezza che si trattava, ecco, di una blindata, che si trattava di un magistrato, che si trattava del dottore Borsellino e degli uomini della scorta del dottore

Borsellino?

TESTE MAGGI F.P. - Subito, subito, nell'immediatezza, quando sono arrivato.

P.M. Dott. GOZZO - Cioè che cosa attirò la sua attenzione?

TESTE MAGGI F.P. - Io quando... quando arrivai sul posto, ho visto davanti all'ingresso del... dell'edificio dei corpi smembrati; tutti i corpi presentavano mutilazioni sia degli arti superiori che degli arti inferiori, a terra c'erano solo tronchi. Riconobbi subito il dottor Borsellino, perché i dati somatici del viso erano rimasti intatti, anche se il corpo era carbonizzato lo riconoscevo, l'ho riconosciuto dai baffetti, e quindi senza ombra di dubbio ho riconosciuto il dottor Borsellino. I colleghi un po' meno, erano più dilaniati.

P.M. Dott. GOZZO - Sì. Lei poco fa ha detto, appunto, che la prima cosa che ha fatto non appena è arrivato, prima di tutto ha visto i Vigili del Fuoco che già spegnevano...

TESTE MAGGI F.P. - Prima... prima mi accertavo che... di quello che era successo, se c'era ancora qualche... qualcuno che bisognava aiuto, che... subito dopo mi sono reso conto che per i colleghi non c'era... e per il dottore non c'era più niente da fare.

P.M. Dott. GOZZO - Ma erano già presenti i Vigili del Fuoco?

TESTE MAGGI F.P. - Mi pare... erano presenti, un'autopompa già era presente quando sono arrivato.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi quando lei è arrivato, anche per collocare temporalmente, diciamo, il suo arrivo, erano arrivati già i Vigili del Fuoco.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, un'autopompa me la ricordo benissimo.

P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. Ricorda se c'erano delle Volanti presenti, oltre a voi?

TESTE MAGGI F.P. - Questo non lo so, non glielo so dire, dottore, perché io, come ripeto, mi sono proiettato immediatamente sul posto dove è successo l'attentato e quindi davanti a me... cioè cercavo solo tracce e non... Subito dopo che...

P.M. Dott. GOZZO - Perfetto. E allora, andiamo su queste cose, anche per cercare di quantificare il periodo di tempo che lei ha speso, diciamo, prima di arrivare sulla macchina del Procuratore Aggiunto Borsellino. Nella fattispecie le volevo chiedere: quindi, lei ha detto che la prima cosa che ha fatto è verificare se c'erano, appunto (...) le condizioni dei colleghi. Anche perché

c'era un collega vivo lì presente, lei lo ricorda?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, era... era all'ingresso del... di via D'Amelio, con le mani giunte sul capo, seduto sul marciapiede, sconvolto, non... Non mi sono preoccupato di fargli domande, perché ho capito lo stato in cui versava e quindi (...) non c'ho fatto caso. Cioè ho riconosciuto il collega Vullo, però ho tirato avanti e...

P.M. Dott. GOZZO - E quindi ha fatto questa prima verifica sui corpi. Li ha rinvenuti tutti? Cioè...

TESTE MAGGI F.P. - Mancava solo Traina, perché era rimasto attaccato, quel che restava del collega, in un albero; forse era un rampicante che adornava l'ingresso dell'edificio, era...

P.M. Dott. GOZZO - Quindi, diciamo, non vorrei sembrare macabro, ma è sempre per calcolare il tempo necessario. (...) Lei è riuscito a trovare sei corpi.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, gli altri... Cosina era dentro l'auto, carbonizzato, mi ricordo. Poi c'era Manuela Loi che a terra era proprio... l'ho riconosciuta che era rimasto un seno intatto e ho capito che si trattava della ragazza. Gli altri, Catalano e gli altri, non... non riesco a distinguerli; ho riconosciuto il dottore Borsellino, come gli ho detto, che il viso proprio era... era solo carbonizzato, però si vedeva che era il dottore Borsellino, dai dati somatici, ecco.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, per riuscire a comprendere: in tutto questo lei seguiva il dottore Fassari oppure era per i fatti suoi?

TESTE MAGGI F.P. - No, il dottor Fassari l'ho perso di vista, perché il dottor Fassari aveva acciacchi. Io mi... mi sono dato molto da fare, non... non so che fine ha fatto il dottor Fassari. (...) Ah, faccio una premessa: subito dopo il mio istinto mi ha portato... via D'Amelio è una strada chiusa, confina con un giardino. Qualcosa mi faceva dire che se... qualcuno che aveva progettato tutto questo fosse ancora là e quindi, così, magari inconsciamente, magari subito dopo mi sono reso conto di quello che stavo facendo. Mi sono addentrato pure dentro il giardino, a rischio e pericolo mio; poi sono ritornato sui miei passi, sono ritornato ancora sul posto dell'accaduto, dell'attentato.

P.M. Dott. GOZZO - E ha visto qualcosa di interessante all'interno del giardino?

TESTE MAGGI F.P. - Non ho visto niente, anche perché la vegetazione era fitta, c'erano spine, non mi permetteva più di andare avanti.

P.M. Dott. GOZZO - Mi scusi se a questo punto intervengo su questo punto, ma il cancello era aperto? Quindi lei è riuscito ad entrare.

TESTE MAGGI F.P. - Non lo so, perché io ho scavalcato una recinzione, mi sono strappato il pantalone. (...) non sono entrato da un ingresso.

P.M. Dott. GOZZO - Glielo chiedo perché nelle fotografie il cancello appare aperto, quindi volevo capire se lei aveva (...) Se lei mi dice che ha scavalcato (...) evidentemente non era aperto. Ricorda

anche se c'era un muro oltre al cancello? Forse è passato dal muro.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, mi pare che c'è un muro di contenimento.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi forse sarà passato da là.

TESTE MAGGI F.P. - Non sono sicuro, ma mi pare... mi sembra di sì.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, quindi, per riuscire a comprendere, lei arriva quando ci sono già i Vigili del Fuoco, quindi siamo...

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Questo lo data, da quello che sono le sue conoscenze (...) una decina di minuti dopo il fatto. (...) Già stavano spegnendo, quindi forse qualcosa di più.

TESTE MAGGI F.P. - Stavano spegnendo le auto.

P.M. Dott. GOZZO - E poi ha visto tutte queste persone, quindi aggiungo un'altra... Quindi possiamo dire che a questo punto siamo a circa venti minuti dal fatto e lei comincia a verificare che cosa c'è...

TESTE MAGGI F.P. - Qualche minuto prima, un quarto d'ora. Eh, ma ero

molto concitato io, non (...) tutto quello che... che mi si mostrava agli occhi era una cosa proprio...

P.M. Dott. GOZZO - Sconvolgente.

TESTE MAGGI F.P. - Sì. (...) Ma io in quel momento cercavo un qualcosa di utile, perché non c'era più niente da fare là, e l'unica cosa era la ricerca di prove, di indizi, di qualcosa, va'.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Senta, e quindi dopo avere cercato, diciamo così, i colleghi e il magistrato che erano state vittime di questo fatto, lei che cosa ha fatto?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, ho visto il... il vigile del fuoco che stava spegnendo l'auto, l'auto azzurra, presumo che era quella del magistrato.

P.M. Dott. GOZZO - Si ricorda dov'erano le fiamme? Cosa stava spegnendo?

TESTE MAGGI F.P. - Già era quasi spenta l'auto, perché già l'aveva domato.

P.M. Dott. GOZZO - Ricorda se la macchina era aperta o era chiusa?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, la portiera era aperta.

P.M. Dott. GOZZO - Quale era aperta?

TESTE MAGGI F.P. - Sennò non potevo vedere la borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Quale portiera era aperta?

TESTE MAGGI F.P. - Lato sinistro, lato di... del guidatore, posteriore... no, sinistro, sì.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi non quello del guidatore, l'altro sarebbe quello

di sinistra.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, quello... quella dietro, la portiera dietro. (...) E scorsi la borsa. Gli dissi ai Vigili del Fuoco di indirizzare... siccome era fumante, quella borsa mi sembrò l'unica cosa che potevo recuperare.

P.M. Dott. GOZZO - Dov'era posizionata la borsa esattamente? Se lo ricorda.

TESTE MAGGI F.P. - La borsa non era posizionata come di solito uno entra in auto e poggia la borsa e la fa poggiare nello schienale; la borsa era riversa di mezzo lato tra il sedile anteriore e posteriore, come se fosse caduta la borsa, inclinata.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - (...) Senta, quindi poi, effettivamente, il vigile del fuoco bagnò la...?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, seguì le mie indicazioni.

P.M. Dott. GOZZO - Lei ricorda se la borsa era vuota, piena? Come le sembrava?

TESTE MAGGI F.P. - La borsa, sì, già mi è stata fatta più volte quella (...) La borsa era piena, sicuramente, e abbastanza pesante, perché questo me lo ricordo, va', non è che... è normale che me lo ricordo. La borsa, sì, conteneva materiale all'interno.

P.M. Dott. GOZZO - Conteneva materiale all'interno. Lei ha avuto modo di aprirla?

TESTE MAGGI F.P. - No, non... non mi è passato, dottore, perché a me mi interessava nell'immediatezza, cioè, recuperare la borsa e quindi avvertire

il funzionario che... del rinvenimento della borsa, e poi prodigarmi assieme agli altri a prestare sempre là assistenza a chi... C'erano persone che sgombravano, bambini, mi trovai con un neonato in mano, gente che urlava, si può immaginare le scene. (...) Una bambina di... di un paio di mesi, io l'avevo in braccio, l'ho portata all'ambulanza.

P.M. Dott. GOZZO - Questo prima o dopo la borsa? Se lo ricorda.

TESTE MAGGI F.P. - Dopo la borsa.

P.M. Dott. GOZZO - Dopo. E' sicuro di questo?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché poi fui avvicinato dal funzionario, dice: "Ancora qua sei? - dice - Piglia 'sta borsa e portala alla Mobile".

P.M. Dott. GOZZO - Quindi lei aveva avuto modo di interloquire sul fatto della borsa con il funzionario?

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - E che cosa vi siete detti, diciamo, relativamente alla borsa?

TESTE MAGGI F.P. - Niente, e... di portare la borsa alla Mobile e consegnarla al... all'ufficio del dottore La Barbera.

P.M. Dott. GOZZO - Fu una disposizione del funzionario di non aprire la borsa e di portarla immediatamente in...?

TESTE MAGGI F.P. - No, non ci furono disposizioni in tal senso, ma a me non mi... non mi passava proprio per la testa di aprirla, non...

P.M. Dott. GOZZO - Sì. Senta, e una volta che lei poi si è... Quindi, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio, la successione degli eventi, voi

arrivate quando ci sono già i Vigili del Fuoco in operazione; lei prima vede i corpi, poi vede la borsa.

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

(...)

P.M. Dott. GOZZO - Poi la bambina e poi Fassari le dice: "Ma ancora qua sei? Vai".

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì.

P.M. Dott. GOZZO - A questo punto lei va via, quindi, diciamo, siamo all'incirca mezz'ora - tre quarti d'ora dopo l'evento, diciamo.

TESTE MAGGI F.P. - Dottore, io vorrei aggiungere una cosa, che a distanza di tempo non ho detto, però 'sta cosa ora sta andando per le lunghe, non me la sento più. (...) Preme pure a me la ricerca della verità, perché... Io questo lavoro l'ho fatto veramente con il senso del dovere, ho fatto ventisette anni in questa amministrazione. (...) A me la cosa strana, dottore, più che strana, pure infastidito, perché purtroppo anche all'interno da noi ci sono queste cose, però poi sono ritornato su questo pensiero. Cioè lei sa benissimo che in un'emergenza si allerta il 113 e quindi il 113 dirama

la nota di una cosa e quindi... (...) Cioè la cosa strana è che io notai molta gente che si aggirava giacca e cravatta dei Servizi. Ho detto: "Ma questi come hanno fatto a... a sapere già...?" Ma dopo dieci minuti io già ne avevo visto un paio là che gironzolavano.

P.M. Dott. GOZZO - Lei ha ricostruito che si trattasse dei Servizi o...?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché un paio li conosco, di Roma. Io ho

lavorato sette anni a Roma.

P.M. Dott. GOZZO - E a questo punto la invito a fare i nomi di queste persone, se li riconosce.

TESTE MAGGI F.P. - E non li conosco, conosco di... di faccia, è gente questa che... manco ti dà confidenza.

P.M. Dott. GOZZO - E quando ha notato queste persone? Dal punto di vista del timing, diciamo così.

TESTE MAGGI F.P. - Dopo dieci minuti che era avvenuto tutto il fatto.

P.M. Dott. GOZZO - E quindi quando siete arrivati voi, praticamente.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, subito dopo. Io uscii da... da 'sta nebbia che... e subito vedevo che arrivavano tutti 'sti... tutti chissi giacca e cravatta, tutti cu' 'u stesso abito, una cosa meravigliosa.

P.M. Dott. GOZZO - Ho capito. E questa cosa ebbe modo di riferirla a qualcuno?

TESTE MAGGI F.P. - No, me la sono tenuta sempre dentro, dottore.

P.M. Dott. GOZZO - Perché? C'è un motivo? Ce lo dica.

TESTE MAGGI F.P. - Non lo so, ora sta venendo fuori 'sta cosa, perché 'sta cosa mi... mi sta dando fastidio, perché sono stato sentito più volte e mi... mi lede la mia moralità, se permette, dottore, non... E quindi mi sono promesso a me stesso che tutto... Oggi sono qua proprio per questo.

P.M. Dott. GOZZO - Mi scusi se le faccio questa domanda (...) ma evidentemente essendo passati vent'anni io devo indagare anche sul fatto perché lei queste cose le dica oggi. Lei aveva timore a dire questo fatto?

TESTE MAGGI F.P. - No, nessun timore, solo che (...) al tempo non... non

pensavo che fosse

rilevante questa cosa, trattandosi di poliziotti e carabinieri.

P.M. Dott. GOZZO - E perché oggi pensa che sia rilevante, invece?

TESTE MAGGI F.P. - E non lo so, perché ci sono molti punti oscuri. 'Sta borsa chi l'ha trovata? Ma quante borse c'erano?

P.M. Dott. GOZZO - No, va beh, una ce n'era. Quante ce n'erano?

TESTE MAGGI F.P. - Cioè non... veramente, alle volte dico: ma è successo veramente? Cioè veramente, non... Mi sento un po' frastornato da 'sta storia.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, ecco, io volevo che lei ricordasse se oltre ai Vigili del Fuoco vi erano anche delle ambulanze quando lei è arrivato.

TESTE MAGGI F.P. - Una - due sicure. (...) Si sentivano le sirene di ambulanze che arrivavano.

P.M. Dott. GOZZO - Sempre per calcolare quando lei è arrivato (...). Un'altra cosa: quando lei è arrivato, c'erano degli scoppi?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, erano le auto parcate sempre là, nella zona, che giustamente i vetri, riscaldando, esplodevano e quindi dovevo fare pure attenzione a districarmi.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, un'ultima cosa, scusi se ritorno di nuovo su questi fatti (...) che non sono certo piacevoli da ricordare, però per completezza lo devo fare. Quando lei si è occupato delle vittime dell'attentato, ricorda il giro che ha fatto qual è stato? Se lo ricorda, chiaramente, mi rendo conto che sono passati vent'anni, però può darsi che le sia rimasto impresso.

(...)

TESTE MAGGI F.P. - Io la prima persona che ho visto era... è stato il collega Vullo, come ho detto, all'inizio della strada, seduto sul ciglio del marciapiede, con le mani... con il capo tra le mani, che implorava, che... era sconvolto. Poi, addentrandomi, ripeto a dire che non era... cioè non era agevole andare avanti, perché il fumo era denso; anzi, più volte io mi... mi inoltravo e ritornavo, perché mi mancava l'aria, non... non mi potevo addentrare.

P.M. Dott. GOZZO - Sì, oltretutto lei ha detto che...

TESTE MAGGI F.P. - E quindi quando i vigili operavano e si diradava, io mi... a più riprese andavo avanti, fino ad inoltrarmi dentro l'androne e dall'altro lato notai il dottor Borsellino. (...) Con vicino... poi ho capito che era Catalano quello vicino (...) al dottor Borsellino.

P.M. Dott. GOZZO - Il caposcorta. Lei ha notato altri oggetti, oltre alla borsa che bruciava, all'interno dell'autovettura? Che aveva un inizio di incendio, diciamo, nell'autovettura?

TESTE MAGGI F.P. - Direi una bugia, a me attirò subito l'attenzione la borsa, perché l'ho capito subito che era la borsa del magistrato, era l'unica cosa da... da salvare là, perché non c'era più niente là da... da recuperare, e quindi mi concentrai sulla borsa. C'era un... un M12, un... è una pistola mitragliatrice, un M12.

P.M. Dott. GOZZO - Ah, c'era un'arma dentro. (...) Ma carte e cose di questo genere non le ricorda?

TESTE MAGGI F.P. - No, carte sciolte, così, no, niente. Sciolte, dico... cioè

buttate lì, non ne ho notato.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, lei è sicuro di non aver fatto relazione nell'immediatezza? Dico, non c'è nel suo ricordo di averla fatta, magari non consegnata?

TESTE MAGGI F.P. - No, dottore.

P.M. Dott. GOZZO - No, non l'ha fatta. E anche se le chiedo di ricordare qual è l'orario presunto, all'incirca, in cui la borsa arriva alla Squadra Mobile, diciamo, non lo ricorda, cioè non ha un ricordo. Non le sto chiedendo di ricostruire, quello ho cercato di farlo io; cioè se lei ha un ricordo magari sopra, dove...

TESTE MAGGI F.P. - Minuti.

P.M. Dott. GOZZO - ...quando lei arriva, ha visto l'orologio e ha visto l'ora, non lo so, dico.

TESTE MAGGI F.P. - No. (...) Minuti sono passati, perché mi ricordo benissimo che ho fatto velocemente, ho lasciato la borsa e mi sono recato di nuovo sul posto. Incontrai al collega Di Franco, la borsa l'ho consegnata a lui.

P.M. Dott. GOZZO - Il collega Di Franco chi è?

TESTE MAGGI F.P. - Era l'autista quel periodo, perché mi pare che quello del dottor La Barbera era in ferie, era l'autista del dottor La Barbera (...). Entrammo assieme nella stanza del funzionario, del capo della Mobile, e la pose... sulla destra c'era un divano con delle poltrone e l'ha messa sul... sul divano. (...) Gli ho detto: "Mi raccomando di 'sta borsa, io sto ritornando sul posto". E lui mi fa: "Va beh, Ciccio, vai".

P.M. Dott. GOZZO - Senta, vorrei che ritorni un attimo al momento in cui lei vede la borsa. Successivamente cosa fa, la prende lei o la prende il vigile del fuoco la borsa dall'autovettura?

TESTE MAGGI F.P. - La prende... la prende il vigile del fuoco, anche se io cerco di entrare, però... di questa cosa, ecco, non ne sono certo, ma presumo che l'ha presa lui, perché lui aveva la pompa e quindi...

P.M. Dott. GOZZO - Io glielo devo chiedere, chiaramente: ma lei il nome di questo vigile del fuoco o lo sa o non lo sa?

TESTE MAGGI F.P. - Non mi... non gliel'ho chiesto, poi ho riflettuto e ho detto: "Potevo chiedere il nome al vigile del fuoco".

P.M. Dott. GOZZO - Ma era un giovane o una persona un po' più avanti negli anni?

TESTE MAGGI F.P. - No, all'epoca poteva avere qualche anno più di me. (...) Nel '92 ne avevo 36 - 37.

P.M. Dott. GOZZO - Va bene. Che lei ricordi, le venne poi... Lei ha avuto modo di parlare comunque con questo vigile del fuoco?

TESTE MAGGI F.P. - No, non... quando sono ritornato... perché avevano tutti i caschi e poi avevano la visiera, erano tutti uguali, non...

P.M. Dott. GOZZO - Tra le persone che lei ha visto sui luoghi, ricorda se vi era l'allora Onorevole Ayala, ex magistrato della Procura di Palermo?

TESTE MAGGI F.P. - Dopo, perché poi, dottore, arrivavano persone, poi, autorità da tutte le parti. Quel giorno l'ho... l'ho scorto il Giudice Ayala.

P.M. Dott. GOZZO - Ma quando lei si reca all'autovettura non c'è il Giudice Ayala o c'è?

TESTE MAGGI F.P. - Penso di no, perché, ripeto, io sono stato uno dei primi ad arrivare là. E poi in questo andirivieni, che saranno passati cinque - dieci minuti, forse pure un quarto d'ora, non riesco a quantificare i minuti, notavo questa gente giacca e cravatta che... che si avvicinava, che cercava, che... (...) In primo tempo mi volevo avvicinare a queste persone per chiedere: "Ma voi che state facendo? Che state cercando?" Poi ho visto che era gente di Roma, perché li conoscevo di vista, e ho lasciato perdere.

P.M. Dott. GOZZO - Eh, ma mi scusi, ecco, allora a questo punto esploriamo meglio questa cosa. Stavano cercando cosa? Cioè non dico che lei sapesse cosa stavano cercando, dico, ma cosa facevano?

TESTE MAGGI F.P. - No, tipo che si aggiravano in tutto... in tutta la... come vogliamo dire. (...) In tutta l'area, sì. (...) Ecco, nelle macchine parcheggiate.

P.M. Dott. GOZZO - Anche vicino a questa macchina azzurrina che lei...?

TESTE MAGGI F.P. - Certo, qualcuno si avvicinò pure là. Va beh, si avvicinarono quando il fumo già forse era un po' meno, sennò i vestiti si sporcavano.

P.M. Dott. GOZZO - Quindi forse cercavano qualche traccia, come stava facendo lei.

TESTE MAGGI F.P. - E penso di sì, essendo... essendo poliziotti pure loro. (...) Non è che gli posso dire a un collega: "Oh, ma che stai facendo? Che fai qua?" Non glielo posso dire. (...) ho detto: "Ma chissì... ma che ci avevano la radio?" Non lo so io, va', mi sono posto questa domanda, ho detto: "Ma come mai?" E me la sono posto ora. Ai tempi non lo so perché,

forse ero troppo giovane, ora, con il tempo, 'sta cosa. (...).

P.M. Dott. GOZZO - Senta, a questo punto, visto che lei ha un ricordo abbastanza nitido, mi pare, se può specificare, ecco, adesso quante sono queste persone, se può in qualche modo quantificarle.

TESTE MAGGI F.P. - Perché arrivavano man mano, diventarono poi un esercito.

P.M. Dott. GOZZO - Allora, diciamo, nell'immediatezza lei già ha individua...?

TESTE MAGGI F.P. - Quattro o cinque potevano essere. (...) E c'era qualcuno pure che non conoscevo, ah? Solo che parlavano tra di loro e ho detto: "Mi', su' puru colleghi", erano vistuti uguali, avevano ddocu 'a spilletta, perché poi...

P.M. Dott. GOZZO - Avevano anche la spilletta di riconoscimento?

TESTE MAGGI F.P. - Penso del Ministero degli Interni o (...) dell'ufficio che facevano parte questi, non lo so.

P.M. Dott. GOZZO - Senta, riesce a descriverli, cioè a dire com'erano, insomma, che...? Oppure ha un ricordo semplicemente numerico, diciamo così?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, grossomodo è numerico, dottore, io non... non riesco a vedere... a riconoscere i visi. Mah, statura normale, tipo la mia. (...) Non mi ricordo i volti, perché... non lo so, non mi interessava. Poi la mente elabora con il tempo, ti fai tante domande, acquisisci magari attraverso i giornali riscontri, e quindi ti fai pure tu delle domande. Dico: "Ma se la chiamata arrivò al 113, questi..." Minchia, ma erano belli

freschi, proprio senza una goccia di sudore, proprio questi... proprio come se erano dietro l'angolo, non lo so io. Da chi hanno appreso la notizia questi? Dopo dieci minuti sul posto, un quarto d'ora. Vularu? Chissi di Roma vularu? Erano qua, boh! Non lo so che ci facessero a Palermo. Questo ci tengo a dirlo, eh?

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - (...) Lei oggi ha detto che fu lei a prelevarla, dice: "Anche se non ne sono certo al 100%". Questo, in realtà, è quello... Lei ricorda di essere stato sentito più volte, ce l'ha detto, no? su questa circostanza. (...) In realtà, nella relazione di servizio che lei ha avuto modo di visionare, lei relazionava che: "Lo stesso - sta parlando del vigile del fuoco che ha spento il principio di incendio che interessava la borsa, quindi - lo stesso, dal sedile posteriore del mezzo in questione, prelevava una borsa in pelle di colore marrone, parzialmente bruciata, il quale, dopo avergli gettato dell'acqua per spegnerla, la consegnò al sottoscritto". Cioè in questa relazione di servizio che lei fa a dicembre in realtà sembrerebbe dire che è il vigile del fuoco che la preleva e gliela dà. Dico, facendo mente locale, io capisco che è difficile, facendo mente locale lei...

TESTE MAGGI F.P. - Dottore, sono passati ventun anni, e no perché voglio divagare, però nella mia vita sono successe troppe... troppe cose brutte.

P.M. Dott. LUCIANI - No, lo capisco, dico, per quello che è il suo ricordo, oggi qual è? Che la preleva lei o che la preleva questo vigile del fuoco? Sposta poco, ma per cercare di essere quanto più precisi.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, comprendo. Non ne sono certo al 100%, ma al

90% il mio ricordo... il vigile del fuoco, perché era lui che stava operando e quindi (...) me la passò lui.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, un'altra cosa, mi perdonerà se le faccio delle domande... io non ho assistito proprio ai primi cinque minuti della sua deposizione. Quando lei preleva questa borsa e la porta al dottor Fassari, il dottor Fassari dov'era fisicamente, se lo ricorda lei?

TESTE MAGGI F.P. - Il dottor Fassari era un po' distanziato dov'è successo, dove... dove c'era tutto...

P.M. Dott. LUCIANI - Distanziato, quindi dove, verso il muro o verso via Autonomia Siciliana?

TESTE MAGGI F.P. - Verso Autonomia Siciliana. (...) Parlava via radio, era con altri funzionari.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, era quasi alla fine di via D'Amelio?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, quasi alla fine.

P.M. Dott. LUCIANI - Poi lei ha detto al Procuratore di aver provveduto a soccorrere persone, ha ricordato l'episodio della bambina.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, mi ricordo... mi ricordo una signora mi passò una bambina.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, e ha collocato questo fatto dopo la circostanza della borsa.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, penso proprio di sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo sempre, diciamo, per cercare un po' di fare mente locale (...) il 13 ottobre del 2005 lei alla DIA dichiara questo:

"Ricordo di aver prestato soccorso ad una bambina, che verosimilmente insieme ad altre persone usciva dal palazzo danneggiato e di averla accompagnata fuori della strada, ove erano le ambulanze". Lo leggo perché da questo verbale, almeno per come è verbalizzato, sembrerebbe, invece, che questo fatto avvenga prima del fatto della borsa, perché lei dice: "Dopo che i Vigili del Fuoco hanno iniziato a spegnere i primi incendi, ricordo peraltro che si udivano anche gli scoppi, verosimilmente provocati da vetri che esplodevano a causa del calore, abbiamo iniziato a perlustrare la zona e la macchina". Quindi, per come è verbalizzato qua, sembrerebbe che lei prima soccorre questa bambina, la porta fuori da via D'Amelio e poi si addentra e succede quello della borsa.

TESTE MAGGI F.P. - Può anche darsi che è successo prima, dottore, sono state fasi molto concitate. (...) Poi, a distanza di ventun anni, la mente... Io pure ho una certa età, sa, mi... mi sto sforzando ora, questi giorni proprio ho cercato di... di ritornare indietro nei ricordi e quindi di attingere più... più ricordi possibili.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, sempre per questa relazione di servizio, lei oggi ha detto: "Io sono certo che all'epoca non l'ho fatta", e poi è stato sollecitato, come già ci ha detto, in previsione di una escussione. In realtà, nel verbale del 13... sempre di questo, del 13 ottobre del 2005, lei dichiara: "Sono certo che all'epoca ho redatto una relazione di servizio in cui ho raccontato l'episodio. Sono altrettanto sicuro che è stato redatto un verbale di sequestro, ma non so se tale atto fu redatto da me o da qualche altro collega che si occupò delle indagini".

TESTE MAGGI F.P. - No, no, è stato redatto...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, scusi, scusi, scusi. (...) Ed è una circostanza in cui poi si torna in un successivo verbale del 3 settembre del 2007, in cui appunto le chiedono il motivo per il quale questa relazione di servizio è successiva, e lei dice: "Non ricordo assolutamente questo particolare, io ero sicuro di aver redatto qualche atto inerente la borsa nell'immediatezza dei fatti". Ora questo è quello... per completezza, perché glielie debbo leggere tutte le dichiarazioni, questo è quello che lei dichiara il 13 ottobre del 2005 e successivamente, quindi da questi s.i.t. che lei rende, sembrerebbe che lei era sicuro di aver redatto questa relazione di servizio. In realtà, poi, quando lei viene sentito a dicembre del '92 innanzi al dottore Cardella, lei, appunto, dice di non aver redatto la relazione di servizio, dice: "Sul momento non ho ritenuto necessario redigere relazione scritta, del resto, data la concitazione degli eventi, devo dire che non ho nemmeno pensato a farla. Poi non ho più pensato all'opportunità di fare relazione, fino a quando non sono stato citato".

TESTE MAGGI F.P. - Sì, perché partirono subito (...) le indagini, dotto', quel... quell'atto lì mi sfuggì, non... infatti il dottore La Barbera mi fece proprio una lavata di testa, dice: "Ma..."

P.M. Dott. LUCIANI - Ma questa è una circostanza che ha ricordato dopo? Perché nel 2005, quando viene sentito, lei dice: "Ma io sono certo di averla fatta 'sta relazione di servizio".

TESTE MAGGI F.P. - Mi sono contraddetto (...). Comunque è chiaro che

non l'ho fatta nell'immediatezza, di questo ne sono certo; è stata fatta cinque mesi dopo.

P.M. Dott. LUCIANI - E conferma che gliela chiese il dottore La Barbera?

TESTE MAGGI F.P. - Sì, sì, e infatti...

P.M. Dott. LUCIANI - E lei la consegnò poi al dottore La Barbera questa relazione anche?

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Al dottor La Barbera, parliamo di Arnaldo La Barbera, chiaramente.

TESTE MAGGI F.P. - Arnaldo La Barbera.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per tornare al tempo che trascorre, diciamo, tra quando lei arriva e quando poi lei agisce sull'autovettura prelevando la borsa, lei in questo verbale sempre del 2005, il 13 ottobre, dice: "Ritengo che nel periodo in questione..." quindi il periodo che trascorre tra quando lei arriva in via D'Amelio, fa tutte quelle operazioni di cui ha detto e poi arriva e prende la borsa, dice: "Ritengo che nel periodo in questione siano trascorsi circa dieci minuti". Poi, in un verbale successivo, lei specifica questo, ridice tutto quello che ha fatto da quando è arrivato in via D'Amelio fino a quando poi è arrivato alla Squadra Mobile e ha depositato la borsa, ma dice: "Come ho detto nelle mie precedenti dichiarazioni, per me questo è stato un tempo abbastanza breve, tanto che ho indicato in circa dieci minuti dopo il mio arrivo e il rinvenimento della borsa, ma chiaramente di ciò non può essere certo. La situazione disastrosa sui luoghi che inizialmente non ci ha consentito di entrare in via D'Amelio e

l'attività di soccorso da me svolta subito dopo, non mi consentono di individuare con certezza l'ora del rinvenimento della borsa e di conseguenza

l'ora in cui sono arrivato alla Squadra Mobile. Posso ribadire che quando ho prelevato la borsa, il grosso dell'incendio era stato spento, ma vi era ancora qualche focolaio, uno dei quali interessava anche l'auto blindata che conteneva la borsa". Quindi le volevo chiedere se conferma queste indicazioni che lei aveva dato all'epoca.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, confermo questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il fatto che aveva indicato in dieci minuti come un tempo di massima, però circostanza della quale lei non può essere certo, ecco.

TESTE MAGGI F.P. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, l'ultima cosa: le vorremmo mostrare, a questo punto... Lei poi sa che esito ebbe questa...? Cioè lei dice: "Io l'ho portata alla Squadra Mobile". E poi lei ha avuto più modo di vederla questa borsa successivamente?

TESTE MAGGI F.P. - No, questa borsa non mi è stata più mostrata.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma negli uffici della mobile lei l'ha più vista poi, nel periodo successivo? Sa che fine ha fatto?

TESTE MAGGI F.P. - No, dottore, e che fa, andavo a vedere la borsa? Non c'è stato modo di... (...) Non l'ho vista più la borsa.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi da quando lei poi la mette, diciamo, nell'ufficio del dottore La Barbera, lei non l'ha più vista questa borsa in

epoca successiva. E' corretto?

TESTE MAGGI F.P. - Sì. A me poi mi è stata mostrata, mi scusi, dottore.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, e allora visto che le è stata mostrata per foto, gliela rimostriamo anche oggi. Si tratta, Presidente, dello stesso album fotografico che abbiamo mostrato al dottore Cavaliero. (...) Esatto, che peraltro è allegato proprio ad un verbale di sommarie informazioni rese dal teste il 13 ottobre 2005.

PRESIDENTE - Sì, va bene, può essere esibito, sì.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, presumibilmente la borsa è questa. Però la borsa, io devo essere proprio... proprio sincero proprio al massimo, devo... non era piegata così, la borsa era bella piena. Non lo so se 'sta foto se è stata fatta con la borsa piena e la borsa vuota.

P.M. Dott. LUCIANI - No, va beh, credo che sia stata fatta in epoca successiva. Comunque la differenza che lei nota qual è?

TESTE MAGGI F.P. - Che è sgonfia.

P.M. Dott. LUCIANI - E invece quando lei la prende è piena?

TESTE MAGGI F.P. - Era bella... bella...

P.M. Dott. LUCIANI - Senti, ma (...) per quella che è stata la sua percezione, visto che ha dichiarato di non averla aperta, questo suo essere piena dipendeva dal contenuto della borsa o dal fatto che la borsa fosse stata attinta dall'acqua?

TESTE MAGGI F.P. - No, penso dal contenuto della borsa. Eh, e quanta acqua...? Avrò fatto in tempo a... ad assorbire tutta 'st'acqua? (...) No, ma

una borsa di questa per riempirsi d'acqua deve stare a bagno cinque ore, dottore, impossibile.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi la sua percezione era che fosse piena per il contenuto.

TESTE MAGGI F.P. - Sì, c'era il materiale all'interno, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Per il materiale che c'era all'interno.

TESTE MAGGI F.P. - Sì. Una borsa buona, di cuoio.

(...)

AVV. FARACI - Una domanda di precisazione, se naturalmente riesce a collocarlo nel tempo. Lei, facendo uno sforzo di memoria, può dirci se incontrò o se pensa di avere incontrato il dottor Ayala prima che lei prelevava la borsa o dopo?

TESTE MAGGI F.P. - Penso dopo, dopo l'ho incontrato.

AVV. FARACI - Dopo quanti minuti?

TESTE MAGGI F.P. - Eh, non riesco. Quando si tratta di minuti, veramente, io mi sforzo di... ma vi giuro che è impossibile, un evento di quello quantificare i minuti, quanto passa.

AVV. FARACI - E lo capisco. (...) Ma se ricorda, dopo che portò la borsa in Questura e tornò?

TESTE MAGGI F.P. - Alla Mobile l'ho portata.

AVV. FARACI - Alla Mobile. Cioè incontrò il dottor Ayala dopo aver portato la borsa...?

TESTE MAGGI F.P. - No, l'ho incontrato prima che io portassi la borsa.

AVV. FARACI - Quindi l'aveva in mano lei questa borsa?

TESTE MAGGI F.P. - No, l'ho data al funzionario. Poi sono passati un po' di minuti e dice: "Dai, forza, piglia 'sta borsa e portala alla Mobile". Perché io la borsa al funzionario, e a me non mi compete; ho rinvenuto questo, metto a conoscenza il mio diretto superiore, così a me mi hanno insegnato, perciò... attendevo disposizioni da lui, io, da sempre, mai preso iniziativa.

(...)

AVV. CRESCIMANNO - E la borsa, se non ho sentito male, non l'ha prelevata lei direttamente.

TESTE MAGGI F.P. - Di questa cosa non... non ne sono molto certo. Io sono sicuro che mi sono pure abbassato, cioè chinarmi come se... se volessi entrare nell'abitacolo, però non sono sicuro se il gesto di allungare la mano l'ha fatto lui, perché tutti e due contemporaneamente, assieme al vigile del fuoco, e me l'ha passata lui, di questo non ne sono...

AVV. CRESCIMANNO - E che la portiera posteriore di destra fosse chiusa, lei ne ha un ricordo o...?

TESTE MAGGI F.P. - Era aperta.

AVV. CRESCIMANNO - Quella di...

TESTE MAGGI F.P. - Di questo ne sono proprio...

AVV. CRESCIMANNO - No, scusi...

TESTE MAGGI F.P. - Qua al 100%

AVV. CRESCIMANNO - No, mi scusi, io le ho chiesto della portiera posteriore destra, non quella sinistra, lei ha già detto che era aperta.

TESTE MAGGI F.P. - No, quella posteriore destra era chiusa.

AVV. CRESCIMANNO - Era chiusa.

TESTE MAGGI F.P. - Quella aperta era quella sinistra.

La presenza di appartenenti ai Servizi Segreti, in via D'Amelio, a pochi minuti dalla deflagrazione, risulta anche (come già esposto nel precedente paragrafo) da un'altra deposizione dibattimentale, di seguito riportata per stralcio.

Infatti, il Vice Sovrintendente Giuseppe Garofalo, in servizio alla Questura di Palermo, Sezione Volanti, arrivava sul posto appena cinque minuti dopo la deflagrazione e, dopo aver constatato che non c'era più nulla da fare per il Magistrato ed i colleghi della Polizia di Stato che gli facevano da scorta, aiutava i residenti nello stabile di via D'Amelio, soccorrendo forse anche la madre del Magistrato. Quando riscendeva in strada, il poliziotto notava, nei pressi della Croma blindata di Paolo Borsellino, un uomo in borghese, con indosso la giacca (nonostante il torrido clima estivo) e pochi capelli in testa. Alla richiesta di chiarimenti sulla sua presenza lì, l'uomo si qualificava come appartenente ai "Servizi", mostrando anche un tesserino di riconoscimento: vi era persino un veloce e secco scambio di battute fra i due, sulla borsa di Paolo Borsellino. Infatti, l'agente dei Servizi Segreti chiedeva se c'era la borsa del Magistrato dentro l'auto blindata, oppure (addirittura) si giustificava per il fatto che aveva detta borsa in mano. Si riporta (come anticipato) uno stralcio della deposizione⁶²:

P.M. Dott. PACI - Allora, nel 1992 lei prestava servizio?

TESTE G. GAROFALO - Alla Volante, alla Sezione Volanti della Questura di Palermo.

P.M. Dott. PACI - Ecco, che qualifica aveva allora?

⁶² Cfr. deposizione Giuseppe Garofalo, verbale d'udienza 5.2.2015, pagg. 11 ss.

TESTE G. GAROFALO - Ero vice-sovrintendente ed ero al comando di un'unità operativa, di una Volante.

P.M. Dott. PACI - Quindi era il capopattuglia.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Senta, da quanto tempo svolgeva servizio presso l'ufficio Volanti?

TESTE G. GAROFALO - Eh, forse neanche un anno; non ricordo ora di preciso, ma penso che... di essere stato assegnato alle Volanti di Palermo il '92 stesso, se non... se non erro, o il '91, comunque un breve periodo.

(...)

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, veniamo al giorno della strage di via D'Amelio.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Lei era in servizio?

TESTE G. GAROFALO - Sì, ero in servizio, ero sulla 32, sulla Volante 32.

P.M. Dott. PACI - Il turno qual era?

TESTE G. GAROFALO - E il turno era 13.00 - 19.00. La Volante 32 abbracciava la zona da Mondello, orientativamente, verso via Autonomia Siciliana, e quelle zone, insomma, limitrofe. Ricordo che... ora non...

(...)

P.M. Dott. PACI - Certo. Allora, veniamo alla strage e al deflagrare della bomba. La notizia voi l'apprendete come?

TESTE G. GAROFALO - Allora, noi l'apprendiamo via radio. Sul posto

viene inviata subito la Volante 21, che era quella più... più vicina al... alla zona. Noi, come 32, eravamo nella zona di Mondello o comunque, insomma, nella nostra zona di competenza.

P.M. Dott. PACI - Quindi nella zona di Mondello vi trovavate quando avete...

TESTE G. GAROFALO - Sì, Mondello, sì, in quella zona lì.

P.M. Dott. PACI - Ma avete sentito l'esplosione o...?

TESTE G. GAROFALO - Allora, si è sentito un boato, solo che logicamente è stata inviata dalla Sala... da parte della Sala Operativa la Volante 21, che evidentemente era quella più vicina o comunque era quella di zona. Noi di fatto abbiamo deciso di... di avvicinarci verso... verso il luogo dov'era stata segnalata questa... questa esplosione. All'inizio, come prima notizia, era stata

fornita dalla Sala Operativa un'esplosione di una bombola, qualcosa del genere, solo che, insomma, il... conoscendo i luoghi, insomma, orientativamente sapevamo che in quella zona lì vi era un obiettivo sensibile, che era evidentemente un luogo legato al dottore Borsellino, e quindi ho... ho invitato il mio autista ad accelerare la marcia.

P.M. Dott. PACI - Senta, e dal momento in cui c'è stata questa segnalazione della Sala Operativa, o meglio, voi il boato l'avete sentito, quindi...

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...prendiamo come punto di riferimento il momento in cui sentite l'esplosione e il boato. Al momento in cui arrivate in via D'Amelio quanto sarà passato?

TESTE G. GAROFALO - Ma saranno passati cinque minuti, anche di meno, perché, insomma, era domenica, le strade erano sgombre, non c'era traffico, quindi di fatto è stata una... quasi immediato il nostro arrivo.

P.M. Dott. PACI - Quindi entro cinque minuti siete arrivati.

TESTE G. GAROFALO - Sì, più o meno, cinque - dieci minuti, insomma, quello, i tempi erano quelli.

P.M. Dott. PACI - Allora, senta, siccome nella sua deposizione, che si è svolta in due momenti, no? Lei ha già raccontato (...) e adesso lo racconterà alla Corte, che alcuni elementi poi lei li ricordò a seguito di un colloquio avuto con un suo collega.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Ecco, allora vorrei, innanzitutto, che lei esprimesse e riferisse alla Corte quello che è il ricordo di allora, poi parleremo di quello che le ha riferito il suo collega; però noi vorremmo che lei, per quanto capisco sia difficile, insomma, selezioni quello che è il ricordo di quella giornata, per come lei... Poi parleremo di quelli che sono gli elementi che poi il suo collega le ha rammentato. (...) Però questo in un secondo momento. In questo momento vorrei che lei riferisse alla Corte quello che è il ricordo visivo di quel giorno e dei particolari che lei ha, diciamo, memorizzato.

TESTE G. GAROFALO - Niente, siamo arrivati sul luogo della... dell'attentato, ricordo che già era arrivata la Volante 21.

P.M. Dott. PACI - Quindi quante pattuglie o uomini delle Forze dell'Ordine erano già presenti?

TESTE G. GAROFALO - Allora, al momen... quando sono arrivato io, ho visto solo la Volante 21, ma potrei anche sbagliarmi, perché, insomma, la... la situazione emotiva era parecchio... parecchio pesante. Di certo la Volante 21 era già lì sul posto, quindi era un'auto con tre... tre agenti, tre poliziotti. Siamo arrivati noi come 32 e ci siamo resi conto di quello... di quello che era successo e abbiamo... abbiamo notato... abbiamo visto parecchie autovetture in fiamme e...

P.M. Dott. PACI - Ecco, le autovetture erano in fiamme quando arrivate?

TESTE G. GAROFALO - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. PACI - In particolare le chiedo: lei ha ricordo della vettura del dottor Borsellino?

TESTE G. GAROFALO - Allora, non... non so se... abbiamo visto le due autovetture, le due... le due Croma blindate. Sì, le abbiamo viste, cioè le ho viste, me le ricordo. Di fatto l'attenzione è rivolta ai... alle persone, insomma, ai colleghi che erano morti, al dottore Borsellino, è stata quasi immediata, nel senso che ci siamo resi conto che, insomma, non... non c'era nulla da fare e... e quello che abbiamo deciso di fare... di fare sul momento era quello di aiutare le persone che si trovavano all'interno delle abitazioni che erano state devastate, perché oltre alla... all'impatto nel... cioè l'esplosione ha creato dei danni enormi sulle abitazioni che circondavano il luogo del... dell'attentato, e quindi io ricordo di essere salito insieme ad altri colleghi, ora non... non so se sono venuti insieme a me o sono partito da solo, siamo saliti all'interno dell'abitazione del... del dottore Borsellino proprio per vedere com'era la... se c'era bisogno di aiutare delle persone. I

miei ricordi lì sono così, vaghi, io ho percezione di essere addirittura entrato a casa del dottore Borsellino e di avere preso la mamma del dottore Borsellino e di averla portata giù, però sono dei... dei frame, dei... dei flash di memoria. Questa, insomma, è la situazione.

P.M. Dott. PACI - Lei ha notato, ha individuato persone, magistrati, persone conosciute? Insomma, se ha individuato volti in qualche modo conosciuti a lei o personaggi dell'entourage giudiziario.

TESTE G. GAROFALO - Nell'immediato, quando siamo... quando siamo arrivati noi, non c'era nessuno evidentemente, perché il nostro è stato il primo intervento. Poi, con l'andar del tempo, si sono presentati sul luogo della...

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE G. GAROFALO - ...dell'esplosione parecchi personaggi noti: magistrati, Giudici.

P.M. Dott. PACI - Sì, sì, sì, però, diciamo, nell'immediatezza, cioè quando lei arriva, trova solamente gli uomini della Volante 21?

TESTE G. GAROFALO - Sì, sì, per come io ho dei ricordi. Poi c'è quella...

P.M. Dott. PACI - Ci arriviamo. (...) Un attimo, volevo un attimo che focalizzasse, se è possibile, la memoria e l'attenzione su questi particolari: sullo stato delle vetture, delle due vetture blindate. Se lei è in grado di riferire qual era lo stato di queste vetture quando arrivate, cioè se erano ancora in fiamme, se c'erano dei focolai, se c'erano i Vigili del Fuoco.

TESTE G. GAROFALO - Quando siamo arrivati, le auto... c'erano dei focolai evidentemente, quello che ricordo parecchio bene era il fumo, cioè

il fumo che scaturiva da... da quella zona.

P.M. Dott. PACI - La domanda gliela devo fare, però lei deve capire la mia intenzione che è quella di cercare di, da un lato, ravvivare il ricordo, ma senza cercare di, diciamo, forzare il dato. Cioè mi rendo conto che, come dice lei, ci sono dei frame, ci sono dei particolari che sono importanti, sarebbe oggi importante capire. Quando lei arriva, ricorda se all'interno delle due vetture blindate c'erano delle fiamme? Se c'era un principio di incendio anche all'interno delle vetture.

TESTE G. GAROFALO - No, non...

P.M. Dott. PACI - Non è in grado di dare questa informazione?

TESTE G. GAROFALO - Non mi pare che c'erano delle... delle fiamme all'interno delle... dei mezzi blindati.

P.M. Dott. PACI - Dei mezzi blindati. Ricorda la presenza di personale dei Vigili del Fuoco?

TESTE G. GAROFALO - Non... non nell'immediatezza.

P.M. Dott. PACI - Non nell'immediatezza. Oltre a personale della 21 ricorda se c'era personale dei Carabinieri, personale...

TESTE G. GAROFALO - Questo non... no, non lo ricordo, onestamente.

P.M. Dott. PACI - ...della Croce Rossa? Se già, insomma, c'era...

TESTE G. GAROFALO - No, no, c'eravamo solo noi e la 21.

P.M. Dott. PACI - Quindi, diciamo, il primo intervento è della 21.

TESTE G. GAROFALO - E il nostro.

P.M. Dott. PACI - E subito dopo arrivate voi.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Quindi la zona non è transennata.

TESTE G. GAROFALO - No, no, è proprio...

P.M. Dott. PACI - La visibilità?

TESTE G. GAROFALO - E' pessima, perché c'era fumo, c'era fuliggine, c'era un po' di tutto, è una sorta di... un film da guerra, né più e né meno.

P.M. Dott. PACI - Quando lei dice la visibilità era pessima, vuol dire che c'era una visibilità pari a un raggio di...?

TESTE G. GAROFALO - No, ma non... non si può quantificare, perché le autovetture che sono state coinvolte non erano solo quelle delle... del dottore e della scorta, erano anche altre autovetture che erano parcheggiate nella zona, quindi i fumi, l'olio bruciato, quindi era un... non so neanche io come poterlo spiegare visivamente. Era... la visibilità... non siamo di fronte a una visibilità ridotta a causa di un banco di nebbia, siamo di fronte a un... a una zona di guerra, quindi fumo, si usciva da una zona dove c'era... non si poteva vedere, in altre zone non si vedeva, in altre zone non potevamo neanche respirare, cioè non... non c'era una netta non visibilità o una visibilità in alcune zone, era un misto di... di situazioni.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Allora, tra i flash che lei ha di quel giorno (...) ricorda qualcosa? Oltre, appunto, a questa carneficina a cui lei assiste, ricorda qualcosa di specifico, di qualcosa che ha attirato la sua attenzione?

TESTE G. GAROFALO - Questo è il... la situazione. Non ricordo, non riesco ad inserirlo in un... in un lasso di tempo preciso, se immediatamente prima del nostro arrivo... cioè se immediatamente dopo del nostro arrivo o

dopo dieci - venti minuti, questo non... non riesco a capirlo, non riesco a ricordarlo; di fatto nella zona dove c'erano le macchine di via D'Amelio...

P.M. Dott. PACI - Le macchine intende le blindate?

TESTE G. GAROFALO - Sì, le blindate, le autovetture, insomma, tutte le... i mezzi danneggiati, comunque sul teatro dei fatti, diciamo così. Ho un contatto con una persona, ma questo contatto è immediato, velocissimo, dura pochissimo, perché evidentemente la nostra... il nostro intento era quello di mantenere le persone al di fuori della... della zona e quindi non fare avvicinare a nessuno, anche per un problema di natura... di ordine pubblico, perché c'era il rischio che altre autovetture... i serbatoi di altre autovetture potessero esplodere. E incontro questa... un soggetto, una persona, al quale... ecco, e questo è il momento, non riesco a ricordare se questo soggetto mi chiede della... della valigia, della borsetta del dottore o se lui era in possesso della valigia.

P.M. Dott. PACI - Quindi c'è un riferimento alla valigia.

TESTE G. GAROFALO - C'è un contatto, questo.

P.M. Dott. PACI - Ecco, c'è un contatto con una persona.

TESTE G. GAROFALO - Con questa persona, al quale io chiedo, evidentemente, il motivo perché si trovava su quel... su quel luogo. Questo soggetto mi dice di essere... di appartenere ai Servizi.

P.M. Dott. PACI - Ai Servizi?

TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi.

P.M. Dott. PACI - Scusi, dice appartenente ai Servizi o dice SISDE, SISMI?

Cioè la parola...

TESTE G. GAROFALO - No, Servizi.

P.M. Dott. PACI - La parola la ricorda qual era?

TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi.

P.M. Dott. PACI - Ai Servizi.

TESTE G. GAROFALO - L'ho lasciato andare perché sono sicuro, e questa è l'unica cosa di cui sono veramente certo, mi avrà mostrato dei documenti di riconoscimento.

P.M. Dott. PACI - Quindi, ecco, questa era la domanda che le volevo fare.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Lei accerta che questa persona, dopo che si è presentata come personale dei Servizi, è accreditato, insomma, le mostra un tesserino, qualcosa?

TESTE G. GAROFALO - Sì, perché altrimenti avrei perso più tempo con lui, nel senso che lo avrei accompagnato da parte, lo avrei... lo avrei preso e consegnato ad altri colleghi. Cioè, voglio dire, io avevo prestato servizio a Palermo anche in altri tempi, ero alla Mobile, alla Squadra Mobile, alla Sezione Omicidi, e non era una cosa al di fuori dal normale che in occasione di eventi delittuosi particolari si presentassero dei soggetti appartenenti a dei Servizi sul luogo di un omicidio, quindi, insomma (...) per noi era una cosa normale. Quindi, all'atto in cui io ho avuto contezza che questo soggetto fosse dei Servizi...

P.M. Dott. PACI - Che effettivamente appartenesse ai Servizi di Sicurezza.

TESTE G. GAROFALO - Ai Servizi, riscontrato cioè anche da un... dalla

presentazione di un tesserino, io non ho più avuto contatti con quel soggetto, cioè non... la mia attenzione è stata... si è focalizzata su altri... su altre emergenze.

P.M. Dott. PACI - Allora, detto che è una persona che lei incontra in prossimità del teatro (...) di questa azione di guerra, detto che si presenta come una persona appartenente ai Servizi e che le dà dimostrazione di questa sua appartenenza, la cosa che lei ha detto è che faceva riferimento alla borsa del dottor Borsellino. (...) Questo particolare adesso dobbiamo scavare.

TESTE G. GAROFALO - E' un particolare... io ribadisco, non so se lui mi abbia chiesto qualcosa sulla borsa o se io l'abbia visto in possesso della borsa o... o altre... altri particolari, perché, ripeto, è stata una frazione di secondi.

P.M. Dott. PACI - Voglio capire questo: il riferimento ad una borsa, che è incerto, cioè se è stato oggetto di colloquio o se questo avesse una borsa, in riferimento alla borsa del dottor Borsellino, cioè che questa fosse la borsa che apparteneva al magistrato, qual è? Qual è l'aggancio?

TESTE G. GAROFALO - E l'aggancio... i motivi per cui... allora, io ripeto, non... a distanza di tanti anni i ricordi si affievoliscono, poi un fatto così tragico comunque si tende a cancellare quelli che sono i ricordi legati a questi... a questi fatti. Ripeto, non... non so se lui mi abbia chiesto, tra virgolette: "La borsa del dottore Borsellino è all'interno della macchina", oppure, tra virgolette, io gli abbia chiesto: "Cosa qui con la borsa in mano?" Oppure...

P.M. Dott. PACI - Le posso leggere il passaggio che risale al 2005, quindi, diciamo, un periodo lontano dalla strage, ma sicuramente (...) più vicino nel tempo rispetto ad oggi. Su questo punto lei dice, dunque: "Relativamente alla borsa ho un flash che posso spiegare in questi termini: ricordo di avere notato una persona in abiti civili, alla quale ho chiesto spiegazioni in merito alla sua presenza nei pressi dell'auto. A questo proposito non riesco a ricordare se la persona menzionata mi abbia chiesto qualcosa in merito alla borsa o se io l'ho vista con la borsa in mano o comunque nei pressi dell'auto del Giudice. Di sicuro io ho chiesto a questa persona chi fosse per essere interessato alla borsa del Giudice e lui mi ha risposto di appartenere ai Servizi".

TESTE G. GAROFALO - E allora se ho riferito nel 2005 così, probabilmente sì, è...

P.M. Dott. PACI - No, sostanzialmente è quello che ripete anche oggi. Le voglio chiedere se è in grado di attivare i circuiti della sua memoria per capire questo riferimento a una borsa, che era la borsa del dottor Borsellino, se deriva da una interlocuzione diretta con questo signore, cioè.

TESTE G. GAROFALO - Sì, probabilmente sì, perché, insomma, non...

P.M. Dott. PACI - Sì. Cioè viene strano pensare che lei possa avere, così, autonomamente...

TESTE G. GAROFALO - Esatto, sì.

P.M. Dott. PACI - ...correlato una borsa al fatto poi...

TESTE G. GAROFALO - Del soggetto.

P.M. Dott. PACI - ...che questa appartenesse al Giudice.

TESTE G. GAROFALO - Sì, probabilmente sì, cioè l'argomento era la borsa.

P.M. Dott. PACI - Questo signore lei non l'aveva visto mai e non l'ha più rivisto?

TESTE G. GAROFALO - No.

P.M. Dott. PACI - Ma lei aveva, diciamo, rapporti, conosceva il personale del SISDE...

TESTE G. GAROFALO - No, no. No, assolutamente no.

P.M. Dott. PACI - ...a Palermo, che lavorava a Palermo? Ha avuto mai contatti, rapporti?

TESTE G. GAROFALO - No, no.

P.M. Dott. PACI - Professionali intendo, con queste...

TESTE G. GAROFALO - Mai con nessuno.

P.M. Dott. PACI - Senta, di questa persona lei è in grado di dare una descrizione?

TESTE G. GAROFALO - Allora, di questa persona ho dato una descrizione anche in passato, è una descrizione però molto... molto approssimativa, perché, ripeto, il contatto è stato immediato e il contesto in cui è nato questo contatto era un po' particolare. Altezza media, carnagione chiara. L'unica cosa che mi è... che, insomma, mi ha incuriosito, mi ha... è stata cristallizzata nella memoria, è il fatto di... che questo soggetto indossava una giacca. Evidentemente una situazione un po' particolare e strana, perché eravamo in estate e quindi non era consuetudinario notare una persona in giro con una giacca. Solo questo mi ha attirato... ha attirato la

mia attenzione, per il resto a livello di... di riconoscimento o comunque di fornire delle indicazioni somatiche del soggetto, ricordo che era stempiato o comunque non aveva i capelli e...

P.M. Dott. PACI - Quindi pochi capelli.

TESTE G. GAROFALO - Sì, stempiato, pochi capelli. Poteva essere rasato, non... onestamente... però di fatto non aveva una chioma fluente.

P.M. Dott. PACI - Fluente. Senta, l'inflessione, visto che ha avuto anche per breve tempo modo di parlare con questa persona, ricorda se era un uomo (...) che si esprimeva in dialetto, che sì...?

TESTE G. GAROFALO - Non ricordo se si è... se ha parlato in dialetto o in palermitano o in... in italiano, non... non potrei dire, non potrei essere certo.

PRESIDENTE - Ma qualche inflessione, ecco, la ricorda di qualche provenienza geografica? Indipendentemente dal fatto che fosse dialetto oppure...

TESTE G. GAROFALO - No, no, Presidente.

PRESIDENTE - ...lingua italiana, qualche...

TESTE G. GAROFALO - Presidente, i momenti erano così concitati che non... non ci facevi caso, cioè era una situazione troppo... troppo particolare. E ripeto, il... il contatto è stato velocissimo, breve, pochi...

PRESIDENTE - Senta, questa forma di interessamento in qualche modo per la borsa del dottor Borsellino (...) lei ricorda se si concretò anche in qualche gesto?

TESTE G. GAROFALO - No.

PRESIDENTE - Cioè in che senso era interessato? Lo spieghi, se riesce a scavare nei suoi ricordi in modo più preciso.

TESTE G. GAROFALO - Non... l'argomento, ripeto, potrebbe essere quello legato alla borsa, però di fatto e ribadisco, non posso dire se l'ho visto con la borsa o se lui mi abbia chiesto della borsa. Sono momenti troppo...

PRESIDENTE - Comunque ricorda se era una di queste due cose oppure se si trattava di qualcos'altro?

TESTE G. GAROFALO - No, no. Era probabilmente della borsa.

PRESIDENTE - Quindi riguardava la borsa.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

PRESIDENTE - In qualche modo...

TESTE G. GAROFALO - Collegato alla... alla borsa.

PRESIDENTE - L'interesse, ecco, sì.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

PRESIDENTE - E lei questa borsa la vide?

TESTE G. GAROFALO - No.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

P.M. Dott. PACI - Allora, un'ulteriore domanda, ispettore: quando lei vede questa persona, riesce a ricordare se il quadro che lei ha indicato quando è arrivato, e cioè quel fumo, le fiamme, è mutato o meno?

TESTE G. GAROFALO - Quando ho il contatto con questa persona?

P.M. Dott. PACI - Quando è in contatto con questa persona.

TESTE G. GAROFALO - Probabilmente era il momento in cui noi eravamo già scesi dalle abitazioni e quindi, ovviamente, non immediatamente vicino

(...) al nostro arrivo, sì. Probabilmente era un momento in cui i curiosi incominciavano a sopraggiungere, personale, giornalisti e...

P.M. Dott. PACI - Senta, ma quanto è rimasto lei lì quel giorno?

TESTE G. GAROFALO - In quel luogo?

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE G. GAROFALO - Tutta la (...). Tutto il turno e probabilmente, se non ricordo male, fino a tarda ora.

(...)

P.M. Dott. PACI - Senta, le mostriamo questa foto, ed è una foto che è depositata in atti e che riguarda, appunto, la presenza di un soggetto con in mano una borsa in via D'Amelio nei momenti successivi all'esplosione.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - E' in grado di fornire qualche...? Questa immagine è in grado di fornirle qualche delucidazione, di sollecitare qualche ricordo?

TESTE G. GAROFALO - Questa è... sì, questa è una delle tante foto che mi hanno mostrato e ritrae l'ufficiale dei Carabinieri sul... sul teatro dei fatti.

(...) Perché l'ho letto dopo e perché... E' chiaro.

P.M. Dott. PACI - Ecco, quel giorno l'ha visto quel signore?

TESTE G. GAROFALO - No, no, non lo ricordo in quel momento.

P.M. Dott. PACI - E la persona che lei... il ricordo che lei ha di questa persona, questo ricordo sfumato, ha qualche compatibilità con quella persona?

TESTE G. GAROFALO - Con questo soggetto no, evidentemente.

P.M. Dott. PACI - Assolutamente no.

TESTE G. GAROFALO - Assolutamente no. Poi mi hanno fatto vedere parecchi filmati e... insomma, è stato notato questo soggetto, quindi l'ufficiale dei Carabinieri, insieme ad un altro soggetto, che orientativamente potrebbe essere...

P.M. Dott. PACI - Va beh.

TESTE G. GAROFALO - ...insomma, questo...

P.M. Dott. PACI - D'accordo.

TESTE G. GAROFALO - Però, insomma, non...

P.M. Dott. PACI - D'accordo, d'accordo. Senta, allora, parliamo del suo collega con cui lei ha poi parlato successivamente di questa vicenda, credo che si chiami ispettore...

TESTE G. GAROFALO - L'assistente Migliore.

P.M. Dott. PACI - L'assistente Migliore, sì. Allora, c'è, diciamo, un ulteriore scatto nel suo ricordo, no? A seguito di un contatto che lei ha con un suo collega.

TESTE G. GAROFALO - Ecco, questo... questo piccolo particolare io... non è che lo ricordo. Di seguito ci siamo incontrati con... con questo collega, che fa servizio nella provincia di Ragusa, e...

P.M. Dott. PACI - Che oggi fa servizio a Ragusa, ma un tempo faceva servizio...

TESTE G. GAROFALO - Faceva servizio a Palermo, era sulle Volanti, non era sulle Volanti... sulla 32 e neanche sulla 21. (...) Ma se non ricordo male faceva servizio sulla Volante che si occupava della zona di Brancaccio,

però potrei sbagliarmi. Logicamente abbiamo cercato di ripercorrere quello che avevamo vissuto in quel... in quel contesto.

P.M. Dott. PACI - Perché anche lui intervenne in via D'Amelio, diciamo.

TESTE G. GAROFALO - Lui... ovviamente tutte le autovetture sono state (...) dirottate sul luogo, anche se quel... anche le auto che non dovevano essere dirottate sono arrivate lì, perché evidentemente è una situazione troppo eclatante. E c'era pure lui. Ora, lui mi dice di... così, parlando, rivangando un po' i... tra i ricordi, che io gli ho detto...

P.M. Dott. PACI - Mi scusi (...) questo per farlo capire alla Corte (...) anche se è ben esplicitato nei verbali che produciamo, e cioè lei riceve l'avviso di...

TESTE G. GAROFALO - Ho ricevuto una citazione, evidentemente un invito a presentarmi per essere nuovamente sentito e... logicamente parecchi colleghi che facevano servizio a Palermo in quel momento sono stati trasferiti con l'andare del tempo, uno di questi è il collega Migliore, che fa servizio al Commissariato di Modica.

P.M. Dott. PACI - Quindi l'occasione è questa.

TESTE G. GAROFALO - L'occasione è quella. Ne abbiamo parlato, ho detto: "Senti, Michele - il nome è Michele - ma tu che cosa ti ricordi di questi fatti?" Anche perché con l'andar del tempo determinati fatti tendono a diventare una sorta di... non so neanche come spiegare, fino a un certo punto io pensavo che tutto quello che avevo visto era un sogno, un... un qualcosa di (...) di irreale; dal 2005 in poi incomincio a... a focalizzare e a cercare di ricordare, perché ovviamente vengo... vengo convocato e

incomincio a fornire delle dichiarazioni. A seguito di quest'ultima...

P.M. Dott. PACI - Scusi, lei prima non era stato mai sentito su questi fatti?

TESTE G. GAROFALO - No, no, mai. Dal 2005...

P.M. Dott. PACI - Il 2005 è la prima volta che lei viene sentito.

TESTE G. GAROFALO - Sono stato la prima volta. Insomma, parliamo con questo collega e abbiamo cercato di capire, ho detto: "Ma tu cosa ti ricordi di queste... di questi fatti?" Perché i miei sono quelli legati a tutto quello che ho detto finora. E lui mi dice: "Sì, no, io mi ricordo che tu lì, sul luogo del... dell'attentato, mi hai parlato di questo... di questo fantomatico soggetto, di questo soggetto, del contatto che hai avuto e... di come eri sconvolto e..." Insomma, questo è quanto, non... Quindi rafforza ulteriormente la convinzione che...

P.M. Dott. PACI - Lei non ricordava di aver parlato con il suo collega quel giorno?

TESTE G. GAROFALO - No.

P.M. Dott. PACI - E' lui che le rammenta...

TESTE G. GAROFALO - E' lui che me lo ricorda, sì.

P.M. Dott. PACI - Esattamente lo rammenta che cosa...? Cioè le dice di averlo incontrato quel giorno a via D'Amelio e sostanzialmente di essersi sfogato con lui a proposito di che cosa?

TESTE G. GAROFALO - Sì, lui mi diceva di... che, insomma, da... io gli ho raccontato questo contatto con... con un soggetto appartenente ai Servizi sul posto, di come l'argomento era la borsa del dottore Borsellino e... e basta, insomma, questo sostanzialmente ricordo che mi dice.

P.M. Dott. PACI - Senta, l'incontro con questo soggetto è stato un incontro, diciamo, sereno o è stato dato luogo a un contrasto?

TESTE G. GAROFALO - Con chi?

P.M. Dott. PACI - Sì, tra lei... non con il suo collega.

TESTE G. GAROFALO - Ah.

P.M. Dott. PACI - Con questo fantomatico soggetto che lei incontra a via D'Amelio. Cioè ci sono stati momenti di tensione?

TESTE G. GAROFALO - Allora...

P.M. Dott. PACI - Anche normali in quei frangenti.

TESTE G. GAROFALO - Lo stato d'animo, insomma, era... era quello che era. No, è stato un contatto... duro, diretto, immediato, veloce, non... non potevamo perdere tempo, insomma, a... il nostro... il nostro obiettivo primario, la nostra... il nostro obiettivo era quello di salvare le persone che erano all'interno delle... degli stabili. Del resto i colleghi... non c'era più nulla da fare, insomma.

P.M. Dott. PACI - Senta, aveva placche di riconoscimento questo signore?

TESTE G. GAROFALO - No, no.

P.M. Dott. PACI - Non aveva nulla che potesse, insomma, in qualche modo...

TESTE G. GAROFALO - No, no, no.

P.M. Dott. PACI - ...se non evidentemente quella che poi è stata...

TESTE G. GAROFALO - Altrimenti - ma questo vado per esclusione - non avrei... non l'avrei bloccato, non avrei avuto un contatto, perché se... se aveva una placca di riconoscimento, così come riporta l'ufficiale dei

Carabinieri, non avevo motivo di... di chiedere che cosa facesse in quel... in quel momento lì.

P.M. Dott. PACI - Quindi anche se non lo ricorda, la deduzione è, diciamo, conseguente.

TESTE G. GAROFALO - Sì, è...

P.M. Dott. PACI - Il fatto che lei gli abbia chiesto... che questo le abbia mostrato dei documenti di riconoscimento.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Perché altrimenti non gli avrebbe consentito di rimanere lì?

TESTE G. GAROFALO - Altrimenti non gli avrei consentito di rimanere lì e altrimenti lo avrei preso e consegnato ad altri colleghi o comunque lo avrei allontanato dai luoghi, perché comunque in quel momento ogni persona si dirigeva su quel luogo e... e si metteva a girare tra...

P.M. Dott. PACI - Senta, lei ricorda poi, ovviamente tra i tanti organi dello Stato che sono intervenuti quel giorno, naturalmente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

TESTE G. GAROFALO - Ovviamente.

P.M. Dott. PACI - Lei ricorda di attività svolta dai Vigili del Fuoco quel giorno a via D'Amelio, di attività sulle macchine, sulle blindate?

TESTE G. GAROFALO - Le attività che ricordo erano quelle di... di spegnimento dei focolai di incendio e di mettere in sicuro ogni tipo di potenziale pericolo che poteva scaturire dall'esplosione di... di serbatoi di

benzina.

P.M. Dott. PACI - Queste macchine lei... faccio riferimento alle blindate.

TESTE G. GAROFALO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Perché, diciamo, è la cosa che ci interessa. Ricorda se la macchina del dottor Borsellino era chiusa o aveva lo sportello aperto?

TESTE G. GAROFALO - No, non... non lo ricordo, no. Probabilmente era aperto, ma non... non lo ricordo, no. Ma lo dico perché di solito le autovetture quando lasciano le personalità comunque rimangono con le porte aperte. (...) Però non... no, non... non potrei dare una risposta certa, vado per... per deduzione. Ma in quel momento non... cioè non ricordo materialmente se l'autovettura era chiusa o aperta, non...

(...)

P.M. Dott. PACI - Sempre parlando poi con il suo collega, il suo collega le rammenta questo particolare, che le dice che c'era stato un incontro - scontro con questo... Cioè lui glielo definisce così, glielo ricorda così, le ha detto che c'era stato un incontro - scontro e che lei era molto arrabbiato. Questa cosa aveva una ragione e una spiegazione? Se a lei...

TESTE G. GAROFALO - Era...

P.M. Dott. PACI - Cioè ogni particolare che lei può riferire sulla...

TESTE G. GAROFALO - Non era uno scontro, cioè nel senso...

P.M. Dott. PACI - ...sull'incontro con questa persona è importante. Cioè...

TESTE G. GAROFALO - Va beh, è stato un incontro...

P.M. Dott. PACI - ...al di là di dirgli: "Lei chi è?" E questo le dice: "Guardi, sono dei Servizi e questo è il tesserino", c'è stato qualcosa in più,

qualcosa di...?

TESTE G. GAROFALO - No, il...

P.M. Dott. PACI - Il fatto che lei l'ha invitato ad andar via e quello è voluto rimanere. Insomma...

TESTE G. GAROFALO - No, no, no, i toni sono duri perché lo stato d'animo era... era particolare, quindi probabilmente sono stato un po' aggressivo, ma faceva parte del... del contesto e quindi (...). Ma non è stato né invitato ad allontanarsi, niente (...). Sarò stato un po' duro, un po'... un po' forte nel... nel mio modo di esprimermi, ma questo, insomma (...) lo sono di sovente così.

(...)

AVV. REPICI - Senta, una precisazione mi interessava: lei ha fatto riferimento all'incontro con questo soggetto che si qualifica come agente dei Servizi e che lei poi verifica essere effettivamente, diciamo, tale. (...) Fino a quel momento, cioè fino a questo incontro, lei, dal momento in cui arriva lì in via D'Amelio, la sua mente, la sua attenzione era andata, anche solo con il pensiero, alla borsa del dottore Borsellino?

TESTE G. GAROFALO - No, no, no. (...) Noi... il nostro interesse primario era quello di verificare se vi era rimasto qualcuno in vita e... e poi provvedere...

AVV. REPICI - E dare soccorso.

TESTE G. GAROFALO - E dare soccorso ai...

AVV. REPICI - Questo è ovvio. Quindi, diciamo, nella sua mente l'attenzione alla borsa del dottor Borsellino arriva in concomitanza (...)

con l'incontro con questa persona?

TESTE G. GAROFALO - Sì.

AVV. REPICI - A proposito della possibilità di riconoscere in qualche modo, nel corso delle sue audizioni, questa persona, lei ha detto: "Sicuramente non è quel capitano Arcangioli", di cui alla foto che le è stata mostrata.

TESTE G. GAROFALO - No, lo... lo escludo.

AVV. REPICI - Sì, sì, e questo l'ha già detto chiaramente. Poi lei ha detto: "C'era una possibile compatibilità con altro soggetto che in un video mi è stato mostrato vicino al capitano Arcangioli". Ho capito bene?

P.M. Dott. LUCIANI - Presidente, ci troviamo costretti a fare opposizione su questa domanda, che, come si sarà potuto notare, non è stata esplorata, essendoci in corso attività da parte di questo ufficio.

PRESIDENTE - Va beh, allora su questo evidentemente lasciamo... per adesso soprassediamo. Eventualmente il Pubblico Ministero comunicherà il momento in cui queste attività saranno completate e sarà possibile, eventualmente, riprendere la deposizione del teste a questo scopo.

Dunque, si può affermare, a conclusione dell'analisi delle fonti di prova su questa tematica, che l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere le persistenti zone d'ombra sull'argomento, anche per le notevoli ambiguità e la scarsa linearità di alcuni dei testimoni assunti, sovente in contraddizione reciproca fra loro.

Non sono stati ancora raccolti elementi chiarificatori in grado di dipanare, in maniera definitiva, la matassa relativa alle modalità della sparizione dell'agenda rossa del Magistrato (certamente non sottratta da appartenenti a Cosa nostra), che si

sarebbe rivelata di fondamentale importanza per lo sviluppo delle indagini sulle vicende stragiste. Tuttavia, alcuni dati possono senz'altro esser affermati, alla luce delle emergenze istruttorie:

- già nell'immediatezza della strage, attorno all'automobile blindata del Magistrato ucciso, vi erano una pluralità di persone in cerca della sua borsa e di quello che la stessa conteneva, ivi compresi alcuni appartenenti ai Servizi Segreti;
- chi notava detta presenza di quella "gente di Roma" (oggettivamente anomala, se non altro per i tempi), non riteneva di riferire alcunché ai propri superiori gerarchici od ai Pubblici Ministeri (la circostanza, come detto, veniva affermata dal Sovrintendente Maggi, per la prima volta in assoluto, nel dibattimento di questo processo, oltre vent'anni dopo i fatti; anche il Vice Sovrintendente Garofalo veniva sentito, per la prima volta, dalla Procura di Caltanissetta, nell'anno 2005);
- ai familiari di Paolo Borsellino non veniva mai notificato alcun verbale di sequestro della borsa del loro congiunto ed alla vedova veniva mentito, considerato che il dottor Arnaldo La Barbera le diceva che detta borsa era andata distrutta nella deflagrazione⁶³, sebbene risulti (come detto) che il reperto

⁶³ Cfr. deposizione di Carmelo Canale, nel verbale d'udienza dibattimentale del 6.5.2013, pagg. 100 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Questa circostanza che ora le leggo. Le ho già menzionato l'articolo apparso (...) sul settimanale "Esse".

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - In quella circostanza lei, è un virgolettato, quindi volevo capire se è... ma poi, diciamo, sul punto lei è stato anche specificamente sondato da questo ufficio, lei dice, o meglio, almeno è riportato virgolettato, quindi dovrebbero essere le sue parole: "Arnaldo La Barbera mi ha detto che la borsa è andata distrutta..."

TESTE CANALE C. - E' così.

giungeva nell'ufficio del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo già nel pomeriggio del 19 luglio 1992;

- chi portava la borsa nell'ufficio del Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, non riteneva di dover fare alcuna relazione di servizio (almeno fino a cinque mesi dopo), né di dover far rilevare che vi erano degli appartenenti ai Servizi Segreti sullo scenario della strage;
- alcuni mesi dopo la strage, il dottor Arnaldo La Barbera riteneva di recarsi, personalmente, a casa della Sig.ra Agnese Piraino, per la restituzione della borsa del marito, che avveniva in maniera irrituale e frettolosa (ancora una volta, non veniva redatto alcun verbale, né consta alcuna relazione di servizio);
- in detta occasione, innanzi alla richiesta della figlia, Lucia Borsellino, di riavere indietro anche l'agenda rossa del padre (non presente fra gli altri suoi effetti personali, dentro la borsa), il Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, con un atteggiamento infastidito e sbrigativo, affermava, in maniera categorica (ed apodittica), che non esisteva alcuna agenda rossa da restituire;
- a fronte dell'insistenza della ragazza (che usciva persino dalla stanza, sbattendo la porta), il dottor Arnaldo La Barbera, con la sua voce roca, diceva alla vedova che sua figlia necessitava di assistenza psicologica, in quanto “*delirava*”⁶⁴ o

P.M. Dott. LUCIANI - "...disse a Canale la signora Agnese Borsellino". E infatti sul punto lei viene escusso il 13 novembre del 2012 dalla Procura di Caltanissetta e anche in quella sede lei dichiara: "Sul punto confermo sostanzialmente, il contenuto di quanto riferito nell'intervista, precisando che la notizia secondo cui Arnaldo La Barbera aveva detto che la borsa era andata distrutta è stata da me appresa da Agnese Borsellino..."

TESTE CANALE C. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "...che me lo disse pochi giorni dopo il 19 luglio del '92".

TESTE CANALE C. - Sì.

⁶⁴ Cfr. deposizione di Lucia Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 58 s:

AVV. REPICI - Ricorda se il dottore La Barbera redigette un verbale di consegna?

“farneticava”⁶⁵. Un atteggiamento, questo, che rivelava non solo una

TESTE L. BORSELLINO - No, non ricordo che avesse redatto un verbale, ricordo però un episodio, che credo di avere riferito tra l'altro in una circostanza come questa, perché nell'aprire la borsa mi accorsi che, appunto, mancavano alcuni oggetti che ricordavo fossero presenti. Ricordo di avere visto in quella circostanza soltanto il costume, le chiavi di casa, il pacchetto di Dunhill e ricordo che ci fu consegnata anche l'agenda marrone. Mi lamentai subito della mancanza di quella rossa ed ebbi anche...

AVV. REPICI - Si lamentò parlando con chi?

TESTE L. BORSELLINO - Con il Questore La Barbera e mia madre.

AVV. REPICI - Sì.

TESTE L. BORSELLINO - C'erano solo loro presenti. E ricordo anche di avere avuto una reazione piuttosto scomposta. Me ne andai sbattendo la porta, purtroppo non ho avuto il controllo della mia... delle mie emozioni, perché quando chiesi che fine avesse fatto, e lo chiesi con abbastanza vigore, mi fu...

AVV. REPICI - Che fine avesse fatto l'agenda rossa?

TESTE L. BORSELLINO - Sì. Mi rispostò, appunto, che non c'era e al mio insistere il Questore La Barbera disse a mia madre che io probabilmente avevo bisogno di un supporto psicologico, perché ero molto provata.

AVV. REPICI - Nel senso che il dottore La Barbera escludeva che nella borsa fosse stata contenuta l'agenda rossa?

TESTE L. BORSELLINO - No, no, concentrò l'attenzione di mia madre sul mio stato emotivo particolarmente alterato.

AVV. REPICI - E sull'agenda rossa le disse qualcosa?

TESTE L. BORSELLINO - No, escludeva che ci fosse.

PRESIDENTE - Escludeva che ci fosse al momento in cui loro l'avevano ricevuta?

TESTE L. BORSELLINO - Sì, disse proprio... non era stata per niente contemplata l'ipotesi che potesse esserci un altro... un altro oggetto, per cui, al mio insistere, mi fu detto addirittura che deliravo.

⁶⁵ Cfr. deposizione di Manfredi Borsellino, nel verbale d'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2015, pagg. 94 e 156:

TESTE M. BORSELLINO - Era infastidito, dicendo: "Ma di cosa state parlando? State farneticando", un'espressione del genere, come a dire: "Ma ora vi andate a inventare 'sta cosa?" Cioè non... le parole esatte non le ricordo, ma brontolava. Poi era una persona che aveva questa voce molto... aveva una voce da... non lo so, da questi fumatori accaniti, che non riusciva ad essere neanche... brontolava, era molto infastidito intanto dall'atteggiamento di mia sorella, che chiedeva insistentemente dell'agenda. Mi ricordo che negava in modo assoluto che tra le cose rinvenute (...) tra i reperti, le cose rinvenute all'interno della borsa vi fosse un'agenda, e ciò che probabilmente ha fatto anche innervosire oltremodo mia sorella, fu che comunque non sopportava questo insistere sull'esistenza dell'agenda, cioè voleva liquidare la cosa dicendo: "Non è... mi state facendo perdere tempo su qualcosa che non ha nessuna importanza. Il contenuto della borsa è questo, prendetevelo così com'è, prendete per buono tutto quello che vi stiamo dando, perché nessuno ha fatto sparire niente". Che poi si sentisse lui in colpa per qualche cosa, io non lo so, (...)

(...)

TESTE M. BORSELLINO - Ma io mi riferisco al modo con cui si rivolse soprattutto a mia sorella e poi a noi tutti, sostenendo che farneticava, sostenendo che si stava inventando lì per lì il discorso dell'agenda rossa quasi per farle... per fargli perdere tempo. Cioè lui ha avuto... lui, sostanzialmente, non era venuto per acquisire informazioni, per avere dei colloqui investigativi, che in quel momento penso fosse il minimo dovere avere con la moglie e con i figli di Paolo Borsellino, cioè lui è venuto là semplicemente per liberarsi del... della borsa e del contenuto che... di cui riteneva di potersi liberare, cioè che non aveva rilevanza investigativa per lui e... e andarsene (...).

impressionante insensibilità per il dolore dei familiari di Paolo Borsellino, ma anche una aggressività volta a mascherare la propria evidente difficoltà a rispondere alle domande poste, con grande dignità e coraggio, da Lucia Borsellino, nel suo forte e costante impegno di ricerca della verità sulla morte del padre.

4) Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla preparazione della strage: l'incarico di Giuseppe Graviano, tramite Cristofaro Cannella, di rubare una Fiat 126. L'adempimento del compito, da parte di Spatuzza, assieme a Vittorio Tutino. Il ricovero dell'automobile nel magazzino di Brancaccio (via Gaspare Ciprì n. 19).

Per delineare il ruolo dell'imputato Vittorio Tutino nella preparazione ed esecuzione della strage di via Mariano D'Amelio, occorre necessariamente partire dalle dichiarazioni del suo principale accusatore, ex sodale nella 'famiglia' di Brancaccio ed amico fraterno (a dire dello stesso imputato⁶⁶), Gaspare Spatuzza

⁶⁶ Cfr. verbale d'udienza del 15 gennaio 2016, con il confronto fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino, nel corso del quale quest'ultimo dichiarava (pag. 60): *“Ma il momento in cui, in base al rapporto che lega me e Gaspare Spatuzza, signor Presidente, e qui va fatta una distinzione, quello che lega me e Gaspare Spatuzza non è... non proviene dalla delinquenza, è un rapporto ben diverso, è un rapporto fraterno, che non ha nulla a che vedere mafia, mafietta, malavita delinquenziale e quant'altro. Questo ci tengo a... non lo so se lui è d'accordo e mi sta ascoltando. Quindi c'era un'assidua frequentazione con Gaspare Spatuzza, si è parlato di una vera e propria fratellanza. Io con Gaspare Spatuzza c'ho mangiato, c'ho bevuto e c'ho dormito assieme; Danilo è cresciuto nelle mie mani, conosco la... la moglie di Gaspare Spatuzza, la mamma, tutti i familiari e quant'altro”*. Ancora più significative, sul punto, le risposte rese dall'imputato Vittorio Tutino, nel corso del proprio esame, nel dibattimento del procedimento c.d. Capaci bis (verbale acquisito agli atti, con il consenso delle parti processuali, all'udienza del 13 gennaio 2016), di seguito riportate, nella parte d'interesse: *“Allora, (...) conosco Gaspare Spatuzza oggi da trentacinque anni. Inizialmente è una semplice conoscenza con Gaspare Spatuzza, con il passare del tempo questa nostra conoscenza si tramuta in amicizia e successivamente si tramuta ulteriormente in una vera e propria fratellanza, a tal punto che il sottoscritto qui presente è l'unica persona presente nei momenti di maggiore gioia e di maggiore tristezza da parte di Gaspare Spatuzza. E nello specifico mi riferisco alla nascita di Danilo, di suo figlio Danilo, e all'incidente e alla morte di papà suo. Per quanto riguarda l'incidente di papà suo, il Vittorio è stata la persona che alla camera mortuaria, assieme al Gaspare Spatuzza, ha vestito il papà di Gaspare Spatuzza. Per quanto riguarda la nascita di Danilo, cosa avviene? Avviene che un giorno,*

(inteso 'u Tignusu', cioè senza capelli⁶⁷), per poi passare a valutarne la credibilità soggettiva (anche in rapporto al suo ruolo in Cosa nostra, al percorso di rescissione del legame con detto sodalizio ed ai motivi della sua scelta collaborativa), nonché l'attendibilità intrinseca delle relative dichiarazioni ed, ancora, i necessari riscontri estrinseci individualizzanti, nei confronti dell'imputato, chiamato in correità.

Una brevissima premessa è, peraltro, d'obbligo, prima di passare all'analisi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che costituiscono senz'altro la pietra angolare del compendio probatorio contro Vittorio Tutino, per la partecipazione alla strage di via D'Amelio, confermate (come si vedrà) da molteplici emergenze istruttorie e riscontrate, a livello estrinseco ed individualizzante, dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia (Vito Galatolo, Francesco Raimo, Tullio Cannella): Gaspare Spatuzza, correo dell'imputato (e reo confesso per questi fatti), separatamente processato ed irrevocabilmente condannato per il suo concorso nella strage di via D'Amelio (con il riconoscimento dell'attenuante speciale della 'dissociazione attuosa', ex art. 8 D.L. n° 152/1991⁶⁸), veniva esaminato oralmente, nel contraddittorio fra le parti, sia in incidente probatorio (cfr. verbali d'udienza 7 ed

credo che siamo nel primo semestre del '91, io lo contatto telefonicamente da una cabina telefonica e gli dico: 'Pinu', dove sei?' Dice: 'Guarda - dice - mi trovo a Villa Serena, che c'è mia moglie in sala parto'. 'Sto arrivando'. Arrivo a Villa Serena e lì trovo la moglie di Gaspare, che consideravo e considero mia cugina, Rosy, dentro la sala parto, Gaspare, la mamma e la sorella di Ga... la mamma e la sorella di Rosy e una sorella di Gaspare. (...) Gaspare in quella occasione era particolarmente teso, non solo per la nascita del primo figlio e perché tutti lo siamo, anche per altri motivi alla quale non è il caso di parlarne. Quando apprendemmo che il parto era andato bene, che Rosy stava bene, che il bambino stava bene, Gaspare Spatuzza mi disse: 'Mariu', camina cu' mia', cioè: 'Vieni con me'. Mi portò nella camera... nella camera privata, aprì il frigo bar, prese una bottiglia, se vuole le dico anche la marca, e io cercai di fermarlo, gli ho detto: 'Pinu', ma aspetta, non aprire'. 'No, no - dice - brindiamo'. 'Ma non aprire, non aspetti qualche altra persona, qualche altro amico, conoscente, qualche altro parente?' Ebbene, signor Presidente, Le chiedo la gentilezza, la cortesia di... io lo so che Lei è sempre stato particolarmente attento, di fare attenzione a questa frase che mi disse Gaspare Spatuzza in quella circostanza. Gaspare Spatuzza ebbe a rispondermi: 'Mariu', ma chi mi ni futti a mia di cu è ca havi a veniri - dici - io basta ca haiu a tia o autri - dici - sugnu a posto'. E così ha aperto la bottiglia e abbiamo festeggiato il nascituro".

⁶⁷ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 54.

⁶⁸ Cfr. sentenze del procedimento Borsellino quater, con rito abbreviato, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50.

8 giugno 2012), che nel dibattimento (cfr. verbali d'udienza 11 e 12 giugno 2013) ed, ancora, posto a confronto con l'imputato Vittorio Tutino (cfr. verbale d'udienza 15 gennaio 2016); inoltre, con il consenso delle parti, venivano riversati agli atti del dibattimento, tutti i suoi verbali d'interrogatorio e di confronto, espletati nella fase delle indagini preliminari⁶⁹ ed anche (sia pure con prospettazioni diverse, in merito alla valenza dell'atto) il suo pregresso colloquio investigativo (risalente ad un decennio prima dell'avvio della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria) con i dott.ri Vigna e Grasso della Procura Nazionale Antimafia del 26.6.1998⁷⁰. Il materiale riversato agli atti del dibattimento è, dunque, tale (al pari di quanto avviene, nel presente procedimento, anche per altri collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni predibattimentali venivano, del pari, acquisite con il consenso delle parti) da consentire di apprezzare la notevole continuità e la costanza, nel tempo, delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria.

Il collaboratore di giustizia, all'epoca dei fatti oggetto del presente processo era pienamente inserito nella famiglia mafiosa di Brancaccio (famiglia egemone dell'omonimo mandamento, composto altresì da quelle di Ciaculli, Corso dei Mille e Roccella), sin dagli anni '80, sebbene non fosse ancora ritualmente affiliato, come uomo d'onore. Infatti, come risulta anche dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia escussi nel presente procedimento, soltanto dopo l'arresto dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano (27 gennaio 1994) e quello di Antonino Mangano (24 giugno 1995), Gaspare Spatuzza diveniva uomo d'onore e veniva, contestualmente, investito (attesi i predetti arresti dei vertici della famiglia) della rappresentanza del

⁶⁹ Cfr. verbale d'udienza 13 giugno 2013, pagg. 83 ed 84.

⁷⁰ Cfr. verbale d'udienza 7 novembre 2016.

mandamento mafioso di Brancaccio, su impulso e per volontà di Matteo Messina Denaro, che voleva un punto di riferimento per quest'ultimo territorio. La relativa cerimonia d'affiliazione si teneva in presenza dello stesso Matteo Messina Denaro, con Nicola Di Trapani a fare da 'padrino' e la partecipazione anche di Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori (questi ultimi due, com'è noto, divenuti collaboratori della giustizia, confermavano – entrambi – d'aver personalmente assistito a detta affiliazione di Gaspare Spatuzza, alla presenza dei predetti sodali⁷¹). Comunque, a prescindere da quest'ultimo dato relativo alla formale affiliazione (come detto, successiva ai fatti che costituiscono oggetto del presente processo), e rinviando ad altra parte della motivazione per l'analisi dei motivi della ritenuta credibilità soggettiva del dichiarante, anche in rapporto al suo *curriculum* criminale ed ai motivi della sua collaborazione con l'autorità giudiziaria, deve subito evidenziarsi come, già all'epoca della strage di via D'Amelio, Gaspare Spatuzza fosse organicamente inserito nella famiglia di Brancaccio e godesse della piena fiducia dei vertici di detto mandamento: infatti, egli entrava a far parte attiva del gruppo mafioso negli anni '80 grazie al rapporto di conoscenza instaurato con la famiglia dei Graviano, dalla parte dei quali si era schierato nella guerra di mafia poiché, proprio come gli stessi fratelli Graviano, in relazione all'omicidio del loro padre (Michele Graviano), sospettava anch'egli che proprio fratello (Salvatore Spatuzza) fosse stato eliminato da quella

⁷¹ Cfr. esame di Giovanni Brusca (nell'ambito dell'incidente probatorio), all'udienza del 6.6.2012, pagg. 30 ss, dove il collaboratore riferiva, appunto, che a metà del 1995, circa venti giorni dopo la rapina alle Poste di Palermo, effettivamente Gaspare Spatuzza, alla presenza sua, oltre che di Nicola Di Trapani, Vincenzo Sinacori e Matteo Messina Denaro, veniva "combinato", per volere di quest'ultimo, anche al fine di avere un punto di riferimento a Brancaccio che ne era rimasto privo dopo l'arresto di Nino Mangano.

Inoltre, le circostanze relative all'affiliazione di Gaspare Spatuzza (come detto nel testo) trovavano ulteriore conferma anche nelle dichiarazioni rese, in questo procedimento, da Vincenzo Sinacori, all'udienza dibattimentale del 27 maggio 2014, pagg. 86 ss: il collaboratore, infatti, confermava di aver presenziato alla cerimonia d'affiliazione, che era avvenuta nelle campagne di Salemi; prima di quel momento, sentiva parlare di Spatuzza, la cui affiliazione in Cosa nostra si era resa necessaria per avere un punto di riferimento a Brancaccio, dopo i numerosi arresti di quel periodo.

fazione di Cosa nostra che faceva capo a Salvatore Contorno e, da quel momento in poi, s'era dunque prestato a controllare gli spostamenti dei familiari e dei soggetti ritenuti vicini allo stesso Contorno (del quale si temeva un ritorno a Palermo, per vendicarsi nei confronti di coloro che riteneva nemici, avvalendosi, appunto, dei familiari o dei soggetti a lui più legati).

Peraltro, tale attività di Spatuzza era proseguita anche nel 1982-1983, mentre si trovava a prestare il servizio militare a Roma, dove si pensava che il Contorno gravitasse (proprio nella zona della Capitale, Spatuzza cercava anche d'individuare la località esatta di residenza del collaboratore, anche consultando i nominativi degli elenchi telefonici) e, sempre in quel periodo, mentre era in licenza a Palermo, subiva un fermo ad opera delle forze dell'ordine (allorché si trovava alla Palermitana Blocchetti), consentendo la fuga di numerosi appartenenti alla famiglia di Brancaccio (che ivi si trovavano in quel momento): pur subendo, in detta occasione, un trattamento rude all'interno degli uffici della Polizia dove veniva condotto, non rivelava alcunché alle forze dell'ordine, circostanza – quest'ultima – particolarmente apprezzata dagli ambienti mafiosi della sua borgata. Anche per tale motivo e per l'affidabilità così dimostrata, gli incarichi che gli venivano, via via, affidati nell'ambito della famiglia di Brancaccio erano, nel corso del tempo, aumentati per frequenza ed importanza, arrivando (come meglio esposto nella parte dedicata alla valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore) anche a numerosi omicidi per conto del sodalizio mafioso (fra gli altri, quelli di Don Pino Puglisi e del piccolo Giuseppe Di Matteo) e, soprattutto, al coinvolgimento diretto nell'intera campagna

stragista, in Sicilia (con le stragi di Capaci e di via D'Amelio⁷²) e nel continente⁷³.

Venendo ai fatti oggetto del presente processo, Gaspare Spatuzza dichiarava, fin dall'avvio (il 26 giugno 2008, avanti a magistrati delle Procure di Caltanissetta, Palermo e Firenze) della propria collaborazione con la giustizia (invero, come rilevato dal Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, inizialmente accolta dagli inquirenti con diffidenza, poiché si trattava di rimettere in discussione, dopo più di quindici anni dai fatti, diverse sentenze che accertavano, con il crisma dell'irrevocabilità, responsabilità penali per fatti gravissimi), gli eventi che lo vedevano protagonista, anche in relazione alla strage di via D'Amelio, approfondendo, poi, nel corso dei successivi atti istruttori, il contenuto delle sue dirompenti rivelazioni⁷⁴.

⁷² Cfr. le sentenze dei procedimenti Capaci bis e Borsellino quater, entrambi con rito abbreviato, acquisite agli atti (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

⁷³ Come accertato dalla sentenza della Corte d'Assise d'appello di Firenze del 13 febbraio 2001, acquisita agli atti del dibattimento (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

⁷⁴ Sul tema del furto dell'autovettura Fiat 126, utilizzata come autobomba in via D'Amelio, si veda (appunto) il primo verbale di interrogatorio reso da Gaspare Spatuzza il 26.6.2008 (come detto, acquisito agli atti del dibattimento, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013), del quale si riporta un breve stralcio, nella parte d'interesse:

dr. LARI: *ho capito... va bene... ora "Strage di via D'Amelio" lei che cosa sa della Strage di via D'Amelio?....;*

SPATUZZA Gaspare: *della "Strage di via D'Amelio" io so...;*

dr. LARI: *sempre succinto mi raccomando...;*

SPATUZZA Gaspare: *sono stato incaricato di un furto di una 126... quando mi venne di fare questo furto di 126 il mio pensiero andò a Chinnici all'epoca perché saltò su una 126 e a questo punto io non sapevo a che cosa mi stavo prestando... quindi assieme a Vittorio Tutino abbiamo fatto il furto di una 126 che poi l'ho messa... l'ho tenuta io in consegna... e l'ho tenuta in due diversi magazzini questa 126...;*

dr. LARI: *in che magazzini l'ha portata?...*

In particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, il collaboratore riferiva che, un giorno (sulla collocazione cronologica, ci si soffermerà nel paragrafo successivo), allorché si trovava in macchina con il sodale Cristofaro (inteso Fifetto) Cannella, che parlava a nome e per conto del loro mandamento, Giuseppe Graviano, questi, dopo essersi sincerato che la vettura fosse “pulita” (cioè che non vi fosse

SPATUZZA Gaspare: uno a Brancaccio dove che avevo iniziato la macinatura... questa macchina è stata rubata in via Oreto... via Oreto nuova... scendendo dalla via Oreto Nuova agli inizi c'è un grande supermercato dei Lombardi... di fronte c'è una stradina che collega la via Oreto nuova... con la via Fichi d'india... all'interno di questo complesso popolare c'è questo fabbricato a parte che non è casa popolare... non è complesso di case popolari... quindi abbiamo rubato questa 126...;

dr. LARI: l'avete rubata di notte?...;

SPATUZZA Gaspare: verso le dieci.. dieci e mezza undici...;

dr. LARI: di sera?...;

SPATUZZA Gaspare: era prima di mezzanotte...;

dr. LARI: di giorno di settimana?...;

SPATUZZA Gaspare: settimanale... quindi abbiamo preso questa 126 e l'ho tenuta nel magazzino...;

dr. LARI: di che colore era questa macchina?...;

SPATUZZA Gaspare: questa 126 era tra l'amaranto e il sangue di bue un rossiccio...;

dr. LARI: ho capito...;

SPATUZZA Gaspare: che aveva tra l'altro dei problemi uno non aveva la frenatura... e la frizione che non staccava abbastanza bene...;

omissis

va bene ... l'incarico di rubare la macchina chi glielo ha dato?...

dr. LARI:

SPATUZZA Gaspare: Fifetto Cannella dietro... da Graviano Giuseppe... però mi è stato detto da Fifetto Cannella perché qua è nato un problema che...;

dr. LARI: ma che c'era... che dietro Fifetto Cannella c'era Giuseppe Graviano lei come lo sa?...;

SPATUZZA Gaspare: si.. si sta parlando Giuseppe Graviano...;

dr. LARI: bene quindi glielo ha detto Graviano...;

SPATUZZA Gaspare: perché poi... siccome gli ho detto ma che io non ero capace di rubare la 126 per rompere il bloccasterzo... e potevo utilizzare a Vittorio Tutino...

pericolo d'esser intercettati⁷⁵) gli faceva presente che occorreva rubare una Fiat 126. All'obiezione dello Spatuzza, che si diceva non in grado di rubare un simile modello di autovettura, per la quale non si poteva utilizzare lo “*spadino*”, il Cannella rispondeva, in maniera categorica (“*la macchina si deve rubare*”⁷⁶): da tale atteggiamento, Gaspare Spatuzza comprendeva che, del tutto verosimilmente, era in preparazione un attentato, facendo un collegamento con quello effettuato in danno del dott. Rocco Chinnici, per il quale era stata utilizzata proprio una Fiat 126, imbottita d'esplosivo⁷⁷. Data l'irremovibilità di Cannella, Spatuzza gli domandava se poteva avvalersi dell'aiuto di Vittorio Tutino ed anche se, per l'esecuzione del furto, dovevano rispettare il limite territoriale del loro mandamento (Brancaccio), oppure se, al contrario, avevano libertà di agire su tutta la città di Palermo. Cannella prendeva tempo, dicendo che simili decisioni spettavano a Giuseppe Graviano, riservandosi di far pervenire una risposta, dopo aver, appunto, interpellato il capo mandamento.

Effettivamente, dopo qualche giorno, Cannella comunicava a Spatuzza che poteva utilizzare Tutino per il furto della Fiat 126 e che potevano operare in tutto il territorio palermitano ed anche oltre. Spatuzza si attivava, dunque, immediatamente, per rintracciare Vittorio Tutino, facendogli presente la necessità di rubare una Fiat 126, munendosi degli arnesi da scasso necessari per asportare quel modello di autovettura, poiché (come anticipato), sapeva (da alcuni soggetti del quartiere

⁷⁵ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 197.

⁷⁶ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pag. 54.

⁷⁷ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 197: “*A quel punto mi è venuto, cioè, avevamo in mano già l'esplosivo, quindi mi è venuto in mente l'eccidio di... l'attentato a Chinnici, che è stato effettuato purtroppo con una 126*”.

Sperone di Palermo, dediti ai furti di autovetture) che non era possibile rubare la Fiat 126 utilizzando il “*chiavino*” o “*spadino*”, essendo necessario romperne il bloccasterzo e poi collegare i fili di accensione⁷⁸ (la circostanza veniva ampiamente confermata, come si vedrà, nel corso dell’istruttoria). Dunque, nel giorno stabilito (sull’individuazione, ancora una volta, si rinvia al paragrafo successivo), Spatuzza si metteva in moto, assieme a Tutino, a bordo della Renault 5 di proprietà del fratello, in prima serata (dopo le ore venti), per individuare l’autovettura da rubare, in realtà, avendo in animo soltanto di perlustrare la zona e poi, una volta individuata la vettura, di agire in un tempo più idoneo⁷⁹.

Dopo aver effettuato alcuni giri di perlustrazione, i due imboccavano la via Oreto Nuova, in direzione della Stazione Centrale di Palermo, subito immettendosi nella stradina laterale che corre parallela a tale via e, svoltando poi sulla destra, all’altezza di un grosso supermercato (sul lato opposto della strada), nella strada che collega la predetta via Oreto Nuova a via Fichidindia. Lungo tale via (come si vedrà, si trattava della via Bartolomeo Sirillo), trovavano, sulla destra, una stradina d’accesso ad un cortile di pertinenza di alcune case popolari, dove i due sodali s’addentravano, trovando posteggiata, sulla sinistra (rispetto alla direzione di marcia), a spina di pesce, lungo il muro perimetrale dell’edificio, una Fiat 126 di colore “*tra l’amaranto e sangue di bue... comunque è un colore rosso spento*” (peraltro, nel corso dell’atto istruttorio in cui descriveva agli inquirenti il percorso fatto in compagnia di Vittorio Tutino, Spatuzza redigeva anche uno schizzo planimetrico⁸⁰).

⁷⁸ Cfr. verbale d’udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 198 s.

⁷⁹ Cfr. verbale d’udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 199.

⁸⁰ Cfr. allegato al verbale d’interrogatorio del 3.7.2008 (acquisito, come detto, all’udienza del 13.6.2013).

Una volta individuata la Fiat 126, Spatuzza e Tutino decidevano di agire nell'immediatezza, perché l'automobile era posteggiata in una zona isolata e l'occasione era propizia⁸¹. Quindi, Vittorio Tutino, munito dell'attrezzatura da scasso (un cacciavite per forzare la serratura ed il "tenaglione" per rompere il bloccasterzo), scendeva e si metteva in azione, mentre Spatuzza rimaneva a bordo dell'automobile del fratello, posizionandola all'imbocco della stradina e rimanendo in attesa⁸². Tuttavia, vedendo che il compare impiegava più tempo del dovuto, Spatuzza usciva dall'abitacolo e s'avvicinava alla Fiat 126, dove Tutino, rannicchiato sotto lo sterzo, gli diceva che stava incontrando qualche difficoltà. Proprio in quel frangente, passavano alcune persone (un uomo, con in braccio un bambino piccolo ed una donna che camminava, dando la mano ad una bambina più grande), che, apparentemente, non s'accorgevano d'alcunché⁸³. A quel punto, Spatuzza s'introduceva anch'egli all'interno dell'abitacolo ed, alla fine, i due sodali riuscivano a romperne il bloccasterzo⁸⁴. Ciononostante, una volta collegati i fili dell'accensione, non riuscivano a mettere in moto la vettura (che, come si vedrà in altra parte della motivazione, aveva dei problemi anche d'accensione), sicché, dopo averla condotta, a mano, fuori della stradina, a fondo chiuso, dove si trovava posteggiata, decidevano di portarla via a spinta, appunto, avvalendosi dell'automobile del fratello di Spatuzza. Utilizzando tale metodo, i due giungevano, sicuramente prima della mezzanotte, in un garage del quartiere di Brancaccio, nella disponibilità di Spatuzza, dove

⁸¹ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 200.

⁸² Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 200.

⁸³ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 200.

⁸⁴ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 201.

ricoveravano la Fiat 126 (le operazioni duravano, complessivamente, più di un'ora⁸⁵); Spatuzza informava poi Fifetto Cannella.

Peraltro, pur rinviandosi al proseguo della motivazione, per quanto riguarda l'analisi dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, si deve almeno accennare, già in questa sede, al fatto che Gaspare Spatuzza, non solo riconosceva fotograficamente (fra più immagini simili), i luoghi dove rubava la Fiat 126, in quelli dove effettivamente l'auto veniva parcheggiata dalla proprietaria⁸⁶, Pietrina Valenti (cioè via Bartolomeo Sirillo), ma conduceva anche gli inquirenti sul posto, nel corso di un sopralluogo (integralmente videoripreso), all'esito del quale indicava loro, con precisione, il punto esatto dove era parcheggiata l'autovettura⁸⁷.

L'indicazione del collaboratore di giustizia era del tutto coincidente (a differenza di quella data da Salvatore Candura⁸⁸) rispetto a quella della proprietaria, nonostante – si noti – all'epoca dell'atto istruttorio, nel punto indicato, fosse impedito il posteggio, per la presenza di alcune fioriere (installate in epoca successiva ai fatti che ci occupano)⁸⁹. Ancora, si deve altresì rimarcare come Spatuzza abbia altresì condotto gli inquirenti nell'autorimessa di Brancaccio (via Gaspare Cipri n. 19) dove

⁸⁵ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pag. 65.

⁸⁶ Cfr. verbale d'interrogatorio del 17.11.2008, acquisito al fascicolo per il dibattimento, sull'accordo delle parti.

⁸⁷ Cfr. verbale di interrogatorio e di sopralluogo del 1° dicembre 2008, anch'esso acquisito al fascicolo per il dibattimento, sull'accordo delle parti.

⁸⁸ Vale a dire (com'è noto) colui che, secondo i precedenti processi per questi stessi fatti, avrebbe asportato (su *imput* di Vincenzo Scarantino) l'automobile Fiat 126, poi utilizzata come autobomba in via D'Amelio, il 19 luglio 1992.

⁸⁹ Peraltro, fra i tanti interrogativi che il presente procedimento solleva, vi è sicuramente anche quello relativo al motivo per cui un accertamento così semplice ed immediato, come il sopralluogo con l'autore (reo confesso) del furto, sul luogo del medesimo, non sia mai stato espletato, nei precedenti processi per questi stessi fatti (Candura Salvatore, infatti, come si vedrà, pur essendosi autoaccusato del furto della Fiat 126 di Valenti Pietrina, non veniva mai portato in via Sirillo, prima del sopralluogo del 14.11.2008, appunto, espletato con gli inquirenti nelle indagini preliminari di questo procedimento).

ricoverava la Fiat 126, subito dopo averla rubata⁹⁰: detta autorimessa (peraltro, la stessa dove veniva anche portato, da Spatuzza ed altri, l'esplosivo ripescato in mare dagli uomini di Cosa nostra, per lavorarlo e prepararlo per la strage di Capaci), proprio come dichiarato dal collaboratore, risultava nella disponibilità del costruttore (suo cugino) Domenico Sanseverino⁹¹, oltre a recare ancora traccia, all'interno, dei lavori fatti dal collaboratore, per ricavarvi un covo d'emergenza per Giuseppe Graviano.

Prima di proseguire nell'analisi del racconto del collaboratore di giustizia sulle fasi successive della preparazione della strage di via D'Amelio, si riporta (qui di seguito) uno stralcio delle sue dichiarazioni dibattimentali, relative al predetto segmento; dette dichiarazioni (come anticipato) sono praticamente sovrapponibili a quelle che Spatuzza rendeva nell'incidente probatorio (tanto che la difesa di Tutino se ne doleva, nel corso dell'esame del Pubblico Ministero⁹²) ed anche in significativa continuità con quelle rese nella fase delle indagini preliminari (che verranno pure richiamate ed, in parte, riportate, nel corso della motivazione)⁹³:

SPATUZZA - Un giorno, trovandomi in macchina con Fifetto Cannella - Cristoforo Cannella, da noi chiamato Fifetto - mi comunica che si doveva rubare una 126. Nella immediatezza gli dissi: "Chi è capace di rubare una macchina?" Perché io macchine che non ne veto mai rubato, qualcuna con Tutino ma abbiamo fatto più una telenovela per portarci..., una, due regate

⁹⁰ Cfr. verbali di sopralluogo dell'1.12.2008 e del 10.5.2009, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *subb* 3 e 4.

⁹¹ Cfr. sentenza irrevocabile n. 542/1996 Trib. Palermo, pag. 281 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20), di condanna alla pena di 11 anni di reclusione, per associazione mafiosa e riciclaggio.

⁹² Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 58: "AVV. SINATRA - Presidente, c'è opposizione (...) abbiamo seguito passo passo, da pagina 197 a pagina 200 le dichiarazioni oggi in diretta dello Spatuzza rispetto a quelle che sono state (...) trascritte e quindi c'è una coincidenza anche negli aggettivi".

⁹³ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pagg. 54 ss.

abbiamo rubato ma con lo Spadino. Gli dissi che non ero capace (...) e quindi lui rincarò la dose e mi dice: “La macchina si deve rubare”, quindi con questa sua insistenza mi rendo conto a quel punto a cosa servisse la macchina. Mi viene in mente ma strage in cui morì il Giudice Chinnici. A quel punto gli dissi: “Se proprio si deve rubare la macchina, io ho bisogno di aiuto”. Disse: “A chi ti vuoi portare?” Dissi: “Se possiamo utilizzare Vittorio Tutino”. Dice: “Questa cosa la dobbiamo riferire a Giuseppe, a Graviano Giuseppe”. Nell'occasione gli dissi: “Per rubare la macchina mi devo contenere io nel nostro territorio oppure (...) posso sconfinare?” (...) Non so quanti giorni, ma non dico nemmeno settimane, e arriva la risposta di Fifetto Cannella che potevo utilizzare benissimo Vittorio Tutino (...), avevo libertà di movimento in qualsiasi territorio, e per qualsiasi territorio intendo non solo suolo Palermitano ma anche fuori di Palermo (...). Quindi contatto Vittorio Tutino e gli dissi che dovevamo rubare una 126, senza dare nessuna indicazione (...). Quindi abbiamo concordato come e quando rubare questa 126. Io ho preparato tutta l'attrezzatura di scasso Io ho preparato tutta l'attrezzatura di scasso, la pinza quella a pappagallo, il tenaglione chiamato in siciliano, una tronchesina, cacciavite, addirittura la porcellana quella delle candele delle macchine per rompere il lunotto che basta un sassolino piccolino per rompere.., si frantuma subito il lunotto della macchina. Abbiamo stabilito un giorno, abbiamo concordato il giorno per rubarla e nell'ultima serata ci mettiamo in macchina con la Renault 5 di mio fratello. Iniziamo a fare un giro di perlustrazione per cercare di localizzare la macchina e poi in un orario più tranquillo

passavamo all'azione. (...) Scendendo la Via Oreto, subito a destra, (...), comunque proprio di fronte il Bar, Zero Bar, quindi scendendo imbocco questa stradina a destra, entro in questa stradina e subito a destra. In fondo, proprio in fondo era una stradina che sicuramente non era transitabile, cioè non aveva sicuramente uno sbocco, era un vicolo cieco, se così possiamo dire, e quindi in fondo sulla sinistra notiamo posteggiata una 126 di colore rossiccia, tra l'amaranto e un sangue di bue, posteggiata dinanzi allo stabile che non era lo stabile principale, sicuramente era lo stabile laterale. Decidiamo di agire nell'immediatezza anche perché la posizione, la localizzazione della via consentiva di poter lavorare tranquillamente (...) e Vittorio Tutino con l'attrezzatura (...) scende dalla macchina. Io vado indietro (...), mi posiziono all'imbocco di questa stradina. Era passato un bel po' di tempo e vedo che ancora la macchina è messa sempre lì e Tutino ancora non viene. Quindi decido di scendere dalla macchina e mi incammino per arrivare nella 126, e trovo il Tutino all'interno dell'abitacolo della macchina (...) rannicchiato (...) sotto lo sterzo che sta cercando di scassinare. Gli chiedo a che punto eravamo e dice che ci sono delle difficoltà. In quel momento sento sbattere una porta e sicuramente di là a poco sarebbe sopraggiunta qualche persona, di fatti veniva verso di noi un uomo con in braccio una bambina o un bambino e una donna che teneva in mano una bambina o un bambino, ma molto più grande. Quindi io con naturalezza mi sono poggiato nella macchina e sono passati questo uomo e questa donna e i bambini, e quindi quando sono andati via sono entrato anche io nell'abitacolo con Tutino a cercare di..., e

alla fine siamo riusciti, più Tutino che io, a scassinare il bloccasterzo, ma non riusciamo a metterla in moto. Si deve scassinare il bloccasterzo e poi c'è la questione di fare il collegamento per l'accensione, accendere il quadro e poi tirare la levetta per la messa in moto ma non riusciamo noi a metterla in moto e allora dissi a Tutino: "Può darsi a che c'è qualche antifurto di questi tipi che si attaccano, si staccano" e abbiamo cercato di trovare questo congegno e non l'abbiamo trovato. Alla fine decidiamo di portarla via a spinta, quindi facciamo l'inversione di questa macchina e iniziamo a spingerla verso fuori. Quando siamo arrivati verso fuori io mi metto alla guida della Renault 5 e la spingo da dietro a cercare di farla camminare. Siamo usciti non dalla Via Oreto ma dalla Via Fichi d'India perché questa stradina è una bretella che collega la Via Oreto con la Via Fichi d'India. Scendiamo per Brancaccio e a tratti la macchina è riuscita a partire però possiamo dire che in parte l'abbiamo portata tutta a spinta. Sempre lì a Brancaccio io avevo un magazzino, non dico di mia proprietà ma ne avevo il possesso, diretto e personale. Siamo scesi in questo scantinato e la macchina è stata ricoverata, se così possiamo dire, in questo magazzino e Tutino andò via (...).

(...)

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, questo magazzino dove portate la 126 esattamente dove è ubicato?

SPATUZZA - È ubicato nella Via..., finisce Conte Federico, c'è Piazza San Gaetano, inizia la Via Brancaccio e subito a destra, non ricordo adesso la via, è un vicioletto dove si trova questo stabile. (...) questo stabile l'ha

costruito mio cugino, Domenico San Saverino. (...) Nipote di mia mamma, buona anima. Quindi aveva realizzato questo stabile e (...) era stato sequestrato e quindi ne avevo preso possesso io e un giorno che questo magazzino fosse stato messo all'asta io lo acquistavo direttamente. Quindi diciamo che posso dire che il magazzino era mio anche perché in questo magazzino ho fatto delle opere murarie, ho realizzato un covo per Giuseppe Graviano, covo volante, se così possiamo dire, avevo fatto un bagnetto, una doccetta per eventuali esigenze per Giuseppe, di cui so che ne ha approfittato di questa cosa. Io lo utilizzavo anche per il ricovero di macchine, quelle che noi avevamo.., avevamo un parco macchine, perdonatemi il termine, delle macchine da tenere a disposizione per utilizzare nei momenti in cui si doveva commettere un crimine. (...) Il magazzino, quando io l'ho requisito, se così possiamo dire, perché dissi a mio cugino: "Mi devi dare il magazzino".(...) Quindi questo magazzino l'aveva in consegna, non so se in affitto o quanto altro uno che si chiamava Domenico, so che faceva l'infermiere. All'interno posteggiava una Croma e quindi quando sono andato lì insieme a mio cugino, mio cugino gli ha detto che da quel momento in poi il magazzino era mio (...). Avevo fatto un soppalco, avevo fatto una scaletta per salire sopra, avevo messo l'infisso con le vetrate per proteggere dal freddo, avevo messo un lettino, un cucinino, una doccia e poi avevo messo la saracinesca automatizzata, la saracinesca che si apriva con il telecomando (...) ho fatto anche un water (...) abbiamo effettuato diversi sopralluoghi (...), siccome sono dei box, le entrate sono quasi tutte simili però alla fine siamo riusciti a individuarlo,

(...) c'era questo sportellino fuori che si apriva con la chiave e nel momento in cui si apriva sganciava la ganascia e quindi si poteva aprire facilmente (...) un accorgimento più di emergenza, (...) tra l'altro poi era stato murato però l'impronta c'era, (...) non c'era il buco perché era stato rifinito con la calce però l'impronta c'era (...)".

5) La cronologia di questa prima fase, alla luce degli altri elementi istruttori.

Sulla collocazione cronologica di questa prima fase, il collaboratore di giustizia non forniva dati precisi, ma solo indicazioni piuttosto approssimative. Detta circostanza (assolutamente comprensibile, anche alla luce del lungo tempo decorso dai fatti), non preclude comunque una ricostruzione attendibile, cui pare ben possibile addivenire, attraverso una lettura ‘sinottica’ delle dichiarazioni di Spatuzza e degli ulteriori dati istruttori disponibili (di seguito evidenziati).

Un primo dato certo è che la Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D’Amelio veniva inserita nell’archivio del Ministero dell’Interno il 10 luglio 1992, poiché in tale data, Pietrina Valenti ne denunciava il furto presso la Stazione Carabinieri di Palermo-Oreto: inoltre, il furto veniva denunciato dalla proprietaria come avvenuto la sera o la notte prima⁹⁴.

Un altro dato certo (sul quale convergono le dichiarazioni di tutti i soggetti

⁹⁴ Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d’Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pagg. 55 e 105 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

coinvolti) è che la proprietaria della Fiat 126 incaricava Salvatore Candura di ricercare l'automobile, una volta avvedutasi della sua sottrazione.

A tal proposito, Pietrina Valenti (con modalità alquanto confusionarie), sosteneva di aver presentato la sua denuncia subito dopo la scoperta del furto, aggiungendo di ricordare “*perfettamente*” che si trattava di una domenica (in realtà, il 10 luglio 1992 era un venerdì), tanto che (a suo dire) le veniva richiesto di tornare in un altro giorno non festivo, perché non c'era personale disponibile per raccogliere la sua denuncia. Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni dibattimentali della teste⁹⁵:

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, passiamo al discorso della vettura. La vettura esattamente quando le viene rubata, lo ricorda?

TESTE VALENTI P. - Eh, io avevo la denuncia, l'ho lasciata a casa, ma Voi... Voi non l'avete?

P.M. Dott. PACI - Sì, la denuncia, signora, è del 10 luglio 1992.

TESTE VALENTI P. - Eh, e io l'ho denunciata quando me l'hanno rubata.

P.M. Dott. PACI - Ecco.

TESTE VALENTI P. - E io mi ricordo perfettamente che era di domenica, che a me mi hanno detto i Carabinieri, che io abito... abito in via Oreto Nuova, allora c'erano i Carabinieri là, lì dietro. Sono andata là tutta spaventata, impaurata, e c'era un ragazzo che leggeva un giornale. Io non...

P.M. Dott. PACI - Signora, scusi, scusi una cosa.

TESTE VALENTI P. - Uhm!

⁹⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale di Pietrina Valenti, all'udienza del 27.2013, pagg. 12 ss.

P.M. Dott. PACI - Quindi lei questa denuncia la presenta ai Carabinieri alle 12.30 del 10 luglio, quindi...

TESTE VALENTI P. - Io l'ho fatta subito, guardi, io quannu...

P.M. Dott. PACI - D'accordo.

TESTE VALENTI P. - Io so una cosa, guardi, io mi arrabbio qua.

P.M. Dott. PACI - No, no...

TESTE VALENTI P. - Che quando io scendo e io non vedo la macchina e io vado nei Carabinieri, i Carabinieri mi dicono a me: "Signora, oggi non la possiamo fare perché è domenica". Io mi seggo là e ci dico: "No, io voglio fatta oggi la denuncia, perché io di qua non mi muovo", perché se c'è questo signore glielo dico in faccia, oh! E' una cosa esatta che io vado nei Carabinieri...

P.M. Dott. PACI - Signora, scusi, però il 10 luglio...

TESTE VALENTI P. - La posso poggiare questa borsa qui sopra?

P.M. Dott. PACI - Signora, abbia pazienza. Signora...

TESTE VALENTI P. - Eh!

P.M. Dott. PACI - ...il 10 luglio non era domenica, perché era un venerdì.

TESTE VALENTI P. - No, no!

P.M. Dott. PACI - Va beh, signora...

TESTE VALENTI P. - Mi dispiace!

P.M. Dott. PACI - ...le possiamo dare...

PRESIDENTE - In effetti il 10 luglio 1992 dovrebbe essere necessariamente venerdì.

TESTE VALENTI P. - Io penso che era domenica.

PRESIDENTE - Lei cosa ricorda? Che le dissero esattamente cosa?

TESTE VALENTI P. - Che... mi pare che mi dissero che era chiuso, mancavano le persone per fare la denuncia; c'erano anche due ragazze là. Anzi, ci andò mio marito e c'hanno detto a mio marito: "Vogliamo - dice - a sua moglie", e ci sono andata io.

P.M. Dott. PACI - Quindi, signora, lei...

TESTE VALENTI P. - Sa, che io durante l'estate...

PRESIDENTE - Lo stesso giorno c'è andata?

P.M. Dott. PACI - Signora...

PRESIDENTE - Lo stesso giorno in cui si è accorta...?

TESTE VALENTI P. - Subito.

P.M. Dott. PACI - Però, signora, signora...

TESTE VALENTI P. - Tutte le persone del palazzo, i signori, perché ognuno si fanno i fatti suoi...

P.M. Dott. PACI - Quindi, signora, scusi, lei ricorda con sicurezza che era domenica, questo è il suo ricordo, giusto?

TESTE VALENTI P. - Ma io ricordo questo, poi se era venerdì... ma io ricordo domenica.

P.M. Dott. PACI - Allora, senta una cosa, signora, la...

TESTE VALENTI P. - Però...

P.M. Dott. PACI - Però?

TESTE VALENTI P. - ...quando io sono scesa, ho fatto subito denuncia, subito! Perché, guardi, quando io perdo un pezzettino di carta con il mio nome e cognome, io vado a svolgere denuncia, perché a me mi hanno

fregato due borse.

Luciano Valenti (anch'egli in maniera confusa), dapprima rispondeva che sua sorella Pietrina sporgeva denuncia subito dopo essersi accorta del furto e poi, dopo la lettura delle sue precedenti dichiarazioni al dibattimento del processo c.d. Borsellino uno, confermava che Pietrina ritardava la denuncia, si pure di poco, in attesa dell'esito delle ricerche dell'automobile, da parte di Candura⁹⁶:

P.M. Dott. LUCIANI - Un secondo, mi faccia seguire un mio ordine. Senta, quanto tempo dopo rispetto al furto sua sorella chiede a Candura di interessarsi per trovare la macchina?

TESTE VALENTI L. - Ha fatto la denuncia e poi, subito dopo, l'ha chiamato, anche a sua moglie, di qua, di là, dice: "Va beh, non ti preoccupare - dice - mi interesse io", che c'ha...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, a lei risulta che sua sorella fa la denuncia e poi chiama Candura per chiedere della macchina?

TESTE VALENTI L. - Sì, per vedere se conosceva qualcuno, invece...

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ricorda di essere stato sentito nei processi passati di via D'Amelio?

TESTE VALENTI L. - Sì, sì, sì, mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco. Allora, nel primo grado del Borsellino 1 lei dichiara questo, proprio su domanda, sulla stessa domanda che le fa la difesa, in quel caso.

TESTE VALENTI L. - Sì.

⁹⁶ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 98 ss.

P.M. Dott. LUCIANI - "Senta, e quando poi vi siete rivolti al signor Candura, dopo quanto tempo dalla scoperta del furto?" Lei dice questo, ascolti un attimo, glielo dico per aiutare la sua memoria.

TESTE VALENTI L. - Sì, sì, è giusto, è giusto e io la ringrazio.

P.M. Dott. LUCIANI - "Neanche 24 ore, perché mia sorella voleva andare a fare la denuncia e Salvatore le fa: << No, non ti preoccupare, Pietrina, ora vediamo, facciamo il possibile per trovarla >>".

TESTE VALENTI L. - Però mia sorella l'ha fatta lo stesso la denuncia.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, ma nel momento in cui inter... però da qui si capisce che nel momento in cui interessa Candura, sua sorella ancora non l'aveva fatta la denuncia.

TESTE VALENTI L. - Va beh, perché forse ancora aggiornare, per questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma dopo quanto tempo la fa la denuncia sua sorella, se lo ricorda?

TESTE VALENTI L. - L'indomani mi ricordo io. Come una pazza, faceva come una pazza.

P.M. Dott. LUCIANI - Comunque non subito dopo il furto, diciamo.

TESTE VALENTI L. - Va beh, aggiornando, l'indomani, si capisce bene, non avendo più la macchina una persona subito si premura per andare a fare la denuncia, per Legge. Mi dica e io rispondo, io aspetto.

Quest'ultima evenienza pare avvalorata anche dalla deposizione di Roberto Valenti, che spiegava come la zia Pietrina non faceva subito la denuncia, attendendo prima l'esito delle ricerche di Salvatore Candura, per qualche giorno, forse uno o due

o tre⁹⁷:

P.M. Dott. PACI - Senta, tornando al discorso della denuncia fatta da sua zia, lei dice di non ricordare esattamente il periodo. Io le chiedo, la domanda è più specifica: in relazione al furto, lei ricorda se questa denuncia fu immediata o seguì questo fatto di qualche giorno?

TESTE VALENTI R. - Magari aspettò un giorno o due giorni, penso, non ricordo. Sono passati vent'anni, non...

P.M. Dott. PACI - E allora le leggo questo che lei...

TESTE VALENTI R. - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...dice nel...

TESTE VALENTI R. - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Questo passaggio del suo verbale del 7 luglio 2009, quando lei dice: "L'incarico di cercare la macchina fu affidato al Candura da mia zia. La denuncia mia zia la sporse, se mal non ricordo, non subito dopo il furto, ma non ricordo quanto tempo dopo, poiché voleva sincerarsi del fatto che la vettura potesse essere..."

TESTE VALENTI R. - Ritrovata.

P.M. Dott. PACI - "...ritrovata o meno". Cioè ipotizza...

TESTE VALENTI R. - Un giorno o due giorni, non... non ne sono sicuro. Può essere un giorno, può essere due giorni, può essere anche tre giorni, ma non sono sicuro esattamente quanti giorni erano passati.

P.M. Dott. PACI - Ma lei ricorda se sua zia aspettò in ragione, appunto, dell'opportunità di avere una risposta da queste ricerche che aveva

⁹⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 57 s, 72 s.

attivato?

TESTE VALENTI R. - Beh, magari aspettava delle risposte, tra cui Salvatore magari cercava 'sta macchina, però le ripeto, due giorni, non... non sono sicuri quanti giorni ha aspettato per fare la denuncia.

Sulla stessa linea, anche le dichiarazioni di Salvatore Candura, che spiegava come, su suo consiglio, Pietrina Valenti (che lo sospettava del furto della sua automobile), prima di sporgere la denuncia, attendeva l'esito delle sue ricerche, per "un po' di giorni"⁹⁸:

CANDURA S. - Non so niente di tutta questa situazione, ovviamente. L'indomani, l'indomani, in tarda mattinata, se non erro, cioè spunta la Pietrina Valenti a casa mia; c'era mia moglie, ovviamente dice: "Devo parlare con Salvatore", qua di là, a destra e a sinistra. "No – dice mio marito non c'è, è uscito". Dice: "Io ho urgenza di parlare con lui, con lui. Mi fa chiamare? Fammi chiamare". Io mi ritiro dentro, mia moglie: "Guarda, è venuta - dice - la sorella del Valenti Luciano, la Pietrina - dice - che ti deve parlare urgentemente". Io mi recai... ho telefonato a lei e lei mi dà appuntamento nella casa dove viveva allora la madre, in via Villagrazia. Io ci andai in via Villagrazia: "Sai, Salvatore, così, colà - dice - mi hanno rubato la macchina. Ti prego, fammi 'sta cortesia, trovamela, tu me la puoi trovare, sono disposta a uscire pure soldi. Tu, tu la puoi trovare, Salvato', se vuoi ti puoi girare e la puoi trovare". Dissi: "Pietrina, ma che stai dicendo? - ci dissi - Io non ne so niente di..." Perché di come parlava lei, lasciava intendere che io, cioè, ero a conoscenza di questa

⁹⁸ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 10.10.2013, pagg. 13 ss.

macchina. Dissi: "Vedi... cioè di come parli tu, fai capire che la macchina l'ho presa io". Perché questo? Perché la Pietrina Valenti sapeva benissimo che io all'epoca dei fatti, io rubavo le auto. Io, signor Presidente, anche lo capisco benissimo, è un reato, sono cose che non si devono fare, io allora vivevo così, io rubavo le auto e li vendevo, però li rubavo a commissione: "Salvo, mi serve una BMW; Salvo, mi serve un Mercedes; Salvo..." E io glieli procuravo queste macchine, glieli procuravo allo Scarantino. Lei lo sapeva che io rubavo le macchine e tutto. Ora, nulla di strano che questa ragazza, ovviamente, ha sospettato di me perché sapeva il tenore di vita che io facevo. E io gli ho detto, per non preoccuparla, perché mi aveva detto che era un ricordo di sua madre, che è morta con un tumore: "Ti prego, Salvatore", piangendo pure e cose varie, e io mi sono ripromesso a dirgli: "Non ti preoccupare, che ora mi girerò e cercherò di trovare questa macchina". Con la mia stessa moto, invito il Valenti Luciano e il fratello a venire con me a cercare questa macchina. Abbiamo girato tutte le borgate della Guadagna, via Oreto, Brancaccio, via Oreto Nuovo, di questa macchina nessuna traccia. Mi sono informato pure con tanti ragazzi che io conoscevo, persone: "No, Salvato', non ne sappiamo niente", nulla, le ricerche furono vane. Però la tranquillizzai dicendo: "Non ti preoccupare che cercherò di trovarla, mi informerò in altri posti e vediamo di poterla trovare". Questa storia durò per un paio di giorni. Poi questa, giustamente, si è sentita forse presa per i... in giro e cose varie, venne da me dicendomi... minacciandomi che ora andava dai Carabinieri e fare la denuncia: "E so io quello che devo dire ai Carabinieri", lasciando

intendere che andava a dire ai Carabinieri che la macchina gliel'avevo rubata io. E io: "Aspetta, Pietrina, non andare dai Carabinieri, te lo giuro, te lo prometto che ora mi sto girando. Tu ti sei convinta che questa macchina l'ho fregata io". "No, Salvato', a me non mi interessa, io voglio la macchina, tu me la devi trovare, tu se vuoi me la puoi trovare", era convintissima. "Dammi qualche altro giorno di tempo". Io mi girai veramente per ritrovarla questa benedetta macchina, nulla da fare, e questa va a fare la denuncia.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per quello che risulta a lei, la Valenti fece denuncia subito o aspettò?

CANDURA S. - No, la Valenti ha fatto la denuncia, allora, dopo che lei l'indomani è venuta per il furto della macchina, che gli avevano portato via la macchina e poi venne da me, che io poi ci andai... no, erano passati un paio di giorni.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non fa, per quello che risulta a lei, la Valenti non ha sporto denuncia subito, diciamo...

CANDURA S. - No, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - ...dopo il furto, ha aspettato che lei...

CANDURA S. - No, io gli ho detto: "Aspetta prima di fare... vediamo, domani mi giro di nuovo, vediamo se posso... io farò di tutto per trovarla, non ti preoccupare".

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha aspettato l'esito del...

(...)

CANDURA S. - (...) E' stato, signor Pubblico Ministero, dopo un paio di

giorni che lei ha fatto la denuncia, non l'ha fatta subito la denuncia.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha atteso...

CANDURA S. - Perché io gli ho dato la possibilità di aspettare, di potere avere la possibilità di rintracciare questa macchina. Perché io dicevo questo, io ero sicuro di trovarla? Perché nell'ambito che io, cioè, rubavo le auto, le macchine e cose varie, io pressappoco li venivo a sapere dove venivano buttate tutte le carcasse o chi poteva prendere le altre macchine, perché erano tutte dalla zona, io conoscevo tutti. Però di questa macchina non se ne seppe niente, neanche le carcasse si trovarono, niente.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, se non ho mal compreso, la signora Valenti attese queste ricerche.

CANDURA S. - Sì, un po' di giorni.

P.M. Dott. LUCIANI - Queste ricerche che lei ha effettuato. Lei ha collocato questa vicenda nei primi giorni del mese di luglio del '92, se ho capito bene.

CANDURA S. - Sì, sì, sì.

Dunque, sulla scorta degli elementi sin qui richiamati, si può ritenere provato, che il furto della Fiat 126 veniva consumato in epoca compresa tra i primi giorni di luglio 1992, così come dichiarato da Salvatore Candura, e la sera del giorno 9 luglio 1992, come indicato dalla stessa Pietrina Valenti nella denuncia presentata ai Carabinieri, l'indomani 10 luglio 1992. La tesi più ragionevole è che la sottrazione della Fiat 126 sia avvenuta diversi giorni prima rispetto alla denuncia, attesa la convergenza, in tal senso, di plurime fonti dichiarative (Salvatore Candura, Roberto Valenti ed anche Luciano Valenti, almeno secondo quanto dal medesimo dichiarato

nel processo c.d. Borsellino uno) ed in considerazione anche della circostanza (pacifica) che la proprietaria si rivolgeva a Salvatore Candura per recuperare il veicolo (come da lei ammesso⁹⁹), secondo una prassi che, evidentemente, richiedeva che la stessa attendesse poi l'esito delle ricerche del mezzo, almeno per qualche giorno, prima di denunciarne la sottrazione alle autorità, tanto più che lei sospettava proprio del Candura, per la commissione del furto¹⁰⁰. Inoltre, in tale ottica, potrebbe avere senso anche la circostanza (diversamente non spiegabile) che Pietrina Valenti ricordava “*perfettamente*” di essersi recata in Caserma in una giornata domenicale, non appena si avvedeva della sottrazione della sua Fiat 126: pare, infatti, del tutto ragionevole ipotizzare (alla luce delle suddette risultanze istruttorie) che la stessa sia andata, effettivamente, dai Carabinieri la domenica 5 luglio 1992 e che, alla richiesta dei militari di ripresentarsi in giorno non festivo, abbia poi deciso di rivolgersi al Candura, per cercare di recuperare l'automobile, facendogli presente (proprio come dichiarato da quest'ultimo), che in caso di mancato ritrovamento della Fiat 126, sarebbe andata a denunciarne la sottrazione, come effettivamente avvenuto il successivo venerdì 10 luglio 1992.

Tanto premesso, si deve dare atto (come anticipato) che, sulla precisa datazione dell'incarico ricevuto da Giuseppe Graviano (per il tramite di *Fifetto Cannella*), Spatuzza rendeva dichiarazioni (comprensibilmente) approssimative. Infatti, nel corso dell'interrogatorio del 3 luglio 2008, dichiarava che “*dal furto è passato poco... una due settimane... dal... dall'incarico al furto della macchina...*” ed anche che “*al furto della macchina.... all'incarico al furto così siamo a questioni di giorni...*”,

⁹⁹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 35 ss.

¹⁰⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pag. 36.

facendo presente di non poter esser più preciso. Si riporta uno stralcio del verbale d'interrogatorio reso da Gaspare Spatuzza il 3 luglio 2008 (acquisito agli atti, come detto, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M.):

SPATUZZA Gaspare: praticamente siamo io e il Cannella... in macchina... e mi dice che dobbiamo... si deve rubare una macchina... una 126...;

Dr. LARI: quando le venne dato questo incarico? ...;

SPATUZZA Gaspare: dal furto è passato poco... una due settimane... dal... dall'incarico al furto della macchina...;

Dr. LARI: si...;

SPATUZZA Gaspare: è passato poco... anche perché...;

Dr. DI NATALE: le disse che si bisognava rubare una 126 proprio...;

SPATUZZA Gaspare: mi disse si deve rubare una macchina...

Dr. DI NATALE: ahm! Siccome prima aveva parlato di una 126...;

Dr. LARI: dopo un breve pausa iniz... proseguiamo la registrazione con la seconda cassetta lato A... sono le ore...?

Dr. LUCIANI: 15 e 56...;

Dr. LARI: quindi ore le 15 e... 56;

Dr. LARI: e allora quando è terminata la.... la

cassetta lato B della prima cassetta... lei stava dicendo che era stato incaricato del furto di una macchina...;

SPATUZZA Gaspare: eravamo io e il Cannella...;

Dr. LARI: chi l'ha incaricata... del furto della macchina...;

SPATUZZA Gaspare: come se sta parlando Giuseppe Graviano... Cannella... cioè quando parla Cannella sta parlando Giuseppe Graviano...;

Dr. LARI: esatto... quindi lei vuole dire che però quello che ha parlato con lei è stato Fifetto Cannella ...;

SPATUZZA Gaspare: Fifetto Cannella ...;

Dr. LARI: benissimo le poi ci aveva detto anche quale è stato il periodo in cui avvenne questo incontro... questa richiesta di rubare la macchina...;

SPATUZZA Gaspare: parliamo noi... pochi pochi sono... qualche mesetto un mesetto e mezzo... dal furto... no forse ancora di meno... ;

(...)

Dr. LARI: e quando si è verificato questo incontro...

*cui gli ha detto di usare di usare Tutino...
se lo ricorda quando...?*

SPATUZZA subito dopo... perché io poi mi attivo per

Gaspare: rintracciare il Tutino e fare il punto.....;

Dr. LARI: ma in che mese siamo...;

SPATUZZA e... possiamo quantificare dal furto alla...

Gaspare: alla celebrazione possiamo dire un mese...;

Dr. LARI: un mese prima del furto...;

SPATUZZA il fatto che prima parlo con Cannella poi

*Gaspare: sempre per tramite aspetto la risposta poi
contatto io a Vittorio Tutino...;*

*Dr. LARI: un mese prima del furto circa... giusto...
ora siccome il furto se non ricordo male è
avvenuto alcuni giorni prima della Strage
del 19 luglio... potremmo dire che siamo
intorno alla metà di giugno...;*

SPATUZZA no... io no... non posso dire niente perché

Gaspare: di...;

*Dr. LARI: no... ma non è una mia deduzione...
siccome dice un mese prima del furto...;*

SPATUZZA no... io che sono nel momento in cui il

*Gaspare: Cannella mi autorizza a me per rubare la
macchina... e io gli chiedo spiegazione se*

potevo utilizzare il Tutino... e farsi d'indentitore... lui ritorna da me e mi dà il via che potevo utilizzare il Tutino e mi potevo muovere in qualsiasi direzione...;

Dr. LARI: allora... attenzione... su questo passaggio ci dobbiamo un momento concentrare un attimo... perché vede... non è una curiosità... però nel momento stesso in cui lei viene autori... le viene richiesto di andare a rubare la macchina... vuol dire che già se deciso che si deve commettere la Strage...;

SPATUZZA Gaspare: si...;

Dr. LARI: quindi per noi è importante capire il momento di arrivo... mi sono spiegato?...;

SPATUZZA Gaspare: ma il tutto avviene subito... perché io mi attivo... quando lui mi porta la certezza... io mi attivo per rintracciare il Tutino...;

Avv. MAFFEI: ma dopo quando dalla Strage di Capaci... più o meno... viene fatta questa richiesta...;

SPATUZZA Gaspare: ma circa...;

Dr. LARI: allora facciamo un piccolo un piccolo... passo indietro... anzi avanti... il furto lei

quando l'ha commesso... rispetto al 19 luglio del '92 il furto...?

SPATUZZA Gaspare: prima molto prima perché c'è la parte del meccanico che gli ho fatto fare dei lavori...;

Dr. LARI: e andiamo avanti...?

SPATUZZA Gaspare: la parte anteriore ha aggiustato tutta la macchina c'è la parte di pulitura ci sono due incontri...;

Dr. LARI: di questo ne parliamo... quindi quando tempo prima diciamo...;

SPATUZZA Gaspare: no... ma circa... io posso dire posso dire le tappe che sono succedute a... agli eventi che sono...;

(...)

SPATUZZA Gaspare: do notizia io a Cannella che avevamo già la macchina a disposizione... quindi io ci ho un...;

Dr. LARI: lei... lei data più o meno... in cui avvenne questo...;

SPATUZZA Gaspare: siamo là parliamo di giorni quindi...;

Dr. LARI: di giorni rispetto a che cosa...;

SPATUZZA Gaspare: al furto della macchina.... all'incarico al

furto così siamo a questioni di giorni...;

Dr. LARI: ma dopo quanto tempo avvenne poi l'attentato a Borsellino poi... dal furto dalla macchina...;

SPATUZZA Gaspare: ma ci sono una serie di fatti che io ci ho un incontro con Giuseppe Graviano direttamente con lui ci ho l'incarico di provvedere per contattare un meccanico per fare la frenatura... quindi ci sono vari passaggi e quindi... un pò di giorni passano...;

Dr. LARI: un po' di giorni quanti... due settimane dieci giorni... 15 giorni... non è in grado di...;

SPATUZZA Gaspare: non riesco... non riesco a... siamo all'interno di un contesto in cui è ipotetico dare... siccome c'è un permes... siamo tutti in azione... se così lo possiamo chiamare...;

Anche nell'incidente probatorio e poi nell'esame dibattimentale, il collaboratore non riusciva a dare ulteriori apporti, sull'epoca precisa dell'incarico di rubare una Fiat 126, né sul giorno della sottrazione: *“devo dire che purtroppo non sono riuscito a collocare nel tempo il giorno quando io ho rubato la 126. (...) in base all'ordine che mi è stato dato da Cannella di lì ci attiviamo subito, parliamo di giorni, non settimane. Quindi, dall'ordine passano pochissimi giorni, l'arco di*

*qualche settimana, non oltre, dall'ordine dato al furto effettuato. (...) purtroppo non sono mai... Cronologicamente non sono mai riuscito a collocarlo nel tempo, però nella successione dei fatti sì. (...) Potrei dire qualche cosa di campata in aria, io non mi permetto*¹⁰¹.

Il ricordo (comprensibilmente) poco nitido di Gaspare Spatuzza, sulla data dell'incarico di rubare una Fiat 126 (sintomo evidente di genuinità delle sue dichiarazioni), può essere colmato da altri elementi istruttori, assolutamente compatibili con le sue dichiarazioni ed utili a ricostruire l'esatta cronologia (anche) di questo segmento esecutivo. Analizzando, infatti, i vecchi tabulati telefonici¹⁰² dell'utenza mobile intestata a Cannistraro Provvidenza¹⁰³ ed in uso a Giuseppe Graviano (come accertato, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis¹⁰⁴), si deve

¹⁰¹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013, pagg. 46 ss.

¹⁰² Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

¹⁰³ Quest'ultima intestataria era la cognata della moglie di Giuseppe Graviano: Cannistraro Provvidenza risultava, infatti, sposata con Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia (all'epoca dei fatti, fidanzata e, successivamente), moglie di Giuseppe Graviano.

¹⁰⁴ Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999 (sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 633 s. (nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50): *“Le indagini svolte hanno consentito di accertare che detta telefonata è stata ricevuta dall'utenza cellulare 0337/898680 intestata a Cannistraro Provvidenza, utenza che, sulla base di una attenta analisi del relativo traffico in un consistente arco di tempo, può ragionevolmente ritenersi che fosse in uso a Graviano Giuseppe nel periodo anteriore e prossimo alla strage di via D'Amelio. Invero, dalla documentazione acquisita e dalle precise indicazioni fornite dall'isp. Maniscaldi è emerso che l'utenza cellulare in questione è formalmente intestata ad una donna imparentata con la attuale moglie di Graviano Giuseppe (Cannistraro Provvidenza, infatti, ha sposato Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia, all'epoca dei fatti fidanzata di Graviano Giuseppe ed oggi sua moglie). Dal complesso del traffico telefonico in entrata ed in uscita dalla suddetta utenza telefonica in un periodo compreso tra il gennaio ed il settembre del 1992 sono emerse inoltre solo due telefonate verso l'utenza fissa di Cannistraro Provvidenza (il che ha fatto subito apparire improbabile che l'utenza cellulare fosse in uso alla persona cui risultava formalmente intestata), ma soprattutto sono emersi contatti telefonici con utenze in uso a soggetti direttamente legati a Graviano Giuseppe, come Lupo Cesare Carmelo (già arrestato per il favoreggiamento di Benedetto Graviano) e Galdi Leopoldo (indicato da Drago Giovanni come uomo di fiducia di Graviano Giuseppe), nonché un numero assai consistente (ben 227) di conversazioni con l'utenza fissa di Profeta Rosalia, nonna di Galdi Rosalia, ove spesso si trovava quest'ultima, circostanza questa che ha rafforzato l'idea che il telefono cellulare fosse in realtà usato da Graviano Giuseppe, che ha verosimilmente mantenuto frequenti contatti telefonici con la allora fidanzata Galdi Rosalia”*.

Cfr. [sentenza n. 5/2002 del 18.3.2002](#) (sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 1782 s. (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): *“L'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata a Provvidenza Cannistraro compiuta dalla polizia e riferita a dibattimento dall'ispettore Maniscaldi dà certezza che l'utenza in questione ha eseguito nel periodo 1-19 luglio una serie di telefonate ad utenze in nessun modo riconducibili alla*

ritenere, alla luce delle considerazioni di seguito svolte, che tutti gli eventi descritti da Gaspare Spatuzza, in questa prima fase, così come il suo successivo incontro di persona (del quale si dirà a breve) con lo stesso Giuseppe Graviano, nella casa di Borgo Ulivia (incontro in cui il capo mandamento gli chiedeva quali fossero le condizioni della Fiat 126 che aveva rubato ed anche se qualcuno l'avesse chiesta in restituzione), siano avvenuti entro il primo pomeriggio del 7 luglio 1992, considerato che l'ultima telefonata dell'utenza mobile del *boss* di Brancaccio che agganciava il distretto palermitano era, appunto, quella delle ore 14.42 del 7.7.1992, mentre nelle ore e nelle giornate successive (come si vedrà meglio, in altra parte della motivazione), la medesima utenza mobile agganciava i distretti telefonici di altre regioni, per essere poi nuovamente localizzabile nel territorio palermitano alle ore 13.11 del 14 luglio 1992¹⁰⁵.

Secondo le consolidate regole di Cosa nostra (così come ricostruite nei

Cannistraro ma tutte riportabili all'uso che il Graviano soltanto poteva, ragionevolmente, fare di quel telefono, affermazione confermata e rafforzata dall'analisi dell'impiego che di quel telefono era stata fatta in un periodo compreso tra il 24 gennaio ed il 30 settembre 1992. Si riscontrano:

- *due sole telefonate verso l'utenza di casa della Cannistraro, un numero troppo esiguo per poter pensare che il telefono fosse nelle mani della stessa.*
- *Numerosissime telefonate dirette e ricevute dal cellulare 0337/890650, intestato all'Immobiliare Building, il cui amministratore fino al 19 ottobre 1995 era Cesare Carmelo Lupo, favoreggiatore dei fratelli Graviano, tratto in arresto il 21 aprile 1984 per favoreggiamento nei confronti di Benedetto Graviano.*
- *Più telefonate dirette alla Vitrociset, posto di lavoro di Galdi Leopoldo, cognato di Rosalia la fidanzata di Graviano (e suo uomo di fiducia, secondo Giovanni Drago).*
- *221 telefonate verso l'utenza di Profeta Rosalia in via Brancaccio 221, nonna di Galdi Rosalia presso il quale indirizzo era ubicata una rivendita di tabacchi. La bolletta dell'utenza in questione era ricevuta al n. 217 sempre di via Brancaccio dove risiedevano i genitori di Galdi Rosalia. L'ispettore Maniscaldi ha riferito che la Galdi era solita frequentare con assiduità quella rivendita di tabacchi sicchè quel numero esorbitante di telefonate non può avere altra spiegazione se non con i contatti, ovviamente frequenti, che i due fidanzati intrattenevano tra loro.*

Nel periodo 1-19 luglio del 1992 l'utenza telefonica non aveva registrato alcuna telefonata riconducibile alla coppia Cannistraro-Galdi. Aveva effettuato 31 chiamate all'utenza intestata a Profeta Rosalia, nonna della Galdi Rosalia. Una telefonata al luogo di lavoro di Galdi Leopoldo, fratello di Galdi Rosalia; una chiamata ad una utenza telefonica intestata a Pizzo Giulia, zia di Galdi Rosalia.”

¹⁰⁵ Cfr. tabulato telefonico di Cannistraro Provvidenza, nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

processi), è del tutto inverosimile che la delicatissima organizzazione, almeno nelle linee essenziali, di un delitto come la strage di via D'Amelio, assolutamente strategico per la vita del sodalizio mafioso di Cosa nostra, potesse prescindere dalla fattiva presenza sul territorio del vertice del gruppo operante (non potendosi affatto ritenere indifferente che del furto dell'autobomba da utilizzare per l'eccidio, potessero, eventualmente, occuparsi persone inaffidabili o che davano minori garanzie).

Come già accennato, è più razionale e persuasiva la tesi che vuole il furto della Fiat 126, precedente, di diversi giorni, rispetto alla formalizzazione della relativa denuncia: la sottrazione dell'automobile, approssimativamente, può collocarsi (come detto) nei primi giorni del mese di luglio (forse, nella serata di sabato 4 luglio 1992, atteso il nitido ricordo di Pietrina Valenti d'essersi recata in Caserma, l'indomani mattina del furto, in una giornata domenicale).

Dunque, andando a ritroso di circa una settimana o poco più, secondo l'indicazione fornita da Gaspare Spatuzza, è del tutto verosimile collocare l'incarico di Cannella, per il furto della Fiat 126, alla fine del mese di giugno.

Detta collocazione, peraltro, si concilia assai bene con le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia ed, in particolare, non solo con quelle rese da Fabio Tranchina, che (come meglio si dirà, in altra parte della motivazione), faceva da autista a Giuseppe Graviano, in due diversi sopralluoghi in via Mariano D'Amelio, il primo dei quali avvenuto proprio nella prima settimana del mese di luglio¹⁰⁶, ma anche con quelle rese (nei precedenti processi, per questi fatti) da Salvatore Cancemi

¹⁰⁶ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 22 ss.

e da Francesco La Marca (all'epoca dei fatti, rispettivamente, reggente del mandamento di Porta Nuova e uomo d'onore della medesima famiglia).

Infatti, Salvatore Cancemi, verso la fine di giugno 1992, partecipava ad una riunione organizzativa a casa di Girolamo Guddo, nel corso della quale Riina, spostandosi di pochi metri, assieme a Raffaele Ganci, diceva che s'assumeva lui la responsabilità di tutto, in prima persona (*"Faluzzo -dice- a' responsabilità è mia -dice- me la piglio io, hai capito? La responsabilità è mia!"*); uscendo da quella riunione, proprio in compagnia di Salvatore Cancemi (suo amico fraterno, oltre che sodale), Raffaele Ganci commentava, con chiaro riferimento a Totò Riina: *"questo ci vuole rovinare a tutti!"*; *"vuole continuare la musica"* e Cancemi capiva bene che si parlava proprio di passare all'atto pratico, per l'eliminazione di Paolo Borsellino¹⁰⁷. Ancora, sempre nella seconda metà del mese di giugno 1992, Salvatore La Marca, durante una visita di Salvatore Cancemi (che si recava al palazzo di giustizia), riceveva da quest'ultimo la confidenza (come già, ad inizio maggio, prima della strage di Capaci, l'avviso di *"non passare per l'autostrada"*) che era in preparazione un altro attentato contro un personaggio *"grosso"* (*"Ciccio, un altro ne deve saltare in aria"*) e che ne sarebbero derivate delle conseguenze negative per tutti (persino

¹⁰⁷ Cfr. esame di Salvatore Cancemi nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis, verbali d'udienza (acquisiti agli atti) del 4-6-1997 (pagg. 91 ss) e del 13-10-1997 (pagg. 68 ss), nonché sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999 (nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, sub 50), pagg. 314 ss: *"...guardi, io voglio dire la verità, per quello che mi risulta. Verso, nel mese di giugno del '92 ...c'è stato un incontro con Riina, Ganci Raffaele, io e Biondino, nella villa di Guddo Girolamo, dietro la Villa Serena, e il Riina con Ganci Raffaele ... si sono appartati... . E hanno parlato io qualche cosa l'ho capita, onestamente, con ... con Ganci Raffaele, e ci disse, dice: la responsabilità è mia, stai tranquillo che ci penso per tutti io. Queste parole che io ho capito, che già c'era qualche cosa di... di grave, come per Falcone. Poi quando ce ne siamo ... ce ne siamo andati ...il Ganci mi disse, dice: questo - dice - ci vuole rovinare a tutti. Quindi io l'ho capito, che si trattava che c'era un'altra strage, diciamo pronta. Perché già i nomi erano stati fatti tante volte, diciamo, anche prima. (...) Guardi siccome il dottore Borsellino, Riina lo voleva ammazzare prima, e io ero a conoscenza, quindi sì, l'ho capito. (...) che so.. verso giugno, nei primi di luglio, giugno, qua siamo, poi non è che posso esser preciso, diciamo proprio alla giornata"*.

“*per i gatti*”) ¹⁰⁸. Peraltro, detta confidenza (inizialmente non ricordata) veniva poi confermata anche da Salvatore Cancemi (nel dibattimento del processo di primo grado del processo c.d. Borsellino ter ¹⁰⁹).

Alla luce di tutte le evidenze istruttorie richiamate e delle superiori considerazioni, l’incarico di Giuseppe Graviano a Gaspare Spatuzza, per rubare una Fiat 126, può senz’altro collocarsi alla fine del mese di giugno 1992.

6) Lo spostamento della Fiat 126 in un altro magazzino, a Roccella. L’incontro con Giuseppe Graviano, nella casa del padre di Fabio Tranchina, e le direttive del capo mandamento, in particolare, quella di sistemare l’impianto frenante. La sistemazione dell’impianto frenante, da parte di Maurizio Costa.

Dopo aver riferito dell’incarico ricevuto per il furto della Fiat 126 e delle modalità con le quali assolveva a detto compito, come detto, unitamente all’imputato Vittorio Tutino, nonché del luogo in cui ricoverava l’autovettura, subito dopo la sottrazione, Gaspare Spatuzza proseguiva nel suo racconto, spiegando che, dopo aver fatto sapere a *Fifetto Cannella* che aveva appunto rubato la macchina ¹¹⁰, veniva convocato dal capo mandamento, Giuseppe Graviano, che – in quel frangente – trascorreva la

¹⁰⁸ Cfr. sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis, n. 2/1999 del 13.2.1999 (nelle produzioni del P.M. all’udienza del 7.11.2016, *sub* 50), pagg. 339 ss.

¹⁰⁹ Cfr. sentenza n. 5/2002 del 18.3.2002 (sentenza d’appello del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 687 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

¹¹⁰ Cfr. verbale d’udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 228, nonché verbale d’udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 72 s.

latitanza a Falsomiele, nella casa di Borgo Ulivia, del padre di Fabio Tranchina (sulle dichiarazioni a riscontro, rese da quest'ultimo, irrevocabilmente condannato, per questi fatti, appunto per aver agevolato la realizzazione della strage¹¹¹, si tornerà in altra parte della motivazione).

Era proprio Fabio Tranchina che conduceva Spatuzza al cospetto di Giuseppe Graviano, in almeno un paio d'occasioni (in una di queste, peraltro, Spatuzza incrociava sul posto anche Lorenzo Tinnirello, vice capo della famiglia di Corso dei Mille, rappresentata da Francesco Tagliavia; i due uomini d'onore appena menzionati, come si vedrà, erano presenti sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios, quando Spatuzza consegnava la Fiat 126)¹¹².

Nell'occasione, come detto, da collocare in epoca antecedente al pomeriggio del 7 luglio 1992 (allorquando il capo mandamento si allontanava dalla Sicilia, facendovi rientro il 14 luglio 1992¹¹³), Graviano si informava, innanzitutto, da Spatuzza sul luogo dove aveva rubato l'automobile (la zona dov'era posteggiata la Fiat 126 ricadeva nel territorio del mandamento di Brancaccio, diviso da quello di Santa Maria di Gesù, dalla via Oreto) e gli chiedeva anche se, dalla visione dei documenti o dall'eventuale richiesta di restituzione del mezzo, la stessa fosse riconducibile a persone di loro conoscenza (era, infatti, una regola dell'organizzazione mafiosa, quella per cui, in caso di furto perpetrato ai danni di persone appartenenti o vicine al sodalizio, veniva attivato un meccanismo di recupero, attraverso l'interessamento

¹¹¹ Cfr. sentenze del procedimento Borsellino quater, con rito abbreviato, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

¹¹² Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 72 s.

¹¹³ Cfr. tabulati telefonici dell'utenza mobile intestata a Cannistraro Provvidenza ed in uso a Giuseppe Graviano, nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

delle famiglie mafiose; per lo stesso motivo, i comuni ladri d'automobili dovevano tenerle ferme, per almeno una settimana¹¹⁴).

La risposta di Spatuzza, che non ha ricordato se aveva guardato nel libretto di circolazione della Fiat 126 (come si deve -senz'altro- escludere, posto che tale documento rimaneva invece a Pietrina Valenti¹¹⁵) oppure in altri documenti¹¹⁶ (ad esempio, il certificato di proprietà del mezzo od il contrassegno assicurativo), era che l'automobile non risultava riconducibile a taluno vicino all'organizzazione e che non ne veniva chiesta la restituzione.

Inoltre, Spatuzza informava Giuseppe Graviano che la Fiat 126 aveva il problema della frizione, che staccava molto in alto, e quello della frenatura, che non funzionava (tranne che per il freno a mano): il capo mandamento, non ritenendo necessario aggiustare la frizione, raccomandava al sodale di ripristinare l'efficienza dei freni (per ragioni facilmente comprensibili, considerata la destinazione finale del mezzo, quale autobomba) e di togliere dalla macchina qualsivoglia effetto personale od altro che potesse, eventualmente, consentire di risalire al proprietario.

Inoltre, Graviano chiedeva anche a Spatuzza se avevano la disponibilità di un magazzino, nella zona della fiera: Spatuzza gli rispondeva che aveva la disponibilità di un'autorimessa, appena realizzata da Domenico Sanseverino, ma il capo mandamento lasciava poi cadere il discorso (e non ritornava più sull'argomento,

¹¹⁴ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 233: “ ‘Per una settimana la macchina deve essere bloccata, perché può darsi che la cercano’, se veniva richiesta da persone di nostra conoscenza o riconducibili a Cosa Nostra i ladruncoli davano la macchina e noi restituivamo la macchina al proprietario ”.

¹¹⁵ Cfr. verbale sopralluogo con Pietrina Valenti 24.11.2008 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 2): “*produco alla S.V. la carta di circolazione che ho conservato*”.

¹¹⁶ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 232 ss.

nemmeno in seguito).

Spatuzza osservava le direttive ricevute, così come quella di comprare un bloccasterzo ad ombrello, da poter applicare al volante della Fiat 126 (evidentemente, in vista della sua collocazione in via D'Amelio, al fine di allontanare dubbi che la stessa fosse rubata), bruciando tutto ciò che era contenuto all'interno (immagini sacre, documenti ed anche un ombrello)¹¹⁷.

Spatuzza si attivava, altresì, per rifare i freni della Fiat 126, rivolgendosi a Maurizio Costa, che (all'epoca dei fatti) svolgeva la professione di meccanico ed aveva un'officina in società con Agostino Trombetta (anch'egli divenuto collaboratore di giustizia, come si vedrà in altra parte della motivazione, trattando dei riscontri alle dichiarazioni di Spatuzza).

Una volta rintracciato il Costa, Spatuzza gli diceva che aveva la necessità di rifare i freni ad una Fiat 126, precisava che il lavoro si doveva fare sul posto dove si trovava la macchina, nel frattempo messa in moto e spostata in altro garage, nel territorio della famiglia di Roccella, e gli raccomandava anche di tenere la questione riservata.

Quanto al materiale occorrente per effettuare l'intervento, era lo stesso Costa che, data l'esigenza di riservatezza manifestatagli, faceva presente che non potevano acquistarlo dove solitamente si riforniva, attraverso i buoni d'acquisto che pagava, poi, periodicamente (altrimenti, avrebbe dovuto renderne conto al predetto socio); Spatuzza concordava, dicendo al meccanico che avrebbero acquistato il necessario e lui stesso avrebbe pagato in contanti.

¹¹⁷ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 240.

Nel frattempo (come anticipato), pochi giorni dopo il furto della Fiat 126¹¹⁸, Spatuzza, collegandone i fili dell'accensione, l'aveva messa in moto e trasportata in un altro garage, anch'esso nella sua disponibilità, nella zona della famiglia di Roccella, dove conduceva poi Costa, per fare l'intervento meccanico ai freni.

Il magazzino in questione era di proprietà di tale Gioacchino Alfano, sposato con Rosetta Taormina, cugina della moglie di Spatuzza; quest'ultimo l'aveva preso in locazione, su disposizione di Giuseppe Graviano (per 500 mila Lire al mese, in nero), per utilizzarlo per il contrabbando delle sigarette, per il tramite di tale Diego Alaimo¹¹⁹ (un ragazzo che veniva poi ucciso, dopo l'omicidio di Don Pino Puglisi, eseguito proprio da Spatuzza, per cercare di sviare i sospetti dalla famiglia mafiosa di Brancaccio ed anche perché si riteneva che egli fosse l'autore del furto di un'autovettura nella disponibilità di Filippo Graviano¹²⁰).

All'interno di tale ultimo magazzino (in via S 81 n. 15, dopo distante, come si vedrà meglio nel prosieguo della motivazione, dall'officina di Acqua dei Corsari di Agostino Trombetta e Maurizio Costa), dove pure Spatuzza conduceva gli inquirenti nel corso del predetto sopralluogo¹²¹, si custodivano, oltre alle sigarette di contrabbando, anche autovetture rubate (infatti, al momento dell'incarico di rubare la Fiat 126, vi era già ricoverata una Fiat Regata, circostanza nota a Fifetto Cannella, che era stato, comunque, molto fermo sul tipo di automobile che si doveva rubare)¹²².

¹¹⁸ Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 83.

¹¹⁹ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 220-228.

¹²⁰ Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 79.

¹²¹ Cfr. verbale di sopralluogo 1.12.2008, nelle produzioni del P.M. 7-11-2016, *sub* 3.

¹²² Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 239 s.

All'interno di questo garage, Spatuzza provvedeva personalmente a riparare il bloccasterzo della Fiat 126 (che, come detto, era stato forzato da Vittorio Tutino la sera del furto), operazione che (a suo dire), non richiedeva particolari competenze tecniche.

L'occorrente, così come l'antifurto ad ombrello che Giuseppe Graviano gli diceva di collocare all'interno della Fiat 126, venivano, verosimilmente, acquistati da Spatuzza dove lui si riforniva di pezzi di ricambio, vale a dire nel negozio di via Oreto (vicino allo Zero Bar) oppure in quello nei pressi di via Malaspina¹²³.

Quanto alla sistemazione dell'impianto frenante della Fiat 126, Spatuzza chiariva, innanzitutto, che conosceva molto bene Maurizio Costa, così come il suo socio in affari, Agostino Trombetta: infatti, aveva un ottimo rapporto con entrambi (talvolta, ciò gli veniva persino rimproverato, perché qualcuno riteneva che i due "scacazzati"¹²⁴ fossero inaffidabili), che avevano un'officina all'Acqua dei Corsari e, successivamente allo Sperone (anche se per un periodo le due attività erano aperte in contemporanea), dove aprivano (anche grazie alle raccomandazioni di Spatuzza con Giuseppe Graviano) un'attività di autolavaggio con annesso garage, pur continuando a svolgere le attività connesse all'officina, anche a copertura della loro attività illecita, di recupero di pezzi meccanici da autovetture rubate e smontate. Spatuzza era in amicizia sia con Agostino Trombetta, cui chiedeva, spesso, di procurargli autovetture rubate (tramite soggetti dediti ai furti, nella zona dello Sperone)¹²⁵, sia con Maurizio Costa: li conosceva tramite il predetto Diego Alaimo ed i rapporti con

¹²³ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 234 ss.

¹²⁴ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 237.

¹²⁵ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 236-238.

loro si intensificavano dopo il 1990, quando il collaboratore veniva assunto, come guardiano notturno, alla ditta Valtrans. I due soci, anzi, successivamente (nel 1994), favorivano anche la latitanza di Gaspare Spatuzza (dopo l'ordinanza emessa nel procedimento c.d. Golden Market), mettendogli a disposizione un'abitazione (in diverse occasioni, inoltre, il collaboratore pernottava anche a casa di uno dei fratelli del Costa, in zona Villabate). Era proprio Spatuzza, poi, che (come anticipato) intercedeva per i due soci, presso il capo mandamento Giuseppe Graviano, affinché quest'ultimo parlasse a Nino Mangano (reggente della famiglia mafiosa di Roccella), per consentire loro l'apertura del nuovo esercizio commerciale allo Sperone (in una zona che ricadeva, appunto, nel territorio di competenza della famiglia di Roccella), anche se nei pressi c'era già un'altra attività simile, gestita da Luigi Giacalone¹²⁶. Infine, Spatuzza prendeva anche le difese di Maurizio Costa ed Agostino Trombetta (probabilmente, salvando loro la vita), allorquando si sospettava, in Cosa nostra, che i due non riferissero la verità, ogniqualvolta venivano interpellati in merito ai furti di autovetture, per le quali sostenevano spesso di non sapere alcunché¹²⁷.

Atteso il predetto rapporto fiduciario (confermato, come si vedrà, anche da diversi altri collaboratori di giustizia), pare, dunque, assolutamente logico che Gaspare Spatuzza, al momento di sistemare l'impianto frenante della Fiat 126, non potendo portarla in un'officina, si rivolgesse proprio all'amico meccanico Maurizio Costa, che contattava¹²⁸, spiegandogli, durante il tragitto in automobile, che occorreva tenere il

¹²⁶ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 243-248.

¹²⁷ Cfr. verbale d'udienza 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pag. 86.

¹²⁸ Invero, il collaborare di giustizia non ricordava, nitidamente, dove contattava Costa, se all'officina dell'Acqua dei Corsari ovvero all'autolavaggio dello Sperone, in via Sacco e Vanzetti. Infatti, mentre in fase di indagine preliminare riferiva di aver rintracciato il Costa presso l'officina, probabilmente, riferendosi a quella ubicata all'Acqua dei Corsari (cfr. verbale d'interrogatorio al P.M. dell'1.12.2008) e di averlo condotto con la propria vettura presso il garage di

discorso completamente riservato, e che, in virtù di tale fatto (avendogli il meccanico rappresentato, come detto, l'impossibilità di acquistare i pezzi di ricambio, secondo quanto usualmente faceva, con i buoni d'acquisto), avrebbe comprato a sue spese l'occorrente, per sistemare i freni della Fiat 126.

In effetti, Spatuzza acquistava tutto il materiale occorrente¹²⁹, da un certo Carluccio, nei pressi di Buonriposo¹³⁰, senza che Costa visionasse preventivamente la vettura, dandogli centomila lire, per pagare in contanti; i due si recavano, poi, nel locale dove era custodita la Fiat 126 ed il meccanico eseguiva i lavori. Spatuzza non seguiva l'intervento, affidandosi alle competenze del Costa: si limitava, a richiesta dell'amico meccanico, a mettersi al volante ed a pigiare il piede sul pedale del freno, ad intervento eseguito, per spurgare l'olio dell'impianto frenante, constatando poi che la frenatura del mezzo funzionava.

Ancora una volta, prima di proseguire nell'analisi del racconto del collaboratore di giustizia sui segmenti successivi della preparazione della strage, si riporta (qui di seguito) uno stralcio delle sue dichiarazioni dibattimentali (praticamente sovrapponibili, come detto, a quelle rese nell'incidente probatorio) relative alle fasi

Corso dei Mille, dopo avergli evidenziato di prendere l'attrezzatura occorrente per ripristinare l'impianto frenante di una Fiat 126, in incidente probatorio, Spatuzza dichiarava di non avere un preciso ricordo sul punto e di non poter affermare, dunque, di essersi era recato nell'officina di Acqua dei Corsari o in quella dello Sperone, posto che, per un certo periodo e mentre erano in corso i lavori per impiantare l'officina ed autolavaggio in via Sacco e Vanzetti, entrambi gli esercizi commerciali erano in piedi (cfr. verbale d'udienza 7.6.2012, pagg. 243-248). Infine, all'udienza dibattimentale, il collaboratore faceva riferimento all'autolavaggio dello Sperone come quello dove si recava, per comunicare al Costa la necessità di eseguire i lavori sulla Fiat 126 (cfr. verbale d'udienza 11.6.2013, pag. 80).

¹²⁹ Nel verbale d'interrogatorio e sopralluogo dell'1.12.2008 (cfr. trascrizione integrale, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 3), Spatuzza parlava delle "ganasce" (pag. 11) ed, in particolare, di "quattro ganasce" (pag. 12). Ancora, nel verbale d'interrogatorio del 16.9.2009, a pag. 60 (della relativa trascrizione integrale): "*noi parliamo di frenatura, parlando di frenatura sicuramente avrà cambiato le ganasce e sia le pinze. (...) io posso dirvi che abbiamo comprato tutto l'occorrente per quanto riguarda la frenatura*".

¹³⁰ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 231 ss.

predette¹³¹, non senza evidenziare, già da ora (pur rinviandosi ad altra parte della motivazione, per l'analisi degli altri elementi istruttori, a conferma della ricostruzione del collaboratore), due formidabili riscontri di natura tecnica, che rendevano Spatuzza particolarmente fiducioso sul fatto di poter dimostrare agli inquirenti la veridicità della sua versione e la falsità di quella di Scarantino (si rinvia, sul punto, al verbale del confronto fra i due, espletato nelle indagini preliminari ed acquisito al fascicolo per il dibattimento, nel quale Spatuzza spronava Scarantino a dire la verità, perché *“cà c'è a frizione e i freni!”*¹³²).

Si tratta delle due consulenze tecniche sui reperti meccanici (appunto, frizione e freni), rinvenuti in via D'Amelio, nelle operazioni di setacciamento della zona, successive all'attentato. Infatti, entrambi i difetti meccanici della Fiat 126 rubata da Tutino e da Spatuzza e direttamente constatati da quest'ultimo, vale a dire la frizione che staccava molto in alto ed i freni che non funzionavano e venivano, pertanto, sostituiti (prima d'imbottire d'esplosivo la Fiat 126 e trasportarla in via D'Amelio), trovano significativa conferma nelle consulenze tecniche (acquisite agli atti) che accertavano sia un probabile difetto di registrazione e manutenzione del disco-

¹³¹ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pagg. 71 ss.

¹³² Cfr. verbale di confronto fra Gaspare Spatuzza e Vincenzo Scarantino del 10 marzo 2009 (nelle acquisizioni del 4.6.2015). Nel corso dell'atto istruttorio (si vedano, in particolare, le pagine 21 e seguenti), Spatuzza, in maniera molto decisa e convinta, spronava Scarantino a dire la verità, informandolo che, comunque, gli inquirenti avrebbero fatto delle perizie che avrebbero confermato, di lì a poco, in maniera inconfutabile, le sue dichiarazioni, poiché c'erano particolari che solo lui sapeva: *“ho chiesto io la perizia del motore che è stato rinvenuto... eh nei pezzi che sono stati repertati... nel luogo della strage, cose che so solo io, ora nel momento in cui verrà fatta questa perizia... senti qua io ho cambiato... ho fatto fare dei lavoretti alla macchina, la frenatura, so che è senza frizione, ora il momento in cui eh... faranno questi accertamenti, scientifici non c'è la mia parola... canasce sai quanta strata hannu fatto? 4-5 chilometri... le canasce sono nuovissime, (...) e qua avevano la frizione bruciata della macchina... e canasce intatte. Ora vammì tu a smontare una dichiarazione del genere... perché sono cose che so solo io, che ho preso la macchina (...). (...) devi guardare il bicchiere... questa è la frizione e questi sono i freni... questi fra un mese, due mesi spunteranno... quindi, oggi qua possiamo salvare il salvabile... rumani cà c'è a frizione e i freni! E ccà a mia un mi smunta chiù nuddu... (...) ca ci sono riscontri oggettivi, che solo io solo, e che i magistrati sono a conoscenza (...)”*.

frizione, con presenza d'inquinamento d'olio, per cui la frizione poteva slittare¹³³, sia un intervento, molto probabile, sul lato destro dell'autovettura, con sostituzione del cilindretto e delle ganasce guarnite di materiale d'attrito ed “una percorrenza molto limitata dopo l'intervento di cui sopra”¹³⁴.

Si riporta qui di seguito (come anticipato) un stralcio delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia, relative alle fasi sopra analizzate¹³⁵:

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente all'aver ricoverato questa vettura in questo magazzino che lei ha menzionato [ndr : quello di Brancaccio, via Gaspare Ciprì n. 19], cosa avviene?

SPATUZZA - Avviene che la macchina è stata trasferita in un altro magazzino; il magazzino che io avevo in affitto nei pressi di.., è Roccella la via, però noi chiamiamo Roccella (fonetico: Guarnaschelle), un magazzino che avevo in affitto che veniva utilizzato da parte nostra come magazzino per le sigarette di contrabbando e anche ricoveravamo là delle macchine che noi utilizzavamo per vicende delittuose.

P.M. DOTT. LUCIANI - Innanzitutto lei in che maniera sposta questa vettura?

SPATUZZA - Non ho chiesto.., credo di non aver chiesto la partecipazione del.., però sono riuscito a sistemare la questione della messa in moto, quindi l'ho portata io in moto in questo altro magazzino.

¹³³ Cfr. elaborato di consulenza tecnica redatta da M. Cima e S. Roverso (acquisito all'udienza del 18.7.2013), nonché deposizione testimoniale del predetto consulente, Massimo Cima, nel verbale d'udienza del 18.7.2013, pagg. 35 ss.

¹³⁴ Cfr. elaborato di consulenza tecnica redatto da A. Zanat e C. Canavese (acquisito all'udienza del 27.6.2013), nonché deposizione testimoniale del predetto consulente del P.M., Claudio Canavese, nel verbale d'udienza del 27.6.2013, pagg. 7 ss.

¹³⁵ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pagg. 71 ss.

P.M. DOTT. LUCIANI - In che maniera?

SPATUZZA - In moto, né spinta e nemmeno., sono riuscito a sistemare la questione della messa in moto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma prima di spostarla, lei comunica a qualcuno che aveva...

SPATUZZA - Sì, questo avviene che nel momento in cui il furto è stato fatto io comunico a Fifetto Cannella che avevamo la macchina dentro. Non ricordo adesso se Cannella mi chiese indicazione dove era stata rubata o se apparteneva a qualcuno, questo adesso non lo ricordo, comunque ho comunicato io a Cannella che la macchina la avevamo dentro.

P.M. DOTT. LUCIANI - E Cannella cosa le dice?

SPATUZZA - Che deve dare comunicazione a Giuseppe Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - E lei poi effettivamente entra in contatto con Graviano?

SPATUZZA - Sì, poi ci sono due o tre incontri, adesso non ricordo bene, però in uno di questi incontri., incontri che avvengono nella casa riconducibile alla famiglia di Tranchina, al cognato Cesare, Lupo Cesare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Fa riferimento alla casa che ha menzionato prima di Borgo Ulivia?

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma lei come si recava in questa casa, se lo ricorda? Cioè lei ha parlato di questi due o tre incontri che avvengono in questa casa, si ricorda in che maniera lei giungeva lì?

SPATUZZA - Io non ho un ricordo particolare che mi., io sono convinto.,

queste comunicazioni possono arrivare o tramite Tranchina o tramite il Cannella perché l'aggancio, quello che mi porta a casa, quello lo ricordo benissimo che era il Tranchina perché siamo saliti insieme in questo appartamento.

P.M. DOTT. LUCIANI - Oltre - e poi veniamo al contenuto di questo primo incontro che lei ha con Graviano - oltre al Tranchina in quelle circostanze, di questi due/tre appuntamenti che lei ha con Graviano, lei ha notato la presenza di altre persone?

SPATUZZA - Sì, in uno di questi incontri, mentre stavo per avviarmi all'interno di questo stabile, ho incontrato Renzino Tinnirello, Lorenzo Tinnirello, noi lo chiamavamo Renzino. Prima di entrare all'interno dello stabile ho visto che era salito sopra una Mercedes di questo tipo., questa Volkswagen, questa familiare, Station Wagen.

P.M. DOTT. LUCIANI - Chi era salito, scusi, non ho capito?

SPATUZZA - Il Renzino Tinnirello. Quindi, quando sono salito sopra dissi a Giuseppe Graviano: "Ma come mai cammina con una macchina del genere con i problemi che ha?" Perché quei mesi o settimane avevo capito che Renzino Tinnirello era stato raggiunto da un avviso di garanzia o qualcosa del genere, comunque per noi era considerato non un latitante, un mezzo latitante, una cosa del genere e quindi camminare con una macchina così sproporzionata per me era da incosciente. Giuseppe Graviano mi comunica che se ne era liberato di quel problema giudiziario.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma quando lei parla con Graviano, quindi in tutte queste due o tre circostanze, questi incontri come avvenivano? Cioè lei ha

detto "sicuramente mi porta lì - se capisco bene - Fabio Tranchina" ma poi all'interno della casa come si svolgevano questi incontri?

SPATUZZA - Gli incontri.., noi salivamo in questa strada che non c'erano tranne.., poi se erano chiusi nelle stanze, ma non credo per tutte queste ore, non sentivo voci, quindi credo che la presenza, tranne io e Giuseppe Graviano e Fabio Tranchina, almeno, e penso che sia così, che all'interno dell'abitazione non c'era nessuno. Quindi quando entravo in questo appartamento, Tranchina mi portava in questo salone, una stanza più grande, e lui andava via. Quindi iniziavo io a interloquire con Giuseppe Graviano di cui.., non ricordo il particolare, dovevo chiamare a Tranchina, al Fabio. Sono uscito da questa stanza e sono entrato in una cucina dove lui era seduto, che stava leggendo qualche rivista.

P.M. DOTT. LUCIANI - Tranchina non partecipava?

SPATUZZA - No, Tranchina non ha partecipato agli incontri che io avevo con Giuseppe Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi veniamo a prima di questi incontri in cui.., o almeno prima o dopo il momento in cui lei ha rubato l'autovettura, lei cosa comunica a Graviano? Che interlocuzione avete in quel momento?

SPATUZZA - Giuseppe Graviano mi chiede notizie di questa 126, mi chiede innanzitutto se era stata cercata da qualcuno. Gli dissi di no, e se era di proprietà di persone che noi conoscevamo, riconducibili alle nostre amicizie, gli dissi di no. Quindi mi ha chiesto se c'erano dei problemi, se la macchina era efficientissima e gli dissi che la macchina aveva due problemi, però non sono dei problemi seri perché.., cioè il problema della

frenatura, però si può utilizzare benissimo anche il freno a mano, e poi c'è un problema che riguarda la frizione che stacca quasi alla fine, la frizione. Il Graviano mi ordina di sistemare la macchina e di renderla efficientissima, nel senso di farle il pieno della benzina, di sistemare l'aspetto tecnico per quanto riguarda il bloccasterzo e non solo questo, ma di comprare un bloccasterzo quello di tipo ombrello che viene agganciato tra i pedali di frizione e freno e il volante; di levare dall'interno della macchina tutto quello che è riconducibile al proprietario e di renderla all'occhio del proprietario anche irriconoscibile, quindi di sistemare tutto quello che c'era da sistemare però intercorreva il problema della frenatura. Siccome, secondo lui, era un problema serio mi dà incarico di sistemare anche la questione della frenatura. Al ché gli dissi: "Ma mica io la posso portare dal meccanico a sistemare questa frenatura?" Mi ha dato libera facoltà di fare come meglio credo ma di sistemare questa frenatura. Gli dissi che mi prestavo a fare anche questo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Innanzitutto una cosa, per quelle che sono le sue conoscenze nel mondo di "Cosa Nostra" quando si ruba un'autovettura cosa avveniva di solito?

SPATUZZA - Ad esempio noi chiamavamo sciacalli questi ladruncoli di macchine, gli era stato imposto tassativamente che quando rubavano una macchina la dovevano tenere come minimo due settimane o tre settimane e questi si lamentavano sempre: "Perché due settimane? Una settimana". Perché poteva avvenire che la macchina era di persone vicine, di nostra conoscenza e venivano da noi a chiedere se noi potevamo intervenire per

procurare, e quindi io ogni lunedì mi trovavo a casa mia tutti questi bigliettini di numero di targa di macchine rubate, andavo allo Sperone, li consegnavo a Trombetta e gli dicevo: "Avete questa macchina?" Se c'era la macchina, mi dava la macchina e la macchina veniva restituita al proprietario.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, oltre alla condizione della vettura, al fatto che lei avesse la vettura, con Graviano discutevate anche di altro? Graviano le chiede anche altro?

SPATUZZA - Sì, in queste circostanze di questi incontri mi chiese se avevo..., non se avevo ma se avevamo nei pressi della zona fiera un punto di appoggio, nello specifico un magazzino. Gli dissi io a Giuseppe Graviano che proprio in quel periodo il Sanseverino Domenico aveva terminato da poco la realizzazione di box all'interno di uno scantinato, cui io ne avevo libero accesso. Di questa cosa mi disse: "Ti farò sapere" però non ha affrontato, almeno da parte sua, più questo argomento.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma questo colloquio con Graviano avviene prima o dopo rispetto al momento in cui lei sposta l'autovettura nell'altro magazzino?

SPATUZZA - Mah..., sicuramente dopo, sicuramente dopo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei poi ottempera alle direttive che le dà Graviano?

SPATUZZA - Sì, le ho portate tutte a termine.

P.M. DOTT. LUCIANI - Può riferire alla Corte in che maniera?

SPATUZZA - Per quanto riguarda la questione del piantone del

bloccasterzo sono stato io a sostituirlo perché non è facile fare la sostituzione, comunque ho acquistato io il bloccasterzo nuovo e mi sono adoperato io a sostituirlo; tutto quello che c'era da pulire.., la macchina l'ho messa tutta efficientissima per farla apparire più innocua possibile. Per quanto riguarda la frenatura ho cercato di utilizzare il Costa Maurizio, siccome in società con Trombetta Agostino avevano un'autofficina più un lavaggio. Quindi ho contattato il Costa Maurizio e gli dissi che dovevamo fare un lavoretto urgente in una 126, gli ho spiegato che dovevamo fare una frenatura però in un modo più..., cioè più normale possibile per cercare di non farlo allarmare, ho dato qualche riferimento che la macchina potesse appartenere a qualche latitante per cercarle.., perché dice: "Perché non la porti in officina?" E quindi l'ho voluto un po' allontanare da quello che per noi potesse (inc.) per la 126. Ci siamo messi in macchina e dice: "Dobbiamo comprare i pezzi di ricambio" e ci siamo recati in un posto nei pressi di Buonriposo, è una bretella che collega la Via Buonriposo con la Via Oreto, in questa rivendita di accessori, di pezzi di ricambio meccanici; un certo Carluccio lo chiamavano loro, di cui io lo conoscevo anche. Siamo entrati lì, ha comprato lui il nessuno, quello che serviva per fare questi lavori. Strada facendo gli dissi di non parlare con nessuno di questa cosa, di tenerla riservata però quando stavamo per pagare dice: "Ma se facciamo il buono?" Perché loro quando prelevavano dei pezzi di ricambio facevano i buoni, dice: "Se faccio il buono a Trombetta Agostino, al socio devo dare delle referenze perché ho acquistato queste cose", dissi: "No, no, pago io" cosa che io non avevo mai

fatto in tutti i lavori che loro hanno fatto nelle mie autovetture. Gli do centomila lire, un qualche cosa del genere, ha preso il necessario e andiamo via. Ci siamo recati in questo magazzino nei pressi del Roccella, Corso Dei Mille e Roccella, e lì all'interno c'è anche magazzino che io ho messo a disposizione anche qualche volta per smontare qualche macchina, quindi ne era a conoscenza sia il Trombetta, sia il Costa Maurizio che io avevo in affitto questo magazzino. Quindi siamo entrati in questo magazzino e abbiamo fatto questi lavori, praticamente abbiamo smontato le ruote, la macchina adesso non ricordo dove l'abbiamo messa su, l'unico particolare che io ricordo è che il Costa mi invita a salire sulla macchina e a pompare con il pedale per (inc.) la frenatura. Finito i lavori siamo andati via, ho accompagnato il Costa Maurizio in officina e sono andato via.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questo magazzino in cui avvengono questi lavori è lo stesso, se non ho capito male, dove lei porta la 126 dopo averla rubata?

SPATUZZA - No, è il secondo magazzino perché quando l'abbiamo rubata in Via Oreto l'abbiamo portata in quella di Brancaccio. Successivamente la macchina...

P.M. DOTT. LUCIANI - In quello di suo cugino?

SPATUZZA - Sì, di mio cugino Domenico.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi lei poi la sposta da lì nell'altro di Roccella?

SPATUZZA - Esattamente, in altro magazzino in affitto di cui anche questo era un mio cugino.

P.M. DOTT. LUCIANI - A questo punto volevo capire questo magazzino di chi era e lei come ne aveva la disponibilità e da quando?

SPATUZZA - Dopo l'arresto di Giovanni Drago, che io iniziai il contrabbando, avviene che ho affittato questo magazzino di questo mio cugino, ma io arrivo a questo mio cugino tramite un carissimo amico mio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Come si chiama questo suo cugino e perché è suo cugino?

SPATUZZA - Si chiama Gioacchino, credo che sia (pare dica: Sfano) [ndr, Alfano].

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì.

SPATUZZA - È sposato con una cugina della mamma di mio figlio.

P.M. DOTT. LUCIANI - E lei affitta questo magazzino in che maniera?

SPATUZZA - Tramite un carissimo amico mio che conosceva..., Diego Alaimo, quindi ho affittato questo magazzino e ne ho fatto tutto l'uso che volevo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Chi è questo Diego Alaimo?

SPATUZZA - Diego Alaimo è quel ragazzo che per colpire [ndr, coprire] l'omicidio del beato Don Puglisi è stato sacrificato per distogliere l'attenzione delle Forze dell'Ordine (...).

P.M. DOTT. LUCIANI - Che significa questo? In due battute dovrebbe riferire alla Corte (...) altrimenti è poco chiaro, che vuol dire che è stato sacrificato?

SPATUZZA - C'è tutta una serie di episodi che riguardavano l'omicidio di Don Puglisi che non erano a conoscenza delle autorità fino alla mia

collaborazione, quindi c'è una serie di cose che.., praticamente Don Puglisi doveva essere stato ucciso con un incidente.., causare un incidente tipo il pirata della strada, cosa che non è avvenuta. Poi abbiamo simulato la rapina durante l'omicidio e le Forze dell'Ordine hanno capito subito l'indizio della famiglia Graviano, quindi battevano sulla famiglia Graviano e quindi per distogliere un po' l'attenzione, che non eravamo noi i responsabili, si doveva trovare uno sciacallo. Siccome il Diego Alaimo già era stato.., si riteneva responsabile, colui che aveva rubato la macchina di Filippo Graviano, in quella circostanza io l'avevo scagionato ma nella circostanza che si doveva trovare uno sciacallo per distogliere l'attenzione della vera identità dell'omicida di Don Puglisi si doveva trovare questo sciacallo. A quel punto Giuseppe Graviano mi disse: "Con questo sciacallo risolviamo due problemi, quello di mio fratello e quello del Padrino", perdonatemi il termine. A quel punto io non potevo più intercedere per l'Alaimo e abbiamo creato la situazione ed è stato prelevato per una scusa ed è stato..., praticamente lui.., in pochi sanno che ha avuto la stessa sorte, è stato ucciso come è stato assassinato beato Don Puglisi, con una 765 in testa, un colpo in testa e portato sotto casa di Don Puglisi e dato alle fiamme, però non per volontà ma per una serie di circostanze non è stato bruciato proprio sotto casa di Don Puglisi ma lì vicino; però anche questa cosa non l'hanno bevuta e hanno appunto continuato a martellare la famiglia Graviano e a gennaio sono stati tratti in arresto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, in quel periodo che tipo di rapporti c'erano tra Costa Maurizio - faccio riferimento al periodo che lei sta descrivendo,

chiaramente, quello del furto e quanto altro - che rapporti c'erano tra Costa Maurizio e Trombetta Agostino? Di Trombetta lei ha già parlato, chi è questo Costa Maurizio e che rapporti aveva con Trombetta Agostino?

SPATUZZA - All'inizio era un'amicizia e poi successivamente hanno messo su un'autofficina di meccanica nei pressi di Villabate, Acqua Dei Corsari. Avevano in società questa autofficina di meccanica e poi successivamente hanno realizzato in Via Sperone un autolavaggio con annesso anche l'autofficina, quindi erano soci in affari più che amici, e poi avevamo una attività illecita per quanto riguarda la contraffazione delle autovetture o anche di furto di macchine, però non le rubavano loro ma delegavano ai piccoli ladruncoli del quartiere.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quando succedono questi fatti quali delle due attività è in essere?

SPATUZZA - Siccome è un periodo troppo ristretto nel., non so se già avevano abbandonato del tutto. Io ho un ricordo ben preciso che l'ho caricato lì al Costa lì allo Sperone; mi posso anche sbagliare perché è un periodo troppo ravvicinato in cui hanno fatto questo trasferimento di sede.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi non riesce a ricordare se era aperta l'una, l'altra o entrambe? C'è stato un periodo che lei ricordi in cui erano funzionanti entrambe le attività, cioè quella di Acqua dei Corsari e quella dello Sperone?

SPATUZZA - Sì, non so se è stata dismessa tutta anche perché lì procedevano i lavori a rilento, perché praticamente loro hanno preso in gestione il suolo e lì hanno realizzato l'attività commerciale di cui hanno

fatto un sacco di lavori a spese proprie.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, il Costa aveva visionato la vettura prima di fare i lavori?

SPATUZZA - No, no, gli dissi che si trattava di una 126, gli ho spiegato anche il modello; No, non l'ha visionata.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei ha avuto modo di verificare che tipo di intervento Costa poi abbia fatto per ripristinare i freni?

SPATUZZA - No, io l'unico particolare ben specifico è quello di quando lui mi ha detto di iniziare a pompare per fare la spurgatura dell'olio.

P.M. DOTT. LUCIANI - E questo è un conto. La domanda è diversa: voglio sapere se lei ha verificato proprio che tipo di intervento Costa ha fatto per ripristinare i freni?

SPATUZZA - No, tecnicamente io non., nemmeno l'ho guardato se effettivamente le ha fatte, però posso dire che poi quando l'ho messa in moto mi sono accorta che effettivamente la macchina., la frenatura era funzionante.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, invece, riesce a ricordare che tipo di spesa avete fatto per comprare tutto l'occorrente?

SPATUZZA - Non più di cento mila lire delle vecchie lire.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, per quel che riguarda gli oggetti che erano contenuti all'interno della FIAT 126 lei cosa fa?

SPATUZZA - Innanzitutto io ho rimosso tutto quello che potesse appartenere al proprietario. Ho un ricordo particolare di un ombrello, quello da pioggia, perché successivamente ho bruciato tutto e c'era anche

questo., però siccome là c'erano anche delle macchine, altre macchine rubate - come abbiamo detto, due Regate - sono più che convinto che l'ombrello l'ho levato dall'interno della macchina, della 126, quindi anche qualche adesivo religioso, mi sembra, comunque tutto quello che potesse ricondurre., perché la macchina era posteggiata e poteva anche benissimo passare il proprietario e bastava un adesivo che poteva attirare l'attenzione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Io non ho capito però se questo ombrello lei dice che era nella 126 o era altrove e comunque l'ha bruciato, non ho capito.

SPATUZZA - Sì, quando brucio tutto quello che io avevo trovato all'interno, perché c'erano pezzi di carta e tutto quello..., tra cui c'era anche questo ombrello e l'ho anche disintegrato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta un'altra cosa, lei ha fatto riferimento anche a un altro bloccasterzo, ho capito bene?

SPATUZZA - Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questo bloccasterzo perché lei lo compra, che funzionalità deve avere questo bloccasterzo?

SPATUZZA - Questo è stato usato perché se c'è un sospetto che una macchina possa essere rubata, già vedere un doppio bloccasterzo è., non si prende in considerazione l'ipotesi che possa essere rubata.

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusi, questo bloccasterzo come è fatto?

SPATUZZA - Questo viene chiamato bloccasterzo a ombrello, non so se effettivamente., tecnicamente sia il suo nome naturale.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma è quello che serve da antifurto,

sostanzialmente?

SPATUZZA - Esattamente, praticamente viene collocato, agganciato nei pedali di frizione e freno e nel volante e poi si aggancia e si chiude il catenaccio che vi è all'interno.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, rispetto al momento del furto lei riesce a ricordare dopo quanto tempo lei porta questa 126 nel magazzino dove viene riparata?

SPATUZZA - No, no, adesso non ricordo, però stiamo parlando che.., non sono mesi e nemmeno settimane ma stiamo parlando di giorni perché lì ci mettemmo tutta una serie di cose, di incontri e di appuntamenti che seguiranno successivamente.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi giorni?

SPATUZZA - Sì, sì, non parliamo di mesi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, Agostino Trombetta è mai stato con lei in questo magazzino dove avvengono le riparazioni?

SPATUZZA - Il Trombetta è stato in tutti e due i magazzini, sia in quello di Brancaccio, sia in questo di Corso dei Mille Roccella perché.., di cui gli ho dato anche in prestito perché dovevano smontare una macchina di queste rubate, dovevano tirare fuori il motore e più di una volta mi sono azzardato di darlo in prestito. Siccome erano amici di Diego Alaimo sapevano che nelle mie possibilità c'era questo magazzino e, siccome loro avevano necessità, io più di una volta mi sono azzardato a dargli la possibilità di fare questi illeciti.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma ricorda se il Costa è stato in questo magazzino

anche nel periodo in cui avvengono questi fatti?

SPATUZZA - Sì, ma lui è il meccanico per smontare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusi, ho sbagliato io, il Trombetta sto dicendo.

SPATUZZA - Adesso non ricordo a chi dei due ho dato, però credo che l'ho dato io a Trombetta però quanto ai lavori di meccanica, il meccanico.., Trombetta non è meccanico.

P.M. DOTT. LUCIANI - No, la domanda mia era domanda: se Trombetta era stato in questo magazzino anche nel periodo in epoca di poco antecedente rispetto ai fatti che lei sta ora descrivendo.

SPATUZZA - Adesso questo non lo ricordo, adesso questo non lo ricordo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma il Trombetta era già stato in questo magazzino prima di questi fatti?

SPATUZZA - Sì, l'ho detto che l'ho dato anche in uso.

P.M. DOTT. LUCIANI - Per capire se l'aver dato in uso a Trombetta si colloca prima o dopo rispetto ai fatti di Via D'Amelio, per così dire?

SPATUZZA - Io non riesco a collocarlo nel tempo, se è stata questa operazione fatta dopo o prima.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma lei ha detto che ha verificato che l'autovettura non era di persone da voi conosciute, giusto? Perché Graviano glielo domanda e lei dice che non era riconducibile a persone conosciute da voi. In che maniera lei verifica, se lo ricorda? Cioè da quale elemento trae la proprietà della autovettura, l'intestazione?

SPATUZZA - Io non so se vi erano documenti a bordo o dall'assicurazioni, però io ho degli accertamenti fatti di cui do notizia a Giuseppe Graviano

che la macchina non era appartiene., non è stata cercata e non appartiene, non è riconducibile a persone vicino a noi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi non ricorda se all'interno della vettura ci fossero i documenti lì dentro?

SPATUZZA - No, però nel momento cui io brucio tutto sicuramente., non ho un ricordo ben preciso però a questo mi voglio attenere.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, questa autovettura aveva uno stereo, che lei ricordi?

SPATUZZA - No, no, credo di no, non ho un ricordo ben preciso.

P.M. DOTT. LUCIANI - Aveva anche problemi di carrozzeria?

SPATUZZA - Tutto quello che poteva essere oggetto di attenzione io ho cercato di sistemare tutto quello., non un particolare se c'era qualche cosa rotta però se c'era qualche cosa potesse essere per noi una minaccia io sicuramente tutto quello che c'era da sistemare., infatti la macchina era al cento per cento efficientissima.

P.M. DOTT. LUCIANI - Però, se capisco bene, non ha un ricordo se aveva qualche problema di carrozzeria l'autovettura?

SPATUZZA - No, ma se c'erano sicuramente...

P.M. DOTT. LUCIANI - Se c'erano - dice - l'ho risolto.

SPATUZZA - Al cento per cento.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma Costa, quando ha fatto queste operazioni, ricorda se è anche entrato all'interno della autovettura?

SPATUZZA - Mi scusi un particolare importante. (...) Ad esempio ho controllato le luci, le frecce, le luci della targa, tutto perché non so se si

muovevano di notte, di giorno o di sera e quindi la macchina, per dirmi Giuseppe che doveva essere efficientissima, per controllare anche le frecce e le lampadine quindi ho pensato a quanto è stata capillare la questione per quanto riguarda la 126.

P.M. DOTT. LUCIANI - E, dicevo, ricorda se Costa nel fare questi interventi ha avuto anche accesso all'interno della macchina?

SPATUZZA - Non lo ricordo, dottor Luciani.

P.M. DOTT. LUCIANI - Non lo ricorda. Senta, ma questa vettura., ricorda se vi fosse posizionato a terra qualcosa tra il sedile anteriore e i sedili posteriori?

SPATUZZA - Tra i sedili posteriori e...

P.M. DOTT. LUCIANI - E quello anteriore? Sia lato guida che lato passeggero, intendo.

SPATUZZA - No, non ricordo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma lei quando allaccia i rapporti con Costa Maurizio rispetto a questi fatti? Cioè da quanto tempo prima lo conosceva rispetto a questi fatti?

SPATUZZA - Mah, la conoscenza diretta., stiamo parlando noi., Diego Alaimo era ancora vivo e quindi stiamo parlando dal 90 in poi, perché sono andato io a lavorare come guardiano alla ditta Valtras e lì iniziai questa amicizia con questi dello Sperone e quindi parliamo di dopo il 90.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma lei aveva rapporti diretti con Costa Maurizio?

SPATUZZA - Sì, si era creata una bellissima amicizia anche perché lui, pensate un po', mi chiamava "Lo zio".

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi sia con Costa che con Trombetta?

SPATUZZA - Sì, entrambi veramente., per quello che avevano da esternare nei miei riguardi li ho sempre., tra l'altro lo sapevano che li ho sempre difesi e se grazie a Dio oggi sono ancora vivi, non grazie a me perché non sono questi i "grazie" che voglio, però se sono vivi loro lo sanno benissimo quante volte gli ho levato la corda dalla testa.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, e perché questo? Cioè perché gli ha salvato la vita?

SPATUZZA - Perché c'era questo fatto che mancavano delle macchine, effettivamente loro non ne sapevano niente però un po' io venivo., dice: "Ti prendono in giro" e io dicevo: "No, sono sinceri" quindi c'era una situazione di cose che io dicevo: "Lasciateli perdere perché sono sinceri, se ce l'hanno la macchina la restituiscono", stiamo parlando di macchine rubate.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei è stato latitante, ha detto, da dopo il Golden Market, giusto? Quindi dal febbraio 94?

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei dove ha trascorso la latitanza?

SPATUZZA - All'inizio l'ho trascorsa unitamente a Vittorio Tutino. Poi successivamente ci siamo divisi e ho trascorso la latitanza in Via Oreto, mi sono circondato da pochissimi, se così possiamo dire, fedelissimi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei ha mai chiesto aiuto anche a Costa Maurizio o a Trombetta Agostino durante la sua latitanza?

SPATUZZA - Sì, ho pernottato parecchie volte in un villaggio dove

Trombetta aveva in affitto un'abitazione, ho pernottato nella casa del fratello di Costa Maurizio su Villabate, diciamo che si mettevano a disposizione per quello che potevano.

P.M. DOTT. LUCIANI - E questo in che periodo siamo, scusi?

SPATUZZA - Siamo nel periodo che va dal 94 fino a..., prima del mio arresto perché poi hanno arrestato a Trombetta e iniziò a collaborare però con tutto ciò io mi sono anche visto più di una volta con il Costa Maurizio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, dopo quindi aver rimesso..., anzi, faccio una domanda che mi è sfuggita prima altrimenti poi mi passa di mente. Lei prima ha fatto riferimento, per indicare il luogo dove ha svoltato sulla Via Oreto per poi andare sino dove era posteggiata la 126, allo Zero Bar.

SPATUZZA - Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Che cos'è questo Zero Bar?

SPATUZZA - È un bar, non so se sia ancora attivo, è un bar dove facevano gruppo delle persone della Guadagna, della famiglia di Santa Maria di Gesù e vedevo spesso, ad esempio, Totò Profeta, anche lo Scarantino più volte, quindi era un posto frequentato da questi della Guadagna perché, tra l'altro, ricadeva nel territorio di Santa Maria di Gesù. (...) Invece, mi scusi, il territorio dove abbiamo rubato la macchina è il territorio di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ecco, questo vi volevo dire, là dove avete asportato l'autovettura di che competenza mafiosa è?

SPATUZZA - Questo ricade nel territorio di Brancaccio, proprio nella famiglia di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma cos'è che divide il territorio della famiglia di Brancaccio da quella di Santa Maria di Gesù?

SPATUZZA - Praticamente, se noi guardiamo.., la rotonda di Via Oreto, fino all'orologio della Stazione, mezz'ora cade nella famiglia di Santa Maria di Gesù, l'altra mezz'ora ricade nella famiglia, nel mandamento di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi c'è un qualcosa che divide i due territori?

SPATUZZA - Sì, ad esempio, se noi scendiamo dalla Via Oreto abbiamo sulla sinistra il territorio del mandamento di Santa Maria di Gesù, sulla destra abbiamo il territorio del mandamento di Brancaccio, scendendo sempre per arrivare alla Stazione Centrale. (...) Praticamente la stazione... (...) Praticamente la Stazione è divisa, metà ricade sul territorio del mandamento di Brancaccio e metà ricade nel mandamento di Santa Maria di Gesù.

TRIBUNALE - Senta, ma Via Oreto ha quindi la funzione di dividere i due territori o no?

(...)

SPATUZZA - Sì. Poi la si incontra con il mandamento di Porta Nuova alla Stazione. (...) Quindi, per sintetizzare, il mandamento di Brancaccio parte dalla rotonda di Via Oreto, Stazione Centrale, scende per la Via Lincoln, Via Messina Marina, Villabate e Ciaculli, questo è tutto il mandamento di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei questo bloccasterzo per ripristinarlo, per sostituirlo rispetto a quello rotto e l'altro da posizionare all'esterno

dove li aveva comprati, se lo ricorda?

SPATUZZA - Quando dovevo comprare delle cose delicate potevo andare in Viale (inc.) Malaspina, adesso non ricordo come si chiamava, qualche cosa un po' più normale la compravo anche in Via Oreto oppure nei pressi della Stazione, però delle cose che erano un po' più specifiche mi recavo fuori da Brancaccio.

(...)

SPATUZZA - Nel momento in cui questi iniziano., inizio la mia frequentazione in questa autofficina di Trombetta, quindi siamo negli anni 90, 90- 91.

P.M. DOTT. LUCIANI - 90- 91. Senta, invece il luogo dove poi viene impiantato il lavaggio e il garage da parte di Costa e di Trombetta, in che zona è, ha detto? Lo può ripetere?

SPATUZZA - Qua c'è un'altra storia. Ad esempio, scendendo dalla Via XXVII Maggio, scendendo dalla Via XXVII Maggio verso mare sul lato destro ricade il territorio di Roccella, sul lato sinistra è territorio di Corso dei Mille.

P.M. DOTT. LUCIANI - E l'autofficina era sul lato destro o sul lato sinistro?

SPATUZZA - Sul lato destro che ricade nel territorio di Roccella.

P.M. DOTT. LUCIANI - E Lei ha avuto a che fare con questa apertura da parte del lavaggio e del garage?

SPATUZZA - Sì, perché il Trombetta non era ben visto da Nino Mangano e da (inc.) e quanti altri e quindi non accettavano che lui potesse aprire

anche perché lì a duecento metri c'era l'autolavaggio di Giacalone Luigi, persona vicinissima.

P.M. DOTT. LUCIANI - E quindi?

SPATUZZA - E quindi diciamo che qua abbiamo forzato un po' la mano perché dissi a Giuseppe Graviano che era una persona che si mette a disposizione e diciamo che è stato., abbiamo fatto una forzatura anche perché quello era il territorio di Mangano, Mangano era il responsabile, però siccome noi con la famiglia di Roccella eravamo in buonissimi rapporti, anche perché ricadeva nello stesso mandamento, diciamo che per questa cosa il Mangano ha, a malincuore, acconsentito però pesava sempre sulla testa di Costa Maurizio. Infatti gli dissi un giorno: "Ascolta, se arrestano me, prendi le valigie e ve ne andate da Palermo" perché sicuramente questa cosa gliela avrebbero fatta pagare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ultime due domande, Presidente, e poi ho terminato. Giusto per chiarire un attimo, quando avvengono i fatti di Via D'Amelio, lei ha parlato di quattro famiglie del mandamento di Brancaccio, Ciaculli, Roccella, Corso dei Mille e Brancaccio stesso. Ha chiarito chi era il capofamiglia di Brancaccio, delle altre famiglie chi sono i responsabili?

(...)

SPATUZZA - Sulla famiglia di Corso dei Mille il responsabile era Ciccio Tagliavia. (...) Roccella è., diciamo che il responsabile era il dottor Guttadauro però diciamo che per quello che ho avuto modo anche di constatare sul campo, per me rappresentava., il responsabile

effettivamente era Mangano Antonino. (...) A Ciaculli c'era una questione di gestione perché il capofamiglia era Nino Marchese, trovandosi in carcere quindi c'era qualche cosa., però un po' la gestione di questa famiglia era delegata a La Rosa Filippo.

(...)

P.M. DOTT. LUCIANI - Le ultime due domande e ho terminato per questa fase. Il magazzino dove viene riparata la FIAT 126 da un punto di vista mafioso a che famiglia è conducibile?

SPATUZZA - Stiamo parlando di quello in zona Fiera?

P.M. DOTT. LUCIANI - No, no, sto parlando del magazzino dove Costa fa l'intervento di riparazione dei freni.

SPATUZZA - Quello è sul territorio della famiglia di Roccella.

P.M. DOTT. LUCIANI - Di Roccella, il cui responsabile quindi è Mangano in quel periodo.

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - E invece il magazzino dove viene ricoverata subito dopo il furto di che territorio è?

SPATUZZA - Quello è il territorio di Brancaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Va bene, Presidente.

SPATUZZA - Le dico una cosa importante. (...) Deve avvenire il furto delle targhe quello è territorio di Corso dei Mille.

7) L'incontro con Giuseppe Graviano, nella settimana precedente la

strage e le direttive per il furto delle targhe. La vigilia della strage (sabato 18 luglio 1992): le due batterie e l'antennino consegnati da Vittorio Tutino a Gaspare Spatuzza; lo spostamento della Fiat 126, nel garage di via Villasevaglios; la consegna dell'automobile a Lorenzo Tinnirello ed a Francesco Tagliavia (in presenza di un terzo estraneo a Cosa nostra). Il furto delle targhe di un'altra Fiat 126, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino, da parte di Spatuzza e Tutino e la successiva consegna delle stesse, a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale. La raccomandazione del capo mandamento di Brancaccio, per l'indomani 19 luglio 1992, di stare 'il più lontano possibile' da Palermo.

Dopo aver riferito dello spostamento della Fiat 126 in un altro magazzino (rispetto a quello di Brancaccio, dove aveva ricoverato l'automobile, subito dopo averla rubata), nel territorio della famiglia di Roccella (sempre ricompreso nel mandamento di Brancaccio), nonché dell'incontro con Giuseppe Graviano (nella casa del padre di Fabio Tranchina) e dell'adempimento delle direttive impartite da quest'ultimo, in merito alla sistemazione dell'automobile (provvedendovi direttamente, salvo che per la sistemazione dei freni, per cui s'avvaleva dell'amico meccanico, Maurizio Costa), Gaspare Spatuzza riferiva anche gli ulteriori segmenti della sua partecipazione alle attività preparatorie della stage di via D'Amelio, con il contributo operativo, ancora una volta, dell'imputato Vittorio Tutino. Infatti, dopo un ulteriore incontro con Giuseppe Graviano, nella casa del padre di Fabio Tranchina, la settimana precedente alla strage del 19 luglio 1992, con le ulteriori direttive del capo

mandamento sul furto delle targhe che Spatuzza doveva effettuare (tassativamente) sabato 18 luglio 1992, in orario di chiusura degli esercizi ed evitando effrazioni (per ritardare il più possibile la denuncia di furto), proprio in quest'ultimo giorno (vale a dire la vigilia della strage)¹³⁶, Vittorio Tutino rintracciava il collaboratore, mentre costui si trovava a casa della madre¹³⁷, poiché doveva consegnargli delle batterie per automobile (evidentemente, assolvendo ad un incarico).

Pertanto, i due sodali si recavano, prima dell'orario di chiusura mattutina¹³⁸, dall'elettrauto "Settimo", in Corso dei Mille¹³⁹, dove Tutino ritirava le "due batterie",

¹³⁶ Sulla collocazione cronologica delle fasi esecutive esposte nel testo, il sabato 18 luglio 1992 (come dichiarato, in maniera costante e lineare, dal collaboratore di giustizia) ovvero il venerdì 17 luglio 1992 (allorquando si registra un contatto telefonico, nel pomeriggio, fra le utenze cellulari in uso a Gaspare Spatuzza ed a Cristofaro Cannella), si tornerà in seguito.

¹³⁷ Cfr. verbale interrogatorio Gaspare Spatuzza, 17.9.2009 (acquisito agli atti del dibattimento, come detto, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013):

Dott. BERTONE: mi scusi, una domanda: ma Tutino, quando l'accompagna, quando devono consegnare batterie, come la contatta?

SPATUZZA: ero a casa mia, da mia mamma, quindi ci siamo trovati a casa mia, da mia madre.

Dott. BERTONE: non per telefono?

SPATUZZA: credo di no. Poi se lui mi abbia chiamato dalla cabina questo non lo ricordo. Perché fra l'altro, Tutino, neanche telefonino aveva, disponibilità di telefonino non ne aveva.

Proc. LARI: non ne aveva?

SPATUZZA: no.

¹³⁸ Nel corso dell'incidente probatorio, Spatuzza collocava il tutto dopo le ore 12: cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 272.

¹³⁹ Si tratta, con ogni probabilità, dell'officina di elettrauto sita in corso dei Mille nr. 474 a Palermo, il cui proprietario risultava, appunto, essere Perna Settimo, deceduto in data 06.10.2004; si riporta (qui in nota), la deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza del 3.7.2015, pagg. 41 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, altra cosa: come lei sa, se avete compiuto accertamenti al fine di verificare il possibile reperimento da parte di Gaspare Spatuzza o comunque (...) dei soggetti imputati di questo processo di alcune batterie in un esercizio di corso dei Mille.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Le indicazioni di Spatuzza erano queste, perché gli era stato dato incarico, appunto, oltre che di rubare la macchina, anche di dotarsi di batterie per autovetture, e lui aveva indicato un elettrauto con esercizio in corso dei Mille; ricordava, tra l'altro, solamente il nome di questo soggetto, Settimo. Noi abbiamo verificato che effettivamente in corso dei Mille, al civico... le dico subito. Dunque, comunque, in corso dei Mille abbiamo individuato esattamente l'elettrauto, che tra l'altro quando abbiamo fatto il sopralluogo era deceduto, e che si chiama... si chiamava, per l'appunto, Settimo... Grazie, gentilissimo. Ecco, questa era l'annotazione che abbiamo fatto. Quindi, in corso dei Mille, l'officina di elettrauto al civico 474, ed è stato accertato che nel momento in cui... quindi il 28 ottobre del 2008, quando noi abbiamo fatto l'accertamento, era gestita da un certo Torino Mario, il quale riferì che il vecchio proprietario si chiamava

dopo averne controllato la carica (così testandone l'efficienza), consegnandole a Spatuzza, assieme ad "un antennino", del tipo di quelli che venivano montati nella canaletta di utilitarie di piccola cilindrata¹⁴⁰.

Spatuzza si recava, quindi, nel garage di Roccella, dove la Fiat 126 era ricoverata e collocava le due batterie e l'antennino all'interno dell'abitacolo, dove aveva già posizionato anche l'occorrente per poter sostituire le targhe che, di lì a poco, avrebbe rubato, secondo le predette direttive di Giuseppe Graviano ed avvalendosi, ancora una volta, dell'amico e sodale Vittorio Tutino¹⁴¹.

Perna Settimo ed era deceduto da qualche attimo... eh, da qualche anno, da qualche anno.

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh? C'è un particolare che oltre a quello che, diciamo, avete acquisito sul posto, vi induceva a ritenere che effettivamente...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, praticamente nell'officina oltretutto c'era proprio una foto del... del defunto con, diciamo, la...

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè la foto di Settimo?

TESTE C.G. CASTAGNA - Di Settimo, sì, sì, sì, del defunto Settimo Perna.

¹⁴⁰ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 272 s.

¹⁴¹ Verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza, 3.7.2008 (come detto, acquisito agli atti del dibattimento, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013):

Dr. LARI: e resta là... lei... non la deve consegnare ad un certo punto... sta macchina? ...;

SPATUZZA Gaspare: e andiamo in ordine...;

Dr. LARI: ci andiamo ora...;

SPATUZZA Gaspare: ora ci sono delle circostanze in cui e... è sicuramente sono in ordine parliamo noi di tutto il sabato però diciamo che non ho la certezza... ma siccome c'è un punto di riferimento che sarà fondamentale un posto di blocco della Finanza... quindi è facile collegare... quindi abbiamo noi... e... vengo contattato io da Vittorio Tutino... e in cui mi da in consegna... aveva acquistato delle batterie e... mi doveva consegnare delle batterie... a me...

(...)

SPATUZZA Gaspare: ... quindi automaticamente mi contatta a me il Vittorio Tutino che mi deve consegnare delle batterie... siamo andati noi in un auto elettrauto che si trova in Corso dei Mille... questo elettrauto... quindi abbiamo ritirato due batterie... da di macchina...;

Dr. LARI: perché due... io perché non capisco... non bastava una batteria...;

SPATUZZA Gaspare: cosa le posso dire... due me ne hanno consegnato ...;

Dr. LARI: perché la batteria la macchina già ce l'aveva...;

SPATUZZA Gaspare: ce l'aveva...;

Dr. LARI: quindi una più due tre batterie...;

Peraltro, Spatuzza chiariva anche a cosa servisse il predetto materiale, recuperato attraverso l'ausilio dell'imputato, sia pure facendo riferimento alla sua successiva esperienza criminale, in particolare a quella relativa all'attentato di via Fauro a Roma, allorquando veniva approntato un meccanismo di doppia detonazione per l'ordigno esplosivo destinato al giornalista Maurizio Costanzo, appunto, utilizzando due batterie (in quel caso di motociclo), a garanzia di una maggiore riuscita dell'azione delittuosa (in quel caso, non portata a compimento)¹⁴².

SPATUZZA Gaspare:

tre batterie... quindi che cosa abbiamo fatto siamo andati in questo si trova in Corso dei Mille questo elettrauto... Settimo si chiama... quindi abbiamo ritirato queste due batterie... prima di ritirarle... ci siamo accertati della... se erano efficientemente caricate quindi abbiamo fatto controllare con un tecnico quello che sia... la ricarica ed erano efficienti... quindi io prendo in consegna queste due batterie... più un antennino... che mi viene consegnato dal Tutino... quindi prendo in consegna queste batterie e l'antennino e mi porto io nel magazzino dove si trova la 126... Corso dei Mille Rocella... mi metto all'interno della 126... tra cui avevo già avevo acquistato tutto l'occorrente per mettere le targhe viti bulloni... tutto quello che possa servire... giravite... una pinza e una rivettatrice... e un attrezzo che mette dei chiodi... per installare le targhe...;

Dr. LARI:

si.. si...;

SPATUZZA Gaspare:

come si... quindi che cosa succede... succede che metto in una macchina tutta questa attrezzatura... quindi qua si chiude la parte con Tutino Vittorio...

¹⁴² Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 280 ss (dove - peraltro - il collaboratore si riferiva pure all'esperienza, successiva, del fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma), nonché verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 17.9.2009 (acquisito agli atti del dibattimento, come detto, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013):

Dott. BERTONE:

con riferimento al tema che stiamo trattando. Lei ha fatto riferimento alla circostanza che Tutino le portò due.

SPATUZZA:

due batterie, siamo andati ehm.

Dott. BERTONE:

ma perché due, ha mai spiegato perché due batterie? Erano batterie d'auto?

SPATUZZA:

si, batterie d'auto.

Dott. BERTONE:

eh, la macchina non l'aveva la batteria?

SPATUZZA:

si, però ehm, se noi ehm un'esperienza vissuta direttamente sulla strage di via Fauro, ad esempio.

La strage di via Fauro c'è la Fiat Uno già, in possesso della batteria. Hanno comprato altre due batterie, da 6 volts perché, tra l'altro, erano fatti da motorette, questi. Quindi è nato il problema che non arrivò l'impulso, cioè non è stato, ehm non c'era la forza per azionare il detonatore.

Quindi già la batteria per se stesso è un conto per la macchina, però, io parlo per quanto mi riguarda la questione di ehm. Quindi è un meccanismo che viene fatto tutto separatamente.

Successivamente, nel pomeriggio della medesima giornata di sabato 18 luglio 1992, in orario ricompreso tra le ore 15 e le ore 18, Gaspare Spatuzza veniva contattato, sotto la propria abitazione, nel quartiere Brancaccio, da Fifetto Cannella, che gli comunicava che si doveva spostare la Fiat 126¹⁴³. Pertanto, si recavano nel magazzino di Roccella, a prelevare l'automobile rubata a Pietrina Valenti (si tratta del garage sito in via S 81 di Palermo, di cui si è detto in precedenza): alla guida della Fiat 126 si metteva Spatuzza, mentre Cannella lo precedeva, a bordo di un'altra autovettura (con elevata probabilità, la Lancia Thema nella disponibilità di un suo "compare", pur potendo Cannella vantare, in quel periodo – a dire del collaboratore – anche la disponibilità di altre vetture, quali un'Audi 80 ed una Peugeot di colore bianco, normalmente utilizzata dalla sorella).

Spatuzza, che non conosceva la destinazione, una volta che s'immetteva in Corso dei Mille, seguendo Cannella, notava anche la presenza di Nino Mangano. Quest'ultimo, in quel momento (come detto) reggente operativo della famiglia di

Dott. BERTONE:

SPATUZZA:

gli servivano due per?

si, due batterie ehm, per avviare due cioè, parliamo noi due armamenti facevamo per gli attentati che ehm su cui io ero responsabile.

Si faceva la doppia carica, perché se saltava un detonatore, non azionava un detonatore, c'era quello di riserva.

Quindi c'era la doppia ehm il doppio armamento, l'esplosivo si armava ehm. Quindi servivano due batterie per la doppia detonazione.

Proc. LARI:

SPATUZZA:

a lei chi glielo disse di portare le batterie?

sono stato contattato da Vittorio Tutino, che doveva ritirare le batterie.

Quindi, assieme a Vittorio Tutino, ci siamo recati ehm.

Proc. LARI:

SPATUZZA:

l'incarico di pigliare le batterie, chi glielo ha detto?

è stato incaricato, non sono stato incaricato io di andare a prendere.

Proc. LARI:

SPATUZZA:

chi glielo disse a Vittorio Tutino?

quindi, il Tutino ehm posso pensare che glielo disse Giuseppe Graviano, però io questo non lo so.

Io so solo che sono stato contattato da Vittorio Tutino a ritirare queste batterie. Ci siamo recati dall'eletrauto e abbiamo ritirato le due batterie.

Proc. LARI:

SPATUZZA:

batterie di motocicletta o batterie di auto?

batterie di autovetture, in cui abbiamo controllato la carica prima.

¹⁴³ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 273 s.

Rocella (parte del mandamento di Brancaccio), si trovava a bordo del suo veicolo, all'altezza del negozio gestito da Salvatore Grigoli; inizialmente, Spatuzza non capiva se tale presenza era casuale (poiché Mangano abitava proprio in quella zona) oppure se era dovuta all'attività che stavano compiendo (come gli risulterà chiaro, poco dopo)¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Cfr. verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (acquisito agli atti del dibattimento, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 13 giugno 2013):

SPATUZZA Gaspare: come si... quindi che cosa succede... succede che metto in una macchina tutta questa attrezzatura... quindi qua si chiude la parte con Tutino Vittorio... ora abbiamo noi trasferimento della 126... quindi vengo contattato io... da Cannella Vittorio... che si deve spostare la macchina quindi siamo andati nel magazzino di Rocella...;

Dr. DI NATALE: a che ora abbiamo più o meno... per...;

SPATUZZA Gaspare: io potrei dire le batterie le abbiamo ritirate prima delle tredici...;

Dr. DI NATALE: del sabato...;

SPATUZZA Gaspare: del sabato... e il trasferimento della macchina avviene dall'una alle tre...;

Dr. DI NATALE: mi perdoni e le targhe... quando vengono sottratte...;

SPATUZZA Gaspare: dalle tre in poi... se possiamo fare...;

Dr. DI NATALE: quindi la macchina viene trasferita con le targhe originali... di...;

SPATUZZA Gaspare: con le targhe della macchina...;

Dr. DI NATALE: della macchina...;

Dr. LARI: però senza documenti... se vi fermavano non avevate documenti perché li aveva bruciati lei giusto...;

SPATUZZA Gaspare: e... ma il problema non erano i documenti perché se ci fermano salta tutto...;

Dr. LARI: certo... chiaro...;

Dr. DI NATALE: però se vi fermavano tutto il progetto della Strage di Via D'Amelio saltava...;

SPATUZZA Gaspare: comunque ho proseguito con la (incomprensibile)...;

Dr. DI NATALE: e e... succedeva qualche cosa... saltava (si accavallano le voci)... Borsellino forse era ancora vivo...;

SPATUZZA Gaspare: salta tutto...e lo stesso quando per noi andavamo per le Stragi di Firenze... di Roma se venivamo noi fermati si bloccava tutto...;

Dr. LARI: certo... e allora dove la portate?...;

SPATUZZA Gaspare: allora... quindi insieme al Cannella noi andiamo noi in questo magazzino di Rocella... e mi metto io alla guida della 126... io non so la destinazione dove dobbiamo andare... quindi usciamo da questo da questo magazzino e poi usciamo nella strada e ci mettiamo proprio nella strada principale di Corso dei Mille... Rocella... e lì trovo la presenza di Vittorio Mangano...;

Dr. LARI: di dove Mangano...;

SPATUZZA Gaspare: vedo Mangano con la sua macchina... quindi io suppongo che è anche lì per farmi da battistrada... che effettivamente poi era giusto... siccome Mangano abita lì proprio lì vicino...;

Dr. LARI: Nino Mangano...;

SPATUZZA Gaspare: quindi ho pensato che o era lì per caso o era per fare da battistrada...;

Dr. LARI: ma dove lo vede da lontano...;

SPATUZZA Gaspare: io non ho capito se era lì anche per me...;

Dopo che percorrevano la via XXVII Maggio e s'immettevano nella via Messina Marine, Spatuzza veniva superato da Mangano e, pertanto, comprendeva (come anticipato) che la sua presenza non era casuale. All'altezza della seconda entrata del porto di Palermo, nei pressi di una semicurva, Spatuzza vedeva poi Mangano e Cannella, a piedi, che gli facevano dei cenni, per fargli capire che c'era un posto di blocco, poco più avanti: Spatuzza riusciva ad evitarlo, senza dare nell'occhio, spostandosi sulla sinistra ed immettendosi sulla corsia di marcia opposta, fino a giungere innanzi ad un famoso chiosco di bibite, sito al Borgo Vecchio (all'altezza di Piazza della Pace), dove il convoglio di auto si ricompattava¹⁴⁵,

<i>Dr. LARI:</i>	<i>si perché lui faceva da battistrada...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quindi abbiamo percorso noi il Corso dei Mille...;</i>
<i>Dr. DI NATALE:</i>	<i>Cannella era in macchina con lei...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>no... no lui era con la sua macchina...;</i>
<i>Dr. DI NATALE:</i>	<i>ahm scusi... quando lei prende la macchina ad un certo punto la 126 sa dove deve portarla...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>no... non so io la destinazione...;</i>
<i>Dr. DI NATALE:</i>	<i>e come fa...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>no... c'è il Cannella c'è mi stava facendo da battistrada...;</i>
<i>Dr. DI NATALE:</i>	<i>ahm... Cannella che le fa da battistrada...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>io non so deve devo andare...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>ma da battistrada lo facevano Cannella e Mangano...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>io... io siamo partiti che io so... che c'è solo... per me... Cannella... poi... per strada mi accorgo che c'è anche il Mangano...;</i>
<i>Dr. LUCIANI:</i>	<i>cioè ha proseguito assieme a voi...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>come...;</i>
<i>Dr. LUCIANI:</i>	<i>dico lei lo ha solo visto o...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>no... poi ci siamo... infatti lui mi ha avvisato del posto di blocco...;</i>
<i>Dr. LUCIANI:</i>	<i>quindi eravate tutti e tre...</i>

¹⁴⁵ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 273 ss, nonché verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (riportato anche nella nota precedente):

<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>eravamo tutti e tre e abbiamo fatto il percorso... quindi quando noi... partiamo da questo garage... e siamo sulla Via Corso dei Mille Rocella... scendiamo dalla via Ventisette Maggio diciamo Sperone quindi siamo sulla via Messina Marina stiamo andando noi verso l'Ucciardone... quindi all'altezza del proprio dell'Ucciardone propria all'altezza dell'Ucciardone... c'è questo posto di blocco della Guardia di Finanza... prima del posto di blocco vengo avvertito io da Mangano Antonino... poi siccome c'è un parco...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>e com'è che l'avverte Mangano ...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>perché aveva guidato nella corsia opposta quindi sì.. era ritornato e mi ha fatto segnale...perchè sono due corsie questa via... che... due corsie opposte...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>si... quindi mi perdoni se Mangano fa questa manovra per avvertirla...;</i>

riprendendo poi la marcia, per la destinazione finale, come detto, ignota al collaboratore (come si vedrà meglio, a breve, un garage nella zona della fiera, in via Villasevaglios, a meno di un chilometro di distanza dalla via D'Amelio), secondo il percorso descritto da Spatuzza (già nella fase delle indagini preliminari, anche con l'ausilio di una cartina stradale), attraverso la via Enrico Albanese, il muro di cinta del carcere dell'Ucciardone, via Duca della Verdura e via dei Cantieri.

Giunto in via Don Orione, sempre seguendo le vetture del Cannella e del Mangano (proprio all'altezza della casa della suocera di Vittorio Tutino), Spatuzza notava i predetti sodali che arrestavano la marcia e, in particolare, Cannella che gli faceva cenno di posteggiare la Fiat 126. Così faceva Spatuzza, che scendeva anche dall'abitacolo, per dirigersi a piedi (non sapendo bene cos'altro fare) verso un bar

<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>c'è il parco...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>è giusto...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>si...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>no no... dico vuol dire che già lei con Mangano ha avevate avuto occasione di parlare... proprio...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>no ma quale parlare... io lo vedo che anche lui davanti a me...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>lei già lo conosceva del resto a Mangano...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>il Mangano... omicidi abbiamo commesso assieme...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>già prima ancora di questo fatto... ho capito... quindi non ha avuto neanche bisogno di mettersi d'accordo...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quando mai... già appena lui... alla prima volta che lo vedo ci ho il dubbio... ma quando lo vedo da lontano a Rocella... c'era il dubbio siccome lui abita lì...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>certo...;</i>
<i>Dr. DI NATALE:</i>	<i>e quindi davanti... c'era Cannella e poi Mangano... e poi lei...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>Mangano Cannella e Io... quindi sono stato avvertito io da Mangano... che c'era il problema... ora prima di... comunque la strada che io non vedo il posto di blocco praticamente perché poi c'è una stazione che si fa... la strada di fronte al... all'Ucciardone... ora prima del posto di blocco c'è una due varchi per entrare nella corsia opposta... quindi io da uno di questi varchi... prima del posto di blocco entro dall'altra corsia opposta...;</i>
<i>Dr. LUCIANI:</i>	<i>scusi... ritorna indietro in pratica...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>si ritorno indietro praticamente... e lì in linea d'aria in linea d'aria siamo Borgo Vecchio... lì c'è un chioschetto proprio il chioschetto delle bibite... famosissimo...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>si lo conosco...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quindi io mi fermo in questo chiosco... per cercare di capire che dobbiamo fare... quindi ci ricombattiamo e ci rimettiamo di nuovo in macchina ...</i>

ubicato lì all'angolo, venendo subito raggiunto da Cannella, a piedi, che gli diceva di salire nuovamente a bordo della Fiat 126 e di seguirlo.

Cannella e Mangano, camminando a piedi conducevano, quindi, Spatuzza in via Villasevaglios, all'interno di un vano seminterrato di uno stabile sulla destra di tale strada, nel quale si accedeva attraverso uno scivolo (dove, come si vedrà, Spatuzza portava gli inquirenti, nel corso del sopralluogo)¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 273 ss, nonché verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (riportato anche nelle due note precedenti):

Dr. LARI: allora... diamo atto che il collaboratore indica... la Via Don Orione come luogo dove ha parcheggiato la macchina e segnatamente il marciapiede che si trova sul lato sinistro... prima dell'incrocio con la via Villasevaglios...;

SPATUZZA Gaspare: non no...;

Dr. LARI: comunque lei potrebbe fare un X nella zona... allora diamo atto che con le sue stesse mani...;

SPATUZZA Gaspare: io posteggio la macchina...;

Dr. LARI: il collaboratore indica con una X il luogo dove ritiene di... di dove ricorda di avere parcheggiato la macchina...;

SPATUZZA Gaspare: c'è un barretto...;

Dr. LARI: ehm faccia due XX dove c'è il barretto...;

SPATUZZA Gaspare: qui c'è un barretto...;

Dr. LARI: e con due XX il luogo all'angolo di questa strada dove si trova il barretto...;

SPATUZZA Gaspare: io parcheggio la macchina qui all'interno... e sto capendo cosa dobbiamo fare...;

Dr. LARI: uhm...;

SPATUZZA Gaspare: quindi... mi dirigo dalla macchina verso il bar...;

Dr. LARI: allora... sa cosa facciamo adesso... accanto alla X dove lei ha detto di avere messo la macchina mettiamo la sigla 126... va bene...;

SPATUZZA Gaspare: si...;

Dr. LARI: mentre qua dove ci sono le due XX... diciamo mettiamo "Bar"... va bene?...;

SPATUZZA Gaspare: va bene...;

Dr. LARI: lei che cosa fa allora?...;

SPATUZZA Gaspare: io mi sto dirigendo verso il Bar per capire cosa dobbiamo fare... ce ne dobbiamo andare... è finito il mio compito... e noto che Cristoforo Cannella sta venendo verso di me...;

Dr. LARI: si...;

SPATUZZA Gaspare: quindi automaticamente...;

Dr. LARI: si...;

SPATUZZA Gaspare: gli vado incontro...;

Dr. LARI: si...;

SPATUZZA Gaspare: quindi lui mi dice prendi la macchina...;

Dr. LARI: si...;

SPATUZZA Gaspare: e vieni dietro me... quindi lui sta camminando a piedi in questa corsia interna...;

Dr. LARI: della via Don Orione...;

Imboccando tale scivolo e svoltando poi a destra, Spatuzza notava, tra i numerosi garage del seminterrato, uno che era proprio di fronte alla sua autovettura e che aveva la saracinesca già aperta, con all'interno due uomini: uno era Lorenzo (detto Renzino) Tinnirello, come già accennato, all'epoca dei fatti, vice capo della famiglia di Corso dei Mille (sulla cui figura ci si soffermerà in altra parte della motivazione), mentre l'altro era uno sconosciuto, verosimilmente estraneo a Cosa nostra (secondo lo stesso collaboratore, una presenza anomala e misteriosa¹⁴⁷).

<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>io vado dietro lui... ed entriamo in questa traversina...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>Via Villasevaglios... va bene... dopo avere parcheggiato la 126 sulla Via Don Orione... la macchina viene poi successivamente spostata su input di Cristoforo Cannella nella Via Villasevaglios e quindi...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>e quindi... come io entro in questa Via...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>si...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>a destra... c'è un scivolo...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>ecco... può essere che è questo di qua? ...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>si...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>allora... di dà atto che sul... sulla carta topografica effettivamente... entrando nella via Villasevaglios sulla destra sembra essere indicato uno scivolo... potrebbe essere questo il...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>sicuramente perché come entro... sulla destra c'è questo scivolo...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>e allora... questa zona viene indicata con una freccia... nella cartina va bene?... allora potrebbe essere questo lo scivolo... anche perché poi subito dopo c'è la Via Juvara di nuovo...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>no... io neanche so se sbuca questa strada perché quando sono andato via... non sono andato via di qua...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>quindi possiamo dire che il garage dove è segnata la freccia...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quindi qua io scendo da questo scivolo...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>si...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>come scendo subito a destra...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>cosa c'è là...</i>

¹⁴⁷ Su detta persona, non conosciuta e mai più rivista, che non aveva proferito alcuna parola, durante la presenza di Spatuzza nel garage di via Villasevaglios, quel sabato 18 luglio 1992, il collaboratore si spingeva anche a qualche considerazione, in merito alla estraneità al sodalizio mafioso di Cosa nostra e, persino, sull'eventuale appartenenza alle istituzioni (cfr. verbale d'udienza dibattimentale, 11 giugno 2013, pagg. 101 e 110): “*se fosse stata una persona che io conoscevo (...), sicuramente sarebbe rimasta qualche cosa (...) più incisiva; ma siccome c'è un'immagine così sfocata (...). Mi dispiace tantissimo e aggiungo di più, che fin quando non si sarà chiarito questo mistero, che per me è fondamentale, è un problema serio per tutto quello che riguarda la mia sicurezza (...). Io sono convinto che non sia una persona riconducibile a Cosa nostra perché (...) c'è questa anomalia di cui per me è inspiegabile*”. “*C'è un flash di una sembianza umana. (...) c'è questa immagine sfocata che io purtroppo... (...) c'è questo punto, questo mistero da chiarire*”; “*ho più ragione io a vedere questo soggetto in carcere, se appartiene alle istituzioni, che vedendolo domani fuori (...)*”. Peraltro, quest'ultimo riferimento all'eventuale appartenenza alle istituzioni del terzo estraneo, presente nel garage di via Villasevaglios, al momento della consegna della Fiat 126, nel pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, prima del caricamento dell'esplosivo, veniva scandagliato dalla Procura, nella fase delle indagini preliminari, anche sondando il collaboratore di giustizia e sottoponendogli degli album fotografici con immagini di appartenenti al SISDE. A tal riguardo, deve almeno menzionarsi come, nell'interrogatorio al Pubblico Ministero del 23.3.2010 (acquisito agli atti), Gaspare Spatuzza, pur non effettuando alcun riconoscimento fotografico positivo, fra i vari album sottopostigli,

Era proprio su Tinnirello che si concentrava l'attenzione di Spatuzza, poiché era quest'ultimo che lo guidava, con i gesti, nella manovra di parcheggio nel garage. Terminata detta manovra, Spatuzza faceva notare a Tinnirello la presenza, all'interno dell'abitacolo, del materiale che aveva procurato, anche grazie all'ausilio di Tutino (le due batterie e l'antennino, oltre al necessario per reinstallare delle altre targhe che avrebbe dovuto rubare, di lì a poco), raccomandando anche di ripulire lo sterzo, il cambio e la maniglia dalle impronte digitali che aveva lasciato.

Mentre usciva dal garage, in compagnia di Cannella, Spatuzza vedeva sopraggiungere, scendendo lungo il predetto scivolo d'accesso al seminterrato, Francesco (detto Ciccio) Tagliavia, all'epoca dei fatti, come accennato, a capo della

indicava come 'compatibili', con il suo sfocato ricordo di quella persona, soprattutto per l'età, ma non solo (giacché, poi, escludeva uno dei soggetti inizialmente indicati, per il viso troppo magro), sette soggetti (fra diverse decine di foto mostrategli), ivi compreso Lorenzo Narracci, poi escludendolo, per i troppi capelli (tant'è che, ad un certo punto dell'atto istruttorio, il collaboratore si soffermava a lungo sulla sua fotografia, indugiando ed anche mettendo un foglio di carta sopra l'immagine della sua testa, per cercare di visualizzarlo senza capelli). Quest'ultimo, all'epoca dei fatti, era vice capo del centro SISDE di Palermo (e stretto collaboratore di Bruno Contrada, in compagnia del quale, peraltro, si trovava, in mare, al largo della costa siciliana, al momento dello scoppio dell'autobomba del 19 luglio 1992: cfr. deposizione 'assistita' Bruno Contrada, verbale 23.10.2014, pagg. 135 ss). Peraltro, nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero (alle pagine 95 e 96), si legge anche che Lorenzo Narracci (attualmente, in servizio presso l' AISI) veniva sentito, come persona informata sui fatti, nell'ambito delle indagini collegate, sulla strage di Capaci, in relazione al ritrovamento, proprio sul luogo dell'esplosione, di un foglietto di carta contenente alcune annotazioni ed un numero di telefono cellulare a lui riconducibile. Inoltre, lo stesso veniva poi iscritto, dalla Procura di Caltanissetta, nel registro delle notizie di reato, per le ipotesi di strage e concorso esterno in associazione mafiosa (tant'è che, come detto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, innanzi alla Corte, egli s'avvaleva della facoltà di non rispondere *ex art.* 210 c.p.p.), dopo le dichiarazioni di Massimo Ciancimino (acquisite agli atti, con il consenso delle parti processuali, all'udienza dell'11 febbraio 2014), che lo riconosceva, fotograficamente, per un soggetto che (a suo dire), aveva collaborato, per lungo tempo, con il suo superiore "Carlo/Franco", nel tenere i rapporti col padre Vito Ciancimino, oltre che quelli tra quest'ultimo e Bernardo Provenzano (cfr. verbale 8 aprile 2010, dove Massimo Ciancimino riconosceva l'effigie di Lorenzo Narracci, riportata in tre diversi album fotografici, forniti dall'A.I.S.I.). Tuttavia, si deve dare atto che gli ulteriori approfondimenti svolti dalla Procura nissena, non consentivano di suffragare le dichiarazioni di Massimo Ciancimino, il quale, anzi, veniva iscritto (a sua volta) nel registro delle notizie di reato, per l'ipotesi di calunnia aggravata, ai danni del predetto funzionario dell'A.I.S.I., in ragione del suo comportamento, estremamente contraddittorio (ed assai poco comprensibile): infatti, Massimo Ciancimino, che pure sosteneva d'aver incontrato, di persona, in diverse occasioni, Lorenzo Narracci, sia presso l'abitazione paterna, a Roma, sia vicino al carcere di Rebibbia, allorquando il funzionario gli avrebbe pure consegnato della documentazione, avuta in carcere da Vito Ciancimino, affinché fosse consegnata a Bernardo Provenzano, non lo indicava, poi, nel corso di un formale atto di ricognizione personale, individuando, anzi, una persona del tutto diversa, anche per la minore altezza e per l'evidente calvizie. Lo stesso Massimo Ciancimino, tuttavia, posto successivamente a confronto diretto con Lorenzo Narracci (l'atto istruttorio veniva video-registrato), dichiarava invece di riconoscerlo come il soggetto di cui aveva riferito nel corso dell'individuazione fotografica, senza fornire alcuna plausibile spiegazione dell'esito negativo della precedente ricognizione personale, preceduta anche dall'indicazione di alcune caratteristiche fisiche, non presenti nel soggetto riconosciuto in quella occasione.

famiglia di Corso dei Mille (anche su tale figura ci si soffermerà in altra parte della motivazione) e latitante, sicché, proprio per quest'ultimo motivo, il collaboratore evitava anche solo di salutarlo.

Spatuzza s'allontanava, poi, a bordo dell'autovettura del Cannella, notando, lungo il tragitto di ritorno per Brancaccio, che il posto di blocco della Guardia di Finanza non c'era più¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 273 ss, nonché verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (riportato anche nelle note precedenti):

Dr. LARI: allora eravamo arrivati a questa ricostruzione del percorso... mi ascolti un attimo così la riprendiamo un attimo... lei lascia in parcheggio la 126 sul lato sinistro della Via Don Orione... a metà strada fra un bar che si trova sul lato sinistro sempre e la Via... Via Villasevaglies va bene... Villasevaglies Villasevaglies... poi lei dice di aver spostato la macchina sulla sinistra di questa strada... Via Villasegr... Villasevaglies e di averla diciamo... e di essere entrati in uno scivolo e dentro questo scivolo... cosa c'era un garage?...;

SPATUZZA Gaspare: c'erano tanti garage... tra cui uno aperto...;

Dr. LARI: uno aperto...;

SPATUZZA Gaspare: quindi all'interno vedo due uomini... e abbiamo noi... una persona... sulla cinquantina... di cui io non conosco perché non avevo mai visto...;

Dr. LARI: ce lo può descrivere?...;

SPATUZZA Gaspare: no perché subito la mia attenzione andò subito da Renzino Tinnirrello tra l'altro che conoscevo... e tra l'altro mi sta pilotando...;

Dr. LARI: ma a lei chi lo portò fino a questo garage... Renzino Tinnirello?...;

SPATUZZA Gaspare: Fifetto Cannella...;

Dr. LARI: Fifetto Cannella... quindi lei ha seguito Fifetto Cannella...;

SPATUZZA Gaspare: a Fifetto Cannella... ad un certo punto... questo garage è aperto... questi due uomini uno che non conosco e l'altro che è Renzino Tinnirello che mi sta pilotando... mi sta manovrando... diciamo dove dovevo entrare... quindi quando sono entrato all'interno di questo magazzino... il Tinnirello è venuto nel lato guida diciamo dello sportello dove che ero io... e io gli ho consegnato tutto quello che io avevo recuperato...;

Dr. LARI: cioè...;

SPATUZZA Gaspare: gli ho detto qua ci sono le batterie e il materiale per mettere le targhe... e gli ho consegnato tutto quello che dovevo consegnare...;

Dr. LARI: le targhe già c'è l'aveva lei no?...;

SPATUZZA Gaspare: no... no ancora no...;

Dr. LARI: no... quindi le batterie e l'occorrente per applicare le targhe... e l'attrezzatura varia...;

SPATUZZA Gaspare: gli ho detto qua c'è tutto il materiale che mi è stato richiesto...;

Dr. LARI: e c'erano pure l'attrezzatura per montare le targhe gli ha dato...;

SPATUZZA Gaspare: sì...;

Dr. LARI: pure le chiavi e la leva...;

SPATUZZA Gaspare: tutto quello che serviva...;

Dr. LARI: tutto quello che c'era di bisogno...;

Prima di proseguire nell'analisi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, si riporta (qui di seguito) uno stralcio delle sue dichiarazioni dibattimentali (ancora una volta, praticamente sovrapponibili a quelle dell'incidente probatorio ed in significativa continuità, rispetto a quelle – pure acquisite agli atti – delle indagini preliminari)¹⁴⁹:

SPATUZZA - Qui noi entriamo in una serie di eventi che sono tutti nella successione, nella cronologia e stiamo parlando nella settimana cruciale per la strage di Via D'Amelio. (...) ci sono incontri con Giuseppe Graviano in cui mi vengono date delle coordinate per il furto delle targhe. (...) Questo incontro avviene sempre nella casa del Tranchina o a lui riconducibile. (...) Quindi mi comunica Giuseppe Graviano che per il giorno 18, cioè il sabato, dovevo rubare delle targhe. Questo furto doveva

<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>si doveva... e io avevo fissato l'appuntamento per sostituire... per il furto delle targhe e... quindi cosa succede gli dico gli dico gli consegno tutto il materiale e gli dico... che la macchina è tutta pulita... si deve pulire solo lo sterzo... e il cambio che... le cose che io avevo maneggiato diciamo e...;</i>
<i>Dr. LUCIANI:</i>	<i>lo dice al Tinnirello...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>come...;</i>
<i>Dr. LUCIANI:</i>	<i>quindi lo dice al Tinnirello...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>a Tinnirello... gli dico che la macchina è tutta pulita si deve pulire solo lo sterzo e le cose che io avevo toccato... che guanti non ne avevo... mi ha detto che si incaricava lui quindi esco dalla macchina e mi dirigo verso fuori... stiamo salendo io e Cristoforo Cannella dal da questo scivolo... talè cu c'è (guarda chi c'è) Ciccio Tagliavia che sta scendendo... Ciccio Tagliavia a quell'epoca è latitante...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>scende... scendeva lungo lo scivolo...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quindi possiamo dire che neanche ci siamo guardati in faccia... e innanzitutto perchè era latitante e poi la circostanza... si fa così... che neanche ci siamo...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>benissimo... vada avanti... che succede poi...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quindi siamo andati noi fuori da questo vicolo siamo saliti noi con il Cannella con la sua macchina e ci siamo diretti verso casa... quando siamo arrivati noi a al all'Ucciardone il posto di blocco no c'era più...;</i>

¹⁴⁹ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pagg. 94 ss.

avvenire dopo le 13.00, cioè innanzitutto si doveva commettere il furto all'interno o di un'autosalone della rivendita autovetture oppure in qualche autofficina o meccanica che sia. Questo furto si doveva fare alla chiusura di questi negozi per cercare di ritardare il più possibile la denuncia di questo furto. Esclusivamente non si dovevano commettere infrazioni di scasso o fare delle cose che acceleravano la cosa che era avvenuto il furto di queste targhe. Quindi, una volta rubate queste targhe di 126, le dovevo consegnare a lui e quindi mi dà le coordinate che ci saremmo visti all'interno del maneggio dei fratelli Vitale, maneggio che si trova in Via Corso dei Mille, Roccella, nei zona di (letterale: Guarnaschelle). Mi lascio con Giuseppe Graviano e qua entriamo in una serie di cose in rapida successione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Prima di arrivare a questa serie di cose, lei riesce a collocare temporalmente questo incontro che ha con Graviano? Cioè almeno un arco di tempo in cui avviene questo incontro?

SPATUZZA - L'incontro avviene nella settimana cruciale per arrivare al sabato 18 luglio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi la settimana cruciale, intendiamo la settimana prima dell'attentato?

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - D'accordo, quindi lei ha questo incontro con Graviano, Graviano le dà queste direttive e cosa avviene dopo?

SPATUZZA - Quindi avviene che vengo contattato da Vittorio Tutino. Stiamo parlando, noi, del 18 luglio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quando il sabato precedente alla strage?

SPATUZZA - Sabato, esatto. Noi li possiamo catalogare nell'arco del tempo, nella cronologia esattamente dalle 13.00 alle 18.00, 19.00, dalle 13.00 - 19.00 o 20.00, questo è l'arco di tempo in cui sono avvenute queste operazioni.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi diciamo in un range che va dalle 13.00 alle 19.00 del sabato 18 luglio.

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei dice "vengo contattato da Vittorio Tutino" e cosa succede?

SPATUZZA - Mi dice che dobbiamo andare a ritirare delle batterie da Settimo. Settimo è un elettrauto che si trova nei pressi di Corso dei Mille, persona di nostra conoscenza. Quindi ci siamo recati in questa officina di elettrauto, ritiriamo queste due batterie e prima di ritirarle il Tutino si è accertato se è stata effettuata la carica delle batterie, perché le batterie erano nuove e quindi si doveva dare la carica per renderle efficienti. Quindi con il test hanno fatto i controlli e effettivamente le batterie erano cariche.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei è presente?

SPATUZZA - Sì, quindi prendo in consegna queste batterie e unitamente a queste due batterie Tutino consegna a me un antennino, non di quelli sofisticato o che sia, un antennino di questi semplici che si utilizzano per le autoradio che vengono installate nelle autovetture. Le due batterie, unitamente all'antennino, lo porto nel magazzino dove si trova la 126, nei

pressi di Corso dei Mille Roccella e le colloco all'interno dell'abitacolo della 126, cioè nei sedili posteriori ma non installati oppure messi in funzione, poggiati nei pianali dietro ai seggiolini. All'interno della 126 metto anche questo antennino e tutto l'occorrente che io avevo comprato per reinstallare le targhe, per svitare, bulloni, tutto quello che potesse servire per la sostituzione del targhe.

P.M. DOTT. LUCIANI - Cioè che cosa si era procurato lei?

SPATUZZA - Avevo procurato una serie di (inc.) e viti in abbondanza, poi avevo acquistato anche un oggetto che viene chiamato rivettatrice, è una pistola automatica che ci sono degli spilli che si mettono nei fori dove verrà installata la targa, si schiaccia questa pistola e praticamente diventano dei chiodi senza vite, senza poterli svitare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma di procurarsi questo materiale le era stato detto da qualcuno?

SPATUZZA - Sì, questa indicazione, come quella di acquistare l'ombrello, mi sono state date da Giuseppe Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì. Poi cosa avviene?

SPATUZZA - Quindi avviene che successivamente sono contattato, sempre nel sabato, nell'intermedio dell'orario in cui ho citato poc'anzi, da Fifetto Cannella in cui mi comunica che dobbiamo spostare la macchina.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma questi contatti, cioè sia quello di Vittorio Tutino che la viene cercare per andare a prendere le batterie, sia questo di Fifetto Cannella deve avvengono?

SPATUZZA - I contatti..., il nostro punto di riferimento è casa di mia

mamma, diciamo, Brancaccio, proprio sotto casa di mia mamma o dietro la casa di mia mamma c'era questo punto di incontro, ma se c'era un'emergenza totale poteva avvenire anche mediante contatti telefonici, ma erano cose sporadiche perché difficilmente utilizzavamo le chiamate per via di cellulare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Casa di sua mamma dove era ubicata al tempo?

SPATUZZA - Praticamente si trova su Via Conte Federico, tra Via Giafar e Via Conte Federico, il cortile è Vicolo Castellaccio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi viene contattato da Fifetto Cannella che le dice cosa?

SPATUZZA - Che si deve spostare la macchina, cioè la 126. (...) Ci siamo recati con Cannella nel magazzino dove è ricoverata la FIAT 126, cioè nei pressi di Corso dei Mille Roccella, entro nel magazzino e mi ordina, Cannella, di mettermi alla guida della 126. Mi dice di andare dietro a lui, senza nessuna indicazione dove che ci dobbiamo recare. Quindi usciamo da questo vicolo, perché poi questo magazzino è interno della strada principale di Corso dei Mille Roccella, imbocchiamo la via di Corso dei Mille Roccella per andare verso Torrelunga. Da lì a pochi metri noto la presenza di Mangano Antonino fermo lì che aspettava, praticamente era fermo però siccome abitava, abita, abitava lì vicino proprio nei pressi dove c'era il negozio di Salvatore Grigoli.

P.M. DOTT. LUCIANI - Era fermo dove, come era messo?

SPATUZZA - In direzione verso.., il senso di marcia che dovevamo percorrere noi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, ma come si trovava?

SPATUZZA - Lui, se ricordo bene, era all'esterno della macchina, era in una posizione messo tipo che aspettava qualcuno.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi?

SPATUZZA - Quindi quando lo supero, che lui rimane fermo, mi ero convinto che era lui lì per caso, siccome abita lì vicino.

P.M. DOTT. LUCIANI - Dove abita? Rispetto al luogo dove lo vede?

SPATUZZA - Tra l'altro proprio lì vicino accanto aveva l'agenzia della assicurazione il fratello e un cento metri più avanti c'è la sua abitazione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Che era ubicata in Via?

SPATUZZA - Corso dei Mille Roccella, Guarnaschelle, ma stiamo parlando in linea d'aria non più di cento metri.

P.M. DOTT. LUCIANI - E quando lo incrocia lei che via sta percorrendo?

SPATUZZA - Io sto percorrendo la Via Corso dei Mille Roccella che poi è Roccella, però noi sentiamo dire Guarnaschelle o Corso dei Mille Roccella. (...) Direzione centro. (...) Stazione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi lei lo supera?

SPATUZZA - Lui rimane fermo, io convinto che lui è lì per caso, quindi lo supero e io sto andando dietro a Cannella e quindi scendiamo nella Via XXVII Maggio. Non mi ricordo adesso essere mi ha superato nel tratto di strada della Via XXVII Maggio o quando imbocco la Via Messina Marina.

P.M. DOTT. LUCIANI - L'ha superata chi?

SPATUZZA - Vengo superato da Mangano e mi lancia un..., si fa notare da me, cioè tipo "qua sono". A quel punto io ho capito che anche il Mangano

Antonino era lì per fare questo spostamento, come staffetta praticamente a questo momento non più il Fifetto Cannella ma anche il Mangano Antonino. Percorriamo tutta la Via Messina Marina, giriamo dalla Gala [ndr : Cala], stiamo percorrendo.., credo che sia questa la Via Crispi, proprio davanti gli ingressi del porto di Palermo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi state procedendo sempre in che direzione?

SPATUZZA - Direzione, a questo punto, Fiera.

P.M. DOTT. LUCIANI - Direzione Fiera, sì.

SPATUZZA - Quindi non so in quanti hanno ben chiaro questa traiettoria che costeggia le entrate del Porto, quindi sto andando sempre verso zona Fiera; Prima entrata del Porto, seconda entrata del Porto, terza entrata del Porto e poi lì c'è una semicurva, un qualche cosa che, diciamo, ti impedisce di avere la visuale della strada. A tal punto io noto il Mangano Antonino e il Fifetto Cannella a piedi perché sicuramente avevano fatto il giro, erano scesi dalla macchina e mi venivano incontro e attenzionavano dei segnali di allarme di un pericolo, di un imminente pericolo. Quindi io mi tengo sulla sinistra e prima di imboccare questa semicurva già ero con la freccia accesa per svoltare a sinistra e effettivamente quando io faccio questa semicurva in fondo c'era un posto di blocco della Guardia di Finanza. Tra il posto di blocco e questa semicurva c'erano dei varchi cui potevo accedere nella corsia dell'altro senso di marcia e quindi entro in questo passaggio e mi colloco in un'altra corsia. Di lì in linea d'aria c'è il chioschetto, il notissimo chiosco di bibite ghiacciate, entro in questo distributore - che c'era un distributore- e proprio davanti al chioschetto

cerco di capire che cosa c'è da fare. Lì ci ricompattiamo e si procede nel senso di marcia, non più quello, ma quello in una stradina che tra il chioschetto colloca la Via Enrico Albanese e quindi usciamo proprio di fronte l'Ucciardone. Giriamo a sinistra, a destra, subito a sinistra, percorriamo tutto il muro di cinta dell'Ucciardone, praticamente questa sarebbe la Via Remo Sandron che c'è l'entrata dell'Aula Bunker. Passiamo davanti proprio l'entrata della Aula Bunker e usciamo nella Via Duca della Verdura, dovrebbe essere questa. Giriamo a destra, scendiamo per il semaforo, credo che c'era la (inc.) continua - pensate che ricordo ancora di questo tragitto - quindi ci mettiamo in senso di marcia di nuovo, possiamo dire, Brancaccio. Facciamo la rotatoria e imbocchiamo di nuovo il senso di marcia precedente, cioè verso zona Fiera. Scendiamo verso il semaforo, lì c'è la via dei Cantieri, imbocchiamo la Via dei Cantieri e cominciamo a scendere per la Via dei Cantieri. Adesso non ricordo se la seconda o la terza stradina sulla sinistra, cioè scendendo dalla via dei cantieri sulla sinistra. Entriamo in questa stradina e subito dopo questa stradina diventa più larga, percorriamo due o trecento metri e mi fanno segno di accostarmi. Effettivamente nella posizione siamo proprio quasi sotto casa dove abita o abitava la suocera di Vittorio Tutino. Il Cannella mi indica di posteggiare la macchina e di scendere, quindi io entro in una stradina più interna - c'è la corsia centrale e poi c'è una corsia più interna - quindi entro in quella interna, posteggio la 126 e scendo dalla macchina. Non sapendo cosa fare o allontanarmi il più presto possibile dalla macchina, lì c'era un baretto all'angolo e quindi inizio a camminare per

andare in questo baretto. Prima di entrare nel baretto mi giro per vedere e effettivamente c'era il Cannella che stava venendo verso di me. Non entro più nel bar ma vado incontro a Cannella e Cannella mi indica di mettermi alla guida della macchina e andargli dietro e quindi mi metto alla guida della 126 e, tanto per capirci, siamo tra la Via dei Cantieri e Via Don Orione. Entro in una stradina sulla sinistra, subito a destra e il Cannella sta precedendo a piedi e quindi mi indica di scendere in uno scivolo, entro in questo scivolo e subito a sinistra. Sto aspettando il Cannella perché io andavo più veloce di lui e quindi mi fermo, arriva Cannella e mi indica di andare avanti. A tal punto vedo un garage aperto e all'interno ci sono due uomini. La mia attenzione va subito, sulla immediatezza, a Renzino Tinnirello di cui mi sta pilotando, facendo.., mi fa segno dove io devo entrare, quindi non seguo più Cannella ma a questo punto il mio punto di riferimento è Renzino Tinnirello. Entro in questo locale e oltre a Cannella c'è un'altra persona di cui ho un flash sporadico perché è persona, tra l'altro, che io non conoscevo perché altrimenti l'avrei focalizzata nell'immediatezza. Una volta entrato in questo garage il Tinnirello viene lato guida, apre lo sportello e gli consegno tutto il materiale che io avevo preparato e gli ho raccomandato di pulire tutto quello che avevo toccato perché non avevo né guanti e né.., quindi la mia preoccupazione era per le impronte e quindi gli dissi di pulire. Gli dissi: "Tutta la macchina è pulita, devi pulire soltanto il volante, il pomello delle marce e la chiusura, quella delle frecce e la pittura dello sportello" e mi ha rassicurato che ci pensava. Quindi esco da questo garage e vado dietro a Fifetto Cannella. Mentre

salivamo questo scivolo c'era Ciccio Tagliavia che stava scendendo. Se ben ricordo credo che c'era anche il Mangano. Siccome Ciccio Tagliavia era latitante in quel periodo, abbiamo fatto finta di non conoscerlo, quindi sono salito con il Cannella, ci siamo messi.., sono salito a bordo della macchina del Cannella e ci siamo recati a casa mia. (...) Il posto di blocco della Finanza lì non c'era più.

P.M. DOTT. LUCIANI - Alcune puntualizzazioni. Innanzitutto lei sa, se l'ha saputo, e se sì da chi Tutino ebbe l'incarico in riferimento alle batterie, che lei dice di andare a prendere?

SPATUZZA - No, no, mai.

P.M. DOTT. LUCIANI - Per quello che ha capito lei e sulla base, chiaramente, di dati oggettivi che derivano dalla sua esperienza in "Cosa Nostra" e dall'aver compiuto reati per conto di "Cosa Nostra" lei ha compreso a cosa potessero servire le batterie o comunque il materiale che Tutino le consegna?

SPATUZZA - Ma, guardi, quando.., ancora io diciamo che non avevo piena conoscenza della materia di detonazione, di micce o telecomandi, ancora non ero.., non avevo nessuna conoscenza in materia, però batterie e antennino.., non mi è stato detto ma io avevo la consapevolezza di cosa potessero servire.

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente, se non in quel momento ma per la sua esperienza anche successiva, lei ha poi compreso nel tempo a cosa potessero servire?

SPATUZZA - Sì, praticamente in base a.., perdonatemi il termine,

l'obiettivo - senza dire obiettivo - comunque in base a quello che si deve fare un attentato, si decide la modalità se l'obiettivo - se così possiamo dire - è in transito si deve utilizzare qualche cosa di più tecnico, cioè un accensione con il telecomando distanza. Se è in un'altra situazione, si può fare la detonazione con la miccia lunga, cioè sono due cose distinte e separate quindi nello specifico per l'attentato all'Olimpico io ho avuto modo di vedere bene i meccanismi e poi qualche cosa l'avevo appresa anche da Cosimo Lo Nigro in materia, qualche cosa l'avevo anche compreso da Benigno Salvatore, colui che per noi rappresentava il tecnico, se così possiamo dire.

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusi, l'attentato all'Olimpico che sistema di attivazione del congegno vi doveva essere?

SPATUZZA - A distanza.

P.M. DOTT. LUCIANI - A distanza. In quell'occasione lei ebbe modo di verificare la presenza di batterie per auto?

SPATUZZA - Sì, ho partecipato a tutta la fase, più che altro preparatoria ma anche quella esecutiva perché alla carica e alle bombe ho partecipato, nel senso che gli ordigni quando venivano confezionati non veniva messa la carica all'interno, cioè il detonatore. Questa operazione veniva fatta proprio alla fine, quando già era quasi l'ultima fase veniva inserito il detonatore e poi o la miccia a lenta combustione oppure il filo collegato con l'apparecchiatura elettronica che era la carica della batteria più il ricevente, che riceveva poi il segnale del telecomando.

P.M. DOTT. LUCIANI - E questo, se ho capito bene, era il sistema che

avevate pensato di utilizzare per il fallito attentato all'Olimpico?

SPATUZZA - Esatto, è stato utilizzato anche per il fallito attentato ai danni del dottor Costanzo, in Via Fauro.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, il Cannella lei ha detto che la viene a cercare e poi compie quella funzione che lei ha descritto, riesce a ricordare con che autovettura fosse Cannella quel giorno?

SPATUZZA - No, era un periodo che difficilmente utilizzavamo macchine di nostra proprietà, però so tutte le macchine di cui lei ne faceva usa però non...

P.M. DOTT. LUCIANI - E allora che macchina aveva a disposizione il Cannella in quel momento, che macchina utilizzava?

SPATUZZA - Utilizzava la 106 di sua sorella, la Peugeot 106 bianca di sua sorella, una Tema di suo compare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Chi è il compare?

SPATUZZA - Il compare di Cannella.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, come si chiama?

SPATUZZA - La Lancia Thema che poi le targhe sono state utilizzate per la Lancia Thema per il fallito attentato all'Olimpico. Poi utilizzava la sua Audi 80.

P.M. DOTT. LUCIANI - Di che colore?

SPATUZZA - Grigia metallizzata., no, un verde metallizzato, una cosa del genere. (...)

Forse grigio metallizzata.

P.M. DOTT. LUCIANI - E invece si ricorda che autovettura utilizzò

Mangano quel giorno?

SPATUZZA - Mangano non.., vorrei dire con certezza che era con la sua Golf perché.., però non ho ricordo.

P.M. DOTT. LUCIANI - La sua?

SPATUZZA - La sua Golf, colore grigio metallizzato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì. Senta, ma che altre autovetture aveva in uso Mangano in quel periodo?

SPATUZZA - Mangano aveva una Renault Clio 16 Valvole credo color canna da zucchero e poi aveva la 106 di suo fratello che utilizzava molto spesso, e un'altra Golf di ultima generazione.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma durante questo tragitto, la successione delle vetture qual è?

SPATUZZA - Noi possiamo dire che dall'uscita del magazzino fino a Via Messina Marina o Via XXVII Maggio ho davanti a me come battistrada il Cannella. Successivamente ci siamo incolonnati Nino Mangano, Cannella e io.

P.M. DOTT. LUCIANI - E dal momento in cui uscite dal chiosco fino al posto dove poi lei posteggiò la macchina, anche qua come è composta la successione delle macchine?

SPATUZZA - La stessa.., la stessa diciamo..., le stesse posizioni.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, che lì vicino al posto dove lei si ferma per andare incontro a Cannella, vicino al baretto, diciamo, che lì abitasse al tempo la suocera di Vittorio Tutino a lei come risulta?

SPATUZZA - Perché innanzitutto la prima volta ci sono andato con lui e

poi quando io avevo delle necessità., tra l'altro lui si era sposato e quindi come residenza abitava da sua suocera.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi in quel periodo Tutino abitava lì?

SPATUZZA - Sì, come residenza perché non aveva., si è sposato perché., però non aveva un'abitazione propria in quel periodo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Io non ho capito poi cosa fa Nino Mangano perché lei dice che poi Cannella la guida a piedi verso questo scivolo dove lei entra, ma non ho capito se lei ha avuto modo di verificare dove si trovava Mangano e cosa fa.

SPATUZZA - Sì, ma nel momento in cui io sto salendo allo scivolo, Ciccio Tagliavia lo ricordo benissimo che stava scendendo allo scivolo e credo che anche Mangano stava scendendo.

P.M. DOTT. LUCIANI - E quindi Mangano stava entrando a piedi nel garage, nello scivolo?

SPATUZZA - Praticamente io entro nel garage pilotato da Cannella.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei ha fatto riferimento alla presenza, all'interno di questo scivolo, all'interno di questo garage, di Renzino Tinnirello. Quando lei entra nello scivolo, Renzino Tinnirello fisicamente proprio dov'è?

SPATUZZA - Entrando io mi trovo, credo., diciamo, entrando in questo garage c'è il Renzino Tinnirello sulla mia sinistra e questo soggetto in fondo a destra.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma Renzino Tinnirello è dentro il garage o è dentro i locali che conducono al garage? Non ho capito ancora.

SPATUZZA - No, non ricordo se lui..., cioè man mano che io mi avvicinavo lui indietreggiava sempre facendomi segno però vedo che poi alla fine..., forza per ragion dovuta doveva indietreggiare più del dovuto perché altrimenti l'avrei schiacciato e quindi alla fine mi ritrovo io in fondo al garage questi due soggetti, il Renzino Tinnirello sulla mia sinistra e questo soggetto sulla mia destra.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, Renzino Tinnirello, che finora non avevamo menzionato - veramente in due battute - in quel momento chi è?

SPATUZZA - Renzino Tinnirello è..., non dico il vice di Tagliavia però è una persona appartenente alla famiglia di Corso dei Mille, quindi è una persona che è ben inserita e di cui abbiamo fatto anche diversi omicidi insieme, quindi è una persona che nella scala gerarchica io lo facevo un punto meno di Ciccio Tagliavia.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei già conosceva, si desume da quello che si dice, sia Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia in quel momento. Quanto tempo prima li aveva conosciuti?

SPATUZZA - Stiamo parlando che i primi omicidi che noi abbiamo commesso insieme con Ciccio Tagliavia parliamo dell'87. Poi successivamente..., stiamo parlando di reati che abbiamo fatto insieme perché li conoscevo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Certo, certo, conoscenza potere criminalium.

SPATUZZA - Sì. Poi con Renzino Tinnirello ci siamo trovati a commettere anche degli omicidi insieme a quel gruppo di fuoco.

P.M. DOTT. LUCIANI - E tutti questi soggetti, cioè Renzino Tinnirello,

Ciccio Tagliavia, Nino Mangano, che tipo di rapporti avevano con Giuseppe Graviano?

SPATUZZA - Diciamo che se noi parliamo nella scala gerarchica possiamo mettere Giuseppe al numero 1, Ciccio Tagliavia al numero 2 e Renzino Tinnirello al 3, 4, 5, questo è lo spessore di..., lasciamo stare la personalità, cioè lo spessore criminale.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì, questo l'ho capito, ma io intendevo proprio loro che tipo di rapporti avevano con Giuseppe Graviano?

SPATUZZA - Il rapporto fraterno era tra Ciccio Tagliavia e Giuseppe Graviano. Per quanto riguarda Renzino Tinnirello un po' meno e poi i fatti hanno nel tempo..., hanno fatto sì che è stato un po' emarginato Renzino Tinnirello.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ecco, questo volevo capire: le risulta una partecipazione di Renzino Tinnirello ai fatti che poi seguirono, quelli del 93?

SPATUZZA - No, è stato allontanato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Per quale motivo?

SPATUZZA - Perché, per quello che ho appreso io, aveva riferito dei particolari o quantomeno che noi di Brancaccio eravamo responsabili della strage di Via D'Amelio, una cosa del genere, comunque aveva fatto delle confidenze all'epoca a Pietro Aglieri, però non so bene se effettivamente la questione è questa, però poi ci sono altre questioni che tutto sommato il Renzino Tinnirello si è messo in una condizione che mancasse poco che veniva eliminato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Scusi, per meglio dettagliare, io non ho capito cosa le risulta di Renzino Tinnirello in riferimento a Pietro Aglieri o comunque a ambienti di Santa Maria del Gesù?

SPATUZZA - Innanzitutto era legatissimo Renzino Tinnirello a questa famiglia di Santa Maria di Gesù.

P.M. DOTT. LUCIANI - In particolar modo a chi?

SPATUZZA - A Pietro Aglieri, a Carlo Greco, più che altro più a Carlo Greco.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì.

SPATUZZA - So che Giuseppe era molto diffidente di Renzino Tinnirello.

P.M. DOTT. LUCIANI - Giuseppe?

SPATUZZA - Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - E quindi che tipo di discorsi aveva fatto con Santa Maria di Gesù? Io questo non l'ho capito ancora.

SPATUZZA - So che aveva fatto qualche riferimento che noi eravamo partecipi o eravamo.., sulla strage di Via D'Amelio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Le risultano problemi interni, diciamo, anche al mandamento di Brancaccio di Renzino Tinnirello?

(...)

SPATUZZA - Perché non so che traffico avessero fatto o che cosa c'era di mezzo, sicuramente delle cose illecite, il Renzino Tinnirello venne a lamentarsi con Peppuccio Barranca nel dire che Giuseppe Graviano gli doveva dare quattro sacchi di soldi. Quindi questa cosa a Giuseppe Graviano non andava bene, per questo dico che il Renzino Tinnirello si era

messo in una condizione che credo che di lì a poco gli avrebbero messo la corda al collo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, chi è Peppuccio Barranca - veramente in due battute - e quando avviene questo episodio dei sacchi di soldi?

SPATUZZA - Parliamo prima dell'inizio della campagna stragista del continente.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi prima delle stragi del 93?

SPATUZZA - Sì. A tal punto Renzino Tinnirello che era una spunta di punta, se così possiamo dire, viene estromesso e lui sulle stragi del continente non partecipa minimamente. Per quanto riguarda il Peppuccio Barranca, è il cugino di Ciccio Tagliavia, persona appartenente alla famiglia di Corso dei Mille e anche lui è uomo d'onore e abbiamo commesso anche degli omicidi insieme, a parte le stragi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, veniamo a questa persona che lei trova nel garage assieme a Renzino Tinnirello, lei questa persona prima di quel momento l'aveva mai vista?

SPATUZZA - No, mai vista altrimenti sarebbe rimasta qualche traccia nei miei ricordi.

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente, in tutta quella che è stata la campagna stragista anche nel continente, lei ha più avuto modo di incontrare o di rivedere questa persona?

SPATUZZA - No, mai.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei sa dare una descrizione di questa persona che ha visto nel garage?

SPATUZZA - Ma io ho sempre..., siccome ho un'immagine sfocata, è un qualche cosa che non ho nessun appiglio dove io poterle..., non era ragazzo, non era un vecchio quindi l'ho catalogato intorno alla cinquantina, non più, però è un flash che io purtroppo..., mi sono spostato [ndr : sforzato] tanto in questi anni per cercare di chiarire anche questo aspetto oscuro e molto, molto delicato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei colloca questa persona in ambienti interni o esterni a "Cosa Nostra" da lei conosciuti, almeno?

SPATUZZA - Guardi, io tutte le persone che hanno operato sulla questione di Via D'Amelio conoscevo tutti, quindi questo soggetto non l'avevo mai visto prima altrimenti si accendeva un faro in più e non ho avuto modo di vederlo successivamente. Poi tutto è possibile, io posso..., per le mie conoscenze e per la mia esperienza posso escludere che colui sia inserito, almeno per quello che riguarda, nelle famiglie mafiose di cui io sono a conoscenza.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, per quella che è la sua esperienza..., innanzitutto se c'era una persona che con voi ha collaborato, in particolar modo faccio riferimento alle stragi del 93, ma comunque anche in epoca precedente per la predisposizione dei congegni elettronici; se c'era qualcuno del vostro gruppo di fuoco che era quello un po' deputato all'approntamento dei congegni elettronici o comunque dei dispositivi per attentati.

SPATUZZA - L'unico punto di riferimento, anzi no, l'unico tecnico, se così possiamo dire, di cui dispone la famiglia, anzi no, il mandamento di

Brancaccio per noi è Salvatore Benigno però qua è la cosa che tutte le volte che il gruppo di Brancaccio, cioè noi nella questione stragista, dove c'è stata messa la mano da parte di Benigno abbiamo fallito in tutti gli attentati, grazie a Dio, e mi riferisco a Via Fauro ai danni del dottor Costanzo; lì c'è stata una scarsa preparazione sul fattore tecnico. Anche sul fallito attentato dell'Olimpico c'è stata una scarsa preparazione sul fattore tecnico, sempre gestito da Benigno sia quella di Via Fauro sia quella dell'Olimpico. Anche riguardo il fallito attentato ai danni di Salvatore Contorno, lì a Fornello, anche lì è venuta meno quella professionalità tecnica sempre gestita da Benigno e grazie a Dio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questi attentati cui lei ha fatto riferimento che poi non sono andati a buon fine, quindi dottor Costanzo, l'Olimpico e il fallito attentato a Contorno, che modalità di attivazione della carica prevedevano?

SPATUZZA - Azionamento a distanza.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi con telecomando?

SPATUZZA - Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Cioè le stesse modalità di Via D'Amelio?

SPATUZZA - Praticamente se vuole una considerazione mia per la mia esperienza, su Capaci e su Via D'Amelio posso dire che c'è stata un'altra mano tecnica, sull'aspetto tecnico, possiamo dire.

P.M. DOTT. LUCIANI - Anche qua due battute: questo Benigno cui lei ha fatto riferimento chi è e se aveva un soprannome.

SPATUZZA - Salvatore Benigno è chiamato da noi "U Piccirillo" oppure

"Il dottore". È un uomo d'onore della famiglia di Misilmeri alle dipendenze di Pieruccio Lo Bianco, quel Pieruccio Lo Bianco che abbiamo citato stamane. Abbiamo commesso diversi omicidi unitamente al Benigno sia sul terreno Palermitano, sia sul terreno di Misilmeri di cui abbiamo fatto anche le stragi insieme.

P.M. DOTT. LUCIANI - E come mai un uomo di Misilmeri è a disposizione del gruppo di Brancaccio?

SPATUZZA - Per quanto riguarda la famiglia di Misilmeri, la famiglia di Brancaccio, nel mandamento di Brancaccio più che famiglia, diciamo che c'era questa fratellanza strettissima, ma questo non è un problema perché anche noi ci siamo prestati per andare a Misilmeri o per andare in altri mandamenti a fare degli omicidi sempre in quella sfera di "Cosa Nostra".

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei era mai stato prima di quel momento..., innanzitutto, quando il Cannella la contatta e le fa presente che bisognava spostare la macchina, le dice dove bisogna andare?

SPATUZZA - No, no, non mi dice niente, mi dice solo di mettermi alla guida e di andargli dietro.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei era mai stato nel posto dove poi dopo parcheggia l'autovettura?

SPATUZZA - Io ho frequentato quel posto però non ero a conoscenza, non l'avevo mai frequentato.

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente ci è mai più stato in questo posto?

SPATUZZA - Sì, poi dopo abbiamo fatto un sopralluogo.

P.M. DOTT. LUCIANI - No, no, lasciamo perdere il sopralluogo - adesso ci arrivo - con l'autorità giudiziaria. Sempre facendo riferimento a questioni a "Cosa Nostra" lei è più tornato in questo garage?

SPATUZZA - No, mai, non c'ero stato né prima e nemmeno dopo.

Proseguendo, poi, nell'analisi delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, sulla preparazione della strage e sulle attività compiute il sabato 18 luglio 1992, dopo aver personalmente consegnato la Fiat 126, nel garage di via Villasevaglios, ai sodali Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia, oltre che (si ripete) al predetto terzo estraneo, si deve esaminare la successiva¹⁵⁰ sottrazione delle targhe (poi apposte all'autobomba), da parte di Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino, secondo le direttive impartite dal loro capo mandamento.

L'incarico in tal senso (come anticipato) veniva dato a Spatuzza da Giuseppe Graviano, nella settimana antecedente alla strage¹⁵¹, nella casa di Borgo Ulivia, dove

¹⁵⁰ Durante tutto l'arco delle proprie dichiarazioni (indagini preliminari, incidente probatorio ed esame dibattimentale), Gaspare Spatuzza, in maniera costante e lineare, collocava la fase del furto delle targhe, nella carrozzeria di Orofino, nel sabato pomeriggio del 18 luglio 1992, dopo la consegna della Fiat 126 nel garage di via Villasevaglios: pertanto, pare un vero e proprio *lapsus*, peraltro (prontamente rilevato dal Pubblico Ministero e) subito emendato dal collaboratore di giustizia, quello nel quale incorreva Spatuzza, nel corso del confronto dibattimentale con Vittorio Tutino, dove invertiva, rispetto a tutte le sue precedenti dichiarazioni, la cronologia delle attività preparatorie alla vigilia della strage, parlando del furto delle targhe con l'imputato e della successiva consegna della Fiat 126 (cfr. verbale 15.1.2016, pag. 53: "G. SPATUZZA - Il tema di passaggi sostanziale, nel senso di quello che è stato fatto; poi un'ora più, un'ora meno, là non... però posso dire intorno alle 13.00 sono state ritirate le batterie, dalle 14.00 o le 15.00 che siano iniziamo noi... avviene il furto delle targhe; dopo le 15.00, 16.00 o anche le 17.00, avviene il trasferimento della 126"). Detto *lapsus*, di scarsa o nulla rilevanza, anche in considerazione della particolare natura dell'atto istruttorio, espletato senza ripercorrere l'intero racconto del collaboratore, con specifiche domande sui singoli punti di contrasto, rispetto alle dichiarazioni rese dall'imputato, veniva poi corretto (come anticipato) da Gaspare Spatuzza, nel corso del medesimo confronto, confermando quanto già dichiarato anche nell'incidente probatorio (cfr. verbale 7.6.2012, pagg. 282 ss, 310 ss) e nell'esame dibattimentale (verbale 11.6.2013, pagg. 116 e 118), vale a dire, in sintesi, la seguente cronologia delle attività espletate sabato 18 luglio 1992 (cfr. verbale 15.1.2016, pagg. 63 ss):

- il ritiro delle batterie (assieme a Tutino), da Settimo (intorno alle 13/13:30);
- il trasferimento della Fiat 126 (assieme a Cannella e Mangano), in zona Fiera (intorno alle 17/17:30);
- il successivo furto delle targhe, in orario di chiusura degli esercizi (assieme a Tutino), in via Messina Marine;
- la consegna delle targhe stesse a Giuseppe Graviano (con il quale Spatuzza aveva appuntamento, intorno alle 19), alla 'Palermitana Bibite', presso il maneggio dei fratelli Vitale.

¹⁵¹ Si rinvia, a tal proposito, anche al verbale d'interrogatorio reso da Gaspare Spatuzza in data 23 settembre 2010, nel corso del quale il collaboratore ribadisce che l'incontro di cui trattasi, con Giuseppe Graviano, avveniva nella settimana precedente l'esecuzione dell'attentato in via D'Amelio, specificando che il riferimento alle giornate di giovedì o

il capo mandamento trascorreva la sua latitanza: le direttive (come già accennato) erano quelle di rubare delle targhe da una Fiat 126, nel pomeriggio del sabato di quella settimana, da automobili parcheggiate all'interno di autosaloni od officine, senza far scattare allarmi né operare alcuna effrazione, in maniera tale che il

venerdì, nel corso del precedente atto istruttorio del 22 giugno 2010 (anche'esso acquisito agli atti), doveva intendersi come mera indicazione di massima, per significare un giorno di quella settimana. Si riporta (qui in nota) uno stralcio del verbale d'interrogatorio del 23.9.2010, sopra menzionato:

*P.M.
LUCIANI:* *oh... poi... un'altra cosa le volevo chiedere... circa lepoca di questo... incontro... io ho qua... se mi date un attimo... le rileggo quello che lei a già dichiarato... che ha dichiarato sul punto... che l'interrogatorio del 22 giugno del 2010 un secondo solo.. perché in quella circostanza le stato chiesto quando Giuseppe Graviano le da' l'incarico di rubare le targhe e lei dice questo: lo leggo testualmente... perché c'è un passaggio che nella trascrizione e un poco chiaro... mi perdoni... vediamo se riusciamo... ah... eccolo... proprio il Procuratore Bertone le chiede.... Lei ha fatto riferimento... che sto leggendo questo stralcio del verbale del 22... del 22 giugno 2010... lei ha fatto riferimento alla circostanza che Graviano aveva l'incarico di rubare le targhe... che aveva dato l'incarico di rubare le targhe, furto che doveva essere fatto di sabato in modo di ritardare la denuncia, ma questo incarico glielo dà il sabato stesso oppure anche qualche giorno prima del sabato?... aspetti... e lei risponde: no.. no... mi sembra... mi sembra, perché io ho calcolato sempre due o tre incontri...*

SPATUZZA: *due.. tre incontri precisamente...*

*P.M.
LUCIANI:* *che avvengono nella casa di Falsomiele, quindi questo avviene quando... avviene che ancora la 126 si trova in garage... quindi in quale garage le vie chiesto?... nel garage nel Corso dei Mille, quindi posso presumere... continua lei che l'incontro avviene tra il giovedì e il venerdì... quindi non... dice il Procuratore... non perché per la trascrizione sintetica era poco chiaro... dico questo incarico di andare a rubare le targhe glielo dà... e lei dice... possiamo dire... il sabato stesso... e lei risponde... no.. no.. prima, no... poi ecco qua dice una cosa che... mentre prima ha detto giovedì e venerdì... mentre qua dice... non so' il giorno... però noi possiamo dire nella settimana del 19... nella settimana del 19 mi spiega tutto quello che devo fare attraverso... oh... siccome lei prima dice... da un riferimento che giovedì o venerdì... poi più sotto dice comunque nella settimana, quando ha detto giovedì e venerdì insomma... se vuole chiarire questo passaggio...*

SPATUZZA: *per collegarlo nell'intermedio della settimana, però per serietà, per correttezza possiamo dire che avviene all'interno della settimana del 19... poi se era mercoledì o giovedì questo...*

*P.M.
LUCIANI:* *ma, riesce a ricordare se era... come dire più vicino rispetto al sabato o se era l'inizio della settimana...*

SPATUZZA: *questo non lo posso dire... ritornare al discorso dico giovedì per collocarlo all'interno della settimana del 19... quindi non posso dire se era giovedì, mercoledì o martedì... però siamo nella settimana del 19...*

*P.M.
LUCIANI:* *quindi lei dice... nell'arco della settimana, però non riesce a ricordare se era che ne so... il lunedì... più il lunedì o il martedì o il giovedì-venerdì...*

SPATUZZA: *per collocarlo nell'intermedio della settimana...*

proprietario se ne potesse accorgere solo al momento della successiva riapertura, dopo il fine settimana (secondo i piani di Cosa nostra, a strage già avvenuta).

Peraltro, simili modalità operative erano state seguite anche in precedenza, come spiegato dal collaboratore, per l'esecuzione di un omicidio negli anni '90 (in quel caso le targhe venivano prelevate in via Fichidindia), oltre che, successivamente, per il fallito attentato allo stadio Olimpico nel gennaio del 1994: lo scopo non era tanto quello di sfuggire ai possibili controlli delle forze dell'ordine, in occasione degli spostamenti del mezzo da utilizzare come autobomba (come visto, infatti, la Fiat 126 di Pietrina Valenti, circolava con la sua targa originale, sia pure per pochi chilometri e con altre due automobili a far da vedetta, ancora il sabato 18 luglio 1992), quanto quello di evitare che ne venisse accertata la provenienza furtiva, una volta che l'automezzo era, appunto, già imbottito d'esplosivo e posizionato nei luoghi dove doveva esplodere¹⁵².

Inoltre, una volta ottenuta la disponibilità delle targhe, Spatuzza, sempre secondo le direttive ricevute da Giuseppe Graviano, avrebbe dovuto consegnarle nelle mani di quest'ultimo, che ne avrebbe atteso l'arrivo al maneggio dei fratelli Vitale¹⁵³.

¹⁵² Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 317 ss.

¹⁵³ Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008 (come detto, acquisito agli atti e riportato anche in precedenti note):

Dunque, dopo aver spostato la Fiat 126 nel garage di via Villasevaglios, Spatuzza nel pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, si metteva alla ricerca, assieme a Vittorio Tutino, di una Fiat 126 dalla quale togliere e rubare le targhe. L'appuntamento con Tutino, avvisato di quest'ulteriore compito pochi giorni prima, da Spatuzza (avendo quest'ultimo già ricevuto lo "sta bene" di Giuseppe Graviano ad avvalersi del sodale, in relazione al furto della Fiat 126), veniva concordato sotto l'abitazione della madre di Spatuzza, nel quartiere Brancaccio, nella stessa mattinata,

SPATUZZA Gaspare:

ora ci sono delle circostanze in cui e... è sicuramente sono in ordine parliamo noi di tutto il sabato però diciamo che non ho la certezza... ma siccome c'è un punto di riferimento che sarà fondamentale un posto di blocco della Finanza... quindi è facile collegare... quindi abbiamo noi... e... vengo contattato io da Vittorio Tutino... e in cui mi da in consegna... aveva acquistato delle batterie e... mi doveva consegnare delle batterie... a me... però prima del passaggio delle batterie io ho...un... un colloquio diretto con Giuseppe Graviano... in cui vengo incaricato di rubare delle targhe... praticamente il furto si deve effettuare il 18 sabato pomeriggio... alla chiusura di quello che... o autosaloni... oppure auto carrozzerie officine quello che c'era... praticamente si deve ritardare il più tardi possibile la denuncia... di queste targhe... e non solo... non si deve fare effrazione a queste...;

Dr. DI NATALE:

che vuol dire deve ritardare la denuncia chi la doveva ritardare la denuncia...;

SPATUZZA Gaspare:

e che... li potevamo rubare in mezzo la strada... il problema qual era di... ritardare il più possibile... il furto di queste targhe...;

Dr. DI NATALE:

ahm il furto delle targhe...;

SPATUZZA Gaspare:

perché altrimenti li potevamo prendere anche in mezzo alla strada... e andavano a denunciare.. e siccome si doveva ritardare... infatti si deve fare o in un autosalone oppure in autofficine e alla chiusura di questi... quindi assieme a lui concordiamo l'appuntamento il sabato pomeriggio del 18... e lui mi aspettava al maneggio dei fratelli Vitale...;

Dr. LARI:

lui chi è...lui?

SPATUZZA Gaspare:

Giuseppe Graviano...;

Dr. LARI:

Giuseppe Graviano...;

SPATUZZA Gaspare:

quindi il pomeriggio come punto di riferimento lui mi dà il maneggio dei fratelli Vitale... che aspettava a me... per consegnargli le targhe...;

Dr. LARI:

l'appuntamento...;

SPATUZZA Gaspare:

come...;

Dr. LARI:

l'appuntamento era al maneggio dei fratelli Vitale...;

SPATUZZA Gaspare:

con Graviano Giuseppe... che li dovevo consegnare...;

Dr. LARI:

esatto...;

SPATUZZA Gaspare:

praticamente lui mi ha detto il sabato pomeriggio dall'una in poi tu mi troverai in questo maneggio... quindi automaticamente mi contatta a me il Vittorio Tutino che mi deve consegnare delle batterie... siamo andati noi in un auto elettrauto che si trova in Corso dei Mille... questo elettrauto... quindi abbiamo ritirato due batterie... da di macchina...;

quando i due (come detto), ritiravano le batterie dall'elettrauto di Corso dei Mille¹⁵⁴.

Potendo, inoltre, operare su tutto il territorio palermitano (e non solo nel quartiere Brancaccio), Spatuzza e Tutino iniziavano le loro ricerche, percorrendo viale della Regione Siciliana, individuando, come primo possibile obiettivo, una concessionaria della Fiat, dove s'introducevano (su iniziativa del collaboratore), scavalcando il cancello d'accesso. Tuttavia, non rinvenendo alcuna autovettura parcheggiata nel piazzale antistante i locali della concessionaria ed essendo detti locali chiusi, i due sodali continuavano altrove le loro ricerche, dirigendosi verso la via Messina Marine. Percorrendo quest'ultima strada, decidevano (ancora una volta, su iniziativa di Spatuzza) di fare un secondo tentativo nell'officina Li Puma (all'epoca gestita da Giuseppe Campofelice, in società con un tale Franco, spostato con una cugina della moglie di Spatuzza)¹⁵⁵.

¹⁵⁴ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 309 ss.

¹⁵⁵ Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit.:

<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quindi con il Vittorio Tutino ci mettiamo in movimento...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>con chi ci...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>con Vittorio Tutino... siamo con la sua macchina...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>con la macchina del Tutino...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quindi ci spostiamo qua vale stessa cosa che non c'è limite in qualsiasi territorio si può fare il furto delle targhe... quindi vale la stessa cosa del furto della macchina... ci possiamo muovere ovunque...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>però lei ha detto prima che doveva essere la condizione... che questo furto venisse fatto o in una officina o in una...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>al di là del fatto che io sono stato incaricato io...;</i>
<i>Dr. LARI:</i>	<i>quindi questo era l'unico limite per... benissimo...;</i>
<i>SPATUZZA Gaspare:</i>	<i>quindi non avevo nessun vincolo... mi potevo muovere come volevo... quindi ci siamo messi in moto e la nostra attenzione era là in Via Regione Siciliana... perché ci sono parecchi autosaloni... quindi era più facile reperire... abbiamo percorso tutta la via Regione Siciliana fino al Motel Agip... non abbiamo trovato niente che a noi ci interessava... quindi giriamo dal Motel Agip... e ritorniamo verso casa... non so a che altezza si trova questa concessionaria della Fiat... comunque è sulla corsia lato monte... scendendo da Punta Raisi dal Motel Agip verso Catania... questa concessionaria... quindi abbiamo visto questa concessionaria della Fiat si dovrebbe chiamare CORA... quindi siamo entrati all'interno di questo grande spiazzo...;</i>

Neanche in quest'ultimo esercizio, Spatuzza e Tutino trovavano quello che cercavano, sicché, continuavano la ricerca, percorrendo sempre la via Messina Marine, fino a quando individuavano (a circa 100-150 metri di distanza dalla predetta

Dr. DI NATALE: *come si chiamava...?*
SPATUZZA Gaspare: *CORA... è una succursale.. o concessionaria... Fiat sicuro... si doveva chiamare CORA...;*

Dr. DI NATALE: *ci-o-erre-a... CORA...;*
Dr. LARI: *quindi lungo la Via Regione Siciliana...;*
SPATUZZA Gaspare: *sulla corsia lato monte dal Motel Agip verso Catania... non so se è aperta ancora...;*

Dr. LUCIANI: *era scusi un autosalone no...;*
SPATUZZA Gaspare: *no una concessionaria...;*
Dr. LARI: *una concessionaria... FIAT CORA...;*
SPATUZZA Gaspare: *quindi siamo entrati all'interno di questo grande spiazzo... e non c'era niente all'esterno ci dovrebbe essere un portico qualche cosa... quindi siamo entrati dentro questo portico ma era diciamo dei cancelli di portone era tutto chiuso quindi non abbiamo visto niente... siamo usciti da questo spiazzo...;*

Dr. DI NATALE: *quindi siete entrati nel cancello o no...;*
SPATUZZA Gaspare: *abbiamo scavalcato... scavalcato... ma siamo entrati nel piazzale di questo... c'è un portico siamo entrati dentro questo portico ma i portoni erano tutti chiusi... non si vedeva niente e quindi abbiamo deciso di andare via... direzione di Via Messina Marina... quindi all'altezza di Via Salvatore Cappello sulla corsia lato mare c'è un autofficina di un certo LI PUMA questo è un auto carrozzeria...;*

Dr. LARI: *quindi si chiamava LI PUMA...;*
SPATUZZA Gaspare: *LI PUMA.. c'è l'aveva a quell'epoca in gestione un certo Campofelice Giuseppe... era in società con un altro ragazzo che si chiamava Franco...;*

Dr. LARI: *in società con chi?...;*
SPATUZZA Gaspare: *con un ragazzo che si chiamava Franco...;*

Dr. LARI: *Tano...;*
SPATUZZA Gaspare: *Franco... Franco...;*

Dr. LARI: *ah Franco...;*
SPATUZZA Gaspare: *tra l'altro questo ragazzo si era sposato con una cugina di mia moglie Taormina Giuseppa...;*

Dr. LARI: *uhm...;*
SPATUZZA Gaspare: *quindi siamo entrati all'interno di questo capannone... quello che sia... non abbiamo visto niente... che ci poteva interessare...;*

Dr. DI NATALE: *parliamo di capannone...avete scavalcato...;*
SPATUZZA Gaspare: *si abbiamo scavalcato... il portone... chiuso... quindi siamo entrati all'interno...;*

Dr. DI NATALE: *all'interno ma all'esterno sempre fuori o all'interno della...;*
SPATUZZA Gaspare: *no... no siamo all'interno... del...;*

Dr. DI NATALE: *ah dentro il capannone...;*
SPATUZZA Gaspare: *quindi siamo all'interno dell'auto officina quindi non c'era nessuna macchina...;*

Dr. LARI: *mi perdoni no... voi scavalcate il muro di cinta...;*
SPATUZZA Gaspare: *no un cancello...;*

Dr. LARI: *un cancello d'ingresso.. e entrate in uno spiazzo all'aperto oppure...;*
SPATUZZA Gaspare: *in un capannone non in muratura tipo... siccome sono costruiti a mano che così si po' dire... quindi non è una struttura fatta...;*

Dr. LARI: *quindi voi entrate direttamente dentro il capannone...*

carrozzeria Li Puma) una stradina, all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla, all'interno della quale (questa volta, su iniziativa di Vittorio Tutino) s'introducevano, con la Renault Clio, guidata dall'imputato. Giunti al termine di detta stradina (procedendo in direzione mare), posteggiavano in un piccolo piazzale, poiché c'era un capannone (sulla sinistra rispetto alla loro direzione di marcia), dove introdursi, approfittando di uno spazio vuoto tra la sommità del portone d'ingresso ed il soffitto. Peraltro, Spatuzza precisava (e si tratta di un particolare non secondario, alla luce di quanto rilevato nel sopralluogo della Polizia Scientifica, all'indomani della strage e di quanto affermato anche da uno dei titolari della carrozzeria¹⁵⁶) che il portone sembrava chiuso e che, comunque, vista la possibilità d'accedere in maniera abbastanza agevole all'interno, appunto scavalcandolo, non facevano caso al fatto che lo stesso fosse assicurato oppure no da un lucchetto, anche per la suddetta direttiva, da parte di Giuseppe Graviano, d'evitare qualsiasi effrazione o di lasciar tracce o segni visibili del loro ingresso, che potessero far scoprire il furto, prima del trascorrere del fine settimana¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35, nonché deposizione di Francesco Paolo Agliuzza, nel verbale d'udienza del 5.2.2015, pagg. 51 e ss. Nel predetto verbale dei rilievi fotografici, si legge che era "spezzato" il gangio di ancoraggio del "lucchetto Iseo" (in particolare, si vedano le fotografie n.5 e n.6). Anche dalla predetta testimonianza di Agliuzza, si ricava che il lucchetto era integro e che era rotto l'occhiello dove si inseriva il catenaccio (che, dunque, di fatto, non serrava l'accesso), ma anche la circostanza non era visibile a chi non ne fosse già informato.

¹⁵⁷ Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit.:

SPATUZZA Gaspare:

dentro a sto capannone... quindi non c'era nessuna vettura che a noi interessava... quindi usciamo fuori da questa autofficina... e dalla posizione di questa autofficina... sempre sulla corsia lato mare... all'altezza del Buccheri La Ferla... è un ospedale... come il Fatebenefratelli... Buccheri La Ferla... all'altezza di questo ospedale sempre sul lato mare entriamo a sinistra di questa traversa... tipo dal porto verso Messina... quindi entrando in questa traversa che va a finire sopra al mare...;

Dr. LARI:

quindi uscite fuori allora da questo capannone da questo itinerario...;

SPATUZZA Gaspare:

siamo sulla via Messina Marina...;

Dr. LARI: voi siete entrati dentro il capannone... benissimo...;

SPATUZZA Gaspare: qualcosa a no...;

Dr. DI NATALE: primo capannone...;

Dr. LARI: primo capannone uscite fuori...;

SPATUZZA Gaspare: ci mettiamo in macchina e percorriamo 100 – 150 metri all'altezza del Buccheri La Ferla... c'è questa traversa sulla sinistra... quindi siamo entrati in questa traversa...;

Dr. DI NATALE: sulla.. sulla... sulla sinistra per chi va fuori Palermo...;

SPATUZZA Gaspare: si si va fuori Palermo...;

Dr. DI NATALE: per andare dentro a Palermo si va sulla destra, ...;

SPATUZZA Gaspare: quindi è il lato mare praticamente... quindi entrando noi in questa traversina andiamo in fondo proprio vicino al mare... e sulla sinistra ci sono questi capannoni... magazzini quello che sono... quindi arriviamo in fondo che c'è un piccolo spiazzo posteggiamo la macchina e ci avviamo verso questi capannoni... scavalchiamo noi e... il portone...;

Dr. DI NATALE: portone o cancello...;

SPATUZZA Gaspare: portone chiuso...;

Dr. DI NATALE: aspetti un portone...;

SPATUZZA Gaspare: portone tutto... un cancello con le sbarre...;

Dr. DI NATALE: cancello che immetteva dove?..;

SPATUZZA Gaspare: all'interno... di questa auto officina...;

Dr. DI NATALE: ah entrate dentro l'autofficina...;

SPATUZZA Gaspare: si si...;

Dr. LUCIANI: ma il cancello com'è a una anta due ante... come...;

SPATUZZA Gaspare: il cancello è tutto chiuso però c'era una piccola fessura tra il cancello e la...;

Dr. LUCIANI: si ma dico era un cancello che si apre a due ante era ad unica anta...;

SPATUZZA Gaspare: non so dire se era a un'anta o due ante... perché il cancello era chiuso... quindi noi non abbiamo fatto nessuna effrazione... l'abbiamo soltanto scavalcato... però è tutto chiuso...;

Dr. LUCIANI: quindi ha detto un cancello con le sbarre...;

SPATUZZA Gaspare: tutto chiuso... tutto chiuso...;

Dr. DI NATALE: ehm...;

SPATUZZA Gaspare: quindi noi abbiamo scavalcato... perché tra il cancello e il soffitto... c'è una piccola...;

Dr. LUCIANI: quindi un cancello completamene chiuso diciamo... cioè non c'era inferriate...;

SPATUZZA Gaspare: no... no...;

Dr. LARI: però c'era una fessura... tra la sommità del cancello ed il tetto...;

SPATUZZA Gaspare: perfetto...;

Dr. DI NATALE: quindi mi perdoni se insistiamo...;

SPATUZZA Gaspare: sì...;

Dr. DI NATALE: il cancello quando parliamo di cancello sembrerebbe a sbarre... è a sbarre questo cancello?...;

SPATUZZA Gaspare: no... chiuso... chiuso...;

Dr. DI NATALE: chiuso...;

SPATUZZA Gaspare: il cancello è con le sbarre... e questo il portone è tutto chiuso...;

Dr. DI NATALE: quindi... questo che voi scavalcate è un portone chiuso... più o meno...;

SPATUZZA Gaspare: però non arriva fino al soffitto...;

Dr. LARI: ho capito...;

SPATUZZA Gaspare: c'è questo intercapedine che va dal soffitto il...;

Dr. LUCIANI: quanto... cioè quanto c'è tra questa... tra la sommità e il tetto diciamo... cioè quant'è questa fessura?...;

SPATUZZA Gaspare: un metro due metri non lo so dire... comunque abbiamo avuto modo di potere accedere facilmente...;

Dr. LARI: quindi abbastanza...;
 SPATUZZA Gaspare: come...;
 Dr. LARI: un metro due metri...;
 SPATUZZA Gaspare: lo spazio... siamo entrati tranquilli... quindi... possiamo dire che il portone è sui due metri...;
 Dr. LARI: va bene...;
 SPATUZZA Gaspare: quindi siamo entrati all'interno...;
 Dr. DI NATALE: mi perdoni...;
 SPATUZZA Gaspare: certo...;
 Dr. DI NATALE: ma se è alto due metri... come avete fatto a salire... qualcuno è salito addosso ad un altro...;
 SPATUZZA Gaspare: no due metri io...;
 Dr. LARI: ehm...;
 SPATUZZA Gaspare: due metri io solo... per l'agilità che ho anche a cento metri potrei arrivare alla volta...
 Dr. DI NATALE: ahm... è in grado di scavalcare due metri...;
 SPATUZZA Gaspare: già a due minuti eravamo dentro... quindi avevamo lo spazio... a voglia di scavalcare... disgraziatamente...;
 Dr. LUIANI: ma questo sempre in quel capannone... dove c'era la... come...;
 SPATUZZA Gaspare: no perché... io non lo sapevo ma... si poteva capire che poteva essere un'auto officina meccanica o che...;
 Dr. DI NATALE: ma non c'era scritto qualcosa... che so officina...;
 SPATUZZA Gaspare: no... no... però sicuramente il Tutino era a conoscenza... di queste...;
 Dr. LUCIANI: quindi era il Tutino che va giù...;
 Omissis
 Dr. LUCIANI: sì... posso... si ricorda se dentro questo capannone se c'erano altre autovetture... se c'erano fili... se c'erano altre cose... questo capannone come era costruito...;
 SPATUZZA Gaspare: no... no quando abbiamo scavalcato... la recinzione ad un certo punto subito abbiamo notato a questa macchina che... fortunatamente che poi disgraziatamente c'erano le targhe... quindi diciamo il resto a noi non ci interessa...;
 Dr. LARI: uhm... ma si ricorda se c'era il nome della ditta di questo capannone...;
 SPATUZZA Gaspare: ma ne...;
 Dr. LARI: cioè di chi era questo capannone... non ce l'aveva un nome...;
 SPATUZZA Gaspare: no... no...;
 Dr. LARI: cioè fratelli non so come... oppure un nome qualche cosa...;
 SPATUZZA Gaspare: potrei dire di quello che ho saputo processualmente ma...;
 Dr. LARI: no... no...;
 SPATUZZA Gaspare: ma a voi non interessa... io vi posso dire quello che...;
 Dr. LUCIANI: cioè c'erano altre autovetture dentro... come... come... cioè perché lei ha fatto poi il furto sulla 126 dico ma... avete notato se c'erano altre auto o...;
 SPATUZZA Gaspare: no... ma a noi non ci interessa ma se già noi abbiamo il problema di trovare le targhe... nel momento qua abbiamo le targhe lì davanti...;
 Dr. DI NATALE: no... no... la.. la domanda è finalizzata non al fatto che dovesse rubare le targhe... per avere... per avere un riscontro...;
 SPATUZZA Gaspare: io posso dire... che abbiamo scavalcato il recinto e abbiamo...;
 Dr. DI NATALE: che... che ora erano? ...;
 SPATUZZA Gaspare: quindi se noi parliamo che ci siamo messi in moto dopo le tre... quindi possiamo dire dalle tre alle sei...;
 Dr. DI NATALE: quindi tutto avviene dalle tre alle sei... sia il primo in Via Regione Siciliana...;
 SPATUZZA Gaspare: quando ci mettiamo noi poi...;
 Dr. DI NATALE: ma è dove c'è il parcheggio... del Buccheri La Ferla... questo... questa officina... c'è il parcheggio del Buccheri La Ferla... lì...;

L'accesso all'interno dell'officina avveniva senza particolari problemi, come

SPATUZZA Gaspare: *no questa traversina non so se sia quella del parcheggio oppure no... non lo so se sia... praticamente questa traversina giù va a finire direttamente al mare...;*

Dr. DI NATALE: *direttamente a mare...;*

Dr. LUCIANI: *ma la strada è in buone condizione era sconnessa lo rammenta come...;*

SPATUZZA Gaspare: *ma credo che per quello che sia qua sarà sconnessa...;*

Dr. LARI: *no per quello che si ricorda... se si ricorda... se era in buone condizioni...;*

SPATUZZA Gaspare: *no non lo so dire... anche perché per me era la prima volta che entravo in questa traversina... altre traversine più avanti a più... e in questa era la prima volta che entravo in questa strada...;*

Dr. LARI: *è stato un fatto casuale... proprio... non era un'idea che voi avevate... c'è un posto dove andare...;*

SPATUZZA Gaspare: *come abbiamo fatto il primo tentativo... il secondo tentativo se qua non c'era niente andavamo in un'altra tentativo... perché facevamo il giro...;*

Dr. LARI: *perché il fatto... siccome lei ha detto sul punto che... avete... diciamo che vi siete infilati in questa traversina... diciamo in modo... mi ha portato a pensare che lo sapevate che là... c'era...;*

SPATUZZA Gaspare: *ma Vittorio TUTINO sapeva di questo magazzino o quello che sia... uno o di qua o di là...;*

Dr. LARI: *chi è che...;*

SPATUZZA Gaspare: *no...no...;*

Dr. LARI: *chi eravate lei e il TUTINO...;*

SPATUZZA Gaspare: *io e il TUTINO...;*

Dr. LARI: *e il TUTINO non gliel'ha detto in macchina ...qua proprio c'era un autofficina una cosa...;*

SPATUZZA Gaspare: *s'è parlato... entriamo qui dentro...;*

Dr. LARI: *ho capito...;*

SPATUZZA Gaspare: *quindi siamo entrati lì dentro intanto sulla sinistra ci sono questi capannoni o magazzini...;*

Dr. DI NATALE: *senta questo... per quello che ricorda e se lo ricorda... questa porta che immetteva era assicurata con un lucchetto o qualcosa...;*

SPATUZZA Gaspare: *non ci interessa perché noi non dobbiamo fare scasso... se noi abbiamo la possibilità di entrare... senza commettere reato...;*

Dr. DI NATALE: *no... no... io non le ho detto se avete fatto scasso... gli ho solo chiesto... se ricorda se c'era un lucchetto se era chiuso con la chiave se era...;*

SPATUZZA Gaspare: *il cancello era chiuso... e noi abbiamo dovuto scavalcare...;*

Dr. DI NATALE: *il primo cancello... di fuori intendiamo... e poi c'era questa seconda... questa seconda porta o no...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... no... sempre quella...;*

Dr. DI NATALE: *ahm solo una... c'era... solo... solo.. non c'erano non c'erano due cancelli... quindi... solo...;*

SPATUZZA Gaspare: *no solo una...;*

Dr. DI NATALE: *quindi quando cancello... quando dice cancello si riferisce a questa porta... che voi avete superato nell'intercapedine e tra cancello e altro... per quello che può ricordare... se lo può ricordare ovviamente non è facile... si ricorda quanto era grande questo capannone... se era grande se era piccolo...;*

SPATUZZA Gaspare: *io entrando in questo... penso che a noi che in cui abbiamo operato... e che le posso dire 4 – 5 metri di.. di 'na (una) decina di metri... e poi mi sembra che ci sia un altro spiazzo... un'altra ala qua... però siamo entrati là... siamo andati a colpo sicuro e siamo andati via... cioè il resto non ci interessava...;*

detto, scavalcando il portone e passando attraverso l'intercapedine fra il portone stesso ed il soffitto (senza adottare particolari precauzioni, tant'è che Spatuzza aveva la preoccupazione di aver, eventualmente, lasciato impronte digitali): all'interno non vi erano persone, né cani da guardia (quand'anche vi fossero stati, Tutino non avrebbe desistito dall'azione, giacché in occasione di un loro precedente furto, in una fabbrica di articoli sportivi, l'imputato aveva letteralmente buttato giù, dal primo piano, un cane che abbaiva¹⁵⁸; la circostanza, peraltro, veniva genericamente confermata anche da Agostino Trombetta¹⁵⁹). Una volta all'interno dell'officina, proprio davanti al portone d'ingresso, sulla sinistra, vedevano una Fiat 126, di colore bianco e di un modello più vecchio rispetto a quella sottratta a Pietrina Valenti, con la parte anteriore posteggiata verso l'uscita¹⁶⁰. Tutino e Spatuzza, quindi, svitavano la targa anteriore e quella posteriore, con un cacciavite, senza sottrarre i documenti (carta di circolazione, bollo e il contrassegno assicurativo), né entrare all'interno dell'abitacolo¹⁶¹ (la circostanza, peraltro, veniva approfondita, compulsando, in più occasioni il collaboratore che, pur mostrando di non avere un ricordo nitido, sul punto specifico, ribadiva costantemente d'essersi limitato ad asportare le targhe, unitamente a Tutino, essendo soltanto quello l'incarico ricevuto da Giuseppe Graviano). Inoltre, Spatuzza escludeva d'aver lasciato qualche traccia dell'ingresso abusivo all'interno dei locali della carrozzeria, in particolare, eventuali impronte digitali sull'autovettura (effettivamente, quelle repertate¹⁶² non appartenevano ad alcuno dei due¹⁶³) o cicche

¹⁵⁸ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 327 s.

¹⁵⁹ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 327 s.

¹⁶⁰ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 314.

¹⁶¹ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 321 ss.

¹⁶² Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, pagg. 23-25, nelle

di sigarette fumate da Tutino, nel corso delle operazioni (se non, come detto, durante lo scavalco del portone)¹⁶⁴.

produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35.

¹⁶³ Cfr. le due consulenze tecniche dattiloscritte di Gaetano Rocuzzo, acquisite all'udienza del 3 ottobre 2013.

¹⁶⁴ Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit. (con prosecuzione l'indomani 4.7.2008), di seguito riportato, per stralcio:

SPATUZZA Gaspare: *si... si lui era alla guida... quindi siamo entrati in questa traversa e abbiamo visto questi capannoni... sulla... sulla sinistra quindi quando siamo entrati noi all'interno di questi capannoni abbiamo visto subito dopo che abbiamo scavalcato... propria di fronte questa 126... dovrebbe essere di colore bianco... il modello non era... e quel tipo... quindi era del modello più vecchio se così si può dire... quindi abbiamo visto che c'erano le targhe applicate le abbiamo svitato... l'abbiamo svitato perché in quella circostanza avevano con noi anche un martellino più uno scalpello per tagliare caso mai quei tipi di chiodi... quindi questi li abbiamo svitati direttamente... quindi abbiamo svitato le targhe... abbiamo scavalcato e siamo andati via... poi facendo mente locale abbiamo pensato all'errore che abbiamo fatto... perché sicuramente abbiamo lasciato le impronte...;*

Dr. LARI: *ma i documenti li avete presi?...;*

SPATUZZA Gaspare: *potrei dire di no...;*

Dr. LARI: *no... il potrei... dobbiamo essere più precisi... perché non sono dettagli questi... sono nuove notizie... la macchina era aperta o chiusa...;*

SPATUZZA Gaspare: *la macchina era aperta...;*

Dr. LARI: *aperta... quindi... era facile pigliare i documenti nel caso...;*

SPATUZZA Gaspare: *la macchina era... tra l'altro neanche... non era ancora finita di..di..di..di.. era verniciata fresca però forse mancava qualche cosa di montare di.. di.....;*

Dr. DI NATALE: *che mancava se lo ricorda... che mancava... che mancava...;*

SPATUZZA Gaspare: *no.. no...;*

Dr. DI NATALE: *ma siccome lei dice non era ancora finita...;*

SPATUZZA Gaspare: *siccome non era ancora definita...;*

Dr. LARI: *che vuol dire non era definita?...;*

SPATUZZA Gaspare: *che mancavano i paraurti una cosa del genere... non era propria per dire per consegnare...;*

Dr. LARI: *ma era una macchina incidentata o...;*

SPATUZZA Gaspare: *come...;*

Dr. LARI: *si capiva se era una macchina che aveva avuto un incidente... o era...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... era nuova nuovissima verniciata di fresco...;*

Dr. LARI: *ma era verniciata o era nuova...;*

SPATUZZA Gaspare: *no nuova... se parliamo di auto tipo molto più vecchia di quella...;*

Dr. LARI: *ah quindi era un'autovettura vecchia di costruzione...;*

SPATUZZA Gaspare: *si...;*

Dr. LARI: *cioè non era una macchina nuova...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... ma quando mai...;*

Dr. DI NATALE: *quando lei dice di modello diverso era ancora più antica di quella che avevate rubato...;*

SPATUZZA Gaspare: *più antica di quella che avevamo rubato... quella che abbiamo rubato noi all'inizio è un modello più recente... all'epoca diciamo... quindi questa di qua è un modello diciamo...;*

Dr. LARI: *più antico...;*

SPATUZZA Gaspare: *più antico...;*

Dr. LARI: *e sembrava di riverniciata di fresco...;*

SPATUZZA Gaspare: *nuova sembrava nuova la macchina...;*

Dr. LARI: *anche dentro era mantenuta...;*

SPATUZZA Gaspare: *non mi ricordo se era...;*

Dr. DI NATALE: *quindi... scusi vorrei insistere sul fatto... non prendete nessun documento di quell'auto?...;*

SPATUZZA Gaspare: *no... non mi ricordo...;*

Dr. DI NATALE: *è un particolare... siccome ricorda tante cose... ricorda il cancello com'era alto... il buco com'era lì... lei che scende la macchina che non era finita eccetera... anche perché ha tutta una sua logica nella... nella vicenda...;*

SPATUZZA Gaspare: *ma io se potrei dire i documenti a noi non interessano... e non ne abbiamo niente da fare dei documenti...;*

Dr. DI NATALE: *questo poi è da vedere...;*

SPATUZZA Gaspare: *il nostro obiettivo sono le targhe... non è stata la disposizione di targhe e documenti... quindi già c'era un problema per rimediare le targhe dunque... a me di questi documenti...;*

Dr. LARI: *quindi che fa pigliate queste targhe...;*

SPATUZZA Gaspare: *quindi prendiamo queste targhe...;*

omissis

Dr. DI NATALE: *e quindi solo le targhe...;*

SPATUZZA Gaspare: *solo le targhe...;*

Dr. DI NATALE: *perché a noi risulta che sono state rubate pure il contrassegno assicurativo e il bollo di circolazione di questa macchina... oltre che i documenti...;*

SPATUZZA Gaspare: non ci interessa... a noi ci interessano solo le targhe...;

Dr. DI NATALE: lei mi sta dicendo così... ma si rende conto... ma se io devo fare circolare un'auto pericolosa... imbottita eccetera è opportuno che ci abbia delle targhe pulite e anche dei documenti puliti... perché se mi ferma una pattuglia della Polizia vede le targhe... che sono pulite perché sono rubate i documenti che si appattano... mi scusi la frase.... con le targhe il bollo e l'assicurazione e vado tranquillo...;

SPATUZZA Gaspare: non è il problema... il problema è il parcheggio... la macchina esisteva... quindi un tagliandino assicurativo non tanto il bollo... quello si può rimediare dovunque... cioè io lo posso fare ovunque... non è il problema... per il... se mi fermano mentre che sto trasportando la macchina... la macchina e lì ferma...;

Dr. DI NATALE: e lì ferma dove? ...;

SPATUZZA Gaspare: dove che poi è stata...;

Dr. DI NATALE: dove... dove deve andare...;

SPATUZZA Gaspare: quindi il problema...;

Dr. DI NATALE: e intanto dove deve andare ci deve andare...;

SPATUZZA Gaspare: ma carica di quello che ha... che ha il problema di posto di blocco?... ehm!...;

Dr. DI NATALE: perché può fermarmi la Polizia dice mi mostri i documenti... lei mostra il libretto di circolazione... bollo... assicurazione... le targhe sono quelle ed era molto...;

SPATUZZA Gaspare: ma...;

Dr. DI NATALE: no dico le sto dicendo... dico...;

SPATUZZA Gaspare: ma non è un problema per noi all'epoca... non si... preoc... quando noi l'abbiamo trasferito noi avevamo i documenti no... la macchina già risu...;

Dr. DI NATALE: e perché non l'avevate ancora questi... nu... non l'avevate ancora quando l'avete trasferiti... in ogni caso non eravate imbottita di nulla... quindi al massimo si poteva rispondere di furto d'auto... se chi l'ha portata o chi ha ideato... di portarla questa auto con il tritolo dentro... doveva garantire maggiormente che avesse oltre che le targhe pulite anche i documenti puliti... in modo che se lo fermavamo salvo qualche eccezione salvo che facevano perquisizione... ma non è che la Polizia fa sempre perquisizioni... mostravano i documenti bollo eccetera...;

SPATUZZA Gaspare: ma... lo trovo un controsenso mi scusi dottore...;

Dr. DI NATALE: possibilmente secondo la vostra logica... è un controsenso secondo la logica più comune è ovvio se io devo avere una macchina pulita c'è l'ho pulita con le targhe e con i documenti... così sono tranquilli...;

SPATUZZA Gaspare: ma noi abbiamo qui il problema per trovare le targhe... perché...;

Dr. DI NATALE: ma i documenti erano dentro la macchina mica ci vuole molto a prelevare... il contrassegno assicurativo il bollo e i documenti...;

SPATUZZA Gaspare: cosa le posso dire... questo no... che sono sicuro... che i documenti non li abbiamo toccati...;

Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza 4.7.2008 (acquisito agli atti):

- Dr. DI NATALE:* *si volevo rivolgere un'altra domanda anche se ne abbiamo parlato diverse volte... quando denunciano il titolare dell'autocarrozzeria OROFINO... il LIUZZA denunciano il furto delle targhe... denunciano pure il furto del contrassegno assicurativo... e del bollo... lei ieri ne abbiamo parlato diverse volte... ha dichiarato di non aver prelevato...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *no... io...;*
- Dr. DI NATALE:* *poi successivamente ancora denunciano pure il furto del libretto di circolazione e del foglio complementare... lei ieri ha parlato solo di targhe...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *io... l'ancora a cui faccio affidamento al mille per mille la spedizione è le targhe... per questo... ho la convinzione che non abbiamo preso né tagliandino e neanche i documenti... però...;*
- Dr. DI NATALE:* *non è che mi deve ammettere i fatti perché io glieli ho contestati tante volte...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *no... stiamo qui... io stanco del discorso che è l'input è quello targhe... quindi l'affidamento mio che faccio...;*
- Dr. LUCIANI:* *riprendiamo la fonoregistrazione alle ore 12 e 01 dopo aver cambiato lato della cassetta siamo al lato b della seconda cassetta...;*
- Dr. DI NATALE:* *quindi lei ricorda esattamente che le fu commissionato il furto delle targhe... però adesso...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *quello che il Tutino si possa portare lui le targhe...;*
- Dr. DI NATALE:* *per dire anche se non ricorda... anche se ancora una volta... perché un'organizzazione così perfetta con quella che purtroppo avevate...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *che c'era...;*
- Dr. DI NATALE:* *vi permetteva di mettere una macchina sotto casa di Paolo Borsellino che aveva le targhe provenienti da furto però senza contrassegno assicurativo e senza bollo... per cui se passava un Vigile Urbano dico o un qualsiasi tutore dell'ordine poteva anche passare lì... si accorgeva che questa macchina era senza...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *possiamo dire che noi che... questo per noi è un problema superabile perché il problema del tagliando dell'assicurazione li potevamo taroccare quando volevamo... perchè tra l'altro il Mangano ha un'agenzia di auto assicurazione... quindi quello non era un problema...;*
- Dr. DI NATALE:* *quindi... però lei non sa...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *non so però... se noi dobbiamo mettere una macchina lì... quindi abbiamo bisogno... abbiamo anche la disponibilità per poter falsificare il tagliandino... di assicurazione...;*
- Dr. DI NATALE:* *ma voglio dire... l'ho detto tante volte era più logico prelevare le due targhe sfilare il contrassegno assicurativo...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *io...;*

Una volta reperite le due targhe, Spatuzza (come già concordato con il capo mandamento) si recava, da solo, al maneggio dei fratelli Vitale, per incontrare Giuseppe Graviano e consegnargli le targhe stesse. Giuseppe Graviano lo aspettava, come concordato, appoggiato sulla Renault 19 che usava in quel periodo¹⁶⁵, intento a conversare con un'altra persona. Una volta avvedutosi della sua presenza, Graviano gli si faceva incontro, a piedi, mentre il soggetto col quale parlava, entrava negli uffici della Palermitana Bibite¹⁶⁶ (si trattava di uno de fratelli Vitale, in particolare, di quello che abitava proprio nello stabile di via Mariano D'Amelio¹⁶⁷). Il capo mandamento di Brancaccio prendeva in consegna le targhe da Spatuzza e, dopo essersi informato sul luogo dove le aveva rubate, gli raccomandava di allontanarsi, l'indomani 19 luglio 1992, stando il "più lontano possibile" di Palermo.

Seguendo il consiglio, Spatuzza si recava a trascorrere la domenica in un villino che prendeva in affitto a Campofelice di Roccella, organizzato una piccola festa per i familiari e le persone più care, proprio per far sì che costoro non si trovassero a Palermo e, una volta appreso, dai mezzi d'informazione, della strage in danno del dott. Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, pensava "ce l'abbiamo fatta" (sino a quel momento, non aveva ricevuto alcuna informazione sull'identità

Dr. DI NATALE:

e del bollo... in modo di avere... anche il libretto aggiungo io... per avere... tutto a posto...;

SPATUZZA Gaspare:

lo so... questo spero che questo contributo lo potrà dare Tutino Vittorio... che ha una più... più indicazioni da me... io parto direttiva targhe... qi abbiamo diversi passaggi...se poi abbiamo preso i documenti... qua c'è un qualcosa dentro che mi ferisce il cuore perché non sono in grado di poter andare oltre...;

¹⁶⁵ Come confermato da Fabio Tranchina (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 46 s).

¹⁶⁶ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag.315.

¹⁶⁷ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 329 ss.

dell'obiettivo)¹⁶⁸. L'indomani, Spatuzza faceva rientro a Palermo ed aveva un ulteriore incontro con Giuseppe Graviano, in un appartamento di via Lincoln, nella disponibilità di Giuseppe Farana: nell'occasione, il capo mandamento si complimentava con Spatuzza per il suo apporto nell'attentato e si dimostrava estremamente soddisfatto, poiché avevano dimostrato di essere in grado “*di colpire dove e quando*” volevano; nel contempo, invitava Spatuzza ad adoperarsi affinché si componessero i malumori ed i piccoli contrasti che, di tanto in tanto, insorgevano nella famiglia mafiosa di Brancaccio, in prospettiva di “*altre cose*” che dovevano “*portare avanti*”¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 338 ss.

¹⁶⁹ Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3.7.2008, cit.:

Dr. DI NATALE: *va bene... e quindi fatto questa attività delle targhe... le avete consegnate... così chiudiamo che ci dobbiamo fermare per verbalizzare...;*

SPATUZZA Gaspare: *quindi noi preleviamo queste targhe... quindi mi reco io da solo nel maneggio dei fratelli Vitale... come entro in questo spiazzo... c'è Giuseppe Graviano appoggiato in una Renault 19... che sta parlando con un altro signore... questo dovrebbe essere uno dei Vitale... no quello che sta allo Sperone... a in Corso dei Mille a Rocella... ma l'altro che è di statura più grande... quindi quando io entro in questo spiazzo Giuseppe Graviano viene... verso di me...;*

Dr. LARI: *voci di sottofondo... (su un foglio di carta...)...;*

Dr. LUCIANI: *scusi... perché stiamo verbalizzando... quando voi fate questi giri con Tutino con che macchina siete?...;*

SPATUZZA Gaspare: *con la sua Clio...;*

Dr. LUCIANI: *con una...;*

SPATUZZA Gaspare: *Clio... Clio...;*

Dr. LUCIANI: *si ricorda il colore...;*

SPATUZZA Gaspare: *ma verde... verde acqua... metallizzata... quindi Giuseppe Graviano viene... verso di me... e questo signore si sposta ed entra dentro gli uffici della “palermitana bibite”... non nel maneggio dove successivamente abbiamo fatto questo discorso delle macchine... quindi gli consegno queste targhe... mi chiede dove le avevo rubate... gli ho detto che le avevo rubate in Via Messina Marina... gli consegno le targhe e mi dice... per la domenica... di tenermi il più lontano possibile da Palermo... quindi io in quel periodo io avevo un villino in affitto a Campofelice di Roccella... di cui ho trascorso tutta la domenica con i miei familiari... poi la domenica pomeriggio ho appreso dell'attentato... in Via D'Amelio... e quindi il lunedì mattina sono sceso a Palermo... sono stato... mi è stato fissato un appuntamento direttamente con Giuseppe Graviano... di recarmi dalla... nella casa di Giuseppe Farana...questo Giuseppe Farana abita in via Lincoln...;*

Dr. LARI: *come ha detto...?*
SPATUZZA Gaspare: *Giuseppe Farana...;*
Dr. LARI: *ahm...;*
SPATUZZA Gaspare: *che abita in via Lincoln... quindi sono entrato praticamente...;*
Dr. LUCIANI: *scusi chi è che abita in questa...;*
SPATUZZA Gaspare: *ma ho un dubbio però... perché era l'unico che aveva la gestione in quel periodo di Giuseppe Graviano era... il cognato di Cesare Lupo... Fabio si chiamava stu (questo) ragazzo... quindi praticamente questo Peppe Farana abita.. è un portico diciamo che dalla via Lincoln... va a finire proprio in una via più interna che dà l'accesso dalla... dallo... spasimo... quindi entro dall'interno dello spasimo da dal di dietro di questa costruzione... quindi entro in questo portico e suono nella casa di Farana... quindi gli dico chi sono... mi aprono il portone e però non so il piano... quindi cerco di arrivare a primo piano perché convinto che è il primo... il primo posto... e secondo piano e non sento niente... sennonché riscendo a piano terra... per risuonare e.. e dirgli che piano era per salire... quindi in questo frangente arriva il Farana che sta scendendo dalle scale... quindi vedo il Farana che alle spalle... siamo saliti assieme abbiamo fatto un po' di piani...;*

Dr. LARI: *ma io vedo... mi cuocio perché lei ha una memoria di ferro... su questi dettagli... poi le chiediamo se ha rubato oltre le targhe pure i documenti... e... e non se lo ricorda...;*

SPATUZZA Gaspare: *però vi dico una cosa... io per anni ho cercato di... non di occultare... ma di sradicare questo male... essere all'interno dei miei pensieri...;*

Dr. LARI: *allora signor Spatuzza si rende conto si mette nei miei panni... quando lei dice certe cose...;*

SPATUZZA Gaspare: *se io vi dico che le mie prime parole sono state quando ho detto al dottor Grasso sono qui per la verità...;*

Dr. LARI: *ma io non è che le sto dicendo niente...;*
SPATUZZA Gaspare: *io non ho niente... e anzi se mi scordo... (mi dimentico)...;*
(...)

Dr. LUCIANI: *allora riprendiamo la fonoregistrazione alle 17 e 43 dopo avere cambiato lato della cassetta siamo quindi al lato B della terza cassetta...*

Dr. LARI: *allora ci ha detto che incontra Giuseppe Farana lungo le scale di questo appartamento...;*

SPATUZZA Gaspare: *nell'androne...;*

Dr. LARI: *si in questo androne... e che succede...;*

SPATUZZA Gaspare: *quindi siamo saliti a piedi un paio di piani e siamo entrati nella casa del Farana quindi da un piccolo ingresso siamo passati dal corridoio e poi successivamente ad una stanza più grande dove c'erano anche dei divani... quindi all'interno trovo a Giuseppe Graviano... quindi ci siamo salutati... a questa...;*

Dr. LARI: *e che piano era se lo ricorda...;*

SPATUZZA Gaspare: *anche perché poi sono sceso a piedi quindi non... ricordo che piano era...;*

Dr. LARI: *quindi diciamo sicuramente oltre il secondo piano...;*

SPATUZZA Gaspare: *si oltre il secondo piano sicuramente...;*

Dr. LARI: *che succede... incontra Graviano e allora...;*

SPATUZZA Gaspare: *in questa stanza più grande c'è Giuseppe Graviano... a questi nostri discorsi non partecipa... il Farana... quindi siccome rumore non c'è né quindi... e... sono convinto quindi che all'interno di quella casa all'infuori di me e Graviano e il Farana non c'è nessuno... quindi il Farana ci lascia soli e rimaniamo in questa stanza io e il Giuseppe Graviano ... quindi lui è soddisfattissimo che tutto era andato a buon fine... e abbiamo dimostrato di...;*

Dr. DI NATALE: *ma tutto cosa... perché...;*

Si riporta qui di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni dibattimentali, sulle fasi sopra richiamate¹⁷⁰:

SPATUZZA - A quel punto, con delle coordinate che già avevo io

- SPATUZZA Gaspare:* *dell'attentato...;*
Dr. DI NATALE: *le dice... sono soddisfatto dell'attentato di Via D'Amelio è andato benissimo...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *a buon fine...e abbiamo dimostrato che siamo all'altezza di colpire dove e quando vogliamo... e vedi che mettiamo da parte ogni malumore... qui dentro che c'è all'interno del gruppo perché dice dobbiamo fare dobbiamo portare altre cose avanti... quindi è meglio che cerchiamo di andare il più d'accordo possibile... ci siamo lasciati... in questo appuntamento e poi ci siamo messi di nuovo in moto...;*
- Dr. LARI:* *ma a che cosa è servito questo appuntamento soltanto per dire...;*
SPATUZZA Gaspare: *praticamente lui... innanzitutto per ringraziarmi... che anche grazie al mio contributo... era arrivato tutto a buon fine... e cercarmi di spiegarmi... che levare da mezzo all'interno del gruppo... ogni senso di malessere diverbi forse... siccome dici dobbiamo portare avanti cose molto importanti... quindi è bene dici che andiamo tutti d'accordo...;*
- Dr. LARI:* *ma perché c'erano stati disaccordi problemi...;*
SPATUZZA Gaspare: *ma per cose sempre o tra me e Cannella o fra il Tutino ma... o con il Tinnirello... ma cose così stupide... più per invidia forse che per altre cose...;*
- Dr. LARI:* *ho capito... va bene in tutto questo... Tutino l'aveva accompagnato a rubare queste targhe... cioè che cosa sapeva...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *io al Tutino non so niente... non ho detto niente... a Tutino però c'è il discorso... che quando abbiamo la latitanza il primo periodo di latitanza assieme... lui mi dice a me... e... che da Via D'Amelio sapevamo a malappena.. perché lui non sa niente... io non gli ho raccontato mai niente a Tutino ... come lo stesso lui non ha mai raccontato mai niente a me... ma se sa il fatto che se per Via D'Amelio sapevamo a malappena di non passare di lì... dalla strada... di Capaci non sapevamo niente... quindi potevi incappare anche lì un nostro familiare...;*
- Dr. LARI:* *ma quando a lei l'hanno avvertita che doveva andarsene via domenica... lei se ne andò a Capofelice di Roccella... TUTINO non fu avvertito della stessa cosa che lei sappia...;*
- SPATUZZA Gaspare:* *ma sicuramente... ma se lui mi diceva dici se noi siamo stati avvisati... almeno per la Via D'Amelio siamo stati avvisati... di non passare della strada... ma di Capaci non sapevamo niente... quindi il TUTINO sa... e io ho pensato molto al TUTINO se quel magazzino l'avesse messo a disposizione lui... tramite là vicino dove abita sua suocera... io l'ho scartato perché altrimenti la 126 l'avesse presa lui... direttamente il TUTINO... quindi io questa ipotesi l'ho scartata... perché poi tra l'altro proprio lì a pochi metri se voi prendete la cartina... c'è quel magazzino che è proprio lì vicino... ve lo posso anche fare vedere...;*

¹⁷⁰ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 118 ss.

intrapreso con Tutino Vittorio, ci ritroviamo sempre sotto casa di mia mamma. Siamo a questo punto con la sua autovettura, credo che era la Clio quella che aveva lui, verde acqua. Iniziamo a fare il giro per cercare di trovare una concessionaria, un autosalone per prelevare le targhe che a noi interessavano. Iniziamo a perlustrare tutta la regione siciliana perché là ci sono un sacco di autosaloni, per chi ha conoscenza.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ascolti un secondo, questa è la domanda che le volevo fare ma mi è sfuggita, quando Giuseppe Graviano le dà l'incarico di rubare le targhe, lei chiede le stesse autorizzazioni che aveva chiesto a Cannella?

SPATUZZA - Sì, questo è.., nel momento in cui Giuseppe Graviano mi indica il problema delle targhe, certo che io qua chiedo ancora un'ulteriore rettifica o un'ulteriore convalida.., e vigono sempre le stesse condizioni, cioè che io potevo sconfinare benissimo. Siccome erano delle cose delicatissime sono stato sempre attento a curare le cose, anche se schifose, ma...

P.M. DOTT. LUCIANI - E Graviano che le dice?

SPATUZZA - Che avevo libertà di movimento in qualsiasi territorio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Chiede qualcosa in riferimento a Tutino visto che lei dice che poi si muove con Tutino?

SPATUZZA - No, già automaticamente sono scontato.., cioè una situazione di fatto che io sono.., cioè non sono costretto ma automaticamente perché a

questo punto., io parlo della mia persona, però non so se Tutino ha anche un filo di ritorno con Giuseppe Graviano.

P.M. DOTT. LUCIANI - No, quello che risulta a lei. Lei chiede qualcosa a Graviano per Tutino, in riferimento a Tutino?

SPATUZZA - No, no, automaticamente, siccome mi aveva dato le batterie, anche perché una serie di cose che in quel giorno si stanno muovendo, quindi ci sono tutti quegli incontri e quindi credo che siamo tutti., anche se formalmente non concordiamo niente con Tutino però veniamo entrambi dalla stessa fonte. Non so se sono stato chiaro.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sì. Lei quando fa presente poi a Tutino di (inc.) questo incontro con Giuseppe Graviano che colloca nella settimana precedente rispetto all'attentato, quando poi lei comunica a Tutino che bisognava rubare le targhe, così come le aveva detto Giuseppe Graviano?

SPATUZZA - Questo avviene, non ho un ricordo certo, però non escluderei che questo possa essere avvenuto o il giovedì oppure il venerdì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Comunque in epoca antecedente rispetto al sabato?

SPATUZZA - Esatto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Io l'ho interrotta, quindi lei dice "ci mettiamo in moto con Tutino e passiamo per Via Regione Siciliana".

SPATUZZA - Quindi percorriamo tutta la Via Regione Siciliana, a un dato punto decidiamo di ripercorrerla all'inverso, quindi iniziamo a scendere e

a tal punto lì c'era una succursale della FIAT. All'epoca si chiamava CORA, quindi gli dissi di fare un tentativo perché, come ho detto stamani o poc'anzi, il furto si doveva commettere a orari di negozio chiuso. Posteggiamo la macchina e scavalchiamo questa ringhiera, siamo entrati all'interno di questo spiazzo e poi siamo entrati..., ci siamo addentrati più del dovuto e siamo entrati in un portico e lì era tutto chiuso. Fuori non c'erano autovetture che noi., cioè non abbiamo trovato quello che cercavamo, addirittura abbiamo notato anche un cane all'interno di questa succursale della FIAT, e quindi abbiamo deciso di andare via. Scavalchiamo di nuovo la recinzione, che era l'inferriata, ci mettiamo di nuovo in macchina e iniziamo a scendere per Brancaccio. Ripercorriamo la Via Oreto, scendiamo per Buonriposo e ci troviamo in Via Messina Marina, proprio di fronte la Via Salvatore Cappello, proprio scendendo verso mare lì di fronte c'era un'autocarrozzeria che tra l'altro era imparentato, è imparentato con la mamma di mio figlio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Imparentato in che maniera?

SPATUZZA - Perché lui ha sposato una cugina, quindi eravamo cugini.

P.M. DOTT. LUCIANI - Come si chiama questa persona?

SPATUZZA - Campofelice Giuseppe, che era in società con un altro ragazzo che si chiamava a quell'epoca Franco, questo ragazzo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi?

SPATUZZA - Quindi dico io a Tutino di fare una puntatina in questa

autocarrozzeria. Abbiamo posteggiato lì davanti e abbiamo scavalcato la recinzione. Siamo entrati all'interno e non abbiamo trovato.., addirittura non c'erano macchine che interessavano noi. Quindi scavalchiamo di nuovo l'ingresso e ci mettiamo in macchina. Devo dire che la macchina di Tutino la sta guidando lui e quindi usciamo nella Via Messina Marina e andiamo verso il Buccheri la Fella [ndr : Buccheri La Ferla]. Credo che sia di fronte il Buccheri la Bella, imbocchiamo una stradina che scende verso mare, quindi arriviamo in fondo e c'è un piazzale - siamo quasi alla fine della spiaggia - scendiamo dalla macchina e all'indirizzo di Tutino scavalchiamo un.., proprio in fondo a sinistra c'è questo capannone. Quindi tra il cancello chiuso e il solaio, il tetto di questo capannone c'è l'intercapedine, noi scavalchiamo da questo intercapedine e entriamo all'interno di questa autofficina. Non appena scavalchiamo, sul lato destro vediamo questa 126, credo di colore bianco, quindi decidiamo di.., controlliamo e effettivamente ci sono le targhe a posto, e quindi decidiamo di smontare le targhe. Rispetto al modello quello che noi.., quella che abbiamo rubato noi con Tutino, questo era un modello più vecchio, mentre quella che è stata utilizzata come autobomba era un modello più nuovo questa dove abbiamo rubato le targhe era un modello più vecchio, una serie più antica. Quindi decidiamo di smontare le targhe e all'occorrenza avevamo con noi sia il martello e scalpellino, il giravite anche perché se trovavamo quei famosi ribadini - detti ribadini - si dovevano tagliare per smontare le targhe e quindi eravamo anche prevenuti per questa esigenza. Smontiamo le targhe, prendiamo tutto e andiamo via. Mi lascio con Tutino

e con la mia macchina mi reco al maneggio dei fratelli Vitali.

P.M. DOTT. LUCIANI - Fermiamoci un attimo. Quando entrata, innanzitutto chi è che si dirige nel posto poi dove avete rubato le targhe?

SPATUZZA - Io non conoscevo che lì ci fosse questa autofficina perché non c'ero mai stato, quindi diciamo che quello che sta guidando., ad esempio lì lo portai lì che quello è mio cugino e quindi sono un po' io a spingere il Tutino e invece lì sta procedendo Tutino, e di fatti io non ero a conoscenza di questa autofficina, autocarrozzeria.

P.M. DOTT. LUCIANI - Dove fermate la macchina prima di entrare all'interno di questa officina?

SPATUZZA - Scendendo da questa stradina che va verso mare, proprio alla fine c'era questo capannone e noi un po' più avanti c'era una specie di piazzale e sulla destra abbiamo posteggiato la Clio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, complessivamente quanto saranno durate le operazioni di prelevamento delle targhe?

SPATUZZA - Ma non tanto perché si dovevano soltanto svitare, se era quella con lo scalpello che dovevamo tagliare la cosa era più complicata, siccome dovevamo svitare., ma pochi minuti, non parliamo di quarti d'ora oppure..., pochi minuti.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei ha detto che per accedere avete scavalcato - ho capito bene - il cancello?

SPATUZZA - Sì.

P.M. DOTT. LUCIANI - Avete verificato le modalità di chiusura dell'officina?

SPATUZZA - No, perché noi tassativamente non dovevamo commettere scasso, quindi non abbiamo minimamente verificato se possibilmente..., anche perché la nostra attenzione era di non recare danno per far ritardare il più possibile la denuncia, cioè il furto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi non avete verificato che tipo di apertura avesse o che tipo di chiusura avesse?

SPATUZZA - No, no, stiamo parlando che..., non era saracinesca, quindi posso supporre che era un portone a due (inc.), qualche cosa del genere.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, lei indossava guanti?

SPATUZZA - No, qua abbiamo commesso noi un errore perché nello scavalcare abbiamo appoggiato le mani su questo cancello. Quando siamo andati abbiamo commesso un errore, che disgraziatamente all'epoca nemmeno hanno...

P.M. DOTT. LUCIANI - Avete compiuto operazioni anche all'interno della macchina?

SPATUZZA - Io non ho un ricordo ben preciso; no, non ricordo, dottore.

P.M. DOTT. LUCIANI - Avete prelevato solo le targhe?

SPATUZZA - L'indizio che ho io: targhe; poi il resto non riesco a ricordare.

P.M. DOTT. LUCIANI - Vittorio Tutino fumava?

SPATUZZA - Diciamo come un turco, lo dico in siciliano, tantissimo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Riesce a ricordare se ha fumato in quell'occasione?

SPATUZZA - Io non ho un ricordo ben preciso, però aveva questo.., spero che almeno in questo si sia ravveduto.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, avete notato presenza di animali davanti a questa officina?

SPATUZZA - No, io l'unico ricordo particolare ho quel cane che ho visto all'interno della CORA, non ho un ricordo particolare, anche se c'era per noi non rappresentava una minaccia.

P.M. DOTT. LUCIANI - Perché dice così?

SPATUZZA - Perché non era un cane che ci poteva fermare anche perché abbiamo avuto delle esperienze con Vittorio Tutino e una volta abbiamo commesso un furto in un negozio, in una fabbrica di scarpe, al primo piano c'era un cane che abbaiva e a tal punto Vittorio Tutino si è arrabbiato, ha preso quell'animale e l'ha buttato dalla finestra.

P.M. DOTT. LUCIANI - In che anno siamo?

SPATUZZA - I Mondiali del 90, stava giocando l'Italia.

P.M. DOTT. LUCIANI - Questo negozio dove era ubicato?

SPATUZZA - In Via Buonriposo, era una questione.., siccome questo non

voleva pagare il pizzo, siccome ricadeva nel territorio di Brancaccio, c'era la questione che questo non voleva pagare il pizzo e abbiamo iniziato a fargli..., non tanto dei danneggiamenti ma furti; erano tutte scarpe, queste, da calcetto.

P.M. DOTT. LUCIANI - E chi c'era in quella circostanza?

SPATUZZA - In quella circostanza siamo io, Vittorio Tutino, Agostino Trombetta e il povero Diego Alaimo, mi sembra che ci fosse; sì, sì, sì, Diego Alaimo e non ricordo altri.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, avete verificato se all'interno della vettura vi fossero i documenti di circolazione?

SPATUZZA - No, non..., ma sicuramente un'occhiatina gliel'abbiamo data; io personalmente non ho un ricordo ben preciso.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma le modalità con le quali Giuseppe Graviano vi aveva detto di rubare le targhe, erano modalità che voi avevate già utilizzato in precedenza?

SPATUZZA - Sì, abbiamo utilizzato queste modalità in qualche omicidio, mi sembra.

P.M. DOTT. LUCIANI - Successivamente?

SPATUZZA - Successivamente noi l'abbiamo utilizzato per il fallito attentato all'Olimpico, le stesse modalità con cui le targhe sono state rubate, e non so se era una rivendita di macchine o qualche cosa del genere lì su Ostia; le abbiamo rubate il sabato sera, il sabato pomeriggio.

P.M. DOTT. LUCIANI - E l'attentato era programmato?

SPATUZZA - Per la domenica, quindi il sabato abbiamo rubato le targhe con le stesse modalità di Via D'Amelio e poi la domenica le abbiamo utilizzate.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma a quale funzione dovevano assolvere queste targhe?

SPATUZZA - Le targhe, più che altro, erano per una questione..., se una macchina sospetta o una macchina in transito, le Forze dell'Ordine effettuano una verifica volante - se così la possiamo chiamare - e la macchina risulta pulita quindi non è attenzionata più del dovuto. Invece se la macchina risulta già denunciata, già è un problema serio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, ma quando lei sposta la macchina dal garage di Brancaccio fino a quello in zona Fiera, l'autovettura aveva le targhe sue proprie?

SPATUZZA - Sì, esattamente, sicuramente sono state sostituite dopo, quando io la porto, la porto con le targhe originali.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma non vi siete posti il problema di un'eventuale controllo?

SPATUZZA - Mah., due staffette davanti, diciamo che non., se consideriamo noi il rischio la vita in quel caso è tutto un rischio però diciamo che., io almeno non l'ho messo in considerazione.

P.M. DOTT. LUCIANI - E l'aver due persone che facevano staffetta a

cosa doveva servire?

SPATUZZA - Per avvisarmi per un'eventuale posto di blocco.

P.M. DOTT. LUCIANI - E lei sa poi che fine hanno fatto le targhe originarie della macchina?

SPATUZZA - No, perché io ho lasciato lì la macchina e quindi non so più nulla.

P.M. DOTT. LUCIANI - Dopo aver preso le targhe che succede?

SPATUZZA - Quindi a quel punto mi lascio con Vittorio Tutino e mi sono recato nel maneggio dei fratelli Vitale. L'appuntamento era all'interno della Palermitana Bibite però l'ingresso del maneggio perché la Palermitana Bibite ha un ingresso di Via Chiaravelli, credo che sia, che è una bretella che collega la Via Guarnaschelle con la laterale, quella che collega Brancaccio con Villabate, oppure ha un ingresso del maneggio che è in Via Pennacchiello, Via Corso dei Mille, Roccella. Quindi sono entrato dal maneggio, cioè da Corso dei Mille Roccella, entro all'interno di questo piazzale, cerco di andare in fondo e subito noto Giuseppe Graviano fuori dalla macchina, poggiato con le spalle nello sportello chiuso che sta parlando con un altro soggetto. Quando io entro e loro mi osservano, a quel punto io non so se mi posso avvicinare oppure.., infatti mi sono fermato per capire se potevo avvicinarmi visto che c'era quell'altra persona. Nel frattempo, però, questa persona si allontanava per fare ingresso negli uffici della Palermitana Bibite. A quel punto io mi sono sentito autorizzato ad avvicinarmi, mi sono avvicinato più del dovuto e

Giuseppe Graviano, che era poggiato all'interno di una Renault 19 del tipo chamade, una cosa del genere, non era la 19 quella sportiva, la cosiddetta "squalo". Giuseppe Graviano mi viene all'incontro e io gli vado anche all'incontro, gli do le targhe, mi sembra che mi ha chiesto dove le avessi rubate, una cosa del genere, però l'ho assicurato altre gli ho dato anche indicazioni in merito, se ben ricordo. Quindi a quel punto Giuseppe Graviano mi dice che per il giorno successivo, cioè la domenica, di stare il più lontano possibile da Palermo. Quindi ci siamo lasciati con Giuseppe Graviano; a quell'epoca io avevo un villino in affitto a Campofelice di Roccella e ho trascorso tutta la domenica con quei pochi familiari perché non mi potevo permettere di dire a tutti "andate via da Palermo" perché.., non potevo. Quindi comunque pochi parenti che ho cercato di tutelare e ho trascorso tutta la domenica fino a che ho appreso la notizia dell'avvenuto eccidio.

P.M. DOTT. LUCIANI - Senta, questo altro soggetto che è in compagnia di Graviano nel maneggio, lei ha avuto modo di capire chi fosse?

SPATUZZA - Questo è uno dei fratelli Vitale, perché uno l'ho conosciuto, quello che abitava in Via Corso dei Mille Roccella o Guarnaschelle, che sia, quello che poi si è suicidato, perché questi.., dovevano morire tutti e due i fratelli.

P.M. DOTT. LUCIANI - Adesso ci arriviamo.

SPATUZZA - Sì, prego.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quello che invece lei conosce lì al maneggio chi

è?

SPATUZZA - È l'altro fratello.

P.M. DOTT. LUCIANI - Cioè che vede, scusi, non che conosce.

SPATUZZA - L'altro fratello, secondo le descrizioni che mi sono state fatte però io non lo conoscevo.

P.M. DOTT. LUCIANI - Sapeva al tempo o successivamente dove abitasse questo soggetto?

SPATUZZA - Sì, poi ho appreso che abitasse in Via D'Amelio.

P.M. DOTT. LUCIANI - In Via D'Amelio. Questo Vitale, a prescindere dal fatto che mi sembra di capire che lei non l'ha mai conosciuto personalmente., ho capito bene?

SPATUZZA - Sì, però dalle descrizioni che mi sono state date, dovevano morire tutti e due i fratelli.

P.M. DOTT. LUCIANI - Lei in quel momento o anche successivamente ha saputo se Vitale facesse parte di ambienti mafiosi, cioè questo che lei vede al maneggio?

SPATUZZA - Questo io non..., però so che erano persone., se così possiamo dire, importanti, nel senso che contavano, che contassero però persone vicine, rispettabili più che altro.

P.M. DOTT. LUCIANI - Che contavano in quale ambito specifico?

SPATUZZA - Vicinissimi alla famiglia di Roccella.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quindi Nino Mangano?

SPATUZZA - Esatto.

Prima di passare alla valutazione della credibilità soggettiva di Gaspare Spatuzza e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, pare utile evidenziare come la predetta raccomandazione *“di stare il più lontano possibile da Palermo”*, l'indomani 19 luglio 1992, fatta (come appena riportato) dal capo mandamento di Brancaccio, al momento della consegna delle targhe, veniva rivolta anche a Vittorio Tutino (non è dato sapere se dallo stesso Giuseppe Graviano, oppure – come del tutto verosimile – dal fratello Filippo Graviano¹⁷¹ o da altri).

Infatti, quando Spatuzza si dava alla latitanza (dopo l'ordinanza cautelare del procedimento c.d. Golden Market, nel febbraio 1994), commentava la circostanza con Vittorio Tutino (latitante, per alcune settimane, nello stesso covo, presso il Policlinico di Palermo, come ammesso anche dall'imputato¹⁷²). L'imputato, in quel frangente, era molto arrabbiato e lo esternava (Spatuzza, proprio per questo motivo, prendeva le distanze dall'amico, con la scusa che non dovevano esser visti insieme): in particolare, l'imputato -lamentandosi- diceva a Spatuzza che per la strage di via D'Amelio *“sapevamo a malapena di non passare per strada”*, mentre per quella di Capaci *“non sapevamo niente”*¹⁷³:

P.M. DOTT. LUCIANI - Solo se qualcuno gliene ha parlato oppure no.

¹⁷¹ Cfr., ad esempio, le dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale del 21 aprile 2011, acquisito agli atti: *“Vittorio Tutino era l'ombra di Filippo Graviano, l'ombra, dove c'era Filippo Graviano, c'era Vittorio Tutino, perché era, proprio il suo accompagnatore, ventiquattr'ore su ventiquattro”*.

¹⁷² Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pag. 146 (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016).

¹⁷³ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 136 s.

Senta, lei successivamente ebbe mai a commentare con qualcuno degli avvenimenti del '92?

SPATUZZA - Trovandomi, come ho detto stamani, nelle prime battute, nella mia primissima fase di latitanza, l'ho trascorsa con Vittorio Turino di cui una sera, eternando perché era molto arrabbiato questo Turino perché gli avevano commesso una serie di mascalzionate che solo lui ha potuto sopportare nel tempo, però io mica parlo... perché uno, quando ha delle cose e non ha nessun motivo e titolo di vendicare ma soltanto di dire la verità di come sono andati i fatti. Al di là di questo, voglio dire, che stava vivendo un periodo disastroso perché gli avevano buttato la famiglia fuori di casa, perché prima gli hanno regalato la casa e poi Turino Vittorio non era più buono e gli hanno levato la casa, e gli hanno buttato fuori la moglie, quindi questa cosa a lui gli pesava tantissimo, anche perché è stato, seppure in quella sfera perversa, ma è stato sempre onesto nei riguardi della famiglia Graviano, quindi questa cosa lui la sentiva più come una mancanza di rispetto non tanto nella sua persona ma intanto nella sua famiglia. Quindi, esterna tantissimo e parlava tantissimo in quel periodo tant'è che io avevo deciso di allontanarmi da lui per questi motivi. Una sera, eternando alcune sue lagnanze, mi faceva presente, mi diceva: "ma tu ti rendi conto che se da via d'Amelio noi sapevamo a malapena di non passare per la strada, addirittura di Capaci non sapevamo niente, ma tu ti rendi conto un familiare nostro che passava, transitava da Capaci di cosa potesse avvenire?", effettivamente quella è una lucidi di pensiero che una persona onesta e pura ti porta a riflettere, sono considerazioni più

umane, diceva: "se passava mio fratello, mio cugino e mio cognato, come lo dovevo spiegare io a questa mia famiglia questa storia?", quindi faceva delle considerazioni oneste e valide.

P.M. DOTT. LUCIANI - Ma in che periodo siamo?

SPATUZZA - Siamo noi dopo febbraio del '94.

P.M. DOTT. LUCIANI - Dove eravate latitanti?

SPATUZZA - Proprio in questa circostanza era riferita in un covo che avevamo noi, un appartamento affittato nei pressi dell'ospedale di Palermo, nei pressi del policlinico.

P.M. DOTT. LUCIANI - Quanto tempo siete stati lì latitanti insieme?

SPATUZZA - Poche settimane perché poi lui diciamo che... non che era incorreggibile, gli avevano toccato il nervo del cuore e quindi ho deciso io di allontanarmi, gli dissi: "ascolta, casomai ci vedessero insieme è un peccato, quindi a questo punto è bene che io vado a trascorrere la latitanza in un altro posto" e ci siamo divisi.

8) La cronologia di questa fase, anche alla luce degli altri elementi istruttori: in particolare, l'incontro con Giuseppe Graviano, nella settimana precedente alla strage, con le direttive per il furto delle targhe.

Come detto anche a proposito dell'incarico di rubare la Fiat 126, pare utile, al fine di ricostruire o di verificare l'esatta cronologia dei vari segmenti esecutivi raccontati da Gaspare Spatuzza, incrociare le sue dichiarazioni con gli ulteriori elementi

istruttori a disposizione, fra i quali fondamentale importanza assumono, quanto ai suoi incontri con Giuseppe Graviano, oltre alle dichiarazioni di Fabio Tranchina (che verranno analizzate, in altra parte della motivazione), i tabulati telefonici¹⁷⁴ dell'utenza mobile (0337/898680) intestata a Cannistraro Provvidenza¹⁷⁵ ed in uso allo stesso Giuseppe Graviano, come accertato, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis (dove egli era imputato di concorso in questa strage)¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 15.

¹⁷⁵ Quest'ultima intestataria era la cognata della moglie di Giuseppe Graviano: Cannistraro Provvidenza risultava, infatti, sposata con Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia (all'epoca dei fatti, fidanzata e, successivamente), moglie di Giuseppe Graviano.

¹⁷⁶ Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999 (sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 633 s (nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50): *“Le indagini svolte hanno consentito di accertare che detta telefonata è stata ricevuta dall'utenza cellulare 0337/898680 intestata a Cannistraro Provvidenza, utenza che, sulla base di una attenta analisi del relativo traffico in un consistente arco di tempo, può ragionevolmente ritenersi che fosse in uso a Graviano Giuseppe nel periodo anteriore e prossimo alla strage di via D'Amelio. Invero, dalla documentazione acquisita e dalle precise indicazioni fornite dall'isp. Maniscaldi è emerso che l'utenza cellulare in questione è formalmente intestata ad una donna imparentata con la attuale moglie di Graviano Giuseppe (Cannistraro Provvidenza, infatti, ha sposato Galdi Antonio, fratello di Galdi Rosalia, all'epoca dei fatti fidanzata di Graviano Giuseppe ed oggi sua moglie). Dal complesso del traffico telefonico in entrata ed in uscita dalla suddetta utenza telefonica in un periodo compreso tra il gennaio ed il settembre del 1992 sono emerse inoltre solo due telefonate verso l'utenza fissa di Cannistraro Provvidenza (il che ha fatto subito apparire improbabile che l'utenza cellulare fosse in uso alla persona cui risultava formalmente intestata), ma soprattutto sono emersi contatti telefonici con utenze in uso a soggetti direttamente legati a Graviano Giuseppe, come Lupo Cesare Carmelo (già arrestato per il favoreggiamento di Benedetto Graviano) e Galdi Leopoldo (indicato da Drago Giovanni come uomo di fiducia di Graviano Giuseppe), nonché un numero assai consistente (ben 227) di conversazioni con l'utenza fissa di Profeta Rosalia, nonna di Galdi Rosalia, ove spesso si trovava quest'ultima, circostanza questa che ha rafforzato l'idea che il telefono cellulare fosse in realtà usato da Graviano Giuseppe, che ha verosimilmente mantenuto frequenti contatti telefonici con la allora fidanzata Galdi Rosalia”*.

Cfr. sentenza n. 5/2002 del 18.3.2002 (sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis), pagg. 1782 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): *“L'analisi del traffico telefonico dell'utenza intestata a Provvidenza Cannistraro compiuta dalla polizia e riferita a dibattimento dall'ispettore Maniscaldi dà certezza che l'utenza in questione ha eseguito nel periodo 1-19 luglio una serie di telefonate ad utenze in nessun modo riconducibili alla Cannistraro ma tutte riportabili all'uso che il Graviano soltanto poteva, ragionevolmente, fare di quel telefono, affermazione confermata e rafforzata dall'analisi dell'impiego che di quel telefono era stata fatta in un periodo compreso tra il 24 gennaio ed il 30 settembre 1992. Si riscontrano:*

- *due sole telefonate verso l'utenza di casa della Cannistraro, un numero troppo esiguo per poter pensare che il telefono fosse nelle mani della stessa.*
- *Numerosissime telefonate dirette e ricevute dal cellulare 0337/890650, intestato all'Immobiliare Building, il cui amministratore fino al 19 ottobre 1995 era Cesare Carmelo Lupo, favoreggiatore dei fratelli Graviano, tratto in arresto il 21 aprile 1984 per favoreggiamento nei confronti di Benedetto Graviano.*
- *Più telefonate dirette alla Vitrociset, posto di lavoro di Galdi Leopoldo, cognato di Rosalia la fidanzata di Graviano (e suo uomo di fiducia, secondo Giovanni Drago).*
- *221 telefonate verso l'utenza di Profeta Rosalia in via Brancaccio 221, nonna di Galdi Rosalia presso il quale indirizzo era ubicata una rivendita di tabacchi. La bolletta dell'utenza in questione era ricevuta al n. 217 sempre di via Brancaccio dove risiedevano i genitori di Galdi Rosalia. L'ispettore Maniscaldi ha riferito che la Galdi era solita frequentare con assiduità quella rivendita di tabacchi sicchè quel numero esorbitante di telefonate non può*

L'analisi del relativo tabulato, infatti, offre elementi utili per poter approssimativamente collocare, da un punto di vista temporale, l'incontro descritto da Gaspare Spatuzza, in cui lo stesso Graviano gli affidava l'incarico (ulteriore) di rubare le targhe da apporre all'autobomba.

Come già accennato (in altra parte della motivazione), risulta che il cellulare di Giuseppe Graviano, sino alle ore 14.42 del 7 luglio 1992, impegnava il distretto di Palermo (091), mentre, nella successiva telefonata delle ore 20.55 di quel giorno, agganciava il distretto dell'area di Catanzaro (0961). Dunque, nella giornata del lunedì 7 luglio 1992, il *boss* si allontanava dalla Sicilia, del tutto verosimilmente (come già argomentato), dopo esser stato rassicurato da Spatuzza sulla circostanza che la Fiat 126 (già rubata da quest'ultimo e Vittorio Tutino) non veniva rivendicata. Per lo spostamento, Giuseppe Graviano utilizzava certamente un mezzo diverso dall'aereo, in considerazione del suo stato di latitanza e come induce a ritenere, oltre alla sua abitudine in tal senso¹⁷⁷, anche la lentezza del viaggio (oltre 6 ore, per passare dal distretto telefonico palermitano a quello di Catanzaro). Nella telefonata delle ore 7.58 del giorno seguente, l'apparecchio mobile in uso al capo mandamento di Brancaccio impegnava il distretto telefonico di Firenze (055). Dall'8 luglio e sino al 13 luglio 1992, venivano registrate sedici chiamate, tutte indirizzate all'utenza fissa

avere altra spiegazione se non con i contatti, ovviamente frequenti, che i due fidanzati intrattenevano tra loro.

Nel periodo 1-19 luglio del 1992 l'utenza telefonica non aveva registrato alcuna telefonata riconducibile alla coppia Cannistraro-Galdi. Aveva effettuato 31 chiamate all'utenza intestata a Profeta Rosalia, nonna della Galdi Rosalia. Una telefonata al luogo di lavoro di Galdi Leopoldo, fratello di Galdi Rosalia; una chiamata ad una utenza telefonica intestata a Pizzo Giulia, zia di Galdi Rosalia."

¹⁷⁷ Cfr. dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 41 s: "Allora quando Giuseppe si allontanava dalla Sicilia io personalmente nel 99% dei casi lo accompagnavo alla stazione di Messina e lui prendeva il treno lì a Messina. (...) No, Giuseppe prevalentemente preferiva fare la strada per andare a Messina, preferiva fare Palermo Catania Catania Messina, perché a quei tempi l'autostrada ce n'era solo, Palermo Messina, c'era la strada provinciale e qui c'erano sempre posti di controllo, Carabinieri, Polizia quindi la evitavamo. Lui preferiva fare strada in più purché, diciamo, si sentiva più tranquillo..".

di Profeta Rosalia (nonna della fidanzata di Giuseppe Graviano) e tutte provenienti dal distretto di Firenze, ad eccezione di quella delle ore 20.00 del 10 luglio, quando l'apparecchio mobile impegnava il distretto di Genova (010). L'ultima di tale gruppo di telefonate veniva rilevata alle ore 15.54 del 13 luglio, mentre nella successiva chiamata risultante dal tabulato, quella delle ore 13.11 del 14 luglio, il cellulare di Giuseppe Graviano era di nuovo localizzato nel distretto di Palermo, così come in quelle effettuate sino al 19 luglio 1992. Dunque, se ne può agevolmente ricavare che, nel pomeriggio del 13 luglio 1992, Giuseppe Graviano si metteva in viaggio per tornare a Palermo, dove giungeva nella notte successiva oppure nelle prime ore del mattino del 14 luglio, dovendosi reputare che, anche per il viaggio di rientro, egli non faceva ricorso al mezzo più celere (l'aereo), ma anche (di gran lunga) più rischioso, in termini di controlli, per un latitante.

Dunque, avendo come punto di partenza i dati oggettivi sin qui descritti, si può ricavare che l'incontro tra Gaspare Spatuzza e Giuseppe Graviano, collocato dal collaboratore di giustizia, nella settimana immediatamente precedente alla strage (in maniera attendibile, attesa la precisa direttiva del capo mandamento, ricevuta in quell'incontro, di rubare le targhe, quel sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli esercizi), sia avvenuto nell'arco di tempo compreso tra martedì 14 luglio e giovedì 16 luglio 1992, dovendosi invece escludere, con ogni probabilità, la giornata del venerdì 17 luglio 1992, che non avrebbe consentito un congruo margine per potersi adeguatamente organizzare.

I dati del traffico telefonico generato dall'utenza mobile (0337/960208) in uso a

Gaspere Spatuzza (riportati in nota¹⁷⁸), in quel periodo (14-16 luglio 1992), non offrono emergenze significative per meglio collocare il suo incontro con il capo mandamento, considerato anche che – come da lui stesso spiegato – non era affatto sua abitudine quella di utilizzare il telefono mobile allorquando era impegnato in attività illecite (anzi, l'apparecchio veniva spento¹⁷⁹ o, addirittura, privato della

¹⁷⁸ Dati di traffico telefonico dell'utenza mobile (0337/960208) in uso a Gaspere Spatuzza, il giorno 14 luglio 1992:

- ore 19.20: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 12 secondi);
- ore 19.24: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 44 secondi; si tratta con ogni probabilità della prosecuzione della chiamata sopra indicata, verosimilmente interrottasi per caduta della linea);
- ore 21.07: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/447223 intestata a Mazzola Taormina Angela (durata 36 secondi);

Dati di traffico telefonico dell'utenza mobile (0337/960208) in uso a Gaspere Spatuzza, il giorno 15 luglio 1992:

- ore 08.48: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/393913 (durata 1 secondo) intestata alla Sud Pierre;
- ore 11.14: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/393607 intestata a Lisacchi Maria (durata 98 secondi);
- ore 13.19: telefonata in entrata proveniente dall'utenza n. 0336/891716 intestata a Guarino Giovanni (durata 14 secondi);
- ore 13.20: telefonata in entrata proveniente dall'utenza n. 0336/891716 intestata a Guarino Giovanni (durata 26 secondi; si tratta, con ogni probabilità, della prosecuzione della chiamata precedente);
- ore 13.45: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/474479 intestata ad Anello Tiziana (durata 43 secondi);

Dati di traffico telefonico dell'utenza mobile (0337/960208) in uso a Gaspere Spatuzza, il giorno 16 luglio 1992:

- ore 9.41: telefonata in entrata proveniente dall'utenza n. 0337/891737 intestata ad Immobiliare Costa Smeralda;
- ore 11.39: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 43 secondi);
- ore 12.39: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/477831 intestata a Nuova Linea s.r.l (durata 30 secondi);
- ore 17.56: telefonata in entrata dall'utenza n. 0337/898613 il cui intestatario non è identificato (durata 44 secondi);
- ore 18.28: telefonata in entrata dall'utenza n. 0337/898613 (durata 30 secondi);
- ore 19.53: telefonata in entrata dall'utenza n. 0337/898613 (durata 43 secondi);
- ore 19.54: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 15 secondi);
- ore 22.34: telefonata in uscita diretta all'utenza n. 091/6301803 intestata a Spatuzza Provvidenza (durata 34 secondi).

¹⁷⁹ Cfr., ad esempio, quanto dichiarato da Spatuzza nel corso dell'interrogatorio del 27 ottobre 2010 (acquisito agli atti):

P.M.L.: eh e mentre stava facendo l'incontro col cellulare che ci faceva? O comunque si stava muovendo per compiere azioni delittuose?
SPATUZZA: no ...
P.M.L.: lo teneva acceso? Lo spegneva? lo buttava? Lo lasciava a casa?

batteria¹⁸⁰).

Si dovrà, inoltre, brevemente accennare (per quanto rileva in questa sede) anche alla prova d'alibi introdotta da Giuseppe Graviano nel processo c.d. Borsellino bis (processo che lo vedeva imputato, come mandante e come partecipe della fase esecutiva della strage di via D'Amelio), appunto, per la refluenza che la questione (in astratto) potrebbe avere sulle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina. Infatti, Spatuzza ricorda almeno due incontri con Giuseppe Graviano, nella settimana precedente alla strage, uno nella casa di Borgo Ulivia del padre di Fabio Tranchina, con le direttive del capo mandamento per il furto delle targhe, e l'altro presso il maneggio dei fratelli Vitale, il giorno prima dell'attentato, per la consegna delle targhe stesse. Fabio Tranchina, poi (come si vedrà meglio in altra parte della motivazione), parlava di due diversi sopralluoghi in via D'Amelio, fatti con il capo mandamento di Brancaccio, l'ultimo proprio nella settimana antecedente alla strage; inoltre, il collaboratore ricordava (in maniera altrettanto puntuale) che Giuseppe Graviano, la notte prima della strage, dormiva nella casa palermitana di Borgo Ulivia, messagli a disposizione dallo stesso Tranchina¹⁸¹. Detta prova d'alibi era volta a dimostrare l'assenza di Giuseppe Graviano dal territorio palermitano, nella prima settimana del mese di luglio 1992 (nella quale si recava, a suo dire, in Versilia) ed anche nel fine settimana in cui veniva consumata la strage (allorquando avrebbe soggiornato a Taormina): la difesa del capo mandamento di Brancaccio era

SPATUZZA: quando io facevo...quando io facevo delle cose illecite, eh il telefonino era spento...
P.M.L.: sempre spento
SPATUZZA: sempre spento.

¹⁸⁰ Cfr. le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, nell'incidente probatorio (verbale d'udienza 8.6.2012, pagg. 186 s).

¹⁸¹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 22 ss.

finalizzata a smentire le propalazioni di Vincenzo Scarantino e le predette risultanze del tabulato dell'utenza intestata a Cannistraro Provvidenza, che egli sosteneva di non utilizzare (a suo dire, non utilizzava alcun cellulare¹⁸²), con particolare riguardo alla chiamata in entrata, dal numero intestato a Cristofaro Cannella, tredici minuti dopo l'esplosione dell'autobomba in via D'Amelio (avvenuta, com'è noto, alle 16.58 del 19 luglio 1992). Infatti, quel 19 luglio 1992, l'utenza mobile di Cristofaro Cannella, dopo aver ricevuto, alle ore 16.52, da Giovan Battista Ferrante (come da quest'ultimo confermato), l'avviso dell'imminente arrivo, in via D'Amelio, del convoglio di automobili che scortavano il dott. Borsellino, effettuava una chiamata, alle ore 17.11, verso l'utenza in uso a Giuseppe Graviano, come accertato, in quel processo, sulla base di una serie di elementi desumibili dall'analisi del traffico telefonico generato nell'arco di tempo compreso tra il gennaio e settembre 1992. In quel processo, l'eventuale dimostrazione di una propria assenza da Palermo, nella prima settimana di luglio e nel week end della strage, avrebbe comportato una decisa smentita delle propalazioni (comunque, false) di Vincenzo Scarantino, che indicava la presenza di Giuseppe Graviano, sia in occasione della riunione a casa di Giuseppe Calascibetta, nei primi giorni del mese di luglio, sia (con diverse incertezze) sabato 18 luglio 1992, all'interno della carrozzeria di Giuseppe Orofino, dove, secondo la versione fornita dal 'collaboratore', veniva caricata d'esplosivo la Fiat 126 rubata da Salvatore Candura.

Va subito rilevato, comunque, che nessuna conferma alla prospettazione fornita da Giuseppe Graviano veniva acquisita nell'ambito del procedimento c.d. Borsellino bis,

¹⁸² Circostanza già smentita, nel corso di quel processo, da Francesco Onorato (cfr. verbale d'udienza del 14 aprile 1997, acquisito agli atti, col consenso delle parti, all'udienza del 16.10.2014) ed ampiamente confutata, in questo, dalle dichiarazioni di Fabio Tranchina (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 39 s).

come rilevato sia dai giudici di primo grado¹⁸³ che da quelli dell'appello¹⁸⁴. Si può, anzi, affermare che, agli atti di quel processo, come pure di questo, vi sono elementi oggettivi che sconfessano decisamente la versione di Giuseppe Graviano e che, oggi (nonostante l'accertamento della falsità delle dichiarazioni di Scarantino) offrono significative conferme alle versioni di Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina: detti elementi sono proprio i dati di traffico telefonico dell'utenza intestata a Cannistraro Provvidenza¹⁸⁵. Come già evidenziato, infatti, l'utenza in uso a Giuseppe Graviano impegnava il distretto telefonico della Toscana soltanto dall'8 al 13 luglio 1992, posto che alle ore 13.11 del 14 luglio, il suo cellulare agganciava nuovamente il distretto di Palermo, così come nei giorni seguenti, ivi compreso sabato 18 luglio, allorché veniva registrata, alle ore 12.04, una chiamata in uscita (l'unica di quel

¹⁸³ Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pag. 635 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50): *“Altrettanto inconsistente si è rivelato, infine, all'esito delle prove assunte in dibattimento, l'alibi prospettato dal Graviano con riferimento alla prima settimana di luglio (in cui può collocarsi la riunione nella villa di Calascibetta) e nel fine settimana a cavallo del 19 luglio 1992. Infatti, l'assunto secondo cui il Graviano si sarebbe recato in Versilia nella prima settimana di luglio, oltre ad essere di scarso rilievo per la mancanza di riferimenti temporali certi anche in relazione alla suddetta riunione e per la possibilità di raggiungere comunque facilmente Palermo con mezzi opportuni, risulta smentito proprio dall'analisi del traffico del cellulare sopra indicato che evidenzia effettivamente un gruppo di telefonate che hanno impegnato il distretto telefonico di Firenze, ma solo dall'8 al 13 luglio 1992, mentre indica come distretto attivato dall'uso del medesimo cellulare per il periodo precedente quello di Palermo, il che induce a ritenere probabile che il Graviano possa essersi recato effettivamente in Versilia nella seconda settimana di luglio. Il soggiorno a Taormina nel fine settimana in cui si è verificata la strage, invece, oltre a non risultare confermato da precisi riferimenti cronologici dai testi della difesa La Spina e Gullotta, risulta in concreto irrilevante ai fini della esclusione della responsabilità del Graviano per i fatti per cui si procede, perché la distanza della località indicata da Palermo avrebbe certamente consentito al Graviano di presenziare personalmente alle fasi conclusive della strage, mentre, per converso, la contestuale presenza in Taormina nello stesso periodo del coimputato Tagliavia Francesco rafforza l'ipotesi di un coinvolgimento di entrambi nella esecuzione materiale della strage, certamente non preclusa dal soggiorno in una località turistica affollata che avrebbe potuto offrire una idonea base logistica da cui organizzare le fasi esecutive della strage sottraendosi poi rapidamente ai controlli sul territorio che sarebbero inevitabilmente seguiti. Alla luce di tali considerazioni, stante la assoluta convergenza di tutti gli elementi di prova sin qui evidenziati, non può che affermarsi la penale responsabilità di Graviano Giuseppe in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, che, rientrando nel contesto di un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997”.*

¹⁸⁴ Cfr. sentenza Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, n. 5/2002 del 18.3.2002, pag. 1787 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50): *“Nessun riscontro è stato infine acquisito all'affermazione dell'imputato di avere trascorso il fine settimana della strage a Taormina. I testi Gullotta e La Spina, indicati a conferma dell'assunto, non hanno confermato di conoscere il Graviano né hanno saputo collocare nel tempo un eventuale incontro con quest'ultimo a Taormina. Gli alibi adottati dall'imputato sono in definitiva falliti”.*

¹⁸⁵ Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, sub 15.

giorno) verso l'utenza di Profeta Rosalia (come detto, la nonna della fidanzata di Giuseppe Graviano). Tale dato oggettivo, oltre a smentire la versione del capo mandamento di Brancaccio sul suo soggiorno a Taormina in quel fine settimana, è anche perfettamente compatibile con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla consegna delle targhe nel pomeriggio del 18 luglio 1992, essendo provata la presenza di Giuseppe Graviano a Palermo, appena poche ore prima del momento in cui il collaboratore di giustizia lo raggiungeva, presso il maneggio dei fratelli Vitale. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di Fabio Tranchina, che (come si vedrà meglio in altra parte della motivazione), in quel periodo, curava la latitanza di Giuseppe Graviano e ricordava precisamente come il capo mandamento, nella notte precedente alla strage di via D'Amelio, dormiva nella sua casa di Borgo Ulivia, nel rione palermitano di Falsomiele, dopo esservi rientrato verso le ore 20/20:30 circa¹⁸⁶, vale a dire (ancora una volta) in orario perfettamente compatibile con l'incontro presso il maneggio dei fratelli Vitale, nel tardo pomeriggio della medesima giornata, descritto da Spatuzza.

Inoltre, gli avvenimenti descritti da Gaspare Spatuzza come avvenuti nella settimana precedente alla strage trovano, nella loro collocazione e successione temporale, altre significative conferme, sulla scorta di quanto emerso nella celebrazione dei precedenti processi per la strage di Via D'Amelio, alla luce delle importanti dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia, in particolar modo quelli incaricati dell'osservazione degli spostamenti del dottor Borsellino nella giornata di domenica 19 luglio 1992.

¹⁸⁶ Cfr. dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 30 s.

Si richiamano, innanzitutto, le dichiarazioni di Antonino Galliano¹⁸⁷ (affiliato, fin dal 1986, alla famiglia mafiosa della Noce ed uomo d'onore 'riservato' di Raffaele Ganci). Galliano dichiarava, infatti, che in uno dei primi giorni della settimana antecedente alla strage, si trovava nei locali di una delle macellerie dei Ganci, quando suo zio Raffaele Ganci, alla presenza del figlio Domenico, gli chiedeva di tenersi libero per l'intera domenica successiva, per un pedinamento del dott. Borsellino. Tuttavia, Galliano, che non voleva esser coinvolto, adduceva la scusa d'esser già impegnato alla Sicilcassa, la banca dove lui lavorava come portiere (e, a tal fine, si faceva anche cambiare il turno lavorativo della domenica 19 luglio 1992, passando da quello mattutino a quello pomeridiano). Domenico Ganci proponeva, dunque, di sostituire Galliano con Stefano Ganci, chiedendo, nel contempo, a Galliano dei consigli sulle modalità con le quali attuare il pedinamento (infatti, nel 1989, Galliano veniva impegnato in un'altra osservazione degli spostamenti del dott. Borsellino). Quando veniva convocato dallo zio Raffaele Ganci, per i motivi appena descritti, Galliano capiva "*che loro erano pronti*" e cioè che non si trattava semplicemente di studiare gli spostamenti, ma di eseguire proprio l'attentato¹⁸⁸. Da quel momento, Galliano non riceveva più alcuna comunicazione, da Raffaele Ganci, sebbene non si fosse del tutto abbandonata l'idea di coinvolgerlo, in virtù della sua pregressa esperienza: infatti, la mattina del 19 luglio 1992 egli veniva cercato dai Ganci, a casa della madre ed anche, telefonicamente, a casa della suocera (il dato emergeva anche dall'analisi del tabulato dell'utenza in uso a Domenico Ganci), ma non veniva

¹⁸⁷ In particolare, nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis (cfr. trascrizione del verbale d'udienza del 3.12.1997, acquisito al fascicolo per il dibattimento all'udienza del 7.10.2014).

¹⁸⁸ Cfr. sentenza n. 2/1999 emessa il 23.1.1999, nel grado d'appello del processo c.d. Borsellino uno, pagg. 556 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

trovato, perché Galliano si rendeva irreperibile per l'intera mattinata, recandosi al mare a Mondello, con la fidanzata (mentre al pomeriggio, i suoi cugini Domenico e Stefano Ganci, di ritorno dal pedinamento del dott. Borsellino, passavano da via Cordova, alla Sicilcassa, dicendogli di ascoltare “*u botto*”¹⁸⁹).

Dunque, alla luce delle predette dichiarazioni di Antonino Galliano, si può senz'altro affermare che, già nel momento del suo incontro con Raffaele Ganci, era programmata l'esecuzione della strage via D'Amelio per la giornata di domenica 19 luglio del 1992. Quanto alla collocazione di detto incontro, come detto, all'inizio della settimana precedente la strage, paiono condivisibili le argomentazioni del giudice d'appello del processo c.d. Borsellino uno: posto che, in tale momento, secondo le stesse dichiarazioni di Galliano, questi aveva già ricevuto la comunicazione dei suoi turni di lavoro, fatti il venerdì e pubblicati il lunedì¹⁹⁰, l'incontro si può ben collocare lunedì 13 luglio o del martedì 14 luglio 1992 (dovendosi, invece, escludere il mercoledì 15 luglio, trattandosi di una giornata festiva a Palermo, per la celebrazione del Santo patrono, considerato che il collaboratore collocava l'incontro in una delle macellerie dei Ganci)¹⁹¹.

Vanno, inoltre, richiamate anche le dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante¹⁹², uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, sin dal 1980 (e, dal luglio del 1996, collaboratore di giustizia, dopo una fase in cui manifestava unicamente la

¹⁸⁹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 7.10.2014, pagg. 107 s.

¹⁹⁰ Cfr. trascrizione del verbale di udienza del 3.12.1997 cit., pagg. 102 s e 133.

¹⁹¹ Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., pag. 557.

¹⁹² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 6 ss, nonché dichiarazioni del 4/5/6 febbraio 1997, rese nell'ambito del primo grado del processo c.d. Borsellino bis (acquisite al fascicolo per il dibattimento, con il consenso delle parti, all'udienza del 27.5.2014) ed, ancora, la sentenza di primo grado del medesimo processo, n. 2/1999, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il 13.2.1999, pagg. 278-306 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

dissociazione da Cosa nostra), direttamente coinvolto (come già accennato) nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio, in quanto faceva parte del gruppo incaricato di osservare gli spostamenti del dott. Borsellino, domenica 19 luglio 1992, oltre che partecipe, nella settimana precedente (sabato 11 luglio 1992), della prova del telecomando, nella zona delle Case Ferreri, unitamente al reggente del suo mandamento, Biondino Salvatore ed ai sodali, omonimi, Biondo Salvatore "*il lungo*" e Biondo Salvatore "*il corto*". Venendo a ciò che più interessa in questa sede, Ferrante dichiarava che, nella settimana precedente all'attentato, giovedì o venerdì, Salvatore Biondino, conoscendo la sua abitudine d'allontanarsi con la barca nei fine settimana estivi, gli raccomandava, invece, di tenersi a disposizione per quella domenica, perché ci sarebbe stato "*del daffare*". Pur non essendogli stato specificato alcunché, Ferrante capiva che si trattava di fare un attentato, sia per la prova con il telecomando alle Case Ferreri, il sabato precedente, sia perché, in passato, quando Biondino gli impartiva simili direttive, era sempre per avere un suo contributo in fatti delittuosi. Infatti, il successivo sabato pomeriggio (18 luglio 1992), Ferrante incontrava nuovamente Biondino e questi gli diceva che l'indomani "*si dove fare danno al dott. Borsellino*", consegnandogli un bigliettino con scritto il numero di telefono che doveva contattare, una volta avvistato il corteo di autovetture della scorta, che si doveva muovere dall'abitazione del magistrato. Inoltre, Biondino dava appuntamento a Ferrante in viale della Regione, nelle prime ore dell'indomani mattina e lo rassicurava per le sue perplessità sul fatto di non conoscere la fisionomia del magistrato, dicendogli che "*altre persone avrebbero sicuramente visto ed accertato meglio*", se si trattava o meno di Paolo Borsellino.

Ancora, rilevano – ai fini della ricostruzione cronologica degli eventi di questa

fase – le dichiarazioni di Salvatore Cancemi¹⁹³, all'epoca reggente del mandamento di Porta Nuova ed anch'egli partecipe di quella porzione della fase esecutiva dell'attentato, relativa all'osservazione dei movimenti del dott. Borsellino, il 19 luglio 1992. Per quello che rileva in questa sede (le dichiarazioni del collaboratore sulla deliberazione della strage, verranno esaminate in altra parte della motivazione), Salvatore Cancemi, due o tre giorni prima della strage, incontrava Raffaele Ganci, che gli comunicava che la domenica successiva avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione di un attentato contro il magistrato, dandogli appuntamento alle otto del mattino, a casa del cugino Vito Priolo. Nell'occasione, Raffaele Ganci lo informava anche che Salvatore Biondino aveva già messo a punto tutta l'organizzazione dell'attentato e che il dott. Borsellino, nella giornata di domenica, sarebbe andato a far visita alla madre, dove sarebbe stato collocato l'ordigno esplosivo (peraltro, si deve anche dare atto che Cancemi nel processo c.d. Borsellino bis, oltre a non avere ancora ammesso la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage, aveva anche collocato il suo incontro con Raffaele Ganci nella mattina del sabato 18 luglio 1992 e non aveva chiarito che, in quell'occasione, gli veniva esplicitamente preannunciata l'esecuzione dell'attentato, circostanza che, comunque, egli avrebbe intuito, avendo partecipato, alla fine di giugno del 1992, alla riunione nella casa di Girolamo Guddo).

Infine, occorre richiamare le dichiarazioni di Giovanni Brusca (anch'egli più volte esaminato nel corso dei procedimenti celebrati per la strage di via D'Amelio): per quanto interessa in questa sede (rinviando, ancora una volta, ad altra parte della motivazione, per le dichiarazioni del collaboratore sulla deliberazione della strage),

¹⁹³ Cfr. verbale d'udienza del 17.6.1999, nell'ambito del primo grado del processo c.d. *Borsellino ter*.

va subito evidenziato che egli non veniva affatto coinvolto (a quanto emerso nei precedenti processi¹⁹⁴) nelle fasi esecutive della strage di via D'Amelio. Esattamente tre giorni prima della strage (vale a dire giovedì 16 luglio 1992), nella stessa giornata in cui eseguiva l'omicidio di Antonella Bonomo (che, a sua volta, seguiva quello di Vincenzo Milazzo, fatto il giorno prima), Brusca si recava a Palermo e chiedeva a Salvatore Biondino se questi lo poteva aiutare a far scomparire l'automobile della vittima. Biondino, sorpreso dalla richiesta, gli rispondeva che non poteva fornirgli aiuto, perché erano "sotto lavoro"; Brusca si metteva subito a disposizione, ma Biondino (che era assieme a Giuseppe Graviano ed a Carlo Greco), congedandolo, gli diceva che non avevano bisogno del suo apporto e che erano "a posto". Si riporta, qui di seguito, un breve stralcio delle dichiarazioni rese dal collaboratore, sul punto, nell'incidente probatorio di questo procedimento¹⁹⁵:

P.M. DOTT. PACI - Senta, volevo che chiarisse un attimo il particolare che ha riferito in ordine all'incontro con Biondino dopo l'omicidio Milazzo.

BRUSCA - Allora, io...

P.M. DOTT. PACI - Lei dice che la macchina... lo incontra per portargli una macchina, giusto?

BRUSCA - Sì. Allora, io... commettiamo l'omicidio di Antonella Bonomo

¹⁹⁴ Le dichiarazioni di Mario Santo Di Matteo, raccolte nel verbale del 29.10.1997 (acquisito agli atti di questo processo, con il consenso delle parti processuali), dove si legge che "Aglieri, Greco e Brusca c'entrano con tutte le scarpe nella strage di via D'Amelio", nel senso che "erano là", veniva poi ritrattato dal collaboratore di giustizia e mai più confermato, con l'eccezione dell'accesissimo confronto dibattimentale (con anche un principio di aggressione fisica) del 15.9.1998, nel processo c.d. Borsellino bis, fra il medesimo Mario Santo Di Matteo e Giovanni Brusca, accusato "ripetutamente" di essere "il principale responsabile della strage di via D'Amelio". Dette accuse, tuttavia, venivano ritenute del tutto inattendibili dai giudici del processo c.d. Borsellino bis, anche per il fortissimo risentimento del Di Matteo contro Giovanni Brusca, coinvolto in prima persona nel sequestro e nell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo (cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 473 ss ed, in particolare, pag. 480; nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

¹⁹⁵ Cfr. dichiarazioni di Giovanni Brusca nel verbale d'udienza del 6.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 298 ss.

dopo l'omicidio di Vincenzo Milazzo.

P.M. DOTT. PACI - Quindi siamo giorni prima della...

BRUSCA - Tre giorni prima. La sera... a BMW 524. Questa macchina bisognava farla sparire per non lasciare tracce. La prendiamo da Castellammare e la portiamo a Palermo e mi accompagna... mi fa da battistrada Vincenzo Sinacori... Messina Matteo Denaro e Geraci.

P.M. DOTT. PACI - E questa è la sera stessa dell'omicidio di Antonella Bonomo?

BRUSCA - Precisamente. Dopodiché, io arrivati a sera che io avevo un locale in via Ignazio Gioè, sopra... di fronte (ine.) aveva un minilocale affittato, dormivo là quella sera, che era nelle vicinanze dell'abitazione di Biondino Salvatore. Mi è venuto più comodo, conoscendo i rapporti e gli dico: "Senti, ma tu mi ci... invece di andare a girare a destra e a sinistra, dico, hai la possibilità di potere mandare questa macchina allo sfasciacarrozze per poterla distruggere che la dobbiamo eliminare? Guarda che la macchina è di Vincenzo Milazzo e vedo che sbianca, dice: "Perché c'è? ", dico: "L'abbiamo ucciso", dice: "Come mai? ", ci rissi: "Come mai? - ci rissi - Fattelo dire dallo zio Totuccio", "Ah, va bene, va bene". Mi dice: "No, non ti posso aiutare. Non ho come... non ho come fare". Dopodiché io ero entrato... ho salutato, ho visto Giuseppe Graviano, Carlo Greco, ho parlato del più e del meno, pure sì parlava di una raccomandazione di un'impresa... c'era qualche altra cosa. Siamo arrivati davanti alla porta, lo sto per salutare e dico: "Quando c'è bisogno... c'hai bisogno..." e mi ci metto a disposizione e mi dice: "No, - dice - siamo sotto

lavoro". Quindi sotto lavoro capisco che stanno... un omicidio, però non glielo specifico e invece gli dico: "Hai bisogno di me? ", dice: "No, no, siamo a posto". Finito. Io mi... pernotto in questo locale, l'indomani la macchina la faccio distruggere a un mio parente, a Santo Pullarà, dove la impacchettano questa macchina (ine.) e me ne torno a Castellammare e sono... sono in questo villino a mare e assieme a me c'era... c'era mio cugino, c'era una ragazza con cui io avevo un rapporto e c'era... nel frattempo era arrivato Gioè e La Barbera. Eravamo davanti al televisore e... di domenica pomeriggio esce la striscetta sotto il televisore: attentato tuh, tuh, tuh, tuh, tuh e via dicendo. E io, siccome non sapevo... sapevano che erano sotto e ho detto: "Ho fatto all'antica", perché si parlava già della 126... Siccome io avevo partecipato alla strage del Dottor Chinnici, che era stata attuata pure con una 126, dico l'hanno fatto veloce veloce... cioè ho detto veloce, ho detto queste parole, però sorpreso... sorpreso dell'obiettivo perché non sapevo qual era l'obiettivo. Sapevo che erano sotto lavoro e ho detto: fanno presto e hanno fatto all'antica. Queste sono le parole che io ho detto in quella circostanza. Dopodiché finito.

Dunque, si può senz'altro affermare che le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, in ordine alle attività compiute nella settimana precedente all'attentato di via D'Amelio, vanno a comporsi armonicamente con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia coinvolti in quel segmento della fase esecutiva relativa all'osservazione degli spostamenti di Paolo Borsellino, nella giornata della domenica 19 luglio 1992. Se ne ricava, infatti, un quadro complessivo in cui, nella settimana precedente la strage, i soggetti deputati alla sua realizzazione (appartenenti, da un lato, alle famiglie della

Noce, Porta Nuova, San Lorenzo e, dall'altro, a quelle di Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella) si attivavano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, per portare a compimento l'attentato (pianificato per la giornata di domenica 19 luglio 1992), secondo la sequenza cronologica di seguito indicata:

- sabato 11 luglio 1992, Salvatore Biondino ed i suoi uomini (Giovan Battista Ferrante ed i due Salvatore Biondo, “*il lungo*” ed “*il corto*”), effettuavano la prova del telecomando alle Case Ferreri;
- lunedì 13 luglio oppure martedì 14 luglio, Raffaele Ganci sondava la disponibilità di suo nipote, Antonino Galliano ad effettuare, per la domenica successiva, il pedinamento del dott. Borsellino;
- in un arco di tempo compreso tra il martedì 14 luglio ed il successivo giovedì 16 luglio, Gaspare Spatuzza veniva convocato da Giuseppe Graviano, per ricevere le sue direttive sul furto delle targhe da apporre all'autobomba. Nell'occasione, il capo mandamento raccomandava espressamente di rubare le targhe il sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli autosaloni e delle officine, senza operare alcuna effrazione o fare altro che potesse anticipare la denuncia del furto a prima del lunedì successivo;
- giovedì 16 luglio 1992, Salvatore Biondino (in compagnia di Giuseppe Graviano e di Carlo Greco) diceva a Giovanni Brusca che erano “*sotto lavoro*” e che non avevano bisogno di alcun aiuto, da parte sua (confermando che, in quel preciso momento, la macchina organizzativa della strage era già ben definita);
- lo stesso giovedì 16 luglio oppure l'indomani, Salvatore Biondino avvisava

Giovan Battista Ferrante di non andare in barca la domenica successiva e di tenersi a disposizione, perché ci sarebbe stato “*del daffare*”;

- nello stesso arco di tempo, fra il 16 giovedì ed il venerdì 17 luglio, Raffaele Ganci informava Salvatore Cancemi che la domenica ci sarebbe stato l’attentato con l’esplosivo, contro Paolo Borsellino, durante una visita del Magistrato alla madre e che Salvatore Biondino aveva già messo a punto ogni dettaglio per l’esecuzione;
- venerdì 17 luglio 1992, alle ore 17.58, Gaspare Spatuzza telefonava all’utenza intestata a Cristofaro Cannella (sulla telefonata ci si soffermerà a breve);
- sabato 18 luglio 1992, nella tarda mattina, Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino recuperavano, da un elettrauto di Corso dei Mille, due batterie per autovettura, necessarie, assieme all’antennino procurato dall’imputato, a far esplodere l’autobomba; successivamente, Spatuzza portava la Fiat 126 in un garage seminterrato, a meno di un chilometro di distanza dalla via D’Amelio, scortato da Nino Mangano e Fifetto Cannella; nello stesso pomeriggio, Spatuzza e Tutino rubavano anche le targhe da un’altra Fiat 126, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino e, successivamente, Spatuzza consegnava dette targhe a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale (come da precedenti accordi);
- sempre nella giornata del sabato 18 luglio 1992, Giovan Battista Ferrante incontrava Salvatore Biondino, che – dandogli appuntamento per le sette dell’indomani mattina – gli consegnava un biglietto con scritto il numero di un’utenza mobile (quella intestata a Cristofaro Cannella) che doveva

chiamare, l'indomani, appena avvistato il convoglio di automobili della scorta di Paolo Borsellino;

- domenica 19 luglio 1992, alle ore 16.52, Giovan Battista Ferrante telefonava all'utenza mobile di Cristofaro Cannella, per avvisare dell'imminente arrivo del magistrato in via D'Amelio.

Dalla sequenza degli eventi appena indicati, desumibile dal racconto dei collaboratori di giustizia che partecipavano alla fase esecutiva dell'attentato (o che offrivano, comunque, elementi concreti per ricostruire detta fase), pare evidente che le (attendibili) dichiarazioni di Gaspare Spatuzza (sostituendosi a quelle, mendaci, rese in precedenza da Vincenzo Scarantino) si saldano perfettamente con quelle rese da Antonino Galliano, Giovan Battista Ferrante, Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, trovando anche, nello svolgimento degli accadimenti da costoro descritti, un'efficace riscontro di natura logica.

Ancora, si deve rilevare come le predette dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia, oltre ad essere perfettamente compatibili e complementari fra di loro, convergono anche in merito alla circostanza fondamentale che il giorno prescelto per l'attentato in via D'Amelio era proprio la domenica 19 luglio 1992: in questo senso, infatti, vanno lette anche le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, sulle precise direttive impartitegli da Giuseppe Graviano per il furto delle targhe (di sabato pomeriggio, in orario di chiusura degli esercizi, senza fare effrazioni o lasciare tracce visibili, che avrebbero anticipato la denuncia, rispetto al lunedì). Nello stesso senso, come detto, paiono illuminanti le dichiarazioni di Antonino Galliano, cui veniva richiesta – già lunedì 13 o martedì 14 luglio – la disponibilità a pedinare il magistrato per la domenica successiva ed anche quelle di Giovan Battista Ferrante, che doveva tenersi

a disposizione per la domenica, nonché (sia pure con minor precisione) quelle di Salvatore Cancemi, cui Raffaele Ganci faceva presente, pochi giorni prima della strage (giovedì o venerdì), che tutto era già organizzato per fare un attentato a Paolo Borsellino, con l'eplosivo, quella domenica. Tutte queste dichiarazioni, trovano ora, ulteriore e significativo sostegno, in quelle rese da Gaspare Spatuzza.

9) Segue: la consegna della Fiat 126 nel garage di via Villasevaglios.

Come detto analizzando le sue dichiarazioni, Gaspare Spatuzza, in maniera costante (sia nell'incidente probatorio che al dibattimento), faceva riferimento al pomeriggio di sabato 18 luglio 1992, come momento in cui, su indicazione di Cristofaro Cannella, spostava la Fiat 126 di Pietrina Valenti, dal garage di Roccella a quello di via Villasevaglios, facendo anche riferimento all'imprevisto cambio di percorso, per un posto di blocco della Guardia di Finanza, presso il Porto di Palermo.

A tal proposito, occorre anche dare atto (in assenza di documentazione relativa a detto posto di blocco), che il collaboratore, nella fase delle indagini preliminari, pur fornendo la medesima collocazione cronologica, anche (in via deduttiva) per il ricordo della presenza, all'interno dell'abitacolo della Fiat 126, del materiale che aveva già recuperato, assieme a Vittorio Tutino, da "Settimo" di Corso dei Mille (le due batterie, oltre all'antennino fornito da Tutino), aveva anche mostrato qualche incertezza fra il venerdì 17 luglio ed il sabato 18 luglio 1992¹⁹⁶.

¹⁹⁶ Verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 3 luglio 2008 (agli atti):

Dr. LARI:

e resta là... lei... non la deve consegnare ad un certo punto... sta macchina? ...;

SPATUZZA Gaspare: e andiamo in ordine...;
Dr. LARI: ci andiamo ora...;
SPATUZZA Gaspare: ora ci sono delle circostanze in cui e... è sicuramente sono in ordine parliamo noi di tutto il sabato però diciamo che non ho la certezza... ma siccome c'è un punto di riferimento che sarà fondamentale un posto di blocco della Finanza... quindi è facile collegare... quindi abbiamo noi... e... vengo contattato io da Vittorio TUTINO... e in cui mi da in consegna... aveva acquistato delle batterie e... mi doveva consegnare delle batterie... a me...

Verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 17 novembre 2008 (agli atti):

Proc. LARI: più o meno quanto tempo passa dal giorno in cui consegna la macchina, al giorno in cui lei sa della strage di Borsellino? Se lo ricorda o non se lo ricorda?

SPATUZZA: siamo in una settimana cruciale, prima del 19 luglio, la c'ho io direttamente ho 2 o 3 incontri direttamente con Giuseppe Graviano, di cui là c'è il problema del furto delle targhe tassativamente il sabato pomeriggio.

Proc. LARI: si.

SPATUZZA: ehm il 19 avviene la strage di via d'Amelio quindi, il 18 sarebbe sabato. Mi spiega tutta la situazione come devo fare; quello che si deve fare e come li devo restituire. C'è il problema delle batterie che io ricevo le batterie da Tutino, con l'antennino, io avevo comprato il bloccasterzo da inserire in questa macchina, quello ad ombrello.

Proc. LARI: quindi tutti questi sono i dettagli che conosciamo.

SPATUZZA: quindi, quando io ehm trasporto la macchina da questo magazzino, nel magazzino di ehm zona Fiera; questo avviene il sabato, è il venerdì o il sabato, come punto di riferimento abbiamo quel posto di blocco della Finanza.

Verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 16 settembre 2009:

Proc. LARI: lei se lo ricorda, probabilmente, lei cosa fece quel venerdì pomeriggio prima della strage di domenica 19 luglio?

SPATUZZA: se parliamo che questo avviene il venerdì.

Proc. LARI: il venerdì, sì.

SPATUZZA: il venerdì prima della strage.

Proc. LARI: pomeriggio.

SPATUZZA: noi abbiamo, c'è lo spostamento della 126, che io l'ho calcolato sempre, o il venerdì o il sabato.

Dott. LUCIANI: lo spostamento avviene a villa Sevaglios.

SPATUZZA: la strage avviene il 19 luglio quindi, io, lo spostamento della 126 l'ho calcolato sempre tra il venerdì e il sabato.

Dott. LUCIANI: lo spostamento ultimo?

SPATUZZA: sì.

Proc. LARI: lei, sabato mattina disse.

SPATUZZA: mi scusi.

Proc. LARI: prego, prego.

SPATUZZA: io, come punto di riferimento, porto il posto di blocco.

Proc. LARI: che ancora non siamo riusciti a trovare.

SPATUZZA: quindi, se la telefonata avviene 3 giorni prima.

Proc. LARI: venerdì pomeriggio.

SPATUZZA: venerdì pomeriggio.

Proc. LARI: la strage è domenica lei, sabato ha fatto il furto delle targhe e la mattina, dice, che aveva portato la macchina in via Villa Sevaglios.

SPATUZZA: io non ricordo della telefonata, se ho contattato il Cannella, però, noi siamo proprio in questo movimento, per la strage di via d'Amelio. Però io non la ricordo la telefonata.

Proc. LARI: ho capito. Ma può essere, che questo telefono, ce lo aveva Tutino?

SPATUZZA: no, no, io i telefoni, ce lo avevo io.

A tal riguardo, bisogna pure dare atto (come già accennato) che, dai dati del traffico telefonico dell'utenza mobile nella disponibilità esclusiva di Gaspare Spatuzza (0337/960208)¹⁹⁷, emerge una chiamata (della durata di ventuno secondi) fatta dallo stesso, alle ore 17.58 del venerdì 17 luglio 1992, al numero intestato a Cristofaro Cannella (0337/899976): si tratta di un contatto assolutamente “*inusuale*”, secondo lo stesso collaboratore, in considerazione della sua estrema cautela nell'utilizzo del cellulare, improntato ad evitare, per quanto possibile, telefonate ai sodali (addirittura, anche spegnendo l'apparecchio, durante il compimento di attività illecite ed estraendone, persino, la batteria¹⁹⁸). Sicché, in considerazione del particolare momento della chiamata (a meno di 48 ore dall'attentato di via D'Amelio)

Proc. LARI: perché questa è, diciamo, è matematica, non è un'opinione, mi sono spiegato? È un dato certo.

SPATUZZA: se ho potuto fare la telefonata io a Cannella, per contattarlo sicuramente.

Proc. LARI: il suo, dal nome, è il suo telefono.

SPATUZZA: l'ho fatta. Ma io, se lo avrei ricordato, lo avrei detto.

Proc. LARI: lo so, ma dico anche, il problema qual è; se noi sollecitiamo la sua memoria perché io, se mi dovessero ricordare una telefonata fatta 17 anni fa. Quindi non mi preoccupa il fatto che, lei, non ce lo abbia detto perché, evidentemente, non se lo può essere ricordato. Allora io cosa faccio, scopro questo dato, glielo sollecito alla sua memoria, tentando di verificare se lei, per caso, si ricorda quel venerdì pomeriggio cosa ha fatto.

SPATUZZA: venerdì c'è questa situazione tra lo spostamento della 126 che, ho detto che sempre, tra venerdì e sabato però, come punto di riferimento, io porto il posto di blocco.

Proc. LARI: ecco, facciamo uno sforzo di memoria. Perché è importante capire se, la macchina, è stata consegnata il sabato mattina o il venerdì pomeriggio?

SPATUZZA: no. Sicuramente il sabato pomeriggio, perché c'è il discorso che assieme a TUTINO le batterie.

Proc. LARI: attenzione, lei, il sabato pomeriggio, ha rubato.

SPATUZZA: no. Prima della chiusura del ehm dove abbiamo comprato, abbiamo ritirato le batterie. Quindi per trovarsi le batterie, sulla macchina, quindi le batterie le abbiamo ritirate il sabato.

Proc. LARI: allora.

SPATUZZA: però, se c'è questa telefonata del venerdì, noi, là, siamo sempre na zona quindi, sicuramente, c'è stato qualche contatto tra me e Cannella. Però io, la telefonata, non la ricordo.

¹⁹⁷ Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, sub 15.

¹⁹⁸ Cfr. le dichiarazioni, in tal senso, rese da Gaspare Spatuzza, nell'incidente probatorio (verbale d'udienza 8.6.2012, pagg. 186 s).

e del soggetto contattato (Cristofaro Cannella, direttamente impegnato nella gestione delle fasi esecutive del progetto stragista contro il dott. Paolo Borsellino), la telefonata stessa può ricondursi a motivi legati all'esecuzione della strage (come, peraltro, ammesso dal collaboratore di giustizia, sia pure deduttivamente, non sapendo egli indicare altre possibili ragioni per quella comunicazione). Spatuzza, comunque, non conserva alcun ricordo delle ragioni della comunicazione¹⁹⁹.

Tuttavia, considerando questa telefonata alla luce delle dichiarazioni del collaboratore, si potrebbe anche formulare l'ipotesi che la comunicazione veniva effettuata proprio in relazione al predetto posto di blocco della Guardia di Finanza, trovato lungo il percorso per lo spostamento, al garage di via Villasevaglios, della Fiat 126 (che, peraltro, in tale frangente, circolava ancora con la sua targa originale): infatti, l'inevitabile situazione di momentanea confusione per tale imprevisto, potrebbe anche aver indotto Spatuzza a telefonare al Cannella, per ricomporre il gruppo e proseguire verso la destinazione finale, ignota al collaboratore.

Detta ipotesi, dunque, indurrebbe ad anticipare al pomeriggio del venerdì 17 luglio 1992, sia lo spostamento della Fiat 126 che anche il recupero delle batterie e dell'antennino, materiale (come visto) già collocato nell'abitacolo, al momento della consegna dell'automobile nel seminterrato di via Villasevaglios.

Occorre, comunque, sottolineare come siffatta prospettazione alternativa, pure astrattamente compatibile con la scansione degli eventi sopra descritta (e non tale, in ipotesi, da minare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore), pare

¹⁹⁹ Cfr. anche le dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, nell'incidente probatorio (verbale d'udienza 8.6.2012, pagg. 193 s).

contraddetta, oltre che dal ricordo di Spatuzza (rassegnato anche al dibattimento, oltre che nell'incidente probatorio), di aver reperito il predetto materiale, presso l'elettrauto di Corso dei Mille, poco prima della chiusura mattutina del sabato, anche dall'analisi dei dati di traffico telefonico della sua utenza mobile. Infatti, considerando le abitudini di Spatuzza quando era impegnato in attività illecite, come detto, improntate alla massima cautela, addirittura spegnendo il telefonino e, talvolta, persino staccando la relativa batteria dall'apparecchio, ed avuto riguardo ai dati di traffico della sua utenza mobile, nella giornata del sabato 18 luglio 1992, con due sole chiamate in uscita, a distanza di oltre dieci ore l'una dall'altra (una alle ore 10.33 del mattino, diretta all'utenza della madre, Spatuzza Provvidenza e l'altra alle ore 20.56, indirizzata al numero fisso 091/6301955), si può agevolmente rilevare come vi sia perfetta compatibilità con tutte le fasi descritte dal collaboratore, vale a dire il ritiro delle batterie, assieme a Tutino, prima della chiusura mattutina degli esercizi commerciali, il trasferimento dell'automobile nel garage di via Villasevaglios ed il furto delle targhe, assieme all'imputato, nel pomeriggio della medesima giornata, fino al momento della consegna delle targhe stesse a Giuseppe Graviano, presso il maneggio dei fratelli Vitale. Altrettanto non può dirsi, invece, per la giornata del venerdì 17 luglio 1992, nella quale sono rilevabili diverse telefonate, anche in orari corrispondenti a quelli nei quali Spatuzza avrebbe dovuto esser impegnato nelle attività appena indicate ed, in particolare (oltre a due chiamate in entrata, a metà mattina dall'utenza mobile 0337/891737), una chiamata in uscita verso il numero 091/6474107, alle ore 14.08 (vale a dire in orario corrispondente od immediatamente successivo al prelievo delle batterie da "Settimo"), quella delle ore 17.58 verso l'utenza mobile di Cannella, seguita appena una quarantina minuti dopo, alle ore

18.37, da altra diretta ad un'utenza fissa, intestata a tale Capizzi Nicola (anche in tal caso, in un momento in cui, se si ipotizza che il contatto col Cannella avveniva in seguito al posto di blocco, Spatuzza si sarebbe trovato ancora impegnato nello spostamento della Fiat 126, ovvero lungo il tragitto di ritorno al quartiere Brancaccio, a bordo dell'automobile dello stesso Cannella). Si tratterebbe di comportamenti, pure possibili, ma che contrasterebbero con le consolidate abitudini di Spatuzza (oltre che con il suo ricordo), per cui si deve ragionevolmente ritenere che lo spostamento della Fiat 126 sia avvenuto proprio nel pomeriggio del sabato 18 luglio 1992.

10) La credibilità soggettiva delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, in relazione al ruolo criminale in Cosa nostra, al percorso di rescissione del vincolo d'appartenenza al sodalizio mafioso ed alle motivazioni della collaborazione, nonché – per la chiamata in correità di Vittorio Tutino – al suo rapporto d'amicizia fraterna con l'imputato.

Prima di illustrare gli elementi di riscontro estrinseco ed individualizzante alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza contro Vittorio Tutino, occorre svolgere qualche considerazione sul contributo fornito dal collaboratore nel presente procedimento, seguendo quei criteri di valutazione della prova dichiarativa enunciati, a più riprese, dalla Suprema Corte di Cassazione.

Premesso che, nell'ambito del presente procedimento, i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia venivano positivamente vagliati dal Giudice dell'Udienza Preliminare, presso il Tribunale di

Caltanissetta, che celebrava il rito abbreviato, per questi fatti (si veda la sentenza n. 36/2013 del 13 marzo 2013, in atti²⁰⁰), emettendo una sentenza di condanna divenuta definitiva nei confronti di Spatuzza, oltre che di altri coimputati (ciò che, ovviamente, non esime la Corte da un'autonoma valutazione sui predetti profili), si deve rimarcare come, da un lato, lo stesso *curriculum* criminale di Gaspare Spatuzza ed il suo ruolo nella Cosa nostra palermitana e, dall'altro lato, il suo percorso di rescissione dei legami con tale ambiente delinquenziale, inducono ad una valutazione di credibilità soggettiva, avuto anche riguardo, per quanto riguarda la sua chiamata in correità di Vittorio Tutino, al rapporto di stretta ed intima amicizia che lo legava a quest'ultimo.

Infatti, vanno evidenziati, sotto il primo profilo menzionato, i trascorsi criminali di Gaspare Spatuzza ed i rapporti che lo legavano a tutti i soggetti chiamati in causa per la strage di Via D'Amelio.

Si può affermare, innanzitutto, che Gaspare Spatuzza, all'interno di "Cosa nostra" palermitana, era un personaggio d'indubbio rilievo, sia per le azioni criminali affidategli, come già accennato, via via, sempre più delicate e rilevanti, fino al coinvolgimento nei molteplici omicidi del gruppo di fuoco di Brancaccio ed alla partecipazione diretta all'intera campagna stragista, in Sicilia (con le stragi di Capaci e di via D'Amelio²⁰¹) e nel continente (come accertato dalla sentenza della Corte d'Assise d'appello di Firenze 13 febbraio 2001²⁰²), sia per il ruolo formale sempre più importante rivestito all'interno della consorterìa criminale, come già visto, con un

²⁰⁰ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

²⁰¹ Cfr. le sentenze dei procedimenti Capaci bis e Borsellino quater, entrambi con rito abbreviato, acquisite agli atti (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

²⁰² Acquisita agli atti, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

singolare passaggio diretto, per volontà di Matteo Messina Denaro (ed anche in ragione degli arresti, a ripetizione, dei vertici del mandamento mafioso di Brancaccio), da soldato semplice a capo del mandamento di Brancaccio.

A tal proposito, vale la pena richiamare, brevemente, le dichiarazioni rese dallo stesso Spatuzza, nell'odierno processo, sui suoi trascorsi criminali dalle quali si evince che (come detto, in altra parte della motivazione) egli entrava a far parte del gruppo mafioso, negli anni '80, grazie al rapporto di conoscenza instaurato con la famiglia dei Graviano, dalla parte dei quali si era schierava nella guerra di mafia poiché, proprio come gli stessi fratelli Graviano, in relazione all'omicidio del loro padre (Michele Graviano), sospettava anch'egli che proprio fratello (Salvatore Spatuzza) fosse stato eliminato da quella fazione di Cosa nostra che faceva capo a Salvatore Contorno e, da quel momento in poi, s'era dunque prestato a controllare gli spostamenti dei familiari e dei soggetti ritenuti vicini allo stesso Contorno (del quale si temeva un ritorno a Palermo, per vendicarsi nei confronti di coloro che riteneva nemici, avvalendosi, appunto, dei familiari o dei soggetti a lui più legati).

Peraltro, tale attività di Spatuzza era proseguita anche nel 1982-1983, mentre si trovava a prestare il servizio militare a Roma, dove si pensava che il Contorno gravitasse (proprio nella zona della capitale, Spatuzza cercava d'individuare la località esatta di residenza del collaboratore, anche consultando i nominativi degli elenchi telefonici) e, sempre in quel periodo, mentre era in licenza a Palermo, subiva un fermo ad opera delle forze dell'ordine (allorché si trovava alla Palermitana Blocchetti), consentendo la fuga di numerosi appartenenti alla famiglia di Brancaccio (che ivi si trovavano, in quel momento): pur subendo, in detta occasione, un

trattamento rude all'interno degli uffici della Polizia dove veniva condotto, non rivelava alcunché alle forze dell'ordine, circostanza, quest'ultima, particolarmente apprezzata dagli ambienti mafiosi della sua borgata.

Anche per tale motivo e per l'affidabilità così dimostrata, gli incarichi che gli venivano, via via, affidati nell'ambito della famiglia di Brancaccio erano, nel corso del tempo, aumentati per frequenza ed importanza, arrivando anche agli omicidi per conto del sodalizio mafioso, nonché al coinvolgimento diretto nell'intera campagna stragista di Cosa nostra, in Sicilia e nel continente.

Ebbene, le indicazioni fornite dallo stesso Spatuzza, sui suoi trascorsi criminali, ricevevano numerose e qualificate conferme nell'ambito del presente processo, in specie (ma non solo) dai collaboratori di giustizia già organici al mandamento mafioso di Brancaccio.

Ad esempio, la circostanza che Gaspare Spatuzza si avvicinava agli ambienti mafiosi del suo quartiere ed, in particolare, alla famiglia dei fratelli Graviano, anche per via del risentimento che nutriva contro Salvatore Contorno, così come la sua appartenenza al gruppo di fuoco di Brancaccio, venivano confermate anche dalle dichiarazioni di Giovanni Drago (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27 maggio 2014, pagg. 105 ss., nonché verbale d'udienza dibattimentale del 3.6.1997²⁰³,

²⁰³ Cfr. verbale d'udienza del 3.6.1997, processo c.d. Borsellino bis (acquisito agli atti, come detto, con il consenso delle parti, all'udienza dibattimentale del 27.5.2014):

P.M. Dott. DI MATTEO: ... soprattutto secondo la sua esperienza pratica, è mai capitato che un soggetto non ritualmente combinato, abbia partecipato alla esecuzione di omicidi, omicidi naturalmente per conto di "Cosa Nostra", per conto dell'organizzazione.

DRAGO G.: sì, per quanto mi risulta a me, sì. Delle persone a noi vicinissime, hanno commesso... hanno commesso, ci hanno... ci hanno fatto compiere un... degli omicidi de... o delle scomparse di... di lupara bianca. Trattasi di... di Fifetto Cannella... Fifetto Cristoforo Cannella e di... e di Spatuzza Gaspare. E

processo c.d. Borsellino bis).

Ancora, la militanza di Spatuzza nella famiglia mafiosa di Brancaccio ed il rapporto fiduciario con Giuseppe Graviano, venivano (genericamente) confermati anche da Francesco Onorato (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 16.10.2014,

appunto queste p... con queste persone si sono fatti degli omicidi, e non era uomo d'onore. Allora non er... non mi risulta fino adesso che sia uomo d'onore lo Spatuzza Gaspare, però riguardante... riguardante poi Fifetto Cannella durante il mio arresto sono venuto a conoscenza mentre stavo detenuto, che è stato fatto uomo d'onore sia lui che Giuseppe Barranca e sono stati combinati e fatti uomini d'onore, il Giuseppe Barranca è stato fatto uomo d'onore nella "famiglia" di Corso Dei Mille, mentre Fifetto Cannella è stato fatto uomo d'onore nella famiglia mafiosa di Brancaccio. Fifetto Cannella era persona sempre vicina al nostro gruppo, persona della massima fiducia, persona vicinissima ai Graviano. E con lui si...

omissis

P.M. Dott. DI MATTEO: lei ha anche parlato di questo Spatuzza Gaspare, rispondendo alla mia domanda se persona non ritualmente combinata, avevano partecipato all'esecuzione di omicidi. In particolare può indicare a quali omicidi ha partecipato questo Spatuzza Gaspare?

DRAGO G.: cioè, Spatuzza Gaspare, era quello che ci faceva avere tutte le informazioni dei parenti del Contorno, eh... ci faceva avere le informazioni, come si muovevano, dove andavano, cosa facevano appunto per... noi poter compiere gli omicidi, e poi se...si è prodotta anche nel portarci a noi, noi uomini d'onore, delle persone da strangolare, tipo... tipo Schiavo Piero che era il cugino di Mari... di Mannoia... di Mannoia Francesco, un certo... un certo Faia, ci hanno... proprio condotti a noi dove sono state queste persone strangolate ed uccise e disciolte nell'acido. Noi, parlo di quel gruppo di persone con... che facevano parte del... del mandamento Ciaculli.

P.M. Dott. DI MATTEO: successivamente lei ha detto, non le risulta che questo Spatuzza Gaspare sia stato combinato ritualmente...

DRAGO G.: no, per quello che mi risulta non è... non era stato combinato, eh... e neanche in carcere ho sentito dire che lui... per quello che a me risulta, che lui è stato fatto uomo d'onore.

P.M. Dott. DI MATTEO: questo naturalmente, prima dell'inizio della sua collaborazione, giusto?

DRAGO G.: sì.

P.M. Dott. DI MATTEO: ma mi dica una cosa, c'erano delle cause particolari per cui non... non era stato fatto uomo d'onore?

DRAGO G.: riguardante lo Spatuzza, ci... ci stava un fatto che non... suo padre... suo padre aveva denunciato una persona, non so se... se in base a questa denuncia il... la persona era stata anche tratta in arresto, e poi ci ha... ci ha avuto anche un fratello scomparso per lupara... per... per lupara bianca. Un fratello dello... dello Spatuzza. Quindi, per questa motivazione lui non era consi... cioè non poteva, dico non poteva, perché adesso non si capisce più niente delle regole di "Cosa Nostra", non poteva più essere uo... non poteva essere uomo d'onore.

pagg. 75 e s.).

Inoltre, dalle dichiarazioni di Fabio Tranchina (come detto, irrevocabilmente condannato per questi fatti), risulta che una delle prime persone con le quali faceva conoscenza dopo aver instaurato i suoi rapporti con Giuseppe Graviano (Tranchina, come si vedrà meglio in altra parte della motivazione, curava la latitanza del capo mandamento di Brancaccio) era proprio Gaspare Spatuzza.

In particolare, Fabio Tranchina riferiva che, verso la metà del 1991, suo cognato Cesare Lupo, imprenditore edile in rapporti d'affari coi fratelli Graviano (dei quali era, anzi, un prestanome²⁰⁴), aveva un diverbio con un soggetto che aveva un magazzino vicino al fabbricato di via Rudinì, che egli costruiva, in quel periodo.

Nel dicembre del 1991, quando l'immobile era interamente realizzato, Giuseppe Graviano mandava Gaspare Spatuzza ad occuparsi della questione; era proprio Fabio Tranchina che gli indicava il magazzino della persona con la quale suo cognato entrava in contrasto: dopo uno o due giorni, un'esplosione devastava quel magazzino²⁰⁵. Inoltre, sempre verso la fine del 1991, Giuseppe Graviano chiedeva a Tranchina di accompagnarlo a Brancaccio, in Piazza dei Signori, raccomandandogli di transitare velocemente per il quartiere, per evitare che qualcuno li notasse, insieme, in automobile (Tranchina, infatti, non era conosciuto, se non da una ristretta cerchia di persone molto vicine al capo mandamento); una volta giunto sul posto, Tranchina

²⁰⁴ Cfr. dichiarazioni dibattimentali di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza 12.6.2013, pag. 156: il collaboratore di giustizia, a specifica domanda sull'attività lavorativa di suo cognato, rispondeva che questi "*Era di fatto un prestanome dei fratelli Graviano e aveva istituito l'immobiliare Building*". Quanto alle società condotte, nel periodo in considerazione, da Lupo Cesare, si è potuto accertare che questi aveva nella sua disponibilità la 'Immobiliare Building S.r.l.', nonché la ditta individuale Lupo Cesare Carmelo. Entrambe tali società, con decreto del 25.1.1999 della Corte di Appello di Palermo, venivano confiscate. Inoltre sulla figura di Lupo Cesare, si rinvia alla sentenza irrevocabile n. 542/1996 Trib. Palermo, pag. 281 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20), di condanna alla pena di 11 anni di reclusione, per associazione mafiosa e riciclaggio.

²⁰⁵ Cfr. dichiarazioni dibattimentali di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza 13.6.2013, pag. 6.

notava, ad attendere Graviano, proprio Gaspare Spatuzza, in compagnia di altra persona e -quella stessa sera- apprendeva che, in via Conte Federico (cioè in prossimità del luogo dove conduceva il capo mandamento) veniva ucciso un certo Mandalà²⁰⁶ (si tratta di uno degli omicidi confessati da Gaspare Spatuzza, dopo l'avvio della sua collaborazione²⁰⁷).

Ancora, l'appartenenza di Spatuzza al gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, diretto, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, da Nino Mangano (e composto, tra gli altri, anche da Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Giorgio Pizzo, e -più raramente- da Pietro Romeo, Cristofaro Cannella e Giuseppe Barranca), veniva affermata, nel presente processo, anche da Salvatore Grigoli (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 133 ss).

Anche le circostanze relative all'affiliazione rituale di Spatuzza ed alla sua contestuale nomina a 'reggente' del mandamento di Brancaccio, volute (come anticipato) da Matteo Messina Denaro, venivano confermate da ben due appartenenti a Cosa nostra di Palermo e di Trapani, personalmente presenti alla cerimonia d'affiliazione.

Giovanni Brusca riferiva che, verso la metà del 1995, circa venti giorni dopo la rapina alle Poste di Palermo, Spatuzza, alla presenza, tra gli altri, di Nicola Di Trapani, Vincenzo Sinacori e Matteo Messina Denaro, veniva "*combinato*", per volere di quest'ultimo, anche al fine di avere un punto di riferimento per il mandamento mafioso di Brancaccio, dopo l'arresto di Nino Mangano. Inoltre, Brusca

²⁰⁶ Cfr. dichiarazioni dibattimentali di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza 13.6.2013, pagg. 6 s.

²⁰⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale 7.6.2013 (esame del collaboratore), pag. 15.

confermava il rapporto di assoluta dedizione di Gaspare Spatuzza verso il capo mandamento (“*Spatuzza per Giuseppe Graviano stravedeva*”) e, inoltre, dichiarava di averlo conosciuto alla ditta Valtrans e di aver poi saputo (pur non avendolo più rivisto di persona, appunto, sino al giorno della sua affiliazione rituale) che entrava a far parte del gruppo di fuoco di Brancaccio. Infine, Spatuzza gli faceva anche delle confidenze, in merito al fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma²⁰⁸.

Anche Vincenzo Sinacori confermava la propria presenza alla cerimonia d'affiliazione di Gaspare Spatuzza, avvenuta nelle campagne di Salemi, spiegando che, in quel momento, per i numerosi arresti, c'era bisogno di un punto di riferimento a Brancaccio²⁰⁹.

Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia trovano, poi, riscontro anche nell'esito dei processi penali nei confronti di Spatuzza, in particolar modo quelli che lo condannavano per associazione a delinquere di stampo mafioso, nei quali veniva accertato, con il crisma dell'irrevocabilità, il suo ruolo ed il suo percorso in Cosa nostra, vale a dire quello di un soggetto che, man mano, con la sua fattiva partecipazione ai delitti del clan d'appartenenza, riusciva a farsi strada nell'ambiente criminale ed a scalare (grazie anche ad un vuoto di potere) le vette dell'organizzazione mafiosa, sino ai massimi livelli.

Nell'ambito del procedimento n. 2992/1995 R.G.N.R. della Procura di Palermo, nel quale Spatuzza veniva chiamato a rispondere, oltre che di associazione mafiosa, anche di una rapina e di una serie di omicidi, commessi negli anni 1987-1989, veniva

²⁰⁸ Cfr. esame di Giovanni Brusca, all'udienza del 6.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 30 ss, nonché all'udienza del 13.6.2013 (esame dibattimentale), pagg. 176 ss.

²⁰⁹ Cfr. esame verbale d'udienza dibattimentale del 27 maggio 2014, pagg. 86 ss.

accertato, sulla base del contributo di Giovanni Drago, che Spatuzza, pur non essendo, nel periodo cui si riferivano le imputazioni, un uomo d'onore, ritualmente affiliato a Cosa nostra, “aveva svolto un'intensa attività di sostegno e supporto all'organizzazione criminale, assumendo informazioni o adescando numerose persone, destinate ad essere soppresse dal gruppo di fuoco (di Ciaculli: n.d.r.)”²¹⁰.

Sempre in quel processo, emergeva già, almeno in parte, il successivo percorso

²¹⁰ Su tale aspetto, si rinvia anche alle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza nel corso dell'interrogatorio (il primo, come detto da collaboratore di giustizia) del 26 giugno 2008, innanzi ai P.M. delle Procure di Caltanissetta, Firenze e Palermo (acquisito agli atti, come detto, al pari di tutti gli altri, contenuti nel fascicolo del P.M.), di seguito riportato per stralcio, nella parte d'interesse:

A.D.R. All'età di 10 anni mio fratello Spatuzza Salvatore – che aveva circa 20 anni – cui ero estremamente legato scomparve poiché implicato nel sequestro di Graziella Mandalà. Sia io che mia madre soffrimmo molto della situazione e per non aver più avuto notizie di mio fratello. All'età di 10-11 anni iniziai a lavoro per Rosario D'Agostino, il quale era inserito in contesti criminali mafiosi (fratelli Mafara e fratelli Grado). Quando cominciò la guerra di mafia Rosario D'Agostino rimane alleato con i fratelli Grado e con Contorno. Io, invece, poiché avevo instaurato una bellissima amicizia con la famiglia dei Graviano, mi avvicinai molto a costoro: dovetti fare una scelta se schierarmi con i Graviano o con D'Agostino e scelsi i Graviano. L'arresto di D'Agostino a Voghera e l'inizio della collaborazione di Contorno mi convinsero che avevo fatto la scelta giusta.

A.D.R. Nell'anno '83 Mandalà Gaetano mi confidò che Contorno sarebbe tornato a Palermo per vendicare Mandalà Pietro, suo cugino, che era stato nel frattempo ucciso. Ne parlai con Carlo Civiletta (precisazione resa in sede di verbalizzazione riassuntiva) il quale riferì la circostanza ai Graviano. A seguito di ciò Giuseppe Graviano mi diede l'incarico di informarli degli spostamenti di Contorno, con il quale tra l'altro ho un rapporto di parentela. Devo precisare che il mio rancore per Contorno nasceva dal fatto che vi era il sospetto che questi fosse implicato nella scomparsa di mio fratello. Per esemplificare il rancore che nutro per il Contorno posso dire che in quel periodo io ero partito militare e quando ero a Roma contattavo telefonicamente tutti i nominativi “Lombardo” (cognome della moglie di Contorno) sull'elenco per cercare di rintracciarlo attraverso i suoi familiari;

A.D.R. Prima di congedarmi ebbi una licenza e tornai a Palermo, nei primi mesi del 1984, e in tale occasione venni condotto presso l'Ia Squadra Mobile e sottoposto a pressanti interrogatorio; in altri termini venni maltrattato dalla polizia, ma “mi comportai bene” agli occhi dei Graviano, sicché acquisii considerazione ai loro occhi;

A.D.R. Giuseppe Graviano divenne poi latitante e venni contattato da Filippo Drago il quale mi disse che lo stesso voleva parlarmi. In quella occasione il Graviano mi disse che bisognava fare “ordine” a Brancaccio essendovi troppa microcriminalità. Mi diede dei nominativi di delinquenti comuni da uccidere: Faia Salvatore, Lombardo Salvatore, un ragazzo che si chiama “Popò” della Guadagna che aveva un'alfetta, Taormina Salvatore. Io conoscevo Taormina e Lombardo, sicché provai ad evitare che fossero uccisi, magari facendoli solo richiamare, ma non ci riuscii. Quindi in quel periodo mi misi alla ricerca di questi personaggi per guadagnare la loro fiducia e attirarli in tranello. Riuscii ad uccidere Faia Salvatore (lupara bianca) Popò (lupara bianca) Lombardo Salvatore (a colpi d'arma da fuoco). Tutto ciò avviene nel periodo '86-87, prima che io mi sposassi (24.6.1988).

A.D.R. Preciso che allorquando mi venne dato l'incarico di uccidere questi soggetti io non ero ancora uomo d'onore. Successivamente all'arresto di Giovanni Drago, venendo a mancare un punto di riferimento nella famiglia, io ho acquisito maggior rilievo. Sino al 1995 io comunque sono avvicinato alla famiglia, ma non ancora ritualmente affiliato...

criminale di Spatuzza all'interno del mandamento mafioso di Brancaccio, atteso che Pasquale Di Filippo lo indicava come appartenente alla famiglia e componente del gruppo di fuoco, mentre le dichiarazioni di Pietro Romeo inducevano a ritenere che Spatuzza, in epoca più recente rispetto ai delitti-fine contestati in quella sede, avesse acquistato lo *status* di uomo d'onore, assurgendo ai vertici del clan di Brancaccio, “raccoltando (almeno fino al suo arresto, avvenuto il 2 luglio 1997) la successione dei fratelli Graviano” (così la sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 24/1999 del 4 dicembre 1999, acquisita agli atti²¹¹).

Quanto appena esposto in merito all'ascesa criminale di Spatuzza emergeva, poi, con ben maggiore evidenza nell'ambito di un altro processo palermitano (n. 4553-5629/96 R.G.N.R. della Procura di Palermo), in cui Spatuzza veniva tratto a giudizio per rispondere di oltre quindici omicidi commessi, unitamente agli altri componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, tra il marzo 1994 e l'aprile 1995 ed, ancora, del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso: in quel contesto, sulla base delle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia²¹², si accertava, appunto, che -successivamente all'arresto dei fratelli Graviano- la reggenza del mandamento mafioso di Brancaccio passava a Nino Mangano e che, in tale periodo, Spatuzza militava nel gruppo di fuoco diretto da Mangano, partecipando agli omicidi oggetto di quel processo (nonché, per quanto emerso ai limitati fini di quel procedimento, anche alla strage di Firenze). Dopo che Mangano veniva catturato (in data 25 giugno 1995), Spatuzza veniva “combinato” da Matteo Messina Denaro e,

²¹¹ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

²¹² Quali Giovanni Brusca, Antonio Calvaruso, Pasquale Di Filippo, Pietro Romeo, Tullio Cannella, Agostino Trombetta, Giovanni Garofalo, Vincenzo Sinacori, Vincenzo Ferro, Giovanni Drago e Giusto Di Natale.

per volontà di questi e di Giovanni Brusca, contestualmente messo al vertice del mandamento di Brancaccio, divenendo il custode delle armi della cosca ed il referente per le estorsioni di quel territorio (cfr. sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 37/2000 del 9 novembre 2000, acquisita agli atti²¹³). Ad analoghe conclusioni, quanto alle mansioni ed al ruolo di Spatuzza nel sodalizio mafioso²¹⁴, pervenivano anche gli altri giudici che, successivamente, si occupavano della sua posizione, in altri processi²¹⁵.

²¹³ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

²¹⁴ L'ascesa criminale dello Spatuzza e la sua rituale affiliazione in Cosa nostra, con contestuale assunzione della carica di reggente del mandamento, veniva confermata dallo stesso, già nel corso del suo primo interrogatorio da collaboratore di giustizia del 26.6.2008, citato nella nota precedente e di seguito riportato per stralcio, nella parte di interesse:

A.D.R. Nel 1995 divengo reggente del mandamento di Brancaccio. Prima di questo momento io non ero ancora stato combinato, pur avendo svolto per cosa nostra quell'attività che ho sinora descritto. Dopo l'arresto di Nino Mangano venni contattato da Pietro Tagliavia che, per conto di Giuseppe Graviano che era detenuto, mi fece sapere che avrei avuto delle responsabilità diverse da quelle che avevo avuto fino ad allora. In quel periodo io ero latitante, poiché coinvolto nell'operazione Golden Market del febbraio '94. La mia latitanza l'ho trascorsa quasi interamente a Brancaccio e zone limitrofe. Per brevi periodi sono stato anche nel trapanese in località Marausa, Alcamo Marina, Castellammare del Golfo, ciò dopo l'arresto di Mangano.

A.D.R. Sempre nel periodo in cui mi contattò Pietro Tagliavia avvenne la scomparsa di Pietro Lo Bianco. Questi temeva per la sua incolumità e prima di andare ad un incontro con Benedetto Spera aveva preavvertito i ragazzi di tale appuntamento affinché si potesse sapere chi lo aveva fatto sparire qualora non fosse tornato. Allora mi rivolsi ad Antonino Melodia ad Alcamo Marina affinché questi contattasse Matteo Messina Denaro per avvertirlo che non si sarebbe dovuto recare ad appuntamenti qualora gli fossero stati dati. Il Melodia mi creò un contatto con Vincenzo Ferro il quale mi fissò un appuntamento con Messina Denaro che avvenne nel settembre del '95 in una casa nei pressi di Segesta ove c'erano anche Nicola Di Trapani, Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori. Spiegai loro il problema della scomparsa di Pietro Lo Bianco. In quel frangente Messina Denaro mi chiamò in disparte e mi chiese se fossi combinato e se sapessi qualcosa circa "le famiglie e gli amici" ed io risposi negativamente. Il Messina Denaro quindi mi introdusse in una stanza e fui formalmente affiliato. In quella stessa circostanza mi venne affidata la reggenza di Brancaccio.

Quando tornai a Brancaccio mi venne a cercare Pietro Tagliavia al quale comunque non dissi che ero stato combinato, pur avendomi lo stesso preannunciato che di lì a poco sarei stato ritualmente affiliato. No n sapendo come comportarmi mi rivolsi a Nicola Di Trapani, che era stato il mio padrino di affiliazione, e questi mi fissò un appuntamento a Ciaculli con Brusca, il quale mi presentò a Fifetto Cannella dicendogli che ero il nuovo reggente del mandamento. Il Cannella avrebbe poi dovuto avvisare gli altri della mia carica.

In conseguenza di ciò si creò un conflitto con Pietro Tagliavia e i fratelli Graviano, che cercai di risolvere parlandone con il Tagliavia ma poi vi furono numerosi arresti ed il discorso fu abbandonato.

Venni arrestato il 2.7.1997 e fino a quel momento svolsi il ruolo di reggente del mandamento per conto dei Graviano. Inizialmente il mio tramite con loro era Pietro Tagliavia; avendo poi perso fiducia nel Tagliavia contattai Pietro Romano affinché mi indicasse un canale attraverso cui poter arrivare ai Graviano.

²¹⁵ Cfr. sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 2 febbraio 2001, n. 469/2001 e del 5 ottobre 2001 n. 2705/2001, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

Infine, vale la pena di richiamare le conclusioni dei giudici della Corte d'Assise di Firenze, in riferimento al processo per le stragi sul continente, che su Gaspare Spatuzza così si esprimevano²¹⁶: *“gli elementi di prova sopra passati in rassegna forniscono un quadro esauriente della personalità di Spatuzza; chiariscono quale fosse la sua posizione nel contesto della criminalità palermitana, fin da tempi risalenti; illustrano quale sia stato il suo coinvolgimento nei fatti per cui è processo. I dichiaranti che si sono rivelati maggiormente informati sulle vicende più remote della cosca palermitana di “cosa nostra” hanno concordemente riferito che Spatuzza, già negli anni '80, era molto “vicino” ai f.lli Graviano, tant'è che abitava addirittura in uno dei loro appartamenti, in via Conte Federico. In questa posizione partecipò attivamente a varie rapine ed estorsioni (leggi Trombetta), nonché ad omicidi, in ordine ai quali assolveva, in prevalenza, alla funzione di “portare” le vittime designate; nonché a quella di studiarne i movimenti e le abitudini (Drago). (...) Agli inizi degli anni '90 la posizione di Spatuzza in “cosa nostra” era sicuramente di rilievo, tant'è che poteva pensare a crearsi una posizione lavorativa di apparente legalità sloggiando il titolare di un distributore di benzina per prenderne il posto. Doveva avere sicuramente argomenti molto convincenti da spendere, giacché bastò una sola minaccia per convincere il malcapitato gestore del distributore di viale Regione Siciliana a sgombrare il campo e a lasciargli mano libera (Spataro, che colloca questo fatto nel 1991). Ovviamente, non fu questo “posto di lavoro” sbrigativamente e convenientemente acquisito che distolse Spatuzza dai suoi impegni verso “cosa nostra”, giacché continuò a commettere estorsioni anche*

²¹⁶ Cfr. sentenza della Corte d'Assise d'appello di Firenze n. 4/01 del 13 febbraio 2001, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50.

negli anni successivi: alcune eseguendole di persona (per esempio, quella di via Buonriposo, di cui ha parlato Trombetta); altre commissionandole alla manovalanza (come quella in danno di Marchese, di cui ha parlato pure Trombetta). Non venne meno nemmeno la sua inclinazione a commettere omicidi, giacché negli anni 1993-94-95 lo ritroviamo nel gruppo di fuoco di Brancaccio, impegnato a dare man forte nella soppressione di numerosi sventurati (Caruso Salvatore, Buscemi e Spataro, i due tunisini che “insultavano” la moglie di Di Filippo Pasquale, padre Puglisi, i f.lli Pirrone, Casella Stefano, Savoca Francesco, Salvatore e Giuseppe Di Pera, ecc.) e a gestire il sequestro e l’assassinio di Giuseppe Di Matteo. A comprova (se ce ne fosse ancora bisogno) della sua totale dedizione alla “cosa nostra” di Brancaccio v’è, poi, la sua partecipazione ai traffici di droga e di armi di cui hanno parlato Carra, Trombetta, Ciaramitaro, Grigoli, Di Filippo Pasquale, agli inizi del 1995. E v’è, infine, dopo l’arresto di Mangano Antonino (giugno 1995), la sua nomina a capomandamento di Brancaccio, di cui hanno parlato tutti i siciliani che l’hanno conosciuto (Grigoli, Romeo, Ciaramitaro, Trombetta), compresi quelli che vi provvidero direttamente (Sinacori e Brusca). Queste informazioni sono transitate nel processo attraverso le dichiarazioni di 14 collaboratori, la maggior parte di origine palermitana, alcuni di origine trapanese (Ferro e Sinacori). Ne è venuto fuori un quadro puntuale e di assoluta coerenza, formato dei tasselli più vari e dalla più diversa provenienza, che nessun artista avrebbe mai potuto ricomporre ad unità, se non si trattasse di tasselli derivati dall’osservazione della medesima realtà fattuale (se non fossero, quindi, il portato di dichiarazioni veritiere). Si è già detto, infatti, commentando la posizione di Lo Nigro, come le dichiarazioni di tutti coloro che hanno parlato del traffico di droga svoltosi agli inizi del 1995 si integrino a vicenda,

chiarendosi e completandosi vicendevolmente. Si è visto, parlando di numerosi omicidi, come tutti i dichiaranti siano concordi nell'attribuirli alle medesime persone (compreso Spatuzza) e come li dicano avvenuti con le stesse modalità (anche relativamente al ruolo di Spatuzza). Si è visto, riportando le dichiarazioni di Sinacori e Brusca sulla nomina di Spatuzza a capomandamento, come entrambi rapportino alle medesime persone (Matteo Messina Denaro, Nicola Di Trapani, Brusca e Sinacori) la decisione di fare di Spatuzza il capo di Brancaccio nel 1995. Tutto ciò è, a giudizio di questa Corte, come è già stato anticipato, segno inequivoco del fatto che i collaboratori, quando parlano di Spatuzza (come quando parlano degli altri), dicono la verità". Peraltro, va anche rimarcato, in questa sede, come, nell'ambito del processo celebrato a Firenze, Spatuzza veniva riconosciuto come uno degli autori dell'intero programma stragista di Cosa nostra, snodatosi attraverso gli attentati di via Fauro a Roma, contro il giornalista Maurizio Costanzo (14 maggio 1993), di via dei Georgofili a Firenze (27 maggio 1993), di via Palestro a Milano (27 luglio 1993), di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma (28 luglio 1993), dello Stadio Olimpico di Roma (nel gennaio 1994) ed infine di Formello, contro Salvatore Contorno (14 aprile 1994).

Tali elementi, così come la confessione del suo significativo contributo operativo nell'esecuzione (anche) della strage di via D'Amelio (contributo, come detto, irrevocabilmente accertato, con sentenza passata in giudicato), dimostrano l'indubbia credibilità soggettiva di Gaspare Spatuzza, dovendosi senz'altro escludere che le sue dichiarazioni possano essere determinate da astio o rancore nei confronti dei chiamati in causa per l'attentato in danno del dott. Borsellino e degli agenti della sua scorta, considerate anche le motivazioni alla base della scelta collaborativa (sulle quali ci si

soffermerà, a breve) e, soprattutto, il suo rapporto d'amicizia fraterna con l'imputato Vittorio Tutino.

Si riportano, su quest'ultimo punto, le dichiarazioni dell'imputato, dalle quali emerge un legame molto stretto, che nemmeno le contrapposte scelte dei due ex sodali della famiglia di Brancaccio, riusciva a recidere del tutto²¹⁷: *“quello che lega me e Gaspare Spatuzza non è... non proviene dalla delinquenza, è un rapporto ben diverso, è un rapporto fraterno, che non ha nulla a che vedere mafia, mafietta, malavita delinquenziale e quant'altro. Questo ci tengo a... non lo so se lui è d'accordo e mi sta ascoltando. Quindi c'era un'assidua frequentazione con Gaspare Spatuzza, si è parlato di una vera e propria fratellanza. Io con Gaspare Spatuzza c'ho mangiato, c'ho bevuto e c'ho dormito assieme; Danilo è cresciuto nelle mie mani, conosco la... la moglie di Gaspare Spatuzza, la mamma, tutti i familiari e quant'altro”*.

Ancora più significative, sul punto, le dichiarazioni rese da Vittorio Tutino, nel corso del proprio esame dibattimentale, nel dibattimento del processo c.d. Capaci bis (il cui verbale veniva acquisito agli atti, con il consenso delle parti, all'udienza del 13 gennaio 2016): *“Allora, (...) conosco Gaspare Spatuzza oggi da trentacinque anni. Inizialmente è una semplice conoscenza con Gaspare Spatuzza, con il passare del tempo questa nostra conoscenza si tramuta in amicizia e successivamente si tramuta ulteriormente in una vera e propria fratellanza, a tal punto che il sottoscritto qui presente è l'unica persona presente nei momenti di maggiore gioia e di maggiore tristezza da parte di Gaspare Spatuzza. E nello specifico mi riferisco alla nascita di*

²¹⁷ Cfr. verbale d'udienza del 15 gennaio 2016 (confronto dibattimentale fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pag. 60.

Danilo, di suo figlio Danilo, e all'incidente e alla morte di papà suo. Per quanto riguarda l'incidente di papà suo, il Vittorio è stata la persona che alla camera mortuaria, assieme al Gaspare Spatuzza, ha vestito il papà di Gaspare Spatuzza. Per quanto riguarda la nascita di Danilo, cosa avviene? Avviene che un giorno, credo che siamo nel primo semestre del '91, io lo contatto telefonicamente da una cabina telefonica e gli dico: 'Pinu', dove sei?' Dice: 'Guarda - dice - mi trovo a Villa Serena, che c'è mia moglie in sala parto'. 'Sto arrivando'. Arrivo a Villa Serena e lì trovo la moglie di Gaspare, che consideravo e considero mia cugina, Rosy, dentro la sala parto, Gaspare, la mamma e la sorella di Ga... la mamma e la sorella di Rosy e una sorella di Gaspare. (...) Gaspare in quella occasione era particolarmente teso, non solo per la nascita del primo figlio e perché tutti lo siamo, anche per altri motivi alla quale non è il caso di parlarne. Quando apprendemmo che il parto era andato bene, che Rosy stava bene, che il bambino stava bene, Gaspare Spatuzza mi disse: 'Mariu', camina cu' mia', cioè: 'Vieni con me'. Mi portò nella camera... nella camera privata, aprì il frigo bar, prese una bottiglia, se vuole le dico anche la marca, e io cercai di fermarlo, gli ho detto: 'Pinu', ma aspetta, non aprire'. 'No, no - dice - brindiamo'. 'Ma non aprire, non aspetti qualche altra persona, qualche altro amico, conoscente, qualche altro parente?' Ebbene, signor Presidente, Le chiedo la gentilezza, la cortesia di... io lo so che Lei è sempre stato particolarmente attento, di fare attenzione a questa frase che mi disse Gaspare Spatuzza in quella circostanza. Gaspare Spatuzza ebbe a rispondermi: 'Mariu', ma chi mi ni futti a mia di cu è ca havi a veniri - dici - io basta ca haiu a tia o autri - dici - sugnu a posto'. E così ha aperto la bottiglia e abbiamo festeggiato il nascituro'²¹⁸. Ebbene, anche alla luce di

²¹⁸ Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 144 s (acquisito agli atti

tali dichiarazioni dell'imputato, non pare nemmeno lontanamente ipotizzabile, in considerazione del rapporto fra accusato ed accusatore, che quest'ultimo possa esser mosso da malanimo o da intenti calunniatori, nei confronti del suo amico fraterno. Detta evenienza, come detto, è decisamente da escludere, poiché totalmente illogica, in considerazione dell'affetto che ancora lega i due ex sodali della famiglia di Brancaccio, come risulta, oltre che dalle predette dichiarazioni di Vittorio Tutino, anche da quelle di Gaspare Spatuzza: *“il mio pensiero è sempre a voi, nel senso che vi considero sempre fratelli, cristianamente parlando, però il mio male è peggiore, perché siamo cresciuti assieme, abbiamo condiviso una bellissima fratellanza, quindi mi piange il cuore vedervi ancora in questi... in queste condizioni in cui vivete tutt'oggi. (...) E certo che mi farebbe felice, ma fargli conoscere questa realtà che sto vivendo io, veramente sarei felice. No felice, stra-felice, fargli vedere il mondo che... gli darei i miei occhi per fargli vedere il mondo che io sto vedendo con questi occhi... occhi nuovi”*²¹⁹.

Per quanto riguarda, poi, le ragioni della scelta di collaborare con la giustizia, Spatuzza la spiegava come il punto d'arrivo di un tormentato percorso morale e religioso, di rivisitazione critica delle proprie condotte delinquenziali, avendo egli maturato, durante la propria detenzione ed anche a seguito dell'incontro con persone che scontavano condanne per la strage di via D'Amelio, basate su ricostruzioni che egli ben sapeva non esser rispondenti a quanto realmente accaduto il 19 luglio 1992 e nei giorni immediatamente precedenti, il desiderio di modificare radicalmente la sua

all'udienza del 13.1.2016).

²¹⁹ Cfr. verbale d'udienza del 15 gennaio 2016 (confronto dibattimentale fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pagg. 81 s.

vita e di riscattare i suoi trascorsi, anche cercando conforto (come si vedrà a breve) nella religione: *“Nell'agosto '97, trovandomi nel carcere di Parma, ho incontrato Tanino Murano o Morano, Murano [ndr : Gaetano Murana] mi sembra. Mi è rimasto impresso questo ragazzo perché sapevo di cosa era stato accusato, (...) mi raccontava di Pianosa, di quello che aveva vissuto, tra l'altro era stato arrestato con il bimbo che aveva due mesi o tre mesi. Gli raggiava - così, ve la dico in siciliano - gli raggiava il cuore, perché sapete, tutti in carcere dicono che sono tutti innocenti, ma io che sapevo che effettivamente quello era innocente, mi rattristava, dicevo “porca della miseria..” (...). Infatti, in questo carcere avvenne il colloquio con Vigna e io mi spingo a dire a tutti: “ascolti, comunichi che qua state combinando un errore”, e questo è stato l'incontro con Murano. Poi (...) ho avuto modo di conoscere anche Orofino, questo ragazzo nel carcere dell'Aquila nel '98. (...) A me mi si spezzava il cuore a vedere questo ragazzo, tra l'altro mi era rimasta impressa quell'immagine di quando è stata emessa la sentenza di Caltanissetta, non so se era lui o Profeta che sbattevano le mani in quel modo. Erano innocenti, sono innocenti. Quindi, una serie di cose che veramente mi hanno toccato a tal punto... “ma sono io vigliacco, sono io responsabile, ma perché non li devo scagionare, ma perché non devo dire la verità”?* Però, tante cose mi imponevano di non iniziare una piena collaborazione. Poi, vedete, sono una serie di cose tutte in rapida successione anche se lontane nel tempo. Sono stato trasferito nel 2005, gennaio 2005, ad Ascoli Piceno e lì (..) ho la fortuna di incontrare Totò Profeta, Salvatore Profeta, anche colui coinvolto nella strage di Via d'Amelio condannato all'ergastolo. (...) di lì a poco prenderò la decisione, però non è questa la questione che mi porta alla collaborazione anche se questo è un aspetto anche fondamentale (...) di tutta la mia

*collaborazione, che poi nel 2008 mi porterà a collaborare con la Giustizia*²²⁰.

In proposito va evidenziato che, come accennato anche nelle dichiarazioni appena riportate, era proprio nel periodo della detenzione a Parma, con Gaetano Murana, che Spatuzza, pur non essendo affatto intenzionato a diventare un collaboratore della giustizia, si spingeva a fare delle rivelazioni ai magistrati della Procura Nazionale Antimafia, per avvisare che c'erano stavano facendo un errore negli accertamenti giudiziari sulla strage di via D'Amelio: a tal riguardo, si rinvia alla lettura del verbale integrale del colloquio investigativo con i dottori Vigna e Grasso del 26.6.1998 (acquisito agli atti, sull'accordo delle parti, all'udienza del 7.11.2016). In detto verbale -peraltro, ben difficilmente utilizzabile, ai fini di prova (sebbene oggetto di molteplici domande, nel controesame dibattimentale del collaboratore), in quanto reso in totale assenza di garanzie difensive (e facendo esplicitamente presente che si trattava di un colloquio senza alcuna valenza processuale)- Gaspare Spatuzza (ben dieci anni prima dell'avvio della sua collaborazione), diceva che l'automobile, poi utilizzata come autobomba in via D'Amelio, veniva rubata dai ragazzi della Guadagna e, poi, da “*altri*”, senza che Orofino sapesse alcunché o c'entrasse qualcosa, avendo semplicemente subito il furto delle targhe da un mezzo ricoverato nella sua autofficina; l'automobile veniva riempita altrove, d'esplosivo, e Vincenzo Scarantino era totalmente estraneo a questi fatti; gli avevano fatto dire “*quelle cose che non doveva dire*”²²¹.

Peraltro, come già rilevato anche dal Giudice che celebrava il rito abbreviato

²²⁰ Cfr. verbale 11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 141 s.

²²¹ Cfr. verbale di colloquio investigativo di Gaspare Spatuzza con i dott.ri Vigna e Grasso, 26.6.1998 (come detto, acquisito all'udienza del 7.11.2016), in particolare, alle pagg. 34 ss.

nell'ambito del presente procedimento c.d. Borsellino quater, da tale atto -che pare affetto da inutilizzabilità patologica (non sanabile dall'accordo delle parti: peraltro, l'accordo era limitato alla sola acquisizione dell'atto e non era, invece, esteso anche all'utilizzabilità probatoria del medesimo, contestata dal P.M., anche nella sua requisitoria²²²)- non possono trarsi argomenti a confutazione della credibilità soggettiva di Spatuzza, né dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni per questi fatti. Infatti, tale colloquio, avvenuto appena qualche settimana dopo la sentenza di primo grado con la quale la Corte d'Assise di Firenze condannava Spatuzza all'ergastolo, con isolamento diurno per tre anni, per le stragi nel continente (in concorso, tra gli altri, con Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro e Leoluca Bagarella), aveva l'evidente scopo di sondare la sua disponibilità ad una collaborazione con l'autorità giudiziaria e va, comunque, considerato (come anticipato), al di là del suo contenuto intrinseco, al solo fine di rendere un più accurato il giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante, poiché reso (come detto) senza alcuna garanzia difensiva, da un soggetto che non era un collaboratore (né lo sarebbe diventato, se non un decennio più tardi) e che evitava accuratamente (oltre che di firmare il verbale, rifiutandone la sottoscrizione, anche) di fornire spiegazioni approfondite sulle vicende criminose che lo vedevano protagonista, tanto meno accusando altri (soprattutto, un amico fraterno come Vittorio Tutino). Tuttavia, detto colloquio era uno dei primi passi di quel faticoso percorso di rescissione dei legami con il contesto mafioso di provenienza e di rivisitazione della precedente vita

²²² Cfr. verbale d'udienza 9.11.2016 (requisitoria del P.M. dott. Luciani), pag. 32: *“attenzione, il colloquio investigativo non fa fede a fine di prova, eh? Perché sennò qui sconvolgiamo tutti i principi del possibile processo. Cioè non è per il contenuto, è per verificare la genesi della collaborazione, che è una cosa un po' diversa, è l'attendibilità del collaboratore, non è il contenuto che può far prova in questo processo”*.

criminale di Spatuzza, anche attraverso un percorso di conversione morale e religiosa. In definitiva, da tale colloquio investigativo non può trarsi alcun dato idoneo a confutare la credibilità di Gaspare Spatuzza, né a mettere in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni analizzate in precedenza: esso va, piuttosto, collocato (come già rilevato nella menzionata sentenza del processo c.d. Borsellino quater, rito abbreviato), in quel tormentato tragitto che conduceva Spatuzza a mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria le sue conoscenze. Infatti, dopo quel colloquio, una volta trasferito nel carcere di Tolmezzo nel 1999, Spatuzza incontrava i fratelli Graviano, che cercavano di riorganizzare la famiglia di Brancaccio, individuando proprio in lui il canale per impartire le loro direttive all'esterno; Spatuzza rifiutava la proposta (un atteggiamento impensabile, fino ad allora) ed, anzi, da quel momento, non presenziava nemmeno alle udienze dei processi che lo vedevano imputato assieme a loro, proprio per evitare d'incontrarli. Inoltre, Spatuzza scriveva una lettera al direttore del carcere e gli chiedeva di applicargli il regime di due anni di isolamento, inflittogli per l'omicidio di Padre Puglisi. Nel 2000, Spatuzza manifestava ai fratelli Graviano l'intenzione di non far più parte della famiglia mafiosa; veniva sottoposto all'isolamento diurno ed abbracciava, con convinzione la fede cattolica; nel 2002, trasferito ad Ascoli Piceno, parlando con un padre francescano, si convinceva a seguire un corso di teologia e maturava gradualmente la convinzione di recidere, fino in fondo, i legami con l'ambiente mafioso di provenienza.

Alla fine di questo percorso, anche morale e spirituale, evidentemente cercando pure un conforto per il rimorso derivante dai crimini commessi (fra tutti, si ricordano l'omicidio di Don Pino Puglisi, quello del piccolo Giuseppe Di Matteo e la strage di

Firenze, dove perdeva la vita anche una bambina in tenera età) e con la volontà di contribuire a fare luce anche su vicende, come quella di via D'Amelio, che egli sapeva aver avuto esiti processuali non aderenti alla realtà dei fatti, Spatuzza prendeva *“la decisione felice, anche se dolorosa”*²²³ e chiedeva un colloquio con il dott. Grasso, avviando (dieci anni dopo il precedente colloquio) la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Si riportano, qui di seguito, le dichiarazioni rese da Spatuzza nel corso del primo interrogatorio reso da collaboratore (si tratta del verbale del 26 giugno 2008, ai P.M. delle Procure di Caltanissetta, Firenze e Palermo, già menzionato e riportato in note precedenti), che evidenziano il suo progressivo distacco dall'ambiente di Cosa nostra, inizialmente dettato dalla volontà di non coinvolgere i propri familiari in attività illecite di comunicazione all'esterno, per dettare le direttive agli affiliati, e la successiva decisione, attraverso quel percorso di cui si è appena detto, di collaborare con l'autorità giudiziaria.

A.D.R Mi sono determinato a collaborare per rimediare ai miei errori. Ed invero quando venni trasferito al carcere di Tolmezzo nel 1999 ho incontrato i “miei Padri”, i fratelli Graviano, con cui ho discusso del nostro trascorso criminale. In quell'occasione contestai loro che eravamo tutti rovinati, con ciò volendo esternare il mio malessere e quello che serpeggiava nel nostro gruppo. Sempre in quel periodo venne arrestata la sorella e lo zio dei Graviano sicchè gli stessi si trovarono in difficoltà essendo loro venuti a mancare i contatti con l'esterno. Hanno pertanto

²²³ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale), pag. 25.

cercato di riorganizzare la famiglia di Brancaccio tramite me e i miei familiari. Nell'intenzione dei Graviano io, per il tramite dei miei familiari, avrei dovuto essere il canale attraverso cui i Graviano avrebbero potuto impartire direttive all'esterno per riorganizzare il mandamento. Rifiutati, tuttavia, la proposta dei Graviano non volendo "rovinare" anche la mia famiglia. Da quel momento in poi ho smesso di andare nei processi per evitare di incontrarli. Scrissi anche una lettera al direttore del carcere per chiedere espressamente di applicarmi i due anni di isolamento che mi erano stati inflitti per l'omicidio di Padre Pugliesi. Prima di scrivere questa lettera comunicai ai i fratelli Graviano, la mia intenzione di dissociarmi dall'organizzazione. In effetti mi fu applicato l'isolamento diurno nel 2000 e di lì è iniziato il mio percorso verso la collaborazione;

A.D.R. Ciò che mi ha spinto a collaborare definitivamente con l'A.G. è stata una profonda riflessione che ho fatto sui miei trascorsi di vita criminale, che mi ha indotto ad abbracciare in maniera più convinta la religione cattolica; fui poi trasferito nel 2002 al carcere di Ascoli Piceno ove Mariano Agate, tramite un altro detenuto, un certo Salvatore Curatolo di San Giuseppe Jato mi diede un appuntamento per la domenica al passeggio poiché mi voleva parlare. In quell'occasione Mariano Agate mi disse, parlando attraverso un muro confinante con il passeggio, che "se avevo di bisogno" mi potevo rivolgere a Salvatore Curatolo e a Gregorio Agrigento. Colloquiando, poi, con un padre francescano, padre Pietro, mi convinsi a seguire un corso di teologia. Dalla lettura dei testi sacri nacque il desiderio di liberarmi completamente del mio passato criminale e del

contesto ove ero sino ad allora vissuto. In quel periodo erano insistenti le mie richieste alla direzione carceraria di mantenermi isolato proprio in conseguenza della mia scelta. Alla fine ho chiamato la direzione del carcere chiedendo un colloquio col dott. Grasso, quale ultimo atto del mio percorso collaborativo²²⁴.

Va, poi, sottolineato, concludendo questa parte dedicata alle ragioni che militano per una valutazione largamente positiva della credibilità soggettiva di Gaspare Spatuzza, che quest'ultimo, una volta intrapresa la collaborazione con l'autorità giudiziaria, rimaneva coerente col percorso prescelto, anche quando (nel giugno del 2010), la Commissione centrale del Viminale per la definizione e l'applicazione delle misure speciali di protezione, non lo ammetteva al programma di protezione. Anche a fronte di tale emergenza, Spatuzza ribadiva la sua volontà e disponibilità a collaborare con l'autorità giudiziaria, mantenendo un comportamento coerente con la scelta di vita, in precedenza effettuata, così dimostrando l'affidabilità del percorso intrapreso. Infine, va considerato (come pure rilevato dalla menzionata sentenza emessa nell'ambito del rito abbreviato, celebrato in questo stesso procedimento) che Gaspare Spatuzza, *“si è, per certi versi anche coraggiosamente, assunto la responsabilità di fornire una ricostruzione dei fatti contrastante con quella ormai considerata appartenere alla storia (non solo giudiziaria) del nostro Paese, con il conseguente “rischio”, quantomeno, di non essere creduto o perfino di essere ritenuto strumento per il perseguimento dello scopo di rimettere in discussione le “verità” giudizialmente accertate in una vicenda così drammatica e con così tanti lati oscuri qual è quella della strage di via D'Amelio”*, senza considerare che, fin

²²⁴ Cfr. verbale di interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 26 giugno 2008 cit.

dall'esordio della sua collaborazione (come detto, in altra parte della motivazione, anche accolta con scetticismo e diffidenza), si autoaccusava di gravissimi fatti, primo fra tutti proprio la strage di via D'Amelio, per i quali non sarebbe mai stato perseguito, proprio in virtù degli accertamenti contenuti nelle sentenze passate in cosa giudicata²²⁵.

11) L'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla strage di via D'Amelio, anche in relazione alle ulteriori risultanze istruttorie.

Passando, poi, alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulla strage di via D'Amelio, si deve rimarcare (come anticipato, in altra parte della motivazione) come la produzione al fascicolo del dibattimento, sull'accordo delle parti processuali, di tutti i verbali d'interrogatorio e di confronto, espletati nella fase delle indagini preliminari, consente di apprezzare, a fondo, la notevole continuità delle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, sin dal primo verbale reso da collaboratore di giustizia (con alcuni temi, anzi, già anticipati, sia pure in maniera estremamente superficiale e del tutto estemporanea, nel colloquio investigativo di dieci anni prima) e per tutta la fase delle indagini preliminari, oltre che nell'incidente probatorio e nelle dichiarazioni (come detto, praticamente sovrapponibili) rese al dibattimento.

La lettura e l'ascolto delle dichiarazioni fatte dal collaboratore di giustizia nella

²²⁵ Cfr. sentenza GUP Caltanissetta n. 36/2013 del 13 marzo 2013, pagg. 2101 s, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

fase delle indagini ed al dibattimento, evidenziano, inoltre, una narrazione estremamente articolata e ricca di dettagli, con delle marginali (e perfettamente comprensibili) incertezze nell'esatta collocazione cronologica di alcune delle fasi preparatorie della strage (in particolare, come già detto, sull'epoca dell'incarico, da parte di Cristofaro Cannella, di rubare la Fiat 126), così come su particolari secondari (e, tutto sommato, trascurabili), nella rapida concatenazione degli eventi che si succedevano nelle concitate fasi preparatorie dell'attentato del 19 luglio 1992.

Si consideri, a mero titolo esemplificativo, la dettagliata descrizione fornita da Gaspare Spatuzza in ordine allo spostamento della Fiat 126 di Valenti Pietrina, dal garage di Roccella, in quello di via Villasevaglios, il sabato 18 luglio 1992, che abbonda di particolari ed è apprezzabile anche per lo sforzo del collaboratore di fornire un contributo che possa essere oggettivamente riscontrabile, attraverso l'indicazione del posto di blocco della Guardia di Finanza, presso il porto di Palermo (che provocava, come detto, un temporaneo mutamento di percorso del convoglio, diretto verso la zona della fiera), nonché la puntuale indicazione agli inquirenti, anche per vincere la loro iniziale diffidenza, dimostrando la veridicità delle proprie affermazioni (e la falsità di quelle rese da Scarantino²²⁶), dei problemi meccanici che aveva l'automobile destinata ad esser utilizzata come bomba in via D'Amelio e dei

²²⁶ Cfr. verbale di confronto fra Gaspare Spatuzza e Vincenzo Scarantino del 10 marzo 2009 (nelle acquisizioni del 4.6.2015). Nel corso dell'atto istruttorio (si vedano, in particolare, le pagine 21 e seguenti), Spatuzza, in maniera molto decisa e convinta, spronava Scarantino a dire la verità, informandolo che, comunque, gli inquirenti avrebbero fatto delle perizie che avrebbero confermato, di lì a poco, in maniera inconfutabile, le sue dichiarazioni, poiché c'erano particolari che solo lui sapeva: *"ho chiesto io la perizia del motore che è stato rinvenuto... eh nei pezzi che sono stati repertati... nel luogo della strage, cose che so solo io, ora nel momento in cui verrà fatta questa perizia... senti qua io ho cambiato... ho fatto fare dei lavoretti alla macchina, la frenatura, so che è senza frizione, ora il momento in cui eh... faranno questi accertamenti, scientifici non c'è la mia parola... canasce sai quanta strata hannu fatto? 4-5 chilometri... le canasce sono nuovissime, (...) e qua avevano la frizione bruciata della macchina... e canasce intatte. Ora vammi tu a smontare una dichiarazione del genere... perché sono cose che so solo io, che ho preso la macchina (...). (...) devi guardare il bicchiere... questa è la frizione e questi sono i freni... questi fra un mese, due mesi spunteranno... quindi, oggi qua possiamo salvare il salvabile... rumani cà c'è a frizione e i freni! E ccà a mia un mi smunta chiù nuddu... (...) ca ci sono riscontri oggettivi, che solo io solo, e che i magistrati sono a conoscenza (...)"*.

lavori di sistemazione fatti sui freni della stessa.

Queste ultime circostanze, come già accennato e come verrà meglio esaminato nel proseguo della motivazione, venivano oggettivamente riscontrate dagli accertamenti tecnici espletati sui reperti meccanici rinvenuti in via D'Amelio.

Più in generale, il complesso delle dichiarazioni riversate agli atti del dibattimento rivela la costanza del narrato fornito da Spatuzza nel corso delle molteplici occasioni in cui veniva escusso, anche a fronte di contestazioni mosse, sulla base di apparenti contraddizioni rispetto ad elementi fattuali ricavabili dai precedenti processi, già celebrati per la strage di via D'Amelio: si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni sulle modalità attraverso le quali Spatuzza e Tutino operavano, nella carrozzeria di Orofino²²⁷, il furto delle targhe poi apposte sull'autobomba (in merito alla presenza o meno, sui luoghi, di un cane da guardia, nonché alla sottrazione o meno dei documenti di circolazione della vettura da cui venivano prelevate le targhe ed, ancora, all'integrità o meno del lucchetto apposto al cancello d'accesso alla carrozzeria).

Innanzitutto a dette contestazioni, Spatuzza forniva delle risposte logiche e convincenti, senza mai adeguare le proprie dichiarazioni alle apparenti incongruenze fattegli rilevare, a riprova dell'assenza di qualsivoglia volontà di compiacere gli organi inquirenti, i quali (come ripetutamente rilevato), erano inizialmente scettici e piuttosto diffidenti, rispetto al *novum* apportato dal collaboratore. Proprio tale iniziale diffidenza dei Pubblici Ministeri, spingeva l'ufficio di Procura a ricercare,

²²⁷ Già indicato, sia pure in maniera del tutto estemporanea, come estraneo alla realizzazione della strage di via D'Amelio, da Gaspare Spatuzza, dieci anni prima di collaborare con la giustizia: cfr. verbale di colloquio investigativo con i dott.ri Vigna e Grasso, 26.6.1998 (come detto, acquisito all'udienza del 7.11.2016), in particolare, alle pagg. 34 ss.

puntigliosamente, degli elementi di riscontro (positivo o negativo) alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, ad esempio, facendo i sopralluoghi (anche videoregistrati) presso i luoghi palermitani dei quali questi parlava, come non avveniva²²⁸ (o non veniva documentato²²⁹), nelle indagini relative ai precedenti procedimenti per questi stessi fatti. Ebbene, proprio questa puntigliosa attività di ricerca dei riscontri alle dirompenti rivelazioni di Gaspare Spatuzza, permette oggi di affermarne l'assoluta attendibilità, non solo per la costanza, la coerenza, la logicità e l'assenza di (rilevanti) contraddizioni nella dettagliata narrazione degli eventi che lo vedevano diretto protagonista della preparazione della strage di via D'Amelio, ma –appunto- anche per i molteplici riscontri (come, in parte, già accennato), anche tecnici (sui reperti meccanici della Fiat 126), dichiarativi (si pensi, ad esempio, alle sopravvenute dichiarazioni di Fabio Tranchina, che curava la latitanza di Giuseppe Graviano,

²²⁸ Il riferimento è, naturalmente, a Salvatore Candura, vale a dire l'autore (reo confesso) del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti, secondo la ricostruzione dei processi Borsellino uno e bis, mai condotto sul luogo del medesimo furto, nel corso dei predetti procedimenti. Candura Salvatore (che, nelle indagini preliminari ed anche nel dibattimento di questo processo, ammetteva la falsità delle proprie precedenti dichiarazioni), infatti, non veniva mai portato in via Bartolomeo Sirillo, prima del sopralluogo del 14.11.2008, appunto, espletato con gli inquirenti nelle indagini preliminari di questo procedimento (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 1).

²²⁹ Il riferimento è al sopralluogo eseguito da Vincenzo Scarantino in via Messina Marine, per il riconoscimento della carrozzeria di Orofino (dove egli sosteneva, durante le sua 'collaborazione', che fosse avvenuto il caricamento dell'autobomba): ebbene, dell'esecuzione di un siffatto sopralluogo, nell'estate del 1994, vi è ampia traccia nel presente processo, anche per le dichiarazioni (confessorie) rese dal medesimo Scarantino, in ordine alla falsità delle proprie precedenti dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio. Sul punto specifico, Scarantino sosteneva che, nell'estate del 1994, quando ancora era detenuto a Pianosa, veniva condotto, partendo dalla caserma di Boccadifalco, in via Messina Marine, per l'individuazione della carrozzeria di Orofino, dove non era mai stato, come faceva presente agli uomini della Polizia di Stato: era con Giampiero Valenti (o, meglio, con un poliziotto che si qualificava come tale), Domenico Militello, tale Tedesco (inteso 'u francisi') e l'ispettore Inzerillo. Il sedicente Giampiero Valenti (identificabile nell'autista di Arnaldo La Barbera, Giacomo Piero Guttadauro) gli indicava l'officina di Orofino, che Scarantino (come detto) nemmeno conosceva; al ritorno in caserma a Boccadifalco, poi, gli indicava, assieme ad Arnaldo La Barbera e (forse) anche a Domenico Militello, le fotografie del posto che avrebbe dovuto riconoscere ed indicare ai magistrati, nei successivi interrogatori (cfr. verbale dibattimentale 28.5.2015, pagg. 74 ss). Inoltre, dell'esecuzione di un siffatto sopralluogo presso la carrozzeria di Orofino, vi è traccia anche per le dichiarazioni testimoniali rese dagli inquirenti dell'epoca (cfr. deposizione di Carmelo Petralia all'udienza del 15.12.2015, pagg. 44 ss), con pure qualche emergenza in merito al fatto che qualcosa non era andato per il verso giusto, giacché Scarantino parlava, erroneamente, di una saracinesca, invece che di una porta scorrevole (cfr. deposizione di Vincenzo Ricciardi all'udienza del 25.2.2016, pagg. 188 s). Tuttavia, del verbale di sopralluogo, sicuramente eseguito con Vincenzo Scarantino, non vi è alcuna traccia nei fascicoli dei precedenti processi (le ricerche, disposte dalla Corte, davano esito negativo, né dell'atto vi è alcuna menzione nelle sentenze dei precedenti processi).

durante la preparazione dell'attentato) e d'altro tipo (ad esempio, le risultanze dei menzionati sopralluoghi e dei conseguenti accertamenti a riscontro), acquisiti nelle indagini preliminari e riversati agli atti del dibattimento, come si vedrà nella seguente parte della motivazione.

12) Le consulenze tecniche sui reperti meccanici della Fiat 126 di Pietrina Valenti, rinvenuti in via D'Amelio (mozzi posteriori dei freni e disco frizione). Le dichiarazioni di Agostino Trombetta (*de relato* da Maurizio Costa) sulla sistemazione dei freni. Le ulteriori risultanze istruttorie, sui problemi meccanici dell'automobile.

Oltre al blocco motore rinvenuto in via D'Amelio, riconducibile alla Fiat 126 di Pietrina Valenti per la sigla numerica stampigliata (ancora leggibile, come detto in altra parte della motivazione, dopo la deflagrazione del 19 luglio 1992), ed ai molteplici frammenti di carrozzeria, anch'essi riconducibili alla medesima automobile, non solo per la colorazione, ancora visibile in taluni di essi, ma anche per 'stimate' da prossimità con il punto di scoppio della carica esplosiva e per le tracce d'esplosivo analizzate dai consulenti esplosivisti, vi sono anche ulteriori reperti meccanici, rinvenuti nello scenario della strage, durante l'operazione di setacciamento della zona, certamente riconducibili a detta automobile, anche alla luce delle sopravvenute risultanze istruttorie di questo procedimento ed a conferma ulteriore (ove ve ne ancora fosse necessità) dell'effettiva utilizzazione del predetto veicolo come autobomba, oltre che dell'indubbia attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.

Ebbene, in primo luogo, veniva accertato che, mentre il blocco motore era custodito presso l'Ufficio corpi di reato della Procura di Caltanissetta, altri reperti meccanici della Fiat 126 di Valenti Pietrina e, in particolare, il cambio con relativi semiassi, il mozzo posteriore e quello anteriore (in realtà, come accertato dai consulenti tecnici, si trattava dei due mozzi posteriori), si trovavano nel deposito dell'autocentro della Polizia di Stato a Farfa, in Sabina. Si rinvia, sul punto, alla deposizione dell'Ispettore Pietro Ganci (riportata in nota, nella parte di specifico interesse²³⁰), che prelevava detti reperti, assieme all'Ispettore Claudio Castagna e li

²³⁰ Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci all'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 20 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - Ultima circostanza, e su questo la pregherei di essere analitico: se lei è stato incaricato di verificare dove fossero custoditi i reperti della Fiat 126...

TESTE P. GANGI - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...quella, chiaramente, fatta esplodere in via D'Amelio. Quindi qua la pregherei di essere approfondito sul punto. Quali attività lei ha fatto e che esiti hanno avuto.

TESTE P. GANGI - Sì. Allora, i reperti... i reperti che lei mi chiede si trovavano a Fara in Sabina, praticamente, vicino... in provincia di Rieti, in un autocentro, custoditi all'interno di un capannone di proprietà della... della Polizia di Stato.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Lei che tipo di attività ha fatto, una volta constatato...?

TESTE P. GANGI - Siamo... siamo andati sul posto. Una volta che abbiamo rintracciato dov'erano... dove si trovavano custoditi i reperti, siamo andati sul posto a vedere che tipo di reperti erano custoditi là sul posto, e abbiamo trovato, praticamente, perché a noi interessavano della 126 i mozzi, praticamente. Sul posto abbiamo rinvenuto un mozzo anteriore e un mozzo posteriore.

P.M. Dott. LUCIANI - Come repertato in via D'Amelio.

TESTE P. GANGI - Come repertato in via D'Amelio. Devo dire che c'era anche un altro... c'erano anche altri tipi di reperti, ma erano messi a parte, praticamente era la 126 utilizzata e fatta esplodere, come, diciamo, esame... esame tecnico.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè la 126 che venne fatta esplodere a Salsetta, diciamo, come prova.

TESTE P. GANGI - A Salsetta, perfettamente, ma era... ma erano separati completamente, cartello messo Salsetta, mentre in quelli... nei mozzi, praticamente, erano indicati come reperti via D'Amelio, quindi non c'era...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, insomma, una netta distinzione tra i due tipi di reperti.

TESTE P. GANGI - Non c'era... non c'era possibilità di errore, di errore alcuno su questo tipo di...

P.M. Dott. LUCIANI - C'erano anche registri o altri atti che voi avete verificato, per capire?

TESTE P. GANGI - C'erano... il collega aveva, diciamo, il collega che...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE P. GANGI - ...che era là sul posto, che fungeva le funzioni di... di custode, di...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE P. GANGI - Aveva, diciamo, un registro, aveva qualche cosa che, diciamo...

P.M. Dott. LUCIANI - La documentazione che indicava...

TESTE P. GANGI - Sì, che diceva... che indicava questo tipo di discorso, come deposito presso... presso quel capannone, quell'auto...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi avete verificato che lì c'erano...

TESTE P. GANGI - Abbiamo...

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, quello che vi si chiedeva di cercare erano i freni, sostanzialmente, dell'autovettura.

TESTE P. GANGI - Perfettamente, i freni, e noi abbiamo preso i due mozzi, uno anteriore e uno... ce n'erano

consegnava direttamente ai consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero, per gli accertamenti a riscontro delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, sulla sistemazione dell'impianto frenante e sul fatto che l'auto rubata aveva la frizione che staccava molto in alto.

Quanto al sistema frenante della Fiat 126, veniva, appunto, acquisita al processo la consulenza tecnica, disposta al fine di accertare se, effettivamente,

uno anteriore e uno posteriore.

P.M. Dott. LUCIANI - Gli unici due che avete rinvenuto?

TESTE P. GANGI - Gli unici due che c'erano, gli unici due che c'erano.

P.M. Dott. LUCIANI - Certamente attribuibili alla 126 fatta esplodere in via D'Amelio.

TESTE P. GANGI - In via D'Amelio, sì, non c'era ombra di dubbio su questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Non c'era possibilità di...

TESTE P. GANGI - Li abbiamo presi e li abbiamo consegnati dopo qualche giorno, li abbiamo presi e li abbiamo consegnati al consulente.

P.M. Dott. LUCIANI - Questi reperti sono stati prelevati da dove e portati dove e da chi?

TESTE P. GANGI - Sono stati prelevati da noi e consegnati a...

P.M. Dott. LUCIANI - "Da noi", intende da lei e da chi?

TESTE P. GANGI - Io e l'ispettore... allora, questi due sono stati presi da me e dal... e dall'ispettore Castagna, praticamente, e consegnati...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi fisicamente li avete presi voi.

TESTE P. GANGI - Fisicamente li abbiamo presi noi e li abbiamo consegnati a... a Roma, al consulente tecnico Zanat, credo che si...

P.M. Dott. LUCIANI - Zanat?

TESTE P. GANGI - Zanat credo che si chiami.

P.M. Dott. LUCIANI - Sono stati...

TESTE P. GANGI - Zanat Adelfio si chiama.

P.M. Dott. LUCIANI - Zanat Adelfio.

TESTE P. GANGI - Ingegnere Zanat Adelfio.

P.M. Dott. LUCIANI - Sono stati consegnati nello stesso momento in cui voi li avete prelevati, nello stesso giorno o in giorni successivi? E se sono stati consegnati in giorni successivi, dove sono stati custoditi, eventualmente? Se se lo ricorda.

TESTE P. GANGI - Allora, inizialmente noi... allora, inizialmente noi abbiamo verificato che i reperti si trovavano là; poi, successivamente, ci siamo andati e siamo andati a prenderli e abbiamo avuto appuntamento con l'ingegnere Zanat e glieli abbiamo, diciamo, materialmente consegnati.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi lo stesso giorno avete preso questi reperti con voi e li avete consegnati al consulente tecnico.

TESTE P. GANGI - Sì, certo.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.

TESTE P. GANGI - Sì, perfettamente.

P.M. Dott. LUCIANI - L'altra attività che vi era stata chiesta era quella di verificare il blocco motore?

TESTE P. GANGI - E allora, il blocco motore, quest'altra attività io conosco gli atti, ma il blocco motore è stato, diciamo... l'attività è stata effettuata da un altro collega, che ha prelevato il blocco motore da... dall'ufficio corpi di reato della Procura qua di Caltanissetta e lo ha consegnato ad altro... ad altro consulente.

P.M. Dott. LUCIANI - All'altro consulente, quello incaricato...

TESTE P. GANGI - Che, tra le altre cose, ha voluto pure il blocco... poi, per effettuare l'esame tecnico, ha voluto pure il blocco cambio frizione, che si trovava sempre custodito in questo autocentro in Fara in Sabina.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE P. GANGI - Il collega lo ha... lo hanno prelevato e glielo hanno poi consegnato sempre a questo... a quest'altro consulente.

venivano compiuti oppure no interventi di riparazione o sostituzione, su apparati dell'impianto frenante, analizzando i seguenti reperti meccanici:

- nr. 1 mozzo anteriore costituito dal tamburo (integro) con relativi perni fissa ruota, collegato ad un frammento consistente della traversa (foto allegata nr. 1 all'elaborato scritto);
- nr. 1 mozzo posteriore costituito dal tamburo (integro) con relativi perni fissa ruota e relativo giunto ancora innestato e collegato ad un frammento consistente della traversa (foto allegata nr. 2 all'elaborato scritto).

In realtà (come anticipato) i due consulenti tecnici, nella loro relazione (ed anche nella deposizione²³¹), attestavano che, contrariamente a quanto loro indicato (ed appena sopra riportato), si trattava di reperti pertinenti – entrambi – al retrotreno dell'autovettura, mentre la parte anteriore veniva distrutta dall'esplosione (infatti, come già detto, nella Fiat 126 il vano portabagagli, dove venivano collocati i 90 kilogrammi circa, di esplosivo²³², era appunto ubicato nella parte anteriore). Le modalità con le quali venivano espletati gli accertamenti tecnici ed i relativi esiti,

²³¹ Cfr. deposizione di Claudio Canavese all'udienza dibattimentale del 27.6.2013, pag. 10:

TESTE CANAVESE C. – (...) Allora, abbiamo, appunto, visto... prima di tutto io adesso non so se... che erano due... praticamente erano tutti e due tamburi posteriori e non uno anteriore e uno posteriore, come ci avevano segnalato quando ci hanno dato, diciamo, il...

P.M. Dott. PACI - Il sistema frenante posteriore della 126.

TESTE CANAVESE C. - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Destro e sinistro.

TESTE CANAVESE C. - Destro e sinistro.

²³² Come stimato, in maniera attendibile, anche attraverso l'espletamento di tre prove di scoppio (e la comparazione degli effetti, rispetto a quanto constatato in via D'Amelio), nella consuetudine tecnica (balistico-esplosivista) espletata nel primo procedimento per questi fatti (cfr. capitolo II, paragrafo 2.3 della sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, processo c.d. Borsellino uno, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

venivano illustrati oralmente, nella deposizione del consulente Claudio Canavese²³³ e compendiate nella relazione scritta, a firma del medesimo e dell'Ing. Adelfio Zanat (acquisita agli atti del dibattimento e di seguito riportata), sulla scorta della quale risulta effettivamente accertato che venivano sostituite le ganasce e il cilindretto, dal lato destro della Fiat 126 utilizzata come autobomba.

Si riporta, qui di seguito (per comodità di lettura e consultazione), la relazione scritta dei predetti consulenti tecnici, assolutamente indicativa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza:

Premesse

In data 16 Aprile 2009, i sottoscritti Adelfio Zanat e Claudio Canavese, sono stati incaricati di svolgere analisi dei reperti della FIAT 126 utilizzata per la strage di via D'Amelio . I reperti sono stati consegnati brevi manu ad Adelfio Zanat in data 23 Aprile 2009 c/o gli uffici dell'Autocentro della Polizia di Stato di Roma , siti in via Magnasco N° 38 (Allegato verbale di consegna).

Le analisi sono state svolte c/o i laboratori della Federal Mogul Italy s.r.l. siti in Corso Inghilterra 2, Mondovì (CN) . Gli stessi reperti sono tutt'ora conservati c/o i laboratori di cui sopra.

Operazioni Svolte

Sono stati inizialmente identificati i reperti, definendo che trattasi di frammenti relativi al retrotreno della vettura e non, come inizialmente

²³³ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.6.2013, pagg. 7 ss.

supposto, 1 frammento anteriore ed 1 posteriore. Si è provveduto successivamente allo smontaggio del tamburo di entrambi i freni, per accedere al sistema frenante contenuto e per poter eseguire le analisi richieste.

Sono state effettuate verifiche documentali per la determinazione dell'origine dei componenti il freno .

Le analisi dei singoli componenti sono state eseguite e compatibilmente con le condizioni in cui sono state messe a ns disposizione ed in considerazione del fatto che l'esplosione ha certamente avuto effetti termici importanti, pregiudicando la possibilità di svolgere analisi di tipo termogravimetrico, eseguendo quindi verifiche dimensionali e di aspetto visivo.

Considerazioni

Confrontando i particolari dei 2 freni, si nota disomogeneità fra gli stessi. Tamburo, ganasce e recuperatore gioco, cilindretto, materiale frenante risultano di tipo diverso, in particolare :

Tamburo Dx con superficie interna " scalinata "

Tamburo Sx con superficie interna piana

Ganasce Dx con sistema di recupero gioco recente

Ganasce Sx con sistema di recupero gioco " Originale "

Cilindretto Dx " Non Originale "

Cilindretto Sx " Originale "

Materiale frenante Dx con limitati segni di contatto con il tamburo

Materiale frenante Sx con evidenti segni di contatto con il tamburo

Riteniamo inoltre di poter aggiungere che, a seguito di analisi visiva ed a fronte delle ns esperienze, presumibilmente il materiale d'attrito componente le " suole " destre è di tipo diverso rispetto al materiale d'attrito componente le " suole " sinistre. E' stata inoltre eseguita una analisi chimica mediante strumento XRF. Tale analisi ha evidenziato la presenza di quantità diverse, fra le suole destre e sinistre, di alcuni elementi chimici (Si, Ca, Fe). Il fatto che il metodo utilizzato è sperimentale e le condizioni stesse dei campioni analizzati, fanno sì che il risultato ottenuto non possa essere considerato attendibile al 100% , ma in ogni caso lo abbiamo ritenuto degno di nota. (vedere Allegato)

Conclusioni / Ipotesi

E' molto probabile sia stato eseguito un intervento che ha riguardato il lato Dx della vettura. Tale intervento è stato costituito da sostituzione cilindretto e ganasce guarnite di materiale d'attrito. Le condizioni superficiali del materiale d'attrito e le misurazioni condotte sulle ganasce stesse (vedere Allegato) fanno supporre una percorrenza molto limitata dopo l'intervento di cui sopra. A livello di ipotesi riteniamo di poter aggiungere che l'intervento sul lato Dx sia stato fatto a seguito di difetto del freno, in particolare bloccaggio del cilindretto, tale difetto potrebbe spiegare la sostituzione delle ganasce freno ed il relativo cilindretto stesso".

Si tratta (come detto), proprio alla luce delle sopravvenute dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, di una conferma molto significativa, ove ve ne fosse ancora necessità, circa l'effettivo utilizzo della Fiat 126 di Pietrina Valenti quale autobomba,

in via D'Amelio, nonché, al tempo stesso, di un formidabile riscontro al racconto del medesimo collaboratore, considerato che soltanto dalle dichiarazioni di quest'ultimo emergeva la circostanza, assolutamente inedita in tutti i precedenti processi per questi fatti (contrariamente a quanto sostenuto, in maniera poco lineare ed assai poco verosimile, da Giuseppe Graviano²³⁴), che i freni dell'autobomba venivano riparati,

²³⁴ Riferimento è all'esame dibattimentale di Giuseppe Graviano, nell'ambito del processo c.d. Capaci bis, con dichiarazioni acquisite agli atti dell'odierno dibattimento ex art. 238 c.p.p., nei confronti degli imputati Madonia e Tutino (imputati anche in quel procedimento) e con il consenso delle difese degli altri imputati (non rappresentati in quel procedimento). In quel processo, Giuseppe Graviano, nel tentativo di screditare Spatuzza, sosteneva che quest'ultimo, dal momento in cui iniziava la propria collaborazione, riferiva sulla strage di via D'Amelio, fatti e circostanze che non erano a sua conoscenza diretta, bensì riferitegli dallo stesso Graviano, in carcere, in un periodo di comune detenzione a Tolmezzo, nel 1999-2000 (peraltro, come già visto, le prime dichiarazioni -estemporanee- di Gaspare Spatuzza ai magistrati della Procura Nazionale Antimafia, sull'errore che stavano facendo per la strage di via D'Amelio, risaliva, invece, al giugno 1998). Si trattava di informazioni e circostanze che Giuseppe Graviano, a suo dire, apprendeva da ciò che emergeva nel corso del processo c.d. Borsellino bis, dove egli era imputato (come detto nel testo) per concorso nella strage del 19 luglio 1992, sia quale mandante che come esecutore. Tra tali circostanze, sempre a dire del Graviano, vi sarebbe stata anche quella relativa al fatto che la Fiat 126 utilizzata come autobomba, aveva le "ganasce nuove". Tale ultima circostanza, in realtà, non veniva affatto trattata in alcuno dei precedenti processi per la strage di via D'Amelio (a differenza, come detto, di quella relativa alla presenza del blocco motore): sul punto, il capo mandamento di Brancaccio, sosteneva – in maniera illogica e palesemente inverosimile – di aver appreso tale dato da uno dei propri difensori, senza farne alcun utilizzo processuale (come ben avrebbe potuto fare, per screditare le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino), poiché non aveva i soldi per pagare un bravo perito. Si riporta (qui in nota) uno stralcio del relativo verbale (cfr. verbale d'udienza dibattimentale c.d. Capaci bis 5.11.2015, pagg. 18 ss), come detto acquisito agli atti di questo processo, su richiesta del P.M., all'udienza del 18 novembre 2015:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, venendo ad un altro argomento, che è quello del carcere di Tolmezzo, io ho appuntato una cosa: che lei avrebbe detto a Gaspare Spatuzza, parlando dei processi in cui lei era imputato, dice: "Io gli ho parlato delle ganasce della 126". Ho capito bene?

G. GRAVIANO - Sì, sì, sì. Allora, se io...

P.M. Dott. LUCIANI - E che gli ha detto di 'ste ganasce di 'sta 126 a Spatuzza?

G. GRAVIANO - A Spatuzza?

P.M. Dott. LUCIANI - E sì.

G. GRAVIANO - Io le sto dicendo... io gli ho parlato di queste che... anche delle ganasce nuove, di tutte queste cose, perché c'era...

P.M. Dott. LUCIANI - Gli ha parlato delle ganasce nuove a Spatuzza?

G. GRAVIANO - Gli ho parlato che c'erano i freni nuovi, tutte queste cose e le ho rettificato e perché a me...

P.M. Dott. LUCIANI - E questo usciva fuori dal processo Borsellino bis?

G. GRAVIANO - Eh, le sto dicendo... le sto dicendo quello che è successo. E' successo che hanno detto che la macchina non... prima la videocamera non risultava il motore in quella... poi è risultato il motore messo in un posto, in un posto...

P.M. Dott. LUCIANI - Guardi, io il processo Borsellino bis lo conosco, lei deve, cortesemente, rispondere alle mie domande.

G. GRAVIANO - Eh, e io sto dicendo il mio motivo.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, la domanda è se questa questione...

G. GRAVIANO - Eh!

P.M. Dott. LUCIANI - ...delle ganasce nuove dalla 126, per quello che le risulta, usciva fuori dal processo Borsellino bis, punto.

G. GRAVIANO - E le sto dicendo io che cosa è successo. L'Avvocato Petronio, Paolo Petronio, che era anche un mio difensore, mi disse: "Qui ci vorrebbero dei soldi, perché questa macchina risultano... - dice - io ho fonti che risultano che ci su' ganasce nuove, ci sunnu tutti i santini, tutte queste cose - dice - se noi prendiamo..." E io queste cose glieli raccontavo a Spatuzza, ci raccontavo, ci dissi: "E' che io non ho i soldi per... se tu mi

prima del riempimento del veicolo con l'esplosivo.

Infatti, l'accertata sostituzione del cilindretto destro (un pezzo non originale, a differenza di quello sinistro) e delle ganasce del medesimo lato (con sistema di recupero gioco più recente e materiale frenante con limitati segni di contatto con il tamburo), conforta sicuramente le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, che (come si ricorderà) contattava Maurizio Costa (come, peraltro, confermato dal socio di quest'ultimo, Agostino Trombetta), per sistemare la frenatura di una Fiat 126, comprando quanto occorrente²³⁵, senza che l'amico meccanico visionasse previamente la vettura e lasciando poi a quest'ultimo la valutazione tecnica di quanto occorre fare. Maurizio Costa, poi, con ogni probabilità, levando tutte e quattro le ruote della Fiat 126, valutava di dover intervenire solo sul lato destro o, almeno, nella parte posteriore di quel lato (i reperti anteriori, come detto, andavano distrutti dall'esplosione dell'ordigno, posizionato nel vano portabagagli, nel cofano anteriore dell'automobile). Occorre, poi, sottolineare che, secondo i consulenti, *“le condizioni*

deksi quello che ti sei preso, me lo dai, io mi difendo”. Anche per questo è stata la questione dei soldi con Spatuzza.

P.M. Dott. LUCIANI - Comunque, il fatto è che lei nel '99 - 2000...

G. GRAVIANO - Perché io avrei...

P.M. Dott. LUCIANI - Mi faccia capire se ho compreso bene.

G. GRAVIANO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel '99 - 2000 parla a Spatuzza, voglio solo un sì o un no, parla a Spatuzza delle ganasce nuove, del fatto che nell'autovettura erano contenuti santini, documenti e quant'altro?

G. GRAVIANO - No di santini e tutte queste cose, io ho parlato... ho parlato a Spatuzza che in questa macchina c'erano delle ganasce nuove...

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.

G. GRAVIANO - ...avevano trovate delle santine, avevano trovato tutte queste cose.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, perfetto.

G. GRAVIANO - Perché l'avevo appreso là. E se avessi avuto in condizione di pagarmi un buon perito e un buon... facevo emergere queste cose. Ma non serviva a niente non avendo io le prove.

²³⁵ Nel verbale d'interrogatorio e sopralluogo dell'1.12.2008 (cfr. trascrizione integrale nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub 3*), Spatuzza parlava delle *“ganasce”* (pag. 11) ed, in particolare, di *“quattro ganasce”* (pag. 12). Ancora, nel verbale d'interrogatorio del 16.9.2009, a pag. 60 (della relativa trascrizione integrale): *“noi parliamo di frenatura, parlando di frenatura sicuramente avrà cambiato le ganasce e sia le pinze. (...) io posso dirvi che abbiamo comprato tutto l'occorrente per quanto riguarda la frenatura”*.

superficiali del materiale d'attrito e le misurazioni condotte sulle ganasce stesse (...) fanno supporre una percorrenza molto limitata dopo l'intervento” di sostituzione del cilindretto destro e delle ganasce, con un’ulteriore ed univoca conferma alle dichiarazioni di Spatuzza, secondo cui, dopo la riparazione ai freni, la vettura percorreva solo il tragitto dal garage di Roccella a quello di via Villasevaglios di Palermo, dove veniva caricata (evidentemente) d’esplosivo e poi collocata nella vicinissima via D’Amelio (a meno di un chilometro di distanza).

Per quanto riguarda, poi, la frizione dell’automobile rubata a Pietrina Valenti, che secondo Spatuzza aveva anch’essa dei problemi, in quanto staccava molto in alto, veniva disposta un’altra consulenza tecnica, al fine di accertare il grado di usura della stessa e le condizioni generali di efficienza per la marcia del veicolo. Gli esiti di tali accertamenti, ancora una volta, confermavano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia: in buona sostanza, i consulenti tecnici (Massimo Cima e Stefano Roverso), nell’elaborato dagli stessi redatto (acquisito agli atti) e nella deposizione (riportata in nota²³⁶), concludevano che l’usura del disco frizione era minima (si trattava, infatti, di

²³⁶ Cfr. elaborato di consulenza tecnica, redatto da M. Cima e S. Roverso (acquisito all’udienza del 18.7.2013), nonché deposizione testimoniale del predetto consulente, Massimo Cima, nel verbale d’udienza del 18.7.2013, pagg. 37 ss:

TESTE CIMA M. - Quindi questi pezzi sono stati smontati dal... sono stati smontato dall'albero... dal volano e al di là del controllo visivo l'abbiamo... li abbiamo montati sulle nostre macchine di caratterizzazione. Allora, devo dire: questo pezzo innanzitutto abbiamo verificato, è un pezzo di produzione Valeo.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE CIMA M. - E quindi potevamo fare il confronto con le caratteristiche a nuovo, disponendo dei disegni e delle caratteristiche costruttive. Quindi il pezzo è stato montato sulle macchine di misura e abbiamo fatto questa caratterizzazione. Al momento del distacco dal volano motore abbiamo visto che il disco era praticamente incollato al volano motore e quindi tutti questi anni hanno causato il cosiddetto incollaggio del disco fri... delle guarnizioni sul volano motore. Fatta questa attività di caratterizzazione sulle macchine di misura, che qui possiamo vedere cosa si tratta, abbiamo quindi verificato le condizioni del pezzo tracciandone le curve caratteristiche. Allora, dalle curve caratteristiche abbiamo visto che il danneggiamento è tale che il pezzo effettivamente è danneggiato anche funzionalmente, anche se probabilmente potrebbe continuare a trasmettere alla coppia del motore senza pattinamenti. Forse l'osservazione più importante è quella relativa all'anno di produzione.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ha detto erano pezzi Valeo.

TESTE CIMA M. - Pezzi Valeo.

P.M. Dott. LUCIANI - Siete riusciti a risalire all'anno di produzione?

TESTE CIMA M. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - In che maniera?

TESTE CIMA M. - Nel modo seguente che adesso vi... vi illustro. Quindi, la Valeo quando produce dei pezzi, indica la settimana e l'anno di... di produzione del pezzo. Questo per motivi di tracciabilità, per motivi di eventuali reclami clienti e anche per cautelarsi nei

confronti di eventuali contraffazioni, pezzi contraffatti che... che esistono sul mercato. Qui vediamo che... e noi indichiamo queste... queste

informazioni mediante punzonatura sul rivetto. Allora, nel caso del disco qui vediamo il marchio Valeo sul rivetto e sui... sulle teste dei rivetti di fissaggio del disco abbiamo la settimana e l'anno; quindi, qui vediamo il numero 1 e il numero 2, quindi settimana 12 dell'anno '91. Quindi qui, in buona sostanza, il disco...

P.M. Dott. LUCIANI - Questo riguarda quale pezzo?

TESTE CIMA M. - Il disco frizione.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE CIMA M. - Per quanto riguarda il... scusate, e il meccanismo, il meccanismo, settimana 12 del '91.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo era il meccanismo. E il disco frizione?

TESTE CIMA M. - Il disco lo vediamo qui, settimana 11 del '91 quindi, in pratica, tanto la settimana 11 che la settimana 12 sono del mese di marzo, quindi marzo '91. E quindi già dalla data vediamo che, quindi, si tratta di un ricambio, di un ricambio originale, ma di un ricambio, perché la Fiat 126 è del 1985.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi era un ricambio originale montato successivamente sulla Fiat 126, queste sono le conclusioni che...

TESTE CIMA M. - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Tornando alla domanda, dico, oltre a questa osservazione visiva, quindi, dei pezzi, che tipo di accertamenti avete fatto per poi poter rispondere ai quesiti che vi erano stati posti?

TESTE CIMA M. - Sì. Allora, qui intanto posso mostrare lo stato in cui si presentava il cambio, con l'albero primario deformato, che ha causato la rottura del mozzetto; e questo è il blocco motore così come l'abbiamo ricevuto, questo. Ma quindi, dicevo, sì, le analisi sono le verifiche funzionali. Allora, verifiche funzionali fatte sulle macchine di misura dimostrano, come dicevo, che il... un'altra osservazione principale fatta dalle... dalle verifiche è che l'usura delle guarnizioni è estremamente contenuta, se non nulla. Qui c'è la... c'è il confronto della misura del disco che abbiamo analizzato e il confronto con un disco nuovo; vediamo che la differenza di spessore varia per circa

meno di un decimo di millimetro, quindi uno spessore totale di circa 7 millimetri ,4 di un pezzo nuovo; qui abbiamo 7 millimetri ,335. Quindi questo disco, pur essendo ormai in pessime condizioni a causa dell'esplosione e a causa della permanenza... degli anni passati, questo disco è stato usato poco o niente. Quindi questa è la seconda considerazione. Quindi il pezzo originale, pezzo montato. Quindi ricambio originale, ricambio prodotto nel marzo '91, utilizzo quasi nullo. A livello di meccanismo abbiamo fatto la misura del carico; come dicevo, nonostante le condizioni del pezzo, il carico... allora, il carico è la forza con cui il meccanismo frizione schiaccia il disco frizione contro il volante, in pratica la forza di compressione ed è quella che consente di trasmettere alla coppia del motore senza pattinamenti. Da quello che vediamo, il pezzo, pur essendo danneggiato, potrebbe ancora continuare a trasmettere la coppia modesta del motore 126. Quindi queste sono le analisi che abbiamo fatto per rispondere ai quesiti. Nella relazione scritta, qui non è indicato nel power point, ho anche fatto il calcolo dell'energia tipica di questo veicolo per capire le condizioni, diciamo, energetiche a cui è sottoposto: più

alta è l'energia, più alte sarebbero le usure. E comunque le conclusioni sono quelle.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, io le volevo chiedere se aveva rilevato qualcosa all'interno del coperchio del meccanismo e sulla superficie delle guarnizioni.

TESTE CIMA M. - Sì. Questa è un'osservazione che in effetti è stata fatta nella relazione: tanto l'interno del coperchio che la superficie delle guarnizioni sono imbrattate di olio.

P.M. Dott. LUCIANI - E questo che cosa significa a livello di funzionalità del pezzo?

TESTE CIMA M. - Questo potrebbe generare, pur in presenza di un carico di compressione dato dalla molle diaframma corretto e sufficiente per trasmettere alla coppia, questo potrebbe dare pattinamento. Quindi come il buon senso fa capire, avere una guarnizione imbrattata d'olio potrebbe causare uno slittamento della frizione. Allora, noi ci siamo posti il problema da dove avrebbe potuto venire quest'olio. In genere, per esperienza, può arrivare o dal cambio, molto banalmente, o dal cambio o dal motore, a causa di... della cattiva tenuta del paraolio. Quindi sia sull'albero motore che sull'albero del cambio ci sono i cosiddetti paraolio, il Corteco, e se quando il garage fa... quando l'officina fa l'operazione di sostituzione della frizione non sostituisce anche il paraolio, l'intervento potrebbe rivelarsi vano, quindi io metto un pezzo nuovo, ma che poi mi viene immediatamente inquinato dall'olio.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi può comportare, diciamo, questa... quello che voi rilevate, può comportare la non

un pezzo originale 'Valeo', prodotto a marzo 1991), ma che il diffuso inquinamento d'olio (proveniente dall'albero motore o dal cambio), riscontrato all'interno del coperchio del meccanismo e nelle superfici delle guarnizioni (dovuto alla mancata sostituzione del paraolio, contestualmente a quella disco frizione e/o da un difetto di registrazione, dopo detto intervento meccanico), potevano causare degli slittamenti della frizione, sotto sforzo.

Dunque, anche detto accertamento tecnico confermava, in maniera significativa, l'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, che (come detto) riferiva anche tale problema – assolutamente trascurabile (a differenza di quello relativo alla

perfetta... scusi se io parlo in maniera atecnica, però anche per far capire.

TESTE CIMA M. - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Non perfetta efficienza e quindi lo slittamento della frizione. In ogni caso, anche se ha operato l'intervento di sostituzione del pezzo, se ho capito bene.

TESTE CIMA M. - Sì, esatto, questa è una situazione che si può presentare, purtroppo lo vediamo spesso e quindi genera un malcontento del cliente, il quale dice: "Io ho speso del denaro per sostituire l'innesto e non ho avuto i benefici che mi aspettavo".

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, il comando a cavo di vetture come la Fiat 126 al tempo di che cosa necessitava?

TESTE CIMA M. - Di un registro, di una registrazione periodica della tensione del cavo per accompagnare l'usura delle guarnizioni e anche in caso di sostituzione del... dell'innesto.

P.M. Dott. LUCIANI - E a che cosa serve questa...?

TESTE CIMA M. - Allora, serve che... durante queste cose, forse oggi non le conosciamo più perché le auto di oggi non hanno... sono molto più sofisticate, ma all'epoca, quando... via via che si usuravano le guarnizioni della frizione, il pedale saliva e quindi uno si trovava ad avere il pedale sempre più in alto e anche con una guida un po' scomoda, con il ginocchio che deve salire molto, tutte le operazioni di disinnesto ed innesto sono verso l'alto.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, scusi, sempre in maniera atecnica, la frizione stacca alta.

TESTE CIMA M. - Stacca alta.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, questo è il concetto.

TESTE CIMA M. - E di nuovo, allora, se il meccanico che fa l'operazione di sostituzione dell'innesto frizione non è accorto, non lo è stato probabilmente per sostituire il paraolio, proba... supponiamo che non lo sia stato neanche per registrare il cavo, questo vuol dire che di nuovo io metto un innesto frizione nuovo, ma non... non ripristino il pieno comfort di funzionalità se non registro il cavo a nuovo, o anche dopo assestamento, perché una frizione nuova aveva bisogno di un assestamento, quindi...

P.M. Dott. LUCIANI - Ma questo comporta, scusi, che l'autovettura, dopo aver operato la sostituzione del pezzo, debba essere poi riportata affinché si compiano queste operazioni?

TESTE CIMA M. - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Se questa operazione non viene effettuata, si può verificare, se ho capito bene, che la frizione stacchi alta, perché non viene registrata.

TESTE CIMA M. - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. E quindi, diciamo, compromette l'intervento di sostituzione della frizione.

TESTE CIMA M. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Dopo quanto tempo va effettuata questa registrazione per evitare che la frizione stacchi alta?

TESTE CIMA M. - Dopo... si ragiona in chilometri, dopo... tra i cento e i trecento chilometri di utilizzo.

frenatura), per un'automobile destinata ad esser imbottita d'esplosivo e parcheggiata nel luogo della strage, per esser fatta esplodere – a Giuseppe Graviano, senza che si decidesse di fare alcun intervento meccanico, a differenza che per la frenatura.

Peraltro, anche da altre risultanze istruttorie emerge come la Fiat 126 di Pietrina Valenti, all'epoca, avesse diversi problemi meccanici.

Innanzitutto, la stessa Pietrina Valenti (con le modalità confusionarie alle quali si accennava, in altra parte della motivazione), ricordava che vi era una qualche parte meccanica dell'autovettura, “*una cosa delle gambe che non andava bene*” (la relativa deposizione è riportata in nota, nella parte d'interesse²³⁷). Inoltre, anche suo fratello

²³⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 7 ss:

TESTE VALENTI P. - Praticamente un pochetto mi ricordo, perché una donna non è che corre con la macchina, io cammino piano. Mi ricordo un pochetto o erano acceleratore che non funzionava o la frizione, era una... una cosa delle gambe che non andava bene. E poi ricordo perfettamente il vetro dov'è che guidavo io, quello piccolino l'avete presente voi?

(...)

P.M. Dott. PACI - Quindi questa macchina aveva questi difetti che ricorda lei, non ricorda se all'accelerazione o alla frizione. Aveva...

TESTE VALENTI P. - Sì, queste... una cosa del genere, cioè io andavo piano, perché ancora ci dovevo fare diverse cose, però il fattore mi sembra dell'accelerazione, mi sembra, una cosa del genere.

(...)

AVV. SINATRA – (...). La frizione dell'autovettura, l'ultima domanda, funzionava, signora? Perché lei ha detto o la frizione o l'acceleratore.

TESTE VALENTI P. - Allora, io ho detto... allora, io ho detto e specifico di nuovo (...) nella mia autovettura... certo, una donna non guida come un uomo, ripeto a dire. Io camminava, diciamo, calma, come cammino calma ora, ca pari ca i' accumpagnu... [ride] ci fussi l'ambulanza dietro di...

AVV. SINATRA - No, signora, lo sa perché le faccio queste domande? Vado alla contestazione.

TESTE VALENTI P. - Sì, no, ma io sono contenta!

AVV. SINATRA - Aspetti, le ricordo che quando lei è stata sentita dai Pubblici Ministeri, solo in aiuto...

TESTE VALENTI P. - No, me l'hanno detto della radio, di Mina, di cassette.

AVV. SINATRA - No, no, no, lasciamo perdere.

PRESIDENTE - Ascolti, ascolti un attimo.

AVV. SINATRA - Questa è un'altra, signora. (...) Quindi lei, il 24.11 del 2009 (...) alle ore 16.30, parla con i Pubblici Ministeri e dice: "La frizione della Fiat 126 era regolarmente funzionante". Se lo ricorda?

TESTE VALENTI P. - No! Allora non mi sono spiegata bene. (...) Qualche co... qualche... o era frizione o era acceleratore, io non mi ricordo, ma uno dei due non funzionavano bene.

AVV. SINATRA - Allora, lei...

TESTE VALENTI P. - La dovevo riparare.

AVV. SINATRA - Lei dice questo all'epoca.

TESTE VALENTI P. - Sì.

AVV. SINATRA - "La frizione della 126 era regolarmente funzionante, così come la stessa non perdeva olio dal motore". Lei lo dice questo.

TESTE VALENTI P. - Eh, un minuto, può darsi che perdeva un poco di ogghiu di 'u muturi, perché...

AVV. SINATRA - No, qua dice che non perdeva, signora.

Luciano Valenti (confermando le dichiarazioni già rese nel dibattimento del processo c.d. Borsellino uno) ricordava che la Fiat 126 della sorella “perdeva olio”, “stentava a partire” e camminava “poco poco”, tant’è che lui (che pure non la guidava mai e, dunque, non sapeva riferire delle condizioni specifiche dei freni), l’aveva accompagnata da uno sfasciacarrozze, perché Pietrina era intenzionata a cambiare il motore²³⁸. Ancora, Salvatore Candura, dichiarava che Pietrina si lamentava che la sua

TESTE VALENTI P. - Un minuto!

AVV. SINATRA - Eh.

TESTE VALENTI P. - Un minuto. E allora, questa macchina che... che io ho fatto, ancora ci dovevo fare diverse... insomma, quannu ci sunnu picciuli ni 'a tasca che fa, nun si aggiusta 'na cosa? (...) Si vidi ca nun ni aviva picciuli a ddà vota e nun lu putiva fare.

²³⁸ Cfr. verbale d’udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 13 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Non gliel'ha mai detto. Senta, lei ricorda quali fossero le condizioni della macchina di sua sorella?

TESTE VALENTI L. - La macchina di mia mamma era buona, era buona, solo io mi ricordo perdeva un po' d'olio, poco poco, e si pensava che il motore poteva essere aggrippato, si doveva aggiustare, cose varie.

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh?

TESTE VALENTI L. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché all'epoca...

TESTE VALENTI L. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...lei viene sentito sempre nel processo Borsellino bis... mi scusi, nel processo Borsellino I, su domande del PM le chiedono: "Senta, la macchina era buona, era efficiente?" E lei risponde: "Il motore stentava a partire perché perdeva olio spesso e volentieri".

TESTE VALENTI L. - Olio.

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti. "Però camminava poco poco".

TESTE VALENTI L. - Poco poco.

P.M. Dott. LUCIANI - E poi, più giù: "Ma lei aveva... cioè il motore andava bene?" E lei dice: "Non tanto bene, che stentava alle volte pure a partire".

TESTE VALENTI L. - A partire. Forse... forse c'era qualche problema di... o di motore, o di carburatore, perché io vedevo un po' di olio che colava.

P.M. Dott. LUCIANI - Va beh, lei ha questo ricordo perché perdeva olio la macchina.

TESTE VALENTI L. - Sì, e basta, ho questo ricordo, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - Lei sa in che condizioni fossero i freni di questa autovettura?

TESTE VALENTI L. - Io non mi ricordo questo, perché non è che la portavo io.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei non la guidava mai 'sta macchina?

TESTE VALENTI L. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Non l'ha mai guidata?

TESTE VALENTI L. - No, quella di mia mamma no. Quando c'era mia mamma viva, ma anni addietro.

P.M. Dott. LUCIANI - No, no, io parlo di quando ce l'aveva sua sorella.

TESTE VALENTI L. - No, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Non l'ha mai guidata. Sa se sua sorella avesse fatto fare delle riparazioni in questa macchina?

TESTE VALENTI L. - Riparazioni? Non mi ricordo questo. Aveva chiesto per un motore, che io gliel'ho portata lì, da un certo Muratore, uno sfasciacarrozze.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè voleva cambiare il motore della macchina?

TESTE VALENTI L. - Uno sfasciacarrozze, Muratore.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

automobile aveva problemi di motore, nonché alla carrozzeria ed anche ai freni, dicendo che la doveva portare dal meccanico, e chiedendogli se ne conosceva uno poco costoso²³⁹.

Peraltro, la circostanza che la Fiat 126 di Pietrina Valenti avesse dei “*problemi al motore*”, emergeva già nel primo processo per la strage di via D’Amelio, oltre che (come accennato) dalle dichiarazioni di Luciano Valenti (fratello di Pietrina), anche per quelle di sua moglie, Paola Sbigottiti (cognata della predetta proprietaria dell’automobile): “*la teste precisava infine che sull’autovettura sottratta alla cognata, che era una Fiat 126 di colore rosso, erano stati eseguiti soltanto dei lavori di carrozzeria, mentre nessun intervento era stato operato sul motore, benchè lo stesso non fosse in condizioni di piena efficienza, chiarendo altresì che la macchina*

TESTE VALENTI L. - *E dice ancora: "Quando portano qualche macchina vecchia - dice - signora, si faccia vedere, per ora non c'è niente".*

P.M. Dott. LUCIANI - *Ma che a lei risulti, poi l'ha cambiato 'sto motore?*

TESTE VALENTI L. - *Ma penso di no, non mi ricordo, penso di no. Se 'a machina ci l'arrubbaru come fanno? Come fa ppi' cangiari... dottore..*

²³⁹ Cfr. verbale d’udienza dibattimentale del 10.10.2013, pagg. 128 ss:

P.M. Dott. PACI - *Quindi, le notizie che lei ha via via reso agli inquirenti al tempo circa lo stato di questa macchina, ricorda quali dichiarazioni fece e come...?*

CANDURA S. - *Sì, che... (...) la macchina aveva problemi di motore, come mi riferiva pure la stessa Pietrina Valenti, che era ammaccata, aveva problemi questa macchina, in quanto lei, la Pietrina Valenti, la doveva portare da qualche meccanico.*

P.M. Dott. PACI - *Quindi problemi alla carburazione...*

CANDURA S. - *No...*

P.M. Dott. PACI - *...problemi meccanici o problemi di altro tipo?*

CANDURA S. - *Problemi di... ma la maggior parte... tante situazioni, aveva pure problemi di freni, cioè la doveva portare da un meccanico perché la macchina gli dava dei problemi.*

P.M. Dott. PACI - *Ecco, queste sono cose che ha detto, che ha riferito lei? Cioè perché noi oggi vorremmo un po' distinguere il grano dall'olio, cioè capire che cosa ha detto lei, cosa era farina del suo sacco (...) e cosa sarebbe stato, a suo dire, diciamo, indicato dal dottor La Barbera. Quindi noi vorremmo sapere...*

CANDURA S. - *No, no, un attimo, un attimo, il dottor La Barbera non mi disse: "Tu devi dire che la macchina era ammaccata", questo, quello e quel... Non esiste questa situazione. (...) soltanto il dottor La Barbera mi dice a me: "Tu devi dichiarare, devi dire che tu hai preso la macchina della Valenti Pietrina, l'hai portata a una traversa di via Cavour, l'hai consegnata allo Scarantino". Non è che mi dice che la macchina era ammaccata o aveva problemi di freni, questo non me l'ha mai detto, mai. Lo sapevo io, che ero a conoscenza perché la Pietrina Valenti queste cose me li diceva a me: "Salvo, ho problemi con la macchina. Ma tu canusci qualche meccanico che cu' picca picciuli me l'aggiusta?" "Va beh, ora videmu, Pietri". Poi, casualmente, questa macchina è sparita.*

*non era munita di autoradio*²⁴⁰.

Ma, soprattutto, occorre dar conto, con specifico riferimento alla tematica (come detto, inedita nei precedenti processi) della riparazione dell'impianto frenante della Fiat 126, di una significativa conferma alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, derivante dalle quelle di Agostino Trombetta (divenuto anch'egli collaboratore di giustizia), all'epoca dei fatti, come detto, socio di Maurizio Costa. Come già visto in altra parte della motivazione (alla quale ci si riporta, per brevità), proprio analizzando le dichiarazioni di Spatuzza sul segmento relativo alla sistemazione dei freni della Fiat 126, i rapporti fra quest'ultimo ed i due soci Trombetta e Costa, erano d'assidua frequentazione e di stretta collaborazione per fatti criminali (come confermato da diversi altri collaboratori di giustizia, già organici al gruppo di Brancaccio, esaminati nel presente processo: Giovanni Ciaramitaro²⁴¹, Pietro Romeo²⁴², Salvatore Grigoli²⁴³). Quindi, quando Giuseppe Graviano incaricava Spatuzza di sistemare i freni della Fiat 126 che aveva già rubato, quest'ultimo (che non poteva di certo portare l'automobile in officina) pensava subito di incaricare Maurizio Costa, con il quale andava a comprare l'occorrente, pagando in contanti e raccomandandogli riservatezza, portandolo poi nel magazzino di Roccella, dove era ricoverata l'automobile, facendogli riparare i freni. Ebbene, una significativa conferma delle

²⁴⁰ Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pag. 107 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

²⁴¹ Il quale, prima del suo arresto del dicembre 1992, vedeva che Spatuzza andava a trovare Trombetta e Costa, nell'officina di Acqua dei Corsari e che “*erano in buoni rapporti*” (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 7.10.2014, pagg. 72 ss).

²⁴² Il quale, ad esempio, confermava che Trombetta, per l'apertura dell'autolavaggio allo Sperone, si rivolgeva proprio a Gaspare Spatuzza e quest'ultimo a Giuseppe Graviano (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.5.2014, pagg. 186 ss, nonché verbale d'interrogatorio del 19.4.2010, acquisito al fascicolo del dibattimento).

²⁴³ Il quale spiegava, con riferimento al periodo successivo alla latitanza di Spatuzza (dopo l'operazione c.d. Golden Market), che quest'ultimo “*ebbe a dargli molta confidenza a questi qua*”, cioè Costa e Trombetta, che non erano “*gente buona*” (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 151 ss; nonché verbale d'interrogatorio dell'11.2.2010, acquisito al fascicolo del dibattimento).

dichiarazioni di Spatuzza sulla sistemazione dei freni della Fiat 126 (ulteriore rispetto a quella, tecnico-scientifica, derivate dalla consulenza di Adelfio Zanat e Claudio Canavese), si rinviene, appunto, nelle dichiarazioni di Agostino Trombetta, che un giorno, nell'estate del 1992, riprendeva il suo socio (“*dove cazzo te ne sei andato?*”), perché questi ritardava al lavoro, all'officina di Acqua dei Corsari. Costa si giustificava per il ritardo, dicendo che era stato nel magazzino di Gaspare Spatuzza (luogo conosciuto anche da Trombetta, poiché vi smontavano delle automobili rubate) a sistemare i freni di una Fiat 126, dopo che questi (diversamente dal solito), pagava di tasca propria, con centomila lire, le pastiglie dei freni e gli chiedeva anche di mantenere la questione riservata.

Si riporta, qui di seguito, un breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali di Agostino Trombetta²⁴⁴ (analoghe a quelle già rese nelle indagini preliminari²⁴⁵, pure acquisite agli atti col consenso delle parti):

P. M. LUCIANI - Ecco, allora nel verbale del 27 novembre del 2008, che noi abbiamo acquisito, a pagina 36 della trascrizione lei dice: «Ah, sì, ora vi spiego io come sono le cose, che il discorso è che siamo sbagliati una cosa, nell'autofficina vecchia Gaspare Spatuzza aveva il magazzino, io mi sto sbagliando perché? Perché io l'autolavaggio io stavo facendo i lavori per aprirlo, ci siamo?».

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - «Nel frattempo quando io cercavo a Maurizio non è stato

²⁴⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.5.2014, pagg. 137 ss.

²⁴⁵ Cfr. verbale d'interrogatorio del 27.11.2008 (acquisito agli atti all'udienza del 26.5.2014).

nell'autolavaggio è stato nell'officina vecchia, che io sono arrivato e non ho trovato a nessuno e subito, e scusando l'espressione, io ci ho detto: «Dove cazzo te ne sei andato?», la conferma questa dichiarazione?

A. TROMBETTA - Sì, confermo sì. Sì.

P. M. LUCIANI - Senta ma lei Costa da dove lo vede arrivare? Cioè da...

A. TROMBETTA - Lo vedo arrivare dalla campagna, sì, ha ragione. (...) Nella vecchia officina.

P. M. LUCIANI - Lo vede arrivare alla campagna che significa?

A. TROMBETTA - Cioè praticamente a Villabate dove si trovava la 126 e dove c'era l'officina c'era un campo di terreno che separava tutte e due, sia l'officina e sia il magazzino, che noi in quel magazzino... in un altro magazzino ancora ci smontavamo le macchine, ed allora l'ho visto arrivare di là. (...) Dalla stradella e ci ho detto: «Dove cazzo...».

P. M. LUCIANI - Da una stradella, scusi, che collega una zona di campagna che sta tra la sua officina ed il posto dove era la 126, dove era andato Costa a fare la riparazione, ho capito bene?

A. TROMBETTA - Esatto, sì. (...) La 126 si trovava in una traversa di Corso Dei Mille. (...) c'era un gommista, c'era Ciaramitaro, un po' più avanti sulla sinistra c'era la stradella per andare in questo magazzino. (...) Ciaramitaro Gomme. (...) A 100 metri dal gommista sulla sinistra.

P. M. LUCIANI - Quindi procedendo verso Villabate circa 100 metri dopo una traversa sulla sinistra. (...) Questo magazzino lei lo sapeva che Gaspare Spatuzza lo aveva nella disponibilità?

A. TROMBETTA - Sì, sì. (...) Perché abbiamo smontato pure delle

macchine lì dentro. (...) Rubate per smontarle. (...) Sia per conto mio, sia per qualche amico che di bisogno il motore.

P. M. LUCIANI - E Costa sapeva dove era questo magazzino?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Ci eravate stati insieme, insieme a Costa?

A. TROMBETTA - Sì, le smontava lui.

P. M. LUCIANI - In epoca precedente rispetto a questo discorso della riparazione?

A. TROMBETTA - Sì, sì.

P. M. LUCIANI - Senta voglio dettagliato meglio che cosa le dice Costa in quella circostanza, cioè Costa arriva, lei lo vede arrivare, diciamo lo prende a male parole, come per dire: «Dove sei andato?». (...) E nella fattispecie che cosa le dice nello specifico Costa?

A. TROMBETTA - Dice: «No, mi ha chiamato Gaspare e mi ha dato 100 mila lire, dicendo: "Non dire niente a nessuno", è andato a prendere le pastiglie per una 126 ed i fanali per la 126.

P. M. LUCIANI - Le pastiglie a cosa fa riferimento?

A. TROMBETTA - Per i freni. (...) Per sistemare i freni. (...) Nel frattempo mi dice: «Lo sai sotto il seggiolino ho visto tipo una scatoletta, tipo un amplificatore, una cosa», appena io stavo tirando il seggiolino lui mi ha tirato fuori, dice: «Fai finta di niente, non ci pensare a queste cose».

P. M. LUCIANI - Cioè lui stava entrando nella macchina, Costa?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - E Spatuzza l'aveva tirato fuori dalla macchina?

A. TROMBETTA - *Esatto. (...) Per non farci vedere più o meno quello che c'era dentro.*

P. M. LUCIANI - *Senta posso chiederle perché l'è rimasta impressa questa circostanza?*

A. TROMBETTA - *Impressa perché è strano che Gaspare non mi faceva sapere niente, dopo io... lui mi dice: «Vacci che ti aspetta», e vado al magazzino. Vado lì dentro, vedo questa 126 che era un ferro di... una macchina vecchia, vecchissima, ci faccio: «Gaspare che fai con questa macchina?» - dice: «No, ce la sistemiamo a mia sorella» - «Ce la sistemi a tua sorella? Con i soldi che si devono spendere la compra nuova!» (...) Dice: «Vabbè non ti preoccupare, non ti preoccupare», che alla fine quella macchina non ce l'abbiamo data più a nessuno, che si capisce quello che è successo.*

P. M. LUCIANI - *Senta ma per come lei ha conosciuto Gaspare Spatuzza era usuale che Gaspare Spatuzza tirasse fuori 100 mila delle vecchie lire...*

A. TROMBETTA - *È quella la cosa che mi ha impressionato pure. (...) Che lui soldi non ne usciva, me li faceva uscire a me per queste... per queste fesserie. (...) No, no, no, io prendevo tutto il materiale. (...) Tutto il mese ed a fine mese ci pagavo il conto.*

(...)

P. M. LUCIANI - *Senta io non entro su circostanze che diamo per acquisite perché sono già state esplorate approfonditamente in questo verbale, io le chiedo soltanto se lei riesce a ricordare in che periodo dell'anno è accaduto questo episodio, cioè in che stagione dell'anno, se era inverno, se*

era primavera, se era autunno, se era estate.

A. TROMBETTA - Non so, ci direi una fesseria, non me lo ricordo proprio.

P. M. LUCIANI - Perché lei in questo verbale, ripeto entro solo su questo, perché poi la circostanza è approfonditamente esplorata, lei dice, «Il periodo se lo ricorda? È molto importante questo» - «Il periodo era '92» dice lei - «Prima o dopo la strage di Capaci? Prima o dopo la strage di Via D'Amelio? Era autunno, primavera, estate, inverno?» - «Era estate, sì, l'estate del '92. Sì, non c'era quel discorso di strage perché Gaspare era ancora in giro più libero», dico la conferma questa dichiarazione?

A. TROMBETTA - Sì, sì.

Dette dichiarazioni, come detto, vanno a riscontrare in maniera puntuale, quelle di Gaspare Spatuzza sull'intervento eseguito da Maurizio Costa per la frenatura della Fiat 126, nonché pure i particolari della somma di centomila lire, a tal fine, messa a disposizione del meccanico (diversamente dal solito), per comprare l'occorrente ed, ancora, il luogo in cui venivano seguiti i lavori, cioè il magazzino di Roccella nella disponibilità di Spatuzza. Le dichiarazioni di Trombetta e Spatuzza²⁴⁶, inoltre,

²⁴⁶ Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza 1.12.2008 (acquisito agli atti, al pari di tutti gli altri contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza del 13.6.2013):

P.M. Dr. Sergio LARI: ...Ma lei si ricorda che Trombetta ha prima avuto un'officina e poi ha avuto un garage?

SPATUZZA Gaspare: ...Trombetta principalmente aveva nei pressi di Acqua dei Corsari, possiamo dire, una officina (...) in società con il Costa. (...) Successivamente stava impiantando un autolavaggio qui nella via XXVII Maggio (...) proprio nei pressi dello Sperone. (...) annesso a questo lavaggio...autolavaggio, ha messo pure l'autofficina. Di cui facevano lavori...

P.M. Dr. Sergio LARI: ...E lei...fa uno sforzo di memoria, quando andò a parlare con Costa per venire a fare la riparazione della 126 è andato in questo secondo autolavaggio – officina oppure nel primo?

SPATUZZA Gaspare: ...Ma se lo metto in contrasto perché quando doveva aprire questo...questo autolavaggio, diciamo che ne aveva parlato con

convergono anche sul fatto che, all'epoca dell'intervento meccanico, era ancora aperta l'officina di Acqua dei Corsari, dove appunto, secondo Trombetta, Costa arrivava in ritardo, dopo aver assolto all'incombenza affidatagli da Spatuzza.

Sul punto, Trombetta, nell'interrogatorio reso in fase d'indagine ed acquisito agli atti, precisava spontaneamente le proprie dichiarazioni, in tal senso, essendosi inizialmente riferito (erroneamente) all'autolavaggio di Via Sacco e Vanzetti, aperto successivamente allo Sperone, per poi correggersi, appunto, ricordando che il dialogo con Costa avveniva, invece, all'officina di Acqua dei Corsari, anche perché il nuovo autolavaggio doveva ancora esser realizzato²⁴⁷; inoltre, il magazzino nella

Peppuccio Barranca (...) per avere l'autorizzazione. Siccome quacade nel territorio di Roccella e anche io ne avevo parlato già con Giuseppe Graviano per dirglielo a Mangano che lui... Quindi credo che è un'epoca contemporanea che avevano sia Villabate sia...

P.M. Dr. Sergio LARI:

...Sì, lo so. Però per me sarebbe importante capire se lei è andato in quello di prima o in quello di dopo, per così dire, nell'autofficina soltanto oppure nell'autolavaggio – autofficina?

SPATUZZA Gaspare:

...Questo non lo so dire perché...l'unica cosa che posso dire è che nello stesso periodo avevano tutte e due le situazioni aperte...

P.M. Dr. Sergio LARI:

...Sì, questo a me risulta pure. Il problema non è questo, però io vorrei capire dove è andato lei.

SPATUZZA Gaspare:

...Non mi ricordo questo, non...

P.M. Dr. Sergio LARI:

...perché siccome...poi noi sulla base dei tempi dobbiamo cercare di capire quando lei...

SPATUZZA Gaspare:

...Questo non mi ricordo. Potrei dire...con molta probabilità Villabate, diciamo, Acqua dei Corsari.

P.M. Dr. Sergio LARI:

...Cioè, lei mi deve dire...autolavaggio – autofficina oppure solo autofficina?

SPATUZZA Gaspare:

...Autofficina.

P.M. Dr. Sergio LARI:

...Solo autofficina. Quindi in quello di prima.

SPATUZZA Gaspare:

...Con molta probabilità.

P.M. Dr. Sergio LARI:

...Quindi lei ritiene più probabile che lei sia andato in quello di prima, diciamo?

SPATUZZA Gaspare:

...Decisamente.

²⁴⁷ Cfr. verbale d'interrogatorio del 27.11.2008 (acquisito agli atti, col consenso delle parti, all'udienza del 26.5.2014):

disponibilità di Gaspare Spatuzza (come detto, in via S 81 n. 15, dove il collaboratore conduceva gli inquirenti, nel corso delle indagini), era nelle vicinanze dell'officina di Acqua dei Corsari (ubicata in via Padre Massimiliano Kolbe n. 21²⁴⁸) e fra i due immobili vi erano anche stradelle di campagna che consentivano di accorciare il percorso, senza dover percorrere le vie urbane, in ciò trovando ulteriore conferma il ricordo del Trombetta, che quel giorno vedeva arrivare Costa dalla “*strada di campagna*” che collegava, appunto, Corso dei Mille all'officina.

Residuano, invece, alcuni punti di contrasto fra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, anche dopo l'effettuazione del confronto fra gli stessi (cfr. verbale 10.3.2009, acquisito agli atti con il consenso delle parti), dei quali si deve, brevemente, dar conto in questa sede (limitandosi ai punti astrattamente rilevanti): si tratta, innanzitutto, della presenza della ‘scatoletta’, notata da Costa sotto il sedile della Fiat 126, in occasione del predetto intervento per sistemare la frenatura dell'automobile, allorquando Spatuzza gli impediva d'entrare dentro all'abitacolo, dicendogli anche di dimenticare quello che aveva appena visto, circostanza (come visto, nello stralcio del verbale d'udienza sopra riportato) affermata da Trombetta, *de relato* dal Costa, ed, invece, non ricordata affatto da Spatuzza (pure sondato sul punto²⁴⁹), anzi, esclusa (in maniera logica e convincente), alla luce del fatto che un

TROMBETTA: *ah, si si ora vi spiego io come sono le cose che il discorso è che siamo sbagliati un una cosa. L'autofficina vecchia, Gaspare Spatuzza aveva il magazzino; io mi sto sbagliando perché, perché io l'autolavaggio, io stavo facendo i lavori per aprirlo, ci siamo? Nel frattempo, quando io cercavo a Maurizio, non è stato nell'autolavaggio, è stato nell'officina vecchia, che io sono arrivato e non ho trovato a nessuno e subito, e scusando l'espressione io c'ho detto: “ma dove cazzo te ne sei andato”.*

²⁴⁸ Cfr. deposizione Isp. Pietro Gangi, all'udienza dibattimentale 15.7.2015, pagg. 15 ss.

²⁴⁹ Cfr. verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza dell'1.12.2008, cit.:

P.M. Dr. Sergio LARI: *...Lei si ricorda se sotto il sedile lato guida della macchina c'era un amplificatore, qualche cosa?*

tale comportamento avrebbe sicuramente allarmato il meccanico (cui, invece, non si doveva far comprendere la “gravità della cosa”); inoltre, come rilevato da Spatuzza (in maniera altrettanto logica e convincente) essendo il Costa intervenuto proprio su sua richiesta, nel magazzino dove quest’ultimo ricoverava la Fiat 126, egli poteva eventualmente adottare tutte le cautele e le “precauzioni” del caso, per non fargli vedere cose che non desiderava vedesse, senza allarmarlo inutilmente. Altro punto di contrasto riguarda, poi, la successiva visita del Trombetta nel magazzino di Spatuzza (forse il giorno stesso oppure l’indomani dell’intervento del Costa), con il primo che, vedendo la Fiat 126 in cattive condizioni, chiedeva al secondo a cosa gli serviva e quest’ultimo che gli spiegava che l’auto era da sistemare, per sua sorella. Detta circostanza, ancora una volta, veniva affermata da Trombetta e, invece, non ricordata da Spatuzza (che pure spiegava come Trombetta avesse accesso a quel garage per effettuare qualche “lavoretto”)²⁵⁰.

SPATUZZA Gaspare: ...A livello di radio...?

P.M. Dr. Sergio LARI: ...Sì.

SPATUZZA Gaspare: ...No...no...non credo.

P.M. Dr. Sergio LARI: ...Lei si ricorda un episodio in cui Costa ha aperto lo sportello per entrare nella macchina e lei l’ha tirato da dietro per dirci...no, non devi entrare dentro la macchina?

SPATUZZA Gaspare: ...No...no.

P.M. Dr. Sergio LARI: ...Non se lo ricorda o lo esclude?

SPATUZZA Gaspare: ...Non me lo ricordo. E poi se io avrei fatto questo lui si sarebbe allarmato, sicuramente.

P.M. Dr. Sergio LARI: ...Quindi lei lo esclude questo fatto.

SPATUZZA Gaspare: ...Credo di sì, perché se io non gli devo fare capire niente della gravità della cosa!

²⁵⁰ Cfr. verbale d’interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 10.3.2009 (prima del confronto con Trombetta):

P.M.L.: *c’è poca...c’è poca acustica in questa stanza, quindi dobbiamo fare lo sforzo di alzare un po’ la voce...sennò non viene bene la registrazione. Allora signor Spatuzza, dovevo chiederle alcuni dettagli, di chiarimento che nascono da ...dichiarazioni rese da soggetti interrogati prima di lei, in questo caso in particolare mi riferisco a dichiarazioni rese da Trombetta Agostino, che lei ha conosciuto... successivamente poi andremo ai confronti...come già le avevamo anticipato nel corso del precedente interrogatorio...occorre effettuare quantomeno un confronto col meccanico Costa, e un confronto...eh un ulteriore confronto...con lo stesso Scarantino, il quale Scarantino, è stato da noi incriminato per calunnia e autocalunnia, sulla base delle sue dichiarazioni, e quindi...sì...preme un confronto...per verificare le rispettive...posizioni...fatta questa premessa, anche per il suo difensore, le domando se lei, ritornando alla sua descrizione di come fece riparare, la macchina al Costa, uh? Lei si ricorda se...successivamente*

alla riparazione che fece Costa, in questa 126, Trombetta Agostino, aveva un appuntamento con lei, o l'indomani, o successivamente...la venne a trovare nel luogo dove c'era questa macchina?

SPATUZZA: Trombetta sa, che io sono in possesso di questo magazzino...che non ricordo se in epoche successive è venuto in questo magazzino...che ho dato a lui, la disponibilità di fare qualche lavoretto...questo non lo ricordo...

P.M.L.: perché no...glielo dico...più specificatamente... Trombetta, sostiene che successivamente... alla vicenda della riparazione da parte di Costa, lui pensa forse, addirittura l'indomani ... si è recato presso questo magazzino e ha trovato che c'era una 126...una 126 di cui lui non ricorda però...se fosse la stessa oggetto di riparazione di Costa o quant'altro, che lei dice...gli avrebbe detto che questa macchina è per mia sorella...e lui gli avrebbe riferito a sua volta...dice ma perché ci dai sta macchina? Ne possiamo trovare una buona...senza bisogno di fare tarocamenti e cose varie, con un milione la possiamo trovare... lei si ricorda di questo episodio?

SPATUZZA: no, no, io eh...il Trombetta è a conoscenza che io sono in possesso di questo magazzino...

P.M.G.: di quale magazzino? Ce lo sa dire?

SPATUZZA: del magazzino...di corso dei Mille-Roccella...

P.M.G.: e dov'è?

SPATUZZA: la via...non la ricordo, comunque si trova in corso dei Mille a Roccella...questo magazzino...

P.M.L.: quello davanti alla...

P.M.G.: c'è qualche altro...qualche altra

SPATUZZA: no, l'abbiamo localizzato nel...nei riscontri che siamo andati a fare a Palermo...

P.M.G.: ah! L'avete...individuato...

P.M.L.: l'abbiamo individuato ...abbiamo fatto il sopralluogo...

P.M.G.: sì, no...siccome ne abbiamo parlato stamattina più specificatamente...se lei si ricorda accanto c'erano altri locali?

SPATUZZA: sì accanto...c'erano altri magazzini sì...

P.M.G.: e che magazzini c'erano se lo ricorda?

SPATUZZA: magazzini...propria accanto uno uguale... perché era una palazzina...e

P.M.G.: e chi lo teneva, cosa ci facevano...se lo ricorda?

SPATUZZA: no, questo l'avevo in affitto io...questo magazzino...

P.M.G.: questo!...e quello accanto?

SPATUZZA: non so se era il proprietario...o ne faceva uso direttamente personale...

P.M.G.: non c'era un posto dove aggiungevano macchine rubate, e cose di questo genere?

SPATUZZA: nella traversa successiva c'era una persona che...aveva un magazzino in cui...faceva delle...rubavano delle macchine e qui si portavano...

P.M.G.: e come si chiamava questo...

SPATUZZA: eh non lo so...una persona che io gli volevo fare del male, perché per noi era un problema...

P.M.G.: si chiamava Pinuzzo per caso?

SPATUZZA: no, non lo so come si chiamava, comunque il Trombetta, lo conosceva...

P.M.G.: era solo lui che ne se occupava o ne "incompr."... altro?

SPATUZZA: no, so che c'era questo magazzino...che facevano delle...delle cose illecite che perciò... facevano?...quindi era lui e ?

P.M.G.: non so...sì...questo lo so tramite il Trombetta che c'era un'altra persona...

P.M.G.: e con Trombetta invece che rapporti ci aveva con Trombetta?

SPATUZZA: Trombetta è un carissimo amico mio...perché

P.M.G.: no, ma che rapporti aveva con questo di questo magazzino?

SPATUZZA: visto che lui fa...cioè in questo ambiente di ladri di macchine...diciamo conosceva un po' tutti...

P.M.G.: quindi...si serviva di questa? Ah! Ho capito...va bene eh scusate...

P.M.L.: no eh...che...

P.M.G.: No questo era uno degli argomenti che stavamo...

P.M.L.: sì, quindi diciamo questo episodio di Trombetta che viene da lei, trova sta 126 e parlate che lei cercava una macchina per sua sorella...non se lo ricorda...

SPATUZZA: no, no, questo non me lo ricordo...

Il contrasto, come detto, permaneva anche dopo il confronto, con Trombetta che ipotizzava che Spatuzza, riferendosi al fatto che la Fiat 126 era da sistemare per sua sorella, intendesse sviare l'attenzione e Spatuzza che, dal canto suo, non ricordando affatto l'episodio, era portato, comunque, ad escludere (in maniera, ancora una volta, piuttosto logica e convincente) che Trombetta fosse entrato nel garage di Roccella, proprio nel periodo in cui si stava organizzando la strage di via D'Amelio, ritenendo probabile che il suo ex sodale sovrapponesse dei ricordi, anche perché era vera la circostanza che la sorella di Spatuzza aveva un Fiat 126²⁵¹ e che lui, per sistemarla, si rivolgeva proprio a Trombetta e Costa. Si riporta uno stralcio del verbale del confronto²⁵²:

P.M.L.: E allora... questo, questo confronto...serve principalmente...ha lo scopo di fare una sollecitazione reciproca della memoria...e che nelle rispettive dichiarazioni, vi sono dei passaggi che non coincidono...che riguardano dei particolari... cominciamo dal ...dal primo; eh...il singor Trombetta, oggi ci dicev... si è ricordato, di riferirci che dopo che c'era stata la riparazione, della fiat 126 lui si era recato presso...il

TROMBETTA: il magazzino che tu mi avevi chiamato ...

P.M.L.: mi vuole dire come è andata questa cosa? Vediamo...se se la ricorda? Come stanno...

²⁵¹ Effettivamente, Spaduzza Felicia (così erroneamente annotata presso gli uffici pubblici, anziché come Spatuzza Felicia) sorella di Gaspare, era proprietaria, con intestazione iscritta il 01.06.1989, di una Fiat 126 targata PA 383697. L'autovettura risulta essere stata radiata il 28.02.2005.

²⁵² Cfr. verbale di confronto fra Gaspare Spatuzza ed Agostino Trombetta, 10.3.2009 (come detto, acquisito agli atti, all'udienza del 26 maggio 2014).

TROMBETTA: allora...prima di succedere questo...tu chiami a Maurizio...pir fariti aggiustare sta 126...ora io, essendo nall'officina nica...u ciercu ca unnu truovu...scumpario! Unn'agghiu e ci ricu...ma runn'ha statu? Dice: no, mi chiamò Gaspare...mi riette 100.000 lire pir farimi aggiustare una 126...e un diri niente a nuddu; un diri niente a nuddu...dice però no frattiempu...quannu io a stava sistemannu, stava rapriennu u purtieddu...iddu pigghiò e mi tirò, e basta. Ci rissi ti rissi raccussì? ri un diri niente a nuddu? Fai finta ca un mi ricisti niente...basta. Ciao. Fai finta ri niente...lassallu iri...vuor diri che è na cuosa ca un si può sapiri ri nuddu...basta...

P.M.L.: e poi cosa....si ricorda... ..che Costa le dette anche qualche dettaglio? Che...aveva visto qualche cosa dentro la macchina?

TROMBETTA: sì...ah! mi rissi ca nu modo ri isare...u seggiolino...vitti una tipo una scatula... un amplificature...cu un bottoncinu russu. Ci rissi va bene...u signuruzzu ti rissi raccussì? Niente...fai finta ri niente... e chiuemu u riscursu cà. Un mi ricuordu si a sira mi chiamasti...o all'indomani...e io vitti sta 126 che era tutta mala cumminata...e ti rissi a tià: ah! chi ha fari cu sta machina? No a sistemamu pir me suoru...io ti rissi accussì vecchia? Ni pighiamu una nuova, macari ci accattamu...lì e ci faciemu camminare a to suoru. Punto e basta.

SPATUZZA: Io questo non lo ricordo...siccome c'è il particolare della 126 di mia sorella,

TROMBETTA: esatto...

SPATUZZA: *“incompr.” ...non lo so se lui sta facendo confusione...*

P.M.L.: *cioè?*

SPATUZZA: *cioè...che il signor Trombetta nel magazzino, quando c'era questa 126, che è stata adoperata nella strage di...di via D'Amelio, non c'è mai venuto...quindi io non lo ricordo questo...*

TROMBETTA: *ca io un binni mai?*

SPATUZZA: *noo!...e il magazzino...tu eri...*

TROMBETTA: *Si, si...*

SPATUZZA: *Eri venuto a questo magazzino,*

TROMBETTA: *si, si...*

SPATUZZA: *lui sapeva benissimo dov'era questo magazzino... ha detto anch...*

TROMBETTA: *tu per non farmi capire niente...di dà 126, mi girasti u riscursu raccussì...*

SPATUZZA: *non lo so, questo non lo ricordo...*

TROMBETTA: *perché tu eri facile a sviarmi le cose...mi dicevi cose ca...*

SPATUZZA: *questo è un particolare...*

TROMBETTA: *di fesserie...*

SPATUZZA: *questo è il particolare...della 126 che c'è un problema legato a mia sorella...*

TROMBETTA: *uh...sì*

SPATUZZA: *però di questa...situazione della 126 che è stata adoperata per la strage di via D'Amelio...non ricordo che lui è a conoscenza...*

P.M.B.: qual' è questo particolare della 126...

SPATUZZA: come?

P.M.B.: questo particolare...

SPATUZZA: siccome c'era mia sorella, che aveva sempre problemi con le macchine, quindi eh approfittavo dell'amicizia di Agostino Trombetta...

P.M.B.: Sì...

SPATUZZA: per sistemare i problemi di mia sorella ...

P.M.B.: sua sorella aveva una 126? ...Sua sorella aveva una 126?

SPATUZZA: mia sorella, all'ultimo ha avuto una 126. Però ha avuto una mini 90...

TROMBETTA: esatto...

SPATUZZA: quella rossa...che ricordi gli ho dato...

TROMBETTA: Sì...

SPATUZZA: che Agostino Trombetta l'ha data a me, e io l'ho data a mia sorella...

P.M.B.: uh...

SPATUZZA: poi c'è questo problema della 126 bianca a...

TROMBETTA: esatto...

P.M.G.: cioè?

SPATUZZA: che non mi ricordo come andò a finire questa storia...

TROMBETTA: sì, macari se io quando vitti sta 126... tu mi sviasti le cuose su to suoru...e duocu ci riettimu a Mini 90...che io l'avevo tutta... “ incompr” ...

P.M.L.: però non c'è il collegamento dice lei tra la 126 fatta riparare

dal Costa

SPATUZZA: al Costa...e questo problema della 126 di mia sorella.

P.M.L.: sono due cose diverse...

SPATUZZA: due cose diverse...

P.M.L.: anche nel tempo? Anche nel tempo...sono diverse?

SPATUZZA: ma sicuramente...nel tempo..

P.M.L.: perché ?

SPATUZZA: sicuramente... parliamo...

P.M.L.: quella di sua sorella quando è stato?

SPATUZZA: parliamo noi della...la... 126 di mia sorella, che poi tra l'altro era anche taroccata...pure

TROMBETTA: certo...

SPATUZZA: quindi è un periodo...quasi ultimo...

TROMBETTA: sì, ma nel frattempo quando aggiustasti...cu Maurizio...a macchina, io all'indomani ci fu u fatto ri sta 126.

SPATUZZA: non lo ricordo...questo particolare io, non lo ricordo...

P.M.B.: no, no, no... però lei ha detto una cosa più categorica, che lui non è mai entrato...

SPATUZZA: no lui sapeva di questo magazzino...

P.M.B.: ma non è mai entrato...

SPATUZZA: addirittura mi sembra che ho notato era per smontare un macchina...

TROMBETTA: esatto...sì...

P.M.B.: ed è entrato qualche volta nella...macchina

TROMBETTA: sì, io entravo...io sì...

P.M.B.: no, avevo capito che lei non...

SPATUZZA: no ha smontato con Mauriz...quasi a finire... perché poi l'ho lasciato questo magazzino...

Considerato che il contrasto fra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia riguarda circostanze di dettaglio, atteso anche il lungo tempo decorso dai fatti e le pregresse, intense, frequentazioni fra i due, con il conseguente rischio di sovrapposizione mnemoniche di vicende diverse (come detto, la sorella di Spatuzza aveva, effettivamente, una Fiat 126, per sistemare la quale il collaboratore si rivolgeva proprio a Trombetta e Costa), le divergenze indicate non sono affatto tali da inficiare la credibilità soggettiva di nessuno dei due collaboratori, né (tanto meno) l'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, complessivamente corroborata (come detto) da quanto riferito da Trombetta, in merito all'intervento del Costa (per come riferito da quest'ultimo) sui freni della Fiat 126 ricoverata nel magazzino di Gaspare Spatuzza, nell'estate del 1992.

13) Il sopralluogo con Gaspare Spatuzza dove questi rubava la Fiat 126, a Brancaccio (via Bartolomeo Sirillo n. 5). L'indicazione, da parte del collaboratore, del punto esatto dove era posteggiata la Fiat 126 di Pietrina Valenti (l'indicazione errata, invece, di Salvatore Candura); le ulteriori risultanze istruttorie sul punto.

Come già visto nella parte dedicata all'analisi delle sue dichiarazioni, Gaspare

Spatuzza descriveva, in maniera dettagliata, il tragitto per arrivare al luogo dove, assieme a Vittorio Tutino, rubava la Fiat 126, anche compilando (in occasione dell'interrogatorio del 3.7.2008) uno schizzo planimetrico: la descrizione “*corrispondeva perfettamente con... con la via Sirillo*”²⁵³, vale a dire con il luogo dove, effettivamente, veniva asportata la Fiat 126 in uso a Valenti Pietrina, poi utilizzata come autobomba, nella strage di via D'Amelio. Dunque, le dichiarazioni di Spatuzza erano inconciliabili con la versione fornita da Vincenzo Scarantino e Salvatore Candura, che, nei precedenti processi per questi stessi fatti, dichiaravano, rispettivamente, di aver commissionato ed eseguito il furto della Fiat 126 della Valenti, proprio sotto casa della proprietaria²⁵⁴. Inoltre, il collaboratore riconosceva, fotograficamente, le immagini della predetta via Sirillo, in un album contenente le immagini di luoghi simili (cfr. verbale d'interrogatorio del 17.11.2008, acquisito al fascicolo per il dibattimento) e, nella stessa occasione, dichiarava che era “*in grado di condurre gli investigatori sui luoghi in questione, anche ad occhi chiusi*”. In effetti, nel sopralluogo fatto il primo dicembre 2008, Spatuzza indicava, con precisione, nella via Bartolomeo Sirillo, il luogo dove rubava, assieme a Vittorio Tutino, la Fiat 126 (cfr. verbale dell'1.12.2008, acquisito al fascicolo per il

²⁵³ Cfr. deposizione Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale 3.7.2015, pagg. 14 s.

²⁵⁴ Si veda anche il verbale d'interrogatorio di Gaspare Spatuzza del 4.7.2008, dove il collaboratore di giustizia (come già nel colloquio investigativo, fatto dieci anni prima), non conoscendo il contenuto delle dichiarazioni di Salvatore Candura ed, in particolare, il luogo del furto da questi indicato (proprio sotto casa della Valenti, in via Sirillo n. 5), ipotizzava una ‘doppia’ sottrazione della Fiat 126:

SPATUZZA Gaspare:

siccome il blocca sterzo era sano quando l'ho presa io... perché in questi anni ho avuto un dubbio... ma dissi... ma può essere che questi già l'avevano rubata... e ora se il posto dove l'ho rubata io effettivamente i proprietari abitano in quello stabile allora... non possono... ma siccome ho avuto sempre il dubbio... ma può essere che loro l'avevano già rubata? ...

dibattimento²⁵⁵), in un punto esattamente coincidente rispetto a quello indicato da Pietrina Valenti come luogo dove parcheggiava la sua automobile, prima di subirne il furto²⁵⁶ (mentre Salvatore Candura, come si vedrà, indicava un luogo differente, in prossimità del portone d'accesso allo stabile condominiale, dove abitava la proprietaria).

Si riporta qui di seguito (per maggiore comodità di lettura e consultazione) uno stralcio della deposizione dell'Ispettore Claudio Castagna, che assisteva a detti sopralluoghi (videoregistrati) con Gaspare Spatuzza e con Pietrina Valenti²⁵⁷:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ha parlato, invece, di sopralluoghi esperiti con l'Autorità Giudiziaria assieme a Gaspare Spatuzza.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha presenziato a questi sopralluoghi?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Sa le modalità con le quali sono stati condotti questi sopralluoghi? Cioè da un punto di vista tecnico intendo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, tra l'altro mi sono occupato quasi... quasi totalmente, in una sola occasione credo si sia occupato un collega di tutte le videoriprese, di tutti i sopralluoghi che sono stati fatti con...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi i sopralluoghi sono stati...

TESTE C.G. CASTAGNA - Tutti videofilmati.

P.M. Dott. LUCIANI - ...videofilmati.

²⁵⁵ Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub 3*.

²⁵⁶ Cfr. verbale sopralluogo 24.11.2008, nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub 2*

²⁵⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 20 ss.

TESTE C.G. CASTAGNA - Tutti videofilmati.

P.M. Dott. LUCIANI - E che le risulti, lì in via Sirillo è stato solo per il sopralluogo di Spatuzza o anche di altri?

TESTE C.G. CASTAGNA - No, lì abbiamo effettuato in tutto tre sopralluoghi: uno fatto con lo Spatuzza, uno fatto con Candura e uno con la proprietaria della macchina, con la signora Valenti.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha partecipato a tutti e tre?

TESTE C.G. CASTAGNA - Io ho partecipato a due dei tre.

P.M. Dott. LUCIANI - A quale non ha partecipato?

TESTE C.G. CASTAGNA - Quello di Candura.

P.M. Dott. LUCIANI - Quello di Candura. Quindi quello della signora Valenti e quello di Gaspare Spatuzza lei era presente.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto. Tutti e due devo dire che siccome... perché quel giorno non ero in servizio, però il sopralluogo è stato effettuato con la mia attrezzatura personale, per cui poi il riversamento della cassetta l'ho fatto io e quindi ho...

P.M. Dott. LUCIANI - Ha avuto contezza di quello che è successo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Giocoforza ho dovuto... sì, sì, ho dovuto rivedere tutta la...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi sta confermando, era la domanda che le volevo fare, è implicito in quello che dice, anche gli altri due sono stati videoregistrati.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì, sì, entrambi.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei era presente quando Gaspare Spatuzza... cioè

sono cose che lei ha percepito direttamente quando Gaspare Spatuzza e la signora Valenti hanno indicato il luogo dove...

TESTE C.G. CASTAGNA - Il luogo, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...era posteggiata l'autovettura quando è stata rubata?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, riesce a ricordare dove Gaspare Spatuzza... cioè quale lato di questo spiazzale a L, diciamo...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...Gaspare Spatuzza ha indicato e quale lato ha indicato la signora Valenti?

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, tutti e due hanno indicato verosimilmente lo stesso luogo ed era esattamente al centro del... quindi sotto il lato del prospetto dello stabile dove insistevano le fioriere. Quindi entrambi hanno indicato, con un margine di pochi centimetri di differenza, comunque al centro di questi... di queste fioriere il posto dove sarebbe stata collocata quella sera la vettura.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha detto di aver visto anche le immagini del sopralluogo di Candura Salvatore.

TESTE C.G. CASTAGNA - Di Candura, sì. Sì, ne ho fatto anche annotazione, tra l'altro, su questo per...

P.M. Dott. LUCIANI - Ha fatto anche annotazione per descrivere.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, sa che luogo ha indicato Candura Salvatore

al momento del sopralluogo?

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, lui, invece, sosteneva che... di essere, quindi, l'autore del furto della 126 e che l'autovettura, nel momento in cui l'aveva prelevata, si trovava posteggiata proprio davanti l'ingresso dello stabile, quindi nella parte terminale della L.

P.M. Dott. LUCIANI - Davanti il portone, diciamo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, immaginando questa L immaginaria, Spatuzza e la signora Valenti la indicavano proprio nel primo parcheggio principale sul lato dello stabile, mentre Candura diceva che la macchina si trovava al termine della L, del... della L.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel vialetto che conduce al portone di accesso.

TESTE C.G. CASTAGNA - Proprio davanti al portone di accesso.

P.M. Dott. LUCIANI - Proprio davanti al portone.

TESTE C.G. CASTAGNA - Dove c'erano questi gradini, questi gradini che conducevano verso il piazzale.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, per poter fare le attività che vi sono state delegate dalla Procura della Repubblica, avete avuto modo di visionare anche le attività che erano state fatte illo tempore?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, abbiamo, praticamente, acquisito buona parte del carteggio degli accertamenti che erano stati fatti all'epoca.

P.M. Dott. LUCIANI - Per quello che ha potuto lei verificare dalla lettura di questi atti, chiaramente per poter assolvere alle deleghe della Procura, questo tipo di accertamento in via Sirillo di individuazione dei luoghi era mai stato fatto?

TESTE C.G. CASTAGNA - No, non...

P.M. Dott. LUCIANI - Da parte del Candura.

TESTE C.G. CASTAGNA - Non risultano atti.

P.M. Dott. LUCIANI - O da parte della Valenti.

TESTE C.G. CASTAGNA - Non risultano atti in cui... cioè in cui sarebbero stati fatti questi sopralluoghi.

Orbene, come emerge anche dalla testimonianza appena riportata, una tale attività istruttoria di sopralluogo non veniva mai espletata in passato, allorquando si raccoglievano le dichiarazioni di Candura e Scarantino, per la strage di via D'Amelio.

Durante le pregresse investigazioni, condotte dal dott. Arnaldo La Barbera e dai suoi uomini, nonostante le naturali perplessità che potevano insorgere, in relazione alla personalità di entrambi i 'collaboratori' ed anche al contenuto delle loro dichiarazioni (si pensi, solo per fare un esempio, al racconto di Scarantino sulla cerimonia della sua affiliazione a Cosa nostra²⁵⁸), non veniva mai fatto un sopralluogo con il ladro dell'automobile, né con la derubata.

Anche per questo motivo, oltre che per il sopravvenuto mutamento dei luoghi, l'atto istruttorio si rivela di fondamentale importanza, andando a riscontrare, in maniera molto significativa e puntuale, le dichiarazioni di Spatuzza (e, per converso, ad escludere la credibilità di quelle rese da Salvatore Candura e da Vincenzo

²⁵⁸ Infatti, nel primo verbale reso da 'collaboratore' di giustizia, il 24.6.1994 (acquisito agli atti, come corpo del reato ascritto all'imputato, *sub H*), Scarantino dichiarava agli inquirenti (ciò che, invero, si legge soltanto nella trascrizione integrale) che la sua affiliazione a Cosa nostra avveniva, un paio d'anni prima rispetto alla strage, nella sala ricevimenti di tale Pasquale Tranchina, in via Villagrazia, con i commensali che -ad un certo punto- alzavano i calici, brindando alla salute di Scarantino, perché "*Enzino è uomo d'onore*". Ogni commento pare decisamente superfluo, così come pare, francamente, disarmante la risposta fornita dal dott. Vincenzo Ricciardi (presente a detto interrogatorio di Scarantino), sulla verosimiglianza di una tale cerimonia d'affiliazione al sodalizio mafioso (cfr. deposizione Vincenzo Ricciardi, nella trascrizione del verbale d'udienza del 13.04.2016, pagg. 196 s: "*Se non è sembrata strana agli altri, non è sembrata strana neanche a me*").

Scarantino, nei precedenti processi).

Inoltre, l'individuazione del luogo esatto di sottrazione della Fiat 126, da parte di Gaspare Spatuzza, si rivela ancor più attendibile, in considerazione del fatto che il collaboratore indicava un punto dove, all'epoca del sopralluogo, era impossibile posteggiare un'automobile, poiché vi erano delle fioriere, installate in epoca successiva, come spiegato dalla stessa Pietrina Valenti. Quest'ultima (nella consueta maniera confusionaria), spiegava che, all'epoca dei fatti, nel posto dove venivano poi collocate le fioriere condominiali, si poteva parcheggiare (*“io la posteggiavo la macchina dov'è che ora ci sono messe le piante”*).

Si riporta qui di seguito un breve stralcio della sua testimonianza, sul punto²⁵⁹:

P.M. Dott. PACI - Sì, dove la posteggiava, dove l'ha posteggiata quella sera, cioè la sera prima che fosse rubata.

TESTE VALENTI P. - Perfettamente, sto arrivando il punto che lei... mi ha detto una domanda veramente particolare per me. Io, praticamente, questa macchina non la mettevo nel mio posteggio, mi pare come posteggio era 'u 22. Dice: perché? Perché dov'è che l'ho posteggiata io in quella serata, che c'erano le piante, i' misi nei piante da... da poco, io la posteggiavo la macchina dov'è che ora ci sono messe le piante.

P.M. Dott. PACI - Le piante intende le...

TESTE VALENTI P. - Piante grosse, di figura.

P.M. Dott. PACI - Le fioriere forse lei intende?

TESTE VALENTI P. - Come?

²⁵⁹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 14 ss, 25 s.

P.M. Dott. PACI - Si chiamano fioriere, signora. Cioè intende dire quei vasi all'interno dei quali oggi...?

TESTE VALENTI P. - No, non lo so, piante... piante queste grosse, ci misiru qualche quattro o cinque piante dov'è che mi hanno rubato la macchina a me.

P.M. Dott. PACI - Allora, signora, dopo, dopo che le hanno rubato la macchina, in quel punto...

TESTE VALENTI P. - Ci misiru dopo un...

P.M. Dott. PACI - ...in quel punto ci misero quelle che lei chiama piante e che...

TESTE VALENTI P. - Sì, che pri...

P.M. Dott. PACI - ...in italiano si chiamano fioriere.

TESTE VALENTI P. - Però gli dico una cosa.

P.M. Dott. PACI - Che poi le mostriamo nella fotografia.

TESTE VALENTI P. - Cos'è, Pubblico Ministero il signore?

PRESIDENTE - Sì, sì, sì.

TESTE VALENTI P. - Allora, signor Pubblico Ministero, mi ascolti attentamente.

P.M. Dott. PACI - E io sempre attento sono.

TESTE VALENTI P. - Allora, io quando parlo, io sono una persona che mi so esplicere, mi piace parlare bene, in faccia; bisogna che le persone si devono far... far capire quando si parla. A me, a me in giro non mi devono prendere, perché quan... dov'è che c'erano le piante, dov'è che io posteggiavo la macchina da allora, non me la poteva prendere nessuno a

me la macchina, perché era nascosto dove ho messo la macchina io, era nascosta. E io dico una cosa a tutti cca, signori giurati: come mai di tutte quelle macchine mi vanno a pescare la mia macchina? Perché viene la Legge e dice: ma come mai di tante macchine qua ce la prendono alla signora Valenti Pietrina? Ma questa signora a chi pratica? Ma io la penso come... io la penso così, la penso così.

P.M. Dott. PACI - Allora, signora, adesso però lei si calma e ritorniamo alle domande che io le faccio.

TESTE VALENTI P. - No, io sono calma.

P.M. Dott. PACI - Perché lei deve rispondere.

TESTE VALENTI P. - Perché quando si parla di piante, pirchè i' ha chiamari 'u muraturi e 'sti pianti ci devo... ora ci devo mettere la Seicento là io, sì!

PRESIDENTE - Signora, le chiedeva il Pubblico Ministero semplicemente dov'era posteggiata questa macchina.

TESTE VALENTI P. - E allora, dobbiamo ripetere di nuovo? Ah! La macchina è venuto il dottor Pepi... mi sembra ca Pietro Grasso [ndr : Sergio Lari] mi pari ca vinni con me.

PRESIDENTE - Comunque, in sostanza, in che strada era anzitutto?

TESTE VALENTI P. - E allora, dove abito io, via Bartolomeo Sirillo numero 5. E allora, Ve lo spiego subito subito cu' 'u microfono. E allora, guardi, qua... Signor Pubblico Ministero, mi ascolta?

P.M. Dott. PACI - Signora, le posso... dico, ascolti un attimo. Io le posso mostrare...

TESTE VALENTI P. - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...delle fotografie che sono state scattate...

TESTE VALENTI P. - Eh.

P.M. Dott. PACI - ...qualche anno fa, quando vennero i magistrati a sentirla.

TESTE VALENTI P. - Che io l'ho portato nei piante.

P.M. Dott. PACI - Perfetto, e lei in quel luogo ha poi mostrato esattamente il punto in cui era parcheggiata la macchina. Le posso mostrare queste fotografie.

TESTE VALENTI P. - Posso venire?

P.M. Dott. PACI - Gliel faccio avere, signora, sono qua e sono quelle allegate...

TESTE VALENTI P. - Ah, no, potevo venire pure io!

P.M. Dott. PACI - ...al verbale che è depositato.

TESTE VALENTI P. - Eh, le piante. Ora c'haiu a mettiri 'u basilicu, 'u pumadoru! [Ride].

PRESIDENTE - Aspetti però, eviti altri commenti, deve rispondere solamente alle domande, va bene?

TESTE VALENTI P. - Ah, perfettamente! La macchina me l'hanno rubata qua.

P.M. Dott. PACI - Esattamente...

TESTE VALENTI P. - Qua.

P.M. Dott. PACI - No, "qua" dove, signora?

PRESIDENTE - Quindi in questo luogo ritratto da queste fotografie che le

vengono mostrate, sì.

TESTE VALENTI P. - Qua, nelle piante, qua. Però prima da allora...

Pubblico Ministero è?

PRESIDENTE - Sì.

TESTE VALENTI P. - Signor Pubblico Ministero!

P.M. Dott. PACI - Prego, prego, signora, mi dica.

TESTE VALENTI P. - Da allora queste piante non c'erano, eh?

P.M. Dott. PACI - Non c'erano.

TESTE VALENTI P. - Non c'erano. Poi, dopo tanto tempo, allora c'hanno messo queste piante.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - Allora, qui dentro si poteva entrare, che poi non si poteva... da allora non...

P.M. Dott. PACI - "Qui dentro", signora, intende il vicolo che poi dà accesso al portone del palazzo?

TESTE VALENTI P. - Bravo, sì, per entrare casa mia. Da allora non sì... da allora qui potevano entrare le macchine, infatti, vidi, ora ci sono dei ferri lunghi.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - Che le macchine qua ora non possono entrare. Da allora sì, ma ora non più.

P.M. Dott. PACI - Non più.

TESTE VALENTI P. - Oh! Poi c'è qua una scalonata. La vedete che qua c'è una scalonata quando si esce del portone?

P.M. Dott. PACI - E no, la scalinata non si... cioè gli scalini sotto il portone, signora, non si vedono da quelle foto.

TESTE VALENTI P. - No, siccome io ce l'ho in memoria, è come si 'i vidissi, oh!

PRESIDENTE - Lo spieghi, lo spieghi.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - Comunque, questa sono io, questa. Questo è il dottore, che io lo rispetto tanto, veramente.

P.M. Dott. PACI - Il dottore Lari, che è...

TESTE VALENTI P. - E sì!

P.M. Dott. PACI - Va bene, signora, ed è nel punto in cui...

TESTE VALENTI P. - Rispetto pure il signor Piero!

PRESIDENTE - Quindi è, in sostanza, quel punto che viene ritratto da queste fotografie, in questa parte.

TESTE VALENTI P. - [Ride].

P.M. Dott. PACI - Sì.

PRESIDENTE - Collocata la macchina al momento della...

P.M. Dott. PACI - Sì, esatto.

TESTE VALENTI P. - Comunque, a me...

P.M. Dott. PACI - Dove venne parcheggiata.

PRESIDENTE - ...in cui venne sottratta.

P.M. Dott. PACI - Signora...

TESTE VALENTI P. - A me la macchina me l'hanno rubata dov'è che c'è... può essere un poco cchiù cca, un poco cchiù ddà, perché, certo, io metro

nun ni aveva.

P.M. Dott. PACI - Va beh, metro più, metro meno, il punto è quello signora, giusto?

TESTE VALENTI P. - Il punto è questo delle piante.

P.M. Dott. PACI - Allora, il punto... la macchina era parcheggiata...

TESTE VALENTI P. - Perfettamente, 100% e cento film.

P.M. Dott. PACI - Sì. La macchina com'era parcheggiata, come si dice, a spina di pesce, cioè con il muso rivolto verso il muro oppure...?

TESTE VALENTI P. - No, no, per la... sono arrivata io, sono arrivata io.

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - E mi infilo così con la macchina.

(...)

P.M. Dott. PACI - Presidente, se comunque sia può indicare il punto, anche con un segno di spunta sulla fotografia, perché...

PRESIDENTE - Ecco, sì, indichi semmai, signora, sulla fotografia...

TESTE VALENTI P. - Eh!

PRESIDENTE - ...magari con una penna, il punto esatto in cui si trovava parcheggiata la macchina, va bene?

TESTE VALENTI P. - Ma io... io uscirei pazza. Cioè, dico io, la macchina era nelle piante, però io...

PRESIDENTE - Se può però indicare...

TESTE VALENTI P. - Poteva essere qua, poteva essere qua.

PRESIDENTE - Indichi più o meno il punto, per quello che lei ricorda,

dove si trovava la macchina in questa...

TESTE VALENTI P. - Proprio il punto... poteva essere qua, qua. Poteva, 'nzu, perché una che pos... Se Lei va a fare la spesa chi vidi 'u puntu? Cumu si fa? Io posso dire qua, nelle piante. Prima 'ste piante nun c'erano, eh! Però come fa una donna che posteggia?

PRESIDENTE - Ci rendiamo conto che non c'erano, però, dico, se lei riesce, anche, diciamo, con un certo grado di approssimazione, a ricostruire qual era il punto dove è stata posteggiata la macchina.

TESTE VALENTI P. - Per me è dov'è che c'è Pietro Lari, per me.

PRESIDENTE - Dove c'è, quindi, il Procuratore Lari, sì, va bene. Allora...

TESTE VALENTI P. - Poi...

PRESIDENTE - ...in quelle fotografie lì, va bene.

TESTE VALENTI P. - ...c'è il punto interrogativo.

PRESIDENTE - D'accordo, va bene, va bene.

TESTE VALENTI P. - Non vorrei passare delle conseguenze.

PRESIDENTE - Comunque, no, no, no, va beh.

TESTE VALENTI P. - Se io sbaglio, scusi, se io sbaglio qualche...

AVV. SINATRA - Cioè abbiamo detto anche approssimativamente.

TESTE VALENTI P. - ...qualche pezzettino.

PRESIDENTE - Non si preoccupi, anche approssimativamente, per quello che lei ricorda, va bene. Quindi, per quello che lei ricorda, è lì dove c'è in queste fotografie il dottor Lari.

TESTE VALENTI P. - Può essere qua, può essere...

PRESIDENTE - Va bene, va bene.

TESTE VALENTI P. - Ma qua me l'hanno fregata.

Sempre in occasione della sua testimonianza, Pietrina Valenti precisava che, per come aveva parcheggiato la sua Fiat 126, quella sera, non aveva modo di controllarla a vista, dalle finestre del suo appartamento²⁶⁰:

P.M. Dott. PACI - ...dove poi c'è il portone di casa. Senta, signora, le faccio un'altra domanda: lei dalla sua abitazione... abita in che piano lei? Di quel palazzo.

TESTE VALENTI P. - Sesto piano.

P.M. Dott. PACI - La poteva vedere la macchina parcheggiata?

TESTE VALENTI P. - No, mai.

P.M. Dott. PACI - Quella sera.

TESTE VALENTI P. - No, no.

(...)

P.M. Dott. PACI - Allora, andiamo avanti, signora, un altro passaggio. L'aveva anticipato, l'ha già dichiarato, però poi ci siamo interrotti, allora le richiedo: il suo appartamento affaccia o no nel punto in cui...

TESTE VALENTI P. - Non si vede niente.

P.M. Dott. PACI - ...quella sera era parcheggiata la macchina?

TESTE VALENTI P. - Assolutamente.

P.M. Dott. PACI - Quindi il suo...

TESTE VALENTI P. - Posso mettere no una firma, non so leggere e

²⁶⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 22 e 31 ss.

scrivere, non è vergogna, la vergogna è qua nelle cose cattive, però io a lei ci metto no una firma, ma gliene metto mille.

P.M. Dott. PACI - Che quella sera la macchina...

TESTE VALENTI P. - Perché...

PRESIDENTE - Quindi dove? Mi dica, non si...

TESTE VALENTI P. - Dov'era la mia macchina... guardi, e allora, mi posso alzare? Oh! E allora.

P.M. Dott. PACI - No, no, signora, abbiamo capito, guardi, non c'è bisogno.

TESTE VALENTI P. - No, no, no.

P.M. Dott. PACI - No, non c'è bisogno che... no, no, no.

PRESIDENTE - Abbiamo capito, abbiamo capito.

TESTE VALENTI P. - Qua c'è... e allora, signori, aspettate. Allora...

PRESIDENTE - Signora, così non si sente il microfono, sennò non ne resta traccia.

TESTE VALENTI P. - Ah, non si sente?

PRESIDENTE - Proprio resti seduta!

TESTE VALENTI P. - E allora, eh!

PRESIDENTE - Quindi, in sostanza, non si vede dalla sua casa la...

TESTE VALENTI P. - E allora, guardi, signor Pubblico Ministero, mi perdoni.

PRESIDENTE - Perché non si vede, quindi, dalla sua casa, è giusto?

TESTE VALENTI P. - E allora, c'è un muro, un pezzo di muro alto, alto così, poi questo muro alto di qua che dico io non corrisponde il mio

balcone di questa parte; il mio balcone corrisponde... signor Pubblico Ministero, è importante! Il mio balcone corrisponde dall'altra parte, perché ci sono due tipi di balconi, è giusto? Dove mi hanno preso la macchina a me corrispondono i balconi... i gabinetti, dicemmo, i bagni delle altre persone. Ci siamo? Oh! Allora, dove mi hanno rubato la macchina a me ci sono i bagni degli altre persone, c'è un pezzo di muro alto, alto, e in questo pezzo di muro alto, dov'è che mi hanno preso la macchina a me, che ci sono le piante... poi quando Voi, tanto per dire, girate così, camminate un pochettino e girate così, vedete il palazzo.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

TESTE VALENTI P. - Però sempre con gli altri balconi di altre persone.

P.M. Dott. PACI - Perfetto, quindi è chiarissimo, signora.

TESTE VALENTI P. - Sì. Poi c'è un... un'altra cosa: che il mio balcone, il mio balcone, ci sono le scuole delle bambine, che io alla mattina quando le vedo alle bambine, affaccio e penso quando io portavo a mia figlia a scuola. Oh! Perché io una bambina soltanto ho.

P.M. Dott. PACI - Va bene, signora.

Le dichiarazioni della Valenti trovavano anche conferma nell'attività di riscontro del Centro Operativo DIA di Caltanissetta, da cui risultava che, effettivamente, la zona dove venivano installate le menzionate fioriere condominiali (dove la teste, come detto, posteggiava la Fiat 126, prima che le venisse rubata), non era visibile dalle finestre dell'appartamento della proprietaria²⁶¹.

²⁶¹ Cfr. deposizione Isp. Claudio Castagna, all'udienza del 3.7.2015, pagg. 23 ss, nonché planimetria consultata dal medesimo, nel corso della sua deposizione (ed acquisita agli atti).

Al contrario (come anticipato), Salvatore Candura, nel sopralluogo del 24 novembre 2008 (anch'esso agli atti²⁶²), confermando quanto già dichiarato nei precedenti procedimenti, indicava, come luogo dove rubava la Fiat 126 di Pietrina Valenti, un posto diverso, nelle immediate vicinanze del portone d'ingresso dello stabile, peraltro in una posizione parzialmente visibile dalla camera da letto della Valenti²⁶³.

Venivano, poi, acquisite al fascicolo per il dibattimento, sul consenso delle parti, anche tutte le dichiarazioni rese dai condomini di via Sirillo, su tre temi di prova:

1) se i luoghi subivano o meno delle modifiche, dal luglio 1992, come affermato da Pietrina Valenti e negato da Salvatore Candura (fatta eccezione, secondo quanto dichiarato da quest'ultimo, per due archi in ferro, messi per ostruire la marcia di possibili autovetture, nel vicolo cieco d'accesso al portone condominiale);

2) se, all'epoca dei fatti, era possibile oppure no posteggiare automobili, per un tempo apprezzabile, nel predetto vicolo cieco, come escluso dalla Valenti ed affermato da Candura, che sosteneva, appunto, d'aver rubato la Fiat 126 proprio da siffatta posizione;

3) se qualche condomino notava il furto della Fiat 126 oppure la presenza di due persone nei pressi della medesima automobile, la sera in cui la stessa veniva asportata (attese le menzionate dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, secondo cui, mentre perpetrava il furto con Tutino, una coppia con due bambini

²⁶² Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 1.

²⁶³ Cfr. deposizione Isp. Claudio Castagna, all'udienza del 3.7.2015, pagg. 23 ss, nonché planimetria consultata dal medesimo, nel corso della sua deposizione (ed acquisita agli atti).

transitava a piedi).

Le circostanze complessivamente desumibili dalle dichiarazioni acquisite agli atti, possono riassumersi (in maniera estremamente sintetica, considerata anche la sopravvenuta confessione, da parte di Salvatore Candura, della falsità delle proprie precedenti dichiarazioni, sul furto della Fiat 126, sotto casa di Pietrina Valenti), come segue²⁶⁴.

Effettivamente, alla fine del vicolo cieco che conduce al portone dello stabile di via Bartolomeo Sirillo n. 5, successivamente al luglio del 1992, venivano realizzate, da uno dei condomini (Passantino Vincenzo), delle opere (abusive), consistenti nella realizzazione di alcuni gradini, di fronte all'entrata per l'edificio. Detta circostanza, oltre che dal diretto interessato (che operava, come accennato, senza alcun titolo edilizio, per cui non esistono atti pubblici, per una precisa datazione delle opere), veniva confermata anche dagli altri condomini (tutti collocavano tali opere, all'incirca, negli anni 2000-2005). Inoltre, pure i paletti per impedire l'accesso al cortile prospiciente al portone d'ingresso, venivano collocati in epoca più recente, rispetto al luglio 1992 (verosimilmente, dopo l'anno 2003). Lo stesso vale per le fioriere poste nel cortile/parcheggio dello stabile, a ridosso dell'edificio condominiale, collocate nella stessa epoca dei paletti.

Quanto alla possibilità di posteggiare, all'epoca dei fatti, nel vicolo cieco che conduce al portone d'ingresso condominiale, le dichiarazioni dei condomini non erano del tutto univoche: molti evidenziavano che, prima dell'installazione dei paletti, le automobili venivano parcheggiate fin davanti al portone dello stabile, ma solo per

²⁶⁴ Cfr. le sommarie informazioni testimoniali rese dai condomini di via Bartolomeo Sirillo (acquisite, col consenso delle parti, all'udienza del 22.12.2014), nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 8.

soste brevi (come per scaricare merci o per la pausa pranzo); tuttavia, la collocazione degli ostacoli si rendeva necessaria proprio per evitare che parcheggiassero lì autovetture che non consentivano l'accesso allo stabile, qualora ve ne fosse stato bisogno, per i mezzi di soccorso; con particolare riferimento alla signora Pietrina Valenti, alcuni condomini dichiaravano che la stessa era solita parcheggiare dal lato delle fioriere; altri ricordavano, genericamente, che la predetta parcheggiava dove trovava posto. Sul punto, Roberto Valenti (confermando, sia pure con qualche titubanza, le indicazioni già fornite in fase d'indagine, anche con la redazione di uno schizzo planimetrico) dichiarava che sua zia Pietrina, abitualmente, posteggiava la Fiat 126 sul lato lungo del cortile, limitrofo all'edificio condominiale, in posizione dove la stessa ne poteva controllare visivamente la presenza, affacciandosi dalle finestre dell'abitazione²⁶⁵. Analoghe indicazioni dava Luciano Valenti, che spiegava

²⁶⁵ Deposizione di Roberto Valenti, all'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 64 ss (nonché schizzo planimetrico redatto dal teste, nella fase delle indagini, acquisito agli atti):

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei sa dove sua zia abitualmente posteggiasse questa vettura?

TESTE VALENTI R. - Sempre vicino al vicolo, entrando a destra, o da questa parte o dall'altra parte, non...

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ricorda di essere stato sentito dai Pubblici Ministeri, l'ha già rammentato il collega, il 7 luglio del 2009.

TESTE VALENTI R. - Cioè in Tribunale, era la DIA penso, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, diciamo in...

TESTE VALENTI R. - C'era il Procuratore Lari.

P.M. Dott. LUCIANI - E ricorda che questa circostanza le venne chiesta e in quella occasione lei fece uno schizzo planimetrico in cui indicò le posizioni dove lei vedeva posteggiata questa vettura.

TESTE VALENTI R. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Se lo ricorda questo fatto?

TESTE VALENTI R. - Sì, questo sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, se possiamo mostrare, per favore, al teste questo schizzo.

PRESIDENTE - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Grazie.

TESTE VALENTI R. - E allora... sì, o di qua o di là.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, dico, lo riconosce questo schizzo?

TESTE VALENTI R. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Se può riferire alla Corte che cosa contiene questo schizzo, cioè se lo può descrivere in qualche maniera.

TESTE VALENTI R. - Che questa è la traversa, qua c'è la scala, c'è l'ingresso e mia zia la metteva o da questa parte o dall'altra parte.

P.M. Dott. LUCIANI - E' indicato in qualche maniera il luogo dove sua zia, per quello che le risulta, era solita posteggiare l'autovettura, su questo schizzo?

TESTE VALENTI R. - Dove trovava spazio lei trovava... cioè dove trovava spazio...

come la sorella Pietrina era solita posteggiare, sul lato lungo dello stabile di via Sirillo (confermando, anche in tal caso, le indicazioni offerte in uno schizzo planimetrico, redatto di suo pugno, acquisito al fascicolo per il dibattimento)²⁶⁶;

P.M. Dott. LUCIANI - Questo lo capisco, però ci sono delle X su questo foglio, giusto?

TESTE VALENTI R. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quelle X, quando lei ha redatto questo schizzo, cosa rappresentavano?

TESTE VALENTI R. - Il posteggio della macchina.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il luogo dove lei vedeva posteggiare l'autovettura.

TESTE VALENTI R. - Sì, certo, è normale.

P.M. Dott. LUCIANI - Le risulta che sua zia posteggiasse nel vicoletto di accesso allo stabile?

TESTE VALENTI R. - Qua dentro?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, dove c'è l'ingresso dello stabile.

TESTE VALENTI R. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - No.

TESTE VALENTI R. - Penso, penso, penso di no, perché come fa? Perché è stretta la strada.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ha mai saputo dove sua zia aveva esattamente posteggiato la 126 la sera in cui venne rubata?

TESTE VALENTI R. - No.

P.M. Dott. LUCIANI - No. Non gliel'ha mai detto sua zia questo?

TESTE VALENTI R. - No.

²⁶⁶ Deposizione di Luciano Valenti, all'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 134 ss (nonché schizzo planimetrico redatto dal teste, nella fase delle indagini, acquisito agli atti):

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei frequentava l'abitazione di sua sorella, giusto?

TESTE VALENTI L. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei, nel periodo precedente al furto, aveva avuto modo di constatare, cioè di capire, di vedere dove sua sorella fosse solita posteggiare la vettura?

TESTE VALENTI L. - Dove c'è, diciamo, chiamiamolo androne privato.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, aspetti un attimo. Lei ricorda di essere stato sentito da noi e le abbiamo fatto la stessa domanda? Ricorda se in quella occasione abbiamo fatto uno schizzo e lei ha indicato i punti dove...?

TESTE VALENTI L. - Sì, mi ricordo che ho fatto uno schizzo e ad angolo c'erano degli... non so, degli alberelli, così.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, se possiamo mostrare, per favore, al teste questo schizzo planimetrico.

PRESIDENTE - Allora, può essere mostrato questo schizzo che è stato redatto da lui, è giusto?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, è stato redatto di suo pugno...

PRESIDENTE - Va bene, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...e sottoscritto poi da tutti i presenti all'atto istruttorio.

PRESIDENTE - Sì, possiamo dargliene visione.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, prima di rispondere, mi segua un attimo.

TESTE VALENTI L. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo schizzo è fatto, diciamo, a L, per così dire, giusto?

TESTE VALENTI L. - Sì, c'è la mia firma.

P.M. Dott. LUCIANI - C'è una parte più larga e una parte più stretta.

TESTE VALENTI L. - Sì, bravo. Allora, qua...

P.M. Dott. LUCIANI - E c'è due trattini con una freccia.

TESTE VALENTI L. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa freccia che cosa rappresenta?

TESTE VALENTI L. - Una X.

P.M. Dott. LUCIANI - No, no, no, a fianco alla X ci sono due trattini con una freccia.

TESTE VALENTI L. - Due trattini.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa freccia che cos'è?

TESTE VALENTI L. - Questa dove c'è, diciamo, l'entrata.

inoltre, quest'ultimo teste chiariva anche quanto dichiarato nel dibattimento del primo processo sulla strage di via D'Amelio: allorquando rispondeva che la Fiat 126 della sorella, prima di esser rubata, veniva posteggiata "sotto la scala" (proprio come sostenuto, all'epoca, da Salvatore Candura), non intendeva indicare (in senso letterale) proprio l'ingresso dello stabile²⁶⁷.

Peraltro, anche Salvatore Candura, allorché (nell'interrogatorio reso il

P.M. Dott. LUCIANI - L'entrata dell'abitazione di sua sorella, dello stabile?

TESTE VALENTI L. - Sì, l'entrata, sì, lo stabile.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei poi ha fatto due C rovesciate alla fine, diciamo, del...

TESTE VALENTI L. - Sì, c'è una B e una C sopra, sto vedendo.

P.M. Dott. LUCIANI - E poi ci sono A, B e C. Questi A, B e C che cosa rappresentano, se lo ricorda?

TESTE VALENTI L. - A, B e C? Perché di qua... ai tempi, forse, se mi ricordo, quando... quando ho parlato io, le macchine le mettevano come volevano, c'erano cose... non c'erano le cose come adesso private, hanno fatto le segnaletiche e ognuno c'ha il suo posto e cose varie.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma lei ha indicato in questo schizzo A, B e C. Questo A, B e C ricorda che cosa...?

TESTE VALENTI L. - No, non mi ricordo, dottore, perché devo dire una bugia?

P.M. Dott. LUCIANI - Allora...

TESTE VALENTI L. - Me lo faccia ricordare lei, che... se vuole.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, adesso glielo ricordo.

TESTE VALENTI L. - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, lei dice: "Mia sorella parcheggiava la Fiat 126 solitamente nei luoghi che indico sullo schizzo planimetrico redatto dalle Signorie Loro e che indico con le lettere A, B e C".

TESTE VALENTI L. - A, B e C.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè all'epoca, quando lei venne sentito...

TESTE VALENTI L. - Magari perché magari non c'era posto lì e la metteva lì, perché non è che ci andavo spesso da mia sorella io. Non ero abitua...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, mi ascolti un attimo, signor VALENTI.

TESTE VALENTI L. - Sì, prego.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei in questo verbale dice che, per quello che è il suo ricordo, A, B e C sono i luoghi dove, per quello che lei ha avuto modo di vedere, sua sorella solitamente posteggiava l'autovettura.

TESTE VALENTI L. - Va beh, magari mi potevo sbagliare di qualche metro sulla C, perché la metteva più avanti.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, no, va bene, ho capito, dico: A, B e C li conferma, a prescindere che può essere un metro più, un metro meno, dico, però...

TESTE VALENTI L. - Confermo, sì, dottore.

²⁶⁷ Deposizione di Luciano Valenti, all'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 137 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, pure su questo le volevo dire che lei, nel processo Borsellino 1, quando le è stato chiesto dove posteggiava l'auto sua sorella, aspetti un attimo che ora glielo leggo, lei dice: "Cioè vicino l'abitazione di sua sorella o lontano?" Lei risponde: "No, vicino, sotto la scala propria, per..."

TESTE VALENTI L. - Sotto la scala, io dico sotto la scala, perché all'antichità... sotto la scala, diciamo che sarebbero dove c'è quel monitor c'è l'androne dove si entra nella scala.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE VALENTI L. - E come qui ci poteva essere la macchina. Era poco la distanza, ad angolo, ad angolo.

P.M. Dott. LUCIANI - Diciamo, sotto la scala è un termine...

TESTE VALENTI L. - Io dico... termine nel palermitano come si dice.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè non intendeva sotto l'ingresso dell'androne.

TESTE VALENTI L. - No, no, la macchina non si può mettere mai, perché c'è anche l'inferriata quella...

10.3.2009, acquisito al fascicolo per il dibattimento, col consenso delle parti e riportato in nota²⁶⁸) decideva di ammettere (innanzi all'evidenza) la falsità delle sue

²⁶⁸ Cfr. verbale di interrogatorio di Salvatore Candura del 10.3.2009 (acquisito agli atti, con il consenso delle parti, al pari di tutti gli altri verbali d'interrogatorio e confronto, contenuti nel fascicolo del P.M., all'udienza dibattimentale del 22.10.2013):

P.M.: c'è un'altra cosa strana...eh quando lei ricostruisce il furto della macchina...dice che era nella traversina, queste cose di qua...ehh...gliel'ha detto La Barbera o se l'è inventato lei?

CANDURA: no lui me l'ha detto!

P.M.: ah ! sì...

CANDURA: che doveva poi fa...andare in via Messina Marine...

P.M.: no, no che ...il punto esatto dove ha rubato la macchina. Lei ha detto era nella traversina...

CANDURA: se sapevo che era dalla Petrina Valenti?

P.M.: eh...della Petrina Valenti ...sì.

CANDURA: la macchin...no, no, no...perché io la notavo spesso la macchina là...frequentavo la casa Valenti ...la sapevo...

P.M.: quindi lei...

CANDURA: la sapevo la macchina là...e di rado lei o la metteva... nel vicioletto o la metteva...

P.M.: e in questo caso invece era messa là...

CANDURA: sapevo che era messa là, la macchina dottore.

P.M.: a

CANDURA: dall'inizio...

P.M.: la dove ?

P.M.G.: là dove?

CANDURA: là...sul muro... dove ho fatto il segnale con la penna blu io...

P.M.: ieri in un...

CANDURA: ieri..

P.M.G.: era davanti, sul retro?

P.M.: eh scusi eh...scusi

CANDURA: mi dia un attimo la penna scusi dottore...

P.M.: prego...

UOMO.: (voci accavallate) ...nel foglio di carta...

CANDURA: e che sapevo che la macchina...sapevo che la macchina...aveva anche problemi di freni...allora questo...

P.M.: il portone di ingresso... faccia il portone di ingresso...

CANDURA: va bè questo è il portone di ingresso, la macchina qua...

P.M.: quindi...e a noi ci aveva detto che era qua...

CANDURA: no, si a voi vi aveva detto che era qua...

P.M.: esatto...

CANDURA: eh... perché lei ammucc...di solito lei la metteva sempre qua...io fici n'autru schizzetto...fici ca a misi cà a machina, perché volevo dare questo segnale? Perché io dal momento volevo dire tutto...

P.M.: lei dice " incompr."... sopralluogo ha indicato un posto sbagliato per darvi un segnale...?

CANDURA: sì, io dal momento volevo dire tutto...perché io lo so che la macchina è qua...io venendo con la moto, io lo so che la macchina è qua...io la moto l'ho parcheggiata qua...salgo, scendo e me ne vado...e la macchina...è ancora qua. La macchina aveva anche problemi di freni...

P.M.B.: scusi ma lei la sera precedente...c'era stata veramente a casa...eh

CANDURA: no, quando scendo io...

P.M.B.: no, no mi scusi...

CANDURA: sì, sì, sì...scus

precedenti dichiarazioni in merito al furto della Fiat 126, dichiarava (fornendo una versione, comunque, da prendere con le dovute cautele) che l'automobile della Valenti era posteggiata dalla parte delle fioriere (anch'egli redigendo uno schizzo planimetrico, allegato al verbale), riferendo che la vedeva parcheggiata lì, nella stessa sera in cui veniva, poi, asportata (poiché, a suo dire, quella sera, si recava effettivamente a casa di Pietrina, per farle visita) e che, durante il sopralluogo indicava agli inquirenti, volutamente, un posto sbagliato per lanciare loro un segnale sulla falsità delle proprie dichiarazioni (delle quali avrebbe sempre avvertito il peso). Anche in dibattimento, Candura confermava tali indicazioni²⁶⁹.

In riferimento poi all'eventualità che taluno dei condomini dello stabile potesse aver notato Tutino o Spatuzza, mentre operavano sulla Fiat 126 della Pietrina Valenti, nessun condomino dava un contributo utile (come prevedibile²⁷⁰).

*P.M.B.: la domanda è questa: la sera del simulato furto...a questo punto...
CANDURA: esatto...
P.M.B.: lei era stato a casa ...
CANDURA: della Petrina Valenti. Sì...
P.M.B.: perché nelle dichiarazioni in effetti quello che ieri...le contestavamo
seppur non così in dato...
CANDURA: il fatto del... " incompr. " ... (parola accavallata dal P.M. n.d.r.)
P.M.B.: no! Dico dalle dichiarazioni...che lei ha reso in dibattimento,
risulta...che lei non era andato a casa della Valenti,
ma da Valenti Roberto.
UOMO: ma da Valenti Roberto.
P.M.B.: sì, e poi da lì, me ne sono andato da sua zi...si eh una dimenticanza...
CANDURA: questo lei non l'ha mai dichiarato...
P.M.: si, si, ma non risulta? Che io sono stato dal padre...di Roberto Valenti,
da Totò siamo scesi...poi minn'acchinavo ra Pietrina, perchè sono
stato...un oretta là...e un paio di minuti là...e poi sono andato a casa
della Petrina Valenti, io stavo " incompr. " ... (forte disturbo delle onde
elettromagnetiche di un cellulare ne copre alcune parole n.d.r.) ...*

²⁶⁹ Cfr. esame dell'imputato di reato connesso Salvatore Candura, nel verbale d'udienza del 10.10.2013, pagg. 11 ss.

²⁷⁰ Anche per la (comprensibile) ritrosia nel dover ammettere, in sostanza, d'aver assistito ad un reato senza aver denunciato alcunchè, al tempo, né offerto indicazioni utili, successivamente, quando diventava di pubblico dominio che la Fiat 126 sottratta alla Valenti, veniva poi utilizzata per la strage di via D'Amelio. Inoltre, si deve anche considerare che non è neppure certo che la famiglia di cui parlava Spatuzza abitasse, effettivamente (all'epoca dei fatti ed in quella delle indagini), nello stabile di via Bartolomeo Sirillo n. 5.

14) Le modalità di esecuzione del furto della Fiat 126 con la rottura del bloccasterzo e l'impossibilità di rubarla con lo 'spadino'. Le ulteriori risultanze istruttorie sul punto.

Come in precedenza evidenziato, Spatuzza riferiva di aver rubato la Fiat 126 della Valenti, assieme a Vittorio Tutino, forzando il bloccasterzo con un "tenaglione" e collegando i fili d'accensione, così da mettere in moto l'automobile, che comunque stentava molto a rimanere in moto.

Le altre risultanze istruttorie a riscontro, dalle quali emerge come quella Fiat 126, effettivamente, avesse dei problemi meccanici, venivano già richiamate (in sintesi: la deposizione della stessa Pietrina Valenti, su "*una cosa delle gambe che non andava bene*"²⁷¹; quella del fratello Luciano Valenti, sul fatto che la Fiat 126 della sorella "*perdeva olio*", "*stentava a partire*" e camminava "*poco poco*"²⁷²; quella della cognata Paola Sbigottiti, sul fatto che il motore non era stato riparato, benché "*non fosse in condizioni di piena efficienza*"²⁷³; quella di Salvatore Candura, sul fatto che Pietrina si lamentava problemi di motore, alla carrozzeria ed ai freni, chiedendogli se conoscesse un meccanico poco costoso²⁷⁴).

Riguardo alle modalità della sottrazione dell'automobile, fin dall'inizio della sua collaborazione, Gaspare Spatuzza dichiarava che era pressoché impossibile rubare

²⁷¹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 7 ss.

²⁷² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 13 s.

²⁷³ Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pag. 107 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

²⁷⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 10.10.2013, pagg. 128 ss.

quella Fiat 126 utilizzando uno “*spadino*” e che, anzi, le dichiarazioni eventualmente fatte, in tal senso, da coloro che parlavano del furto dell’automobile, si sarebbero rivelate false anche per questo particolare riferimento all’utilizzo di detto arnese, inidoneo allo scopo. Si riportano, qui di seguito, le dichiarazioni del collaboratore, rese già nell’interrogatorio del 4 luglio 2008 (acquisito agli atti, al pari di tutti gli altri interrogatori contenuti nel fascicolo del P.M.):

SPATUZZA Gaspare: ha scassato il blocca sterzo?... perché questo è un dato fondamentale... perché se lui dice che l’ha presa con lo spadino vi posso dire... ma no che lo dico io... ma lo possono dire i migliori...;

Dr. DI NATALE: come fa a dire che... lei...;

SPATUZZA Gaspare: perché le 126...;

Dr. DI NATALE: si...;

SPATUZZA Gaspare: o altre macchine non si possono rubare con lo spadino... perché io per imparare per rubare le Fiat Uno... che abbiamo utilizzato noi per il Nord... per fare delle Stragi... ho preso un po’ di lezioni da questi ragazzi nati e cresciuti...

di furti di macchine... e in cui mi spiegavano che c'erano macchine che non si possono rubare con lo spadino... addirittura la 126 così macchina babba... così possiamo chiamare proprio così scadente... ci ha un blocco sterzo che è un pericolo... quindi deve scassinare deve scassare tutto il blocco sterzo... per portarti la macchina... non ci sono altre alternative...;

Dr. LARI:

ma lei come lo sa che lui diceva che ha usato lo spadino...;

SPATUZZA Gaspare:

come?... no... se lui dice... lui non ha commesso lo scasso sta mentendo... perché potete prendere il miglior consulente... di furti di macchina... la 126... con lo spadino non si può portare... al cento per cento...;

Dr. LARI:

no voglio dire siccome noi non le abbiamo detto che lui ha usato lo

spadino...;

SPATUZZA Gaspare:

e chi lo sta dicendo? ...;

Dr. LARI:

lo so... è un ipotesi che lei fa...;

SPATUZZA Gaspare:

*se lui dice che l'ha presa con lo
spadino sta mentendo... e potete
andare a chiedere la consulenza...
di specialisti di furti di macchina...*

Effettivamente, nel corso degli interrogatori ed anche negli esami dibattimentali dei precedenti processi per la strage di via D'Amelio (invero, anche nelle indagini preliminari di questo procedimento), Salvatore Candura dichiarava di aver rubato la Fiat 126 di Pietrina Valenti, sotto casa sua, proprio utilizzando uno spadino per metterla in moto²⁷⁵.

Sulla stessa circostanza, Vincenzo Scarantino, nel primo interrogatorio della sua 'collaborazione' (cioè il verbale del 24 giugno 1994), negava d'aver consegnato uno "spadino" a Candura, per effettuare il furto, evidenziando, al contrario, che la vettura aveva il bloccasterzo rotto ed egli lo riparava (circostanza, quest'ultima, ribadita negli interrogatori del 29 giugno 1994 e del 19 novembre 1994), mentre, successivamente, con evidente adeguamento alla versione di Candura, dichiarava che, siccome quest'ultimo si occupava di rubare autovetture per lui, gli consegnava degli "spadini", e riteneva, pertanto, che avesse potuto utilizzare tali strumenti per asportare la Fiat 126, pur escludendo di avergliene mai fornito uno specifico per

²⁷⁵ Cfr. anche il verbale d'interrogatorio (acquisito agli atti, col consenso delle parti) reso da Salvatore Candura, nell'ambito di questo procedimento, in data 9.3.2009 (appunto, prima che egli ritrattasse la versione, originariamente fornita, fin dall'ottobre 1992, dichiarandosi estraneo al furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti).

procedere a quel furto (cfr. verbale di interrogatorio del 12 agosto 1994)²⁷⁶.

Ebbene, gli elementi istruttori acquisiti all'odierno processo (le dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia, già dediti anche ai furti d'automobili: Pietro Romeo, Agostino Trombetta, Giovanni Ciaramitaro), consentivano di confermare le dichiarazioni di Spatuzza, smentendo decisamente, qualora ve ne fosse bisogno (date anche le sopravvenute confessioni di Scarantino, Candura ed Andriotta) la versione originariamente fornita dal Candura.

Pietro Romeo, malavitoso di Brancaccio dedito, appunto, al furto di autovetture, prima di far ingresso nella famiglia mafiosa di tale territorio, come componente del gruppo di fuoco, spiegava che non era possibile rubare le Fiat 126 utilizzando uno "spadino" e che occorreva romperne il bloccasterzo e, di seguito, collegare i fili, per procedere all'accensione²⁷⁷:

P. M. LUCIANI - Senta lei ha mai commesso furti? Ha mai rubato autovetture?

P. ROMEO - Sì.

²⁷⁶ I verbali resi da Scarantino nei precedenti procedimenti per la strage di via D'Amelio, venivano acquisiti agli atti (come corpo del reato a lui ascritto, *sub H*) all'udienza del 4 giugno 2015.

²⁷⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.5.2014, pagg. 195 ss. Analoghe dichiarazioni, Romeo rendeva nell'interrogatorio al P.M. del 19.4.2010 (acquisito al fascicolo per il dibattimento), di seguito riportato, nella parte d'interesse:

A .D.R. Per quella che è la mia esperienza di ladro di autovetture la Fiat 126 non si può rubare con uno spadino. Per quel che mi ricordo, il blocco di accensione di tale macchina, infatti, non è uguale a quello delle altre autovetture che si possono rubare con lo spadino.

Per poterla rubare si doveva pertanto rompere il blocchetto d'accensione e poi metterla in moto o girando una rotellina con un cacciavite oppure collegando i fili dell'accensione, non ricordo ora quale fosse il sistema per la Fiat 126.

Da quando ho conosciuto Spatuzza, nel 1994, non l'ho mai visto rubare un' autovettura, né qualcuno mi ha mai riferito che aveva rubato vetture nel passato.

Non so se Tutino ha mai rubato autovetture. Ripeto che, qualora gli servivano autovetture, gli stessi si rivolgevano ad Agostino Trombetta, che si faceva poi portare macchine rubate.

P. M. LUCIANI - Può riferire alla Corte in che maniera lei rubava queste autovetture?

P. ROMEO - C'avevamo... come si dice? Si faceva con il coltello, si chiamava "o spadino".

P. M. LUCIANI - Che vuol dire si faceva con il coltello?

P. ROMEO - Perché si limava la punta diciamo del coltello e si faceva una lama e ci mettevamo tipo dei soldi arrotolati con lo scotch e si aprivano le Punto o Lancia Theme.

P. M. LUCIANI - Quindi erano arnesi che servivano per aprire le autovetture.

P. ROMEO - Sì, sì.

P. M. LUCIANI - Servivano anche per metterle in moto?

P. ROMEO - Sì, eccome!

P. M. LUCIANI - Quindi si utilizzavano sia per aprire la macchina, sia per metterla in moto.

P. ROMEO - Le macchine Fiat.

P. M. LUCIANI - Le macchine Fiat. C'era per quello che le risulta un qualche modello di Fiat, per quella che è stata la sua esperienza, cioè lei materialmente, scusi io non ho capito perché il presupposto mi serve, cioè lei materialmente ha rubato autovetture con questo sistema?

P. ROMEO - Sì, sì, e ne ho rubate tante.

P. M. LUCIANI - Ne ha rubate tante, quindi facendo appello come dire alla sua esperienza illecita in questo caso lei sa se c'erano autovetture che non si potevano aprire utilizzando lo spadino?

P. ROMEO - Sì, ce n'erano, tipo la Renault non la puoi aprire con lo spadino, cioè però le macchine Fiat le aprivi tutte.

P. M. LUCIANI - Tutti i modelli di Fiat?

P. ROMEO - Sì, sì, tutti.

P. M. LUCIANI - Per quello che...

P. ROMEO - Come macchine tipo Lancia Thema erano le più facile, la Uno, la Fiat Punto non si poteva aprire.

P. M. LUCIANI - La Fiat 126?

P. ROMEO - Lì si deve rompere il bloccasterzo.

P. M. LUCIANI - Che significa questo? Lo può spiegare bene alla Corte per favore?

P. ROMEO - Cioè non si può aprire con lo spadino, puoi aprire al massimo lo sportello.

P. M. LUCIANI - Quindi non si riesce a mettere in moto con lo spadino?

P. ROMEO - Io mi ricordo che non si... cioè si rompeva tipo con... con un pappagallo.

P. M. LUCIANI - Si rompeva cosa, il bloccasterzo?

P. ROMEO - Il bloccasterzo.

P. M. LUCIANI - E come si metteva in moto poi?

P. ROMEO - Però quello lì io non l'ho fatto mai.

P. M. LUCIANI - Non l'ha fatto mai, comunque a lei quello che risulta è che la 126...

P. ROMEO - Però diciamo devi rompere il bloccasterzo e poi fai con i fili e si accende la macchina, quello l'ho visto fare.

P. M. LUCIANI - L'ha visto fare questo materialmente? Cioè lei dice: «Io non l'ho mai rubata la 126, però l'ho vista rubare in questa maniera».

P. ROMEO - Sì, perché c'ero anche io dentro la macchina.

P. M. LUCIANI - E che non si potessero rubare in quella maniera, quindi che bisognasse rompere il bloccasterzo, è perché lei ha visto rubarla in quella maniera?

P. ROMEO - Sì, sì.

P. M. LUCIANI - Scusi eh, giusto per capire, quante volte l'è capitato, quante volte sarà capitato?

P. ROMEO - Cioè a me...

P. M. LUCIANI - È un'unica circostanza o sono più circostanze in cui lei è stato presente?

P. ROMEO - La 126 quasi mai, però la maggior parte io Fiat Uno, Lancia Theme, queste qua erano.

P. M. LUCIANI - No, la domanda è leggermente diversa, signor Romeo, cioè lei ha assistito ad un furto di una 126 rompendo il bloccasterzo una volta sola o più volte? Per quello che è il suo ricordo chiaramente.

P. ROMEO - Qualche volta che ci serviva per noi, cioè per smontarla e rimontarla.

Dichiarazioni dello stesso tenore rendeva pure Agostino Trombetta, anch'egli particolarmente competente in materia, giacché (come visto), oltre a rubare autovetture, aveva anche un'officina meccanica all'Acqua dei Corsari, che gli serviva come copertura per la sua attività di ricettazione delle parti meccaniche, ottenute smontando gli autoveicoli rubati. Il collaboratore spiegava che era possibile mettere

in moto, con uno spadino, solo le Fiat 126 del vecchio tipo, quelle che avevano l'accensione sul cruscotto, ma non anche i modelli più recenti, che avevano la chiave nello sterzo (proprio come quella rubata da Spatuzza e Tutino²⁷⁸); per questi ultimi modelli, infatti, occorreva rompere il bloccasterzo²⁷⁹:

P. M. LUCIANI - E preparava queste chiavi finte.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Questo sistema che a lei risulti, se le risulta, visto che lei appunto dice di aver rubato nel passato autovetture, è un sistema che funziona con tutte le autovetture o ce n'è qualcuna che non può essere...

A. TROMBETTA - No. No, con tutte no, per la maggior parte si usavano per le Fiat.

P. M. LUCIANI - Queste chiavi finte?

A. TROMBETTA - Esatto, sì.

P. M. LUCIANI - C'è qualche autovettura che, almeno per quella che è la sua esperienza pregressa da ladro, non può essere rubata facendo ricorso a queste chiavi finte?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Cioè?

A. TROMBETTA - A livello della Volkswagen.

²⁷⁸ Immatricolata, come detto in altra parte della motivazione, in data 25.10.1985. Infatti, si noti che già la più antica Fiat 126 di Anna Maria Sferrazza, immatricolata l'11 gennaio 1977, nella provincia di Caltanissetta (cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 62 ss), aveva l'accensione nello sterzo, come si può notare dalla visione delle fotografie scattate l'indomani della strage, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino (vedi foto n.17 dei Rilievi della Polizia Scientifica 20.7.1992, presso l'officina di via Messina Marine n. 94, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 35).

²⁷⁹ Cfr. verbale d'udienza del 26.5.2014, pagg. 156 s.

P. M. LUCIANI - Sì.

A. TROMBETTA - La Mercedes.

P. M. LUCIANI - Sì.

A. TROMBETTA - Il BMW, queste macchine non si potevano fare con...

P. M. LUCIANI - E tutte le Fiat Uno per quella che è la sua esperienza possono essere...

A. TROMBETTA - Sì, FIAT Uno, lancia...

P. M. LUCIANI - Scusi le Fiat Uno, tutte le Fiat possono essere rubate?

A. TROMBETTA - Esatto, Fiat e Lancia.

P. M. LUCIANI - Tutti i modelli di Fiat per quello che le risulta?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - La Fiat 126 per quello che le risulta può essere rubata con queste chiavi finte?

A. TROMBETTA - Sì, può essere pure, dipende il modello.

P. M. LUCIANI - Quale modello per quella che è la sua esperienza non può essere rubato con le chiavi finte?

A. TROMBETTA - Quella che si chiama Bis, la 126 Bis, che era l'ultimo modello.

P. M. LUCIANI - Sì.

A. TROMBETTA - I primi modelli si potevano rubare con il chiavino, i vecchi modelli praticamente.

P. M. LUCIANI - Quali? Quelli che hanno... lei a quale Fiat 126... cioè hanno un particolare modo di accensione queste Fiat 126 vecchie cui lei sta facendo riferimento?

A. TROMBETTA - Sì, una ce l'aveva sotto il manubrio la chiave e l'altra ce l'aveva nel frontale del cruscotto.

P. M. LUCIANI - Quindi nel frontale del cruscotto.

A. TROMBETTA - Esatto.

P. M. LUCIANI - Lei quando fa riferimento ai modelli vecchi a quali fa riferimento?

A. TROMBETTA - A quelli del cruscotto.

P. M. LUCIANI - A quelli del cruscotto.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Quindi quel modello con la chiave affianco al cruscotto si può rubare.

A. TROMBETTA - Esatto, sì.

P. M. LUCIANI - E la 126 Bis no.

A. TROMBETTA - Sì.

Ulteriori conferme venivano dalle dichiarazioni di Giovanni Ciaramitaro, soggetto che, prima di diventare organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio, era dedito, al pari di Romeo e Trombetta, ai furti d'autovetture, oltre che alle rapine ai tir. Infatti, Ciaramitaro, oltre a confermare la regola per cui i ladri d'automobili, dopo i furti, dovevano rimanere in attesa per alcuni giorni ed anche restituirle, nel caso venissero richieste da persone riconducibili all'organizzazione mafiosa, spiegava anche che, negli anni '90, lui utilizzava uno "spadino", per rubare e mettere in moto i veicoli, mentre all'inizio della sua attività, utilizzava il metodo tradizionale della rottura del bloccasterzo attraverso una chiave inglese a "pappagallo", collegando poi i fili dell'accensione. In particolare, per quanto riguardava le Fiat 126, il collaboratore

spiegava che ne aveva rubato “una marea”, sempre con il metodo tradizionale e senza mai utilizzare lo spadino, utilizzando quest’ultimo arnese (oppure un cacciavite) unicamente per aprire lo sportello, senza rompere il finestrino²⁸⁰:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, brevemente, se lei può riferire alla Corte se ha fatto parte di organizzazioni criminali e da quando inizia a farne parte, in che maniera.

G. CIARAMITARO - '93, mi sembra, adesso ricordo vagamente, il gruppo di Brancaccio.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel gruppo di Brancaccio.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - In che maniera entra a far parte di questo gruppo di Brancaccio?

G. CIARAMITARO - Prima di entrare nel gruppo ero, diciamo, un ladro di macchine, rapinatore di tir, cioè eravamo una squadra che facevamo delle rapine, di cui ci stava un compagno nostro all'epoca, Giuseppe Giuliano, che poi lui ha sposato una cugina di Francesco Tagliavia e lui entrò in famiglia, e tramite lui poi, man mano, siamo... sono entrato pure io, ho fatto parte di questo...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il soggetto che la fa entrare in Cosa Nostra è questo Giuliano. Ho capito bene?

G. CIARAMITARO - Sì, Francesco Giuliano, mi scusi di prima.

P.M. Dott. LUCIANI - Francesco Giuliano.

²⁸⁰ Cfr. verbale d’udienza dibattimentale del 7.10.2014, pagg. 59 ss, 67 ss, 90 s.

G. CIARAMITARO - *Francesco.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Che voi chiamavate però?*

G. CIARAMITARO - *Peppuccio, sì.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Peppuccio.*

G. CIARAMITARO - *Pippo. Pippo, Pippo.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Pippo o Peppuccio. Ha un soprannome? Aveva un soprannome questo Giuliano? Lo chiamavate in qualche maniera?*

G. CIARAMITARO - *Sì, "Olivetti".*

P.M. Dott. LUCIANI - *"Olivetti". Senta, per ancorare nel tempo in maniera più precisa questo suo ingresso, lei in quel periodo è stato mai arrestato?*

G. CIARAMITARO - *Prima di... di entrare in Cosa Nostra sì.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Eh.*

G. CIARAMITARO - *Parecchie volte.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Parecchie volte. Nel '92 - '93 lei com'era, libero, detenuto?*

G. CIARAMITARO - *'92 - '93 mi sembra che ero detenuto, ho fatto una detenzione di sei - sette mesi, adesso non mi ricordo, non mi ricordo bene, sono passati tanti anni.*

P.M. Dott. LUCIANI - *Lo capisco. Questa presentazione, diciamo, di Giuliano che la introduce in Cosa Nostra è precedente o successiva rispetto a questa carcerazione del '92 di quattro...?*

G. CIARAMITARO - *No, prima ho fatto la carcerazione, subito dopo che sono uscito del carcere, dopo ci siamo rivisti, abbiamo iniziato, diciamo, l'attività di rapinatore e dopo, diciamo, un po', adesso non mi ricordo bene*

il periodo, però è stato dopo la mia scarcerazione del '92, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel '93.

G. CIARAMITARO - '93, sì. Sì, mi hanno arrestato, mi sembra, nel '92, dicembre più o meno, e sono uscito nel '93, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, signor Ciaramitaro, lei dal momento in cui, diciamo, ha fatto parte di Brancaccio, come ha detto lei, lei di cosa si è occupato?

G. CIARAMITARO - Io quando ero con il gruppo mi occupavo di... come prima, furto di macchine, rubavo le macchine per potere fare gli omicidi, estorsioni, bruciavo i negozi e ho partecipato pure in un omicidio, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Chi è che le dava gli ordini per compiere questi fatti, cioè i furti di auto per conto dell'organizzazione, gli incendi di negozi e anche l'omicidio?

G. CIARAMITARO - Mah, all'epoca mi sembra Nino Mangano, tramite Francesco Giuliano.

P.M. Dott. LUCIANI - Erano questi i due soggetti che si rapportavano con lei per darle gli ordini?

G. CIARAMITARO - Un po' tu... un po' Pietro Romeo, un po' Spatuzza, un po' Grigoli, a secondo i giorni chi c'era presente e mi davano... ci davano un biglietto, un pizzino, dove ci stavano scritti dei negozi che dovevano essere incendiati, oppure che dovevamo fare delle minacce per pagare il pizzo.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo. Senta un secondo, lei ha già accennato a

un fatto, che a questo punto io però volevo approfondire per alcuni aspetti, cioè che lei prima di far parte di Cosa Nostra, lei era, sostanzialmente, un ladro e un rapinatore, un ladro di autovetture e un rapinatore. Ho capito bene?

G. CIARAMITARO - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Queste rapine le facevate in un settore specifico e insieme a chi?

G. CIARAMITARO - Eravamo io, Pietro Romeo, Francesco Giuliano, poi ci sta... di tanto in tanto ci stava Salvatore Faia e qualche altro. Quelli fissi eravamo sempre 'sti quattro. Ci stava anche un altro ragazzo, che poi è scomparso, si chiamava... non mi ricordo in questo momento come si chiamava.

P.M. Dott. LUCIANI - Comunque, diciamo che i più assidui...

G. CIARAMITARO - Noi lo chiamavamo... Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - I più assidui eravate voi: lei, Romeo, Giuliano e Faia.

G. CIARAMITARO - Faia e un altro ragazzo che ni 'stu momento non mi...

P.M. Dott. LUCIANI - Che poi è scomparso.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, ma per fare queste rapine... quindi qui stiamo in epoca precedente al '93.

G. CIARAMITARO - Sì, abbiamo cominciato nell'87 a fare rapine ai tir, '87 - '88.

P.M. Dott. LUCIANI - Precedentemente lei faceva il ladro di autovetture?

G. CIARAMITARO - Sì, sì, ancora prima dell'87 facevo il ladro di autovetture, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E poi si dedica alle rapine ai tir con queste persone.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E per poter fare queste rapine necessitavate dell'autorizzazione da parte di qualcuno?

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E a chi chiedevate il permesso?

G. CIARAMITARO - Allora, i... i primi tempi le facevamo senza autorizzazione di nessuno, così, cani sciolti, poi c'è stato un periodo che, diciamo, ci cercavano perché ne facevamo parecchie rapine ai tir, tante, tante; e poi, un periodo, non mi ricordo, si avvicinò Salvatore Giuliano, il papà di Francesco Giuliano all'epoca, che ci cercavano perché noi rubavamo macchine, tir, camion, varie cose senza permesso. Lui all'epoca con la sua teoria ci ha fatto capire che se non ci mettevamo in regola ci... ci ammazzava, ci scippavano la testa, diciamo, e così tutte le volte che si faceva una rapina, qualcosa, ci stava Salvatore Giuliano, che lui diceva che prendeva il permesso di Tagliavia, mi sembra, sì, di Francesco Tagliavia; che poi ci hanno affiancato un altro di... un certo Damiano Rizzuto, che poi è stato ammazzato. Cioè e noi... cioè, praticamente, poi eravamo diventati noi i burattini, noi rapinavamo, portavamo 'u tir nei capannoni, scaricavamo, buttavamo 'u camion e poi la merce si occupavano a venderla questo Damiano Rizzuto con Salvatore Giuliano e... e a noi i soldi ce li facevano vedere soltanto cu' 'u binocolo e pochi,

pochi, pochissimi. E lì comincio, diciamo... diciamo la storia più brutta, la... la vita mia, perché soldi ne abbiamo rapinato non si sa quanto, ma tanto, ma ne abbiamo visti, ne ho visti personalmente pochi, pochissimi, proprio fare la fame. Tanto è vero che certa gente non mi credeva che non ci avevamo soldi, dici: "Con tutti i soldi che rapinate, com'è che...?" E invece è la verità, era così.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Quindi, sostanzialmente, da un certo punto in poi vi fanno presente che dovevate chiedere l'autorizzazione e il papà di Francesco Giuliano, quindi Salvatore Giuliano, chiede l'autorizzazione a Francesco Tagliavia di volta in volta e poi è quello che si occupa di, come dire, ricettare la merce e di dare a voi i soldi. Ho capito bene?

G. CIARAMITARO - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, e precedentemente lei ha detto che si occupava di furti di auto.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Anche qua, per i furti di auto, per quello che lei ha saputo, aveva bisogno di autorizzazione da parte di qualcuno?

G. CIARAMITARO - Allora, quando... questo parliamo di anni '90, giusto? Il '93 - '94. Quando rubavo le auto, le auto me le ordinavano Francesco Giuliano, che gli servivano per fare gli omicidi, e Francesco Giuliano...

P.M. Dott. LUCIANI - Questo è quando lei fa ingresso in Cosa Nostra, diciamo, tramite Giuliano.

G. CIARAMITARO - Se... invece quando...

P.M. Dott. LUCIANI - Io sto parlando precedentemente, scusi.

G. CIARAMITARO - ... rubavo per conto mio...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, Ciaramitaro, sennò non si capisce. Io sto parlando precedentemente al suo ingresso in Cosa Nostra. Quando lei rubava autovetture, prima di rapinare i tir, aveva bisogno dell'autorizzazione di qualcuno?

G. CIARAMITARO - No, no, mi rico... no, smontavo e vendevo i pezzi di ricambio.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma lei sapeva se c'era disposizione ai ladri... Lei frequentava la zona di Brancaccio, giusto? Era di Brancaccio?

G. CIARAMITARO - Io sono del quartiere Sperone, vicino Brancaccio.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei è dello Sperone, lei è dello Sperone.

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Diciamo, quindi zona Brancaccio, in ogni caso.

G. CIARAMITARO - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei sa se c'erano disposizioni da parte dei mafiosi di Brancaccio, a voi che rubavate le autovetture, di trattenerle per un certo periodo perché prima di poi venderle per i prezzi di ricambio?

G. CIARAMITARO - Sì. Sì, conservavo per una settimana una, due, oppure alcuni giorni prima che li smontassero, chissà la macchina cercavano, se appartenesse a qualcuno mafioso, diciamo. Cioè la macchina toccava darla indietro.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi questa era una regola che lei conosceva quando rubava autovetture.

G. CIARAMITARO - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, noi abbiamo già acquisito il verbale, quindi io la pregherei di essere sintetico su questo punto, perché poi mi serve per farle altre domande. Ma lei come rubava queste autovetture?

G. CIARAMITARO - Gli ultimi anni con uno spadino, con una chiave fatta...

P.M. Dott. LUCIANI - Nei primi anni...?

G. CIARAMITARO - Gli anni '90, con uno spadino, una chiave fatta artigianale, con un coltello di tavola, con una mola, facevo questa chiave che apriva vari tipi di macchine.

P.M. Dott. LUCIANI - E invece prima come le rubava? Lei ha detto gli ultimi anni, quindi negli anni '90 le rubava con questo spadino. Prima?

G. CIARAMITARO - Prima usavo una... prima usavo la vecchia tecnica, una grossa chiave inglese, dove aprivo la plastica del bloccasterzo, lo rompevo con... cu' 'stu... diciamo un pappagallo chiamiamolo, una chiave inglese che usano gli idraulici, collegavo i fili e mettevo la macchina in moto.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi prima rompeva il bloccasterzo con questo attrezzo...

G. CIARAMITARO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...e poi, successivamente, diciamo, si specializza e utilizza gli spadini.

G. CIARAMITARO - Sì, usavo i spadini, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questi spadini servivano solo per aprire la

macchina o anche per metterla in moto?

G. CIARAMITARO - Le mettevo in moto, varie macchine, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Per quella che è... Scusi, giusto per capire un attimo e rendere alla Corte, lei quante autovetture avrà rubato nella sua carriera di ladro?

G. CIARAMITARO - Mah, centinaia e centinaia. Cioè sinceramente non le ho contate mai, però mi rendo conto che ne ho rubate centinaia di macchine, sì. Anche...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, lei era un ladro esperto, possiamo dire, di autovetture.

G. CIARAMITARO - Sì, sì. Eh, ho cominciato negli anni '70.

P.M. Dott. LUCIANI - Ha avuto anche guai con la giustizia per i furti di auto?

G. CIARAMITARO - Sì, nel '79, ottanta... '80, '81, sì, ho fatto...

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, io le voglio chiedere una cosa, in virtù di questa sua esperienza nel settore di furti di auto: per quella che è la sua conoscenza, faccio riferimento non ad un ladro esperto qual era lei, ma ad un ladro un po' meno esperto, c'erano delle autovetture che non si potevano aprire e mettere in moto o che era più difficoltoso aprire e mettere in moto con questo strumento, con lo spadino?

G. CIARAMITARO - No, era facilissimo, tranquillo, tipo la Lancia Thema la aprivo e la mettevo in moto, la Fiat Croma uguale, Fiat Uno uguale, aprivo e mettevo in moto, come una chiave tranqui... certo, ci vuole una certa movimento di mano e... e la aprivo e la mettevo in moto. Tanti tipi di

macchine, la Lancia, per dire pure, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, se capisco bene, lei dice era facilissimo con la Croma, la Fiat Uno, la Lancia.

G. CIARAMITARO - E la Regata pure.

P.M. Dott. LUCIANI - La Regata. C'erano delle autovetture, dei modelli, dei tipi di autovetture, dico, prescindendo da lei che era un ladro esperto, ma che era difficile, se non impossibile, mettere in moto con lo spadino?

G. CIARAMITARO - No, quasi tutte partivano. Cioè, certo, se pigliavo un Ferrari no, non l'aprivo, un Porsche no; a parte che queste macchine non era... non erano richieste nel mercato, nel mio mercato diciamo, e... ma le macchine utilitarie, macchine che vediamo in giro per le strade di Palermo quasi tutte, eh?

(...)

AVV. SINATRA - Io le chiedo: lei ha mai rubato una 126?

G. CIARAMITARO - Se ho rubato 126?

AVV. SINATRA - Sì.

G. CIARAMITARO - Sì, uh, un marea!

AVV. SINATRA - Una marea. Queste autovetture si potevano aprire con lo spadino?

G. CIARAMITARO - Queste autovetture... no, quando li rubavo io all'e... non lo so, non ci dovevo mai... rubava con il pappagallo, come dicevo prima, la grossa chiave inglese; rompevo la plastica, rompevo il bloccasterzo e... e collegavo i fili.

AVV. SINATRA - E collegava i fili. L'accensione era, diciamo, accanto al

guidatore, giusto? C'erano due levette.

G. CIARAMITARO - L'accensione a... alcune serie ce l'avevano...

AVV. SINATRA - Due levette, una dell'aria e una dell'accensione.

G. CIARAMITARO - Sì, alcune serie ce l'avevano così, poi quelle più nuove ce l'avevano con la chiave, come quelle normali, sul quadro diciamo, accendevi il quadro e mettevi in moto normale, alcune serie, perché ne hanno fatte diverse serie di 126.

AVV. SINATRA - Ho capito. E come l'apriva la 126, con lo spadino? Come si aprivano?

G. CIARAMITARO - Sì, lo sportello si apriva con uno spadino, almeno io, oppure io l'aprivo con un cacciavite e del triangolino, perché portavo il triangolino nel vetro.

AVV. SINATRA - Ho capito.

G. CIARAMITARO - Senza romperlo riuscivo ad aprirli e aprivo la portiera dall'interno.

Infine, si deve dare atto (più che altro per completezza d'esposizione) che anche Vincenzo Scarantino e Salvatore Candura, dopo aver confessato -entrambi- la falsità delle loro precedenti dichiarazioni su questi fatti, tornavano sui loro passi anche sul punto specifico, spiegando che la Fiat 126 di Pietrina Valenti non si poteva affatto rubare con lo "spadino".

Vincenzo Scarantino, nel corso di un interrogatorio (acquisito al fascicolo per il dibattimento²⁸¹), ammetteva di aver adeguato le sue dichiarazioni alla versione di

²⁸¹ Sebbene non utilizzabile nei confronti di Tutino (si veda l'ordinanza della Corte, nel verbale d'udienza del 4 giugno 2015, pag. 45).

Candura circa l'utilizzo dello "spadino" per rubare la Fiat 126 della Valenti, spiegando che solo i modelli più "antichi" di detta automobile potevano essere rubati con tale arnese, mentre quelle "di 'a secunna serie in poi con uno spadino non si apre", confermando così la versione di Agostino Trombetta e quella di Gaspare Spatuzza²⁸².

Anche Salvatore Candura ammetteva che quel modello di Fiat 126 in uso a Pietrina

²⁸² Cfr. verbale d'interrogatorio al P.M. di Vincenzo Scarantino del 19.10.2009 (acquisito agli atti, col consenso delle difese dello stesso Scarantino, di Francesco Andriotta e Calogero Pulci, all'udienza dibattimentale del 4.6.2015):

SCARANTINO VINCENZO

Io... a me mi hanno detto, sempre... di 'stu fatto di spadino c'è una storia, che è vero che io mi facevo i spadini, andavo da mio compare, ni Giuseppe (Schivilleri), mi mettevo nella (mola) e mi facevo i spadini di coltello. E... voglio trovare il periodo. Il periodo.

P.M. dott. BERTONE

SCARANTINO VINCENZO

Si parlava di spadini e non si parlava di spadini. E allora, io non... non sapendo ca... dicevo 'u fatto di là, perché dopo si è saputo con... qua 'a purtaru... voleva rubare cu' 'u bloccasterzo, che se gli davo 'u spadino non c'era bisogno di 'u blocca...

P.M. dott. LUCIANI

SCARANTINO VINCENZO

E infatti poi questa era la domanda che volevo dire.

P.M. dott. LUCIANI

P.M. dott. MARINO

Sì. 'U spadino, 'u spadino, nel 126, quelli cu' 'a... cu' l'accensione, eh...

Non si possono aprire, giusto?

SCARANTINO VINCENZO

P.M. dott. MARINO

Che vuol dire "quelli con l'accensione, eh"? Perché è registrato.

SCARANTINO VINCENZO

P.M. dott. MARINO

No, l'accensione quella così. Si può...

SCARANTINO VINCENZO

P.M. dott. MARINO

Con la levetta, sì.

P.M. dott. LUCIANI

SCARANTINO VINCENZO

Si può... quella antica, quella antica.

Sì, quella che si accendeva con la levetta.

Quelli antichi, che hanno la ruota... si accende cu' 'u spadino. Quelli... dopo questa... dopo, di 'a secunna serie in poi con uno spadino non si apre.

Quindi quelle che c'hanno l'accensione sotto, diciamo.

P.M. dott. LUCIANI

SCARANTINO VINCENZO

Sì, che c'è la serratura no quella di primo tipo, quella che non si apre cu' 'u spadino. Che gli spadini grapinu 'a Croma, 'a Croma, c'erano poche macchine che potevamo aprire cu' 'u spadino. Siccome mi accusavano che io gli avevo dato i spadini e io avevo detto di no, dopo ho fatto i spadini e così è 'a storia.

Eh, ma lei come... dice: "Io all'inizio ho detto di no, poi mi accusavano di avergli dato lo spadino e allora mi sono adeguato".

SCARANTINO VINCENZO

P.M. dott. LUCIANI

SCARANTINO VINCENZO

No...

Anche qua, lei come l'ha saputo che invece...?

No, perché non c'era motivo, non c'era motivo CANDURA, essendo quello che aveva detto, di dire che: "Gli hai dato 'u spadino e tu dici che 'u spadino non gliel'hai dato".

P.M. dott. LUCIANI

SCARANTINO VINCENZO

Eh, ma chi glielo fa 'sto discorso?

Non mi ricordo chi è stato, chi è stato non mi ricordo completamente.

P.M. dott. LUCIANI

SCARANTINO VINCENZO

Ma era qualcuno della Polizia?

Non mi ricordo, dotto', però non mi ricordo.

Valenti si poteva mettere in moto solo rompendo il bloccasterzo e collegando i fili d'accensione, spiegando addirittura (ma la circostanza deve esser valutata con il beneficio dell'inventario) che, al momento della sua falsa collaborazione, dichiarava volutamente che lui utilizzava un "chiavino", anche se ciò era un "controsenso" (così come, a suo dire, lo era pure la circostanza di avere utilizzato il medesimo attrezzo anche per aprire la portiera, poiché quella macchina si poteva aprire pure con la "chiave Simmenthal"), al fine di lanciare dei segnali agli inquirenti²⁸³:

CANDURA S. - Allora, io avevo dichiarato, signor Presidente e signori della Corte, che lo Scarantino mi aveva consegnato uno spadino particolare per aprire tutte le serrature delle macchine. Allora, ora io qua voglio un po' intervenire, delucidare un po' la situazione. Io, essendo un professionista di auto, che rubo le auto in qualsiasi modo, per me era un controsenso questo chiavino.

P.M. Dott. PACI - Scusi, era un controsenso...?

CANDURA S. - Questo chiavino. Perché quando lo Scarantino a me mi commissionava i furti delle macchine, le macchine le andavo a prendere, io non avevo bisogno di spadini; io gli spadini li usavo difficile, raramente, e a prescindere anche che questa Fiat 126 era una Fiat 126 di vecchia... vecchia, e allora...

P.M. Dott. PACI - Questo spadino perché? Cioè com'è...

CANDURA S. - Me lo sono inventato io per far credere più veritiera la mia situazione, perché poi mi iniziai a inventare tante cose, signor... dottore,

²⁸³ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 10.10.2013, pagg. 130 ss.

poi cercai di... di farla più credibile, più... perché non sapevo più poi come uscirmene da questa storia. Perciò io, essendo professionista di... di rubare le auto, cioè io mi aspettavo che qualcuno dei... dei magistrati, mi scusi se parlo così, signor Presidente, perché la cosa che io voglio chiarire, forse non riesco a... a spiegarmi bene io. Se io dico che io ebbi a che fare con lo Scarantino, tutte le macchine che lui mi commissionava io glieli portavo, io non avevo bisogno di spadini. Perciò per me è stato un controsenso quando io dico al magistrato...

P.M. Dott. PACI - Ma scusi, quel tipo di macchina...

CANDURA S. - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...si poteva avviare con uno spadino? Cioè era funzionale lo spadino a quel tipo di macchina, quella vecchia vettura, cioè il vecchio tipo della 126?

CANDURA S. - Allora, questa Fiat 126 si mette... si accendeva il quadro e si metteva in moto.

P.M. Dott. PACI - Con la leva.

CANDURA S. - Ah?

P.M. Dott. PACI - Con la levetta.

CANDURA S. - Sì, si accendeva il quadro...

P.M. Dott. PACI - Sì.

CANDURA S. - ...e si metteva in moto.

P.M. Dott. PACI - Perfetto. Però per accendere il quadro ci sono più sistemi.

CANDURA S. - Un attimo, un attimo. Si doveva anche rompere il

bloccasterzo, è ovvio...

P.M. Dott. PACI - Esatto.

CANDURA S. - ...sennò non cammina la macchina. Io che cosa ho dichiarato? Io dichiarai: ho aperto la macchina, l'ho messa in folle, l'ho uscita e me ne andai, anche se camminavo tratti, a tratti, perché la macchina sembrasse avere problemi, però sono riuscito a portarla in via Cavour. Però è un controsenso, signori, perché se io per anni ho rubato auto e ho servito gli Scarantino e tante altre persone, io non avevo bisogno di... di avere uno spadino particolare, perché questa Fiat... questa 126 si apriva pure con la chiave Simmenthal, si apriva.

P.M. Dott. PACI - Quindi non con quello spadino, diciamo, più...

CANDURA S. - Ma quella è una cosa che mi ero inventato io per farla più creditiera, più veritiera e cose varie, però mi aspettavo che... Poi lo stesso fatto, dottore, scusi se la interrompo, perché mi sembra che risulta anche nei verbali, io faccio questa dichiarazione, signor Presidente e signori della Corte, che al momento in cui lo Scarantino mi fa la richiesta di procurargli una macchina di piccola cilindrata, perché a un mio amico gli servono pezzi di motore, pezzi di motore: "Portamelo, perché ce l'ho attaccato in testa", questa dichiarazione l'ho fatta io volontaria, perché mi aspettavo che il magistrato mi dicesse: "Scusi, signor Candura, mi faccia capire: se lei non sapeva che tipo di auto aveva l'amico di Scarantino, come ha fatto a portargli la 126?" Erano dei segnali che io davo.

P.M. Dott. PACI - Quindi, mi scusi...

CANDURA S. - Perché ero braccato, dottore.

P.M. Dott. PACI - Quindi, signor Candura, cerchiamo di capire. Quindi lei dice: "Io stavo disseminando il mio campo di conoscenze che riferivo ai magistrati..."

CANDURA S. - Sì, piano piano, piano piano.

P.M. Dott. PACI - "...con una serie di contraddizioni..."

CANDURA S. - Sì.

Dunque, alla luce delle plurime ed univoche risultanze istruttorie in tal senso, può dirsi del tutto comprovata la circostanza, riferita da Gaspare Spatuzza, che la Fiat 126 di Pietrina Valenti non poteva esser messa in moto con lo "spadino": si tratta, ancora una volta, di una circostanza che conferma decisamente l'attendibilità del racconto del collaboratore sul furto dell'automobile. Poco o nulla importa che il collaboratore, in un breve passaggio del controesame della difesa di Tutino, abbia erroneamente indicato il modello di Fiat 126 sottratto alla Valenti come l'ultimo ed il più recente dell'epoca, peraltro correggendosi subito dopo (l'automobile veniva immatricolata nell'ottobre 1985) e chiarendo che si trattava di un modello "più nuovo", rispetto a quello dal quale asportavano le targhe²⁸⁴, il giorno prima della strage (anche quest'ultima circostanza, come si vedrà, risultava pienamente

²⁸⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013, pagg. 112 s:

AVV. SINATRA - La 126 era un modello vecchio o un modello nuovo?

SPATUZZA - Questa, come ho detto ieri, era il modello ultimo, quella dove abbiamo noi rubato le targhe era un modello più vecchio.

AVV. SINATRA - No, io le chiedo quindi era un modello ultimo quello che voi avete rubato la macchina non le targhe?

SPATUZZA - La macchina quella che poi disgraziatamente è stata messa in Via D'Amelio era un modello più nuovo.

AVV. SINATRA - Era un modello più nuovo e l'accensione ce l'aveva... C'era la levetta oppure si accendeva automaticamente?

SPATUZZA - L'accensione c'era il quadro del blocca sterzo e poi c'era la messa in moto con la levetta..

confermata²⁸⁵). Invero, ciò che rileva è unicamente la circostanza che la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti potesse essere messa in moto oppure no con lo “*spadino*”, come escluso -all’unisono- da tutti i soggetti escussi (persino da Salvatore Candura e da Vincenzo Scarantino, come detto, oltre che da Gaspare Spatuzza, Pietro Romeo, Agostino Trombetta e Giovanni Ciaramitaro).

Infine, prima di passare ad analizzare i riscontri relativi ad altre fasi operative della preparazione dell’attentato, si deve sottolineare un altro aspetto, apparentemente secondario ed insignificante, ma che assume anch’esso un indubbio rilievo, andando a confermare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, sulle modalità esecutive del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti.

Come si ricorderà, Spatuzza spiegava che, per rubare l’automobile, Tutino scendeva dalla Renault 5 con la quale si recavano lì, munito di “*tenaglione*”, per forzare il bloccasterzo e di “*cacciavite*”, per aprire lo sportello della vettura, ma di non aver poi notato alcun segno d’effrazione, allorquando si adoperava per sistemare l’automobile, avendo ricevuto la precisa direttiva di eliminare qualsiasi traccia che poteva ricondurla alla proprietaria o anche solo farne sospettare la provenienza furtiva. Orbene, anche tale circostanza trova un puntuale riscontro nelle acquisizioni istruttorie ed, in particolare, proprio nelle dichiarazioni della proprietaria dell’automobile, che ricordava come il deflettore anteriore (il “*vetro piccolino*”) del lato guida era “*difettato*” ed il pulsante interno che ne consentiva di blocco non funzionava. Peraltro, analoghe dichiarazioni venivano rese da Pietrina Valenti anche

²⁸⁵ La Fiat 126 di Pietrina Valenti, come detto in altra parte della motivazione, veniva immatricolata in data 25.10.1985, mentre quella di Anna Maria Sferrazza (nonostante la targa più recente, per un motivo burocratico relativo al cambio di Provincia) veniva immatricolata l’11 gennaio 1977, nella provincia di Caltanissetta (cfr. deposizione dell’Isp. Claudio Castagna, all’udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 62 ss).

nel primo grado del processo c.d. Borsellino uno, come desumibile dalle motivazioni della sentenza²⁸⁶: “Riferiva ancora la Valenti che l’autovettura era munita di bloccasterzo, che si attivava girando il volante dopo avere disinserito le chiavi dal quadro, e che la stessa aveva il deflettore lato guida che non chiudeva bene dall’interno (ma la cosa non poteva essere facilmente rilevata in quanto la teste curava, a suo dire, di pressare bene il vetro ogni volta che lasciava parcheggiata la macchina sulla pubblica via), mentre per il resto era perfettamente funzionante”. Si riporta qui di seguito, uno stralcio delle dichiarazioni rese dalla teste (con le modalità già descritte), nel dibattimento di questo processo²⁸⁷:

P.M. Dott. PACI - Signora, senta, questa macchina era efficiente? Era una macchina che funzionava bene?

TESTE VALENTI P. - Praticamente un pochettino mi ricordo, perché una donna non è che corre con la macchina, io cammino piano. Mi ricordo un pochettino o erano acceleratore che non funzionava o la frizione, era una... una cosa delle gambe che non andava bene. E poi ricordo perfettamente il vetro dov'è che guidavo io, quello piccolino l'avete presente voi?

P.M. Dott. PACI - Sì.

TESTE VALENTI P. - Quello della 126.

P.M. Dott. PACI - Sarebbe il deflettore il vetro piccolino, giusto?

TESTE VALENTI P. - Eh. Però che io lo chiudevo forte e non si vedeva niente. Però, guardi, c'era un bloccasterzo in questa macchina, che questa

²⁸⁶ Cfr. sentenza n. 6211/1997 emessa dalla Corte d’Assise di Caltanissetta, in data 27.1.1996, nel processo c.d. Borsellino uno, pag. 106 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

²⁸⁷ Cfr. verbale d’udienza dibattimentale del 2.7.2013, pagg. 7 ss.

macchina non se la poteva portare nessuno.

(...)

P.M. Dott. PACI - Poi ha fatto riferimento al vetro piccolo del lato guida, se non sbaglio.

TESTE VALENTI P. - No.

P.M. Dott. PACI - Che era difettoso, il deflettore, oppure lei ha chiamato il vetro piccolino dal lato del guidatore, giusto?

TESTE VALENTI P. - Sì.

P.M. Dott. PACI - Che, se non ho capito male, si chiudevava male?

TESTE VALENTI P. - Ve l'ho detto io a Voi, era un poche... era difettato 'stu coso.

P.M. Dott. PACI - Eh, ci vuole dire...

TESTE VALENTI P. - Allora, siccome dentro la macchina... allora, le 126 sono situate che quando si chiude, c'è un pulsante nero, che si faceva così, ma 'stu pulsante nero era rotto, che io lo dovevo fare riparare; purtroppo non ci sono arrivata, perché 'a macchina nun la vitti cchiù.

P.M. Dott. PACI - Quindi era difettoso il pulsante nero, la sicura della portiera?

TESTE VALENTI P. - Oltre difettoso era rotto, lo dovevo fare riparare.

P.M. Dott. PACI - Quindi lei la sera, per sicurezza, per evitare che qualcuno rubasse la macchina, che precauzioni prendeva? Cioè questo vetro come lo chiudevava?

TESTE VALENTI P. - Allora, io il vetro lo chiudevo normale, che nessuno mi vedeva. Quando io mi sono ritirata in quella strada, mi ricordo come si

fussi perfettamente ora, che io ero contenta che ni 'sta macchina ci accattavu i tappetini. Insomma, la macchina era nuova, era nuova, nuova. E lei se lo immagina quando io sono scesa di casa con mio marito e io non vedo più la macchina?

P.M. Dott. PACI - Signora, a questo ci arriviamo dopo, lasciamo...

TESTE VALENTI P. - Eh! No, perché se parlerà sempre di questa macchina, non finirà mai 'sta storia.

P.M. Dott. PACI - Però lei mi deve rispondere su una cosa: quando lei lascia la macchina la sera...

TESTE VALENTI P. - Eh.

P.M. Dott. PACI - ...e se ne torna a casa, dopo averla parche...

TESTE VALENTI P. - Certo.

P.M. Dott. PACI - ...quando la chiude che precauzioni prende per evitare che qualcuno veda che ha questo difetto al vetro piccolo?

TESTE VALENTI P. - No, veramente ci dico la verità.

P.M. Dott. PACI - Eh!

TESTE VALENTI P. - Io non praticavo persone. E allora, io praticavo soltanto a Candura.

P.M. Dott. PACI - No, signora, aspetti, aspetti, aspetti, a Candura ci arriviamo dopo. Io volevo...

TESTE VALENTI P. - No, volevo arrivare alla... volevo arrivare al punto.

P.M. Dott. PACI - Signora, la domanda è più semplice, scusi.

TESTE VALENTI P. - Ma 'stu cosa cca [ndr : il microfono] è lontano, è.

P.M. Dott. PACI - Lei...

TESTE VALENTI P. - Posso?

PRESIDENTE - Signora, il microfono si sente.

P.M. Dott. PACI - Lei si concentri su questa domanda che le faccio.

TESTE VALENTI P. - Eh!

P.M. Dott. PACI - Quando lascia la macchina, lei ha detto c'è questo vetro che è un vetro difettoso, il vetro piccolino che sta...

TESTE VALENTI P. - Sì, però era chiuso, non era aperto.

P.M. Dott. PACI - Signora, lei prendeva... come faceva a chiudere questa macchina per evitare che...?

TESTE VALENTI P. - Glielo dico subito, guardi.

P.M. Dott. PACI - Prego.

TESTE VALENTI P. - E allora, innanzitutto chiudevo il vetro normalmente, perché da allora c'erano... non c'erano le cose che lei, tanto per dire, va', si ammaccava 'stu bottone e si chiudeva.

P.M. Dott. PACI - L'automatico non c'era.

TESTE VALENTI P. - C'erano la manovella. Allora, prima chiudevo queste...

P.M. Dott. PACI - Il vetro quello a manovella.

TESTE VALENTI P. - E poi, per quanto... anzitutto questo vetro di qua piccolino, io non lo adoperavo mai, lo tenevo sempre chiuso.

P.M. Dott. PACI - Fissato verso...

TESTE VALENTI P. - Perché pareva impiccicato. Io non l'ho adoperato mai questo vetro.

Dunque, era ben possibile rubare quella Fiat 126, spingendo semplicemente il

deflettore del lato guida ed infilando all'interno la mano, per sollevare la sicura, entrando nell'abitacolo senza che fosse neppure necessario forzarne la portiera, ed è del tutto plausibile ritenere che di tale circostanza si sia avveduto Vittorio Tutino, quando iniziava ad operare sull'automobile, considerato appunto che, successivamente, Spatuzza non notava alcun segno d'effrazione sulle portiere del veicolo, né aveva alcun ricordo specifico di aver riparato la serratura dello sportello o sostituito il "cilindretto"²⁸⁸.

15) I due sopralluoghi con Gaspare Spatuzza per l'individuazione del garage di Brancaccio (via Gaspare Cipri n. 19) dove ricoverava la Fiat 126, subito dopo averla rubata.

²⁸⁸ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013, pagg. 110 s:

AVV. SINATRA - *Quindi poi l'autovettura sostanzialmente è rimasta senza chiave no? Cioè partiva con i fili collegati?*

SPATUZZA - *Avvocato, sappiamoci capire, se io ho sostituito il blocca sterzo automaticamente la toppa è all'interno del blocca sterzo, se poi qua stiamo a discutere com'era la chiave, siccome ho... lo spinotto io vi posso dire che il blocca sterzo già è munito di toppa dove si infila la chiave.*

AVV. SINATRA - *Benissimo. Dal momento in cui il blocca sterzo è munito di toppa dove si infila la chiave io le chiedo poi ha cambiato anche la chiave dello sportello dell'autovettura o il cilindretto?*

SPATUZZA - *Guardi, noi non avevamo delle chiavi, sicuramente...*

AVV. SINATRA - *Il cilindretto è stato cambiato?*

SPATUZZA - *La macchina si doveva chiudere quindi sicuramente ho cambiato la toppa, non la toppa, diciamo tutto l'apparato...*

AVV. SINATRA - *Il cilindro?*

SPATUZZA - *No, no il cilindretto ma tutta la questione che riguarda la toppa.*

AVV. SINATRA - *Quindi dove si apre la macchina?*

SPATUZZA - *No, no, no, praticamente le posso descrivere anche la procedura.*

AVV. SINATRA - *No, vorrei sapere da lei se questa operazione l'ha fatta? Cioè se lei ha cambiato anche la toppa dello sportello dell'autovettura?*

SPATUZZA - *Sì, perché la macchina doveva essere chiusa ed efficientissima a tal punto che io, non ho un ricordo ben preciso però il particolare che la macchina doveva essere efficiente mi induce a dire al cento per cento che io la toppa l'ho sostituita.*

AVV. SINATRA - *Però dico al di là di quello che la induce alla logica io le dico se lei ha un ricordo di aver operato pure in tal senso?*

P. M. - *Presidente, ha risposto già almeno cinque volte.*

TRIBUNALE - *Sì, il tema è stato abbondantemente sviscerato.*

Come detto, analizzando le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, quest'ultimo, subito dopo il furto della Fiat 126, portava detta automobile in un un magazzino, nella sua disponibilità, nel quartiere di Brancaccio. Peraltro, come spiegava il collaboratore, si trattava dello stesso magazzino dove venivano anche portati, temporaneamente, i bidoni contenenti l'esplosivo, ripescato in mare, presso Porticello (ad aprile/marzo 1992), poi lavorato dal gruppo di Brancaccio, prima della strage di Capaci del 23 maggio 1992²⁸⁹. Spatuzza, nel corso del sopralluogo del 1° dicembre 2008, conduceva gli inquirenti nel vano seminterrato di un edificio ubicato in via Gaspare Ciprì n. 19 (cfr. verbale di sopralluogo²⁹⁰). In tale vano seminterrato, indicava il quarto garage sulla destra, rispetto allo scivolo d'accesso nel locale, peraltro senza avere la possibilità d'accedere all'interno e soffermando la propria attenzione esclusivamente sul congegno esterno per l'apertura elettrica della saracinesca, che gli sembrava, appunto, di riconoscere, per quello da lui stesso installato²⁹¹.

²⁸⁹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 10 ss.

²⁹⁰ Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, *sub* 3.

²⁹¹ Cfr. deposizione dell'Esp. Pietro Ganci, nel verbale d'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 7 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, grazie. Allora, ispettore, io ho necessità di chiederle solo alcune circostanze, a questo punto; la prima di queste è gli accertamenti che lei ha condotto in riferimento ad un garage che risulta ubicato in via Ciprì di Palermo. Quindi, da questo punto di vista qual era l'accertamento che vi era stato delegato e quali ulteriori attività poi voi avete fatto in relazione a questo garage.

TESTE P. GANGI - Sì. Il garage si trova in via Ciprì, al civico numero 19.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE P. GANGI - Di Palermo, praticamente. Premesso che il collaboratore di giustizia Spatuzza ha effettuato, nel mese di dicembre del 2008, un sopralluogo per individuare questo garage, dove...

P.M. Dott. LUCIANI - Lei era presente a questo sopralluogo?

TESTE P. GANGI - Sì, ero presente.

P.M. Dott. LUCIANI - Era presente, sì.

TESTE P. GANGI - Ero presente. E praticamente...

P.M. Dott. LUCIANI - Questo sopralluogo - scusi, ispettore, se la interrompo - con che modalità è stato fatto? Proprio da un punto di vista tecnico e pratico.

TESTE P. GANGI - Videoripreso e su indicazione dello Spatuzza siamo arrivati, praticamente, alla strada che conduce allo stabile e poi a questo... a questo seminterrato dove ci sono tutti questi garage.

P.M. Dott. LUCIANI - Si trattava del luogo dove Spatuzza...

Dagli accertamenti del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta, risultava che quel garage di via Gaspare Ciprì n. 19 (strada che, in passato, aveva la denominazione di via BC 6 e, prima ancora, di Cortile Geraci) era formalmente intestato a Domenico Sanseverino, come dichiarato da Spatuzza e, di fatto, nella disponibilità di tale Pietro D'Angelo, proprietario dell'appartamento sito al quarto piano, scala B, nello stesso

TESTE P. GANGI - Dove lui indicava, sì, che era stata, praticamente, in un primo momento portata la... la Fiat 126.

P.M. Dott. LUCIANI - Subito dopo il furto.

TESTE P. GANGI - Subito dopo il furto, praticamente, Spatuzza diceva che aveva condotto l'autovettura in... in questo garage per occultarla.

P.M. Dott. LUCIANI - In quella occasione il collaboratore quale dei garage ha indicato?

TESTE P. GANGI - Allora, in quel... in quella occasione, premesso che le saracinesche, diciamo, di questo seminterrato sono tutte uguali, completamente uguali, si accede a questo seminterrato e ci sono una serie di garage sia a destra che a sinistra e il collaboratore, evidentemente, si è un po', diciamo, confuso, anche per i trascorsi degli anni e via discorrendo, ha indicato un garage che apparteneva ad un... ad un certo D'Angelo.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, il primo garage che indica...

TESTE P. GANGI - Sì, apparteneva a questo D'Angelo, praticamente.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, ma fisicamente qual era?

TESTE P. GANGI - Fisicamente era...

P.M. Dott. LUCIANI - Rispetto allo scivolo di accesso.

TESTE P. GANGI - Rispetto... rispetto allo scivolo di accesso... aspetti, aspetti che glielo dico.

PRESIDENTE - Sì, può consultare...

TESTE P. GANGI - Posso consultare gli atti? Sì.

PRESIDENTE - ...documenti relativi alle indagini a cui ha partecipato, sì.

TESTE P. GANGI - Sì, sì, sì. Allora, rispetto allo scivolo di accesso era il quarto sulla destra, accedendo sulla destra.

P.M. Dott. LUCIANI - Le voglio chiedere: nel momento in cui è stato fatto il sopralluogo, l'interno di questi garage erano visibili?

TESTE P. GANGI - Al momento no.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè quando il collaboratore ha effettuato questo sopralluogo, le saracinesche dei garage erano...?

TESTE P. GANGI - Tutte chiuse, erano tutte chiuse.

P.M. Dott. LUCIANI - Erano tutte chiuse.

TESTE P. GANGI - Ermeticamente chiuse.

P.M. Dott. LUCIANI - Ricorda se il collaboratore si era soffermato su qualche particolare per poter riconoscere...

TESTE P. GANGI - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...quell'immobile?

TESTE P. GANGI - Sì era... sì, si era soffermato, diciamo, sul... sull'apertura, diciamo, elettrica del... diciamo, del garage, che in ogni caso erano tutte con l'apertura elettrica.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi aveva indicato quello perché aveva soffermato l'attenzione...

TESTE P. GANGI - Sì, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - ...su un meccanismo di apertura elettrica del garage.

TESTE P. GANGI - Sì, perché... perché a lui sembrava che potesse coincidere con quello che lui aveva in uso.

P.M. Dott. LUCIANI - Una volta indicato questo garage, avete fatto... Innanzitutto le volevo chiedere a monte: questa via Ciprì, per quello che le risulta, aveva assunto sempre la stessa denominazione nel corso del tempo?

TESTE P. GANGI - No, si chiamava in altro modo, si chiamava...

P.M. Dott. LUCIANI - A me risulta che originariamente si chiamasse Cortile Geraci e poi via BC6.

TESTE P. GANGI - BC6, sì, si chiamava via BC6, sì.

condominio²⁹². Quest'ultimo, sentito a sommarie informazioni testimoniali (acquisite agli atti), spiegava tuttavia che, una volta acquistato il garage in parola da Domenico Sanseverino, lo utilizzava, in maniera continuativa, esclusiva ed ininterrotta (senza averlo mai locato, né dato in comodato ad alcuno), per ricoverare la sua autovettura ed i due motocicli in uso ai familiari, dal 1985 e sino all'agosto del 2005, allorquando si trasferiva a Grosseto²⁹³.

Pertanto, in occasione di un successivo atto istruttorio (l'interrogatorio del 16.10.2009), venivano chieste ulteriori precisazioni a Gaspare Spatuzza, sul punto: questi spiegava d'esser entrato in possesso del garage, pochi anni prima della strage, in accordo con Domenico Sanseverino, con l'intesa che avrebbe cercato d'acquistarlo, allorquando fosse stato messo all'asta, poiché l'immobile era sequestrato dall'autorità giudiziaria²⁹⁴. Inoltre, il collaboratore (pur evidenziando di non sapere se fosse o meno Pietro D'Angelo l'intestatario del bene), riferiva che il box, prima di lui, veniva utilizzato da un infermiere (del quale forniva una sommaria descrizione fisica), che abitava lì sopra e che vi posteggiava una Fiat Croma, fino a quando, appunto, gli veniva fatto presente *“di non entrarvi più”*. Ancora, il collaboratore spiegava d'aver eseguito dei lavori all'interno dell'immobile, per ricavarci un piccolo ufficio, in particolare un soppalco *“fatto di ferri a T”*, spiegando di aver preso a riferimento, per la ricognizione, *“il buco dove aveva messo l'apertura*

²⁹² Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci, nel verbale d'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 8, 10, 12.

²⁹³ Cfr. sommarie informazioni testimoniali Pietro D'Angelo, 27.3.2009 (acquisite, col consenso delle parti, all'udienza del 22.12.2014), nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 10.

²⁹⁴ Cfr. decreto Tribunale Palermo – Sezione Misure Prevenzione 4.10.1984, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 5.

²⁹⁵ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 211 ss, nonché verbale d'interrogatorio al P.M. del 16.10.2009 (acquisito agli atti, come detto, all'udienza del 12.6.2013), di seguito riportato per stralcio, nella parte d'interesse:

Proc. LARI: il magazzino di Brancaccio, che lei ha riconosciuto quando abbiamo fatto il sopralluogo, lei diceva: era nella mia disponibilità. Noi abbiamo fatto degli accertamenti, all'epoca dei fatti, risultava proprietario, come proprietario Sanseverino Domenico, come soggetto che ne aveva disponibilità D'Angelo Pietro.

SPATUZZA: Angelo?

Proc. LARI: D'Angelo Pietro. Lei ha avuto rapporti con questo Pietro D'Angelo? E in che rapporti era, in quel periodo, Sanseverino Domenico, con gli esponenti di Brancaccio, della famiglia mafiosa di Brancaccio?

SPATUZZA: questo magazzino è soggetto a un fallimento, o quello che sia. Quindi ne entro in possesso io, di questo magazzino, tramite il Sanseverino Domenico, perché è mio cugino. Con la premessa, nel momento in cui questo magazzino veniva messo all'asta, cercavamo noi come acquistarlo, io personalmente. Ora non so se c'erano intestatari o meno.

Proc. LARI: cioè questo D'Angelo Pietro, lei, non lo sa chi era, non se lo ricorda?

SPATUZZA: no, no.

Proc. LARI: e Sanseverino lo sapeva che lei utilizzava questo garage per metterci le macchine?

SPATUZZA: no, Sanseverino sa che ce l'ho il magazzino, l'ho in possesso io, non ha nemmeno chiavi. Tra l'altro, questo magazzino, io avevo fatto un sottopalco per fare una specie di ufficietto, quello che sia.

omissis

Dott. MARINO: una cosa, tornano un attimino sul problema D'angelo. Dagli accertamenti della DIA, emerge che questo D'angelo, ha la disponibilità di questo garage, sin dal 1984, ininterrottamente.

SPATUZZA: l'infermiere, ehm questo aveva una Croma questo, se abita nello stabile.

Dott. MARINO: aspetti un attimo, quindi significa che, se lei ha quel garage, quel garage è stato sempre, così ha dichiarato lui, nella sua disponibilità. Non so se sono stato chiaro.

SPATUZZA: verso ehm, quando io prendo possesso del garage, c'era un infermiere, mi sembra, che abitava nello stesso stabile. Aveva, all'epoca, un Croma questo. Quindi gli è stato detto, di quel momento in poi, di non entrare più nel garage, perché lo avevo in possesso io. Tra l'altro questo aveva il filo, c'era il filo di corrente che portava la luce in questo garage, il filo di corrente attaccato al suo contatore. Quando ho fatto i lavori in questo ehm in questo magazzino, saltava sempre la luce quindi, questo signore, abita nello stesso stabile, però il magazzino l'ho preso in possesso io. Quindi se lui era l'intestatario, o quanto questo, io non lo so.

Dott. LUCIANI: cioè lei ehm con questo D'Angelo?

SPATUZZA: no so se si chiama D'Angelo .

Dott. LUCIANI: lei dice, io so che era nella disponibilità di un infermiere, a quel punto gli abbiamo detto: non ci entrare più perché.

SPATUZZA: e questo aveva una Croma, questo.

Dott. LUCIANI: e quando avviene questo?

SPATUZZA: questo avviene ehm 89, 90, mi sembra 90, però.

Dott. LUCIANI: lei ricorda che Graviano era agli arresti domiciliari.

SPATUZZA: Graviano Filippo era agli arresti domiciliari. Di fatti, ho fatto tutti i lavori del sottopalco.

Venivano, pertanto, svolte ulteriori indagini, sulla scorta delle puntuali indicazioni

- Dott. MARINO: non può essere che ha sbagliato indirizzo del garage, lei?
SPATUZZA: no, se io avevo guardato il buco dove avevo messo il la ehm, praticamente l'apertura elettronica. Tra l'altro, dentro il garage, c'è un soprapalco.
- Dott. MARINO: la saracinesca è elettrica?
SPATUZZA: un'apertura, gliel'ho fatta fare io, quando ero latitante ho smontato tutto.
- Dott. LUCIANI: parli qua, sennò non viene.
SPATUZZA: no, Roccella. Ehm poi, io, l'ho smontato, però all'interno c'è un soprapalco fatto di ehm ferri a T, quelli che sono spessissimi, di cui io volevo fare un ufficio, lì sopra, tra l'altro ci sono anche gli specchi con le cose di alluminio.
Comunque il box è quello che ho individuato, perché ho preso come riferimento il buco dove avevo messo l'apertura elettrica.
- Dott. BERTONE: io non ho capito perché interviene prima, se aveva lui, nella sua disponibilità.
SPATUZZA: il magazzino è di Domenico Sanseverino, ed è sotto sequestro giudiziario. Non so se per ehm, finanziario, comunque è sotto sequestro giudiziario.
Io chiedo, che ho bisogno di un magazzino, a Sanseverino Domenico, e mi da la disponibilità di questo magazzino. Mi spiega un po' il motivo per cui era sotto sequestro, gli dissi che nel momento in cui sarebbe stato messo all'asta, lo compravo io. Tra l'altro ho fatto tutti quei lavori di tasca mia: il portone elettrico, la vetrina tipo ufficio, ho fatto un sacco di lavori. Però ne aveva uso questo signore che abitava sopra.
- Dott. BERTONE: lo aveva in uso che pagava affitto?
SPATUZZA: ma non lo so se lui pagava o, però aveva che lui lo utilizzava per questa Croma. Tra l'altro c'era un problema che quando arrivavo io, nel momento in cui la Croma (interferenza telefonica disturba l'ascolto) la saracinesca. E gli dissi più di una volta se, cortesemente, la lasciava in folla.
- Dott. BERTONE: quindi se lo ricorderà questo signore?
SPATUZZA: certo.
- Dott. BERTONE: lei lo ha visto?
SPATUZZA: parecchie volte. E, tra l'altro, poi abita lì.
Proc. LARI: ma glielo aveva data suo cugino, la disponibilità, perché se ce lo aveva Sanseverino.
- SPATUZZA: (interferenza telefonica disturba l'ascolto) questo non lo so.
Dott. BERTONE: però lei aveva un contatto con questo signore. E gli ha detto: non la deve utilizzare più, non la deve utilizzare.
- Dott. LUCIANI: lo può descrivere questo infermiere?ù
SPATUZZA: ma un po' cicciottello.
Dott. BERTONE: l'infermiere dove?
SPATUZZA: non lo so, so che faceva l'infermiere. Abita nello stesso stabile, a suo tempo aveva una Croma questo.
- Dott. BERTONE: colore?
SPATUZZA: mah sul grigio metallizzata.
Dott. LUCIANI: è robusto?
SPATUZZA: robusto, un po' senza capelli.
Dott. LUCIANI: che vuol dire senza capelli, come stempiato?
SPATUZZA: mi sembra che era un poco, comunque se noi parliamo di questo soggetto che abitava la, aveva la Croma.
- Dott. LUCIANI: lo descriva. Robusto, capelli, alto quanto, più o meno?
SPATUZZA: alto diciamo, la mia statura.
Dott. LUCIANI: lei è?
SPATUZZA: I e 78..

fornite dal collaboratore e si accertava che l'unico soggetto che faceva l'infermiere, residente nel condominio di via Gaspare Ciprì, era tale Davì Rosario²⁹⁶. Quest'ultimo, escusso a sommarie informazioni testimoniali, confermava di utilizzare una Fiat Croma, intestata al figlio e spiegava che, dopo aver acquistato (nel maggio 1984) l'appartamento di via Ciprì, a seguito delle note vicende giudiziarie del Sanseverino (ed al pari di altri condomini), prendeva possesso di alcuni box, rinviando la formalizzazione dell'acquisto con il predetto costruttore. In particolare, in un primo momento, occupava un box esterno, accessibile direttamente dal piazzale, ed un altro nel vano seminterrato; al momento di stipulare il contratto col Sanseverino, tuttavia, decideva di cambiare quest'ultimo garage del seminterrato, con un altro più grande, sempre ivi ubicato (il secondo sulla destra, rispetto alla rampa d'accesso al seminterrato), nel frattempo liberatosi. Inoltre, Davì spiegava che non cedeva mai ad alcuno la disponibilità dei suoi box, precisando, tuttavia, che il garage più piccolo, da quando lo lasciava libero, rimaneva aperto e veniva utilizzato da altri condomini.

In considerazione dei precisi riscontri trovati, nella persona di Rosario Davì (per la professione espletata e l'autovettura utilizzata), come soggetto cui Spatuzza

²⁹⁶ Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci, all'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pag. 12:

TESTE P. GANGI - Poi il collaboratore aveva detto di... che nello stabile ci abitava un certo Davì, ex infermiere, che è proprietario di una Croma.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il collaboratore aveva indicato che la disponibilità di questo garage fosse attribuibile...?

TESTE P. GANGI - Attribuibile a questo Davì.

P.M. Dott. LUCIANI - Indica il nome o dà degli elementi identificativi?

TESTE P. GANGI - No, dà degli elementi, dà degli elementi di non... dà degli elementi, dicendo che è un infermiere e che aveva... che aveva in possesso una Croma all'epoca.

P.M. Dott. LUCIANI - Avete fatto accertamenti per verificare...?

TESTE P. GANGI - Sì. E allora, abbiamo individuato il Davì, che si chiama Davì Rosario, e tra le altre cose il figlio di questo Davì aveva... era stato in possesso di una Fiat Croma, praticamente. E tra le altre cose...

P.M. Dott. LUCIANI - Questo Davì era l'unico infermiere?

TESTE P. GANGI - Sì, era l'unico infermiere di tutto lo stabile, praticamente.

P.M. Dott. LUCIANI - Di tutto lo stabile.

impediva, tramite Domenico Sanseverino, di utilizzare il garage, veniva espletato un ulteriore sopralluogo col collaboratore di giustizia, nel seminterrato di via Gaspare Cipri, preceduto da un ulteriore interrogatorio (verbale del 19.5.2010, riportato in nota²⁹⁷), in cui egli forniva ulteriori particolari descrittivi, molto puntuali: a tal

²⁹⁷ Cfr. verbale d'interrogatorio del 19.5.2010 (acquisito agli atti, come detto, all'udienza del 12.6.2013) e di seguito riportato per stralcio, nella parte d'interesse:

P.L.: ce lo vuole descrivere un attimo questo Magazzino di Brancaccio, dove l'avete portato?

SPATUZZA: allora il magazzino di Brancaccio, ehh... è un magazzino che io ho preso in consegna dal... eh...diamo una descrizione oppure...

P.L.: certo...lo...

SPATUZZA: oppure partiamo dalla...

P.L.: ce lo dice lei... era il proprietario formale

SPATUZZA: il magazzino avviene che... io ho necessità di un magazzino nei pressi di Brancaccio, siccome sapevo che il Sanseverino Domenico, ehh... aveva degli immobili sottosequestro...sempre qui a Brancaccio, quindi ho chiesto io...a Sanseverino Domenico, se mi poteva dare uno di questi...eh magazzini, quindi siamo andati sul posto con Sanseverino Domenico, e mi ha consegnato le chiavi di questo eh... Magazzino...

P.L.: quindi è un prestito?

SPATUZZA: no, no... perché nel momento in cui il mobile veniva messo all'asta, perché era sottosequestro... provvedevamo noi come acquistarlo...

P.L.: oh ma a lei gliel'ha dato gratis diciamo...

SPATUZZA: gratis...

P.L.: non è che gliel'ha pagato!

SPATUZZA: Sanseverino doveva dare... deve dare una barca di soldi ai fratelli Graviano, quindi diciamo che...in quel periodo era passato sotto la mia tutela, perché per un certo periodo, era sotto la tutela di eh...di Giovanni Lo Cascio, poi sono nati discorsi fra Sanseverino Domenico e Lo Cascio Giovanni, e San... Sanseverino Domenico mi disse a me, se io potevo rappresentare discorsi con Giuseppe Graviano; ne ho parlato con Giuseppe di questa cosa, e quindi tutto quello che si muoveva con Sanseverino Domenico, lo dovevo rappresentare io, con Giuseppe Graviano, non doveva seguire più la linea di Giovanni Lo Cascio. Quindi con Sanseverino Domenico, al di là di una parentela che abbiamo che è nipote di mia mamma, per me non c'era un problema, tra il dare e avere

P.L.: ecco...

SPATUZZA: per adesso lo prendo...e poi ne parliamo...

P.L.: quindi in... sostanzialmente lei diventa il possessore

SPATUZZA: il possessore del locale.

P.L.: di questo magazzino. Ce lo vuole descrivere questo magazzino?

SPATUZZA: quindi in...nel momento in cui arrivarono in questo locale, eh c'è un problema c'è una persona che abita in

questo stabile, che ha la facoltà di usufruire di questo magazzino. E quindi abb...non so se gli abbiamo parlato assieme, o gli ha parlato lui e poi io, comunque...gli abbiamo detto comunque che lui la macchina non la doveva mettere più in questo locale, che questo all'epoca aveva una...una Fiat Croma. Quindi questo non ha messo più la macchina là, però ha lasciato il filo della corrente, di cui io ne...ne usufruivo...

P.L.: eh...

SPATUZZA: tra l'altro io ho fatto montare il motore questo...questo...

P.L.: quanto è grande questo garage?

SPATUZZA: ma possiamo dire...ehh all'incirca dai 4 ai 5 metri, per...5-6 metri.

P.L.: quindi un 30 metri quadrati?

SPATUZZA: ma una cosa del genere.

P.L.: oh...

SPATUZZA: quindi...

P.L.: dentro che c'era?

SPATUZZA: quindi io prendo questo...il possesso di questa e gli faccio...questi lavori perché qua serviva più che altro per ...

P.L.: che lavori?

SPATUZZA: una cosa temporanea per Giuseppe Graviano. Cioè se doveva dormire una nottata temporata...transitore qui a Brancaccio, avevamo...la facoltà di usufruire di questo...posto. Quindi ho fatto dei lavori, ho fatto il soprapalco, abbiamo messo...

P.L.: il sopralco come l'ha fatto?

SPATUZZA: il soprapalco l'ho fatto con...eh...ferri a T tutti saldati...abbiamo fatto una scala perché mi ha dato una mano...mio fratello...

P.L.: ma... con che materiale?

SPATUZZA: il materiale abbiamo preso noi, il Tutino Vittorio, che lavorava alla Spedi Sud di Brancaccio. E c'erano delle traverse lunghissime, di tubi di...ferri a T noi chiamiamo...

P.L.: di ferro?

SPATUZZA: di ferro.

P.L.: o binari?

SPATUZZA: tipo una specie...di binari, quindi ho preso questi binari, io dalla Spedisud e...chiedendo l'ordine a Tutino Vittorio. Quindi ho fatto tutto questo sottopalco...soprapalco...

P.L.: e come...e su...sopra i binari che c'era?

SPATUZZA: circa eh...sotto gli mettevo una Croma... ehhh una macchina...

P.L.: quindi grande...questo sottopalco...

SPATUZZA: sì, sì...per la metà propria a finire...

Uomo: e un garage?

SPATUZZA: a metà del...c'è questo sottopalco... poi di là gli avevano fatto mettere...

P.L.: la pavimentazione...

P.M.L.: ...che vuol dire a metà? scusi non ho capito

SPATUZZA: in fondo... non ho fatto...tutto il sottopalco

P.M.G.: è sopralcato la metà...

P.M.L.: quindi il sottopalco era abitato

SPATUZZA: mi sono sposato circa due metri...dalla...dal muro...

P.M.L.: quindi era lungo due metri...circa

SPATUZZA: sì...

proposito, il collaboratore evidenziava che il garage aveva una superficie di circa trenta metri quadri e che vi realizzava un piccolo soppalco, per ricavare una stanza da mettere a disposizione di Giuseppe Graviano, come eventuale punto d'appoggio, per trascorrere una notte, nella zona di Brancaccio. Il soppalco -proseguiva Spatuzza- veniva realizzato utilizzando delle travi in ferro a forma di T, prelevate alla Spedisud, dove lavorava Vittorio Tutino, pavimentato con del truciolato e ricoperto con una moquette; inoltre, venivano installati anche un lavandino ed una doccia ed il tutto veniva chiuso con una vetrata, per renderlo più confortevole; infine, nell'ingresso del garage, sulla sinistra, veniva collocato anche un water²⁹⁸.

Veniva, quindi, effettuato (come anticipato) l'ulteriore sopralluogo in via Gaspare

P.M.L.: dal muro... a usc...alla porta d'uscita.
SPATUZZA: da due metri dal fondo... due metri...
P.M.L.: ad uscire dal locale
P.M.G.: dobbiamo fare...
SPATUZZA: e quindi ho fatto fare la scala...
P.L.: e come l'ha pavimentato?
SPATUZZA: eh gli ho messo del truciolato...gli ho messo il truciolato c'era ...

(squilla un cellulare n.d.r)
SPATUZZA: anzi gli era stato messo un lavandino, gli era stata messa una doccia, ehh gli era... una vetrata...ehh per coprirsi un po' perché li fa freddo, gli ho messo sopra questo truciolato della moquette, per tappeto tipo moquette...
P.L.: sì...
SPATUZZA: gli ho messo il bagno entrando sulla sinistra...un water che aveva problemi a usarlo perché l'acqua... visto che era il tubo quello grande, no? eh quello finale era un tubo più piccolo, quindi come si buttava l'acqua, l'acqua non se ne andava, e quindi gli creava qualche problema... cioè il lavandino, la doccia, il water, tutto avea ricavato un bagnetto?
SPATUZZA: nel sottopalco...sì, no il water è messo...
P.M.L.: o giù?
SPATUZZA: entrando giù sulla sinistra.
P.M.L.: quindi, un lavandino e una doccia nel soppalco, e un water nel locale dove c'era un bagno?
SPATUZZA: entrando...sulla sinistra
P.M.L.: ma non ha fatto un altro locale bagno ha messo tutto...ha messo un water a vista diciamo

²⁹⁸ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 217 ss, nonché verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore), pagg. 66 ss.

Ciprì (ancora una volta, videoregistrato) e Spatuzza, questa volta, avendo anche la possibilità d'accedere all'interno, dove erano ancora ben visibili le tracce dei lavori dai lui stesso effettuati, riconosceva, senza alcuna esitazione e con decisa convinzione, il garage dove parcheggiava la Fiat 126, subito dopo averla sottratta, per il quinto, sulla destra, rispetto allo scivolo d'accesso (cioè quello accanto rispetto al box riconosciuto nel precedente sopralluogo²⁹⁹), spiegando appunto agli inquirenti i

²⁹⁹ Cfr. deposizione dell'Isp. Pietro Ganci, all'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 12 ss, di seguito riportata per stralcio:

TESTE P. GANGI - Sì. E allora, abbiamo individuato il Davì, che si chiama Davì Rosario, e tra le altre cose il figlio di questo Davì aveva... era stato in possesso di una Fiat Croma, praticamente. E tra le altre cose...

P.M. Dott. LUCIANI - Questo Davì era l'unico infermiere?

TESTE P. GANGI - Sì, era l'unico infermiere di tutto lo stabile, praticamente.

P.M. Dott. LUCIANI - Di tutto lo stabile.

TESTE P. GANGI - Tra le altre cose, questo Davì poi...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE P. GANGI - ...era stato anche capocondomino di... per un breve lasso di tempo, da quando l'abbiamo sentito, da quando poi è stato sentito, diciamo, dal 2010, lui riportava l'episodio a diciotto anni... a diciotto anni indietro, quindi coincideva con il discorso che probabilmente lo stesso si fosse adoperato per fare mettere l'apertura del... nel garage, sempre su disposizioni di Sanseverino però; probabilmente era così il discorso. Anche perché poi, successivamente, per dissipare ogni dubbio, nel 2009, nel maggio del 2009, allo Spatuzza venne fatto fare un altro sopralluogo sul posto.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE P. GANGI - Sul posto, e in questo...

P.M. Dott. LUCIANI - Lei era presente a questo sopralluogo?

TESTE P. GANGI - A questo sopralluogo non ero presente, però conosco gli atti perché, voglio dire, io...

P.M. Dott. LUCIANI - Ha svolto gli ulteriori accertamenti.

TESTE P. GANGI - ...io e il collega Castagna si può dire che abbiamo fatto la maggior parte di tutti gli accertamenti.

P.M. Dott. LUCIANI - E in questo secondo sopralluogo ha indicato quale garage?

TESTE P. GANGI - Ha indicato un altro garage, praticamente, che adesso, attualmente, è in possesso dei coniugi Capozza.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma fisicamente questo garage... Nel primo sopralluogo aveva indicato il quarto sulla destra.

TESTE P. GANGI - Sì, fisicamente questo garage rimane, praticamente, a seguire da quello di D'Angelo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi quello accanto?

TESTE P. GANGI - E' successivo a quello di D'Angelo, praticamente.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi se è il quarto, il quinto sulla destra.

TESTE P. GANGI - Il quinto, il quinto sulla destra.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi quello accanto a quello che aveva indicato originariamente.

TESTE P. GANGI - Perfetto, perfettamente. Tra le altre cose...

P.M. Dott. LUCIANI - Ricorda o ha avuto modo di visionare dagli atti...

TESTE P. GANGI - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...se nell'occasione del secondo sopralluogo i garage fossero aperti?

TESTE P. GANGI - No, il garage era sempre chiuso, poi, successiva... il garage era sempre chiuso con la saracinesca e via scorrendo.

P.M. Dott. LUCIANI - Del secondo sopralluogo sto parlando, eh? Se se lo ricorda.

TESTE P. GANGI - No, e...

P.M. Dott. LUCIANI - Se in quella occasione lo Spatuzza ebbe modo di vedere anche l'interno del garage.

TESTE P. GANGI - Questo non glielo so dire se ebbe modo di vederlo o no, però...

lavori che faceva, all'epoca e mostrando loro persino la collocazione dello scarico del water (si rinvia alle videoriprese del verbale di sopralluogo 19.5.2010³⁰⁰).

Il collaboratore, invece, dopo averne visionato l'interno, escludeva categoricamente che il box del Davì (cioè il secondo sulla destra, molto più piccolo) fosse quello dove aveva ricoverava la Fiat 126³⁰¹.

I coniugi Capozza-Costantino, individuati come attuali possessori del garage riconosciuto da Spatuzza, escussi a sommarie informazioni testimoniali (acquisite agli atti³⁰²), spiegavano d'aver preso possesso del locale, che era aperto ed in stato d'abbandono, circa due o tre anni prima (per parcheggiarvi il ciclomotore del figlio ed evitare anche vi sostassero terzi estranei al condominio), senza apportare alcuna modifica, rispetto a come lo trovavano (non sapendo chi era il possessore, precedentemente), mentre Rosario Davì, nuovamente sentito dagli inquirenti, escludeva “*categoricamente*” (circostanza sulla quale pare più che lecito dubitare) di avere mai avuto la disponibilità del garage in uso ai predetti coniugi (pur ammettendo

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, è stato videoregistrato questo sopralluogo, giusto?

TESTE P. GANGI - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE P. GANGI - Però, per quello che so, poi il garage, diciamo, venne fatto visionare e i colleghi hanno avuto modo di vederlo e all'interno del garage vi è, come indicato da Spatuzza, un... un, come si chiama, per la doccia, praticamente, dove...

P.M. Dott. LUCIANI - Un soppalco.

TESTE P. GANGI - Un soppalco, dove era... si vedeva ancora che c'erano i resti di un tubo per... che viene utilizzato per la doccia e si vedeva che c'era uno scarico dove originariamente c'era una tazza per il WC, praticamente, con lo scarico esterno.

P.M. Dott. LUCIANI - Che lo Spatuzza diceva di avere installato.

TESTE P. GANGI - Che lo Spatuzza diceva che... poiché lo Spatuzza diceva che questa abitazione e questo garage veniva utilizzato anche per altri fini.

³⁰⁰ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 4 (in particolare, nelle riprese, dai 5' e 30'', in avanti).

³⁰¹ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 4 (in particolare, nelle riprese, dai 3' e 25'', in avanti).

³⁰² Cfr. sommarie informazioni testimoniali di Francesco Paolo Capozza e Maria Carmela Costantino, acquisite all'udienza del 22.12.2014.

di conoscerne la “*conformazione interna*”³⁰³.

Dunque, l’insieme delle risultanze sopra esposte, consente di ritenere accertato che il locale dove Spatuzza ricoverava la Fiat 126 di Pietrina Valenti, subito dopo averla rubata, assieme a Vittorio Tutino, era proprio quello di via Gaspare Ciprì n. 19, riconosciuto in occasione del secondo sopralluogo.

L’imprecisione nella quale incorreva Spatuzza in occasione del primo sopralluogo (ben lungi dal metterne in discussione l’attendibilità) è sicuramente lieve e trascurabile, considerato che egli indicava il garage limitrofo, senza avere (come detto) neppure la possibilità di entrare all’interno dell’autorimessa, dove vi erano le tracce inequivocabili dei lavori fatti, in precedenza, dal medesimo.

16) Il sopralluogo con Gaspare Spatuzza nel garage di Roccella (via S 81 n. 15), dove Maurizio Costa riparava i freni della Fiat 126.

Come già accennato, al fine di individuare il garage dove Spatuzza conduceva Maurizio Costa, per la riparazione dei freni della Fiat 126, veniva espletato un sopralluogo: nell’occasione il collaboratore di giustizia conduceva gli inquirenti in una traversa di Corso dei Mille, attualmente denominata via S 81, dove individuava un portone in ferro di colore rosso al civico n. 15, come quello d’accesso al locale cui faceva riferimento, nel corso degli interrogatori (cfr. verbale d’interrogatorio e

³⁰³ Cfr. sommarie informazioni testimoniali Rosario Davì, 8.6.2010 (acquisite, col consenso delle parti, all’udienza del 22.12.2014), nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 9.

sopralluogo del 1 dicembre 2008³⁰⁴).

Gli accertamenti effettuati consentivano, poi, di appurare che al civico n. 13 della predetta via S 81 (sopra al garage indicato da Gaspare Spatuzza) risiedeva dal 23.3.1993 Rosa Taormina, cugina della moglie di Gaspare Spatuzza, coniugata con Gioacchino Alfano. Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della deposizione dell'Ispettore Claudio Castagna³⁰⁵:

P.M. Dott. LUCIANI - Sennò ogni volta le debbo fare la stessa domanda.

Come credo sappia, poi lo Spatuzza ha indicato altro garage.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Oltre a questo dove venne inizialmente ricoverata la Fiat 126.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Che, sulla base di quello che lui ha dichiarato, sarebbe il garage dove poi ha effettuato le riparazioni...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...della Fiat 126. Avete compiuto attività su questo garage sia per verificarne l'ubicazione, sia per verificarne proprietà, disponibilità e quant'altro?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Allora, quindi, muovendo sempre dalle sue indicazioni, noi abbiamo... lui aveva detto di avere, quindi, inizialmente messo la macchina, subito dopo averla rubata, di avere messo la macchina

³⁰⁴ Nelle produzioni del P.M. all'udienza del 7.11.2016, sub 3.

³⁰⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 38 ss.

in quella che poi è risultata essere la via Ciprì numero 19; dopodiché, siccome il veicolo aveva bisogno di riparazioni all'impianto frenante, aveva bisogno della sostituzione delle ganasce dei freni, aveva provveduto a farla sistemare, però per farla sistemare aveva preferito spostare la macchina in un altro garage che era nella sua disponibilità, perché era un luogo dove abitualmente loro tenevano dei veicoli, dei veicoli rubati, e quindi, diciamo, era a conoscenza anche di altre persone. Per cui lui spostò questo veicolo dalla via Ciprì, appunto indicandoci il percorso che noi abbiamo rifatto con la macchina e che poi era stato indicato come una traversa, praticamente, di corso dei Mille o dipende da... se si arriva dal lato mare, da via Messina Marine, in una traversa all'altezza del gommista Ciaramitaro, praticamente, Ciaramitaro Gomme, c'era una traversa, quindi una traversa posta sulla sinistra. Questa strada è stata... e aveva, mi scusi... aveva aggiunto che sopra questo garage, praticamente, abitavano dei parenti della moglie.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE C.G. CASTAGNA - E quindi noi, appunto, facendo gli accertamenti incrociati, quindi sia sul percorso che lui aveva indicato e andando a verificare le parentele della... della consorte, praticamente siamo arrivati ad individuare il garage che si trovava in via S81, cioè è una strada, praticamente, che non ha un nome definitivo, per cui a Palermo, credo non solo a Palermo, è uso inizialmente dare delle sigle alfanumeriche. E tra l'altro è risultato che, appunto, sopra il... il garage, in questa via S81, al civico numero 13, abita una certa Taormina Rosa, che, praticamente, è una

cugina della moglie di Spatuzza, Mazzola Rosalia.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè possiamo individuare bene la parentela?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa Taormina Rosa è...

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, è stato accertato che Taormina Rosa, coniugata con Alfano Gioacchino, nato a Palermo il 30 luglio... intanto Taormina Rosa è nata a Palermo il 16 giugno del '54 ed è coniugata con Alfano Gioacchino, nato a Palermo il 30 luglio del '45; entrambi sono residenti in via S81 numero 13 dal 23 marzo del 1993, è come residenza ufficiale. Taormina Francesco, padre di Rosa, è nato a Palermo il 3 ottobre del '14 ed è figlio di Pietro e Russo Angela. Mazzola Rosalia, quindi la moglie di Spatuzza, è figlia di Mazzola Pietro e di Taormina Angela, quindi Taormina Angela, la madre di Mazzola Rosalia, è figlia di Pietro e Russo Angela. Quindi questo è il legame di parentela che esiste tra... tra i due.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi la cugina della moglie, la cugina Taormina Rosa, se ho capito bene.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Della moglie di Spatuzza, Mazzola Rosalia, è sposata con Alfano Gioacchino.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ok. E risiedono tutti e due alla via S81.

TESTE C.G. CASTAGNA - Tutti e due, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Giusto?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Ok. Di fronte a questo garage, se ho capito bene.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sopra il garage.

P.M. Dott. LUCIANI - Sopra il garage.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sopra il garage.

P.M. Dott. LUCIANI - Sopra a questo garage dove, secondo le indicazioni, sarebbe avvenuta questa...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Sì, sì, che lui aveva... aveva nella disponibilità.

Risulta, dunque, confermato -come dichiarato dal collaboratore di giustizia- che la cugina (Taormina Rosa) della moglie (Mazzola Rosalia), fosse coniugata con tale Alfano Gioacchino, proprietario dell'immobile che (come detto, in altra parte della motivazione) Spatuzza prendeva in locazione, per il tramite di Diego Alaimo e su disposizione di Giuseppe Graviano (per 500 mila lire al mese, in nero), per utilizzarlo per il contrabbando delle sigarette³⁰⁶.

Inoltre (come già accennato), la circostanza che Spatuzza aveva la disponibilità di quel garage veniva confermata anche da Agostino Trombetta, il quale vi si recava personalmente, in diverse occasioni, con Maurizio Costa, per smontare le automobili rubate (come confermato anche da Spatuzza).

Si riporta un breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali rese, sul punto specifico, da Agostino Trombetta³⁰⁷ (analoghe a quelle rese nella fase delle indagini

³⁰⁶ Cfr. verbale d'udienza 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 220-228.

³⁰⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.5.2014, pagg. 139 s.

preliminari, pure acquisite agli atti³⁰⁸):

P. M. LUCIANI - Ecco. Può riferire alla Corte dov'era la 126, dove aveva

³⁰⁸ Cfr. verbale d'interrogatorio di Agostino Trombetta del 27.11.2008 (acquisito all'udienza del 26.5.2014, col consenso delle parti):

TROMBETTA: di questa macchina so che arriva, io cercavo a Costa: 'Mauri, dove sei stato?' 'U sai, mi chiamò Gaspare' e dice che u magazzino. Che questo magazzino io lo usavo pure per smontare le macchine.

Dott. LUCIANI: dove si trova?

TROMBETTA: una traversa di via Messina Marine.

Proc. LARI: di chi è questo magazzino.

TROMBETTA: era di un ragazzo che in quel periodo me lo aveva affittato.

Dott. BERTONE: si, ma nella sua disponibilità?

TROMBETTA: no, di Gaspare. Io lo usavo che qualche macchina, di togliere il motore.

Proc. LARI: si, perché lui aveva le macchine rubate.

TROMBETTA: esatto.

Dott. LUCIANI: una traversa di via Messina Marine?

TROMBETTA: esatto.

Dott. LUCIANI: a che altezza?

TROMBETTA: altezza cioè, è una traversa prima più avanti di Ciaramitaro, è un negozio di gommista.

Dott. LUCIANI: andando verso fuori?

TROMBETTA: verso Villabate, un 500 metri sulla sinistra.

Dott. LUCIANI: dopo questo negozio di Ciaramitaro.

TROMBETTA: esatto, si.

Proc. LARI: andando verso Villabate, lato mare?

TROMBETTA: no, lato mon, no quello non c'era mare. Quello era soltanto lato montagna

Dott. MARINO: 500 metri, sulla sinistra?

TROMBETTA: esatto, sulla sinistra.

Dott. BERTONE: e che cosa fa in questo garage?

TROMBETTA: allora, in questo garage box, quando Gaspare mi chiedeva macchine rubate, tipo Fiat Uno, Lancia Thema, io li prendevo e ce le andavo a parcheggiare lì dentro. Nella parcheggiata lì dentro, io non sapevo più niente. Se la sistemavano e tutto.

Dott. BERTONE: ma chi se la sistemava?

TROMBETTA: Gaspare, Ciaramitaro.

omissis

Dott. LUCIANI: allora sospendiamo la fonoregistrazione alle ore 18 per procedere alla verbalizzazione riassuntiva. Allora riapriamo la fonoregistrazione alle ore 18.25.

Proc. LARI: perché nel mentre che ci stavamo accingendo a fare la verbalizzazione riassuntiva, il Trombetta ha fornito alcune indicazioni sul luogo dove erano, dove è stata riparata la 126 dal Costa, che appaiono non esattamente collimanti con quello che ha dichiarato in precedenza. Allora Signora Trombetta, lei in precedenza secondo me non lo abbiamo sentito o forse ci siamo capiti male, aveva parlato di questo Ciaramitaro Gomme e di questo magazzino che si trova vicino Ciaramitaro Gomme, dicendo che era una traversa di via Messina Marine; invece lei ora sta dicendo una cosa diversa.

TROMBETTA: esatto, che il Corso dei Mille è una traversa di Corso dei Mille.

Proc. LARI: quindi, questo magazzino, me lo dice lei con le sue parole.

TROMBETTA: cioè che io ero a Corso dei Mille

Proc. LARI: andando in direzione di?

TROMBETTA: Villabate, 500 metri, Ciaramitaro Gomme, giri a sinistra e in fondo c'è il magazzino.

Dott. LUCIANI: allora, io sono su Corso dei Mille, andando verso Villabate.

TROMBETTA: Villabate, e sulla destra.

Dott. LUCIANI: sulla destra oltrepassato Ciaramitaro Gomme, oltre 500 metri, c'è una traversina sulla sinistra, ho capito bene?

TROMBETTA: esatto.

Dott. LUCIANI: e questo è il magazzino dove effettuava riparazioni.

TROMBETTA: esatto.

fatto la riparazione?

A. TROMBETTA - La 126 si trovava in una traversa di Corso Dei Mille.

P. M. LUCIANI - Sì. C'è qualche esercizio commerciale vicino rispetto al magazzino?

A. TROMBETTA - Sì, c'era un gommista, c'era Ciaramitaro, un po' più avanti sulla sinistra c'era la stradella per andare in questo magazzino.

P. M. LUCIANI - Quindi Corso Dei Mille procedendo in direzione dove?

A. TROMBETTA - Villabate.

P. M. LUCIANI - Villabate.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Questo gommista che si chiama?

A. TROMBETTA - Ciaramitaro Gomme.

P. M. LUCIANI - Ciaramitaro Gomme. In direzione Villabate.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Questo magazzino si trovava?

A. TROMBETTA - A 100 metri dal gommista sulla sinistra.

P. M. LUCIANI - Quindi procedendo verso Villabate circa 100 metri dopo una traversa sulla sinistra.

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Questo magazzino lei lo sapeva che Gaspare Spatuzza lo aveva nella disponibilità?

A. TROMBETTA - Sì, sì.

P. M. LUCIANI - Come lo sapeva, perché?

A. TROMBETTA - Perché abbiamo smontato pure delle macchine lì

dentro.

P. M. LUCIANI - Quindi portavate delle macchine a smontare lì?

A. TROMBETTA - Esatto, sì.

P. M. LUCIANI - Macchine che erano...

A. TROMBETTA - Rubate per smontarle.

P. M. LUCIANI - Rubate per conto vostro o per conto di altri?

A. TROMBETTA - Sia per conto mio, sia per qualche amico che di bisogno il motore.

P. M. LUCIANI - E Costa sapeva dove era questo magazzino?

A. TROMBETTA - Sì.

P. M. LUCIANI - Ci eravate stati insieme, insieme a Costa?

A. TROMBETTA - Sì, le smontava lui.

P. M. LUCIANI - In epoca precedente rispetto a questo discorso della riparazione?

A. TROMBETTA - Sì, sì.

17) L'individuazione ed il sopralluogo nel garage di via Pietro Villasevaglios, dove Spatuzza consegnava la Fiat 126; gli accertamenti sulla riconducibilità del garage a Giovanni Scardamaglia e la figura di quest'ultimo.

Proseguendo nell'analisi degli elementi istruttori che confortano la valutazione (largamente positiva) di attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, deve

darsi anche conto dell'attività istruttoria volta ad individuare, con esattezza, il luogo dove quest'ultimo spostava la Fiat 126 di Pietrina Valenti, il giorno precedente alla strage di via D'Amelio, consegnandola, come detto, oltre che al misterioso terzo estraneo, a Renzino Tinnirello ed a Ciccio Tagliavia (quest'ultimo, incrociato, sullo scivolo d'accesso all'autorimessa, mentre Spatuzza si allontanava con Fifetto Cannella).

Anche in questo caso, le attività condotte dagli inquirenti davano esito ampiamente positivo, grazie alle puntuali indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia, prima negli interrogatori ed anche con la ricognizione fotografica dei luoghi, quindi, nel corso del sopralluogo: l'autorimessa dove veniva parcheggiata la Fiat 126, circa 24 ore prima della consumazione della strage, veniva individuata in quella ubicata al civico n. 17 di via Pietro Villasevaglios, in un vano seminterrato di pertinenza di alcuni edifici di civile abitazione, al quale si accedeva -esattamente come descritto dal collaboratore di giustizia- attraverso uno scivolo, delimitato da un cancello in ferro³⁰⁹.

L'immobile in questione, indicato dal collaboratore nella mappa sottopostagli (nel corso dell'atto istruttorio del 3 luglio 2008), veniva anche riconosciuto fotograficamente da Gaspare Spatuzza (nel corso dell'interrogatorio del 17 novembre 2008), allorché questi indicava, appunto, tra le foto mostrategli, proprio quelle raffiguranti il cancello d'ingresso del garage di cui trattasi (sia pure mostrando qualche incertezza in relazione ad altre due foto, la n. 3 e la n. 4 dell'album predisposto alla DIA, che ritraevano un luogo estremamente simile, con uno scivolo

³⁰⁹ Cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, nel verbale dell'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 41 e ss.

d'accesso ad un vano seminterrato; non a caso, il collaboratore diceva di poter esser ancor più preciso, qualora avesse avuto modo di appurare se lo scivolo ritratto in tali foto fosse chiuso da un cancello, non riprodotto nelle immagini).

Inoltre, nel corso del sopralluogo (più volte menzionato) del 1° dicembre 2008³¹⁰, Spatuzza conduceva gli inquirenti proprio al civico n. 17 di via Villasevaglios, ripercorrendo la strada, già descritta negli interrogatori, che effettuava il sabato 18 luglio 1992, alla guida della Fiat 126, partendo dal garage di Roccella e seguendo le automobili di Nino Mangano e Fifetto Cannella, individuando, tra i vari locali presenti nel seminterrato, quello nel quale parcheggiava, seguendo le indicazioni di Lorenzo Tinnirello. Invero, il collaboratore indicava due rimesse adiacenti, alla fine del vano seminterrato, fra le quali non era del tutto sicuro, giacché le stesse avevano il portone d'ingresso molto simile fra loro, indicando anche una delle due (quella di destra) come la più probabile³¹¹.

Gli accertamenti sulla proprietà del garage ed, in particolare, proprio sull'autorimessa indicata con maggiore grado di certezza da Spatuzza, erano assolutamente significativi, tanto più in considerazione dei protagonisti di questo segmento operativo, indicati dal medesimo collaboratore, il quale (come detto, in altra parte della motivazione), non conosceva affatto la destinazione della Fiat 126, quando si metteva al volante della stessa, quel sabato pomeriggio, né tanto meno, chi fosse il proprietario o ne aveva la disponibilità. L'autorimessa indicata dal collaboratore, infatti, risultava di proprietà di Giuseppa Chiappara, moglie di

³¹⁰ Come detto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 3.

³¹¹ Cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, nel verbale dell'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 41 e ss.

Giovanni Scardamaglia (inteso ‘*U scaldabagni*’³¹²), soggetto vicino a Ciccio Tagliavia ed irrevocabilmente condannato per la sua partecipazione a Cosa nostra³¹³. Non a caso, proprio l’immobile in questione veniva confiscato all’esito del procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del predetto Giovanni Scardamaglia³¹⁴, soggetto del quale parlavano diversi collaboratori

³¹² Cfr. verbale d’udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio, con l’esame di Gaspare Spatuzza), pag. 301.

³¹³ Cfr. sentenza irrevocabile della Corte d’Appello di Palermo, sezione III, n. 2771/1997 del 14 luglio 1997, acquisita agli atti, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 16.

³¹⁴ Cfr. documentazione inerente al sequestro ed alla confisca di prevenzione, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 14, nonché deposizione dell’Isp. Claudio Castagna all’udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 49 s:

P.M. Dott. LUCIANI - E lo Spatuzza, in atto del sopralluogo, ha indicato quale garage e da che parte? Quali garage?

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, scendendo dallo scivolo, quindi dall’ingresso principale di via Villasevaglios, 17, sul lato sinistro.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE C.G. CASTAGNA - E poi, praticamente, in fondo, era proprio in fondo a questo...

P.M. Dott. LUCIANI - Il garage sul fondo.

TESTE C.G. CASTAGNA - ...a questo corridoio c'erano due... due portoni adiacenti, praticamente, nella parte terminale, dove finiva...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha indicato i due garage sul fondo.

TESTE C.G. CASTAGNA - I due garage sul fondo, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Avete svolto successivamente accertamenti sulla proprietà di questi due garage?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, abbiamo verificato che il garage, quindi quello... tra l’altro c’è da dire una cosa: che in sede di sopralluogo fatto con lo Spatuzza, lui, sostanzialmente, sono le sue dichiarazioni chiaramente, riteneva più verosimile, per quello che erano i suoi ricordi, che il garage fosse quello di destra, aveva qualche dubbio su quello di sinistra solo perché aveva delle... il portone, diciamo, era... aveva delle verosimiglianze, ecco, in questo senso. Praticamente è stato accertato che... dico subito. Allora, il garage di destra, quindi quello che lui riteneva più verosimile, apparteneva ai coniugi Scardamaglia - Chiappara, mentre l’altro garage, le dico subito...

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, ispettore, a noi interessa più quello che lui ha indicato come...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, poi devo dire che, tra l’altro, non abbiamo fatto poi altri accertamenti, perché comunque...

P.M. Dott. LUCIANI - Infatti, sulla proprietà.

TESTE C.G. CASTAGNA - ...aprendo... aprendo il garage...

P.M. Dott. LUCIANI - Adesso lo capiamo perché.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi il garage di destra era intestato, risultava di proprietà dei coniugi... mi ripete i nomi?

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, Scardamaglia - Chiappara. Ricordo...

P.M. Dott. LUCIANI - Scardamaglia di nome?

TESTE C.G. CASTAGNA - Giovanni.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, e Chiappara Giuseppa.

TESTE C.G. CASTAGNA - E Chiappara Giuseppa.

P.M. Dott. LUCIANI - Avete fatto approfondimenti sui nominativi di questi proprietari?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E cosa vi è risultato?

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, praticamente risultava che lo Scardamaglia era già... aveva, praticamente, a suo carico procedimenti penali anche per 416 bis e in conseguenza di questo aveva subito anche una

di giustizia, ivi compreso proprio Gaspare Spatuzza, che lo indicava come “*una persona vicinissimo a Renzino Tinnirello e a Ciccio Tagliavia*”³¹⁵, che aveva conosciuto, nella seconda metà degli anni '80, quando Scardamaglia faceva dei lavori di pittura (poiché aveva una ditta come imbianchino) a casa dei fratelli Graviano, nel periodo in cui Filippo Graviano era agli arresti domiciliari. Inoltre, Spatuzza ne sentiva parlare anche da Pino Battaglia, persona di fiducia della famiglia Graviano, deputato alla riscossione del pizzo nei confronti dei commercianti di Brancaccio, per questioni attinenti alla riscossione di somme di danaro. Infine, Spatuzza (messo a conoscenza -dagli inquirenti- del fatto che il garage che aveva riconosciuto nel sopralluogo era, appunto, di proprietà della moglie di Scardamaglia), escludeva che la persona estranea, presente assieme a Tinnirello, al momento della consegna della Fiat 126, fosse proprio Scardamaglia, sostenendo che -in tal caso- l'avrebbe riconosciuto³¹⁶.

confisca di beni, tra cui proprio questo garage. Infatti nel... nel momento in cui noi siamo andati a fare il sopralluogo, il garage era già stato confiscato e quindi la proprietà era passata nella disponibilità del Comune di Palermo.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Avete acquisito i relativi provvedimenti che sottoponevano a confisca questo bene?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì, sì, sono stati acquisiti.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, praticamente era confisca da parte della Corte di Appello di Palermo, che era divenuta esecutiva il 24 aprile del 2001.

³¹⁵ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pag. 299.

³¹⁶ Cfr. verbale d'udienza del 7.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 298 ss, nonché verbale d'interrogatorio al P.M. del 18.12.2008 (acquisito agli atti, all'udienza del 13.6.2013), di seguito riportato, per stralcio, nella parte d'interesse:

SPATUZZA G.: *lo chiamavano Scaldabagno o Scaldamachina, cosa del genere ehm che comunque questo ehm di professione fa l'imbianchino, ha una ditta di forniture imbiancatura, quindi questo ha fatto dei lavori nella casa dei fratelli Graviano. Questo Scaldamaglia era vicino, diciamo, alla famiglia Tagliavia, Tinnirello.*

Proc. LARI: *quindi, ora che io le ho detto chi era questo soggetto.*

SPATUZZA G.: *nella foto non.*

Proc. LARI: *non lo ha riconosciuto. Mi dica tutto quello che sa di questo*

Scaldamaglia Giovanni.

- SPATUZZA G.:* *questo Scaldamaglia Giovanni ha una impresa di fornitura, imbiancatura; quindi ha fatto dei lavori, all'epoca, mentre Filippo Graviano aveva gli arresti domiciliari a casa della, diciamo, Graviano. E poi sapevo che era vicino a Ciccio Tagliavia e a Tinnirello.*
- Proc. LARI:* *questa impresa dove ce l'aveva Scaldamaglia?*
- SPATUZZA G.:* *questo non lo so.*
- Proc. LARI:* *non lo sa lei, ho capito. Che cosa sa di Scaldamaglia? A parte che ha fatto i lavori dai fratelli Graviano.*
- SPATUZZA G.:* *l'impresa ehm, l'ufficio non lo so.*
- Proc. LARI:* *dal punto di vista mafioso diciamo, che cosa sa lei di Scaldamaglia?*
- SPATUZZA G.:* *no, so che era vicino alla famiglia Tagliavia e ad Enzino Tinnirello, e il resto non so niente.*
- Proc. LARI:* *si sforzi un po' e cerchi di ricordare qualcosa di questo Scaldamaglia.*
- SPATUZZA G.:* *certo che per fare i lavori all'interno della casa dei fratelli Graviano, sicuramente è una persona di più fiducia che una persona qualunque.*
- Proc. LARI:* *mi dica una cosa, è possibile che quella persona che lei ha intravisto vicino al garage, quando ha consegnato la macchina, forse è Scaldamaglia Giovanni?*
- SPATUZZA G.:* *questo non lo so dire io.*
- Proc. LARI:* *potrebbe essere secondo lei?*
- SPATUZZA G.:* *se noi parliamo di 16 anni fa, persona all'incirca 50 anni, o quello che siano, e se in quel periodo.*
- Proc. LARI:* *le faccio rivedere la fotografia dello Scaldamaglia, guardi. La guardi con una certa attenzione. La numero 1.*
- SPATUZZA G.:* *ora, se questa foto è una foto che (incomprensibile per l'interferenza di una di una linea telefonica).*
- Proc. LARI:* *sa perché le faccio questa domanda? Perché il garage dove lei si è arrampicato, è proprio della moglie dello Scaldamaglia.*
- SPATUZZA G.:* *e quindi il garage di quando sono ehm. Ora mi è venuto un pensiero che quando sono uscito, forse questo garage comunicava con quello accanto. Ma questo io, quando sono ritornato al carcere, facendo un po' mente locale. Quindi, non so se questo box è comunicante con quello diciamo a fianco, questo non lo so.*
- Proc. LARI:* *quindi, se ho capito bene, lei pensa che potrebbe darsi che il box dove lei si è arrampicato, e che io le sto dicendo ora essere della moglie, intestato alla moglie dello Scaldamaglia poteva comunicare con quello che si trova sulla sinistra guardando l'ingresso dove lei si è arrampicato, se lei ricorda, l'altro box era a sinistra.*
- SPATUZZA G.:* *si, io quando sono entrato c'era questa persona intorno ai 50 anni messa a destra e l'Enzino Tinnirello, che è venuto a sinistra.*
- Proc. LARI:* *l'uomo di 50 anni, rispetto al garage dove noi siamo andati, diciamo, si trovava dove? Dentro il garage? O fuori il garage?*

SPATUZZA G.: dentro il garage.

Proc. LARI: dentro il garage. Quindi lei entrando la macchina a sinistra.

SPATUZZA G.: si, si.

Proc. LARI: quindi, per questo io le sto facendo la domanda, solo per vedere se per caso era lo Scaldamaglia, perché giusto giusto ora si è scoperto che questo garage era di sua moglie.

SPATUZZA G.: Scaldamaglia, Scaldamaglia.

Proc. LARI: voi come lo chiamavate? Aveva un ingiurio?

SPATUZZA G.: Scaldabagno o Scaldamachina, na cosa del genere, perché c'era.

Proc. LARI: Scaldabagno, oppure?

SPATUZZA G.: Scaldamachina.

Proc. LARI: Scaldamachina.

SPATUZZA G.: c'era sdoppiato stu cognome che neanche io ehm, però se era lui io persona che non l'ho frequentata mai, però ho visto nella fabbrica e nella casa dei fratelli Graviano. Quindi, se io entravo nel garage e la persona Scaldamaglia, io lo riconoscevo perché sono in 3 persone non in mia conoscenza.

Proc. LARI: quindi, sulla base di quello che lei sta dicendo adesso, si dovrebbe escludere che quell'uomo di 50 anni fosse Scaldamaglia, perché se ho capito bene, lei mi sta dicendo: se fosse stato Scaldamaglia, siccome io già lo conoscevo da prima, lo avrei riconosciuto.

SPATUZZA G.: precisamente si.

Proc. LARI: quindi non dovrebbe essere Scaldamaglia.

SPATUZZA G.: arrivavamo subito noi, nel garage.

Proc. LARI: ho capito. Va bene, lei su Scaldamaglia Giovanni, non ha avuto occasione di andare a cena assieme?

SPATUZZA G.: no, mai.

Proc. LARI: mai, mai mai. Quindi lei l'ha incontrato soltanto a casa.

SPATUZZA G.: questi lavori che faceva ehm nella casa dei fratelli Graviano, che all'epoca Filippo Graviano era latitante, poi sapevo che era vicino a Ciccio Tagliavia ed Enzino Tinnirello.

Proc. LARI: Ciccio Tagliavia ed Enzino Tinnirello. Nessuno mai le ha riferito, all'interno di Cosa Nostra, che questo Scaldamaglia abbia avuto un qualche ruolo?

SPATUZZA G.: ma ne parlavo qualche discorso di questi problemi che aveva con Giuseppe Battaglia, persona vicino.

Proc. LARI: ecco, vuole spiegare di cosa si tratta?

SPATUZZA G.: non mi ricordo, situazioni di prendere soldi non.

Proc. LARI: chi era Giuseppe Battaglia?

SPATUZZA G.: Giuseppe Battaglia è un uomo diciamo non è un uomo d'onore, però vicinissimo alla famiglia Graviano, ehm di cui si occupava di mettere

Ebbene, l'accertata disponibilità del garage di via Villasevaglios in capo a Giovanni Scardamaglia costituisce un indubbio riscontro alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, tanto più importante ove si consideri che il collaboratore (come detto) non conosceva affatto il luogo prescelto per ricoverare la Fiat 126 (e procedere, evidentemente, al caricamento dell'esplosivo), né -tanto meno- l'identità di colui che

a posto i negozi nel quartiere palermitano, cioè nel quartiere di Brancaccio. Quindi diciamo un persona di fiducia, della famiglia Graviano, di conseguenza una persona di fiducia che aveva una buona amicizia.

Proc. LARI: e quindi, che problemi aveva avuto Scaldamaglia con questo?

SPATUZZA G.: sicuramente qualche problema di soldi, perché tutti i discorsi passavano da questo Pino Battaglia; quindi tutti andavano da Pino Battaglia per sistemare un po' le situazioni, che poi li passava ai fratelli Graviano.

Proc. LARI: per sistemare le situazioni, intendiamo pagamento di pizzo?

SPATUZZA G.: pagamento di pizzo, qua il problema è qualcuno che doveva dare soldi, allora per pressare un po' la cosa andavano da Pino Battaglia.

Proc. LARI: quindi anche recupero crediti?

SPATUZZA G.: precisamente.

Proc. LARI: che risulta, Scaldamaglia, che problemi aveva avuto esattamente con questo?

SPATUZZA G.: no, sicuramente un problema l'ha avuto perché, siccome io frequentavo a Pino Battaglia, perché le notizie poi me li dava Pino Battaglia di qualche problema. Però non ti specificano.

Proc. LARI: quindi lei, in sostanza, piomba per parlare o a riferire di questi o di che aveva avuto con Scaldamaglia per questioni di soldi.

SPATUZZA G.: si si.

Proc. LARI: però non sa precisamente se erano soldi di pizzo, di altre cose, lei non lo sa?

SPATUZZA G.: per trattare a Pino Battaglia, il problema è che non è un venditore di carne, oppure ehm era un ufficio; di là che chi andava là andava per problemi o pizzo; o un problema di lavoro o problemi che riguardano, diciamo, l'ambiente malavitoso.

Proc. LARI: dunque, problemi diciamo normali, senza particolare non erano cose particolari che si ricorda.

SPATUZZA G.: no no, di specifico non so dire niente.

Proc. LARI: vabbè, non ricorda altro di questo Scaldamaglia.

SPATUZZA G.: no no.

aveva messo l'immobile a disposizione del sodalizio.

La circostanza che il garage fosse nella piena disponibilità di un soggetto appartenente all'organizzazione mafiosa ed, in specie, vicino proprio a quei componenti delle famiglie del mandamento di Brancaccio, direttamente impegnati nella preparazione dell'attentato (i fratelli Graviano, Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello), conferisce ancora maggiore credibilità alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, soprattutto ove si consideri quanto emerge dagli atti sul conto dello stesso Scardamaglia.

In primo luogo, dal menzionato procedimento di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti, si rileva che Giovanni Scardamaglia, così come dichiarato da Spatuzza, aveva un'omonima ditta individuale avente ad oggetto sociale il completamento di attività edili; inoltre, dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia³¹⁷, nel procedimento penale a suo carico, per associazione mafiosa (all'esito del quale, come detto, veniva irrevocabilmente condannato³¹⁸), risultava che Giovanni Scardamaglia era un prestanome di Antonino Marchese ed intestatario fittizio di alcuni immobili (siti in via Malaspina di Palermo), detenuti al solo fine di provvedere al sostentamento dei familiari del Marchese (i canoni di locazione degli immobili venivano consegnati da Scardamaglia alla moglie di Antonino Marchese, Agata Di Filippo, tramite Emanuele Di Filippo). Inoltre, sulla scorta delle indicazioni di Giovanni Drago ed Emanuele Di Filippo, si accertava pure che Scardamaglia metteva a disposizione del sodalizio un box per lo svolgimento di

³¹⁷ Quali Giovanni Drago, Giuseppe Marchese, Emanuele e Pasquale Di Filippo.

³¹⁸ Cfr. sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Palermo, sezione III, n. 2771/1997 del 14 luglio 1997, acquisita agli atti, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 16.

riunioni mafiose, anche di altissimo livello (con la presenza, addirittura, di Salvatore Riina) e per dare rifugio a latitanti (i gemelli Filippo ed Angelo La Rosa, oltre allo stesso Giovanni Drago). Giovanni Drago, nel corso di un interrogatorio, acquisito al fascicolo per il dibattimento³¹⁹, forniva anche una descrizione ed una precisa indicazione dell'ubicazione di tale immobile (nel quale veniva ricavato, a suo dire, un soppalco, con un piccolo appartamento), in una traversa di via Ammiraglio Rizzo di Palermo. Anche nell'ambito del presente processo, Drago rendeva dichiarazioni su Giovanni Scardamaglia, affermando che questi era molto vicino a Giuseppe Lucchese e che nell'immobile di cui si è detto si tenevano riunioni di appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio e vi trovavano ricovero, durante la latitanza, i gemelli La Rosa, uomini d'onore della famiglia di Ciaculli. Al garage di Scardamaglia s'accedeva percorrendo uno scivolo d'accesso, sotto un palazzo di civile abitazione, e lo stesso si trovava dirimpetto, continuando a percorrere la strada che vi consentiva l'accesso. In tale garage veniva ricavato un soppalco adibito a piccolo ufficio dal quale, attraverso delle finestrelle, era possibile scorgere l'esterno. Si riporta un breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia³²⁰:

P. M. GOZZO - Senta, lei ha mai sentito parlare di un certo Scardamaglia?

³¹⁹ Cfr. verbale d'interrogatorio alla Procura di Palermo di Giovanni Drago del 28.11.1994 (acquisito col consenso delle parti processuali all'udienza del 27.5.2014): “Come ho già detto lo Scardamaglia è intestatario di un immobile sito in via Malaspina nei pressi del passaggio a livello lungo la strada che costeggia la linea ferrata. E' un palazzo di recente costruzione: infatti Antonino Marchese era in libertà. Lo Scardamaglia ha, inoltre, favorito la latitanza dei fratelli La Rosa mettendo a loro disposizione uno scantinato sito in una traversa di via Ammiraglio Rizzo. In questo scantinato, adibito a box per auto, è stato realizzato un soppalco nel quale è stato ricavato un piccolo appartamento. L'episodio risale al periodo in cui i fratelli La Rosa dovevano fare il servizio militare”.

³²⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 110 ss.

DRAGO - Giovanni Scardamaglia è un imbianchino vicino a Lucchese Giuseppe. Lei aveva un deposito dove deteneva un materiale, appunto, edile per la pittura, un magazzino nei pressi della Fiera del Mediterraneo, una traversa di via Ammiraglio Rizzo, insomma da quelle parti.

P. M. GOZZO - Sì. Lei c'è stato proprio in questo posto o lo sa per sentito dire?

DRAGO - No, no, io ci sono stato in questo posto. Era un posto dove abitualmente si facevano le riunioni con Lucchese Giuseppe. Era alla disposizione di Lucchese Giuseppe. In questo posto si sono fatti la latitanza i fratelli La Rosa, Filippo La Rosa e l'altro fratello, insomma i due gemelli La Rosa.

P. M. GOZZO - Angelo La Rosa.

DRAGO - Uomini d'onore di Ciaculli.

P. M. GOZZO - Filippo e Angelo?

DRAGO - E Angelo sì. Si sono fatti la latitanza. E noi si andava là a fare le riunioni quando Lucchese Giuseppe ci mandava a chiamare, in quei paraggi si faceva la... Scardamaglia inoltre era un prestanome di Marchese Antonino, aveva intestato degli appartamenti, dei magazzini di proprietà di Marchese Antonino quindi una persona anche vicinissima all'ambiente mafioso.

P. M. GOZZO - Quindi era vicina alla famiglia di Brancaccio, ai Graviano anche?

DRAGO - Sì, sì.

P. M. GOZZO - Senta, che lei sappia svolgeva anche per questo motivo,

per questa sua vicinanza dei lavori per alcuni costruttori vicini alla famiglia, Gianni Ienna e anche per Gioè Antonino?

DRAGO - Sì, i lavori edili dei costruttori che costruivano nel nostro mandamento la maggior parte venivano svolti da lui.

(...)

P. M. GOZZO - Senta, facciamo un passo indietro, torniamo al garage di Scardamaglia. Ce lo può descrivere un attimo?

DRAGO - Si scendeva dallo scivolo principale.

P. M. GOZZO - Scivolo principale di un palazzo stiamo parlando?

DRAGO - Sì, sì, era sotto un palazzo, si scendeva da questo scivolo in fondo allo scivolo girando sulla sinistra percorrendo tutto il territorio dirimpetto ci stava questo magazzino. Poi era stato fatto un soppalco dove ci stava un piccolo ufficio, appunto, in questo soppalco. Da lì si vedevano entrare e uscire le macchine, le persone, c'erano delle finestrelle che si notava il tutto.

P. M. GOZZO - Senta, lui delle persone, diciamo, della famiglia di Brancaccio chi conosceva?

DRAGO - Conosceva tutti, conosceva me, i Graviano, Lucchese, conosceva Ciccio Tagliavia, Renzino Tinnirello, Marino Mannoia Agostino, tutti.

Anche in base a tali dichiarazioni, oltre che alla luce delle altre risultanze sulla figura di Giovanni Scardamaglia, si può affermare che l'immobile di cui riferiva Drago era proprio quello indicato da Gaspare Spatuzza nel corso del sopralluogo, come quello in cui conduceva l'autovettura di Pietrina Valenti, il sabato precedente la strage. Infatti, dagli atti del menzionato procedimento di prevenzione patrimoniale a

carico di Giovanni Scardamaglia, risultava che quest'ultimo, nel corso del tempo, aveva nella sua disponibilità, oltre ad un appartamento al civico n. 449 di via Messina Marine (e due motobarche da pesca), tre ulteriori locali, in particolare:

- un vano box contrassegnato con il numero 17 ubicato nel retro di un edificio, al quale si accede dal civico 8 e 14 di via Ben Giobair a Palermo (acquistato il 22.7.1981);
- un locale scantinato individuato con il n. 4 in via Dietro La Parrocchia n. 66 a Palermo (acquistato l'11.6.1987);
- un locale autorimessa sito a Palermo via P. Villasevaglios n. 17, piano scantinato dell'edificio B (acquistato il 12.2.1982).

Orbene, dei tre immobili appena indicati, l'unico compatibile con la descrizione fornita da Giovanni Drago, in quanto ubicato proprio nella zona di Via Ammiraglio Rizzo, è quello di via Villasevaglios (che è strada limitrofa a via Ammiraglio Rizzo), mentre gli altri due si trovano in altre zone di Palermo³²¹. Inoltre, anche lo stato dei luoghi conforta detta conclusione, poiché dalle riprese eseguite in occasione degli accertamenti tecnici esplosivistici in detto immobile ed anche dalla deposizione dei consulenti³²², oltre che dalla loro relazione scritta³²³, risultava che il garage di via Villasevaglios (anche all'epoca dell'atto istruttorio) era dotato di un

³²¹ In particolare, quello di via Dietro La Parrocchia, nella zona di Palermo compresa tra il quartiere San Lorenzo e Mondello e l'altro in una traversa di via Messina Marine che corre parallela alla via Giafar (senza contare che quest'ultimo box, all'esito del giudizio di prevenzione, veniva dissequestrato, essendosi accertato che Scardamaglia, con ogni probabilità, ne aveva perso la disponibilità sin dal 1986, anche se l'atto di vendita veniva formalizzato solo nel 1999).

³²² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 24.9.2013, pagg. 56 ss (e 62-63, in particolare): “*TESTE RICCI D. - Allora, Ricci risponde. Nel caso del locale sito in via Pietro Villa Zevallos a Palermo, si trattava di un locale adibito ad autorimessa, carrozzeria, un locale oggetto di confisca, affidato, mi sembra, in custodia, in uso al Comune di Palermo. Questo locale si presentava completa... consta di un pianoterra e di un piano soppalcato*”.

³²³ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 17.

soppalco, cui si accedeva attraverso una scala in ferro posta sulla parete di sinistra (in tale piano sopraelevato, pure in disuso, vi era un piccolo appartamento, composto di due stanze e servizi igienici). Ancora, il garage di via Villasevaglios si trovava a meno di un chilometro di strada dalla via D'Amelio, circostanza che, da un punto di vista logico, contribuisce ulteriormente ad avvalorare la versione fornita da Spatuzza, che si dimostra, sul punto, intrinsecamente assai più credibile rispetto, ad esempio, a quella (mendace) fornita da Scarantino, che indicava invece la carrozzeria di Giuseppe Orofino, ben più distante dall'abitazione della sorella del dott. Paolo Borsellino, come il luogo in cui veniva caricata d'esplosivo la vettura di Pietrina Valenti.

Infine, anche il menzionato processo penale a carico di Giovanni Scardamaglia forniva ulteriori elementi di conferma alle dichiarazioni dello Spatuzza, sulla sua particolare vicinanza agli ambienti mafiosi del mandamento di Brancaccio: in particolare, Giovanni Drago evidenziava che Scardamaglia eseguiva lavori per diversi imprenditori edili (Gianni Ienna ed Antonino Gioé) in quanto persona 'a disposizione' del mandamento di Brancaccio e dei Graviano e che conosceva diversi componenti del relativo gruppo di fuoco (cui apparteneva lo stesso Drago); alla stessa stregua, Emanuele Di Filippo indicava Scardamaglia come 'vicino' ai Graviano, secondo quanto appreso da Antonino Sacco; quest'ultimo, inoltre, faceva presente al Di Filippo le preoccupazioni di Scardamaglia per la collaborazione di Giovanni Drago, che poteva ricordarsi dell'utilizzazione del suo magazzino per le riunioni di mafia.

Pare, dunque, estremamente plausibile, anche alla luce delle condotte con le

quali, nel corso del tempo, Scardamaglia forniva il suo contributo all'associazione mafiosa (come detto, mettendo a disposizione immobili per i latitanti e le riunioni mafiose), che gli uomini d'onore del mandamento di Brancaccio si siano rivolti proprio a lui per ottenere la disponibilità del garage di via Villasevaglios, formidabile base logistica dove poter approntare, in tutto tranquillità, l'autobomba, per poi collocarla, molto rapidamente, sul luogo prescelto per l'esecuzione dell'attentato (come detto, ubicato a meno di un chilometro di distanza).

Da ultimo, si deve anche dare atto dell'esito negativo (del tutto prevedibile) degli accertamenti tecnici irripetibili disposti nel garage di cui si sta parlando (evidentemente, quello in cui avveniva il caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 di Pietrina Valenti), finalizzati alla ricerca di eventuali tracce residue di contaminazione da esplosivo³²⁴. Si tratta di un esito scontato o quasi, che (diversamente da quanto argomentato dalla difesa di Tutino, nella discussione finale) non vale affatto ad intaccare il giudizio d'attendibilità -largamente positivo- delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. Invero, il lungo lasso di tempo trascorso (sedici anni e mezzo) dai fatti ed -ancor più- la modificazione dei luoghi (il locale, infatti, all'epoca dell'atto istruttorio, era soppalcato ed anche tinteggiato, nelle pareti e nel pavimento, non molto tempo prima³²⁵), rendevano quasi velleitario l'accertamento tecnico (comunque

³²⁴ Cfr. elaborato scritto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 17, nonché deposizioni Gianni Giulio Vadalà, Paolo Zacchei, Damiano Ricci, nel verbale d'udienza dibattimentale del 24 settembre 2013, pagg. 56 ss.

³²⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 24.9.2013, pagg. 69 s:

TESTE RICCI D. - No, per quello che riguarda l'altro locale, sembrava un locale, ad occhio, insomma, tinteggiato da non molto tempo quantomeno e poi vi era l'installazione di un soppalco, che probabilmente era successiva, ma su questo non (...) E' più una sensazione, non erano documentate, credo io, dal 2001 in poi opere di... di ristrutturazione.

P.M. dott. LUCIANI - Un'ultima do... Prego, forse il dottore Zacchei voleva...

TESTE ZACCHEI P. - Zacchei risponde. Volevo soltanto fare una precisazione. Il locale di via di Villa Zevallos in realtà erano presenti sulle pareti vistose tracce di vernice, quindi probabilmente anche, diciamo, la deposizione sul pavimento e sulle pareti, per cui partendo dal presupposto che, diciamo, la dispersione può

doverosamente disposto dagli inquirenti e rivelatosi persino prezioso -*ex post*- nella complessiva economia del processo, come si vedrà analizzando le dichiarazioni di Francesco Raimo, sullo scatto d'ira di Tutino, proprio dopo la notifica, in carcere, dell'avviso relativo a questo atto).

18) Le conferme della partecipazione di Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, derivanti dalle acquisizioni del processo c.d. Borsellino bis.

Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sugli avvenimenti del sabato 18 luglio 1992 e, in particolare, sulla presenza di Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello nel garage di Giovanni Scardamaglia (appartenente a Cosa nostra, in quanto 'a disposizione' dei fratelli Graviano e 'molto vicino' alla famiglia di Corso dei Mille), dove veniva imbottita d'esplosivo la Fiat 126 di Pietrina Valenti, si pongono in linea con alcune acquisizioni derivanti dai precedenti processi per la strage di via D'Amelio. Le posizioni dei due uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille, infatti, venivano vagliate nel processo c.d. Borsellino bis, per la loro chiamata in correità da parte di Vincenzo Scarantino, con una coincidenza affatto singolare – come notato anche da

essere legata a due fattori fondamentalmente di carattere fisico - meccanico, diciamo così, e di carattere chimico, perché quello fisico - meccanico lo puoi avere tramite asportazione meccanica o la rimozione per vari motivi, tra cui, appunto, il passaggio di persone, il passaggio di automezzi; il secondo, invece, cioè una degradazione di carattere chimico, che chiaramente a volte è difficile anche in qualche modo ipotizzare, perché dipende dallo stato in cui è disperso il materiale, dipende dalle condizioni di umidità, dipende dalle condizioni ambientali, quindi è molto difficile, diciamo, fare delle previsioni circa questo secondo fattore, però entrambi concorrono, chiaramente, alla dispersione. Se poi si pensa che, appunto, nei locali di via Villa Zevallos erano presenti delle vistose tracce di vernice... (...) sia sulla pavimentazione che sulle pareti, è impossibile pensare a... al fatto che queste tracce di vernice possano aver eventualmente coperto.

taluna delle parti civili³²⁶ – rispetto al contributo fornito da Gaspare Spatuzza. Prescindendo (in questa sede) dal contenuto delle accuse (mendaci) formulate nei loro confronti da Vincenzo Scarantino, va rilevato come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confluite nel secondo troncone del processo per la strage di via D'Amelio, siano senz'altro coerenti con la versione dei fatti fornita da Gaspare Spatuzza, confermando non solo il ruolo e la caratura criminale di Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello, ma anche il loro contributo operativo nell'esecuzione dell'attentato contro il dott. Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta.

Sul conto di Francesco Tagliavia, avevano già reso importanti dichiarazioni numerosi collaboratori di giustizia escussi in primo ed in secondo grado, nel processo c.d. Borsellino bis. Sulla scorta di tali dichiarazioni emergeva la sua posizione di assoluto rilievo in Cosa nostra, anche nel periodo delle stragi, quale rappresentante della famiglia di Corso dei Mille, oltre al suo stretto rapporto fiduciario con i fratelli Graviano (a capo del mandamento di Brancaccio, cui faceva capo la predetta famiglia) ed, ancora prima, la sua risalente appartenenza, unitamente allo stesso Giuseppe Graviano, al gruppo di fuoco di Ciaculli (capeggiato da Giuseppe Lucchese), poi assorbito in quello di Brancaccio. Dunque, alla luce dei numerosi (e qualificati) contributi offerti dai collaboratori di giustizia escussi nel processo c.d. Borsellino bis, veniva ritenuta ampiamente provata, al tempo della strage di via D'Amelio, la sua posizione di vertice all'interno della famiglia di Corso dei Mille, la fiduciarità del suo rapporto con Giuseppe Graviano ed anche la sua appartenenza al

³²⁶ Si rinvia, sul punto, all'intervento conclusivo della parte civile Salvatore Borsellino, rappresentata dall'Avv. Fabio Repici.

gruppo di fuoco di cui quest'ultimo disponeva, nel suo mandamento³²⁷. Con riferimento specifico alla strage del 19 luglio 1992, Francesco Tagliavia veniva chiamato in causa dalle convergenti dichiarazioni di Salvatore Cancemi e Gaetano Costa, cui -oggi- si aggiungono quelle rese da Gaspare Spatuzza, sulla sua presenza nel garage di Giovanni Scardamaglia, subito dopo la consegna della Fiat 126.

Salvatore Cancemi (come detto, all'epoca dei fatti, reggente del mandamento di Porta Nuova), sin dall'avvio della sua collaborazione (invero, piuttosto travagliata, in relazione alla strage del 19 luglio 1992, per la quale, inizialmente, non rivelava il suo protagonismo), spiegava che, alcuni giorni dopo l'esecuzione dell'attentato, in occasione di una trasmissione televisiva che proiettava le immagini del luogo della strage, Raffaele Ganci, al quale era legato da un rapporto di fraterna amicizia, oltre che dalla comune militanza nel sodalizio mafioso, gli confidava (mentre si recavano nella stalla attigua alla sua abitazione di Borgo Molara), che, tra gli altri (i fratelli Graviano, Pietro Aglieri e Carlo Greco, oltre ad un certo Vitale), anche Francesco Tagliavia aveva avuto un ruolo nella fase esecutiva della strage, in via D'Amelio³²⁸.

³²⁷ Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 637 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

³²⁸ Cfr. dichiarazioni rese da Salvatore Cancemi all'udienza del 13.10.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pagg. 132 ss. Di eguale tenore -rispetto a quelle appena indicate (e di seguito riportate)- sono le dichiarazioni di Salvatore Cancemi all'udienza del 4.7.2001, pagg. 43 ss., nell'ambito del processo d'appello c.d. Borsellino bis, nonché alle udienze del 17.6.1999 (pagg. 73 ss.) e del 4.6.2001 (pagg. 60 ss.), rispettivamente, nel primo e nel secondo grado del processo c.d. Borsellino ter.

P.M.: -

Signor Cancemi, ritorniamo più specificamente ed esclusivamente alla strage di via D'Amelio. Lei ha riferito tutto quello che ha fatto e che hanno fatto altre persone fino alla domenica pomeriggio, alla domenica sera. Volevo chiederle se lei, dopo la strage, ha saputo altre notizie sugli autori della strage e in particolare su chi avesse curato proprio la fase esecutiva in via D'Amelio.

Imp. CANCEMI S.: -

Sì. Io l'ho saputo da Ganci Raffaele [Pausa] che lui mi disse che avevano partecipato... Aglieri, Carlo Greco... eh..., i Graviani (lui usa questa espressione, quando si parlava di Graviano si diceva i Fratelli Graviani, si usava questo linguaggio in Cosa Nostra) eh... mi ha fatto il nome anche di Tagliavia e mi ha fatto anche il nome di un certo Vitale, dice che questo ha

avuto pure un ruolo in questa strage, questo Vitale. M... mi parlò anche di questo Vitale.

P.M.: - Dunque, andiamo con ordine: innanzitutto, quando Raffaele Ganci le dice queste cose dove eravate e, se può essere proprio preciso, nei limiti del suo ricordo, sul contenuto delle notizie che le riferisce Ganci.

Imp. CANCEMI S.: - Sì. Io mi ricordo che erava..., era un giorno di domenica a casa di Ganci, perché io ci andavo spessissimo, pure andavo... a prendermi anche i vitelli per le mie macellerie e quindi ci andavo, era un giorno di domenica e qua, in questa occasione a casa sua, mentre che stavamo andando nella stalla, mi... mi ha fatto questi nomi, mi ha detto queste cose.

P.M.: - Quanto tempo era passato dalla strage di via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Mah, che so?! Qualche settimana... Pochi giorni.

P.M.: - C'è stato un motivo particolare per cui, andando verso la stalla, Ganci ha preso il discorso della strage di via D'Amelio? Era successo qualcosa prima che aveva, diciamo, destato il vostro ricordo su via D'Amelio o comunque aveva concentrato il vostro discorso su via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Sì. C'era stato che c'erano l'immagine..., in televisione c'erano le immagini diciamo della strage che facevano vedere sempre in quei giorni, e ma c'era..., questo è... è stato.

P.M.: - Ecco, e mi dica una cosa con precisione: innanzitutto è stato Ganci a riferirle queste cose spontaneamente o è stato lei a chiedergli qualcosa?

Imp. CANCEMI S.: - No, assolutamente io non ci ho chiesto niente. Ripeto, c'erano queste immagini in televisore e poi ci siamo..., siamo usciti della sua abitazione, che lui abita vicino alla stalla.

P.M.: - E mi dica una cosa, scusi se la interrompo, le immagini riguardavano che cosa in particolare?

Imp. CANCEMI S.: - Della strage... del Dottor Borsellino.

P.M.: - Cioè i luoghi, via D'Amelio?

Imp. CANCEMI S.: - Sì.

P.M.: - Si vedeva...

Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì, sì, sì. Esattamente, sì. Quindi...

P.M.: - Uh. Ecco, ritorni..., cosa le disse Raffaele Ganci?

Imp. CANCEMI S.: - Eh, mentre stavamo camminando per andare nella stalla che c'è..., che so..., a 100 metri, 150 metri di... dall'abitazione alla stalla, eh... mi - mi disse di... queste - queste - questi nomi che io ho detto che avevano partecipato anche questi qua: Aglieri, Carlo Greco, i Tagliavia, eh... questo Vitale, mi ha fatto questi nomi [Pausa] e i fratelli Graviano.

P.M.: - Mi dica una cosa, le disse a quale fase avevano partecipato, dove?

Imp. CANCEMI S.: - No. Lui mi disse queste parole, che hanno partecipato questi... questi nomi che lui mi ha detto. Così, ha usato queste parole: "C'è Pietro Aglieri - "Petruzzo", anzi lui diceva "Petruzzo", perché u' chiamavamo..., si chiamava nell'ambiente "Petruzzo", non proprio Pietro - eh... Carlo... Carruzzo (Carlo Greco) - usava proprio le parole strettamente eh... palermitane - i fratelli Graviano, i Tagliavia e... questo Vitale". Dice che ha avuto anche un ruolo questo Vitale, dice: "Ha partecipato pure questo Vitale".

P.M.: - Le specificò se avevano partecipato ad una fase preparatoria o esecutiva della strage?

Imp. CANCEMI S.: - No. Le parole, se io le devo ripetere per come lui mi ha detto, sono per come le pronunciando io qua.

P.M.: - Senta, signor Cancemi, io le devo fare una contestazione. Verbale del 26 marzo '97, quindi siamo ad uno degli interrogatori più recenti, forse l'ultimo... Scusi un attimo, Presidente, che prendo anche un altro verbale.

[Il Pubblico Ministero ricerca verbale]

P.M.: - Dunque, è il P.M. di Caltanissetta che le chiede - Presidente, leggo anche la domanda per completezza di valutazione - allora: "Signor Cancemi, lei già in data 17 novembre '93, e quindi in epoca in cui negava ogni suo coinvolgimento nella strage di via D'Amelio, ha affermato di avere saputo dal suddetto Ganci, nel corso di una occasionale conversazione, che Pietro

Aglieri, Carlo Greco, Ciccio Tagliavia ed i Graviano avevano avuto un ruolo nella fase propriamente esecutiva della strage. Le chiedo adesso, anche alla luce della sua successiva ammissione di responsabilità e della chiamata in correità nei confronti del Ganci Raffaele, se effettivamente le sue conoscenze in merito al coinvolgimento dei predetti soggetti siano soltanto queste e, in caso affermativo, se siano effettivamente maturate nell'ambito di occasionali conversazioni con il Ganci successive alla strage".

Risposta: "Non posso che confermare le dichiarazioni che al proposito avevo reso già il 17 novembre '93. Vuole che le leggo, Presidente? Perché fanno parte integrante della risposta sostanzialmente.

PRES.

Certo. Dev'essere completa la contestazione.

P.M.: -

Il 17 novembre '93, verbale delle ore 11,15, perché ce ne sono due, lei aveva detto, quindi proprio nelle primissime fasi della sua collaborazione:

"Quello che non vi avevo ancora detto e che reputo mio dovere fare oggi è la seguente circostanza. Dopo la morte del Giudice Paolo Borsellino, Ganci Raffaele mi confidò che a volere l'uccisione del Magistrato era stato ancora una volta Salvatore Riina.

Sempre Ganci Raffaele mi disse che la fase esecutiva era stata delegata ai fratelli Graviano, a Pietro Aglieri, Carlo Greco, Ciccio Tagliavia, quel Vitale di cui ho già parlato.

Ganci Raffaele mi disse anche che a suo giudizio anche Biondino aveva sovrinteso le fasi esecutive di tutta l'operazione che portò poi nel luglio '92 al secondo attentato". Pagina 2 dell'interrogatorio.

Il 26 marzo '97 appunto lei dice: "Non posso che confermare le dichiarazioni che al proposito avevo reso già il 17 novembre '93.

A quell'epoca, per le motivazioni che ho più volte esposto, non volevo parlare del mio coinvolgimento nella strage; desideravo comunque in qualche modo aiutare la giustizia nella individuazione dei responsabili della strage e per questo riferivo quello che mi aveva detto Raffaele Ganci pochi giorni dopo l'omicidio del dottor Borsellino e degli agenti della sua scorta.

In effetti ricordo che la conversazione si svolse nella casa di Borgo Molara del predetto Ganci. Avevo pranzato con lui in quella casa e avevamo avuto modo di vedere alla televisione dei servizi giornalistici che si riferivano alla strage.

Subito dopo, mentre andavamo in direzione della stalla adiacente l'abitazione, commentando quello che avevamo ascoltato al telegiornale, Raffaele Ganci mi disse che avevano partecipato alla fase esecutiva in via D'Amelio: Pietro Aglieri, Carlo Greco, i Graviano, Ciccio Tagliavia, con Salvatore Biondino che giostrava, nel senso di coordinare le operazioni.

Nella stessa occasione il Ganci mi riferì che in via D'Amelio abitava un certo Vitale."

Quindi io volevo capire, siccome lei ora dice: "Mi hanno detto che hanno partecipato questi soggetti", però io le ho chiesto: le è stato detto da Ganci a quale fase hanno partecipato? Lei ha detto sostanzialmente che non le è stata fatta un specificazione.

Lei invece, sia in data 17 novembre '93 che nell'ultimo verbale del 26 marzo '97, ha detto che Ganci le parlò di fase esecutiva e addirittura di fase esecutiva in via D'Amelio.

Ora, ricorda qual è la versione esatta, qual è il suo effettivo ricordo?

Imp. CANCEMI S.: -

Mah, io... mi sono espresso diversamente di quello che ha letto lei?

PRES.

Soltanto le ha specificato ora, sul fatto che nei precedenti verbali aveva parlato della fase esecutiva.

Imp. CANCEMI S.: -

Sì.

PRES.

Mentre ora non ha fatto riferimento alla fase esecutiva.

Imp. CANCEMI S.: -

No! A me... Io ho detto ora, magari là c'è scritto esecutiva e qua ho detto: "Hanno partecipato", quindi queste...

PRES.

Non ripeta sempre le stesse cose. Le contestazioni servono - le ho spiegato - anche per rinfrescare la memoria.

In particolare, Ganci diceva a Cancemi che Tagliavia era un “*praticone*” nel confezionamento degli ordigni esplosivi e, pertanto, era “*una persona necessaria a quello che hanno fatto*” (così all’udienza del 4.7.2001, nel processo d’appello c.d. Borsellino bis)³²⁹.

Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì, sì. L'ho capito, Presidente.
PRES. Lei ricorda che fu usata questa espressione?
Imp. CANCEMI S.: - Sì!
PRES. Questa è sostanzialmente quello che le chiede il Pubblico Ministero.
Imp. CANCEMI S.: - Esattamente. Sì.
PRES. Fu usata l'espressione "fase esecutiva"?
Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì, sì. Esattamente. Mi disse... Lui usò questa parola che... "Hanno partecipato" significa fase esecutiva. Questo significa.
P.M.: - Le parlò anche di via D'Amelio?
Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì.
P.M.: - Le disse: "Là in via D'Amelio c'erano Tizio, Caio e Sempronio"?
Imp. CANCEMI S.: - Sì, sì, sì, sì. Esattamente. Sì. E' questo quello che voglio..., che ho voluto dire anche adesso. Non è che sto... Lei tutto quello che ha letto mi sembra che io l'ho ripetuto qua prima che lei lo leggeva, quindi quello che ho detto l'ho confermato qua. Quindi io non vedo 'ste contestazioni che mi vengono... fatte senza che c'è.
P.M.: - Signor Cancemi, a parte che le contestazioni lei non...
PRES. Evitate le polemiche.
P.M.: - Mah, polemiche...
PRES. Se l'ho ammessa vuol dire che in parte è stato riconosciuto un contrasto che, anche se non insanabile, meritava un approfondimento e un chiarimento. Questi i limiti della contestazione.
Imp. CANCEMI S.: - E abbiamo chiarito, Presidente. Abbiamo chiarito.
P.M.: - Senta, torniamo quindi a questa fase in cui Ganci le dice queste cose. Volevo capire in quel periodo, a parte le comuni attività delittuose che avevate fatto per esempio pochi giorni prima per la strage, quali erano i suoi rapporti con Raffaele Ganci?
Imp. CANCEMI S.: - Buoni. Ottimi.
P.M.: - E' mai capitato, era mai capitato che Raffaele Ganci le riferisse una cosa relativa all'attività di Cosa Nostra che non corrispondesse al vero, che poi lei aveva scoperto non era vera?
Imp. CANCEMI S.: - No. Questo no. Quando lui, per dire, qualche cosa me la diceva col dubbio è perché non era certo nemmeno lui. Ma quando le cose me le diceva che lui era certo, assolutamente mai io ho scoperto che lui mi ha detto una bugia.
P.M.: - E questa cosa qui, che avevano partecipato alla fase esecutiva in via D'Amelio questi soggetti che abbiamo detto, gliela disse col dubbio o con certezza?
Imp. CANCEMI S.: - Assolutamente no! Lui me l'ha detto con grandissima certezza, mi disse che era sicuro, lui l'avevo sentito, l'aveva saputo. Non è che mi ha detto "forse"; mi disse che ha... hanno partecipato anche loro alla fase esecutiva della strage.
P.M.: - Lei sa da chi Raffaele Ganci aveva saputo questo, se ne aveva avuto conoscenza diretta o l'aveva saputo da altri uomini di Cosa Nostra?
Imp. CANCEMI S.: - No. Lui non... non me l'ha spiegato, onestamente. Non me l'ha spiegato. Ma lui sicuramente l'ha saputo da Biondino, da Riina, perché lui...

³²⁹ Cfr. dichiarazioni di Salvatore Cancemi all’udienza del 13.10.1997, nell’ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pagg. 173 ss (analoghe dichiarazioni venivano rese dal Cancemi all’udienza del 4.7.2001, pagg. 43

Alle dichiarazioni di Salvatore Cancemi -sempre nel processo c.d. Borsellino bis- si aggiungevano (come anticipato) quelle di Gaetano Costa, che riferiva di un suo colloquio carcerario con Francesco (detto “*Peppuccio*”) Spadaro, assieme al quale era recluso all’Asinara, dove veniva condotto anche Francesco Tagliavia, dopo il suo arresto. Allorché Spadaro gli parlava della possibilità d’accogliere Tagliavia nella loro cella, Costa manifestava delle perplessità sul conto del capofamiglia di Corso dei Mille (per via della ritenuta inaffidabilità di suo cognato, Nardo Grippi). Spadaro, per fugare i dubbi del compagno di cella, sottolineando lo spessore criminale e la “*serietà*” di Tagliavia, evidenziava che quest’ultimo aveva partecipato all’attentato di via D’Amelio ed era uno di quelli che avevano fatto “*saltare Borsellino*”³³⁰.

ss, nell’ambito dell’appello del processo c.d. Borsellino bis, dove -come detto nel testo- il collaboratore diceva che Tagliavia, per la sua competenza in materia di esplosivi, era “*una persona necessaria a quello che hanno fatto*”):

P.M. dott. PALMA: - *Più volte ci ha citato Tagliavia. Ci vuole dire quando l’ha conosciuto, se le è stato presentato ritualmente, ammesso che sia uomo d’onore, e se aveva un ruolo, ammesso che lo avesse, nell’ambito dell’organizzazione mafiosa?*

Imp. CANCEMI S.: - *Sì. Io l’ho conosciuto circa pure quella data, '83, così diciamo... questa data, posso sbagliarmi... di poco. Lui era..., aveva la carica di capo decina della famiglia di corso dei Mille.*

P.M. dott. PALMA: - *E ricorda chi glielo ha presentato? Se lo ricorda chiaramente.*

Imp. CANCEMI S.: - *Mah, vede, in questo momento non mi ricordo. Però con assoluta certezza quello che vi dico lui: lui è uomo d’onore, capo decina come carica della famiglia di corso dei Mille e io l’ho conosciuto nell’ottan... nell’83.*

P.M. dott. PALMA: - *Nell’ambito della organizzazione mafiosa, il Tagliavia aveva un particolare ruolo, aveva delle capacità particolari?*

Imp. CANCEMI S.: - *Mah, io ho saputo da Ganci che lui era uno... un praticone di - di - di esplosivo, di - di maneggiare queste cose.*

P.M. dott. PALMA: - *Quando l’ha saputo questo particolare, quando lo ha appreso?*

Imp. CANCEMI S.: - *Mah, anche quando... quando abbiamo parlato con Ganci della strage di via D’Amelio.*

P.M. dott. PALMA: - *Oltre ad essere abile - pratico come dice lei di esplosivi... -*

Imp. CANCEMI S.: - *Lui ha usato questa espressione, "un praticone".*

³³⁰ Cfr. sentenza Corte d’Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 581 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50), di seguito riportate:

Peraltro, occorre anche dare atto, per quanto rileva in questa sede (cioè ai fini della valutazione d'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza), che Francesco Tagliavia (con una linea difensiva analoga, rispetto a Giuseppe Graviano), introduceva una una prova d'alibi nel processo celebrato nei suoi confronti, volta a dimostrare la sua lontananza dal territorio palermitano, nel periodo in cui la strage veniva organizzata ed eseguita. In particolare, Tagliavia sosteneva di aver sempre trascorso il periodo estivo della sua latitanza (iniziata sin dal 1989), in prossimità di Taormina ed, in particolare, nell'estate del 1992, a Calatabiano, dove aveva acquistato un piccolo appartamento, in una villetta di recente costruzione: l'imputato sosteneva d'aver trascorso la giornata del sabato 18 luglio 1992 in spiaggia, a Recanati, e di essere stato in mare, la mattina della domenica seguente, assieme ai suoi familiari, su una barca noleggiata da tale "Peppe il barcaiolo", apprendendo, poi,

Spataro di un coinvolgimento del Tagliavia nella strage di via D'Amelio:

TESTE GAETANO COSTA: - Va bene. Niente, volevo dire, siccome ci sono continui interruzioni audio, quindi la concentrazione si perde. Io non e' che ero attento a quello che lei stava per dirmi. Io ricordo benissimo che lo Spadaro Francesco, detto "Peppuccio" della Kalsa, nipote di Tommaso Spadaro e probabile parente di Ciccio Tagliavia, mi disse che tra i colpe... gli autori della strage di Via d'Amelio c'era anche Ciccio Tagliavia.

P.M. Dott. PETRALIA: - Questo a che proposito glielo disse ed in quale occasione?

TESTE GAETANO COSTA: - Quando, in pratica, arrivo' di... facendomi capire chi era il personaggio, che e' Ciccio Tagliavia.

P.M. Dott. PETRALIA: - Vi trovavate nel carcere dell'Asinara, abbiamo detto prima.

TESTE GAETANO COSTA: - L'Asinara, si'.

P.M. Dott. PETRALIA: - Si trovava gia' li' insieme a Spadaro. Tagliavia venne introdotto dopo o si trovava gia' li' anche lui?

TESTE GAETANO COSTA: - Mi sa, dopo, successivamente arrivo' il Tagliavia.

P.M. Dott. PETRALIA: - Sa se era stato arrestato per la strage o era stato arrestato per altre cose? Se lo sa.

TESTE GAETANO COSTA: - Non lo ricordo perche' era stato arrestato.

P.M. Dott. PETRALIA: - Pero' questo fatto quando si verifica?

TESTE GAETANO COSTA: - Si verifica quando si contestava la poca serietà di... da parte del cognato di Tagliavia e lo Spadaro (?) delle cose, come dire: "Probabile che ti confondi perche' e' un uomo valido" e m'ha detto che, in pratica, era tra i partecipanti che ha fatto saltare Borsellino, va! E' inutile che andiamo...

P.M. Dott. PETRALIA: - "La poca serietà del cognato di Tagliavia", cioè chi?

TESTE GAETANO COSTA: - Il Grippa... Nando Grippi. Grippa, Grippi.

(pagg. 144-145)

Il Costa ha successivamente aggiunto che probabilmente la conversazione avvenne nel 1993 quando lo Spadaro aveva proposto di fare entrare in cella con loro il Tagliavia, cosa che poi non avvenne. Lo stesso Costa, comunque, aveva avuto modo di incontrare il Tagliavia all'Asinara e di salutarlo .

della morte del dott. Paolo Borsellino e dei suoi agenti di scorta, dalla televisione della sua abitazione, dove trascorreva l'intero pomeriggio festivo, commentando poi la notizia (con uno scambio di battute), con la proprietaria del negozio di Recanati, mentre usciva di casa per recarsi a cena, con la moglie, in un ristorante di Letojanni. La prova d'alibi, così, introdotta dalla difesa di Francesco Tagliavia nel processo a suo carico, era volta a confutare le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, che lo indicava fra i presenti al caricamento dell'autobomba, nella carrozzeria di Giuseppe Orofino ed anche, sia pure *de relato* (per averlo appreso da Natale Gambino), come uno di quelli che si trovavano in via D'Amelio, ad azionare il micidiale ordigno esplosivo. Tuttavia, come rilevato dai giudici di primo grado del processo c.d. Borsellino bis, *“l'alibi prospettato dalla difesa di Tagliavia Francesco appare sostanzialmente privo di rilievo concreto per le medesime considerazioni sviluppate con riferimento all'alibi, in parte coincidente, prospettato dalla difesa di Graviano Giuseppe, poiché le indicazioni fornite dai testi Farinato Rapisarda Consolazione e Gullotta Giuseppe ed i riconoscimenti del Tagliavia da questi operati (v. verbale del 22-7-1998) sicuramente dimostrano che nel periodo in cui è stata organizzata la strage di via D'Amelio il Tagliavia ha soggiornato in modo pressochè stabile nella zona di Taormina con i propri familiari, ma ciò evidentemente non esclude, in assenza peraltro di riferimenti temporali ben precisi da parte dei testi, che il Tagliavia possa avere partecipato alle fasi preparatorie ed esecutive della strage e, in particolare, alle operazioni descritte da Scarantino Vincenzo, avvalendosi della distanza non eccessiva della località turistica da Palermo, facilmente raggiungibile in poche ore con vari mezzi di trasporto, che pertanto ben poteva fungere da idonea*

*base logistica per la preparazione dell'attentato*³³¹. Anche i giudici dell'appello del medesimo processo ritenevano inidonea la prova d'alibi fornita dalla difesa di Francesco Tagliavia, con argomentazioni analoghe, rispetto a quelle dei giudici del primo grado (come riportato in nota³³²).

In relazione al medesimo tema di prova, poi, vanno menzionate anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pasquale Di Filippo, che riferiva di una confidenza di suo cugino, Antonino Giuliano (all'epoca dei fatti, fidanzato con una delle figlie del Tagliavia), secondo cui il 19 luglio 1992, al momento dell'esplosione dell'autobomba in via D'Amelio, Tagliavia si trovava in sua compagnia, in una località di mare³³³. La circostanza, ove ritenuta attendibile, poteva confutare le dichiarazioni (come detto, comunque, false) di Vincenzo Scarantino, in ordine alla circostanza (asseritamente appresa da Natale Gambino), per cui Ciccio Tagliavia,

³³¹ Cfr. sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 emessa il 13 febbraio 1999, pag. 645 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

³³² Cfr. sentenza della Corte d'Assise d'Appello n. 5/2002 del 18 marzo 2002, pagg. 1811 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50): *“Quanto al presunto alibi di Tagliavia, i primi giudici lo hanno svalutato correttamente per la sua inidoneità a fornire precisi ed attendibili dati temporali in relazione al cruciale periodo del 18 pomeriggio-19 mattina, momenti cruciali che vedono Tagliavia attivo nella fase finale di esecuzione della strage, secondo il racconto dello Scarantino ed il riscontro di Cancemi. In sostanza, nella ricostruzione accusatoria Tagliavia sarebbe stato presente al caricamento dell'autovettura per qualche ora nel tardo pomeriggio del 18 luglio e sarebbe stato visto da Scarantino al mattino in piazza Leoni. I due testimoni adottati dall'imputato, Farinato Consolazione e Gullotta Giuseppe, hanno riferito genericamente di avere visto il Tagliavia e nella zona di Taormina, ove la sua famiglia, risiedeva nell'estate del 1992. Ma appunto i riferimenti temporali offerti dal ricordo vago ed indistinto dei due testi sono del tutto compatibili con la presenza del Tagliavia a Palermo in quelle cruciali ore del pomeriggio del 18 e nelle prime ore del mattino del 19. In base a quelle testimonianze a maglie larghissime per quanto concerne i riferimenti all'ora e al giorno esatti dell'incontro con il Tagliavia (Gullotta non ha neppure escluso che potesse trattarsi del mese di giugno o del mese di agosto), l'alibi addotto risulta priva di concreto rilievo, come ha ritenuto la sentenza impugnata valutando anche la breve distanza tra Taormina e Palermo, raggiungibile in un paio d'ore di auto con un'autovettura veloce. Ed è allora del tutto plausibile che il Tagliavia si sia fatto vedere molto a Taormina nei giorni precedenti la strage e anche il giorno della strage ed il giorno precedente ma in ore diverse da quelle in cui Scarantino lo ha visto operativo, proprio per precostituirsi un alibi, precauzione alla quale uomini dell'esperienza criminale di Tagliavia sono soliti ricorrere sistematicamente quando partecipano a delitti importanti. In questo grado di giudizio la difesa ha chiesto di sentire un altro testimone, tale Giuliano Antonino, sempre per testimoniare sulla presenza di Tagliavia a Taormina nel fine settimana della strage”*.

³³³ Cfr. dichiarazioni rese da Pasquale Di Filippo, all'udienza del 15.4.1997, nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 151 ss (acquisite, col consenso delle parti, all'udienza dibattimentale del 23.10.2014).

unitamente a Renzino Tinnirello ed a Pietro Aglieri, erano quelli “*con le corna d'acciaio*” che si trovavano in via D'Amelio, il pomeriggio del 19 luglio 1992, per innescare l'ordigno esplosivo collocato sulla Fiat 126.

La circostanza (a scarico) riferita dal collaboratore di giustizia, veniva ritenuta di poco conto dai giudici di prime cure del processo c.d. Borsellino bis, che, da un lato, sottolineavano che dette dichiarazioni di Pasquale Di Filippo erano *de relato* e non confermate dalla fonte diretta, oltre provenienti da un soggetto (Antonino Giuliano) che aveva tutto l'interesse ad escludere la responsabilità del Tagliavia per i fatti che gli venivano contestati e, dall'altro lato, ritenevano che il contributo fornito dal collaboratore poteva, comunque, servire ad “*escludere la presenza del Tagliavia sui luoghi al momento dell'esplosione, circostanza questa che è stata riferita solamente in termini possibilistici dallo Scarantino, come frutto di una indicazione in tal senso ricevuta da Natale Gambino, che gli avrebbe riferito (senza precisare se era in possesso di notizie certe o se era andato per deduzione) che a premere il telecomando erano stati Ciccio Tagliavia, Renzino Tinnirello e Pietro Aglieri*”³³⁴. In grado d'appello, poi, la difesa del Tagliavia chiedeva ed otteneva (nuovamente) l'escussione (*ex art. 210 c.p.p.*) di Antonino Giuliano, il quale (contrariamente al primo grado), non s'avvaleva della facoltà di non rispondere e rendeva delle dichiarazioni su un tema di prova ben più ampio rispetto a quello emergente dalle predette dichiarazioni di Pasquale Di Filippo (vale dire la presenza di Francesco Tagliavia, nel pomeriggio della domenica 19 luglio 1992, in una località marina, nei pressi di Taormina, appunto, in compagnia di Antonino Giuliano). L'esame di

³³⁴ Cfr. sentenza n. 2/1999 della Corte d'Assise di Caltanissetta del 13 febbraio 1999 cit., pag. 646.

Giuliano, infatti, riguardava la presenza di Tagliavia e dei suoi familiari, a Taormina, nell'intero fine settimana in cui veniva portata a compimento la strage di via D'Amelio. Si tratta di un tema di prova (in astratto) in grado d'incidere anche sulle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, il quale (come detto) indicava Tagliavia fra i presenti nel garage di Giovanni Scardamaglia, al momento della consegna della Fiat 126 (prima del riempimento dell'autobomba) e, sul punto, i giudici d'appello argomentavano (ampiamente) sull'inattendibilità delle dichiarazioni di Antonino Giuliano, scarsamente credibili (in quanto non disinteressate e provenienti da un soggetto appartenente a Cosa nostra, che aveva tutto l'interesse a scagionare Tagliavia), oltre che molto contraddittorie (ad esempio, sulla natura continuativa o meno della sua presenza a Taormina, in quel fine settimana) e, comunque, non decisive per escludere la partecipazione del capo famiglia di Corso dei Mille alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio. Infatti, i giudici d'appello del processo c.d. Borsellino bis, così si esprimevano: *“la testimonianza del Giuliano è stata ammessa ma l'esito dell'esame è stato assolutamente negativo, determinando il fallimento della linea difensiva. È del tutto evidente come il Giuliano per i suoi precedenti, per la sua militanza in Cosa nostra sancita dal giudicato, per i suoi rapporti stretti con Tagliavia deve considerarsi una fonte intrinsecamente dubbia. Dal certificato penale del Giuliano risulta una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione della Corte di appello di Palermo per associazione mafiosa, passata in giudicato il 9 marzo 1998; lo stesso inoltre risulta tuttora imputato per i delitti di rapina, incendio ed estorsione aggravato dall'art. 7 della legge 203/91. Tali elementi mettono in luce una sicura militanza in Cosa nostra fino a tempi recenti con la commissione dei tipici delitti di mafia della rapina e dell'estorsione nell'interesse dell'organizzazione. Nonostante*

tale indiscutibilmente dubbia attendibilità intrinseca, la difesa ha insistito perché il Giuliano fosse sentito su un tema assai più ampio rispetto alla propalazione del Di Filippo, richiesta già per questo idonea a destare perplessità perché se, come sostiene la difesa, il Giuliano era assolutamente sincero e spontaneo nel momento in cui manifestava il suo stupore per l'arresto di Tagliavia al cugino Di Filippo non si comprende perché abbia detto al cugino di essere stato con Tagliavia "al momento" dell'esplosione e non anche tutta la domenica o anche tutto il fine settimana. Ma tant'è. L'esame del Giuliano è stato condotto dalla difesa con una serie di domande suggestive sulle quali il teste si è inizialmente appiattito: nel fine settimana della strage era stato con il suocero "continuativamente", "costantemente" tutti avverbi contenuti nella domanda alla quale il dichiarante ha dato risposta affermativa, anche se appena prima aveva dichiarato che il suo compito in quel periodo era di accompagnare i familiari del Tagliavia (figli e moglie) nella casa di Calatabiano, località vicina a Taormina, che il latitante occupava nel periodo estivo di quell'anno e dell'anno precedente, facendo poi ritorno a Palermo. Peraltro dopo avere affermato che stava sempre con il suocero si contraddiceva asserendo che si faceva vedere il meno possibile insieme allo stesso per timore di essere accusato di favoreggiamento. Alla domanda se era mai stato visto a Calatabiano nell'appartamento nella quale alloggiava la famiglia Tagliavia dalla proprietaria dello stesso, escludeva di essere mai stato visto da alcuno in compagnia del Tagliavia a Calatabiano, avendo sempre evitato di esporsi in pubblico con il suocero. Con questa dichiarazione il Giuliano ha così evitato il rischio di essere smentito da qualcuno dei vicini di casa che avrebbero dovuto notarlo in questa persistente presenza presso l'abitazione del Tagliavia in quei fine settimana del

1992. Al controesame del P.G. sui suoi rapporti di conoscenza o parentela con esponenti mafiosi il dichiarante forniva risposte negative e quindi dichiarava di volersi avvalere della facoltà di non rispondere; si trincerava dietro una serie di “non lo so” “non lo conosco” a domande sui rapporti con i suoi coimputati. Deve ritenersi che con questo atteggiamento il Giuliano abbia voluto nascondere la sua appartenenza ad una famiglia mafiosa, profondamente inserita nello stesso contesto mafioso della famiglia di Corso dei Mille, della quale il Tagliavia era stato esponente, essendo a quello scopo finalizzate le domande del P.G. alle quali lo stesso non ha ottenuto risposta. Il rischio di autoincriminazione non sussisteva, trattandosi di domande sul passato per il quale la condanna è ormai definitiva. A specifica domanda il Giuliano rispondeva di non avere ricordo di ciò che aveva fatto il Tagliavia nella giornata di sabato 18 luglio perché egli si teneva lontano dal suocero e cercava di non stare insieme a lui. Alla domanda come facesse a ricordare che proprio il fine settimana della strage fosse arrivato nel tardo del pomeriggio del venerdì a Calatabino rispondeva che lo ricordava perché era il venerdì precedente un fatto eclatante e alla contestazione che non aveva assolutamente saputo fornire particolari su come avesse trascorso quel fine settimana, rispondeva invocando la facoltà di non rispondere. Ricordava perfettamente la data della strage di via D'Amelio ma ignorava cosa fosse accaduto il 23 maggio precedente nonostante il suocero fosse al mare anche in quel periodo. Per ribadire la sua lontananza dal Tagliavia durante la comune permanenza a Calatabiano, affermava di non avere mai visto la suocera del Tagliavia, che secondo il barcaiolo Gullotta accompagnava la famiglia Tagliavia nelle gite in barca domenicali del periodo estivo. In pratica il Giuliano sosteneva che nonostante fosse a Calatabiano in quel fine settimana,

ignorava cosa avesse fatto il Tagliavia, e dove fosse stato; ciò perché aveva evitato accuratamente di farsi notare in sua compagnia al mare, in locali pubblici, al caffè e nelle vicinanze di casa (...). Il teste, ed è un particolare importante, nel seguito dell'esame negava che fosse sua abitudine fermarsi a Calatabiano o a Taormina con i Tagliavia nei fine settimana. Egli andava, vi accompagnava i figli dell'imputato nel fine settimana ma di solito rientrava a Palermo e non si fermava (...). Quando era capitato di soffermarsi a Calatabiano al mattino partiva per il mare, per Taormina, con la fidanzata. A volte, quando partiva per il mare, neppure vedeva il suocero. Restava al mare da solo con la fidanzata e senza gli adulti per tutto il giorno. Non aveva mai partecipato ad escursioni al mare con i suoceri. Tornavano a casa nel tardo pomeriggio ma cercava di stare il meno possibile con i suoceri tanto che spesso cenava fuori prima della discoteca (...). La persona che il Giuliano non voleva vedere e con il quale non voleva farsi vedere era naturalmente il Tagliavia. E' del tutto evidente come in base a questa deposizione il Tagliavia era perfettamente in grado di recarsi a Palermo nel pomeriggio del sabato e al mattino della domenica del 18 e 19 luglio, ritornare quindi a Calatabiano senza che il Giuliano potesse accorgersi della sua presenza o assenza dalla casa. Il teste ha ribadito di essersi assolutamente disinteressato di ciò che faceva il suocero e di avere cercato di vederlo e di farsi vedere da lui, in quei saltuari fine settimana in cui si fermava presso l'abitazione dei suoceri, per il minor tempo possibile. Ne consegue che Tagliavia poteva partecipare nel pomeriggio del sabato 18 luglio al caricamento dell'autobomba presso la carrozzeria di Orofino e tornare a Calatabiano in serata senza che questo spostamento e questa assenza da casa potessero essere notati dal Giuliano, impegnato a trascorrere la sua giornata al mare ed alla sera in pizzeria e

poi in discoteca. Lo stesso Tagliavia poteva partecipare al piazzamento dell'autobomba al mattino del 19 luglio, quando Scarantino l'ha visto in piazza Leoni, e rientrare quindi nell'abitazione della famiglia, lasciando ad altri l'incombenza di attendere l'arrivo della macchina del dr. Borsellino al pomeriggio dopo il mancato arrivo dello stesso in via D'Amelio quella mattina. In definitiva il solo momento nel quale Giuliano ha affermato di avere visto il suocero in quel fine settimana è stato intorno alle 16-16,30 del 19 luglio. Tutto ciò conferma che Giuliano, come del resto gli altri testi a discarico, non è assolutamente in grado di fornire al Tagliavia un alibi per le ore in cui Scarantino afferma di averlo visto all'opera e soprattutto per il pomeriggio del sabato quando egli ha verosimilmente diretto il caricamento dell'autobomba come esperto in esplosivi della famiglia di Corso dei Mille. Ma v'è pure da dire che la posizione del Giuliano, le sue risposte, la sua reticenza rispetto a domande prive di alcun riflesso sostanziale ma mirate soltanto a dimostrare il suo inserimento in una famiglia ad alto tasso di mafiosità, non garantiscono alcuna affidabilità alla sua dichiarazione concernente la presenza di Tagliavia a Calatabiano nel pomeriggio del 19 luglio. Il Giuliano si è più volte contraddetto, affermando prima di avere trascorso il fine settimana del 1992 con la fidanzata a Calatabiano ma poi rettificando e trasformando questa presenza da costante a saltuaria. Non ha saputo ricordare nulla di quel fine settimana, se non di avere visto l'ex suocero in un'ora più o meno coincidente con quella dell'esplosione dell'autobomba. Connette quell'episodio eclatante con la sua presenza a Taormina ma non ricorda nulla dell'altro episodio eclatante di quel periodo, la strage di Capaci. Non esiste in realtà la minima garanzia che il Giuliano fosse veramente con il Tagliavia quel pomeriggio del 19 luglio 1992. E' probabile che in quel periodo il

Giuliano abbia veramente trascorso qualche fine settimana con la famiglia Tagliavia a Taormina-Calatabiano ed è probabile che quando abbia ricevuto la notizia dell'arresto del Tagliavia, mosso dalla rabbia, dal dispiacere e potendo giocare con la confusione dei ricordi abbia voluto a manifestare a Di Filippo la possibilità che aveva di smentire l'accusa, che secondo la sua errata opinione avrebbe voluto Tagliavia presente sul luogo dell'attentato nel pomeriggio del 19 luglio, affermando di averlo visto a Taormina quello stesso pomeriggio, facendo convergere i suoi confusi ricordi verso la soluzione più favorevole al padre della sua ex fidanzata (ed esponente della sua famiglia mafiosa), secondo un noto meccanismo psicologico che ci porta nel dubbio ad orientare ricordi ed opinioni nelle direzioni desiderate, eliminando dalla mente ricordi ed opinioni contrarie. E' ben possibile anche che Giuliano quel pomeriggio fosse veramente a Taormina ma niente garantisce che alla sua partenza egli, proprio quella domenica, abbia incontrato il suocero e che non abbia in realtà sovrapposto i ricordi. È del resto lo stesso Giuliano a dirci che cercava di farsi vedere il meno possibile con il suocero. D'altra parte è del tutto evidente che se anche Giuliano avesse visto tutte le domeniche pomeriggio dell'estate 1992 il Tagliavia a Calatabiano con l'eccezione della domenica 19 luglio, un uomo come Giuliano, che si è perfino rifiutato di rispondere sui rapporti con le persone con lui imputate e condannate definitivamente per associazione mafiosa (dichiarando di non conoscerli), non sarebbe certamente venuto a dichiararlo in un processo nel quale non aveva neppure l'obbligo di dire la verità, essendo stato sentito nella qualità di imputato di reato collegato, ed essendosi avvalso per questo della facoltà di non rispondere a tutte le domande volte a saggiarne l'attendibilità³³⁵.

³³⁵ Cfr. sentenza n. 5/2002 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta del 18 marzo 2002 cit., pagg. 1814 ss.

Orbene, non pare affatto superfluo, in questa sede, sottolineare come le argomentazioni dei giudici d'appello del processo c.d. Borsellino bis, nonostante l'accertata falsità della 'collaborazione' di Vincenzo Scarantino e la natura mendace delle sue dichiarazioni sui fatti di via D'Amelio, si attaglino (*mutatis mutandis*) alla suddetta versione di Gaspare Spatuzza, che incrociava Tagliavia presso il garage di Scardamaglia, sabato pomeriggio 18 luglio 1992, e siano certamente condivisibili, sulla scarsa o nulla credibilità di Antonino Giuliano ed anche sull'impossibilità di affermare, sulla base delle sue contraddittorie e lacunose dichiarazioni (provenienti, come detto, da un soggetto appartenente a Cosa nostra, che neppure aveva l'obbligo di riferire la verità dei fatti), la presenza di Francesco Tagliavia, a Taormina, nell'intero week end del 18-19 luglio 1992. In particolare, non risulta minimamente provata la presenza nella zona di Taormina, del capo famiglia di Corso dei Mille, il sabato pomeriggio 18 luglio 1992, quando Gaspare Spatuzza, consegnando la Fiat 126 nel garage di Giovanni Scardamaglia (legato proprio alla famiglia di Corso dei Mille) ed allontanandosi in compagnia di Cristofaro Cannella, incrociava (come detto) proprio Ciccio Tagliavia (senza nemmeno salutarlo, poiché si trattava di un latitante), sullo scivolo del vano seminterrato di via Villasevaglios.

Considerazioni, almeno in parte, analoghe -ai fini che ci occupano (la verifica d'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza)- riguardano anche l'altro uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, indicato da Spatuzza come presente alla consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, vale dire Lorenzo Tinnirello, indicato da molteplici collaboratori di giustizia, come una sorta di *alter ego* di Francesco Tagliavia ed accusato, in particolare, da Vincenzo Scarantino (in maniera mendace), di aver partecipato alla riunione di Villa Calascibetta, nonché al

caricamento dell'autobomba presso la carrozzeria di Giuseppe Orofino (indicato come suo amico) ed, ancora, allo spostamento della Fiat 126, già imbottita d'esplosivo, a Piazza dei Leoni, la domenica mattina del 19 luglio 1992. Invero, nel processo c.d. Borsellino bis, emergeva, appunto, un quadro per cui Tinnirello poteva senz'altro dirsi organico alla famiglia di Corso dei Mille, almeno dagli inizi degli anni '80, con un ruolo via via sempre più importante, divenendo, in particolare, un personaggio chiave nel settore del traffico di stupefacenti (al quale dovevano rivolgersi molti uomini d'onore che intendevano intraprendere quel tipo d'attività). Pur nella non univocità delle indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia, sul ruolo formale rivestito da Tinnirello in seno alla famiglia d'appartenenza, emergeva comunque in maniera chiara come questi fosse, nella gestione degli affari illeciti del sodalizio, l'*alter ego* del Tagliavia al quale era particolarmente legato³³⁶. Inoltre, ed ai fini che più interessano in questa sede, sempre dalle indicazioni dei collaboratori di giustizia, emergeva il protagonismo di Lorenzo Tinnirello, unitamente a Francesco Tagliavia ed a Giuseppe Graviano, nel gruppo di fuoco di Ciaculli (poi assorbito da

³³⁶ Si evidenziano, a tal proposito (fra le altre), le dichiarazioni rese dai seguenti collaboratori di giustizia, nell'ambito del processo di primo grado del processo c.d. Borsellino bis:

Drago Giovanni (udienza del 3.6.1997, pag. 80): *"io ho detto che lui insieme a Francesco Tagliavia dirigevano la "famiglia" di Corso Dei Mille"*.

Mutolo Gaspare (udienza del 19.7.1997, pag. 148): *"credo che a questo "Renzino" io lo conosco, perchè ci fu un periodo in cui io andavo a trovare il ... il Marchese Filippo detto "Milinciana" e quindi mi ricordo che qualche volta l'ho visto là, insomma, ma come a lui a tante altre persone, ma intorno al '90, negli ultimi periodi in cui io ero in contatto con personaggi, mi parlavano di questo "Renzino" come uno dei personaggi più importanti, diciamo, del Corso dei Mille"*.

Marchese Giuseppe (udienza del 4.8.1997, pag. 198): *"Sì, ho conosciuto Tinnirello Lorenzo e un altro che fa parte della famiglia di corso dei Mille, a che è il rappresentante dal '90 nella famiglia di corso dei Mille"*.

Marino Mannoia Francesco (udienza del 23.3.1998, pag. 57): *"Sì, l'ho conosciuto ritualmente, ma non le posso dire... non ricordo assolutamente come l'ho conosciuto. Faceva parte della famiglia, appunto, di Corso dei Mille e... la carica negli ultimi tempi... Lorenzo Tinnirello era diventato sottocapo"*.

Cancemi Salvatore (udienza del 13.10.1997, pag. 162): *"Sì. Io l'ho conosciuto personalmente. Lui c'è stato un... un periodo che era il sotto capo della famiglia di corso dei Mille"*.

quello di Brancaccio), vale a dire il gruppo scelto dei migliori *killers* di Cosa nostra, autori di numerosi omicidi negli anni '80-'90. Dalle medesime dichiarazioni era possibile evincere, in maniera univoca, anche il rapporto di stretta fiducia che legava Lorenzo Tinnirello a Francesco Tagliavia ed anche ai fratelli Graviano³³⁷.

Bisogna, inoltre, evidenziare (per completezza d'esposizione), come gli elementi poc'anzi evidenziati, emersi nel corso della celebrazione del primo grado del processo c.d. Borsellino bis, venivano posti alla base della condanna di Lorenzo Tinnirello per il delitto di associazione mafiosa, ma ritenuti insufficienti per affermare la sua responsabilità in ordine al delitto di strage (ed agli altri reati-scopo, 'satellite'). In particolare, i giudici di prime cure ritenevano insussistenti elementi individualizzanti in grado di poter riscontrare la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino e, dunque, di collegare in maniera adeguata Lorenzo Tinnirello allo specifico fatto di strage³³⁸.

Il pronunciamento veniva, poi, ribaltato dai giudici del grado d'appello, che valorizzavano alcune circostanze pure emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare, il ragionamento operato nell'ambito della sentenza d'appello del processo c.d. Borsellino bis, sviluppava due argomentazioni parallele (che qui sarà possibile accennare brevemente) che, ad avviso di quei giudici, integravano precisi riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino, con riferimento a Lorenzo Tinnirello e, in particolare:

- 1) i rapporti tra Lorenzo Tinnirello e Giuseppe Orofino, in grado di

³³⁷ Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 750 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

³³⁸ Cfr. sentenza Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/1999 del 13.2.1999 cit., pagg. 746 ss.

confermare le accuse di Vincenzo Scarantino sul riempimento della Fiat 126 all'interno della carrozzeria dello stesso Orofino, che era persona 'a disposizione' di Tinnirello, con la partecipazione di quest'ultimo;

2) la partecipazione del Tinnirello, su disposizione di Giuseppe Graviano, alla c.d. missione romana dei primi mesi del 1992, per organizzare ed eseguire un attentato nei confronti del dott. Giovanni Falcone o del Ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli o del giornalista televisivo Maurizio Costanzo.

Quanto al collegamento tra Lorenzo Tinnirello e Giuseppe Orofino (argomentazione che, a ben vedere, perde rilevanza, alla luce delle sopravvenute dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, completamente divergenti -sul punto- da quelle di Scarantino, in merito alla figura di Orofino ed al luogo di consegna della Fiat 126), venivano in rilievo sia la collocazione dell'officina di Orofino, che la sua contiguità agli ambienti mafiosi di Corso dei Mille. In particolare, tutti i collaboratori di giustizia indicavano che la zona dell'officina rientrava in quella dove esercitavano il loro potere mafioso Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello. Inoltre, la Corte riteneva accertata la 'protezione' della locale famiglia mafiosa all'esercizio commerciale di Orofino, in considerazione del fatto che lo stesso non veniva sottoposto al pagamento del 'pizzo' e che Orofino nemmeno temeva di restare vittima della criminalità comune, come dimostrato dalla possibilità d'accedere, in maniera agevole, all'interno dell'officina, attraverso le finestre prive di chiusura ed anche per la circostanza che il lucchetto posto a chiusura del cancello era, in realtà, non funzionante. Infine, per dimostrare la contiguità di Orofino rispetto agli ambienti mafiosi di Corso dei Mille ed, in particolare, a Lorenzo Tinnirello, venivano valorizzate le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, come Pasquale Di Filippo e Salvatore Augello, sulla

comune frequentazione dell'autosalone Autosud, da parte di Lorenzo Tinnirello e Giuseppe Orofino (quest'ultimo, anche in compagnia di Salvatore Giuliano, detto "*il postino*", uno degli uomini più vicino a Tinnirello).

Quanto alla partecipazione di Lorenzo Tinnirello alla c.d. missione romana dei primi mesi del 1992 (argomentazione che, invece, mantiene intatta la sua rilevanza, anche dopo le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza), la vicenda veniva analiticamente descritta da Francesco Geraci e Vincenzo Sinacori (compartecipi alla spedizione) e veniva ritenuta, dai giudici d'appello, non un "*indizio generico*", come affermato da quelli di primo grado, ma un elemento di prova che confermava come Tinnirello, sin dai primi giorni del 1992, era inserito "*dal suo capo mandamento nel novero di coloro che avrebbero dovuto essere protagonisti dell'attività stragista avviata in quei giorni. Tinnirello non era solo un "uomo importante" del mandamento ma colui che, carico di armi, con Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella, Matteo Messina Denaro, Sinacori e Geraci aveva costituito il commando che per diversi giorni aveva pedinato e progettato un attentato eclatante ai danni di quegli importanti uomini pubblici. Avendo seguito il suo capo in questa impresa clamorosa, richiosa e difficile non portata a compimento, è del tutto ragionevole pensare che alla prima successiva occasione nella quale il Graviano era ridiventato operativo, la scelta dei collaboratori cadesse immediatamente sugli uomini con i quali aveva avuto modo di agire alcuni mesi prima, Tinnirello e Cannella, oltre al Tagliavia, altro personaggio di spicco del mandamento come gli altri a lui vicino, che gli avevano dimostrato fedeltà ed affidabilità in un'impresa effettivamente rischiosa e, al contempo, "prestigiosa", già inserita in quella strategia generale della quale la strage di luglio*

*era stata la prosecuzione*³³⁹.

Inoltre, i Giudici della Corte d'Assise d'appello, evidenziavano anche la partecipazione di Tinnirello, appena un mese prima rispetto alla strage di via D'Amelio, al duplice omicidio Di Fresco-Matranga, azione ordinata da Totò Riina e delegata per l'organizzazione a Giovanni Brusca, con la disposizione di coinvolgere gli uomini d'onore dei mandamenti di Brancaccio e Santa Maria del Gesù. Pure in tal caso, Giuseppe Graviano aveva scelto Renzino Tinnirello e Fifetto Cannella per partecipare ad un'azione omicidiaria che, rientrando nella 'vicenda Puccio', aveva il significato di riaffermare l'assoluta egemonia dei Corleonesi in Cosa nostra. La partecipazione del Tinnirello ad entrambe le descritte azioni delittuose, di poco precedenti la strage di via D'Amelio, una delle quali (la spedizione romana del febbraio 1992) senz'altro rientrante nella complessiva strategia stragista, costituiva circostanza da cui -ad avviso dei giudici d'appello- si poteva inferire che l'imputato era soggetto di cui, in quel periodo ed in quella determinata fase, Giuseppe Graviano s'avvaleva quando si dovevano eseguire delitti eclatanti e strategici per l'organizzazione, che coinvolgevano la responsabilità del mandamento ai più alti livelli, impegnandolo di fronte all'intero sodalizio.

Orbene, il complesso quadro sin qui riassunto, va certamente 'mondato' dal falso apporto 'collaborativo' di Vincenzo Scarantino e coordinato con le sopravvenute dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, che (come anticipato), da un lato (in singolare continuità con le precedenti dichiarazioni di Scarantino), coinvolgono direttamente Lorenzo Tinnirello nell'esecuzione delle strage di via D'Amelio, indicandolo come presente nel garage di via Villasevaglios, alla consegna della Fiat

³³⁹ Cfr. sentenza n. 5/2002 del 18 marzo 2002 cit., pag. 1950.

126 (in compagnia del misterioso terzo estraneo a Cosa nostra), il giorno prima della strage, ma, dall'altro lato, escludono qualsivoglia apporto di Orofino (indicato, anzi, come l'inconsapevole vittima del furto delle targhe³⁴⁰, operato dallo stesso Spatuzza e da Vittorio Tutino, nella sua officina, il sabato pomeriggio del 18 luglio 1992).

Inoltre, va aggiunto un elemento (non a disposizione dei giudici del processo c.d. Borsellino bis) che ben può essere valutato ad ulteriore riscontro estrinseco (sempre per quello che rileva, in questa sede) della partecipazione di Lorenzo Tinnirello all'esecuzione della strage di via D'Amelio, vale a dire la sua presenza, pochissime settimane prima dell'attentato (in particolare, nel mese di luglio 1992), nella casa dove Giuseppe Graviano trascorreva la sua latitanza e riceveva, appunto, i sodali del suo mandamento, per organizzare i segmenti operativi di sua competenza (cioè il furto dell'autobomba e delle targhe da apporre alla stessa, nonché il reperimento di un magazzino, vicino al luogo dell'attentato, per caricare l'automobile d'esplosivo). Come si vedrà a breve, infatti, analizzando le dichiarazioni di Fabio Tranchina, vale a dire colui che, all'epoca, curava la latitanza di Giuseppe Graviano, mettendogli anche a disposizione la propria casa di Borgo Ulivia (nel rione palermitano di Falsomiele), Tinnirello si recava dal proprio capo mandamento (non certo per una visita di cortesia), a luglio, proprio nel momento in cui Giuseppe Graviano era impegnato ad organizzare le attività preparatorie della strage di via D'Amelio, anche impartendo le opportune direttive a Gaspare Spatuzza (come detto, per la sistemazione della Fiat 126 ed il furto delle targhe). Proprio Gaspare Spatuzza,

³⁴⁰ L'estraneità di Orofino all'esecuzione della strage, veniva affermata da Gaspare Spatuzza (sia pure in maniera del tutto estemporanea, nell'ambito di un atto privo di qualsivoglia valenza procedimentale), ben dieci anni prima della sua collaborazione (cfr. verbale di colloquio investigativo di Gaspare Spatuzza con i dott.ri Vigna e Grasso, 26.6.1998, pagg. 34 ss, acquisito all'udienza del 7.11.2016).

infatti, entrando od uscendo dalla casa di Borgo Ulivia, notava la presenza di Lorenzo Tinnirello, con una Mercedes station wagon, che gli pareva molto inopportuna; la circostanza veniva, appunto, confermata da Fabio Tranchina³⁴¹.

Ne risulta, comunque, complessivamente confermata l'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sull'esecuzione della strage di via D'Amelio e, in particolare, anche sulla partecipazione degli uomini d'onore della famiglia di Corso dei Mille, a quel segmento esecutivo, immediatamente precedente alla realizzazione della strage.

19) I sopralluoghi ed i riscontri per l'individuazione dei tre luoghi dove Spatuzza e Tutino facevano ingresso abusivo, sabato 18 luglio 1992, per rubare le targhe da apporre sull'autobomba. In particolare, la carrozzeria di via Messina Marine n. 94.

Gli elementi acquisiti nell'istruttoria dibattimentale consentivano di riscontrare positivamente anche le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza relative a questo segmento della preparazione della strage, dimostrando, ancora una volta, l'attendibilità del suo racconto su quanto avvenuto nel pomeriggio precedente alla strage, dopo la consegna della Fiat 126, nel garage di via Villasevaglios.

Infatti, venivano esattamente individuati tutti e tre i siti dove Spatuzza e Tutino facevano ingresso abusivo, alla ricerca delle targhe da apporre all'autobomba.

In particolare, il primo esercizio commerciale dove i due si introducevano nel

³⁴¹ Cfr. dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 34 s.

pomeriggio di quel sabato 18 luglio 1992, veniva individuato nella concessionaria 'Fiat CO.RI. Commissionarie Riunite s.r.l.', effettivamente sita in viale Regione Siciliana di Palermo³⁴². La predetta concessionaria cessava la propria attività in data 22.12.1998 ed i locali individuati da Spatuzza, all'epoca del sopralluogo, ospitavano una concessionaria del gruppo Peugeot, ma non subivano modifiche strutturali rispetto agli anni '90 e, pertanto, erano ancora rispondenti alla descrizione fatta da Spatuzza, nel corso degli interrogatori (un ampio piazzale, il portico ed i cancelli).

Il secondo luogo menzionato da Spatuzza veniva individuato in quello sito a

³⁴² Cfr. documentazione contenuta nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 18, nonché deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza del 3.7.2015, pagg. 52 ss:

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Allora, lui, sempre, appunto, continuando la sua ricostruzione, aveva detto che gli era stato ordinato, dopo avere consegnato il veicolo, appunto, in via Villasevaglios, di procurarsi anche delle... delle targhe, ovviamente di un veicolo che avesse le stesse caratteristiche, quindi che, diciamo, da un controllo sommario fatto al transito di una pattuglia, doveva risultare comunque targa intestata ad una macchina che avesse, chiaramente, le stesse... quindi della stessa marca e dello stesso modello. Per cui avevano fatto un... un giro per Palermo nella... diciamo più che altro nel quartiere che era di loro competenza criminale per cercare di reperire delle targhe di una Fiat 126. Avevano fatto alcuni tentativi nella zona di via Messina Marine, tutte, diciamo, zone abbastanza vicino, per avere un punto di riferimento, all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo.
P.M. Dott. LUCIANI - Lui ha indicato due luoghi prima dove sono andati.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Li avete individuati e che tipo di risultati ha dato l'accertamento?

TESTE C.G. CASTAGNA - Li abbiamo... li abbiamo individuati e tra l'altro, ovviamente, il luogo dove poi realmente è stata asportata la targa a noi era noto, perché era quello che risultava dagli atti e quindi...

P.M. Dott. LUCIANI - E a questo adesso ci arriviamo.

TESTE C.G. CASTAGNA - E quindi su questo...

P.M. Dott. LUCIANI - Vediamo quello dei tentativi precedenti.

TESTE C.G. CASTAGNA - Invece per quello che riguarda i luoghi indicati da lui, praticamente erano una concessionaria di auto, se non ricordo male, una concessionaria di auto e poi un altro... un altro garage, un altro capannone, diciamo, dove avevano tentato di vedere una macchina, ma che non aveva dato... cioè non avevano trovato macchine di questo tipo.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, questa concessionaria riusciamo ad essere un po' più dettagliati?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Dove era ubicata?

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora...

P.M. Dott. LUCIANI - Dove è ubicata? Insomma, che tipo di accertamen... Che cosa vi è risultato all'esito dell'accertamento? E anche sull'altro esercizio commerciale in cui venne fatto il tentativo a vuoto.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Guardi, se... anche in questo caso se lei magari mi fornisce quell'atto, perché io qui ho la relazione della Scientifica.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, cioè io ho un'annotazione del 22.10.2010, comunque, diciamo (...) in ogni caso se non ce l'ha, non fa nulla, poi produrremo la documentazione. A me risulta una concessionaria Fiat Cori.

TESTE C.G. CASTAGNA - Cori, sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, ubicata in viale Regione Siciliana di Palermo, che a cessato...

TESTE C.G. CASTAGNA - La sua attività e poi aveva cambiato, praticamente, la...

P.M. Dott. LUCIANI - Esatto, cessato l'attività nel '98 per essere poi adibita a concessionaria Peugeot. Questa...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì, assolutamente.

Palermo, via Messina Marine nr. 58, già sede della ditta individuale “Li Puma Calogero”, avente per oggetto sociale lavori di lattoneria e verniciatura d’auto. In merito alla titolarità dell’esercizio commerciale, ricondotta dal collaboratore a Campofelice Giuseppe ed a tale ‘Franco’, quest’ultimo coniugato con una cugina della moglie dello stesso Spatuzza, veniva accertato che il contratto per la fornitura di energia elettrica (cessato per morosità nel 1997) era intestato a Campofelice Gandolfo. Inoltre, risultava che, in data 19.1.2001, lo stesso Campofelice Gandolfo trasferiva l’attività commerciale in un magazzino sito in via Salvatore Cappello nr. 1, dove attivava un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica, continuando - tuttavia- ad utilizzare abusivamente i predetti locali di via Messina Marine nr. 58 (infatti, in data 23.9.2010, militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo lo denunciavano all’autorità giudiziaria, per avere, senza alcuna concessione, occupato detti immobili, ricadenti in area demaniale, appropriandosi furtivamente di energia elettrica). Ancora, il ‘Franco’, che secondo Spatuzza gestiva la carrozzeria, unitamente al Campofelice, veniva identificato per Francesco Paolo Russo, effettivamente coniugato con Taormina Angela, cugina materna di Mazzola Rosalia, moglie del collaboratore (peraltro, veniva accertato che pure Campofelice Gandolfo era coniugato con una cugina della moglie di Spatuzza)³⁴³.

Venendo, poi, al luogo dove –al terzo tentativo– Tutino e Spatuzza riuscivano a rubare le targhe (poi effettivamente apposte all’autobomba, prima che questa venisse posteggiata in via D’Amelio), il collaboratore individuava esattamente, in un album fotografico mostratogli durante l’interrogatorio del 17 novembre 2008 (acquisito al

³⁴³ Cfr. nota DIA 22.10.2010, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 18.

fascicolo per il dibattimento e riportato in nota³⁴⁴), la stradina dove era ubicata la carrozzeria di Giuseppe Orofino, benché le immagini riproducessero luoghi molto simili fra loro e nonostante la zona interessata (compresa tra il mare ed il civico n. 94 di via Messina Marine) avesse notevoli modificazioni, rispetto al luglio 1992³⁴⁵

³⁴⁴ Cfr. verbale d'interrogatorio del 17 novembre 2008, pagg. 50 ss:

- Proc. LARI:* allora signor Spatuzza, di che cosa si tratta facciamo riferimento alle dichiarazioni che lei ha detto circa il luogo dove sono state rubate le targhe. Noi abbiamo, diciamo, ricostruito questo album fotografico, lei con calma se lo sfoglia tutto, poi torna indietro, se riconosce o non riconosce il posto. Ci sono anche posti simili, diciamo, quindi ehm.
- SPATUZZA:* questi 2 le escluderei tassativamente; la 1 e la 2.
- Proc. LARI:* la 1 e la 2, no.
- SPATUZZA:* questa la 5 e la 6 le escluderei anche.
- Proc. LARI:* le esclude, rimangono: 3, 4.
- SPATUZZA:* io direi la 3 e la 4, perché se noi via Messina Marine, siamo a sinistra, giù infondo a destra c'erano questi capannoni. Quindi abbiamo posteggiato la macchina
- Dott. BERTONE:* a destra proprio così?
- SPATUZZA:* no, siamo sulla via Messina Marine ca porto verso Villabate, siamo sulla sinistra, quindi, di fronte il Buccheri La Ferla, lato mare. Quindi entriamo nel lato mare, infondo a sinistra ci sono dei capannoni, magazzini quelli che siano, però qua aperture io non ne vedo siccome noi siamo entrati da dal ehm dalla strada principale.
- Dott. BUCETI:* lei non riconosce un capannone?
- SPATUZZA:* no non riconosco, non vedo qui le aperture dove noi abbiamo scavalcato. La traversa, presumibilmente, è questa però non riconosco, il capannone coincide che è proprio alla fine a sinistra però non vedo le aperture.
- Proc. LARI:* allora non lo riconosce, neanche l'entrata di qua?
- Avv. DI MEO:* no, no.
- Proc. LARI:* non ho capito, di quale foto stiamo parlando?
- SPATUZZA:* ehm la 3 e la 4.
- Proc. LARI:* lei ha detto la 1 e la 2 no, giusto? La 5 e la 6, no; poi ha detto la 3 e la 4 si però se non riconosce il capannone.
- SPATUZZA:* no no, diciamo nella locazione e nella composizione è questa. Perché noi siamo entrati infondo a sinistra.
- Proc. LARI:* ho capito. Allora, diciamo, riconosce i luoghi ma non il manufatto.
- SPATUZZA:* no no.
- Proc. LARI:* perché?
- SPATUZZA:* mi spiazza che non ci sono le entrate
- Proc. LARI:* va bene.
- SPATUZZA:* sì, ma può darsi che nel tempo sono state murate, questo non lo so.
- Proc. LARI:* allora sì, ma con la precisazione esattamente che non riconosce il capannone, lei riconosce il capannone?
- SPATUZZA:* no, io la locazione, la composizione le riconosco, però mi viene il dubbio, qua non riesco a vedere io le entrate dove abbiamo noi scavalcato.
- Proc. LARI:* esatto, quindi con la precisazione che non riconosce.
- Dott. LUCIANI:* non sono ritratte le aperture (accavallamento di voci)

³⁴⁵ Cfr. la deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 54 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - Lei stava dicendo: "Il luogo che lo Spatuzza indica come quello dove vengono asportare le targhe, noi lo individuiamo perché ci è già noto".

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè?

TESTE C.G. CASTAGNA - A noi... a noi, chiaramente, è noto perché, praticamente, quando... avendo acquisito tutti gli atti riguardanti il primo processo sulla strage di via D'Amelio, noi avevamo acquisito anche gli atti delle attività che avevamo fatto a suo tempo sui titolari della carrozzeria, appunto, Agliuzza e Orofino, i quali, tra l'altro, erano stati imputati nel primo processo.

P.M. Dott. LUCIANI - Orofino.

TESTE C.G. CASTAGNA - Come?

P.M. Dott. LUCIANI - Orofino sì.

TESTE C.G. CASTAGNA - Orofino, sì, sì, sì, Orofino era stato imputato, perché nel corso delle indagini poi era quello che, diciamo, era emerso quale presunto responsabile. E quindi noi sapevamo, chiaramente, il luogo dove effettivamente erano state asportate le targhe, perché lui, Orofino, aveva sporto denuncia di furto...

P.M. Dott. LUCIANI - Ok.

TESTE C.G. CASTAGNA - ...il lunedì successivo alla...

P.M. Dott. LUCIANI - Quando Spatuzza fa le dichiarazioni su questo luogo, voi avete fatto un sopralluogo...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...per andare comunque a verificare la rispondenza?

TESTE C.G. CASTAGNA - Assolutamente sì, abbiamo fatto il...

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, che cosa avete verificato sul posto? Anche qua se c'è un album.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. Allora, lì, in questo caso, abbiamo verificato che tutto quello che esisteva in precedenza di fatto non... non esisteva più, nel senso che l'area, chiaramente, c'è ancora, è un'area proprio prospiciente al mare. Sì, questo glielo do...

PRESIDENTE - Sì. Allora, si dà atto che si tratta di un album fotografico relativo a sopralluoghi effettuati in via Messina Marine, 2 in data 30 luglio 2008 e 24 agosto 2008. Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Diciamo, non c'è più nulla, però giusto per far capire un po' alla Corte cosa avete rilevato...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...e sulla base del confronto rispetto a quello che lei ha visto visionando gli atti del tempo, dov'era ubicata rispetto al sopralluogo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Allora, proprio di fronte...

P.M. Dott. LUCIANI - Innanzitutto che avete rilevato nel 2008.

TESTE C.G. CASTAGNA - Chiaro.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, e poi, prendendo a base quello che voi avete fotografato nel 2008, descriva alla Corte dove si trovava questo luogo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto. Allora, quello che voi vedete, credo che sia la foto 5, perché c'è differenza di corrispondenza, perché questo è il primo album, quello invece è il secondo, c'è l'ingresso del parcheggio, si vede la roulotte in cui si pagava il ticket di ingresso; credo che sia la foto 5 o 6. Si vede l'ingresso del parcheggio con la roulotte.

PRESIDENTE - Allora, nella foto 7.

TESTE C.G. CASTAGNA - Ah, la foto 7, ecco.

PRESIDENTE - C'è un ingresso.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, e c'è, praticamente...

PRESIDENTE - Dove c'è scritto: "Tariffa parcheggio moto".

TESTE C.G. CASTAGNA - Perfetto, esattamente. Questo, praticamente, stiamo dando noi... nel momento in cui facciamo questa foto, stiamo dando le spalle all'ospedale Buccheri La Ferla, quindi siamo esattamente in via Messina Marine; spalle all'ospedale La Ferla, dove c'è più o meno il semaforo dell'ospedale e praticamente si vede questo ingresso del parcheggio. Entrando all'interno del parcheggio, quindi sono le foto successive, a seguire, si vede qui solamente un piazzale che è adibito, appunto, a parcheggio. Da quello che abbiamo potuto rilevare sui luoghi, perché a quanto pare molto probabilmente, su questo non abbiamo certezza, però non risultano di fatto atti ufficiali, la struttura che esisteva nel '92, quindi quella che era adibita ad autocarrozzeria, molto probabilmente era abusiva, quindi non c'era nessun progetto. Arrivati a un certo punto, quindi, è intervenuta la Capitaneria di Porto e hanno demolito tutto quello che era presente lì sul posto. Chiaramente, ripeto, siccome noi avevamo conoscenza e avevamo gli atti precedenti dei sopralluoghi effettuati nel '92, confrontando le foto fatte all'epoca, le immagini fatte all'epoca, il sopralluogo fatto dalla Polizia Scientifica per verificare, appunto...

P.M. Dott. LUCIANI - Il furto.

TESTE C.G. CASTAGNA - ...il furto della targhe dalla 126 che era stata ricoverata per essere riparata presso la concessionaria... presso la carrozzeria di Orofino, quindi guardando quelle foto, chiaramente, abbiamo avuto contezza che si trattasse dello stesso luogo.

(peraltro, dette modificazioni venivano puntualmente evidenziate da Spatuzza, nel corso del predetto atto istruttorio).

Inoltre, nel corso del sopralluogo del 1° dicembre 2008 (più volte menzionato³⁴⁶), Spatuzza conduceva gli inquirenti proprio nella predetta stradina d'accesso alla carrozzeria (non più esistente).

Ancora, un ulteriore riscontro rispetto alla puntuale descrizione dei luoghi, da parte del collaboratore, con l'indicazione di un cancello d'accesso al capannone che era chiuso (o, meglio, sembrava chiuso), ma non arrivava fino al soffitto e consentiva l'accesso attraverso un'intercapedine, risulta dai rilievi tecnici e fotografici eseguiti dalla Polizia Scientifica, l'indomani mattina della strage, presso l'officina di via Messina Marine n. 94³⁴⁷: infatti, dalle foto n.3 e n.4 dei predetti rilievi –di seguito riportate– si può notare il cancello metallico, a scorrimento orizzontale, posto all'ingresso dell'officina, proprio con un'intercapedine come quella descritta da Spatuzza negli interrogatori. Detto ultimo particolare poteva esser conosciuto soltanto da chi, effettivamente, si fosse recato nell'officina a quell'epoca, considerato che, già un anno dopo, lo stato dei luoghi era parzialmente modificato, con l'apposizione di alcune grate nell'intercapedine stessa³⁴⁸.

Si riportano, qui di seguito (come anticipato), le fotografie effettuate il 20 luglio 1992, dalla Polizia Scientifica, nella carrozzeria di via Messina Marine n. 94:

³⁴⁶ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 3.

³⁴⁷ Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 e relativi album fotografici, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35.

³⁴⁸ Cfr. sopralluogo della Polizia Scientifica 7.7.1993, rilievo fotografico n. 5, nelle produzioni del P.M. del 15.7.2015 e del 7.11.2016, *sub* 35.

79

100492

448


529

000738

00064



Ril. nr. 3 - Insieme dell'ingresso ai locali dell'officina.-



In entrambe le foto sopra riportate, estratte dal fascicolo fotografico del 20 luglio 1992, si apprezza (come detto) l'assenza delle grate tra la parte superiore del cancello metallico e il muro sovrastante. Invece, nel fascicolo fotografico redatto il 7 luglio 1993 (anche questo acquisito al fascicolo del dibattimento³⁴⁹), relativo ad un ulteriore sopralluogo effettuato su medesimi luoghi, si può notare, nella foto 5 – di

³⁴⁹ Come detto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 35.

seguito riportata – come un anno dopo, erano installate delle grate che impedivano il passaggio, attraverso l'intercapedine.



Le stesse grate che ostruivano l'accesso, inoltre, erano presenti anche in occasione dei successivi rilievi fotografici, fatti circa tre anni dopo la strage³⁵⁰.

La presenza il 20 luglio 1992 dello spazio descritto tra il portone d'accesso ed

³⁵⁰ Cfr. rilievi fotografici del 20.10.1995, foto n. 10, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 35.

il soffitto del capannone, dunque, consente di ritenere molto credibile la versione fornita dal collaboratore di giustizia, in quanto riscontrata dallo stato dei luoghi esistente al momento del fatto (stato dei luoghi, come detto, mutato quasi nell'immediatezza e, comunque, già nel luglio del 1993). Si tratta, come anticipato, di un particolare molto importante, che non poteva esser conosciuto se non da chi si recava in quella carrozzeria, in quel preciso momento (con conseguente esclusione di premeditate elaborazioni che, facendo eventualmente riferimento allo stato dei luoghi successivo, si sarebbero rivelate false). Inoltre, Spatuzza non era un cliente né una persona conosciuta in quella officina (come dichiarato anche dai testi che lavoravano lì³⁵¹). Del resto, come dichiarato dal collaboratore di giustizia, lui nemmeno conosceva quel luogo (a differenza delle altre due officine dove faceva, inutilmente, accesso, in precedenza, assieme a Vittorio Tutino). Era l'imputato che portava lì Spatuzza.

Anche Francesco Paolo Agliuzza, cognato di Giuseppe Orofino, col quale gestiva la carrozzeria di via Messina Marine n. 94, confermava l'esistenza, all'epoca dei fatti, della menzionata intercapedine fra il portone in ferro e la sommità del capannone³⁵²:

TESTE F.P. AGLIUZZA - Cioè c'è un portone di ferro.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Di ferro scorrevole.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

³⁵¹ Cfr. deposizioni di Francesco Paolo Agliuzza e Cosimo Corrao, entrambe, nel verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, rispettivamente, pagg. 70 ed 81 s.

³⁵² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 51 ss.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Che va nel muro e questo portone al... un due - tre metri, su tre metri, e c'era la lamiera; poi c'era un... continuava ancora altro metro... un metro - un metro e venti, perché era libero.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, diciamo, se capisco bene, il portone in ferro non copriva tutta l'altezza del capannone.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Arrivava...

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Arrivava a circa tre metri...

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, non la copriva, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...tre metri e qualcosa...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perfetto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E l'altezza del capannone tutta, invece, era?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Ci entrava un camion con... quindi un quattro metri e venti, suppergiù.

P.M. Dott. LUCIANI - Circa.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Circa.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi c'era un metro di spazio vuoto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Un metro e più forse.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Però la domanda è diversa, cioè: se qualcuno avesse voluto accedere abusivamente...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...dal portone in ferro...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...era complicato o era difficile?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, perché soprattutto era un portone scorrevole.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - E c'era un montante di qua, come sa... e un montante della parte di qua, c'era poi il muro, quello... un muro che si... basta arrampicarsi nel... sopra il portone e già era dentro.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Quindi... ma anche dalle finestre potevano entrare.

P.M. Dott. LUCIANI - Se capisce bene dice: appoggiandosi...

TESTE F.P. AGLIUZZA - A qualcosa.

P.M. Dott. LUCIANI - ...al portante del...

TESTE F.P. AGLIUZZA - E proprio c'era... c'era questa cosa e si poteva anche... poteva anche salire.

Particolare non secondario, inoltre, rilevato anche dalla Polizia Scientifica il 20 luglio 1992³⁵³, era che -all'epoca dei fatti- l'occhiello dove si inseriva il catenaccio era rotto e, dunque, il portone metallico scorrevole poteva essere aperto da chiunque, anche senza chiavi. Tuttavia, come spiegato dal teste, detta circostanza (come visto, ampiamente dibattuta nei precedenti processi ed, addirittura, considerata dai giudici di appello del processo c.d. Borsellino bis, un'emergenza atta a dimostrare -assieme ad altre- la 'protezione' assicurata ad Orofino dalla famiglia mafiosa di Corso dei

³⁵³ Cfr. verbale dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica 20.7.1992 cit., dove si legge che era "spezzato" il gangio di ancoraggio del "lucchetto Iseo" (si vedano, in particolare, le fotografie n. 5 e n. 6).

Mille) non era visibile, ad occhi estranei. Quest'ultima circostanza, dunque, ben lungi dal confutare quanto dichiarato da Spatuzza, sulle modalità dell'accesso abusivo nella carrozzeria di Orofino, appunto scavalcando il cancello e passando dall'intercapedine, ben si armonizza con le sue dichiarazioni, posto che il collaboratore, come si ricorderà, affermava che quel pomeriggio neppure controllavano se il portone d'accesso era chiuso a chiave o meno, poiché lo stesso poteva esser scavalcato abbastanza agevolmente e, soprattutto, le direttive di Giuseppe Graviano erano molto chiare, nel senso di evitare effrazioni e qualsiasi altro comportamento che potesse, eventualmente, anticipare la denuncia (pregiudicando la realizzazione della strage, prevista per la domenica).

Si riporta un altro breve stralcio della deposizione di Agliuzza, sul punto³⁵⁴:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, lei ha già dichiarato, e non vogliamo entrare perché il tempo fu oggetto, anche se sotto un'ottica diversa, di esplorazione dibattimentale approfondita, cioè il fatto che all'epoca l'occhiello dove si inseriva il catenaccio...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...fosse rotto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, è...

P.M. Dott. LUCIANI - L'avevate rotto voi perché avevate perso le chiavi.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perfetto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo è quello che ha dichiarato.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perché sì...

³⁵⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 53 s.

P.M. Dott. LUCIANI - Non voglio entrare su queste circostanze...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...perché sono approfonditamente esplorate in questo verbale. Io quello che le chiedo è soltanto se all'occhio di un estraneo era facilmente percepibile il fatto che ci fosse l'occhiello rotto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, ci doveva andare di proposito, perché com'era messo l'occhiello, c'era l'occhiello con il catenaccio chiuso, quindi non si vedeva che era... che era aperto, diciamo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi uno che arrivava...

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè non è che era visibile proprio...

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - ...e si capiva che era rotto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - Doveva farci caso, questo è il concetto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, perché... perché era... era il catenaccio, c'era il... c'erano gli occhielli quelli di ferro.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Di ferro, che come è messo a posto, diciamo così, non si vedeva che era rotto. No il catenaccio, era... era l'occhiello rotto.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì, l'occhiello dove si inserisce il catenaccio del lucchetto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Esatto, perfetto, lo mettevamo così e non si vedeva.

Inoltre, Agliuzza (pur non avendo un ricordo specifico in merito ad eventuali

lavori fatti il sabato 18 luglio 1992) spiegava che, all'epoca (di norma), specie d'estate, il sabato non lavoravano, a meno che non avessero qualche lavoro da completare, ma che, anche in tal caso, proseguivano non oltre l'ora di pranzo³⁵⁵:

P.M. Dott. LUCIANI - Altra cosa che le voglio chiedere, sempre in questa udienza si è molto discusso del fatto se in quel periodo voi il sabato lavoravate. Alla fine lei ha confermato in questo verbale le dichiarazioni che aveva reso precedentemente alla Polizia, dove lei ha detto, insomma, che quel sabato di... quell'estate del '92 e anche del '93 il sabato non avevate lavorato.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, io non ho detto questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ah, diciamo, lei ha detto: "Sabato generalmente non lavoriamo".

TESTE F.P. AGLIUZZA - Io quando...

P.M. Dott. LUCIANI - "A meno che non ci sono lavori urgenti da fare", diciamo, questo.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no, voglio specificare questa...

P.M. Dott. LUCIANI - Prego.

TESTE F.P. AGLIUZZA - ...questa cosa qua, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - Prego, prego, vediamo, vediamo qual è il suo ricordo odierno, eh.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì, sì. Voglio specificare questo qua: che quando

³⁵⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 54 ss.

noi abbiamo subito questo furto...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - ...chiamiamolo così, giusto? Questo furto, e subito, dopo mezz'ora, sono venuti la Scientifica da noi a verificare o...

P.M. Dott. LUCIANI - Dopo che suo cognato...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Ci hanno fatto delle domande.

P.M. Dott. LUCIANI - Mi perdoni, altrimenti la Corte non capisce. Voi subite il furto e suo cognato, Orofino, va a fare denuncia di furto.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì: "Ci vado io o ci vai tu, ci vado io". Lui ci aveva la macchina diesel, perché noi...

P.M. Dott. LUCIANI - E subito, dopo mezz'ora, arriva la Scientifica, i Carabinieri, la Polizia, al capannone, giusto?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perfetto, sì, e ha fatto le sue indagini, hanno fatto delle domande e... "Quando avete chiuso? Quando avete..." E quel momento loro hanno scritto... loro sicuramente... e c'è la nostra verità di come noi... quando abbiamo chiuso, se abbiamo lavorato o non abbiamo lavorato. Dopo questa cosa è finita. Dopo un anno ci hanno preso, dottore... come si chiama? Il dottore La Barbera ci ha interrogati, ci ha interrogati dicendo: "Ma tu hai lavorato?" Ci dissi... io veramente non avendo niente da ricordare, gli dissi: "Guardi, dottore, che io non mi ricordo, noi non lavoriamo il sabato".

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè in genere non lavorate.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, non...

P.M. Dott. LUCIANI - Non lavoravate.

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, in estate non...

P.M. Dott. LUCIANI - Non lavoravate.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Però quando ci avevamo un lavoro, noi lavoravamo, quindi quel sabato specifico io non ce l'ho preciso se abbiamo lavorato o no, ma però se noi avevamo... ci abbiamo un lavoro, siccome c'era il festino, mi sembra, c'era... c'erano queste feste nel mezzo, e gli dissi io: "Molto probabilmente abbiamo lavorato".

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè lei dice: "Io all'epoca dichiarai..."

TESTE F.P. AGLIUZZA - Non ricordo molto preciso.

P.M. Dott. LUCIANI - "...alla Squadra Mobile..."

TESTE F.P. AGLIUZZA - Però quando... quando sono venuti la Scientifica e mi hanno fatto le... tutte le domande, impronta, questo, abbiamo detto la verità di quello... di come... come anzi da ricordare, dopo un anno non ricordo più io questa cosa qua.

P.M. Dott. LUCIANI - Certo. Mi faccia capire se ho compreso.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Perché intanto noi... noi lavoriamo, sempre noi lavo... lavoravamo sempre.

P.M. Dott. LUCIANI - Mi faccia capire se ho compreso, signor Agliuzza.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Non è che era sempre in estate che non lavoravamo.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei dice: "Quando sono venuti la Scientifica, noi abbiamo dato tutte le informazioni disponibili".

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "E quindi in quella sede sicuramente avremo detto se il sabato o meno abbiamo lavorato".

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sicuramente.

P.M. Dott. LUCIANI - "Mi chiamano dopo un anno..."

TESTE F.P. AGLIUZZA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - "...e o dico: generalmente noi di estate il sabato non lavoriamo, però è passato un anno, non posso ricordarmi se effettivamente abbiamo lavorato o non abbiamo lavorato, perché se c'era lavoro da fare, comunque lavoravamo".

TESTE F.P. AGLIUZZA - E sicuramente noi abbiamo lavorato, io come...

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, quello che le voglio chiedere è: il sabato voi lavoravate... ora le posso chiedere quello che solitamente facevate, o lei oggi ha il ricordo del sabato 18 luglio '92?

Non si ode risposta.

P.M. Dott. LUCIANI - No, no. Quindi solitamente dobbiamo andare a quello che voi facevate normalmente al tempo, poi. Se avevate lavoro da fare...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...e quindi lavoravate il sabato, lavoravate tutta la giornata, mezza giornata?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no, tutta la giornata no.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi fino a quando lavoravate? All'ora di pranzo?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Cioè perdevamo un po' di tempo, che poi... poi siccome dobbiamo... tutto il lavoro della settimanata, che eramo tre, ci mettevamo a fare i conti, cosa, dovevamo pagare qualche ragazzo, diciamo così, e ci trattenevamo probabilmente verso le due - due e mezzo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi massimo per l'ora di pranzo comunque stavate a casa, chiudevate.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Due - due e mezzo stavate a casa, giusto?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, due - due e mezzo, suppergiù quello era; un po' più, un po' meno, non... di preciso non... però questo era.

Ancora, il teste spiegava che, all'interno della carrozzeria, quando se ne andavano, rimaneva un cane, anche se l'animale non era legato ed aveva la possibilità di uscire dalla struttura; era capitato, infatti, in qualche occasione, che non l'avevano ritrovato, all'apertura dell'officina; comunque, si trattava di un cane vecchio e non aggressivo, nemmeno con gli estranei³⁵⁶:

P.M. Dott. LUCIANI - Altra cosa che le voglio chiedere, e voglio capire se è circostanze che conferma, sempre in questo esame dibattimentale le vengono fatte domande sulla presenza di un cane all'interno della carrozzeria.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei, rispondendo alle domande del Presidente su dove questo cane stesse, lei dice: "Mah, tante volte restava anche fuori, tante volte restava pure fuori".

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì. No, c'era in questo portone...

P.M. Dott. LUCIANI - Che significa fuori?

TESTE F.P. AGLIUZZA - In questo portone... in questo portone...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE F.P. AGLIUZZA - ...c'era un muro e tante volte il cane poteva anche

³⁵⁶ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 58 s.

uscire di qua.

P.M. Dott. LUCIANI - Anche se era dentro?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Anche se era dentro, sì, cioè perché c'è uno spazio, c'è questo portone scorrevole che fa il muro e... poteva anche uscire.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè mi faccia capire: voi, quando andavate via, lo lasciavate sempre dentro...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...oppure il cane...?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, dentro, ci mettevamo il mangiare.

P.M. Dott. LUCIANI - E lo lasciava dentro.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Certo.

P.M. Dott. LUCIANI - Però lei dice il cane poteva anche uscire dallo spazio.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Se voleva, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Le è capitato che lei, andando ad aprire la carrozzeria, avesse trovato il cane fuori, nel piazzale?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, qualche volta sì.

P.M. Dott. LUCIANI - E' capitato questo.

TESTE F.P. AGLIUZZA - E' capitato.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei comunque ha dichiarato testualmente, dice: "Il cane era un cane vecchio, malato".

TESTE F.P. AGLIUZZA - No...

P.M. Dott. LUCIANI - "Il cane non è che era un cane da guardia".

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, un barbone, un cane buono.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, cioè era un cane che aggrediva le persone?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no, assolutamente no.

P.M. Dott. LUCIANI - Avete mai avuto problemi che questo cane abbia aggredito persone, abbia...?

TESTE F.P. AGLIUZZA - No, no, no, era un cane buono, un cane giocherellone.

Infine, Agliuzza rammentava che -proprio come dichiarato da Gaspare Spatuzza- la Fiat 126 dalla quale venivano rubate le targhe, era ricoverata all'interno dell'officina, di fronte al portone d'accesso ed a distanza di pochi metri dallo stesso, e che, appunto, entrambe le targhe, anteriore e posteriore, erano montate sull'automobile, al momento della chiusura dell'officina³⁵⁷:

P.M. Dott. LUCIANI - La capisco. Senta, e poi torno su una circostanza che lei ha detto, io le voglio chiedere, capisco che ormai sono passati tanti anni, ma lei ricorda questa 126 da cui poi...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...vennero portate via le targhe...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...rispetto al portone di ingresso...

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...dove l'avevate posteggiata, andando via dalla carrozzeria?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Ma secondo me proprio... proprio davanti al portone, cioè di dietro il portone, al...

³⁵⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pag. 61.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi era la prima, una delle prime macchine.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Che avevo altre macchine e l'abbiamo poi... l'abbiamo messa, secondo me, davanti al portone proprio, due metri, tre metri.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè, per quello che ricorda, era la prima macchina.

TESTE F.P. AGLIUZZA - Suppergiù, un ricordo preciso non ce l'ho, comunque... no, non proprio in fondo.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei al tempo dichiarò che le targhe erano montate. La conferma questa dichiarazione, giusto?

TESTE F.P. AGLIUZZA - Sì, sì.

Dichiarazioni dello stesso tenore rispetto a quelle appena riportate, quanto alla presenza di uno spazio libero tra il portone metallico e la sommità dell'officina, nonché sulla presenza e l'inoffensività del cane, venivano rese anche da Cosimo Corrao, all'epoca dei fatti, impiegato nella medesima carrozzeria³⁵⁸.

Inoltre, risultava accertato che -proprio come dichiarato da Gaspare Spatuzza- la Fiat 126 dalla quale questi asportava le targhe, assieme a Tutino, era un modello più vecchio (in quanto immatricolata l'11 gennaio 1977, nella provincia di Caltanissetta) rispetto a quella utilizzata come autobomba in via D'Amelio (come detto, immatricolata nel 1985), sebbene dalla mera lettura delle targhe dei due veicoli sembrasse il contrario (la targa della Fiat 126 di Pietrina Valenti, infatti, era PA 790936; quella dell'automobile di Anna Maria Sferrazza, PA 878659)³⁵⁹.

³⁵⁸ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.2.2015, pagg. 71 ss.

³⁵⁹ Cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna, all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 62 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - E l'altra cosa che voglio chiederle, collega sempre a questo tema, se voi avete fatto accertamenti tra la 126 rubata alla signora Valenti Pietrina... cioè di comparazione tra la 126... E' infelice la mia domanda, ma vedo che lei l'ha capita.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Tra la 126 di Valenti Pietrina e la 126 che invece era custodita nella carrozzeria di Orofino Giuseppe, da cui vengono asportate le targhe.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì. L'accertamento...

P.M. Dott. LUCIANI - Non so se sono stato chiaro.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, sì, assolutamente, per me è chiaro perché conosco i fatti. L'accertamento nasce da... da una dichiarazione, che sembrava, tra virgolette, contraddittoria di Spatuzza, il quale, appunto, nel ricostruire tutti questi passaggi, aveva dichiarato che l'autovettura dalla quale aveva prelevato le targhe per apporre sulla 126 poi utilizzata per compiere la strage, secondo lui era di un modello più vecchio rispetto a quello della... della signora Valenti, per essere precisi.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché dice contraddittorio?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sembrava contraddittorio perché da un primo esame fatto sulle targhe delle macchine, praticamente la targa rubata nella 126 dell'officina di Orofino rispetto alla targa che si trovava sull'autovettura della signora Valenti, quindi della D'Aguanno Maria, era una targa più recente, quindi i numeri...

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè, scusi, per essere chiari.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - La 126 di Valenti Pietrina...

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto, Pietrina.

P.M. Dott. LUCIANI - ...sulla base di una prima analisi delle carte risultava targata come?

TESTE C.G. CASTAGNA - Palermo...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE C.G. CASTAGNA - ...790936.

P.M. Dott. LUCIANI - E invece la...

TESTE C.G. CASTAGNA - Quindi era una targa solamente numerica.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. E la 126 da cui vengono asportate le targhe era targata?

TESTE C.G. CASTAGNA - Invece le targhe che poi vengono rinvenute in via D'Amelio...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE C.G. CASTAGNA - ...questo è importante il dato, quindi la targa...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE C.G. CASTAGNA - Si risale al veicolo perché si trova la targa in via D'Amelio, è una targa, praticamente, che ha iniziale Palermo 8786, quindi quella della Pietrina...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi immediatamente successiva, quindi apparentemente immatricola dopo, diciamo.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non coincideva il fatto che lo Spatuzza dicesse che era un modello anteriore.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto, esattamente.

P.M. Dott. LUCIANI - Senonché?

TESTE C.G. CASTAGNA - Invece abbiamo fatto gli accertamenti ed effettivamente questo veicolo, quindi la targa rubata, era in effetti una nuova targa. All'epoca, praticamente, essendo le targhe con le sigle di provincia, nel momento in cui il veicolo cambiava proprietario e provincia, perché se rimaneva la stessa provincia non succedeva nulla, ma cambiando provincia veniva ritargato con nuova targa. Quindi questo veicolo era stato immatricolato originariamente a Caltanissetta l'11 gennaio del 1977, quindi quindici anni prima, con una targa, quindi, Caltanissetta 083586; invece era stato ritargato nel 1987 a Palermo.

P.M. Dott. LUCIANI - Con quella targa.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - L'autovettura della Valenti era stata immatricolata...

TESTE C.G. CASTAGNA - Della Valenti è dell'85, quindi due anni prima, ecco perché si spiegava...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi è vero che la 126 da cui vengono asportate le targhe...

TESTE C.G. CASTAGNA - E' vero che la 126...

P.M. Dott. LUCIANI - ...è stata immatricolata prima rispetto a quella...

TESTE C.G. CASTAGNA - Prima.

P.M. Dott. LUCIANI - ...della signora Valenti e quindi erano...

TESTE C.G. CASTAGNA - E più era un modello... era un modello più vecchio.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa cosa dalle carte si sarebbe potuta ricavare?

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì.

Ancora, sebbene si tratti di un riscontro piuttosto marginale, rispetto agli altri, sopra indicati, considerato anche il rapporto di stretta amicizia fra Spatuzza e Tutino (pacifico ed ammesso da entrambi), persino le dichiarazioni sull'autovettura utilizzata, in questa fase, dai due ex sodali, per andare a rubare le targhe da apporre all'autobomba, vale a dire la Renault Clio di Vittorio Tutino (con il gancio da traino), trovavano conferma negli accertamenti degli inquirenti: infatti, dagli atti della Motorizzazione Civile, Vittorio Tutino risultava proprietario del veicolo Renault targato PA A80803, dal 09.08.1991 al 18.11.1993. Tali atti non consentivano di verificare se l'autoveicolo era dotato oppure no di gancio da traino (l'eventuale omologazione, infatti, veniva trascritta solo sulla carta di circolazione, difficilmente reperibile presso gli archivi cartacei). Tuttavia, dai dati contenuti in una scheda biografica, redatta dalla Squadra Mobile di Palermo nel maggio del 1995, risultava che detta Renault era proprio del modello Clio ed anche che, nello stesso periodo, Tutino (che non disponeva di altri autoveicoli) era proprietario di un carrello per il trasporto di imbarcazioni, immatricolato il 19.06.1992, con targa PA015048³⁶⁰.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè dalle carte che lei ha... no, dalle carte che lei ha visionato...

TESTE C.G. CASTAGNA - Ah, no.

P.M. Dott. LUCIANI - ...prima dell'accertamento del...

TESTE C.G. CASTAGNA - No, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - No.

TESTE C.G. CASTAGNA - No, lì, appunto, dico, sembrava discordante la cosa, perché vedendo le due targhe e gli accertamenti fatti all'epoca, sembravano invece due veicoli di origine diversa.

³⁶⁰ Cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 65 ss:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, rimanendo in tema di autovetture, io le volevo chiedere se le sono stati chiesti di fare accertamenti su autovetture in uso a Vittorio Tutino, in specie su eventuale disponibilità di una Renault Clio.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, anche qui l'accertamento nasce dalle dichiarazioni di... di Spatuzza, il quale ricordava che Tutino era proprietario di una Renault Clio, che lui aveva specificatamente indicato con gancio di traino.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE C.G. CASTAGNA - Quindi, chiaramente, siccome noi abbiamo, come dire, riscontrato a 360 gradi le dichiarazioni di... di Spatuzza, per cui ogni dettaglio che lui forniva, noi abbiamo cercato di capire se fosse... anche al fine di...

Infine, si deve anche dare atto della consulenza tecnica dattiloscopica (resa possibile dal progredire delle tecnologie), eseguita dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma, comparando i frammenti delle impronte papillari repertate sulla Fiat 126 di Anna Maria Sferrazza³⁶¹, da un lato, con quelle dei soggetti già chiamati (falsamente) in correità da Vincenzo Scarantino, nei precedenti processi, per la fase del riempimento dell'autobomba (secondo tale 'collaboratore', avvenuta nella carrozzeria di Giuseppe Orofino) e, dall'altro lato, con quelle di Vittorio Tutino e Gaspare

P.M. Dott. LUCIANI - Anche perché, secondo il racconto, quella è l'autovettura utilizzata per andare a rubare le targhe.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Almeno stando al suo racconto.

TESTE C.G. CASTAGNA - Quindi era il veicolo che loro avevano usato quella... quella sera, praticamente, per andare in giro e andare a rubare... a cercare il veicolo da cui sottrarre le targhe. Allora, intanto effettivamente è risultato che Tutino Vittorio è stato proprietario di una Renault Clio targata Palermo A come Ancona 80803, quindi 80803.

P.M. Dott. LUCIANI - Proprietario da quando a quando?

TESTE C.G. CASTAGNA - Dal 9 agosto del 1991 e fino al 18 novembre del 1993, quindi l'arco temporale...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi a luglio del '92 ne aveva la proprietà.

TESTE C.G. CASTAGNA - ...l'arco temporale rispetto al luglio del '92, quindi, lui era proprietario di questo... di questo veicolo. Per quanto riguarda il gancio di traino, in effetti agli atti della Motorizzazione, dove eventualmente il traino, qualora omologato, si sarebbe dovuto registrare, invece non risultava registrato. Però noi abbiamo trovato, agli atti della Squadra Mobile di Palermo, una scheda biografica che riguardava Tutino, perché Tutino aveva, appunto, dei precedenti penali e quindi era stato attenzionato dalla Squadra Mobile di Palermo, che nel maggio del '95 risultava, appunto, essere in possesso dell'autovettura targata Palermo, appunto, 80803, che corrisponde a un modello Clio e che nello stesso periodo il Tutino, quindi, non disponeva di altri veicoli. A seguito di questo, abbiamo fatto ulteriori accertamenti e abbiamo scoperto che Tutino, oltre al veicolo in questione, aveva... è risultato anche titolare di un carrello, quindi un carrello che viene trainato, rimorchiato da un veicolo, immatricolato il 19 giugno del '92, con targa Palermo 015048.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, se capisco bene, rilevate che Tutino è stato proprietario di una Renault con quella targa dall'agosto del '91...

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, proprietà esclusiva, tra l'altro non aveva altri veicoli.

P.M. Dott. LUCIANI - ...al novembre del '93.

TESTE C.G. CASTAGNA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Dagli atti della Squadra Mobile di Palermo ricavate che in quel periodo aveva solo quella macchina.

TESTE C.G. CASTAGNA - Sì, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - Che la Renault era una Renault Clio.

TESTE C.G. CASTAGNA - Alla Motorizzazione, sostanzialmente, risultava Renault, ma non risultava il modello esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ricavate che la Renault era una Renault Clio e che Tutino ha avuto un carrello per trasporto imbarcazioni immatricolato il 19 giugno '92.

TESTE C.G. CASTAGNA - Del '92, esatto, con relativa targa.

³⁶¹ Cfr. rilievi della Polizia Scientifica 20.7.1992 cit., foto n.18, n.19, n.20.

Spatuzza. Tutti gli accertamenti davano esito negativo³⁶², come prevedibile per i soggetti chiamati in correità da Vincenzo Scarantino. L'esito negativo della comparazione con le impronte di Vittorio Tutino e dello stesso Gaspare Spatuzza, comunque, non si pone affatto in contrasto con quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia, il quale (come detto, analizzando le sue dichiarazioni) escludeva -anzi- d'aver lasciato delle impronte digitali durante la permanenza nell'officina di Orofino, ricordando che si era preoccupato, unicamente, d'aver lasciato (eventualmente) qualche impronta, mentre scavalcava il portone d'accesso, senza utilizzare dei guanti.

20) Le dichiarazioni di Fabio Tranchina sulla fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

Ulteriori conferme dell'attendibilità delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sull'esecuzione della strage di via D'Amelio, si traggono senz'altro dalla collaborazione di Fabio Tranchina, anch'egli (al pari di Spatuzza), irrevocabilmente condannato (in esito alla celebrazione del rito abbreviato) per il contributo esecutivo fornito all'eccidio del dott. Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Si riportano, a tal proposito, le motivazioni della sentenza di primo grado (come detto, passata in cosa giudicata), emessa all'esito del giudizio abbreviato, celebrato nei confronti del Tranchina medesimo³⁶³:

³⁶² Cfr. consulenze tecniche dattiloscopiche di Gaetano Rocuzzo, acquisite all'udienza dibattimentale del 3.10.2013.

³⁶³ Cfr. sentenza GIP Caltanissetta n. 36/2013 del 13.3.2013, pagg. 2173 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

Anch'egli è imputato per la strage di via D'Amelio e per i connessi delitti di lesioni in danno di numerosissime persone oltre che di detenzione e porto in luogo pubblico dell'esplosivo utilizzato per l'attentato.

In particolare, al Tranchina è contestato di avere avuto un ruolo nella fase preparatoria-esecutiva della strage, con riferimento ad un segmento diverso da quello che ha visto protagonista Spatuzza e, segnatamente, con riguardo all'ausilio ed alla collaborazione prestata in quei frangenti a Giuseppe Graviano, del quale, come più volte anticipato, curava la latitanza e cui faceva da autista.

Anche per quanto riguarda le condotte del detto imputato che costituiscono oggetto dell'odierno giudizio non può che farsi riferimento -stante la positiva valutazione di attendibilità già formulata- a quanto dallo stesso dichiarato.

Difatti, in sintesi, Tranchina ha sul punto dichiarato:

▪ *nel periodo in cui erano in corso i preparativi per la strage di via D'Amelio Giuseppe Graviano era ospitato nella sua abitazione di Borgo Ulivia nel quartiere Falsomiele di Palermo ed in tale abitazione, in epoca immediatamente antecedente all'attentato, aveva avuto una serie di incontri con gli altri affiliati alla famiglia mafiosa di Brancaccio, tra cui proprio Gaspare Spatuzza;*

▪ *aveva effettuato due sopralluoghi con Giuseppe Graviano in via D'Amelio che erano stati espletati dopo aver accompagnato lo stesso Graviano in un magazzino in via Tranchina di Palermo e lungo il tragitto di ritorno alla*

sua abitazione di Borgo Ulivia. Tale magazzino era luogo di abituale appuntamento del capo mandamento di Brancaccio (e degli altri esponenti di vertice del sodalizio mafioso) con Salvatore Riina come apprese in epoca successiva alla cattura di quest'ultimo, così come ha collocato temporalmente tali sopralluoghi nella prima settimana di luglio ed in quella antecedente l'esecuzione dell'attentato ed ha rammentato pure la presenza di Fifetto Cannella in occasione del secondo degli stessi;

▪ *Giuseppe Graviano gli aveva chiesto di procurargli un appartamento in via D'Amelio dopo che Giorgio Pizzo non era riuscito ad adempiere ad analoga richiesta; il Tranchina, tuttavia, anche in virtù delle modalità impostegli per reperire tale immobile (con pagamento in contanti, senza formalità alcuna e senza avvalersi di agenzie immobiliari), non si adoperò mai fattivamente per reperire tale appartamento sicché, quando il Graviano alcuni giorni prima l'esecuzione dell'attentato tornò sull'argomento, si trovò costretto ad evidenziare di non avere a disposizione l'immobile. Il capomafia di Brancaccio mostrò di non preoccuparsi della circostanza in quanto si sarebbe "accomodato" nel giardino;*

▪ *nelle primissime ore del mattino della domenica 19 luglio aveva passato in consegna il Graviano, che aveva dormito nell'abitazione del padre del collaboratore, a Cristofaro Cannella, accompagnandolo ad un appuntamento già prestabilito.*

Come si vede, pure al Tranchina va dunque attribuito un ruolo di supporto

logistico e di causalità agevolatrice alla commissione della strage da cui discende la sua responsabilità per i delitti contestatigli.

Ed invero, depongono in tale direzione tutti gli elementi che sono stati in precedenza evidenziati, inferibili, oltre che dalle dichiarazioni dell'imputato medesimo, da una valutazione complessiva dei risultati delle investigazioni.

Orbene, se non possono esservi dubbi sulla sussistenza nel caso di specie dell'elemento materiale necessario per l'integrazione del delitto di cui all'art. 422 c.p. (e degli ulteriori reati satelliti) per le ragioni spiegate allorquando si è trattato della posizione dello Spatuzza, occorre spendere alcune considerazioni con specifico riferimento all'esistenza in capo al Tranchina anche dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice di che trattasi.

Merita in proposito precisarsi che, come già anticipato, tale elemento soggettivo si atteggi nel delitto di che trattasi in termini di dolo generico quanto alla consapevolezza di porre in essere una condotta in virtù della quale venga esposto a rischio di morte un novero indiscriminato di soggetti (integrando rispettivamente l'evento della morte di una o di più persone le aggravanti previste dal primo o dal secondo comma della detta disposizione), cui deve aggiungersi il dolo specifico della finalità di uccidere (una o più persone). A tale ultimo riguardo, peraltro, deve evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte, ai fini della punibilità a titolo di concorso nel reato di strage, è sufficiente che la specifica finalità

richiesta dalla fattispecie incriminatrice sia perseguita da almeno uno dei concorrenti (cfr. Cass. 5797/1988 e Cass. 3617/90) poiché in tale caso l'elemento psicologico che sorregge l'azione di uno degli autori materiali si comunica ai correi, fatta eccezione per l'ipotesi in cui non sia dimostrato un accordo criminoso diretto alla commissione di un delitto diverso.

Ciò posto, emergono dagli atti numerosi elementi che consentono di affermare l'esistenza in capo al Tranchina dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 422 c.p..

Anzitutto, come per lo Spatuzza, il complessivo contesto -contrassegnato da omicidi di particolare rilievo e, soprattutto, dalla recente strage di Capaci- in cui si collocavano le vicende che avevano direttamente interessato il Tranchina e di cui si è detto.

Inoltre, lo stesso collaboratore ha dichiarato di aver assistito, tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, al caricamento all'interno dell'autovettura Audi 80 nella disponibilità di Cristofaro Cannella di alcune armi custodite in un fondo di proprietà di Nino Mangano che sarebbero poi state consegnate al gruppo di Trapani per essere portate a Roma allo scopo di attentare alla vita del Dott. Falcone. Che il Tranchina avesse avuto consapevolezza che si trattasse proprio di quelle armi si desume al fatto che il collaboratore medesimo ha affermato di essersene reso conto in virtù dei commenti fatti dagli attentatori, i quali avevano in quell'occasione fatto riferimento ad un incarico rischioso, che riguarda un ristorante di Roma. Ancora, sempre al medesimo riguardo, il collaboratore ha evidenziato

che, in epoca successiva a tale episodio - allorché si era trovato a guardare la televisione in compagnia del Graviano ed erano apparse delle immagini del dott. Falcone circondato dagli uomini di scorta, al suo rilievo secondo cui sarebbe stato impossibile colpire un obiettivo così protetto, il Graviano aveva risposto con un gesto assai eloquente, con il quale gli diceva di attendere lo sviluppo degli eventi.

Da quanto riferito dal collaboratore medesimo, poi, le modalità con cui sono stati effettuati i sopralluoghi in via D'Amelio paiono sostanzialmente coincidenti a quelle tenute in occasione all'episodio di un trasporto a Capaci, quindici -venti giorni prima della strage in cui persero la vita il Dott. Falcone, la moglie e gli uomini della scorta- di alcuni sacchi neri per la spazzatura che, come si evince dalle dichiarazioni rese da Giovanbattista Ferrante durante il processo per la strage di Capaci, contenevano l'esplosivo lavorato da Spatuzza e che venne appunto utilizzato per l'attentato. Infatti, in tale circostanza, come accaduto anche in via D'Amelio, stava davanti l'autovettura di Fifetto Cannella e lui lo seguiva con la sua, con Graviano a bordo.

Appaiono poi assolutamente decisivi al fine di indurre a ritenere come il Tranchina avesse dovuto avere piena coscienza di quanto sarebbe da lì a poco avvenuto in via D'Amelio gli avvertimenti che lo stesso dichiarante ha affermato di aver ricevuto da Giuseppe Graviano prima dei delitti più eclatanti commessi in quel periodo e da quello analogo ricevuto proprio prima della strage di via D'Amelio.

Difatti, il Tranchina ha riferito di essere stato espressamente avvisato oltre che da Giuseppe Graviano anche dal cognato Cesare Lupo e da Giovanni Ascianto, di non transitare da Mondello prima che proprio in quella zona avvenisse l'omicidio di Salvo e, del pari, di non passare da Capaci prima della strage del marzo 1992; avvertimento, quest'ultimo, che il collaboratore aveva girato ai suoi familiari, in quanto costoro avrebbero dovuto transitare proprio per quel tratto di autostrada per recarsi presso la loro abitazione al mare in quel di Carini.

Avvertimento sostanzialmente analogo, ancorché implicito, l'imputato aveva infine ricevuto la sera del 18 luglio 1992, allorquando aveva risposto a Giuseppe Graviano, che si informava con una certa insistenza circa il luogo ove aveva in animo di trascorrere la domenica, che sarebbe andato per tutta la giornata seguente al mare in compagnia dei suoi familiari.

D'altra parte, che via D'Amelio sarebbe certamente stata teatro di avvenimenti di particolare rilievo doveva essere subito stato ben chiaro al Tranchina già in occasione del primo sopralluogo, allorquando il Graviano lo aveva sollecitato a non rallentare l'andatura di marcia della vettura a bordo della quale si trovavano poiché si trattava di zona che "scottava".

Vanno altresì segnalate alcune ulteriori circostanze che militano nella direzione della piena compartecipazione psicologica del Tranchina alla commissione della strage.

Ci si riferisce anzitutto alla richiesta del Graviano di procurargli un appartamento nella zona di via D'Amelio con quelle particolari modalità e cautele che si sono in precedenza descritte. Infatti, allorquando l'imputato aveva comunicato al capomafia di Brancaccio di non aver soddisfatto la sua richiesta, Graviano gli aveva detto che allora si sarebbe sistemato nel giardino.

Il successivo riferimento al giardino esclude con ogni evidenza, così come pure correttamente rimarcato dal P.M. in sede di discussione, che la richiesta del Graviano fosse relativa ad un luogo ove, per esempio, trascorrere un periodo della sua latitanza; per converso esse rende palese come tale richiesta si riferisse ad un luogo da utilizzare per un appostamento.

Ed ancora, va rilevato che, come riferito dallo stesso collaboratore, egli aveva avuto la conferma di ciò che aveva già ampiamente compreso dal commento che due o tre giorni dopo la deflagrazione dell'ordigno esplosivo, il Graviano, mentre guardava insieme all'imputato, al padre di questi ed a Cesare Lupo le immagini sulla strage di via D'Amelio in televisione, gli disse "na spirugghiammu" con espressione soddisfatta.

Tali dati vanno inoltre valutati congiuntamente alla constatazione che Graviano -come da ultimo confermato anche da Spatuzza all'udienza del 1° marzo 2013- si muoveva in prima persona solo per fatti di estrema importanza e gravità, cosa evidentemente ben nota al Tranchina in virtù del rapporto fiduciario che lo legava al capomafia ed allo specifico ruolo

di autista che rivestiva.

Del resto, ciò appare del tutto coerente sia con lo status di latitante del Graviano sia con le grandi cautele che adottava per i suoi spostamenti, così come emerge da vari atti del procedimento, di talchè risulta del tutto logico che il capo mandamento di Brancaccio si assumesse il rischio di esporsi personalmente solo per fatti della massima importanza e gravità.

E' lo stesso Tranchina ad offrire conferma a tale considerazione /non tanto perché afferma che con Graviano non uscivano certo "per andare a mangiare un gelato" (cfr. interrogatorio del 25/5/2011) quanto, invece, per gli specifici episodi narrati.

Infatti, il collaboratore ha dichiarato di aver accompagnato il Graviano, oltre che per i sopralluoghi in via D'Amelio ed all'appuntamento con Cannella nella mattina della strage, ad incontri con esponenti mafiosi di massimo livello tra cui Totò Riina, in occasione del trasbordo delle armi destinate all'attentato al Dott. Falcone a Roma e della consegna dell'esplosivo che sarebbe stato utilizzato per la strage di Capaci.

Parimenti, Tranchina ha riferito che nei primi mesi del 1992, su richiesta effettuata personalmente da Giuseppe Graviano, aveva accompagnato Gioacchino Calabrò ed un'altra persona ad Omegna, ove era stata segnalata la presenza di Giovanni Drago, frattanto divenuto collaboratore di giustizia.

Allo stesso modo, il Tranchina aveva accompagnato Giuseppe Graviano nel 1991 per commettere un omicidio. Come emerge dalle dichiarazioni di

Spatuzza, si trattava dell'omicidio di tale Mandalà, in via Conte Federico, e tale delitto era riconducibile alla faida iniziata dall'organizzazione nei confronti dei familiari del collaboratore Salvatore Contorno. Infatti, l'unica colpa della vittima, come riferisce Spatuzza, che l'ha definita "gran lavoratore", era appunto quella di essere imparentato con Contorno.

Va altresì per completezza evidenziato che ulteriore elemento a suffragio delle considerazioni sin qui espresse può essere tratto proprio dal riferimento del Graviano alla sua sistemazione "nel giardino", cioè nell'agrumeto attiguo a via D'Amelio. Difatti, da ciò poteva agevolmente desumersi che l'azione criminale programmata avrebbe dovuto essere compiuta all'aperto (ed in una zona densamente abitata) sicchè, data la disponibilità, ampiamente nota all'imputato, di armi ed esplosivi che aveva l'organizzazione mafiosa, era evidente il pericolo per la pubblica incolumità che la commissione del fatto delittuoso avrebbe comportato.

Comunque, come per Spatuzza, la piena consapevolezza di ciò che doveva accadere ed il fatto che quello del Tranchina fosse un contributo consapevole e volontario, si desume dalle stesse parole del collaboratore, che meglio di ogni considerazione rendono con dirimente chiarezza il reale grado di consapevolezza dell'imputato circa il ruolo rivestito nella strage.

Questi, infatti, anche nel corso dell'esame reso in udienza in data 15/2/2013, dopo quello che poteva apparire come un tentativo di edulcorare il contenuto delle sue precedenti propalazioni autoaccusatorie, confermava infine quanto dichiarato nell'interrogatorio del 25/5/2011, che

di seguito si riporta nella parte di interesse.

“(...) Il secondo sopralluogo è avvenuto nella settimana che ha preceduto l’attentato, a distanza di circa due settimane dal primo, che è dunque avvenuto ai primi del mese di luglio. Rammento che nel corso del secondo sopralluogo Giuseppe Graviano mi chiese di rallentare ma di non fermarmi perché mi disse “questa è una zona che scotta”. Pertanto, oggi intendo dichiarare che quando il Graviano mi condusse a fare i sopralluoghi e mi rivolse la frase di cui ho detto io mi resi conto perfettamente, anche alla luce degli avvertimenti che mi erano stati dati in precedenza per l’omicidio Lima e la strage di Capaci, che stavo fornendo un contributo alla preparazione ed esecuzione di un fatto delittuoso. Del resto non potevo ignorare che in occasione del primo sopralluogo avventato, come ho detto, nei primi del mese di luglio, Giuseppe Graviano mi aveva chiesto di reperire un appartamento proprio in via D’Amelio e che, dopo il secondo sopralluogo, preso atto che non ero riuscito a procurarlo, mi disse che si sarebbe “accomodato nel giardino”. Non mi fu rivelato quale fosse l’obiettivo, ma la conferma che i sopralluoghi erano finalizzati alla consumazione di un grave delitto, la ebbi qualche giorno dopo, e comunque entro una settimana dall’esecuzione della strage (perché successivamente Graviano si allontanò dalla Sicilia) quando Graviano mi disse: “’Na spirugghiamu”, intendendo alludere al fatto che erano stati bravi a realizzare l’attentato. Ritengo che tale frase di Graviano, dopo la strage, sia la risposta ad una domanda che gli avevo fatto quando, dopo il caricamento delle armi di cui ho già riferito e che compresi dovesse servire

a realizzare un attentato al dott. Falcone, vedendolo in televisione circondato dalla sua scorta, gli chiesi come si potesse avvicinare una persona del genere, ed il Graviano mi rispose con un cenno, come a dire “aspetta e vedrai”. A.D.R.:Ricordo che Graviano mi dissi la frase “Na spirughiamu” forse due o tre giorni dopo la strage, ma quasi certamente non oltre il mercoledì successivo. In merito rammento che in quel momento era già iniziata l’Operazione Vespri Siciliani, tanto che accompagnando Graviano in auto, in compagnia della sua fidanzata, gli sottolineai che non avevo visto un gran spiegamento di militari e, neanche farlo apposta, appena svoltata la curva incontrammo invece molti soldati. Pertanto, sono consapevole di aver fornito un contributo alla preparazione della strage di via D’Amelio. Mi sento e sono responsabile di questo gravissimo delitto e dal giorno in cui il Graviano mi disse quella frase “’Na spirughiamu”, avendo avuto definitiva conferma di quale fosse stato l’obiettivo dell’attentato e del protagonismo del Graviano, “non vivo più”: ricordo ancora ‘espressione soddisfatta del Graviano che mi riferì quella frase col sorriso sulla bocca”.

Ciò detto, appare necessario precisare che è rimasta sullo sfondo la vicenda degli acquisti dei telecomandi effettuati dal Tranchina sempre con modalità tali da garantire la non riconducibilità di essi alla consorteria e che non sembrano essere stati quelli utilizzati per la commissione della strage sia perché non ci sono certezze sui tempi di tali acquisiti sia avuto riguardo a quanto accertato negli altri processi celebrati in ordine a tali strumenti, con particolare riferimento a quanto al riguardo dichiarato da

Giovanbattista Ferrante.

Le considerazioni avanti espresse costituiscono specifica replica alle articolate argomentazioni difensive, tese nella sostanza a sostenere l'insussistenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 422 c.p. e consentono viceversa di ritenere ampiamente comprovata la responsabilità del Tranchina per i delitti in contestazione, fatta eccezione per quello di lesioni che va ovviamente dichiarato assorbito in quello di strage.

Fatto salvo quanto si dirà oltre con riferimento alle aggravanti in contestazione, occorre già qui sottolineare che al Tranchina vanno riconosciute la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91 e le circostanze attenuanti generiche per l'importanza che la sua collaborazione ha rivestito per l'accertamento dei fatti per cui si procede anche nei suoi confronti e per la particolare situazione soggettiva in cui si è avuta la sua collaborazione, con ciò che ne consegue anche per quanto riguarda l'intervenuta prescrizione di alcuni dei reati di cui il predetto è imputato.

Tanto premesso e passando alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia alle udienze dibattimentali del 12 e 13 giugno 2013 (ma si farà pure riferimento, nel prosieguo, alle dichiarazioni predibattimentali di Tranchina, poiché acquisite agli atti col consenso delle parti³⁶⁴), si deve, innanzitutto, evidenziare come le stesse forniscano una significativa conferma al racconto di Gaspare Spatuzza (in precedenza

³⁶⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 95 s.

analizzato), soprattutto riguardo agli incontri fra quest'ultimo e Giuseppe Graviano, nel periodo precedente la strage. Più in generale, le dichiarazioni di Fabio Tranchina, che, curando in quel periodo la latitanza del capo mandamento di Brancaccio, aveva un punto d'osservazione privilegiato su quello che accadeva in Cosa nostra, assumono notevole rilevanza nella misura in cui evidenziano la partecipazione diretta di Giuseppe Graviano alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, ponendosi in linea con la ricostruzione operata da Gaspare Spatuzza che, in maniera più marcata rispetto a quanto emerso dai precedenti processi (basati anche sulla falsa collaborazione di Vincenzo Scarantino), sposta l'accento sul gruppo di Brancaccio in relazione alla gestione di un rilevante segmento della preparazione e dell'esecuzione dell'attentato del 19 luglio 1992.

Con specifico riferimento a Vittorio Tutino, Tranchina (pur non essendo a conoscenza di un suo contributo operativo per la strage di via D'Amelio) confermava i suoi rapporti “*molto consolidati*” con Gaspare Spatuzza e spiegava anche che l'imputato, dopo la gestione della latitanza di Giuseppe Graviano, passava a curare quella del fratello Filippo Graviano, diventandone “*l'ombra*”, poiché quest'ultimo riusciva a contenerne meglio l'esuberanza e l'atteggiamento talvolta aggressivo ed irruento, per il quale Tutino veniva anche “*rimproverato*”. Infine, il collaboratore riferiva anche di un problema che aveva con Tutino (in conseguenza del quale vi era un raffreddamento nei loro rapporti), quando, dopo le stragi del 1992, all'epoca della nascita della figlia dell'imputato, Tranchina gli consegnava (nell'abitazione della suocera, nelle vicinanze di via Ammiraglio Rizzo di Palermo³⁶⁵), un sacchetto di

³⁶⁵ Cfr. verbale di interrogatorio di Fabio Tranchina del 22.4.2011:

PROC. SERGIO LARI: Sa se ci abitava una parente di Tutino da quelle parti? Di Vittorio Tutino?

banconote, con una somma di sedici o venti milioni di lire, da fare avere ai fratelli Graviano, che si trovavano al Nord Italia. Tutino non consegnava il denaro ai fratelli Graviano e, anzi, riferiva loro che Tranchina li aveva regalati a lui, per la nascita di sua figlia. Pertanto, Tranchina veniva chiamato a giustificarsi dai *boss* di Brancaccio, che lo rimproveravano e, innanzi alla sua versione dei fatti, organizzavano anche un confronto a sorpresa con Vittorio Tutino, che ribadiva -in sua presenza- di aver ricevuto il denaro come regalo per la nascita di sua figlia. Ciascuno rimaneva con la sua versione e la questione si chiudeva senza alcuna conseguenza, poiché i Graviano (evidentemente in virtù del rapporto che li legava ad entrambi), non prendevano provvedimenti. Si riporta, qui di seguito, lo stralcio di un verbale d'interrogatorio reso dal collaboratore, sul punto (acquisito agli atti, col consenso delle parti):

Verbale di interrogatorio di Fabio Tranchina del 21 aprile 2011:

PROC. SERGIO LARI: Certo, e su Vittorio Tutino ...

TRANCHINA FABIO: ... Su Vittorio ...

PROC. SERGIO LARI: ... ci interessa questa questione.

TRANCHINA FABIO: ... per esempio, Vittorio Tutino, io ho sempre

TRANCHINA FABIO: Allora, se io ricordo bene, dalle parti di Via Ammiraglio Rizzo, ci abitava la suocera, perché (...) fu dove io andai a portargli quei famosi soldi, che lui doveva portare quando andò dai Graviano, e credo, che forse, Via Don Orione, esattamente, non mi ricordo, comunque, siamo (INCOMPRESIBILE) ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Che è a duecento metri (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: Sì, praticamente, la Via Don Orione, è una, è una perpendicolare della Via Ammiraglio Rizzo.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Sì. (...) E Via D'Amelio è là sopra.

PROC. SERGIO LARI: E quindi, lei (...) gli portò il sacchetto dei soldi (...) che poi ci fu la discussione (...) con Graviano?

TRANCHINA FABIO: Sì, sì, quella de..., (INCOMPRESIBILE).

saputo che era l'accompagnatore, per eccellenza, di, prima di Giuseppe Graviano, poi, ehm, venne rimproverato, perché era una persona molto ma molto aggressiva, nel senso che, ehm, non ci pensava due volte a prendere una questione, diciamo, con una persona che gli facesse anche un piccolo sgarbo, tant'è che poi, fuuu levato, diciamo, non camminava più con Giuseppe Graviano, ma \ \ accompagnava Filippo, perché lui di Filippo, aveva, come dire, un po' più di, \ \ ehm, di timore, ehm, e Filippo riusciva a tenerlo più a bada. Mi ricordo che, anche di un particolare (...) mi ricordo anche di un particolare, che successe con Tullio Cannella, ehm, ai tempi che, diciamo, mandavano Vittorio Tutino, forse a prendere dei soldi, perché lui ai tempi aveva realizzato l'Euromare Village, nei pressi di Buonfornello, ehm, e Cannella si lamentava sempre, perché lui era troppo, diciamo, troppo oppressivo, ehm, non voleva perdere tempo, se andava in un appuntamento, per andare a prendere, per esempio, dei soldi non, non, non, non transigeva che quello gli diceva, guarda, vieni fra un'ora, cose, infatti, mi ricordo che poi, ai tempi, ehm, lui non fu mandato più da Cannella, e mi ci mandavano a me, o per prendere (...) delle risposte, o per prendere dei soldi.

PROC. SERGIO LARI: Quando, quando l'ha conosciuto Vittorio Tutino, se lo ricorda?

TRANCHINA FABIO: Sempre, ehm, \ \ nel '91, io tutte queste persone le conosco, \ \ sicuramente, entro nel no..., entro, diciamo, il '91, perché dopo che conosco Giuseppe Graviano ...

PROC. SERGIO LARI: Oh (...) che, come lo ha conosciuto? Se lo ricorda?

TRANCHINA FABIO: Ma, anche in un appuntamento, non mi ricordo.

PROC. SERGIO LARI: Lei è al corrente dei rapporti tra Tutino e ca..., ehm, Spatuzza?

TRANCHINA FABIO: Ma, ehm, di rapporti, che, (SI SCHIARISCE LA VOCE) che siano molto consolidati ne sono sicuro, perché mi ricordo, che un giorno, io andai a..., alla Spedisud, che era una ditta, di, ehm, di trasporti, che era ubicata presso la Zona Industriale di Brancaccio, e mi ricordo che, andai qua, in questo posto, e c'era Vittorio Tutino, e se non ricordo male, anche Gaspare, anche Gaspare spi..., Spatuzza, e Vittorio aveva un, una pistola a tamburo tutta smontata che la stava pulendo, come se stesse pulendo (...) aveva una specie di spazzolino, che lo infilava ...

PROC. SERGIO LARI: Sì. (...) Uno scovolino, si chiama.

TRANCHINA FABIO: ... e lui, diciamo, un pochettino, se ne vantava di questo, che aveva questa pistola, ehm, tant'è che gli ebbimo a fare una battuta, non ricordo se gliela feci io, o gliela fece Gaspare, che gli disse, dice, dice, che te ne fai a tipo di questa pistola, dice, per fari 'u Guairdianu, ccà, no, dici, ccà 'un trasi nuddru, dici, picchè io, dici, ci metto 'na fotografia mia, dici, e ccà, 'un trasi nuddru, dico, \ \ questo, questo fatto me lo ricordo, perché vidi la pistola, e quindi, ehm, rimane ...

(Traduzione: ...e lui, diciamo, un pochettino, se ne vantava di questo, che

aveva questa pistola, ehm, tant'è che gli ebbimo a fare una battuta, non ricordo se gliela feci io, o gliela fece Gaspare, che gli disse, dice, dice, che te ne fai a tipo di questa pistola, dice, per fare il Guardiano, qua, no, dice, qua non entra nessuno, dice, perché io, dice, gli metto una fotografia mia, dice, e qua, non entra nessuno, dico, \ \ questo, questo fatto me lo ricordo, perché vidi la pistola, e quindi, ehm, rimane ...)

PROC. SERGIO LARI: Io vorrei che lei si concentrasse sulla posizione di Vittorio Tutino ...

TRANCHINA FABIO: Sì. (...) Vittorio Tutino ...

PROC. SERGIO LARI: ... anche in relazione alla Strage di Via D'Amelio, mi spiego?

TRANCHINA FABIO: Sì, anche ...

PROC. SERGIO LARI: A un ruolo che lui poi ha avuto, in questa Strage.

TRANCHINA FABIO: Sì, se, se vuole mi fermo e mi fa la domanda, o stavo dicendo ...

PROC. SERGIO LARI: No, no, no, vada, vada lei ...

TRANCHINA FABIO: ... con Vittorio Tutino una volta successe, ehm, che i Graviano erano partiti, adesso non mi ricordo bene qual era il periodo, ma comunque, parliamo di dopo le Stragi, che loro cominciarono a fare dei viaggi, anche per allontanarsi, ehm, perché mi ricordo bene, che Giuseppe me lo disse, dice, Fabio, adesso noi ci andiamo un poco a rilassare, ce ne andiamo al Nord, ci ri..., ci stiamo un pochettino fuori ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Le Stragi del '92, sempre dice?

TRANCHINA FABIO: Sì, sì, erano finite, ehm, e Vittorio tu..., ehm, ehm, e mi ricordo che un giorno io dovevo dare dei soldi a, cioè, io portai dei soldi a Vittorio Tutino, il periodo lo possiamo subito individuare, in quanto era nata la figlia a Vittorio, Vittorio ha una..., Vittorio ha una figlia, credo ne abbia una sola, ed era nata da pochissimo, un mese, due, e io mi ricordo che gli portai un sacchetto con i soldi, che erano, o sedici o venti milioni, che lui avrebbe dovuto fare avere ai Graviano che erano partiti. E gli dissi, \ \ ci dissi, tieni Vittorio, questi sono soldi che tu sai a chi li devi dare, perché sapevo che doveva partire e andare a trovare loro, e invece che cosa combinò lui, lui partì, andò dai Graviano, e non gli portò niente, dicendo che io gli portai i soldi che era un regalo per la bambina, che, \ \ e tutto questo mi mise in, in cattivo occhio perché, perché poi fui chiamato dai Graviano, e mi dissi, Fabio, ma tu come ti permetti a dire a Vittorio che questi soldi sono per sua figlia, ci dissi, Giuseppe, ma stai scherzando, io di testa mia gli dico a Vittorio che questi sono soldi..., \ \ e allora, loro non credendo né a me né a lui, organizzarono un incontro un faccio a fa..., come si dice ...

SOST. PROC. ONELIO DODERO: Confronto.

(...)

PROC. SERGIO LARI: Eh, e come finì 'sto confronto?

TRANCHINA FABIO: Al confronto c'era, eravamo presenti, i due fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, io e Vittorio Tutino, e allora, io, non

me lo aspettavo, assolutamente, perché pensavo che mi avessero creduto (...) perché ripeto, io come faccio a dire questi sono, questi soldi sono ...

PROC. SERGIO LARI: Certo.

TRANCHINA FABIO: ... ma poi mi ricordo benissimo che erano in un sacchetto, ma proprio, messi così i soldi, neanche messi in ordine, c'erano pure delle banconote da mille lire (...) per intenderci (...) allora, al che arrivai a questo appuntamento, che, ci tengo a precisare, non mi ricordo dove, in che, in che luogo (...) inconsapevolmente (...) non sapevo di che cosa, cioè, per me era il classico, il passaggio per accompagnare a Giuseppe (...) per accompagnare Giuseppe a questo appuntamento, arrivammo a questo appuntamento (...) e Giuseppe inizio il discorso (...) dice, Fabio, ehm, \ \ dice, qua c'è Vittorio che dice, che tu i soldi che gli hai portato, dice, gli hai detto che sono un regalo per sua figlia, gli ho detto Giuseppe, io non ho mai detto una cosa del genere, ma, assolutamente, \ \ dice, ma intanto, dice, qua c'è Vittorio, diglielo a lui. \ \ Gli ho detto, Vittorio (...) uhm, dissi, tu (...) sicuro di quello che io ti ho detto? Dice, sì, Fabio, tu sei venuto, mi hai detto questi soldi, sono un regalo (...), io lo guardai, (...) ma perché mi stai metten..., non lo, non lo, non lo capii mai perché lui fece questa parte con me, \ \ Giuseppe mi guardava negli occhi, e mi dicevano, e io gli dicevo, che, che devo fare? Cioè, gli, gli chiedevo con gli occhi, come che devo fare? E Giuseppe mi ebbe a dire, dice, Fabio, dice, vedi che io ti dico una cosa, dice, \ \ ti stanno accusando, e quando ti accusano, una persona si deve difendere. \ \ Cioè, me lo disse, proprio

cambiò atteggiamento, dal solito sorrisino, che aveva lui per ammaliare (...) le persone che, ehm, cambiò atteggiamento, e mi disse, Fabio, dice, vedi che ti stanno accusando, e se una persona ti accusa, dice, tu ti devi difendere. \ \ E io restai zitto, ero pietrificato, perché in quel momento, non, (INCOMPRESIBILE)

PROC. SERGIO LARI: E quindi? Che è successo?

TRANCHINA FABIO: Comunque, poi ci dividemmo, io mi appartai con Giuseppe, ehm, Graviano, e Filippo Graviano restò con Vittorio Tutino (...) una cosa, non m'interessa della (...) è un infame, è un infame, cioè, per, io quando dico infame, ehm, intendo una persona (...) che dice delle cose non vere. (...) Perché magari ne..., magari in, in Sicilia (...) ci sono delle parole che, che inserite in un contesto possono significare (...) e quindi, io mi ricordo che ci fu questa, questo fatto ...

PROC. SERGIO LARI: E i Graviano non presero provvedimenti?

TRANCHINA FABIO: Assolutamente.

PROC. SERGIO LARI: A noi risulta (...) che Vittorio Tutino, era uomo di grande fiducia dei Graviano ...

TRANCHINA FABIO: Sì, sì, sì, sì, sì.

PROC. SERGIO LARI: ... e questo..., e questo forse spiega perché non presero provvedimenti, quando è avvenuto questo fatto?

TRANCHINA FABIO: (...) Questo fatto ribadisco i Graviano erano partiti, quindi, dopo le Stragi (...) Erano fuori, avevano bisogno,

chiaramente (...) di ricevere dei soldi.

PROC. SERGIO LARI: ... se è vero, che Tutino è stato coinvolto nelle Stragi, e ha fatto, e ha messo in essere attività nella Strage di Via D'Amelio per conto dei Graviano, lei capisce bene, qual è la situazione, dal..., dal punto di vista dei Graviano, di fronte a un comportamento del genere, o uno fa finta di niente, o uno deve provvedere in maniera diversa. Loro avevano un grande debito di riconoscenza, probabilmente, nei confronti di Tutino (...) perché a noi risulta, che Tutino ha posto in essere una serie di comportamenti, finalizzati, alla Strage di Via D'Amelio, e allora il discorso, ecco perché noi siamo interessati al Tutino. Lei può fare uno sfo..., \ \ cercare di fare uno sforzo di memoria per verificare, se..., sempre, anche nei giorni immediatamente precedenti la Strage di Via D'Amelio, se lei si ricorda, se Graviano incontrò Tutino? \ \ Ieri le avevo fatto una domanda ...

TRANCHINA FABIO: Io tengo presente, l'ho (...) non so se l'ho detto, ma lo ripeto (...) ehm, Vittorio Tutino era l'ombra di Filippo Graviano, l'ombra, dove c'era Filippo Graviano, c'era Vittorio Tutino, perché era, proprio il suo Accompagnatore, ventiquattr'ore su ventiquattro, \ \ era lom..., tant'è che, \ \ che se noi cercavamo Filippo, ehm, bastava cercareeee, \ \ ehm, e poi aveva, ehm, aveva grande, e comunque, era tenuto tantissimo in considerazione da Filippo Graviano, perché, \ \ ehm, era la persona, per esempio, Filippo Graviano, ehm, \ \ ehm, gli dicevaaaa, Vittorio, dice, mi è, mi, mi serve un miliardo, entro questa sera tu mi devi

portare un miliardo, lui sapeva dove andare per trovare questi soldi. Infatti una volta ci fu da ridere su questa situazione, ehm ...

PROC. SERGIO LARI: Senta, sempre per tornare, al discorso, che lei evoca di Graviano, perché qua, \ \ lei su Tutino non è in grado di darci nessun tipo di, che lei ricordi, ma, un qualunque dettaglio, che allora le è sembrato insignificante, e che oggi, potrebbe aiutarci a fare luce, sui rapporti, in particolare tra Tutino e Spatuzza? Nella fase di preparazione dell'Attentato di Via D'Amelio? Questa, è proprio la domanda, è proprio questa?

TRANCHINA FABIO: Tutino e Spatuzza, io, uhm una cosa, che io non so questa, perché ripeto (...) per via dei filtri che Giuseppe Graviano poneva ...

PROC. SERGIO LARI: E' chiaro che noi queste (...) cose gliele domandiamo, perché è Spatuzza che ci ha dato degli input (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: Sì, ma lei fa bene, giustamente, fa il suo lavoro ...

PROC. SERGIO LARI: Io sto cercando di trovare dei riscontri, logicamente ...

TRANCHINA FABIO: ... e mi chiede tutto ...

PROC. SERGIO LARI: ... quindi, se lei ha qualche ricordo, qualche cosa, questo è il problema.

TRANCHINA FABIO: In questo momento, non, completamente, non riesco aaaa, diciamo aaa ...

Tranchina spiegava che -all'epoca dei fatti- abitava a Borgo Ulivia, nel rione Falsomiele di Palermo, con i suoi genitori, e che questi ultimi, come ogni estate, dalla metà del mese di giugno e fino ai primi giorni di settembre del 1992, si trasferivano nella casa di villeggiatura a Carini³⁶⁶. In tale arco di tempo, rimanendo la casa vuota, egli la metteva a disposizione di Giuseppe Graviano (come si vedrà a breve, presentatogli dal cognato Cesare Lupo), affinché questi vi trascorresse la sua latitanza (il quartiere, peraltro, è ubicato a poca distanza da quello di Brancaccio e, dunque, era in un'ottima posizione affinché il capo mandamento continuasse a curare i propri interessi ed a mantenere i contatti coi sodali). Tranchina ricordava che, tra le varie persone che Giuseppe Graviano incontrava, in quel periodo estivo, all'interno della sua abitazione, c'era anche Gaspare Spatuzza (non rammentava se era lui stesso che lo conduceva nella casa, non sapendo Spatuzza dove la stessa era esattamente ubicata³⁶⁷, oppure se vi provvedeva Cristofaro Cannella).

Si riporta qui di seguito un breve stralcio dell'esame dibattimentale del collaboratore di giustizia, nella parte in cui questi spiegava, appunto, che Gaspare Spatuzza incontrava Giuseppe Graviano, nella casa di Borgo Ulivia, in almeno un paio di occasioni, in quel periodo estivo del 1992, fra metà giugno e la strage di via

³⁶⁶ La circostanza che, all'epoca dei fatti, il padre del collaboratore (Tranchina Giovanni) abitasse, unitamente al proprio nucleo familiare, in un appartamento di edilizia popolare sito nel quartiere Borgo Ulivia, risulta confermata dalle indagini eseguite dalla polizia giudiziaria, così come risulta confermata la proprietà, in capo al predetto genitore, di un immobile sito nel comune di Carini, località Villagrazia di Carini, contrada Margi - Giummari, in via Del Cefalo nr. 1 (cfr. deposizione del teste di Ernesto Cusimano, all'udienza dibattimentale del 15.7.2015, pagg. 33).

³⁶⁷ Come spiegato dal collaboratore e documentato anche dalle immagini riprese nel corso del sopralluogo del 12 maggio 2011 con Fabio Tranchina (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 22), gli appartamenti di Borgo Ulivia sono estremamente simili fra loro e la circostanza rendeva assai difficile giungere sul posto, senza essere accompagnato da qualcuno che già vi era stato.

D'Amelio³⁶⁸:

P. M. LUCIANI - Senta ci sono state oltre a questa di sabato 18 luglio ci sono stati altri giorni, sempre nell'arco di tempo compreso tra la Strage di Capaci e quella di Via D'Amelio in cui Giuseppe Graviano si trovava a casa sua. Se può riferire specificamente dov'era questa casa, dove si trova?

TRANCHINA - Sì, la casa si trova a Borgo Ulivia quindi nel rione Falsomiele la zona che ho spiegato un po' ieri. Ed è la casa dei miei genitori. Questa casa praticamente si svuota perché noi andavamo a passare sempre i tre mesi dell'estate a Carini che i miei genitori avevano pure un piccolo villino a Carini e in linea di massima, diciamo, questa casa si svuotava intorno al 10, 15 di giugno perché i miei genitori si trasferivano a Carini, finite le scuole e tutto quanto, e quindi io nei periodi in cui la casa era vuota ne approfittavo per ospitare Giuseppe a dormire. Qualche volta è venuto pure Ciccio Tagliavia a dormire in questa casa insieme a Giuseppe Graviano. E qualche volta Giuseppe Graviano si è fatto pure degli appuntamenti sempre in questa casa di mio papà, ripeto, perché la casa era vuota e l'avevo a disposizione io.

P. M. LUCIANI - Ecco, in maniera più specifica in riferimento a questi appuntamenti, lei ricorda se Giuseppe Graviano ebbe appuntamenti in questa casa anche nel 1992, quindi nel periodo mi sembra di capire dopo il 15 giugno perché la casa si svuotava e fino alla strage di Via D'Amelio?

TRANCHINA - Sì, gli appuntamenti ci sono stati e li possiamo datare con

³⁶⁸ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 32 ss.

una certa precisione, perché come ho detto io la casa si svuotava tra il 10 e il 15 giugno perché i miei genitori si trasferivano a Carini, quindi io la disponibilità l'avevo da questa data fino al mese, ai primissimi di settembre, non oltre perché poi loro ritiravano e quindi ricordo che in questa fase Giuseppe Graviano fece alcuni appuntamenti qui a casa di mio padre.

P. M. LUCIANI - Riesce a ricordare chi incontrò Giuseppe Graviano in questa fase nella casa di suo papà?

TRANCHINA - Sì, le persone che venivano erano Filippo Graviano, veniva un certo Giuseppe Battaglia, veniva Renzino Tinnirello, Gaspare Spatuzza, Fifetto Cannella.

P. M. LUCIANI - Ma le persone che ha menzionato come giungevano sui luoghi?

TRANCHINA - Mah, se per esempio erano persone che comunque venivano con Fifetto Cannella magari le portava Fifetto Cannella, perché Fifetto Cannella sapeva l'abitazione dov'era. Se invece qualcuno non lo sapeva gli si dava un appuntamento in un posto magari lì vicino, un posto che magari è conosciuto e io lo andavo a prendere.

P. M. LUCIANI - E per quello che è il suo ricordo Gaspare Spatuzza sapeva esattamente dove abitava suo papà, quindi qual era l'abitazione di suo papà?

TRANCHINA - No, non lo sapeva perché essendo che magari non era venuto mai quindi non poteva mai arrivare da solo.

P. M. LUCIANI - E quindi in quella circostanza riesce a ricordare chi lo

porta in questa casa?

TRANCHINA - Dottore, non mi ricordo, magari sono sceso io a prenderlo però non ce li ho bene in mente questi ricordi perché, cioè non riesco a focalizzare bene tutte queste, non lo posso escludere. Per esempio io mi ricordo una volta di Giuseppe Battaglia lo andai a prendere io che si fece trovare nei pressi che c'era una piazza con una chiesa vicina e la prima volta gli andai io incontro per spiegargli pure un poco la strada per fargli capire, perché lì praticamente le case sono tutte uguali, sono la fotocopia l'una dell'altra quindi chi non è della zona difficilmente si sa orientare, quindi bisogna conoscerla perché sembrano delle palafitte tutte uguali, tutte dello stesso colore, tutte le stesse modalità.

(...)

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare quante volte Gaspare Spatuzza venne in questa casa in quel periodo?

TRANCHINA - Un paio di volte è sicuro, poi se sono state più volte... Cioè con esattezza non me lo ricordo, ma un paio di volte è sicuro.

Anche sulle modalità con le quali si svolgevano gli incontri nella casa, le dichiarazioni di Tranchina confermano quelle di Gaspare Spatuzza: quest'ultimo discuteva col suo capo mandamento all'interno di una stanza in cui -come d'abitudine (secondo le regole di Cosa nostra)- Tranchina non si tratteneva, accomodandosi nella cucina, in attesa che il colloquio terminasse. In una di dette occasioni, inoltre, Spatuzza incrociava Lorenzo Tinnirello, che si allontanava dall'abitazione e saliva a bordo di una vistosa Mercedes station wagon di colore scuro metallizzato, circostanza della quale egli si meravigliava, poiché credeva questi fosse "canziato" (cioè

latitante)³⁶⁹, domandando spiegazioni a Giuseppe Graviano; quest'ultimo gli diceva che il provvedimento nei confronti del Tinnirello era revocato³⁷⁰.

Come si accennava in altra parte della motivazione, anche in tal caso le dichiarazioni di Spatuzza trovano puntuale riscontro in quelle di Tranchina, che spiegava come gli incontri di Giuseppe Graviano nell'appartamento di Borgo Ulivia, avvenivano nel salone, dove egli non entrava, confermando anche che, sempre in quel periodo, prima della strage di via D'Amelio, il capo mandamento di Brancaccio incontrava anche Renzino Tinnirello, che giungeva lì a bordo di una Mercedes station wagon di colore scuro³⁷¹.

Si riporta, ancora una volta, un breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia, sul punto³⁷²:

P. M. LUCIANI - E lei riesce a ricordare come avvenivano, cioè le modalità di questi appuntamenti?

³⁶⁹ Dagli approfondimenti eseguiti in ordine alla posizione giuridica di Lorenzo Tinnirello, veniva accertato che lo stesso si rendeva latitante dal 05.03.1993 al 27.08.1994, vale a dire dopo i fatti che ci occupano, mentre, in precedenza, veniva colpito il 29.09.1984, dal mandato di cattura nr. 323/1984, relativo al noto procedimento a carico di Abbate Giovanni + 365 emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. Anche in quell'occasione, Tinnirello si dava alla latitanza, rimanendovi fino al 16.12.1987 (sentenza di primo grado del maxi processo), allorquando la Corte d'Assise di Palermo revocò il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti (cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pagg. 71 s).

³⁷⁰ Cfr., a tal proposito, anche il verbale di interrogatorio reso da Gaspare Spatuzza in data 4.7.2008. Alla conclusione della redazione del verbale riassuntivo lo Spatuzza spontaneamente aggiunge: “*Ho rammentato che durante l'incontro avuto a Falsomiele con Giuseppe Graviano incontrai Renzino Tinnirello che stava andando via mentre io sopraggiungevo. Il Tinnirello, che io sapevo essere latitante in quel periodo, si allontanò a bordo di una Mercedes station wagon di colore scuro. Chiesi al Graviano come mai il Tinnirello, benché latitante, utilizzasse un'auto così vistosa, ma il Graviano mi rappresentò che il mandato di cattura in conseguenza del quale il Tinnirello si era reso latitante gli era stato revocato*”.

³⁷¹ La disponibilità, all'epoca dei fatti, di una Mercedes modello station wagon, da parte di Lorenzo Tinnirello, trovava conferma nelle indagini della polizia giudiziaria: questi, infatti, era proprietario di una Mercedes 200TE, targata PA 976613, dal 25.09.1989 al 21.12.1994 (la concessionaria Mercedes di Caltanissetta confermava che la sigla T, sopra evidenziata, serviva ad individuare proprio il modello station wagon); si accertava, inoltre, che l'autovettura in questione era di colore grigio scuro metallizzato (cfr. deposizione dell'Isp. Claudio Castagna all'udienza dibattimentale del 3.7.2015, pag. 71).

³⁷² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 34 s.

TRANCHINA - Sì.

P. M. LUCIANI - Lei assisteva a questi appuntamenti?

TRANCHINA - Allora praticamente gli appuntamenti funzionavano così, che queste persone che ho appena menzionato salivano e si chiudevano nella sala da pranzo, uno per volta con Giuseppe, se c'era Filippo Graviano, Filippo Graviano ovviamente assisteva agli appuntamenti con Giuseppe ma se Filippo non c'era Giuseppe da solo riceveva le persone uno per volta. Io non ho mai assistito a questi appuntamenti.

P. M. LUCIANI - E lei dove stava quando avvenivano questi appuntamenti?

TRANCHINA - Mi stavo in cucina, preparavo il caffè, facevo le parole crociate, stavo attento dal balcone se c'erano movimenti strani. Questo.

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare quante volte Gaspare Spatuzza venne in questa casa in quel periodo?

TRANCHINA - Un paio di volte è sicuro, poi se sono state più volte... Cioè con esattezza non me lo ricordo, ma un paio di volte è sicuro.

P. M. LUCIANI - Lei ha parlato anche di Tinnirello che ha avuto appuntamenti in quel periodo, ho capito bene?

TRANCHINA - Sì, sì, mi ricordo in particolare che Lorenzo Tinnirello venne con la macchina direttamente sotto casa.

P. M. LUCIANI - Che macchina era?

TRANCHINA - Una Mercedes station wagon.

P. M. LUCIANI - Il colore?

TRANCHINA - Scura, colore scuro. Di preciso sarà stato grigio scuro,

marrone scuro comunque era scura.

Tranchina riferiva anche di aver accompagnato Giuseppe Graviano, nel corso dell'anno 1992, sia prima che dopo la strage di Capaci, a Palermo, in via Tranchina, nel luogo che, come apprendeva dopo la cattura di Riina, era l'abituale punto di ritrovo tra il capomafia di Corleone ed il capo mandamento di Brancaccio³⁷³. In particolare, proprio la mattina del giorno in cui veniva poi catturato Riina (o, come diceva la sorellina di Tranchina, veniva "arrestata Cosa nostra"), il collaboratore accompagnava Giuseppe Graviano nel locale di via Tranchina e, dopo aver sentito la notizia dell'arresto del *boss* corleonese, veniva poi contattato da Cristofaro Cannella che gli diceva di star tranquillo per Giuseppe Graviano, perché questi era con lui. Successivamente, Giuseppe Graviano commentava col Tranchina l'arresto di Riina, dicendo che potevano dirsi "tutti figli di 'stu cristianu" e che, certamente, la sua cattura non era dovuta a delle microspie piazzate nel magazzino di via Tranchina, poiché -in tal caso- avrebbero fatto il blitz in detto locale, dove vi erano talmente tanti soldi "che noi ci potevamo comprare la Sicilia". Si riporta qui di seguito lo stralcio d'interesse³⁷⁴:

P. M. LUCIANI - Senta, lei ha mai condotto Giuseppe Graviano ad appuntamenti con Totò Riina?

TRANCHINA - Sì, in tutto il periodo che ha preceduto le due stragi, sia Capaci che Via D'Amelio, e forse anche prima perché diciamo per un bel periodo del 1992 io ho accompagnato Giuseppe Graviano diverse volte in via Tranchina. In via Tranchina c'è ubicata l'abitazione di un certo

³⁷³ Nel corso del sopralluogo del 12 maggio 2011 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 22), Fabio Tranchina individuava l'immobile di via Tranchina di Palermo (al civico n. 22 della strada in questione).

³⁷⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 20 ss.

Biondino dove lui qui proprio incontrava Totò Riina, però ci tengo a precisare una cosa, dottore, che quando le prime volte lo portavo lì non sapevo che lui dovesse incontrare Riina. Diciamo che lo immaginavo perché lui voleva sempre che io gli portassi dei soldi quando andavo a questi appuntamenti perché mi diceva: "Li devo dare allo zio, li devo dare allo zio" quindi me lo lasciava intendere, però io, diciamo, successivamente all'arresto del Riina ne ebbi la conferma che lui là si incontrava con tante persone tra cui il Riina.

P. M. LUCIANI - Approfondiamo un attimo questo tema, poi farò un passo indietro. Perché dice: io ho avuto la conferma il giorno dell'arresto di Riina?

TRANCHINA - Perché mi ricordo che proprio la mattina in cui arrestarono Totò Riina, siamo nel gennaio del '93, proprio quella mattina c'era un appuntamento che io stavo accompagnando, ho accompagnato proprio Giuseppe Graviano in via Tranchina in questo... Lo lasciai. Quindi siamo di mattina Presto.

P. M. LUCIANI - Lei dove lasciava abitualmente Giuseppe Graviano quando si recava in quei luoghi?

TRANCHINA - Io lo lasciavo nella stradina dove c'è il passaggio a livello prima di immettersi in via Tranchina c'è un passaggio a livello, lo lasciavo qui all'angolo, lui andava. Siccome una delle primissime volte, torno un po' indietro dottore, che io lo portai qui Giuseppe mi disse: "Fabio, adesso tu mi lasci qua, io scendo, devo fare pochissimi metri a piedi, tu mi dai dieci secondi di vantaggio e poi giri con la macchina in maniera che lo vedi

dove entro io". Quindi io la prima volta in assoluto che lo accompagnai feci questa manovra e poi me ne andai. Ritornando al giorno dell'arresto del Riina io lo accompagnai sempre al solito posto, lo lasciai in questa stradina limitrofa dove c'era il passaggio a livello e me ne andai. Ebbi il tempo di arrivare a casa, passò una mezzoretta, un'ora al massimo perché magari mi sarò fermato da qualche parte adesso non ricordo, e mi ricordo che c'era mia sorella che era piccolina e mi disse: "Hai sentito, hanno arrestato Cosa Nostra". Cioè mi ricordo queste frasi che mi sono rimaste impresse. Gli ho detto: "Che significa - ho detto a mia sorella - hanno arrestato Cosa Nostra?". "Ho acceso la televisione e avevo sentito che avevano catturato il Riina". Quindi io in quel preciso istante ho avuto subito il pensiero a Giuseppe. Comunque di lì a poco il Cannella mi contattò, mi cercò per dirmi: "è tutto apposto, Giuseppe ce l'ho io". Quindi successivamente a questo fatto che è accaduto proprio Giuseppe ebbe a dirmi: "Fabio, noi siamo tutti figli di stu cristianu - facendo riferimento a Totò Riina - dicevano che dove ci vedevamo noi c'erano le microspie qua in via Tranchina però non è vero niente perché se fosse stato vero che c'erano le microspie avessero fatto l'irruzione perché - dice - là dentro c'erano tanti di quei soldi che noi ci potevamo comprare la Sicilia, quindi non è assolutamente vero". Quindi io da questo ho avuto la conferma personalmente da Giuseppe che tutte le volte che lui si recava là era per incontrare persone tra cui il Riina.

P. M. LUCIANI - Se non ho capito male lei ha detto di aver avuto appuntamenti in questo luogo, cioè di aver condotto Giuseppe Graviano ad

appuntamenti in questo luogo anche dopo la strage di Capaci, ho capito bene?

TRANCHINA - Sì, sì, diciamo è un periodo abbastanza lungo, dottore, del '92. Che si conclude proprio nel giorno dell'arresto di Totò Riina.

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare, però mi scusi non ho capito se la sua è una risposta nel senso affermativa o se è un non ricordo, cioè lei ricorda di avere accompagnato Giuseppe Graviano in via Tranchina dopo la strage di Capaci? O meglio nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio?

TRANCHINA - Io le date non ce le ho registrate, dottore, però il periodo è quello di là.

In particolare, in due diverse circostanze, entrambe nel mese di luglio 1992, proprio lungo il tragitto di ritorno dal magazzino di via Tranchina verso l'abitazione di Borgo Ulivia, Giuseppe Graviano chiedeva a Fabio Tranchina di cambiare il consueto percorso, appositamente per accedere in via D'Amelio. Il primo di tali sopralluoghi, nella prima settimana di luglio, avveniva quando ancora era giorno ed era Graviano ad indicare al Tranchina di imboccare la via D'Amelio, fare il giro della strada ed uscire dalla stessa, senza arrestare la marcia. Il secondo accesso, invece, avveniva nella settimana precedente all'attentato, dopo il tramonto: in quell'occasione c'era anche Cristofaro Cannella, che li precedeva, a bordo della sua autovettura Audi 80, e Graviano raccomandava a Tranchina di non arrestare la marcia perché quella era una zona che "scottava".

Vale la pena di evidenziare come queste indicazioni di Fabio Tranchina in merito ai due sopralluoghi in via D'Amelio con Giuseppe Graviano, oltre ad esser

perfettamente compatibili con i dati oggettivi del tabulato dell'utenza mobile di quest'ultimo, si compongano armonicamente con le indicazioni fornite da Spatuzza, sia in ordine al furto della Fiat 126, che ai successivi incontri con il capo mandamento, proprio nella casa messa a disposizione da Tranchina, con la raccomandazione (nel primo incontro) di rifare i freni dell'automobile e le direttive (nel secondo incontro) sulle modalità con cui rubare le targhe. Detti incontri, infatti, sono (come già detto) ragionevolmente collocabili, anche alla luce dei predetti dati di traffico telefonico dell'utenza di Giuseppe Graviano, rispettivamente, nella prima settimana del mese di luglio (prima dell'allontanamento di Graviano dalla Sicilia, nel pomeriggio del 7 luglio 1992) ed in quella precedente all'attentato di via D'Amelio (dopo il rientro a Palermo del *boss*, la mattina del 14 luglio 1992).

Si riporta, ancora una volta, uno stralcio delle dichiarazioni rese da Fabio Tranchina, sul punto³⁷⁵:

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare che tragitto fece in alcune circostanze di ritorno da questi appuntamenti in via Tranchina?

TRANCHINA - Dottore, abitualmente le strade erano tantissime ma io abitualmente facevo il Viale Regione Siciliana perché scendevo da via Ugo La Malfa e facevo il Viale Regione Siciliana. Grossomodo era questa la strada che facevo io.

P. M. LUCIANI - Allora ci arriviamo in un altro modo, lei sa dove è ubicata a Palermo Via D'Amelio?

TRANCHINA - Sì.

P. M. LUCIANI - Lei è mai stato in via D'Amelio?

³⁷⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 22 ss.

TRANCHINA - Allora, proprio successivamente a questi appuntamenti che Giuseppe aveva e quindi siamo in prossimità proprio della strage di Via D'Amelio...

P. M. LUCIANI - Scusi se la interrompo, la pregherei di essere estremamente dettagliato su queste circostanze.

TRANCHINA - Sì. Ricordo che ci fu una prima volta, e questo fu esattamente la prima settimana di Luglio del 1992, che Giuseppe quando uscendo da questo appuntamento mi chiese, che ero in macchina con lui ovviamente, io poco fa quando ho detto me ne andavo prendevo via Ugo La Malfa, Viale Regione Siciliana intendevo quando lasciavo lui e me ne andavo solo. Questo invece quando io poi lo andavo a prendere è successo in un paio di occasioni, uno siamo nella prima settimana di Luglio che usciamo da, cioè io lo vado a prendere in questo appuntamento in via Tranchina e Giuseppe Graviano mi dice di fare, abbiamo fatto una strada insolita, diciamo, siamo scesi dalla parte interna, Viale Strasburgo, una cosa dentro dentro, comunque gira di qua, gira a destra, vai avanti mi porta in via D'Amelia. Arrivato in via D'Amelio lui mi disse: "Entra di qua, entra proprio in via D'Amelio - Perché la via D'Amelio è una strada che non spunta perché c'è un muro là di fronte - fai il giro rallenta però non ti fermare". Quindi abbiamo fatto il giro proprio a ferro di cavallo e siamo andati via. E questa è la prima volta che mi fa passare da Via D'Amelio. Poi praticamente avviene una seconda volta, sempre un'altra volta che io sono andato a prendere il Graviano che l'avevo lasciato la mattina, quando lui finiva l'appuntamento lo andai a prendere e quindi si era fatto

un po' più tardi, perché sono state due volte questi passaggi in via D'Amelio, una volta era buio e una volta era giorno, credo che la seconda volta fosse buio, io lo andai di nuovo a prendere in questo appuntamento in via Tranchina che lui aveva e ci recammo di nuovo...

AVV. - Signor Tranchina ci può dire quando fu la seconda volta?

TRANCHINA - Siamo proprio nella settimana che precede la strage di Via D'Amelio. Però questa volta davanti a noi c'è Fifetto Cannella con la sua macchina. Stessa cosa, siamo arrivati in via D'Amelio, però ho omesso un particolare dottore, che dopo il primo sopralluogo che facciamo in via D'Amelio Giuseppe mi chiede se io gli avrei potuto trovare un appartamento in via D'Amelio. Dice: "Fabio, mi serve un appartamento qua". Gli ho detto: "Qua dove?" - "Qua", proprio mentre eravamo in via D'Amelio mi disse: "Qua mi serve un appartamento, vedi se riesci ad affittarmi un appartamento, però non te ne andare alle Agenzie, non dare documenti, vedi se lo trovi casomai se vogliono pagato sei mesi, pure un anno di affitto anticipato glielo paghi, l'importante che non contatti agenzie. Privatamente". Quando avviene il secondo passaggio in via D'Amelio, che siamo proprio la settimana che precede la strage davanti a noi c'è Fifetto Cannella con la sua macchina, io lo seguo con Giuseppe Graviano in macchina, passiamo da Via D'Amelio, questa volta mi dice sempre: "Fabio rallenta però non ti fermare mai perché questa è una zona che scotta, non ti fermare, non ti fermare". E lo vedevo che lui si girava, guardava, come se volesse osservare la zona. Io fino a là non capisco che cosa lui sta guardando, cosa sta cercando, comunque facciamo questo

secondo passaggio perché, signor Presidente, si parla di un minuto perché la via D'Amelio è corta, viene a ferro di cavallo perché mi ricordo che c'erano macchine posteggiate a destra e a sinistra e al centro quindi noi abbiamo fatto così, un passaggio, siamo entrati proprio dal lato sinistro dove avvenne l'esplosione e siamo usciti dal lato destro. Abbiamo fatto questo giro e ci siamo poi incamminati verso casa per ritirarci. Al che Giuseppe Graviano, proprio nell'occasione del secondo sopralluogo mi chiese: "Fabio, ma l'hai trovato l'appartamento?". Io in verità neanche l'avevo cercato, signor Presidente, perché per le modalità in cui lui mi aveva chiesto di cercarlo, non ti fare contratto d'affitto, non te ne andare dalle agenzie, non contattare nessuno, non dare documenti, io ho detto ma dove vado? Cioè come faccio io a trovare una casa in questi termini, con queste richieste? E gli disse: "Giuseppe, no, non l'ho trovata". Perché lui mi chiese: "Ma l'hai trovata?". Ho detto: "No, sinceramente non ho trovato niente". E lui aggiunse un particolare perché mi disse che precedentemente questo compito lo aveva dato a Giorgio Pizzo. Dice: "Fabio, glielo avevo detto a Giorgio Pizzo di trovarmi una casa qua però non me l'ha trovata, vedi se me la trovi tu con quelle modalità che mi chiese". E io gli dissi che non l'avevo trovata. A quel punto gli scappa dalla bocca, dice: "Va bene, non ti preoccupare - lo dico in siciliano signor Presidente e poi lo traduco perché... Giuseppe mi disse, alla mia risposta negativa che non avevo trovato la casa: "va bene non ti preoccupare addubbunnu iardinu (pare dica)". Che tradotto sarebbe: "Mi arrangio nel giardino". Cioè una cosa del genere. E io fino là, addubbunnu iardinu non è che... Va beh l'ha detto,

però nel momento in cui succedono i fatti signor Presidente, io ho realizzato che in via D'Amelio dove c'era il muretto, perché la via D'Amelio è una strada che non spunta, c'è un muro dietro c'è un giardino. E poi...

P. M. LUCIANI - Senta un secondo scusi, alcune puntualizzazioni le voglio chiedere...

AVV. SINATRA - Scusi Presidente, però stava continuando, e poi?

P. M. LUCIANI - E poi lo so dove vuole andare a parare però io non interrompo il mio ordine logico...

TRIBUNALE - Comunque può chiedere delle precisazioni...

AVV. SINATRA - Siccome stava dicendo e poi...

P. M. LUCIANI - E poi se vuole glielo dico io cosa stava dicendo ma ci arrivo...

AVV. SINATRA - Ha interrotto il collaborante, dice: e poi glielo dico io...

TRIBUNALE - No, no, no, voleva chiedere delle precisazioni su una...

AVV. SINATRA - No, no lui stava continuando, lo facciamo continuare. E poi?

TRIBUNALE - A mio parere può invece chiedere le precisazioni il Pubblico Ministero...

AVV. SINATRA - Cioè dire poi me lo dice dopo?

TRIBUNALE - Tra poco, dopo che il Pubblico Ministero...

P. M. LUCIANI - Poi successivamente lei...

TRIBUNALE - Riferirà sulla parte successiva del racconto che si accingeva a iniziare. Prego, Pubblico Ministero, può chiedere i

chiarimenti che ritiene.

P. M. LUCIANI - A questo punto facciamolo proseguire, Presidente, altrimenti sennò sembra che vogliamo bloccare il collaboratore per chissà quale motivo. Io ritengo di aver compreso cosa vuole dire.

TRIBUNALE - Va bene, allora prosegua in questa...

TRANCHINA - C'è stata una rottura del... Poi uno perde il filo del discorso. Stavo dicendo che...

TRIBUNALE - Lei si stava riferendo a un giardino posto alla fine di Via D'Amelio?

TRANCHINA - Esatto. Quando successe poi l'esplosione e successe quello che successe io poi ho realizzato tante cose, cioè mi sono fatto i miei pensieri e poi successivamente a fatto accaduto ho avuto la conferma personalmente da Giuseppe Graviano di quello che era successo.

P. M. LUCIANI - Se può riferire dettagliatamente, siccome avevo compreso che voleva riferire questo particolare, se può dettagliatamente riferire alla Corte che cosa intende dire quando afferma successivamente ho compreso di che cosa stessimo parlando.

TRIBUNALE - Soprattutto lei diceva "ho avuto la conferma" in che senso ha avuto la conferma?

TRANCHINA - Io vorrei tornare un attimino indietro, signor Presidente, per dire che quando ho conosciuto i fratelli Graviano, come dicevo ieri mi era stato prospettato di curare la latitanza, di portargli il mangiare, di guidargli la macchina, e ripeto, mai e poi mai avrei potuto immaginare cioè la potenza militare che avevano questi Graviano, cioè io neanche me

lo sognavo, però in virtù di tutti i fatti che sono successi, gli avvertimenti che lui mi dava "non andare a Mondello", "non passare dall'autostrada", questi due sopralluoghi che facciamo insieme in via D'Amelio, attenzione, senza che lui mi dice che cosa deve compiere in via D'Amelio. Però succede che subito, al massimo un paio di giorni dopo che avvenne l'esplosione in via D'Amelio, che io ci tengo a precisare quel giorno che ci fu l'esplosione mi trovavo nella zona tra Casteldaccia, dove c'è la formica per intenderci, che ero in barca con i miei cognati...

TRIBUNALE - Dove c'è la?

TRANCHINA - La formica, è un'isoletta che si vede da Casteldaccia, Trabia in questa zona di qua, non so bene il punto comunque siamo in questa zona di qua, è una piccola isoletta che affiora quando c'è la bassamarea e non si vede quando c'è l'altamarea. Eravamo proprio qui con la barca a fare i bagni. Al massimo un paio di giorni dopo che avvenne il fatto di Via D'Amelio incontrai Giuseppe Graviano come di consueto per i suoi soliti spostamenti e mi ricordo che guardandomi in faccia mi disse: "na' spirugghiammu?". Cioè più conferma di questo, signor Presidente, questo è stato quello che io non avrei mai voluto sentirmi dire da Giuseppe perché tutti i dubbi che io avevo fino a quel punto sono stati, diciamo, chiariti da questa frase che Giuseppe mi dice "Na' Spirugghiammu?". Per me è stato tremendo sapere dentro di me che avevo contribuito in qualche modo anche alla realizzazione di questo fatto terroristico. Perché io, secondo me, non si può chiamare Mafia questo è terrorismo allo stato puro. Io da quel giorno, signor Presidente, veramente mi hanno spento la

vita, me l'hanno cancellata perché io un'altra cosa che ci tengo a dire io non sono uomo d'onore, non sono stato ritualmente affiliato ma con questo non mi voglio sottrarre dalle mie colpe, perché favorire una persona come Giuseppe Graviano fai parte della mafia, c'è poco da fare. Ma mi hanno spento la vita perché, ripeto, io materialmente con le mie mani non ho ucciso mai nessuno, e credo che non avrei neanche saputo farla un'azione delittuosa, cioè andare a sparare una persona, quando Giuseppe mi pronuncia queste frasi con quel sorriso ironico "Na' spirugghiammu" mi ha spento la vita, me l'ha spenta. Ed è da allora che la mia vita è un tormento. Mi volevo pentire nel '98 e non è stato possibile perché mia moglie mi diceva: "ti dimentichi di me, di mia figlia". Comunque...

TRIBUNALE - Senta, vuole tradurre in italiano questa espressione "Na' spirugghiammu" (pare dica) che aveva appena descritto?

TRANCHINA - "Siamo stati bravi?" Più conferma di questa, signor Presidente? Ed è un fatto insolito da Giuseppe Graviano perché Giuseppe Graviano non è che parlava mai esplicitamente però anche in questo caso lui mi ha voluto dare un'ulteriore risposta di quando io guardando il dottore Falcone in televisione gli dissi: "ma come si avvicina una persona di quelle?". Ma io glielo dissi così come... Secondo me è stata una risposta anche a questo.

P. M. LUCIANI - Le volevo chiedere solo due precisazioni circa quanto lei ha riferito sui sopralluoghi, chiamiamoli così, in via D'Amelio. Lei ha detto in occasione del secondo vi era anche Fifetto Cannella?

TRANCHINA - Sì.

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare con che autovettura fosse Fifetto Cannella in quella circostanza?

TRANCHINA - Se ricordo bene aveva l'Audi 80 perché Fifetto Cannella comunque in quel periodo aveva la disponibilità di un'Audi 80, di una Polo blu e sporadicamente anche di una Lancia Thema amaranto, però credo che in quell'occasione avesse l'Audi 80.

P. M. LUCIANI - Senta lei riesce a ricordare quale fosse lo stato dei luoghi di via D'Amelio in occasione di questi due sopralluoghi? In particolar modo se vi erano auto posteggiate lungo la strada?

TRANCHINA - Sì. Io ricordo che quando passammo c'erano auto dappertutto, sinistra, destra e al centro.

P. M. LUCIANI - Lei riesce a ricordare se in occasione di uno dei due, ha notato in occasione di uno dei due sopralluoghi la presenza di fusti, quelli comunemente utilizzati per lavori edili di ristrutturazione?

TRANCHINA - No, non li ho notati, dottore, perché io quando passo di là non è che so lui che cosa deve fare, qual è il punto che gli interessa. Mi è rimasto impresso che la strada era senza uscita, alzando gli occhi vidi il muro, cioè queste sono le cose che mi rimangono impresse. Per quanto riguarda queste cose che dice lei di materiale edile, fusti, cose non...

TRIBUNALE - Sì, dei fusti di quelli in uso per materiale edile?

TRANCHINA - Non ho un ricordo.

P. M. LUCIANI - Io lo capisco però sono domande che le debbo fare.

TRANCHINA - Sì, sì.

Le dichiarazioni di Tranchina, poc'anzi riportate, oltre a confermare

l'attendibilità di quelle rese da Gaspare Spatuzza, aprono anche significativi spiragli circa il soggetto che azionò il telecomando in via D'Amelio ed in ordine al luogo dove era appostato il commando (od almeno, una parte del commando) che attendeva l'arrivo del dott. Paolo Borsellino, presso l'abitazione dove si trovava sua madre. Infatti, in occasione del primo sopralluogo, Giuseppe Graviano chiedeva a Tranchina di procurargli un appartamento proprio in via D'Amelio, raccomandandogli di non rivolgersi alle agenzie immobiliari, né di stipulare contratti e di pagare in contanti (dicendo anche che la stessa richiesta, già fatta a Giorgio Pizzo, non veniva soddisfatta). Tranchina, tuttavia, non si attivava particolarmente, attesa la prevedibile difficoltà che avrebbe incontrato per assolvere siffatto compito, in ragione delle modalità indicategli, sicché, al momento del secondo sopralluogo in via D'Amelio, quando il capo mandamento tornava sull'argomento, Tranchina gli faceva presente che non aveva trovato alcun immobile. La secca risposta di Giuseppe Graviano (*“va bé addubbo ne iardinu”*), da un lato, rende palese che la sua richiesta non era certamente volta a reperire un appartamento dove trascorrere la latitanza e, dall'altro lato, fornisce una indicazione circa il possibile luogo da cui gli attentatori azionavano il telecomando che provocava la micidiale esplosione (la via D'Amelio, infatti, è a fondo chiuso e termina con un muro, dietro al quale c'è, appunto, un agrumeto), tenuto anche conto di quanto rivelato da Giovan Battista Ferrante, in merito al commento di Salvatore Biondino che (durante il macabro brindisi di festeggiamento), diceva che *“le uniche persone che potevano avere delle conseguenze era chi stava dietro il muro, vicino al muro, a chi poteva succedere qualcosa, perché essendo vicino al posto, dove era successa l'esplosione, gli poteva accadere il muro*

*addosso*³⁷⁶.

Sempre in ordine agli accadimenti precedenti all'attentato in via D'Amelio, Fabio Tranchina riferiva anche che Giuseppe Graviano dormiva nella casa di Borgo Ulivia, la notte del sabato 18 luglio 1992, dove giungeva nel tardo pomeriggio di quel giorno. Nell'occasione, il capo-mafia di Brancaccio domandava al suo sodale dove aveva intenzione di trascorrere l'indomani e, alla risposta di questi, che sarebbe andato in barca coi suoi familiari, gli chiedeva se ne era proprio sicuro, evidentemente per sincerarsi che Tranchina non transitasse sui luoghi dove era programmato l'attentato. L'indomani "*mattina presto*", poi, Tranchina accompagnava Giuseppe Graviano ad un appuntamento con Cristofaro Cannella. Tale ultima indicazione è in linea con le acquisizioni dei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio, dalle quali risulta che gli appartenenti ai mandamenti della Noce, di San Lorenzo e di Porta Nuova iniziavano l'attività di osservazione degli spostamenti del dott. Borsellino, già nelle prime ore del mattino della domenica 19 luglio 1992 (i tabulati dell'utenza mobile del Cannella, del resto, indicano che il telefonino di quest'ultimo veniva contattato da quello di Giovan Battista Ferrante, già alle ore 7:36 della domenica mattina). Infine, Tranchina spiegava che non sapeva dove si rifugiava Giuseppe Graviano dopo l'esecuzione dell'attentato, non avendo fatto rientro nell'abitazione di Borgo Ulivia la domenica sera ed avendo rivisto il capomandamento di Brancaccio solo un paio di giorni dopo la strage, allorquando questi, in segno di compiacimento per l'efficiente organizzazione, gli chiedeva se se

³⁷⁶ Cfr. dichiarazioni di Giovan Battista Ferrante, nel verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 26 s, nonché dichiarazioni del 4 febbraio 1997, rese nell'ambito del processo di primo grado del processo c.d. Borsellino bis (acquisite al fascicolo per il dibattimento, con il consenso delle parti, alla medesima udienza del 27.5.2014).

erano stati bravi (“*na spirugghiamu?*”).

Si riporta, ancora una volta, lo stralcio d’interesse delle dichiarazioni del collaboratore³⁷⁷:

P. M. LUCIANI - Senta Giuseppe Graviano in quel periodo lei sa dove dormisse, dove fosse ricoverato?

TRANCHINA - Giuseppe Graviano in quel periodo di posti ne aveva tantissimi.

P. M. LUCIANI - Io faccio riferimento chiaramente al periodo antecedente rispetto alla strage di Via D'Amelio quello che interessa al...?

TRANCHINA - Io per esempio le posso dire che la sera prima della strage, quindi sabato sera, Giuseppe ha dormito con me.

P. M. LUCIANI - Approfondiamo questo tema. Innanzitutto se lei riesce a ricordare cosa fece il sabato 18 luglio o comunque se si trovava in compagnia di Giuseppe Graviano quel giorno?

TRANCHINA - Sì, io lo accompagnai per i suoi soliti appuntamenti però come ho già detto in passato non mi ricordo dove siamo stati quel giorno bene, cioè non me lo ricordo bene però quel giorno Giuseppe ha avuto appuntamenti, tant'è che poi la sera si ritirò che arrivò credo verso le otto a casa di mio padre la sera, che eravamo soli io e Giuseppe Graviano a dormire a casa di mio padre.

P. M. LUCIANI - E ricorda come arrivò Giuseppe Graviano a casa di suo papà?

TRANCHINA - Credo che lo accompagnò Fifetto Cannella.

³⁷⁷ Cfr. verbale d’udienza dibattimentale del 13.6.2013, pagg. 30 ss.

P. M. LUCIANI - Non so se l'ha accennato, le chiedo scusa se glielo faccio ripetere, ricorda l'ora o l'arco di tempo in cui arrivò a casa sua?

TRANCHINA - Di sera, dottore, erano le otto, le otto e mezzo così, 20:00, 20:30 per essere...

P. M. LUCIANI - Ebbe a parlare di qualcosa di particolare con Giuseppe Graviano quella sera?

TRANCHINA - Come sempre si parlava, però quello che diciamo mi saltò più all'attenzione mi disse: "Dove sei domani?". Gli ho detto: "Giuseppe, vado al mare in barca con Giovanna e i miei cognati". Dice: "Sicuro?". Gli ho detto: "Sì, sarò impegnato tutta la giornata là". Me lo ripete: "Quindi non ci sei a Palermo?". Come se lui si volesse accertare che io non ero in giro a Palermo.

P. M. LUCIANI - E riesce a ricordare poi cosa avviene il giorno seguente?

TRANCHINA - Il giorno seguente siamo usciti di mattina presto e io consegnai, diciamo, Giuseppe Graviano a Fifetto Cannella. Non ricordo se lo portai a casa del Cannella o se ci incontrammo nei pressi di Via Oreto o per strada, comunque il Cannella, ci incontrammo con il Cannella che lui, appunto, venne con la sua Audi 80 e Giuseppe andò via con Fifetto Cannella. E da quel momento io non lo vidi più ma è mattina presto siamo non oltre le otto di mattina perché siamo scesi presto comunque dottore.

P. M. LUCIANI - Senta che vuol dire consegnai?

TRANCHINA - Diciamo lo diedi a, cioè se ne andò con Fifetto Cannella. Io chiedo scusa se mi esprimo male.

P. M. LUCIANI - No, però per far comprendere alla Corte. Lei ha detto

non ricordo se lo portai dove abitava Fifetto Cannella o in altre zone?

TRANCHINA - Sì.

P. M. LUCIANI - Lei sa dove abitasse Fifetto Cannella in quel periodo?

TRANCHINA - In quel periodo Fifetto Cannella aveva una casa in affitto con la sua compagna, che oggi è sua moglie, una certa Francesca Paola Carruba, una parallela di via Oreto, vicino a un negozio, che lui aveva un negozio che si chiamava Tentazioni Moda, vendeva abbigliamento. Là vicino.

P. M. LUCIANI - E la sera lei poi ha modo o comunque quel giorno lei ha poi modo di rivedere Giuseppe Graviano?

TRANCHINA - No, non l'ho incontrato perché io poi la sera quando sono andato al mare, siamo stati...

P. M. LUCIANI - Ecco, se può riferire dettagliatamente dove è andato e chi c'era?

TRANCHINA - Sono stato al mare come dicevo, che i genitori di mio cognato, sarebbero la sorella di mia moglie e il marito, i genitori di questi ultimi avevano questo villino proprio nella zona, non ricordo se era Casteldaccia, se era Trabia, comunque noi con la barca andavamo in questa isoletta che affiora dall'acqua che si chiama la Formica. Io sono andato lì di mattina, abbiamo trascorso tutta la giornata lì, abbiamo pranzato poi a casa di questi signori. In barca eravamo io, la mia allora fidanzata con i miei cognati e a casa ad aspettare c'erano i genitori di questo mio cognato, che si chiamano Sansica di cognome. Abbiamo pranzato lì, abbiamo passato tutto il pomeriggio e poi la sera, verso le otto

ce ne siamo andati e io non ricordo se quella sera sono rimasto a dormire da solo a casa a Palermo o se sono andato a Carini, questo con me lo ricordo bene, però la sera non l'ho visto Giuseppe Graviano. Io poi Giuseppe Graviano lo rivedo non ricordo se dopo due giorni, così, se dopo un giorno, comunque non manca molto perché poi, cioè non oltre due giorni comunque dottore.

P. M. LUCIANI - Ed è la circostanza che ha già riferito quando Giuseppe Graviano le dice Na'Spirugghiammu...?

TRANCHINA - Sì, sì.

Ebbene, il protagonismo di Giuseppe Graviano nella strage di via D'Amelio, descritto da Tranchina, con particolare riguardo allo studio dei luoghi ed al reperimento del posto più adatto dove potersi collocare per dar corso all'attentato, costituisce indubbia conferma alla sequenza degli eventi complessivamente tratteggiata da Gaspare Spatuzza, che vede il capomafia di Brancaccio sovrintendere e gestire direttamente le fasi dell'attentato volte al reperimento dei mezzi necessari per approntare l'autobomba fatta esplodere in via D'Amelio. Inoltre, da un punto di vista logico (e per quanto possa valere in questa sede), si deve rilevare come l'ipotesi che sia stato proprio Giuseppe Graviano il soggetto prescelto per attivare l'impulso per la deflagrazione di via D'Amelio, si pone in linea con l'usuale *modus operandi* di Cosa nostra (per come accertato nei processi); non a caso, era proprio Giovanni Brusca ad azionare il telecomando per dar luogo all'attentato contro Giovanni Falcone, avvenuta soltanto 57 giorni prima³⁷⁸. Inoltre, l'indicazione di Tranchina sulla presenza di Fifetto Cannella, sia in occasione di uno dei sopralluoghi compiuti

³⁷⁸ Cfr. sentenze irrevocabili del procedimento c.d. Capaci uno, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

assieme a Giuseppe Graviano, così come la domenica mattina dell'attentato, quando il collaboratore accompagnava il capo mandamento ad un appuntamento con lui, rende molto plausibile e concreta l'ipotesi lo stesso Cannella fosse, del pari, presente in via D'Amelio, al momento dell'attentato, come pare emergere anche dall'analisi dei tabulati telefonici. Infatti, nella giornata del 19 luglio 1992, l'utenza mobile del Cannella (0337/899976) era il terminale ultimo di una serie di chiamate provenienti dai telefonini degli uomini di Cosa nostra incaricati di segnalare l'imminente arrivo del magistrato sotto l'abitazione dove soggiornava la signora Lepanto. In particolare, il 19 luglio 1992, l'utenza di Cannella riceveva le seguenti telefonate:

- alle ore 00.23, dal numero 0337/967725, intestato a Giovan Battista Ferrante (durata 8 secondi);
- alle ore 07.36, dal numero 0337/967725, intestato a Giovan Battista Ferrante (durata 7 secondi);
- alle ore 09.37, dal numero 0337/890387 (intestato a Ruisi Giovan Battista ed) in uso a Ganci Domenico (durata 8 secondi);
- alle ore 09.46, dal numero 0337/967725, intestato a Giovan Battista Ferrante (durata 7 secondi);
- alle ore 09.49, dal numero 0336/891288 intestato a Ganci Stefano (durata 8 secondi);
- alle ore 15.38, dal numero 0337/890387 (intestato a Ruisi Giova Battista ed) in uso a Ganci Domenico (durata 6 secondi);
- alle ore 16.52, dal numero 0337/967725, intestato a Giovan Battista Ferrante (durata 7 secondi).

Dopo il compimento della strage (avvenuta, com'è noto, alle ore 16.58, come

rilevato anche dall'osservatorio sismico), l'utenza del Cannella effettuava una telefonata (peraltro, l'unica, in uscita, di quella domenica) raggiungendo (come già detto, in altra parte della motivazione), alle ore 17.11, quella intestata a Cannistraro Provvidenza ed in uso a Giuseppe Graviano (come accertato nel processo c.d. Borsellino bis, sulla base di una serie di elementi desumibili dall'analisi del traffico telefonico generato nell'arco di tempo compreso tra il gennaio ed il settembre 1992).

21) Segue: la credibilità soggettiva di Fabio Tranchina.

Occorre poi spendere alcune considerazioni sul passato criminale di Fabio Tranchina, al fine di valutare la sua credibilità, con particolare riguardo alle sue dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio.

Fabio Tranchina, sino al momento del loro arresto (27 gennaio 1994), era il soggetto di estrema fiducia dei fratelli Graviano ed, in particolare, di Giuseppe, del quale -come detto- curava la latitanza. Inoltre, egli svolgeva anche il delicato compito di provvedere agli spostamenti di Giuseppe Graviano e di fungere da anello di collegamento con gli altri affiliati, allorché il capo mandamento aveva l'esigenza d'incontrarli di persona.

A tal proposito, va tenuto in considerazione quanto emerso nel procedimento palermitano n. 1411/1996 R.G.Trib. (cfr. sentenza n. 542/1996, in atti³⁷⁹), in cui Fabio Tranchina veniva condannato, irrevocabilmente, per partecipazione

³⁷⁹ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20.

all'associazione mafiosa Cosa nostra. In tale contesto, venivano in rilievo, innanzitutto, le dichiarazioni rese da Tullio Cannella³⁸⁰ ed Antonio Calvaruso³⁸¹, che servivano a delineare la figura del Tranchina (oltre ai dati di traffico telefonico che riscontravano le dichiarazioni dei predetti collaboratori), dimostrando il suo rapporto di estrema vicinanza ai fratelli Graviano³⁸².

L'insieme di tali elementi d'accusa portava il Tribunale di Palermo a ritenere che *“le convergenti chiamate in reità, ben corroborate dai pregnanti dati investigativi di cui si è detto (di per sé avente valenza di riscontro "individualizzante") appaiono al Collegio sufficientemente dimostrative della appartenenza a Cosa Nostra del Tranchina. Assolutamente indicativo, infatti, si rivela il ruolo di accompagnatore e/o di tramite effettuato a favore di soggetti di*

³⁸⁰ Tullio Cannella *“al dibattimento ha riferito di conoscere un certo ‘Fabio, abbastanza alto, robusto, cognato di Lupo Cesare’. Detto Fabio, a dire del Cannella, si era accompagnato con Giuseppe Graviano in occasione di alcune visite che costui aveva fatto a Leoluca Bagarella nel corso del luglio del 1993 presso il villaggio Euromare. Ha proseguito il Cannella riferendo che Bagarella gli aveva indicato detto Fabio come persona di cui potersi fidare e persona vicina a Giuseppe Graviano. cosa che del resto Cannella aveva potuto verificare di persona, avendo già visto ‘Fabio’ in compagnia di Giuseppe Graviano presso il Villaggio Euromare (cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit., nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 20).*

³⁸¹ Calvaruso Antonio dichiarava che *“Tranchina Fabio mi è stato presentato da Cesare Lupo. E' il cognato di Cesare Lupo, il Tranchina Fabio era un ragazzo vicino ai Graviano, veniva adoperato da Graviano per la riscossione del pizzo, in effetti io l'ho conosciuto perché all'epoca Cannella Tullio dava i soldi a Vittorio Tutino del pizzo per darlo ai Graviano, ma Tutino Vittorio aveva un comportamento nei riguardi di Cannella Tullio un po' poco ortodosso, quindi il Cannella Tullio si lamentava. Si lamentò più volte con Cesare Lupo fino a che Cesare Lupo gli disse, ora a questo punto, dice, ti mando mio cognato che è un ragazzo che dove va a prendere i soldi tutti gli altri non si sono mai lamentati, dice, perché è una persona educatissima. In effetti andava fu lui a prendere i soldi da Cannella Tullio per poi farli avere ai Graviano e si comportava sempre in maniera educata, quindi, così io ho conosciuto Tranchina Fabio”. Ed ancora: “diverse volte io e Cannella Tullio ci recavamo a appuntamenti una volta, li posso pure elencare, una volta siamo andati vicino il porto e Tullio li diede a Fabio per portarli ai Graviano, una volta ci siamo visti sotto il ponte di Brancaccio, cioè diverse volte ci incontravamo con Fabio perché Cannella gli portava i soldi a lui per farglieli avere ai Graviano” (cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit., nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 20).*

³⁸² Cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit. (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 20): *“Il nominativo del Tranchina venne alla attenzione degli investigatori a seguito del rinvenimento di un telefono cellulare a Milano all'atto dell'arresto di Graviano Giuseppe e Filippo il 27-1-1994, telefono rinvenuto in possesso di una delle due donne che si accompagnavano ai suddetti fratelli. Infatti, come ampiamente evidenziato trattando la posizione del Taormina, detta utenza - n. 0336 895812 - risultò aver avuto contatti con altra intestata a Tranchina Fabio (o meglio, due diverse utenze intestate al Tranchina). Tale dato appare di sicuro rilievo nel costituire riscontro alle propalazioni dei collaboratori circa la vicinanza ai Graviano dell'imputato. Segnatamente, come si desume dalla relazione di C.t. in atti, su tredici telefonate registrate in entrata e in uscita relativamente alla utenza n. 0336 895812 nel periodo tra la attivazione (il 22-1-1993) e l'arresto dei Graviano, ben cinque riguardano utenze intestate al Tranchina”.*

vertice della organizzazione, quali Graviano Giuseppe e Bagarella Leoluca, come anche il ruolo di esattore nei confronti del Cannella di somme destinate ai Graviano. Sicché è possibile desumere rapporti di estrema fiducia e di massima disponibilità direttamente intercorsi con il vertice della cosca, per la attuazione degli scopi associativi, tali da integrare - per facta concludentia - la condotta relativa ai reati contestati»³⁸³.

Se, dunque, questo era l'insieme degli elementi di cui si disponeva sul conto di Fabio Tranchina, in virtù di ciò che emergeva dal processo a suo carico, si deve rilevare come le dichiarazioni rese dallo stesso, nell'ambito di questo procedimento, valgono, senz'altro, a confermare integralmente il quadro descritto, arricchendolo di dettagli che pare utile evidenziare, anche al fine di comprendere in quale maniera egli poteva entrare a conoscenza di alcune circostanze relative alla fase esecutiva di un delitto di fondamentale importanza per il sodalizio mafioso, come la strage di via D'Amelio. Dalle stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia, emergono, in primo luogo, le modalità attraverso le quali egli instaurava quel rapporto stretto e fiduciario con Giuseppe Graviano, mantenuto (come detto) fino all'arresto di quest'ultimo. Nel 1990, Fabio Tranchina conosceva la donna che, in seguito, diventerà sua moglie e cioè Giovanna Lupo, sorella di Cesare Lupo; quando stava per terminare il servizio militare, nel corpo dei Vigili del Fuoco, era proprio Cesare Lupo che gli proponeva di assistere un suo amico latitante. Tranchina accettava la proposta e, da quel momento, diventava la persona incaricata di soddisfare le necessità che Giuseppe Graviano incontrava nel suo stato di latitanza. A marzo/aprile 1991, Fabio

³⁸³ Cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit., nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20.

Tranchina conosceva, appunto, Giuseppe Graviano, proprio a casa di Cesare Lupo e nel successivo mese di maggio anche Cristofaro (detto Fifetto) Cannella, sempre tramite il cognato: in quest'ultima occasione, Giuseppe Graviano, presentandogli Cannella, spiegava al Tranchina che si trattava di un suo “*carissimo amico*”, ma che era “*sputtanato*”, poiché lo conoscevano tutti e che la stessa situazione non si doveva ripetere con lui, che doveva esser conosciuto soltanto da una ristretta cerchia di persone. Cannella portava con sé anche una busta con dei soldi, che Giuseppe Graviano faceva contare a Tranchina: si trattava, complessivamente, di 88 milioni delle vecchie lire ed il capo mandamento di Brancaccio ne consegnava uno al collaboratore. Come spiegato dallo stesso Tranchina, Giuseppe Graviano, per l'attività che prestava a suo favore, gli assicurava uno stipendio mensile di due milioni, due milioni e mezzo di lire, oltre ad un fondo cassa per le necessità relative all'acquisto dei generi alimentari. Peraltro, Giuseppe Graviano sosteneva interamente, anche le spese del matrimonio di Fabio Tranchina, regalandogli anche un anno di canone di locazione in un immobile costruito da Francesco Tagliavia, in società con Liborio Sacco. Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni dibattimentali rese dal collaboratore di giustizia, sul punto³⁸⁴:

P. M. LUCIANI - Senta, può riferire alla Corte in che maniera lei si avvicina agli ambienti mafiosi di Brancaccio?

TRANCHINA - Sì. Nel mese di Aprile, Maggio 1991 io stavo per terminare il servizio di leva che ho svolto presso i Vigili del Fuoco e già un anno prima mi ero fidanzato ufficialmente con la mia allora moglie, Lupo Giovanna, sorella di Lupo Cesare e proprio Cesare Lupo mi disse se io me

³⁸⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 12.6.2013, pagg. 45 ss, 160 s.

la sentivo di favorire un suo amico che era latitante. E da qui conobbi Giuseppe Graviano.

P. M. LUCIANI - Lei conobbe Giuseppe Graviano dopo... Innanzitutto le voglio chiedere se lei già sapeva che tipo di rapporti avesse Lupo Cesare con ambienti mafiosi di Brancaccio nel momento in cui le fa questa proposta?

TRANCHINA - Io sapevo che già Cesare comunque aveva avuto un problema con la giustizia anni prima, anni prima rispetto al 1991 allorquando arrestarono Benedetto Graviano che gli trovarono addosso il documento di Lupo Cesare. Quindi sapevo che Cesare conoscesse i fratelli Graviano ma io i Graviano, diciamo, non li conoscevo fisicamente.

P. M. LUCIANI - E dopo quanto tempo rispetto a questo discorso che le fa Lupo Cesare lei conosce Giuseppe Graviano e in che occasione?

TRANCHINA - Cesare Lupo me ne parlò nel Marzo, Aprile, diciamo mi diede un primo approccio di questo discorso, se appunto me la sentivo di favorire un suo amico e poi è successo che nel mese di Aprile mentre io mi trovavo a pranzo dai miei suoceri, proprio appunto l'orario di pranzo, sarà stata l'una, l'una e mezzo così, passò Giuseppe Graviano con la sua allora fidanzata, Rosalia Galdi, Bibiana sarebbe, e in quell'occasione diciamo fu la prima volta che io vidi fisicamente Giuseppe Graviano. Cesare mi aveva avvisato che doveva passare Giuseppe da casa di suo papà e infatti mi chiese di riferirgli un messaggio che io gli riferì.

P. M. LUCIANI - E di che messaggio si trattava?

TRANCHINA - Si trattava che quella stessa sera Giuseppe Graviano

insieme alla sua fidanzata doveva recarsi presso l'abitazione di Lupo Cesare, sita in via Dei Fiori n. 6 a Corso Calatafimi a Palermo e che dovevano restare lì a dormire. E Cesare mi disse di riferire a Giuseppe Graviano: "Di' a Giuseppe che io con Bianca - sarebbe la moglie di Cesare - dobbiamo uscire che dobbiamo fare delle compere però siccome lui ha le chiavi in qualunque momento vuol venire a casa che venga". E Giuseppe mi rispose: "Digli a Cesare che io ci andrò verso le 19:00 di sera". Questa fu la prima volta che fisicamente vidi Giuseppe Graviano.

P. M. LUCIANI - E a lei chi glielo presenta? Suo cognato?

TRANCHINA - Allora mio cognato non era presente quando Giuseppe venne a casa dai miei suoceri. Poi successivamente a questo... Diciamo questa prima volta furono i miei suoceri e la mia fidanzata che me lo presentarono, dice: "Questo è Giuseppe". Perché io fisicamente non l'avevo mai visto. Poi successivamente a questa volta che io lo vidi così tramite Cesare Lupo, sempre mio cognato, mi arrivò il primo appuntamento con Giuseppe Graviano che fu, io mi congedai intorno al 3, 4 maggio 1991, dopo pochissimi giorni avvenne il primo appuntamento con Giuseppe Graviano al mercato ortofrutticolo di Villabate e ci recammo in località nei pressi di Baucina in una porcilaia.

P. M. LUCIANI - Senta prima di venire a questo le volevo chiedere la casa dei suoi suoceri dove era ubicata all'epoca?

TRANCHINA - A Borgo Ulivia, il rione è Falsomiele.

P. M. LUCIANI - E invece stava riferendo di questo primo appuntamento diciamo che lei ha con Giuseppe Graviano. Se può riferire in maniera

dettagliata alla Corte?

TRANCHINA - Sì, come dicevo tramite mio cognato Lupo Cesare mi arrivò la notizia, dice: "Intorno alle 15:00 fatti trovare di fronte il mercato ortofrutticolo di Villabate che passerà Giuseppe e ti vedi con lui". E io così feci, mi recai per quell'ora al mercato ortofrutticolo. Alle tre puntali, di lì a poco, magari minuto in più minuto in meno, arrivò una Opel Corsa grigia con a bordo Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella. Giuseppe Graviano scese dalla macchina e si mise nella macchina con me, alla guida c'ero io, e Fifetto Cannella ci fece da battistrada fino ad arrivare in questa località nei pressi di Baucina che c'era una porcilaia e lui qui aveva degli appuntamenti con Ciccio Tagliavia e altri personaggi.

P. M. LUCIANI - Lei già conosceva Fifetto Cannella?

TRANCHINA - No, proprio durante il tragitto Giuseppe ebbe a dirmi: "Fabio, questa persona che è davanti a noi è un carissimo amico mio, un fratello nostro però è pur vero che lui è una persona molto sputtanata nel senso che lo conoscono tutti, e tutto questo non deve avvenire con te perché con te io farò di tutto affinché siano in pochi a conoscerti".

P. M. LUCIANI - E quando arrivate lì alla porcilaia di Benedetto Graviano lei ha modo di vedere altre persone che sono lì o che arrivano sul posto?

TRANCHINA - Io mi ricordo di Ciccio, Francesco Tagliavia, appunto, di Fifetto Cannella ma c'erano altre persone che in questo momento non ricordo chi erano fisicamente queste persone. Ce n'erano altre comunque.

P. M. LUCIANI - E le vengono presentate queste persone?

TRANCHINA - No, assolutamente no.

P. M. LUCIANI - Senta le viene affidato un qualche compito? Diciamo mentre Graviano incontra queste persone lei dov'è?

TRANCHINA - Io sono in macchina perché giunti proprio in questa porcilaia Cannella tirò fuori una busta di plastica contenente del denaro e Giuseppe Graviano mi chiese di contare questi soldi. Io non avevo mai visto tanti soldi in vita mia e comunque li contai ed erano 88 milioni di lire. Mi chiese di contarli e io li contai più di una volta perché non avevo neanche dimestichezza a contare perché, ripeto, avevo finito il militare da pochissimi giorni, non avevo mai lavorato e quindi li... Questi soldi erano dei soldi comunque provento di calcio scommesse, totonero per intenderci.

P. M. LUCIANI - E lei sa che sorte ebbero questi soldi o almeno parte di questi soldi?

TRANCHINA - Sì, quando Giuseppe finì con i suoi appuntamenti che rientrò in macchina mi chiese: "Fabio, li hai contati?". Gli ho detto: "Sì, sono 88 milioni". Prese un milione e me lo regalò e in quella stessa occasione mi disse: "Fabio come vedi noi qua di soldi ne guadagnamo tantissimi". E mi regalò un milione di lire che cioè per me in quel momento erano qualche cosa di, cioè erano una cifra enorme perché mio papà lavorava al cantiere navale e forse neanche li guadagnava questi soldi in un mese.

P. M. LUCIANI - Senta, lei prima di questo momento, che lei colloca tra Marzo e Maggio del 1991, ho capito bene?

TRANCHINA - Sì, sì, a Marzo, Aprile, Maggio. La prima volta che ho visto

Giuseppe è stato Aprile a casa dei miei suoceri e poi l'ho rivisto a Maggio.

P. M. LUCIANI - Lei prima di questo momento aveva avuto altri contatti con ambienti mafiosi?

TRANCHINA - No, no, contatti proprio con ambienti mafiosi no.

P. M. LUCIANI - Quindi questo è il primo momento. Dico ma come mai lei si determina ad accettare questa proposta che le fa Lupo Cesare?

TRANCHINA - Perché io avevo 20 anni signor Procuratore, vedevo la vita che faceva mio cognato Lupo Cesare perché Cesare lo conosco sin da quando ero bambino perché mio papà abita di fronte ai miei suoceri sempre a Borgo Ulivia quindi abitavamo neanche a 50 metri di distanza. Io da ragazzino vedevo Cesare che cambiava sempre macchina, sempre macchinoni quindi per me era come un mito. E quindi appena ebbe a farmi questa proposta io subito accettai perché capii che qui c'era da guadagnare soldi.

P. M. LUCIANI - Senta, Lupo Cesare prima o Giuseppe Graviano stesso le spiegano poi quello che lei avrebbe dovuto concretamente fare?

TRANCHINA - Allora, Cesare mi dice inizialmente: "Fabio, ti devi mettere a disposizione di questo amico mio, gli devi fare la spesa, devi fargli da battistrada". Queste sono le parole che mi dice Lupo Cesare. La stessa cosa me la ripete Giuseppe Graviano quando noi abbiamo avuto modo di vederci per la prima volta. Mi disse: "Fabio, a me serve una persona che mi faccia da battistrada, che mi curi i posti dove io devo andare a dormire e io farò in modo di non farti conoscere nessuno". Però questo poi non è successo, signor Procuratore, perché di persone poi con il tempo ne ho

conosciute e anche tante.

P. M. LUCIANI - Senta, lei fino a quando diciamo assolve a questi compiti per Giuseppe Graviano?

TRANCHINA - Fino alla fine del 1993 o addirittura i primissimi giorni di gennaio del 1994 ma non oltre il 4, 5, 6 perché poi lui il 27 gennaio del '94 fu arrestato.

P. M. LUCIANI - Lei riceveva in cambio qualcosa in conto prestazione di ciò che faceva per Giuseppe Graviano?

TRANCHINA - Sì, in linea di massima mi dava 2 milioni al mese in più mi faceva dare dei soldi dei cantieri di mio cognato, però diciamo piccole cifre che però per me, ripeto, erano tantissimi soldi. Poi di regali me ne ha fatti tanti Giuseppe Graviano, tutte le macchine che ho avuto io in questi due anni e mezzo ho avuto quattro macchine o cinque macchine, non ricordo adesso bene il numero, me le ha regalate tutte lui. 50 milioni di lire in contanti...

P. M. LUCIANI - Adesso ci arriviamo, volevo sapere quindi comunque le dava uno stipendio se ho capito bene?

TRANCHINA - Sì, grossomodo 2 milioni al mese, poi poteva essere qualcosina in più, qualcosina in meno però la cifra si aggirava...

(...)

TRANCHINA - Diciamo che è stato Giuseppe ad accelerare i tempi del mio matrimonio.

P. M. LUCIANI - In che senso?

TRANCHINA - Perché dopo che lo conobbi, lo conobbi tra Aprile e

Maggio del 1991, già lui a fine anno del 1991 mi incominciò a dire: "Fabio ma perché non ti sposi? Che cosa stai aspettando, a Giovanna la conosci, è una buona famiglia, Cesare, ma che cosa stai aspettando?". Al che io gli dissi: "Giuseppe, ma io ho finito il militare ora, non ho lavorato mai, non ho disponibilità economica". Lui mi guardò e mi disse: "Scusa, ma il problema sono i soldi?" Gli ho detto: "E che cosa sennò?". E mi ha detto: "Non ti preoccupare te lo risolvo io".

P. M. LUCIANI - Questo anche per fare capire lei che tipo di rapporti avesse con Giuseppe Graviano. Il problema glielo risolse poi?

TRANCHINA - Sì, assolutamente sì.

P. M. LUCIANI - In che maniera?

TRANCHINA - Mi chiese, disse: "Fabio se sono i soldi il problema quanto ti serve?". E io ho detto: "Giuseppe, non ho idea, devo pagare fotografo, devo pagare la sala, il viaggio di nozze, tutto quello che comprende". Dice: "Va bene, fammi sapere quanto ti serve". Io mi feci quattro conti, poi ovviamente esagerai, arrotondai e gli dissi: "Giuseppe, mi servono 50 milioni". E lui mi fece un sorriso come a dire: "Va bene". E mi diede 50 milioni di lire per sposarmi.

P. M. LUCIANI - Lei ha detto quindi andò ad abitare lì allo Sperone?

TRANCHINA - Sì. Esattamente al Cortile Chiazzese al n. 20/A ottavo piano.

P. M. LUCIANI - Sempre nell'ottica di far comprendere quali fossero i suoi rapporti con Giuseppe Graviano, chiaramente non voglio entrare in queste circostanze per capire cose della sua vita ma solo per dare la concretezza

a questi rapporti che lei aveva con Giuseppe Graviano, che poi costituiscono la fonte delle sue conoscenze in questo processo, il canone di locazione di questo appartamento com'era?

TRANCHINA - Allora, intanto tengo a precisare che questo appartamento era di proprietà di Ciccio Tagliavia. Ciccio Tagliavia è un altro mafioso della zona di Brancaccio che aveva una società con Liborio Sacco, facevano lavori di tinteggiatura. E quindi l'avevano in società questo appartamento. Il canone di locazione era 800 mila lire al mese e anzi mi è sfuggita una cosa, quando io mi sposai, Giuseppe davanti a me consegnò oltre i 50 milioni di lire che mi aveva regalato, davanti a me consegnò 10 milioni a Ciccio Tagliavia dicendo: "Ciccio, questo è il primo anno di affitto per la casa per Fabio". Quindi mi regalò diciamo pure questa cifra, un anno d'affitto.

P. M. LUCIANI - 10 milioni?

TRANCHINA - Sì, perché 800 mila lire per 12 sono 9 milioni e 600. Di fatto lui diede 10 milioni davanti a me a Ciccio Tagliavia proprio per il primo anno di locazione. Poi mi fece un altro regalo, una cosa d'argento che era una cosa bellissima, diciamo pure la mamma di Giuseppe Graviano che la portarono a casa della mia allora fidanzata.

Quanto al tipo di attività che Tranchina veniva chiamato a svolgere per Giuseppe Graviano, le indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia si possono sintetizzare come segue (rinviandosi a quanto già esposto, sulla preparazione della strage di via D'Amelio):

- curava la latitanza di Giuseppe Graviano e si recava a trovarlo per consegnargli

delle somme di danaro, anche allorché questi, tra il 1992 ed il 1993, si allontanava dalla Sicilia, recandosi a Milano, in Versilia ed in Sardegna;

- aveva rapporti, sempre per il tramite del Graviano, con Salvatore Baiardo, che abitava ad Omegna, dove si recava, in una occasione, per consegnargli la somma di 10 o 20 milioni di lire, da parte dello stesso Graviano, per impiantare un'attività commerciale;
- si recava ad Omegna un'altra volta, nei primi mesi del 1993, affinché Baiardo gli indicasse una villetta, nella zona di Novara, che si riteneva ospitasse il collaboratore di giustizia Giovanni Drago. Successivamente, Tranchina accompagnava Gioacchino Calabrò ed un altro soggetto, sul posto, indicando loro l'immobile mostratogli da Baiardo;
- Giuseppe Graviano lo incaricava, da un certo periodo in poi, della riscossione dei suoi crediti con Tullio Cannella (quest'ultimo era un prestanome dei fratelli Graviano, nell'attività di costruzione di immobili);
- dopo l'arresto dei fratelli Graviano (27 gennaio 1994) e sino al mese di maggio-giugno del 1995, si occupava di gestire la latitanza di Fifetto Cannella. Aveva poi smesso di occuparsene perché, nel febbraio 1995, veniva stato arrestato il cognato Cesare Lupo, che, durante un colloquio, faceva sapere a Tranchina che un Pubblico Ministero gli rivolgeva numerose domande sul suo conto, nel corso di un interrogatorio, sicché, presto o tardi, sarebbe stato arrestato. Tranchina, aveva quindi comunicato detta informazione al Cannella, dicendogli che era preferibile interrompere i loro rapporti, per evitare di metterlo nei guai;
- Tranchina veniva poi arrestato nel dicembre del 1995 e veniva scarcerato nel maggio del 1999, dopo aver espiato la pena irrogatagli;

- da quel momento in poi si defilava dall'organizzazione, cominciando a lavorare e rifiutando lo stipendio mensile che Giuseppe Graviano continuava ad offrirgli (tramite i suoi parenti), pur occupandosi, in un paio di occasioni, di questioni demandategli, con comunicazioni carcerarie, dal capo mandamento. Infatti, veniva convocato ad un incontro con un avvocato in una palestra di corso Calatafimi e, nell'occasione, il legale gli portava una comunicazione dal carcere di Giuseppe Graviano, per sollecitarlo ad occuparsi di questioni che *“le donne”* non potevano seguire: in particolare, gli veniva richiesto di recuperare alcune somme di denaro da un certo Vallone, imprenditore che si occupava di pubblicità. Tranchina si recava da costui, limitandosi a riferirgli che Giuseppe Graviano pretendeva la restituzione della somma di 200-300 milioni di lire, ma lo trovava disperato e non in grado di far fronte al suo debito, per le cattive condizioni economiche in cui versava. Inoltre, sempre per conto dei Graviano, si recava in Calabria a trovare dei familiari di un certo Vadalà, per ricevere una comunicazione da mandare alla sorella dei Graviano, in merito alla possibilità di aggiustare un processo. In quell'occasione, costoro gli dicevano di riferire che per *“Giuseppe e Filippo non c'era nulla da fare, mentre per quanto riguardava Benedetto era solo una questione di soldi”*. Tranchina riferiva il messaggio a Nunzia Graviano e questa gli chiedeva di tornare nuovamente in Calabria e di riferire che non vi era alcun problema di soldi; era poi tornato, un'ulteriore volta, in Calabria, portando 10 milioni di lire in acconto della somma che veniva richiesta. Pur iniziando a temere per la propria incolumità, in conseguenza della scelta fatta di abbandonare l'organizzazione mafiosa, veniva assicurato dal cognato Cesare Lupo, che garantiva lui per la sua persona e così non gli sarebbe

successo nulla.

Dunque, il compito delicato che Fabio Tranchina si trovava a svolgere in favore di Giuseppe Graviano, gli consentiva d'instaurare un rapporto fiduciario col capomafia di Brancaccio, oltre che di assistere, compatibilmente col ruolo attribuitogli, ad episodi di estrema gravità ed importanza, accaduti in quegli anni. Proprio l'atteggiamento che Giuseppe Graviano aveva nei confronti di Fabio Tranchina, improntato alla massima riservatezza, anche nei confronti degli altri affiliati del mandamento di Brancaccio, aiuta a comprendere il tipo di relazione che legava il collaboratore al capo mandamento di Brancaccio. Del resto, come spiegato da Gaspare Spatuzza, Giuseppe Graviano aveva impartito persino l'ordine, agli altri affiliati, di evitare di salutare Fabio Tranchina, qualora lo avessero casualmente incontrato in strada³⁸⁵. Inoltre, anche quanto emerso nel suddetto processo palermitano, dove -unitamente al Tranchina- era imputato anche Cesare Lupo, condannato in via definitiva (alla pena di anni undici di reclusione) per associazione mafiosa e riciclaggio, con numerosi collaboratori di giustizia (ed accertamenti documentali a riscontro) che restituivano la figura di un soggetto di estrema fiducia dei fratelli Graviano (loro prestanome nel settore delle costruzioni)³⁸⁶, contribuisce ad avvalorare il racconto del collaboratore di giustizia, sulle modalità con le quali si creava il suo rapporto con Giuseppe Graviano, presentatogli proprio da suo cognato. Orbene, proprio i trascorsi criminali di Cesare Lupo ed il ruolo di Fabio Tranchina, legato a doppio filo a Giuseppe Graviano, autorizzano un giudizio di credibilità soggettiva del collaboratore di giustizia e di attendibilità intrinseca delle sue

³⁸⁵ Cfr. dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, nel verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pag. 9.

³⁸⁶ Cfr. sentenza n. 542/1996 Trib. Palermo cit., pagg. 281 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 20).

dichiarazioni in merito alla strage di via D'Amelio, poiché egli riferisce fatti e circostanze, relative a direttive ricevute dal Graviano e ad attività condotte con lo stesso o per suo conto, appunto, in ragione del ruolo di favoreggiatore della sua latitanza.

Quanto alla genesi della collaborazione di Tranchina, si reputa utile riportare uno stralcio del verbale dell'esame reso dal medesimo, nel giudizio abbreviato celebrato a suo carico, poiché in esso ci si sofferma anche sulla travagliata fase iniziale della collaborazione stessa, ostacolata dalla famiglia ed, in particolare, proprio dalla sorella di Lupo Cesare, con la quale Tranchina era coniugato³⁸⁷:

IMPUTATO TRANCHINA – Durante la mia detenzione, come ho detto, durata da dicembre del '95 al 12 maggio del 1999, giorno in cui vengo scarcerato, io nel 1998 ho avuto come una crisi in carcere, diciamo, volevo collaborare con la giustizia. È venuta mia moglie in carcere a fare il colloquio e io esternai... ho detto: “Io non ce la faccio più, devo portare questo peso nella mia vita” “E che fai, stai uscendo, di qua, di là, ma stai scherzando, ma perché stai dicendo queste cose?”, allora io intuì che ci avrei perso mia figlia, perché ai tempi avevo una bambina di due anni e mezzo e non ne feci niente. Comunque, sono stato scarcerato, poi a maggio del '99. Incontrai qualche volta mia cognata... perché, premetto che quando stavo per uscire, eravamo giù al Tribunale, che c'era stata la sentenza che ero stato condannato a tre anni e cinque mesi, io li avevo superati già tre anni e cinque mesi, quindi mi scarcerano (...) subito, gli

³⁸⁷ Cfr. verbale d'udienza del 15.2.2013 (rito abbreviato nei confronti di Tranchina ed altri), acquisito agli atti (con l'accordo delle parti), all'udienza dibattimentale del 13.6.2013.

dissi: “Cesare che devo fare, io sto uscendo” “Fabio non fare niente, vattene... mettiti a disposizione di Bianca”, che sarebbe sua moglie, “Vedi se deve andare dall’Avvocato l’accompagni”, per queste cose. Io per qualche giorno, diciamo, adempì a questo compito, però di lì a poco decisi di troncane ogni tipo di rapporto con l’organizzazione e mi dedicai al lavoro. E ho cominciato a lavorare.

GIUDICE – E che lavoro faceva?

IMPUTATO TRANCHINA – Diciamo in questi dodici... i lavori più disparati, signor Presidente. Il primo lavoro in assoluto che ho fatto ho lavorato con una ditta di un cugino mio, che ci occupavamo della vendita e della manutenzione degli estintori. Poi ho lavorato come muratore, poi ho lavorato come manovale fabbro, aiutante, perché, diciamo, non era il mio lavoro. I guadagni erano quelli che erano, abituati con un certo tenore di vita, diciamo, a diciannove/venti a guadagnare il doppio di quello che prendeva mio papà, rompendosi la schiena al Cantiere Navale. Però ero felice, signor Presidente, perché ero un po’ maturato, non avevo più vent’anni, ne avevo quasi ventotto, ero felice. Anche che guadagnavo 40, 45,00 euro al giorno ero felice di fare quello che potevo fare con i miei soldi. In questo frangente mi ricordo che una volta Giuseppe Graviano mi mandò a chiamare ad un appuntamento, lui già detenuto al 41 bis, mi mandò a chiamare ad un appuntamento tramite il suo Avvocato, che io non mi sono mai ricordato chi è questo Avvocato, ai tempi era una persona che poteva avere intorno ai 45 anni, e stiamo parlando grossomodo ‘99/2000, il periodo... ecco, quindi, ero uscito io da poco. Mi arrivò questo

appuntamento tramite mia cognata Bianca, la moglie di Cesare Lupo, dice: “Vieni in palestra a Corso Calatafimi che ti devi incontrare con una persona”. Non sapevo chi era questa persona, comunque si presentò e dice: “Sono l’Avvocato di Giuseppe Graviano”, ci siamo dati la mano, mi ha detto: “Senta, Fabio, mi ha detto Giuseppe di riferirle queste parole, siccome ci sono cose che le donne non possono fare, lui vorrebbe che te ne occupassi tu”. Io ebbi timore, perché già magari lui aveva il sentore che io non volevo più niente avere a che fare con loro e a lui c’era arrivato, perché io dopo due mesi che ero uscito gli rifiutai i soldi che loro mi mandavano, i 2 milioni al mese. Il primo mese venne mia cognata Bianca, mi diede i 2 milioni, venne il secondo mese... non mi ricordo se fu il secondo o il terzo mese e io gli dissi: “Bianca, dì alla signora che io la ringrazio tantissimo”, la signora sarebbe la mamma di Giuseppe, (inc.), “Me li ringrazi tantissimo, però io non ho più bisogno, perché ormai lavoro, guadagno più di 2 milioni, non c’è più bisogno”. Quindi già loro questa la presero come un sentore che io mi volevo allontanare. Però nonostante ciò, quando mi arrivò questo messaggio di Giuseppe ho avuto timore, signor Presidente, e ho detto a questo Avvocato queste testuali parole: “Gli dica a Giuseppe che se è una cosa sua personale va bene, io sono a disposizione”. Comunque, poi per quanto riguarda le cose che gli dovevo sbrigare me le riferirono la moglie di Giuseppe e la sorella Nunzia, c’era Bianca, mi dissero qual erano i compiti a cui dovevo assolvere.

GIUDICE – Quali erano?

IMPUTATO TRANCHINA – Erano, praticamente, dei recuperi di credito,

di soldi che loro dovevano avere dalle persone, un tale Vallone, che si occupava...

GIUDICE – Vabbè, insomma, Lei la fece quest'attività?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, ci andai, ma c'è mancato poco e gli davo quelle 100 mila lire che avevo io in tasca. Andai a trovare queste persona che gli doveva dare 300 milioni ai Graviano, e non aveva un soldo in tasca, tutto disperato, comunque non se ne fece niente.

GIUDICE – Senta, Lei ricevette...

IMPUTATO TRANCHINA – E poi...

GIUDICE – Sì, prego, e poi?

IMPUTATO TRANCHINA – Poi mi mandarono a Reggio Calabria pure, perché di lì a poco ci doveva essere la sentenza del processo Golden Market, se ricordo bene il nome del processo. C'era la possibilità che in Cassazione si potesse aggiustare il processo per quanto riguarda solo ed esclusivamente Benedetto, perché per Giuseppe non c'era niente da fare. E io portai i soldi a questa famiglia di Reggio Calabria che servivano per aggiustare il processo di Benedetto.

GIUDICE – Ho capito. Senta una cosa, durante questo periodo di tempo...

Lei ha detto che in questi dodici/tredici anni sostanzialmente ha sempre...

IMPUTATO TRANCHINA – Queste sono state le uniche due cose...

GIUDICE – Non ha ricevuto altre pressioni, altre... che ne so, Cannella, quelle persone che conosceva, vi siete incontrati qualche volta, è capitato, “ciao, ciao” al bar?

IMPUTATO TRANCHINA – E no, sono tutti arrestati da allora, non sono

più usciti.

GIUDICE – No, ma, dico, di persone che conosceva vicine a queste cose, le è capitato di...

IMPUTATO TRANCHINA – No, no. Diciamo, come richieste dai personaggi no, proprio richieste vere e proprie no.

GIUDICE – Ho capito. Come richieste dai personaggi in che senso, non ho capito. A parte queste di Graviano...

IMPUTATO TRANCHINA – Dai personaggi che avevo conosciuto, diciamo, anche da parte delle famiglie non...

GIUDICE – Non ne ha avute.

IMPUTATO TRANCHINA – ...che poi si è sparsa la voce che comunque io me ne ero andato a lavorare.

GIUDICE – E non subì conseguenze, ritorsioni o altro per questa ragione da parte...

IMPUTATO TRANCHINA – No, no, ebbi pure spiegazioni per quanto riguarda... quando uscì mio cognato Cesare, ovviamente lui risentito per questa mia decisione che avevo preso. La prima volta che uscì, credo intorno al 2005/2006, non ricordo bene l'anno, mi disse: "Fabio, tu hai preso questa decisione, vattene a lavorare, a te non ti succede niente perché sei mio cognato, però...", vah, tipo, me l'ha fatto capire, "Noi ci dobbiamo stare lontani tutti e due, perché io non ti posso dare confidenza a te se tu hai preso questa decisione di allontanarti, di uscirtene". Però come ritorsione nei miei confronti...

GIUDICE – Nessuna.

IMPUTATO TRANCHINA – le porte chiuse, signor Presidente, ovunque andavo, questo sì.

GIUDICE – In che senso porte chiuse?

IMPUTATO TRANCHINA – Se io per esempio chiedevo lavoro, chiedevo aiuto per farmi vendere qualche estintore.

GIUDICE – Niente. Però, diciamo, non subì conseguenze.

IMPUTATO TRANCHINA – No, no, danni, diciamo, materiali no.

GIUDICE – Senta, poi a un certo punto Lei si presenta davanti all'autorità Giudiziaria di Firenze. Come mai? Come mai proprio Firenze? Quando? In che circostanze? E per quali motivi?

IMPUTATO TRANCHINA – Allora, io sono stato, diciamo, fermato dagli Agenti della DIA di Firenze, ci siamo accodati alla DIA di Viale del Fante, mi volevano fare delle domande e io ho dato subito la mia piena disponibilità, diciamo, a rispondere. E poi mi hanno detto: “Senta, ci sarebbero i Pubblici Ministeri che vorrebbero parlare con lei”, parlando per me, “Lei è disposto a venire a Firenze o li facciamo venire qua?”, ho detto: “Per me è indifferente, se dobbiamo andare andiamo a Firenze”.

GIUDICE – E quindi ci va. Non c'erano, quindi, modalità particolari, circostanze part... eventi particolari che l'hanno indotta a parlare con l'autorità Giudiziaria?

IMPUTATO TRANCHINA – Signor Presidente, io come le ho detto già nel 1998 l'avevo maturata quest'idea di collaborare. Poi è abortita dentro di me, l'ho fatta abortire dentro di me per i motivi che le ho detto, perché avevo una bambina, non la volevo perdere. Però benché io ho vissuto

questi dodici anni, cercando di dimenticare tutto il mio passato, di sradicare tutti i ricordi brutti che c'erano nella mia mente, non si può, signor Presidente, non si... non si possono superare queste cose. E quando c'è stato il discorso, diciamo, della DIA di Firenze in un attimo mi è passata di nuovo tutta la vita di davanti e ho detto: "Siamo di nuovo daccapo" e allora ho deciso, ho detto: "Io mi libero e dico tutto quello che so". Siamo andati a Firenze, ci sono andato di mia spontanea volontà, attenzione, perché loro mi hanno detto: "Se vuole io telefono, faccio venire i Pubblici Ministeri qui a Palermo, tanto è un semplice interrogatorio", non è che io sono stato arrestato. Niente, di mia spontanea volontà gli ho detto: "Andiamo". Siamo andati a casa con gli Agenti, abbiamo preso qualche cosa per il cambio e siamo arrivati a Firenze, e ho iniziato a collaborare. Ho iniziato a collaborare per le cose... perché loro magari volevano sapere... erano interessati a tutt'altra cosa, io gli ho detto: "Io vi dico tutto quello che so, però tutto quello che so non riguarda le vostre indagini". Hanno voluto sapere, diciamo, su quali fatti io ero in grado di riferire...

GIUDICE – Però a un certo punto, mi pare, che ci sia stata un'interruzione di questa scelta.

IMPUTATO TRANCHINA – Ecco, voglio spiegare, questo è uno dei passaggi che io voglio spiegare. Io, ovviamente, ho detto ai Pubblici Ministeri "Io vi faccio, diciamo, un quadro di quello... degli argomenti di cui posso parlare, però temo per la vita dei miei familiari, desidero che... io vi do una lista, quantomeno contattate queste persone e vedete di

tutelarle subito e io comincio a collaborare. Perché appena io comincio a collaborare è normale che la notizia esce e i miei familiari sono in pericolo. Allora diedi la lista, io nel frattempo mi sentivo con la mia ex moglie al telefono e gli dissi: “Ascolta, vieni a Firenze, però porta la mamma, porta le mie sorelle perché vi voglio parlare a tutti” e invece non fu così. Lei è venuta con suo fratello, Lupo Antonino, il fratello di Cesare, e con un Avvocato, l’avvocato Scanio, che io non conoscevo, lo conobbi in quell’occasione. Ci fecero accomodare in una stanza, entrò solo la mia ex moglie, perché a Lupo e all’Avvocato non li hanno fatti entrare, perché non erano menzionati nel foglio delle persone che io volevo tutelare.

GIUDICE – E Lei come mai voleva tutelare anche la sua ex moglie?

IMPUTATO TRANCHINA – Signor Presidente...

GIUDICE – Eravate separati già?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no...

GIUDICE – Ah, ex moglie attuale, ma all’epoca era sua moglie.

IMPUTATO TRANCHINA – Ex moglie perché siamo in fase di separazione adesso.

GIUDICE – Adesso, ho capito.

IMPUTATO TRANCHINA – Gli ho detto della mia decisione che avevo di collaborare e mi ha detto: “Assolutamente no, se questa è la tua decisione tu ti fai la tua vita, io mi faccio la mia vita con i miei figli”, ci ho detto: “Vedi che i figli non i tuoi, sono nostri figli”. E quindi quello che io non ho voluto fare nel ’98 perché avrei perso mia figlia l’ho fatto oggi e anziché di uno ce ne ho perso due figli. Quindi cosa è successo? Io ho visto che lei era

irremovibile, quando ho capito che non c'erano chance, perché io volevo vedere mia mamma, lo volevo vedere le mie sorelle, per vedere di convincerle a seguirmi in questo cammino, ho fatto finta di assecondarli e ho detto: "Va bene, che cosa dobbiamo fare?" "Mi ha detto l'avvocato Scanio, che è fuori, che se tu tutto quello che gli hai detto non lo confermi nei dibattimenti la carta la possono solo strappare e buttarla". Comunque, finiti gli interrogatori, credo che era la domenica sera, gli ho detto ai Pubblici Ministeri "Scusate, ma io sono in stato di fermo o sono libero?" "No, lei è assolutamente libero", ho detto: "Allora facciamo una cosa, io revoco questo Avvocato che mi avete dato voi", credo l'avvocato Batacchi, "Nomino l'avvocato Scanio e vado a Palermo" "Ma ci sono i colleghi di Caltanissetta e di Palermo che la vogliono sentire", gli ho detto: "Bene, io arrivo a Palermo e mi presento dove mi devo presentare, non li fate venire qua, perché io mi devo risolvere il discorso della famiglia, voglio convincerli a seguirmi in questo cammino". Mi ricordo che la sera stesso il dottore Nicolosi telefonò al dottor Lari, il dottor Lari mi disse pure al telefono: "Signor Tranchina, Lei lo capisce che rischia la vita andando a Palermo, in questa situazione, Lei sta facendo dichiarazioni", ho detto: "Dottor Lari non lo sa nessuno, lo sappiamo io e voi che io scendo a Palermo, non è che nessuno sa il contenuto delle mie dichiarazioni che già...", anche se non erano specifiche però avevo fatto un quadro. Comunque, decisi di scendere, signor Presidente. Rinunciai, diciamo, alla protezione e a tutto quanto, però sono stato chiaro. Sono stato chiaro dal primo giorno, io ho sempre detto: "Non ho intenzione di tornare indietro,

io l'unico obiettivo che ho è quello di convincere i miei familiari". Sono arrivato a Palermo e per fortuna gli agenti della DIA mi hanno bloccato all'aeroporto. Dico per fortuna perché la mattina stesso quando siamo arrivati in aeroporto ho sentito parlare mio cognato Antonino con suo fratello Cesare, che ancora era fuori, che si stavano mettendo d'accordo dove mi dovevano portare.

GIUDICE – Per ammazzarla dice Lei?

IMPUTATO TRANCHINA – Per incontrarmi con Cesare, poi quello che sarebbe successo non lo so.

GIUDICE – Ho capito. Però Lei capisce che già il fatto di avere cambiato Difensore, rispetto a quello che le era stato dato e in particolare la scelta di un Difensore indicato, diciamo così...

IMPUTATO TRANCHINA – Questo è stato un pensiero mio, signor Presidente, io dovevo comunque dare un segnale alle persone che...

GIUDICE – Quindi l'ha fatto... per Lei era un segnale di disponibilità a sua moglie e alla famiglia di sua moglie, diciamo così.

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, però l'ho detto, io non torno indietro, ormai ho preso una decisione perché troppi anni, troppi anni ho avuto una guerra dentro di me.

GIUDICE – Ho capito. Senta una cosa, a prescindere da questo procedimento, Lei nel corso di questo percorso collaborativo con la giustizia, Lei si è mai autoaccusato di altri reati per i quali magari non era indagato? Per esempio ha reso dichiarazioni contro se stesso in relazione ad altri eventi?

IMPUTATO TRANCHINA – Io, praticamente, da quando sto collaborando ho reso dichiarazioni per quanto riguarda questo procedimento per il quale oggi siamo qua, perché io in realtà, signor Presidente, sono stato arrestato soltanto per avere fatto l'autista a Giuseppe Graviano. Ho scontato quegli anni, però, diciamo, fatti specifici non ne ho mai avuti contestati. Io, per esempio, mi sono pure autoaccusato di essere a conoscenza dell'attentato al dottor Germanà, perché quella mattina Giuseppe Graviano a Triscina ce l'ho portato io in macchina.

GIUDICE – E sapeva che cosa doveva accadere?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no, come sempre, quando lui doveva fare una cosa, “Accompagnami qua”. Se vuole glielo racconto questo discorso di...

(...)

P.M. – Senta un secondo, successivamente alla strage di via D'Amelio, Lei ebbe modo di apprendere commenti o ebbe modo di parlare con Giuseppe Graviano?

IMPUTATO TRANCHINA – Successivamente alla strage di via D'Amelio...

P.M. – Le chiedo una cortesia, signor Tranchina, se può avvicinarsi al microfono, io la sento molto basso.

IMPUTATO TRANCHINA – Successivamente alla strage di via D'Amelio io mi ricordo... saranno passati due, al massimo tre giorni prima... diciamo, non appena... diciamo subito dopo la prima volta che io incontrai Giuseppe Graviano, diciamo, fisicamente di presenza, una frase che mi disse Giuseppe Graviano è che... questo è quello che mi fa portare un peso

terribile nella vita, mi disse: “Na spirugliamu?”, come a dire: “Siamo stati bravi?”.

P.M. – Cioè la incontra e prendete il discorso di via D’Amelio?

IMPUTATO TRANCHINA – No, mi disse subito: “Na spirugliamu?”, cioè mi guardò in faccia col sorriso e mi disse subito queste parole, dice: “Na spirugliamu?”, lui mi intendè dare una risposta a quando io vedo il dottore Falcone in televisione ci dissi: “Ma come si avvicina una persona di queste?”. Credo che in quest’occasione lui mi ha voluto dare una risposta. E io da quel giorno c’ho questo peso dentro.

P.M. – L’è rimasta... l’ha colpita particolarmente, diciamo, questa frase.

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, in quel momento ho avuto la consapevolezza al 100%.

(...)

AVV. GENOVESE – Avvocato Genovese. Signor Tranchina, allora, intanto volevo chiederle: Lei ha parlato, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero, degli ultimi dodici anni in cui, ad eccezione di quei pochi fatti e comportamenti che ha ammesso, si sarebbe allontanato dall’associazione mafiosa. Io le chiedo: Lei è stato sottoposto a procedimento penale innanzi all’Autorità Giudiziaria di Palermo per il reato di associazione mafiosa?

GIUDICE – Ha già risposto all’inizio, Avvocato, dicendo che era stato condannato...

AVV. GENOVESE – Non quello concluso... no, no, stavo, infatti, proseguendo per non incorrere nell’equivoco. Non quello definito con sentenza di condanna irrevocabile, io le chiedo in relazione ai fatti, invece,

che le sono stati contestati con ordinanze di custodia cautelare ad aprile/maggio del 2011, quindi in relazione agli ultimi anni della sua eventuale appartenenza o vicinanza all'associazione mafiosa.

IMPUTATO TRANCHINA – Non ho capito la domanda.

GIUDICE – Allora, l'Avvocato vuole sapere se praticamente, a parte i fatti per cui Lei è stato condannato, poi Lei c'ha un altro processo o ha subito un altro processo per 416 bis, quindi per il periodo...

AVV. GENOVESE – A Palermo.

IMPUTATO TRANCHINA – No, no.

GIUDICE - ...successivo alla sua scarcerazione.

AVV. GENOVESE – Lei è stato tratto in ordinanza di custodia cautelare a Palermo?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no.

AVV. GENOVESE – Se lo ricorda?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no, l'unica è stata quella del 1995, poi, diciamo, in questi dodici mentre ero fuori, dopo sette anni che io ero fuori, ho chiesto... ho fatto un'istanza per ottenere la riabilitazione e mi hanno applicato un anno di sorveglianza, di libertà vigilata, perché, praticamente, l'avevo riportata in sentenza nel '95, però non me l'avevano mai applicata, nel momento in cui ho chiesto la riabilitazione mi sono arrivati 4.000,00 euro di spese da pagare, abbiamo rateizzato a 100,00 euro al mese e mi ha pagato papà, non so neanche se abbia finito di pagarle queste 100,00 euro al mese, e questo anno di libertà vigilata mi hanno applicato. Ho scontato l'anno di libertà vigilata e poi non ho avuto

più altre...

AVV. GENOVESE – Lei ha collaborato anche con l’Autorità Giudiziaria di Palermo a seguito della (inc.) del 2011?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì.

AVV. GENOVESE – Ha riferito i fatti che Lei conosceva in ordine agli appartenenti all’associazione di stampo mafioso?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, assolutamente sì.

AVV. GENOVESE – Ha accusato in particolare soggetti a Lei legati da vincoli di parentela, di affinità?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, vincoli di parentela mio cognato Lupo Cesare, ovviamente altre persone che conoscevo sin dai tempi in cui praticavo i Graviano.

AVV. GENOVESE – Lei ha riferito anche in relazione ad attività di carattere commerciale, economico riconducibili ai Graviano, con riferimento, chiaramente, alle sue conoscenze?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, sì, per questo è stato disposto un sequestro di beni per più di 40 milioni di euro.

(...)

AVV. GENOVESE – Senta, poi Lei ha riferito su domanda del Giudice quali sono, diciamo, il suo excursus nel momento in cui Lei viene chiamato dalla DIA di Firenze e in qualche modo poi decide di aprirsi. Ma io vorrei che Lei spiegasse bene, in maniera più approfondita, quali sono le ragioni per le quali Lei decide di collaborare con l’Autorità Giudiziaria.

IMPUTATO TRANCHINA – Allora, io ho deciso principalmente di

collaborare con l'Autorità Giudiziaria perché mi porto un peso dentro che per me è insostenibile. Non lo so, magari ci sono persone che materialmente compiono degli atti e riescono a sopportare questo peso, io pur non avendo mai con le mie mani ucciso una persona, signor Presidente, però mi sento responsabile anche se, diciamo, la consapevolezza... per esempio in questo fatto specifico mi arriva subito dopo succedere il fatto, che io realizzo tutto quello che è successo, i vari passaggi, cioè mi sento questo peso di dentro. Io non sono riuscito a portarlo dentro, ho cercato in tutti i modi, ho detto: proviamo ad uscirmene quando ho finito di scontare la prima pena, ho detto provo ad uscirmene, me ne vado a lavorare, vediamo se... Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta perché ogni volta che vedo un'immagine, ogni volta che c'era un anniversario, sono sempre ricordi che ti vengono alla mente. E questo, diciamo, è stato il motivo principale che mi ha fatto... ho detto questa è l'occasione giusta e il prezzo è quello che c'ho perso i figli, non si può vivere. Avvocato. Io non so se sono in grado di spiegarle questa situazione, però il peso che si porta dentro, cioè, per me è enorme. Attenzione, magari... io non lo so se sono colpevole o meno, se è colpa mia che ci sia stata la strage, io non lo so, però è un peso. Cioè sapere queste cose e non dirle per me è come averle fatte, cioè questo è quello che voglio dire. Non so se sono chiaro. Però non riesco a vivere più con questo peso.

AVV. GENOVESE – Senta, la sua famiglia, sua moglie in primo luogo, l'hanno seguita in questa scelta di collaborazione?

IMPUTATO TRANCHINA – No, no.

AVV. GENOVESE – Lei è stato ammesso a un programma prima provvisorio e poi definitivo di protezione?

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, sì, sono stato ammesso, prima a quello provvisorio e adesso a quello definitivo. Non c’ho più rapporti con nessuno, non vedo i miei figli da due anni. Nonostante sia autorizzato a sentirli telefonicamente non me li fanno sentire. Però io dico sempre che se questo è il prezzo che devo pagare per riscattarmi la libertà lo accetto. Ma io non potevo vivere più con quel peso, quindi dico che ho fatto bene a collaborare.

AVV. GENOVESE – Io ho terminato, grazie, Giudice.

GIUDICE – Una domanda a questo riguardo, signor Tranchina. Nemmeno con i genitori e le sue sorelle ha rapporti?

IMPUTATO TRANCHINA – Ci sentiamo telefonicamente con loro.

GIUDICE – Quelli di sangue, diciamo, non... Va bene.

IMPUTATO TRANCHINA – Però non ci siamo mai incontrati, perché hanno paura se si viene a sapere questo discorso, signor Giudice, e io infatti non ho mai presentato istanza perché ho paura pure per loro, magari prima o poi chiederò anche di vedere la mamma, che tra l’altro non sta bene.

(...)

GIUDICE – Senta una cosa, Lei ha detto che ci fu quel commento di questo Graviano, “Hai visto ca na spirugliamu?”, questo dopo via D’Amelio, no? Ma dopo Capaci ci furono commenti di questo genere all’interno dell’organizzazione?

IMPUTATO TRANCHINA – No.

GIUDICE – C'era un'aria, come dire, di obiettivo raggiunto, di successo conseguito?

IMPUTATO TRANCHINA – Come commenti, diciamo, di quel genere no, però mi ricordo che un giorno vedendo Filippo Graviano era come a quello che cercava di giustificare quanto era successo, con riferimento parlando a Capaci, perché diceva: “Ma lo sai, io parlando con le persone mi hanno detto «intanto non è successo niente, che non è morta neanche una persona estranea al fatto», sono cose che si muore in tanti modi, può capitare di tutto”. Cioè lui cercava di giustificare come se la gente non condannava il gesto. Cioè questa cosa mi restò impressa. Cioè lui non stava parlando proprio con me esplicitamente, eravamo più di una persona, diciamo, là, e mi ricordo pure che eravamo alla zona industriale, in dei capannoni che avevano acquistato da un fallimento, e lui fece questo commento. Come a volere... come se la gente giustificava questo gesto folle che era stato commesso.

GIUDICE – O come se lui si volesse giustificare davanti alla gente che non lo capiva.

IMPUTATO TRANCHINA – Sì, “la gente non ci condanna”. Io poi mi vedevo il telegiornale e dicevo: ma mi sa mi sa che un po' qua Filippo le cose non le vede tanto bene, perché la risposta della gente c'è stata, eccome.

GIUDICE – Questo dopo Capaci.

IMPUTATO TRANCHINA – Sì.

GIUDICE – E dopo via D'Amelio?

IMPUTATO TRANCHINA – No, di questi commenti così no.

(...)

P.M. – Allora io ho un'unica circostanza, signor Tranchina, giusto per chiarire. Io faccio riferimento sia ad alcune risposte che Lei ha dato al suo Difensore, sia a una risposta che ha dato a domanda dell'avvocato Crescimanno. Il verbale è quello del 25 maggio del 2011, la pagina è da... da fine pagina 11, "Adesso io detto questo, Dottore, sulla base di quelli che sono stati i precedenti avvertimenti e per l'omicidio di Salvo Lima, e per la strage di Capaci, e per la sua richiesta", sta facendo (inc.) di Graviano, "che mi fa cercare un appartamento nella zona di via D'Amelio, perché lui mi disse: «vedi se mi trovi una casa qua, in questa strada, proprio in questa», non è che mi disse in questa zona, «vedi se mi trovi una casa in questa strada, proprio qua, in queste vicinanze». Io una cosa che ci tengo a dire è che forse sono stato poco chiaro, anche se ero fermamente convinto di averlo detto, sulla base di quelle che sono le... ripeto, i precedenti avvertimenti sull'omicidio Lima, sulla strage di Capaci e su quello che io in prima persona vivo nelle fasi antecedenti alla strage di via D'Amelio, io sono pienamente consapevole che si sta preparando qualcosa per colpire un obiettivo, cioè non so chi è la persona che dev'essere colpita, però ho la piena consapevolezza e mi sento responsabile e sono responsabile". Ora, io le volevo chiedere se Lei conferma specificamente questo passaggio delle dichiarazioni che ha reso al Pubblico Ministero.

IMPUTATO TRANCHINA – Posso?

P.M. – Sì.

IMPUTATO TRANCHINA – Io confermo le dichiarazioni che ho fatto, perché mi ricordo benissimo quel giorno in cui le ho fatte, che c'era anche Lei, Dottore. Però desidero che... io non intendo in alcun modo e assolutamente tirarmi indietro oppure cambiare di una virgola quello che ho dichiarato, però desidero che sia chiara una cosa. Io la consapevolezza, diciamo, non al 100%, al mille per mille, Dottore, ce l'ho nel momento in cui Giuseppe Graviano mi dice quella frase.

P.M. – “Na spirugliamu”, ma questo è esattamente quello che aveva già detto.

IMPUTATO TRANCHINA – Io quando lui mi dice questa frase mi ha spento la vita, mi ha spento la vita perché io ho avuto la certezza, però nel momento in cui Giuseppe viene... andiamo là, lui guarda, sta preparando, io l'ho capito che sta facendo qualche cosa, ci tengo a sottolinearlo questo, non mi voglio...

P.M. – Siccome io so il contenuto delle sue dichiarazioni, poteva sembrare più sfumata, meglio una parola di chiarezza.

IMPUTATO TRANCHINA – No, magari, lo sa, non sono bravo a spiegarmi, però confermo quello che ho detto.

Omissis

IMPUTATO TRANCHINA – Io c'ho pensato molto a quello che sto per dire, però... anche perché non riesco a trovare le parole per dire come... non so com'è giusto dire questo che voglio dire, però lo dico in parole mie. Io, ripeto, non lo so se sono colpevole di questo discorso, confermo tutto

quello che ho detto, signor Giudice, poi saranno... sarà Lei, la Corte a decidere. Però in qualche modo voglio chiedere scusa veramente alle famiglie delle persone che non ci sono più, il dottore Borsellino, e a tutti familiari, degli Agenti di scorta che non ci sono più. Magari ragazzi che oggi avrebbero la mia età non ci sono più, quindi anche il saluto che avete rivolto stamattina a me quando io sono entrato, “Buongiorno, signor Tranchina”, io un buongiorno anche dall’aldilà lo giro a queste persone che oggi non ci sono più, al dottore Borsellino e agli Agenti della scorta. Ci tenevo a dirlo.

Orbene, come appena visto nelle dichiarazioni sopra riportate, Tranchina, subito dopo il primo interrogatorio con i magistrati fiorentini, aveva un momento di ripensamento, che lo induceva anche a rientrare in territorio siciliano (mettendo anche a rischio la propria incolumità): tale circostanza, dovuta alle pressioni esercitate dalla moglie, contraria alla scelta (al pari, ovviamente, di Cesare Lupo), non vale affatto ad inficiare il giudizio di credibilità soggettiva del collaboratore, tenuto anche conto delle giustificazioni fornite. Inoltre, si deve considerare, in senso ampiamente positivo, il dato oggettivo che Tranchina iniziava a rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria, quando si trovava in stato di libertà e non aveva alcuna pendenza giudiziaria, sostanzialmente ammettendo un suo ruolo anche nella preparazione della strage di via D’Amelio, in un momento in cui le emergenze istruttorie non avrebbero nemmeno consentito l’esercizio dell’azione penale nei suoi confronti. A ciò va aggiunto che Tranchina riferiva anche condotte, tenute in prima persona, su incarico e nell’interesse della famiglia Graviano, che avrebbero potuto esporlo a responsabilità penale (in quanto non ‘coperte’ dal precedente giudicato,

relativo al delitto associativo). Ancora, le sue dichiarazioni, logiche, coerenti e congruamente dettagliate, non paiono affatto mosse da malanimo o spirito di rivalsa nei confronti dei soggetti da lui direttamente accusati, fra i quali -peraltro- non rientrano gli odierni imputati. Pertanto, si deve senz'altro concludere per un giudizio positivo di attendibilità.

22) I riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza, nei confronti di Vittorio Tutino: le dichiarazioni di Vito Galatolo.

Analizzate le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza ed, in particolare, la sua chiamata in correità di Vittorio Tutino (come visto, per il furto della Fiat 126, poi utilizzata come autobomba in via D'Amelio, nonché per il furto delle targhe apposte alla medesima, per dissimularne la presenza sul luogo della strage ed, ancora, per aver procurato le due batterie e l'antennino necessari per far esplodere, a distanza, l'ordigno esplosivo) e valutata – in maniera largamente positiva – l'attendibilità di tali dichiarazioni (oltre che per la loro linearità, coerenza, costanza e precisione, anche alla luce delle molteplici risultanze istruttorie a conferma delle stesse) e la credibilità soggettiva del collaboratore (anche alla luce del suo rapporto con l'accusato, oltre che per il pregresso ruolo in Cosa nostra ed il percorso di rescissione del vincolo d'appartenenza a detto sodalizio mafioso), si esamineranno gli altri elementi di prova che confermano l'accusa contro l'imputato, secondo lo schema di valutazione della prova delineato dall'art. 192, 3° comma c.p.p. e la copiosa

giurisprudenza di legittimità del tutto consolidata, in materia.

A tal fine, si analizzeranno innanzitutto le dichiarazioni di Vito Galatolo (la collaborazione di quest'ultimo sopravveniva, nel corso del dibattimento), esaminato all'udienza dibattimentale del 19 febbraio 2015 (e, poi, in confronto con Vittorio Tutino, a quella del 15 gennaio 2016). Il collaboratore spiegava che, sin da quando era ragazzo, nel 1992, gravitava nella famiglia dell'Acquasanta, il cui rappresentante, all'epoca, era suo padre Vincenzo Galatolo. Nel 2000, Vito Galatolo prendeva anche le redini della famiglia mafiosa dell'Acquasanta (nel cui territorio ricadeva proprio la via D'Amelio), ricompresa, assieme a quelle dell'Arenella e della Vergine Maria, nel mandamento di Resuttana. Pur non essendo ritualmente affiliato come uomo d'onore (infatti, veniva "*combinato*" solo nel giugno del 2010), Vito Galatolo diveniva il reggente della famiglia, fino al suo arresto del giugno 2014, cominciando poi a collaborare con l'autorità giudiziaria dal novembre dello stesso anno. La conoscenza con Vittorio Tutino risaliva alla fine degli anni '80, poiché questi, unitamente ai tre cognati (fratelli della moglie), frequentava il bar Snoopy di via Don Orione, dove si recavano anche Vito Galatolo, con il fratello Angelo ed i cugini (Angelo e Stefano, figli dello zio Gaetano Galatolo)³⁸⁸.

All'epoca dei fatti, dunque, Vito Galatolo non era affiliato né organico a Cosa nostra; inoltre, egli nemmeno sapeva che Vittorio Tutino era inserito in detto sodalizio mafioso, quando -un giorno (sulla collocazione cronologica si tornerà a breve)- l'imputato gli diceva che c'era "*un amico del padre*" che gli voleva parlare e lo portava in un'abitazione di Brancaccio, in via Conte Federico. Nell'appartamento,

³⁸⁸ Detta conoscenza, peraltro, era l'unico punto sul quale Vito Galatolo e Vittorio Tutino concordavano, durante il loro confronto dibattimentale (cfr. verbale d'udienza del 15.1.2016, pag. 27).

cui si accedeva da una traversa, dopo aver varcato un cancello automatico, salendo al primo od al secondo piano di una palazzina, c'era Filippo Graviano, che Vito Galatolo conosceva solo di nome, così come i suoi fratelli, poiché frequentavano vicolo Pipitone, dove risiedeva la sua famiglia e dove vi erano incontri con tutti gli esponenti di vertice di Cosa nostra e non solo (nel processo palermitano sulla c.d. trattativa Stato-mafia, i cui verbali venivano acquisiti agli atti, il collaboratore parlava delle frequentazioni di Vicolo Pipitone, a metà degli anni '80, anche da parte di Bruno Contrada e del "mostro", che s'incontravano pure con Gaetano Scotto ed Antonino Madonia, nonché delle visite di Arnaldo La Barbera, nel '90-'91, a Giuseppe Galatolo³⁸⁹).

In quella circostanza, Filippo Graviano lo salutava calorosamente e, dopo avergli chiesto come stesse suo padre (che era in carcere), gli raccomandava di salutarglielo tanto e di riferirgli, alla prima occasione utile, che *"qualsiasi cosa viene a sapere o vedere deve stare tranquillo perché siamo coperti"*, *"Tu dagli un bacione e gli dici così all'orecchio"*, *"al mille per mille siamo coperti da tutte cose"*. Vittorio Tutino assisteva all'incontro e raccomandava anch'egli a Vito Galatolo di riferire al padre ciò che Graviano gli stava dicendo.

Quanto all'epoca dell'incontro in questione, il collaboratore riferiva (invero, con una certa progressività delle sue dichiarazioni) che questo si poteva collocare a cavallo delle due stragi siciliane, in particolare, attorno alla fine di maggio od alla prima settimana del mese di giugno del 1992.

³⁸⁹ Cfr. verbali d'udienza della Corte d'Assise di Palermo, 7.5.2015, pagg. 77 ss e 15.5.2015 (acquisiti agli atti, su richiesta della difesa di Tutino, ex art. 238 c.p.p., all'udienza dibattimentale del 16.12.2015).

Inoltre, Vito Galatolo spiegava anche che Filippo Graviano, che aveva una qualche limitazione della libertà personale per la quale non poteva uscire di casa (gli arresti domiciliari oppure la sorveglianza speciale), sempre in detta occasione, lo sollecitava anche a dismettere l'attività di parcheggiatore nei pressi della via D'Amelio, della quale, evidentemente, apprendeva da Vittorio Tutino (*“So che avete questo posteggio. Perché non ve lo togliete?”*).

Infatti, i Galatolo gestivano, abusivamente, un parcheggio a circa 100-200 metri (in linea d'aria) dalla via Mariano D'Amelio, sino alla fine del 1991 od ai primi mesi del 1992, allorquando cedevano l'attività, dietro versamento della somma di 50 milioni di lire, continuando, tuttavia, a frequentare quell'area, per circa sei o sette mesi (fino alla strage di via D'Amelio), poiché i cessionari temevano di poter essere disturbati dalla concorrenza altrui, per quel tipo di attività (remunerativa ma poco consona a degli uomini d'onore, tant'è che, già nel 1991, lo zio Pino Galatolo, li invitava a lasciare il posteggio).

Peraltro, attorno alla metà del mese di giugno del 1992, Vittorio Tutino ripeteva a Vito Galatolo la predetta esortazione di Filippo Graviano, dicendo di non recarsi più in quel parcheggio; sempre in quel periodo, i cognati dell'imputato, che prima davano una mano al parcheggio, non si facevano più vedere.

Il collaboratore dichiarava poi di aver effettivamente riferito al padre, Vincenzo Galatolo, in occasione di un colloquio in carcere, la predetta comunicazione di Filippo Graviano, provocandone la reazione stizzita, poiché il genitore non voleva affatto inserirlo in Cosa nostra.

Ancora più risentita, poi, era la reazione di Vincenzo Galatolo, allorquando,

dopo la strage di via D'Amelio, il figlio lo andava a trovare al carcere dell'Asinara, dove veniva trasferito con il regime speciale dell'art. 41-bis O.P.: nell'occasione, infatti, il capo famiglia dell'Acquasanta, decisamente contrariato (*"faceva bile"*), perché non sapeva alcunché della strage di via D'Amelio, chiedeva al figlio *"a chi dobbiamo ringraziare per questo regalo?"*.

Si riportano qui di seguito alcuni stralci delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia (prima di passare a valutarne la credibilità, anche alla luce dei molteplici rilievi critici formulati dalla difesa di Tutino e da alcune parti civili)³⁹⁰:

"P.M. Dott. PACI - D'accordo. Senta, veniamo alle circostanze che riguardano gli imputati di questo processo.

V. GALATOLO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Lei ha conosciuto i fratelli Graviano?

V. GALATOLO - Filippo ho conosciuto, Benedetto, mi ricordo anche a Benedetto, sì.

P.M. Dott. PACI - Sì. Quali dei fratelli?

V. GALATOLO - L'ho conosciuto tramite... l'ho conosciuto tramite Vittorio Tuti... Vittorio Tutino.

P.M. Dott. PACI - Scusi, quali dei fratelli ha conosciuto?

V. GALATOLO - Se non... Filippo Graviano.

P.M. Dott. PACI - Filippo Graviano. In che occasione l'ha conosciuto?

V. GALATOLO - No, è stato lui che mi ha mandato a chiamare una volta.

(...) Con Vittorio Tutino. (...) Un giorno noi... siccome Vittorio Tutino (...)

³⁹⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 15 ss.

mi ha chiamato dicendomi che dovevo andare con lui, che c'era un amico di mio padre che mi voleva conoscere, mi doveva parlare. (...) Gli ho detto: "Chi è?"

P.M. Dott. PACI - Un attimo, si fermi un attimo.

V. GALATOLO - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Che rapporti aveva con Vittorio Tutino? Come lo conosceva?

V. GALATOLO - No, con Vittorio Tutino ci conosciamo più... più di venticinque anni, signor... dottor Paci, perché lui... sua moglie, signora Lo Cascio (...) e i suoi... i suoi tre fratelli sono amici... erano ami... bazzicavano con noi in zona, (...) via Don Orione. Perciò lui, essendo il cognato di questi ragazzi, si è... si è unito a noi, facevamo... prima dell'anno '89, così, già lui bazzicava al bar Snoopy, in via... in via Don Orione assieme a noi. Cioè io ero il più piccolo, (...) c'erano i miei cugini e mio fratello Angelo Galatolo, mio cugino Angelo Galatolo, (...), figlio di Gaetano.

P.M. Dott. PACI - In questi anni quanti anni aveva? Nel '91 quanti anni aveva lei?

V. GALATOLO - Io ne ho... ne ho quarantadue quasi (...). Sono del '73. (...) Sì, sì, diciotto, diciannove anni, così.

P.M. Dott. PACI - Senta, e (...) questa conoscenza che lei aveva con Tutino era legata a vicende che riguardavano (...) Cosa Nostra o no?

V. GALATOLO - No, guardi, io all'epoca nemmeno ero inserito su Cosa Nostra, non sapevo che Vittorio Tutino fosse inserito. Si vedeva che si... si

agitava un po', cioè era... lo sapevo che era un ragazzo nel senso scaltro, va', però non mi immaginavo mai che era quello che è. All'epoca.

P.M. Dott. PACI - Sì. E quindi a quel tempo, se non sbaglio, suo padre nel '91, lei ha detto è stato arrestato nel '90, quindi suo padre non c'era più.

V. GALATOLO - Sì. (...), già mio padre, sì, era in carcere.

P.M. Dott. PACI - Era stato arrestato. Quindi che cosa le dice esattamente Tutino?

V. GALATOLO - Guardi, io, se non mi sba... lui mi ha chiamato... chi mi doveva parlare è Filippo Graviano, ci dicevano "'u martidduzzu" forse come soprannome pure.

P.M. Dott. PACI - Com'era? Scusi, lo può ripetere?

V. GALATOLO - "'U martidduzzu".

P.M. Dott. PACI - "'U martidduzzu". E lei lo conosceva allora Filippo Graviano? L'aveva mai visto?

V. GALATOLO - Prima di questo... di questo incontro no. (...) No, no, ma sapevano chi erano però, per sentito dire, così, si sapeva. Mi rico... cioè me ne ricordo, ma ero ragazzo, venivano dentro il Pipitone, però non andavo a dire chi fossero. Noi eravamo più legati con i Madonia perché mangiavamo assieme con mio padre, lo zio Ciccio Madonia.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. (...) E quindi il Tutino le dice esattamente che cosa? Che cosa le viene detto?

V. GALATOLO - (...) mi ha detto di venire a parlare... che mi voleva parlare Filippo Graviano. Ma è stato... io pensavo... ci sono andato, ma arrivato là, siamo andati a Brancaccio, in via Conte Federico, dove abita

forse sua mamma, non so.

P.M. Dott. PACI - E arrivate in via Conte Federico e che cosa succede?

V. GALATOLO - Sono entrato, mi ha abbracciato, mi ha salutato, mi ha chiesto di mio padre come stava, dov'era.

P.M. Dott. PACI - Scusi, la casa la può descrivere? Questa casa dove avviene questo incontro.

V. GALATOLO - Guardi, mi ricordo benissimo che c'era... c'era un... un cancello automatico grande, di una traversa, si entrava in una traversa e c'era un cancello automatico; entravamo qua, se non mi sbaglio abitava al primo o al secondo piano (...). Sono passati tanti anni.

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, era un edificio?

V. GALATOLO - Una palazzina. (...) Forse ci abitava la mamma, forse. Che io non l'ho vista, io sono entrato e ho visto a lui solo e abbiamo assistito a un incontro che c'eravamo io, Vittorio Tutino e Filippo Graviano.

P.M. Dott. PACI - E Filippo Graviano. Senta, farei un passo indietro, le voglio chiedere: ma Tutino le disse proprio che c'era Filippo Graviano che le voleva parlare? (...) cioè la domanda è una precisazione: quando Tutino le dice: "Guarda, dobbiamo andare a parlare", le dice specificamente che c'è Filippo Graviano che (...) vuole parlare?

V. GALATOLO - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Perché leggo nel verbale che abbiamo, che è quello del 21 novembre [ndr: 2014], lei disse che Tutino (...) esattamente (...), dice: "Tutino mi disse che c'era un amico nostro che mi voleva parlare".

V. GALATOLO - *Un amico di mio padre che mi voleva parlare.*

P.M. Dott. PACI - *Quindi in questi termini gliela pone?*

V. GALATOLO - *Sì. Poi, quando siamo arrivati là, ho saputo chi era.*

P.M. Dott. PACI - *Ho capito. E allora, arrivato in via (...) Conte Federico.*

(...) Se allora ci vuole dire esattamente come avviene questo incontro e che cosa le dice Filippo Graviano?

(...)

V. GALATOLO - *Niente, prima mi ha... mi ha salutato, mi ha... mi ha baciato con due baci nella guancia; c'era Vittorio Tutino vicino a noi: "Tuo padre come sta? Me lo devi salutare. - Dice - Mi devi fare un favore - dice - se quando lo vai a trovare, se gli puoi dire che qualsiasi cosa lui sentirebbe, oppure viene a sapere, gli devi dire che siamo coperti, deve stare tranquillo perché siamo coperti". Ma io non andavo a pensare mai che cosa potesse essere, dottor Paci.*

P.M. Dott. PACI - *Ho capito. Quindi è testuale questo riferimento al fatto che eravate coperti. Questa è una espressione che usò proprio Filippo Graviano quel giorno?*

V. GALATOLO - *"Dici a tuo padre che... gli dici a tuo padre che qualsiasi cosa lui sa, viene a sapere o viene a vedere, dicci che deve stare tranquillo perché siamo coperti noi". (...) Così mi ha detto e così ho riferito. Ma non pensando a quello che potesse succedere.*

P.M. Dott. PACI - *Lei, naturalmente, non gli ha chiesto di specificare o di essere più, diciamo, esplicito?*

V. GALATOLO - *Ma io gli ho... io gli ho detto: "Gli devo dire così?" Dici:*

"Tu dagli un bacione e gli dici così all'orecchio".

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, ma Filippo Graviano a lei, invece, per quanto riguarda la sua persona che cosa disse? Fece dei commenti, le partecipò qualche cosa?

V. GALATOLO - No, mi disse attento, che già sono fatto grande, di stare sempre attento nella... vista la mia... già ero un ragazzo... sono un bravo ragazzo, dice, educato. I complimenti mi ha fatto.

P.M. Dott. PACI - Senta, ha detto che era presente anche Vittorio Tutino a questo incontro.

V. GALATOLO - Sì, sì, assieme a me, nel salone di casa, assieme a me; eravamo io, lui e Filippo Gra... non c'era più nessuno, noi tre eravamo.

P.M. Dott. PACI - Senta, ma durante questo colloquio interviene Tutino o rimane in silenzio?

V. GALATOLO - No, no, lui mi dice... no, là mi abbracciava anche lui, va', di dire: "Digli quello che ti sta dicendo Filippo", e basta.

(...)

P.M. Dott. PACI - Senta, lei ha fatto una dichiarazione in uno dei due verbali, esattamente in quello del 14 novembre 2014 e con un virgolettato, cioè ha riferito quella che, insomma, approssimativamente o esattamente, me lo dice lei, fu la frase che usò Filippo Graviano parlando con lei, che non è esattamente... cioè che è in parte, diciamo, aderente a quello che lei oggi ha ripetuto, e cioè: "Vito, mi devi fare un favore: devi dire a tuo padre se c'ha la possibilità che qualsiasi cosa potrà accadere, gli dici che al mille per mille siamo coperti da tutte cose".

V. GALATOLO - Sì, sì, dottor Paci. (...) "Qualsiasi cosa sente dire o lo sa, siamo coperti".

P.M. Dott. PACI - Glielo dico, signor Galatolo, nel senso che con questa frase lei, sostanzialmente, amplia un po' la prospettazione del Graviano che, insomma, parla al futuro, dice: "Guarda che qualsiasi cosa in futuro potrà accadere - in futuro ce l'ho messo io - gli dici che al mille per mille siamo coperti da tutte cose".

V. GALATOLO - Sì, signor... dottor Paci, questo ho dichiarato. (...) Di dirgli così. Io ho riferito così e poi non ho avuto più... non ho visto più nessuno".

Inoltre, sul predetto colloquio a tre, con Filippo Graviano e Vittorio Tutino ed, in particolare, sulla sua collocazione cronologica, oltre che sugli incontri successivi con il proprio padre (il primo antecedente alla strage di via D'Amelio ed il secondo, invece, successivo alla stessa), il collaboratore dichiarava³⁹¹:

"P.M. Dott. PACI - Senta, cerchiamo di collocarlo nel tempo questo incontro. Lei quando lo colloca? Quando avviene questo incontro? E' in grado di dare un periodo di massima o di indicare dei fatti che ci consentano di iscriverlo nel tempo?"

V. GALATOLO - Io voglio dire che nel '90 - '91, già così, già c'era Salvo Madonia ancora fuori, perché a Salvo Madonia l'hanno arrestato a dicembre (...) '91, perciò ancora a me non mi aveva chiamato Vittorio Tutino per questa situazione. Mi ricordo che è stato dopo il '92.

P.M. Dott. PACI - Scusi, dopo il '92 per ricordarle che le stragi sono del

³⁹¹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 22 ss e 96 ss.

'92, quindi...

V. GALATOLO - Sì, sì, sì, dopo la strage di Falcone mi è successa questa situazione.

P.M. Dott. PACI - Quindi dopo la strage di...

V. GALATOLO - Perché noi eravamo... Sì. Posso, dottor Paci?

P.M. Dott. PACI - Prego, prego.

V. GALATOLO - Perché noi gestivamo così, però in nero, (...) mio cugino Galatolo Angelo, classe '60 (...) di Pino (...) io, Galatolo Vito, Domenico, i cugini però normali, avevamo un posteggio in via Autonomia Siciliana, più avanti dove è stata la strage (...) via D'Amelio.

P.M. Dott. PACI - Sì. (...) Mi scusi, a che distanza da via D'Amelio era quest'area?

V. GALATOLO - Cento metri.

P.M. Dott. PACI - Cento metri.

V. GALATOLO - Duecento metri, questo poteva essere. Sempre nella stessa (...) Sulla sinistra, (...) si entra dalla fiera, per andare in via D'Amelio. (...) Dov'è successa la strage del dottor Borsellino, più avanti, sulla sinistra (...) c'era il nostro posteggio.

P.M. Dott. PACI - Quindi questo posteggio era gestito da chi, da voi, dai Galatolo? Ma era un posteggio abu...

V. GALATOLO - Sì, tutto...

P.M. Dott. PACI - Era una zona abusiva, era un'attività abusiva?

V. GALATOLO - No, era un posto... guardi, era un posteggio in cui se n'è occupato, io ero ragazzo, se n'è occupato mio cugino Galatolo, classe '60,

figlio di Tano, che la gestiva lui, perché... perché poi cos'è successo? Anche dopo... io di preciso non mi ricordo quando l'abbiamo dato in gestione, perché c'erano due che (...) ci serviva questo terreno, che facevano il... il circolo, era il circolo Zappalà o circolo Orfei, non mi ricordo di preciso quale.

P.M. Dott. PACI - Circolo Zappalà?

V. GALATOLO - Sì, sì. O circolo Orfei, non mi... non mi ricordo, perché poi c'è stata tanta concorrenza fra di loro. Hanno consegnato 50 milioni a mio cugino classe '60, Galatolo Angelo (...) di Tano (...), di Gaetano. E allora però pure che noi non ci stavamo, abbiamo dato questo... questo posteggio, finché che c'è via D'Amelio, prima della strage, noi poi in questo posteggio non ci siamo andati più, dopo la strage. Perché prima, sempre dopo... fine maggio, i primi... primi di giugno, metà giugno, il Vittorio Tutino ci diceva di non andarci in questo posteggio: "Non ci avete niente a che fare in questo posteggio". Addirittura ricordo, dottor Paci, che qualcuno dei cognati di Vittorio Tutino (...) c'era Paolo, c'era Gino, c'era Roberto, si univano con noi, uscivano con noi la sera questi ragazzi.

P.M. Dott. PACI - Sì.

V. GALATOLO - E ci stava... ci davano anche aiuto al posteggio, stavano là per amicizia però, non per altro, perché sono tre lavoratori e bravi ragazzi. Ci davano solamente una mano così, stavano là. Quando noi abbiamo dato... abbiamo dato questo posteggio, non è che non ci siamo andati più, ci siamo andati ancora di più, perché il proprietario di chi era il posteggio e sia quelli che avevano preso il... il circolo, si spaventavano

che venivano altre persone a disturbarli, che non volevano.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - La concorrenza illecita che avevano tra di loro.

P.M. Dott. PACI - Ma io voglio capire (...) il Tutino le dice di lasciare questo posteggio?

V. GALATOLO - Che non dovevo andare più qua, in questo posteggio.

P.M. Dott. PACI - Oh, e questo quando ve lo dice?

V. GALATOLO - Nel '92, dopo, dottor Paci.

P.M. Dott. PACI - Dopo che ha parlato con Graviano?

V. GALATOLO - Sì, sì, sì, dopo che parlò con Graviano. Poi ce ne siamo andati e lui... lui sapeva di questo posteggio e ci diceva: "Andatevene, non ci dovete andare, lasciate stare". Ma noi già l'avevamo... se non mi sbaglio già noi l'avevamo dato questo posteggio nei primi del '92. E' successo che per sei - sette mesi ci andavamo sempre perché se avevano di bisogno, se veniva qualcuno della concorrenza noi eravamo là a disposizione. Di fronte c'era anche un bar, ci sedevamo là fra noi cugini, all'angolo c'era un bar e stavamo là se... se c'era... E mio cugino ci diceva, Galatolo Angelo classe '60, che se lui ci dava un segnale, dovevamo correre per entrare di nuovo al posteggio.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - Piano piano sto ricordando questi passaggi.

P.M. Dott. PACI - Ma ci sono state altre persone che le hanno detto di cedere questo posteggio, l'attività, questa attività?

V. GALATOLO - All'inizio c'era anche... nel '91 c'era anche mio zio

Giuseppe che era ai domiciliari e ci diceva di lasciarlo, però noi non... non lo sentivamo. Abbiamo sen... a nessuno sentivamo noi, perché era un posteggio che ci dava dei soldi. Mi spiego?

P.M. Dott. PACI - Sì.

V. GALATOLO - Però nel novanta... dopo... i primi di giugno insisteva sempre... insisteva sempre Vittorio a dirci di non... non ci dobbiamo andare. Perché noi ci andavamo sempre nel '92, era un periodo che ci vedevamo là.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - Che già avevamo preso... mio cugino aveva preso 50 milioni.

P.M. Dott. PACI - Allora, mi scusi, la data è certa ed è quella della strage di via D'Amelio, che appunto risale al 19 luglio. Quanto tempo prima (...) voi avete ceduto questa attività?

V. GALATOLO - Guardi, di preciso non mi ricordo, però il Vittorio Tutino ci diceva, dopo la strage di... di Capaci, metà giugno, così, già ci diceva di non andare... non dovevamo andare in questo posteggio. Ma difatti i suoi cognati non si facevano vedere più là.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

V. GALATOLO - Rimanevano solo i Galatolo e un cugino mio, così, Domenico, però così, per... stavamo là al bar, se avevano di bisogno che qualcuno andava là, noi intervenivamo subito.

P.M. Dott. PACI - Torniamo un passo indietro, torniamo al discorso che le fa Filippo Graviano, perché dobbiamo cercare di capire quanto tempo...

quando lei ha questo colloquio con Filippo Graviano alla presenza di Tutino. (...) voglio sapere la data. Lei quando lo colloca questo incontro con Graviano?

V. GALATOLO - Fine maggio - prima settimana di giugno '92.

(...)

P.M. Dott. PACI - Perché, esatto, riesce a dare questa indicazione?

V. GALATOLO - Perché ricordo che nel '90 - '91 ancora c'era mio zio Pino ai domiciliari, Salvo Madonia era fuori, che Salvo Madonia è stato arrestato a dicembre (...) '91, perciò...

P.M. Dott. PACI - Galatolo, si fermi un attimo. (...) Quando Graviano la chiama e lei parla poi con Graviano, Salvo Madonia è arrestato o è libero?

V. GALATOLO - E' arrestato, signor... dottore.

P.M. Dott. PACI - E' arrestato. Quindi è dopo l'arresto di Salvo Madonia.

V. GALATOLO - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - Rispetto all'arresto di Salvo Madonia (...) riesce a ricordare questo incontro con Graviano quando lo colloca? Rispetto all'arresto di Madonia.

V. GALATOLO - Quattro - cinque mesi dopo.

P.M. Dott. PACI - Quattro - cinque mesi dopo.

V. GALATOLO - Quattro - cinque mesi dopo, così.

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, lei ha parlato mai con qualcuno in famiglia di questa indicazione, di questo colloquio avuto con Filippo Graviano?

V. GALATOLO - Poi sono andato da mio padre io.

P.M. Dott. PACI - Ecco, dico, certamente, però prima di parlare con suo

padre, ha parlato con qualcun altro? (...) La domanda è se lei, oltre a parlarne poi con suo padre, ha parlato con qualcuno, prima di andare a parlare con suo padre, se ha parlato con qualcuno della sua famiglia.

V. GALATOLO - No, no, no. A parte... su quello che mi ha detto il Graviano no, con nessuno, dottor Paci.

P.M. Dott. PACI - Perfetto, questo volevo sapere.

V. GALATOLO - Sono andato direttamente io a parlare con mio padre.

P.M. Dott. PACI - Va bene. Lei quando va a parlare con suo padre?

V. GALATOLO - Dopo la strage di Capaci.

P.M. Dott. PACI - Dopo la strage di Capaci, quindi prima ancora della strage di via D'Amelio?

V. GALATOLO - Sì, sì.

P.M. Dott. PACI - E che cosa le dice? Cosa riferisce a suo padre?

V. GALATOLO - Ho trovato mio padre normale e c'ho detto che mi ha mandato a chiamare "u martidduzzu". Dice: "E come mai tu sei andato qua?" Ci dissi: "No, mi voleva... mi voleva conoscere". Dice: "Ah, che..." Siccome mio padre con loro ci tiene tantissimo, sono grandi... grandissimi amici e... e gli ho detto che: "Qualsiasi cosa che tu senti o viene a... a sapere, mi dicono di dirti che devi stare tranquillo, perché loro sono coperti".

P.M. Dott. PACI - Sì. E al reazione di suo padre quale fu?

V. GALATOLO - Si incavolò abbastanza, che non doveva andare più a nessu... non ci dovevo andare più, chi mi mandava a chiamare non dovevo andare più in nessun posto, dovevo stare da... a casa mia e basta, dentro la

nostra borgata.

P.M. Dott. PACI - Ma la volontà di suo padre al tempo era quella di inserirla in Cosa Nostra o di lasciarla fuori?

V. GALATOLO - No, no, mio padre voleva assolutamente che io stavo fuori di Cosa Nostra.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, dopo la strage di via D'Amelio, lei è andato più a colloquio con suo padre, a parlare con suo padre?

V. GALATOLO - Subito dopo sono andato, mi ricordo, all'Asinara, dottor Paci, ed era infuriato, faceva bile.

P.M. Dott. PACI - Ecco, e perché faceva bile?

V. GALATOLO - Ma io... ma... perché quello che era successo, già c'era stata la strage del dottor Borsellino.

P.M. Dott. PACI - Ecco, e la bile era dovuta a che cosa?

V. GALATOLO - Perché era contrario a fare... sicuramente a fare questa situazione, perché lui non ne sapeva niente, mio padre.

P.M. Dott. PACI - Non ne sapeva niente. Ma avete fatto o ha fatto riferimento a quella frase che le disse, che lei le aveva riferito e cioè di Filippo Graviano?

V. GALATOLO - Chi mi mandava a chiamare, non dovevo andare più in nessun posto. Ma non così come lo sto dicendo io, io conosco mio padre bene quando si arrabbia, nel senso che è nervoso, e quella... me lo ricordo cosa... come me l'ha detto, che non dovevo uscire più dalla zona, e chi mi mandava a chiamare non dovevo... non andare più in nessun posto.

P.M. Dott. PACI - No, la domanda era un'altra. (...) Se quando lei parla la

seconda volta con suo padre, quando lo va a trovare all'Asinara (...) e la strage, il dottor Borsellino è già stato ucciso e la strage di via D'Amelio è già consumata.

V. GALATOLO - Io ci sono andato... se non mi sbaglio ci sono andato agosto o settembre 2012... eh, '92.

P.M. Dott. PACI - Lei ha detto che suo padre era infuriato perché non era stato avvisato.

V. GALATOLO - Sì.

P.M. Dott. PACI - Ecco, ci vuole riferire esattamente che termini usò? E visto che lei a quel tempo non era ancora inserito in Cosa Nostra, come avete preso questo argomento? Come e in che modo siete entrati in argomento?

V. GALATOLO - No, mi ha... si parlava, perché a lui l'avevano portato all'Asinara, nell'isola, e lui si... si lamentò: "A chi dobbiamo ringraziare per questo regalo?" Una cosa del genere. Ma era nervoso, nemmeno... si spaventava pure a parlare perché... se c'erano microspie non mi... tutte queste cose. Telecamere c'erano.

(...)

AVV. SINATRA - Suo padre aveva un regime speciale? Era sottoposto a un regime detentivo, ovviamente?

V. GALATOLO - (...) Dopo la strage di via D'Amelio gli hanno dato il 41 bis ed è stato trasferito all'Asinara.

(...)

AVV. SINATRA - Sì. Senta, signor Galatolo, le chiedo anche: quando lei

andò a parlare la prima volta con suo padre e le disse che una persona le aveva... lei gli ha fatto capire che era Graviano a suo padre, giusto?

V. GALATOLO - Gli ho detto "u martidduzzu".

AVV. SINATRA - Quindi lei gli ha detto "martidduzzu". Ora, dal momento in cui lei gli ha detto il soprannome, ovviamente gliel'ha detto all'orecchio per non farlo sentire alle guardie, giusto?

V. GALATOLO - Sì, sì, sì. Sì, sì.

AVV. SINATRA - Ecco, mi corregga eventualmente se sbaglio. Ora dico: ma suo padre...

V. GALATOLO - Anche... parlavamo anche labiale, sì.

AVV. SINATRA - Con il labiale. Ma suo padre aveva capito di che cosa si trattava, cioè quando gli ha detto: "Siamo coperti"? Cioè gli ha detto... ha annuito?

V. GALATOLO - Mio padre...

AVV. SINATRA - Aspetti, aspetti un secondo. Ha annuito oppure le ha chiesto specificazioni, nel senso di dire: "Cosa mi stai dicendo?" con gli occhi, no? Cioè: "Cosa mi vuoi dire?" Oppure ha capito suo padre quello che lei voleva dire?

V. GALATOLO - No, mi ha detto di non... mi ha detto e lo ripeto, Avvocato.

AVV. SINATRA - Sì, prego.

V. GALATOLO - Di non andare più a nessun posto e di starmi nella nostra casa, che chiunque mi veniva a chiamare non ci dovevo andare più.

AVV. SINATRA - Oh. Quando, invece, poi lei ci ritorna, suo padre era molto arrabbiato, è giusto?

V. GALATOLO - Sì.

AVV. SINATRA - E lei dice... o meglio, le chiedo: ma era arrabbiato perché non era stato avvisato?

V. GALATOLO - No, forse di quello che posso... non lo so questo, ma forse era arrabbiato perché mi avevano chiamato a me per fargli dare questo messaggio.

AVV. SINATRA - Perché, veda, lei sempre sentito il 21 di novembre [ndr : 2014], lei dice: "Dopo che successe la strage di via D'Amelio, andai a colloquio con mio padre e lo stesso era molto arrabbiato, poiché non era stato previamente avvisato che si sarebbe compiuto..."

V. GALATOLO - Non sapeva niente mio padre.

AVV. SINATRA - Aspetti un secondo. "Che si sarebbe compiuto un attentato nel nostro territorio". Quindi, da questo passo, non voglio aggiungere nulla, sembrerebbe che suo padre si è arrabbiato, e quindi lei ha percepito questa arrabbiatura di suo padre, perché nessuno lo aveva avvisato.

V. GALATOLO - No, di quello che era successo.

AVV. SINATRA - Eh, di quello che era successo e che doveva succedere. E lei...

V. GALATOLO - Gli hanno dato subito il 41 bis, Avvocato. (...) Questa era l'arrabbiatura. (...) Che già si trovava al 41 bis.

AVV. SINATRA - Eh, ma lei in quel momento, quando suo padre si era arrabbiato perché non era stato avvisato, così come dice lei, lei non ha detto a suo padre: "Ma io ti avevo avvisato, te l'ho detto"?

V. GALATOLO - No, Avvocato, perché quando sono andato da mio padre

*già si trovava al 41 bis, non abbiamo fatto nes... l'ho visto arrabbiato io.
(...) Però, sinceramente, non abbiamo fatto nessun discorso a livello...*

*AVV. SINATRA - Ah, perfetto. Quindi la frase, diciamo, che non era stato
previamente avvisato, etc., etc., questo l'ha dedotto lei?*

*V. GALATOLO - Questa è una cosa che ho detto io che non era avvisato,
sì”.*

Ancora, l'ex reggente della famiglia dell'Acquasanta riferiva anche di un suo dialogo con Vittorio Tutino, di poco successivo alla strage di via D'Amelio, nonché sulla precedente esortazione, da parte di Filippo Graviano, a dismettere il loro parcheggio³⁹²:

*“P.M. Dott. PACI - Senta, veniamo sempre al periodo successivo alla strage
di via D'Amelio. Lei ha mai parlato più con Tutino dopo la strage di via
D'Amelio della vicenda del parcheggio?*

*V. GALATOLO - Dopo... dopo dieci giorni circa, una settimana, così, che...
la strage è stata a luglio, lui verso... proprio ai primissimi di giu... quando
è stata la strage ci ha detto, dopo una settimana, dici che ci parlava il
cuore che ci avvisava di non andare là, dice: "Mi sento... ti immagini - dice
- una cosa del genere, una disgrazia del genere? - Dice - Mi parlava il
cuore quando vi dicevo: <<Non andateci, levatevi 'stu posteggio>>", tutte
'ste cose. Però noi non abbiamo guardato, poi abbiamo suppergiù capito
qualcosa, che Vittorio era inserito in qualche cosa di strano.*

*P.M. Dott. PACI - Cioè lui esattamente riesce a rammentare le parole che
usò quel giorno nel riferirvi...?*

³⁹² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 31 ss.

V. GALATOLO - *Ci siamo visti al bar.*

P.M. Dott. PACI - *Sì.*

V. GALATOLO - *E lui quando... eravamo io e i miei... io e... era un gruppo che stavamo sempre là, in questo bar Snoopy, e lui ci ha detto... quando ci ha visto ha abbracciato, ci ha baciato a tutti come facevamo sempre e mi dice, dice: "Mi parlava il cuore - dice - avete visto cosa è successo? - Dice - Ti immagini - ci dice - succedeva una disgrazia che c'eravate qualcuno di voi? Mi parlava il cuore che vi dicevo di non andarci", dice. Però così, due - tre parole e poi abbiamo chiuso il discorso. "Sì, sì, Vittorio, beviamo così il caffè", e a posto.*

P.M. Dott. PACI - *Sì. Lei, nel verbale del 21 novembre [ndr : 2014] disse: "Te l'avevo detto di toglierti il posteggio".*

V. GALATOLO - *Sì, sì, sì, una cosa del genere: "Non andare là al posteggio, là". Ma noi ci dovevamo andare per forza, anche... là in quel posteggio, dottor Paci, perché mio cugino aveva incassato i soldi, noi dovevamo stare attenti se qualcuno della concorrenza poteva fare qualcuno danno a questo posteggio, perciò dovevamo stare là. A turno facevamo... io e mio cugino Angelo, classe '60, giravamo là, di fronte c'era un bar e stavamo là; poi ci andava mio cugino Angelo di Pino, cioè eravamo sempre a disposizione là. Poi era la nostra zona, è la nostra borgata, la conoscevamo a memoria quella zona.*

P.M. Dott. PACI - *Senta, ma di questo posteggio lei ha mai parlato con Graviano? O Graviano gliene ha mai parlato?*

V. GALATOLO - *Se non mi sbaglio me ne ha accennato: "So che avete*

questo posteggio. Perché non ve lo togliete?" Così però, non mi... non mi ricordo bene.

P.M. Dott. PACI - "Questo posteggio ve lo togliete"?

V. GALATOLO - Sì, sì.

PRESIDENTE - Lo spieghi esattamente il contenuto di questo discorso.

V. GALATOLO - No, mi ha... mi ha mandato a chiamare e mi ha detto quello che... che... di riferire a mio padre qualsiasi cosa... qualsiasi cosa può sentire mio padre o sapere: "Digli di stare tranquillo, che siamo coperti". Poi mi ha riferito, dice: "Vittorio mi ha detto - dice - che avete un posteggio - dice - vi gestite un posteggio. - Dice - E che ne dovete fare? Perché non ve lo togliete 'stu posteggio?" dice.

P.M. Dott. PACI - Ho capito.

PRESIDENTE - E sapeva dove si trovava questo posteggio? Le fece qualche riferimento?

V. GALATOLO - No, questo no, però il Vittorio Tutinolo sapeva, perché i suoi cognati, sia Francesco che Roberto, diciamo, ci vedevamo là anche la sera, dottore... signor Presidente, mi spiego? Ci vedevamo anche la sera là e poi di là ce ne andavamo anche in discoteca con i miei cugini, si univano loro. (...)

PRESIDENTE - Senta, e dicevate poc'anzi (...) "Ci vedevamo là". Là dove?

V. GALATOLO - Al posteggio, sì, al posteggio.

PRESIDENTE - Va bene, prego.

V. GALATOLO - In via Autonomia Siciliana c'è il posteggio.

P.M. Dott. PACI - Senta, ancora su Filippo Graviano, non so se... forse l'ha

già detto, ma mi è sfuggito il particolare. Filippo Graviano era libero al tempo?

V. GALATOLO - Libero nel senso... libero... guardi, io non mi ricordo se era ai domiciliari oppure era sorvegliato speciale, perché ci sono andato di sera io tardi, verso le... le otto, le nove, così, e non c'era nessuno, era... non lo so se era sorvegliato speciale o era ai domiciliari, però mi diceva che non poteva uscire.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Senta, lei ha detto che anche suo zio Pino un giorno disse, Pino Galatolo, fratello di suo padre, un giorno le disse (...) che dovevate dismettere questa attività. Ci vuole spiegare bene quando lo disse e se fu una sua iniziativa o se fu in esecuzione, diciamo, di un consiglio, di un ordine di qualcuno.

V. GALATOLO - Allora, da noi, essendo che eravamo figli di Galatolo... figlio di Galatolo Vincenzo, che rappresentava la famiglia dell'Acquasanta, di mio zio uomo d'onore, i miei zii uomini d'onore, cioè per noi avere un posteggio e fare entrare le macchine, fare posteggiare le macchine, era un po' di vergogna avere un posteggio così, abusivo. E mio zio non voleva che questo... faceva: "Mi vergogno a fare... - dice - vendetelo, che dovete fare i posteggiatori? - dice - Evitate". Ma no a riguardo che lui sapesse qualcosa, perché se sapeva qualcosa andavano da lui a dirgli qualche appuntamento, o a Salvo Madonia, che all'epoca era libero. A me mi hanno chiamato dopo i loro arresti.

P.M. Dott. PACI - Ho capito. Quindi era una cosa disancorata, lei dice, da tutta questa vicenda, cioè era...

V. GALATOLO - *Non c'entrava niente.* (...)

Dunque, le dichiarazioni del Galatolo aggiungono un importante tassello ai fini dell'affermazione della responsabilità di Vittorio Tutino, in ordine ai fatti per cui si procede nei suoi confronti.

La valutazione della credibilità soggettiva (nonostante alcuni profili critici), infatti, è complessivamente positiva, oltre che alla luce del *curriculum* criminale del collaboratore, già inserito in Cosa nostra, nella famiglia dell'Acquasanta del mandamento di Resuttana, fino ad epoca recente, come reggente (e ritualmente “*combinato*”, come uomo d'onore, a giugno 2010), anche in considerazione della natura (in massima parte) diretta delle sue conoscenze su questi fatti. Ciò vale, in particolare, per entrambe le circostanze fondamentali (ai fini che ci occupano), riferite dal collaboratore di giustizia, vale a dire sia l'incontro con Filippo Graviano, alla presenza di Vittorio Tutino, in cui il *boss* di Brancaccio gli chiedeva di assicurare il padre, Vincenzo (come detto, capo famiglia dell'Acquasanta, detenuto), che qualsiasi cosa fosse accaduta, non doveva preoccuparsene, poiché erano coperti al “*mille per mille*”, da “*tutte cose*”, accennando (contestualmente) al fatto che avrebbero dovuto dismettere il parcheggio, nei pressi della via Mariano D'Amelio (“*Perché non ve lo togliete?*”), sia per la successiva esortazione, in tal senso, da parte dello stesso Vittorio Tutino, nel mese di giugno.

I rilievi critici delle difese (in particolare, quella di Vittorio Tutino, ma anche di alcune parti civili) alle dichiarazioni di Vito Galatolo, sono superabili, tanto più alla luce dei riscontri di natura documentale alle stesse, considerando pure il lungo tempo decorso dai fatti riferiti e la fase iniziale della collaborazione nella quale si collocano le dichiarazioni contestategli (del resto, anche al momento del suo esame

dibattimentale, non erano ancora decorsi i 180 giorni dall'avvio della collaborazione, né risultavano redatti i verbali illustrativi dei contenuti della stessa). Detti rilievi, in sintesi, riguardavano la progressione dichiarativa del collaboratore, principalmente, su due tematiche³⁹³:

- l'identità del soggetto incontrato alla presenza di Vittorio Tutino (in particolare, quale fra i due fratelli, Filippo o Giuseppe Graviano);
- la collocazione cronologica dell'incontro (oltre alla tematica, strettamente connessa, dell'epoca della cessione del parcheggio vicino alla via D'Amelio).

Quanto al primo punto, risulta dalle dichiarazioni contestate in dibattimento, che il collaboratore di giustizia, nelle prime dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta, si diceva (inizialmente) incerto sull'identità di colui che aveva incontrato a Brancaccio, in compagnia di Vittorio Tutino, in particolare, se si trattava di Filippo Graviano, come pure gli sembrava di ricordare, oppure di Giuseppe Graviano.

Tale incertezza, per altro risolta dal collaboratore già nel verbale d'interrogatorio immediatamente successivo, nella fase delle indagini integrative, appunto, nel senso che si trattava proprio di Filippo Graviano, con la contestuale indicazione che questi, all'epoca dell'incontro, era pure sottoposto agli arresti domiciliari oppure alla sorveglianza speciale, non inficia il giudizio positivo -sopra anticipato- sull'attendibilità delle sue dichiarazioni.

Infatti, si deve innanzitutto considerare che, soprattutto nella fase iniziale della collaborazione con l'autorità giudiziaria ed a distanza di decenni dai fatti narrati, è

³⁹³ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 45 ss, 56 ss, 78 ss, 97 ss.

praticamente inevitabile un processo mnemonico di graduale affioramento dei ricordi (a seguito delle sollecitazioni ricevute), soprattutto ove si consideri che Vito Galatolo non aveva mai incontrato, prima d'allora, alcuno dei fratelli Graviano (se non per averli intravisti in vicolo Pipitone, quando era ragazzino), né risulta che, dopo l'incontro in parola, ne siano seguiti altri con i medesimi soggetti.

Inoltre, va considerato anche il formidabile riscontro, relativo all'applicazione, proprio a Filippo Graviano, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con la prescrizione di non uscire dall'abitazione fra le ore 21.00 e le ore 6.00 (*“mi diceva che non poteva uscire”*), con provvedimento depositato dal Tribunale di Palermo il 4 giugno 1992 (impugnato dalla difesa in data 12 giugno 1992)³⁹⁴.

Alla luce di tale riscontro, risulta superabile anche la progressione dichiarativa (ancora più evidente, rispetto alla precedente), relativa alla collocazione cronologica dell'incontro, inizialmente datato in epoca antecedente alla cattura di Salvatore Mario Madonia (13 dicembre 1991³⁹⁵), poi in epoca successiva, a febbraio/marzo 1992, quindi dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio, con anche il ricordo che, nel momento in cui arrivava a Brancaccio, in via Conte Federico ad incontrare Filippo Graviano erano, all'incirca le ore venti ed ancora non era buio³⁹⁶. Infatti, da un lato, il menzionato decreto applicativo della misura di prevenzione nei confronti di Filippo Graviano, come detto depositato il 4 giugno 1992 (ed

³⁹⁴ Si rinvia alla lettura del provvedimento e delle annotazioni di Cancelleria in calce al medesimo (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 33).

³⁹⁵ Si rinvia alla documentazione acquisita all'udienza del 15.1.2016, appunto, in merito ai periodi detentivi di tutti i membri della famiglia Madonia.

³⁹⁶ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pag. 91. Così anche nel processo palermitano della c.d. trattativa (il cui verbale, successivo al suo esame a Caltanissetta, veniva acquisito agli atti), dove il collaboratore, appunto, collocava l'incontro con Filippo Graviano 30-40 giorni prima della strage di via D'Amelio, facendo addirittura menzione di una data precisa: *“il 10 giugno ci sono andato io, guardi, mi ricordo”* (cfr. verbale d'udienza Corte Assise Palermo, 7.5.2015, pag. 68).

immediatamente esecutivo, com'è noto), vale a fugare qualsiasi dubbio, oltre che sull'identità della persona incontrata da Vito Galatolo, in compagnia di Vittorio Tutino (dato perfettamente coerente con le indicazioni dei vari collaboratori di giustizia che indicavano l'imputato come "l'ombra" di Filippo Graviano³⁹⁷), anche riguardo all'epoca dell'incontro stesso, dovendosi reputare corretto il ricordo dibattimentale (ancora una volta, progressivamente affiorato alla memoria del collaboratore), sulla circostanza che erano all'incirca le ore venti ed, ancora, non era buio.

Alla luce dei superiori rilievi, inoltre, non pare il caso di soffermarsi su altri aspetti (pure messi in rilievo da talune delle parti), che paiono assolutamente marginali e, comunque, assorbiti dalle superiori considerazioni (e dal menzionato riscontro documentale), sull'identificazione dell'interlocutore di Vito Galatolo, in particolare la sua erronea indicazione come "*Martidduzzu*" (soprannome, in realtà, di Giuseppe Graviano, detto anche "*Madre Natura*", mentre Filippo Graviano veniva detto "*il Barone*", come spiegato anche da Gaspare Spatuzza³⁹⁸) e la mancata

³⁹⁷ Si richiamano, fra le altre, le dichiarazioni di Fabio Tranchina (cfr. verbale d'interrogatorio del 21 aprile 2011, in atti) e quelle di Antonio Calvaruso (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 7.10.2014, pag. 25), dalla cui lettura congiunta emerge che, dopo aver svolto il compito di autista per Giuseppe Graviano, Vittorio Tutino veniva chiamato a rivestire il medesimo ruolo per Filippo Graviano, il quale "*riusciva a tenerlo più a bada*". Inoltre, dalle dichiarazioni di Emanuele Di Filippo (rese nel processo n. 12/1996 di Firenze sulle c.d. stragi del continente, a carico di Leoluca Bagarella ed altri, acquisite agli atti all'udienza dibattimentale del 23.10.2014) sulla consegna di bigliettini provenienti dal cognato detenuto Antonino Marchese a Filippo Graviano, proprio per il tramite di Vittorio Tutino, emerge un ruolo dell'imputato (appunto, di tramite tra Filippo Graviano ed i terzi) del tutto analogo a quello di cui riferisce Vito Galatolo, con le dichiarazioni in esame. Del resto, lo stesso Vittorio Tutino, nel corso del suo esame dibattimentale, negando "*categoricamente*" l'incontro fra il boss di Brancaccio e Vito Galatolo, affermava che "*se il Filippo Graviano si fosse incontrato con Vito Galatolo, che neanche conosce, sarei stato presente anch'io*" (cfr. verbale d'udienza del 13.1.2016, pag. 47).

³⁹⁸ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016, pag. 78: "*Quanto riguarda Filippo Graviano veniva chiamato sin da bambino "il barone", e suo padre, buonanima, Michele Graviano, gliel'ha messo questo soprannome. Per quanto riguarda Giuseppe, era nominato "u Martidduzzu", "martello", perché era un martello, perché teneva sempre a martello la mamma, quindi faceva sempre... Stiamo parlando da bambini queste cose sì... glieli hanno messi i familiari (...). Sì, poi quello in un periodo, '93, noi l'abbiamo un po'... quando si parlava di Giuseppe Graviano, veniva menzionato come "Madre Natura" ". La circostanza che "u Martidduzzu" era il soprannome di Giuseppe Graviano veniva (genericamente) confermata anche dall'imputato, Vittorio Tutino, nel corso del confronto dibattimentale con Gaspare Spatuzza (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016, pag. 79). Il medesimo dato, peraltro, si poteva*

indicazione, da parte del collaboratore, di un segno particolare presente sul viso di Filippo Graviano (una macchia in una guancia, peraltro non facilmente visibile per chi non ne sia già al corrente ed, in certi giorni, praticamente invisibile, come spiegato, ancora una volta, da Gaspare Spatuzza³⁹⁹).

Nemmeno pare decisiva, attesa anche la spiegazione (razionale e convincente), da parte del collaboratore, la contestazione relativa all'incostanza delle sue dichiarazioni sull'epoca nella quale i Galatolo cedevano la gestione del parcheggio abusivo vicino alla via D'Amelio. Infatti, mentre in dibattimento il collaboratore collocava detta cessione del parcheggio fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, in epoca antecedente - dunque- di diversi mesi, rispetto all'incontro con Filippo Graviano, nelle indagini integrative per questi fatti (come contestato da una parte civile ed anche dal difensore di Tutino) egli dichiarava che, durante il suddetto incontro con il *boss* di Brancaccio, questi gli diceva che sapeva della loro attività di posteggiatori, invitandoli a dismetterla, "*come effettivamente avveniva a maggio del 1992*". La risposta del collaboratore, sul punto -come detto, credibile e convincente- era che Filippo Graviano (così come Vittorio Tutino), all'epoca del loro incontro, non sapeva affatto se loro gestivano ancora il parcheggio oppure se si limitavano soltanto a presenziare nell'area (e nel vicino 'Bar Snoopy'), per impedire la concorrenza dei terzi, rispetto ai

trarre anche dalla motivazione della sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis (nelle produzioni del P.M., all'udienza del 7.11.2016, *sub* 50), nella quale sono riportate le indicazioni, in tal senso, di Gaspare Mutolo e Francesco Marino Mannoia.

³⁹⁹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pag. 76 s:
PRESIDENTE - ...c'è stato un riferimento. Senta, signor Spatuzza, lei sa se Filippo Graviano abbia qualche particolarità fisica visibile?

G. SPATUZZA - Sì, signor Presidente, ha un... come lo possiamo dire, un desiderio di quello che sia, ha una macchia che... adesso non so se sulla guancia sinistra o destra. (...) Che ci sono giorni che è più accentuata, ci sono giorni che... diciamo che è invisibile. Però uno che sa, quando gli occhi vanno nel suo volto, sa cosa ha lui. Però, come sto dicendo poc'anzi, ci sono giorni che mi sembrava che l'aveva più accesa e c'erano giorni che mi sembrava invisibile.

PRESIDENTE - Allora, signor Tutino, lei la presenza di questo desiderio sul volto di Graviano la conferma o meno?

IMPUTATO V. TUTINO - E io l'ho già confermata precedentemente, signor Presidente..

cessionari dell'attività (come, appunto, dichiarato in dibattimento e ribadito, anche dopo la contestazione)⁴⁰⁰.

Almeno una menzione a parte merita, poi, un'altra emergenza istruttoria, ad avviso della difesa di Tutino, da valutare come prova a discarico od -almeno- a confutazione della credibilità del collaboratore e, in particolare, del suo racconto sulla comunicazione di Filippo Graviano per il capo famiglia (detenuto) dell'Acquasanta, Vincenzo Galatolo.

Si tratta della lamentela, successiva alla strage del 19 luglio 1992, fatta dal medesimo Vincenzo Galatolo ad Antonino Giuffrè, nel carcere di Termini Imerese, dove -appunto- il capo decina dell'Acquasanta si lamentava con il capo mandamento di Caccamo (che non a caso gli rispondeva “*che mi racconti a me? Vai a lamentarti con chi di competenza*”⁴⁰¹) di non esser stato nemmeno avvisato dell'attentato fatto nel suo territorio, anche perché ci poteva essere qualche suo familiare nei paraggi.

Non pare proprio che una tale lamentela sia incompatibile con la comunicazione di Filippo Graviano (volutamente generica ed indeterminata), come riferita da Vito Galatolo: infatti, da un lato, il capo famiglia dell'Acquasanta si lamentava con Antonino Giuffrè per non aver saputo alcunché della realizzazione della strage di via D'Amelio, che pure rientrava nel suo territorio e, dall'altro lato, la comunicazione carceraria di Filippo Graviano (come detto, assolutamente generica ed indeterminata) era rivolta esclusivamente a rassicurare Vincenzo Galatolo, circa il fatto che erano coperti per ciò che doveva ancora accadere e che non veniva affatto spiegato.

Né pare condivisibile quanto sostenuto nella discussione finale dal medesimo

⁴⁰⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 56 ss, 97 ss.

⁴⁰¹ Cfr. esame di Antonino Giffirè, nel verbale d'udienza del 5.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 131 e ss, 188 e ss.

legale, vale a dire che tale comunicazione di Filippo Graviano a Vincenzo Galatolo, tramite il figlio Vito, saltando del tutto la catena gerarchica di Cosa nostra, sia un elemento da valutare a favore dell'imputato Salvatore Mario Madonia, per sostenere che il mandamento di Resuttana non era nemmeno informato della strage di via D'Amelio (come risulterebbe -a dire della stessa difesa- anche dalla captazione del dialogo carcerario del 6 agosto 2013, fra Totò Riina ed Alberto Lo Russo, nel carcere di Milano Opera, nel quale il *boss* corleonese diceva, appunto, che i Madonia non lo sapevano).

Invero, da un lato, come dimostrato in altra parte della motivazione, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, all'epoca, erano capi mandamento o reggenti (Antonino Giuffrè, Salvatore Cancemi), risulta non soltanto che Salvatore Mario Madonia, appunto, in qualità di reggente del mandamento di Resuttana (nel quale, come detto, rientrava la via D'Amelio) era informato (nella suddetta conversazione carceraria, Riina faceva chiaramente riferimento al luogo dove trascorreva la sua latitanza, prima dell'arresto, dicendo che, "*ultimamente*", "*neanche i Madonia lo sanno*", così come "*Binnu*", "*dove stavo*"), ma anche che faceva parte della commissione provinciale di Cosa nostra che deliberava le due stragi siciliane.

In tal senso, dunque, va letta anche la secca risposta di Giuffrè alla lamentela di Vincenzo Galatolo: "*che mi racconti a me? Vai a lamentarti con chi di competenza*"⁴⁰², cioè con il capo mandamento di Resuttana, che evidentemente (secondo le regole di Cosa nostra) avrebbe dovuto informare i capi famiglia del suo territorio.

⁴⁰² Cfr. dichiarazioni di Antonino Giffirè, nel verbale d'udienza del 5.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 131 e ss, 188 e ss.

Dunque -alla luce di quanto sopra esposto- deve concludersi per un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva di Vito Galatolo e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni su questi fatti.

23) Segue: i riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza contro Vittorio Tutino. Le dichiarazioni di Francesco Raimo.

Continuando nell'analisi degli elementi di prova che corroborano le accuse di Gaspare Spatuzza a Vittorio Tutino, estremamente rilevanti sono anche le dichiarazioni rese (alle due udienze dibattimentali del 26 marzo 2015 e 2 aprile 2015), da Francesco Raimo, collaboratore di giustizia già appartenente al clan Iacomino-Birra della Nuova Camorra Riformata.

Dopo aver sinteticamente risposto sui propri trascorsi criminali nella criminalità organizzata campana (in particolare, sulla propria partecipazione alla c.d. terza guerra di mafia di Ercolano), per ciò che qui interessa, il collaboratore spiegava che aveva conosciuto Vittorio Tutino al carcere di Novara, dove erano entrambi ristretti, nel reparto 41 bis ed inseriti nello stesso gruppo di socialità, da ottobre 2008 e fino a gennaio 2009 (il gruppo comprendeva, oltre a Tutino ed a Raimo, anche tale Nino di Carini, Bellocchio Giuseppe, Demetrio Lo Giudice, Capriati Domenico di Bari, Lo Russo Antonio di Secondigliano e Forastefano Pasquale).

Anche da gennaio 2009 e sino al maggio dello stesso anno, pur essendo previsti gruppi di socialità di quattro persone, Raimo, di fatto, continuava ad usufruire di tale

momento con altre cinque persone, tra le quali figurava sempre Vittorio Tutino. In tale contesto, dunque, si creava un rapporto di amicizia, con l'imputato, che cucinava anche per tutto il gruppo (*"Io e il Tutino Vittorio avevamo, all'epoca dei fatti, una bella amicizia, cioè lui cucinava per me, facevamo la spesa, la mandavamo a lui, lui cucinava per tutto il gruppo, giocavamo a carte insieme; lui era il mio compagno di carte, giocavamo a carte insieme io, lui, Bellocco Giuseppe, il Piccolo Gaetano. Quindi vi era un rapporto di detenuti modello, diciamo, e di grande amicizia. Io gli parlavo delle mie proce... delle mie storie processuali per quanto riguarda l'omicidio Pinto e lui stava lì ad ascoltarmi, a consigliarmi, a farmi e tutte queste cose qua. Diciamo c'era una bella amicizia"*⁴⁰³).

Una mattina, nel periodo del terremoto dell'Aquila (sulla precisa collocazione cronologica si tornerà a breve), fra le 9.30 e le 11.00, Vittorio Tutino, che – quel giorno non faceva nemmeno la socialità – veniva chiamato alla matricola del carcere, dove gli veniva notificato un 'avviso di garanzia' da parte della Procura di Caltanissetta.

Sul punto si tornerà a breve, ma si deve subito sottolineare come il Raimo, in più occasioni, abbia precisato di non aver mai visto l'atto che veniva notificato a Tutino (e di averne dedotto la provenienza dall'autorità giudiziaria nissena, dopo esser stato sentito dai Pubblici Ministeri di quell'ufficio).

Una volta rientrato in cella, dopo la notifica, Tutino chiedeva Pietro Rampulla, che era in una cella vicina (ad entrambi) ed aveva un codice penale a disposizione: *"U zi' Pi, c'ha il Codice Penale?"*, *"Mi puoi spiegare questi articoli che articoli sono?"*. Pietro Rampulla gli rispondeva che si trattava del delitto di strage. Gli agenti

⁴⁰³ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pag. 26.

della Polizia Penitenziaria redarguivano verbalmente i detenuti (senza far alcun rapporto disciplinare).

Qualche ora più tardi, mentre erano al passeggio assieme, Raimo chiedeva a Tutino, visibilmente contrariato e nervoso, che cosa fosse successo, avendo la seguente risposta dall'imputato: *“Mo' vuoi vedere che questo -rivolgendosi a Spatuzza- mi mette pure in mezzo per il fatto della 126 di via D'Amelio?”*, *“Mo' questo mi unge la minchia -dice- vuoi vedere che mo' mi fa arrivare anche il fatto che ci siamo rubati la... anche il fatto della 126 di via D'Amelio?”*. Raimo lasciava che Tutino si calmasse e, poco dopo, riprendeva l'argomento, cercando di tirar su di morale il compagno, dicendogli che non c'era motivo di preoccuparsi perché tanto aveva già delle condanne all'ergastolo (l'imputato gli faceva, tuttavia, presente che stava per finire l'applicazione del regime speciale del carcere duro), che si trattava, comunque, delle dichiarazioni di un collaboratore e che necessitavano di un riscontro ed anche che, al limite, poteva anche chiedere un confronto con lui; Tutino rispondeva che avrebbe fatto proprio così (*“Sì, farò proprio così (...) e dirò: «Sì, è vero che ho rubato un'auto con lui, però no una 126 che era servita per riempirla di tritolo per fare l'attentato al dottor Borsellino, ma bensì una... una Fiat Regata»”*⁴⁰⁴).

Peraltro, Raimo chiariva anche che Tutino non faceva esplicito riferimento a Gaspare Spatuzza, ma che lui capiva a chi si riferisse, anche perché nel carcere di Novara, già nel 2008, si parlava del pentimento di *“un pezzo da novanta del quartiere Brancaccio”*, che *“sapeva la verità per quanto concerneva la parte, diciamo, della*

⁴⁰⁴ Peraltro –come si vedrà a breve, esaminando le dichiarazioni di Vittorio Tutino– l'imputato sosteneva effettivamente di aver rubato, con Gaspare Spatuzza, soltanto una Fiat Regata, per effettuare un'improbabile prova di velocità per le vie cittadine, abbandonando poi l'automobile rubata per strada (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 35).

strage di via D'Amelio”: così gli diceva Gaetano Scotto (sempre protestatosi innocente, pur vantandosi del suo ruolo nella consorteria ed anche dei suoi rapporti con i Servizi Segreti), aggiungendo che il suo avvocato stava preparando *“le carte per fare la revisione del processo”*.

Inoltre, in seguito alla notizia (pervenuta anche in carcere) della sospensione degli ordini d'esecuzione per le pene inflitte nei precedenti processi per la strage di via D'Amelio, vi era anche chi manifestava preoccupazione, proprio per la collaborazione di Gaspare Spatuzza: in particolare, nel 2011 o nel 2012, Raimo, nel gruppo di socialità con Pietro Rampulla ed Antonino Lo Nigro, sentiva che il primo si riferiva ad un mandato dei fratelli Graviano per il furto della Fiat 126 utilizzata in via D'Amelio ed il secondo si preoccupava, invece, in relazione alla strage di Capaci, per suo cugino Cosimo Lo Nigro (*“'Stu 'arrusu mo' fa arrivare pure qualche mandato di cattura a mio cugino', riferendosi alla strage di Capaci”*).

Un ulteriore episodio, successivo rispetto a quello sopra riportato, di cui parlava il Raimo era quello accaduto a maggio del 2009, allorché, dopo aver ricevuto due sanzioni disciplinari, veniva spostato nella cella accanto a quella di Vittorio Tutino. A tal proposito, il collaboratore riferiva che i detenuti allocati nella sezione erano soliti, ogni mattina, scambiarsi il buongiorno (con una prassi consentita senza che incorressero in richiami od ammonimenti di sorta), ma una mattina e per tutta la giornata, non udiva alcun rumore dalla cella di Tutino. Quest'ultimo, l'indomani, gli spiegava che era stato a Roma per un atto istruttorio con i magistrati (forse un interrogatorio), che si sentiva poco bene, in quanto disturbato dal viaggio, e che gli avrebbe raccontato tutto in seguito (tuttavia, non ce n'era più occasione, perché, pochi giorni dopo, finito l'isolamento, Raimo veniva trasferito e non aveva più modo

di rivedere l'imputato).

Si riportano, qui di seguito, alcuni stralci delle dichiarazioni dibattimentali rese dal collaboratore di giustizia, nelle parti di maggior interesse⁴⁰⁵:

“P.M. Dott. LUCIANI - E allora, noi qui ci occupiamo, come è noto, del processo per la strage di via D'Amelio, il 19 luglio del 1992. Le volevo chiedere se lei ha mai avuto modo di parlare, di ricevere commenti, di, insomma, avere interlocuzioni con il Tutino su fatti che attengono, appunto, il processo che noi stiamo celebrando.

F. RAIMO - Sì, dottore, ma prettamente questo colloquio l'abbiamo avuto a passeggio e segnatamente nel periodo che va... non ricordo bene ora, non so collocare bene ora i tempi, se il tempo post terremoto o dopo il terremoto. Comunque, a Tutino Vittorio gli arriva un avviso di garanzia da parte della Procura di Caltanissetta e nulla... va e viene dalla... dalla matricola, però no centrale, la matricola fuori, alla rotonda del... del capoposto, con un foglio in mano. E arrivato poi nella sua... nella sua stanzetta, diciamo, nella sua celletta, chiama Rampulla Pietro e dice in siciliano: 'U zi' Pi, c'ha il Codice Penale?' E il Rampulla Pietro gli dice di sì. Dice: 'Mi puoi spiegare questi articoli che articoli sono?' E nulla, il Rampulla Pietro esordì con lui che erano reati di strage e poi, da questo fatto, a due o tre ore, quattro ore, scendemmo a passeggio e vedo il Tutino Vittorio un po' infuriato, un po' incazzato, no? Per farlo riprendere un poco, scherzo con lui, dico: 'Vitto', ma che è successo? – Dico – Ma... ma non ci pensare, non te ne fottare'. E lui di un... di un scatto, di un... cioè di impeto disse: 'Mo'

⁴⁰⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pagg. 16 ss.

vuoi vedere che questo – rivolgendosi a Spatuzza – mi mette pure in mezzo al fatto della 126 di via D'Amelio?' E poi, detto questo, lui, diciamo, un po' si raffreddò, come se vole... come se avrebbe voluto dirmi: 'Ma cosa... cosa ho detto? Cosa sto dicendo?' E nulla, io feci finta di non senti... di non aver capito. Poi continuammo a camminare e nel camminare, poi, nel raffreddarsi la cosa... nel raffreddarsi la cosa nel discorso, io dissi: 'Va beh, Vitto', non ti preoccupare - dissi - tanto è un collaboratore e un solo collaboratore non può fare niente. - Dissi - Poi tu al limite, comunque, puoi cercare un confronto con questa persona, perché comunque è un unico collaboratore'. E lui disse: 'Sì, farò proprio così, cercherò un collaboratore e dirò: <<Sì, è vero che ho rubato un'auto con lui, però no una 126 che era servita per riempirla di tritolo per fare l'attentato al dottor Borsellino, ma bensì una... una Fiat Regata>>', se ricordo bene il nome.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, allora, fermiamoci un attimo. Lei dice, sostanzialmente: 'Quando sono...' Questo ricevere da parte del Tutino di questo avviso di garanzia di cui lei ha parlato, quando avviene? Cioè voi state facendo la socialità, siete nelle celle? Se può dettare questo, proprio il momento in cui lei si accorge...

F. RAIMO - No, (...). E' di mattina, diciamo, subito dopo il passeggio, siamo verso le dieci di mattina, nove e me... dieci - dieci e mezzo di mattina, non più delle... non massimo più tardi delle undici di mattina. (...) Io mi ricordo che lui per via di questo fatto, perché lui aveva un problema di nominare un Avvocato, perché pare che il Tutino non lo voleva nominare e vi era (...) l'obbligo di nominarlo questo Avvocato. Quindi pare che il

Tutino non scese proprio quella mattina al passeggio, (...) non scese proprio in socialità, perché si faceva che la mattina facevamo la socialità e il pomeriggio facevamo... il pomeriggio quel giorno. Quindi mi pare che non scese proprio in socialità e giocare alle carte con me, con Bellocco Giuseppe e con Piccolo Gaetano.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei faceva anche la socialità con Tutino?

F. RAIMO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi sia socialità che passeggio.

F. RAIMO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, quindi riceve questa carta, che lei chiama avviso di garanzia. Quindi, lei ha avuto modo... Lei poi ha fatto riferimento ad una interlocuzione che Tutino ha, dopo aver ricevuto questa carta, con Rampulla Pietro.

F. RAIMO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Le voglio chiedere innanzitutto chi è Rampulla Pietro, se lei l'ha conosciuto.

F. RAIMO - Sì, io e Rampulla Pietro siamo stati codetenuti fino al 2012 e precisamente fino al 13 giugno del 2012. L'ho conosciuto e, diciamo... capomandamento, anch'egli implicato nelle stragi di... no di via D'Amelio, ma per quanto mi consta saperlo, di Capaci e doveva essere lui che materialmente doveva... doveva essere lui che materialmente doveva pigiare il bottone per far saltare il Giudice Falcone in aria a via... sull'autostrada di Capaci.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei assiste? Cioè lei ha descritto questa

interlocuzione. Lei ha avuto modo di sentire e di percepire il Tutino che chiedeva a Rampulla spiegazioni su questo articolo del Codice di cui lei ha parlato?

F. RAIMO - No, io ho avuto solo modo di dire e di sen... no, mi scusi, dottore, di dire, ho detto di dire; di sentire che Rampulla gli spiegava gli articoli e che articoli erano, che... diciamo, che tipologia di reati erano. Però non...

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè lei l'ha sentito questo, diciamo?

F. RAIMO - Sì, l'ho sentito, perché io all'epoca stavo alla numero 14, il Tutino stava... stava, diciamo, no proprio di fronte a me, ma la stanza di fronte a me, se non erro alla numero 4, la stanza numero 4, terra A.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi eravate nelle rispettive celle quando avviene questa cosa.

F. RAIMO - Sì, eravamo nelle rispettive celle, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, questo volevo chiarito. La cella di Tutino rispetto alla sua com'era posizionata?

F. RAIMO - Eh, era un po'... come le devo spiegare? Era un po' diagonale, diciamo, non era... non eravamo dirimpettai. Diciamo, veniva la... io stavo alla 14, poi dirimpetto alla mia veniva la numero 5 e a fianco alla numero 5 c'era quella lì di Tutino Vittorio.

P.M. Dott. LUCIANI - A fianco alla numero 5 sulla sinistra o sulla destra?

F. RAIMO - Allora, entrando da... dal corridoio sulla sinistra, uscendo dal corridoio sulla de... sulla destra.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. E il Rampulla, invece, dove era allocato?

F. RAIMO - Se mi ricordo bene, alla numero 12, sempre al pianoterra A.

P.M. Dott. LUCIANI - Rispetto alla cella di Tutino...

F. RAIMO - Alla mia è un po' più lontana, è un po' più lontana.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. No, rispetto alla cella di Tutino, quella di Rampulla dov'era ubicata?

F. RAIMO - Eh... diciamo due stanze dopo le mie, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi sempre dirimpetto?

F. RAIMO - No, due stanze dopo le mie, a... no dirimpetto... sì, dirimpetto, perché io stavo alla 14, poi veniva la stanza di Sollazzo Francesco e poi veniva la stanza di Rampulla Pietro.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - (...) Senta, le volevo chiedere se... ci ha già descritto, appunto, come voi eravate allocati e le modalità con le quali poi il Tutino chiese queste spiegazioni a Rampulla. Le volevo chiedere: ma era usuale che si parlasse da cella a cella nel regime cui voi eravate ristretti? Cioè come funzionava? Com'era il regime dei controlli?

F. RAIMO - Allora, dottore, il regime dei controlli, per quanto riguarda i controlli personali, sulla persona fisica, erano molto rigidi; poi, per quanto riguarda a parlare con gruppi differenti... a parlare con gruppi differenti, e bisognava vedere pure... per esempio, io ho preso tre rapporti perché parlavo... tre rapporti disciplinari perché ho parlato con gruppi differenti, però per cose banali. Però, diciamo, in quel caso Tutino stava dicendo una cosa... stava dando una... voleva una spiegazione, cos'erano quegli articoli, e non fu che altro redarguito dalla... dall'agente di Polizia Penitenziaria,

ma non ci fu rapporto, non ci fu nulla in quel caso, però sì... così funziona. Se uno parla con un gruppo diverso, voglio dire, è passibile di rapporto disciplinare; ma non sempre, perché, diciamo, se tu parli: 'Che ha fatto il Napoli? Che ha fatto il Milan? Hai visto l'«Isola dei Famosi»? ' Cioè, diciamo, l'agente penitenziario è più flessibile. Se tu domandi: 'Cos'è questo articolo?' e tu dai una risposta, l'agente penitenziario è più flessibile. Ma se tu ti metti a dire: 'Quello ha fatto quello', oppure: 'Quest'altro ha fatto quest'altro', o: 'Quell'altro ha fatto quell'altro', lì non solo sei passibile di rapporto disciplinare, ma penso e credo anche di una relazione di servizio che poi andrà nei vari uffici appositi dove deve andare.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Senta, lei in quel periodo - lei l'ha già accennato - ebbe delle sanzioni disciplinari?

F. RAIMO - Sì. (...) Sì, io a maggio ho avuto una... io a maggio ho avuto due sanzioni disciplinari: uno che sono stato chiu... uno che sono stato escluso dall'attività e sono stato chiuso a... isolato, diciamo; no diciamo, sono stato isolato, e un altro ho avuto una... un'ammonizione. Il comandante del GOM mi trasferisce dalla stanza numero 14 alla stanza numero 5, quella lì a fianco del Tutino. Siccome che come me eravamo casi misti e la nostra voce era scoppiettante nella sezione, io mentre che stavo facendo l'isolamento, un giorno intero non sentii la voce di Tutino Vittorio. E' usuale al 41 la mattina quando ti svegli, dare il buongiorno sia in sezione e sia alle finestre, questo è consentito e nemmeno il comandante del

GOM dice niente. E allora la mattina seguente, un giorno intero non sentii Tutino; la mattina seguente parlai, sentii la voce del Tutino: 'Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti'. Io lo bussai e dalla finestra del bagno, che era confinante con la sua, dissi: 'Vitto', ma cosa è successo? Ieri non ti ho sentito proprio. Non ti sei sentito bene?' Perché poi ero isolato, non... non facevo attività con loro. E lui disse: "No, niente, Ci", perché lui non mi chiamava Francesco, mi chiamava Ciccio, disse... usava il diminutivo. Dice: 'No, Ci', sono stato a Roma, sono molto stanco', dice. Non mi ricordo se aveva fatto un confronto o se aveva avuto un interrogatorio con l'Autorità Giudiziaria, non... o con voi, dottore, e dice: 'Ora non mi sento bene', dice, perché il viaggio lo disturbò molto. Dice: 'Poi ti spiegherò'. Però questo: 'Poi ti spiegherò' non c'è mai stato, perché poi, da lì a pochi giorni, finito l'isolamento, vengo trasferito sempre al carcere di Novara, vengo allocato alla stanza numero 18... alla stanza numero 1, al primo piano B.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Lei poi, dopo, ebbe più modo di parlare, di avere la socialità con Tutino?

F. RAIMO - No, da maggio non ho... non ho mai... non ho avuto più modo né di parlare e né di vedere il signor Tutino Vittorio".

Ritornando all'atto notificato in carcere a Vittorio Tutino ed al conseguente sfogo dell'imputato, Francesco Raimo dichiarava⁴⁰⁶:

"P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere: lei

⁴⁰⁶ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pagg. 21 ss., nonché verbale d'udienza dibattimentale del 2.4.2015, pagg. 35 ss.

ebbe modo di vedere questi fogli che aveva in mano il TUTINO, che gli erano stati notificati?

F. RAIMO - No, no, dottore, no, no.

P.M. Dott. LUCIANI - No. Quindi non ha visto il contenuto.

F. RAIMO - No.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei ha detto che poi, quando fate il passeggio, diciamo, lo stesso giorno Tutino ebbe quello sfogo, e poi ci ritorniamo un attimo. (...) Ma per quello che lei ha compreso, perché gliel'ha detto Tutino o in altra maniera, ci spiegherà quale, nel foglio che gli era stato notificato c'erano contenute dichiarazioni, elementi e quant'altro?

F. RAIMO - No, là si parlava solo di un avviso di garanzia per questi reati, non era contenuto nulla, per quanto mi disse Tutino. Tutino, ripeto, a passeggio, con uno scatto di ira, dicendolo in un modo siciliano, con una... con una parola, diciamo una parolaccia siciliana, che non dico perché... per educazione della Corte e delle donne che ci sono in aula, comunque...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh? Ma a prescindere da questo... Scusi, no, però io capisco i suoi pudori, però per restituire bene il senso della interlocuzione che ebbe con il Tutino, io la pregherei di dire cosa esattamente disse Tutino.

F. RAIMO - Ah. 'Mo' chissu mi ungi la... non vorrei che mi fa arrivarci qualcosa cumu... ppi' 'u fatto di 'a 126 a via D'Amelio'. Questo disse. (...) Va bene, dottore. Allora, mentre camminavamo, io dissi vicino a Vittorio, dissi: 'Vitto', ma cosa c'hai? - Dico - Non ti preoccupa', tieni tanti ergastoli, ti stai a preoccupa' di chissu ergastolo cca?' E niente, lui disse in

siciliano stretto vicino a me, dice: 'Mo' questo mi unge la minchia – dice – vuoi vedere che mo' mi fa arrivare anche il fatto che ci siamo rubati la... anche il fatto della 126 di via D'Amelio?'

P.M. Dott. LUCIANI - E fa riferimento anche al furto? (...) Fa riferimento anche al furto della 126?

F. RAIMO - Sì, sì, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Quindi la sua preoccupazione rispetto a questi fatti qual era? Cioè cosa lo preoccupava?

F. RAIMO - E che Tutino Vittorio è stato colui che unitamente a Spatuzza, Gaspare Spatuzza, è andato a rubare la 126 per... su ordine dei Graviano per...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. No, questo l'ho capito, però rispetto alla sua condizione, lei stesso dice: 'Io gli dico a Tutino: <<Ma c'hai già l'ergastolo, insomma, alla fine di che ti preoccupi?>>'. (...) Tutino era preoccupato per cosa?

F. RAIMO - Per il 41 bis. (...) Perché disse: 'Già sto molti anni al 41 bis - dice - mo' che me lo stavano per togliere', perché per quanto mi consta sapere, stava da quattordici anni al 41 bis, dice: 'Ora che me lo stavano per togliere - dice - mo' questo fatto mi blocca il 41 bis'.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, volevo capire, volevo capire questo. Un'ultima specificazione, mi perdoni, io non ho... mi faccia capire se ho ben compreso. Quindi, per quello che le dice Tutino, in questi fogli che gli vengono notificati non c'era riferimento ad alcuna dichiarazione di Spatuzza, cioè non c'erano le dichiarazioni di Spatuzza.

F. RAIMO - No, dottore, per quanto mi ha riferito Tutino e per quanto mi consta sapere non c'era nessuna dichiarazione del signor Gaspare Spatuzza.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, ma quando avviene questo scambio di battute, voi sapevate già che Gaspare Spatuzza, voi o il Tutino, sapevate già che Gaspare Spatuzza aveva iniziato a collaborare con la giustizia?

F. RAIMO - Sì, nel... nel 2008 già sapevamo noi... io nel 2008, e segnatamente nel periodo estivo del 2008, io ero al pianoterra A e stavo allocato nello stesso gruppo di Scotto Gaetano e tramite lo Scotto Gaetano, anche se non era implicito, anche se non fece nome implicito, lo Scotto Gaetano mi riferì che comunque il suo Avvocato stava facendo le carte per fare la revisione del processo perché c'era... aveva iniziato a collaborare un pezzo da novanta del quartiere Brancaccio e lui sapeva la verità per quanto concerneva la parte, diciamo, della strage di via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo glielo dice Scotto Gaetano?

F. RAIMO - Scotto Gaetano, Scotto Gaetano.

P.M. Dott. LUCIANI - Scotto Gaetano che lei aveva conosciuto quando?

F. RAIMO - Io ho conosciuto Scotto Gaetano dal 20... sabato... o 20 o 21 ottobre 2007, fino al suo trasferimento dal carcere di Novara alla casa di reclusione di Rebi... alla casa circondariale di Rebibbia, che se non mi sbaglio avviene o agosto o ai primi di settembre del 2008.

P.M. Dott. LUCIANI - Questo è l'unico scambio... Dice: 'Questo è il modo con il quale io apprendo che c'è un nuovo collaboratore di Brancaccio'.

Ho capito bene?

F. RAIMO - Sì, sì, sì, ma poi si parlò anche perché poi, diciamo, il Gaspare Spatuzza rivelò alle Autorità Giudiziarie come veicolavano i messaggi, come veicolavano i messaggi, ossia tramite Avvocati, ossia tramite... tramite giornale e tutte queste cose qua.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Senta, ma quando poi Tutino le fa il nome di Spatuzza, se ho sempre ben compreso, lei collega il discorso che le aveva fatto Scotto.

F. RAIMO - Sì.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI – (...) Lei ha mai conosciuto un tale che si chiama Lo Nigro Antonio?

F. RAIMO - Sì, Lo Nigro Antonio è nipote di Tagliavia (...) Lo Nigro Antonio è il fratello del genero di Francesco Tagliavia, colui che è stato condannato all'ergastolo per la strage di Firenze, di via Ge... la strada non me la ricordo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Dei Georgofili, eh.

F. RAIMO - Era anche un suo nipote, come lui mi riferiva, ed era capomandamento, prima che lo arrestavano, del quartiere Brancaccio.

P.M. Dott. LUCIANI - Lo Nigro Antonio questo, eh?

F. RAIMO - Sì, sì. (...) Io l'ho conosciuto sempre al carcere di Novara, reparto 41 bis; prima stavamo nello stesso gruppo e siamo stati spostati insieme il 13 giugno del 2012: lui viene allocato al terra A e io vengo allocato al primo... no, lui viene allocato al terra B e io vengo allocato al

primo A. Lui stava alla stanza numero 13, se mi sbaglio, o 12, io stavo alla stanza numero 12... 12 e lui nella stanza numero 7, eravamo dirimpettai.

P.M. Dott. LUCIANI - Da che periodo a che periodo lei ha fatto la socialità con Lo Nigro?

F. RAIMO - Allora, parliamo da giugno 2011 fino a giugno 2012.

P.M. Dott. LUCIANI - Ha mai avuto modo di commentare fatti che riguardassero Gaspare Spatu...? Scusi, aspetti un attimo che c'è il solito fastidioso problema. (...) Allora, signor Raimo, in realtà era la domanda di chiusura questa. Le volevo chiedere se lei ha mai avuto modo di commentare con il Lo Nigro, Con Lo Nigro Antonio, la collaborazione di Gaspare Spatuzza.

F. RAIMO - Sì, ho avuto modo di commentarla e precisamente e segnatamente quando vennero scarcerati per la strage di via D'Amelio Scotto Gaetano, perché anche per onestà e per sincerità, Scotto Gaetano durante la nostra detenzione si è sempre dimostrato innocente ai fatti che a lui gli venivano attribuiti e gli avevamo raccomandato, quando vennero scarcerati queste persone, che nel processo Borsellino bis, se ricordo bene e se sono... se la memoria mi aiuta, erano stati condannati tutti all'ergastolo. Anch'egli era preoccupato di questo fatto, perché diceva... disse... non lo so se anche qui posso usare questo termine, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, no, lo deve usare.

F. RAIMO – 'Stu 'arrusu mo' fa arrivare pure qualche mandato di cattura a mio cugino', riferendosi alla strage di Capaci.

(...)

AVV. SCOZZOLA - *Senta una cosa: lei, parlando di Scotto, ha detto che Scotto si è sempre protestato, almeno con lei, innocente. Ma questa innocenza che lui protestava, era riferita solo alla strage di via D'Amelio o anche ad altre condanne che lo stesso aveva avuto?*

F. RAIMO - *No, solo alla strage di via D'Amelio. Scotto è un boss, Scotto è capomanda... comandava la sua borgata ed era un imprenditore e riciclava soldi della mafia, Avvocato.*

AVV. SCOZZOLA - *Ho capito. Questo gliel'ha detto lui, no?*

F. RAIMO - *No, questo me l'ha detto lui e me l'ha confermato. Scotto anche... aveva anche buoni rapporti con i Servizi Segreti italiani”.*

(...)

F. RAIMO - *(...) Avvocato, allora, mi scusi, io ho sentito... io ho sentito solo la mattina che erano state scarcerate otto persone (...) per (...) il processo Borsellino, se ricordo bene, Borsellino bis, e lì iniziò, nacque a... iniziò a ventilare la preoccupazione di Lo Nigro Cosimo, in quanto con una brutta parola chiamò lo Spatuzza, dicendo che comunque anche il cugino poteva essere... e mi chiedeva a passeggio, diceva: ‘Ma un collaboratore può fare arrivare una custodia cautelare?’ E dicevo: ‘No, è molto difficile’. Poi, a un certo punto, io dissi: ‘Guarda, se un collaboratore ha fatto scarcerare a otto persone, ne può fare arrestare altrettante’. Ed era preoccupato per il fatto di... della strage di via Capaci, che il cugino Cosimo potesse essere oggetto di accuse da parte dello Spatuzza a... per quanto riguarda la strage di Capaci.*

(...)

AVV. SINATRA - Senta, le chiedo ulteriormente: Tutino Vittorio, a proposito della 126 e sul mandante del furto, fece mai il nominativo di Graviano?

F. RAIMO - Ah? Mi scusi, Avvocato, non ho capito.

AVV. SINATRA - Tutino Vittorio le fece riferimento a Graviano quale mandante del furto dell'autovettura?

F. RAIMO - Avvocato, io quello che mi ha detto Tutino Vittorio gliel'ho detto tre... trentatré volte, se vuole glielo dico la trentaquattresima volta.

AVV. SINATRA - Allora, no, lei... Però, Presidente, vorrei che un attimino anche al collaborante... Posso, Presidente? Io ho fatto una domanda, io ho detto...

F. RAIMO - Ma Avvocato, mi scusi, ma io cerco di essere più educato possibile...

AVV. SINATRA - No, io le ho detto: lei ha fatto mai riferimento a Graviano?

F. RAIMO - ...però lei mi dice Tutino Vittorio mi dice se è stato Graviano? No, non mi ha detto che è stato Graviano.

AVV. SINATRA - E allora perché lei a pagina 23 del suo verbale [ndr : 11.11.2014], è lei che parla, dice: 'Su ordine dei Graviano'? E' lei che lo dice questo, non sono io. (...) Ha visto che...

PRESIDENTE - Vuole precisare? Vuole precisare il contenuto della dichiarazione, Avvocato?

F. RAIMO - Ma non dico che me l'ha... aspetta... aspettate, Avvoca', Avvoca', Avvocato.

PRESIDENTE - Vuole precisare il contenuto della dichiarazione? Perché

non si è capito bene.

AVV. SINATRA - Nella contestazione, Presidente.

PRESIDENTE - Sì, sì, nella precedente dichiarazione. (...) Aspetti, sentiamo un attimo che diceva il collaborante. Prego, può riprendere la frase che aveva lasciato a metà.

F. RAIMO - Allora, intanto prima io non ho mai detto, non ho mai detto che... lei mi ha fatto una domanda: se il Tutino Vittorio mi aveva detto che il mandante era Graviano, e io ho detto di no. E' diverso di quello che lei mi sta dicendo, che i mandanti erano i Graviano, perché che i mandanti erano i Graviano, questo lo dice... questo l'ho sentito nel gruppo con Lo Nigro e con gli altri, ma no con il Tutino Vittorio, come lei sta asserendo. Quindi non saltelli le contestazioni o estrapola una contestazione. (...) Eh, non è... non è un esame corretto così.

(...)

PRESIDENTE - Va beh, comunque, lasciamo stare le valutazioni sull'attività difensiva, perché evidentemente sono, diciamo, rimesse alle Parti processuali (...) non ai dichiaranti. Quindi deve, diciamo, rispondere alle domande, non fare, diciamo, delle osservazioni sull'attività difensiva. Continui.

F. RAIMO - Va bene, Presidente.

AVV. SINATRA - Sì. (...) La mia domanda scaturiva da un'affermazione che ha fatto il collaborante nel co...

F. RAIMO - Sì, ma lei mi dice che me l'ha detto Tutino. (...) Eh, eh, Avvoca'! (...) Che facimmu, 'u iucu dei tri carte!

AVV. SINATRA - Deve avere la bontà, se ce l'ha la bontà, di ascoltare quando parla l'Avvocato. Non so come lei è abituato a Napoli, però deve un attimino ascoltare. Poi, eventualmente, lei risponderà. Lei è chiamato a fare...

PRESIDENTE - Comunque, passi alla domanda...

AVV. SINATRA - ...il collaborante, scusi, e a riferire, non a fare...

PRESIDENTE - ...passi alla domanda, passi alla domanda.

AVV. SINATRA - ...non può fare il Presidente lei.

PRESIDENTE - Avvocato, passi alla domanda però.

AVV. SINATRA - No, è la contestazione, Presidente.

PRESIDENTE - Prego.

AVV. SINATRA - Teste Raimo, quindi la contestazione... poi il Presidente ed è pure bravo, non c'è bisogno che lo fa lei. 'E che Tutino Vittorio è stato colui che unitamente a Spatuzza, Gaspare Spatuzza, è andato a rubare la 126 per - puntini puntini - su ordine dei Graviano'.

P.M. Dott. LUCIANI - Presidente, scusi (...). Quante volte la dobbiamo fare la stessa domanda e quante volte il collaboratore deve rispondere?

PRESIDENTE - Comunque, prego, la contestazione è ammessa. Cosa voleva riferire su questo punto?

P.M. Dott. LUCIANI - Presidente, chiedo scusa, ha spiegato un minuto fa.

PRESIDENTE - Sì, poco fa ha dato una ricostruzione. Conferma questa ricostruzione che ha dato o vuole fare delle ulteriori precisazioni, signor Raimo?

F. RAIMO - Posso? (...) Allora, Avvoca', Tutino a me non mi ha detto che i

mandanti erano Graviano; che i mandanti erano Graviano l'ho sentito dalla conversazione di Rampulla Pietro e (...) Lo Nigro Antonio.

(...)

AVV. SINATRA - Eh, e cosa parlavano Rampulla e questa persona che lei ha detto?

(...)

F. RAIMO - Allora, Avvocato, mi scusi, allora, quando stiamo parlando del 2011 e 2012, sono stati scarcerati Scotto Gaetano e altre persone, tra cui in carcere ci stavano i malcontenti (...). (...) I non contenti parliamo di (...) Lo Nigro Antonio, no Cosimo, perché io Cosimo non lo conosco. Io con Lo Nigro Antonio sono stato nello stesso gruppo da (...) da giugno del 2011, (...), fino a giugno del... fino al 13 giugno del 2012. E allora, quando la mattina si seppe che furono scarcerati i predetti Scotto Gaetano, il cugino di Vernengo e tutte queste persone qua, il Lo Nigro a passeggio era molto preoccupato del fatto (...). Gli dissi: 'Perché ti stai preoccupando di queste cose qua?' E lui disse: 'Vuoi vedere ca 'stu - non lo so, lo chiamava con una parola che la volta scorsa mi viene in mente - ora fa arrivare qualcosa a mio cugino Cosimo per il fatto della strage di Capaci?' E si fermò là il... il ragazzo. Poi io dissi: 'Guarda - dici - ma come un pentito ha potuto fare scarcerare otto persone, così (...) ne può fare arrestare altre'. Arrivato nella stanza, siccome che il Rampulla stava alla numero... siccome che (...) il Lo Nigro stava (...) era dirimpettaio, diciamo, era a fianco, si misero a parlare tra di loro e nel parlare tra di loro, parlarono che il mandante delle stragi di via D'Amelio e quella lì di Capaci erano i fratelli Graviano e

nonostante ciò (...) parlava il Lo Nigro con il Rampulla, dice: 'U zi' Pi', mo' 'u vidi che 'u mettono intra 'u fatto tuo?' Nel senso che nel fatto della strage di Capaci. Disse... disse Pietro Rampulla, dice: 'No, non ti preoccupare, tanto là già stava...' pure parole brutte su Brusca, cioè il signor Giovanni Brusca disse: 'No, là io il telecomando lo dovevo pigiare io, ma per problemi non l'ho fatto io, l'ha fatto lui, niente sa'. Poi se l'hanno arrestato pure a lui per questo fatto, non lo so; se non l'hanno arrestato, non lo so.

AVV. SINATRA - Va bene.

F. RAIMO - E' collegato a questo fatto. Ma le parole esatte che a me mi sono state dette dal Tutino erano quelle che le ho ripetute sia la volta scorsa e sia questa volta.

AVV. SINATRA - Sì, sì, va beh, a me interessava su Graviano. Ora le chiedo: lei questa vicenda che il mandante sarebbe stato o sarebbero stati i Graviano, lei questi fatti li ha riferiti quando è stato sentito dal dottore Luciani e dal dottore Paci, nel verbale che lei ha fatto l'11.11.2014, o è la prima volta che riferisce questo fatto adesso, in dibattimento?

F. RAIMO - Se non mi sbaglio l'ho detto, poi se è la prima volta, lei... me lo ravviserà lei".

Orbene, dall'acquisizione degli atti provenienti dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, notificati a Vittorio Tutino presso il carcere di Novara⁴⁰⁷, si evince chiaramente e senza alcun ragionevole dubbio, che l'atto pervenuto all'imputato il giorno in cui questi chiedeva a Pietro Rampulla quale fosse il reato previsto dall'art.

⁴⁰⁷ Nelle produzioni del P.M. 7.11.2016, sub 34.

422 c.p., sfogandosi, poi (qualche ora dopo), con il compagno di socialità, perché una persona lo voleva accusare del fatto che avevano rubato la Fiat 126 di via D'Amelio, è proprio l'avviso d'accertamento tecnico irripetibile per la ricerca di tracce d'esplosivo nel garage di via Villasevaglios, notificato all'imputato il 18 febbraio 2009, alle ore 10.00 (vale a dire in orario corrispondente a quello ricordato da Raimo), e non, invece, come sostenuto dalla difesa di Tutino, il successivo avviso di presentarsi per rendere l'interrogatorio (notificato il 30 aprile 2009, alle ore 11.55; orario, peraltro, non collimante con il racconto del collaboratore)⁴⁰⁸.

Il primo atto indicato (a differenza del secondo) è perfettamente compatibile con il racconto del collaboratore di giustizia e, al tempo stesso, lo riscontra in maniera formidabile e lo spiega in modo razionale: infatti, nell'avviso di accertamento tecnico venivano indicate soltanto le ipotesi di reato per le quali si procedeva (fra le quali, appunto, quella di cui agli artt. 110 e 422 c.p., 7 L. n° 203/1991), senza alcuna descrizione della condotta addebitata; la condotta contestata a Vittorio Tutino, invece, era già descritta nel successivo avviso di presentazione, sicché l'imputato non avrebbe avuto alcuna necessità -in tal caso- di rivolgersi allo 'zio Rampulla' per comprendere l'accusa a suo carico.

Il dato è particolarmente significativo, alla luce della reazione nervosa di Vittorio Tutino, dopo la notifica: le scarse indicazioni contenute nell'atto, infatti, consentivano all'imputato di comprendere (tanto più dopo aver appreso che il richiamo normativo era al delitto di strage) che il reato contestato era, appunto, la strage contro Paolo Borsellino e gli agenti della scorta (infatti, i prossimi congiunti

⁴⁰⁸ Cfr. avviso di accertamento tecnico irripetibile ed invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, entrambi (con le rispettive relate di notifica) nelle produzioni del P.M. 7.11.2016, *sub* 34.

del Magistrato venivano indicati come persone offese, nell'atto; inoltre, il *tempus commissi delicti* veniva indicato 'dal 23 maggio 1992 al 19 luglio 1992') ed anche che Gaspare Spatuzza (indicato fra gli indagati, assieme a Vittorio Tutino ed altri) aveva reso delle dichiarazioni in merito (circostanza, del resto, già pubblicata sui giornali⁴⁰⁹).

Tuttavia, dalla semplice lettura dell'atto, era assolutamente impossibile per chiunque (tranne che per chi avesse realmente commesso quella condotta), arguire che Spatuzza aveva accusato proprio Vittorio Tutino di essere il suo complice nel furto della Fiat 126, utilizzata come autobomba.

Appare, quindi, estremamente significativo il fatto che Tutino -nel conversare col Raimo- senza alcun appiglio dal quale potesse ricavare la condotta contestatagli, né tantomeno il contenuto delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza (non pubblicato dai *media*⁴¹⁰), paventasse proprio che "questo" poteva averlo accusato del furto della Fiat 126 di via D'Amelio.

Alla luce di tale dato documentale che -come detto- riscontra la dichiarazione di Raimo in maniera veramente formidabile, passa anche in secondo piano la circostanza (enfaticizzata dalla difesa di Tutino, nell'incalzante e serrato controesame del collaboratore di giustizia) che il dichiarante riferiva delle sue conoscenze su questi fatti ben oltre il semestre dall'avvio della collaborazione (ad un anno dalla chiusura del verbale illustrativo).

Detta emergenza (pacifica fra le parti e confermata dall'acquisizione concordata

⁴⁰⁹ Cfr. produzioni della difesa di Vittorio Tutino, all'udienza del 2.4.2015, con un lancio ANSA del 6 gennaio 2009 ed un articolo de "La Repubblica" del 16 ottobre 2008, in cui venivano riportate le notizie dell'intrapresa collaborazione con la giustizia di Gaspare Spatuzza ed anche l'informazione che costui parlava con i magistrati del furto della Fiat 126 utilizzata in via D'Amelio.

⁴¹⁰ Si veda la nota precedente per il tenore delle informazioni giornalistiche sulla collaborazione di Gaspare Spatuzza.

del verbale illustrativo della collaborazione di Francesco Raimo) non priva certo di attendibilità la circostanza riferita dal collaboratore, tanto più alla luce della giustificazione fornita da quest'ultimo, impegnato a riversare agli inquirenti le sue conoscenze su decine e decine di omicidi e fatti di sangue maturati nel contesto della criminalità organizzata campana, oltre che su centinaia e centinaia d'estorsioni. Inoltre, va positivamente valutata anche la circostanza che Raimo iniziava la sua collaborazione con la giustizia (sia pure dopo una condanna, in secondo grado, all'ergastolo), autoaccusandosi di numerosi delitti ed omicidi, per alcuni dei quali non era neppure indagato (o veniva, addirittura, archiviato)⁴¹¹, ottenendo anche -in diverse occasioni- il riconoscimento dell'attenuante speciale della 'dissociazione attuosa' per i collaboratori di giustizia⁴¹².

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve formulare un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva di Francesco Raimo e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni su questi fatti.

24) Segue: i riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza contro Vittorio Tutino. Le dichiarazioni di Tullio Cannella.

⁴¹¹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pag. 13: *"mi sono accusato di tutti gli omicidi che sono successi ad Ercolano tra il 2006 e il 2007, che vanno dal tentato omicidio di Gaetano Pinto, che va dal 26 al 27 dicembre del 2006; poi mi sono autoaccusato del duplice omicidio Montella... Montella Gennaro e Montella Vincenzo, accaduto il 15 febbraio... il 15 gennaio a Torre del Greco, presso il Comune, la sala di Torre del Greco; poi mi sono accusato dell'omicidio di Papale Antonio; poi mi sono autoaccusato che ho partecipato alla staffetta di una riunione che si è deliberato il duplice omicidio di Manzo Maurizio e Manzo Marco; poi mi sono autoaccusato dell'omicidio di Pinto Gaetano; poi mi sono autoaccusato del duplice tentato omicidio di Ersilio Niele e Nocerino Ciro; poi mi sono accusato del tentato omicidio di Nocerino Gerardo (...). No, non c'erano indagini, addirittura il duplice tentato omicidio Ersilio Niele e Nocerino Ciro mi era stata addirittura archiviata la mia posizione, perché non c'erano prove nei miei confronti"*.

⁴¹² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pag. 14: *"due art. 8, per l'omicidio Pinto e per dieci estorsioni.."*.

Proseguendo nell'analisi dei riscontri alle accuse di Gaspare Spatuzza a Vittorio Tutino, vanno poi esaminate le dichiarazioni di Tullio Cannella, delineando brevemente la sua figura di imprenditore legato a doppio filo a Cosa nostra, anche nella gestione del noto villaggio Euromare, meta di vacanzieri e di latitanti d'alto lignaggio mafioso (quali Francesco Tagliavia, Cristofaro Cannella e Leoluca Bagarella⁴¹³). Tullio Cannella, nel corso della sua collaborazione con la giustizia (risalente al 22 luglio 1995) non si limitava a fornire contributi relativi alla sua vita di imprenditore legato alla mafia degli affari e della politica (a lui, già segretario della sezione D.C. di Brancaccio, infatti, veniva dato l'incarico, da parte di Leoluca Bagarella, di fondare il movimento separatista "Sicilia libera"⁴¹⁴), ma riferiva anche di altri rilevanti episodi della vita di Cosa nostra.

In particolare, per quanto rileva in questo processo, Tullio Cannella riferiva del suo dialogo con Vittorio Tutino, allorché lo accompagnava, nel periodo immediatamente successivo alla strage di via D'Amelio -luglio od agosto 1992- in via Ammiraglio Rizzo, per depositare un acquascooter.

Nell'occasione, Vittorio Tutino faceva alcune allusioni sulla strage del 19 luglio 1992 che, rilette alla luce della sopravvenuta collaborazione di Gaspare Spatuzza, assumono un'indubbia rilevanza: *"Ah! -dice- Hai visto come a ci finì a Borsellino? "*; *"Eh, sai -dice- 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi"*. Si riportano, qui di seguito, le dichiarazioni rese da Tullio

⁴¹³ Cfr. sentenza n. 2/1999 emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il 13 febbraio 1999 nel primo grado del processo c.d. Borsellino bis, pag. 501 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

⁴¹⁴ Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., pagg. 500 ss (come detto, nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

Cannella nel processo c.d. Borsellino bis (tratte dalla motivazione della sentenza di primo grado)⁴¹⁵, precisando che il collaboratore di giustizia rendeva dichiarazioni analoghe, sia pure con ricordi (comprensibilmente) meno nitidi, anche nell'incidente probatorio del presente procedimento (appunto, in esito alla contestazione delle sue precedenti dichiarazioni):

Sempre nel corso dell'estate del 1992 si era verificato un altro significativo episodio: il Cannella aveva accompagnato in via Ammiraglio Rizzo a depositare un acquascooter tale Tutino, persona di fiducia dei Graviano, che in quell'occasione si era lasciato sfuggire alcune significative battute su punti di appoggio per l'esecuzione della strage di via D'Amelio :

Imp. CANNELLA T.: - Certo. Eh, dunque, io allora devo dire altri episodi. Eh..., dico, teniamo in mente per un attimo quello che ho riferito poc'anzi di Filippo Messina, quindi abbiamo già questo episodio di partenza che è pari data alla strage Borsellino. Poi successivamente io nell'anno..., sempre in quell'anno, una volta accompagnai Vittorio Tutino - per la chiarezza, Vittorio Tutino è anch'egli persona di assoluta fiducia dei Graviano e fa parte integrante della famiglia mafiosa di Brancaccio - il signor Vittorio Tutino lo accompagnai in via Ammiraglio Rizzo, se non vado errato, che doveva depositare un acquascooter preso un deposito che faceva anche delle revisioni ai motori delle acque... dell'acquascooter, perché l'acquascooter

⁴¹⁵ Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., pagg. 504 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

si trovava al villaggio da me dove chiaramente nel periodo estivo serviva per divertirsi insomma, è giusto? Quindi accompagnai eh... il Tutino in questo... E mi fece delle battute perché, insomma, è pure..., insomma, un tipo un pochettino che si pavoneggia un po'; gli piace insomma attribuirsi e darsi quella importanza che quel ruolo in quella famiglia gli consentire di avere. E niente, mi comincio a fare degli accenni: "Vedi dove porto l'acquascooter? Questi sono amici nostri, qua è un bel punto d'appoggio". Poi successivamente, adesso non ricordo, lo stesso giorno, dopo insomma, ma dico in quel frangente mi disse, dice: "Ah! - dice - Hai visto come a ci finì a Borsellino?" e io ci dissi: "Eh! Che ci posso fare io!", perché che potevo dire?! [risatina] Dissi: "Che ci posso fare?", eh... dice: "Ma, sai - dice - ti dirò di più", con un sorriso sarcastico eh... sulle labbra, con un'aria di vittoria, "Eh, sai - dice - 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi", cioè mi fece intendere in maniera chiara e palese e evidente che lui un ruolo di copertura in quell'attentato lo abbia avuto. Lo ha avuto facendo riferimento come punto logistico a questa casa della suocera, che io non so se è vero che è in zona - va bene? - dove si è verificata la strage o meno, e non sta a me andarlo ad accertare o andare a fare i riscontri. Dico, questo fu un altro episodio, e parliamo...

P.M. dott. DI MATTEO: - E scusi, quando si verificò questa

conversazione con Vittorio Tutino?

Imp. CANNELLA T.: - Eh..., siamo sempre là, giù di lì, nel luglio del 1992 insomma, inizio di agosto. Quello è il frangente, quel periodo. Sempre in quell'anno siamo.

(pagg. 78, 79)

L'episodio (come anticipato) veniva ricordato da Tullio Cannella anche nel presente procedimento, sia pure in maniera più generica rispetto al passato, anche in virtù del lungo tempo trascorso (sia dallo scambio di battute con l'imputato, che da quando faceva le proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria)⁴¹⁶:

P.M. DR. GOZZO - Senta, io volevo sapere se Lei, diciamo, così, sapeva, se è a conoscenza della proprietà da parte dei Graviano di una acquascooter?

TESTE CANNELLA - Di?

P.M. DR. GOZZO - Da parte dei... se qualcuno dei Graviano possedeva un acquascooter?

TESTE CANNELLA - Io non lo so se era di proprietà dei Graviano o non era di proprietà dei Graviano, so che, comunque, in acqua, l'acquascooter c'era e spesse volte la utilizzava Vittorio Tutino, poi, non ha mai visto di chi era la proprietà non lo so.

P.M. DR. GOZZO - Lei, ricorda se si recò mai a fare aggiustare o comunque per qualcosa che riguarda proprio quest' acquascooter?

TESTE CANNELLA - Non mi ricordo.

⁴¹⁶ Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 94 ss.

P.M. DR. GOZZO - Signor Giudice, ho problemi con il computer, se possiamo interrompere soltanto perché non riesco a riprenderlo...

GIUDICE - Sì, sì, sicuramente, sì, il tempo necessario, prego.

P.M. DR. GOZZO - ...completamente, proprio un secondo.

GIUDICE - Prego.

P.M. DR. GOZZO - No, non era un problema del computer, Presidente, era un problema del Pubblico Ministero.

GIUDICE - Prego.

P.M. DR. GOZZO - Allora, dunque, io a questo punto, siccome, Lei, mi dice di non ricordarlo le faccio... le do lettura della pagina 78, sempre di questo verbale di trascrizione dell'udienza del Borsellino Bis. Praticamente, Lei dice questo: "Quindi, accompagnai il Tutino in questo e mi fece le battute perché, insomma, è pure un tipo un pochettino che si pavoneggia... - forse ho cominciato troppo presto - "...niente, mi comincio a fare degli accenni. "Vedi dove porto l'acquascooter, questi sono amici nostri, qua è un bel punto d'appoggio". Poi, successivamente, adesso non ricordo, lo stesso giorno dopo, insomma, ma dico in quel frangente mi disse..." Ed io mi fermo qua, perché poi Lei dice qualche altra cosa. Dico, se lo ricorda adesso, che andaste per questo acquascooter, e Lei dice anche che si trovava in via Ammiraglio Rizzo, questo posto.

TESTE CANNELLA - Sì, sì, sì, mi ricordo che lui mi parlò di questo posto dove, insomma, riparavano... ma non è che l'acquascooter lo portai io con lui.

P.M. DR. GOZZO - Ah, andaste là, quindi?

TESTE CANNELLA - Sì, sì, sì.

P.M. DR. GOZZO - Ho capito. E ricorda, cioè, questo fatto dell'acquascooter, le fa ricordare dei discorsi che faceste in quell'occasione con il Tutino?

TESTE CANNELLA - Io non mi ricordo se i discorsi li facemmo là o li facemmo all'interno del Villaggio Euromare, me lo disse là al Villaggio, adesso questo non me lo ricordo bene, ma che comunque erano riferibili a una sorte di sua presenza in quella zona, perché lui mi accennò che aveva la casa della suocera o la casa sua, della sua mamma, adesso non mi ricordo, nella zona, questa di... Monte Pellegrino, quella zona là, insomma, e che era riferibile al momento in cui... riferibile in quel momento, in quel periodo, in quel contesto, dove si erano verificate le stragi, insomma, la strage, insomma.

P.M. DR. GOZZO - Ma Lei ricorda esattamente la parola che le disse?

TESTE CANNELLA - No, adesso non me li ricordo perché sono... vabbè, se Lei considera che sono frasi dette nel '93, sono venti anni, quasi, e devo fare riferimento alle mie dichiarazioni dei verbali, non posso fare a meno.

P.M. DR. GOZZO - Allora, le faccio questa contestazione anche in ricordo, sempre dello stesso verbale d'udienza di cui abbiamo parlato. Lei, subito dopo quello che avevo letto, Lei dice: "Ah, dice..." riporta un discorso, ovviamente, fatto da Tutino - "...hai visto come ci finì a Borsellino?" E io ci dissi: "Eh, e che cosa ci posso fare io, perché che potevo dire?" Dissi: "Che ci posso fare" e dice... se lo ricorda adesso che cosa... il discorso o...

TESTE CANNELLA - No, no.

P.M. DR. GOZZO - ...proseguo nella contestazione?

TESTE CANNELLA - No, no, è meglio che prosegue perché il discorso esatto io non me lo ricordo e potrei cadere in qualche piccola contestazione, che poi, non...

P.M. DR. GOZZO - Allora, Lei dice, in occasione di quell'udienza: "Ma sai... dice: "...ti dirò di più..." - con un sorriso sarcastico sulla labbra, con un'aria di vittoria - "Sai..." Dice: "...o capisci, qua c'è la via D'Amelio, e qua vicino, vedi, c'abita mia suocera, cerca di capirmi".

TESTE CANNELLA - Esatto.

P.M. DR. GOZZO - Se lo ricorda adesso?

TESTE CANNELLA - Eh, certo, certo che me lo ricordo, lo confermo.

P.M. DR. GOZZO - E lo conferma.

TESTE CANNELLA - Sì.

GIUDICE - E lo conferma, e quindi?

P.M. DR. GOZZO - E quindi? Appunto.

GIUDICE - Eh.

TESTE CANNELLA - Lo confermo sì, che mi è stato detto quanto a... adesso è stato detto nei verbali, poco fa, infatti, prima della lettura, ho detto, che mi riferiva della casa che era della sua suocera o della madre, perché non ricordavo bene se era della suocera, che comunque, in quel contesto, in quel momento lui mi fece intuire, almeno quello che io capii, però, quello che intuisco io non ha alcun significato, però, mi disse, che sostanzialmente... mi disse quelle frasi, se poi quelle frasi significano che

lui era là, non era là, io non lo posso dire perché non lo so, questo non me l'ha detto, posso solo dire quello che mi ha riferito, che è quello che è scritto nel mio verbale...

P.M. DR. GOZZO - Senta...

TESTE CANNELLA - ...nelle mie dichiarazioni, insomma.

P.M. DR. GOZZO - Senta, ricorda in che periodo avvenne questa discussione?

TESTE CANNELLA - Ma credo che siano sempre nel '93, mi ricordo, comunque, che questo me lo disse quando eravamo al Villaggio Euromare, eh, ed era un periodo... era periodo estivo, periodo dell'estate.

P.M. DR. GOZZO - Quindi, vi fu più di un discorso o quindi... perché, Lei poco fa mi ha confermato quello che le avevo letto...

TESTE CANNELLA - Sì, sì, sì.

P.M. DR. GOZZO - ...siccome qua Lei lo posiziona dopo avere preso l'acquascooter...

TESTE CANNELLA - Sì.

P.M. DR. GOZZO - ...cioè, vi è stato più di un discorso di questo genere o ve n'è stato uno solo?

TESTE CANNELLA - No, lui alcune frasi me li diceva, perché, poi, ogni giorno lui era là, nel periodo estivo, era al Villaggio Euromare, quindi, più volte succedeva che, insomma, era un periodo che si parlava di queste cose e quindi più volte me lo ripeteva, quindi, me lo disse una volta, me lo disse un'altra volta, comunque, sempre la stessa cosa era quella che mo veniva detta, non erano cose diverse.

P.M. DR. GOZZO - Senta, relativamente al momento in cui le viene detto, sempre nello stesso verbale, a pagina 79, alla fine di pagina 79, Lei dice: "Eh, scusi, quando si verificò..." no, questa è la domanda del Pubblico Ministero. "Quando si verificò questa conversazione con Vittorio Tutino? E Lei risponde: "Siamo sempre là, giù di lì nel luglio del '92, insomma, inizio di agosto".

TESTE CANNELLA - Esatto, nel periodo estivo, sì.

P.M. DR. GOZZO - Quindi, è subito dopo la strage?

TESTE CANNELLA - Sì.

P.M. DR. GOZZO - E quindi il riferimento che Lei ha fatto al '93 che cosa...

TESTE CANNELLA - No, nel '92, sì.

Le suddette dichiarazioni assumono particolare rilevanza anche perché rese già a metà degli anni '90 (nell'incidente probatorio, infatti, veniva contestato un verbale d'interrogatorio del 24.11.1995⁴¹⁷): l'originalità del contributo offerto da Tullio Cannella nasceva proprio dal fatto che le sue dichiarazioni facevano riferimento ad un ruolo nella strage di via D'Amelio, da parte di un appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio, con una ricostruzione investigativa che, invece, attribuiva la responsabilità del segmento esecutivo del furto dell'autovettura a soggetti gravitanti nell'orbita della famiglia della Guadagna (e, quindi, a Pietro Aglieri e Carlo Greco, rispettivamente, capo e vice capo del mandamento di Santa Maria di Gesù).

Il profilo dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Tullio Cannella

⁴¹⁷ Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 94 ss.

veniva affrontato e risolto positivamente nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, in cui il collaboratore rendeva, come detto, per la prima volta, le predette dichiarazioni, che ora rilevano quale riscontro alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza nei confronti di Vittorio Tutino. Infatti, i giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta formulavano un giudizio positivo sulla credibilità del collaboratore, anche superando le possibili obiezioni relative ad un suo astratto interesse all'accusa nei confronti di soggetti quali i fratelli Graviano (peraltro, indicati dal collaboratore di giustizia, *de relato* da Leoluca Bagarella, come coloro che venivano “*incaricati di instaurare rapporti con il mondo politico-imprenditoriale e con la massoneria*”⁴¹⁸), con i quali aveva rapporti, in alcuni frangenti, estremamente tesi, per le questioni economiche afferenti ai proventi della realizzazione del villaggio Euromare.

Si riportano, qui di seguito, le argomentazioni dei giudici di primo grado del processo c.d. Borsellino bis, sull'attendibilità di Tullio Cannella, con considerazioni che s'attagliano (come si vedrà, a breve) anche alla figura di Vittorio Tutino⁴¹⁹:

Con riferimento alla attendibilità intrinseca del collaboratore va osservato che il Cannella non è mai stato organicamente inserito nella consorteria mafiosa, ma ha sicuramente operato ai margini della stessa in virtù dei suoi rapporti affaristici e di stretta collaborazione con vari personaggi di spicco dell'associazione. E' stato imprenditore e prestanome di imprese per conto di uomini d'onore, ed ha fornito rifugi e coperture per latitanti celebri, ma non ha mai commesso fatti di sangue o altri reati tipici degli

⁴¹⁸ Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., cit., pag. 511 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

⁴¹⁹ Cfr. sentenza n. 2/1999 cit., cit., pagg. 514 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

appartenenti a cosa nostra quali traffico di stupefacenti ecc.. La sua adesione a “cosa nostra”, anche se esterna, non è stata quindi supportata da motivazioni forti quali quelle familiari o ideologiche, ma semplicemente funzionali e correlate alla possibilità di lavorare come imprenditore. In questa prospettiva la scelta dissociativa, risultata collegata all’arresto di Bagarella e di Calvaruso, da cui è scaturita la preoccupazione che, privo di coperture, potesse trovarsi in pericolo di vita a causa dei difficili rapporti di affari con i fratelli Graviano, appare pienamente logica e, nonostante l’indubbio profilo utilitaristico, positivamente apprezzabile alla luce della personalità del Cannella. Seppure con evidente prolissità il collaboratore ha reso dichiarazioni estremamente precise e dettagliate, con riferimento alle confidenze ricevute da Messina e Tutino, al taglio della rete di recinzione da parte di Urso, alla lite alla Guadagna, ecc... Ha tracciato, inoltre, un quadro analitico di uomini e fatti di cosa nostra, vissuti ed appresi da un importante crocevia di mafiosi come il villaggio Euromare ed il suo racconto appare perfettamente coerente con il suo ruolo di responsabile di un villaggio che è stato in un preciso momento un sicuro rifugio per i latitanti e luogo di incontro privilegiato per numerosi uomini d’onore.

Anche il livello delle sue conoscenze è perfettamente coerente con il suo ruolo di uomo d’affari, amico e fiduciario di elementi di spicco di cosa nostra, tra cui i Greco di Ciaculli, i Graviano ed infine Leoluca Bagarella, ed è quindi verosimile che avesse realmente appreso le notizie riferite, anche se attinenti ad eventi gravi e delicatissimi quali i moventi delle stragi

ed i legami con il mondo politico ed istituzionale, anche se ciò, evidentemente, non implica necessariamente un giudizio di veridicità delle confidenze ricevute. Vero è che, per quanto attiene all'oggetto specifico del presente giudizio, le informazioni fornite dal Cannella sono tutte de relato e non dirette, tuttavia il collaboratore ha indicato le fonti delle sue conoscenze, precisando altresì con estrema completezza le circostanze temporali e spaziali delle confidenze ricevute. Le contestazioni mosse dai P.M. e dai difensori hanno riguardato contrasti non essenziali del racconto del Cannella, spiegabili con la già rilevata prolissità di tale collaboratore, prolissità che comporta, come ovvia conseguenza, una certa confusione nel porgere le notizie, con frequenti ripetizioni, non sempre tra loro perfettamente conformi e dimenticanze varie. Il punto più problematico della valutazione dell'attendibilità intrinseca di Tullio Cannella tuttavia è rappresentato dall'interesse all'accusa, infatti dal contenuto delle sue dichiarazioni emerge con evidenza che nei confronti di alcuni degli imputati in questo processo e di collaboratori di questo processo, il suo atteggiamento non sia di neutralità, ma di aperto contrasto. In particolare il Cannella, per sua stessa ammissione, ha riferito di avere intrattenuto rapporti intensi ma sicuramente non buoni con i Graviano, in relazione alla vicenda dell'edificazione dell'Euromare nel terreno di proprietà del loro padre con conseguenti pretese economiche di questi nei suoi confronti; di avere avuto contrasti con Urso, in occasione dell'episodio del taglio della rete di recinzione e del riferito atteggiamento quasi di sfida dello stesso Urso nei suoi confronti; di avere avuto contrasti anche con

Natale Gambino in occasione della lite avvenuta in piazza Guadagna tra lo stesso Cannella, il cognato e Gambino. Conseguentemente, pur potendosi affermare in linea generale l'attendibilità del Cannella, non può mancare di rilevarsi che le dichiarazioni di questi, per quanto attiene alle accuse mosse nei confronti dei soggetti di cui sopra, dovranno essere valutate con estremo rigore e particolare cautela in considerazione di quei rapporti tesi che lo stesso collaboratore non ha nascosto di avere intrattenuti con gli stessi, anche se non può non rilevarsi che si tratta comunque di contrasti in larga misura superati e legati strettamente agli interessi economici gestiti dal Cannella come politico ed imprenditore legato a doppio filo con l'organizzazione mafiosa, destinati quindi a sfumare senza lasciare traccia di animosità o rancore nel momento in cui il Cannella ha voltato pagina nella sua vita avviando la sua collaborazione con la giustizia.

Ebbene, le suddette considerazioni (come anticipato) s'attagliano, in parte, anche al rapporto esistente, all'epoca dei fatti, tra Vittorio Tutino e Tullio Cannella, così come ricostruito nel presente processo: detto rapporto, anzi, vale pure a superare la prevedibile obiezione secondo cui comportamenti e frasi del tipo di quelli descritti dal Cannella ed attribuiti all'imputato, violano la nota regola della riservatezza solitamente seguita da chi, come Tutino, milita in Cosa nostra.

Del resto, come chiarito dallo stesso Cannella, "ogni tanto Vittorio Tutino, quindi, aveva anche la voglia, insomma, di sentirsi realizzato, per cui, ogni tanto magari, diceva qualcosina in più per far capire che lui era, insomma, non un

*semplice Lacchè ma uno che conta*⁴²⁰.

Come emerge dalle sue stesse dichiarazioni (confermate da diversi altri collaboratori di giustizia), Tullio Cannella era in rapporti d'affari con Pino Greco, "Scarpuzzedda" e con i fratelli Graviano, nell'edificazione del noto villaggio Euromare: la sua società, infatti, rilevava le quote di quella di Domenico Sanseverino, che s'accingeva a realizzare detto complesso, prima di venire arrestato. Da un certo momento in avanti, Giovanni Drago faceva presente a Tullio Cannella che, per le questioni economiche del villaggio Euromare, avrebbe dovuto tenere i rapporti con i fratelli Graviano (e non più con Pino Greco): da quel momento, Cannella cominciava ad esser pressato dagli uomini dei fratelli Graviano, affinché consegnasse loro le somme che derivavano da quell'affare, tanto che, per avere una certa protezione, Cannella si rivolgeva -inutilmente- a Filippo La Rosa, cugino di Pino Greco ed appartenente al mandamento mafioso di Brancaccio. Il La Rosa dapprima gli diceva di non essere in condizioni di aiutarlo e, successivamente, alla sua richiesta di incontrare Pino Greco, gli faceva capire che quest'ultimo era stato ucciso. Inoltre, nel momento in cui Tullio Cannella conosceva Leoluca Bagarella, ospitato durante la sua latitanza nel villaggio Euromare, riusciva ad ottenerne la protezione: infatti, il cognato di Riina si attivava per calmierare le pressanti richieste economiche dei fratelli Graviano. Dunque, il rapporto tra Vittorio Tutino e Tullio Cannella si inquadra proprio nel contesto degli affari che legavano quest'ultimo ai fratelli Graviano: Vittorio Tutino era uno dei soggetti incaricati dai fratelli Graviano, assieme a Giovanni Drago (nel periodo iniziale), a Cesare Lupo ed a Marcello Tutino

⁴²⁰ Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pag. 94.

(fratello dell'imputato), di mediare i loro rapporti con Tullio Cannella, stando addosso a quest'ultimo, affinché facesse fronte ai suoi obblighi. Tullio Cannella descriveva come piuttosto oscillante il suo rapporto con Vittorio Tutino: molto cordiale allorché versava puntualmente le somme di danaro richieste dai fratelli Graviano ed, invece, “*pesante*” nei momenti in cui non soddisfaceva le loro pretese (“*No, ogni tanto avevamo un rapporto, a secondo quando... dunque, se io avevo dato ai fratelli Graviano, che lui era venuto a prendere, l'indomani o nei giorni successivi, con Vittorio Tutino c'era un rapporto di baci e abbracci e beviamo, se io, ad esempio non ero stato in grado di dare i soldi, c'era un rapporto pesante, perché, magari, lui era obbligato dai Graviano a trattarmi male, a farmi capire che se non avessi pagato, insomma, erano problemi seri, anzi, lui mi diceva: "Io per questa volta non glielo dico, ti tutelo, faccio finta che non sono venuto, vengo domani, fammi trovare i soldi", così via di seguito*”⁴²¹).

Le dichiarazioni del Cannella sui suoi rapporti con i fratelli Graviano, per il tramite di Vittorio Tutino, ricevevano molteplici conferme nell'ambito del presente processo, in primo luogo dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.

Quest'ultimo confermava che suo cugino Domenico Sanseverino era in rapporti d'affari con i fratelli Graviano per la realizzazione del villaggio Euromare e che, quando il costruttore veniva arrestato, gli subentrava Tullio Cannella. I rapporti economici tra Domenico Sanseverino ed i fratelli Graviano, per questo affare, venivano gestiti, in prima battuta, da Marcello Tutino, dal fratello Vittorio Tutino e da Cesare Lupo, mentre Domenico Lo Cascio faceva da garante per Sanseverino, nei

⁴²¹ Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 93 s.

confronti dei germani di Brancaccio. Quanto a Tullio Cannella, questi era un ragioniere, dapprima impiegato come dipendente da Domenico Sanseverino e poi, come poc'anzi accennato, allorché quest'ultimo veniva arrestato, iniziava a gestire i suoi beni, con la sponsorizzazione di Pino Greco "*Scarpuzzedda*", sia in relazione all'Immobiliare Malaspina (dove il Greco stesso era in società, con Sanseverino e con Pino Savoca), sia in relazione al villaggio Euromare (dove vi erano, appunto, gli interessi economici dei fratelli Graviano). Inoltre, Spatuzza evidenziava anche i contrasti insorti tra i fratelli Graviano e Tullio Cannella, per le somme che quest'ultimo doveva ai primi, proprio per la realizzazione del villaggio Euromare. In tale ambito, i rapporti con Cannella venivano tenuti, all'inizio, da Marcello Tutino ed in seguito anche da Vittorio Tutino. In particolare, le richieste di Vittorio Tutino nei confronti del Cannella diventavano pressanti, sino ad arrivare alle minacce.

Ancora, Spatuzza confermava che, nell'ultimo periodo prima dell'arresto, Tullio Cannella, assieme ad Antonio Calvaruso, gestiva la latitanza di Leoluca Bagarella, tant'è che Antonino Mangano (in quel periodo, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, reggente del mandamento di Brancaccio), su sollecitazione appunto del Bagarella, dava ordine al gruppo di fuoco di Brancaccio di eliminare due soggetti che infastidivano proprio Tullio Cannella e Antonio Calvaruso.

Ancor prima, Bagarella si adoperava per tutelare Cannella dalle pressanti richieste economiche dei fratelli Graviano, tant'è che questi ultimi iniziavano a chiamare il cognato di Totò Riina, in senso dispregiativo, con l'appellativo "*Di Rotella*". Infine, Spatuzza veniva anche a conoscenza del fatto che Vittorio Tutino e Cesare Lupo si recavano da Tullio Cannella per minacciarlo e che, nella questione,

interveniva il Mangano, dicendo loro che non si sarebbero più dovuti rivolgere a lui, per quelle questioni, ma al signor Franco, *alias* Leoluca Bagarella⁴²²:

P.M. DR. LUCIANI - Aspetti, aspetti, scusi se... perché altrimenti andiamo troppo, invece qua vorrei che fosse quanto più dettagliato possibile. Facciamo un passo indietro, se può riferire al Giudice, oltre a questi che Lei ha sinteticamente definito, quali erano i rapporti o se vi erano rapporti tra San Severino Domenico e Giuseppe Graviano o i fratelli Graviano.

INDAGATO SPATUZZA - Con Domenico San Severino è un rapporto più che ventennale, perché parliamo nella fine degli anni '70 che è insieme amico di Michele Graviano, il papà dei fratelli Graviano, di cui in società avevano acquistato un, come possiamo dire, a Campofelice di Roccella un vasto pezzo di terra per poi è stato realizzato il noto villaggio "Euromare".

P.M. DR. LUCIANI - Oh! E quindi poi come evolvono questi rapporti?

INDAGATO SPATUZZA - Evolvono che il momento in cui il San Severino Domenico viene arrestato, gli viene levato tutto dalla mani e viene affidato nelle mani di Tullio Cannella.

P.M. DR. LUCIANI - Ho capito.

INDAGATO SPATUZZA - Però qui, in questo villaggio Euromare, abbiamo la parte di Giuseppe Graviano e la parte di Domenico San Severino, cosa che sta gestendo Tullio Cannella. Siccome poi sono nati dei discorsi qua di compravendita, quindi il Domenico San Severino doveva delle cifre astronomiche a Giuseppe, alla famiglia Graviano.

⁴²² Cfr. verbali d'udienza del 7/8 giugno 2012 (incidente probatorio), rispettivamente, pagg. 211 ss, nonché pagg. 56 ss, 195 ss.

P.M. DR. LUCIANI - E questi rapporti economici chi li ha gestiti...

INDAGATO SPATUZZA - Li ha gestiti...

P.M. DR. LUCIANI - ...tra San Severino e i Graviano?

INDAGATO SPATUZZA - Li ha gestiti, in prima battuta li ha gestiti, in parte, il fratello di Vittorio Tutino, Marcello, anche Vittorio Tutino, il Lupo Cesare.

P.M. DR. LUCIANI - Lei ha mai avuto a che fare in riferimento a questi rapporti?

INDAGATO SPATUZZA - Con Domenico San Severino, sì.

P.M. DR. LUCIANI - E cioè?

INDAGATO SPATUZZA - Perché in parte li gestiva, cioè, un po' il protettore di Domenico San Severino era Giovanni Lo Cascio, nel momento in cui il...

P.M. DR. LUCIANI - Chi è Giovanni Lo Cascio, scusi? Sinteticamente, così lo...

INDAGATO SPATUZZA - Giovanni Lo Cascio è un appartenente della famiglia di Brancaccio.

P.M. DR. LUCIANI - Sì, e perché era protettore di Domenico San Severino?

INDAGATO SPATUZZA - Perché era colui che un po' era il garante di Domenico San Severino per dare i soldi alla famiglia Graviano.

P.M. DR. LUCIANI - Ho capito. E che c'entra Lei in questa situazione?

INDAGATO SPATUZZA - Successivamente il Domenico San Severino sta cercando di allontanarsi da Giovanni Lo Cascio, di cui mi dice: "Ma te la

vuoi sbrigare tu questa storia tra me e Giuseppe Graviano?", di cui più di una volta diciamo che ho intercorso, mi sono applicato in questi discorsi. Però sulla vicenda di soldi sulla famiglia Graviano e gli altri, volevo stare il più lontano possibile.

P.M. DR. LUCIANI - E scusi, questi rapporti in che epoca si datano? Cioè quando in un certo qual modo, sia pur in maniera meno pregnante da quello che capisco, eredita questi rapporti San Severino Lo Cascio?

INDAGATO SPATUZZA - Noi partiamo dagli anni '70 fino al '91, perché poi sono entrato io.

P.M. DR. LUCIANI - E Lei quando entra?

INDAGATO SPATUZZA - Io entro dal '91 in poi.

(...)

P.M. DR. LUCIANI - Senta, Lei ha conosciuto Tullio Cannella?

IMPUTATO SPATUZZA - Sì, Cannella Tullio, diciamo, che lo conosco da bambino, cioè, io da bambino, lui è più grande di me, sì, lo conosco.

P.M. DR. LUCIANI - Può riferire al Giudice chi è questo Tullio Cannella, se pure in maniera sintetica?

IMPUTATO SPATUZZA - Tullio Cannella era un ragazzo di Brancaccio che si era diplomato in Ragioneria, quindi, aveva iniziato a fare dei lavoretti di Ragioneria, poi, era stato assunto da mio cugino, Domenico Sanseverino nella questione dell'edilizia, quando Sanseverino è stato arrestato lui un po' inizia gestire tutta la... tutti i beni di Sanseverino che anche... era stato sponsorizzato da Pino Greco "U Scarpuzzedda".

P.M. DR. LUCIANI - E perché? Cioè, avevano arrestato suo cugino e

Tullio Cannella comincia a gestire queste attività sponsorizzate da "Scarpuzzedda", perché?

IMPUTATO SPATUZZA - Perché nei pressi via Malaspina, "L'immobiliare Malaspina", si chiamava questa Impresa di Costruzione e avevano realizzato dei... dove esattamente è stato trovato il covo di coso... il cognato di Riina, ma adesso non vi viene il cognome.

P.M. DR. LUCIANI - Va bene.

IMPUTATO SPATUZZA - E...

P.M. DR. LUCIANI - Andiamo avanti, abbiamo capito perfettamente, quindi?

IMPUTATO SPATUZZA - Quindi, avevano realizzato questi appartamenti, e qui le quote societarie erano tra Domenico Sanseverino, Pino Greco "U Scarpuzzedda", e un'altra persona, il vecchio Capo Mafia di Brancaccio, adesso non mi viene il nome. Quindi, con l'arresto di Sanseverino il Scarpuzzedda sponsorizza il Cannella per gestire l'Immobiliare Malaspina ... - Pino Savoca, l'altro Socio si chiama - per gestire l'Immobiliare Malaspina e nello stesso periodo si stava realizzando il notissimo "Villaggio Euromare".

P.M. DR. LUCIANI - Eh, si stava realizzando da parte di chi?

IMPUTATO SPATUZZA - Il Villaggio Euromare è al 50% tra il Sanseverino e la Famiglia Graviano.

P.M. DR. LUCIANI - Quindi, Cannella, sostanzialmente, viene deputato a gestire, sia affari economici riferibili al Graviano, sia affari economici riferibili a Scarpuzzedda?

IMPUTATO SPATUZZA - Esatto.

P.M. DR. LUCIANI - Effettivamente, poi, diciamo, Cannella assolve a questo compito?

IMPUTATO SPATUZZA - Cannella assolve in parte questo compito perché, poi, stiamo parlando fino negli anni '93, c'erano dei litigi tra il Cannella e la Famiglia Graviano perché i conti non appareggiavano questi mai, di cui era debitore, ed io sono convinto che fin quando il Cannella non saldasse il conto alla Famiglia Graviano era in vita, perché, al momento in cui... sicuramente gliel'avrebbero fatta pagare, anche se era messo sotto le ali del cognato di Riina, che adesso non mi viene.

P.M. DR. LUCIANI - Quindi, diciamo, c'erano questi rapporti economici di debito da parte di Cannella, ma perché il Cannella doveva dei soldi ai Graviano per quale motivo?

IMPUTATO SPATUZZA - Per la questione del Villaggio Euromare.

P.M. DR. LUCIANI - Cioè, come proventi dalla costruzione?

IMPUTATO SPATUZZA - Esatto.

P.M. DR. LUCIANI - E Lei sa se c'era qualcuno che era deputato a gestire per conto dei Graviano questi rapporti economici con Cannella?

IMPUTATO SPATUZZA - Ma siamo in epoca che nel tempo si sono succedute altre persone, quindi, abbiamo, nel periodo... negli anni '86, '87, '88, in parte il Marcello Tutino, cioè, il fratello di Vittorio Tutino, in parte anche Vittorio Tutino, nel tempo abbiamo, troviamo anche Giuseppe Battaglia, diciamo, che abbastanza persone erano impegnate in questa riscossione di...

P.M. DR. LUCIANI - Comunque, Tutino Vittorio ha avuto rapporti con Cannella per questa questione di Euromare?

IMPUTATO SPATUZZA - Sì, rapporti insina (fonetico) nel '93 di cui l'ha anche minacciato più di una volta che il... so per certo, per quello che mi è stato detto, ma non da Tutino, da Nino Mangano che già andava a riferire dal signor Strango (fonetico)... - non mi viene il nome del cognato di Riina.

P.M. DR. LUCIANI - Che sarebbe? Che sarebbe? Adesso ci...

IMPUTATO SPATUZZA - Il cognato di Totò Riina...

P.M. DR. LUCIANI - Ecco...

IMPUTATO SPATUZZA - Bagarella.

P.M. DR. LUCIANI - Oh, Bagarella. Lei, quando Tutino conosce Tullio Cannella, Vittorio, sto parlando.

IMPUTATO SPATUZZA - La loro conoscenza, credo che inizia nel Villaggio Euromare, che il Lupo Cesare, aveva preso in gestione una pizzeria, all' interno del villaggio, però, qualche cosa ancor prima durante la definitiva di questo cantiere, stiamo parlando noi prima del novanta, '87, '88, '89.

P.M. DR. LUCIANI - Non ho capito però che c'entra questa persona, cioè, perché si conoscono lì a Euromare?

IMPUTATO SPATUZZA - Perché il Tutino Vittorio frequentava tanti... non so con quale finalità, anche perché, Giuseppe Graviano trascorreva un po' di latitanza in quel villaggio.

P.M. DR. LUCIANI - E quindi, Tutino che c'entra? Non ho capito, cioè, perché Tutino avanzava là e com'è che poi conosce Cannella?

IMPUTATO SPATUZZA - Conosce Cannella dietro il Marcello Tutino e dietro Giuseppe Graviano.

P.M. DR. LUCIANI - Eh, ma che c'era lì a questo... lì a Euromare tanto da attirare, diciamo, la presenza di Tutino?

IMPUTATO SPATUZZA - Allora, innanzitutto, la proprietà era della Famiglia Graviano in parte, quindi, c'erano interesse della Famiglia Graviano, poi, avevano realizzato questa pizzeria all' interno di questo coso, quindi, so che Vittorio Tutino era un abitudinario di quel Villaggio Euromare.

P.M. DR. LUCIANI - E com'è che conosce Cannella?

IMPUTATO SPATUZZA - Non so chi gliel'ha presentato, però, arriva attraverso i Graviano da Cannella.

P.M. DR. LUCIANI - Per quello che Lei ha potuto constatare i rapporti, a prescindere da questo rapporto economico, diciamo, mediato tra i Graviano e Cannella, in un certo periodo, anche da Vittorio Tutino, ma, quindi, prescindendo da questo, per quello che Lei ha constatato i rapporti tra Tullio Cannella e Vittorio Tutino com'erano?

IMPUTATO SPATUZZA - Lo maltrattava, lo minacciava quasi, perché, lui... se Filippo Graviano gli diceva: "Vai... ti devi fare dare i soldi", conoscendo a Tutino Vittorio di come si predisponeva non usava termini pacifici, quindi, arrivava (ine.) perché Filippo Graviano gli diceva: "Gli devi scippare i soldi", quindi, conoscendo a Vittorio Tutino, di cui c'erano delle lamentele, che poi, successivamente, gli è stato imposto a Tutino di non cercare più il Cannella che sa la sbrigava il signor Franco, cioè, il

Bagarella.

(...)

P.M. DR. GOZZO - Le volevo fare proprio pochissime domande. Una prima domanda, credo, che Lei non abbia... non l'abbia detto, Lei, ha parlato di Leoluca Bagarella, anzi, ha detto: "Bagarella", prima e non ricordava il nome, Lei, sa chi nell'ultimo periodo teneva Bagarella durante la sua latitanza?

IMPUTATO SPATUZZA - Se alza un po' la voce, per piacere.

P.M. DR. GOZZO - Sì, chiedo scusa, non mi sono avvicinato abbastanza.

IMPUTATO SPATUZZA - Grazie.

P.M. DR. GOZZO - Chi teneva Bagarella nell'ultimo periodo di latitanza?

IMPUTATO SPATUZZA - Nell'ultimo periodo di latitanza si era avvicinato, soprattutto, dopo l'arresto dei fratelli Graviano, e a questi soggetti nel... Antonio Tonino Calvaruso e il Tullio Cannella.

P.M. DR. GOZZO - Questo Lei lo sa per quale motivo? Come lo sa?

IMPUTATO SPATUZZA - Lo so per una questione che mi riguarda personalmente di cui... c'è un duplice omicidio per la questione che riguarda Tullio Cannella, di cui, c'erano ragazzotti di Brancaccio che facevano delle prepotenze a una persona che era vicino a Tullio Cannella e a Tony Calvaruso, quindi, arriva un ordine direttamente da Leoluca Bagarella di sopprimere nell'immediatezza questi due soggetti o più soggetti che siano, che fanno Gruppo di questo... di questi ragazzi che facevano delle vessazioni a delle persone vicino... riconducibili a Tullio Cannella. Quindi, il Nino Mangano, comunica al Gruppo di fuoco di agire

nell'immediatezza, di cui, per quest'operazioni c'è la presenza di Antonio Calvaruso, persona che io... sia il Calvaruso, sia il Tullio Cannella, per quello che mi riguarda, non erano da tenere in considerazione, soprattutto, non metterli in mezzo per la questione che riguardasse gli omicidi, omicidi, che poi successivamente, sono stati compiuti, uno a Piazza Scaffa a Palermo, l'altro è stato attirato in un tranello in un villino di Misilmeri, mi riferisco al duplice omicidi dei fratelli... erano due fratelli questi, adesso non mi viene il nome... il cognome.

P.M. DR. GOZZO - Comunque, Lei lo sta citando per dire che da questo Lei ha arguito l'importanza di Tullio Cannella e di Tony Calvaruso?

IMPUTATO SPATUZZA - Ma non sono la vicinanza, ma anche la partecipazione in fatti, così, delittuosi, mica stiamo parlando di... quindi, per responsabilizzarli e di metterli al corrente, non solo di mettere al corrente che noi potevamo compiere omicidio, ma di portare a conoscenza di fatti... di persone estranei che noi... eramo quel Gruppo ristretto appartenente al Gruppo di fuoco.

P.M. DR. GOZZO - Senta, un'altra cosa, Lei, stamattina ha detto che Bagarella... cioè, i Graviano in qualche modo avevano un rapporto tempestoso, diciamo, con Tullio Cannella e nell'ultimo periodo era intervenuto Bagarella, se non ricordo male. Lei, questo come lo sa? Cioè, chi gliel'ha detto?

IMPUTATO SPATUZZA - Perché, innanzitutto, cosa avviene? Avviene che questo ancor... tra un colloquio tra me e... adesso non ricordo, con Filippo Graviano o con Giuseppe Graviano, quando si parlava di Bagarella veniva

menzionato "Di Rotella", cioè, usavano un termine dispregiativo nei riguardi di Bagarella.

P.M. DR. GOZZO - Eh, sì, non ho capito... ah, perché, questo per dire che c'erano dei contrasti tra loro e il Bagarella?

IMPUTATO SPATUZZA - Sì, esatto.

P.M. DR. GOZZO - Eh, dico, ma il fatto che difendesse Tullio Cannella da che cosa lo ha...

IMPUTATO SPATUZZA - Ma... Tullio Cannella... un po', Bagarella, siccome, per il suo modo di fare era guardigno e non aveva fiducia a nessuno si era un po' circondato da questi soggetti, che per loro era... per lui erano una garanzia, ma per noi non erano una garanzia perché erano... per quello che rappresentavano erano inaffidabili su tutti gli aspetti. Quindi, quando il Bagarella inizia a prendere le difese di Tullio Cannella e di Tony Calvaruso qui nascono i problemi con la Famiglia Graviano a tal punto che, il Cesare Lupo, una volta andò a minacciare a Cannella con... le stesse ha fatto Vittorio Tutino, in cui, gli hanno detto che con tutto ciò c'è il signor Franco nel mezzo, cioè: "Leoluca Bagarella, a noi non ci interessa niente, tu ci devi portare i soldi", quindi, erano nati dei discorsi, a tal punto, sia il Lupo Cesare, e il Vittorio Tutino, sono stati richiamati da Mangano Antonino di non avere più rapporti fisici, cioè, nel senso, rapporti di affari che intercorrevano tra di loro, direttamente, sia con il Calvaruso che con Tullio Cannella, che... per la questione dei soldi se la vedeva direttamente lo zio Franco, cioè, Leoluca Bagarella.

I rapporti economici tra Tullio Cannella ed i fratelli Graviano venivano

confermati anche da Fabio Tranchina, il quale riferiva, appunto, di sapere che il primo era un prestanome dei secondi e che Vittorio Tutino si recava dall'imprenditore per riscuotere le somme che questi doveva ai germani di Brancaccio. Peraltro, quando Fabio Tranchina allacciava, tramite il cognato Cesare Lupo, i suoi rapporti con Giuseppe Graviano, divenendo il suo uomo di fiducia, il capo mandamento gli chiedeva anche di occuparsi del rapporto con Tullio Cannella, poiché quest'ultimo si lamentava dell'arroganza dell'imputato⁴²³ :

P. M. LUCIANI - Senta, lei ha mai conosciuto, ha mai avuto a che fare con tale Tullio Cannella?

TRANCHINA - Sì, Tullio Cannella io lo conobbi diciamo di lì a poco successivamente a quando conobbi Giuseppe Graviano. Ci fu un motivo particolare, praticamente il Tullio Cannella, che era di fatto un prestanome di Giuseppe Graviano, aveva fatto pure qualche costruzione per conto loro e mi ricordo che in quei tempi i rapporti con Tullio Cannella li aveva Vittorio Tutino, mandavano Vittorio Tutino a riscuotere i soldi da questo Tullio Cannella, però siccome Tullio Cannella in più di un'occasione si lamentò con i Graviano per i modi di fare arroganti che aveva, appunto, Vittorio Tutino e quindi Giuseppe decise di sostituire il Tutino con me. Diciamo da quel momento in poi ci andavo io dal Cannella a ritirare i soldi che doveva ai Graviano e gli incontri avvenivano solitamente al bar Roney che c'era in via Libertà, credo che si chiamasse Roney questo bar, non ne sono sicuro però adesso non esiste più.

⁴²³ Cfr. verbale d'udienza dell'12.6.2013, pagg. 155 s.

P. M. LUCIANI - E da che epoca, innanzitutto, scusi non so se l'ha dettagliato mi perdoni ero un attimo distratto, chi è che gli affida questo compito?

TRANCHINA - Giuseppe Graviano personalmente.

P. M. LUCIANI - E da quando lei assolve a questo compito?

TRANCHINA - Io, ripeto, conobbi il Graviano tra Aprile e Maggio del '91, passò pochissimo tempo, dottore, un paio di mesi massimo e poi mi chiese di assolvere a questo compito.

P. M. LUCIANI - E fino a quando lei si curò di questa situazione?

TRANCHINA - Non ricordo con esattezza però tenga presente che finché Giuseppe Graviano era fuori io facevo tutto quello che mi chiedeva.

Ulteriori conferme provengono dalle dichiarazioni di Antonio Calvaruso, che oltre a gestire dal 1993, unitamente a Tullio Cannella, la latitanza di Leoluca Bagarella, confermava che il terreno sul quale era stato edificato il villaggio Euromare era di proprietà del padre dei fratelli Graviano e che costoro erano soci occulti, per la realizzazione del complesso, dapprima di Domenico Sanseverino e, successivamente, di Tullio Cannella. Calvaruso era titolare di una ditta edile che eseguiva i lavori all'interno di tale complesso, di cui era divenuto anche l'amministratore, una volta allacciati i rapporti con Cannella. Inoltre, Calvaruso riferiva anche che Vittorio Tutino, all'interno della cosca di Brancaccio, tra le altre incombenze, aveva proprio quella della riscossione, per conto dei fratelli Graviano, delle somme dovute da Tullio Cannella, nei confronti del quale aveva dei modi "un

*pochettino più irruenti*⁴²⁴:

TESTE A. CALVARUSO - In maniera molto sintetica, il villaggio Euromare era un terreno del papà dei fratelli Graviano; i fratelli Graviano erano, diciamo, i proprietari occulti, perché essendo mafiosi ed essendo la maggior parte latitanti, Giuseppe Graviano era latitante all'epoca e, se non ricordo male, pure Filippo Graviano, avevano come costruttore, quindi come, tra virgolette, prestanome prima Sanseverino e dopo il Sanseverino venne il Cannella Tullio. Il Cannella Tullio, nella fattispecie, rappresentava il costruttore ed io ero l'amministratore del villaggio, che ero vicino a Cannella Tullio. Quindi diciamo che era così in sintesi la storia del villaggio Euromare.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Solo il nome di questo Sanseverino, se se lo ricorda.

TESTE A. CALVARUSO - Domenico.

P.M. Dott. LUCIANI - Domenico. Questa situazione, per quello che lei ha avuto modo di apprendere, più o meno a che epoca si data? Cioè questa situazione del Sanseverino Domenico e del Cannella e del loro interesse del villaggio Euromare, per la costruzione del villaggio Euromare, se non ho capito male, in che epoca...

TESTE A. CALVARUSO - Prima del millenovecento...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

TESTE A. CALVARUSO - Prima del 1990 sicuro.

⁴²⁴ Cfr. verbale d'udienza del 14.10.2014, pagg. 10 s, 26.

P.M. Dott. LUCIANI - Prima del 1990. Lei in che modo entra a far parte di questa questione del villaggio Euromare? Perché ha detto: "Io ero l'amministratore". In che maniera?

TESTE A. CALVARUSO - Io entro perché avevo una ditta e facevo dei lavori all'interno del villaggio Euromare e quindi conoscevo sia il Domenico Sanseverino, perché ci conoscevamo prima, dal... dal palazzo che loro hanno fatto in via Malaspina, e quindi andiamo ancora... ancora indietro con il tempo, e poi il villaggio Euromare, quindi io passo da via Malaspina al villaggio Euromare come impresa e poi, invece, divento persona di fiducia di Cannella Tullio.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi lei aveva un'impresa al tempo?

TESTE A. CALVARUSO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Inserita nei lavori edili, se capisco bene.

TESTE A. CALVARUSO - Esatto, sì.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Lei sa, se le hanno detto o se ha avuto modo di constatarlo personalmente, se c'era un settore criminale, chiaramente e sempre prima del '92, di cui si occupava Vittorio Tutino?

TESTE A. CALVARUSO - Vittorio Tutino si occupava sia di riscuotere dei soldi, e Cannella se lo ricorda, perché Vittorio Tutino era uno di quelli che aveva un po' di... gli atteggiamenti un pochettino più irruenti nei confronti di Tullio, e si occupava più della criminalità, diciamo, un pochettino... di strada, spiccia, era più un... un ragazzo che si... veniva... gestiva la criminalità, rapine, furti di camion, queste... Come del resto un po'... un po'

di tutti quei ragazzi che facevano parte del gruppo di fuoco di Brancaccio, che però non erano proprio inseriti come quei personaggi che io ho menzionato poco fa.

Pasquale Di Filippo riferiva, poi, di aver conosciuto personalmente Tullio Cannella e di sapere che questi era in rapporti d'amicizia col Tutino, trattandosi di soggetti che gravitavano nell'orbita dei fratelli Graviano (cfr. interrogatorio del 6.5.2010⁴²⁵).

Analogamente, Giovanni Drago conosceva Tullio Cannella come costruttore "vicino ai Graviano", che assumeva l'incarico di finire le costruzioni iniziate da Domenico Sanseverino, per le quali i fratelli Graviano investivano cospicue somme di danaro (si trattava di un imprenditore "truffaldino" o, meglio, abile negli affari, come chiarito dal collaboratore di giustizia)⁴²⁶:

COLLABORANTE DRAGO - Sì, si riferiva a Fifetto Cannella. Tullio Cannella è un costruttore che era vicino, che era vicino ai Graviano e che portava avanti le costruzioni di Sanseverino Domenico.

AVV. SINATRA - Questo veniva ritenuto affidabile come soggetto oppure ha avuto poi dei problemi?

COLLABORANTE DRAGO - Cioè io le posso dire che quando ci stavo io non mi ha mai portato una persona da ammazzare o fatto con lui qualche cosa di..

AVV. SINATRA - No, no, dico, se era affidabile come persona o aveva

⁴²⁵ Acquisito, con il consenso delle parti processuali, all'udienza dibattimentale del 23.10.2014.

⁴²⁶ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 27.5.2014, pagg. 127 ss.

avuto poi dei problemi lei lo ha saputo?

COLLABORANTE DRAGO - No, no, per me era un... Diciamo truffaldino, persona abile nella compravendita nel...

AVV. SINATRA - Truffaldino in che senso scusi?

COLLABORANTE DRAGO - Abile nella compravendita, di investire, di portare sempre avanti le costruzioni, non si fermava mai se ci stavano problemi, insomma andava sempre avanti.

AVV. SINATRA - No, cioè una cosa è essere abile nelle costruzioni, una cosa è essere truffaldino, cioè almeno... Truffaldino nel senso che raggiava?

PRESIDENTE - Nel senso che commetteva truffe o nel senso che era semplicemente abile nel far rendere degli investimenti?

COLLABORANTE DRAGO - Abile perché con pochi soldi, delle volte non ce ne aveva prestati a destra, prestati a sinistra andava sempre avanti, si faceva vedere sempre che stava bene. Insomma una persona che ha portato avanti delle costruzioni che Sanseverino Domenico non aveva finito di realizzare in cui i fratelli Graviano avevano delle forti somme di denaro e vi dovevano rientrare nelle loro casse.

In conclusione, può dirsi ampiamente confermato, dalla lettura combinata delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, Fabio Tranchina, Antonio Calvaruso, Pasquale Di Filippo e Giovanni Drago, quanto riferito da Tullio Cannella in merito ai suoi rapporti economici con i fratelli Graviano e, per conto di questi ultimi, con Vittorio Tutino, con particolare riguardo agli investimenti dei *boss* di Brancaccio nell'edificazione del villaggio Euromare. Si tratta di elementi – peraltro ammessi

dall'imputato⁴²⁷ – che conferiscono credibilità al racconto di Tullio Cannella sull'allusione fatta da Vittorio Tutino, in epoca assai prossima alla realizzazione della strage di via D'Amelio.

Né può sostenersi (come fatto dalla difesa di Tutino, proprio muovendo dalle argomentazioni, sopra riportate, della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis) che l'attendibilità di tali dichiarazioni sia inficiata da un interesse del collaboratore all'accusa dell'imputato, in relazione a quanto sopra esposto, sull'irruenza e l'aggressività spesso manifestate da Vittorio Tutino nel tutelare le ragioni di credito dei fratelli Graviano, con comportamenti che sfociavano in minacce. Invero, le dichiarazioni di Tullio Cannella sul suo rapporto con Vittorio Tutino non paiono affatto ispirate da malanimo, né da intenti di rivalsa contro l'imputato: le stesse sono, anzi, molto sobrie e misurate (*“No, ogni tanto avevamo un rapporto, a secondo quando... dunque, se io avevo dato ai fratelli Graviano, che lui era venuto a prendere, l'indomani o nei giorni successivi, con Vittorio Tutino c'era un rapporto di baci e abbracci e beviamo, se io, ad esempio non ero stato in grado di dare i soldi, c'era un rapporto pesante, perché, magari, lui era obbligato dai Graviano a trattarmi male, a farmi capire che se non avessi pagato, insomma, erano problemi seri, anzi, lui mi diceva: "Io per questa volta non glielo dico, ti tutelo, faccio finta che non sono venuto, vengo domani, fammi trovare i soldi", così via di seguito”*⁴²⁸).

Del resto, va pure rimarcato che, quando Cannella rendeva le sue dichiarazioni

⁴²⁷ Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pag. 124 (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016): *“In concomitanza, mi sono dedicato ad un recupero crediti, sempre per conto di Filippo Graviano, nei confronti di Tullio Cannella, più comunemente conosciuto come ‘il truffaldino’ ”*.

⁴²⁸ Cfr. verbale d'udienza dell'8.6.2012 (incidente probatorio), pagg. 93 s.

nel processo c.d. Borsellino bis, poi confermate (come detto, a quindici anni di distanza), nell'incidente probatorio di questo procedimento, Vittorio Tutino nemmeno figurava fra gli imputati.

Inoltre, il rapporto fra Tutino e Cannella (come sopra delineato) rafforza l'affidabilità del racconto fatto dal secondo, potendosi ben ritenere che allusioni del tipo di quelle fatte al collaboratore (*"Ah! -dice- Hai visto come a ci finì a Borsellino?"*; *"Eh, sai -dice- 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi"*) siano assolutamente coerenti con la personalità dell'imputato e con il suo ruolo nella cosca di Brancaccio, in quanto funzionali a ribadire e rafforzare, agli occhi dell'interlocutore, la propria caratura criminale e, per tale via, a porlo in stato di soggezione, per indurlo a pagare tempestivamente quanto dovuto ai capi mandamento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si deve senz'altro concludere per un giudizio positivo sulla credibilità soggettiva di Tullio Cannella e sull'attendibilità delle sue dichiarazioni su questi fatti.

25) L'inattendibilità della versione fornita da Vittorio Tutino: il suo esame dibattimentale ed i confronti con Gaspare Spatuzza e Vito Galatolo.

Passando ad esaminare la versione dell'imputato, si deve dare atto che al fascicolo per il dibattimento veniva acquisito l'esame reso da Vittorio Tutino nell'ambito del procedimento c.d. Capaci bis, dove esordiva proclamando la sua assoluta estraneità a

Cosa nostra (*“Io non ho mai fatto parte dell’associazione mafiosa o di qualunque altra associazione mafiosa; non sono mai stato un mafioso, non sono mai stato un uomo d’onore, né tanto meno un boss (...) lo ribadisco, io non sono stato mai mafioso”*⁴²⁹). Inoltre, per quanto rileva in questa sede, in quel procedimento Tutino dichiarava⁴³⁰:

- che iniziava a frequentare Giuseppe Graviano attorno a metà degli anni ‘80 favorendone la latitanza;
- che conosceva Filippo Graviano alla fine del 1989 ed incominciava a frequentarlo a partire dal gennaio 1991, in epoca successiva al momento in cui lo stesso si rendeva latitante (a seguito dell’arresto di Giovanni Drago);
- che da quel momento, rivedeva Giuseppe Graviano solo una o due volte ed iniziava a curare *“gli investimenti legali di Filippo Graviano sul settore dell’edilizia”* (in particolare, Tutino faceva riferimento al costruttore Innocenzo Lo Sicco, in relazione alla costruzione di una palazzina in Corso dei Mille, per la quale il capomafia di Brancaccio consegnava al predetto Lo Sicco la somma in contanti di 500 milioni di lire, nonché ad altri due edifici nella stessa via), curando anche *“il recupero crediti”*, sempre per conto di Filippo Graviano, nei confronti di Tullio Cannella per le somme che costituivano il corrispettivo del terreno dove veniva edificato il villaggio Euromare;
- che veniva assunto presso la ditta Spedisud -a suo dire- tramite di chiamata dell’ufficio di collocamento (escludendo che si fossero interessati della questione

⁴²⁹ Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 118 s (acquisito agli atti all’udienza del 13.1.2016).

⁴³⁰ Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 115 ss (acquisito agli atti all’udienza del 13.1.2016).

Giuseppe o Filippo Graviano);

▪ che aveva rapporti molto stretti con Gaspare Spatuzza, confermando anche di aver trascorso con lui una parte della latitanza, dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in relazione al procedimento c.d. Golden Market, in un appartamento nei pressi del Policlinico, che Spatuzza aveva poi abbandonato senza spiegargliene le ragioni (*"Io conosco Gaspare Spatuzza oggi da trentacinque anni. Inizialmente è una semplice conoscenza con Gaspare Spatuzza, con il passare del tempo questa nostra conoscenza si tramuta in amicizia e successivamente si tramuta ulteriormente in una vera e propria fratellanza, a tal punto che il sottoscritto qui presente è l'unica persona presente nei momenti di maggiore gioia e di maggiore tristezza da parte di Gaspare Spatuzza. E nello specifico mi riferisco alla nascita di Danilo, di suo figlio Danilo, e all'incidente e alla morte di papà suo. Per quanto riguarda l'incidente di papà suo, il Vittorio è stata la persona che alla camera mortuaria, assieme al Gaspare Spatuzza, ha vestito il papà di Gaspare Spatuzza. Per quanto riguarda la nascita di Danilo, cosa avviene? Avviene che un giorno, credo che siamo nel primo semestre del '91, io lo contatto telefonicamente da una cabina telefonica e gli dico: "Pinu', dove sei?" Dice: "Guarda - dice - mi trovo a Villa Serena, che c'è mia moglie in sala parto". "Sto arrivando". Arrivo a Villa Serena e lì trovo la moglie di Gaspare, che consideravo e considero mia cugina, Rosy, dentro la sala parto, Gaspare, la mamma e la sorella di Ga... la mamma e la sorella di Rosy e una sorella di Gaspare. Tra le varie sorelle di Gaspare, mi riferisco alla sorella di Gaspare sposata con un giovane che si occupava di ristorazione. Gaspare in quella occasione era particolarmente teso, non solo per la nascita del primo figlio e perché tutti lo*

siamo, anche per altri motivi alla quale non è il caso di parlarne. Quando apprendemmo che il parto era andato bene, che Rosy stava bene, che il bambino stava bene, Gaspare Spatuzza mi disse: "Mariu', camina cu' mia", cioè: "Vieni con me". Mi portò nella camera... nella camera privata, aprì il frigo bar, prese una bottiglia, se vuole le dico anche la marca, e io cercai di fermarlo, gli ho detto: "Pinu', ma aspetta, non aprire". "No, no - dice - brindiamo". "Ma non aprire, non aspetti qualche altra persona, qualche altro amico, conoscente, qualche altro parente?" Ebbene, signor Presidente, Le chiedo la gentilezza, la cortesia di... io lo so che Lei è sempre stato particolarmente attento, di fare attenzione a questa frase che mi disse Gaspare Spatuzza in quella circostanza. Gaspare Spatuzza ebbe a rispondermi: "Mariu', ma chi mi ni futti a mia di cu è ca havi a veniri - dici - io basta ca haiu a tia o altri - dici - sugnu a posto". E così ha aperto la bottiglia e abbiamo festeggiato il nascituro⁴³¹);

- che aveva conosciuto Fabio Tranchina nel 1991, in una delle due predette occasioni in cui si incontrava con Giuseppe Graviano, e che non sapeva se Tranchina si occupava di curare la latitanza dello stesso Graviano. In tale contesto, aveva conosciuto anche Cesare Lupo; escludeva però che questi, nella conduzione della sua attività, fosse in società con i fratelli Graviano, poiché -in tal caso- lo avrebbe saputo. Inoltre, Tutino escludeva di aver mai avuto questioni con Fabio Tranchina per ragioni legate a somme di danaro;
- che non sapeva se Filippo Graviano, durante la latitanza, si recava fuori dalla Sicilia, escludendo comunque di essere mai andato a trovarlo fuori dal territorio

⁴³¹ Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 144 s (acquisito agli atti all'udienza del 13.1.2016).

siciliano.

Inoltre, Vittorio Tutino si sottoponeva all'esame anche nel presente processo, all'udienza dibattimentale del 13 gennaio 2016, in cui⁴³²:

- ammetteva di avere commesso, assieme a Gaspare Spatuzza, unicamente il furto di una Fiat Regata (proprio come dichiarato -si noti- dal collaboratore di giustizia Francesco Raimo: *“Sì, farò proprio così (...) e dirò: <<Sì, è vero che ho rubato un'auto con lui, però no una 126 che era servita per riempirla di tritolo per fare l'attentato al dottor Borsellino, ma bensì una... una Fiat Regata>>”*⁴³³), per dimostrare all'amico che questa andava più veloce dell'autovettura, al tempo, nella sua disponibilità (*“Allora, il motivo era che il Gaspare Spatuzza era in possesso di una Opel Corsa gsi bianca; se ben ricordo, era di cilindrata 1.6 e io sostenevo che quel tipo di Regata, quel modello di Regata andasse più veloce o meno. Quindi il furto di quella macchina è stato fatto proprio ai fini di dimostrarle che andasse più veloce”*⁴³⁴), facendo poi una gara notturna per le strade di Palermo ed abbandonando il mezzo, parcheggiandolo per strada (il tutto avveniva, probabilmente, prima degli anni '90). Al contrario, non aveva mai rubato assieme a Gaspare Spatuzza altre autovetture (tanto meno la Fiat 126 utilizzata in via D'Amelio);
- negava di avere commesso furti all'interno di una fabbrica di articoli sportivi, né in esercizi commerciali, assieme a Gaspare Spatuzza, Agostino Trombetta e Diego Alaimo, tanto meno buttando giù dal balcone o dalla finestra dei cani

⁴³² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 33 ss.

⁴³³ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 26.3.2015, pag. 17.

⁴³⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 35.

(assumendo, peraltro, che al tempo, vi erano una ventina di cani di cui si prendeva cura, presso il suo posto di lavoro, sostenendo anche le relative spese veterinarie)⁴³⁵;

- esplicitava che Agostino Trombetta era uno dei tanti soggetti del quartiere dedito ai furti di autovetture e spiegava anche che Gaspare Spatuzza ne prendeva le difese, in occasione del furto di una Fiat Uno subito dal suocero dell'imputato, per il quale chiedevano notizie proprio al Trombetta, dichiaratosi all'oscuro della sottrazione (l'automobile veniva poi rinvenuta dalle forze dell'ordine, proprio nella zona dello Sperone). Inoltre, sapeva che Trombetta aveva impiantato un autolavaggio tra la via XXVII Maggio e via Sacco e Vanzetti, dove Spatuzza si recava di frequente, ma non conosceva Maurizio Costa⁴³⁶;

- escludeva categoricamente di aver mai compiuto il furto della Fiat 126 assieme a Gaspare Spatuzza, così come di avere consegnato allo stesso il sabato 18 luglio 1992 un antennino e di essersi recato presso un elettrauto denominato “*Settimo*”, per recuperare due batterie, e, ancora, di aver rubato, sempre il sabato 18 luglio 1992, le targhe di una Fiat 126 custodite all'interno di una carrozzeria ubicata in via Messina Marine⁴³⁷;

- escludeva, altresì, di aver mai detto a Gaspare Spatuzza di essere a conoscenza del fatto che si dovesse compiere un attentato in via D'Amelio od almeno di “*non passare per strada*” (evidenziando, comunque, che quella era una strada senza uscita), spiegando anche che, nel 1992 e fino alla fine del 1994/inizi del 1995,

⁴³⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 36 s.

⁴³⁶ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 37 ss.

⁴³⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 41 s.

abitava con la moglie in via Don Orione n. 30, nell'appartamento dei suoceri⁴³⁸;

- confermava di frequentare, assieme ai suoi tre cognati, il bar Snoopy di via Don Orione, ma escludeva di avere mai conosciuto Vito Galatolo all'interno di questo esercizio commerciale, evidenziando, invece, di averlo conosciuto attorno al 1987-1988, in una sala da biliardo, in zona limitrofa a via Don Orione, in occasione di un litigio con suo cognato Paolo⁴³⁹;

- escludeva di aver mai accompagnato Vito Galatolo ad un appuntamento, dopo la strage di Capaci, con Filippo Graviano, così come escludeva che quest'ultimo, che in quel periodo abitava nella zona di San Lorenzo (in affitto da una tale signora Marchese), potesse incontrarsi con lo stesso Galatolo (*“se il Filippo Graviano si fosse incontrato con Vito Galatolo, che neanche conosce, sarei stato presente anch'io”*)⁴⁴⁰;

- esplicitava che i Galatolo gestivano un parcheggio abusivo vicino alla via D'Amelio nel periodo in cui si teneva la Fiera del Mediterraneo, ma escludeva che i suoi cognati frequentassero quel luogo; negava di avere mai raccomandato a Vito Galatolo, in epoca antecedente alla strage di via D'Amelio, di non frequentare più il parcheggio, e di avere mai commentato con lui quanto accaduto il 19 luglio 1992 (non avendolo, peraltro, mai frequentato)⁴⁴¹;

- ammetteva di avere conosciuto Francesco Raimo nel carcere di Novara, dove era allocato nella cella dirimpetto alla sua e con il quale, per un periodo, faceva la socialità ed il passeggio. Non aveva mai avuto alcun rapporto d'amicizia o di

⁴³⁸ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 42 ss.

⁴³⁹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 45 ss.

⁴⁴⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 47.

⁴⁴¹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 48 ss.

confidenza con Raimo (“*stu Francesco Raimo, napoletano: buongiorno e buonasera*”), ma -ciononostante- aveva messo una buona parola per lui, quando gli altri detenuti gli “*volevano dare pure addosso*”⁴⁴²;

▪ evidenziava che nello stesso periodo era ristretto nel carcere di Novara anche Pietro Rampulla, ma escludeva di avergli mai chiesto delucidazioni sui reati menzionati in un atto notificatogli dalla Procura di Caltanissetta (peraltro, l'imputato non escludeva, invece, di aver richiesto tale spiegazione ad altri detenuti)⁴⁴³. Allo stesso modo, escludeva di aver mai commentato la ricezione di un atto giudiziario con il compagno di socialità, “*perché Raimo è la persona meno adatta. Come Raimo, come qualunque altra persona, io non ho mai commentato con nessuno i miei... i miei argomenti (...) con il Raimo direttamente non c'è stata nessun tipo né di confidenza, né di dialogo, né di quant'altro. Il Raimo era suo solito sedersi davanti la cella o ascoltare, orecchiare, scambiando qualche parola con qualcuno, tutto qua*”⁴⁴⁴;

▪ rilevava che non era possibile che nel reparto carcerario adibito alla custodia dei soggetti ristretti in regime speciale *ex art. 41-bis O.P.*, si potesse conversare con coloro che non facevano parte dello stesso gruppo di socialità e passeggio, senza che la circostanza formasse oggetto di una relazione redatta da parte degli agenti di polizia penitenziaria. A tal proposito, l'imputato evidenziava di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione relativa a suoi colloqui con Pietro Rampulla⁴⁴⁵.

Nel confronto con Vito Galatolo, cui accettava di sottoporsi, Tutino confermava

⁴⁴² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 52 ss.

⁴⁴³ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pagg. 54 ss.

⁴⁴⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 58 ss.

⁴⁴⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 13.1.2016, pag. 68 ss.

quanto già dichiarato nell'esame, circostanziando diversamente la "casuale" conoscenza con Galatolo, spiegando che la stessa poteva risalire ad epoca antecedente agli anni '90, "prendendoci qualche caffè al bar Snoopy (...) della via Don Orione" e ribadendo, comunque, che il rapporto era di semplice conoscenza (e non anche di amicizia)⁴⁴⁶. Inoltre, l'imputato escludeva che il soprannome di Filippo Graviano fosse "U Martidduzzo" o "Madre Natura", come dichiarato da Galatolo e spiegava anche il predetto Graviano aveva un segno particolare al volto, circostanza ignota al collaboratore⁴⁴⁷. Sul punto, va rilevato che, effettivamente, quelli appena indicati erano i soprannomi di Giuseppe Graviano (come ben spiegato anche da Gaspare Spatuzza: il soprannome di Filippo Graviano era "il barone"⁴⁴⁸), ciò che non inficia affatto il giudizio positivo, d'attendibilità delle dichiarazioni di Vito Galatolo, tenuto anche conto del pregnante riscontro rinvenuto in merito, vale a dire il decreto applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a Filippo Graviano, con la prescrizione relativa alla permanenza domiciliare notturna, proprio come indicato dal collaboratore di giustizia ("non lo so se era sorvegliato speciale o era ai domiciliari, però mi diceva che non poteva uscire"⁴⁴⁹). Lo stesso vale anche per la mancata indicazione, da parte di Vito Galatolo, del segno particolare sul viso di Filippo Graviano: si tratta, infatti, di una macchia su una guancia, non facilmente visibile per chi non ne sia già al corrente, soprattutto in certi giorni, quando è

⁴⁴⁶ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Vito Galatolo), pag. 27.

⁴⁴⁷ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Vito Galatolo), pagg. 35 ss.

⁴⁴⁸ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016, pag. 78: "Quanto riguarda Filippo Graviano veniva chiamato sin da bambino "il barone", e suo padre, buonanima, Michele Graviano, gliel'ha messo questo soprannome. Per quanto riguarda Giuseppe, era nominato "u Martidduzzu", "martello", perché era un martello, perché teneva sempre a martello la mamma, quindi faceva sempre... Stiamo parlando da bambini queste cose sì... glieli hanno messi i familiari (...). Sì, poi quello in un periodo, '93, noi l'abbiamo un po'... quando si parlava di Giuseppe Graviano, veniva menzionato come "Madre Natura"".

⁴⁴⁹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 19.2.2015, pagg. 33 s.

praticamente “*invisibile*”, come ben spiegato da Gaspare Spatuzza⁴⁵⁰.

Anche nel confronto con Gaspare Spatuzza, Tutino confermava le sue precedenti dichiarazioni, escludendo qualsiasi proprio coinvolgimento nella preparazione della strage di via d'Amelio, negando anche di aver mai compiuto degli ulteriori furti di autovetture (un'altra Fiat Regata ed una Fiat Uno), come dichiarato dal collaboratore di giustizia⁴⁵¹. L'unico aspetto sul quale l'imputato modificava parzialmente le sue precedenti dichiarazioni, anche se in forma dubitativa, riguardava gli eventuali commenti fatti con Gaspare Spatuzza, dopo le stragi siciliane, durante il periodo di comune latitanza: *“Sì. Allora, inizio con il dirle questo, signor Presidente: innanzitutto a me non mi è stato riferito assolutamente nulla. A questo va aggiunto che in quel periodo mia moglie era in dolce attesa, all'ottavo mese di gravidanza. Per quel maledettissimo giorno, e mi riferisco il 17... il 19 luglio del '92, io mi trovavo a mare con mia moglie presso l'Addaura. Adesso a lei le dico il posto ben preciso: l'Addaura abbiamo il Roosevelt, La Marsa, c'è il curvone e mi trovavo con mia moglie a mare lì. Nessuno mi ha detto: "Spostati di Palermo, non passare di qua e non fare là". Qualora io, durante la latitanza con Gaspare Spatuzza, mi sia... cerco un termine più appropriato, incavolato, siccome io ho coabitato con i miei suoceri in via Don Orione, e Gaspare lo sa bene, è il rapporto che ho sempre avuto e che continuo ad avere con mia moglie, libera di andare a passeggio o di... non mi deve dire nulla mia moglie a me, dove va, dove non va, non oggi, anche allora. Al che mi*

⁴⁵⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Gaspare Spatuzza e Vittorio Tutino), pag. 76 s: *“Sì, signor Presidente, ha un... come lo possiamo dire, un desiderio di quello che sia, ha una macchia che... adesso non so se sulla guancia sinistra o destra. ... Che ci sono giorni che è più accentuata, ci sono giorni che... diciamo che è invisibile. Però uno che sa, quando gli occhi vanno nel suo volto, sa cosa ha lui. Però, come sto dicendo poc'anzi, ci sono giorni che mi sembrava che l'aveva più accesa e c'erano giorni che mi sembrava invisibile”*.

⁴⁵¹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Gaspare Spatuzza), pagg. 46 ss.

*sono incavolato brutalmente. E qualora io avessi fatto il commento, come dire: e che cavolo, succedono queste enormi disgrazie e facilmente, se non era di domenica, poteva transitare mia moglie, signor Presidente. Molto, ma molto facilmente*⁴⁵².

Come già visto anche per l'esame reso nel dibattimento del processo c.d. Capaci bis, Tutino non negava affatto il suo stretto rapporto con Gaspare Spatuzza, parlando di "fratellanza", circostanza che avvalorava (come già argomentato) la credibilità soggettiva del collaboratore: *"Ma il momento in cui, in base al rapporto che lega me e Gaspare Spatuzza, signor Presidente, e qui va fatta una distinzione, quello che lega me e Gaspare Spatuzza non è... non proviene dalla delinquenza, è un rapporto ben diverso, è un rapporto fraterno, che non ha nulla a che vedere mafia, mafietta, malavita delinquenziale e quant'altro. Questo ci tengo a... non lo so se lui è d'accordo e mi sta ascoltando. Quindi c'era un'assidua frequentazione con Gaspare Spatuzza, si è parlato di una vera e propria fratellanza. Io con Gaspare Spatuzza c'ho mangiato, c'ho bevuto e c'ho dormito assieme; Danilo è cresciuto nelle mie mani, conosco la... la moglie di Gaspare Spatuzza, la mamma, tutti i familiari e quant'altro"*⁴⁵³.

Dunque, la versione di Vittorio Tutino -in sostanza- si articola, su un duplice binario: da un lato, ammettere delle circostanze già note a livello giudiziario ed ampiamente comprovate, come i suoi rapporti con Gaspare Spatuzza e con Filippo Graviano, peraltro, avendo cura di sottolinearne la natura lecita (come detto, l'imputato nemmeno ammetteva la sua appartenenza a Cosa nostra: *"Io non ho mai*

⁴⁵² Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Gaspare Spatuzza), pagg. 72 s.

⁴⁵³ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 15.1.2016 (confronto fra Vittorio Tutino e Gaspare Spatuzza), pag. 60.

*fatto parte dell'associazione mafiosa o di qualunque altra associazione mafiosa; non sono mai stato un mafioso, non sono mai stato un uomo d'onore, né tanto meno un boss (...) lo ribadisco, io non sono stato mai mafioso*⁴⁵⁴), anche con riferimento agli investimenti dei Graviano ed alla propria attività di “*recupero crediti*” nei confronti di Tullio Cannella; dall’altro lato, escludere qualsiasi proprio apporto o contributo alla preparazione ed alla realizzazione della strage di via D’Amelio. Pare chiaro che, nell’ottica difensiva, quelle parziali (molto parziali) ammissioni erano strumentali a conferire maggiore credibilità ad un racconto teso alla mera negazione dei fatti, senza offrire, però, alcun concreto elemento per confutare il poderoso compendio probatorio a carico.

Il giudizio di credibilità della versione rassegnata dall’imputato è, dunque, radicalmente negativo.

26) Segue: l’inattendibilità delle dichiarazioni di Giuseppe Graviano.

Prima di passare alla valutazione finale (o di sintesi) della posizione di Vittorio Tutino, va almeno menzionata un’ulteriore emergenza istruttoria: si tratta delle dichiarazioni rese da Giuseppe Graviano, nell’ambito del processo c.d. Capaci bis, acquisite agli atti di questo dibattimento *ex art. 238 c.p.p.*, nei confronti degli imputati Madonia e Tutino (imputati, appunto, in entrambi i processi) e con il consenso delle difese degli altri prevenuti (non rappresentati in quel procedimento). In detto

⁴⁵⁴ Cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Capaci bis, udienza del 4.1.2016, pagg. 118 s (acquisito agli atti all’udienza del 13.1.2016).

processo, Giuseppe Graviano, nel tentativo (più che evidente) di screditare Gaspare Spatuzza, sosteneva -fra le altre cose- che quest'ultimo, dal momento in cui iniziava la propria collaborazione con la giustizia, riferiva agli inquirenti, sulla strage di via D'Amelio, fatti e circostanze che non erano affatto a sua conoscenza. In particolare, il capo mandamento di Brancaccio (non avvalendosi della facoltà di non rispondere) sosteneva che era proprio lui che, in un periodo di comune detenzione nel carcere di Tolmezzo, nel 1999-2000, aveva riferito a Gaspare Spatuzza ciò che emergeva nel corso del processo c.d. Borsellino bis, dove Giuseppe Graviano era, appunto, imputato per concorso nella strage del 19 luglio 1992, sia come mandante che come esecutore. Tra tali circostanze, sempre a dire del Graviano, vi sarebbe stata anche quella relativa al fatto che la Fiat 126 utilizzata come autobomba, aveva le "ganasce nuove". Si riportano qui di seguito le dichiarazioni di Giuseppe Graviano⁴⁵⁵:

G. GRAVIANO - L'ho incontrato nel carcere di Tolmezzo, 1999 - 2001, siamo stati assieme nello stesso passeggio, stesso gruppo di socialità, però eravamo in tre: io, lui e un... e Francesco Matrone, un salernitano, che era sempre al processo, quindi eravamo a passeggio io e lui, e io ho raccontato a lui che ero accusato da... per aver trasportato l'esplosivo, ho... per aver traspo... per ho detto: "C'è Brusca che mi sta... che mi scagiona, quindi dovrei essere assolto", e tutte... processi di Capaci, Borsellino. Del processo Borsellino, vi porto un esempio, io ho raccontato a lui tutto il processo, perché poi non avevamo altri discorsi da fare con lui, perché mantenevo sempre le distanze, anche perché lui è cugino di Contorno;

⁴⁵⁵ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale del processo c.d. Capaci bis 5.11.2015, pagg. 18 ss (acquisito agli atti di questo processo, su richiesta del P.M., all'udienza del 18 novembre 2015).

nonostante lui non lo dice mai che è il cugino di Contorno, io ancora non l'ho ascol... non l'ho sentito se l'ha detto in qualche processo, però nei miei processi non l'ha mai detto e io nei confronti nemmeno ho chiesto, perché ho visto che era... si era adirato tanto, però c'è tanto di altre contraddizioni, che anche il Presidente l'ha richiamato. Che cosa succede? E io ho raccontato, io sono stato imputato con le accuse solamente da Scarantino nel processo Borsellino bis, che era il processo principale su... su Scarantino; dopo l'uno e il bis, e sono stati i due processi che erano solo sulle accuse di Scarantino. E io ho raccontato che la 126 non era quella, ho raccontato delle ganasce nuove, ho raccontato tutte cose. Ora, se io fossi stato a conoscenza quello che adesso lui dice su di me, su di me, che io sapevo qual era la macchina, lui ha consegnato la macchina a me, io non ci voleva niente a fare emergere tramite Avvocato, a dire: "Avvocato, prendiamo un investigatore, prendiamo qualcuno o lei stesso a fare emergere, perché ho appreso che non è quella la 126, ma la 126 è stata rubata qui, lì e lì". Se io fossi stato a conoscenza di tutto quello che ha de... che dice lui adesso, dice tutto ciò che ho raccontato io nel carcere di... di Tolmezzo, lui li ha coloriti, quindi le... li ha fatti apparire... li ha presentati alla Corte come se fossero cose che lui ha vissuto direttamente. E io ho raccontato tutta questa... ho raccontato queste cose, che le ganasce erano... Ma se io avessi vo... se io fossi stato a conoscenza di quello che dicono lo... che dice lui, che io... mi ha consegnato la macchina, la macchina è stata rubata lì, io facevo emergere in quel processo e mi prendevo l'assoluzione io e tutti i miei coimputati in primo grado. Non lo

volevo fare in primo grado, lo potevo fare in Appello.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, venendo ad un altro argomento, che è quello del carcere di Tolmezzo, io ho appuntato una cosa: che lei avrebbe detto a Gaspare Spatuzza, parlando dei processi in cui lei era imputato, dice: "Io gli ho parlato delle ganasce della 126". Ho capito bene?

G. GRAVIANO - Sì, sì, sì. Allora, se io...

P.M. Dott. LUCIANI - E che gli ha detto di 'ste ganasce di 'sta 126 a Spatuzza?

G. GRAVIANO - A Spatuzza?

P.M. Dott. LUCIANI - E sì.

G. GRAVIANO - Io le sto dicendo... io gli ho parlato di queste che... anche delle ganasce nuove, di tutte queste cose, perché c'era...

P.M. Dott. LUCIANI - Gli ha parlato delle ganasce nuove a Spatuzza?

G. GRAVIANO - Gli ho parlato che c'erano i freni nuovi, tutte queste cose e le ho rettificato e perché a me...

P.M. Dott. LUCIANI - E questo usciva fuori dal processo Borsellino bis?

G. GRAVIANO - Eh, le sto dicendo... le sto dicendo quello che è successo. E' successo che hanno detto che la macchina non... prima la videocamera non risultava il motore in quella... poi è risultato il motore messo in un posto, in un posto...

P.M. Dott. LUCIANI - Guardi, io il processo Borsellino bis lo conosco, lei deve, cortesemente, rispondere alle mie domande.

G. GRAVIANO - Eh, e io sto dicendo il mio motivo.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, la domanda è se questa questione...

G. GRAVIANO - Eh!

P.M. Dott. LUCIANI - ...delle ganasce nuove dalla 126, per quello che le risulta, usciva fuori dal processo Borsellino bis, punto.

G. GRAVIANO - E le sto dicendo io che cosa è successo. L'Avvocato Petronio, Paolo Petronio, che era anche un mio difensore, mi disse: "Qui ci vorrebbero dei soldi, perché questa macchina risultano... - dice - io ho fonti che risultano che ci su' ganasce nuove, ci sunnu tutti i santini, tutte queste cose - dice - se noi prendiamo..." E io queste cose glieli raccontavo a Spatuzza, ci raccontavo, ci dissi: "E' che io non ho i soldi per... se tu mi dessi quello che ti sei preso, me lo dai, io mi difendo". Anche per questo è stata la questione dei soldi con Spatuzza.

P.M. Dott. LUCIANI - Comunque, il fatto è che lei nel '99 - 2000...

G. GRAVIANO - Perché io avrei...

P.M. Dott. LUCIANI - Mi faccia capire se ho compreso bene.

G. GRAVIANO - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel '99 - 2000 parla a Spatuzza, voglio solo un sì o un no, parla a Spatuzza delle ganasce nuove, del fatto che nell'autovettura erano contenuti santini, documenti e quant'altro?

G. GRAVIANO - No di santini e tutte queste cose, io ho parlato... ho parlato a Spatuzza che in questa macchina c'erano delle ganasce nuove...

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.

G. GRAVIANO - ...avevano trovate delle santine, avevano trovato tutte queste cose.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, perfetto.

G. GRAVIANO - Perché l'avevo appreso là. E se avessi avuto in condizione di pagarmi un buon perito e un buon... facevo emergere queste cose. Ma non serviva a niente non avendo io le prove.

Ebbene, va evidenziato che il tema di prova delle ganasce nuove nella Fiat 126 utilizzata come autobomba non emergeva affatto nei precedenti processi, nei quali si discuteva invece (ampiamente) della presenza o meno del blocco motore dell'automobile di Pietrina Valenti ed, in particolare, di un ipotetico depistaggio, operato da taluno, portando quel relitto -fatto esplodere altrove- in via D'Amelio.

Sull'assurdità ed impraticabilità di una tale operazione (già ampiamente confutata nelle motivazioni delle sentenze rese nei precedenti processi ed ancor più insostenibile alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie di questo processo) ci si è già soffermati, in altra parte della motivazione e non pare il caso di riprendere la tematica, tenuto anche conto della circostanza che (come detto) nessuna delle parti processuali contestava o metteva in dubbio che la realizzazione dell'attentato del 19 luglio 1992 avveniva proprio utilizzando, come autobomba, la Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti e parcheggiata in via D'Amelio.

Ciò che va sottolineato, invece, è la palese inverosimiglianza e l'assoluta illogicità di quanto sostenuto da Giuseppe Graviano, vale a dire che, pur avendo questi appreso, tramite il legale dell'epoca (non è dato sapere in virtù di quale fonte) una circostanza utile a confutare le dichiarazioni del suo principale accusatore nel processo c.d. Borsellino bis, non ne faceva poi alcun utilizzo (con una strategia processuale suicida, tanto più ove si consideri che in quel processo -come accennato-

il suo alibi era sfornito di adeguate prove a sostegno⁴⁵⁶).

Come appena sopra riportato, Giuseppe Graviano sosteneva di non avere il denaro necessario a pagare un perito, per dimostrare che “*la 126 non era quella*” che diceva Vincenzo Scarantino, perché aveva le “*ganasce nuove*”.

Invero, come accertato in questo processo, la Fiat 126 era invece proprio quella rubata a Pietrina Valenti (come dichiarato da Scarantino) ed aveva le ganasce nuove o, almeno, quella posteriore destra nuova (proprio come dichiarato Gaspare da Spatuzza ed accertato mediante consulenza tecnica).

Dunque, il motivo per cui Giuseppe Graviano non s'avvaleva di alcuna consulenza tecnica (né richiedeva alcuna perizia) per analizzare i reperti meccanici dell'autobomba, è ancora più semplice rispetto ad una sua (inverosimile) incapacità economica: un eventuale accertamento tecnico avrebbe, innanzitutto, confermato (come oggi sappiamo, grazie agli accertamenti effettivamente disposti ed espletati, a riscontro delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza) che i reperti meccanici

⁴⁵⁶ Cfr. sentenza di primo grado n. 2/1999, nel processo c.d. Borsellino bis, emessa dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il 13.2.1999, pag. 635 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50): “*Altrettanto inconsistente si è rivelato, infine, all'esito delle prove assunte in dibattimento, l'alibi prospettato dal Graviano con riferimento alla prima settimana di luglio (in cui può collocarsi la riunione nella villa di Calascibetta) e nel fine settimana a cavallo del 19 luglio 1992. Infatti, l'assunto secondo cui il Graviano si sarebbe recato in Versilia nella prima settimana di luglio, oltre ad essere di scarso rilievo per la mancanza di riferimenti temporali certi anche in relazione alla suddetta riunione e per la possibilità di raggiungere comunque facilmente Palermo con mezzi opportuni, risulta smentito proprio dall'analisi del traffico del cellulare sopra indicato che evidenzia effettivamente un gruppo di telefonate che hanno impegnato il distretto telefonico di Firenze, ma solo dall'8 al 13 luglio 1992, mentre indica come distretto attivato dall'uso del medesimo cellulare per il periodo precedente quello di Palermo, il che induce a ritenere probabile che il Graviano possa essersi recato effettivamente in Versilia nella seconda settimana di luglio. Il soggiorno a Taormina nel fine settimana in cui si è verificata la strage, invece, oltre a non risultare confermato da precisi riferimenti cronologici dai testi della difesa La Spina e Gullotta, risulta in concreto irrilevante ai fini della esclusione della responsabilità del Graviano per i fatti per cui si procede, perché la distanza della località indicata da Palermo avrebbe certamente consentito al Graviano di presenziare personalmente alle fasi conclusive della strage, mentre, per converso, la contestuale presenza in Taormina nello stesso periodo del coimputato Tagliavia Francesco rafforza l'ipotesi di un coinvolgimento di entrambi nella esecuzione materiale della strage, certamente non preclusa dal soggiorno in una località turistica affollata che avrebbe potuto offrire una idonea base logistica da cui organizzare le fasi esecutive della strage sottraendosi poi rapidamente ai controlli sul territorio che sarebbero inevitabilmente seguiti. Alla luce di tali considerazioni, stante la assoluta convergenza di tutti gli elementi di prova sin qui evidenziati, non può che affermarsi la penale responsabilità di Graviano Giuseppe in ordine a tutti i reati allo stesso ascritti, che, rientrando nel contesto di un medesimo disegno criminoso, vanno unificati per continuazione sotto il più grave delitto di strage di cui al capo F) dell'epigrafe come modificato all'udienza del 4-6-1997”.*

rinvenuti nel setacciamento della via D'Amelio (i mozzi posteriori dei freni, ma anche il disco frizione del gruppo cambio) appartenevano, proprio come il blocco motore rinvenuto nella sede stradale ed i frammenti di balestre conficcati nel cratere creato dall'esplosione, ad una Fiat 126, andando (paradossalmente) a confermare le (false) dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.

Inoltre, si deve anche considerare la circostanza (pacifica fra le parti processuali), ampiamente sufficiente a smentire quanto sostenuto da Giuseppe Graviano in merito alla falsità della collaborazione di Gaspare Spatuzza, che quest'ultimo, seppure in maniera del tutto estemporanea (e -come detto- con dichiarazioni nemmeno utilizzabili ai fini di prova, nel loro contenuto intrinseco) rivelava ai Magistrati della Procura Nazionale Antimafia che stavano facendo un grosso errore nei processi per la strage di via D'Amelio, già nel mese di giugno del 1998⁴⁵⁷, vale a dire in epoca ben antecedente ai dialoghi carcerari di Tolmezzo, in cui “*U Martedduzzo*” avrebbe spiegato al “*Tignusu*” ciò che accadeva nel processo c.d. Borsellino bis (peraltro, non si capisce bene per quale ragione, posto che Graviano spiegava che teneva a distanza Spatuzza, poiché era un cugino di Contorno).

Pertanto, anche le dichiarazioni di Giuseppe Graviano sono del tutto inattendibili.

27) Considerazioni conclusive sulla posizione di Vittorio Tutino.

Già si è visto, analizzando l'articolato racconto di Gaspare Spatuzza sulla

⁴⁵⁷ Cfr. verbale colloquio investigativo con i Dottori Vigna e Grasso del 26.6.1998 (acquisito agli atti, sull'accordo delle parti, all'udienza del 7.11.2016).

preparazione della strage di via D'Amelio, come si tratti di dichiarazioni provenienti da una fonte assolutamente credibile, che si è autoaccusata, innanzitutto, della partecipazione ad un eccidio per il quale lo stesso Spatuzza non sarebbe mai stato perseguito (attese le responsabilità già irrevocabilmente accertate nei precedenti processi per questi fatti), dando molteplici spunti all'autorità giudiziaria, per riscontare positivamente le sue dichiarazioni (logiche, coerenti, circostanziate, precise e continue) e mettendo così in discussione una parte di quanto veniva accertato dalle precedenti sentenze irrevocabili sulla strage di via D'Amelio.

Del pari, sono stati diffusamente analizzati i motivi della ritenuta attendibilità delle medesime dichiarazioni, alla luce delle altre risultanze istruttorie di questo processo e di quelli precedenti, contestualmente confutando i rilievi critici avanzati dalla difesa di Vittorio Tutino, in relazione ad alcune apparenti discrasie nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia o contraddizioni rispetto ad ulteriori risultanze (ad esempio: sulla sistemazione dei freni e la chiusura della portiera della Fiat 126; sul possesso della carta di circolazione della medesima automobile, da parte della proprietaria; sulla chiusura del portone d'accesso alla carrozzeria di Giuseppe Orofino; etc...).

Ancora, sono stati singolarmente analizzati e valutati anche gli ulteriori elementi di prova, richiesti dalla legge, a conferma della chiamata in correità di Gaspare Spatuzza, superando (ancora una volta) i rilievi critici della difesa sulla collaborazione di Tullio Cannella (per un suo potenziale interesse all'accusa) e su quelle, sopravvenute nel corso del dibattimento, di Vito Galatolo (per la progressione dichiarativa) e Francesco Raimo (soprattutto per la tardività della sua dichiarazione,

fatta ad un anno dalla chiusura del verbale illustrativo).

Inoltre, sono state prese in considerazione anche le dichiarazioni rese dall'imputato, negli esami dibattimentali (come detto, anche in quello del procedimento c.d. Capaci bis, oltre che in questo dibattimento) e nel suo confronto con due dei suoi accusatori (Gaspare Spatuzza e Vito Galatolo).

A fronte del poderoso compendio probatorio a carico, l'imputato si difendeva, come detto, con la mera negazione del proprio contributo alla realizzazione della strage (e finanche -per quello che qui interessa- della propria partecipazione a Cosa nostra). Più in generale, la linea difensiva della parte processuale era volta, non già ad introdurre una propria versione alternativa degli accadimenti (ad esempio, come fatto da taluno degli imputati nei precedenti processi, contestando la realizzazione della strage mediante l'utilizzazione della Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti), bensì a confutare l'esistenza di una 'convergenza del molteplice' a carico del proprio assistito, per un suo consapevole e volontario contributo nella realizzazione della strage di via D'Amelio, sia per alcune contraddizioni ed aporie (nell'ottica difensiva) nelle dichiarazioni accusatorie di Gaspare Spatuzza, sia per la mancanza di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle altre fonti dichiarative, a riscontro estrinseco della predetta chiamata (vale a dire i predetti Vito Galatolo, Francesco Raimo, Tullio Cannella).

Invece, la Corte d'Assise ritiene ampiamente comprovato, oltre ogni ragionevole dubbio, il rilevante contributo materiale fornito da Vittorio Tutino alla preparazione della strage del 19 luglio 1992 e -conseguentemente- nella devastazione di autovetture ed immobili, realizzata in via D'Amelio ed, ancora, il suo concorso, di

tipo morale, nella detenzione e porto in luogo pubblico dell'ingente quantità di esplosivo stipato nel portabagagli della Fiat 126, appunto procurando quest'ultima autobomba ed una parte del materiale necessario a farla esplodere a distanza (le due batterie e l'antennino), oltre alle targhe da apporre alla stessa (per dissimularne la presenza), con la consapevolezza e la volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica, accettando anche di devastare tutto quanto si trovasse nei pressi della deflagrazione e, come si vedrà di qui a breve, con la chiara intenzione di uccidere taluno.

Quanto al contributo concorsuale dell'imputato alla realizzazione della strage, si reputa, innanzitutto, utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia. La Suprema Corte, nel troncone di questo stesso procedimento celebrato con rito abbreviato, confermando l'affermazione della responsabilità di Fabio Tranchina (limitatosi, come detto, ad accompagnare Giuseppe Graviano in due sopralluoghi in via D'Amelio ed a fornirgli ospitalità, durante la sua latitanza, nel periodo della preparazione della strage), afferma -in maniera chiara- che, *“ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio (nella fattispecie, relativa a strage mafiosa, la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del capo cosca, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per*

avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante)”. Ancora: “resta da esaminare il tema giuridico (...) riassumibile nel seguente quesito: se, ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo che interessi la sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato commesso da altri concorrenti neppure conosciuti dall'agente, e, soprattutto, se sia configurabile il dolo di partecipazione in colui che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa senza conoscerne le modalità esecutive e la stessa vittima designata, nella sola consapevolezza di un perseguito evento omicidiario di rilevante impatto sul territorio. Ritiene la Corte che sia corretta la risposta positiva data ad entrambi i quesiti dai giudici di merito. Sul piano oggettivo, è già stato affermato che la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 cod. pen., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti (...) Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep.

2001, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424). Discende che il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo. Nel caso in esame Tranchina, allo stesso modo di Spatuzza, fu investito di specifici segmenti preparatori dell'eclatante azione criminosa, portata a compimento il 19 luglio 1992

dall'associazione di tipo mafioso di cui era membro. Il suo contributo, consistito nello svolgere il compito di autista e in genere di uomo di fiducia del capo, fu certamente efficace rispetto al delitto commesso, perché permise al principale organizzatore di esso, il latitante Graviano Giuseppe, nell'imminenza del tragico attentato, di mantenersi in costante contatto con i sodali del suo gruppo; di compiere almeno due sopralluoghi sul luogo del progettato delitto; di ricevere costante ospitalità, anche alla vigilia della strage, nella casa palermitana di Tranchina, quest'ultimo reclutato dal boss, proprio perché appartenente a famiglia estranea al contesto mafioso e all'epoca incensurato; e tutto ciò nella consapevolezza dell'imputato, come da lui stesso ammesso, che stava preparandosi un'azione omicidiaria "eclatante", tale da poter mettere in pericolo anche la pubblica incolumità, considerata la scelta del giardino come luogo dove Graviano si sarebbe personalmente appostato, come preannunciato a Tranchina, nel corso delle attività preparatorie, con le già ricordate parole: "addubbu no iardino" ("mi accomodo nel giardino", n.d.r.), tali da lasciare intendere che l'azione sarebbe stata commessa sulla pubblica via, normalmente frequentata da più persone. E tanto esclude, per la rilevanza dell'omicidio in preparazione e l'estensione del suo scenario, come tali subito percepite da Tranchina, la ricorrenza del dolo eventuale o del concorso anomalo, dedotti solo in via subordinata dal ricorrente ed incompatibili col dolo specifico postulato dal delitto di strage di cui all'art. 422 cod. pen. (con riguardo all'elemento psicologico del reato contestato, si richiamano: Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235666; Sez. 2, n. 1695 del 13/01/1994, Rizzi, Rv. 196506; Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188640). In sintesi, poiché Tranchina fu consapevole, nel corso dell'attività preparatoria cui prestò il suo

*volontario contribuito, che stava per essere commesso un delitto di omicidio con modalità eclatanti, pur rimanendo a lui nascosti l'identità della vittima e il preciso piano esecutivo, risulta infondato il primo motivo di ricorso censurante il riconoscimento del concorso di Tranchina nel delitto di strage per asserito difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo*⁴⁵⁸.

Ciò premesso, in diritto, ed avuto riguardo alle emergenze istruttorie del presente processo (sopra analizzate), pur condividendo l'assunto della difesa (nella discussione finale) per cui non sarebbe affatto corretto operare un'automatica (e pedissequa) trasposizione, su Vittorio Tutino, delle consapevolezza ammessa e dimostrata, fin dalle primissime battute della loro azione, da Gaspare Spatuzza (quando Cannella, innanzi alla sua titubanza, gli diceva che si doveva rubare proprio una Fiat 126; *“rincarare la dose e mi dice: “La macchina si deve rubare”, quindi con questa sua insistenza mi rendo conto a quel punto a cosa servisse la macchina. Mi viene in mente ma strage in cui morì il Giudice Chinnici*⁴⁵⁹), vanno evidenziati i seguenti elementi, che fanno concludere -senza alcun ragionevole dubbio- per la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, della destinazione dell'autovettura rubata assieme a Gaspare Spatuzza al compimento di un attentato da porre in essere con l'esplosivo e sulla pubblica via, con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità pubblica e con la chiara e precisa intenzione di uccidere taluno, anche devastando quanto presente nei paraggi della deflagrazione.

In tal senso, si deve -infatti- evidenziare che:

⁴⁵⁸ Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25846 del 30/11/2015, Rv. 267297, Tranchina e Candura.

⁴⁵⁹ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale del collaboratore di giustizia), pag. 54.

- già nel corso del mese di giugno del 1992, Vittorio Tutino sapeva che si doveva realizzare qualcosa di molto eclatante, proprio in via Mariano D'Amelio, e per tale motivo faceva in modo che i suoi cognati non frequentassero più, come facevano d'abitudine, prima d'allora, il parcheggio gestito dai Galatolo, ad appena 100/200 metri, in linea d'aria, dal luogo dell'esplosione⁴⁶⁰, raccomandando pure a Vito Galatolo di non avre più *“niente a che fare in questo posteggio”*⁴⁶¹;
- appunto, dopo aver fatto in modo che i propri cognati non frequentassero più il parcheggio vicino alla via Mariano D'Amelio ed aver consigliato anche a Vito Galatolo di non recarvisi più, Vittorio Tutino, assieme a Gaspare Spatuzza, rubava la Fiat 126, nei primi giorni del mese di luglio 1992⁴⁶² e veniva pure incaricato, nello stesso contesto, di procurare due batterie ed un'antennino⁴⁶³, strumenti essenziali per alimentare e collegare i micidiali dispositivi, destinati a far brillare il materiale esplosivo;
- ancora, sabato 18 luglio 1992, dopo aver consegnato le due batterie e l'antennino a Gaspare Spatuzza, Vittorio Tutino andava con lui a rubare delle targhe di un'altra Fiat 126⁴⁶⁴;
- infine, l'imputato veniva anche avvisato⁴⁶⁵ di *“non passare per strada”*,

⁴⁶⁰ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale (esame dibattimentale di Vito Galatolo) del 19.2.2015, pag. 27.

⁴⁶¹ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale (esame dibattimentale di Vito Galatolo) del 19.2.2015, pag. 25.

⁴⁶² Verosimilmente, sabato 4 luglio 1992 e, comunque, non oltre al giovedì 9 luglio 1992 (la denuncia di furto di Pietrina Valenti è di venerdì 10 luglio 1992 e nella stessa si legge, come detto, che il furto era della sera o della notte precedente).

⁴⁶³ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale di Gaspare Spatuzza), pag. 96.

⁴⁶⁴ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale di Gaspare Spatuzza), pagg. 118 ss.

⁴⁶⁵ Verosimilmente, da Filippo Graviano (cfr. le dichiarazioni di Fabio Tranchina, nel verbale d'interrogatorio del 21 aprile 2011, agli atti: *“Vittorio Tutino era l'ombra di Filippo Graviano, l'ombra, dove c'era Filippo Graviano, c'era*

prima della strage di via D'Amelio, come commentava, durante la comune latitanza, con Gaspare Spatuzza (lamentandosi col sodale di non aver nemmeno ricevuto un analogo avvertimento, prima della strage di Capaci)⁴⁶⁶.

Nemmeno pare ipotizzabile, alla luce delle superiori emergenze, la configurazione di un concorso c.d. anomalo dell'imputato, né di un suo mero dolo c.d. eventuale, incompatibili, com'è noto, con il dolo specifico richiesto per il delitto di strage. Infatti, sotto il primo aspetto, va rimarcato come lo schema della responsabilità *ex art. 116 c.p.*, richiederebbe -nel caso di specie- l'ignoranza dell'imputato sulla destinazione finale della Fiat 126 che rubava, assieme a Gaspare Spatuzza, unitamente alle targhe da apporre alla medesima, procurando altresì due batterie ed un antennino: detta evenienza è assolutamente insostenibile, anche alla luce dell'organico inserimento di Vittorio Tutino in Cosa nostra e della vicinanza ai fratelli Graviano ed, ancora, delle predette risultanze in merito alla consapevolezza dimostrata, già nel corso del mese di giugno del 1992 (cioè, diverse settimane prima rispetto al furto dell'autobomba e delle targhe), del fatto che sarebbe stato realizzato un attentato eclatante, proprio nella zona di via D'Amelio, con modalità tali da mettere in pericolo chi si trovasse nelle immediate vicinanze.

Anzi, non pare un fuor d'opera evidenziare come, proprio la circostanza (pacifica) che Vittorio Tutino abitasse, in quel periodo, assieme alla moglie (peraltro, in dolce attesa) in via Don Orione, vale a dire proprio nelle vicinanze della via

Vittorio Tutino, perché era, proprio il suo accompagnatore, ventiquattr'ore su ventiquattro”), tenuto anche conto del fatto che il fratello Giuseppe Graviano, non solo avvisava Gaspare Spatuzza, di stare il più lontano possibile da Palermo, la domenica 19 luglio 1992, ma si accertava anche che Fabio Tranchina si recasse fuori città per la medesima giornata.

⁴⁶⁶ Cfr. verbale d'udienza dell'11.6.2013 (esame dibattimentale di Gaspare Spatuzza), pagg. 136 s.

D'Amelio, induce a ritenere, ragionevolmente, che l'imputato (anche per il suo rapporto fiduciario con i fratelli Graviano) fosse ben più informato, rispetto al sodale Gaspare Spatuzza, persino in merito all'obiettivo specifico che si doveva colpire con l'eclatante azione delittuosa in preparazione (fermo restando che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, detta ultima consapevolezza dell'obiettivo specifico non è affatto necessaria per affermare la sua responsabilità concorsuale nella strage *de qua*).

Le medesime considerazioni valgono pure ad escludere decisamente la configurabilità del c.d. dolo eventuale, in capo a Vittorio Tutino, posto anche quello che rileva, anche sul piano dell'elemento soggettivo del reato di strage, posto in essere in forma concorsuale, è la considerazione unitaria del fatto collettivo.

Come già detto, riportando i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, anche sul piano dell'elemento soggettivo del reato, assume carattere decisivo l'unitarietà del 'fatto collettivo', sicché è sufficiente che ciascun agente sia a conoscenza (anche unilaterale) del contributo prestato alla condotta altrui, con la volontà di dare un apporto utile alla realizzazione dell'impresa criminale. Ciò che conta è la consapevolezza, da parte del singolo concorrente, che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, come "*tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale*"⁴⁶⁷.

Nessun ragionevole dubbio può, pertanto, prospettarsi sul consapevole e volontario contributo dell'imputato -in termini di causalità agevolatrice- nella preparazione della strage del 19 luglio 1992, oltre che nella volontaria devastazione

⁴⁶⁷ Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25846 del 30/11/2015, Rv. 267297, Tranchina e Candura.

posta in essere in via D'Amelio, e, ancora, nella detenzione illecita e nel porto in luogo pubblico dell'esplosivo destinato a far brillare l'autobomba.

L'aggravante di cui all'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, deve trovare sicuramente applicazione anche nei confronti del Tutino, che partecipò alla preparazione di un attentato del quale non potevano certamente sfuggirgli la portata e le finalità, soprattutto in considerazione della recentissima commissione della strage di Capaci.

I reati ascritti all'imputato Tutino vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo stati posti in essere in esecuzione di una risoluzione criminosa unitaria e in vista di un medesimo fine.

La pena applicabile per il delitto di strage aggravata alla morte di più persone, è quella dell'ergastolo, ai sensi dell'art. 422 comma primo c.p.. Né si ravvisano elementi che giustificino la concessione di circostanze attenuanti.

Ne consegue che la sola discrezionalità legislativamente attribuita alla Corte, nella determinazione della pena da irrogare al predetto imputato (in applicazione del combinato disposto degli artt. 81, commi 2° e 3°, e 72, comma 2°, c.p.), riguarda la determinazione della durata dell'isolamento diurno (da un minimo di due ad un massimo di diciotto mesi, in base all'art. 72 c.p.).

Alla luce di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e, in particolare, sia della elevatissima gravità dei fatti commessi, per i mezzi e le modalità oggettive delle azioni, oltre che per la notevole intensità del dolo, sia della rilevantissima capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai motivi dell'impresa criminosa e dal durevole inserimento del soggetto nelle dinamiche dell'associazione mafiosa, si reputa congruo infliggere un anno di isolamento diurno.

All'anzidetta condanna segue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali e delle spese relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La condanna importa altresì, ai sensi degli artt. 29, 32 e 36 c.p., le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale, della decadenza dalla potestà genitoriale e della pubblicazione della sentenza di condanna.

La presente pronunzia dovrà essere pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo, nonché pubblicata, per intero (stante la particolare rilevanza e gravità dei fatti commessi) e per trenta giorni, a spese del condannato, nel sito internet del Ministero della giustizia.

CAPITOLO IX

LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO FRANCESCO ANDRIOTTA

1) Breve premessa sulla confessione dell'imputato e sulla linea difensiva della parte.

Come verrà riportato ed argomentato nel prosieguo della motivazione, Andriotta è reo confesso in merito al delitto di calunnia, continuata ed aggravata, che gli viene contestato al capo I) della rubrica.

Va subito chiarito, tuttavia, che l'imputato ammetteva le proprie responsabilità non in maniera spontanea (circostanza che -unitamente ad altre considerazioni- induce, come si vedrà, a negargli le attenuanti generiche, così come va esclusa l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 114, ultimo comma, c.p., riconosciuta invece al coimputato Scarantino, la cui posizione, sotto tale profilo, pare affatto diversa), ma unicamente perché compulsato, dalla Procura di Caltanissetta, dopo le rivelazioni di Gaspare Spatuzza e posto innanzi all'evidenza delle indiscutibili conferme alle stesse, che smentivano, in maniera lampante e radicale, le precedenti dichiarazioni del prevenuto su questi fatti (così come quelle rese da Scarantino).

La piena confessione dell'imputato (che pure si professa non colpevole, come si dirà a breve) è certamente attendibile, nella parte in cui egli spiega la natura totalmente mendace della propria 'collaborazione' con la giustizia, poiché assistita e confermata dall'imponente compendio probatorio di cui si è dato atto nella parte della motivazione (cui si rinvia) dedicata all'esecuzione della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992. Detta considerazione, tuttavia, non esime affatto dalla complessiva

ricostruzione delle false dichiarazioni rese dall'imputato, anche in ragione della linea difensiva della parte che, con i rilievi tecnico-giuridici che verranno analizzati nel prosieguo della motivazione, concludeva, in via principale, per l'assoluzione dell'assistito, in ragione dell'insussistenza delle calunnie ai danni di Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo, giacché le false accuse dell'imputato (in contestazione al capo I) contro il primo, erano 'coperte' dal giudicato di condanna, all'esito della sentenza (non impugnata) di primo grado, del c.d. processo Borsellino uno e quelle contro il secondo ed il terzo venivano ritenute inattendibili nel c.d. processo Borsellino bis (invero, solo nella sentenza di primo grado, come si vedrà), mentre il ruolo del quarto veniva indicato dal prevenuto in forma generica o dubitativa. Inoltre, la difesa dell'imputato chiedeva l'assoluzione dell'assistito anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, vale a dire per difetto del dolo di tutte le calunnie contestate, sotto il profilo della (asserita) convinzione soggettiva della colpevolezza dei soggetti falsamente incolpati. Ancora, in via subordinata, veniva chiesto il proscioglimento di Andriotta, per prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti od equivalenti, rispetto alla contestata recidiva, anche con retrodatazione del *tempus commissi delicti* e, solo in via d'estremo subordine, veniva chiesto un trattamento sanzionatorio mitigato, con l'esclusione dell'aggravante speciale di cui al 3° comma dell'art. 368 c.p., relativa (come noto) alla calunnia dalla quale "deriva una condanna all'ergastolo", la concessione delle attenuanti generiche (come detto, equivalenti o prevalenti sulla contestata recidiva) e la graduazione della pena, ai sensi dell'art. 133 c.p. (tenendo conto di una serie di elementi, come la risalenza nel tempo delle condotte, il ruolo 'suggeritivo' di appartenenti alle istituzioni, il comportamento *post delictum* del reo, etc.).

Tanto brevemente premesso (posto che i rilievi della difesa verranno ripresi ed analizzati, nel prosieguo della motivazione), si passerà ad evidenziare il contenuto delle originarie dichiarazioni rese dall'imputato, in qualità di falso collaboratore della giustizia (*"Io non sapevo nulla, ho barattato la mia libertà con quella degli altri attraverso lo Stato"*¹), per poi passare ad esaminare quelle complessivamente rese, dal 2009 in avanti, in costanza del presente procedimento (dette dichiarazioni, venivano acquisite agli atti del dibattimento, con il consenso delle parti²) e quelle rese innanzi alla Corte, nell'esame dibattimentale³.

2) Le false dichiarazioni del 'collaboratore di giustizia' Andriotta Francesco nei precedenti processi per la strage di via D'Amelio.

La collaborazione di Francesco Andriotta (intrapresa nel settembre 1993) per la strage di via Mariano D'Amelio, non solo apriva la strada, in maniera determinante, a quella successiva di Vincenzo Scarantino (che iniziava a giugno 1994), ma permetteva altresì di puntellare il costruito accusatorio riversato nei tre gradi del primo processo celebrato per questi fatti (nei confronti dello stesso Scarantino Vincenzo, nonché di Profeta Salvatore, Scotto Pietro ed Orofino Giuseppe), consentendo persino di superare la clamorosa ritrattazione dibattimentale di

¹ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 74 s.

² In particolare, venivano acquisiti agli atti del dibattimento (cfr. verbali d'udienza del 13 maggio 2015, pagg. 79 ss, nonché del 14 maggio 2015, pag. 10) tutti i verbali d'interrogatorio resi da Andriotta, come collaboratore di giustizia, negli anni '90 (vale a dire quelli del 14.09.1993, 4.10.1993, 25.11.1993, 17.01.1994, 21.03.1994, 16.09.1994, 28.10.1994, 26.01.1995, 29.04.1998), nonché i verbali d'interrogatorio resi dal medesimo, in qualità di indagato per la calunnia *de qua*, negli anni 2000, alla Procura di Caltanissetta (vale a dire quelli del 17.07.2009, 8.09.2009, 30.11.2010, 24.02.2011), oltre ai verbali di confronto fra Andriotta e Giuseppe Ferone (28.09.2009), fra Andriotta e Tibaldi Franco (30.11.2010), fra Andriotta e Salvatore La Barbera (24.02.2011), fra Andriotta e Mario Bò (24.02.2011), fra Andriotta e Vincenzo Ricciardi (24.02.2011), fra Andriotta e Vincenzo Scarantino (30.11.2010).

³ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 13 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 11 ss ed, ancora, confronto Andriotta Francesco e Ricciardi Vincenzo, nonché Andriotta Francesco e Bò Mario, verbale d'udienza 12.6.2016, pagg. 143 ss e 162 ss.

Scarantino, nel settembre 1998.

Oggi, anche alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, la genesi e l'evoluzione di quella 'collaborazione', devono esser rivisitate, con la consapevolezza che le dichiarazioni di Andriotta costituivano la svolta per le indagini preliminari dell'epoca, inducendo alla collaborazione anche Scarantino.

Pertanto, come anticipato, prima di affrontare il merito di quanto riferito dall'imputato nell'odierno procedimento, dal 2009 in avanti, ammettendo apertamente la natura mendace della propria collaborazione (e lo scopo della stessa, vale a dire costringere Scarantino a 'collaborare', mettendolo con le "*spalle al muro*"⁴), soltanto una volta messo innanzi all'evidenza di quanto già accertato dalle più recenti indagini, pare opportuno muovere dal contenuto delle dichiarazioni (come detto, pacificamente mendaci) che questi rendeva, da 'collaboratore' della giustizia, in relazione a quanto (asseritamente) appreso sulla strage di via D'Amelio, durante la detenzione in carcere a Busto Arsizio, con Vincenzo Scarantino.

Andriotta iniziava a 'collaborare' sui fatti di via D'Amelio, con l'interrogatorio del 14 settembre 1993 (reso a Milano, davanti al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), dove riferiva (in sintesi, in ben otto ore d'interrogatorio) che⁵:

- chiedeva il trasferimento dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio, per essere più vicino alla famiglia; arrivava in tale ultima struttura il 3 giugno 1993 e veniva assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n. 1, dove rimaneva fino al 23 agosto 1993;
- proprio in tale periodo conosceva Vincenzo Scarantino, col quale instaurava un rapporto cordiale, che diventava, giorno dopo giorno, più stretto; come

⁴ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pag. 19.

⁵ Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 14.09.1993, acquisito agli atti.

usualmente avveniva tra detenuti, i due iniziavano a parlare delle rispettive vicissitudini e, quindi, anche delle attività illecite per cui erano detenuti;

- Scarantino gli riferiva che contrabbandava sigarette (come attività collaterale) e che era legato ad importanti personaggi mafiosi, in particolare a Carlo Greco e Salvatore Profeta, con i quali gestiva grossi traffici di stupefacenti; di Profeta aggiungeva che era suo cognato, nonché ‘uomo d’onore’, che godeva di grande rispetto in Cosa Nostra, essendo il braccio destro di Pietro Aglieri, il capo nel quartiere della Guadagna;
- col passare dei giorni, il rapporto di confidenza si tramutava in vera e propria amicizia, con scambio di favori: Scarantino cucinava anche per Andriotta, mentre quest’ultimo, in occasione dei colloqui carcerari, consegnava alla propria moglie dei messaggi scritti per la famiglia di Scarantino; a volte era lo stesso imputato che scriveva tali messaggi, su dettatura di Scarantino, poiché questi non sapeva scrivere in corretto italiano e la moglie di Andriotta (che doveva chiamare il numero di telefono riportato sul ‘pizzino’, leggendone il contenuto all’interlocutore), non capiva cosa vi era scritto;
- nel prosieguo del rapporto fra i due detenuti, Scarantino si lasciava andare ad una serie di importanti confidenze, riguardanti anche il suo diretto coinvolgimento nella strage di via D’Amelio. Inizialmente, Scarantino gli spiegava solo che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano le dichiarazioni di tali Candura e Valenti, delle quali non si preoccupava perché si trattava di due tossicodipendenti poco attendibili (Scarantino aveva, addirittura, appreso che il secondo, nel corso di un confronto con il primo, aveva ritrattato le sue dichiarazioni). Scarantino neppure era preoccupato per il

filmato, in possesso di Candura, che lo ritraeva in occasione di una festa di quartiere, giacché era in grado di darne ampia giustificazione. Invece, qualche apprensione mostrava Scarantino quando apprendeva dell'arresto di suo fratello per l'accusa di ricettazione di autovetture, tanto che, con il predetto sistema dei messaggi trasmessi tramite la moglie di Andriotta, cercava di capire se detto reato era o no collegato alla strage di via D'Amelio. Molto più forte era la preoccupazione di Scarantino quando (tramite un detenuto della seconda sezione) apprendeva che in televisione davano notizia dell'arresto di un garagista coinvolto nella strage di via D'Amelio. In tale contesto, Scarantino si lasciava andare ad ulteriori confidenze, rivelando ad Andriotta, tra le altre cose, che temeva un eventuale pentimento del predetto garagista, le cui dichiarazioni potevano comportare, per lui, la condanna all'ergastolo. La fiducia nutrita nel compagno di detenzione, poi, induceva Scarantino a confessare ad Andriotta di aver effettivamente commissionato al predetto Candura il furto di quella Fiat 126 che veniva utilizzata nella strage del 19 luglio 1992, e ciò su richiesta di un parente (un cognato o fratello). L'autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche la sorella di Scarantino (Ignazia) ne possedeva una dello stesso colore (in tal modo, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto). Candura (sempre secondo le false confidenze di Scarantino, riferite da Andriotta) aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Valenti Luciano e quest'ultimo la aveva portata nel posto stabilito, dove Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d'esplosivo. Inoltre, Andriotta aveva riferito anche ulteriori circostanze di

dettaglio (sempre apprese, a suo dire, da Scarantino), in merito al furto della predetta autovettura, come il fatto che la stessa non era in condizioni di perfetta efficienza e, per tal motivo, veniva spinta o trainata. Ancora, per il furto di detta autovettura, Scarantino aveva promesso 500.000 Lire a Candura, ma ne aveva corrisposto soltanto una parte, vale a dire 150.000 Lire, oltre a della sostanza stupefacente (non pagando la differenza). L'autovettura era stata anche riparata ed alla stessa erano state cambiate le targhe. Inoltre, Scarantino gli confidava che era lui stesso che aveva portato la macchina dal garage alla via D'Amelio. Circa il luogo dove la vettura era stata imbottita d'esplosivo, Scarantino gli confidava cose contrastanti, giacché, in un primo momento, riferiva di una località di campagna dove la sua famiglia possedeva dei maiali, e successivamente, dopo l'arresto del predetto garagista, faceva invece riferimento proprio all'autorimessa di quest'ultimo. Peraltro, Scarantino non era presente al riempimento della vettura d'esplosivo, perché se ne occupavano altre due persone, uno dei quali era uno specialista italiano di nome Matteo o Mattia. Scarantino spiegava anche che si era ritardata la denuncia del furto delle targhe al lunedì successivo all'attentato.

A tale primo interrogatorio ne seguivano altri, in relazione ai quali si riporteranno, in questa sede (anche per economia motivazionale, attesa la pacifica falsità di tutte queste dichiarazioni dell'imputato, come ammesso ampiamente da Andriotta, anche nell'esame dibattimentale) solo gli ulteriori dettagli e circostanze, via via aggiunti, rispetto a quanto già sopra sintetizzato. In particolare, nel corso dell'interrogatorio del 4 ottobre 1993 (nel carcere di Milano Opera, sempre alla presenza del Pubblico

Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini), l'odierno imputato riferiva⁶:

- di un messaggio fatto pervenire a Vincenzo Scarantino, occultato dentro un panino e gettato all'interno del cubicolo dove questi si trovava, da parte di alcuni detenuti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis O.P. (e ristretti nell'apposita sezione), come preannunciato da un amico del detenuto (che gridava dalla finestra "*Vincenzo quando vai all'aria domani mattina, trovi un panino, mangiatillo*"). Nel biglietto c'era il seguente messaggio: "*guidala forte la macchina*"; detto biglietto veniva poi dato da Scarantino ad Andriotta, affinché quest'ultimo lo consegnasse alla moglie, che avrebbe dovuto chiamare il recapito telefonico indicatole, per leggere all'interlocutore il testo del predetto messaggio;
- che Scarantino confidava ad Andriotta che il "telefonista" arrestato per la strage di via D'Amelio aveva intercettato la telefonata per conoscere gli spostamenti del dott. Paolo Borsellino operando su un armadio della società telefonica posto in strada. Questo soggetto era il fratello di un grosso boss mafioso. Quando veniva arrestato il "telefonista", comunque, Scarantino non sembrava affatto preoccupato;
- che colui che, a dire di Scarantino, gli aveva commissionato il furto dell'automobile da utilizzare per la strage, era Salvatore Profeta; Andriotta motivava l'iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d'elevato spessore criminale, spiegando che rammentava il nome del parente di Scarantino, in quanto quest'ultimo gli confidava che commentava tale presenza, al momento in cui l'esplosivo arrivava o veniva prelevato per essere trasportato nella carrozzeria, con la frase "*è arrivata la*

⁶ Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 4.10.1993, acquisito agli atti.

Profezia”;

- che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage, riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.

In occasione dell’interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, Andriotta rendeva le seguenti ed ulteriori dichiarazioni⁷:

- riferiva alcuni dettagli sul messaggio minatorio di cui aveva parlato nel precedente atto istruttorio, precisandone il contenuto (“*guida forte la macchina*”);
- su domanda dei magistrati, rendeva ulteriori dichiarazioni sul predetto Matteo o Mattia, evidenziando che Scarantino non gli specificava se questi era siciliano o meno, e precisando di non essere sicuro se, al posto di tale nome, il compagno di detenzione menzionava un altro nome, simile a quello appena riferito;
- nel momento in cui arrivava l’esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126, assieme a tale Matteo o Mattia, era presente anche Salvatore Profeta; inoltre, Andriotta non poteva escludere che fossero presenti altre persone, poiché Scarantino gli faceva intendere di aver pronunciato la frase “*è arrivata la Profezia*”, a coloro che si trovavano sul posto.

Ancora, in occasione dell’interrogatorio del 17 gennaio 1994⁸, Andriotta aggiungeva che, dopo la strage di via D’Amelio, Candura cercava, più volte, Scarantino, per sapere se l’autovettura utilizzata per l’attentato era proprio quella rubata da lui; Scarantino lo trattava in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista

⁷ Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 25.11.1993, acquisito agli atti.

⁸ Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco 17.1.1994, acquisito agli atti.

l'insistenza del Candura. Infine, Andriotta precisava che Scarantino ordinava a Candura di non rubare l'automobile nel quartiere della Guadagna.

Ulteriori e significative progressioni nelle dichiarazioni di Andriotta, sempre riportando (falsamente) le confidenze carcerarie (inesistenti) di quest'ultimo, si registravano nel verbale d'interrogatorio del 29 ottobre 1994⁹, dove l'imputato spiegava di aver taciuto, sino a quel momento, su alcune circostanze, per timore delle eventuali conseguenze per la propria incolumità personale. In particolare, il prevenuto riferiva che alla strage partecipava anche Salvatore Biondino, pur non sapendo con quale ruolo (Scarantino non glielo aveva detto). Inoltre, Scarantino gli parlava anche di una riunione in cui si definivano alcuni dettagli relativi all'esecuzione della strage, cui partecipavano Salvatore Riina, Pietro Aglieri e Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Giovanni Brusca (sul punto si tornerà nel prosieguo, atteso che Andriotta, in buona sostanza, si adeguava alle sopravvenute dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, sulla riunione di villa Calascibetta).

Nel successivo interrogatorio del 26 gennaio 1995¹⁰, Andriotta proseguiva nell'aggiunta di ulteriori particolari sulla predetta riunione, evidenziando che alla stessa (sempre a dire di Scarantino) partecipava anche un tal Gancio o Ciancio, capo mafia di un quartiere di Palermo, nonché quel Matteo o La Mattia di cui aveva parlato in precedenza. Mentre si svolgeva la riunione, Scarantino rimaneva all'esterno, a fare la vigilanza; per un motivo che Andriotta non ricordava, ad un certo punto, entrava dentro la stanza, assistendo persino ad un momento della discussione: non tutti i partecipanti alla riunione erano d'accordo per assassinare il

⁹ Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco del 29.10.1994, acquisito agli atti.

¹⁰ Cfr. interrogatorio di Andriotta Francesco del 26.1.1995, acquisito agli atti.

dott. Paolo Borsellino e, in particolare, Cancemi era uno di quelli che dissentiva. I Madonia non erano presenti alla riunione ma facevano pervenire il loro consenso. Ancora, Scotto aveva avuto anch'egli un ruolo nella strage (sempre a dire di Scarantino), avendo -quanto meno- fornito il consenso dei Madonia rispetto alla stessa. Infine, a proposito del “*telefonista*”, Scarantino confidava all'imputato che, circa due giorni prima del collocamento dell'autobomba in via Mariano D'Amelio, questo soggetto comunicava che “*era tutto a posto*”, nel senso che era stato messo sotto controllo il telefono della casa della madre del dott. Borsellino.

In data 31 gennaio 1995 e 16 ottobre 1997, Andriotta veniva esaminato, rispettivamente, nei dibattimenti di primo grado dei processi c.d. Borsellino uno e Borsellino bis ed, in specie, nella seconda occasione, approfondiva le accuse mosse nei confronti dello Scarantino, chiamando anche in causa (sempre *de relato* dal compagno di detenzione), per la prima volta, in relazione alla strage di via D'Amelio, Cosimo Vernengo, come “*partecipe*” all'eccidio (si riporta, in nota, lo stralcio d'interesse della relativa dichiarazione dibattimentale, sulla quale si ritornerà¹¹).

¹¹ Cfr. dichiarazioni rese da Andriotta Francesco all'udienza dibattimentale del 16.10.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 144 ss:

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, che cos'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo, se ha saputo qualcosa, a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì, sì, Dottore. Lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata, questo non... non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono delle... dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente, Dottore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera.

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone?

Teste ANDRIOTTA F.: - No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mattia..., Matteo o Mattia, non... non mi ricordo bene, Dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco, che

Infine, sempre nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, Andriotta veniva nuovamente esaminato il 10 giugno 1998, allorché riferiva (falsamente) che veniva minacciato, in data 17 settembre 1997, mentre si trovava in permesso premio a

io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage l'ho de... l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio, e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.

P.M. dott. DI MATTEO: - E che cosa lei a proposito della partecipazione di Cosimo Vernengo?

Teste ANDRIOTTA F.: - Lui mi disse che partecipò questa persona, non so se era il figlio o il nipote, a questa strage.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma le riferì anche qualche particolare in più, che cos'avrebbe fatto?

Teste ANDRIOTTA F.: - No, Dottore, non mi riferì particolari in più e non glieli posso dare. Magari potrei aiutarvi. Se ero un uomo di Cosa Nostra stavo qui a sminuzzare tutto quello che era stato fatto, ma non sono un uomo di Cosa Nostra e mi devo tenere alle cose che mi ha detto Scarantino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?

Teste ANDRIOTTA F.: - Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non... non sono sicuro se partecipò anche lui, Dottore. Non..., ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione oppure no.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi...

Teste ANDRIOTTA F.: - Che partecipò alla strage sì, questo sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ho capito. Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri",

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage".

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Abbiamo capito bene?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì. Però che erano presenti alla riunione non... non credo, non... non me lo ricordo. Non credo che forse me l'ha detto o no, non lo so.

P.M. dott. DI MATTEO: - A proposito del Cancemi lo Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò...?

Teste ANDRIOTTA F.: - Sì, perché Scarantino era fuori da quest'abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era..., non era consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse..., e c'erano altri... uno o due persone anche loro che aveva espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo, Dottore.

Piacenza, da due individui che lo chiamavano per nome, gli intimavano di confermare la ritrattazione fatta da Scarantino ad Italia Uno nel 1995 e aggiungevano che doveva anche parlare dell'omosessualità del predetto. In sostanza, Andriotta doveva dire che Vincenzo Scarantino nel 1995, ritrattando le sue dichiarazioni, aveva detto la verità e che aveva fatto (prima d'allora) delle accuse false, per la strage di via D'Amelio, perché continuamente picchiato, su istigazione del dott. Arnaldo La Barbera. Inoltre, Andriotta doveva spiegare che quanto a sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio e su fatti di mafia era il frutto di un accordo fra lui e Scarantino. Altri avvertimenti gli venivano fatti sempre dagli stessi due individui, nel periodo natalizio del 1997, quando si trovava in permesso: tra le istruzioni ricevute, vi era anche quella di nominare come suoi difensori, prima di Pasqua, gli avvocati Scozzola e Petronio (direttiva alla quale aveva, poi, ottemperato). In cambio di quanto richiesto, gli venivano promessi trecento milioni di Lire.

Ciò premesso, si deve ora passare a trattare della valutazione d'attendibilità o meno delle predette dichiarazioni, da parte delle Corti d'Assise che si occupavano di questi fatti, nei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio.

3) Segue: le diverse valutazioni di attendibilità delle predette dichiarazioni di Andriotta, secondo le varie sentenze dei precedenti processi per la strage di via D'Amelio.

Così sinteticamente riportate le mendaci dichiarazioni che l'imputato rendeva in ordine alle inesistenti confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, occorre esaminare anche le conclusioni raggiunte da talune delle sentenze dei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio, in ordine alla sua attendibilità.

In tal senso, la sentenza di primo grado del primo processo celebrato per questi fatti (c.d. Borsellino uno), concludeva per un giudizio positivo sull'attendibilità intrinseca di Andriotta, evidenziando che la decisione di questi di collaborare con la giustizia era il frutto di una scelta autonoma, maturata e meditata all'interno della sua coscienza, in maniera del tutto libera e spontanea.

A tal proposito, si valorizzavano le dichiarazioni di alcuni testimoni che consentivano (ad avviso di quella Corte) di dissipare i dubbi prospettati dalle difese sul possibile impiego del 'collaboratore' di giustizia in funzione di agente provocatore, nonché il fatto (positivamente valutabile) che Andriotta riferiva, inizialmente, i fatti di reato che lo riguardavano in prima persona e, solo in seguito, delle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino sulla strage di via D'Amelio (peraltro, seguendo un preciso suggerimento degli inquirenti dell'epoca, come oggi è dato sapere per la confessione dell'imputato, sul punto specifico attendibile), nonché il fatto che l'imputato continuava a rendere dette dichiarazioni anche dopo la conferma in appello della pena dell'ergastolo, nel processo (per omicidio) a suo carico: queste circostanze deponevano per l'assoluta mancanza, nella genesi della collaborazione di Andriotta, di valutazioni di personale tornaconto, che potessero far dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni. Non risultavano, poi, elementi da cui inferire che Andriotta nutrisse nei confronti degli imputati (con i quali non aveva, in precedenza, alcun genere di rapporti), sentimenti d'astio, risentimento o vendetta, tali da far ipotizzare che potesse esser mosso da ragioni di malanimo o da intenti calunniosi. Infine, le dichiarazioni di Andriotta venivano valutate ricche di dettagli, costanti rispetto a quelle rese in fase d'indagine e verosimili sul fatto che potesse essere stato il ricettore delle confidenze di Scarantino, poiché l'ingresso dell'imputato, dal 3 giugno 1993, nel reparto carcerario di Busto Arsizio dove il

detenuto della Guadagna era (in precedenza) ristretto da solo, era motivo di sollievo per Scarantino, consentendogli di uscire finalmente da quella condizione di solitudine ed alienazione che si protraeva ormai da diversi mesi.

Con particolare riferimento alle valutazioni negative, sulla credibilità di Francesco Andriotta, già contenute nella pronuncia d'appello a suo carico (per la quale l'imputato è ergastolano), confermata dalla decisione del giudice di legittimità, la Corte d'Assise del primo processo sui fatti di via D'Amelio, riteneva che tale giudizio critico non potesse, in alcun modo, inficiare il suddetto giudizio d'attendibilità, non refluendo nel procedimento per la strage del 19 luglio 1992.

Inoltre, le dichiarazioni di Andriotta potevano dirsi, sempre ad avviso della prima Corte d'Assise che s'occupava della strage di via D'Amelio, confortate da una serie di elementi oggettivi:

- dagli accertamenti condotti presso il carcere di Busto Arsizio, emergeva l'effettiva possibilità di comunicare per Andriotta e Scarantino, come confermato anche dai testi Murgia ed Eliseo, che spiegavano come le rispettive celle (e finestre) erano contigue (inoltre, era dimostrato che l'agente di turno della Polizia Penitenziaria, unico per tutto il Reparto, non poteva assicurare la sorveglianza a vista di Scarantino, dovendo attendere a tutte le altre incombenze);
- potevano dirsi pienamente riscontrate le dichiarazioni del collaboratore Andriotta per quanto atteneva al proprio ruolo di tramite con l'esterno, in favore di Scarantino, sulla base della documentazione acquisita al processo, nonché per le dichiarazioni di Bossi Arianna (moglie di Andriotta), e, ancora, per il contenuto delle intercettazioni di quel

processo;

- era accertato che Ignazia Scarantino, sorella di Vincenzo, coniugata con Salvatore Profeta, utilizzava l'autovettura Fiat 126, di colore amaranto, targata PA 622751, intestata a Profeta Angelo, e che, in effetti, sul quotidiano "Il Giorno" del 10 luglio 1993, veniva riportata, in un trafiletto in settima pagina, la notizia dell'arresto di un fratello di Vincenzo Scarantino.

In parte diverso era il giudizio sull'attendibilità di Francesco Andriotta, nonché sulla valenza del suo contributo dichiarativo, da parte dei Giudici di prime cure del secondo processo celebrato per la strage di via D'Amelio. Vale la pena di riportare, qui di seguito, un breve stralcio della sentenza di primo grado emessa nel processo c.d. Borsellino bis, appunto, nella parte della motivazione a ciò dedicata¹²:

“Dal contesto delle dichiarazioni dibattimentali di Andriotta e, soprattutto, dall'analisi delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni appare tuttavia evidente che le dichiarazioni di Andriotta prima del pentimento di Scarantino Vincenzo sono state limitate alle confidenze di Scarantino riguardanti singoli momenti esecutivi della strage, quali il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba, la custodia dell'autovettura prima della sua utilizzazione, il ruolo di Profeta Salvatore, (...), il caricamento dell'esplosivo presso la carrozzeria Orofino, il trasporto dell'autovettura sul luogo della strage e l'esecuzione di una intercettazione telefonica sul telefono della madre del dott. Borsellino ad opera di un parente di un uomo d'onore a nome Scotto, (...). Infatti risulta chiaro dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'Andriotta che lo stesso ha parlato della famosa riunione

¹² Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 187 ss (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

preparatoria della strage solamente dopo che i mezzi di informazione avevano diffuso la notizia del pentimento di Scarantino Vincenzo. (...) Orbene, per quanto attiene alla prima fase delle dichiarazioni di Andriotta è agevole osservare che hanno trovato ampio riscontro (...) tutte le indicazioni fornite da Andriotta circa la concreta possibilità che lo stesso aveva di dialogare con Scarantino (...). Assolutamente incontestabile appare, poi, lo scambio di favori e cortesie tra lo Scarantino e l'Andriotta e, in particolare, il fatto che lo Scarantino si sia avvalso della collaborazione dell'Andriotta per le comunicazioni con l'esterno del carcere (...). Alla luce di tali fatti appare ampiamente riscontrato il fatto che Scarantino Vincenzo abbia progressivamente intensificato i suoi rapporti con il compagno di detenzione, (...) ed appare credibile che possa anche avergli fatto qualche confessione, verosimilmente limitata, frammentaria e forse confusa (...). Certamente il distacco temporale tra le prime dichiarazioni di Andriotta e l'inizio della collaborazione con la giustizia di Scarantino e la divergenza di molti dettagli dagli stessi riferiti induce ad escludere un iniziale accordo tra i due (...) le dichiarazioni di Andriotta non possono certo considerarsi come prove autonome rispetto alle corrispondenti dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, per la semplice ragione che lo stesso non ha fatto altro che riferire confidenze ricevute dal compagno di detenzione. Tali dichiarazioni (...) hanno solamente il valore di confermare, proprio per il fatto di essere state raccolte ampiamente prima dell'avvio della collaborazione di Scarantino Vincenzo, soltanto l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia e di rendere per contro assolutamente inattendibile la successiva totale ritrattazione di Scarantino".

In buona sostanza (come appena riportato), i Giudici di primo grado del processo

c.d. Borsellino bis ritenevano veritiere le rivelazioni originarie di Francesco Andriotta, fatte prima che Vincenzo Scarantino intraprendesse la sua ‘collaborazione’: le dichiarazioni dell’imputato, non dotate di autonomia (nel senso che si trattava, come detto, delle confidenze del vicino di cella), erano pienamente utilizzabili per dimostrare l’attendibilità della collaborazione di Scarantino e la falsità della sua successiva ritrattazione (*“in tale limitato ambito le dichiarazioni di Andriotta hanno una sicura valenza di conferma dell’attendibilità intrinseca delle originarie dichiarazioni di Scarantino Vincenzo e ciò a prescindere da qualsiasi eventuale arricchimento o coloritura che l’Andriotta possa avere operato”*¹³). Inoltre, la Corte d’Assise del secondo processo celebrato per questi fatti, riteneva logicamente credibile anche il predetto intervento intimidatorio, da parte di emissari di Cosa Nostra, mentre Andriotta si trovava in permesso premio; tale intervento era collocabile in una più ampia strategia d’inquinamento probatorio, tesa ad ottenere anche la ritrattazione delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino (la stessa conclusione, sul punto, veniva raggiunta dai Giudici di secondo grado).

A diversa conclusione, invece, pervenivano i medesimi Giudici, in relazione alle dichiarazioni di Andriotta, successive alla notizia del pentimento di Scarantino ed alle sue rivelazioni sulla riunione deliberativa della strage di via D’Amelio. A tal proposito, si evidenziava, in chiave negativa, che dette confidenze di Scarantino ad Andriotta non erano agganciate ad alcun episodio concreto (come gli arresti di Giuseppe Orofino, Rosario Scarantino e Pietro Scotto) o a risultanze tangibili, come la ricostruzione delle modalità del fatto attraverso gli esiti della consulenza esplosivistica, sicché le stesse, qualora effettivamente fatte, sarebbero state del tutto gratuite ed ingiustificate (se non per il solo fatto della fiducia che Scarantino riponeva

¹³ Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, pagg. 193 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

in Andriotta). Inoltre, le giustificazioni fornite da Andriotta in relazione al grave ritardo con cui rendeva questa parte delle sue dichiarazioni, vale a dire il timore di conseguenze negative per la propria incolumità personale, venivano ritenute fragili, poiché egli, in precedenza, non si limitava a tacere qualche nome o talune circostanze, ma ometteva totalmente di fare dette rivelazioni. Infine, tali ultime dichiarazioni, a differenza delle prime, non apparivano costellate da incertezze e contraddizioni, ma si mostravano perfettamente allineate rispetto a quelle (sopravvenute) di Vincenzo Scarantino.

La Corte d'Assise del secondo processo per questi fatti, così si esprimeva, sul punto¹⁴:

“Ad un certo punto, leggendo le dichiarazioni rese da Scarantino nel corso delle indagini, come meglio di dirà più avanti, si ha quasi l'impressione che Scarantino ed Andriotta conducano un gioco perverso, non necessariamente concordato prima, in cui le due fonti si confermano reciprocamente e progressivamente: Andriotta confermando di avere ricevuto le confidenze relative alle ulteriori dichiarazioni rese dall'ex compagno di detenzione, spesso riportate dai mezzi di informazione o culminate in arresti ed operazioni di polizia; Scarantino confermando di avere fatto tali confidenze all'Andriotta (ciò avviene sicuramente per esempio in un particolare momento sospetto della collaborazione di Scarantino in cui lo stesso indica Di Matteo Mario Santo tra i partecipanti alla riunione, Andriotta conferma di avere percepito un cognome simile che ricorda come “Matteo, Mattia o La Mattia” e Scarantino a chiusura del cerchio conferma di averne parlato ad Andriotta in pericoloso incastro di reciproche conferme)”. In conclusione, la Corte d'Assise “ritiene che l'attendibilità delle dichiarazioni rese da Andriotta successivamente al

¹⁴ Cfr. sentenza n. 2/1999 del 13.2.1999, pag. 196 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

pentimento di Scarantino e, in particolare, delle dichiarazioni riguardanti la famosa riunione preparatoria sia perlomeno dubbia, non potendosi escludere che l'Andriotta abbia in realtà riportato notizie apprese dai mezzi di informazione e che abbia avviato con Scarantino, anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato”.

Nello stesso solco rispetto alle valutazioni appena riportate, si ponevano anche quelle effettuate dai Giudici dell'appello del primo processo celebrato per questa strage¹⁵ (l'appello del processo c.d. Borsellino uno, infatti, veniva celebrato in parallelo rispetto al dibattimento di primo grado del secondo processo per questi fatti). Come si diceva, anche i Giudici di secondo grado del primo troncone del processo, dopo aver acquisito, con l'accordo delle parti, le nuove dichiarazioni testimoniali di Andriotta (fatte nel parallelo procedimento c.d. Borsellino bis), le valutavano inattendibili, nella parte in cui il collaboratore introduceva elementi nuovi, mai accennati prima della collaborazione di Vincenzo Scarantino.

Allo stesso modo, non veniva ritenuta credibile nemmeno la parte del racconto di Andriotta, in cui questi si adeguava alla narrazione, sopravvenuta, della fonte primaria. Emblematico, a tal proposito, quanto affermato da Andriotta proprio sulla riunione che si teneva nella villa di Giuseppe Calascibetta, di cui egli riferiva (come già accennato), esclusivamente, dopo la collaborazione di Scarantino, senza averne mai accennato in precedenza. Andriotta, nel corso dell'esame testimoniale, specificava di aver parlato, per la prima volta, della predetta riunione, ai magistrati inquirenti, nel settembre 1994, perché -prima d'allora- aveva paura di fare dette rivelazioni. La sopravvenuta collaborazione del compagno di cella, poi, lo induceva (a suo dire) a riferire anche della predetta riunione, in quanto, diversamente, avrebbe

¹⁵ Cfr. sentenza n. 2/1999 del 23.1.1999, pagg. 376-435 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

perso di credibilità.

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della motivazione di tale sentenza d'appello del primo processo sui fatti di via D'Amelio¹⁶:

Andriotta Francesco, ha, dunque, dichiarato di avere, per la prima volta, parlato della riunione dopo avere saputo che Scarantino Vincenzo aveva iniziato a collaborare con lo Stato, essendosi allora preoccupato di perdere la sua credibilità se ne avesse parlato lo Scarantino.

Egli ha aggiunto che non ne aveva parlato prima per paura e, perché, narrando la riunione, sarebbe stato "fin troppo attendibile"; non credeva invece che le sue accuse contro Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore - prima della collaborazione dello Scarantino - avrebbero potuto portare alla condanna delle persone chiamate in reità (vedi anche, supra, pag. 397).

Andriotta Francesco ha, quindi, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che la riunione era stata tenuta "in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata" e che vi avevano partecipato Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Cancemi, La Barbera e "La Mattia, Matteo o Mattia" e, forse, Profeta Salvatore; non ricordava, inoltre, se avessero preso parte alla riunione Biondino e Cosimo Vernengo dei quali lo Scarantino gli aveva, comunque, detto che avevano partecipato alla strage.

Conviene riportare testualmente il brano del verbale dell'udienza del 16.10.1997, relativo alla testimonianza resa dall'Andriotta sulla riunione e su coloro che vi avrebbero preso parte (cfr. pag. 144 - 148).

Domanda Ecco, cos'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo.... se ha saputo qualcosa a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage ?

¹⁶ Cfr. sentenza n. 2/1999 del 23.1.1999, pagg. 408-412 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

Risposta Sì, sì. Sì, lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora io non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata; questo non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera, mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente.

Il collaboratore ha così proseguito:

Domanda *Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera ?*

Risposta Sì, sì

Domanda *Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone ?*

Risposta No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mania ... Matteo ... Mania:, non mi ricordo bene, dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage ..l 'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.

E ancora, su domanda del Pubblico Ministero:

Domanda *Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?*

Risposta Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui ...ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione, oppure no...

Domanda *Quindi lei ci sta dicendo: “Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri”... mentre di Vernengo e Biondino ci dice: “Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage”.*

Abbiamo capito bene ?

Risposta Sì. Però che erano presenti alla riunione non credo... non me lo ricordo. Non credo che forse me l 'ha detto o no, non lo so.

Domanda A proposito del Cancemi, Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò ... ?

Risposta Sì, perché Scarantino era fuori da questa abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro, dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era... non consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse ... e c'erano altri, una o due persone, anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo ...

Domanda Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa Nostra ?

Risposta Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa Nostra; era una persona che comandava in Cosa Nostra.

Più avanti, sempre su domanda del Pubblico Ministero:

Domanda E di questo La Barbera del quale ...

Risposta Ah, io scherzosamente, proprio di questo La Barbera, oggi ricordo - perché il dottor Arnaldo La Barbera mi deve ancora perdonare oggi, che... gli dissi: 'Ma quale La Barbera, il poliziotto ?' . Lui mi disse: 'No, quale poliziotto. Un altro La Barbera'...

Il 16 Ottobre 1997 Andriotta Francesco ha dunque riferito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta di avere appreso da Scarantino che ad una riunione sulla strage di via D'Amelio, cui avevano partecipato Riina Salvatore, Pietro Aglieri e, forse, Profeta Salvatore - cioè alla riunione in casa Calascibetta - erano presenti

anche il Cancemi e il La Barbera.

E di ciò egli si mostrò sicuro perché del Cancemi lo Scarantino gli disse che «era una persona molto di spicco in 'Cosa Nostra'; una persona che comandava» e che, nel corso della riunione, aveva manifestato il dissenso.

Il nome del La Barbera, fattogli dallo Scarantino, gli era rimasto impresso nella memoria, a causa dell'omonimia con il questore Arnaldo La Barbera.

Si è, tuttavia, dimostrato nel precedente capitolo che il Cancemi e il La Barbera (al pari del Di Matteo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, quest'ultimo chiamato in correità dallo Scarantino il 25.11.1994) non hanno partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta.

Si è, inoltre, accertato che la falsa chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Cancemi e del La Barbera - al pari di quella nei confronti del Di Matteo e di Ganci Raffaele - fu formulata da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 6 Settembre 1994.

Le false dichiarazioni sono state ricondotte ad una precisa strategia di settori esterni (riconducibili al contesto mafioso palermitano) che hanno interferito nel percorso collaborativo dello Scarantino; strategia rivolta a inquinare deliberatamente le prove e realizzata nell'estate del 1994.

Ma anche nell'ipotesi - non ritenuta da questa Corte - di un'autonoma iniziativa dello Scarantino che - nel lanciare false accuse contro soggetti (che collaboravano, con la giustizia) i quali avevano partecipato alla strage di Capaci e che egli riteneva avessero potuto prendere parte anche alla strage di via D'Aurelio - pensava che avrebbero potuto allinearsi alle sue dichiarazioni sulla riunione, è certo che l'idea nacque nel 1994 e dopo i primi interrogatori dello Scarantino che dei collaboratori di giustizia di allora (Cancemi, La Barbera e Di Matteo) non aveva fatto

originariamente alcuna menzione.

Ne consegue che lo Scarantino non ha potuto riferire all'Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio e, cioè, tra il Giugno e l'Agosto del 1993. Ulteriore conseguenza è che la chiamata in reità, formulata da Andriotta Francesco, quale testimone de relato, nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, è una chiamata mendace, nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all'Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D'Amellio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere. Il mendacio di Andriotta Francesco si desume, inoltre, da un particolare che egli ha introdotto e che ha tratto da informazioni giornalistiche, non avendoglielo potuto riferire Scarantino Vincenzo. Il particolare si riferisce all'autovettura con a quale Riina Salvatore sarebbe stato accompagnato alla riunione. Conviene, al riguardo riportare testualmente il verbale del 16 Ottobre 1997 (vedi, supra, pag. 398 - 399 e cfr. verbale citato, pag. 215 - 216):

Domanda E allora, signor Andriotta, Scarantino le disse come era arrivato Totò Riina alla riunione di cui ci ha parlato lei questa mattina?

Andriotta Sì, se io mi ricordo bene, arrivò per ultimo con una Citroen lui mi disse. Se io ricordo bene la macchina era una Citroen. Disse che arrivò per ultimo; prese queste precauzioni, ecco.

Scarantino Vincenzo non avrebbe potuto mai dire ad Andriotta Francesco che Salvatore Riina era arrivato, per ultimo e con una Citroen, avendo egli sempre affermato, sin dal primo interrogatori del 24 giugno 1994, che il Riina era già giunto alla villa del Calascibetta a bordo di una Fiat 126 bianca e non avendo mai fatto

riferimento a un Citroen.

Andriotta ha indicato quest'ultima autovettura per averne avuto conoscenza dai mezzi di informazione: è un fatto notorio che Salvatore Riina è stato catturato a Palermo nel Gennaio del 1993 mentre viaggiava in compagnia di Salvatore Biondino a bordo di una piccola Citroen.

Lo stesso Andriotta, peraltro, ha dichiarato, rispondendo alla domande di un altro difensore, di avere seguito con grande interesse le cronache televisive della cattura di Salvatore Riina ed ha aggiunto di avere così commentato l'arresto del capo di 'Cosa Nostra': "Va be', dopo 24 anni di latitanza, hanno preso la belva" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 278 - 280).

Se, infine, si dovesse ritenere - ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte - che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all'Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere - posto che è stata raggiunta la prova della loro non partecipazione alla riunione - che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera.

Né, infine, può ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia potuto fare altre confidenze all'Andriotta in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto al programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere.

Inoltre, la medesima Corte d'Assise d'Appello del primo processo celebrato per questi fatti, riteneva inattendibili le dichiarazioni di Francesco Andriotta sulle minacce delle quali riferiva (come detto, ai Giudici del processo c.d. Borsellino bis),

per le osservazioni di seguito riportate¹⁷:

“Ritiene la Corte che non corrisponda al vero quanto riferito da Andriotta Francesco sulle minacce che avrebbe subito nel 1997 per le seguenti ragioni:

a) Non trova, innanzitutto, una plausibile spiegazione il suggerimento che, secondo il racconto dell'Andriotta, gli sarebbe stato dato dai due emissari di “Cosa Nostra” - così accorti da conoscere tutti i suoi movimenti e da essere informati anticipatamente anche dei permessi premio di cui avrebbe potuto usufruire - di non dar luogo ad una netta ritrattazione davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta ma soltanto di “traballare” e, cioè, di confermare le precedenti dichiarazioni, limitandosi a mostrare qualche incertezza, e a riservare la ritrattazione - che in ogni caso sarebbe apparsa più debole - ad un successivo ed eventuale esame davanti ai giudici (va, peraltro, rilevato che il 17.9.1997 l'Andriotta non poteva sapere che sarebbe stato chiamato a testimoniare davanti a questa Corte, poiché l'ordinanza ammissiva della relativa prova è stata pronunciata il successivo 26.9.1997).

b) Gli emissari di “Cosa Nostra” non avrebbero mai potuto fissargli un appuntamento per il 14 o il 15 Febbraio 1998 (come narrato dall'Andriotta) poiché non potevano sapere anticipatamente se l'autorità giudiziaria avesse concesso all'Andriotta il permesso premio e quando costui ne avrebbe usufruito. (...) L'Andriotta (...) non ha saputo chiarire come gli emissari di “Cosa Nostra” fossero a conoscenza del fatto che egli avrebbe usufruito del permesso premio il 14 o il 15 Febbraio 1998, se non ricorrendo a una vera e propria petizione di principio: gli emissari sapevano del giorno in cui egli avrebbe goduto del permesso premio perché “loro sapevano tutto”. L'Andriotta non ha potuto dare nessun chiarimento perché nessuno poteva conoscere la decisione che avrebbe adottato l'autorità giudiziaria

¹⁷ Cfr. sentenza n. 2/1999 del 23.1.1999, pagg. 429-435 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

(non a caso il permesso non è stato concesso); neppure gli emissari di “Cosa Nostra” potevano, dunque, conoscere preventivamente il giorno del permesso, non essendo ancora stato emesso dal magistrato di sorveglianza nessun provvedimento.

c)Altrettanto priva di senso logico, ad avviso di questa Corte, è l'indicazione che gli sarebbe stata data nel Dicembre del 1997 - quando già era stato esaminato, come teste, dalla Corte di Assise e non doveva essere più esaminato da questa Corte che aveva acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dall'Andriotta nell'altro processo (c.d. "Borsellino bis") - di nominare come propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, che sono difensori di alcuni imputati nell'uno e nell'altro processo, tanto più se si considera che egli aveva già depresso il 16.10.1997 e, comunque, che, in qualità di teste, non aveva il diritto di essere assistito da un difensore, a meno di non considerare gli ispiratori delle minacce esercitate nei suoi confronti (ispiratori che secondo lo stesso Andriotta “sapevano tutto”) tanto sprovveduti da ignorare che un teste non può essere assistito dal difensore.

La nomina, poi, dei difensori degli imputati della strage di via D'Amelio portava immediatamente a classificare l'operazione come una manovra ispirata dagli stessi imputati e a vanificare, dunque, il risultato che essi intendevano conseguire con le minacce rivolte ad Andriotta Francesco per costringerlo a “ritrattare”.

d)È, poi, ragionevole ritenere che chiunque avesse voluto influire sulla testimonianza di Andriotta, si sarebbe limitato a chiedergli che smentisse di avere ricevuto confidenze sulla strage di via D'Amelio nel carcere di Busto Arsizio e gli avrebbe ordinato di dichiarare di avere costruito la sua verità mettendo insieme informazioni carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell'ambiente carcerario (questa è, ad esempio, la tesi sostenuta da Scarantino Vincenzo dopo la sua ‘ritrattazione’).

e) È, infine, inspiegabile il motivo per il quale gli emissari di “Cosa Nostra” gli avrebbero ordinato di riferire una circostanza che l'Andriotta non poteva conoscere e, cioè, che Scarantino Vincenzo sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti nel carcere di Pianosa: fatto, questo, di cui egli era sicuramente ignaro, essendo stato detenuto con Scarantino nell'estate del 1993, vale a dire, prima del trasferimento di quest'ultimo nel carcere di Pianosa.

Non è chiaro per quale ragione Andriotta Francesco abbia raccontato di minacce mai ricevute: l'unica ipotesi che può essere formulata è quella che egli - con l'invio della nomina dei due difensori e con la richiesta di essere esaminato, avanzata ai presidenti delle due Corti innanzi alle quali si svolgevano i due processi per la strage di via D'Amelio - intendesse riallacciare i rapporti con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta i quali, come ha dichiarato lo stesso Andriotta, si recarono a trovarlo dopo avere preso conoscenza della nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, attesa la singolarità della nomina. Il racconto delle minacce, sotto altro profilo, mirava a rafforzare il ruolo di collaboratore di giustizia dell'Andriotta il quale, proclamandosi vittima di un complotto e di gravissime minacce finalizzate a ottenere la sua “ritrattazione”, poteva sperare di conseguire tutti quei benefici che non gli erano stati ancora concessi.

È, però, certo - quale che sia la motivazione dell'Andriotta - che gli elementi, acquisiti in questo processo, portano ad escludere l'esistenza delle minacce da lui denunciate come opera di emissari di “Cosa Nostra”.

Ciò influisce negativamente sulla credibilità di Andriotta Francesco poiché dimostra che, per raggiungere i suoi scopi, egli non si è neppure preoccupato di narrare fatti che, nei termini da lui indicati, non hanno trovato il benché minimo riscontro e sono stati contraddetti da altre acquisizioni probatorie.

Possono essere, a questo punto, tratte le conclusioni sulla credibilità del collaboratore di giustizia Andriotta Francesco.

C) CONCLUSIONI.

1. E' stata dimostrata - ad avviso della Corte - non soltanto l'opportunità di comunicazione, all'interno del carcere di Busto Arsizio, ma l'effettività della comunicazione tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco e della verosimiglianza delle confidenze tra i due, anche in considerazione del particolare stato d'animo dello Scarantino (vedi, supra, pag. 401 - 404). Non possono, in conseguenza, essere condivisi gli assunti difensivi tendenti a negare, in generale, l'esistenza dei rapporti tra i due collaboratori e le confidenze dello Scarantino al suo compagno di detenzione.

2. Andriotta Francesco, per effetto del ruolo assunto nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, ha conseguito taluni benefici che -data la sua condanna definitiva all'ergastolo - non possono essere ritenuti insignificanti. Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta nel processo c.d. "Borsellino bis", che egli è stato ammesso il 13 Gennaio 1995 al programma speciale di protezione, per sé e per i propri familiari e che, in conseguenza di tale provvedimento, egli sconta la sua pena in speciali sezioni destinate ai collaboratori di giustizia, gode di permessi premio (in deroga alla normativa in materia che prevede la concessione di questo beneficio, per i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di dieci anni di pena) e la sua famiglia mensilmente ha ricevuto un modesto contributo finanziario. Risulta, inoltre, che - già nel 1995 - Andriotta Francesco ha presentato la domanda di affidamento in prova al servizio Sociale (misura, in generale, prevista per i condannati che devono scontare pene residue non superiori a tre anni). L'istanza (respinta dal competente Tribunale di Sorveglianza, in

ragione della brevità della pena già espiata) è stata riproposta da Andriotta Francesco che, al momento della sua deposizione davanti alla Corte di Assise, era in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. La ricerca di benefici premiali, come già si è osservato, non incide negativamente né sulla spontaneità della scelta di collaborazione né sul requisito del disinteresse (vedi, supra, pag. 405 - 406).

2.L'affannosa ricerca di tali benefici da parte dell'Andriotta - desumibile dalla introduzione, nel corso dell'esame dibattimentale del 16.10.1997 reso nell'ambito del processo "Borsellino bis", di circostanze nuove o di modificazioni delle precedenti dichiarazioni per adeguare la sua deposizione alla narrazione della fonte primaria e dalla narrazione della vicenda relativa alle minacce che avrebbe subito perché "ritrattasse" (vedi, supra, pag. 406 - 418 e 426 - 430) - impone necessariamente una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni di Andriotta Francesco al fine di stabilire quali circostanze da lui narrate siano state effettivamente apprese da Scarantino Vincenzo e quali siano, invece, patrimonio di altre conoscenze e riferite all'autorità giudiziaria per conseguire dei benefici. L'unico criterio valido per eseguire questo accertamento - come si è già osservato - è dato dalla coerenza e dalla costanza delle sue dichiarazioni (vedi supra, pag. 418 - 419).

3.Devono, in applicazione del criterio enunciato, essere ritenute inattendibili, come già si è rilevato, le parti della narrazione in cui sono contenute circostanze del tutto nuove o elementi aggiuntivi con i quali il collaboratore ha sostanzialmente modificato il suo racconto per adeguarlo alla narrazione della fonte primaria.

Devono, inoltre, essere ritenuti inattendibili - attesa la complessiva modesta attendibilità di Andriotta Francesco - le dichiarazioni in cui il teste è incorso in contraddizioni delle quali non ha saputo fornire una plausibile giustificazione.

4. Nell'ambito delle dichiarazioni che presentino i requisiti della coerenza e della

costanza tanto più il collaboratore deve essere ritenuto attendibile quanto più è da escludere che egli abbia attinto le sue conoscenze non dal suo confidente (Scarantino Vincenzo) ma da altre fonti.

L'originalità del racconto - rispetto a fonti diverse da quella costituita dalle confidenze di Scarantino Vincenzo - è il criterio che deve essere seguito (e a questo criterio si è attenuta la Corte) per escludere che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonti di informazione diverse da quelle del suo confidente.

Ne consegue che l'attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta Francesco è tanto più alta quanto più le circostanze da lui narrate non erano altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (erano, cioè, circostanze nuove e mai diffuse da organi di informazione); l'attendibilità è, invece, più bassa quando il racconto di Andriotta Francesco può essere fondato su fonti diverse dalle confidenze di Scarantino Vincenzo.

Deve, in applicazione di questo criterio, essere riconosciuto un alto grado di attendibilità intrinseca alle parti del discorso narrativo dell'Andriotta sul ruolo di Profeta Salvatore, poiché ciò che è stato narrato dal teste non era altrimenti da lui conoscibile se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (nessun organo di informazione aveva parlato del coinvolgimento nella strage di Profeta Salvatore e del ruolo che, secondo il racconto di Andriotta, sarebbe stato svolto dall'imputato).

Nel caso in cui le dichiarazioni dell'Andriotta possano - astrattamente - essere ricondotte a fonti diverse dal suo confidente (il ragionamento si riferisce alla posizione degli imputati Orofino Giuseppe e Scotto Pietro che furono arrestati prima dell'inizio della collaborazione dell'Andriotta e dei quali erano note le imputazioni) occorre fare riferimento al criterio della precisione e della ricchezza di dettagli, per accertare se quanto riferito dall'Andriotta non era altrimenti conoscibile da lui se

non attraverso le confidenze di Scarantino Vincenzo e, quindi, potere escludere una fonte di conoscenza diversa da parte di Andriotta Francesco.

5. Va, infine, precisato che - ai fini dell'attendibilità dei due collaboratori di giustizia (Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) - può essere riconosciuta attendibilità alle loro dichiarazioni, nei limiti della loro reciproca convergenza, a meno che non sia provato il mendacio di uno dei collaboratori.

Si deve, peraltro, precisare che, ad avviso della Corte, sussiste convergenza tra le due dichiarazioni anche nel caso in cui per il racconto del teste de relato - che contenga elementi diversi rispetto alla sua fonte di conoscenza - possa essere formulato il giudizio logico di implicazione rispetto alla narrazione della fonte primaria.

Tale convergenza - come si vedrà nei successivi capitoli - è stata riconosciuta relativamente alla posizione dell'imputato Profeta Salvatore ma non in quelle degli altri due imputati di questo processo”.

In conclusione, secondo i Giudici d'Appello del primo processo, residuava l'attendibilità 'frazionata' di Francesco Andriotta per tutte le dichiarazioni rese prima della sopravvenuta collaborazione di Vincenzo Scarantino, purché dotate dei requisiti della costanza e coerenza. Detta attendibilità, pertanto, veniva ritenuta in riferimento alle (asserite) confidenze carcerarie di Scarantino, relative al furto dell'autovettura utilizzata per la strage, al luogo di caricamento dell'esplosivo sulla Fiat 126 (la porcilaia ed il garage di Giuseppe Orofino), alla presenza di Salvatore Profeta al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo dalla porcilaia, nonché alla sostituzione delle targhe effettuata nel garage di Orofino, all'indicazione di Scotto e così via. Invece, ogni ulteriore dichiarazione di Andriotta su altre confidenze ricevute, in carcere, da Scarantino, doveva ritenersi inattendibile, poiché

esclusivamente finalizzata ad ottenere dei benefici per la propria collaborazione.

Ben diverse erano le valutazioni sulla credibilità di Andriotta, da parte dei giudici dell'appello del secondo processo celebrato per questi fatti (c.d. Borsellino bis), i quali ritenevano integralmente attendibile l'apporto del 'collaboratore' di giustizia Andriotta. Nella sentenza, alla cui lettura integrale si rimanda (anche per economia di motivazione), nell'ampia parte dedicata alla collaborazione di Vincenzo Scarantino ed alla sua attendibilità intrinseca, si argomenta (in ben 65 pagine)¹⁸ in termini di *“integrale valorizzabilità”* delle dichiarazioni di Francesco Andriotta, *“con riferimento a tutti i segmenti del racconto di Scarantino”*, vale a dire, oltre al furto dell'autobomba ed al caricamento della stessa, anche la riunione precedente la strage (*“le soli reali novità che Andriotta apporta alle sue originarie dichiarazioni dopo l'inizio della collaborazione di Scarantino”*¹⁹). Secondo i giudici d'appello del secondo troncone del processo per la strage di via D'Amelio, *“la testimonianza di Andriotta si presenta per ogni suo aspetto attendibile e per i tempi, modi e circostanze in cui è stata resa e per i riscontri esterni che ha ricevuto (...) essa è stata giustamente ritenuta attendibile dai giudici di primo grado nelle parti concernenti le dichiarazioni rese prima dell'inizio della collaborazione di Scarantino”*²⁰. Ma anche nella parte relativa alla riunione di Villa Calascibetta (come anticipato), la conclusione dei giudici d'appello non mutava (discostandosi da quella del primo grado), giacché il ritardo in tali dichiarazioni veniva giustificato da Andriotta, in maniera ritenuta plausibile, per il timore di sovraesporsi nei confronti di esponenti di primo piano di Cosa Nostra e per la necessità di non apparire reticente,

¹⁸ Cfr. sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002, pagg. 1547-1611 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

¹⁹ Cfr. sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pagg. 1586 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

²⁰ Cfr. sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pag. 1585.

dopo l'avvio della collaborazione di Scarantino²¹. Grande rilievo, poi, veniva dato nella medesima pronuncia, anche al tentativo d'indurre alla ritrattazione Andriotta, da parte di emissari di Cosa Nostra, anch'esso ritenuto ampiamente riscontrato e pienamente credibile, con *“singolari analogie con le modalità con le quali è stata realizzata la ritrattazione di Scarantino”*: *“la conferma delle minacce e dei tentativi di induzione alla ritrattazione che Andriotta ha subito influiscono positivamente sull'attendibilità complessiva dello stesso e in definitiva sull'attendibilità di Scarantino che l'attendibilità di Andriotta sorregge”*²². In sintesi, il contributo probatorio di Francesco Andriotta nel processo d'appello c.d. Borsellino bis, veniva valutato di *“rilevanza decisiva nell'economia della prova”*, vale a dire *“un riscontro fondamentale a sostegno dell'attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino il cui racconto su tutti i segmenti dell'azione dallo stesso descritti erano stati puntualmente descritti e anticipati nelle linee essenziali all'Andriotta, in un momento in cui Scarantino era ancora un mafioso a pieno titolo, sia pure in crisi, e non aveva affatto deciso ancora, anche se l'ipotesi gli balenava da tempo nella mente, di pentirsi”*²³.

Nella ricostruzione (necessariamente sintetica) delle valutazioni effettuate dai Giudici che ebbero a pronunciarsi nei precedenti processi celebrati per la strage di via D'Amelio, non si riportano quelle effettuate nell'ambito del processo c.d. Borsellino ter, non utili per l'analisi della posizione di Andriotta, rispetto alla calunnia, aggravata e continuata, della quale risponde in questa sede.

Si passerà -di seguito- ad analizzare le dichiarazioni rese da Andriotta nell'ambito dell'odierno procedimento (sia nella fase dibattimentale, che in quella delle indagini

²¹ Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pagg. 1587 s.

²² Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pag. 1611.

²³ Cfr.sentenza Corte Assise Appello Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002 cit., pagg. 1592 s (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, sub 50).

preliminari).

4) Le dichiarazioni dell'imputato Francesco Andriotta in questo procedimento (nel dibattimento e nelle indagini preliminari): la piena ammissione della falsità della propria 'collaborazione' con la giustizia e delle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino. La contestuale affermazione dell'imputato della propria convinzione circa la colpevolezza dei soggetti falsamente accusati.

Si devono ora analizzare le dichiarazioni rese da Francesco Andriotta nell'ambito dell'odierno dibattimento²⁴, anche rispetto a quelle rese negli interrogatori espletati in fase d'indagine preliminare (come detto, acquisite al fascicolo per il dibattimento col consenso delle parti²⁵).

In primo luogo, Andriotta spiegava che veniva collocato nel carcere di Busto Arsizio, nell'estate del 1993, su sua richiesta. Dopo l'allocazione nella cella accanto a quella di Vincenzo Scarantino, che si era sempre protestato estraneo ai fatti di via D'Amelio (*"Io devo ribadire che Scarantino ha sempre ribadito che era innocente"*), riceveva una visita da parte del dottor Arnaldo La Barbera e dal dottor Vincenzo Ricciardi. Tale visita *"importante"* gli veniva anche preannunciata dal comandante della polizia penitenziaria di quel carcere. La richiesta degli inquirenti era quella di

²⁴ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 13 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 11 ss ed, ancora, confronto Andriotta Francesco/ Ricciardi Vincenzo e Andriotta Francesco/Bò Mario, verbale d'udienza 12.6.2016, pagg. 143 ss e 162 ss.

²⁵ Come detto in precedenza, venivano acquisiti agli atti del dibattimento (cfr. verbali d'udienza 13 maggio 2015, pagg. 79 ss, nonché 14 maggio 2015, pag. 10) tutti i verbali d'interrogatorio resi da Andriotta, alla Procura di Caltanissetta, nelle indagini preliminari di questo procedimento (vale a dire quelli del 17.07.2009, 8.09.2009, 30.11.2010, 24.02.2011), oltre ai verbali di confronto fra Andriotta e Giuseppe Ferone (28.09.2009), fra Andriotta e Tibaldi Franco (30.11.2010), fra Andriotta e Salvatore La Barbera Salvatore (24.02.2011), fra Andriotta e Mario Bò (24.02.2011), fra Andriotta e Vincenzo Ricciardi (24.02.2011), fra Andriotta e Vincenzo Scarantino (30.11.2010).

collaborare con la giustizia, sui fatti di via D'Amelio. Andriotta faceva subito presente che non sapeva alcunché della strage e gli inquirenti gli spiegavano che volevano “*incastrare*” e mettere con le “*spalle al muro*” Vincenzo Scarantino, inducendolo a collaborare, poiché erano assolutamente certi del suo coinvolgimento nell'eccidio del 19 luglio 1992. In cambio, venivano prospettati ad Andriotta, all'epoca condannato all'ergastolo con sentenza di primo grado (non ancora definitiva), benefici come il programma di protezione, per lui e la famiglia (negli Stati Uniti d'America) e la riduzione della pena perpetua con una temporanea (di diciassette o diciotto anni di reclusione). Contestualmente, gli veniva accennato, da parte di Arnaldo La Barbera, il contenuto delle dichiarazioni che doveva rendere in merito al furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D'Amelio ed i nomi dei soggetti che doveva chiamare in causa per quella strage. Di fronte alle resistenze di Andriotta, il dottor Arnaldo La Barbera lo invitava a prender tempo ed a rifletterci meglio, anche se non per troppo tempo, perché in carcere “*si può sempre scivolare e rimanere per terra*”, mentre il dottor Vincenzo Ricciardi dava un buffetto sulla guancia di Andriotta, invitandolo ad ascoltare il collega e dicendogli che lo avrebbero aiutato e sostenuto²⁶.

Sulla persona che accompagnava, in detta occasione, Arnaldo La Barbera, Andriotta spiegava (senza alcuna esitazione od incertezza) che si trattava proprio di Vincenzo Ricciardi e che detto ricordo gli affiorava gradualmente²⁷ (effettivamente, l'imputato ne riferiva già in fase d'indagine preliminare).

L'imputato non ricordava se, prima di fargli la suddetta proposta di rendere le false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, i due

²⁶ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 13 ss.

²⁷ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 25 s.

funzionari di polizia gli prospettavano anche la possibilità di divenire un loro informatore. A tal proposito, Andriotta (dietro precisa indicazione di Arnaldo La Barbera) rifiutava, anche dopo l'avvio della sua falsa collaborazione, quanto prospettatogli dal Pubblico Ministero con cui rendeva i primi interrogatori (la dott.ssa Ilda Boccassini), vale a dire di ritornare in carcere a Busto Arsizio, per registrare le sue conversazioni con Scarantino, accampano, timori per la propria incolumità personale, in caso di ritorno in quell'istituto da 'collaboratore'²⁸.

In epoca successiva rispetto alla visita carceraria di Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, quando ancora non aveva accettato la loro proposta, Andriotta veniva prelevato dalla cella, di notte, e portato nel cortile del passeggio (analogamente a Vincenzo Scarantino), dove veniva minacciato da un giovane agente di polizia penitenziaria, con accento palermitano, che lo sollecitava "*a dire le cose come ti hanno riferito*", perché Scarantino era colpevole. L'agente della penitenziaria, inoltre, gli metteva un foulard, a mo' di cappio, attorno al collo (quest'ultimo particolare, comunque, già dichiarato dall'imputato anche nell'interrogatorio del 17.7.2009, veniva confermato al dibattimento dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Analogo trattamento veniva riservato a Scarantino, come Andriotta poteva udire in carcere (quella stessa notte, oppure in un'altra occasione).

Anche in altre circostanze, Andriotta, sentiva che Scarantino urlava, perché sottoposto a maltrattamenti, nel carcere di Busto Arsizio; il compagno di detenzione gli confidava poi che i maltrattamenti erano da parte di Arnaldo La Barbera (anche su tale circostanza, non secondaria e non confermata da Scarantino, l'imputato confermava le sue precedenti dichiarazioni soltanto dopo la contestazione del Pubblico Ministero). Scarantino raccontava ad Andriotta che gli facevano mangiare

²⁸ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 15 s.

cibo contenente urina e che non lo curavano adeguatamente, quando stava male. Andriotta, su indicazione di Arnaldo La Barbera, parlava a Scarantino della morte in carcere di Nino Gioè, per fargli pressione psicologica, cercando d'incutergli tensione e paura²⁹ (detta circostanza, peraltro, veniva negata da Andriotta, nel confronto pre-dibattimentale con Vincenzo Scarantino³⁰).

Andriotta decideva, poi (non è affatto chiaro in quale momento e, soprattutto, in che modo), d'accettare le proposte ricevute dai predetti funzionari, dopo aver riflettuto sul colloquio con Arnaldo La Barbera e Vincenzo Ricciardi, e chiedeva d'essere interrogato dalla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano (vale a dire il Pubblico Ministero del processo per omicidio, a suo carico) sulle vicende che lo riguardavano direttamente, per far presente, in un secondo momento, come suggeritogli da Arnaldo La Barbera, che era in condizione di riferire anche circostanze utili alle indagini sulla strage di via Mariano D'Amelio³¹.

Ancora, Andriotta parlava di un successivo incontro avvenuto alla Procura di Milano, dopo aver sostenuto un primo interrogatorio (con la dott.ssa Zanetti) sull'omicidio del quale era accusato e prima d'essere ascoltato dalla dott.ssa Boccassini, proprio in relazione alle conoscenze millantate sulla strage di via D'Amelio. In quell'occasione, Andriotta conosceva anche Salvatore La Barbera, che entrava, seguito da Vincenzo Ricciardi, nella stanza dove l'imputato attendeva d'essere condotto davanti al magistrato.

L'imputato inoltre confermava (dopo la contestazione di quanto dichiarato nella fase delle indagini) la presenza di Arnaldo La Barbera (detta presenza, comunque, è documentata, in occasione dell'interrogatorio del 14 settembre 1993, che segnava

²⁹ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 27 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 80 s, 102 ss.

³⁰ Cfr. verbale confronto Andriotta/Scarantino 30.11.2010 (come detto, acquisito agli atti).

³¹ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 31 ss.

l'avvio della 'collaborazione' di Francesco Andriotta).

In tale occasione, Salvatore La Barbera raccomandava ad Andriotta di seguire quello che gli suggeriva Arnaldo La Barbera, che era “*il numero uno*”, una vera e propria “*potenza*” ed avrebbe mantenuto le promesse. Quando Andriotta rispondeva che lui non sapeva alcunché della strage di via D'Amelio, il funzionario gli strizzava l'occholino, dicendo che Scarantino, nel carcere di Busto Arsizio, gli parlava della strage. Inoltre, prima che Andriotta venisse condotto davanti alla dott.ssa Boccassini, Arnaldo La Barbera entrava nella stanza dove l'imputato attendeva e gli spiegava che doveva fare i nomi di Scarantino, Profeta, Orofino e Scotto, come persone coinvolte nella strage di via D'Amelio, in base alle confidenze carcerarie ricevute dal primo, nel carcere di Busto Arsizio.

Si reputa utile, a questo punto, riportare uno stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, al contempo rilevando come Andriotta abbia puntualizzato di non essere stato affatto a conoscenza della circostanza che le accuse che gli veniva chiesto di muovere, riferendo delle inesistenti confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, erano false, ed abbia così cercato di escludere (dal proprio punto di vista) la consapevolezza della natura calunniosa delle stesse (detta linea difensiva, come si vedrà, non può esser assolutamente accolta, per le considerazioni che verranno esposte nel prosieguo della motivazione)³²:

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Questo primo interrogatorio che lei rende innanzi alla dottoressa Boccassini, lei dove lo rende?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Milano.

P.M. Dott. LUCIANI - A Milano, dove?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Alla Procura di Milano.

³² Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 34 ss.

P.M. Dott. LUCIANI - Succede qualcosa prima di questo interrogatorio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì che succede qualcosa.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Conosco per la prima volta oggi il dottor Salvatore La Barbera, all'epoca era un ragazzo, e mi disse...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, Andriotta.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...insomma, della strage, perché non...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, scusi, Andriotta, lei faccia conto che, come dire, noi sappiamo quello che lei ha dichiarato, ma la Corte non sa nulla di quello che lei ha dichiarato, quindi non dia nulla per scontato e descriva per filo e per segno che cosa avviene in quella circostanza.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E io ero sotto interrogatorio; finì l'interrogatorio e mi portarono in un'altra stanza, dove io facevo il colloquio con l'ex moglie e... sì, mi sembra di sì. In una stanza adiacente, comunque, della stanza della dottoressa Zanetti, entrò oggi l'attuale dottor Salvatore La Barbera, entrò e mi disse: "Mi raccomando - dice - seguilo al dottor Arnaldo La Barbera, è il numero uno. Se ti ha promesso qualcosa, mantiene la promessa. Cerca di... di farlo". Ora le parole esatte e specifiche non me le ricordo, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e quindi poi mi portarono nell'ufficio e dentro la dottoressa Ilda Boccassini.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, con calma. Io non ho capito una cosa: lei ha detto...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quello che ricordo è questo, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì. Lei ha detto: "Io ero sotto interrogatorio e poi mi portano in un'altra stanza". Che significa sotto interrogatorio? Cioè lei aveva reso

prima un interrogatorio e poi la portano in questa stanza?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, l'interrogatorio era con la dottoressa Zanetti per quanto riguardava la mia posizione dell'ergastolo di oggi, non era l'interrogatorio con la dottoressa Boccassini, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Quindi prima di fare l'interrogatorio con al dottoressa Boccassini, la portano in un'altra stanza...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - ...dove entra questo dottor Salvatore La Barbera.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e poi si affaccia subito dopo, senza dirmi nulla, il dottor Ricciardi, e lo vedo lì ancora per la seconda volta.

P.M. Dott. LUCIANI - Oltre a Salvatore La Barbera e al dottor Ricciardi c'è qualcun altro in quella occasione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non mi ricordo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Il dottor Arnaldo La Barbera...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io non me lo ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - ...lei lo vede in quella occasione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh... non riesco a fare mente locale, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, senta, aspetti che prendo la pagina. Nel verbale di interrogatorio del 17 luglio del 2009, ma in realtà poi questo lo ripete anche nei verbali successivi, allora, pagina... scusate un attimo che prendo... Scusi, eh? Che con il computer ho qualche difficoltà.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo, io non me lo ricordo. Non me lo ricordo adesso.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, lei sta descrivendo, appunto, questo interrogatorio che si svolge lì, lei dice... "Era accompagnato dalla Penitenziaria?" Dice: "No, c'era

la traduzione della Polizia, la Penitenziaria è subentrata successivamente". "Allora viene accompagnato dai Carabinieri?" "Giusto, sì". Ha già fatto riferimento al nominativo del dottor La Barbera e lei dice: "Questo discorso del dottor La Barbera - le chiedono - glielo fa alla presenza dei Carabinieri, oppure...?" "No, no, non c'erano i Carabinieri". "Appunto, chi eravate nella stanza, mi può dire?" "All'inizio io e la dottoressa Zanetti e, diciamo, l'assistente. Come si chiama, assistente, segretario. Sì, ecco, poi è uscito il segretario per andare a prendere il caffè, la dottoressa Zanetti si è assentata non so per quale motivo, perché non sta a me decidere qual è il motivo che si è assentata". "E il dottor La Barbera come spunta in tutta questa vicenda?" "E c'era anche un altro poliziotto che si chiamava sempre anche La Barbera", etc., etc. Cioè, diciamo, in questa circostanza lei sta facendo riferimento al dottor La Barbera qui, e poi le viene chiesto: "Quando lei parla, parla soltanto con i due La Barbera o c'era...?" "No, poco... parlo prima con La Barbera, quello meno importante". "Con il ragazzo". "Sì, non so che grado vestiva ai tempi". "E siete soltanto... c'è Salvatore La Barbera", va bene. E lei dice... "Cosa le dice il dottor Salvatore La Barbera?" E più o meno dice, adesso glielo leggo, la pagina è 50: "Mi dice - questo è lei che parla - guarda - dice - loro ti possono aiutare", questo è Salvatore La Barbera che parla, per quello che dice lei. "Loro ti possono aiutare, soprattutto il dottor Arnaldo La Barbera, è una potenza". "E di che cosa, scusa?" "E lui dice: <<Guarda, il dottore La Barbera adesso entra e ti parlerà, ti dirà delle cose. Se tu accetti, che ben venga, se tu non accetti, ritorni da dove sei venuto>>. Quando è entrato il dottor La Barbera, già questo signor dottor Salvatore La Barbera mi aveva accennato qualcosa sulla strage di via D'Amelio e io gli dicevo: <<Io non so niente della strage di via D'Amelio, non so niente>>". <<Ma tu stavi là con Scarantino, è possibile che non ti ha raccontato niente?>> E mi schiacciava

l'occholino. <<No, non mi ha raccontato niente>>, perché era la verità in quel momento che io dicevo. Quando è entrato il dottor Arnaldo La Barbera, mi ha fatto questa proposta, mi ha detto: <<Se tu dici testuali nomi...>>, che all'inizio erano solo Salvatore Profeta, il garagista, là, che non mi ricordo, e Scotto Gaetano, Orofino, si chiamava Orofino ed era quello magro che ha sbattuto la testa nello specchio quando ci fu l'accusa, eh, va beh, mi ricordo questo particolare, e mi dissero: <<Accusa questi quattro>>, però io pensavo..." etc., etc. Non so se sono chiaro. Cioè lei descrive una scena in cui prima entra Salvatore La Barbera e le preannuncia che le avrebbe parlato Arnaldo La Barbera, poi entra Arnaldo La Barbera, che effettivamente in questo interrogatorio lei poi dirà essere accompagnato da un'altra persona che sta per pochi minuti e se ne va, e il dottor Arnaldo La Barbera la risollecita a fare queste accuse false nei confronti degli imputati del Borsellino 1.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, però il dottor La Barbera a me non mi ha mai detto che erano false, dottor Luciani.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma erano cose che lei non sapeva, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, io non so nulla. Non lo so chi ha...

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, appunto, dico, quindi è falso per definizione. Dire ciò che non si sa è falso.

PRESIDENTE - Comunque, appunto, erano cose che lei non...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, va bene.

PRESIDENTE - Che non erano nel suo patrimonio conoscitivo prima di questo discorso con il dottor La Barbera. Ecco, chiariamo questo punto. È giusto, signor Andriotta?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi scusi, signor Presidente, può ripetere, per

favore, la domanda?

PRESIDENTE - In sostanza, erano cose che lei ha appreso esclusivamente attraverso questi colloqui con il dottor La Barbera, non erano cose di cui lei aveva conoscenza precedentemente, se non abbiamo compreso male.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No. No, no, Lei ha compreso bene. Io non conosco proprio neanche com'è fatta Palermo, figuriamo i nomi e cognomi dei personaggi, non... non conoscevo nessuno all'epoca dei fatti. Adesso so solo questi nomi, ma non so neanche come sono fatti come persone.

PRESIDENTE - Va bene, prego.

P.M. Dott. LUCIANI - Dico, ora che le ho letto 'ste dichiarazioni ce lo ricordiamo, c'era?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, sì. Sì, sì, esatto. Però, come ripeto e ribadisco, come ho detto prima, è entrato prima il dottor Salvatore La Barbera, oggi, dottore; e poi, sì, esatto, sì, sì.

Il predetto dialogo con i funzionari di polizia, prima dell'atto istruttorio del 14 settembre 1993, che segnava l'avvio della falsa collaborazione di Francesco Andriotta, non durava a lungo (appena cinque o dieci minuti circa, secondo l'imputato), a fronte di un interrogatorio di ben otto ore (il relativo verbale è composto da oltre diciassette pagine). Sul punto, Andriotta spiegava, in modo assai poco convincente e lineare, poiché molto generico e con dichiarazioni assolutamente inedite prima del dibattimento, che, in precedenza, gli giungevano (neppure è dato sapere se al carcere di Busto Arsizio, oppure in quello di Saluzzo) degli appunti, da parte del dottor Arnaldo La Barbera, con scritto quello che doveva imparare e dichiarare all'autorità giudiziaria. Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio delle

dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, sul punto³³:

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! 'Sto dialogo si svolge prima che lei faccia l'interrogatorio con la Boccassini?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Quanto dura, più o meno?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mah, oggi cosa gli posso dire, qualche minuti, cinque, sei, dieci minuti, non lo so, non mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Cinque - dieci minuti. Rispetto a questa proposta che le viene rinnovata, ma che lei, insomma, decidendo di rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria su via D'Amelio, insomma, aveva già in qualche modo aveva fatta propria, lei che cosa dice al dottor Arnaldo La Barbera?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e oggi...

P.M. Dott. LUCIANI - No, più o meno, il senso del discorso. Cioè lei che dice: "Sì, ok, lo farò", oppure: "No, non lo so"? Cioè...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, poi lo... lo faccio, sì, mi sembra che gli dico sì, che... che va bene. Mi sembra, dottore, oggi...

P.M. Dott. LUCIANI - Fatto sta che poi lei quel giorno rende un interrogatorio, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto, alla dottoressa Ilda Boccassini. Conosco la dottoressa Ilda Boccassini per la prima volta in vita mia in quel... in quella circostanza.

P.M. Dott. LUCIANI - Poi io le chiederò alcune circostanze specifiche di quello che lei ha dichiarato nel corso degli interrogatori, però io le chiedo: questo verbale, che è del 14 settembre del '93, che comincia alle ore 14.35 a Milano, appunto,

³³ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 39 ss.

innanzi la dottoressa Boccassini, e termina alle 22.30 della sera, quindi sono otto ore di interrogatorio che lei rende, tutta questa mole di informazioni che lei riversa all'Autorità Giudiziaria in questo interrogatorio, è un interrogatorio di 18 pagine, 17 pagine e poco più, e due righe, e che dura otto ore, cioè tutta questa massa di informazioni che lei dà, da cosa le ricava? Poi io entrò nel dettaglio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questo...

P.M. Dott. LUCIANI - ...nel chiederle un po' spiegazioni sulle singole dichiarazioni, ma da un punto di vista generale, insomma, qui parliamo di otto ore di interrogatorio.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma se va a vedere, le cose sono sempre quelle che dico: che Scarantino ha rubato la macchina, che gli ha dato tre pezzi da 50 mila lire a... a un certo Valenti e a Candura, che non so nemmeno chi sono questi due, e che...

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma forse non riesco ad essere chiaro. Io voglio sapere, da un punto di vista generale, poi, ripeto, non si preoccupi, perché nel dettaglio le andrò a chiedere di questi verbali, per capire un po' da come originano, come non origina, ma quello che mi interessa chiarire ora è: posto che lei descrive un colloquio con il dottor La Barbera nel carcere di Busto, che è una approccio preliminare rispetto a quello che lei avrebbe dovuto fare e che lei rifiuta all'inizio, poi lei si convince, fa quello che le viene detto di fare, chiama la Zanetti a cui dice che vuole riferire di via D'Amelio, la Zanetti la introduce con la dottoressa Boccassini, e poi c'è un colloquio che lei ha cinque - dieci minuti prima con il dottor Arnaldo La Barbera...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...in cui le viene detto quello che le viene detto, quello che le chiedo io è: le informazioni che lei rende e che lei dà in questo interrogatorio chi

glielle ha date? In che maniera lei le ha tirate fuori? Come sono state...?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, mi sono arrivati, attraverso il comandante del carcere di Busto Arsizio, dei fogli, che mi ricordo così io, erano dei fogli, delle pagine scritte che io dovevo, praticamente, studiare a memoria per ripeterle.

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, eh? Nel carcere di Busto Arsizio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, mi erano state date prima. Ora non mi ricordo bene dove, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma scusi, per capire la logicità: se lei in quella occasione al dottor Arnaldo La Barbera dice. "Guarda, io non me la sento", e poi solo quando torna a Saluzzo si determina...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, io non ho detto che me li ha dati Arnaldo La Barbera personalmente, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, l'ho capito.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh!

P.M. Dott. LUCIANI - Ma voglio capire, cerchi di seguirmi nel ragionamento.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ora non mi ricordo se è stato nel carcere di Busto Arsizio o Saluzzo, io non me lo ricordo adesso. Che devo fare?

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, lei dice: "Nel carcere o di Busto o di Saluzzo mi arrivano delle carte"?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, e non mi ricordo dove.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, l'ho capito questo, lasciamo perdere se è Busto o Saluzzo. Ma in uno di questi due carceri le arrivano delle carte?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, queste carte glielle dà chi e per quale motivo? Visto che fin quando lei non parla con la Zanetti, non manifesta la volontà di collaborare,

quindi in qualche maniera...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - ...le devono essere arrivate 'ste carte.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e ora non mi ricordo il passaggio, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, ma lei aveva preannunciato... lei aveva già fatto l'istanza per essere sentito dalla Zanetti quando le arrivano 'ste carte?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, ma non per la strage di via D'Amelio, mica ho scritto così. Almeno così mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, queste carte le vengono date prima che lei fa istanza di parlare con l'Autorità Giudiziaria di Milano, dopo che ha fatto il primo interrogatorio con la Zanetti, in cui lei ha parlato di via D'Amelio, e che vuole riferire su via D'Amelio, o in prossimità dell'interrogatorio del 14 settembre? Veda un attimo se riusciamo a fare mente locale.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Comunque prima che parlo con la dottoressa Boccassini, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, ma come le arrivano?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma non mi ricordo adesso... Non ho capito.

P.M. Dott. LUCIANI - Com'è che di punto in bianco le arrivano 'ste carte? Cioè lei aveva manifestato già la volontà di rendere dichiarazioni su via D'Amelio, sì o no? Perché sennò non si capisce come le arrivano 'ste carte.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, mi sembra di sì, dottore, non... non me lo ricordo. Comunque credo...

P.M. Dott. LUCIANI - E 'ste carte gliele aveva mandate chi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, chi è che me le ha mandate! Di certo me le ha mandate il dottor Arnaldo La Barbera. Ora non so con quale mezzo mi sono arrivati,

eh!

P.M. Dott. LUCIANI - E si trattava di carte di processo, di appunti, di interrogatori? Di che cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, degli appunti, quello che dovevo dire più o meno.

P.M. Dott. LUCIANI - Che quindi, poi, lei...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che praticamente che...

P.M. Dott. LUCIANI - Che lei poi ha ripetuto nell'interrogatorio del 14 settembre?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io mi ricordo questa frase...

P.M. Dott. LUCIANI - Prego, prego, finisca, che l'ho interrotta.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi ricordo questa frase, perché mi disse la dottoressa Boccassini: "Ma non ti ricordi nient'altro?" Dissi: "Guarda, purtroppo Scarantino parlava troppo, ci vuole un'enciclopedia per spiegare tutto quello che ha detto". Ma non è una frase mia, era una frase del dottor La Barbera.

Su quest'ultima circostanza (come detto, inedita), del materiale scritto, fornitogli prima dell'interrogatorio d'esordio, Andriotta specificava anche che conservava gli appunti in questione fino al 2006, quando, mentre era detenuto nel carcere di Alessandria, li distruggeva alla presenza di un altro detenuto (tale Pasquale soprannominato "u Rizzu", della provincia di Bari; quest'ultimo non era al corrente della natura della documentazione). Ancora, l'imputato spiegava che non nutriva alcun timore nel conservare, per così lungo tempo (oltre tredici anni), tali carte, poiché era sicuro che Arnaldo La Barbera (peraltro, già deceduto nel 2002) lo

avrebbe protetto. Andriotta decideva poi di distruggere quei documenti, perché alcuni collaboratori, in accordo tra loro, lo accusavano di programmare un'evasione per commettere dei reati durante un permesso premio e, dunque, temeva una perquisizione in cella. Peraltro, quando gli veniva chiesto conto del motivo per cui, nei diversi interrogatori resi in fase d'indagine, non evidenziava mai dette circostanze, Andriotta non dava alcuna giustificazione, limitandosi a dire che aveva fatto "una cavolata".

Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio dell'esame dibattimentale dell'imputato, dove quest'ultimo parlava degli appunti e della loro distruzione, spiegando comunque che non tutto quello che dichiarava nel suo primo interrogatorio da 'collaboratore' era contenuto in detta documentazione (non così, ad esempio, per la parte relativa alla confidenza contraddittoria, da parte di Scarantino, sul luogo dove la Fiat 126 veniva imbottita d'esplosivo, prima e dopo l'arresto del garagista, rispettivamente, nella porcilaia e presso l'autorimessa di Orofino; detta dichiarazione, infatti, gli veniva suggerita oralmente, prima dell'interrogatorio)³⁴:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, altra cosa che le volevo chiedere, perché in questo primo verbale lei fa riferimento agli autori del furto della 126. Anche qua sono costretto a leggerle una pagina di verbale. Lei dice, fa riferimento all'arresto del garagista, che avrebbe turbato Scarantino, e dichiara: "Fu a seguito di questo fatto che lo Scarantino si lasciò andare con me ad ulteriori confidenze, rivelandomi quanto segue: mi disse che era vero che aveva commissionato lui la Fiat 126, per la precisione aveva ricevuto l'incombente di trovare una 126 da una persona che è un parente o forse un cognato suo, di Scarantino, o dal fratello di Scarantino. Scarantino trovò così la 126 della sorella di Valenti Luciano, che era uguale a

³⁴ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 64 ss e 14..5.2015, pagg. 81 ss e 99 s.

un'altra 126 di proprietà della sorella di Scarantino. L'accorgimento serviva perché sarebbe potuto capitare che qualcuno lo vedesse in giro mentre portava l'auto già riempita di esplosivo dal luogo dove l'auto era stata riempita a via D'Amelio; in tal caso nessuno si sarebbe insospettito o l'avrebbe notato, perché avrebbe potuto comunque giustificarsi riferendo che era a bordo della macchina della sorella. Scarantino mi riferì anche che Candura prese la macchina della sorella di Valenti, che non sapeva nulla dell'attentato, e la portò in un luogo dove Valenti lo attendeva, secondo gli accordi presi tra loro. Quindi Valenti portò l'auto nel garage dove Scarantino, a sua volta, l'attendeva. Preciso ancora che Scarantino mi disse che l'auto non funzionava e che venne trainata fino al garage. Scarantino non mi disse chi era l'altra persona che provvide al traino. Scarantino, ancora, mi riferì che Valenti, in cambio del servizio reso, non percepì 150 mila lire in tre biglietti da 50 mila lire, come riferitogli dall'AG, ma con droga".

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma la droga.

P.M. Dott. LUCIANI - Esatto. "L'auto venne, quindi, riparata, così da renderla funzionante. Furono cambiate le targhe con quelle di un'altra 126 e Scarantino mi disse, altresì, che fu lui a partire dal garage a via D'Amelio", etc., etc. Queste dichiarazioni, posto che lei ha già detto...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me le ha date Scarantino queste cose, sono false, me le ha dato la Polizia!

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Ma erano... siccome lei ha fatto riferimento a delle carte e degli appunti che le sono stati dati prima dell'interrogatorio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, queste sono.

P.M. Dott. LUCIANI - ...erano cose che erano segnate in questi appunti?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sono queste cose qua, il cambio delle targhe, il

garage di Orofino, che Scotto mi sembra Gaetano, che aveva intercettato la telefonata attraverso la cabina della...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, a questo arrivo, si fermi a quello che le sto dicendo io.

PRESIDENTE - Comunque, questa parte, quindi, non è certamente una confidenza fattale da Scarantino, è giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, signor Presidente, no, Scarantino non mi ha mai detto nulla della strage. Mi ha detto solo una cosa, e voglio... visto che lei mi ha fatto la

domanda, io gli rispondo. Mi ha detto praticamente una cosa: arrivò un giornale che parlavano che forse doveva essere indagato il fratello Rosario, disse: "Ora vuoi vedere che arrestano pure mio fratello per 'stu furto di macchina - qua e là, dice - che noi non c'entriamo nulla?" Punto, solo questo mi disse.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, io le chiedo di fare mente locale, perché è una circostanza che buttata in questo verbale, in realtà, vista con molto tempo dopo ha una sua rilevanza; perché in questo verbale lei fa riferimento al fatto che... glielo rileggo: "Preciso, ancora, che Scarantino mi disse che l'auto non funzionava e che venne trainata fino al garage. L'auto venne - poi, più sotto - venne quindi riparata, così da renderla funzionante". Questo particolare che l'auto non era funzionante e che bisognava poi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Era negli appunti, negli appunti.

P.M. Dott. LUCIANI - Era negli appunti che le sono stati dati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, signor... sì, sì, dottore, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Così come anche il fatto che la denuncia del furto delle

targhe o dell'autovettura era stata ritardata al lunedì successivo? Anche questo era contenuto...?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Tutto, tutto in quelle carte là, prima del primo interrogatorio. Ora non lo... non... comunque, erano tutti appunti scritti quello che io dovevo dire a memoria.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma 'sti appunti poi che fine hanno fatto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, io li ho buttati.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta una cosa: e...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, questa... tutta questa documentazione io l'ho buttata esattamente nel 2006, nel carcere di Alessandria, in presenza di un altro detenuto collaboratore.

P.M. Dott. LUCIANI - Che si chiama?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che ora mi sfugge il cognome.

P.M. Dott. LUCIANI - Che si chiama?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho detto che mi... ora mi sfugge il cognome. E' della provincia di Bari. (...) Nel 2006 io ho distrutto tutta questa documentazione.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel 2006. Lei al carcere di Alessandria...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io... io lo chiamavo Pasquale, ora non mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Pasquale "u rizzu" il soprannome. (...) Era un ragazzo, Pasquale di nome, non mi ricordo il cognome.

P.M. Dott. LUCIANI - Signor Andriotta, siccome lei non ha mai fatto riferimento negli interrogatori a questa circostanza, cioè gli appunti...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io lo sto dicendo adesso.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, esatto, allora dobbiamo chiarire un attimo, siccome non l'ha mai detto prima, dobbiamo...lei non ha mai dichiarato prima di avere avuto gli appunti prima di questo interrogatorio, né che gli appunti erano rimasti nella sua disponibilità fino al 2006. Allora, per chiarire: lei nel 2006...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sono rimasti fino al 2006.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei nel 2006 è in quale carcere ed è ristretto in quale cella e in quale sezione? E quanti sono quelli ristretti con lei?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un attimo, sono nel carcere di Alessandria, nella seconda sezione, nella cella di fronte alla garitta dell'agente. Ora il numero della cella non lo so.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, e in questa cella c'era solo lei e questo Pasquale?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, ma io stavo... sono celle singole ad Alessandria. Pasquale veniva là per bere il caffè, perché le celle sono... erano aperte ad Alessandria, le aprivano alle otto del mattino e le chiudevano alle dieci - dieci e mezza di sera, quindi sono sempre aperte le celle. E buttai tutta la documentazione che avevo, tutta.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma questo Pasquale lo sa che documentazione era? Cioè lo sa che quelli erano gli appunti...?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, dice: "Ma sono documenti, perché li butti?" "Non mi servono più", e li buttai.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei li ha buttati perché?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io li ho buttati, non mi servivano, facevano puzza, dottore, tutta 'sta carta dopo tanti anni.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, domanda che è banale, ma gliela debbo fare: ma

non aveva paura che 'ste carte venissero trovate?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma una volta che le strappi in mille pezzi non lo so che... che te ne fai, eh?

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, no, dal '93 al 2006 però sono tredici anni. Dico, quindi non aveva paura che qualcuno le trovasse in questi tredici anni?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, non avevo paura, perché il dottor Arnaldo La Barbera era ancora vivo, quindi mi aveva dato massima protezione.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, però il dottor Arnaldo La Barbera nel 2002, diciamo, non c'è più.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E che è successo?

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, nel 2002 il dottor Arnaldo La Barbera muore. Dal 2002 al 2006 perché lei continua a tenere 'sta roba?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, io non lo so ora se era morto nel 2002.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, glielo dico io.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, va beh, adesso lo so pure io.

PRESIDENTE - Senta, perché proprio nel 2006? Cioè perché lei fa riferimento al 2006 e non prima o dopo? Ecco, chiarisca questo punto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché è successo nel 2006, dottore. Qual è il problema?

PRESIDENTE - Sì, dico, perché è successo nel 2006?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi è venuta voglia di buttarli nel 2006, non c'è un perché.

PRESIDENTE - Dico, ma c'è una motivazione, ecco, per cui lei ha fatto questo atto nel 2006, invece che, per esempio, nel 2002 o nel 2010? Non so se è chiaro. C'è una ragione che l'ha spinta a quest'atto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, non c'è una ragione di un perché, di una motivazione di logicità, no, non c'è nessuna motivazione. Li ho buttati nel 2006 e basta.(...).Ah, signor Presidente... Signor Presidente! (...) Posso? Prima che parla il Pubblico Ministero, per favore. Lei mi aveva detto il perché nel2006. (...) Ora me lo ricordo, me l'ha rammentato l'Avvocato. Nel 2006 accade che tre collaboratori si mettono d'accordo e mi accusano e mi fanno chiudere da... dai permessi premio. Ecco qua, sì, avevo paura e ho buttato via tutto, ecco.

PRESIDENTE - Eh, spieghi allora questa circostanza bene. Quindi, tre collaboratori l'accusano di che cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un certo... come caspita si chiama? Come si chiamava? No, l'altro. Eh, ora mi sfugge. Comunque, uno dichiara all'altro, l'altro dichiara all'altro che io dovevo scappare e fare dei reati, punto. Io, vedendomi chiuso dei permessi, ho buttato via tutta la documentazione.

PRESIDENTE - Quindi, in che senso chiuso nei permessi? Che le revocano i permessi premio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, signor Presidente. Però c'è un problema: che io al momento, quando ero fuori, non lo sapevo; io avevo telefonato all'epoca dei fatti al dottor Antonino Patti, alla DDA di Caltanissetta, avevo telefonato anche ai NOP, a un maresciallo dei NOP di Milano, perché mi avevano portato a Milano a fare il progra... il permesso premio. Ho avuto paura, temevo per la mia incolumità, e telefonai al dottor Antonino Patti. Lui mi disse: "Andriotta, non ti preoccupare, adesso telefono io al Servizio Centrale, parlo con il colonnello Cannone - all'epoca, una roba del genere – ti faccio rientrare. Tu intanto telefoni a questo maresciallo dei NOP di Milano, gli dici l'accaduto, vedrai che lui saprà già tutto, perché avrò parlato, io avrò comunicato con il Servizio Centrale". Tanto è vero che quando

telefonai a questo maresciallo dei NOP a Milano, lui mi disse: "Non ti preoccupare, Francesco, domani mattina mando due miei colleghi, ti vengono a prelevare. Fatti trovare pronto, che rientri in istituto, dopodiché - dice - aspetti la nuova destinazione da parte del Servizio Centrale di Protezione e uscirai di nuovo in permesso premio", punto. Quando arrivo al carcere di Alessandria, che mi accompagnano i Carabinieri di... di un paesino vicino Milano, vicino Opera comunque, ecco, si chiama proprio Opera il paese, cosa succede? L'ispettore della Penitenziaria di Alessandria mi dice: "Guarda, non puoi andare in sezione". Io gli dico: "Perché non posso andare in sezione? Non ho fatto niente, scusa, eh? Guarda che io sono stato fuori", così, così. Gli spiego quello che ho detto a Voi, signor della Corte, e lui mi dice: "Guarda, devi andare in isolamento". Non capivo la motivazione. Mi vanno a prendere tutta la mia roba, vestiti, lenzuola, cartaceo, tutto quello che era in mio possesso nella cella della seconda sezione; in quel momento io strappai tutti questi appunti della strage di via D'Amelio, etc., etc. Ecco, questa è la motivazione. Scusatemi, eh? (...)

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Sì. Senta, un'altra dichiarazione che lei rende sempre in questo primo interrogatorio è questa, a pagina 16 lei dice, ha fatto riferimento in precedenza ad un diverso atteggiamento che Scarantino aveva avuto, almeno per quello che lei ha dichiarato in questo verbale, prima e dopo avere appreso l'arresto del garagista per la strage di via D'Amelio, e lei dice: "Sempre a proposito del diverso atteggiamento assunto dallo Scarantino e dopo avere appreso dell'arresto del garagista di Palermo per la strage di via D'Amelio, mi corre l'obbligo di segnalare una contraddizione che emerge, a mio giudizio, dai racconti fattimi dallo Scarantino. Prima di tale notizia, mi confidò che la 126era stata imbottita di esplosivo in una località di campagna dove la famiglia di Scarantino possedeva dei maiali; mi disse

che utilizzavano questo posto per imboscare le sigarette di contrabbando e la droga, in quanto dove tenevano i maiali vi era una botola ch eportava sottoterra". E va beh, poi lascio perdere questa questione. Poi, più sotto, dice: "Mi disse che la macchina che in quel posto era stata portata da lui, che l'auto gli era stata consegnata dal Valenti, che l'esplosivo fu caricato non da lui, ma da due persone. Questa è la prima versione che mi fornì. Dopo l'arresto del garagista, mi disse quello che ho poc'anzi riferito; in sostanza, il racconto si diversificava soltanto per quanto riguardava il posto dov'era stata imbottita di esplosivo, cioè nel primo caso dove lui teneva i maiali, nella seconda versione nel garage più volte citato". Cioè in questo interrogatorio lei riferisce all'Autorità Giudiziaria che Scarantino le avrebbe detto che l'autovettura era stata imbottita nella porcilaia; dopo l'arresto del garagista, aveva cambiato versione e aveva detto che, invece, era stata imbottita nel garage di questo garagista, che poi noi sappiamo essere Orofino. Questa dichiarazione, anche qua, è falsa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' falsa.

P.M. Dott. LUCIANI - Ed era sempre annotata in questi appunti che le erano stati dati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, questa no, mi sa di no, dottore, non me lo ricordo bene.

P.M. Dott. LUCIANI - E come l'ha tirata fuori questa dichiarazione allora?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, mi è stata detta prima dell'interrogatorio sicuramente, ma non mi ricordo. Ma Scarantino non mi ha detto niente.

PRESIDENTE - Lei, comunque, riesce a ricordare chi le riferì questa circostanza?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ho capito che ha detto.

PRESIDENTE - Questa circostanza si ricorda chi gliel'ha riferita? Chi le ha detto questa cosa che lei poi ha dichiarato nell'interrogatorio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo.

(...)

AVV. ORLANDO - Perfetto. Senta, secondo momento, e mi riferisco all'episodio del 2006, quando lei ha dichiarato ieri butta, diciamo, i fogli che le avevano lasciato i funzionari di Polizia, etc. Allora, se può ripercorrere esattamente che cosa è successo. Lei si

trovava in permesso, dopodiché che cosa avviene?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi trovavo in permesso premio e mi portarono all'hotel residence Ripamonti. Comunque non è proprio Opera, è un'altra frazione, un altro paesino vicino Opera, a Milano, e telefonai al dottor Antonino Patti, all'epoca in forza presso la DDA di Caltanissetta, e dissi: "Dottore, io ho paura, qua mi hanno portato a Milano. Io non posso stare a Milano". E lui mi disse: "Francesco, stai tranquillo, adesso telefono io al Servizio Centrale di Protezione, tu rientrerai, appena loro ti verranno a riprendere, e ritornerai al carcere in attesa della nuova destinazione". Poi ritelefonai di nuovo e mi disse il nome di un maresciallo dei NOP di Milano, di concordare con lui quando mi sarebbero venuti a prendere i colleghi del... loro, dei Carabinieri. Parlai con questo maresciallo, che mi sfugge il nome, comunque sono telefonate che ho... ho effettuato dal telefono interno della stanza dell'hotel Ripamonti, sia per la DDA di Caltanissetta che per i NOP di Milano. Tentai di chiamare l'Avvocato Stefania Asteri, ma non mi rispondeva perché squillava la segreteria e quindi molto probabilmente era occupata in qualche udienza. Mi vennero a prendere i Carabinieri, mi riportarono al carcere di Alessandria e l'appuntato, dopo un'accurata perquisizione, mi disse: "Aspetta,

Andriotta, non puoi andare, ti deve parlare un ispettore". Venne un ispettore, che non mi ricordo il cognome, comunque era in forza alla Polizia Penitenziaria di Alessandria, e mi disse: "Guarda, in sezione non puoi salire". Dissi: "Scusi, perché?" "Ah - dice - non lo so nemmeno io, mi hanno dato queste disposizioni. - Dice - Poi verrà qualcuno e gli spiegherà". Venne un vice sostituto commissario per anzianità di... aveva questo grado; non mi dette nessuna risposta, fece un verbale dove io dichiaravo che avevo parlato con il dottor Antonino Di Matteo... eh, il dottor Antonino Patti della DDA di Caltanissetta, che fu lui a suggerirmi di rientrare per motivi di sicurezza, che aveva parlato con il colonnello Cannone, e mi dette il nominativo del maresciallo dei NOP di Milano, a cui io parlai attraverso il telefono dell'utenza dell'albergo, e lui mi disse: "Domani mattina alle otto verranno i Carabinieri. Fatti trovare pronto - dice - tornerai al carcere e poi ti daranno nuova destinazione". Quando poi venni a sapere che... quando arrivai al carcere venni a sapere che mi accusavano tre detenuti che io durante un permesso premio avrei dovuto scappare e commettere altri reati, strappai tutte le dichiarazioni, anche quelle mie, processuali e non.

AVV. ORLANDO - Ecco, questo per quale ragione decise? Per timore che potessero essere scoperti dopo che questi detenuti avevano segnalato questa cosa nei suoi confronti?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, anche qua tutta questa vicenda che lei ha raccontato della distruzione dei documenti e del fatto che lei avesse in possesso questa documentazione, almeno sino al 2006, che poi ha distrutto nel 2006 stesso, se non ho capito male, alla presenza anche di un altro detenuto, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, un certo Pasquale della provincia di Bari, un certo Pasquale detto "u rizzu".

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Posso chiederle...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non so il cognome.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto. Posso chiederle come mai anche questa vicenda, che poteva essere suscettibile di ulteriore approfondimento, quantomeno andando a compulsare questo detenuto, identificarlo, andandolo a compulsare per vedere se ricordava che lei effettivamente aveva distrutto documenti in quella data, come mai lei non la riferisce sempre nel corso dei numerosi atti istruttori cui è stato sottoposto in fasi di indagine.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' stata una cavolata che ho ritenuto opportuno, purtroppo era meglio che lo dicevo prima, dotto Luciani, ha ragione.

L'imputato dichiarava anche d'aver ricevuto, nel corso del tempo, in due o tre occasioni, delle somme di danaro per un totale di circa dieci o dodici milioni di Lire, ulteriori rispetto alle somme accreditategli dal Servizio Centrale di Protezione. Dette somme, a dire di Andriotta, venivano consegnate, in un'occasione, direttamente alla sua ex moglie (Bossi Arianna), da Arnaldo La Barbera e, un'altra volta, invece, nelle sue mani, da Mario Bò, durante un permesso premio (negli interrogatori pre-dibattimentali, invece, Andriotta dichiarava che riceveva, personalmente, in entrambi i casi, le somme in questione per cinque milioni di Lire). L'imputato spiegava poi che non riferiva, in precedenza, che parte di quelle somme venivano ricevute dalla sua ex moglie, perché non voleva coinvolgerla nella sua vicenda processuale. Analoga giustificazione veniva data dall'imputato ad un'altra dichiarazione inedita, relativa alla circostanza che la sua ex convivente, Manacò Concetta, a metà degli anni duemila, sapeva della falsità della sua collaborazione con la giustizia e, in

un'occasione, gli sputava persino in faccia per questo motivo, dicendogli che sapeva che tutto quello che lui dichiarava sui fatti di via D'Amelio era falso, perché Scarantino non gli aveva mai fatto quelle confidenze³⁵.

Oltre alla predetta vicenda degli appunti, contenenti le dichiarazioni da imparare, in vista dell'avvio della collaborazione, l'imputato confermava che, prima di diversi interrogatori con l'autorità giudiziaria, i funzionari di polizia gli indicavano cosa doveva dichiarare ai Pubblici Ministeri. Ad esempio, prima di un interrogatorio nel carcere di Milano Opera con la dottoressa Boccassini, Andriotta aveva un colloquio con il dottor Arnaldo La Barbera (la circostanza, tuttavia, non risulta affatto riscontrata), così come incontrava il predetto funzionario, nel carcere di Vercelli, prima di un altro interrogatorio (quest'ultima affermazione dell'imputato, invece, è riscontrata: il 17 gennaio 1994, Andriotta veniva interrogato, peraltro, aggiungendo circostanze significative rispetto alle sue precedenti rivelazioni³⁶ ed, in pari data, risulta un colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera³⁷).

³⁵ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 43 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 72 s, 96 ss, 100 s.

³⁶ Come già esposto nel testo, l'interrogatorio del 17 gennaio 1994, è quello in cui Andriotta aggiungeva, rispetto alle precedenti dichiarazioni, la circostanza che, a dire del compagno di detenzione, dopo la strage di via D'Amelio, Candura cercava -più volte- Scarantino, per sapere se l'auto utilizzata per l'attentato del 19 luglio 1992 era proprio quella che lui aveva rubato.

³⁷ Cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta prot. n. 3221 del 16/7/2010, con relativi allegati (acquisita al fascicolo per il dibattimento con l'accordo delle parti): "Con riguardo a tale punto delega, personale dipendente ha effettuato gli accertamenti presso le carceri in esso indicate, (...), visionando i registri ed ogni altro documento che consentisse di ricostruire il suo vissuto carcerario. Tale attività è stata compendiata nell'allegata annotazione di servizio, alla quale si rimanda, ed ha consentito di rilevare diversi contatti visivi ed epistolari con appartenenti al "Gruppo Falcone-Borsellino" e con Magistrati appartenuti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. (All. nr. 1). Sinteticamente, tali contatti visivi documentalmente accertati risultano essere i seguenti".

DATA	MAGISTRATI E FF.OO.	SEDE
14.09.1993	P.M. D.ssa Luisa Zanetti P.M. D.ssa Ilda Boccassini Vice Quest. Arnaldo La Barbera Brig. G. di F. Spello Daniele	D.D.A. Milano

Ancora, l'imputato ricordava d'aver incontrato il dottor Mario Bò, nel carcere di Paliano, con il funzionario che gli spiegava cosa doveva dichiarare nell'interrogatorio successivo. Su quest'ultima emergenza si tornerà a breve, ma si deve subito accennare che, dagli accertamenti espletati (riportati nella nota precedente), risultano documentati due accessi al carcere di Paliano del predetto funzionario, in occasione degli interrogatori resi da Andriotta il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994: la circostanza pare di non poco momento, posto che si trattava proprio dei due interrogatori immediatamente successivi alla sopravvenuta 'collaborazione' di Vincenzo Scarantino, dove Andriotta, adeguandosi (in gran parte) alle dichiarazioni dell'ex compagno di detenzione, millantava, per la prima volta, delle confidenze

25.11.1993	P.M. d.ssa Luisa Zanetti P.M. Dr. Fausto Cardella Vice Quest. Arnaldo La Barbera V. Urbano Vittorio Ricciarelli	Casa Reclusione "San Michele" di Alessandria
17.01.1994	Dr. Arnaldo La Barbera	Colloquio investigativo presso Casa Circondariale Vercelli.
02.03.1994	Dr. Arnaldo la Barbera	Colloquio investigativo presso Casa Circondariale Vercelli.
16.09.1994	P.M. d.ssa Annamaria Palma (PA) P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Comm. Dr. Mario Bò Segr. Mag. Laura Catia Gavoncini	Casa di Reclusione di Paliano
28.10.1994	P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Comm. C. Dr. Mario Bò Ag. Sc. P. di S. Michele Ribando	Casa di Reclusione di Paliano
26.01.1995	P.M. d.ssa Annamaria Palma (PA) P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Ag. Sc. P. di S. Michele Ribando	Casa di Reclusione di Paliano
29.04.1998	P.M. d.ssa Palma Dr. Bò	Casa di Reclusione di Roma "Rebibbia"

dello stesso Scarantino sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente taciute, sino ad allora, per timore.

Inoltre, Andriotta dichiarava (non senza qualche oscillazione, come si evince dallo stralcio dibattimentale, di seguito riportato) d'aver ricevuto, mentre era ristretto in cella (con tale Nicola Di Comite), nel carcere di Milano Opera, agli inizi del 1996, tramite il comandante della polizia penitenziaria di detto istituto, corposa documentazione, contenente anche interrogatori resi dal 'collaboratore' Vincenzo Scarantino.

Ancora, sul tema del materiale scritto che gli veniva messo a disposizione dagli inquirenti, Andriotta dichiarava, per la prima volta al dibattimento, che riceveva, personalmente, dal dottor Mario Bò, presso uno dei tre istituti dove veniva trasferito, in rapida successione, dopo il carcere romano di Rebibbia, anche il verbale contenente la ritrattazione dibattimentale di Vincenzo Scarantino.

Si riporta, qui di seguito, un altro stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, sui temi menzionati (rinviandosi, come detto, al prosieguo della motivazione per l'approfondimento delle dichiarazioni del prevenuto, relative a taluni verbali d'interrogatorio)³⁸:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, sempre da un punto di vista generale, come funziona? Cioè ogni volta che lei rendeva poi gli interrogatori, aveva incontri con i funzionari di Polizia, le dicevano cosa fare? Spieghi un attimo, sempre da un punto di vista generale, ah?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, guardi, allora, per esempio nel... nel carcere di Opera mi ricordo che c'era anche il dottor Arnaldo La Barbera, me lo ricordo perfettamente, e la dottoressa Ilda Boccassini. In un'altra circostanza ho avuto un

³⁸ Cfr. esame imputato, verbali d'udienza 13.5.2015, pagg. 45 ss, nonché 14.5.2015, pagg. 37 s, 90 ss.

colloquio investigativo nel carcere di Vercelli prima del colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto. Ma io sto dicendo da un punto di vista generale...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Poi nel carcere di...

P.M. Dott. LUCIANI - ...è accaduto, sempre qualche volta...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, è accaduto, sì, sì, è accaduto, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - ...o mai, che lei incontrato...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no.

P.M. Dott. LUCIANI - ...i funzionari di Polizia prima degli interrogatori, che le dicevano cosa doveva dichiarare e cosa no?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, è accaduto.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh!

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Anche nel carcere di Paliano da parte del dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Adesso arriviamo a tutti gli episodi.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E con il dottor Arnaldo La Barbera.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando era a Busto Arsizio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma io non ho parlato di soldi, prima...

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, mi deve seguire. Quando era a Busto Arsizio, lei ha mai avuto tra le mani carte processuali di Scarantino?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Oltre a queste carte che le sono state fatte arrivare, lei dice, nel carcere prima di rendere l'interrogatorio con la Boccassini, lei ha ricevuto altre carte, altri appunti, altri documenti?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Adesso mi sfugge questo ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché lei, non so se è la circostanza che ha sinteticamente detto prima, nel verbale del 30 novembre del 2010, la pagina è 9, lei dice che oltre ad esserle suggerite le cose...

AVV. SCOZZOLA - Del...?

P.M. Dott. LUCIANI - 30 novembre 2010, pagina 9. Prima pagina 6, le pagine sono 6 e 11, e poi pagina 9. Lei dice, oltre il fatto che le dichiarazioni che ha reso erano il frutto di suggerimenti del dottor Arnaldo e Salvatore La Barbera e del dottor Ricciardi, dice anche che gli vennero dati appunti e documenti scritti in più di qualche occasione.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, un'occasione è stata sicuramente quella del... presumo nel carcere di Saluzzo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Quella.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E la seconda è quella che ero nel carcere di Opera.

P.M. Dott. LUCIANI - Era lei fisso lì o era appoggiato per qualche processo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Opera?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, a Opera mi hanno spostato loro, io non ero per processo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché nel verbale di interrogatorio del 24 febbraio 2011, lei, appunto, dice che al carcere di Opera era stato appoggiato perché era in corso il processo "Wall Street", e lo data al gennaio del '96 questo episodio.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E... questo viene dopo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi ha fatto confusione lì?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, viene dopo "Wall Street". È prima quando io faccio il colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini e il dottor Arnaldo La Barbera.

P.M. Dott. LUCIANI - E lei dice, sempre in questo interrogatorio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dovrebbe essere...

P.M. Dott. LUCIANI - ...che le vengono consegnati...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ... esattamente a ottobre...

P.M. Dott. LUCIANI - Scusi, Andriotta, lei dice in questo interrogatorio, che le sono stati consegnati in quella occasione i verbali di interrogatorio di Scarantino.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dovrebbe essere ottobre 1993 questo episodio, e non '95 - '95 per il processo di "Wall Street", questo è successivo.

P.M. Dott. LUCIANI - Nel '93?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, '93, io ho avuto un interrogatorio con la dottoressa Ilda Boccassini.

P.M. Dott. LUCIANI - E questo l'ho capito.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Nel carcere di Opera.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma al carcere di Opera lei è stato ristretto quando?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh... esattamente sono stato spostato dal carcere di Saluzzo al '93 e sono arrivato al... al carcere di Opera e poi, dal carcere di Opera, mi hanno portato ad Alessandria. Questo passaggio me lo ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - E quindi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però sempre nel '93.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi è stato a Milano quanto tempo e in che periodo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, dopo il carcere di Saluzzo, dopo settembre del '93, dovrebbe risultare, riguardate. Io me lo ricordo questo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi questo episodio sarebbe avvenuto tra la fine del '93

e gli inizi del '94?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, no, no, la fine di settembre '93 - ottobre '93.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi tra il settembre e ottobre del '93.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Almeno così mi ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - E allora, scusi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ero nel carcere di Opera io.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, allora, scusi, è impossibile che le siano stati dati gli interrogatori di Scarantino, perché Scarantino non collaborava.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, non gli interrogatori di Scarantino, quello è successo dopo. Io sto dicendo prima che faccio il colloquio con la dottoressa Ilda Boccassini nel '93, nel carcere di Opera, ho ricevuto degli appunti, dei manoscritti del dottor Arnaldo La Barbera, cos'è che dovevo dire alla dottoressa Boccassini. Questo ora me lo ricordo 'sto passaggio.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché sono due volte. Una è...

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, è chiaro quello che lei dice: "Cioè prima del primo interrogatorio con la Boccassini, io ho ricevuto questi manoscritti", che... su cui c'era scritto quello che lei doveva dire alla Boccassini nel primo interrogatorio. Io sto facendo riferimento ad un'altra occasione che lei dichiara, lei dice: "Nel carcere di Milano - Opera mi sono arrivati dei documenti", e lo dice...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma qua è mentre sto facendo il processo "Wall Street", dottore, è quindi è '95 o '96.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, esattamente, questo le sto dicendo io.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quindi non...

P.M. Dott. LUCIANI - La conferma 'sta circostanza?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io gli stavo spiegando la prima volta ho avuto degli appunti ed è ottobre 1993, perché mi ricordo la data, il 13 ottobre, io sono stato trasferito ad Alessandria. Quindi, poi, ritorno al carcere di Opera, ma non sono nella sezione osservazione, sono al centro clinico e sono nella stessa stanza con un corregionale mio, Nicola Di Comite.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa questione del processo "Wall Street", quando...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Senta, dottore, il plico di tutti i documenti me l'ha dato il comandante dell'epoca mentre ero lì, dell'epoca del carcere di Opera, e c'era il detenuto collaboratore Nicola Di Comite. Sono entrato con un fascicolo alto così nella stanza.

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta voglio sapere quando è successa 'sta cosa. E' la quarta volta che glielo chiedo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, quando è iniziato il processo "Wall Street", dovrebbe essere 1996, inizi del '96.

(...)

AVV. SCOZZOLA -(...) Ma lei conosceva le dichiarazioni che Scarantino aveva fatto nel corso del dibattimento contro i magistrati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, li conoscevo, Avvocato Scozzola.

AVV. SCOZZOLA - E come le conosceva?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi sono stati dati, Avvocato.

AVV. SCOZZOLA - Chi glieli ha dati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo in persona.

AVV. SCOZZOLA - Il dottore Mario Bo in persona le ha dato tutte le dichiarazioni che Scarantino aveva fatto. Si ricorda in quale dibattimento le aveva fatte queste dichiarazioni?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ricordo, Avvocato.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Grazie. Allora, signor Andriotta, su domanda delle Difese, adesso non ricordo esattamente quale, lei ha appena riferito stamani che i verbali di interrogatorio di Scarantino Vincenzo le vennero dati dal dottor Mario Bo. Ora io le debbo far presente che nell'interrogatorio del 24 febbraio del 2011...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, anche il dottor Arnaldo La Barbera, anche il comandante del carcere di Opera.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma in che anno, scusi? Perché lei ha riferito, su domande del difensore, che i verbali di interrogatorio...

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Prego. Su domanda del difensore, lei ha dichiarato, glielo ripeto, stamani che i verbali di interrogatorio di Scarantino le vennero dati dal dottor Mario Bo. Ora lei stava precisando altro. Se vuole precisare, senza che io faccia contestazioni.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Scusi, dottor Luciani, allora, per quanto riguarda il fatto della ritrattazione vorrei precisare, mi sono stati dati dal dottor Mario Bo, ma quando Scarantino aveva ritrattato; gli altri erano tutti appunti e dattiloscritti da... da una macchina da scrivere, ma non erano verbali di dichiarazioni di Scarantino, mi sono stati dati da...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi sono stati dal dottor Mario Bo per quanto riguarda la ritrattazione, la fase successiva ai processi.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto, ho capito perfettamente. Il dottor Mario Bo... quindi, lei dice: "I verbali della ritrattazione di Scarantino mi vengono dati da Mario

Bo, gli altri documenti che io ho ricevuto non erano verbali di interrogatorio, ma erano appunti o manoscritti o dattiloscritti". E' corretto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' corretto, dottor Luciani.

P.M. Dott. LUCIANI - Il dottor Mario Bo le dà questi verbali della ritrattazione quando? Quando lei fa il permesso a dicembre '97?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' esatto, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Però io le debbo far presente che a dicembre '97 il signor Scarantino non aveva ritrattato alcunché ancora.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, è tra... aspetta, dottore, è durante l'interrogatorio maggio - giugno '98.

P.M. Dott. LUCIANI - Interrogatorio fatto con chi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non proprio... Allora, c'è stato un interrogatorio prima con la dottoressa Anna Palma e dottor Mario Bo, dovrebbe essere attorno al 1998 nel carcere di Rebibbia, se ben ricordo.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi in quella circostanza il dottor Mario Bo le dà il verbale della ritrattazione di Scarantino?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, no, qua mi dice altro. I verbali di ritrattazione me li dà nel carcere di Aosta, quando mi ha fatto fare le... il riconoscimento delle foto segnaletiche.

P.M. Dott. LUCIANI - Quanto tempo dopo rispetto a questo interrogatorio del maggio - giugno '98?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, qualche anno, dottore, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - Qualche anno... Scarantino ritratta a settembre del '98. Che le dia i verbali...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma io arrivo al carcere di Aosta nel '99.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi nel '99, cioè glieli dà dopo un anno 'sti verbali della ritrattazione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Va beh, ne prendiamo atto. Io glielo dico perché lei, nel verbale di interrogatorio del 24 febbraio del 2011...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però, Avvocato, un att...

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, signor Andriotta, no!

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, mi scusi, dottor Luciani, mi... mi perdoni, mi perdoni.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io prima di Aosta sono stato sia al carcere di Prato, che ho incontrato sempre anche il dottor Mario Bo, e anche al carcere di Brescia mi è venuto ad interrogare il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, ma 'sti verbali quando glieli dà?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ora non glielo so dire, perché so' stato piccoli periodi uno e l'altro prima di arrivare ad Aosta, quindi stiamo parlando dal 28 maggio '98 a... a febbraio - marzo '99. In questa fascia qua ho cambiato due istituti.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ecco perché non riesco a focalizzare il periodo e quale istituto.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Una volta chiarito che l'unico soggetto da cui lei ebbe i verbali di Scarantino, sia pure quelli dopo la ritrattazione, per così dire, è Mario Bo, io le debbo far presente che lei, nel verbale di interrogatorio del 24 febbraio del 2011, dice testualmente, la pagina è pagina 25: "No, mi... i documenti me li davano prima, dottor Bertone, addirittura anche nel carcere di Opera mi sono

stati dati documentazione". E quindi come le ha fatto avere questo? E chi gliel'ha dato?" "Me l'ha dato il comandante del carcere di Opera quando io sono stato appoggiato..."

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, ma questo l'ho già dichiarato ieri!

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti. Andriotta, io ho fatto una premessa!

PRESIDENTE - Signor Andriotta, lei deve aspettare che il Pubblico Ministero completa la sua contestazione. Prego, continui.

P.M. Dott. LUCIANI - "Me l'ha dato il comandante del carcere di Opera quando io sono stato appoggiato per il processo<<Wall Street>>". "E in che anno siamo?" "'96, gennaio'96, dovrebbe essere gennaio, se non vado errato gennaio'96". "E che documenti erano?" "C'erano anche i documenti della strage di via D'Amelio". "Glieli ha dati il comandante del...?" "Sì, il comandante del carcere". "Ma erano documenti? Com'erano messi? Cioè mi faccia capire, erano documenti?" Lei risponde: "Erano verbali". "In una carpetta? Verbali?" "No, no, erano verbali, erano dei semplici verbali". "Verbali di...?" "Di interrogatori". "Di chi?" "Di Scarantino Vincenzo". Cioè lei, in questo verbale di interrogatorio...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un attimo.

P.M. Dott. LUCIANI - ...sta dicendo circostanza diversa rispetto a quella che ha detto oggi, cioè che questi verbali di interrogatorio le sarebbero stati dati nel carcere di Milano - Opera dal comandante del carcere, appunto, dove lei era stato appoggiato. Siccome oggi lei ha escluso di aver ricevuto verbali di interrogatorio di Scarantino da altri soggetti, se non da Mario Bo e solo quelli della ritrattazione, volevo capire come si spiega questa dichiarazione che lei fa in interrogatorio.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi scusi... mi scusi, dottor Luciani, io parlavo dei verbali di ritrattazione di Scarantino mi sono stati dati da Mario Bo, mentre i verbali

delle accuse che faceva Scarantino mi sono stati dati dal comandante del carcere di Opera mentre mi trovavo in appoggio nel... nel centro clinico, nella stessa cella con Nicola Di Comite e mi sono stati consegnati. Chiedete a Nicola Di Comite la sera alle otto, alle nove di sera, sono entrato con il mio fascicolo e c'erano i verbali di dichiarazioni di Scarantino. Ma non era la ritrattazione, io parlo di due cose diverse in questo...

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, io ne prendo atto, ma le faccio presente che la domanda che le ho posto è se lei aveva ricevuto verbali di interrogatorio di Scarantino, oltre che da Mario Bo, da altri soggetti. E lei mi ha detto: "No, io da Bo quelli dopo la ritrattazione, da altri soggetti ho ricevuto appunti manoscritti, ma non erano interrogatori, tra cui, appunto, il direttore del carcere di Opera". Qua lei ha dichiarato un'altra cosa, io prendo atto che la sua risposta è...

PRESIDENTE - Comunque, lei adesso dovrebbe precisare questo punto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Presidente...

PRESIDENTE - Anteriormente alla ritrattazione riceve anche dei verbali di interrogatorio di Scarantino? Verbali, non appunti.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - La ritratta... i verbali di ritrattazione di Scarantino mi sono stati dati dal dottor Mario Bo dopo che vado via da Roma - Rebibbia, e non gli so dire la locazione, se il carcere di Prato, Brescia o Aosta.

PRESIDENTE - Comunque...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Perché sono rinchiusi in meno di... di un anno questi tre carceri.

PRESIDENTE - Va bene.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Quindi non so dirgli il periodo.

PRESIDENTE - E invece prima della ritrattazione di Scarantino, lei riceve dei

verbali di interrogatorio, no appunti, proprio verbali di interrogatorio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, nel carcere di Opera mi sono stati consegnati dal comandante del carcere. Mi trovavo lì nel 1996 per il processo "Wall Street", ero in stanza con il collaboratore Nicola Di Comite e mi è stato dato un plico. Oltre alle dichiarazioni mie, che dovevo ripassarmi prima del processo, c'era all'interno un verbale di Scarantino, delle dichiarazioni che aveva fatto; e in più c'erano gli appunti e i manoscritti. Questo è, signor Presidente.

In merito ai suoi rapporti con Scarantino, Andriotta escludeva decisamente d'essersi mai accordato con lui, per rendere le sue false dichiarazioni all'autorità giudiziaria (così anche Scarantino), negando (in maniera molto decisa) d'aver mai riferito di un tale accordo (appunto, inesistente) a Franco Tibaldi ed a Giuseppe Ferone (come, invece, affermavano costoro, nei verbali d'interrogatorio acquisiti agli atti del dibattimento³⁹). A Franco Tibaldi, che faceva la socialità con lui al carcere di Ferrara, Andriotta spiegava (giacché questi era con lui, quando l'imputato riceveva la missiva) che il suo avvocato (Valeria Maffei) rinunciava al mandato, poiché assumeva la difesa di un nuovo collaboratore di giustizia (Gaspere Spatuzza), che

³⁹ Detti verbali di Franco Tibaldi (9.7.2009) e Giuseppe Ferone (14.8.2009) venivano acquisiti, come detto, con l'accordo delle parti, all'udienza dibattimentale del 18 luglio 2013. Il contenuto, per quanto rileva in questa sede, viene di seguito brevemente sintetizzato.

Tibaldi, nell'interrogatorio del 9.7.2009, confermava il contenuto di una missiva che inviata, poche settimane prima, alla Procura di Caltanissetta, rivelando che, nell'aprile di quell'anno, Francesco Andriotta, detenuto con lui al carcere di Ferrara, veniva avvertito dal proprio difensore delle dichiarazioni che stava rendendo un nuovo collaboratore di giustizia sulla strage di via D'Amelio (Gaspere Spatuzza) e si mostrava particolarmente preoccupato, dicendo che -in precedenza-concordava, in cella con Scarantino, le false dichiarazioni da rendere sulla strage di via D'Amelio, al fine di ottenere il programma di protezione.

Analogamente, Giuseppe Ferone, anch'egli detenuto a Ferrara con l'imputato ed autore di una lettera inviata alla Procura di Caltanissetta, nell'interrogatorio del 14.8.2009, riferiva che Francesco Andriotta, oltre a cercare di carpire circostanze relative alle sue vicende processuali, memore di quanto confidatogli da Vincenzo Scarantino, anni prima (quest'ultimo gli avrebbe rivelato, nel 1999, d'esser stato ingiustamente accusato da Andriotta per la strage di via D'Amelio e d'aver poi concordato con lui le dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria), spiegava che Andriotta gli chiedeva aiuto "per inserirlo" nel suo processo. Ferone gli rispondeva negativamente, dicendogli che "non aveva trovato un nuovo Scarantino" ed Andriotta si metteva a ridere, confermandogli che aveva "rigirato" Scarantino, come una "marionetta".

Inoltre, durante le indagini preliminari, venivano espletati anche i confronti fra Andriotta e Ferone (verbale 28.09.2009, acquisito agli atti del dibattimento), nonché fra Andriotta e Tibaldi (verbale 30.11.2010, anch'esso acquisito agli atti).

faceva rivelazioni sui fatti di via D'Amelio e, probabilmente, si lasciava pure andare ad uno sfogo, in sua presenza, dicendo che “*gli accordi non erano questi*”. Tuttavia, detto riferimento del prevenuto era agli accordi con i predetti funzionari, messi in discussione dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza⁴⁰:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, Andriotta, un'altra cosa che le è già stata chiesta più volte in sede di interrogatorio, è questa: lei si è mai messo d'accordo con Scarantino Vincenzo per rendere le dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria su via D'Amelio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mai, dottore, mai e poi mai.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Effettivamente questo lei l'ha sempre escluso anche in sede di interrogatorio. Come lei ben sa, e anche qua glielo debbo far presente, così come le era stato fatto presente in fase di indagini, noi abbiamo acquisito anche a questo dibattimento, all'udienza del 18 luglio 2013, le dichiarazioni che due soggetti hanno fatto in corso di indagini, parliamo di Franco Tibaldi e...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ferone.

P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, e di Ferone Giuseppe.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E Ferone Giuseppe.

P.M. Dott. LUCIANI - Ora io le leggo quello che aveva detto Tibaldi nel verbale che poi è stato acquisito, e lei mi dirà se queste dichiarazioni corrispondono a quello che era successo, almeno secondo la sua versione. Tibaldi in questo verbale parla della codetenzione che ha avuto con lei al carcere di Ferrara, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - E dice: "Nel mese di aprile di quest'anno - quindi di aprile del 2009 - non ricordo se prima o dopo Pasqua, l'Andriotta mi disse di aver ricevuto una lettera della sua Avvocatessa di Roma che l'aveva profondamente turbato. Gli

⁴⁰ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 51 ss.

chiesi spiegazioni e l'Andriotta mi disse che un altro collaboratore stava riferendo circostanze in merito alla strage di via D'Amelio, e la sua preoccupazione nasceva dal fatto che, per come mi disse, aveva concordato in cella con lo Scarantino false dichiarazioni da rendere in ordine all'uccisione del dottor Borsellino, per poi ottenere il programma di protezione. In ogni caso, l'Andriotta si mostrò convinto..."

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E' falso!

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, mi faccia finire.

PRESIDENTE - Finiamo, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - "L'Andriotta mi mostrò convinto del fatto che i magistrati, per non fare brutta figura, non avrebbero toccato l'impianto accusatorio per la strage di via D'Amelio, per la quale erano stati comminati molti ergastoli". Ora, queste dichiarazioni, come lei ben sa, le sono state fatte presente anche in fase di indagine ed è stato fatto un confronto. Ora, con molta tranquillità, signor Andriotta, queste dichiarazioni che Tibaldi ha fatto corrispondono al vero, corrispondono ad una parte del vero?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma quale vero, è falso!

P.M. Dott. LUCIANI - Sono dichiarazioni che... cioè lei non ha mai detto a Tibaldi di essersi messo d'accordo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Quello se l'è inventato perché mi ha fregato mille e 200 euro! Quello è un porco, è un truffaldino!

P.M. Dott. LUCIANI - Signor Andriotta...

PRESIDENTE - Però lei non deve proferire espressioni ingiuriose nei confronti di altri, è chiaro?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Signor Presidente, io chiedo scusa, però quello mi ha rubato i soldi!

PRESIDENTE - Lei può riferire fatti, ma evitare espressioni comunque ingiuriose, sia chiaro questo, va bene?

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, e infatti io mi ero raccomandato...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E chiedo scusa.

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, scusi! Mi ero raccomandato, evidentemente senza successo, di esprimere il proprio pensiero con molta tranquillità. Siccome questa questione è stata oggetto di approfondimento in fase di indagini anche, come dire, in maniera abbastanza accesa, allora in maniera molto tranquilla, signor Andriotta, queste dichiarazioni che il signor Tibaldi fa sono vere, non corrispondono al vero, sono una parte vera e una parte no? Lei ha mai detto a Tibaldi che si era messo d'accordo con Scarantino o ha parlato di questa vicenda? Se può un po' spiegare alla Corte com'è andata 'sta questione, con calma.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, dottore, queste dichiarazioni non sono vere, perché io a Tibaldi non ho mai detto che mi sono messo d'accordo con Scarantino. Io l'ho conosciuto là a Tibaldi, ma chi si fida? Questo è stato arrestato e non poteva uscire e si arrampica per avere i benefici, e si arrampica sulle dichiarazioni che io non ho mai detto a lui. Lui... c'è una cosa sola, ora glielo spiego. Io all'epoca dei fatti potevo uscire anche in detenzione o in semilibertà, aveva un'attività edile da vendere e voleva 12 mila euro. Io dissi: "Va bene, io ti do il 10% di acconto, voglio vedere se è vero che hai l'attività, quel..." Comunque, mi voleva vendere questa attività. Feci colloquio con mio figlio e gli dissi: "Mandagli mille e 200 euro, scrivi sul vaglia: acconto per l'acquisto della ditta edile", punto. Fin qua abbiamo chiuso la partita. Io non ho mai detto che mi sono messo d'accordo con Scarantino. Perché avrei dovuto dire il falso? Scarantino non mi ha mai detto nulla, poverino. Perché? Per avere il programma di protezione? Ma cosa me ne frega a me,

se quello non mi ha detto niente! Io sapevo che erano colpevoli, sapevo che erano colpevoli. Anche se io ho sbagliato ad accettare questa cosa di dire questi nomi e di dire delle circostanze che hanno portato all'ergastolo queste povere persone. Io chiedo perdono per quello che ho fatto, ma io a Tibaldi non ho mai detto queste cose!

P.M. Dott. LUCIANI - Senta un secondo: ma...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho solo detto che avevo ricevuto 'sta lettera dell'Avvocato Valeria Maffei, che mi aveva fatto la revoca e che doveva difendere il... il signor Spatuzza; che non so nemmeno chi è questo signor Spatuzza.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi questa questione della lettera è vera, cioè Tibaldi lo sapeva che lei aveva ricevuto la lettera.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E l'ho rice... e mo' gli spiego: quando è arrivato l'appuntato, stavamo facendo socialità, stavamo bevendo il caffè, mi ha consegnato questa lettera e io ho letto la lettera lì, la stavo leggendo. Dice: "Cos'è?" "No, la lettera dell'Avvocato, che è uscito un altro e mi... non mi può difendere e quindi deve difendere questo Spatuzza. - Dissi - Ma cu cazzo è 'stu Spatuzza?" Che non lo conosco. Scusate la frase, chiedo perdono, però ho detto le parole che ho detto in quel momento; ma non ho mai detto che io mi sono messo d'accordo con Scarantino, questo è bugiardo e io lo denuncio per calunnia!

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, stia tranquillo, signor Andriotta.

PRESIDENTE - Evitiamo sempre un'eccessiva, come dire, animosità nelle risposte. Lei deve ricostruire i fatti, va bene?

P.M. Dott. LUCIANI - Non riesco ad essere persuasivo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E questi sono i fatti!

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, mi deve ascoltare, d'accordo?

PRESIDENTE - Prego, può continuare, Pubblico Ministero.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Va bene, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Grazie. Allora, quindi, la circostanza della lettera ce l'ha chiarita. Dico, ma prima che le arrivasse la lettera, lei aveva saputo da un tale Vitale Giovanni di Gela...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Vitale, Giovanni Vitale, disse che aveva sentito il telegiornale. Io stavo nella stanza e stavo giocando al videogiochi, a un gioco di... di macchine, che si chiama "Grid", della Codemaster, vi dico anche come si chiama il gioco, che a me piace. E mi chiamò, disse: "Franco, Franco!" dalla cella. Mi affacciai alla... al cancello e dissi: "Che c'è, Giova'? Che vuoi? Mi chiami, io adesso sto giocando". Dice: "No - dice - ho saputo alla televisione, su RAI 3 - disse proprio 'ste parole, disse - che sta collaborando un certo Spatuzza, che si accusa del... del furto della 126". Io gli dissi queste parole, dissi: "E da me che vuoi? Che ne so io?" Perché io non parlavo di... con nessuno della strage di via D'Amelio.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Con nessuno, con nessuno.

P.M. Dott. LUCIANI - Il suo pensiero è chiarissimo. Ascolti un secondo, lei ha anche detto però...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E poi glielo dissi pure a Tibaldi che ero urtato da questo comportamento di Giovanni Vitale: "Ma che vuole da me, che mi viene a raccontare 'u fatto del furto del 126! Ma cosa ne so io Spatuzza, non Spatuzza, ma che me ne frega a me?" Ecco perché ero urtato. E Tibaldi è solo questo quello che ha sentito, altro dalla mia bocca non l'ha mai sentito.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, praticamente lei però ha anche detto un'altra cosa, sempre in fase di indagini, che forse può un po' spiegare il senso della dichiarazione che poi Tibaldi rende, perché lei, nell'interrogatorio del 24 febbraio del 2011, lei

dice, la pagina è pagina venti...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, l'accordo con i poliziotti?

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti un attimo. Pagina 21, credo... no, 22, lei dice a Tibaldi: "Mi scappò solo, forse in un momento di nervosismo, che dissi: <<Gli accordi non erano questi, che possono saltare i processi>>. Questo forse mi ricordo qualcosa". "Che significa questa espressione?" "Cioè nel senso che, praticamente, gli accordi erano che mi avrebbero aiutato ad uscire dal carcere e mi avrebbero dato i benefici, che mi avrebbero fatto addirittura", etc., etc. Cioè se lei dice: "Io non è che gli ho detto che mi sono..."

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, questo può essere stato, guardi, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Andriotta, deve finire... mi deve far finire!

PRESIDENTE - Sì, completa il Pubblico Ministero la domanda e poi lei risponde. Prego.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei dice: "Io non gli ho detto che ci eravamo messi d'accordo, però mi è scappato, in un momento di nervosismo, dopo avere appreso questa questione: <<Gli accordi non erano questi>>", cioè gli accordi si riferiva agli accordi che lei aveva preso con i funzionari di Polizia.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Con i poliziotti. Con i poliziotti, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Questa cosa è vera, è successa, che lei ha avuto...?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, questa sì, mi deve essere scappata questa cosa qua in un momento di rabbia, e basta. Ma io non ho mai fatto il nome di Scarantino, di Profeta, di Orofino.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi nomi qua Tibaldi non li ha saputi da me, se lui li ha detti. Io non ho detto niente a nessuno!

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene. Senta, anche qua con molta calma, perché sempre nella stessa udienza che le ho detto, noi abbiamo acquisito anche le dichiarazioni che lei...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Di Ferone Giuseppe.

P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, di Ferone Giuseppe, che ha reso a questo ufficio un interrogatorio il 14 agosto del 2009, lei lo sa perché le sono state rese note anche in fase di indagine, lei ha fatto anche due confronti, se non ricordo male, con Ferone, e il Ferone ha dichiarato questo: "Un giorno della fine del 2008 l'Andriotta mi disse espressamente se potevo aiutarlo ad inserirlo nel mio processo. Lo guardai dicendogli: <<Mi spiace, non hai trovato un nuovo Scarantino>>. L'Andriotta si mise a ridere e mi confermò che effettivamente aveva rigirato lo Scarantino come una marionetta". Con molta calma, può spiegarci se queste dichiarazioni che fa Ferone corrispondono al vero e lei che tipo di rapporti ha avuto con Ferone?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un astio. All'inizio era solo di circostanze di studio, perché si passeggiava durante l'ora d'aria, che me l'hanno presentato; anche perché poi, quando ho saputo, va beh, quello che ha fatto a una donna e ad un bambino, non lo vedevo più di buon occhio, ok? Non mi piaceva, punto. Tant'è vero che abbiamo avuto una discussione molto accesa, siamo arrivati alle mani, ma questo ancora prima. Lo Sparta gli ha dato due schiaffoni sul corridoio sopra, poi abbiamo fatto la pace e poi, ad agosto, quello che sia, mi ha fatto questa sorpresa. Ma io non ho mai fatto una socialità con il signor Ferone. Quand'è... quando devo averglielo dette queste cose? Come lui ha ribadito sotto la doccia? Guardate, chi non conosce il carcere di Ferrara, la doccia dura cinque minuti, non di più; arriva a bussarti la guardia e dice: "Fuori, fuori! Forza!" E devi uscire, devi uscire. Tant'è vero ci sono guardie che quando c'era Ferone in doccia, io non andavo perché non

volevo stare con lui né a passeggio e né altrove, non mi piaceva come persona.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non è vero quello che ha detto, non è vero, cosa... Ma mi scusi, dottore, allora, innanzitutto perché è falso questa situazione? E ora gliela spiego con molta calma e pacatezza, ok? Anche per far capire alla Corte le circostanze. Se all'epoca dei fatti io non ero ancora indagato, dottore, giusto?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto. Quindi io avevo un parere pieno di... parere favorevole da parte della DDA di Caltanissetta, parere favorevole da parte della Direzione Nazionale Antimafia, mi vuole far capire perché io volevo entrare in un suo processo? Ma che sono pazzo? Ho in mano un processo della strage di via D'Amelio, come... di elevata importanza mondiale, non nazionale, mondiale, è morto un povero magistrato e cinque poveri agenti di scorta, quindi era un processo importantissimo. Ferone non aveva processi così di alto livello, non mi potevano mai servire i suoi processi, perché avevo tutti i pareri favorevoli da parte della DDA e DNA, ero portato bene, ero portato! Non ero portato come adesso, ero portato benissimo, quindi non mi serviva intromettermi in un nuovo processo suo. Ecco perché è falso e bugiardo! A lui gli serviva di entrare in questo processo per prendere i benefici penitenziari, che non glieli avrebbero mai dati, perché lui era sotto programma di protezione a Roma, è scappato, è andato a Catania e ha ammazzato le persone.

P.M. Dott. LUCIANI - Va bene, Andriotta, è chiarissimo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mentre era un collaboratore di giustizia.

In merito alle promesse che gli venivano fatte affinché si determinasse a rendere le

false dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, Andriotta ha sostenuto che gli inquirenti gli prospettavano anche (come già esposto) la riduzione della pena dell'ergastolo di primo grado, nei successivi gradi di giudizio. Dopo che la condanna all'ergastolo diventava definitiva, senza che Andriotta ottenesse la prospettata riduzione di pena, gli inquirenti, oltre a spiegargli i benefici di cui poteva, comunque, fruire come collaboratore di giustizia, gli avrebbero parlato della possibile revisione del processo: *“ne parlò la dottoressa Anna Maria Palma di una revisione, di una probabile revisione del processo e ci fu quella volta là c'è la dottoressa e c'era il dottore Antonino Di Matteo quando mi disse questa cosa”* (era la prima occasione in cui Andriotta conosceva il dottor Di Matteo)⁴¹. Inoltre, veniva anche assicurato all'imputato che, da lì a poco, gli avrebbero concesso un permesso premio, come - effettivamente- accadeva e come gli comunicava Salvatore La Barbera, nell'aula bunker di Catania Bicocca (il funzionario sottolineava che loro mantenevano le promesse). Ancora, dopo che Scarantino ritrattava, ad Andriotta veniva richiesto di dichiarare, falsamente, d'esser stato avvicinato, in località protetta, da due mafiosi per indurlo alla ritrattazione. Il fine di tali dichiarazioni, come gli spiegavano, in occasione di due diversi permessi premio, sia Arnaldo La Barbera (a settembre 1997) che Mario Bò (a dicembre 1997), era quello di screditare la ritrattazione di Scarantino, facendola apparire come il frutto di un'intimidazione mafiosa (per rendere tali dichiarazioni, all'imputato veniva promessa la detenzione domiciliare e, dopo due anni, la liberazione condizionale).

Si riporta, ancora una volta, lo stralcio dell'esame dibattimentale, nella parte d'interesse⁴²:

⁴¹ Cfr. interrogatorio Andriotta Francesco 24.02.2011 (acquisito agli atti).

⁴² Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 105 ss.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, poi lei, a un certo punto, questo lo dichiara negli interrogatori che abbiamo già acquisito, viene a sapere che Scarantino Vincenzo ha ritrattato. Può riassumere un po' alla Corte se e da chi lei viene avvicinato, dopo aver saputo che Scarantino aveva ritrattato, per rendere le dichiarazioni che lei poi farà nel verbale del (...) 29 aprile, scusi, del '98, non febbraio. 29 aprile del '98, in cui lei dichiarerà che era stato avvicinato in località dove faceva il permesso da mafiosi, che l'avevano minacciata per farla ritrattare.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Beh, è stato a settembre che ho fatto il permesso, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, a settembre dell'anno prima.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Del 1997, è giusto?

P.M. Dott. LUCIANI - Sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh. E allora dobbiamo chiederglielo al dottor Mario Bo cosa mi è venuto a dire. Se ha coraggio lo dica, almeno chiudiamo 'sta faccenda una volta perse... per tutte.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, Andriotta, in due battute deve riferire alla Corte chi le dice di fare queste dichiarazioni e in che circostanze.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Per rendere più credibile le mie dichiarazioni e non far credere a Scarantino la ritrattazione, alla Corte.

P.M. Dott. LUCIANI - Quando glielo dice questo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questo a settembre, in località nota al Servizio

Centrale di Protezione.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, lei, in realtà, in questi interrogatori che abbiamo acquisito, fa riferimento a due circostanze: una che si data al settembre del '97 e una che si data al dicembre del '97, quando lei viene prelevato.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, e questa è del dicembre '97, dottore, esattamente alle tre di notte, il 24 dicembre alle tre di notte, praticamente è il 25 dicembre.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Un orario strano, che io esco con una scorta che non è della località dove io devo arrivare, ma è di Roma.

P.M. Dott. LUCIANI - Perfetto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E ci siamo incontrati e... e mi ha detto determinate cose.

P.M. Dott. LUCIANI - Chi glielo dice questo, il dottor Bo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non è a settembre, ma è a dicembre, in occasione di un suo permesso quando lei venne prelevato dal carcere di dove? Lei dov'era detenuto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Roma - Rebibbia.

P.M. Dott. LUCIANI - A Roma - Rebibbia, perfetto. Ora io le voglio chiedere una cosa, perché nel verbale del 17 luglio del 2009, lei descrive questa vicenda e quindi...che lei oggi ha detto in maniera più sintetica, ma lei in questo verbale dice che Bo era in presenza di altri due funzionari di Polizia.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che io non conosco.

P.M. Dott. LUCIANI - Che però lei ha dichiarato: "Per quello che ho ricavato io,

erano più alti in grado di Bo ,perché a un certo punto Bo comincia..."

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, perché praticamente (...) praticamente dovevo dire che ero stato avvicinato da dei mafiosi per farmi ritrattare, per fare in modo che la ritrattazione di Scarantino non fosse stata genuina davanti alla Corte d'Assise e che avrebbero creduto anche all'avvicinamento da parte di mafiosi che mi volevano far ritrattare anche a me. Tanto è vero che mi dettero il cognome di copertura anche per scrivere a casa o per avere corrispondenza in genere.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Ma che questi funzionari di Polizia fossero più alti in grado di Bo, lei come lo sa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E perché mi sembra che ci fu una circostanza che gli dissero: "Stai un attimo zitto", e parlare... e parlò uno di loro. (...) Ecco perché presumo, perché io ho fatto il militare, se uno è più basso di grado di me non mi può dire a un caporale maggiore: "Stai zitto che parlo io", un soldato semplice, è impossibile. (...) Ecco perché ho dedotto che erano più alti in grado, solo per questa deduzione.

P.M. Dott. LUCIANI - Ma non le hanno spiegato chi erano 'ste persone, né le ha più riviste dopo?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io non penso di averle riviste dopo.

P.M. Dott. LUCIANI - Ho capito. Né le dicono chi fossero, insomma?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Adesso non... mi sfugge, non mi ricordo, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Senta...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sennò glielo direi se mi ricorderei.

P.M. Dott. LUCIANI - In questi verbali che abbiamo acquisito lei fa riferimento, oltre a Bo, per questa vicenda delle dichiarazioni su mafiosi che l'avevano avvicinata per minacciarla, anche al dottor Arnaldo La Barbera, che nel settembre del '97 era

venuto a trovarla a Piacenza e le aveva fatto anche lui questo discorso. La conferma questa circostanza?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì. E dottore, un'altra cosa: oltre a confermare questa circostanza, potete verificare quando abitavo a Piacenza sotto programma di protezione, io ho usato il telefono fisso che era intestato alla Questura di Piacenza e telefonavo sia al dottor Mario Bo che al dottor Arnaldo La Barbera direttamente alla Questura di Palermo e poi, quando si spostò il dottor Arnaldo La Barbera alla Questura di Napoli, mi fu detto dal dottor Mario Bo: "Guarda - dice - il dottor La Barbera Arnaldo è questore a Napoli. Telefonagli lì". E mi dette il numero diretto, mi disse di non fare il 113, perché sarebbe stata registrata la telefonata. Mi disse anche questo.

P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo. Ora un chiarimento le voglio chiedere su tutta questa vicenda, di questo verbale, di queste dichiarazioni dei mafiosi che l'avevano avvicinata per farla ritrattare, perché nel verbale del 30 novembre del 2010, quindi voglio capire se è un refuso o se è un'altra circostanza ancora, lei afferma di avere incontrato il dottor Ricciardi nel permesso del 24 dicembre del '97. E' un errore o c'era anche Ricciardi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io presumo che sia un errore, secondo me, perché il dottor Arnaldo La Barbera me lo ricordo, c'era, e il dottor Mario Bo.

P.M. Dott. LUCIANI - Arnaldo La Barbera nel settembre del '97.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Mario Bo nel permesso del 24 dicembre del '97.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Non c'era, invece, il dottor Ricciardi in questo permesso premio.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, che mi ricordo io no, dottore, devo aver fatto un grosso errore; di questa circostanza però, non delle altre.

Con particolare riferimento a taluni degli interrogatori (già richiamati) che segnavano le tappe della sua falsa collaborazione con l'autorità giudiziaria, Andriotta dichiarava quanto di seguito riportato.

In relazione al primo interrogatorio da 'collaboratore', fatto il 13 settembre 1993, al Pubblico Ministero, dottoressa Boccassini, Andriotta spiegava che, delle circostanze in esso riportate, rispondevano al vero unicamente quelle relative al fatto che egli era detenuto nella cella a fianco di Vincenzo Scarantino e che si prestava, effettivamente, a scrivergli delle lettere destinate alla moglie (giacché il compagno di detenzione era praticamente analfabeta), nonché i bigliettini da recapitarle o da comunicarle, attraverso la propria coniuge (Bossi Arianna). Rispondeva al vero, inoltre, la preoccupazione mostrata da Vincenzo Scarantino in occasione dell'arresto del fratello Rosario: il compagno di detenzione, effettivamente, temeva che il germano fosse stato arrestato anch'egli, per il furto della Fiat 126 utilizzata per la strage, pur essendo entrambi estranei a quella vicenda.

Non era affatto vero, invece, che Michele Giambone chiedeva ad Andriotta di portare i suoi saluti a Scarantino (come gli suggerivano di riferire al detenuto Arnaldo o Salvatore La Barbera).

Neppure rispondeva a verità che il compagno di detenzione gli confidava d'aver ricevuto, da un parente, l'incarico di rubare la Fiat 126, che doveva essere di color bordeaux come quella di sua sorella o che il furto veniva poi effettivamente eseguito da Salvatore Candura, che portava la vettura in un luogo prestabilito, con Luciano Valenti. Si trattava di circostanze che Andriotta poteva leggere negli appunti che gli venivano recapitati, prima di sostenere l'interrogatorio con la dott.ssa Ilda Boccassini.

Lo stesso vale per le dichiarazioni relative ai problemi meccanici dell'automobile, alla necessità di trainarla dopo il furto e, ancora, alla sua riparazione ed al cambio delle targhe prima dell'attentato, nonché al ritardo nella denuncia del furto delle targhe stesse, al lunedì successivo alla strage (tutte circostanze, peraltro, intrinsecamente vere, come visto in altra parte della motivazione, sebbene mai rivelate da Scarantino ad Andriotta).

Del pari, era un suggerimento del dottor Arnaldo La Barbera quello relativo alla falsa confidenza di Scarantino che, ad accusarlo, erano proprio i predetti Candura e Valenti. Ancora, era falsa la circostanza che, dopo l'arresto del 'garagista', Scarantino iniziava a temere per la propria posizione e che mutava pure la sua versione sul luogo dove l'autovettura veniva imbottita d'esplosivo (come già accennato, indicando, prima dell'arresto menzionato, la porcilaia nella disponibilità dei suoi parenti e, successivamente, proprio il garage di Orofino).

Questa dichiarazione sul cambio del luogo di riempimento della Fiat 126, tuttavia, non era contenuta negli appunti predetti, ma gli veniva suggerita oralmente, da taluno degli inquirenti, prima dell'interrogatorio (l'imputato non specificava da chi). Quanto al Matteo o Mattia o La Mattia, Andriotta si limitava a ripetere al Pubblico Ministero il nominativo contenuto negli appunti che gli venivano forniti, evidenziando che le indicazioni ricevute erano proprio di fare quel nome in maniera volutamente generica ed imprecisa e che egli non chiedeva alcunché a tal riguardo.

Ancora, l'imputato si limitava ad indicare, genericamente, in quel primo interrogatorio, la figura di un 'telefonista', che associava poi al nome di Gaetano Scotto solo nel successivo interrogatorio del gennaio 1995, perché così gli veniva

detto di fare⁴³.

In relazione all'interrogatorio del 4 ottobre 1993, presso il carcere di Milano-Opera, con la dott.ssa Ilda Boccassini ed il dottor Fausto Cardella, Andriotta spiegava che era presente anche il dottor Arnaldo La Barbera; quest'ultimo non partecipava all'atto istruttorio, ma accompagnava la dottoressa e fumava anche una sigaretta con l'imputato, prima dell'atto istruttorio. Come spiegato dall'imputato, anche le dichiarazioni rese in quella circostanza erano false e, in particolare, non rispondeva affatto al vero la circostanza relativa al messaggio minatorio, dentro il panino imbottito, diretto al dott. Lo Forte (*"guida forte la macchina"*), che Scarantino (a suo dire) recapitava all'esterno del carcere tramite Andriotta e la moglie di quest'ultimo. Detta dichiarazione gli veniva suggerita da Arnaldo La Barbera, così come gli veniva suggerita la falsa confidenza di Scarantino (*"è arrivata la Profezia"*) relativa all'incarico ricevuto dal cognato, Salvatore Profeta, per rubare la Fiat 126 da impiegare nell'attentato: detta ultima circostanza, suggeritagli prima dell'interrogatorio, serviva per render più credibili le sue dichiarazioni, in considerazione dello spessore criminale del cognato di Scarantino (*"perché Scarantino è un pesce piccolo, mentre ProfetaSalvatore mi dissero che era uno che contava"*). Arnaldo La Barbera, come detto, suggeriva detta dichiarazione, che gli serviva per far scattare il blitz contro Profeta (*"C'era il dottor Arnaldo La Barbera, mi disse: "Adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino, perché io devo fare scattare il blitz dell'arresto". E mi sembra che fu pochi giorni dopo il mio interrogatorio l'arresto di Profeta"*)⁴⁴.

Più in generale, Andriotta spiegava che era, appunto, Arnaldo La Barbera, a capo

⁴³ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 62 ss.

⁴⁴ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 75 ss.

del gruppo inquirente che si occupava delle indagini sulla strage, a dare le direttive, mentre gli altri funzionari di polizia erano “*diciamo dei supervisori ... come glielo devo spiegare? Non so. Non erano proprio loro che mi dicevano le cose, se non in alcune occasioni, tipo Salvatore La Barbera o il dottor Mario Bo’*. Però in special modo era il dottor Arnaldo La Barbera”⁴⁵.

In relazione all’interrogatorio del 17 gennaio 1994, nel carcere di Vercelli, con la dott.ssa Ilda Boccassini, Andriotta (come anticipato) rammentava d’aver sostenuto, prima dello stesso, un colloquio investigativo, non breve, con il dottor Arnaldo La Barbera, tant’è che l’imputato terminava tutte le sigarette ‘Marlboro’ a propria disposizione, fumando poi le ‘Rothmans’ che gli offriva il funzionario, anche se non ricordava di cosa parlavano in quella specifica occasione (della quale, come detto, risulta traccia documentale, negli accertamenti espletati⁴⁶). Sul punto, va rilevato che nel corso dell’interrogatorio del 17 luglio 2009 (come detto, acquisito agli atti), l’imputato dichiarava che il funzionario di polizia, in detta occasione, gli suggeriva le dichiarazioni da rendere all’autorità giudiziaria e, come già riportato, l’interrogatorio in questione era quello in cui Andriotta dichiarava, per la prima volta, adeguandosi ad una sopravvenuta dichiarazione di Salvatore Candura, che quest’ultimo, dopo la strage del 19 luglio 1992, contattava più volte Scarantino, telefonicamente, per sapere se la Fiat 126 che gli faceva rubare era proprio quella impiegata come autobomba in via D’Amelio⁴⁷.

Invece, l’imputato non ricordava alcunché di un ulteriore colloquio investigativo

⁴⁵ Cfr. esame imputato, verbale d’udienza 13.5.2015, pag. 87.

⁴⁶ Cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta prot. n. 3221 del 16/7/2010, con relativi allegati (acquisita al fascicolo per il dibattimento con l’accordo delle parti), dove si legge, appunto (come già riportato in altra nota), di un colloquio investigativo con Francesco Andriotta, presso la Casa Circondariale di Vercelli, sostenuto da Arnaldo La Barbera, in data 17 gennaio 1994.

⁴⁷ Cfr. esame imputato, verbale d’udienza 13.5.2015, pagg. 87 ss.

con Arnaldo La Barbera, sostenuto, sempre nella casa circondariale di Vercelli, il 2 marzo 1994 (del quale, pure, vi è traccia negli atti⁴⁸), non rammentando nemmeno se vi era o no un collegamento fra tale colloquio ed il successivo interrogatorio reso alla dott.ssa Boccassini il 21 marzo 1994 (nel quale Andriotta manifestava un momento di disagio per la sua situazione carceraria)⁴⁹.

Quanto al contenuto degli interrogatori del 16 settembre 1994 e del 28 ottobre 1994 (come già accennato), Andriotta evidenziava che, in occasione del primo di tali atti istruttori, il dottor Mario Bò -che vi assisteva per ragioni investigative- gli suggeriva di riferire all'autorità giudiziaria (i Pubblici Ministeri erano la dottoressa Anna Maria Palma ed il dottor Carmelo Antonio Petralia) di una riunione cui era presente anche Vincenzo Scarantino. In quella occasione, il dottor Mario Bò, durante una pausa, gli consegnava, su direttiva di Arnaldo La Barbera, due o tre fogli contenenti le circostanze che doveva studiare e riferire nell'interrogatorio successivo (quest'ultima circostanza non veniva mai menzionata prima del dibattimento, dall'imputato; infatti, negli interrogatori resi in fase d'indagine, Andriotta raccontava solo di un colloquio di circa mezz'ora con il dottor Bò, senza fare alcun riferimento a documenti od appunti che provenivano da Arnaldo La Barbera). Si riporta lo stralcio delle dichiarazioni dibattimentali, nella parte d'interesse specifico⁵⁰:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, nel successivo interrogatorio che lei renderà alla Procura sempre di Caltanissetta, che è quello del 16 settembre del '94, lei ha dichiarato, nel verbale che abbiamo acquisito, che è quello del settembre del 2009, che in quella occasione il dottor Bo, che era presente effettivamente

⁴⁸ Cfr. annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta cit., dove si legge anche (come già riportato in altra nota) di un ulteriore colloquio investigativo con Francesco Andriotta, presso la Casa Circondariale di Vercelli, sostenuto dal dottor Arnaldo La Barbera, in data 2 marzo 1994.

⁴⁹ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 89 ss.

⁵⁰ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 91 ss.

all'interrogatorio, perché l'interrogatorio del 16 settembre del '94 si svolge...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - C'era la dottoressa Anna Maria Palma.

P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, dottoressa Anna Palma, dottor Petralia e il dottor Bo, che assiste per esigenze investigative. In quella circostanza il dottor Bo le parla, le dice qualcosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, io mi ricordo il fatto che mi disse di dire il... se ricordo bene è questo, il fatto della... dell'assemblea.

P.M. Dott. LUCIANI - Che significa dell'assemblea?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Della riunione. La riunione avuta tra 'sti personaggi qua, che loro dicono che sono mafiosi.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè il dottor Bo le direbbe che cosa? Di riferire all'Autorità Giudiziaria di una riunione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, eh, su queste cose qua.

P.M. Dott. LUCIANI - Cioè lo espliciti.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il dottor Mario Bo all'epoca non era questore.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Era un sostituto commissario, vice sostituto.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e quindi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi disse di riferire questo qui della... dovrebbe essere questo. Non mi ri... non... non voglio fare confusione, perché non mi ricordo bene la circostanza se è questo interrogatorio o quello dopo.

P.M. Dott. LUCIANI - Perché, le spiego...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il fatto della riunione, che ne so, dotto'!

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, il suo ricordo è che il dottor Bo...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ed era presente anche Scarantino, etc., etc.

P.M. Dott. LUCIANI - Se capisco bene, il dottor Bo l'avvicina per dire: "Di' ai magistrati che c'è stata 'sta riunione in cui era presente pure Scarantino"?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, sì, esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Effettivamente in questo verbale lei dice...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma non mi ricordo se è questo o quello dopo.

P.M. Dott. LUCIANI - E' entrambe le cose, signor Andriotta, sia in questo che in quello dopo, perché in questo verbale lei dice... i Pubblici Ministeri la invitano a fare uno sforzo di memoria, a vedere se lei ricorda altro, e lei dice questo: "Io speravo che la mia collaborazione si fosse esaurita con le dichiarazioni che avevo reso un anno fa, ma ora capisco che evidentemente, a seguito della collaborazione di Scarantino, di cui ho appreso dagli organi di informazione, le cose non possono stare più in questo modo". Salto, vado a salti, poi lei dice più sotto: "Ancora oggi io ho paura a fare certi nomi e a raccontare determinate circostanze. Vi prego di comprendere la mia situazione. Comunque posso subito dire che lo Scarantino mi disse che egli stesso era stato presente quando si era tenuta una riunione a cui avevano partecipato personaggi di spicco di Cosa Nostra, durante la quale era stato deciso di portare a segno l'uccisione del Giudice Borsellino. Tuttavia faccio notare che io ancora oggi tremo e sudo pensando ai nomi che mi fece Scarantino, e pertanto vi invito a rinviare questo interrogatorio, dando la possibilità di riflettere meglio", etc., etc. Cioè lei in questo verbale preannuncia ai magistrati che dopo avere appreso che Scarantino collabora, dovrà dire ulteriori cose che non aveva detto prima perché aveva paura. Mi ha sentito?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, ho capito, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Poi, nel verbale successivo del 28 ottobre del 1994, che si svolge nella casa di reclusione a Paliano...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Paliano.

P.M. Dott. LUCIANI - Esatto, innanzi a...? Se lo ricorda chi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Allora, un attimo, dottore, mi faccia fare mente locale. C'era un magistrato che mi dissero che era nuovo, che adesso so chi è, eh? Ma all'epoca me lo presentarono. Forse, non vorrei sbagliarmi, dottore, il dottor Di Matteo, la dottoressa Palma e forse c'era anche il dottor Petralia, forse, non sono sicuro.

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, in realtà dei tre nomi che ha fatto, dal verbale risulta il dottor Petralia, assistito in quel caso da un agente di Polizia, un assistente della Polizia di Stato, Ribaudò Michele. In questo...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, sì.

P.M. Dott. LUCIANI - Ecco, in questo verbale effettivamente lei riferirà e del ruolo che, per quello che lei dice di avere appreso, aveva avuto Biondino, e di questa riunione, in relazione alla quale lei fa i nomi di Riina, Aglieri, Cancemi, La Barbera, Greco, Bagarella e Brusca come presenti.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, e fu il colloquio investigativo prima, cioè investigativo, della dottoressa Palma e il dottor Petralia, insieme al dottor Mario Bo, che praticamente mi... mi dette questi fogli da parte del dottor Arnaldo La Barbera.

P.M. Dott. LUCIANI - Aspetti, non ho capito nulla, scusi.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E allora...

PRESIDENTE - Chiarisca bene cosa è successo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Negli interrogatori prima... Allora, dottore, l'interrogatorio prima, quando c'era il dottor Carmelo Petralia, la dottoressa Anna Palma e il dottor Mario Bo, quando mi disse di... di dire determinate cose, mi dette due o tre fogli, che io poi studiai a memoria e all'interrogatorio dopo c'era... ecco,

questo particolare non me lo ricordavo che c'era solo il dottor Petralia, però c'è anche un interrogatorio che c'è anche il dottor Santino Di Matteo. Come si chiama?

P.M. Dott. LUCIANI - No, Santino Di Matteo no, diciamo, forse Nino Di Matteo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E che ne so, Di Matteo comunque.

P.M. Dott. LUCIANI - Non so se Santino Di Matteo sia dottore, ma sicuramente Nino Di Matteo è dottore, diciamo, questo lo posso certificare.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E chi è 'stu Santino Di Matteo? E che ne so chi è, Avvocato!

P.M. Dott. LUCIANI - No, va beh, Andriotta, è giusto per stemperare un attimo.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E mi scusi, dottore...

PRESIDENTE - Allora, spieghi bene questa cosa. Il dottor Bo quando le dà questi fogli? In che momento...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Nell'interrogatorio precedente, quando c'è anche il dottor Carmelo Petralia e la dottoressa Anna Palma.

PRESIDENTE - Ma in che senso le dà questi fogli? Lo spieghi in senso le dà questi fogli.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Da parte del dottor La Barbera: "Questi sono quelli che devi fare. Mi raccomando, oggi cioè non farlo, fallo al prossimo interrogatorio". Questo me lo ricordo, perché...

PRESIDENTE - E quindi è pri...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...più o meno la prassi era sempre la stessa, signor Presidente.

PRESIDENTE - E cioè come funzionava questa prassi? Lo spieghi.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - La scusa di andare fuori, fumare una sigaretta, bere un caffè, la pausa tra un interrogatorio e l'altro, ecco. Come adesso Lei ha fatto

la pausa e io mi sono bevuto il caffè.

PRESIDENTE - Eh, e in questa pausa che veniva fatta, lei cosa riceveva? Lo spieghi bene questo discorso.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Eh, ricevevo dei fogli con su tutte le annotazioni di quello che io avrei dovuto dire la prossima volta.

PRESIDENTE - E questi fogli chi glieli consegnava?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi me li ha consegnati il dottor Mario Bo; altre volte me li ha consegnati il dottor Arnaldo La Barbera di persona; un'altra volta, nel carcere di Opera, il comandante del carcere di Opera.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E di questo c'è il... il collaboratore Nicola Di Comite, quando io entrai con un fascicolo alto così nella stanza.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero, può proseguire.

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi, lei dice: "Nell'interrogatorio di settembre - mi faccia capire se ho compreso -nell'interrogatorio di settembre, durante una pausa o comunque, insomma, prima o durante una pausa, il dottor Bo mi dà questi fogli".

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - "E mi dice che sono da parte del dottor La Barbera".

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Lei a settembre, quindi, dice ai magistrati: "Io vi devo dire altre cose, lo capisco, ma adesso ho paura".

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - E poi le dichiarazioni le fa il successivo 28 ottobre. Ho capito bene?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Esatto, sì, sì, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh! Io ho soltanto una cosa da chiederle, un chiarimento, perché effettivamente lei queste dichiarazioni, nei verbali che abbiamo acquisito, le ha fatte, cioè il fatto che lei avesse avuto un colloquio di mezz'ora con Bo, in cui le aveva suggerito di fare inomi, e lo dice nel verbale del 17 luglio 2009, questo risulta. Però in un verbale successivo, quindi voglio capire se è stato un refuso o se è il suo ricordo difettoso oggi, in un verbale del venti...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dotto', che vuol dire refuso?

P.M. Dott. LUCIANI - No, aspetti un attimo. In un verbale che è del 24 febbraio del 2011, che abbiamo acquisito, alla pagina 20 - 22, lei dice che fa queste dichiarazioni perché aveva ricevuto un foglio presso la sede della Celere di piazza Zara a Milano da La Barbera e Ricciardi.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ma questo è precedente, dottore. Questo è per...

P.M. Dott. LUCIANI - Quindi non c'entra nulla, diciamo, questa cosa.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, è per l'interrogatorio che io ho avuto sempre a Milano dalla dottoressa Ilda Boccassini, quando ho soggiornato nella... nella Caserma della Polizia Celere, che c'era anche questo Nicola Di Comite e Giorgio Tozzi, che...

P.M. Dott. LUCIANI - Va beh, adesso ci arriviamo a questa questione della Celere. Però io voglio capire, quindi, non c'entra nulla questa questione della Celere con la riunione...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ecco.

P.M. Dott. LUCIANI - ...le dichiarazioni sulla riunione, giusto?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non riesco a... a trascendere bene adesso i ricordi.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, non lo so, però ce lo deve dire lei, perché oggi lei ha

rassegnato un rico...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Però mi ricordo che mi hanno consegnato dei fogli.

P.M. Dott. LUCIANI - Sì, lei oggi ha rassegnato un ricordo secondo cui questi fogli le sarebbero stati dati in occasione dell'interrogatorio di settembre...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Questi sono stati dati nel carcere di Paliano, due fogli.

P.M. Dott. LUCIANI - D'accordo, quindi la questione della Celere non c'entra nulla con questa vicenda.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, è un'altra, mi sembra che sia un'altra, dottore.

P.M. Dott. LUCIANI - Oh, perfetto. Adesso, poi, ci arriviamo a questa cosa della Celere. Ora, quello che le voglio chiedere, che è una cosa che noi le avevamo già chiesto, lei in questo verbale, che poi rende all'Autorità Giudiziaria, fa riferimento al fatto che aveva sentito da notizie di stampa, lei dice: "Ne ho sentito parlare, ma non..." Le chiedono: "Durante le scorse settimane lei ha avuto modo di apprendere da giornali o dalla televisione di un asserito contrasto tra le dichiarazioni di Scarantino e quelle di altri collaboratori, quali appunto Cancemi e La Barbera?" Lei risponde...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Io gli ho detto che non li ho appresi da... dalla televisione o dal giornale, ma le disse un collaboratore di giustizia all'interno della sezione.

P.M. Dott. LUCIANI - Esatto. Però, voglio dire, le dichiarazioni che lei ha fatto false su questa riunione, sono il frutto dei fogli che le hanno dato da studiare, non...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, sono il frutto dei fogli, perché...

P.M. Dott. LUCIANI - ...non da notizie che lei aveva appreso dalla stampa.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, io non ho appreso nessuna notizia dalla stampa, a me me l'ha detto Gaetano..."facci 'i sola", che era nella mia sezione, nella prima sezione di Paliano, che lui aveva appreso 'sta notizia, ma non stava parlando con me, stava parlando con Salvatore Ciulla, un palermitano. E Gaetano Costa ,collaboratore di giustizia, parlava insieme a Salvatore Ciulla, che dice che aveva sentito al telegiornale queste dichiarazioni contrastanti tra collaboratori, punto. Ma no che io ho appreso dalla televisione, io non guardo i telegiornali e non leggo i giornali, non mi piace.

Quanto alle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del 26 gennaio 1995, al carcere di Paliano (innanzi ai Pubblici Ministeri, dott.ri Anna Maria Palma e Carmelo Antonio Petralia, assistiti dall'Agente Scelto Michele Ribaudò), Andriotta non rammentava chi gli suggeriva di dichiarare, per la prima volta in occasione di tale atto istruttorio, da un lato, che alla predetta riunione di villa Calascibetta partecipavano anche Ciancio o Gancio e Matteo o La Mattia e, dall'altro lato, che anche Gaetano Scotto era coinvolto nella strage di via D'Amelio, avendo fornito il consenso della famiglia Madonia. Si trattava, comunque, di un suggerimento proveniente dagli inquirenti, vale a dire da Arnaldo o Salvatore La Barbera o, ancora, da Mario Bò (quest'ultimo, appena qualche giorno prima, andava in carcere per fare firmare ad Andriotta delle carte relative al suo programma di protezione)⁵¹.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese il 29 aprile 1998, presso il carcere di Roma Rebibbia (alla dott.ssa Anna Maria Palma, coadiuvata da Mario Bò), sulle minacce (come detto, inesistenti) ricevute da due emissari mafiosi, in località protetta, affinché ritrattasse le dichiarazioni rese in precedenza, Andriotta evidenziava che era un suggerimento di Arnaldo La Barbera e Mario Bò. Quest'ultimo, in compagnia di altri

⁵¹ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 102 ss.

due funzionari, che non Andriotta conosceva e che sembravano di livello più elevato (poiché uno di loro, ad un certo punto, zittiva Mario Bò), in occasione del permesso natalizio del 1997, durante il viaggio notturno, in automobile, dal carcere romano di Rebibbia, gli suggeriva appunto di riferire quelle false circostanze, spiegando che ciò serviva a sostenere le sue precedenti dichiarazioni ed a rendere non credibile la ritrattazione di Vincenzo Scarantino, facendola apparire come il frutto di un'intimidazione mafiosa. Inoltre, Andriotta riceveva analoga sollecitazione anche da Arnaldo La Barbera, in occasione del precedente permesso premio, a settembre 1997, quando si trovava a Piacenza. Sempre per far apparire verosimili le dichiarazioni di Andriotta, screditando la ritrattazione di Vincenzo Scarantino, Mario Bò suggeriva all'imputato di nominare, come propri difensori, due dei legali che difendevano alcuni imputati della strage di via D'Amelio, nei processi in corso di celebrazione, vale a dire (come già detto) gli Avvocati Scozzola e Petronio⁵².

Ancora, era il dottor Mario Bò che -allo stesso scopo- spingeva Andriotta a denunciare Scarantino per calunnia, per le dichiarazioni rese da quest'ultimo con la clamorosa ritrattazione della sua 'collaborazione'. Ciò avveniva, forse, nel marzo/aprile 1998 (la datazione è evidentemente errata, poiché la predetta 'ritrattazione' di Scarantino avveniva, come è noto, soltanto a settembre di quell'anno), all'interno del carcere di Rebibbia, allorché il dottor Bò era in compagnia della dottoressa Palma; quest'ultima, però, non assisteva a tale discorso⁵³.

Inoltre, l'imputato sosteneva (in maniera assai poco convincente) la propria volontà di ritrattare le sue false dichiarazioni sulle confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, anche prima d'esser messo innanzi all'evidenza delle risultanze

⁵² Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 105 ss.

⁵³ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 109 ss.

successive alla collaborazione di Gaspare Spatuzza. In particolare, Andriotta sosteneva d'aver riferito ad un ispettore dell'Anticrimine di Piacenza di nome "Davio, Davico, Davini", durante un permesso premio del marzo 1998: "mi stanno facendo girare le scatole, se voglio io, gli faccio cadere tutto il processo" (la circostanza, tuttavia, non trovava alcuna conferma, nonostante l'audizione dei poliziotti dell'Anticrimine piacentina⁵⁴). Ancora, durante un permesso premio nel mese di ottobre/novembre 2005, preso dal rimorso, Andriotta avrebbe fatto un'istanza al servizio centrale di protezione per poter rendere una dichiarazione alla stampa ed alla televisione, ma l'autorizzazione veniva negata. Nessun magistrato della Procura di Caltanissetta andava ad interrogarlo per comprendere che cosa voleva riferire agli organi di stampa, né Andriotta avanzava alcuna richiesta d'esser ascoltato dai magistrati, poiché intendeva ritrattare soltanto "via etere", sentendosi più tutelato dai *media* (in quanto, a suo parere, i magistrati potevano insabbiare la vicenda).

⁵⁴ Ebbene, sia Giuseppe Davì (nelle SIT del 22.6.2010, acquisite all'udienza dibattimentale del 27.1.2015, col consenso delle parti) che il Michele D'Avico (esaminato all'udienza dibattimentale del 29.10.2013, più che altro per l'assonanza rispetto al nominativo menzionato da Andriotta) escludevano d'aver mai udito uno sfogo del tipo di quello descritto da Andriotta.

In particolare, Davì ricordava il periodo in cui si occupava della sicurezza di Francesco Andriotta, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Sicurezza, istituito in seno alla Divisione Anticrimine, precisando che a Piacenza vivevano la moglie ed i figli del collaboratore, per cui, in occasione dei permessi premio che gli venivano concessi mentre era detenuto al carcere di Rebibbia, veniva tradotto da Roma a Piacenza, presso la sua famiglia. Come anticipato, Davì escludeva con certezza d'aver mai sentito dire ad Andriotta che poteva fare dichiarazioni tali da stravolgere il processo sulla strage di via D'Amelio, poiché ogni eventuale riferimento, in tal senso, sarebbe stato immediatamente relazionato. Inoltre, Davì nemmeno sapeva per quale ragione Andriotta entrava nel programma di protezione.

Dichiarazioni dello stesso tenore rendeva anche Michele D'Avico, in servizio dal 1989-1990 sino al 2001 alla Divisione Anticrimine di Piacenza, dove -a partire dal 1994- si occupavano della gestione dei collaboratori di giustizia, con l'ispettore Giuseppe Davì e gli assistenti Maurizio Giarrusso e Paolo Volpini. Tra i collaboratori dei quali si occupavano c'era anche Francesco Andriotta, che prelevavano dal carcere di Rebibbia, in occasione dei permessi premio, per accompagnarlo a Piacenza, dove era allocata la moglie con i due bambini piccoli, e che riaccompagnavano poi in carcere romano. L'ispettore Giuseppe Davì era il responsabile della sezione e, solitamente, svolgeva il servizio, mentre gli altri appartenenti ruotavano; nel caso d'indisponibilità del Davì era D'Avico a fare da responsabile. Non erano a conoscenza dei motivi per i quali Andriotta era sottoposto a programma di protezione (verosimilmente, per motivi di riservatezza, non vi era alcun documento formale ai loro atti da cui poterlo desumere, né avevano avuto modo di comprenderlo altrimenti). In particolare, non sapevano che Andriotta collaborava in relazione alla strage di via D'Amelio. Al teste non risultava che fossero mai sorti problemi durante il servizio svolto con Andriotta ed escludeva, in particolare, d'aver mai sentito quest'ultimo manifestare sentimenti di rancore nei confronti dell'autorità giudiziaria o di averlo mai udito riferire di essere a conoscenza di fatti che potessero far crollare i processi di via D'Amelio, né suoi colleghi gli riferivano simili circostanze.

Dichiarazioni testimoniali dello stesso tenore rendevano anche i menzionati Paolo Volpini (all'udienza dibattimentale dell'11.10.2013) e Maurizio Giarrusso (all'udienza del 29.10.2013).

Ancora (per lo stesso motivo), pur venendo successivamente ascoltato dalla Procura Nazionale Antimafia, Andriotta non ritrattava le sue dichiarazioni sui fatti di via D'Amelio (chiedeva d'esser ascoltato dal dottor Pietro Grasso, ma veniva interrogato dal dottor Giordano, già in servizio alla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta)⁵⁵.

Andriotta, dettagliando un accenno fatto durante le indagini (nell'interrogatorio del 17 luglio 2009: *“ci sono state delle volte che io volevo ritrattare e ho preso botte”*), riferiva anche alcuni episodi di maltrattamenti personalmente realizzati dagli agenti di polizia penitenziaria nel carcere di Sulmona, nel 2002 e nel 2007, allorché aveva rappresentato al suo avvocato dell'epoca, a colloquio in tale carcere, che non riusciva più a sopportare il peso delle false dichiarazioni e che intendeva ritrattarle.

Per tali fatti veniva anche celebrato un processo penale, presso il Tribunale di Sulmona (*“Perché purtroppo in quel carcere, quando parli con il tuo legale di fiducia, ti ascoltano e io dissi in più occasioni all'Avvocato che non... non riuscivo ad andare avanti, volevo dire la verità perché non me la sentivo, mi stavo facendo io la galera e anche gli altri, non volevo più andare avanti così. Però puntualmente, come operazione farfalla, abbuscavo mazzate. Ogni volta, ogni volta!”*). Sul punto, Andriotta rendeva anche un'altra dichiarazione inedita sul fatto che, dopo l'inizio della collaborazione di Gaspare Spatuzza, veniva avvicinato, nel giugno/luglio del 2009, dal comandante della polizia penitenziaria del carcere di Ferrara, che gli faceva domande *“strane”*, se corrispondeva o meno a verità che intendeva ritrattare le sue precedenti dichiarazioni⁵⁶.

Altra dichiarazione rilevante di Andriotta era quella relativa alla circostanza che,

⁵⁵ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 113 ss.

⁵⁶ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 116 ss.

durante uno dei processi in cui deponere come testimone, in particolare nell'aula bunker di Torino, in una pausa dell'udienza (trattasi dell'udienza del 16 ottobre 1997, nel dibattimento di primo grado del processo c.d. Borsellino bis), il dottor Mario Bò lo rimproverava duramente perché rendeva una dichiarazione difforme da quella che gli veniva suggerita (della quale, però l'imputato non rammentava l'oggetto), rischiando, a dire del funzionario, di far saltare il processo⁵⁷. A tal proposito, quando gli veniva domandato se a tale "rimprovero" di Mario Bò assistevano anche la dott.ssa Palma oppure il dottor Di Matteo (che erano i due Pubblici Ministeri di quell'udienza), Andriotta rispondeva (più di una volta): "mi avvalgo della facoltà di non rispondere"⁵⁸. Analoga facoltà veniva esercitata dall'imputato anche in risposta ad una domanda sulla conoscenza, da parte dei magistrati inquirenti dell'epoca, della circostanza che Scarantino si professava innocente per la strage, peraltro dopo che Andriotta aveva già affermato, spontaneamente, d'aver rivelato, anche ai magistrati inquirenti, che Scarantino si professava innocente ("Ah, questo gliel'avevo detto ai poliziotti che lui non mi aveva mai raccontato nulla e che continuava a dire che era innocente. (...) Al dottor Arnaldo La Barbera, al dottor Ricciardi e anche al dottor Mario Bo. (...) E anche ai magistrati. (...) Su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere, come ho detto all'Avvocato Scozzola nell'aula bunker di Torino")⁵⁹. Tale atteggiamento dell'imputato è legittimo, ma contraddittorio, poiché egli esercitava il c.d. diritto al silenzio, dopo una serie domande su eventuali intromissioni dei magistrati nella sua falsa collaborazione: ebbene, a dette domande (fatte appena pochi minuti prima), Andriotta rispondeva escludendo qualsivoglia ruolo o consapevolezza dei magistrati dell'epoca, per poi affermare, invece, quanto sopra riportato. Nel

⁵⁷ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 129 s.

⁵⁸ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pag. 50, pagg. 107 ss.

⁵⁹ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 68 s.

riesame del Pubblico Ministero, infine, Andriotta tornava sui suoi passi, sostenendo (in maniera assolutamente non convincente) che s'era avvalso della facoltà di non rispondere soltanto per un "errore di pronuncia" e specificando di non aver mai informato alcun magistrato delle falsità delle sue rivelazioni o di quelle di Scarantino⁶⁰. Invece, nell'interrogatorio del 17 luglio 2009 (pienamente utilizzabile ai fini probatori), Andriotta spiegava che era proprio la dott.ssa Palma ad arrabbiarsi molto con lui, chiedendogli come faceva a sapere delle cose che non erano nemmeno uscite sui giornali (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 154: *"E allora in una occasione è stato che durante un processo in video conferenza nell'aula bunker di Torino addirittura la dottoressa Anna Maria Palma si arrabbiò tantissimo con me, c'era la scorta dei Carabinieri quindi stiamo parlando che era 1996 o '97 (...). Perché io aggiunsi delle dichiarazioni nuove che non erano ancora uscite nemmeno sui giornali o sulla televisione e disse "Andriotta adesso mi devi dire chi t'ha detto ste cose?", e io me le sono ricordate. In quell'occasione c'era il dottor Mario Bo insieme alla dottoressa Anna Maria Palma, non mi ricordo se c'era anche il dottore Antonino Di Matteo quel giorno come Sostituto Procuratore per la parte dell'accusa, non mi faccia dire una bugia"*).

Orbene, prima di passare alle conclusioni in merito alla responsabilità penale dell'imputato per la calunnia continuata ed aggravata, contestatagli al capo I) della rubrica, anche confutando i rilievi critici della sua difesa, occorre fare alcune considerazioni generali sul contenuto delle predette dichiarazioni, palesemente autoaccusatorie.

A tal proposito, va -innanzitutto- sottolineato come il percorso dell'imputato (a far data dal luglio del 2009, allorché decideva di ritrattare le dichiarazioni rese nei

⁶⁰ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 107 ss.

precedenti procedimenti) sia tutt'altro che lineare, in quanto segnato da molteplici incoerenze e contraddizioni, oltre che da significativi aspetti di progressione (e pure da qualche reticenza) nelle accuse mosse contro altri soggetti. Talune novità nelle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, poi, dopo ben quattro interrogatori nell'arco di un anno e mezzo (in fase d'indagine preliminare), sono assolutamente non credibili e paiono strumentali ad alleggerire la propria posizione processuale.

Così, appare già problematico giustificare, sulla base della (riferita) volontà di non coinvolgere, in alcun modo, la propria ex moglie (la quale, comunque, era stata già coinvolta dall'imputato nelle sue precedenti dichiarazioni, da 'collaboratore'), nonché la propria ex compagna, le due novità dibattimentali relative alla dazione monetaria, direttamente a favore della prima (Bossi Arianna), di contante del Servizio Centrale di Protezione, e all'alterco con la seconda (Manacò Concetta), che avrebbe sputato in faccia ad Andriotta per le menzogne che questi raccontava sui fatti di via D'Amelio. Non trovano alcuna possibile giustificazione, *a fortiori*, neppure ulteriori circostanze pure affermate dall'imputato, per la prima volta, nel corso dell'esame dibattimentale del 13/14 maggio 2015, relative ad aspetti assolutamente centrali della sua vicenda, che ben avrebbero consentito (nel suo stesso interesse) un eventuale riscontro, ove tempestivamente dichiarate nella fase delle indagini preliminari⁶¹.

Ad esempio, è assolutamente ingiustificabile e non può che ripercuotersi in maniera negativa sulla complessiva credibilità dell'imputato, la circostanza che Andriotta non dichiarava, in alcuno degli interrogatori precedenti, di aver ricevuto in carcere a Busto Arsizio, oppure a Saluzzo, degli appunti scritti, prima del suo esordio

⁶¹ Come già riportato in altra nota, Andriotta veniva sentito dalla Procura di Caltanissetta, in qualità di indagato per la calunnia *de qua*, per ben quattro volte (con gli interrogatori del 17.07.2009, 8.09.2009, 30.11.2010, 24.02.2011), oltre che in confronto con Giuseppe Ferone (28.09.2009) e Tibaldi Franco (30.11.2010) ed, ancora, con Salvatore La Barbera, Mario Bò, Vincenzo Ricciardi (24.02.2011) e Vincenzo Scarantino (30.11.2010).

da ‘collaboratore’, sui fatti di via D’Amelio (come detto, alla Procura di Milano il 14 settembre 1993, con un interrogatorio di quasi otto ore, che -evidentemente- non poteva esser preceduto da appena pochi minuti d’indottrinamento, da parte di Arnaldo La Barbera). Detti appunti, come già riportato, contenevano (a dire dell’imputato) le false confidenze carcerarie di Scarantino, che Andriotta doveva imparare a memoria e riversare agli inquirenti, nel primo interrogatorio. A tal proposito, l’imputato non forniva alcuna giustificazione in ordine al fatto di non aver detto prima che tali appunti gli sarebbero stati passati prima dell’avvio della collaborazione e che sarebbero stati anche conservati, per molti anni, addirittura fino al 2006, quando egli li avrebbe distrutti, in carcere ad Alessandria, alla presenza del compagno di cella (tale “*Pasquale u Rizzu*” della provincia di Bari)⁶².

Passando, poi, rapidamente in rassegna alcune delle numerose incongruenze e delle progressioni dichiarative nella versione dell’imputato, va rilevato -ad esempio- quanto alla fase iniziale della proposta di ‘collaborare’ con la giustizia, per inchiodare con le spalle al muro Vincenzo Scarantino, che Andriotta (come già accennato) indicava i due funzionari che gli facevano visita nel carcere di Busto Arsizio, per Arnaldo La Barbera ed una persona “*in borghese*”, che non sapeva come si chiamasse (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pagg. 43 s e 84). Nei successivi atti istruttori, quest’ultima persona veniva, poi, identificata per Vincenzo Ricciardi (cfr. interrogatorio 30.11.2010, pagg. 24 s, nonché confronto 24.2.2011, pag. 36). Peraltro, inizialmente, Andriotta inseriva pure Salvatore La Barbera nell’incontro di Busto Arsizio (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 171), mentre detta presenza scompariva nei successivi atti istruttori. L’imputato individuava Vincenzo Ricciardi, nel corso del secondo interrogatorio al Pubblico Ministero: in detta occasione, infatti, prima gli

⁶² Cfr. esame imputato, verbale d’udienza 14.5.2015, pag. 100.

veniva sottoposto un album fotografico contenente, tra le altre, proprio le fotografie (n° 17 e n° 21) del predetto funzionario, ed Andriotta, visionandole, esprimeva le proprie perplessità sul fatto di averlo già visto in precedenza (cfr. interrogatorio 8.9.2009, pagg. 24-36), anche quando gli venivano rese note le sue generalità (cfr. interrogatorio cit., pag. 45). Nel prosieguo del medesimo atto, poi, l'imputato riferiva che la suddetta persona in borghese che accompagnava Arnaldo La Barbera poteva identificarsi proprio in quella ritratta nella foto, anche se non poteva esserne certo (cfr. interrogatorio cit., pag. 55). Nel successivo interrogatorio del 30.11.2010, scompariva ogni incertezza, così come nell'esame dibattimentale, quando Andriotta spiegava che, man mano, faceva mente locale e gli affiorava il ricordo che quella persona che accompagnava Arnaldo La Barbera a Busto Arsizio, dandogli anche un buffetto sulla guancia, quando gli proponevano quella 'collaborazione', era proprio Vincenzo Ricciardi⁶³. Analoga progressione dichiarativa, peraltro, riguardava anche la presenza del dottor Ricciardi alla Procura di Milano, prima dell'interrogatorio con la dott.ssa Boccassini che segnava l'avvio della 'collaborazione' di Andriotta. Anche in relazione a tale approccio, infatti, Andriotta, nel primo interrogatorio (verbale 17.7.2009, pagg. 48 ss. e 208) accennava alla presenza, oltre che di Salvatore ed Arnaldo La Barbera, di un altro poliziotto in borghese (peraltro, non mettendolo in connessione con quello, in abiti civili, che incontrava, in precedenza, nel carcere di Busto Arsizio). Nel successivo interrogatorio, poi, Andriotta, pur non potersi dire certo di quanto affermava, faceva presente che tale poliziotto, che faceva capolino prima del suo interrogatorio d'esordio, poteva esser quello che individuava, con perplessità, nelle foto sottopostegli in detta occasione (cfr. verbale 8.9.2009, pagg. 53 s). Anche detta incertezza, poi, svaniva nei successivi atti istruttori (cfr. interrogatorio

⁶³ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 13.5.2015, pagg. 25 s.

30.11.2010, pagg. 24 s), nonché interrogatorio 24.2.2011, pag. 36), così come nell'esame dibattimentale, allorché Andriotta indicava Ricciardi come presente sia nel carcere di Busto Arsizio, come detto, in compagnia di Arnaldo La Barbera, che negli uffici della Procura di Milano, prima del suo primo verbale da 'collaboratore'. All'udienza dibattimentale del 12 maggio 2016, poi, nel confronto fra l'imputato ed il funzionario, ciascuno dei due (come del tutto prevedibile) smentiva l'altro, anche su questo punto specifico, rimanendo nella propria precedente posizione ed Andriotta spiegava che detta occasione (la seconda in cui incontrava Vincenzo Ricciardi) non coincideva neppure con quella in cui rendeva le sue prime dichiarazioni, su questi fatti, alla dott.ssa Boccassini, in Procura a Milano (salvo dirsi incerto quando gli venivano contestate le sue precedenti dichiarazioni, in tal senso)⁶⁴.

Sempre in relazione al periodo di detenzione a Busto Arsizio, nell'estate del 1993 (come già esposto), Andriotta rammentava solo dopo la contestazione delle sue precedenti dichiarazioni, in tal senso (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 68), un particolare che, invece, doveva rimanergli ben impresso nella memoria, poiché, quando ancora non aveva accettato la proposta di 'collaborare' con gli inquirenti, un agente della polizia penitenziaria (a suo dire) gli metteva un foulard, a mo' di cappio, attorno al collo, esortandolo a dire quello che doveva contro Vincenzo Scarantino.

Inoltre, va anche evidenziato (in connessione con quanto già esposto, rispetto alle novità introdotte dall'imputato nell'esame dibattimentale, per cercare di superare le numerose incongruenze e contraddizioni che emergevano dalle sue precedenti dichiarazioni), che già nel corso del primo interrogatorio reso in questo procedimento, come detto, nel luglio 2009, Andriotta riferiva dei suggerimenti di Arnaldo La Barbera, in occasione dell'incontro con lui, in Procura a Milano, subito

⁶⁴ Cfr. verbale d'udienza dibattimentale 12.5.2016, pagg. 152 s.

prima dell'interrogatorio d'esordio, come 'collaboratore'. In detta occasione, il funzionario, in un breve incontro in una stanza dove l'imputato attendeva l'interrogatorio con la dott.ssa Boccassini, gli diceva di accusare Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Giuseppe Orofino (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pagg. 51 s), vale a dire coloro (ad eccezione di Gaetano Scotto, potendosi, comunque, ben intendere il nome di quest'ultimo, in luogo di quello del fratello Pietro, come mero errore) che erano indagati per la strage e che (di lì a pochi mesi) venivano rinviati a giudizio nel primo procedimento celebrato per questi fatti.

Sul punto, destava molte perplessità l'iniziale dichiarazione dell'imputato, secondo cui l'approccio con Arnaldo La Barbera avveniva proprio nei locali della Procura di Milano, facilmente accessibili da coloro che dovevano effettuare il primo atto istruttorio con Andriotta, col rischio che qualcuno entrasse durante l'opera d'indottrinamento (anche perché i magistrati si erano momentaneamente allontanati, secondo le stesse dichiarazioni di Andriotta, dopo l'interrogatorio che questi sosteneva con la dott.ssa Zanetti, per l'omicidio del quale era accusato).

Ancora (come già accennato) destava più di qualche perplessità la brevità dell'incontro fra l'imputato ed il funzionario (appena cinque o dieci minuti, secondo quanto dichiarato da Andriotta al dibattimento), rispetto alla durata del successivo interrogatorio, circa otto ore (dunque, ben difficile da sostenere senza un'adeguata preparazione di quanto doveva dichiarare al Pubblico Ministero, oppure senza ripetute pause e sospensioni, durante l'atto istruttorio, che non risultano affatto dal relativo verbale).

La circostanza veniva puntualmente rilevata nell'esame dibattimentale del Pubblico Ministero ed Andriotta, per giustificarsi, introduceva una dichiarazione inedita (molto generica ed assai poco convincente), per cui le dichiarazioni rese nel

suo primo interrogatorio erano già preparate, grazie ad appunti che gli facevano pervenire in carcere (peraltro, prima l'imputato rispondeva a Busto Arsizio, poi, modificava detta dichiarazione, quando gli veniva rammentato che -a suo stesso dire- accettava di 'collaborare' con gli inquirenti soltanto dopo il trasferimento al carcere di Saluzzo). Tuttavia, nonostante tale scarsa linearità, va pure rimarcato che il contenuto delle dichiarazioni rese in occasione di tale primo interrogatorio -come meglio si dirà a breve- non poteva (di certo) essere inventato dall'imputato, sol che si rifletta sul fatto che egli (come già accennato) riferiva falsamente (in quanto Scarantino mai gli faceva dette confidenze) circostanze oggettivamente vere, delle quali non poteva essere informato, se non grazie ad inquirenti e/o funzionari pubblici infedeli, come l'utilizzo di una Fiat 126 che aveva problemi meccanici e che doveva esser spinta o trainata, subito dopo il furto, oltre che riparata prima dell'utilizzo come autobomba ed alla quale venivano apposte delle targhe rubate, la cui denuncia veniva ritardata al lunedì successivo la strage.

Inoltre, tralasciando altri aspetti delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, che pure non sono privi di aspetti contraddittori e problematici, come quelli (già accennati) relativi alle promesse che gli sarebbero state fatte per indurlo a rendere le false dichiarazioni sulla strage di via D'Amelio, ivi compresa quella della riduzione dell'ergastolo (che, invece, diventava definitivo) ed alla consegna di alcuni milioni di vecchie lire alla ex coniuge (Bossi Arianna), da parte di Arnaldo La Barbera (circostanza mai dichiarata prima), e rimanendo al tema più rilevante ai fini del presente giudizio, vale a dire l'indottrinamento da parte dei funzionari di polizia, Andriotta faceva riferimento, già nella fase delle indagini, agli incontri riservati con costoro, prima degli atti istruttori innanzi all'autorità giudiziaria. In detti incontri preparatori, gli inquirenti davano all'imputato le informazioni che lui doveva, poi,

riversare ai Pubblici Ministeri che lo interrogavano (cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 82, nonché interrogatorio del 24.2.2011, pagg. 23 s) e gli consegnavano anche del materiale scritto, su quello che doveva dichiarare. Tuttavia, nella fase delle indagini preliminari, Andriotta non rammentava affatto se tale materiale era in forma di appunti scritti, oppure di verbali d'interrogatorio altrui, o, ancora, se si trattava di atti processuali (cfr. interrogatorio del 17.7.2009, pagg. 77 s). In un altro atto istruttorio, poi, Andriotta spiegava che, nel gennaio del 1996, allorché era detenuto al carcere di Milano-Opera, gli venivano consegnati dal comandante della polizia penitenziaria di detto istituto, i verbali d'interrogatorio di Scarantino (cfr. interrogatorio 24.2.2011, pagg. 25 s). Nell'esame dibattimentale, poi (come sopra riportato), l'imputato (con dichiarazioni marcatamente progressive ed assai dubbie), dapprima dichiarava di non ricordare se, oltre agli appunti di cui riferiva per la prima volta al processo (come detto, quelli consegnatigli prima dell'interrogatorio d'esordio, con la dottoressa Boccassini), gliene erano stati consegnati anche di ulteriori, poi, introduceva un'altra novità dibattimentale, vale a dire che riceveva degli appunti manoscritti, da Arnaldo La Barbera, con quello che doveva riferire ai magistrati, anche in occasione del secondo interrogatorio di ottobre 1993, presso il carcere di Milano Opera (anch'esso con la dottoressa Ilda Boccassini). Inoltre, Andriotta (come già nelle indagini) parlava di altro materiale, consegnatogli dal comandante della polizia penitenziaria del carcere di Milano-Opera, dove era appoggiato per il cosiddetto processo "Wall Street" agli inizi del 1996, riferendo (dopo la contestazione delle precedenti dichiarazioni) che si trattava dei verbali d'interrogatorio di Vincenzo Scarantino.

Ebbene, pur con tutte le (doverose) cautele e riserve sull'attendibilità complessiva dell'imputato (le cui dichiarazioni vanno 'maneggiate' con estrema cautela,

soprattutto ove attingano terze persone), alla luce del suddetto percorso di falso ‘collaboratore’ della giustizia ed anche della marcata progressività delle dichiarazioni stesse (evidentemente funzionali, come detto, ad alleggerire la propria posizione processuale), pare difficile, alla luce del complessivo compendio probatorio (ed al di là delle accennate ed evidenti contraddizioni ed incongruenze, su molteplici circostanze specifiche), confutare quanto da lui dichiarato in merito alla tematica generale dell’indottrinamento da parte degli inquirenti infedeli dell’epoca, sebbene sia del tutto evidente che l’imputato introduca anche circostanze non vere e, comunque, non voglia raccontare tutto quanto è a sua conoscenza in merito alla propria ed all’altrui ‘collaborazione’.

Così, ad esempio, non ci si può non interrogare sull’enigmatica figura di “*Matteo o Mattia*”, già menzionato da Andriotta, come detto, nel primo verbale d’interrogatorio del 14.9.1993, come presente al caricamento dell’esplosivo all’interno della Fiat 126, secondo le (false) confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino, ben prima della collaborazione (altrettanto falsa) di quest’ultimo (che pure vi si adeguava, sul punto, accusando poi della partecipazione alla strage di via D’Amelio anche il collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo). Sul punto, al di là dell’evidenziata progressività delle dichiarazioni dell’imputato (che parlava, come detto, solo al dibattimento di appunti scritti consegnatigli in carcere, prima dell’avvio della ‘collaborazione’), pare assai difficile ipotizzare un’origine diversa rispetto al suggerimento degli inquirenti dell’epoca (poco importa, da tale punto di vista, se con appunti scritti o soltanto con indottrinamento orale, magari fatto con modalità assai diverse, rispetto a quelle -inverosimili- riferite dall’imputato negli interrogatori acquisiti agli atti), atteso che la collaborazione di Scarantino non era ancora iniziata (come è noto, il primo verbale del pentito della Guadagna risale al giugno 1994). Sul

punto, come detto, Andriotta si limitava a dichiarare d'aver osservato quello che gli suggeriva di fare Arnaldo La Barbera, dando un'indicazione generica, senza preoccuparsi di eventuali richieste di specificazione da parte dei Pubblici Ministeri che l'avrebbero interrogato⁶⁵.

Sulla consapevolezza da parte dei magistrati inquirenti dell'epoca, poi, l'imputato (come già accennato), in maniera veramente contraddittoria, dopo averla decisamente esclusa, la ammetteva, e, comunque, s'avvaleva della facoltà di non rispondere a domande più specifiche, per poi tornare sui propri passi, di nuovo escludendo la consapevolezza di tutti i magistrati che aveva conosciuto, chiarendo d'essersi sbagliato a rispondere, per un "*errore di pronuncia*". Si riportano, qui di seguito, alcuni stralci della dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, su tale tematica, con le sue risposte, rispettivamente, durante l'esame di una parte civile (con particolare riferimento all'udienza dibattimentale del processo c.d. Borsellino bis, presso l'aula bunker di Torino, 16.10.1997), nel controesame della difesa di Vincenzo Scarantino (quando l'imputato affermava spontaneamente che i magistrati -al pari dei poliziotti-

⁶⁵Cfr. verbale dibattimentale 14.5.2015, pagg. 13 s:

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, sempre nel corso dei verbali precedenti che abbiamo acquisito, lei fa riferimento a un tale che chiama Matteo o Mattia, poi, successivamente, dice: "Poteva essere anche un cognome, quindi La Mattia", etc. All'inizio, nel primo verbale, appunto, lei lo indica genericamente come Matteo o Mattia. Ma lei ha chiesto poi, visto che... insomma, per quello che ci ha detto lei, queste circostanze le erano state indotte, in specie quelle del primo verbale, sulla base di appunti che le erano stati forniti prima dell'interrogatorio. Siccome nel verbale del 16settembre del '94 si capisce, dalla domanda che le viene posta, che il Pubblico Ministero, giustamente, torna su questo nome, perché le dice... dalla risposta che lei dà, si comprende che si cerca di verificare se lei ha ulteriori dettagli su questa persona, perché lei dice: "Con riferimento alla persona da me indicata nelle precedenti verbalizzazioni come Matteo o Mattia, posso solo confermare che Scarantino mi fece un nome simile a questo". Allora io le chiedo: da un punto di vista logico era scontato che i Pubblici Ministeri tornassero su questa circostanza che lei aveva indicato in maniera vaga all'inizio. Ha mai chiesto ulteriori dettagli a queste persone? Cioè, dice: "Scusate, ma se mi chiedono cose, io che gli debbo dire? Chi è 'sto Matteo o Mattia?"

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, era stato scritto proprio così sull'appunto e proprio mi era stato detto di dire una cosa generica e non precisa e puntualizzante.

P.M. Dott. LUCIANI - E non ha chiesto poi, successivamente: "Guardate, se mi chiedono chi è questo", visto che lei non sapeva nulla di tutta 'sta situazione: "Se mi chiedono chi è questo, io che indicazioni gli debbo dare? Cosa gli debbo dire?" Gliel'ha mai fatto presente ai funzionari di Polizia 'sta cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, perché mi avevano dato quelle direttive, dei fogli, degli appunti, dei manoscritti a macchina e... e a penna, e quindi io, in base a quello, ho detto le cose, punto e basta.

erano informati della falsità della sua collaborazione) e nel riesame del Pubblico Ministero (quando Andriotta faceva marcia indietro)⁶⁶:

AVV. SCOZZOLA – (...) Perché lei ha detto che si incontrava con questi funzionari nelle varie aule bunker. Chi c'era? Con chi si incontrava?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E c'era la dottoressa Anna Palma nell'aula bunker di Torino.

AVV. SCOZZOLA - No, non mi interessa la dottoressa Anna Palma, io volevo sapere una cosa: funzionari di Polizia nelle aule bunker, oltre quella di Catania, che...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Catania c'era il dottor...

AVV. SCOZZOLA - A Catania sì.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - ...Salvatore La Barbera e a Torino c'era il dottor Mario Bo, che io oggi posso ricordare.

AVV. SCOZZOLA - A Torino c'era il dottore Mario Bo. A Roma chi c'era? Se...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - A Roma non lo ricordo, Avvocato.

AVV. SCOZZOLA - Ma c'era qualcuno o no?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Gli avrei detto sì, ma non me lo ricordo, mi ricordo solo la dottoressa Anna Palma, gli altri non me li ricordo.

AVV. SCOZZOLA - Perfettissimo. E allora, lei dice a Torino c'era il dottore Bo. Io volevo sapere questo: il dottore Bo con lei a Torino si è incontrato prima o durante la sua deposizione?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Durante l'interruzione chiesta dalla dottoressa Anna Palma.

AVV. SCOZZOLA - Come? Non l'ho capito il concetto.

⁶⁶ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza 14.5.2015, pagg. 48 ss, 68 s, 107 ss.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Interruzione chiesta dalla dottoressa Anna Palma.

AVV. SCOZZOLA - Ah, ecco, la dottoressa Anna Palma ha chiesto un'interruzione. Oh, e il dottore Bo si è incontrato con lei. Per dirle cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sempre che dissi una cosa e lui disse: "Non... non devi dirla - dice - perché qua sennò cade il processo", etc., etc.

AVV. SCOZZOLA - Cosa?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E non me lo ricordo, Avvocato. Mo' che vuole, che gli dico una cosa che...

AVV. SCOZZOLA - Ma fu una contestazione che ebbe a fargli...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Che vuole che le dica?

AVV. SCOZZOLA - Ma fu una contestazione...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo. Avvocato, mi scusi, non me lo ricordo.

PRESIDENTE - Se riesce a ricordarlo però questo punto.

AVV. SCOZZOLA - E io spero di sollecitare la sua memoria. Fu su una contestazione che le fece la dottoressa Palma?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non me lo ricordo!

AVV. SCOZZOLA - Perché lei...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Avvocato, io non sono una macchina, sono un essere umano, sono passati ventun anni. Lei stamattina... sì, capisco tutta la sua buona volontà di sollecitare la mia memoria, però io non riesco a fare mente locale.

AVV. SCOZZOLA - Ho capito. E a questo colloquio era presente la dottoressa Palma?

Non si ode risposta.

AVV. SCOZZOLA - L'ha sentita la domanda?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

AVV. SCOZZOLA - Come?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

AVV. SCOZZOLA - Ah, ho capito. E allora... No, nessun commento. E allora, invece passiamo a Catania, a questo punto. No, anzi, continuiamo su Torino. Ma a Torino c'era solo la dottoressa Palma o c'era anche un altro Pubblico Ministero?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ricordo se c'era un altro Pubblico Ministero, Avvocato.

AVV. SCOZZOLA - Le ricordo... questo glielo ricordo io, c'era il dottor Di Matteo. Se lo ricorda ora?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.

(...)

AVV. GIAMPORCARO - Signor Andriotta, io volevo sapere: lei ai poliziotti riferiva che in realtà Scarantino non sapeva nulla?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Non ho capito, ripeti la domanda, per favore.

PRESIDENTE - Ai poliziotti...

AVV. GIAMPORCARO - Lei ha mai riferito che Scarantino Vincenzo in realtà non sapeva nulla della strage di via D'Amelio?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ah, questo gliel'avevo detto ai poliziotti che lui non mi aveva mai raccontato nulla e che continuava a dire che era innocente.

AVV. GIAMPORCARO - A chi l'ha riferito?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Al dottor Arnaldo La Barbera, al dottor Ricciardi e anche al dottor Mario Bo.

AVV. GIAMPORCARO - Adesso io passo all'argomento delle violenze.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - E anche ai magistrati.

AVV. GIAMPORCARO - Anche ai magistrati?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì.

AVV. GIAMPORCARO - A chi?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Su questo mi avvalgo della facoltà di non rispondere, come ho detto all'Avvocato Scozzola nell'aula bunker di Torino.

(...)

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, scusi, per uscire fuori dall'equivoco, perché giustamente un difensore è tornato sul tema, e confesso che anche io avevo compreso così quando lei ha spontaneamente detto alcune circostanze, perché le è stato chiesto se lei aveva mai detto a qualcuno del fatto che... questo su domanda proprio della difesa di Scarantino, se aveva mai detto a qualcuno del fatto che Scarantino Vincenzo avesse detto che non sapesse nulla e avesse detto delle falsità, e lei ha detto, il mio ricordo può essere sbagliato, ma abbiamo la registrazione, lei ha detto: "Io l'ho detto ai funzionari di Polizia quando sono venuti a Busto Arsizio, gli ho detto: guardate che Scarantino non sa nulla, anzi si proclama innocente". E poi ha aggiunto di sua spontanea volontà: "Ho detto le stesse cose ai magistrati all'aula bunker di Torino e mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Ora possiamo girare intorno alle questioni, però io voglio un po' di chiarezza su queste dichiarazioni, perché lei si avvale della facoltà di non rispondere e non capisco su che cosa.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Dove l'ho detto?

P.M. Dott. LUCIANI - Dopo avere fatto nomi di magistrati. Allora, se c'è qualcosa di avvalersi della facoltà di non rispondere, lei si può avvalere della facoltà di non rispondere, ma deve chiarire una volta per tutte se, con chi, dove e cosa ha detto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Oh! Allora, dottor Luciani, un momento, quali

magistrati? Io avevo detto mi avvalgo della facoltà di non rispondere all'Avvocato Scozzola per quanto riguarda l'interruzione che mi aveva fatto la domanda: "Perché, da parte di chi è stata chiesta l'interruzione dibattimentale nell'aula bunker di Torino?" E io gli ho detto: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Per quanto riguarda, invece, l'Avvocato di Scarantino, è stato un errore mio di pronuncia che io ho detto ai magistrati...

P.M. Dott. LUCIANI - E allora si avvale della facoltà di non rispondere per cosa, per un errore di pronuncia?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - No, no, perché pensavo alla stessa domanda dell'Avvocato Scozzola.

PRESIDENTE - Allora, chiarisca...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Il perché dell'interruzione.

PRESIDENTE - Allora, chiarisca definitivamente questo punto. Lei risponda a questa domanda e qual è l'oggetto della facoltà di non rispondere che lei ha esercitato. Lo chiarisca definitivamente questo punto.

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, signor Presidente. Allora, il chiarimento è questo: io chiedo la facoltà di non rispondere su quale motivo il magistrato aveva chiesto una sospensione, una pausa del dibattimento presso l'aula bunker di Torino. Quando, invece, l'Avvocato di Scarantino mi ha posto la domanda, è stato un errore mio di pronuncia a dire i magistrati. Chiedo perdono, ma ho sbagliato io a dire quella frase. Ai funzionari gli ho sempre detto che Scarantino era innocente e loro mi hanno detto: "Non è così".

P.M. Dott. LUCIANI - Senta, se non ho capito male, allora...

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Ho chiarito, mi sembra...

P.M. Dott. LUCIANI - ...visto che abbiamo chiarito questo che è un equivoco, ma

non riesco a capire perché lei aggiunge rispetto ad un equivoco che è nella sua testa, quindi non deve esserci: "E mi avvalgo della facoltà di non rispondere", ma questo sarà un mio limite. Allora io le voglio chiedere, sempre su questo episodio, lei si avvale della facoltà di non rispondere sia per quello che riguarda i motivi della sospensione, sia per quello che riguarda i soggetti presenti nel momento in cui Mario Bo le dice: "Questa cosa non la dovevi dire", perché questo...

AVV. SCOZZOLA - No, Presidente, scusate, c'è la registrazione sulla domanda.

PRESIDENTE - Comunque, su questo la registrazione la potremmo vedere.

AVV. SCOZZOLA - C'è la registrazione precisa sulla domanda da me fatta e sui motivi per i quali... no sui motivi, e della circostanza sulla quale lui si avvale della facoltà di non rispondere.

P.M. Dott. LUCIANI - Esattamente, io questo sto...

AVV. SCOZZOLA - Che certamente - no, mi scusi, dottore Luciani- non è quella che sta dicendo ora. Se andiamo a mezz'ora fa è...

P.M. Dott. LUCIANI - Allora, il signor Andriotta, perché penso di avere ancora...

AVV. SCOZZOLA - Alle diversità di...

P.M. Dott. LUCIANI - Posso essere stanco, ma penso di avere ancora la capacità di seguire mezz'ora l'udienza. Allora, il signor Andriotta ha detto che il signor Bo, durante l'interruzione, gli dice: "Questa cosa non la devi dire, sennò salta il processo". Sulle domande a chi fosse presente come magistrati in quella udienza e se ci fossero altre persone presenti rispetto a questo discorso che fa Mario Bo, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

AVV. SCOZZOLA - Esatto.

P.M. Dott. LUCIANI - Eh, e questo stavo dicendo.

AVV. SCOZZOLA - Che è diverso rispetto a quello che dice ora.

P.M. Dott. LUCIANI - E questo stavo dicendo, e questo stavo dicendo. Quindi lei ribadisce la facoltà di non rispondere rispetto a queste circostanze?

IMPUTATO F. ANDRIOTTA - Sì, dottor Luciani, ribadisco la stessa frase che ho detto prima.

Tale atteggiamento dell'imputato pare ben poco lineare, soprattutto ove si rifletta sulla circostanza che in precedenza (come già accennato), nell'interrogatorio del luglio 2009, Andriotta, rispetto alla medesima circostanza sopra menzionata, cioè l'udienza del 16.10.1997 presso l'aula bunker di Torino nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, spiegava, invece, che era proprio la dottoressa Palma, in presenza di Mario Bò, ad arrabbiarsi molto con lui, durante una pausa dell'udienza, chiedendogli conto di come faceva a sapere delle cose che non aveva mai dichiarato prima d'allora e che non erano ancora pubblicate nei *media*⁶⁷, così mostrando un atteggiamento rigoroso nella valutazione della prova dichiarativa.

Rispetto, poi, all'indicazione di Andriotta, nel primo interrogatorio del 14.9.1993, del soggetto che incaricava Vincenzo Scarantino di rubare la Fiat 126 da utilizzare come autobomba, come *“un parente o forse un cognato suo – di Scarantino – o il fratello”*, con la successiva precisazione, nel secondo verbale del 4.10.1993 che si trattava del cognato Salvatore Profeta, pare assai difficile (anche qui, a prescindere dalla forma scritta od orale del suggerimento) ipotizzare un'origine diversa rispetto al gruppo inquirente che faceva capo ad Arnaldo La Barbera (perché Scarantino *“era un pesce piccolo, mentre Salvatore Profeta mi dissero che era uno che contava”*), considerato che il provvedimento di cattura del predetto 'uomo d'onore' di Santa Maria del Gesù doveva ancora essere eseguito e che, come dichiarato da Andriotta, il blitz contro di lui -effettivamente- scattava pochi giorni dopo rispetto al suo

⁶⁷ Cfr. interrogatorio 17.7.2009, pag. 154 (acquisito agli atti).

interrogatorio (“*adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino perché io devo far scattare il blitz dell'arresto*”)⁶⁸, così come erano (ovviamente) successive anche le notizie di stampa in merito ai motivi dell'arresto del parente di Scarantino.

Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per l'interrogatorio del 17 gennaio 1994, peraltro preceduto (come detto) da uno dei pochi colloqui investigativi (nel carcere di Vercelli) dei quali veniva rinvenuta traccia documentale negli accertamenti espletati in questo procedimento: in detto interrogatorio, infatti, Andriotta, adeguandosi ad una sopravvenuta dichiarazione di Salvatore Candura, aggiungeva la circostanza (fino ad allora mai dichiarata) relativa ai contatti, successivi alla strage di via D'Amelio, fra quest'ultimo e Vincenzo Scarantino. Candura voleva sapere da Scarantino (secondo le asserite rivelazioni di quest'ultimo), se la Fiat 126 che rubava per lui era proprio quella impiegata come autobomba in via D'Amelio. Pare assai difficile, anche su tale circostanza specifica, attesa la singolare tempistica della convergenza fra le due (false) fonti appena citate, ipotizzare un'origine diversa rispetto al suggerimento di Arnaldo La Barbera nel corso del predetto colloquio investigativo al carcere di Vercelli.

Occorre, poi, rammentare che negli interrogatori del 16 settembre e del 28 ottobre 1994, nel primo (come detto) manifestando timore e prendendo tempo e nel secondo, invece, facendo esplicitamente i nomi di Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi e Mario Santo Di Matteo, per la prima volta, Andriotta rivelava agli inquirenti di una riunione per la strage di via D'Amelio, della quale apprendeva -a suo dire- da Vincenzo Scarantino, in occasione della comune detenzione (come detto, nel carcere di Busto Arsizio nell'estate 1993), e del fatto che non vi aveva mai accennato prima d'allora, per paura

⁶⁸ Cfr. verbale dibattimentale 13.5.2015, pagg. 85 s.

delle conseguenze. Anche qui (nonostante l'evidente progressione dichiarativa sul punto, sia nei verbali d'interrogatorio al Pubblico Ministero di questo procedimento, che nell'esame dibattimentale innanzi alla Corte⁶⁹), pare assai difficile ipotizzare che tali dichiarazioni siano dovute ad una conoscenza mediatica delle (sopravvenute) dichiarazioni di Vincenzo Scarantino o ad un'intesa fraudolenta con lo stesso (sempre smentita, anche dopo le recenti confessioni rese da entrambi, in questo procedimento), considerato -ad esempio- che Giovanni Brusca (come detto, accusato da Andriotta) non veniva affatto accusato dal pentito della Guadagna (addirittura, fino al verbale del 25.11.1995).

addirittura inquietanti (come già accennato), alla luce di quanto ampiamente accertato in questo procedimento sul furto della Fiat 126 e sulle sue condizioni meccaniche, oltre che sulla sistemazione dell'impianto frenante, a cura di Gaspare Spatuzza (tramite Maurizio Costa) e francamente inspiegabili (come si vedrà meglio, trattando della posizione di Vincenzo Scarantino), senza un apporto di infedeli inquirenti e/o funzionari delle istituzioni, la circostanza che Andriotta, già nel primo interrogatorio da falso 'collaboratore' della giustizia, senza sapere alcunché della

⁶⁹ Nell'interrogatorio del 17.7.2009, infatti, Francesco Andriotta menzionava Arnaldo La Barbera e Mario Bò quali soggetti che incontrava prima dell'interrogatorio del 28 ottobre 1994 (cfr. verbale cit., pag. 61) e poi riferiva anche di un colloquio di circa mezz'ora con Mario Bò, che gli suggeriva le dichiarazioni poi riversate all'A.G. sulla riunione di villa Calascibetta (cfr. verbale cit., pagg. 93-95).

In occasione del confronto con il dott. Salvatore La Barbera (cfr. verbale 24.2.2011, in atti), Andriotta raccontava, sia pur non con certezza assoluta, d'aver ricevuto dei documenti contenenti le dichiarazioni da fare circa la suindicata riunione, in occasione di una visita ricevuta nei locali del Reparto Mobile di via Zara a Milano, dove veniva alloggiato perché tradotto dalla casa circondariale d'appartenenza, al fine di compiere alcuni atti istruttori con l'autorità giudiziaria milanese.

Trattandosi di evidente novità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese sino a quel momento, successivamente al confronto (e nello stesso giorno) la Procura nissena sottoponeva ad interrogatorio Andriotta e quest'ultimo ribadiva che le dichiarazioni del 28 ottobre 1994 sulla riunione di cui (asseritamente) gli parlava Scarantino, in carcere a Busto Arsizio, non erano frutto di notizie apprese dagli organi di informazione, bensì dei documenti ricevuti presso la sede del reparto Mobile di via Zara, dal dottor Arnaldo La Barbera e dal dottor Vincenzo Ricciardi (cfr. interrogatorio 24.2.2011, pagg. 10-22).

Nell'esame dibattimentale (come riportato nel testo) l'imputato riferiva che quelle dichiarazioni sulla riunione per la strage di via D'Amelio erano contenute in alcuni fogli che gli venivano consegnati dal dottor Mario Bò, in occasione del proprio precedente interrogatorio del 16 settembre 1994 (quando, come detto, Andriotta accennava alla confidenza di Scarantino, sostenendo che aveva paura a fare quelle rivelazioni e prendendo tempo per rifletterci), mente la vicenda di Piazza Zara a Milano non aveva alcuna attinenza con la riunione di villa Calascibetta.

strage che occupa, né ricevendo alcuna confidenza da Scarantino (totalmente estraneo alla preparazione ed esecuzione della strage), parlava di circostanze non rientranti nel suo bagaglio di conoscenze, ma oggettivamente vere (come risulta da questo procedimento), vale a dire di problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba e della necessità di trainarla subito dopo il furto (come oggi dichiarato da Gaspare Spatuzza), ed, ancora, della sua riparazione e del cambio delle targhe prima dell'attentato, nonché del ritardo nella denuncia al lunedì successivo la strage (di tutte queste circostanze, così come dell'attendibilità di Gaspare Spatuzza e dei numerosi riscontri alle sue dichiarazioni, si è dato ampiamente atto, in altra parte della motivazione, alla quale si rimanda).

Ebbene, prima di trarre le conclusioni sulla responsabilità penale dell'imputato, non sembra occorra sottolineare come si sia in presenza di un inestricabile intreccio di dichiarazioni, segnate (come detto) da molteplici incongruenze e contraddizioni, oltre che da evidenti progressioni (assai poco convincenti), circa le modalità con le quali venivano suggerite le false dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria, su questi fatti, ma anche da aspetti rispondenti ad accadimenti realmente verificatisi (verosimilmente, persino ridimensionati dall'imputato, con alcune reticenze e diverse falsità). Quanto appena rilevato non esclude affatto la responsabilità penale dell'imputato per la calunnia addebitatagli (né gli vale la concessione delle circostanze attenuanti generiche, come si dirà a breve), alla luce di quanto esposto nel prosieguo della motivazione.

5) La responsabilità penale dell'imputato per la calunnia continuata ed aggravata, ai danni di Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Cosimo Vernengo, Gaetano Scotto.

Alla luce degli elementi sopra esposti, ivi comprese le dichiarazioni, come detto, ampiamente confessorie dell'imputato, quest'ultimo va, senz'altro, ritenuto responsabile della calunnia aggravata e continuata, contestatagli (al capo I), oltre ogni ragionevole dubbio, in base alle considerazioni ed ai rilievi che seguono.

Come detto, la linea difensiva della parte è quella di ammettere i fatti (né potrebbe esser diversamente), chiedendo l'assoluzione dell'assistito, oltre che per difetto del dolo rispetto a tutte la calunnie contestate (su tale aspetto, ci si soffermerà a breve), anche per l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, vale a dire una falsa incolpazione, penalmente rilevante, ai danni di Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo. Secondo la tesi difensiva, infatti, le false accuse (pacifiche) di Andriotta contro Gaetano Scotto non sarebbero calunniose, giacché le propalazioni dell'imputato, in tale parte, venivano disattese e ritenute inattendibili nell'ambito del c.d. processo Borsellino bis (primo grado), attesa la loro verosimile commistione con conoscenze di tipo mediatico o giornalistico. Analogamente, le false dichiarazioni (altrettanto pacifiche) di Andriotta contro Profeta Salvatore, non integrerebbero alcuna falsa incolpazione penalmente rilevante, poiché le dichiarazioni dell'imputato venivano (anch'esse) disattese dai Giudici del medesimo processo c.d. Borsellino bis (in primo grado), che ritenevano attendibili (come detto) le sole dichiarazioni del prevenuto rese prima della collaborazione di Scarantino (vale a dire quelle sul mandato di Profeta al cognato, per rubare la Fiat 126) e non anche quelle sopravvenute, cui si riferisce l'imputazione *sub* I), sulla presenza di Profeta nel garage di Orofino, al momento dell'imbottitura della Fiat 126 e sulla sua comunicazione a Scarantino, un paio di giorni prima della strage, dell'avvenuta captazione abusiva dell'utenza Fiore-Borsellino. Secondo la difesa di

Andriotta, le condanne all'ergastolo di Scotto Gaetano e Profeta Salvatore (quest'ultimo, peraltro, condannato alla pena perpetua, nell'ambito del primo processo, c.d. Borsellino uno), non derivano affatto dalle false accuse dell'imputato del 26 e 31 gennaio 1995, come contestato al capo I) della rubrica. Ancora, secondo la difesa dell'imputato, le accuse (anch'esse, pacificamente false) rivolte a Cosimo Vernengo non integrerebbero gli estremi della falsa incolpazione *ex art. 368 c.p.*, poiché il ruolo dell'incolpato veniva indicato da Andriotta in maniera alquanto generica e persino dubitativa. Infine, la calunnia contro Scarantino sarebbe del tutto inoffensiva, poiché contestata come commessa il 16.10.1997, vale a dire in epoca nella quale era già intervenuto il giudicato penale di condanna nei confronti del medesimo, per il suo concorso nella strage di via D'Amelio, all'esito della prima sentenza emessa per questi fatti, non appellata dal medesimo.

Tali rilievi devono esser tutti disattesi, alla luce delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto, occorre rilevare che è del tutto pacifico, in giurisprudenza, come, ai fini del perfezionamento del reato di calunnia è necessaria e sufficiente l'astratta possibilità d'instaurazione di un procedimento penale, a carico del soggetto innocente, falsamente incolpato (cfr. ad esempio, Cass. Sez. II, Sentenza n. 15559 del 24/11/2005, Rv. 234340), trattandosi di delitto di mero pericolo ed idoneo ad offendere sia l'interesse all'accertamento della verità, sia per l'interesse del singolo a non vedersi ingiustamente accusato (e sottoposto ad procedimento penale), in virtù delle false accuse altrui.

Per tale motivo, poco o nulla importa, per la sussistenza del reato di calunnia, quali parti del falso racconto di Andriotta venivano ritenute attendibili e quali, invece, venivano disattese dai Giudici che si occupavano della strage di via D'Amelio, nel corso dei vari processi celebrati (come visto, anche con valutazioni oscillanti).

Comunque, va anche rilevato che, nel processo d'appello c.d. Borsellino bis veniva affermata l'integrale attendibilità di tutte le dichiarazioni di Andriotta, senza alcuna distinzione fra quelle rese prima o dopo la collaborazione di Scarantino, in adeguamento alle stesse. In detto processo, inoltre, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo venivano condannati all'ergastolo, con il contributo, assolutamente determinante, delle mendaci accuse di Scarantino, appunto, confermate, nella loro (ritenuta) attendibilità (nonostante la sua ritrattazione), proprio da quelle di Andriotta; del resto, come già ripetuto e meglio ricostruito nella parte della motivazione dedicata alla posizione di Scarantino, quest'ultimo veniva indotto alla sua falsa 'collaborazione' anche dalle accuse rivoltegli dall'imputato, perfettamente consapevole (a suo stesso dire) della necessità di incastrarlo, sicché le propalazioni di Andriotta costituivano, alla luce di quanto accertato nel presente processo, il necessario antecedente causale (*ex art. 41 c.p.*) delle condanne irrevocabili di Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo, alla pena perpetua. Infatti, è del tutto pacifico nel presente processo e veniva chiaramente ammesso dallo stesso Andriotta, che la sua falsa 'collaborazione' serviva (assieme a quella -altrettanto falsa- di Candura) a costringere Scarantino a 'collaborare', mettendolo con le "*spalle al muro*", per cui pare assai poco utile, in tale ottica (e rischierebbe, persino, di essere fuorviante), distinguere le singole parti delle dichiarazioni di Andriotta che venivano ritenute attendibili o meno dai vari Giudici che si occupavano della strage del 19 luglio 1992 (peraltro, come detto, i giudici dell'appello del secondo processo per questi fatti, ritenevano integralmente attendibili le propalazioni di Andriotta). Rimane il dato di fondo che, senza le false dichiarazioni di Andriotta sulle (inesistenti) confidenze carcerarie di Scarantino, quest'ultimo ben difficilmente si sarebbe convinto a 'collaborare', anche per evitare un più che probabile ergastolo per la strage *de qua*.

Il ruolo di Cosimo Vernengo, poi, sebbene non fosse specificato nel dettaglio da Andriotta, risultava chiaramente ed in maniera tutt'altro che dubbiosa, dalle sue false dichiarazioni (cfr. verbale dibattimentale del processo c.d. Borsellino bis, 16.10.1997 cit.: *“Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage ..l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo”*). Invero, non si può (fondatamente) dubitare che indicare, falsamente, taluno come partecipante ad una strage, sia pure senza indicarne il ruolo specifico, integri una falsa incolpazione ai sensi dell'art. 368 c.p.

Del resto, come visto analizzando la posizione di altro imputato, Gaetano Murana veniva condannato all'ergastolo per una frase ancor più generica, riferita da Calogero Pulci, per la prima volta, al dibattimento d'appello del processo c.d. Borsellino bis, sul *“lavoro fatto da noi della Guadagna”*: tanto bastava per ritenere riscontrate le dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Scarantino, ribaltando l'assoluzione di primo grado nei confronti dell'odierna parte civile.

Analogamente, nel medesimo giudizio d'appello del secondo processo, veniva ribaltata anche l'assoluzione di primo grado di Cosimo Vernengo, ritenendo attendibili anche le false dichiarazioni di Andriotta (tutt'altro che perplesse o dubbiose sulla sua partecipazione alla strage, per come riferitogli da Scarantino).

Discorso, in parte, diverso (come anticipato), vale per la calunnia di Andriotta ai danni di Scarantino, con le dichiarazioni rese (come detto) il 16.10.1997, in merito alla sua presenza all'esterno del garage di Orofino, in funzione di pattugliamento, allorquando altri riempivano d'esplosivo la Fiat 126, utilizzata come autobomba, giacché (effettivamente) a quella data (come ben rilevato dalla difesa dell'imputato), era già passata in cosa giudicata (sin da novembre 1996) la condanna contro Scarantino per concorso nella strage, emessa all'esito del giudizio di 1° grado del

primo processo (c.d. Borsellino uno). Infatti, la prima sentenza emessa per la strage di via D'Amelio (come detto) non veniva appellata da Scarantino. Tale dato, tuttavia, non vale ad escludere il reato commesso da Andriotta, nei confronti di Scarantino, anche con la dichiarazione del 16.10.1997. Infatti, se è vero (come detto) che per integrare il delitto di calunnia, occorre quantomeno il pericolo dell'avvio di un'azione penale, a carico del soggetto falsamente accusato (cfr. Cass. Sez. II, Sentenza n. 15559 del 24/11/2005, Rv. 234340, cit.⁷⁰), è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, si può affermare, alla luce della complessiva istruttoria espletata e delle stesse dichiarazioni rese da Andriotta, innanzi a questa Corte, che la 'collaborazione' avviata da Scarantino (a partire dal giugno 1994), veniva determinata (come detto, in buona parte) dalle false dichiarazioni rese dall'imputato, a partire dal settembre 1993 (in Procura a Milano) ed anche ad ottobre 1997 (quando il prevenuto deponeva all'aula bunker di Torino, nel dibattimento del processo c.d. Borsellino bis). Nella stessa ottica della falsa collaborazione di Scarantino (determinata, come detto, anche dalle accuse mendaci di Andriotta) non poteva che rientrare pure la sua mancata impugnazione della condanna di primo grado per concorso nella strage, nel primo processo per questi fatti, al fine -del tutto evidente- di conseguire un risultato immediato molto rilevante, vale a dire l'accreditamento della sua collaborazione, con il riconoscimento dell'attenuante speciale della c.d. collaborazione attuosa ed il conseguimento di un accertamento giurisdizionale irrevocabile sull'esecuzione della strage di via D'Amelio, basato sulle sue dichiarazioni, auto ed etero-accusatorie.

Dunque, proprio in ragione del fatto che il falso pentimento di Scarantino e la sua

⁷⁰La cui massima recita che "il delitto di calunnia, che è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente anche la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, ed in particolare dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti".

condanna irrevocabile derivavano anche dalle pregresse dichiarazioni calunniatorie di Andriotta (oltre che da quelle di Candura), deve ritenersi che il principio giurisprudenziale (sopra richiamato) della necessaria offensività della calunnia non precluda la condanna di Andriotta, nemmeno per la parte della sua condotta relativa alle false accuse rivolte a Scarantino, dopo l'irrevocabilità della condanna a carico di quest'ultimo. Il motivo di quest'ultima conclusione (come detto) è da ricercarsi nel fatto che proprio la mancata impugnazione della condanna di primo grado di Scarantino (a diciotto anni di reclusione), pur essendo quest'ultimo estraneo alla strage, rientrava anch'essa nella sua falsa collaborazione con gli inquirenti, determinata (in buona parte) proprio dalle false accuse di Andriotta nei suoi confronti. Dunque, trattandosi della reiterazione (peraltro, in continuazione rispetto alle precedenti condotte dell'imputato) di una calunnia che aveva già portato ad una condanna irrevocabile, a carico del medesimo soggetto falsamente accusato, deve concludersi che anche la calunnia di Andriotta, contro Vincenzo Scarantino, con le dichiarazioni del 16 ottobre 1997 (lungi dal costituire un mero *post factum* non punibile), sia anch'essa penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 368 c.p.

Quanto all'elemento soggettivo delle calunnie contestate, la difesa dell'imputato (come anticipato) ne sosteneva la carenza, chiedendo l'assoluzione dell'assistito anche sotto tale profilo, poiché Andriotta, pure perfettamente consapevole della falsità delle proprie accuse (è pacifico che Scarantino non gli faceva mai quelle confidenze, protestandosi, anzi, assolutamente estraneo alla strage), sarebbe stato (erroneamente) convinto della colpevolezza dei soggetti attinti dalle sue dichiarazioni, perché così gli dicevano i funzionari della Polizia. Tuttavia, detta (asserita) convinzione dell'imputato, a bene vedere, non riposa su alcun elemento oggettivo e viene affermata in maniera totalmente apodittica. Infatti, Andriotta

sosteneva d'aver creduto agli inquirenti che lo convincevano a 'collaborare', rendendo delle (false) dichiarazioni sulle (inesistenti) confidenze carcerarie di Scarantino, prospettandogli d'aver la certezza della colpevolezza di quest'ultimo e degli altri soggetti che avrebbe dovuto accusare, senza spiegargli il perché (*"Loro dicono che avevano la certezza matematica che erano stati loro e avevano bisogno del... del mio appoggio per fare in modo che Scarantino poi diventasse collaboratore. (...) Non ho chiesto... eh, ma io non ho... non ho approfondito, ma loro mi avevano detto che sapevano matematicamente, al 100%, che erano colpevoli.."*⁷¹). Che su tale base, come detto, del tutto inconsistente, si possa escludere il dolo dell'imputato od affermarne il mero dolo c.d. eventuale sulla colpevolezza o l'innocenza dei soggetti falsamente accusati (come è noto, detta forma del dolo è incompatibile con il delitto di calunnia: cfr. ad esempio, Cass. Sez. VI, Sentenza n. 34881 del 07/03/2007, Rv. 237675, Profeta e altro⁷²), lo si deve decisamente escludere, poiché, come chiarito, a più riprese, dalla Corte di Cassazione, non può attribuirsi alcuna efficacia scusante all'erronea valutazione soggettiva del calunniatore, ove consapevolmente forzata o fraudolenta, rilevando unicamente l'errore d'interpretazione o di valutazione razionalmente giustificabile (cfr. ad esempio, Cass. Sez. VI, Sentenza n. 37654 del 19/06/2014, Rv. 261648, Falanga e altri⁷³, nonché Cass. Sez. VI, Sentenza n. 50254

⁷¹ Cfr. verbale udienza dibattimentale 14.5.2015, pag.26.

⁷² Nella massima di tale pronuncia, si legge appunto che "in tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa 'taluno che egli sa innocente' risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato".

⁷³ Si riporta, qui in nota, la relativa massima: "in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello stesso sindaco, sulla base di un convincimento di cui era data ampia giustificazione nell'atto collegiale)".

del 13/11/2015, Rv. 265751⁷⁴).

Pertanto, sussistono tutti gli elementi -oggettivi e soggettivi- della calunnia continuata ascritta ad Andriotta, giacché quest'ultimo, in maniera del tutto consapevole e volontaria, riportando, prima, ai Pubblici Ministeri che lo interrogavano, quindi, ai Giudici innanzi ai quali deponeva nei precedenti processi per la strage di via D'Amelio, le false confidenze carcerarie di Vincenzo Scarantino (sempre protestatosi innocente, durante la comune detenzione a Busto Arsizio ed assolutamente estraneo alla strage, per quanto emerso nel presente processo), accusava falsamente quest'ultimo, nonché Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo, di aver partecipato alla strage di via D'Amelio, solo perché gli inquirenti gli dicevano di fare così, senza spiegargli altro.

Anche per effetto di tali dichiarazioni (come sopra anticipato), Scarantino (che pure si autoaccusava della partecipazione alla strage) veniva condannato alla pena di diciotto anni di reclusione (in virtù dell'attenuante speciale della c.d. dissociazione attuosa) e, invece, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo venivano condannati alla pena dell'ergastolo.

Per detto motivo, sussiste anche l'aggravante speciale contestata, poiché dalle false dichiarazioni di Andriotta derivavano la predetta condanna alla reclusione per Scarantino, nonché quella all'ergastolo per i predetti Profeta, Scotto e Vernengo. A tal fine, alla luce dei principi (già richiamati) in materia di causalità ed, in particolare, di quelli sul concorso di cause, preesistenti, simultanee o sopravvenute (*ex art. 41 c.p.*), poco o nulla importa che, per valutazione legale (*ex art. 192, 3° comma, c.p.p.*)

⁷⁴ In detta sentenza, si legge che “Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (fattispecie in cui la Corte ha escluso il dolo in riferimento ad una denuncia in cui, nell'ambito di questioni ereditarie, le due imputate, nipoti di un'anziana zia, avevano accusato del delitto di circonvensione di incapace il marito di un'altra nipote, esprimendo giudizi e sospetti che riguardavano lo stato di incapacità dell'anziana congiunta e il fine di profitto del presunto circonventore)”.

la dichiarazione di un solo imputato di reato connesso sia insufficiente, anche ove ritenuta attendibile, a fondare una sentenza di condanna. Peraltro, sul punto, va anche rilevato che i Giudici d'appello del processo c.d. Borsellino uno, così come quelli del processo c.d. Borsellino bis, ritenevano che la posizione giuridica di Andriotta fosse quella di semplice testimone (*de relato*) e non di imputato di reato connesso (come erroneamente ritenuto nel primo grado del primo processo). Comunque, va rimarcato (ancora una volta) che le false dichiarazioni di Andriotta erano (dichiaratamente) funzionali ad ottenere la collaborazione di Scarantino e che lo scopo conseguito veniva effettivamente raggiunto.

Anche le richieste subordinate della difesa di Andriotta devono esser tutte disattese, in base alle considerazioni ed ai rilievi che seguono.

La difesa dell'imputato chiedeva, per l'ipotesi di mancata assoluzione dell'assistito, di proscioglierlo per la prescrizione di tutte le condotte calunniatorie descritte al capo I) della rubrica.

Sotto tale profilo, i rilievi della difesa sono molteplici e verranno esaminati congiuntamente, attesa la loro inscindibile connessione, riguardando tutti il regime della prescrizione da applicare (in particolare: il termine di prescrizione, anche rispetto al giudizio di comparazione fra le circostanze ed il relativo *dies a quo*): detto regime non potrà che esser individuato, avuto riguardo ai principi generali in materia di successione dei leggi penali nel tempo (*ex art. 2, 4° comma, c.p.*), con riferimento alle conseguenze, in concreto, più favorevoli per l'imputato. In particolare, dei tre regimi astrattamente applicabili in materia di prescrizione del reato continuato, contestato ad Andriotta, vale a dire quello antecedente e quello successivo alla L. n° 251/2005, nonché l'ultimo, recentemente introdotto dalla L. n° 103/2017, dovrà - innanzitutto - escludersi quest'ultimo, non solo perché introdotto dal legislatore

diversi mesi dopo rispetto alla decisione del presente processo (ciò che, astrattamente, non ne precluderebbe l'applicazione nei successivi gradi di giudizio), ma anche perché concretamente più sfavorevole al reo, se non altro rispetto al regime sul quale s'innesta detta ultima novella, prevedendo (come è noto) delle nuove ipotesi di sospensione della prescrizione, per un anno e sei mesi, dopo la sentenza di ciascun grado del giudizio di merito (o, meglio, dopo la scadenza del termine per il deposito della relativa motivazione). Rispetto ai due residui regimi applicabili, poi, dovrà necessariamente prevalere (come detto) quello che comporta -in concreto- le conseguenze più favorevoli al reo, senza poter operare (come è pacifico, in dottrina e giurisprudenza) un'indebita combinazione dei singoli istituti di favore, presenti nell'una e nell'altra disciplina, poiché tale opzione creerebbe una terza normativa, inesistente e mai approvata dal legislatore. Ebbene, il regime della prescrizione, concretamente, più favorevole ad Andriotta, è senz'altro quello anteriore alla modifica operata dalla legge c.d. ex Cirielli, come schematizzato nella seguente tabella, anche in considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, che afferma, per la disciplina introdotta dalla normativa appena menzionata, la rilevanza della recidiva reiterata (nella specie, contestata e sussistente), sia nel computo del termine breve (quale circostanza ad effetto speciale, come indicato dall'art. 157 c.p.) che di quello interrotto (come esplicitamente previsto nell'attuale art. 161 c.p.)⁷⁵:

Termini di prescrizione del delitto continuato di cui al capo I), secondo gli	Termini di prescrizione dei delitti di cui al capo I), secondo la disciplina degli
---	--

⁷⁵La giurisprudenza di legittimità più recente, infatti, computa due volte la recidiva reiterata, vale a dire sia nel termine breve o base, che in quello lungo od interrotto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50089 del 28/10/2016, Rv. 268214 ed, ancora, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, che esclude qualsivoglia violazione del *ne bis in idem* sostanziale, ovvero della disciplina convenzionale CEDU, nel doppio computo della recidiva reiterata).

<p>artt. 157 ss. cod. pen., nel testo anteriore alla L. n° 251/2005.</p>	<p>artt. 157 ss. cod. pen., introdotta dalla L. n° 251/2005.</p>
<p>La continuazione fra le varie calunnie sposta in avanti il <i>dies a quo</i> della prescrizione, per la complessiva condotta <i>sub I</i>), all'ultima delle false incolpazioni contestate (come previsto dall'art. 158 cod. pen., testo previgente rispetto alla legge c.d. ex Cirielli), vale a dire al 16 ottobre 1997.</p> <p>Per la calunnia aggravata ai danni di Scarantino, condannato (come detto) alla pena di diciotto anni di reclusione (nel processo c.d. Borsellino uno), il termine massimo di prescrizione, in base a detta disciplina previgente, è pari a 22 anni e 6 mesi (15 anni, secondo lo scaglione di cui all'art. 157, n° 2, cod. pen., testo previgente + l'aumento della metà⁷⁶) cioè il <u>16 aprile 2020</u>.</p> <p>Per tutte le altre calunnie di cui al</p>	<p>A tal fine, occorre distinguere fra le varie condotte addebitate ad Andriotta, attesa l'irrelevanza della continuazione fra le stesse, nel testo dell'art. 158 cod. pen., come riformato dalla c.d. legge ex Cirielli.</p> <p>Per la calunnia a Scarantino, condannato (come detto) alla pena di diciotto anni di reclusione, il termine massimo di prescrizione è pari a 26 anni ed 8 mesi (12 anni di pena edittale massima <i>ex art. 368, 3° comma cod. pen.</i> + 1/3 di ulteriore aumento facoltativo <i>ex art. 63, 4° comma, cod. pen.</i>, per la recidiva, come termine 'base' o 'breve' + 2/3 per la recidiva reiterata ed infra quinquennale, come termine 'interrotto' o 'lungo'), quindi 16 giugno 2024.</p> <p>Per le altre calunnie di cui al capo I),</p>

⁷⁶Posto che l'atto interruttivo della prescrizione interveniva prima del decorso del predetto termine 'breve' di 15 anni, con l'interrogatorio di Scarantino al Pubblico Ministero del 17.7.2009 (il primo reso nelle indagini preliminari per questi fatti),

<p>capo I), alle quali conseguiva la condanna all'ergastolo degli incolpati, il termine di prescrizione è pari a 30 anni (20 anni, secondo lo scaglione di cui all'art. 157, n° 1, cod. pen., testo previgente, a tal fine considerando la pena edittale massima dell'art. 368, 3° comma, cod. pen., pari a venti anni di reclusione ed anche l'ulteriore aumento facoltativo di un terzo <i>ex art. 63, 4° comma cod. pen.</i>, per la concorrente recidiva reiterata ed infraquinquennale + l'aumento della metà), cioè il <u>16 ottobre 2027</u>.</p>	<p>nei confronti degli soggetti condannati all'ergastolo, il termine di prescrizione è addirittura pari a 44 anni, 5 mesi e 10 giorni (20 anni di pena edittale massima <i>ex art. 368, 3° comma cod. pen.</i> + 1/3 di ulteriore aumento facoltativo <i>ex art. 63, 4° comma, cod. pen.</i>, per la concorrente recidiva, come termine 'base' o 'breve' + 2/3 per la recidiva reiterata ed infraquinquennale, come termine 'interrotto'). In base al diverso <i>dies a quo</i>, a seconda del <i>tempus commissi delicti</i> della singola dichiarazione calunniosa, la prescrizione, secondo detta disciplina, maturerebbe il 6/10 luglio 2039, per la calunnia a Salvatore Profeta, il 6 luglio 2039 per la calunnia a Gaetano Scotto, il 26 marzo 2039 per la calunnia a Cosimo Vernengo.</p>
--	---

Dallo schema (comparativo) appena sopra riportato, risulta anche l'infondatezza delle ulteriori deduzioni della difesa, giacché il termine di prescrizione (lungo od interrotto) delle calunnie (continue) ascritte ad Andriotta, in base alla (più favorevole) disciplina previgente alla L. n° 251/2005, non è affatto ventennale, come

dedotto dalla difesa (nella discussione finale), bensì trentennale, ove non si effettui un giudizio di comparazione fra le circostanze (con equivalenza o prevalenza delle attenuanti generiche, non concedibili all'imputato, come esposto nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio), per tutte le calunnie dalle quali derivavano condanne all'ergastolo (con un livello sanzionatorio, *ex art. 368, 3° comma, c.p.*, fino a 20 anni di reclusione, un ulteriore aumento facoltativo, *ex art. 63, 4° comma, c.p.*, fino ad un terzo ed una prescrizione base o breve, di venti anni, *ex art. 157, n° 1 c.p.*, testo previgente, da aumentare della metà per l'interruzione). Soltanto la prescrizione della calunnia ai danni di Scarantino, in base a detta normativa, sarebbe più prossima ed, in particolare, da fissare alla scadenza dei ventidue anni e sei mesi dalla dichiarazione calunniosa (o, meglio, dall'ultima dichiarazione calunniosa): infatti, come detto (e riportato in tabella), per effetto delle false accuse di Andriotta, Scarantino (che pure si autoaccusava) pativa una condanna più mite, ad una pena temporanea, comunque superiore ai cinque anni (con un livello sanzionatorio per la calunnia, *ex art. 368, 3° comma, c.p.*, fino a 12 anni di reclusione ed una prescrizione base o breve, di 15 anni, *ex art. 157, n° 2 c.p.*, testo previgente, aumentata della metà per l'interruzione). Inoltre, come già esposto, il *dies a quo* della prescrizione di tutte le condotte contestate al capo I), deve individuarsi, attesa la continuazione fra le stesse, nell'ultima condotta contestata (cioè quella del 16 ottobre 1997), non potendosi accogliere le richieste di 'retrodatazione' avanzate dalla difesa, atteso il chiaro disposto dell'art. 158 c.p., nel testo previgente (che attribuiva, appunto, rilevanza alla "cessazione della continuazione", come termine di decorrenza della prescrizione del "reato continuato") e tenuto anche conto della giurisprudenza di legittimità in materia di reiterazione della calunnia, per cui è pacifico che, in ipotesi di ripetizione delle false accuse, in contesti spaziali e temporali differenti, sono integrati gli estremi di

una pluralità di reati (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza n. 13416 dell'8/3/2016, Rv. 267269⁷⁷).

Dunque, come sopra anticipato, l'estinzione della calunnia continuata *sub I*), in relazione a tutte le false incolpazioni dalle quali derivavano condanne all'ergastolo, avverrà soltanto allo spirare dei trent'anni (a decorrere dal 16.10.1997), vale a dire al 16 ottobre 2027, ovvero, per la condanna (meno grave) a Scarantino, allo spirare dei ventidue anni e mezzo (dal medesimo termine), vale a dire al 16 aprile 2020.

Devono, infine, esser rigettate anche le richieste ulteriormente subordinate della difesa dell'imputato, relative al contenimento del trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato, nell'ipotesi di condanna per gli addebiti di cui al capo I), con l'esclusione dell'aggravante speciale di cui al 3° comma dell'art. 368 c.p. e/o l'applicazione (in prevalenza od equivalenza) delle circostanze attenuanti generiche (per la risalenza delle condotte addebitate, il ruolo suggeritivo di appartenenti alle istituzioni, il comportamento *post delictum* e la confessione resa dall'imputato, alla prima occasione utile, dopo la sopravvenuta collaborazione di Gaspare Spatuzza).

Sulla sussistenza dell'aggravante speciale dell'art. 368, 3° comma, c.p., rispetto a tutte le calunnie contestate al capo I), si è già detto e, pertanto, si rinvia a quanto sopra esposto, anche per economia motivazionale.

Sull'impossibilità di concedere le attenuanti generiche, invece, ci si soffermerà a breve, nel paragrafo che segue, dedicato al trattamento sanzionatorio per l'imputato.

⁷⁷La massima recita, appunto, che "In tema di calunnia, la proposizione di plurime denunce contenenti false accuse depositate presso più autorità ed in luoghi distinti dà luogo ad una pluralità di reati, dovendosi escludere l'identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse (in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza con la quale il giudice aveva assolto l'imputato e restituito gli atti al pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen., ritenendo che il reato di calunnia si era consumato con la proposizione della prima denuncia, rispetto alla quale quella proposta in un secondo momento, dinanzi ad altra autorità, costituiva un mero 'post factum' non punibile)".

6) Il trattamento sanzionatorio.

Una volta affermata la responsabilità penale dell'imputato per l'addebito di calunnia aggravata e continuata di cui al capo I), si deve determinare la relativa pena, come previsto dall'art. 368, comma 3° c.p., fra il minimo edittale di sei anni di reclusione ed il massimo di vent'anni (per quella parte di condotta, più grave, dalla quale derivavano le condanne all'ergastolo).

Alla luce di tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., si reputa congrua una pena di otto anni di reclusione, per la più grave calunnia ai danni di Cosimo Vernengo, condannato all'ergastolo, come detto (dopo l'assoluzione di primo grado, nel processo c.d. Borsellino bis), proprio in virtù delle mendaci dichiarazioni di Andriotta sulle asserite confidenze carcerarie di Scarantino, in merito alla "partecipazione" del medesimo Vernengo alla strage del 19 luglio 1992. In particolare, nella predetta scelta discrezionale, infraedittale, si deve tenere nella debita considerazione, oltre alla notevole gravità oggettiva della condotta, anche della spiccata capacità a delinquere del reo, desunta sia dalla sua grave e continuata condotta calunniosa (tanto più insidiosa, in quanto posta in essere da collaboratore della giustizia), che dai suoi precedenti penali (fra i quali spicca l'omicidio per il quale Andriotta è ergastolano).

Per quanto appena esposto, pare fuori luogo prendere in considerazione qualunque beneficio, come le attenuanti generiche invocate dalla difesa dell'imputato (nelle richieste di estremo subordine). A tal fine, occorre rimarcare che la confessione di Andriotta, oltre a non essere affatto lineare, non è nemmeno spontanea, poiché veniva fatta soltanto dopo la sopravvenuta collaborazione di Gaspare Spatuzza e gli accertamenti espletati (a riscontro della stessa) dagli inquirenti, vale a dire quanto era

già conseguita *aliunde* la prova della falsità della sua collaborazione (così come di quelle di Candura e Scarantino, per il quale, tuttavia, valgono, almeno in parte, considerazioni differenti).

Sulla predetta pena di otto anni di reclusione, poi, si reputa congruo operare un ulteriore aumento facoltativo di un anno, così come previsto dall'art. 63, comma 4° c.p., per la concorrente aggravante, ad effetto speciale, della recidiva reiterata ed infraquinquennale, correttamente contestata dal Pubblico Ministero, giacché, alla luce dei menzionati precedenti penali, la condotta di cui al capo I) è senz'altro espressione di un maggiore disvalore oggettivo e di più intensa colpevolezza del reo.

Sulla pena risultante, pari a nove anni di reclusione, si deve poi operare l'aumento di un ulteriore anno (complessivo) di pena detentiva, per la continuazione *ex art.* 81, 2° comma, c.p., rispetto alle calunnie ai danni di Scarantino, Profeta e Scotto. Detto aumento complessivo viene reputato congruo alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (non applicandosi la norma che prescrive l'aumento minimo di un terzo, *ex art.* 81, 4° comma, c.p., per il recidivo reiterato, trattandosi -come è noto- di una modifica, sfavorevole, introdotta dalla L. n° 251/2005, vale a dire dopo le condotte che ci occupano). Si perviene, così, alla pena finale di dieci anni di reclusione, indicata nel dispositivo.

Alla suddetta condanna, seguono per legge l'interdizione, in perpetuo dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale e sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, durante l'esecuzione della predetta pena principale (cfr. artt. 28, 29, 32 c.p.) ed, ancora, l'applicazione -a pena espiata- della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore a tre anni (cfr. art. 230 c.p.).

Parimenti, segue, per legge (*ex art.* 535 c.p.p.), la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed a quelle per il proprio mantenimento in carcere.

CAPITOLO X

LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO VINCENZO SCARANTINO.

1) Le false dichiarazioni accusatorie rese da Vincenzo Scarantino.

All'imputato Vincenzo Scarantino viene contestato il delitto di calunnia continuata e aggravata (artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 c.p.), consistente nell'aver, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, incolpato falsamente, pur sapendoli innocenti, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato, e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i medesimo soggetti furono condannati alla pena dell'ergastolo.

In particolare, le condotte costitutive del delitto di calunnia, attribuito allo Scarantino, si sostanziano nell'aver accusato:

- Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe e Murana Gaetano di essere stati presenti alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti sarebbero erano rimasti fuori dal salone in compagnia del medesimo Scarantino;
- Profeta Salvatore, di avere incaricato lo Scarantino, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

- Gambino Natale, di avere avvisato lo Scarantino - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino Giuseppe;
- Vernengo Cosimo e Murana Gaetano, di aver trasportato, unitamente allo Scarantino, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage;
- Scotto Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo Scotto era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla presenza dello Scarantino, con Gambino Natale e Vernengo Cosimo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio, e specificando altresì di averlo visto - la settimana precedente - a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;
- Gambino Natale di avere avvisato lo Scarantino il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Orofino Giuseppe;
- Gambino Natale e Murana Gaetano di essere stati impegnati, unitamente allo Scarantino, nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba;
- Profeta Salvatore, Vernengo Cosimo, Urso Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e La Mattina Giuseppe, di essere stati presenti, il pomeriggio del

sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe, dove il Vernengo, unico tra i presenti, avrebbe fatto ingresso a bordo di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;

- La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano e Gambino Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.

Il *tempus commissi delicti* del reato continuato di calunnia è stato individuato dal Pubblico Ministero nelle seguenti date:

- il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di Murana Gaetano;

- il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di avere avvisato lo Scarantino, il venerdì precedente alla strage, di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di avere avvisato lo Scarantino il sabato di portarsi presso l'officina dell'Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di Gambino Natale;

- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Urso Giuseppe;

- il 24.6.1994 e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di La Mattina Giuseppe;

- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Vernengo Cosimo;
- il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto con il Vernengo e con Gambino Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di Scotto Gaetano;
- il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di Profeta Salvatore.

I fatti costitutivi delle ipotesi delittuose attribuite allo Scarantino possono individuarsi, dunque, essenzialmente nelle dichiarazioni da lui rese il 24.6.1994, il 29.6.1994, il 25.11.1994, il 24.5.1995 e l'8.3.1997. Su queste dichiarazioni occorre quindi soffermarsi analiticamente, prendendo in esame i relativi verbali.

In particolare, l'**interrogatorio del 24 giugno 1994** è stato reso dallo Scarantino al Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Ilda Boccassini e del dott. Carmelo Petralia, e in presenza altresì del dirigente della Polizia di Stato dott. Arnaldo La Barbera.

In tale occasione lo Scarantino, anzitutto, ha dichiarato "spontaneamente" quanto segue: *«Effettivamente ho fatto pervenire alle SS.VV. una mia richiesta di conferire immediatamente con L'A.G. di Caltanissetta perché in questi mesi di detenzione ho maturato finalmente la decisione di collaborare con la Giustizia e di riferire con lealtà e sincerità tutto quello che è di mia conoscenza sulla strage di Via D'Amelio e su tutti gli altri reati che io ho commesso nel corso della mia vita. Premetto che sono responsabile insieme ad altri della morte del Giudice Paolo BORSELLINO. Intendo cominciare sin da oggi la mia collaborazione e prendo atto che l'odierno*

interrogatorio avviene alla presenza dell'Avvocato Luigi LI GOTTI del Foro di Roma; intendo quindi revocare i miei legali di fiducia».

Come riportato nel verbale, lo Scarantino, quindi, ha dichiarato «l'intenzione di collaborare con la Giustizia ammettendo anzitutto di essere uomo d'onore e spiegando tempi e modalità della sua affiliazione, riferendo che era stato combinato circa due anni prima della strage di cui è processo».

Egli ha riferito «della riunione in cui si decise la consumazione della strage in danno del Dott. Borsellino, indicandone tempi luoghi e partecipanti, precisando che la stessa si era tenuta nella villa di "Peppuccio" CALASCIBEITA verso il 23 giugno del 92. Ad essa, tra gli altri, partecipò Salvatore RIINA e Pietro AGLIERI che la presiedettero. La stessa ebbe termine circa 3 ore dopo».

Lo Scarantino ha riferito «inoltre dell'incarico ricevuto subito dopo da PROFETA e Pietro AGLIERI in ordine all'acquisto di una "bombola" di ossigeno da utilizzarsi come mezzo deflagrante in grado di distruggere completamente l' "autobomba"».

Nel verbale si precisa che lo Scarantino «continua poi riferendo dell'incarico, ricevuto dal cognato PROFETA Salvatore, di procurare una autovettura di piccola cilindrata che doveva servire da autobomba, Dichiarò di essere stato già in possesso di una FIAT 126 in quanto ricevuta da CANDURA Salvatore e VALENTI Luciano, cui egli aveva commissionato il furto in cambio di 150.000 e droga. Descrive poi che la stessa auto fu portata in via Messina Marine e parcheggiata sulla strada. Successivamente la stessa fu custodita nell'autofficina di OROFINO Giuseppe, coindagato. SCARANTINO riferisce inoltre che il sabato mattina, giorno prima della strage tale "Tanuccio" o Gaetano si presentò nel bar di BATALAMENTI dove riferì a lui stesso e a gli altri complici che, il proprio fratello aveva effettuato l'intercettazione del telefono del Giudice BORSELLINO e che "tutto era a posto".

Conferma che l'autovettura è stata "preparata" il sabato pomeriggio precedente la strage nell'autofficina di OROFINO e che la stessa la domenica mattina, giorno della strage, verso le 6,00-6,30, fu portata, scortata dallo stesso, nei pressi di piazza dei Leoni. Riferisce poi di aver appreso da Natale GAMBINO che materialmente il telecomando fu premuto da "Ciccio" TAGLIAVIA, Pitero AGLIERI e Renzino TINNIRELLO in un appartamento nella loro disponibilità nei pressi del luogo della strage».

Sollecitato dal Pubblico Ministero, «SCARANTINO riferisce di non avere ricordi precisi su chi ha fornito i telecomandi usati dal commando, ma dichiara che un personaggio molto importante vicino a Pietro AGLIERI, di nome Salvatore e proprietario di un'AUDI 80, potrebbe essere colui il quale fornì il materiale tecnico, persona che lo stesso SCARANTINO conobbe, indicatogli da AGLIERI, quando l'indagato doveva acquistare una cameretta per la casa. Infatti giorni dopo si recò presso il negozio di detto Salvatore che potrebbe identificarsi per SBEGLIA Salvatore arrestato per la strage di Capaci e che lo stesso SCARANTINO avrebbe rivisto sui giornali quando si trovava nel carcere di Termini Imerese».

Lo Scarantino quindi ha raccontato «numerosi episodi da lui conosciuti relativi sia a fatti di sangue sia a traffico di stupefacenti». Il Pubblico Ministero ha chiesto al dichiarante come mai, visto che solamente da circa 4 anni era stato affiliato, egli poteva conoscere tutti questi fatti delittuosi, anche di notevole rilevanza. Egli ha risposto «che fin dall'età di 11 anni era il pupillo di capi famiglia e uomini d'onore ed era nelle grazie sia di Ignazio e Giovanni PULLARA' che di Pietro AGLIERI. Grazie a ciò poteva apprendere i fatti di sangue descritti».

Dopo essersi soffermato sugli omicidi di Santino Amato e Salvatore Lombardo, lo Scarantino ha risposto ad una serie di ulteriori domande del Pubblico Ministero.

Alla domanda «se il furto della macchina era stato commissionato in funzione della strage o per altri motivi», lo Scarantino ha risposto «che commissionò il furto al CANDURA e VALENTI per rivenderla a pezzi oppure per sostituire i pezzi ad una delle 126 di cui disponevo. Al CANDURA lo SCARANTINO consegnò in cambio della vettura rubata 150.000 lire e un quantitativo di eroina. La macchina fu portata al fiume presso un suo deposito. La macchina procurata dal CANDURA era color ruggine».

Essendogli stato chiesto nuovamente se realmente la bombola era stata procurata ed adoperata per l'esecuzione della strage, «SCARANTINO riferisce di non avere la certezza dell'uso della bombola ma di aver capito che sia Natale GAMBINO che Peppuccio CALASCIBETTA si erano adoperati attivamente per ricercarla. SCARANTINO riferisce di non conoscere ne il tipo dell'esplosivo usato, ne il nome di colui che l'aveva procurato, ma ricorda che Cosimo VERNENGO il giorno prima della strage arrivò con una IEEP presso il garage di OROFINO entrando verso le cinque del pomeriggio ed uscendo verso le 21,30 e che il VERNENGO aveva disponibilità di esplosivi. Dichiara che OROFINO era presente poichè aveva aperto il cancello».

Al Pubblico Ministero che gli ha domandato come mai era stato scelto proprio il garage dell'Orofino, lo Scarantino ha risposto che l'Orofino era un uomo di fiducia e che di lui rispondeva personalmente Tinnirello Renzino, ed ha aggiunto che «fu proprio OROFINO ad aggiustare il bloccasterzo rotto della FIAT 126», specificando altresì che «alla stessa furono cambiate le targhe», senza però indicare precise circostanze al riguardo. Ha inoltre affermato che «fu Natale GAMBINO a comunicare allo SCARANTINO l'ora in cui si dovevano ritrovare l'indomani per scortare l'autovettura. Il trasporto dell'auto terminò alle ore 7,20».

Lo Scarantino a questo punto ha descritto *«il modo in cui trascorse le ore successive della domenica sino alle 17,30 circa quando cominciò a circolare la notizia dell'esplosione in via D'Amelio»*. Al Pubblico Ministero che gli chiedeva di chiarire le sue precedenti dichiarazioni sull'elettricista che era intervenuto il sabato nell'autofficina dell'Orofino, lo Scarantino ha risposto *«dicendo che si chiamava Pietro URSO, genero di VERNENGO, uomo d'onore, titolare tra l'altro di un deposito di bibite e proprietario di un motoscafo dove lo stesso SCARANTINO aveva viaggiato»*, e ha ribadito *«che questi è specializzato in elettricità precisando che se era entrato nel garage quel pomeriggio doveva aver qualche compito specifico da fare»*.

Parlando nuovamente della riunione precedente la strage, lo Scarantino ha ribadito *«che fu proprio RIINA a decidere con autorità della morte del Giudice Borsellino venendo sostenuto da AGLIERI»*, e che tutti gli altri partecipanti non espressero nessuna opinione contrastante, né avrebbero potuto farlo, stante l'autorità indiscussa del Riina. Egli ha inoltre sostenuto di essere sicuramente in grado di riconoscere fotograficamente i partecipanti alla riunione, ha elencato i componenti della sua "famiglia" mafiosa, capeggiata da Pietro Aglieri, ed ha precisato *«che per la strage di cui è processo non sa se c'è stato l'aiuto di qualcuno di altre famiglie aggiungendo che in occasione di questi fatti si mantiene il più stretto riserbo»*. Ha, infine, raccontato dell'omicidio Lucera ed escluso di conoscere Bagarella e Provenzano.

In ordine alle dichiarazioni sulla strage di Via D'Amelio rese nel corso del suddetto interrogatorio del 24 giugno 1994, una precisa disamina e una accurata valutazione critica sono state operate dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d.

“Borsellino ter”), di cui si riportano alcuni passaggi particolarmente significativi:

«Vincenzo SCARANTINO ha detto di essere "uomo d'onore" e di essere stato “combinato” circa due anni prima di venire arrestato; la sua affiliazione venne tenuta riservata, per ragioni di cautela.

P.M.: *Precisi quando è stato combinato chi era presente e che cosa è avvenuto.*

SCARANTINO: *Due anni prima del mio arresto c'era Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato Salvatore PROFETA, Pinuzzo GAMBINO, eh... Tanino... MORANA... c'era pure, poi chi c'era? E altri che non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo... eh... siamo andati nella sala di Pasquale TRANCHINA, in via Villagrazia, in una sala, ed abbiamo fatto una cerimonia, abbiamo mangiato, ‘Enzino è uomo d'onore, Enzino è uomo d'onore’... tutte queste cose... dopo abbiamo finito di mangiare, ci siamo baciati tutti, auguri, auguri, auguri e ce ne siamo andati dalla sala ed io, diciamo, ero uomo d'onore!*

(...)

SCARANTINO: *Poi abbiamo finito di mangiare siamo andati via, ognuno per i fatti suoi, e a me m'hanno messo ‘riservato’ per non essere a occhio della polizia e degli altri uomini d'onore al di fuori della famiglia, non mi presentavano a nessuno, ero uno riservato che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro AGLIERI con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose...*

Intorno al 24 giugno 1992 – non ha ricordato il giorno esatto, ma comunque la strage di Capaci era già avvenuta – Salvatore PROFETA gli chiese di accompagnarlo alla villa di Giuseppe CALASCIBETTA, ove trovarono il padrone di casa, Pietro AGLIERI, Pinuzzo LA MATTINA, Natale GAMBINO, Carlo GRECO, Giuseppe SALEMI; poi gli venne chiesto di andare a prendere Renzo TINNIRELLO e così fece, accompagnandolo alla villa; erano presenti anche Ciccio TAGLIAVIA,

Salvatore RIINA e Giuseppe GRAVIANO.

Fu quella la prima volta in cui vide Salvatore RIINA, del quale in precedenza aveva solo sentito parlare: non vi fu una presentazione, ma ugualmente egli comprese che si trattasse del RIINA; questi poi era accompagnato da BIONDINO – o forse da “Ciccio GANCI” -, a bordo di una Fiat “126” bianca.

P.M.: *Ma... chi le ha detto che quella persona che è arrivata era Salvatore RIINA?*

SCARANTINO: *Ma si sapeva che era Salvatore RIINA ‘u’ zu’ Totò’.*

P.M.: *Quando poi... è stato arrestato RIINA e lì vedendo le sue fotografie...*

SCARANTINO: *Sì... l’ho conosciuto, per questo ho fatto casino a Busto Arsizio... perché l’ho conosciuto che era lui e non volevo che mi chiedessero se lo conoscevo o non lo conoscevo... però io lo conoscevo che era lui, Totò RIINA... l’ho visto là, alla villa.*

(...)

P.M.: *Senta, RIINA Salvatore com’è arrivato alla villa di CALASCIBETTA?*

SCARANTINO: *Con una “126” bianca, che era... però non mi ricordo, ma penso che è BIONDINO, o BIONDINO o Ciccio GANCI, ma sicuramente è BIONDINO, non ricordo bene.*

P.M.: *Cioè vuol dire che RIINA era accompagnato da BIONDINO Salvatore?*

SCARANTINO: *Sì, sì.*

Lo SCARANTINO ha poi descritto il giardino e l’interno della villa del CALASCIBETTA. Quando la riunione era in corso ha potuto sentire che i presenti dicevano che occorreva ammazzare BORSELLINO e che occorreva fare attenzione che non rimanesse vivo, come stava per accadere per FALCONE, che per poco non era riuscito a scampare alla morte; fu lo stesso Salvatore RIINA a ribadire che BORSELLINO doveva venire ucciso. Ha detto poi SCARANTINO che, per

educazione, lui e Pino LA MATTINA uscirono ed aspettarono fuori dal salone dove era in corso la riunione.

Terminata la riunione, il cognato Salvatore PROFETA gli affidò un incarico di fiducia.

SCARANTINO: ... siamo rimasti quelli della borgata, io, Pietro AGLIERI, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato, Peppuccio CALASCIBETTA che lo chiamano 'kalashnikov', Carlo GRECO e... mio cognato... 'insomma, si deve capitare una bombola d'ossigeno', dice, 'così neanche facciamo trovare le bucce, non si deve trovare completamente niente', dice, 'Enzino, vai con Peppuccio, là sotto da Peppuccio il fabbro', in corso dei Mille, siccome lo conosco, ci siamo più amici io e Peppuccio CALASCIBETTA con questo 'Peppuccio il Romano' e siamo andati in questa fabbrica dove c'è, vendono acido, tutti questi prodotti tossici...

P.M.: E scusi, tutti questi prodotti tossici tra cui l'acido, la fabbrica è di Peppuccio FERRARA?

Va rilevato per inciso che, fino a quel momento, lo SCARANTINO non aveva ancora citato il cognome del venditore di "bombole", che viene così involontariamente suggerito dall'interrogante.

SCARANTINO: No, è dell'amante... (...) siamo andati da questo Peppuccio, gli ho detto..., con un bigliettino, mi hanno dato un bigliettino, non lo so, non mi ricordo la bombola come si chiamava, però 'C' tipo che c'è la 'C'... è un nome un po' dimenticato, però dice che una bombola potente, potentissima, è un prodotto potentissimo, non ci vuole né... né niente, non ci vuole... questa è una bombola potentissima...

Ha proseguito assicurando che il venditore di bombole aveva promesso loro di informarsi se avrebbe potuto acquistare a sua volta la bombola dal fabbricante senza

registrazione e senza rilascio di fattura; in seguito, il “Peppuccio” fece sapere che la risposta era stata negativa perché, non disponendo di un’analoga bombola vuota da consegnare in cambio, per vendergliene una il fabbricante avrebbe dovuto registrare il suo nome.

SCARANTINO: *E poi è ritornato Peppuccio e ha detto ‘Enzino, digli a Peppuccio che sono andato là e là ci vuole il mio nome, gli devo portare il vuoto, il vuoto dove ce l’ho! E poi come glielo metto il mio nome in una bombola di questo genere, come posso rischiare di mettere il mio nome!?’ Gli ho detto ‘Va be’, Peppuccio’, ora ah, dice, ‘diglielo a Peppuccio, queste bombole si possono andare a rubare, dove c’è la villa di Pietro AGLIERI, di fronte stanno facendo una metropolitana, non ricordo bene, se è una stazione, non ricordo bene, dice che con questo ossigeno vi tagliano i binari, si può andare a rubare là, se vuoi la possiamo andare a rubare...*

Va notato qui per inciso che, da come SCARANTINO ha riferito la risposta, pare che il fabbro venditore di bombole fosse consapevole dello scopo per il quale gli era stata chiesta la fornitura della bombola e, dunque, del rischio al quale egli sarebbe andato incontro qualora glie l’avesse venduta; invero, è lo stesso SCARANTINO ad ammettere che la sua “famiglia” si riforniva abitualmente dallo stesso Peppuccio dell’acido necessario per sciogliere i cadaveri e che questi ne era consapevole; significa, perciò, che la vendita della bombola avrebbe comportato un rischio ben maggiore di quello che poteva comportare il coinvolgimento in un fatto illecito quale la distruzione di un cadavere.

Anche a ritenere veritiero il racconto di SCARANTINO, è del tutto inverosimile che il venditore di bombole fosse stato messo realmente al corrente della destinazione finale della bombola.

SCARANTINO ha proseguito dicendo che Salvatore PROFETA gli disse di lasciar

perdere la questione della bombola, cioè che non se ne faceva nulla; però ha aggiunto che – vista la potenza dell’esplosione che si era verificata in via D’Amelio – a suo giudizio sicuramente era stata usata una bombola di quel tipo e, poiché a lui non era stato chiesto di andare a rubarla, sicuramente ci erano andati Natale GAMBINO, Nino GAMBINO, Tanino MORANA e “Peppuccio il fabbro”.

Furono il cognato Salvatore PROFETA e Giuseppe CALASCIBETTA a commissionargli il furto di un’auto di piccola cilindrata.

SCARANTINO: ... mio cognato e Peppuccio CALASCIBETTA mi hanno detto ‘Si deve andare a fare una macchina piccola, di cilindrata piccola’, gli ho detto ‘Va be’, la macchina la vado a fare io, una 126’ gli ho detto, ‘porto una 126’ però io già la 126 ce l’avevo, me l’ha portata CANDURA e VALENTI che gli ho dato 150.000 più gli davo la droga, gli davo buste di droga e questa macchina non è che io l’ho presa per andare a fare la strage, l’ho presa così, per farla aggiustare, per fare cambiare i pezzi e l’ho messa là sotto al fiume, accanto al magazzino di Ciccio TOMASELLO... (...) L’indomani gli ho detto ‘La 126 l’ho fatto, la 126 l’ho fatto’ e due giorni, tre giorni prima è venuto Cosimo VERNENGO e Tanino, gliel’ha detto mio cognato e Peppuccio ‘prendiamo questa 126 e la portiamo in via Messina Marine’, non subito nel garage di Giuseppe OROFINO, l’abbiamo messo in via Messina Marine posteggiata normale.

In seguito, nel pomeriggio del sabato precedente la strage la “126” venne portata da Giuseppe OROFINO nel proprio garage; c’erano anche Natale GAMBINO, Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI, Francesco TAGLIAVIA, Cosimo VERNENGO e Franco URSO (genere di Pietro VERNENGO, di professione elettricista). Mentre costoro allestivano l’autobomba, allo SCARANTINO e ad altri venne affidato l’incarico di vigilare all’esterno.

SCARANTINO: ... e io, Tanino e Natale giravamo con il peugeottino là, sempre in via Messina Marine se vedevamo sbirri, li dovevamo avvisare o gli si sparava o... avevamo le pistole addosso...

Ha proseguito SCARANTINO riferendo che la mattina del sabato precedente la strage egli ebbe occasione di apprendere che era stata fatta una intercettazione telefonica al magistrato.

P.M.: Perché si è deciso di fare sabato, di imbottire la macchina e domenica portarla in via D'Amelio? Si era saputo che era quello...?

SCARANTINO: C'è stato... che è venuto, c'era, eravamo nel bar, bar BADALAMENTI alla Guadagna... ed è venuto un ragazzo, una persona, lo chiamano 'Tanuzzo', non mi ricordo bene, e c'ero io, Natale GAMBINO, Cosimo ed è arrivata questa persona, giovane, per parlare con Natale o con Cosimo... dice... 'Mio fratello il lavoro lo ha fatto bello sistemato' ed io per educazione sono entrato nel bar a prendere il caffè ed ho lasciato loro che parlavano e dopo dice 'Min... stavolta ce lo inculiamo' ha detto Natale... dice 'Stavolta lo fottiamo, c'è cascato con l'intercettazione del telefono, stavolta ce lo inculiamo', dopo io me ne sono andato, è venuto lui il sabato mattina, io me ne sono andato per i fatti miei...

La mattina della domenica egli partecipò alla "scorta" della "126", che venne portata sul luogo dell'attentato; SCARANTINO era a bordo della propria Renault "19", c'erano anche Pino LA MATTINA con la sua Fiat "127" bianca, Natale GAMBINO con la sua "126", Tanino MORANA con la "127" azzurra; la "126" che doveva esplodere era guidata da Renzo TINNIRELLO.

SCARANTINO: Pietro AGLIERI aspettava ai 'Leoni', siamo arrivati ai 'Leoni' e ci hanno fatto segnale che noi potevamo andarcene, questa macchina non l'avevano portata subito in via D'Amelio, o l'hanno messa in un garage o in qualche box da

quelle parti, non sono sicuro se questo Peppuccio CONTORNO ha il box, perché abita in quelle vie, di viale Lazio, abita in queste vie, noi ce ne siamo andati, io me ne sono andato per i fatti miei...

Sul posto, con la “autobomba”, rimasero Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA. Erano circa le 7.30 quando egli li lasciò e se ne andò; più tardi al bar incontrò il cognato, al quale disse che era tutto a posto; più tardi, verso le 10.30-11 ebbe occasione di assistere ad una rissa in chiesa.

Apprese in strada, poco dopo le 17, che BORSELLINO era stato ucciso; salì allora a casa del cognato, che era intento a guardare la televisione.

SCARANTINO ha proseguito dicendo che a premere il telecomando in via D’Amelio erano stati Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA: non ha chiarito però come lo apprese, limitandosi a riferire che Natale GAMBINO gli disse che in via D’Amelio “*ci sono andati tre con le corna d’acciaio*”.

Dunque, lo SCARANTINO non ha riferito fatti percepiti direttamente, giacché prima aveva detto di essersi allontanato dalla “126”, lasciando quelle tre persone con l’auto: è dunque probabile che si tratti di una semplice deduzione dello SCARANTINO, visto che le persone indicate sono proprio quelle che vide rimanere vicino all’autobomba quando egli se ne allontanò.

Poi SCARANTINO ha ribadito di avere commissionato il furto della “126” al CANDURA prima della riunione in cui si sarebbe decisa l’uccisione di Paolo BORSELLINO e che, quando suo cognato gli chiese di rubare un’auto piccola, egli già disponeva di quella “126” ma non lo disse, invece promise che ne avrebbe procurata una quanto prima, per fare bella figura.

Il CANDURA un giorno di pomeriggio gli consegnò alla Guadagna la “126” rubata; egli la parcheggiò per la strada, ma poiché gli pareva che fosse troppo in vista poi la

spostò vicino al fiume Oreto, vicino al garage di Ciccio TOMASELLO.

Lo SCARANTINO ha poi ribadito che, dai discorsi fatti con Natale GAMBINO e Giuseppe CALASCIBETTA e anche dall'entità dello scoppio verificatosi in via D'Amelio egli comprese che era stata adoperata una bombola.

P.M.: ... lei sa per certo che poi la bombola è stata recuperata e quindi è stata messa sulla autovettura che è servita come autobomba, è sicuro di questo?

SCARANTINO: Questa bombola si cercava, si cercava di averla perché con l'esplosivo non è che poteva fare questo danno, l'unico modo di non lasciare tracce... della 126... l'unico modo era questa bombola...

P.M.: Ma lei sa se poi l'hanno, lei ha la certezza... qualcuno le ha detto che poi la bombola è stata trovata, oppure...?

SCARANTINO: No... non è che ho la certezza che poi la bombola l'hanno trovata... ma come ne parlavano... Natale, Peppuccio, ne parlavano come se ce l'avessero messa, Peppuccio... andava e veniva...

P.M.: Peppuccio chi intende?

SCARANTINO: Calascibetta... (...)

P.M.: Senta... lei sa... che tipo di esplosivo... è stato usato?

SCARANTINO: No, no.

P.M.: Sa dove è stato procurato?

SCARANTINO: Ma io penso... che l'ha portato Cosimo VERNENGO, perché ho visto arrivare Cosimo VERNENGO con una Jeep, però ho visto che è entrato a marcia indietro nel garage di OROFINO.

P.M.: Quindi il sabato pomeriggio?

SCARANTINO: Sì.

Il passo appena riportato appare estremamente eloquente. Lo SCARANTINO palesa

una incompetenza assoluta in materia di esplosivi, mostrando di ritenere che l'esplosione di una "bombola" faccia un danno molto maggiore di quello che si potrebbe provocare con un comune esplosivo. Ma è evidente anche che lo SCARANTINO non sa nulla circa le modalità di confezione della carica esplosiva utilizzata in via D'Amelio.

Pertanto il tenore delle risposte fornite fino a quel momento non giustificava affatto la domanda posta dal Pubblico Ministero sul tipo di "esplosivo" impiegato in via D'Amelio; ancor meno giustificate appaiono le ulteriori domande poste sull'argomento, a loro volta non giustificate dalla prima risposta – negativa - fornita al riguardo dallo SCARANTINO, l'unica genuina e coerente con le precedenti. Le successive risposte appaiono indubbiamente influenzate dall'interrogante, anche perché non è affatto chiaro come possa lo SCARANTINO ricollegare razionalmente la venuta del VERNENGO nell'officina dell'OROFINO con l'impiego dell'esplosivo.

In ogni caso, lo SCARANTINO, anziché persistere nella propria convinzione riguardo all'uso esclusivo di una bombola per l'attentato di via D'Amelio, ha colto al volo il pensiero dell'interrogante e ha iniziato a rispondere sulla quella falsariga.

Lo SCARANTINO ha poi aggiunto che alla "126" vennero sostituite le targhe, ma non ha saputo precisare dove vennero prese quelle che vi vennero montate; la domenica mattina fu Pietro AGLIERI a prelevare l'auto dall'officina di OROFINO e a condurla ai "Leoni"; inoltre, la domenica mattina Renzo TINNIRELLO suggerì all'OROFINO di rompere il lucchetto che chiudeva il portone.

Va rilevato però che poco prima lo SCARANTINO aveva detto che Pietro AGLIERI la mattina di domenica 19 luglio attese il corteo delle auto ai "Leoni" e che la "126" era stata condotta fin lì dal TINNIRELLO.

In conclusione, va detto che le dichiarazioni dello SCARANTINO in ordine al furto della “126” usata per la strage sono in netto contrasto con l’epoca del furto risultante dalla denuncia sporta da Pietrina VALENTI, secondo la quale l’auto le fu rubata nella notte tra il 9 e il 10 luglio: dunque, lo SCARANTINO non poteva averla già ricevuta dal CANDURA prima della riunione alla villa di CALASCIBETTA, collocata intorno al 26 giugno».

Ciò posto, deve osservarsi che le susesposte dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili (come è stato successivamente ammesso dall’imputato ed è comprovato dai numerosi elementi di prova già analizzati nel capitolo relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage di Via D’Amelio), contengono alcuni elementi di verità, che, secondo una ragionevole valutazione logica, devono necessariamente essere stati suggeriti da altri soggetti, i quali, a loro volta, li avevano appresi da ulteriori fonti rimaste occulte.

In particolare, le risultanze istruttorie emerse nel presente procedimento confermano in modo inequivocabile sia la circostanza che l’autovettura fosse stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, sia l’avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo: due dati di fatto che lo Scarantino ha riferito sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di “collaborare” con la giustizia, e che erano sicuramente estranei al suo personale patrimonio conoscitivo.

Lo Scarantino è ritornato sulla propria versione dei fatti nell’**interrogatorio del 29 giugno 1994**, confermandola ampiamente ma con l’aggiunta di alcune precisazioni e modifiche. Il testo di tale interrogatorio, reso davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni Tinebra, dalla dott.ssa Ilda Boccassini, dal dott. Carmelo Petralia e dal dott. Roberto Saieva, nonché al dott. Arnaldo La Barbera, è di seguito riportato nelle parti essenziali:

DOMANDA:

conferma le dichiarazioni concernenti la strage di via d'Amelia rese in data 24.06.94?

RISPOSTA:

confermo totalmente, con particolare riguardo a quanto da me riferito sulle modalità con le quali io ed altri abbiamo posto in essere i fatti che culminarono nella strage di via d'Amelio, quanto da me spontaneamente dichiarato ai giudici di codesto Ufficio in data 24.06.94. La prima volta che sentii parlare del progetto di far saltare in aria il dr. BORSELLINO fu un giorno che posso collocare tra la fine di giugno e i primi di luglio 92. In quel periodo io facevo da scorta a mio cognato PROFETA Salvatore perchè Giovannello GRECO voleva ammazzare lui ed altri; così lo accompagnavo, prelevandolo a casa sua, ogni qualvolta dovesse uscire. Fu così che il giorno da me testè indicato accompagnai su sua richiesta mio cognato alla casa di CALASCIBETTA Giuseppe, ove doveva parlare con altre persone di Cosa Nostra. Giunti che fummo, mio cognato scese dalla macchina e mi chiese di andare a prendere Renzino TINNIRELLO alla bottega del gesso ove lavora mio cognato, cosa che feci. Ritornato alla villa entrai assieme a TINNIRELLO e trovai: Totò RIINA, Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, Ciccio TAGLIAVIA, Giuseppe GRAVIANO, Giuseppe LA MATTINA, Salvatore BIONDINO, Natale e Nino GAMBINO, lo stesso Peppuccio CALASCIBETTA e mio cognato PROFETA Salvatore, Cosimo VERNENGO, una persona che non conoscevo e che a mia domanda mi fu detto da Giuseppe LA MATTINA essere tale SALEMI o persona dal cognome simile, nonchè altri che pure non conoscevo, nel numero di tre o quattro. Anche di questi chiesi i nomi a Giuseppe LA MATTINA che me li disse; in questo momento però non li ricordo . Desidero precisare che non avevo mai visto neanche Salvatore RIINA e

seppi che si trattava di lui sempre da Giuseppe LA MATTINA a cui avevo domandato chi fosse quella gente. Quanto al resto, mi riporto integralmente a quanto ho già dichiarato. Per quanto concerne la bombola desidero ribadire che mi fu detto trattarsi di contenitore di una sostanza dotata di terribile forza esplosiva tale cioè da "DA FAR SALTARE UNA MONTAGNA". Il nome della sostanza mi era stato scritto in un biglietto da Pietro AGLIERI e ricordo che era un nome complicato nel quale ricorrevano delle "C" o delle "K". Quando il ROMANO lesse il biglietto disse che era difficilissimo trovare una bombola con quel tipo di sostanza e fu proprio lui, in quell'occasione, che si espresse con la frase "STA BOMBOLA FA DISTRUGGERE UNA MONTAGNA". A questo punto ROMANO disse che conosceva una fabbrica in Palermo dove si sarebbe potuto procurare una bombola che conteneva la sostanza o il liquido indicato nel bigliettino fornitomi da AGLIERI. Se non ricordo male la risposta di ROMANO arrivò il giorno dopo; questi venne a cercarmi alla Guadagna, in piazza, e mi disse che si era informato e che aveva saputo che per recuperare quel tipo di bombola era necessario sia avere un vuoto e sia registrare il nominativo dell'acquirente che effettuava l'acquisto. Avendo il ROMANO immaginato a cosa servisse quella bombola (con questo non voglio dire che avesse capito che quella bombola sarebbe stata utilizzata per l'attentato che si stava preparando in danno del dr. BORSELLINO, pur essendo certamente consapevole che sarebbe stata usata per azioni illegali), aveva deciso di non prenderla perchè avrebbe dovuto lasciare il suo nominativo. Confermo altresì quanto dichiarato sulle modalità di acquisizione al gruppo della 126. In verità, debbo precisare che, subito dopo la riunione, Pietro AGLIERI, PROFETA e CALASCIBETTA mi avevano incaricato di occuparmi, oltre che del reperimento della bombola, anche del reperimento di una macchina di piccole dimensioni che,

ovviamente, doveva essere utilizzata come autobomba. Io feci finta di dimenticarmene sul momento poichè non avevo intenzione di occuparmi del furto della macchina e d'altronde il problema della bombola era il più urgente. Dopo tre o quattro giorni dall'ultimo incontro con Peppuccio il fabbro, però, mio cognato e Peppuccio CALASCIBETTA mi ricordarono che bisognava procurare una macchina possibilmente piccola. Dovetti quindi procurarla e per mia fortuna ne avevo già una a disposizione; si trattava di una 126 procuratami da CANDURA con le modalità che ho già riferito. Preciso altresì che quando portai la 126 in via Messina Marine lasciandola ivi posteggiata era il venerdì precedente la strage e che erano passati circa 7 giorni dal momento in cui l'avevo messa accanto la magazzino di Ciccio TOMASELLO. Desidero precisare, inoltre, che la stessa giornata del venerdì, dopo che rientrai alla Guadagna, venne a cercarmi Natale GAMBINO il quale mi avvisò che l'indomani pomeriggio, verso le 4, avrei dovuto insieme a lui e Tonino MORANA effettuare una serie di giri e di controlli nella zona di via Messina Marine al fine di ricoverare all'interno dell'officina di OROFINO la 126. Confermo le modalità di spostamento dell'auto così come già riferite nonchè quanto detto circa le persone che si radunarono dentro l'officina di OROFINO; desidero aggiungere che ho ricordato che vi era pure Giuseppe GRAVIANO.

DOMANDA:

lei ha precisato che alla riunione che si tenne nella villa di Calascibetta ove si discusse dell'omicidio del giudice BORSELLINO, erano presenti le persone di cui ha già parlato. Le chiediamo: le persone da lei indicate erano tutte all'interno del salone oppure oltre lei, altri stavano all'esterno?

RISPOSTA:

preliminarmente voglio ribadire che quel giorno in quella casa vi erano anche altre

persone oltre a quelle che ho potuto indicare con nome e cognome. Spero, col tempo, di riuscire a ricordare questi altri nominativi che pure, come ho già precisato, mi furono fatti da LA MATTINA. Per quanto riguarda la domanda preciso che, oltre me, rimasero fuori dal salone: LA MATTINA, Natale GAMBINO, il fratello Ninuzzo e Cosimo VERNENGO. All'interno del salone, seduti attorno a un tavolo, vi erano tutte le altre persone che ho nominato; a capotavola sedeva RIINA Salvatore.

DOMANDA:

lei ha già detto che Giuseppe GRAVIANO lo aveva conosciuto in epoca precedente alla riunione di cui sopra. E' in grado di riferire quanto tempo prima lei ha questo primo contatto con GRAVIANO Giuseppe?

RISPOSTA:

ho avuto modo di conoscere GRAVIANO Giuseppe qualche mese prima della morte del giudice FALCONE e correva l'anno 1992. Come ho già precisato, in quel periodo facevo da scorta a PROFETA Salvatore e poichè quest'ultimo si è anche incontrato con fratelli GRAVIANO, dei quali conoscevo soltanto Benedetto, mi è stato presentato da mio cognato anche Giuseppe GRAVIANO. In occasione di questi incontri tra mio cognato e Giuseppe GRAVIANO erano presenti anche Carlo GRECO, LA MATTINA, Cosimo VERNENGO, il figlio di Pietro VERNENGO detto "u testone".

DOMANDA:

lei ha detto che l'autovettura 126 che vi è stata data da CANDURA aveva il bloccasterzo rotto e che la macchina venne riparata soltanto il sabato pomeriggio quando venne portata nell'officina che ha indicato per imbottirla di esplosivo. Le chiediamo: come ha fatto a far marciare l'autovettura nei vari spostamenti che ha indicato fino alla giornata del 19.07.92?

RISPOSTA:

essendo stato rotto il blocca-sterzo stabilivo il contatto collegando tra loro i fili dell'accensione.

DOMANDA:

come mai lei a seguito dell'incarico ricevuto non rubò personalmente un'autovettura di piccola cilindrata e mise invece a disposizione quella che aveva già acquistato dal CANDURA?

RISPOSTA:

io mi rendevo conto del fatto che non era prudente utilizzare la macchina fornitami dal CANDURA, ma contavo sul fatto che a seguito dell'esplosione non ne sarebbe rimasta traccia alcuna. Le cose invece andarono poi diversamente.

Essendogli stato mostrato un album fotografico redatto da personale del Gruppo Investigativo "Falcone-Borsellino", lo Scarantino ha riconosciuto nelle immagini esibitegli molti dei soggetti effigiati, operando alcune precisazioni anche a proposito delle fotografie di Scotto Gaetano («è Tanuzzo e cioè quella persona che venne nel bar Badalamenti mentre io mi trovavo in compagnia di Cosimo VERNENGO, Natale GAMBINO, avvisandoci, con le modalità di cui ho detto, che il fratello gli aveva fatto sapere che quanto all'intercettazione era tutto a posto»), di Scotto Pietro («è SCOTTO Pietro, il fratello della persona effigiata nella foto nr.2; SCOTTO Pietro l'ho conosciuto circa una settimana prima della strage di via d'Amelia in quanto l'ho incontrato al bar Badalamenti. In tale occasione era in compagnia del fratello Gaetano. I due giunsero al bar a bordo di un'autovettura Peugeot. SCOTTO Gaetano entrò nel bar e parlò con Cosimo VERNENGO; si trattennero non più di 10 - 15 minuti»), di Urso Giuseppe («è Franco URSO e gestisce un esercizio per la vendita di bevande non lontano dalla bottega del gesso

nella quale lavora mio cognato. Ho già detto che questo personaggio il sabato pomeriggio, quando è stata imbottita di esplosivo la 126, si trovava anch'egli nel garage di OROFINO. Il suddetto URSO gestisce un altro esercizio per la vendita di bevande in Corso dei Mille a Palermo ed è inoltre titolare di un'impresa per l'installazione di impianti elettrici»). Non ha però individuato Giuseppe Graviano né Giuseppe Calascibetta.

Lo Scarantino, poi, ha riconosciuto nei rilievi fotografici esibitigli *«la carrozzeria di OROFINO Giuseppe ubicata in via Messina Marine dove fu portata la 126 e dove la stessa venne imbottita di esplosivo il giorno precedente la strage di via d'Amelio»*, soggiungendo: *«Confermo che l'autovettura, una volta preparata, rimase custodita per tutta la notte di sabato nel garage di OROFINO da dove venne prelevata la mattina successiva molto presto»*.

In questo ulteriore interrogatorio, reso a cinque giorni di distanza dal precedente, dunque, lo Scarantino ha continuato ad accompagnare numerose circostanze false con taluna oggettivamente veridica (come la affermazione che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell'autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell'accensione), e ha inserito nel suo racconto alcune modifiche che potevano indurre in errore sulla sua credibilità: in particolare, l'epoca della riunione nella villa del Calascibetta in cui era stata decisa l'eliminazione del magistrato è stata spostata in avanti, collocandola tra la fine di giugno e i primi di luglio, mentre l'epoca del furto dell'autovettura è stata avvicinata a quella dichiarata nella denuncia, in quanto lo Scarantino ha riferito di avere avuto il veicolo a propria disposizione già sette giorni prima di venerdì 17 luglio.

Il tentativo della Scarantino di superare alcune precedenti contraddizioni con altre fonti di prova traspare con assoluta chiarezza dall'**interrogatorio reso il 25**

novembre 1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo Petralia, dalla dott.ssa Anna Maria Palma e dal dott. Antonino Di Matteo.

Tale interrogatorio è iniziato con alcune domande sull'impiego di esplosivi, cui lo Scarantino ha dato risposte decisamente diverse rispetto alla versione dei fatti esposta nell'interrogatorio del 24 giugno 1994:

Domanda: Oltre ai fatti concernenti la richiesta di procurare una bombola contenente una sostanza da aggiungere all'esplosivo che doveva essere utilizzato per assassinare il Dr. BORSELLINO, lei è a conoscenza di qualcosa che riguardi in particolare proprio questa sostanza esplosiva?

Risposta: Come ho già detto a me personalmente venne fatta solo la richiesta riguardante la bombola da commissionare a PEPPUCCIO "u firraro". Quanto all'esplosivo sono certo che a fornirlo siano stati COSIMO VERNENGO, FRANCESCO TAGLIAVIA e RENZINO TINNIRELLO. Poiché voi mi chiedete i motivi di questa mia certezza, debbo dire che questi tre hanno i contatti "con l'estero" ed hanno quindi la concreta possibilità di venire in possesso anche di ingenti quantitativi di esplosivo. Prendo atto che mi chiedete di essere più preciso nell'esprimere questo mio concetto. Dovete sapere che i tre predetti si occupano anche di contrabbando di sigarette; in particolare il VERNENGO se ne occupa personalmente con tutta la sua "famiglia" anche perché dispongono di numerosi motoscafi, il TAGLIAVIA è in società per il contrabbando con tale GASPARINO TINNIRELLO detto "u 'ngrasciato" ed il RENZINO TINNIRELLO è in società, sempre per il contrabbando di sigarette, con SERAFINO TINNIRELLO, fratello di GASPARINO e come questi soprannominato "u 'ngrasciato". Chiarisco che GASPARINO e SERAFINO TINNIRELLO non mi risulta che siano parenti di RENZINO TINNIRELLO, semmai c'è "un filo di parentela" ma molto alla lontana. Il

soprannome "ngrasciato" riguarda tutta la loro famiglia. I due TINNIRELLO predetti che vivono ed operano nel quartiere S.Erasmo, si occupano di contrabbando in modo pressoché esclusivo; non sono uomini d'onore ma sono "affiliati" alla "famiglia" dei TAGLIAVIA. In pratica sono quasi come se fossero uomini d'onore perché gestiscono un'attività economica molto importante in società con uomini d'onore come i TAGLIAVIA e RENZINO TINNIRELLO. Gli "ngrasciati" sono parecchi fratelli ed uno di questi a nome Vincenzo é uomo d'onore della stessa famiglia capeggiata da FRANCESCO TAGLIAVIA. Poiché mi chiedete di spiegare perché io ricollego ai rapporti DI VERNENGO, TAGLIAVIA e RENZINO TINNIRELLO con queste persone la mia certezza che siano stati proprio i primi tre a procurare l'esplosivo, chiarisco che anch'io ho avuto una diretta frequentazione con GASPARINO e RENZINO TINNIRELLO i quali, parlando con me si vantavano di essere in condizioni di "portare tutto ciò che volevano" e più precisamente non solo sigarette di contrabbando ma anche droga ed esplosivo ;n quantità. Non posso indicare alcun episodio specifico in cui mi risulti per certo che i predetti TINNIRELLO abbiano procurato dell'esplosivo destinato alla consumazione di delitti voluti da "Cosa Nostra". Tuttavia ribadisco che nel nostro ambiente non ci si vanta a vuoto di possibilità come quelle riferitemi da TINNIRELLO per cui ritengo che essi siano stati effettivamente in grado di reperire e fornire tutto l'esplosivo che era necessario. Sempre da GASPARINO TINNIRELLO avevo saputo che egli aveva contatti con il Libano, paese dal quale faceva venire la droga, l'esplosivo e le armi che gli servivano Faccio notare che GASPARINO TINNIRELLO, pur "non avendo scuole", era in grado, almeno a suo dire, di parlare numerose lingue straniere.

Nel prosieguo dell'interrogatorio, lo Scarantino si è soffermato sulla riunione presso la villa di Giuseppe Calascibetta, spostandone ancora più avanti la data, in

modo da renderne i tempi maggiormente coerenti con la data in cui la proprietaria della Fiat 126 aveva sporto la denuncia del furto, che secondo il dichiarante sarebbe stato commissionato al Candura dopo tale riunione:

Domanda: *Tornando alla riunione di cui lei ha più volte parlato e che, secondo quanto da lei dichiarato, si é tenuta nella villa di GIUSEPPE CALASCIBETTA i primi del mese di luglio del 1992, le chiediamo di volerci riferire ancora una volta e particolareggiatamente tutti i suoi ricordi a riguardo.*

Risposta: *Anzitutto desidero precisare che, anche se come ho sempre detto non sono bravo a ricordare le date, riflettendoci e facendo qualche calcolo che tra breve meglio spiegherò, posso dire con sufficiente certezza che questa riunione ebbe luogo intorno al sei o sette del mese di luglio. Dico ciò perché esattamente il giorno dopo questa riunione, io diedi l'incarico a SALVATORE CANDURA di rubare la macchina ben nota. Il CANDURA mi consegnò la 126 dopo uno, due o al massimo tre giorni e questa macchina rimase nella mia disponibilità dentro il magazzino nei pressi del fiume Oreto per circa sette giorni, venendo condotta il venerdì precedente la strage in Via Messina Marine. Poiché il venerdì in questione era il 17 luglio, fatti i conti dei giorni trascorsi secondo la sequenza da me testé indicata, sono giunto alla conclusione che la riunione nella villa di CALASCIBETTA sia avvenuta intorno al 6, 7 luglio. La sera precedente mio cognato SALVATORE PROFETA mi aveva avvertito che l'indomani mattina sarei dovuto andare a prelevare a casa sua per accompagnarlo da PEPPUCCIO CALASCIBETTA. Così effettivamente l'indomani mattina, verso le 8,15, mi recai a casa del PROFETA a bordo della mia Renault 19. Da lì feci da staffetta al PROFETA che si era messo alla guida della sua Fiat 126 di colore verde chiaro. Giungemmo al negozio di gesso del PROFETA nei pressi del quale io parcheggiai la mia auto mettendomi alla guida della 126 con a bordo il*

PROFETA ed accompagnandolo sino alla villa del CALASCIBETTA. Ivi giunto non oltrepassai il cancello che dà ingresso allo spiazzo antistante l'abitazione e mi fermai solo per il tempo di fare scendere dalla macchina il PROFETA. Ebbi modo pere) di vedere che nello spiazzo che si apre al di là del cancello c'erano, forse perché appena arrivati, PIETRO AGLIERI, PINUZZO LA MATTINA, NINO e NATALE GAMBINO e TANINO MURANA. Insieme a loro intravvidi anche il padrone di casa e cioè il CALASCIBETTA. Il PROFETA mi aveva detto, prima di scendere, che dovevo ritornare al suo negozio dove avrei trovato RENZINO TINNIRELLO. Chiarisco che quando lasciai il PROFETA davanti la villa del CALASCIBETTA saranno state circa le 8,40-8,50. Come richiestomi da mio cognato ritornai al suo negozio, dove mi fermai ad aspettare l'arrivo del TINNIRELLO. Questi giunse verso le 9,15-9,20 alla guida della sua Panda azzurra che parcheggiò nei pressi salendo quindi a bordo della 126. Ci recammo così nuovamente a casa del CALASCIBETTA e questa volta io introdussi la 126 all'interno del muro di cinta, parcheggiandola in una spiazzo che si trova sulla destra dello scivolo che dà accesso al salone seminterrato in cui si teneva la riunione. All'interno del muro di cinta era già parcheggiata solo un'altra autovettura accanto alla quale io fermai la mia. Si trattava di una 126 bianca. In prossimità dello scivolo incontrammo PEPPUCCIO CALASCIBETTA che ci aveva aperto il cancello azionando un telecomando. Insieme al CALASCIBETTA ed al TINNIRELLO percorremmo lo scivolo giungendo sino alla grande porta a battenti ben rifinita, mi pare in legno, che dà ingresso al salone seminterrato. Davanti a questa porta che era aperta e che rimase aperta per tutta la durata della riunione, c'erano NINO e NATALE GAMBINO, COSIMO VERNENGO, TANINO MURANA che noi chiamiamo "u sicco" e PINUZZO LA MATTINA ai quali io mi unii mentre il CALASCIBETTA ed il TINNIRELLO entrarono nel salone.

Questo salone, perché sia chiaro, io lo conosco bene perché ci sono stato tante volte sia prima che dopo quella riunione. Si tratta di un salone ampio con pianta a elle, ben arredato, con un tavolo rettangolare abbastanza grande posto proprio di fronte alla grande porta d'ingresso. Preciso che questo tavolo era posizionato con i lati corti paralleli alla porta d'ingresso, per cui guardando all'interno si vedevano agevolmente le persone sedute intorno a questo tavolo. Nel salone c'era anche una cucina con sportelli in legno posizionata sul lato che si trova dirimpetto alla porta d'ingresso. Sull'altra parte della elle vi sono altri arredi come poltrone e divani, ma questa parte è meno visibile per chi si trova davanti alla porta così come mi trovavo io insieme alle persone prima indicate la mattina in cui si svolse l'incontro di cui sto riferendo. Io rimasi proprio in prossimità della porta d'ingresso per tutto il tempo della riunione durata intorno alle due ore, due ore e mezza. Più esattamente io rimasi in compagnia di NATALE GAMBINO, PINUZZO LA MATTINA e COSIMO VERNENGO, mentre TANINO MURANA e NINO GAMBINO erano poco distanti da noi. Dal posto in cui mi trovavo, per la conformazione dei luoghi da me descritta vedevo bene che c'era all'interno del salone. Intendiamoci, non è che io stessi lì a guardare costantemente dentro, ma è chiaro che, vista anche la durata della riunione, mi capitò spesso di guardare all'interno. Faccio presente che il tavolo, nella sua parte più vicina all'ingresso, distava da questo non più di tre metri. Ciò mi dava la possibilità di vedere i presenti e riconoscere quelli a me già noti, oltre che di sentire le loro voci e afferrare parte dei discorsi che si tenevano. Inoltre almeno in un'occasione entrai all'interno del salone per prendere una bottiglia di acqua dal frigorifero che si trovava nei pressi della cucina ed ebbi così modo di passare accanto al tavolo intorno al quale erano riuniti tutti i presenti.

Domanda:*Dice chi era presente all'interno del salone.*

Risposta:Le persone da me conosciute erano GIUSEPPE CALASCIBETTA, che però non stava sempre seduto intorno al tavolo perché faceva un po' gli onori di casa e spesso stava in piedi o si spostava per prendere qualcosa, PIETRO AGLIERI, che aveva a fianco CARLO GRECO accanto al quale c'era mio cognato SALVATORE PROFETA, SALVATORE CANCEMI, che era seduto subito dopo, GIUSEPPE GRAVIANO, SALVATORE BIONDINO, RENZINO TINNIRELLO, FRANCESCO TAGLIAVIA, GIOVANNI BRUSCA, GIOACCHINO LA BARBERA e SANTINO DI MATTEO che occupavano i due lati lunghi del tavolo. Nei, due lati corti c'erano, con le spalle rivolte all'ingresso, RAFFAELE GANCI e sul lato opposto, sul fondo del salone, con le spalle verso la cucina, un uomo tarchiato per quanto potei capire vedendolo seduto, da me mai visto prima e che le persone che stavano con me fuori, e precisamente NATALE GAMBINO e PINUZZO LA MATTINA, mi dissero essere SALVATORE RIINA. Preciso inoltre che sempre seduta intorno al tavolo c'era un'altra persona mai vista prima, un uomo anziano che sempre PINUZZO e NATALE mi dissero essere tale "ZIO DI MAGGIO", indicandomene anche il nome di battesimo che però io ora non ricordo. Per completezza debbo dire che c'era ancora un'altra persona, un uomo robusto sui 40 anni, il cui nome mi venne fatto dagli stessi GAMBINO e MATTINA e che ora non ricordo anche se mi pare suonasse come SALEMI o SALERNO. Ricordo che PIETRO AGLIERI era seduto sul lato lungo del tavolo alla destra per chi entra nel salone, ma sul fondo cioè proprio in prossimità dello spigolo e quindi vicino a SALVATORE RIINA che come ho detto era uno dei due capitavola. L'AGLIERI ed il GRECO avevano delle radio ricetrasmittenti portatili che per altro abitualmente, anche in altre occasione, avevo visto in loro possesso. Queste radio erano sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia e ricordo che una volta che io venni controllato dalla Polizia mentre mi trovavo nella

bottega di gesso di mio cognato, PIETRO AGLIERI era già a conoscenza di quanto accaduto prima ancora che io glielo raccontassi perché aveva intercettato una comunicazione radio della Polizia con cui credo venivano svolti accertamenti sul mio conto. Non ricordo esattamente quando ciò accadde ma certamente fu qualche anno prima delle stragi e comunque ricordo che ad operare il controllo era stato un poliziotto di nome MIRENDA da tutti noi ben conosciuto per la sua tenacia nello starci addosso.

(...)

Domanda: Lei ha avuto modo di sentire i discorsi che venivano datti dalle persone riunite?

Risposta : Ho già, detto e ribadisco che già stando sulla soglia del salone avevo modo di sentire i presenti parlare della reazione dello Stato contro "Cosa Nostra". Si trattava di frasi che sentivo appena e comunque non si trattava di una discussione animata. Solo nel momento in cui rimasi per breve tempo all'interno del salone ebbi modo di ascoltare alcune frasi pronunciate dall'uomo indicatomi come SALVATORE RIINA. Come ho detto nei precedenti interrogatori, questi fece esplicito riferimento alla necessità di assassinare il Dr. BORSELLINO. Le frasi da me udite le ho già più volte riferite. Mi pare di avere detto anche che nessuno dei presenti sembrava manifestare contrarietà a questo proposito e che in particolare PIETRO AGLIERI sosteneva con i gesti e con qualche parola le affermazioni del RIINA. Per completezza debbo comunque dire che stando in prossimità della porta d'ingresso ebbi anche modo di ascoltare dai presenti, ma non potrei dire esattamente da chi, commenti del tipo "qui succede un bordello" e simili. Ad ogni modo ribadisco che non mi parve che vi fosse alcun contrasto rispetto alla posizione di SALVATORE RIINA. Soltanto nel corso della riunione ed avendo io potuto ascoltare quanto ho appena riferito, io

compresi qual'era l'oggetto di quell'incontro e cioè una riunione preparatoria dell'omicidio del giudice Borsellino. Nulla in tal senso mi era stato detto prima dal PROFETA, né successivamente ne parlai mai esplicitamente con lui o con altri. Poiché mi chiedete se io abbia sentito pronunciare in quelle circostanze il nome del Dr. Borsellino come quello della vittima designata, debbo ribadire di averne sentito fare il nome dal RIINA e comunque sia ben chiaro che la persona del Dr. Borsellino era in quel momento ben presente in tutti noi come quella del maggiore nemico di "Cosa Nostra" dopo l'uccisione del Dr. Falcone. L'ipotesi di un assassinio del Dr. Borsellino, anche se non aveva costituito oggetto di discussioni esplicite, era sempre presente in tutti noi e quindi era fin troppo chiaro per tutti, e quindi anche per me, che quando SALVATORE RIINA parlava di "questo cornuto" che bisognava far saltare per aria come il suo amico, stava riferendosi appunto al Dr. Borsellino. Da quel momento in avanti mi fu sempre ben chiaro che tutto ciò che mio cognato e gli altri mi chiedevano, come la disponibilità dell'auto, il reperimento della bombola, le perlustrazioni intorno all'autobomba, la staffetta alla stessa auto la mattina della domenica erano tutte condotte finalizzate a realizzare appunto l'uccisione del Dr. Borsellino.

Domanda: *Vuole chiarire il motivo per cui lei e gli altri da lei indicati siete rimasti ad attendere i partecipanti alla riunione al di fuori del salone dove la stessa si teneva?*

Risposta: *pur essendo tutti uomini d'onore, io e gli altri cinque eravamo tutti "picciuttieddi" e, in particolare, la nostra presenza sul posto era dovuta al fatto che eravamo addetti all'accompagnamento ed a fare da guardiaspalle ad alcuni dei protagonisti della riunione. Io guardavo le spalle a SALVATORE PROFETA; NINO GAMBINO, PINUZZO LA MATTINA e TANINO MURANA erano uomini di fiducia di*

PIETRO AGLIERI, NATALE GAMBINO era venuto con CARLO GRECO e COSIMO VERNENGO, almeno credo, doveva essere stato richiesto di venire direttamente da PIETRO AGLIERI che la ha molto in considerazione.

Domanda: Già nel corso di precedenti interrogatori lei ha riferito della presenza alla riunione di cui stiamo ora parlando di RAFFAELE GANCI, SALVATORE CANCEMI, SANTINO DI MATTEO e GIOACCHINO LA BARBERA, persone tutte di cui aveva omesso di fare i nomi nei primi interrogatori resi a questa A.G.. Lei ha anche spiegato le ragioni per cui dapprima non aveva indicato la partecipazione di queste persone ed ha detto quando ed in che modo aveva conosciuto ciascuno di essi. Oggi sta indicando ancora un nominativo che in precedenza non aveva nominato e cioè quello di Giovanni BRUSCA, ci dica perché ne fa il nome solo oggi e ci spieghi quando ed in che modo ha conosciuto questa persona.

Risposta: Io non l'ho detto prima perché Giovanni BRUSCA non è un 'amico fidato' di mio cognato Salvatore PROFETA, anzi a mio cognato non lo può proprio vedere ed è il primo che sarebbe felice di fare del male a tutti i miei familiari a cominciare dai miei nipoti, cioè proprio dai bambini. So bene che mi contesterete subito che ho già accusato persone sicuramente feroci come il GRAVIANO, TINNIRELLO, TAGLIAVIA e lo stesso Salvatore RIINA, per cui può sembrarvi strano che io abbia omesso per timore di ritorsioni in danno dei miei familiari il nome di Giovanni BRUSCA. Le cose stanno esattamente come per RAFFAELE GANCI. Credo di avere già dato in passato una spiegazione a riguardo e, ad ogni modo, forse mi sbaglierò e spero che i fatti mi smentiranno, ma sono sicuro che quando finiranno i processi derivanti dalle mie dichiarazioni tutti i miei familiari, anche quelli che si sono dissociati dalla mia scelta e sono rimasti alla Guadagna, verranno uccisi. I primi che prenderanno questa iniziativa, per quello che posso dire sulla base di ciò che ho

potuto capire vivendo per anni nel mondo di "Cosa Nostra", saranno proprio però GIOVANNI BRUSCA e RAFFAELE GANCI. Costoro è vero appartengono insieme ad AGLIERI, ai GRAVIANO ed agli altri di cui ho parlato al gruppo di persone fedeli a SALVATORE RIINA, ma ciò non toglie che fra loro possano esservi dei dissidi, per cui posso dire per certo che mai uno dei GRAVIANO o FRANCESCO TAGLIAVIA potrebbe fare del male ai parenti di SALVATORE PROFETA, mentre RAFFAELE GANCI o GIOVANNI BRUSCA non avrebbero esitazioni a vendicarsi anche a costo di uccidere parenti di SALVATORE PROFETA. Quanto a PIETRO AGLIERI ritengo che non prenderebbe egli stesso l'iniziativa di vendicarsi a costo di far del male ai familiari del suo fedelissimo SALVATORE PROFETA; tuttavia credo che non sarebbe in condizioni di opporsi ad un proposito vendicativo proveniente da altri personaggi di spicco come il GANCI o il BRUSCA i quali, nell'ottica mafiosa, avrebbero buone ragioni per sostenere la necessità di colpire le persone della mia famiglia. Riguardo a RIINA, ritengo di avere già detto che egli prima di decidere di colpire i parenti di un uomo d'onore (PROFETA) molto vicino ad uno dei suoi fedelissimi (AGLIERI), dovrebbe risolvere i problemi che ha già in famiglia con il pentimento di PINO MARCHESE che è cognato di LEOLUCA BAGARELLA a sua volta cognato dello stesso RIINA. Risponde ora alla vostra seconda domanda e perciso subito che avevo già visto il BRUSCA prima dell'occasione da me testé riferita una sola volta. Ciò era accaduto alcuni anni prima, ritengo intorno al 1988-89, durante il periodo della latitanza di IGNAZIO PULLARA' il quale utilizzava la casa di mio fratello Rosario per i "puntamenti" cioè per gli incontri con altri capi-mandamento e personaggi di spicco di "Cosa Nostra". Io mi trovavo sempre nei pressi di casa di mio fratello in queste occasioni perché ero a disposizione per ogni necessità come il controllo della zona per avvertire dell'eventuale presenza di Forze

dell'Ordine ed altre cose più spicce come portare il caffè od altro. In un'occasione ebbi modo di vedere un uomo che usciva da casa di mio fratello dopo essersi evidentemente incontrato con il PULLARA' e saliva su di una fuoristrada di colore verdino parcheggiato nei pressi. Faccio presente che alla guida del fuoristrada si trovava già un'altra persona da me mai vista in precedenza né mai più rivista. Chiesi pertanto a mio fratello chi fosse l'uomo uscito da casa sua e Rosario rispose GIOVANNI BRUSCA. Poiché in Corso dei Mille opera un GIOVANNI BRUSCA che lavora nel mondo del contrabbando di sigarette, chiesi a mio fratello se si trattasse della stessa persona. Mi rispose di no facendomi solo capire che si trattava di un "picciotto buono" e quindi di un uomo d'onore di rango anche se non mi precisò a quale "famiglia" appartenesse. Non deve stupire che mio fratello, che non era uomo d'onore, fosse a conoscenza di tali circostanze perché mio fratello Rosario é inserito in "Cosa Nostra" come un uomo d'onore ma non può diventarlo perché sua moglie MARIA PIA GREGORI, milanese, prima del matrimonio era notoriamente di facili costumi.

(...)

Poiché mi viene chiesto di descrivere fisicamente il BRUSCA rispondo che è alto circa un metro e settantacinque, magro e, quando l'ho visto la prima volta, aveva capelli mossi, neri, con la riga laterali, di media lunghezza ed era senza barba. Non ricordo il colore degli occhi. Quando l'ho rivisto durante la riunione nella villa di CALASCIBETTA aveva anche la barba curata ed appena accennata. Preciso che nonostante avessi visto il BRUSCA una sola volta ed alcuni anni prima, non ho avuto alcuna difficoltà a riconoscerlo in occasione della riunione del luglio 1992.

Domanda: Le facciamo presente che lei non ha riconosciuto GIOVANNI BRUSCA in sede di individuazione fotografica nel corso di uno dei precedenti interrogatori. Ci

vuole spiegare le ragioni del mancato riconoscimento.

Risposta: Avevo riconosciuto perfettamente Giovanni BRUSCA in una delle fotografie esibitemi: ho tuttavia preferito dichiarare che non l'avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella 'paura' che mi trattenevano dall'accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere non riconoscere, in sede di individuazione fotografiche, il CANCEMI ed il LA BARBERA. Preciso infatti che avevo paura di essere bollato come collaboratore 'inattendibile' nell'accusare altri collaboratori che, per quanto mi risultava dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilità in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di via D'Amelio. Sono perfettamente consapevole che le incertezze e le precisazioni successive: su alcuni punti relativi alle mie conoscenze sui fatti ed in particolare su tutte le persone che hanno partecipato alla riunione in casa di PEPPUCCIO CALASCIBETTA, potrebbero indurre a dubitare sulla mia piena sincerità. Ribadisco però che quella fornita in questi ultimi interrogatori é la verità, su tutto quello che io so sulla strage; spero di avervi chiarito i motivi che mi hanno precedentemente indotto a non rivelarvi pienamente tutto quello che io sapevo. Sempre nell'ottica di rivelare, finalmente, tutto quello che è a mia conoscenza, posso ora precisare che SANTINO DI MATTEO, oltre ad essere presente in occasione della riunione nella villa del CALASCIBETTA, era presente anche all'interno della carrozzeria di OROFINO nel pomeriggio del sabato antecedente la strage. Ciò mi consta personalmente perché in quell'occasione, mentre ero impegnato nel compito di "bonifica" della zona circostante l'officina (come ho più volte spiegato in precedenti interrogatori), vidi arrivare a piedi il DI MATTEO e lo vidi entrare nella carrozzeria dove già si trovavano tutti quelli di cui

ho già parlato. Qualche ora dopo il DI MATTEO, insieme a tutti gli altri, si allontanò dalla carrozzeria. A proposito della carrozzeria di OROFINO, ricordò che l'ingresso principale cioè l'apertura attraverso la quale sono state introdotti sia la 126 rubata sia il fuoristrada di COSIMO VERNENGO era costituita da una porta scorrevole in ferro che si apriva da destra verso sinistra.

Domanda: Nell'interrogatorio reso il 21.11.94 lei ha precisato di avere visto PIETRO SCOTTO la mattina del sabato 18 luglio 1992 in compagnia del fratello GAETANO SCOTTO. Vuole specificare se prima di quella data aveva incontrato qualche altra volta PIETRO SCOTTO?

Risposta: Avevo visto PIETRO SCOTTO anche una settimana prima della strage di Via D'Amelio in compagnia del fratello GAETANO. Anche in quella occasione i due SCOTTO erano arrivati assieme a bordo di un'autovettura (credo fosse una Peugeot) e mentre SCOTTO PIETRO era rimasto a bordo dell'autovettura, GAETANO era entrato all'interno del Bar Badalamenti, dove si trovava COSIMO VERNENGO, con il quale si era trattenuto alcuni minuti. Anch'io mi trovavo all'interno del bar e pertanto ho avuto modo di notare quanto stava accadendo. Dopo la conversazione con COSIMO VERNENGO, GAETANO SCOTTO si è allontanato a bordo dell'autovettura guidata dal fratello.

Nelle ultime risposte fornite dallo Scarantino è percepibile con chiarezza il tentativo, malriuscito, di superare i contrasti riscontrabili tra la sua versione dei fatti e quella esposta da altri collaboratori di giustizia, nonché le molteplici contraddizioni presenti nel suo percorso dichiarativo.

Il contenuto delle dichiarazioni rese dallo Scarantino nell'**esame dibattimentale del 24 maggio 1995** e del giorno successivo è stato così riassunto nella sentenza n. 1/96 della Corte di Assise di Caltanissetta, emessa all'esito del

giudizio di primo grado nel c.d. processo “Borsellino uno”:

Nel corso dell’esame lo Scarantino ha anzitutto ricostruito il suo curriculum delinquenziale, iniziato quando aveva appena l’età di 11 anni e culminato con il suo formale ingresso in “Cosa Nostra”, avvenuto nell’anno 1990.

L’imputato era nato, a suo dire, nell’ambiente di “Cosa Nostra” ed aveva avuto rapporti privilegiati con gli “uomini d’onore” della Guadagna fin dalla più tenera età, sia per le sue spiccate capacità delinquenziali che lo avevano fatto emergere fra gli altri ragazzi del quartiere ed anche per via del rapporto di parentela con Salvatore Profeta, che già all’epoca era un uomo d’onore di rispetto nel quartiere della Guadagna (“io ero alla Guadagna, ero ragazzino troppo scaltro, e c’era Giovanni Pullarà che gli rubavano la borsa a sua moglie, a Salvatore Zarcone rubavano la macchina, ad un altro gli rubavano delle cose, e venivano tutti da me perchè io ero ragazzo troppo scaltro, più ero il cognato di Salvatore Profeta.” “...ero il capuzzello della Guadagna, comandavo a tutti i ragazzi dell’età mia, gli davo schiaffi, gli davo legnate, botte e mi davano la refurtiva e io la portavo agli uomini d’onore.”).

Era accaduto peraltro un episodio che aveva fatto crescere il suo prestigio agli occhi degli “uomini d’onore”. All’età di 11 anni e mezzo, infatti, aveva consumato una rapina insieme a quattro maggiorenni, Calascibetta Giovanni, Lipari Francesco, Tuttolomondo Vincenzo e Lucido Pietro, ed era stato colto in flagranza dalle Forze dell’Ordine, unitamente al Calascibetta ed al Lipari, mentre gli altri due complici erano riusciti a fuggire. Era stato pertanto assegnato ad una Casa di Rieducazione per minorenni e, benché sollecitato, non aveva inteso indicare i nomi degli altri due ragazzi che erano sfuggiti alla cattura. Quando era uscito dall’Istituto, era stato chiamato da Giovanni Pullarà, personaggio mafioso di grosso spessore che

all'epoca esercitava il potere nella zona della Guadagna, il quale gli aveva regalato la somma di lire 200.000, facendogli capire che aveva molto apprezzato il comportamento da lui tenuto in quella circostanza.

Il Pullarà, a dire dello Scarantino, era colui che aveva avviato in "Cosa Nostra" anche Pietro Aglieri; quest'ultimo era già all'epoca un giovane molto promettente, sotto il profilo delle capacità criminali, peraltro nipote di un vecchio personaggio mafioso soprannominato "u zu Enzu u signurinu", ed aveva fatto una rapida ascesa all'interno dell'organizzazione grazie proprio all'appoggio del Pullarà, divenendo da ultimo il capomandamento della Guadagna.

Proseguendo nel suo racconto l'imputato ha riferito dei suoi rapporti con il predetto Aglieri Pietro, narrando in particolare dell'attività da lui svolta, quando era ancora in età minore, quale corriere della droga per conto dello stesso Aglieri e dei lauti guadagni che tale attività gli aveva consentito di conseguire. Nello specifico ha dichiarato che all'età di 15 anni egli partiva con il treno per portare la droga a Voghera a tale Tonino Esposito. Lo stupefacente gli veniva consegnato dall'Aglieri in quantitativi che si aggiravano, per ogni viaggio, nell'ordine di uno- due chilogrammi, occultato all'interno di una valigia, che egli curava di collocare nel vano portabagagli che trovavasi sul sedile di fronte a quello dove sedeva lui, in maniera tale da potersi giustificare, nel caso di intervento delle Forze dell'Ordine, assumendo che quel bagaglio non gli apparteneva e che era stato ivi poggiato da una persona che era appena uscita dalla cabina. Fatta la consegna, aspettava fino a quando non gli veniva consegnato il pacco con i soldi, fermandosi a dormire nella sala bisca di tale Mariano Randazzo, indi rientrava a Palermo, portando il ricavato a Pietro Aglieri, che poi lo ricompensava con ingenti regalie nell'ordine di cinque-sei milioni per ogni consegna effettuata.

Ha altresì riferito lo Scarantino di un'altra circostanza, in cui aveva collaborato l' Aglieri per la acquisizione e la sistemazione di un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando, ricevendo da questi un compenso di lire due milioni. Il collaboratore ha in particolare dichiarato di essersi nella circostanza recato a Siracusa, in compagnia dello stesso Aglieri, a bordo della di lui autovettura, una Lancia di grossa cilindrata, di colore azzurro, e di avere ivi trovato Pietro Vernengo e Giuseppe La Mattina, i quali avevano anch'essi collaborato, unitamente ad altre persone del luogo, allo scarico delle sigarette, circa 2000 casse, che erano state poi occultate presso il mercato ortofrutticolo di Siracusa. Ha ancora narrato lo Scarantino di un ennesimo episodio che aveva ulteriormente incrementato il suo prestigio agli occhi dello stesso Aglieri, accaduto poco tempo prima che si diffondesse la notizia della collaborazione di Marino Mannoia. Vi era stato infatti l'intervento della Guardia di Finanza presso un box di uno scantinato, sito in via Dell'Orsa Maggiore, nella disponibilità dell'organizzazione. In esito alla perquisizione eseguita, era stato ivi rinvenuto e sequestrato un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando. Poichè all'interno di altri box dello stesso scantinato erano occultati dei vesponi, una Fiat 128 ed una moto tipo cross, di provenienza furtiva, Pietro Aglieri, temendo ulteriori interventi delle Forze dell'Ordine, aveva dato incarico a Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Pinuzzu La Mattina ed allo stesso Scarantino di provvedere allo sgombero del locale. In tale attività lo Scarantino aveva dato prova di maggiore operosità ed alacrità rispetto agli altri, provvedendo da solo a portare sù dal box, che trovavasi alla fine di una ripida salita di circa 50 mt, la moto tipo cross che aveva la batteria scarica e di poi riscendendo a prelevare l'autovettura. Tale comportamento era stato molto apprezzato dall'Aglieri, al punto che lo stesso aveva successivamente autorizzato la sua partecipazione ad

una rapina che doveva commettersi ai danni di un furgone portavalori, ma che non si era potuta perpetrare perchè era di lì a poco arrivata la notizia del pentimento di Marino Mannoia, per cui tutti gli uomini d'onore della zona si erano dati alla latitanza.

Nel prosieguo della deposizione lo Scarantino ha poi riferito delle circostanze della sua formale affiliazione all'organizzazione, precisando che la stessa era avvenuta nel 1990, all'interno della sala per trattenimenti di Pasquale Tranchina, che era un uomo "a disposizione" di "Cosa Nostra". Detto locale, denominato Boumerang, era sito alla via Villagrazia di Palermo ed era stato da poco ristrutturato. Era già aperto al pubblico, ma ovviamente in quel frangente non c'era nessuno perché il locale era stato impegnato dagli uomini d'onore. Alla cerimonia di iniziazione, avvenuta senza alcun rituale, avevano presenziato Profeta Salvatore, Carlo Greco, Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Nino Gambino, Tanino Morana e qualche altro uomo d'onore che al momento il collaboratore dichiarava di non ricordare, nonché Pietro Aglieri che gli aveva fatto da padrino. In quella sede si era peraltro stabilito che l'affiliazione dello Scarantino dovesse restare riservata, nel senso che doveva essere nota soltanto ai componenti della stessa "famiglia". Nella stessa circostanza lo Scarantino era stato informato del fatto che Pietro Aglieri ricopriva la carica di "capomandamento", Profeta Salvatore era il "sottocapo", Carlo Greco era il "consigliere" e Peppuccio Calascibetta "capodecina".

Dopo la formale affiliazione Pietro Aglieri aveva stabilito che venisse corrisposta allo Scarantino la somma di lire 700.000 al mese, che costituiva il provento di un'attività estorsiva messa in atto ai danni di un negozio di ferramenta e colori, sito in via Dell'Orsa Maggiore, e veniva riscossa mensilmente dal Calascibetta. Lo stesso Aglieri aveva conferito allo Scarantino l'incarico di fare da "guardaspalle" al

cognato Profeta Salvatore, attività che il collaboratore aveva, a suo dire, effettivamente espletato fino alla data del suo arresto, curando di prelevare ogni mattina il Profeta nella sua abitazione per accompagnarlo agli incontri con altri uomini d'onore o presso il negozio di gessi, di pertinenza dei di lui nipoti, dove il medesimo talvolta si recava per lavorare, utilizzando tale impegno di lavoro in funzione di copertura delle altre attività illecite cui si dedicava, e poi riaccompagnandolo a casa quando il medesimo ivi doveva fare rientro.

Nell'espletamento di tale incombente lo Scarantino aveva avuto modo di conoscere, a suo dire, anche uomini di onore di altri mandamenti ed in particolare i fratelli Giuseppe e Benedetto Graviano, che erano i capi del mandamento di Brancaccio, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Peppuccio Barranca, tutti appartenenti al mandamento di Corso dei Mille, Cancemi Salvatore, Pipitone Antonino, che si erano in una occasione incontrati con il di lui cognato presso una cava in Villagrazia, e tanti altri uomini d'onore che non gli erano stati però mai formalmente presentati.

Lo Scarantino gestiva peraltro per suo conto delle attività illecite, connesse in particolare allo spaccio delle sostanze stupefacenti, dedicandosi anche al contrabbando di sigarette, attività questa che costituiva tuttavia più che altro una copertura dell'altra, ben più proficua attività relativa al traffico di droga. Ha riferito in particolare il collaboratore che egli acquistava l'eroina scura di tipo brown da quel Tonino Esposito di Voghera, con il quale aveva mantenuto i contatti, mentre l'eroina bianca la acquistava da Carlo Greco e da suo fratello Pino. Con riferimento alle sigarette di contrabbando ha inoltre precisato (confermando sul punto quanto riferito dall'Andriotta) che egli aveva escogitato un sistema per scongiurare il rischio di sequestri da parte della Guardia di Finanza: occultava infatti le sigarette

all'interno dei tombini esistenti sulla strada, ponendovi accanto delle siringhe da insulina, preventivamente imbrattate con il sangue di animali, cosicchè i finanzieri non si avvicinavano ai tombini per paura del contagio.

Ha ancora dichiarato il collaboratore di aver preso parte, dopo la sua affiliazione a Cosa Nostra, alla consumazione di diversi omicidi nell'interesse dell'organizzazione, forse una decina (fra cui quelli di Bonanno Antonino, un personaggio pubblico del luogo che si occupava anche di politica, e di Amato Santino; quest'ultimo era stato strangolato ed il cadavere era stato poi bruciato all'interno di un'autovettura Supercinque, di proprietà di un amico dello stesso Scarantino), oltre che alla perpetrazione della strage per cui è processo, che costituiva, a suo dire, il delitto più grave da lui commesso.

Richiesto di riferire quanto a sua conoscenza in merito alla strage di che trattasi il medesimo ha fornito la seguente versione.

La mattina di un giorno che poteva collocarsi fra il 5 e l'8 luglio 1992, intorno alle ore 8.20-8.30 era passato a prelevare il cognato nella sua abitazione, avendolo il predetto preavvertito la sera precedente che l'indomani, intorno a quell'ora, aveva un appuntamento.

Dopo essere passati dal bar, che trovasi a 50 mt. dalla casa del Profeta, per sorbire un caffè, si erano recati presso la bottega del gesso dei nipoti dello stesso. Ivi lo Scarantino aveva lasciato la sua Renault 19, salendo, insieme al cognato, a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, una Fiat 126 di colore verde chiaro. Si era quindi diretto, su indicazione dello stesso Profeta, alla villa, sita in via Chiavelli, di proprietà di una persona, il cui nome il collaboratore dichiarava di non poter rivelare in questa sede, essendovi a suo carico ancora indagini in corso (nel prosieguo della deposizione, tuttavia, il medesimo collaboratore indicava

inavvertitamente tale nominativo; si apprendeva così che la villa in questione si apparteneva a tale Calascibetta Giuseppe). Giunti alla villa, il proprietario aveva provveduto ad aprire loro il cancello, indi il Profeta era sceso dall'auto, dicendo allo Scarantino di tornare alla bottega del gesso a prelevare un'altra persona che ivi lo attendeva e portarla alla villa. Lo Scarantino aveva ottemperato all'incarico, facendo ritorno di lì a poco, unitamente a questa persona. Ivi giunto aveva parcheggiato l'autovettura, notando che nello spiazzale vi era posteggiata anche un'altra Fiat 126 bianca, ed era sceso, insieme a questa persona, attraverso uno scivolo, sito sulla sinistra del fabbricato, che conduceva ad un piano interrato, dove c'era un grande salone.

Il collaboratore ha fornito dettagliate indicazioni sul percorso effettuato per raggiungere la villa in questione, nonché una descrizione dell'esterno della villa stessa, precisando che ad essa si accedeva tramite un cancello scorrevole di colore verde, munito di sistema di apertura con telecomando a distanza; dopo il cancello vi era un ampio spiazzale e, nella parte sinistra dello stesso, lo scivolo che portava al piano interrato. Alla fine dello scivolo vi era uno spiazzo di circa 8 mq., sul quale si apriva, tra l'altro la porta di accesso al salone. Il salone si estendeva a forma di L ed all'interno dello stesso vi era, collocato al centro, un grande tavolo di forma rettangolare, sulla destra due poltrone e un divano e poi una cucina con mobili componibili. Ha precisato lo Scarantino che egli conosceva già questa costruzione, essendovisi in passato recato diverse volte, anche per commettere degli omicidi.

Nella circostanza di che trattasi all'interno del salone si era tenuta una riunione, alla quale avevano partecipato diverse persone, fra cui il Profeta e Pietro Aglieri. Lo Scarantino era rimasto, a suo dire, all'esterno, nello spiazzo antistante il salone, insieme ad altre cinque persone, che, come lui, erano lì soltanto per accompagnare

altri uomini d'onore. Dalla posizione in cui era aveva potuto sentire parte della conversazione intercorsa fra i presenti, che stavano tutti seduti attorno al tavolo del salone, percependo in particolare che la persona seduta a capotavola diceva "questo cornuto si deve fare saltare in aria come quel crasto che stava restando vivo, perchè questo cornuto di Borsellino fa più danni di Falcone a Roma.", un altro che si trovava alla sua destra mostrava di condividere tale affermazione, mentre una terza persona che stava seduta dall'altra parte del tavolo con le spalle rivolte alla porta di ingresso, manifestava qualche perplessità, così testualmente esprimendosi: "appena si fa saltare a questo per aria succede un bordello". Aveva sentito anche parlare di esplosivo, essendo peraltro entrato, mentre era in corso la discussione, più di una volta nel salone per prendere dell'acqua, ma non aveva compreso esattamente in che termini se ne discuteva, anche perchè non aveva prestato soverchia attenzione al contenuto della conversazione, che direttamente non lo riguardava, trovandosi egli lì soltanto per accompagnare il Profeta.

La riunione si era protratta per 2-3 ore. A conclusione della stessa, dopo che tutti gli altri erano andati via ed alla villa erano rimasti soltanto gli uomini d'onore della Guadagna, il Profeta, insieme ad un'altra persona, gli aveva chiesto di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purché marciante, ed una bombola di "ossigeno". Ha spiegato l'imputato che in realtà non si trattava propriamente di ossigeno, ma di un'altra sostanza contenuta parimenti in bombole, che veniva impiegata, per quanto lui ne sapeva, per tagliare i binari dei treni.

Per il reperimento dell'auto richiestagli aveva pensato di rivolgersi a Salvatore Candura, un giovane della Guadagna che viveva proprio di questi piccoli espedienti e che già in passato aveva commesso diversi furti di auto su sua commissione. A ciò

lo Scarantino si era, a suo dire, indotto, perché si era convinto, sulla base di quanto Natale e gli altri gli avevano detto, che a seguito dell'esplosione "non rimanevano neanche le bucce della macchina". Mentre stava incaricando Salvatore Tomaselli, persona a lui vicina che lo collaborava nel contrabbando di sigarette e nello spaccio della droga, di cercare il Candura, questi era sopraggiunto a bordo della sua moto. Lo aveva quindi richiesto di procurargli un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purché marciante, e senza ovviamente dargli alcuna spiegazione sull'impiego che se ne doveva fare. Decorsi due o tre giorni, il Candura lo aveva cercato per comunicargli che aveva reperito una Fiat 126 ed egli gli aveva detto di portargliela in via Roma all'angolo dove c'è la prostituta, dandogli appuntamento per le ore 23.00-23.30 dello stesso giorno. Il Candura conosceva bene il luogo dell'appuntamento, perché in precedenza aveva più volte accompagnato lo stesso Scarantino presso questa casa di prostituzione.

All'orario concordato lo Scarantino si era portato in via Roma, unitamente a Tomaselli Salvatore, a bordo del motore di pertinenza di quest'ultimo (assumeva il collaboratore di non ricordare se nella specie avessero utilizzato il Bravo o il vespino), ed aveva ivi trovato il Candura. Indi il Tomaselli si era posto alla guida della Fiat 126 e lo Scarantino a bordo del motore e si erano allontanati, lasciando sul posto il Candura. Ha precisato il collaboratore che quest'ultimo gli aveva anche chiesto un passaggio per rientrare, ma egli si era rifiutato, dicendogli di prendersi l'autobus o di andare a piedi.

L'auto era stata portata alla Guadagna e parcheggiata sotto il ponte della via Oreto, vicino al magazzino del Tomaselli; lo Scarantino si era poi recato la sera stessa presso l'abitazione del Profeta per comunicargli del reperimento dell'auto che

gli era stata richiesta ed il Profeta gli aveva dato istruzioni di ricoverarla temporaneamente all'interno di qualche magazzino. L'indomani lo Scarantino aveva collocato la Fiat 126 nel magazzino del Tomaselli, sito nei pressi della concessionaria Renault.

Ha poi descritto il collaboratore tale magazzino, riferendo che lo stesso era in realtà una porcilaia, ma veniva da loro impiegato anche per occultare la droga, le armi e le sigarette. Il magazzino era munito di due ingressi, uno dei quali protetto da saracinesca. Entrando da questo ingresso vi era un primo vano dal quale si accedeva nella porcilaia, che era costituita da box in muratura. Sul pavimento di uno di questi box vi era una botola in ferro che conduceva ad un locale sotterraneo dove venivano per l'appunto occultate le armi e le sigarette. Nel magazzino vi era anche una sorta di nicchia ("un balatone che si leva e si mette") dove veniva conservata la droga.

Ha inoltre precisato lo Scarantino, a specifica domanda, che, al momento del conferimento dell'incarico aveva consegnato al Candura, come compenso, la somma di lire centocinquantamila, oltre a tre grammi di droga, indirizzandolo da uno spacciatore, tale Francuzzo, per fargliela vendere. Ha dichiarato di non ricordare se nella circostanza aveva consegnato al medesimo anche uno "spadino" (il collaboratore ha descritto l'oggetto in parola come una sorta di coltello tagliato a metà ed affilato che poteva essere proficuamente impiegato per aprire la portiera di tutti i tipi di autovetture ed a volte anche per avviarne il motore), in quanto diverse volte in passato aveva dato al Candura attrezzi di questo genere, per cui non poteva rammentare se ciò aveva fatto anche in questa occasione.

Proseguendo nel suo racconto l'imputato ha poi riferito che due giorni prima della strage, nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, era stato contattato da due persone, i cui nomi aveva già indicato all'Autorità Giudiziaria, i quali gli avevano

detto che bisognava prelevare la macchina e portarla da Giuseppe. Egli si era pertanto posto alla guida della 126, che aveva messo in moto instaurando il contatto fra i fili dell'accensione perché la macchina aveva il bloccasterzo rotto, ed aveva raggiunto, al seguito dell'autovettura sulla quale prendevano posto le altre due persone, la via Messina Marine. Ivi, su indicazione dei predetti, aveva parcheggiato l'auto, collocandola sul lato mare della carreggiata, a circa 100-150 mt. dall'autocarrozzeria di Orofino Giuseppe. Nel corso del controesame della difesa ha precisato il collaboratore, a specifica domanda, che tale operazione era avvenuta intorno alle ore 16.30-16.40 o 17.00 del venerdì 17 luglio.

Lo Scarantino conosceva già, a suo dire, Pinuzzu Orofino perché gliene aveva parlato in una occasione Peppuccio Barranca, uomo d'onore della "famiglia" di Corso dei Mille, con il quale egli aveva avuto rapporti nell'ambito del traffico della droga. Ha spiegato in proposito il collaboratore di avere appreso dell'appartenenza del Barranca alla famiglia di Corso dei Mille dal cognato Profeta Salvatore. Poiché infatti il Barranca abitava alla Guadagna ed aveva rapporti con gli altri uomini d'onore della zona, egli aveva sempre ritenuto che lo stesso facesse parte della sua stessa famiglia; aveva invece saputo dal cognato che il Barranca apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille ed era vicino a Renzino Tinnirello, esponente di spicco della stessa famiglia.

Lo Scarantino ha poi precisato che il Barranca gli aveva parlato dell'Orofino in una occasione in cui lo stesso doveva far eseguire delle riparazioni di carrozzeria sull'autovettura della sorella. Poiché infatti lo Scarantino si era offerto di portarlo dal suo lattoniere di fiducia, il Barranca gli aveva detto che egli aveva già un lattoniere di fiducia, che peraltro era un uomo "a disposizione" dell'organizzazione e di Renzino Tinnirello in particolare e che si identificava per l'appunto nell'Orofino.

Il collaboratore ha dichiarato di avere successivamente visto l'Orofino in più circostanze insieme al Barranca (in una occasione i due erano entrati al bar Badalamenti della Guadagna) ed una volta lo aveva anche visto mentre parlava con Renzino Tinnirello sul marciapiede della via Messina Marine antistante l'ingresso allo spiazzale dove era sita la sua autocarrozzeria.

Nel prosieguo della ricostruzione dei fatti attinenti alla strage, il collaboratore ha dichiarato che, dopo aver parcheggiato la Fiat 126 sulla via Messina Marine aveva fatto rientro nel suo quartiere. Il mattino successivo, intorno alle 10.30-11.00, mentre si trovava al bar Badalamenti della Guadagna, intento a sorbire un caffè, in compagnia di altre due persone, di cui aveva già indicato le generalità all'Autorità Giudiziaria, era sopraggiunta un'auto con a bordo i fratelli Gaetano e Pietro Scotto. Pietro Scotto era rimasto in macchina, mentre Tanuzzo era entrato al bar, si era avvicinato ai due che erano in compagnia dello Scarantino ed aveva detto loro "tutto a posto per la rapina" e solo dopo che i due lo avevano rassicurato, dicendogli che lo Scarantino era "la stessa cosa", Tanuzzo Scotto aveva parlato chiaramente comunicando loro che il fratello aveva provveduto ad intercettare il telefono. A tale notizia i due avevano manifestato viva soddisfazione ed uno di essi aveva risposto con la seguente frase: "minchia questa volta in culo ce l'abbiamo messo."

Ha aggiunto lo Scarantino che anche in una precedente occasione, circa una settimana prima di questo episodio, aveva avuto modo di notare Tanuzzo Scotto che parlava al bar Badalamenti con quelle stesse persone che aveva incontrato in sua presenza. In quella circostanza Tanuzzo Scotto era ancora in compagnia del fratello Pietro, ma questi anche quella volta non era sceso dall'autovettura Peugeot, con la quale i due fratelli erano arrivati sul posto.

Il collaboratore ha spiegato che egli conosceva i fratelli Scotto, per essergli stati

gli stessi indicati da alcuni ragazzi del quartiere dell'Arenella con i quali era in rapporti per questioni connesse allo spaccio della droga. Questi ragazzi acquistavano infatti lo stupefacente anche dai fratelli Scotto, lamentandosene poi con lui per la scadente qualità della droga che gli stessi loro fornivano.

Nel corso del controesame della difesa il collaboratore ha riferito di avere peraltro visto lo Scotto Gaetano al bar Badalamenti della Guadagna in un'altra occasione precedente alle due prima indicate ed anteriore anche all'epoca in cui si era tenuta la riunione. Anche in questa circostanza lo Scotto Gaetano, che era però da solo, si era intrattenuto a parlare con Natale Gambino e Cosimo Vernengo, ma non sapeva ovviamente se anche in questa circostanza lo Scotto si fosse incontrato con costoro per parlare dell'attentato al dr. Borsellino.

Nel prosieguo del racconto lo Scarantino ha riferito che, dopo questo incontro con Scotto Gaetano, una di quelle due persone che si trovava al bar in sua compagnia, gli aveva intimato di non allontanarsi, perché di lì a poco sarebbe tornato per impartirgli delle istruzioni. Era in effetti tornato poco dopo al bar e gli aveva detto di farsi trovare alla Guadagna con la moto per le ore 16.30-17.00.

Nel pomeriggio, all'orario indicatogli, si era recato nella Piazza Guadagna ed insieme a quelle stesse persone con cui si era incontrato al mattino, si era portato sulla via Messina Marine. Indi l'Orofino ed altre persone che già si trovavano in loco avevano provveduto ad entrare la Fiat 126 nella carrozzeria. Rammentava il collaborante che a tal fine l'auto era stata spinta. Di lì a poco erano arrivate delle altre persone che si erano dirette anch'esse verso l'ingresso della carrozzeria. Dette persone erano entrate tutte a piedi, eccetto una che era entrata nell'officina con una Jeep Suzuki. Nell'officina era, fra gli altri, arrivato anche il Profeta Salvatore, ma lo stesso era riuscito poco dopo e si era allontanato. Ha spiegato in tale contesto il

collaboratore che egli aveva volutamente omesso di riferire tale ultima circostanza nel corso dei precedenti interrogatori resi al P.M., perché temeva che il cognato potesse preconstituirsi per quel pomeriggio un alibi liberatorio. Gli risultava infatti che il Profeta aveva in passato positivamente sperimentato tale modus operandi, in particolare allorché erano stati perpetrati degli omicidi ai quali aveva personalmente preso parte.

Proseguendo nella ricostruzione, lo Scarantino ha precisato che egli non era entrato nei locali dell'officina, avendo ricevuto l'incarico di effettuare, insieme ad altre due persone, attività di bonifica sulla via Messina Marine e di impedire in ogni modo eventuali interventi delle Forze di Polizia all'interno della carrozzeria. L'ordine ricevuto era infatti nel senso che si doveva eventualmente sparare al fine di attirare su di sé l'attenzione delle Forze dell'Ordine ed impedirne l'irruzione nell'autocarrozzeria.

Le operazioni all'interno dell'officina si erano protratte, a dire dello Scarantino, per tre ore e mezzo, quattro ore. Dopo di che tutti si erano allontanati lasciando l'autovettura all'interno della carrozzeria. Egli si era poi recato alla Guadagna, perché così gli era stato ordinato. Ivi si era incontrato con una persona, la quale gli aveva dato appuntamento per l'indomani mattina intorno alle 5.30.

La domenica mattina all'orario prestabilito si era recato nuovamente in via Messina Marine con la propria autovettura Renault 19, insieme ad altre due persone che prendevano però posto a bordo di altra autovettura. Aveva quindi visto Renzino Tinnirello uscire la Fiat 126 dall'autocarrozzeria dell'Orofino, raccomandando allo stesso di pulire tutto e togliere ogni traccia ("Pinù, sbrigatela tu, ti raccomando, rompi il lucchetto, leva tutte le cose di mezzo."); indi la sua macchina e l'altra autovettura con le altre due persone a bordo avevano preso in mezzo l'autobomba

condotta dal Tinnirello, scortandola fino a Piazza dei Leoni.

All'angolo della Piazza dei Leoni vi erano altre tre persone che aspettavano e che gli avevano fatto cenno con la mano di andarsene; aveva pertanto fatto rientro alla Guadagna ed analogamente avevano fatto le due persone che si trovavano a bordo dell'altra autovettura di scorta.

Ha ulteriormente riferito lo Scarantino di essersi poi recato quella stessa mattina presso l'abitazione del Profeta per comunicargli che tutto era a posto. Nell'occasione lo stesso gli aveva espressamente intimato di non farsi vedere in giro nella Piazza della Guadagna. Poiché erano in corso i lavori di costruzione in una palazzina di sua pertinenza, si era ivi portato, intrattenendosi a conversare con gli operai. Intorno alle 10.30-11.00 vi era stata una rissa davanti alla chiesa del suo quartiere ed era sceso in strada per separare i litiganti; a mezzogiorno aveva chiamato dal suo cellulare, intestato a Basile Angelo, una ragazza Raffaella Accetta, intrattenendosi a conversare con la stessa. Aveva poi fatto rientro a casa per pranzare. Nel pomeriggio era sceso in Piazza Guadagna e mentre parlava al telefono con la sua amante Prester Carmela, aveva udito delle persone urlare: "hanno ammazzato Borsellino, hanno ammazzato Borsellino!". Si era quindi recato a casa del Profeta e lo aveva trovato disteso sul divano che guardava in televisione le immagini della strage. Successivamente si era incontrato con la Prester presso l'albergo La Vetrana di Trabia.

Il collaborante ha poi precisato che la sua attività si era conclusa con l'arrivo dell'autobomba in Piazza dei Leoni e che egli non sapeva se la stessa fosse poi stata direttamente portata in via D'Amelio ovvero ricoverata in qualche garage prima di essere ivi condotta; aveva però successivamente appreso da uno del suo gruppo che ad azionare il telecomando erano stati "tre con le corna d'acciaio". La stessa

persona gli aveva anche riferito che l'Orofino aveva provveduto a riparare il bloccasterzo della Fiat 126, prima che la stessa fosse imbottita di esplosivo e che sulla macchina erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino; che l'Orofino aveva presentato regolare denuncia il lunedì, simulando che era stato perpetrato un furto nella giornata di domenica quando la carrozzeria era chiusa.

Nel prosieguo dell'esame lo Scarantino ha altresì dichiarato che, dopo la strage, il Candura lo aveva diverse volte cercato, chiedendogli notizie di quella Fiat 126. Lo stesso infatti era molto preoccupato, perché sospettava che proprio quell'autovettura fosse stata impiegata per la perpetrazione della strage e tale sua preoccupazione aveva reiteratamente rappresentato anche al Tomaselli. Quest'ultimo infatti in una occasione, nel riferirgli dei sospetti del Candura, gli aveva anche detto: "ma come ti sei convinto a chiedere la macchina a questo Candura?".

Il collaborante ha precisato che egli in realtà si era reso conto di aver commesso una leggerezza, rivolgendosi a Candura per l'espletamento di un incarico così delicato, quale il reperimento dell'autovettura che doveva essere utilizzata per la strage, ma a ciò si era, a suo dire, indotto in quanto convinto che, a seguito dell'esplosione, della macchina non sarebbe rimasto nulla che ne potesse consentire l'identificazione. Di tale circostanza non aveva peraltro mai parlato con il cognato, neppure quando, dopo l'arresto del Candura, si era recato a casa del Profeta per esprimergli le sue preoccupazioni. Il Profeta nella circostanza lo aveva rassicurato, dicendogli che poteva dormire sonni tranquilli, in quanto si trattava di un povero tossicodipendente che certamente non sarebbe stato creduto dagli Organi di Polizia, senza tuttavia chiedergli alcuna spiegazione sulle ragioni dei suoi timori

Ha infine ammesso lo Scarantino di avere effettuato confidenze in merito ai fatti

attinenti alla strage ad Andriotta Francesco, nel corso di un periodo di comune detenzione presso il Reparto Osservazione del carcere di Busto Arsizio.

Ha dichiarato in particolare lo Scarantino che egli era arrivato al Carcere di Busto Arsizio nel novembre 1992 ed era stato inizialmente assegnato alla IV Sezione dove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Ivi aveva avuto modo di familiarizzare con alcuni ragazzi, tale Pietro Corrao, un certo Taormina di Bagheria che era amico del Profeta, ed altri. In detta Sezione era rimasto tuttavia per pochi giorni, venendo poi trasferito al reparto Osservazione. Dopo circa sei mesi era arrivato nello stesso Reparto l'Andriotta ed era stato collocato nella cella n. 4, immediatamente contigua alla sua. Con lo stesso si era subito instaurato un rapporto di simpatia, che ben presto era sfociato in una vera e propria amicizia con scambio di cortesie e di reciproche confidenze. L'Andriotta gli aveva parlato della sua vicenda personale, delle sue attività e delle sue conoscenze ed anch'egli gli aveva fatto delle confidenze in merito alle sue attività attinenti al traffico della droga, al contrabbando di sigarette, raccontandogli anche dei particolari, quale ad es. l'accorgimento di occultare le sigarette nei tombini, che aveva impiegato a seguito dei reiterati sequestri operati dalla Guardia di Finanza in suo danno.

Ha precisato il collaboratore che l'Andriotta gli aveva ispirato fiducia anche perchè lo stesso gli aveva menzionato nel corso delle conversazioni i nomi di alcune persone di origine palermitana con le quali aveva avuto cointeressenze in traffici di stupefacenti, quali i fratelli Battaglia Antonino e Giuseppe, che anch'egli conosceva. Gli risultava infatti che il Battaglia Giuseppe, che peraltro era zio della propria moglie, era uomo d'onore della famiglia dei Graviano. L'Andriotta gli aveva parlato inoltre di tale Cucuzza, personaggio anche questo a lui ben noto, ma di cui non sapeva indicare le esatte generalità, in quanto lo aveva conosciuto con tale

soprannome all'interno del carcere dell'Ucciardone. Ha altresì dichiarato lo Scarantino che l'Andriotta si era peraltro prestato per far uscire dal carcere alcuni messaggi da recapitare ai suoi familiari, comportamento anche questo che aveva contribuito ad incrementare la sua fiducia nel compagno di detenzione, al quale, in un momento di sconforto, aveva fatto importanti confidenze circa il proprio e l'altrui coinvolgimento nei fatti di strage per cui è processo.

Lo Scarantino ha anche riferito delle modalità in cui avvenivano le conversazioni fra lui e l'Andriotta, degli accorgimenti impiegati da questi per la trasmissione dei bigliettini recanti i messaggi all'esterno della struttura carceraria, dell'attività di tramite all'uopo espletata dalla moglie dell'Andriotta, del contenuto dei messaggi stessi, rendendo in proposito dichiarazioni esattamente conformi a quelle rese dall'Andriotta e confermando il racconto di quest'ultimo anche per quanto attiene al tenore di quel bigliettino, recante un messaggio cifrato relativo ad una minaccia da far pervenire al dr. Lo Forte, che gli era stato recapitato dai detenuti della IV Sezione ed alle ulteriori informazioni di tipo giornalistico, che gli erano pervenute dalla medesima Sezione, ivi compresi i due episodi in cui gli erano stati addirittura trasmessi nel cubicolo dell'aria le copia dei giornali che riportavano le notizie che lo riguardavano.

Quanto al tenore delle confidenze effettuate all'Andriotta in ordine alla strage, lo Scarantino ha dichiarato di aver raccontato al medesimo tutti i fatti, come li ha riferiti in dibattimento, anche se non in maniera così organica, ma al contrario in modo molto frammentario, in quanto le loro conversazioni erano spesso interrotte dall'arrivo dell'agente penitenziario. Ha confermato in particolare il collaboratore di aver parlato all'Andriotta della riunione dei primi di luglio e delle persone che vi avevano partecipato, del coinvolgimento nella strage del Profeta Salvatore e della

presenza dello stesso nella carrozzeria dell'Orofino dove era stata imbottita la Fiat 126, raccontandogli anche della battuta "è arrivata la profezia" che in quella circostanza egli aveva scherzosamente proferito con riferimento al cognato , dell'imprudenza commessa, affidandosi ad un "drogato" come Candura, per il reperimento della Fiat 126 impiegata per la strage, del fatto che tale autovettura era molto simile di colore ad un'altra Fiat 126 che egli spesso utilizzava e che era di proprietà del Profeta, il quale l'aveva acquistata dopo il suo coinvolgimento nel blitz di Villagrazia, intestandola al fratello Angelo; del fatto che era stata effettuata un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica della madre del dr. Borsellino captando la linea da un "cassettone" della SIP e che di ciò si era occupato il fratello di Tanuzzo Scotto, che era un uomo d'onore dell'Arenella, vicino ai Madonia.

Ha asserito lo Scarantino che all'Andriotta aveva in definitiva narrato tutta la verità dei fatti, ivi comprese le circostanze successivamente apprese dal suo amico in ordine alla sostituzione delle targhe sull'autobomba e quant'altro dallo stesso riferitogli, precisando peraltro che a tali confidenze si era determinato a seguito dell'arresto dell'Orofino, in quanto era entrato in una fase di grande apprensione e preoccupazione indotta dal timore di un pentimento dello stesso, mentre in precedenza, pur essendosi lasciato andare a qualche ammissione con l'Andriotta, gli aveva riferito anche delle cose non rispondenti al vero, come ad es. il fatto che l'autobomba era stata preparata nella porcilaia.

Ha ancora fornito lo Scarantino ampie spiegazioni in ordine al contenuto del bigliettino recante il messaggio sul negozio Anna abbigliamento, precisando che detto negozio era intestato a Guadagna Francesca Paola ed egli era socio del di lei marito Garofalo Salvatore in questo esercizio. Il negozio era in realtà denominato "Verde Acqua" ed egli lo aveva indicato nel messaggio come Anna abbigliamento

per far comprendere il riferimento ai suoi familiari. In detto negozio infatti lavorava Anna Prester che era la sorella di una sua cognata. Ha spiegato inoltre il collaboratore i riferimenti nominativi e telefonici contenuti nel bigliettino di che trattasi, chiarendo che Zanca Gioacchino è il cognato della madre, De Lisi Ignazia è la di lei sorellastra ed il numero 6471237 corrispondeva all'utenza installata presso l'abitazione della di lui madre, che coabitava con la sorella, alla quale era intestata l'utenza telefonica.

Nella medesima pronuncia si è altresì rilevato che «all'udienza dibattimentale del 24/5/1995, in apertura dell'esame, lo Scarantino, dopo avere apertamente ammesso la propria responsabilità in ordine ai fatti di strage per cui era imputato, ha voluto rendere una dichiarazione spontanea al fine di precisare che egli in realtà aveva cominciato a maturare il proposito di collaborare con l'Autorità Giudiziaria fin dal momento del suo arresto ed aveva lasciato passare quasi due anni prima di determinarsi a tale scelta perché combattuto fra il rimorso per quanto aveva commesso e la paura di perdere l'affetto dei suoi cari, che era certo non avrebbero condiviso una tale decisione e non lo avrebbero seguito in una scelta di questo genere. A ciò si aggiungevano anche i sentimenti di rimorso che provava nei confronti del cognato Profeta Salvatore, con il quale aveva sempre avuto un forte legame affettivo e che sapeva di dover accusare di un fatto così grave, nel momento in cui si fosse avviato sulla strada della collaborazione con la giustizia. Temeva peraltro che il Profeta potesse mettere in atto le minacce prospettate, avendogli lo stesso espressamente detto nelle occasioni in cui si era recato a trovarlo in carcere e successivamente, tramite il cognato Basile Angelo, che ogni eventuale suo proposito di collaborazione sarebbe stato stroncato sul nascere, in quanto lo avrebbe fatto uccidere in qualsiasi carcere fosse stato ristretto».

Infine, il contenuto delle dichiarazioni rese dallo Scarantino nell'**esame dibattimentale dell'8 marzo 1997** e delle ulteriori udienze dedicate a tale escussione è stato così riassunto nella sentenza n. 2/1999 della Corte di Assise di Caltanissetta, emessa all'esito del giudizio di primo grado nel c.d. processo "Borsellino bis":

Nel corso del presente dibattimento lo Scarantino è stato sentito nel pieno contraddittorio delle parti alle udienze del 7 e dell'8 marzo 1997 e del 12, 13, 14 e 15 maggio 1997. Tali ulteriori verbali di esame rappresentano sostanzialmente il prodotto delle stratificazioni di tutte le precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed appare evidente lo sforzo dello Scarantino per superare le originarie incongruenze, imprecisioni e contraddizioni di un racconto che, comunque, è doveroso sottolinearlo, non è mai mutato nella sua struttura iniziale, perché lo Scarantino pur nella notevole variabilità delle dichiarazioni riguardanti i singoli soggetti chiamati in correità, ha sempre confermato la sua partecipazione ad una riunione preparatoria a casa di Calascibetta, ha confermato l'incarico di reperimento di un'auto di piccola cilindrata, ha confermato il riempimento della 126 nella carrozzeria di Orofino, lo spostamento di questa verso piazza Leoni, la visita al bar Baldalamenti nella mattina di sabato di Gaetano Scotto.

In particolare lo Scarantino ha dichiarato che una mattina aveva accompagnato il cognato Salvatore Profeta presso la villa di Giuseppe Calascibetta e successivamente, su incarico del Profeta, era tornato indietro, aveva prelevato Renzino Tinnirello e lo aveva portato sempre alla villa di Calascibetta. Quando era entrato nella villa, chiusa da un cancello verde che si apriva con telecomando, aveva notato che all'interno dello spiazzo era posteggiata una 126 bianca ed aveva successivamente saputo che si trattava dell'auto con la quale era arrivato Totò Riina. Nella villa aveva notato la presenza di diverse persone: all'esterno erano

rimasti lo stesso Scarantino, Natale Gambino, Nino Gambino, Cosimo Vernengo, Tanino Murana, Giuseppe La Mattina e Peppuccio Calascibetta, il quale entrava ed usciva dal salone sito a pianoterra dove si trovavano gli altri, mentre all'interno lo Scarantino aveva visto, seduti intorno al tavolo posto al centro del salone, Totò Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Salvatore Profeta, Renzino Tinnirello, Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Di Matteo, Brusca, La Barbera, Raffaele Ganci ed un tale Salemi o Salerno. Lo Scarantino era entrato alcune volte all'interno del salone per prendere dell'acqua ed aveva avuto modo di sentire alcune parole pronunciate da Riina quali "a stù curnutu s'ha a fare saltare 'nda l'aria", e da Raffaele Ganci quali "Ca se si ammazza a chistu succede un bordello ". La riunione si era svolta nella mattinata di un giorno compreso tra il 5 e l'8 luglio del 1992 ed aveva avuto una durata di circa due ore, due ore e mezza. Lo Scarantino, a giustificazione del fatto di non avere parlato della partecipazione alla riunione dei collaboratori di giustizia Di Matteo, La Barbera e Cancemi nonché di Brusca Giovanni e Raffaele Ganci nei primi verbali di interrogatorio, adduceva le ragioni già espresse e sopra riportate e cioè il timore di non essere creduto per i primi e la paura di ritorsioni nei confronti dei suoi familiari per i secondi.

Proseguendo nel suo racconto lo Scarantino ha dichiarato che quando la riunione era già terminata l'Aglieri ed il Profeta lo avevano incaricato del reperimento di una bombola d'ossigeno, consegnandogli un bigliettino contenente la sigla della bombola indicata con le lettere "AGK" o qualcosa del genere, quindi si era recato presso il negozio di Giuseppe Romano il quale gli aveva accennato alla potenza esplosiva della bomba, gli aveva detto che per averla bisognava consegnare il vuoto e fatturarla e gli aveva indicato il cantiere per la costruzione di una stazione della

metropolitana, sito in prossimità della villa di Aglieri, dove avrebbe potuto rubare bombole simili, usate per tagliare i binari. Aveva successivamente informato Profeta della cosa e questo gli aveva detto di lasciare perdere. Contestualmente all'incarico di reperimento della bombola il Profeta gli aveva dato l'ulteriore incarico di reperire una automobile di piccola cilindrata, e lo Scarantino ha precisato di avere detto che già aveva nella sua disponibilità una 126 rubata parchata dietro via Giovanni Travaglio, ma di non averla più ritrovata e di essersi deciso a procurarne un'altra (pag. 206). Tale versione appare chiaramente come un tentativo di fare convergere le prime contraddittorie versioni circa il possesso della 126 rubata precedente all'incarico conferitogli dal Profeta. Si era quindi recato alla Guadagna dove aveva incontrato Salvatore Tomaselli suo socio nel traffico di stupefacenti ed in altre attività criminose, e successivamente Salvatore Candura cui aveva detto di reperire una 126. Dopo due- tre giorni Candura gli aveva comunicato di avere rubato la macchina richiesta e lo Scarantino, assicuratosi con Candura che la macchina fosse stata rubata nella zona centrale di Palermo, gli aveva dato appuntamento per la consegna presso via Roma, nelle vicinanze di un locale dove lavorava una prostituta, dove verso le 22,30-23,00 si era recato per prelevare l'auto in compagnia del Tomaselli ed a bordo di una vespa, la vettura così recuperata veniva lasciata di fronte al magazzino di Tomaselli, sito sotto il ponte del fiume Oreto e da sempre utilizzato dallo Scarantino e dal Tomaselli per nascondere armi, refurtiva e stupefacenti, e dell'avvenuto reperimento veniva avvertito il Profeta. Anche in questo caso Scarantino ha cercato di spiegare i motivi per cui nei primi verbali non ha parlato della consegna della macchina in via Roma, dichiarando invece essergli stata consegnata direttamente da Candura alla Guadagna, dichiarando di non avere parlato subito della consegna in via Roma perchè l'avv.

Petronio gli avrebbe riferito che Candura sosteneva che la consegna era avvenuta alla Guadagna e quindi per uniformare le sue dichiarazioni a quelle del Candura. La macchina era rimasta, sempre secondo Scarantino, davanti il magazzino di Tomaselli circa due-tre giorni e comunque fino al venerdì precedente alla strage, giorno in cui lo Scarantino insieme a Cosimo Vernengo e Tanino Murana aveva portato la vettura, dopo averla accesa grazie al contatto dei fili, in via Messina Marine, posteggiandola a circa 50 metri di distanza dalla carrozzeria di Orofino.

Scarantino ha dichiarato, conformemente alle prime versioni, che il giorno prima della strage, il sabato alle ore 10,30 circa della mattinata mentre si trovava al bar Badalamenti in compagnia di Cosimo Vernengo e Natale Gambino erano sopraggiunti con una 127 Scotto Gaetano e Scotto Pietro, il primo era sceso dall'auto, era entrato nel bar ed aveva parlato con Natale Gambino dicendogli che "...era tutto a posto ...", successivamente Natale Gambino rivolgendosi a Scarantino gli accennava all'intercettazione telefonica e gli dava appuntamento per il pomeriggio. Deve a proposito sottolinearsi che tra gli argomenti del controesame e delle relative contestazioni (pagg. 58 e segg. del verbale del 13.5.1997), vi è stato l'appellativo di "ragazzo" dato dallo Scarantino allo Scotto Gaetano nel verbale di interrogatorio del 24.6.1994, tuttavia non può farsi a meno di rilevare quanto già evidenziato a proposito di quel verbale di interrogatorio e cioè che lo Scarantino per definire lo Scotto usa i termini "cristianu" e "picciottu", chiaramente percepibili dall'ascolto della registrazione ma nella trascrizione del verbale non tradotto il primo e tradotto come "ragazzo" il secondo.

Lo Scarantino ha poi descritto le fasi del sabato sera prima della strage, dichiarando che si era portato alla Guadagna verso le 16,00 a bordo di un motorino e con una pistola ed insieme a Tanino Murana e Natale Gambino si era diretto verso via

Messina Marina presso l'officina di Orofino, qui avevano trovato lo stesso Orofino in compagnia di Tinnirello, il quale insieme a Natale Gambino aveva spinto la 126, ancora parchata nei pressi, all'interno dell'officina. Mentre Scarantino, Tanino Murana e Natale Gambino si occupavano di pattugliare via Messina Marine, erano sopraggiunti all'interno dell'officina Salvatore Profeta, Pietro Aglieri, Franco Urso, Santino Di Matteo, Francesco Tagliavia, Graviano Giuseppe, la Mattina Giuseppe e Cosimo Vernengo il quale era entrato dentro a bordo della sua jeep Suzuki. Da Natale Gambino Scarantino aveva appreso che in quell'occasione era avvenuto il caricamento della macchina con l'esplosivo e che doveva tenersi pronto per l'indomani mattina.

La domenica mattina verso le 5,30, secondo quanto ha dichiarato Scarantino in dibattimento, dopo essersi incontrato alla Guadagna con Tanino Murana e Natale Gambino ognuno con la sua macchina si erano diretti verso la carrozzeria di Orofino dove avevano trovato Tinnirello con la 126 imbottita di esplosivo. Avevano formato una specie di corteo con in testa Natale Gambino, in mezzo la 126 condotta da Tinnirello, subito dietro la vettura di Tanino Murana e quella di Scarantino, tutti dopo avere attraversato una serie di vie cittadine minutamente elencate dallo Scarantino, si erano portati in Piazza Leoni dove presso una gelateria avevano trovato ad aspettarli Pietro Aglieri e Francesco Tagliavia, i quali gesticolando avevano fatto capire agli altri di andare via, cosa che Scarantino, Murana e Gambino avevano prontamente fatto.

Nella successiva sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. "Borsellino ter") si è osservato che, nell'esame reso all'udienza dell'8 marzo 1997, lo Scarantino ha inserito anche Salvatore Profeta e Giuseppe Graviano tra le persone che andarono

nella carrozzeria di Giuseppe Orofino mentre si stava preparando la “autobomba”, precisando di non avere rivelato prima i loro nomi perché aveva paura. Quest’ultima pronuncia ha rilevato che *«tali dichiarazioni appaiono emblematiche, tanto della personalità dello SCARANTINO, quanto del suo rapporto di “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria. La dichiarazione riguardante gli SCOTTO, che mostra un insanabile contrasto con quelle rese in precedenza, evidentemente è frutto dell’ennesimo “aggiustamento” fatto per adeguare la propria versione dei fatti agli sviluppi delle indagini e del processo. Inoltre, si assiste all’ennesimo tentativo maldestro da parte dello SCARANTINO di giustificare le persistenti incertezze e contraddizioni adducendo il timore di coinvolgere determinati soggetti: in precedenza aveva detto di avere avuto paura ad accusare Giovanni BRUSCA, timore che invece non sentiva nei riguardi dei GRAVIANO, mentre appare assurdo che egli non abbia fatto il nome del cognato per paura, avendolo già accusato di avergli commissionato il furto della “126”».*

L’esame condotto sulle predette dichiarazioni evidenzia, dunque, come attraverso una pluralità di deposizioni lo Scarantino avesse incolpato Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell’attentato, attribuendo loro le condotte sopra descritte.

La completa falsità di tali dichiarazioni emerge con assoluta certezza non solo dall’esplicita ammissione operata dallo stesso Scarantino, ma anche, e soprattutto, dalla loro inconciliabilità con le circostanze univocamente accertate nel presente processo, che hanno condotto alla ricostruzione della fase esecutiva dell’attentato in senso pienamente coerente con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, come si è visto nel capitolo attinente alla posizione dell’imputato Vittorio Tutino.

Da tale ricostruzione emerge in modo inequivocabile, oltre alla inesistenza della più volte menzionata riunione presso la villa del Calascibetta, la mancanza di qualsiasi ruolo dello Scarantino nel furto della Fiat 126, la quale, per giunta, non venne mai custodita nei luoghi da lui indicati, né ricoverata all'interno della carrozzeria dell'Orofino per essere ivi imbottita di esplosivo. *A fortiori*, devono ritenersi del tutto false le condotte di altri soggetti, delineate dallo Scarantino in rapporto alle suddette fasi dell'*iter criminis* da lui descritto.

Occorre, adesso, soffermarsi sulle conseguenze prodotte dalle suddette dichiarazioni sulla posizione processuale di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, tutti imputati nel processo c.d. "Borsellino bis".

2) Le conseguenze delle condotte di calunnia: la condanna all'ergastolo di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe.

Le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, che ha condotto alla condanna alla pena detentiva perpetua di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, per il loro ritenuto concorso nella strage di Via D'Amelio.

L'affermazione della responsabilità penale dei predetti soggetti per il delitto di strage è stata compiuta:

- per Profeta Salvatore nel processo c.d. "Borsellino uno", con la sentenza n.

1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, confermata dalla sentenza n. 2/1999 emessa in data 23 gennaio 1999 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2000;

- per Scotto Gaetano nel processo c.d. “Borsellino bis”, con la sentenza n. 2/1999 emessa in data 13 febbraio 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, confermata dalla sentenza n. 5/2002 emessa in data 18 marzo 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2003;
- per Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, nel processo c.d. “Borsellino bis”, con la sentenza n. 5/2002 emessa in data 18 marzo 2002 dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2003, la quale ha riformato *in parte qua* la sentenza n. 2/1999 emessa in data 13 febbraio 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta, che aveva invece assolto i predetti imputati dal medesimo delitto.

Le dichiarazioni di Scarantino hanno assunto un valore determinante per tutte le predette condanne.

In particolare, per quanto attiene a Salvatore Profeta, possono richiamarsi le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 468/2011 del 16 dicembre 2000 della I Sezione della Corte di Cassazione, che, nel definire il processo c.d. “Borsellino uno”, ha così riassunto il contenuto della pronuncia di appello, confermativa di quella di primo grado: «*Salvatore Profeta è stato chiamato in correità dal cognato Vincenzo Scarantino per avere partecipato alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, con particolare riferimento ai distinti episodi a) della riunione organizzativa nella villa di Calascibetta, b) dell'incarico di procurare l'autovettura destinata ad essere utilizzata*

come autobomba, e) della presenza nell'autocarrozzeria di Orofino al momento dell'arrivo dell'esplosivo da caricare a bordo della Fiat 126 rubata.

Particolare attenzione ha dedicato la Corte distrettuale alle vicende della complessiva chiamata in correità dell'imputato da parte di Scarantino, reo confesso e condannato con la sentenza di primo grado non impugnata dall'interessato, il quale però nel settembre 1998, nel corso di questo giudizio d'appello e del giudizio di primo grado nel processo c.d. D'Amelio-bis, ha ritrattato tutte le dichiarazioni auto-ed etero-accusatorie rese nella fase delle indagini preliminari e confermate nel dibattimento di primo grado di questo processo e in quello del D'Amelio-bis.

La Corte, dopo averne tratteggiato il profilo criminale e i rapporti con elementi di spicco della famiglia di Santa Maria di Gesù, quali il capo-mandamento Pietro Aglieri e il cognato Salvatore Profeta, la genesi e i motivi delle confidenze fatte a Francesco Andriotta nel carcere di Busto Arsizio e della tormentata e incostante collaborazione con la giustizia, ha descritto il contenuto delle originarie e contrastanti dichiarazioni accusatorie di Scarantino, riguardanti le diverse fasi della vicenda cui asseriva di avere partecipato: dalla riunione organizzativa di fine giugno o dei primi giorni di luglio 1992 nella villa di Calascibetta, cui avrebbe accompagnato il cognato Profeta, al furto, alla consegna, al trasferimento e al caricamento nell'officina di Orofino dell'autovettura Fiat 126, all'incontro con Gaetano e Pietro Scotto in cui avrebbe avuto conferma dell'intercettazione in corso sulle telefonate del dott. Borsellino, alle notizie ricevute circa l'avvenuta esecuzione della strage.

La Corte ha ritenuto inconsistente e del tutto inattendibile la ritrattazione generale di Scarantino perché essa era il risultato di pressioni esterne esercitate sul collaboratore attraverso il suo nucleo familiare da elementi inseriti nel contesto

mafioso palermitano e perché era caduta anche su circostanze che avevano trovato positiva conferma in altre acquisizioni probatorie, quali: le dichiarazioni di Candura, Augello e Francesco Marino Mannoia circa la frequentazione di Pietro Aglieri, capo-mandamento di Santa Maria di Gesù, e il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti nel quartiere della Guadagna; le concordi dichiarazioni di Candura e Valente e i rilievi tecnici circa l'incarico di rubare la Fiat 126, la consegna e l'effettivo utilizzo della medesima in via D'Amelio come autobomba; la deposizione di padre Giovanni Neri, parroco di Marzaglia, circa le forti pressioni esercitate su Scarantino a partire dal giugno 1998 perché ritrattasse le originarie accuse.

Ma - ha osservato la Corte - come "l'accertata inattendibilità della ritrattazione non implica per sé sola l'attendibilità delle dichiarazioni rese in precedenza da Scarantino a prescindere dalle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192.3 c.p.p.", così "neppure la falsità di talune dichiarazioni implica l'inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie che possano reggere alla verifica giudiziale del riscontro, dovendo trovare applicazione il principio della valutazione frazionata delle provalazioni accusatorie provenienti dal chiamante in correttezza che siano dotate del requisito dell'autonomia fattuale e logica rispetto alle dichiarazioni di cui è stata accertata l'inattendibilità", tanto più se si considera che il contesto simulatorio è stato determinato dalla "interferenza nel percorso collaborativo" di esponenti del sodalizio mafioso" mirata al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall'originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere".

E tale requisito di autonomia fattuale e logica e di intrinseca consistenza è stato rinvenuto, rispetto alle successive false provalazioni (l'attendibilità di Scarantino si affievoliva quanto più egli nel suo racconto si allontanava dalla

porzione di vicenda cui aveva direttamente partecipato, ad esempio per la presunta riunione organizzativa di fine giugno o primi di luglio nella villa di Calascibetta alla quale avrebbe accompagnato il cognato Profeta), nell'originaria e spontanea narrazione del collaboratore, la quale però, per la rilevata mancanza di costanza e precisione e per le contraddizioni frutto della mai risolta conflittualità della genesi della scelta collaborativa particolarmente tormentata e perennemente avversata dai familiari, imponeva, quanto alla valutazione della chiamata in correità degli altri imputati, "una particolare cautela" e "la ricerca di adeguati riscontri esterni individualizzanti". Il maggior rigore nella valutazione delle dichiarazioni di Scarantino, laddove venivano di volta in volta sanate le contraddizioni emergenti dai precedenti interrogatori, era imposto altresì dall'inusuale attività di studio e di annotazione delle medesime contraddizioni, esercitata dal collaboratore con l'aiuto di agenti addetti alla sua tutela, com'era emerso dal promemoria prodotto dal difensore e riconosciuto dal teste agente Mattei.

L'attendibilità estrinseca di Scarantino è stata così apprezzata, all'esito di un'analisi particolarmente penetrante e scrupolosa, solo ed esclusivamente in relazione al nucleo fondamentale del discorso narrativo riguardante la porzione della fase esecutiva della strage cui egli aveva certamente partecipato e che rispondeva alle caratteristiche del suo profilo criminale, e cioè: la richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata rivoltagli da Pietro Aglieri e da Salvatore Profeta, l'incarico dato a Candura di rubare l'autovettura Fiat 126 e la consegna della medesima, da lui messa poi a disposizione degli esecutori materiali dell'attentato. Il profilo criminale di Scarantino (secondo i collaboratori Augello, Marino Mannoia e Candura e gli accertamenti degli apparati di sicurezza), indipendentemente dall'effettivo possesso della qualità di "uomo d'onore", era

compatibile con il suo racconto e con il confessato coinvolgimento nell'episodio delittuoso, almeno limitatamente a questa parte della fase esecutiva della strage di via D'Amelio, in forza degli stretti rapporti esistenti con Aglieri e Profeta, il primo capo-mandamento e il secondo esponente di spicco della famiglia di Santa Maria di Gesù, del suo inserimento nel contesto criminale della Guadagna (quartiere ricadente nel mandamento di Santa Maria di Gesù) e della sperimentata propensione a commettere reati di specie diversa. La sua confessata partecipazione al furto della Fiat 126 messa a disposizione degli autori della strage e utilizzata come autobomba, compiutamente dimostrata dalle dichiarazioni accusatorie di Candura e Valenti, era stata d'altra definitivamente accertata dalla sentenza di condanna di primo grado divenuta sul punto irrevocabile, valutabile ai fini della prova del fatto in essa accertato ex art. 238-bis c.p.p. nei confronti degli odierni imputati. La chiamata in correità nei confronti di Profeta e di Aglieri come mandanti del furto risultava fornita di un riscontro anche di carattere logico perché la certa partecipazione di Scarantino, in qualità di committente, al furto della Fiat 126 implicava la necessità (posto che egli, anche ad ammetterne l'appartenenza, non rivestiva sicuramente un ruolo significativo nell'organizzazione di Cosa nostra) del conferimento dell'incarico di procurare l'autovettura da parte di esponenti di rilievo del sodalizio mafioso, in particolare del mandamento di Santa Maria di Gesù cui appartiene la famiglia della Guadagna, la cui partecipazione alla strage, insieme con gli altri mandamenti palermitani, era dimostrata dalle dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia.

(...) Le dichiarazioni accusatorie di Scarantino, limitatamente a quella porzione della fase esecutiva riguardante la vicenda dell'incarico datogli da Profeta, insieme con Pietro Aglieri, di procurare un'autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nella strage, hanno trovato altresì, secondo la Corte territoriale, i seguenti,

idonei e positivi, riscontri individualizzanti di natura dichiarativa e logica.

A) Premesso che le dichiarazioni accusatorie di Scarantino erano da considerarsi attendibili quanto più esse trovavano una precisa corrispondenza in quelle rese de relato molto tempo prima della sua collaborazione da Francesco Andriotta (sentito nel giudizio d'appello e nel processo D'Amelio-bis in qualità di testimone dopo la declaratoria di nullità dell'esame irregolarmente assunto in primo grado secondo le regole proprie dell'imputato di reato connesso), la reiterata indicazione di Profeta come mandante del furto dell'autovettura di piccola cilindrata da usare come autobomba è stata fatta innanzi tutto, anche con ricchezza di dettagli, fin dal 1993 dal teste Andriotta, per averla ricevuta da Scarantino durante la comune detenzione carceraria a Busto Arsizio, in epoca antecedente quindi alla scelta collaborativa di questo e in assenza di altre fonti di conoscenza. E la Corte, dimostrata l'opportunità e l'effettività della comunicazione e la verosimiglianza dei colloqui fra i due nella struttura carceraria (giusta le deposizioni del direttore e di agenti del carcere di Busto Arsizio, i rilievi fotoplanimetrici, il sequestro di bigliettini, le intercettazioni telefoniche, le ammissioni di Scarantino), pur dando atto dell'affannosa ricerca di benefici premiali da parte dell'Andriotta, ha ritenuto intrinsecamente attendibili solo le parti della narrazione affatto originali e non altrimenti conoscibili da fonti diverse da quella costituita dal racconto di Scarantino, coerenti, costanti e antecedenti la collaborazione di quest'ultimo e reciprocamente convergenti con la successiva chiamata in correità di questi; mentre ha ritenuto inattendibili le parti della narrazione in cui erano contenuti elementi nuovi o aggiuntivi del racconto inseriti successivamente per adeguarsi alla fonte primaria o alle risultanze processuali (sulla riunione nella villa di Calascibetta; sul luogo in cui la Fiat 126 fu imbottita di esplosivo e sulla presenza di Profeta all'operazione) o in

cui il teste era incorso in contraddizioni non plausibilmente spiegate. In particolare, un alto grado di attendibilità intrinseca è stato riconosciuto alle parti della narrazione riguardanti il furto dell'autovettura, commissionato da Scarantino a Candura, e il mandato ricevuto in proposito da parte di Profeta, non altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto fatto dallo stesso Scarantino prima della sua collaborazione e sostanzialmente convergenti con la successiva chiamata in correità di questo; mentre una assolutamente modesta attendibilità poteva riconoscersi alle dichiarazioni coinvolgenti le posizioni di Orofino e Scotto, dei quali erano note le imputazioni da organi di stampa prima della collaborazione di Andriotta e sulle cui posizioni era palese il contrasto tra la versione della fonte primaria e quella del teste indiretto sulle circostanze fondamentali dell'arrivo e del luogo di caricamento dell'esplosivo e dell'avvenuta conoscenza da parte di Scarantino dell'intercettazione abusiva delle telefonate del dott. Borsellino.

B) Sotto il profilo logico, l'incarico dato da Scarantino a Candura di eseguire il furto della Fiat 126 poteva spiegarsi, dato l'uso cui l'autovettura era destinata, solo con la circostanza che egli aveva a sua volta ricevuto il mandato da esponenti di vertice di Cosa nostra.

Le soggettivamente credibili, intrinsecamente attendibili, reciproche, incrociate e positivamente riscontrate propalazioni dei collaboratori di giustizia, aderenti all'organizzazione criminale di Cosa nostra (Ferrante Giovan Battista, Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero, La Marca Francesco, Grigoli Salvatore, La Barbera Gioacchino, Camarda Michelangelo, Di Carlo Francesco, Cancemi Salvatore, Drago Giovanni, Onorato Francesco, Lo Forte Vito, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Calvaruso Antonio, Galliano Antonino, Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo, Cannella Tullio) hanno confermato l'esistenza e la permanenza

del progetto omicidiario ai danni del dott. Borsellino fin da quando egli era nel 1988 Procuratore della Repubblica di Marsala ed hanno identificato il relativo movente nella vendetta mafiosa contro un acerrimo nemico dell'organizzazione mafiosa, responsabile insieme con il dott. Giovanni Falcone del c.d. maxiprocesso palermitano (Cancemi, Ganci C., Di Carlo, Camarda, Onorato, Di Filippo P., Brusca G., Cannella); hanno delineato la fase deliberativa della strage con riferimento alle plurime riunioni della Commissione provinciale, organismo di vertice di Cosa nostra, tenutesi tra il marzo e il giugno 1992 (Brusca, La Marca, Cancemi); ne hanno descritto la fase esecutiva, consistita nella prova del telecomando, nei sopralluoghi, nella fissazione fin dai primi giorni della settimana del giorno di domenica 19 luglio per l'attentato e nel pattugliamento del percorso delle autovetture che conducevano quel giorno il magistrato in via D'Amelio (Ferrante, Anzelmo, Cancemi, Ganci, La Marca e Galliano). Di talché, il primo e incontrovertito risultato probatorio è costituito dalla certa riferibilità dell'uccisione del magistrato ai mandamenti palermitani di Cosa nostra, che considerava il dott. Borsellino un nemico irriducibile, nell'ambito di un progetto strategico generale teso all'eliminazione di diversi rappresentanti "eccellenti" delle istituzioni dopo la negativa decisione della Corte di cassazione riguardo al c.d. maxiprocesso palermitano. E, dal coinvolgimento dei mandamenti di San Lorenzo, Porta Nuova, Brancaccio, Resuttana, della Noce e di Santa Maria di Gesù (cui appartiene il territorio della Guadagna), sembra lecito inferire la compatibilità della partecipazione all'attentato stragista di Salvatore Profeta (uomo d'onore di assoluto rilievo nel quartiere della Guadagna ricadente sotto il controllo della famiglia di Santa Maria di Gesù, di cui era capo Pietro Aglieri e altro elemento di spicco Giovanni Pullarà) e di Vincenzo Scarantino (il quale, se non addirittura uomo

d'onore della Guadagna, presentava un profilo criminale caratterizzato da stretti rapporti di parentela e di effettiva frequentazione con Profeta, suo cognato, e con Aglieri, capo-mandamento della famiglia di Santa Maria di Gesù, secondo la concorde indicazione dei collaboratori Candura, Salvatore Augello e Francesco Marino Mannoia e la scheda informativa dei servizi investigativi).

La confessione e la chiamata in correità del Candura (egli si è confessato autore materiale del furto commissionatogli da Scarantino), rilevanti ai fini dell'individuazione dell'esecutore materiale e dei mandanti del furto dell'autovettura Fiat 126 di Pietrina Valenti utilizzata come autobomba, sono state giudicate serie, intrinsecamente attendibili e obiettivamente riscontrate, oltre che dalla confessione dello stesso Scarantino, dalle deposizioni di Luciano Valenti, fratello della derubata, e di Luigi Meola, amico del Candura, i quali hanno confermato i particolari dell'episodio ad essi narrati dal Candura, e da una numerosa serie di circostanze esterne elencate in motivazione. Anch'esse postulano la necessità di un mandato da parte di esponenti di vertice di Cosa nostra del mandamento di Santa Maria di Gesù a Scarantino perché procurasse un'autovettura da utilizzare come autobomba, sì che anche per questa via è risultata logicamente compatibile la partecipazione all'attentato stragista di Salvatore Profeta, cognato di Scarantino e importante uomo d'onore di quella famiglia, chiamato in correità dal primo come mandante del furto.

L'organico inserimento di Profeta e il ruolo di indubbio rilievo da lui rivestito, insieme con Pietro Aglieri e Giovanni Pullarà, nel mandamento di Santa Maria di Gesù era dimostrato dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti (Candura, Augello, Marino Mannoia, P. Di Filippo, Mutolo, Marchese, Favaloro, C. Ganci, La Barbera, Cancemi, Drago, G. Brusca e Di Matteo), mentre la posizione di supremazia gerarchica di Profeta rispetto a Scarantino è stata descritta dai collaboratori

Candura, Augello e Marino Mannoia. E tale mandamento (in cui ricadeva il quartiere della Guadagna) aveva partecipato alla strage insieme agli altri mandamenti palermitani di Cosa nostra.

C) La natura dei legami di parentela tra Scarantino e Profeta (cognati) e la forte stima ripetutamente espressa dal chiamante nei confronti del secondo, causa entrambe della descritta crisi collaborativa, escludevano ogni intento calunnioso nelle dichiarazioni accusatorie del primo.

D) Gaetano Costa, esponente di spicco della 'ndrangheta e collaboratore di giustizia, ha riferito di essere stato interessato da Giovanni Pullarà della famiglia di Santa Maria di Gesù, mentre erano insieme detenuti nel carcere di Livorno nel giugno o luglio del 1992 dopo la strage di Capaci, per far fronte all'esigenza di Cosa nostra di reperire sul mercato un potentissimo e poco voluminoso esplosivo, dal dichiarante denominato "Syntax", presso tale Buccarella, esponente della S.C.U., e di essergli stato indicato a tal fine dal Pullarà come referente affidabile e serio, per conto di Cosa nostra, il suo "figlioccio" Totuccio Profeta (circa i comprovati rapporti tra Pullarà e Profeta hanno riferito i collaboranti Ganci, Mutolo e Marchese). Il Costa fornì al Pullarà le indicazioni per la ricerca delle persone idonee al contatto con Buccarella ricevendone poi assicurazione che "era tutto a posto". Il Pullarà non spiegò a cosa servisse l'esplosivo, ma nel commentare la strage di Capaci aveva detto al Costa che quello che era successo era nulla in confronto a quel che sarebbe accaduto quando fosse saltata la "burza", non quella di Milano ma "quella di Palermo", sì che il Costa dopo la strage di via D'Amelio capì che il Pullarà col termine "burza" aveva fatto una chiara allusione al dott. Borsellino. Il Costa conosceva Profeta come importante uomo d'onore e abile killer della famiglia di Santa Maria di Gesù perché di lui gli aveva parlato Giovanni

Pullarà non soltanto nella circostanza della richiesta di esplosivo ma anche in precedenza, definendolo come persona affidabilissima di cui i vertici della famiglia si fidavano ciecamente; e di ciò ebbe conferma quando, in occasione del trasferimento di Profeta all'Asinara, Pietro Pipitone avvertì Ignazio Pullarà dell'arrivo di questi perché gli fossero predisposte condizioni di vita carceraria adeguate al rango. Le rivelazioni del Costa erano state spontanee, disinteressate, indifferenti, coerenti, costanti, non contestate dalle difese, e riscontrate quanto alla comune detenzione con il Pullarà nel carcere di Livorno fra il maggio e il luglio 1992, al profilo criminale del Buccarella, all'astratta coincidenza dell'esplosivo da lui denominato "Syntax" con il Semtex identificato dai periti; mentre non vi era necessaria contraddizione tra le propalazioni del Costa con quanto dichiarato dal collaboratore Ferrante circa la disponibilità da parte della famiglia di San Lorenzo di una rilevante quantità di esplosivo plastico in contrada Malatacca, e con quanto accertato dal perito nel processo D'Amelio-bis circa il rinvenimento di 10 Kg. di Semtex confezionato in 4 pani in contrada Malatacca, non avendo il Ferrante potuto precisare la destinazione data alla residua partita di plastico, sotterrata in fusti di plastica fin dal 1986 e sparita dopo l'arresto di Raffaele Ganci, né identificare la provenienza dell'esplosivo usato per la strage di via D'Amelio con quello che si trovava nella disponibilità della famiglia di San Lorenzo.

(...) Tutti questi elementi di prova, significativamente convergenti, dimostrano la responsabilità di Salvatore Profeta in ordine al furto dell'autovettura Fiat 126 utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio: furto che, pure in assenza di obiettivi riscontri alla tardiva, contraddittoria e inattendibile dichiarazione accusatoria di Scarantino in ordine alla partecipazione dell'imputato anche all'ulteriore segmento della fase esecutiva, costituito dal prelievo dell'esplosivo dal

magazzino-porcilaia del Tomaselli e dal suo caricamento a bordo dell'autovettura rubata nell'autocarrozzeria di Orofino, implica un contributo essenziale e determinante alla consumazione della strage di via D'Amelio, essendo Profeta perfettamente consapevole dell'uso cui era destinata l'autovettura reperita e messa a disposizione dei complici, tanto da metterne a conoscenza il cognato Scarantino».

Con la citata sentenza n. 468/2011 del 16 dicembre 2000, la Corte di Cassazione ha ritenuto che *«a fronte dell'illustrata - invero pregevole e sapiente architettura argomentativa della ratio decidendi»*, non cogliessero nel segno le critiche difensive sollevate per i profili di asserita violazione delle regole probatorie stabilite dagli artt. 192 commi 2 e 3 c.p.p. e per la denunciata illogicità manifesta della motivazione.

Al riguardo, sono stati illustrati i principi giurisprudenziali della necessità dei riscontri individualizzanti, dei limiti di frazionabilità della chiamata e del tipo di controllo necessario per le accuse *de relato*, *«ai quali la Corte d'assise d'appello si è non solo programmaticamente ispirata, richiamandoli in premessa della motivazione in diritto circa le regole della valutazione probatoria della portata e dello spessore delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia (esaminati nei due gradi di giudizio di questo processo e nell'altro denominato D'Amelio-bis, i cui verbali - trattandosi di prove sopravvenute al giudizio di primo grado - sono stati acquisiti col consenso delle parti nel giudizio d'appello), costituenti il nucleo probatorio più rilevante per ricostruire l'effettivo ruolo svolto dall'imputato nel delitto, ma che risultano altresì con sistematica e diffusa analisi esplicitamente applicati nei numerosissimi passaggi argomentativi riguardanti la valutazione delle prove di colpevolezza a carico di Profeta: così evidenziandosi, insieme con la perfetta osservanza dei canoni di cui all'art. 192 commi 2 e 3 c.p.p., anche l'assenza di*

qualsiasi frattura logica del ragionamento probatorio conducente all'affermazione di responsabilità dell'imputato».

A proposito della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, la citata pronuncia di legittimità ha esplicitato che *«l'accertata inattendibilità o il mancato riscontro del racconto accusatorio relativo a un singolo episodio (nella specie: la partecipazione alla riunione nella villa di Calascibetta, al caricamento dell'esplosivo e al trasferimento dell'autovettura imbottita) non può estendersi meccanicamente a un diverso episodio (l'incarico di reperire l'autovettura da utilizzare come autobomba per la strage), non sussistendo tra i plurimi fatti un rapporto di causalità necessario. Gli episodi narrati dal collaboratore Scarantino e dal teste de relato Andriotta, pur essendo tutti compresi nella complessa fase esecutiva della strage (dalla riunione operativa all'incarico e al reperimento dell'autovettura da utilizzare come autobomba, sino al caricamento dell'esplosivo nella Fiat 126 e al trasferimento della medesima in via D'Amelio) mantengono infatti una propria autonomia fattuale e logica, oltre che una significativa individualità spazio-temporale. Di talché, come la partecipazione a una porzione della fase esecutiva non comporta necessariamente la partecipazione all'intera azione esecutiva, a contrario il negativo riscontro sulla partecipazione a riti segmento della fase esecutiva (la riunione nella villa di Calascibetta) non implica l'esclusione della partecipazione ad un altro segmento della stessa (l'incarico di rubare l'autovettura di piccola cilindrata da destinare ad autobomba), certamente ipotizzabile come avvenuto in un qualsiasi diverso contesto spazio-temporale nell'ambito delle consuete frequentazioni di Scarantino con Aglieri e Profeta, sì che il primo segmento non possa dirsi costituire l'imprescindibile antecedente logico del secondo».*

Con riferimento al tema delle ammissioni fatte ad altri soggetti dall'esecutore

materiale di un delitto, la Corte di Cassazione, con la sentenza *de qua*, ha ritenuto «che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale abbia assolto l'onere di sottoporre a un controllo pregnante la conoscenza e la verità dei fatti narrati e di motivare adeguatamente in ordine alle plurime ragioni che l'hanno indotta a ritenere rilevante e veridica, nonché dotata di consistenza tale da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dall'accusato, la reiterata indicazione di Profeta come mandante del furto dell'autovettura di piccola cilindrata da usare come autobomba, fatta con dovizia di particolari fin dal settembre 1993 dal teste Andriotta, per averla effettivamente ricevuta da Scarantino durante la comune detenzione carceraria a Busto Arsizio, in epoca antecedente di circa un anno alla scelta collaborativa di questo e in assenza di altre fonti di conoscenza. La Corte ha invero ritenuto intrinsecamente attendibili solo le parti della narrazione de relato affatto originali e non altrimenti conoscibili da fonti diverse da quella costituita dal racconto di Scarantino, coerenti, costanti e antecedenti la collaborazione di quest'ultimo e reciprocamente convergenti con la successiva chiamata in correità della fonte primaria e diretta».

Inoltre, per quanto attiene a Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, possono richiamarsi le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione, che, nel definire il processo c.d. “Borsellino bis”, ha così riassunto il contenuto della pronuncia di appello nella parte relativa alle dichiarazioni di Scarantino:

«Le dichiarazioni di Scarantino, il cui spessore criminale nel traffico di droga è descritto nel cap.8 ,& 2, che ricorda la condanna definitiva a 9 anni di reclusione e l'inserimento nella famiglia della Guadagna (vedi anche coll. T. Cannella, l'episodio

della lite con N.Gambino, p.1284), grazie al rapporto di affinità con Salvatore Profeta del quale era uomo di fiducia e braccio esecutivo (col. Augello, ritenuto attendibile già nella sentenza definitiva B. 1, p. 1269 ss) ed alla protezione da parte di Pietro Aglieri (p. 1281). In grado di affrontare il difficile cammino della collaborazione e sostenere i lunghi e logoranti esami dibattimentali, nonostante il modesto livello intellettuale.

Parte dal presupposto della centralità delle dichiarazioni dibattimentali precise e puntuali (tanto nel processo B. 1 definitivo -p. 1297 ss- quanto nel dibattimento di 1° grado del presente giudizio -p.1335 ss.- sottolineando il serrato controllo in sede di controesame -p. 1372-con le relative contestazioni mediante l'utilizzazione di verbali del P.M. che risentivano i contraccolpi psicologici della scelta di collaborare, p.1434). In relazione a tali esami non regge la tesi dell'indottrinamento/manipolazione da parte degli investigatori ed in particolare dagli uomini del gruppo Falcone- Borsellino che si occupavano del servizio di protezione. Dall'esame del dr. La Barbera emerge la linearità del percorso collaborativo di Scarantino; tutte le iniziative di inquinamento provengono dall'organizzazione mafiosa (dr.Bo) tramite moglie e parenti del collaboratore. Escluso che tra Andriotta e Scarantino ci potesse essere un incontro, dopo l'inizio della collaborazione. Spiegata l'origine delle annotazioni sui verbali di interrogatorio come mero sussidio strumentale alla richiesta di colloquio con il difensore senza alcuna influenza sull'autodeterminazione di Scarantino. I promemoria, assieme ad album fotografici ed i rilievi tecnici allegati, erano stati prodotti al momento della ritrattazione dal nuovo difensore di fiducia (pag.447). Le accuse della moglie Basile sull'indottrinamento avevano fatto seguito all'abbandono del coniuge che aveva scelto la collaborazione. Analizza le varie annotazioni per rilevarne la assoluta inidoneità a sostenere la tesi difensiva

dell'indottrinamento e la piena paternità di Scarantino.

Dall'intercettazione ambientale di conversazione tra S. e Basile in carcere trae ulteriore argomento in ordine al ruolo inquinante della Basile ed alla genuinità delle propalazioni.

*La stessa **ritrattazione della ritrattazione in appello** segna il ritorno, per la sentenza impugnata, alle originarie propalazioni che, del resto, erano state anche rapportate al giudizio di assoluta inattendibilità della ritrattazione negoziata (già ritenuta nella sentenza definitiva 23.01.99, p. 1278 e ss.). In definitiva ritiene Scarantino attendibile nella completezza delle dichiarazioni dibattimentali (in cui erano state anche chiarite le contraddizioni con Caldura p.1440), pur rendendosi conto del punto nodale costituito dalla chiamata in correità dei collaboranti Di Matteo, La Barbera, Cancemi, Ganci R. e Brusca (quest'ultimo aggiunto nell'interrogatorio 15.11.94 e poi sempre confermato, p.1480), mantenuta risolutamente ancora in sede di confronto e dopo la ritrattazione della ritrattazione.*

Perviene a ritenere la inattendibilità relativa sul punto, inidonea a fare dubitare delle altre dichiarazioni (compresa quella in ordine alla provenienza dell'esplosivo, ritenuta in sentenza coerente in sé e riscontrata dalle propalazioni di Costa, p. 1473) perché Scarantino spiega le ragioni di quelle precedenti omissioni e delle mancate individuazioni fotografiche.

La sentenza dà all'inserimento dei nomi dei collaboranti una spiegazione diversa da quella data in primo grado (rendersi volutamente inattendibile, p. 1490), per giungere alla conclusione che non può affermarsi la falsità di Scarantino neppure in punto di presenza dei collaboratori alla riunione nella villa di Calascibetta (p. 1528). Ritiene poi che l'episodio dell'incendio ai danni di Orazio Abate non dimostri il consapevole mendacio di Scarantino».

La stessa sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione ha riassunto nei seguenti termini l'ultima parte della struttura motivazionale della pronuncia emessa nel giudizio di appello del processo c.d. "Borsellino bis", relativa alle posizioni dei singoli imputati che, nel presente procedimento, sono stati individuati come persone offese della calunnia continuata contestata allo Scarantino:

«7)Scotto Gaetano. La sentenza contesta la contraddittorietà del narrato di Scarantino circa gli incontri al Bar Badalamenti, evidenziando il comportamento rispettoso delle regole.

Scarantino non è ritenuta l'unica fonte, stante la valenza indiziaria di cointeressenza dei fratelli Scotto in affari illeciti, spessore di Scotto Gaetano nella zona Resuttana-Arenella, territorio includente via D'Amelio, riconducibilità dell'attentato al gruppo di appartenenza, siccome esclusa l'ipotesi alternativa estranea a cosa nostra. Sottolinea come l'impegno di Scotto Pietro assume legittimazione solo a ragione del fratello uomo d'onore. Considera non riuscito l'alibi, a causa di zone d'ombra nelle comunicazioni a mezzo cellulare in corrispondenza dei giorni degli incontri al bar Badalamenti. Inoltre l'impegno professionale a Sala Bolognese non necessitava continuità di presenza ed i testi erano inaffidabili o generici ed altri contrari all'alibi. Erano sterili le richieste di prova con monitoraggio dei biglietti aerei. Il pensiero di Ferrante su mancanza di intercettazioni la domenica 19.07.92 è conforme alla tesi accusatoria, che imposta l'intervento abusivo nel periodo precedente.

Afferma la responsabilità anche per il reato associativo, sulla base di numerosi collaboranti, specificamente nell'attività di spaccio.

8)Gambino Natale.

9)La Mattina Giuseppe.

10)Urso Giuseppe detto Franco.

La sentenza rigetta gli appelli per 416 bis c.p. rilevando la partecipazione di Gambino a vari omicidi assieme a Scarantino, Profeta, Greco ed Aglieri. Ritiene riscontrate da Drago le accuse di Scarantino che lo addita quale tramite per gli incontri tra i capi di Brancaccio e S. Maria di Gesù. Rivaluta le dichiarazioni di Tullio Cannella. La Mattina, addetto alla persona di Aglieri ed al suo fianco in vari delitti efferati, ne condivide e protegge la latitanza. Urso, accusato da Scarantino con riscontro in Cannella, è indicato come uomo d'onore da Biondino e da vari collaboranti, cognato di Vernengo Cosimo.

La sentenza di primo grado li aveva assolti da strage e reati connessi, per carenza di individualizzanti riscontri alla chiamata di Scarantino, siccome essi attenevano solo al fatto oggettivo (descrizione villa, parcheggio auto, l'officina di Orofino, il caricamento ecc. non consentono.. il collegamento con il chiamato in c., restando immutati anche nell'ipotesi di sostituzione del chiamato con altro soggetto...) mentre non erano riscontri l'appartenenza al mandamento, il possesso dell'auto usata per l'accompagnamento. Il collaborante Cannella (de relato Bagarella), astrattamente valutabile a conferma, è ritenuto inattendibile per interesse all'accusa.

L'impugnata sentenza giudica incoerente quella di 1° grado e sostiene, quanto all'appartenenza al gruppo, che la fungibilità del ruolo non tiene conto degli specifici rapporti con i capi. Rivaluta, poi, l'attendibilità di Cannella siccome ospita il latitante Bagarella, sua fonte collaudata, e ne gode la fiducia. Bagarella gli aveva confidato che i Graviano, con gruppo della Guadagna, avevano realizzato la strage via D'Amelio, indicato il ruolo di Aglieri, Gambino Natale, La Mattina ed Urso. Definisce risibile il contrasto con Gambino (ed Urso) rimasto senza conseguenze. Una conferma all'accusa proverebbe da indagini di polizia e da altri collaboranti.

Richiama la regola dell'utilizzazione di uomini sperimentati e di fiducia dei capi, quali erano appunto La Mattina, Gambino ed Urso. Quest'ultimo era stato scelto come esperto elettricista, vicino ai Vernengo, in stretti rapporti con Agliuzza contitolari dell'officina Orofino.

I testi d'alibi di Urso (circa l'impegno nel suo supermercato, il pomeriggio del 18.07.92 in cui era avvenuto il caricamento) di dubbia attendibilità, per i legami con il ricorrente, e generici; facile lo spostamento, frequente l'assenza.

Accoglie in definitiva l'appello del P.M. e condanna anche per la strage.

11)Vernengo Cosimo.

La sentenza rigetta l'appello avverso condanna per 416 bis c.p. siccome ritiene il ricorrente inserito nella famiglia della Guadagna, per specifici riferimenti ad episodi sintomatici di mafiosità, non solo nel narco-traffico, e stretti rapporti con i maggiori sodali del territorio per essere figlio del boss Pietro Vernengo.

Quanto alla strage, era stato assolto in primo grado, siccome mancanti riscontri specifici alle dichiarazioni di Scarantino e non ritenuti tali l'appartenenza al gruppo, né l'accertata disponibilità dell'auto con cui era entrato da Orofino.

La sentenza impugnata accoglie l'appello del P.M.

Sottolinea che Vernengo é l'unico indicato sin dall'inizio dal teste Andriotta, come partecipante alla strage, a conferma della fonte diretta Scarantino. Altro riscontro verrebbe dal collaborante Costa Gaetano (confidenza, in carcere, di un cugino omonimo del Vernengo sulla sua partecipazione alla strage), sottoposto a positivo scrutinio di attendibilità per disinteresse, conoscenza autonoma ed anteriorità rispetto alla collaborazione di Scarantino.

Tale elemento è saldato con la richiesta di esplosivo Semtex fatta da Pullarà a Costa, su istanza del figlioccio Profeta con i saluti di Luchino (Bagarella), sempre in

carcere dopo la strage di Capaci, e comunicata a Buccarella legato con i Modeo pugliesi.

Questi già nel passato avevano avuto rapporti con i Vernengo per il contrabbando di sigarette. Il tutto viene rapportato all'impiego della Suzuki bianca, diversa dal fuoristrada di proprietà del ricorrente (Nissan grigia).

(...)

13)Murana Gaetano.

Ancora una volta viene rigettato l'appello avverso condanna per 416 bis c.p. per una serie di indici sintomatici di partecipazione alla famiglia Guadagna. Fedele autista di Aglieri, suo padrino (intercettazione a Pianosa), gestisce il totonero.

Accolto invece quello del P.M. avverso l'assoluzione dalla strage.

Scarantino lo dà presente alla riunione fuori tra gli accompagnatori, lo indica come partecipante a trasferimento della 126 nei pressi di via Messina- Marine, perlustrazione durante il caricamento, scorta sino a p.zza Leoni.

La sentenza ritiene riscontro individualizzante le dichiarazioni di Pulci, ritenuto attendibile (Incontro in carcere con Murana, che, per difendere Aglieri da una provocazione del collaborante, difende, dopo la ritrattazione di Scarantino, la versione di cosa nostra su indottrinamento di Scarantino e si lascia andare all'ammissione della propria partecipazione, con la famiglia di Guadagna, alla strage. Puntualizza che il Murana rifiuta il confronto con Pulci».

Soffermandosi sul motivo comune ai diversi ricorsi attinente all'attendibilità dello Scarantino, la sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue:

«SCARANTINO Vincenzo racconta

-che aveva partecipato ad una RIUNIONE nella villa di Calascibetta in cui si

sarebbe trattato dell'attentato, in funzione operativa.

-che subito dopo aveva avuto incarico dal cognato Profeta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata (e di una bombola di gas.); che da Candura aveva fatto rubare la Fiat 126 rossa di Valenti Pierina, tenuta provvisoriamente nei pressi della "porcilaia" di Valenti.

-che l'auto era stata poi trasportata, il venerdì pomeriggio, nei pressi del garage di Orofino ove era rimasta; il sabato mattina aveva assistito ad incontro, bar Badalamenti -Guadagna, tra Gaetano Scotto (Tanuzzo) e Cosimo Vernengo assieme a Natale Gambino; il primo aveva riferito che per l'intercettazione era tutto a posto. Il Tanuzzo era arrivato con auto, nel cui interno —durante l'incontro- era rimasto il fratello Pietro; che sabato stesso la 126 spinta all'interno del garage Via Messina-Marine di Orofino per il caricamento, Scarantino con altri rimasto a sorvegliare la zona.

-che la domenica mattina l'auto, scortata sino a p.zza Leoni, ove le auto di scorta erano andate via e Scarantino aveva visto Aglieri ed altri che avevano preso in carico l'auto.

Nel primo interrogatorio 24.06.94 durante la detenzione a Pianosa, Scarantino indica i partecipanti alla riunione all'interno (Riina, Biondino, Aglieri, Greco, Profeta, Calascibetta, Graviano, Tinnirello, Tagliavia, senza i 4 collaboranti- sent. P.1520) ed all'esterno della sala (Natale Gambino, Nino Gambino, La Mattina, Vernengo). Il secondo (29.06.94) ed il terzo (15.07.94) ripetono sostanzialmente il racconto, aggiungendo altri particolari.

La Corte di 1° grado riconosce attendibilità al collaborante per le dichiarazioni in tali interrogatori (solo piccole incongruenze nell'intento di nascondere la leggerezza per aver delegato a Caldura il furto) riscontrate da altri collaboratori parimenti

attendibili.

Le dichiarazioni successive, a partire dall'interrogatorio del 6.9.94, sono ritenute, invece, inquinate da interventi esterni. In tale interrogatorio ed in quelli immediatamente successivi Scarantino aveva parlato di Di Matteo M. Santo, Cancemi S., La Barbera e Ganci R. come partecipanti alla riunione; ancora dopo aggiunge il nome di Brusca Giovanni.

Confermerà sempre, poi, la presenza dei 5.

All'esame dibattimentale (dal 7/8 marzo, 12/15 maggio '97) rende dichiarazioni che costituiscono la stratificazione delle precedenti su racconto mai modificato nell'iniziale struttura, anzi, secondo quanto motivato nella sentenza di primo grado, nello sforzo di superare incongruenze, contraddizioni imprecisioni (p. 222 e ss. 1° grado).

La ritrattazione al termine del dibattimento di primo grado il 15.09.98 è ritenuta platealmente inattendibile.

***La sentenza impugnata**, a seguito della rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, a conclusione della quale il collaborante ha ritrattato la ritrattazione del 15.09.98, rivaluta globalmente le dichiarazioni di Scarantino in relazione ad attendibilità personale e credibilità del racconto.*

Quanto al punto nevralgico della chiamata in correità dei cinque (4 collaboranti e Ganci R. che avevano sempre negato la presenza), ritiene che non interferisca con le altre dichiarazioni ed applica il principio di valutazione frazionata.

*Le critiche alla motivazione su **attendibilità soggettiva**, che scadono nella censura di merito quando fanno riferimento a produzioni documentali dalle quali sarebbe possibile trarre argomenti contrari al positivo accertamento dei criteri che ne costituiscono i sintomi, vanno rigettati.*

La sentenza inquadra il tema in una complessa motivazione, sulla personalità di Scarantino anche in relazione a fattori culturali familiari ed ambientali, che anzitutto supera la questione sulla dispensa dal servizio militare e poi tiene conto delle contrapposte spinte psicologiche alle quali il collaborante era stato assoggettato per spiegarne logicamente la condotta processuale tortuosa.

*Non esclude, tuttavia, la sostanziale attendibilità soggettiva siccome riesce a dare contezza di come essa emerga da una strutturale incapacità di mentire credibilmente., con riferimento specifico alla ritrattazione, anche se impone lo sforzo di discernere le dichiarazioni, passando così al diverso stadio dell' **attendibilità intrinseca del racconto.***

Qui, infatti, diventa possibile non solo distinguere le parti delle propalazioni in relazione alla rilevanza della falsità nel suo contesto ma applicare anche il principio di frazionabilità, per espungere quelle in cui il collaborante rivela uno specifico e prevalente interesse a non dire la verità.

Quanto ai racconti inerenti al passato criminoso del collaborante (vedi i vari delitti dei quali si è accusato o era comunque a conoscenza) occorre precisare la loro inerenza al criterio di conoscenza, che certamente influisce sul grado di generale attendibilità soggettiva. Ovviamente la ricostruzione di tali fatti in maniera differente, da come narrati dal collaborante e ritenuti motivatamente veritieri (sempre al limitato scopo di rafforzare l'attendibilità) dal giudice di merito, costituisce censura in punto di fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Quanto all'episodio dell'incendio ai danni di Orazio Abate, oggetto di specifica censura, la sentenza impugnata riesce a dare una congrua motivazione sulla possibilità di un'alternativa lettura del susseguirsi degli avvenimenti, pervenendo alla conclusione che il fatto sia accaduto tra fine '91 inizio '92, non l'anno successivo

durante la detenzione di Scarantino si da rivelare il mendacio consapevole (p 1525 e ss).

L'altro binario sul quale si muovono le censure dei ricorrenti è quello dell'attendibilità delle dichiarazioni, con particolare riferimento all'inquinamento derivante da manipolazione / indottrinamento.

I ricorrenti sostengono, infatti, le seguenti ragioni di inattendibilità per mancanza di spontaneità, ignorate dalla sentenza nella parte in cui esclude l'inquinamento.

Scarantino era stato avvicinato, durante il periodo di protezione, solo dagli agenti del gruppo Falcone che non erano stati scelti secondo l'ordinario criterio della competenza territoriale con riferimento al luogo in cui il servizio di protezione veniva svolto.

Dopo l'esibizione dei verbali relativi ad attività istruttorie (interrogatori, confronti) con annotazioni marginali nonché del promemoria riassuntivo di chiose non di pugno di Scarantino, ritenuti non provenienti dal difensore del collaborante, la tesi difensiva di uno studio indotto (con particolare riferimento al teste Mattei), insufflato dalla Basile, acquistava spessore.

Sarebbero stati svalutati, sempre in relazione al profilo delle pressioni subite, i maltrattamenti nel carcere di Pianosa (dei quali aveva parlato ancora la Basile) ed il tentativo di suicidio.

La censura tende, in sostanza, ad una alternativa lettura di risultanze processuali sulla base delle quali l'impugnata sentenza ha costruito una trama motivazionale solida nel dare contezza dell'assenza d'inquinamento, pur senza negare anzi riconoscendo -espressamente o implicitamente- alcune delle le circostanze fattuali dalle quali trae origine il motivo di ricorso ovvero escludendole motivatamente altre.

Invero, dà contezza della provenienza dei documenti precisando come (assieme ad

album fotografici ed i rilievi tecnici allegati) fossero stati prodotti al momento della ritrattazione dal nuovo difensore di fiducia (pag.447).

Spiega l'origine delle annotazioni sui verbali di interrogatorio, quali mero sussidio strumentale finalizzato alla richiesta di colloquio con il difensore senza alcuna influenza sull'autodeterminazione di Scarantino, poiché era lo stesso collaborante che chiedeva a Mattei (riscontro di Ribaldo) di leggere i verbali e fare annotazioni circa le spiegazioni da chiedere al difensore, poi raggruppate nel promemoria. Analizza le varie annotazioni per rilevarne la assoluta inidoneità a sostenere la tesi difensiva dell'indottrinamento e la piena paternità di Scarantino.

Puntualizza la genesi del ruolo inquinante, assunto dalla Basile, nella reazione alla scelta di collaborazione da lei non condivisa (le accuse sull'indottrinamento avevano fatto seguito all'abbandono del coniuge) traendo argomento ulteriore dal contenuto di conversazione tra i coniugi in carcere. Utilizza le dichiarazioni di testi qualificati (vedi dr. Labarbera e dr. Bo) per motivare che le iniziative inquinanti provenivano dall'organizzazione mafiosa, strumentalizzando moglie e parenti del collaborante

*Lo specifico motivo di illogicità denunciato dal Greco (la violenza morale -subita, secondo la sentenza, da parte del gruppo familiare per indurre il collaborante alla **ritrattazione**-striderebbe con la sua ferma rivendicazione di autonomia decisionale anche con la corda al collo ed escluderebbe l'affidabilità sotto il profilo della costanza) si risolve nella mancanza di specificità poiché estrapola, dal contesto ben più ampio della motivazione sull'attendibilità, una frase assunta, per altro, come risultanza processuale non valutabile in questa sede.*

Rientra marginalmente nel tema dell'attendibilità il riferimento del ricorrente Tagliavia alla tardiva (siccome in sede di ritrattazione della ritrattazione) e non controllata dichiarazione del collaborante che indica quale causa della ritrattazione

la minaccia subita da parte del Tonino, mai segnalata al Servizio di Protezione, senza tuttavia consentirne la verifica.

La sentenza, tuttavia, motiva congruamente, come si è visto, sull'origine dell'inquinamento da ambiente mafioso, sicché il dato di fatto rimane accertato, indipendentemente dalla utilizzabilità come riscontro generico».

Inoltre, la sentenza n. 11914/2004 del 3 luglio 2003 della V Sezione della Corte di Cassazione ha preso in esame una specifica ragione di inattendibilità delle dichiarazioni di Scarantino, individuata dalle difese nell'accusa (in ordine alla partecipazione alla riunione nella villa Calascibetta) contro i quattro collaboranti Di Matteo, La Barbera, Cancemi, Brusca nonché Ganci Raffaele, sulla quale egli aveva insistito, nonostante fosse stata nettamente smentita dagli interessati e non riscontrata da Andriotta, considerato come un «*teste sicuramente attendibile*».

In proposito, dopo avere compiuto una serie di precisazioni volte a chiarire il reale contenuto del principio di scindibilità o frazionabilità applicato alla chiamata in correità, la citata pronuncia di legittimità ha rilevato che:

«l'impugnata sentenza dimostra, proprio sulla base del comportamento processuale di Scarantino le cui dichiarazioni sono divenute sempre più precise e puntuali, l'inconsistenza dell'ipotesi sostenuta nella sentenza di primo grado (l'introduzione di elementi inquinanti al fine di rendersi inattendibile) e correttamente afferma la centralità del dibattimento quale sede naturale dell'istruzione probatoria e dimostra, con congrua motivazione (pag. 1491 e ss.), che il contributo di Scarantino è credibile a prescindere dalla smentita da parte di Cancemi, Di Matteo, La Barbera e Brusca.

Invero, partendo dalla considerazione che l'attendibilità del narrato di Scarantino si gioca sulla sola parola dei collaboranti, avverte la necessità di un confronto tra le rispettive posizioni.

Da un tale esame, condotto mediante approfondite argomentazioni sui comportamenti processuali, lascia emergere motivatamente da una parte la fermezza sino in fondo dell'accusa (partecipazione alla riunione), pure nella consapevolezza del rischio di non essere creduto, e dall'altra la coerente ipotesi di una partecipazione di Cancemi e Gangi (in quanto incaricati di un segmento dell'esecuzione) pur nella perplessità a ritenere la presenza degli altri, e nella difficoltà (anche per mancanza di spiegazioni da parte degli accusati) ad individuare le ragioni che potrebbero giustificare loro posizione negativa.

Il cammino motivazionale, che prosegue utilizzando i dettagli delle risultanze in piena coerenza logica, porta alle seguenti conclusioni.

-Conferma l'erroneità dell'ipotesi avanzata dalla sentenza di primo grado in ordine alla volontaria introduzione -da parte di Scarantino- di elementi inquinanti per consentirsi una via di abbandono della collaborazione.

-Convincimento del collaborante di non essere un bugiardo e coerenza nella giustificazione del ritardo nel parlare dei cinque accusati.

-Impossibilità di qualificare falsa la chiamata e sua ininfluenza sulla globale attendibilità.

Ne consegue l'infondatezza delle censure volte a porre in dubbio la corretta applicazione del principio di scindibilità delle chiamate, che secondo la giurisprudenza rileva essenzialmente sulla mancanza di riscontri ma non vizia il positivo accertamento della attendibilità complessiva».

Sono state poi «dichiarate inammissibili, siccome non specifiche, quelle censure che si fondano su singoli ed isolati punti della complessiva motivazione, senza incidere sul globale significato»; in particolare, si è osservato che «la questione circa la data della riunione indicata da Scarantino (prima indica 24/25giugno e poi

fine giugno/ inizio luglio, infine attorno al 5 luglio, pag.1541 e ss.) e sua conciliabilità con le dichiarazioni del Ferrante (nota p. 950; la settimana prima della strage erano stati provati con Biondino i radiocomandi), trattata nei limiti in cui diviene oggetto di censura della motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni, è stata congruamente motivata con riferimento all'impreciso ricordo (pag.1541) ed all'immediatezza dell'aggiustamento (pag. 1543), in concomitanza con la sentita necessità di coprire in qualche modo l'imprudenza nell'affidamento dell'incarico a Candura. Contrapporre una diversa ragione (adeguarsi alle dichiarazioni di Candura, che aveva iniziato la collaborazione prima), costituisce una valutazione di merito, per altro inidonea a raggiungere lo scopo (il mendacio in relazione alla stessa riunione)».

3) La configurabilità degli estremi della calunnia aggravata nelle condotte dello Scarantino.

E' indubbio che le suesposte false dichiarazioni accusatorie, da cui sono derivate le condanne alla pena dell'ergastolo nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe, integrino gli estremi del delitto di calunnia.

Com'è noto, la condotta costitutiva della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 368 c.p. consiste fondamentalmente nell'incolpare di un reato una persona della quale si conosca l'innocenza. La falsa incolpazione può essere realizzata secondo due modalità espressamente previste dalla norma incriminatrice, e cioè mediante denuncia, querela, richiesta o istanza, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella ha l'obbligo di riferire (calunnia diretta o formale) ovvero simulando a

carico del soggetto falsamente incolpato tracce di un reato (calunnia indiretta o materiale o reale).

Il termine «denuncia» va interpretato non in senso tecnico, ma in senso ampio, quale sinonimo di informazione diretta all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria), senza il rispetto di particolari formalità. In giurisprudenza (Cass., 25 marzo 1995, Castaldi, *C.E.D. Cass.*, n. 202290) si è ritenuto sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria — sia con scritti che con informazioni o anche testimonianze rese nello svolgimento di un processo — circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un atto costituente reato che non ha commesso. Si è, poi, precisato che ai fini della configurabilità del delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce l'innocenza (Cass., sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 44594, *C.E.D. Cass.*, n. 241654). In questa prospettiva, sono state incluse nell'ambito di applicazione della norma fattispecie come la falsa accusa formulata nel corso di interrogatorio reso ai carabinieri (Cass., 22 dicembre 1980, D'Alessio, *C.E.D. Cass.*, n. 147730), la falsa incolpazione contenuta in dichiarazioni rese nel corso di un esame testimoniale (Cass., 15 giugno 1982, Giordano,), la chiamata di correo fatta dall'imputato (Cass., 27 aprile 1989, Capitaneo, *C.E.D. Cass.*, n. 182233).

La giurisprudenza di legittimità ammette la configurabilità della calunnia anche quando la responsabilità penale di un terzo sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa o vengano riferite informazioni apprese da altri, sempre che il denunciante sia consapevole della innocenza di chi viene indicato come possibile reo (Cass., 17

febbraio 2000, Antonelli; Cass., 22 febbraio 1995, Pesarin).

Al riguardo, le sezioni unite della Cassazione (Cass., sez. un., 23 novembre 1995, Fachini, *C.E.D. Cass.*, n. 203768), hanno chiarito che la calunnia è configurabile non solo quando si riferiscono fatti dei quali si assume di aver avuto una diretta percezione, ma anche allorquando si rappresentano quei fatti come oggetto di altrui conoscenze, o addirittura predisponendo maliziosamente quanto sia sufficiente perché possa profilarsi la necessità di avviare determinate indagini nei confronti di soggetti della cui innocenza si è così certi da dover ricorrere all'artificiosa creazione della prova della loro responsabilità.

Nel delitto di calunnia il dolo è costituito dalla volontà dell'incolpazione, unita alla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Come ha esplicitato la giurisprudenza, l'individuazione dell'elemento soggettivo (dolo generico) — cioè la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza del calunniato, che è coscienza della lesività in concreto del fatto attribuito all'imputato — è evidenziata, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del (Cass., sez. VI, 24 maggio 2004, n. 31446, *C.E.D. Cass.*, n. 229271; Cass., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 448, *ivi*, n. 223321).

Per la sussistenza del dolo è necessaria la certezza dell'innocenza dell'incolpato da parte di colui che formula la falsa accusa (Cass., 21 maggio 1992, Chirico). La Corte di cassazione ha comunque chiarito che, perché possa escludersi la consapevolezza dell'innocenza del denunciato, occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass., sez. VI, 6 novembre

2009, n. 3964, *C.E.D. Cass.*, n. 245849). Si è quindi affermato che la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass., sez. VI, 15 giugno 2012, n. 29117, *ivi*, n. 253254; in senso analogo Cass., sez. VI, 6 novembre 2009, n. 46205, *ivi*, n. 245541). Pertanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato (Cass., sez. VI, 27 aprile 2012, n. 26819, *ivi*, n. 253106).

La dottrina e la giurisprudenza ravvisano concordemente nella calunnia un «reato di pericolo per la cui configurabilità è sufficiente anche l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata» (Cass., sez. VI, 17 marzo 2009, n. 26177, *C.E.D. Cass.*, n. 244357). E' poi incontroverso che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato (Cass., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 21789, *C.E.D. Cass.*, n. 247116; Cass., sez. VI, 21 febbraio 2007, n. 10535, *ivi*, n. 235929; Cass. sez. I, 13 febbraio 1988, Perugia, *ivi*, n. 179000, che afferma che «titolari dell'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sono lo stato e l'incolpato falsamente, onde impedire, in relazione a quest'ultimo, il pericolo dell'offesa al suo onore e della privazione della sua libertà»).

Secondo la giurisprudenza, il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui

consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente (Cass., sez. VI, 12 novembre 2009, n. 2933, *C.E.D. Cass.*, n. 245773). La reiterazione della falsa accusa non realizza la commissione di un nuovo, ulteriore reato di calunnia, perché l'evento di pericolo, consistente nella possibilità di inizio del procedimento penale a carico di una persona innocente, si è già verificato nel momento in cui, con la presentazione della prima denuncia, querela o istanza, la notizia di reato è pervenuta alla conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne (Cass., 2 dicembre 1998, *Stilo*; Cass., 24 febbraio 1998, *Iantorno*, che precisa che le eventuali successive dichiarazioni di conferma, senza sostanziali aggiunte o variazioni che comportino nuove o diverse incriminazioni, non possono considerarsi come ulteriore violazione della stessa norma ai sensi dell'art. 81). Si è però riconosciuto che la presentazione di successive denunce aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato integra la commissione di più reati di calunnia, quando il contenuto dell'atto successivo sia tale da costituire un apprezzabile *novum* rispetto all'originaria accusa (Cass., sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 44491, *C.E.D. Cass.*, n. 248964, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa al riconoscimento della continuazione, ritenendo l'atto successivo funzionale a supportare probatoriamente le precedenti dichiarazioni accusatorie; nello stesso senso Cass., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 43018, *ivi*, n. 226927, e Cass., sez. VI, 26 aprile 2007, n. 37086, *ivi*, n. 237674, relative all'ipotesi in cui il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile *novum* rispetto alla originaria accusa).

L'accertamento dell'innocenza del calunniato è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia, ma tale pregiudizialità inerisce principalmente, sul piano

logico, al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia, e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l'accertamento nell'ambito di un procedimento penale contro il calunniato al fine di accertare l'inconsistenza o l'infondatezza dell'accusa rivoltagli dal calunniatore (Cass., 30 giugno 1986, Corigliano, *C.E.D. Cass.*, n. 174542). Il procedimento per calunnia non prevede necessariamente l'accertamento preventivo dell'innocenza della persona incolpata, nell'ambito del procedimento penale eventualmente instaurato nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui la falsità dell'incolpazione appaia manifesta e non si ravvisi pertanto la necessità di indagini sull'esistenza del reato presupposto (Cass., 15 aprile 1999, Ricatti).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di calunnia.

Le suesposte dichiarazioni, incontrovertibilmente false, sono state rese dallo Scarantino nel corso di interrogatori ed esami dibattimentali che sono senz'altro riconducibili alla nozione di "denuncia" su cui si incentra l'elemento oggettivo del delitto, trattandosi di informazioni dirette all'autorità giudiziaria.

Sia quando lo Scarantino riferiva fatti dei quali assumeva di aver avuto una diretta percezione, sia quando egli esponeva informazioni asseritamente apprese da altri, era comunque evidente la possibilità, quanto mai concreta, dell'avvio di un procedimento penale (poi effettivamente instaurato) a carico dei soggetti incolpati.

Le concrete circostanze e le modalità esecutive delle condotte tenute dallo Scarantino denotano con chiarezza la sua consapevolezza dell'innocenza delle persone accusate, mancando ogni elemento oggettivo suscettibile di ingenerare concretamente ragionevoli dubbi al riguardo.

Ricorre, altresì, nel caso di specie, la circostanza aggravante prevista dall'art.

368 comma 3° c.p., che rappresenta l'estremo sviluppo offensivo del delitto di calunnia e attiene all'ipotesi in cui dal fatto derivi una condanna all'ergastolo.

4) La determinazione dello Scarantino al reato ad opera di altri soggetti.

Alla luce degli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, questa Corte ritiene che allo Scarantino debba essere concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma terzo c.p., che si riferisce «all'ipotesi di colui che sia stato determinato a commettere il reato ed a cooperarvi sempre che ricorra o la fattispecie contemplata dall'art 112 n. 3 di chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette, o quella prevista dal numero 4 dello stesso articolo: cioè di determinazione al reato di persona in stato di infermità o di deficienza psichica» (Cass., Sez. II, n. 1696/1976 del 31/10/1975, Rv. 132226).

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non basta che altri abbia provocato la semplice idea del reato, ma occorre che ne abbia creato l'intenzione, cioè è necessario che con i mezzi posti in essere sia riuscito a formare nella mente altrui il proposito criminoso e a determinare, in definitiva, l'esecuzione del reato (Cass., Sez. II, n. 11616 del 2/3/1989, Rv. 182000; in senso analogo, Cass., Sez. I, n. 12543 del 13/1/2015, Rv. 263180, e Cass., Sez. VI, n. 5871 del 9/1/1990, Rv. 184116, secondo cui, perché tale circostanza sia applicabile, occorre che sia provata l'altrui determinazione al delitto, per la quale non basta l'aver provocato la semplice idea del reato, ma occorre che il determinatore abbia fatto sorgere l'intenzione criminosa, facendo superare all'agente ogni dubbio in proposito).

Per definire l'ambito di applicazione di tale circostanza attenuante, occorre fare

riferimento alla correlativa circostanza aggravante descritta dall'art. 112, comma primo, n. 3, c.p., che consiste nell'avere, nell'esercizio della propria autorità, direzione o vigilanza, determinato a commettere il reato persone soggette, e presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia tra due soggetti, nella quale il concetto di autorità viene ampliato oltre le situazioni di soggezione psicologica tipiche (famiglia, funzioni pubbliche) ed esteso alle relazioni di fatto ed anche a quelle illecite (cfr. Cass., Sez. VI, n. 16737/2004 del 20/11/2003, Rv. 229657).

Secondo la giurisprudenza, ai fini della prova dello stato di soggezione che caratterizza la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 3 c.p. - che sanziona più gravemente la condotta di chi determini al reato persona soggetta alla propria autorità, vigilanza o direzione - rileva la sussistenza e la natura del rapporto di subordinazione tra il soggetto determinante e quello determinato, nel senso che quanto più forte è il vincolo di subordinazione che lega l'un soggetto all'altro, avuto riguardo al concreto contesto in cui si inserisce la condotta di determinazione a commettere reati, tanto maggiore è il timore del soggetto sottoposto all'altrui autorità, direzione o vigilanza di subire conseguenze sfavorevoli nel caso non conformi la propria condotta ai voleri del soggetto determinante (Cass., Sez. V, n. 12697/2015 del 20/11/2014, Rv. 263032, relativa a una fattispecie in cui è stata riconosciuta l'aggravante in questione nel caso di superiori dell'Arma dei carabinieri nei confronti di subordinati, in considerazione della connotazione fortemente negativa e potenzialmente pregiudizievole che assume l'insubordinazione nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, e, quindi, di ridotta limitazione della capacità di reazione dei subordinati).

Si è, in proposito, chiarito che la previsione normativa della circostanza

aggravante prevista dall'art. 112 n. 3 c.p. - coerentemente alla finalità che persegue e cioè di sanzionare con maggior severità la forma di più intensa determinazione psicologica rispetto a quella normale riconducibile nella previsione dell'art. 110 dello stesso codice - deve ritenersi comprensiva non solo dei rapporti di subordinazione connessi all'investitura di pubblici impieghi o funzioni e di quelli attinenti all'istituto della famiglia ed, in genere, a qualsiasi soggezione di indole privata, ma anche di qualunque relazione di fatto e, magari *contra ius*, che una soggezione comporti. Pertanto, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, il dato qualificante è rappresentato da un comportamento che, al di là di ogni classificazione del rapporto sottostante, abbia consentito la realizzazione di specifici reati, attenuando in concreto, pur senza annullarle, le facoltà di reazione del soggetto "determinato" (*coactus tamen volui*) da parte di quello "determinante" in forza di una "coercizione", o meglio, "soggezione psicologica" derivante dal timore reverenziale o dalla preoccupazione di non pregiudicare i propri interessi o da semplice suggestione. Il che giustifica, peraltro, la correlativa disposizione dell'art. 114 comma terzo c.p., che prevede la eventuale diminuzione di pena per il "determinato", proprio in forza di detta opera di sfruttamento o di condizionamento psicologico da lui subita (Cass., Sez. II, n. 10693 del 10/3/1989, Rv. 181901, relativa a una fattispecie in tema di estorsione realizzata da singoli analisti, che abusando, delle rispettive qualità e della precarietà delle condizioni di equilibrio psichico e delle capacità di reazione dei propri analizzati in concorso con il capo carismatico dell'organizzazione nonché amministratore della società del gruppo, avevano costretto i singoli assistiti a sborsare ingenti somme di denaro e di assumersi pesanti obbligazioni finanziarie; tale pronuncia in motivazione ha esplicitato che la ragione di fondo dell'aggravante consiste nell'esigenza di punire con più rigore il maggior livello di criminalità dimostrata da colui il quale,

esercitando in modo distorto i poteri che gli competono o di cui, comunque, dispone, e sfruttando, quindi, per fini illeciti l'influenza derivante dall'autorità, direzione o vigilanza che è in condizione di esercitare, induce al reato, coinvolgendola nelle sue mire, la persona a lui soggetta; il dato qualificante ai fini dell'aggravamento è costantemente rappresentato da una situazione di abuso della posizione di potere per lo sfruttamento di un correlativo stato di soggezione).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi che gli elementi di convincimento raccolti denotano l'applicabilità della circostanza attenuante *de qua*. Deve, infatti, ritenersi che lo Scarantino sia stato determinato a rendere le false dichiarazioni sopra descritte da altri soggetti, i quali hanno fatto sorgere tale proposito criminoso abusando della propria posizione di potere e sfruttando il suo correlativo stato di soggezione.

Al riguardo, va segnalato un primo dato di rilevante significato probatorio: come si è anticipato, le dichiarazioni dello Scarantino, pur essendo sicuramente inattendibili, contengono alcuni elementi di verità.

Sin dal primo interrogatorio reso dopo la manifestazione della sua volontà di “collaborare” con la giustizia, in data 24 giugno 1994, lo Scarantino ha affermato che l'autovettura era stata rubata mediante la rottura del bloccasterzo, e ha menzionato l'avvenuta sostituzione delle targhe del veicolo. Nel successivo interrogatorio del 29 giugno 1994 egli ha specificato che, essendo stato rotto il bloccasterzo dell'autovettura, il contatto veniva stabilito collegando tra loro i fili dell'accensione. Nelle sue successive deposizioni, lo Scarantino ha sostenuto che la Fiat 126 era stata spinta al fine di entrare nella carrozzeria (circostanza, questa, che presuppone logicamente la presenza di problemi meccanici tali da determinare la necessità di trainare il veicolo). Egli, inoltre, ha aggiunto di avere appreso che sull'autovettura

erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino, e che quest'ultimo aveva presentato nel lunedì successivo alla strage la relativa denuncia di furto.

Si tratta di un insieme di circostanze del tutto corrispondenti al vero ed estranee al personale patrimonio conoscitivo dello Scarantino, il quale non è stato mai coinvolto nelle attività relative al furto, al trasporto, alla custodia e alla preparazione dell'autovettura utilizzata per la strage. E' quindi del tutto logico ritenere che tali circostanze siano state a lui suggerite da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.

Questa conclusione è rafforzata da un ulteriore elemento, cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero nella sua requisitoria e nell'esame del Dott. Contrada, svolto all'udienza del 23 ottobre 2014: si tratta, precisamente, dell'appunto con cui in data 13 agosto 1992 il Centro SISDE di Palermo comunicò alla Direzione di Roma del SISDE che *«in sede di contatti informali con inquirenti impegnati nelle indagini inerenti alle recenti note stragi perpetrate in questo territorio, si è appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito significativi elementi informativi in merito all'autobomba parcheggiata in via D'Amelio, nei pressi dell'ingresso dello stabile in cui abita la madre del Giudice Paolo Borsellino. (...) In particolare, dall'attuale quadro investigativo emergerebbero valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto in questione, nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell'attentato»*.

In proposito, il Pubblico Ministero ha persuasivamente osservato che «non è dato comprendere come, a quella data (13.8.1992), pur successiva alle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso alla VALENTI Petrina, gli investigatori avessero potuto acquisire – se non in via meramente confidenziale - notizie “sul

luogo” in cui l’autovettura rubata era stata custodita. Vi era dunque una traccia in tale direzione che gli inquirenti palermitani si apprestavano a seguire ben prima del comparire sulla scena del CANDURA, prima fonte di accusa nella direzione della Guadagna. Quale fosse tale fonte nessuno ha saputo o voluto rivelarla. Residua allora il dubbio che gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente “suggestionabile”, incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via D’Amelio o ad altre precedenti vicende delittuose (in particolare alcuni omicidi) con riguardo alle quali egli era al tempo destinatario di meri sospetti».

La particolare attenzione rivolta allo Scarantino dai servizi di informazione, nei mesi immediatamente successivi alla strage, è ulteriormente dimostrata da alcuni elementi probatori raccolti nel processo c.d. “Borsellino uno”. In particolare, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta all’esito del primo grado di giudizio ha sottolineato quanto segue:

«La piena operatività dello Scarantino Vincenzo in ambito delinquenziale, la sua appartenenza ad un nucleo familiare notoriamente inserito nel contesto criminale della Guadagna erano peraltro dati già acquisiti al patrimonio conoscitivo dei Servizi di informazione e degli Organi Inquirenti anteriormente al coinvolgimento dell’imputato nei fatti per cui è processo.

Il teste dr. Finocchiaro Mario, che all’epoca delle stragi rivestiva le funzioni di Dirigente della Squadra Mobile di Caltanissetta, ha riferito in dibattimento di aver trasmesso alla Procura Distrettuale in sede una informativa riservata del SISDE pervenuta al suo ufficio, nella quale si segnalavano i rapporti di

parentela e affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane, i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dello Scarantino Vincenzo e dei suoi più stretti congiunti.

Si evidenziava in particolare nella nota in questione, sul cui contenuto ha dettagliatamente riferito in dibattimento il dr. Finocchiaro Mario, che una sorella di Vincenzo Scarantino, di nome Ignazia, è coniugata con Profeta Salvatore, esponente della cosca di S. Maria di Gesù, una zia paterna, che porta parimenti il nome Ignazia, è sposata con Profeta Domenico, fratello del predetto Salvatore, una cugina paterna, anch'essa di nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del noto boss mafioso di Resuttana. Il medesimo Lauricella Maurizio è imparentato, tramite suoi stretti congiunti, con altri esponenti mafiosi della cosca di Corso dei Mille e più specificamente la di lui sorella Giuseppa è sposata con Sinagra Giuseppe, fratello del noto collaboratore di giustizia, un'altra sorella di nome Angela è coniugata con Senapa Pietro, elemento di spicco della suddetta famiglia mafiosa, condannato all'ergastolo nel maxiprocesso di Palermo.

Nella stessa informativa del SISDE venivano ancora richiamati i precedenti penali e giudiziari rilevati a carico dei componenti la famiglia Scarantino. In essa si sottolineava in particolare che i fratelli di Scarantino Vincenzo, Rosario, Domenico, Umberto ed Emanuele, avevano riportato diverse denunce, anche per reati di una certa gravità, quali associazione per delinquere, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione di armi, rapina, furto, ricettazione ed altro; la cognata Gregori Maria Pia, moglie di Scarantino Rosario aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione, un'altra cognata Prester Vincenza, coniugata con Scarantino Umberto, aveva precedenti per associazione per delinquere, detenzione e

spaccio di sostanze stupefacenti; gli zii paterni Scarantino Alberto e Lorenzo avevano precedenti rispettivamente per lesioni, violazione alla normativa sulle armi, furto e ricettazione; i cugini Gravante Giovanni e Chiazzese Natale avevano precedenti per associazione per delinquere e furto. Si evidenziava infine nella nota in questione che la persona più in vista, sotto il profilo delle capacità criminali e della pericolosità sociale, dell'entourage familiare dello Scarantino Vincenzo era sicuramente il di lui cognato Profeta Salvatore, già denunciato per associazione per delinquere semplice e mafiosa, per estorsione, armi, traffico di stupefacenti ed altri reati minori, implicato nel cd. blitz di Villagrazia e da ultimo nel maxi processo di Palermo».

Come ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua requisitoria, tale nota fu trasmessa il 10 ottobre 1992 alla Squadra Mobile di Caltanissetta. Ad essa ha fatto riferimento, nella deposizione resa all'udienza del 23 ottobre 2014, il Dott. Bruno Contrada, che ha spiegato che la stessa fu redatta dal capo del centro SISDE di Palermo su diretta richiesta del Dott. Tinebra, benché non fosse possibile instaurare un rapporto diretto tra i servizi di informazione e la Procura della Repubblica («*poi mi fu fatto leggere l'appunto dal direttore del centro, che il dottor Tinebra chiese personalmente al capocentro, al colonnello Ruggeri, un appunto sulla personalità di Vincenzo Scarantino e sui suoi eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata, cioè della mafia, e di riferire direttamente a lui tutto questo. Al che il direttore del centro, sapendo bene che non poteva avere questo rapporto diretto con la Procura della Repubblica, chiese l'autorizzazione alla direzione di poter svolgere questa indagine sua, autonoma, su Scarantino*»).

Dalla deposizione del Dott. Contrada emerge, altresì, una ulteriore iniziativa, decisamente irrituale, del Dott. Tinebra, il quale, già nella serata del 20 luglio 1992,

gli chiese di collaborare alle indagini sulle stragi, sebbene egli non rivestisse la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, e nonostante la normativa vigente precludesse al personale dei servizi di informazione e sicurezza di intrattenere rapporti diretti con la magistratura («Io ero a Palermo, dove (...) risiedeva ancora la mia famiglia, nonostante fossi in servizio a Roma, (...) e io spesso venivo giù a Palermo, non dico tutte le settimane, ma perlomeno un paio di volte al mese. Ero in ferie dal 12 luglio e sarei rimasto in ferie fino al primo agosto a Palermo. La sera del 19 luglio... no, forse no la sera, la mattina dopo, il 20 luglio, la mattina, ebbi una telefonata dal dottor Sergio Costa, funzionario di Polizia, commissario di Pubblica Sicurezza, aggregato... nei ruoli del SISDE, quindi faceva servizio al Servizio, al SISDE, ed era il genero del Capo della Polizia Vincenzo Parisi, aveva sposato una delle figlie del Prefetto Parisi, il quale mi dice che per incarico di suo suocero, il Capo della Polizia Parisi, ero pregato di andare dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Giovanni Tinebra, che era da pochi giorni immesso nel possesso della carica di Procuratore di Caltanissetta, da pochi giorni, da poco tempo, pochi giorni, che desiderava parlarmi. Nel contempo il dottor Costa mi disse che potevo andare la sera, perché ne aveva già parlato con il Procuratore Tinebra, al Palazzo di Giustizia a Palermo, in un ufficio che gli era stato dato provvisoriamente al dottor Tinebra, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo, un ufficio dove lui aveva questi primi contatti, perché doveva occuparsi di questa strage, come già si occupava Caltanissetta della strage di Capaci, Falcone. Ed io andai quella sera dal dottor Tinebra, che non conoscevo, con cui non avevo avuto mai rapporti; e il dottor Tinebra mi disse se io ero disposto a dare una mano, sempre in virtù della mia pregressa esperienza professionale, etc., etc., per le indagini sulle stragi. Io feci presente varie cose al dottor Tinebra: innanzitutto che ero un funzionario dei Servizi

e quindi non rivestivo più la veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria, quindi non potevo svolgere indagini in senso proprio, la mia poteva essere soltanto un'attività informativa, non operativa; che per Legge noi non potevamo avere rapporti diretti con la magistratura; che, in ogni caso, io avrei dovuto chiedere l'autorizzazione ai miei superiori diretti, e parlo del mio direttore, che era allora il Prefetto Alessandro Voci, e che anche una collaborazione sul piano informativo poteva avvenire soltanto previ accordi con gli organi di Polizia Giudiziaria che erano interessati alle indagini. Nell'occasione il dottor Tinebra mi disse anche, così, per inciso, dice: "Sa, io mi rivolgo a lei perché a Caltanissetta è stato costituito un ufficio della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, ma da poco tempo e mi sono reso conto che c'è personale che di fatti di mafia ne comprende ben poco", detto dal dottor Tinebra. Io non sapevo neppure chi erano i componenti della DIA di Caltanissetta, che lavoravano con la Procura della Repubblica di Caltanissetta. Comunque, dissi: "Io sono per mia... per il mio spirito di servizio, per la mia volontà di... di rendermi utile per quello che posso fare, che è nelle mie possibilità, a questo, però devo chiedere prima di tutto l'autorizzazione al mio direttore". Non mi è sufficiente che questa richiesta mi venga dal Capo della Polizia, perché io non dipendo più dal Capo della Polizia, e che comunque sarei stato disposto a dare il mio contributo qualora si fossero osservate queste norme: autorizzazione dei miei superiori e intese con gli organi di Polizia, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, interessate alle indagini sulle stragi».

E' appena il caso di osservare che la rapidità con la quale venne richiesta la irrituale collaborazione del Dott. Contrada, già nel giorno immediatamente successivo alla strage di Via D'Amelio, faceva seguito alla mancata audizione del Dott. Borsellino nel periodo di 57 giorni intercorso tra la strage di Capaci e la sua

uccisione, benché lo stesso magistrato avesse manifestato pubblicamente la propria intenzione di fornire il proprio contributo conoscitivo, nelle forme rituali, alle indagini in corso sull'assassinio di Giovanni Falcone, cui egli era legato da una fraterna amicizia.

Nel periodo immediatamente anteriore alla trasmissione alla Squadra Mobile di Caltanissetta della suddetta nota del SISDE relativa allo Scarantino, quest'ultimo era stato destinatario di una intensa attività investigativa condotta dal Dott. Arnaldo La Barbera (il quale, peraltro, a sua volta, aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione "esterna" con il SISDE dal 1986 al marzo 1988, con il nome in codice "Rutilius", mentre dirigeva la Squadra Mobile di Venezia).

Sulla base di tale attività investigativa, lo Scarantino era stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta per concorso nella strage di via D'Amelio e nei reati connessi. Gli elementi indiziari a suo carico erano costituiti dalle dichiarazioni rese da due soggetti che avevano indicato in lui la persona che aveva commissionato e ricevuto la Fiat 126 utilizzata per la strage. Si trattava, precisamente, delle dichiarazioni di Luciano Valenti e Salvatore Candura, nelle quali il Pubblico Ministero, nella sua memoria conclusiva, ha individuato «la scaturigine del depistaggio».

Luciano Valenti e Salvatore Candura, insieme al fratello del primo, Roberto Valenti, erano stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere in esecuzione di un'ordinanza emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, commessi il 29/8/1992. I loro nominativi erano stati precedentemente posti all'attenzione degli inquirenti dalle conversazioni intercettate sull'utenza telefonica in uso a Valenti Pietrina, alla quale,

come si è detto, era stata sottratta l'autovettura Fiat 126 utilizzata per la strage. Tra l'altro, la Valenti, nel corso della conversazione delle ore 23,14 del 30 luglio 1992, commentando le immagini televisive del luogo della strage di via D'Amelio con Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, aveva pronunciato la frase: "*ed in quel posto la mia macchina c'è...*". In una successiva telefonata delle ore 00,05 dell'1 agosto 1992, le due donne avevano esternato sospetti nei confronti di Salvatore, amico di Valenti Luciano, quale possibile autore del furto della Fiat 126. Tale soggetto venne identificato in Salvatore Candura.

Quest'ultimo, quando era stato tratto in arresto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 settembre 1992 dal GIP presso il Tribunale di Palermo per i reati di violenza carnale e di rapina, ed era stato quindi condotto presso gli uffici della Squadra Mobile, aveva lamentato di aver ricevuto minacce e di essere preoccupato perché aveva avuto modo di notare persone sospette nei pressi della propria abitazione. Tale comportamento era apparso strano agli inquirenti, che lo avevano ricollegato all'atteggiamento tenuto dallo stesso Candura alcuni giorni prima, allorché, accompagnato presso una Caserma dei Carabinieri per essere denunciato per tentata rapina ai danni di un autotrasportatore, piangendo, aveva profferito la frase "*...non li ho uccisi io...*" (cfr. la informativa di reato del 19 ottobre 1992 della Squadra Mobile della Questura di Palermo).

Il 12 settembre 1992 il Dott. Arnaldo La Barbera, nella qualità di Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, venne autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare un colloquio investigativo con i detenuti Candura Salvatore e Valenti Luciano.

Il giorno successivo, 13 settembre 1992, Salvatore Candura fu interrogato dal Pubblico Ministero di Caltanissetta, al quale riferì che nei primi giorni del mese di

luglio 1992 Luciano Valenti gli aveva comunicato che il loro comune amico Vincenzo Scarantino aveva commissionato allo stesso Valenti il furto di un'autovettura di piccola cilindrata, il quale avrebbe dovuto essere eseguito quella sera stessa, e per compensarlo gli aveva dato la somma di 150.000 lire; il Valenti aveva aggiunto che si sarebbe impossessato della Fiat 126 della propria sorella, Pietrina Valenti. Il Candura affermò di essere a conoscenza che l'autovettura, quella stessa sera, era stata trafugata e quindi parcheggiata in una strada nei pressi di Via Cavour, per essere poi consegnata alle persone che ne avevano bisogno. Il Candura riferì inoltre che cinque o sei giorni dopo la data del furto era stato contattato da Pietrina Valenti, la quale gli aveva detto che nella notte precedente le avevano rubato la sua autovettura Fiat 126. Alla discussione aveva assistito Luciano Valenti, che aveva invitato il Candura a uscire insieme a lui per cercare l'autovettura, ed aveva quindi finto di attivarsi in tal senso. Il Candura segnalò di avere avuto dei sospetti sulla possibilità che la suddetta Fiat 126 fosse stata utilizzata per la strage di Via D'Amelio, e di averne quindi parlato con Luciano Valenti, il quale però lo aveva rassicurato incitandolo a tenere un comportamento indifferente rispetto a questa circostanza. Egli inoltre sostenne di aver visto, qualche giorno prima del furto della Fiat 126, lo Scarantino parlare con uno dei fratelli Tagliavia, titolare di una rivendita di pesce in via Messina Marine.

A sua volta, Luciano Valenti, dopo avere negato ogni propria responsabilità in data 17 settembre 1992 sia in sede di interrogatorio di garanzia, sia in sede di confronto con il Candura, in data 20 settembre 1992 finì per cedere alle pressioni di quest'ultimo e rese al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta un interrogatorio in cui affermava di avere sottratto l'autovettura su incarico di Vincenzo Scarantino, di avere ricevuto la somma di 150.000 lire come compenso, e di avere

consegnato il veicolo nei pressi di Via Cavour.

In data 26 settembre 1992 venne quindi emessa la suddetta ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dello Scarantino, che nell'interrogatorio di garanzia del 30 settembre 1992 sostenne la propria innocenza, negando di conoscere Luciano Valenti e precisando di conoscere solo di vista Salvatore Candura, suo vicino di casa.

Lo Scarantino venne quindi trasferito, in data 2 ottobre 1992, presso il carcere di Venezia, dove venne collocato nella stessa cella di Vincenzo Pipino, un trafficante di opere d'arte che il Dott. Arnaldo La Barbera aveva conosciuto nel periodo in cui aveva prestato servizio presso la Squadra Mobile di Venezia, e che aveva quindi pensato di utilizzare come una sorta di "agente provocatore" allo scopo di sollecitare e raccogliere le confidenze dello Scarantino. All'interno della cella dove si trovavano lo Scarantino e il Pipino venne anche attivato un servizio di intercettazione, che però non diede risultati significativi. A proposito delle conversazioni intercorse fra lo Scarantino e il Pipino, la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino uno" ha rilevato che *«trattasi in prevalenza di lunghi soliloqui in quanto è soltanto il Pipino a parlare, mentre il suo interlocutore non profferisce parola o accenna solamente qualche frase, il più delle volte incomprensibile»*, e ha evidenziato che il tenore dei colloqui *«tradisce all'evidenza che il Pipino è un confidente della Polizia che era stato collocato nella stessa cella dello Scarantino allo scopo di provocarne e raccoglierne le confidenze in merito ai fatti di strage per cui è processo. All'uopo, infatti, il Pipino si adopera, spiegando allo Scarantino le accuse elevate nei suoi confronti, le incongruenze delle discolpe da lui addotte, i rischi connessi alla sua attuale posizione processuale, cercando nel contempo di sollecitarne le confidenze,*

prospettandogli possibili e più valide strategie difensive».

Nel frattempo, invece, il Candura modificava la propria versione dei fatti. Egli, nell'interrogatorio reso il 3 ottobre 1992 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, sostenne di essersi reso autore, nei primi giorni del precedente mese di luglio, del furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti, commissionatogli dello Scarantino, e aggiunse di aver tentato di far ricadere su Luciano Valenti la responsabilità del furto per paura delle gravi rappresaglie che lo Scarantino avrebbe potuto mettere in atto nei suoi confronti. Lo Scarantino, nell'incaricarlo di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, non importava in quali condizioni, purché marciante, gli aveva consegnato uno "spadino" (chiave artificiosa per aprire la portiera) e la somma di lire 150.000 in acconto sul maggiore compenso promesso di lire 500.000. In effetti il Candura, profittando dei rapporti di buona conoscenza intercorrenti con Pietrina Valenti (sorella dell'amico Luciano Valenti), che sapeva essere in possesso di una autovettura del tipo richiesto dallo Scarantino, aveva sottratto la Fiat 126 della donna, consegnandola nella stessa serata allo Scarantino nelle vicinanze di Via Cavour, all'angolo tra via Roma e un'altra traversa.

Il Candura inoltre affermò che, dopo avuto notizia dai giornali e dalla televisione dell'avvenuta utilizzazione di una Fiat 126 quale autobomba per la strage di Via D'Amelio, si era recato in più occasioni dallo Scarantino per essere rassicurato circa il fatto che l'autovettura da lui rubata non fosse servita per commettere il delitto, ma a tali richieste lo Scarantino si era visibilmente alterato, intimandogli di dimenticare tutto e di non parlarne con nessuno. Dopo tali incontri aveva ricevuto delle telefonate minatorie che avevano rafforzato il sospetto iniziale, tanto che si era nuovamente rivolto allo Scarantino, che riteneva essere l'autore delle telefonate, suscitandone però altre reazioni negative.

Si trattava del primo interrogatorio reso dal Candura dopo che, in data 19 settembre 1992 il Dott. Vincenzo Ricciardi, della Squadra Mobile di Palermo, era stato autorizzato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ad effettuare colloqui investigativi con lui.

Anche a fronte di queste nuove dichiarazioni del Candura lo Scarantino continuò a protestare la propria innocenza, negando, negli interrogatori resi tra il 1992 e il 1993 davanti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, la veridicità delle accuse mossegli.

Lo Scarantino in data 13/11/1992 venne trasferito dal carcere di Venezia alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove rimase ristretto prima nella Sezione dove si trovavano i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P., e poi in una cella singola, con regime di completo isolamento e di stretta sorveglianza; non gli era consentito neppure di vedere la televisione, e poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri familiari. Egli cadde quindi in uno stato di depressione, rendendosi protagonista di reiterati gesti di autolesionismo (cfr. la sentenza n. 1/1996 emessa in data 27 gennaio 1996 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo c.d. "Borsellino uno"). Nell'interrogatorio reso il 6 maggio 1993 al Pubblico Ministero di Caltanissetta, lo Scarantino, oltre a contestare le accuse mossegli, segnalava il proprio stato di prostrazione morale che lo aveva indotto a un tentativo di suicidio, esplicitava di non sopportare più lo stato di isolamento, e sottolineava che altri detenuti in particolare, un ex agente di custodia e il pentito Caravelli Roberto lo sollecitavano a confessare delitti da lui non commessi.

Dal 3 giugno 1993, la cella contigua a quella dello Scarantino venne occupata da Francesco Andriotta, il quale rimase nel medesimo reparto del carcere di Busto Arsizio fino al 23 agosto successivo.

In data 14 settembre 1993, Francesco Andriotta iniziò la propria “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria, che forma oggetto di specifica trattazione in altro capitolo. In questa sede, è sufficiente rammentare che già nell’interrogatorio reso nella suddetta data al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l’Andriotta iniziò a riferire su una serie di confidenze che lo Scarantino gli avrebbe fatto durante il periodo di comune detenzione.

Secondo il racconto dell’Andriotta, lo Scarantino gli aveva confidato di avere effettivamente commissionato al Candura, su richiesta di un proprio parente (un cognato o fratello), il furto della Fiat 126 poi utilizzata nella strage di Via D’Amelio. L’autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux, perché anche sua sorella, Ignazia Scarantino, ne possedeva una dello stesso colore, e quindi, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto. Il Candura aveva sottratto la Fiat 126 di proprietà della sorella di Luciano Valenti, il quale la aveva portata nel posto stabilito, dove lo Scarantino la aveva presa in consegna, provvedendo a ricoverarla in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata, successivamente, imbottita d’esplosivo. Infine, lo Scarantino aveva portato il veicolo dal garage alla via D’Amelio.

A dire dell’Andriotta, lo Scarantino gli aveva altresì riferito *«che l’auto non funzionava e che venne trainata fino al garage»*, che *«l’auto venne quindi riparata così da renderla funzionante»*, che *«furono cambiate le targhe con quelle di un altro 126»*, e che *«avevano tardato a denunciare il furto dell’auto o delle targhe al lunedì successivo all’esplosione giustificando tale ritardo con il fatto che il garage era rimasto chiuso»*.

Diversamente da tutto il resto del racconto dell’Andriotta, queste ultime circostanze corrispondono perfettamente alla realtà: come si è visto nel capitolo

relativo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage, è rimasto inequivocabilmente accertato, nel presente procedimento, che la Fiat 126 presentava problemi meccanici, che vi fu la necessità di trainarla subito dopo il furto, che si provvide alla sua riparazione e alla sostituzione delle targhe, che la denuncia del furto delle targhe venne effettuata nel lunedì successivo alla strage.

Trattandosi di circostanze che mai lo Scarantino avrebbe potuto riferirgli, per la semplice ragione che non aveva avuto alcun ruolo nell'esecuzione della strage, deve necessariamente ammettersi una ricezione, da parte dell'Andriotta, di suggerimenti provenienti dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, avevano tratto le relative informazioni, almeno in parte, da altre fonti rimaste occulte. Tale inquinamento si era già realizzato al momento in cui ebbe inizio la "collaborazione" dell'Andriotta con la giustizia.

Nei successivi interrogatori, l'Andriotta aggiunse ulteriori particolari, arricchendo progressivamente il contenuto delle confidenze che sosteneva di avere ricevuto dallo Scarantino.

Ad esempio, nell'interrogatorio reso il 4 ottobre 1993 nel carcere di Milano Opera al Pubblico Ministero, dott.ssa Ilda Boccassini, l'Andriotta sostenne di avere appreso dallo Scarantino che colui che gli aveva commissionato il furto dell'automobile da utilizzare per la strage era Salvatore Profeta, motivò l'iniziale reticenza, a tale riguardo, con la paura di menzionare un personaggio d'elevato spessore criminale, e specificò che il ritardo nella denuncia di furto al lunedì successivo la strage riguardava le targhe apposte alla Fiat 126.

In occasione dell'interrogatorio del 25 novembre 1993, inoltre, l'Andriotta affermò che nel momento in cui arrivava l'esplosivo o quando lo stesso veniva trasferito sulla Fiat 126 era presente anche Salvatore Profeta.

In occasione dell'interrogatorio del 17 gennaio 1994, l'Andriotta aggiunse che, dopo la strage di via D'Amelio, il Candura aveva cercato, più volte, lo Scarantino, per sapere se l'autovettura utilizzata per l'attentato era proprio quella rubata da lui; ma lo Scarantino lo aveva trattato in malo modo, intimandogli di non fargli più domande sul punto, e facendogli fare anche una telefonata minatoria, vista l'insistenza del Candura.

E' dunque evidente, nelle dichiarazioni dell'Andriotta, un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. Si noti, peraltro, che nella stessa data del suddetto interrogatorio, avvenuto il 17 gennaio 1994, l'Andriotta ebbe un colloquio investigativo con il Dott. Arnaldo La Barbera.

Frattanto, anche lo Scarantino, trasferito presso la Casa Circondariale di Pianosa, ebbe in tale luogo una serie di colloqui investigativi: rispettivamente, il 20 dicembre 1993 con il Dott. Mario Bo' (funzionario di polizia inserito nel gruppo "Falcone-Borsellino"), il 22 dicembre 1993 con il Dott. Arnaldo La Barbera, il 2 febbraio 1994 con il Dott. Mario Bo' e il 24 giugno 1994 con il Dott. Arnaldo La Barbera. In quest'ultima data lo Scarantino (il quale fino all'interrogatorio reso il 28 febbraio 1994 alla Dott.ssa Boccassini aveva protestato la propria innocenza) iniziò la propria "collaborazione" con l'autorità giudiziaria, con le modalità già indicate, confermando largamente il falso contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese dal Candura e dall'Andriotta, ed aggiungendo ulteriori tasselli al mosaico.

A sua volta, l'Andriotta, negli interrogatori resi il 16 settembre ed il 28 ottobre 1994 nel carcere di Paliano (dove risultano documentati, nelle medesime date, altrettanti accessi del Dott. Mario Bo'), adeguandosi in gran parte alle dichiarazioni rese dallo Scarantino dopo la scelta "collaborativa", riferì, per la prima volta, sulle confidenze fattegli da quest'ultimo sulla riunione di Villa Calascibetta, asseritamente

taciute per timore sino ad allora.

L'analisi che si è condotta sulla genesi della “collaborazione” con la giustizia del Candura, dell'Andriotta e dello Scarantino, lascia emergere una costante: in tutti e tre i casi, le dichiarazioni da essi rese, radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte.

Altrettanto significativa è la circolarità venutasi a creare tra il contributo dichiarativo dei tre “collaboranti”, ciascuno dei quali confermava il falso racconto dell'altro, conformandovi progressivamente anche la propria versione dei fatti.

Per lo Scarantino e per il Candura, è rimasto documentalmente confermato che la falsa collaborazione con la giustizia fu preceduta da colloqui investigativi di entrambi con il Dott. La Barbera, e del primo anche con il Dott. Bo'. Un colloquio investigativo del Dott. La Barbera precedette anche un successivo interrogatorio dell'Andriotta contenente un significativo adeguamento al racconto – parimenti falso – esposto dal Candura. A sua volta, il Dott. Ricciardi effettuò un ulteriore colloquio investigativo che precedette un consistente mutamento del contributo dichiarativo offerto dal Candura.

Dunque, anche a prescindere dalle affermazioni compiute dallo Scarantino nel corso del suo esame dibattimentale (la cui valenza probatoria può effettivamente reputarsi controversa, considerando le continue oscillazioni da cui è stato contrassegnato il suo contributo processuale nel corso del tempo), e dalle indicazioni (decisamente generiche, oltre che *de relato*) offerte da alcuni collaboratori di giustizia (come Gaspare Spatuzza e Giovanni Brusca) sulle torture subite a Pianosa dallo Scarantino, deve riconoscersi che gli elementi di prova raccolti valgono certamente a

dimostrare che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose venne ingenerato in lui da una serie di attività compiute da soggetti, come i suddetti investigatori, che si trovavano in una situazione di supremazia idonea a creare una forte soggezione psicologica. Era questa senza alcun dubbio la posizione dello Scarantino, un soggetto psicologicamente debole che era rimasto per un lungo periodo di tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare proprio a seguito delle false dichiarazioni rese dal Candura sul suo conto, ed era stato, frattanto, oggetto di ulteriori propalazioni, parimenti false, da parte dell'Andriotta, il quale millantava di avere ricevuto le sue confidenze durante la co-detenzione. Egli quindi, come ha evidenziato il Pubblico Ministero, aveva «maturato la convinzione che gli inquirenti lo avessero ormai “incastrato” sulla scorta di false prove». Dopo un lungo periodo nel quale lo Scarantino aveva professato inutilmente la propria innocenza, le sue residue capacità di reazione vennero infine meno a fronte dell'insorgenza di un proposito criminoso determinato essenzialmente dall'attività degli investigatori, i quali esercitarono in modo distorto i loro poteri con il compimento di una serie di forzature⁷⁸, tradottesi anche in indebite suggestioni e nell'agevolazione di una impropria circolarità tra i diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difforni dalla realtà se non per la esposizione di un nucleo comune di informazioni del quale è rimasta occulta la vera fonte.

Si tratta, pertanto, di una situazione nella quale è indubbiamente configurabile

⁷⁸ In proposito, appare pienamente condivisibile l'osservazione, esposta dal Pubblico Ministero nella sua memoria conclusiva, secondo cui *«forzature volte ad indurre lo SCARANTINO (e prima di lui VALENTI e CANDURA) a collaborare con la giustizia certamente ci furono, ripetute ed evidenti. Allo SCARANTINO, nel corso dei colloqui investigativi, venne fatto comprendere senza giri di parole che la sua situazione processuale era ormai compromessa e che l'unico modo per riacquistare la libertà era quello di collaborare confermando la tesi accusatoria fondata sulle dichiarazioni di CANDURA e ANDRIOTTA. Ed alle pressioni si aggiunsero evidentemente i suggerimenti che lo SCARANTINO potè ricavare alla luce dei colloqui avuti con il LA BARBERA. Mai del resto, lo si è anticipato, lo SCARANTINO avrebbe potuto da solo imbastire una complessa trama, risultata infine coerente al punto da resistere al vaglio di ben tre gradi di giudizio nel corso dei processi Borsellino uno e bis»*.

la circostanza attenuante dell'art. 114 comma terzo c.p., che, come chiarito dalla giurisprudenza, prevede una diminuzione di pena per il soggetto "determinato" a commettere il reato, proprio in forza dell'opera di condizionamento psicologico da lui subita.

Tale circostanza attenuante all'esito del giudizio di bilanciamento (condotto alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., e tenuto conto in particolare della pesante efficacia condizionante che era propria della condotta determinatrice esercitata su un soggetto psicologicamente fragile, il quale era rimasto in stato di detenzione per un lungo periodo) si reputa equivalente alle contestate aggravanti.

Alla suddetta comparazione tra circostanze consegue l'applicazione del termine decennale di prescrizione previsto, per il reato di calunnia "semplice", dall'art. 157 c.p., nel testo più favorevole che era in vigore anteriormente all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, con decorrenza dalla data di consumazione dell'ultimo episodio di calunnia, commesso l'8.3.1997. Deve pertanto rilevarsi l'estinzione per prescrizione del delitto continuato ascritto all'imputato.

A quanto sopra osservato deve aggiungersi che le anomalie nell'attività di indagine continuarono anche nel corso della "collaborazione" dello Scarantino, caratterizzata da una serie impressionante di incongruenze, oscillazioni e ritrattazioni (seguite persino dalla "ritrattazione della ritrattazione", e da una nuova ritrattazione successiva alle dichiarazioni dello Spatuzza), che sono state puntualmente descritte nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero.

Questo insieme di fattori avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni dello Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata,

incentrate su quello che veniva, giustamente, definito il “metodo Falcone”.

Non a caso, già gli «appunti di lavoro per la riunione della D.D.A. del 13.10.94», predisposti dalla Dott.ssa Ilda Boccassini e dal Dott. Roberto Saieva», segnalavano che *«l’inattendibilità delle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo in ordine alla partecipazione alla strage di Via D’Amelio (...) di Cancemi, La Barbera e Di Matteo (ma anche di Ganci Raffaele) suggerisce di riconsiderare il tema della attendibilità generale di tale collaboratore»*.

L’adozione di un metodo di valutazione della prova capace di unire i criteri di razionalità con la comprensione profonda dei fenomeni sociali ha condotto la Corte di Assise di Caltanissetta, nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”), a ritenere che allo Scarantino facesse difetto *«non tanto la qualifica formale di “uomo d’onore” e una combinazione rituale con santina e pungiuta, quanto un effettivo inserimento in “Cosa Nostra”»*; a considerare *«scarsamente attendibili le dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO in ordine alla preparazione della strage di via D’Amelio»* sulla base del rilievo che *«fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una “bombola” da far esplodere per realizzare l’attentato e la riunione nella villa del CALASCIBETTA»*; a riconoscere che *«nel loro complesso le dichiarazioni rilasciate dallo SCARANTINO in tutto l’arco della sua tormentata “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria vanno incontro a una valutazione sostanzialmente negativa sotto vari profili, alla luce dei criteri di giudizio dettati dalla Corte di Cassazione tanto per l’apprezzamento sull’attendibilità delle dichiarazioni costituenti chiamata in correità, quanto per la valutazione dell’attendibilità soggettiva del chiamante»*; a segnalare che *«il contenuto delle dichiarazioni appare spesso poco verosimile, alla*

luce delle regole di comune esperienza, oltre che assolutamente incostante; le giustificazioni addotte volta per volta appaiono poco credibili ed alcune volte molto ingenuie; infine, il contenuto delle dichiarazioni ha conosciuto una significativa evoluzione nel tempo, venendo accresciuta la loro compatibilità con quanto emerso per altra via dalle indagini»; a esplicitare che «inoltre, le dichiarazioni dello SCARANTINO che non appaiono ictu oculi incredibili, per altro aspetto non appaiono genuine, perché gravemente sospette di essere state attinte addirittura dalla stampa o dalle ordinanze di custodia cautelare, o comunque apprese durante le indagini, perché acquisite dagli inquirenti per altra via e poi condite con un limitato bagaglio di conoscenza diretta maturato nell'ambiente delinquenziale e mafioso della Guadagna»; e, conclusivamente, a ritenere «che delle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio».

La tendenza che invece prevalse, nell'attività giudiziaria e in quella investigativa, fu ben diversa. Si è già visto come le dichiarazioni dello Scarantino abbiamo costituito il fondamento per la condanna all'ergastolo, pronunciata con sentenze passate in giudicato, nei confronti di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe. A ciò deve aggiungersi che le indagini successive alla “collaborazione” dello Scarantino furono contrassegnate da numerosi profili del tutto singolari ed anomali.

Assolutamente anomala appare, ad esempio, la circostanza che il Dott. Arnaldo La Barbera abbia richiesto dal 4 al 13 luglio 1994 altrettanti colloqui investigativi con lo Scarantino, detenuto presso il carcere di Pianosa, nonostante il fatto che egli già collaborasse con la giustizia.

Una evidente anomalia è riscontrabile pure nelle condotte poste in essere da alcuni degli appartenenti al “Gruppo Falcone-Borsellino” della Polizia di Stato, i quali, mentre erano addetti alla protezione dello Scarantino nel periodo in cui egli dimorava a San Bartolomeo a Mare con la sua famiglia, dall’ottobre 1994 al maggio 1995, si prestarono ad aiutarlo nello studio dei verbali di interrogatorio, redigendo una serie di appunti che erano chiaramente finalizzati a rimuovere le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del collaborante, il quale sarebbe stato sottoposto ad esame dibattimentale nei giorni 24 e 25 maggio 1995 nel processo c.d. “Borsellino uno”. Tali appunti sono stati riconosciuti come propri dall’Ispettore Fabrizio Mattei, escusso all’udienza del 27 settembre 2013, il quale ha sostenuto di essersi basato sulle indicazioni dello Scarantino. Risulta però del tutto inverosimile che lo Scarantino, da un lato, avesse un tasso di scolarizzazione così basso da necessitare di un aiuto per la scrittura, e, dall’altro, potesse rendersi conto da solo delle contraddizioni suscettibili di inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni in sede processuale.

A ciò si aggiungono ulteriori aspetti decisamente singolari segnalati da alcune parti civili.

Va quindi sottolineata la particolare pervicacia e continuità dell’attività di determinazione dello Scarantino a rendere false dichiarazioni accusatorie, con la elaborazione di una trama complessa che riuscì a trarre in inganno anche i giudici dei primi due processi sulla strage di Via D’Amelio, così producendo drammatiche conseguenze sulla libertà e sulla vita delle persone incolpate.

Poiché l’attività di determinazione così accertata ha consentito di realizzare uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana, è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si

resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento:

- alla copertura della presenza di fonti rimaste occulte, che viene evidenziata dalla trasmissione ai finti collaboratori di giustizia di informazioni estranee al loro patrimonio conoscitivo ed in seguito rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà;
- ai collegamenti con la sottrazione dell'agenda rossa che Paolo Borsellino aveva con sé al momento dell'attentato e che conteneva una serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione dell'attività da lui svolta nell'ultimo periodo della sua vita, dedicato ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della verità sulla strage di Capaci;
- alla eventuale finalità di occultamento della responsabilità di altri soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra "Cosa Nostra" e altri centri di potere che percepivano come un pericolo l'opera del Magistrato.

In proposito, va osservato che un collegamento tra il depistaggio e l'occultamento dell'agenda rossa di Paolo Borsellino è sicuramente desumibile dalla identità di taluno dei protagonisti di entrambe le vicende: si è già sottolineato il ruolo fondamentale assunto, nella costruzione delle false collaborazioni con la giustizia, dal Dott. Arnaldo La Barbera, il quale è stato altresì intensamente coinvolto nella sparizione dell'agenda rossa, come è evidenziato dalla sua reazione – connotata da una inaudita aggressività – nei confronti di Lucia Borsellino, impegnata in una coraggiosa opera di ricerca della verità sulla morte del padre.

L'indagine sulle reali finalità del depistaggio non può, poi, prescindere dalla considerazione sia delle dichiarazioni di Antonino Giuffrè (il quale ha riferito che, prima di passare all'attuazione della strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con "persone importanti" appartenenti al mondo economico e politico, ha

precisato che questi “sondaggi” si fondavano sulla “pericolosità” di determinati soggetti non solo per l’organizzazione mafiosa ma anche per i suoi legami con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e a “fare affari” con essa, ha ricondotto a tale contesto l’isolamento – anche nell’ambito giudiziario - che portò all’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e ha chiarito che la stessa strategia terroristica di Salvatore Riina traeva la sua forza dalla previsione - rivelatasi poi infondata - che passato il periodo delle stragi si sarebbe ritornati alla “normalità”), sia delle circostanze confidate da Paolo Borsellino alle persone e lui più vicine nel periodo che precedette la strage di Via D’Amelio. Vanno richiamati, al riguardo, gli elementi probatori già analizzati nel capitolo VI. Un particolare rilievo assumono, in questo contesto, la convinzione, espressa da Paolo Borsellino alla moglie Agnese Piraino proprio il giorno prima della strage di Via D’Amelio, *«che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo, (...) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere»*, e la drammatica percezione, da parte del Magistrato, dell’esistenza di un *«colloquio tra la mafia e parti infedeli dello stato»*.

Occorre, altresì, tenere conto degli approfonditi rilievi formulati nella sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel processo n. 29/97 R.G.C.Ass. (c.d. “Borsellino ter”) secondo cui *«risulta quanto meno provato che la morte di Paolo BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare - cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti – una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. (...) E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva*

eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell'attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall'alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche».

Questa Corte ritiene quindi doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale (tra cui proprio quella della sottrazione dell'agenda rossa), di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata.

CAPITOLO XI

LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO CALOGERO PULCI.

1) Premessa: la condanna all'ergastolo di Gaetano Murana nel processo c.d. Borsellino bis. Gli elementi d'accusa a suo carico: la chiamata in correità di Vincenzo Scarantino, per concorso nella strage, ed il riscontro estrinseco fornito dalle dichiarazioni di Calogero Pulci.

In premessa all'esame degli elementi a carico di Calogero Pulci, si deve necessariamente accennare all'*iter* processuale che portava, con il contributo determinante delle sue dichiarazioni, alla condanna all'ergastolo, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, di Gaetano Murana, per concorso nella strage di via Mariano D'Amelio del 19 luglio 1992.

Il dato di partenza è l'assoluzione di Murana dalla predetta accusa, all'esito del primo grado di giudizio, poiché, come per altri suoi coimputati (Vernengo Cosimo, Natale Gambino, La Mattina Giuseppe ed Urso Giuseppe), la Corte d'Assise di Caltanissetta riteneva carenti i necessari riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo⁷⁹, in base alle quali (in sintesi):

- Murana era presente, al pari di Scarantino alla riunione tenutasi nella villa di Calascibetta, dove rimanevano all'esterno del salone;
- Murana si attivava, assieme a Scarantino, per portare la Fiat 126 nel garage di Orofino, il venerdì prima della strage ed era presente anche nel momento del caricamento dell'autobomba, presso detta officina,

⁷⁹ Cfr. sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/99 del 13 febbraio 1999, pag. 759-760 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

all'esterno dell'immobile, impegnato, come Scarantino, nell'attività di pattugliamento, durante il caricamento;

- Murana partecipava anche al trasferimento dell'autobomba a piazza Leoni, la domenica mattina del 19 luglio 1992, con la sua autovettura (Opel o -come emerso dietro contestazione, in quel processo- Fiat 127 azzurra).

Come anticipato, a giudizio della Corte d'Assise, gli ulteriori elementi addotti a sostegno della responsabilità di Gaetano Murana, riguardavano (esclusivamente) il fatto nella sua materialità, giacché non vi era alcun altro collaboratore di giustizia che lo indicasse (direttamente, oppure *de relato*) come partecipe alla strage di via D'Amelio; la ritenuta appartenenza dello stesso alla 'famiglia' mafiosa della Guadagna, infatti, era una circostanza oggettivamente diversa ed ulteriore rispetto alla sua chiamata in correità per la strage, che non costituiva un elemento logico di riscontro, estrinseco ed individualizzante, rispetto al predetto ruolo materiale delineato da Vincenzo Scarantino.

Ebbene, i giudici del secondo grado (come per altri imputati di quel processo), ribaltavano quel giudizio, condannando Gaetano Murana alla pena dell'ergastolo, ritenendolo colpevole di concorso nella strage e negli ulteriori delitti connessi. A detta conclusione, la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta n. 5/2002, emessa il 18 marzo 2002, perveniva dopo l'esame di Calogero Pulci - un appartenente a Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta, già autista personale e uomo di fiducia del rappresentante provinciale Madonia Giuseppe (inteso "*Piddu*") - che iniziava a collaborare con la giustizia nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino bis. Proprio le dichiarazioni

inedite di Pulci sul conto di Gaetano Murana permettevano ai giudici di secondo grado di acquisire quel riscontro estrinseco ed individualizzante alla chiamata in correità di Vincenzo Scarantino, che mancava in primo grado.

Nel processo d'appello, infatti, Pulci spiegava che era stato detenuto nel carcere di Caltanissetta con lo stesso Murana, nel 1998-1999, all'epoca della celebrazione del secondo processo, di primo grado, per la strage di via D'Amelio, e che, in un colloquio avvenuto nell'ora d'aria, aveva rimproverato Murana per la leggerezza commessa dagli uomini d'onore della sua famiglia, nella realizzazione dell'eccidio, poiché avevano affidato un incarico così delicato ed importante “*allo Scarantino di turno*”. Murana -a dire del Pulci- si era difeso dall'accusa, senza negare il ruolo della sua famiglia nella realizzazione della strage, ma evidenziando il ruolo del tutto marginale di Scarantino, esclusivamente utilizzato per il furto della Fiat 126, commissionatogli da Salvatore Profeta, suo cognato e uomo d'onore della predetta famiglia.

In particolare, lo scambio di battute fra Pulci e Murana veniva giudicato, dalla Corte d'Assise d'Appello, sufficiente ad offrire adeguato riscontro estrinseco ed individualizzante alle accuse di Vincenzo Scarantino sul diretto protagonismo di Murana nella preparazione della strage, poiché il collaboratore di giustizia evidenziava -per la prima volta, proprio nell'esame dibattimentale in quel processo (sebbene avesse già reso dichiarazioni agli inquirenti, sul punto)- come Murana gli avesse spiegato che “*il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna*”.

Prima di proseguire nell'analisi della posizione dell'imputato, si riporta uno stralcio delle sue dichiarazioni rese nell'udienza dibattimentale del 7 marzo 2001, nell'ambito del processo d'appello c.d. Borsellino bis (agli atti, come corpo del reato

di cui al capo G)⁸⁰:

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, in questi suoi trasferimenti nelle carceri siciliane, dopo il suo arresto, ha avuto modo di incontrare uomini d'onore?

PULCI CALOGERO: - Eh, di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutte le razze e di tutti i paesi, anche no... anche gente della "Stidda", cioe' quelli avversi.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ha avuto occasione di incontrare uomini d'onore della zona del palermitano?

PULCI CALOGERO: - Molti.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Di queste persone del palermitano che lei ha detto di avere incontrato, ha avuto occasione di incontrare quelle persone che ha incontrato a Bagheria o nel corso delle sue visite a Madonia?

PULCI CALOGERO: - Non tutte, ma alcune.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Chi sono queste alcune di cui...?

PULCI CALOGERO: - Giacinto Scianna ho incontrato e Gaetano Murana, che ricordo in questo momento; posso omettere di ricordare qualche altro.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Di...?

PULCI CALOGERO: - Che lei puo' sollecitarmi la me... la memoria.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Gaetano Murana lei lo incontro' in quale carcere?

PULCI CALOGERO: - Nel carcere di Caltanissetta, che lui proveniva da Roma, dal G7; il G7 e' un reparto dove c'e' gente col 41 bis. Poiche' gli era stato revocato o quantomeno non rinnovato, perche' il decreto e' semestrale, venne a

⁸⁰ Cfr. dichiarazioni rese da Pulci Calogero all'udienza del 7 marzo 2001 nell'ambito del secondo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 92 ss.

Caltanissetta perche' proprio aveva il processo dove era imputato per la strage di Via D'Amelio.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei riesce a collocare nel tempo questo vostro incontro con Murana?

PULCI CALOGERO: - Ma io lo colloco tra la fine dell'88 e gli inizi dell'89... eh, cioe', '98 - '99, mi scusi.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Cioe' quando lei, sostanzialmente, ricorda che era rientrato a Caltanissetta...

PULCI CALOGERO: - Si', si'.

P.G. dott.ssa ROMEO: - ... da Termini nonostante...

PULCI CALOGERO: - Si', si'.

P.G. dott.ssa ROMEO: - ... quelle difficolta' di cui ha parlato un momento fa?

PULCI CALOGERO: - Si', si'. Sissignora, si'.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, e con Murana avete avuto occasione di discutere delle vostre... delle rispettive posizioni processuali?

PULCI CALOGERO: - La prima cosa che feci quando incontrai Murana, come e' mio carattere o vizio, come si puo' definire, poi ognuno lo definisce come meglio crede, io quando incontro una persona che conoscevo da fuori dentro il carcere faccio finta di non incontrarla... di non conoscerla, per vedere la reazione che fa.

Cosa che feci con Scianna e cosa che feci con Murana. Quando lo feci con Murana Murana si spavento' e ando' da Scianna, dici: "Ma che c'ho fatto io a Pulci, che non mi saluta, che non mi ha salutato?". Scianna dice: "Ma che ne so io, puo' essere che magari non si ricorda di te", dici: "Come non si ricorda di me? Ci siamo visti tante

volte". Tra l'altro una volta ero rimasto in panne sull'autostrada, proprio mentre andavo da Madonia, e fui soccorso dallo stesso Murana; cioè, ci conoscevamo bene. E allora si chiari', c'ho detto: "Sai, devi scusarmi, io non... sai con la testa da quando mi hanno sparato tanta... tanto bene non ci sto" ed e' finita la prima discussione. Io volevo vedere la reazione, la reazione che aveva lui era spaventata, poi chiacchierando chiacchierando... perche' se siamo in un carcere di 416 bis si chiacchiera di come taglieggiare a Tizio, a Caio o di come abbiamo taglieggiato all'altro, di come abbiamo ammazzato a questo e a quello; se siamo in un carcere di collaboratori, dove ora io mi trovo, si parla: "Quello ha accusato a quello". Cioe' ogni status che ha un detenuto parla dell'oggetto perche' e' detenuto. (...)

Comunque, a Murana chiacchierando chiacchierando lo rimproverai, ci dissi: "Ma che razza di gente siete? - dico - Come, vi fidate di un Scarantino del genere pi' iri a fare un travagliu cosi' delicato? Ma veramente scimuniti siti dducu a Palermo?" e lui mi disse, dici: "Ma Scarantino - dici - non c'entra niente, Scarantino solo ci ha procurato la macchina, quello che ha detto Scarantino gliel'hanno fatto dire gli sbirri". Io non c'ho voluto dire niente per non mi litigare, ma mi fece... mi pose la domanda, poiche' io idiota non ci sono o almeno non mi ci sento, posso anche esserci ma io non me ne accorgo; ma scusa, gli sbirri non e' che ti possono raccontare una cosa che non sanno perche' Scarantino gliela racconta dettagliatamente? Gli sbirri possono avere l'idea di chi l'ha fatto, ma non del racconto, di come sono avvenute le cose. Comunque, io ho tagliato e l'ho allontanato; lo salutavamo ed e' finita li' la storia con Murana.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei ha detto un momento fa che vi trovavate al carcere insieme con Murana e con Scianna ha detto?

PULCI CALOGERO: - C'era anche Scianna.

P.G. dott.ssa ROMEO: - E questo suo far finta di non ricordarselo e' stata una finta, insomma? Così ha de...

PULCI CALOGERO: - Certo, io feci finta... anche con Scianna feci finta di non lo cono... con tutti faccio così, e' uno... come si dice, un mio metodo per vedere...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Sì, ho capito.

PULCI CALOGERO: - ... per vedere la reazione che fa l'altro. Tra l'altro Scianna parlo' anche a mio compare e intervenne mio compare a dire: "Ma cu..."

P.G. dott.ssa ROMEO: - Chi e' suo compare?

PULCI CALOGERO: - Panzarella Giuseppino. Dici: "Cummu, ti ricurdi, ni detti soccorso". Che io anche a mio compare facevo finta che non lo ricordavo; "Ti ricurdi - dici - arristammu ni l'autostrada a l'appedi e ni detti un passaggiu cu' 'na Clio, 'na..." una macchinetta di quelle piccole ma veloci. Dicu: "Cumpa', veramente nun mi ricurdu, ma si mi lu sta dicinnu tu..." Cioe', facevo l'indiano. Poi, entrando in confidenza, parlando: "Ti ricordi di 'mpare Nino? Ti ricurdi quannu ni vittimu...?", "Ah, scusami, mi devi scusare, sai io ho avuto il colpo in te..." ci siamo abbracciati, baciati e la storia e' finita li'. Poi nasce il discorso ca ci dissi: "Ma che razza di genti siti? Come, iti a fari un travagliu del genere e vi purtati allo Scarantino di turno?".

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, lei Scarantino... che ne sapeva lei di Scarantino?

PULCI CALOGERO: - E l'avevo sentito nelle cronache che aveva ritrattato, che veniva da morire dalle risate, che neanche sapeva parlare in italiano. Che... che era stato fatto uomo d'onore dal... dall'allora dirigente della D.I.G.O.S. o

della Criminalpol dottor La Barbera arrivo' a dichiarare questo idiota.

PRESIDENTE: - Fuori microfono: A chi si riferisce?

PULCI CALOGERO: - A Scarantino.

P.G. dott.ssa ROMEO: - A Scarantino.

PULCI CALOGERO: - Dice... la dottoressa dice: "Lei di Scarantino come...?" E lo sentivo nelle cronache che era una cosa inutile, di fatti ci dissi... ci dissi a Murana: "Ma come vi siete portati un idiota del genere a fare un lavoro di una delicatezza di questo tipo?". Dopo... e dici... giustamente la dottoressa dici: "Ma come lei lo conosceva a Scarantino?"; dalle cronache, perche' in quel periodo aveva ritrattato. Sentendolo ritrattare alla televisione che veni... che forse se facevano un film fregava anche a Toto' da... dalla comicità che faceva Scarantino...

PRESIDENTE: - "Comicità" quando? Quando ha ritrattato?

PULCI CALOGERO: - Quando ritrattava. Eh, se dice che lo fa uomo d'onore il dottore La Barbera di Palermo...

PRESIDENTE: - Quindi la comicità era nella versione che dava Scarantino?

PULCI CALOGERO: - Che dava Scarantino nel giustificare la ritrattazione. Allora c'ho detto... cioè, intendevo dire: "Talmente e' idiota questo che non sa neanche ritrattare; tanto e' idiota lui, ma siete più idiota voi che lo avete coinvolto, ve lo siete portati". Questo era il senso del rimprovero che io feci. E lui come si giustificò con me? Che non se lo portarono a fare la strage, ma che solo gli... gli fecero procurare la macchina, perche' era... era cognato di un uomo d'onore, che mi disse il nome, ma non me lo ricordo se si chiama Profeta... un altro era, non mi ricordo il nome, Orofino, Orobello; il nome me lo disse, ma non me lo ricordo, che era il cognato. Cioè il cognato gli fece rubare la macchina, però della

strage non sa niente. Ma ci dissi: "Ma cumu, fici 'na ricostruzione", questo ha fatto una ricostru... dici: "Gli sbirri gliela fecero fare" e io mi ste... non c'ho parlato piu', perche' poi dovevamo litigare. "Scusami, gli sbirri che ti fanno ricostruire, una cosa che non sanno?".

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va be', questo... Senta, volevo invece capire un'altra cosa. Questi discorsi con Murana, che lei adesso ha riferito, sono stati oggetto di discussioni in una sola giornata, in varie giornate? Ci spieghi come sono avvenute queste...?

PULCI CALOGERO: - No, il fatto che c'ho detto: "Che razza di gente siete, che vi siete messi con Scarantino?" e' durata una mezz'oretta all'ora d'aria, ma poi in generale ci vedevamo tutti i giorni.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ecco...

PULCI CALOGERO: - Lui e' stato poco la', un paio di mesi credo.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ci spieghi come erano situate... come potevano avvenire i vostri incontri, a parte l'aria, che ha detto che la facevate...?

PULCI CALOGERO: - A Caltanissetta ci sono quattro aree dove si va a passeggio, quattro aree che, che le posso dire, ognuna puo' essere all'incirca la meta' di questo... cosi' puo' essere, cioe' da qua ad arrivare la'; quattro aree di queste.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Ogni area ci vanno mediamente dai dieci ai quindici persone, ma ci sono giornate che ce ne vanno due - tre, perche' c'e' chi va a scuola, c'e' chi lavora; e allora chi non fa niente va all'aria. Cioe', non e' che e' detto che all'aria ogni giorno ci sono venti persone.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

PULCI CALOGERO: - Ci sono giornate che all'aria non c'e' neanche uno, perche' ci sono i giorni dei colloqui e la gente non va all'aria, che si prepara la roba per andare al colloquio.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, e oltre a questi incontri nel periodo dell'aria avevate altre occasioni per chiacchierare con Murana?

PULCI CALOGERO: - no, non ne avevamo, perche' Murana era piazzato in una cella da solo e cercava tramite me, perche' io mi sapevo destreggiare dentro il carcere e in un certoqual modo avevo una certa responsabilita' nei confronti dei detenuti a noi appartenenti, di poterlo fare mettere in compagnia. Fecimo dei tentativi con domandine, che la Signoria Vostra, Signor Presidente, puo' acquisire perche' sono documenti che l'Amministrazione non butta, c'e' l'archivio, puo' acquisire agli atti, per farlo mettere insieme a palermitani, prima pro... prima provammo con tutti, alla fine magari in una... cubicolo lo chiamiamo noi, che sarebbe cellette insieme a un altro. E non gli fu accordato, e' rimasto solo nella cella.

Mi sono interessato anche io, niente da fare...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta...

PULCI CALOGERO: - ... perche' aveva un ordine del D.A.P. che doveva stare solo, pero' avevamo due ore di aria la mattina, che lui le sfruttava, perche' essendo solo in cella... se siamo in due o in tre magari dici: "Oggi piove, all'aria non ci vado, facciamoci la briscola", ma essendo solo anche che piove va all'aria, qualche disgraziato per parlare lo trovera' sempre.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Senta, e queste altre persone di cui ha parlato un momento fa, che erano in questo stato di detenzione in quello stesso momento, e cioe' ha detto Scianna e Panzarella, il suo compare, dove si trovavano? Erano in isolamento, erano da soli?

PULCI CALOGERO: - No, no, erano la' con noi nell'aria.

P.G. dott.ssa ROMEO: - E li incontrava anche questi all'aria?

PULCI CALOGERO: - Si', cu... poi Murana che su... Cioe', nei carceri succede questo, che anche lei puo' accertarlo tramite relazione della direzione, nei carceri succedono che si formano dei gruppi; in un carcere dove ci sono duecento persone trovera' dieci - quindici trapanesi o del trapanese, no trapanese...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'.

PULCI CALOGERO: - ... di Trapani, e allora formano un gruppo, si fanno la loro... il loro passeggio, la loro vita. Trovera' altri dieci - quindici del palermitano, idem come i trapanesi. Pero' quando c'e' un problema collettivo allora si... si riuniscono quattro - cinque, i piu' rappresentativi di ogni gruppo e si cerca di discutere che tipo di protesta attuare: lo sciopero della fame, non scendere all'aria e vice... e, diciamo, le cose che uno... o decidere di scrivere al Ministero firmando tutti; cioe' o... si decide un tipo di protesta. Per esempio, per i palermitani decideva Scianna; per i trapanesi decideva uno che si chiamava... Aspetti, in questo momento non me lo ricordo come si chiama; c'ho scritto, che c'ho anche l'indirizzo, che ci tenevo la corrispondenza... Comunque...

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va be', si', poi se se lo ricorda...

PULCI CALOGERO: - ... cosi' funzionava, diciamo. Questo... questo fatto che io le racconto lei lo puo' avere relazionato dal carcere, perche' il carcere... nel carcere mica c'e' gente ceca, queste cose le guarda.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si'. Senta, quindi, il discorso iniziale era questo: Panzarella e Gargano erano...

PULCI CALOGERO: - No Gargano, e...

P.G. dott.ssa ROMEO: - E Scianna abbiamo detto.

PULCI CALOGERO: - ... e Scianna.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Erano detenuti insieme a lei, pero' non erano nella cella con lei in quel periodo, non eravate insieme.

PULCI CALOGERO: - No, Scianna eravamo... siamo stati de... codetenuti un bel periodo.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Nella stessa cella proprio?

PULCI CALOGERO: - Nella stessa cella.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Ed eravate codetenuti in questo periodo in cui c'era pure Panzarella e in cui c'era pure Murana?

PULCI CALOGERO: - Panzarella era... era detenuto sin dall'11 gennaio del '94 e credo che fino ad oggi e' ancora a Caltanissetta; percio' io lo trovai a Panzarella. Mentre Scianna viene arrestato con la operazione "Mafia e Appalti", dove arrestarono a Leone, a quelli di... a Cala' e all'altro... Nigrelli e un altro di Mussomeli; in tutto erano quattro i... "Mafia e Appalti" si chiamava l'operazione.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Si', si', ho capito perfettamente. Oltre a questi contatti con Murana e a queste relazioni, diciamo, a questi discorsi non avete avuto altri discorsi con...?

PULCI CALOGERO: - Io con tutti chiacchieravo del piu' e del meno.

P.G. dott.ssa ROMEO: - No, le ho chiesto con Murana.

PULCI CALOGERO: - No, no, con Murana sotto questo profilo l'ho rimproverato, poi parlavamo: "Ti ricurdi lu cavaddu ca aviva lu zi' Nino..."

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - Cioe' di fatti che... una volta che ci incontravamo spesso e in luoghi diversi si parlava di questi incontri e di questi luoghi.

P.G. dott.ssa ROMEO: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - Mi ha... ah, mi ha raccontato come stava a... a Roma, dove era allocato, che si incontrava con Madonia, che facevano l'aria insieme, perche' aveva il G7... aveva il 41 bis pure; che Madonia nella stessa cella era con Nino Gargano col 41 bis, a Roma; cioe', mi ha portato i saluti. Cioe', del piu' e del meno, non e' che siamo... Tra l'altro non siamo dello stesso paese, che abbiamo da chiarire fatti e misfatti anche a livello di taglieggiamento o di spartizioni di denaro proveniente... illecito.

(...)

P.G. dott. FAVI: - Signor Pulci, proseguo io ora il suo esame. Senta, vorrei che lei tornasse con la mente nuovamente al colloquio, diciamo al discorso, al colloquio che lei ebbe con Murana, perche' vorrei qualche maggiore dettaglio su questo colloquio. In sostanza Murana che ruolo attribuiva a Scarantino?

PULCI CALOGERO: - In sostanza Murana a me mi disse, giustificandosi, perche' io lo aggredii offendendolo, perche' nel nostro gergo dirci a uno: "Ma che razza di gente siete?" e' come dirci sbirri, e dire sbirro a un uomo di "Cosa Nostra" e' la peggiore parola che uno ci puo' dire. Io invece di dirglielo cosi' chiaro, sbirro, gliela girai in un altro modo che lui lo capi', "Che razza di gente siete che vi siete portati a Scarantino, allo Scarantino di turno?". E li' lui cerco' di giustificare il ruolo marginale che ebbe lo Scarantino. In sostanza lui non e' che lo ha escluso che Ma... Scarantino abbia avuto un ruolo, lui lo esclude nel ruolo della strage materiale, ma lui giustificava dicendo che era il cognato che aveva partecipato alla strage, e che lui gli aveva procurato l'auto. Perche' lo Scarantino era, diciamo, ladro d'auto, cioe' un ladro di polli, non era un uomo d'onore. A questa risposta io gli domandai: "Ma scusi, Scarantino che ha da un anno - o due che aveva,

ora in questo momento con la testa tanto bene non ci sono - parlava e tutti i detenuti seguiamo la cronaca tra i giornali e la televisione, che raccontava minuziosamente i luoghi, la riunione, la casa di quello, la casa dell'altro; scusami, gli sbirri come gliela potevano fare una ricostruzione del genere se non sapevano neanche che doveva succedere l'omicidio Borsellino?". Cioe', questo io non glielo dissi, altrimenti non lo dovevo salutare piu' poi, cioe' entravamo in una discussione che poi ci dovevamo litigare.

P.G. dott. FAVI - Va bene. Signor Pulci, senta, ma in definitiva l'atteggiamento di Murana era un atteggiamento di persona che si dichiarava estranea...

(...)

AVV.SSA DI GREGORIO: - Posso formulare l'opposizione? Ritengo che con questa domanda si stiano chiedendo, chiedendo l'atteggiamento, al Pulci delle impressioni sull'atteggiamento e sul comporta... quindi l'interpretazione del comportamento. Ritengo che questo sia vietato.

PRESIDENTE: - Fuori microfono: Meno generico su questi...

(...)

PULCI CALOGERO: - Mi scusi...

P.G. dott. FAVI: - Aspetti, aspetti...

PULCI CALOGERO: - ... mi scusi un attimo. Se il Presidente mi permette...

P.G. dott. FAVI: - Aspetti, Pulci, aspetti...

PRESIDENTE - Aspetti un attimo, Pulci, non l'ho ancora autorizzata a rispondere.

P.G. dott. FAVI: - ... dobbiamo riformulare la domanda.

PRESIDENTE: - Il Pubblico Ministero dovrebbe riformulare la domanda.

P.G. dott. FAVI: - Benissimo. Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?

PULCI CALOGERO: - Cioe', Murana mi disse che "il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna", "noi". Lui e' della Guadagna pure; non l'avevano fatto loro, "l'avevamo fatto noi" e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura.

Praticamente se lo da' il ruolo Murana...

P.G. dott. FAVI: - Va bene.

PULCI CALOGERO: - ... dicendomi: "L'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI: - Benissimo, signor Pulci, un momento ancora. In sostanza Murana sosteneva che le dichiarazioni di Scarantino erano state suggerite dagli sbirri; ma dava giudizi sul contenuto di queste dichiarazioni? Diceva che gli sbirri gli avevano fatto dire cose false o cose vere?

PULCI CALOGERO: - Cioe', di... a me mi disse che gli sbirri gli fecero fare la ricostruzione del racconto di... di Scarantino; ma mi misi a ridere e tagliai, "Ma scusa, li sbirri cumu ti punnu ricostruire una cosa che non sanno?".

Cioe', lui come si giustifico': "Quello che dice Scarantino e' vero, ma pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri".

P.G. dott. FAVI: - Benissimo, era quello che volevo sentire.

PULCI CALOGERO: - Cioe', non dice: "Scarantino mente", "Scarantino dice il vero, pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri" dice Murana a me.

P.G. dott. FAVI: - Benissimo.

PULCI CALOGERO: - E Murana a me mi dice: "Il lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna".

P.G. dott. FAVI - Sì. Senta, una domanda su un punto specifico: Murana dichiarava che Scarantino era uomo d'onore o no?

PULCI CALOGERO: - No, su questo termine non ci siamo arrivati, non gliel'ho chiesto, perche' c'ho detto: "Che razza di gente vi portate?"; poi, che fa, gli chiedo: "E' un uomo d'onore"? Quando lui tra l'altro dice che ha fatto il favore al cognato, ma che e' il cognato l'uomo d'onore.

Di seguito, si analizzeranno le ragioni per le quali le predette dichiarazioni dell'imputato vengono ritenute false e calunniose, nei confronti della parte civile Gaetano Murana, come contestato al capo G) della rubrica.

2) La valutazione delle dichiarazioni rese da Calogero Pulci nel dibattimento del processo c.d. Borsellino bis. La falsità delle stesse, anche alla luce di quanto emerso nel presente procedimento. Il peculiare percorso di collaborazione con la giustizia e la forte oscillazione delle dichiarazioni di Pulci su questi fatti. La natura contraddittoria ed illogica delle dichiarazioni dell'imputato nell'esame dibattimentale. L'elemento soggettivo della calunnia. La sussistenza della contestata aggravante speciale.

Orbene, si deve innanzitutto evidenziare la novità del contenuto specifico delle suddette provalazioni dell'imputato, come detto, decisive ai fini dell'affermazione della responsabilità penale di Gaetano Murana, per concorso nella strage di via D'Amelio (e nei reati connessi) nell'ambito processo c.d. Borsellino bis.

Del tutto inedita, infatti, era l'affermazione di Pulci, per cui *“Murana mi disse che ‘il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna’, ‘noi’. Lui è della Guadagna pure; (...) ‘l’avevamo fatto noi’ e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126 (...). Praticamente se lo dà il ruolo Murana (...) dicendomi: ‘L’abbiamo fatto noi della Guadagna’ ”*.

La novità della dichiarazione appena riportata, peraltro, veniva ammessa dall'imputato (e spiegata in maniera assai poco convincente, come si vedrà, nel presente dibattimento) e, comunque, risulta dall'analisi dei verbali delle sue precedenti dichiarazioni su questi fatti (resa possibile dall'acquisizione concordata di tutti i verbali d'interrogatorio resi da Pulci nel predetto procedimento, oltre che nel presente)⁸¹.

A prescindere dalla progressività accusatoria delle predette dichiarazioni (comunque, alquanto sospetta, alla luce di quanto *infra* esposto), la palese falsità della confidenza carceraria di Murana a Pulci, anche in ordine al furto dell'autobomba da parte di Vincenzo Scarantino, emerge innanzitutto da quanto ampiamente accertato nel presente procedimento, in seguito alla collaborazione di Gaspare Spatuzza ed alla conseguente ricostruzione del segmento relativo al furto ed allo spostamento della Fiat 126 (oltre che alla sottrazione delle targhe da apporre sulla stessa), con il protagonismo della famiglia mafiosa di Brancaccio.

Infatti, alla luce di quanto esposto in altra parte della motivazione sulla fase preparatoria ed esecutiva della strage di Via D'Amelio, è impossibile credere che

⁸¹ Si rinvia, sul punto, oltre che ai verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese da Calogero Pulci il 7 e 14 marzo 2001, innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nel processo Borsellino bis (agli atti, come detto, in quanto 'corpo del reato' di cui al capo G), anche ai verbali d'interrogatorio resi dall'imputato il 10 febbraio 2000 e 7 novembre 2000 ed, ancora, a quelli resi in questo procedimento (c.d. Borsellino quater), il 4 aprile 2011, il 10 marzo 2012 (quest'ultimo, interrogatorio di garanzia, innanzi al GIP di Caltanissetta), il 22 marzo 2012 (interrogatorio innanzi al P.M., richiesto da Pulci per ammettere l'addebito) ed, ancora, il verbale dell'esame dibattimentale reso innanzi alla Corte d'Assise di Catania, nel giudizio di rinvio del Borsellino ter. L'acquisizione del predetto materiale dichiarativo, veniva disposto dalla Corte, con ordinanza istruttoria del 5 giugno 2015 (cfr. verbale d'udienza dibattimentale del 5.6.2015, pagg. 41 e s).

Murana -da quanto emerso nel presente processo, assolutamente estraneo al furto ed allo spostamento della Fiat 126- abbia confidato a Pulci quanto sopra riportato.

Anche a ritenere che appartenenti alla famiglia della Guadagna abbiano gestito altre fasi della strage di via D'Amelio (sulle quali permangono molte zone d'ombra), sarebbe comunque inspiegabile la rivelazione del Murana in merito ad un ruolo (come detto, inesistente) di Vincenzo Scarantino, per sottrarre la Fiat 126 di Pietrina Valenti, su incarico del cognato, Salvatore Profeta.

Una valida chiave di lettura delle predette dichiarazioni di Calogero Pulci è offerta dall'analisi del suo percorso di collaboratore della giustizia, affatto peculiare e discutibile. Si deve, innanzitutto, rilevare (senza alcuna pretesa di completezza, considerato che, in più occasioni, il suo contributo veniva riconosciuto come attendibile e rilevante, oltre che degno del riconoscimento dell'attenuante speciale della c.d. dissociazione attuosa, nei processi celebrati a suo carico) che, a dire dello stesso imputato, la sua collaborazione con la giustizia, all'epoca delle dichiarazioni rese su questi fatti, era ancora parziale e reticente (ad esempio, sull'omicidio di Filippo Cianci, che l'imputato ammetterà solamente a partire dal settembre 2001, dopo la morte del padre, che forniva le armi ai *killers*⁸²).

Peraltro, anche sul momento in cui Pulci passava da una collaborazione parziale ad una piena apertura all'autorità giudiziaria (almeno a suo dire), si registra una evidente oscillazione dichiarativa da parte dell'imputato⁸³. Sul punto, ci si limita a rilevare che Pulci (catturato, il 3 giugno 1994, a Grenoble in Francia e, successivamente, estradato in Italia), pur avendo manifestato la sua volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria, sin dal novembre del 1999 (le misure di

⁸² Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 49 ss.

⁸³ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 62 ss.

protezione venivano adottate ad aprile del 2000), veniva successivamente attinto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa, commessa anche da collaboratore, fino al settembre 2001 (vale a dire l'epoca in cui egli firmava i verbali illustrativi, in data 20 settembre 2001⁸⁴): per tale addebito, egli veniva catturato il 24 febbraio 2001 (dopo la richiesta di revoca, pochissimi giorni prima, delle misure di protezione) e, poi, condannato, con sentenza definitiva, in continuazione con analogo reato precedente, a tre anni di reclusione, poi ridotti -in appello- ad un anno e dieci mesi (cfr. sentenza Tribunale Collegiale Caltanissetta 20.11.2002⁸⁵). Dunque, in base a quanto definitivamente accertato, con il crisma dell'irrevocabilità, all'epoca delle dichiarazioni delle quali Pulci risponde in questa sede (*tempus commissi delicti*: 7 marzo 2001), l'imputato era appartenente al sodalizio mafioso di Cosa Nostra. E' quindi ravvisabile nelle sue dichiarazioni, aventi un preciso effetto di depistaggio, una specifica funzionalità rispetto a finalità e logiche mafiose.

Inoltre, prima di ritornare all'analisi delle dichiarazioni rese da Pulci sui fatti di via D'Amelio ed, in particolare, alla natura falsa e calunniosa di quelle rese nei confronti di Gaetano Murana, si deve almeno accennare alla circostanza che, nel periodo iniziale della sua collaborazione, l'imputato veniva accusato, da diversi collaboratori, di aver cercato di pilotare le loro dichiarazioni (ad esempio, Giuga Giuseppe dichiarava di aver ricevuto, da Calogero Pulci, la promessa di un miliardo delle vecchie lire, per scagionarlo dall'accusa di concorso nell'omicidio di Cianci Filippo; Trubia Giuseppe, invece, sosteneva che l'imputato l'aveva contattato, allo scopo di screditare le dichiarazioni del collaboratore Messina Pasquale, in merito alle

⁸⁴ Cfr. sentenza Tribunale Collegiale Caltanissetta 20.11.2002, pag. 12 (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

⁸⁵ Nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50.

dichiarazioni di quest'ultimo che attingevano il padre di Pulci)⁸⁶.

Tali essendo le premesse, non stupisce affatto la predetta evoluzione dichiarativa, nei confronti di Gaetano Murana, conto il quale, all'epoca, dopo l'assoluzione in primo grado, dall'accusa di partecipazione alla strage di via D'Amelio (come detto, per difetto di riscontro estrinseco ed individualizzante, alle false accuse di Vincenzo Scarantino), pendeva il giudizio d'appello, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis.

La motivazione di detta progressione accusatoria era -evidentemente- quella di accreditarsi nuovamente con gli inquirenti, che, appena due settimane prima, chiedevano la revoca delle misure di protezione nei confronti di Pulci, ottenendone anche la cattura, come detto, in virtù di un'ordinanza di custodia cautelare (emessa dal GIP di Caltanissetta) per associazione mafiosa, consumata fino al settembre 2001 (epoca della sottoscrizione dei verbali illustrativi della collaborazione).

Infatti, nei due interrogatori resi da Pulci al Pubblico Ministero di Caltanissetta (entrambi acquisiti al fascicolo per il dibattimento, come detto, con l'accordo delle parti processuali), il 10 febbraio ed il 7 novembre del 2000, nei quali l'imputato parlava del suddetto colloquio, in carcere a Caltanissetta, con Gaetano Murana, commentando la clamorosa ritrattazione di Vincenzo Scarantino sui fatti di via D'Amelio, non v'è traccia di alcun riferimento ad un ruolo dell'odierna parte civile (o della sua famiglia mafiosa) nella strage del 19 luglio 1992.

Detto riferimento, compare, invece, per la prima volta (come detto), il giorno 7 marzo 2001, in occasione dell'esame dibattimentale reso da Calogero Pulci innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, nel processo c.d. Borsellino bis. In detta occasione, come ripetuto, Pulci sosteneva (falsamente) che Murana gli

⁸⁶ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 51 ss.

confidava “ *che ‘il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna’, ‘noi’. Lui è della Guadagna pure; non ‘l’avevano fatto loro’, ‘l’avevamo fatto noi’ e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l’autovettura. Praticamente se lo dà il ruolo Murana (...) dicendomi: ‘L’abbiamo fatto noi della Guadagna’* ”. Del tutto evidente, come detto, il tentativo di Pulci, di risollevarsi dalla polvere, accreditandosi con gli inquirenti, anche (deve ritenersi) alleggerendo la sua posizione processuale per l’addebito associativo.

Nelle indagini del presente procedimento (c.d. Borsellino quater), Pulci, interrogato dal Pubblico Ministero in data 4 aprile 2011 (anche questo verbale veniva acquisito agli atti del dibattimento, come detto), messo a conoscenza dell’ipotesi di reato formulata nei suoi confronti, nonché degli elementi alla base dell’accusa (a partire dalla collaborazione di Gaspare Spatuzza), confermava la predetta versione dei fatti già rassegnata nel processo d’appello c.d. Borsellino bis, così come faceva anche nel successivo interrogatorio di garanzia del 10 marzo 2012, dopo l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti, per la calunnia aggravata ai danni di Gaetano Murana (“*Confermo quello che io ho dichiarato, a me Murana queste mi ha detto e queste ho dichiarato*”), ribadendo che il compagno di detenzione si lasciava effettivamente andare a quelle confidenze, rivelate innanzi alla Corte d’Assise d’Appello del processo c.d. Borsellino bis. Inoltre, Pulci si protestava innocente per l’addebito di calunnia, poiché (a suo dire) non poteva essere ritenuto responsabile se l’odierna parte civile si dava un ruolo che non rivestiva affatto (“*questo cretino si è voluto dare un ruolo che non aveva*”); anche collocando dette dichiarazioni in una fase personale molto delicata, escludeva di averle inventate allo scopo di accreditarsi con gli inquirenti (“*Cioè io non avevo bisogno per accreditarmi all’autorità giudiziaria usare a Murana, che io avevo*

elementi, e voi lo sapete, io sono stato nel processo dell'Utri ed allora che mi sono inserito pure così? No, io sapevo la mia storia, sapevo le dichiarazioni che avevo fatto e sapevo che ero in una fase difficilissima, perché io avevo pure tentato il suicidio qui dentro, mi hanno salvato le guardie con la corda dell'accappatoio al collo perché mi è controllato il mondo addosso, mia moglie non mi faceva vedere i miei figli e ho saputo che mia mamma e mia padre stavano morendo di tumore. (...) Cioè questa situazione a me devastante non c'entra niente il Murana, perché io dovevo accusare ad uno (...) indifferente (...). Cioè non è che mi poteva dare un'importanza il Murana, e poi in quel processo io dovevo essere sentito anche per altre cose, a prescindere Murana”).

Nemmeno due settimane dopo, precisamente il 22 marzo 2012, Pulci chiedeva d'esser interrogato dal Pubblico Ministero ed ammetteva l'addebito di calunnia aggravata, spiegando anche i motivi che lo inducevano a rendere quelle false dichiarazioni che portavano alla condanna all'ergastolo di Gaetano Murana. Infatti, in tale interrogatorio (acquisito agli atti, come corpo di reato⁸⁷), l'imputato spiegava d'aver riflettuto su quanto contestatogli nell'interrogatorio di garanzia, confermando il predetto dialogo carcerario con Murana, così come la circostanza che il compagno di detenzione, per difendersi dalle sue accuse d'essersi rivolti ad una persona totalmente inaffidabile come Vincenzo Scarantino, gli rivelava che quest'ultimo non aveva nulla a che vedere con gli ambienti mafiosi della Guadagna, perché il soggetto organico a Cosa Nostra era suo cognato, Salvatore Profeta. Inoltre, Pulci affermava di avere aggiunto la dichiarazione (sopra riportata) per cui Murana, in sostanza, si attribuiva (o faceva intendere di aver avuto) un ruolo nella strage di via D'Amelio, per assecondare la domanda suggestiva del Procuratore Generale (quest'ultimo, come

⁸⁷ Cfr. verbale d'interrogatorio al P.M. 22.3.2012 (negli atti acquisiti il 5.6.2015, vol. XXXIII bis).

riportato nello stralcio del relativo verbale, chiedeva all'imputato se Murana gli faceva qualche riferimento ad un proprio coinvolgimento nella strage).

In sostanza, Pulci ammetteva la falsità delle sue precedenti dichiarazioni sul ruolo di Murana nella strage di via D'Amelio, spiegando che rispondeva al Pubblico Ministero quello che immaginava che questi volesse sentirsi dire, allo scopo di dare un malinteso aiuto alla giustizia (*“per assecondare il P.G. ho detto così”*; *“Murana non è che confessa, attenzione, era una mia convinzione”*; *“poi io, volendo aiutare la giustizia a tutti i costi”*).

Ancora, Pulci ridimensionava la parte delle sue dichiarazioni relativa al ruolo di Scarantino nella strage di via D'Amelio, spiegando che Murana, nella predetta occasione, faceva riferimento all'incarico di Profeta, per procurare l'autovettura da utilizzare per la strage, soltanto in via ipotetica (*“se poi il cognato lo ha utilizzato è un altro discorso”*).

Sotto quest'ultimo aspetto, Pulci si giustificava, spiegando di avere accentuato la portata delle proprie dichiarazioni, poiché si era convinto, dalla reazione impaurita di Murana al suo rimprovero, che Scarantino fosse effettivamente coinvolto nella strage di via D'Amelio.

Infine, nel presente dibattimento, Pulci cambiava nuovamente versione⁸⁸ e ritornava sui propri passi, protestandosi estraneo alla calunnia e spiegando d'averne (falsamente) ammesso l'addebito, al solo fine di ottenere la sostituzione della misura carceraria ed evitare la revoca del beneficio della detenzione domiciliare (della quale fruiva per motivi di salute).

In particolare, l'imputato dichiarava (ancora una volta) che aveva conosciuto Gaetano Murana alla fine degli anni '80, dopo il fallito attentato dell'Addaura, nel

⁸⁸ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 39 ss.

periodo in cui entrambi frequentavano il covo di Bagheria dove trascorreva la latitanza Madonia Giuseppe, poiché Pulci (come detto) era l'autista e uomo di fiducia del rappresentante provinciale di Caltanissetta, mentre Murana era “*uno dei tanti*” che accompagnavano Pietro Aglieri ad incontrarsi con il latitante.

Pulci ricordava l'episodio (raccontato anche nell'ambito dell'appello del Borsellino bis) dell'aiuto che gli aveva prestato Murana, allorquando era rimasto in panne con l'automobile (unitamente a Giuseppe Panzarella), spiegando che aveva rivisto, poi, l'odierna parte civile all'interno del carcere di Caltanissetta (fra la fine del 1998 e l'inizio del 1999), dove (come già dichiarato) aveva finto di non riconoscerlo, fino a quando questi si era rivolto ad altro detenuto, vale a dire il predetto Giuseppe Panzarella. Solo dopo che quest'ultimo gli aveva fatto presente che Murana era colui che, tempo prima, li aveva soccorsi in autostrada, Pulci aveva finto di riconoscerlo e si era scusato con lui (accampando scuse relative a motivi di salute e dicendogli di non averlo riconosciuto prima).

Secondo quanto sostenuto dall'imputato, i due detenuti si incontravano, poi, al passeggio con Pulci che si attivava anche per un problema del Murana di sistemazione in cella (il prevenuto, a suo dire, veniva incaricato da Giuseppe Madonia di fare da sindacalista e mediatore dei conflitti carcerari). Murana faceva presente che si trovava al carcere di Caltanissetta perché era in corso il processo di primo grado, nei suoi confronti, per il concorso nella strage di via D'Amelio. Pertanto, quando Pulci apprendeva dai *media* della clamorosa ritrattazione di Vincenzo Scarantino sui fatti di via D'Amelio, affrontava Murana, al passeggio, chiedendogli (con atteggiamento molto aggressivo) che razza di gente erano alla Guadagna e se non si vergognavano ad aver coinvolto il predetto dichiarante in un compito così importante e delicato come il furto della Fiat 126 utilizzata per la strage

del 19 luglio 1992. Murana (intimidito) si difendeva, rispondendo che loro avevano a che fare solo col cognato di Scarantino e che quest'ultimo diceva tante tante sciocchezze, ma affermava la verità quando raccontava d'aver procurato la macchina su incarico del cognato; sul resto, invece, si era "allargato", sostenendo cose suggeritegli dagli inquirenti.

Pulci, inoltre, ha confermato che -sempre nel contesto di quel dialogo sulla strage di via D'Amelio- Murana gli diceva "il lavoro lo abbiamo fatto noi della Guadagna" e, dunque, si attribuiva un ruolo nella strage (circostanza che l'imputato riteneva credibile, a suo dire, sebbene non sapesse nemmeno quali famiglie e mandamenti venivano coinvolti nell'esecuzione dell'eccidio).

Si riporta qui di seguito, un ampio stralcio delle suddette dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, nella parte ritenuta di maggiore interesse, ai fini del presente giudizio, prima di passare alle ulteriori considerazioni relative alla loro natura falsa e calunniosa⁸⁹:

P.M. Dott. PACI - Senta, lei, dopo questi incontri, diciamo, che riguardano i capi, i boss di Cosa Nostra, i rappresentanti dei vari mandamenti o delle varie province, durante i quali lei rimane appartato e naturalmente si relazione con costoro, che sono a loro volta gli altri accompagnatori di questi soggetti, poi Murana l'ha più rivisto?

IMPUTATO C. PULCI - In carcere a Caltanissetta. (...) Credo che sia nel '98, se non ricordo male, ma siamo lì.

P.M. Dott. PACI - Lei dice tra la fine del '98 e il '99, insomma.

IMPUTATO C. PULCI - Cioè quello è il periodo. Non solo, ma ci sono... che eravamo in carcere, ci sono i documenti carcerari.

⁸⁹ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 82 ss.

P.M. Dott. PACI - Lei era appoggiato a Caltanissetta o era in quel tempo stabilmente fisso?

IMPUTATO C. PULCI - Allora, io poc'anzi, a seguito delle domande del suo collega, ho spiegato che a Caltanissetta ci sono stato in più fasi: una prima fase ero assegnato, si dice, il Ministero lo assegna in quel carcere; a seguito della relazione della direzione, vengo trasferito nel carcere di Termini Imerese. Poi, per questioni processuali, che avevo le udienze a Caltanissetta e per i problemi che io ho di salute, mi hanno di nuovo appoggiato, no assegnato, a Caltanissetta temporaneamente, finché finivano le...

P.M. Dott. PACI - Senta, e con MURANA avevate occasione di incontro quotidiano? Cioè eravate nella stessa cella?

IMPUTATO C. PULCI - All'aria, (...). No, no, nella stessa cella non eravamo. Ci aveva pure un problema di cella, ci stavo badando, perché ero io là quello che si occupava dei problemi (...). Allora, che cosa succede nelle carceri? Il carcere rispecchia la società esterna, con una differenza: che il carcere il muro si vede e all'esterno non si vede, ma il muro c'è pure all'esterno, dotto'. E allora... e nel carcere ci sono diversi soggetti con diversi gradi culturali, istruttivi, con diverse mentalità e nascono i conflitti, come nascono nei migliori condomini. (...) E allora, questi conflitti chi li media? (...) qualcuno li deve mediare. (...) io ero stato incaricato(...). Perché prima ce n'era un altro, prima di me; poi, quando sono arrivato io, siccome Madonia controllava o voleva controllare pure gli uomini suoi dentro il carcere, ci mise a uno di sua fiducia, in quel caso ero io. (...) Poi io, siccome io ero integralista, poi io mi studiavo l'Ordinamento Penitenziario, non ero (...) un povero sprovveduto. (...) Allora facevo come una specie di sindacalista negli interessi dei nostri uomini. (...) La direzione se ne accorge e mi fa trasferire.

P.M. Dott. PACI - (...). A Murana come lo incontra, dove lo incontra e (...) se riferisce del primo incontro, di come lo approccia.

IMPUTATO C. PULCI - Lo incontro all'aria, all'aria sarebbe il cortile del passeggio, e faccio finta di non conoscerlo. (...) E io usavo questa tattica, che vedevo la reazione che facevano gli altri. L'ho fatto con Scianna, che era un altro di Bagheria, un imprenditore di Bagheria. Insomma, era una mia (...) tattica, chiamiamola così. Questo si preoccupa e chiama a Panzarella. Panzarella perché lo conosce? Mica l'aveva incontrato nel covo, perché quando si guasta la macchina sull'autostrada ero io e Panzarella. (...) E ci... ed era... pure Giacinto Scianna mi chiamà, dici: 'Ma chi c'è?' Dico: 'Bedda matri, nun lu canusciu'. (...) Basta, ci siamo messi a parlare, mi ha portato i saluti, perché gli avevano tolto il 41 bis, era il G7 a Roma con Mado... io e Nino Gargano. Nino Gargano io lo conoscevo che era compare di Madonia ed era un esponente di spicco della famiglia (...) di Bagheria.

P.M. Dott. PACI - Quindi le porta i saluti Gargano.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Mi raccontò un poco la vicenda e così... e così lo rincontrato, diciamo. (...) Poi aveva un problema di cella, mi ero interessato per farlo cambiare. Insomma...

P.M. Dott. PACI - Allora, mi dice come andate a parlare delle vicende processuali che riguardavano in quel momento Murana? (...) Mi scusi, è Murana che le racconta o è lei che lo sollecita?

IMPUTATO C. PULCI - No, prima perché era sceso, poi io perché lo sollecito, mi deve fare arrivare gradualmente. (...) No, non la voglio confondere, dotto'. (...) Allora, prima si chiacchiera del più e del meno, mi racconta la vicenda che era stato al 41 bis, mi porta i saluti e che era sceso poiché c'era in corso il processo di primo

grado, quello cosiddetto Borsellino bis, di primo grado stiamo parlando. E lui andava alle udienze. Allora c'è stato un momento che siccome, come ho ripetuto al suo collega poco fa, io stavo attenzionato alle cronache tra giornali, televisione, escluso internet, perché in carcere non si poteva avere, ora invece ce l'ho pure sul telefono, se succede una notizia (...). Insomma, succede che c'era Scarantino che faceva quella sceneggiata del ritrattamento, ritrattava il ritrattato, insomma, tutta quella... E un giorno che eravamo...

P.M. Dott. PACI - Scarantino che, scusi, lei non conosceva e non ha mai conosciuto, quindi di cui ha notizia solamente tramite...

IMPUTATO C. PULCI - Sì, delle cronache. (...) Dalla cronache. Non lo cono... l'unica volta che l'ho visto in una udienza di questo processo a Roma.

P.M. Dott. PACI - Va beh, andiamo avanti, questo è superfluo.

IMPUTATO C. PULCI - Ma io non l'avevo mai visto, non l'avevo visto. Allora, sentendolo parlare alla televisione, poi eravamo in... in cella, il telegiornale dell'una - l'una e mezza, poi alla due si va a... nel cortile per la passeggiata e lo incontro, e l'ho affrontato in quel modo, che lei l'ha letto in diversi verbali, ma ora lo ripetiamo, perché la Corte non l'ha letto. Che ci dissi: 'Ma che razza di gente siete? Pigliate a uno cumu a Scarantino e lo usate ppi' arruba' la machina. Ma nun vi avvrigugnati?' L'ho quasi aggredito. E lui si è... ha cercato di difendersi, dici: 'Ma Scarantino... nuatri cu' so' cugnatu aviamu a chi fari - dici - iddu nun c'entra niente, chi...' Cioè si cercava di difendere. Io l'ho offeso dicinnu: 'Ma che razza di gente siete? Cumu, pigliati a uno come Scarantino', nel senso con i limiti che ha Scarantino, insomma, non è che lo devo spiegare io. All'epoca...

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, questo non è... vista la confidenza e il fatto che non eravate, diciamo, ritualmente presentati, non era una ingerenza indebita nelle cose

riservate di...?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, ma poi le cose dopo... dopo la... la carcerazione, anche il regolamento cambia, però poi io... io ero uno che andavo... ho spiegato alla Corte nelle mie iniziali dichiarazioni spontanee, per evitare di... di fare, diciamo, interpretazioni diverse, che l'organizzazione criminale aveva delle regole, alle regole ci sono le deroghe e le regole non valgono per tutti.

P.M. Dott. PACI - Quindi questa era una deroga, diciamo.

IMPUTATO C. PULCI - Ma io ero uno sregolato quasi. E ce l'ho detto in quella... in quella forma. Quello, giustamente, ha voluto... ha cercato di difendersi. Anche perché io non è che avevo una bella fama in carcere, se io decidevo che a mezzogiorno il pranzo non lo doveva ritirare nessuno, nessuno ritirava il pranzo; se decidevo che per un mese nessuno si doveva fare la doccia - c'è scritto in quella relazione che ho menzionato - nessuno si faceva la doccia. (...) Diciamo che ero il capo branco.

P.M. Dott. PACI - Quindi questa, diciamo, era la ragione che la portava ad avere anche, secondo lei, confidenza, potesse prendere le confidenze con Murana.

IMPUTATO C. PULCI - Sì, poi io esageravo, avevo pure la giovane età, non avevo l'esperienza che c'ho oggi.

P.M. Dott. PACI - Senta, e questo discorso di Murana si ferma a questa circostanza, cioè a rispondere a questa sua provocazione in questo modo, o dice qualcos'altro?

IMPUTATO C. PULCI - No, dice che... me l'ha... mi ha detto che non... lui non c'entrava niente, lui era uno di... l'ultimo del quartiere, ma che avevano da fare con il cognato, che io mi... non riesco a memorizzare mai il nome del... Profeta mi pare ca si chiama. (...) Dice: 'Lui che c'entra? Lui non c'entra', dici. Diceva pure che

l'accusava ingiustamente. Poi io che la strage l'avevamo fatta noi di Cosa Nostra ero certo e lo sapevo, anche perché avevo accompagnato nelle riunioni preliminari alle stragi a Madonia in due riunioni distinte. (...) Sapevo che eravamo noi, ma non sapevo materialmente quale famiglia, di quale quartiere o di quale mandamento palermitano aveva eseguito la strage, perché io non... non potevo saperlo.

P.M. Dott. PACI - Quindi, scusi, Madonia le dice che voi eravate... che Cosa Nostra era coinvolta?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, come! Come!

P.M. Dott. PACI - E che le riunioni alle quali lui partecipava e alle quali lei lo accompagnava (...) erano funzionali a questa...

IMPUTATO C. PULCI - Ci sono verbali, ci sono anche (...) sopralluoghi dove io...

P.M. Dott. PACI - Pulci, lei (...) risponda. (...) cioè lei aveva avuto detto da Piddu Madonia che Cosa Nostra aveva organizzato...

IMPUTATO C. PULCI - Addirittura, signor Presidente, a me Madonia mi disse un giorno: 'Non venire di 'sti giorni a Palermo, che siccome deve succedere il fatto...' (...) '...se ti fermano, ti possono chiedere giustificazioni'.

(...)

PRESIDENTE - Il fatto in che senso?

IMPUTATO C. PULCI - Il fatto prima del dottore Falcone e successivamente del dottor Borsellino.

PRESIDENTE - Allora, spieghi di che fatto si tratta, cioè cosa...

IMPUTATO C. PULCI - Dell'attentato che era in preparazione per il dottore Falcone e successivamente dell'attentato che era in preparazione per il dottore Borsellino.

P.M. Dott. PACI - Allora, Pulci, scusi, con questa premessa: le aveva detto anche quali erano e chi erano i soggetti palermitani coinvolti?

IMPUTATO C. PULCI - No, no. (...) Mi diceva: 'Noi'. (...) 'Noi stiamo facendo... dobbiamo fare'.

P.M. Dott. PACI - Del coinvolgimento di Pietro Aglieri le era stato detto qualche cosa, le era stato accennato qualche cosa?

IMPUTATO C. PULCI - Non me lo ricordo, però io non so di fatto poi quale mandamento. Oggi lo so a seguito...

P.M. Dott. PACI - Ma lei sapeva (...). Che Murana (...) appartenesse al mandamento di...

IMPUTATO C. PULCI - Io sapevo che Murana occasionalmente accompagnava a Pietro Aglieri. La... una volta arrivato là, la prima o la seconda volta che l'ho visto, ci chiesi a Madonia: 'Ma cu è ddu carusu?' Dici: 'Niente, è uno ca accumpagna a lu signorino', lo chiamavano ad Aglieri, perché con i nomi quasi nessuno si chiamava.

P.M. Dott. PACI - Le dico, proprio per spiegare la deduzione, lei ai colleghi che le chiedono: 'Senta, ma lei come seppe che Riina ha dato l'incarico ad Aglieri di effettuare le attività necessarie per eliminare Borsellino?' Quindi le fanno questa domanda e lei dice: 'Io questo lo deduco'. (...) Se ci spiega la deduzione com'è.

IMPUTATO C. PULCI - Qualche settimana, qualche quindici giorni prima della prima strage, cioè quella di Capaci, c'erano incontri... come si dice? Frequenti tra questi personaggi, di cui Aglieri era sempre presente. Mentre, per esempio, quando andavo e venivo tutto l'anno, che facevo... c'erano giornate che ci andavo pure due volte, perché mi mandava a fare una cosa e poi ci dovevo portare la risposta, mica c'era sempre Aglieri là.

P.M. Dott. PACI - Senta, le ha mai parlato del furto della 126, della macchina,

dell'utilizzo della macchina?

IMPUTATO C. PULCI - Non me lo ricordo.

P.M. Dott. PACI - Sempre nello stesso verbale, quindi è il primo verbale in cui si parla di questa vicenda, lei dice: 'Scarantino, in effetti, non era aggiornato, era il cognato che gestiva la situazione'.

IMPUTATO C. PULCI - Sì, detto di...

P.M. Dott. PACI – 'Il cognato che dovrebbe essere Profeta. Il Profeta era... Profeta era quello che gli fece procurare la macchina a Scarantino, secondo quello che mi riferì...'

IMPUTATO C. PULCI - Murana.

P.M. Dott. PACI - '... Murana'.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Quindi, per dare un quadro preciso di quello che le riferisce Murana e che lei riferisce subito ai magistrati, no?

IMPUTATO C. PULCI - Subito, immediatamente.

P.M. Dott. PACI - E' che nel corso di questi colloqui in carcere, Murana le dice che Scarantino non c'entrava nulla.

IMPUTATO C. PULCI - Cioè non è che Murana mi chiama e mi racconta il fatto, Murana è stato aggredito da me in carcere e non è che è stato aggredito da un detenuto, è stato aggredito dal capo branco. E si è pure spaventato, anche perché prima io lo avevo ignorato, qualche giorno prima.

P.M. Dott. PACI - Senta, ma la spiega la ragione bene di questa aggressione? Cioè lei la...

IMPUTATO C. PULCI - Ero arrabbiato, dissi: 'Talia 'sti quattro cornuti, pigliaru a unu... a unu ca mancu sapi parla' mancu in italiano e ci ficiru arruba' la machina'.

Perché io mica sapevo se Scarantino diceva la verità o il falso, prendevo le cose per come li sentivo. Che ne so io che Scaranti... Potevo immaginare che il dottore La Barbera avesse usato a Scarantino ppi' fari un depistaggio clamoroso, ma come emerge oggi in quest'aula? Ma manco se mi sparavano ci avrei creduto, intanto è successo. Poi le cose dette (...), duttu', di Cosa Nostra li deve prendere pure con le pinze, che dicono il Vangelo? A volte si dicevano delle clamorose bugie. (...) Pure per gestire la situazione. (...) Io ho raccontato quello che ho avuto riferito, non avevo gli strumenti per verificare se era vero; avevo delle conoscenze che mi portavano a credere che poteva essere vero. Conoscevo a Murana, mica l'ho incontrato al circolo degli... degli agricoltori diretti, l'ho incontrato in un covo dove c'erano i capi di Cosa Nostra siciliana.

P.M. Dott. PACI - E quindi, scusi, la decisione... gli parlò di chi aveva preso la decisione di prendere questa macchina, rubare questa macchina?

IMPUTATO C. PULCI - Non me lo ricordo perché so... l'ho aggredito, poi ddu poveraccio si è pure spaventato, era in difesa. Mi disse, quello che ricordo, dice: 'Ma chissu era 'u scanazzatu, nun c'entra nenti iddu. Cu l'avvicinà? Nuatri aviamu a chi fa' cu' lu cugnatu, lu cugnatu era uno dei nostri'. (...) Insomma, quella era... ma era pure impaurito, perché in carcere a farlo impiccare ppi' passare suicidio ci vogliono tre secondi.

P.M. Dott. PACI - Le leggo quest'altro passaggio sempre dello stesso verbale, dice: 'Non doveva trovarsi in una situazione del genere, solo che il cognato, che era della famiglia - sta riferendo delle confidenze di Murana- della famiglia di Aglieri, ha avuto l'imprudenza, se così si può chiamare, di fargli procurare la macchina'. 'Questo lo disse Murana?' 'Sì, però ha esagerato, per esempio, in circostanze, per quanto si allargava, perché mi raccontò il discorso che lui tira in ballo la riunione in

una casa'. Cioè lei dice: 'Murana mi racconta che (...) il cognato Profeta si era limitato a dargli questo incarico, quasi per giustificarsi, e che poi Scarantino ci aveva messo del suo raccontando cose che non erano vere'.

IMPUTATO C. PULCI - No, mi diceva Murana che Scarantino diceva un sacco di cavolate.

P.M. Dott. PACI - E che, quindi, l'unica cosa vera del racconto di Scarantino...

IMPUTATO C. PULCI - Sì, che poteva... che era quello che aveva procurato la macchina, secondo l'incarico dato a Scarantino dal cognato.

P.M. Dott. PACI - Dal cognato.

(...)

P.M. Dott. PACI - E quindi tutto il resto Scarantino come lo sapeva, secondo le indicazioni che le dà Murana?

IMPUTATO C. PULCI - Quello... Gaetano Murana diceva che stava raccontando delle cose non vere, che erano stati possibilmente la Polizia, la Procura. Insomma, cose dette così (...). Incredibili a quei tempi.

P.M. Dott. PACI - Sì. Naturalmente stiamo parlando che il furto era vero, il resto, invece, era stato imbeccato, diciamo. Senta, questa è la versione che lei fornisce alla Procura di Caltanissetta nel 2000. (...) Verbale del 10 febbraio del 2000. Lei viene sentito nell'Appello del Borsellino bis.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - E diciamo che le sue dichiarazioni vanno oltre questa definizione. (...) Lei ha dichiarato sempre la stessa cosa. (...) Per restare proprio al nocciolo della dichiarazione (...) poi vediamo la parte controversa, ma quella, diciamo, che accettiamo e che condividiamo, sulla base di quella che è l'originaria dichiarazione, lei dice, a un certo punto, che questo discorso con Murana si tronca.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Cioè che Murana si... si alla...

IMPUTATO C. PULCI - No, veramente mi allontanai i', perché, insomma, poi mi ha fatto pure pena, era spaventato quello là. Perché mi sono reso conto che mi... mi ero fatto prendere la mano, l'ho aggredito, non è... A me che me ne interessava, tra l'altro. (...) Però, insomma, è stata così la cosa.

P.M. Dott. PACI - Prima lo sollecita e poi, a un certo punto...

IMPUTATO C. PULCI - Sì, vedo che l'avevo quasi mortificato a quello là.

P.M. Dott. PACI - Ma oltre a mortificarlo, lei dice che il discorso non va avanti per una ragione specifica. Ricorda quale?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, perché non voleva andare più avanti, sennò ci dovevamo pure litigare.

P.M. Dott. PACI - Ecco, perché dovevate litigare?

IMPUTATO C. PULCI - Cioè ho fatto marcia indietro perché (...) mi sono reso conto che avevo...

P.M. Dott. PACI - Pulci, spieghi perché vi dovevate litigare. Cioè perché se fosse andato avanti doveva sfociare in una litigata?

IMPUTATO C. PULCI - Siccome mi diceva che si stava inventando quello tutto. (...) Scarantino. E pensavo, dico: 'Ma scusa, a chistu cu ci li dici 'sti cosi? Qua c'era questo'. Cioè perché Scarantino all'inizio faceva i sopralluoghi, io facevo i processi e li... seguivo la cronaca. Dissi: 'Ma questo mica si può inventare', perché c'erano delle circostanze che dichiarava Scarantino riscontrabili dagli inquirenti. Dissi: 'Va beh, chiudiamo la partita, sennò cca n'hammu a sciarriari'. (...) Non è credibile che... che chiddu si sia inventato, anche perché non aveva la... la struttura intellettuale ppi' putirisi inventare. Uno che lo sentiva parlare, c'era di chiangiri.

P.M. Dott. PACI - Allora, scusi, quando Murana dice: 'Gli sbirri gliele fecero dire quelle cose', lei dice: 'No...'

IMPUTATO C. PULCI - Sì, ci dissi: 'Vatinni, va'', chiusi e mi ni ivu, dissi: 'Vatinni, li sbirri!' Cioè li sbirri ti possono dare una dritta, ma questo...

P.M. Dott. PACI - E' chiaro, è chiarissimo. Senta, questo discorso che lei prende con Murana ai passeggi, all'ora d'aria, è una cosa che si ripete nel tempo? Cioè lo riprendete questo discorso in più occasioni?

IMPUTATO C. PULCI - Allora, la... l'aggressione, tra virgolette, è stata fatta solo una volta con quella sfuriata, che io poi me ne sono pentito di averla fatta, ed è successo così. Poi ci vedevamo giornalmente, poi mi chiamò anche lui... Giacinto si chiama Gino, Gino di nome si chiama Giacinto all'anagrafe; Giacinto a Bagheria lo chiamano Gino. E mi dissi: 'Ma chi... ddu carusu si scantà'. Ci dissi: 'No', dico. Insomma, è finita così la situazione.

P.M. Dott. PACI - Ma poi vi siete ripresi, avete riparlato successivamente?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, ci salutavamo, sì, sì. (...) E' stato solo un problema di... una sfuriata, che io ho sbagliato pure a farla. E se non la facevo, oggi non mi troverei qua.

P.M. Dott. PACI - Queste dichiarazioni, il nocciolo di queste dichiarazioni che lei rende oggi, sono le stesse dichiarazioni che lei rende anche inizialmente all'esame, nel corso dell'esame dell'Appello di Borsellino bis. Poi, successivamente, le viene fatta un'ulteriore domanda (...), le viene fatta una domanda nel corso dell'esame e lei dice molto di più. Se lo ricorda, sennò...

IMPUTATO C. PULCI - Non me lo ricordo. A domanda di... del Procuratore Generale, mi pare.

P.M. Dott. PACI - Sì, a domanda del Procuratore Generale.

IMPUTATO C. PULCI - Mi pare che è stato il dottor Dolcino Favi che mi fece la domanda, o la dottoressa Romeo, perché erano loro due Procuratori Generali di udienza.

P.M. Dott. PACI - Cioè lei dice, rispondendo al Procuratore Generale, dice...

IMPUTATO C. PULCI - E la domanda qual era, dottore?

P.M. Dott. PACI – ‘Signor Pulci, le dice, le chiede il Procuratore Generale dopo che si ricorda una prima domanda, c'era stata un'opposizione da parte dei difensori, quindi il Presidente non l'aveva ammessa. Il Procuratore Generale riformula la domanda e dice: ‘Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?’ Quindi abbiamo, se ricorda la storia di quel processo, la prima parte dell'esame che viene svolto dalla dottoressa Romeo, poi interviene il dottor Favi, il dottor Favi formula questa domanda, alla quale c'è un'opposizione ferma da parte dei difensori, il Presidente invita il Procuratore Generale a riformulare la domanda e la nuova formulazione è questa: ‘Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?’ E lei risponde: ‘Murana mi disse che il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna’.

IMPUTATO C. PULCI - E la domanda qual è?

P.M. Dott. PACI - Signor Pulci, la domanda è quella che le ho fatto. (...) La domanda è quella che le ho letto. (...) ‘Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?’ Lei sta rispondendo a questa domanda, chiaro? E la risposta è, cioè: ‘Murana mi disse che il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna, noi. Lui è della Guadagna pure, non l'avevano fatto loro, l'avevano fatto noi - questo tra virgolette - e Scarantino aveva avuto il ruolo, tramite il cognato, di fornire la 126, quella che era l'autovettura. Praticamente se lo dà il ruolo Murana’. Quindi, come vede, rispetto al nocciolo delle dichiarazioni, che prevedeva, sostanzialmente, la confidenza fatta da Murana a lei, che prevedeva che il cognato Profeta avesse dato l'incarico a

Scarantino di prendere la 126 e tutto il resto era fantasia...

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - ...qui c'è un valore aggiunto...

IMPUTATO C. PULCI - Esatto.

P.M. Dott. PACI - ...e cioè lei dice, lei aggiunge...

IMPUTATO C. PULCI - E come lo contrasta il primo, quello del nocciolo, secondo lei?

P.M. Dott. PACI - No, no, no, guardi, la domanda...

(...)

IMPUTATO C. PULCI - Ma se io c'ho detto che con Murana abbiamo avuto uno scontro e che ddu poveretto era in difesa, e mi dissi: 'Iddu nun c'entra niente, sta raccontando un sacco di...'

P.M. Dott. PACI - Sì, ma questa è la prima versione, quella che lei ha chiamato il nocciolo.

IMPUTATO C. PULCI - 'La macchina gliel'hanno fatta prendere...'

P.M. Dott. PACI - Sì, Pulci, però lei (...) deve ascoltare la domanda, la domanda è: premesso che abbiamo capito quello che dice (...) che abbiamo visto la conferma nelle prime dichiarazioni, il problema è quello che lei... la dichiarazione che lei rende all'Appello del Borsellino bis, in cui dice queste cose, che - lei è una persona intelligente - non coincidono con quelle che di...

IMPUTATO C. PULCI - Contrastano con quelle dette prima?

(...)

P.M. Dott. PACI - Si aggiungono, signor Pulci, è inutile che giriamo intorno...

IMPUTATO C. PULCI - Ah, si aggiungono. E perché? Perché viene sollecitato dai PP.MM. di udienza.

P.M. Dott. PACI - Quindi?

IMPUTATO C. PULCI - E allora il dibattimento a che cosa serve? (...) Ora lei mi sta sollecitando e...

P.M. Dott. PACI - Io la sto sollecitando. (...) Ma io non la sto sollecitando di dire il falso, io le sto sollecitando i ricordi, che è una cosa diversa.

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

P.M. Dott. PACI - Cosa che, immagino, abbia fatto anche... non immagino, sono sicuro abbia fatto anche il Procuratore Generale del tempo. (...) Se il Procuratore Generale gli fa una domanda, lei, essendo un collaboratore di esperienza...

IMPUTATO C. PULCI - Ora, all'epoca ero alle prime armi.

P.M. Dott. PACI - ...certamente ben sapeva che non doveva rifugiarsi dicendo una cosa falsa.

IMPUTATO C. PULCI - Ci manchere...

P.M. Dott. PACI - Cioè non si deve compiacere, ma questa è una regola...

IMPUTATO C. PULCI - Certo.

P.M. Dott. PACI - ...fin troppo evidente, che il compiacere non prevede certamente il dovere di dire il falso.

IMPUTATO C. PULCI - La domanda del dottore... la domanda del dottore Favi era a chiarire effettivamente quello che mi aveva detto Murana.

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, il Presidente non l'ammise (...) proprio perché ritenuta suggestiva. E per questo motivo il Presidente invitò il Procuratore a riformularla e il dottor Favi le fece questa domanda, che gliela ripeto, che era (...) 'Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?' A questa domanda lei, diciamo, risponde mettendo, inserendo Murana...

IMPUTATO C. PULCI - Posso dire alla Corte (...) la domanda suggestiva qual

era? 'Le disse Murana se avevano fatto loro della Guadagna o...?' (...) E non è ammessa, è suggestiva. Poi dice...

P.M. Dott. PACI - Signor Pulci, il disco... quale fosse... che fosse una domanda suggestiva è dato dal fatto che il Presidente non l'ha (...) ammessa, quindi...

IMPUTATO C. PULCI - Però io l'ho sentita, lei l'ha sentito, l'aula l'ha sentito. (...) Non è ammessa, ma uno la sente.

P.M. Dott. PACI - Allora che significa...

IMPUTATO C. PULCI - O se non è ammessa, che fa, la cancello?

P.M. Dott. PACI - Signor Pulci, signor Pulci, questo che significa, che tutte le volte che lei ha intuito che un Pubblico Ministero (...) faceva la domanda e (...) aveva come tendenza quella di avere notizie su un determinato fatto sul quale c'erano determinati imputati, lei ha risposto (...) accogliendo le aspettative del Pubblico Ministero?

IMPUTATO C. PULCI - No, no, io non ho risposto per compiacere il Procuratore.

P.M. Dott. PACI - E allora che cosa significa?

IMPUTATO C. PULCI - Io ho detto quello... ho integrato quello che alla dichiarazione fatta al PM, che non è in contraddittorio o non è un interrogatorio in aula, ho integrato che il Murana mi disse: 'Iddu nun c'entra niente cu' la Guadagna, lu cugnatu ci fici fari la machina...' (...) '...e lu ficimu nuatri di...' (...) '...l'abbiamo fatto noi del...'

P.M. Dott. PACI - Signor Pulci, lei oggi ci ha detto che ama anche consultare i Codici (...) e quindi conosce anche (...) il valore (...) della calunnia.

IMPUTATO C. PULCI - ...ancora dovevo fare le... la dichiarazione di intenti.

P.M. Dott. PACI - Allora, signor Pulci, va bene, insomma, poi valuterà la Corte

(...) il valore di queste sue affermazioni. Cioè, lei mi faccia capire: a fronte di una dichiarazione del genere, lei oggi, a fronte della imputazione di calunnia che è stata elevata nei suoi confronti, risponde cosa? Di essere innocente?

IMPUTATO C. PULCI - Sicuramente. (...) Altrimenti se ero colpevole, mi facevo il rito abbreviato, patteggiavo due anni e chiudevo la partita.

P.M. Dott. PACI - E lei è in grado di spiegare, di dare una spiegazione plausibile alla dichiarazione che fece dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello, e cioè che a domanda del Procuratore Generale, che ripeto, dopo quella stoppata dal Presidente, che non passò proprio perché evidentemente suggestiva (...) le ripeté (...) formulandola in questi termini: 'Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?' 'Murana mi disse che il lavoro lo avevano fatto...'

IMPUTATO C. PULCI - Loro della Guadagna.

P.M. Dott. PACI - '...noi della Guadagna'. Noi inteso...

IMPUTATO C. PULCI - Lo confermo.

P.M. Dott. PACI - Perfetto. Questo discorso...

PRESIDENTE - Aspetti un secondo. (...) Lo conferma in che senso?

IMPUTATO C. PULCI - Come letto dal...

PRESIDENTE - Ma conferma cosa? Di averlo detto?

IMPUTATO C. PULCI - Di averlo detto (...) e che Murana me l'abbia detto.

PRESIDENTE - Quindi che Murana le abbia detto questo, conferma?

IMPUTATO C. PULCI - Sì.

PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.

P.M. Dott. PACI - Allora, lei questa...

IMPUTATO C. PULCI - E lo ritenevo veritiero, in quanto io precedentemente agli attentati, a tutti e due, incontravo Madonia a Bagheria e c'era Pietro Aglieri. E

Pietro Aglieri mi spiegava Madonia che non era uno di seconda mano.

P.M. Dott. PACI - Sì, ma questa è una deduzione, il problema è quello che le disse Murana.

IMPUTATO C. PULCI - Quello me l'ha detto e io l'ho ritenuto pure credibile, prima perché io non... che era stata Cosa Nostra io ne ero certo, perché ero sicuro che era stata Cosa Nostra; che erano stati i palermitani ne ero pure certo; non sapevo chi, quale famiglia, quale mandamento l'aveva fatto. E allora quando Murana, nel difendersi, mi dice questo, lo faccio pure credibile. Ma quando si allarga a dire che quello che diceva Scarantino era opera di suggeritori delle Forze dell'Ordine, dei magistrati, in summa, me ne sono pure andato per evitare di... di fare una lite, perché non lo ritenevo verosimile. Ecco perché il verosimile e l'inverosimile non esiste.

P.M. Dott. PACI - No, no, questo lasciamolo (...) Sono discorsi alati che non ci interessano. (...) Allora, questa affermazione non è, diciamo, sfuggita dal senno improvvisamente, perché lei la ripete quattro volte quel giorno, la ripete anche nel corso del controesame che le fa il Presidente, quindi non è, così, una battuta...

IMPUTATO C. PULCI - Ma io sto dicendo che l'ho detto e che l'ho avuto detto, mica ho fatto una battuta di cattivo gusto. (...) Lo sto dicendo davanti la Corte d'Assise; poi il Presidente, la Corte, valuterà (...) l'attendibilità.

P.M. Dott. PACI - No, fatichiamo a capire in che modo lei poi sostenga che l'ordinanza di custodia cautelare che le viene consegnata è un'ordinanza di custodia cautelare sulla calunnia...

IMPUTATO C. PULCI - Ingiusta.

P.M. Dott. PACI - ...in relazione alla quale lei si ritiene innocente e fatichiamo a comprendere come, a fronte di questa dichiarazione, lei ancora sostenga di non

avere incolpato una persona sapendola innocente.

IMPUTATO C. PULCI - Certo, e lo... lo confermo, io non ho mai... no a lui, neanche agli altri. Io la mia vicissitudine processuale è complicatissima, ma non c'è un... un'imputazione, esclusa questa, che io abbia calunniato chicchessia, escluso il dottore Contrada, che poi (...) è andato assolto, tra l'altro.

P.M. Dott. PACI - Queste cose Murana gliele ha dette o no?

IMPUTATO C. PULCI - Certo.

P.M. Dott. PACI - Cioè il fatto di essersi accusato lui...

IMPUTATO C. PULCI - Accusato, è stato nella foga di quella aggressione, questo si doveva difendere, perché si sentiva... si era spaventato.

P.M. Dott. PACI - Sì, ma il conto è che lei, come già ha detto prima, il nocciolo delle dichiarazioni, quello che abbiamo già ricordato, rammentato, le aveva già rese epurate di questa (...). E Murana aveva detto: 'Sì, c'entrava la Guadagna, Profeta aveva dato incarico a Scarantino di prendere questa 126, il resto Scarantino se lo sta inventando'. Alla Corte d'Assise, ripeto, dice una cosa diversa, perché non dice: 'Io deduco', lei dice: 'Murana mi ha detto che...'

IMPUTATO C. PULCI - Mi ha detto, e lo ripeto di nuovo qua: Murana me l'ha detto.

P.M. Dott. PACI - Va bene. Senta, quando poi avete finito... ci sono state altre confidenze che Murana le ha dato sulla...?

IMPUTATO C. PULCI - Poi parlavamo, insomma, camminavamo, non è che... vatti a ricordare la cosa più... il ricordo che c'ho è che ha avuto quella imprudenza di... di fare quella sortita con Murana, che non era neanche giusto farla.

PRESIDENTE - Come dice il Pubblico Ministero, altre confidenze che lei ha ricevuto da Murana ad esempio su questo argomento di via D'Amelio, che...

IMPUTATO C. PULCI - No, ma non credo che ci siamo ritornati più, perché io mi sono reso conto che, diciamo, avevo fatto una cosa che non dovevo fare. Poi in galera c'erano tanti di quei problemi!

P.M. Dott. PACI - Senta, le disse se il cognato era uomo d'onore?

IMPUTATO C. PULCI - Non ce lo so dire, guardi, non ce lo so dire. Penso... no penso, ricordo che mi disse: 'Che c'entra lui? Il cognato era uno dei nostri, ma lui no', però non me lo ricordo poi se era d'onore, se era capodecina, non lo so.

P.M. Dott. PACI - Mi scusi, questo forse l'ha detto, ma mi è sfuggito: lei in seno alla famiglia di Sommatino aveva qualche incarico particolare? (...) Cioè era soldato o aveva avuto...?

IMPUTATO C. PULCI - Io non ero il capofamiglia, anche se sono stato condannato per questo, perché il capofamiglia...

P.M. Dott. PACI - No, cariche formali ne ha avute mai?

IMPUTATO C. PULCI - Di supplenza, più che incarichi formali.

(...)

AVV. DENARO - (...) Vorrei che lei chiarisse un pochino meglio qual era il ruolo: lei era solamente l'autista di Madonia o era il suo uomo di fiducia?

IMPUTATO C. PULCI - No, l'autista è una parola troppo riduttiva. Certo, lo spostavo perché lui si fidava solo di me, ma ero... lo sostituivo quasi in toto nelle cose dove lui riteneva che io lo potevo sostituire. Dove era strettamente necessaria la sua presenza, correva il rischio che io poi lo spostavo nei vari luoghi dove lui aveva questa esigenza.

AVV. DENARO - Ma questo ruolo che lei aveva, era conosciuto all'esterno?

IMPUTATO C. PULCI - All'interno di Cosa Nostra i maggiori esponenti lo sapevano che quando vedevano a me, praticamente, mi trattavano come se vedevano

a Madonia.

AVV. DENARO - A Madonia. Possiamo dire la stessa cosa di Murana? Murana era l'alter ego di Pietro Aglieri?

IMPUTATO C. PULCI - No, era uno... un ragazzo, uno dei tanti autisti che usavano per l'occasione, non... non credo che era... non credo. L'ho visto, come ho detto poco fa alla Procura, al Sostituto Procuratore, poche volte in quelle occasioni che... non è che lo vedevo assiduamente là. Non credo che era un... un esponente di livello. Poi non lo so, io non è che... non appartenendo a quella famiglia non so il ruolo che uno può avere all'interno della famiglia; ma apparentemente sembrava uno dei tanti ragazzi che vengono usati.

AVV. DENARO - Sì, però lei le rivolge la parola nel carcere di Caltanissetta. (...) Rivolge la parola all'uomo che ha il suo stesso ruolo o che ritiene di avere un ruolo inferiore?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, se aveva il mio stesso... se lo ritenevo del mio stesso ruolo, mica l'aggredivo in quel modo di come l'ho... ho descritto poc'anzi, non l'avrei fatto. Già ho fatto tanto a fa... a dirlo, figuriamoci se era uno che lo ritenevo di alto livello, non avrei mai fatto una... una fuoriuscita di questa portata.

Come anticipato e riportato anche nel precedente stralcio dell'esame dibattimentale dell'imputato, quest'ultimo si dichiarava innocente per la calunnia contestatagli al capo G), spiegando che -dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare- ammetteva l'addebito, al solo fine di ottenere la revoca della predetta misura carceraria, evitando così di perdere il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare.

Detta ultima versione (come si dirà, a breve) è del tutto inattendibile (anche a prescindere dalla considerazione che la stessa darebbe luogo ad una residua

responsabilità dell'imputato per il reato di autocalunnia, in relazione all'interrogatorio del 22 marzo 2012, nel quale egli -a suo dire- si sarebbe falsamente incolpato della calunnia ai danni di Murana).

Si riporta un altro breve stralcio delle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, sul punto specifico⁹⁰:

AVV. DENARO - Signor Pulci, lei è stato sentito il 22 marzo del 2012. Fece lei richiesta di parlare con i PP.MM. della Procura di Caltanissetta?

IMPUTATO C. PULCI - Sì, a seguito l'interrogatorio di garanzia e la convalida dell'arresto, dopo qualche giorno ho chiesto di parlare con la... la Procura di Caltanissetta.

AVV. DENARO - Signor Pulci, non qualche giorno... Sì, benissimo. Qual è il motivo della richiesta?

IMPUTATO C. PULCI - Avevo... avevo interesse di parlare immediatamente con la Procura di Caltanissetta a seguito della amara esperienza maturata nel 2007, allorquando mi fu contestato il reato e sono stato tratto in arresto, che se... ero ritornato nel mio paese per riorganizzare la cosca; che poi è andata a finire con una bella archiviazione, però le conseguenze che ho subito io sono state queste: che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna mi ha revocato il beneficio, (...) della detenzione domiciliare (...) previsto per i collaboratori di giustizia. Per evitare che il Tribunale di Sorveglianza poi, che mi aveva ridato il beneficio dopo ventuno mesi, me lo revocava di nuovo, avevo interesse di avere il parere favorevole dalla Procura della Repubblica per essere scarcerato e non incorrere a un'ulteriore revoca.

AVV. DENARO - Benissimo. E quindi cosa fa?

IMPUTATO C. PULCI - Faccio... faccio richiesta, chiedo di essere ascoltato e,

⁹⁰ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pagg. 108 s.

diciamo, ottengo il parere modificando le reiterate e concordanti dichiarazioni fatte dal 2010 alla settimana prima. Perché? Perché ottenendo, cosciente di sapere che incrinavo la credibilità e che ne poteva pure causare danno, ma era un danno minore di quello che il Tribunale di Sorveglianza mi poteva revocare il beneficio della detenzione domiciliare e ripartire di nuovo da capo.

AVV. DENARO - Lo ottiene questo parere favorevole?

IMPUTATO C. PULCI - Nella stessa udienza, quando vengo sentito, faccio quel verbale che la Procura ha chiesto di produrre, e noi abbiamo dato pure il consenso, e contestualmente presentiamo al Giudice dell'udienza... al GIP il... la richiesta di scarcerazione, con il parere favorevole della Procura. Di lì a poco sono uscito un paio di giorni, tempo tecnico di fare il provvedimento di scarcerazione, dicendo che erano venuti... si erano affievolite le esigenze di custodia cautelare.

Orbene, si può senz'altro affermare la falsità delle suddette dichiarazioni dell'imputato, in merito alla confidenza carceraria dell'odierna parte civile. In tal senso, inducono univocamente (come, in parte, già argomentato), oltre alla predetta progressione accusatoria nei confronti di Gaetano Murana, in una fase della collaborazione in cui Pulci non aveva affatto rescisso il suo legame con il sodalizio mafioso, anche (e soprattutto) la falsità del riferito protagonismo di Vincenzo Scarantino nel segmento operativo relativo al furto e allo spostamento dell'autobomba (come ampiamente emerso nel corso del presente procedimento), e, a ben vedere, pure la natura fortemente oscillante, illogica e contraddittoria delle propalazioni di Pulci.

Come già esposto, infatti, la palese falsità della confidenza carceraria di Gaetano Murana, così come riferita da Pulci, anche in merito al ruolo di Scarantino, incaricato da Profeta di procurare una Fiat 126, emerge (chiaramente) da quanto accertato nel

presente processo, in seguito alla collaborazione di Gaspare Spatuzza, con una ricostruzione del tutto diversa del relativo segmento operativo ed il protagonismo della famiglia mafiosa di Brancaccio (in base alle direttive impartite da Giuseppe Graviano, tramite Cristofaro Cannella, al medesimo Spatuzza, che rubava l'automobile di Pietrina Valenti, assieme a Vittorio Tutino).

Pare, dunque, impossibile credere ad una confidenza carceraria del tipo di quella riferita da Pulci, nel processo c.d. Borsellino bis (ripetuta anche nel presente dibattimento).

Inoltre, la versione fornita dell'imputato è fortemente oscillante ed assai poco lineare, nella misura in cui egli (come detto) ammetteva gli addebiti (nella fase delle indagini preliminari) e poi ritornava sui propri passi, spiegando che la sua confessione era meramente strumentale ad ottenere la revoca della custodia carceraria, al fine di continuare ad espiare la pena in regime di detenzione domiciliare.

Ancora, rimanendo alle dichiarazioni dibattimentali dell'imputato, è illogico, da una parte, sostenere che Murana gli faceva effettivamente la predetta confidenza, su un fatto così importante come la strage di via D'Amelio ed in termini così espliciti (*"il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna"*) e, dall'altra parte, difendersi spiegando che veniva stimolato a rendere tale dichiarazione (del tutto inedita) dalla domanda suggestiva di chi lo esaminava in quel processo. Peraltro, anche la domanda *de qua* veniva riportata da Pulci in termini non rispondenti al vero. Infatti (come sopra riportato), Pulci così si giustificava per la novità della dichiarazione dibattimentale della quale viene chiamato a rispondere in questa sede: *"Posso dire alla Corte (...) la domanda suggestiva qual era? 'Le disse Murana se avevano fatto loro della Guadagna o...?' (...) E non è ammessa, è suggestiva. (...) Però io l'ho*

*sentita (...)*⁹¹. In realtà, come risulta dalla trascrizione integrale (anch'essa, sopra riportata), la domanda del Procuratore Generale era riferita (in termini ben più generici), all'atteggiamento di Gaetano Murana come persona estranea o meno rispetto alla strage di via D'Amelio (*“Va bene. Signor Pulci, senta, ma in definitiva l'atteggiamento di Murana era un atteggiamento di persona che si dichiarava estranea (...) a questo fatto (...) o era di persona che sostan...?”*⁹²).

Comunque, anche a prescindere da quest'ultimo aspetto, il riferimento dell'imputato alla suggestività della domanda di chi lo esaminava in quel processo, pare del tutto inconferente rispetto alla veridicità o meno del suddetto colloquio carcerario con Gaetano Murana.

A ben vedere, poi, la giustificazione dell'imputato sulla suggestività della domanda alla quale rispondeva, si salda perfettamente con quanto confessato da Pulci nel corso delle indagini preliminari per questi fatti, in merito alla circostanza che l'odierna parte civile non gli rivelava alcunché sul protagonismo della propria famiglia mafiosa e che la frase sul *“lavoro”* fatto da *“noi della Guadagna”*, veniva inventata dal prevenuto, anche per la conoscenza mediatica delle dichiarazioni di Scarantino.

Quest'ultimo aspetto induce poi a delle considerazioni ulteriori sull'elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento alla necessaria consapevolezza, da parte del reo, dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (consolidata) chiariva che, per integrare l'elemento soggettivo della calunnia, non è sufficiente il dolo eventuale, vale a dire l'accettazione del rischio dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato,

⁹¹ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pag. 101.

⁹² Cfr. dichiarazioni rese da Pulci Calogero all'udienza del 7 marzo 2001 nell'ambito del secondo grado del procedimento c.d. Borsellino bis, pag. 92 ss.

occorrendo, alla luce del chiaro disposto normativo, la consapevolezza della predetta innocenza⁹³. Al tempo stesso, la Suprema Corte (in maniera altrettanto costante) chiariva l'impossibilità, per il reo, di addurre validamente, a propria scusa o discolpa, una valutazione soggettiva fraudolenta o consapevolmente forzata, in merito alla ritenuta colpevolezza del soggetto accusato di un reato⁹⁴.

Applicando detti principi di diritto alle suddette dichiarazioni di Pulci e considerata anche l'evoluzione delle stesse (nel quadro della sua problematica collaborazione, senza recidere -inizialmente- il legame di appartenenza a Cosa Nostra), si deve senz'altro concludere per la natura dolosa della sua condotta, posto che l'imputato inventava, in maniera del tutto fraudolenta, una falsa confidenza carceraria del compagno di detenzione, fornendo così riscontro alle accuse (anch'esse false) di Vincenzo Scarantino (conosciute da Pulci attraverso i *media*, come ammesso dallo stesso), che attribuivano un ruolo operativo a *Tanino* Murana, nella preparazione della strage di via D'Amelio.

In altre parole, è destituita di alcun valido fondamento, l'allegata convinzione soggettiva dell'imputato in merito all'effettiva partecipazione di Gaetano Murana alla strage di via D'Amelio (che -peraltro- mal si concilia con la contestuale affermazione del rango mafioso, del tutto secondario, dell'odierna parte civile⁹⁵): tale affermazione del prevenuto, infatti, è fraudolenta o, comunque, consapevolmente forzata (nel senso

⁹³ Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4112 del 14/12/2016, Rv. 269440, Micolta ("L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa 'taluno che egli sa innocente' richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato"), nonché Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34881 del 07/03/2007, Rv. 237675, Profeta e altro ("in tema di calunnia, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa 'taluno che egli sa innocente' risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato").

⁹⁴ Si vedano, ad esempio, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10289 del 22/01/2014, Rv. 259336, Lombardi ("in tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato") e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 50254 del 13/11/2015, Rv. 265751 ("Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata").

⁹⁵ Cfr. esame imputato, verbale d'udienza dibattimentale 5.6.2015, pag. 110: "No, era uno... un ragazzo, uno dei tanti autisti che usavano per l'occasione (...). Non credo che era un... un esponente di livello".

chiarito dalla Suprema Corte), poiché basata sulla conoscenza mediatica delle dichiarazioni di Scarantino.

Ancora, Pulci spiegava (come sopra riportato) che prima delle due stragi di Capaci e via D'Amelio, vi erano diversi incontri fra *Piddu* Madonia (rappresentante provinciale di Cosa Nostra di Caltanissetta) e Pietro Aglieri (capo del mandamento di Santa Maria del Gesù), per cui Murana faceva da autista. Del tutto evidente il salto logico, arbitrario ed irragionevole, da parte dell'imputato, fra quanto direttamente constatato prima della strage *de qua* (gli incontri predetti) e l'allegata convinzione soggettiva della partecipazione di Murana all'eccidio, tanto più alla luce del fatto che il prevenuto nemmeno sapeva quali famiglie e mandamenti venivano coinvolti nella preparazione e realizzazione delle stragi (*“ero sicuro che era stata Cosa Nostra; che erano stati i palermitani ne ero pure certo; non sapevo chi, quale famiglia, quale mandamento l'aveva fatto. E allora quando Murana, nel difendersi, mi dice questo, lo faccio pure credibile”*).

Per quanto sopra esposto, anche l'affermazione di Pulci di aver dato credito a quanto affermato da Murana, in merito al coinvolgimento proprio e della famiglia mafiosa della Guadagna nell'esecuzione della strage del 19 luglio 1992, è da ritenere mendace e destituito di qualsivoglia fondamento.

Pertanto, sussistono tutti gli elementi -oggettivi e soggettivi- della calunnia contestata al capo G) della rubrica, avendo Pulci incolpato falsamente Gaetano Murana, pur sapendolo innocente, della partecipazione alla strage di via D'Amelio, fornendo riscontro (come detto) alle false dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Scarantino, in merito al ruolo operativo del Murana (anche nello spostamento della Fiat 126 presso il garage di Giuseppe Orofino, oltre che nel pattugliamento della predetta carrozzeria al momento del caricamento dell'esplosivo, e, ancora, nello

spostamento dell'autobomba a Piazza Leoni, la domenica mattina del 19 luglio 1992).

Come emerge da quanto sopra riportato, in merito all'*iter* del processo c.d. Borsellino bis, sussiste anche l'aggravante speciale relativa alla condanna all'ergastolo, in conseguenza della predetta calunnia del Pulci, poiché (come detto) proprio per effetto delle dichiarazioni rese dall'imputato il 7 marzo 2001, sulla falsa confidenza carceraria di Gaetano Murana, quest'ultimo (già assolto in primo grado, da detta accusa) veniva condannato all'ergastolo, con sentenza poi divenuta irrevocabile⁹⁶.

3) Il trattamento sanzionatorio.

Una volta affermata la responsabilità penale dell'imputato per l'addebito di calunnia aggravata di cui al capo G), di deve determinare la pena da irrogare all'imputato, come previsto dall'art. 368, comma 3° c.p., fra il minimo edittale di sei anni di reclusione ed il massimo di vent'anni.

Alla luce di tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., si reputa congrua una pena di nove anni di reclusione. In particolare, nella predetta scelta discrezionale, si deve tenere nella debita considerazione, oltre alla notevole gravità oggettiva della concreta fattispecie (come detto, dall'inedita e falsa rivelazione di Pulci sulla confidenza carceraria di Murana, conseguiva la condanna di quest'ultimo all'ergastolo, poi divenuta irrevocabile), anche della spiccatissima capacità a delinquere del reo, desunta sia dalla sua grave condotta calunniosa (tanto più insidiosa, in quanto posta in essere da collaboratore della giustizia), che dai suoi precedenti penali (per

⁹⁶ Cfr. sentenza Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta n. 5/2002 del 18.3.2002, nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis (nelle produzioni del P.M. del 7.11.2016, *sub* 50).

associazione mafiosa, omicidi ed altro) ed ancora, dalla sua condotta processuale, da valutare negativamente -nel complesso- per le suddette contorsioni dichiarative (prima negando, poi ammettendo, infine, nuovamente negando la propria responsabilità per questi fatti). Per quanto appena esposto, pare del tutto fuori luogo prendere in considerazione qualunque beneficio, come le attenuanti generiche, nemmeno ipotizzabili e, comunque, non invocate dalla parte.

Sulla pena di nove anni di reclusione, poi, si reputa congruo operare un ulteriore aumento facoltativo, così come previsto dall'art. 63, comma 4° c.p., per la concorrente aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata ed infraquinquennale, correttamente contestata dal Pubblico Ministero, giacché, alla luce dei menzionati precedenti penali (come detto, plurimi ed assai gravi), la condotta dell'imputato è senz'altro espressione di un maggiore disvalore oggettivo e di più intensa colpevolezza del reo (sul punto, si rinvia a quanto sopra esposto, in merito all'accertata appartenenza del prevenuto al sodalizio mafioso di Cosa Nostra, anche all'epoca in cui rendeva, da collaboratore della giustizia, le false dichiarazioni su questi fatti, tentando di riaccreditarsi con gli inquirenti, anche a costo di calunniare la parte civile).

Si perviene, così, alla pena finale di dieci anni di reclusione.

Alla suddetta condanna, seguono per legge l'interdizione, in perpetuo, di Calogero Pulci dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale e sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, durante l'esecuzione della predetta pena principale (cfr. artt. 28, 29, 32 c.p.) e, ancora, l'applicazione -a pena espiata- della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore a tre anni (cfr. art. 230 c.p.).

Parimenti, segue, per legge (*ex art. 535 c.p.p.*), la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali ed a quelle per il proprio mantenimento in carcere,

durante la custodia cautelare patita per questa causa.

CAPITOLO XII

LE QUESTIONI CIVILI

Dall'accertata responsabilità penale degli imputati consegue, a norma degli artt. 2043 e segg. c.c., richiamati dall'art. 185 c.p., l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali o morali, in favore di tutte le parti civili che siano titolari del relativo diritto.

Inoltre, la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass., Sez. II, n. 23046 del 14/5/2010, Rv. 247294).

Applicando i suesposti principi al caso di specie, il diritto al risarcimento va senz'altro riconosciuto a tutte le parti civili costituite nei confronti degli imputati per cui si emette pronuncia di condanna penale, in considerazione dei danni, della più diversa natura, arrecati ad esse dai gravissimi reati per cui è processo.

Nel pronunciare la condanna degli imputati Madonia, Tutino, Pulci e Andriotta al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite nei loro rispettivi confronti e che abbiano presentato le proprie conclusioni scritte a norma dell'art. 523 c.p.p., questa Corte di Assise deve limitarsi ad una condanna generica, non essendo stati acquisiti elementi sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni summenzionati, e rimanendo quindi rimessa al competente giudice civile la complessiva liquidazione.

Tuttavia, in considerazione della elevatissima gravità dei reati, caratterizzati da una persistente potenzialità lesiva, questa Corte ritiene equo condannare gli imputati

Madonia e Tutino, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria commisurata al danno morale che, sulla base degli elementi probatori raccolti, appare insito nelle sofferenze subite dalla seguenti parti civili nel periodo successivo alla conclusione del precedente procedimento penale avente ad oggetto il medesimo episodio delittuoso, e che si stima pari almeno:

- all'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Piraino Agnese, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Borsellino Lucia, Borsellino Rita, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Cosliani Nella, Cosina Edna Pasqua Loraine, Cosina Oriana Susanne, Asta Grazia, Traina Giuseppe, Traina Giuseppa Filomena, Traina Antonina, Traina Luciano, Melia Provvidenza, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Li Muli Mariano, Traina Dario, Traina Bartolomeo, Dos Santos Maria Petrucia, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Catalano Rosalinda;

- all'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Borsellino Salvatore, Vullo Antonio, Gatani Carmelo, Gatani Diego, Gatani Maurizio, Gatani Fabio, Gatani Febronia, Gatani Roberta, Gatani Luca, Fiore Claudio, Fiore Cecilia, Fiore Marta;

- all'importo di euro 100.000,00 (centomila) in favore di ciascuna delle parti civili Catalano Salvatore, Catalano Tommaso, Catalano Rosa, Catalano Giulia;

- all'importo di euro 90.000,00 (novantamila) in favore della parte civile Gioè Giuseppe;

- all'importo di euro 80.000,00 (ottantamila) in favore della parte civile Catalano Giuseppa.

Inoltre, tenuto conto della particolare gravità della calunnia in danno del

Murana, Pulci Calogero va condannato al pagamento di una provvisionale dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore della stessa parte civile.

Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 17.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascun difensore delle parti civili, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Questa Corte non ritiene, infine, di dover adottare provvedimenti ex art. 207 c.p.p. a carico del teste Angelo Tedesco, non ravvisandone i presupposti sul piano probatorio.

La particolare complessità della stesura della motivazione, per la gravità delle imputazioni e il numero degli imputati, ha reso necessaria la fissazione del termine di novanta giorni per il deposito della sentenza. Tale termine è stato poi prorogato di ulteriori novanta giorni con provvedimento del Presidente di questo Tribunale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Andriotta Francesco, Pulci Calogero, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, e, unificati sotto il vincolo della continuazione i delitti commessi dai primi tre imputati,

CONDANNA

- Madonia Salvatore Mario alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
- Tutino Vittorio alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
- Andriotta Francesco alla pena di anni dieci di reclusione;
- Pulci Calogero alla pena di anni dieci di reclusione;

nonché tutti gli imputati al pagamento delle rispettive spese processuali e Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Pulci Calogero al pagamento delle rispettive spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli art. 28, 29, 32, 36 c.p.

DICHIARA

- Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legalmente e decaduti dalla potestà dei genitori;
- Andriotta Francesco e Pulci Calogero interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale e sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena.

Dispone che la sentenza di condanna di Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio venga pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo,

nonché pubblicata, per intero e per trenta giorni, a spese dei condannati, nel sito internet del Ministero della giustizia.

Visto l'art. 230 c.p.

APPLICA

a Andriotta Francesco e Pulci Calogero, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

CONDANNA

a) tutti i predetti imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore di tutte le parti civili costituite nei loro rispettivi confronti e che abbiano presentato le proprie conclusioni scritte a norma dell'art. 523 c.p.p.;

b) Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio al pagamento di una provvisionale:

- dell'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Piraino Agnese, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Borsellino Lucia, Borsellino Rita, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Cosliani Nella, Cosina Edna Pasqua Loraine, Cosina Oriana Susanne, Asta Grazia, Traina Giuseppe, Traina Giuseppa Filomena, Traina Antonina, Traina Luciano, Melia Provvidenza, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Li Muli Mariano, Traina Dario, Traina Bartolomeo, Dos Santos Maria Petrucia, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Catalano Rosalinda;

- dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Borsellino Salvatore, Vullo Antonio, Gatani Carmelo, Gatani Diego, Gatani Maurizio, Gatani Fabio, Gatani Febronia, Gatani Roberta, Gatani Luca, Fiore Claudio, Fiore Cecilia, Fiore Marta;

- dell'importo di euro 100.000,00 (centomila) in favore di ciascuna delle parti

civili Catalano Salvatore, Catalano Tommaso, Catalano Rosa, Catalano Giulia;

- dell'importo di euro 90.000,00 (novantamila) in favore della parte civile Gioè Giuseppe;

- dell'importo di euro 80.000,00 (ottantamila) in favore della parte civile Catalano Giuseppa;

c) Pulci Calogero al pagamento di una provvisionale dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore della parte civile Murana Gaetano;

d) tutti i predetti imputati alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano in euro 17.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascun difensore delle parti civili, disponendo la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Scarantino Vincenzo in ordine al reato continuato ascrittogli, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma terzo c.p., ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, perché estinto per prescrizione.

Dispone la trasmissione al Pubblico ministero dei verbali delle udienze dibattimentali per le eventuali determinazioni di sua competenza.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

Caltanissetta, 20 aprile 2017

Il Giudice coestensore

(Dott. Janos Barlotti)

Il Presidente coestensore

(Dott. Antonio Balsamo)